DISCUSSIONI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XIII — Sessione 1876-77

ROMA, 1876
TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E C.
PALAZZO MADAMA

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

all'apertura della prima Sessione della Legislatura XIII[a]

IL 20 NOVEMBRE 1876

S. M. inaugurava oggi la XIII[a] Legislatura del Parlamento Nazionale.

Alle ore dieci e mezzo antimeridiane S. M., in corteo di gala, annunziato dalle salve d'onore dell'artiglieria, recavasi dalla Reale residenza del Quirinale al palazzo di Monte Citorio, ove, sotto al padiglione eretto innanzi all'atrio d'ingresso, era ricevuto dalle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, ed accompagnato fino all'Aula.

Le LL. AA. Reali il Principe Umberto, la Principessa Margherita ed il Principe Eugenio di Carignano avevano preceduto di poco S. M., accolte al loro giungere dalle Deputazioni dei due rami del Parlamento.

Le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato, i Grandi Dignitari di Corte, le Case Militari di S. M. e dei Reali Principi, i signori Senatori e Deputati attendevano S. M. nell'Aula.

L'arrivo di S. M. e dei Reali Principi fu dai Signori Senatori e Deputati e dalle tribune affollatissime salutato con vivissimi applausi.

S. A. R. La Principessa Margherita prese posto nella tribuna Reale, i Reali Principi ai lati di S. M. sui gradini del Trono, e successivamente le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato, i Grandi Dignitari di Corte, le Case Militari del Re e dei Reali Principi.

Poichè S. E. il Ministro dell'Interno ebbe invitati i signori Senatori e Deputati a sedere, le LL. EE. il Ministro Guardasigilli e il Ministro dell'Interno, presi gli ordini da Sua Maestà, chiamavano con appello nominale i signori Senatori nuovamente nominati ed i signori Deputati a prestare il giuramento sulla formola di cui davasi lettura.

Compiuto l'appello, S. M. pronunziava il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Contristato da domestico lutto, a cui veggo con riconoscenza prendere sì viva parte il mio popolo, io vengo oggi a cercare la migliore delle consolazioni nel compimento di un dovere. (*Applausi vivissimi dalla Camera e dalle tribune*)

E per verità non mi accadde mai d'inaugurare questa solennità senza sentirmi crescere in cuore la fede nei destini d'Italia e nell'avvenire delle libere istituzioni che abbiamo giurato. (*Lunghi applausi*)

In mezzo ai nuovi Rappresentanti della Nazione che hanno potuto studiare da vicino i bisogni e i desiderii delle popolazioni, e che se ne faranno interpreti fedeli, io riveggo col pensiero la storia del nostro risorgimento, e rendo omaggio all' opera indefessa delle precedenti Legislature, che consolidarono l' unità italiana. (*Benissimo!*)

Ma nel tempo stesso sento il dovere di ricordarvi che da venti anni, quasi ogni volta che io diressi la parola agli eletti della Nazione ebbi a raccomandare loro di rendere semplice, spedita, economica l' azione tutelare dello Stato. (*Bene!*)

Per raggiungere quest' intento i Ministri che io, seguendo le indicazioni dei voti parlamentari, ho chiamato con piena ed aperta fiducia a reggere lo Stato (*Ripetuti e vivissimi applausi*), vi dovranno presentare molte proposte di leggi che io raccomando alla vostra patriottica sollecitudine.

Le precedenti amministrazioni si sono studiate, in questi ultimi anni, di ravvicinare le rendite dello Stato alle spese. Il pareggio dei bilanci non è più una meta lontana, ma un beneficio vicino, di cui cominciereмo fin d' ora a godere gli effetti. E possiamo sperare di metter mano tra breve a togliere gradatamente i disordini del corso forzato. L' attuale Legislatura deve affrettare questa opera di liberazione. Il mio Governo avrà cura a tal uopo di preparare gli opportuni provvedimenti.

Intanto ho desiderato che, prima di tutte le altre, si chiamino ad esame le proposte intese a scemare la durezza delle esazioni, ed a distribuire più equamente le attuali gravezze. (*Benissimo!*)

Noi non possiamo diminuire le spese già tanto parcamente misurate per l' Esercito e per la Flotta; noi non possiamo abbandonare quei lavori, i quali estendendo i benefizi della comunicazione dall' un capo all' altro d' Italia, possano trasfondere in ogni parte del paese la forza di compiere la sua economica trasformazione. (*Applausi*)

Si è potututo temere che eventi minacciosi avessero a distrarci da questi provvidi pensieri. Ma le relazioni pienamente amichevoli che abbiamo sempre mantenute con tutti gli Stati esteri ci affidano che prevarranno consigli di moderazione, a cui il mio Governo ha dato il più efficace concorso. (*Benissimo!*)

Fedele a tutti gli impegni assunti, l' Italia non dimenticherà mai che, prendendo posto fra le grandi potenze, ha accettato una missione di progresso e di civiltà.

Sperando nei benefizi della pace voi userete, ne son certo, questo tempo propizio per consolidare le nostre istituzioni.

Importa sgravare il Governo dalle ingerenze soverchie obbligando provincie e comuni ad operosa autonomia.

Alle proposte che vi saranno presentate in questa prima Sessione per assicurare l' esercizio delle franchigie locali, si accompagneranno quelle per rendere

più pronta e sicura la vigilanza governativa sulla regolarità dei conti delle pubbliche amministrazioni e delle opere pie. (*Benissimo!*)

Altre proposte vi saranno presentate per migliorare le condizioni economiche degli ufficiali dello Stato, elevandone ad un tempo la dignità col rendere giudicabili tutti i loro atti. (*Bene!*)

Il Codice penale ed il Codice di commercio, che saranno sottoposti alle vostre deliberazioni, coroneranno la grand' opera della unificazione legislativa.

Ci rimane poi ad affrontare un problema fin qui intentato. Le libertà concesse nel nostro Regno alla Chiesa tanto largamente quanto in nessun altro Stato cattolico, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, o menomati i diritti della sovranità nazionale. (*Lunghe e ripetute salve d' applausi*)

Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessari per dare efficacia alle riserve e alle condizioni indicate nella stessa legge che sanciva le franchigie ecclesiastiche.

Oltre la revisione dei trattati di commercio, il mio Governo presenterà al vostro esame le sue proposte sull' assetto definitivo che vuolsi dare all' esercizio delle strade ferrate e delle linee postali marittime.

Infine converrà pensare risolutamente a ristaurare la Marineria militare, a condurre senza indugi a termine il ben avviato ordinamento dell'Esercito; noi dobbiamo anche cominciare quelle opere di difesa le quali rafforzino i meravigliosi baluardi concessi dalla Provvidenza al nostro Paese.

Ho desiderato che si richiamasse a studio la legge elettorale, affinchè sempre più largo riesca il concorso dei cittadini all' atto più importante della vita politica. (*Applausi*)

Con questo gran tema di studio il mio Governo vi presenterà la proposta di una compiuta sistemazione delle scuole popolari. È necessario di rendere più efficace e più proficuo l' insegnamento, e di estendere a tutti l' obbligo di abilitare l' ingegno all' esercizio dello discipline civili, come dev' essere per tutti mantenuto l' obbligo dell' educazione militare. (*Benissimo!*)

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Da sei anni celebriamo in Roma la festa della unità nazionale. Dalla integrata unità avemmo frutti di gloria e prova di sapienza civile.

Molto si è fatto, ma molto rimane a fare. Rimane l' opera che ricerca maggiore pazienza di lavoro e maggiore concordia d' intenti, quella di consolidare tutto l' edificio governativo e dove occorre, correggerlo.

A questo non si può riuscire che con una gara sincera di operosità e di costanza.

Io vi addito la via e sono certo che anche in queste battaglie pel riscatto civile la mia voce troverà risposta di nobili sacrifizi e di gloriose vittorie. (*Fragorosi applausi, e grida di* Viva il Re!)

Come ebbe termine il Reale discorso, S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò in nome del Re aperta la 1ª Sessione della XIII Legislatura del Parlamento; quindi S. M. e i Reali Principi, accompagnati dalle Deputazioni del Parlamento fino al padiglione esterno, salutati da lunghi e fragorosi applausi, fecero ritorno al Reale palazzo fra gli evviva della popolazione.

I rappresentanti delle estere nazioni presso il Governo di S. M. assistevano in grande uniforme alla Reale seduta dalla tribuna loro riservata.

I.

TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Nomina dei quattro Segretarî provvisorî — Proposta del Presidente perchè il Senato prenda il lutto di 45 giorni per la morte di S. A. R. la Principessa d'Aosta, approvata all'unanimità — Mozione d'ordine del Senatore Pantaleoni — Spiegazioni fornite dal Presidente e dal Senatore Cadorna C. — Replica del Senatore Pantaleoni a cui risponde il Senatore Cadorna C. — Comunicazione di decreti Reali — Reiezione della proposta di dar lettura dei decreti Reali della nomina di nuovi Senatori.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

PRESIDENTE. Invito i quattro Senatori più giovani che trovansi presenti nell'aula a voler prendere il posto di Segretarî provvisori.

Essi sono i Senatori: Rasponi, Piedimonte, Boncompagni-Ottoboni, Pietracatella.

Signori Senatori: Certo, siccome io sono, di farmi interprete del voto di ognuno di voi, ho l'onore di proporre al Senato, che prima ancora di procedere alla costituzione dell'Ufficio definitivo, il Senato, nel suo profondo dolore per la perdita di S. A. R. la Principessa Maria Vittoria Duchessa d'Aosta, voglia deliberare di prendere il lutto pel periodo di 45 giorni.

Quelli che approvano la proposta, sono pregati di alzarsi.

(Approvata all'unanimità.)

Prego il signor Senatore, Segretario, Rasponi a dar lettura dei decreti Reali che vennero comunicati alla Presidenza del Senato.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io sarei l'ultimo in quest'Assemblea a fare una questione di forma; però nelle condizioni in cui ci siamo trovati, abbiamo appreso quanto sia necessario il rispettare queste forme. Io quindi stimo mio obbligo di dover esprimere la mia opinione del non credere che si possa in questo momento procedere a cotesta lettura, in quanto che il Senato non sia ancora definitivamente costituito, nè potrebbe prender atto della nomina dei nuovi Senatori.

Io esprimo il mio dubbio, la mia opinione personale, e la sottopongo naturalmente al giudizio superiore dell'onorevolissimo signor Presidente e dei miei onorevoli Colleghi.

Il nostro Regolamento si esprime in questi termini. All'art. 1° è detto:

« L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti nominati dal Re, di quattro Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento. »

Ed all'art. 3 si dice:

« All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretarî provvisori; » e questo il signor Presidente l'ha fatto; poi soggiunge: « il Senato procede quindi immediatamente alla nomina dei quattro Segretarî definitivi, e poscia di due Questori. »

Dunque a tenore del nostro Regolamento il primo atto da compiersi sarebbe quello della

nomina dei Segretarî e di quella dei Questori, e non mi pare attaccarmi a vuote semplicità di forme, quando si osservi che fin dopo fatte queste nomine non esiste un Ufficio nel Senato, un Ufficio costituito a tenore del Regolamento, e quindi non si possa prendere atto di queste comunicazioni da noi, non essendoci un Ufficio già costituito che il faccia.

Trovo poi che all'articolo quinto è scritto: *Appena costituito l'Ufficio definitivo, il Presidente ne informa il Re in nome del Senato; egli ne dà similmente avviso alla Camera dei Deputati.*

Questo adunque pare altro atto che debba farsi anticipatamente prima di procedere oltre. È questo il dubbio che umilmente sottopongo all'Ufficio e a' nostri onorevoli Colleghi, perchè possano le nostre istituzioni procedere con tutta quella regolarità che noi tutti desideriamo.

PRESIDENTE. Io debbo avvertire il Senato che ho preso cognizione delle consuetudini delle altre Legislature e Sessioni; ed ho verificato che per prima cosa si dava lettura dei decreti Reali che chiudevano la Sessione, che convovano i Comizî Elettorali e stabilivano il giorno della riapertura del Parlamento, e così pure degli altri decreti che portavano le nomine del Presidente, dei Vice-Presidenti Senato, e dei nuovi Senatori.

In quanto al Regolamento, io per verità non trovo indicato il quando debba darsi questa lettura.

Pare adunque che il Regolamento stesso abbia voluto lasciarla al beneplacito del Senato.

Dopo questa avvertenza, prego il Senato di esprimere la sua opinione, se cioè intenda, secondo la consuetudine, che si debba dare lettura di questi decreti, o se invece intenda, come propone l'onorevole Senatore Pantaleoni, che questa lettura debba essere ritardata fino a che non sia definitivamente costituito l'Ufficio di Presidenza.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Mi permetto di esprimere la mia opinione sopra questa questione perchè credo che si possa evitare una ulteriore discussione ed una votazione. Io credo, se male non mi appongo, che, in principio, l'onorevole Senatore Pantaleoni abbia ragione; credo cioè che l'Ufficio di Presidenza debba essere innanzi tutto costituito; ma prego l'onorevole Senatore Pantaleoni a riflettere che la lettura dei decreti che verrebbe fatta, sarebbe appunto come una parte della costituzione dell'Ufficio Presidenziale. Certo che, dopo la lettura di questi decreti, non si dovrebbe far altro che passare immediatamente al compimento dell'Ufficio mediante la nomina dei Segretarî e dei Questori; ma innanzi tutto mi pare che si debba dar luogo alla lettura dei decreti Reali che, presumibilmente, almeno non ne dubito, sono quelli i quali hanno costituito quella parte della Presidenza, che a termini dello Statuto è riservata alla nomina Reale.

Quindi, adottando ed ammettendo il principio dell' onorevole Pantaleoni, mi parrebbe che, anche secondo tutti i precedenti del Senato, converrebbe ora dar lettura di questi decreti.

Compiuta la costituzione di quella parte dell'Ufficio che è riservata alla Corona, il Senato avrebbe, per avviso mio, da procedere immediatamente dopo al compimento dell' Ufficio medesimo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. L' opinione dell' onorevole Senatore Cadorna ha per me quasi l'autorità di una legge; ma, forse, non ha compreso interamente l'obbiezione che ho fatto.

Io non mi sono ingannato; l'onorevole Presidente ha proposto la lettura non dei decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti; nel qual caso, io sono totalmente dell'opinione dell' onorevole Senatore Cadorna, nè avrei preso la parola per un richiamo al Regolamento; ma se ho bene compreso, era proposta la lettura dei decreti di nomina dei nuovi Senatori, ed era sopra questo punto che io aveva detto non credere che possiamo sentire ora la lettura dei decreti di nomina dei nuovi Senatori, giacchè bisognerebbe darne o prenderne atto, e l' atto non lo possiamo dare o prendere se non abbiamo l'Ufficio costituito, nè senza la costituzione dell' Ufficio può agire il Senato.

Questo è il mio concetto, e se l' ho male espresso, ne domando scusa ai miei Colleghi.

PRESIDENTE. Io credo di avere espresso questo concetto: che si dia lettura di tutti i decreti Reali che sono pervenuti alla Presidenza in questo

frattempo, cioè, di quello della chiusura della Sessione, di quello della convocazione dei Comizî elettorali, di quello che stabilisce il giorno per l'apertura del Parlamento, di quelli che riguardano la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti, e finalmente di quelli che riguardano la nomina di nuovi Senatori.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io credo che coerentemente alle cose che ho detto, sia molto corretto di dare lettura di tutti i decreti Reali che sono stati inviati, meno quelli che si riferiscono alla nomina di Senatori, perchè questa comunicazione non può essere fatta che al Senato costituito. Pei decreti che si riferiscono al fatto della costituzione del Senato non ci può essere difficoltà; ed anzi è da ritenere che debbano comunicarsi fin d'ora, come sempre si è usato; ma per tutto ciò che riguarda il funzionare del Senato, come è dei decreti Reali di nomina di nuovi Senatori, siccome si tratta di materia che implica e chiama una deliberazione del Senato rispetto alla convalidazione dei titoli, credo che il Senato debba essere costituito prima che se ne faccia la comunicazione.

Sottopongo al Senato questa osservazione, la quale mi pare anche consentanea ai precedenti dell'Assemblea. Ad ogni modo io mi rimetterò sempre alla decisione del Senato.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Senatore Cadorna che ha meglio espresso quanto io intendevo di dire.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che si dia immediatamente lettura dei decreti Reali che ho accennato, o se intende che debba la lettura essere sospesa, ovvero quale restrizione si debba fare a tale lettura. Quindi, prima di tutto, domando se intende il Senato che si dia lettura dei decreti di chiusura della Sessione del Parlamento, dello scioglimento della Camera, di convocazione dei Comizî elettorali, e del decreto che fissa il giorno per la riapertura del Parlamento.

Chi intende che debba darsi lettura di questi decreti, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Ora domando se il Senato intende che si debba dar lettura dei decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato.

(Approvato.)

Comunicazione di decreti Reali.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Rasponi, Segretario provvisorio, a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, RASPONI legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Con altro Nostro decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge per le elezioni politiche del 17 decembre 1860, N. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Articolo secondo.

I Collegi elettorali sono convocati pel giorno cinque del prossimo mese di novembre ad effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

Articolo terzo.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il dodici dello stesso mese.

Articolo quarto.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per il giorno venti del detto mese di novembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l' art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore Tecchio Sebastiano, Gran Cordone dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, è nominato Presidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XIII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l' articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Conforti Raffaele, Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro, è nominato Vice-Presidente del Senato per la prima Sessione della XIII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Durando Giacomo, Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro, è nominato Vice-Presidente del Senato per la prima Sessione della XIII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Borgatti commendatore Francesco è nominato Vice-Presidente del Senato per la prima Sessione della XIII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Poggi commendatore Enrico è nominato Vice-Presidente del Senato per la prima Sessione della XIII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

PRESIDENTE. Ho già dichiarato al Senato che, secondo i precedenti, nella prima seduta e prima della costituzione dell'Ufficio di Presidenza, si dava lettura anche dei decreti di nomina dei nuovi Senatori: chieggo però se il Senato intende che se ne debba dare lettura oggi stesso.

(Dopo prova e controprova, la lettura di questi decreti non è approvata.)

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta alle 2 pom.

L'ordine del giorno è il seguente:

Nomina dei Segretarî e dei Questori a compimento dell'Ufficio di Presidenza;

Sorteggio per la composizione bimestrale degli Uffici;

Nomina della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori;

Nomina della Commissione permanente di Finanza;

Nomina della Commissione per la Contabilità interna;

Nomina della Commissione per la Biblioteca;

Nomina dei Commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico, ed alla Cassa militare.

La seduta è sciolta (ore 3 3[4]).

II.

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Squittinio segreto per la nomina de' quattro Segretarî e de' due Questori del Senato — Estrazione a sorte degli Scrutatori — Sorteggio per la composizione bimestrale degli Uffici — Mozione sospensiva del Senatore Caccia relativa alla nomina della Commissione permanente di Finanza, approvata — Risultato dello squittinio per la nomina dei Segretari e Questori — Votazione di ballottaggio per la nomina di tre Segretarî — Risultato della votazione — Procedesi a secondo ballottaggio per la nomina di un Segretario.*

La seduta è aperta a ore 2 3[4.

Squittinio segreto per la nomina de' 4 Segretari e de' 2 Questori.

PRESIDENTE. Si darà lettura del processo verbale della tornata precedente quando sarà completato l'Ufficio di Presidenza.

L'ordine del giorno porta prima di tutto la nomina dei Segretarî della Presidenza. Le schede sono già state distribuite. Prego quindi i signori Senatori di scrivervi quattro nomi per la detta nomina.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Per risparmio di tempo, io credo che si potrebbe contemporaneamente procedere anche alla nomina dei signori Questori. Si farebbe così un solo appello nominale per la nomina dei Segretarî e dei Questori.

PRESIDENTE. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Senatore De Filippo anche perchè in tal modo si semplifica l'operazione. Prego quindi i signori Senatori a scrivere quattro nomi in una scheda per la nomina dei Segretarî, e due in un' altra per quella dei Questori.

Si procede adunque all'appello nominale. Di mano in mano che saranno chiamati, i signori Senatori sono pregati di venire a deporre le loro schede nell'urna.

(Il Senatore, Segretario provvisorio, Boncompagni-Ottoboni fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si farà ora l'estrazione dei nomi dei tre Senatori incaricati dello spoglio dei voti per la nomina dei Segretarî, e di altri tre per lo spoglio dei voti per la nomina dei Questori.

Potendo avvenire che escano dall'urna nomi di Senatori non presenti, prego i signori Senatori che saranno nominati a voler rispondere : *presente.*

(Si procede all'estrazione dei tre Senatori incaricati dello spoglio dei voti per la nomina dei Segretarî. Rimangono eletti i signori Senatori : Maggiorani, Giovanola e D'Adda.)

PRESIDENTE. Ora si procede all' estrazione dei nomi dei tre Senatori incaricati dello spoglio dei voti per la nomina dei Questori.

(Risultano eletti i signori Senatori: Boncompagni-Ottoboni, Longo e Morelli.)

Senatore MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MONTEZEMOLO. Io proporrei, onde guadagnar tempo, che, mentre si fa lo spoglio delle schede per la nomina dei signori Segretarî e Questori, si procedesse intanto al sorteggio degli Ufficî.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A parer mio, converrebbe piuttosto procedere alla compilazione delle schede per la nomina di alcune Commissioni, anzichè fare l'estrazione degli Ufficî, la quale occuperebbe gran parte della seduta.

Faccio questa osservazione, rimettendomi però alla saviezza del Senato.

Senatore MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MONTEZEMOLO. Io ho fatto la proposta di procedere prima all'estrazione degli Ufficî in seguito alle osservazioni fatte ieri per altra causa, poichè non si può procedere alla nomina di Commissioni, se non è anzitutto costituito il Senato. Ora, il Senato non è costituito che quando gli Ufficî sono nominati.

Questa è stata la ragione della mia proposta. Il Senato ne farà quel calcolo che crede.

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Senatore Cambray-Digny se insiste nella sua proposta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Colla mia proposta io non intesi che si procedesse immediatamente alla votazione, ma soltanto che si preparassero nel frattempo le schede.

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori che, approvando la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, la Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori deve essere composta di nove membri.

Ora, interrogo il Senato se intende procedere al sorteggio degli Ufficî.

Voci. Sì, sì.

Sorteggio degli Ufficî.

PRESIDENTE. Si procede dunque al sorteggio degli Ufficî.

Essi rimangono composti come segue:

UFFICIO I.

Durando
Garzoni
Linati
Belgioioso Luigi
Piedimonte
Longo
Cipriani Leonetto
Di Giacomo
Pallieri
Paoli
Corsi Luigi
Finocchietti
Bombrini
De-Cesare
Prinetti
Martinelli
Cadorna Carlo
Di Bagno
Mauri
Tabarrini
Amari *prof.*
Caracciolo di Bella
Di S. Giuliano
Colla
Cavallini
Colonna
Cialdini
Mattei
Cacace
Collacchioni
Strozzi
Padula
Pallavicino-Mossi
Torelli
Galeotti
Guicciardi
Frasso
Michiel
Compagna
Mongenet
Pavese
Canestri
Sclopis
Pasolini
Cossilla
Giorgini
Carrara
Meuron
Tanari
Besana
Menabrea
Rizzari
Assanti
Petitti

Notta
De Gregorio
Torrearsa
Borromeo
Di Giovanni
Villa-Riso
Conelli
S. A. R. il Principe Eugenio
Antonacci
Provana
Gozzadini
Sismonda

UFFICIO II.

De Sonnaz
Conforti
Carradori
Ghiglieri
Mayr
Visone
Ponzi
Pietracatella
Cannizzaro
Giovanola
Gamba
Magliani
Camuzzoni
Lunati
Pantaleoni
Della Verdura
Fedeli
Arese
Mamiani
Fenzi
Borgatti
Guiccioli
Airenti
Acton
Caracciolo di S. Arpino
Balbi-Senarega
Della Gherardesca
De Gasparis
Della Bruca
Arrivabene
Lissoni
Verdi
Spaccapietra
Cittadella
Lanzilli
S. A. R. il Principe Umberto
Palasciano
Piacentini
S. Cataldo
Cavalli
Moscuzza
Acquaviva
Ruschi
S. Elia
Devincenzi
Cagnola
Cipriani Pietro
Di Moliterno
Siotto-Pintor
Cucchiari
Barbaroux
Tommasi
Scacchi
Strongoli-Pignatelli
De Ferrari Raffaele
Scalini
Ricotti
Pernati
Benintendi
Rossi Giuseppe
Lanza
Sylos-Labini
Tonello
Ferraris
Danzetta
Garelli
Jacini

UFFICIO III.

Brioschi
Chiavarina
Duchoquè
Maggiorani
Pica
Carra
De Filippo
Lauria
Caccia
Morelli
Trombetta
Medici
De Falco
Lauri
Rossi Alessandro
Saracco
Piola

Pallavicini
Pisani
Antonini
Melegari
Villamarina
Biscaretti
Sanseverino
Perez
Maglione
Loschiavo
Amari *conte*
Vegezzi
Stara
Costantini
Migliorati
Paternostro
Persano
Dalla Valle
Bellinzaghi
Pasqui
Serra Francesco
Martinengo
Gadda
Mirabelli
Brignone
Valfrè
Zanolini
Bella
Bellavitis
Polsinelli
Barracco
Belgioioso Carlo
Gagliardi
Doria
Cantelli
De Ferrari Domenico
Riboty
Ridolfi
Pasella
Malenchini
Di Monale
Centofanti
Salmour
Vigliani
Malvezzi
Giordano
Plezza
Sighele
Pepoli Carlo
Calcagno
Serra Domenico

UFFICIO IV.

Bembo
Rosa
Di Sartirana
Boncompagni-Ottoboni
Casati
Miraglia
Tirelli
Araldi-Erizzo
Di Brocchetti
Monaco la Valletta
Norante
Spinola
Vitelleschi
Beretta
De' Gori
Borsani
Corsi Tommaso
Finali
Mezzacapo Carlo
De Notaris
Malaspina
Vannucci
Pignatelli Monteleone
Scialoja
Calabiana
Castiglia
Griffoli
Beltrani
Torre
Alianelli
Vesme
Mischi
Castagnetto
Imbriani
Venini
Camerata-Scovazzo
Turrisi Colonna
Fornoni
Pastore
Salvatico
S. A. R. il Principe Amedeo
Porro
Panizzi
Farina
Giovanelli
Giustinian
Di Sortino
Corsi di Bosnasco
Borghesi-Bichi

Cadorna Raffaele
Casaretto
Oldofredi
Serra Francesco Maria
De Riso
Sauli
Michelini
Aleardi
Laconi
Varano
Balbi-Piovera
Cianciafara
Scarabelli
Pettinengo
Fontanelli
Cutinelli
Torremuzza
Bonelli

UFFICIO V.

Montezemolo
D'Adda
Fiorelli
Irelli
Arezzo
Errante
Manzoni
Zoppi
Mezzacapo Luigi
Prati
Chiesi
Ricci
Cerruti
Angioletti
Astengo
Poggi
Pescatore
Verga
Cosenz
Atenolfi
Marignoli
Pironti
Gallotti
Pepoli Gioacchino
Boncompagni-Ludovisi
Grixoni
Cornero
Pianell
Andreucci
Lampertico
Sella
Mazara
Alfieri
Ciccone
S. A. R. il Principe Tommaso
Revedin
Montanari
Figoli
Pallavicino-Trivulzio
Camozzi-Vertova
Cusa
D'Ayala
Bon-Compagni di Mombello
Cambray-Digny
Di Bovino
Sprovieri
Gravina
Boyl
Salvagnoli Marchetti
Berti-Pichat
Nitti
Campello
Artom
Della Rocca
Elena
Melodia
Barbavara
Pandolfina
Lauzi
Carcano
De Luca
Ginori-Lisci
Rasponi
De Siervo
D'Azeglio
Tholosano
Marzucchi

PRESIDENTE. Se i signori Senatori volessero intanto preparare anche le schede di quindici membri per la nomina della Commissione permanente di Finanza.....

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Dovrei presentare una mozione sospensiva. A mio credere, essa è giustificata da un'evidente opportunità; e se la memoria non mi inganna, crederei che avesse l'autorità di precedenti.

Vorrei che il Senato, a mia preghiera, differisse la nomina della Commissione perma-

nente di Finanza sino a quando avrà proceduto alla verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Faccio questa proposta, in quanto che, esaminati i titoli dei nuovi Senatori, si avrà un più largo campo; e poi mi sembra che questa mia proposta avrebbe pure molta ragione di convenienza.

Nel momento attuale la Commissione di Finanza nè ha, nè può aver leggi di cui occuparsi, giacchè queste leggi, dovendoci pervenire dalla Camera dei Deputati, egli è da credere che per quindici o venti giorni non avremo materia da vederla occupata.

Chiedo quindi che sia rimandata la nomina della Commissione permanente di Finanza, come diceva, sino a che siasi proceduto alla verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che il Senatore Caccia propone che non si proceda alla nomina della Commissione permanente di Finanza se non quando saranno verificati i titoli dei nuovi Senatori.

Vi è qualcuno che faccia osservazioni su questa proposta?

Nessuno domandando la parola, la pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata.)

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Comunico ora al Senato il risultato dello spoglio delle schede per la nomina dei Segretarî.

Le schede erano 95.

Riportarono:

Il Senatore Chiesi voti 51 — Tabarrini 46 — Casati 38 — Trombetta 36 — Verga 34 — Magliani 32 — Mauri 28 — Amari prof. 27 — Corsi Luigi 14 — Beretta 11 — Boncompagni-Ottoboni 11 — Manzoni 10 — altre schede andarono disperse.

Non riuscì quindi eletto che il Senatore Chiesi; epperciò, a termini dell'articolo 4 del Regolamento, bisognerà procedere ad un nuovo squittinio per la nomina degli altri tre Segretarî.

Prima però che si proceda a questo secondo squittinio, darò lettura del risultato dello spoglio delle schede per la nomina dei due Questori.

I Senatori votanti furono 95.

Riportarono: il Senatore Chiavarina voti 72 — Spinola 54 — Vitelleschi 38 — Rasponi 11 — voti dispersi 20 ed una scheda bianca.

Riuscirono dunque nominati Questori i signori Senatori Chiavarina e Spinola.

Nuovo squittinio segreto per la nomina di tre Segretarî.

PRESIDENTE. Ora, come hanno udito i signori Senatori, si deve procedere ad un nuovo squittinio per la nomina di tre Segretarî.

Darò nuovamente lettura del risultato della prima votazione.

Il Senatore Chiesi, come ho già annunziato, ebbe la maggioranza e fu nominato Segretario. Il Senatore Tabarrini ebbe voti 46 — Casati 38 — Trombetta 36 — Verga 34 — Magliani 32 — Mauri 28 — Amari prof. 27 — Corsi Luigi 14 — Beretta 11 — Boncompagni-Ottoboni 11 — Manzoni 10.

Ora si compiacciano i signori Senatori di scrivere tre nomi sopra una scheda bianca.

Senatore AMARI *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI *prof.* Io propongo che insieme a questa scheda si prepari e si deponga nell'urna anche quella per la Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori; vi si depongano cioè due schede come nell'ultima votazione.

PRESIDENTE. Io credo che la proposta del Senatore Amari non possa aver luogo in questo momento in cui il Senato non è per anche costituito.

Si procede dunque all'appello nominale per la nomina dei tre Senatori Segretarî.

(Il Senatore *Segretario provvisorio* Piedimonte fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. I signori Scrutatori, che hanno esercitato questo ufficio la prima volta, sono pure pregati di verificare le schede per la nomina di tre Segretarî.

(La seduta è sospesa per pochi minuti.)

PRESIDENTE. Signori Senatori: le schede per la nomina dei tre Segretarî erano 97, quindi la maggioranza è di voti 49.

Il Senatore Tabarrini n'ebbe 85, e quindi riescì eletto. Il Senatore Casati ebbe voti 50,

e quindi esso pure riescì eletto. Il Senatore Verga ebbe voti 40, e perciò non riescì eletto. Il Senatore Trombetta riportò 37 voti, il Senatore Magliani 32, il Senatore Mauri 12, il Senatore Manzoni 7, il Senatore Boncompagni-Ottoboni 7: altri voti andarono dispersi. Rimane dunque ancora da eleggere un altro Segretario.

Ora, l'articolo 4 del Regolamento dice:

« Per la nomina dei Segretarî e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti: ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi ».

Dunque, dovendosi nominare un solo Segretario, la votazione deve procedere tra i Senatori Verga e Trombetta.

Sono pregati quindi i signori Senatori di fare una nuova scheda che contenga o l'uno o l'altro di questi nomi.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario provvisorio* Pietracatella fa l'appello nominale.)

(La seduta rimane sospesa alcuni altri minuti.)

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione.

I votanti furono 91 — Schede bianche 2.

Il Senatore Verga riportò voti 54 — Trombetta 35. Rimane perciò eletto il Senatore Verga.

Quindi l'Ufficio di Presidenza è così composto:

Segretarî: i signori Senatori Chiesi, Tabarrini, Casati, Verga.

Questori: i signori Senatori Chiavarina e Spinola.

Si darà immediatamente comunicazione a Sua Maestà ed alla Camera dei Deputati della costituzione dell'Ufficio.

Io ringrazio i signori Senatori Segretarî provvisorî della diligente assistenza che mi hanno prestata.

Domani al tocco si terrà riunione negli Ufficî per costituirsi, e alle ore 2 seduta pubblica pel seguito dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

III.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Costituzione dell'Ufficio di Presidenza — Discorso del Presidente — Approvazione dei processi verbali delle tre ultime tornate — Giuramento dei nuovi Senatori Lacaita e Massarani — Comunicazione del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. la Duchessa d'Aosta negli archivi del Senato — Commemorazione della compianta Principessa — Comunicazione di una lettera di Corte che ne annunzia i solenni funerali in Torino pel 5 dicembre p. v. — Proposta del Presidente d'inviare una Commissione del Senato a rappresentarvelo, approvata — Proposte dei Senatori Montezemolo, Manzoni e Chiavarina — Approvazione della proposta del Senatore Chiavarina — Estrazione a sorte dei Senatori che dovranno comporre la Commissione — Comunicazione dei R. decreti di nomina di nuovi Senatori — Squittinio segreto per la nomina della Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Estrazione a sorte degli Scrutatori — Squittinio segreto per la nomina delle Commissioni: 1. per la Contabilità interna; 2. per la Biblioteca; 3. di sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico; 4. di sorveglianza alla Cassa Militare — Sorteggio degli Scrutatori — La nomina della Commissione incaricata di redigere l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona vien deferita alla Presidenza — È rimessa alla tornata di domani la continuazione dell'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

PRESIDENTE. Prego gli onor. Senatori Chiesi, Tabarrini, Casati e Verga a prendere il loro posto di Segretarî della Presidenza, e gli onorevoli Senatori Chiavarina e Spinola quello di Questori.

Onorandissimi miei Signori!

Quando mi giungeva improvviso, pochi giorni or sono, l'annunzio che questo umile Collega vostro era chiamato a Presidente del primo Corpo dello Stato, non saprei dire se più mi commuovesse la meraviglia dell'altissimo onore, o la paura del grave incarico. E come no, se io ripenso allo splendore del nome, dello ingegno, della dottrina, e di ogni civile virtù, onde furono sempre ammirati i nobilissimi uomini che, dagli esordî dell'êra nuova insino al chiudersi della XII Legislatura, si avvicendarono su questo seggio! E come no, se niuno è il quale non debba con inquieto animo considerare la perigliosa distanza che mi sepàra da quelli!

In verità, avrei voluto che da cotanta soma andasse esente la mia senettù. Ma poteva io non chinare la fronte al decreto del Re?

Assumo dunque, assai più che la dignità dell'ufficio, i doveri ch'esso mi impone. Li assumo, non senza invocare, e sperare, la vostra indulgenza. Li assumo con intera fiducia nei consigli dei valentissimi che il Sovrano mi ha posti dallato, adiutori e compagni.

Mi vergognerei di me stesso, se mi paresse d'avere bisogno di spender parole per farvi fede che, presiedendo alle discussioni del Senato, mi manterrò religiosamente imparziale. Parecchi di Voi non hanno per avventura sdimenticato com'io, salito a capo dell'altra Assemblea spettabilissima del Parlamento quando i giorni non volgeano ancora sereni, e gli spiriti non erano ancora tranquilli, non abbia declinato un attimo solo dalla imparzialità la più rigida, la più ferma *(Bene, benissimo)*. Ed oggi, compiuti dieci anni dacchè ho preso a reggere un insigne collegio giudiziario del Regno, sarei peggio che cieco se non vedessi che senza imparzialità non è possibile la giustizia, e senza giustizia è nome vano la libertà! *(Bene, applausi)*.

Signori! A sostenere i doveri di un sì ponderoso mandato mi guidano e mi confortano due sentimenti, antichi e profondi nel mio cuore che mai non invecchia: amore immenso alla patria, e al suo vangelo politico, lo Statuto: immensa devozione alla Maestà di Vittorio Emanuele; a questo miracolo di Re, che col braccio e col senno ha sollevato l'Italia a libertà, independenza, unità, e già non sente desiderio più vivo, nè aderge voto più fervido, che non sia il desiderio ed il voto di farla sicura, forte, felice!

(Applausi vivissimi e generali.)

Prego i signori Segretarî a voler leggere i verbali delle ultime sedute.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dei processi verbali delle tornate 26 luglio, 20 e 21 novembre, che vengono dal Senato approvati.

Giuramento dei nuovi Senatori Lacaita e Massarani.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Lacaita, i titoli del quale furono già convalidati nella precedente Sessione, invito i signori Senatori Chiesi e Corsi Tommaso ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Lacaita presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Lacaita del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Amari *prof.* e Aleardi ad introdurre nell'Aula il Senatore commend. Massarani, i titoli del quale furono parimenti convalidati nella scorsa Sessione.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Massarani presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al sig. comm. Massarani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora l'onorevole Senatore Segretario Casati a dar lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di morte della compianta Principessa Maria Vittoria, Duchessa d'Aosta.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente verbale:

Verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. la Principessa Maria Vittoria, Duchessa d'Aosta, negli archivi del Senato.

L'anno milleottocentosettantasei, addì sedici del mese di novembre in Roma, nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno, e in una sala della sua biblioteca.

Compievasi il giorno dieci del corrente mese, nella reale basilica di Soperga, presso Torino, davanti S. E. il conte Pasolini Giuseppe, Presidente del Senato, funzionante da ufficiale dello stato civile della Reale Famiglia, l'atto di morte di S. A. R. la Principessa Maria Vittoria, Duchessa d'Aosta, a termini del prescritto del titolo XII, capo 1° del Codice civile in vigore.

E nel giorno quindici successivo veniva, colle debite forme, consegnato alla Sovrintendenza degli archivi di Stato in Roma, giusta il prescritto dell'articolo 370 del Codice sopra citato, uno dei registri contenente il doppio originale dell'atto di morte anzidetto, come risulta da apposito processo verbale.

Ora, occorrendo di depositare il secondo registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli archivi del Senato, sono per tale effetto riuniti gli onorevolissimi signori: commendatore Marco Tabarrini, Vice-Presidente; marchese Tommaso Spinola, Questore del Senato, ed il signor cav. avv. Enrico Franceschi, Bibliotecario archivista, coll'intervento del comm. avv. Angelo Chiavassa, Direttore degli Uffici di Segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi ritenute dal Presidente, dal Questore

e dal Bibliotecario il forziere dell'archivio della Reale Famiglia, vi si è deposto il registro prementovato insieme col verbale di consegna dell'altro registro nell'archivio di Stato.

Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere, e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente, Questore e Bibliotecario.

E perchè risulti di quanto sopra, si è redatto il presente processo verbale, firmato dai prelodati signori Vice-Presidente, Questore, Bibliotecario e Direttore degli Uffici di Segreteria, il quale processo verbale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato, nella quale ne sarà data lettura.

Firmati:
MARCO TABARRINI.
T. SPINOLA.
E. FRANCESCHI.
A. CHIAVASSA.

PRESIDENTE. Acerbissimo dolore, mestissimo ufficio è cotesto: raccogliere negli archivî del Senato l'atto funereo che ogni dì ci verrà rinnovando l'annuncio dell'essere stata (ahi come presto!) rapita all'ossequio, all'affetto degli Italiani la Principessa Maria Vittoria, l'Augusta Compagna dell'invitto Principe Amedeo Duca d'Aosta.

La Maestà del Re ha testificato il suo cordoglio, a Voi e agli eletti della Nazione, in cospetto dei rappresentanti di tutte le Potenze del mondo civile. Il primo de'vostri accenti fu un accento unanime di profondo rammarico. Una Nazione sorella che, piena di meraviglia, nella eccelsa Donna ha veduto ogni più grande virtù di Sposa, di Madre, di Regina, non s'è indugiata (*con voce vivamente commossa*) a pregare pubblicamente per la requie e la gloria immortale dell'anima benedetta.

Signori: innanzi a tanto lutto, Voi certamente non mi chiedete parole: non potrei darvi a risposta se non le mie lagrime, irrefrenabili come le Vostre *(Viva e generale sensazione).*

Confortiamoci nel pensiero che il nome di Maria Vittoria Duchessa d'Aosta sopravvive alla tomba, e cresce onore alla Reggia, all'Italia.

(Vivissimi segni d'approvazione.)

Si darà ora lettura della lettera pervenuta alla Presidenza dal Prefetto di Palazzo di S. M. il Re.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura della lettera seguente:

« Eccellenza,

« D'ordine di Sua Maestà il Re ho l'onore di partecipare all'Eccellenza Vostra, con preghiera d'informarne il Senato del Regno, che il giorno 5 del prossimo dicembre, alle ore 10 del mattino, si celebreranno nella Chiesa Metropolitana di Torino solenni funerali in memoria della compianta S. A. R. la Principessa Maria Vittoria Duchessa d'Aosta.

« Ho l'onore di rassegnare all'E. V. gli atti del mio distintissimo ossequio.

« *Il Prefetto di Palazzo*
Gran Mastro di Cerimonie
PANISSERA. »

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intenda di essere a queste solenni esequie rappresentato da un'apposita Commissione.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato all'unanimità.)

Ora domando di quanti membri intende il Senato che debba essere composta la Commissione.

Senatore MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MONTEZEMOLO. Riportandomi alle usanze finora seguite, proporrei che fosse deferito alla Presidenza l'incarico di determinare il numero ed i nomi dei Senatori che devono comporre questa Commissione.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, la Presidenza propone che la Commissione sia composta del Presidente o di un Vice-Presidente, d'un Questore e di cinque Senatori.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Quanto ai cinque Senatori che dovranno far parte della Commissione, pregherei il Senato a permettere che se ne facesse l'estrazione a sorte.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi pare che nella proposta del Senatore Montezemolo fosse deferita all'onorevole Presidente anche la nomina dei cinque Senatori.

PRESIDENTE. Io ho accettato la proposta dell'onorevole Montezemolo per ciò che riguarda il numero dei componenti la Commissione, ma desidero che, quanto alla loro nomina, il Senato voglia decidere che venga rimessa alla sorte.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Osserverei che in casi simili si è usato di comporre le Commissioni di que' Senatori che risiedono là dove ha luogo la cerimonia.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Mi rincresce di dover fare una proposta affatto contraria a quella dell'onorevole Senatore Manzoni, perchè a me pare che sia una dimostrazione assai più solenne quella di dare l'incarico di rappresentare il Senato ad una Commissione speciale che debba partire espressamente per Torino, che non sia quella di deferire tale incarico a Senatori che si trovano sul luogo.

Per questo motivo io insisterei perchè la Commissione di cui si tratta venisse nominata dal Senato o dalla sua Presidenza, ma in tutti i casi dovesse partire espressamente per Torino.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Manzoni insiste nella sua proposta?

Senatore MANZONI. La ritiro.

PRESIDENTE. Io allora esprimo di nuovo la preghiera che la designazione dei Senatori i quali dovranno comporre questa Commissione sia rimessa alla sorte. Io sono certo che desiderio di tutti sarebbe quello di partecipare a questa troppo doverosa dimostrazione di lutto, perciò bramerei di non avere a fare io stesso una tale designazione.

Domando quindi nuovamente al Senato se intende che si faccia l'estrazione a sorte.

Molti Senatori. Sì, sì.

PRESIDENTE. Si procederà dunque al sorteggio.

(Vengono estratti i nomi dei Senatori: Casati, Durando, Cerruti, Piedimonte, Chiesi.)

Senatore DURANDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DURANDO. Io pregherei l'onorevole Presidente di provvedere anche alla nomina di due supplenti, pel caso che qualcuno dei nominati fosse impedito.

Senatore PIEDIMONTE. Anch'io mi unisco alla preghiera dell'onorevole Senatore Durando.

PRESIDENTE. Si procederà allora al sorteggio dei nomi di due supplenti.

(Vengono estratti i nomi dei Senatori Maggiorani e Caccia.)

Comunicazione di R. decreti di nomina dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Sta ora all'ordine del giorno la comunicazione dei Reali decreti di nomina di nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI legge:

S. M. con decreti del 16 corrente si è compiaciuta di nominare Senatori del Regno i signori:

Cavalli comm. Giovanni, tenente generale;

Avogadro di Casanova conte Alessandro, id.;

Sacchi comm. Gaetano, id.;

Negri di S. Front conte Alessandro, id.

Moleschott comm. Giacomo, professore nell'Università di Torino;

Palmieri prof. Luigi, Direttore dell'Osservatorio Meteorologico Vesuviano;

Bruno comm. Lorenzo, professore all'Università di Torino;

Mantegazza prof. Paolo, già Deputato al Parlamento;

Berti prof. dott. Antonio, membro del Regio Istituto Veneto di Scienze;

Magni cav. Francesco, professore all'Università di Bologna;

Raffaele dott. Giovanni;

Manfredi comm. Giuseppe, Procuratore Generale di Corte d'Appello;

D'Andrea comm. Giov. Andrea, Presidente di Corte d'Appello in ritiro;

Cavagnari comm. Alessandro, Presidente di Corte d'Appello;

Bargoni comm. avv. Angelo, Prefetto;

Zini comm. avv. Luigi, Prefetto;

Bardesono di Rigras conte avv. comm. Cesare, Prefetto;

Gravina comm. Luigi, Prefetto;

Sacchi comm. Vittorio, Consigliere alla Corte dei Conti;

Giacchi comm. Michele, Consigliere alla Corte dei Conti;

Bertea avv. comm. Cesare, già Deputato al Parlamento;

Annoni conte Aldo, id.;

Del Giudice Achille, id.;

Grossi dott. Angelo, già Deputato al Parlam.;
Morosoli avv. Sebastiano, id.;
Ugoni nob. Filippo, id;
Fenaroli conte Girolamo;
Reali comm. Antonio;
Merlo Domenico marchese di S. Elisabetta;
Rossi Giuseppe;
Verga dott. Andrea;
Deodati comm. avv. Edoardo.

Trasmetto all'E. V. le copie autentiche dei relativi decreti con preghiera di farli pervenire ai titolari dopo che il Senato avrà preso atto delle nomine.

Con l'occasione Le rinnovo gli atti della mia perfetta osservanza

Il Ministro
G. NICOTERA.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno

PRESIDENTE. Se il Senato si acquieta a questa comunicazione, altro non occorre: se peraltro il Senato lo desiderasse, si procederà alla lettura ad uno ad uno dei vari decreti.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Ora invito i signori Senatori a deporre nell'urna la scheda per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione dei nomi dei signori Scrutatori.

(Vengono estratti i nomi dei Senatori: De Cesare, Cambray-Digny e Vitelleschi.)

PRESIDENTE. Rimangono da nominare ancora le seguenti Commissioni:

1. Per la Contabilità interna, che è composta di 5 membri;
2. Per la Biblioteca che è composta di 3 membri;
3. Di sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico composta di 3 membri;
4. Finalmente di sorveglianza, in numero di 5, per la Cassa militare.

Crede il Senato che per economia di tempo si possa procedere contemporaneamente alla deposizione delle schede per tutte queste Commissioni?

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Si procederà dunque all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si farà ora l'estrazione a sorte dei signori Scrutatori.

(Rimangono eletti: Per la Contabilità interna i Senatori: Rasponi, Finali, Morelli.

Per la Biblioteca i Senatori Torelli, Beretta e Rossi Alessandro.

Per la Commissione di sorveglianza al Debito Pubblico, i Senatori Arese, Trombetta e Piedimonte.

Per la Commissione di sorveglianza alla Cassa militare, i Senatori Boncompagni-Ottoboni, Corsi Luigi e Tabarrini.)

PRESIDENTE. Interrogo ora il Senato come intenda sia composta la Commissione per la redazione dell'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. È sempre stato costume del Senato di deferire questo ufficio alla Presidenza e le cose sono sempre andate regolarmente; io crederei per conseguenza che non vi sia ragione di abbandonare l'antico sistema.

PRESIDENTE. Intende il Senato di deferire alla Presidenza l'incarico di redigere l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona?

Quelli che approvano questa proposta, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Onorevoli Signori, il numero dei Senatori presenti essendo ormai troppo ristretto, v'ha chi desidererebbe, ed io dal canto mio me ne rimetto al Senato, che la continuazione dell'ordine del giorno, la proclamazione del resultato dello squittinio e le altre operazioni che per avventura si rendessero necessarie, siano rimandate a domani.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Domani adunque si terrà seduta pubblica alle ore due pomeridiane pel seguito dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2.)

IV.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Congedi — Risultato delle votazioni fatte nella tornata di ieri — Nuovo squittinio per completare le Commissioni di Contabilità interna, per la Biblioteca, per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico, e per la sorveglianza alla Cassa Militare — Sorteggio di due nuovi Scrutatori — Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sulle modificazioni introdotte nell'ordinamento degl'Istituti tecnici, accettata dal Ministro e rimandata all'epoca della discussione del Bilancio del suo Dicastero — Presentazione di due progetti di legge — Mozione del Senatore Pantaleoni di rinvio del progetto di legge sull'inchiesta agraria alla Commissione che lo prese ad esame nella passata Sessione, approvata — Nuovi squittinî per completare le Commissioni — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI dà lettura del verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo per motivi di salute e di famiglia: il Senatore Sylos-Labini di un mese; il Senatore Lauzi di giorni venti; il Senatore Gadda di giorni quindici, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione fatta ieri per la nomina delle varie Commissioni. Per la Commissione della Cassa Militare dovevano eleggersi due membri.

I votanti furono 80; la maggioranza di 41.

Il Senatore Cosenz ebbe voti 50; il Senatore Durando ne ebbe 41, e quindi entrambi riuscirono eletti.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori doveva essere composta di nove membri.

Il numero dei votanti era di 81; la maggioranza era di 41.

Il Senatore	principe Pallavicini	ebbe voti	57
»	Arese	»	45
»	Mamiani	»	43
»	Casati	»	41

Questi quattro soli ebbero la maggioranza necessaria.

I voti poi andarono divisi fra i Senatori di cui leggo i nomi:

Il Senatore	Duchoquè	ebbe voti	38
»	Torelli	»	32
»	Cadorna Carlo	»	32
»	Prof. Amari	»	28
»	Giovanola	»	27
»	Chiavarina	»	27
»	Tabarrini	»	27
»	Cantelli	»	22
»	Cavallini	»	21
»	Alfieri	»	17

Il Senatore	Miraglia	ebbe	voti 17
»	Massarani	»	16
»	Conforti	»	15
»	Durando	»	14
»	De Cesare	»	13
»	Trombetta	»	13
»	Spinola	»	11
»	Borgatti	»	10

Altri Senatori ebbero qualche voto, ma sempre in numero minore di dieci; schede bianche 2.

Converrà adunque che i signori Senatori nella scheda per il complemento della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori scrivano cinque nomi.

La votazione è libera.

Il risultato della votazione per la nomina della Commissione di cinque membri per la Contabilità interna è il seguente:

Le schede furono 82, delle quali 3 bianche; la maggioranza quindi è di 42 voti.

Il Senatore Vitelleschi ebbe voti 66, e fu il solo che rimase eletto.

Gli altri voti andarono divisi come appresso:

Il Senatore	Pallieri	ebbe voti	41
»	Griffoli	»	28
»	Boncompagni-Ottoboni		24
»	Finali	»	24
»	Di-Sortino	»	22
»	De Filippo	»	22
»	Beretta	»	20
»	Verga	»	19
»	Zoppi	»	14
»	Mauri	»	12
»	Prinetti	»	10
»	Montezemolo	»	9
»	Magliani	»	8
»	Bembo	»	6
»	Manzoni	»	6

Gli altri voti andarono dispersi e tre voti furono riconosciuti nulli. Sarà adunque necessario che si scrivano nella scheda verde i nomi di quattro Senatori.

La votazione è libera.

Per la Commissione della Biblioteca dovevano eleggersi 3 Senatori.

I votanti furono 83. La maggioranza è quindi di 42.

Il Senatore Mauri riportò voti 64 e fu il solo che rimase eletto.

Gli altri voti andarono divisi come segue:

Il Senatore	Lauria	ebbe voti	26
»	Mamiani	»	25
»	Aleardi	»	25
»	Vannucci	»	21
»	Prati	»	14
»	Pallieri	»	13
»	Errante	»	12
»	Amari prof.	»	7
»	Tabarrini	»	5
»	Massarani	»	4
»	Borgatti	»	3
»	Monaco La Valletta		3
»	Montezemolo	»	3
»	Lauzi	»	2

Più altri undici con un voto ciascuno.

Come ho detto, è rimasto eletto il solo Senatore Mauri; si devono quindi scrivere i nomi di due Senatori nella scheda colore *orange*.

Finalmente la Commissione del Debito Pubblico dev'essere composta anch'essa di tre membri.

I votanti furono 83; perciò la maggioranza era di 42. Il Senatore Astengo ebbe voti 51, il Senatore Pallieri 48, quindi entrambi riuscirono eletti.

Il Senatore Tabarrini ebbe voti 37, Finali 21, De Cesare 15 e Bembo 10.

Gli altri voti andarono dispersi.

È d'uopo quindi scrivere il nome di un solo Senatore per completare la Commissione.

Avverto i signori Senatori che per la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori si adopera la carta color *rosa;* per la Contabilità interna la *verde;* per la Biblioteca quella colore *orange*, e per quella del Debito Pubblico la carta color *lilla*.

Prego i signori Senatori che ieri furono estratti a sorte come Scrutatori a voler continuare la loro opera anche oggi.

Domando prima se sieno tutti presenti e ne leggo i nomi:

Per la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori i signori Senatori:

De Cesare (*non è presente*), Cambray-Digny (*non è presente*), Vitelleschi (*presente*).

Per la Contabilità interna i signori Senatori: Rasponi, Morelli, Finali (*presenti*).

Per la Commissione della Biblioteca i signori Senatori Torelli, Beretta, Rossi Alessandro (*presenti*).

Per il Debito Pubblico i signori Senatori Piedimonte (*non è presente*), Arese e Trombetta (*presenti*).

Mancando fra questi ultimi il Senatore Piedimonte, ed i Senatori Cambray-Digny e De Cesare fra gli Scrutatori della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, converrà estrarne a sorte altri tre in surrogazione di questi.

(Sono estratti a sorte: Per il Debito Pubblico il Senatore Prinetti.

Per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori i Senatori Mamiani e Cosenz).

Interrogo il Senato se desidera che prima di procedere allo squittinio, si attenda alquanto per vedere se sopraggiungessero altri Senatori.

Voci. Sì, sì.

Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Intanto, essendo presente l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, io debbo comunicargli che il Senatore Brioschi ha trasmesso la seguente domanda al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alle modificazioni recentemente introdotte nell'ordinamento degl'Istituti tecnici. »

Prego l'onorevole signor Ministro di fare la sua dichiarazione in proposito.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto l'interpellanza; ma, per il più conveniente e maggiore sviluppo della medesima, pregherei l'onorevole interpellante ed il Senato di rimetterla al momento della prossima discussione del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio. Del resto, dichiaro che sono agli ordini del Senato.

E poichè ho la parola, avrò l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la inchiesta agraria e sulla condizione della classe agricola (*V. Atti del Senato, N. 16*), ed un secondo progetto per la conversione in legge di un Regio decreto relativo al divieto dell'importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite (*V. Atti del Senato, N. 3, Sessione 1873-74*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Ufficî.

Ora, chiederò all'onor. Senatore Brioschi se accetta la proposta dell'onor. signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore BRIOSCHI. Io non ho alcuna obbiezione a secondare il desiderio dell'onor. signor Ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'interpellanza del Senatore Brioschi è rinviata a quando si discuterà il Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Se ho ben inteso, la comunicazione che ha fatto l'onor. signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, parmi, che il disegno di legge presentato relativamente all'inchiesta agraria sia lo stesso che fu già presentato al Senato nella scorsa Legislatura. Ora, questo disegno di legge non solamente passò per gli Ufficî, ma già era stata nominata una Commissione, la quale aveva fatto la sua Relazione per mezzo dell'onorevole Senatore Bembo.

Io quindi domanderei al Senato ed all'onorevole Presidente se non sarebbe opportuno di richiamare la stessa Commissione che era composta dei Senatori Tabarrini, Vitelleschi, Costantini, Cavallini e Bembo, Relatore, e di riportarsene alla Relazione medesima.

So bene che si potrebbe sollevare qualche obbiezione alla mia proposta perchè ora sono entrati in Senato dei Senatori nuovi; però questo è il procedimento ordinario che si è seguìto sempre nel passaggio da una Sessione all'altra.

Non so se mi sia spiegato abbastanza chiaramente. Questo progetto di legge aveva già percorso tutti gli stadii, meno la discussione pubblica in Senato; quindi esisteva la Commissione, la sua Relazione già era stata stampata e distribuita a tutti i Senatori, e la di-

scussione non potè aver luogo soltanto in causa della chiusura della Sessione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che questo progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'inchiesta agraria, sia rinviato alla stessa Commissione che lo ebbe ad esaminare nella scorsa Legislatura.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Deciderà ora la Commissione se intenda mantenere la stessa Relazione, ovvero apportarvi qualche modificazione.

Ora si procede all'appello nominale per completare la nomina delle Commissioni.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di non assentarsi, pel caso che occorresse prendere qualche deliberazione.

I signori Scrutatori si compiacciano di procedere allo spoglio delle schede.

(La seduta è sospesa per pochi istanti.)

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per completare la Commissione della Biblioteca:

Votanti	58
Maggioranza . . .	30

Riportarono: Il Senatore Mamiani voti 35, Lauria 25, Aleardi 15, Pallieri 11 e Prati 5; altri voti andarono dispersi.

Adunque è riuscito eletto il solo Senatore Mamiani con voti 35; e vi sarà ballottaggio fra i signori Senatori Lauria che ebbe voti 25 e Aleardi che ne ebbe 15.

Prego i signori Senatori a volere dichiarare se intendono che si sospenda questo ballottaggio sino a che si conoscano i risultati anche delle altre votazioni.

Senatore PEPOLI G. Sarebbe meglio.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che per completare la Commissione di sorveglianza al Debito Pubblico mancava un membro, e il risultato della votazione testè fatta è questo:

Senatori votanti . .	60
Maggioranza . . .	31

Il Senatore Tabarrini ebbe voti 32, perciò rimase eletto. Tutti gli altri ebbero minor numero di voti.

Si procederà ora all'appello nominale per il ballottaggio tra il Senatore Lauria che ebbe voti 25 e il Senatore Aleardi che ebbe voti 15, proposti per la Commissione alla Biblioteca.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Reco a notizia del Senato il risultato della votazione della Commissione per la Contabilità interna:

Le schede erano 58, fra le quali 8 bianche.
Maggioranza assoluta voti 30.

Ebbero i maggiori voti i seguenti signori:

Senatore Boncompagni-Ottoboni voti 42, Pallieri 41, Finali 39, Griffoli 33; quindi questi quattro rimasero eletti.

Il Senatore De Filippo ebbe voti 27 e il Senatore Beretta ebbe voti 7. Gli altri voti andarono dispersi.

Do parimenti notizia dello spoglio delle schede pella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Come sanno, mancavano a compierla 5 membri.

I votanti erano 58.

Maggioranza voti 30.

Ebbero maggiori voti i signori Senatori:

Duchoquè 46, Torelli 37, Cadorna Carlo 36, Amari prof. 33.

Questi quattro rimangono eletti.

Il Senatore Giovanola ebbe voti 28, Chiavarina 21, Tabarrini 14, Cavallini 10.

Altri voti andarono dispersi.

Occorre dunque procedere al ballottaggio tra l'onorevole Senatore Giovanola che ebbe voti 28 e l'onorevole Senatore Chiavarina che ebbe voti 21.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato del ballottaggio per la nomina di un membro a complemento della Commissione per la Biblioteca.

Senatori votanti 48.

Il Senatore Laurìa ebbe voti 29, Aleardi 14. Schede bianche 5.

Fu eletto l'onor. Senatore Laurìa.

Il risultato del ballottaggio fra gli onorevoli Senatori Giovanola e Chiavarina per completare la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, è il seguente:

I Senatori votanti furono 51.

L'onor. Senatore Giovanola ebbe voti 31.

L'onor. Senatore Chiavarina ebbe voti 17.

Schede bianche 3.

Rimase eletto l'onor. Senatore Giovanola; e così furono completate tutte le Commissioni.

Esaurito così l'ordine del giorno, e non essendovi altra materia in pronto, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3[4).

V.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Lettura ed approvazione all'unanimità dell'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona — Estrazione a sorte di sette membri incaricati di presentarlo a S. M. — Lettura della Relazione della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi Senatori — Approvazione delle loro nomine — Ammissione nell'esercizio di Senatori dei comm. G. Manfredi e V. Sacchi — Giuramento del comm. M. Giacchi — Comunicazione di un dispaccio con cui la Duchessa di Galliera annunzia la morte del Senatore Duca di Galliera di lei consorte — Nomina di cinque membri per assistere ai solenni funerali che gli si celebreranno in Genova il 12 dicembre, deferita alla Presidenza — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Roma, il quale annunzia che il 7 dicembre si faranno nella chiesa d'Ara-Cœli in Roma solenni funerali in onore di S. A. R. la Duchessa d'Aosta — Nomina di cinque membri per assistervi, deferita alla Presidenza — Comunicazioni del Presidente, e annunzio che per la prossima tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 3 40.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di novembre e dicembre 1875, e di gennaio e febbraio 1876, del *Bollettino Industriale del Regno*, e del 6° fascicolo del *Bollettino ampelografico*.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di un esemplare della *Classificazione generale ed unica di tutti i funzionarii giudiziarii del Regno* e della *Statistica civile e commerciale pel 1873*.

Il Presidente della Deputazione di storia patria delle provincie modenesi, del volume IX della *Cronaca Modenese, di Tomassino di Bianchi*.

Il Direttore generale delle gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi dal 1° gennaio al 30 settembre 1876*, e di 100 esemplari di un volume sul *Movimento commerciale in Italia nel 1875*.

La Commissione archeologica municipale di Roma, del numero 2 del suo *Bollettino relativo al trimestre aprile-giugno 1876*.

Il Prefetto di Treviso, di una *Carta topografica di quella provincia*.

Il Sindaco di Filottrano, di alcuni esemplari di un opuscolo intitolato: *Ricordo delle pubbliche onoranze al Senatore Conte Alessandro Spada-Salvini*.

Il Direttore generale della Regìa cointeressata dei tabacchi, del *Bilancio di quell'Amministrazione per l'esercizio 1875*.

Il Presidente della Camera di commercio di Reggio-Calabria, di una *Relazione statistica*

sulle condizioni economiche di quella provincia.

I Sindaci di Firenze e di Modena, degli *Atti di quei Consigli comunali dell'anno 1875.*

Il Senatore comm. De Cesare di alcuni suoi libri intitolati: *Il Sindacato governativo, le Società commerciali e gli Istituti di credito in Italia; Trattato delle pruove in materia civile; Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole; Dell'enfiteusi; Del Potere temporale del Papa; Il Primo unitario italiano; Il Mondo civile e industriale nel secolo XIX; La Politica, l'economia e la morale dei moderni italiani; Dell'industria asiatica; Le Banche di emissione; Della protezione e del libero scambio.*

Il prof. Vincenzo Pagano, della 5.a dispensa dei suoi *Primi elementi di enciclopedia universale.*

Il Presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri in Bergamo, dello *Statuto organico di quell'Ospedale Maggiore.*

Il Presidente del Consiglio di perfezionamento annesso al Regio Istituto tecnico di Palermo del volume XI del *Giornale di scienze naturali ed economiche.*

Il Presidente del Consiglio di amministrazione del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia, della *Relazione all'assemblea generale ordinaria del 28 gennaio 1876.*

Il Ministro degli Affari Esteri di alcuni esemplari della *Raccolta de'Trattati e delle Convenzioni fra l'Italia e gli altri Stati, dal 1.° gennaio 1873 al 1.° gennaio 1876.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica dei fascicoli dei mesi di maggio a settembre 1876 delle *Notizie degli scavi di antichità.*

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari delle *Relazioni sull'andamento del servizio delle già Direzioni del Contenzioso finanziario, della Direzione Centrale del Lotto, dell'Amministrazione del Demanio, dell'Amministrazione delle imposte dirette, delle Direzioni generali del Tesoro, delle Gabelle e del Segretariato generale pel 1875.*

Il Sindaco di Varese di un *Rendiconto morale di quell'amministrazione pel 1875.*

Il Prefetto di Comacchio, de' *Regolamenti municipali di Massa Fiscaglia.*

Il Prefetto di Massa e Carrara, di un *Discorso letto nell'inaugurazione di quel Consiglio provinciale.*

La tipografia Eredi Botta, degli *Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, primo periodo della Sessione 1860.*

Il Senatore conte Carlo Pepoli del 2.° volume dei suoi *Discorsi accademici.*

L'avv. Francesco Paolo Curcio di un suo opuscolo intitolato: *Lo Stato ed i suoi funzionari.*

Il signor Francesco Manfroni di una sua operetta morale intitolata: *Il buon operaio.*

Il Comitato di Venezia dell'associazione pel progresso degli studi economici, di un volume di *Relazioni, discussioni e proposte sulla riforma delle Opere Pie.*

Il comm. prof. Boccardo, della Serie 32.ª del suo *Dizionario universale di economia politica e del commercio.*

Il Rettore della Regia Università degli studi di Roma di *Due copie fotografiche di un autografo dell'illustre prof. Senatore Ferrari.*

Il Sindaco di Roma di un *Resoconto di quell'amministrazione comunale dall'agosto 1874 all'ottobre 1876.*

Il barone Francesco Bonazzi degli *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari.*

Il Ministro dell'Interno di un *Indice analitico delle leggi e decreti dal 1861 al 1871.*

Il Senatore comm. Mirabelli delle sue *Considerazioni sulla inamovibilità della Magistratura nel Regno d'Italia.*

Il prof. cav. Viglietta, ispettore forestale del dipartimento di Macerata, di un sunto delle sue *Conferenze sulla selvicoltura,* e di un opuscolo sulle *Inondazioni in Italia.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di alcuni esemplari di una *Relazione sulle condizioni dell'agricoltura dal 1870 al 1874.*

Il Senatore conte Carlo di Belgioioso di un suo libro intitolato: *La nostra casa.*

Il prof. comm. Luigi Cremona del *Programma per la Regia Scuola di applicazione degli Ingegneri in Roma.*

Il dott. Antonio Franchini di un suo opuscolo intitolato: *Della Palmella prodigiosa.*

Il dott. Amerigo Borgiatti delle sue *Considerazioni presentate al 7° Congresso dell'Associazione Medica-Italiana.*

Il comm. Pesaro-Maurogonato di un suo *Discorso agli elettori di Mirano-Dolo.*

Il Direttore delle ferrovie dell'Alta Italia della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1875.*

L'avv. Vincenzo Cosenza di un suo opuscolo intitolato: *Di alcune riforme dell'Amministrazione giudiziaria.*

I Prefetti delle Provincie di Bologna, Bari, Ferrara, Massa Carrara, Caltanissetta, Cagliari, Trapani, Salerno, Livorno, Rovigo, Pesaro, Reggio d'Emilia, Varese, Verona, Firenze e Alessandria, degli *Atti di quei Consigli provinciali.*

Il Senatore CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 1. La Giunta municipale di Piazza Armerina (Provincia di Caltanisetta) fa istanza perchè sia riformata la circoscrizione elettorale della Provincia medesima in modo che la Città di Piazza Armerina sia costituita sezione principale di un collegio, ed i Comuni che appartengono alla Provincia stessa non siano aggregati alla circoscrizione di altra Provincia.

2. Felice Catterino Rizzi di Montagnana (Padova) invoca dal Senato un provvedimento di giustizia in favore di suo fratello Antonio, per una condanna a cui venne sottoposto dalla Corte d'Assise di Livorno.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

3. Il Consiglio comunale di Firenze, con deliberazione del 22 luglio 1876, si rivolge al Governo ed al Parlamento domandando che siano adottati alcuni provvedimenti legislativi in materia d'imposte, mercè cui i Comuni, e particolarmente quello di Firenze, possano trovarsi in grado di far fronte alle proprie esigenze.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura della seguente lettera:

CAMERA DEI DEPUTATI.

Roma, 23 novembre 1876.

Il sottoscritto, nel recarsi ad onorevole premura d'informare S. E. il Presidente del Senato del Regno della costituzione della Camera dei Deputati, le porge i più distinti ringraziamenti per la favoritagli comunicazione della costituzione di codesto illustre Consesso, partecipata alla Camera nella seduta d'oggi.

Il Presidente
F. CRISPI.

A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Lettura e approvazione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Tabarrini a dar lettura dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

SIRE,

La sventura recente che ha colpito la M. V. nelle sue affezioni più care, non poteva avere conforto più degno del compianto del popolo italiano; al quale si associa con vivo sentimento il Senato del Regno, che partecipò sempre alle gioie e ai dolori Vostri. La memoria di una Principessa tanto virtuosa e tanto amata rimarrà incancellabile nel cuore della Nazione, come nelle tradizioni domestiche della Casa di Savoia, ugualmente ricche di eroismo virile e di femminile virtù.

La fede nei destini d'Italia e nell'avvenire delle libere istituzioni, che la M. V. ci ha confermato nell'inaugurare la XIII Legislatura, cresce animo al Senato per proseguire alacremente l'opera dell'ordinamento dello Stato a cui siamo accinti. Progredire deve essere perfezionare, e perciò richiede opera incessante, mostrandosi sempre lontano il fine della perfezione che si vorrebbe raggiungere.

Il Senato è convinto al pari di V. M. che il congegno amministrativo che si dovè impiantare in mezzo a difficoltà gravissime ed incalzati da necessità prepotenti, ha bisogno di essere corretto e semplificato. Senza punto disconoscere i meriti di quanto fu fatto, dobbiamo ora riprendere l'opera con paziente costanza; e giovandoci della esperienza, emendarla in tutto quello che può avere di difettoso. Perciò il Senato, che non contrastò mai le riforme reclamate dal paese, esaminerà senza preconcetti e col solo intento del pubblico bene, tutte le proposte che gli verranno fatte dai Ministri che V. M., in omaggio al voto del Parlamento, chiamò a reggere lo Stato.

E singolare cura porremo nella riforma delle leggi tributarie, premendo a tutti che, senza turbare l'economia delle entrate pubbliche che ci ha tanto avvicinati al pareggio del Bilancio,

siano tolte le vessazioni e le ingiustizie della esazione, fonte inesausta di malcontento. Sarebbe poi il maggiore dei benefizi, se il Governo, uscito dalle difficoltà del disavanzo annuo, potesse fin d'ora preordinare i mezzi necessari a togliere il corso forzato alle carte di credito, ciò che fu sempre per noi più un desiderio che una speranza. Liberi da questa servitù che ci impoverisce e ci minaccia, potremo con più coraggio e larghezza provvedere alle opere pubbliche di cui difettano alcune provincie, al compiuto assetto dell'esercito e della flotta, ed alla più valida difesa dei valichi alpini.

Le franghigie locali, le condizioni e la responsabilità degli ufficiali dello Stato, i Codici delle pene e del commercio, complemento necessario all'unificazione legislativa, saranno pure argomento di riforme importanti, le quali troveranno in Senato animi ben disposti e menti apparecchiate a studiarle.

L'esame della legge sulla istruzione popolare più largamente diffusa e resa dovere civile, ci farà strada allo studio della riforma elettorale, ripugnando di estendere il diritto al suffragio a chi non abbia coscienza illuminata per esercitarlo degnamente. La revisione dei trattati di commercio, e la sistemazione definitiva dell'esercizio delle linee ferroviarie riscattate, saranno pure provvedimenti legislativi che toccano i più vitali interessi della Nazione.

Il problema arduo delle relazioni dello Stato colla Chiesa, fu da noi risoluto col principio fecondo della libertà; e questa soluzione togliendoci i danni di contrasti e di lotte sempre deplorabili, ci valse l'approvazione dell'Europa civile. Se peraltro le prerogative dello Stato non si credessero abbastanza tutelate, il Senato esaminerà le leggi di complemento che gli verranno proposte, non d'altro sollecito che di mantenere inviolato il principio della piena libertà di coscienza, che è la pietra angolare del nostro diritto pubblico interno su questa materia.

Annunziandoci questi gravi argomenti di riforme legislative, V. M. ci chiama ad un'opera di pace e di concordia. Aggiungiamo i nostri voti alla speranza da Voi manifestata che la pace d'Europa si manterrà, a malgrado degli avvenimenti che la minacciano in Oriente. In ogni evento, confidiamo che le relazioni amichevoli conservate dal Governo di V. M. coi potentati stranieri, mentre daranno autorità ai suoi consigli di moderazione disinteressata, ci salveranno dal pericolo di trovarci involti in contese che non tocchino l'onore e gl'interessi d'Italia.

Sire! Voi ci raccomandate la concordia, e le vostre nobili parole troveranno un'eco fedele nel Senato del Regno, il quale per sua natura deve tenersi estraneo alle parti politiche, che sono la vita della Camera elettiva. La costituzione dell'Italia fu opera di tutti, e tutti ugualmente dobbiamo adoprarci a consolidare e correggere l'edifizio che abbiamo inalzato. Gli auspici dell'avvenire si hanno a trarre dalla grandezza del momento presente, non dalle misere tradizioni delle antiche discordie municipali. La Nazione, ora che in Roma sente compiuta la sua unità, vuole atti di buon governo, applicazione sincera degli istituti di libertà, e non sterile agitazione di parti. Il Senato darà il suo concorso ad ogni savia riforma, non d'altro ambizioso che di cooperare con V. M. e cogli eletti della Nazione, a tuttociò che può conferire alla sicurezza ed alla prosperità della patria.

(Segni d'approvazione.)

PRESIDENTE. Interrogo se alcuno dei signori Senatori chiede facoltà di parlare sopra questo Indirizzo.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi approva l'Indirizzo di cui fu data lettura, si alzi.

(Approvato all'unanimità.)

Ora converrà designare la Deputazione che dovrà presentare l'Indirizzo a S. M. nel giorno che sarà designato.

Interrogo il Senato se vuole ne sia fatta l'estrazione a sorte, o come intenda provvedere.

Non facendosi proposta in contrario, procedo all'estrazione a sorte.

Se non si fanno osservazioni, s'intenderà che la Commissione sia composta di sette membri.

(Risultano estratti i signori Senatori Mamiani, Rosa, Caracciolo Di Bella, Magliani, Miraglia, Cerruti e Borgatti.)

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi Senatori.

Il Relatore della Commissione sarebbe il Senatore Casati. Non essendo egli presente, interrogo se qualche altro membro della Commissione vuol fare le sue veci.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. La Relazione stampata essendo già stata distribuita, non vi sarebbe altro da fare che leggerla.

PRESIDENTE. Allora io pregherei l'onorevole Senatore Giovanola a volerne dar lettura.

Il Senatore GIOVANOLA legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reali decreti in data del 16 novembre dell'anno corrente S. M. si è degnata di nominare Senatori i signori Bargoni comm. Angelo, Bertea comm. Cesare, Gravina comm. Luigi, Mantegazza prof. Paolo, Morosoli avv. Robustiano e Grossi dott. Angelo, tutti già Deputati al Parlamento. Ognuno di essi sedette nella Camera de' Deputati per tre o più Legislature e perciò la vostra Commissione, vista la Categoria III dell'articolo 33 dello Statuto, vi propone la convalidazione della loro nomina.

Con decreti di pari data furono pure nominati i signori D'Andrea comm. Giovanni Andrea e Cavagnari comm. Alessandro, e ciò in contemplazione della Categoria XI dell'articolo 33 succitato, la quale considera i Presidenti di classe de' Magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni. Risultando dai documenti che in loro riscontrasi tale condizione, la Commissione ve ne propone l'ammissione.

Alla Categoria XII appartengono i signori Giacchi comm. Michele e Sacchi comm. Vittorio, ambidue consiglieri alla Corte dei Conti, ed aventi ciascuno più dei cinque anni di funzioni richiesti e quindi anche per essi si propone che la nomina venga convalidata.

Uguale conclusione la Commissione adotta riguardo al signor comm. Giuseppe Manfredi, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Egli conta assai più dei cinque anni di funzioni, voluti dalla Categoria XIII dell'articolo 33 dello Statuto.

Sempre colla stessa data furono nominati Senatori i signori Cavalli comm. Giovanni, Avogadro di Casanova conte Alessandro e Sacchi comm. Gaetano, tenenti generali in effettivo servizio, e il signor conte Alessandro Negri di San Front, tenente generale in ritiro. La Categoria XIV del suddetto art. 33 contempla appunto gli ufficiali generali di terra e di mare, non ponendo alcuna condizione di tempo pel grado di tenente generale; nel caso attuale poi tutti i sopranominati signori sono già da molti anni insigniti di questo grado e perciò la vostra Commissione vi propone di approvarne la nomina.

La Categoria XVI considera i membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza, e per Consigli di divisione ora debbono intendersi i Consigli provinciali. In questo caso trovansi appunto il signor commendatore Giuseppe Rossi, nominato Senatore con Reale decreto 16 novembre del corrente anno, il quale ebbe sette elezioni a presidente del Consiglio della provincia di Calabria ultra Seconda, ed il signor cav. Salvatore Marchese, la cui nomina a Senatore venne fatta con decreto 16 luglio pure del corrente anno, e che per tre volte fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Catania. Nulla osta quindi alla loro ammessione.

I signori Zini comm. Luigi, Prefetto di Palermo, e Bardesono di Rigras conte Cesare, Prefetto di Milano, furono nominati come appartenenti alla Categoria XVII, la quale comprende gli Intendenti generali dopo sette anni di esercizio. Risultando dagli atti che per maggior tempo essi esercitarono le funzioni di Prefetto, la Commissione ve ne propone la convalidazione.

Nella Categoria XVIII si comprendono i membri della Regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina. Il signor dott. Antonio Berti appartiene al Regio Istituto di scienze di Venezia fino dal 30 settembre 1863, e perciò vi si propone l'approvazione della sua nomina a Senatore.

Tutti poi hanno l'età prescritta dallo Statuto.

Approvazione delle nomine de' nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina dell'onor. comm. Angelo Bargoni a Senatore del Regno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina a Senatore del comm. Cesare Bertea, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina del comm. Luigi Gravina a Senatore del Regno.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva la nomina del prof. Paolo Mantegazza a Senatore, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina dell'avv. Robustiano Morosoli a Senatore, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del dott. Angelo Grossi.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina del comm. Giovanni Andrea d'Andrea a Senatore, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina del comm. Alessandro Cavagnari a Senatore, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni della nomina del comm. Michele Giacchi a Senatore del Regno.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina a Senatore del comm. Vittorio Sacchi, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina a Senatore del commendatore Giuseppe Manfredi, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina a Senatore del commendatore Giovanni Cavalli, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva la nomina del conte Alessandro Avogadro di Casanova a Senatore del Regno, si alzi.

(Approvato.)

Se non vi è opposizione, la nomina a Senatore del comm. Gaetano Sacchi s'intende approvata.

(Approvato.)

La nomina a Senatore del sig. conte Alessandro Negri di San Front, se non vi è opposizione, s'intende approvata.

(Approvato.)

Se non vi è opposizione, la nomina a Senatore del comm. Giuseppe Rossi s'intende approvata.

(Approvato.)

Se non vi è opposizione, s'intende approvata la nomina a Senatore del cav. Salvatore Marchese.

(Approvato.)

La nomina a Senatore del comm. Luigi Zini, Prefetto di Palermo, se non vi sono opposizioni s'intende approvata.

(Approvato.)

La nomina a Senatore del signor Bardesono di Rigras conte Cesare, se non vi sono opposizioni s'intende approvata.

(Approvato.)

La nomina a Senatore del signor dott. Antonio Berti, se non vi sono opposizioni s'intende approvata.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora, essendo presente nelle sale del Senato il comm. Giuseppe Manfredi, prego i signori Senatori Pallieri e Chiesi a volerlo introdurre nell'aula.

(Viene introdotto nell'aula il commendatore Manfredi.)

PRESIDENTE. Il comm. Manfredi avendo già prestato giuramento alla seduta reale, lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Duchoquè e Caccìa a volere introdurre nell'aula il Comm. Vittorio Sacchi.

(Viene introdotto nell'aula il comm. Vittorio Sacchi.)

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore Vittorio Sacchi prestato giuramento alla seduta reale, lo dichiaro entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli stessi signori Senatori Duchoquè e Caccìa d'introdurre nell'aula anche il comm. Giacchi per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il comm. Giacchi presta giuramento nella consueta forma.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Giacchi del prestato giuramento e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Segretario a dar lettura della lettera dell'onorevole vedova del compianto Duca di Galliera.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Genova, 28 novembre 1876.

Eccellenza,

Adempio col più grande dolore al mesto dovere di partecipare all'E. V. che mio marito il Duca di Galliera, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e Senatore del Regno, è mancato ai vivi il 23 corrente alle ore 8 1[2 pom. munito dei Sacramenti della SS. Religione.

Nel pregarla di comunicare la tristissima notizia all'alto Consesso dall'E. V. presieduto, mi onoro di protestarmi

Dev.ma serva
DUCHESSA DI GALLIERA
nata BRIGNOLE-SALE.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. L'onor. Sindaco di Genova ha annunziato alla Presidenza del Senato che nel giorno 12 del corrente mese quel Municipio celebra pubblici e solenni funerali per la salma dell'onor. Duca di Galliera.

Interrogo il Senato se intenda sia mandata una Commissione ad assistere a quell'ufficio funebre.

Non essendovi opposizione, s'intende approvata la proposta.

Interrogo ora il Senato se consente che la Commissione sia composta di cinque membri.

Non facendosi osservazioni, anche questa proposta s'intende approvata.

Ora procederemo all'estrazione a sorte dei Senatori che dovranno far parte della suddetta Commissione.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Proporrei che questa Commissione venisse nominata dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, la proposta si ritiene approvata.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura della lettera dell'onorevole Sindaco di Roma diretta alla Presidenza del Senato.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Roma, 28 novembre 1876.

Eccellenza,

Per cura di questo Municipio nel giorno 7 dicembre, trigesimo dalla morte di S. A. R. la compianta Duchessa Vittoria d'Aosta, verrà celebrata una messa funebre nella chiesa d'Ara-Coeli.

Avendo il sottoscritto sommamente a cuore che una Deputazione del Senato assista alla religiosa cerimonia, prega V. E. a volerla destinare, designandogli in pari tempo i nomi dei componenti la detta Rappresentanza per far loro tenere in tempo opportuno i relativi biglietti d'invito.

Il Sindaco
VENTURI.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Intende il Senato che sia nominata una Deputazione per assistere a questo ufficio funebre?

Se non vi è opposizione, questa proposta s'intende approvata.

Interrogo ora il Senato se consente che anche questa Deputazione debba essere composta di 5 membri.

Non facendosi obbiezione di sorta, anche questa proposta s'intende approvata.

Domando al Senato se voglia che la Depuzione sia estratta a sorte o sia designata dall'Ufficio di Presidenza.

Voci. Alla Presidenza, alla Presidenza!

PRESIDENTE. La nomina della Deputazione sarà quindi deferita all'Ufficio di Presidenza.

Debbo dichiarare al Senato che m'incomberebbe il doloroso ufficio di dire qualche parola in commemorazione del compianto Duca di Galliera e di altri Colleghi che sono mancati

ai vivi prima di lui. Siccome mi manca qualche particolare notizia che ho chiesto in proposito, così spero che potrò adempiere a quest'ufficio nella prima tornata del Senato.

Dichiaro che fu deposto sul banco della Presidenza una proposta di legge già presentata in iniziativa dal Senatore Salvagnoli-Marchetti sul bonificamento dell'Agro Romano, e presa in considerazione dal Senato nella tornata dell'11 maggio 1876; questa proposta di legge a seconda dell'articolo 69 del nostro Regolamento sarà sottoposta agli Uffici nelle prossime loro conferenze.

Se nessun altro Senatore ha qualche proposta a fare, l'ordine del giorno essendo esaurito, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1[2).

Rettificazione.

Nel Resoconto della Seduta del 21 novembre corrente a pagina 18 nella tabella del I Ufficio si debbono aggiungere i nomi dei Senatori CABELLA ed EULA, e a pagina 19 nella tabella del II Ufficio deve essese inserito il nome del Senatore CHIGI, che furono ommessi per errore.

VI.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazioni della Presidenza — Giuramento dei Senatori Grossi e comm. Cavagnari, e introduzione nell'Aula dei Senatori avv. Rossi Giuseppe e avv. Morosoli — Presentazione di otto progetti di legge — Domanda d'urgenza di due dei medesimi, accordata — Proposta del Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Ministro Guardasigilli — Ritiro della proposta Pantaleoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Di Castagnetto, Sella, Belgioioso Luigi e Rossi *generale*, di un mese, e il Senatore Di Sortino di quindici giorni, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

La Direzione del Monte dei Paschi di Siena, del *Rendiconto della gestione di quell' Istituto nell' anno 1875.*

Il Sopraintendente degli Archivi toscani, del 2° volume dell' *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca.*

Il Senatore comm. Visone, per incarico del teologo cav. Alessandro Robecchi, di alcune *Epigrafi pel 30° giorno della morte di S. A. R. la Principessa Maria Vittoria Duchessa d'Aosta.*

Il Senatore comm. Giovanola, di un suo opuscolo intitolato: *Le spese comunali.*

Il Ministro delle Finanze di 100 esemplari delle *Relazioni sull' andamento del servizio della Ragioneria Generale, e della Delegazione governativa presso la Regìa cointeressata dei tabacchi per l' anno 1875.*

La Direzione Generale del Banco di Napoli della *Relazione al Consiglio Generale di quell' Istituto per l' esercizio 1875.*

Il Deputato al Parlamento Giovanni Secondi, per incarico del Prof. Lanzillotti-Buonsanti, di 100 esemplari di una *Proposta di completamento degli studi veterinarî.*

Il sig. Sidney Sonnino, di tre esemplari di un suo libro intitolato: *I contadini in Sicilia.*

Il prof. Domenico Antonio Galdi, dei suoi *Studî sulla proprietà, rivendicazione, occupazione ed accessione.*

Il sig. Montgomery Stuart Giacomo, della sua *Storia del libero scambio in Toscana.*

La Deputazione provinciale di Bologna degli *Atti di quel Consiglio del corrente anno 1876.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4. Badò Carlo, Iachino Giovanni e Marescotti Maurizio, notari esercenti nel distretto di Alessandria, fanno istanza al Senato per ottenere che nel progetto di legge relativo a mo-

dificazioni alla legge sul notariato venga aggiunta una disposizione, mercè cui i notari che per decreti sono titolari di residenze in frazioni di un comune, le quali pel fatto della decretata soppressione più non figurino nella tabella annessa alla legge, abbiano diritto di ottenere la loro conferma di esercizio notarile nel comune da cui dipendono le residenze stesse.

5. Il Consiglio comunale di Vittoria (Siracusa) con apposita deliberazione fa istanza onde ottenere che dal Parlamento venga accordato un sussidio per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Siracusa a Licata.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Signori Senatori: la Deputazione di Senatori la quale, presieduta dall'onorevolissimo nostro Presidente, commendatore Tecchio, si recò a Torino per assistere ai funerali di S. A. R. la compianta Duchessa d'Aosta, veniva accolta cogli onori militari e civili, e con ogni maniera di cortesi dimostrazioni. Contemporaneamente un'altra Deputazione, da me presieduta, assistè ai funerali che si celebrarono in onore della prelodata Duchessa d'Aosta nella chiesa di Ara Cœli, qui in Roma.

Debbo a questo proposito comunicare al Senato un telegramma inviatomi dall'onorevolissimo commendatore Tecchio da Venezia, il quale ne contiene un altro a lui diretto da S. M. Vittorio Emanuele II. Ne do lettura:

A S. E. il Commendatore Conforti,
Vice-Presidente del Senato.

« Ricevo in questo punto il seguente telegramma da San Rossore:

Comm. Tecchio,
Presidente del Senato — Venezia.

« Sono riconoscentissimo al Senato per la prova di devozione affettuosa data alla mia famiglia coll'assumere il lutto e coll'intervenire alle funzioni funebri celebratesi a Torino e Roma in suffragio dell'anima della mia amatissima nuora la Principessa Maria Vittoria, e ne esprimo a Lei vivissimi ringraziamenti.

« VITTORIO EMANUELE. »

Prego l'E. V. di comunicare al Senato il qui trascritto graziosissimo telegramma di S. M.

TECCHIO, *Presidente.*

Oltre di ciò, o Signori, voi sapete che per la funebre solennità del compianto Duca di Galliera fu pure inviata una Deputazione a Genova, la quale fu presieduta dall'onor. Vice-Presidente del Senato, comm. Borgatti.

Questa Deputazione ebbe pur essa gli onori militari e civili, e un'accoglienza degna della illustre città che la ospitava.

Il Sindaco di Genova incaricava la Deputazione di porgere a nome di tutta la popolazione i suoi vivi ringraziamenti al Senato per la parte che volle prendere alla funebre cerimonia.

Noto è pur troppo che l'onorevole conte Pasolini, già Presidente del Senato, passò a miglior vita in Ravenna pochi giorni or sono! Dolorosa certamente riuscì questa perdita a quanti apprezzavano le rare virtù dell'egregio estinto; e la Presidenza del Senato non mancò al suo pietoso dovere, imperciocchè, non potendo meglio per la strettezza del tempo, telegrafò a parecchi Senatori, i quali non erano discosti da quella città, affinchè intervenissero alla sacra e luttuosa cerimonia.

Essi risposero telegraficamente che si sarebbero tosto recati, come fecero, a Ravenna ad assistere alla pia funzione, la quale riescì veramente splendida e decorosa; ed il Sindaco di quella Città inviò al Senato i suoi rendimenti di grazie.

Giuramento del dott. A. Grossi e comm. Cavagnari e introduzione nell'Aula dei nuovi Senatori avv. Giuseppe Rossi e avv. Morosoli.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il dott. A. Grossi, prego gli onor. Senatori Rasponi e Verga ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, il dott. A. Grossi presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. dott. Grossi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora prego gli onorevoli Senatori Martinelli e Manfredi ad introdurre nell'Aula il comm. Cavagnari.

(Introdotto nell'Aula, il commendatore Cavagnari presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Cavagnari del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Verga e Chiavarina d'introdurre nell'Aula l'on. avv. Giuseppe Rossi.

(Introdotto nell'Aula il Senatore avv. G. Rossi, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno e lo dichiara entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

PRESIDENTE. Pregherei ora i signori Senatori Marignoli e Giorgini d'introdurre nell'Aula l'on. avv. Morosoli.

(Introdotto nell'Aula l'onor. avv. Morosoli, avendo pur egli prestato giuramento nella seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

Presentazione di 3 progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: il 1.° per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato, N. 3*); il 2.° per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato, N. 4*); il 3.° per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato, N. 5*).

Mi permetto d'indirizzare al Senato una rispettosa preghiera perchè voglia affrettare la nomina della Commissione di Finanza, onde possa intraprendere senza dilazione l'esame di questi Stati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno sollecitamente stampati e distribuiti alla Commissione permanente di Finanza che verrà nominata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge. Il primo di essi riguarda la concessione di una pensione ai magistrati inamovibili che hanno raggiunto l'età di 75 anni, e che per disposizione di legge debbono essere dispensati dal servizio (V. *Atti del Senato,* N. 7); il secondo contiene alcune modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato (V. *Atti del Senato,* N. 8); il terzo è un progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sui conflitti di attribuzioni (V. *Atti del Senato,* N. 6); il quarto non fa che riprodurre un disegno di legge, approvato dal Senato nella scorsa sessione, intorno ai certificati ipotecarî (V. *Atti del Senato,* N. 9); e finalmente presento, di concerto col Ministro della Marina, il progetto di legge per riforma del Codice di marina mercantile, che già fu dal Senato esaminato (V. *Atti del Senato,* N. 10).

Mi permetto di pregare il Senato a voler dichiarare d'urgenza, sempre subordinatamente all'esame dei bilanci, i primi due di questi progetti; il primo per ragioni di umanità e di bisogni che facilmente si comprendono; il secondo perchè la legge sul notariato, tanto importante, contiene molte parti nelle quali si appalesa inammissibile, se non vi s'introducono modificazioni e concetti che il Governo ha l'onore di sottoporre primamente all'esame del Senato, che fu anche il primo a studiare la legge precedente, riservandosi di presentarla poi alla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi cinque progetti di legge.

Avendo l'onorevole Ministro domandato che dei primi due fosse dichiarata l'urgenza, coloro che sono d'avviso che debba questa essere accordata, si compiacciano di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Quando si trattò del progetto d'inchiesta agraria mi permisi di proporre che, essendovi già una Commissione nominata, ed essendosi pur fatta la Relazione, il cui contenuto non si potè discutere per la chiusura

della sessione, fosse rimandata a quella stessa Commissione la legge, ed il Senato accettò quella mia proposta. Ora, sebbene con molta peritanza, io faccio la stessa proposta, non per tutti i progetti di legge presentati oggi dall'onorev. Guardasigilli, ma per quello solo che riguarda i conflitti d'attribuzioni.

La legge, per quanto mi sono accorto, è rimasta qual era; passò per gli Uffici e fu nominata una Commissione, il di cui Relatore fu il Senatore Ferraris. Io farei perciò la stessa proposta, quantunque, lo ripeto, con qualche esitazione, tanto perchè la gravità di questa legge è ben diversa da quella dell'inchiesta agraria, quanto perchè essendovi ora molti nuovi Senatori, forse potrebbe parere a taluno più conveniente farli intervenire nella discussione che ha luogo negli Ufficî e nella Giunta centrale.

Io farei dunque la proposta che si rimandasse la legge alla stessa Commissione; ma, ove non piaccia, io sono pronto a ritirare la mia mozione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non prendo la parola per fare opposizione; ma pregherei il Senato di considerare che il suo voto, ristretto a questa legge speciale, significa ciò che è probabilmente lontano dalle sue intenzioni.

Vi sono altre leggi che io ho presentate contemporaneamente a questa, e che hanno già subìta la prova della discussione in questo eminente Consesso prima negli Ufficî e poi nelle Giunte; eppure per queste non si fa una domanda simigliante.

D'altronde, l'osservazione assai giusta fatta dall'onorev. Senatore Pantaleoni, che vi hanno nuovi membri in Senato che possono far parte degli Ufficî e delle Giunte, potrà forse indurlo a non fare un'eccezione unicamente per questa legge, dal momento che nulla di simile si determina per le altre, per le quali si vuole che seguano il corso ordinario e regolare.

Del rimanente, questa non è che una osservazione pura e semplice, e non faccio proposte.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni persiste?

Senatore PANTALEONI. Faccio soltanto osservare che non ho fatto uguale proposta per gli altri progetti perchè vi è in essi una modificazione al progetto precedente; ma, dal momento che non aggrada all'onorevole Ministro, la ritiro.

PRESIDENTE. La proposta dunque è ritirata.

Onorevoli Senatori, al principio di ogni sessione, secondo l'art. 19 del Regolamento, si nomina la Commissione permanente di Finanza a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. In questa sessione non si è nominata la Commissione in seguito a proposta dell'onorevole Caccìa, il quale fece osservare che sarebbe stato più ragionevole il nominarla quando fossero state approvate le nomine dei nuovi Senatori.

Il Senato accettò questa proposta; ma, ora che sono stati presentati i bilanci, diventa urgente che questa nomina sia fatta, onde possa esaminarli prima della fine del corrente mese. Pareva anzi a me che oggi stesso si sarebbe potuta fare; ma siccome veggo che il numero dei Senatori non è molto grande, credo si potrà fare questa nomina nella seduta di domani, e farebbe perciò parte dell'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni in contrario, ritengo per approvata tale proposta.

Domani si terrà dunque seduta alle 3, perchè in tal modo si potrà avere maggior numero di Senatori.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Votazione per la nomina della Commissione permanente di Finanza;
2. Idem per la nomina dei Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti;
3. Idem per la nomina dei Commissari di vigilanza al fondo per il Culto;
4. Idem per la nomina dei Commissari alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma.

La seduta è sciolta (ore 3).

VII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO — *Congedi — Presentazione d'un progetto di legge — Ammissione del Senatore Gravina — Votazione per la nomina della Commissione permanente di Finanza, dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, dei Commissari di vigilanza al fondo per il culto, dei Commissari alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma — Sorteggio degli Scrutatori — Giuramento del Senatore Negri di San Front — Risultato della votazione — Appello nominale per completare la Commissione di Finanza — Risultato della nuova votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: i Senatori Cambray-Digny, Galeotti, Pietracatella, Fedeli e Lampertico di 10 giorni; e il Senatore Antonini di 15 giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione per la spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1877 (V. *Atti del Senato, N. 11*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà rimesso alla Commissione di Finanza che verrà nominata.

Ammissione del Senatore L. Gravina.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Luigi Gravina, prego gli onorevoli Senatori Farina e Verga d'introdurlo nell'Aula.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Gravina Luigi, avendo già prestato giuramento alla seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni).

Votazione per la nomina di varie Commissioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione per la nomina della Commissione permanente di Finanza, dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, dei Commissari di vigilanza al fondo per il culto e dei Commissari alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma.

Si procederà quindi all'appello nominale.

I signori Senatori sono invitati a deporre nelle urne le diverse schede relative.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Procederò ora al sorteggio degli Scrutatori.

Sono estratti a sorte come Scrutatori:

Per la nomina della Commissione perma-

nente di Finanza, i signori Senatori: Durando, Caracciolo di Bella e Tabarrini.

Pei Commissarî alla Cassa dei depositi e prestiti i signori Senatori: Ghiglieri, Cavagnari e Lauri.

Pei Commissari di vigilanza al fondo per il culto, i signori Senatori: De Filippo, Martinelli e Giovanola.

Per la Giunta liquidatrice dell' Asse ecclesiastico nella provincia di Roma, i signori Senatori: Angioletti, Gravina Luigi e Cavallini.

Giuramento del Senatore Generale San Front.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onor. Generale Negri di San Front, prego gli onorevoli Chiavarina e Casati a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, il Generale Negri di San Front presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Generale Negri di San Front del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(La seduta è sospesa per un' ora)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Ecco il risultato della votazione per la nomina della Commissione permanente di Finanza:

Le schede erano 66, maggioranza 34.

Riportarono: il Senatore Giovanola voti 58 — Duchoquè, 49 — Pallieri, 49 — Lampertico, 48 — Cambray-Digny, 45 — Martinelli, 43 — Casati, 40 — De Sonnaz, 38 — Trombetta, 38 — Bembo, 35 — Giacchi, 34 — Borgatti, 36.

Questi hanno ottenuto la maggioranza assoluta; quelli che ottennero poi maggiori voti sono i seguenti:

Il Senatore Caracciolo di Bella ebbe voti 29 — De Filippo, 29 — Beretta, 25 — Verga, 23 — Mauri, 22 — Pepoli Giovacchino, 20 — Caccìa, 19 — Amari *professore*, 19 — Spinola, 15 — Scialoja, 13 — Cosenz, 11 — Saracco, 11 — Rizzari, 11 — Vitelleschi, 10 — Magliani, 10.

Non essendo che 12 gli onorevoli Senatori che hanno ottenuto la maggioranza assoluta, è necessario, per compiere il numero di 15 prescritto dal Regolamento, rinnovare la votazione per tre Commissarî.

Riguardo poi alle altre votazioni, eccone il risultato:

Per la nomina dei Commissarî alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma, le schede erano 65, maggioranza 33.

Il Senatore Duchoquè ebbe 53 voti; il Senatore Chiavarina 38; e il Sen. Mauri 35.

Questi rimasero quindi eletti.

Per la nomina dei Commissarî di vigilanza al Fondo per il culto, i votanti furono 66, maggioranza 34.

Il Senatore Duchoquè riportò 49 voti; Giovanola 44; Mauri 35. Perciò questi pure rimangono eletti.

Per i Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti le schede erano 65, maggioranza 33.

Il Senatore Astengo riportò 52 voti, Di Cossilla 51, Beretta 50; quindi anche questi rimangono eletti.

Converrà ora procedere alla nomina di altri tre membri per la Commissione di finanza.....

Voci diverse. A domani, sì, no.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta.

Chi crede di procedere ora alla nomina dei tre membri mancanti alla Commissione permanente di finanza, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. I nomi degli onor. Senatori che hanno riportato maggior numero di voti sono: il Senatore Caracciolo di Bella che n'ebbe 29, De Filippo 29, Beretta 25, Verga 23, Mauri 22, G. Pepoli 20, Caccìa 19, Amari *professore* 19, Spinola 15, Scialoja 13, Cosenz 11, Saracco 11, Rizzari 11, Vitelleschi 10, Magliani 10.

Si procede all' appello nominale.

Prego i signori Scrutatori, che hanno fatto lo spoglio delle schede nella prima votazione, a prestarsi pure per lo spoglio della seconda.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

(La seduta è sospesa per 20 minuti)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Ecco il risultato della nuova votazione:

I votanti furono 47, maggioranza 24.

Il Senatore De Filippo ebbe voti 24 e perciò rimane eletto.

Ebbero poi maggiori voti:

Il Senatore Beretta 21, Caracciolo di Bella 20,

Verga 17, Caccìa 14, G. Pepoli 12, Mauri 9, Cosenz 8 e Amari *prof.* 6.

Essendo stato eletto il solo Senatore De Filippo, bisognerà procedere a nuova votazione per la nomina di altri due. Si terrà quindi all'uopo seduta domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 6 20).

VIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO. — *Votazione di ballottaggio pel compimento della Commissione permanente di Finanza — Sorteggio degli scrutatori — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli de' nuovi Senatori Deodati, Palmieri, Moleschott, Verga dott. A., Raffaele e Reali — Convalidazione della loro nomina a Senatori — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Votazione di ballottaggio pel compimento della Commissione permanente di Finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione di ballottaggio pel compimento della Commissione permanente di Finanza. Prego perciò gli onorevoli Senatori a fare le loro schede con due nomi, non mancando più che due membri per completare quella Commissione.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Procederò ora al sorteggio degli Scrutatori.

(Vengono estratti i nomi dei signori Senatori: Pisani, Astengo, Cavallini.)

PRESIDENTE. È pronta la Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, sulla nomina degli onorevoli signori Deodati, Palmieri, Moleschott, Verga dott. Andrea, Raffaele e Reali. Debbo per altro avvertire il Senato che, a termini del Regolamento, essa dovrebbe essere presentata ai signori Senatori ventiquattr'ore prima di essere discussa. Ma, per ristrettezza di tempo, questo non si è potuto fare. D'altronde il Senato è passato sopra altre volte a queste non essenziali formalità del Regolamento stesso.

Porrò quindi ai voti la seguente proposta:

Coloro che sono d'avviso che si debba dar lettura della Relazione della Commissione che convalida i titoli dei nuovi Senatori sopranominati, sono pregati d'alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore Senatore Casati a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. — La vostra Commissione ha preso ad esame i titoli dei signori Deodati comm. avv. Edoardo, Palmieri prof. Luigi, Moleschott comm. Jacopo, Verga dott. Andrea, Raffaele dott. Giovanni, Reali comm. Antonio, e ve ne propone la convalidazione.

Il comm. Deodati nato nell'anno 1821 ebbe l'onore di essere nominato per nove anni consecutivi alla presidenza del Consiglio provinciale di Venezia; mentre la categoria 16.ª, cui il decreto di nomina si riferisce, non richiede se non una triplice elezione.

Il prof. Luigi Palmieri, il cui decreto di nomina indica la categoria 18.ª, è membro fino dall'anno 1861 dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche della Reale Società di Napoli, ed è nato nell'anno 1807.

Il prof. comm. Jacopo Moleschott, per legge cittadino italiano, nacque nell'anno 1822 e dal 13 decembre 1863 appartiene alla R. Accademia delle Scienze di Torino.

Il signor comm. Andrea Verga, nato nell'anno 1811, è dal 18 aprile 1848 membro effettivo del R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere.

Il sig. dott. Giovanni Raffaele fu con decreto dittatoriale 7 giugno 1860 nominato Segretario di Stato pei lavori pubblici in Sicilia, carica che da altre precedenti deliberazioni del Senato fu assimilata a quella di Ministro indicata dalla categoria 5.ª dell'art. 33 dello Statuto. Nacque nell'anno 1804.

Il sig. comm. Antonio Reali, nato l'anno 1834, dimostrò colla produzione delle bollette esattoriali di pagare da oltre tre anni assai più delle lire 3000 per imposte dirette erariali.

PRESIDENTE. Coloro che approvano la nomina del comm. avv. Edoardo Deodati, si alzino.

(Approvato.)

Coloro che approvano quella del prof. Luigi Palmieri, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Coloro che approvano quella del comm. professore Jacopo Moleschott, si compiacciano di alzarsi.

(Approvato.)

Coloro che approvano quella del comm. dottor Andrea Verga, si alzino.

(Approvato.)

Coloro che approvano quella del dott. Giovanni Raffaele, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Coloro che approvano la nomina del commendatore Antonio Reali, si alzino.

(Approvato.)

Sospenderemo per pochi momenti lo spoglio delle schede, potendo sopraggiungere qualche altro Senatore.

(La seduta è sospesa per pochi minuti)

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Gli onorevoli signori Senatori Cavallini, Pisani ed Astengo, come Scrutatori, avranno la compiacenza di procedere allo spoglio delle schede.

(La seduta è di nuovo sospesa per un quarto d'ora)

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione:

I votanti furono 53.

Riportarono: il Senatore Verga voti 38, Beretta 32, Caccia 18 e Caracciolo di Bella 17.

Ebbero la maggioranza e sono eletti Commissarî della Commissione di Finanza gli onorevoli Senatori Verga e Beretta.

Così è completa la Commissione permanente di Finanza, di 15 membri cioè, che sono gli onor. Senatori Giovanola, Duchoquè, Pallieri, Cambray-Digny, Lampertico, Martinelli, Casati, De Sonnaz, Trombetta, Bembo, Giacchi, Borgatti, De Filippo, Verga e Beretta.

Ora, o Signori, siccome non vi sono lavori in pronto per la discussione, nè si può sapere in questo momento quando la Commissione di Finanza potrà presentare le sue Relazioni, gli onorevoli Senatori saranno per la prossima tornata convocati a domicilio; ma ne riceveranno l'avviso quattro o cinque giorni prima di quello in cui si apriranno le discussioni, affinchè possano agevolmente giungere in tempo per prendervi parte.

La seduta è sciolta (ore 3).

IX.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO. — *Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge — Ammessione del nuovo Senatore Reali — Comunicazione della Presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente l' onor. Ministro dell' Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Gaetano Semenza di 300 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *La Lega finanziaria.*

Il prof. Luigi Chierici, di un suo *Cenno biografico di Erminia Fuà Fusinato.*

Il signor Campagna Mariano, di un suo opuscolo intitolato: *Il Malcontento.*

Il bibliotecario Ettore Novelli, di una poesia intitolata: *Marsala.*

Il R. Comitato geologico del Regno, del volume 3° parte prima delle *Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d' Italia.*

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta : comunicazioni del Governo. L' onorevole Ministro dell' Interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL' INTERNO. Per incarico avuto dall'onorevole Presidente del Consiglio, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato N. 12*); 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato N. 13*); 3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato N. 14*).

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Ministro dell' Interno della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno rimessi alla Commissione permanente di Finanza.

Ammessione del nuovo Senatore Reali.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. A. Reali, prego gli onorevoli Senatori Corsi Luigi e Rossi Alessandro a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotto nell'aula l'on. Senatore A. Reali, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che si terrà seduta pubblica posdimani alle ore 4 per comunicazioni del Governo, e che venne fissato il giorno di mercoledì 27 corrente, alle ore 2, per la discussione degli Stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

(La seduta è sciolta (ore 4 1[4).

X.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO — *Comunicazione di un messaggio della Presidenza della Camera elettiva — Presentazione di tre progetti di legge — Ammessione del nuovo Senatore comm. Cesare Bertea.*

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente l'onorevole Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del seguente messaggio dell'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati.

« Roma, 21 dicembre 1876.

« La Giunta generale del Bilancio ha rappresentato al sottoscritto essere incorsa in un errore di fatto nel proporre alla sanzione della Camera la somma da inscriversi al capitolo 3° dello stato di prima previsione del Ministero della Guerra già presentato a cotesto illustre Consesso così degnamente presieduto dalla E. V.

« La Giunta del Bilancio riconobbe che la somma da inscriversi al capitolo suddetto deve figurare in lire 5,225,400 invece che di lire 5,225,800.

« La Camera nella seduta di quest'oggi avendo approvato la propostale rettificazione, lo scrivente si reca a premura di renderne informata l'E. V. affinchè sia compiacente di disporre per l'opportuna correzione nello stato di prima previsione in discorso, avvertendo che per effetto di tale rettificazione la spesa ordinaria rimane in lire 183,627,219 36, e il totale generale in lire 212,560,219 36.

« *Il Presidente della Camera*
« F. CRISPI. »

A. S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Questa lettera sarà comunicata alla Commissione incaricata dell'esame dei bilanci.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge. Il primo per lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato,* N. 15), e il secondo per lo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877 (V. *Atti del Senato,* N. 16).

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel Codice sanitario del Regno (V. *Atti del Senato,* N. 17).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro

dell'Interno della presentazione dei due primi progetti di legge, i quali saranno passati alla Commissione permanente di Finanza, e dell'altro, il quale sarà stampato e distribuito per aver corso a termini del Regolamento.

Ammessione del nuovo Senatore comm. Bertea.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Bertea, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Ghiglieri e Chiavarina a volerlo introdurre nell' aula.

(Introdotto nell'aula il comm. Bertea, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

Avverto i signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica a ore 4 per comunicazioni del Governo.

La seduta è sciolta (ore 4 1[4).

XI.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1876

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO. — *Presentazione di quattro progetti di legge — Domanda d'urgenza di tre di detti progetti, accordata.*

La seduta è aperta alle ore 4 pom.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Presentazione di 4 progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

La parola è all'on. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877.

Con questo viene completata la serie dei diversi progetti di legge che riguardano il bilancio dell'anno prossimo *(V. Atti del Senato N. 18)*.

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e trasmesso alla Commissione del bilancio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho pure l'onore di presentare al Senato tre altri progetti di legge: il primo portante modificazioni all' articolo 25 della legge 22 aprile 1869, sull'amministrazione generale dello Stato *(V. Atti del Senato N. 20)*; il secondo per la convalidazione dei Reali decreti di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste per l'anno 1876 *(V. Atti del Senato N. 21)*; il terzo finalmente per alcune modificazioni ad articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette *(V. Atti del Senato N. 19)*.

Raccomando l' urgenza di questi tre progetti di legge e soprattutto dell' ultimo di essi.

È importante ed essenziale per il buono andamento della pubblica amministrazione, che questo progetto di legge venga, se così piace al Senato, approvato prima della fine dell' anno, e ciò per potere inserire nel capitolato per l'appalto della riscossione delle imposte nel quinquennio prossimo le condizioni che vi sarebbero portate dalle modificazioni che la esperienza ha giudicato necessarie.

PRESIDENTE. Chi approva l' urgenza di questi tre progetti di legge, domandata dall'onorevole Presidente del Consiglio, è pregato di alzarsi.

(Approvata.)

La seduta è sciolta (ore 4 10).

XII.

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedi — Giuramento dei Senatori generale Sacchi, Mantegazza, Moleschott, Bargoni e Bardesono di Rigras — Comunicazione del Presidente — Commemorazioni dei Senatori Vacca, Bolmida, Ponza di S. Martino, Sineo, Settembrini, Cataldi, De Ferrari duca di Galliera e Pasolini — Ammessione del nuovo Senatore conte Bardesono — Discussione del bilancio del Ministero dell'Interno — Interrogazione del Senatore Pepoli G. intorno alle condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie della Sicilia — Risposta dei Ministri dell' Interno e delle Finanze — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Replica del Senatore Pepoli G., a cui rispondono i Ministri delle Finanze e dell' Interno — Raccomandazioni dei Senatori Cannizzaro e Amari, prof. — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Amari, prof. — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei capitoli e dei titoli parziali e generali del bilancio — Votazione del bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 2 30.

Sono presenti: l' onor. Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, ed i Ministri dell' Interno, degli Affari Esteri, dell' Istruzione Pubblica, della Marina e dell' Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, di un esemplare di tutte le *carte topografiche e dei libri pubblicati nell' anno in corso dall' Istituto topografico militare.*

Il Prefetto di Pisa, del *Bilancio preventivo pel 1877 di quell' amministrazione provinciale.*

Il signor Franchetti Leopoldo, di 3 esemplari di un suo libro intitolato: *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia.*

Il Presidente del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, degli *Atti di quel R. Istituto dal novembre 1875 all' ottobre 1876.*

Il Senatore marchese Carlo Alfieri, Presidente della Società italiana di educazione liberale, degli *Atti di quella Società.*

Il cavaliere Raffaele Federico, delle sue *Considerazioni intorno alle modifiche proposte e da proporsi alla legge sull' imposta del macinato.*

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari della *Relazione sull' andamento del servizio del R. Commissariato Governativo presso la Società anonima per la vendita dei beni demaniali per l' esercizio 1875.*

Domandano un congedo i signori Senatori: Di Giovanni, Sylos Labini, Danzetta, Sanseverino, Brignone di un mese, e il Senatore Monaco Lavalletta per 8 giorni, per motivi di salute; — Borghesi-Bichi, di 20 giorni, e i Senatori Carcano, Buoncompagni Carlo, Piola, Strozzi, Ferraris, di 8 giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

Giuramento dei nuovi Senatori generale Sacchi, Mantegazza, Moleschott e Bargoni.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'on. generale Sacchi, prego i signori Senatori De-Sonnaz e Paternostro di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il generale Sacchi, presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'on. generale Sacchi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Invito ora i signori Senatori Prati e Chiavarina a voler introdurre nell'aula il nuovo Senatore prof. Mantegazza.

(Introdotto nell'aula il Senatore prof. Mantegazza presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Mantegazza del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Pregherò ora i signori Senatori De-Sonnaz e Borgatti di voler introdurre nell'aula il nuovo Senatore comm. Moleschott.

(Introdotto nell'aula il comm. Moleschott presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al commend. Moleschott del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i Senatori Borgatti e Bertea d'introdurre nell'Aula il comm. Bargoni.

(Introdotto nell'Aula il comm. Bargoni presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al comm. Bargoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Signori Senatori, devo innanzi tutto riferire al Senato che il mattino della domenica 5 corrente ho avuto l'onore, insieme ai Signori Senatori estratti a sorte, ed al Relatore Senatore Tabarrini, di presentare a S. M. il Re l'indirizzo deliberato a voti unanimi dalla nostra Assemblea in risposta al Discorso della Corona.

Sua Maestà, che si compiacque di ascoltarne la lettura con benevola attenzione, attestò la Sua Sovrana satisfazione pei sensi espressi nell'indirizzo, e ci dichiarò la Sua ferma fiducia che il Senato sarà per prestarsi col consueto patriottismo affinchè abbia prospere sorti e pieno compimento il Programma di questa decimaterza Legislatura.

Commemorazioni de' Senatori Vacca, Bolmida, Ponza di S. Martino, Sineo, Settembrini, Cataldi, De Ferrari, Pasolini.

PRESIDENTE. Onorandissimi miei Signori.

Vuole la pietosa consuetudine del Senato che il Presidente si faccia in assemblea pubblica a commemorare il nome e i meriti di quei Colleghi che, tolti recentemente alla vita di quaggiù, son volati a dormire nella pace che non ha fine.

Di otto Senatori oggidì lamento la perdita: sei dei quali ci hanno lasciato nell'intervallo tra le ultime tornate della dodicesima legislatura e la inaugurazione della presente: gli altri due ci vennero meno testè.

Essi sono: il comm. Giuseppe Vacca; il barone Vincenzo Bolmida; il conte Gustavo Ponza di San Martino; l'avvocato Riccardo Sineo; il professore Luigi Settembrini; il comm. Giuseppe Cataldi; il marchese Raffaele De Ferrari, duca di Galliera; il conte Giuseppe Pasolini.

Giuseppe Vacca, nato a Napoli nel luglio 1810. Uomo di pronto ingegno; di molta coltura; di vivace parola; mite; cortese; giureconsulto insigne; magistrato integerrimo. Augurò al reame liberali instituti insin d'allora che la speranza, anche sola, di poterli raggiungere avea sembiante di crimenlese. Eletto a Senatore nel 20 gennaio 1861, tenne il grado di vice-Presidente del Senato nella Sessione di quell'anno medesimo, e nelle altre del 1365 e del 1866. Frattanto, sullo scorcio del 1864, essendo Presidente del Consiglio de'Ministri Alfonso Lamarmora, il commendator Vacca fu assunto al seggio di Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; nel quale ufficio propugnò instantemente la unificazione giudiziaria e legislativa del nuovo Regno, non senza interporre parecchi temperamenti al Codice penale Sardo del 1859. Procuratore generale nella Corte di cassazione

di Napoli, fece prove costanti di indipendenza, di dottrina, di zelo. Parlò, non di rado, al Senato: l'ultima volta, quest'anno, addì 10 luglio: e, poco appresso, il 6 d'agosto morì.

Vincenzo Bolmida, nato a Torino il 30 luglio 1807. Attendeva a' negozi del Banco, ch' era stato del fratello Luigi, abile, dovizioso. Soprappreso da immeritati disastri, seppe tuttavia conservarsi la fama di onesto. Era Senatore dal novembre 1862. Scese nel sepolcro, quest'anno, il 7 d'agosto.

Gustavo Ponza di San Martino, nato a Torino il 9 gennaio 1810. Mente acuta; occhio di lince. Delle cose che spettano agli ordini amministrativi studiosissimo, peritissimo. Ebbe parte precipua nella Legge dell'Amministrazione provinciale e comunale che il Governo del Re, temporaneamente investito di pieni poteri, promulgava nel Regno di Sardegna il 7 ottobre 1848; la quale, mano mano modificata, doventò la Legge delle provincie e dei comuni tutti del Regno d'Italia.

Fu il conte di San Martino Ministro degli affari interni dal 4 novembre 1852 al marzo 1854 nel Ministero presieduto dal conte di Cavour. Saldo alle tavole dello Statuto, e profondamente persuaso che il migliore presidio della libertà consiste nell' ordine, valse a difendere e l'una e l'altro da tutti i pericoli, da tutti gli eccessi. Volgeano tempi aspri, difficili. Le franchigie date al suo popolo da Re Carlo Alberto, e rifermate da Vittorio Emanuele in onta alle insidie di chi prepoteva nella penisola, da una parte impaurivano i regoli, dall' altra ingelosivano il manipolo repubblicano. Addì 6 febbraio 1853 irrompe nella capitale lombarda l'audace antiguardia di Giuseppe Mazzini. Nemici interni ed esterni ne gridano in colpa, come di complice, il Governo del Re. Non cerca discolpe il Governo, non si umilia in iscuse. Vede il Proclama de' 6 febbraio, delle armi regie più dispettoso che delle straniere; e lo manda subito a pubblicar tutto solo, senza chiose, senza postille, nella Gazzetta ufficiale del Regno. Nobile e fiera repulsa!

Non dirò delle lotte che il Conte di San Martino, avvegnachè devoto alla religione del maggior numero degli italiani, sostenne gagliardamente contro la setta che la crede o la finge nemica alle aspirazioni, alle necessità del progresso civile. Non dirò delle orme luminose che, uscito dal ministero, ed eletto Senatore e consigliere di Stato, ebbe a stampare nei dibattiti, e nei responsi, dinanti all' una e all'altra Assemblea. Nè dirò della passione singolarissima ond' egli sopravvegliava al governo delle Opere Pie di Torino, che tante sono e tanto preziose. Codesti ed altri ricordi io trapasso; chè ormai mi tarda di sgombrare le male voci da un famoso episodio delle sue gesta politiche.

Tosto dopo la Convenzione del Settembre 1864, onde fu dislocata la sede del Governo da Torino a Firenze, il conte di San Martino ideava e instituiva quell' associazione elettorale permanente, che fu sospettata del più reo dei propositi; il proposito di rompere il fascio della nostra unità. Signori: sento il diritto, sento il debito di testimoniare sull'onor mio, che fu chimera il sospetto, e fu menzogna l' accusa. Il conte di San Martino e i compagni suoi (anch' io, pregato da lui, all' Associazione intervenni) non erano agitati che da un timore, non ardevano che di un desiderio.

Temettero non forse la Convenzione, invece che meramente la sosta, inducesse la disdetta al testamento di Camillo Cavour: « *senza Roma capitale d' Italia, l' Italia non si può costituire.* » (a) Temettero non forse i governanti, insediati sulle rive incantatrici dell'Arno, più non volessero darsi briga di incarnare il disegno del sommo statista. E impazienti di oscitanze e di indugi, questo auguravano, a questo si affaccendavano, che i Comizj elettorali designassero a rappresentanti della Nazione i più infiammati, i più pertinaci nel voto della redenzione di Roma.

Altri giudicherà se le siffatte impazienze tornassero caute e tempestive, intantochè la italica indipendenza era piuttosto un mito che una realtà: ma nessuno ardisca supporre che incitate e sospinte non fossero da patrio amore.

Alla integrità, alla saldezza dei concetti del conte di San Martino porgeva tributo di solenne fiducia il provvidissimo Principe, il quale nel 7 Settembre 1870 a lui commetteva lo incarico di annunciare al Pontefice che finalmente era

(a) Discorso alla Camera dei Deputati 25 marzo 1861.

giunta l' ora di sceverare la spada dal pastorale, e di rendere a Cesare il regno che la divina sapienza avea chiamato regno di Cesare.

Pochi giorni dappoi la bandiera nazionale sfolgorava dalle cime del Campidoglio. L'Italia avea racquistato la sua capitale. —Sopravvisse il conte di San Martino ancora sei anni. Nella coscienza di avere altamente amato, altamente operato, diede il mortale respiro, or fanno pressochè quattro mesi, il 6 di settembre.

Riccardo Sineo, nato a Torino nel 1805. Ereditò dagli avi l' affetto alla libertà. Ebbe dolcissimo il cuore, lo intelletto aperto, copioso il discorso: alle speranze corrivo; nè mai, per patite delusioni, sgomento. Studiò nell' ateneo torinese ogni genere di Diritto; peculiarmente il canonico, quando que' cattedratici propugnavano rimpetto alla curia papale le regie prerogative. Vestì la toga di avvocato. Lo circondò la confidenza, la stima di clienti molti; talora conspicui di nome e di censo. In lui i magistrati ammiravano l'oratore convinto, sincero, arguto.

Giovane ancora, fu ascritto ai Decurioni della città di Torino. Dei primi a chiedere le riforme del 1847, che presto fecero la via allo Statuto. Gli elettori lo mandarono sin dapprincipio alla Camera. Si assise tra i più animosi zelatori delle guerra d'independenza: nè, per tristizia di casi, allentò la sue fede nel trionfo di quella; nè punto declinò dalle file degli amici del primo tempo. Vincenzo Gioberti, Presidente del Consiglio dei Ministri nel dicembre 1848, se lo ebbe innanzi tutto a Ministro delle cose Interne, e poco stante a Guardasigilli. Per la bontà dell' indole, per la felicità dello ingegno, fu tenuto in assai pregio anche dai laudatori del vecchio reggimento, ch' ei non si peritava di denunciare alla Camera come gente retriva e infesta al paese. Reputò urgenti, e mise avanti egli stesso (non una volta sola, ma molte) certi suoi articoli di legge sopra la responsabilità dei Ministri: negozio irto di difficoltà e di pericoli, e sempremai disconcluso.

Nominato Senatore nel novembre 1873, venne spesso fra noi: ragionò sottilmente di talune fra le più rilevanti materie: lo abbiamo udito da ultimo addì 11 e 15 luglio; e il 18 ottobre non era più.

Luigi Settembrini, nato a Napoli nel 1813 da parenti assai scarsi dei beni della fortuna; talchè non ebbe modo di imprendere i suoi studi se non a costo di sacrifizi; e, compiuto appena il tirocinio, si dette a fare il maestro di scuola. Professò belle lettere in Calabria sino al 1848.

Spirito penetrativo e osservatore delle cose per natura, vide i mali che angosciavano le popolazioni del Reame; e, ascoltando la voce del cuore, osò narrarli in uno scritto intitolato « *Protesta del popolo delle Due Sicilie* » che levò allora grande rumore, e che rivela la tempra ferrea del suo carattere. Di qui comincia la vita politica del Settembrini. La *Protesta* in poche pagine scolpisce le soperchierie, le turpezze del Governo borbonico; fu mandata pei torchi anonima, clandestina; ma quella polizia ne scovò l'autore, e l'ha menato prigione. Tra poco, la effimera Costituzione data fuori nel 1848 da re Ferdinando liberava il Settembrini dal carcere. Breve compenso! Per la infanda giornata del 15 maggio imperò la reazione. L'ardito scrittore, agguantato nuovamente e rinchiuso, e poi condotto al cospetto di una Corte speciale, fu con Carlo Poerio ed altri egregi sentenziato alla morte: stette tre giorni in cappella: indi, mutatagli la pena del capo in quella dell'ergastolo a vita, andò tra i forzati di Santo Stefano, dove patì per dieci anni. L'ergastolo non ha infiacchito l' animo suo fortissimo; anzi, per pascere e ricreare le virtù intellettive, si tuffò con la mente nell'antichità: onde il volgarizzamento dei dialoghi di Luciano; bello ed elegante volgarizzamento, che venne ad arricchire i letterarî nostri tesori.

Con la cacciata dei Borboni, ei riebbe la sua libertà; e, salito alla Cattedra di letteratura italiana nell'Università di Napoli, si pose tutto all'ammaestrare i giovani, persuaso di quel pronunziato « che fatta l'Italia, e' bisogna far gli italiani ». A cotesto periodo della sua vita dobbiamo l'opera sua principale « *Le lezioni di letteratura italiana* » che sono veracemente una splendida storia delle nostre lettere. Colla quale opera egli ebbe per iscopo di indurre negli italiani il convincimento che tutte le loro disgrazie storiche sono cagionate dal Papato.

Addì 6 novembre 1873 fu nominato Senatore,

giusta la categoria vigesima dell'articolo trigesimoterzo dello Statuto. E nella tornata del 2 giugno 1874, aprendosi la discussione sulla tassa dei Contratti di Borsa, si alzò a censurare acerbamente l'indirizzo finanziario del Governo: il momento non fu creduto opportuno; e il discorso restò senza risposta. Checchè ne sia, a me piace di ripensare come quel giorno, guardando al bilancio della guerra, il Settembrini esordisse colle sapienti e amorose parole che riferisco: « *l'esercito è il filo di ferro che ha cucita l'Italia, e la mantiene unita: ed io quando vedo un soldato me lo abbraccerei come figliuolo.* »

Pigliò a scrivere i ricordi della sua vita; ma quelle pagine non poterono essere recate a fine; chè la morte lo côlse la quarta notte del decorso novembre.

Giuseppe Cataldi, nato a Genova nel 1809. Spese la maggior parte della sua vita negli affari bancarî: e si condusse con tale e tanto indubitabile rettitudine e illibatezza, da meritargli che Re Carlo Alberto lo innalzasse alla dignità di Senatore nelle primissime nomine del 3 aprile 1848.

Più tardi si consacrò all'amministrazione di parecchie Opere Pie: e, volendo essere continuo nella cura di quelle, dismise il Banco che pur era sempre felice.

Giunse al termine de' suoi giorni il 5 novembre. Tutti lo definirono « uomo di probità antica. »

Raffaele Luigi De Ferrari, dell'ordine de' patrizî, nato a Genova il 6 luglio 1803. L'avo suo Raffaele Agostino era stato Doge della repubblica nel biennio che terminò il 4 luglio 1789, quando le novità francesi faceano sentire il loro contraccolpo nella Liguria.

Larghissimo censo ei redava dal padre, Andrea; e il seppe crescere a molti doppî, talchè alla fin fine le sue facoltà, meglio che di privato signore, han potuto sembrare regali.

Nel 1837 comperò dal principe Oscarre, che fu poi re di Svezia, e dalla moglie di lui (figliuola di Eugenio Beauharnais), tutti i possedimenti de' quali Napoleone nel 1812, acquistandoli dal conte Aldini, aveva costituito il ducato di Galliera. Di che Re Carlo Alberto colle patenti del 18 luglio 1843 gli diede licenza di assumere il titolo di Duca.

Visse lungamente a Parigi: e quivi strinse intime relazioni coi più eccelsi uomini del tempo di Luigi Filippo. Gli fu proferto il grado di Pari di Francia: ma, per accettarlo, gli sarebbe bisognato di conseguire Lettere di naturalità in quello Stato; ed egli, tuttochè allora l'Italia quasi più non paresse che una memoria, preferì mantenere il nativo carattere di cittadino italiano.

Non saprei dirvi, o Signori, con quali imprese e per quali accorgimenti il Duca di Galliera abbia raggiunto la sterminata ricchezza alla quale io accennava pur dianzi. Certamente, prudenza e ardire, congiunti in uno, debbono aver cospirato a suscitare i concepimenti e informar gli atti suoi.

Era Senatore dal 18 dicembre 1849.

Corre voce che, inoltrandosi negli anni, siasi messo a studiare gli arcani e i pericoli della questione sociale; e ne abbia arguito che le borie orgogliose e le pompe scialacquatrici irritano il povero popolo, forse più delle ignobili spilorcerie; e che le beneficenze dei doviziosi saviamente ordinate, non che giovare a cui le riceve e cattivar gratitudine a chi le dispensa, esercitano una influenza proteggitrice sovra essa stessa la società. Nè per queste od altrettali considerazioni gli fu mestieri di cambiar tenore di vita. Non s'era mostrato mai nè largo ai dispendi, nè gretto; e spesse volte era stato scampo o riparo di altrui sciagure.

Intanto maturava nell'animo propositi generosissimi. Tesaurizzava (così parlò in una delle tornate pubbliche del 1875 al Consiglio Municipale della sua Genova) tesaurizzava, perchè volea resultarne abbastanza ricco da poter poi destinare somme non piccole ad una qualche opera, vantaggiosa davvero alla patria e di presente e nello avvenire.

Già l'anno prima aveva consentito e plaudito alla splendida donazione del monumentale *Palazzo Rosso* (che fu dei Marchesi Brignole-Sale), divisata dalla moglie sua e dal figliuolo a testimonianza del loro amore per la città di Genova. Ed egli fondò, parimente in Genova, le case operaie, e le organava così che le abitazioni non abbiano ad essere allogate tutto per grazia, ma sì per lievi mercedi; ottima

provisione, onde eccitare nelle classi lavoratrici la desiderata abitudine del risparmio.

Senonchè la munificenza del Duca di Galliera volea correre altro campo, e più vasto.

Le mutate condizioni del commercio marittimo rendevano necessario di riordinare e aggrandire il porto di Genova. Ma all'uopo stimavasi indispensabile un ponderoso dispendio; al quale l'erario pubblico e il municipio genovese, da soli, non vedeano modo di sopperire. Or ecco il Duca di Galliera offrire del proprio allo Stato, affinchè si sobbarchi all'impresa, nientemeno che venti milioni delle nostre lire.

Quinci, stipulata la convenzione fra il Governo del Re e il liberalissimo donatore, fu nel giugno 1876 stanziata la legge che, indette le norme per l'ampliamento e la sistemazione del porto, e tenuto conto dei venti milioni, ha predisposta l'allibrazione delle somme che occorrono ne' bilanci de'lavori pubblici dal 1876 al novantuno.

L'opera designata da tanta legge non mira al bene soltanto di Genova, ma sommamente importa alle sorti economiche della nazione. Le due Camere del Parlamento decretarono al Duca di Galliera solennissime azioni di grazie: il Re ne scrisse il nome nell'Albo de'suoi cugini, i Cavalieri del supremo Ordine dell'Annunziata, e gli aggiunse eziandio il predicato di Principe di Lucedio. Godi o Genova, se un dì ti appellarono *la Superba*: oh perchè non avrebbe da superbire la madre di un sì magnanimo cittadino! e perchè a noi non sarà dato augurare che nella restante Italia surga qualcuno a farglisi (e fosse pure in discreti termini) imitatore!

A turbare la gioia dell'evento singolarissimo, sopravvenne verso il chiudere del novembre l'annunzio che fiero malore avea di repente assalito il Duca di Galliera e tratti a pericolo i giorni suoi. I Genovesi ne furono amarissimamente percossi; le lagrime loro e le preci, ancorachè impotenti a stornare il pericolo, fecero più che mai manifesta la riconoscenza e l'affetto ond'erano legati al morente. Rimarrà lunga pezza nella dolente memoria degli Italiani che l'anima del Duca di Galliera trapassò all'altra vita il 26 novembre dell'anno 1876.

Giuseppe Pasolini, anch'egli di stirpe patrizia, nato a Ravenna l'otto febbraio 1815. Bell'aspetto, bella mente, bel cuore; urbanissimo; affabile: nelle domestiche passioni ardente; nelle contenzioni politiche temperato. Il padre suo (che fu poi Presidente del Governo di Romagna nel 1831) lo allevò in ogni maniera di studi: il conte Giuseppe predilesse gli studi classici, dei quali perpetua è la fragranza, e le scienze naturali, e più tardi le discipline economiche. Per viemmeglio impratichirsi degli uomini e delle cose, viaggiò la Francia e l'Inghilterra: e ne' suoi viaggi contrasse amicizia con alquanti dei più notabili di quelle nazioni, ma sopratutto coi migliori patrioti d'Italia, che per amore di libertà avean dovuto esulare a Parigi e Londra; tra' quali Pellegrino Rossi e Giacinto Collegno.

A molti carissimo, non fu mai discaro a nessuno.

I Ravennati sel vollero a gonfaloniere. Quando il 16 giugno 1846, il Cardinale Mastai Ferrett Vescovo d'Imola fu elevato al soglio Pontificale, il Pasolini, non diversamente dal maggior numero degli italiani, sperò dal Papa la salute d'Italia; e per verità, i primi auspicî sfavillavano di luce purissima, miracolosa. Quando il 25 ottobre 1847, Pio IX instituì una Consulta di Stato, il Pasolini sedette a Consultore per la provincia di Ravenna; e quando, il 12 febbraio 1848, Pio IX s'è piegato ad accogliere nel suo Governo Ministri laici, il Pasolini ebbe il portafogli del commercio nel Ministero di allora, e nell'altro del 10 marzo. Ma la enciclica del 29 aprile spezzò le bende: il Pontefice avea fatto divorzio dalla causa italiana: i Ministri incontanente renunciarono il potere che, sotto altra fede, avevano accettato da lui.

Seguitarono tempi e casi, per poco non incredibili. Il Papa fuggitivo a Gaeta, e di là tornato in mezzo a legioni straniere. Dieci anni di Governo cieco, astioso, impotente: e, pei patrioti, dieci anni di ansie ineffabili.

Tuonò alla perfine, compiendosi il maggio 1859, il cannone di Palestro: tuonò nel 4 giugno il cannone di Magenta. I popoli delle Legazioni, a voci unanimi e irrefrenabili, Vittorio Emanuele acclamarono padre e re.

Fermata appena la unione delle provincie romagnole al Regno d'Italia, il conte Pasolini (che nel fatale decennio era vissuto privatissimamente, ma fiducioso nel Principe e nel Governo di lui) fu compreso nel primo elenco dei

Senatori delle nuove provincie pel decreto 18 marzo 1860. Sul finire di quello stesso anno, inviato a Prefetto di Milano, e nel 1862 tramutato da Milano a Torino: indi nominato Ministro degli affari esteri nella Amministrazione che aveva a suo Capo Luigi-Carlo Farini. Pochi mesi dappoi il Farini, affranto nella salute, resignava la Presidenza del Consiglio de' Ministri: e il Pasolini, che deliberò di scendere con quel preclaro uomo di Stato dal Ministero, fu restituito alla carica di Prefetto in Torino; e la tenne sin verso il termine del 1864.

Indi si condusse in una sua villa presso Firenze, non d'altro bramoso se non della quiete e delle consuetudini della famiglia. Lasciò quel soggiorno sul cadere dell'ottobre 1866 onde obbedire al decreto che lo eleggeva commissario del Re per la città e provincia di Venezia, in quei giorni nei quali lo avvento delle armi italiche rimeritava la invitta costanza, ed empieva di allegrezza infinita le terre e il mare della venduta di Campoformio.

Dopo quella onorandissima Commissaria, che alla pari degli alti uffici ricordati poc' anzi esercitò con molta saviezza, amò rientrare nel seno delle dolcezze domestiche, ahi! troppo presto crudelmente interrotte per la morte di un figliuolo e della moglie, amendue adoratissimi.

Chinò nondimeno la fronte al decreto del Re che lo ha chiamato per la Sessione del 1876 a Presidente di questo primo Corpo dello Stato, del quale avea sostenuto la Vice-Presidenza in altre due delle Sessioni anteriori.

Tornerebbe soverchio (chè ne sono tuttavia recentissime le vestigia) s'io pigliassi a narrarvi com' egli fungesse questo mandato, che per lui doveva esser l'ultimo. La singolare squisitezza delle forme, la serena equanimità, la invidiabile alacrità ond'egli sapeva cogliere il punto delle questioni e porle a partito: tali ed altri nobilissimi pregi del nostro Presidente, che fu il conte Giuseppe Pasolini, stanno, o Signori, presenti ancora agli occhi nostri e al pensiero; nè andranno sdimenticati giammai.

Sui primi dì del novembre, avvegnachè malaticcio, non si rifiutò alla mestissima cerimonia di accompagnare da San Remo a Superga, nel carattere di Presidente del Senato, ufficiale dello Stato civile per la Reale Famiglia, la spoglia esanime della veneratissima Principessa Maria Vittoria Duchessa d'Aosta.

E non era decorso un mese, quando il 4 di questo dicembre ei medesimo, non logorato dagli anni che non erano per anco senili, ma vinto da febbre acutissima e indomabile, fu rapito alla patria!

Signori: tempo è che io suggelli codesti cenni funerei.

Concedetemi di sperare che non mi tocchi più di venirvi dicendo, che qualcuno de' nostri Colleghi s'è da noi dipartito.

(Segni generali d' approvazione).

Ammessione del nuovo Senatore Conte Bardesono.

PRESIDENTE. Trovandosi ora nelle Sale del Senato il nuovo Senatore conte Bardesono invito i signori Senatori Borgatti e Pallieri a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotto nell' Aula il conte Bardesono, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

Discussione del progetto di legge sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877.

Si dà lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Gioachino Pepoli è inscritto a parlare sul bilancio del Ministero

dell'Interno nella discussione generale, e quindi gli do la parola.

Senatore PEPOLI G. Era mio intendimento di chiedere licenza al Senato di interrogare l'onorevole Nicotera sulle condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie dell'isola di Sicilia, ma, considerando la strettezza del tempo, stimai miglior consiglio di aspettare l'occasione della discussione del bilancio dell'Interno, per richiamare l'attenzione degli onorevoli miei Colleghi e dell'onor. Ministro sopra quell'argomento dolorosissimo ed urgentissimo. Dico urgentissimo, imperocchè taluni fatti notevoli, rumorosi, successi in questi ultimi tempi, mostrano come il male di cui intendo discorrere invece di diminuire tenda ad aggravarsi, e, peggio ancora, a perpetuarsi.

L'animo mio però non sente nè sgomento nè stupore per la dolorosa condizione di cose alla quale accenno, imperocchè io non ho mai creduto che con dei provvedimenti eccezionali e temporanei, che col frequente tramutamento delle persone, che usando unicamente la forza, si potesse sciogliere, o, per meglio dire, si potesse curare la crudele ferita che ha profonde radici nelle tradizioni, nelle consuetudini, nelle condizioni morali ed economiche del paese.

Ogni beneficio temporaneo, ottenuto a scapito della scienza, della pratica, e sovra tutto della libertà, non può mai arrecare un miglioramento efficace, e molto meno un miglioramento durevole.

I farmachi artificiali, o Signori, non ponno mai salvare i malati che giacciono percossi da fiera malattia.

Al momentaneo rinvigorimento dovuto al potente loro stimolo, succede quasi sempre un rapido peggioramento.

Io pertanto credo che si ingannino grandemente coloro i quali credono che la questione di Sicilia sia una questione unicamente di pubblica sicurezza.

Costoro fanno una diagnosi fallace della malattia della Sicilia; e, partendo da un criterio errato, è evidente che non raggiungeranno mai lo scopo che si tratta di ottenere. Le violenze contro gli averi e contro le persone, le insurrezioni individuali contro la legge non sono che gli effetti, che i fenomeni visibili del male che consuma, che divora quelle infelici contrade e che non si può efficacemente curare che cercando ogni modo di migliorare le condizioni morali ed economiche dell'Isola.

Credo che bisogni non confondere, come si è fatto fin qui, gli effetti colle cause.

E non creda l'onorevole Ministro che io voglia tenerlo risponsabile dei mali che risalgono a' tempi anteriori alla sua amministrazione e che io voglia censurarlo se egli non ha conseguito fin qui quel lodevole intento che indarno si sono sforzati di raggiungere in quindici anni di lunghissimo governo i suoi predecessori. No; io non mi dolgo dell'indugio, se il tempo fu speso a ricercare la verità, ad apprestare nuove armi, e soprattutto a meditare la splendida relazione di quella Commissione d'inchiesta, che il Parlamento istituì, appunto per studiare l'intensità del male ed agevolare l'intento al quale si mira.

Non domando quindi conto all'on. Nicotera dei ricatti ultimamente succeduti in Sicilia, e che perturbarono tanto la pubblica opinione; desidero invece brevemente interpellarlo onde ottenere alcuni schiarimenti, e provocare da lui alcune dichiarazioni appunto in ordine alla relazione della Commissione d'inchiesta.

A me dorrebbe assai, on. sig. Ministro, che quella relazione, fatta da uomini egregi che rappresentavano il potere esecutivo e i due rami del Parlamento, non fosse tenuta in quel pregio in cui essa meritamente deve essere tenuta. Mi dorrebbe che si facesse intorno ad essa la cospirazione del silenzio. Io credo che sia necessario, che sia utile che gli ammonimenti che ci vennero dagli egregi nostri Colleghi non vadano perduti, e che non si abbia a dire nell'Isola che noi abbiamo domandata la luce, e, ottenuta la luce, abbiamo chiusi gli occhi per non vedere.

La relazione della Commissione d'inchiesta contiene, o Signori, alcuni fatti notevolissimi; contiene alcune proposte che meritano d'essere seriamente meditate. Leggendola, è facile convincersi quale sia l'indole del male che turba la Sicilia, quali siano le vere cagioni che impediscono al Governo di restaurare nell'Isola quella calma e quella sicurezza che pure sono necessarie al libero svolgimento della sua vita economica e politica.

Fino a tanto che non sarà ristaurato in Sicilia il principio di autorità (non dico solo materialmente, ma anche moralmente) in tutte

le amministrazioni, è vano sperare che un nuovo prefetto, che un nuovo questore, che un nuovo generale, abbiano in loro medesimi tanta forza e tanta virtù per potere ristabilire normalmente l'ordine in quell'Isola. Per chiarire meglio il mio concetto, accennerò per sommi capi e brevemente alcune riforme chieste e suggerite dalla Commissione d' inchiesta. Ed in primo luogo domanderò all'onorevole Ministro Nicotera se egli intende prenderle ad esame, se egli colla sua operosità, col suo buon volere e con il suo affetto al paese di cui ha dato tante prove, intenda, dico, raccogliere gli avvertimenti che ci vennero dati dalla Commissione d'inchiesta.

La prima domanda che intendo rivolgergli concerne l'amministrazione comunale.

Nella relazione della Commissione d'inchiesta si dice: Che la legge elettorale del 60, e la legge comunale e provinciale del 65, non funzionano che in modo parziale ed irregolare. Dopo 11 anni dall' applicazione della prima legge e 16 della seconda, quali sono i fatti che vennero raccolti dalla Commissione d'inchiesta? Sono fatti a mio avviso incredibili; e confesso che ho riletto due o tre volte il testo, senza potermi persuadere che veramente tali siano le condizioni delle amministrazioni comunali di Sicilia.

I bilanci sono una mistificazione: si notano tasse che non si esigono; non si soddisfa alle spese obbligatorie; i conti consuntivi sono quasi da per tutto in ritardo di spedizione e di approvazione.

In un Comune, per esempio, il Sindaco piglia la paga del segretario e ne funziona le veci. In un altro il Sindaco malato fa presiedere il Consiglio comunale da un suo figlio non consigliere. In un terzo il medico condotto funziona da Sindaco. In un quarto i consiglieri erano 14 invece di 15, ed il Sindaco non consigliere presiedeva il Consiglio. In un quinto, 17 consiglieri cancellati ogni anno dalle liste elettorali dalla Deputazione provinciale e dalla Corte di appello, rimanevano in possesso del loro ufficio. In un sesto, tutti gl'impiegati comunali sono parenti del Sindaco, e per allontanare un rivale nel Sindaco uscente, gli si è creato espressamente un posto nell'ufficio municipale. In un settimo, il cimitero è così malamente governato che con grande ribrezzo degli abitanti i cani rosicano le ossa dei poveri estinti.

Questi sono fatti parziali; ma i fatti generali sono anche più gravi. Non si votano, non si approvano i bilanci consuntivi. Nella provincia di Palermo vi è una quantità enorme di amministrazioni comunali, non so se 170 o 190, che non hanno reso i loro conti consuntivi, da 5 o 6 anni.

E siccome i prefetti e le autorità tacciono, così si sospetta che questi conti non si rendano per ragioni occulte, per ragioni di Stato, come dice la Relazione, ed è quindi naturale che il male esempio si propaghi e che le autorità minori tolgano dalle maggiori l'esempio di non rispettare la legge.

Ora, io considero che questo stato di cose dura da oltre 15 o 16 anni. Se il Governo fosse disarmato di fronte ai Consigli comunali, io chinerei la testa; ma il Governo è armato, il Governo non ha il diritto, ha obbligo, come ogni tutore, di vegliare all'interesse del proprio pupillo; ha obbligo di sciogliere i Comuni in aperta ribellione; ha obbligo di ricondurre la giustizia là dove fu cacciata in esiglio; ha obbligo di mantenere l'ordine; ha obbligo di far rendere i conti a chi non li vuol rendere.

Ora, fino a tanto che il Governo non avrà la risolutezza di sciogliere i Consigli comunali, e di mandare dei Commissari regi a riorganizzare interamente il servizio comunale, è vano sperare che il principio di autorità possa in nessun modo ristabilirsi in quelle infelici provincie.

Nè mi si dica che il Governo per il passato non aveva forza, non aveva mezzi per sciogliere i Consigli comunali. Ma, Dio buono! se aveva la forza di mandare a domicilio coatto migliaia di cittadini, mi pare che potesse avere anche la forza di sciogliere i Consigli comunali e di mandare uomini esperti, onesti, intelligenti a richiamarli all' osservanza della legge e di far sì che essi non siano più argomento di sfiducia e di triste esempio alle popolazioni, inducendo sospetti sopra di ciò che non dovrebbe essere mai sospettato.

Ma vi ha una questione molto più grave nelle Amministrazioni comunali della Sicilia. Vi ha, o Signori, la questione della viabilità.

La Commissione d'inchiesta nella sua splendida relazione racconta come di 6027 chilome-

tri di strade obbligatorie appena ne sieno state costruite 1756, e che ne rimangono a costruire 4270.

E intorno alle costruzioni delle strade, narra dei curiosissimi fatti. Narra, per esempio, che un Consiglio provinciale volendo fare le proprie strade, le appaltò a' Comuni per 22,000 lire il chilometro, e che i Comuni a loro volta le appaltarono a 9,000, ritraendone così un guadagno sull' erario provinciale di 14 mila lire il chilometro.

Ma che cosa succedeva poi di queste strade? Succedeva che esse erano pessimamente costruite, e che dopo un anno non si poteva più transitarvi che a cavallo.

Nuova prova che il Governo, il quale è pure il tutore naturale delle Amministrazioni locali, ha cominciato con colpevole indulgenza a dare il triste esempio di tollerare che non si rispetti la legge.

Riguardo alle strade, vi è pure nella legge un articolo il quale dà facoltà al Ministro di iscrivere d' ufficio nei bilanci comunali le spese obbligatorie. Come è che in Sicilia non si è pensato a iscrivere queste spese e ad obbligare i Comuni ad iscriverle nei loro bilanci?

Una cosa pertanto è indiscutibile, che cioè le condizioni della viabilità in Sicilia sono pessime.

Dice la Relazione di inchiesta, che vi sono alcuni luoghi di provincia ai quali in alcune epoche dell' anno non si può accedere perchè le strade provinciali e comunali non sono fatte.

Ora, io domando all' onorevole Ministro Nicotera: intende egli di agire con maggior vigore contro le amministrazioni comunali? Intende egli, illuminato dal rapporto della Commissione d'inchiesta, fare rientrare nel diritto e nella legge queste amministrazioni? Intende egli costringerle a fare le strade obbligatorie, perchè senza strade obbligatorie è vano sperare (lo dice la Commissione d'inchiesta) che in quell'Isola torni a regnare quella serena calma che tanto è necessaria all'industria ed al lavoro?

E per raggiungere lo scopo ed affrettare la soluzione, mi rivolgo ancora all' onorevole ed antico mio amico il Presidente del Consiglio, rammentandogli che il Parlamento aveva votato una provvida legge che si collega intimamente colla questione della viabilità nell' isola di Sicilia.

Prevedendo le difficoltà grandissime che si sarebbero incontrate per fare queste strade, il Parlamento deliberò che il quarto dei beni demaniali già delle fraterie della Sicilia fosse dato ai Comuni dell' Isola, appunto per affrettare e per rendere più agevole questa opera e questa spesa.

Mi duole il dirlo; il Ministro delle Finanze si è creduto in diritto di menomare coll'interpretazione di una legge posteriore questa benefica disposizione; ha voluto sottoporre cioè questo quarto dei beni ecclesiastici donati ai Comuni alla ritenuta del 30 per 0[0. È quindi nato un dissidio fra Governo e Comuni; ed i Comuni a cui doleva di spendere, quando si minacciava loro di iscrivere d' ufficio queste spese delle strade obbligatorie, rispondevano: Ma se volete che ci impegniamo ad intraprendere i lavori, dateci quello che abbiamo diritto di avere per legge.

La Commissione d'inchiesta insiste molto su questo punto. La Commissione d'inchiesta dice in modo chiaro ed esplicito che questo agli occhi dei Siciliani appare una mancanza di fede e di lealtà verso di loro e che è una delle principali cagioni del malcontento che regna in quell'Isola.

Noi stiamo, o Signori, escogitando modi di ristabilire la sicurezza pubblica in Sicilia, noi stiamo discutendo di questori e di carabinieri.

Mi inchino a questi mezzi di governo, li credo utili ed efficaci in certi tempi; ma credo, per esempio, che sul morale e sulle condizioni dell'isola di Sicilia farebbe molto ma molto migliore impressione se una voce benevola sorgesse a dirle: il nuovo Governo, il Ministero del 18 marzo, ha mutato credenza. Egli vi stende la mano. Egli vi agevola il modo di fare le vostre strade, di migliorare la vostra viabilità.

M'ingannerò, ma credo che un modo, forse lento, ma sicuro, di ristabilire la pubblica sicurezza, è quello di agevolare la costruzione delle strade obbligatorie provinciali e comunali.

Continuo ad esaminare la relazione. Uno dei mezzi per migliorare la condizione dell' Isola avrebbero certamente ad essere le opere pie. Ora, le opere pie sono in un disordine anche maggiore che le amministrazioni comunali. Mi

permetta il Senato di leggere a questo proposito un brevissimo brano della relazione: « Un uomo « in questa materia competentissimo per iscritti « pubblicati e per amministrazioni tenute, non « ha esitato a dirci che poche opere pie vanno « dirette al loro scopo. Le doti di maritaggio « dell'eredità Busacca, per esempio, sono fo- « mite d'immoralità. I legati vengono spesso « divisi fra gli amministratori e le ragazze che « consentono sposare vecchi decrepiti, e tra « queste varie parti contraenti non mancano « poi transazioni di turpe natura. »

Quanto alla regolarità amministrativa, essa sta al livello delle amministrazioni comunali. Molte amministrazioni non hanno ancora redatto il loro inventario. Moltissime sono in arretrato coi loro conti. Di queste più che tre mila restano ancora da presentarsi nella provincia di Messina e in quella di Palermo. La legge del 3 agosto non è stata mai applicata.

Rivolgo quindi un'altra domanda all' onorevole Ministro Nicotera. Intende egli di occuparsi seriamente a che le rendite delle opere pie vadano a beneficio delle popolazioni, vadano cioè a migliorare le condizioni economiche e sociali di quell'infelice paese, oppure intende egli tollerare che esse vadano, come oggi, disperse in mala amministrazione, oppure gettate in patti di turpe natura, come dice la Relazione?

Queste due questioni, come ognuno vede, sono gravissime. Avrei da notare molte altre cose desumendole sempre dalla Relazione, ma non voglio abusare della pazienza del Senato.

Solamente accennerò ad altri tre fatti, uno dei quali riguarda più specialmente l' onorevole Ministro delle Finanze, l' altro riguarda il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e il terzo, che è il più grave, riguarda il Ministero di Grazia e Giustizia.

La Relazione della Commissione d' inchiesta constata che una delle ragioni del perturbamento dell'Isola è la legge votata, se non erro, nel 1875, sugli alcool. La Relazione constata che questa legge ha costretto quasi tutte le fabbriche a chiudersi, e che ne è venuto un danno grandissimo alla industria degli alcool in Sicilia.

L'onorevole predecessore del Presidente del Consiglio aveva lasciato sperare di prendere in esame questa importantissima questione; ma un esame non lungo, un esame breve, perchè realmente questa legge è una legge esiziale; è una di quelle leggi che colpiscono l'industria senza recare poi nessun reale vantaggio alla finanza, poichè quando i depositi e le fabbriche sono chiuse non producono nulla e non pagano nulla d'imposta.

E la Commissione d'inchiesta nella sua relazione aggiunge poi, che in fatto di finanza una delle ragioni ancora che turbano molto, come dicevo poc' anzi, l'Isola, è il modo di esazione, poichè è evidente che molti ricchi che dovrebbero pagare l'imposta non la pagano; e quando (dice sempre la relazione della Commissione d'inchiesta) quando si domanda: come è che non pagano? Rispondono: è un segreto di Stato: e questo segreto di Stato, dicono, chiedetelo a coloro che portano le denunzie al domicilio, e saprete di che segreto di Stato si tratta!

Io mi rivolgo ora, poichè tuttociò è nel contesto della relazione, e quindi queste riforme non si possono discutere separatamente, mi rivolgo, dico, all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e gli domando se egli è disposto ad accettare le preghiere che gli fa la Commissione d'inchiesta riguardo al Banco di Sicilia; domando se egli è disposto di richiamare quell'Istituto all'osservanza delle leggi; a non più permettere che gli amministratori prendano quasi tutti i fondi del Banco a credito per proprio conto; mentre il Parlamento, votando la legge sulla carta-moneta e dando facoltà al Banco di Sicilia di emettere biglietti legali, intendeva che questo privilegio andasse a beneficio di tutti, e non già che restasse un monopolio nelle mani di pochi. Si legga la relazione, poichè su questo punto essa ha parole di biasimo molto più gravi di quelle che ho avuto l'onore di pronunciare.

Un'altra questione che riguarda l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, e che in Sicilia è principalissima, è quella che concerne l'industria sulfurea. Quest'industria ha bisogno di aiuti. Si creò un credito fondiario per giovare lo sviluppo agricolo; perchè non si instituirà un credito minerario che venga in soccorso all'industria degli zolfi?

Un'ultima mia domanda riguarda l'Amministrazione della giustizia in Sicilia.

È strano il sentir dire da un giurato, par-

lando di una causa in cui aveva seduto giudice: *è una causa che mi è poco piaciuta: non mi ha dato nulla; non mi ha fruttato nulla.* A questo giurato la giustizia non deve dir nulla? Crede forse il Governo, accordandogli l'impunità, di giovar alla causa dell'ordine?

Ma vi è ancora, o Signori, qualche cosa di più grave in Sicilia, e sono i Pretori. I Pretori a cui è affidata l'ammonizione, la quale conduce dritto dritto al domicilio coatto e che spoglia i cittadini del loro più sacro diritto!

Or bene, o Signori, sapete voi che cosa il Procuratore generale Calenda ha deposto davanti alla Commissione d'inchiesta?

Nella provincia di Palermo mancano molti Pretori, novantuno credo, ed il gridìo era tale, che, per provvederli, si sono nominati dei Pretori i quali non godevano tutte le loro facoltà mentali, a fine di valersene nei loro lucidi intervalli.

Cito le parole testuali della Relazione; le ho imparate a mente, tanto mi è parsa strana ed enorme questa rivelazione che riverbera una fosca luce sulle condizioni della Sicilia! Ripeto che questa è una deposizione fatta dal Procuratore generale Calenda.

Per questi fatti che ho citati, e per moltissimi altri che potrei citare, torno a ripetere, che non è possibile ricondurre l'ordine in Sicilia, sino a tanto che non vi si sarà reintegrato il principio d'autorità.

Quindi confido che l'onorevole Nicotera e gli onorevoli suoi Colleghi vorranno provvedere affinchè siano riordinate tutte le amministrazioni e che non si usi più indulgenza ai colpevoli.

Finora, o Signori, la Sicilia non ha veduto nel Governo che una necessità implacabile, necessità delle imposte, necessità della leva, le necessità cioè del sangue e degli averi.

È tempo omai, a mio avviso, che la Sicilia vegga nel Governo, invece, una provvidenza, o, per parlare più correttamente, un padre amorevole che nutrisce, veste, istruisce i figliuoli, e li avvia sul florido sentiero di quella triade d'oro che si chiama: *lavoro, onestà* e *risparmio.*

Questa trasformazione di concetti e di idee è molto difficile ad ottenersi, se il Ministro che tiene in mano il freno della pubblica cosa, non ha molto intelletto, molta operosità, molta fermezza di propositi, ed anche molto cuore; Io porto fiducia che l'onorevole Nicotera, a cui non fanno difetto nè l'intelletto, nè l'operosità, nè il cuore, saprà ristabilire in Sicilia l'impero della legge e restituire all'Italia il suo buon nome compromesso da questa dolorosa condizione di cose.

Ciò facendo, creda a me, egli potrà dire col poeta latino, di avere innalzato a se medesimo una statua più perenne di una statua di bronzo e di marmo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi dispiace di non poter trattare con tutta quella larghezza che meriterebbe la questione sollevata dall'onorevole Senatore Pepoli. Il Senato ben comprende esservi momenti in cui il Ministro dell'Interno deve circondarsi d'ogni maniera di riguardi e far uso di molto riserbo.

Egli è vero che la situazione di talune provincie della Sicilia è assai grave; ma non è men vero che molta esagerazione avvi nel rappresentare siffatta gravità.

Prima che la Commissione d'inchiesta avesse compiuta la lodevolissima opera sua e presentato la sua Relazione, il Governo s'era fatto un dovere di esaminare e di studiare da sè quali fossero le cause di perturbazione in Sicilia.

Ciò nondimeno il lavoro della Commissione è arrivato molto a proposito, poichè esso fornisce lumi e dà consigli che meritano ogni considerazione.

L'onorevole Senatore Pepoli ha preso talune parti della Relazione della Commissione d'inchiesta e le ha presentate con tutti i caratteri della gravità.

Egli ha parlato del disordine nelle amministrazioni comunali, provinciali, e delle opere pie.

A me non piace stabilire confronti, ma posso assicurare il Senato che nel resto del Regno le amministrazioni comunali, provinciali e delle opere pie non sono tali da far esclamare che quelle di Sicilia sieno assolutamente le pessime.

Bisogna dunque prendere le cose come realmente sono.

È inutile dissimularlo: moltissimi, anzi tutti i fatti esposti dalla Commissione d'inchiesta, sono una dolorosa realtà, contro la quale appunto il Governo ha cercato di provvedere. Appena esso è stato informato che in una delle amministrazioni suddette si manifestavano deplorevoli in-

convenienti, si è affrettato a sciogliere quella amministrazione. — Non dirò quanti Consigli comunali, quanti Consigli provinciali e quante Amministrazioni di Opere pie sieno stati sciolti, specialmente in Sicilia, dacchè ho l'onore di tenere il portafoglio dell'Interno. L'on. Senatore Pepoli però comprende che non basta sciogliere le Amministrazioni, fa d'uopo riordinarle, fa d'uopo cercare ogni mezzo perchè gl'inconvenienti lamentati non s'abbiano a ripetere.

A ciò ottenere è mestieri osservare se mai la legge non debba essere corretta, se non sia necessario ricorrere a qualche rimedio radicale, poichè, francamente, lo scioglimento delle Amministrazioni è un rimedio del momento, un rimedio temporaneo, che spesso non produce i risultati che si sperano.

È egli mai possibile che in tre mesi un commissario, sia pure animato dalle migliori intenzioni, riordini un'Amministrazione comunale, provinciale, o di un'opera pia?

Per queste ultime specialmente, crede l'onorevole Pepoli che basti il tempo consentito dalla legge e dalla convenienza per ottenere un tanto scopo?

E dico le ultime specialmente, e non le Amministrazioni comunali e provinciali, perchè queste sono formate dal voto delle popolazioni, le quali se rieleggono coloro che amministrarono male, non possono dolersi delle conseguenze disastrose.

Però, tanto nella legge che regola l'Amministrazione delle opere pie, quanto in quella comunale e provinciale, il Governo si propone di apportare alcune importanti riforme.

L'on. Pepoli ha deplorato il ritardo nell'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia; ma qui bisogna fare una distinzione, tra i lavori cioè che devono essere fatti dai Comuni e dalle provincie e quelli cui ha da fare il Governo.

Io credo che tutti abbiamo mancato al nostro dovere; che si sia ritardato un po' troppo tanto da parte del Governo quanto da parte dei Comuni. Dovevasi prendere un po' più di cura degli interessi della Sicilia, che sono pure interessi italiani. Posso assicurare pertanto l'onorevole Pepoli ed il Senato che il Governo si propone di compiere nel più breve termine i lavori votati — e, perchè la sua azione sia spedita, si stanno già prendendo i necessari accordi fra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Interno; — come pure che si inizieranno gli studî per quegli altri lavori che furono promessi alla Sicilia.

L'onorevole Pepoli ha osservato benissimo che non si riesce col rigore, colle misure eccezionali a ristabilire l'impero della legge; non si riesce con tali mezzi a far nascere, quel che più importa, la fiducia nel Governo, l'affetto alle istituzioni; chè anzi, quando si ricorresse a certe misure, e non fossero applicate con tutto il senno, si produrrebbe l'effetto contrario; si allontanerebbe sempre più l'affetto del paese verso il Governo e le istituzioni che ci reggono.

La situazione attuale della Sicilia va però considerata sotto un duplice aspetto, va distinta in due serie di mali che debbono essere guariti con metodi perfettamente opposti. V'ha una cura radicale e per la quale si richiede tempo e l'applicazione di quei rimedî consigliati dalla Commissione d'inchiesta e dall'onorevole Senatore Pepoli; v'ha poi la cura di certi fenomeni violenti contro i quali mal si applicherebbero gli stessi rimedî.

Ed invero, crede l'onorevole Pepoli, che a richiamare sulla buona via i briganti che infestano le campagne, e i mafiosi che disonorano le città, basti dare quel quarto di beni ecclesiastici, di cui discorrerà fra poco l'onorevole Presidente del Consiglio, senza la ritenuta del 30 0[0, e basti aprir delle scuole?

Francamente non lo credo: sarebbe lo stesso del chirurgo che volesse curare la cancrena curando la massa del sangue; si tagli prima la parte cancrenata e, ovviato così al pericolo imminente, si pensi poi a curare la malattia generale.

Ed è questo il concetto del Governo, ad attuare il quale, poichè il Ministro dell'interno ha da farla da chirurgo, posso assicurare l'onorevole Pepoli e il Senato che nell'adempimento del mio dovere porrò tutta la mia intelligenza, ogni maniera di studio, tutto il mio buon volere per raggiungere siffatto scopo, che mi darà campo poi a intraprendere la cura radicale, con l'aiuto di tutti i miei Colleghi e spero anche dei due rami del Parlamento. Ai quali il Governo dovrà pur rivolgersi per ottenere i mezzi onde compiere pubblici lavori nella Sicilia, parte nobilissima d'Italia e verso cui pei

mali eccezionali che la travagliano si richieggono rimedi speciali.

L'onor. Senatore Pepoli ha lamentato l'opera dei giurati. Egli ha parlato anche dei Pretori e ha deplorato il difetto di numero non solo, ma anche per molti la mancanza di quei requisiti necessari ad occupare un tale ufficio, inconveniente codesto spiegato dalla Commissione d'inchiesta con la necessità in cui spesso si è stato di dover cioè provvedere alle preture in fretta e accettando persone non degne dell ufficio cui venivano preposte.

In quanto ai giurati, mi permetta l'onorevole Senatore Pepoli che io ritenga vi sia anche un poco di esagerazione. Se egli riscontra le statistiche delle condanne pronunziate in Sicilia troverà che i giurati hanno condannato in Sicilia in proporzioni maggiori che non nel resto d'Italia.

Riguardo alla questione dei pretori non sarò io che prenderò a difenderli, anzi aggiungerò che parecchi lasciano molto a desiderare; però è giusto riconoscere che la difficoltà di avere buoni pretori nasce principalmente dal modo col quale sono pagati.

In Italia seguiamo un sistema che, secondo me, non va lodato; crediamo fare in taluni importanti rami di servizio delle economie che si risolvono poi in perdite gravissime, in male certo. Noi paghiamo i pretori come un gentiluomo non paga il servitore e pretendiamo poi di avere ottimi magistrati. In verità ritengo che bisogna di ciò seriamente preoccuparsi se si vuole davvero rimediare a gravi inconvenienti. Però assicuro l'onorevole Senatore Pepoli e il Senato che non mancano 90 pretori in Sicilia, ma un numero assai minore. Inoltre dichiaro che studieremo d'accordo, il Ministro Guardasigilli ed io, come migliorare le condizioni economiche dei pretori, in modo da trovare cittadini più degni che ne assumano l'ufficio.

Se si volessero trattare tutte le questioni della pubblica sicurezza in Sicilia, dovrei dire moltissime cose, ma ho già dichiarato che è mestieri che io taccia, e sono sicuro che il Senato mi biasimerebbe se facessi imprudentemente l'opposto. Dirò solamente che la causa che ha reso fino ad ora più difficile il servizio di Pubblica Sicurezza in Sicilia è la seguente: si cercò dai passati Ministeri e dal presente di scegliere per l'amministrazione della Sicilia uomini che potessero nell' adempimento delle loro funzioni usufruire del prestigio di eminenti posizioni politiche e sociali, ed invece di buoni e sperimentati medici, abituati a praticamente guarire i mali, si ebbe il lusso, per così dire, di scienziati illustri, ognuno dei quali tentò tutto un nuovo sistema di cura da applicare, e mentre lo studiava per farsene onore e vanto, le condizioni della Sicilia peggioravano.

Da tutto questo risulta evidente la necessità di uomini che conoscano bene il servizio di pubblica sicurezza, e che mettano tutta la loro opera e l'esperienza loro a ben riuscire in Sicilia. Dove spesso s'è avuto a lamentare un altro grave inconveniente, quello cioè del nessuno accordo fra le autorità preposte all'amministrazione delle provincie dell'Isola.

Ora, se il più completo accordo non regna fra l'autorità politica, la giudiziaria e la militare, come è possibile ottenere soddisfacenti risultati? Un malato affidato alla cura di tre medici, ognuno dei quali tenti curarlo con un metodo diverso da quello dell'altro, può dirsi bello e spacciato! Dunque, riassumendo, bisogna ottenere il più completo accordo fra le autorità, e cercare che coloro i quali sono a capo di ogni singolo servizio siano persone capaci e degne di fiducia, anche se per caso non abbiano una posizione politica eminente.

È così solo che possono riuscire e meritare quella statua che l' onorevole Senatore Pepoli vuol destinare al Ministro dell'Interno, il quale, si trovi a Palermo o a Roma, lontano o vicino, verrà meno allo scopo cui mira, senza siffatto accordo fra le autorità, e senza un' azione energica e conforme.

Quando dunque si riesca ad avere buoni medici, (ed il Senato sa già che cosa intendo per buoni medici) e perfetto accordo fra loro, non dispero anzi spero moltissimo che il malato guarirà nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io debbo rispondere qualche parola alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli, che si riferiscono più specialmente al Ministro delle Finanze.

L'onorevole Senatore Pepoli ha toccato una quistione assai grave: quella del quarto dei

beni ecclesiastici assegnati ai Comuni della Sicilia.

La questione non è tanto piana e tanto facile come forse pare al Senatore Pepoli.

La cosa sta in questi termini.

Colla legge del 1866 fu assegnato ai Comuni il quarto delle rendite provenienti dai beni ecclesiastici sotto date condizioni, e ai Comuni di Sicilia fu dato questo quarto pure sotto condizioni speciali, forse in considerazione che la Sicilia non aveva sentito il soffio riformatore della rivoluzione francese e aveva quasi intatto il patrimonio ecclesiastico.

Dopo la disposizione della legge del 1866 venne una legge posteriore, quella del 1867, e con questa legge fu imposta la tassa straordinaria del 30 per cento su tutto indistintamente il patrimonio ecclesiastico.

Ora, l'onorevole Senatore Pepoli sa che finora questa questione rimase insoluta — dirò anzi che le amministrazioni che mi hanno preceduto credettero sempre che l' imposta del 30 per cento posta sul patrimonio ecclesiastico fosse applicabile a tutto il Regno compresa la Sicilia.

Sa ancora il Senatore Pepoli in quale condizione si trovi l' amministrazione di questi beni che la legge ha affidato al fondo per il culto.

L' amministrazione del fondo per il culto è debitrice verso l' erario di una somma ingente, e il bilancio presentato per l' anno passato del fondo per il culto e di cui ebbi poco tempo fa cognizione, si chiude con un *deficit* di circa 6 milioni, *deficit* cui conviene che sopperiscano con anticipazioni le finanze dello Stato.

Ora è facile vedere di che importanza finanziaria sia la soluzione di questa questione.

Io non intendo ora addentrarmi nella questione. Il Governo ha nominato una Commissione perchè studî e risolva questa intricata matassa che è il Fondo pel Culto.

Spero che fra le sue proposte vi sarà anche quella che risolva la questione del quarto dei beni ecclesiastici da assegnarsi ai comuni della Sicilia. Ma appunto perchè questa questione si presenta irta di difficoltà, io pregherei l' onorevole Senatore Pepoli a permettermi di tenerla in sospeso.

Vengo all' altro argomento, cioè alla tassa sugli alcool che anche la Commissione d'inchiesta sulla Sicilia desidera sia abolita.

Qui l'argomento è anche più delicato. Noi abbiamo fra le nostre entrate una somma di circa 3 milioni, anzi 3,200,000 lire, che si ricava dalla tassa di fabbricazione degli alcool, birra ed acque gazose.

In questa somma entra la tassa che si percepisce per la produzione degli alcool.

L'onorevole Senatore Pepoli sa che questa materia della tassa sugli alcool è una delle più difficili questioni che noi dobbiamo sciogliere colla rinnovazione dei trattati di commercio.

Questa tassa di produzione si aggiunge alla tassa di importazione degli alcool che vengono dall'estero.

Ora finchè sono aperte le trattative per la rinnovazione dei trattati di commercio, io mi trovo nell'impossibilità, o Signori, di sciogliere questa questione.

Il potere esecutivo si è preoccupato di questa questione, massime per la parte che tocca i paesi viticoli.

Io stesso appartengo a una provincia dove la produzione del vino è una delle più importanti, e per esperienza ho dovuto persuadermi che il commercio in grande del vino non si fa se non coll'aiuto degli alcool.

Tuttavia, in pendenza delle trattative pei trattati di commercio, io non oserei affrontare questa questione; e dichiaro francamente al Senato che trattarla oggi, io la crederei pregiudicevole alle trattative in corso cogli Stati esteri.

Vi è poi, o Signori, un'altra questione. Io ho dichiarato francamente al Parlamento ed al paese che prima di togliere un'entrata allo Stato, voglio vedere, o con risparmi o con nuovi cespiti, di provvedere al vuoto del bilancio.

Ora, in verità, io non avrei modo di trovare un'imposta o un risparmio che equivalga alla somma che si perderebbe coll'abolizione dell'imposta sugli alcool.

Per questa ragione il Governo ha dovuto limitarsi a vedere di temperare i regolamenti in ciò che avevano di troppo rigore nell'applicazione della tassa. Ed è in questo senso che nel mese di agosto passato ha temperato una parte del regolamento che si riferiva principalmente alla distillazione delle vinaccie, e dei vini di poco costo, argomento che appunto formava oggetto di richiami vivissimi da parte delle popolazioni per le quali la più importante è la produzione del vino.

Quando venga in discussione avanti al Senato la revisione de' trattati, allora sarà il caso di entrare ampiamente in questa discussione e di vedere come dovrà questa tassa essere regolata.

Io spero che l'onorevole Senatore Pepoli comprenderà la riserva che io debbo impormi, e si contenterà delle dichiarazioni di buona volontà che io non esito a fargli, perchè son disposto a tutti quei provvedimenti, a tutte quelle riforme che possano giovare alla nostra agricoltura.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se vorrà consentire l' onorevole Pepoli di dirigermi la parola in proposito nell' imminente discussione del bilancio di Agricoltura, gli dichiaro che sarò pronto a rispondere.

Senatore PEPOLI G. Accetto la proposta dell' onorevole Ministro d' Agricoltura Industria e Commercio; e debbo ringraziare gli onorevoli Ministri dell' Interno e delle Finanze delle cortesi risposte che mi hanno date, e della buona volontà che hanno manifestato.

All' onorevole Ministro dell' Interno dirò semplicemente due cose. Egli ha affermato che le elezioni sono il risultato delle condizioni speciali del paese: e qui non sono pienamente d'accordo con lui. La relazione della Commissione d' inchiesta prova ad evidenza che la legge elettorale non funziona regolarmente, e che tanti e tali sono gli arbitrî e gli abusi che la volontà del paese non si manifesta regolarmente, ed è per ciò che ho richiamato l' attenzione del Ministro sopra questo gravissimo argomento; non certo per darne colpa a lui, che non può averne, ma per invitarlo a cercare con la sua autorità di ricondurre al rispetto della legge gli elettori.

Io poi soggiungerò che non credo che nelle altre provincie d'Italia si verifichino tutti quei disordini comunali accennati dalla Commissione d'inchiesta; e credo che non avvenga in veruna altra parte del Regno d'Italia che si veggano sindaci non elettori, e consiglieri comunali che non sono neppure eleggibili. Ma, ripeto, l'onorevole Ministro non deve credere che io voglia farla da censore: io non desidero altro che se questi inconvenienti sono veri, a questi incovenienti si ripari.

Io non ho detto, mi permetta l' onorevole Ministro, una sola parola in biasimo dei Pretori, perchè conosco perfettamente le dolorose condizioni in cui si trovano : mi sono doluto, non dei Pretori, ma di quei magistrati che hanno nominato Pretori matti; ecco la quistione.

Quindi io non ho fatto nè insinuazioni, nè censure di sorta verso i Pretori, corpo che io rispetto e le di cui condizioni desidererei vedere migliorate, come desidera benanco l'onorevole Ministro.

Egli ha detto che trovava giuste le mie osservazioni riguardo ai lavori pubblici, ed ha accennato alla presentazione di un nuovo progetto di legge. Tuttavia con mio rincrescimento debbo dichiarare che io sono d'un opinione affatto contraria a quella dell' onorevole Ministro.

Io credo che non occorrano leggi, e che ve n'abbia a sufficienza a tal riguardo ; credo che la Sicilia debba spendere essa stessa e non aggravare gli altri contribuenti, col concedere dei sussidi; tanto più che i suoi Comuni sono in condizioni finanziarie abbastanza buone. Date loro quello soltanto a cui hanno dritto, come è appunto il quarto dei beni ecclesiastici.

L'onorevole Presidente del Consiglio mi ha avvertito che il fondo per il culto ha un *deficit* di 30 milioni (se non vado errato); ma questo a me poco importa; i Siciliani hanno dritto ad un quarto dei beni ecclesiastici e devono averlo.....

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G..... del resto accolgo con fiducia le dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, imperocchè spero che in questa questione approfitterà dei suggerimenti della Commissione d' inchiesta, composta di rappresentanti del potere esecutivo, di rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati i quali si sono recati sul luogo, hanno interrogato i cittadini, si sono formati in proposito un criterio giusto ed esatto, e sono tutti concordi nell'affermare che una delle ragioni principali dello scredito del Governo, è la mancanza di parola, appunto intorno alla questione del quarto dei beni ecclesiastici.

Quanto alla tassa sull' alcool l'on. Presidente del Consiglio dice che è vincolata ai trattati di commercio.

La tassa di cui si tratta oggi, di cui tratta la

Commissione d'inchiesta, la tassa che ha prodotti così grandi disordini e così grandi guai nella Sicilia, è una tassa del 1874, quando i trattati erano già conchiusi, e quindi non può in nessun modo collegarsi coi trattati passati; è una tassa nuova, è una modificazione fatta dal Ministro Minghetti, il quale anzi credeva con questa legge di migliorare tanto la condizione dei contribuenti, quanto quella del Tesoro; invece risultò che ha peggiorata la condizione del Tesoro e quella dei contribuenti! Ecco di che si dolgono i Siciliani. I Siciliani dicono: sotto l'impero di questa legge voi ci avete costretti a chiudere tutte le fabbriche, quelle fabbriche, cioè, che colla legge anteriore, colla legge che si collega, come diceva l'on. Presidente del Consiglio, coi trattati di commercio, erano fonti di ricchezza per il paese.

Del resto, onor. Presidente del Consiglio, io non solleverò certamente la questione degli alcool quando verrà in discussione il bilancio delle Finanze; per me ho tanta stima nell'on. Ministro delle Finanze, nella sua prudenza, e sovrattutto in quel senso di rettitudine che ha fatto sempre la gloria della sua vita, che nutro fiducia, che quando avrà studiata attentamente la questione, forse riconoscerà che io non ho intieramente torto, e che non hanno torto nè la Commissione d'inchiesta nè i contribuenti, e vedrà forse altresì che un milione non è molto difficile il trovarlo.

Io non sono del parere di quelli i quali dicono sempre, come dicevano i Ministri che hanno preceduto l'onorevole Minghetti, che non bisogna diminuire le tasse; io appartengo ad un'altra scuola, e credo che le tasse minori siano più proficue; e se vogliamo volgere lo sguardo agli altri paesi, sovratutto all'Inghilterra, vedremo che le tasse minori, anche sugli alcool, hanno prodotto incassi molto maggiori. Sono quindi d'avviso che, riformando la tassa degli alcool, il pubblico Tesoro otterrebbe ben oltre che il milione che sta tanto e così giustamente a cuore all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io rispondo due brevissime parole all'on. Pepoli riguardo al quarto dei beni ecclesiastici devoluti ai Comuni della Sicilia.

L'on. Senatore Pepoli mette la questione in questi termini: i Comuni della Sicilia hanno diritto al quarto dei beni ecclesiastici; dunque qualunque siano le condizioni finanziarie del fondo per il culto, qualunque il *deficit* annuale di questa Amministrazione, qualunque il credito delle finanze, trattasi di un atto di giustizia, la questione relativa del fondo per il culto ci ha nulla a che fare, il Governo la faccia questa giustizia senza ritardo.

Ma, o Signori, se il Governo avesse sulla questione l'opinione dell'on. Sen. Pepoli, sarebbe forse stato per tanto tempo senza far nulla, ed avrebbe forse esitato a rendere questa giustizia ai Comuni della Sicilia? Io, per quanto politicamente possa essere avversario dei miei predecessori, non porto certamente su di loro questo giudizio.

Il fatto è in questi termini. — Una legge del 1866 attribuisce ai Comuni dello Stato ed a quelli della Sicilia il quarto dei beni ecclesiastici di quelle provincie, e in forza d'una legge del 1867 sopra tutto il patrimonio ecclesiastico fu imposta una tassa del 30 per cento. La legge fu diversamente interpetrata, a quel che vedo: da parte dei comuni interessati si crede che il quarto di quei beni loro assegnati non possa essere colpito dalla tassa, mentre il Governo crede che questa tassa debba colpire indistintamente tutti quei beni. — Ed il diritto di risolvere codesta questione non spetta certamente nè alla Commissione di inchiesta, nè ad alcuno dei membri del Parlamento. — Ora non sono che nove mesi da che siamo al Ministero, e non abbiamo ancora certamente avuto campo a risolvere tutte le difficoltà. — Ci conceda il Senatore Pepoli un po' di tempo per studiare attentamente la questione, e vedrà che non ci allontaneremo dall'equità e dalla giustizia.

Vengo ora alla questione degli alcool.

L'onorevole Senatore Pepoli dice: badate che la tassa sugli alcool fu stabilita nel 1874, e che i trattati preesistevano; dunque nulla ha a che fare l'applicazione o non di questa tassa con i trattati.

Io mi sarò forse male espresso, ma non è pei trattati che preesistevano alle tasse che io trovo difficile la questione, ma per quelli che sono da farsi.

La tariffa attuale per l'importazione è di lire

10 l'ettolitro; a queste si aggiunge integralmente la tassa di produzione, sicchè si porta la tassa d'introduzione degli alcool nel nostro paese ad oltre 30 lire. Ora, finchè sono pendenti le trattative per la rinnovazione dei trattati di commercio, bisogna che mi riservi libertà di azione, perchè, come dico, questa parte dei trattati, che riguarda l'introduzione degli alcool nel nostro Regno, è una delle parti più difficili, appunto perchè la produzione degli alcool in alcuni paesi di Europa è una delle produzioni più importanti, e che i Governi esteri difendono con maggior insistenza. È sotto questo punto di vista, cioè dei trattati che sono da farsi e non dei trattati che sono per morire, che io considero pericolosa per ora la trattazione di questo argomento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Pepoli, prendendo occasione da un fatto speciale accennato nella Relazione, ha insistito nel chiedere che la legge elettorale venga strettamente applicata anche in Sicilia. Ho voluto assumere informazioni da tutte le autorità dell'Isola per vedere se realmente le elezioni si fanno con la legge elettorale che ha vigore pel resto del Regno, o se si verificano colpevoli tolleranze per antiche abitudini, e non già per disposizioni speciali.

Ebbene, mi duole doverlo dire, ma è la verità: la legge elettorale non funziona bene in talune provincie; badi l'onorevole Senatore Pepoli e badi il Senato, non sarebbe giusto dire, *in tutta la Sicilia*, perchè soltanto *in taluni comuni dell'Isola* si deplora un sì grave sconcio, e unicamente per ragioni di pubblica sicurezza..... Non è dunque la legge che manca, onorevole Pepoli, ma sono le condizioni di P. S. di quei tali comuni che non lasciano agli elettori il libero esercizio del loro diritto. È così solo, che si è visto un individuo non Sindaco, non consigliere, non elettore farla da Sindaco. La ragione vera per cui questo ha potuto verificarsi, sa qual è, onorevole Senatore Pepoli? È questa: che i consiglieri comunali, che gli elettori del paese, avevano paura a non lasciar fare da Sindaco quell'individuo.

Or dunque, non è questione di far applicare la legge elettorale, la questione è sempre la stessa: trovare modo perchè la tranquillità e la fiducia rinascano nel paese, per far sì che non la legge elettorale soltanto, ma le leggi tutte possano avere piena e secura applicazione. Che poi, se per un caso speciale si volesse trarre un giudizio generale, francamente non mi parrebbe equo, perchè, ripeto, ciò che può dirsi di alcuni comuni, non potrebbe dirsi di tutta la Sicilia, la quale non si trova nelle condizioni accennate dall'onorev. Senatore Pepoli.

Di tutta l'Isola, solo quattro provincie si trovano in condizioni abbastanza difficili, il resto no. E di queste quattro provincie, taluni comuni, taluni circondari più specialmente, mentre negli altri, le leggi funzionano perfettamente.

Non ho poi inteso stabilire un confronto fra la condizione di taluni comuni della Sicilia con altri del Regno (ripeto ancora una volta *taluni comuni*, perchè desidero vivamente che non si creda tutta la Sicilia trovarsi nelle stesse condizioni), ho detto solamente che parecchi comuni del Regno lasciano assai a desiderare nell'amministrazione; potrei indicarne moltissimi che devono essere richiamati al dovere, perchè non solo non fanno in tempo il loro bilancio, ma non lo fanno nemmeno nell'anno, ragione per cui bisogna molte volte, riusciti vani gli eccitamenti, sciogliere le loro Amministrazioni municipali. Non è quindi che abbia inteso stabilire confronti fra comuni e comuni; vi sono pur troppo mali da curare dappertutto, ed è appunto ciò che ci siamo prefissi di ottenere con nuove proposte.

Credo che l'on. Pepoli non abbia inteso bene quanto io dissi circa i lavori. E qui ritorno un momento addietro sulle amministrazioni comunali: non si tratta del 30 0[0 sul quarto dei beni, si tratta di comuni che non stanziano le spese occorrenti per i lavori, e non già perchè non posseggono, ma per invertire i fondi ad altro uso, come luminarie e feste per la madonna A o pel santo B. Debbo però dichiarare che le autorità non tralasciano di richiamarli all'adempimento del loro dovere.

Nondimeno, lo ripeto, vi sono lavori che debbono esser fatti coi fondi della nazione, e ve n'ha d'altri che avrebbero dovuto esser compiti da gran tempo e sono ritardati. L'on. Pepoli non pretenderà, io spero, che certi lavori siano

fatti a spese dei comuni quando deve intervenire lo Stato. Ecco di quali provvedimenti ho inteso parlare. Non voglio spaventare l'onor. Presidente del Consiglio, quindi non prendo nessun impegno e non potrei prenderne, perchè dovrebbe farlo più direttamente l'on. Ministro delle Finanze.

Non faccio nessuna promessa; ho voluto solo dire questo, che in Sicilia, specialmente, il Governo procurerà di fare eseguire nel tempo più stretto possibile quei lavori decretati, e di completare quelle strade che sono state promesse da anni e non furono mai costruite. Per gli altri lavori vedremo poi se sarà il caso di chiedere al Parlamento le facoltà necessarie.

Io son d'avviso che, quando contemporaneamente in Sicilia si attuerà questo sistema di adoperare cioè la spada della legge con la maggiore energia, e spingere l'azione benefica del Governo a far sviluppare l'industria, il commercio e tutte le forze economiche dell'isola, si otterrà quel risultato che è desiderato da tutti e che molto a proposito è stato ricordato dall'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se non ha prima diritto alla parola il Senatore Pepoli, l'onorevole Cannizzaro ha la facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Desidero aggiungere qualche parola a quelle dette dal Ministro dell'Interno per confermare, se mai fosse bisogno, il giudizio da lui espresso riguardo all'urgenza di curare e guarire lo stato acuto della sicurezza pubblica nell'isola. Se questo stato non si cura, tutti gli altri provvedimenti benefici che si sono accennati riesciranno opera inutile.

Durando lo stato attuale della pubblica sicurezza in una parte dell'Isola, non si può pensare ad organizzarvi l'amministrazione civile. I Prefetti di quelle provincie non possono a ciò rivolgere neppure il pensiero, assorbiti come sono dalle cure giornaliere di difendere la vita e gli averi dei cittadini. La loro azione riesce poi inefficace in quella zona sottomessa alla influenza dei briganti. Ivi non impera che il terrore che questi sanno incutere; e si è giunto sino a dire che essi hanno influito nelle elezioni politiche. Io credo questa una opinione esagerata che rivela però il giudizio che si fa della potenza dei briganti e malandrini in quella parte dell'Isola, per fortuna ristretta, ov'essi imperano.

Strappate questo imperio dalle loro mani, ritornate l'impero della legge, riassicurate gli onesti, e tutto il resto verrà da sè.

In quanto ai mezzi per raggiungere questo fine, son lieto che il Ministro dell'Interno abbia manifestato una opinione conforme a quella che io espressi quando in quest'Aula si discusse della sicurezza pubblica nell'Isola, cioè che non si tratta di altro che di organizzarvi il servizio di polizia di campagna che non esiste. Vi ha bisogno di organizzare una speciale polizia di campagna consentanea alle speciali condizioni topografiche e morali della campagna siciliana.

L'onorevole Ministro dell'Interno sa certo gli studi che sono stati fatti a questo riguardo dal Ministero precedente, sa che alla fine si era convinto che la cosa a fare innanzi tutto era di organizzare un corpo speciale di polizia, come erano stati una volta i cacciatori di Sardegna e di mettere la concordia, questa benedetta concordia, fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Quando si cura una malattia bisogna andare ad investigare l'origine della medesima.

L'origine della poca sicurezza pubblica in Sicilia è stata la discordia fra l'autorità giudiziaria e quella di polizia.

Io quando trattai questa questione aveva nelle mani la *curva* dei delitti e feci osservare che quando il principio di autorità veniva rialzato nell'Isola i delitti diminuirono e quando venne quella tale e famosa e strana lotta tra le autorità giudiziarie e le politiche, allora i delitti aumentarono.

Ora dunque si tratta di ripensare alla causa del male e la causa del male è quella da me testè accennata, e per rimediarvi, lo ripeto, bisogna porre cura ad armonizzare l'azione dei magistrati e degli amministratori ed organizzare un corpo speciale di polizia.

Voi avete ora una forza sproporzionata. Si tratta d'inseguire una ventina d'uomini, e per inseguire una ventina d'uomini voi avete una massa enorme di forze diverse, colle quali non si ottiene il risultato desiderato, perchè ognuna di quelle va per una via divergente dall'altra.

Io credo che con molto minor numero di forze, dirette però da una sola mente con unità

di disegno, si riuscirà a sradicare il male acuto in breve tempo.

Per il difetto di questa unità di direzione, Governo e Parlamento hanno dovuto occuparsi tanto del male fatto da un piccolo numero di persone.

Io per quel poco che valgo e che ho potuto esaminare questa questione non ho voluto far altro che incoraggiare l'onorevole Ministro dell'Interno. Egli vedrà che sciolto il nodo della organizzazione della polizia, riuscirà a guarire questo stato di cose anormale, e quando vi sarà riuscito, tutte le altre buone intenzioni che ha l'onorevole Ministro potranno effettuarsi.

Per ora è impossibile lo intraprendere lavori dove manca la sicurezza pubblica, giacchè vi costeranno dieci volte di più, e o non troverete appaltatori, oppure ne troverete di quelli che sanno convivere coi briganti.

In quella zona dove impera il brigantaggio ogni opera di pubblica utilità riesce di attuazione difficile o di ingentissima spesa, dovendo l'appaltatore una parte del profitto pagarla ai briganti da cui deve essere custodito. Il nodo gordiano è questo, tutte le altre questioni sono d'importanza secondaria.

Se giungete a sgombrare la campagna da questi pochi briganti, vedrete quale e quanto sarà lo sviluppo della ricchezza pubblica, vedrete l'ordine ritornare nelle amministrazioni comunali, vedrete le autorità amministrative rivolgere tutta la loro attenzione a sorvegliare i Comuni e le opere di beneficenza, l'esempio delle grandi città, nelle quali l'amministrazione si è organizzata, meglio diffondersi nei Comuni circostanti, e molti dei lamentati mali guariranno specialmente perchè manca la causa che li mantiene; e la causa dello stato eccezionale non è altro che la disorganizzazione della polizia che non riesce a custodire la vita e gli averi dei cittadini.

Senatore AMARI *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI *prof.* Non tema il Senato che io voglia prolungare questa discussione la quale ci farebbe perdere molto tempo, mentre ne abbiamo assai poco.

Io partecipo alle idee dell'on. Senatore Cannizzaro circa il rimedio che si debbe portare alle attuali condizioni della Sicilia non solamente, ma anche circa l'esagerazione che si è fatta intorno a queste condizioni. Io sono convinto che l'on. Ministro dell'Interno, per le condizioni politiche e parlamentari dell'attuale Gabinetto potrà, meglio che i suoi predecessori da molti anni in qua, restaurare la sicurezza pubblica in Sicilia, che è la questione principale.

All'ordinamento delle amministrazioni comunali, delle provinciali e di quelle di beneficenza, allo sviluppo delle forze economiche del paese, si provvederà mano mano. Non si può mentre la vita e la roba dei cittadini rimane pressochè indifesa.

L'onorevole Senatore Canizzaro ha manifestata l'idea che bisognerebbe riorganizzare e potentemente riorganizzare la forza addetta alla sicurezza pubblica.

Non ci è nessun dubbio: solamente desidero di aggiungere una riflessione. Sino a questo momento una gran parte del nostro esercito ha prestato il servizio di pubblica sicurezza nelle provincie occidentali dell'Isola. Ora quando ciò continuasse per lungo tempo e con numero grande di forza, la disciplina militare ne soffrirebbe e sarebbe compromessa la sicurezza dello Stato. Vorrei pertanto che si cercasse in Sicilia una efficace forza di polizia rurale che non distogliesse l'esercito dalla istruzione e dal servizio che gli è proprio; vorrei che si provvedesse in modo da non indebolire la potenza militare della nazione, mentre si cerca di ristorare la sicurezza pubblica in una provincia.

Io non intendo dare consigli al Ministro dell'Interno, al quale noi dobbiamo lasciare intera la responsabilità de' suoi atti; ma credo che, provveduto in un modo efficace alla sicurezza pubblica ed alla persecuzione dei malviventi, di quel pugno d'uomini, io dico, che infesta le campagne e di quei pochi che tengon mano al malandrinaggio dalle case loro in campagna e in città, sia opportuno di ritirare dalla Sicilia quel maggior numero di forze militari che è addetto alla sicurezza pubblica; di rendere l'uffiziale e il soldato allo studio ed alla disciplina.

Io non dico altro, perchè si è già parlato abbastanza e non occorre dilungarci nelle discussioni sopra una materia che è tanto chiara ed evidente.

Soltanto mi par bene di replicare che il Mini-

stero, nelle condizioni politiche e parlamentari in cui si trova, è in grado di poter meglio che i suoi predecessori restaurare la pubblica sicurezza nella Sicilia occidentale.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Sono perfettamente di accordo con l' onorevole Senatore Amari che cioè il servizio di pubblica sicurezza non debba essere fatto dall'esercito; ma per ora non posso accettare il suo consiglio: non posso richiamare la truppa. Debbo prima organizzare la forza locale, e per organizzarla, è una dura necessità, ma mi è d'uopo impiegare il soldato.

Riconosco che l' ufficio del soldato non è quello che gli destiniamo in questo momento, ma pur troppo non mi è permesso diminuire per ora le forze militari che abbiamo in Sicilia. Quello che reputo mio dovere di fare è il tributare ai nostri valorosi soldati una parola di encomio e di riconoscenza per l' opera che prestano nello interesse del paese e per la quale molti sacrificano la vita!

Senatore AMARI *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI *prof.* Dichiaro che non ho inteso mai di pregare il Ministero a ritirare le forze militari attualmente stanziate in Sicilia. Niun dubbio che per far questo bisogna che il paese sia prima provveduto di una forza pubblica speciale che assicuri i cittadini; bisogna che cessi questo timore non panico al certo, e che sieno rese quelle province alle condizioni ordinarie del viver civile, nelle quali i cittadini sentendosi guardati e protetti dal braccio del Governo, possono talvolta reagire da sè medesimi e sempre aiutare i magistrati allo scoprimento ed alla punizione dei reati.

Il mio consiglio, la mia preghiera non era certamente diretta a far cessare immediatamente il provvedimento straordinario ed eccezionale ch' è stato messo in opera fin qui, e con poco frutto. Io insisteva ed insisto perchè la eccezione duri il meno che sia possibile.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, e non si fanno osservazioni in contrario, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Prego il Senatore Segretario Chiesi di dare lettura dei capitoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione Centrale.			
1 Ministero (Personale)	811,146 »	»	811,146 »
2 Ministero (Spese d'ufficio)	44,000 »	3,000 »	47,000 »
3 Ministero (Manutenzione dei locali)	12,000 »	2,000 »	14,000 »
	867,146 »	5,000 »	872,146 »

PRESIDENTE. Metto ai voti questo capitolo. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Consiglio di Stato.			
4 Personale	439,800 »	»	439,800 »
5 Spese d'ufficio	22,000 »	»	22,000 »
	461,800 »	»	461,800 »

(Approvato.)

Archivi di Stato.			
6 Personale	510,570 »	3,000 »	513,570 »
7 Spese d'ufficio	59,771 »	5,000 »	64,771 »
8 Fitto di locali	25,933 »	»	25,933 »
9 Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	27,000 »	5,000 »	32,000 »
	623,274 »	13,000 »	636,274 »

(Approvato.)

Amministrazione provinciale.

10	Personale	6,859,110	»	60,000	»	6,919,110	»
11	Indennità di residenza	165,000	»	»		165,000	»
12	Spese d'ufficio	672,770	»	»		672,770	»
13	Spese diverse	63,500	»	»		63,500	»
	(Approvato.)	7,760,380	»	60,000	»	7,820,380	»

Opere Pie.

14	Servizi vari di pubblica beneficenza	92,200	»	20,000	»	112,200	»
	(Approvato.)					

Sanità interna.

15	Spese diverse	43,450	»	15,000	»	58,450	»
16	Sifilicomi (Personale)	100,000	»	5,000	»	105,000	»
17	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento)	1,127,339	»	200,000	»	1,327,339	»
18	Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati)	53,500	»	30,000	»	83,500	»
19	Sifilicomi (Fitti di locali)	4,500	»	1,000	»	5,500	»
	(Approvato.)	1,328,789	»	251,000	»	1,579,789	»

Sicurezza pubblica.

24	Servizio segreto	750,000	»	»		750,000	»
25	Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale)	2,919,980	»	20,000	»	2,939,980	»
26	Spese d'ufficio	192,300	»	10,000	»	202,300	»
27	Guardie di sicurezza pubblica (Personale)	4,554,340	»	120,000	»	4,674,340	»
28	Indennità di trasferta, sussidi, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza	240,000	»	10,000	»	250,000	»
29	Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza	238,269	»	60,000	»	298,269	»
30	Fitto di locali	166,000	»	30,000	»	196,000	»
31	Manutenzione dei locali e del mobilio	70,000	»	40,000	»	110,000	»
32	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000	»	50,000	»	170,000	»
33	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	200,000	»	60,000	»	260,000	»
	(Arprovato.)	9,450,889	»	400,000	»	9,850,889	»

Amministrazione delle carceri.

34	Personale	4,538,800	»	100,000	»	4,638,800	»
35	Spese d'ispezione, indennità, vestiario, armamento, premio d'ingaggio ed altre diverse per le guardie	471,600	»	20,000	»	491,600	»
36	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	21,300,000	»	2,000,000	»	23,300,000	»
37	Trasporto dei detenuti	1,187,800	»	300,000	»	1,487,800	»
38	Servizio delle manifatture nelle case penali	2,200,000	»	30,000	»	2,230,000	»
39	Fitto di locali	90,000	»	30,000	»	120,000	»
40	Manutenzione dei fabbricati	600,000	»	200,000	»	800,000	»
	(Approvato.)	30,388,200	»	2,680,000	»	33,068,200	»

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

41	Funzioni pubbliche e feste governative . .	10,000 »	»	10,000 »
42	Ricompense per azioni generose.	5,000 »	»	5,000 »
43	Gazzetta ufficiale e fogli di supplemento per gli annunzi nelle provincie	259,600 »	»	259,600 »
44	Indennità di traslocamento agli impiegati e spese per missioni amministrative . . .	200,000 »	10,000 »	210,000 »
45	Dispacci telegrafici governativi	200,000 »	80,000 »	280,000 »
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	1,106,053 72	»	1,106,053 72
47	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	400,000 »	»	400,000 »
48	Spese per diritti di verificazione dei pesi e delle misure.	500 »	»	500 »
49	Casuali	80,000 »	»	80,000 »
	(Approvato.)	2,261,153 72	90,000 »	2,351,153 72

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

50	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	7,093 86	»	7,093 86
50 bis	Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
51	Assegni di disponibilità.	16,000 »	»	16,000 »
52	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione . .	30,000 »	»	30,000 »
53	Figli dei morti per la causa nazionale . .	2,000 »	»	2,000 »
54	Soprassoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica. - Soprassoldo agli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica	2,200,000 »	150,000 »	2,350,000 »
55	Spesa straordinaria per la repressione del malandrinaggio	150,000 »	»	150,000 »
57	Assegni a stabilimenti di beneficenza. . .	26,350 »	5,000 »	31,350 »
58	Raccolta degli atti del Parlamento. . . .	30,000 »	»	30,000 »
59	Gazzetta ufficiale (Indennità agli eredi Botta).	4,000 »	»	4,000 »
60	Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare.	»	100,000 »	100,000 »
61	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	300,000 »	300,000 »
62	Risoluzione di contratto d'affitto e riduzione ad uso di archivio di sette botteghe del palazzo Braschi	27,500 »	»	27,500 »
63	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	12,786 »	»	12,786 »
64	Finalmarina - Bagno penale - Adattamento ed ingrandimento di locali per i condannati cronici	15,500 »	»	15,500 »
65	Spoleto - Casa di pena - Sistemazione del corpo di guardia militare ed adattamento di nuovi locali.	9,900 »	»	9,900 »

66 Noto - Casa penale - Costruzione di cancellata in ferro nel locale della cappella . .	3,600 »	»	3,600 »
67 Avellino - Carcere giudiziario - Alzamento di un piano nel primo corpo di fabbrica del carcere	19,700 »	»	19,700 »
68 Chieti - Carcere giudiziario - Lavori per suddivisione di locali	3,900 »	»	3,900 »
69 Ascoli - Carcere giudiziario - Costruzione di un alloggio per il capo-guardiano . . .	8,000 »	»	8,000 »
70 Civita Castellana - Casa penale - Lavori di copertura di una terrazza interna . . .	9,000 »	»	9,000 »
71 Ivrea - Carcere giudiziario - Lavori d'isolamento del carcere	7,500 »	»	7,500 »
72 Pesaro - Carcere giudiziario - Costruzione di una nuova infermeria	17,500 »	»	17,500 »
73 Lucera - Carcere giudiziario di San Francesco - Costruzione di un muro di cinta per la passeggiata dei detenuti	8,600 »	»	8,600 »
74 Padova - Casa penale - Costruzione di celle di rigore	27,400 »	»	27,400 »
75 Procida - Bagno penale - Costruzione di vasche per bagni ai detenuti	5,200 »	»	5,200 »
76 Orbetello - Bagno penale (Succursale di Monte Filippo) - Costruzione di un nuovo ponte levatoio	1,900 »	»	1,900 »
77 Favignana - Bagno penale - Costruzione di un nuovo camerone	3,500 »	»	3,500 »
78 Ancona - Bagno penale di San Bartolommeo - Costruzione di un condotto	3,300 »	»	3,300 »
79 Frosinone - Carcere giudiziario - Ampliamento del carcere	9,564 50	»	9,564 50
80 Trapani - Bagno penale - Prolungamento dell'ospedale e costruzione di tre celle di punizione e di un corpo di guardia . . .	3,500 »	»	3,500 »
81 Forlì - Carcere giudiziario - Formazione di un passeggio e costruzione d'una infermeria per le donne al carcere di Forlì detto la *Femmina*.	12,940 »	»	12,940 »
82 Solmona - Casa penale detta la *Badia Moronese* - Lavori di completamento in alcuni locali dello stabilimento - Costruzione di una nuova scala e ristauro della facciata	19,200 »	»	19,200 »
83 Padova - Casa penale - Riduzione a cortile di passeggio pei detenuti di una porzione di terreno demaniale ceduto dalla Fabbriceria della chiesa dei Filippini	10,999 50	»	10,999 50
84 Parma - Casa penale - Lavori di risanamento in vari locali dello stabilimento. . . .	13,988 »	»	13,988 »
85 Aquila - Carcere giudiziario detto di San Domenico - Lavori di miglioramento e di sicurezza	4,500 »	»	4,500 »
86 Spoleto - Carcere giudiziario detto di Santa Agata - Rinforzamento del tavolato per la sicurezza delle soffitte del fabbricato . .	9,000 »	»	9,000 »
87 Matera - Carcere giudiziario - Riordinamento del carcere	10,226 »	»	10,226 »
88 Napoli - Casa correzionale di Sant'Eframo Nuovo - Sistemazione del corpo di fabbrica in quattro piani a ridosso di quello degli uffizi della Direzione.	29,800 »	»	29,800 »
89 Napoli - Casa correzionale di Sant'Eframo Nuovo - Completamento del fabbricato ove			

	sono gli uffizi - Riparazione radicale alla lunga tettoia che serve per asciugatoio - Sistemazione di un cortile e restauro delle fabbriche attigue	20,400 »	»	20,400 »
90	Napoli - Casa di correzione detta di Santo Eframo Nuovo - Definitiva sistemazione delle celle di punizione e dei locali ad uso delle guardie	15,000 »	»	15,000 »
91	Orvieto - Carcere nell' ex-convento di San Pietro - Costruzione di un muro di cinta ed acquisto di una casetta attigua all'ex-convento	25,072 »	»	25,072 »
92	Civitavecchia - Bagno penale - Lavori di sotto-fondazione	22,000 »	»	22,000 »
	(Approvato.)	2,856,419 86	555,000 »	3,411,419 86

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	867,146 »	5,000 »	872,146 »
Consiglio di Stato	461,800 »	»	461,800 »
Archivi di Stato	623,274 »	13,000 »	636,274 »
Amministrazione provinciale	7,760,380 »	60,000 »	7,820,380 »
Opere pie	92,200 »	20,000 »	112,200 »
Sanità interna	1,328,789 »	251,000 »	1,579,789 »
Sicurezza pubblica	9,450,889 »	400,000 »	9,850,889 »
Amministrazione delle carceri	30,388,200 »	2,680,000 »	33,068,200 »
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	2,261,153 72	90,000 »	2,351,153 72
	53,233,831 72	3,519,000 »	56,752,831 72
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	2,856,419 86	555,000 »	3,411,419 86
Totale . .	56,090,251 58	4,074,000 »	60,164,251 58

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo l' articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sino all' approvazione del bilancio definitivo di previsione per l' anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell' Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto per la votazione del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Casati fa l' appello nominale.)

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione:

Votanti	84
Voti favorevoli	80
Contrari . . .	4

(Il Senato approva.)

Domani al tocco il Senato è convocato negli Uffici per lo studio dei seguenti progetti di legge:

Conversione in legge del R. decreto 8 settembre 1876, n. 3328 (serie seconda), relativo

al divieto dell'importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite;

Pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario;

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato;

Conflitti di attribuzioni;

Certificati ipotecari.

Alle ore 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri;

Id. del Ministero dei Lavori Pubblici;

Id. del Ministero della Guerra;

Id. del Ministero della Marina;

Id. del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Id. del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Modificazione dell'art. 25 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Modificazioni di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette;

Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1876.

La seduta è sciolta (ore 5 3[4).

XIII.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Comunicazione di un messaggio del Prefetto di Palazzo — Nomina della Commissione incaricata di presentare a S. M. il Re gli omaggi del Senato in occasione del capo d'Anno — Presentazione del nuovo Senatore comm. Deodati, e giuramento del nuovo Senatore comm. Berti — Convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori Bruno ed Annoni — Approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri — Approvazione dei capitoli 1 — 24 del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio — Al capitolo 25 (Insegnamento industriale e professionale) ha la parola il Senatore Brioschi per una sua interpellanza al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ordine del giorno proposto dal Senatore Brioschi appoggiato — Considerazioni del Senatore Cannizzaro — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio alla interrogazione rivoltagli ieri dal Senatore Pepoli ed alla interpellanza del Senatore Brioschi — Replica del Senatore Brioschi — Osservazioni del Presidente del Consiglio — Ritiro della proposta Brioschi — Approvazione dei rimanenti capitoli del bilancio del Ministero di Agricoltura e di quelli del Ministero della Marina — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, i Ministri degli Esteri e di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi

Domandano un congedo i Senatori Serra Francesco, Araldi Erizzo, di un mese per motivi di salute: il Senatore Gallotti, di 15 giorni, il Senatore Scalini e Bellavitis di 10 giorni, i Senatori Rasponi e Garelli per 8 giorni ed il Senatore Camuzzoni di 5 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazione di un messaggio.

PRESIDENTE. Il Prefetto di palazzo di S. M. il Re ha trasmesso al banco della Presidenza il seguente messaggio:

Roma, 28 dicembre 1876.

Ho l'onore di partecipare a V. E. che lunedì prossimo primo giorno del nuovo anno alle ore 10 del mattino, S. M. il Re, ed in seguito le AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte riceveranno nei rispettivi loro appartamenti di parata l'E. V. ed il Senato del Regno per deputazione.

Valgomi intanto di questa favorevole occasione per offerire a V. E. gli atti del mio distintissimo ossequio.

Il Prefetto di Palazzo
Gran Mastro delle Cerimonie
DI PANISSERA.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Ora si procederà all' estrazione a sorte dei Senatori che il primo dell' anno dovranno recarsi da S. M. e dai RR. Principi, per porger loro gli auguri di felicità a nome del Senato.

La Deputazione secondo la consuetudine è composta di sei Senatori e due supplenti.

Se non vi sono opposizioni, la Deputazione anche questa volta sarà composta di ugual numero di membri.

Si procede alla estrazione a sorte.

(Risultano eletti i Senatori Buoncompagni-Ottoboni, Vitelleschi, Magliani, Irelli, Negri di S. Front, Gamba e i due supplenti: De Sonnaz e Cerruti.)

Presentazione del nuovo Senatore comm. Deodati e giuramento del nuovo Senatore comm. Berti.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore comm. Deodati, prego i signori Senatori Costantini e Prati d'introdurlo nell'Aula.

(Introdotto nell'Aula il Senat. Deodati, avendo già prestato giuramento alla seduta Reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Costantini e Bembo di introdurre nell'Aula il comm. Dott. Berti.

(Introdotto nell'Aula il comm. Berti presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al commend. Berti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Relazione sui titoli dei nuovi Senatori Bruno e Annoni.

PRESIDENTE. Si compiaccia l'onorevole Senatore Casati di dar lettura della Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori sopra le nomine dei signori commendatore prof. Lorenzo Bruno e conte Aldo Annoni.

Il Senatore CASATI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale decreto 16 novembre p. p. Sua Maestà si degnò di nominare Senatore il signor comm. prof. Lorenzo Bruno. Egli dimostrò colla produzione dei necessarî documenti di pagare l'imposta voluta dalla categoria 21 dell' art. 33 dello Statuto. Nacque nell'anno 1821.

Con decreto di ugual data fu pure nominato Senatore il conte Aldo Annoni, nato nell'anno 1831. I documenti da lui trasmessi alla Commissione provano che egli paga da oltre tre anni assai più dell'ammontare della voluta imposta diretta.

La Commissione vi propone adunque la convalidazione della nomina di ambidue i sullodati Signori.

PRESIDENTE. Chi intende approvare la nomina a Senatore del comm. Bruno, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti la nomina a Senatore del conte Aldo Annoni.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877.

Nessuno è inscritto per la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla lettura dell'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

PRESIDENTE. Si passa alla lettura dei capitoli del bilancio.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Stipendi del personale del Ministero . . .	256,945 »	»	256,945 »
2 Stipendi del personale all'estero.	840,216 »	»	840,216 »
3 Assegni del personale all'estero.	3,276,500 »	190,000 »	3,466,500 »
4 Indennità diverse, viaggi e missioni . . .	465,000 »	130,000 »	595,000 »
5 Spese d'ufficio del Ministero	60,000 »	6,000 »	66,000 »
6 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	72,500 »	»	72,500 »
7 Spese segrete	100,000 »	»	100,000 »
8 Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali	215,000 »	80,000 »	295,000 »
9 Spese di posta, telegrammi e trasporti . .	159,000 »	50,000 »	209,000 »
10 Dispacci telegrafici governativi	6,000 »	»	6,000 »
11 Sovvenzioni.	310,000 »	20,000 »	330,000 »
12 Provvigioni.	15,000 »	6,000 »	21,000 »
13 Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.	1,000 »	»	1,000 »
14 Casuali	85,000 »	»	85,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. 5,862,161 » 482,000 » 6,344,161 »

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

15 Assegni provvisorî e d'aspettativa	15,000 »	2,000 »	17,000 »
15 bis Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
16 Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio.	100,000 »	40,000 »	140,000 »
	115,000 »	42,000 »	157,000 »

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	5,862,161 »	482,000 »	6,344,161 »
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	115,000 »	42,000 »	157,000 »
TOTALE . .	5,977,161 »	524,000 »	6,501,161 »

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto per metterlo ai voti; esso è così concepito:

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto in fine di seduta quando saranno approvati anche altri bilanci.

Discussione del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Avrei voluto pregare il Senato, poichè sono d'accordo coi miei Colleghi, che permettesse la discussione del bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio prima di quelli che sono in precedenza segnati nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se non ha difficoltà a che prima dei bilanci dei Ministeri dei Lavori Pubblici, della Marina e dell'Istruzione Pubblica si ponga in discussione il bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Non essendovi opposizioni, si aprirà dunque la discussione su questo bilancio.

È aperta la discussione generale.

L'onorevole Senatore Brioschi, che aveva annunziato un' interpellanza relativamente a questo bilancio, non è presente: domando se vi sia qualche altro Senatore che voglia prendere la parola sulla discussione generale di questo bilancio.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura dell'articolo unico del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Prego lo stesso Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura dei capitoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

PARTE PRIMA

Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	399,990	»	»		399,990	»
2	Ministero (Spese d'ufficio)	38,000	»	3,000	»	41,000	»
		437,990	»	3,000	»	440,990	»

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Agricoltura.

3	Boschi (Spese fisse)	1,028,520	»	50,000	»	1,078,520	»
4	Boschi (Spese di amministrazione e diverse)	121,700	»	20,000	»	141,700	»
4bis	Agricoltura (Spese fisse)	86,120	»	»		86,120	»
5	Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze agrarie e medaglie d'onore (Spese variabili)	223,500	»	16,000	»	239,500	»
6	Razze equine	780,000	»	»		780,000	»
7	Meteorologia e servizio idrografico fluviale.	24,000	»	4,000	»	28,000	»
	(Approvato.)	2,263,840	»	90,000	»	2,353,840	»

Industria e Commercio.

12	Miniere e cave (Spese fisse)	127,575	»	»		127,575	»
13	Miniere e cave (Spese diverse)	28,800	»	1,500	»	30,300	»
13bis	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito (Spese fisse)	30,000	»	»		30,000	»
14	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito (Spese varie)	27,940	»	1,000	»	28,940	»
15	Privative industriali (Personale)	8,500	»	»		8,500	»
16	Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse)	7,500	»	1,000	»	8,500	»
16bis	Consiglio dell'industria e del commercio (Spese fisse)	5,720	»	»		5,720	»
17	Premi ed incitamenti ed altre spese variabili relative all'industria ed al commercio	58,700	»	2,000	»	60,700	»
18	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese fisse)	621,040	»	6,000	»	627,040	»
19	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese varie)	125,800	»	13,500	»	139,300	»
20	Pesi e misure (Aggio d'esazione)	»		1,000	»	1,000	»
21	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione)	5,000	»	2,100	»	7,100	»
	(Approvato.)	1,046,575	»	28,100	»	1,074,675	»

Insegnamento industriale e professionale.

22	Scuole ed Istituti superiori (Spese fisse)	185,600	»	»		185,600	»
23	Istituti tecnici, di marina mercantile e Scuole speciali (Spese fisse)	1,782,718	61	3,000	»	1,785,718	61
24	Scuole d'arti e mestieri (Spese fisse)	60,550	»	»		60,550	»
25	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	171,290	»	23,000	»	194,290	»
26	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	50,000	»	5,000	»	55,000	»
		2,250,158	61	31,000	»	2,281,158	61

PRESIDENTE. Ho accennato che l'onorevole Senatore Brioschi aveva espresso l'intenzione di muovere un'interpellanza relativamente a questo bilancio; essendo per altro chiusa la discussione generale, prego l'onorevole Senatore Brioschi, ch'ora è presente, di dichiarare su quale degli articoli si riferisca la sua interpellanza.

Senatore BRIOSCHI. Si riferisce appunto all'insegnamento industriale e professionale.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la somma complessiva di questa categoria, è accor-

data la parola all'onorevole Senatore Brioschi per isvolgere la sua interpellanza.

Senatore BRIOSCHI. Alcuno fra voi, egregi Colleghi, rammenterà forse che in una delle prime tornate della presente Sessione io deponeva sul banco della Presidenza la domanda di interpellare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno le varie e gravi modificazioni da lui introdotte nell'ordinamento degli Istituti tecnici. Se avessi potuto svolgere la mia interpellanza in quel giorno, era mia intenzione di pregare l'onorevole Ministro a voler sospendere l'applicazione del nuovo ordinamento, e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore sua bontà intrinseca, ma pel fatto solo che esso era stato comunicato alle Giunte di vigilanza, ai presidi, ai professori non prima del 15 novembre, vale a dire alquanti giorni dopo che le scuole avrebbero dovuto essere regolarmente aperte. Le difficoltà dell'applicazione erano quindi prevedibili, ed è d'uopo supporre che nel concetto dell'onor. Ministro l'ordinamento anteriore fosse pessimo per non curarsi di esse, ed imporre ad anno scolastico, potrebbe dirsi incominciato, un complesso di provvedimenti che nella sostanza e nella forma sconvolgevano tutto il sistema in vigore.

Dirò più tardi, con qualche particolarità, di questi provvedimenti; ma, affinchè il Senato possa avere davanti a sè gli elementi necessarî per formulare quel giudizio che io dovrò pur chiedergli, mi si permetta di riassumere prima in brevi tratti le fasi principali dell'ordinamento scolastico degli Istituti tecnici. Sarò brevissimo.

L'insegnamento, che porta tra noi il nome di tecnico, fu istituito colla legge 13 novembre 1859. L'articolo 272 della medesima lo definisce così: « L'istruzione tecnica ha per fine di « dare al giovane che intende dedicarsi a determinata carriera del pubblico servizio, alle « industrie, ai commerci, ed alla condotta « delle cose agrarie, la conveniente coltura « generale e speciale. »

La legge del 1859 quindi stabiliva già con sufficiente chiarezza il duplice intento della nuova istituzione, quello cioè d'impartire una coltura generale, non classica, che potesse preparare a determinate carriere del pubblico servizio, e quello di completarla con una conveniente coltura speciale per coloro che ai commerci ed alle industrie volevano dedicarsi. La nuova istituzione doveva cioè comprendere non solo quella parte d'insegnamento non classico che aveva formato lo scopo, fino dalla seconda metà del secolo scorso, dell'insegnamento denominato reale in Germania, e pel quale erano state costituite le *Scuole Reali*, ma altresì quella parte d'insegnamento più propriamente tecnico che i governi, altri corpi morali e privati, erano stati man mano indotti a fondare, spinti dai nuovi e cresciuti bisogni dei commerci e delle industrie.

Devesi al nostro illustre collega Senatore Mamiani la conferma più esplicita che questo appunto fosse il pensiero del legislatore del 1859. Egli infatti, autore del regolamento 19 settembre 1860, ripartiva l'insegnamento negli Istituti tecnici in quattro sezioni e le denominava: la 1ª amministrativa commerciale; la 2ª economica; la 3ª chimica; la 4ª fisico-matematica, e dava a quest'ultima, perchè più specialmente diretta ad impartire una coltura generale, maggiore dignità per numero d'insegnamenti e per durata dei medesimi.

Sul finire del 1861 o nei primi del 1862, salvo errore, gl'Istituti tecnici che fino allora avevano formato parte dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, venivano aggregati al Ministero d'Industria e Commercio creato poco avanti, cioè nel 1860.

Io che in quel tempo avevo l'onore di essere Segretario Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, richiesto del mio avviso, non tardai a rispondere favorevolmente per quanto i miei studî potevano farmi desiderare il contrario.

Non posso ora dire se a decidermi in quel senso possa aver contribuito anche la legittima preoccupazione, che le difficoltà di un riordinamento generale del pubblico e del privato insegnamento in Italia dovevano imporre; ma non credo ingannarmi nell'affermare che il principale movente di essa fu il pensiero di avvicinare, direi quasi, la scuola all'officina, affidando la direzione di quella al Ministero, che per suo mandato doveva più specialmente conoscere i bisogni dell'industria e del commercio.

Il tipo della sezione di coltura generale, pensava io allora, è già da lungo tempo stabilito presso le nazioni più civili; denominatele scuola reale, scuola borghese od altrimenti, le sue

linee principali sono determinate ed immutabili.

Qui non avete a creare, informatevi bene ed imitate. Ma rispetto alle altre sezioni corre una grande differenza; oltrechè ciascuna nazione ha necessità proprie dipendenti dalle peculiari condizioni naturali ed economiche, l'Europa non può offrire che una varietà grandissima di forme e l'esempio di un lavoro indefesso per giungere alla migliore.

Fatta questa concessione, la quale avrà almeno servito a persuadere il signor Ministro che io non posso trovarmi fra i suoi oppositori sistematici, non mi farò a seguire passo a passo le varie vicende dell'istruzione tecnica fra noi, dacchè essa fu affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; dirò solo, colla maggior brevità possibile, di due importanti momenti della sua vita abbastanza travagliata, nei quali apparve un raggio di luce e di speranza pur troppo presto offuscato, a mio avviso, dalle recenti disposizioni dell'onor. Ministro.

Intendo alludere ai savî concetti che informavano i provvedimenti emanati nella seconda metà dell'anno 1869, i quali trovarono larga applicazione nell'ordinamento stabilito col Reale decreto 30 marzo 1872.

L'onorevole Minghetti, che nel 1869 era Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, a proposito di quei primi provvedimenti scriveva al Presidente del Consiglio dell'istruzione tecnica queste opportune parole:

« Io credo che quella sezione che chiamasi fisico-matematica sia come il tronco principale dell'albero, e che l'istruzione che ivi si comparte debba aver indole e carattere scientifico sì, ma generale, e, se mi è lecito dir così, più umano, in quanto è base di parecchie generazioni di carriere. Cotesto corso fisico-matematico fatto in quattro o cinque anni dovrebbe aprire l'adito alle Università od alla scuola di applicazione degli ingegneri, ove così venisse stabilito. Ma dal tronco predetto si partirebbero rami a diverse altezze, i quali condurrebbero alle applicazioni più speciali e ad un determinato fine pratico. Così tutti gli allievi entrati nell'istituto farebbero insieme il primo anno, ma alla fine di questo, coloro che vogliono professare il commercio entrerebbero nella sezione a ciò destinata, e quivi la istruzione loro avrebbe compimento con altri due o tre anni di studi speciali.

« Gli altri allievi intanto continuerebbero il secondo anno del corso fisico-matematico; compiuto il quale, gli agronomi se ne dipartirebbero per entrare nella sezione loro peculiare che in un anno solo darebbe ad essi le cognizioni propriamente confacenti all'agricoltore. E gli altri allievi continuerebbero ancora il terzo anno del corso fisico-matematico, e quinci un nuovo ramo si distaccherebbe, quello della meccanica e costruzioni, che parimente in un altro anno sarebbe finito. Pertanto l'ultimo anno del corso-fisico matematico sarebbe frequentato solo da coloro che si dedicano alla Università od alla scuola di applicazione degli ingegneri. Ma questo ho voluto effigiare più a guisa d'esempio, che per determinare in modo assoluto il còmpito del Consiglio, cui raccomando questo pensiero. Il quale può raccogliersi in ciò, che la parte scientifica generale e l'applicata si intreccino strettamente fra loro, e gli insegnamenti dell'una possano servire a quelli dell'altra, col minor numero possibile di professori, e nel tempo più breve, che sia compatibile ad una soda istruzione. Così si svolgeranno, migliorandole, le origini storiche della nostra istruzione tecnica, che ha sin dal suo nascere coordinato l'insegnamento tecnico generale e lo speciale senza confonderli. »

Le raccomandazioni dell' onorevole Ministro furono accolte con favore dal Consiglio superiore dell'istruzione tecnica che in parte le aveva anche promosse, ed ebbero, come già dissi, sanzione nell' ordinamento del 1872, dovuto al suo successore onorevole Castagnola.

Questo ordinamento stabiliva un biennio comune per tutti gli allievi degl' istituti tecnici dopo il quale essi potevano entrare in una delle sezioni denominate professionali, oppure continuare nella sezione principale per acquistarvi quel grado di coltura che li abilitasse a seguire i corsi delle facoltà di scienze fisiche e matematiche nelle Università. Anche qui per amore di brevità non accennerò che a due punti principali di questa riforma; all' estensione cioè data all' insegnamento letterario e storico assai deficiente per l' addietro, ed allo studio molto accurato col quale il coordinamento e la successione dei varî insegnamenti dovevano condurre a raggiungere quei due alti scopi dell' i-

struzione media o secondaria, che la legge Prussiana del 1869 definisce con molta esattezza al paragrafo 103 colle parole: « I ginnasî e le scuole reali, i proginnasî e le scuole borghesi di primo ordine, hanno il comune intento di procacciare ai giovani i fondamenti di una solida istruzione scientifica e di sviluppare le loro forze morali, » e che uno dei dotti di cui attualmente più si onora l' Inghilterra formulava dicendo essere il primo scopo di far progredire le cognizioni, il secondo di sviluppare l' amore del bene e l' odio del male.

L'insegnamento delle scienze matematiche e delle scienze naturali aveva anche avuto in quella riforma una più grande estensione; specialmente nella sezione di coltura generale, le Amministrazioni provinciali, accogliendo con fiducia i nuovi provvedimenti, non avevano frapposta difficoltà alcuna ad aumentare il loro contributo per maggiori compensi ai professori o per maggiori spese di laboratorî e di raccolte scientifiche; pareva non rimanesse che perseverare nella via tracciata, migliorando gradatamente il personale insegnante. Ma pur troppo fra noi alla mobilità dei Ministri tiene spesso dietro quella di alcuni ordinamenti amministrativi e di quelli della pubblica istruzione in particolare; sicchè, non erano scorsi ancora due anni dacchè l'organizzazione del 1872 era stata applicata, che già si modificavano alcuni programmi d'insegnamento, già si concentravano alcuni insegnamenti biennali in un solo anno, già si diminuivano le ore prescritte per altri insegnamenti, si incominciava, insomma, quell'opera di demolizione che il sig. Ministro attuale ha voluto compiere.

Io conosco, e il sig. Ministro non mancherà di esporle fra breve, le ragioni per le quali furono dapprima più specialmente presi di mira gli insegnamenti scientifici ed i loro programmi.

Pareva ad alcuni che l' estensione data ai medesimi potesse accennare ad uno scopo che avrebbe recato danno all' insegnamento universitario, allo scopo cioè di coordinare l' insegnamento degli Istituti tecnici a quello delle scuole di applicazione per gli ingegneri; ma oltrechè mancava ogni fondamento a questa supposizione, giacchè, per dire di una disciplina, se era stato dato, per esempio, un più che mediocre sviluppo all' insegnamento geometrico, l' insegnamento algebrico o d' analisi era stato mantenuto entro i più stretti limiti; avrebbe potuto bastare una superficiale lettura di qualunque programma di una scuola reale della Germania e di alcune della Svizzera, per desiderare almeno che l' esperienza dei quattro anni si compisse prima di dar mano a qualsiasi modificazione.

Siamo così giunti all'anno che sta per finire, ed alle riforme emanate dall' attuale sig. Ministro di Agricoltura e Commercio nel novembre scorso.

Il primo pensiero trovasi in una circolare del 24 luglio, la quale sebbene avesse il modesto intendimento di una nuova revisione dei programmi di insegnamento, preconizzava l'ardito divisamento *di circoscrivere la durata dei corsi a tre anni per tutti i giovani che avendo frequentata la scuola tecnica ne riportarono la licenza.*

A dir vero l'accoglienza poco favorevole che quella circolare trovò nella stampa periodica, senza distinzione di colore politico, avrebbe potuto dar a sperare che l'on. Ministro, riconoscendo che la volontà del paese questa volta era, molto chiaramente, di non essere di continuo turbato negli ordinamenri scolastici, l' avesse lasciata passare. Ma all' incontro il sig. Ministro pare trovasse nuove forze in quella opposizione e quella prima modesta circolare divenne il punto di partenza di una completa riforma.

A giudicare la quale nessun migliore documento potrebbesi trovare che la seconda circolare 7 novembre 1876, destinata a spiegare alle Giunte di vigilanza, ai presidi, ai professori, le ragioni e i criteri del nuovo ordinamento.

« Gli Istituti in generale, dice il signor Ministro, se non furono unanimi alle particolari proposte su ciascun programma d'insegnamento, si accordarono nel riconoscere la necessità che i programmi del 1871 fossero ridotti entro più giusti confini e adattati meglio allo scopo di un'*istruzione secondaria professionale.* »

Queste parole, e specialmente le ultime, possono essere interpretate per modo da legittimare la supposizione che il sig. Ministro non siasi formato un concetto adeguato dei fini che il legislatore del 1859 aveva assegnato agli Istituti tecnici; in ogni modo spero che il signor Ministro si compiacerà dare al Senato qualche dilucidazione su quanto egli intenda per istruzione secondaria professionale.

« Accennando alle principali differenze fra lo

antico ed il nuovo ordinamento, continua il signor Ministro, farò anzi tutto notare che è stata ristretta e concentrata nel solo primo anno, comune a tutte le sezioni, tutta la parte di studii quasi d'indole preparatoria, che per l'ordinamento del 1871 era diffusa in un biennio.

« E quantunque nel primo anno vi siano alcune materie che si insegnano anche nella scuola tecnica, c'è però differenza nel metodo, il quale nell'Istituto non deve essere più empirico, ma scientifico.

« Nei tre anni successivi, mentre tuttavia si svolgono gl'insegnamenti di coltura generale, prevalgono gli studi di coltura speciale tecnica.»

Io non farò certamente il torto al signor Ministro di supporre che questa circolare sia stata scritta da lui, ma, riflettendo al periodo che ho citato, mi sorse financo il dubbio sia stata da lui letta.

E ne do subito le ragioni. Tutta la parte di studî che nell'ordinamento del 1871 era diffusa in un biennio, afferma l'onor. Ministro, è stata ristretta e concentrata nel solo primo anno; nel quale primo anno vi sono materie che si insegnano nella scuola tecnica. In conclusione, non solo il biennio era superfluo, ma anche nell'anno unico che vi fu sostituito, buona parte dell'insegnamento è una ripetizione di quello dato nella scuola tecnica. Abbiamo così due anni che possono diventare uno, che possono diventare zero con una disinvoltura veramente ammirabile. Se non che questa disinvoltura non è tutt'affatto ingenua, e dietro ad essa fa capolino l'antica circolare del 24 luglio ed il proposito del signor Ministro di ridurre a tre anni l'insegnamento negli Istituti tecnici.

Intanto, se non è vero, sebbene si affermi nella seconda circolare, che gli insegnamenti del biennio sieno stati ristretti e concentrati nel solo primo anno, è pur troppo verissimo che le materie d'insegnamento ed i programmi in questo primo anno sono così stremati, da farne presagire una non lontana abolizione.

Sopra questo secondo punto spero che l'onorevole signor Ministro vorrà dare schiarimenti al Senato.

« È noto, aggiunge più avanti l'onor. Ministro, che la sezione fisico-matematica fu ritenuta nel 1871 come scuola preparatoria alle scuole di applicazione per gl'ingegneri ed alle altre scuole superiori dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Qui, mi permetta dirlo, onor. signor Ministro, vi è errore di fatto, giacchè l'ordinamento antecedente al suo non avrebbe mai potuto condurre i giovani direttamente alle scuole di applicazione per gl'ingegneri come queste scuole sono organizzate attualmente in Italia, ma bensì sarebbe sempre stata necessaria una scuola preparatoria, come trovasi in tutti i politecnici della Germania ed in quello di Zurigo.

Ma, ancora più singolare è la seconda asserzione posta avanti quale plausibile ragione per distruggere quell'ordinamento. La sezione fisico-matematica fu ordinata nel 1871 come scuola preparatoria alle scuole superiori dipendenti dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dunque..... dunque riformiamo l'ordinamento per modo che rimanga una lacuna fra quella sezione e le scuole superiori, o per modo che gradatamente si abbassi anche il livello di queste.

Io non abuserò certamente della pazienza del Senato col riferire altri brani della citata circolare e tanto meno coll'entrare in maggiori particolari relativamente alla distribuzione delle materie di insegnamento, agli orarî, ai programmi. Mi permetterò solo di ricordare, rispetto a questi ultimi, quanto l'onor. signor Ministro scrive intorno al programma per l'insegnamento della Storia.

« Dall'antico programma di Storia è stato eliminato tutto ciò che riguarda l'antico Oriente, e prendendo le mosse da una breve rassegna dei principali fatti della Storia greca e romana, l'insegnamento tratterà di proposito della Storia del medio evo e della moderna. »

Come si vede, l'onorevole signor Ministro è giunto perfino ad eliminare la Storia romana, e se le sue idee avessero a prevalere, noi avremmo fra qualche anno una generazione di industriali, di commercianti, di tecnici, di ingegneri, i quali non solo non potranno leggere Tito Livio e Tacito, ma saranno condannati ad ignorare i grandi fatti storici che quegli illustri scrittori ci hanno tramandati. E ciò mentre in una qualsivoglia scuola reale della Germania si dedicano tre anni almeno alla Storia della Grecia e di Roma.

Ma in compenso l'onorevole Ministro ha introdotto in ciascuna sezione un corso di eco-

nomia politica teoretica, ed in tutte le sezioni, meno una, un corso di economia politica pratica; ed infine un corso di elementi scientifici di etica civile e di diritto per presentare, come egli dice nella circolare, *in un corso distinto le principali nozioni filosofiche del giure.*

Il signor Ministro vuole cioè obbligare una generazione che ha lasciato senza muscoli ad eseguire dei giuochi di ginnastica.

Ed il danno sarebbe ancora lieve se gli effetti di questa ginnastica si riducessero agli ordinari pericoli di rottura, ma pur troppo qui si tratta di rompere la testa. Non si ha infatti che a leggere qualche brano del programma di etica scientifica per convincersi della verità del mio asserto. Eccone uno:

« Obbietto di scienza etica inferiore;

Obbietto di scienza etica esteriore o sociale;

Sentimenti, interessi, doveri, contravvenzioni, pene d'ordine morale;

Alcuni svolgimenti, istruzione;

Educazione;

Religione;

Sane abitudini;

Credito; buon nome;

Gloria. »

Spero che il signor Ministro vorrà dire al Senato se la gloria debba classificarsi fra i doveri, i sentimenti o le contravvenzioni

Ma, è oramai tempo di concludere, per quanto dolgami di aver dovuto trattare in momento così inopportuno un argomento di tanta gravità ed importanza.

Desidero che il Senato nella deliberazione che io sarò per sottoporgli dopo che il signor Ministro avrà avuta la cortesia di esporre le sue osservazioni, tenga presente che circa 5000 giovani italiani frequentano ora i nostri Istituti tecnici, e che questo ad un dipresso è il numero degli inscritti nei nostri licei. Che di quei primi più della quarta parte e forse la terza parte chiedono alla nuova istituzione una coltura non classica ma di lingue moderne, di storia, di scienze che sia loro sufficiente non solo ad abilitarli ad alcuni studi superiori, ma possa loro servire di nutrimento intellettuale per tutta la vita. Che la necessità di parallelo al classico insegnamento *reale* fu riconosciuta da tutte le nazioni civili; che, infine, la Prussia sola nel 1873 contava oltre 180 fra scuole reali e scuole borghesi.

Se il tempo non mi mancasse, avrei desiderato di esporre al Senato quali sono le tendenze, quale l'indirizzo dello spirito moderno relativamente all'ordinamento di questi studi; ma siccome spero che il sig. Ministro vorrà accettare l'ordine del giorno di cui darò lettura, credo che tra non molto dovremo ritornare sulla importante questione, e quindi non abuserò più lungamente della pazienza del Senato.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato, convinto della necessità di stabilire con legge speciale l'ordine degli studî negli Istituti tecnici ed il loro coordinamento con altri stabilimenti di pubblica istruzione, invita il sig. Ministro a voler presentare nel più breve tempo possibile, d'accordo col suo collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, un progetto di legge che a quella necessità soddisfi. »

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Brioschi a voler far trasmettere al Banco della Presidenza il suo ordine del giorno.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, do prima lettura dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Brioschi.

« Il Senato, convinto della necessità di stabilire con legge speciale l'ordine degli studi negli istituti tecnici e il loro coordinamento con altri stabilimenti di pubblica istruzione invita il signor Ministro a voler presentare nel più breve tempo possibile, d'accordo col suo collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, un progetto di legge che a quella necessità soddisfi. »

Domando prima di tutto se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se non dispiacesse al Senato io vorrei pregare l'onorevole Presidente ad accordare prima la parola all'onorevole Senatore Cannizzaro che mi pare l'abbia domandata.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Avrei desiderato, prima di ogni altro, che l'onorevole Ministro avesse dichiarato se accettava o no l'ordine del giorno

ora letto; ma ad ogni modo io darò sulla prima parte del discorso dell'onor. Brioschi alcuni schiarimenti.

L'onor. Brioschi cominciò dal richiamare lo scopo che la legge ha dato all'insegnamento tecnico. La legge Casati in un capitolo a parte che tratta dell'insegnamento tecnico comincia a parlare dello scopo di questo; ma deve sapersi che questo insegnamento tecnico è diviso in tre gradi, cioè: scuole tecniche, Istituti tecnici che sono anche scuole secondarie, e finalmente l'Istituto tecnico superiore. Questo scopo non deve essere compito dagl'Istituti secondarî soltanto, ma deve esser compito soprattutto dall'Istituto tecnico superiore. L'Istituto secondario nel pensiero della legge non è che una preparazione all'insegnamento tecnico superiore che era prefisso da darsi nell'Istituto superiore di Milano; di guisa che tutti quegli argomenti dell'on. Brioschi rivolti a dimostrare che l'istruzione degli Istituti secondarî non è sufficiente ai bisogni dell'industria non valgono, perchè l'istruzione tecnica deve essere compita nell'Istituto superiore. Questo era il pensiero della legge. Cosa avvenne? Che, secondo il mio parere, l'Istituto tecnico superiore deviásse un tantino dallo scopo al quale la legge l'aveva indirizzato.

Difatti, nello stesso capitolo che tratta dei due gradi preparatorî ed inferiori dell'istruzione tecnica, scuole ed Istituti, sta scritto: *sarà in Milano un Istituto tecnico superiore a cui sarà annessa una scuola d'ingegneri*. Era questo il terzo grado dell'istruzione tecnica, quello che dovea soddisfare, più che i gradi inferiori, lo scopo dalla legge indicato e dal Senatore Brioschi ricordato.

Or seguì per circostanze sopravvenute, e forse per buone ragioni, che nell'Istituto superiore di Milano si fondò la sola scuola d'ingegneri e così mancò quel tale tronco di cui questa doveva essere un ramo. Mancò l'Istituto tecnico superiore del quale la scuola degl'ingegneri doveva essere una diramazione. Allora ai bisogni dell'istruzione tecnica si procurò di provvedere negli Istituti secondarî, mutando così l'indole, lo scopo ed il grado assegnato ad essi dalla legge.

Ci fu un tempo che a guardare i programmi di questi Istituti pareva che fossero dei veri politecnici; politecnici però frequentati da studenti immaturi, giacchè non dimentichiamo che stando alle norme della legge i giovani entrano nelle scuole tecniche dai 10 agli 11 anni, e negli Istituti dai 13 ai 15; e certamente a quell'età non si può ricevere una istruzione tecnica superiore completa, nè l'Italia può avere quel numero di politecnici quanti sono gli Istituti tecnici secondarii.

Più volte fu avvertito che gli Istituti tecnici secondari doveano essere simili alle scuole reali o ginnasi reali, cioè che dovevano servire come grado preparatorio e mezzo di coltura generale; ma dobbiamo confessar tutti che per qualche tempo il vero scopo dello Istituto tecnico secondario non fu ben definito. Vi fu un Ministro, che ne volle fare una base della scuola di applicazione, e lo disse apertamente, fu un tentativo. A che mandare i giovani, egli disse, per l'intermedio delle Università? Mandiamoli direttamente alla scuola d'ingegneri, oppure mandiamoli ad una delle scuole superiori speciali del Ministero di Agricoltura e Commercio, che si venivano qua e là ordinando.

E perciò fu detto e rammentato in quella prima circolare letta dal Senatore Brioschi che si intese ordinare l'insegnamento degli Istituti secondari, precisamente per continuarsi nelle scuole d'ingegneri annesse alle facoltà matematiche delle Università che si erano venute facendo in Italia applicando ed estendendo la legge Casati.

Desideravo fare avvertire che quando l'onorevole Senatore Brioschi mi cita la Germania in cui queste scuole preparatorie arrivano ad un grado più elevato, egli dimentica che le Università tedesche non hanno facoltà matematiche propriamente dette...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. ...ma hanno i politecnici che non cominciano dal grado in cui comincia la nostra Facoltà matematica, che principia da un insegnamento matematico molto più basso che non i politecnici, giacchè questi richiedono per esame di ammissione più di ciò che si richiede nelle nostre Università.

Senatore BRIOSCHI. Non è questa la questione.

PRESIDENTE. Permetta, Senatore Brioschi, ella parlerà dopo.

Continui, Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avviati così gli Istituti tecnici, avvenne che per l'età dei giovani che li frequentavano quegl'insegnamenti, erano im-

maturi, e per quanto si raccomandasse la coltura letteraria per l'impenetrabilità della mente umana, fu impossibile, spendendo tanto tempo e tanta forza viva in un insegnamento matematico sproporzionato, dare pure una sufficiente cultura letteraria.

Io non posso scendere a dettagli perchè il tempo stringe.

Comincerò la storia dal punto in cui sotto il precedente Gabinetto i due Ministri d'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio d'accordo nominavnao una numerosa Commissione, la quale doveva avvisare ai modi di meglio armonizzare l'insegnamento degli Istituti tecnici con quelli delle facoltà matematiche universitarie: questa Commissione lavorò molto e venne alla conclusione, che bisognava troncare la cima agli Istituti tecnici, che non vi si dovevano far fare quegli studi scientifici che erano poi ripetuti nelle Università; ma che invece bisognava farvi meglio gli studi matematici elementari, andando più a gradi e senza fretta, e dedicare più tempo e maggiore attenzione alla cultura generale.

Questa conclusione promosse le riforme fatte negli ultimi momenti della passata Amministrazione.

Che cosa è stata l'ultima riforma dell'attuale Ministro? Niente altro che il compimento di ciò che era stato iniziato, e una più rigorosa applicazione della massima posta da quella numerosa ed autorevole Commissione.

Nei programmi si era lasciata ancora qualche cosa che si ripeteva nelle Università, qualche parte di geometria descrittiva e proiettiva, di algebra superiore, ecc. Si tolse in modo che l'Istituto tecnico venne ad essere precisamente una base dell'insegnamento matematico dell'Università, perfettamente parallelo al liceo. La differenza è che coloro che vengono per un liceo, vengono con l'istruzione classica; coloro che vengono per gli Istituti tecnici, vengono con l'istruzione nelle lingue moderne. Si raccomandò anzi, sebbene non comparisca negli atti pubblicati dal Ministero di Agricoltura e Commercio, ma nella Commissione incaricata di compilare questa riforma, si raccomandò di insegnare meglio le lingue moderne, al fine di ottenere in parte quello scopo che nelle scuole classiche si ottiene colle lingue e letterature antiche, cioè l'educazione e la ginnastica mentale.

Tutte queste cose furono, direi, i consigli che una Commissione, della quale io feci parte, diede al Ministro di Agricoltura e Commercio. Nell'ordinamento della sezione fisico-matematica, che fu il principale tema del discorso dell'onorevole Senatore Brioschi, i mutamenti introdotti furono conseguenze necessarie delle massime che ho indicate.

Ciò turbò in apparenza quel disegno tanto semplice, direi geometrico, che era stato fatto in una delle riforme precedenti, di avere, cioè, negli studî tecnici un biennio comune, un tronco comune che durava due anni; dopo i quali venivano le diramazioni. — Ciò si credeva in generale ed era invero assai comodo che il giovine avesse due anni di tempo per risolversi per l'una piuttosto che per l'altra carriera industriale. — Ma senza che si volesse profondamente mutare questo disegno, fu pure osservato che l'avere voluto raccogliere e concentrare nel primo biennio tutti gli studî comuni alle varie sezioni, aveva prodotto l'effetto di far fare alcuni di questi studî, e i più importanti, immaturamente. Per esempio, si era dovuto porre la fisica, che nessuno dubita dev'essere studio comune, nei primi due anni, senza badare che i giovani non avevano allora quella istruzione matematica anche elementare sufficiente e quella maturità di mente che si richiede per imparare con frutto la fisica, induttiva per eccellenza.

Molti avevano osservato che i giovani provenienti dagli Istituti tecnici, i quali avevano imparato la fisica nei primi due anni del loro corso, erano in questa scienza, e soprattutto nell'educazione al metodo sperimentale, a cui deve mirare l'insegnamento fisico, inferiori agli allievi dei Licei, i quali avevano imparato la fisica elementare negli ultimi due anni, e quando la loro mente era maggiormente sviluppata ed avevano una sufficiente cultura nelle matematiche elementari.

Per queste ragioni la Commissione suggerì al Ministero di postergare il detto insegnamento. Il Ministro precedente avea già fatto un primo passo portando la fisica al secondo anno; continuando in questa medesima via, la Commissione suggerì all'attuale Ministero di porre la fisica al terzo anno. Così gli allievi degli Istituti tecnici la studierebbero in condi-

zioni simili a quelle degli allievi dei licei, cioè negli ultimi due anni del corso secondario.

E questa è la più importante modificazione stata introdotta in quel primo biennio del tronco comune.

Ma siccome ora non possiamo dilungarci, non credo sia qui il luogo di venire allo sviluppo dei programmi che furono pubblicati per consiglio non solo di quella prima Commissione, ma di altre ulteriori e dello stesso Consiglio dell'istruzione tecnica. Ripeterò ora soltanto che il principio che dettò questa seconda riforma, e che già aveva dettata la precedente, non è che l'applicazione delle massime fissate da quella Commissione, nominata dai due Ministri precedenti, e composta certamente di persone che avevano piena cognizione dell'insegnamento tecnico. Ne facevano parte alcuni di coloro che avevano fatto i primi programmi, cui si trattava di riformare, non potendo più effettuarsi il vagheggiato salto dagli Istituti alle scuole di applicazione. Queste osservazioni ho creduto di fare. Devo aggiungere, e mi duole il farlo, perchè il tempo ci stringe, che la Commissione, della quale feci parte, rivolse al Ministro un consiglio riguardo all'istruzione industriale, intorno a cui non è stata presa alcuna deliberazione. Desidero intorno a ciò provocare una dichiarazione dall'onor. Ministro.

La Commissione, seguendo le orme calcate già dal Consiglio superiore dell' istruzione tecnica, propose che si sopprimesse dall' organico generale degli Istituti tecnici la così detta sezione industriale, che mirerebbe ad una istruzione industriale generica, e si lasciassero le sezioni industriali soltanto ove hanno preso e possono prendere un carattere speciale, cioè ove si rivolgono a dare l' istruzione utile ad una industria esistente, come sarebbero le sezioni dell'istituto di Como e la scuola di Biella.

In queste sezioni non si tratta di fare ingegneri industriali, fondatori ed ordinatori di nuove industrie, come si pretese fare col nome di periti negli istituti tecnici al primo periodo del loro anormale sviluppo. Gli allievi che devono frequentare questi Istituti non hanno nè l' età nè la maturità intellettuale per fare gli studi richiesti per tale scopo. Si tratta di fare soltanto capi operai di industrie già esistenti, periti in una determinata e speciale manifattura.

Manca però una scuola ove si educhino dei veri ingegneri industriali, capaci di suggerire ed ordinare nuove industrie, una scuola simile a quella Centrale di arti e manifatture francese. Io non so se m' inganni, ma al caso si ingannerebbero insieme a me parecchie altre persone. Studiando il movimento industriale francese, si osserva che a capo delle migliori manifatture, trovate gli allievi della scuola centrale, i quali spesso non solo le dirigono, ma le hanno impiantate e non di rado suggerite.

La scuola centrale d' arti e manifatture francese, per quanto modesta, ha reso certamente dei grandissimi servizi all' industria francese. Ora, da noi si volle raggiungere lo stesso scopo cogli Istituti tecnici, e non si è riuscito nè si poteva riescire: quando si volle far ricerca, per es., di un direttore di una fabbrica di prodotti chimici, lo si è dovuto prendere all'estero. La Commissione, di cui io faceva parte, indicò il museo industriale di Torino, il quale possiede un materiale scientifico vistosissimo e che ha dei fondi dalla provincia e dallo Stato, come l' istituto che poteva trasformarsi in una vera scuola centrale di arti e manifatture; e così si renderebbe veramente proficuo. Per ora una sola scuola italiana basterebbe, perchè a questa scuola accorreranno dei giovani da tutte le parti del Regno e là potranno avere una vera istruzione per riuscire buoni direttori, ordinatori e fondatori di industrie. Per un'unica scuola si possono trovare insegnanti di scienze applicate; se volete però trovarne pei molti istituti esistenti, voi non riuscirete che a guastare la mente dei giovani industriali. Questi erano i consigli della Commissione della quale io faceva parte, dati all' onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Riguardo alle critiche fatte a qualche programma speciale, non voglio ora entrare a discuterle. Son cose che si potranno e forsè dovranno correggere. Riguardo però alla proposta di aggiungere gli elementi di economia politica e di scienze sociali, fatta dallo stesso Ministro, devo dichiarare che fu accolta unanimamente con plauso dalla Commissione.

Più volte è stata fatta la proposta di aggiungere anche all'insegnamento filosofico dei

licei gli elementi di economia politica, ed altre nozioni di scienze sociali.

Chiuderò il mio discorso richiamando l'attenzione dell'onorevole Brioschi su ciò da cui cominciai, cioè che allo scopo dell'istruzione tecnica non devono provvedere i soli Istituti tecnici secondari, ma sopratutto gli Istituti tecnici superiori e le scuole speciali. Avendo l'Istituto tecnico di Milano preso già il suo avviamento, è mestieri ora pensare ad una vera scuola centrale di arti e manifatture nella quale concentrare tutti i mezzi che si volevano sparpagliare nelle sezioni industriali dei vari Istituti secondari.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io devo una risposta ad un'interrogazione che ieri m'indirizzava l'on. Senatore Pepoli. Accennando alla Relazione d'inchiesta sulla Sicilia, egli, l'onorevole Pepoli, notò come vi si fosse discorso in modo non grandemente favorevole alle condizioni del Banco di Sicilia.

Io avrei da emendare ben poco a ciò che fu riferito dalla Commissione d'inchiesta; però ho il piacere di assicurare l'onorevole Pepoli e il Senato, che da qualche tempo in qua l'indirizzo e l'andamento dell'amministrazione di quel Banco sono grandemente migliorati, e gli effetti se ne son veduti, nel senso che fatti del genere di quelli che si lamentarono nel corso e nello scorcio del 1875, non se ne sono più rinnovati, anzi si è in via di mettere al sicuro o di liquidare tutta quella parte di affari che non era stata bene condotta, e per la quale il Banco era stato sottoposto ad un rischio di molto rilievo. Soggiungo ancora che, siccome la Direzione delle sedi e delle succursali del Banco non aveva dei poteri onde premunirsi contro i voti che, alle volte, gli altri membri della Commissione di sconto, nella loro maggioranza, avrebbero emesso con la sua disapprovazione, il Ministero si è affrettato ad accogliere l'istanza della Direzione Generale, e per decreto Regio del 24 del mese di agosto, si è attribuito (disposizione che vige per il Banco di Napoli) ad ogni direttore la potestà di escludere l'ammissione de gli effetti salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione.

Le cose da allora sono procedute molto meglio, e speriamo che nel corso dell'anno imminente miglioreranno ancora di assai.

Relativamente alla seconda domanda sull'industria mineraria, alla quale vorrebbe l'onorevole Senatore Pepoli fossero estesi i benefici del credito, non potrei rispondere molto largamente. Durante la mia amministrazione è verissimo che una istanza di carattere privato venne fatta per dar vita ad una Società che si sarebbe potuta incaricare della fondazione di una particolare specie di credito, applicabile alla proprietà, alle intraprese e ai prodotti delle miniere: ma nell'attualità della legislazione in proposito, quell'istanza non poteva essere accolta; oltrechè il tenore del progetto non rispondeva alle reali esigenze dell'industria.

Ciò non impedisce peraltro che il tema importantissimo dell'industria mineraria nella sua relazione col credito non abbia da studiarsi e posso assicurare l'onorevole Senatore Pepoli che insieme agli studi che si fanno per vedere modo, quando che sia, di migliorare le condizioni del credito fondiario ed anche agricolo, si tiene anche presente il concetto del possibile coordinamento del credito minerario.

Pria di occuparmi dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi, io devo una risposta all'onor. Senatore Cannizzaro. Io non so se egli abbia data un'occhiata alla circolare che precede la pubblicazione dei nuovi programmi; in ogni modo richiamo che a pag. 7 di quella circolare è scritto quanto segue: «Quanto alla sezione industriale, il Consiglio superiore (naturalmente in conseguenza dell'avviso della Commissione onde fece parte il Senatore Cannizzaro) il Consiglio superiore fu d'avviso che si debba avere un ordinamento speciale di studi secondo l'applicazione a cui ciascuna si indirizza, salvo alcune discipline che come fondamento di ogni speciale coltura tecnica devono essere comuni.» Ora l'amministrazione non ha portato alcuna innovazione allo stato antecedente, non ha creato nè soppressa alcuna sezione, le pochissime che vi erano del resto più o meno concludentemente, avevano e hanno una qualche applicazione a specificate industrie. E però il tema delle sezioni industriali si continua a studiare per vedere di risolverlo non solo nella parte di insegnamento proprio alle sezioni medesime, cioè immediatamente professionale, o preparatorio a studi superiori di ap-

plicazione ma anche nella parte d'insegnamento finale a cui ha accennato l'onorevole Senatore Cannizzaro, il che si avrebbe coll'ordinamento di una scuola superiore di arti e manifatture, la quale si potrebbe avere benissimo nel riordinamento e miglioramento del Museo industriale di Torino, istituzione che promette assai buoni risultamenti.

Vengo ora all'onor. Senatore Brioschi. Veramente quanto alle interrogazioni diverse che egli mi ha indirizzate mi potrei rimettere alle osservazioni testè fatte dalla persona competentissima che è l'onorevole Cannizzaro.

A differenza degli enciclopedici che trattano sempre con uguale superiore competenza tutte le materie, io dichiaro che non mi sentirei abbastanza competente di entrare nella discussione del merito di alcuni programmi, e penso che nemmeno questo sarebbe il luogo di sollevare cosiffatta questione. Io posso rispondere di tutti i programmi rispetto alla bontà del loro coordinamento e all'opportunità dal riguardo amministrativo: quanto al merito intrinseco, di alcuni di essi almeno, ne rispondono gli egregi uomini che vi collaborarono; e a tal riguardo fo mie le osservazioni dell'onor. Cannizzaro.

Però, prima di rispondere per conto mio all'onorevole Senatore Brioschi, gli domando permesso, e ne fo domanda rispettosissima anche al Senato, di fare un po' di storia, la quale è molto differente, se non affatto diversa, da quella che, colla sua non discussa competenza, l'onorevole Senatore Brioschi ha testè riferita al Senato. E pure informato, presumo almeno, informato molto meglio di me e di data ben altrimenti più antica, egli, il Senatore Brioschi, avrebbe dovuto fare quella storia in guisa assai esatta ed intera.

Ecco la storia dei fatti. Non vado alla creazione di Adamo. Le questioni di principio veramente non si potrebbero affrontare in questo quarto d'ora. Veniamo all'epoca del risorgimento degli studî tecnici, che l'onor. Senatore Brioschi ha fissato al 1872. La riforma, io gli fo notare, fu al 1871. Il Ministro d'allora non ha pensato di metterla n atto che mediante una semplice circolare, la quale prescriveva che i nuovi programmi si sarebbero dovuti applicare, e di fatti lo furono fin d'allora.

Io, per persuadere l'onorevole Senatore Brioschi, potrei leggere, nel volume appunto dei programmi che si chiamano dell'ottobre 1871, la circolare che porta la data del 17 ottobre 1871, in cui è detto che i programmi saranno trasmessi entro l'ottobre, e il nuovo ordinamento dovrà essere attuato collo stesso anno già cominciato 1871-1872.

Ora, il primo appunto che l'onorevole Senatore Brioschi fa a me, di avere operata un'innovazione senza lasciare tempo sufficiente per la preparazione degli Istituti a metterla in atto, ingenerando così una perturbazione, quell'appunto trova la risposta nel fatto dei miei predecessori e nella natura stessa di somiglianti riforme: non si può sospendere un anno di corso; e il periodo di transizione deve ricadere in una parte di quell'anno, ed è bene che sia in principio. Così fu fatto sempre, e non solo dall'Amministrazione dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ma anche da quella della Pubblica Istruzione, dalla quale specialmente fu fatto per casi ben altrimenti più gravi, per esempio, per le riforme dei regolamenti universitarî dell'anno scorso.

Però la seconda cosa, che non mi pare veramente la più esatta, si è che le riforme del 1871, che andarono in atto nell'anno stesso, siano state riforme definitivamente, realmente decretate.

Niente affatto di tutto ciò. Le riforme del 1871, a differenza delle novelle che sono precedute da regio decreto, e per l'ordinamento delle sezioni e per la sistemazione dei programmi, non solo non ebbero sanzione reale, ma si dichiarò espressamente nell'accennata circolare 17 ottobre 1871, che dovevano considerarsi come un lavoro da sperimentarsi nel *periodo di quattro anni*, e fu soggiunto che *si potrà allora* (parole della circolare) *dall'esperienza fattane giudicare della loro bontà.*

Però, senza giugnere ai quattro anni, l'esperienza dopo alcuni mesi fece rilevare gl'inconvenienti di alcune parti della riforma, e gli autori medesimi si affrettarono a dichiararla, molto meno definitiva e durevole che non sia parsa all'onor. Brioschi.

In fatti con la circolare n. 19, 4 novembre 1872, si dice: « Lo stabilire le norme intorno al metodo, alla divisione e all'ordine degli svariati insegnamenti che si danno negli Istituti tecnici, era certamente opera difficile, per la quale più che del ragionamento *a priori* do-

vevasi tener conto della paziente osservazione e della quotidiana esperienza. E per ciò appunto il Ministero volle che i *programmi pubblicati fossero messi alla prova e di nuovo esaminati e discussi prima che avessero la sanzione definitiva.*

Veda dunque l'onorevole interpellante che non si faceva opera arrischiata applicando alle riforme del 1871 i consigli dell'esperienza invocati dagli autori delle medesime.

Ma l'onorevole Senatore Brioschi riconosce egli stesso che il provvisorio ha durato cinque anni; è venuto egli anzi in mio aiuto dicendo, che nel 1872 si mostrarono propositi quasi omicidi, intendimenti di sconvolgere l'opera ch'ei credeva perfetta e definitiva, e l'Amministrazione riteneva abbozzata e preparatoria; ma ciò che allora non si ebbe animo di compiere, ei nota, fu riservato a me. Mi basta frattanto ammettere che non solo ora si fecero innovazioni, ma si cominciarono nel 1872.

E si noti che al 1872 le innovazioni furono in senso di diminuire gli orarî e riordinare le materie dell'insegnamento. E quella che più ne era obbietto fu appunto la sezione fisico-matematica alla quale principalmente si riferiscono tutti i ragionamenti storici, scientifici, sperimentali dell'on. Brioschi, e la nuova riforma fu consentita dal Consiglio superiore dell'istruzione professionale del quale egli faceva parte.

E pure, se le modificazioni si fossero arrestate qui, e se dal 1872 al 1876 si fosse rimasti con i programmi 1871 e 1872, io riconoscerei coll'onorevole Senatore Brioschi che oggi davvero si è fatta una riforma molto grave, e con lui di tutto cuore concorderei nel biasimarla se fosse stata malamente accolta. Ma la riforma del novembre 1876, a differenza di ciò che egli accennò, è stata accolta nel suo insieme dalla massima parte, per non dire dalla totalità degli Istituti, e non solo ciò, ma fu posta in esecuzione, ed anzi da alcuni dei maggiori Istituti anche venne lodata.

Peraltro non bisogna obbliare che la parte censurata dall'onorevole Brioschi, in confronto dell'insieme della riforma è veramente minima: chè gl'Istituti tecnici constando di molte sezioni, in tutte subirono modificazioni, e alcune e gravissime furono generalmente applaudite.

Stando perciò alla narrazione del Senatore Brioschi, il quale ricorda la sola perturbazione, secondo lui, apportata nel 1872 all'ordinamento del 1871, se la mia riforma, a mio giudizio, rispose ad un bisogno, avrei condotta opera importantissima, e ne ricaverei argomento di alto conforto.

Ma io non voglio defraudare i miei predecessori, nè voglio esageratamente confortare l'onorevole Brioschi accettando i fatti quali egli li ha narrati. E dirò al Senato che, dopo il 4 novembre 1872, per un'altra circolare del 9 ottobre 1873 si fa una modificazione importante sull'insegnamento della storia naturale. Al 15 novembre 1875 se ne fa un'altra intorno alla fisica e alla matematica. Al 4 settembre 1875 si distrugge grandissima parte dell'edificio del 1871 e sempre nella parte della sezione fisico-matematica, tanto specialmente a cuore dell'onorevole Brioschi; e però si cancella parte dei programmi di matematica, e si semplifica alquanto il resto; e con Reale decreto 1 novembre 1875 è fatta facoltà (concessa a pochi Istituti) di compiere in via di esperimento gli studi di ragioneria cumulativamente a quelli commerciali nel periodo di due anni.

Veda dunque il Senato, tranne che sia ammessa per regola l'incertezza se non la confusione, come si rendesse impossibile di restare a lungo nelle condizioni che vennero fatte all'istruzione tecnica.

Il principio per altro del 1871 era del tutto abbandonato rispetto alla sezione fisico-matematica. Diffatti con la circolare n.° 81, 4 settembre 1875, il principio che deve governare nell'istruzione tecnica dipendente dall'amministrazione dell'istruzione pubblica e dall'amministrazione dell'agricoltura e commercio, è quello di dover addentellare *la sezione fisico-matematica colla facoltà universitaria di scienze fisiche e matematiche,* e tale principio, son parole della circolare « può ORA essere attuato mercè le conclusioni d'una Commissione eletta di comune accordo dai due Ministeri d'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura, Industria e Commercio. » Ma a che, onorevole Brioschi, queste dichiarazioni al 4 settembre 1875? Si fanno tali dichiarazioni per altro motivo, fuorchè per quello di riconoscere che il principio abbozzato nel 1871 era un altro, quello cioè che gli istituti secondarî e professionali (a spiegare le quali parole m'invitava l'onor. Brioschi ed io non ho bisogno di rispondere dopo quello che ha

detto l'onor. Senatore Cannizzaro), non si sarebbero dovuti più rannodare alle facoltà universitarie di fisico-matematica, ma bensì all'Istituto superiore di applicazione?

Ad ogni modo se è certo che al 1871 non propriamente si mirava a coordinare gl'Istituti all'Università, ancorchè il precipuo divisamento fosse rimasto recondito, lo si sarebbe potuto agevolmente intendere. Così anche rispondo in difesa della circolare, oppugnata dall'onor. Brioschi nella parte che in quella accennavasi circa al passaggio all'Istituto superiore dall'Istituto tecnico: avevo riconosciuto che questo proposito non fu espresso; e non si procedè d'accordo coll'amministrazione dell'Istruzione pubblica, della quale non ho trovato, nel mio ufficio, nessuna traccia di relazione corsa dal 1871 al 1874 su quel tema, eccetto una nota, anzi un appunto, del 1874, in cui è affermata quella mancanza di rapporti.

Sul valore frattanto della licenza degl'Istituti tecnici, abbandonato l'antico scopo di dare accesso agl'Istituti superiori, al 1875 quella tale Commissione da me ricordata e di cui ha parlato l'on. Cannizzaro, determinò che la licenza, tralasciato ogni altro criterio, non avrebbe procurato che l'ingresso alle Università.

D'allora in poi alla sezione fisico-matematica era necessità togliere ogni carattere d'insegnamento superiore, ed invece circoscriverne il còmpito all'insegnamento secondario.

Così sarebbe stato affatto secondario l'insegnamento della sezione fisico-matematica, e misto, o secondario e professionale, quello delle altre sezioni che preparano all'esercizio di qualche professione, o procurano l'accesso a studi applicati negli altri speciali Istituti professionali superiori.

Ritornando alla sezione fisico-matematica, è di tutta evidenza che la esplicita proclamazione del principio di limitare l'accesso dei licenziati degl' Istituti alle Università, richiedeva che il programma di matematica, il quale era stato formulato secondo altro principio, avesse dovuto ora subire radicali mutamenti.

E furono cominciati nel 1875: anzi, se non temessi di abusare della pazienza del Senato, potrei metter fuori dei documenti, coi quali proverei come il mio onorevole predecessore sia stato spinto ad affrettare ulteriori riforme, vale a dire a compiere anche in un modo provvisorio la massima parte di quelle che io ho dovuto intraprendere.

Però anch'egli l'onor. Finali, io penso, non avrebbe fatto trascorrere il 1876 senza attuare una riforma radicale, nel senso di armonizzare la soverchia varietà delle disposizioni con carattere provvisorio, senza approvazione per Regio decreto, e di sistemarla in guisa da ordinare la materia della sezione fisico-matematica come un addentellato all'insegnamento superiore, e propriamente universitario.

Frattanto, venendo al Governo nel mese di marzo, io trovo l'accennato stato di cose. Comprendo quindi che, resultandone un fatto che io non esito a dire immorale, vale a dire che si costringevano a intervenire negli Istituti, alunni i quali dovevano ricevervi insegnamenti di matematica, per esempio gl'insegnamenti delle parti dell'algebra, della geometria proiettiva e della geometria descrittiva, che vanno dati nel primo e nel secondo anno del corso delle facoltà fisico-matematiche delle Università; resultandone ancora il fatto che un tale elevato insegnamento di matematica non poteva essere dapertutto ed egualmente dato bene, perchè non c'era, nè era possibile avere, nella totalità degl'Istituti, un personale così competente come richiedevano i programmi; risultandone il fatto che intanto, per costrizione della pubblica autorità s'imponeva una perdita di tempo ed un aumento di spesa senza nessuna ragione, comprendo facilmente che era dovere imprescindibile uscire dal provvisorio, e far cessare cotanti inconvenienti.

Ed ecco, ringraziando l'onorevole Brioschi per avermi data occasione di spiegarmi davanti al Senato, quale è stata la condotta che ha tenuto in proposito l'attuale Amministrazione.

Innanzi tutto si è rivolta ad una Commissione di uomini competentissimi, e sarebbe stata molto più numerosa se altri uomini competentissimi come l'onor. Brioschi, per notizie avute dall'ufficio non mi fossero stati indicati come non vogliosi di occuparsi di studî somiglianti; chè di fatti da membri del Consiglio superiore che pure ritoccava ogni anno i programmi del 1871, non intervennero, o almeno egli non intervenne, in quattro anni, che una sola volta nelle adunanze; e però io credetti di non disturbare codesti Signori, i quali poco si curavano degli incarichi avuti.

Furono membri, non di meno, della Commissione o presero parte effettiva ai lavori, i signori Abignente, Battaglini, Boselli, Cannizzaro, Caruso, Ceradini, Cerboni, Codazza, De Luca Giuseppe, De Notaris, De Sanctis, Napoli, Nobili, Occioni, Padula, Strüver, Targioni-Tozzetti, Torrigiani.

A questi si conferirono piene facoltà, e furono trasmessi tutti i materiali. Le circolari mie non imponevano vincoli, benchè accennassero ad alcuni concetti; e mi dispiace che l'on. Brioschi abbia portato perfino in Senato quella storiella di ridurre a 3 anni il corso degli Istituti che è di quattro; e prendo l'occasione ch'egli mi porge, di dare, anche su ciò, degli schiarimenti.

Chi ha l'onore di parlare al Senato, avendo fatto un confronto tra il programma pubblicato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica per le scuole tecniche, e quello ultimamente riformato dall'onorevole Finali nel 1875, potè avvedersi che buona parte delle materie d'insegnamento delle scuole tecniche era ripetuta nel primo biennio, onde fece questo ragionamento: Quantunque le due amministrazioni non dipendano dalla medesima direzione, e possano talora, nelle applicazioni, non condursi in guisa perfettamente armonica, costituiscono pur sempre due rami dell'amministrazione dello Stato; e deve presumersi che le garantie che ricerca l'Amministrazione dell'Agricoltura e Commercio, debbono essere desiderate anche dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione. Epperò gli attestati di licenza delle scuole tecniche devono poter dispensare gli alunni che ne sono possessori, dalla ripetizione dello studio di quelle materie o parti di esse che nel primo biennio vengono ripetute. Non potevo accennare infatti alle materie di tutto il biennio, giacchè sapevo come nel biennio fosse compresa la parte tecnica, e tal parte tecnica la quale non rientrava nel programma delle scuole tecniche; e provo che lo sapevo, se è vero che dissi dovere rientrare nel nuovo primo anno quella *parte* del biennio che vale di comune preparazione per il corso di tutte le sezioni nell'Istituto tecnico.

Dunque il concetto mio, non di circoscrivere a 3 anni, per tutti gli alunni, i corsi degli Istituti tecnici, ma per i soli portatori di licenza di scuola tecnica, poteva benissimo attuarsi. Se non che, appena cominciata la discussione nella Commissione, si è detto che quel concetto genericamente, teoreticamente, era ben giusto; ma praticamente non l'era che per la maggior parte dei portatori della licenza, essendo dolorosamente pur vero che tale licenza non sempre attesta esattamente a favore dell'idoneità di coloro che ne sono provvisti.

Però, siccome non vogliamo, rilevavasi dai membri della Commissione, indebolire la responsabilità degli insegnanti degli Istituti tecnici imponendo loro d'inscrivere nel secondo corso, anzichè al primo, i portatori della licenza della scuola tecnica, e non defraudare coloro che son capaci in conformità del loro attestato, approfittiamo, fu detto, di quella facoltà che è nella legge (e qui rispondo alla 3ª o 4ª domanda dell'onorevole Brioschi) cioè che, se sono buoni per essere iscritti nel 2° corso, gli aspiranti ne facciano l'esame, circoscrivendo intanto la virtù presuntiva d'idoneità della licenza tecnica al solo primo corso dell'istituto.

L'ammissione al 1° corso non la possiamo negare, come non si negherebbe l'ammessione ai portatori di licenza ginnasiale; perchè, sebbene nella scuola tecnica e nel ginnasio vi sia una parte di programma che abbonda in uno di tali istituti, mentre non è o scarseggia nell'altro, pure è certo che l'una e l'altra licenza presentano sufficienti guarentigie d'idoneità per l'ammessione senza esame al 1° corso tecnico.

Avendo così ragionato la Commissione incaricata di preparare le riforme degl'istituti, il Ministro che non l'aveva costituita per imporle ad ogni costo dei concetti prestabiliti, ne ha accettati i consigli; e ha pur dichiarato che anch'egli non credeva necessario di accordare un esorbitante valore presuntivo alla licenza, riconoscendo che, fra i portatori di essa, coloro i quali si credessero più colti potevano benissimo, mediante esame, venire iscritti al 2° corso. E qui l'onorevole Senatore Brioschi domandava delle spiegazioni, quasi significando che il riconoscere il diritto di dare esami per qualsiasi corso dell'istituto, agli alunni che non vi sono ancora entrati, sia una nuova concessione.

Io non ho nulla da spiegare, onorevole Brioschi; l'istituto tecnico è come la scuola tecnica, è come il ginnasio, vi si ammette cioè al primo, al secondo, al terzo, al quarto corso, come ad uno dei tre corsi della scuola tecnica, e ad uno dei cinque del ginnasio, secondo l'idoneità che si

sperimenta coll'esame che dà chi chiede la iscrizione. Non vi è alcuna prescrizione che costringa a frequentare dal primo all'ultimo corso degli accennati istituti, gli alunni che vogliono esservi iscritti: solo non potrebbe permettersi a chi, già iscritto in un corso, e, frequentatolo, volesse, in fine d'anno, prendere gli esami per un corso superiore.

Dunque ripeto, su tale obbietto qui non si è fatto niente di nuovo; si è rammentato ciò che era nella legge, nei regolamenti, nelle consuetudini degl'insegnamenti degl'istituti tecnici. Ma l'onorevole Brioschi ha voluto anche fare dello spirito: i due anni del corso preparatorio o comune, o altrimenti il primo biennio dei precedenti ordinamenti, secondo i nuovi, egli ha detto, diventano uno, e più tardi, per le agevolezze promesse, diventeranno zero. Ma io non capisco donde ricavi l'onorevole interpellante tanto raziocinio.

Ci sono state delle scritture alle quali, togliendo o surrogando un punto, si è trovato il modo di far dire tutto il contrario dei divisamenti del loro autore; ma qui non si tratta di togliere un punto, si tratta invece di cancellare il principio che è nettamente rilevato nel brano della mia circolare, letto dall'onorevole Brioschi. Non dico che egli abbia mutilato materialmente il brano, se vuole pur dirò, che l'ha letto diligentemente; ma poichè non tutti hanno sott'occhio la circolare, e potendo accadere che non tutti abbiano prestato attenzione alla sua lettura, è ben certo che egli, l'ononevole Brioschi, mi ha attribuita l'opinione contraria al fatto, cioè che io affermi che i due anni si fondono in un solo. Io leggo però quel che sta scritto: « Accennando alle principali differenze fra l'antico ed il nuovo ordinamento, farò innanzi tutto notare che è stata ristretta e concentrata nel solo *primo anno*, comune a tutte le sezioni, TUTTA LA PARTE (e non come Ella dice, onorevole Senatore Brioschi, tutta la materia dei programmi) TUTTA LA PARTE di studi quasi d'indole preparatoria che, per l'ordinamento del 1871, era appresa in *un biennio*. »

Io non rispondo peraltro, nè dei punti, nè delle virgole dei programmi; nessun Ministro potrebbe risponderne, e molto meno io che non ho come altri cultura e pretensione enciclopediche: ma, se il concetto dell'anno comune è quale l'esposi, se la Commissione l'ha accettato, se più tardi pur l'approvò il Consiglio superiore, domando io come si possa venir ora a dire che i due anni vennero da me ridotti ad un solo? E vuol sapere l'onorevole Senatore Brioschi qual era la parte preparatoria del primo biennio raccolta in un anno? Si rifaceva lo studio di grammatica e di aritmetica, che, sebbene si presumesse fosse stato dagli alunni precedentemente compiuto sia nelle scuole tecniche, sia in Istituti analoghi, pure il fatto dimostrava che non lo era stato per bene, almeno dal maggior numero degli alunni, per cui si ritornava sopra quelle materie, come si ritornava anche sopra i principî del disegno e del francese, che a rigore si sarebbero dovuti apprendere precedentemente: di fatti l'esame di ammissione negl'Istituti richiedeva se ne provasse la conoscenza.

Mi si dice: ma voi pensate di abolirlo questo stesso anno comune. Io non lo penso minimamente; ma noto che credo d'aver accresciuta l'importanza degli studi tecnici in confronto agli antichi programmi, per i quali metà di tutto il corso si chiamava primo biennio comune, che, sebbene non fosse definito corso preparatorio, sostanzialmente era tale.

Infatti, quando in un corso di quattro anni di studi tecnici, i quali danno diritto a specie diverse di licenza, secondo le diverse sezioni, si hanno due anni di insegnamento comune, in cui tutte le materie son buone e necessarie a tutti gli alunni; quando fra queste ve ne hanno alcune di carattere troppo elementare, altre di conferma o di ripetizione di studî che suppongonsi fatti, l'indole del primo biennio non è che una preparazione: e, come tale, oltre della contestabile necessità a reclamarla per tutti e negli Istituti tecnici, essa è destinata a rendere meno serî ed intensi gli studî speciali e propriamente tecnici di tutte le sezioni e di ciascuna.

Invece, quando propongo, e la Commissione ed il Consiglio superiore accettano, di ridurre ad un anno lo studio comune e preparatorio, è evidente che il programma nel suo insieme è migliorato; chè, mentre nulla è tolto dell'antico per ciò che riguarda la parte meno elevata, non tecnica e comune, si fa posto, nei tre anni susseguenti, a studî di più reale cultura generale e di maggiore opportunità e intensità tecnica.

Il biennio quindi non va ridotto ad un anno, perchè la parte tecnica di esso rientra, non nell'antico secondo biennio, ma nei nuovi tre anni di vero corso tecnico; l'anno preparatorio e comune non va ridotto a zero, perchè o sarà fatto nell'Istituto, o dovrà provarsi, mediante esame, di essere stato fatto utilmente altrove.

Nè vi ha alcun proposito di sopprimere quel primo corso, salvo che l'onorevole Senatore Brioschi non mi trasportasse con la fantasia ad un periodo di tempo forse molto lontano, nel quale il riordinamento e la connessione degli studî tecnici di grado inferiore cogli studî tecnici di grado secondario, cioè degli attuali Istituti tecnici, rendesse realmente inutile questo primo anno. Ma allora la parte che potesse venir meno nell'insegnamento di carattere secondario e professionale, propria agli Istituti tecnici, si troverebbe davvero nell'insegnamento preparatorio generale o di primo grado delle scuole tecniche sin qui dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ripeto dunque che è evidente come nei fatti ordinamenti i *due* antichi anni non sieno divenuti *uno*, nè l'*uno* possa divenire *zero*.

Continuando la storia delle fatte riforme, dirò che, ispirato alla esperienza fatta dai miei predecessori, raccolti gl'importanti documenti in proposito, sono ricorso agl'Istituti stessi e alle Giunte di vigilanza; e non mi sono fermato ai giudizi incoraggianti che vennero dalla massima parte dei Consigli degli insegnanti e dalle Giunte; mi sono pure rivolto al Consiglio superiore dell'istruzione industriale e professionale, presso cui tutto fu vagliato e studiato, e finalmente si è venuto all'accettazione di quelle riforme i cui particolari non io, ma le sotto-Commissioni, secondo le diverse competenze, avevano formulato.

Se l'onorevole Senatore Brioschi, invece di concludere con una proposta platonica, avesse voluto spingere innanzi il suo attacco, io non avrei chiesto altro che tre o quattro giorni per potergli dare la compiacenza di vedere stampati 100 o 200 serî documenti, dai quali risulta molto chiaramente se l'Amministrazione presente abbia fatto altro che ubbidire alla stringente necessità per metter termine ad un sistema di cose che i suoi antecessori avevano fatto di tutto per correggere.

Dovendo andare innanzi, io domanderò semplicemente all'onorevole Brioschi se, per insegnare più largamente matematiche, fisica e storia naturale, egli faccia voti che sia tolta dai nuovi programmi una parte dell'insegnamento di cultura generale. Mi fa segno non affermativo...? Ebbene, tralasciamo la questione della storia; in pro del nuovo programma della storia: onorevole Brioschi, vi hanno ragioni che soddisfecero persone competentissime, oltrechè i programmi provengono da persone di specialissima dottrina su questo ramo. Egli, l'onorevole Brioschi, non deve ritenere si sia pensato che gli studî, i quali non possono essere fatti all'istituto, sieno inutili; invece si ritenne che possono, debbono essere stati fatti anteriormente; e se vogliosi di più approfondire, si pensò non essere giusto sovraccaricarne l'alunno, costretto ad attendere alle materie più veramente connesse agl'insegnamenti degli Istituti tecnici.

Quanto alle matematiche, ma non ha visto l'onorevole Brioschi che esse sono divenute di uno studio più intensivo, benchè meno esteso? Io ho due mezzi per farglielo vedere: uno è nell'orario che è stato assegnato agli studî delle matematiche, l'altro nel riordinamento dell'altra parte di studî, che completa quella che dicesi di coltura generale, vale a dire, lo studio letterario.

Se l'onorev. Brioschi esamina l'orario degli antichi programmi, ei troverà che, tutto compreso, non si andava oltre a 29 ore di insegnamento settimanale di matematiche inclusa la meccanica. Ebbene, nell'ordinamento nuovo abbiamo 27 ore pel solo insegnamento di matematica, mentre la meccanica è stata rifusa nella fisica alla quale perciò sono state assegnate due ore di più, e sono stati eliminati tutti quegli insegnamenti che si devono ripetere nelle Università, cioè le più larghe nozioni di algebra e di geometria proiettiva e descrittiva.

L'on. Brioschi, come membro del Consiglio d'istruzione industriale e professionale, nella sua rettitudine avrà potuto osservare che gli antichi programmi furono importantissimi ed elevatissimi; ma i frutti non risposero ad essi.

Una Giunta centrale attribuiva le licenze dopo avere esaminato tutti gli scritti; ebbene, persone abbastanza competenti si sono disagiate di rivedere molti degli antichi scritti, e molti giudizi sovr'essi pronunciati dai singoli

membri e poi collettivamente dalla Giunta: ma si è veduto che le licenze non dirò che furono prodigate, ma in generale non furono negate; e la coltura per la quale moltissimi alunni ebbero attribuita la licenza, non si mostrò veramente elevata, non fu molto rispondente alla esigenza dei programmi. Nessuno fa torto alla Giunta centrale e al Consiglio superiore che n' era sempre consultato sulle massime: ma che fanno i programmi, quando voi, autori di essi, finite per concedere delle larghe indulgenze a coloro che devono studiarli, sia perchè il personale insegnante non tutto corrisponde all'altezza di essi, sia perchè non è tutta colpa degli alunni, inquantochè voi sapete bene che una parte di programmi deve essere studiata poi negli insegnamenti superiori, ed intanto gli orari non sono compatibili nemmeno con l'igiene?

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Coltura letteraria. — Ma noi l'abbiamo accresciuta.

Vi sono sette ore e mezzo settimanali per il primo e secondo corso, e sei ore per il terzo e pel quarto. Precedentemente ce ne era di meno. Perchè le abbiamo accresciute? Perchè si è veduto che ciò era indispensabile non pella parte letteraria elevata, la quale anzi è stata diminuita, ma nella parte elementare cominciando nel primo corso dalla grammaticale; e si è riconosciuto che, se non si insiste sui principii, se non si lascia un tempo sufficiente, la parte più grave del programma non si svolge utilmente, ed è veramente grave e per tutte le sezioni la parta letteraria, e lo son pure le matematiche, per le quali, pur diminuendosene le materie, si è accordato, ripeto, un orario anche maggiore di quello degli antichi programmi.

Prevalse in fatti questo mio concetto di distinguere, cioè, negl' insegnamenti tecnici la parte essenziale di coltura generale e tecnica, dalla parte complementare o di sviluppo: ebbene la parte essenziale, nella sezione fisico-matematica di cui ha parlato l'onor. Brioschi, sono indubbiamente le matematiche e sono le lettere: ma questa parte ha ricevuto nei nuovi programmi uno svolgimento sufficiente, e, ripeto, le si è assegnato un tempo di studio e di esercizi superiore agli antichi programmi.

L' on. Brioschi ha parlato con poca benevolenza della nuova disciplina, per ora facoltativa, degli elementi scientifici dell' etica civile e del diritto.

Io qui potrei appellarmi all' onor. Finali il quale, in un discorso alla Camera sullo scorcio del passato anno, fece voto, anzi promise che, fra breve, lo insegnamento elementare dell'etica e del diritto o delle istituzioni morali e civili si sarebbe inaugurato. Ebbene, che cosa ho fatto (e di questa parte ne assumo la personale responsabilità) nei nuovi programmi? Ho visto che nei programmi antichi erano disseminati dei concetti sulla materia dell' etica sociale, del diritto razionale, del diritto pubblico e politico, e precisamente nel programma di diritto, di economia politica, di statistica, di ragioneria e fino di lettere: in queste anzi era detto che il corso dev'essere chiuso da nozioni elementari di psicologia e logica. Negli antichi programmi, insomma, ho visto che, comprendendosi la necessità di non obbliare le teorie di carattere filosofico etico giuridico, precisamente dall'aspetto sociale, non se ne seppe o volle definire e distinguere nettamente il campo, ma se ne sparsero delle nozioni dappertutto. Ritornerò sull'etica: intanto parlo dell'economia.

Si critica che l'economia sia stata compresa nei programmi di tutte le sezioni degl'istituti.

Codesto mio concetto io l'ho sottoposto all'esame della Commissione e del Consiglio superiore. Credete voi possibile, io dissi, che agli ingegneri, agl'industriali, agli agronomi, agli agrimensori si estenda utilmente una qualche nozione di economia politica?

Mi si rispose, non soltanto possibile, ma necessario; l'economia deve entrare in tutti i corsi. Ma quale parte dell'economia politica dev'esservi insegnata?

E non potè non accogliersi il pensiero di farvi entrare tutta la teoria economica; chè è veramente impossibile l'intera intelligenza di una sola delle teorie di economia politica, se non si giugne a fornire l'intero quadro della scienza. Ma questo quadro vuol essere esposto a larghe pennellate, in modo cioè sistematicamente scientifico ed elementare: quindi un solo corso e per sole tre ore la settimana basta per tutte le sezioni; e i particolari del programma ne rivelano la convenienza e possibilità.

Però, ammesso il concetto d'un'economia poli-

tica teoretica per tutte le sezioni, e ammesso che anche nei passati programmi erano degli studi sociali e teoretici d'etica e di diritto, bisognava riordinare i programmi di diritto, i programmi di economia, di statistica, di computisteria e anche di lettere, sottraendone la parte di carattere filosofico-sociale, e formandone un insegnamento elementare abbastanza coordinato in modo scientifico. Da ciò gli elementi scientifici di etica sociale o civile, e di diritto, insegnamento elementare brevissimo, facile per chi conosca non le matematiche, ma la scienza sociale; il quale insegnamento, congiunto all'economia politica, avrebbe formato, come lo stesso onor. Senatore Cannizzaro accennava, gli elementi delle scienze sociali.

Chi apprezza per poco la missione pratica e sociale della numerosa schiera degli alunni degli istituti tecnici, la loro grande influenza sul buono indirizzo delle professioni, delle arti, delle industrie, della vita morale e politica, non può non comprendere la necessità di mettere, a lato degli studi delle scienze fisico-matematiche, quelli delle scienze sociali. E volendo di queste pur fornire i soli elementi, non si poteva non dare, delle tre scienze che li compongono, l'etica, il diritto e l'economia, la completa e ben coordinata nozione; e ciò si fece nei programmi; e chi è davvero competente approvò pienamente ciò che fu fatto.

Io credo peraltro di non dover venire ai particolari dei programmi; il modo con cui l'onorevole Brioschi ne ha letto e criticato qualcuno mi dispensa di scendere a speciali esami; è evidente che egli stesso non ci vuole entrare.

Forse accadrà che in altra occasione o anche privatamente potremo tornare su codesto argomento; ed io dichiaro che sarei lietissimo d'imparare il come non entrino in un corso di morale sociale le sane abitudini, il credito, il buon nome, la gloria: ma potrò invece spiegare che tutti tali obbietti, dall'aspetto etico sociale, sono veri e ben intesi interessi, provveduti di sanzione morale.

Potrò dirgli ancora che egli, il quale deve necessariamente conoscere, non citerò altri, il Romagnosi, potrebbe rammentarsi come quel sommo scrittore, di somiglianti obbietti, sebbene dal lato giuridico, abbia parlato e lungamente, considerandoli quale parte della proprietà morale del cittadino.

La cosa positiva si è che le osservazioni dell'onorevole Senatore Brioschi sono terminate con una conclusione che si potrebbe dire non veramente in armonia colle sue premesse; poichè, se dalle riforme oppugnate dovesse derivare all'istruzione tecnica e professionale tutto il male da lui lamentato, egli non si sarebbe dovuto accontentare dell' invito a presentare un progetto di legge pel riordinamento, su basi stabili, dell' insegnamento tecnico generale, il quale, siccome abbraccia....

Senatore BRIOSCHI. Istituti tecnici.....

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... ma mi pare che egli abbia detto di doversi formulare il progetto dal Ministro d'Agricoltura di concerto col Ministro d'Istruzione Pubblica, il che significa che ci dovremo occupare ad un tempo delle Scuole tecniche, degli Istituti tecnici, delle Università nelle facoltà fisico-matematiche, e degli Istituti superiori per le scuole di applicazione; ma in tutto ciò il Ministro di Agricoltura ha bisogno dell' aiuto del collega dell'Istruzione.

Dunque necessariamente le riforme devono procedere con perfetto accordo dei due Ministri.

Egli, l'onorevole Brioschi, non deve ignorare che un ordinamento definitivo e per legge di tanta e sì grave materia, è stato il sogno di molti anni; ed il fatto di non essere stato presentato finora nessun progetto di legge, lo deve persuadere che ciò non significa difetto di volontà, ma gravi difficoltà, meno di teoria, che di pratica, incontrate nel cammino.

Io accetto frattanto e volentieri di continuare a studiare questo tema, e credo che non si desidererebbe niente di meglio dai nostri successori che di veder stabilite per legge le basi e le relazioni di tutto l'insegnamento tecnico e professionale; ciò tornerebbe di grande utilità per la pubblica amministrazione.

Ma tutto ciò non si può intraprendere con speranza di troppo vicino buon risultato in questo momento.

Quanto a me son pronto a mettervi mano: ma se la conclusione dell'onorevole interpellante deve suonare disapprovazione di ciò che è stato fatto fin qui, senza che intanto sia dato il tempo e il modo all'amministrazione di giustificare il

suo operato, io la devo respingere completamente.

Con questo credo di aver risposto a tutte le osservazioni dell'onorevole Senatore Brioschi.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Aggiungerò ancora poche parole non per rispondere all'onorevole Ministro, nè per entrare in altri particolari, essendomi prefisso di non farlo in un momento così inopportuno, ma per dichiarare che, pur biasimando da mia parte le disposizioni emanate dall'onorevole Ministro, non ho creduto di invitare il Senato a deliberare sopra questa mia opinione appunto perchè la discussione ha dovuto essere monca ed affrettata.

Non posso accettare altresì quanto espose l'onorevole Ministro rispetto all'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare; ho troppa stima di lui per supporre che egli volesse sottrarsi ad un impegno preso; in ogni modo se dopo un congruo tempo, per esempio tre mesi, il chiesto progetto non fosse ancora che un desiderio, ne presenterò uno io stesso.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Brioschi nel suo ordine del giorno?

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Ministro non ha detto se accettava o no il mio ordine del giorno; quindi non lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, se non ho male inteso, ha dichiarato che sarebbe pronto a studiare la materia, ma che non potrebbe accettare l'ordine del giorno come è stato proposto.

Senatore BRIOSCHI. Mi permetta ancora due parole.

Nella breve storia che io feci relativa all'ordinamento degli Istituti tecnici, la quale, me lo creda l'onorevole Ministro, non pecca delle inesattezze che a lui parve riscontrare, io non ho taciuto di quelle modificazioni, non buone a mio avviso, le quali erano state decretate prima della sua recente riforma. L'ordinamento del 1872 fu condannato senza che l'esperienza lo abbia dimostrato meno buono, e l'esempio degli esami di licenza posto avanti dall'onorevole Ministro non calza, in quanto che esso fu radicalmente modificato prima che i giovani entrati in quell'anno nell'Istituto avessero coll'ordinamento stesso compiuto il quadriennio. Ma, ripeto, non devo entrare di nuovo nell'argomento.

Il chiedere che si presenti un progetto di legge, per me vuol dire determinare in modo stabile quale sia l'insegnamento che si crede dare negli Istituti tecnici.

Ho già osservato che sono circa cinque mila giovani che frequentano questi studî, per avere un'istruzione soda e larga, non solo scientifica, ma di storia e di lingue moderne.

È quindi giunto il momento di occuparci seriamente dell'ardua quistione prima che il danno di un insegnamento incompleto diventi irreparabile.

Io prego l'onorevole Ministro ad accettare il mio ordine del giorno.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non ho detto che respingo l'ordine del giorno; ma nel modo perentorio con cui egli l'onorevole senatore Brioschi lo vuole presentare, non lo posso accettare, perchè le parole sarebbero interpretate in un modo dall'onorev. Brioschi, ed in un altro da chi deve eseguirlo.

Se egli invece si accontenta delle dichiarazioni fatte, raggiunge il fine che egli si è proposto: del resto, se vuole effettuare la presentazione di un progetto di legge, io gli saprò grado.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Voleva osservare di nuovo che il motivo della presentazione del mio ordine del giorno sta nel fatto che ora non abbiamo tempo di discutere, ed avremmo così prorogata la discussione al tempo in cui il progetto stesso sarebbe stato presentato.

Per conseguenza io devo insistere nell'ordine del giorno, tanto più che nulla vi ha in esso che possa indurre l'onorevole Ministro a respingerlo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego il Senato di permettermi un'osservazione.

L'onorevole Senatore Brioschi ha manifestato le sue opinioni sul nuovo ordinamento degli Istituti tecnici, elaborato dal mio collega il Ministro di Agricoltura e Commercio. Ha fatto alcune critiche a diverse parti di questo ordinamento, ed ha concluso il suo discorso proponendo un ordine del giorno con cui il Mi-

nistro è invitato a presentare un progetto di legge su questa materia nel più breve termine possibile.

Spiegando poi il suo concetto, aggiunse che se entro tre mesi il Ministero non presentava il progetto di legge da lui desiderato, ne avrebbe egli stesso presentato uno, usando della sua prerogativa come Senatore.

Quali sono le risposte date dal Ministro? Il mio onorevole Collega ha spiegato il concetto direttivo del nuovo ordinamento, ed ha dichiarato che avrebbe continuato gli studî sulla materia, ed ha soggiunto che non aveva difficoltà, giunti alla conclusione di questi studî, di impegnarsi a presentare un progetto di legge in proposito.

La differenza adunque tra le dichiarazioni fatte dal mio Collega ed il Senatore Brioschi consiste tutta in questo, che il Senatore Brioschi fissa un termine perentorio per compiere gli studi e presentare un progetto di legge.

Ora, mi si permetta di osservare che il Governo ha l'obbligo di misurare e ripartire i suoi studi ed i lavori che può compiere durante una sessione, e che non può accettare senza riserva un ordine del giorno il quale gli dica: *Entro il tal termine presenterete il tale progetto di legge.*

Se il Senatore Brioschi vuole limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni che fece il Ministro di continuare gli studi, assumendo l'impegno, come loro conclusione, di presentare a suo tempo un progetto di legge, parmi che egli soddisfi allo scopo della sua interpellanza e non mette il Ministro sopra un letto di Procuste, entro cui non trova spazio sufficiente per muoversi e per compiere con diligenza i propri studi; io dico quindi che, intesa la cosa in questi termini, siamo tutti d'accordo; ma intesa in un senso reciso e perentorio, la sua proposta sarebbe qualche cosa di duro che certamente non può essere nell'animo suo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è ritirato.

Metto ai voti la somma complessiva delle lire 2,281,158 61 di cui si è data lettura al Capitolo « Insegnamento industriale e professionale ».

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI seguita la lettura del bilancio:

Statistica.

26bis	Statistica (Spese fisse)	5,820	»	»	5,820	»
27	Statistica (Spese varie).	75,000	»	2,000 »	77,000	»
	(Approvato.)	80,820	»	2,000 »	82,820	»

Spese comuni ai vari servizi.

28	Studi e documenti sulla legislazione . . .	9,000	»	1,000 »	10,000	»
29	Fitto di locali	42,500	»	1,000 »	43,500	»
30	Riparazioni ed adattamenti di locali . . .	9,000	»	3,000 »	12,000	»
31	Indennità di tramutamento agl'Impiegati .	12,000	»	2,000 »	14,000	»
32	Dispacci telegrafici governativi	300	»	50 »	350	»
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	113,338	93	»	113,338	93
34	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	45,000	»	»	45,000	»
35	Spese per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,476	»	»	1,476	»
36	Casuali	32,000	»	3,000 »	35,000	»
	(Approvato.)	264,614	93	10,050 »	274,664	93

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

36	Stipendi ed indennità fisse al personale di custodia dei terreni ademprivili in Sardegna	55,020	»	»		55,020	»
37	Boschi (Spese diverse straordinarie) . . .	34,000	»	15,000	»	49,000	»
38	Riparto dei beni demaniali-comunali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie Venete. . . .	10,000	»	500	»	10,500	»
39	Sussidi annui agli ex-Agenti forestali . .	24,000	»	1,000	»	25,000	»
40	Colonie delle Isole di Lampedusa e Linosa .	20,000	»	1,000	»	21,000	»
41	Censimento generale dei cavalli e dei muli - Spese diverse, escluse quelle di stampa (Legge 1 ottobre 1873, n. 1593, serie 2) .	»		3,000	»	3,000	»
	(Approvato.)	143,020	»	20,500	»	163,520	»

Industria e commercio.

42	Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia	2,295	»	»		2,295	»
43	Carta geologica d'Italia	25,000	»	1,000	»	26,000	»
	(Approvato.)	27,295	»	1,000	»	28,295	»

Spese comuni ai vari servizi.

44	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.	2,200	»	»		2,200	»
44 bis	Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*		»		*Per memoria*	
45	Assegni di disponibilità	11,000	»	1,000	»	12,000	»
46	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova . . .	»		500	»	500	»
47	Marchio (Spese obbligatorie).	»		100	»	100	»
48	Esposizione universale di Vienna	»		1,000	»	1,000	»
	(Approvato.)	13,200	»	2,600	»	15,800	»

PARTE SECONDA.

Economato generale.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

49	Economato generale (Personale)	62,810	»	1,000	»	63,810	»
50	Economato generale (Materiale).	3,335,400	»	590,000	»	3,925,400	»

50 bis Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti e stampati per le Casse di risparmio postali (Spese d'ordine)	100,000 »	10,000 »	110,000 »
51 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	2,493 22	»	2,493 22
52 Spese di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale. . . .	4,000 »	1,000 »	5,000 »
(Approvato.)	3,504,703 22	602,000 »	4,106,703 22

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

53 Tipografia ed archivio camerale in Roma. . (Approvato.)	»	2,000 »	2,000 »

Riepilogo

PARTE PRIMA

Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	437,990 »	3,000 »	440,990 »
Agricoltura	2,263,840 »	90,000 »	2,353,840 »
Industria e commercio	1,046,575 »	28,100 »	1,074,675 »
Insegnamento industriale e professionale .	2,250,158 61	31,000 »	2,281,158 61
Statistica	80,820 »	2,000 »	82,820 »
Spese comuni ai vari servizi	264,614 93	10,050 »	274,664 93
(Approvato.)	6,343,998 54	164,150 »	6,508,148 54

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Agricoltura	143,020 »	20,500 »	163,520 »
Industria e commercio	27,295 »	1,000 «	28,295 »
Spese comuni ai vari servizi.	13,200 »	2,600 »	15,800 »
(Approvato.)	183,515 »	24,100 »	207,615 »

PARTE SECONDA.

Economato generale.

Titolo I. — *Spesa ordinaria*	3,504,703 22	602,000 »	4,106,703 22
Titolo II. — *Spesa straordinaria*	»	2,000 »	2,000 »
(Approvato.)	3,504,703 22	604,000 »	4,108,703 22

Riassunto generale.

Spesa ordinaria

Parte I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio	6,343,998 54	164,150 »	6,508,148 54
Parte II. — Economato generale	3,504,703 22	602,000 »	4,106,703 22
(Approvato.)	9,848,701 76	766,150 »	10,614,851 76

Spesa straordinaria

Parte I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	183,515 »	24,100 »	207,615 »
Parte II. — Economato generale	»	2,000 »	2,000 »
(Approvato.)	183,515 »	26,100 »	209,615 »

INSIEME

Spesa ordinaria	9,848,701 76	766,150 »	10,614,851 76
Spesa straordinaria	183,515 »	26,100 »	209,615 »
	10,032,216 76	792,250 »	10,824,466 76

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto sarà fatta insieme agli altri progetti discussi e approvati.

Approvazione del bilancio del Ministero della Marina.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno vari altri bilanci; tra questi ve ne è uno abbastanza breve, quello cioè del Ministero della Marina, che potrebbe essere discusso oggi.

Se non vi è opposizione, aprirei la discussione su questo bilancio.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Si da quindi lettura dell'articolo unico del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI, legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla lettura dei capitoli.

Lo stesso Senatore *Segretario*, CASATI, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	455,905 »	»	455,905 »
2 Ministero (Materiale)	30,000 »	»	30,000 »
3 Consiglio superiore di Marina	101,145 »	»	101,145 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale si alzi.	587,050 »	»	587,050 »
(Approvato.)			

Armamenti navali.

4 Navi in armamento ed in disponibilità . .	2,000,000 »	300,000 »	2,300,000 »
(Approvato.)			

	Servizio militare.					
5	Stato Maggiore generale della Regia Marina.	1,906,900	»	300,000	»	2,206,900	»
6	Corpo del Genio navale	267,640	»	20,000	»	287,640	»
7	Ufficiali d'amministrazione	886,000	»	40,000	»	926,000	»
8	Corpo sanitario militare marittimo . . .	444,000	»	30,000	»	474,000	»
9	Corpo Reale Equipaggi.	3,770,000	»	300,000	»	4,070,000	»
10	Corpo Reale Fanteria Marina.	772,000	»	50,000	»	822,000	»
11	Pane e viveri	4,230,000	»	500,000	»	4,730,000	»
12	Casermaggio, corpi di guardia, ed illuminazione	76,000	»	8,000	»	84,000	»
13	Giornate di cura e materiali d'ospedale . .	240,200	»	25,000	»	265,200	»
14	Distinzioni onorifiche	48,320	»	10,000	»	58,320	»
	(Approvato.)	12,641,060	»	1,283,000	»	13,924,060	»
	Servizio del materiale.					
15	Materiali per la manutenzione del naviglio esistente	3,033,131	»	200,000	»	3,233,131	»
16	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio	2,541,777	»	»		2,541,777	»
17	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili	1,970,000	»	50,000	»	2,020,000	»
18	Carbon fossile ed altri combustibili . . .	1,700,000	»	»		1,700,000	»
19	Conservazione dei fabbricati	355,000	»	»		355,000	»
19	Personale del Genio militare addetto all'arsenale delle Spezia	29,320	»	»		29,320	»
20	Riproduzione del Naviglio - Ultimazione delle due corazzate *Duilio* e *Dandolo*, costruzione di due porta-torpedini, di due nuove corazzate e due avvisi	11,605,000	»	1,000,000	»	12,605,000	»
	(Approvato.)	21,234,228	»	1,250,000	»	22,484,228	»
	Servizi diversi.					
21	Scuole di marina.	177,600	»	15,000	»	192,600	»
22	Servizio scientifico (Personale)	82,000	»	»		82,000	»
23	Servizio scientifico (Materiale)	117,400	»	»		117,400	»
24	Spese di giustizia	42,800	»	»		42,800	»
25	Spese giuridiche di patrocinio legale . . .	12,000	»	»		12,000	»
26	Noli, trasporti e missioni.	120,000	»	»		120,000	»
	(Approvato.)	551,800	»	15,000	»	566,800	»
	Marina mercantile e sanità marittima.					
27	Corpo delle capitanerie di porto	831,620	»	5,000	»	836,620	»
28	Conservazione dei fabbricati	40,000	»	30,000	»	70,000	»
29	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto	22,000	»	500	»	22,500	»
30	Spese varie per la Marina mercantile e della sanità marittima	142,530	»	30,000	»	172,530	»
	(Approvato.)	1,036,150	»	65,500	»	1,101,650	»
	Spese comuni.					
31	Dispacci telegrafici governativi	16,000	»	»		16,000	»
32	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	2,219,691	08	»		2,219,691	08

33 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	37,385 »	»	37,385 »
34 Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure.	210 »	»	210 »
35 Casuali	80,000 »	»	80,000 »
(Approvato.)	2,353,286 08	»	2,353,286 08

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

—

36 Maggiori assegnamenti	999 72	»	999 72
36 bis Spese pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall' art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
36 ter Assegni di disponibilità	80,000 »	»	80,000 »
37 Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia	1,000,000 »	500,000 »	1,500,000 »
38 Maggiore somma per la costruzione dei bastimenti indicati al capitolo n. 20 . . .	»	1,000,000 »	1,000,000 »
(Approvato.)	1,080,999 72	1,500,000 »	2,580,999 72

Riepilogo

—

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*			
Amministrazione centrale	587,050 »	»	587,050 »
Armamenti navali	2,000,000 »	300,000 »	2,300,000 »
Servizio militare	12,641,060 »	1,283,000 »	13,924,060 »
Servizio del materiale	21,234,228 »	1,250,000 »	22,484,228 »
Servizi diversi	551,800 »	15,000 »	566,800 »
Marina mercantile e sanità marittima . . .	1,036,150 »	65,500 »	1,101,650 »
Spese comuni	2,353,286 08	»	2,353,286 08
	40,403,574 08	2,913,500 »	43,317,074 08
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	1,080,999 72	1,500,000 »	2,580,999 72
Totale . . .	41,484,573 80	4,413,500 »	45,898,073 80

PRESIDENTE. Rileggo ora l' articolo unico per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Se crede il Senato, si può procedere anche alla discussione del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Intanto do la parola al Ministro della Marina per la presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di pre-

sentare al Senato, d'accordo anche col mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia, un progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo che attribuisce alla competenza dei Tribunali militari marittimi la cognizione dei reati commessi dai detenuti nei bagni penali.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Approvazione del bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si procederà alla discussione dei vari capitoli del bilancio.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi (Personale)	405,511 »	»	405,511 »
2 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	28,500 »	»	28,500 »
3 Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	74,980 »	5,000 »	79,980 »
4 Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	63,000 »	8,000 »	71,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	571,991 »	13,000 »	584,991 »

Amministrazione scolastica provinciale.

5 Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	473,545 »	»	473,545 »
6 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie)	178,000 »	25,000 »	203,000 »
(Approvato.)	651,545 »	25,000 »	676,545 »

Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.

7 Regie Università ed altri Istituti universitari (Personale)	5,002,707 50	60,000 »	5,062,707 50
8 Regie Università ed altri Istituti universitari (Materiale)	1,763,053 88	380,000 »	2,143,053 88
9 Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari . . .	197,253 »	»	197,253 »
(Approvato.)	6,963,014 38	440,000 »	7,403,014 38

Istituti e Corpi scientifici e letterari.

10 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale)	116,521 78	»	116,521 78
11 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale)	159,861 »	30,000 »	189,861 »
12 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	492,602 84	»	492,602 84
13 Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	267,249 »	40,000 »	307,249 »
(Approvato.)	1,036,234 62	70,000 »	1,106,234 62

Belle arti.

14 Accademie ed Istituti di belle arti (Personale)	649,344 »	10,000 »	659,344 »
15 Accademie ed Istituti di belle arti (Materiale)	363,374 »	56,000 »	419,374 »
16 Musei, scavi e conservazione di antichità (Personale)	262,129 »	5,000 »	267,129 »
17 Musei, scavi e conservazione di antichità (Materiale)	386,675 »	120,000 »	506,675 »
18 Spese di mantenimento delle Gallerie e dei Musei, delle Pinacoteche, degli scavi e conservazione delle antichità, da sostenersi mediante la tassa d'entrata in detti locali	154,347 10	»	154,347 10
19 Spese diverse per belle arti	110,442 »	20,000 »	130,442 »
20 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	247,386 »	5,000 »	252,386 »
21 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	185,912 »	15,000 »	200,912 »
(Approvato.)	2,359,609 10	231,000 »	2,590,609 10

Istruzione secondaria.

22 Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3,548,470 80	40,000 »	3,588,470 80
23 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)	1,334,054 »	480,000 »	1,814,054 »
24 Convitti nazionali (Personale)	130,655 »	6,000 »	136,655 »
25 Convitti nazionali (Materiale)	281,428 »	95,000 »	376,428 »
(Approvato.)	5,294,607 80	621,000 »	5,915,607 80

Istruzione magistrale ed elementare.

26 Sussidi all'istruzione primaria	1,697,500 »	300,000 »	1,997,500 »
27 Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	784,924 »	50,000 »	834,924 »
28 Educandati femminili (Personale)	154,092 »	5,000 »	159,092 »
29 Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile (Materiale)	300,118 »	20,000 »	320,118 »
30 Istituti dei sordo-muti (Personale)	26,000 »	3,000 »	29,000 »
31 Istituti dei sordo-muti (Materiale)	140,240 »	30,000 »	170,240 »
(Approvato.)	3,102,874 »	408,000 »	3,510,874 »

Spese diverse.

32	Incoraggiamenti affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti .	38,000 »	»	38,000 »
33	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . .	30,000 »	»	30,000 »
34	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	267,314 10	170,000 »	437,314 10
35	Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero	15,000 »	2,000 »	17,000 »
36	Dispacci telegrafici governativi	500 »	»	500 »
37	Istituto internazionale per l'unificazione ed il perfezionamento del metro	4,982 »	»	4,982 »
38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	759,654 99	»	759,654 99
39	Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	50,909 22	»	50,909 22
40	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	100,000 »	»	100,000 »
41	Casuali	48,800 »	5,000 »	53,800 »
	(Approvato.)	1,315 160 31	177,000 »	1,492,160 31

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

—

42	Assegni di disponibilità	8,185 »	1,500 »	9,685 »
42 bis	Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
43	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	15,842 77	1,500 »	17,342 77
44	Scuole secondarie (Spesa straordinaria pei gabinetti dei Licei)	25,000 »	7,000 »	32,000 »
45	Spese diverse di belle arti	25,000 »	»	25,000 »
46	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo .	30,000 »	»	30,000 »
47	Istruzione secondaria classica e tecnica nelle Provincie Napolitane (Supplemento di assegni ai Collegi nazionali)	50,893 »	»	50,893 »
48	Lavori di riparazione generale del palazzo ducale di Venezia (Spesa ripartita). Legge 27 maggio 1875, n. 2507	57,000 »	35,000 »	92,000 »
49	Università di Palermo	»	5,000 »	5,000 »
50	Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratorii di chimica, fisiologia e fisica)	»	40,000 »	40,000 »
51	Università di Napoli	»	20,000 »	20,000 »
52	Istituto di Belle Arti di Roma. - Acquisto di oggetti per l'insegnamento e per lavori.	6,000 »	»	6,000 »

53 Collegio medico-cerusico di Napoli. . . .	16,850 »	»	16,850 »
54 Ministero di pubblica istruzione. - Spese di adattamento nel palazzo della Minerva. .	8,000 »	»	8,000 »
55 Lavori occorrenti per completare l'adattamento dell'edificio demaniale di Donna Romita a sede della regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Napoli (Spesa ripartita).	114,000 »	»	114,000 »
56 Spesa pel nuovo orto botanico e per il proseguimento dei lavori di costruzione degli stabilimenti scientifici universitari di Roma (Spesa ripartita)	300,000 »	»	300,000 »
57 Palazzo dell'Esposizione di Belle Arti in Roma	29,000 »	»	29,000 »
58 Roma. - Scuola d'applicazione degl'ingegneri	20,000 »	»	20,000 »
59 Per i cataloghi ed ordinamento della Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma e compra di libri	15,000 »	»	15,000 »
(Approvato.)	720,770 77	110,000 »	830,770 77

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	571,991 »	13,000 »	584,991 »
Amministrazione scolastica provinciale . .	651,545 »	25,000 »	676,545 »
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,963,014 38	440,000 »	7,403,014 38
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . .	1,036,234 62	70,000 »	1,106,234 62
Belle arti	2,359,609 10	231,000 »	2,590,609 10
Istruzione secondaria	5,294,607 80	621,000 »	5,915,607 80
Istruzione magistrale ed elementare . . .	3,102,874 »	408,000 »	3,510,874 »
Spese diverse	1,315,160 31	177,000 »	1,492,160 31
Totale *della spesa ordinaria*	21,295,036 21	1,985,000 »	23,280,036 21
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	720,770 77	110,000 »	830,770 77
TOTALE GENERALE . . .	22,015,806 98	2,095,000 »	24,110,806 98

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo unico del progetto così concepito:

(Vedi sopra).

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora alla votazione per squittinio segreto dei quattro progetti di legge già discussi.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877:

Votanti	93
Favorevoli . .	88
Contrari . . .	5

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877:

Votanti 92
Favorevoli . . 86
Contrari . . . 6

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina:

Votanti 93
Favorevoli . . 89
Contrari . . . 4

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica:

Votanti 93
Favorevoli . . 89
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

L' ordine del giorno per domani è il seguente:

Alle ore 12 meridiane riunione negli Uffici per l'esame di vari progetti di legge.

Alle ore 2 pom. seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l' anno 1877.

Idem del Ministero della Guerra.

Idem del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti.

Idem di prima previsione dell'entrata.

Idem di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

Modificazione dell'art. 25 della legge 22 aprile 1869 nun. 5027, sull' amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale.

Modificazioni di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Convalidazioni di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1876.

La seduta è sciolta (ore 5 35).

XIV.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877 — Approvazione dal Cap. 1 al Cap. 9 inclusivo — Osservazioni del Senatore Morosoli al Cap. 10 — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del Cap. 10 e dei successivi fino al Cap. 15 inclusivo — Interrogazione del Senatore Gadda sul Cap. 16 e risposta del Ministro — Approvazione del Cap. 16 e dei seguenti fino al 23 inclusivo — Domande del Senatore Pantaleoni alla categoria* Strade ferrate *— Risposta del Ministro — Replica del Senatore Pantaleoni — Approvazione dei Capitoli dal 24 al 146 inclusivo — Domanda del Senatore Gadda al Ministro sul Capitolo 147 — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Gadda — Raccomandazione del Senatore Torelli al Ministro sulle ferrovie Sondrio e Belluno, a cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Torelli — Approvazione dei Capitoli dal 147 al 153 ultimo del progetto — Discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Raccomandazioni dei Senatori Bembo e Miraglia, e domanda del Senatore Pepoli G. al Ministro Guardasigilli — Risposta del Ministro ai preopinanti — Replica del Senatore Bembo — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Senatore Bembo — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei diversi Capitoli — Approvazione senza discussione dello Stato di prima previsione pel 1877 della spesa del Ministero della Guerra — Discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877 — Approvazione dei primi cinque Capitoli — Considerazioni dei Senatori Brioschi, Cambray-Digny e Pepoli G. sul Capitolo 6 — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Pepoli — Approvazione del Capitolo 6 — Votazione dei bilanci dei Ministeri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia e della Guerra — Risultato della votazione*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente che viene approvato.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta la discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877.

Si dà lettura dell'articolo unico così concepito:

Articolo unico.

Sino all' approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, in conformità dello Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	707,000 »	»	707,000 »
2 Ministero (Materiale)	46,000 »	»	46,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	753,000 »	»	753,000 »

Lavori pubblici.

Reale Corpo del Genio civile.

3 Personale	1,899,700 »	»	1,899,700 »
4 Spese d'ufficio	197,683 »	»	197,683 »
5 Spese di trasferte, d'indennità e diverse .	630,000 »	100,000 »	730,000 »
(Approvato.)	2,727,383 »	100,000 »	2,827,383 »

Strade.

6 Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	6,725,300 »	2,152,200 »	8,877,500 »
7 Concorsi obbligatorii per opere stradali .	64,542 »	»	64,542 »
8 Sussidi concessi ai Comuni ed ai Consorzi per opere stradali	»	50,000 »	50,000 »
(Approvato.)	6,789,842 »	2,202,200 »	8,992,042 »

Acque.

9 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione . .	1,100,000 »	250,000 »	1,350,000 »
10 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	4,178,500 »	1,000,000 »	5,178,500 »

Senatore MOROSOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Morosoli ha la parola.

Senatore MOROSOLI. Relativamente al capitolo 10 del bilancio in esame mi consenta il Senato che io diriga una interrogazione all'onorevole Ministro.

Non tema il Senato che io voglia a lungo trattenerlo; sarò brevissimo.

Rammenta l'onorevole Ministro che la legge pelle opere pubbliche, dopo avere stabilito come principio fondamentale che i corsi d'acqua di pubblica ragione dovevano essere affidati alla suprema tutela del Governo, dividesse questi corsi d'acqua in quattro categorie, e ponesse nella seconda categoria quelli che, risguardando un grande interesse delle Provincie, dovevano essere mantenuti per una metà a spese del Governo, e per l'altra metà a spese delle Provincie e dei possessori interessati.

Soggiunse la legge che un anno dopo la di lei promulgazione dovesse essere compilato e reso esecutorio l'elenco.

Ma, considerando come nella formazione di questo elenco potessero verificarsi degli errori, dispose che durante un triennio si potesse l'elenco modificare e correggere, mediante decreti Reali; decorso poi un triennio, nessuna modificazione si dovesse indurre all'elenco, se non per effetto di una disposizione legislativa.

Nelle provincie toscane è disgraziatamente avvenuto che, mentre alcuni corsi d'acqua dovevano essere classati in seconda categoria, non vi fossero per errore compresi; e, quello che è peggio si è che gli interessati in questi corsi d'acqua non furono solleciti di avanzare entro il triennio le opportune rimostranze al potere esecutivo, onde fosse riparato all'errore per decreto Reale.

Di qui la conseguenza dolorosa, che la spesa pel mantenimento di questi corsi d'acqua posi ad esclusivo carico dei possessori interessati mentre dovrebbe per metà posare a carico dello Stato.

Mi è noto, che onde riparare a questo danno gravissimo, i possessori interessati sono ricorsi al Ministero dei Lavori Pubblici, perchè esso come tutore di questi corsi d'acqua provochi la correzione dell'elenco attuale.

Non è qui luogo a discutere intorno alla giustizia dei singoli reclami diretti al Ministero dagli interessati in questi corsi d'acqua. Nè esigo che il Ministro mi dica la sua opinione in proposito. Sapendolo valentissimo giureconsulto, confido che lo risolverà a termini di giustizia; quello che mi preme sapere si è questo; ed ecco la domanda che gli dirigo: qualora egli ravvisi giuste le domande degli interessati, si propone egli di presentare all'uopo un disegno di legge che includa nella seconda categoria quei corsi d'acqua della Provincia toscana che non vi furono compresi? Ed in caso affermativo, questo progetto di legge si farà attendere per molto tempo? Ecco la interrogazione che dirigo all'onorevole Ministro alla quale spero vorrà dare analoga risposta.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole mio amico Senatore Morosoli ha benissimo detto che non è immutabile la classificazione delle opere idrauliche nelle diverse categorie contemplate dalla legge. Diffatti anche nell'anno scorso si discusse alla Camera de' Deputati un progetto di legge circa il passaggio di talune opere idrauliche dalla terza alla seconda categoria.

È pur vero ciò che ebbe a dire l'onorevole Senatore Morosoli, che, cioè, anche da parte della regione toscana vennero reclami contro la classificazione della quale si tratta, dappoichè vi hanno argini in parecchie località che si chiede vengano classificati, anzichè in terza, in seconda categoria.

Ora, per i reclami preindicati si diede corso alla procedura di legge; ed a questo riguardo, non ho difficoltà a dichiarare, che i corpi consulenti del Ministero ad alcuni di questi reclami hanno fatto buon viso. Così ad esempio noi abbiamo il voto del Consiglio superiore ed il voto del Consiglio di Stato concordi nell'ammettere che gli argini dell'Arno dallo scalo del Pignone presso Firenze fino al confine della provincia pisana abbiano i caratteri per essere collocati in seconda categoria; anche riguardo alle sponde dell'Arno nell'interno di Pisa si è pronunciato favorevolmente in massima alla classificazione in seconda categoria il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma il Consiglio di Stato non mi consta abbia ancora deliberato, avendo chiesto delle dilucidazioni, per le quali occorse rivolgersi alla prefettura di Firenze. Altro reclamo, come quello relativo al fiume Tora, non ebbe parere favorevole dal Consiglio superiore, e si attende ora il parere del Consiglio di Stato.

Io concludo in categorica risposta a ciò che mi ha chiesto l'onorevole mio amico il Senatore Morosoli, che certamente, qualora per queste opere venga riconosciuto sussistano i caratteri per essere classificate in seconda categoria, reputo essere mio dovere di presentare in questo senso un apposito progetto di legge; e siccome non solo ad opere delle provincie toscane, ma anche di altre provincie, come quelle di Como e Pavia, vennero riconosciuti i caratteri per il passaggio dalla terza alla seconda categoria, così è naturale che io debba fare in maniera di unirli tutti per presentarli in un unico progetto di legge.

Senatore MOROSOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOROSOLI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della risposta che mi ha dato e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Si riprende la lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione) . .	236,680	»	36,000	»	272,680	»
12	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2ª categoria)	967,572	»	67,000	»	1,034,572	»
13	Concorso per opere idrauliche consortili (3ª categoria), giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici	30,000	»	10,000	»	40,000	»
14	Sussidi ai comuni e ad altri corpi morali per opere di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, a termini dell'articolo 99 della legge predetta . . .	100,000	»	30,000	»	130,000	»
15	Spese eventuali per le opere idrauliche . .	499,000	»	12,000	»	511,000	»
	(Approvato.)	7,111,752	»	1,405,000	»	8,516,752	»
	Bonifiche.						
16	Assegni ed indennità fisse al personale di bonifica	123,000	»	10,000	»	133,000	»

Senatore GADDA. Mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro onde voglia favorirmi uno schiarimento. Forse il luogo opportuno sarebbe di farlo quando si tratterà della spesa delle bonifiche, ma per accelerare gliela rivolgo subito.

Io credo che esprimendogli questa preghiera faccio cosa gradita anche a lui, perchè è nato un equivoco che spero egli saprà togliere e chiarire.

Nell'occasione che nell'altro ramo del Parlamento si discuteva sulle bonifiche, si fecero delle proposte relative all'Agro romano, ed allora l'onorevole Ministro ha dichiarato che era disposto a studiare questo grande argomento, e che anzi era suo proposito di portarvi tutta la sollecitudine.

Io sono perfettamente convinto che egli porrà ogni impegno per tutto quanto è di sua competenza; ma da quella discussione, ripeto, è nato un dubbio che l'onorevole Ministro voglia fare degli studi pel prosciugamento dell'Agro romano, nulla accennando, o almeno è sfuggito all'attenzione generale, agli studi fatti da una Commissione governativa, della quale io aveva l'onore di essere il presidente.

Io credo che l'onorevole Ministro voleva, quando accennava all'interesse che il Governo prendeva a questa questione, conoscendone tutta l'importanza e l'urgenza per la capitale che deve essere risanata nella sua campagna, voleva, dico, accennare allora alla esecuzione di quei lavori che la Commissione ha proposti.

Ad ogni modo però, siccome questo importa che sia chiaro, siccome io ho rilevato dalla Relazione fatta nell'altra Camera che si domandava all'on. Ministro lo stanziamento di una somma per eseguire gli studî relativi al prosciugamento, così io sarei gratissimo al signor Ministro se egli volesse dire se tenga conto dei lavori eseguiti da quella Commissione, i quali sono di grande importanza, perchè eseguiti da persone di una competenza speciale, fatta esclusione dal Presidente. Ma appunto quelli che attesero alla Relazione, la quale venne pubblicata ed illustrata con tavole di molto valore, meritano tutta l'attendibilità nelle loro proposte. Importa altresì che non sorga il dubbio che si voglia tirare in lungo, che si getti del denaro in nuovi studî.

Io adunque ritengo che l'on. Ministro dei Lavori Pubblici terrà conto degli studî eseguiti dalla detta Commissione a spese del bilancio di Agricoltura, e farà, io spero, eseguire i lavori. Spero che la risposta data dall'on. Ministro nell'altro ramo del Parlamento vorrà appunto dire che si darà esecuzione a quei lavori perchè sono opere riconosciute di pratica utilità.

Sarei grato all'on. Ministro se per la importanza di questa questione, anche per la posi-

zione mia speciale e per il decoro di quelle egregie persone che facevano parte della Commissione, alcune delle quali siedono in questo consesso, volesse dare in proposito qualche schiarimento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Spero di poter dare all'onorevole Senatore Gadda una risposta che abbia a renderlo soddisfatto.

Le stesse dichiarazioni che io feci nella Camera dei Deputati in risposta alla mozione dell'onorevole Deputato Filopanti, credo possano dimostrare che non era mia intenzione di fare ricominciare degli studî *ab ovo*, come se noi non avessimo il lavoro di quella Commissione la quale si è occupata con tanta competenza e con tanta solerzia degli studi medesimi. E invero l'onorevole Deputato Filopanti domandava una somma assai ragguardevole a questo riguardo, ed io appunto, perchè non potevo dimenticare che un lavoro grandioso era già stato fatto, soggiunsi che era a mia disposizione nel bilancio della cui approvazione si tratta una somma che è ben modesta e della quale accennai avrei potuto all'uopo valermi. Ora, come parlare in tale materia di sì modeste somme se molto non si fosse già studiato? Del resto, anche nell'altro ramo del Parlamento io, se non allusi direttamente agli studi della Commissione del 1870, a quanto mi sembra, non vi allusi perchè invece feci allusione ad un lavoro più recente, ad un progetto di legge che trovavasi nella sessione decorsa, e che credo si trovi anche oggi innanzi al Senato presentatovi per iniziativa parlamentare dall'onorevole Salvagnoli, lavoro e progetto di legge che si riferisce precisamente alla bonifica dell'Agro Romano.

Del resto, io, in occasione che la preaccennata discussione ebbe luogo nella Camera dei Deputati e prima quindi che venisse fatta dall'onorevole mio amico il Senatore Gadda cotesta mozione, aveva già parlato con l'onorevole mio collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio presso cui trovansi quegli studi affinchè mi venissero forniti.

Egli è perciò che quando ho parlato di una somma da destinarsi agli studî dell'Agro Romano, io non poteva, come bene suppone e interpreta l'onorevole Senatore Gadda, che riferirmi a studî, a lavori di esecuzione, di continuazione e di applicazione. Ecco ciò che io son lieto di dichiarare all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro dei Lavori pubblici degli schiarimenti che ha dati e che certamente servono completamente a giustificare e rendere ragione all'operato di quella egregia Commissione.

Dirò poi, perchè il Senato e l'onorevole Ministro l'abbiano presente, che il progetto dell'onorevole Salvagnoli non è altro che la traduzione dinnanzi al Parlamento delle conclusioni della Commissione. L'onor. Salvagnoli era membro di quella Commissione, ed appunto vedendo che il Governo ritardava a produrne le conclusioni, ha preso per sua iniziativa di presentarle, per cui una cosa è identica all'altra, e mi compiaccio di poter constatare questo al Senato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dunque l'onorevole Senatore Gadda conferma che qui mi sono riferito al progetto Salvagnoli, mi sono anzi indirettamente riferito agli studi della Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Si procede oltre. Se non vi sono opposizioni, la somma delle 133 mila lire per le bonifiche si intende approvata.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Porti, spiagge e fari.

17	Manutenzione e riparazione dei porti . . .	853,000	»	250,000	»	1,103,000	»
18	Escavazione ordinaria dei porti	1,250,000	»	»		1,250,000	»
19	Personale subalterno pel servizio dei porti .	85,000	»	10,000	»	95,000	»
20	Pigione pel servizio dei porti	2,200	»	500	»	2,700	»
21	Manutenzione ed illuminazione dei fari . .	418,000	»	150,000	»	568,000	»
22	Personale pel servizio dei fari	157,000	»	15,000	»	172,000	»
23	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe (Art. 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *F*)	109,000	»	70,000	»	179,000	»
		2,874,200	»	495,500	»	3,369,700	»

(Approvato.)

Strade ferrate.

24	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)	355,800	»	»	355,800	»
25	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili) . . .	55,000	»	»	55,000	»
26	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Spesa obbligatoria)	1,460,000	»	640,000	»	2,100,000	»
		1,870,800	»	640,000	»	2,510,800	»

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha chiesto la parola su questo titolo delle strade ferrate; ha la parola.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici nell'altro ramo del Parlamento dette con un lungo e forbito discorso una larga e particolareggiata nota di tutte le ferrovie le quali formavano per così dire l'ultimo *desideratum* della nostra Penisola, almeno per il tempo attuale.

L'aiutarono certamente in queste ricerche le peregrinazioni molto opportune che egli fece nel nord e nel mezzogiorno della nostra penisola.

Sventuratamente le provincie del centro non ebbero questo vantaggio e probabilmente a questo solo debbesi la dimenticanza forse di una ferrovia di cui io sentò il dovere di parlarvi per l'importanza che ha, tanto per la provincia alla quale io appartengo che per l'interesse generale dello Stato.

La ferrovia alla quale faccio allusione è una ferrovia che partendo dal porto di Civitanova sulle linee meridionali traversa prima la valle del Chienti a Macerata eppoi per la valle della Potenza tutta la provincia maceratese andando a finire ad un punto qualunque che si credesse più conveniente sulle romane, sia questo Albacina, sia Nocera, secondo i diversi progetti.

Ho detto che questa ferrovia era di una importanza altissima per la provincia ed anche d'interesse generale.

La provincia maceratese è una delle più popolose di tutta l'Italia e delle più avanzate nell'agricoltura e che accumula il vantaggio altresì di grandi prodotti industriali. Questa provincia soleva nutrire in gran parte il mercato di Roma quanto a carni, pollami, suini, ova, vegetabili ed ogni maniera di cereali ed anco vini.

Questo vantaggio che essa aveva innanzi dell'introduzione delle ferrovie, e che doveva all'eccellente viabilità ed alla eccellente coltura del suolo, lo ha in parte perduto e lo va perdendo sempre di più, per non avere una ferrovia la quale le serva per l'esito dei suoi prodotti sovrabbondanti e per condurli tanto nel mercato di Roma quanto nella Toscana, dove manca spesso il prodotto dei cereali per il consumo interno.

Dicevo che questa ferrovia aveva una certa importanza generale, perchè tutti sanno che le Ferrovie Romane con le Ferrovie Meridionali si incontrano nei pressi d'Ancona ad angolo retto; e questa linea formerebbe l'ipotenusa, di cui le altre due sarebbero i due cateti; e siccome si sa che l'ipotenusa è più côrta dei due cateti, così è chiaro che in questo caso la nuova ferrovia offrirà una percorrenza più breve per viaggiatori e merci, accorciamento che in fatto è di 53 a 54 chilometri sopra un percorso che non è che di un 84 chilometri per la disegnata ferrovia Civitanova-Albacina. Sotto questo punto di vista questa ferrovia sarebbe utilissima a tutte le merci e viaggiatori che vengono dall'Italia inferiore o dalla linea adriatica e che per punto di vista abbiano la Toscana o Roma, o punti più lontani che da quelli procedono.

Questa ferrovia io non la raccomando soltanto perchè sia di un vantaggio generale e di una provincia, ma sono indotto a raccomandarla dagli stessi criteri, coi quali l'onorevole Ministro dichiarò: che sarebbe la sua gestione *condotta* nello sciegliere quelle ferrovie che debbono preferirsi nella esecuzione pratica, ossia per la costruzione di una od altra linea.

L'onorevole signor Ministro diceva infatti che innanzi tutto egli dovea esser in ciò condotto dall'importanza particolare della ferrovia e da tutti gli altri criterii che egli notava nel citato suo discorso, e che io passerò ad uno ad uno

in rivista per giudicare come la ferrovia della quale parlo risponda perfettamente all'esigenze giustissime, che egli metteva innanzi come regola dei suoi giudizî.

Diceva egli innanzi tutto, che la linea avesse dell'importanza militare, politica, economica. Quanto all'importanza militare dirò che questa ferrovia tutta mediterranea è stata sempre considerata come molto più vantaggiosa, perchè la linea ferroviaria che è vicina all'Adriatico, al bordo del mare è esposta agli attacchi d'una marina nemica.

Ma io non mi estenderò in questo argomento perchè non credo esso sia di tale importanza da dare una preferenza più o meno ad una che ad altra linea in quella parte d'Italia. Quello però sopra che più insisterò gli è ciò che è bene più interessante per il paese, ossia l'importanza economica della ferrovia. Ora, io credo che appena altra linea ferroviaria possa per importanza economica essere superiore a questa della quale io ragiono.

L'importanza economica infatti di una ferrovia si desume naturalmente innanzi tutto dalla popolazione alla quale la linea serve. E di una popolazione più densa non credo che vi sia altra provincia che offra l' esempio in Italia nè che vi abbia altra che la possegga forse eguale a quella della provincia delle Marche. La produzione è criterio altresì importantissimo, e questa è grandissima per il lato agrario, per il lato ancora dell' industria nelle valli del Chienti e Potenza a modo che, come accennava di sopra, essa provincia poteva mandare anche, quando si trovava nella condizione prima di avere le ferrovie, un soverchio alle limitrofi e più lontane provincie.

Ma questa provincia poi pella sua viabilità è superiore a tutte le altre. Il fare delle ferrovie dove non sia molto sviluppata la viabilità ordinaria e le popolazioni non vi possono accedere, confesso il vero, è a mio avviso presso a poco come istituire Università in paesi dove non c' è chi sappia nè leggere nè scrivere.

Comprendo bene che noi abbiamo dovuto fare le Calabro-Sicule qualunque fosse lo stato della viabilità ordinaria in Calabria. Era una giustizia ed un dovere, perchè trattavasi di arteria principale che doveva mettere in comunicazione il resto delle provincie al centro. Ma non v' è dubbio (e lo lamentava l' onorevole Relatore nostro nell'Ufficio Centrale) che queste strade non rendono che un 3 mila lire circa a chilometro, invece di 15, 20 e fino 30 mila lire che possono rendere le altre. E questo è ben naturale, perchè colà non è sviluppata la viabilità, e per giunta vi ha anco povertà di popolazione. — In doppio senso in questi casi la viabilità agisce perchè non solo serve alla parte economica e prodotto ferroviario, eppoi perchè serve altresì a diffonderne il benefizio più largamente, giacchè per tale viabilità le zone indirette che godono della ferrovia sono più grandi e più estese.

Un altro criterio al quale faceva appello l'onorevole Ministro per giudicare di una ferrovia era la spesa di costruzione. Ora, per la spesa credo che sia difficile ve ne sia altra di minore costo, inquantochè questa strada corre intieramente in due pianure, quella della valle del Chienti, l'altra della valle del Potenza.

Io parlo specialmente di quella per Albacina, perchè la linea che va a Nocera importerebbe una spesa molto più grande. Se l'onorevole Ministro si trovasse disposto ad accettar quest'ultima, lo faccia pure; ma forse non è quella la ferrovia che a me paia che corrispondesse alle sue idee ed alle modeste aspirazioni che dobbiamo avere nello stato delle nostre finanze, certo non opulento.

Io dunque diceva che la spesa è minima, giacchè non si tratta oltre le due pianure che di un tunnel tutto al più di 600 a 700 metri, per riunire le valli del Chienti e della Potenza. Del resto tutti gli 84 chilometri sono in perfetta pianura, e credo che non si tratterebbe che di una spesa circa di un 120 mila lire al chilometro, ossia di un dieci a dodici milioni in tutto.

Ma oltre la costruzione certamente vi è un argomento più grave in favore di questa ferrovia ed è, il presunto prodotto di essa. Sotto questo punto di vista vi sono lavori interessanti che sono stati presentati da parecchi anni al Ministero, desunti tutti da documenti ufficiali e dai quali risulterebbe un prodotto molto più alto di quello che generalmente viene realizzato, almeno nei primordi, e che si calcola in quel Rapporto fino a 16 e 17 mila lire al chilometro. Io aggiungo poca fede a prodotti così grassi; ma è mia opinione che il Governo si troverebbe in questa in migliori condizioni di

quello che si trovi in molte altre linee, sempre al raffronto della spesa di costruzione.

Ma la condizione che il Ministro giustamente considera come la più importante, è il concorso delle provincie e dei comuni alla spesa.

Questo concorso va innanzi tutto considerato come argomento finanziario per lo Stato, che è naturalmente sollevato di una parte della spesa; ma deve anco considerarsi sotto altro aspetto; ed è che non havvi ferrovia fruttifera che quando il bisogno ne sia vivamente sentito dalle popolazioni le quali si mostrino perciò forti da contribuire alla spesa di quella.

Un tale concorso è dunque criterio principalissimo della maturità del tempo e convenienza di una ferrovia meno il caso di ragioni di servizio ed utilità generale, ovvero di una grande opulenza di finanze.

Ora, la provincia Maceratese non solo si è mostrata pronta a concorrere, ma fino dal 1862 si fecero delle offerte, epoca in cui era Ministro l'onorevole Peruzzi, e l'onor. Peruzzi nominò una Commissione che trovò utilissima la costruzione della ferrovia e solo mise a condizione che si costruissero prima le arterie principali, le grandi ferrovie nazionali; e fu per tale motivo, che la provincia non ripetè le istanze per qualche anno.

Se non che la provincia si stancò di attendere e formò allora nuovi progetti, credo, un poco troppo immaginarî e fantastici, volendo farsi essa stessa, a difetto del Governo, costruttrice e proprietaria della ferrovia, e con spesa così ingente pei comuni caricandosi talmente di spese (e ricordo all'onorevole signor Ministro questa circostanza per lealtà) che se ne mosse forte opposizione in parecchi Municipî, i quali si rifiutavano al sottomettersi al contributo, e confesso che sotto quelle condizioni così eccessive pareva veramente che non avessero torto.

Io credo un sogno che si potesse condurre una ferrovia dalla sola provincia, la quale si sarebbe esposta all'eventualità di perdite enormi, a meno di forte soccorso governativo.

Ma quel progetto naturalmente cadeva dal momento che due nuovi, giustissimi concetti sono stati adottati a proposito della costruzione delle ferrovie. Il primo concetto appartiene in particolare all'onorevole Presidente del Consiglio; che il primo, quando sedeva ancora nei banchi dell'opposizione ed era uno dei Commissarî della finanza, fece osservare giustamente che quando si fanno delle ferrovie non si deve mettere il capitale necessario a costruirle nel bilancio, ma solamente la spesa dell'interesse annuo, tutto al più compresovi quella dell'ammortamento.

Questa circostanza è vantaggiosissima per il concorso delle provincie; perchè invece di dover esse accattare grandi somme con sacrifizi enormi e che forse sono superiori ai loro mezzi (somme che sono poi molto difficili a trovarsi ad imprestito in ogni caso) esse possono con questo metodo di annuo concorso rispondere benissimo alle condizioni richieste iscrivendo nel bilancio loro la sola spesa dell'interesse annuo che corrisponda al contributo accettato.

L'altra circostanza è questa, che evidentemente il Governo ora tende a farsi in un modo od in un altro proprietario delle ferrovie esistenti, e quindi è fuori di questione che una provincia si faccia essa stessa costruttrice di ferrovie per conto suo.

Per tali circostanze dunque io credo che non si tratti più dell'ultimo progetto che destò la cennata opposizione, e che poi non si era ancora tradotto in vera offerta o domanda al Governo. Ma la provincia fin dai primordî ha offerto al Governo un contributo, il quale va presso a poco al terzo di quello che si considera come la spesa di questa ferrovia, che si calcola, come dissi, importare da 10 a 12 milioni.

Insieme a queste larghe e generose offerte di concorso la provincia maceratese condusse studî esattissimi, lodatissimi, se non m'inganno fino dal 1863; poi venuto il sistema Fell, la provincia, nel desiderio di poter in ogni modo ottenere una ferrovia, fece fare nuovi studi con quel sistema. Quel sistema non ottenne plauso presso il Consiglio tecnico centrale, e quindi furono anco quei nuovi studî ridotti al sistema ordinario.

Noto solamente questa circostanza per far vedere all'on. Ministro che trattasi di un'antica e persistente domanda poggiata sopra tentativi molto lodevoli del municipio e della provincia onde ottenere questa soddisfazione ai legittimi loro bisogni. Ed è a ricordare che gli studii non solamente furono dal Consiglio superiore trovati quasi ineccezionabili, ma che una Compagnia inglese del signor York mandò un suo ingegnere che li trovò altresì di piena sua

soddisfazione, e più tardi anche un altro ingegnere per conto del sig. Fell, e il sig. Fell stesso li approvarono e lodarono ed offersero di farsi costruttori. Accenno questa circostanza per dimostrare che le trattative già erano molto avanzate, che la provincia nulla mai omise onde raggiungere il suo scopo.

Non dirò qui delle molte promesse fatte. Ho già citata quella del Peruzzi; potrei anche citare quella che più tardi fece il Rattazzi, e della quale credo si ricorderà l'onor. Senatore Saracco, che duolmi non trovisi attualmente fra noi; come potrei ricordare quelle dello stesso Presidente del Consiglio il quale nella sua recente venuta ne fu larghissimo. Il che io amo ricordare, non già per farmi argomento di tali promesse, ma come prova dell'essersi egli convinto dell'utilità grandissima di questa ferrovia, non ammettendo d'altronde io la dottrina che possa un Ministro farsi conceditore di ferrovie, quando non siavi il supremo interesse del paese, essendo i Ministri gli amministratori solamente del denaro dei contribuenti.

Ed alludendo a questa dottrina, che certamente è quella che professano non solo e certamente i signori Ministri dal loro banco, ma ben anche tutti noi dai nostri seggi, io sarò discretissimo nella mia domanda, e chiederò solamente all'onor. Ministro di voler riprendere in considerazione questi studii, di farli esaminare con tutta la diligenza e di vedere se siano esatte le cifre e le asserzioni che io emisi fin qui; ed, ove trovi che tutto corrisponda, a voler dare la preferenza a questa ferrovia sopra le altre, sempre che, ripeto, siano esatte le condizioni da me esposte e come conseguenza di quei savî criterî di giustizia che egli stesso ha ad una tale preferenza imposto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'on. Senatore Pantaleoni, ragionando con gentili parole del discorso che io feci pochi giorni or sono alla Camera dei Deputati, nel quale enumerai le ferrovie per la cui costruzione si fanno sollecitazioni al Ministero, aggiunse che, forse per non aver io dacchè sono Ministro visitato le provincie centrali, delle quali egli ha parlato, mi sono dimenticato delle ferrovie interessanti le provincie medesime.

Potrei rispondere che, come egli stesso mi pare abbia accennato al termine del suo discorso, se non mi recai io in quelle provincie, vi si recò per questo stesso scopo di studî ferroviarî, con molto maggiore autorità di quello che potessi fare io, l'onorevole mio collega il Presidente del Consiglio, precisamente nello scorso autunno.

Ma in ogni modo se l'on. Pantaleoni àvesse letto il mio discorso, non nei sunti dei giornali, ma nel suo testo integrale, non avrebbe certamente potuto dire che io abbia dimenticato le ferrovie delle provincie del centro non solo, ma non avrebbe neanco potuto dire che abbia dimenticato la ferrovia della provincia di Macerata, ferrovia della quale l'onor. Pantaleoni ha sì ampiamente intrattenuto il Senato. Non avrebbe, dico, certamente potuto affermare tale dimenticanza, poichè ecco ciò che in quel discorso che ho sott'occhio testualmente io diceva:

« Riguardo alla lunghezza delle preindicate « linee e di altre che probabilmente ho dimenti- « cato, fra cui ad esempio la linea Verona-Rimini « e le altre che devono servire alcuni capi- « luoghi di provincia mediante i tronchi *che* « *dall'arteria adriatica devono condurre a Ma-* « *cerata*, ad Ascoli, a Teramo, ecc. »

Dunque vede l'onorevole Senatore Pantaleoni che delle ferrovia di Macerata io ho anzi espressamente fatto parola. Egli potrebbe però osservarmi, anche dietro queste essenziali rettifiche, che se io ho parlato della ferrovia che dall'arteria adriatica deve condurre a Macerata, non discorsi del tronco ulteriore a cui pure l'onorevole Senatore Pantaleoni si è riferito, cioè del tronco da Macerata ad Albacina. Ma veramente di due linee ferroviarie Maceratensi l'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto menzione, e, cioè della linea da Porto Civitanova a Macerata e da Macerata ad Albacina, e in secondo luogo dell'altra linea da Porto Civitanova a Macerata e da Macerata a Tolentino, San Severino, Nocera.

Ed io dirò brevi parole tanto sulla prima che sulla seconda di queste linee.

La prima delle linee medesime, quella di Albacina, come ha detto benissimo l'onorevole Pantaleoni, era stata studiata da una Commissione governativa nel 1862 o 1863; Commissione composta dell'onorevole comm. Cappa,

di un ufficiale colonnello del genio militare, il colonnello Morando, e di un altro che non ricordo. Ma l' esame che quella Commissione doveva fare era tassativamente cotesto, se la ferrovia allora da costruirsi fra l' Umbria e le Marche, ferrovia che corre da Foligno alla arteria adriatica, passata la galleria di Fossato, dovesse dirigersi ad Ancona per Jesi, o piuttosto da Albacina dovesse piegare verso Civitanova. La predetta Commissione ritenne che quest' ultimo tracciato, il quale costituirebbe quella ferrovia di Albacina di cui ha parlato l' onorevole Sen. Pantaleoni, fosse effettivamente, come egli dice, di facile costruzione e di moderato dispendio; ma ritenne d' altronde che l' obbiettivo della linea che doveva costruirsi essendo Ancona e non un altro punto qualsiasi della costa adriatica, non dovesse accettarsi la variante per Albacina, la quale avrebbe alterato il concetto della concessione.

Dopo di allora, che io mi sappia, di questo tracciato, nemmeno da Macerata, non si fece più richiesta. Io rilevo invece che la provincia di Macerata, nella occasione in cui una Commissione assai autorevole, nominata per studiare il completamento della rete ferroviaria italiana, e presieduta dall'onorevole mio Collega il Presidente del Consiglio, chiese a tutte le provincie quali ferrovie esse ritenessero urgenti a costruirsi nel proprio territorio, deve averne indicata un'altra, la seconda di cui ragionò l'onor. Pantaleoni. Io veggo infatti negli studî di quella Commissione, nel volume che l'onorevole Senatore Pantaleoni certamente conosce, io veggo indicata per la provincia di Macerata esclusivamente la linea da Civitanova a Macerata, e da Macerata a Tolentino, San Severino, Nocera, Foligno; linea la quale, come l'onorevole Pantaleoni ha accennato, da Macerata discende nella valle del Chienti, poi passa nella valle del Potenza, percorrendo poscia la pianura di Lanciano e dirigendosi a Pioracco ed indi a Fiuminata, d'onde deve attraversare l'Appennino per gettarsi nella valle del Coldognola. Questa linea per conseguenza, come ammise lo stesso Senatore Pantaleoni, riesce assai costosa; ma essa per converso avrebbe quella efficacia abbreviatrice che non potrebbe riscontrarsi nell' altra preaccennata linea di Albacina, la quale piega molto più presto sopra la linea che da Ancona per Fabriano va a Foligno.

Ciò premesso, io potei omettere tanto più facilmente di parlare delle linee preaccennate nei tratti oltre Macerata nel mio discorso alla Camera dei Deputati, dappoichè in quell'occasione io, enumerando una lunga serie di ferrovie, dichiarai ripetutamente di parlare di quelle ferrovie *per le quali mi si facevano incalzanti insistenze*. E dico il vero, del tratto della ferrovia maceratense che da Porto Civitanova va oltre Macerata, non mi fu fatta domanda. Anzi, in un tempo recente, quando cioè sullo scorcio della sessione e della legislatura precedente, si presentò un progetto di legge di iniziativa parlamentare da parte di parecchi Deputati, fra cui credo vi fossero anche dei rappresentanti della provincia di Macerata, si contemplò sempre soltanto la linea da Civitanova a Macerata, e della medesima io alla Camera dei Deputati, come dissi testè, avea fatto appunto speciale menzione.

In conclusione io posso dichiarare all' onorevole Senatore Pantaleoni che questa ferrovia da Civitanova a Macerata io ho vivo desiderio e speranza di poter costruire fra le prime, concorrendo, com' egli ben disse, a suo favore que'criterii ch'io accennai alla Camera dover essere base di preferenza per le nuove linee. E specialmente io accennai già alla Camera dei Deputati che due sole provincie vi sono in Italia, lungo il cui territorio non corre un solo metro di strada ferrata, e sono le provincie di Belluno e di Sondrio. Ma vi sono altre quattro provincie il cui capoluogo non è congiunto colla rete ferroviaria, fra i quali capoluoghi avvi precisamente anche Macerata, con Teramo, Ascoli e Campobasso. Ora io credo che per ragione di parità di trattamento le linee che devono servire a dotare di ferrovia i capoluoghi che ancora ne sono privi, debbono essere fra le opere a cui dare la preferenza.

Riguardo poi al prolungamento oltre Macerata, prolungamento al quale ha accennato l' onor. Senatore Pantaleoni, poichè egli ha richiamato coll'autorevole sua parola la mia attenzione sopra il medesimo, non ho alcuna difficoltà di assicurarlo che io prenderò ad esaminare colle altre anche queste linee da lui propugnate.

Aggiungo un'ultima parola riguardo ad uno de' preaccennati criterii in base ai quali l'ono-

revole Pantaleoni crede al pari di me che debba essere considerata la preferenza da darsi a determinate linee; vale a dire il concorso dei comuni e delle provincie nella spesa delle strade ferrate delle quali si tratta.

A tale riguardo io riconosco che la provincia di Macerata è addivenuta effettivamente alla votazione di somme considerevoli per la sua ferrovia, di somme relativamente più larghe in confronto di altre provincie italiane. Tuttavia l'onorevole Senatore Pantaleoni ha già detto che queste deliberazioni ebbero delle opposizioni da parte dei comuni. Quindi io non so bene se le deliberazioni delle quali si tratta abbiano un carattere definitivo. Per l'interessamento pertanto che l'onor. Senatore Pantaleoni prende all'esecuzione di questa linea, io lo prego di usare tutta la sua influenza affinchè si compiano e ricevano la loro definitiva sanzione le votazioni alle quali egli ha fatto allusione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio anzi tutto l'onorevole signor Ministro delle gentili parole colle quali ha voluto rispondere alla mia domanda, e poi aggiungo nuovi ringraziamenti, prendendo atto delle sue eccellenti disposizioni e promesse di provvedere al più presto anche Macerata di una ferrovia, che quind'innanzi metta in comunicazione il capoluogo con la linea dell'Adriatico. Io lo ringrazio di cuore, e sono sicuro che la mia voce troverà eco nelle molte che verranno dal capoluogo stesso di Macerata. Però mi permetto di parlare con la franchezza che si deve usare quando si tratta di affari sì gravi e dell'interesse dei contribuenti di tutto lo Stato.

La linea fino a Macerata è importantissima per me e per quelli che vi hanno una residenza o ci vivono, ma non credo veramente che, se non la si prolunghi fino ad un'altra comunicazione con le Romane, possa esservi per lo Stato, per la finanza, quel tornaconto, quella grande importanza che io metto nell'intiera linea.

È vero che il Ministero non s'impegna per ora che di condurla fino a Macerata, ed io l'accetto; ma sono persuaso che, quando avrà esso fatto i suoi studî sul prodotto di questa linea, si affretterà anzi a prolungarla.

Mi consenta ora il signor Ministro di rettificare e spiegare meglio un'asserzione del mio discorso. Non è nuovo il progetto della linea per Albacina, e fu anzi il primo; e solo in seguito, e pel sistema Fell, s'immaginò la linea più estesa che va a Nocera, molto più dispendiosa, e che ora apprendo che fu messa da banda, dopo esame fattone dalla Commissione tecnica, o Commissione mista, della quale l'onorevole attuale Presidente del Consiglio era presidente. Su questa linea di Nocera l'accorciamento sarebbe stato di 96 chilometri, e forse più, e fu ciò che lusingò la provincia Maceratese a proporla; ma non è men vero che quella per Albacina di soli 84 chilometri offre l'accorciamento di 53 a 54 chilometri. Il signor Ministro non ha che a far fare la verifica, perchè è una linea talmente studiata, che non posso errare nell'asserzione, e potrei dire anche quanti metri sono precisamente.

È vero ed esattissimo quello che l'onorevole Ministro ha ricordato, che quando io feci premura in origine al Ministro Peruzzi di fare osservare la linea Civitanova-Albacina, si trattava di proporla invece dell'altra linea che direttamente doveva andare in Ancona, e fu messa da banda per tal ragione, ma fu in quella circostanza che il Ministro dei Lavori Pubblici dichiarò che avrebbe assunto, come linea secondaria, a proporla appena si finisse la rete principale; è per questo che l'ho accennato all'onorevole Ministro.

Egli è vero altresì che dopo si fecero pratiche per l'altra linea che andava a Nocera. Se fosse stato possibile credo che l'utile sarebbe stato più grande per il mio paese. Ma anche nell'abbandono dell'idea di quella linea come troppo dispendiosa, due anni fa si ritornò all'idea della ferrovia di Albacina, ed è allora che si fecero delle promesse, non dirò di contributo, poichè la provincia si faceva costruttrice, ma di spesa tanto larga ed eccessiva per la provincia, che confesso che, quando il Ministro mi dice di farle ora rinnovare io non crederei di poterlo fare, perchè stimerei veramente che fossero troppo larghe; credo però poter garantire che la provincia Maceratese manterrà tutte le offerte che altre volte in due o tre sessioni, e senza contestazione e lagnanza dei Municipii e della stessa provincia, eran state fatte e che sono tali da soddisfare ai bisogni di quella linea.

Del resto è inutile che io mi estenda di più in questa materia, ora che ho ottenuto dalla cortesia del Ministro tutto quello che poteva desiderare.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si procede oltre.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Telegrafi.

27	Personale dei Telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse) . . .	3,270,475	»	»	3,270,475	»
27 bis	Personale fuori ruolo - ausiliari giornalieri, aiutanti e copisti in servizio nei diversi uffizi (Spese variabili)	414,950	»	»	414,950	»
28	Retribuzioni agl' incaricati di Uffici di 3a categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	1,050,000	»	»	1,050,000	»
29	Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione	110,000	»	8,000	»	118,000	»
30	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse).	300,000	»	»	300,000	»
31	Spese d'esercizio e di manutenzione . . .	955,000	»	50,000	»	1,005,000	»
32	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine) .	350,000	»	145,000	»	495,000	»
33	Annualità per l' immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena (articolo 2 della legge 1° maggio 1875, n. 2450, serie 2a).	120,000	»	»	120,000	»
34	Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di Buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d'ordine) . .	35,000	»	5,000	»	40,000	»
35	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	162,500	»	6,000	»	168,500	»
36	Servizio telegrafico semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse) . .	102,535	»	»	102,535	»
36 bis	Servizio telegrafico semaforico - Materiale, indennità personali varie, spese eventuali ecc. - (Spese variabili)	76,465	»	15,000	»	91,465	»
	(Approvato.)	6,946,925	»	229,000	»	7,175,925	»

Poste.

37	Personale dell'Amministrazione delle poste .	3,681,000	»	3,430	»	3,684,430	»
38	Personale degli Uffizi di 2a classe	2,230,000	»	»		2,230,000	»
39	Personale dei corrieri, messaggieri, portalettere e serventi	1,700,000	»	3,140	»	1,703,140	»
40	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	505,000	»	»		505,000	»
41	Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	30,420	»	2,560	»	32,980	»
42	Canoni ai Mastri di posta	19,640	»	»		19,640	»
43	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,520,000	»	»		3,520,000	»
44	Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili).	638,000	»	63,140	»	701,140	»
45	Servizio postale e commerciale marittimo .	5,083,214	»	337,860	»	5,421,074	»
46	Indennità per missioni, traslocazioni, visite d'ispezioni, di viaggio agl' Impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	364,000	»	56,140	»	420,140	»
47	Spese diverse per il materiale	310,000	»	35,680	»	345,680	»

48	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffizi postali di 2ª classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	340,000 »	13,329 »	353,329 »
49	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	110,000 »	»	110,000 »
50	Rimborsi ai titolari degli Uffizi postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	170,000 »	7,700 »	177,700 »
51	Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	30,000 »	15,000 »	45,000 »
52	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) . . .	110,000 »	»	110,000 »
	(Approvato.)	18,841,274 »	537,979 »	19,379,253 »

Spese comuni e generali.

53	Dispacci telegrafici governativi	30,000 »	10,000 »	40,000 »
54	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	700,000 »	150,000 »	850,000 »
55	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	248,016 34	»	248,016 34
56	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio (Spesa d'ordine) .	150,000 »	»	150,000 »
57	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	18,600 »	»	18,600 »
58	Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	170,000 »	»	170,000 »
	(Approvato.)	1,316,616 34	160,000 »	1,476,616 34

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Spese comuni e generali.

59	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	29,130 »	»	29,130 »
59 bis	Spese pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
60	Assegnamenti di disponibilità	17,000 »	»	17,000 »
61	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Lavori)	2,500,000 »	»	2,500,000 »
	(Approvato.)	2,546,130 »	»	2,546,130 »

Lavori pubblici.

—

Strade.

62	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX. Costruzione dei tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza e lavori complementari del tronco da Castel di Lazzo alla Moglie di Confiente (Spesa ripartita)	150,000 »	400,000 »	550,000 »
62 bis	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n.° XX. - Ricostruzione del tratto fra le adiacenze della borgata di Cavassolo ed il ponte sul rivo del Piano della Costa presso Schiena d'Asino, stato asportato da una straordinaria piena del torrente Bisagno - Genova (Spesa ripartita). . . .	100,000 »	»	100,000 »
63	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n.° XX. - Lavori di sistemazione dei parapetti lungo il tronco delle Moline al ponte obbliquo sul Bisagno - Genova .	21,000 »	»	21,000 »
63 bis	Strada nazionale da Alessandria al Gran S. Bernardo, confine Svizzero, n.° IX. - Sistemazione del tratto fra Breuil e l'abitato di Chatillon - Torino (Spesa ripartita).	60,000 »	»	60,000 »
63 ter	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n.° VII. - Costruzione di un ponte in muratura sul fiume Toce à Mont'Orfano - Novara (Spesa ripartita)	90,000 »	»	90,000 »
64	Strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel Colle di Tenda, n.° XXIII. - Miglioramento della strada di Cuneo (Spesa ripartita) .	240,000 »	200,000 »	440,000 »
64 bis	Sistemazione della strada nazionale, n.° XIV, da Cuneo alla Francia pel Colle dell'Argentera in provincia di Cuneo (Spesa ripartita)	100,000 »	»	100,000 »
64 ter	Strada nazionale di Val di Roja. - Maggiori spese per la galleria dell'Arme e per lavori di consolidamento (Spesa ripartita). . .	20,000 »	»	20,000 »
65	Strada nazionale Callalta, n.° XLIX. - Costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave - Treviso (Spesa ripartita). . .	»	100,000 »	100,000 »
65 bis	Ponte sul torrente Fegana, lungo la strada nazionale Livorno-Mantova - Lavori di completamento	6,408 35	»	6,408 35
66	Strada nazionale dello Stelvio, n.° III. - Inalveamento del torrente Perlino, costruzione del ponte pel valico del medesimo e sistemazione delle strade di accesso - Como .	26,200 »	»	26,200 »
66 bis	Strada nazionale del Tonale, n.° II. - Sistemazione di un tratto di strada in Valle di Corte - Bergamo	22,800 »	»	22,800 »
67	Strada nazionale dello Stelvio, n.° III. - Tronco da Bormio al confine col Tirolo. - Ricostruzione di un tratto della quarta galleria detta del *Diroccamento,* della lunghezza di metri 29 40, diroccato negli anni 1874 e 1875 - Sondrio	23,000 »	»	23,000 »
68	Strada nazionale dello Spluga, n.° IV. - Prolungamento delle gallerie delle acque rosse per un tratto di metri 56 - Sondrio. . .	23,000 »	»	23,000 »

68 bis	Strada nazionale dello Spluga, n.° IV. Costruzione di un ponte in muratura che attraversa il torrente Bobbioso in sostituzione di quello in legname esistente - Sondrio . .	28,000 »	»	28,000 »
69 bis	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n.° XLV. - Ricostruzione in muratura di un ponte a 5 arcate sul torrente Cismon nel tronco di strada da Cittadella al confine Tirolese - Vicenza (Spesa ripartita) .	40,000 »	»	40,000 »
69 ter	Strada nazionale Feltrina, n.° XLVI. - Sistemazione del tronco da presso Treviso al confine Bellunese, compreso fra il capitello del Cristo e S. Giacomo di Poderobbo - Treviso.	28,000 »	»	28,000 »
69 quat	Strada nazionale Feltrina, n.° XLVI. - Sistemazione e miglioramento del tratto fra l'Arco di Santa Chiara della città di Feltre ed il torrente Sonna oltre S. Paolo - Belluno	26,400 »	»	26,400 »
69 quin.	Strada nazionale di Alemagna, n.° XLVII. - Lavori di radicali restauri al ponte in legname sul torrente Boito presso Pisarolo - Belluno.	13,000 »	»	13,000 »
69 sexie	Strada nazionale da Spezia a Reggio, n.° XXIII. - Rettifica del tratto Aulla Fivizzano da sostituirsi al tronco Caniparola - Soliera - Massa (Spesa ripartita)	80,000 »	»	80,000 »
69 septi	Strada nazionale Spezia-Cremona, n.° XXII. Rettifica del tratto presso l'abitato di Villafranca, compresa la costruzione di un ponte sul torrente Bagnone - Massa (Spesa ripartita)	50,000 »	»	50,000 »
69 octie	Strada nazionale Spezia-Cremona, n° XXII - Rettifica del tratto fra l'abitato di Pontremoli e la strada di Dobbiano-Massa (Spesa ripartita)	25,000 »	»	25,000 »
69 novie	Strada nazionale modenese, n° XXV - Sistemazione nel tratto fra le miliarie 42 e 43 nella località denominata la Pianaccia - Firenze (Spesa ripartita)	20,000 »	»	20,000 »
69 decie	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n° XXIX - Sistemazione di un tratto di strada presso Sigillo e ricostruzione del ponte San Martino - Perugia	28,000 »	»	28,000 »
69 undec	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n° XXIX - Ampliamento e correzione del Ponte Storto presso Porto Maggiore di Fano-Pesaro	18,000 »	»	18,000 »
69 duod	Ricostruzione di ponti sui torrenti Biola e Canalazzo e sistemazione del tratto interposto sulla strada nazionale, n° XXIII da Spezia a Reggio Emilia.	65,000 »	»	65,000 »
70	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita)	1,197,753 60	»	1,197,753 60
70 bis	Strada nazionale delle Puglie, n° XXXIV - Ricostruzione del ponte sul torrente Salcetro fra il miglio 61 ed il ponte S. Marco - Avellino (Spesa ripartita)	43,000 »	»	43,000 »
70 ter	Rettifica della strada di Matera - Lavori di sistemazione del tratto dal Varco dell'Ap-			

	pennino al ponte Tempate - Avellino (Spesa ripartita)	23,000 »	»	23,000 »
70 quate	Strada nazionale di Matera - Tronco di diramazione verso Bisaccia - Ricostruzione in muratura dell'attuale ponte in legno sull'Ofanto - Avellino (Spesa ripartita) . . .	30,000 »	»	30,000 »
70 quin.	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco dal miglio 63 al Calore - Costruzione di un ponte sul torrente Bagnoli - Salerno (Spesa ripartita)	67,000 »	»	67,000 »
71	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da ponte Calore a ponte Cornuto - Costruzione di un ponte in muratura coi suoi accessi sul torrente Torbido - Potenza.	17,700 »	»	17,700 »
72	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da Caraci ad Angitola - Costruzione del primo ponte sul Lamato in sostituzione dell'esistente in legno - Catanzaro . . .	22,500 »	»	22,500 »
72 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Riparazioni e miglioramento del tratto da Tiriolo all'Angitola - Catanzaro	20,000 »	»	20,000 »
73	Strada nazionale da Angitola a Soverato, n° XXXVIII - Costruzione di 18 ponticelli in muratura in sostituzione degli esistenti in legno - Catanzaro	29,000 »	»	29,000 »
74	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco dall' incontro della deviazione di Marmanno sopra Campo Tenese fino a ponte Virtù di metri 19,810 e riparazione di opere d'arte danneggiate dalle piogge - Cosenza.	12,910 »	»	12,910 »
75	Strada nazionale da San Salvatore alla stazione di Corigliano, n° LV - Sistemazione del tratto dal torrente Fiumarello alla Mezza Costa di Giosafatte - Cosenza. . .	16,600 »	»	16,600 »
76	Strada nazionale da San Salvatore alla stazione di Corigliano, n° LV - Sistemazione del tronco presso il ponte sul torrente Malfrancato - Cosenza	13,400 »	»	13,400 »
76 bis	Strada nazionale delle Calabrie, n° XXXVI - Tronco da Tarsia a Cosenza - Sistemazione e rialzamento della strada nelle località dette Salice e Gattareggiata - Cosenza . .	26,400 »	»	26,400 »
77	Strada nazionale Marsicana, n° LIII - Costruzione di una casa cantoniera di rifugio nel terzo tronco dall'osteria del Cerchio a Forca-Caruso - Aquila	16,725 »	»	16,725 »
78	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita) . .	413,408 35	800,000 »	1,213,408 35
79	Strada nazionale da Cagliari a Terranova - Sistemazione del tronco fra le vicinanze di San Priamo e la strada comunale di San Vito - Cagliari	20,000 »	»	20,000 »
80	Strada nazionale Orientale - Tronco da Santa Lucia sotto Pirri al mare di Tortolì - Ristauri alle case cantoniere di Arguri e Sarceri, e ricostruzione di tre acquedotti - Cagliari	17,000 »	»	17,000 »
81	Compimento della rete stradale di conto nazionale, e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali della Sicilia (Spesa ripartita) .	400,000 »	600,000 »	1,000,000 »
81 bis	Strada nazionale Palermo-Girgenti per Corleone - Tronco da Bivona ad Alessandria			

della Rocca - Ampliamento pel ponte in muratura sul torrente Magarsolo - Girgenti (Spesa ripartita)	20,000 »	»	20,000 »
82 Costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita)	2,500,000 »	»	2,500,000 »
83 Sussidî per la costruzione delle strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, n. 4613)	3,000,000 »	2,300,000 »	5,300,000 »
(Approvato.)	9,210,205 30	4,400,000 »	13,610,205 30

Acque.

Opere idrauliche di prima categoria.

84 Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola	*Per memoria*	»	*Per memoria*
85 Condotto Giove e Fontanelle - Caserta - Sistemazione del condotto.	»	5,000 »	5,000 »
86 Fiume Arno - Pisa - Sistemazione dell'alveo del detto fiume presso il ponte della ferrovia a Barbarincina	17,500 »	»	17,500 »
87 Canale navigabile da Pisa a Livorno - Pisa - Allargamento e sistemazione del canale nel tratto di metri 210 che precede il ponte a Piglieri	»	2,500 »	2,500 »
88 Fiume Corno - Udine - Rettifica della grande risvolta nel bosco Frangipane, ossia sopra il ponte denominato *delle Barcatte* . . .	»	1,500 »	1,500 »
89 Fiume Lemene - Venezia - Ricostruzione di una briglia attraverso l'emissario di detto fiume poco sotto a Concordia	»	2,500 »	2,500 »
90 Fiume Bacchiglione - Vicenza - Riforma della pescaia a Perarolo per ridurlo a chiusa mobile	24,300 »	»	24,300 »
(Approvato.)	41,800 »	11,500 »	53,300 »

Opere idrauliche di seconda categoria.

91 Torrente Quaderna - Bologna - Sistemazione del diversivo dello stesso torrente dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna inferiormente al confine Mazzacorati-Ratta	»	10,000 »	10,000 »
92 Fiume Po-Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico a Zavellano	18,000 »	»	18,000 »
93 Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico nell' alto Panaro . .	15,000 »	»	15,000 »
94 Fiume Bacchiglione - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in comune di Veggiano, frazione di Trambacche	»	1,500 »	1,500 »
95 Fiume Po - Piacenza - Costruzione di una chiavica a tre luci sul colatore Podestà . .	»	1,500 »	1,500 »
96 Torrente Crostolo - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico in Santa Vittoria	»	3,000 »	3,000 »
97 Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Polesella	»	2,000 »	2,000 »
98 Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Ca-Vernier	20,000 »	»	20,000 »

98 bis	Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione colla massima piena (Spesa ripartita)	2,000,000 »	»	2,000,000 »
98 ter	Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere (Spesa ripartita)	4,000,000 »	»	4,000,000 »
	(Approvato.)	6,053,000 »	18,000 »	6,071,000 »
	Opere idrauliche promiscue.			
99	Assettamenti e riparazioni staordinarie alle opere idrauliche in causa della piena del 1872.	»	100,000 »	100,000 »
100	Resti passivi del 1867 e precedenti per le provincie venete e di Mantova - Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche	*Per memoria*	»	*Per memoria*
	(Approvato.)	»	100,000 »	100,000 »
	Bonifiche			
101	Lago di Bientina	60,000 »	10,000 »	70,000
102	Stagni di Vada e Collemezzano	2,000 »	»	2,000
103	Maremme Toscane	500,000 »	20,000 »	520,000
104	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli . .	360,000 »	20,000 »	380,000 »
105	Paludi di Napoli, Volla e contorni . . .	41,000 »	10,000 »	51,000 »
106	Torrenti di Somma e Vesuvio	118,000 »	16,000 »	134,000 »
107	Torrente di Nola	63,000 »	10,000 »	73,000 »
108	Regi Lagni	78,000 »	20,000 »	98,000 »
109	Bacino Nocerino	64,000 »	»	64,000 »
110	Agro Sarnese	111,000 »	5,000 »	116,000 »
111	Bacino del Sele	94,700 »	15,000 »	109,700 »
112	Vallo di Diano	92,000 »	8,000 »	100,000 »
113	Stagni di Marcianise	4,700 »	»	4,700 »
114	Piana di Fondi e Monte San Biagio . . .	65,000 »	5,000 »	70,000 »
115	Lago di Averno	6,000 »	»	6,000 »
116	Lago Salpi	80,000 »	10,000 »	90,000 »
117	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	8,800 »	2,000 »	10,800 »
118	Lago di Bivona	14,000 »	»	14,000 »
119	Piana di Rosarno.	5,000 »	»	5,000 »
120	Piana di San Vettorino	4,000 »	»	4,000 »
121	Bonificazioni Pontine. Concorso dello Stato al quarto della spesa.	21,200 »	3,000 »	24,200 »
122	Bonificamento delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi. Concorso dello Stato al decimo della spesa	30,000 »	»	30,000 »
123	Spese per studi relativi al buon regime dei fiumi, torrenti e di altre bonifiche nuove .	20,000 »	»	20,000 »
124	Lago di Agnano - Compimento della bonificazione	»	60,000 »	60,000 »
	(Approvato.)	1,842,400 »	214,000 »	2,056,400 »
	Porti, spiagge e fari.			
125	Porto di Bari di 3ª classe — Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita)	175,000 »	175,000 »	350,000 »
126	Porto di Bosa di 3ª classe — Costruzione del porto (Spesa ripartita)	30,000 »	»	30,000 »

127 Porto di Catania di 3ª classe — Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita)	125,000 »	250,000 »	375,000 »
128 Porto di Castellammare di Stabia di 3ª classe — Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita)	50,000 »	»	50,000 »
129 Porto Corsini di 3ª classe — Sistemazione del porto (Spesa ripartita)	40,273 »	»	40,273 »
129 bis Porto Corsini di 3ª classe — Ricostruzione del ponte in legno nella vena di piantone.	12,500 »	»	12,500 »
130 Porto di Genova di 1ª classe — Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	50,005 81	»	50,005 81
130 bis Porto di Genova di 1ª classe — Ampliamento e sistemazione del porto (Spesa ripartita).	3,000,000 »	»	3,000,000 »
131 Porto di Girgenti di 3ª classe — Costruzione del nuovo molo (Spesa ripartita). . . .	500,000 »	»	500,000 »
132 Porto di Livorno di 1ª classe — Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita) . . .	»	50,000 »	50,000 »
133 Porto di Napoli di 1ª classe — Compimento del molo militare o di San Vincenzo (Spesa ripartita)	500,000 »	100,000 »	600,000 »
133 bis Porto di Ortona di 3ª classe — Prolungamento dell'imbarcatoio fino allo Scoglio Cervara.	5,000 »	»	5,000 »
134 Porto di Palermo di 1ª classe — Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita)	400,000 »	»	400,000 »
135 Porto di Palermo di 1ª classe — Sistemazione delle banchine sul vecchio molo	30,000 »	»	30,000 »
135 bis Porto di Portofino di 2ª classe — Prolungamento delle calate d'ormeggio	15,000 »	»	15,000 »
136 Porto di Reggio di 3ª classe — Quinta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto (Spesa ripartita)	125,000 »	250,000 »	375,000 »
137 Porto di Rimini di 3ª classe — Prolungamento delle palafitte	20,000 »	»	20,000 »
138 Porto di Salerno di 3ª classe — Prolungamento dell'ante-murale (Spesa ripartita) .	100,000 »	»	100,000 »
139 Porto di Santa Venere di 3ª classe — Costruzione del porto nel golfo di Sant'Eufemia (Spesa ripartita)	19,852 21	»	19,852 21
140 Porto di Savona di 3ª classe — Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	»	550,000 »	550,000 »
140 bis Porto di Siracusa di 3ª classe — Provvista e collocamento di una grue di 3 tonnellate.	6,000 »	»	6,000 »
141 Porto di Venezia di 1ª classe — Costruzione di banchine (Spesa ripartita)	280,000 »	»	280,000 »
142 Laguna di Venezia di 1ª classe — Rinforzo delle fondamenta del faro di Spignon . .	19,000 »	»	19,000 »
143 Escavazione pel miglioramento dei fondali nei porti di Genova, Livorno e Venezia .	540,000 »	»	540,000 »
143 bis Faro di Fuenti — Costruzione del fabbricato in sito più elevato	8,600 »	»	8,600 »
(Approvato.)	6,051,231 02	1,375,000 »	7,426,231 02

Strade ferrate.

144 Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	110,000 »	»	110,000 »

145	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . .	50,000 »	»	50,000 »
146	Costruzione della stazione di Venezia - Ottava rata di rimborso alla Società ferroviaria dell' Alta Italia (Spesa ripartita)	385,803 »	»	385,803 »
147	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (legge 3 luglio 1871, numero 311, serie 2ª) (Spesa ripartita)	5,149,467 »	»	5,149,467 »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Dirigo una semplice preghiera all'onorevole Ministro perchè comprendo bene che questo non è il momento di fare una discussione ampia intorno a questo importantissimo argomento della ferrovia del S. Gottardo.

Voglio semplicemente ricordargli che nel mese prossimo di aprile va a scadere il termine nel quale si dovrebbero incominciare i lavori della galleria del Monte Ceneri.

Io non dirò all'onorevole Ministro di quanta importanza sieno questi lavori, imperocchè è con questi che si deve raggiungere quella parte di lavoro che dev'essere eseguita a spese dello Stato e che naturalmente deve avere il suo compimento.

Credo anzi inutile la mia preghiera, perchè sono certo che l'onorevole signor Ministro vi mette tutto il suo impegno; egli, già strenuo sostenitore dello Spluga, non può porre in seconda linea gli interessi per il Monte Ceneri dal momento che questa linea è quella che aggruppa i servizî che fanno capo allo Spluga.

L'onorevole Ministro sa come le provincie lombarde siano interessate in questa linea. Io non aggiungo quindi altre parole; anzi dichiaro che non gli avrei nemmeno mossa questa preghiera, se le condizioni note della Compagnia del S. Gottardo non avessero sollevata qualche apprensione nelle popolazioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Parole essenzialmente corrispondenti a quelle che ora mi ha rivolte l'on. mio amico il Senatore Gadda me le rivolse nella Camera elettiva, sei mesi or sono, il deputato di Como, l'onorevole Giudici; ed ora lo stato delle cose in tale vertenza è di poco mutato da quello che era nel tempo in cui io parlava in seguito all'interpellanza degli onor. Giudici e Bertani; per modo che poco io potrò soggiungere che l'onor. Gadda non sappia da ciò che è negli atti del Parlamento, nei resoconti della Camera elettiva.

Dirò dunque al Senatore Gadda che io riconosco al pari di lui la importanza della linea del Monte Ceneri, della linea Bellinzona Lugano; sebbene non possa nemmeno non riconoscere la importanza dell'altra linea che mette capo a Pino, linea pure essenziale alla rete del Gottardo, come l'onor. Gadda sa forse meglio di ogni altro, poichè fu esso che presentò o sostenne alla Camera dei Deputati la legge per l'approvazione della convenzione di Berna.

La rete del Gottardo sul versante italiano ha due obbiettivi: l'obbiettivo di Genova e lo obbiettivo di Milano, di Brindisi e anche di Venezia, soprattutto quando si facesse il tronco da Como a Calolzio. Ora, ritenuti questi due obbiettivi nel nostro versante della rete del San Gottardo, all' obbiettivo di Genova erasi ritenuto rispondere la linea di Pino, mentre la linea del Monte Ceneri risponde agli altri obbiettivi che ho indicati.

Per ciò solo il Governo italiano non può certo rinunciare con cuore leggiero alla linea del Monte Ceneri; ma tanto meno può rinunciarvi in quantochè noi per questa linea del Monte Ceneri abbiamo il grande vantaggio che tutta la linea d'accesso sul territorio italiano è compiuta, perchè col tronco che si è aperto parecchi mesi or sono da Como a Chiasso non abbiamo da spendere un solo centesimo per raccordarci alla rete del Gottardo; ragione per cui tanto più c'interessa che la linea Lugano-Bellinzona venga eseguita coll'aiuto di que' danari con cui l'Italia ha sussidiato la rete del Gottardo. Perciò noi abbiamo sempre insistito perchè il Consiglio Federale elvetico adempia ai suoi impegni. Nella convenzione di Berna il Consiglio Federale medesimo ha assunto di

fare esso eseguire tutte le obbligazioni portate dalla convenzione internazionale. Quindi la nostra via era assai semplice; era quella di appellarci alla convenzione di Berna che imponeva alla Confederazione elvetica l'obbligo di provvedere all'esecuzione dell'intera rete. Nel versante germanico noi potremmo essere meno restii ad ammettere delle riduzioni. Per esempio, non ravvisiamo per l'Italia l'assoluta necessità che tutto il lago di Zug sia quasi recinto da ferrovie. È vero che anche da quel lato vi sono due obbiettivi, l'obbiettivo di Basilea e quello di Zurigo, Sciaffusa, Singen, Winterthur e lago di Costanza. Ma tuttavia riguardo alle linee del versante germanico non contesto possa essere ammessa una discussione sulla relativa riduzione di linee, ove, per esempio, si trattasse di sostituire alla linea Arth-Zug, e Immensee-Lucerna, l'altra unica linea Immensee-Buonas.

Ma invece lo stesso non sarebbe a dirsi per la riduzione di linee nel versante italiano; ad ogni modo io posso dichiarare che noi non abbiamo in tal senso alcuna proposta.

Vi fu invero una Commissione il cui lavoro contemplava anche l'eventuale riduzione della linea Bellinzona-Lugano o dell' altra di Pino; ma comunicazioni nè ufficiali nè ufficiose in questo senso da parte del Governo Elvetico noi non abbiamo ricevuto.

Aggiungo infine che non può dirsi che da parte della Svizzera fino ad oggi siavi stato un effettivo inadempimento della Convenzione di Berna. I lavori della galleria procedono infatti abbastanza regolarmente, sebbene sia fortemente a dubitarsi che entro il 1881, epoca contemplata dalla Convenzione di Berna, la grande galleria possa essere compita.

Ma se nella galleria si lavora, non si lavora veramente sul resto della rete.

Se non che parmi che lo stesso onorevole Senatore Gadda abbia indicato che non è venuto ancora rigorosamente il termine, secondo la Convenzione di Berna, per lavorare nelle altre linee della predetta rete. Imperocchè le linee che devono per prime essere incominciate. lo devono essere quattro anni e mezzo prima che, a termini della Convenzione di Berna, debba essere compita la grande galleria.

E siccome il trattato di Berna ha disposto che la grande galleria non debba essere terminata che nell'ottobre del 1881, non sarebbe che nell' aprile del 1877 che dovrebbe cominciare la costruzione delle linee le quali dovrebbero essere cominciate quattro anni e mezzo prima del preindicato compimento. Fra queste linee da cominciarsi nel prossimo aprile havvi pur quella del Monte Ceneri, onde anche per essa per ora non può accusarsi inadempimento, senza di che noi, nella occasione che siamo stati chiamati nello scorso ottobre a pagare la solita rata annuale e sopratutto a pagare la quota fissa che non si riferisce alla grande galleria, avremmo certo ventilato e discusso se fosse il caso di pagare o no l' annua somma richiestaci e sopratutto la quota fissa di cui ho specialmente parlato.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io sono lieto di avere sentito dall' on. sig. Ministro, quello che del resto non dubitava punto, quale sia l'interessamento che prende il Governo, e come abbia direttamente di mira l' adempimento della nostra Convenzione.

Siccome appunto ora abbiamo a notare la somma in questo capitolo che nell' anno 1877 si dovrà pagare, e siccome in quest' anno vi è la scadenza di questi termini, così io sono ben lieto che il signor Ministro abbia pronunciato le ultime parole che il Senato ha testè sentite.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io voglio chiamare l' attenzione del Senato e del sig. Ministro dei Lavori Pubblici sopra una questione che è grave, dirò anzi vitale, per due provincie del Regno, per quelle di Sondrio e di Belluno. Uniche queste due provincie non hanno strade ferrate, uniche in tutta Italia non sono collegate colla rete ferroviaria. Ne risulta evidentemente uno stato d' isolamento che si fa sentire ogni anno di più; eppure queste provincie, la prima da 16 anni ossia dal 1860, la seconda da 10, ossia dal 1867, pagarono la loro quota, come tutte le altre perchè si costruisse la gran rete, che ora si eleva ad oltre sette mila chilometri, con la spesa di qualche miliardo. Voi vedete la posizione affatto eccezionale di queste

due provincie sempre condannate a pagare per le altre, mentre per esse nulla si fece.

Ma si dirà che il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha già risposto in proposito ad una interpellanza dell'onorevole Senatore Guicciardi in quest' aula fatta ai primi dello scorso luglio ed a un' altra nell' altro ramo del Parlamento ad un onorevole Deputato che l' interpellò in proposito.

Se quella risposta fosse stata tale da tranquillizzare, io, o Signori, non farei queste mie osservazioni, sia perchè non otterrei che le medesime risposte, sia per non far perdere tempo prezioso a tutti; ma promettendo di esser anzitutto breve, devo dire che la risposta ultima mi parve meno esplicita della prima, epperò si fece fare un passo retrogrado nelle speranze delle popolazioni interessate.

Il signor Ministro ha promesso che studierà, che vi sono domande innumerevoli che salirebbero a tre o quattro mila chilometri ed occorrerebbe un miliardo.

Ora io dico che, prima di moltiplicare le linee nelle provincie che già ne hanno, si pensi a darne almeno una a quelle due sventurate che non ne hanno nessuna, e se anche le località rendono il còmpito un po' costoso, si pensi che pagano da sì lunghi anni per le altre, e non bisogna castigare popolazioni, perchè furono meno fortunate dalla natura.

Io non credo si possa ammettere sul medesimo rango la pretesa di chi non ha nulla con quelle di coloro che, già avendo l'essenziale, ne vogliono ancora. La differenza è grandissima. Apparteniamo tutti alla medesima famigia, dicono le popolazioni di quelle provincie, trattateci egualmente.

Cosa rispose il signor Ministro, dicendo: *studieremo, vedremo, ma badate che ho molte dimande?* Come si traduce nella realtà quella risposta nel concetto di molti? « È vero, siete tutti della stessa famiglia, ma i vostri fratelli, dopo aver avuto l'essenziale, ossia dopo aver saziata la fame, ora reclamano ad alte grida che vogliono anche l'arrosto e i dolci, e sono tanti che gridano. »

Si può rispondere: provvedete finchè volete l'arrosto e i dolci, ma pensate, giacchè fate da babbo, che gli altri hanno fame, ed essendo della stessa famiglia, benchè in minor numero, hanno i medesimi diritti, e pensate che hanno già contribuito a procurarvi quanto già avete a togliervi la fame; volerli ora lasciare con quella per obbligarli a procurare a voi anche i dolci, questo è un po' troppo davvero.

Io conchiuderò quindi pregando il signor Ministro a non voler confondere i desiderî di popolazioni che hanno assolutamente nulla, con quelli delle popolazioni che hanno già quanto meno l'essenziale; e siccome nel primo caso non vi sono che le due provincie di Sondrio e di Belluno, voglia almeno assicurarle che si terranno presenti in prima linea i loro bisogni, giacchè, ripeto, pagarono sempre per gli altri, ma nulla finora loro si concedette.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi è grato far presente all'onorevole Senatore Torelli che veramente anche pochi momenti or sono, rispondendo all' onorevole Pantaleoni, dissi parole che parmi l' onorevole Torelli dovesse trovare tali da renderlo soddisfatto pella ferrovia che giustamente gli sta a cuore. Imperocchè io, come alla Camera dei Deputati, così un'ora fa rispondendo all'onorevole Senatore Pantaleoni relativamente alla linea di Civitanova-Macerata, ho detto che le provincie, le quali hanno un più rigoroso titolo di preferenza in materia ferroviaria, sono le provincie di Belluno e di Sondrio. Anzi, dopo la discussione dalla Camera dei Deputati, io ebbi osservazioni da parte dei rappresentanti di altre provincie perchè io non abbia fatto, per così dire, che una menzione di preferenza riguardo alla linea della Valtellina ed a quella della provincia di Belluno. Pertanto mi sembra di essere stato in quella circostanza assai chiaro; imperocchè dichiarai, e lo ripeto anche all' onorevole Torelli, che all'infuori delle ferrovie Sarde che trovansi in circostanze del tutto speciali, ai miei occhi non vi hanno altre linee per le quali creda tanto urgente comprenderle in un progetto di legge da presentarsi al Parlamento, quanto queste linee appunto destinate a dotare di ferrovie le provincie di Belluno e di Sondrio che ne sono prive tuttore.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Ringrazio l' onor. Ministro della risposta esplicita che volle dare.

Le due provincie di Sondrio e Belluno non verranno quindi confuse per quanto riguarda la richiesta d'una strada ferrata colle provincie che già avendone ne desiderano di nuove. Esse formeranno, dirò così, classe a sè, e sì tosto le finanze lo permetteranno, le loro linee saranno le prime a farsi.

Ciò è precisamente quando desiderava risultasse ben chiaramente.

PRESIDENTE. Si procede oltre.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

148 Ferrovia San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	»	1,500,000 »	1,500,000 »
149 Ferrovia ligure - Costruzione (Spesa ripartita).	3,499,780 »	»	3,499,780 »
150 Ferrovie calabro-sicule - Costruzione (Spesa ripartita)	6,002,608 44	»	6,002,608 44
151 Ferrovie calabro-sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all' impresa Vitali-Charles-Picard e C., giusta la legge 31 agosto 1868, n° 4587, e la Convenzione del 10 marzo 1873, approvata col decreto ministeriale 21 luglio successivo . . .	*Per memoria*	»	*Per memoria*
152 Spese per le ferrovie dell'Alta Italia che stanno a carico dello Stato, a senso dell' articolo 5 dell' atto addizionale del 17 giugno 1876, allegato III alla legge del 29 giugno 1876, n° 3181	*Per memoria*	»	*Per memoria*
153 Spese per la continuazione dei lavori intrapresi dalla Società delle ferrovie dell' Alta Italia per la costruzione di nuove strade ferrate	*Per memoria*	»	*Per memoria*
(Approvato.)	15,197,658 44	1,500,000 »	16,697,658 44

RIEPILOGO

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	753,000 »	»	753,000 »
Lavori pubblici — Real Corpo del Genio civile	2,727,383 »	100,000 »	2,827,383 »
Lavori pubblici — Strade	6,789,842 »	2,202,200 »	8,992,042 »
Lavori pubblici — Acque	7,111,752 »	1,405,000 »	8,516,752 »
Lavori pubblici — Bonifiche	123,000 »	10,000 »	133,000 »
Lavori pubblici — Porti, spiagge e fari . .	2,874,200 »	495,500 »	3,369,700 »
Strade ferrate.	1,870,800 »	640,000 »	2,510,800 »
Telegrafi	6,946,925 »	229,000 »	7,175,925 »
Poste	18,841,274 »	537,979 »	19,379,253 »
Spese comuni e generali	1,316,616 34	160,000 »	1,476,616 34
Totale della spesa ordinaria . . .	49,354,792 34	5,779,679 »	55,134,471 34

(Approvato.)

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese comuni e generali	2,546,130 »	»	2,546,130 »
Lavori pubblici — Strade	9,210,205 30	4,400,000 »	13,610,205 30
Lavori pubblici — Acque — Opere idrauliche di 1ª cat.	41,800 »	11,500 »	53,300 »
Lavori pubblici — Acque — Opere idrauliche di 2ª cat.	6,053,000 »	18,000 »	6,071,000 »
Lavori pubblici — Acque — Opere idrauliche promiscue	»	100,000 »	100,000 »
Lavori pubblici — Bonifiche	1,842,400 »	214,000 »	2,056,400 »
Lavori pubblici — Porti, spiagge e fari	6,051,231 02	1,375,000 »	7,426,231 02
Strade ferrate	15,197,658 44	1,500,000 »	16,697,658 44
Totale della spesa straordinaria . . .	40,942,424 76	7,618,500 »	48,560,924 76

(Approvato.)

Riepilogo generale.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	49,354,792 34	5,779,679 »	55,134,471 34
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	40,942,424 76	7,618,500 »	48,560,924 76
Totale generale . .	90,297,217 10	13,398,179 »	103,695,396 10

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

Rileggo l'articolo unico del progetto di legge per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. — Leggo l'articolo unico:

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità dello stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bembo.

Senatore BEMBO. Io non intendo di anticipare quella discussione qualsiasi che potrebbe aver luogo sugli articoli 4 e 5 del bilancio della spesa. Non dirò che brevissime parole, o piuttosto rivolgerò una semplice interrogazione all'onor. Ministro Guardasigilli, dalla cui cortesia mi riprometto una risposta franca ed esplicita.

Coi nuovi organici del personale delle Amministrazioni civili, cui si riferiscono appunto gli articoli del bilancio che ho accennati, viene in parte provveduto (nella parte del resto meno urgente) all'insufficienza degli assegni, che da un pezzo non sono proporzionati alle mutate condizioni economiche generali.

Ripeto che io non voglio ora esaminare come cotesti nuovi organici rispondano all'articolo 1 della legge del 7 luglio 1876. È però certo che i funzionarii dello Stato, i quali percepiscono un assegno inferiore alle lire 3500, non ne avranno, pel momento, che poco o nessun beneficio. Fra questi io debbo ricordare all'onorevole Ministro Guardasigilli una classe disgraziata di funzionarî, i quali appartengono nonpertanto alla Magistratura, e ne dividono la grave responsabilità, perchè nella sfera delle loro attribuzioni giudicano al pari di ogni altro Tribunale, e che dovrebbero essere perciò più decentemente retribuiti. Purtroppo essi lottano invece fra le necessità della vita, lo sconforto morale, e diciamolo, anche talvolta col dovere della propria coscienza.

L'onorevole Ministro Guardasigilli comprende che io alludo ai nostri Pretori, i quali si trovano in una condizione assai deplorabile. Funzionarî dell'ordine giudiziario, una parte dei quali non percepisce nemmeno un assegno netto di lire 1,800, vivono una vita di privazioni e di stenti, e sono condannati a subire tali ristrettezze da destare perfino la compassione e la vergogna fra quelle stesse popolazioni presso le quali devono esercitare il sacro ministero della giustizia. Io ammetto la convenienza di accrescere l'assegnamento all'alta Magistratura, perchè all'elevatezza del grado deve corrispondere una certa larghezza di trattamento, e perchè sta anche bene circondare di qualche prestigio certe posizioni eminenti, le quali esigono d'altronde un ingegno superiore ed un'ampia dottrina. Convengo anche sulla opportunità di migliorare le condizioni dei giudici, perchè in Italia sono male retribuiti, molto meno che in qualunque altro paese. Ma ciò che importa soprattutto, ciò che veste il carattere vero di urgenza gli è il provvedimento da lungo reclamato a favore dei Pretori: provvedimento che io raccomando all'onorevole Ministro.

Spero anzi, che egli vorrà dichiarare al Senato di essere disposto a presentare sollecitamente analoga proposta di legge affinchè sia riparato a questo gravissimo sconcio, in nome dell'equità, della giustizia, della stessa umanità, e nell'interesse medesimo della amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Intende aver la parola l'onorev. Ministro di Grazia e Giustizia?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se per avventura qualche altro Senatore intende fare qualche osservazione, io risponderò dopo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il bilancio del Ministero di Giustizia mi offre l'occasione di rivolgere all'onorevole Ministro Guardasigilli una interrogazione, e mi disbrigherò in poche parole per la strettezza del tempo che mi obbliga ad essere brevissimo.

La tariffa giudiziaria pubblicata nel 1865 dal potere esecutivo in virtù dei poteri conferitigli dal Parlamento, suscitò tali clamori, che il Governo ben presto intraprese degli studi per riformarla dalle sue basi sostanziali; e dieci anni non sono bastati ad ottenere dal Parlamento l'approvazione di vari progetti presentati successivamente da più Ministri; e s'intende bene la ripugnanza del Parlamento ad adottare una nuova tariffa, che nel modo come è stata presentata non può corrispondere alla generale aspettazione. Intanto il tempo passa, ed il male si aggrava: l'Erario è pregiudicato nella riscossione di questo cespite che potrebbe dare una maggiore entrata almeno nella somma di un milione e duecento mila lire; e parmi che quest'altro cespite non dispiacerà all'onorevole Ministro delle Finanze per sopperire in parte all'aumento dello stipendio dell'infelice classe dei pretori.

I criteri, coi quali si procede alla ispezione delle cancellerie giudiziarie, non sono chiari, e variano secondo i sistemi, non al certo conformi, degli Ispettori demaniali; gli uffizi di contabilità delle cancellerie richiedono l'opera d'impiegati che potrebbero più utilmente servire in altri rami.

Parmi adunque sia opera degna di un Ministro illuminato lo studio delle tariffe giudiziarie, nello stesso modo che è degno dell'attenzione dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici lo studio delle tariffe daziarie e ferroviarie. Molti gravi scrittori hanno fatto sentire la loro autorevole parola sulla riforma delle tariffe giudiziarie nei diversi Stati di Europa, ed in Francia si sono lette in una materia così spinosa delle dotte monografie nell'Accademia delle Scienze. Se la giustizia non può essere gratuita per le condizioni generali di tutte le finanze del mondo, non bisogna però chiuderne le porte ai litiganti che pagano i tributi e soffrono danno a causa della tariffa giudiziaria.

Ed oltre agli interessi della finanza e dei litiganti, la tariffa giudiziaria dev'essere corretta anche per garantire quelli delle professioni liberali. Ognuno sa che negli atti della Amministrazione della giustizia concorrono gli avvocati, i procuratori, i periti, gli interpreti, i custodi. Ora, qual dev'essere il criterio per la valutazione dell'opera d'ingegno o di mano? L'attuale tariffa giudiziaria lascia molto a desiderare su questo grave argomento, ond'è che nella pratica si verifica lo sconcio che prevale, nella valutazione di queste opere, piuttosto l'arbitrio dell'uomo che la disposizione della legge.

Per lo che, io prego l'onorevole Ministro ad essere compiacente di manifestare se è sua intenzione di presentare al più presto possibile al Parlamento un progetto di legge di una nuova tariffa giudiziaria, da raggiungere il doppio scopo di procurare all'Erario una maggiore entrata senza aggravare i contribuenti, e di stabilire criterî conformi alla scienza ed alla giustizia sulle norme da tenersi per valutare la ricompensa dovuta alle professioni liberali negli atti che riguardano l'Amministrazione della giustizia.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia non era presente il giorno che interpellai l'onorevole Ministro dell'Interno sulle condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie dell'isola di Sicilia.

Io accennai in quel giorno alle dolorose strettezze in cui si trovano i pretori. Mi permetta oggi l'onor. Guardasigilli di chiedergli, riferendomi ai fatti che esposi nella tornata precedente, se è vera la voce che corre che, per lo scarso stipendio, non si trovano pretori idonei al servizio da inviare in quell'Isola, e di ciò mi preoccupo altamente, imperocchè essi sono la base di quel sistema di provvedimenti, eccezionali con cui si crede curare, sanare, ristabilire l'ordine sconvolto in quel paese.

Sorge quindi spontanea la domanda se egli reputasse opportuno in questo bilancio o nel bilancio di rettificazione, di domandare mag-

giori fondi per dare un soprassoldo a questi benemeriti funzionari; altrimenti, se essi continuano a far difetto o sono poco adatti, non raggiungeremo mai lo scopo di pacificare la Sicilia. E poichè l'onorevole Miraglia ha parlato di un milione e duecento mila lire che si può raggranellare dalle nuove tariffe, ed ha aperto quindi il cuore alla speranza all'onorev. Ministro delle Finanze, mi lusingo che egli non vorrà opporsi a che si domandi un fondo, incominciando da quest'anno, per migliorare le condizioni almeno dei pretori nell'isola di Sicilia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Darò breve risposta agli onorevoli Senatori preopinanti.

Il primo e l'ultimo, gli onorevoli Senatori Bembo e Pepoli, m'interrogano intorno alle condizioni dei pretori, e all'intenzione che abbia il Governo di migliorarle.

L'onorevole Senatore Pepoli specialmente richiama l'attenzione del Senato sopra le condizioni in cui si trovano i pretori della Sicilia, sulla loro scarsità e su quanto in proposito di questa magistratura provvida e benefica, che avvicina la popolazione e ne conosce principalmente i bisogni, si trova scritto nella Relazione della benemerita Commissione d'inchiesta per la Sicilia.

Ben molte volte nel Parlamento quest'argomento ha formato soggetto di discussione.

Si espressero voti, desideri; molte promesse si fecero, e, convien dirlo, in minima parte sono state adempiute, imperocchè una legge del decembre 1875 ha apportato un primo vantaggio, ma assai lieve, alla condizione veramente deplorevole di quest'ordine sventurato di magistrati.

Più volte si domandò che fosse almeno soppressa la terza ed ultima categoria dei pretori, i quali sono peggio retribuiti delle altre due superiori; ma il gran numero fa sì che qualunque miglioramento non può aver luogo senza un aggravio sensibile per l'erario, e conseguentemente senza studiare la ricerca di alcun compenso all'erario medesimo.

Io ho vivamente a cuore questa classe che nell'umile sua gerarchia esercita la più diretta influenza sulle popolazioni, e potentemente contribuisce alla loro moralità e benessere.

Se, o Signori, un progetto che ho in animo di rassegnare al Parlamento per modificare l'ordinamento della giustizia correzionale venisse accolto con favore, io mi riprometterei dalle modificazioni di quell'ordinamento una così notevole economia della pubblica spesa, che potrebbe essere in massima parte riversato il notevole risparmio in beneficio della classe dei Pretori. Quella riforma è urgente, perchè se oggi giorno si esamini il resultato che si ha in Italia dall'Amministrazione della giustizia correzionale, non si trovano parole abbastanza severe per qualificarlo, avuto riguardo al bisogno in cui si è di aspettare per due, tre e più anni, perchè un reato di competenza della giustizia correzionale abbia percorso tutti gli stadii di giurisdizione, mentre il suo scopo fallisce allorchè in essa la riparazione non sia pronta, spedita, sicura, e poco dispendiosa.

Se dunque questa legge incontrerà favore, io prendo impegno di presentare senza ritardo anche un altro progetto di legge pel miglioramento dello stipendio nella classe dei Pretori.

Io penso non essere impossibile una combinazione nella quale non tutti indistintamente i Pretori, ma i migliori e gli ottimi di ciascun circondario, che vengono annualmente designati dalla Presidenza delle rispettive Corti, possano essere chiamati a titolo di distinzione a prestare una parte del servizio collettivo nei giudizi correzionali, migliorando con speciale indennità e retribuzione i loro averi. Così, oltre al miglioramento degli stipendi dell'infima categoria, si avrebbe in mezzo ai Pretori un altro numero di essi con accresciuti stipendi, e costoro considererebbero questo miglioramento come un titolo ed una scala per il passaggio alla magistratura collegiale.

Un altro mezzo può essere quello proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, cioè che il Parlamento occupandosi della importantissima questione della tariffa giudiziaria civile, ne approvi una nuova, la quale senza gravare direttamente i contribuenti, ma con la variata distribuzione ed economia di diritti da pagarsi, procuri un vantaggio all'erario, che ora non voglio ricercare se possa raggiungere o superare un milione e 200 mila lire o più considerevole somma.

Intanto ne prendo occasione per rispondere

all' onorevole Senatore Miraglia, il quale mi interroga se anche il Governo pensi di occuparsi di questo argomento, o se esso sia stato dimenticato dal Ministro Guardasigilli in mezzo a progetti di maggiore importanza dottrinale e scientifica, che già furono presentati al Parlamento.

Io crederei di aver mancato al dovere mio, se non avessi rivolta la mia sollecitudine benanche sopra i più importanti argomenti di pratica utilità.

Non meno di sei o sette progetti di tariffa di già esistono, gli uni disparatissimi dagli altri. Basti accennare che alcuni di essi vorrebbero unificare tutte le tasse giudiziarie, comprendendo anche quelle di registro; altri proporrebbero sostituire il sistema dell' apposizione delle marche da bollo a quelle del pagamento dei diritti sopra i diversi atti; e questi varî sistemi sono stati studiati e formolati in altrettanti progetti.

La Camera si è trovata di fronte a tutto questo materiale, ma forse non abbastanza studiato, in modo da poterne fare un esatto giudizio, e quindi trascorsero di già parecchie sessioni senza che una novella tariffa giudiziaria fosse decretata.

Perciò a me parve conveniente d'istituire, e di fatti con un decreto di questo medesimo mese ho istituito una Commissione composta non solo di uomini dotti nelle cose giuridiche, ma anche versati nella pratica esperienza degli affari, incaricandoli di esaminare tutti questi progetti, e di formulare un definitivo progetto di legge, che mi propongo di presentare, appena esso sia pronto, al Parlamento, corredandolo di tutti questi studii preparatorii, senza di che il Parlamento si troverebbe in un pelago di cifre e di questioni da cui non saprebbe uscire. Dappoichè, o Signori, non basta presentare un progetto di legge, ma è necessario che venga corredato di elementi da renderne agevole la discussione ed il giudizio: tale almeno è il mio convincimento. Conseguentemente la Commissione intraprenderà tosto questi studii; spero che essi saranno condotti a fine in breve tempo; ed in tale ipotesi potrei ancora nel corso di questa sessione presentare al Parlamento l' invocato progetto di legge della tariffa.

Io non credo nè punto nè poco che questo sia argomento indegno delle cure di un Ministro. Tutto ciò che sono la giustizia e le gravezze dei contribuenti e dei litiganti, ai quali conviene rendere agevole il pane della giustizia, è argomento di altissima importanza, e degno quanto altro mai degli studi e della sollecitudine di chi è al governo della cosa pubblica.

Adunque, tornando all' onorevole Senatore Pepoli, se l'uno o l'altro di questi mezzi potrà fruttare alla finanza un'economia, si avrebbe la possibilità di regolare immediatamente le condizioni de' pretori, sopprimendo l'ultima categoria, ed accordando miglioramenti ad una parte almeno di quelli delle due altre categorie, in difetto di che, converrebbe domandare all'erario nuovi sacrifizii, difficilmente tollerabili nelle nostre presenti condizioni finanziarie.

Quanto alla Sicilia, ivi le difficoltà sono maggiori.

Ho sotto gli occhi alcune cifre, e non credo forse che sarà sgradito al Senato di conoscere in quali condizioni trovai in quell'isola, ed anche nel resto del Regno, le preture, allorchè assunsi il ministero.

Eranvi allora non meno di 150 preture vacanti. E non se ne faccia accusa a chicchessia, o Signori! poichè è ardua cosa trovare i buoni pretori. Spesso e facilmente sono assordato da una quantità d'istanze, di persone non idonee aspiranti a tale ufficio, che vengono rigettate. Ma appena trovate un uomo veramente distinto, il quale aggiunga alle qualità morali una parte almeno delle cognizioni svariatissime necessarie per compiere convenientemente l'ufficio di pretore, non è possibile di indurlo ad accettare, precisamente a causa della troppo modica retribuzione, e de' disagi a' quali sono soggetti coloro che debbono andare ad esercitare questa grave ed importante funzione talvolta su' comignoli d' inaccessibili montagne, o in oscuri ed alpestri paeselli dove luce di civiltà non è mai penetrata.

In Sicilia poi, come dissi, le difficoltà sono maggiori. Un Pretore di Alcamo in Sicilia, or sono pochi anni, fu assassinato, e perì vittima del proprio dovere per aver fatto delle ammonizioni ad alcuni malfattori.

Un altro Pretore in un altro mandamento fu mortalmente ferito. Un Cancelliere ed un Vice-Cancelliere furono egualmente uccisi per ragioni delle funzioni che esercitavano. Si può

immaginare il terrore che al cospetto di simili accidenti s'impadronisce delle persone che si procura di mandarle ad assumere l'ufficio di Pretori in Sicilia.

Ora, in 10 mesi, dacchè io ho l'onore di reggere il Ministero, ho già fatto occupare non meno di 142 di queste vacanti Preture; 130 di nuova nomina di persone di riconosciuta idoneità, e 12 richiamando al servizio funzionari che ne erano usciti. Le promozioni e le nuove vacanze ciò nullameno produssero altre vacanze durante il cennato periodo di tempo, sì che in questo momento si trovano vacanti ancora circa 90 Preture; ed io sono intento diligentemente a ricercare coloro, i quali abbiano le qualità necessarie per occuparle degnamente. Mi piace però di dichiarare che nel distretto giurisdizionale della Corte di Palermo, che è il luogo dove avvennero principalmente gli atroci fatti, dei quali ho parlato, non vi sono che 10 sole Preture vacanti, dopo che ho già mandato specialmente in Sicilia alcuni giovani distinti, circa 24, dal Continente, i quali a malincuore hanno accettato, ma tuttavia assunsero la missione loro affidata.

Ora sto esaminando, e lo dichiarai anche alla Camera, con qual mezzo si possa accordare, sotto forma d'indennità, alcun compenso straordinario a qualche Pretore distinto, il quale recandosi in Sicilia, o per le condizioni speciali di topografia e di viabilità dei luoghi ove dovrà recarsi, o per le condizioni eccezionali della pubblica sicurezza, o per la qualità dell'importante servizio che deve prestare, realmente meriti considerazioni maggiori; e prometto al Senato che consacrerò tutti i miei sforzi a risolvere una tale quistione come meglio si possa nelle condizioni attuali del bilancio, che certamente non mancano di difficoltà.

Poichè ho la parola, darò una spiegazione sopra un fatto, di cui non si è parlato in questo recinto, ma sul quale privatamente sono stato interrogato da un onorevole Senatore.

Si è detto: la Commissione d'inchiesta per la Sicilia ha narrato, nella sua Relazione, di avere appreso, dalla bocca di un magistrato autorevole, che questo difetto di Pretori negli anni precedenti fu tale, che si era dovuto tollerare un Pretore alienato di mente, sicchè egli potesse amministrare la giustizia almeno quando godesse il benefizio di lucidi intervalli; ognuno può immaginare quale giustizia sarebbe questa affidata a pazzi!

Ma, a dire il vero, prima di tutto non sussiste che questa notizia sia stata attinta dalla bocca di un magistrato; il magistrato depose solo quante fossero le preture vacanti. Questa notizia fu aggiunta dalla Commissione, e dovè essere raccolta come un *udito dire*, che per avventura giunse alle sue orecchie. Ma ho verificato che realmente un pretore in Sicilia, mentre esercitava le sue funzioni, ebbe la sventura di essere colpito da alienazione mentale. Però il rapporto su questo fatto fu mandato dal Procuratore generale al Ministro il 25 agosto 1875, al mio predecessore, ed il 5 settembre, cioè dopo soli dieci giorni, era stato collocato in aspettativa quel pretore; ed anche in questo breve intervallo non aveva potuto esercitare le sue funzioni, perchè risulta che si trovava in congedo.

Quindi pur troppo dobbiamo dolerci delle condizioni eccezionali in cui quella parte carissima dell'Italia si è trovata e si trova; ma non dobbiamo poi credere a tutte le esagerazioni che in proposito si andarono e si vanno spargendo.

Dirò all'onorevole Pepoli, non esser questione di provvedimenti eccezionali: il Ministero non ha bisogno, e non ne domanda perchè non li crede necessari: è questione di applicare con energia e rigore le leggi esistenti, ed a questo còmpito, Signori, impegniamo la fede nostra che non verremo meno.

Il Procuratore generale di Palermo fu da me chiamato a Roma, ed ha potuto a viva voce rappresentare esattamente le condizioni in cui si trovano i vari paesi soggetti alla giurisdizione di quella Corte. L'egregio funzionario ha esposto i bisogni de' vari servizi giudiziari presso i Tribunali ed i Pretori; e siamo risoluti di far tuttociò che è necessario per restituire vigorosamente l'impero alla legge.

Io mi riassumo. Dichiaro che il Governo prenderà in diligente considerazione la condizione dei Pretori, per migliorare il loro stato economico e finanziario. Spero che in questa stessa sessione potrò presentare un progetto di legge che si proponga un tale scopo, nei limiti del possibile nell'attuale condizione del bilancio.

Vedrò con quali mezzi si possano assegnare delle indennità ad alcuni di questi funzionari, per incoraggiarli ad andare in paesi ove specialmente le condizioni della sicurezza pubblica sono ben altro che normali.

Mi dispiace che questo progetto essendo d'ordine finanziario, non potrò cominciare dal raccomandarlo alle solerti cure del Senato, ma dovrò presentarlo, per obbligo impostomi dallo Statuto, anzitutto alla Camera elettiva.

Ma nulla ometterò perchè un qualche vantaggio alla classe infima della magistratura non si faccia più oltre attendere, ed acciò questo desiderio tante volte espresso, se non in questa, almeno nella prossima sessione, sia cangiato in una consolante realtà.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. L'onorevole Ministro Guardasigilli rimanda il provvedimento da me invocato per i pretori in generale, e dall'onorevole Pepoli per quelli della Sicilia, ad un'epoca che potrebbe essere vicina, ma potrebbe anche essere un po' troppo lontana. Io spero molto che gli studî che si faranno per il riordinamento della tariffa giudiziaria offriranno i mezzi per far fronte a cotesta maggiore spesa. Desidero se ne trovino altri, come sarebbe, per esempio, la diminuzione del numero delle Preture in qualche località ove sono pressochè inutili, per migliorare la condizione dei funzionarî che restano.

In ogni modo io confido che, siccome l'onorevole Ministro delle Finanze ha trovato mezzo di accrescere certi assegnamenti che non presentavano alcuna urgenza, così con un po' di buona volontà ci troverà modo di aumentare anche quelli dei nostri pretori, i quali non possono attendere più oltre, perchè hanno bisogno del pane quotidiano.

Del resto, io ringrazio l'onorevole Ministro Guardasigilli delle sue promesse, che varranno a tranquillare qualche apprensione e a ridestare molte speranze, che io spero non rimarranno deluse.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome la questione toccata dall'onorevole Senatore Bembo si riferisce agli organici che fanno parte del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze su cui prossimamente il Senato deve discutere, io potrei rimandare alla discussione di quel bilancio la risposta che per mio conto gli debbo intorno al fatto, che nei nuovi organici non si sono compresi i Pretori; tuttavia dirò una parola intorno ai medesimi.

L'onorevole Senatore Bembo ha domandato perchè mentre si era migliorata la condizione di molti impiegati i quali non avevano un bisogno veramente urgente come la classe dei Pretori, non avesse poi provveduto a questi e non indicasse una prossima occasione in cui avrebbe a questi benemeriti funzionari provveduto.

L'onorevole Bembo interpretò la legge del 7 luglio in un modo alquanto diverso da quello in cui fu interpretata dal Ministero, dalla Commissione del bilancio, e, mi si permetta di dirlo, anche dalla Camera elettiva.

L'articolo 1° della legge 7 luglio impone al governo un obbligo preciso. Esso ha ordinato che il Governo presentasse insieme allo stato di variazione del bilancio di prima previsione del 1877 gli organici delle amministrazioni civili pareggiando gli stipendi e migliorando poi quelli che erano inferiori alle lire 3500.

Questa disposizione di legge non la possiamo interpretare pigliando una sola parte del concetto manifestato in questo primo articolo, ma bisogna invece interpretarla nel suo complesso.

Uno degli obblighi imposti al Ministero quello si era di presentare gli organici delle amministrazioni civili.

Ora, il concetto di presentare organici nuovi non poteva uscire fuori del campo del possibile comprendendo anche quelli che sono fatti per legge, e che sono una parte, direi così, inscindibile di certe leggi organiche. Tali sarebbero gli organici giudiziarii e taluni altri.

Esaminando adunque la portata di questa disposizione, e misurando la possibilità della sua pratica esecuzione, il Ministero ha creduto che questa prima parte del suo lavoro limitar si dovesse agli organici delle amministrazioni civili che non sono create per legge, nè sono annesse o fan parte inseparabile di alcuna legge organica dello Stato, come sarebbe, a mo' d'esempio, quella del personale giudiziario.

Questo però non esclude dall'intenzione del

Governo l'idea di migliorare la condizione di tutto il personale degli impiegati giudiziarî, ma il modo di giungere a questo miglioramento non è facile nè certamente tale da potersi compiere in breve tempo.

Spiegherò il mio concetto per l'organico giudiziario.

Il mio onorevole collega Ministro Guardasigilli ha indicato che da una riforma nella nostra legge giudiziaria, e specialmente, se ben ricordo, di quella parte che risguarda i giudizî correzionali, egli spera di trarre mezzi tali che lascino campo a migliorare finanziariamente anche le condizioni dei Pretori. E io spiegherò il mio concetto con un altro esempio, che certamente darò con molto minor competenza del mio onorevole collega il Guardasigilli, e lo scelgo da quelle cognizioni giuridiche che io ho attinte nella mia giovinezza, avendo passati i miei studi come l'onor. Senatore Bembo nelle Università Lombardo-Venete.

Secondo le istituzioni giudiziarie della Lombardia, le preture, come si chiamavano anche allora, avevano una giurisdizione molto più estesa di quello che hanno i nostri pretori secondo le attuali leggi. Ora, se mai potesse prevalere il concetto di riformare la nostra legislazione innalzando l'autorità dei pretori, estendendo la loro giurisdizione, diminuendone il numero (ed il Senato sa che più volte è venuto avanti al Parlamento il concetto di migliorare la condizione dei Pretori, riformando gli organici giudiziarî e la competenza delle varie autorità giudiziarie e, diminuendone il numero, migliorando anche finanziariamente la loro posizione) se adunque prevalesse il concetto di una simile riforma, il miglioramento materiale della condizione dei pretori sarebbe senza dubbio la conseguenza naturale delle riforme stesse.

L'osservazione che feci riguardo ai Pretori la potrei fare su altri rami di amministrazione, ma io torno al concetto primitivo: non era possibile nel breve tempo che ci fu assegnato dall'articolo primo della citata legge, riordinare tutti quanti gli organici dell'amministrazione dello Stato. La riforma che da noi si è compiuta credo che si sia fatta sopra buone basi; quando verremo alla discussione di quella parte del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo delle finanze, mi permetterò di dare maggiori spiegazioni; per ora mi limito a queste che ho dato testè con cui parmi di avere spiegato il concetto che ha diretto il Governo a compilare gli organici nella misura alla quale furono ristretti. Il che, torno a ripetere, non toglie, che il Governo non abbia l'intenzione di migliorare la condizione dei Pretori, condizione che egli stesso riconosce per primo essere degnissima di tutte le sollecitudini del Governo.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Dirò solo poche parole per un fatto quasi personale.

Io ho dichiarato fin da principio che non intendevo di compromettere punto la discussione degli organici, e poi ho soggiunto che io non intendevo nemmeno di esaminare se questi organici corrispondano o no all' art. 1 della legge 7 luglio 1876.

Del resto, non parmi aver punto biasimato cotesta proposta di legge, che l' on. Ministro del Consiglio ha voluto giustificare per certo: e tanto meno io lo poteva in quanto che, facendo parte della Commissione di Finanza, ho dato la mia adesione al rapporto dell' onorevole Relatore che riferì intorno a questo argomento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario* VERGA, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	492,400 »	»	492,400 »
2 Ministero (Spese d'ufficio)	48,000 »	»	48,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	540,400 »	»	540,400 »

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale) . . .	20,129,400 »	100,000 »	20,229,400 »
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio) . .	860,000 »	10,000 »	870,000 »
5	Spese di giustizia	4,680,000 »	»	4,680,000 »
6	Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali	10,000 »	»	10,000 »
7	Pigioni	81,000 »	10,000 »	91,000 »
8	Riparazioni	90,000 »	10,000 »	100,000 »
9	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione	160,000 »	10,000 »	170,000 »
		26,010,400 »	140,000 »	26,150,400 »

(Appoovato.)

Culti.

10	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi).	200,578 »	»	200,578 »

(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

12	Spese postali	8,000 »	»	8,000 »
13	Dispacci telegrafici governativi	68,000 »	10,000 »	78,000 »
14	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'Amministrazione	100,000 »	»	100,000 »
15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	123,251 43	»	123,251 43
16	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	500,000 »	»	500,000 »
17	Casuali	50,000 »	»	50,000 »
		849,251 43	10,000 »	859,251

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

18	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	116,000 »	»	116,000 »
18 bis	Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*per memoria*	»	*per memoria*
19	Assegni di disponibilità.	165,400 »	»	165,400 »
19 bis	Spesa per la pubblicazione di una raccolt di documenti inediti e poco noti circa le relazioni della Chiesa collo Stato in Italia . .	15,000 »	»	15,000 »
20	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli Uscieri in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	50,000 »	26,000 »	76,000 »
		346,400 »	26,000 »	372,400 »

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*			
Amministrazione centrale	540,400 »	»	540,400 »
Amministrazione giudiziaria	26,010,400 »	140,000 »	26,150,400 »
Culti	200,578 »	»	200,578 »
Spese diverse e comuni.	849,251 43	10,000 »	859,251 43
	27,600,629 43	150,000 »	27,750,629 43
TITOLO II. — *Spesa straordinaria* . . .	346,400 »	26,000 »	372,400 »
Totale . . .	27,947,029 43	176,000 »	28,123,029 43

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico per porlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Approvazione del bilancio del Ministero della Guerra per l'anno 1877.

PRESIPENTE. Si passa ora alla discussione del bilancio del Ministero della Guerra.

PRESIDENTE DRL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il mio egregio Collega il Ministro della Guerra trovasi per indisposizione di salute nell'impossibilità di assistere a questa discussione. Se il Senato lo permette, io lo pregherei di aprire la discussione anche su questo bilancio. Quando vi fossero questioni alle quali i Ministri presenti non fossero in grado di rispondere, pregherò il Senato perchè sospenda la discussione e la rimandi alla tornata di domani, abbenchè io non sia sicuro se nemmeno nella tornata di domani il mio Collega sia in grado di assistere alla discussione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, darò lettura dell' articolo unico della legge:

Articolo unico.

Sino all' approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l' anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,241,400 »	30,000 »	1,271,400 »
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	72,500 »	15,000 »	87,500 »
3 Stati maggiori e Comitati.	4,725,800 »	500,000 »	5,225,800 »
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente .	70,035,280 »	1,500,000 »	71,535,280 »
5 Carabinieri Reali	16,484,200 »	500,000 »	16,984,200 »
6 Corpo Veterani ed Invalidi	838,100 »	100,000 »	938,100 »
7 Corpo e servizio sanitario.	1,655,700 »	150,000 »	1,805,700 »
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna	4,237,200 »	600,000 »	4,837,200 »
9 Scuole militari	3,347,800 »	300,000 »	3,647,800 »

10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,058,100 »	100,000 »	1,158,100 »
11 Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	14,322,100 »	1,600,000 »	15,922,100 »
12 Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	17,777,400 »	3,500,000 »	21,277,400 »
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	11,324,060 »	1,400,000 »	12,724,060 »
14 Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi d'alloggio e di Uffici militari	3,697,200 »	1,200,000 »	4,897,200 »
15 Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia	1,194,400 »	300,000 »	1,494,400 »
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000 »	200,000 »	2,861,000 »
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,210,000 »	800,000 »	5,010,000 »
18 Fitti d'immobili ad uso militare	343,000 »	50,000 »	393,000 »
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,795,000 »	1,000,000 »	4,795,000 »
20 Spese per l'Istituto topografico militare, per le Biblioteche militari, per la *Rivista Militare italiana* ed altre	161,300 »	50,000 »	211,300 »
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	950,000 »	100,000 »	1,050,000 »
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	290,000 »	25,000 »	315,000 »
23 Ordine militare di Savoia	215,900 »	75,000 »	290,900 »
24 Spese di viaggi e missioni ed altre relative	190,000 »	25,000 »	215,000 »
25 Spese di giustizia criminale militare	32,000 »	»	32,000 »
26 Dispacci telegrafici governativi	15,000 »	4,000 »	19,000 »
27 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,051,179 36	»	4,051,179 36
28 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	375,000 »	»	375,000 »
29 Spese per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	3,000 »	»	3,000 »
30 Casuali	200,000 »	»	200,000 »
(Approvato.)	169,503,619 36	14,124,000 »	183,627,619 36

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

31 Paghe di disponibilità ad impiegati	3,000 »	»	3,000 »
31 bis Spese pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
32 Costruzione di una fabbrica di armi al di qua dell'Appennino	500,000 »	600,000 »	1,100,000 »
33 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	1,500,000 »	1,500,000 »	3,000,000 »
34 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,000,000 »	200,000 »	1,200,000 »
35 Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	1,000,000 »	700,000 »	1,700,000 »
36 Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,500,000 »	300,000 »	1,800,000 »

37 Approvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi . . .	2,000,000 »	600,000 »	2,600,000 »
38 Carta topografica generale dell'Italia . . .	200,000 »	150,000 »	350,000 »
39 Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	2,000,000 »	1,000,000 »	3,000,000 »
40 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto.	5,000,000 »	400,000 »	5,400,000 »
41 Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato	4,300,000 »	1,000,000 »	5,300,000 »
42 Armamento delle fortificazioni	1,000,000 »	300,000 »	1,300,000 »
43 Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	»	600,000 »	600,000 »
44 Spese militari del 1860 e precedenti nelle Provincie meridionali.	»	1,500,000 »	1,500,000 »
45 Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Provincie toscane	»	80,000 »	80,000 »
(Approvato.)	20,003,000 »	8,930,000 »	28,933,000

Riepilogo.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*	169,503,619 36	14,124,000 »	183,627,619 36
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	20,003,000 »	8,930,000 »	28,933,000 »
Totale generale	189,506,619 36	23,054,000 »	212,560,619 36

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo unico per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877.

Alcuni Senatori però crederebbero più opportuno che prima di questo bilancio si discutesse il progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io preferirei che prima si discutesse il bilancio dell'entrata. Però sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è alcuno che faccia proposta speciale, si procederà secondo l'ordine del giorno come è stampato. Si passa quindi alla discussione del bilancio di prima previsione per l'entrata pel 1877 di cui si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura degli articoli del progetto.

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo Stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1877 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati pel 1877 nella misura, in cui furono applicati pel 1875 e pel 1876 in esecuzione

delle leggi del 30 giugno 1872, N. 884 e del 23 dicembre 1875, N. 2827.

Art. 4.

È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 p. 0[0) quanta basti a ricavare la somma occorrente per far fronte nel 1877:

a) alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, N. 3181;

b) al pagamento delle rate di estinzione del mutuo contratto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia colla Cassa di risparmio di Milano, passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette fino alla concorrenza di lire 3,200,000;

c) alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 20,000,000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa; e si passa alla discussione dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluse l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1 Tassa sui fondi rustici	125,725,401 »	»	125,725,401 »
2 Tassa sui fabbricati	54,571,254 »	»	54,571,254 »
3 Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	»	5,650,199 80	5,650,199 80
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	180,296,655 »	5,650,199 80	185,946,854 80

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4 Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	182,825,636 09	3,000,000 »	185,825,636 09
5 Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	»	8,182,381 04	8,182,381 04
(Approvato.)	182,825,636 09	11,182,381 04	194,008,017 13

Tassa sulla macinazione.

6 Tassa sulla macinazione dei cereali . . .	81,000,000 »	12,623,959 86	93,623,959 86

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. È noto al Senato che il sig. Ministro delle Finanze, accogliendo, credo, il pensiero di una delle Amministrazioni precedenti, bandiva alcuni mesi ora sono, un concorso che stabiliva un premio di L. 50 mila per chi avesse inventato un misuratore od un pesatore dei cereali da sostituirsi al congegno con cui è riscossa la tassa del macinato attualmente. Nulla di più evidente che la tassa per la macinazione essendo pagata dal contribuente al mugnaio in ragione del peso del cereale a macinarsi, la scoperta o l'invenzione di uno strumento pel quale lo Stato riscuotesse quella tassa commisurandola al peso, condurrebbe a sistemare la tassa stessa sulle basi più razionali.

Oggi da varie fonti giunge notizia che il grave problema è risoluto, e che la Commissione *amministrativa tecnica* nominata dal sig. Ministro delle Finanze, ha proposto o proporrà fra breve che il premio sia concesso ad uno fra i molti inventori che presentarono strumenti atti a pesare od a misurare i cereali alla Commissione stessa.

È veramente risolto il problema? Ecco la domanda che io rivolgo all'onorevole Ministro delle Finanze. Ma perchè la sua risposta possa vincere il mio scetticismo, e ciò che più importa possa illuminare il paese, il quale, mi permetta il dirlo, parmi trascinato in illusioni pericolose, specialmente dalla stampa periodica che si dice esprima il pensiero del Ministero, dirò brevemente di alcune difficoltà, le quali dovranno inesorabilmente incontrarsi nell'applicazione di quell'istrumento, e che forse lo renderanno meno pratico di quanto comunemente si crede.

Devo innanzi tutto dichiarare che io ho la più grande stima per i tecnici che compongono la Commissione nominata dall'onorevole Ministro; perciò se egli confermerà la notizia che un pesatore di cereali è stato veramente trovato, per parte mia non porrò in dubbio che un istrumento che pesi il cereale esista.

Se non che il problema non sta tutto qui; il problema è duplice; giacchè altro è affermare che un dato congegno meccanico possa pesare esattamente il cereale che passa attraverso di esso, altro è il credere che l'istrumento stesso possa surrogarsi al contatore.

Accennerò dapprima appena di volo due dubbî, i quali, sebbene non creda sieno stati finora risoluti, penso però lo potranno essere. Il primo più specialmente meccanico riguarda la delicatezza dello strumento. Un congegno che pesa non può essere che una bilancia; una bilancia ha necessariamente dei fulcri; questi possono molto facilmente e per varie cause alterarsi. L'onorevole Cannizzaro spero oggi mi darà ragione, giacchè egli sa più di me che la parte più delicata di una bilancia sta appunto nei fulcri.

Si tratta dunque di un istrumento che necessariamente deve avere dei fulcri e deve essere, per raggiungere lo scopo pel quale fu inventato, esposto al polviscolo delle farine, all'umidità e ad altre molte cause di alterazione.

Voglio però ammettere che la meccanica arriverà a risolvere questa questione, sebbene gravissima.

Il secondo dubbio è relativo alle frodi.

Questo istrumento che deve rimanere tutto il giorno sotto gli occhi del mugnaio, perchè applicato alla parte superiore della macina, ed attraverso al quale deve passare il cereale, sarà una continua tentazione di frode, e la strada potrebbe appunto essere la via percorsa dal grano. Anche questa però, sebbene questione gravissima, ammetto possa essere risoluta.

Sembrami così di fare una bella parte al pesatore e di non esagerarne le difficoltà d'applicazione.

Questo istromento adunque, come diceva, deve essere applicato all'occhio della macina, fisso, oppure semplicemente appoggiato. Lascio la prima ipotesi perchè son certo che la Commissione non lo proporrà, ma nella seconda lo strumento dovrà esser sorretto da un braccio di leva il quale faccia la funzione che verrò a dire. La macina, per essere aguzzata secondo la qualità della pietra, dovrà rimoversi ogni 4, 5, 6 e fino a 10 giorni; e quando questa operazione dovrà compiersi, necessita che il braccio di leva che sorregge lo strumento lo trasporti momentaneamente da un lato della macina.

Tutto ciò esige spazio, ed ancora più ne esige una gru colla quale dovrà essere rialzata la macina stessa, non essendo più possibile gli antichi metodi che offrirebbero il pericolo di guastare la nuova macchinetta.

Ma questo non basta: quando il mugnaio

avrà messo a posto la macina, bisogna che non possa macinare senza che il pesatore non sia rimesso al posto; quindi ci vuole un quarto congegno, che non è ancora trovato, per mezzo del quale sia accertato che il mugnaio non può far girare la macina senza che lo strumento sia rimosso dal posto.

Sono queste difficoltà, e varie altre dello stesso genere intorno le quali non voglio tediare il Senato, che avendo tutte un carattere pratico mi fanno credere che quello strumento, senza tener conto della spesa la quale dovrà essere rilevante anche per la quantità dei congegni, non potrà essere sostituito al contatore.

Però, se lo strumento è veramente quale si descrive, se ha già fatto buona prova, se è già stato sperimentato per qualche tempo, io credo che potrà rendere buoni servizi, sia nel caso dei mulini più importanti nei quali quelle condizioni di ristrettezza fin qui indicate non esistono, sia come mezzo di riscossione, ogniqualvolta il mugnaio rifiuti la quota e le condizioni di spazio lo permettano.

Ma l'illusione nella quale si cade è precisamente questa, di parlare di questo strumento, come di uno strumento il quale possa essere sostituito in ogni caso al contatore.

Ora, io desidero di conoscere più specialmente su questo particolare quale sia l'opinione del signor Ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori: giacchè io ho l'onore di essere incaricato della Relazione sul bilancio dell'entrata, voi mi condonerete se non lascio passare la questione del macinato e degli strumenti meccanici che servono alla commisurazione di questa tassa, senza dire due parole, le quali forse gioveranno a recare in questa discussione qualche maggiore schiarimento.

Io non vorrei che le parole del collega Senatore Brioschi facessero nascere dubbî sulla possibilità e sulla utilità di trovare un istrumento da sostituire al contatore. Il concetto che il contatore non fosse la perfezione, ma che si dovesse invece cercare un altro istrumento che meglio di esso soddisfacesse allo scopo di commisurare la tassa, è un concetto che si trova nella prima legge del macinato che il Senato non ha certo dimenticata, e che io ebbi l'onore di vincere in Parlamento nell'anno 1868. Infatti all'articolo 22 di questa legge è detto: « *Il Governo avrà facoltà di sostituire con Reale decreto al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico, che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto nel molino, rimanendo sempre ferma la tariffa di cui all'art. 1* ».

E perchè s'introdusse codesto articolo nella legge? Io credo opportuno di ricordarlo.

La meccanica non aveva ancora offerto altro istrumento che il contatore dei giri di un albero che fosse applicabile al caso; si credè che l'applicazione del contatore all'albero delle macine fosse una cosa necessariamente facile ad ottenersi; ma non si volle chiudere la via ad un ulteriore perfezionamento, non si volle chiudere la via al riperimento d'istrumenti che potessero riuscire migliori del contatore nella misurazione della tassa e della materia macinabile.

Ora, o Signori, l'esperienza di diversi anni ha provato quello che si sospettava allora, che cioè qualche inconveniente sarebbe nato dal doppio modo di commisurare la tassa che questa legge ammetteva. Il contribuente paga al mugnaio in ragione di peso; il mugnaio, come appaltatore della tassa, paga al Governo in ragione dei giri della macina.

Naturalmente doveva accadere, ed accadde, che la misurazione per mezzo dei giri avrebbe dato una cifra di tassa inferiore a quella che pagavano i contribuenti.

Si prevedeva questo sin da principio, e dirò che per cominciare a introdurre la tassa non pareva neppure un grave inconveniente, imperocchè si pensava allora che il più terribile nemico di questa tassa sarebbe stato il mugnaio, e che in questo modo il mugnaio l'avrebbe accolta con favore; ben inteso si pensava poi che in progresso di tempo le quote si sarebbero rivedute, e si sarebbe potuto conseguire lo scopo di avvicinare il prodotto dei giri a quello del peso.

Così fu fatto; e la tassa, che nel primo anno rese solamente 24 milioni, è andata gradatamente di anno in anno producendo di più, fino a permettere che si mettessero nel bilancio di quest'anno 81 milioni.

Ma, o Signori, quella differenza tra il pro-

dotto della quota in proporzione dei giri, e il prodotto della tassa in ragione del peso, quella differenza, dico, sebbene diminuita, è sempre rimasta e non poteva non rimanere.

Accade infatti che a taluni molini la quota dei cento giri stabilita dagli ingegneri o si avvicina, o raggiunge il vero ; in altri ne resta lontana. Quando si è arrivati a questo punto, non si può alzare maggiormente la quota senza il pericolo che si faccia pagare a qualche mugnaio, forse a molti mugnai, più di quello che riscuotono; quindi bisogna fermarsi, e questo modo di riscuotere lascia un'incertezza costante e un margine in certi casi forse troppo largo, mentre dà luogo a reclami vivissimi, e questi per parte di tutti quei mugnai che pagano al Governo tutto quello o più di quello che riscuotono dai contribuenti. Bisogna dunque fermarsi.

Questo era sentito, ripeto, fin dal principio che si applicò la legge, e lo prova l' articolo che ho avuto l' onore di indicare. Ma per dimostrare al Senato quale fosse il concetto nostro quando si fece quell' articolo, aggiungerò che fin d' allora il Ministro delle Finanze creò una Commissione della quale era Presidente appunto l' onorevole Senatore Brioschi, e gli erano colleghi il non mai abbastanza compianto prof. Donati, ed un altro nostro collega, l'onorevole Senatore Giorgini. E questa Commissione aveva più incarichi. Aveva prima di tutto l'incarico di scegliere il miglior contatore possibile per applicarlo nel modo più esteso. Aveva il secondo incarico di esaminare tutti gli altri strumenti meccanici che erano stati presentati al Governo, di studiare quali potessero essere i migliori, e se veramente, o con un pesatore o con un misuratore delle materie macinabili, si potesse raggiungere lo scopo di commisurare la tassa più esattamente e con meno pericoli, meno inconvenienti e meno incertezze di quelle che evidentemente sarebbero sollevate dal contatore.

Questo studio allora, finchè io ebbi l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, fu spinto con molta alacrità ed energia; la Commissione lavorò moltissimo e benissimo, propose diversi meccanismi che poi sono riusciti utilissimi, e fra gli altri un contatore che sta nel bossolo della macina, e che ha dato in molti casi eccellenti risultati. Poi furono studiati pesatori e misuratori; anzi io credo che anche adesso qualcheduno di questi misuratori applicati da tanto tempo abbia dato risultati abbastanza soddisfacenti.

Venne il Ministero del 15 dicembre 1869, il quale questi studî abbandonò, o almeno non li condusse con quello zelo che, secondo me, era necessario, e d'allora in poi tutta la riscossione della tassa si fondò sul contatore.

Ora vedo che l'onorevole Ministro delle Finanze ha ripreso quel primitivo ordine di idee, e io non posso fare a meno di applaudire a questa intenzione.

Forse, quanto a me, avrei creduto opportuno che non fosse abbandonato il misuratore. Io riconosco che forse nell'applicazione del pesatore ci possono essere quelle difficoltà che accennava l'onorevole Brioschi. Io non mi faccio giudice perchè non ho visto nessuno dei pesatori, che sono stati ora giudicati dalla nuova Commissione, e molto meno ho visto quello che è stato il preferito; quindi non posso addirittura pronunziarmi; ma se per caso questi pesatori trovassero poi in una più estesa prova qualche inconveniente, io credo che il Governo avrebbe sempre la facoltà di ricorrere ai misuratori, i quali, sebbene possano dare qualche maggiore sperequazione, in confronto della tassa misurata a peso, ne daranno sempre meno di quella che produce il contatore.

Del resto, quello che ho detto fu per iscopo di raccomandare al Governo di non abbandonare questi studi, poichè credo sinceramente, e mi pare che in questo siamo d'accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio, che l'avvenire della tassa, e il modo meno nocivo e meno vessatorio di riscuoterla stia nel reperimento di un istrumento che sia più perfetto e che raggiunga meglio lo scopo di quello che non lo raggiunga il contatore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Senatore Brioschi mi ha indirizzato una interrogazione molto precisa. Ha detto: corre voce, e leggesi su pei giornali che si credono ispirati dal Ministero, che si è trovato il pesatore. È vero? È dunque risoluto questo arduo problema? E fatta questa dimanda, l' onorevole Senatore Brioschi manifesta i suoi dubbî e dice: Badate

bene di non trascinare il Paese in una illusione che potrebbe essere funesta.

Questo è il concetto manifestato dall' onorevole Senatore Brioschi.

Io, per rispondergli e per mettere il Senato in condizione di giudicare sui tentativi fatti dal Ministero, non farò che esporre una storia compendiatissima di ciò che ha fatto il Ministero per trovare un altro congegno meccanico che diminuisse le durezze che attualmente accompagnano nella sua applicazione la tassa sulla macinazione dei cereali.

Devo premettere una dichiarazione.

L'onorevole Senatore Brioschi si fonda sulle voci che corrono, su quello che egli ha potuto leggere sui giornali. Io prego il Senatore Brioschi ad attingere le sue opinioni sullo stato della questione, piuttosto dalle parole pronunciate dal Ministro in Parlamento, e da quelle che ha indirizzate al paese. Ora, tanto per ciò che io ebbi l'onore di dichiarare al paese, quanto per le parole pronunziate in Parlamento, io non ho espresso che una speranza che credeva e credo ancora molto fondata. Non ho mai annunciato in modo assoluto che il problema fosse definitivamente risolto. Chi ha potuto illudersi su questo riguardo, aveva facile il mezzo di scoprire la verità e di ridurre la affermazione e le speranze alle loro vere proporzioni, consultando le parole del Governo che sono le sole autentiche ed attendibili.

La storia, o Signori, che io farò è brevissima e molto semplice.

È inutile che io spenda molte parole per dire qual sia la pubblica opinione sulla tassa della macinazione dei cereali, ed è inutile che io vi parli dei reclami che ha suscitati, delle lotte che sorsero, delle migliaia di multe che ancora adesso si infliggono, e di tutti gli inconvenienti insomma che si incontrano nell'applicazione di questa tassa, come si trova attualmente regolata.

Questo solo dirò al Senato, che, appena assunsi il potere, credetti mio debito di porre a studio questa tassa, non già per pensare alla sua abolizione, che, nelle condizioni delle finanze, mi pare impresa superiore alle mie forze, ma per disciplinarla meglio, per diminuire la rigidezza della sua applicazione. Perciò fino dal 12 aprile, cioè appena assunto il potere, ebbi cura di nominare una Commissione con incarico di esaminare le istruzioni e i regolamenti coi quali si applicava questa tassa, e di proporre le opportune riforme. Questi erano i lavori che la Commissione doveva compiere in un primo studio.

In seguito, la Commissione aveva anche il mandato di esaminare se potevano e dovevano farsi delle riforme alla legge costitutiva della tassa col mezzo di provvedimenti legislativi.

Fino dai suoi primi lavori, questa Commissione pose a se stessa il quesito, se non dovevano essere ripigliati quegli studî per il miglioramento del congegno meccanico da servire per la liquidazione della tassa, che erano già stati iniziati precedentemente, e che erano stati abbandonati.

La Commissione, dopo maturi studî, fece una formale proposta al Governo. Dopo aver manifestata la sua opinione sulla necessità di esaminare e di veder funzionare i varî pesatori e misuratori che si conoscono, per vedere se può risolversi il problema della liquidazione diretta della tassa, propose di bandire un concorso per la presentazione di tutti i congegni atti alla liquidazione della tassa, e quindi costruiti in modo da poter essere permanentemente applicati ai molini. Propose pure la nomina di un Comitato tecnico per l'esame di tali congegni, in atto applicati e messi ad esperimento.

È noto all'onorevole Senatore Brioschi che il 14 maggio fu pubblicato il programma di concorso.

Ora mi permetta l'onorev. Senatore Brioschi che io gli faccia un'osservazione.

Le osservazioni che egli ha fatto in questa seduta intorno alla possibilità di ritrarre un partito dai pesatori, sono di tale natura che potevano farsi benissimo all'epoca in cui fu bandito il concorso per la loro presentazione.

Infatti, non sono ancora pubblicati gli studi, le conclusioni del Comitato tecnico non sono ancora conosciute, ed io debbo annunziare al Senato che le conclusioni ultime della Commissione su questo difficile tema non furono deliberate che il 23 del mese che corre; io stesso non ne ho avuta notizia che nella giornata di ieri.

Parmi che il giudizio dell'onorevole Senatore Brioschi sarebbe stato più maturo se avesse aspettato ancora qualche giorno ad emetterlo,

perchè il Governo è intenzionato di pubblicare per le stampe, sia il lavoro fatto dalla Commissione nominata dal Ministero, sia il lavoro fatto dai Comitati tecnici che hanno esaminato questa materia.

L'onorevole Senatore Brioschi ha fatto un ragionamento sull'utilità pratica del meccanismo. Ma io non voglio entrare qui in una questione di meccanica applicata: non sarei competente, e non mi pare neanche il luogo da poterla discutere. Il pesatore, dice l'onorevole Brioschi, non può essere che una bilancia. Ed è vero. La bilancia, aggiunge, deve quindi agire sopra dei fulcri, i fulcri sono organi delicati che coll'attrito si guastano. Io noto di passaggio che l'esattezza dei pesatori del macino non posso sperare che abbiano mai l'esattezza e precisione infinita delle bilancie colle quali l'onorevole Senatore Cannizzaro fa le sue esperienze chimiche.

Io come Ministro delle Finanze mi contenterei di una bilancia molto, ma molto meno esatta. Poi l'onorevole Senatore Brioschi aggiunge: Ci sono le frodi! Avete voi pensato al modo di togliere tutte le frodi, applicando il pesatore? Veramente l'impedire tutte le frodi, in fatto di finanze, è cosa difficilissima.

L'onorevole Brioschi dubita che ci sia possibile di trovare un meccanismo adattato per levare il pesatore dal posto, e per alzare le macine. Egli non sa se il nuovo congegno si potrà applicare all'occhio delle macine, dubita insomma se potremo avere un congegno più sicuro del contatore.

Onorevole Senatore Brioschi, io le dirò brevemente che ho qui innanzi a me le bozze di stampa della relazione fatta dal Comitato tecnico: questo Comitato dopo lunghi studî e molte esperienze ha presentato le sue conclusioni; in una prima relazione, fece le sue proposte, in una seconda relazione presentò le sue conclusioni definitive.

Il Comitato era composto del professore Turazza, del professore Colombi, dell'ingegnere Morandini, dell'ingegnere Locarni; era presieduta dal mio egregio amico, l'illustre professor Ferrara; era coadiuvato da un distinto ingegnere del macinato, l'ing. Garaviglio. Il Comitato fece un lungo studio di parecchi mesi. Ha posto innanzi a sè chiaramente il programma che doveva risolvere. Il nuovo congegno doveva corrispondere al suo scopo: quello di liquidare direttamente la tassa senza ricorrere a tutti quei coefficienti che rettificano le indicazioni del contatore, delle quali l'onorevole Brioschi sa nell'applicazione pratica quale siano gl'inconvenienti gravissimi.

La Commissione nel programma di concorso, e più precisamente nell'esame fattosi nel suo seno della questione, definì i requisiti del nuovo congegno, non escluso quello della sua solidità nella pratica applicazione. Io ricordo che quando si parlava del contatore, nella Camera dei Deputati, un uomo di molto ingegno, che appartiene ancora adesso a quel ramo del Parlamento, diceva: sta bene che il meccanismo sarà perfetto, ma badate di non mettere un cronometro nelle mani di un montanaro, e ciò per significare che abbisognava un meccanismo semplice e sicuro.

Uno dei requisiti principali dev'essere adunque la solidità e la semplicità. Di più, questo congegno deve provvedere all'alimentazione regolare della macina, e distribuire uniformemente nella macina stessa il grano che trapassa per l'occhio di questa, come fu indicato dall'on. Brioschi; non dico dell'esattezza: l'esattezza costante nelle pesate deve essere il principale pregio, e deve poi il congegno essere fatto in modo da impedire per quanto è possibile le frodi.

La Commissione tecnica ha esaminato 68 di questi pesatori che le furono presentati; essa procedette per eliminazione, e si ridusse a preferirne, come degni del suo esame più accurato 6, o 7 di questi congegni; e tra questi 6 o 7 non ne ha trovato in ultimo che uno al quale credesse potersi attribuire tutti quei pregi e quei requisiti che potessero valere alla soluzione del problema.

Io mi limiterò a leggere le parole con le quali il Comitato tecnico, composto nel modo da me indicato, qualifica uno di questi pesatori. Ecco i quesiti che la Commissione si propone nel chiudere il suo secondo rapporto:

« Il Comitato, vi si dice, si è proposto alcuni quesiti, a cui ha risposto:

« Vi ha tra i congegni nominati alcuno che possa dichiararsi marcatamente superiore agli altri?

« Risposta: Considerando ciò che il Comitato ha potuto osservare negli esami ed espe-

rimenti riferiti qui sopra, tanto sotto il rispetto del sistema e della costruzione, quanto sotto quello dei limiti di alimentazione e distribuzione del cereale, come ancora sulla precisione e costanza del pesare, giudichiamo che il pesatore tale (il pesatore Ernst) resulta incontestabilmente superiore ad ogni altro. »

Poi viene al secondo quesito, col quale pronunzia il suo giudizio sopra questo pesatore. Il quesito è in questi precisi termini:

« Il pesatore Ernst, dichiarato superiore agli altri, è tale da potersi dichiarare ai termini del programma di concorso (che certamente il Senatore Brioschi conosce) bene adatto sotto tutti i riguardi all'uso a cui è destinato, e per conseguenza degno del premio promesso? »

La Commissione risponde:

« Considerando che esso è perfettamente atto ad indicare il peso, ed, occorrendo, la specie del cereale macinatosi: che la semplicità del suo sistema, come le sue moderate dimensioni ed il suo peso, nulla lasciano a desiderare; che la sua applicazione ai molini non menoma punto nel mugnaio la libertà delle ordinarie operazioni di macinatura; che presenta guarentigie bastevoli contro le frodi più note, e non presenta ostacoli ad introdurvisi quelle altre precauzioni che eventualmente possono abbisognare per altre frodi possibili, lo dichiariamo, a termini dell'articolo 7 del programma di concorso, bene adatto all'uso cui è destinato, e perciò degno del premio promesso nell'articolo 10 del medesimo. »

Vi ha di più. Nel programma, come sa l'onorevole Brioschi, era stabilito che quei congegni i quali erano giudicati degni di premio, non potessero tuttavia conseguirlo se non dopo di aver subìto un ultimo esperimento di pratica applicazione.

Ora, ecco il terzo quesito che pone a se stessa la Commissione:

3. *È necessario o conveniente che il congegno sia sottoposto alla prova ulteriore di funzionare per altri due mesi in un mulino?*

Ed ecco la risposta.

« Considerando che lo scopo a cui mirava l'articolo 9 del programma, volendo una ulteriore prova di esercizio prolungato per due mesi, evidentemente era quello di assicurare l'attitudine del congegno ad un lungo lavoro;

« Che questa assicurazione, per il congegno di cui si tratta, rimane largamente acquisita, in primo luogo per il fatto che, prima di essere portato al concorso, era stato per molto tempo lasciato in continuo esercizio in poderosi molini, senza avere mai dato alcun segno di debolezza e molto meno di arresto; e poi rimane provata dalle lunghe e svariatissime prove a cui è stato sottoposto dal Comitato;

« Considerando che all'amministrazione può essere ben più proficuo e urgente di possedere al più presto alquanti esemplari del congegno anzidetto, per poterli applicare soprattutto in quei palmenti nei quali l'applicazione della *quota fissa* sia cagione di importanti difficoltà;

« Dichiariamo essere nostro parere che il Governo, senza arrestarsi alla prova dei due mesi, indicata dall'articolo 9 del programma, potrebbe dare le disposizioni opportune per procedere alla costruzione di un certo numero di esemplari, i quali nel medesimo tempo gli giovino a farsi un concetto preciso della risoluzione da prendere sui più economici mezzi di procurarsene in seguito quanti altri ne occorrano. »

Come vede l'onorevole Brioschi, il Comitato giudica che questo congegno presenti tutti i pregî che aveva primitivamente desiderato; e stima che corrisponda pienamente al programma di concorso.

Ma fin qui non abbiamo che il giudizio del Comitato tecnico: naturalmente la Commissione nominata il 12 aprile ha continuato e continua i suoi lavori, ed è giusto che a questa Commissione sia riservato il giudizio definitivo del Comitato.

Ora la Commissione procede anche con maggiori cautele di quello che procedesse il Comitato, ed in un ultimo suo parere, che fu trasmesso al Ministero solamente ieri, la Commissione incaricata dal Governo di esaminare questa difficile questione conchiude nei seguenti termini:

« 1° Ritenuto ciò che ha esposto il Comitato nel suo secondo rapporto (che è quello di cui ho letto poc'anzi le conclusioni) tanto sotto il rispetto del sistema e della costruzione, quanto sotto quello dei limiti di alimentazione e distribuzione dei cereali, come ancora sulla precisione e regolarità delle pesate, giudica che i pesatore Ernst è risultato incontrastabilmente superiore ad ogni altro.

« 2° Ritenuto che esso è perfettamente atto ad indicare i pesi, ed occorrendo la specie dei

cereali macinati; che la semplicità del suo sistema, come la sua moderata dimensione e il suo peso nulla lasciano a desiderare: che la sua applicazione ai molini non menoma punto nel mugnaio la libertà delle ordinarie riparazioni di macinatura; che presenta guarentigie bastevoli contro le frodi più note, e non presenta ostacoli ad introdurre quelle altre precauzioni che eventualmente possono abbisognare per altre frodi possibili, lo dichiara, nei termini degli articoli 5, 6 e 7 del programma di concorso, bene adatto all'uso a cui è destinato.

« 3° Considerando l'art. 9 del programma (è inutile che ne richiami la disposizione) ha disposto che il congegno dichiarato accettabile deve rimanere per un termine non minore di due mesi applicato ai mulini sotto la debita sorveglianza dell'amministrazione, e visibile al pubblico per gli effetti espressi negli articoli 9 e 10.

« Considerando che questa disposizione, mentre da una parte guarentisce l'Amministrazione sulla sicurezza del risultato del lavoro, dall' altro soddisfa ad un obbligo assunto nel programma coi concorrenti: dichiara che crede indispensabile l' ulterior prova a forma dell' articolo 9. E poichè al terzo esperimento debbono ammettersi i congegni reputati accettabili, la Commissione è di parere che s' inviti il Comitato tecnico a dichiarare se oltre a quello di Ernst altri congegni debbano ammettersi al terzo esperimento. Nella negativa, si invita il Comitato a dichiarare nettamente quali congegni debbano essere esclusi dal terzo esperimento a mente del suddetto programma. »

È naturale, o Signori, che il Ministero si adatti a questo parere pronunciato dalla Commissione; quando questo congegno è reputato il migliore di tutti, sul quale è stato pronunciato un giudizio così favorevole, avrà subito ancora la prova d'un ultimo esperimento fatto in pubblico, applicandolo ad un mulino sotto gli occhi e la sorveglianza dell' Amministrazione, ed in modo che anche il pubblico vegga i risultati di questo esperimento, allora il Ministero potrà prendere una determinazione con sufficiente cognizione di causa.

Ora domando io, se dopo questi fatti può il Ministero essere accagionato di aver voluto lusingare il pubblico, annunziando la soluzione.....

Senatore BRIOSCHI (*con vivacità*). Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... del problema. Io spero che il problema sia effettivamente risolto; il Governo crede d' aver fatto il suo dovere e d' aver realmente trovata l' applicazione del pesatore, come spero che saran tolti moltissimi degli inconvenienti che s' incontravano con l' applicazione del contatore; ma il giudizio definitivo non è ancora pronunziato.

E fosse pur anche questo congegno applicabile solamente ad una parte considerevole di molini, sarebbe pur sempre un'opera meritoria che avrebbe il Governo compiuta, accettando il consiglio della Commissione e procurando all'amministrazione questo congegno più perfetto per la liquidazione della tassa.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a persuadere il Senatore Brioschi ed il Senato che il Ministero, mentre non ha fatto che adempiere all'obbligo assunto in faccia al paese di fare tutti gli sforzi possibili per diminuire la durezza di questa tassa, non ha dimenticato quelle regole di prudenza alle quali egli intende di attenersi, non volendo compromettere l'interesse delle finanze, che è un grande interesse del paese.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. L' onorevole Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. La strettezza del tempo mi aveva consigliato a serbare il silenzio sopra questa dolorosa questione del macinato; ma l' incidente sollevato dall' onorevole Senatore Brioschi, nonchè alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, mi obbligano, mio malgrado, a dire alcune brevissime parole ed esprimere all'onor. Ministro una speranza.

So benissimo che è opera ardua, per non dire impossibile, lo scancellare per ora dal nostro bilancio la tassa del macinato. La ragione appare evidente a chiunque. Basta rammentare ciò che ha detto dianzi l'onor. Senatore Cambray-Digny, cioè che il macinato quest' anno getta nell'erario la somma di ottanta milioni...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ottantuno.

Senatore PEPOLI G. ...sia di ottantun milioni. È quindi molto difficile il poter sopperire im-

mediatamente ad una così ingente somma, nè io intendevo chiedere ciò all'onorevole Depretis, ma unicamente esprimergli lo sgomento che ho provato nell' udir accennare che questa tassa possa nell'avvenire rendere venti o venticinque milioni di più. E la ragione del mio sgomento è chiara: più la somma aumenterà, più sarà difficile in avvenire di togliere dal bilancio l' imposta del macinato; imperocchè non vorrei (mi si permetta di dire francamente ciò che penso), non vorrei, dico, che le somme maggiori che si raccolgono con questa imposta, andassero impiegate in spese le quali non avessero quel carattere di inflessibile necessità che fu invocata dalle precedenti Amministrazioni per istabilire l'imposta del macinato; necessità che sola può giustificarne l'esistenza nel bilancio di una nazione civile.

Io porto poi speranza che l'onorevole Ministro delle Finanze cercherà indefessamente una bilancia precisa e perfetta come quella dell'onorevole Cannizzaro, nella quale pesare la forza produttiva del paese, e quindi rendere sopportabile il nostro sistema finanziario; imperocchè, per valermi delle parole pronunziate dal conte di Cavour al Parlamento Subalpino, un sistema finanziario, per essere sopportabile, debbe avere due caratteri distinti: l' intervenire il meno possibile nel fenonemo della produzione, e il ripartire per quanto è possibile i pesi equamente e proporzionalmente su tutte le classi dei cittadini.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ho chiesto la parola per ringraziare l'onorevole Ministro delle spiegazioni datemi.

Io non credo che la mia domanda sia stata così inutile come egli diceva da principio, tanto più che in altra occasione egli pure ha sentito il bisogno di dare qualche schiarimento, e, precisamente, quando disputavasi il presente bilancio alla Camera, egli dichiarò che il Presidente della Commissione del macinato avrebbe dato tutti gli schiarimenti richiesti, il che non avvenne per l'assenza del Presidente stesso; io credo quindi che le spiegazioni da lui date e soprattutto la lettura di quei documenti saranno utili al paese.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io debbo rispondere una parola all'onorevole Pepoli.

Dalle sue parole il Senato potrebbe credere che io avessi manifestato l'intenzione di spingere il reddito di questa tassa a 100 ed a più di 100 milioni. Ma a me pare non aver detto parola dalla quale potesse desumersi una simile induzione. Io mi sono proposto uno scopo pratico, che si possa conseguire prontamente, e si è di togliere di mezzo le durezze della tassa, e di migliorare il modo della sua liquidazione. Questo è quello che mi sono proposto. Non ho detto cosa, nè in questa discussione nè da quando sono Ministro, che possa intendersi nel senso accennato dall'onorevole Pepoli.

Del resto, quanto alla speranza che questa tassa venga surrogata nel più breve tempo possibile con un'altra, non è nella mia natura, onorevoli Senatori, di venire a portare innanzi al Senato, ed innanzi al Paese delle speranze che non sieno di una vicina attuazione *(Bene, bene, bravo)*. Il Paese potrebbe credere che in un tempo prossimo sia possibile abolire questa tassa, e noi non abbiamo elementi, non abbiamo studî per un progetto di legge che provveda alla grave lacuna *(Bravo, bravo)*; non abbiamo un disegno finanziario il quale ci permetta di venire a questa riforma, che del resto non sarebbe la sola riforma desiderabile.

Abbiamo il lotto che è la più vergognosa di tutte le imposte, abbiamo il sale che si paga come in nessun paese d'Europa. Dio buono! se avessi, non so, una delle antiche miniere che fecero la fortuna e poi la ruina della Spagna, io le farei tutte queste promesse al Paese; ma dovendomi limitare alla prosa delle cifre, non posso promettere se non quello che sono sicuro di mantenere *(Segni d'approvazione)*.

Senatore PEPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta l' onor. Presidente del Consiglio di osservargli con tutta la riverenza che gli professo, che io non ho mai formulato la speranza che egli possa eliminare per ora dal nostro bilancio la tassa del macinato, anzi ho dichiarato esser questa opera ardua se non impossibile.

Vede adunque che le mie parole concordano pienamente colle sue idee; nè ciò è cosa nuova perchè conosco da lungo tempo gl' intendimenti dell' onor. Depretis, fino da quando con

lui combattei l'imposta del macinato nell' altro ramo del Parlamento. Non posso quindi attribuirgli intendimenti diversi dai miei. Ma siccome l'onor. Brioschi ha accennato correre voce nella stampa ufficiale che il pesatore possa aumentare gl'introiti del macinato di 20 o meglio di 25 milioni, ho semplicemente espresso il desiderio e la speranza che questo notevole aumento non fosse impiegato in spese inutili e che non avessero il carattere di quella *inflessibile* necessità che può solo giustificare il macinato.

E qui mi consenta l'onorevole Depretis di soggiungere, che un sistema finanziario ha due esigenze: la esigenza passiva e la esigenza attiva; e che giustizia vuole che per appagare l'una non si offenda l'altra; e cioè che per far fronte a spese nuove, inutili, non ponderate, si aggravi la mano sopra i contribuenti, e sopratutto sopra i contribuenti del macinato.

Conchiudo che io non ho mai invocato dall'onor. Depretis una dichiarazione che egli intenda in breve tempo abolire l'odioso balzello.

Ho solamente espresso il desiderio e la speranza che l'aumento che si otterrà eventualmente col pesatore, non vada, ripeto, disperso in nuove spese che non avessero il carattere della necessità

PRESIDENTE. Il capitolo 6 essendo stato discusso, se non vi sono altre osservazioni metto a voti il totale di lire 93,623,956 86.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo l'ora tarda, la discussione rimane sospesa e si passerà alla votazione de' progetti di legge già approvati.

Io mi permetterei di pregare il Senato che domani volesse cominciare la sua adunanza ad un' ora dopo il mezzo giorno.

Non facendosi opposizione, s'intende stabilito che domani l'adunanza comincierà al tocco preciso.

Si procede ora all' appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l' appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero de' Lavori Pubblici per l'anno 1877.

Votanti	94
Voti favorevoli.	91
Contrari . . .	3

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'anno 1877.

Votanti	94
Voti favorevoli.	91
Contrari . . .	3

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l' anno 1877.

Votanti	94
Voti favorevoli.	92
Contrari . . .	2

(Il Senato approva.)

Domani dunque la seduta avrà principio, come venne stabilito, al tocco preciso, e l' ordine del giorno è la continuazione di quello d' oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 10).

XV.

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1876

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Omaggi — Messaggio della Corte di Cassazione — Mozione del Senatore Pepoli G. cui risponde il Presidente — Approvazione della proposta Pepoli G. — Seguito della discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877 — Approvazione dei capitoli dal 6 al 14 — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Rossi A. sul cap. 15 — Risposta del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Rossi A. — Approvazione del capitolo 15 e dei seguenti fino all'ultimo del bilancio dell'entrata e del relativo progetto di legge — Approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877 — Approvansi i tre primi articoli del progetto di legge annesso a questo bilancio — Mozione d'ordine del Senatore Pallieri, approvata — Osservazioni del Senatore Vitelleschi agli articoli 4 e 5 del progetto — Risposta del Presidente del Consiglio — Avvertenza del Senatore Torelli al quale risponde il Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Vitelleschi — Dichiarazione del Senatore Pallieri, Relatore, e sua presentazione di un ordine del giorno, accettato dal Presidente del Consiglio — Approvazione dell'ordine del giorno e dei rimanenti articoli del progetto — Senza discussione approvansi i seguenti progetti di legge: Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; Modificazioni di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette; Convalidazione di Reali Decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1876 — Squittinio segreto sui progetti dianzi approvati e risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 30.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Reali, di un suo Opuscolo contenente le *Parole da lui pronunciate per l'inaugurazione del Ricordo monumentale a Giuseppe Sirtori, nella festa dello Statuto del 1876.*

Il Sig. Moriondo Luigi, di due esemplari di un suo opuscolo col titolo: *La Stampa in America.*

PRESIDENTE. Alla Presidenza del Senato è pervenuta la seguente lettera del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Roma.

Roma, 28 decembre 1876.

Il giorno 2 dell'entrante mese di gennaio, alle ore 12 meridiane, avrà luogo nel Palazzo Spada l'assemblea generale di questa Corte di Cassazione per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico, e la lettura della Relazione sull'Amministrazione della giustizia nell'anno decorso.

Mi fo un grato dovere di pregare la E. V., e per di Lei mezzo gli onorevoli Senatori, a volere, se possono, intervenire alla solenne adunanza della Corte.

Il Procuratore Generale
Senatore del Regno
G. De Falco

A S. E. il Presidente del Senato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Per affrettare i lavori del Senato, io crederei opportuno d'incaricare il Presidente della nomina della Commissione che deve riferire intorno al Codice sanitario, parendomi molto difficile che esso possa esser discusso negli Uffici. Anche l'altra volta si tenne questo sistema, e così potrà evitarsi il caso di sospendere le nostre sedute per mancanza di lavoro, e dover poi tornarcene alle nostre case.

PRESIDENTE. Questo Codice sanitario non è ancora stampato; e quando lo sarà, il Ministro dell' Interno desidera di vederlo prima che venga distribuito. Io quindi terrò conto dell' osservazione dell' onor. Pepoli quando sarà stampato.

Senatore PEPOLI G. Siccome il Senato oggi si chiuderà e non sarà riconvocato che alla metà di gennaio, e forse al di là, e l' atto di presentazione è già stato fatto, pare a me che la facoltà del Presidente di nominare la Commissione si possa deferire per l'epoca in cui sarà stampato il progetto.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede di autorizzare la Presidenza a nominare la Commissione che prenda in esame e faccia la sua relazione sul Codice sanitario, del quale fu presentato al Senato il progetto.

Se non vi è opposizione, questa proposta si intenderà approvata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Siccome questo Codice già venne altra volta innanzi al Senato, che aveva nominata una Commissione, proporrei che il numero dei membri della nuova Commissione dovesse essere uguale a quello della prima.

Non facendosi osservazioni, la mia proposta s'intenderà essa pure approvata.

Ripresa della discussione del bilancio dell'entrata per l'anno 1877.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del bilancio dell' entrata.

Siamo rimasti al Capitolo 7, intitolato: *Tassa sulle successioni.*

Tutte le categorie anteriori, compresa la 6ª sulla tassa della macinazione, furono approvate nella tornata antecedente.

Il Senatore, *Segretario* CHIESI legge:

Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari.			
7 Tassa sulle successioni	25,000,000 »	700,000 »	25,700,000 »
8 Tassa sui redditi delle manimorte	5,982,200 »	1,000,000 »	6,982,200 »
9 Tassa sulle Società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	4,200,000 »	500,000 »	4,700,000 »
10 Tassa di registro	52,200,000 »	»	52,200,000 »
11 Tasse ipotecarie	5,000,000 »	»	5,000,000 »
12 Carta bollata e bollo	36,838,300 »	»	36,838,300 »
13 Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	13,505,000 »	2,161,296 72	15,666,296 72
(Approvato.)	142,725,500 »	4,361,296 72	147,086,796 72
Tassa di fabbricazione.			
14 Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata . . .	3,200,000 »	»	3,200,000 »
(Approvato.)			
Dazi di confine.			
15 Dogane e diritti marittimi	106,000,000 »	230,574 »	106,230,574 »

PRESIDENTE. Sul capitolo che tratta il dazio di confine il Senatore Rossi ha domandato la parola, per cui gli do la parola.

Senatore ROSSI. Questo capitolo (dogane e diritti marittimi) non può non richiamare il pensiero del Senato alle pendenti negoziazioni sui trattati di commercio, che vi hanno così diretta relazione. Il Senato sa che i trattati di commercio colla Francia, coll'Austro-Ungheria e con la Svizzera furono già denunziati, sono scaduti o sono per scadere, e vennero provvisoriamente prorogati fino alla fine di aprile. Vista l'importanza dell'argomento, mi permetterà il Senato che io rivolga alcune parole all'onorevole Ministro. Sarò breve e discreto; sono troppo penetrato dell'importanza di un argomento che involge questioni di alti interessi sia interni che esteri, per non impormi tutti i maggiori riguardi, e lo farò tanto più in quanto che sono intimamente convinto che l'attuale amministrazione saprà condurre i negoziati a ottimo fine secondo i veri interessi del paese. Me ne affidano i lunghi studî di preparazione lasciati dal Comitato di inchiesta industriale, studî di ordine tecnico che non solo si riferiscono allo stato intrinseco delle nostre industrie, ma anche ai loro rapporti estrinseci con industrie somiglianti all'estero; me ne affida la lunga esperienza del periodo traversato sotto i vigenti trattati; me ne affida più di tutto il sano criterio pratico del negoziatore, l'onorevole Ministro Depretis.

Veramente non si potrebbe discorrere di trattati di commercio, secondo il giudizio di parecchi, nè in Parlamento, nè dalla stampa, nè alle pubbliche riunioni, senza prima sacrificare ad un pregiudizio, senza prima esorcizzarsi, sarei per dire, contro il protezionismo. E dico questo, perchè in una discussione rimasta celebre in quest'aula, perfino l'onorevole Depretis, della cui amicizia altamente mi onoro, mi ha diretto una punta di dubbio.

Io spero oggi di chiarirlo completamente, se il dubbio gli rimane; ma tant'è, mi farò ancor io il segno di croce per poter dire francamente e liberamente quello che ne sento nell'animo mio.

E lo dirò tutto in un fiato; dirò cioè che io mi trovo perfettamente d'accordo coi concetti espressi dall'onorevole Presidente del Consiglio nel programma di Stradella, concetti ai quali hanno fatto plauso tutti i partiti, tutte le opinioni del paese; concetti nei quali mi piace sperare che si trovi d'accordo tutto il Ministero, compreso il Ministro degli Esteri e quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Non è quindi nè il caso, nè il tempo, nè il luogo di fare delle teorie di economia politica. L'Italia non può, non deve essere protezionista, ma al tempo stesso non può, non deve, non vuole essere meno che indipendente nel trattare il proprio regime interno economico colle altre Potenze. In verità non abbiamo raggiunto l'indipendenza politica per sacrificarvi la nostra indipendenza economica, che ne è uno dei principali fattori. Io quindi sono disposto a battere le mani a coloro i quali predicano l'Italia antesignana agli altri popoli in fatto di libertà economiche, a coloro che vantano una scuola italiana di economia politica; ma sono disposto a seguire di preferenza coloro i quali intendono praticare un'economia politica italiana. Ai primi certamente sarà riservato il regno dei cieli, ma ai secondi ne resterà un tantino anche sulla terra.

Così è diffatti presso tutte le nazioni libere e forti.

Presso tutti i popoli, le condizioni fisiche e morali, geologiche e geografiche, politiche, finanziarie, di clima, d'indole e di abitudini, imprimono una certa elasticità nell'applicazione così dei dogmi economici come delle frasi fortunate. La scienza studia tuttogiorno e si affatica per predicare la fratellanza universale dei popoli ed indica il libero scambio come l'arra di pace e di amore che ci deve ricondurre ai bei tempi di Saturno. Ma in pratica noi vediamo succedersi e avvicendarsi le ribellioni fra le genti evangelizzate. La scienza vorrebbe che l'acquisto della ricchezza, e quindi il benessere generale, fossero talmente ripartiti che, per esprimermi in modo volgare, pochi siano quelli che pagano e molti quelli che riscuotono; ma noi vediamo invece che il mondo continua pur troppo per la vecchia strada dove sono molti quelli che pagano, e quelli che riscuotono pochi. Conviene quindi lasciare la debita parte al sentimentalismo, specialmente in Italia, non foss'altro perchè nei congressi, nelle accademie, nelle cattedre si riesce a splendide dimostrazioni, a generose risoluzioni.

Il cômpito dei legislatori è più modesto in-

sieme e più complesso; essi si ispirano all'evidenza dei fatti, alle necessità del Governo ed alla peculiare condizione del paese. È in tale guisa che si può praticamente ed efficacemente far camminare l'eterna ruota del progresso materiale e morale del popolo.

Per restringermi al nostro argomento, permettetemi, signori Senatori, di farvi una breve rivista della politica generale degli scambi al giorno d'oggi: la farò in pochissime parole.

Nei due continenti sono oramai generali le recriminazioni più o meno latenti contro la esuberanza delle produzioni inglesi. Non si trova giusto che un popolo debba lavorare per tutti gli altri popoli della terra. Vi hanno de' sintomi di decadenza economica in Inghilterra, la cui esportazione, da tre anni, viene di mese in mese diminuendo. Le stesse colonie inglesi si mettono in concorrenza colla madre patria, la quale va trasportando di pianta nelle Indie le proprie officine, mentre d'altra parte cerca di aprirsi de' nuovi mercati colle esplorazioni dell'Africa centrale.

Negli Stati Uniti d'America s'intende praticare la dottrina di Monroe anche in materia economica. La Esposizione di Filadelfia ha terrorizzato la vecchia Europa. I tessuti americani vengono spediti financo in Inghilterra e fanno capolino anche in Italia. Ho veduto io stesso delle belle stoffe di cotone americane sul nostro mercato.

La Russia, che chiude il suo bilancio del 1875 con oltre due milioni e mezzo di sterline di sopravanzo sul suo preventivo, aggrava tuttavia la mano sui suoi dazi di importazione già per sè altissimi; e, quello che è più singolare, decreta privilegi ai debitori dell'interno verso i creditori dell'estero per importazioni. La Germania per bocca del suo imperatore recentemente minacciò quasi di rappresaglia quegli Stati i quali nelle negoziazioni dei trattati commerciali non siano disposti ad una perfetta reciprocanza di dazi doganali. Nell' Austria-Ungheria la rinnovazione del compromesso (*Ausgleich*) ha suscitato nel *Reichsrath* di Vienna le più aspre ed accanite questioni di economia e finanza. E non è molto che quel Ministro delle Finanze, omonimo del nostro onorevole Depretis, quando ne diede il primo annunzio ufficiale, per la parte concernente i Trattati Commerciali si espresse con queste precise parole: « In questo li due Governi sonosi sforzati da un lato coll'alzare la misura dei dazî sopra alcuni articoli di consumo di accrescere le entrate comuni, e dall'altro di assicurare ad alcuni rami d' industria quella protezione doganale, di cui essi assolutamente mostrano di abbisognare per acquistare forza ed ulteriore sviluppo. Inoltre venne stipulato che all' attuazione della riforma, la riscossione dei dazî si farà in oro. »

Voi vedete, o Signori Senatori, che nei tre imperî non regna il sentimentalismo in fatto di economia politica, e che essi intendono di regolare la loro azione secondo che reputano più conveniente agl' interessi del loro paese.

La Francia, di cui conoscete la immensa elasticità, e la produzione che si avvicina da 20 a 24 miliardi, una metà circa nell'agricoltura e una metà nell'industria, per bocca del suo Ministro delle Finanze si esprimeva giorni addietro in questi termini, di volere cioè: « le développement de la liberté commerciale, en y apportant, toutefois, une modération dont nous ne devons jamais nous écarter. »

Per contro, se noi riguardiamo due piccoli Stati espansivi e ristretti, come sono il Belgio e la Svizzera, vediamo il Belgio che ha abolito il dazio consumo e vorrebbe abolire tutte le dogane di confine; vediamo la Svizzera che non ha armata e non ha imposte, che fa e tace, e per negoziare ci manda dei metallurgici e dei cotonieri.

Dopo questa rivista io potrei accennarvi i congressi economici di Brema, di Grossenheim e i *meetings* di Bradford ed altri; vedreste che da per tutto sono gli interessi nazionali, diversi e multiformi, che reggono la politica degli scambi. Non sto a parlare dei socialisti, i quali non vorrebbero trattati di sorta. Ma ne aveste abbastanza, o signori Senatori, per poter apprezzare, dopo questa rivista, quanto sia equo e liberale il programma emesso dall'onorevole signor Presidente del Consiglio a Stradella.

In questa rivista io non ho inteso di parlare nè in senso libero-cambista, nè in senso protezionista; ho inteso solamente di mostrarvi che in materia di scambi, in materia di legislazione doganale, non conviene fare del sentimento, sibbene gl'interessi del paese.

Nemmeno noi possiamo fare un'economia

politica universale, ma dobbiamo fare un'economia politica italiana. Sgraziatamente abbiamo alle spalle il corso forzoso, abbiamo le imposte, abbiamo da liquidare il passato, abbiamo da compiere la fondazione dell'avvenire.

L'onorevole Presidente del Consiglio ancora ieri in quest'aula ci dichiarava, che per ora non vi è da pensare a una diminuzione delle imposte. Il caso nostro è sotto altro aspetto, quello stesso indicato dal Ministro delle Finanze della Repubblica francese.

Il signor Leone Say, che è un illustre economista, ebbe la fortuna di accoppiare i suoi studî a quelli delle finanze del suo grande paese, e dal suo banco di Ministro, giorni indietro, uscì con questa dichiarazione:

« La France ne peut rétablir son équilibre que gagnant davantage. »

Io ho visto con piacere che questa frase è stata ripetuta fra noi da due importanti giornali di ambo i partiti politici, e credo, che presa in buona parte, cioè senza offesa al senso morale, la possiamo applicare anche all'Italia.

Io ho dovuto fare, abusando forse della pazienza del Senato, queste brevi premesse, perchè da un lato molti giudizî in proposito di uomini autorevoli e sinceri mi pareano sbagliati; dall'altro, parea quasi che la stampa estera si occupasse di noi più di noi stessi. Ciò detto, scendo a concludere sul terreno pratico.

I trattati di commercio adunque sono scaduti o stanno per scadere.

A quanto credo di sapere, le negoziazioni erano molto avanzate con uno dei tre Stati, allorquando una proroga dovette aver luogo.

La proroga fu ampiamente giustificata dallo avvenimento dell'attuale amministrazione al Governo.

Ma ora ci restano poco più di tre mesi alle scadenze, ed ambi i rami del Parlamento in questo frattempo avranno molte leggi della più alta importanza da discutere.

Giungeremo noi in tempo ad evitare una seconda proroga?

Il paese ha creduto sul finire della passata amministrazione che si potesse anticipare di un anno la rinnovazione dei trattati. Il Governo non ci è riuscito; ma ora si corre poi il pericolo di posticiparli di un anno.

Io non posso a meno intanto di considerare che nelle trattative internazionali noi ci troviamo in una posizione non dirò squilibrata, ma ineguale.

Gli Stati esteri sono per i vigenti trattati di commercio tuttora in una buona posizione, sono sulla base dell'*uti possidetis*.

Noi invece, questa situazione intendiamo modificarla sulla base giustissima del *do ut des*.

Noi vogliamo nei futuri trattati di commercio togliere quelle anomalie, che facevano della protezione a rovescio.

Noi intendiamo che nei nuovi trattati di commercio ci sia perfetta e sincera reciprocità d trattamento; dicendo questo, non faccio che ripetere le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

È evidente, è naturale che in questa situazione di cose le difficoltà di intendersi si moltiplicheranno: è evidente il pericolo di una nuova proroga. Io vidi con piacere che l'onorevole Ministro delle Finanze avocasse a se medesimo le trattative; ma le sue gravi e molteplici occupazioni e la stessa sua fermezza a mantenersi sul campo legittimo degli interessi nazionali, mi fanno temere che le conclusioni possano allungarsi al di là della fine del prossimo aprile; e se non si termina alla fine dell'aprile, sarà un altro anno che avremo perduto. Ora, non posso celare al Senato ed al Ministero che una seconda proroga produrrebbe nel paese un senso di malcontento e di dolore.

Oltre di che, il ritenere ancora obbligata la propria libertà in certi cespiti già accennati al Parlamento, ritarderebbe di un altro anno quegli aumenti di reddito che se ne attendono. È provato dagli atti dell'Inchiesta industriale che le anomalie prodotte dai pendenti trattati di commercio hanno trattenuto lo sviluppo di molte industrie e delle principali, hanno impedito che altre sorgessero. Non si può dire per questo che il paese non abbia camminato nella via del progresso industriale. In quest'ultima diecina d'anni tutto il mondo ha progredito per le invenzioni meccaniche, chimiche ed altre, dovute alla scienza, a cui è giuocoforza il tener dietro. Ma noi non abbiamo progredito mercè i trattati, piuttosto abbiamo progredito malgrado i trattati.

Ora i produttori anelano a che questo stato di cose abbia un fine. La scadenza dei trattati di commercio è stata abbastanza sospirata per desiderare che i vigenti cessino e i nuovi si

concordino; e ciò tanto più che le industrie da qualche anno versano generalmente in uno stato di crisi. La crisi non è tanto locale; lo può essere in questo anno pel cattivo nostro raccolto. Ma la crisi generale è prodotta dall'eccesso nella produzione estera. E a questo proposito non devesi dimenticare che gli industriali del paese sono solidali delle imprudenze e delle esagerazioni dell'estero. Aggiungansi le incertezze politiche che non giovano certamente alla prosperità della produzione.

Pure nei produttori italiani non manca una certa energia. Mi è noto che parecchi industriali non attendono altro che la conclusione definitiva dei trattati per fondare novelli opificî, per allargare e migliorare il materiale in quelli esistenti e fondare alcune altre nuove industrie, che oggi sono impossibili appunto per quella protezione a rovescio a cui ho accennato. Le quali cose avverranno soltanto allorquando si acquisti sicurezza in un nuovo e stabile periodo di equilibrate convenzioni internazionali.

Questo per quanto riguarda la produzione industriale, dalla cui condizione devono scaturire i cespiti più veri, più sani, più naturali dei tributi erariali.

Ma negli interessi diretti poi del Fisco fu già annunciato al Parlamento un accrescimento di proventi, che non conviene avventurare ad un altro anno. Ora, noi dobbiamo mirare a che le trattative pendenti non si accrescano di ostacoli artificiali. A questo riguardo io non saprei raccomandare abbastanza all'onor. Depretis di superarli colla sua nota abilità ed energia. Già le complicazioni della politica non sono favorevoli a trattare d'interessi economici in questo momento, lo devo confessare; ma nè queste preoccupazioni, nè le difficoltà interne di qualche Stato contraente possono legittimare per noi la continuazione di una dannosa provvisorietà.

Secondo il mio sommesso parere, se le trattative non possono così celeramente approdare con due degli Stati contraenti, importerebbe terminarle con quella nazione, colla quale si fanno gli scambi più importanti, e colla quale parmi avere inteso che le pratiche fossero condotte a buon punto e ad un concordato quasi perfetto.

Infatti, come non posso ripetere abbastanza che gli interessi economici nazionali non potrebbero essere meglio affidati che nelle mani dell'onor. Depretis, così io spero che non ci capiterà addosso la scadenza di aprile senza una conclusione, se non generale, almeno parziale, dei trattati di commercio.

Quegli Stati che a quell'epoca non avessero creduto di poter convenire, dovrebbero entrare nel diritto comune. Non credo che l'Italia debba affrettarsi la prima a cedere: i lievi danni che potrebbero derivare ad alcuni particolari interessi, sarebbero certamente compensati da altri interessi maggiori, e soprattutto avremmo dato prova di fermezza e di dignità politica.

Riassumendomi, io potrei dire che mi basta aver dirette queste parole all'on. Depretis ed affidarmene a lui; tuttavia io sarò soddisfatto e gli sarò obbligato se egli potrà rispondermi in guisa che il paese si rassicuri che non avremo una nuova e semplice proroga della scadenza di aprile. Al postutto, io spero di aver confortato l'on. Depretis a proseguire con fermezza nella via intrapresa, ben sicuro che alla conclusione definitiva non gli mancheranno i voti e l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io veramente sperava che l'onorevole Senatore Rossi avesse dimenticato le parole, forse più acerbe di quello che il nostro pensiero dettasse, e che ci siamo scambiati nell'ultima Sessione; il tempo che vi è corso sopra, mi parve che dovesse quasi cancellarle dalla nostra memoria: ad ogni modo io ringrazio il Senatore Rossi della benevolenza di cui, rammentandole, ha voluto circondarle, e lo ringrazio per la fiducia da lui manifestata all'attuale Amministrazione.

Se l'Amministrazione attuale non riescisse a conchiudere i nuovi trattati di commercio, in modo da soddisfare ai legittimi interessi ed alle giuste aspettative del paese, non esito a dichiararlo, sarebbe inescusabile, poichè, come ha ricordato l'onor. Senatore Rossi, a questa opera noi veniamo dopo una lunga, diligente e matura preparazione.

L'inchiesta industriale, condotta tanto egregiamente, le trattative fatte precedentemente coi Governi degli Stati vicini, tutto questo materiale raccolto di studi, di discussioni, di trattative offre al Governo una base più che sufficiente per difendere gl'interessi del paese,

e per ottenere quei risultati che il paese si aspetta. Io assicuro l'onor. Rossi ed il Senato che al Governo non mancherà il buon volere; noi ci sforzeremo di adempire a quel programma che ho manifestato al paese non solo in nome mio, ma anche in nome dell'intero Gabinetto.

Però, mentre le trattative sono ancora pendenti, quantunque si trovino adesso in un momento di sosta, l'onorevole Senatore Rossi comprenderà che io non potrei entrare in molti particolari su questa materia. Certo che il fondamento di ogni trattativa (si assicuri l'onorevole Senatore Rossi) dev'essere il *do ut des;* nei trattati internazionali questa è sempre, se non l'unica, certo la base più importante, pur rispettando, nei limiti che la pratica consiglia, quei principî di libertà degli scambi che sono sulla sua bandiera, e che il Governo non vuole certamente sconfessare.

Nella sua conclusione l'onorevole Senatore Rossi manifestava un desiderio, ed è che non si ritardasse la conchiusione dei trattati, che si evitasse il danno di una nuova proroga. L'onorevole Senatore Rossi ha indicato la causa di una prima sosta, che era un cambiamento nell'Amministrazione dello Stato. Assicuro l'onorevole Senatore Rossi che se noi ci troviamo adesso in un secondo momento di sosta, ciò non dipende dal Governo, ma bensì da circostanze sôrte negli Stati esteri coi quali abbiamo aperti negoziati, circostanze che noi non abbiamo potuto prevedere e non possiamo impedire; il Governo desidera di uscire il più presto possibile da questa inazione, e di riprendere le trattative sospese, di spingerle con tutto il calore alla loro conclusione; ma io oggi non potrei rendermi mallevadore presso il Senato, e presso l'onor. Senatore Rossi, di venire a conclusioni con le tre Potenze, con le quali abbiamo aperti i negoziati, all'epoca da lui indicata, cioè per la fine di aprile. Dai trattati noi aspettiamo dei vantaggi nell'interesse della produzione del Paese, e non spregevoli anche nell'interesse delle finanze.

Non posso predire quale sarà il risultato definitivo, perchè in un trattato pendente è difficile e, dirò di più, pericoloso fare pronostici.

Anzi io credo che ogni pronostico debba assolutamente escludersi perchè possono non solo nuocere, come sempre accade, a chi fa la professione di profeta quando non sia armato, come dice Machiavelli, ma perchè questi pronostici pronunziati innanzi tempo possono condurci ad ottenere un risultato affatto opposto a quello, a cui tutti desideriamo di arrivare.

Però se il Governo non potrà arrivare a conchiudere i trattati di commercio nell'epoca indicata dall'onorevole Senatore Rossi, l'assicuro che, se si tratterà di proroga, questa sarà ristretta al tempo più breve possibile; e il Governo non potrebbe certo, per considerazioni che l'onorevole Rossi può facilmente apprezzare, abbandonare quelle parti di vantaggio finanziario che pur riguardano un grande interesse del paese, e che sarebbero un primo passo a quelle riforme di trattati, a cui desideriamo di arrivare.

Io non potrei entrare in maggiori spiegazioni, come ho detto, per la ragione che trovandosi il Governo adesso in un momento di sosta, non per questo, egli è fermamente determinato a fare tutti gli atti necessari per riprendere le trattative e per spingerle con la maggiore alacrità.

Ogni maggiore spiegazione credo che nuocerebbe. Se l'onorevole Senatore Rossi si contenta di queste poche parole, perchè anche la via lunga ne sospinge, e le troppe parole non troverebbero nello stato attuale dei lavori parlamentari sede troppo opportuna, io gli sarò grato come gli sono grato della sua benevolenza, e per questa volta anche per la sua indulgenza a mio riguardo.

Senatore ROSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onorevole Ministro delle dichiarazioni che ha fatte e delle spiegazioni che ha date. In un argomento così importante come questo, sarei stato invero tentato di fare un'interrogazione speciale; non l'ho fatta, e pel tempo ristretto, e per i riguardi dovuti alla dilicatezza della questione.

Io apprezzo e mi fo giudice, anche dal mio banco di Senatore, delle convenienze politiche e diplomatiche che deve avere un Governo quando entra in trattative con altri Stati; mi preme però di ripetere che noi ci troviamo in una posizione impari, e che le complicazioni interne degli altri Stati non possono andare che fino ad un certo punto, non devono mantenerci in una provvisorietà dannosa.

Detto questo, io assicuro l' onorevole Depretis che quanto a me, nella via in cui si tiene, egli avrà sempre, per quanto debole, il mio appoggio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni porrò ai voti la cifra portata dal capitolo 15, *dogane, diritti marittimi,* lire 106,230,574.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario,* CASATI prosegue la lettura del capitolato.

Dazi interni di consumo.

16 Dazi interni di consumo	69,634,757 »	2,996,464 »	72,631,221 »
(Approvato.)			

Privative.

17 Tabacchi	91,484,891 »	»	91,484,891 »
18 Sali	79,000,000 »	480,366 »	79,480,366 »
(Approvato.)	170,484,891 »	480,366 »	170,965,257 »

Lotto.

19 Lotto	75,100,000 »	11,330,000 »	86,430,000 »
(Approvato.)			

Proventi di servizi pubblici.

20 Poste	26,446,500 »	157,550 »	26,604,050 »
21 Prodotto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	4,078,310 »	»	4,078,310 »
22 Telegrafi	8,615,800 »	235,000 »	8,850,800 »
23 Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	36,000,000 »	2,550,000 »	38,550,000 »
24 Proventi delle cancellerie giudiziarie . . .	5,800,000 »	»	5,800,000 »
25 Concessioni diverse governative	4,600,000 »	»	4,600,000 »
26 Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,504,000 »	»	2,504,000 »
27 Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,050,000 »	211,762 17	1,261,762 17
28 Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,578,148 »	439,120 10	2,017,268 10
29 Diritti ed emolumenti catastali	1,000,000 »	»	1,000,000 »
30 Saggio e garanzia di metalli preziosi . .	190,000 »	66 22	190,066 22
31 Proventi eventuali delle Zecche	100,000 »	50,000 »	150,000 »
32 Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . .	200,000 »	»	200,000 »
(Approvato.)	92,162,758 »	3,643,498 49	95,806,256 49

Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.

33 Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	10,417,178 »	6,735,468 »	17,152,646 »
34 Proventi dei canali *Cavour*	3,072,000 »	»	3,072,000 »
35 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	10,293,108 91	»	10,293,108 91
36 Interessi di titoli di debito pubblico, di azioni industriali e di credito	51,373,607 03	»	51,373,607 03

37	Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	693,277 78	200,000 »	893,277 78
	(Approvato.)	75,849,171 72	6,935,468 »	82,784,639 72
	Entrate eventuali.			
38	Ricupero di multe e spese di giustizia . . .	2,200,000 »	»	2,200,000 »
39	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato, a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	200,000 »	»	200,000 »
40	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	5,000 »	90,845 24	95,845 24
41	Entrate eventuali diverse pei Ministeri . .	2,000,000 »	»	2,000,000 »
42	Entrate eventuali per giro di partite . . .	1,500,000 »	»	1,500,000 »
43	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000 »	500,000 »	2,000,000 »
	(Approvato.)	7,405,000 »	590,845 24	7,995,845 24
	Rimborsi e concorsi nelle spese.			
44	Proventi delle carceri	3,800,000 »	780,000 »	4,580,000 »
45	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000 »	»	125,000 »
46	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato	28,038,225 85	10,674,857 65	38,713,083 50
47	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . .	4,648,187 92	1,000,000 »	5,648,187 92
48	Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	8,327,787 30	»	8,327,787 30
49	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	169,802 50	»	169,802 50
50	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,543,788 »	»	42,543,788 »
51	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	300,000 »	»	300,000 »
	(Approvato.)	87,952,791 57	12,454,857 65	100,407,649 22

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

52	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1,029,784 69	609,256 05	1,639,040 74
52 bis	Rimborso della spesa del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1874, n. 3201)	66,176 47	»	66,176 47
53	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . .	740,776 02	2,533,110 90	3,273,886 92
53 bis	Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (in conto del dono dei 20 milioni del duca di Galliera)	3,000,000 »	»	3,000,000 «

54	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	1,366,393 06	2,227,818 12	3,594,211 18
55	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	13,090,625 »	»	13,090,625 »
56	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	370,000 »	3,302,859 04	3,672,859 04
57	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	299,227 72	11,735,746 90	12,034,974 62
58	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »	»	30,000 »
59	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche	600,000 »	2,233,000 »	2,833,000 »
60	Affrancamento del Tavoliere di Puglia	902,000 »	1,769,900 »	2,671,900 »
61	Capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	3,500,000 »	2,000,000 »	5,500,000 »
62	Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella città e del Cantiere della Foce	561,698 »	»	561,698 »
63	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192	12,000 »	»	12,000 »
64	Ricavo per alienazione di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 2423)	»	2,000,000 »	2,000,000 »
65	Debito dei Comuni per dazio di consumo	121,000 »	»	121,000 »
66	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	»	23,908,739 58	23,908,739 58
67	Residui attivi diversi	»	8,687,811 72	8,687,811 72
68	Somministrazione di biglietti dal Consorzio delle Banche di emissione	*Per memoria*	»	*Per memoria*
69	Nuove obbligazioni demaniali a termini della legge 2 luglio 1875, n. 2567	10,000,000 »	»	10,000,000 »
69 bis	Prodotto del collocamento dei titoli speciali di rendita da emettersi a termini della legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere	4,500,000 »	»	4,500,000 »
69 ter	Prodotto della rendita da emettersi per far fronte alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Calabro-Sicule, ed al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla Società dell'Alta Italia colla cassa di risparmio di Milano.	*Per memoria*	»	*Per memoria*
70	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	170,000 »	»	170,000 »
71	Rimborso al Tesoro dello Stato, da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi 5 per cento (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	*Per memoria*	»	*Per memoria*
72	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	3,000,000 »	»	3,000,000 »
72 bis	Residuo dovuto dalla Banca generale di Roma per l'alienazione delle 56,000 obbligazioni			

emesse dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione della linea Udine-Pontebba	3,100,000 »	»	3,100,000 »
(Approvato.)	46,459,680 96	61,008,242 31	107,467,923 27

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

73 Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1865 e 15 agosto 1867 . .	5,200,000 »	2,000,000 »	7,200,000 »
74 Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867.	480,000 »	1,361,417 19	1,841,417 19
(Approvato.)	5,680,000 »	3,361,417 19	9,041,417 19

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

75 Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	26,530,000 »		26,530,000 »
76 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)	1,200,000 »	»	1,200,000 »
(Approvato.)	27,730,000 »	»	27,730,000 »

Riepilogo

PARTE PRIMA

ENTRATA (escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria	180,296,655 »	5,650,199 80	185,946,854 80
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	182,825,636 09	11,182,381 04	194,008,017 13
Tassa sulla macinazione	81,000,000 »	12,623,959 86	93,623,959 86
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	142,725,500 »	4,361,296 72	147,086,796 72
Tassa di fabbricazione	3,200,000 »	»	3,200,000 »
Dazi di confine	106,000,000 »	230,574 »	106,230,574 »
Dazi interni di consumo	69,634,757 »	2,996,464 »	72,631,221 »
Privative	170,484,891 »	480,366 »	170,965,257 »
Lotto	75,100,000 »	11,330,000 »	86,430,000 »
Proventi di servizi pubblici	92,162,758 »	3,643,498 49	95,806,256 49

Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	75,849,171 72	6,935,468 »	82,784,639 72
Entrate eventuali	7,405,000 »	590,845 24	7,995,845 24
Rimborsi e concorsi nelle spese	87,952,791 57	12,454,857 65	100,407,649 22
	1,274,637,160 38	72,479,910 80	1,347,117,071 18
TITOLO II. — *Entrata straordinaria* . . .	46,459,680 96	61,008,242 31	107,467,923 27
(Approvato.)			
	1,321,096,841 34	133,488,153 11	1,454,584,994 95

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

—

TITOLO I. — *Entrata ordinaria*	5,680,000 »	3,361,417 19	9,041,417 19
TITOLO II. — *Entrata straordinaria* . . .	27,730,000 »	»	27,730,000 »
(Approvato.)	33,410,000 »	3,361,417 19	36,771,417 19

Riassunto Generale.

Entrata ordinaria	1,280,317,160 38	75,841,327 99	1,356,158,488 37
Entrata straordinaria	74,189,680 96	61,008,242 31	135,197,923 27
Totale . .	1,354,506,841 34	136,849,570 30	1,491,356,411 64

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

Ora si passa alla votazione degli articoli che si rileggono.

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo Stato di prima previsione dell'entrata annessa alla presente legge.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1877 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

(Approvato.)

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati pel 1877 nella misura, in cui furono applicati pel 1875 e pel 1876 in esecuzione delle leggi del 30 giugno 1872, N. 884 e del 23 dicembre 1875, N. 2827.

(Approvato.)

Art. 4.

È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.

(Approvato.)

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento

(5 p. 0[0) quanta basti a ricavare la somma occorrente per far fronte nel 1877:

a) alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, N. 3181;

b) al pagamento delle rate di estinzione del mutuo contratto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia colla Cassa di risparmio di Milano, passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette fino alla concorrenza di lire 3,200,000;

c) alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 20,000,000.

(Approvato.)

Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

Prego il Senatore Segretario Casati di dare lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese *d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

Art. 4.

È approvata la spesa di lire due milioni cento cinquantasei mila cinquecento sessantadue (L. 2,156,562) da ripartirsi fra i capitoli dei diversi bilanci indicati nell'annesso elenco *C* e nella misura ivi stabilita per l'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, N. 3212.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le darò la parola, quando sarà aperta la discussione generale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI continua la lettura:

Art. 5.

È approvata la spesa di lire quattrocento cinquantotto mila settecento sessanta (L. 458,760) da inscriversi ai capitoli della Parte straordinaria dei diversi bilanci indicati nell'annesso elenco *D* e nella misura ivi stabilita, per il pagamento dello stipendio e dell'indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della precitata legge 7 luglio 1876, N. 3212.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Domando all'onorevole Senatore Vitelleschi se intende di prendere la parola nella discussione generale, o se invece intende di riservarsela sull'art. 4.

Senatore VITELLESCHI. Mi riservo a parlare sull'art. 4.

PRESIDENTE. Ella avrà allora la parola.

Prego il Senatore Segretario Chiesi di dare lettura dell'Allegato. Credo che il Senato dispenserà della lettura degli Elenchi.

Se non vi sono opposizioni, la dispensa di questa lettura s'intenderà accordata.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

PARTE PRIMA
DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA

	Debito consolidato.			
1	Rendita consolidata 5 per cento	370,473,331 02	»	370,473,331 02
2	Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44	»	6,408,080 44
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	376,881,411 46	»	376,881,411 46
	Rendita per la Santa Sede.			
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »	»	3,225,000 »
	(Approvato.)			
	Debito redimibile.			
4	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	51,386,074 02	»	51,386,074 02
5	Debiti speciali non inscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	10,272,937 50	»	10,272,937 50
6	Interessi dovuti alla Banca nazionale nel Regno (Convenzione del 1. giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla Convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5857	2,992,610 83	»	2,992,610 83
7	Interessi al 6.05 per cento all'anno alla Cassa di risparmio di Milano sulla somma di lire 10,000,000 mutuata al Tesoro, giusta la convenzione del 1° settembre 1875 . . .	605,000 »	»	605,000 »
7 *bis*	Interessi dell'anno 1877 in rag. di lire 6.2345 per cento sul debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e poscia a carico dello Stato per effetto dell'art. 6 della Convenzione di Basilea 17 nov. 1875, approvata colla legge 29 giug. 1876, n. 3181	922,706 »	»	922,706 »
8	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia	1,340,000 »	»	1,340,000 »
9	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia . .	1,060,000 »	»	1,060,000 »
10	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.	111,876 43	»	111,876 43
11	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	838,000 »	»	838,000 »
12	Annualità e prestazioni diverse	3,467,475 »	800,000 »	4,267,475 »
	(Approvato.)	72,996,679 78	800,000 »	73,796,679 78
	Debito variabile.			
13	Interessi dei buoni del tesoro	8,700,000 »	»	8,700,000 »

14	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000 »	»	1,200,000 »
15	Annualità di centesimi 50 per cento dovuta al consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª)	4,787,500 »	»	4,787,500 »
16	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.	44,910,500 »	»	44,910,500 »
16 bis	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	33,160,211 12	»	33,160,211 12
16 ter	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1877 spettanti alla società concessionaria delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio . .	2,520,000 »	»	2,520,000 »
17	Vincite al lotto	43,000,000 »	10,000,000 »	53,000,000 »
	(Approvato.)	138,278,211 12	10,000,000 »	148,278,211 12

Debito vitalizio.

18	Pensioni del Ministero delle finanze . . .	13,197,144 »	200,000 »	13,397,144 »
19	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	6,835,120 »	157,000 »	6,992,120 »
20	Pensioni del Ministero degli affari esteri .	357,135 »	13,000 »	370,135 »
21	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica	1,592,231 »	54,000 »	1,646,231 »
22	Pensioni del Ministero dell'interno. . . .	6,453,936 »	140,000 »	6,593,936 »
23	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici .	2,856,600 »	57,000 »	2,913,600 »
24	Pensioni del Ministero della guerra . . .	25,197,526 »	670,000 »	25,867,526 »
25	Pensioni del Ministero della marina . . .	2,971,258 »	83,000 »	3,054,258 »
26	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	473,121 »	16,000 »	489,121 »
	(Approvato.)	59,934,071 »	1,390,000 »	61,324,071 »

Dotazioni.

27	Dotazioni della Casa Reale	14,250,000 »	»	14,250,000 «
28	Spese pel Senato del Regno	400,000 »	»	400,000 «
29	Spese per la Camera dei Deputati	862,000 »	»	862,000 «
	(Approvato.)	15,512,000 »	»	15,512,000 »

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti.

30	Estinzione dei debiti redimibili inscritti nel Gran Libro	55,602,032 79	»	55,602,032 79
31	Estinzione dei debiti speciali non inscritti nel Gran Libro	29,977,000 »	»	29,977,000 »

31 bis	Estinzione del debito di lire 16,000,000, residuo del capitale di lire 20,000,000 di lire mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della Convenzione 7 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181	*Per memoria*	»	*Per memoria*
32	Estinzione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione (Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e Regi Decreti 8 settembre 1867, n. 3912, e 26 maggio 1868, n. 4862)	4,800,000 »	»	4,800,000 »
	(Approvato.)	90,379,032 79	»	90,379,032 79

Titoli da riceversi in pagamento.

33	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	15,650,000 »	»	15,650,000 »
	(Approvato.)			

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

34	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato	500,000 »	»	500,000 »
35	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	173,693 78	»	173,693 78
36	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito	1,500,000 »	»	1,500,000 »
38	Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	469,920 »	»	469,920 »
39	Pensioni straordinarie	3,042,643 »	300,000 »	3,342,643 »
39 bis	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale per effetto degli articoli 5 e 6 della legge 7 luglio 1876, n. 3213	200,000 »	»	200,000 »
40	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000 »	»	300,000 »
41	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »	»	250,000 »
42	Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione	50,000 »	»	50,000 »
42 bis	Rimborso alla Lista Civile	200,000 »	»	200,000 »
	(Approvato.)	6,686,256 78	300,000 »	6,986,256 78

PARTE SECONDA

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

43	Personale	3,833,454 40	»	3,833,454 40
4	Spese d'ufficio	172,000 »	»	172,000 »
	(Approvato.)	4,005,454 40	»	4,005,454 40

Corte dei conti.

45	Personale	1,320,129 »	»	1,320,129 »
46	Spese d'ufficio	90,000 »	»	90,000 »
	(Approvato.)	1,410,129 »	»	1,410,129 »

Tesoreria centrale.

47	Personale	7,886 70	»	7,886 70
48	Spese d'ufficio	19,000 »	»	19,000 »
	(Approvato.)	26,886 70	»	26,886 70

Spese di generale servizio.

49	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico	468,260 »	»	468,260 »
50	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regìa cointeressata dei tabacchi	96,000 »	»	96,000 »
51	Spese per l'allestimento dei titoli del Debito pubblico	95,000 »	»	95,000 »
	(Approvato.)	659,260 »	»	659,260 »

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

Intendenza di finanza.

52	Personale	6,690,815 »	»	6,690,815 »
53	Spese d'ufficio	500,000 »	»	500,000 »
54	Fitto di locali non demaniali	120,000 »	»	120,000 «
	(Approvato.)	7,310,815 »	»	7,310,815 «

Contenzioso finanziario.

55	Personale degli avvocati erariali	473,245 »	»	473,245 »
56	Spese d'ufficio	32,500 »	»	32,500 »
57	Fitto di locali non demaniali	13,000 »	»	13,000 »
	(Approvato.)	518,745 »	»	518,745 »

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.

58	Personale	64,027 10	»	64,027 10
59	Spese d'ufficio ed indennità	8,000 »	»	8,000 »
	(Approvato.)	72,027 10	»	72,027 10

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

60	Personale	48,260 »	»	48,260 »
61	Materiale e spese diverse	748,400 »	»	748,400 »
62	Carta bollata, macchine e punzoni	534,000 »	»	534,000 »
	(Approvato.)	1,330,660 »	»	1,330,660 »

Amministrazione del Lotto.

63	Personale	796,080	»	15,000	»	811,080	»
64	Spese d'ufficio fisse	25,000	»	»		25,000	»
65	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	100,000	»	9,000	»	109,000	»
66	Spese di materiale	44,500	»	15,000	»	59,500	»
67	Aggio di esazione	5,482,000	»	800,000	»	6,282,000	»
68	Fitto di locali	13,150	»	»		13,150	»
	(Approvato.)	6,460,730	»	839,000	»	7,299,730	»

Amministrazione esterna del Tesoro.

Servizio del Tesoro.

69	Personale dei Tesorieri provinciali	227,300	»	»		227,300	»
70	Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali	320,000	»	»		320,000	»
71	Trasporto fondi e spese diverse	34,000	»	7,000	»	41,000	»
71 bis	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	10,000	»	»		10,000	»
72	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico	30,000	»	»		30,000	»
73	Servizio di Tesoreria nel territorio ex-Pontificio	47,500	»	»		47,500	»
	(Approvato.)	668,800	»	7,000	»	675,800	»

Regie zecche e monetazione.

74	Personale	63,700	»	»		63,700	»
75	Spese d'ufficio	7,000	»	»		7,000	»
76	Spese d'esercizio della zecca di Roma	40,000	»	»		40,000	»
	Approvato.)	110,700	»	»		110,700	»

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

78	Personale	1,093,017	91	100,000	»	1,193,017	91
79	Spese d'ufficio ed indennità fisse	174,575	»	30,000	»	204,575	»
80	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	250,000	»	50,000	»	300,000	»
81	Fitto di locali	156,000	»	30,000	»	186,000	»
82	Aggio di esazione ai Contabili	3,347,000	»	100,000	»	3,447,000	»
83	Spese di coazione e di liti	400,000	»	30,000	»	430,000	»
84	Restituzioni e rimborsi	2,000,000	»	200,000	»	2,200,000	»
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,200,000	»	500,000	»	1,700,000	»
86	Stabilimento minerario d'Agordo	550,000	»	50,000	»	600,000	»
87	Contribuzioni sui beni demaniali	4,000,000	»	»		4,000,000	»
	(Approvato)	13,170,592	91	1,090,000	»	14,260,592	91

Amministrazione dei canali riscattati (*canali* Cavour).

88	Personale	137,000	»	10,000	»	147,000	»

89	Materiale e spese diverse	400,000 »	20,000 »	420,000 »
90	Fitti, canoni ed annualità passive	14,430 »	»	14,430 »
91	Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori .	268,000 »	»	268,000 »
	(Approvato)	819,430 »	30,000 »	849,430 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

92	Personale degli Ispettori delle Imposte dirette.	254,940 »	»	254,940 »
93	Indennità agli Ispettori per giri d'ufficio .	155,000 »	»	155,000 »
94	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,513,000 »	»	2,513,000 »
95	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	650,000 »	»	650,000 »
96	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	90,000 »	»	90,000 »
96 bis	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione della imposta della ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali	235,148 52	»	235,148 52
97	Fitto di locali	150,000 »	»	150,000 »
98	Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto	400,000 »	180,000 »	580,000 »
99	Spese di coazione e di liti	62,000 »	»	62,000 »
100	Restituzioni e rimborsi	6,000,000 »	4,488,871 18	10,488,871 18
	(Approvato.)	10,510,088 52	4,668,871 18	15,178,959 70

Servizio del macinato.

101	Personale tecnico compartimentale e provinciale del Macinato.	637,200 »	»	637,200 »
102	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,000,000 »	»	4,000,000 »
103	Anticipazione di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col R. Decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col Regio Decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	100,000 »	»	100,000 »
104	Aggio di esazione ai contabili	3,037,500 »	408,750 »	3,446,250 »
105	Rimborsi e restituzioni di tasse	550,000 »	»	550,000 »
	(Approvato.)	8,324,700 »	408,750 »	8,733,450 »

Tassa di fabbricazione

106	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati . .	60,000 »	»	60,000 »
106 bis	Spese di giustizia e di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	10,000 »	»	10,000 »
	(Approvato.)	70,000 »	»	70,000 »

Amministrazione esterna delle gabelle.

Spese comuni ai diversi rami.

107	Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto ispettori delle gabelle . . .	419,700	»	»	419,700	»
108	Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle	146,200	»	»	146,200	»
109	Soldi ed assegni pel personale della guardia doganale	11,998,313	»	57,847	» 12,056,160	»
110	Fitto di locali in servizio della guardia doganale.	431,214	»	59,160	» 490,374	»
111	Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale	850,000	»	134,806	» 984,806	»
112	Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	180,000	»	20,000	» 200,000	»
113	Sussidi e rimunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti.	60,840	»	»	60,840	
114	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.	486,000	»	54,864	» 540,864	»
115	Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.	1,000	»	»	1,000	»
	(Approvato.)	14,573,267	»	326,677	» 14,899,944	»

Dogane.

116	Personale	3,594,520	»	»	3,594,520	»
117	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	120,570	»	»	120,570	»
118	Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	42,000	»	3,946	» 45,946	»
119	Fitto di locali.	182,990	»	36,560	» 219,550	»
120	Spese di materiale e diverse per le dogane.	220,000	»	40,000	» 260,000	»
121	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi .	600,000	»	60,000	» 660,000	»
122	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani	180,000	»	50,584	» 230,584	»
	(Approvato.)	4,940,080	»	191,090	» 5,131,170	»

Dazi di consumo.

123	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.	400,000	»	100,000	» 500,000	»
	(Approvato.)					

Sali.

124	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline.	90,700	»	»	90,700	»
125	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse	386,900	»	»	386,900	»
126	Indennità ai rivenditori dei sali	950,000	»	115,533	» 1,065,533	»
127	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	227,346	»	»	227,346	»

128	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	77,630 »	»	77,630 »
129	Fitto di locali.	165,000 »	17,000 »	182,000 »
130	Compra, macinazione e trasporto di sali. .	3,907,000 »	100,541 »	4,007,541 »
131	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso . .	2,971,000 »	100,153 »	3,071,153 »
132	Preparazione del sale agrario ed industriale	140,000 »	19,917 »	159,917 »
133	Bonificazioni ai salatori di pesci	140,000 »	30,000 »	170,000 »
134	Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	15,000 »	3,492 »	18,492 »
135	Spese diverse e di materiale pei magazzini dei sali	30,000 »	10,947 »	40,947 »
		9,100,576 »	397,583 »	9,498,159 »

(Approvato.)

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.

136	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio .	330,100 »	»	330,100 »
137	Dispacci telegrafici governativi.	120,000 »	»	120,000 »
138	Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria	50,000 »	»	50,000 »
139	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	20,000 »	192,000 »	212,000 »
140	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,596,929 84	»	1,596,929 84
141	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio	2,469,925 »	»	2,469,925 »
142	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure.	4,362 »	»	4,362 »
143	Casuali	200,000 »	»	200,000 »
		4,791,316 84	192,000 »	4,983,316 84

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

—

Amministrazione del Tesoro.

144	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.	15,400 »	»	15,400 »
144 bis	Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212	*Per memoria*	»	*Per memoria*
145	Assegni di disponibilità	250,000 »	»	250,000 »
146	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse .	97,220 »	»	97,220 »

147 Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi.	310,000 »	»	310,000 »
148 Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale. . . .	20,000 »	»	20,000 »
149 Spesa occorrente al contenzioso finanziario per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli Avvocati erariali in Roma ed in Genova, in conformità dell'organico approvato con regio decreto del 16 gennaio 1876, n. 2914.	10,000 »	»	10,000 »
150 Spesa per l'aggio sull'oro	8,235,000 »	»	8,235,000 »
151 Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate . . .	70,000 »	»	70,000 »
152 Indennità dovute secondo le leggi per espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazioni.	1,000,000 »	»	1,000,000 »
154 Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . .	*Per memoria*	»	*Per memoria*
155 Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso-misto di conio italiano	»	1,200,000 »	1,200,000 »
156 Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori.	»	346,357 20	346,357 20
157 Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi	»	6,050,700 »	6,050,700 »
158 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	»	100,000 »	100,000 »
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.			
159 Acquisti eventuali di stabili	30,000 »	»	30,000 »
160 Spese per la valutazione dei beni demaniali.	45,000 »	»	45,000 »
161 Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati.	575,000 »	»	575,000 »
162 Imposte e sovraimposte dovute da terzi e che si pagano dal Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, numero 192.	156,000 »	»	156,000 »
163 Opere complementari dei canali *Cavour* - Acquisto e costruzione dei cavi diramatori .	*Per memoria*	»	*Per memoria*
163 Spese per l'inventario dei beni della Corona.	20,000 »	»	20,000 »
Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.			
164 Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	383,160 »	»	383,160 »
165 Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	303,400 »	»	303,400 »
166 Censimento territoriale (Materiale)	30,000 »	»	30,000 »

167	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	110,000 »	180,000 »	290,000 »
168	Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	70,000 »	500,000 »	570,000 »
169	Impianto del catasto dei fabbricati . . .	150,000 »	280,000 »	430,000 »
	Amministrazione del Macinato.			
170	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	350,000 »	»	350,000 »
	Amministrazione esterna delle gabelle.			
171	Sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	400,000 »	1,100,000 »	1,500,000 »
172 bis	Ampliamento della caserma delle guardie doganali in Calaserola in provincia di Bari	900 »	»	900 »
173	Spese residue del 1871 o retro dei diversi rami gabellari e relativa loro liquidazione.	»	2,247,301 »	2,247,301 »
174	Costruzione di Dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruissero magazzini generali	»	2,291,654 »	2,291,654 »
174 bis	Spese di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova (Articolo 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) .	*Per memoria*	»	*Per memoria*
	(Approvato.)	12,631,080 »	14,296,012 20	26,927,092 20

PARTE TERZA.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

175	Spese generali di amministrazione.	420,000 »	»	420,000 »
175 bis	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi. . . .	600,000 »	»	600,000 »
176	Restituzione d'indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni. . .	1,000,000 »	»	1,000,000 »
177	Aggio d'esazione ai contabili	1,020,000 »	30,000 »	1,050,000 »
178	Contribuzione fondiaria.	2,400,000 »	»	2,400,000 »
179	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	440,000 »	100,000 »	540,000 »
180	Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato.	270,000 »	50,000 »	320,000 »
	(Approvato.)	6,150,000 »	180,000 »	6,330,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

181	Spese inerenti alla vendita dei beni . . .	115,000 »	80,000 »	195,000 »
182	Restituzioni e spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni	660,000 »	20,000 »	680,000 »
183	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi	530,000 »	90,000 »	620,000 »
184	Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.	140,000 »	60,000 »	200,000 »
	(Approvato.)	1,445,000 »	250,000 »	1,695,000 »

PARTE QUARTA.

FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

185	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	3,000,000 »	»	3,000,000 »
186	Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . .	4,000,000 »	»	4,000,000 »
	(Approvato.)	7,000,000 »	»	7,000,000 »

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Debito pubblico.

Debito consolidato	376,881,411 46	»	376,881,411 46
Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »	»	3,225,000 »
Debito redimibile.	72,996,679 78	800,000 »	73,796,679 78
Debito variabile	138,278,211 12	10,000,000 »	148,278,211 12
Debito vitalizio	59,934,071 »	1,390,000 »	61,324,071 »
Dotazioni	15,512,000 »	»	15,512,000 »
(Approvato.)			

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante	90,379,032 79	»	90,379,032 79
Titoli da riceversi in pagamento	15,650,000 »	»	15,650,000 »
	772,856,406 15	12,190,000 »	785,046,406 15
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	6,686,256 78	300,000 »	6,986,256 78
Totale *della parte* I. . . .	779,542,662 93	12,490,000 »	792,032,662 93
(Approvato.)			

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

—

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale.

Ministero delle Finanze	4,005,454 40	»	4,005,454 40
Corte dei Conti	1,410,129 »	»	1,410,129 »
Tesoreria Centrale	26,886 70	»	26,886 70
Spese di generale servizio	659,260 »	»	659,260 »
Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.			
Intendenze di finanza	7,310,815 »	»	7,310,815 »
Contenzioso finanziario	518,745 »	»	518,745 »
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi	72,027 10	»	72,027 10
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,330,660 »	»	1,330,660 »
Amministrazione del Lotto	6,460,730 »	839,000 »	7,299,730 »
Amministrazione esterna del Tesoro — Servizio del Tesoro	668,800 »	7,000 »	675,800 »
Amministrazione esterna del Tesoro — Regie Zecche e monetazione	110,700 »	»	110,700 »
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	13,170,592 91	1,090,000 »	14,260,592 91
Amministrazione dei canali riscattati (canali *Cavour*)	819,430 »	30,000 »	849,430 »
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto	10,510,088 52	4,668,871 18	15,178,959 70
Servizio del macinato	8,324,700 »	408,750 »	8,733,450 »
Tassa di fabbricazione	70,000 »	»	70,000 »
Amministrazione esterna delle Gabelle — Spese comuni ai diversi rami	14,573,267 »		
Amministrazione esterna delle Gabelle — Dogane	4,940,080 »	326,677 »	14,899,944 »
Amministrazione esterna delle Gabelle — Dazio-consumo	400,000 »	191,090 »	5,131,170 »
Amministrazione esterna delle Gabelle — Sali	9,100,576 »	100,000 »	500,000 »
		397,583 »	9,498,159 »
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	4,791,316 84	192,000 »	4,983,316 84
	89,274,258 47	8,250,971 18	97,525,229 65
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	12,631,080 »	14,296,012 20	26,927,092 20
Totale *della parte* II	101,905,338 47	22,546,983 38	124,452,321 85

(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	6,150,000 »	180,000 »	6,330,000 »
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	1,445,000 »	250,000 »	1,695,000 »
Totale *della parte* III	7,595,000 »	430,000 »	8,025,000 »

(Approvato.)

PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese impreviste.	7,000,000 »	»	7,000,000 »

(Approvato.)

Riassunto Generale

Parte ordinaria.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	772,856,406 15	12,190,000 »	785,046,406 15
Id. II. — Spese d'amministrazione e privative	89,274,258 47	8,250,971 18	97,525,229 65
Id. III. — Asse ecclesiastico	6,150,000 »	180,000 »	6,330,000 »
Id. IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »	»	7,000,000 »
	875,280,664 62	20,620,971 18	895,901,635 80

(Approvato.)

Parte straordinaria.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	6,686,256 78	300.000 »	6,986,256 78
Id. II. — Spese d'amministrazione e privative	12,631,080 »	14,296,012 20	26,927,092 20
Id. III. — Asse ecclesiastico	1,445,000 »	250,000 »	1,695,000 »
	20,762,336 78	14,846,012 20	35,608,348 98

(Approvato.)

Parte ordinaria e staordinaria.

Insieme.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	779,542,662 93	12.490,000 »	792,032,662 93
Id. II. — Spese d'amministrazione e privative	101,905,338 47	22,546,983 38	124,452,321 85
Id. III. — Asse ecclesiastico	7,595,000 »	430,000 »	8,025,000 »
Id. IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »	»	7,000,000 »
TOTALE	896,043,001 40	35,466,983 38	931,509,984 78

PRESIDENTE. Chi approva questo riepilogo generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si darà nuova lettura degli articoli del progetto di legge per metterli ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese

d' ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

(Approvato.)

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato.)

Art. 4.

È approvata la spesa di lire due milioni cento cinquantasei mila cinquecento sessantadue (L. 2,156,562) da ripartirsi fra i capitoli dei diversi Bilanci indicati nell' annesso elenco *C* e nella misura ivi stabilita per l' attuazione dei nuovi organici prescritti dall' art. 1 della legge 7 luglio 1876, N. 3212.

PRESIDENTE. Su questo articolo 4° ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore PALLIERI *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore Senatore Pallieri.

Senatore PALLIERI *Relatore*. A me pare che sarebbe meglio che si facesse simultaneamente la discussione degli articoli 4 e 5, che riguardano gli organici.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione sulla proposta del Senatore Pallieri si farà simultaneamente la discussione sugli articoli 4 e 5 giacchè tutti e due riguardano la stessa materia degli organici.

Si darà perciò lettura dell'articolo 5.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura:

Art. 5.

È approvata la spesa di lire quattrocento cinquantotto mila settecento sessanta (L. 458,760) da inscriversi ai capitoli della Parte straordinaria dei diversi Bilanci indicati nell' annesso elenco *D* e nella misura ivi stabilita, per il pagamento dello stipendio e dell' indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della precitata legge 7 luglio 1876, N. 3212.

PRESIDENTE. Ora la parola è all' onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado la ristrettezza del tempo è impossibile passare così presso ad una grande questione senza che il Senato vi si trattenga almeno per poco; e tale è indubitatamente quella della retribuzione degli impiegati, essendo che è in questa modesta e laboriosa classe di cittadini che consiste il nerbo dell' amministrazione e dipende da essa principalmente il buon andamento della cosa pubblica.

Noi con la legge del 7 luglio abbiamo portato un lenitivo alla sorte dei meno fortunati fra di loro: fu questa un palliativo che non cambiò nulla allo stato generale della questione, fu solamente un tratto di equità verso gli individui che ne furono il soggetto. Io temo che l'insufficienza, l'esiguità di questa misura piuttosto che essere l' effetto della sua precarietà e della strettezza del tempo nel quale è stata pensata, non sia piuttosto una dimostrazione della impotenza nella quale noi saremmo di provvedere adeguatamente alla mercede degli impiegati, mantenendo il modo e le condizioni presenti della nostra amministrazione. Ed infatti noi siamo in presenza di una duplice soluzione di questa questione; o mantenere un ingente numero d' impiegati in corrispondenza con questa complicata combinazione di controllo nel quale molteplici congegni amministrativi rimpiazzano la responsabilità personale, ed in questo caso pagarli poco perchè la presente fortuna dell'Italia, che non sembra doversi accrescere così presto, non ci permette di pagarli secondo il merito; ovvero rimpiazzare questi congegni numerosi con una più alta responsabilità morale negli ufficiali dello Stato, limitarne il numero e pagarli meglio.

L' attuale Ministero ha manifestato in più di una occasione di volere adottare il secondo partito, ed io non posso lodarnelo abbastanza.

Varie volte in quest'aula è stata sollevata questa questione. Io ricorderò fra le altre quella seduta nella quale ne trattò con la sua nota chiarezza e diffusamente il nostro Collega il Senatore Rossi; dopo quanto egli ne disse nulla resta ad aggiungere sulla convenienza di questo secondo sistema dal lato morale. Quanto al lato amministrativo non giova neppure metterla in discussione.

Pur tuttavia se il metterci sopra questo indirizzo è opera assai lodevole e forse la sola che possa produrre un reale miglioramento nelle nostre condizioni amministrative non conviene

neppure disconoscere che è opera altrettanto ardua, lunga e difficile.

Non sarebbe forse parso all'onorevole Ministro che un tanto argomento dovesse trattarsi altrove che in un modesto articolo di bilancio? Io non starò qui a sollevare la questione da dove si debba incominciare ma non è dubbio che è impossibile di sapere gli ufficiali che occorrono se non si sa l'ufficio che debbono fare: e quindi per lo meno la riforma degli organici è un concetto così complesso, essa si tiene così da vicino con tutto il sistema amministrativo, che davvero io non saprei intraprenderla con delle parziali modificazioni di gerarchia e di stipendi, quando non fossero coordinate con l'indirizzo che intende darsi a quest'ultimo.

Io faccio questa osservazione perchè mi avvedo che i ruoli organici che ci sono presentati eccedono i modesti limiti imposti dalla legge del 7 luglio. Parmi non vi sieno contemplati tutti gl'impiegati compresi nelle disposizioni di quella legge, e certo molti vi sono contemplati che da essa non erano considerati.

Io quindi debbo riconoscere in questo nuovo progetto presentato dal Ministero un concetto complesso che va più lontano di quel modesto pensiero di equità che era contenuto nella legge suddetta. Dovendo oltrepassare questo limite edentrare nell'arduo campo di una vera riforma degli organici, per lo meno io desidero conoscere per norma del mio voto quali sieno le linee principali di questo ordinamento che devo ritenere sia nell'animo del Ministero. Io riconosco che questi miei dubbi, per essere queste modificazioni involte nell'insieme del bilancio non varranno a sospenderne l'applicazione per queste mie considerazioni, nè questo è il mio intendimento.

Avendo per altro l'onorevole Ministro dichiarato che queste provvisioni non sono che temporanee, io desidero almeno che abbiano un qualche valore per le future disposizioni, che dovranno essere definitive, quantunque non possa nascondermi che questi cambiamenti una volta fatti, e mutata una volta la sorte di questi individui, diventa assai difficile il doverla altrimenti e di nuovo modificare.

Per concludere queste mie brevi parole io prego l'onorevole Ministro di volerci significare quale è il concetto a cui esso ha informato queste modificazioni che oltrepassano i limiti della legge del 7 luglio.

Noi conosceremo per questo mezzo, se esse fanno parte di un ordine completo, che deve successivamente svilupparsi, e potremo apprezzare il pensiero che lo informa. Riservandoci a discutere per parti la bontà e la convenienza alla prima occasione, sapremo intanto di preparare col voto d'oggi una qualche cosa di omogeneo e di perfettibile se non di perfetto. Quando invece non si trattasse che di correzioni parziali e non collegate in un pensiero complesso io non potrei difendermi da una preoccupazione pregiudiziale pensando: 1° che correzioni di tal natura corrono il pericolo, con la migliore volontà del mondo, di non cadere sempre sopra tutti quelli che le meritano, e creare quindi delle disproporzioni e dei malcontenti; 2° di metterci irremissibilmente, per la necessità di ulteriori raccordi e correzioni, sulla via di elevare i compensi, mantenendo lo stato attuale delle nostre amministrazioni, risoluzione della questione che ho già accennato impossibile ad ottenersi nella presente fortuna d'Italia.

Avendo così brevemente accennato quali sieno i dubbi che io provo nella votazione di questo articolo, spero che l'onorevole Ministro, accennando da quali concetti sono state informate queste sue sostanziali modificazioni, vorrà facilitare al Senato il voto d'oggi; e ad ogni modo confortarlo facendogli conoscere quali saranno le altre disposizioni delle quali le presenti sono foriere per l'avvenire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha ricordato gli obblighi del Governo e del paese, verso quella onesta classe di cittadini che sono gl'impiegati dello Stato, che l'onorevole preopinante chiamava giustamente il nerbo della pubblica Amministrazione.

Gli impiegati, nella nostra più recente storia parlamentare, hanno dovuto soggiacere alle sorti di tutti gli altri cittadini, ma forse in un modo più grave e più a loro sensibile. Le imposte da cui furono colpiti sotto forma di ritenuta sugli stipendi sia con la legge che fu detta provvisoria ma che dura da 12 anni, cioè dal 1864 in poi, e soprattutto con la tassa di ricchezza mobile che ha diminuito i loro sti-

pendi col metodo invariabile ed inesorabile della ritenuta, essi videro grandemente deteriorata la loro condizione economica.

Perciò la questione del miglioramento delle loro sorti venne più volte portata dinnanzi al Parlamento.

Molti progetti, forse troppe speranze, nessuna conclusione utile.

Il Ministero ha creduto che fosse suo dovere di far tentativi che conducessero a qualche risultato per sciogliere il debito dello Stato verso gl' impiegati, e cominciò col progetto di legge, che fu presentato la scorsa sessione alla Camera ed al Senato, e che divenne la legge del 7 luglio 1876.

L'onorevole Vitelleschi ricordò che questo argomento non è tale che possa convenientemente discutersi, in occasione di un semplice articolo di bilancio, ed è vero. Se noi volessimo trattare a fondo tutta questa grossa questione, certo non basterebbe lo spazio che le consuetudini parlamentari misurano alla discussione dei bilanci; bisognerebbe farne oggetto di una amplissima discussione, di un esame profondo avanti ai due rami del Parlamento e parecchie sedute dell'una e dell'altra Camera basterebbero appena ad esaurire l'importante argomento.

Ma, o Signori, il Ministero fin dall'anno scorso, misurando l'importanza e le difficoltà di questo tema, ha creduto di camminare sulla via sulla quale si erano già messi i nostri antecessori. Già prima della legge del 7 luglio 1876 i nostri antecessori avevano migliorata parzialmente in alcune amministrazioni dello Stato la condizione economica dei pubblici funzionari: non erano che parziali miglioramenti ai quali il Ministero attuale ha cercato di dare una estensione maggiore; ma egli fu costretto, o Signori, a limitare il suo cômpito, ed a portare una discussione così ardua, così vasta e così difficile nel campo ristretto di una discussione di bilancio da una precisa disposizione di legge.

L'art. 1° della legge 7 luglio 1876 dice: « Il Governo del Re dovrà presentare in allegati alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877, gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all' approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori a lire 3500 degli impiegati di esse amministrazioni. »

Il Ministero dunque è stato costretto a fare quello che ha fatto da una precisa, esplicita, rigorosa disposizione della legge.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ebbi già occasione di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento per quali ragioni il Ministero ha dovuto limitare l'estensione di questo progetto di legge, e non comprendervi quelle amministrazioni, che hanno i loro organici stabiliti per legge o connessi indissolubilmente con alcune istituzioni.

Tale, per dare un esempio più chiaro, è la questione degli organici del corpo giudiziario e del corpo insegnante.

Io non insisterò su questo punto. Se avessimo dovuto uscire da questo campo, è certo che non si sarebbe potuto eseguire la legge e che nell'impossibilità di esaurire tutta la materia, il Ministero, anzichè eseguire la legge nel solo modo possibile, avrebbe dovuto presentarsi al Parlamento e dichiarare che l'opera a lui ordinata dalla legge del 1876 era un' opera impossibile, per cui gli mancava non solo il tempo ma anche l'autorità di eseguirla.

Mi si dirà (ed è bene che io accenni a questa questione, perchè è l'opinione, che d'altronde io rispetto, di alcuni che interpretano a loro modo la legge del 1876), mi si dirà, che il Ministero doveva limitarsi a migliorare, con un aumento percentuale agli stipendi attuali, la condizione di tutti gli impiegati i quali sono provvisti di uno stipendio inferiore alle L. 3500.

Ebbene, o Signori, tanto la Commissione che ebbe la bontà di aiutare il Governo in quest'opera difficile, quanto la Commissione del bilancio, nominate dalla Camera elettiva, a cui fu deferito l'esame di questa disposizione di legge, non hanno dato alla legge questa, permettetemi di dirlo, troppo improduttiva interpretazione.

E che cosa sarebbe avvenuto, o Signori, con una interpretazione di quella legge così rigorosamente aritmetica? — Si sarebbero lasciate le cose come sono, e si sarebbe disobbedito al concetto più importante della legge, che è quello di presentare una riforma degli organici al Parlamento, giacchè non dobbiamo dimenticare

che lo scopo supremo è il miglioramento del servizio pubblico.

Il Ministero credette, e crede fermamente, che il concetto di presentare gli organici includesse quello della riforma degli organici stessi. Così è stata sempre intesa questa questione quante volte venne esaminata dal Parlamento ed è perciò che il Ministero ha limitata l'opera sua, come ebbe più volte occasione di dichiararlo, all'esame di quegli organici i quali non erano indissolubilmente legati con una legge.

Si dice ancora, e lo ha qui accennato l'onorevole Vitelleschi, che il Ministero ha oltrepassato i limiti fissati dalla legge toccando gli stipendi maggiori, e che era debito suo di non occuparsi nè degli organici, nè degli stipendi superiori a lire 3500.

Rispondo che quand'anche questa interpretazione fosse la vera, quand'anche l'obbligo di presentare gli organici non includesse quello di riformare gli organici stessi, diminuendo il numero degli impiegati, e cominciando a metterci sulla via dei *pochi, buoni* e *ben pagati,* che pur è il dogma comune in questa materia, quand'anche, dico, volesse interpretarsi la legge in quel modo, certo nessuno può contestare al Governo il diritto di presentare in occasione della discussione del bilancio di prima previsione un organico nuovo o una riforma dei vecchi.

E se vorrete considerare che quando si toccano i corrispettivi, cioè gli stipendi, necessariamente l'uno pigia l'altro, come disse argutamente uno dei miei collaboratori, cioè che, rialzando i minori, si turba la proporzione fra questi ed i superiori, dai quali poi il Ministero deve attendere la cooperazione più importante e più proficua, voi vedrete che una volta cominciata l'opera nelle classi inferiori doveva spingersi e proporzionarsi alle superiori.

In ogni caso, lo ripeto, spetta sempre il diritto al Governo di una riforma di organici anche uscendo dai limiti strettamente stabiliti dalla legge del 7 luglio. I limiti poi nei quali fu ridotta questa riforma, tanto criticata, sono ben ristretti.

Nel complesso i vantaggi procurati agli impiegati colla legge del 7 luglio 1876 e cogli organici attuali rilevano a circa 6 milioni, mentre tutti questi aumenti degli stipendi maggiori non arrivano che a circa lire 90 mila.

Ora, se vorrete, o Signori, considerare queste circostanze, io credo che non potrete negare che non solo il Governo ha usato di un diritto incontestabile, ma ha fatto opera ragionevole.

Ma quale fu il concetto, dice l'onorevole Vitelleschi, che ha guidato il Ministero in questa riforma? A che scopo tende?

Lo scopo è quello sul quale siamo tutti d'accordo: diminuire il numero, migliorare la condizione economica degl'impiegati. E a questo intento si procedette in diversi modi: con la parificazione degli stipendi cioè, uniformando fra loro le diverse amministrazioni, e a parità di ufficio assegnando parità di stipendio; aumentando gli stipendi di una data categoria di impiegati; rovesciando la piramide degli uffici pubblici, come era costituita col sistema precedente, nel quale prevaleva appunto l'idea opposta a quella a cui noi vogliamo arrivare, cioè dei pochi impiegati, ma convenientemente retribuiti. Negli organici precedenti noi vedevamo un numero grandissimo di impiegati retribuiti col minimo stipendio e un numero minimo di stipendi superiori; e così la piramide, larghissima alla base, andava restringendosi rapidamente verso il vertice, lasciando impiegati numerosissimi e pochissimo retribuiti.

Noi vedevamo, per darvi un esempio, un'amministrazione, nella quale erano 300 e più impiegati pagati a 1200 o 1500 lire; nel grado appena superiore, cioè a lire 2000, il numero era ridotto a metà, in qualche caso al terzo. Il Ministero aumentò il numero dei meglio retribuiti e diminuì il numero dei posti minori, facendo in modo che la piramide avesse una piccola base che andasse come un cono rovesciato allargandosi fino a un dato punto, per modo che la carriera riesce grandemente migliorata per tutti.

Questo sistema, o Signori, mi pare buono; i giovani che vogliono mettersi al servizio dello Stato si contentano facilmente nei primi posti che vanno ad occupare di un modico stipendio, che è quasi un sussidio al principio della loro carriera, ma bisogna che trovino innanzi a loro una posizione, non dirò splendida, ma tale che dia ai cittadini che la percorrono una condizione economica soddisfacente. E questo, o Signori, è tutto il concetto degli organici che

furono presentati alla Camera dei Deputati e che attualmente sono dinanzi al Senato.

È stata fatta un'altra obbiezione dall'onorevole Senatore Vitelleschi.

Egli dice: Quando voi avrete approvato questo sistema, voi vi sarete preclusa la via ad ottenere il sistema migliore: avrete ammesso un precedente che impedirà le riforme ulteriori.

Io ammetto, e l'ho dichiarato più volte nell'altro ramo del Parlamento e davanti al Senato, che il sistema veramente razionale sarebbe questo: riformare le leggi e le nostre istituzioni amministrative, semplificarle, discentrare le attribuzioni del potere centrale e riversarle sopra le autorità governative provinciali, o sopra rappresentanze elettive che forse meglio del Governo possono esercitare gli uffici che adesso sono riservati al Governo centrale; ovvero riformare le istituzioni, e dalla loro riforma trarre il miglioramento dell'amministrazione.

Ma, Signori, voi sapete che quest'opera non poteva compiersi nel termine prefisso dalla legge del 7 luglio. È un'opera che non si può compiere in breve.

Si tratta di rivedere a fondo tutta quanta la nostra macchina amministrativa.

Ora, o Signori, a questo arriveremo, ma ci vuole molto lavoro e ci vuol tempo.

Noi abbiamo cominciato, secondo il nostro giudizio, ad attivare il sistema dei pochi e buoni impiegati, abbiamo cominciato ad attivare questa riforma che deve dare alla classe degli impiegati una posizione sociale conveniente.

Questa riforma non impedisce per nulla, massime nei limiti nei quali il Ministero l'ha posta, e colle riserve che furono fatte sia nella Camera dei Deputati, sia nel Senato, che cioè questa riforma debba rivestire il carattere di provvisorio; essa non pregiudica il lavoro più completo che ci deve condurre a quell'ordinamento più perfetto a cui tutti siamo d'accordo dovrassi arrivare.

Del resto, che dovevasi fare?

Dovevamo noi attendere che tutte le riforme legislative fossero compiute prima di cominciare questo lavoro e di adempiere a questa già invecchiata promessa?

Forse, io non esito ad ammetterlo, uomini di maggiore ingegno che non abbiamo noi e di maggiore alacrità avrebbero potuto spingere le riforme più oltre; ma, o Signori, il tempo di compierla intiera non l'avrebbe avuto nessuna Amministrazione, fossero pure i più eletti ingegni che vanti il paese che fossero stati al nostro posto.

Io non so se queste indicazioni generali e quest'abbozzo dell'opera del Governo, e del lavoro che ha incominciato e la esposizione delle ragioni per cui questo lavoro è rimasto in ristretti limiti, avranno persuaso l'on. Senatore Vitelleschi e il Senato; fatto è che gl'impiegati, classe benemerita, ha sentito, in passato, molte promesse, si è cibata di molte buone speranze, ma nel fatto non ottenne nulla.

Ora non si provvede a tutto, è verissimo, anzi, una parte, benchè piccola, di quegli stessi impiegati che sono compresi nel concetto della legge 7 luglio è che si trovano in analoga condizione di quelli a cui provvede il Governo coi mezzi diversi che si sono adoperati, non ottiene un miglioramento reale ed immediato; tuttavia l'aumento del decimo per sessennio ricorderò che si è applicato a tutti; provvedimento questo di non contestabile utilità agli impiegati e forse più ancora al servizio pubblico, perchè manterrà lo zelo dei funzionari che vedranno in esso una rimunerazione così naturale e meritata della maggiore perizia nell'ufficio di cui sono investiti.

Questi sono veri miglioramenti, o Signori. E quantunque sia vero che un certo numero di impiegati non è contemplato in questo progetto di legge, se analizziamo la lista degli ommessi, la troveremo ridotta a proporzioni ben esigue.

Infatti pare molto grave l'obbiezione che si fa, che cioè circa 3500 impiegati non trovino miglioramento alcuno.

Ma voi, Signori, quando vogliate analizzare pazientemente le cifre (e quest'analisi la si è fatta nell'altro ramo del Parlamento), le vedrete ridotte a proporzioni che non hanno davvero alcuna importanza.

Infatti, da questo numero voi dovete togliere tutti gl'impiegati che appartengono al Ministero dell'Interno, circa 1400 impiegati.

Noto che il Ministro dell'Interno ha presentato al Parlamento un progetto di riforma della legge comunale e provinciale.

In questo progetto di legge è proposta la

soppressione delle sotto-prefetture e dei Consigli di prefettura; vi è una profonda mutazione anche nelle ingerenze del Governo nell'amministrazione dei comuni e delle provincie. Vi sarà dunque una variazione nel personale governativo applicato a queste amministrazioni. Non si tratta che di una dilazione; e il mio Collega il Ministro dell' Interno fece apposita riserva, e disse che per quanto riguardava gli impiegati dipendenti dal Ministero dell'Interno, la riforma del loro organico sarebbe stata la conseguenza della riforma legislativa già sottoposta all'altro ramo del Parlamento.

Nel Ministero delle Finanze vi è un numero considerevole d' impiegati i quali hanno ottenuto un miglioramento immediato, pochi mesi fa.

I bisogni dello Stato non permettono attendere a giorni fissi certe riforme, se non si vogliono veder diminuite le entrate del Tesoro.

Or bene, in numero considerevole gl'impiegati dell'Amministrazione del Demanio ebbero la loro promozione dopo che la legge del 7 luglio era stata promulgata, e comprenderete che non vi era ragione, nè equità che immediatamente dopo tale miglioramento, questa legge ne aggiungesse un secondo a sì breve intervallo. Notate che i soli impiegati del Ministero dell' Interno sommano a 1400, quelli del Demanio oltrepassano i cento. Altre promozioni recentissime ebbero luogo in altri rami di pubblico servizio; bisogna inoltre tener conto dei posti vacanti, e tutto sommato la cifra apparente di 3500 circa, si riduce al quinto, cioè a poco più di 700, dei quali una buona parte avranno il miglioramento del decimo nell'anno prossimo, altri la promozione.

Se Voi analizzerete queste cifre, Voi vedrete che l' opera del Governo non è stata ristretta, come a prima vista apparisce.

Torno a ripeterlo, il beneficio che gli impiegati hanno avuto da questa legge sarà considerevole, e non bisogna dimenticare che un vantaggio considerevole venne a risultare agli impiegati anche dal conseguimento dell'organico, valutando i posti che si sopprimono, tanto che il miglioramente tradotto in cifra oltrepassa i sei milioni, e a più di tre milioni rileva quello che è conseguenza immediata degli organici che si tratta di approvare colla legge in discussione.

Io ho dichiarato avanti all' altro ramo del Parlamento e dichiaro avanti al Senato: qui non è tutta l'opera che si deve compiere, non è tutta la riforma: è quella sola parte di essa che si potè preparare nel breve tempo che è prefisso al Governo dalla legge 7 luglio 1876. Noi riteniamo questa come disposizione provvisoria. Nel bilancio di prima previsione del 1878 verrà unito questo stesso organico convenientemente ampliato, corretto negli errori che possono essere sfuggiti in un lavoro necessariamente affrettato.

In quell' epoca il Senato e la Camera dei Deputati avranno maggiore agio di studiarlo, rettificarlo ed aiutare coi loro savi consigli l' opera del Governo. Il Governo non ha altro scopo che di arrivare il più presto possibile a raggiungere quell' intento a cui mira l' onorevole Senatore Vitelleschi. Ma, o Signori! bisogna che il Governo consideri *quid valeant humeri*. L' opera è talmente colossale che basta riflettervi anche solo un momento per comprendere non potersi compiere nè in uno nè in due bilanci, anche esaminata con tutte le cure e con tutta la diligenza di cui il Parlamento ha dato le tante prove.

PRESIDENTE. Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Ho chiesto la parola allorquando l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri citò la legge 7 luglio 1876 dicendo che il Ministero era chiamato ad eseguirla.

La lettura degli articoli 4 e 5 a me sollevò dubbi sulla esecuzione fedele di quella legge da parte del Ministero.

A me pare, anzi dico nettamente senza ambagi che io credo che non solo il Ministero l'abbia eseguita, ma che l' ha oltrepassata od in altri termini anche violata.

L'articolo primo dice nettamente che « il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori a lire 3500 degli impiegati di esse amministrazioni.

« Nello stesso modo sarà provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina. »

Ora io domando se il termine per la linea

di demarcazione può essere più nettamente definito.

Ei deve occuparsi degli impiegati il cui soldo non supera le lire 3500.

Ei presenta invece un organico sul quale si contemplano anche impiegati che hanno i soldi più elevati, anzi taluni fra i più elevati.

Non discuto qui se lo meritassero sì o no, e sto per il sì; discuto il fatto che ha oltrepassato il limite fissato dalla legge, e questo non vuol dire eseguire fedelmente le leggi.

Egli anticipò una risposta al fatto, dicendo che il Ministero nel presentare il bilancio ha il diritto di modificare, e quindi modificò anche i superiori.

Io mi permetto dubitare, e se anche si è fatto, non credo che sia ben fatto.

Che senso, del resto, avrebbe allora la legge 7 luglio? Essa avrebbe fissato dei limiti inutili. Pericolosa poi è la massima che il Ministero possa ad ogni bilancio modificare organici e stipendi. Precisamente da questo viene il caos attuale. Se io critico questo fatto di aver oltrepassato i limiti fissati dalla legge 7 luglio, non è per l'importanza della somma che rappresenta il maggior assegno degli stipendi al di sopra delle L. 3500, ma per la massima in se stessa.

Quando l'onorevole Presidente del Consiglio era capo dell'Opposizione, ha fatto rimproveri per lesioni a leggi di ben più modica natura.

Infine, io non voglio far proposizioni, ma dirò che, a mio avviso, il Ministero non fu fedele alla legge 7 luglio, ma che la oltrepassò, non rispettando il limite che aveva posto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Senatore Torelli si è dichiarato dissidente ed io non sono nemico dei dissidenti; conosco uomini onorevolissimi che appartengono al Parlamento i quali sono chiamati dissidenti, ma che tuttavia mi onorano del loro appoggio che apprezzo grandemente. Per me l'appellativo di dissidente e nemmeno quello di protestante, indica nè un nemico nè un avversario.

Però l'onorevole Senatore Torelli, spiegando la sua parola, affermò che il Ministero ha oltrepassato la legge, chè anzi ha violato la legge e che almeno una parte degli organici presentati non aveva il diritto di presentarla al Parlamento. Secondo l'onorevole Senatore Torelli un organico non si può toccare, ond'egli ammonisce il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio di non commettere altra volta di simili atti; per questa volta passi, ma in seguito la cosa potrebbe essere soggetta a più grave censura.

Mi spiace propriamente di non essere per nulla d'accordo coll' onorevole Senatore Torelli; non credo di avere oltrepassata la legge, non credo di aver violata la legge; credo anzi di avere eseguita la legge nel miglior modo che si poteva eseguire.

L' onorevole Senatore Torelli parte da un errore, che io non esito a chiamare colossale; egli crede che il Ministero non possa variare gli organici in occasione del bilancio. Io noterò all' onorevole Torelli che questo è quello che si fa tutti gli anni, e quello che si è sempre fatto e che si deve fare. E perciò al suo invito di non cadere altra volta in sì grave errore, io rispondo che gli prometto, che la prima volta che presenterò un bilancio di prima previsione, sarò costretto a violare, secondo lui, un'altra volta la legge, e secondo me ad obbedire ad un dovere parlamentare indiscutibile che non è mai stato messo in dubbio, che cioè in occasione del bilancio di prima previsione il Governo faccia conoscere alla Commissione del bilancio e alla Camera dei Deputati, e susseguentemente al Senato, le variazioni ch'egli intende introdurre negli organici degl'impiegati.

Io domando se, indipendentemente da questa legge, il Ministero aveva sì o no il diritto, non mai contestato da nessuno, di presentare al Parlamento questi stessi organici che sono attualmente in discussione; fin qui, lo ripeto, nessun dubbio.

Ora, a che cosa si riduce tutta la questione? Si dovrebbe vedere se il Ministero ha eseguita la legge rigorosamente. La legge secondo alcuni contemplava gl' impiegati con stipendio inferiore a lire 3500; voleva pareggiare e migliorare questi stipendi. Fuvvi questione lungamente dibattuta, se si doveva fare un miglioramento percentuale. — Cosa volete? Il Ministero non ha accettato questa interpretazione. Esso crede che lo spirito della legge non fosse questo. Dal momento che la legge obbligava a presentare nuovi organici, escludeva che si dovessero presentare gli organici

antichi; la legge, imponendo l' obbligo di presentare gli organici, voleva dire di presentare la riforma degli organici stessi: in caso diverso, a giudizio del Ministero, la legge non avrebbe avuto senso. L' idea di presentare una proposta di riforma sugli organici è la contraddizione dell' aumento percentuale degli stipendi quali sono fissati dagli organici attuali. L' interpretazione, o Signori, adottata dal Governo, ammessa dall' altro ramo del Parlamento, mi pare perfettamente logica. L' altro punto è quello degli stipendi che superano le lire 3500. Delle due l' una: o il concetto della presentazione di nuovi organici deve ritenersi prevalente, ed allora non è possibile arrestare la riforma ad una data categoria d' impiegati. O volete ritenere che nulla doveva innovarsi, e allora non doveva farsi che un miglioramento percentuale e limitato agli stipendi minori senza toccare gli organici.

Quest' ultimo concetto è quello dell' onorevole Torelli. Ma in ogni caso la facoltà di variare gli organici se il Ministero non l' avesse avuta dalla legge 7 luglio 1876 egli l' aveva e poteva usarne come un diritto che mai gli fu contrastato.

Perciò io ritengo che la teoria dell' onorevole Torelli, lo dichiaro con rincrescimento, non è quella che fu finora seguìta nel Parlamento Italiano. Io spero con queste dichiarazioni non di avere persuaso l' onorevole Torelli, ma di avere scagionato il Governo dalle gravi accuse di aver non solo oltrepassato ma anche violato la legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole Ministro delle cortesi spiegazioni che ha voluto dare a me, e nello stesso tempo al Senato. Particolarmente gli sono grato per aver dichiarato che egli intendeva che queste modificazioni si dovessero annodare ad altre più sostanziali ed informate ad un'unità di concetto nello scopo da tutti desiderato. Mi rimane però sempre un dubbio, ed è che questi preludî fatti parzialmente e per tentativo giovino meno a semplificare e raccorciare la difficile via, e che contengano in sè gl'inconvenienti ai quali più sopra ho accennato. Parmi sarebbe stato più opportuno innovare allorchè l'idea di quello che si vuole fare, il piano che si vuole seguire fosse già stabilito. Ma avendo l'onorev. Ministro dichiarato di voler proseguire con energia questa questione fino alla sua soluzione, io faccio voti perchè egli riesca ad ottenere felicemente un sì importante risultato, e che i danni che possono venire da queste modificazioni transitorie siano i minori possibili per l'amministrazione.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. La Commissione di Finanza è sommamente lieta delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, intorno alla provvisorietà dei ruoli organici e alla conseguente solenne promessa di ripresentare novelli organici in occasione del bilancio del 1877.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non del 1877 ma del 1878; il bilancio del 1877 è il presente.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Fu un *lapsus linguae* che mi fece dire 1877 invece di 1878. Ne è lieta naturalmente la Commissione di Finanza, perchè questa promessa dell'onorevole Ministro concorda pienamente con le conclusioni della Relazione che la Commissione ha rassegnata al Senato. Anzi, acciocchè le idee e i concetti espressi dall' onorevole Ministro abbiano un'autorevole approvazione e sanzione, io ho l'onore a nome della stessa Commissione di Finanza di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro delle Finanze intorno al carattere dei ruoli organici e alla convenienza di completarli, passa alla votazione dell'articolo 4. »

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio accetta quest'ordine del giorno?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ci ho nessuna difficoltà, nessunissima.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Relatore Senatore Pallieri d'accordo colla maggioranza della Commissione di Finanza.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'ordine del giorno, sorga. (Approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 4 che rileggo. *(Vedi sopra).*

Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)
Pongo ai voti l'articolo 5 di cui già fu data lettura.
(Vedi sopra).
Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)
Leggo l'articolo 6.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 luglio 1859, N. 3482, nell'art. 8 dell'altro decreto 9 luglio detto anno, N. 3487, e nell'art. 3 della legge 5 dicembre 1861, N. 262, in quanto sottraggono alla liquidazione dell'aggio la sovraimposta relativa alla tassa sugli affari.

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)
La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme cogli altri già approvati.

Approvazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Modificazione dell'art. 25 della Legge 22 aprile 1869 N. 5026, sull'Amministrazione del patrimono dello Stato e sulla contabilità generale.

Si da lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

All'articolo 25 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, è sostituito il seguente:

« Nei primi quindici giorni di settembre « di ogni anno il Ministro delle Finanze do« vrà presentare al Parlamento, già stampato « e con altrettanti progetti di legge, il bilan« cio dell'anno seguente, ossia lo Stato di pri« ma previsione delle entrate, e per ciascun « Ministero lo Stato di prima previsione delle « spese pei suoi rispettivi servizi.

« Questi preventivi dovranno essere appro« vati per legge avanti il 1° gennaio. »

È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Non chiedendosi la parola, lo metto ai voti.

Chi approva, si alzi.
(Approvato.)
Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà unitamente agli altri.

Si passa alla discussione del progetto di legge: Modificazione di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.
(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

È prorogata per un altro quinquennio la facoltà data al Ministro delle Finanze dall'articolo 103 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, sentito il parere del Consiglio provinciale.

Nessuno domandando la parola sul primo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 2.

Agli articoli 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 13. Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che a carico del comune o del consorzio il Prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il Prefetto avrà anche facoltà, sentita la Deputazione provinciale, di riunire in uno o più consorzi quei comuni pei quali debba provvedere.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a que-

st'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può mai essere deliberatario.

« Art. 69. Le spese per gli atti esecutivi regolate dalle legge, sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata per ciascuna provincia dal Ministro delle finanze sentita la Deputazione provinciale.

« Art. 71. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. »

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme cogli altri già discussi e approvati.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge: Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1876.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico

Sono convalidati i decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *fondo per le spese impreviste,* stanziato al capitolo 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Si procede ora alla lettura delle tabelle che vi sono annesse:

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Tabella delle somme prelevate dal fondo inscritto al capitolo n. 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876 per le *spese impreviste*, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026).

Decreto Reale d'autorizzazione					
Num.	Data	SOMMA prelevata		MINISTERO	Capitolo
3313	25 agosto 1876	2,714	87	Interno	43
3314	Id.	78,096	56	Finanze	68
3315	Id.	4,000	»	Lavori pubblici	252
3316	Id.	20,000	»	Affari esteri	17 *bis*
3341	2 settembre 1876	17,000	»	Lavori pubblici	143
3342	Id.	20,000	»	Agricoltura, ind. e comm.	6
3343	Id.	52,010	32	Istruzione pubblica	4,8,53*ter*
3373	22 settembre 1876	20,000	»	Lavori pubblici	55 *bis*
3432	3 ottobre 1876	15,438	52	Finanze	34
3436	20 ottobre 1876	65,000	»	Interno	43
3437	Id.	350,000	»	Lavori pubblici	14
3438	Id.	100,000	»	Interno	53 *bis*
3482	26 ottobre 1876	500,000	»	Guerra	43
3483	30 ottobre 1876	15,000	»	Istruzione pubblica	11
3484	5 novembre 1876	120,000	»	Lavori pubblici	43
3485	Id.	130,000	»	Finanze	98
3486	Id.	500,000	»	Guerra	43
3487	Id.	5,500	»	Agricoltura, ind. e comm.	2
3488	Id.	1,016	94	Lavori pubblici	143
3501	9 novembre 1876	300,000	»	Guerra	43
3502	12 novembre 1876	9,000	»	Agricoltura, ind. e comm.	30
3503	Id.	200,000	»	Guerra	43
3504	14 novembre 1876	10,000	»	Lavori pubblici	200
3505	Id.	10,000	»	Grazia, giustizia e culti	12
3506	Id.	894,500	»	Marina	19, 20
3507	15 novembre 1876	50,000	»	Lavori pubblici	5
3508	Id.	20,000	»	Lavori pubblici	143 *ter*
3509	19 novembre 1876	100,000	»	Finanze	152
3510	Id.	17,500	»	Agricoltura, ind. e comm.	6
		3,626,777	21		

PRESIDENTE. Chi approva questa tabella, si alzi.

(Approvata.)

Elenco dei capitoli del bilancio definitivo 1876, ai quali vennero inscritte le somme prelevate dal fondo per le *spese impreviste* coi decreti Reali indicati nella precedente tabella.

CAPITOLI		SOMMA
Num.	Denominazione	
	Ministero delle finanze.	
34	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata . . L.	15,438 52
68	Trasporto fondi e spese diverse. . . . . »	78,096 56
98	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali . . . . . »	130,000 »
152	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie . . . . . »	100,000 »
		323,535 08
	Ministero di grazia e giustizia e dei culti.	
12	Spese di viaggio e di tramutamento ed indennità di missione L.	10,000 »
	Ministero degli affari esteri.	
17 *bis*	Completamento dei lavori per la costruzione dell'ospedale italiano in Costantinopoli . . . . . L.	20,000 »
	Ministero dell'istruzione pubblica.	
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . . L.	18,000 »
8	Regie Università ed istituti universitari . . . . . »	30,000 »
11	Istituti e corpi scientifici e letterari (Materiale) . . . . . »	15,000 »
53 *ter*	Concorso nella spesa dell'istituto internazionale per la perfezione ed unificazione del sistema metrico decimale . . . . . »	4,010 32
		67,010 32
	Ministero dell'interno.	
43	Gazzetta ufficiale . . . . . L.	67,714 87
53 *bis*	Spesa straordinaria per la repressione del malandrinaggio . »	100,000 »
		167,714 87
	Ministero dei lavori pubblici.	
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse. . . . . L.	50,000 »
14	Spese eventuali per le opere idrauliche . . . . . »	350,000 »
43	Servizio postale e commerciale marittimo . . . . . »	120,000 »
55 *bis*	Spese di liti . . . . . »	20,000 »
	Riporto. . . L.	540,000 »

CAPITOLI		SOMMA
Num.	Denominazione	
	A riportarsi . . . L.	540,000 »
143	Ferrovie calabro-sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Compagni, giusta la legge 31 agosto 1868, numero 4587, e la convenzione del 10 marzo 1873, approvata con decreto ministeriale 21 luglio successivo . . . . . »	18,016 94
143*ter*	Spese per costruzione di nuove linee telegrafiche nell'interesse del Governo . . . . . »	20,000 »
200	Fiume Tevere-Roma - Compimento degli studi tecnici per le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni . . . . . »	10,000 »
252	Spese per trattative per la separazione della rete ferroviaria dell'Alta Italia dalle ferrovie dell'Austria . . . . . »	4,000 »
		592,016 94
	Ministero della guerra.	
43	Fabbricazione di armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trasporto . . . . . L.	1,500,000 »
	Ministero della Marina.	
19	Artiglierie e munizioni . . . . . L.	559,500 »
20	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . . »	335,000 »
		894,500 »
	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
2	Ministero (Spese d'ufficio) . . . . . L.	5,500 »
6	Razze equine . . . . . »	37,500 »
30	Riparazione e adattamenti di locali . . . . . »	9,000 »
		52,000 »
	RIEPILOGO.	
	Ministero delle Finanze . . . . . L.	323,535 08
	Id. di Grazia, Giustizia e Culti . . . . . »	10,000 »
	Id. degli Affari Esteri . . . . . »	20,000 »
	Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . . »	67,010 32
	Id. dell'Interno . . . . . »	167,714 87
	Id. dei Lavori Pubblici . . . . . »	592,016 94
	Id. della Guerra . . . . . »	1,500,000 »
	Id. della Marina . . . . . »	894,500 »
	Id. di Agricoltura, Industria e Commercio . . . . . »	52,000 »
	Totale . . . L.	3,626,777 21

PRESIDENTE. Chi approva questo Elenco dei capitoli del bilancio definitivo del 1876, si alzi. (Approvato.)

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge compreso in un solo articolo, lo sottopongo, con gli altri già approvati, allo squittinio segreto.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Resultato della votazione.

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877.

Votanti	89
Favorevoli	83
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

Votanti	88
Favorevoli	78
Contrari	10

(Il Senato approva.)

Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1869 N. 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

Votanti	88
Favorevoli	83
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Modificazioni di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1876.

Votanti	89
Favorevoli	83
Contrari	6

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno è esaurito. I signori Senatori per la prossima tornata saranno convocati a domicilio, quando avremo un numero sufficiente di progetti di legge da porsi in discussione.

La seduta è sciolta (ore 5).

XIV.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Sorteggio degli Uffici — Giuramento del Senatore Zini — Comunicazioni della Presidenza — Proposta del Senatore Giovanola, approvata — Presentazione di sette progetti di legge — Viene fissato il 20 corrente per la riconvocazione del Senato — Osservazione del Senatore Pepoli G., a cui risponde il Presidente — La seduta pubblica è sospesa e si riprende dopo circa una mezz'ora — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio, e successivamente intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri della Marina, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato Patirani Ponziano di un suo *Progetto di legge comunale e provinciale nel Regno d'Italia.*

Il professore Angelo Ferretti di due suoi opuscoli intitolati: *Canossa, studi e ricerche,* e *De l'enseignement des langues étrangères.*

Il professore commendatore avvocato Serafini di un suo opuscolo intitolato: *Del Costituto di debito nelle obbligazioni correali.*

Il Rettore della R. Università degli studi di Torino del *Discorso inaugurale nel solenne riaprimento degli studi di quella Regia Università.*

Il cav. Carlo Dionizzotti di una *Commemorazione di Pietro Brugo di Romagnano Sesia.*

Il prof. cav. B. Dupuy di due suoi opuscoli intitolati: *Absynthe — ses propriétés et ses dangers,* e *Recherches expérimentales sur le rôle thérapeutique.*

L'Accademia medica di Roma dei *Discorsi letti dai professori Scalzi e Maggiorani nella inaugurazione della lapide ad Andrea Cesalpino nella Regia Università di Roma.*

Il Senatore conte Martinengo di *Alcuni cenni storici sui ragionieri lombardi con documenti.*

Il dott. Giuseppe Fovel delle sue *Notizie statistiche agrarie sul circondario di Caltagirone.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica degli *Atti della Regia Accademia della Crusca del 1875-76* e degli *Annuari della Regia Università degli studi di Roma, Bologna, Torino, Padova, Sassari, Genova, Napoli, Pavia e Modena* e del *Programma della Regia Scuola di applicazione per gl'ingegneri in Roma per l'anno scolastico 1876-76.*

Il Senatore comm. Salvagnoli delle *Memorie di Vincenzo Salvagnoli sulla mezzeria.*

Il ragioniere Giovanni Mainardi di un suo *Modulario ad uso dei ricevitori, esattori e messi.*

Il prof. Ragona, direttore del R. Osservatorio di Modena, di un suo *Progetto di una Società metereologica italiana.*

Il sig. Pietro Pelacchi delle sue *Considerazioni sulle attuali condizioni degli uscieri giudiziari nel Regno d' Italia.*

Il Comitato direttivo della festa in commemorazione degli illustri Sardi celebrata in Cagliari, dei *Discorsi pronunciati in quella solennità.*

Il commendatore Lavini Amedeo, procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Venezia, della *Relazione presentata nell'inaugurazione dell' anno giuridico 1877.*

Il professore Luigi Francesco Valdrighi, di un opuscolo intitolato *Cynegeticon di Nemesiano* (volgarizzato).

Il Senatore conte Carlo Belgioioso, di dodici esemplari di una sua *Commemorazione del conte Giuseppe Pasolini.*

L'Eccellentissimo Senatore conte Sclopis, Presidente della Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria, del volume XVI della *Raccolta dei Monumenta Historiae patriae.*

Il signor Ermanno Loescher, libraio editore, della *Guida di Roma di Antonio Nibby.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di cento esemplari di una *Relazione statistica sul servizio dei telegrafi pel 1875.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di dieci esemplari del 3.° volume della *Relazione sulle condizioni dell'agricoltura in Italia.*

Il signor Plateo Teodegisillo, delle sue *Osservazioni sulla riforma della legge comunale e provinciale.*

Il signor commendatore Paoli, avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, del *Rendiconto sull'amministrazione della giustizia da lui letto all'assemblea generale dell'8 gennaio 1877.*

I Prefetti di Novara e di Pisa, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1875-1876.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 6. La Deputazione del Consiglio provinciale di Perugia, accennando ad alcune circostanze che cagionarono un grande turbamento economico nella provincia dell'Umbria, rinnova istanza al Parlamento per ottenere provvedimenti legislativi che valgano a ristorarne le condizioni.

7. Pietro Gabellini, notaio nel comune di Marignano (Forlì) ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge per la riforma delle disposizioni del notariato sia provveduto al caso della cecità avvenuto agli esercenti la detta professione.

8. Alcuni impiegati dell'ufficio della Conservatoria di Santa Maria di Capua Vetere fanno instanza onde ottenere che venga sancito per legge il loro diritto di essere considerati quali impiegati dello Stato.

(Petizione mancante dell' autenticità delle firme.)

9. Gori Luigi, già sottotenente nell'arma dei Carabinieri Reali, ripete al Senato l' istanza, già fatta alla Camera dei Deputati, onde ottenere, a propria giustificazione, che siano sottoposti ad inchiesta i fatti che diedero luogo ai provvedimenti disciplinari contro di esso petente adottati dal Governo

(Petizione mancante dell'autentica.)

10. Serra Carlo e Cugusi Michele, di Cagliari, domandano che nel progetto di legge di riforma del notariato siano introdotte due disposizioni speciali riguardanti i sostituiti ed i praticanti notari.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* VERGA dà lettura del seguente messaggio:

CAMERA DEI DEPUTATI

—

Uffizio della Presidenza.

Roma, 17 gennaio 1877.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente: « Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili », pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera dei Deputati
F. CRISPI.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno, Roma.

PRESIDENTE. A questo progetto di legge d'iniziativa della Camera sarà dato corso a termini del Regolamento.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà poscia lettura della seguente lettera:

Commissione di vigilanza della Cassa dei Depositi e Prestiti

—

Roma, 22 gennaio 1877.

In osservanza all'art. 33 della legge 17 maggio 1863, il sottoscritto ha l'onore d'inviare a cotesta Presidenza la Relazione di questa Commissione di vigilanza, adottata in seduta del 20 corrente, sull'esercizio 1874 della Cassa dei Depositi e Prestiti, dovendo la medesima essere presentata al Parlamento.

Simile trasmissione va a fare alla Presidenza della Camera dei Deputati.

Il Presidente
A. BERETTA.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno, Roma.

PRESIDENTE. Questa Relazione sarà tenuta in Segreteria a disposizione dei signori Senatori che volessero prenderne cognizione.

In attesa che sopraggiungano altri dei nostri Colleghi, si procede al sorteggio degli Uffici.

Sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA, estrae i seguenti nomi:

UFFICIO I.

De-Cesare
Magliani
Frasso
Bertea
Moleschott
Cipriani Pietro
Ghiglieri
Ruschi
Gamba
Brioschi
Rossi avvocato
Aleardi
Michiel
Guicciardi
Valfrè
Maglione
Morosoli
Zoppi
Galeotti
Griffoli
Cavallini
Lacaita
Cadorna Carlo
Malaspina
Duchoquè
Borgatti
Pallieri
Monaco Lavalletta
Sanseverino
Caracciolo di Bella
Garelli
Sylos-Labini
Lanzilli
Assanti
Massarani
Pantaleoni
Marignoli
Torelli
Moscuzza
Menabrea
Petitti
De Ferrari
Riboty
Villamarina
Carra
Torre
Michelini
Pastore
Revedin
Fontanelli
Giustinian
Provana
Bon-Compagni di Mombello
Tirelli
Serra Francesco Maria
Stara
Polsinelli
Cadorna Raffaele
Serra Francesco
Pianell

Gallotti
Gismonda
Pallavicino-Trivulzio
Carcano
Centofanti
Arezzo
Mayr
Di Moliterno
Linati
Acquaviva

UFFICIO II.

Cutinelli
Tommasi
Tabarrini
Medici
Corsi di Bosnasco
Scalini
Negri di San Front
Miraglia
Visone
Errante
Giovanola
Rosa
Martinelli
Mezzacapo Carlo
Durando
Cerruti
De Falco
Sacchi Gaetano
Pietracatella
Rizzari
Cambray-Digny
Guiccioli
Malvezzi
Di Brocchetti
Giacchi
Boncompagni-Ottoboni
Lauzi
Verga Carlo
Elena
Rasponi
Mischi
Gravina Luigi
Campello
Sella
Corsi Tommaso
Prati
Melegari
Trombetta
Conelli
Zanolini
Araldi-Erizzo
Besana
De Gasparis
Malenchini
S. A. R. il Principe Eugenio
Piola
De Riso
Nitti
Laconi
Vigliani
Porro
Strozzi
Scialoja
Di Bagno
Venini
Compagna
Tholosano
Casaretto
D'Adda
Giovanelli
De Gregorio
Colla
D'Azeglio
Di Giovanni
Siotto-Pintor
Spaccapietra
Fornoni
Jacini
Barbaroux
Cipriani Leonetto

UFFICIO III.

Laurìa
Montezemolo
Ferraris
Villa-Riso
Vannucci
Ridolfi
Grossi
Conforti
Acton
Padula
Mirabelli
Pisani
Farina
Lampertico

Belgioioso Luigi
Ricci
Beltrani
Bembo
Maggiorani
Prinetti
Finali
Spinola
Pescatore
Carradori
Antonini
Cannizzaro
Borsani
Fenzi
Caccìa
Casati
Angioletti
Marzucchi
Baracco
Pandolfina
Pepoli Gioacchino
Mamiani
Fedeli
Reali
Carrara
Della Rocca
Mazara
Cavalli
Eula
Melodia
Pironti
Persano
Meuron
Turrisi Colonna
Bellinzaghi
Cianciafara
Benintendi
Cacace
Antonacci
Sighele
Salmour
Pavese
Cagnola
Vegezzi
Rossi Giuseppe
S. Cataldo
Balbi-Senarega
Serra Domenico
S. A. R. il Principe Amedeo
Berti-Pichat
Camerata-Scovazzo
Dalla Valle
Barbavara
Perez
Varano
Loschiavo

UFFICIO IV.

Mantegazza
Pallavicini
Airenti
Irelli
Mezzacapo Luigi
Torrearsa
Chiesi
Deodati
Di Sartirana
Ponzi
Lauri
Garzoni
Di Sortino
Saracco
Longo
Manfredi
Scarabelli
Cosenz
Bombrini
Norante
D'Ayala
Alianelli
Camozzi-Vertova
Alfieri
Gadda
Astengo
Migliorati
Fiorelli
Atenolfi
De Filippo
Di Bovino
Poggi
Pernati
Danzetta
Sauli
Finocchietti
Lunati
Belgioioso Carlo
Bellavitis
Ginori-Lisci
Borghesi-Bichi
Calcagno

Salvatico
Pallavicino-Mossi
Di S. Giuliano
Torremuzza
Cittadella
Di Castagnetto
Doria
Caracciolo di S. Arpino
Figoli
Bonelli
Collacchioni
Cornero
Boncompagni-Ludovisi
Montanari
Pepoli Carlo
Chigi
Oldofredi
Borromeo
Scacchi
Della Gherardesca
Castiglia
De Siervo
Della Bruca
Cialdini
Notta
Lissoni
Devincenzi
Danzetta

UFFICIO V.

Camuzzoni
Berti
Beretta
Vitelleschi
Cossilla
Piedimonte
Della Verdura
Chiavarina
Boyl
Arese
Corsi Luigi
Cantelli
Salvagnoli-Marchetti
Artom
Paoli
Mauri
Pettinengo
Palasciano
Sacchi Vittorio
Giorgini
Cavagnari
Massarani
Piacentini
Morelli
Pasella
Bella
Costantini
Bargoni
Cabella
Pica
Sprovieri
Cucchiari
Di Giacomo
Colonna
Gozzadini
Amari
Paternostro
Rossi Alessandro
Sclopis
Mattei
Verdi
De Sonnaz
Panizzi
S. A. R. il Principe Umberto
Bardesono
Andreucci
Tanari
Biscaretti
Ciccone
Cusa
Pasqui
Vesme
Gagliardi
Mongenet
Martinengo
Ricotti
Lanza
Arrivabene
De Luca
Di Monale
Balbi-Piovera
Tonello
S. A. R. il Principe Tommaso
Gravina Giacomo
Strongoli-Pignatelli
Calabiana
Giordano
Plezza
Pignatelli di Monteleone

Giuramento del Senatore Zini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Zini, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Chiesi e Martinelli a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, il comm. Luigi Zini presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Zini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Signori Senatori,

Mi è grato ufficio di render conto alle SS. VV. che il primo giorno dell'anno la Commissione all'uopo delegata dal Senato ebbe l'onore di porgere a Sua Maestà il Re, e poi alle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte, fervidissimi augurî di ogni più desiderabile felicità.

S. M. il Re e le Loro Altezze Reali accolsero di lieto animo i voti del Senato, e graziosamente li ricambiarono.

La M. S. ha voluto, anche in tale occasione, esprimere la sua piena fiducia nel Senato e la sua soddisfazione per l'alacrità colla quale la nostra Assemblea avea nell'anno scorso approvati i bilanci e le leggi complementari che tanto importavano al buon andamento della cosa pubblica.

Devo annunziare al Senato, che essendo stato incaricato il Presidente della nomina della Commissione per il Codice sanitario, questa è stata composta degli onorevoli Senatori: Tommasi, Astengo, Errante, Magliani, Maggiorani, Borsani, Palasciano, Berti Antonio, Mantegazza.

Prego quindi il Senato a voler esprimere il suo voto circa la nomina della Commissione per l'esame del Codice di marina mercantile, presentato al Senato fin dalla tornata del 15 dicembre 1876.

Il Senato ha già esaminato questo Codice nella precedente sessione, e la Camera elettiva vi apportò qualche modificazione; ora è di nuovo sottoposto al nostro esame. Faccio osservare che la nomina della Commissione di allora fu deferita alla Presidenza. Interrogo il Senato se intende procedere ora alla nomina di una nuova Commissione a squittinio segreto, ovvero dar incarico di nominarla alla Presidenza.

La Commissione dell'altra sessione si componeva degli onorevoli Senatori: Acton, Astengo, Bembo, Duchoquè, Miraglia, Spinola, Borgatti, Cacace, Ricci, Vitelleschi.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Proporrei che venga confermata la stessa Commissione che già ebbe ad esaminare questo progetto di legge nella sessione scorsa.

PRESIDENTE. Il Senato ha intesa la proposta del Senatore Giovanola, cioè, che venga confermata la medesima Commissione che già aveva esaminato il Codice della Marina mercantile nella sessione precedente.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvata.)

Presentazione di sette progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, cioè: 1. Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali *(V. Atti del Senato,* N. 24); 2. Autorizzazione di una maggiore spesa per l'ospedale italiano in Costantinopoli, e di una nuova spesa per la costruzione in detta città del carcere consolare, e di un ricovero per i marinai nazionali *(V. Atti del Senato,* N. 26); 3. Concessione gratuita al comune di Bellano, provincia di Como, dell'occupazione perpetua d'un tratto di suolo demaniale, per erigervi un monumento a Tommaso Grossi *(V. Atti del Senato,* N. 25).

Questi tre progetti riguardano il Ministero delle Finanze, a me affidato.

A nome poi del mio Collega, il Ministro Guardasigilli, ho l'onore di presentare due progetti, approvati pure questi dalla Camera dei Deputati, il primo sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero *(V. Atti del Senato,* N. 27); l'altro per l'abrogazione della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni *(V. Atti del Senato* N. 28).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente

del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione dei progetti di legge da lui enunciati, tanto a nome proprio che a nome del Ministro Guardasigilli. Tutti questi progetti saranno stampati e distribuiti agli Ufficî.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Di concerto coll' onorevole Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, relativamente al concorso dell' Italia nella spesa per l' Esposizione universale di Parigi dell'anno 1878.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Ufficî.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di ripresentare al Senato il progetto di legge per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e d'archeologia.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà pure stampato e distribuito agli Ufficî.

Dovendo ora il Senato prendere privatamente ad esame un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Salvagnoli Marchetti, dichiaro sospesa la seduta pubblica; e prego i signori Questori a dar ordine che siano sgombrate le tribune. Ma prima desidererei conoscere in qual giorno intenda il Senato di riprendere le sue sedute pubbliche. A quanto mi fu riferito da alcuni Commissari, io debbo ritenere che pel giorno 20 di questo mese avremo materia sufficiente per tenere parecchie sedute.

Se non si fanno osservazioni in contrario, si intende fissato il 20 corrente per la riconvocazione del Senato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Osservo che sarebbe molto opportuno che prima del giorno 20 si riunissero gli Ufficî per costituirsi e prendere in esame i progetti di legge testè presentati. Si avrebbe così la probabilità di avere altra materia in pronto per le discussioni che si riprenderanno il giorno 20.

PRESIDENTE. È anzi mia intenzione di convocare gli Ufficî per lunedì prossimo per la loro costituzione.

Se non vi è opposizione, si terranno quindi per convocati gli Ufficî per lunedì prossimo alle ore 2 pom. per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo;

2. Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili;

e di quegli altri progetti presentati oggi che fossero già stampati.

La seduta pubblica è sospesa a ore 4 1[4.

Alle ore 5 la seduta pubblica è ripresa.

Presentazione di altri due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Guerra ha informata la Presidenza che ha due progetti di legge urgenti a presentare.

Do quindi la parola all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati; uno per modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873 (V. *Atti del Senato* N. 31); l'altro per modificazione dell'articolo 57 di detta legge 30 settembre 1873 (V. *Atti del Senato* N. 32). Pregherei il Senato di voler decretare l'urgenza per questi progetti di legge perchè vi è necessità di metter subito mano ai lavori di esecuzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Ufficî.

Interrogo il Senato se intende che ne venga accordata l'urgenza.

Non essendovi opposizione, l'urgenza è accordata.

Rinnovo alla memoria degli onorevoli Senatori che lunedì prossimo si riuniranno gli Ufficî alle ore 2 pom., per la loro costituzione, e il giorno 20 si riprenderanno le sedute pubbliche.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1[4).

XV.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Raffaele — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Salvagnoli — Deliberazione del Senato di prenderla in considerazione — Proposta del Senatore Chiesi, approvata — Discussione del progetto di legge: Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia — Discorso del Senatore Pantaleoni — Proposta pregiudiziale del Senatore De Cesare, combattuta dal Senatore Pepoli G. — Considerazioni del Senatore Bembo Relatore e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in appoggio del progetto di legge — Repliche e controrepliche dei Senatori De Cesare, Pepoli, Pantaleoni e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta pregiudiziale De Cesare, respinta — Chiusura della discussione generale — Considerazioni del Senatore Alfieri sull'articolo 1, e proposta sospensiva combattuta dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sostenuta dal Senatore Lampertico — Repliche del Presidente del Consiglio e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Emendamento del Senatore Alfieri, respinto — Presentazione di un progetto di legge — Domanda di interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici — Ripresa della discussione del progetto di legge sovrindicato — Dichiarazioni del Senatore Vitelleschi — Approvazione dei 4 articoli del progetto di legge e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra, della Marina, d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Salvatore Contarella, delle sue *Osservazioni sommarie sulla sicurezza pubblica in Sicilia.*

Il Deputato al Parlamento A. Ceresa, di un suo studio amministrativo intitolato: *I Comuni e le tasse.*

L'avv. Giovanni Battista Stagni, delle sue *Osservazioni sull'organamento giudiziario del Regno d'Italia.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, della 14ª dispensa del *Nuovo Vocabolario della lingua italiana.*

Il sig. Gaetano De Angelis Pace, di un suo *Progetto di legge relativo al ricupero dei titoli delle rendite patrimoniali dello Stato.*

Il Sindaco di Perugia, dei *Discorsi letti nell'inaugurazione di una lapide in memoria dell'illustre Senatore Guardabassi.*

Il Sindaco d'Imola del 1° volume degli *Studi dell'avv. Innocenzo Fanti sull'ultimo progetto di Codice penale italiano.*

Il dott. Dario Calisti, di un suo opuscolo *Sulla necessità della compilazione e dell'insegnamento di un Codice di etonomia pubblica.*

Il cav. Domenico Pisacane, sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Calabrie, della *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di quella Corte nell'anno 1876.*

Il ragioniere Teodoro Pareto, delle sue opere intitolate: *Osservazioni critiche alla Logismografia, — La vera partita semplice, — Osservazioni critiche al sistema di contabilità generale,* — e di una sua *Memoria presentata al concorso aperto dall'Accademia Pico della Mirandola.*

Il conte De Foresta, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, del suo *Discorso inaugurale all' udienza solenne di quella Corte,* e di un suo opuscolo *Sulle condizioni della deportazione.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, delle *Risultanze del censimento generale dei cavalli e dei muli esistenti nel Regno* e del *Catalogo di quella Biblioteca.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di 100 esemplari della *Statistica civile e commerciale del Regno pel 1873.*

Il Comitato ordinatore del Congresso bacologico internazionale, degli *Atti e Memorie del 5° Congresso tenuto in Milano.*

Il Prefetto di Cuneo, degli *Atti di quel Consiglio provinciale* dell'anno 1876.

Il conte Gaddi Hercolani, del suo *Vocabolario enciclopedico dantesco.*

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 11. La Camera di Commercio ed Arti di Bologna, associandosi alla maggioranza dei commercianti ed industriali di quella città, fa istanza onde ottenere non venga dal Senato approvata l'abolizione dell'arresto personale per debiti finchè non si sia provveduto all'interesse del commercio e dell'industria con adeguate disposizioni nel Codice penale e di commercio.

12. La Camera di Commercio ed Arti di Salerno esprime il voto che venga mantenuta nel Codice la misura dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

13. Il Comitato veterinario toscano in Firenze ricorre al Senato onde ottenere che nelle nuove leggi comunali e sanitarie sia provveduto alle condotte veterinarie mandamentali o consorziali comunali.

14. Due aspiranti notai del distretto di Pisano sottopongono al Senato alcune considerazioni in ordine alle modificazioni proposte all'art. 135 della legge sul notariato.

(Petizione mancante dell'autentica).

15. La Camera di Commercio ed Arti di Mantova esprime il voto che non altrimenti venga sancita l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali finchè non siano attuati quei provvedimenti legislativi che valgano a tutelare e garentire la sicurezza del commercio nelle sue operazioni di credito.

16. La Camera di Commercio ed Arti di Venezia esprime il voto che venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali finchè non siasi altrimenti provveduto agli interessi commerciali con nuove disposizioni analoghe nel Codice di commercio.

17. Quattro impiegati nell'archivio notarile di Verona fanno istanza perchè nel progetto di legge per modificazione all'ordinamento del notariato venga introdotta una disposizione che valga ad assicurare la loro posizione d'impiegati governativi.

18. La Camera di Commercio ed Arti di Milano fa istanza perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali.

19. La Camera di Commercio ed Arti di Firenze esprime il voto che l'abolizione dell'arresto personale per debiti venga sospesa fino alla promulgazione del nuovo Codice penale, e delle modificazioni a farsi al Codice di commercio.

Domandano un congedo i Senatori Sylos-Labini e Sanseverino di un mese, il Senatore Vesme di giorni 15, e il Senatore Massarani di giorni 8 per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Raffaele.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il comm. G. Raffaele, i cui titoli furono già convalidati, prego i signori Senatori G. Pepoli e Gravina d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, l'on. comm. Giovanni

Raffaele presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al comm. Giovanni Raffaele del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei Deputati con suo dispaccio in data 9 febbraio trasmette al Senato un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI

—

Roma, 9 febbraio 1877.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta dell'8 corrente, concernente: *Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96* della legge sul Reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera
F. CRISPI. »

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

Il progetto di legge è così concepito:

Articolo unico.

Nell'art. 96 della legge sul Reclutamento militare in data 26 luglio 1876, N. 3260, serie 2ª, è aggiunto, dopo il N. 5, il seguente: « 6. Fi« glio primogenito di madre vedova o di padre « entrato in sessantesimo anno di età, avente « gli altri figli superstiti arruolati anch'essi « in prima categoria. »

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito negli Ufficî, perchè abbia il suo corso a norma del Regolamento.

Svolgimento della proposta del Senatore Salvagnoli sul bonificamento dell'Agro romano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora lo svolgimento della proposta del Senatore Salvagnoli sul bonificamento dell'Agro romano. Gli do la parola.

Senatore SALVAGNOLI. Signori Senatori. Per la seconda volta vi presento il progetto di legge per bonificare l'Agro romano e per tentare di migliorare le condizioni della insalubrità attuale del suo clima, e di quello di Roma stessa.

Mi pare inutile di provare la esistenza della malsania del clima della campagna romana, e della città di Roma. A prova di questo mi limiterò a citarvi la Storia delle febbri intermittenti di Roma scritta dallo illustre nostro collega defunto Senatore Puccinotti; la Memoria del collega professor Pantaleoni sul miasma vegetale e le malattie miasmatiche; prova della esistenza della malaria in Roma e del suo circondario, si ha nella interessante Memoria dello Ispettore Felice Giordano intitolata: *Cenni sulle condizioni fisiche ed economiche di Roma e del suo territorio del 1871;* e nell'opera dell'egregio dottore Balestra stampata in Roma nel 1875, *sulla Igiene della campagna e città di Roma:* in fine nella lezione clinica del celebre professore Guido Baccelli, Deputato al Parlamento, intitolata *La Perniciosità*, e stampata a Roma, dalla quale tolgo queste parole, che mi pare debbano persuadere i più restii ad accogliere questo progetto di legge: « Il pubblico « igienista dovrebbe alto levare la sua voce, « ed imporre colla dura prova di tanto strazio « e di tanta morte una qualche provvidenza « reclamata vivamente dal diritto di natura. »

Il problema della bonificazione dell'Agro romano spaventa tutti coloro, che non lo hanno profondamente studiato; ma a chi vi ha rivolta la sua attenzione questo problema si è chiarito sempre più di facile esecuzione.

Non posso comprendere la contrarietà che fin qui vi è stata alla discussione e deliberazione dei lavori necessarî al bonificamento idraulico dell'Agro romano. Questa contrarietà non ha mostrato il Senato, accettando nell'undici maggio 1876 la legge da me proposta per questa bonificazione e che ora ho l'onore di ripresentarvi.

In questa legge si contengono anco le norme

per la costituzione dei consorzi obbligatorî per regolare i corsi d'acqua dell'Agro romano, tanto di pioggia che di sorgente. Questa operazione è importantissima, e della massima urgenza, perchè senza di essa non vi ha speranza, anco quando vi fosse buon'aria, d'introdurre una coltura migliorata nelle vaste pianure romane. Come si devono infatti eseguire questi miglioramenti, quando non si possono fare le fosse di scolo delle acque, mancando nella maggioranza dei casi i fossi principali, dove si devono immettere le fosse secondarie dei vari possessi? A questa necessità si aggiunge quella del miglioramento dell'aria, giacchè è dimostrato che una delle cause potenti di malsania dell'Agro romano è la grande quantità di acque sorgive, le quali si spandono sopra tutto il terreno, e fanno dei piccoli, se vuolsi, ma moltiplicati impaludamenti superficiali, i quali formano un vasto impaludamento sotterraneo, che mantiene costante l'umidità del suolo.

Su questa condizione della campagna romana e sul numero di queste sorgenti sono già stati fatti accurati studi dall'ingegnere commendatore Canevari. I grandissimi benefizi che i consorzi obbligatorî arrecarono alle Maremme toscane, rendendo possibili i progressi agrari portentosi ottenuti nelle valli di Fine, di Carnia, di Cecina, della Pecora e della Bruna, non si sarebbero potuti effettuare senza di quelli. Ed al Ministero dei Lavori Pubblici, nel Consiglio di Arte, vi ha un uomo, non solo peritissimo delle cose idrauliche, ma pratico di tali operazioni, essendo stato, per fortuna delle Maremme toscane, da lui accuratamente esaminati, e dei quali ha maestrevolmente proposto il compimento; questo egregio ingegnere, nomino a cagione di onore, è il comm. Baccarini, come pure nel Consiglio di arte vi fu il cav. Renard, aiuto per 30 anni circa dell'illustre Manetti nella bonificazione delle Maremme toscane.

Nè la spesa è tale che si possa addurre per ragione di dilazionare questi urgenti lavori. Non possono mancare all'Italia, solo che ve ne sia la volontà, quattro o cinque milioni da spendersi in due o tre anni per i lavori di bonificamento idraulico nell'Agro romano, che a tanto può ascendere la metà del valore di questi lavori, che è stato già calcolato in somma molto minore ai dieci milioni, come si deve ben sapere dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Io spero che questa legge, che provvede ad un urgentissimo bisogno d'Italia, sarà da Voi favorevolmente accolta.

Signori Senatori. Se volete sul serio fare di Roma la capitale permanente d'Italia, pensate al miglioramento della sua campagna, e di Roma stessa, rendendola abitabile senza rischio per la salute e la vita in tutte le stagioni dell'anno.

PRESIDENTE. L'art 71 del Regolamento è così concepito:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Prego il signor Segretario Chiesi a dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Nell'interesse igienico ed economico della città e campagna di Roma, sarà intrapresa, entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, la bonificazione del territorio delimitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica, allegata alla Relazione del comm. ing. R. Canevari.

Art. 2.

Dall'ufficio del Genio civile governativo sarà redatto, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche, e sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 3.

Con Regio Decreto verrà nominata una Commissione idraulico-economica cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune.

Art. 4.

Il piano tecnico regolatore dei lavori dovrà comprendere:

a) il bonificamento delle paludi e stagni di Ostia, distruggendo le Saline, e di Maccarese, dei bassi fondi di Pantano, delle Acque albule, di Baccano e delle paludi di Stracciacappe;

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante un regolare e completo inalveamento di tutte le acque disordinatamente vaganti o ferme nelle singole località dell'Agro Romano, sia che appariscano sulla superficie dei terreni, sia che ristagnino nel sottosuolo dei medesimi.

Art. 5.

Il bonificamento delle paludi di Ostia e Maccarese, dei bassi fondi di Pantano, delle Acque albule, di Baccano e delle paludi di Stracciacappe sarà eseguito direttamente dal Governo, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla Provincia, e per un quarto dal Comune.

Art. 6.

I proprietari delle terre esistenti nel perimetro di bonificamento concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento, non tenendosi però a calcolo il miglioramento igienico che resta compensato dalla quota del contributo fissato nell'art. 5 a carico della Provincia e del Comune. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima dell'incominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi.

Art. 7.

I lavori per l'allacciamento delle sorgive e per la sistemazione degli scoli mediante l'inalveamento delle acque vaganti o ferme nell'intero Agro Romano, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatorî sotto la dipendenza della Commissione.

Art. 8.

Ciascun Consorzio compilerà, in conformità al piano tecnico regolatore, i progetti di dettaglio dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, libererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Art. 9.

Dovranno costituirsi quattro Consorzi per gli scoli della bassa valle del Tevere; di questi, due al di sopra, e due al di sotto di Roma, avendo gli ultimi per confine il perimetro delle bonificazioni degli stagni di Ostia e Maccarese.

Egualmente si costituiranno tre Consorzi per il bonificamento del restante Agro Romano; il primo per il bacino dell'Aniene, il secondo per la destra del Tevere ed il terzo per la sinistra.

Art. 10.

Ultimati i lavori delle bonifiche, l'amministrazione di ogni singolo Consorzio dovrà curare la manutenzione delle medesime a tenore di uno speciale Regolamento che dovrà pubblicarsi, dividendo annualmente fra i cointeressati le spese che occorreranno per la conservazione delle opere.

Art. 11.

Alla spesa che incontrerà ogni singolo Consorzio per l'esecuzione dei lavori determinati dal piano tecnico regolatore, il Governo contribuirà per un ottavo, per un sedicesimo la Provincia, e per un altro sedicesimo il Comune.

Art. 12.

Nell'anno 1877 sarà assegnata la somma di L. 4,000,000, per incominciare i lavori della bonificazione dell'Agro Romano.

PRESIDENTE. Prego il Senato a voler esprimere per alzata e seduta il suo voto, se intende di prendere in considerazione il progetto di legge di cui è stata data lettura.

Chi intende di ammettere la presa in considerazione, è pregato di alzarsi.

(È ammessa.)

Ora darò lettura dell'articolo 72 del Regolamento, il quale suona come segue:

« La proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffizî, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'articolo 21. L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto

di assistere alle sue sedute e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

« Pel preventivo esame, la pubblica discussione e la deliberazione della proposta si seguiranno le norme segnate nei capi quarto e quinto del presente Regolamento ».

Ora, debbo avvertire il Senato che nella scorsa sessione era stata nominata una Commissione composta dei seguenti signori Senatori: Salvagnoli, Vitelleschi, Rosa, Cannizzaro, Torelli, Brioschi, Tabarrini, Gadda e Giorgini.

Prego adunque il Senato a deliberare se la proposta sia da inviarsi all' esame degl' Ufficî ovvero ad una Commissione speciale.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io farei la proposta che l'esame di questo progetto di legge venisse deferito alla stessa Commissione della quale l'onorevole nostro Presidente ha testè dichiarato i nomi.

E tanto più faccio questa proposta, inquanto che questa Commissione se ne è occupata seriamente, ed ha già cominciato a fare studi profondi su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta fatta dall'onor. Senatore Chiesi, che cioè l'esame di questo progetto di legge venga deferito alla stessa Commissione che fu eletta a quest'uopo nella scorsa sessione ed era composta degli onor. Senatori dei quali ho enunciato i nomi.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta dell'on. Chiesi.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

PRESIDENTE. La Commissione, ripeto, era composta degli on. Senatori Salvagnoli, Vitelleschi, Rosa, Cannizzaro, Torelli, Brioschi, Tabarrini, Gadda, Giorgini.

Discussione del progetto di legge: Inchiesta agraria e sulle condizioni della tassa agricola in Italia.

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge: — Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Prego l'on. Segretario a voler dare lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 per provvedere ad un' inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Art. 2.

L' inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di dodici membri, dei quali quattro saranno nominati dalla Camera dei Deputati, quattro dal Senato del Regno, e quattro dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio Presidente.

Art. 3.

Entro due anni saranno presentati al Parlamento i documenti e la Relazione della inchiesta.

Art. 4.

La somma di cui all'articolo 1° sarà stanziata per lire 40,000 al capitolo 41-bis del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esercizio 1877, e per lire 20,000 al capitolo corrispondente del bilancio medesimo per l'anno 1878.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Primo inscritto è l'on. Senatore Pantaleoni, al quale è accordata la parola.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli Senatori. È certo uno dei grandi progressi della scienza moderna quello di essersi dedicato specialmente al positivismo o all'esame dei fatti; e non v'ha dubbio che le inchieste formano una parte grandissima di queste ricerche ed hanno una parte essenziale nel progresso che hanno avuto specialmente in Italia l' industria e tutte le altre parti dell'amministrazione e dello sviluppo del paese.

La prima idea di questa inchiesta nacque nel 1869, e probabilmente fu ispirata da una inchiesta analoga, la quale ebbe già luogo in Francia sotto l' amministrazione di Armand Béhic, che dette risultati molto vantaggiosi

certo per le cognizioni dello stato agrario di Francia.

Questa proposta di legge fu presentata prima dall'onorevole Ministro Finali, ed in essa si trattava non solo di tutta la parte agricola di tutta l'Italia, ma si intendeva ancora di occuparsi dello stato degli agricoltori, i quali formano per necessità una delle condizioni essenziali dello stato agricolo di un paese.

Fu un'idea felicissima, credo dell'onorevole Bertani, di fare una mozione specialmente indirizzata ad un' inchiesta sulle condizioni speciali della classe agricola, giacchè pur troppo (contro forse l'opinione che generalmente si aveva in Italia) si è trovato che non solamente l'agraria in alcune delle nostre provincie è in uno stato deplorevole, ma la condizione degli agricoltori è in uno stato tale, da richiedere veramente tutta l'energia e tutta l'attività del Potere legislativo e del Potere amministrativo e dei cittadini, e da reclamare l'attenzione del Governo e del Paese.

Dietro questa nuova proposta, nell'altro ramo del Parlamento si credette utile di riunire in un solo progetto di legge le due proposizioni, e con una doppia Commissione venne fuori modificato allora il disegno di legge, il quale, rimodificato di nuovo a più riprese, è quello che si presenta ora alle nostre discussioni.

Quanto al fondo dell' inchiesta agraria, io credo che saremo tutti unanimi ad applaudirla e ad applaudire tanto il Governo che l'ha presentata, quanto quegli individui che per iniziativa la presentarono; se anzi una cosa io avessi a lamentare, sarebbe piuttosto che la necessità delle regole parlamentari abbia protratto talmente e portato a lungo questa ricerca, che già da cinque anni sta più o meno collocata nelle discussioni del Parlamento.

Voglio dunque che sia ben messo in chiaro che io approvo interamente il progetto di legge, e se io ho preso la parola è solamente perchè la disposizione particolare degli articoli non mi pare risponda a quello scopo che precisamente si propose il Governo e si proposero coloro che la presentarono. Infatti vi ho scorto, e salta alla vista di chiunque esamina il progetto di legge, una tale, non dirò contraddizione, ma dirò sproporzione fra i mezzi che si propongono e l'oggetto che si vuole ottenere, che mi pare impossibile non colpisca ognuno.

Evidentemente la Commissione sapientissima ed il nostro egregio Relatore che l'ha presentato al Senato, si occuparono di questo difetto; le sue parole dicono che è troppo evidente l'insufficienza del fondo all'oggetto che ci si è proposto. Perchè ciò meglio vi paia, io vi pregherei solo di andar dietro alla storia successiva di questo progetto di legge, onde capacitarvene.

Fu presentato originariamente dal Ministro Finali, ed allora era soltanto di due articoli, per una semplice inchiesta governativa. Si trattava adunque di dare i fondi al Governo perchè avesse i mezzi per condurre quest' inchiesta con grande vantaggio pel paese.

La somma, allora di 60,000 lire, poteva credersi sufficiente, o presso a poco sufficiente allo scopo. Venne in seguito l' idea di estenderla, e la si estese; ma nondimeno si credette bene di mantenere ferme le 60,000 lire.

In seguito venne la proposta dell' onorevole Bertani, e benchè l'inchiesta dovendo occuparsi della condizione speciale della classe agricola importasse maggiori ricerche ed altri documenti, fu ancora creduto che la somma di lire 60,000 potesse bastare all'uopo.

Ma sorse dopo nuova proposta, ed invece della Commissione governativa si credette conveniente di fare una Commissione mista parlamentare e governativa. Da prima fu immaginato di farla solo con qualche elemento dell'altro ramo del Parlamento, e sempre si mantennero le 60,000 lire; poi si credette bene che il Senato non dovesse essere straniero ad un'inchiesta, e si studiò di comporre la Commissione di tre membri nominati dalla Camera dei Deputati, tre membri nominati dal Senato e tre nominati dal Governo, e sempre si mantennero le 60,000 lire. Da ultimo è venuto l'attuale progetto dove sono quattro i membri da nominarsi dalla Camera dei Deputati, quattro dal Senato e quattro dal Governo, e sempre le dette 60,000 lire. Veramente, se non temessi di dire cosa troppo poco seria per quest'Aula, accennerei che mi pare proprio il caso del ventinove di vino del Tedesco, sempre la stessa somma, senza mai trovare bisogno di oltrepassarla e domandando tante altre ulteriori cose. Ora io vi diceva che la sproporzione fra la somma proposta in origine e quella

che oggi in realtà sarebbe necessaria è talmente grande che la cosa non mi pare quasi esiga la necessità di una discussione.

In Francia fu fatta solamente un' inchiesta governativa. La Francia fu divisa in 28 regioni, e si mandò un membro della Commissione centrale per ciascuna regione per dare un indirizzo eguale a tutte le ricerche che si facevano nelle diverse provincie, e raccogliere testimonianze tanto orali che scritte. Da noi pare ben diverso il modo in che si intende che questa Commissione debba agire; ma non è ben chiaro se essa debba direttamente raccogliere le testimonianze. Per rendere di nuovo giustizia all'onorevole Relatore e alla Commissione, noterò come l'Ufficio Centrale si sia preoccupato precisamente di questo difetto, mostrando come veramente non si possa raggiungere lo scopo se nol si definisce chiaramente.

In Francia le pubblicazioni furono ventisette volumi distribuiti in 18 tomi; e credo veramente che la stampa sola e la redazione di quell'opera forse raggiungerebbe quasi la somma prescritta delle 60,000 lire.

Il tempo che si crede necessario per questa inchiesta è stato contemplato presso a poco a due anni. Ora vi domando se si crede serio che una Commissione di dodici individui possa veramente importare la sola spesa di 60,000 lire, se debbansi recare od inviare anco nei luoghi parecchi dei suoi membri, aggiungendo tutte le altre spese che vanno necessariamente d'accordo con un'inchiesta dei fatti.

Abbiamo un esempio di ciò che costa una inchiesta; la sola inchiesta che io mi conosca, se non erro, e che sia stata condotta dai due rami del Parlamento e dal Governo, fu la inchiesta della Sicilia, la quale è stata condotta con una mirabile economia nelle spese. Ora, se sono bene informato, credo che 90 giorni di percorso e di ricerche fatte dalla Commissione, abbiano importato 80,000 lire, e si trattava di soli nove individui, se non erro. Qui ne avremmo dodici.

Dico questo perchè vorrei essere ben giustificato sulla realtà delle cose, allo scopo di stabilire se una somma così meschina...

PRESIDENTE. ....Se permette l'onorevole Senatore Pantaleoni, vorrei avvertirlo che qui si tratta solamente della discussione generale del progetto di legge in massima, e quanto alla spesa, se mai si dovrà accrescerla, questo formerà oggetto nella discussione degli articoli, e prego l'onorevole Senatore di riservarsi a parlarne nella discussione speciale.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole signor Presidente dell' osservazione che si è compiaciuto indirizzarmi, e se solamente volesse avere la bontà di mantenermi la parola e la benevola attenzione, vedrà perchè io non possa limitarmi a parlare all'articolo primo.

Dico adunque che mi pare necessario o ritornare al primo progetto di una semplice inchiesta governativa, ed allora le 60,000 lire basteranno, o se si vuole che la sia parlamentare, allora non le 60 mila, ma forse le 400 o 500 mila lire mi paiono indispensabili all'uopo; ecco perchè non potevo quindi prendere la parola sul solo articolo primo.

Io confesso che di questo dilemma accetto più volentieri la prima parte, cioè che non si facesse un'inchiesta parlamentare, ma solo governativa.

Un'inchiesta parlamentare e governativa ad un tempo, la si fa in genere quando si tratta di una questione politica, ma credo che in questo caso sia così completo l'accordo degl'individui che compongono il Parlamento ed il Governo ed anche fuori, da non potervi essere intervento diretto del potere parlamentare a definire una quistione.

Dico di più: l' inchiesta è di un carattere principalmente tecnico, e benchè io sia ben lontano dall' immaginare che nel Parlamento non vi siano uomini tecnici della materia, io preferirei che l'inchiesta fosse condotta da una speciale Commissione governativa; imperocchè il Governo può sempre, se gli giovi, prendere anco membri del Parlamento in quella Commissione.

Naturalmente i componenti della stessa dovranno percorrere tutte le provincie d' Italia, ed occuparsi egualmente di tutte, se vuolsi fare un' inchiesta parlamentare che valga. Il Governo ha già tutti gli elementi in mano, e lo prova la bellissima pubblicazione testè fatta per l'ultimo quinquennio, la quale per se stessa racchiude moltissimi elementi per servire a questa inchiesta, e che provano largamente come il Ministero d' Agricoltura possegga uo-

mini e mezzi onde potere da sè istituire la desiderata inchiesta.

Vi sono anche molte opere pubblicate recentemente ed importantissime; e queste possono servire al certo anche alla Commissione governativa; ma una Commissione parlamentare per necessità dovrebbe da sè accedere da per tutto, e dare un giudizio che portasse l'autorità e l'impronta del Parlamento e non dell'opera particolare d'un individuo. L'ultima ragione che mi farebbe preferire l'inchiesta semplicemente governativa, sarebbe la grandezza della spesa. Io però non intendo di farmi giudice, se si debba preferire e mantenere o l'uno o l'altro termine del dilemma che io posi. Quello a cui io mi limito è che si metta in accordo la somma insieme alla forma dell'inchiesta che si stabilirà. E se si volesse assolutamente o se si preferisse mantenere il progetto quale ci è stato presentato, allora domanderei che la spesa fosse molto più estesa. Mi è sempre presente nell'animo, e credo che lo sia anche a tutti Voi, l'esposizione nautica internazionale di Napoli, dove una somma che prima doveva essere di L. 80,000 poi salì a L. 150,000, e credo stia ora a 4, o 500,000 lire, e non sarà finita perchè, se sono bene informato, si è in lite in Cassazione, e questa sarebbe perduta. Ora, se al contribuente cui si imporrà una spesa di 60,000 lire, poi dovesse questa salire a 4 o 500,000 lire, io credo che non ci sarebbe nè l'onore del Parlamento, nè quello del Governo; e il nostro Corpo perderebbe nel prestigio di sua autorità con l'avere votata la legge in questo modo.

Se non m'inganno, io credo che l'inchiesta in Francia, fatta anche dal Governo, costasse un milione. Potrei essermi ingannato; ma si accosta certamente al milione la spesa di quell'inchiesta. So che la Francia è sempre più grande, e qui importerebbe probabilmente meno, ma si noti ancora che in essa si fece l'inchiesta governamentale e non parlamentare-governativa e però il dispendio proporzionalmente fu minore.

Io mi riassumo in questo, cioè:

1° Che approvo interamente il principio dell'inchiesta e faccio plauso a Ministro ed all'Ufficio Centrale;

2° Vorrei che si mettesse in rapporto il 1° articolo cogli altri, cioè io preferirei che si facesse un'inchiesta governativa, giacchè non abbiamo certo nessun motivo di poter mai sospettare che il Governo non la faccia con tutto quello zelo e con tutti quei mezzi di cui potrebbe valersi l'istessa Commissione parlamentare;

3° Qualora poi si voglia fare la Commissione parlamentare, domando che si estenda la cifra ad una somma molto più alta di quella che si è proposta.

In quarto luogo domanderei anche che si mettesse un poco la legge sui suoi piedi, perchè dico francamente che non mi pare che si debba cominciare col 1° articolo a fissare le 60 mila lire e poi dire perchè si accordino; ma credo che si debba dire prima che cosa si voglia e poi stabilire la somma che si crederà equa col fine proposto. Quindi, secondo me, l'articolo 1° dovrebbe essere il 3°, stabilendo prima se si voglia parlamentare o no la Commissione d'inchiesta, poi come e dove si farà questa inchiesta, il tempo e i modi in cui s'intende che questa sia fatta, onde mettere in rapporto a quelli la spesa.

Infine, giacchè ho la parola, esporrò un desiderio ed è che, se si potesse, amerei molto che l'inchiesta dovesse innanzi tutto occuparsi della sorte sventuratissima degli agricoltori in certe provincie d'Italia. Io non ho bisogno di parlare all'on. Ministro, egli stesso le conosce troppo bene, conosce i particolari delle sofferenze di quegli agricoltori, conosce la emigrazione, che si era determinata, da alcune provincie e la dolorosissima circostanza del ritorno di gente nella più desolante miseria, perchè non dobbiamo innanzi tutto preoccuparci di questa parte la più urgente, la più grave dell'inchiesta. E se fosse possibile che la Commissione (sia dessa governativa, sia parlamentare), innanzi tutto si occupasse di ciò e ne riferisse al Parlamento al più presto, ci si offrirebbe così il mezzo di provvedere a questa parte più essenziale, per poi passare all'altra meno urgente dell'inchiesta.

Io non faccio alcuna mozione diretta; ma mi riporto alle idee che si formeranno e l'Ufficio Centrale e il Ministero di quello che crederanno più opportuno nella scelta della Commissione ed assettamento della spesa, perchè la cosa divenga pratica ed utile al paese.

PRESIDENTE. Il Senatore De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori. Dal 7 giugno del 1872, quando l'onor. Deputato Bertani proponeva per la prima volta alla Camera elettiva un'inchiesta parlamentare sulle condizioni delle classi agricole in Italia, e segnatamente sui lavoratori della terra, insino al 30 gennaio del 1875, allorchè gli onorevoli Ministri Minghetti e Finali ripresentarono al Parlamento il progetto di legge sull'inchiesta agraria, tanto la proposta dell'onor. Deputato di Rimini, quanto il progetto governativo, erano giustificati dalla necessità di raccogliere le notizie opportune intorno a certi fatti che per taluni covavano e covano tuttora una questione sociale.

La frase è di moda, anzi di rigore. Oggi in ogni cosa si vuol vedere la questione sociale; sebbene niuno sinora ci abbia saputo dire cosa sia la questione sociale, in che consista relativamente a noi Italiani, e quali attinenze ella abbia coll'economia italiana.

Ma lascio da banda codesti apprezzamenti, e vengo allo scopo della mia proposta pregiudiziale, giacchè intendo fare una proposta pregiudiziale.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha testè pubblicato in tre grossi volumi i risultati di una completa inchiesta agraria, sotto il modesto titolo di *Relazione sulle condizioni dell' agricoltura nel quinquennio dal 1870 al 1874*. Cotesta Relazione racchiude un tesoro di fatti, diligentemente ordinati per ragione di materia, e i fatti raccolti non vanno disgiunti da illustrazioni e chiarimenti redatti da persone competenti.

Innanzi tutto si discorre dal punto di vista scientifico della geologia, della geografia agraria e della partizione delle colture. Vi sono complete monografie sulle coltivazioni principali ed industria agraria, sullo stato e consistenza dei raccolti, e sulla coltura sperimentale. Vi sono preziosissime notizie sull'industria pastorale, sulla quantità, qualità, prezzo e commercio del bestiame; sulla bachicoltura, sull'apicoltura, sui concimi e sulla meccanica agraria.

Mirabile è poi, signori Senatori, il lavoro intorno ai contratti colonici, ed agli operai agrarî. In codesto lavoro sono specificati i salarî degli operai adulti, delle donne e degli adolescenti; l'aumento del salario nell'ultimo decennio; il vitto e l'alloggio dei lavoratori della terra; i debiti dei mezzadri e dei fittaiuoli; le relazioni dei proprietarî di terre coi coltivatori; le emigrazioni e le trasmigrazioni dei contadini; le case coloniche, e tutti i sistemi delle coltivazioni. Vi sono ancora molte e preziose notizie sulle bonificazioni, sull'irrigazione, sull'uso delle acque e sull'idraulica agraria.

Oltracciò, si discorre della proprietà fondiaria nelle sue divisioni, nel movimento e prezzo dei terreni, accennando alle servitù prediali, ai condominî, ed alla sicurezza campestre.

Preziosissimi eziandio sono i fatti raccolti intorno all'economia silvana, alla viabilità, alle istituzioni d'insegnamento agrario, ai concorsi ed alle esposizioni agricole, ai bilanci dei servizi dell'agricoltura in Italia paragonati con quelli dello straniero.

In breve, tutto ciò forma un quadro completo delle presenti condizioni economiche, agricole e pastorali messe a raffronto delle condizioni economiche e morali di tutta quanta la popolazione agricola del nostro paese, e principalmente dei coltivatori della terra.

E codesto eccellente lavoro non è fatto soltanto per regioni; ma anche per provincie, per circondarî e per comuni, ove il comune ha la sua importanza agricola e pastorale.

Io non credo che qualunque Commissione, e in più anni, possa fare un'inchiesta migliore di questa, della quale va grandemente lodato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e specialmente la Divisione che intende al servizio dell'agricoltura e delle foreste. Secondo il mio avviso, l'inchiesta agraria al modo inglese è fatta; ogni altra inchiesta dovrebbe ripetere quella che ha già pubblicata il Governo; consumerebbe danaro inutilmente e per giunta ecciterebbe fallaci speranze, le quali sarebbero seguite da amare delusioni con infinito danno della cosa pubblica! E tanto più io lodo l'inchiesta fatta dal Ministero d'Agricoltura, in quanto, avendo paragonato le notizie raccolte dal Governo con quelle attinte dalla Commissione d'inchiesta sulla Sicilia, della quale ebbi l'onore di far parte, le ho trovate perfettamente conformi relativamente alla parte che riguarda la Sicilia.

Oltracciò, havvi pure l'inchiesta industriale,

ed anche in quella vi sono preziose notizie circa le industrie agrarie.

Dopo aver raccolto così immenso materiale e bene ordinato, fare un'altra inchiesta significherebbe sciupare tempo e danaro inutilmente. Per questi motivi io propongo che sia sospesa la discussione del presente progetto di legge sull'inchiesta agraria, e spero che il Senato vorrà accogliere la mia proposta, alla quale non dovrebbe opporsi neppure il Governo per non disdire la bellissima opera da lui fatta.

PRESIDENTE. Il Senatore Gioacchino Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io per verità non potrei in alcun modo consentire coll'onorevole Senatore De Cesare sull'inefficacia e sull'inutilità di questa proposta di legge.

Egli per combattèrla rammenta il volume preziosissimo...

Senatore DE CESARE. Tre volumi.

Senatore PEPOLI... i tre volumi preziosissimi pubblicati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e conchiude che l'inchiesta agraria è già stata fatta, e che è quindi superfluo il rinnovarla.

Per convalidare la propria opinione, egli è venuto enumerando tutti gli argomenti trattati in quei tre, ripeto, preziosissimi volumi.

Ma dalla sua enumerazione risulta appunto la necessità dell'inchiesta, imperocchè non vi è fatto parola di quelle questioni urgentissime che debbono spingere il Senato ad approvare questo progetto di legge.

Egli applaude e si rallegra che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio abbia raccolto e pubblicato tutti i dati che riflettono i diversi sistemi di coltura, le diverse condizioni in cui si trovano gli agricoltori, il grado di salubrità delle case, l'entità dei salarî, la estensione dei debiti.

Ma questi dati non bastano per iscioglière quei dubbî che la Commissione d'inchiesta è chiamata a risolvere.

Essa, a mio avviso, debbe cercare di conoscere, di valutare, di misurare le cause che producono le miserrime condizioni in cui versano le classi lavoratrici in Italia.

L'onorevole Senatore De Cesare si è doluto che ad ogni opportunità s'invochi la questione sociale, e che essa sia perpetuamente all'ordine del giorno.

Io invece mi rallegro di ciò, perchè costituendo essa un gravissimo pericolo per l'avvenire del nostro paese, è necessario che sia sempre presente al pensiero dei legislatori.

Forse crede il mio onorevole contraddittore che non sia opportuno esaminare quali siano gli effetti prodotti dal nostro sistema tributario sulle condizioni dei nostri agricoltori? Crede forse che non sia utile il cercare i mezzi più acconci per sciogliere una dolorosissima questione che non è solo all'ordine del giorno d'Italia, ma eziandio all'ordine del giorno di tutta Europa?

Io però mi affretto a dichiarare che divido pienamente i dubbî espressi con tanta efficacia e con tanta chiarezza dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io convengo con lui, che se l'inchiesta sarà condotta a norma delle modalità formulate nel progetto di legge sottoposto oggi al nostro esame, l'Italia forse non potrà raggiungere lo scopo che è stato propugnato così calorosamente nell'altro ramo del Parlamento dai rappresentanti diretti della Nazione, senza distinzione di partito.

Especialmente convengo coll'onorevole Bembo e coll'onorevole Pantaleoni che dubitano che con 60,000 lire si possano ottenere quei risultati che sono nel desiderio di noi tutti e che il paese ansiosamente aspetta.

Sarei lietissimo che l'onorevole Ministro delle Finanze acconsentisse dal canto suo ad aumentare il fondo richiesto dal suo Collega.

Ben disse l'onorevole Pantaleoni essere meglio non fare l'inchiesta se non provvediamo i mezzi per farla debitamente.

Se riescirà incompleta ed inefficace, invece di soddisfare i contribuenti, li spingerà a deplorarla come una spesa inutile.

Io poi credo che questa inchiesta, oltre ad avere quel carattere scientifico, nazionale, umanitario che le attribuisce nella Relazione l'onorevole Bembo, vesta pur anche il carattere dell'urgenza.

E difficilmente l'urgenza si concilia cogli articoli di questa legge quali sono stati dettati, ed in ispecial modo coll'art. 3°.

Esso determina che fra due anni saranno presentati al Parlamento i documenti e la Relazione della Commissione d'inchiesta.

Ora, onorevoli Colleghi, non dobbiamo dimen-

ticare che ci troviamo a fronte di alcune gravi questioni che non sono estranee a questa inchiesta e che verranno dal potere esecutivo quanto prima sottoposte alle deliberazioni del Parlamento.

Il Ministero sta negoziando i nuovi trattati commerciali.

Noi stiamo per entrare, se pur è vero, nella terra promessa delle riforme tributarie.

Il discorso della Corona annunziò alcune speciali proposte per circoscrivere prima e abolire poscia il corso forzoso.

Ora, non vi pare evidente, onorevoli Colleghi, che sia desiderabile che l'inchiesta si faccia prima, onde giudicare colla scorta dei fatti l'influenza che esercitano sulle condizioni dei lavoratori della terra e il corso forzoso, e i trattati commerciali ed il sistema tributario?

L'opera intelligente ed operosa di una Commissione d'inchiesta può grandemente agevolare la soluzione di quei gravi problemi che pur dovranno essere sollevati e risolti.

Nè posso tacere che vi è all'ordine del giorno in Italia un'altra questione urgentissima, alla quale ha eziandio accennato l'onorev. Senatore Pantaleoni.

L'emigrazione pur troppo prende in Italia proporzioni così vaste da destare serie apprensioni nell'animo non solo del Governo, ma eziandio di tutto il Paese.

I contadini lavoratori delle nostre terre non emigrerebbero, se trovassero in Italia il modo di risparmiare; se in alcune regioni finalmente la condizione loro non fosse veramente miserrima e meritevole di pronti e radicali provvedimenti.

E qui io debbo francamente esporre un mio giudizio, che sarà erroneo, ma che è però profondamente radicato nell'animo mio.

Io credo che sull' emigrazione abbia una grande influenza quel balzello che, esiliato da tutti i bilanci delle Nazioni civili, si è ricoverato nel bilancio d'Italia.

Parlo del macinato. Nè questa mia opinione è nuova.

Allorquando fu stabilita la tassa del macinato, io affermai pubblicamente che essa avrebbe avuto per conseguenza immediata l'aumento dell'emigrazione.

Gli uomini, che sogliono chiamarsi pratici e serî, accolsero col sorriso le mie parole, e al solito mi chiamarono poeta.

Il poeta, pur troppo, non si è ingannato.

L' emigrazione ha preso un grandissimo sviluppo: a fronte di questo fatto incontestabile, è necessario conoscere se la responsabilità di esso risale, come io credo pur sempre, alla tassa del macinato.

Non è questa un' opinione mia soltanto.

Adamo Smith, nel suo libro intorno alla ricchezza, narra come questa tassa abbia prodotto in Olanda il medesimo effetto che oggi produce in Italia.

Egli dice chiarissimamente che la tassa sulle farine fu quella che fece emigrare gli operai olandesi e distrusse la grandezza e floridezza di quella Repubblica.

E se ciò è vero, non è forse desiderabile che si vada in fondo di questa ardente questione e che si cerchi ogni modo di rischiararla?

L' onor. Bembo nella sua Relazione esprime il desiderio che la inchiesta distrugga le illusioni pericolose ed imponga silenzio alle esagerazioni di menti offuscate od inferme. Anche su questo proposito è bene che sia fatta piena ed intera la luce.

Se saremo stati poeti, chineremo la fronte.

Ma se per avventura l' inchiesta proverà il malefico influsso che questa tassa esercita sulle condizioni dei lavoratori della terra, lasciatemi sperare, onorevoli Colleghi, che il Governo ed il Parlamento prenderanno in serio esame queste questioni, ed esamineranno se per avventura non sia giunto il momento di attenuare, di modificare, di trasformare la tassa sul pane nel nostro bilancio.

Vegga adunque l'onor. De Cesare che i dati raccolti nei tre volumi pubblicati dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio sono insufficienti a risolvere una questione posta all'ordine del giorno non dalla vanità o dal desiderio di popolarità di taluni, ma dalle condizioni miserrime, che non possono essere poste in dubbio, in cui versano le classi lavoratrici del nostro paese.

Quindi è che io in nome di questi nobilissimi e pietosissimi interessi insisto vivissimamente perchè la legge sia accolta.

Modificatela, se lo reputate necessario, ma non respingetela, onorevoli Colleghi.

Io nutro fiducia che l'onor. Ministro Maio-

rana non si lascerà sedurre e convincere dalle parole di lode, impartite al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dall' onor. Senatore de Cesare, ma persisterà in un' opera che gli concilierà la stima e la benevolenza di tutto il paese, il quale proverebbe grave rammarico se il primo Corpo politico dello Stato respingesse una legge che ha per precipuo scopo di ricercare le cagioni vere e non immaginarie che producono quelle sofferenze che pesano sopra una così interessante parte delle nostre popolazioni.

E questa non è questione d' indole speciale ma bensì d'indole generale, imperocchè è evidente che il malessere o il benessere delle classi lavoratrici si riverberano su tutto il paese.

Ora mi è forza toccare di una obbiezione sollevata dall'onor. Pantaleoni.

L'onorevole Senatore porta opinione che all'uopo sia sufficiente una inchiesta governativa.

Io credo invece che nelle condizioni attuali sia molto preferibile un'inchiesta parlamentare, imperocchè è, a mio avviso, un ottimo e savio concetto politico associare in un'opera di riparazione Senato, Camera e Governo.

Per suffragare la propria opinione l'onorevole Senatore Pantaleoni osservò che in Italia nessuna inchiesta parlamentare era stata decretata, che non avesse il carattere politico.

Questa affermazione non è esatta; mi basti il rammentare l'inchiesta sul corso forzoso decretata dalla Camera dei Deputati, che non aveva per verità carattere politico, ma semplicemente carattere economico, appunto come questa di cui stiamo disputando....

Senatore DE CESARE. Non fu fatta dai due rami del Parlamento.

Senatore PEPOLI G.... E ciò che prova? Essendo stata votata dalla Camera dei Deputati, è pur sempre un'inchiesta parlamentare, non mai un' inchiesta governativa, come vorrebbe l'on. Pantaleoni.

A sostegno della mia opinione aggiungerò un'ulteriore considerazione.

La inchiesta industriale fu fatta direttamente dal Ministero ed alla nomina della Commissione non parteciparono nè il Senato, nè la Camera dei Deputati.

Ai risultati di questa inchiesta mancò quell'ampia e diretta pubblicità che ad essa non sarebbe per avventura mancata, se vi avessero concorso direttamente i tre rami del potere.

Non aggiungerò altre parole perchè confido che l'onorevole Ministro è l'onorevole Relatore della Commissione sapranno meglio assai di me rispondere agli argomenti dell'onorevole De Cesare per appoggiare la sua questione pregiudiziale e alle obbiezioni dell'onorevole Pantaleoni.

Io mi limiterò soltanto a richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra un altro ordine d'idee.

Furono fatte in Italia fin qui molte inchieste, ma non hanno sventuratamente prodotto quei risultati che i loro proponenti s'impromettevano.

In Inghilterra le inchieste sono riuscite efficaci, perchè non solo sono state condotte con profondità di criterî, ma eziandio perchè i risultati sono stati accolti con riverenza e con ossequio dal Governo.

È inutile fare la luce per ispegnerla immediatamente, è inutile evocare la verità se non si vuole ascoltare poi la sua voce; in questo caso è meglio lasciarla dormire nel fondo del suo pozzo.

L'inchiesta sulla Sardegna non approdò ad alcun risultato.

I documenti della prima inchiesta della Sicilia dormono da gran tempo tra le polveri degli archivî della Camera dei Deputati, anzi si afferma che alcuni fra essi più non esistano.

La Commissione d'inchiesta sulle cause delle inondazioni del Po ha percorso i paesi, ha interrogati i cittadini, ma ha stimato opportuno racchiudersi in un severo silenzio; e noi aspettiamo ancora di conoscere se vi furono dei colpevoli o dei calunniatori.

I risultati dell'inchiesta industriale non sono stati discussi nel Parlamento, e quindi nel rinnovamento dei trattati commerciali mancheranno al Ministero quei lumi che dalla discussione si sarebbero sprigionati.

Forse non sarebbe stato utilissimo il ridurre al silenzio, colla constatazione dei fatti, i lagni che si innalzano da molti contro gli antichi trattati e contro il libero scambio che li ha inspirati?

Io desidero pur anco che l' ultima inchiesta sulla Sicilia produca dei buoni risultati: che i savî consigli dati dalla Commissione siano benevolmente accolti dal Ministero.

È una speranza che pur vorrei vedere convertita in certezza.

Io spero che l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio mi risponderà in modo chiaro e preciso.

In quanto a me, conchiudo dicendo che io divido l'opinione dell'onorev. Senatore Pantaleoni, cioè che è meglio rinunziare all'inchiesta, se essa non debbe essere seria e completa.

È inutile il fare un'inchiesta agraria, se i risultati di essa non verranno largamente diffusi e sottoposti alle deliberazioni del Parlamento, se dai risultati di essa i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura non prenderanno argomento a proporre tutti quei progetti di legge necessarî a migliorare le condizioni delle classi lavoratrici in Italia, risolvendo in simil modo quel problema sociale, che è ad un tempo il più arduo, il più urgente, il più santo di quanti un Parlamento possa essere chiamato a risolvere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la do all'onorevole Relatore.

Senatore BEMBO, *Relatore*. La gravità dell'argomento, le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, la proposta pregiudiziale dell'onorevole Senatore De Cesare, e quella dell'Ufficio Centrale che ha formulato un ordine del giorno, mi obbligano di spendere qualche parola, per sostenere e raccomandare questo progetto di legge, che è per sua natura di una grande importanza, che riguarda questioni serene e pacifiche di umanità e di supremo interesse del paese e che dovrebbe perciò raccogliere il generale consentimento.

Nessuno può negare, nessuno dovrebbe ignorare che l'agricoltura e le classi agricole costituiscono la massima forza della nostra produzione. Il perchè fu detto, ed a ragione, che l'Italia agricola è pressochè tutta intera l'Italia economica.

L'agricoltura, che oggi è argomento a molteplici studî ed a minute ricerche, sia da parte dei Governi, sia da parte degli uomini di scienza, è la più grande fra le nostre industrie, quella da cui l'Italia ritrae la massima parte della sua ricchezza. Senonchè, minacciata da tante eventualità, essa procede lentamente, essa ha bisogno d'incoraggiamenti e di mezzi per arrivare a quel grado cui si convergono le speranze della futura nostra prosperità. A ciò deve mirare l'iniziativa privata, ma devono anche influire non poco alcune riforme legislative, quali ad esempio sul credito, sui tributi, sulla sicurezza dei campi, sulle decime, sull'istruzione tecnica, intendo dire istruzione tecnico-agraria, pur troppo abbastanza fra noi trascurata, ed altre molte; perchè l'agricoltura si collega ai varî rami della pubblica amministrazione, i quali debbono, più o meno, tutti concorrere al suo progressivo sviluppo.

Le classi agricole, cui è raccomandata tanta parte di questo sviluppo, esigono pur esse provvedimenti e rimedî, dove più dove meno energici, sia in omaggio alla moderna civiltà, sia per un certo sentimento di umanità, sia anche per evitare quelle perturbazioni cui desse in Italia rimasero finora inaccessibili.

Ma gli incoraggiamenti all'agricoltura ed i provvedimenti alle classi agricole suppongono le cognizioni di fatto; suppongono la conoscenza reale della proprietà fondiaria e della produzione agricola; suppongono un insieme d'indagini, di elementi, di studî, da cui rilevare il vero stato dei nostri coloni e i molti loro bisogni ignoti e insoddisfatti. Di qui l'opportunità di un'inchiesta agraria parlamentare; inchiesta che, affidata a persone competenti, a persone desiderose del pubblico bene, avrà quel risultato pratico cui deve mirare il legislatore. E varrà eziandio a rettificare qualche giudizio più avventato che retto.

Perchè, se v'hanno poveri lavoratori, e pur troppo ve ne ha anche in Italia (basta leggere le ultime pubblicazioni del Sonnino e del Franchetti), se v'hanno in Italia poveri lavoratori, affranti dai disagi e dalle fatiche, stremati dai patimenti e dalle febbri, privi di salubri abitazioni e di cibi sufficienti, ve n'ha poi di molti, oso dire moltissimi, la gran maggioranza forse, i quali non si trovano in queste condizioni, i quali non trascinano una vita cotanto penosa; e tra questi ve n'ha pure non pochi che, valutate le debite proporzioni, sono forse in condizioni meno sfavorevoli che non sieno quelle dei piccoli proprietarî.

Io spero che anche da questo lato l'inchiesta possa giovare; io spero che per essa si renda manifesto che in Italia, piuttosto che ostilità,

regna una certa armonia fra il proprietario e il colono, che sono legati da comuni interessi e concorrono entrambi al benessere generale. Io spero che l'inchiesta mostri ad evidenza la necessità di alcune riforme legislative, che io non voglio ora enumerare, ma che sono parecchie, onde evitare la rovina totale dei piccoli proprietarî e il depauperamento delle medie fortune, il cui miglioramento economico influisce cotanto e sulle condizioni degli agricoltori, e sul progresso dell'agricoltura.

Ma otterremo noi cotesto pratico risultato colla semplice votazione dell'attuale disegno di legge? L'Ufficio Centrale ne dubita assai; l'Ufficio Centrale ha già diviso i dubbî manifestati dall'onorevole Senatore Pantaleoni; tanto è vero che esso li ha tradotti in un ordine del giorno che si legge in appendice alla sua Relazione.

Perchè dunque non modificate la legge? domandava con altre parole l'onorevole Senatore Pantaleoni. L'inchiesta pende da lungo tempo, ed è anche desiderata da molti, i quali senza abbandonarsi a speranze esagerate, pur nondimeno se ne attendono qualche buon risultato. Ma tutti coloro, i quali sono disposti a votare la legge, non lo sarebbero certo a gravare il bilancio di una somma ingente, che oggi non sarebbe giustificata, e che, una volta concessa, mal si potrebbero imporre certi limiti alla Giunta esecutrice. Ecco la ragione per cui l'Ufficio Centrale non ha creduto di modificare il progetto di legge, ed ha preferito piuttosto di proporre un ordine del giorno; il quale, accettato che sia, potrebbe correggere i difetti della legge, rendere l'inchiesta meno dispendiosa, ed il lavoro più semplice e più esatto.

Ed io spero che quest'ordine del giorno venga sancito dagli onorevoli nostri Colleghi, e sia previamente accettato dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; il quale deve pur concorrere a che l'inchiesta riesca veramente pratica e seria.

I difetti della legge si riassumono nella deficienza dei mezzi, e nell'abbondanza o, dirò meglio, nella sovrabbondanza della materia. Sono deficienti i mezzi, quando il fondo assegnato è inferiore a ciò che malgrado la più stretta economia può bastare allo scopo. Sono anche deficienti quando le persone deputate all'arduo incarico, non potendo far tutto da loro, non sapessero ove rivolgersi per attingere le necessarie informazioni.

Le nozioni che pervengono (e qui risponderei all'onorevole mio amico il Senatore De Cesare), le nozioni che pervengono dai Municipî, dalle Camere di commercio, dai Comizî agrarî, e che servono di elemento alle Relazioni ufficiali, cui accennava l'onorevole De Cesare, ed intorno alle quali parlerò più tardi, queste nozioni non sono in generale attendibili.

A questo proposito mi piace riferire un esempio citato dall'onorevole nostro Collega, il Senatore Giovanola, in una sua recente ed interessante pubblicazione *Sulle spese comunali*.

Egli narra che, volendo il Governo compilare una statistica generale dei polli che esistono nel Regno d'Italia, ne incaricava i Municipî. I quali, sopraffatti da tante mansioni, non risposero all'invito con una certa sollecitudine, o almeno non vi risposero con quella sollecitudine che il Governo avrebbe desiderato. Cosicchè il Ministero si trovò nella necessità di minacciare l'invio di un Commissario apposito, a tutte spese di quei Municipî i quali in un congruo termine non avessero prodotto il loro elaborato (*Risa*). Narra dunque l'onor. Giovanola di un Municipio, che non voglio qui designare, in cui il Sindaco ed il Segretario in pochi minuti fabbricarono questa statistica, riempirono tutti i prospetti e trasmisero il conscienzioso lavoro al Ministero, il quale lo pubblicò insieme agli altri elaborati che gli pervennero dai vari Municipî del Regno.

Dio sa quanti Municipii avranno fatto lo stesso!

Ecco dunque come le inchieste e le statistiche fatte da certi enti morali non sono sempre attendibili. Gli enti morali, lo creda l'onor. Senatore De Cesare, d'ordinario eccedono, in un senso o nell'altro. Dove si ha interesse di nascondere la verità, dove se ne esagera la portata. L'inchiesta agraria fatta a questo modo non solo non sarebbe utile, ma potrebbe esser nocevole.

Finchè si tratta di polli, pollo più, pollo menò, le cose vanno egualmente, le conseguenze non possono essere di una certa gravità (*ilarità*); ma quando si tratta di un lavoro, da cui il paese si ripromette un risultato non infecondo, bisogna che sia fatto con co-

scienza, bisogna che sia affidato a persone competenti.

Oltre alla deficienza dei mezzi, ho accennato anche alla sovrabbondanza della materia. E questa risulta dalla mancanza di quelle basi generali che costituiscono il concetto direttivo dell'inchiesta, e ne circoscrivono alquanto la soverchia estensione.

A persuadercene basta prendere in mano il formulario apparecchiato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che io non intendo punto di biasimare; cui anzi mi piace esprimere in questa occasione una schietta parola di elogio, perchè i suoi non sono lavori di semplice burocrazia.

Ma dobbiamo noi compilare altrettanti grossi volumi quanti se ne pubblicarono in Francia, non so con qual risultato, a corredo del rapporto sulla inchiesta del 1866? Anche limitando le nostre indagini a ciò che può avere un pratico risultato, la massa delle investigazioni a raccogliere è pure assai larga. Ed io ho avuto più volte occasione di riconoscere che i lavori delle Commissioni di inchiesta sono più utili, quando si riferiscono a questioni speciali, piuttosto che a questioni generiche.

Sulle condizioni dell'agricoltura in genere, esiste una splendida Relazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che l'onorevole Senatore De Cesare ha citato molto a proposito; è una Relazione che altamente lo onora e della quale esso può andar meritamente superbo. Questo lavoro interessante gioverà moltissimo alla Commissione d'inchiesta e scemerà non poco il suo còmpito.

Sono tre grossi volumi, che ho avuto la pazienza di scorrere anch'io, perchè voleva farne cenno nella presente discussione.

Si leggono in essi alcune interessanti monografie delle principali colture agrarie in Italia; ragguagli sull'esercizio delle industrie agrarie e particolarmente sulla vinificazione, sulla oleificazione, sulla macerazione delle piante tessili; diligenti statistiche sullo stato dei raccolti nelle varie provincie del Regno; ed alcuni cenni sulle colture sperimentali che stanno a prova del progresso agrario. Poi dati sulla pastorizia in genere e sulle industrie pastorali; relazioni di studî fatti e dei provvedimenti presi a migliorare le condizioni della bachicoltura e a diffondere l'applicazione della meccanica alla agricoltura. Indi lavori importanti sugli operai agrarî, sulla proprietà fondiaria, sull'idraulica agraria, sulla viabilità e sulle istituzioni agrarie.

Ma tutto ciò non basta per raggiungere lo scopo in gran parte umanitario cui hanno mirato coloro che proposero di iniziativa parlamentare la inchiesta agraria. Quindi non regge il ragionamento dell' onorevole De Cesare, che dopo la pubblicazione di cotesto lavoro, per quanto splendido, sia inutile la inchiesta.

Ciò posto, io ritengo che la Commissione di inchiesta renderebbe un servizio segnalato all'economia rurale, quando essa, senza trascurare il resto, si occupi di preferenza e con maggiore ampiezza di alcune questioni speciali; per esempio, dei contratti agrarî, delle condizioni morali ed economiche dei contadini, delle condizioni degli stessi proprietarî, delle decime e della emigrazione; questione questa di grande attualità e che preoccupa seriamente il paese, come hanno osservato gli onorevoli Senatori Pepoli e De Cesare. In Italia, ove sono circa quattro milioni di ettari di terreni incolti, mentre in Francia, con un territorio più vasto, non ne esiste forse la metà, l'emigrazione dei contadini non è certamente giustificata. La Commissione d'inchiesta dovrà indagarne le cause, che sono complesse, e non attribuibili esclusivamente, come forse troppo leggermente fu detto, alla tenuità dei salarî; nè solo indagarne le cause, ma suggerirne altresì qualche rimedio, per distogliere le plebi campagnole da un partito, che generalmente è seguìto da tardi ed amari disinganni. A ciò gioveranno non poco gli studî di persone competenti, fra cui lo stesso Senatore De Cesare, il Franchetti, il Sonnino; ed anche di taluni Istituti scientifici, per es., dell'Accademia di agricoltura di Verona, che, spinta da un sentimento lodevole di umanità e da un giusto interesse economico, aperse il concorso ad un premio per uno studio sull'emigrazione dei contadini della provincia e sui mezzi di diminuirla.

Tornando al nostro ordine del giorno, ho detto che, qualora fosse accettato, può correggere i difetti della legge, rendere l'inchiesta meno dispendiosa, e il lavoro più semplice e più esatto.

Se parliamo della spesa, ove il fondo assegnato non sia sufficiente, l'ordine del giorno giustificherà la domanda di un'aggiunta da

parte del Governo. Sarà sempre meglio, sarà maggiore garanzia l'accordare tale aggiunta di spesa, quando ne sia comprovata la necessità, piuttosto che votarla oggi prima di conoscere se, e fino a qual punto sussista il bisogno.

Così dicasi dell'associazione alla Giunta di quegli elementi locali che essa ritenesse più profittevoli all'inchiesta, che non sieno le nozioni che pervengono dagli enti morali, le stesse nozioni ufficiali. Anche qui l'ordine del giorno lascia piena libertà di azione alla Giunta esecutrice. E la misura è giustificata dalla massa dei fatti a raccogliere. Perchè, o Signori, se anche non si voglia nè si debba esaurire tutto intero il formulario apparecchiato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, pure in un'inchiesta agraria bisogna che la Giunta tenga conto di quest'ordine amplissimo di fatti, di fenomeni economici; dirò anche, poichè l'onorevole Senatore De Cesare lo chiamava argomento di moda, di problemi sociali i quali si annettono alla stessa; cui non sono nemmeno estranee certe questioni di finanza, di credito, di tributi, di corso forzoso e di circolazione, come appunto accennava l'onorevole Senatore Pepoli. Pretendere adunque che una Giunta composta di 12 membri possa fare tutto da sè, troppo dubbie sendo le altre fonti che io indicava, sarebbe lo stesso che compromettere l'inchiesta, gettare le 60,000 lire, che vengono richieste, e far perdere il tempo a quei volonterosi i quali si sobbarcheranno all'arduo còmpito.

Sono forse cinque o sei anni dacchè la proposta venne fatta alla Camera dei Deputati per iniziativa parlamentare, con uno scopo ben definito. Le indagini sulle condizioni della classe agricola, e specialmente dei lavoratori della terra, tendono a riparare i mali ed a prevenire i danni che questa classe così numerosa potrebbe cagionare all'ordine sociale. Il Governo fece sua la proposta, ed io non gliene faccio certamente alcun carico, ma estese la inchiesta a più vaste ricerche, le quali comprendono un campo assai largo; tanto largo, quanto è copiosa la materia, quanto sono molteplici e svariati gli interessi dell'agricoltura e delle classi agricole. Separare l'una dalle altre sarebbe malagevole; io credo che, anche volendolo, non si potrebbe, perchè fra loro troppo connesse.

Infatti, come provvedere ai lavoratori della terra, senza migliorare le condizioni dell'agricoltura e degli stessi proprietarî? D'altra parte, come pretendere ad un miglioramento dell'agricoltura, che vuol dire ad un aumento di ricchezza e di prosperità nazionale, finchè le plebi campagnuole, cotesti operai della più grande fra le nostre industrie, patiscono la fame, e in qualche luogo sono condannati ad una vita stentata e penosa?

Sarà cura della Commissione d'inchiesta di imprimere al suo lavoro una certa unità di vedute, di imprimervi quel concetto direttivo che non è determinato dalla legge per la soverchia sua estensione. A questo concetto devono essere subordinate le indagini che si vogliono raccogliere. E così, evitando le ricerche troppo minute ed inutili, sarà limitata la spesa, ed il lavoro non solo sarà più semplice, ma anche pratico. E quando dico pratico, intendo che il risultato dell'inchiesta sia di conoscere il vero, e di curare, in quanto è possibile, il male coll'opera efficace della legge. In quanto è possibile; poichè vi hanno alcuni mali incurabili, che le leggi non possono guarire, perchè si collegano alle dure ed eterne necessità della vita.

Conchiudo: per un'inchiesta di tanta portata economica e sociale, per un'inchiesta che comincia dall'esame e dai bisogni della produzione agricola, e si estende fino alle questioni più gravi che agitano la società moderna, non sarà troppo esigente l'Ufficio Centrale, se insiste perchè sia accettato il suo ordine del giorno, con che viene a dire al Senato: dateci un affidamento che coopererete a che la inchiesta riesca ad un risultamento pratico; sia degna del Parlamento e della scienza; sia proficua alle classi maggiormente interessate, e soprattutto non alimenti nel paese, come si augurava l'onor. Senatore De Cesare, fatue ed inutili speranze.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per rispondere brevemente agli onorevoli Senatori chè in vario senso hanno parlato sulla legge in discussione, mi reputo in dovere di richiamare alla considerazione del Senato alcuni fatti.

Il progetto attuale di legge, rispondente o no al fine che si propone, non è opera del presente Ministero. È vero che l'on. De Cesare, per dare più forza alla sua oppugnazione contro tal progetto, ha voluto distinguere due periodi, in uno dei quali il progetto di legge, secondo lui, era un bisogno, anzi un dovere da compiere, e nell'altro un'inutilità. Ma egli stesso, l'on. De Cesare, quando metta in raffronto il minimo delle osservazioni moltissime, e parmi, sotto tale aspetto, di molto peso, che sono state fatte circa all'insufficienza della somma da destinare per l'inchiesta, si persuaderà che nessuno ragionevolmente potrà mettere in dubbio che la materia dell'inchiesta non farà difetto.

Se la materia dell'inchiesta tuttavia ci è, abbia l'on. De Cesare la giustizia di non defraudare del merito di questo progetto di legge coloro che lo presentarono e che lo propugnarono nella passata legislatura. Il precedente Ministero, in fatti, se ne fece un dovere, vedendo l'accordo generale del Parlamento, almeno delle varie parti della Camera dei Deputati; e l'attuale Ministero alla sua volta, senza mettere nulla del suo, portò innanzi e sostenne lo scorso anno nella Camera il progetto nei precisi termini ond'era stato presentato dagli onorevoli Finali e Minghetti.

Così votato dalla Camera, fu presentato la prima volta al Senato nel 15 maggio 1876, e, per lo scioglimento di quella, gli fu ripresentato alla riapertura del Parlamento nello scorso novembre. La Commissione del Senato con le due relazioni l'ha accolto nei termini stessi onde l'aveva votato la Camera elettiva.

La cronologia dunque degli articoli è anche quella del Ministero precedente.

Rispondendo all'on. Pantaleoni lo prego di tener presente il fatto che il Ministro d'Agricoltura ci entra per ragion di materia, ma il Ministro di Finanza ci entra per ragion di mezzo.

Ora il progetto di legge sull'inchiesta agraria presentato dall'antica amministrazione, anche nella sua forma, rivela l'intervento del Ministro di Finanza. È evidente infatti che questi volle porre, come condizione essenziale dell'accettazione dell'inchiesta, la limitazione dell'ammontare della relativa spesa.

Io convengo che si sarebbe potuto parlare del mezzo, cioè dell'autorizzazione della spesa relativa, anzichè in testa della legge, in qualche articolo secondario, ma scientificamente non si sarebbe potuto fare, perchè quando si afferma un bisogno, quando lo si eleva a dovere, la ricerca del mezzo di adempierlo non può essere differita, e il mezzo deve rispondere all'indole e all'intensità del bisogno e del dovere.

Invece è ben vero che si riconobbe dalla passata Amministrazione, che il bisogno e il dovere dell'inchiesta agraria ci erano, ma si ritenne pure che si sarebbe potuto provvedervi senza grave spesa. A coloro che avessero preteso di più, implicitamente si disse: ma ci penseremmo due volte, se dovessimo cominciare dall'intaccare, anche per poco, il bilancio, od abbandonare perfino il pensiero dell'inchiesta. E poteva benissimo farsi cotesto ragionamento, dappoichè gli elogi dello stesso onor. Senatore De Cesare sullo stato attuale di progresso delle indagini nel campo delle ricerche e delle compilazioni che si istituiscono dal Ministero di Agricoltura, provano che siamo in continuo lavoro d'inchiesta per iniziativa della pubblica amministrazione, precisamente in fatto di industria agraria e di agricoltura in generale.

E però, se è vero che da cinque anni ferve in Parlamento la quistione sull'inchiesta agraria, non è men vero che, non da cinque, ma da otto anni, si attende dal Ministero di Agricoltura e Commercio a studiare il gran tema e con vedute abbastanza larghe nel campo dei fatti, il tema, cioè, degl'interessi e delle relazioni agricole.

E se non siamo giunti, come, dissentendo dall'onorevole Senatore De Cesare, io riconosco che non siamo giunti, ad avere una vera e compiuta inchiesta, si sono però potuti preparare tali e così importanti materiali, che l'inchiesta da istituirsi per legge troverà di molto attenuato e agevolato il suo còmpito.

Si è lavorato quindi, da una mano per illuminare i diversi rami della pubblica Amministrazione e del Parlamento, e dall'altra per aiutare quella più larga o più sistematica inchiesta che si fosse potuta decretare dai Poteri dello Stato.

L'attuale Ministero comprese quindi che non doveva esitare ad andare innanzi, nè doveva

assumere la responsabilità di spostare le basi dell'antico progetto di legge; se avesse accolto i concetti generosi, e che io chiamerei teoretici, di procedere all'inchiesta destinandovi una spesa enorme, non proporzionata col fine che ci proponiamo, allora sarebbe stato fatto segno a rimproveri, e molto probabilmente dello stesso onorevole Senatore Pantaleoni. Se noi fossimo venuti proponendo un'inchiesta, ed insieme domandando qualche milione...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... non avremmo fatto cosa lodevole. La proposta della precedente Amministrazione dunque non doveva essere osteggiata, anzi doveva essere favorita; e ci siamo affrettati a propugnarla.

La Camera dei Deputati, afferrato il concetto che aveva informato la proposta della precedente Amministrazione, malgrado che anche ivi non fossero mancate le osservazioni del tenore di quelle dell' onorevole Senatore Pantaleoni e anche di quelle dell' on. Pepoli, riconobbe che era meglio accontentarsi del poco anzichè respingere la legge; e fece benissimo; chè se è un fatto che ogni giorno di più aumenta la raccolta di materiali giovevolissimi per l'inchiesta; se è un fatto che le quotidiane esperienze, gli studî, le leggi e la loro applicazione, valgono sempre a spargere la luce sull'indirizzo che la pubblica amministrazione e i poteri dello Stato devono prendere per curare i mali che si deplorano nelle varie classi sociali, delle quali è precipua la classe agricola; se tutto ciò è indiscutibile, naturalmente l'inchiesta da compiere su quella classe e sull' industria agricola in generale diverrà sempre più facile, e diverrà anche meno costosa.

Nella generalità della formola della legge poi è compreso ciò che di buono si possa desiderare per un'inchiesta, la quale rispondesse allo scopo col minimo disagio e colla minima spesa.

Ci deve essere, dicesi, nella legge un concetto direttivo. Io ebbi l'onore anche di affermare ciò nell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione d'inchiesta ha da condurre prima un lavoro di preparazione che io direi di utilizzazione di tutte quelle inchieste abbozzate, di quelle inchieste incomplete che si sono condotte dai privati e sopratutto dalle pubbliche amministrazioni, tra i materiali delle quali ci è sempre qualche cosa di buono; e vi abbiamo dell'ottimo anche su taluni punti riferibili all'agricoltura.

È pur vero che spesse volte si inciampa in inesattezze esorbitanti, perfino dalle pubbliche amministrazioni, in fatto di ricerche e di raccolta di notizie: ma è anche vero che col continuo studiare i fatti si finisce per giungere alla verità.

Se si trattasse di un accertamento speciale, per cui dovesse indagarsi la condizione precisa dei fatti di alcune località, di alcuni interessi o rapporti di alcuni individui, intendo che il processo di accertamento difficilmente sarebbe rispondente al vero; ma trattandosi di spiegare fenomeni generali, di conoscere fatti complessivi di carattere sociale economico, di carattere amministrativo, io credo che, malgrado gli errori in cui si possa inciampare, il vero nel suo insieme si può bene raccogliere dovunque vi sono materiali. Ora, dovrà essere còmpito importantissimo della Commissione d'inchiesta, il quale costerà ben poca spesa, quello di richiamare ogni maniera di materiali, precisamente quelli delle pubbliche amministrazioni riferibili al tema dell'inchiesta o ad esso attinenti. La parte che sarà stimata giovevole, sarà studiata e ordinata, e farà materia di deliberazione e di relazione. Questo varrà a risolvere non poche fra le quistioni che credonsi gravissime da coloro che non hanno molta famigliarità nelle cose sociali ed in quelle amministrative.

Io convengo coll'onorevole Senatore Bembo che il questionario stato preparato più anni fa dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non deve essere sviluppato letteralmente; esso non deve essere che uno dei tanti materiali da venire sottoposti alla Commissione.

Questo stesso io già ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento. Ma appunto perchè l'onorevole Bembo è sul vero, è indispensabile il primo studio su tutto ciò che è noto. In tal modo si conoscerà dove sono le tenebre, e l'inchiesta sarà circoscritta nel suo vero campo. Ma è poi vero che, perchè si ordina un'inchiesta, si ha da andare in traccia del sole, che ci si presenta da se stesso senza alcuno sforzo nostro?

È egli vero che perchè si parla, sia in una pubblicazione messa fuori da privati, sia in un

documento messo fuori da una pubblica amministrazione, si parla, dico, di dolori e di piaceri, di guai e di beni, dobbiamo immaginare che non conosciamo nulla della realità ed intensità di codesti effetti, nulla delle loro cause, nulla dei rimedî? Quale è il vero problema? In questo io vorrei concordare con l'onorevole De Cesare: io vorrei scartare le parole « questione sociale. »

Questo stesso io ebbi a dire altra volta; nè scartando le parole *questione sociale* io voglio disimpegnare la pubblica amministrazione e il Parlamento dal dovere di fare ogni serio studio di tutte le cause perturbatrici, di tutto ciò che affligge la società presente. A noi preme non creare un problema dove non c'è. Quella che dicesi questione sociale è un problema, e potrebbe divenire un equivoco. Abbiamo la parte non bene studiata dei mali sociali; rivolgiamo le indagini ad essa soltanto. Ma noi conosciamo la massima parte di tali mali, ne conosciamo le cause e i rimedî; e su tutto ciò non trattasi d'inchiesta, ma di vedere se c'è la forza, la potenza, il possesso del rimedio. È questione di mezzi, quando non facciamo altro che lottare per allontanarci sempre più dallo stato di miseria, per mettere sempre più le diverse classi in condizione di facile e comune conservazione e miglioramento.

Ora, tutte le leggi, tutti i fatti della pubblica amministrazione, anche nella parte che importa oneri, limitazione di forza, di attività, di risultati, sostanzialmente non mirano, non devono mirare almeno, che a risolvere quello che, secondo me, impropriamente chiamasi il problema sociale, a procurare il miglioramento armonico di tutte le classi. E per vero non fa d'uopo d'inchiesta; dove il male è certo, il rimedio è possibile; in tal caso bisogna non indugiare, bisogna andare innanzi.

Se si parla, per esempio, del corso forzoso, ma abbiamo noi bisogno dell'inchiesta per conoscere l'importanza della sua abolizione, almeno graduale? Abbiamo bisogno di quattrini, di saldi propositi, d'intelligenza, ed anche di buona fortuna, per potere inaugurare, come speriamo, fra breve questa riforma.

Se intanto arrestiamo i mali del progresso di quella fatale istituzione, se tentiamo di avviare il paese, in fatto di circolazione, allo stato normale, non facciamo che deprimere una mala erba che tanto danno apporta a tutta la vita sociale, non esclusa la classe lavoratrice delle campagne.

Ha parlato l'onorevole Pepoli del macinato; ma anche intorno a questo qualche cosa si è fatto e si farà.

Abbiamo propriamente bisogno dell'inchiesta per conoscere ciò che è utile, ciò che è doveroso che si faccia, onde, se sia possibile, preparare l'abolizione di quel balzello o per lo meno la diminuzione o la trasformazione?

L'inchiesta ci farà conoscere molti particolari che tuttavia ignoriamo, ma sul concetto generale delle imposte, sulle loro ineguaglianze, sui loro effetti, e la scienza di cui tanto abbonda l'onorevole Pepoli deve averglieli avvertiti, si sono fatte tali e sì gravi esperienze per tutta l'Italia, che ci danno una messe di conoscenze importantissime.

Che faremo poi di quel concetto dell'onorevole Pantaleoni, il quale per rendere armonico il principio dell'economia propugnato dal Ministero, della limitazione, cioè, della spesa, con l'altro di raggiungere lo scopo dell'inchiesta, vorrebbe modificare, alterare, dirò meglio, l'indole della medesima, vorrebbe sostituire l'inchiesta governativa alla parlamentare? Ma sia l'una, sia l'altra, ci vogliono pur sempre quattrini.

Si osserva: essendo 12 i membri dell'inchiesta, occorrerà una spesa maggiore! Io penso invece, che quanto più numerosa è la Commissione, tanto più facilmente raggiungerà lo scopo; e che, non trattandosi di stabilire indennità o stipendî, mi sembra che, determinato bene il còmpito dell'inchiesta, la somma proposta possa esser sufficiente.

Il passato Ministero, l'attuale e la Camera hanno ritenuto che un'inchiesta parlamentare possa rispondere al fine mediante la spesa totale di 60 mila lire, della quale è stato indicato l'uso con sufficienti particolarità. Ma sarà inesorabilmente imposta alla Giunta, e poi seriamente sperabile la coincidenza assoluta della spesa col servizio? Questo non lo può dire nessuno; non è verosimile che il bilancio preventivo della spesa la quale consta d'una moltiplicità di articoli possa riuscire esattamente corrispondente al bilancio consuntivo.

Ma sono convinto che allorquando sarà sanzionata la legge, e perciò si saprà che genere di

inchiesta si desidera e con quai mezzi, coloro che, scelti dai due rami del Parlamento e scelti dal Governo, s' incaricheranno dell'esecuzione di quest'inchiesta, si faranno una legge rigorosa di non andare più in là de' mezzi che sono stati messi a loro disposizione. Ma sapete, osservasi, che allorquando l'inchiesta è incominciata, le spese vengono; e l'onor. Pantaleoni dice: Badate! ci anderà di mezzo la dignità del Governo e del Parlamento se si promette di spender 60 mila lire e Voi ne spenderete 4 o 5 cento mila, e ad esempio cita il fatto dell'esposizione internazionale marittima di Napoli. Ma innanzi tutto, quel fatto non mi pare che sia citato a proposito.

La storia di quell'esposizione è una cosa affatto speciale; speciale nella sua origine, speciale nella sua partecipazione in modo indiretto e di semplice protezione del Governo, speciale nelle sue fasi e nelle sue conseguenze. Invece l'inchiesta che si propone, è un fatto normale, fatto intorno a cui un primo progetto, una prima volta ammesso, si ripresenta ora al Parlamento; fatto intorno a cui hanno a pronunciarsi i due rami del Parlamento e quindi, tostochè sarà divenuto legge, costituirà un vincolo per la pubblica amministrazione e per la stessa Commissione d'inchiesta.

Ora, quando si conosce qual è lo scopo che si prefigge l'inchiesta, comechè non sia nei minuti particolari specificato negli articoli di legge e risulta ad evidenza dalla proposta ministeriale, risulta da quella degli onorevoli Deputati che furono i primi iniziatori della legge per l'inchiesta, risulta dalle discussioni che hanno avuto luogo e che ancora si faranno nei due rami del Parlamento, allora possiamo, allora dobbiamo anzi, esser certi che potrà cotale inchiesta sopra qualche fatto, sopra qualche punto riuscire povera di ricerche, ma la Commissione non s'imbarcherà mai in indagini che possano sconvolgere il concetto dell'economia dell' inchiesta determinato dalla legge medesima.

Ma qui viene l'onorevole Commissione proponendo un ordine del giorno pel quale si mostra confidenza che il Governo non farà mancare i mezzi necessarî all' inchiesta, e che la Giunta le imprimerà un concetto direttivo acconcio ad assicurare il pratico risultamento.

Io posso dichiarare, anche a nome del Governo, che l'ordine del giorno va accettato. La seconda parte è l'affermazione di un principio che la pubblica Amministrazione ritiene che deve esser legge per l'inchiesta.

La prima parte accenna ad un fatto, cioè che il Governo non deve far mancare i mezzi per l'inchiesta. Ma, onorevole Bembo, non deve far mancare i mezzi *per questa data inchiesta*, come essa è stata concepita dal Governo e contando che la Giunta saprà avvalersi di quei materiali, chè senza volerlo l'onorevole De Cesare è venuto in mio aiuto, di quei materiali che non costituiscono l'inchiesta, come egli dice, ma che certamente l'hanno grandemente preparata, e che ogni giorno di più la preparano.

L'onorevole Senatore Pantaleoni diceva: ma vedete che dopochè fu proposta l'inchiesta e se ne propose l'ammontare della spesa, sono accresciuti i bisogni, cresciuto il numero dei componenti la Giunta, e pure la spesa non si cresce. Io dico che se la spesa era rispondente al bisogno due anni fa, ora dovrebbe essere al di sopra del bisogno; dappoichè da due anni in qua si è andati innanzi nelle ricerche, nella raccolta di materiali, spendendo altra parte di denaro dello Stato, quello cioè che i varî rami della pubblica Amministrazione impiegano appunto per istudiare e indagar sempre le condizioni di fatto delle industrie e dell'economia del paese.

Io non mi dilungo più oltre. L'onorevole Senatore Pepoli accennava all'urgenza di procedere alla inchiesta: il Governo si associa al suo divisamento. Dopo la votazione della Camera, nella passata legislatura, aveva presentato il progetto al Senato, e glielo ha immediatamente ripresentato alla riapertura del Parlamento. Tocca al Senato; domani toccherà alla Camera dei Deputati a far presto.

Se si sono stabiliti due anni, non è già perchè, potendo svolgersi l'inchiesta in un periodo più breve, non si faccia; si sono stabiliti i due anni come un vincolo giuridico, ma più veramente morale anzichè giuridico, per dare affidamento al paese ed al Parlamento che l'inchiesta sarà presto iniziata e condotta, e la sua Relazione non andrà oltre i due anni.

Ma, dice l'onorevole Senatore Pepoli, vedete che è meglio non farla se non la fate con mezzi sufficienti, e se non avete il proposito di attuare le prescrizioni alle quali concluderanno gli studî dell'inchiesta.

Non ritorno sul tema dell'insufficienza delle spese, perchè in sostanza sembrami lo abbandoni lo stesso onorevole Pepoli; ma per l'altra osservazione io rispondo all' onorevole Pepoli che sinora noi non abbiamo avuto la fortuna di compiere nessuna inchiesta; nemmeno abbiamo avuto la disgrazia di fare alcuna promessa che non fosse stata adempita. Venendo al potere abbiamo lavorato in continuazione, e lavoreremo, indipendentemente dall'inchiesta.

L'onorevole Bembo lamenta la depressione dell'istruzione agraria. Io mi rivolgo a lui, pregandolo nel suo sentimento di rettitudine di dire se vi è poi un regresso in questo ramo. Egli certamente mi dirà che non vi è quel progresso ch'è desiderabile; ma se un qualche progresso, com'io ammetto, c'è, potrebbe egli riconoscerlo solo disagiandosi a consultare le statistiche in proposito, e vedrebbe che scuole sempreppiù ne sorgono, quantunque non tutte procedano prosperamente.

Ha accennato al credito. Certamente il credito riguarda una parte veramente morbosa della condizione economica del nostro paese, ma non è opera nostra. Qualche cosa non soltanto si intende di fare, ma abbiamo mostrato che si fa; non, per ora, sul credito che si rivolge direttamente all'agricoltura, ma su quello più generale di cui si avvantaggia anche l'agricoltore. Se domani avrà luogo, come tutto ci fa sperare, un miglioramento nelle condizioni della circolazione cartacea a corso forzoso, se domani se ne diminuirà la somma, se in continuazione si provvederà a riordinare la circolazione fiduciaria, non so chi potrà ragionevolmente mettere in dubbio gli effetti non indiretti, ma anche diretti sulla classe lavoriera della campagna e sulla proprietà.

Si parlò di mezzi di comunicazione, e nessuno potrà dire che intorno a questi mezzi di comunicazione non si lavori e non si spenda utilmente; nessuno potrà dire che principalmente la classe della campagna non si avvantaggi di ciò: non è tutto quello che noi desideriamo, e pur io lo so; ma credo che sia tutto il possibile nelle presenti condizioni.

Dunque, ritornando al tema dell' inchiesta, io domando che la si ordini. Non la votazione, onor. Bembo, com'ella giustamente dice, ma nemmeno la sua esecuzione, com'io mi penso, nemmeno le proposte di leggi che ne seguiranno potranno risolvere radicalmente, pienamente il problema; ma ancor quello dell'inchiesta è un passo verso la buona soluzione; e spingendoci sempre innanzi, benchè a lenti passi, sapremo raggiungere quella meta che è il desiderio comune.

Con queste parole io termino il mio breve dire, pregando il Senato di accogliere la proposta di legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. De Cesare.

Senatore DE CESARE. Sono veramente dispiacente che l' onor. Pepoli non abbia letto i tre volumi pubblicati dal Ministero di Agricoltura e Commercio; e sono anche dolente che il mio amico Bembo non abbia forse volto uno sguardo più penetrante nei medesimi tre volumi.....

Senatore BEMBO, *Relatore*. Li ho letti, e, se desidera, le dirò anche che cosa contengono.

Senatore DE CESARE.... Ora dirò brevi parole al Senato. Che cosa è un' inchiesta? Una raccolta di fatti e il risultato dei medesimi fatti. Anzi, in Inghilterra ch'è la madre delle inchieste non si suol fare, come presso di noi, neppure la Relazione. Si espongono i fatti, e poi si lascia al Parlamento di prendere sui medesimi le opportune deliberazioni. Ecco il metodo, la sostanza e l'effetto di un'inchiesta. E in ciò consiste la vera utilità delle inchieste parlamentari o governative che siano.

Ora, che cosa si propone di fare codesta inchiesta agraria? Di venire in aiuto dei lavoratori della terra, secondo la frase dell'onorevole Bertani.

Nei tre volumi pubblicati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si espongono tutti i fatti relativi alle presenti condizioni del lavoratore della terra. Si parla del salario, dell'adulto, della donna e dell'adolescente; si dice quale sia stato lo sviluppo del salario in questi ultimi dieci anni; si espone minutamente quale sia il vitto e l'alloggio del contadino; quale l'istruzione sua; quali sono le relazioni fra il proprietario ed il contadino; quali i debiti e come fatti dal fittaiuolo, dal contadino e dal mezzadro verso il padrone o verso chicchessia. Finalmente si accenna anche all'influenza che esercitano le imposte sui salarî dei contadini. Quando tutti codesti fatti sono già raccolti, esposti e pubblicati, domando io che cosa più rimane a fare all' inchiesta parlamentare, se non di ripetere ciò che ha

fatto il Governo, tranne che non s'intenda intraprendere, come par che vorrebbe l'onorevole Senatore Pepoli, un'inchiesta finanziaria?

Non so quindi assolutamente comprendere, perchè si debba sciupare tempo e denari per ripetere fatti che già vennero raccolti e pubblicati, e che sono già sotto i vostri sguardi; come non comprendo perchè siasi fatta la spesa della stampa e pubblicazione di tre grossi volumi dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, se i medesimi....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore BEMBO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE CESARE.... non devono servire a qualche cosa. E poichè io sono pienamente convinto che l'inchiesta agricola è fatta, e in modo soddisfacente sotto tutti i rapporti, insisto perciò nella mia proposta di sospendere la discussione del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Bembo, Relatore.

Senatore BEMBO, *Relatore*. Rispondo una sola parola alle nuove osservazioni del mio onorevole amico il Senatore De Cesare.

Ho già detto, ed ho recato anche un esempio del modo come si fanno talvolta, anzi in generale, le statistiche e le inchieste ufficiali. Ciò, ripeto, senza scemare di un punto il merito di coloro i quali, appartenendo al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si sono occupati della compilazione della Relazione, più volte e da me stesso ricordata con lode. Ripeto all'onorevole Senatore De Cesare che io ho voluto scorrere quei tre grossi volumi, perchè supponeva che se ne sarebbe fatto parola nella discussione di questo progetto di legge.

Oltre di che poi osservo, coll'aiuto dell'onorevole Senatore che mi siede vicino, che la pubblicazione del Ministero equivale all'opera dell'anatome. Ci vuole però il lavoro del fisiologo che ne scruti le leggi, e del patologo che ne rilevi le perturbazioni, ed avvisi ai possibili rimedi. La Commissione d'inchiesta farà appunto l'uffizio del fisiologo e del patologo per migliorare le condizioni della classe agricola.

Vede adunque l'onorevole De Cesare che se per una parte giova moltissimo il lavoro fatto dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a cui ho già reso il debito encomio; per l'altra gioverà assai di più quella Commissione parlamentare, della quale appunto si tratta nel presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pepoli Giovacchino.

Senatore PEPOLI G. Risponderò brevissime parole all'onor. Senatore De Cesare, il quale ha stimato opportuno dichiarare che io non ho letto i tre volumi pubblicati dal Ministero d'Agricoltura.

Io posso invece accertarlo che io li ho letti ed esaminati con attenzione pari forse alla sua. Che io li abbia esaminati può rilevarlo anche dalle medesime sue parole.

Egli ha fatto una lunga enumerazione di tutti i dati in essi raccolti, ma non ha potuto affermare che essi contengano ciò che io desidero sia rivelato dalla nuova inchiesta, gli effetti cioè che producono le tasse sui salarî e sulle condizioni delle classi lavoratrici.

Mi permetta poi di osservargli sommessamente che dire ad un Collega, prima di accertarsene, che non ha letto un libro, potrà essere un tratto di spirito, ma è cosa poco opportuna.

Vengo subito all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nel suo splendido discorso egli ha detto che non ama le questioni sociali, perchè da taluni per questione sociale s'intende unicamente l'antagonismo fra capitale e lavoro.

Io credo invece che non si possa oggi eliminare questa questione; eliminandola, non si fa altro che inasprire la piaga.

Lungi quindi dal desiderare che gli uomini che seggono al Governo non la tengano in nessun conto, io indirizzo ad essi le mie più calde preghiere perchè se ne preoccupino quotidianamente.

Essa, si voglia o non si voglia, costituisce il vero pericolo della società moderna, pericolo che minaccia non solo l'Italia ma tutta l'Europa.

L'onorevole Maiorana concorda pienamente nelle mie opinioni intorno agli effetti che il corso forzoso ed il macinato producono sulle condizioni delle classi lavoratrici.

Ho combattuto al suo fianco la tassa del macinato.

Ho udito invocare a difesa della nostra comune opinione quei medesimi argomenti che io oggi ho invocato contro di essa.

Ma la nostra opinione, onorevole Maiorana, non è divisa da molte persone che si chiamano serie e pratiche.

Quando noi affermiamo che il macinato è una delle cause principali che spingono le nostre popolazioni all'emigrazione, essi beffardamente sorridono.

Di questi sorrisi fui testimonio anche ieri alla Camera dei Deputati.

Essi si credono infallibili nel loro concetto, imperocchè concordano pienamente colla opinione di quell'illustre uomo di Stato che è Adolfo Thiers, che affermava in un suo discorso: la tassa del pane dividendosi in quote infinitesimali, non potere esercitare nessuna influenza sulle condizioni delle classi operaie.

Dico ciò per provare che esiste un dissidio notevole fra persone al certo autorevolissime e sapientissime.

E se il dissidio esiste, converrà pure che sia sciolto; e in qual modo può essere sciolto se non da un esame profondo e locale?

Per conoscere la verità scevra di lusinghe ed inganni, è necessario introdursi nelle case dei contadini, interpellarli direttamente, assidersi al loro desco, toccare con mano le loro crudeli sofferenze.

È necessario infine pesare sulla bilancia della giustizia distributiva la gravezza relativa del nostro sistema tributario.

Sarei lieto se tutti, ripeto, dividessero l'opinione dell'onorevole Ministro e la mia, imperocchè la nobile causa sarebbe vinta; ma pur troppo questa opinione è contrastata da persone autorevoli ed influenti, è contrastata dalla necessità dell'Erario.

È necessario quindi che la Commissione di inchiesta faccia piena ed intera la luce e convinca i più restii, che non sognano coloro che attribuiscono al balzello del pane le maggiori e le più crudeli sofferenze delle classi che lavorano la terra.

Associandomi quindi a molte delle cose dette con isplendida forma dall'onorevole Ministro, non posso però a meno di desiderare vivamente che l'inchiesta agraria si preoccupi seriamente della questione sociale.

Io desidero vivamente, onorevole Ministro, che essa ci ponga in grado, coll'eloquenza dei fatti e delle cifre, di rispondere vittoriosamente a coloro che ci chiamano poeti, che ci accusano di salire le vette del Parnaso invece di rimanere nel campo pratico della realtà, che essi non noi vaneggiamo, che noi ci apponiamo al vero, quando affermiamo che il macinato spinge i nostri agricoltori sulla dolorosa via dell'emigrazione.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi permetta prima di tutto di presentare al Senato un progetto di legge sulla pesca, stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della presentazione del progetto di legge sulla pesca, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione del progetto di legge sull'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io tengo all'armonia di concetto con l'onorevole Pepoli.

Eliminiamo la questione di parole. Io non intendo che sia preclusa la via all'inchiesta e alle indagini sui fatti perturbatori.

Solamente ho detto che molte indagini si sono fatte, si fanno, e si faranno senza l'opera della Giunta da nominare; e che per essere ancora svolte di più dalla Commissione di inchiesta non occorre affermare con anticipazione la realtà di una questione che si dica sociale; e non occorre anche onde si eviti chè s'inciampi in un equivoco e si creino illusioni.

I mali ci sono, è vero, e ce ne sono in tutti i paesi; e però conduciamo e condurremo sempreppiù il lavoro di diminuirli; perchè è impossibile di eliminarli. Le mie opinioni non sono minimamente mutate intornò alla tassa del macinato; l'esperienza che se ne fece, me le ha ribadite; ma qui non si tratta nemmeno di tasse, e il macinato ci è entrato nella discussione come un episodio del discorso dell'onor. Pepoli.

Io non ho negato per altro che la materia tributiva non abbia ad essere studiata ne'suoi

rapporti, ne' suoi effetti coll'industria agraria e colle classi dei campagnuoli.

Certamente se nell'inchiesta non si facesse entrare alcuno studio sull'azione delle imposte, non si avrebbe mezzo di fare la diagnosi dei lavoratori e dei proprietari di terreni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole signor Ministro mi ha fatto dire che io domandassi di immettere parecchi milioni...

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. No, no; ho detto 4 o 500 mila lire.

Senatore PANTALEONI. Perdoni, in seguito ha detto 4 o 500 mila lire; ed infatti gli è 4 o 500 mila lire che io dissi che poteva costare l'inchiesta.

Ma non avrei chiesto forse la parola per chiarire solo un errore escito dalla bocca dell'onorevole Ministro, ma la chiesi perchè non c'intendiamo.

Da quello che l'onorevole Ministro ha esposto, mi pare abbia voluto dire che si trattava di fare una Commissione parlamentare, la quale studiasse i fatti che si conoscono sulle condizioni dell'agraria e degli agricoltori in Italia, e dietro questi giudicasse...

Voci. No, no.

Senatore PANTALEONI....Domando perdono, ma quando l'onorevole Ministro mi dice che la Commissione sia di tre, sia di dodici, è indifferente per la spesa, per necessità include che la Commissione rimanga immobile, tenga la sua sede in Roma, e stando qui giudichi dei fatti.

Ora, se così è, io debbo confessare che questa non è la Commissione che io mi era immaginata.

Questa per me deve raccogliere, appurare, accertare i fatti. Io quindi credeva che la Commissione sarebbe andata sui luoghi per formarsi un'idea esatta sull'andamento delle cose. Questa era l'idea mia, tanto è vero che ho citata l'inchiesta parlamentare fatta già per la Sicilia, prendendola a tipo pel calcolo della spesa.

Nella Commissione per quest'inchiesta vi erano alcuni egregi nostri Colleghi, e questa accedette nei diversi luoghi per meglio conoscere da se stessa quanto si desiderava sapere con quell'inchiesta. Così io intendeva si dovesse fare per l'inchiesta agraria, e perciò trovava, come confesso trovo ancora, impossibile che la cifra risponda all'uopo. Ma vi è un altro mezzo, lo comprendo, di fare l'inchiesta senza che la Commissione si muova, ed è quello di far venire i testimonî; ma non so se questo veramente possa rispondere all'uopo quando si vogliano verificare i fatti.

Evidentemente anche l'onor. Relatore della Commissione intende che i fatti si abbiano a verificare, giacchè quando ha risposto all'onorevole De Cesare, che proponea la questione pregiudiziale, ritenendo soddisfatto lo scopo dell'inchiesta dalla pubblicazione fatta così bene dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Relatore diceva che non si potea aggiustar fede ai documenti e vi era bisogno di verificare questi fatti.

In Francia, come si sono verificati questi fatti? Lo ripeto, si è divisa la Francia in 28 regioni, si sono mandati 28 membri della Commissione Centrale con le stesse idee, le stesse istruzioni, ed allora si è fatto l'inchiesta nella località per prova orale testimoniale o per scritti che si sono raccolti, come possono tutti riscontrare nell'immensa pubblicazione che tutti forse qui conosciamo. Ora, questo esame che si faccia accedendo ai luoghi o si faccia chiamando i testimonî a Roma, questo include di necessità il pagare i testimonî, perchè non si può pretendere che essi non debbano essere compensati, se non vuol dirsi pagati, rimborsati almeno, della spesa; egualmente pei Senatori, pei Deputati: rinunzieranno certo ad ogni compenso, ma non si può ritenere che i Commissar debbano andare a loro spese se avessero ad accedere ai luoghi.

Io vorrei dunque che l'onorevole Ministro avesse la compiacenza di illuminarmi se veramente egli intenda che l'inchiesta si faccia da una Commissione parlamentare la quale abiterà in Roma e studierà i soli fatti che si conoscono, o se questa Commissione dovrà accedere nelle località onde appurarli, o se potrà mandare alcuni de' suoi Commissarî per un tale oggetto, o altrimenti se si chiameranno invece testimonî ad accedere in Roma. È ciò per potermi fare un'idea chiara dei risultati di quest'inchiesta e della spesa che sia compatibile con la economia sì, ma nello stesso tempo colla necessità

d'ottenere lo scopo dell'inchiesta che noi andiamo a votare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io ho fatto una semplice osservazione all'indirizzo dell'onor. Senatore Pantaleoni.

Quando egli ha detto: determinando una somma di sessanta mila lire, colla possibilità se non col proposito di spenderne 400 o 500 mila, mi è parso di udire cosa che si allontana da qualunque verosimiglianza e che sostanzialmente rileva una ben poco benevola opinione di coloro che sono al Governo; imperocchè, domandare 60 mila lire per spenderne poi 400 o 500 mila, vuol dire fare una mistificazione. Ecco qual era l'osservazione del Senatore Pantaleoni, la quale mi parve veramente esagerata e che io, rilevando, combatteva. Se d'altra parte l'onor. Pantaleoni con una spesa prevista di 60 mila lire giudicava, se non inevitabile, presumibile che se ne sarebbe speso per otto o dieci volte tanto, mi pare che implicitamente affermasse come, per sopperire convenientemente al fine dell'inchiesta, sarebbe occorso qualche milione, e mi pare che egli in sostanza consigliasse di fare a tal modo. Ma quando il Ministero attuale si fosse presentato con una domanda di spesa per un milione, mentre pel medesimo obbietto i Ministri che lo precedettero avevano domandato solo 60 mila lire, si sarebbe egli creato una posizione poco seria.

Per ciò che riguarda poi all'immobilità della Giunta d'inchiesta, a cui accennò l'onorevole Senatore Pantaleoni, ed in conseguenza al proposito da lui attribuitomi di volerne la trasformazione da Giunta d'inchiesta in una semplice Commissione di studio, lo prego solamente di mettere attenzione al progetto di legge, e, se non gli dispiace, anche alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bembo, il quale ha inserito il bilancio preventivo particolareggiato della spesa.

(*Il Senatore Pantaleoni fa segno di conoscerlo.*)

Dunque, siccome ella conosce queste cose e da data antica, conoscerà pure il fatto che si accenna a 21 mila lire pel rimborso di spese ai Commissari per recarsi nei luoghi ove l'inchiesta orale dovrà essere eseguita. Si recheranno forse tutti e dodici in tutti i luoghi? Ma in tutti i luoghi è impossibile, ed in quelli dove sarà possibile e necessario, non vi sarà bisogno che vadano tutti. Saranno tre o quattro i veri problemi intorno ai quali si dovrà seriamente occupare la Giunta.

A risolverli saranno naturalmente chiamati uomini generosi ed illuminati; essi sceglieranno quei luoghi dove si potrà raccogliere maggior copia di fatti.

Non saranno 21 mila, saranno 30 mila lire le spese dei viaggi; ma qual meraviglia che si faccia economia delle differenze sugli altri capitoli? Non sarà ciò possibile, dirassi; ma sarà quello il caso nel quale spingendo a 5 o 10 mila lire in più la spesa deliberata, si darà effetto all'ordine del giorno della Giunta del Senato. In ogni modo, credo che in questo momento non valga la pena di fare dei sottili calcoli preventivi o delle ipotesi che contraddicano ai fini della legge.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Senatore De Cesare ha fatto pervenire al banco della Presidenza la seguente proposta: « Che sia sospesa la discussione a proposito del progetto di legge per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, perchè l'inchiesta è già stata fatta dal Governo ».

Domando se questa proposta sospensiva sia appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi intende di approvare la proposta sospensiva dell'onorevole De Cesare, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego il Senatore Segretario Chiesi a dare lettura dell'art. 1°.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 per provvedere ad un'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Questo articolo, mi sembra che dia un mandato troppo indefinito e vago alla Commissione d'inchiesta.

Quando presentossi per la prima volta questa proposta tanto nell'uno, quanto nell'altro ramo

del Parlamento, non erano stati pubblicati i lavori così del Governo come dei privati. Da questi fu in molta parte raggiunto lo scopo dell'inchiesta. Rimane a determinare il còmpito della Commissione.

Io intenderei, sopratutto quando considero la somma fissata per questa spesa, intenderei che la Commissione stessa volesse rivolgere i suoi studî ad alcuni punti particolari, ad alcune materie le quali devono poi formare oggetto di prossime proposte legislative. Quando una inchiesta è diventata urgente, è che la pubblica opinione chiede la risoluzione di qualche problema sociale.

Ma davvero che se si intende di rifare il lavoro che è già stato fatto sulle condizioni generali dell'agricoltura in Italia, la somma di 60 mila lire mi sembra del tutto inadeguata allo scopo.

A me pare che l'annunziare questa inchiesta parlamentare, invece di acquietare l'opinione pubblica, possa destare delle speranze indefinite, possa gettare in un certo perturbamento le classi che meritano certo il maggiore interesse, che meritano di preoccupare in modo particolare l'attenzione del Governo e del Parlamento. Ma, precisamente per la loro condizione non lieta, si deve andare guardinghi nello aggiungere il turbamento degli spiriti ai disagî materiali in cui esse si trovano. Quindi io amerei che il Governo, il quale si trova in una condizione alquanto diversa dalle Amministrazioni precedenti, quando esse iniziarono prima questa proposta d'inchiesta in Parlamento, volesse indicare al Senato quali sono gli scopi speciali da raggiungere, quali i problemi che si vogliono studiare e risolvere mediante questa inchiesta. E quindi mi parrebbe opportuno che prima di procedere più oltre nella discussione degli articoli del progetto di legge, noi avessimo prima di tutto dal Ministero una designazione più precisa dello scopo, che, secondo lui, deve proporsi la Commissione d'inchiesta. Dopo queste indicazioni date al Senato potrebbe tornar utile uno studio della Commissione, per formulare all'appoggio di essi con maggiore precisione l'articolo primo.

Allo stato della questione oggi difficilmente si potrebbe, io credo, anche da altri più di me informati di questa materia, improvvisare la formula più desiderata, più precisa, più determinata di questo articolo 1°. Onde non credo che vi possa essere nessuno inconveniente a rinviare, non fosse altro che di 24 o di 48 ore, la discussione degli articoli, per modo che fosse possibile di arrivare all'effetto che io ho accennato. Non dissento da una inchiesta che illumini Governo e Parlamento intorno alla opportunità di alcune disposizioni legislative, come per esempio sulla questione della emigrazione. Così, intenderei uno studio delle condizioni delle classi agricole in relazione colla riforma di contributi annunziata dal Ministero. Insomma io desidero che questa inchiesta abbia uno scopo pratico e diretto, uno scopo determinato.

Perciò domanderei che la discussione dell'articolo 1° fosse rinviata, secondo che il Senato credesse, o alla tornata di domani, o a quella di dopodomani, affinchè fosse possibile d'intendersi coll'onorevole signor Ministro e con l'Ufficio Centrale sul modo di meglio determinare l'oggetto che a questa legge deve essere fissato dal disposto dell'articolo 1°.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta il Senato che io faccia una semplice osservazione.

Questo progetto di legge fu presentato, se ben mi ricordo, fino dal mese di maggio dell'anno passato: lo studio e la Relazione del progetto furono fatti fino dal mese di giugno, e ritengo che il lavoro sia stato stampato e distribuito fin d'allora. Dunque c'è stato il tempo perchè tutti gli onorevoli Senatori lo potessero studiare, e farsi un concetto preciso della materia.

Capisco che molte volte, durante la discussione, sorgono utili pensieri e che bisogna tener conto appunto di queste accidentalità fortunate che talora migliorano una proposta anche lungamente studiata; ma in verità, dopo tutto questo tempo trascorso, la proposta dell'onor. Alfieri non mi sembra che un'edizione rimpiccolita della proposta sospensiva dell'onor. De Cesare. L'on. Alfieri vorrebbe che si studiasse, si formolasse un po' meglio l'articolo primo, onde scolpirne il concetto. Ma io dico che questa analisi non sarebbe veramente la parte legislativa della legge, ma la parte esecutiva. Una volta votata la legge, nominata la Commissione, spetterà alla Commissione

stessa, in quel limite che è abbastanza efficace nelle opere pratiche, cioè della somma posta a disposizione dei Commissarî nominati, fissare un programma e limitare il lavoro.

Quindi, se mi permette l'onor. Alfieri, io noterei che nel termine di 24 ore parmi difficile trovare un concetto, una formola che praticamente potesse riuscire a quello a cui egli mira.

Il concetto della legge fu spiegato nella discussione fattasi nei due rami del Parlamento, la materia è abbastanza conosciuta e il lavoro preparatorio è abbondante. Lasciamo che la pratica esecuzione di questa legge sia affidata alla Commissione investita della fiducia dei due rami del Parlamento.

Mi pare che se volessimo analizzare, anatomizzare, dissecare di più questo concetto, faremmo un'opera che sino ad un certo punto non parrebbe degna del Corpo legislativo. Parmi si debba procedere con un concetto più largo, lasciando alla saviezza dei Commissarî ed alla loro discrezione il formulare quel programma che praticamente può riuscire più utile ai bisogni del paese. Quindi pregherei l'onor. Alfieri di non insistere sulla sua proposta.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Se il Senatore Alfieri avesse proposto che la Commissione si mettesse d'accordo col Governo per istabilire precisamente le particolari domande che devono essere formulate dalla Commissione d'inchiesta, io non potrei che annuire alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Ma, le particolari domande, le quali devono essere formulate dalla Commissione d'inchiesta, suppongono che già sia bene determinato il fine dell'inchiesta stessa; ed io penso che il Senatore Alfieri altro non voglia se non questo: che il fine esso medesimo dell'inchiesta sia bene determinato.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto che oramai questo progetto di legge è già in campo da parecchi anni. Ora, a me pare che se ciò nonostante anche nella stessa discussione generale d'oggi, e tra quelli stessi che favoriscono l'inchiesta, si è manifestato uno screzio sui veri intenti dell'inchiesta, ci sia nell'osservazione del Presidente del Consiglio un motivo di più per giustificare una più chiara e precisa determinazione dello scopo dell'inchiesta. Ciò tanto più è necessario, dacchè se non abbiamo un'idea netta del fine, non sapremo nemmeno stabilire i mezzi adeguati.

Io non ho dato il mio voto alla proposta sospensiva dell'onorevole Senatore De Cesare, perchè avendo espresso, come ragione della sua mozione sospensiva, che l'inchiesta parlamentare diventava inutile dopo che era stata fatta un'inchiesta governativa, egli veniva in questo modo a porre da parte del tutto l'inchiesta, e ad equiparare d'altronde l'inchiesta governativa all'inchiesta parlamentare.

Infatti, non parmi che l'inchiesta parlamentare equivalga all'inchiesta governativa, nè parmi che fosse opportuno di ricusarci a una inchiesta, nella quale trovansi in causa interessi sì gravi.

Ciò deve affidare l'onorevole Presidente del Consiglio che io, venendo in appoggio alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri, non intendo di formolare un voto di opposizione a questo progetto di legge, ma bensì un voto perchè il progetto di legge approdi a quello scopo che si propone.

Ora, poichè sullo scopo dell'inchiesta, dopo che già da sì gran tempo si era bandita, ancora nella discussione generale di oggi si sono manifestati dei dubbî, e dubbî così gravi, non so perchè si debba respingere una proposta tanto modesta, come la fa l'onorev. Senatore Alfieri, limitandosi a chiedere che il Ministro e l'Ufficio Centrale si pongano d'accordo, forse anche nel breve giro di tempo che separa una tornata del Senato dall'altra, per formolare più nettamente lo scopo dell'inchiesta. E solo quando esso sarà formolato nettamente, noi eviteremo il pericolo di suscitare indefinite speranze, le quali si convertono poi alla loro volta in troppo certi pericoli.

Solo quando lo scopo dell'inchiesta sarà ben determinato, noi potremo sapere se basti la somma la quale è stata indicata nel testo del progetto di legge, oppure se occorra una somma maggiore.

Quindi, nei termini in cui è fatta la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, cioè non di una proposta di sospensione della legge, ma di una proposta tendente a rendere la legge efficace, io pregherei l'onorevole Presi-

dente del Consiglio di non opporsi ulteriormente a quella breve dilazione che desidera l'onorevole Senatore Alfieri, perchè Ufficio Centrale e Governo si mettano d'accordo nel formulare il primo articolo del progetto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta il Senato ch'io dica schiettamente che non comprendo la portata delle osservazioni dell'onor. Lampertico; vedo che non è soddisfatto del modo col quale è formulato il primo articolo della legge, ma non so cosa si voglia sostituire.

L'onor. Lampertico ha parlato di desiderî che sarebbero fomentati, di pericoli che potrebbero nascere, di speranze insoddisfatte e deluse. Ora, io credo che tutte queste apprensioni siano esagerate. La quiete delle classi lavoratrici non è certo con un'inchiesta agraria, con una missione pacifica e benefica fatta dai due grandi Corpi dello Stato che la si potrebbe turbare. Questa visita, permettetemi di adoperare questa parola, fatta dai rappresentanti della Nazione alle popolazioni rurali, nell'intento di conoscerne i bisogni, non può che produrre buone impressioni.

Le popolazioni agricole non potranno che esser liete di trovarsi a contatto di ciò che vi ha di più alto nello Stato, e saranno grate a chi va per conoscere e guarire quei mali che non si possono curare che coll' affetto e collo studio. I timori sono dunque esagerati.

Parecchi Senatori. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..... Ma io non voglio suscitare nuove questioni e prolungare la discussione; io aveva tutt'altra intenzione che di prolungare questa discussione che mi pareva esaurita.

Io dico poi che se l'Ufficio Centrale che ha studiato lungamente questo progetto di legge crede di aderire al desiderio espresso, e di ristudiare di nuovo la formola più precisa del primo articolo, per indicare con maggior chiarezza lo scopo a cui si mira, se il mio Collega crede di potere aderire a questo innocente desiderio, non è certo una dilazione di 24 ore chiesta a quest'ora tarda che si potrebbe ricusare.

Ma, in verità, dopo tutto lo studio fatto, credono gli onorevoli oratori che hanno mostrato questo desiderio, che valga la pena di una dilazione? Si è parlato tanto di questa inchiesta in altri paesi, e nel nostro si sa quale è la parte che si ha già dei lavori preparatorî che renderanno più facile questo còmpito. Dunque a me pare che veramente, se vuolsi tentare questo lavoro per rendere la formola più chiara, precisa e definita, nulla vi sarebbe da opporre.

Ma poi, Signori, permettete che io finisca con un'osservazione come Ministro delle Finanze. Se questo indugio può terminare con un aumento di spesa, in questo caso io pregherei il Senato, prima di votarlo, di voler sentire anche il mio avviso, perchè in fatto di spesa io mi sono messo d'accordo coll'onor. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; in questi limiti ci si può stare; ma se si dovessero eccedere senza che ne sia ben dimostrata la necessità, io sono obbligato a fare le mie riserve sulla modificazione di questo progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Debbo fare un'osservazione. Se gli onorevoli Lampertico e Alfieri ammettono che la Commissione del Senato e il Ministro abbiano un'idea netta e particolareggiata della condizione dell'industria agraria e della classe agricola, indipendentemente dall'inchiesta, è inutile fare la proposta d'un'inchiesta. Ma se ciò non ammettono, non potrebbero pretendere di restringere e definire anticipatamente il campo dell'inchiesta, determinando ciò che è noto e dichiarando ciò che è ignoto.

Ora, pretendere che nel testo di una legge d'inchiesta si designino del medesimo obbietto le parti da studiare e quelle da eliminare, è mutilare il tutto e rendere impossibile il concreto studio di alcuna parte.

L'oggetto, nella proposta di legge, è ben definito: *Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.* Se si fosse detto *condizione sociale*, naturalmente si sarebbe avuto un tema e vago e larghissimo. Se si fosse detto: *condizione economica delle classi lavoratrici*, se ne sarebbe esteso il soggetto.

Ma l'inchiesta è stata definita per la classe, per il luogo, per l'oggetto. Ora, di questo oggetto quale parte possiamo tralasciare? La parte della proprietà terriera? Certamente no, chè, se non quale scopo, la condizione del proprietario

vuol essere studiata necessariamente quale mezzo per ispiegare la condizione del lavoratore. Tralascieremo lo studio del capitale, in quanto abbia influenza nello sviluppo dell'industria agraria? Tralascieremo la condizione del lavoro? Ma terreno, capitale e lavoro, nel campo dell'industria agraria, sono i tre fattori, i quali nella loro forza, nelle loro applicazioni, nei loro effetti, e però nelle loro attinenze, armonie, collisioni, vogliono essere studiate da qualunque inchiesta sulle cose agricole. Intorno a tali obbietti sarà propriamente richiamata l'attenzione della Commissione d'inchiesta.

Ma ci si dirà: dovete solamente circoscrivere la ricerca alla parte dell'insufficienza di salario, onde le sofferenze e le miserie. Ma se fosse accettevole quel pensiero, per esso soltanto ricomparirebbe tutta la materia dell'inchiesta agraria e della condizione dei lavoratori delle campagne.

Vi ha di più: se l'ignoranza è una delle cause dell'insufficienza dei salarî, lo studio dello stato dell'istruzione vi ha pur da entrare. Se ciò è vero, potrassi eliminare lo studio delle condizioni morali?

Ora, nel sistema degli onorevoli proponenti dovrebbe studiarsi quale di tutte le parti che integrano il concetto dell'inchiesta agraria e delle condizioni della classe dei lavoratori della campagna potremo eliminare. Noi non ne potremo eliminare nessuna. Ciò nullameno la Commissione d'inchiesta, la quale si varrà di tutti i materiali che si hanno intorno al tema nel suo insieme, tralascierà le indagini su tutte quelle parti per le quali non occorrano; ma pur ciò facendo avrà constatato una serie di fatti che, uniti ai novelli da essa raccolti, la metteranno in misura di una vera e completa conclusione.

In tal modo potrà lasciarsi intera la libertà e la responsabilità alla Giunta. Se però la formola che si vuol surrogare dovesse avere per effetto d'allargare al di là del necessario il campo delle ricerche, in tal caso avrà ragione il mio Collega delle Finanze, perchè indirettamente la nuova formola implicherebbe affermato il bisogno di stanziamento di maggiori spese.

Unisco quindi anche la mia preghiera, perchè si voti l'articolo, secondo è proposto dal Ministero ed accettato dall'Ufficio Centrale del Senato.

PRESIDENTE. Sono iscritti per parlare alcuni Senatori, ma prima mi pare di aver debito d'interrogare il Senato se la proposta sospensiva dell'onor. Senatore Alfieri è appoggiata.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io aveva fatto una proposta sospensiva perchè avrei preferito di non aver da dare io una formula nella quale mi riconosco assai meno competente di tanti miei Colleghi; ma dal momento che in quella proposta pare che io non mi sia fatto intendere bene, dal momento che l'onor. Presidente del Consiglio ha creduto che la mia proposta non fosse altro che la riproduzione di quella fatta dall'onorevole mio Collega l'onor. Senatore De Cesare, stando così le cose, non domanderò altrimenti il rinvio all'Ufficio Centrale. Bensì depongo al banco della Presidenza un emendamento che esprime il concetto mio in modo chiaro e preciso.

Il mio emendamento consisterebbe in questo, di togliere dall'art. 1° la parola *agraria,* cioè, di dire: *per provvedere ad una inchiesta sulle condizioni della classe agricola in Italia* e di aggiungere: *in relazione col fenomeno dell'emigrazione e collo studio dei tributi che quella classe più particolarmente colpiscono.*

Io restringerei quindi ad uno scopo più speciale gli studî dell'inchiesta, e se non fosse l'ora così tarda mi permetterei di rispondere alle osservazioni testè fatte dall'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Se il mio emendamento avrà la fortuna di essere appoggiato, di sua natura credo che verrà preso in esame dall'Ufficio Centrale e che quindi domani si potrà deliberare.

PRESIDENTE. L'emendamento che propone il Senatore Alfieri è così formulato:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 per provvedere ad un'inchiesta sulla condizione della classe agricola in Italia, in relazione col fenomeno dell'emigrazione e collo studio dei tributi che quella classe più particolarmente colpiscono ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo, si alzi.

(È appoggiato.)

Senatore BEMBO, *Relatore*. Domando la parola per dichiarare che l'Ufficio Centrale non può accettare questo emendamento, attesochè esso cambierebbe affatto la questione.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che fu deposta sul banco della Presidenza dal Senatore Brioschi la seguente domanda:

« Io desidero di interpellare l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici intorno all' applicazione delle leggi 6 luglio 1875, n° 2583, e 30 giugno 1876, n° 32, relative alla sistemazione del Tevere per preservare la città di Roma dall'inondazione ».

Non essendo presente l' onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, invito il Signor Presidente del Consiglio a fargliene partecipazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Notificherò questo desiderio del Senatore Brioschi al mio Collega, Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Ripigliando il corso della discussione, il Senato sa che l'Ufficio Centrale ha dichiarato che non accetta l'emendamento proposto dal Senatore Alfieri col quale si toglierebbe all'art. 1° la parola *agraria*, e lo si chiuderebbe con queste parole: « per provvedere ad una inchiesta sulle condizioni della classe agricola in Italia in relazione col fenomeno dell' emigrazione e collo studio dei tributi che quella classe più particolarmente colpiscono. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Anche il Ministero dichiara di non accettare l'emendamento Alfieri.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento Alfieri....

Senatore PANTALEONI. Scusi, signor Presidente, vi sono due o tre Senatori che hanno domandato la parola.

PRESIDENTE. La parola fu domandata quando si discuteva la proposta di rinvio a 24 ore, che venne ritirata, ed essendo esaurito questo incidente, non può più aver luogo la discussione.

Senatore PANTALEONI. Siccome quella proposta è stata ripresa dall'onorevole Lampertico.....

PRESIDENTE. Scusi; è stata ritirata dal proponente.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. In cambio della mia mozione l'onorevole Alfieri ha presentato un emendamento che in qualche modo la concretava, poichè mi sembrava difficile poter discutere una così grave materia nello scorcio di questa seduta.

Quindi io propongo al Senato che questo emendamento venga stampato e distribuito ai signori Senatori, e che ne sia rimandata la discussione a domani.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Lampertico, di rimandare la discussione a domani, e che in questo frattempo l'emendamento sia stampato e distribuito.

Chi appoggia questa proposta, sorga.

(È appoggiata.)

Chi intende di approvare la proposta dell'onorevole Lampertico, si alzi.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'emendamento Alfieri.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 per provvedere ad una inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia ».

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Senatore PANTALEONI. Scusi, signor Presidente, io avevo domandato la parola prima.

PRESIDENTE. Ella ha domandato la parola su ciò che si discuteva, cioè sulla questione sospensiva; essendo quella questione esaurita, ella non può più parlare sulla medesima.

Se ella domanda di nuovo la parola sull'articolo primo, è in sua facoltà, ed è mio dovere di concedergliela; se così è, ella ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. L' onor. Presidente del Consiglio ha detto, che dopo che se ne è parlato tanto, si avrebbe dovuto comprendere bene la questione.

Io confesso che la capisco meno di prima dopo la sua spiegazione.

Io ho domandato se quest'inchiesta parlamentare si dovrà fare accedendo ai luoghi per comunicare con le popolazioni. Mi si risponde di sì dall'onor. Presidente del Consiglio, e mi si dice che questo sarà utile per far accogliere di buon grado l'inchiesta dalle popolazioni. An-

ch'io lo credo, ed anzi abbondo in questo senso, ed è solo sotto questo aspetto che io accetto l'inchiesta parlamentare, altrimenti sarei per la governativa.

Ma l'onor. Ministro di Agricoltura e Commercio non ha fatto un'eguale dichiarazione, e mi sembra che non sia d'accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio; e mi resta quindi sempre il dubbio sopra il modo in che s'intende di fare l'inchiesta.

Nel caso che l'idea spiegata dall'onor. Presidente del Consiglio fosse la vera, io convengo nella conclusione di lui in favore dell'inchiesta, ma non potrei convenire nella somma; e per quanto l'onor. Presidente del Consiglio, come Ministro delle Finanze, intenda che si debba stare alle sue 60 mila lire, gli confesso che mi troverei nella contraddizione la più completa su quella, sapendo troppo bene, o che la spesa non basterà, o pure, se si vorrà che basti la spesa, non sarà possibile di compiere l'oggetto dell'inchiesta nel modo che mi ha spiegato l'onorevole Presidente del Consiglio. Gli è per ciò che io votava volentieri la proposta dell'onorevole Lampertico, di rimandare la discussione a domani, perchè si potesse meglio fra Ufficio Centrale e Governo intendersi, e quelli che hanno ancora qualche dubbio formale di questa inchiesta potessero appurarne il concetto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei dire poche parole a nome dell'Ufficio Centrale. È parso ad esso che le parole che compongono il primo articolo abbiano un significato chiarissimo. Tutti sanno che cosa vuol dire una inchiesta agraria sulle condizioni delle classi agricole. È vero che è parso all'Ufficio Centrale che vi fosse sproporzione tra il soggetto che s'intraprendeva e tra i mezzi dei quali esso disponeva. Ma d'altronde, quando si volesse scendere al concreto, il limitare il soggetto o accrescere la somma, sono due difficoltà egualmente insuperabili. Se noi volessimo limitare il soggetto, credo che avremmo a fare una discussione la quale durerebbe per una infinità di sedute senza poterci intendere; se volessimo accrescere la cifra, ci troveremmo tosto a fronte delle severe esigenze del nostro bilancio.

Quindi è parso all'Ufficio Centrale che tutto quello che si potesse fare era di accennare al Governo queste difficoltà che a noi apparivano, ed invitarlo, per quanto è in lui, di restringere e limitare i soggetti man mano che i lavori si faranno, e nello stesso tempo di accennare a che ci sia sufficienza di mezzi, perchè per ora queste 60 mila lire il Governo le accetta ed il Parlamento non ha difficoltà di accordarle, ma evidentemente, se emergessero dei bisogni speciali, è chiaro che il Parlamento non farebbe obbiezione ad aumentarle.

Del resto, se noi volessimo ora accrescere la cifra, con qual criterio l'aumenteremmo? Si potrebbe dir 100 come si può dire 100,000? Questo potrà forse emergere dal cominciamento dell'inchiesta, ma per ora non avremmo nessun dato per fissare un'altra somma.

Quindi, per quanto l'Ufficio Centrale vi abbia pensato sopra, è parso che non vi sia più altro a fare che quello che si è fatto, vale a dire di raccomandare al Governo con un ordine del giorno, perchè sieno delimitati sempreppiù i soggetti sui quali si deve svolgere l'inchiesta, e perchè vi sieno i mezzi sufficienti. Il volere oggi accrescere i mezzi o delimitare i soggetti dell'inchiesta, è parsa a noi cosa impossibile; ed ecco perchè l'Ufficio Centrale si è anche opposto ad un aggiornamento, cioè perchè fra 24 ore non avrebbe saputo dire nulla di più di quello che ha detto nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuno altro domandando la parola, pongo ai voti l'articolo 1°, di cui do nuova lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 60,000 per provvedere ad un'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di dodici membri, dei quali quattro saranno nominati dalla Camera dei Deputati, quattro dal Senato del Regno, e quattro dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio Presidente.

(Approvato.)

Art. 3.

Entro due anni saranno presentati al Parla-

mento i documenti e la Relazione dell'inchiesta.

(Approvato.)

Art. 4.

La somma di cui all'articolo 1°, sarà stanziata per lire 40,000 al capitolo 41-bis del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esercizio 1877, e per lire 20,000 al capitolo corrispondente del bilancio medesimo per l'anno 1878.

(Approvato.)

Avverto che l'Ufficio Centrale propone, in seguito all'approvazione degli articoli, un ordine del giorno, che, se ho ben capito, l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha dichiarato di accettare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'ho dichiarato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, confidando che il Governo vorrà provvedere a che non manchino i mezzi necessarî a condurre l'inchiesta, e che la Giunta a ciò deputata vorrà circoscrivere il campo della medesima e imprimerle un concetto direttivo che ne assicuri il pratico risultamento, passa alla votazione della legge. »

Se nessuno domanda la parola su quest'ordine del giorno che venne accettato dall'onorevole Ministro, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta nella tornata di domani.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco riunione negli Ufficî per procedere all'esame dei progetti da ultimo presentati;

Alle due pomeridiane seduta pubblica per il seguito dell'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

mento i documenti e la Relazione dell'inchiesta.
(Approvato.)

Art. 4.

La somma di cui all'articolo 1°, sarà stanziata per lire 40,000 al capitolo 41-bis del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esercizio 1877, e per lire 20,000 al capitolo corrispondente del bilancio medesimo per l'anno 1878.
(Approvato.)

Avverto che l'Ufficio Centrale propone, in seguito all'approvazione degli articoli, un ordine del giorno, che, se ho ben capito, l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha dichiarato di accettare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'ho dichiarato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, confidando che il Governo vorrà provvedere a che non manchino i mezzi necessari a condurre l'inchiesta, e che la Giunta a ciò deputata vorrà circoscrivere il campo della medesima e imprimerle un concetto definitivo che ne assicuri il pratico risultamento, passa alla votazione sulla legge. »

Se nessuno domanda la parola su quest'ordine del giorno che venne accettato dall'onorevole Ministro, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta nella tornata di domani.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco: riunione negli Uffici per procedere all'esame dei progetti da ultimo presentati;

Alle due: pomeridiana seduta pubblica per il seguito dell'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

XVIII.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Omaggio — Congedi — Giuramento dei Senatori Avogadro di Casanova e Annoni — Votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia — Discussione del progetto di legge per pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario — Raccomandazione del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Presidente e del Senatore Borgatti, Relatore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio della votazione dell'articolo unico del progetto di legge allo squittinio segreto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali; Concessione gratuita al Comune di Bellano di suolo demaniale per l'erezione del monumento a Tommaso Grossi; Maggiore spesa per l'ospedale italiano in Costantinopoli e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai italiani in detta città — Discussione del progetto di legge: Spesa per il concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi del 1878 — Considerazioni ed ordine del giorno del Senatore Rossi A., cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Rossi A. e controreplica del Ministro — Ritiro dell'ordine del giorno Rossi A. — Rinvio della votazione dell'articolo unico allo squittinio segreto — Discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo — Accettazione del Ministro di Grazia e Giustizia dei due articoli aggiunti dall'Ufficio Centrale e sua proposta di un sotto-emendamento accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge — Risultato della votazione del progetto di legge per l'inchiesta agraria — Votazione a scrutinio segreto dei 4 primi progetti dianzi discussi — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Non è presente nessun Ministro. Più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore De Falco, di alcuni esemplari del suo *Discorso pronunciato nell'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Roma, il 2 gennaio 1877.*

Il Senatore Paoli, di una sua opera col titolo: *Studi di giurisprudenza italiana comparata.*

Il Senatore Cantelli domanda un congedo di otto giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento dei Senatori Avogadro di Casanova e Annoni.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato

il nuovo Senatore conte Alessandro Avogadro di Casanova, prego i Senatori Sacchi Gaetano e Chiavarina a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Avogadro di Casanova, presta giuramento secondo la consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al conte Alessandro Avogadro di Casanova del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo altresì presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore conte Aldo Annoni, prego i Senatori Chiesi e Beretta a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il conte Annoni, presta giuramento secondo la consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. conte Annoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si procede ora alla votazione per squittinio segreto del progetto di legge sull'inchiesta agraria, che venne approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge: Pensione ai magistrati inamovibili, dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario.

Si darà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

I magistrati inamovibili nominati prima della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, che sono dispensati dal servizio per l'art. 202 della legge stessa, hanno diritto, a loro scelta, al minimo della pensione corrispondente ad un servizio di venticinque anni, ovvero alla indennità che loro spetterebbe secondo la legge sulle pensioni.

Coloro che già sono stati dispensati dal servizio per tale causa, sono parimente ammessi a chiedere la pensione anzidetta, fatta deduzione della indennità che avessero ricevuta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si passerà alla discussione dell'articolo unico del progetto di legge.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia di aver presentato questo progetto di legge che è ispirato a ragioni di somma equità.

Ringrazio pure l'onorevole Relatore Senatore Borgatti, il quale in sul principio della sua elaborata Relazione ha dichiarato che con questo progetto di legge non rimane pregiudicata alcuna di quelle questioni, le quali si aggirano e sono state sollevate intorno all'art. 202 dell'Ordinamento giudiziario.

Io prendo atto di questa dichiarazione, e, poichè ho la parola, me ne prevarrò per fare una raccomandazione all'onor. signor Ministro, il quale ha fatto un primo passo, per pregarlo cioè a volersi spingere più avanti, fino al punto se fosse possibile, di abolire questo disgraziato art. 202, che è soverchiamente duro e contrario all'equità non solo, ma sì ancora alla dignità della Magistratura.

E non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare al Senato, che non mi ritraggo dal seggio di Presidente nell'atto che viene in discussione questo progetto di legge, perchè esso, qual è, non ha attinenza alcuna alla mia persona e alla mia posizione di magistrato; riguarda i magistrati nominati prima della legge organica del 6 dicembre 1865, ed io sono stato nominato nell'ottobre 1866. Ma se mai nel corso di questa discussione sorgesse qualche proposta a rispetto dei magistrati assunti in ufficio dopo il 1865, io pregherò taluno degli onorevoli Vice-Presidenti a prendere il mio posto. Pregherei anzi fin d'ora a volermi surrogare un Vice-

Presidente; ma nol posso, perchè l'unico dei Vice-Presidenti che trovasi nell'Aula in questo momento è l'onor. Senatore Borgatti, Relatore del progetto di legge.

Senatore BORGATTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI, *Relatore*. Ringrazio l'egregio Senatore Chiesi delle gentili parole pronunciate a mio riguardo; e dichiaro che partecipo intieramente al desiderio da lui opportunamente espresso. Nella Relazione sono indicati i motivi per i quali l'Ufficio Centrale, in relazione al voto degli Uffici del Senato, conforme a quello espresso nell'altro ramo del Parlamento, non ha creduto di estendere per ora il provvedimento, che in questo progetto di legge è ristretto soltanto ai magistrati che entrarono in servizio prima del 1866; pei quali si tratta non solo di equità, ma di rigorosa giustizia. Anche alla Camera dei Deputati rimase inteso fra l'onorevole Guardasigilli e la Commissione che questa restrizione nulla pregiudicasse per l'avvenire. Laonde, non sollevando ora nessuna questione che ecceda gli stretti limiti di questo progetto di legge, potremo anche risparmiare all'onorevolissimo nostro Presidente di astenersi, per atto di delicato riguardo, dal tenere in questa brevissima discussione l'ufficio che così degnamente egli sostiene.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sento anch'io il debito di aggiungere i miei personali ringraziamenti all'onorevole Senatore Chiesi per le parole cortesi a me rivolte.

La questione dell'art. 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, il Senato lo sa meglio di me, è stata più volte sollevata in ambi i rami del Parlamento; è una questione assai grave e delicata. Nel Belgio, quando si è trattato di introdurre una simile disposizione, che nelle sue leggi non esisteva, essa ha formato oggetto di discussione per una serie di sessioni del Parlamento; ma quando, nel 1867, ha trionfato, a proposta del Bara e della parte più liberale della Camera de'rappresentanti, il principio che informa il nostro art. 202, si sentì il dovere di giustizia di completare codesta disposizione con un temperamento che rassomiglia a quello racchiuso nel presente progetto di legge, accordando cioè in tutti i casi una pensione a' magistrati, la cui carriera cessasse pel loro arrivo all'età di 75 anni.

Il nostro progetto è un provvedimento semplicemente transitorio ed urgente, come opportunamente osservò il vostro onorevole Relatore, che per dovere ho sottoposto al giudizio del Senato.

Esso adunque non può pregiudicare la questione, la quale anzi è estranea all'argomento speciale di questa legge.

Si trattava soltanto di sollevare dalle sofferenze, ed anche, per alcuni, dalle privazioni della miseria, diciamo pure la penosa parola, la canizie di magistrati venerandi, i quali hanno consumato la parte migliore della loro vita in servizio del paese.

Supponendo che debbansi riconoscere gravi, gravissime, le ragioni per mantenere la disposizione dell'art. 202, consente la giustizia, consente l'equità, che costoro i quali non cessarono dal pubblico servizio per alcun loro demerito, nè per loro volontà, ma per eminenti considerazioni d'interesse generale e di prudenza legislativa, rimangano da un giorno all'altro interamente privi di mezzi di sussistenza? Non si può proporre una domanda somigliante senza che la mente e il cuore di ognuno rispondano esser ciò impossibile.

Dunque l'adozione della legge è imposta da considerazioni di giustizia e di equità, massimamente essendosi ristretta in tali limiti da non recare veruna sensibile alterazione alle condizioni del bilancio per le quali il Ministero non si allontanerà mai dal più scrupoloso riguardo.

Io perciò confido che il Senato non avrà nessuna difficoltà ad accordare alla proposta la sua alta approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dell'articolo unico.

Ne do nuova lettura.

(*Vedi sopra.*)

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, trattandosi d'un progetto di legge di un articolo unico, si procederà alla votazione per isquittinio segreto in fine di seduta.

Approvazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali. Se ne darà lettura.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI legge:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati dall'Amministrazione del Demanio dello Stato:

1. di vendita alla provincia di Milano della casa ex-Cattaneo in quella città e del fabbricato detto di San Benedetto in Lodi, pel prezzo di lire 456,000, come da rogiti del notaio Crociolani, in data 28 luglio e 3 agosto 1876;

2. di vendita al comune di Agordo, in provincia di Belluno, dello stabile demaniale ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 5000, come dall'atto 27 luglio 1876;

3. di vendita alla provincia di Massa Carrara del fabbricato dell'ex-convento del Carmine in Carrara, pel prezzo di lire 14,000, come da rogito Luciani in data 2 ottobre 1876;

4. di vendita al comune di Mantova di parte del palazzo ivi posto di provenienza gesuitica pel prezzo di lire 28,490, giusta contratto 6 settembre 1876 a rogito Nicolini;

5. di vendita alla provincia di Parma del fabbricato detto la *Legnara ex-ducale*, pel prezzo di lire 13,000, come da rogito Volpi in data 6 marzo 1876;

6. di vendita all'amministrazione idraulica del fiume Secchia di parte del fabbricato demaniale denominato delle *Decime in Concordia,* pel prezzo di lire 2290, come dal contratto 4 maggio 1876;

7. di vendita alla provincia di Sassari dei fabbricati ad uso di caserma dei reali carabinieri nei comuni di Bono, Castelsardo ed Oliena, pel prezzo di lire 39,535 03, come da rogito Secchi in data 4 luglio 1876;

8. di permuta del fabbricato demaniale ad uso magazzeno delle privative in Rimini con altro di proprietà della signora Vespignani Adelaide vedova Rossi, alle condizioni recate dall'istrumento 3 maggio 1876, rogato Ricci;

9. di vendita al signor Orlando Luigi di una striscia di terreno e di una porzione di spiaggia in Montedoro di Siracusa, pel prezzo di lire 3309 07, come da atto 1° luglio 1876;

10. di permuta di alcuni stabili demaniali lungo il naviglio di Cavanella di Po in provincia di Rovigo, con altro di proprietà dei signori Conti Angelo e Nicola Papadopoli ai patti e condizioni risultanti dall'istrumento 2 maggio 1876;

11. di vendita al comune di Bracciano in provincia di Roma di uno stabile demaniale ad uso di carcere mandamentale per lire 13,127, giusta contratto 16 maggio 1876;

12. di vendita al comune di Portogruaro del fabbricato dell'ex-convento di San Francesco, pel prezzo di lire 10,000, come dall'atto 8 agosto 1876;

13. di permuta di locali al piano terreno del già convento di San Silvestro al Quirinale in Roma fra il Demanio dello Stato e la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico;

14. di vendita al comune di Mantova del palazzo denominato *del The* presso quella città, per atto 6 settembre 1876 a rogito Nicolini notaro Giovanni e pel prezzo di lire 50,000.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si procederà in fin di seduta alla votazione del medesimo per squittinio segreto insieme agli altri già discussi.

Si passa alla discussione del progetto di legge sulla concessione gratuita al comune di Bellano di suolo demaniale per l'erezione del monumento a Tommaso Grossi.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è facoltizzato a permettere al comune di Bellano in provincia di Como la occupazione perpetua e senza corrispettivo dell'area di terreno occorrente all'erezione del monumento a Tommaso Grossi, nella Piazza Nuova, di proprietà demaniale, in Bellano stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e trattandosi di

un articolo unico, si procederà anche per questo alla votazione per squittinio segreto insieme agli altri progetti già discussi.

Viene ora in discussione il progetto di legge: Maggiore spesa per l'ospedale italiano in Costantinopoli e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali in detta città.

Si darà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si procederà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata una maggiore spesa di lire 13,856 per l'estinzione delle passività incontrate pel compimento dell'ospedale italiano in Costantinopoli, ed una nuova spesa di lire 46,000 per la costruzione in detta città delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le somme predette verranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio corrente, cioè:

le lire 13,856 in un apposito capitolo colla denominazione: *Saldo spese incontrate pel compimento dell'ospedale italiano in Costantinopoli;*

e le lire 46,000 in un altro capitolo colla denominazione: *Spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali nella città di Costantinopoli.*

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà in fine di seduta in un cogli altri già discussi.

Discussione del progetto di legge: Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi dell'anno 1878.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi dell'anno 1878.

Se ne dà lettura insieme all'allegato *A* che gli è unito.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Articolo unico.

Per provvedere alle spese richieste dal concorso dell'Italia all'Esposizione universale, che sarà tenuta a Parigi nell'anno 1878, è approvata la spesa di lire 700,000.

Tale spesa sarà iscritta per lire 100,000 nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877, al capitolo 43 *bis* della parte straordinaria, e per lire 600,000 al capitolo corrispondente del medesimo bilancio per l'anno 1878.

Allegato A.

Progetto preliminare di bilancio per l'Esposizione di Parigi

Esame preventivo dei prodotti in Italia	L.	5,000
Stampati e catalogo	»	25,000
Imballaggio degli oggetti governativi	»	10,000
Spese di trasporto di 200 tonnellate di opere d'arte, e di oggetti appartenenti al Governo (andata e ritorno - la cifra di 200 tonnellate essendo la media)	»	100,000
Acquisto o locazione di vetrine .	»	100,000
Decorazione e addobbo dell'edifizio	»	110,000
Spese per disimballaggio, collocamento, reimballaggio e rispedizione degli oggetti	»	120,000
Conservazione degli oggetti d'imballaggio	»	25,000
Manutenzione e custodia degli oggetti durante l'Esposizione	»	42,000
Pigione dell'uffizio del regio commissariato	»	20,000
Indennità al regio commissario, ai commissari ordinatori, agli uffiziali di segreteria ed agli uscieri, spese d'uffizio, di posta, di telegrafo, ecc.	»	65,000

Indennità ai giurati	L.	40,000
Spese di cambio e commissione sopra 430,000 lire circa da pagarsi in Francia	»	38,000
Totale . . .	L.	700,000

PRESIDENTE. Non trovandosi presente l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, si sospenderà per pochi minuti la seduta.

(La seduta è sospesa per pochi momenti; l'onorevole Ministro entra nell'Aula.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui fu data lettura.

La parola è al Senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Io voterò questo progetto di legge per le ragioni stesse che non ebbe uopo di dire, come ha accennato nella Relazione, l'onorevole signor Ministro.

La Francia, dopo le sue sventure, ha dato un esempio così meraviglioso della sua attività, del suo slancio, della sua elasticità di produzione, che sta bene che l'Italia, che ha tanto bisogno di imitarla, vada a renderle omaggio, che presti il suo concorso ufficiale alla Mostra ch'Essa si propone di instituire nel 1878.

L'onorevole signor Ministro dichiara di voler mantenere a questo concorso il suo carattere ufficiale; la sua fermezza di non lasciare troppo margine all'iniziativa privata dei cittadini e dei Corpi morali racchiude, a mio avviso, il pensiero politico del nostro concorso all'Esposizione.

Il Senato non può che accordarsi coll'onor. Ministro in quest'atto di fratellanza che l'Italia usa alla Francia.

Ma, detto questo, gli è evidente che la spesa che lo Stato va a fare di 700 mila lire per la Esposizione di Parigi rimane press'a poco una spesa di rappresentanza politica. Il pensiero della fratellanza dei popoli che da principio formava il tema obbligato delle Esposizioni Universali si può dire che sia passato di moda.

Oggi la Francia industriale intende di fare i suoi affari coll'aprire la Mostra delle sue industrie e dei suoi prodotti. La Francia industriale apre questo grande *bazar* nella città più incantevole del mondo moderno, mettendo a tortura il suo genio inventivo, e chiamandovi i popoli a farle corona.

Come risposero gli altri Stati? Finora di rifiuti non ce ne fu che uno; invero un grande rifiuto. In Inghilterra, le Camere di commercio, poco tempo addietro, erano d'avviso che non si dovesse concorrere; ultimamente si decisero al concorso mediante un concordato sulle manifatture, per cui si debba esporre il prezzo di costo, onde attrarre i consumatori all'Esposizione inglese.

Nella Svizzera, dove gl'industriali attualmente trovano delle serie difficoltà colla Francia nella negoziazione dei trattati di commercio, si predica l'astensione. Certo che questo non potrà che essere un mezzo di costrizione, ma ci fa vedere come in massima il pensiero dominante di queste Esposizioni è disceso ad un livello abbastanza basso di puro tornaconto.

In Austria prevale di più in più il sistema protezionista. Gli Austriaci non annettono grande interesse all'Esposizione di Parigi; poco intendono di comprare; molto non hanno a vendervi.

Del nostro concorso ho esposto la convenienza politica; di utilità io credo che ce ne sia ben poca: dei diplomi e delle medaglie è già passato il tempo. Tranne le belle arti e principalmente la scoltura, per cui la occasione di un'esposizione internazionale è sempre buonissima, io credo che per l'Italia tornaconto non v'abbia all'Esposizione.

I nostri prodotti del suolo sono già noti; in fatto di scoperte industriali e di nuove manifatture, per la grande celerità delle comunicazioni, per i rapporti frequentissimi che passano tra gli Stati, e specialmente con la Francia, non vi sarà alla Esposizione cosa che non sia già nota agli avèntivi interessi. Sono troppo frequenti le Esposizioni per credere che, dopo quella di Vienna, vi possa essere a Parigi tanto interesse da rendere utile il nostro concorso.

Quanto ai vini stessi, credo che se anche ve ne fossero d'ignoti in Francia ed avessero tali qualità da meritarsi una posizione molto distinta, questa non potrebbe ottenersi senza eccitare la gelosia dei francesi vinicultori, e rendere perciò più difficili le negoziazioni della rinnovazione dei trattati di commercio.

Con queste premesse, io non entrerò nei particolari; io mi limiterò a raccomandare al Ministro la maggior economia possibile e di non far troppa pompa di Commissioni, di accettare pochi prodotti, ma tali da farci onore.

Tuttavia sarebbe necessario di pigliare questa occasione per affermare un principio direttivo per le future Esposizioni, il principio, cioè, che vanno lasciate all'iniziativa privata. Io non dubito di trovarmi in ciò d'accordo coll'on. Ministro e col Senato, a cui propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, approvando la spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Parigi del 1878, è d'avviso che debbano lasciarsi alla iniziativa dei cittadini e dei Corpi morali il concorso, l'ordinamento e la spesa delle future Esposizioni internazionali. »

In tale maniera, verrebbe adottata una massima che, da quanto ha detto l'on. Ministro nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che concordi pur anche con le sue idee.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Rossi appoggia il progetto di legge per considerazioni politiche. Contesta che possa condurre ad utilità pratiche. Se io dividessi la sua opinione, gli dichiaro francamente che mi sarei opposto al progetto di legge.

Non credo che ci possa essere alcuna considerazione politica che possa davvero giudicarsi prevalente in un fatto di carattere puramente economico. In concorso della convenienza morale ed economica, io intendo la ragione politica; ma come esclusiva, anzi quasi come in antagonismo agli altri interessi di carattere morale ed economico, non la crederei minimamente giustificabile; e così penserei anche per la ragione che, procedendo secondo si avvisa l'onorevole Senatore Rossi, non si raggiungerebbe nemmeno lo stesso fine di carattere politico. Quel paese, il quale contro i propri interessi economici e morali si deliberasse, per mere ragioni politiche, di prendere parte ad una Mostra internazionale, perderebbe, non guadagnerebbe nella sua stima e nella sua considerazione politica. Ma l'onorevole Senatore Rossi ha voluto fare una serie di osservazioni pratiche sulla contestabilità del giovamento, per l'industria italiana, alla partecipazione alla Mostra internazionale di Parigi.

Io non posso seguirlo in questo terreno. Il Governo italiano non è stato nè promotore, nè fautore della Mostra; il Governo italiano si è affrettato a decidersi di intervenire. Se fosse stato possibile di non prendervi alcuna parte, non avrebbe avuto difficoltà di sollevare il quesito; ma il Governo italiano non poteva fare astrazione del fatto dell'intima connessione di interessi, e di relazioni precisamente d'ordine economico, fra l'Italia e la Francia; non poteva fare astrazione del secondo fatto che in Italia si ama di prender parte a simili Mostre.

Il Governo italiano non avrebbe potuto sperare che cotesto bisogno che si prova in Italia avesse potuto esser soddisfatto per sola iniziativa privata; ed ove questa speranza esso avesse potuto concepire, non avrebbe avuto la forza di astenersi in modo assoluto di intervenire, e con atti, e con spese; ed il fatto ultimo della partecipazione, in senso passivo da parte del Governo, alla Mostra di Filadelfia prova la quasi impotenza di lui a resistere alle istanze d'intervento.

Qual via restava al Governo italiano allorquando la Mostra di Parigi, più o meno largamente, e più o meno regolatamente, avrebbe accolto espositori italiani? Allora esso ha passato in rassegna i varî modi secondo i quali sarebbe stato possibile l'intervento; e, tutto considerato dal riguardo della spesa, dal riguardo della dignità e convenienza internazionale, dal riguardo dell'effetto utile di ordine morale e di ordine economico, fatto tesoro delle esperienze delle precedenti Mostre internazionali, ha visto che non gli restava altro fuorchè intervenire per sua iniziativa.

Allora si sono studiate le condizioni che si sarebbero dovute osservare nell'intervento; e nel determinarle, si fu scevri da qualsiasi preoccupazione teoretica; il partito d'intervenire, in fatti, non fu preso in omaggio del fatto troppo frequente e perciò non molto giovevole delle Mostre internazionali, nè in omaggio del concetto d'una supposta utilità *a priori* in pro dell'industria di un paese che prenda parte alla Mostra di un altro. Invece, ammessa la convenienza dell'intervento dell'Italia alla nuova Esposizione di Parigi, si pensò do-

versi trovar modo di eliminare i non lievi inconvenienti sperimentati a Parigi, a Vienna e altrove, e di ridurne ai minimi termini il dispendio.

Quanto alla spesa, lo ha visto e riconosciuto l'onorevole Rossi; essa è realmente minima; che fu premesso doversi risolvere il problema solo adoperando i mezzi veramente indispensabili. Se si fosse disceso al di sotto di 700,000 lire, realmente si sarebbe dovuto disperare di una partecipazione seria; se si fosse andato al di là di quella somma, a giudicio del Governo, sarebbe apparsa la questione economica, vale a dire si sarebbe dovuto vedere se una spesa maggiore trovasse davvero compenso in un utile, non nullo, ma certamente ristretto. E allora il prendere parte all'Esposizione universale, la qual cosa ha carattere essenziale di un fatto produttivo, è stato valutato come tutti i fatti d'ordine economico. Si è chiesto: dal riguardo materiale, se vi piace dal riguardo della creazione di valori, se non altro sotto forma di credito, d'estensione di mercato, dal riguardo morale per gli studi e le conoscenze che si promuovono e si diffondono, e come necessario complemento, anche dal riguardo politico, l'intervento dell'Italia conviene si faccia colla spesa di 700,000 lire per i contribuenti? Dico per i contribuenti, perchè si sa bene che l'intervento dell'Italia costerà al paese alquanto di più: vi saranno dei Corpi, ed anche degl'individui, che dovranno sobbarcarsi ad altre spese. Gli effetti utili dunque della partecipazione alla Mostra valgono tutta la spesa? E, tutto considerato, si è risposto: è sperabile che valgano.

Messa la quistione in tali termini, essa è è di fatto; resta a provvedere cioè affinchè la spesa sia infrenata nelle 700,000 lire, e affinchè la partecipazione risponda al còmpito che ci prefiggiamo, vale a dire di esporre non molto, ma possibilmente bene, e spingendo tutti i produttori d'ogni contrada d'Italia a spedire i migliori oggetti.

Il Governo lascerà la più grande iniziativa agli elementi ed alle rappresentanze locali, per lo studio, per la preparazione, e, se piace all'onorev. Senatore Rossi, per le proposte; l'amministrazione centrale poi, per l'adempimento del dovere di prendere risoluzioni armoniche al fine generale, e per potere assumere la responsabilità del fatto suo, deve riservarsi la potestà di deliberare se, e quali oggetti, devono essere spediti all'Esposizione.

Ora, se l'onorevole Senatore Rossi si contenta di questa dichiarazione, che io credo sia esplicita, saremo facilmente d'accordo. Io riconosco, in somma, che ai Corpi locali, alle associazioni libere, agli interessati abbia a lasciarsi pienissima potestà di iniziare il movimento preparatorio nell'interesse loro rispettivo riguardo all'esposizione dei loro oggetti; dev'essere lasciato però all'Amministrazione centrale il diritto, anzi il dovere del còmpito, mediante la Commissione ordinatrice e quella esecutrice, del còmpito della scelta, della deliberazione di quanto giovar possa allo scopo generale dell'Esposizione. Ove poi, per contro, egli, l'on. Rossi, volesse fosse lasciato agli enti locali di deliberare sulla qualità e quantità dei prodotti da esporsi, saremmo davvero in disaccordo; chè lo scopo generale ne verrebbe sicuramente frustrato.

Come si potrebbe evitare in fatti l'accumulazione di oggetti che in sè non avrebbero grande importanza, mentre di sicuro mancherebbero quelli che, esposti, tornerebbero di decoro e giovamento al paese? Se dunque queste mie osservazioni potessero soddisfare, come vorrei sperare, l'on. Senatore Rossi, io lo pregherei a ritirare il suo ordine del giorno, il quale, sia per la differenza di vedute dell'autore con quelle del Ministero, sia anche per i termini ond'è concepito, tornerebbe come una disapprovazione morale della legge.

D'altronde poi, credo che debba essere interesse dello stesso onorevole Senatore Rossi di lasciare all'Amministrazione l'intera responsabilità del còmpito che si è assunto, di dirigere e sopraintendere ai lavori ed all'andamento della partecipazione, e che debba così l'onorevole Senatore Rossi accontentarsi che il Ministero si valga degli elementi locali, che ne promuova l'attività, e faccia tesoro di tutti i loro studî, di tutte le proposte e d'ogni maniera di cooperazione.

Se queste dichiarazioni bastano all'onorevole Senatore Rossi, il quale, del resto, veggo con piacere come sia pienamente informato di quanto accadde nell'altro ramo del Parlamento, dove analoghe mie dichiarazioni ebbero la fortuna di trovare accoglienza, se esse potranno trovarla

qui e precisamente presso di lui, io ne lo ringrazierò e ringrazierò il Senato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Il mio ordine del giorno, se bene mi ha compreso l'onorevole Ministro, intende di stabilire un principio per le future esposizioni internazionali, non già su quella che oggi è in discussione innanzi al Senato, per la quale ho già fatto prima delle dichiarazioni di assenso.

Per me, la questione che si concorra oggi per iniziativa privata o per iniziativa del Governo, nella posizione in cui siamo, dopo le ragioni che ho detto, mi è quasi indifferente. Anzi dirò che dal punto di vista che io prendo pel concorso dell'Italia all'esposizione internazionale di Parigi, io approvo che per quest'ultima volta tale concorso sia di iniziativa governativa; ho già detto quale interpretazione io dia al concorso dell'Italia.

L'onorevole Ministro pone come accessorio quello che io considero come principale.

Io dico, e torno a ripetere che, a mio avviso, utilità di ordine economico per l'Italia nel concorrere non ce ne sia punto o quasi; perciò non feci questione di somma, anzi ho detto all'on. Ministro che tenendosi più che sia possibile alla somma preventivata, si faccia meglio che si può, si procuri cioè che quello che si espone sia degno del paese.

L'onorevole Ministro ha detto che si sente il bisogno in Italia di concorrere alle esposizioni; affè mia, io non so da che parte questo bisogno si sia prodotto, da quali Corpi morali, da quali cittadini sia venuta la domanda al Ministero, perchè a questa esposizione si debba concorrere.

L'onorevole Ministro ha detto: non si seppe resistere alla pressione dei Corpi morali per concorrere all'esposizione di Filadelfia — e io avrei desiderato che il Ministero avesse resistito; e chi conosce la storia intera dell'Esposizione di Filadelfia, ed anche di quella di Vienna, lo avrebbe certamente desiderato con me. Ma lasciamo da parte le teorie e le frasi; sul terreno pratico io dico e ripeto che a queste esposizioni internazionali che sono fatte a profitto dei popoli che le promuovono, lasciando a parte il concetto politico ed entrando nel campo economico, almeno per l'Italia è per ora non vi è utilità.

Ho detto e ripeto che io darò il mio voto a questo progetto di legge per i motivi che ho accennato: è come un atto di simpatia che si farà alla Francia quale nazione industriale.

Ma se in pari tempo il Ministro ed il Senato sono del mio avviso, che, formandosi nel paese delle associazioni libere che rappresentino l'industria, diventi molto più efficace, più serio in seguito il concorso dei cittadini e dei Corpi morali che si formeranno nel paese per concorrere all'esposizione, sarebbe bene che fino da oggi il Senato prendesse una deliberazione che in avvenire lasci più libere le convenienze diplomatiche del Governo.

Con ciò, chiarito nuovamente l'ordine del giorno che ho mandato al banco della Presidenza, io pregherei che venisse messo ai voti.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Rossi per un'esagerata abitudine di protestarsi avverso alle teorie, mi pare che vada al di là del bisogno delle ragioni ed esigenze della pratica, e non sempre opportunamente. Io mi sono tenuto nei termini del fatto; quindi non vi era luogo di temere degli appunti di far delle teorie.

Se l'onorevole Rossi vuol conoscere la mia opinione in fatto d'esposizioni internazionali, io gli dirò che vado mille miglia più in là di lui nel non professarmi ad esse amico. Se dipendesse da me, non si farebbero più esposizioni internazionali. In questa discussione ho esaminato la cosa praticamente e brevissimamente, e non era lecito a lui di ricavare un principio da un fatto speciale da me rilevato. Io ho detto: in Italia non si sarebbe potuto resistere a non prendere parte alcuna all'esposizione di Parigi. L'onorevole Rossi, forse immaginandosi che chi non sa resistere sia proprio colui che ha l'onore di parlare, si è affrettato a dire: avreste dovuto resistere, quando si trattò della mostra di Filadelfia!

Io non voglio indagare la ragione, la forza o la debolezza che abbiano potuto presiedere nel fatto di quell'intervento. Io prendo le cose come sono; il mio è discorso affatto empirico. Quando ci isoliamo da tutto ciò che ci circonda,

noi ci possiamo immaginare potenti; ma quando vediamo che si penetra dappertutto, e che la forza, non voglio dire l'influenza, non manca di esercitarsi perfino in quelle sfere dove meno dovrebbero aver accesso, e vediamo che la rigidezza di concetti astratti deve piegare e piega alle esigenze della realità, allora parmi affatto inutile, a molta distanza di tempo, e fuori l'ambiente e l'impero delle circostanze che motivarono fatti apparentemente non del tutto armonici ai principî, è inutile di affermarci, e, sentenziando su temi obbligati, di immaginarci forti e resistenti! Queste virtù si possono facilmente predicare, si possono proporre, si possono anche votare, ma quando si fa solo ciò, onorevole Rossi, ella, che è avverso alle teoriche, lo riconoscerà, valore pratico non se ne può ricavare. Quando accadrà di fatto che, malgrado i divisamenti di chi si trovi al Governo, un'altra esposizione sarà bandita, quando sarà bandita in un paese non più lontano di Filadelfia, non sappiamo che cosa accadrà; nè è possibile prevedere fino da ora in quale centro d'Italia si potrà manifestare il movimento di prendervi parte; potrà quel centro non essere Firenze, potrà non essere Schio, ma potrà probabilmente essere Milano o altra città. Certo si è che, fin da ora, con la dovuta conoscenza di causa e con l'indispensabile serietà, noi non potremmo assumere impegno di non aiutare l'iniziativa privata che tentasse di prendere parte ad una nuova Mostra.

Quando questa iniziativa si manifesterà, il Governo, ne sia sicuro il Senatore Rossi, farà tutto ciò che è possibile per resistere, ed astenersi dall' intervenirvi, perchè la responsabilità che esso si assume è gravissima ove favorisca, anche indirettamente, iniziative impotenti, alle quali manca il possesso dei mezzi bastevoli, e non può sorridere il buon successo. Ma una sanzione reale a qualsiasi manifestazione di propositi su quel tema, e a tanta distanza di tempo, e con tanta invincibile ignoranza di circostanze di fatto, non si può stabilire.

Creda l'onorevole Rossi che il suo ordine del giorno, anche se votato dal Senato, sarà privo di qualsiasi efficacia, dappoichè, se per l'esecuzione di questa legge parlamentare dovrà scorrere oltre un anno, l'applicabilità del suo ordine del giorno non sarebbe possibile che di qui a molti, certamente a parecchi anni. Ma io penso che gli opportunisti, che sono tutti coloro i quali fanno propaganda contro le teorie, sarebbero i primi a ribellarsi contro il valore dell'ordine del giorno. Essi direbbero: ma allora si trattava di altra questione, il provvedimento non era realmente di tanto grave interesse quanto ora, l'industria non aveva fatto i progressi dei nostri giorni, lo spirito di associazione non era nato, e poi, se oggi ha preso uno sviluppo e potrà, per esso, provvedersi degnamente ad una discreta partecipazione senz'aiuto del Governo, ma l'industria non associata, le arti che pure potranno degnamente rappresentarsi all'estero le abbandonerete?

Codeste e cento altre cose si direbbero, per guisa che non mi sorprenderebbe si trovassero ragioni ed influenze più forti di quelle che si spiegarono per la partecipazione a Filadelfia, e allora che ne sarebbe dell'ordine del giorno, in qual senso potrebbe essere osservato?

Del resto mi pare davvero inutile che l'onorevole Senatore Rossi si rivolga al Governo perchè accetti un ordine del giorno che non si riferisca a questa legge. Un ordine del giorno che potrebbe avere un valore eventuale per gli anni da venire non vincola un Ministero che di sua natura deve sempre ritenere, come io individuo ritengo, di essere essenzialmente passeggero. D'altra parte, il Ministero che accettasse siffatto ordine del giorno vincolando meno se stesso che i suoi successori, rispetterebbe poco la libertà dei suoi successori, oltrechè ne scemerebbe loro anticipatamente e senza cognizione di causa la responsabilità; onde le mie riserve sulla proposta del Senatore Rossi. Devo farle poi per un'altra ragione, perchè quando l'intervento nella prossima Mostra di Parigi determinato per legge si respinge in principio, quando si crede di dover prescrivere un nuovo indirizzo per l'avvenire, io non so se sia di rigorosa convenienza costituzionale che, a lato del voto di approvazione di un progetto di legge, si scriva un ordine del giorno, il quale moralmente censura il fatto della legge stessa.

Ecco le ragioni per cui da principio pregavo l'onorevole Rossi di guardare il progetto di legge in discusstone piuttosto dal lato dell'utilità considerata in largo significato, pensando che se egli non fosse stato persuaso di rintracciarvela, avrebbe fatto meglio a respingerlo.

E se io ho parlato della convenienza economica della partecipazione alla Mostra di Parigi, non ne ho circoscritto il concetto a quella del tutto obbiettiva, sensibile, contabile; ho parlato di convenienza complessiva che è insieme di ordine economico e di ordine morale.

E se non era possibile d'impedire all'Italia che, per movimento privato di individui, di associazioni o di corpi morali, si andasse in Francia, la convenienza reale sta nel fatto di essere intervenuto il Governo, al modo accennato nel progetto di legge.

Ma l'Italia non avrebbe fatto il suo pro abbandonando qualunque pensiero di andare a Parigi? Io non voglio seguire l'ipotesi di sapere se si fosse guadagnato o no astenendosi, e Governo e Paese, di prendere qualsiasi parte a quell'Esposizione, nè m'impegno a dire che ci avrebbe veramente perduto. Tengo a ripetere che il tenore delle mie idee è rimasto nel campo dei fatti, e però non potevo altrimenti rispondere all'onor. Senatore Rossi.

Quanto al suo ordine del giorno, io ho manifestato la mia opinione; starà ora a decidere all'onorevole proponente, e quindi al Senato.

PRESIDENTE. Prima che l'on. Senatore Rossi abbia la parola, io debbo leggere al Senato l'ordine del giorno da esso presentato per sapere se è appoggiato.

Senatore ROSSI A. Permetta. Non intendo di fare cosa disaggradevole all'on. sig. Ministro. Io ritiro il mio ordine del giorno, dichiarando che io lo aveva proposto perchè mi pareva che sarebbe stato utile di fare una dichiarazione in quel senso; credeva che il primo ad accettarlo sarebbe stato l'on. signor Ministro, ma mi sono ingannato.

Dopo questa dichiarazione, ne farò un'altra: che io, cioè, non ho avuto mai in mente di far allusioni indirette contro i teorici, e tanto meno, quando ho parlato del concorso all'esposizione di Filadelfia, di alludere a questo o a quel Ministero. Io ho messo la questione in un terreno superiore a tutte queste cose, e di questa dichiarazione amo che il Senato ne prenda atto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione dell'articolo unico che rileggo.

Articolo unico.

Per provvedere alle spese richieste dal concorso dell'Italia all'Esposizione universale, che sarà tenuta a Parigi nell'anno 1878, è approvata la spesa di L. 700,000.

Tale spesa sarà iscritta per L. 100,000 nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877, al capitolo 43 *bis* della parte straordinaria, e per lire 600,000 al capitolo corrispondente del medesimo bilancio per l'anno 1878.

Se nessuno domanda la parola, questo progetto di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri già discussi.

Discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore *Segretario* CHIESI legge:

Articolo unico.

L'art. 366 del vigente Codice penale militare marittimo è abrogato.

I Tribunali ordinari sono sostituiti ai Tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone a questo articolo l'aggiunta di altri due del seguente tenore:

Art. 2.

Sono pure abrogati i bandi per i bagni marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826 e lo Statuto penale per i reati commessi dai forzati nel regno delle due Sicilie.

Art. 3.

Con decreto reale sarà provveduto alle occorrenti disposizioni regolamentari per la disciplina interna dei bagni ed alle transitorie per l'esecuzione della presente legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro anche nome del mio onorevole Collega della Marina, che di buon grado accettiamo i due articoli aggiunti dall'Ufficio Centrale del Senato. Anzi nel nostro pensiero l'unico articolo del progetto di legge già implicitamente inchiudeva l'abrogazione dei bandi marittimi per gli Stati Sardi del 22 febbraio 1826, e lo statuto penale per i reati commessi dai forzati nel regno delle Due Sicilie; imperocchè quell'articolo unico era così concepito: « L'articolo 366 del vigente « Codice penale marittimo è abrogato. » Ora è precisamente quell' articolo, che si riferiva a' bandi relativi ai bagni dell'Italia superiore e ad altri provvedimenti legislativi sull'argomento stesso.

Ma in materia così grave e delicata l'abbondanza producendo maggior chiarezza e tranquillità in coloro che devono applicare la legge, non vediamo alcun inconveniente che anche gli altri due articoli siano aggiunti.

Il 2° dichiara espressamente quell' abrogazione che poteva desumersi in modo implicito dall'art. 1.

Il terzo ed ultimo articolo si rende necessario da che nell'ultimo alinea dell'art. 366 si mantenevano certe attribuzioni regolamentari e disciplinari nelle direzioni de' bagni penali; e potendosi dubitare se coll'abrogazione completa dell'art. 366 anch'essi dovessero venir meno, e d'altronde essendo impossibile che tali stabilimenti rimangano privi di provvedimenti disciplinari per il loro interno regime; così opportunamente l'Ufficio Centrale ha proposto di aggiungere nell'art. 3:

« Con decreto Reale si provvederà per la « disciplina interna dei bagni, e per le dispo- « sizioni transitorie per la esecuzione di questa « legge. »

Siccome poi la legge è stata bensì presentata dal Ministro della Marina e da quello di Grazia e Giustizia, ma il governo dei bagni è sottoposto al Ministro dell' Interno, così, pure d'accordo, noi siamo di avviso doversi nell'articolo 3 aggiungere che questo decreto Reale, il quale conterrà le disposizioni regolamentari testè accennate, debba emanare sopra proposta da farsi dal Ministro dell'Interno d'accordo con quello della Giustizia.

Con queste avvertenze il Ministero accetta le aggiunte proposte a questo progetto di legge dal vostro Ufficio Centrale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dell' adesione fatta all'emendamento dell'Ufficio Centrale, ed accetto il sotto-emendamento che l'onorevole Guardasigilli propone all'art. 3.

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento dell' onorevole Ministro consiste in questo: che cioè all'art. 3° dopo la parola: Decreto reale, si debbano aggiungere le seguenti: « sopra proposta da farsi d'accordo dai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia. »

Se non si fanno altre osservazioni, si procederà alla discussione degli articoli.

Se ne darà nuova lettura.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Art. 1.

L'art. 366 del vigente Codice penale militare marittimo è abrogato.

I Tribunali ordinarî sono sostituiti ai Tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono pure abrogati i bandi per i bagni marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826 e lo Statuto penale per i reati commessi dai forzati nel regno delle due Sicilie.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si dà ora lettura dell'art. 3° coll'aggiunta proposta dall'onor. Guardasigilli; esso è così modificato:

Art. 3.

Con Decreto reale, sopra proposta da farsi d'accordo dai Ministri dell' Interno e di Grazia

e Giustizia, sarà provveduto alle occorrenti disposizioni regolamentari per la disciplina interna dei bagni ed alle transitorie per l'esecuzione della presente legge.

È aperta la discussione su quest' articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio de' voti sulla legge ieri discussa, quella cioè sull'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Il risultato della votazione è il seguente:

Senatori votanti . . .	103
Favorevoli.	70
Contrari	33

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori a non allontanarsi, perchè ora si procederà alla votazione dei quattro primi progetti di legge dianzi discussi.

Si procede ora alla votazione a squittinio segreto sui progetti di legge dianzi discussi.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Pensione ai Magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell' ordinamento giudiziario :

Votanti	98
Favorevoli. . . .	90
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Concessione gratuita al comune di Bellano di suolo demaniale per l'erezione del monumento a Tommaso Grossi:

Votanti	97
Favorevoli. . . .	91
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti	99
Favorevoli. . . .	91
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa per l' ospedale italiano in Costantinopoli e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero pei marinai nazionali in detta città:

Votanti	96
Favorevoli. . . .	85
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Il Senato terrà seduta pubblica alle ore 2 venerdì col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Spesa per il concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi del 1878;

Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo.

II. Relazione della Commissione per la verificazione dei titoli di nuovi Senatori.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Conversione in legge del reale Decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite;

2. Conflitti di attribuzioni.

La seduta è levata (ore 5 1|4).

XIX.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedi — Convalidazione dei titoli dei Senatori Del Giudice, Fenaroli, Magni e Merlo — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge approvati nella seduta precedente: Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Parigi del 1878* e *Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale marittimo — Giuramento dei nuovi Senatori Fenaroli e Magni — Approvazione del progetto di legge: Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite — Rinvio della votazione dell'articolo unico della legge allo squittinio segreto — Discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni — Considerazioni del Senatore Borgatti a sostegno del progetto — Mozione d'ordine del Senatore Ferraris — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Dichiarazione del Senatore Ferraris — Presentazione di due progetti di legge — Risultato della votazione dei due progetti di legge sopraccennati.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e poco dopo sopraggiunge il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA legge il seguente sunto di petizioni:

N. 20. La Camera di commercio ed arti di Brescia si associa all'istanza fatta dalla Camera di commercio di Milano, onde ottenere che venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

21. La Camera di commercio ed arti di Bergamo, si associa al voto espresso dalle altre Camere di commercio, perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali;

22. La Camera di commercio ed arti di Torino si associa al voto espresso dalle altre Camere di commercio, perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti, sino a quando, sanzionato il nuovo Codice di commercio, possa essere coordinato colla riforma della legislazione commerciale;

23. La Camera di commercio ed arti di Savona domanda che sia sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Domandano un congedo i Senatori: Torrearsa, Serra Domenico e Di Bagno, di un mese per motivi di salute; il Senatore Giustinian di un mese e il Senatore Migliorati di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Convalidazione della nomina di quattro nuov Senatori.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Casati per la relazione della Commissione

incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Il Senatore CASATI, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori. Con reali decreti 16 novembre 1876, Sua Maestà ha nominati Senatori i signori Del Giudice Achille, Merlo Domenico marchese di S. Elisabetta, Magni cavaliere Francesco, professore, e Fenaroli conte Girolamo, tutti in relazione alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, la quale considera coloro che da più che tre anni pagano L. 3000 d'imposte all'Erario nazionale. La Commissione ha esaminati i documenti statile presentati ed ha riconosciuto che in tutti i predetti signori concorrono le condizioni di censo e di età volute dallo Statuto, e perciò vi propone la convalidazione della loro nomina. »

PRESIDENTE. Domando se sia approvata la nomina a Senatore dell'onorev. cav. Francesco Magni.

(Approvato.)

Domando se sia approvata quella dell'onorevòle conte Girolamo Fenaroli.

(Approvato.)

Domando se sia approvata quella dell'onorevole Achille Del Giudice.

(Approvato.)

E finalmente domando se sia approvata quella dell'onor. marchese Domenico Merlo.

(Approvato.)

Votazione a squittinio segreto di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi del 1878; Abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore conte Gerolamo Fenaroli, prego i signori Senatori Giovanelli e Chiavarina a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotto nell'Aula il conte Fenaroli, presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. conte Fenaroli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Nelle sale del Senato trovasi pure il nuovo Senatore cav. Francesco Magni; prego quindi i Senatori Gravina e Verga a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il cavaliere Francesco Magni, presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. cav. Magni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge portante la conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto dell'importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite.

Prego il Senatore, Segretario, Casati a volere dar lettura dell'unico articolo di cui si compone questo progetto e dell'allegatovi reale decreto.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del dì 8 settembre 1876 N. 3323 (Serie 2ª).

ALLEGATO

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

—

Vedute le leggi del 24 maggio 1874 e 30 maggio 1875, colle quali si vieta l'importazione ed il transito delle barbatelle e dei magliuoli delle viti, delle piante di qualsivoglia specie e delle parti vive di esse;

Considerando che l'importazione da località

infette delle uve fresche, intatte o pigiate, commiste con pezzi di tralci e con foglie, potrebbe esser causa della invasione della *Phylloxera vastatrix* nel Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Le disposizioni proibitive delle leggi 24 maggio 1874, numero 1934 (Serie 2ª), e del 30 maggio 1875, N. 2517 (Serie 2ª), sono estese alle uve fresche, intatte o pigiate, alle foglie ed a qualsiasi altra parte della vite;

Art. 2° Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Montechiaro, addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.
MAJORANA-CALATABIANO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione dell'articolo.

Se nessuno chiede la parola, non constando questo progetto che d'un articolo unico, sarà votato a squittinio segreto, a termini del Regolamento.

Discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, si dovrà discutere il progetto di legge sui conflitti di attribuzione.

Attendendo, per cominciare la discussione, l'arrivo dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, prego il Senatore, Segretario, Casati di dare intanto lettura del progetto ministeriale, e poscia di quello dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La pubblica amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di elevare un conflitto di attribuzioni colla stessa autorità giudiziaria, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad elevare il conflitto finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può elevarlo in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.

Art. 2.

Il conflitto di attribuzioni è elevato con decreto motivato dal Prefetto. Il decreto è dal Prefetto notificato con atto di usciere alle parti in causa, e trasmesso al Procuratore del Re del circondario ove pende la lite.

Comunicato il decreto al Tribunale, il medesimo, riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo decreto, il quale dovrà notificarsi alle parti, a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dal conflitto. Il Tribunale non potrà più emettere, sino alla risoluzione del conflitto, fuorchè provvedimenti conservatorî.

Art. 3.

La competenza a giudicare dei conflitti di attribuzioni positivi e negativi fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, ed altresì dei conflitti di giurisdizione fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere, appartiene alle sezioni di Cassazione istituite in Roma.

Sopra ricorso documentato, alle medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte pro-

cede in via di urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione è contraddittoria e pubblica. La decisione è presa a Sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

La decisione del conflitto è determinata dall'oggetto della domanda, non già dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell'azione.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 10, N. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo, allegato *E*, della legge 20 marzo 1865, nonchè la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, N. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.

È del pari abrogato l'articolo 43 della legge del 14 agosto 1862, N. 800.

I ricorsi per annullamento, di che nella parte prima del precedente articolo 3, devono presentarsi nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione.

PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1.

La pubblica amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre in qualunque stato di causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di *promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione,* nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad *usare di quel mezzo straordinario* finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può *usarne* in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.

Art. 2.

La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassazione è fatta con decreto motivato dal Prefetto. Il decreto è dal Prefetto notificato con atto di usciere alle parti in causa e trasmesso al Procuratore del Re nel circondario ove pende la lite *davanti al Pretore o al Tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.*

Comunicato il decreto *del Prefetto all'autorità giudiziaria dinnanzi alla quale pende la lite, la medesima* riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo decreto, il quale dovrà notificarsi alle parti, a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza *dalla richiesta anzidetta. L'autorità giudiziaria* non potrà più emettere, sino alla risoluzione *della questione di competenza,* fuorchè provvedimenti conservatorî.

Art. 3.

Appartiene esclusivamente alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma:

1. *Giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria ogni qual volta la pubblica amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;*

2. *Regolare la competenza tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa quando l'una e l'altra siansi dichiarate incompetenti.*

3. Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

Sopra ricorso documentato, alle *Sezioni* medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte ecc. (il resto *identico al prog. min.*).

Art. 4.

La decisione sulla competenza dell'autorità giudiziaria, è determinata (il resto *identico*).

Art. 5.

Sono altresì deferiti esclusivamente alla cognizione delle Sezioni di Cassazione istituite in Roma i ricorsi contro sentenze pronunziate in grado di appello le quali sieno impugnate per difetto di competenza dell'autorità giudi-

ziaria. Anche su questi ricorsi la decisione è presa a Sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 6.

Primo e secondo comma, identici all'articolo 4 del progetto ministeriale.

I ricorsi per annullamento, *di che nel numero terzo dell'articolo terzo,* devono presentarsi nel termine di *giorni novanta* dalla notificazione della *sentenza.*

PRESIDENTE. Chiederò all' onorevole Ministro di Grazia e Giustizia se accetta il progetto come venne emendato dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La discussione generale sarà quindi aperta sul progetto dell'Ufficio Centrale.

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori. È stato scritto e pubblicato più volte su pei giornali, con libri ed opuscoli, ed è stato detto e ripetuto in mille modi anche in Parlamento, che la legge del 1865 per l'abolizione del contenzioso amministrativo ha fallito allo scopo onde venne promulgata; che non ha prodotto neppure uno dei tanti vantaggi che Governo e Parlamento ne attendevano; che n'è rimasta delusa perfino l'aspettazione de' suoi più caldi fautori ed ammiratori; che ha prodotto uno stato di cose peggiore dell'antecedente. E i meno ostili a quella legge hanno detto, che il principio dell'unico fòro a cui essa s'informa, è bello e buono in astratto, ma che in pratica è pericoloso, anzi pregiudicievole all'indipendenza ed autorità del Governo, e agl'interessi generali dello Stato.

Se queste ed altre consimili censure ed accuse fossero fondate, il partito da prendersi sarebbe facile e pronto: revocare quella legge e rimettere le cose nello stato di prima.

Vede pertanto il Senato, nella sua autorevole prudenza e saviezza, come e quanto importi, prima di tutto, fermarsi un istante sopra queste censure ed accuse, e ristabilire le cose secondo verità; locchè, a mio avviso, si può ottenere facilmente, sol che si abbia pazienza di riassumere succintamente gli atti e i fatti principali che precedettero, accompagnarono e susseguirono la discussione e la promulgazione di quella legge. E questo io farò, più brevemente che potrò, se il Senato vorrà anche in questa circostanza onorarmi della sua benevola attenzione; di che io lo prego caldamente, imperocchè si tratta di una questione complessa, la quale si collega a tutto il nostro sistema di ordinamento interno, nè può essere risoluta rettamente se non appunto mettendola in relazione con quello che si è fatto e con quello che rimane a farsi.

Ciò varrà ancora onde si appalesi da sè senza bisogno di confutazione, poichè non ne varrebbe la pena, nè lo consentirebbero la serietà nostra e la dignità del luogo, la insussistenza di certe asserzioni, che si sono diffuse circa le cause e gli scopi di questo progetto di legge.

Io ebbi l'onore di essere Relatore della legge censurata ed accusata: alludo a questa circostanza, che per se stessa è indifferentissima, onde giustificare vieppiù la preghiera, che ho fatto al Senato, di essere ascoltato con la consueta indulgenza, poichè dovrò diffondermi più di quanto sarebbe necessario, onde ristabilire la verità dei fatti, non già per riguardo alla persona mia, ma per riguardo al Governo da cui venne ripetutamente la iniziativa della mentovata legge, per riguardo al Parlamento che l'approvò a grandissima maggioranza, e per riguardo al Re che le accordò la sua sovrana sanzione.

Comincierò dal dichiarare, che ho sempre creduto e credo tuttavia che le censure ed accuse contro la legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo derivino in gran parte da coloro, i quali sono nati, cresciuti, hanno occupati uffizi, contratte abitudini sotto l'impero di leggi, di ordini e di costumanze diverse; e principalmente da coloro che soglionsi spacciare per uomini pratici, a giudizio dei quali ogni innovazione che si discosti alquanto dalla cerchia ristretta del loro empirismo burocratico, è sempre una vana e ridicola teoria, un'eresia, un finimondo.

Sì, è principalmente da costoro che provengono le maggiori difficoltà quando si tratti di

introdurre una riforma qualsiasi, sia pure di evidente utilità e necessità, come la presente.

Avrò occasione di mostrare in seguito quel che ne pensino a questo proposito gli uomini veramente pratici, la cui autorità può essere qui invocata, senza venir meno al rispetto dovuto a questo autorevolissimo e gravissimo Consesso. Per ora mi basta di asserire che uno di essi soleva dire, che « di tutte le innovazioni, la più pericolosa e funesta agli Stati, sotto qualsiasi forma essi si reggano, sarebbe quella, per così dire, di nulla innovare. »

Un'altra causa dell'accennata censura ed accusa può dipendere da ciò, che noi giuristi specialmente, quasi per abitudine di professione, incliniamo sempre a guardare queste questioni da un lato solo, dal lato strettamente giuridico, come se si trattasse soltanto di questioni di diritto privato. Ma sappiamo tutti che si tratta invece di questioni complesse e di diritto pubblico e comparato, le quali vanno esaminate e risolte, mettendo, com' io diceva testè, la legge in discussione in relazione con quelle che sono o debbono esserle affini, e devono poi tutte insieme costituire un solo ed unico sistema di diritto pubblico interno e di ordinamento amministrativo, consono alla costituzione politica dello Stato.

Di questa propensione, e quasi naturale inclinazione degli uomini di toga, voi avete, o Signori, una prova luminosa in una Relazione che fu presentata sul finire della passata legislatura, quando il Senato era già chiuso, a nome dell'Ufficio Centrale, allora incaricato di riferire intorno a questo medesimo progetto di legge.

Ivi noi vediamo un giureconsulto di tanta dottrina ed autorità, quale è l'illustre Senatore Ferraris, che veggo con piacere tra noi, studiarsi sottilmente, con l'ingegno che lo distingue, onde rintracciare l'origine dell'istituto dei conflitti di attribuzioni tra quelle poche e monche disposizioni che ci sono rimaste del diritto pubblico romano; nella guisa stessa che altri ebbero vaghezza di far risalire al diritto pubblico romano l'istituto della Cassazione. No, o Signori, tutti cotesti istituti fra loro congeneri: il contenzioso amministrativo; i conflitti d'attribuzione; il Consiglio di Stato come Corpo contenzioso o giudiziario; la magistratura ordinata a reggimento, in forma di gerarchia militare (onde anche ai magistrati si è attaccata la febbre funesta delle promozioni, come ebbe a deplorare il compianto Odilon-Barrot nel suo ultimo lavoro sulla *Organizzazione giudiziaria*, pubblicato dal Mignet nei due volumi del 1871), il Pubblico Ministero, la Cassazione, è tutta venuta di Francia, *paese classico delle aberrazioni in questo genere;* per usare le parole vivaci ma giuste dell'illustre Mancini (1).

Sono istituti tutti, i quali hanno la loro vera ed unica ragione d'essere nell'indirizzo politico ed amministrativo, che prevalse in Francia principalmente dai primi anni della grande rivoluzione dell'89 fino ai giorni nostri, e si mantenne perfino sotto la monarchia rappresentativa, cagionandone poscia la caduta; siccome ebbi altra volta l'onore di dimostrare da questi stalli, confortato dall'autorità di un uomo, il cui nome ben merita di essere spesso ricordato in questo recinto; il nome di uno dei nostri padri e maestri in queste materie, il nome di uno degli iniziatori più sapienti e benemeriti del risorgimento nazionale, il quale, in una sua opera postuma (2), lasciò come ricordo agli Italiani, di evitare il bizzarro connubio, che fu fatto in Francia, della Carta costituzionale inglese colla legislazione organica civile ed amministrativa della prima Repubblica, del Consolato e dell'Impero; d'onde poi, a suo giudizio, derivò una delle cause principali, anzi la principalissima, per cui non poterono mai mettere salde radici le libertà costituzionali in Francia.

Ed aggiunsi che a questa gravissima e giusta sentenza fecero eco e piena adesione gli statisti e pubblicisti francesi più autorevoli e competenti, senza distinzione di partiti politici, invocando tutti quelle fatidiche e sapienti parole che uno dei fautori più autorevoli delle libertà costituzionali in Francia pronunciò fino dal 1824 (Royer-Collard); parole che, con grande soddisfazione dell'animo mio, ho vedute riportate testualmente in una dottissima e splendida Relazione, presentata dall' illustre Mancini al primo Congresso giuridico italiano, sulla materia appunto dei conflitti di attribuzioni. E poichè a cagione di onore ho ricordato il nome dell'on.

(1) *Relazione intorno ai conflitti d'attribuzione*, presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 16 giugno 1875.

(2) CESARE BALBO: « *La Monarchia Rappresentativa in Italia.* »

Mancini, la cui autorità dovrò invocare anche in seguito, mi sia permesso di aggiungere che quanto io veniva testè accennando circa l'indole dei mentovati istituti, tutta propria del sistema francese, trova autorevole conferma in queste altre parole, che leggo in una egualmente dotta e splendida Relazione, presentata dallo stesso illustre giureconsulto e cattedratico alla Camera dei Deputati, il 16 giugno 1875, sulla materia in discussione; in cui egli dimostra largamente che « IL SISTEMA FRANCESE NON HA RISCONTRO IN VERUN ALTRO PAESE, *dove sia una verità la libertà politica, e dove non manchino garanzie efficaci dei diritti dei cittadini* » e che « INVANO SE NE CERCHEREBBE LA TRACCIA, *non solo nella vecchia Inghilterra, ma anche nella giovane nazione degli Stati Uniti d'America, che tanto ha ereditato delle vecchie istituzioni britanniche.* »

Altrettanto è dimostrato in altra dotta Relazione presentata, intorno a questa medesima materia dei conflitti di attribuzioni, alla Camera elettiva, il giorno 29 novembre 1876, dall'egregio Mantellini.

D'onde conseguita, o Signori, che gli accennati istituti e quella parte di legislazione, che più strettamente concerne il diritto pubblico interno di uno Stato, non possono estendersi da Stato a Stato, se non per una perfetta identità di condizioni politiche; a differenza di quella parte di legislazione, che risguarda soltanto il diritto privato, la quale, essendo regolata dalle norme constanti ed universali della giustizia e dell'equità naturale, può e deve essere la stessa in ogni paese civile. Se ci accade talvolta di riscontrare qualche analogia fra talune disposizioni, emanate sotto il cesarismo francese, con altre consimili, che emanarono dal cesarismo romano, ciò si spiega appunto per l'identità od analogia delle ragioni politiche.

E a questo riguardo, o Signori, non bisogna dimenticar mai, che fra i Cesari romani ve ne fu uno, il sapiente e liberale Traiano, il quale quando più esorbitavano le pretese del fisco, e più cresceva l'andazzo di far dipendere la grandezza, la potenza, la prosperità dello Stato dal moltiplicarne ed esagerarne le ingerenze, le prerogative e i privilegi, egli, con magnanimo ardimento, proclamò il principio dell'*unico fòro* con quelle nobili e memorabili parole, che furono raccolte da Plinio nel suo famoso panegirico, siccome il più bel monumento di gloria che si potesse innalzare alla memoria dell'imperatore da lui celebrato « EODEM FORO UTUNTUR PRINCIPATUS ET LIBERTAS ».

Per ultimo, o Signori, le censure ed accuse mosse contro la legge del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo, si possono spiegare per quest'altra considerazione.

È ora ammesso generalmente anche da noi, che sia dell'indole stessa delle forme rappresentative, onde siam retti avventurosamente, sia per cagione delle medesime lentezze dei procedimenti parlamentari, che in fatto di riforme si convenga procedere a gradi; e anzichè con leggi radicali e completive, piuttosto per via di emendamenti, in forma che ogni emendamento lasci, per così dire, un addentellato, a cui si innestino le riforme successive; e che è in siffatta guisa soltanto che si ottiene quel progresso, lento bensì, ma continuo ed ordinato, mercè cui si appalesa viepiù l'eccellenza della monarchia rappresentativa, in confronto delle altre forme di pubblico reggimento, e si evitano i due opposti eccessi, della immobilità autoritaria e dogmatica dei Governi assoluti, e della mobilità tumultuaria e perturbatrice dei Governi popolari.

È però evidente che per un siffatto metodo si crea necessariamente una tradizione parlamentare e legislativa, la quale va sempre consultata ogni volta che si tratti di introdurre una nuova riforma, onde non riformare a sbalzi e in senso inverso e contraddittorio di quel progressivo perfezionamento, onde può dirsi, siccome fu detto con parole mirabilmente appropriate nella risposta data dal Senato all'ultimo discorso della Corona, che *progredire è perfezionare.*

Se questo fosse stato fatto dagli ingiusti censori ed accusatori della legge del 1865, e anche da taluni che ne assunsero la difesa senza una piena cognizione di causa; se essi avessero, come dovevano, esaminati accuratamente tutti i precedenti parlamentari e legislativi, che si riferiscono a questa materia, avrebbero veduto, prima di tutto, che l'abolizione del contenzioso amministrativo non fu se non una logica e necessaria applicazione del sistema di ordinamento interno che era stato enunciato, come parte integrante del programma nazionale, all'esordire della settima legislatura, che

può dirsi la prima del Parlamento italiano. Laonde poi Governo e Parlamento assunsero il formale impegno e promisero solennemente di venire correggendo e coordinando ai nuovi sistemi, gli ordinamenti organici civili ed amministrativi, e le leggi tutte, tradotte in fascio dalla Francia in Italia, per la fretta dell'unificare.

E qui si avverta bene, Signori, e lo consideri principalmente l'egregio amico e Collega Senatore Ferraris, a tranquillità sua, che cotale impegno fu preso, le promesse furono fatte, non già per orgoglio nazionale, e tanto meno poi per avversione puerile alle cose straniere; ma anzi per il lodevole desiderio di fare tesoro della esperienza altrui, e profittare degli insegnamenti degli stessi statisti e pubblicisti francesi più autorevoli e competenti.

Avrebbero veduto inoltre gli accusatori e censori della legge del 1865, e coloro che la difesero inesattamente, che il principio dell'*unico fôro*, e la regola elementare che dall'applicazione pratica di questo principio inevitabilmente discende, di rivendicare cioè ai giudici ordinarî ogni materia contenziosa vertente sopra un diritto offeso, sia che l'offesa provenga dai privati cittadini o dalle pubbliche amministrazioni, non fu una *novità*, una *teoria troppo ardita* dei fautori di quella legge, come si disse in Parlamento e fuori; imperocchè, lasciando anche in disparte l'autorità troppo lontana dell'Imperatore Traiano, il quale con sintesi mirabile, tutta propria della lingua latina, riassunse e proclamò la stessa regola colle parole che avete udite; la regola medesima e nella identica forma si riscontra pure in una Relazione, presentata alla Camera elettiva Subalpina nella tornata del 1° aprile 1851, quando si tentò colà per la prima volta di abolire le giurisdizioni amministrative. Ivi: « *Tutti i diritti dei cittadini o sieno invocati contro il Governo, o contro gli altri cittadini, debbono essere* EGUALMENTE *assicurati; nè questa guarentigia si trova* COMPIUTA ALTROVE CHE PRESSO I GIUDICI ORDINARI. »

Della Commissione, a nome della quale fu presentato quel progetto di legge, facevano parte: Cesare Balbo, Pinelli l'ex-Ministro, di onorata memoria, Giovanni Lanza, Vincenzo Ricci; e n'era Relatore il chiarissimo Carlo Bon-Compagni, ora nostro Collega al Senato, che mi spiace di non vedere in questa circostanza fra noi, perchè ho ragione di credere che egli pure avrebbe sostenuto, colla autorità che manca a me, il medesimo assunto.

Tutti questi nomi non dovrebbero essere sospetti a coloro, i quali nell'accennata regola elementare veggono una teoria troppo ardita e pericolosa, una minaccia per l'autorità e l'indipendenza del Governo, un inceppamento per lo sviluppo della grandezza, della potenza, della prosperità dello Stato moderno.

La Commissione, che nel 1864 fu incaricata dalla Camera dei Deputati di riferire sopra il progetto di legge, che, ferito nella parte sua più vitale col famoso art. 13, divenne poi la legge attuale del contenzioso amministrativo, della quale Commissione faceva parte anche l'on. Mancini che, sopperendo all'insufficienza del Relatore, cooperò grandemente collo splendore e la efficacia della sua parola, insieme al Bon-Compagni, allora capo della maggioranza governativa, al Peruzzi, allora Ministro dell'Interno, al Mosca, che pure faceva parte della Commissione, e a qualche altro, onde il principio sapientemente liberale, a cui quel progetto era informato, trionfasse, siccome trionfò, a grande maggioranza nella Camera dei Deputati: quella Commissione, ripeto, siccome risulta dalla sua Relazione presentata alla Camera stessa nella tornata del 9 maggio 1864, dopo avere addotti i motivi, onde, abbandonato il metodo delle *eliminazioni* che era stato seguìto nei due progetti precedenti, in quello presentato nel 1861 dal Ministro dell'Interno Minghetti, e nell'altro successivo, presentato dal Ministro dell'Interno Peruzzi, nel 1863, e che anche in Francia dopo lunghi e maturi studî era stato riconosciuto fallace, preferiva invece il metodo razionale della Relazione Bon-Compagni del 1851; riguardo ai conflitti di attribuzioni osservava che per virtù del sistema stesso, onde procedeva l'abolizione del contenzioso amministrativo, in progresso di tempo, mano mano che cotale sistema si verrebbe più largamente applicando, cesserebbero del tutto i conflitti.

E si proponeva intanto con un articolo, che era il sesto di quel progetto che « *sorgendo conflitti d'attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, saranno elevati e decisi* NEI MODI E COLLE FORME PRÈ-

SCRITTE DALLA LEGGE. » È evidente che con questa disposizione, che venne pur essa approvata a grande maggioranza della Camera dei Deputati, si intendeva di riservare alle leggi, che dovevano gradatamente essere coordinate a quella del contenzioso amministrativo, talune delle quali erano già allo studio di apposite Commissioni, la questione tra l'abolire affatto i conflitti, oppure deferirne provvisoriamente la giurisdizione, per risolverli, alla Cassazione.

Non si pensava allora di attribuire, neppure provvisoriamente, cotesta giurisdizione al Consiglio di Stato per la ragione che fin d'allora prevaleva l'idea di instituire il nuovo Consiglio di Stato nella forma soltanto di un Corpo consultivo, esclusa ogni attribuzione contenziosa. Questo risulta chiaramente nella stessa Relazione, che precede il progetto di legge sul contenzioso amministrativo presentato dal Ministro Peruzzi nella tornata del 29 maggio 1863.

Ivi, infatti, dopo essersi accennato ai diversi Consigli di Stato allora esistenti, riguardo al nuovo Consiglio si diceva: *Il quale nuovo Consiglio di Stato se* NON AVRÀ PIÙ GIURISDIZIONE CONTENZIOSA, *si intende per altro, non solo di conservarlo, ma ancora di ravvicinarlo* MAGGIORMENTE *al potere esecutivo, perchè questo possa trarne valido soccorso* NELLA COMPILAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E NELLA RISOLUZIONE DEI PIÙ GRAVI NEGOZÎ. »

Vero è che successivamente il Ministro medesimo, nel progetto di legge che egli presentò appunto per la istituzione del Consiglio di Stato, pose la giurisdizione per decidere dei conflitti di attribuzioni tra le competenze del Consiglio di Stato; ma dalla Relazione che precede quel progetto si può desumere con fondamento che non fosse intenzione di quell'egregio uomo di Stato di rinunciare al suo primitivo concetto: infatti le poche materie contenziose, che si conservavano ancora al Consiglio di Stato, furono poste nel titolo delle *disposizioni transitorie*.

Comunque ciò sia, è fuori di dubbio, che la Commissione che fu incaricata dalla Camera de' Deputati di riferire sul detto progetto per l'istituzione del nuovo Consiglio di Stato, propose di togliere la detta attribuzione dei conflitti al Consiglio di Stato, per darla invece alla Cassazione; quantunque fosse Relatore di quella Commissione un egregio Deputato, l'onorevole Piroli, il quale aveva fatto parte anche della Commissione del contenzioso amministrativo e dei nove membri onde quella Commissione si componeva, era stato il solo, che si era manifestato e mantenuto costantemente contrario all'abolizione del contenzioso amministrativo. Egli aveva nel suo retto senso capito (e chi non doveva capirlo?) che abolire il contenzioso amministrativo, e dare al Consiglio di Stato la giurisdizione per giudicare dei conflitti, era come togliere con una mano quello che si concedeva coll'altra.

Se non che, o Signori, si profittò dell'unificazione amministrativa e legislativa fatta a precipizio nel 1865, per quel tal ordine del giorno che venne votato a Torino nella tornata della Camera dei Deputati del 19 novembre 1864, onde si volle far dipendere dall'urgenza del trasporto della Capitale l'urgenza dell'unificazione amministrativa e legislativa, si profittò, dico, di quella pressura, di quel fervore di unificazione, onde allora si credeva generalmente che all'urgenza dell'unificazione tutto si dovesse sacrificare, perfino la bontà delle leggi, per innestare nella legge del contenzioso amministrativo coll'art. 13 la legge del 1859 sui conflitti.

Però la Commissione incaricata di riferire sopra tutti quei progetti di legge, raccolti, con un unico articolo, nello stato in cui erano dinanzi all'uno o all'altro ramo del Parlamento, dovendo anch'essa cedere, suo malgrado, a quella pressura, acconsentiva bensì all'art. 13 del progetto sul Contenzioso amministrativo, ma in questi termini: « FINO AD ULTERIORI PROVVEDIMENTI *per la risoluzione dei conflitti tra le autorità giudiziarie e le amministrative*, LA LEGGE DEL 20 NOVEMBRE 1859 NUM. 3780 *sarà estesa a tutto il Regno.* » Questa legge del 20 novembre attribuiva al Governo la facoltà di pronunciare nelle questioni di conflitto con decreto reale, udito il Consiglio di Stato; e così almeno si aveva una guarentigia costituzionale nella responsabilità ministeriale. Ma neppur questo andò a sangue del Ministero d'allora; il quale, valendosi dei poteri che gli erano concessi per coordinare tra loro tutte le leggi unificatrici, volle aggiungere alle riportate parole dell'art. 13 le seguenti: « ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pro-

nunciare sui conflitti dell'art. 10 della legge sulla istituzione del Consiglio di Stato. »

L'articolo 10 della invocata legge è così concepito:

« Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione PROPRIA pronunciando definitivamente con decreti motivati sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria. »

Ma chi è che non vegga che il Ministero, profittando dei pieni poteri, non mirava tanto ad attribuire al nuovo Consiglio di Stato una giurisdizione temporanea per la risoluzione dei conflitti, quanto a stabilire il Consiglio di Stato medesimo, nella forma di un Corpo contenzioso o giudiziario con giurisdizione PROPRIA? Locchè era in contraddizione manifesta col carattere transitorio dell'articolo 13, e col programma amministrativo, onde Governo e Parlamento si erano impegnati, come vedemmo, di ordinare lo Stato in un sistema, pel quale l'istituzione del Consiglio di Stato nella forma di un Collegio contenzioso o giudiziario sarebbe stato un controsenso, un anacronismo.

Non si osò tuttavia di togliere dall'art. 13 quelle prime parole « fino ad ulteriori provvedimenti », e così si radicò nell'articolo stesso quella promessa, che è rimasta inadempiuta per 12 anni, e che ora dev'essere assolutamente compiuta, senza ulteriori indugi.

Ecco come avvenne quell'innesto della legge del 1859 relativa ai conflitti di attribuzioni nell'art. 13 della legge del 1865 sulla abolizione del contenzioso amministrativo; innesto del quale si è menato tanto scalpore, non a torto, e fuori e dentro del Parlamento.

Ma io domando se sia ragionevole, se sia giusto, se sia civile dire, come è stato detto, alludendo ai fautori della legge del 1865, che quell'innesto parve fatto apposta per dare ragione al Darèst, e perchè si avverasse il vaticinio del compianto Cordova; quasi che occorresse molta virtù divinatoria onde presagire quello che doveva accadere, ed accadde infatti, per il bizzarro e mostruoso connubio di due leggi, chè si escludono a vicenda, supponendo l'una la piena abolizione, l'altra la piena conservazione del contenzioso amministrativo.

Domando se sia giusto, se sia ragionevole, se sia civile attribuire a difetto della legge del 1865, e ad imprevidenza dei suoi fautori, quello che piuttosto andrebbe ascritto a colpa del Governo e del Parlamento, se Governo e Parlamento non fossero a loro volta giustificati dalle circostanze straordinarie e dalle grandi occupazioni e preoccupazioni politiche, onde la promessa contenuta nell'articolo 13, ed altre non meno importanti rimasero fin qui inadempiute.

Tutto questo, o Signori, risulta dai precedenti parlamentari e legislativi fin qui invocati, ed esaminati con la scorta della Relazione che, siccome dissi, fu presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 maggio 1864. E dalla Relazione medesima, non che dalla discussione, che successivamente ebbe luogo alla Camera dei Deputati, e fu una delle più memorabili del Parlamento italiano, applaudita anche all'estero da giureperiti e pubblicisti di grandissima fama; e specialmente dalla discussione della tornata del 13 giugno 1864, si apprende inoltre, che la indicata Commissione, stabilito il carattere storico e politico del contenzioso amministrativo e dei conflitti, non che degli altri istituti congeneri, veniva dimostrando che, esaminata diligentemente la genesi, onde cotali istituti si svolsero successivamente nelle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea costituente prima, e poscia del Corpo legislativo, si scorge chiaramente che neppure a quei legislatori, sebbene dominati dalla smania febbrile di tutto innovare, e di ricostruire *ab imis fundamentis* l'ordinamento dello Stato, non era sfuggito che cotali istituti, anzichè veri istituti, proprî di un ordinamento *stabile* e di un sistema *normale* di legislazione, dovevano considerarsi piuttosto siccome un'*arma di guerra,* per usare le acconcie parole adoperate in proposito dal citato Odilon-Barrot, nell'opera già ricordata; dovevano considerarsi quali espedienti straordinarî resi necessari dalle circostanze eccezionali e dalle continue rivoluzioni e reazioni, in cui allora versava la Francia: che fu soltanto sotto l'Impero che, giovando alle mire autocratiche ed accentratrici di quel Governo, venne convertita in sistema *permanente* e *normale* di legislazione, quella diffidenza la quale aveva avuto origine soltanto da circostanze straordinarie e passeggiere.

E la Commissione stessa, onde confermare autorevolmente i giudizî da essa emessi sulle origini degli accennati instituti, e sulla neces-

saria connessione che essi hanno tra loro e con tutta la legislazione organica, civile e amministrativa, citava, fra gli altri autori francesi, il Batbie, il quale nel suo trattato del *Diritto pubblico amministrativo*, al tomo 4, pag. 453, così si esprime: « In Francia non potrebbero esser soppresse le giurisdizioni amministrative se non con una riforma COMPLETA di TUTTA la legislazione. » Donde la Commissione traeva argomento di concludere che, o bisognava conservare il contenzioso amministrativo colle leggi importate dai pieni poteri dalla Francia in Italia nel 1859; o volendo abolire il contenzioso amministrativo, come si proponeva, bisognava lealmente accettare il nuovo sistema con tutte le sue conseguenze, e proseguire gradatamente nelle intraprese riforme fino all' applicazione compiuta del sistema medesimo. E si additavano perfino le leggi che successivamente dovevano essere coordinate al nuovo sistema; prima delle quali quella del Consiglio di Stato, che già era stata proposta, come vedemmo, da una Commissione nominata dalla Camera dei Deputati, in senso consono al nuovo sistema; e la legge dell'ordinamento giudiziario.

Sì, anche questa, o Signori; imperocchè se, in omaggio al principio della separazione e dell' indipendenza dei poteri, deve la magistratura essere rintegrata di tutto ciò che le spetta costituzionalmente per il nostro Statuto, il *jus-dicere*, cioè, la *juris-dictio*, la piena potestà di giudicare, deve anche la magistratura per la bontà dell'istituzione, e per le qualità morali ed intellettive delle persone, presentare tutte quelle guarentigie che sono introdotte dallo Statuto medesimo a tutela dei diritti di tutti, dei privati, come del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

Nè le cose rapidamente discorse fin qui risultano soltanto dai precedenti parlamentari e legislativi che ho avuto l' onore di ricordare; ma da altri molti, che ometto per brevità, e per non abusare di troppo della benevola attenzione del Senato. Solo non posso dispensarmi dal ricordarvi inoltre, poichè ciò tiene egualmente all' assunto da me sostenuto, che nella Relazione, la quale precede il primo progetto di legge presentato al Parlamento italiano per l'abolizione del contenzioso amministrativo dal Ministro Minghetti nella tornata della Camera elettiva il 27 aprile 1871, si leggono queste importanti parole: « NON PUÒ NEGARSI la tendenza dell'età moderna a sostituire alle giurisdizioni speciali la GIURISDIZIONE ORDINARIA ed UNIVERSALE. NÈ SIMILMENTE PUÒ NEGARSI CHE CIÒ SIA PIÙ CONFORME ALLO SPIRITO DELLE NOSTRE ISTITUZIONI. » Inoltre il Ministro medesimo, in un memorabile discorso, pronunziato alla Camera stessa, nella tornata del 13 marzo 1871, diceva che l'abolizione del contenzioso amministrativo non poteva nè doveva essere un fatto isolato; che il progetto da lui presentato, per cotale abolizione, doveva essere accompagnato, come lo fu, e susseguito da altri; onde appunto venire ordinando lo Stato sopra PRINCIPII DELLA PIÙ LARGA LIBERTÀ, e in un sistema diverso da quello a cui è informato l'ordinamento francese.

Eguali concetti, eguali intendimenti vennero manifestati nella Relazione che precede il secondo progetto di legge per l' abolizione del contenzioso amministrativo, presentato al Parlamento italiano dal Ministro dell' Interno Peruzzi, nella tornata della Camera elettiva, il 29 maggio 1863.

Che se quest' opera sapiente di graduali e progressive riforme rimase interrotta per la precipitosa unificazione del 1865, giova avvertire però che si era anche allora tanto lontani dal volersi arrestare a quel lavoro incompiuto ed informe di unificazione, che nei due progetti di legge, che furono presentati alla Camera dei Deputati, l'uno per l'unificazione amministrativa, nella tornata dell' 11, e l'altro per la unificazione legislativa, nella tornata del 12 gennaio 1865, vi era un apposito articolo, dal quale si desumeva necessariamente la temporaneità di quelle leggi unificatrici; imperocchè era detto letteralmente che esse sarebbero state rivedute nella prossima sessione, e precisamente in quella del 1867.

Ed infatti, o Signori, non erano ancora trascorsi tre mesi, dacchè tutte quelle leggi unificatrici erano andate in esecuzione, che, alla Camera dei Deputati, nella tornata del 20 marzo 1866, il Governo, per mezzo del Guardasigilli, fu tratto, dalla necessità delle cose e dalle crescenti manifestazioni della pubblica opinione, a prendere l'impegno di presentare un progetto di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario in una delle parti sue più importanti, quella che concerne le attribuzioni del Pubblico

Ministero; riforma, che, tentata indarno dai Ministri che indi a quel tempo si succedettero nel dicastero della Giustizia, potè finalmente essere recata ad atto nella passata legislatura sotto il Ministro Vigliani. Il quale ripropose un progetto di legge, che io avevo avuto l'onore di presentare di mia iniziativa (1); e che, sebbene accolto con segni manifesti e lusinghieri di adesione dal Senato, tanto in Comitato segreto, per *la lettura*, quanto in pubblica seduta per la *presa in considerazione*, che venne concessa ad unanimità; incontrò poscia talune inaspettate difficoltà, che io ricordo qui soltanto perchè anche per esse si fa vieppiù palese l'importanza di quella riforma, e rifulge maggiormente il merito del Ministro che la ripropose e la difese autorevolmente, e del Senato che la approvò a grandissima maggioranza.

Ma non è qui tutto, o Signori: non erano ancora andate in esecuzione tutte le leggi della così detta *unificazione amministrativa e legislativa*, che, in occasione delle elezioni generali per la nona Legislatura, fatte nell'autunno del 1865, in tutti i Collegi si manifestò concorde e solenne il voto di *riformare*, di *semplificare*, di *discentrare*, di *coordinare alle nostre libere istituzioni* le leggi più o meno conformate allo stampo francese.

Laonde Governo e Parlamento, in omaggio a quelle manifestazioni, vennero solleciti nella determinazione di nominare una Commissione, che ebbe nome di *Commissione dei quindici*, della quale fecero parte uomini autorevoli e competenti, scelti fra tutti i partiti politici, in cui era allora divisa la Camera. Quella Commissione presentò alla Camera stessa una dotta ed elaboratissima Relazione, nella tornata del 24 aprile 1866. Anche in questa Relazione sono confermate in massima le cose, che ora io ho l'onore di venire esponendo al Senato.

Non basta: in questo medesimo recinto, nella tornata del 3 di maggio 1870, un magistrato da poco tempo fatalmente tolto alla stima e all'affetto di noi tutti, autorevole per l'alta sua posizione nella gerarchia giudiziaria; per la sua lunga esperienza, per la sua dottrina, per la sua devozione sincera alle nostre libere istituzioni, svolgendo una proposta di sua iniziativa, rivolta a gettare qualche traccia per la riforma dell'ordinamento giudiziario in un'altra delle sue parti più importanti, anzi nella più importante e più delicata di tutte, quella cioè che concerne le *nomine*, le *promozioni*, le *traslocazioni* dei magistrati, diceva che « la nostra legge attuale sull'ordinamento giudiziario emerse nella sua sostanza una seconda edizione della legge sancita dai pieni poteri del 1859. » Codesta legge (egli soggiungeva) ormeggiata nel fondo sulla legge consolare francese dell'anno VIII, ritrae la fisonomia e l'indirizzo di un potere CONCENTRATO ED ASSORBENTE PROPRIO AD ALTRE COSTITUZIONI POLITICHE, MA CHE NON BENE CONSUONA COI PRINCIPII FONDAMENTALI DELLO STATUTO, IN QUANTO AL PRINCIPIO SEGNATAMENTE DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI, E POCO SODDISFA ALL'INDIPENDENZA VERA E SINCERA *del potere giudiziario* (1). Questa proposta così motivata, fu presa in considerazione dal Senato, assenziente il Ministro Guardasigilli, che era presente, e fu approvata in massima da una Commissione appositamente incaricata dal Senato di riferire sulla medesima.

Anche di questa proposta, o Signori, io ebbi l'onore di parlare altra volta al Senato (2) dimostrando come ne' miei voti incessanti di riforme avessi molti complici anche in Francia, cominciando dal Governo imperiale, anzi dallo stesso Napoleone III; e in conferma di ciò citai, tra gli autori francesi, il sig. Poitou, dottissimo magistrato, devoto all'Impero, il quale aveva da poco tempo pubblicato un libro col titolo: « La libertà civile ed il Potere amministrativo in Francia » lasciando trasparire nella prefazione, d'averlo scritto sotto le inspirazioni del Ministero imperiale della giustizia. Dissi che il citato libro si riassumeva in ciò, che cioè in Francia la magistratura, accentrata ed assorbita nel potere politico, non era più una istituzione, ma un ramo di servizio amministrativo, più o meno conforme agli altri servizî dipendenti direttamente dal Governo; al servizio di pubblica sicurezza, delle gabelle, delle dogane, ecc.

Citai inoltre, in conferma dei miei giudizî e delle mie affermazioni, il ricordato Odilon-Barrot; il quale, negli ultimi mesi dell'impero, come ri-

(1) Senato del Regno — Tornata del *3 di aprile 1873*.

(1) Senato del Regno, Sessione 1869-70 (N. 31), tornata del *3 di maggio 1870*.

(2) Tornate del *21 e del 22 gennaio 1873*.

sulta da un decreto pubblicato nel Giornale Ufficiale del febbraio del 1870, era stato nominato presidente di una Commissione, composta di 48 membri ed incaricata di studiare e proporre riforme per tutti gli ordini civili ed amministrativi, colla scorta appunto dei criterî medesimi che più volte ho avuto l'onore di esporre e sviluppare tanto nell'altro ramo del Parlamento quanto qui in Senato.

Aggiungerò ora che nel mese stesso di febbraio del 1870, quando venne pubblicato il detto decreto imperiale per la nomina di Odilon-Barrot a presidente della accennata Commissione, ne fu pure pubblicato un altro, il quale ha molta analogia col decreto reale pubblicato dal Ministro Vigliani nei primordî del suo ministero. Io non intendo qui di pronunziare un giudizio qualsiasi sul merito degli accennati provvedimenti, non essendo questo il momento di aprire una discussione su ciò; intendo soltanto di prendere atto di questi primi passi, di questi tentativi che onorano i Ministri ed i Governi che li hanno fatti, e provano autorevolmente anch'essi che il male esiste, e che bisogna rimediarvi. E prendo atto egualmente delle parole dell'onorevole Ministro Guardasigilli, che sono nella già citata sua Relazione del 16 gennaio 1875 (1); laddove egli pure lamenta che anche da noi le nomine e le promozioni dei magistrati siano abbandonate interamente al Potere esecutivo senza alcuna guarentigia per la indipendenza dell'istituzione.

Prendo atto, per ultimo, delle dichiarazioni fatte anche dall'onor. Ministro dell'Interno, a nome sempre del Governo, circa il fermo proposito di reintegrare la Magistratura nel suo vero e costituzionale carattere di istituzione fondamentale. Pensiamo, o Signori, che gli uomini passano, e solo le istituzioni restano; e resteranno esse tanto più salde, quanto più saranno conformate ai veri principî conservatori delle libertà costituzionali. Ciò è poi tanto più necessario onde evitare le perturbazioni che derivano dall'alternarsi dei partiti politici al potere.

Non basta ancora: per due volte il Senato, nelle tornate del 23 marzo 1871 e del 20 maggio 1872, discutendosi della suprema magistratura, deliberò di accettare il principio di *unità* della suprema Magistratura, ma nella forma di una Corte di giustizia, escludendo il sistema puro della Cassazione francese. L'ultima di queste due deliberazioni fu presa in seguito ad un emendamento, che io ebbi l'onore di presentare al Senato, e che venne accolto perchè raccomandato autorevolmente da una Commissione, della quale facevano parte alcuni dei magistrati e giureconsulti insigni appartenenti a questo dottissimo Consesso; n'era Presidente il chiarissimo Vigliani, e Relatore l'esimio Personaggio, che ora degnamente presiede alle nostre discussioni. Mi sia permesso qui pure di avvertire, per incidenza, che il progetto di legge, presentato nella passata legislazione alla Camera dei Deputati, è conformato al principio delle citate due deliberazioni del Senato. Ed io credo, tanto più ora che mi è dato di poter confermare la modesta opinione mia coll'autorità del Senato; credo, dico, che quel principio, più largamente applicato, possa opportunamente aprire la via ad una soluzione sapiente e conciliativa della eterna questione tra la Cassazione e la terza istanza, la quale, non lo dissimuliamo, o Signori, non sarà altrimenti risoluta, e noi resteremo, chi sa per quanto tempo, con più Cassazioni; lo che vuol dire che non avremo nè la Cassazione nè la Terza Istanza; vuol dire anzi, in termini migliori, avere gl'inconvenienti dei due sistemi, senza i vantaggi.

Da ultimo io prego il Senato a volermi permettere inoltre di ricordare che del *contenzioso amministrativo*, dei *conflitti d'attribuzioni*, dell'*inamovibilità della magistratura* e della sua *forma gerarchica*, del *Consiglio di Stato come corpo contenzioso e giudiziario*, del *Pubblico Ministero*, della *Cassazione*, si occupò altresì il primo Congresso giuridico italiano, tenutosi qui in Roma nel 1871.

Una sezione, nominata da quella dotta Assemblea, e composta di giureperiti e pubblicisti chiarissimi, fu principalmente incaricata di riferire sopra tutti cotesti istituti, considerati nel loro insieme ed in relazione al sistema onde essi emanano e sussistono. E ne uscì una stupenda Relazione, nella quale, con logica vigorosa e vivace, furono, più che censurati, stigmatizzati i suddetti istituti, insieme alle leggi del 1859 ed al sistema francese, donde esse derivano.

(1) Camera dei Deputati (N. 65-A), Sessione del 1874-75.

Autore di quella Relazione fu un uomo politico di parte moderata, che è stato Ministro Guardasigilli, Presidente della Camera elettiva, circondato sempre dal rispetto e dalle simpatie di tutti i partiti, l'illustre giureconsulto Adriano Mari. E Presidente di quella sezione, a nome della quale fu compilata quella Relazione, e che le diede primo il suo nome, sapete, o Signori, chi era? L'autore stesso delle leggi censurate; il compianto Urbano Rattazzi. Esempio nobilissimo di abnegazione personale, propria soltanto di un uomo veramente superiore di spirito e d'intelligenza, com'egli fu.

E qui farò una preghiera, anzi, per dir meglio, un voto soltanto; ed è che all' attuale Guardasigilli non manchino nè il tempo nè la salute per compiere l' opera iniziata da' suoi predecessori, ed interrotta per circostanze indipendenti dalla volontà loro; e compierla come a lui si conviene e come da lui dobbiamo attenderci, non solo con larghezza di principî, saggiamente liberali, ma con senno e prudenza ad un tempo, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persone, e avendo sempre presente ciò che diceva a sè stesso uno dei suoi più illustri concittadini, nell'esordire una opera di grande e meritata fama, il Filangieri:

« Io mi terrò egualmente lontano dalla servile pedanteria di coloro, che niente vogliono mutare, e dalla arrogante stranezza di coloro, che tutto vorrebbero distruggere. »

Ora, per riassunto, pregherò il Senato a considerare che noi siamo già a questo ridotti, di dovere scegliere fra queste due inevitabili conclusioni:

O riprendere l'ordinamento amministrativo francese, tal quale; e quindi rialzare dal suolo gli atterrati Tribunali amministrativi di Prefettura; riordinare il Consiglio di Stato in Tribunale contenzioso di secondo grado, ed in Tribunale supremo dei conflitti, e restituirgli il contenzioso ecclesiastico, che gli fu tolto coll'art. 17 della legge 1871, così detta delle *guarentigie pontificie;* e reintegrare inoltre il Pubblico Ministero in tutte le attribuzioni, che aveva prima dell' ultima legge, promulgata nella passata legislatura; e via via fino all'attuazione compiuta del sistema puro francese:

O proseguire nel sistema che, come ebbi l'onore di ricordare in principio, venne enunciato siccome parte integrante del programma nazionale all' esordire della settima legislatura; fu confermato e riconfermato più volte nei discorsi della Corona e principalmente nell'ultimo; venne tradotto in proposte concrete nei primordî delle 9ª legislatura, in omaggio alle manifestazioni di tutti i Collegi elettorali; ebbe un principio di esecuzione in più leggi, principalmente in quella del 1865, onde le giurisdizioni amministrative esercitate dai Consigli di Prefettura furono restituite alla giurisdizione ordinaria; e colla citata legge del 1875, per la quale egualmente la giurisdizione eccezionale, che esercitava il Consiglio di Stato per talune materie di indole ecclesiastica, venne anch' essa rivendicata alla giurisdizione comune; e via via, abolendo del tutto i conflitti; ovvero, se questa riforma non si crede ancora matura nè opportuna, adottando almeno un temperamento, il quale si avvicini più che sia possibile alla indicata soluzione finale. Nè vi ha dubbio, o Signori, che non abbia questo pregio il temperamento, già votato nell'altro ramo del Parlamento, e principalmente poi quello che ora ci propone il nostro Ufficio Centrale; il quale se non può in tutto e per tutto accettarsi come una soluzione finale, ben poco si discosta da essa.

Ogni altra conclusione, eccetto le due indicate, ogni altro temperamento, tranne quello su cui si è aperta la discussione presente, non servirebbero se non a prolungare uno stato di cose, che tutti riconosciamo assolutamente assurdo ed incompatibile; non servirebbero che a pietrificare, per così dire, il Consiglio di Stato in una forma di contenzioso incompiuta, ed indecorosa persino per gli uomini onorandi e benemeriti, onde attualmente è composto il Consiglio di Stato; giusta ciò che ebbe a dire uno di essi, l'egregio Mantellini, nell'altro ramo del Parlamento.

Il temperamento, che proponeva l'Ufficio Centrale nella passata legislatura, (lo chiamava *temperamento* anch' esso, poichè dalla dotta ed accurata Relazione che lo precede mi è parso di vedere che alcuni almeno degli egregi Senatori, componenti il detto Ufficio Centrale, inclinassero anch' essi ad una soluzione definitiva della questione) quel tempe-ramento, ripeto, avrebbe senza dubbio il vantaggio di presentare talune guarentigie, che ora mancano affatto.

Ma egli è appunto per cotale vantaggio che io credo che tanto meno si potrebbe esso accettare; imperocchè non servirebbe che a rendere sempre più lontana e difficile la soluzione definitiva, ed a rimandare alle calende greche l'assetto normale del Consiglio di Stato.

Vi hanno alcuni dei nostri Colleghi, e tra essi taluno della cui autorità io sono solito giovarmi nello studio di queste materie, i quali propendono per un Tribunale misto. Ma io li prego a voler gettare uno sguardo sullo stato attuale delle cose nostre, in fatto di ordinamento interno, e sulle condizioni in cui versiamo a questo riguardo.

Noi abbiamo, non una, ma più Cassazioni; e, diciamo le cose come sono, ne abbiamo cinque: abbiamo un Tribunale supremo di guerra; abbiamo un Contenzioso diplomatico, un Contenzioso finanziario con molte diramazioni in tutto il Regno; una Corte de'Conti investita anch'essa di giurisdizione (accenno ai fatti e non li discuto); abbiamo delle Amministrazioni *temporanee*, che sopravviveranno a noi tutti; l'Amministrazione temporanea del fondo per il culto, quella dell'Asse eeclesiastico di Roma. Poi *Consigli superiori* senza fine: Consiglio superiore per la sanità marittima; Consiglio superiore per la sanità continentale; Consiglio superiore per il Ministero della Pubblica Istruzione; altro per quello dei Lavori Pubblici; altro per quello dell'Industria, Agricoltura e Commercio; altro per quello della Marina; tanti Consigli superiori ormai quanti sono i singoli Ministeri. E sopra tutti cotesti Consigli superiori un Consiglio di Stato! Se a tutto questo si dovesse aggiungere anche un Tribunale misto, ma davvero che potrebbe dirsi che in questo caso avviene quello che è sempre accaduto per la questione della Cassazione, che ogni volta che vi abbiam messo le mani per risolverla, non solo non l'abbiamo risoluta nè in uno, nè in altro senso, ma abbiamo aumentato il numero delle Cassazioni esistenti.

So che mi si risponderà forse che il Tribubunale misto, dovendosi comporre di Consiglieri di Stato e di Consiglieri di Cassazione, non porterebbe nessuna nuova spesa. Ma vi sarebbe sempre la spesa dei locali, la spesa della cancelleria, con nuovi impiegati. E poi, lasciate che sorga un nuovo ufficio, e vedrete se esso saprà subito gettare ed estendere le sue radici; laonde vi troverete ben presto impotenti a levarlo. V'è di più, o Signori: il Tribunale misto sarebbe inoltre un nuovo congegno aggiunto alla già troppo congegnata macchina amministrativa; la quale, anzichè essere semplificata secondo le promesse tante e tante volte fatte, sarebbe all'incontro complicata maggiormente.

L'idea di un Tribunale misto è il portato di una scuola, che non si conosceva prima dell'ordinamento amministrativo francese; è l'effetto di quella *fantasmagoria tutta francese* (userò qui pure le espressioni felici dell'onorevole Mancini) *di mettere in causa le due autorità, la giudiziaria e l'amministrativa, e di farle piatire fra loro;* è, in altri termini, l'effetto della finzione del *perpetuo contrasto dei poteri;* finzione, che insegnata dalla cattedra come un ritrovato peregrino, come il pernio di tutta la macchina amministrativa dello Stato (chè, davvero, lo Stato, mercè cotesta nuova scuola è diventato e diviene tutto dì una vera macchina assai complicata, a spese dei contribuenti ed in pregiudizio delle libere istituzioni) finzione, ripeto, che tradotta in sistema di legislazione ed insegnata dalla cattedra, finisce col diventare una realtà; e i conflitti d'attribuzioni nascono appunto, crescono e si moltiplicano per effetto degli stessi congegni, o freni, o corpi *regolatori*, o *moderatori* o *conciliatori*, che si sono escogitati e si escogitano per impedirli.

Tutto questo infatti non si conosce là dove gli ordini rappresentativi e gli amministrativi nacquero gemelli, e si mantennero, e si mantengono in perfetta armonia e concordia tra loro per la bontà e semplicità delle istituzioni, e per la naturale virtù ed efficacia dei principî liberali donde esse emanano e per cui si conservano.

Togliete l'istituto de' conflitti, esclamava l'illustre Mantellini nell'altro ramo del Parlamento, abolitene fino il nome, e non avrete più i conflitti.

E questo avverrà per lo appunto se il Senato vorrà approvare il progetto di legge che or ci viene proposto dall'Ufficio Centrale.

V'è di più, o Signori: i sostenitori del Tribunale misto sogliono, secondo il solito, invocare l'autorità degli scrittori francesi, o dei seguaci della scuola francese.

Ma, giusto Cielo! gli scrittori francesi e i loro

seguaci suppongono uno stato di cose che non è il nostro. Essi suppongono, prima di tutto, l'ordinamento amministrativo tal quale esso è, nella sua integrità, in Francia. Essi suppongono che i due poteri, le due autorità, sieno sempre sistematicamente alle prese fra loro. Quindi la necessità di due Fòri. Quindi l'istituto dei conflitti di attribuzioni, siccome parte integrante, indispensabile di questo sistema. Ed è naturale che ad alcuni di cotesti scrittori sorrida l'idea di un Tribunale misto, nel quale le parti belligeranti siano equamente rappresentate. Ma da noi la bisogna procede in senso del tutto diverso. Noi abbiamo bensì adottato l'ordinamento amministrativo francese, ma l'abbiamo spezzato in più punti, principalmente colla legge del 1865, la quale è informata ad un principio che, siccome qui pure ben disse l'onorevole Mancini, *ha creato un abisso fra il sistema nostro e quello che suole chiamarsi sistema francese.*

Noi non vogliamo sistematicamente supporre la guerra, ma la pace tra i poteri. Noi quindi vogliamo un Fòro unico. Perciò quello che in Francia si chiama *conflitto*, da noi si deve chiamare *questione di competenza* da risolvers in via di eccezione dal giudice dell'azione.

Opportunamente pertanto gli egregi Mancini e Mantellini dimostrarono in modo luminoso nell'altro ramo del Parlamento che da noi il Tribunale misto si risolverebbe in uno di quei Tribunali, in una di quelle Commissioni straordinarie, che sono espressamente vietate dall'articolo 71 del nostro Statuto. Ciò fu tanto sentito anche dall'egregio amico mio, l'onorevole Senatore Ferraris, che per isfuggire a questo inesorabile argomento, il quale discende, non solo dallo spirito, ma dalla lettera del nostro Statuto, si appigliò all'ingegnoso partito di creare una nuova forma d'inamovibilità, la *inamovibilità di fatto.*

I Consiglieri di Stato, egli diceva nella sua Relazione, sono *protetti dalla inamovibilità di fatto.* Ma che significa questa inamovibilità di fatto? Che i Consiglieri di Stato sono altrettanto indipendenti quanto i Consiglieri di Cassazione? Se si tratti d'indipendenza morale e personale, niun v'è che osi negarlo. Non così però se si tratti di indipendenza costituzionale, la quale esige essenzialmente la *inamovibilità.* E fosse pure una mera formalità la *inamovibilità* come si asserisce, e come sotto un certo aspetto è vero pur troppo. Ma è una formalità introdotta dallo Statuto, ed introdotta per essere osservata non perchè sia cosa indifferente che il giudice l'abbia o non l'abbia, e l'abbia in una piuttosto che in altra maniera.

L'egregio Senatore Ferraris distingue inoltre le giurisdizioni in *giurisdizioni speciali,* ed in *giurisdizioni eccezionali.* Nulla ho a ridire contro questa distinzione elementare. Non ignoro che molto si è disputato in Francia, e si è scritto per sostenere che le giurisdizioni amministrative sono giurisdizioni speciali, e non eccezionali. E forse in Francia questo assunto può essere sostenuto; imperocchè colà veramente si potrebbe dire che le giurisdizioni amministrative esorbitino soltanto dal diritto comune. Ma da noi esorbitano dal diritto comune e dallo Statuto, il quale è molto esplicito e reciso a questo riguardo.

Tutti i Giudici, eccettuati soltanto quelli di mandamento, dopo tre anni di esercizio, debbono essere inamovibili: ogni giurisdizione pertanto esercitata da Giudici amovibili, non espressamente contemplati nell'articolo 69 dello Statuto, è una giurisdizione eccezionale; e il Giudice o Tribunale, o Corte o Collegio qualsiasi che la eserciti, cade sotto la chiara e letterale sanzione dell'articolo 71 dello Statuto medesimo. Laonde affinchè da noi pure si potesse dire che le giurisdizioni amministrative sono giurisdizioni speciali e non eccezionali, dovrebbero essere esercitate da Giudici inamovibili. O queste sono nozioni elementari, o a me manca il dono della naturale facoltà di ragionare.

Ma io voglio fare un'ultima concessione, sempre in via di ipotesi, s'intende: voglio concedere che sia in tutto e per tutto la stessa cosa attribuire il giudizio dei conflitti d'attribuzioni al Consiglio di Stato o alla Cassazione. Ma allora tanto meno si dovrebbe esitare a preferire la Cassazione, poichè si avrebbe così almeno il vantaggio di poter risolvere l'altra questione dell'ordinamento definitivo del Consiglio di Stato.

E qui mi si oppone: noi non abbiamo ancora in Roma una Cassazione, abbiamo soltanto due *Sezioni temporanee.* Facile è la risposta: la temporaneità delle due sezioni fu introdotta unicamente per mantenere impregiudicata le questioni

di principio, che si riferiscono all'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura; ed una Magistratura Suprema dovrà esservi in ogni modo nella Capitale. Ma nel resto le due sezioni temporanee sono una Cassazione bella e buona. Sono anzi una Cassazione unica per le materie strettamente affini a quella di cui ora si discute.

Altri allegano che al giudice del conflitto occorrono cognizioni speciali. Ma cotesto argomento delle *cognizioni speciali* poteva avere un qualche valore nei tempi andati, quando il criterio di giudicare, più che dalla legge scritta, si doveva dedurre da consuetudini speciali o locali; laonde avveniva che per ogni materia speciale vi era un apposito Foro.

Ma adesso, con la legislazione unificata e codificata, il criterio di giudicare deve essere sempre dedotto dalla legge scritta; ed al giudice occorre ora una coltura giuridica universale, la cognizione di tutte le leggi senza distinzione di materie, siano esse civili o criminali; politiche od amministrative, od ecclesiastiche; industriali o commerciali, per il nesso onde le leggi tutte sono tra loro strette, e coordinate in un sistema unico di diritto pubblico dello Stato.

L'onorevole Senatore Ferraris, nella ricordata sua Relazione, veniva sentenziando che « grande maestra nell'opportunità delle riforme si è la pratica. » Certamente la pratica è non solo utile ma necessaria alla retta applicazione dei principî. Ma, intendiamoci bene, la pratica congiunta alla scienza, non la pratica degli empiristi e degli *orecchianti;* non quella che spesso serve di pretesto ai burocratici per avversare le riforme; non quella onde suole qualche volta coprirsi in tutta buona fede lo spirito di corpo, e l'amore dell'ufficio che si occupa.

Signori, è a questo punto che mi viene acconcio di adempiere la fatta promessa; di invocare cioè l'autorità dei *pratici*, come alcuni desiderano, e come io farò brevissimamente con permesso del Senato.

E per non riuscire troppo indiscreto cogli onorandi Colleghi, che mi ascoltano con tanta indulgenza, dei molti pratici che potrei citare, mi limiterò a due soltanto; uno *francese* e l'altro *italiano*. I quali ad una profonda e vasta coltura nelle scienze giuridiche e politiche congiunsero una lunga esperienza, acquistata nel Foro, negli affari privati e pubblici, nelle vicende molte e diverse della vita politica, e nelle più alte cariche dello Stato.

Il francese è il già più volte da me ricordato Odilon-Barrot; che, nel suo citato lavoro *sulla organizzazione giudiziaria*, conferma autorevolmente, con argomenti tratti dalla esperienza, i difetti degli ordini giudiziarî ed amministrativi francesi, da me più volte segnalati in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

In ciò che concerne le giurisdizioni amministrative e l'istituto dei conflitti di attribuzioni, l'insigne Giureconsulto e Statista, così si esprime testualmente : « Per un sentimento di DIFFIDENZA che si poteva spiegare all'indomani della cessazione dei Parlamenti, ma che non è ai giorni nostri se non UN ANACRONISMO, UN NON SENSO, il legislatore ha con una cura la più diligente cercato di interdire alla giustizia ordinaria ogni ingerenza nelle faccende dell' Amministrazione; e per sanzionare cotesta interdizione, non solo ha stabilita una pena severa, ma ha inoltre fornito il Governo dell' ARMA DEI CONFLITTI. Si può dire che, IN GRAZIA DI COTALE ORGANIZZAZIONE, LA GIUSTIZIA È POSTA FUORI DI QUELLE ISTITUZIONI, DI CUI ESSA DOVREBBE ESSERE LA FORZA PRINCIPALE. »

E, dichiarato che egli tratterebbe altrove più diffusamente *codesto punto importante,* conchiude in questo modo:

« Qui ne ho detto abbastanza perchè si comprenda che tra le riforme che debbono essere introdotte nel nostro ordinamento giudiziario, io metto PER LA PRIMA E LA PIÙ NECESSARIA, quella di attribuire alla giustizia ordinaria e regolare una competenza INTIERA ED ASSOLUTA SU TUTTE LE MATERIE CONTENZIOSE, NELLE QUALI SI TRATTI DI UN DIRITTO.

« Sarebbe troppo forse di chiedere che OVUNQUE SI TRATTI DI UN DIRITTO OFFESO LA GIUSTIZIA ORDINARIA CON TUTTE LE SUE GUARENTIGIE SIA COMPETENTE PER GIUDICARNE, E PRESCRIVERNE LA RIPARAZIONE ? » (1)

L'altro degl' invocati *autori pratici* è Francesco Ricciardi. Il quale, essendo per la seconda volta Ministro a Napoli nel 1820, durante la effimera Costituzione allora promulgata

(1) Odilon-Barrot. « *De l'organisation judiciaire en France* ». Mignet, Accadémie des sciences morales et politiques, *1871, tom. 1, pag. 356 e 357.*

in quel Regno, presentò al Parlamento un progetto di legge: « Sul riordinamento del potere giudiziario » Nella Relazione, che lo precede, viene anch'egli dimostrando, prima di tutto, che il contenzioso amministrativo ed i conflitti di attribuzioni sono instituti di importazione tutta francese. E poscia ragiona in siffatta guisa: « Il sistema francese, circa le giurisdizioni amministrative, offende la costituzione, la quale dà ai SOLI TRIBUNALI la facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali. » Che « Quindi i Consigli d'Intendenza e la Camera del contenzioso della Gran Corte dei Conti NON POSSONO ALTRIMENTI CONSIDERARSI CHE COME COMMISSIONI DALLA COSTITUZIONE STESSA VIETATE. » Aggiunge che cotale sistema « offende altresì la Costituzione, dando al potere esecutivo una facoltà, che non gli è conceduta; il concorso necessario cioè nell'amministrazione della giustizia amministrativa. » Che « i giudici del contenzioso amministrativo, NON ESSENDO INAMOVIBILI, I PRIVATI HANNO GIUSTAMENTE RAGIONE A TEMERE DI UNA GIUSTIZIA, CHE PUÒ ESSERE INCERTA, DUBBIOSA E FUNESTA AL LORO INTERESSE. » Che inoltre il sistema medesimo « amplia le facoltà del potere esecutivo; per il che POTREBBERO RIPRODURSI PRESSO DI NOI QUEI MALI CHE ABBIAMO ALTROVE OSSERVATI E CHE SONO SÌ AVVERSI ALLA LIBERTÀ, E AL DIRITTO DI PROPRIETÀ. » Infine, che (sempre il sistema francese) « arresta il corso della giustizia colla elevazione di CONTINUI conflitti di attribuzioni. »

« *A far cessare tutti questi inconvenienti* (egli dice), *due sistemi si presentano: il primo consiste nel creare dei Tribunali amministrativi speciali, organizzarli come le giurisdizioni civili,* DARE AI MAGISTRATI LA STESSA INAMOVIBILITÀ, E SOTTOPORLI A TUTTE LE CONDIZIONI PROPRIE A GARANTIRE LA LORO INDIPENDENZA E IL LORO SAPERE. »

Il secondo sistema (prosegue sempre lo stesso autore), *par che sia più semplice,* PIÙ CONFORME AI PRINCIPII DELLO STATUTO ED IN NIUN MODO DISPENDIOSO. Indi conclude: « Dopo tutto ciò, potrà dubitarsi dell'utilità di una sola e medesima giustizia? Vedremo pure distrutti (prosegue lo stesso autore) i conflitti di attribuzioni, che tuttodì si elevano per la competenza dei diversi Tribunali, e ritardano il corso dei giudizî. Ammettendo la giurisdizione amministrativa, come nel primo sistema, questa difficoltà non solo non cessa, ma acquista ancora miglior vigore, per sapere, cioè, quale autorità convenisse incaricare di risolvere le questioni di attribuzioni. Sarebbe mai il Governo? Ma importa di renderlo INTIERAMENTE ESTRANEO all'esercizio del potere giudiziario. Sarebbe il Consiglio di Stato? Ma la sua istituzione È TUTT'ALTRA CHE PER ESSERE UN CORPO GIUDIZIARIO. Sarebbe un Tribunale superiore amministrativo? Ma, stabilito fra i corpi giudiziarî e i corpi amministrativi, è fuor di dubbio che attrarrebbe tutto a sè, ed alle autorità da esso dipendenti. Questo Tribunale d'altronde sarebbe col fatto superiore alla Corte suprema, poichè le sue decisioni potrebbero attentare alla giurisdizione di essa. Il modo più semplice adunque (egli afferma per ultimo) è quello di avere PER TUTTE LE MATERIE GIUDIZIARIE, CIVILI ED AMMINISTRATIVE, LA MEDESIMA GIUSTIZIA, I MEDESIMI TRIBUNALI, I MEDESIMI MAGISTRATI. »

Nella accurata e savia Relazione del nostro Ufficio Centrale, distribuita ieri, è invocata l'autorità di un'altra Relazione del 1871, compilata dall'onorevole Senatore Tecchio; e da ambedue cotesti documenti, che sono negli atti del Senato nostro, sono dottamente confermati i principî e le deduzioni pratiche dei lodati Odilon-Barrot e Francesco Ricciardi.

Ecco le dottrine che noi dobbiamo seguire; dottrine attinte alle fonti purissime del giure costituzionale; dottrine che, anche nella forma loro semplice, chiara, facile, si rivelano conformi all'indole e al genio italiano, e bene si distinguono da certe teoriche astruse e fantasticamente complicate, le quali, sia che vengano di Francia o di Alemagna, noi sappiamo dove approdano; e lo sappiamo, si badi bene, non già *teoricamente*, ma *praticamente* pur troppo: all'anarchia o al Governo di un Imperatore o di un maresciallo!

Un'ultima osservazione ed ho finito.

Alcuni dei nostri onorevoli Colleghi accettano il principio del presente progetto di legge, e riconoscono di più la bontà e la ragionevolezza della riforma che si propone; ma dubitano della sua opportunità.

A questi, se il Senato me lo consente, ricorderò quel che ebbi già altra volta a narrare: che un illustre uomo politico ed oratore inglese, tre anni or sono, e precisamente nel-

l'autunno del 1873, discorrendo in una riunione elettorale dei pregi della monarchia rappresentativa, e della necessità che hanno gli Stati, retti a questa forma, di accordare a tempo debito le invocate riforme, pria che la pubblica opinione trasmodi, ed il Governo sia tratto, o a concedere, quando la concessione può equivalere ad un atto di debolezza; o a negare, quando il rifiuto può importare la necessità di adoperare le armi, spargendo il sangue dei cittadini, citò molto a proposito una conversazione passata fra il signor Cobden e Napoleone III. Il quale disse al suo nobile interlocutore: « In Inghilterra si fanno le riforme per evitare le rivoluzioni; in Francia si fanno le rivoluzioni per ottenere le riforme. »

Se una esperienza ben triste e dolorosa ha mostrato alla Francia quali riforme si ottengano colle rivoluzioni, ha dimostrato ancora, in Francia ed altrove, la sorte che attende i Governi, quando, non potendo essi disconoscere la bontà e ragionevolezza di una riforma, cercano di sfuggire al dovere di recarla ad effetto col solito *ritornello della inopportunità*.

Ora, o Signori, che questa riforma, di cui adesso ci occupiamo, sia buona e ragionevole, credo che ognuno di noi lo senta in sua coscienza.

D'altronde ciò è con mirabile precisione dimostrato nella Relazione dell'Ufficio Centrale. Che poi sia essa ad un tempo opportuna, lo avete udito da tutti i precedenti parlamentari e legislativi che ho avuto l'onore di richiamare alla vostra attenzione; e dai quali risulta luminosamente che essa sarebbe stata attuata molto tempo prima, se non avvenivano le circostanze straordinarie che tutti conosciamo.

Questa riforma ha inoltre un altro vantaggio, che non è stato sempre avvertito: essa apre la via ad un'altra riforma non meno richiesta dallo spirito delle nostre istituzioni; ed è di riordinare il Consiglio di Stato in quella forma onde un cosiffatto istituto può essere soltanto compatibile colle guarentigie costituzionali, la forma cioè di un Corpo meramente consultivo, composto di uomini, i quali, per maturità di anni, di senno, di studî e di esperienza, siano, come sono gli attuali consiglieri di Stato, reputati generalmente idonei e competenti a studiare e formolare le leggi e i regolamenti, e a circondare il potere esecutivo di consigli autorevoli, entro quei limiti però, i quali valgano ad impedire che sia menomata la guarentigia costituzionale della responsabilità ministeriale.

Ringrazio il Senato della somma e benevola sua indulgenza, ed ho finito.

Senatore FERRARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Appena entrato in quest'Aula io intesi far menzione del mio nome. Io potrei al certo implorare dalla indulgenza del Senato la facoltà di rispondere e di parlare per un fatto personale, e non perchè alcuna cosa siasi detta dall'on. mio Collega ed amico Borgatti, che possa rendere necessaria una risposta per parte mia, ma unicamente per la qualità in cui il mio nome venne pronunciato in questa tornata.

È un caso unico, io credo, negli annali parlamentari, almeno in Senato, che una stessa legge abbia formato materia di due Relazioni di Giunte elette dallo stesso Collegio deliberante, le quali sieno venute a conchiusioni, se non opposte e contraddittorie, almeno molto diverse le une dalle altre.

Alla indulgenza del Senato io non chiedo di essere considerato quasi come una emanazione dell'antico Ufficio Centrale. No. Ciò equivarrebbe a creare una specie di antagonismo altrettanto lontano dalle disposizioni dell'animo mio, quanto, credo, dall'animo dei miei Colleghi che componevano l'antico Ufficio Centrale. Ciò sarebbe anche, ritengo, contrario alla dignità del Senato, quasi che si volesse porre in contrasto due emanazioni della medesima Assemblea. Tuttavia, dallo svolgersi della discussione e dalle considerazioni stesse che sono state fatte dall'onorevole mio Collega Senatore Borgatti, il Senato si persuaderà che di alcune cose.....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore FERRARIS... bisogna pure che l'antico Ufficio Centrale sia ammesso a rendere ragione; non per propugnare il principio in contrasto con quello che prevale nell'animo e nelle conclusioni dell'attuale Ufficio Centrale, ma unicamente perchè la questione venga posta in quella luce che è necessaria affinchè la deliberazione di questo alto Consesso risulti corrispondente alla dignità sua. E pertanto,

senza che io intenda arrogarmi in nessun modo il diritto di parlare a nome dell'antico Ufficio Centrale, che più non esiste, spero tuttavia che il Senato, arrivato ad un certo punto della discussione, vorrà, forse coll'assenso anche degli onorevoli Colleghi che si sono iscritti per prendervi parte, permettermi di prendere la parola.

E ripeto, e prometto fin da ora, che della parola che mi venisse conceduta mi varrò con animo non di voler propugnare le conclusioni di un Ufficio Centrale che fu disciolto, quasi che volessi erigere il Senato a giudice fra le diverse opinioni e conclusioni di due Ufficî distinti, ma unicamente in quel limite che parrà necessario a spiegare il vero concetto dell'opinione che animava l'antico Ufficio Centrale, e che si tradusse nelle proposte finali della sua Relazione.

Non domando che il Senato fino da ora deliberi; ma spero che dal nostro onorevole Presidente e dal Senato si farà ragione a quello che non è suscettività personale, ma necessità di una discussione piena e calma, quale si richiede per un progetto così importante come quello che è ora sottoposto alle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Non avendo il Senatore Ferraris fatta nessuna proposta, io sarei pronto a iscriverlo nel novero degli oratori.

Senatore FERRARIS. Io non posso fare proposte. Dovrei fare proposte per avere il diritto di Relatore? No. Dovrei farne per avere la precedenza sopra altri oratori? Neppure. È una semplice preghiera quella che io faccio al Senato, affinchè, arrivata la discussione a quel certo punto in cui possa essere necessario un qualche chiarimento, mi sia concesso di darlo. Non posso fare proposte. È una domanda, è una preghiera che faccio, per riguardo unicamente alla specialità, alla eccezionabilità del caso. Credo senza più che l'onor. nostro Presidente non riterrà necessaria alcuna proposta e che egli, interpretando la volontà del Senato di avere tutti gli elementi necessarî ad una matura e compiuta deliberazione, vorrà al momento opportuno consentire ad una eccezione e darmi la parola anche se si trattasse di interrompere momentaneamente l'ordine delle iscrizioni.

PRESIDENTE. Io intanto avverto che gl'inscritti finora per parlare non sono che tre: il Senatore De Cesare, il Senatore Cadorna Carlo e il Senatore Pepoli Gioacchino. Ora ha la parola il Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Io prego il Senato a permettermi di dichiarare, che, parlando del mio egregio amico e Collega Senatore Ferraris, non ho punto inteso di fare rivivere in lui il Relatore dell'Ufficio Centrale, che cessò col cessare della passata sessione parlamentare, anzi della passata legislatura. Ho inteso soltanto d'alludere al dotto giureperito e pubblicista, autore di un lavoro, che era nel mio diritto di invocare, essendo esso negli atti pubblici del Parlamento, e per ciò nel dominio del pubblico. Ma del resto non v'ha dubbio che il Senato ascolterà volentieri l'onorevole Senatore Ferraris; e se fosse necessaria, come non può essere, una preghiera mia, io certo mi farei un dovere di porgerla, disposto ad accogliere come si conviene ogni osservazione che egli stimi di contrapporre alle mie.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Poichè l'onor. Borgatti ha fatto menzione del mio nome con parole di elogio che non sento di meritare, io avrei anche con molta miglior ragione potuto, quando feci menzione del nome suo, accompagnarlo di quegli elogi dei quali ed io che gli professo tanta amicizia ed il Senato che così altamente lo stima, sappiamo essere egli meritevole.

Se non l'ho fatto, fu perchè non ho inteso che, colle sue parole, egli volesse far rivivere ciò che non esiste più.

Del resto ho già forse troppo insistito sopra un argomento che pare oramai riconosciuto dallo stesso onor. Borgatti e consentito dalla benevolenza dei miei Colleghi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io domando di parlare domani. Essendo già le 5 1[4 ed avendo molte cose a dire, non vorrei vedermi obbligato a parlare oggi ed anche domani, e dividere così il mio discorso in due giorni.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato, se, aderendo alla mozione dell'onor. Senatore De Cesare, intende che il seguito della discussione sul progetto dei conflitti di attribuzioni sia rimesso a domani e quindi sia sciolta la seduta. Però prima, ben s'intende, si farà lo spoglio dei voti.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, intorno all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali. (*Vedi Atti del Senato N.* 37).

A nome del mio Collega Ministro delle Finanze e Presidente del Consiglio presento benanche al Senato un altro progetto di legge approvato pur esso dall'altro ramo del Parlamento, sull'abrogazione dell'art. 2, allegato *M*, della legge 11 agosto 1870 (N. 5784). (*V. Atti del Senato N.* 36).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Ufficî.

Invito i signori Senatori Segretarî a procedere allo spoglio dei voti.

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi del 1878:

Votanti	103
Favorevoli	84
Contrari	19

(Il Senato approva.)

Abrogazione dell' art. 366 del Codice penale militare marittimo:

Votanti	101
Favorevoli	91
Contrari	10

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori di trovarsi domani al tocco negli Ufficî, e poi alle due in seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

RETTIFICAZIONE.

Nella tornata del 20 febbraio a pagina 259, in luogo delle due ultime linee della prima colonna e delle cinque successive, si legga: « In cambio della sua mozione, l'onorevole Alfieri ha presentato un emendamento che in qualche modo la concretava. Poichè mi sembra difficile poter discutere una così grave questione nello scorcio di questa seduta, io propongo al Senato ecc. »

XX.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato nella seduta precedente: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite — Commemorazione dei Senatori Canestri-Trotti, Amari di Sant' Adriano, De Gori Pannilini, De Notaris, Brignone, Trigona di Sant' Elia, Imbriani — Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni — Dichiarazione del Senatore Cadorna C. — Discorso del Senatore De Cesare — Presentazione di un progetto di legge — Interpellanze dei Senatori Brioschi e Pepoli G. al Ministro dei Lavori Pubblici fissate per lunedì — Parole dei Senatori Astengo, Relatore, e Borgatti per fatti personali — Discorso del Senatore Errante — Risultato della votazione sul progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, approvato nella tornata precedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

È presente il Ministro degli Affari Esteri e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

La Direzione generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi dal 1° gennaio al 31 dicembre dello scorso anno.*

Il Senatore conte Antonini, per incarico del conte Antonino di Prampero, di un opuscolo che ha per titolo: *La proporzionalità nelle rappresentanze e le elezioni politiche in Friuli.*

Il sig. M. De Giovanni, delle sue *Notizie storico-statistiche sulle opere pie di Vigevano.*

La Direzione del R. stabilimento sperimentale di zootecnia in Reggio Emilia, della prima pubblicazione degli *Atti di quel R. stabilimento (1875-1876).*

La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, dell'*Elenco delle Riviste nell'anno 1877.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente Sunto di petizione:

N. 24. Parecchi cittadini cattolici di Venezia, in numero di 1701, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per squittinio segreto del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite; progetto che già venne approvato nella tornata di ieri.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Commemorazione dei Senatori Canestri, Amari di S. Adriano, De' Gori Pannilini, De Notaris, Brignone, Trigona di Sant'Elia, Imbriani.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il 27 dicembre dell'anno decorso ho adempito, secondo che per me si è potuto, il pietoso dovere di commemorarvi il nome e i fasti di otto Colleghi, che, nell'intervallo dall'ultima tornata del 26 luglio, erano stati rapiti all'affetto, alla stima di tutti noi.

Avevo allora sperato che non mi arriverebbe più la occasione di rinnovare simili ufficî, tanto gravi al mio cuore.

Ma quella speranza non trovò grazia davanti a Lui, che tiene in mano la vita e sì degli oscuri e dei celebri, e sì dei pusilli e dei forti.

Or ecco, nel giro di appena un mese, discendere nel sepolcro altri sette dei valentuomini, scritti nell'Albo di questa Assemblea.

Erano:

Canestri-Trotti conte Pellegrino; nato a Forlì il 24 gennaio 1801; Senatore dal 13 marzo 1864;

Amari di Sant'Adriano conte Michele; nato a Palermo il 21 giugno 1803; Senatore dal 7 febbraio 1861;

De' Gori Pannilini conte Augusto; nato a Siena il 12 ottobre 1820; Senatore dal 23 marzo 1860;

De Notaris Giuseppe; nato a Milano il 18 aprile 1805; professore nell'Università di Roma; Senatore dal 28 febbraio 1876;

Brignone Filippo; nato a Bricherasio presso Pinerolo il 13 settembre 1812; tenente generale; Senatore dal 9 novembre 1872;

Trigona di Sant'Elia principe Romualdo; nato a Palermo l'11 ottobre 1809; Senatore dal 20 gennaio 1861;

Imbriani Paolo Emilio; nato il 13 dicembre 1808 a San Martino di Valle Caudina, su quel di Avellino; professore nell'Università di Napoli; Senatore dal 24 maggio 1863.

Rendevano l'ultimo spirito:

Il conte Canestri in Forlì, addì 5 gennaio 1877; il conte Amari in Palermo, addì 7 gennaio; il conte De' Gori in Firenze, addì 20 gennaio; il professore De Notaris in Roma addì 23 gennaio; il generale Brignone in Torino, anch'egli addì 23 gennaio; il principe di Sant'Elia in Palermo addì 27 gennaio; il professore Imbriani in Napoli addì 3 febbraio.

Dirò di ciascuno mestamente, sinceramente.

Il conte Pellegrino Canestri-Trotti, di conspicuo casato, sin dalla sua giovinezza si mescolò nella Carboneria, la più memorabile delle sètte che, dopo i capitoli di Vienna, cospiravano per la libertà dell'Italia e la independenza dallo straniero.

Aiutava, non senza gravi pericoli, i primi conati dei Carbonari; e, comechè quelli fallissero, sempre rimase di parte liberale.

Vennero le speranze del 1848; ed egli, il conte Pellegrino, con alte prove di zelo e di ardimento, si studiò di menarle a buon porto.

Visse di continuo nella nativa Forlì: fu quivi chiamato ai più ragguardevoli ufficî; specie a quello di Sindaco.

È precipuo suo merito la fondazione di quella Cassa di risparmio, la quale, sebbene non abbia avuto costanti i favori della fortuna, tuttavia si mantiene, utile alla città ed al contado.

Il conte Michele Amari, di stirpe antica, ha speso tutta la vita per la patria, per la famiglia.

Fu decurione di Palermo nel 1836; intendente di Messina nell'êra stupenda del 1848; Deputato al Parlamento siciliano; e quivi Ministro per le Finanze.

Spenta dalle schiere borboniche la libertà, il conte Amari emigrò dal Reame. Prese dimora nella capitale della Liguria. Le angustie dell'esilio non gli impedirono di poter sovvenire alle necessità di molti dei profughi, suoi compagni.

Gli erano nati due figliuoli dalla moglie sua nobilissima, Donna Anna Bajardi; l'ultima erede del nome immortale di quell'eroe *senza macchia e senza paura*, che, vinta la battaglia di Marignano, armò cavaliere Francesco I.

Con intelletto di padre e di cittadino, il conte Amari allevò i due figliuoli, l'uno all'esercito, l'altro all'armata dei Piemontesi; nel valore de'quali, e nella ostinazione loro meravigliosa, poneva fede, poco meno che unanime, l'ansiosa Italia.

All' esilio di lui, e dei compagni, fecero fine la spedizione e i trionfi dei Mille.

Poco stante, il Dittatore inviava il conte Amari come suo Legato presso il Governo di Vittorio Emanuele. E il Legato, fornita a Torino la commissione del Garibaldi, s' è restituito a Palermo, portatore del programma dell'annessione.

Dopo il plebiscito, sedette meritamente nel Consiglio di Luogotenenza della Sicilia.

Non appena cessata l' autonomia nelle regioni del mezzodì, diventò Senatore del Regno: e tenne, con plaudita saviezza, il carico di Prefetto, dapprima a Modena, dappoi a Livorno; insino a che la età grave e la non ferma salute gli indussero il desiderio di più tranquille funzioni. Onde fu nominato consigliere della Corte dei Conti.

Avea talora parlato al Senato. Parlò di nuovo (e fu l' ultima volta) nel 1875, quando pendeano le sorti del disegno di legge sui provvedimenti straordinarî di pubblica sicurezza.

Di recente, a malgrado de' Colleghi suoi prestantissimi, volle smettere l' ufficio di consigliere: e si allegrò (ahi, per così poco tempo!) del ritorno all' Isola dilettissima che gli avea dato i natali; dico, alla terra de' Vespri, dei quali abbiamo tra noi lo storico illustre.

Il conte De' Gori Pannilini, di facile ingegno, di begli studî, di non poca dottrina; professò con amore i veri e sani principî della politica economia; e si adoperò, soprattutto, a promuovere le arti e le industrie che più profittano alla gente delle classi mezzane.

Nel 1848 pensava (come allora i più dei nostri pensavano) che i destini italiani avessero ad essere confidati ad una Confederazione dei varî Stati della Penisola: e fu, in un col nostro collega Giuseppe Griffoli, degli inviati di Toscana che avvocarono codesto partito dinanzi a Ferdinando II.

Stipulatasi felicemente nei primi mesi del 1860 la unione della Toscana alle antiche provincie, alla Lombardia, all'Emilia, il Governo del Re si è affrettato ad innalzare il conte De'Gori alla dignità senatoria: ma il nuovo eletto non aveva ancora la età prefinita dallo Statuto; talchè nell' aprile di quell' anno il Senato, pur acclamandolo, decretava ch' ei non sarebbe ammesso a dare suoi voti sino a che non compiesse gli anni 40.

Le varie Relazioni da lui compilate, e i frequenti discorsi che ha proferito in questa Assemblea, fanno amplissimo testimonio della sua alacrità e delle sue cognizioni in qualchessiasi materia che abbia attenenza coi pubblici servigî, col pubblico bene.

Accenno ai principali.

Nella sessione 1861-1862 fu Relatore, e sostenne la discussione, dello schema di legge sulla istruzione elementare: e poi ragionò dello schema di legge per la instituzione della Corte de'Conti; e di quello per lo stabilimento delle strade nazionali nella Sicilia; e dell'altro, per la tassa sui redditi dei beni di mano morta; e dell'altro, per lo insegnamento secondario. Nella sessione del 1863-1864 parlò sul disegno di legge per la fondazione della Banca Nazionale; e su quello della unificazione legislativa. Nella sessione del 1876 fu Relatore, e sostenne la discussione, del progetto di legge che ha licenziato i Comuni ad eccedere il *maximum* dei dazî di consumo; e dell'altro che rifletteva al Bilancio attivo del 1868; e aringò pei trattati di commercio colla China e il Giappone; e per lo schema di legge sul riordinamento delle scuole normali e magistrali. Nel 1869 fu Relatore, e sostenne la discussione, del progetto di un nuovo Codice forestale. Nel 1870 ebbe repentinamente ad assumere, in via straordinaria, il carico malagevole di Relatore del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette. E disse del disegno di legge intorno ai provvedimenti del Tesoro; e dell' altro intorno ai provvedimenti finanziarî.

Nel 1871, perorando per l' accettazione del plebiscito romano, intanto che il Senato sedeva ancora a Firenze, uscì in queste parole: « Bello è per noi (che toscani siamo), bello è « per noi il sacrificio di perdere quel fiore « della cittadinanza d'Italia, che quasi meteora « luminosa ha traversato il nostro cielo: pur- « chè si compia la unità della patria; purchè « sul clivo capitolino, ove il fato lo guida, « resti potente, sicuro, incontaminato il ves- « sillo italiano ». Nello stesso anno 1871 tenne discorso dello schema di legge per l' ordinamento dell'esercito; e poi di quello per le guarentigie al Sommo Pontefice; e fu Relatore dell'altro, per l' approvazione dei conti amministrativi del Regno. Nel 1872 prese parte alla

discussione del disegno di legge sul saggio e il marchio dei metalli preziosi. E negli 8 di giugno 1874, dibattendosi il progetto dell'avocazione dei quindici centesimi addizionali, diceva spigliatamente: « La partita finanziaria « di questa legge è molto semplice ed intui- « tiva. Sono sei milioni avulsi alle provincie, « assegnati allo Stato. Ma ho il gran dubbio « che, oltre la sua vera e propria natura fi- « nanziaria, la legge non contenga due germi « di malaugurate conseguenze, affatto estranee « all'argomento di finanza; l'uno nell'ordine « economico, l'altro nell'ordine morale; e l'uno « e l'altro nell'ordine della vita pubblica del « paese ».

Taccio di altri soggetti da lui toccati nella sessione del 1874-1875 sopra le tasse e il sistema degli esami universitarî, onde provengono or vuoi diplomi *di merito*, or vuoi diplomi *di tolleranza;* e sopra il tremendo problema della pena del capo, della quale ha strenuamente propugnata l'abolizione.

Ma non pretermetto, che nel 1876 (l'anno supremo della operosa sua vita) è intervenuto dapprima nella discussione del disegno di legge circa la tassa di bollo sui contratti di borsa; e poco appresso fu Relatore, e sostenne con molto calore il disegno di legge per l'accettazione della, ormai famosa, Convenzione di Basilea.

Ebbe dal Governo del Re il brevetto di rappresentante l'Italia alle grandi Esposizioni di Londra, di Parigi, di Amsterdam, di Copenaghen, di Vienna.

Mandò in istampa parecchi opuscoli; dei quali, poichè la lunga via mi sospinge, non nominerò che due solamente. Quello del 1861, sulla legislazione forestale; e l'altro del 1866, sull'ordinamento dello Stato.

Giuseppe De Notaris, di famiglia nobile, e ricca un tempo e potente, ma già scaduta, è stato cultore esimio delle scienze naturali.

L'Ateneo di Pavia lo coronava dottore di medicina nell'anno 1830. Dal 1832 al 1834 tenne le parti di supplente al professore di storia naturale nel Liceo di Milano; e, nel 1834, le parti eziandio di collaboratore al riordinamento di que' Musei. Sul finire dello stesso anno 1834, invitato da Re Carlo Alberto, si tramutò da Milano, quale assistente, al Museo di zoologia e all'Orto botanico dell'augusta Torino. Nel 1839 s'ebbe titolo e ufficio di professore di botanica all'Università di Genova. Nel 1872 salì alla cattedra di botanica nell'Università di Roma.

All'Orto botanico di Genova avea consacrato accortissime sollecitudini. Stimò che queste dovessero crescere a pro dell'Orto botanico da lui inaugurato nella Metropoli; impaziente, com'era, che anco in quest'istituto la Roma moderna comparisse ogni dì progressiva, sino a raggiungere, in paragone dei migliori, il primato.

Le più celebri Accademie nazionali e straniere si reputarono a gloria di registrare nelle tavole dei loro socî il nome del De Notaris. Cito, tra le nazionali, l'Accademia dei XL; l'Accademia Reale di Torino; l'altra di Scienze di Bologna; l'Istituto Lombardo; la Società Reale di Napoli e quella delle Scienze di Modena; e l'Accademia dei Lincei di Roma. Tra le straniere, la Società Reale delle Scienze di Ratisbona; la Filomatica di Parigi; la Linneàna di Lione; quelle dei Naturalisti di Wratislavia, di Lipsia, di Halle; quella delle Scienze di Lilla; quella di Botanica di Utrecht; quella di Storia naturale di Strasburgo; la Botanica di Bruxelles, e quella di Berlino; l'Accademia Imperiale dei naturalisti di Mosca; quella di Scienze zoologiche e botaniche di Vienna; e quella delle Scienze di Upsal; e l'altra di Brünn; e la Società Microscopica di Londra; e l'altra di fisica e scienze naturali di Ginevra.

Sarei infinito, se volessi, anche solo di corsa, rapportarvi i titoli delle Opere da lui composte, e date in luce; e di quelle che tuttavia rimangono inedite, e attendono che il Governo del Re ne promuova la stampa.

Parecchie delle Opere (intendo delle maggiori) concernono i *muschi;* parecchie le *epatiche;* parecchie i *miceti;* parecchie gli studî lichenografici. Altre l'algologia; massime del mare ligustico, e del mare Rosso.

Ricordo, ad onore del Municipio di Genova, che la *Briologia italiana* del De Notaris giacerebbe forse ignorata, con detrimento gravissimo della scienza, se quel Municipio non l'avesse pubblicata a sue proprie spese. Ricordo, che appunto alla *Briologia italiana* del De Notaris l'Accademia delle Scienze di

Parigi ha decretato nel 1870 il gran premio Desmazières.

L'autore di tante Opere e tanto laudate, fu modestissimo; dolce di modi; affabile a tutti; agli allievi sommamente benevolo; largo di consigli, e di tecnici aiuti, a chi piacevasi di argomenti botanici.

Nel giorno delle pompe esequiali del De Notaris, la voce di un egregio cattedratico asseverò (e voi gradirete di sentirlo ripetere), che i volumi scientifici di quel dottissimo rivelano altresì il grande amore da lui portato alla patria; perocchè tutti, o quasi tutti, inchiudono ne' loro titoli il santo nome d'Italia.

Filippo Brignone, figlio di un medico assai stimato, e di una Soardi, donna di nobile schiatta, di alti pensieri.

Si avviò giovanissimo alla carriera delle armi, che i Re di Sardegna, anche in miseri tempi, sapientemente tenevano in cura ed in pregio.

Nelle battaglie del 1848 e del 1849 fece le sue prime prove come tenente d'infanteria, e poi capitano aiutante maggiore nel 5° reggimento, che vale a dire nella brigata *Aosta*; della quale sarebbe indarno il cercare se altra mai l'abbia superata di fedeltà, di bravura, di temerità nei pericoli. Sin d'allora, due medaglie d'argento al valor militare insignirono il petto del giovane capitano. Indi a non molto, fu promosso a Maggiore.

Nel marzo del 1855 il Ministro per la Guerra organava il corpo dei quindici mila, che nella Tauride, d'accosto agli eserciti di nazioni potentissime, dovea far manifesta la disciplina, la costanza, la intrepidità dell'esercito di quel *piccolo paese* che era il Piemonte. Non fu scritto fra i prescelti alla partita il Brignone, poc'anzi per pleurite acutissima dissanguato. Ei mostravasi fuor misura dolente di quella preterizione; sentivasi quasi come invilito; meditava desistere dalla milizia. Non so per quale mia fortuna, altri volle che io porgessi fervide istanze acciocchè *nol lasciassero a casa*. Ho sentito rispondermi: « Ma che! nol vedete, sparuto, cachetico, tisicuzzo? Se parte con noi, il Brignone ci muore nei primi tratti del viaggio ». Replicai: se non lo aggiungono al corpo di spedizione, ei basisce di crepacuore. Di corto, ebbi a rendere grazie al conte di Cavour, che avea patrocinato le istanze e saputo vincere le resistenze.

La giornata della Cernaia lo ravvisò tra i più prodi; tantochè là sul campo ottenne funzioni e grado di Tenente colonnello.

Tornato dal Ponto, gli hanno affidato il comando del 9° reggimento nella brigata *Regina*; del reggimento, che tre anni di poi si guadagnò tanti allori a Palestro.

Chi non ricorda che addì 30 maggio 1859 (correndo l'anniversario della vittoria di Goito del 1848), il colonnello Brignone, dopo avere alquanto armeggiato dinanzi a Palestro, che gli Austriaci fortemente occupavano, s'è slanciato alla testa di uno dei battaglioni del suo reggimento; coll'inclito esempio trascinò sulle orme di quello gli altri battaglioni della quarta divisione; surse all'assalto del villaggio, e verso notte costrinse il nemico allo sgombero?

Il seguente mattino gli Austriaci ricominciarono con viemaggior forza la lotta, deliberati di ripigliarsi a ogni costo la possessione di Palestro. Ma il Brignone, sotto gli occhi del Re, arresta l'urto impetuoso, e, secondato gagliardamente dalla intera Divisione, e dal 3° reggimento de' zuavi, riscaccia il nemico alle tende di Robbio: di che (giusta gli ordini provvidissimi di Enrico Cialdini) si rafferma sulla sinistra della Sesia, e protegge il tragitto degli alleati che miravano rapidamente al Ticino. — La medaglia d'oro, il più splendido dei premi al valore, ha rimeritato il Brignone per le sue gesta dei 30 e 31 del maggio, eternamente gloriosi al Re ed all'Italia.

Sul finire del 1860 il Brignone, di già innalzato a Generale della quarta divisione, toglie ai soldati del re pontefice, quasi tutti irlandesi, la Rocca di Spoleto.

Nei primi mesi del 1861, veglia ed incéde d'incontro ai bastioni di Capua.

Poco più tardi, inviato alla Sicilia con poteri pressochè dittatorî, osta energicamente, ma senza spavalderia, a improvvisi disordini, e redime da strane sciagure la povera plebe, sobillata dai piagnoni, dai borbonici, da ogni fatta retrivi.

Una truce sètta (grande Iddio! che corrucci, che sangue, l'ultimo decennio della tirannide avea preparato all'isola delle riscosse!) una truce sètta di pubblici accoltellatori perfidiava

a Palermo. Il Brignone, meglio col senno che colla spada, l'ha raumiliata, l'ha vinta. —

Auguroso, sospiratissimo, giunge finalmente per l'esercito, per l'Italia, il giugno dell'anno 1866. Nel giorno 20, Vittorio Emanuele indice all'Austria la guerra.

Il Generale Brignone comandava la terza divisione, alla quale spettavano le due brigate de' granatieri di Lombardia e di Sardegna; orgogliose che fosse Capo dell'una Amedeo di Savoia, Principe animosissimo.

Il mattino del 24 giugno, la 3ª divisione, movendo da Castiglione delle Stiviere, dovea per Valeggio, Custoza e Sommacampagna, tendere a Sona. Mentre che sulla strada di Villafranca si accosta a Valeggio, ode tuonare improvviso sulla sinistra il cannone nemico. Il Generale, varcato il Tione, balza alla fronte de' suoi granatieri; mena una brigata alle vette di Monte Torre e di Monte Croce; spinge l'altra alla volta della fatale Custoza.

Si faceva evidente che il *centro* degli Italiani stava per essere di repente assalito da forze poderosissime: Custoza l'*obbiettivo* della battaglia; la 3ª divisione, innanzi ogni altra, a bersaglio.

Il Capo di Stato maggiore dell'esercito, e il Re medesimo, sopravvenuti alle falde del Monte Torre, riconoscono la necessità di raggruppare intorno a Monte Torre e Custoza altre due divisioni, l'8ª e la 9ª. A ciò subitamente spiccano gli ordini.

Senonchè il nemico, soverchiante di uomini e di cannoni, previene in fretta e in furia l'arrivo di coteste due divisioni, e si getta sopra la 3ª, a molti doppî inferiore pel numero agli imperiali che già la investono.

La Relazione storica del Corpo di Stato maggiore italiano, data fuori nel 1875, narra e descrive le quante volte in quel mattino la 3ª divisione abbia ributtati dalle cime di Monte Torre e Monte Croce, e dai poggi attigui, or l'uno or l'altro drappello degli Austriaci, or l'una or l'altra delle loro brigate.

Ma l'arciduca Alberto, di momento in momento, rinnovava, aumentava gli assalitori.

La divisione 8ª e la 9ª, impedite in altri cimenti, non poterono arrivare in tempo a soccorso del generale Brignone. Cadono a lui d'accanto, piagati o morti, ufficiali molti, soldati moltissimi. Amedeo di Savoia, che facea miracoli di valore, anch'egli è ferito. La notizia della ferita del Principe rompe i nervi ai soldati, eziandio ai più valenti. Oramai, alle reliquie della 3ª divisione ogni lotta torna impossibile. Oramai, il Generale sente nell'anima che per lui l'unico trionfo sarebbe la morte: e combatte da disperato: e quando i suoi retrocedono, egli (strappato via dal campo per divoto officio dello Stato maggiore) è l'ultimo di tutti a seguirli. Delle virtù militari, delle quali a Filippo Brignone non fece difetto nessuna, questa io voglio additare singolarmente: l'affetto vero e grande di padre, ch'egli ha sempre portato ai compagni, ai soldati: virtù preziosissima, che fa del quartiere un tetto domestico, dell'esercito una famiglia, dell'onore di ciascheduno l'onore di tutti: virtù preziosissima, che abbiamo ammirato nei migliori tra i Capi che più non sono, e (per fortuna d'Italia) nei viventi persévera: nomino, tra quelli che più non sono, Ettore De Sonnaz, il vincitore di Pastrengo; e Alessandro Lamarmora, il creatore de' bersaglieri. Sinora del Generale: ora, brevissimamente, del cittadino.

Nella legislatura del 1860 stette il Brignone tra i Deputati del Parlamento, per mandato degli elettori di Bricherasio. A quella del 1861 fu eletto dal Collegio di Arezzo; e poi rieletto per le altre del 1865, del 1867, del 1870. Ha ripagato di assidue sollecitudini la fiducia di quei Comizî, anche dopo che il Governo del Re, sullo scorcio del 1872, ce lo diede a Collega.

Si mostrò nell'arena politica così riservato e discreto, com'era stato potente di risoluzione e d'azione nei bellici rischi. Ma frattanto una immane calamità gli sbigottiva i penati *(Profondamente commosso)*.

Il duce di patrie schiere avea potuto durare con paziente animo ai tedî del lungo attendere; e giunta l'ora, avea potuto perigliarsi impavido in disuguali conflitti. Ma il marito di Lei, che ben tre volte lo avea giocondato di nati dolcissimi, non potè reggere all'angoscia del vedersela offesa di una malattia, la più acerba, e la più pervicace. Quella angoscia ineffabile lo ha trafitto, lo ha spento.

Il principe di Sant'Elia si diede di buon'ora agli studî; rara cosa a que'tempi, ne' quali i più tra gli eredi di vecchi stemmi; e di sfol-

gorate ricchezze, pareano pavoneggiarsi della propria ignavia e della ignoranza.

Non appena padrone libero del censo avito, si palesò protettore delle scienze, delle lettere, delle più spettabili industrie; ideò all'uopo, ed eresse nella sua Palermo, uno Stabilimento tipografico, cui pose nome l'*Empedocle;* e, non per rifacimento alcuno ch' ei ne sperasse del tanto dispendio, ma per lustro e decoro del paese, procacciò che andassero ai torchi dell' *Empedocle* le opere che meglio testimoniavano lo ingegno de' Siciliani.

Fu schiettamente liberale, cortese, benefico.

Nel 1848 Presidente del Consiglio civico di Palermo, e Pari del Regno. E quantunque non siasi attivamente ingerito nell'apparecchio e nel governo dei nuovi e più felici rivolgimenti politici, per questessi ha erogato somme non lievi del suo peculio; e salutò di lieto animo lo avvento della libertà italiana e dello Statuto.

Paolo Emilio Imbriani era dei pochissimi, che tuttavia, dopo il transito del Settembrini, testimoniasse colla propria sua vita qual fu la tempera degli uomini che, nelle provincie del Mezzodì, ricisamente, costantemente osteggiarono la Signoria de'Borboni.

Gli avi suoi, e i genitori, aveano sempre caldeggiato le idee liberali. Tra gli avi, un giureconsulto eminente.

Anch' ei, sulle prime, studiò di leggi: professò l'avvocheria: ma più peculiarmente, e più fedelmente, si diede alle buone lettere, alle scienze morali, alla poesia; e seppe trarne conforti e aiuti alle imprese della politica.

Nel 1848, essendo Carlo Troya Presidente del Consiglio de' Ministri, l'Imbriani teneva il portafogli della Pubblica Istruzione. La nativa provincia, Avellino, lo elesse Deputato al Parlamento napolitano.

Fu oratore della Opposizione, che sopra ogni cosa zelava la causa della italica independenza, e volea che alla guerra andassero speditamente l'esercito del reame e la flotta.

Esulò, poi che fu sciolta la Camera nel marzo del 1849; e, rifugiato in Piemonte alla pari di molti de' suoi colleghi, pose ogni cura nello educare degni del proprio nome i tre figliuoli che avea dalla moglie adorata; sorella ai Poerio.

Nel 1860, mentre dettava filosofia del Diritto nella Università di Pisa, gli elettori di quel Collegio lo inviarono al Parlamento in Torino.

Intanto le sorti d'Italia si maturavano. — Garibaldi, Vittorio Emanuele, i plebisciti, inaugurano appo i popoli del Mezzogiorno la libertà: e il Farini, luogotenente del Re, chiama l'Imbriani a Consultore di Stato.

Nel gennaio del 1861, i Comizî di Avellino e di Montesarchio vollero entrambi l'onore di eleggerlo al Parlamento italiano. Optò per Avellino. Due anni appresso, fu scritto tra i Senatori.

Riferì al Senato nell' ottobre 1864, e sostenne la discussione, dello schema di legge che tramutava la capitale a Firenze. Nel 1867 parlò pel progetto di legge sull'insegnamento secondario.

Sorpasso varî altri disegni di legge da lui disputati nelle successive legislature. Però non devo tacere che, nel 1875, andò in sentenza contraria a quella che circa l'estremo supplizio avea propugnata (com' io notava pur dianzi) il Senatore De' Gori.

Niuno dimenticherà la facondia, la erudizione, l'argutezza, e le impetuosità, che volentieri appellerei demosténiche, de' suoi discorsi.

Fu Sindaco di Napoli; Presidente di quel Consiglio provinciale; professore di filosofia del Diritto in quella Università; della Università stessa rettore. Nessuna altezza di uffizî civili fu mai superiore allo ingegno suo, a' suoi patriottici ardori.

Nella prima gioventù avea scritto poesie pregevolissime, che sono raccolte in due volumi. In quel tempo medesimo, ed anche di poi, scrisse, e pubblicò, critiche dissertazioni sopra varî autori; massime sull'Alighieri.

Scrisse oltreciò di *filosofia del diritto*, e del *diritto costituzionale*. Le sue moltissime epigrafi, funerarie o commemorative, hanno tale profondità di concetto, tale singolarità di forma, da doversi, se io mal non mi appongo, assegnare all' autore il primo posto tra gli emuli di Pietro Giordani.

Signori, ho detto.

Quando ripenso che sì corta è la vita quaggiù, e tanto è ingorda delle salme nostre la fossa, parmi udire una voce che mi grida alla mente ed al cuore: presta i tuoi servigi alla

patria oggi stesso; forse, se tu aspetti domani, non li potrai prestare mai più!

(Vivi segni d'approvazione — Alcuni Senatori si recano a stringere la mano al Presidente).

Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione generale del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

Per turno d'iscrizione la parola spetta al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Prego il signor Presidente di dare, prima che a me, la parola all'onorevole Senatore Carlo Cadorna, riserbandomi il turno mio dopo ch'egli avrà parlato.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onor. Senatore Carlo Cadorna.

Senatore CADORNA C. Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore De Cesare per avermi ceduto la parola, ma non abuserò di questa sua cortesia, perchè intendo soltanto di fare una dichiarazione.

Avrei desiderato di prendere parte a questa discussione, non già perchè presumessi di portarvi molta luce, ma per recarvi il modesto mio tributo, dappoichè per molti anni ed anche al presente debbo per ufficio occuparmi delle materie che sono il soggetto di questo disegno di legge.

Ma un sentimento di convenienza, che il Senato vorrà apprezzare, e l'estensione che avrei dovuto dare alla discussione, mi hanno determinato dopo matura riflessione, e checchè me ne costi, ad astenermene assolutamente.

Mi riservo perciò soltanto la facoltà di domandare la parola nel caso che lo credessi necessario per semplici rettificazioni di fatto.

Non intendo con questa mia dichiarazione di fare un mistero della mia opinione a riguardo di questo disegno di legge, la quale, dichiaro francamente, gli è assolutamente e recisamente contraria, sebbene io reputi che la legge attuale sarebbe bisognevole di parecchie emendazioni e modificazioni.

Anzi aggiungerò, che, sebbene io non voglia pigliarmi il còmpito di patrocinare il sistema dell' assoluta abolizione della elevazione dei conflitti, io preferirei questo sistema al presente disegno di legge, dappoichè, a mio avviso, il sistema dell' abolizione assoluta della elevazione formale dei conflitti, oltrecchè sarebbe almeno logico, eviterebbe pure molte delle cattive conseguenze del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori: « In Inghilterra si fanno le riforme per evitare le rivoluzioni; in Francia fanno le rivoluzioni per ottenere le riforme. » Così parmi abbia conchiuso ieri il suo dotto discorso il mio amico Senatore Borgatti. Con ciò, egli volle spronare gli animi a spezzare gli antichi ritegni, che chiamò vecchie pedanterie, ed a seguire il corso precipitoso del progresso che impone le riforme. Senza dubbio, a niuno più di me deve arrecare soddisfazione la proposta di efficaci ed utili riforme nell' interesse della cosa pubblica; perchè a niuno può tornare più gradita la memoria di lunghi studî e di tenaci propositi nell'idea di giovare alla pubblica amministrazione.

Sono oramai decorsi 15 anni dacchè dettai il primo scritto intorno all'ordinamento amministrativo del nuovo Regno; 15 anni da me vissuti fra i travagli della vita pubblica. E dopo sì lungo corso di tempo, ho il sicuro convincimento che la esperienza non ha in me raffreddato i sensi vivissimi dell'amore che porto al pubblico bene, alla libertà, ed alla gloria del mio paese.

Ma innanzi tutto, io prego il Senato a volermi essere largo d' indulgenza; poichè se il tempo delle grandi riforme è veramente venuto, a niuno più che a quest'alta Assemblea compete il diritto e incombe il dovere di discuterle con ampiezza di libero esame, trattandosi di cose dalle quali possono scaturire o grandi benefizi, o infiniti mali alla pubblica amministrazione, alle finanze dello Stato, ed ai cittadini.

Eravamo nell'operosa ed ospitale Torino nel 1861; ed io, dopo aver terminato, per incarico dell'indimenticabile conte di Cavour, il lavoro delle nostre tariffe, comparate colle tariffe ottomane, della Gran Brettagna e dell' Impero francese, per la convenzione dei trattati doganali che si stabilirono non guari dopo tra il

nostro Governo e gli anzidetti Stati, il conte di Cavour mi disse: « Non potrebbe ella fare un altro lavoro comparato fra le cessate Amministrazioni degli antichi Stati e l'Amministrazione italiana come è al presente? » A me parve di intendere tutto il pensiero dell'illustre uomo di Stato, e mi sobbarcai volenteroso al duro còmpito; ma a misura che procedevo innanzi, la materia si allargava tra le mani, e dalla comparazione delle Amministrazioni degli antichi Stati con l'Amministrazione italiana io pervenni a quella dell'Amministrazione italiana con le Amministrazioni di parecchi Stati stranieri.

Da questo studio complessivo, per via di analisi, raggiunsi la sintesi che sino dal principio la mia mente si propose, e trovai esattamente vera la massima dell'incomparabile storico della rivoluzione napolitana del 1799, cioè che *le leggi sono come le vesti; ciascun individuo, ogni età di ciascun individuo è necessario che abbia la sua propria, la quale se tu vorrai dare ad altri, starà male.*

In questo lavoro, che divenne quasi la fissazione della mia mente, più e più volte mi sorpresero allo scrittoio le gelide albe invernali di Torino; ma innanzi di compiere il mio lavoro, il Cielo rapì all'Italia il conte di Cavour, ed io mi arrestai coll'animo contristato!

Ma il grido delle provincie annesse, e segnatamente delle lombarde, napoletane e siciliane, malcontente della veste che si volle indossar loro, mi riscosse, ed io tornai agli intrapresi lavori, con animo deliberato di compierli a qualunque costo.

Allora dettai e pubblicai un intero piano di riforme amministrative e finanziarie che a me parvero le più consentanee ai bisogni ed alle tradizioni delle popolazioni italiane; e nel dettarle non obliai la massima del conte di Cavour, cioè *che è stoltezza voler riedificare la società da capo a fondo con l'aiuto di concetti generali e di teoriche umanitarie. Codeste riforme non concludono, ma turbano soltanto lo Stato e diminuiscono l'autorità morale del Governo.*

Pensando di riformare, io mi arrestai soltanto alla parte che vidi, confesso, intralciata, dispendiosa e meno che utile, ma non intesi mai di scuotere i fondamenti delle nostre istituzioni, non di turbare l'ordine delle competenze in ragione di materia; invece stimai sempre necessario di osservare scrupolosamente la divisione dei poteri sanciti dal nostro Statuto, l'ordine delle competenze e le basi fondamentali della nostra Amministrazione. Mio solo divisamento si fu quello di rendere più semplici, più agevoli e meno dispendiosi i congegni amministrativi; dalla qual riforma sarebbe scaturito, come legittima conseguenza, il più naturale decentramento, e quindi la riforma tributaria.

Quando però accennai a queste cose la prima volta nella Camera elettiva, ai molti le mie opinioni non piacquero, altri trovarono inopportune le idee da me manifestate, e pochi, soltanto pochi, accolsero il mio disegno.

Io non mi scoraggiai per questo; seguitai colla voce e cogli scritti a diffondere le mie idee, le quali in brevissimo tempo acquistarono molti proseliti, e parecchi autorevoli sostenitori di esse, fra i quali a debito di onore ricordo il più persuaso e convinto, l'illustre barone Bettino Ricasoli, sempre devoto alla libertà ed alla patria.

Come è uso dei veri uomini di Stato che non confidano soltanto nelle proprie opinioni, il barone Bettino Ricasoli col mio intervento volle creare un'apposita Commissione per esaminare le mie proposte, aggiungerne altre e formolare un intiero programma di riforme. E codesta Commissione sotto la presidenza del barone Ricasoli fu composta degli onorevoli Deputati Correnti, Borgatti, oggi Senatore, Lovito, Ferracciù, Torrigiani e Giovacchino Rasponi.

La Commissione dopo lunghi studî accolse quasi tutte le mie proposte, e deliberò di presentarle alla maggioranza parlamentare.

Ma nuovi e impreveduti eventi osteggiarono il desiderio della Commissione, e per un pezzo non si parlò più di riforme.

Io non mi acquetai; seguitai sempre a combattere per la causa delle riforme. Finalmente, dopo cinque anni, venne la più autorevole Commissione parlamentare così detta *dei quindici*, sotto la Presidenza dell'onorevole Deputato Depretis, oggi Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze.

Codesta Commissione autorevolissima accolse in gran parte le mie proposte e quelle dell'onorevole mio amico Senatore Devincenzi; le unì ad altre di non minore considerazione, e le presentò alle deliberazioni del Parlamento; il

quale non solo le approvò, ma ingiunse al Governo di tradurle in atto nel più breve tempo possibile. E di quella Commissione molte e molte proposte furono commutate in leggi, od attuate per via di reali decreti, insieme ad altre riforme d'iniziativa dei passati Ministeri.

È bene ricordare al Senato le maggiori riforme fatte in questi ultimi dieci anni senza scosse, senza rumore e senza grandi parole.

Nel 1869 fu condotta a termine l'importantissima riforma organica dell'Amministrazione del patrimonio dello Stato e della contabilità generale: poi l'altra riforma che abolì i compartimenti, istituì le Direzioni generali e le Intendenze di finanze.

Nel 1870 fu fatta la riforma dei Tribunali militari, venne istituito l'Economato generale, fu riformata l'Amministrazione del lotto, ed istituita la ragioneria generale.

Nel 1871 avvenne la gran riforma dell'organamento dell'esercito e dell'Amministrazione della guerra; furono concesse alle Prefetture e sotto-Prefetture le attribuzioni pel servizio dei pesi e misure; fu stabilito ed ordinato il riparto fra i diversi Ministeri pel fondo occorrente al servizio delle pensioni onde infrenare il facile collocamento a riposo degli impiegati.

Nel 1873 furono riordinati gli Uffici di saggio dell'oro e dell'argento; fu riordinato il personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena; si riordinarono le biblioteche governative; furono fatte le graduatorie della magistratura, e la riforma postale. Nel 1874 avvenne il riordinamento degli archivî di Stato; la riforma della Giurìa, e la riforma dei pesi e misure. Nel 1875 fu fatto l'ordinamento generale del servizio degli scavi e musei del Regno; s'istituirono le casse di risparmio postali; fu condotta a termine la riforma delle attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali; e l'altra non meno importante del contenzioso finanziario: s'istituirono infine le sezioni di Corte di Cassazione in Roma come avviamento alla Cassazione unica.

Molti altri progetti di riforme furono presentati al Parlamento e di grande importanza, ma, o non furono mai discussi, o furono respinti. Per esempio, la riduzione dei Tribunali e delle Corti di appello, la soppressione e poi riduzione delle Sotto-Prefetture, la trasformazione dei Consigli di Prefettura, il progetto della legge forestale, e gli altri progetti sullo stato degli impiegati, sull'istruzione obbligatoria, e sulla trasformazione del fondo delle pensioni. Ma codesti gravi progetti, sottoposti all'approvazione del Parlamento più e più volte, ripeto, o non furono mai discussi, o non vennero approvati.

E perchè accadde questo? Perchè le riforme in genere, o signori Senatori, l'intendete meglio di me, se non sono dettate da un pubblico bisogno, se non sono desiderate come un pubblico bene, se non diventano prima coscienza pubblica, è impossibile che attecchiscano, e se anche siano convertite in leggi, diventano lettera morta.

Da qui la pratica della libera Inghilterra di studiare lungamente le riforme, di proporle e riproporle, di provarle e riprovarle, e quando veramente sono divenute coscienza pubblica, il Parlamento non manca mai di approvarle. Io che fui primo a proporre l'abolizione delle Sotto-Prefetture; io che fui primo a proporre la riduzione dei Tribunali e delle Corti d'appello, la trasformazione dei Consigli di Prefettura, accrescendo però le attribuzioni dei Prefetti; la riduzione delle Università; ed altre radicali riforme nell'ordine amministrativo; io stesso debbo oggi dichiarare che se in 14 anni quelle riforme non sono attecchite, ciò significa che il popolo italiano non le volle e non le vuole.

La Commissione dei *quindici* si occupò anche dell'ordinamento del Consiglio di Stato, e così si espresse: « A compimento di questo semplice sistema di amministrazione civile (quello proposto dalla Commissione), sorgerà il Consiglio di Stato, e come Corpo consulente del potere esecutivo, e quale conservatore delle pratiche e tradizioni governative. Considerando sotto questo aspetto autorevole il Consiglio di Stato, la Sotto-Commissione crede urgente e indispensabile di affidare ad esso l'esame preventivo di tutti i contratti senza eccezione; la redazione dei progetti di legge che il Ministero intende presentare al Parlamento e la formazione dei regolamenti.

« Il pensiero delle leggi è stato sinora male interpretato, sovente svisato o cangiato dai regolamenti; ed a questo incessante e palese sconcio vuolsi porre rimedio. Il Consiglio di Stato soltanto potrà ovviare a simile inconveniente e all'uopo sarà tenuto di presentare ogni sei mesi al Parlamento un estratto dei

contratti approvati o non approvati con i motivi in riassunto che valsero ad approvarli o a rigettarli. »

La Commissione dei *quindici* adunque, come ben vede il Senato, lungi dallo scemare le attribuzioni del Consiglio di Stato, intendeva completarle.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Ma l'onorevole Guardasigilli muove da un diverso concetto; a lui sembra che conservare la competenza dei conflitti di attribuzioni al Consiglio di Stato sia una cosa arbitraria, incostituzionale, e contrario alla logica legale.

Esaminiamo un tantino se ciò sia esatto, o se non sia l'inverso di quello che afferma risolutamente l'onorevole Guardasigilli.

I principî dai quali mosse l'onorevole Guardasigilli prima come Deputato in compagnia dell'onorevole Peruzzi, e poi facendo suo il progetto nella qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, i principî, dico, da cui mosse sono i seguenti:

« Lo Stato moderno, egli dice, non può ammettere che una sovranità, una legge, una giustizia a tutti comune, e perciò unica giurisdizione moderatrice di tutti gli altri poteri, limite ed impedimento insuperabile ad ogni eccesso di autorità. Nella stessa guisa che spetta *al potere legislativo* dettare le norme regolatrici della vita della Nazione, nè alla legge qualsiasi eminente e ragionevole interesse può resistere ed opporsi, e l'amministrazione e gli amministratori non potrebbero giammai addurre considerazioni di qualunque natura e gravità per negarle ossequio ed obbedienza; parimente al solo *potere giudiziario* appartiene esclusivamente e costantemente l'ufficio d'interpretare le leggi e di applicarle ai casi ed alle controversie particolari, dichiarando *sovranamente* dove comincia e dove finisce il campo del diritto, ed attribuendolo indistintamente a tutti, individui, corpi morali, amministrazioni pubbliche di ogni specie, sempre che disputino tra loro della esistenza o dei limiti di un diritto. »

Codesta teoria è interamente tolta di peso dai giuristi e pubblicisti americani e belgi.

Negli Stati-Uniti di America havvi una Corte suprema, la quale ha giurisdizione d'appello su tutti i giudizî finali o decreti delle più alte Corti di uno Stato, e giudica eziandio della validità di uno Statuto, di un trattato, di un atto qualunque impugnato da un'autorità degli Stati-Uniti. Il potere di codesta Corte suprema è eminentemente politico: non havvi l'eguale in tutto il mondo, ma è conforme allo Statuto federale. La Sezione 25ª della legge giudiziaria degli Stati-Uniti prescrive nettamente qual sia la giurisdizione di questa suprema Corte. *Ella*, dice la legge del 1789, *ha la facoltà di determinare i limiti del potere tra il Governo federale, e i poteri degli Stati, e i limiti dei poteri di ciascuno Stato.*

La Magistratura adunque degli Stati-Uniti è un potere politico e costituzionale; tantoppiù che i magistrati sono eletti direttamente o indirettamente dai cittadini, o son nominati da quelli che furono così eletti.

È questo uno dei fondamentali principî della costituzione federale degli Stati-Uniti d'America.

Veniamo al Belgio.

La costituzione belga seguì i principî proclamati negli Stati-Uniti. Anche nel Belgio tutti i poteri emanano dal popolo.

I poteri del Re sono così limitati che, ad eccezione dell'eredità, del diritto di fare grazia, e di conferire titoli di nobiltà, la costituzione del Belgio potrebbe bene applicarsi ad un Presidente di repubblica. E la sua origine la giustifica, poichè ella nacque quando prevalse in Francia la strana e indefinibile teoria di una monarchia ereditaria circondata da istituzioni repubblicane, e dopo 18 anni la repubblica democratica e sociale venne davvero con tutto il suo ferale corteggio di delitti, di vittime, di esigli, di espiazioni e di dolori!

La Costituzione belgica consta di tre poteri: del *potere legislativo* attribuito al Re ed alle due Camere, del *potere esecutivo* conferito al Re, e del *potere giudiziario* dato ai Magistrati. Nel Belgio le due Camere sono elettive, sebbene l'elezione dei Senatori sia fatta diversamente da quella dei Deputati. Il potere giudiziario è dichiarato indipendente, e la Corte di Cassazione è chiamata per proprio ufficio a giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Non deve recar meraviglia perciò, se la legge giudiziaria belga del 4 agosto 1832 prescrive che i conflitti di attribuzioni siano decisi dalla Cassazione in Camere riunite,

quando la stessa Cassazione giudica sino i Ministri accusati.

Abbiamo noi nulla di questo nel nostro Statuto? Nel nostro Statuto fondamentale non vi sono che due soli poteri: il *potere legislativo* esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, ed il *potere esecutivo* conferito esclusivamente al Re.

Per lo Stato italiano vi sono due Camere, una elettiva, e l'altra è composta di membri nominati a vita dal Re. Per lo Statuto italiano è il Re che nomina a tutte le cariche dello Stato; è dal Re che emana la giustizia; ed è in nome del Re che la giustizia è amministrata dai giudici ch'Egli istituisce. Per lo Statuto italiano infine noi abbiamo un *ordine giudiziario*, e non un potere giudiziario, o costituzionale che dir si voglia, come negli Stati-Uniti d'America e nel Belgio.

A che dunque citare gli esempi stranieri, quando le nostre condizioni statutarie sono diverse? Ma gli esempi addotti non si restringono soltanto al Belgio; si cita pure l'Olanda. I Paesi Bassi abolirono i conflitti di attribuzioni nel 1816. Il Governo si accorse dell'errore commesso, e ristabilì i conflitti, dandoli a decidere alla Cassazione, ma anche ciò è conforme allo Statuto Neerlandese.

Si cita la Danimarca; ma per la costituzione Danese (art. 71 e 72) è stabilito *che i Tribunali hanno il diritto di giudicare ogni questione relativa ai limiti delle attribuzioni delle autorità.*

Si cita infine la Grecia; ma nella Costituzione greca del 1864 è sancito che *la Corte di cassazione pronunzia sui conflitti di attribuzioni.*

Vi è nulla di tutto questo nel nostro Statuto?

Il Re, da cui emanano tutti i poteri secondo lo Statuto italiano, il Re che per delegazione crea il magistrato, ha la facoltà, domando io, di creare un giudice speciale per una data materia, amministrativa, finanziaria o mista che sia?

Quando ammettete la collisione di due autorità di ordine diverso, dell'autorità amministrativa e della giudiziaria, non è propria del potere sovrano la facoltà di rimuovere codeste collisioni?

E non potrà in questo caso il Sovrano delegare il suo potere ad un ordine superiore di pubblici funzionarî?

Per fermo niuno potrà negare codesta facoltà alla suprema potestà sovrana, neanche l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale, intesi a creare un terzo potere dello Stato nella magistratura del Regno, contro le prescrizioni dello Statuto, che ammette un *ordine giudiziario* e non un potere giudiziario. Per rafforzare teorie inapplicabili alle nostre presenti condizioni statutarie, si citano gli esempi di piccoli Stati in cui sono scarsissimi i conflitti; ma perchè non si ricordano i grandi esempi della Francia, della Prussia e degli Stati germanici, dove la magistratura non è un terzo potere dello Stato? Si vuole un solo giudice, una sola giurisdizione, e si ricorre fino all'esempio della Grecia, lo Stato più disordinato che vi sia dopo la Spagna; e perchè non si cita il grande esempio della libera Inghilterra, la quale è maestra di oneste e pratiche libertà a tutto il mondo? In Inghilterra, oltre la Camera dei Lords, che figura da Corte suprema con giurisdizione speciale, vi sono giudici e giurisdizioni speciali innumerevoli. Havvi la Corte che giudica dei testamenti; la Corte che giudica dei divorzî e delle cause matrimoniali; le Corti che giudicano della bancarotta e delle insolvibilità; le Corti ecclesiastiche, che giungono per numero sino a sette, e compongono la così detta giurisdizione ecclesiastica.

Vi sono pure le Corti militari, le Corti marittime, le Corti speciali dei cinque grandi porti d'Inghilterra, le Corti industriali e commerciali, le Corti forestali, le Corti universitarie; e poi vi sono infinite altre giurisdizioni locali.

Noi avevamo il contenzioso amministrativo, che fece ottima prova negli antichi Stati, e si volle abolire sotto lo specioso pretesto di essere un Tribunale eccezionale. Ora, non so per quale strana teoria, si vuole inaugurare l'unico giudice e l'unica giurisdizione *moderatrice di tutti gli altri poteri*, secondo la frase dell'onorevole Guardasigilli, e cotesta unica giurisdizione vuolsi elevare a potere costituzionale.

L'iniziativa in questo senso è data dal presente progetto, che conferisce la facoltà di giudicare i conflitti d'attribuzioni alla Cassazione...

Voci. No, no.

Senatore DE CESARE..... La Cassazione dovrà

giudicare in linea di ricorso, avverso le decisioni della Corte dei Conti per eccesso di potere, le contabilità dello Stato; in quella guisa che oggi per legge sono devoluti codesti affari alla competenza del Consiglio di Stato....

Voci. No, no.

Senatore DE CESARE.... In seguito verrà il magistrato ordinario a giudicare delle ordinanze prefettizie, delle deliberazioni dei comuni, delle contabilità comunali; e codeste non sono mica ipotesi; ma disposizioni acchiuse nel progetto di riforma della legge provinciale e comunale, presentato già all'approvazione del Parlamento.

Vi è dunque un concetto prefisso dell'unico giudice e dell'unica giurisdizione, a cui debbono deferirsi tutte le competenze e tutti gli affari di qualsivoglia natura.

Io temo che non si abbia a verificare quello che scrisse, 32 anni or sono, l'illustre professore Pasquale Stanislao Mancini. Citerò le sue parole: « Di essere cosa esizialissima quella « di deviare primamente dalle norme della na« turale necessità e poi d'indurre gli uomini « nella falsa credenza che tutta quanta la le« gislazione non sia che l'opera dell'arbitrio « mutabile dei legislatori, e di scuotere così « dalle basi l'èdificio dell'ordine sociale. (1) »

Il giudizio del conflitto di attribuzioni, secondo me, è un giudizio di sua natura speciale. Non si tratta di giudicare del mio o del tuo, non si tratta di giudicare di una clausola dubbia, non di una convenzione o di tutte le transazioni della vita civile; si tratta invece di giudicare quale sia la competenza derivante dalla definizione dell'*atto*, amministrativo o politico che sia.

E codesto giudizio, secondo me, non può farlo il Magistrato ordinario che deve poi giudicare nel merito.

Non è sfiducia verso l'alta Magistratura, specchio di scienza e di integrità, ma egli è che non credo che sia opportuno, utile, e anche costituzionale che la Magistratura ordinaria sia chiamata a giudicare di criteri governativi, amministrativi, e di questioni d'indole politica. All'uopo io potrei rafforzarmi con le dottrine dei Merlin, dei Dalloz, dei Duvergie, dei Laferrière, dei Serrigny, dei Cormenin, dei Taillandier, e di molti altri scrittori francesi. Ma la Francia è sospetta in codesta controversia.

(1) *Ore solitarie.* Anno 1845.

Potrei citare gli scrittori tedeschi, il Gneist e il Von Stein tra i più illustri; l'on. Senatore Borgatti ieri disse che i Tedeschi erano nelle nuvole. Per me sta invece che colle loro dottrine influirono grandemente a creare una grande, libera e temuta Nazione.

Potrei citare gli scrittori italiani incominciando dal Romagnosi al Poli, dal Cordova al De Gioanni, dal Volpicelli al Napolitani, e molti altri scrittori. Ma io lascio da banda l'opinione degli scrittori, ad eccezione di due soli, uno italiano e l'altro straniero. L'italiano che fu lustro e decoro del Senato italiano e chiarissimo per nobiltà d'ingegno, per tenacità di propositi e per lucidezza di mente, in ordine alla materia dei conflitti di attribuzioni così si espresse:

« Sia qualunque l'oggetto e la materia del giudizio; se in essa per qualsivoglia ragione sia intervenuto un *atto* dell'Amministrazione pubblica, ed occorra interpretare e giudicare di quest'atto; in tal caso benchè la materia principale del giudizio non sia per sè di competenza amministrativa, pure è senz'altro di competenza amministrativa quella parte che riguarda la definizione e la interpretazione dell'atto.

« E la ragione è chiara. Un atto dell'Amministrazione pubblica considerato materialmente in sè è un oggetto di Amministrazione pubblica, perchè è un fatto della persona pubblica, procedente direttamente dalla qualità di persona pubblica, ed il conoscere della *validità*, *legittimità* ed *intenzione* di quell'atto, conduce ordinariamente a conoscere della qualità delle funzioni dell'amministratore e dei più rilevanti movimenti dell'azione amministratrice. » (1)

Così ragionava in un'opera scientifica intorno alla pubblica Amministrazione l'illustre Giovanni Manna, ahi! così presto rapito all'amore della scienza e della patria. E furono queste, o Signori, le ragioni che prevalsero negli Ufficî del Senato allorchè fu esaminato la prima volta il progetto di legge sui conflitti di attribuzioni; e prevalse ancora un'altra opinione non meno incisiva, e fu quella di un dottissimo giureconsulto francese; il quale, allorchè fu tentato in Francia di dare alla Cassazione il giudizio

(1) Manna. « Partizioni teoretiche del Diritto amministrativo,» pag. 333 e 334, 2ª edizione, Napoli, 1860.

dei conflitti di attribuzioni, vi si oppose recisamente, e così parlò:

« Il conflitto è il mezzo accordato al potere amovibile e responsabile per difendersi contro le invasioni del potere inamovibile e irresponsabile.

« Imparziale che sia una Corte di Cassazione, ella appartiene all' ordine giudiziario. Ella è composta degli stessi elementi, ed in materia di attribuzioni ha i medesimi interessi. Infine ella non ha alcun mezzo per riformare le sue decisioni.

« La disposizione che diede al Re, sotto la responsabilità de' Ministri, il diritto di giudicare dei conflitti, era una conseguenza matematica dello stabilimento del Governo rappresentativo. Ammettendosi una disposizione contraria, accadrebbe senz'altro che insensibilmente i Tribunali giudicheranno le questioni amministrative, s'impadroniranno della polizia, oppugneranno il Governo e finiranno per fare delle leggi colle decisioni.

« Senz' altro i Ministri diranno che essi non possono rispondere di operazioni per le quali la loro azione non è libera; e che potrà fare il Corpo legislativo? Egli resterebbe muto davanti alla decisione di una Corte di cassazione!

« Al contrario quand'anche il Governo abusi dei conflitti o tolga il cittadino al suo giudice naturale, inverta le giurisdizioni, i suoi Ministri possono in ogni istante essere chiamati a rispondere dinnanzi al Parlamento.

« Non è dunque soltanto la legge positiva, è la ragione e la natura delle cose che vogliono il giudizio dei conflitti devoluto al Governo. » (1)

Così ragionava l'insigne giureconsulto Cuvier, e sfido io chiunque a smontare i suoi argomenti. Tutte queste furono le ragioni che indussero gli Ufficî del Senato a rigettare la prima volta il progetto di legge sui conflitti di attribuzioni, nel senso di dare alla Cassazione la competenza di giudicare in simili affari; se nonchè l'Ufficio Centrale volendo conservare al Consiglio di Stato la competenza di giudicare dei conflitti di attribuzioni, volle eziandio circondare di maggiori garanzie il giudizio stesso, sia coll'assegnare i termini in cui sarebbe svolto il procedimento, sia col dare pubblicità ai dibattimenti, sia col designare la sezione incaricata appositamente del giudizio dei conflitti.

(1) Commentario all'Ordinanza del 1828.

In tal guisa si operava una savia riforma, senza scuotere l'ordine delle competenze. Ora, alla distanza di sei mesi, che cosa accadde nel Senato, perchè fu necessario di mutare strada? A questa domanda io non so trovare una risposta conveniente; ma, per la dignità di questa alta Assemblea, io spero che vorrà darla il presente Ufficio Centrale.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE CESARE. Intanto qual è lo scopo del presente progetto di legge? Sinchè nell'organismo dello Stato vi saranno due ordini distinti, l'amministrativo ed il giudiziario, sarà mai possibile di negare o di sopprimere il conflitto? Non lo credo.

Lo Stato, come persona giuridica, come proprietario, come avente causa, non è che eguale ad ogni altro cittadino, ed è il magistrato ordinario che deve giudicare tra lo Stato ed il cittadino. Ma lo Stato, come potere esecutivo, è l'elemento vitale di tutto l'organismo amministrativo, ed è impossibile di mettere l' esercizio di codesta suprema facoltà in balìa delle passioni e degl'interessi del cittadino, assoggettando quasi alla volontà ed al capriccio dell'individuo la più alta e necessaria funzione dello Stato.

Se si ammette l'esistenza del conflitto, niuno potrà impugnare la necessità di un giudice speciale che decida del conflitto, ma di un giudice che non deve sentenziare due volte della stessa cosa, prima della competenza che avoca a sè, e poi del merito, e ciò in affari amministrativi o d'indole politica.

Si vuol sottrarre, senza fondati motivi, la competenza de' conflitti al Consiglio di Stato; allora la logica inesorabile addita l'istituzione di un magistrato speciale che decida i conflitti. Ma togliere al Consiglio di Stato un'attribuzione sua propria, nell' esistenza del conflitto, per darla al magistrato supremo ordinario, non pare a me che si faccia cosa legalmente giusta, utile, conveniente, opportuna, ed anche costituzionale.

Ma col togliere i conflitti di attribuzioni al Consiglio di Stato, si dice da taluni, avremo guadagnato il vantaggio dell' unico fòro. Bel vantaggio davvero! L'unico fòro equivale agli antichi Parlamenti di Francia; e i Parlamenti

francesi furono una delle prime cause della rivoluzione del 1789.

Noi non vogliamo l'eterno sofisma, dice il Guardasigilli, che è la continua base della decisione dei conflitti, e che si riassume nell'aforismo: *tu hai torto, dunque ti nego il giudice.*

Ma quando il presente progetto di legge sarà approvato, l' eterno sofisma cesserà? Io credo di no. Imperocchè quando la Corte di Cassazione avrà deciso che l' atto amministrativo non è della competenza della Magistratura ordinaria, il sofisma ricomparisce, e potrà ripetersi: *tu hai torto, dunque ti nego il giudice.* Consentaneo adunque ai miei principî, ed alle cose da me esposte, io contrapporrò al progetto ministeriale modificato dall' Ufficio Centrale, a titolo di emendamento, tutte quelle disposizioni che rispondono a mantenere intatta la competenza dei conflitti nel Consiglio di Stato. Giudicherà il Senato quale dei due sistemi sia il più conveniente, il più opportuno e il più vantaggioso per tutti, sapendo ogni Senatore che la legge migliore è quella che ha la certezza di ciò che esprime, la giustizia in ciò che prescrive, e l' armonia tra essa e i poteri costituzionali dello Stato.

Senatore ASTENGO, *Relatore.* Ho domandato la parola per un fatto personale.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta, on. Senatore Astengo; prima darò la parola all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Di concerto col mio Collega Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall' altro ramo del Parlamento relativo all' approvazione della conversione in legge del decreto reale approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servizî marittimi della *Trinacria* (V. *Atti del Senato,* N. 38).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Ufficî.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siccome l'onorevole mio Collega il Presidente del Consiglio mi ha annunziato che l' onorevole Senatore Brioschi desidera di muovermi una interpellanza sui lavori del Tevere, se crede si potrebbe fissarla per la prossima seduta.

Senatore BRIOSCHI. Non ho veruna difficoltà ad accogliere questa proposta dell'onorevole signor Ministro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io pure avrei da muovere un'interpellanza al mio onorevole amico il Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Permetta. Interrogherò prima il Senato se intende che l'interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici, alla quale il signor Ministro ha dichiarato di rispondere lunedì, debba esser posta all'ordine del giorno per il principio della tornata.

Senatore BRIOSCHI. Dichiaro che sarò brevissimo nella mia interpellanza, quindi potrebbe andar benissimo in principio della seduta di lunedì, se l'onorevole signor Ministro non ha nulla in contrario.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora si rimetterà al principio della seduta di lunedì. Ha la parola l'onorevole Senatore Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei domandare all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici se sarebbe disposto a rispondere ad una brevissima interpellanza che intenderei muovergli intorno ai lavori dell'arginatura del Po nel comune di Bondeno, e se vorrebbe rispondergli nella stessa occasione. Dichiaro che sarò brevissimo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Risponderò pure all'interpellanza dell'onorevole Pepoli nella tornata di lunedì.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prese queste intelligenze, si ripiglia la discussione. La parola spetta all'onorevole Senatore Astengo per un fatto personale.

Senatore ASTENGO, *Relatore.* Non entro ancora nella discussione generale del presente progetto di legge, reputando più opportuno il farlo quando tutti gli oratori avranno parlato; ma siccome l' on. De Cesare ha fatto una domanda speciale all' Ufficio Centrale, credo opportuno di rispondere immediatamente. Egli ha detto: come va che un Ufficio Centrale

viene dopo sei mesi a proporre un sistema diverso da quello che era stato proposto da un altro Ufficio Centrale sei mesi prima?

Onorevole De Cesare, ella avrà certamente letto la Relazione dell'Ufficio Centrale, ed avrà perciò veduto che esso Ufficio Centrale non ha fatto, nella sua maggioranza, che riprodurre il sistema della maggioranza degli Uffici del Senato.

Mi pare con questo di avere risposto abbastanza alla sua domanda.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Pepoli Giovacchino. Non so se l'on. Borgatti abbia chiesta la parola per un fatto personale, perchè in tal caso spetterebbe a lui.

Senatore PEPOLI G. Io la cedo al Senatore Borgatti; prenderò il turno dopo di lui.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onor. Borgatti. Lo prego però di permettermi di rivolgere prima una parola all'on. Senatore De Cesare. Mi parve ch'egli abbia accennato di voler presentare varii emendamenti.

Senatore DE CESARE. Sì, onor. signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso lo pregherei di farli pervenire il più presto possibile al banco della Presidenza, perchè vengano stampati e distribuiti negli Ufficî per lunedì.

Il Senatore BORGATTI ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prego il Senato a concedermi ancora pochi minuti d'attenzione; non ritornerò sulle molte cose dette ieri, poichè nulla ho, neppure una sillaba, da togliere o da aggiungere. M'importa soltanto di rettificare qualche affermazione, la quale è inesatta per ciò che mi concerne personalmente.

L'onorevole Senatore Cadorna nella breve dichiarazione da lui fatta, per giustificare il motivo ond'egli ha creduto di rinunciare al desiderio che aveva avuto di prendere parte a questa discussione, parmi abbia detto, se ben ricordo, che a ciò egli era indotto principalmente dall'estensione che è stata data alla presente discussione....

Senatore CADORNA C. No, no, scusi, ho detto che io avrei dovuto dare.

Senatore BORGATTI. Allora domando perdono all'onorevole Senatore Cadorna se ho male compreso le sue parole; e vengo senz'altro all'egregio amico mio Senatore De Cesare, che ringrazio prima di tutto delle gentili parole espresse a mio riguardo, pregandolo ad un tempo a permettermi di dirgli, che, nella forma, se non nella sostanza, alcune delle sue affermazioni sono assolutamente inesatte in quanto si riferiscono a me. Esordendo infatti il suo dotto discorso, mi è parso che egli abbia inteso confondermi con coloro, i quali, in fatto di riforme, più che progredire, vogliono precipitare.

No, questo è ben lontano da ciò che io ebbi l'onore di esporre ieri al Senato, in piena coerenza delle cose sostenute costantemente in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Gli egregi Colleghi che assistettero alla seduta di ieri ed ebbero pazienza di ascoltarmi senza interruzione, avranno forse presente questa circostanza: che in conferma del mio assunto, circa il modo e tempo di fare le riforme, ricordai la sentenza di uno dei più illustri concittadini del nostro onorevole Guardasigilli, e del mio benevolo avversario, il Filangeri: « Io mi allontanerò egualmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente vogliono mutare; e dalla arrogante stranezza di coloro, che vorrebbero tutto distruggere. »

E ricorderà inoltre l'ottimo Collega ed amico Senatore De Cesare, che ripetutamente venni ieri asserendo quello che tante altre volte ebbi l'onore di dire e dimostrare; e cioè che è legge inseparabile dagli Stati governati a forma rappresentativa di procedere, in fatto di riforme, a gradi; appunto come si pratica in Inghilterra, dove il Parlamento si fa, per così dire, rimorchiare dalla pubblica opinione.

Ma anche qui mi permetta l'illustre mio Collega ed amico di dichiarare che per pubblica opinione io intendo quella soltanto che si esplica nei modi consentiti dalle libere istituzioni e dalle pratiche costituzionali, e si mostra costante e generale. E anche su questo spero che saremo d'accordo.

L'egregio amico mio ha fatto allusione ad una Commissione, o Comitato, che in forma tutta privata si riuniva, nei primi giorni del 1866, in casa del barone Bettino Ricasoli, amico suo e mio. Le private conferenze di quella Commissione, o meglio di quel Comitato, avevano appunto per iscopo di svolgere e concretare i criterî, onde tradurre poscia in progetti di legge le riforme giudiziarie, amministrative e finanziarie, acconcie a soddisfare ragionevolmente i pronunciati della pubblica opinione, e

specialmente le manifestazioni, con cui erano state fatte le elezioni generali per la nona legislatura.

È vero che anch'io ebbi l'onore di prendere parte a quelle conferenze; e ricordo anzi con compiacenza che, sopra alcuni punti, io concordava pienamente coll'attuale mio avversario. Ma è vero altrettanto che, chiamato, mio malgrado, a coprire l'ufficio di Segretario generale, non potei assistere agli studî ulteriori di quel Comitato; ed è per la stessa ragione che non ebbi l'onore di far parte della Commissione dei *quindici*. Conservo però una *bozza* di alcune idee mie, svolte in forma di *un progetto di programma*, che lasciai agli amici di quel Comitato. Una delle prime riforme, che io accennai in quella specie di *programma*, era appunto, *in massima*, la medesima di cui ora ci occupiamo. E forse lo stesso mio gentile contraddittore ricorderà ancora che anche io poneva la questione negli stessi precisi termini onde ebbi l'onor di porla ieri. O ripristinare il contenzioso amministrativo con tutta la legislazione francese; o procedere lealmente alla graduale applicazione del sistema opposto.

Dunque io spero che l'egregio mio amico, non accettando le opinioni mie, di cui certamente mi dolgo, perchè è di grande soddisfazione il poter confortare le proprie opinioni con quelle di persone che si stimano ed amano; vorrà almeno riconoscere che io sono logico nell'ordine delle idee mie, e che in nulla e per nulla contraddico a tutti i miei precedenti.

E poichè l'onorevole Senatore De Cesare ha voluto inoltre ricordare una Sotto-Commissione eletta dalla Commissione generale dei *quindici* ed incaricata principalmente dello studio di talune riforme di ordine amministrativo, fra le quali quella del Consiglio di Stato; permettete, o Signori, che io osservi che tra le attribuzioni, che quella Sotto-Commissione voleva conservate al Consiglio di Stato, e che lo stesso mio contraddittore ha enumerate, una per una, non figura quella per la risoluzione dei conflitti di attribuzioni.

La stessa Sotto-Commissione e la Commissione generale proponevano di ordinare i Consigli di Prefettura, come avete egualmente udito, non più in forma di Corpi contenziosi, ma di Corpi consultivi. Laonde era logico e naturale che si proponesse altrettanto per il Consiglio di Stato.

Detto questo, io avrei altre cose da aggiungere riguardo a ciò che l'amico mio veniva dimostrando con molta dottrina e con calda persuasione. Ma lascio la parola all'on. Relatore dell'Ufficio Centrale ad all' egregio Guardasigilli, che potranno meglio di me soddisfare al desiderio del Senato, se pure il Senato nutre cotesto desiderio.

Una sola osservazione farò sul punto del discorso dell'onorevole De Cesare, là dove egli, se ben ricordo, diceva che nulla contiensi, nel nostro Statuto, che autorizzi il potere legislativo a deferire la giurisdizione per decidere dei conflitti di attribuzioni ai giudici ordinarî.

Ma, dimanderò anch'io alla mia volta, è vero o non è vero che per la risoluzione dei così detti conflitti di attribuzioni si richiede un giudizio? È vero o non è vero che in fin de' conti un cotale giudizio ha per oggetto la riparazione di un diritto offeso? Basta mettere la questione in questi termini, che sono i veri, onde ognuno conosca da sè quale sia la soluzione che ne discende, facile e pronta, per i principî elementari del giure costituzionale, e per le espresse disposizioni del nostro Statuto.

Invocai a questo riguardo, tra le altre, anche l'autorità del nostro illustre Collega, Senatore Bon-Compagni, citando una sua Relazione, presentata alla Camera elettiva subalpina il 1° di aprile 1851.

Per ora non ho altro da aggiungere; e mantengo, come dissi, tutte le cose esposte ieri, rimettendomi sul resto, onde non abusare dell'indulgenza del Senato, a ciò che stimeranno di dover rispondere all'onorevole Senatore De Cesare l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale e l'egregio Guardasigilli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio Centrale e specialmente il Relatore per avere elevata la questione ai puri principî del diritto e della convenienza sociale, senza riguardo a tutto quello che è avvenuto finora nelle decisioni dei conflitti di attribuzioni.

La mia lode sarebbe ancora più larga e sincera, ove non ci fosse un tratto della Relazione in cui si desta un lieve sospetto, del quale io credo mio dovere di sdebitare il Consiglio di Stato.

Le parole della Relazione sono le seguenti:

« I motivi fin qui accennati per rendere ragione delle proposte dell'Ufficio Centrale sul progetto ministeriale, non riguardano il modo col quale il Consiglio di Stato ha esercitato la giurisdizione speciale sopra i conflitti, che gli attribuì la legge del 20 marzo 1865. Le leggi non si fanno per i pubblici funzionarî incaricati di eseguirle, e durano o dovrebbero durare assai più che la vita degli uomini che le hanno fatte o che le hanno eseguite in un determinato periodo di tempo. Però, rendendo omaggio ai meriti incontestati degli egregi personaggi che hanno fatto e fanno degnamente parte di quell'alto e illuminato Consesso, non possono a meno di fare impressione i risultati statistici dei conflitti decisi dal 1865 in poi, riassunti e distribuiti per ordine di materie ed uniti alla Relazione del primo Ufficio Centrale del Senato in data 20 luglio 1876. Da essi infatti si raccoglie, che sopra 413 conflitti risoluti definitivamente, il Consiglio di Stato pronunziò solamente 104 decreti per la competenza dell'autorità giudiziaria, e ne pronunziò invece 255 (più del doppio) per la competenza pura amministrativa, mentre l'autorità giudiziaria sopra 426 istanze del Prefetto, aveva dichiarato la propria incompetenza solamente in 94 casi, e la propria competenza sugli altri 332. »

Dunque l'Ufficio Centrale e per esso il suo Relatore ha avuto un'impressione, non dico dispiacevole, ma certamente non favorevole, sui decreti del Consiglio di Stato e la desume da questo quadro statistico.

Innanzi tutto io potrei dire che non so se dai calcoli statistici si possa argomentare la giustizia o ingiustizia delle decisioni che si sono emanate. Comincio quindi da una prima riflessione e dico, che il calcolo non mi pare veramente esatto.

È vero che di 413 conflitti (si parla di una statistica precedente, poi ce ne sarebbe un'altra posteriore, ma credo che le proporzioni, poco più poco meno, sono le stesse); è vero, replico, che di 413 conflitti, su 104 fu dichiarata soltanto la competenza dell'autorità giudiziaria; ma è vero del pari, che per 94 cause i Tribunali si erano dichiarati da sè incompetenti. Da ciò ne deriva, che per queste 94 cause il Consiglio di Stato non si è trovato in opposizione coi Tribunali, per cui si devono dedurre dalle 332, in cui il Consiglio di Stato si è trovato di opposto avviso dei Tribunali, dichiarando la competenza dell'autorità amministrativa; e questi 94 voti, i quali si debbono aggiungere ai 104, darebbero la seguente proporzione: per 215 cause il Consiglio di Stato decise in modo diverso di quanto avevano opinato i Tribunali; invece in 198 casi decise in modo conforme alle sentenze dei Tribunali.

La differenza quindi non sarebbe più dei due terzi. Ma ciò non basta: dalle statistiche stesse appare, o Signori, che diverse materie formano oggetto di una sola e identica questione, e per talune il numero fu talmente grande, che raggiunse la cifra di 70. Infatti nelle questioni di bonifiche, sulle quali il Tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere si era dichiarato competente, il Consiglio di Stato in tutti i 70 casi dichiarò invece la competenza dell'autorità amministrativa.

Il Tribunale credette, all'appoggio dell'articolo 2 della legge del contenzioso amministrativo, che la competenza spettasse all'Autorità giudiziaria, ed il Consiglio di Stato ha giudicato che la competenza invece era del Prefetto, per la ragione che, in forza della legge del 1855, le tasse di bonifiche tuttora in vigore nelle provincie napoletane, si esigono come dazî diretti, e colla legge del 20 aprile 1871 sono stati attribuiti i giudizî sulle nullità degli atti di coazione al Prefetto.

Se adunque si volesse instituire un confronto esatto e sicuro, si vedrebbe, che non vi è disparità alcuna fra il numero delle cause per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto competente l'autorità amministrativa, anzichè la giudiziaria. Dopo questa breve dichiarazione, la quale non riguarda minimamente l'intenzione nè dell'Ufficio Centrale, nè del suo Relatore, ma che era pur bene che si rendesse pubblica dinnanzi al Senato, brevemente accennerò alla questione.

In un dotto discorso dell'onorevole Borgatti, furono ieri fatti diversi appunti a che il Consiglio di Stato è stato finora il giudice dei conflitti di attribuzioni. Si è giunto a dire in ultimo, come argomento culminante, che ciò era in aperta contraddizione collo Statuto.

Varî furono gli argomenti addotti su questo proposito, e se ciò fosse vero, questa ragione sarebbe talmente radicale, da non discutersi più se convenga o pur no attribuire alla Corte

di Cassazione il giudizio de' conflitti di attribuzioni: Il Consiglio di Stato dovrebbe smettere all'istante l'autorità usurpata. Ma egli è ciò vero?

Uno degli argomenti di cui si è valso l'egregio Senatore Borgatti era il seguente: i magistrati per giudicare bisogna che abbiano la inamovibilità: senza di ciò non vi è sicurezza di giudizio; senza di essa, il magistrato non ha altro prestigio se non quello che la natura e la educazione intellettuale e morale gli concedono.

Ma, o Signori, è egli solido questo argomento?

A me basta far osservare che lo Statuto stesso all'art. 69 non prescrive che i giudici siano inamovibili sin dal momento che sono nominati: ma che diverranno inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Ora, se fosse vero che il carattere dell'inamovibilità è condizione *sine qua non* per la facoltà di giudicare, ne avverrebbe, che i magistrati non potrebbero giudicare se non quando avessero acquistata la inamovibilità.

È la inamovibilità un requisito importante fino ad un certo punto; ma in ogni modo non è carattere veramente sostanziale per poter giudicare.

Si è detto: il Consiglio di Stato, giudicando in siffatta materia, è in contraddizione collo Statuto.

Mi maraviglierei altamente, se dopo 12 anni che il Consiglio di Stato si è visto giudice dei conflitti, il Senato del Regno si avvedesse soltanto ora, che ha agito contrariamente allo Statuto! Quest'osservazione, o Signori, non è stata fatta mai, perchè non è vera.

Ecco cosa dice al riguardo lo Statuto:

« Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che Egli istituisce.

« Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo 3 anni di servizio.

« Art. 71. Niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali.

« Non potranno perciò esser creati Tribunali o Commissioni straordinarie. »

Il divieto è per i Tribunali e le Commissioni straordinarie, ecco tutto; ma il Consiglio di Stato non è un Tribunale od una Commissione straordinaria.

Diceva l'Ufficio Centrale per bocca del suo Relatore: L'argomento de'conflitti d'attribuzioni è grave, non perchè lo si voglia render tale per ragioni esteriori, ma per l'indole intrinseca della cosa.

Un grande uomo, una di quelle intelligenze superiori che sono le colonne millenarie del genio umano, Napoleone I, disse nel Consiglio di Stato francese: amministrare è regola generale, giudicare è l'eccezione.

Con ciò intendeva, che le amministrazioni pubbliche, tutte le volte che agiscono nell'interesse pubblico, devono avere alcune attribuzioni indispensabili alla vita sociale, senza cui non potrebbero prevedere nè provvedere a tempo.

Io non credo che gli Stati d'Europa abbiano adottato il principio che la Corte di Cassazione debba decidere dei conflitti di attribuzioni: per dimostrar ciò, e perchè la memoria non mi fallisca, mi permetterò di leggere alcuni appunti.

La competenza a risolvere i conflitti di attribuzione è data al potere legislativo nel maggior numero de' cantoni svizzeri. La costituzione attribuisce al Gran Consiglio la competenza a decidere i conflitti.

Il Tribunale speciale o misto fu adottato dalla Francia nel 1848, dalla Sassonia nel 1840, dalla Prussia nel 1847, dalla Baviera nel 1850.

Per l'art. 26 della Costituzione prussiana e la legge 8 aprile 1847 sulle istituzioni del Tribunale de' conflitti sono essi giudicati da un Tribunale speciale i cui membri appartengono per metà alla magistratura e per metà all'amministrazione. Codesto Tribunale giudica se la via di diritto è aperta o no, e in conseguenza rinvia l'affare sia a' Tribunali, sia all'amministrazione. Questi sistemi trovansi in vigore negli stati del mezzogiorno dell'Alemagna. In Baviera in forza della legge del 28 maggio 1850. In Sassonia per la Costituzione del *4 settembre 1831*, e per la legge 13 giugno 1840 che creò il Tribunale per risolvere i conflitti.

L'articolo 49 della legge su i conflitti della Repubblica francese del 1848 è così concepito: « I conflitti di attribuzione fra l'autorità amministrativa e giudiziaria saranno regolati da un Tribunale speciale di membri della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Designati ogni triennio in numero eguale dai loro capi rispettivi. Relatore Dupin-Ainé, il quale disse:

Badino signori, Dupin-Ainé non era un semplice amministratore, era un grande giureconsulto, e si espresse in questi termini:

« Per comporlo abbiamo preso i giudici negli ordini più elevati delle due autorità tra le quali il conflitto può elevarsi; vale a dire tra i membri della Corte di Cassazione, culmine dell'ordine giudiziario, e i membri del Consiglio di Stato, apice dell'ordine amministrativo. Noi abbiamo così costituito un Tribunale misto e si è questo Tribunale che con una grande superiorità di esperienza e di lumi, e con lo spirito che hanno funzionarî sì elevati, giudicherà i conflitti sì nell'interesse generale, che nell'interesse privato ed in quello della legge. »

Questo Tribunale misto fu attuato dalla legge organica del Consiglio di Stato del 3 marzo 1849, dal regolamento 26 ottobre 1849 e dalla legge 4 febbraio 1850 ed era composto di 4 Consiglieri di Corte di Cassazione, di 4 Consiglieri di Stato, eletti a maggioranza ogni tre anni dai loro Corpi respettivi, e più di un Presidente; e in due anni questo Tribunale speciale risolvè 118 conflitti.

Il Tribunale speciale dei conflitti venne dall'Assemblea nazionale a Versailles ristabilito colla legge del 24 maggio 1872, la quale riorganizzò il Consiglio di Stato.

Come vedete, o Signori, non solo i piccoli Stati, ma anche le grandi nazioni non hanno creduto di deferire unicamente alla Magistratura il giudizio dei conflitti. Quali sono i motivi? I motivi, o Signori, potrebbero essere diversi e gravi.

Indubitatamente nessuno, sia magistrato, sia Consigliere di Stato, può dirsi non possa errare: errori ne abbiamo commessi tutti, errori possono commetterne i magistrati. Vi è in verità un ordine, un sistema diverso nella mente degli amministratori da una parte, e degli uomini di legge dall'altra, per cui si possono bilanciare a vicenda.

Ma da ciò non ne deriva l'idea che vi sia un antagonismo perpetuo tra intelligenze elette, sia che appartengano all'ordine giudiziario o all'ordine amministrativo, supponendo che quelli dell'ordine amministrativo voteranno sempre in senso opposto a quelli dell'ordine giudiziario: oltre che un tale sospetto è illogico ed immorale, io dico che non è vero. Noi abbiamo, per esempio, al giorno d'oggi il Tribunale supremo di guerra e marina in cui da una parte ci sono giudici, e Consiglieri di Stato amovibili, dall'altra militari, e le cognizioni speciali degli uni giovano alle idee degli altri; di guisa che vi è stato e vi sarà sempre, auspice la coscienza d'ognuno, ordine, armonia e concordia ne'giudizî di quel supremo Consesso.

Il far si che il Tribunale de'conflitti si componga di consiglieri di Cassazione e di Stato, secondo il mio modo di vedere, non torrebbe il concetto della giustizia, anzi l'agevolerebbe, perchè negli uni e negli altri si deve necessariamente supporre un unico scopo che è quello della verità. Come mai si può presumere che, perchè un uomo appartenga ad un ordine piuttosto che ad un altro, sostituisca alla giustizia l'ingiustizia, alla verità la menzogna? Ascolti l'influenza governativa, inamovibile od amovibile che sia? Non vi è, o Signori, d'inamovibile, che il santuario della coscienza!

In quanto a me personalmente credo che la garanzia d'inamovibilità vada compresa nella classe degli imponderabili.

Tanto ciò è vero, che io dopo essere stato consigliere di Cassazione per 8 anni e perciò inamovibile, nominato consigliere di Stato, diventando amovibile, accettai, ben sapendo che la dignità di consigliere di Stato vale quanto la inamovibilità della Magistratura, finchè vi saranno traslocazioni possibili od altri modi di premiare o punire: che sono forse indispensabili al potere esecutivo di cui ha usato più volte, per non dire abusato, finchè vi è la speranza od il timore delle possibili promozioni e traslocazioni, finchè tutto questo dipenderà unicamente dal potere esecutivo; ove mai fosse possibile una pressione morale, si potrebbe anche esercitare sui Magistrati inamovibili. Non dobbiamo cercarla noi questa garanzia, nelle cautele effimere e fallaci, in questi mezzucci teatrali, ma invece nelle persone a cui si affidano gli alti uffizi e nel loro carattere morale. L'inamovibilità della Magistratura è un buon ritrovato, ma non può valere al di là di quello che vale, nè basta a porvi al di sopra d'ogni sospetto.

Allorchè l'egregio Cordova, mio amico, grande oratore, profondo giureconsulto e abilissimo amministratore, prevedeva e lamentava i danni che sarebbero venuti dall'abolizione del contenzioso amministrativo, enunciava una gran

verità, ed è questa. Credete voi che perchè abolito il contenzioso amministrativo, cesseranno le contese tra l'amministrazione da una parte e l'autorità giudiziaria dall'altra, tuttavolta che si tratti dei loro attributi? Per tal modo togliete i giudici, non le cause de' giudizî!

Volere, o non volere, l'amministrazione pubblica deve concedere agli agenti suoi talune facoltà, e negarle all'autorità giudiziaria.

Che la sua predizione sia stata vera lo dimostra il fatto, che dopo la legge del 1865 si sono pubblicate non una, ma parecchie leggi in cui si sono date facoltà agli agenti dell'amministrazione di provvedere e *giudicare* all'uopo senza grado inamovibile!

Perchè la necessità delle cose pubbliche portava ciò. Togliete prima dalla legge del 1865 sui lavori pubblici gli articoli 1, 99, 124, ecc., in cui si dà facoltà all'autorità amministrativa di giudicare in tutti i casi che ivi si adduano, ed allora potrete dire d'aver diminuito i casi di conflitto e di incompetenza, che suonano lo stesso, come dimostrerò in breve. Togliete, se è possibile, ai Prefetti la facoltà di giudicare della nullità degli atti di coazione, che loro avete data con la legge del 1871 (l'autorità giudiziaria non potrà giudicare che dei danni ed interessi dopo compiuta la esecuzione degli atti) e vedrete come i casi in cui avrà luogo il conflitto tra l'autorità giudiziaria e l'ammininistrativa diminuiranno di certo; ma il Tesoro nazionale attenderà in vano la esazione esatta de' tributi, e dovrà piatire per ogni caso di opposizione avanti i Tribunali sino alla Corte di Cassazione.

Ma è poi vero che di queste facoltà si abusa per sistema dalle autorità amministrative? Di grazia, o Signori, noi che veniamo dal dispotismo, abbiamo un istinto religioso, se volete, ma esagerato, contro ogni tutore della cosa pubblica, nel quale vediamo un agente sospetto che vorrebbe invadere non so che attribuzioni, e, volere o non volere, ne sospettiamo sempre con terrore superstizioso.

Che se finora non si è sospettato della magistratura, ciò è appunto, perchè vi sono stati altri magistrati ed altri funzionari di cui si è potuto sospettare? — Il sospetto è nell'animo degli schiavi o de' liberti!

Come volete che, trattandosi delle questioni, le quali riguardano il corso dei fiumi, le opere che si fanno in essi, la pubblica igiene, la esazione immediata delle imposte (che per quanto odiose sono indispensabili alla vita della nazione e formano il pubblico tesoro, che è il patrimonio di tutti gli onesti contribuenti), come volete, dico, che per ogni capriccioso od ingiusto reclamo si possa arrestare la forza e l'azione dell'autorità amministrativa? — Come volete che tali singoli casi siano sottoposti alla decisione dell'autorità giudiziaria, la quale potrebbe ritardare chi sa quanto a risolverli?

Per meglio dimostrarvi gl'inconvenienti nei quali si cadrebbe, faccio un'ipotesi: dianzi ho parlato dell'art. 72; ebbene togliete dalla legge del 1871 quest'articolo e ammettete che gli atti di coazione possano impugnarsi dinnanzi ai Tribunali, e allora si andrà dinnanzi alla Pretura, ai Tribunali, ecc., si andrà alla Corte di Cassazione, passeranno intanto uno o due anni, e se saranno cento mila coloro i quali vorranno valersi di questo supposto diritto, nessuno potrà loro negarlo e il Governo sarà fallito!

Sostengo io dunque, che se si lasciano tuttora talune attribuzioni all'autorità amministrativa, ciò avviene non per volontà o capriccio, ma per fatale necessità. Quando ci fosse una legge, mercè la quale coteste attribuzioni dell'autorità amministrativa verrebbero a cessare, allora non solo sarebbe abolito il conflitto di attribuzioni, ma ben anche la questione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. Ma questa legge non potrà mai venire!

L'Ufficio Centrale ha tolto la parola — conflitto di attribuzioni — e vi ha sostituita la dichiarazione d'incompetenza; ha fatto anche talune altre modificazioni, su cui, se sarà il caso, farò qualche breve osservazione nella discussione dei singoli articoli.

Ma con queste modificazioni è dunque mutata l'indole della cosa? No che non è punto mutata; il metodo sarà forse più breve, sarà più razionale, se volete, ma in fondo si ha questo: L'autorità giudiziaria dovrà determinare se quella tale attribuzione è stata data all'autorità amministrativa o all'autorità giudiziaria. Tutta la questione è qui; e siamo sempre nel tema dei conflitti.

Or, tranne taluni piccoli Stati, fra cui qualcuno non ha Consiglio di Stato, i conflitti di attribuzioni non si è voluto affidarli alla sola

autorità giudiziaria, per non renderla onnipotente e trapotente.

Noi faremo quindi un esperimento pericoloso che potrà riuscire bene, ma che potrà anche riuscire male. Infatti, o Signori, che cosa si è fatto e che cosa si vuol fare con questa legge? Togliere l'attribuzione dei conflitti al Consiglio di Stato e demandarla ai Tribunali. Qui farò osservare all'onorevole Senatore Borgatti che non per questo il Consiglio di Stato è privato di tutte le sue attribuzioni giurisdizionali perchè, come si ha dall'art. 10, ne rimangono altre e son queste:

1. Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione de'contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e dell'altro sul debito pubblico.

2. Su i sequestri di temporalità, su i provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia.

3. Sulle altre materie che dalle leggi generali del Regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le quistioni che le leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

Sarei bramoso sapere se in appresso si volessero togliere anche queste attribuzioni al Consiglio di Stato; con questo progetto di legge si sottomette alla Cassazione, locchè parmi leda la sua dignità, non perchè la Cassazione non sia il primo Corpo giuridico dello Stato, ma perchè in ciò il Consiglio di Stato, sinora giudice dei conflitti di attribuzioni, viene assimilato ad un semplice Pretore.

La stessa cosa è per la Corte dei Conti, la quale era finora sottoposta al Consiglio di Stato, per le questioni d'incompetenza o di eccesso di potere, ma il Consiglio di Stato che non ha creduto mai di usurpare gli altrui attributi, ha esclusi dalla sua giurisdizione i giudizî delle pensioni.

Or bene, volete che la Corte de'Conti e il Consiglio di Stato, autorità supreme, non sappiano discernere la loro competenza e si permettano eccessi di potere! La sola Corte di Cassazione è infallibile?

L'onorevole Relatore dice che il numero delle cause per i conflitti di attribuzioni, in media, è di circa 50; ma nell'ultimo anno, 1876, fu 158; sicchè la Corte di Cassazione di Roma, che non basta a smaltire i ricorsi che ha innanzi a sè, dovrà sobbarcarsi a quest'altra soma nè facile, nè lieve.

Mi duole che ci siano stati taluni casi in cui i Prefetti abbiano temporaneamente distolti i litiganti dai loro giudici naturali, vale a dire le 104 cause, per cui i Prefetti hanno erroneamente elevato il conflitto; mi conforta invece l'idea che il più delle volte essi si apposero al vero.

E su questa materia permettetemi, o Signori, che dia qualche schiarimento per l'intelligenza del Senato, ed è questo, che talvolta il Prefetto eleva il conflitto quando il Tribunale civile si è dichiarato incompetente, senza aspettare che la Corte decidesse sull'appello della parte soccombente nel primo giudizio.

Col vostro progetto non vi sarà più il memoriale, ma il decreto del Prefetto per la quistione d'incompetenza. La via è più breve e diritta, ma non si potrebbe fare altrettanto innanzi il Consiglio di Stato o un Tribunale misto?

Ma i Prefetti hanno abusato nell'elevazione dei conflitti; e perchè? Per ismania e libidine di potere? A qual pro? Siamo sempre nella via indecorosa degli ingiusti sospetti!

Col sistema tuttora vigente si è già formata una giurisprudenza che rovesciate d'un tratto: non è qui il caso di discutere sulla bontà di quella giurisprudenza, perchè non credo che il Senato possa e voglia giudicarne; ma è certo che il Consiglio di Stato ebbe sempre in mira il bene di tutti, cioè la sola e santa giustizia. Questa giurisprudenza è stata formata sotto gli auspicî di un uomo che tutti piangiamo, il quale se non era un giureconsulto di professione, era qualche cosa di più; ei fu un vero legislatore, perchè univa le cognizioni amministrative alle giuridiche, e fu dotato di equanimità maravigliosa, di criterio saviissimo e di animo intemerato, il nostro Presidente Des Ambrois; che relatori sono stati uomini come Tonello, Raeli ed altri.

Nelle questioni gravi si sono fatte lunghe discussioni, che talvolta si sono protratte dall'una all'altra riunione, per ardente sete del vero.

E bisogna dire in elogio de'passati e del presente Ministero, che mai, non dirò in que-

stioni giuridiche, ma in qualunque affare che siasi trattato in Consiglio, mai e poi mai, i Ministri si sono direttamente o indirettamente rivolti al Consiglio di Stato con raccomandazioni di qualsivoglia specie. Questo è quello che io voleva e doveva dire.

Non era una necessità per me personalmente, per la ragione, che dentro la mia coscienza ho un tempio incontaminato e inviolabile.

Nèlla Relazione dell'Ufficio Centrale si cela benchè lievemente un sospetto; e tale ombra o dubbio doveva essere sgombrato dall'animo vostro e della Nazione in modo pubblico e solenne.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Gioachino Pepoli.

Voci. A lunedì, a lunedì.

PRESIDENTE. Allora si procederà allo spoglio dei voti. Intanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

1. Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici sopra la sistemazione del Tevere, per preservare la città di Roma dalle inondazioni;

2. Interpellanza del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici, sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno;

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Conflitti di attribuzioni (*seguito*);
Certificati ipotecarî.

Resultato della votazione del progetto di legge:

Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite.

Votanti	102
Favorevoli	97
Contrari	5

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Senatore De Cesare ha presentato al banco della Presidenza un emendamento all'articolo 1° del progetto dell' Ufficio Centrale nei seguenti termini:

« Qualora avanti l'autorità giudiziaria venga a trattarsi di materie riservate all'autorità amministrativa, oltre alla facoltà di opporre, in qualunque stato di causa, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, si può, nei modi e termini della presente legge, elevare un conflitto di attribuzioni. »

Quest'emendamento sarà stampato e distribuito immediatamente ai signori Senatori. Lunedì alle ore due si terrà seduta pubblica con l'ordine del giorno suindicato.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXI.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Svolgimento della interpellanza del Senatore Brioschi, al Ministro dei Lavori Pubblici sopra la sistemazione del Tevere, per preservare la città di Roma dalle inondazioni, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Brioschi — Svolgimento della interpellanza del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici, sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni — Discorso del Senatore Pepoli G. in appoggio del progetto — Riserva del Senatore Borgatti — Discorso del Senatore Deodati a favore del progetto di legge, e del Senatore Ferraris contro — Parole per fatti personali dei Senatori Borgatti, Ferraris e De Cesare.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Garelli, a nome del sig. Antonio Botto, capitano del genio, di due volumi manoscritti contenenti *la Storia del sacco di Roma del 1326.*

La Direzione della Società promotrice dell'Industria nazionale in Torino, di parecchi opuscoli contenenti *Osservazioni sui trattati commerciali.*

Il Prefetto della provincia di Teramo, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1876.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente Sunto di petizioni:

N. 25. La Camera di Commercio ed Arti di Foligno domanda che sia sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

26. La Camera di Commercio ed Arti di Rimini, ecc. (Petizione identica alla precedente).

27. La Camera di Commercio ed Arti di Siracusa, ecc. (Petizione identica alla precedente).

28. La Camera di Commercio ed Arti di Cuneo, ecc. (Petizione identica alle precedenti).

29. La Camera di Commercio ed Arti di Avellino, ecc. (Identica alle precedenti).

30. Parecchi altri cittadini cattolici del Veneto, in numero di 928, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Domandano un congedo: il Senatore Camozzi-Vertova, di un mese, e i Senatori Della Gherardesca e Gadda, di giorni 15, per motivi di famiglia; il Senatore Pasella, di giorni 15, e il Senatore Di Brocchetti, di giorni 5 per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Interpellanze dei Senatori Brioschi e Pepoli G. al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici, sopra la sistemazione del Tevere, per preservare la città di Roma dalle inondazioni.

Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Due domande io desidero rivolgere all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, relativamente all'applicazione delle leggi 6 luglio 1875 e 30 giugno 1876, le quali riguardano, come il Senato conosce, i lavori di sistemazione del Tevere per liberare Roma dalle inondazioni.

La prima di queste domande si dirige più specialmente al presente, la seconda esclusivamente all'avvenire della questione.

Il giorno, credo, 20 giugno dello scorso anno, era davanti al Senato la seconda delle leggi che ho citato, ed in quell'occasione alcuni miei Colleghi ed io abbiamo fatto varie raccomandazioni all'onorevole signor Ministro, nell'intento che fosse tenuto conto di alcune condizioni speciali nella condotta dei lavori e nelle epoche che questi verrebbero eseguiti.

Si disse in allora che, trattandosi di lavori di sterro, di lavori i quali porteranno grandi movimenti di terra, è necessario che l'Amministrazione tenga presenti alcune difficoltà, le quali non hanno carattere tecnico, ma sono assai valutabili pei loro effetti igienici.

Ora, siccome nella seconda delle leggi citate, in quella cioè del 30 giugno 1876, trovasi già stabilita una prima serie di lavori ad eseguirsi, e forse per alcuni di questi esistevano già a quell'epoca i progetti definitivi, i quali avevano anche ottenuta l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministero non è facile il comprendere come solo dopo alquanti mesi siasi veduto pubblicato un contratto d'appalto ed un avviso d'asta, e dopo altrettanti siasi conosciuto che effettivamente un contratto era stato stipulato per una prima serie dei lavori, cioè per le opere di spurgo e di remozione dei ruderi dall'alveo del fiume.

Infine si ebbe notizia che nel capitolato del contratto stesso si lasciavano altri tre mesi all'appaltatore per dare principio di esecuzione ai lavori e che perciò il prossimo 5 marzo vi si dovrebbe porre mano. Ciò premesso, la mia prima domanda si suddivide in due: e cioè per quali ragioni dal 30 giugno 1876 si è aspettato fino a 3 mesi sono a stabilire il primo contratto d'appalto, e come avviene che essendo prossimi a scadere i 3 mesi concessi, il contratto non è ancora ad un principio di esecuzione?

Io ho visitato in questi giorni le località dove i lavori dovrebbero eseguirsi e l'assoluta mancanza di ogni preparativo, di cantieri, di draghe, di altri attrezzi, mi fa assai dubitare che questa prima condizione del contratto possa essere mantenuta.

Non dubito però che il signor Ministro potrà dare al Senato tali dilucidazioni da tranquillare sulle conseguenze di quel contratto. Perciò passo senz'altro alla seconda domanda.

Questa, a mio avviso, ha un valore più importante e presenta altresì qualche maggiore difficoltà ad essere esposta qui perchè parlo ad un'assemblea politica, e non ad un congresso d'ingegneri. Dichiaro prima di tutto che io ho molta stima dell'ingegno dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e quindi, se mi azzardo ad esprimere la mia opinione quasi sotto forma di consiglio, è unicamente perchè le mie convinzioni sono assai fondate, avendo lungamente meditato sull'argomento.

Il Senato conosce che la prima serie di lavori i quali noi abbiamo votato nel giugno dello scorso anno risolve una parte del problema, ma che la soluzione definitiva di esso rimane ancora soggetto di studio. Intorno alla quale soluzione definitiva furono presentati varî progetti. Qui non è il caso rammentarli o discuterli, ma lo stesso fatto che varî progetti furono presentati e che furono presentati da persone stimabilissime e molto pratiche di cose idrauliche, mostra che vi possa essere, che ci deve anzi essere, qualche mancanza, qualche deficienza negli elementi di fatto da cui si parte.

Io accennava già a questa mancanza allorquando, avendo l'onore di parlare a nome dell'Ufficio Centrale, raccomandava al signor Ministro, nella seduta del 20 scorso giugno, che prima di addivenire ad una soluzione qualsivoglia si raccogliessèro quanti più si potessero elementi di fatto e che per questo mezzo non solamente le forze che dipendono direttamente

dal signor Ministro, ma tutte le forze del paese, vale a dire tutti gli uomini che si occupano di questioni idrauliche, potessero essere posti in condizione di studiare questo grave argomento.

Ora io devo credere che gli elementi di fatto sono rimasti quelli che erano al 1871. Ho visitato varie volte il Tevere nella speranza di trovare almeno un nuovo idrometro, e non lo rinvenni, mi consta altresì che nessuna misura diretta è mai stata eseguita. La conseguenza di questo stato di cose è evidente: il giorno in cui sarà pur d'uopo determinare in qual modo si voglia compire il grandioso lavoro ci troveremo nelle condizioni in cui ci siamo trovati nel 1871, vale a dire ricomiñceranno quelle disputazioni fra gli uomini dell'arte delle quali abbiamo infiniti esempi nella storia antica e nella recente, mentre la sterilità delle medesime dal punto di vista pratico dovrebbe avere mostrato all'evidenza la necessità di una più estesa conoscenza dei fatti.

Io non so se le mie informazioni sieno propriamente esatte; ma se, come credo, nessuna misura è stata eseguita; se nessun nuovo idrometro è stato collocato lungo il fiume, se le osservazioni sono rimaste quali erano, non posso bene augurare per l'avvenire. Sono però sicuro che il signor Ministro vorrà dare qualche informazione in proposito, se non per quello che è stato fatto fin qui, almeno per quello che intende fare per l'avvenire.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole Senatore Brioschi della forma così gentile e benevola con cui egli ha voluto svolgere la sua interpellanza, e farò di rispondere nel miglior modo che mi sarà possibile tanto circa alla esecuzione dei lavori già ordinati per legge, quanto circa agli studî che devono farsi per mettere il Parlamento in condizione di decretare anche i lavori di seconda serie che sono quelli i quali abbracciano la spesa maggiore e per conseguenza la maggior parte delle opere; imperocchè l'onor. Brioschi e il Senato ricordano certamente che mentre per la legge già approvata pei lavori di prima serie non si tratta che di spendere 10 milioni, bisognerà almeno spendere 50 milioni per i lavori ulteriori e finali.

Comincio adunque da ciò che concerne l'esecuzione che il Governo aveva obbligo di dare alla legge ultimamente votata dal Parlamento. A questo riguardo, siccome una delle prime cure del Ministero, appena assunta l'amministrazione dello Stato, è stata quella di far adottare, sopra la più ampia scala che allo stato delle contestazioni idrauliche ed edilizie fosse possibile, l'intraprendimento dei lavori per liberar Roma dalle inondazioni del Tevere, così io assicuro l'onor. Brioschi e il Senato che io posi tutto lo zelo e tutti gli sforzi, acciocchè i lavori stessi avessero la più accurata e rapida esecuzione.

L'onor. Brioschi ha cominciato a ricordare come egli, in qualità di Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, e parecchi dei suoi Colleghi, avessero raccomandato che si dovesse avere molta cura, nel dar mano all'esecuzione dei lavori, al lato igienico della questione.

Ora l'onor. Brioschi converrà che il proposito mio di essere fedele a questa raccomandazione del Senato veniva a costituire una cagione propria, non a far guadagnare tempo, ma, se non a farne perdere, certo a farne impiegare di più; poichè a tal uopo era necessità il sentire, come si è sentito, il voto del Consiglio superiore di sanità. Anzi, sebbene l'ordine del giorno votato dal Senato stabilisse che il Consiglio superiore di sanità dovesse essere sentito esclusivamente per ciò che riguarda i collettori, nondimeno per interpretare in senso più lato il desiderio del Senato, e per mettere maggiormente al coperto, sotto questo punto di vista igienico, la responsabilità del Ministero, io ho sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, anche relativamente alle altre opere che si dovevano eseguire.

L'onor. interpellante parlò poscia dei lavori che si riferiscono alla remozione dei ruderi dall'alveo del fiume, lavoro cotesto che l'onor. Senatore Brioschi, in un suo dotto lavoro, aveva dichiarato essere il più importante di tutti e tale da contribuire per sè solo a liberare Roma dalle inondazioni.

Ora, in conformità delle stesse vedute dell'on. Brioschi, questo progetto di lavori fù anche quello che il Ministero cercò di spingere innanzi anteriormente agli altri. Non è però esatto quanto l'onor. Senatore Brioschi diceva, che, cioè, l'approvazione del progetto medesimo sia stata anteriore anche alla legge promulgata

nel 30 giugno ultimo scorso; imperocchè il Consiglio superiore richiese anzi il 1° luglio la riforma del progetto primitivo intorno a tali opere, per modo che il voto d'approvazione del Consiglio medesimo porta la data del 26 agosto. Ora se l'approvazione tecnica ebbe luogo al 26 agosto, io son certo che l'onorevole Senatore Brioschi ammetterà, che, avendo l'asta avuto effettivamente luogo il 12 settembre, non si è da parte del Ministero perduto tempo, poichè un periodo di tempo minore di quello che decorre dal 26 agosto al 12 settembre non era facile venisse impiegato nelle pratiche amministrative prescritte perl'approvazione dei relativi capitolati d'appalto.

Il 12 settembre ebbe luogo l'asta. E qui l'onorevole Senatore Brioschi ha osservato: « Com'è che sebbene l'asta abbia avuto luogo il 12 settembre, non si è ancora posto mano ai lavori? « A questo proposito mi sia lecito alla mia volta osservare che se il volgo ritiene che non si dia mano all'esecuzione dei lavori se non quando vede picconi, zappe e badili sconvolgere il terreno, l'onorevole Senatore Brioschi non può certo interpretare l'incominciamento dei lavori in questo modo. L'asta ebbe luogo il 12 settembre; ma si continuava ad adoperarsi pei lavori anche nel tempo immediatamente successivo, quantunque il contratto non abbia potuto essere firmato se non il 5 di dicembre. E perchè ciò? Chiunque sappia che per effetto preciso di legge vi sono dei termini per i varî esperimenti di asta, che anche dopo che è stata fatta la delibera, vi è campo a migliorare le offerte e che questo miglioramento di offerta dà luogo necessariamente ad un'altra asta successiva, non potrà certo ritenere che il tempo decorso fra il giorno che fu indetta l'asta e quello in cui si stipulò il contratto sia stato eccessivo.

Si potrebbe dire da alcuno che avremmo dovuto abbreviare i termini; ma non credo lo voglia dire un uomo sì esperto come l'onorevole Brioschi, perchè in un contratto di tanta importanza l'abbreviazione dei termini avrebbe condotto se non ad escludere, a scemare certo la concorrenza, mentre qualora il pubblico non fosse stato molto estesamente e tempestivamente avvisato, sarebbe accaduto che forse alcuno de' più idonei non avrebbe potuto accedere all'incanto.

Per queste ragioni il contratto fu stipulato il 5 dicembre; e nel contratto poi si diedero tre mesi di tempo pel cominciamento del lavoro. Questo termine di tre mesi di tempo è stato ritenuto necessario dal Consiglio superiore, perchè, trattandosi di lavori i quali richiedono l'uso di macchine e di attrezzi non comuni, si stimò non fosse possibile che senza uno spazio di tempo sufficiente a prepararsi cotesti stromenti, l'appaltatore potesse incominciare il prescrittogli lavoro.

Ritenuto adunque che il 5 dicembre è stato il giorno in cui fu stipulato il contratto, ritenuto che si accordarono tre mesi di tempo pel cominciamento dei lavori, il 5 marzo prossimo l'appaltatore Campos è obbligato a cominciare i lavori medesimi; ond'è che prima del 5 marzo io certo non avevo e non ho titolo alcuno a muovere lagnanza o a procedere con qualsiasi atto contro l'appaltatore stesso, che non può dirsi inadempiente a' suoi obblighi.

In quel giorno in cui l'appaltatore sarà inadempiente, può star certo l'onorevole Senatore Brioschi che da parte mia sarò inflessibile, procedendo anche all'uopo mediante esecuzione di ufficio.

Ma indipendentemente da questo lavoro della remozione dei ruderi dal letto e dalle sponde del fiume, vi potevano essere opere le quali non richiedevane operazioni di natura speciale e che avrebbero potuto essere eseguite dietro la prefinizione di un termine più breve fra il contratto e l'effettivo incominciamento dei lavori.

Tale sarebbe per esempio il taglio della Farnesina, tale il taglio della Regola. Riguardo a queste opere l'approvazione da parte del Consiglio superiore non venne che alla fine di ottobre per il primo allargamento, alla fine di settembre per il secondo.

Ma d'altronde per ciò che concerne siffatti lavori eravi una grave questione, che l'on. Senatore Brioschi certo ricorda, questione che divideva l'opinione pubblica del paese, quella, cioè, se fosse più conveniente di fare a difesa del Tevere nelle dighe che devono fronteggiarlo dei muri verticali oppure de' muri a scarpa. Per ciò su tale questione si credette conveniente e doveroso di sentire il Consiglio comunale di Roma. Si credette opportuno di sentirlo per varie ragioni. In primo luogo perchè siccome la soluzione della questione implica non solo un pro-

blema concernente la difesa di Roma dalle inondazioni, ma abbraccia pure un problema edilizio importantissimo, così era assai conveniente che il comune in questa parte direttamente, principalmente interessato, avesse a dir la sua parola; secondariamente si credette opportuno di sentire il Municipio perchè noi non possiamo dimenticare che gli enti locali a termini di legge sopportano anche riguardo a questi primi dieci milioni una metà della spesa. In terzo luogo poi era opportuno sentire il Consiglio comunale eziandio per *stabilire quell'armonia di propositi*, la quale dall'on. Brioschi, nella sua monografia a cui ho accennato, fu dichiarata necessaria affinchè non avvenga che anche noi nel secolo decimonono dobbiamo seguire ed adottare per avventura le proposte di un predecessore dell'on. Brioschi, un Senatore dei tempi di Tiberio, Pisone, il quale intorno al corso del Tevere *nil mutandum censuerat*. Perciò, volendo e dovendo io sentire il Consiglio comunale, mi sono rivolto ad esso proponendo, su questo punto del doversi fare i muri verticali od a piano inclinato, nonchè sull'altro punto dell'altezza a cui farli salire, analoghi quesiti.

La lettera con cui io proponeva tali quesiti, è in data del 25 agosto. La risposta del Municipio fu pronunciata il 14 febbraio sera. Questa risposta essendomi giunta il 15 febbraio, certo non è imputabile al Ministero di non aver proceduto anteriormente all'appalto, perchè diverse avrebbero dovute essere le condizioni dell'appalto, secondo che adottavansi le scarpate o i muri verticali.

Ora il 14 sera di questo mese, il Municipio, come diceva, diede la sua risposta, opinando che si dovessero costruire i muri verticali; il giorno 15 mi è stato mandato il verbale del Consiglio, ed il successivo giorno 16 io mandai al Consiglio di Stato la Relazione per l'approvazione del relativo capitolato d'appalto. Nè basta, chè io non mancai di interessare anche personalmente il Consiglio di Stato, affinchè venisse sbrigata immediatamente questa bisogna. E difatti il Consiglio di Stato, con lodevolissima sollecitudine, nel giorno 21, approvò il capitolato d'appalto per le opere relative all'allargamento della Farnesina, ed il giorno 23 il capitolato per le opere relative al taglio della Regola. Ed il Ministero, alla sua volta, nei giorni 23 e 25, fece pubblicare gli avvisi di appalto. Dunque io ho la sicura coscienza di non aver nulla omesso di zelo e di cura affinchè i lavori dei quali si tratta fossero condotti nel modo più spedito possibile.

Aggiungo che, onde assicurare una pronta esecuzione dei lavori appaltati, fu introdotta nel capitolato d'appalto la disposizione che i lavori abbiano a cominciare (visto che in questi casi non vi sono le difficoltà di provvedersi di attrezzi, come nel lavoro relativo all'estrazione dei ruderi) entro 15 giorni dalla consegna, e che l'appaltatore sia obbligato di ricevere la consegna medesima immediatamente dopo che sia stipulato il relativo contratto.

I lavori di cui ho parlato fin qui, in parte appaltati da tempo, e in parte in corso d'appalto, portano la spesa complessiva, compresa l'espropriazione, di circa 5 milioni. Ma d'altronde è prossimo ad essere portato innanzi al Consiglio superiore un altro progetto, la cui esecuzione porta una spesa assai più rilevante, il progetto cioè relativo all'allargamento del Tevere sulla riva destra dell'isola Tiberina dal ponte Sisto infino al di là del ponte Rotto.

Finalmente, riguardo ai collettori che erano stati oggetto di speciali avvertenze da parte dell'Ufficio Centrale del Senato, anche per essi si è provocata la nomina di una Commissione municipale, la quale è presieduta dal distintissimo ispettore Pareto, e di cui venne chiamato a far parte l'egregio ingegnere Natalini, che dirige l'ufficio speciale dei lavori del Tevere presso il Ministero. Ora, anche relativamente a questa parte delle opere, il Presidente della Commissione, ispettore Pareto, mi ha assicurato che in assai breve tempo la medesima avrebbe potuto esprimere il suo avviso, prendere le sue deliberazioni.

Vengo ora alla seconda domanda dell'onorevole Senatore Brioschi. Egli mi chiese se il Ministero ha apparecchiato gli elementi comparativi sufficienti perchè si possa convenientemente sciogliere la questione definitiva risguardante il sistema da scegliersi per la completa difesa di Roma dalle inondazioni.

Io non potrei seguirlo in alcuno dei particolari che egli ha accennato. Io non posso nè ammetterè, nè escludere che esistano ora degli idrometri sulle rive del Tevere. Sono fatti particolari, riguardo i quali egli ammetterà che

non è còmpito del Ministro di occuparsene direttamente, poichè allora, contro il suo mandato, invaderebbe le parti altrui, l'esecuzione tecnica del lavoro.

Se non che io, avendo fiducia nell'opera di coloro che sono preposti a questi studî, avendola piena ed intera nell'egregio ingegnere Natalini che vedo occuparsene con grandissimo zelo ed amore, non posso dubitare che non faccia convenientemente ogni cosa ne' rapporti tecnici, mentre io, ripeto, in materia tecnica non potrei certo entrare a suggerirgli quali siano le operazioni che egli debba intraprendere e compiere. Quello che so è: che quell'egregio funzionario ha già compiuti alcuni dei lavori che si riferiscono agli elementi più importanti dell'ardua questione.

L'onorevole Senatore Brioschi conosce meglio di me che quello intorno a cui tanto si discusse e nei Consigli tecnici, e dalla stampa ed anche nei due rami del Parlamento si fu, se l'azione dei Corpi interessati debba, per raggiungere lo scopo, limitarsi ad una difesa interna mediante dighe o muraglioni di grande altezza, oppure si abbia ad adottare uno scaricatore il quale tenda a deviare una parte delle acque prima che giungano alla città; o se debbansi, ad allontanare il pericolo delle innondazioni, intraprendere dei rettifili inferiormente a Roma.

Ora posso assicurare l'onorevole Brioschi che lo studio e il progetto relativo ai rettifili, venne già interamente compiuto, onde posso indicargli anche i dati che il predetto studio presenta.

La lunghezza di questi rettifili sarebbe di 11,339 metri, il che produrrebbe un accorciamento di percorso di 7956 metri; e la spesa che da questi rettifili sarebbe richiesta risulterebbe di circa 14 milioni di lire.

Così pure è pronto il progetto relativo allo scaricatore, di cui non mancano attualmente che le perizie, le quali ne abbiano a determinare con precisione la spesa.

Infine, l'on. Senatore Brioschi sa certamente, poichè avrà tenuto dietro alle discussioni municipali, che vi è un'altra idea, quella di rettificare il Tevere dal Gazometro a S. Spirito onde evitare la tortuosità del fiume nella parte superiore del tronco che attraversa Roma. Anche riguardo a tale progetto si è udito il Consiglio comunale, il quale non deliberò di accogliere questa proposta, ma non disconvenne che giovassero degli studî sull'argomento; ond'è che io, per aver completi gli elementi di comparazione, ho ordinato che questi studî vengano effettuati; per cui io spero che in breve gli elementi di comparazione che l'on. Senatore Brioschi desidera non mancheranno, ma saranno completi ed atti a portare pienissima luce intorno all'importantissimo problema.

Del resto non ometterò di tener presenti le osservazioni, che con incontestabile autorità egli mi ha fatto, onde informarmi se gli studî in discorso siano accompagnati di tutte quelle ricerche che egli, valentissimo nella materia, trova opportune.

Queste sono le spiegazioni che io era in dovere di dare all'onorevole interpellante ed al Senato, al quale dichiaro che se havvi un sentimento in me vivissimo, non meno vivo certamente che in quelli stessi che sono cittadini di questa grande città, è il sentimento della necessità che questi lavori siano condotti non solo con prestezza ma con assoluta integralità di mezzi e di scopo; è il sentimento della necessità che Roma sia degna di se stessa, e degna capitale di una grande Nazione; onde in virtù dell'orgoglio italiano mi affligge ed umilia che nulla finora qui sorga che risponda al nome ed all'ardimento romano.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio l'on. Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni che si è compiaciuto dare intorno alle mie domande. Rispetto alla prima parte, cioè quella che riguarda i lavori che cominceranno, spero, fra pochi giorni, nulla ho da aggiungere. Credo, non solo nella parola dell'on. signor Ministro, ma ho fiducia nello zelo suo e non dubito che i lavori si succederanno senza veruna interruzione.

Però, rispetto alla seconda parte, cioè agli studî che debbono eseguirsi per arrivare alla soluzione definitiva, devo ancora insistere e aggiungere poche parole.

L'on. signor Ministro, ha benissimo esposto quali sieno le varie soluzioni definitive che furono escogitate ed ha aggiunto che agli ingegneri del Ministero dei Lavori Pubblici furono date le opportune istruzioni per gli studî necessari a compilare i differenti progetti secondo quelle soluzioni.

Ora, secondo la mia opinione, qui sta il nodo della quistione, giacchè se noi avessimo gli elementi necessari, non sarebbe d'uopo di questa abbondanza di progetti, ed è solo, anzi la mancanza di elementi di fatto che ci fa vagare in questa varietà di progetti.

Non sono le condizioni amministrative ed economiche che possano avere influenza sulla soluzione di un problema di questa natura, ma bensì e puramente quelle che hanno per fondamento lo stato attuale del fiume e lo scopo che vogliamo raggiungere.

Ma, ripeto, ho troppa stima dell'ingegno del Ministro, che per non essere sicuro, che sebbene egli non sia uomo tecnico non abbia a volo compreso quali scopi abbiano le poche parole da me dette sopra l'argomento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, questa interpellanza è esaurita.

Ora si procede all'altra interpellanza del Senatore Pepoli Gioacchino al Ministro dei Lavori pubblici sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno.

Il Senatore Gioacchino Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi duole che il Regolamento del Senato, in questo dissimile dal Regolamento della Camera de' Deputati, abbia obbligato l'Ufficio di Presidenza di annunziare nell'ordine del giorno una mia interpellanza, imperocchè in questo modo si è dato alla medesima una maggiore importanza di quella che era nel mio pensiero, molto più che si tratta di una materia nella quale ingenuamente mi dichiaro tecnicamente incompetente.

Era mia intenzione di rivolgere solamente una brevissima interrogazione all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici, intorno ai lavori che si stanno compiendo nel comune di Bondeno intorno agli argini del Po, onde provocare dal suo labbro una parola che valesse a rassicurare le giuste apprensioni di quelle popolazioni.

Ecco di che cosa si tratta:

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sa che si stanno in questo momento rialzando alcuni tratti di argine, e specialmente nella frazione di Bondeno chiamata Stellata. Ora gli abitanti di quel paese sono gravemente preoccupati del modo con cui si costruisce il nuovo argine. Ad essi pare che se si seguita in quel metodo, che diede sì cattiva prova, ne possa ancora venir danno all'Agro ferrarese.

Essi dicono che i cordoli non sono sufficientemente alti e battuti, che la terra è soverchiamente permeabile, e quindi temono nuove sventure si rovescino sul loro territorio.

Io ho gran fiducia nel Ministro, e con me ne hanno grandissima gli abitanti di Bondeno; io quindi unicamente ho voluto raccomandargli di sorvegliare attentamente quei lavori, e di rassicurare con le sue dichiarazioni i sospetti giustificati purtroppo per le continue disgrazie che essi hanno sofferto. Chi, onorevole Ministro, è stato toccato una volta dalla sventura, naturalmente teme sempre di essa.

Confido che l'onorevole Ministro dirà una parola che valga a togliere i sospetti e a dissiparli anzi interamente.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio l'onorevole Pepoli di avermi avvertito, come, secondo lui, nell'esecuzione dei lavori degli argini dei quali si tratta, la loro costruzione non avvenga in modo conforme a quello che dalle popolazioni si desidera e si crede migliore.

Lo ringrazio, poichè è certo che la responsabilità che pesa sopra chi è preposto all'amministrazione de' lavori pubblici è tale da sbigottire in quanto possano avvenire per colpa propria de' disastri, siccome quelli di cui fummo testimoni pochi anni or sono. Quindi tutto quello che può servire ad avvertire dei pericoli che vi possono essere, ad avvertire che gli argini non siano bene costrutti, che per conseguenza i disastri delle inondazioni possano essere resi più facili, tutto ciò merita invero la mia riconoscenza. Ciò dico tanto più perchè di codeste male costruzioni di argini, di terra nei medesimi non bene battuta e simili, di questi inconvenienti, dico, sebbene io me ne sia informato anche stamane, non fu mai sporto al Ministero alcun reclamo. Ora egli è ovvio che, indipendentemente da' reclami che venissero fatti, io non poteva supporre quanto che mi si dice; e per conseguenza non poteva prendere alcun provvedimento. Siccome il reclamo mi viene ora e mi viene molto autorevolmente dall'onorevole Pepoli, così io l'assicuro che m'informerò, ed, occorrendo, prenderò i provvedimenti opportuni.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onor. Ministro delle sue assicurazioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita, e si riprende la discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

La parola spetta all'onor. Senatore Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Non si maravigli, nè si dolga il Senato, se io ardisco prendere la parola in questa solenne discussione, e se, ad onta della mia scarsa dottrina e della mia esperienza anche più scarsa, io ardisco esporre e svolgere le mie opinioni altrettanto modeste, quanto fermissime. Ma io sono obbligato a rompere il silenzio da un fatto, direi quasi, personale, e perchè mi corre obbligo di chiarire alcuni fatti ai quali ho largamente partecipato, e dei quali dichiaro al Senato sono orgoglioso oggi di assumere piena ed intera la responsabilità.

Il Governo provvisorio delle Romagne, di cui io ebbi l'onore di far parte, abolì tutte le giurisdizioni speciali ed amministrative stabilite dall'editto pontificio del 25 luglio 1835, ed illustrate dalla istruzione successiva declaratoria, ed affidò ai Tribunali ordinarî in via gerarchica tutte le cause d'interesse demaniale, provinciale e comunale, qualunque fosse la loro natura ed il loro valore.

Se la memoria non mi tradisce, parmi che in quella opportunità l'onorevole mio amico il Guardasigilli fosse inviato dal Governo centrale di Torino, assieme ad alcuni altri insigni giureconsulti, per esaminare quel decreto e coordinarlo alle altre leggi dello Stato.

Inviato poscia Commissario straordinario nell'Umbria con pieni poteri, stimai mio debito di pubblicare anche in quel paese quel decreto. Mi consenta il Senato di leggere alcuni brani della Relazione, colla quale lo accompagnai al conte Camillo di Cavour:

Perugia, 10 novembre 1860.

« Ho creduto mio debito abolire tutte le giurisdizioni speciali stabilite a favore del pubblico erario delle provincie e dei comuni rimandando tutte le contestazioni ai Tribunali ordinari. Reputo di aver adempiuto in questo modo alle istruzioni avute in scritto dal Ministero, parendomi rilevare da esse che egli desiderasse vivamente e a buon diritto sciogliere la libertà da quei vincoli burocratici che ne paralizzano l'efficacia diminuendone la responsabilità.

« Ed ho creduto in questo modo affermare la differenza che corre fra un Governo liberale ed un Governo dispotico che sotto pretesto di necessità e di incompatibilità amministrativa, sottrae ai giudici competenti l'esame dei proprî abusi e delle proprie intemperanze.

« Non riandrò l'istoria dolorosa delle ingiustizie commesse in questo paese dai Tribunali speciali amministrativi.

« Taccio le spogliazioni patite da molte famiglie, gli arbitri e gli abusi tollerati e coperti col manto della giustizia; dirò soltanto che il Governo in questo modo di amministrare la giustizia trovava proprio tornaconto. Ma può un Governo riparatore e nazionale sostituire ai proprî doveri i proprî interessi?

« Non nascondo a V. E. che alcuni pretendono che questo decreto costerà alcuni milioni all'Erario.

« Io non oserei affermarlo, ma affermo però recisamente che quello che egli perderà in pecunia lo ricupererà in cento modi a cento doppi in decoro, in devozione, in autorità. »

« Prima però di affidare ai magistrati il grave còmpito di proteggere il diritto individuale contro le insurrezioni del potere esecutivo in quel medesimo modo e per quella medesima ragione che gli è affidato il còmpito ugualmente grave di difendere il potere esecutivo contro le usurpazioni dell'interesse individuale, è necessità rialzarne la responsabilità morale, creando intorno ad essa un'atmosfera scevra di lusinghe e di paure, e di preoccupazioni di grado e di famiglia. »

Mi corre però l'obbligo di dire al Senato che in precedenza e precisamente il due novembre dello stesso anno il Commissario generale delle Marche, il compianto nostro Collega Lorenzo Valerio, aveva pubblicato nelle provincie da lui amministrate la legge piemontese del 1859, sul contenzioso amministrativo.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Nacque quindi contestazione per conoscere quale de' due Commissarî avesse meglio e più opportunamente interpre-

tate le opinioni ed i desiderî del Governo centrale.

Io conservo preziosamente un telegramma dell'illustre conte di Cavour, ed uno scritto tutto di pugno dell'onorevole Ministro dell'Interno, che pienamente approvavano il mio decreto e meco si rallegrava dell'esperimento da me tentato. Io quindi invito l'onorevole Senatore De Cesare, il quale ha fatto tanti e così utili studî di comparazione fra le legislazioni dei diversi Stati d'Italia, a voler indagare quali perturbamenti giudiziari amministrativi ed economici abbiano prodotto in quelle provincie i due decreti dei quali ho avuto l'onore di parlare al Senato.

Nè io fui mosso a pubblicarli da vaghezza di novità, o da smania morbosa di legiferare, ma dal desiderio di tentare una esperienza la quale poi valesse sul campo dei fatti a provare che le paure ed i sospetti di taluni non hanno pratico fondamento. Questa identica ragione fu quella che mi indusse a pubblicare nell'Umbria la legge sul matrimonio civile molti anni prima che non fosse pubblicata in Italia, e l'esperienza fatta tornò utilissima. L'illustre e compianto Senatore De Foresta si valse dei risultati di essa appunto per sostenere con validi argomenti il progetto di legge presentato dal Governo italiano alla sanzione del Senato.

Nè posso tacere che il convincimento profondo che mi dettò quei due decreti non è venuto affievolendosi in me per volgere di anni, anzi si è grandemente rinforzato per lunghi studî, e, consentitemi che ve lo dica, per dolorosa esperienza. Intendo accennare, o Signori, alla dolorosa ed amara questione sollevata nella provincia ferrarese dai danni prodotti dalle innondazioni del Po nell'anno 1872.

Noi abbiamo in quella opportunità udito un Prefetto minacciare i consiglieri provinciali di quel tormentato paese di sollevare il conflitto, se essi non abbandonavano il concetto suggerito da molti illustri ed insigni giureconsulti di ricorrere per ottenere giustizia ai Tribunali ordinarî. Forse in questo ricordo storico molti troveranno invece argomenti valevolissimi a loro avviso per combattere questa proposta. La paura, questo fantasma, o Signori, che si è opposto, che si oppone, che si opporrà sempre a tutte le grandi ed utili riforme, forse ingigantisce nelle paurose menti di taluni uomini, che pretendono di esse serî e pratici, i pericoli che questa legge può suscitare allo Stato in guisa che essi oppongano agli interessi dell'individuo l'interesse complessivo della nazione.

Quest'obbiezione è al certo gravissima, e io credo che debba essere lungamente esaminata e studiata, non dissimulata, come da taluni pur si vorrebbe.

Qual è, o Signori, il vero punto della questione che oggi si dibatte in quest'aula fra noi?

Gli oppositori di questo progetto di legge credono che gli interessi della Nazione sieno più sicuramente affidati nelle mani del Consiglio di Stato piuttosto che in quelle dei Magistrati ordinarî, e ciò principalmente per due ragioni: primo, che non si può rigorosamente applicare il dritto comune agli atti delle amministrazioni pubbliche senza tener conto di tutte quelle circostanze speciali di fatto e di opportunità che pur non si possono disconoscere senza creare gravissimi rischi alla cosa pubblica, senza creare gravissimi imbarazzi al regolare andamento del Governo.

In secondo luogo essi reputano che i Magistrati, giudicando della propria competenza, giudichino in causa propria e siano quindi ad un tempo giudice e parte, condizione di cose questa che moltiplicherebbe i conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa e inasprirebbe una sanguinosa piaga che purtroppo lacera le carni d'Italia.

Io per verità non divido questi timori, poichè non credo che possa esservi una giustizia che si fondi sopra l'opportunità! — Alla giustizia non si può mutare veste, onorevole De Cesare, per ragioni speciali e per condizioni locali o politiche. La giustizia non si scinde; essa è l'estrinsecazione del diritto, non può essere mai l'emanazione dell'autorità! Essa applica la legge. Non difende gli interessi dello Stato. Il giorno che lascierà spegnere la sacra fiamma a lei affidata nell'interesse dell'Amministrazione, essa aprirà il varco a tutte le insurrezioni individuali. Ma è poi vero che i diritti dello Stato affidati alla suprema Magistratura del paese corrano così grave pericolo come da taluni si vorrebbe affermare? È poi vero che il potere giudiziale intralcierebbe il regolare andamento della pubblica azienda, eserciterebbe un sindacato nocevole?

Mi permetta il Senato di dire francamente la mia opinione, senza reticenze e senza velo. Credo fermamente che i sospetti che il potere amministrativo nutre contro il potere giudiziario siano per lo meno esagerati. In un bene ordinato Stato io concepisco un potere legislativo che elabori le leggi, un potere esecutivo che le promulghi e le applichi, un potere giudiziario che le custodisca. Guai se uno dei tre poteri invade il campo dell'altro! guai se si confondono e si mescolano fra loro! l'armonia della costituzione allora andrebbe perduta e l'equilibrio dei poteri sarebbe miseramente spezzato.

L'onor. De Cesare nel suo dottissimo discorso ostiene che il nostro Statuto non ammette il potere giudiziario come un potere distinto e speciale. Egli lo considera semplicemente come un'emanazione del potere esecutivo.

Accogliendo il concetto dell'onor. De Cesare, a mio avviso, si falsificherebbe lo spirito dello Statuto che ci governa. Egli desume la sua opinione dai termini usati dal legislatore dello Statuto belga.

Io non sottilizzerò per vero se tra la frase italiana, *la giustizia emana dal Re*, e la frase belga, *la giustizia si rende a nome del Re*, vi sia quell'abisso che ci vede l'onor. Senatore De Cesare.

Ma io mi accampo sopra un altro terreno: abbandono all'onor. De Cesare la forma, e conservo per me lo spirito dello Statuto.

Per me il carattere di terzo potere è conferito al potere giudiziario da tutto il contesto dello Statuto e da tutte le conseguenze legittime che ne derivano.

Forse la libertà piena ed intera di coscienza è essa conciliabile col primo articolo dello Statuto, e coll'articolo 79 che sottopone all'autorizzazione preventiva dei vescovi la stampa di tutte le opere sacre? Eppure, onor. De Cesare, ad onta di questi due articoli, la libertà religiosa in Italia non potrebbe essere più piena ed intera. La forma uccide troppo sovente lo spirito, perchè noi possiamo sottoporre ad una questione di pura interpretazione la adozione della legge che stiamo discutendo.

Il nostro illustre Collega il Senatore Sclopis, di cui l'Italia guarda in questo recinto il vedovo scanno con grande rammarico, desiderando udire quel sommo ingegno partecipare alle nostre discussioni, nel suo aureo scritto sulla autorità giudiziaria dichiara che mal si appongono coloro che pensano potersi confondere l'ufficio dei giudici cogli altri impieghi di persone che si adoperano al servizio dello Stato, e continua dicendo che ad imprimere nella Magistratura il particolare carattere di stabilità, che è promettitore d'imparzialità e rettitudine, si è ordinato che i giudici fossero inamovibili o che in altri termini che la carica di cui una volta fossero rivestiti durasse a vita. In questo modo il legislatore ha voluto imprimere alla Magistratura il vero e proprio carattere di un terzo potere indipendente dagli altri due. Se fosse unicamente una diramazione del potere esecutivo, il Principe si sarebbe naturalmente riservato il diritto di rimuoverla. Nè contrasta a questo concetto l'osservazione che i Magistrati sono nominati dal potere esecutivo. Forse vieta a noi Senatori di appartenere ad uno dei tre grandi poteri dello Stato l'essere stati nominati dal Re? L'inamovibilità, assicurando la indipendenza del Magistrato e rimovendo qualunque dubbiezza, scioglie di fatto, me lo consenta l'onor. Senatore De Cesare, la questione.

Forse l'inamovibilità non crea al magistrato una posizione eccezionale di fronte agli altri impiegati dello Stato?

Se vi ha errore in questo ordinamento, egli è che l'inamovibilità dei giudici non è piena e completa. Confido che l'on. Ministro Mancini, così tenero del benessere della magistratura, completerà le disposizioni di questa legge circondando i giudici di nuova garanzia, ed estendendo il principio di inamovibilità pure anche alla residenza. Ma se il potere giudiziario è un vero, un reale terzo potere indipendente dagli altri, con qual logica si pretende da taluno menomarne i diritti, invadere il campo delle sue attribuzioni?

Perchè si vuol sostituire ad una magistratura indipendente, una magistratura che è una diramazione incontrastabile del potere esecutivo? Io non intendo di dir cosa che in alcun modo possa offendere gli illustri ed onorandi Consiglieri di Stato che seggono in questo recinto; io anzi mi associo con tutto il cuore alle parole di lode e di onore pronunziate in quest'aula dall'on. Senatore Errante: poichè converrebbe non conoscere la storia del proprio paese se non si rendesse un vero

e sentito omaggio al Consiglio di Stato. Ma intendo unicamente richiamare lo Stato all'osservanza di quell' armonia e a quella logica che formano la forza delle nostre istituzioni.

Le leggi si fanno non per gli individui, si fanno per il paese.

Permettetemi, onorevoli Colleghi, di narrarvi un annedoto storico. Il conte di Beugnot governatore del principato di Berg, si doleva un giorno amaramente coll'Imperatore Napoleone che gli aveva fatto severa rampogna perchè non aveva osservato strettamente le disposizioni relative all'emissione dei mandati. Egli diceva all' Imperatore : Adunque, Sire, voi sospettate della mia onestà e della mia probità! L'Imperatore non rispose, ma poco dopo l'invitò ad uscire per la città in sua compagnia; giunto sul ponte che divide a Dusseldorf il Reno, si volse al conte di Beugnot e gli disse: ditemi, conte, perchè l'architetto ha fatto questi parapetti?

Vedendo che il conte di Beugnot esitava a rispondere, proseguì: non certo per impedire che voi ed io ci buttiamo nel fiume, ma egli ha considerato l'eventualità che possano transitare per questo ponte ciechi, fanciulli, infermi. Non vi dolete dunque di quanto vi ho detto; nell'applicazione della legge non posso considerare l'individuo, ma semplicemente debbo e sempre considerare la umanità.

Io, dal canto mio mi inchino riverente all'attuale Consiglio di Stato. Ma chi può garantire che anche nell'avvenire esso conserverà quella indipendenza che oggi forma il principale suo pregio?

Forse il Ministro non può rimuovere i consiglieri di Stato? Forse obbligandoli a passare da una sezione all'altra, non può costringerli a dare la loro dimissione? forse non può promuovere i suoi amici politici della Camera dei Deputati a consiglieri di Stato?

Intorno al Consiglio di Stato aleggia un'aura politica che io vorrei allontanare da qualunque Corpo che debba giudicare degli interessi dei cittadini.

Ditemi, Signori, se le eventualità da me accennate siano nuove ed imprevedibili? Or bene, Signori Senatori, io credo che agli occhi dei cittadini i magistrati ordinarî presentano un carattere più sicuro di imparzialità che i consiglieri di Stato, che rappresentano per la loro origine e le loro attribuzioni gli interessi speciali dello Stato, e de' quali, mi si permetta il dirlo, sono i veri avvocati, i veri legittimi difensori.

Per tutte queste ragioni e per quelle svolte con tanta eloquenza dall'onorevole Senatore Borgatti, io applaudo vivamente alla splendida Relazione dell'Ufficio Centrale, e fo voti perchè, seguendo l'esempio dell' Olanda, del Belgio, della Svizzera e della Danimarca, l'Italia renda senza preoccupazioni al potere giudiziario l'integrità delle proprie attribuzioni.

L'onorevole De Cesare si duole che l'illustre Guardasigilli nella sua Relazione abbia parlato degli esempî desunti da piccoli paesi, ed abbia trascurato di parlare di esempî dedotti dai grandi paesi, quasi la sapienza della legislazione dipendesse dall'ampiezza del territorio.

L'onorevole De Cesare lamenta soprattutto che l'onorevole Guardasigilli non abbia rammentati gli ordinamenti amministrativi francesi, che egli rimpiange amaramente sieno in così gran sospetto in Italia.

Sì, onorevole De Cesare, gli ordinamenti francesi sono giustamente sospetti in Italia, perchè essi non sono riesciti a fondare nulla di stabile e di durevole, e non hanno saputo fecondare la libertà, difendendola dalle violenze del dispotismo e dell'anarchia.

E sa l'onorevole De Cesare perchè il campo della libertà è diventato per quel nobilissimo paese il letto di Procuste, sul quale, da oltre un secolo, tenta indarno di adagiarsi? Egli è perchè la libertà, scompagnata dalla responsabilità, è un sole senza calore. Egli è che l'autorità che non è trattenuta dai freni giudiziari, precipita negli abissi degli arbitrî e degli abusi. Egli è che la rivoluzione francese, che ha spento col ferro e col fuoco tutti i privilegi, non è riuscita a sradicare dal suolo quella burocrazia che ha sopravvissuto a tutte le forme di governo, che tutte le dominò, e che, oso dire, le divorò tutte quante.

Ora, onorevole De Cesare, che cosa era la legge del contenzioso amministrativo, se non che una emanazione, venutaci da oltr'Alpi, dell'idea burocratica, che avea voluto creare in esse un nuovo mezzo di difesa di quel sistema di cui la centralizzazione è la principale, la più formidabile fortezza?

Volga lo sguardo l'onorev. Senatore De Cesare alla libera Inghilterra, e si convincerà che

la libertà ivi fiorisce, ivi prospera, ivi invecchia, egli è che ivi risplende in tutto il suo splendore, in tutta la sua integrità, quel principio di responsabilità, senza il quale è impossibile sperare che un Governo sia alla vera altezza dei bisogni, dei desiderî del proprio paese. E in Italia, onorevole De Cesare, io confesso ingenuamente che sono fra coloro che temono grandemente le ingerenze indebite, le influenze maligne, le insurrezioni perpetue della burocrazia. In Italia, o Signori, molti uomini di Stato hanno potuto dominare colla mente, coll'eloquenza, col cuore, Parlamento e Paese; ma essi sono stati impotenti a disciplinare ed imporre obbedienza alla burocrazia. Tutti gli uomini egregi, che si sono succeduti su quei banchi, potranno dire se io male mi appongo, e se le loro migliori intenzioni, i loro migliori provvedimenti non siano stati il più delle volte paralizzati da quella forza d'inerzia che la burocrazia loro opponeva. I Ministri passano, la burocrazia resta. Ora, io altamente mi rallegro e mi applaudo oggi che siamo invitati a recidere un ramo di quella malefica pianta, sotto la cui pestifera ombra si addormentarono e si addormentano pur troppo i più gagliardi e vigorosi intelletti. E mi rallegro pure altamente di veder sorgere all'orizzonte parlamentare un altro progetto di legge che a questo intimamente si collega, e che è una nuova manifestazione del medesimo sapientissimo criterio. E se questi due progetti di legge, come io spero, raccoglieranno entrambi il favorevole voto dei due rami del Parlamento, il Ministero del 18 marzo avrà ben meritato del Paese, e potrà rispondere ai suoi implacabili avversarî, che lo accusano di incertezze e di contraddizioni, che egli, proponendo questi due progetti di legge e facendoli adottare, ha impresso sul sentiero del progresso e della libertà un'orma luminosa ed eterna.

(*Vivi segni di approvazione — Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti, che ha domandato la parola mentre parlava l'onorevole Senatore Pepoli, l'ha forse domandata per fatto personale?

Senatore BORGATTI. Io non abuserò dell'indulgenza del Senato e mi riserverei la parola per aggiungere qualche schiarimento ad alcune circostanze di fatto che si riferiscono alle provincie delle Romagne. Se quindi l'onorevole Presidente avrà la bontà di riservarmi la parola, io ne farò uso dopo che avranno parlato gli oratori inscritti.

PRESIDENTE. Allora le darò la parola al suo turno.

L'onorevole Senatore Deodati ha la parola.

Senatore DEODATI. Prima di ogni altra cosa domando venia al Senato per l'atto di audacia che io commetto prendendo la parola all'indomani, a dir così, del giorno in cui ebbi l'altissimo onore di essere accolto in questa eccelsa assemblea.

Fatta questa premessa doverosa, mi rivolgo al Governo del Re al quale io pure porgo i miei rallegramenti per avere, colla presentazione di codesto progetto di legge, iniziata l'attuazione d'un vero e salutare progresso, per aver intrapresa quest'opera, che era reclamata dalla pubblica opinione; e non già da una opinione fittizia, fugace, artifiziata, ma bensì da quella pubblica opinione che si è appalesata con quelle due grandi manifestazioni che furono così bene ricordate e delineate dall'onorevole Senatore Borgatti, vale a dire i programmi fatti e lo svolgimento delle idee sulle utili riforme che ebbe luogo all'occasione delle elezioni generali del 1874, indi le discussioni e le conclusioni del primo Congresso giuridico tenutosi in Roma; ed io aggiungerò come terza, la grandissima maggioranza con la quale questo progetto fu votato dalla Camera elettiva, cioè dai rappresentanti diretti ed immediati della Nazione.

Dupin, illustri Colleghi, quell'uomo che fu devotissimo all'ordine, quanto mai un uomo può esserlo, eminente giureconsulto, grande politico, che prese parte attiva ed importantissima in tutti i grandi affari ed in tutte le più momentose occorrenze del suo paese, scrivendo dei conflitti di giurisdizioni, così si espresse: « I conflitti sono la più gran piaga dell'ordine giudiziario: sono una specie d'interdetto lanciato sopra dei Tribunali. » E si domandava, come mai l'istituto dei conflitti avesse potuto sopravvivere alla Carta del 1830, la quale disponeva precisamente come l'art. 71 dello Statuto fondamentale del Regno: « Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali; è vietata la creazione di Commissioni o Tribunali straordinarî. »

E se Dupin domandava questo, molti, nel cui novero per certo io sono ascritto, si domandano in oggi come in Italia l'istituto dei conflitti abbia potuto sopravvivere alla legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Eppure è un fatto che i conflitti hanno sopravvissuto, ed hanno sopravvissuto per ben dodici anni, i quali precisamente adesso si compiono.

L'Ufficio Centrale nella sua splendida Relazione, poscia l'onorevole Senatore Borgatti nello stupendo suo discorso, ci hanno data la spiegazione di questo fatto anomalo; dicendo che la perduranza del fatto è dovuta alla necessità di aver tosto un mezzo uniforme per la risoluzione delle relative questioni, alla mancanza di un'unica suprema magistratura ed alla forza prepotente delle circostanze alla quale fu di mestieri il piegare.

Io poi, che non appartengo alla scuola assolutista di coloro i quali dicono: *perisca il mondo purchè sia salva la piena integrità del principio,* aggiungerò, per essere giusto, una cosa, quella, cioè, essere mia persuasione che il conflitto di giurisdizione avendo appunto perdurato fino ad ora per la forza delle circostanze, abbia praticamente giovato, abbia predotto delle utilità: imperocchè le circostanze furono veramente straordinarie, tali che non hanno verun riscontro storico: si trattò in fatto, o Signori, nientemeno che dell'accentramento e della fusione di sette Stati, od, in altre parole, della liquidazione di sette successioni politiche contemporanee.

Ond'è che, questo essendo, ho dovuto, e tanti altri come me hanno del pari dovuto sentire gioia e compiacenza allorquando il Governo del Re bandì la buona novella, quando la stessa amministrazione a mezzo del Governo, che ne è l'espressione più sintetica e più viva, è venuta innanzi alla Camera ed al paese a dire che appunto essa, l'amministrazione, comunque interessata alla permanenza dell'istituto, non vuole più usare di questo espediente: con che il Ministero ha accertato che le circostanze straordinarie sono cessate, che l'ostacolo della mancanza dell'unico giudizio supremo non c'è più, e che perciò è venuto il momento di escire dal provvisorio, dall'anomalo, e che è ormai tempo di entrare nell'ordine normale.

E l'ordine normale è appunto rappresentato dal progetto del Governo modificato ed egregiamente completato dall'Ufficio Centrale mediante le sue finali proposte, cui rese ragione l'onorevole Guardasigilli accettandole senza restrizione.

Qui poi permettetemi di osservare, che il decorso di 12 anni e le manifestazioni costanti e crescenti della pubblica opinione che ho accennato, e che prima di me ha con tanta verità e precisione ricordato l'on. Senatore Borgatti, debbono far tacere od almeno grandemente acquetare ogni scrupolo nell' animo dell'on. Senatore De Cesare, e chiarirgli che, votando noi questa legge, non ci si potrà mai rimproverare di avere fatto innovazione precipitosa, od inconsulta; che anzi, e per questo lasso di tempo e facendo ragione alle esigenze di una opinione pubblica sulla quale non si può equivocare, noi mostriamo di uniformarci alle pratiche della classica Inghilterra, alla quale appunto l'onor. De Cesare ebbe a richiamarsi.

A me, o Signori, non è concesso, come agli illustri oratori che mi precedettero, fare della s oria parlamentare, com' essi poterono farla, richiamando quei precedenti ai quali presero personalmente parte efficace e fruttuosa. Io li invidio, perciò che loro fu dato già da molto tempo di potere servire utilmente e splendidamente il paese in alti e difficili uffizî. Ma se a me non è concesso di fare codesto genere particolare di storia, prego il Senato a concedermi di fare ora alcuni richiami storici di diversa natura di quelli che egli ha sentito.

Se male io non mi appongo, credo, o Signori, che con questo progetto di legge, e con la proposta dell'Ufficio Centrale, noi siamo in fin de' conti chiamati a fare una parcella di quel lungo e laborioso travaglio, nel quale si affatica da oltre un secolo non solo l'Italia, ma l'Europa intera, e si affaticherà ancora per lungo tempo; vale a dire, a togliere successivamente alcun che di quella confusione che fu l'elemento triste e funesto legatoci dall'epoca medioevale. In tutti gli argomenti d'ordine morale o giuridico, le difficoltà che si sono mai sempre presentate, e tuttavia si presentano, le interminate dispute che si fanno, non sono altro se non che l'effetto della antica confusione. Ogniqualvolta si arrivi ad eliminare sopra un tema specifico la confu-

sione ed a fissare sullo stesso una chiara idea, si deve finire col trovarsi assai facilmente d'accordo.

Ciascuno degli onorevoli Colleghi sa, e lo insegna certo a me, che stava nell'essenza dell'età medioevale la confusione di tutto: la confusione dei poteri, degli ordini, delle attribuzioni, degli ufficî, di tutto insomma; chè appunto la confusione era della natura di quella assai curiosa condizione nella società.

E parlando di Francia, perchè nel tema di cui ci occupiamo, non si può fare a meno di partire di là, e riferendoci all'argomento che ha attinenza all'oggetto in discussione, tutti conoscono come la confusione dei poteri fosse colà immensa; le Corti sovrane, che nomavansi Parlamenti, registravano gli editti reali di amministrazione, gli editti su talune tasse, e rivedevano anche pubblici conti; e d'altra parte poi l'Amministrazione, ossia il Governo, o meglio il Consiglio del Re, direttamente o con delegati, giudicava veramente, pronunciava decisioni su molti temi, e spesso a beneplacito.

Fu quella necessariamente l'epoca fecondissima dei conflitti, e la stessa storia politica di quel paese è in gran parte appunto la storia dei conflitti, e dei conseguenti urti, talvolta violentissimi, che ne derivavano. I conflitti tra il Potere reale ed i Parlamenti si risolvevano in modo spesso assai curioso; perciocchè alla resistenza dei Parlamenti, i quali talvolta diventavano faziosi, se il Re era forte e temuto, opponeva la forza, e vestito di stivali alla scudiera, facendo risuonare gli sproni, con lo scudiscio alla mano, entrava nel Parlamento, e tenendo un *letto di giustizia*, obbligava la magistratura raccolta in solenne udienza, coperta della toga rossa soppannata di ermellino, a registrare gli editti e revocare le ordinanze con le quali aveva fatto opposizione e ricusata la registrazione degli editti stessi. Tal fiata l'espediente del Re riusciva ancora più violento, e con un suo decreto mandava in lontano esilio l'intero Parlamento per un tempo più o meno lungo. Altre volte poi, se premeva di avere in taluni casi sentenze particolari utili al Governo, sorpassavasi senz'altro la magistratura, ed erano pronti i decreti del Re per comporre e delegare le Commissioni straordinarie.

Il Parlamento poi alla sua volta si vendicava quando presentavasi l'occasione, e quando il Re moriva od era debole, egli o ne cassava il testamento, ovvero cassava gli atti reali e del Consiglio, intralciava, s'inframetteva, turbava d'ogni maniera il corso dell'Amministrazione, ad ogni momento frapponeva ostacoli ed impedimenti all'azione del Governo.

Così erano le cose, quando appunto da uno dei Parlamenti, da quello di Parigi, partì la famosa parola, non bastano gli STATI prospetici delle finanze, ma occorrono gli STATI GENERALI. Questi convocati, e mutando subito nome, furono la più grande Assemblea del tempo moderno, la prima *Costituente;* che potremmo dire un'Assemblea mondiale anzichè un'Assemblea soltanto francese.

Una delle prime estrinsecazioni di quella sublime adunanza fu la proclamazione del principio della separazione dei poteri espresso con questa formola:

« L'Amministrazione non deve giudicare, i « Tribunali non devono amministrare. »

Semplice e magnifica espressione!

Ma con questa dichiarazione la Costituente non ha fatto che dettare il principio; essa ha lasciato ai suoi successori la ricerca e lo svolgimento della dottrina, dottrina difficilissima a formularsi, quantunque per sua natura sia semplice; ed anni e lustri molti passarono prima che in fatto cessasse l'incertezza e l'oscurità.

La Costituente non volle entrare in particolari, non volle sviluppare la dottrina; fermossi come diceva, alla affermazione del principio, perchè gli svolgimenti e le applicazioni le apparvero quasi una seconda creazione: *Tantae molis erat.*

Sopravvenne l'uomo fatale, l'uomo arbitro di due secoli, il quale s'impossessò dell'Amministrazione, la perfezionò non già come mezzo di giustizia, ma soltanto come mezzo di ordine, di possanza. Ed esso diede una tale perfezione, una tale robustezza a questa macchina, da veramente spaventare; ed in tale proposito non avrei a far altro se non richiamarvi alle belle parole dell'onor. Senatore Pepoli, che così bene e plasticamente delineò e descrisse or ora quel sistema.

L'Amministrazione napoleonica riuscì una macchina imponente, ma macchina soverchiante ogni altro ordinamento. Napoleone creò e pose in cima alla sua Amministrazione un Consiglio

di Stato, di cui il Consiglio di Stato francese, quale fu dappoi e più ancora l'italiano sono una pallida e parziale miniatura di quel Corpo famoso, il quale accentrava in sè tutte le Amministrazioni dello Stato, e gran parte del Governo; presieduto dal primo Console e dall'Imperatore, quando questi non era alla guerra, animato sempre dallo spirito e dal genio di Napoleone, divenne il potere preponderante ed assorbente. La Magistratura fu bensì altamente onorata, ma limitata e circoscritta soltanto a conoscere di ciò che era strettamente attinente ai diritti riconosciuti dal Codice civile, e fra i privati cittadini.

Il fantasma degli antichi Parlamenti impressionò Napoleone e, concependo una diffidenza forse allora giustificata, ideò il conflitto di attribuzioni e ne deferì la conoscenza a quella sua grande creazione che fu il suo Consiglio di Stato, onde premunirsi dalle temute inframettenze delle Corti.

Non guarentie, non tutele degli altri diritti. La guarentigia individuale sia delle cose che delle persone, questa pietra angolare del nostro diritto pubblico costituzionale, quasi non si conosceva.

Pochi scrittori e fra questi il tribuno *Daunou* alzò la sua voce, e credo che quasi nessuno ignori essere il suo classico libro sulle garantie individuali il *vade-mecum* di ogni uomo sinceramente liberale.

Or bene, quest'Amministrazione così potente e soverchiante ha poi reso di grandi servizi, ha fatto delle grandi cose, ha perciò acquistato un prestigio enorme, e fu questa la disgrazia della Francia ed anche un po' la nostra.

Il prestigio dell'Amministrazione napoleonica, fatta potere assorbente e preponderante, impedì che il vizio antico della confusione si correggesse e che la separazione dei poteri divenisse intera e completa. Perciocchè se in Francia è vero che i Tribunali più non amministrano, è altrettanto vero che l'Amministrazione, e per il fatto e per il diritto, giudica.

Ora permettetemi, o Signori, di chiarire, per quanto è a me possibile, che stette in questo appunto il fondamento di quella confusione che io, con tanti altri, deploro e che oggi spero sarà tolta affatto.

E per rettamente procedere uopo è fare la domanda: che cosa è l'Amministrazione? Non vi spaventate, o Signori: non mi accingo punto a farvi una definizione cattedratica e dottrinale dell'Amministrazione, la quale sarebbe, a mio avviso, cosa impossibile, volendo osservare tutte le condizioni che la logica esige in una definizione; ma all'indigrosso però un concetto bisogna pur farcelo affine di poter parlare di codesta Amministrazione.

L'Amministrazione di uno Stato (e parlo colla guida di uno dei più grandi statisti che io abbia letto, voglio dire Francesco Guizot), dico, e considerata nei suoi grandi tratti più generali, è un complesso di mezzi destinati a far giungere la volontà del potere centrale il più prontamente e sicuramente possibile in tutti i punti della società ed a far rimontare sotto le stesse condizioni di sicurezza e di rapidità verso il potere centrale, le forze del paese, sia in uomini, sia in denaro.

Non è questa, ne convengo, o Signori, una definizione perfetta, ma credo che tutta volta ognuno di voi getterà uno sguardo sintetico sull'Amministrazione, vedrà che essa, in fine dei conti, si riassume in questo movimento dal centro all'estremità, e del ritorno dall'estremità verso il centro.

Ora, se questa è l'Amministrazione, se così abbiamo a definirla, ossia a considerarla in mancanza di una migliore definizione, egli parrebbe che avesse dovuto dedursi la conseguenza che l'Amministrazione sia ad aversi come una cosa sola individua, una cosa soltanto attiva, l'esercizio dell'impero, e mai un jusdicente. Ma no, o Signori, così non avvenne. Per effetto di quel grande prestigio da cui fu circondata, e che conservò attraverso tante rivoluzioni, la potente Amministrazione creata dal genio dell'Impero, si è mantenuta, ovvero, si è accolta una grande confusione di idee e di principî. Si è incominciato a dire: nel vastissimo campo dell'Amministrazione vi sono delle materie nelle quali essa comanda, autorizza, concede o divieta con piena libertà, consultando soltanto sè stessa senza alcuna soggezione, e qui è lo impero, qui è padrona assoluta. Vi sono delle altre materie, sì continuò, nelle quali l'Amministrazione entra nell'âmbito delle convenzioni, si fa parte contraente con altri cittadini. Può venirne un litigio; e questo deve essere tolto da un mediatore, ed ecco, si disse, il caso della giurisdizione. Quindi con una logica che io

non son ben capace di comprendere e che mi credo fondato a chiamare una falsa logica, prodotto naturale della permanente confusione, si volle arbitrariamente distinguere contratto da contratto, diritto da diritto, e si è venuti a questa strana conclusione, che per i contratti fra l'Amministrazione ed i privati, fra essa ed i suoi fornitori, per ben decidere le possibili controversie occorreva una giustizia speciale, un Tribunale speciale, i cui membri avessero a reclutarsi come si reclutano in Francia ed altrove fra gli agenti dell'Amministrazione attiva.

Ed ecco l'origine della istituzione dei Tribunali del contenzioso amministrativo. Ma questo ordine di idee riesce evidentemente erroneo. Per esso abbandonando il semplice ed unico concetto che si annette alla parola Amministrazione, giusta la delineazione che indicai a larghi tratti, si venne al riconoscimento di due Amministrazioni, l'*Amministrazione attiva* ed il *contenzioso amministrativo;* donde la conseguenza che all'Amministrazione si riconobbe non solo lo *imperium* che le spetta per sua natura, ma anche la *giurisdizione* che punto non può spettarle.

E non basta, chè la confusione partorisce molti errori.

La giurisdizione, la qualità di giusdicente non la si volle ravvisare se non in quella amministrazione che si nomò il contenzioso amministrativo, e quindi soltanto quando discuteva e pronunciava sopra i diritti nei termini delle convenzioni stipulate fra l'amministrazione ed i privati: fuori di là e di qualche materia analoga non si è mai voluto riconoscere ed ammettere che l'amministrazione attiva esercitasse mai una giurisdizione, ma si è sostenuto che l'amministrazione attiva sempre in ogni caso esercitava un potere, che questo esercizio del potere doveva essere mai sempre accompagnato da sconfinata libertà, senza controllo e senza che nessuno potesse mai apprezzarne i comportamenti.

Ma, o Signori, spieghiamoci bene; l'organizzazione di un grande potere amministrativo, independente per fermo, che altrimenti non sarebbe un potere, libero nei suoi movimenti, consultante soltanto se stesso, è un'egregia macchina per l'azione, e della stessa non si può fare a meno; ma si domanda se nella vita sociale ci sia solamente l'azione dello Stato, e non ci sia qualche altra cosa.

Mi permetta, l'onorevole Senatore De Cesare, che io gli dica che nel suo magnifico discorso, quale da ognuno dovè applaudirsi, c'è un difetto capitale; si è dimenticato, o meglio si è fatta astrazione della presenza dell'individuo, ossia delle persone sia fisiche che morali, che sono naturalmente, necessariamente in continuo contatto dello Stato, nel mentre egli spiega tutta l'immensa attività e del Governo e dell'Amministrazione. Oltre all'attività, oltre all'azione, oltre al concetto dell'*imperio*, vi ha, volere o non volere, la giustizia, vi ha la libertà, la quale non è altro che la giustizia, e vi hanno le guarantigie individuali le quali debbono eresse tutelate, e per la sicura incolumità delle quali noi godiamo il beneficio dello Statuto fondamentale, il quale appunto ce le assicura.

Vediamo ora se l'amministrazione attiva eserciti, sebbene lo si neghi ben di frequente, una vera giurisdizione. Pongasi questa dimanda: può o non può l'amministrazione ne' suoi comportamenti, nello spiegare la sua sterminata attività, ledere dei diritti individuali?

Certamente, e nessuno può seriamente negarlo.

Lede certamente dei diritti, ed alla lesione fanno seguito i reclami; vi è caso di lesione, e quindi di reclamo, sia che si opponga l'incostituzionalità di un provvedimento fatto con un decreto dal potere esecutivo, sia che si impugni l'atto di un Prefetto, di un Intendente di finanza, riguardo ad un determinato individuo, ad un determinato affare.

Allora il privato individuo, l'associazione, il comune, la corporazione, il corpo morale, in una parola tutte le persone che oltre gli individui hanno la personalità giuridica secondo l'articolo 2 del Codice civile, si presentano a fare il reclamo, lamentando, il diritto leso; e se l'Amministrazione risponde *non avete diritto* e quindi nega l'assenza del diritto, essa fa indubbiamente un atto di giurisdizione e lo fa soltanto a proprio favore, perchè nega la esistenza del diritto.

E negata l'esistenza del diritto, l'Amministrazione chiamata in giudizio s'arma del conflitto, paralizza il giudice, e si sottopone al Magistrato solo allora che il Consiglio di Stato le indichi questa via. Tale si è, o Signori, *il si-*

stema francese, trapiantato in Italia, come bene notava l'onorevole Senatore Borgatti, che chiarì men vere le altre origini del conflitto di giurisdizione.

Questo sistema si risentiva dell'antico difetto, era ed è un prodotto dell'antica confusione dei poteri tolta soltanto in parte, il quale sistema perciò era molto fallace anzi strano, perciocchè dall'un canto aveva trovata la necessità di una giustizia amministrativa per un genere di contratti od altri determinati rapporti tra l'Amministrazione ed i privati, e dall'altro ricusava di riconoscere l'esercizio di una effettiva giurisdizione, nella negazione del diritto, in presenza di un reclamo contro la lesione del diritto, affermando una sua facoltà sovrana ed illimitata, intollerante d'ogni giudizio non ammettente verun riparo.

Codesto era un sistema che non poteva per certo attecchire in Italia.

Della parola *genio* si è tante volte abusato. L'onorevole Borgatti non ne ha certo abusato pronunciando nella sua nobilissima orazione, questa frase il genio *legislativo* italiano. Mi permetto di pronunciarla anch'io: appunto il *genio* italiano non seppe acconciarsi in questo al gusto francese, non potè tollerare quella confusione venutaci dal di fuori. Il legislatore italiano guidato da altissimo senno con mano ferma ed ardita fece totale divorzio da quel sistema, e rimontando ai certi principî proclamati dalla Costituente del 1789, alla distanza di 80 anni compieva veramente e realmente la separazione dei poteri, formulando gli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, Allegato *E*, la quale legge per me, o Signori, e senza punto far della rettorica, reputo sia il più splendido gioiello, la gloria più pura e più grande di tutta la legislazione italiana.

Essa è una legge organica di primo ordine, perchè più d'ogni altra ha bene estrinsecato i principî fondamentali dello Statuto, ha assicurato le guarentigie individuali, l'incolumità del diritto civile dei cittadini, ne riguardi le persone, i beni e gli atti; ha fatto sì, che noi Italiani, possiamo effettivamente e realmente fruire della condizione di cittadini e non subire quella di sudditi; e si subisce appunto la condizione di *sudditi* tutte quelle volte che un qualunque potere in nome di un principio qualsiasi, armato di un decreto o di un regolamento, possa rispondere al cittadino che lo reclama: *io non riconosco il tuo diritto.*

Allora, lo ripeto, si subisce la condizione di *suddito,* anzichè fruire della condizione di *cittadino.*

Quella legge, semplicissima, chè tutto quello che è grande e giusto ad un tempo è assai semplice, ha raccolta e nettamente formulata tutta la dottrina che la grande assemblea del 1789, come ricordai, lasciò ai suoi successori di ricercare e di svolgere.

E come ha fatto?

Con un mezzo semplicissimo, distinguendo due cose per loro intima natura ed essenza ben distinte, cioè la facoltà giuridica di apprezzare e la facoltà politica di annullare.

Essa ha detto: « Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e, ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo (vale a dire il Governo, con decreti Reali, o regolamenti generali), o dell'autorità amministrativa (le disposizioni del Prefetto, dell'intendente o di altra autorità relativamente a particolari negozî).

Quella stupenda legge, dopo aver per tal guisa pronunziata e stabilita in fatto la completa separazione vera dei poteri, tutela e guarentigia della libertà, non ha punto lasciato àdito a che un'altra autorità, la giudiziaria, sorpassi il suo confine ed usurpi sull'autorità amministrativa. Tutt'altro; chè con ammirabile sapienza il legislatore volle indipendente e sempre sottratta l'amministrazione ad ogni azione irritante del magistrato.

Quindi con stupenda armonia fu proclamata (*all' art. 2*) la facoltà di adire il giudice in chiunque si pretende leso dall'atto amministrativo nel suo diritto civile; ma coll'articolo 4 fu limitato il magistrato all'esercizio dell'unica sua funzione di apprezzare l'atto amministrativo, giudicando soltanto dell'effetto in relazione all'oggetto dedotto in contesto, vietato però a lui di conoscere sulla validità e regolarità del fatto, e più ancora vietato di regolarlo o di revocarlo.

Spetta soltanto all'autorità amministrativa il correggere, riformare, modificare o revocare il

suo atto, una volta che l'autorità della cosa giudicata dal magistrato l'ha resa edotta che v'è lesione di diritto nell'atto amministrativo o nel provvedimento del Governo.

È un'ammirabile opera legislativa, per la quale dobbiamo tutti sentire un nobile orgoglio. E che cosa poi domanda questa legge? Domanda che si faccia un passo di più, il solo passo che resta a farsi; domanda che sia tolta quella provvisorietà che era stata dichiarata nell'art. 13 della stessa legge 20 marzo 1865; che sia fatto luogo a quel provvedimento allora formalmente promesso nell'articolo medesimo, il quale nel progetto diceva: « fino ad ulteriore provvedimento, nascendo conflitto di giurisdizione, si provvederà con la legge del 1859; » locchè avrebbe portato che il conflitto sarebbe stato risolto con decreto reale portante quindi la firma di un Ministro responsabile. Venne spiegato egregiamente dall'onorevole Senatore Borgatti come sia avvenuta la diversa lezione di quell'articolo 13, e che, mentre da un lato si è parlato di provvisorietà, dall'altro vi aveva l'articolo 10, numero 2, della legge di pari data, alleg. *D*, sul Consiglio di Stato, che gli attribuisce giurisdizione propria a risolvere i conflitti: nel qual fatto taluno potè ravvisare, anzichè un'accidentalità, l'espressione di una tendenza a far sì che diventasse permanente e normale quello che per sua natura non doveva essere che provvisorio.

Vediamo poi come avvengano le cose nell'atto pratico quando sorge la questione di cui è parola; ciò è necessario sapere, perchè si èvoca sempre il fantasma che l'Amministrazione possa essere soverchiata e trovarsi menomata nella sua indipendenza.

A priori non può supporsi un soverchiamento da parte della magistratura, perchè l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 difende egregiamente e completamente l'Amministrazione, e fa la giusta parte a tutti. A ognuno la sua funzione, e perciò non c'è, nè vi può essere l'idea di vero conflitto.

Ma esaminiamo, come dicemmo, quanto avviene all'atto pratico, cioè quando il Governo o l'Amministrazione, nella loro immensa attività, facciano qualche cosa la quale urti od attacchi un cittadino, e questo reclami. Io non so concepire se non o l'uno o l'altro di questi due fondamenti per un reclamo che faccia un cittadino in presenza ad un provvedimento dell'Autorità amministrativa o del Governo. Esso allega o che è stato urtato un suo interesse, ovvero che è stato leso un suo diritto. Un terzo fondamento di reclamo, io ripeto, non lo so concepire. Ora, quando egli adduce o l'interesse o il diritto, è certo che bisogna fare un'indagine sul punto se si tratti d'interesse o di un diritto; perciocchè, una volta che egli vada innanzi al giudice allegando nel suo reclamo soltanto un interesse urtato, il giudice non dice mica: *io sono competente o incompetente a conoscere di tale interesse.*

La vera formola che pronunciar deve il giudice in allora è quella che vi è carenza di azione; perchè? Perchè gl'interessi semplici non sono sotto la tutela della magislratura. La magistratura non è chiamata a tutelare gl'interessi, e quindi in quel caso deve dire al reclamante: « Andatevene da me; presenta- « tevi innanzi all'utorità amministrativa, sola « arbitra, sola padrona di concedere o di ritirare « la proibizione, di combinare l'interesse ge- « nerale col vostro interesse particolare. Fate « assegnamento su ciò, che l'amministrazione « pur libera, arbitra e padrona, farà buon uso « dello sterminato suo potere. » E ne farà buon uso, diciamo noi, perchè l'uso di questo gran potere sta sempre sotto l'ègida della responsabilità ministeriale.

Ma se questo cittadino allegherà invece un diritto, allora la cosa è essenzialmente diversa. Il magistrato, quando avrà riconosciuto il diritto, dichiarerà la propria competenza, e giudicherà se vi è o no lesione.

Questa è la vera questione, e la vera posizione.

Ora io domando: quando vien fatto il reclamo e si tratta di ricercare e di vedere se in giuoco vi è l'interesse od il diritto, se cioè l'oggetto del reclamo si concreta in un diritto od in un interesse, chi può risolvere questa questione? Forse l'amministrazione, la quale vorrà convertire tutti i diritti in interessi, e battezzarli tutti quali interessi, a fine appunto di negare i diritti? Mai no; questa decisione del riconoscimento, cioè se nel caso e nella specie c'è il diritto invece dell'interesse semplice, compete soltanto, per sua natura ed essenza, al potere giudiziario.

Posto che, venuto a questo punto, ho pro-

nunciato la parola *potere giudiziario*, non posso fare a meno di notare aver fatto grave senso anche a me, come lo ha fatto all'onorevole Pepoli, la negazione espressa dall'onorevole Senatore De Cesare, che l'ordine giudiziario sia un potere. Credo facile e limpida la dottrina svolta dall' onorevole Pepoli, concludente che il potere giudiziario sia un terzo potere dello Stato. Ma io non voglio entrare in questa questione, ed accetto la tesi dell' onorevole De Cesare, chè il mio ragionamento, come lo vedrà, non resta pregiudicato, anzi se ne avvantaggia.

E valga il vero, quelli i quali non riconoscono se non due poteri, il legislativo e l'esecutivo, vengono a questa immediata conseguenza, che il potere esecutivo non resta unico, ma si divide alla sua volta in due poteri: l'amministrativo ed il giudiziario; locchè torna lo stesso.

Piacemi ricordare aver letto in un bel libro trattante di codeste materie, che i due poteri in cui si divide l'esecutivo, il giudiziario e l'amministrativo, furono paragonati a due gemelli, ad uno solo dei quali fu tagliato il cordone, e questo è il potere giudiziario. Ed è appunto il taglio di questo cordone il taglio del legame col potere esecutivo, il quale fa sì, che il potere giudiziario ha per intima sua essenza e natura, per sua vera costituzione congenita, l'indipendenza come istituzione, mentre non l'ha il potere amministrativo; perchè, voglia o non voglia, esso è sempre legato ed indissolubilmente legato col potere esecutivo.

A risolvere la questione abbiamo sempre bisogno di un giudice, e sfido chiunque a contrastare che ci sia bisogno di un giudice in una materia, in una specie in cui si tratti del concetto del diritto, in cui ci sia da dichiarare la carenza d'azione, oppur vedere se il diritto fu o no leso.

Le cose dette chiariscono che questo giudice è impossibile trovarlo fuori della magistratura, fuori del giudice ordinario: di quel potere, sia desso un terzo potere dello Stato, ovvero sia quel potere gemello che è affatto separato dall' amministrazione. Quando siamo arrivati a questo punto, il vero argomento di cui oggi è parola si risolve, a mio avviso, in una ricerca di ragioni di convenienza. Si è fatto accenno al fatto mantenuto fin qui che quel giudizio di mera competenza, che male si è battezzato col nome improprio di giudizio di conflitto, è deferito al Consiglio di Stato e si è aggiunto, che quand'anche si possa riconoscere, dovere, giusta il rigor dei principî, devolversi il gudizio stesso soltanto al Magistrato ordinario, mancherebbe ragione sufficiente per cambiare e togliere l'ufficio a chi l'ha egregiamente e bene adempiuto, e contro il cui operato nessuno pensa di muovere lamentanze.

Noi tutti abbiamo sentito con immenso piacere le solenni e leali attestazioni fatte dal Senatore Errante; ma le abbiamo tenute non come una novità, ma come una splendida conferma di quanto noi tutti già sapevamo. Ma anche in questo riguardo mi giova fare richiamo e ripetere la frase adoperata con tanta opportunità dall'onorevole Senatore Borgatti, che cioè le istituzioni soltanto restano, e gli uomini, comunque inappuntabili, irreprensibili, intemerati ed imparziali, passano.

Della giustizia del Consiglio di Stato chi dubita? nessuno. È cosa che si ammette, che non si discute. Ma codesta imparzialità è dessa l'effetto della sua istituzione, della sua origine, della sua composizione? No, o Signori, è l'effetto di un concorso di circostanze, e delle qualità particolari delle persone. E ripeterò coll'onorevole Senatore Pepoli: datemi la guarentigia dell'eternità di queste persone o meglio della perpetua successione di persone sempre consimili.

Possono o non possono essere surrogate da altre? Certo che sì. Ad ogni modo la successione è un fatto necessario. Noi dunque non dobbiamo cercare la guarentigia nelle persone, ma nell' istituzione, perchè questa soltanto rimane.

E permettetemi, o Signori (e domando perdono se abuso della pazienza del Senato) di rammentarvi in questo proposito un'autorità la quale certamente non è sospetta, quella dell' Imperatore Alessandro I di Russia. Narra Madama di Staël nelle sue memorie che, cacciata via via dall'Imperatore Napoleone arrivato fino a Varsavia, riparò in Russia percorrendo buona parte di quell'Impero, e che appresso ebbe conversazioni politiche, come era costume di quella Signora, il farne, anche con l'Imperatore Alessandro.

L'Imperatore le chiese giudizio sulle condizioni in cui aveva trovato lo Stato e le popolazioni russe.

La signora di Staël rispose, che i Russi erano felici, perchè avevano per unica Costituzione la persona dell'Imperatore Alessandro. Lo Czar replicò così: « Madama, quand' anche il complimento che mi fate fosse giusto, voi dovreste però ammettere che per i miei sudditi io non sarei che una combinazione felice. » Ora, o Signori, sono le ben venute e si fa buon viso alle felici combinazioni che si accettano di buon grado, ma le combinazioni felici non sono eterne!

L'imparzialità che nessuno contesta al Consiglio di Stato anche nell' esercizio delle sue anomale funzioni, quelle di giudice, è pregio delle egregie persone che lo compongono, mentre l'imparzialità della magistratura non è pregio degli uomini che passano; è effetto dell'istituzione, della sua essenza, della sua esistenza e della santità sua. Può avvenire per accidente che anche il Magistrato supremo commetta degli errori, può avvenire in qualche momento che quella che si chiama la statua della giustizia abbia ad esser velata; ma sono casi transeunti che passano, e presto da queste oscillazioni si ritorna all' ordine normale ed all' equilibrio fatto dall' essenza della istituzione.

Ora, per me non può esservi dubbio, o Signori, che dopo la legge del 1865 non c' è conflitto possibile, che questa parola conflitto di attribuzioni rappresenta un errore ed un anacronismo, che non se ne può più parlare, che non resta più che la mera questione di competenza; questione la quale si produce nei reclami contro un atto dell' Amministrazione o del Governo, ed è di regola assai semplice, perciocchè, ripeto, se a fronte dell'atto dell'autorità amministrativa si presenti un semplice interesse, allora il Magistrato proclama la carenza di azione e rimanda il reclamante alla Amministrazione; se invece c'è diritto e allora deve esaminarlo, perchè il diritto è appunto scopo sotto la tutela del Magistrato.

Con questo non si offende l'Amministrazione. Questa non ne soffre, chè resta intatto ed illeso il grande suo còmpito della attività e del regolare movimento di tutte le forze dello Stato. Noi domandiamo soltanto all'Amministrazione di essere giusta.

L'Amministrazione è un grande, un immenso potere; ma è dessa un potere sconfinato senza freno? Mai no; queste parole non possono pronunciarsi; il limite c'è, e sta nella sfera dei diritti individuali; questi si devono riconoscere, rispettare e salvaguardare.

Noi non domandiamo l'ordinaria giurisdizione del giudice perchè il magistrato è inamovibile. Convengo che non si abbia a fare gran caso dell'inamovibilità o delle altre prerogative della Magistratura, più di quello che occorra. Io voglio anzi supporre una Magistratura male organizzata, non sorretta dalla accennata nè da altre prerogative.

Or bene, sempre vorrei e domanderei che la materia del giudicio di competenza, di cui è parola, sia devoluta al Magistrato ordinario. E ciò domanderei, come domando, in nome della separazione de' poteri, non per nessun altro motivo; perchè, ammesso il principio della separazione de' poteri, l'avvisata conseguenza torna inevitabile. Aggiungo che se noi avessimo una Magistratura meno buona, meno riverita, meno rispettata di quella che fortunatamente abbiamo, penserei sempre che l'investirla di tutti i suoi attributi naturali, non sottraendone alcuno, sarebbe il maggiore e più efficace fattore per rialzarla e per correggerne i difetti che per avventura si avesse.

Detto questo, ben comprendete, o Signori, come io accetti la legge colle modificazioni fatte dall' Ufficio Centrale, e per conseguenza rifiuti, ossia, non possa acconciarmi all'emendamento proposto dall'onorevole De Cesare, il quale, sebbene sia steso in brevi parole, tenderebbe a rovesciare tutto ed a ritornare all'antico ordine di idee; per il che prego il Senato a non accoglierlo.

Ma prima di finire debbo ancora dire una parola.

Fra gli argomenti che furono accennati in questa adunanza, vi ha anche quello col quale si è detto che si è andati a cercare gli esempi delle piccole compagini politiche nelle quali si è abolito l'istituto dei conflitti di giurisdizioni e si è demandata la competenza a risolverli alla magistuatura ordinaria, e che non si è mai citato l'esempio di un grande Stato.

L'onorevole Pepoli ha pronunciato in massima una verità, dicendo che la bontà di una istituzione non si misura dall'ampiezza del territorio dello Stato che l'ha stabilita.

Non ispiaccia al Senatore Pepoli se non accetto la sua tesi in tutta l' ampiezza, perciòc-

chè quando *si tratta* di meccanismi e congegni, avviene spesso che anche nell'ordine morale, taluni ordinamenti ed espedienti, che bene riescono in piccole proporzioni, non vanno più bene quando sono trasportati ed applicati in grande.

Ma, dacchè dagli oppositori al progetto si è fatto il rilievo che non venne citato esempio di un grande Stato, io voglio appunto riparare ad una lacuna e citerò un grande Stato, un Impero a noi vicino e ben conosciuto: l'Impero austriaco.

Voi sapete che cosa era l'Austria: la sua Amministrazione non era punto arrendevole e disposta ad abbandonare le sue prerogative. Quell'Amministrazione invece era gelosa, assai più gelosa, più tenace, più fortemente organizzata della nostra. I suoi comportamenti sono noti.

Questo Impero, che contava 36 milioni di abitanti, il quale aveva un' Amministrazione soverchiante, prepotente, una polizia che non importa di qualificare precisamente, non ha mai avuto nessun istituto per l'esame e la risoluzione di conflitti di giurisdizioni. L' Austria aveva l' istituto dei rappresentanti politici e camerali presso i giudizi di prima, di seconda e terza istanza, armati del diritto di *veto*, che in pratica era però un inutile arnese. Già fino dal 1822, cioè 55 anni fa, aveva tolto il *veto* dei delegati presso il Tribunale di prima istanza, conservato soltanto ai rappresentanti politici presso il Tribunale d'appello e presso la terza istanza. Ma quel grand' anno, che fu il 1848, (usando il giusto epiteto datovi dal nostro eccellentissimo Presidente riguardo a quell'epoca) fece sì che l'Austria stessa, pur vincitrice, abbandonasse quella grottesca anticaglia, e nel novembre 1848 furono assolutamente tolti i rappresentanti politici e camerali presso tutti i Tribunali.

Nè basta. È storico, ed è cosa che tutti conoscono essere stato l'anno 1852 l'epoca più culminante della reazione, in Austria, attuata coi famosi biglietti di Gabinetto, e nella quale erano avviate le pratiche pella conclusione del Concordato. Ebbene, nel parossismo della reazione la norma di giurisdizione austriaca del 1852 non ha mai pensato a niente di consimile a quello che da tanto tempo, da troppo tempo, esiste in Italia, vale a dire il conflitto di giurisdizione.

Essa ha lasciato tutte le questioni di diritto ai Tribunali, e senza attuare espedienti straordinari, ha lasciato trattare le questioni d'incompetenza giudiziaria come qualunque altra giuridica questione.

Essa ordinò opportunamente un articolo per difendere l'amministrazione, poichè tutti accordano all'amministrazione il diritto di difendersi.

Questo articolo della norma giurisdizionale austriaca prevedeva il caso che un Tribunale di prima istanza avesse emesso sentenza attinente a materie militari, amministrative, matrimoniali, e che potessero esservi due sentenze conformi del Tribunale di prima istanza, del Tribunale di appello sopra di così fatti argomenti. In questo caso esso dava autorità alla Corte suprema d' annullarle d' ufficio e all' autorità politiche e camerali di impugnarle; ma non portava punto l' impugnativa davanti al Consiglio dell'impero creato col biglietto di Gabinetto del 1851 e che sarebbe qualche cosa di simile al Consiglio di Stato; la deferiva sempre all'autorità giudiziaria; ai Tribunali di appello per la prima istanza, alla Corte suprema per i giudizi di seconda istanza.

Ora, o Signori, quando si vede un Governo come l'Austria nel parossismo della reazione, mostrarsi interamente fiducioso della magistratura, ed abbandonarsi ad essa per la questione di competenza amministrativa, come possiamo noi allarmarci e credere che dobbiamo essere diffidenti verso la magistratura italiana e che l'Amministrazione possa essere dalla stessa soverchiata?

Io credo che quest'esempio calzante più che qualunque altro abbia ad indurre negli oppositori, se non la piena persuasione, il più forte dubbio che gli allegati timori sieno senza fondamento.

E qui pongo fine, perchè non voglio abusare della pazienza e della benevolenza con cui il Senato ha voluto ascoltarmi, e della quale gli porgo i più sentiti ringraziamenti.

Noi siamo in faccia a questo punto: se oggi convenga sciogliere la riserva ed attuare la promessa contenuta nell' art. 13 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*; se noi dobbiamo uscire da una condizione anomala ed entrare nell'ordine normale, se dobbiamo pas-

sare la spugna sopra questo residuo della confusione medio-evale e compiere nel tema in discorso, in tutta l'ampiezza, la separazione dei poteri, questa grande guarentigia della libertà e della giustizia. Quanto a me, reputo che chi dicesse non doversi così adoperare, assumerebbe una grande responsabilità.

Per mia parte, certo io non l'assumo.

Io voto la legge, la voto con animo lieto e sereno; la voto con la convinzione più profonda, che, votandola, io concorro ad un'opera di sapienza civile, che coopero all'attuazione d'un vero, sodo e liberale progresso; con la convinzione infine che faccio un atto di saggia e prudente politica.

(*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io sono agli ordini del Senato.

Mi propongo di essere breve; ma non so fino a quanto questo mio proposito potrà essere mantenuto. Domando pertanto all' on. signor Presidente e al Senato se, malgrado l'essere già le 5 ore, credono che io debba mantenere il mio turno di iscrizione e parlar subito.

Voci: Parli, parli.

PRESIDENTE. Se ella desidera che io interroghi il Senato, volentieri lo farò. Ma mi pare che l' assemblea inclini evidentemente a che ella parli subito.

Senatore FERRARIS. Cercherò di esser breve.

Il primo giorno in cui cominciò questa discussione, ebbi a dichiarare, e ripeto ora la dichiarazione con una formula che venga a rendere completo il mio concetto, che io non ho nè mandato, nè proposito di erigere altare contro altare. Un Ufficio Centrale nel 20 luglio 1876, dopo lunga e matura discussione, adottò una conclusione che, sul punto principale della competenza, è assolutamente contraria a quella adottata dal presente Ufficio Centrale. Ma, ripeto, io non ho nè mandato, nè proposito di scusare, nè di difendere alcuno, come non ho nè mandato, e tanto meno proposito di combattere chicchessia.

Debbo unicamente, e credo essere obbligo mio, rendere conto di alcune delle considerazioni che principalmente stanno a base del voto emesso nella Relazione del 20 luglio 1876; e lo farò, non solo con studio di brevità, ma astenendomi anche dal declinare qualunque nome, sia in elogio, sia quando mi avvenga di combattere speciali opinioni e proposte.

Mi si permetta una dichiarazione: io ho tanto udito elogiare ed illustrare grandi uomini passati e presenti, commentarne i fatti e riferirne i detti anche i più remoti dalla attuale proposta di legge, per dedurne argomenti, che in verità, per conto mio, sento il bisogno di procedere in modo diverso, di camminare cioè coll'appoggio di ragioni, col mio semplice e puro ragionamento.

Un'altra dichiarazione.

Vi è e vi può essere in questa discussione qualche lato che abbia direttamente o indirettamente sentore di politica? No. Questo mi preme soprattutto di dichiarare, perchè venga sceverata ogni altra considerazione che non sia intrinseca all'oggetto delle attuali vostre deliberazioni.

Del resto mi basterebbe ricordarvi il modo col quale questa proposta venne iniziata e successivamente svolta per distruggere qualunque sospetto, qualunque carattere di colore politico.

Partiva l'iniziativa del 28 gennaio 1875 da due onorevoli Deputati, i quali non sedevano sugli stessi banchi, e se corse poi o potesse correre il pensiero per confrontare questa data con un' altra successiva, noi potremmo, per controbilanciare questo pensiero, ricordarci che in allora si parlava come movente di quella iniziativa il lenire perdite amarissime immeritate, il proposito di una giustizia, la quale non potesse mai trovare ostacolo nè inceppamento.

Indipentemente da questo, rammento come l' Amministrazione preceduta all' attuale non solo non ebbe ad avversare, ma venne ad appoggiare la iniziativa medesima, e che nella Commissione che diede voto favorevole alla proposta stessa, sedevano uomini politici, i quali non seguivano la medesima parte.

Di modo che la politica può e deve considerarsi assolutamente estranea alla questione della quale ci stiamo occupando e l'esame della medesima deve farsi e condursi a termine senza alcuna preoccupazione di parte.

E veniamo senz'altro indugio all' argomento.

In questa tornata Voi avete udito argomenti, i quali, se male non mi appongo, tenderebbero a dimostrare che si debbono abolire i conflitti.

Ma, che cosa è il conflitto?

Non faccio dissertazioni: accenno semplicemente il fatto.

Il conflitto, come fatto, è indistruttibile. Vi sono due autorità, la competenza delle quali in taluni punti non può con esattezza definirsi. Di qui deriva che tra una autorità e l'altra intervengano in qualche caso dei contrasti. Il fatto dipende dall'indole e dalla natura stessa delle cose. Il conflitto esiste di per se stesso. Non c'è modo nè di evitarlo nè di sopprimerlo.

L'unica questione consiste nel vedere se vi debba essere un istituto speciale a cui si dà il nome di conflitto, mediante il quale istituto si ottenga la risoluzione dei contrasti fra le due autorità, se si debba fissare e determinare un modo speciale di risolvere quei contrasti.

Il conflitto adunque, come fatto, esiste necessariamente ogni qual volta si verifica un contrasto; il conflitto, come istituto, voi medesimi lo ammettete, poichè vi studiate di disciplinarlo. Quello che cercate è soltanto il giudice al quale meglio convenga di attribuirne la definizione.

Sia che si parli di fatti anteriori alla attuale legislazione, o degli usi in vigore presso altri popoli, o di svolgimenti politici di una nazione a noi vicina, si vien sempre a dire la medesima cosa: fate in modo che l'*individuo* abbia le sue ragioni tutelate, che non vi sia pericolo di vederle usurpate, ma la questione si riduce sempre a trovare il giudice.

Ho udito delle disertazioni le quali tenderebbero a dimostrare che, collo stabilire una giurisdizione propria mediante un Collegio che non si chiami Tribunale, si sia creata una giurisdizione *eccezionale*. E si spinse il ragionamento al punto di dire che si tratti quasi di una di quelle *Commissioni straordinarie* che sono espressamente vietate dallo Statuto.

Che vi siano Tribunali *ordinarî* ed altri che si dicono *speciali*, questo risulta dall'intera nostra legislazione, dal nostro dritto pubblico interno. Il Parlamento medesimo lo ha riconosciuto con una legge le cui lodi abbiamo udite in questa medesima discussione, voglio dire la legge del 12 dicembre 1875.

In quella legge è detto che la Corte di Cassazione, o di Sezioni di Corte di Cassazione sedenti in Roma, abbia da definire i conflitti di giurisdizione *tra i Tribunali ordinarî e quelli speciali*.

Questo significa chiaramente che noi possiamo, senza nessun pericolo, instituire e mantenere *Tribunali speciali*, senza, ripeto, il pericolo di cadere in incostituzionalità e di istituire di quelle Commissioni straordinarie meritamente proscritte dall'art. 71 del patto fondamentale. I propugnatori del progetto dicono: Il Consiglio di Stato è fatto per dare de' voti consultivi, non è fatto per giudicare. Spieghiamoci.

Il vero obbiettivo di tali considerazioni si riassume in questo concetto: che cioè bisogna ammettere questa legge per cominciare a correggere l'organico del Consiglio di Stato. Locchè significherebbe a tradurre nell'Aula legislativa questo sistema. Ogni qualvolta viene in esame una legge speciale che trovi un ostacolo in una legge organica, non curiamoci, esautoriamo la legge organica, giacchè questa dev'essere riformata; anzi sia questo il primo passo delle riforme, approfittiamo per levarla di mezzo. Così si ragiona.

Per qual motivo ho indicato quest'argomento? Perchè la legge dà al Consiglio di Stato una giurisdizione *propria* in materia di conflitti. È legge organica? Sì; è legge organica, perchè quella giurisdizione è consecrata per espresso disposto, contemporaneo a quella del Contenzioso amministrativo di cui tenne parola l'ultimo oratore. Ora, se il Consiglio di Stato ha una giurisdizione *propria*, questa giurisdizione propria voi non la potete cancellare per indiretto, in una legge speciale, senza toccare all'organismo. Lo Statuto parla di *ordine giudiziario*. Esso dice che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici ch' egli nomina. Questo dice lo Statuto.

Ma forse che alla legge è interdetto di qualificare quest'ordine giudiziario con un nome anzi che con un altro? Forse che, allorquando la legge dichiara che il Consiglio di Stato ha una giurisdizione *propria*, non lo dichiara, non lo crea un vero e positivo giudice, secondo il nostro concetto, come ha creato e crea altri giudici *speciali*, perfino le Commissioni per la ricchezza mobile?

Allorchè discorrendo del Consiglio di Stato si manifesta il timore di distrarre i cittadini dai loro giudici *naturali*, non si è nel vero; giu-

dice *naturale* è quello che la *legge* ha stabilito in modo permanente, e ciò in contrapposto alle Commissioni *straordinarie*.

Se il Consiglio di Stato ha questa giurisdizione sua propria, se non si deve per indiretto vulnerare, potrete voi, discutendo ora dei conflitti di giurisdizione, recare innanzi un argomento che verrebbe a favorire questo presupposto assunto, vale a dire che bisogna cominciare a demolire, in questa parte del suo organismo, il Consiglio di Stato? Certamente no.

Quando discuteremo se, come e quando si dovrà riorganizzare il Consiglio di Stato, allora vedremo se lo si dovrà ridurre ad un semplice Collegio consultivo: ma fino che esso ha dalla legge organica, che ora non è in discussione, delle attribuzioni *proprie*, queste attribuzioni si vogliono e si debbono osservare e rispettare.

Ma è qui l'argomento capitale in cui si manifesta il dissenso fra l'antico, ed il nuovo Ufficio Centrale, il quale argomento mi pare consista nel dire: I diritti individuali non possono essere distratti dalla giurisdizione ordinaria; e mentre questi non possono essere distratti dalla giurisdizione ordinaria, gli *interessi materiali* dello Stato sono e si trovano sufficientemente garantiti dal modo con cui saranno discussi e decisi dai Tribunali ordinarî.

Qui dunque è la prima origine del dissenso; mi si permetta dire della confusione.

Quando si tratta di diritti individuali, di diritti *civili*, abbiamo la legge del Contenzioso Amministrativo che li difende, che li pone sotto la tutela dell'autorità giudiziaria. Quando si tratta d'*interessi materiali* dello Stato, di quegl'interessi cioè che appartengono al suo patrimonio, essi sono difesi, e sono anche sotto la tutela del giudice ordinario.

Ma la questione che si solleva attualmente consiste nel vedere se, quando vi è il conflitto fra le due autorità, se quando l'amministrazione può vedere la sua libertà d'azione intercettata dal potere giudiziario, se, in questo caso si debba introdurre qualche rimedio, un qualche istituto particolare. Qui è la quistione. Dunque lasciamo in disparte la tutela dei diritti *individuali* come la tutela degl'interessi *materiali* dello Stato: questi, sia ben inteso, non possono essere distratti dalla giurisdizione ordinaria. Essi stanno sotto la salvaguardia della legge comune.

Ma, allorquando invece viene a manifestarsi un conflitto tra l'autorità amministrativa e la autorità giudiziaria, appunto secondo la formala dell'art. 2° della legge sul Contenzioso Amministrativo, è allora che bisogna trovare chi sciolga questo nodo, chi svolga quest'intreccio, il quale potrebbe in date circostanze, farsi esiziale allo Stato. È appunto in contemplazione di questo pericolo che Voi avete ammesso e ammettete ancora l'istituto dei conflitti.

Dimostrato che gl'interessi *individuali* sono una cosa assolutamente distinta dai diritti e dalle *prerogative* dell'Amministrazione, che i diritti *individuali* sono sotto la tutela dei Tribunali, così come dipendono dai Tribunali gli *interessi materiali* dello Stato, passiamo a vedere in qual modo si tuteli quella separazione dei poteri amministrativo e giudiziario, in cui consiste tutto il nodo della questione.

Si dice: nel Consiglio di Stato quale è costituito, noi non possiamo avere quella fiducia che abbiamo nei Tribunali ordinarî. Io potrei invero dirvi che questi e quello poggiano sempre sulla nomina del potere esecutivo; vi potrei ricordare quello che diceva un nostro Collega intorno all'imponderabilità di quel concetto, che sta nella parola *inamovibilità* e porlo in confronto colla maggiore guarentigia che si potrebbe ottenere nel modo di giudicare del Consiglio di Stato.

Ma voglio lasciare questo argomento in disparte, perchè la ragione capitale, per cui l'Ufficio Centrale del 20 luglio 1876 venne in un'altra opinione ed assolutamente disforme da quella che prevalse nell'Ufficio Centrale presente, si allontana da tutte queste considerazioni e si fonda precisamente sulla necessità di separare i poteri.

Quando voi avete stabilito un congegno, in forza del quale, nata una questione, non di diritto *individuale*, ma di *prerogativa*, tra l'amministrazione e l'autorità giudiziaria, per cui vi sia il pericolo che l'autorità giudiziaria venga ad amministrare, quale sarà, in questo caso, la conseguenza? L'autorità giudiziaria (sempre in via d'ipotesi) può pronunziare in modo da perturbare l'azione governativa e l'azione amministrativa, la si chiami come si vuole? — Ora, nel nostro ordinamento, come in quello di tutti gli Stati liberi civili, i pronunziati dei Tribunali sono intangibili, irrevocabili, sfuggono ad ogni cen-

sura. Finchè è possibile impugnarli coi mezzi giudiziarî, rimane sempre aperta la via a rivocarli; ciò non avviene più quando essi abbiano percorso tutto il ciclo necessario ad imporre loro quella presunzione di verità, che i giureconsulti meritamente chiamano fondamento della società.

Così che (e qui fingo non il caso, la possibilità, unicamente per delineare il concetto mio), quando le autorità giudiziarie si ponessero in un contrasto assoluto colla autorità amministrativa, per modo che ne fosse impedita l'azione di quest'ultima, in allora a quale autorità superiore si potrebbe ricorrere? — Al Parlamento? — No. Perchè il Parlamento non è giudice e non deve entrare ad inquirere sul fondamento delle decisioni giudiziarie, che sono, ed esser devono, intangibili, dovendo esser questa la tutela tanto per gli individui separatamente, come per la società in corpo.

Quando invece la decisione sia emanata dal Consiglio di Stato, in modo che ne venga in alcuna guisa, direttamente od indirettamente, esagerata l'influenza e l'importanza dell'autorità amministrativa, o venga recata a diritti individuali una di quelle lesioni alle quali non possa soccorrere nemmeno il risarcimento dei danni, riservato sempre dalla legge sul contenzioso amministrativo, allora la situazione è fatta piana; allora noi ci troviamo nel vero sistema costituzionale.

Il potere esecutivo, il quale ha elevato il conflitto e che ha per mezzo del Consiglio di Stato ottenuto, ovvero ha fatto verificare, quello stato di cose che avrebbe minacciato o minaccerebbe i diritti *individuali*, deve risponderne davanti al Parlamento. È per mezzo del Parlamento, delle opportune interrogazioni e delle relative risposte, che il potere esecutivo sarà chiamato a difendere la propria azione; e potrassi, senza scossa, ottenere ristabilito il turbato equilibrio.

È così che si viene a scoprire se e come il Potere esecutivo abbia adempiuto l'ufficio suo, e che si vede se abbia ecceduto o non ecceduto. È in questo modo che tutto viene ad armonizzarsi, a contemperarsi, e che viene a togliersi quell'urto e quel contrasto che altrimenti può risolversi o in una lesione di diritti *individuali* od in turbamento della cosa pubblica.

Non parlerò degli esempî che ci possono essere forniti o dall'Austria o dalla Francia. Io amerei che tutti i miei Colleghi volessero bene esaminare il complesso delle disposizioni del nostro diritto patrio, e che volessero farlo in raffronto colle istituzioni ben diverse, delle quali ci hanno parlato. Essi si accorgerebbero agevolmente che possibilità di paragoni non c'è. Perchè i paragoni possano essere in logica ed ontologicamente concludenti, bisogna che si verifichi un'esatta corrispondenza di tutte le circostanze. Dove vi ha, domando io, in Austria, una legge che corrisponda a quella tanto lodata (anche in questa tornata) del 20 marzo 1865? In Austria una tal legge non esiste.

Appunto perchè in piena reazione, nel 1852, l'Austria rinunziava o poteva rinunziare all'istituto dei conflitti; era senza pericolo, perchè aveva ben alte podestà tanto preponderanti. Invece, nel Governo libero, noi abbiamo mezzi coi quali si influisce sul Governo; la stampa cioè, e principalmente il Parlamento.

Adunque non facciamo di un'istituzione eminentemente costituzionale un'istituzione meramente, permettetemi che vi dica la parola, meramente *forense*. Qui non si tratta di vedere se di questi fatti si debba discutere avanti ad una o avanti ad un'altra giurisdizione; si tratta di trovare una giurisdizione che vi dia tutte le possibili garantie, ma che vi lasci anche il mezzo di provvedere qualora questa giurisdizione venga ad eccedere.

Se noi tocchiamo alle decisioni giudiziarie, alle vere decisioni giudiziarie emanate in rapporto dei diritti veramente civili, noi facciamo atto pericoloso. Perchè domani può venire la preponderanza di un partito, il quale si creda leso da una decisione giudiziaria e provochi la censura del Parlamento; salvo poi, mutate le parti prevalenti in Parlamento, ad avere una deliberazione assolutamente contraria.

Invece, se il Parlamento si veda di fronte ad un potere esecutivo che abbia ecceduto per mezzo di un Prefetto, elevando dei conflitti dove non fossero da elevarsi; quando si veda che vi sia stata un'azione troppo invadente, per modo che il meccanismo costituzionale minacci di uscire dalla sua retta via, allora un suo voto interverrà a correggere il rinnovarsi dell'eccesso, senza che vi sia pericolo di sorta per l'azione governativa. Perocchè quand'anche, in ipotesi, vi fosse stata una decisione del

Consiglio di Stato, che recasse qualche offesa al diritto od alla legge, il potere esecutivo potrà rinunciare o moderare lo esercizio della sua prerogativa che intanto sarebbe stata in suo favore riconosciute dal Parlamento, oppure dalla espressione della pubblica opinione.

Si è detto fra le altre cose che si proclama un vecchiume, una pedanteria; che si vuol dare la prevalenza alla burocrazia, allo spirito di corpo. Ma in chè consiste la scienza del governo e del legislatore se non nell' adattare norme alle condizioni in cui ci troviamo?

Noi abbiamo per le mani una materia che dev'essere discussa. Signori, non lasciatevi illudere, o almeno permettete che non mi lasci illudere io, giacchè non posso pretendere di dettare insegnamenti a Voi, dalle parole di progresso, di riforma. Esaminiamo il provvedimento che ci è proposto; vediamo se esso corrisponde perfettamente alle condizioni ed ai bisogni del paese; vediamo se ci sono fatti i quali consiglino un considerevole mutamento del nostro organismo; ma non veniamo ad *esautorare* ed a distruggere le istituzioni del paese.

Abbiamo udito quasi quasi lamentare che fino a questo punto, dal 1865 in poi, si sia dovuto gemere sotto un regime insopportabile; abbiamo udito delle parole eloquentissime; ma l'eloquenza sta bene in altro luogo, non sta bene qui, dove siamo in diritto ed in obbligo di pesare e vagliare tutte le circostanze col criterio del legislatore. Noi non dobbiamo lasciarci indurre da quello che abbia detto un imperatore in qualche colloquio, da un altro in una conversazione, condotta col desiderio (da cui anche le teste coronate possono essere tentate) di fare dello spirito. Noi non dobbiamo ora venire quindi ad investigare che cosa le Marche e l'Umbria abbiano voluto dire coi decreti che furono citati; noi non siamo qui a interpretare testi di leggi provvisorie ed abrogate da altre definitive; chiamati ad interpretarle, diremmo che quelle disposizioni non ebbero altro scopo che distruggere le giurisdizioni eccezionali del contenzioso amministrativo, state dappoi soppresse. O si vorrà forse pretendere che abbiamo tempo di veder proscritte tutte le giurisdizioni speciali che sono istituite per legge? Lasciamo le esagerazioni; lasciamo anche le parole ornate; lasciamo le autorità che ci si minaccia di nuove citazioni.

Noi dobbiamo esaminare e risolvere la questione. Vogliamo mantenere il conflitto, e come? Ecco la risposta:

Questa discussione fu aperta dalla dichiarazione di un egregio uomo, antico patriota, che ha dato a vedere fino dai primordi della sua vita politica come egli conoscesse e si penetrasse di tutte le condizioni che conducevano alla libertà. Cosa vi disse egli? Abolite il conflitto; ma non abolitelo in questo modo; avreste tutti gl' inconvenienti del conflitto senza averne i vantaggi.

Giacchè ammettete il conflitto, vi bisogna cercare un giudice che lo risolva.

Avete dei sospetti contro l'attuale giurisdizione? Ebbene, aspettate allorquando si tratterà delle riforme e della legge sul Consiglio di Stato. Allora vedremo se dovremo cancellare l'art. 10, N. 2, per cui il Consiglio di Stato ha una giurisdizione sua *propria*. Il Consiglio non v'inspira abbastanza fiducia, non per gli uomini, ma per l'istituzione? Allora vi rispondiamo che l'istituzione ha lo stesso carattere, la stessa importanza che possono avere i Tribunali ordinarî. Anche il Consiglio di Stato, come i Tribunali, è istituito dal potere esecutivo che ne nomina i membri.

Oppure dite: noi abbiamo bisogno di una forma che ci guarentisca; noi vogliamo orare davanti ai giudici ordinarî? Ebbene; giacchè la pubblicità, le discussioni contraddittorie sono conformi allo Statuto, e in questo avete ragione, il cittadino che si troverà leso ne' suoi diritti, potrà far valere le sue ragioni nel modo più efficace che crederà.

Ma di che si tratta? In sostanza, di sostituire ad una giurisdizione, che esiste per legge, che ci inspira fiducia, che fu da tutti dichiarata superiore ad ogni sospetto, una nuova giurisdizione, quella delle Sezioni di Corte di Cassazione residenti in Roma. E per qual motivo? Forse che all'autorità giudiziaria si vorrà demandare anche la competenza sulla Corte dei Conti, riguardo alla quale un'altra legge organica stabilisce nel Consiglio di Stato, Collegio omogeneo, speciale facoltà di conoscere quando si allontani dal prescritto della legge? Questi sono argomenti di ordine secondario che possono fare un' impressione quando si tratta di

interpretare una legge e applicarla a un dato particolare. Ma qui noi non siamo in un'accademia, non siamo in una palestra giudiziaria; siamo legislatori, siamo uomini politici; e dobbiamo pronunziare sul valore di una giurisdizione la quale presenti tutte le guarentigie, come quella del Consiglio di Stato: giurisdizione indubbiamente superiore ad ogni pressione, perchè è collocata troppo in alto. C'ispira essa abbastanza fiducia per lasciarle la risoluzione dei conflitti? Quello che dovete determinare è di decidere se essa presenti inconvenienti ai quali costituzionalmente non si possa riparare.

Ecco la questione.

Quando mi verrà provato che la sostituzione dei tribunali giudiziarî al Consiglio di Stato in materia di conflitti implica qualche pericolo per le invasioni; quando mi sarà provato che anche la giurisdizione speciale e *propria* del Consiglio di Stato non presenta nei casi particolari le identiche garanzie della giurisdizione ordinaria, con questo beneficio inoltre che i pronunziati del Consiglio di Stato lasciano aperta la via ad essere riparati nel caso di eccesso, ciò che non avviene per le sentenze insindacabili dei Tribunali, allora io mi arrenderò.

Badate che qui si tratta soprattutto dell'incolumità dell'indipendenza dell'azione sì necessaria all'Amministrazione dello Stato; badate che non si tratta del diritto individuale di Tizio, Caio, o Sempronio; badate bene, o Signori, prima di sostituire ad un mezzo già sperimentato per la risoluzione dei conflitti, un altro mezzo, il quale oltre all'essere un'incognita, una possibilità di pericolo, non vi presenti la stessa facilità di riparare i possibili errori.

Detto questo, dovrò io forse, per conclusione del mio discorso, proporvi un emendamento, con cui si sostituisca al nuovo progetto il progetto di legge dell'Ufficio Centrale del 20 luglio 1876?

Io non lo farò; e non lo farò, Signori, perchè, quantunque sussidiato dal voto di egregi Colleghi, non mi sento tanta autorità da fare che il voto mio individuale, o quello di un Collegio che più non esiste, prevalga a quello del Collegio che sta davanti a voi pieno di vita, di quel Collegio che riportò approvazioni. Non lo farò anche perchè invero quel piccolo lavoruccio del 20 luglio 1876 non meritava forse certi burbanzosi disdegni di cui venne fatto argomento.

Comunque sia, le ragioni che io, sotto la pressura del tempo e mosso dal desiderio di essere breve, ho accennate, queste ragioni, dico, in quella mia Relazione dell'anno scorso, ci sono. Laddove, per quanto prestassi attenzione alle parole degli egregi sostenitori dell'attuale progetto, io ho udito delle splendide apologie, non ho veduta trattata la questione dal suo vero punto di vista. Anzi, secondo il mio modesto giudizio, la discussione è stata continuamente svisata, ora per mezzo della confusione più deplorabile delle prerogative delle diverse autorità, ora col non valutarsi la intangibilità dei pronunziati dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre questa ultima considerazione avrebbe da essere capitale e più che sufficiente, per da sè sola, a determinare la reiezione del progetto. Dunque io non farò proposta alcuna.

Il Senato ed i miei onorevoli Colleghi avranno letto quel mio qualunque lavoro. Forse anche taluno avrà il desiderio di rileggerlo. Se quelle considerazioni che in esso ho svolte, e che ho qui richiamate sommariamente, valgano a persuaderli ed a vincere l'opinione dei fautori del nuovo sistema che si vuol far prevalere, lo dirà la votazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Non dimando al Senato se non pochi minuti di attenzione.

Ho promesso di non ritornare sulle questioni ond'ebbi ad intrattenere lungamente il Senato nella tornata di venerdì, e manterrò la parola.

Il Senato ha udito che mi si è fatto l'onore da tutti gli oratori che hanno parlato dopo di me, di riferirsi al mio discorso, o per darvi autorevole appoggio, o per confutarlo. Ed il Senato stesso troverà ragionevole che io desideri di fare qualche rapida osservazione sopra taluni punti in cui lo stimi opportuno.

L'onorevole Senatore Pepoli, nel suo splendido discorso, ha richiamata la legge che fu pubblicata, per l'abolizione del contenzioso amministrativo, prima nelle Romagne, indi nella Umbria; e, rivolgendosi all'onorevole Senatore De Cesare, gli ha dimandato se la detta legge

producesse alcuno dei tanti inconvenienti da lui segnalati.

L'onorevole De Cesare non ha creduto di rispondere per ora a cotesta interrogazione.

Risponderò io, richiamando la Relazione che fu presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 maggio 1875.

Ivi sono accennate le origini e le vicende del contenzioso amministrativo nelle provincie ex-pontificie, ed è puranche dimostrato che nel tempo non breve di cinque anni, l'abolizione del contenzioso amministrativo non produsse neppur uno dei molti inconvenienti che anche allora si temevano.

Il contenzioso amministrativo fu introdotto in quelle provincie, durante la dominazione francese; ed una tale novità offese siffattamente quelle popolazioni, che ogni volta che ivi avvennero mutamenti politici, e sorsero governi nazionali, uno dei primi atti che si chiedevano dalle popolazioni, e che i governanti concedevano, era appunto l'abolizione del contenzioso amministrativo.

Nella tornata di venerdì vi dimostrai, o Signori, che anche in Francia scrittori autorevoli, come Odilon-Barrot, avevano combattute le giurisdizioni amministrative. Tra gli scrittori italiani, più autorevoli e competenti in queste materie, oltre il Boncompagni ed altri, ricordai pure Francesco Ricciardi.

Francesco Ricciardi, uomo consumato nel fôro, negli affari pubblici e privati, e Ministro per due volte nel Regno di Napoli, presentava nel 1820, un progetto di legge sul riordinamento giudiziario, nel quale si conteneva pure l'abolizione delle giurisdizioni amministrative; progetto che era preceduto da una Relazione, che merita di essere letta da coloro, i quali amino, come amo io, di far tesoro della dottrina ed esperienza altrui.

Le ragioni, che si allegano in quella Relazione, sono dedotte non solo dai principi elementari del diritto pubblico e privato, ma dalla pratica; da quella pratica appunto a cui si appella, forse in modo troppo esclusivo, l'onorevole Senatore Ferraris.

E qui osserverò all'onorevole Senatore, che egli si è allontanato, s'intende in buonissima fede, dal vero, poichè si tratta di cose di fatto. Egli ha creduto che l'abolizione del contenzioso amministrativo nelle provincie ex-pontificie delle Romagne, dell'Umbria, non procedesse nello stesso modo, onde è proceduta col progetto di legge, che divenne poi la legge del 1865 sul contenzioso amministrativo.

Quell'abolizione fu fatta con un articolo nel quale, in sostanza, si diceva che le materie del contenzioso amministrativo, erano restituite ai Tribunali ordinari.

Nella Relazione, che mi sono permesso di ricordare, e che è negli Atti del Parlamento, sono, come ho già detto testè, riferiti i risultati pratici di quell'abolizione, imperiosamente reclamata dalla pubblica opinione; e vi si aggiunge che la pubblica opinione, quando può LIBERAMENTE pronunciarsi, nè è fuorviata da influenze partigiane, è sempre retta nelle sue aspirazioni e nei suoi giudizî. Laonde si conclude che nelle provincie italiane, dove durò minor tempo la legislazione francese, l'instituto delle giurisdizioni amministrative fu sempre invisa alle popolazioni, siccome quello onde pare perfino che mal si acconci all'indole stessa degl'Italiani.

Nè mi si risponda che l'esperienza fatta in piccoli Stati non può nè dev'essere invocata nel caso nostro, poichè io credo anzi che l'argomento potrebbe ritorcersi in qualche caso contro gli oppositori. D'altronde l'onorevole Senatore Deodati, nella sua eloquente orazione, non uscendo mai dalle forme e convenienze parlamentari, anzi conformandosi ad esse, vi ha autorevolmente dimostrato che il Governo austriaco perfino, sebbene geloso quant'altro mai delle prerogative proprie, e sommamente diffidente della magistratura, non si spinse mai fino al segno di distogliere dai giudici e Tribunali ordinarî le giurisdizioni amministrative.

L'onorevole Senatore Ferraris, sebbene non mi abbia mai nominato nel suo discorso, ha però fatto allusione alle opinioni mie; ed evidentemente alludeva a me quando egli diceva che non è in questo recinto che si deve dissertare sulle origini storiche degl'istituti amministrativi, e sulle distinzioni scolastiche delle giurisdizioni diverse.

Ma, prima di tutto, non è a me che si possa attribuir ciò; e potrà ognuno giudicarlo leggendo il mio discorso, come è stato raccolto dalla stenografia. In secondo luogo chi voglia leggere la Relazione fatta dall'onorevole Fer-

raris nella passata legislatura, troverà che facendo egli risalire alla legislazione romana l'instituto dei conflitti di attribuzioni, ed invocando la elementare distinzione delle giurisdizioni *speciali*, e delle giurisdizioni *eccezionali;* cadeva egli stesso nello sconcio, che ha preteso di attribuire ad altri. Laonde nasceva in me il diritto, anzi l'obbligo di seguire il mio avversario nella sua dissestazione sulle origini storiche e giuridiche dell'instituto dei conflitti di attribuzioni, e confutarne i principali e più manifesti errori.

Lo Statuto nostro, io diceva nella tornata di venerdì, non ammette che un' unica eccezione riguardo alla prerogativa costituzionale della *inamovibilità*. Tutti i giudici, eccettuati *soltanto* quelli di mandamento, dopo tre anni di esercizio, debbono avere la guarentigia costituzionale della inamovibilità. E chi è che non sappia che la eccezione conferma la regola?

Ora io domando se non sia evidente, che ogni giurisdizione, esercitata da giudici non inamovibili, è giurisdizione *eccezionale;* e che il Magistrato, il Tribunale, la Corte, il Collegio qualsiasi che la eserciti, cade sotto la espressa sanzione dell'articolo 71 dello Statuto.

Del resto so egualmente anch'io che nelle assemblee politiche non bisogna dissertare all'uso accademico; ma però non bisogna neppure andare all'eccesso opposto, e spingersi fino al disprezzo delle dottrine più elementari e comuni. Le dottrine esistono per essere applicate, non per restar ecclusivamente nel regno delle astrazioni.

L'onorevole Ferraris aveva tanto meno motivo di appuntarmi in ciò, in quanto che fu principalmente per la sua Relazione che io dovetti invocare contro le dottrine sue quelle che sono più comunemente seguite in Francia e in Italia.

E sfido chiunque a provarmi che io non lo abbia fatto colla dovuta parsimonia, e dopo avere invocato ed ottenuto il permesso del Senato. Inoltre se io riassunsi tutti i precedenti parlamentari e legislativi, che si riferiscono a questa gravissima questione, lo feci per le ragioni, che esposi preliminarmente, onde ristabilire la verità delle cose sulla legge d'abolizione del contenzioso amministrativo, che si è cercato di esautorare con poco rispetto del Parlamento, da cui fu approvata a grandissima maggioranza. Lo feci inoltre perchè la questione presente fosse posta e contenuta nei suoi veri termini. Si riconoscesse cioè che ora non si tratta già di una novità, di una proposta recente, d'una riforma ideata in questi giorni; ma di una promessa contenuta espressamente in un articolo di legge, e per la quale pesa da dodici anni una grave responsabilità sul Governo e sul Parlamento.

Si potrà discutere sul merito della proposta che ora è sottoposta al nostro giudizio; ma non è ora opportuno il discutere se la promessa contenuta nell'articolo 13 della legge del 1865 debba o non debba adempiersi. E qui l'onorevole Senatore Ferraris diceva: voi dovete prima abolire l'articolo 10, N. 1, della legge sul Consiglio di Stato. Ma non è questo appunto che si vuol far ora?

Mi permetta l'onorevole Senatore Ferraris che io osservi inoltre che...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore BORGATTI ...che quando egli invoca l'articolo 10, N. 1, della legge organica sul Consiglio di Stato, sostenendo che prima bisognerebbe revocare la disposizione in quell'articolo contenuta, mostra di non aver sempre avuta la pazienza di ascoltarmi quando parlai a lungo nella tornata di venerdì scorso; nè gli da torto.

Ricordai che vi sono due metodi onde procedere nelle riforme legislative; che l'uno consiste nel riformare tutto d'un tratto con leggi radicali e completive; l'altro nel riformare a gradi, quasi per modo di emendamenti, tenendo sempre per base la legislazione esistente. Il primo degl'indicati due metodi era preferibile, a mio avviso, nel 1860, quando avvennero le prime annessioni, e nel 1865, quando si volle attuare in parte la così detta unificazione amministrativa e legislativa del nuovo Regno.

Ma allo stato attuale delle cose, onde evitare nuove e più gravi perturbazioni, non si può seguire se non il secondo dei due metodi accennati. E su ciò siamo tutti d'accordo, e credo che lo sia con noi anche l'onorevole Senatore Ferraris. Ciò posto, egli vede che il suo desiderio, che si debba cioè revocare prima l'articolo 10 della legge sul Consiglio di Stato, potrebbe involgerci in una specie di tela di Penelope. D'altra parte, siccome il detto arti-

colo 10 della legge sul Consiglio di Stato è riportato nell'articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo; per ciò, ora che ci occupiamo di quest'ultima legge, torna appunto opportuno, anzi necessario, che in questa circostanza sia derogato alla disposizione contenuta in quell'articolo. E lo dobbiamo fare per la promessa contenuta nell'accennato articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo.

Prego per ultimo il Senato a permettermi di fare una rettificazione sopra una affermazione dell'onorevole Senatore De Cesare, che omisi di rettificare sabato scorso, preoccupato dal timore di troppo abusare dell'indulgenza del Senato.

Se non erro, l'onorevole amico mio diceva: « Mi astengo dal citare altre autorità di scrittori tedeschi, poichè mi si risponderebbe dal Senatore Borgatti che gli scrittori tedeschi sono sempre nelle nuvole. »

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. E quando mai mi espressi io in cotal modo? Io mi vanto di essere sempre stato e di essere ancora tra gli ammiratori più dichiarati degli scrittori tedeschi. Ciò che dissi nel mio discorso di venerdì è questo solo testualmente: che vi hanno certe teoriche, le quali, provengano di Francia o d'Allemagna, mentre si dicono rivolte a stabilire la grandezza, la potenza, la prosperità dello Stato *moderno*, noi vediamo poi dove esse approdino *praticamente*: all'anarchia, o al Governo d'un Imperatore o d'un Maresciallo!

PRESIDENTE. I Senatori Ferraris e De Cesare hanno domandato la parola per un fatto personale. Io debbo raccomandare loro di attenersi strettamente al fatto personale.

Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Giacchè ho dovuto tenere la promessa di riassumere in tutta fretta le mie osservazioni nell'ultima ora della seduta, spero che mi sarà accordato un po' d'indulgenza.

Non mi è valsa la dichiarazione, che non intendeva nè di far nomi, nè di rispondere ad alcune delle opinioni espresse dai precedenti oratori, ma solo di esaminare l'argomento in sè. Non mi è valsa, perchè l'egregio mio amico e rispettato Collega, Senatore Borgatti, mi ha ripetutamente fatto segno delle sue osservazioni e rettificazioni. Io potrei non accoglierle, ma lo debbo, massimamente perchè, sebbene temperato nelle sue espressioni, egli ha detto che io mi era *allontanato dal vero*. Che io possa cadere in errore, credo facilissimo; ma l'accusa che mi sia allontanato dal vero ....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore FERRARIS..... non è accusa che io possa passare sotto silenzio, per quanto mi si voglia riconoscere la *buona fede*.

Non c'è nè buona nè cattiva fede che giustifichi chi si allontani dal vero; e in ogni modo una persona che sia esercitata nell'arte del dire, come l'onorevole Borgatti, non è di una tale espressione che deve servirsi, ma di un'altra che risponda al suo pensiero, se questo è un altro diverso da quello espresso colle sue parole.

Fra gli oggetti ai quali ho accennato nel calore dell'improvvisazione, vi fu quello dei Decreti dell'Umbria e delle Marche.

Ho detto che quei decreti non avevano altro scopo che di abrogare i Tribunali del contenzioso amministrativo.

Posso essermi ingannato, ma pure continuo a credere che così sia; allora non si trattava in nessun modo della sostituzione dei Tribunali alla competenza del Consiglio di Stato, la quale, almeno fino a che non sia abrogata la legge del 20 marzo 1865, deve sussistere; ed il testo riletto di quei decreti basta a convincere chichessia come io fossi nel vero.

Si disse, in secondo luogo, che nella Relazione del 1876 si era trattata in modo astratto ed accademico la questione dei Tribunali eccezionali. Si è dovuto trattare siffatta questione, ma *ex-professo*, per necessità, per dimostrare cioè che il Consiglio di Stato, nominato bensì come i Tribuunali ordinari, dal potere esecutivo, ma costituito con legge permanente, non era Tribunale eccezionale. Si ha un bel negare: la verità è questa.

Del resto, quando si venga a questioni di parole, io debbo ricordarmi quello che ho cercato di dimenticare quando parlavo come antico Relatore; io non posso dimenticarmi d'appartenere al fôro, e che quindi so e debbo sapere anch'io maneggiare gli argomenti che vengono dalle espressioni. Ora, richiamo l'onorevole mio contraddittore alle parole dell'articolo 71, che dice: « I cittadini non possono « essere distolti dai loro giudici naturali.

« Non potranno *perciò* essere creati Tribu-
« nali o Commissioni straordinarie. »

Ecco quello che ha voluto impedire lo Statuto. Ma lo Statuto lungi dal vietare che *per legge* si faccia quell'organizzazione giudiziaria che meglio convenga, dichiara, in realtà, ed all'opposto, che l'organizzazione giudiziaria non può essere mutata che *per legge*. Questo è il ragionamento ch'io farei se fossimo in altra sede, e si dovesse discutere di interpretazione. Ma qui non è luogo di codeste argomentazioni. Discutiamo sull'organizzazione giudiziaria, sul modo di farla osservata e rispettata. Lasciamo dunque da parte tutti gli argomenti che possono riguardare l'interpretazione di leggi che, fortunatamente o sfortunatamente, non sono disapplicate.

Ci si dice: Perchè ci accusate di fare discussioni accademiche?

Anzitutto, che cosa vuol dire fare delle discussioni accademiche?

Con tutta la libertà che mi dà l'altezza del grado e della stima in cui tengo l'onorevole mio amico Senatore Borgatti, mi permetta che io gli dica: Come si fa a venir qui a leggerci brani di scritti e parole che hanno potuto dire e scrivere uomini distinti, in circostanze diverse? Signori, si tratta qui di parlare da scienziati, come effettivamente è il mio onorevole Collega, ovvero si tratta di fare i legislatori? Si dice: erano uomini dotti, pratici; avevano l'esperienza. E anche questo è e sarà vero. Ma anche questo poco o nulla scema od aggiunge alla questione che ci occupa. Si tratta qui di stabilire o variare la competenza di attribuzioni in materia di conflitti. Anzi è la materia stessa dei conflitti che si vuol intaccare, la qual cosa è impossibile. La legge del dicembre 1865 parla espressamente di conflitti di giudizione fra Tribunali ordinarî e le giurisdizioni speciali; ora provvediamo per i conflitti di attribuzioni. Ecco la questione in che consiste: ecco quello che si doveva illustrare.

Ed io mi sono ingegnato di mettere in chiaro la parte della questione nel modo che credetti migliore. Detto questo, che credevo mio obbligo di dire, prendo impegno di non aggiungere più verbo.

Se poi i miei onorevoli Colleghi vorranno persuadersi di quanto dissi, sarò lietissimo di aver influito in qualche modo sulle loro opinioni. Quando sia diversamente, dirò con Franklin, sono io che ho torto, è la maggioranza che ha ragione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Io sono nell'obbligo di fare una dichiarazione in risposta all'egregio mio amico Senatore Borgatti.

L'onor. Borgatti ha notato che io non ho risposto a certi oratori e poi ha fatto osservazioni ad una frase da me detta in risposta ad altri. Io dirò all'egregio mio amico Borgatti che io non voglio essere in Senato un paladino fisso per rispondere a tutti; non sono queste le mie intenzioni. Ho detto le ragioni che doveva dire al Senato secondo i miei criterî; quando svilupperò il 1° articolo contrapposto a quello dell'Ufficio Centrale, risponderò all'onorevole mio amico Borgatti, all'onorevole Pepoli ed anche al Senatore Deodati, che è pur stato gentilissimo verso di me. Questa è la dichiarazione che dovevo fare.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGATTI. Non ho nulla da aggiungere. Dichiaro soltanto che io non ebbi in animo di dire cosa che fosse meno che conveniente alla stima che professo all'onorevole Senatore De Cesare.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica ale ore 2 pel seguito della discussione del progetto di legge: conflitti di attribuzioni.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni — Discorsi del Senatore Duchoquè, del Senatore Astengo, Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Riserve dei Senatori Ferraris e De Cesare.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore conte Torelli del volume primo del *Manuale topografico archeologico dell'Italia.*

Seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale sul progetto di legge relativo ai conflitti di attribuzioni.

La parola spetta all'on. Senatore Duchoquè.

Senatore DUCHOQUÈ. Ho udito combattere, ho udito difendere il presente disegno di legge in un punto di vista costituzionale.

Vi ha chi crede che deferire all'autorità dell'ordine giudiziario, diciamolo in breve, alla Corte di Cassazione, la cognizione di ciò che si è usato chiamare conflitto di attribuzioni sia in opposizione allo Statuto, contraddicendo al principio della divisione degli ordini di autorità sancito nello Statuto.

Vi ha invece chi crede che mantenere nel Consiglio di Stato la cognizione di questa materia sia pur contrario allo Statuto perchè ne rimanga violato lo stesso principio.

Così è notevole che avversarî e fautori della legge desumono i loro principali argomenti da uno stesso principio, combattono sotto una stessa bandiera: che se per avventura fossimo in una mischia e dovessimo nella confusione della mischia guardare, per riordinarci, alla propria bandiera, correremmo rischio di essere sempre più ricacciati nella confusione, dalla quale vorremmo ritrarci.

Lo Statuto del Regno distingue nettamente il potere legislativo dal potere esecutivo.

Distingue poi nel potere esecutivo due ordini di autorità, contrassegnandone il fine ed i mezzi; ma per la natura intima delle cose i due distinti ordini, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono incontrarsi e s'incontrano talvolta in un punto, nella questione di competenza, alla cui soluzione lo Statuto nostro non ha provveduto con stabilire, come havvene esempio in altri Statuti, un alto potere moderatore che, al di sopra degli ordini di autorità tra loro indipendenti, risolva, quando si elevi, la quistione di competenza e mantenga ciascuna autorità entro i suoi limiti.

A questo non avendo provveduto il nostro Statuto, pare a me che la questione esca dai termini di questione strettamente costituzionale e rientri piuttosto in una ordinaria questione

legislativa; quistione da risolversi con quel senso pratico che consiglia di fermarsi a un sistema che abbia i possibili maggiori vantaggi, i minori possibili inconvenienti.

Più o meno, possiamo dire che si presentano quattro sistemi. Se noi guardiamo all'origine storica del nostro Statuto, la soluzione più corretta, la soluzione più ragionevole parrebbe essere quella, non la propongo anzi la escludo per le ragioni che dirò, parrebbe quella di lasciare la soluzione del conflitto d'attribuzioni all'Autorità regia da esercitarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e così senza escludere la responsabilità dei Ministri.

Questo, oltre ad apparire dapprima il sistema più corretto, sembra promettere vantaggi che in pratica non mantiene. Parrebbe più corretto, perchè dove lo Statuto, ed uno Statuto che ha la nostra origine, non ha stabilito, come altri hanno fatto, una suprema autorità moderatrice, la materia potrebbe dalla legge dichiararsi riservata all'autorità regia, da esercitarsi nel modo che ho detto. E sembra promettere conseguenze pratiche molto apprezzabili, perchè, potendo vedersi con qualche apprensione che abbiansi a risolvere senza ulteriore rimedio in un solo grado di giurisdizione questioni che possono avere un'immensa portata tanto nell'interesse privato, quanto nell'interesse pubblico, quel sistema può avere un corso di procedimento più cauto per sè e tale che non escluda affatto mezzi più o meno diretti di ritornare sull'affare e mitigarne esorbitanti conseguenze.

Ma se da queste viste teoriche ed apprezzamenti in astratto, scendiamo nel concreto, attingendo anche alle prove che in pratica ha fatto quel sistema, la verità vera è questa, che la potestà regia mai non manca di omologare, a dir così, i voti del Consiglio di Stato, la cui autorità s'impone, ed il cercare un rimedio nella responsabilità ministeriale sarebbe e fu vano, perchè realmente men giusto.

In quel sistema i voti sono realmente decisioni, alle quali non manca che la eseguibilità che viene a darsi loro volta per volta nel nome reale, come per generale delegazione della legge l'hanno sempre i Tribunali ordinarii.

Altro sistema è quello di un Tribunale che l'Ufficio Centrale nella sua elaborata e dotta Relazione ha chiamato misto, e che ha posto da banda, perchè ha trovato che, dovendosi, per ottenere una certa bilancia di influenze, comporre di funzionarî dell'ordine amministrativo e di funzionarî dell'ordine giudiziario in egual numero la questione che ci agita, risorge intera per la scelta del presidente, la quale avrebbe dato una prevalenza ad un ordine di funzionarî sopra l'altro.

Questo obbietto in gran parte, e forse in tutto, sparirebbe se, abbandonando il concetto di un Tribunale misto, gli venisse sostituito quello di un Tribunale speciale, il quale, composto stabilmente di funzionarî scelti da diversi ordini, darebbe perciò garanzia di una composizione ricca di svariata esperienza, nè avrebbe pericolo di conservare nessun germe di antagonismo nei suoi membri e per la stessa stabilità del Corpo, che acquisterebbe spirito e tradizioni proprie, e per la inamovibilità che potrebbe esser data agli stessi suoi membri, in ossequio al principio statutario, una volta che si costituisse come un vero Tribunale non destinato che a giudicare.

Ma intendo, che la creazione di un nuovo Tribunale, di una nuova istituzione non può trovare probabilità di essere accettata.

Abbiamo dunque in presenza due soli partiti: o quello che lascia lo stato attuale, o quello che ci è proposto.

Francamente, nell'animo mio non hanno valore le diffidenze che un Corpo così altolocato com'è il Consiglio di Stato, che è e dovrà essere sempre composto, per la grande importanza di tante sue funzioni, di personaggi eminenti e della più grande dottrina ed esperienza, per questo perchè esercita anche attribuzioni di carattere amministrativo, ma pel cui esercizio è continua l'applicazione di principî di diritto pubblico e privato, possa tenersi pregiudicato a risolvere le questioni di conflitto, che oggi gli sono demandate. Quanto alle ombre di antagonismo e di contrarie influenze, io fo piena adesione all'aurea sincerità colla quale si espresse l'onorevole Senatore Errante, alle cui parole con pieno convincimento mi sottoscrivo.

Ma d'altra parte neppure ho diffidenza che, portata la cognizione dei conflitti alla Corte di Cassazione, possa una Magistratura così altolocata, ed essa pure necessariamente composta di personaggi di grande dottrina ed esperienza

nelle quistioni di diritto, come son quelle di competenza tra le due autorità, dia giudizî che sconoscano i diritti dello Stato, e le sue necessarie o legali attribuzioni. Direi diverso se non vedessi che quando si parla di Cassazione, s'intende di quelle Sezioni che seggono in Roma, per cui si manterrà quella unità di giurisprudenza, tanto necessaria in questa materia. Nè voglio aggiungere che qui facendosi più viva ed intera la necessità dei pubblici servizî, si allontanerà sempre più il pericolo, che a quelle necessità non sia data la giusta soddisfazione.

Certo che la sapienza anche delle altre Corti di Cassazione garantirebbe abbastanza. Ma pure è quella una circostanza di più di cui il legislatore cauto deve tener conto, e basta poi oltre tutto fermarsi sul bisogno della più certa unità di giurisprudenza.

Quindi è che, pure ossequente alle teorie con tanta sapienza e dottrina svolte dai miei onorevoli Colleghi sia in favore che contro al progetto, secondo il punto di vista da cui movevano, debbo modestamente dichiarare che a senso mio, veduta la quistione praticamente, in previsione cioè dei suoi risultati pratici, la quistione non ha tutta quella grande importanza che le veggo dare, importanza teorica quanto si vuole, importanza pratica e pe' suoi risultati pratici previdibili, molto minore.

In questo stato d'animo, io sento il bisogno, se il Senato me lo consente, di fare qualche considerazione, di richiamare l'attenzione dei miei onorevoli Colleghi, dell'onorevole Guardasigilli, del Governo sopra un'argomento che se non è intimamente connesso colla quistione che vuolsi risolvere coll'attuale progetto di legge, ha con essa, a mio vedere, così vicina relazione, che provvedendosi analogamente, potrebbe quanto ci si propone, divenire generalmente più accettevole.

Solito ad intrattenere rarissimamente il Senato, chiedo indulgenza se mi trovo condotto ad alcune considerazioni, saranno brevissime, per giungere al punto che vorrei segnalare all'attenzione vostra e dell'onorevole Guardasigilli.

Nel 1865 abolimmo la speciale giurisdizione intorno a quello che si chiamava contenzioso amministrativo. Quella legge ebbe una lunghissima preparazione. Una persona necessariamente modesta, che ha l'onore di parlarvi, ebbe il grave incarico di fare uno studio su questa questione nel 1860 come uno dei componenti la Commissione convocata in Torino dalle varie parti del Regno, per preparare la unificazione amministrativa.

Questa persona dovè fare la Relazione a quella numerosa ed autorevole Commissione, composta, mi pare, di circa 40 membri e presieduta da un illustre uomo di Stato di cui tutti piangiamo la perdita, dell'onor. Des-Ambrois.

In quella Commissione autorevolissima io ebbi l'onore di avere a compagni alcuni illustri personaggi che trovai poco dopo Colleghi in Senato, e che pur troppo vanno ogni giorno diradandosi; tra gli altri l'onorevole Carlo Cadorna, che ebbi non solo a compagno nel sostenere l'abolizione del contenzioso amministrativo, ma che con quella grande autorità che tutti gli riconosciamo, fu di potentissimo peso in pro della proposta pur validamente ed autorevolmente contrastata.

In quella occasione, sebbene convinto, come oggi pur sono, della utilità della riforma, che poi con tanti e più dotti lavori, e dopo splendide discussioni, fu sanzionata colla legge del 1865, ebbi intorno agli effetti suoi due dubbi, che, senza farmi sconoscere la grande utilità della riforma, non seppi nè volli dissimulare.

E posso dirlo, perchè sono consegnati in una Relazione allora stampata.

Un primo dubbio era questo, particolare ad alcune speciali materie tra quelle molte più che si trattava di trasportare all'autorità giudiziaria dalla giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Siam certi che per queste più speciali materie, il giudizio dei Tribunali inferiori sarà sempre sicuro a distinguere se un interesse privato si elevi a diritto, o ne assuma la falsa apparenza? se nei casi pratici trattisi di un diritto privato che si pretenda leso, o di un limite che al diritto privato impongano essenziali necessità dello Stato, sicchè la funzione della pubblica autorità in azione non importi diminuzione del diritto, ma ne constati il suo limite naturale? Siam noi sicuri che i Tribunali sparsi in tutta la superficie del Regno, abituati a maneggiare rigorosamente la bilancia del mio e del tuo, a risolvere le quistioni dei diritti dei privati, sia tra loro reciprocamente, sia tra essi e i corpi morali, tra i quali pure lo Stato come corpo morale, siam noi sicuri

che per queste abitudini continue, che formano la loro forza, la loro virtù, che corroborano la loro grande autorità, onde sono tanto benemeriti della Società, saranno egualmente ben preparati e disposti a penetrarsi delle necessità dei pubblici servizî, essi che, per l'ambiente nel quale funzionano, veggono rappresentarsi viva ed intera l'espressione degl'interessi privati, la espressione delle immediate e materiali conseguenze di una decisione, mentre languida e non intera è spesso l'espressione delle necessità dello Stato, riassunte in un tutto organico, la cui azione armonica può esserne compromessa, senza che se ne valutino da lungi tutte le conseguenze?

Tenendo dietro al modo con cui funziona tra noi la giustizia popolare, è stato notato che i giurati rispondendo generalmente con giusto rigore nei loro verdetti in materia di crimini contro la proprietà, quando il danneggiato non è un privato cittadino, ma è il Tesoro, sotto la frasca di questo nome e di fronte alla compassione non dirò del delinquente, ma talvolta di un'innocente famiglia, che per un verdetto di condanna cadrebbe nello squallore dell'ultima miseria, non è difficile l'assoluzione. Si vedono da una parte tutte intere le conseguenze disastrose di una condanna: si pensa che per poche migliaia di lire lo Stato non rovina, nè la compassione fa pensare alla iattura morale, e sfugge altresì il danno materiale pei molti casi che possono rinnovarsi. La corda simpatica per l'altrui miseria che si ha sott'occhio, fa scordare la miseria del povero contribuente che sparisce sotto la persona astratta dello Stato, e fa che il giurato, compassionando al misero accusato, scordi se stesso, che pure è misero contribuente.

Mal preparato, mi lasciai correre ad una digressione forse qui inutile. Ma ormai può esser punto di ricordo per altre occasioni. Il dubbio dunque era che i Tribunali ordinarî potessero non garantire abbastanza gl'interessi dello Stato; ma questo dubbio che allargandosi si assumeva dai fautori del contenzioso amministrativo per difenderne la conservazione, e che per me si limitava a ben poche materie, trovava risposta a tranquillare nella missione della Suprema Magistratura, cui doveva essere affidata la formazione e la conservazione delle buone massime di giurisprudenza.

Questa avrebbe presto costituito un corpo di dottrina tutelare; e come in queste materie la unità della giurisprudenza è tanto necessaria, che in essa si incarna il principio dell'eguaglianza statutaria, la legge del 1875 che ha dato alle Sezioni della Cassazione di Roma la cognizione delle quistioni interessanti quelle materie, ha oggimai dato soddisfazione a quel dubbio, e purga eziandio l'attuale disegno di legge dal temuto inconveniente.

Lasciato da parte questo primo dubbio, che forse avrei potuto oggi trascurare affatto, scendo ad altro ben più importante, che mi perseguitò e mi perseguita ancora.

L'abolizione della speciale giurisdizione del contenzioso amministrativo aveva ed ebbe quest'effetto, che, mentre restituiva ai Tribunali ordinarî la cognizione di molte materie che innanzi era deferita a Tribunali speciali, faceva che rientrassero nella competenza dell'amministrazione pura alcuni affari, che per la natura mista di quei Tribunali, avevano potuto essere deferiti alla loro cognizione.

Ora, mentre quella legge fu una legge di generale progresso, e come tale accettata, nel punto che contrassegno ci fece necessariamente fare un passo addietro, fu una diminuzione di garanzia.

Al dubbio mio corrispondeva e corrisponde il desiderio che per gli affari che sono poi quelli intorno ai quali, spesso pel punto nero che io manifesto, si agitano più calorosamente le cause di conflitto o di competenza, desse agl'interessati che in seguito al conflitto si son rinviati alla competenza amministrativa, qualche garanzia, e fossero ammessi con regole e procedimento prestabiliti ad esporre le loro ragioni. A quel dubbio facilmente si rispondeva, che in un Governo parlamentare non erano da temere inconvenienti. Diritto di petizione, interpellanze all'uno o all'altro ramo del Parlamento, vigilanza della stampa libera, erano i rimedî che avrebbero eliminato ogni inconveniente. Senza sconoscere teoricamente e in astratto la influenza di questi rimedî, sono essi troppo generici, e sono più atti a provvedere ad inconvenienti di altra natura che non a quelli che si riferiscono alla materia di cui ci occupiamo. Dirò piuttosto che nella nostra legislazione, avvi una disposizione la quale prometterebbe più da vicino un riparo; quella disposizione nella legge orga-

nica del Consiglio di Stato che ammette il ricorso al Re, sentito il Consiglio di Stato, per tutti gli affari risoluti amministrativamente, e pei quali non sia aperto ricorso in via gerarchica. Ma questa disposizione è troppo larga e indefinita perchè possa provvedere ad un subbietto speciale, che vorrebbe essere regolato con speciali discipline. Così indefinita, non può mantenere il troppo che sembra promettere. Senza regole e procedimento prestabiliti non gioverebbe agli affari ai quali alludo; disciplinarla con regole, indefinita com'è, sarebbe per l'Amministrazione un incaglio incomportabile.

Io credo che la ragione vera di certi lamenti sia più nel vuoto che io denunzio, che non nelle conseguenze dirette che ha potuto avere alcuna decisione emanata in via di conflitto. Sia che giudichi il Consiglio di Stato, sia che giudichi la Cassazione, io porto opinione che, poco più poco meno, posta la quistione di conflitto, o di competenza che voglia dirsi, l'un Corpo ha deciso come deciderà l'altro, l'un Corpo deciderà come l'altro decise. Ma il più importante è che quando si decide che il grave affare, intorno al quale si è agitata una gravissima questione di conflitto, è dichiarato di competenza dell'Autorità amministrativa, questa, secondo i casi, possa rimanere inerte, o dare una decisione che può avere le più esorbitanti conseguenze, senza che sieno osservate regole e procedimento prestabiliti a rappresentare gli interessi privati che sieno implicati nella questione.

Che se, proponendosi di togliere al Consiglio di Stato la giurisdizione dei conflitti, gli vedessi contemporaneamente attribuita un'ingerenza tutelare che preparasse la istruzione di quegli affari e desse il parere sulla giustizia amministrativa in largo senso, io mi sentirei meglio disposto a dare il mio voto, tanto più se, tolta al Consiglio di Stato la giurisdizione che lo limita a giudicare della stretta legalità degli atti che vengono attaccati o provocati, potesse credersi che avesse perciò più libera ed efficace estimazione della giustizia e convenienza di quegli atti e congruamente del modo di attuarli col minor sacrifizio degl'interessi privati debitamente rappresentati. Nè voglio aggiungere se non possa aversi fiducia che la osservanza assicurata e fatta palese di certe regole, in alcuni casi risparmiasse talvolta o rendesse meno aspri i piati che poi fanno capo alla elevazione del conflitto.

Se l'onorevole Guardasigilli, parlando al Senato, vorrà toccare anche questo speciale argomento, non posso che aspettarmi di essere dalla sua tanta sapienza e dottrina bene illuminato per determinare il mio voto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la concedo all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Signori Senatori, dopo gli splendidi discorsi che abbiamo udito nell'uno e nell'altro senso nelle tre tornate precedenti, e dopo quello che abbiamo or ora udito dall'on. Senatore Duchoquè, ben poco potrebbe dire di nuovo il Relatore dell'Ufficio Centrale, tanto più che gli argomenti addotti dagli oppositori sono stati abbastanza combattuti da coloro che hanno propugnato il presente progetto di legge.

Tuttavia, per compiere il debito mio, io dovrò dire qualcosa, se non intorno a tutti, almeno intorno agli argomenti principali degli onorevoli oppositori. Non posso però convenire coll'on. Senatore Duchoquè, che questo progetto di legge non abbia tutta quella importanza, tutta quella gravità che in generale gli oratori dell'una e dell'altra opinione gli hanno fin qui attribuita. Credo io pure, come ha creduto l'Ufficio Centrale, e come è stato espresso nella sua Relazione, che l'argomento del presente progetto di legge sia della più alta importanza, e che sia egualmente della più alta importanza la riforma in esso contenuta. Si può dire quello che si vuole, si può sottilizzare quanto umano ingegno può sottilizzare, ma la sostanza della cosa è questa: che nell'attuale sistema intorno ai così detti conflitti di attribuzioni, un Corpo in alto locato e rispettabilissimo, ma che per le sue naturali attribuzioni è il consulente ordinario abituale del potere esecutivo, ha l'attributo di poter chiudere la porta del tempio della giustizia ai cittadini che credono di avere dei diritti di esperire contro la pubblica Amministrazione, e chiuderla in modo da togliere loro qualunque speranza di poter rientrare in quel tempio per proporre le medesime domande. Quindi si tratta di un argomento che tocca direttamente l'amministrazione della giustizia.

I conflitti di attribuzioni sono tuttora regolati dal decreto reale del 20 novembre 1859, non discusso dal Parlamento, ma emanato dal Governo subalpino in forza dei pieni poteri dei quali era stato rivestito il Capo dello Stato nell'occasione della seconda guerra nazionale coll'Impero d'Austria. Cessata la guerra, firmata la pace, il Governo subalpino fece un uso amplissimo di quei pieni poteri, e, dominato dall'idea di trapiantare immediatamente nelle nuove provincie, allora annesse al Regno subalpino, le leggi e gli ordinamenti amministrativi di quel Regno, si valse dei pieni poteri avuti prima della guerra per sopprimere la Camera dei Conti, per fare una nuova legge organica sul contenzioso amministrativo, per fare una nuova legge organica sul Consiglio di Stato, e per stabilire i conflitti di attribuzioni.

Ma è notevole che, mentre con quei provvedimenti si riordinava il contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato diveniva giudice di secondo grado, e giudice supremo di tale materia; si stabiliva bensì il modo di regolare i conflitti, ma il giudizio dei medesimi non era attribuito al Consiglio di Stato, ma era attribuito, come pare che credesse preferibile l'onorevole Senatore Duchoquè, al Capo dello Stato, il quale risolveva i conflitti con un decreto sulla proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri ed avuto il preavviso del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, adunque, mentre era creato giudice supremo del contenzioso amministrativo, non esercitava, in quanto ai conflitti, che le funzioni ordinarie e proprie di consulente del Governo.

Nè si dica che nel fatto tanto valesse fare risolvere i conflitti dal Consiglio di Stato, quanto farli risolvere con decreto reale, sull'avviso del Consiglio di Stato. La differenza è grande; imperciocchè, quando dopo il Consiglio di Stato la legge richiedeva una deliberazione del Consiglio dei Ministri, ognuno comprende che questa deliberazione poteva avere per risultato una risoluzione contraria al parere emesso dal Consiglio di Stato; altrimenti sarebbe stato inutile che la legge avesse imperiosamente richiesta la deliberazione dell'intero Consiglio dei Ministri.

Ognuno comprenderà in secondo luogo che, anche quando il Governo segue il parere del Consiglio di Stato, egli non cessa di essere responsabile, in faccia al Parlamento, dei provvedimenti che adotta, comunque conformi a quel parere. Invece, alloraquando il Consiglio di Stato esercita una giurisdizione propria, alloraquando decide egli stesso i conflitti, il Governo non ha e non può avere alcuna responsabilità, non può assolutamente essere chiamato a risponderne dinanzi al Parlamento.

Questo stato di cose durò fino al 20 marzo 1865; ed è singolare che in quel tempo, da una parte si abolivano i Tribunali del contenzioso amministrativo, cessando così il Consiglio di Stato di essere giudice supremo in quelle materie; e dall'altra parte si estendeva, però provvisoriamente, a tutte le provincie del Regno il decreto del 20 novembre 1859 sui conflitti, ma questo decreto rimaneva mutilato, perchè non potevano più applicarsi le sue disposizioni intorno ai conflitti fra i Tribunali del contenzioso amministrativo e l'Autorità giudiziaria, ma solamente quelle che riguardavano i conflitti tra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria, e quel che più importa, veniva attribuita per la prima volta al Consiglio di Stato la giurisdizione sopra i conflitti, il quale ne diveniva il vero giudice e il giudice supremo.

Nessuno esempio di altri paesi si può citare in appoggio di questo sistema. Tutti gli altri paesi, i quali hanno Tribunali speciali o misti per i conflitti, non hanno attribuito la giurisdizione sopra tale argomento al solo Consiglio di Stato e inoltre hanno generalmente i Tribunali del contenzioso amministrativo, che noi abbiamo abolito nel 1865.

Nessun esempio, lo ripeto, di paese estero, grande o piccolo, può invocarsi dai sostenitori del sistema vigente tra noi.

Il Consiglio di Stato adunque dal 1865 a questa parte ha risoluto con giurisdizione propria tutti i conflitti di attribuzioni che sono stati elevati, e su questo punto io non posso che confermare quanto fu scritto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, vale a dire che in media i conflitti non hanno superato i cinquanta all'anno; dico in media, imperocchè se ne' primi anni erano assai rari, accrebbe e di molto il loro numero negli ultimi anni. E si è sempre più accresciuto dopo che

la questione del mutamento di sistema è stata portata dinnanzi al Parlamento.

Risulta dai quadri statistici che nessun conflitto è stato risoluto nel 1865, ed è naturale perchè, come avrò da dire più tardi al Senato, l'attuale procedimento dei conflitti esige molto tempo, che in media eccede i sei mesi. Quindi i pochi, anzi pochissimi conflitti che sono stati sollevati dai Prefetti nel secondo semestre del 1865, non potevano esser risoluti che nell'anno successivo.

Però nel 1866 non vi sono state che sei risoluzioni di conflitto; nel 1867, sei risoluzioni egualmente; nel 1868 ve ne furono venticinque; nel 1869 nuovamente sei; nel 1870 vent'una; nel 1871 venticinque; nel 1872 trentasette; quarantanove nel 1873 e cinquantasei nel 1874.

Vengono gli ultimi due anni, nei quali l'aumento fu anche più considerevole. Ci rammentava ieri l'onor. Senatore Ferraris che nella tornata del 28 gennaio 1875 fu svolta e presa in considerazione nell'altro ramo del Parlamento la proposta d'iniziativa parlamentare dei Deputati Mancini e Peruzzi per l'abolizione della giurisdizione del Consiglio di Stato intorno ai conflitti. Ebbene, per una combinazione singolare, precisamente nel 1875, si è raddoppiato il numero dell'anno precedente, giungendone le risoluzioni a 98. Nel 1876, poi, in cui si stava discutendo il presente progetto di legge, i conflitti decisi sono arrivati alla straordinaria cifra di 158.

Orbene, anche tenendo conto di questi due anni straordinarî, presa la media sopra tutti gli anni decorsi, noi abbiamo una media annua che sta al disotto dei 50, come abbiamo asserito nella nostra Relazione checchè sia detto in contrario. Posso aggiungere che siamo anche stati esatti, e me lo provano i quadri statistici uniti alla Relazione del precedente Ufficio Centrale, nei confronti che abbiamo fatti nella nostra Relazione tra il numero dei casi decisi per la competenza amministrativa ed il numero dei casi decisi per la competenza giudiziaria. Anche su questo punto possiamo completare i dati statistici fino al 31 dicembre 1876, risultando dai medesimi che sopra 473 decisioni definitive di conflitti, quante ne furono pronunciate dal 1866 sino a quella data vi sono state 110 decisioni per la competenza giudiziaria, 294 per la competenza pura amministrativa, 17 per la competenza mista, 26 per la competenza della Corte dei Conti, e 26 per dichiarazioni di inammissibilità del conflitto.

Dunque sta vero quanto abbiamo detto nella nostra Relazione, che le decisioni per la competenza amministrativa sono più del doppio di quelle per la competenza giudiziaria.

Ma non abbiamo mai inteso, e non intendiamo di censurare con questo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra tale materia. Noi ben sappiamo che la presunzione legale di verità, che nessuno deve discutere, sta in favore della cosa giudicata con quelle decisioni, e solo abbiamo notato nella nostra Relazione che se i Tribunali ordinarî, specialmente di primo grado, avevano tante volte errato nel ritenersi competenti quando erano incompetenti, sarebbe stato assai più conforme allo spirito delle nostre istituzioni, che il loro errore fosse stato riparato dai Tribunali giudiziari di grado superiore, istituiti appositamente per riparare gli errori dei Tribunali inferiori.

Mentre si deve rispettare la cosa giudicata colle risoluzioni del Consiglio di Stato, si deve pur chiedere, quando noi ci troviamo nel campo legislativo, se i membri del Consiglio di Stato presentino o no ai cittadini tutte quelle guarentigie che loro presenta l'autorità giudiziaria, e che sono solamente proprie di questa autorità.

Se una volta affidati questi giudizi sui conflitti all'autorità giudiziaria, la quale presenta tutte le garanzie che si richiedono per l'amministrazione della giustizia, vi saranno tuttavia dei reclami da parte dei privati, come il Senatore Duchoquè ha dichiarato di prevedere, questi reclami almeno non potranno avere fondamento alcuno di ragione, e non troveranno ascolto nell'opinione pubblica; ma fintantochè il Tribunale supremo dei conflitti non sarà un'autorità giudiziaria e non presenterà tutte le guarentigie proprie di detta autorità, i reclami avranno sempre un fondamento legale di ragione, e troveranno credito.

Nell'esaminare se il Consiglio di Stato presenti tutte le guarentigie proprie dell'autorità giudiziaria, dobbiamo fare un esame teorico, prescindendo affatto dalle persone che compongono il Consiglio di Stato, e dal modo col quale hanno essi esercitato fin qui l'importantissima giurisdizione sui conflitti. La legge di-

spone per l'avvenire, nè deve occuparsi del passato.

Noi adunque nel fare quell'esame teorico dobbiamo raffrontare le disposizioni che riguardano la composizione del Consiglio di Stato con quelle che riguardano l'ordinamento giudiziario, non che con quelle del nostro Statuto politico.

Ebbene, io prendo la legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato, e vi trovo all'articolo 2 questa disposizione: « Il Presidente del Consiglio di Stato, i Presidenti di sessione ed i Consiglieri sono nominati per decreto reale a proposta del Ministro dell'Interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. » Nè in questa nè in altra legge io trovo alcuna condizione di eleggibilità.

Passo all'art. 4, e vi trovo: « I Presidenti ed i Consiglieri non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio altrimenti che con decreto reale in seguito a Relazione motivata dal Ministro dell'Interno, ed udito il Consiglio de' Ministri. »

Dunque possono venir sospesi e rimossi dal Governo in seguito ad una semplice deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ora io vi domando, o Signori, se nel campo teorico e legale, i membri del Consiglio di Stato presentino quella garanzia d'indipendenza che è propria della inamovibilità.

Osservo in secondo luogo quali sono le attribuzioni ordinarie e abituali di questo gran Corpo dello Stato, e trovo che sono quelle di illuminare e consigliare il Governo. Se in forza dell'articolo 10 della sua legge organica il Consiglio di Stato ha anche delle attribuzioni giurisdizionali, queste non sono che rare eccezioni.

E ritornando ai quadri statistici, trovo, per esempio, che nell'anno 1876, nel quale abbondarono cotanto di fronte agli anni precedenti le risoluzioni di conflitti di attribuzioni, il Consiglio di Stato spedì soltanto 168 affari giurisdizionali, mentre ne spedì 6683 consultivi. Conseguentemente sia per le disposizioni della legge, sia per la natura delle attribuzioni di questo alto Consesso, nella nomina de' suoi membri il Governo deve innanzi tutto e precipuamente ricercare l'idoneità non del giudice ma dell'amministratore, l'idoneità di chi deve consigliare la pubblica amministrazione.

Prendo invece la legge sull'ordinamento giudiziario e trovo che in essa nulla è lasciato all'arbitrio del Governo, il quale non può nominare a nessuno dei gradi dell'ordine giudiziario se non chi abbia determinate condizioni che assicurino l'idoneità del giudice.

Osservo poi le attribuzioni del giudice ordinario e trovo che egli deve unicamente applicar la legge ed applicarla secondo i fatti provati legalmente innanzi a sè.

Ricorro poi allo Statuto e vi trovo una garanzia costituzionale pei membri dell'ordine giudiziario, e questa non la trovo per i membri del Consiglio di Stato. Trovo cioè per i giudici la inamovibilità. Ma qui mi si obbietta: l'inamovibilità non è un carattere sostanziale e indispensabile del giudice; tanto è vero che lo Statuto permette al giudice di giudicare nei primi tre anni senza che egli abbia la inamovibilità. Questa obbiezione, o Signori, si traduce in una censura allo Statuto, non al presente progetto di legge. Lo Statuto ha voluto l'inamovibilità, ma non ha voluto sacrificare alla medesima l'interesse generale, come sarebbe stato sacrificato, se un giudice fosse diventato inamovibile il giorno stesso della sua nomina, senza che si avesse avuto tempo di esperimentare la sua idoneità. Se lo Statuto ha voluto la inamovibilità, ma soltanto dopo tre anni di esercizio, noi non possiamo richiederla diversa. Non possiamo però negare, senza disconoscere lo Statuto, che essa sia una garanzia.

Alla inamovibilità di diritto che lo Stato ha considerato come una garanzia necessaria per il giudice, è stata contrapposta l'inamovibilità di fatto. I membri del Consiglio di Stato, si è detto, non avranno l'inamovibilità di diritto, ma hanno quella di fatto, ed anzi, si è aggiunto che questa in pratica vale di più.

Signori, l'inamovibilità è garanzia perchè è di diritto, perchè viene dalla legge. Quando è solo di fatto, è l'opposto della garanzia. Appunto perchè è di fatto dipende dalla volontà del Governo e appunto perchè dipende dalla volontà del Governo cessa di essere garanzia, anzi è l'opposto della garanzia.

Supponendo che noi avessimo invocato la inamovibilità dei giudici per dedurne la incostituzionalità della giurisdizione speciale attribuita fin qui al Consiglio di Stato, si è detto: lo Statuto non proibisce punto le giurisdizioni

speciali, sono legittime anch'esse perchè create dalla legge. Si è citata in appoggio la legge sull'istituzione delle Sezioni di Corte di Cassazione in Roma, la quale appunto ha attribuito a queste Sezioni i conflitti fra i Tribunali ordinarî e i Tribunali speciali. Da ciò, si è dedotto essere impossibile contendere la costituzionalità di queste giurisdizioni speciali.

Ma, o Signori, noi non abbiamo detto che la giurisdizione speciale attribuita al Consiglio di Stato sia incostituzionale perchè proibita dallo Statuto, e che conseguentemente la sua sussistenza sia stata fin qui una violazione continua dello Statuto. No, o Signori, noi abbiamo detto soltanto che è più conforme alla lettera e allo spirito dello Statuto che l'attribuzione dei giudizî sulla competenza dell'una e dell'altra autorità sia data a quella di esse, la quale riunisce le condizioni che richiede lo Statuto per i giudici ordinarî. Noi quindi abbiamo detto che è più coerente alla lettera e allo spirito dello Statuto che questa giurisdizione sia data all'autorità giudiziaria, non già che non si possano stabilire per legge delle giurisdizioni speciali senza violare lo Statuto.

Ma, mentre noi non abbiamo esagerato in favore del nostro sistema, crediamo che abbia invece esagerato chi ha asserito che non si possano toccare le attribuzioni di alcuna di queste giurisdizioni speciali, soprattutto di quelle del Consiglio di Stato, perchè stiano scritte in leggi organiche. Questa esagerazione certamente non può essere ammessa, e nessuno è mai sorto a dire che non si potesse per legge mutare qualche disposizione sull'ordinamento giudiziario, sebbene sia esso pure una legge organica.

Ma lasciamo un momento da parte la maggiore o minore garanzia che presenta l'uno o l'altro Collegio, ed esaminiamo la sostanza della questione.

La giurisdizione sui conflitti riguarda o non l'amministrazione della giustizia?

Quando e come nasce il conflitto?

Quali effetti produce la sua risoluzione?

Il conflitto nasce, voi ben lo sapete, per una causa vertente innanzi ad un Tribunale, siavi o non siavi l'amministrazione dello Stato in causa (poichè le statistiche dimostrano che il conflitto è elevato non di rado sebbene l'amministrazione pubblica non sia in causa). Si solleva il conflitto dall'autorità amministrativa, e quali effetti esso produce?

Primo effetto è quello di far sospendere il corso della giustizia ordinaria. Il secondo effetto è questo, che qualora il giudice del conflitto dichiari che quella data controversia la quale si agita dinanzi al Tribunale ordinario, non è di competenza giudiziaria ma di competenza amministrativa, il Tribunale non può più occuparsene e colui che aveva iniziata la causa davanti al Tribunale non può più ricorrere che all'autorità amministrativa per avere giustizia. Davanti ai Tribunali non può per quella causa ricorrere mai più.

Ora, una decisione che vi fa sortire dal tempio della giustizia dove vi trovate, e che ve ne chiude la porta in modo da non potervi mai più entrare, domando io, concerne o non concerne l'amministrazione della giustizia?

Chi è il giudice naturale della competenza in una causa qualunque?

Certamente quel medesimo giudice davanti al quale la causa è iniziata. Questo è un principio tanto vecchio quanto è vecchio il diritto; e noi che viviamo in Roma, la quale fu maestra di diritto a tutte le genti, sappiamo bene che fin dai tempi dei Romani si insegnava che il Pretore era il giudice della propria giurisdizione. Nè può essere diversamente.

Infatti, siccome le giurisdizioni sono di ordine pubblico, e la legge impone al giudice di dichiarare la propria incompetenza ove sia incompetente per ragione di materia, così il giudice deve sempre affermare la propria competenza, o esplicitamente quando è stata sollevata la questione di competenza, o implicitamente col solo giudicare il merito. Ogni giudice adunque è sempre obbligato a conoscere della propria competenza.

Questa verità non muta allorquando una delle parti litiganti sia la pubblica amministrazione, sebbene opponga non solamente l'incompetenza di quel determinato Tribunale, ma l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. Tanto è vero che per sollevare il così detto conflitto, l'amministrazione pubblica, la quale sia parte in causa, trovasi obbligata a indossare un'altra veste, quella di autorità amministrativa. Per spogliare il giudice di una sua naturale e necessaria attribuzione si è ragionato così: L'Amministrazione pubblica ha due vesti: ora am-

ministra ed è parte; ora comanda ed è Governo. Ma le persone che rivestono le due qualità sono sempre le medesime, cosicchè quella medesima pubblica amministrazione che come parte in causa è obbligata a sottostare alle leggi comuni, indossa un'altra veste, si presenta con altra forma e dice al giudice: pronunciate la vostra incompetenza, ve lo domando come autorità amministrativa. Se vi dichiarate competente io sollevo un conflitto, e da questo punto voi non siete più giudice idoneo, diventate un giudice interessato.

Ecco tutto il segreto di questo conflitto di attribuzioni. Non è più per ragione della controversia, ma per ragione della qualità della persona che la propone, e per ragione della forma con cui la propone, che il giudice diventa una parte interessata.

Pare impossibile che un fondamento di questa natura abbia potuto trovare credito e conservarlo per tanto tempo.

Si ha un bel dire che la questione non è più del mio e del tuo, che non è più questione intorno a un diritto civile o politico, che non è più questione fra le parti litiganti, ma fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria. E come nasce tale questione, e quali sono gli effetti della sua risoluzione? Nasce sempre a causa di un giudizio vertente, e gli effetti della sua decisione colpiscono appunto ed unicamente quella causa, e le parti litiganti; di guisachè se il giudice dà ascolto alla istanza che si fa dall'Amministrazione perchè si dichiari incompetente, ovvero se decidendo diversamente, la sua incompetenza è dichiarata dall'autorità competente a risolvere i conflitti, chi paga le spese è sempre il litigante, il quale deve prendere con rassegnazione le sue carte e implorare giustizia dalla pubblica Amministrazione, che il più delle volte era la sua contraddittrice nel giudizio.

Ma quello che è più singolare è l'attribuzione data al Consiglio di Stato di risolvere sovranamente tali conflitti, e così al Consigliere naturale ed abituale della pubblica Amministrazione che si trova in lotta ad un tempo, e coll'autorità giudiziaria e colla parte che era ricorsa ad essa per ottenere giustizia.

Esaminiamo pure la questione, come diceva da principio, nel solo campo teorico, astrazione fatta dalle persone, e in tale campo permettetemi che vi domandi chi accetterebbe per giudice inappellabile il consulente abituale del proprio avversario?

A questo riguardo permettetemi pure, o signori Senatori, che vi citi l'art. 9 N. 4 della legge organica sul Consiglio di Stato. Quest'articolo dispone così:

« Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi.... sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. »

Ricorriamo alla legge sul contenzioso amministrativo e vi troviamo all'articolo 3 la seguente disposizione:

« Gli affari non compresi nell'articolo precedente (quelli cioè che non sono devoluti all'autorità giudiziaria) saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

« Contro tali decreti che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative. »

Quindi l'ultimo grado di ricorso in via gerarchica si fa dinnanzi a quell'autorità amministrativa suprema, la quale deve sentire il Consiglio di Stato; e, come dianzi diceva l'onorevole Senatore Duchoquè, avviene sempre o quasi sempre che questo parere sia adottato in tali casi dal Governo.

Ecco adunque che il Consiglio di Stato, senza avere la responsabilità del giudice, è il giudice supremo di fatto in quelle stesse materie amministrative per le quali abbia dichiarato incompetente l'autorità giudiziaria. Ciò non pertanto si è attribuita a lui la giurisdizione dei conflitti perchè ritenuto più disinteressato ed imparziale dell'autorità giudiziaria!

Gli avversari del progetto in discussione invocano l'esempio di altri paesi e sopra tutto di paesi grandi; ma, come ho già accennato, questi esempi condannano il sistema ora vigente tra noi, perchè nessuno di questi paesi, nè grande nè piccolo, ha il sistema nostro, non avendo essi abolito, come noi, i Tribunali spe-

ciali del contenzioso amministrativo e non avendo nemmeno affidato al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti di attribuzioni. Inoltre fra quei paesi e il nostro vi sono altre diversità di legislazione attinenti a questa materia, nè si potrebbero adottare in Italia i loro esempi senza rinunciare a quelle garanzie e a quei temperamenti che in parte almeno correggono i vizi dei Tribunali speciali o misti per la risoluzione dei conflitti.

L'on. Senatore De Cesare si è manifestato contrario all'abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo; invece abbiamo udito oggi l'on. Senatore Duchoquè fare gli elogi di tale abolizione, osservando però giustamente che l'abolizione di quei Tribunali non è stata accompagnata da quei provvedimenti di tutela che sarebbero stati necessarii a guarentigia dei diritti dei cittadini contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Checchè sia di ciò, certo è che nel nostro paese la soppressione dei Tribunali del contenzioso amministrativo è un fatto compiuto, e noi dobbiamo tener conto di questa circostanza ricorrendo agli esempi degli altri paesi, facendo pur voti per il miglioramento del nostro sistema amministrativo.

In Prussia vi è una legge del 1847 la quale ha creato un Tribunale speciale, non *dei conflitti*, perchè in quel paese hanno avuto almeno il buon senso di non parlare di conflitti, ma un Tribunale speciale *di competenza*; e vi sono in quel paese anche i Tribunali speciali del contenzioso amministrativo che guarentiscono i cittadini dagli abusi della pubblica Amministrazione.

In Austria fino dal 1867 non vi era un Tribunale speciale che conoscesse della competenza dell'autorità giudiziaria; ma nel 21 dicembre di quell'anno vi fu creato il Tribunale dell'Impero, al quale non fu data soltanto l'attribuzione di risolvere i conflitti di giurisdizione, ma eziandio di decidere delle controversie in materia di dritto pubblico. E in che modo si compone codesto Tribunale speciale e supremo?

All'art. 5 di quella legge è disposto così:

« Il Tribunale dell'Impero ha la sua sede in Vienna, e si compone di un Presidente e di un Vice-Presidente nominati *a vita* dall'Imperatore; inoltre, di dodici membri e di quattro membri supplenti nominati anch'essi *a vita* dall'Imperatore sulla proposta del Consiglio dell'Impero, dei quali sei membri e due membri supplenti scelti fra le persone proposte dalla Camera dei Deputati, e sei membri e due membri supplenti scelti fra le persone proposte dalla Camera dei Signori.

« La proposta sarà fatta in modo, che per ogni posto vacante siano designate tre persone esperte. »

Nominati *a vita*, e quindi *inamovibili*. Di più, sulle proposte dei due rami del Parlamento, non vincolati da alcuna condizione di eleggibilità. Possono perciò essere presi o dall'Autorità giudiziaria, o dall'Amministrazione, ed anche non avere appartenuto nè all'una, nè all'altra.

Questo sistema non potrebbe certamente adottarsi fra di noi, oltre che anche in Austria vi sono Tribunali del contenzioso amministrativo.

Passiamo alla Francia. La Francia fino al 1848 ha avuto un sistema che attribuiva al Consiglio di Stato la risoluzione dei conflitti di attribuzioni. E poichè l'on. Senatore Deodati, ieri ha invocato l'autorità del Dupin, mi permetta che io completi le sue citazioni colla definizione che questo grand'uomo di Stato ha dato dei conflitti di attribuzioni nella seduta segreta della Camera dei Deputati del 10 aprile 1828.

Egli li definì: *interdits lancés sur l'ordre judiciaire;* definizione eloquentissima.

In quel tempo la pubblica opinione si era scossa contro quella istituzione. Si cominciò a mettere sul tappeto la sua riforma: ma siccome tornava più comodo al Governo di mantenerla, seguirono Commissioni sopra Commissioni, discussioni sopra discussioni, e si arrivò fino al 1848, senza che nulla fosse ancora mutato. Nella costituzione repubblicana del 1848, non si diede più al Consiglio di Stato la giurisdizione sopra i conflitti, e fu allora che venne il pensiero di creare un Tribunale speciale misto, presieduto dal Ministro della giustizia e si mantenne nello stesso tempo la giurisdizione dei Tribunali speciali sul Contenzioso amministrativo, e giudice supremo in tali materie il Consiglio di Stato. Ma si creò, e si organizzò il Tribunale misto dei conflitti con tali specialità e cautele che noi non potremmo adottare.

Oltre di fare eleggere i membri di quel Tribunale, parte dalla Corte di Cassazione e parte dal Consiglio di Stato, non mai dal Governo, in quel paese si presentava naturale che il Presidente del Tribunale misto fosse il Ministro Guardasigilli, per la ragione che in Francia il Ministro Guardasigilli è il Presidente nato del Consiglio di Stato, interviene alle sue decisioni anche in materia contenziosa e vi prende parte con voto deliberativo.

Ognun vede impertanto quale disparità di cose esista tra la Francia e l'Italia in queste materie, e come perciò l'esempio di quel gran paese non possa in nessun modo essere seguitato in Italia, nel mentre stesso che serve a combattere lo stato di cose vigente in Italia.

Con tutto ciò il sistema del Tribunale misto in Francia è stato più volte combattuto, e non è l'istituzione che abbia fatto miglior prova.

Per noi gli esempî più adattati sono quelli di altri paesi, e sopratutto quello del Belgio.

Poco monta che questi paesi siano piccoli e che in alcuni di essi l'attribuzione ordinaria sopra i conflitti, data alla Corte di Cassazione, sia scritta nei loro statuti politici.

I paesi grandi non hanno il privilegio di avere buone leggi e buone istituzioni, ed io credo ché il Belgio, benchè paese piccolo, si possa spesso citare come un esempio ottimo.

Ma quel che più monta si è che le leggi e le istituzioni del Belgio, per quanto almeno possano avere attinenza al nostro argomento, sono eguali a quelle del nostro Stato. La circostanza poi che il Belgio ed altri piccoli paesi abbiano sancito nei loro statuti la giurisdizione naturale dell'autorità giudiziaria, e sopratutto della Corte di Cassazione, intorno ai conflitti, lungi di provare contro il sistema del nostro progetto, prova in suo favore, perchè prova che in quei paesi si è ritenuto talmente naturale, talmente razionale, talmente essenziale che fosse mantenuta quell'attribuzione all'autorità giudiziaria, che si è voluto farne oggetto di un'apposita disposizione dei loro statuti politici, impedendo così di toglierla anche per mezzo di una legge.

Confrontando alcune disposizioni dello Statuto belga, attenenti appunto all'amministrazione della giustizia, con quelle del nostro Statuto e della nostra legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, si vede tosto quanto calzi al caso nostro l'esempio del Belgio, dove l'attribuzione alla Corte di Cassazione della giurisdizione sui conflitti d'attribuzione fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa, ha fatto sempre buona prova dal 1831 a questa parte.

Lo Statuto belga agli articoli 92 e 93 dispone: « Le contestazioni che hanno per oggetto diritti civili sono esclusivamente di competenza dei Tribunali; le contestazioni che hanno per oggetto diritti politici sono di spettanza dei Tribunali. » E queste disposizioni noi le abbiamo nell'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865.

Lo Statuto belga all'articolo 94 dispone:

« Nessun Tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita se non in virtù di una legge. Non possono essere create Commissioni straordinarie, nè Tribunali straordinarî. » Ed anche queste disposizioni noi le abbiamo negli articoli 70 e 71 del nostro Statuto.

L'articolo 65 dello Statuto del Belgio ammette la giurisdizione speciale dei Tribunali di commercio e dei Tribunali militari; e l'articolo 116 la giurisdizione speciale della Corte dei conti; ed anche noi abbiamo codeste giurisdizioni speciali. Finalmente la legge e lo Statuto del Belgio non ammettono la giurisdizione dei Tribunali amministrativi; e noi che l'avevamo, l'abbiamo abolita.

Dunque, l'esempio del Belgio, il quale ha dato alla Corte di Cassazione per disposizione statutaria la cognizione di codeste questioni, è l'esempio che serve d'appoggio meglio di qualunque altro al sistema del progetto di legge che è ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Tra i motivi che abbiamo accennato contro il sistema di un Tribunale misto nella nostra Relazione, abbiamo accennato l'antagonismo tra i diversi giudici del medesimo Tribunale, il quale non ci parve cosa buona. Su questo punto l'onorevole Senatore Errante ha citato in contrario ciò che disse avvenire nel seno del Tribunale supremo di guerra, dove sono membri presi tra gli ufficiali di terra e di mare, e membri presi dal Consiglio di Stato o dalla magistratura. Non credo che questo esempio possa favorire molto il sistema nè di coloro che vorrebbero mantenere al Consiglio di Stato la giurisdizione speciale nei conflitti, nè di coloro che volessero per avventura sostituirvi

un Tribunale misto; imperocchè i motivi i quali possono avere consigliato la formazione del Tribunale supremo di guerra misto nelle materie penali, non sono i medesimi che potrebbero determinare la formazione dei Tribunali misti per la risoluzione dei conflitti nelle materie civili. Se non che giova notare che tanto il Codice penale per l'esercito, quanto il Codice penale militare marittimo, assoggettano le decisioni del Tribunale supremo di guerra misto alla cognizione della Corte di Cassazione, la quale può annullarle nell'interesse della legge: lo che vuol dire, o Signori, che nelle questioni di diritto, la Corte di Cassazione nel concetto del nostro legislatore è superiore a qualunque Tribunale misto, perchè è l'unico Tribunale che può veramente dire l'ultima parola in tali questioni.

Si è anche obbiettato che, attribuendo alla Corte di Cassazione la risoluzione dei conflitti d'attribuzioni, questi conflitti vengono decisi in un modo irrevocabile, perchè la Corte di Cassazione non potrebbe mutare le sue decisioni al riguardo. Ma è facile rispondere che lo stesso avviene facendo risolvere i conflitti o dal Consiglio di Stato, o dal Tribunale misto, o da altro Tribunale speciale, perchè si tratta sempre di decisioni pronunziate in forza di una giurisdizione, di decisioni supreme inappellabili, di decisioni dalle quali risulta la vera cosa giudicata. Quindi nemmeno il Consiglio di Stato, nemmeno il Tribunale misto o speciale potrebbe rinvenire sulle sue decisioni in questa materia, nè si deve mai confondere il caso in cui, come già notava da principio, il Consiglio di Stato esercita una giurisdizione, e quindi è giudice, col caso in cui dà semplicemente un parere, da servire di norma ad un provvedimento del Governo.

Si è però creduto da un altro oratore di poter rendere responsabile il Ministero, non del modo col quale i conflitti siano stati risoluti dal Consiglio di Stato, ma dell'abuso che possa aver fatto l'Autorità amministrativa nel provocare i conflitti. In questo caso, egli ha detto, il Ministero sarà responsabile davanti al Parlamento del fatto dei Prefetti che avranno abusato di quella prerogativa.

Ma, buon Dio!, se le decisioni dei conflitti emanate dal Consiglio di Stato sono irrevocabili, se hanno la presunzione legale di verità, se non si possono discutere, come mai si potrà accusare davanti al Parlamento il Ministero, perchè i suoi funzionarî abbiano fatto uso di un mezzo riconosciuto e dichiarato legittimo con sentenze inappellabili e indiscutibili? Egli avrà fatto il suo dovere, nè potrà certo venire censurato per aver mantenute intatte le attribuzioni giudicate proprie della pubblica Amministrazione.

Ma, si è soggiunto, le Amministrazioni pubbliche hanno delle attribuzioni speciali che non si possono loro togliere, che non si possono arrestare nel loro esercizio senza nocumento della cosa pubblica.

Si è qui citata la legge sui lavori pubblici in materia di acque e ferrovie; si è pur citata quella sull'esazione delle imposte del 20 aprile 1871, che ha dato delle attribuzioni speciali ai Prefetti. Ma, o Signori, il presente progetto di legge, abroga forse, altera forse o modifica codeste speciali attribuzioni? Si tratta forse di sottoporre la autorità amministrativa al controllo dell'autorità giudiziaria pei provvedimenti che può dare in quelle materie? Tutt'altro. Non si tratta che di decidere se una data controversia vada soggetta o no a quelle attribuzioni, a termini delle leggi relative, e quando sia riconosciuto e deciso che vi vada soggetta, le autorità amministrative saranno pienamente libere ed indipendenti nell'esercizio delle loro attribuzioni. Esse provvederanno come meglio crederanno, salvo solo il diritto di reclamo alle autorità amministrative superiori, non mai all'autorità giudiziaria.

E qual ragione di sospetto può esservi che la suprema autorità giudiziaria, che la Corte di Cassazione, creata appositamente per far rispettare la legge, voglia invece violarla, non rispettando le attribuzioni proprie delle autorità amministrative? Forse che l'autorità giudiziaria, la quale ha l'importantissimo attributo e l'obbligo di esaminare e giudicare se un regolamento generale, firmato dal Capo dello Stato ed emanato sul parere conforme del Consiglio di Stato, sia o no costituzionale, sia o no conforme alla legge, e giudicandolo incostituzionale, ha l'obbligo di negargli valore ed esecuzione, ha mai abusato di questo importantissimo ed essenziale attributo?

Si è accennato dall'onor. Duchoquè il dubbio che egli però si è tosto affrettato a dileguare, che

i Tribunali non si penetrino così facilmente, nè così presto delle necessità e dei bisogni della pubblica amministrazione, abituati a conoscere del mio e del tuo tra privati, e ne possa venire danno all'interesse pubblico, quando questo possa trovarsi per avventura in collisione coll'interesse privato.

Quell'onorevole Senatore ha tolto argomento per questo dubbio da ciò che accade nei giudizî penali popolari, i quali, mentre sono severissimi quando si tratti di reati contro la proprietà, sono invece altrettanto benigni quando si tratti delle prevaricazioni a danno del pubblico danaro. A parte però che non può stare alcun paragone tra il giudizio popolare e l'autorità giudiziaria, sopra tutto l'autorità giudiziaria suprema in questione di diritto, ognun vede che l'argomento avversario confonde la questione di competenza con la questione di merito.

Io comprendo che potrebbe esservi del pericolo per l'Amministrazione pubblica, nello attribuire all'autorità giudiziaria la cognizione del merito degli affari amministrativi, appunto perchè esigono criterî speciali per essere giudicati; ma quando si tratta di vedere se una data controversia sia o non sia amministrativa, se tocchi o non tocchi un diritto civile o politico per il quale la legge accorda azione ai cittadini, allora la questione non è di merito, ma semplicemente di competenza, ed essendo questione di diritto, l'uomo di legge, il magistrato, è il giudice più appropriato, più imparziale, più idoneo che possa definirla.

Come andavano, o Signori, le cose nel Regno subalpino, prima del 20 novembre 1859, prima cioè che vi si creassero i conflitti di attribuzioni? Svolgete gli annali della giurisprudenza della Corte di Cassazione di Torino, dalla sua istituzione fino al giorno in cui furono creati i conflitti di attribuzioni, e vi troverete molti casi nei quali quel magistrato supremo richiamò le autorità giudiziarie entro i limiti rigorosi delle loro attribuzioni. Più volte, anche d'ufficio, annullò senza rinvio le loro sentenze, perchè avevano ecceduto quei limiti, entrando nel campo riservato all'autorità amministrativa o ai Tribunali del contenzioso amministrativo. Quel magistrato si mostrò così rigoroso e scrupoloso nel mantenere i limiti dei poteri rispettivi, che applicò più volte quella teoria vagheggiata dall'onorevole De Cesare, la quale io credo che non potrebbe più ammettersi sotto l'impero dell'attuale legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, che cioè i Tribunali ordinarî non potessero nemmen risolvere i dubbi che potessero nascere intorno al significato e all'estensione di un atto dell'autorità amministrativa, cosicchè anche la semplice interpretazione di tali atti si dovesse riservare alla stessa autorità amministrativa.

Anche allora impertanto la Corte di Cassazione sapeva tenere nei suoi limiti il potere giudiziario.

Del resto, l'onorevole Senatore Deodati ci ha spiegato con tanta chiarezza, con tanta verità e con tanta precisione le disposizioni della nostra legge sul contenzioso amministrativo del 1865, ed ha così bene dimostrato come le attribuzioni delle due autorità vi sieno bene definite e distinte e non si possan confondere, che io non saprei come meglio dissipare ogni dubbio e ogni timore che la Corte suprema del diritto possa violare quelle medesime disposizioni e permettere ai Tribunali di usurpare o intralciare le attribuzioni della pubblica amministrazione.

A taluno è sembrato esorbitante che coll'attuale progetto di legge si attribuisca alla Corte di Cassazione l'annullamento delle sentenze della Corte dei Conti per incompetenza od eccesso di potere. È facile rispondere: « perchè « sarà esorbitante attribuire la cognizione di « questi ricorsi straordinari alla Corte su« prema di Cassazione e non sarà esorbitante « attribuirla al Consiglio di Stato? » Se non è esorbitante attribuirla al Consiglio di Stato, oh, credete pure, non può essere esorbitante attribuirla alla Corte suprema di Cassazione!

È sembrato ad altri anche più esorbitante attribuire alla Corte di Cassazione l'annullamento delle sentenze del Consiglio di Stato, ugualmente per incompetenza od eccesso di potere nelle materie che rimarranno ancora di sua giurisdizione dopo l'approvazione di questo progetto di legge.

Ma, o Signori, quale rimedio vi è attualmente nel caso in cui, caso astratto, caso ipotetico, che certamente non si è ancora verificato, nè si verificherà mai da parte dei personaggi insigni che fanno ora parte del Consiglio di Stato, quale rimedio vi sarebbe attual-

mente se si verificasse quel vizio d'incompetenza o di eccesso di potere?

Nessun rimedio affatto. Ma, si dirà, che rimedio vi è contro le sentenze della Corte di Cassazione?

La Corte di Cassazione, o Signori, non giudica mai del merito; essa non cura che l'osservanza della legge, regola le competenze, annulla le sentenze contrarie alla legge; ecco tutto.

Ecco dove sta la differenza, e se vi è pericolo che una giurisdizione speciale ecceda la propria competenza e i propri poteri, ciò è quando giudica in merito. Questo pericolo non può esservi in un Collegio che sia unicamente giudice della competenza di altre autorità.

Abolite i conflitti, si è detto ieri, allora potrete abolire il Tribunale speciale sui medesimi.

L'Ufficio Centrale coi suoi emendamenti ha precisamente tolto dal progetto il concetto di un conflitto tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, sostituendovi quello più vero e quello più proprio di una questione di competenza, e adottato questo secondo concetto non ha attribuita alla pubblica Amministrazione che la prerogativa di un mezzo più pronto e sollecito per far risolvere la questione dal suo giudice naturale.

Questa speciale prerogativa l'ha ritenuta necessaria per assicurare alla pubblica Amministrazione quella tutela e quella difesa che gli oppositori vorrebbero trovare nel Consiglio di Stato, o in un altro Tribunale speciale, all'infuori della Corte di Cassazione.

Difatti non sempre la pubblica Amministrazione è parte in causa e non sempre può intervenirvi, perchè per intervenire in una causa vertente fra altri, è necessario avervi un interesse, e non avrebbe questo interesse chi vi intervenisse al solo oggetto di opporre la incompetenza del giudice adito da altri.

Perciò quando la pubblica Amministrazione non è parte in causa e non ha diritto di intervenirvi, le manca il mezzo ordinario di proporre la questione di competenza ed arrivare fino alla Corte di Cassazione dopo avere percorso il primo ed il secondo grado di giurisdizione. Di più, anche quando la pubblica Amministrazione è in causa o ha il diritto di intervenirvi, l'interesse pubblico che vogliamo tutelato può richiedere che sia decisa definitivamente senza indugio la questione di competenza, e più ancora che non sopravvenga intanto alcuna sentenza di merito, la quale potrebbe essere dichiarata esecutoria provvisoriamente dal Tribunale di prima istanza e sarebbe esecutoria di diritto una volta esaurito il giudizio di appello, perchè tutti sappiamo che i ricorsi in Cassazione non producono effetto sospensivo.

Ecco il perchè, mentre noi respingiamo il concetto dei conflitti fra le due Autorità e vi sostituiamo il concetto di una questione di competenza, crediamo necessario ciò non pertanto di accordare alla pubblica Amministrazione una speciale prerogativa la quale non offende i diritti dei cittadini, e non distoglie alcuno dal suo giudice naturale.

Il progetto del Governo sostituisce all'attuale procedimento sui conflitti un procedimento più semplice, più rapido e più economico, che l'Ufficio Centrale crede meritevole della approvazione del Senato. Il presente procedimento dei conflitti è complicato e di lunga durata, del che abbiamo creduto opportuno di meglio assicurarci facendo completare i quadri statistici che sono stati uniti alle precedenti Relazioni. In essi infatti erano bensì indicati i Prefetti che avevano sollevati i conflitti e le date delle decisioni del Consiglio di Stato; vi erano inoltre delle altre utili indicazioni, ma mancavano affatto le date dei decreti dei Prefetti.

Abbiamo richiesto le indicazioni di queste date, e ci furono tosto trasmesse. Sapete, o Signori, quale è il tempo che, non certo per colpa del Consiglio di Stato, ma per le esigenze del procedimento, si deve perdere per far risolvere i conflitti, tenendo interrotto il corso della giustizia? Ho fatto lo spoglio dei primi trenta casi di conflitti, e degli ultimi trenta. I primi trenta mi hanno dato (notate che non ho tenuto nessun conto del tempo trascorso tra la richiesta del Prefetto perchè il Tribunale si dichiarasse incompetente, e il decreto che sollevò il conflitto), mi hanno dato, dico, un tempo medio di sette mesi, e gli ultimi trenta mi hanno dato un tempo medio di nove mesi e mezzo. Invece col procedimento semplice e rapido del presente progetto di legge, il tempo in cui dovrà essere sospeso il corso della giustizia sarà brevissimo, e sarà largamente compensato dal risparmio dei due

primi gradi di giurisdizione. Sarà questo un altro grande vantaggio, tanto per la pubblica Amministrazione, quanto per i cittadini.

In conclusione, o Signori, a noi pare evidente che la grande riforma che si propone con questo progetto di legge sia una di quelle poche per le quali si possa dire che vanno di pari passo e di perfetto accordo la libertà, l'interesse pubblico e la giustizia.

(*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Ho voluto che la discussione generale sopra questo disegno di legge fosse tra gli onorevoli membri del Senato esaurita senza il mio diretto intervento.

Gli Ufficî del Senato, dopo che ebbero una seconda volta a farne un maturo esame, avendo giudicato più opportuno delegare nuovi Commissarî anzichè rinnovare il mandato agli antichi; è mio debito sciogliere un tributo di omaggio ai componenti del vostro nuovo Ufficio Centrale per il nobile e raro esempio che hanno dato, ad onore del Consesso eminente a cui appartengono, di sollevarsi al disopra di ogni sentimento e spirito di corpo, e di vincere la gretta ripugnanza a discostarsi dall'opinione di già precedentemente da altri egregi loro Colleghi manifestata; ma, riesaminando il grave argomento coi soli criteri di giustizia e di ragione, di adottare francamente diverse, anzi opposte conclusioni.

Ed avendo il nuovo Ufficio Centrale scelto a Relatore l'onorevole Senatore Astengo, la cui sapiente e lucidissima Relazione è stata dentro e fuori il Parlamento universalmente apprezzata ed altamente commendata; a me parve che nessuno meglio di lui potesse con efficacia di argomenti e di parole combattere gli sforzi dell'antico Relatore del precedente Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Ferraris, il quale, coadiuvato dagli onorevoli Senatori De Cesare ed Errante, ha in questo recinto rinnovato le sue opposizioni al presente disegno di legge, mosso senza alcun dubbio da' propri convincimenti, che altamente rispetto.

Tanto più, o Signori, io sono contento di essermi taciuto, perchè dopo gli eloquenti discorsi pronunciati in favore della legge dagli onorevoli Senatori Borgatti, Deodati e Pepoli, e sotto un altro punto di vista, anche oggi con autorevole parola dall'onorevole Senatore Duchoquè, a me sembra che il vostro egregio Relatore abbia sostenuto il suo assunto non solo con vigorosa e trionfante dialettica, ma, mi sia ancora permesso di aggiungere, con una speciale ed incontrastabile autorità, essendo noto a tutti come il suo non sia uno di quegli intelletti che si pascono di vaghe ed astratte teorie, ma congiunga alla grande perizia del diritto una consumata famigliarità negli affari amministrativi, tanto che pochi più di lui possono conoscere quelli che si chiamano i bisogni e le necessità pratiche dell'amministrazione, da che i vari Ministeri, che da lunghi anni si succedono, negli affari più ardui dell'amministrazione, costumarono di ricorrere al lume dei suoi consigli. Laonde, Signori, se avessero menomo fondamento le chimeriche paure e diffidenze che si sollevarono in occasione del presente progetto di legge, che cioè esso possa divenire fonte di disordini e di perturbazioni nel regolare esplicamento de' nostri ordini amministrativi, io metto pegno che l'onorevole vostro Relatore sarebbe stato il primo a sorgere vivo oppositore alla sua adozione, anzichè farsene, a nome del rispettabile Ufficio Centrale, di cui è l'organo, un fervido e convinto propugnatore.

A me dunque, Signori, dopo ciò, rimane un còmpito modesto. Non presumo senza necessità abusare della vostra indulgenza, rientrando in un'ampia e sistematica discussione del soggetto; invece mi restringerò soltanto a completarla con poche considerazioni, forse non del tutto prive d'importanza, e con alcune dichiarazioni a nome del Governo, che saranno dal suo canto la giustificazione della sua proposta, e nello stesso tempo l'adempimento di un dovere.

Le varie obiezioni elevate in questo recinto contro la riforma, che si propone con l'attuale progetto di legge, possono, a mio avviso, riassumersi in due capi:

Una dottrina sulla divisione dei poteri, coniata, o meglio richiamata in vita dall'onorevole Senatore De Cesare sulle tracce della Relazione dell'onorevole Senatore Ferraris, e conseguentemente anche da quest'ultimo sostenuta e difesa;

Un grande, ed è mio dovere di aggiungere,

ben meritato elogio del Consiglio di Stato nella bocca dell'onorevole Senatore Errante, per concludere che debbasi conservare intatta in quel Corpo eminente la giurisdizione, di cui oggi è investito per la risoluzione dei conflitti.

Contrapporrò le mie brevi osservazioni e dichiarazioni sopra entrambi questi argomenti.

Quanto alla dottrina ampiamente sviluppata dall'onorevole De Cesare, ed accennata nella Relazione dell' onorevole Ferraris, il primo di essi principalmente consacrò una parte notevole del suo discorso per combattere quella che egli chiamava la teoria del Ministro Guardasigilli.

La teoria, che in unico Stato debba esistere un' unica giustizia ed un' unica giurisdizione, a lui parve inconciliabile col principio costituzionale della separazione de'poteri, e minacciar la conseguenza di un' onnipotenza viziosa e pericolosa dell'autorità giudiziaria.

Egli affermò che una simile teoria corrisponde bensì alle istituzioni americane e belgiche, dell'America che si regge a repubblica, del piccolo Belgio, che è una monarchia circondata di istituzioni repubblicane, comunque si affrettò ad aggiungere che questa forma di reggimento costituzionale racchiuda gravissimi pericoli, perchè difatti era poi sopravvenuta in Francia la repubblica co' suoi eccessi, colle sue vittime, colle sue espiazioni.

In Italia, a suo avviso, non vi è nulla di somigliante. Codesti concetti sono inconciliabili collo Statuto Italiano. In esso non esistono che due soli poteri politici: il potere legislativo e l'esecutivo. Egli ha recisamente negata la esistenza di un potere giudiziario, dovendosi, egli diceva, riguardarlo come una semplice emanazione dell'autorità regia, e perciò come una delle diramazioni del potere esecutivo, gemella all'altra del potere amministrativo.

Tale ei rappresentava il politico ordinamento della monarchia italiana, laonde in essa logicamente e razionalmente dovesse appartenere al Re di risolvere i conflitti di attribuzioni, o di delegare l'autorità che dovesse risolverli. Da ultimo dichiarava d' invocare, a conforto di questa sua dottrina, non scrittori francesi nè tedeschi, e nondimeno restringevasi a citare due nomi in vero altamente degni di riverenza: l'uno che era poi un francese, Toullier.

Senatore DE CESARE. Cuvier! Cuvier!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bene; è un francese anche il Cuvier; e l'altro di un egregio membro di quest' assemblea, al quale fui avvinto da legami di personale amicizia, ed il cui nome anche io rammento a titolo di onoranza, del compianto Senatore Giovanni Manna.

Se io non m'inganno, è questo il sintetico riassunto dei ragionamenti, da'quali l'onorevole De Cesare desumeva la conclusione che il progetto di legge dovesse respingersi come assolutamente inaccettabile.

Signori Senatori: Quante volte mi è accaduto di trattare il presente argomento, se affermai che all' unità politica dello Stato debba razionalmente corrispondere l' unica giustizia, come l' unica legislazione, e quindi altresì l'unica giurisdizione, io non ho fatto che rendermi l' eco delle opinioni e dei voti dei più grandi pubblicisti e giuristi de' nostri tempi, e dirò pure d'inspirarmi allo spirito ed alle tendenze dell'epoca, tutte rivolte a venir mano mano distruggendo le giurisdizioni eccezionali e speciali, e riconducendo quanto più sia possibile la potestà di giudicare in un' autorità sola, quella dei Tribunali ordinarî.

Ma l' unica giurisdizione non è che il potere giudiziario ridotto ad unità. Nè veggo come codesto concetto in alcuna maniera si opponga al grande principio della separazione dei poteri. Il potere giudiziario può essere ne' suoi interni ordini costituito ed organizzato in un modo o in un altro; ma non assorbe nè in sè confonde gli altri poteri elementari dello Stato, i quali ciascuno nella propria orbita rimangono e debbono rimanere assolutamente indipendenti.

Dunque l' unità della giurisdizione non è inconciliabile colla separazione dei poteri, anzi la presuppone, e per chi ben vi rifletta, la consolida.

Ma, si ripiglia, il potere giudiziario non è uno dei poteri dello Stato. Ed in proposito gli onorevoli De Cesare e Ferraris hanno cercato di richiamare in vita una dottrina morta e sepolta da lungo tempo; ritornano ad una antiquata ed ormai repudiata teorica, inventata a grande profitto della civiltà ne' tempi delle monarchie feudali. Allora si disse che la giustizia emanava dal Re, per significare che al di sopra delle giustizie feudali e signorili esisteva

sempre la giustizia suprema dello Stato, il quale allora era rappresentato e personificato nel suo monarca. Questo, e non altro fu il significato di una formola, stata più tardi dalla monarchia del diritto divino trasportata nella Carta francese del 1814.

In quel periodo della società feudale la formola ed il concetto che identificavano la giustizia col Capo dello Stato, e ne facevano una sua immediata emanazione, operò benefici effetti per comprimere con vigore d'autorità la insurrezione degli altri poteri che turbavano e disordinavano la vita nazionale.

Ma più tardi, o Signori, queste medesime formole servirono di pretesto ad un sistema, che si può dire la radice degli odierni conflitti di attribuzioni, al sistema dell'avocazione che il Consiglio del Re faceva sovente, e quante volte gli piacesse, delle attribuzioni dei Corpi giudiziarî per decidere a suo piacimento alcune controversie, benchè d'indole giuridica, in certe materie o fra certe persone. Era frequentissimo l'abuso di codeste avocazioni, specialmente in quelle materie che si riferivano all' amministrazione pubblica, nelle quali era evidente l'antagonismo fra l'interesse ed il diritto dei privati e l'interesse del Governo.

Chiunque apra i volumi che narrano la storia del vecchio regime in Francia, s'incontra in questo fatto, e lo vedrà vivamente deplorato.

Gl' intendenti sotto Luigi XIV, e nei tempi posteriori, ogni giorno domandavano al Consiglio del Re l'avocazione dai Tribunali giudiziarî di un gran numero di questi affari, a nome del principio stesso che l'onor. De Cesare veniva qui richiamando. Il Tocqueville nel suo aureo libro *Dell'antico regime e della Rivoluzione* ammira l'ingneuità con cui uno di questi intendenti chiedeva al Re una di tali avocazioni, scrivendogli:

« I giudici ordinari, Sire, sono sottoposti a « regole fisse che li obbligano ad applicare la « legge ed a reprimere ogni fatto ad essa con- « trario; ma il Vostro Consiglio può sempre « derogare alle regole per uno scopo utile allo « Stato. »

Ecco, o Signori, l'origine, la base remota del sistema del contenzioso amministrativo, e dei conflitti, i quali non sono che l'avocazione degli affari dalla competenza dei Tribunali ordinarî alla cognizione di un supremo Collegio amministrativo, quale si è il Consiglio di Stato.

Ed uno de' più sinceri e pacati scrittori della storia francese, il Presidente De Thou, narrando i fatti della propria nazione, ed accennando ai conflitti fra la Giustizia e l'Amministrazione, così esprimevasi:

« Nulla è più oneroso al popolo e non turba « di più il riposo delle famiglie, che questo « combattimento fra i Tribunali, ed il potere « che si è attribuito ai Consiglieri di Stato, il « cui numero è cresciuto negli ultimi 30 anni; « potere che permette di arrestare la compe- « tenza delle Corti sovrane, e rende i loro « giudizi precarî ed incerti in pregiudicio della « sicurezza dei cittadini. Non vi è chi non « vegga codesti abusi e non ne gema; eppure « tutte le doglianze a tal riguardo elevate « non hanno alcun effetto, e rimangono deluse « da quegli stessi che meglio conoscono quanto « siano giuste. »

Tale, o Signori, era la condizione delle cose sotto il vecchio regime; tali erano le conseguenze del principio di cui in questo momento facciamo l'esame.

Come ho detto, in Francia questa medesima formola fu inserita nella Carta costituzionale, e sotto l'impero della Restaurazione fu abusivamente interpretata dagli avversari della sincerità del Governo rappresentativo. Certamente con queste parole non faccio la menoma allusione all'onorevole Senatore De Cesare, nessuno più di me sapendo quanto egli sia vecchio e sincero amico di libertà, ma io narro solamente un fatto storico. Gli avversari dunque della sincerità del Governo rappresentativo in Francia tentarono di richiamare in onore, all'ombra della formola scritta nella Carta, la vecchia e screditata teoria. Nacque allora viva disputa fra coloro, i quali ravvisavano nella giustizia una delegazione rivocabile del potere regio, ed altri, come il venerando Presidente Henrion de Pansey ed il Merlin, i quali credettero di avere fatto una conquista, considerandola per lo meno come una delegazione assoluta ed irrevocabile.

Quindi si adoperava la formola di *giustizia delegata* per significare l'autorità dei Tribunali ordinarî, e quella di *giustizia riservata* per contrassegnare l'esercizio della giurisdizione del contenzioso amministrativo, cioè quella giustizia amministrativa, che nel nostro paese con

liberale intendimento abbiamo solennemente abolita con la legge del 20 marzo 1865.

Signori, dopo che coloro, i quali temevano di circondare un trono di istituzioni liberali, ebbero combattuto lungamente per rimettere in credito la vecchia e fallace teoria, voi ben sapete ciò che avvenne: quel trono miseramente precipitò e scomparve.

Dopo quella catastrofe non vi fu pubblicista nè scrittore di diritto, il quale non attribuisse una razionale e conveniente spiegazione alla antica formola, e non protestasse contro l'abuso e l'erronea interpretazione che ad essa per l'innanzi erasi preteso di dare.

L'autorità giudiziaria, si disse, costituisce un potere necessario, essenziale, indipendente in ogni reggimento costituzionale: si chiami col nome di *ordine giudiziario*, o con quello di *potere giudiziario*, è nel meccanismo stesso del Governo rappresentativo, nell'essenza della vita libera di uno Stato ordinato a guarentigie costituzionali, che l'autorità giudiziaria rappresenta uno dei poteri elementari e fondamentali della monarchia.

Signori Senatori, io non abuserò del vostro tempo recitando autorità e dottrine, ma vorrete concedermi che io legga soltanto poche parole di una delle maggiori illustrazioni non solo della Francia, dove insegnò e visse, ma della nostra Italia ove nacque, del nostro illustre e compianto Pellegrino Rossi. Ecco come si esprime in proposito:

« Ormai è irrecusabile che esiste in qualunque paese costituzionale un terzo potere nello Stato, il potere giudiziario, che ha la sua attribuzione propria, e la sua sfera di azione, nella quale esercita lo stesso diritto di potere indipendente, che esercitano nella loro gli altri due poteri politici.

« È vero che è scritto nella Carta, nell'articolo 48: *Ogni giustizia emana dal Re, essa si amministra nel suo nome*, ma queste formole evidentemente non sono che frasi storiche: dire oggi giorno che ogni giustizia emana dal Re, significa che non vi ha di legittimo nella società, che la giustizia pubblica; non vi ha di legittimo che la giustizia nazionale: le giurisdizioni particolari, comunale, feudale, signorile, tutte sono state per sempre bandite dal suolo della Francia.

« *La giustizia si amministra nel nome del Re.* Anche questa è una espressione, che può non esser rigorosamente esatta, o per meglio dire la parola *amministrare* non deve esser presa alla lettera: senza dubbio tutte le sentenze portano la nota intitolazione, cioè la formola della potestà esecutiva. La giustizia si amministra nel nome del Re, ciò vuol dire che i pronunciati della giustizia si eseguono ed applicano per l'azione del potere esecutivo. Ma quanto alla dichiarazione del diritto, essa appartiene al potere giudiziario: niuno può intervenirvi, e di essa il potere giudiziario non deve dar conto a chicchessia: è un fatto sul quale ogni giudice ha diritto di rispondere, come una Corte già rispose ad un luogotenente dell'imperatore Napoleone, che le rimproverava di non aver pronunziato una sentenza capitale in un certo affare: *La Corte non deve dar conto de' suoi giudizi che a Dio ed alla sua coscienza.* »

Con ciò, o Signori, io credo di aver dimostrato, che il potere giudiziario dovendosi riguardare come un potere essenziale, fondamentale, investito dell'autorità di applicare la legge, d'interpretarla, di decidere dei dritti a chiunque essi appartengano, necessariamente viene a trasformarsi nel moderatore degli altri poteri dello Stato.

Al contrario la dottrina invocata dagli oppositori del presente progetto di legge è un vero anacronismo politico, perchè essa ci ricondurrebbe alle dispute del tempo della Restaurazione francese, anzi fino alla monarchia feudale de' secoli, in cui la giustizia si amministrava dai Re in forma patriarcale ai piedi di una quercia.

Se dunque, per far rigettare il presente disegno di legge, non si trovano migliori argomenti di questi, io credo che la causa degli oppositori si può riguardare come disperata.

Ma (si dice), o Signori, in Italia non si possono applicare teorie le quali rispondono al sistema costituzionale dell'America e del Belgio. E qui l'onorevole De Cesare veniva rammentando la famosa Corte Suprema Federale degli Stati Uniti.

Ma, rispondo, nulla vi ha di comune, non vi è ragione di confronto con l'istituzione di quel Tribunale supremo, perchè ognuno sa che gli *Stati Uniti* dell'America del nord sono un paese, che non solo si reggè a popolo, ma costituisce

una Confederazione, uno Stato federativo, formato da un'associazione di molti Stati; la Corte suprema degli Stati Uniti è uno dei più potenti e vigorosi anelli per tener congiunti quegli Stati; essa è la sola fra tutte le magistrature della Confederazione che abbia il mandato di pronunciare sulla incostituzionalità degli atti, e non solo, come presso noi, degli atti del potere esecutivo ed amministrativo, ma benanche dell'incostituzionalità delle leggi decretate dall'assemblea legislativa dei singoli Stati. Il Senato ben vede che non ho bisogno di dilungarmi per dimostrare come qui manchi ogni possibilità di paragone, non avendo relazione di sorta i nostri istituti legislativi e giudiziarî con una simile istituzione.

Passiamo nel Belgio, il cui Statuto, quanto a' principî essenziali, ed altresì lo stesso ordinamento amministrativo, sono quasi completamente rassomiglianti a' nostri, e quindi i suoi bisogni, le sue necessità non possono essere che della stessa natura dei nostri.

Anche colà, come presso di noi, non vi è una Corte suprema, cui spetti esclusivamente la facoltà di dichiarare incostituzionali gli atti del potere esecutivo; è inutile aggiungere che le leggi sono obbligatorie per tutti; cittadini, autorità, e poteri dello Stato, non vi è chi le possa violare, e quindi non vi ha Tribunale che possa, riesaminandole, farsene censore.

Ma se poi gli atti del potere esecutivo si discostano dalla fedele e scrupolosa osservanza delle leggi, non vi è bisogno di reclamare innanzi ad una sola Corte suprema, acciò possa dichiararne la incostituzionalità. Ciò non è scritto nella Costituzione Belga.

Invece quell'articolo, che noi abbiamo trasportato e trascritto letteralmente nella nostra legge del 20 marzo 1865, dichiara che l'autorità giudiziaria non deve applicare fuorchè la legge, e quei regolamenti che siano conformi alla legge.

Laonde, qualunque atto e provvedimento del potere esecutivo od amministrativo, nel quale apparisca violata la legge, ed offeso un diritto garantito e riconosciuto dalla legge, trova nel potere giudiziario ed in tutte le autorità giudiziarie, investite dell'alto mandato, facoltà e competenza di dichiararne la incostituzionalità ed inefficacia.

Ora, Signori, niuno ignora la genesi della nostra legge del 1865, e chiunque ha presenti alla memoria le discussioni parlamentari, che in quella occasione ebbero luogo, rammenterà, spero, che taluno opponevasi a farvi inserire questo articolo, non perchè non esprimesse un principio vero ed esatto, ma come superfluo e sovrabbondante, perchè reputavano essere inerente all'indole stessa del potere giudiziario, alla sua essenza, l'esercizio di codesta potestà.

E tale considerazione non era senza fondamento, chè prima ancora della legge del 1865, già fin dal 1860 per le provincie italiane annesse al Regno subalpino, e nel libero Piemonte fino dal 1848, le autorità giudiziarie avevano esercitato l'alto e tremendo potere di pronunziare sulla incostituzionalità ed inefficacia degli atti del Governo e dell'amministrazione contrari alla legge, senza che giammai, Governo ed Amministrazione, avessero osato elevarne il benchè menomo lamento.

Ed è mio dovere aggiungere, che la Magistratura Subalpina, come più tardi la Magistratura di tutta Italia, investite di un'autorità così grande e così pericolosa quando si eccedesse nel suo esercizio, non ne hanno mai abusato, anzi la esercitarono sempre con prudente discrezione: e soltanto in quei casi in cui fossero manifesti l'errore e la violazione della legge, il magistrato, posto nell'alternativa di prestare ossequio alla legge, o ad un ordine del potere amministrativo ed esecutivo, per quanto discendesse da alto luogo, e portasse anche una firma augusta, non ha esitato mai ad adempiere con fermezza il dovere di obbedire unicamente alla legge, e di farla sempre e contro chiunque prevalere e trionfare.

Nondimeno, o Signori, nella discussione della legge del 1865, onde evitare che mai potesse elevarsi dubbietà e controversia sopra un argomento di tanta importanza, volle il Parlamento scrivere in essa un articolo, l'articolo stesso della Costituzione del Belgio, quando anche potesse riguardarsi oziosa e superflua nella nuova legge codesta disposizione.

Si pensò che essa servirebbe a giustificare ancor meglio l'abolizione di una giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo, ed a significare il mandato che questa legge rinnovava al potere giudiziario di costituirsi custode vigile di tutti i diritti che in qualunque legge trovassero origine e garentia; sicchè l'Ammi-

nistrazione fosse libera, e potesse aver piena balia nei suoi apprezzamenti e nell'esercizio del potere discrezionale che le compete, allorchè si trattasse del regolamento di semplici *interessi*, pubblici o privati, senza tema che fuori del campo dell' amministrazione stessa, ed al più davanti alle assemblee politiche, potesse chiedersi ragione del suo operato; ma quando invece l'Amministrazione co' suoi atti e provvedimenti violasse ed infrangesse la legge, ed offendesse i diritti civili e politici, cioè d'indole privata o pubblica, non mancasse un vindice restitutore di questi diritti nell' autorità giudiziaria, alla quale espressamente la legge del 1865 ne conferisce e riserva la competenza.

Se dunque, o Signori, prima di quella legge l' esercizio di questo diritto alla potestà giudiziaria apparteneva per la sola natura delle cose, e piu tardi è stato riconosciuto dopo solenni discussioni parlamentari, e confermato con un testo esplicito e letterale della legge del 1865 oggidì vigente nello Stato; come mai, o Signori, potrebbe sorgere una voce la quale pretendesse in vece ridurre l' autorità giudiziaria ad una pericolosa impotenza, affidando ad altra autorità qualsiasi, fuori dell'ordine giudiziario, la giurisdizione di dichiarare dove comincino e fin dove si estendano i *diritti*, fin dove i semplici *interessi*, e quando i Tribunali possano esercitare il loro proprio ufficio, e quando in vece debbano astenersi?

Pertanto è chiaro che noi viviamo in un sistema perfettamente diverso dal sistema francese. Basta rammentare che in Francia i rapporti che passano tra l' amministrazione e la giustizia sono determinati dal divieto assoluto, che è fatto all'autorità giudiziaria anche solo d'interpretare gli atti amministrativi, tanto più di pronunziare sopra la loro efficacia. Or questo è appunto il sistema, che noi abbiamo distrutto con la legge del 1865. Abbiamo voluto lasciare l'amministrazione libera ed indipendente fino a che, spaziando nel campo degl'interessi e regolandoli co' criterî della pubblica e privata utilità, non violasse la legge, non ledesse alcun vero e perfetto diritto; ma qualunque volta siavi alcuno, il quale si quereli di un diritto leso, di una legge violata, l'amministrazione medesima è stata obbligata a soggiacere al giudizio dei Tribunali ed a rispettarne i giudicati. È vero che si è proibito ai Tribunali che con le loro sentenze propriamente annullassero, rivocassero o modificassero l'atto amministrativo; e la ragione ne è evidente, perchè tante volte in un atto amministrativo, anche purgandolo della parte lesiva della legge, ciò che resta può costituire un provvedimento che all' amministrazione importa di far eseguire; ovvero può l'amministrazione stessa supplire introducendovi altre disposizioni in luogo di quelle che siansi riconosciute lesive della legge ed illegittime. Si è lasciato perciò allo stesso potere amministrativo l'assunto di pronunciare l'annullamento, la revoca o la modificazione dell'atto, ingiungendogli però testualmente l'obbligo di uniformarsi al giudizio dell'autorità giudiziaria contenente la dichiarazione di diritto.

Tal è il sistema nostro, ormai sperimentato da più di 10 anni, e, dobbiamo anche dirlo, senza quegl'inconvenienti che i suoi diffidenti oppugnatori avevano preveduto.

Questo sistema non consacra, come ebbe a dire l'onorevole Senatore De Cesare, l'onnipotenza del potere giudiziario, ma la misura della sua competenza. Si tratta di decidere sopra i reclami di chiunque si dolga di una lesione di diritto, e quindi a' magistrati naturalmente debbe appartenersi la competenza a giudicare se un diritto esista, e se la legge sia stata, oppur no, violata.

È inutile quindi invocare in fine la dottrina e l'autorità del Cuvier e del Manna. Qual meraviglia che uno scrittore francese, qualunque ne fosse l'ingegno, abbia ragionato in questa materia con criterî affatto diversi, se egli non viveva sotto un sistema come quello che può dirsi italiano, e che forma, credetelo, o Signori, la gloria del nostro paese? Basta uscir fuori dei confini dell'Italia, ed incontrarsi con giureconsulti e statisti sperimentati nelle cose pubbliche, per sentir parlare con grande sollecitudine ed ammirazione della nostra riforma operata nel 1865, mercè l'abolizione della giurisdizione del contenzioso amministrativo, e dei risultamenti pratici ben soddisfacenti che l'Italia ne ha ottenuti, ed esprimere con compiacenza e con una specie d'invidia il desiderio di vedere l'esempio italiano imitato dalle altre civili nazioni.

Quanto all'autorità del Manna, egli scrisse sotto l'impero delle leggi amministrative del cessato reame di Napoli, le quali non erano

che una copia fedele delle leggi francesi, di cui abbiam già parlato. Egli ne fece, dirò così, la teoria sistematica, ma fu la teoria del diritto positivo che allora imperava, la traduzione in formola razionale delle vigenti disposizioni delle leggi scritte. E si potranno oggi nel Senato italiano invocare cosiffatte autorità come oracoli e scorta alla sua decisione, quasi che l'eletto senno e l'esperienza de' membri di questa illustre assemblea non costituiscano la guida migliore e più sicura dei giudizî che la medesima è chiamata a pronunciare?

In conchiusione, Signori, abbiamo avuto ragione di affermare che ogni sistema, il quale collochi un altro corpo o persona qualsiasi, quanto si voglia rispettabile, al di sopra del potere giudiziario per decidere di queste controversie, sia il Consiglio di Stato, sia un Tribunale misto, sia la persona augusta del Re, secondo gli altri tre sistemi che con grande esattezza veniva testè delineandoci l'onorevole Senatore Duchoqué, oltre il quarto che è quello del presente progetto di legge; ogni sistema che ad altri che all'autorità giudiziaria affidi d'indagare e pronunziare dove cominci e dove finisca il diritto, quale ne sia l'indole e la misura, e se una legge esista e sia stata violata, un tal sistema a noi parrebbe un indiretto ritorno a quell'ordine legislativo e giuridico, che in Italia fu abbandonato nel 1865. L'amministrazione per mezzo del suo più elevato Collegio, che è il Consiglio di Stato, ripiglierebbe con una mano quello che aveva abbandonato coll'altra, non al certo con intenzione di defraudare la legge del 1865, ma pure nei pratici effetti annullandone la virtù e riducendola lettera morta.

Imperocchè, o Signori, vi sono non pochi uomini di elevato sentire e dotti giurisperiti, i quali oggi ancora fra noi non sono persuasi della bontà di quella riforma, ed impenitenti confessano che volentieri saluterebbero con gioia il ritorno a quegli antichi sistemi sotto i quali erano stati educati, ed in cui soltanto riponevano intera la loro fede.

Invece, quando pure sia vero, come si diceva da alcuni oratori che oppugnarono la legge, che l'Amministrazione pubblica abbia diritto ad un mezzo speciale di difesa, perchè non convenga lasciarla esposta alle querele talvolta capricciose de' privati cittadini, i quali possono trascinarla in lunghi piati, e per avventura impedire e ritardare opere e servigi pubblici che l'Amministrazione stessa è in debito di compiere, noi ci siamo appunto inspirati a questo sentimento, abbiamo fatto ragione a questo desiderio, allorchè accordammo alla sola Amministrazione pubblica un privilegio ricusato a qualunque privato.

Il privato litigante chiamato innanzi ad un Tribunale, se lo crede incompetente a conoscere di quella materia, deve innanzi ad esso proporre la eccezione d'incompetenza, e se questa eccezione è respinta, può riproporla in grado di appello, e se non vi trova buona fortuna, può infine ricorrere alla Corte di Cassazione.

Noi abbiamo alla sola Amministrazione accordato un diritto ed un privilegio che a nessun altro litigante appartiene. Se essa creda di essere stata tratta in giudizio in una materia, nella quale i Tribunali non abbiano competenza e potestà d'immischiarsi, la medesima avrà immediatamente il diritto di invocare un regolamento di competenza, ricorrendo *omisso medio* a quel Tribunale Supremo dove dovrebbe in ultimo grado decidersi quella questione di competenza, ed ivi con le più spedite forme e nel più breve tempo possibile sarà decisa la questione, se la materia per la quale l'Amministrazione trovasi in giudizio, sia veramente materia estranea alla competenza giudiziaria, o di natura diversa, sulla quale perciò l'Autorità giudiziaria de' Tribunali sia o debba essere dichiarata incompetente.

Noi dunque abbiamo conceduto un mezzo speciale di difesa, un privilegio, se così vogliasi, all'Amministrazione pubblica, per la tutela efficace degl'interessi generali.

Nè poi l'arrestarsi del giudizio per l'elevazione del conflitto può reputarsi un inconveniente creato dall'attuale disegno di legge. Altrettanto oggi avviene, sempre che l'Amministrazione pubblica eleva il conflitto; pur troppo si arresta il giudizio. La differenza tra il sistema oggi in vigore ed il presente disegno di legge riguarda unicamente la designazione del giudice che deve risolvere il conflitto. Oggi si risolve dal Consiglio di Stato; il presente disegno di legge reputa più conveniente all'indole di queste controversie che siano decise dalla Corte di Cassazione. Ma la condizione in cui oggi si trova l'Amministrazione non sarà mutata.

Si aggiunga che nella stessa legge 20 marzo 1865 gli uomini di Stato italiani, guidati dal loro criterio pratico, per non spogliare l'Amministrazione de' necessarî mezzi di azione, introdussero disposizioni, le quali in certi casi le permettano di provvedere in via provvisoria all'esecuzione degli atti amministrativi posti in contestazione, anche in pendenza di giudizio, salva all'esito del medesimo la questione dell'indennità.

Così non sempre rimangono sospese quelle opere o quei servigi che abbiano bisogno di essere immediatamente proseguiti: e per ciò che riguarda le imposte, sulla quale materia l'onorevole Errante esprimeva serî timori nell'interesse del pubblico Erario, egli così valoroso giurista, come amministratore, ben sa che il palladio dell' amministrazione, che validamente la garantisce ed assicura, è il noto canone, *solve et repete*. L'Amministrazione è dunque nella più felice posizione; si elevino pure eccezioni capricciose ed assurde per negare il debito delle imposte: si deve intanto pagare. Se il cittadino vuole giustizia, l'avrà più tardi; ma questa giustizia deve essergli resa da' Tribunali competenti.

Questa questione non ha menomamente rapporto con l' impedimento materiale al pagamento dell' imposta ed alla riscossione dei mezzi necessari al mantenimento dei pubblici servizi.

Conchiudendo, è ormai chiaro che il deferire alla Corte di Cassazione, alla Suprema Magistratura giudiziaria, la decisione dei conflitti di attribuzioni, anzichè al Consiglio di Stato, sia molto più conforme al principio costituzionale, imperocchè, come testè esprimevasi l'onor. Senatore Duchoquè, non è questione al certo di additare un articolo dello Statuto, il quale sia stato finora materialmente violato, da che il Consiglio di Stato dal 1865 esercita in modo provvisorio codeste attribuzioni. No. Ma ricorrendosi allo spirito dello Statuto ed all'intima natura delle cose, ne scaturisce la conseguenza che tale competenza si appartiene, e meglio armonizza con i principî costituzionali, deferendola alla suprema potestà giudiziaria. Questo sistema inoltre, come abbiam veduto, è il solo perfettamente conforme alla legge del 1865, di cui è il necessario complemento.

Laonde assai bene l'onor. Borgatti poneva quel dilemma, che ci parve di un'efficacia incontrastabile. O rialzate dalle sue rovine il potere del contenzioso amministrativo, ed in questo caso si comprende che anche la decisione dei conflitti possa appartenere al Consiglio di Stato: ma altrimenti, se mantenete la regola che dovunque sia da farsi indagine o prendersi cognizione della esistenza di un diritto, e della violazione di una legge che protegga e garantisca questo diritto, la competenza appartiene all'ordine giudiziario, sarebbe in contraddizione con questo sistema il prescrivere che ad un altro potere sia data facoltà di decidere se e quando il potere giudiziario debba conoscere di questa materia, e quando gli debba essere impedito di conoscerne.

Ripeto, questo sistema sarebbe incompatibile con le disposizioni della legge del 1865 e con l'indole e l'essenza delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Fu dimostrato infine con l'esperienza di altri paesi e del nostro, che il sistema di lasciare la decisione dei conflitti di attribuzioni alla suprema autorità giudiziaria ha fatto eccellente prova, e non ha in verun luogo prodotto lamenti o disordini amministrativi.

È in vigore questo sistema, come avete udito, nel Belgio fino dal 1831, ove fu inaugurato con gli articoli 72 e 73 della Costituzione.

Vedete, o Signori, che dal 1831 lungo periodo di tempo è già trascorso. È in vigore nei Paesi Bassi dal 1844, nel Regno di Grecia dal 1864, nella Danimarca dal 1866.

Ecco dunque, o Signori, una ben lunga e rassicurante esperienza.

E non basta. Gettate lo sguardo sui risultamenti di quello che si è fatto nel nostro medesimo paese. Voi ben sapete che in Toscana questo medesimo sistema ebbe vita dal 1838, se ben rammento, fino al 1865. Domandate ai nostri toscani, ai loro magîstrati ed amministratori se abbiano avuto mai a deplorare inconvenienti nell'Amministrazione ivi ordinata con un sistema sostanzialmente identico a quello oggi proposto.

Nello stesso Stato pontificio, benchè vi fosse un Consiglio di Stato, il Pontefice risolveva i conflitti di attribuzioni, non già sul parere del Consiglio di Stato, ma del Tribunale supremo della Segnatura, che era la più elevata magistratura dell'ordine giudiziario.

Nè manca di valore anche l'esperimento, di cui vi parlavano gli onorevoli Senatori Borgatti e Pepoli, fatto nelle Romagne e nell'Umbria; perchè in quei paesi già abituati alla giurisdizione del contenzioso amministrativo i regî Commissarî nel 1859 e nel 1860 l'abolirono completamente, congiungendola alla giustizia de' Tribunali ordinarî, e fu deferita la risoluzione dei conflitti unicamente alla Suprema magistratura giudiziaria.

E vogliate considerare, o Signori, che allora erano tempi difficili, ben potendo l'Amministrazione, all'indomani d'un politico rivolgimento, aver bisogno di libertà d'azione maggiore che ne' tempi, e nelle condizioni normali; pure noi vogliamo conoscere se questo sistema abbia recato il menomo danno.

Giova poi rammentare che l'unico motivo, pel quale fino a questi giorni si era nel Regno d'Italia indugiata questa riforma sotto le Amministrazioni precedenti, fu il difetto di unica magistratura suprema, o almeno di un supremo Tribunale, in cui si concentrasse l'esercizio di alcune giurisdizioni dell'intero territorio del Regno. Ma ben si rammenti la dotta Relazione di uno dei Consiglieri di Stato i più autorevoli, del Deputato Piroli, il quale a nome di una Commissione parlamentare esaminando nel 1864 il progetto di legge sull'ordinamento del Consiglio di Stato, espresse l'avviso disinteressato e non sospetto, che si dovesse togliere la decisione de' conflitti al Consiglio di Stato, di cui egli faceva parte, e fosse trasportata alla Corte di Cassazione, anche quando queste Corti di Cassazione erano parecchie; e se la proposta non ebbe effetto, fu unicamente perchè non esisteva ancora quell'unica magistratura giudiziaria rivestita, come il Consiglio di Stato, di una giurisdizione in tutto il Regno.

Ed in vero, o Signori, sarebbe riuscito strano che l'Amministrazione avesse quattro norme diverse, e limiti disegnati alle proprie facoltà, nelle diverse provincie dipendenti dall'una o dall'altra delle Corti di Cassazione, ne' molti e svariati servigi dello Stato.

Ma ora, dopo che una legge da voi approvata nel dicembre 1875, ha costituito qui in Roma, sotto il modesto nome di Sezioni di Corte di Cassazione, una magistratura giudiziaria suprema, nella quale parecchie competenze si sono concentrate in modo che la sua giurisdizione si esercita su tutto il territorio del Regno, e tra queste competenze vi ha quella affine della risoluzione di molti conflitti di giurisdizione; qual miglior opportunità, e quale più propria occasione potrebbe attendersi di realizzare una riforma, che non è nata nel nostro pensiero, ma è un desiderio, un voto, una proposta più volte rinnovata sotto le Amministrazioni precedenti?

Anzi io vi prego, o Signori, di considerare come la legge del dicembre 1875 ha già affidato alla Corte di Cassazione di Roma il potere di risolvere certi conflitti in modo obbligatorio....

(Segni negativi da parte di un Senatore.)

Come no? In quella legge è scritto che le Sezioni della Corte di Cassazione di Roma risolvono i conflitti non solo fra i Tribunali ordinarî ed altri Tribunali ordinarî, dipendenti da diverse Corti di Cassazioni (altrimenti sono le rispettive Cassazioni che li risolvono), ma ben anche quelli fra Tribunali ordinarî e *Tribunali speciali*. Ora quali sono questi Tribunali o giurisdizioni speciali?

Voi lo sapete; sono i Tribunali militari, i Tribunali commerciali, la Corte dei Conti per le pensioni e pe' conti, finalmente il Consiglio di Stato, quando si tratta di decidere le contraversie tra lo Stato e i suoi creditori.

Se dunque oggi la Corte di Cassazione di Roma ha già il potere di risolvere dei conflitti in modo obbligatorio pel Consiglio di Stato, quale contraddizione non sarebbe che in altre materie dovesse all'opposto il Consiglio di Stato continuare a risolvere altri conflitti, ossia i conflitti di attribuzioni, in modo obbligatorio per la suprema potestà giudiziaria, per la stessa Cassazione di Roma? La grande analogia che passa tra queste materie, l'affinità dei conflitti d'attribuzioni con quelli di giurisdizione fra Tribunali ordinarî e Tribunali speciali, reclamano evidentemente che si attribuisca ben anche dei primi alla stessa magistratura suprema sedente in Roma, la cognizione e la risoluzione.

Ho veduto, o Signori, con piacere che niuno è sorto nel Senato difensore del sistema ibrido di un Tribunale misto, altro dei sistemi enumerati dall'onorevole Senatore Duchoquè. Già nelle precedenti discussioni di questo progetto

di legge fu ampiamente dimostrato come il concetto di tale istituzione fosse essenzialmente erroneo, ed anch'esso poco conforme allo spirito dei principî costituzionali nel senso in cui li abbiamo poc'anzi invocati.

Lascio stare tutte le difficoltà pratiche che si sono sperimentate per comporre convenientemente questo Collegio misto, in cui essendo un egual numero di amministratori e di magistrati, tutta l'autorità si concentra nella persona del Presidente, il quale diviene il più delle volte l'arbitro supremo ed il giudice unico della risoluzione dei conflitti.

Ma non voglio lasciar senza risposta l'onorevole Senatore Errante, il quale con la serenità ed altezza di animo che lo distingue, trovava inconcepibile che in un Tribunale, in qualunque guisa composto, possano esservi dei membri con delle opinioni preconcette sistematicamente favorevoli ad una giurisdizione, ed altri favorevoli ad una giurisdizione diversa; avendo egli fede in quel sentimento di giustizia e di legalità che deve essere guida comune a tutti indistintamente i giudici del Collegio.

Io rendo omaggio a questo alto e nobile sentimento dell'onorevole Senatore, ma mi permetta che a disingannarlo io gli legga una testimonianza non sospetta.

Ho nelle mani l'opera del *Batbie,* che fu il Relatore in Francia della legge del 1872, la quale tolse al Consiglio di Stato queste attribuzioni. Egli racconta ciò che avvenne nel Tribunale misto istituito nel 1848 e che durò fino al 1852. Udite come egli si esprime:

« Durante qualche tempo il giudizio dei conflitti è stato affidato ad un Tribunale misto, composto di otto membri scelti per metà nel Consiglio di Stato e per metà nella Corte di Cassazione per suffragio di questi due Corpi, e presieduto dal Guardasigilli, o in sua assenza dal Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sarebbe ingiustizia negare i servizi resi da cotesta istituzione, ma l'organizzazione di questo Tribunale misto presentava i più gravi pericoli; ed è con ragione che venne sacrificato. *In quasi tutti gli affari il Tribunale era diviso in due campi ed era ben raro che i quattro voti della Corte di Cassazione* non si pronunciassero per la competenza giudiziaria e non tenessero in iscacco i quattro suffragi del Consiglio di Stato che erano per la competenza dell'autorità amministrativa. »

Onorevole Senatore Errante, ecco la realtà rivelata da una sconfortante esperienza: le eccezioni onorevoli esistono, ma crede ella che i membri di quel Tribunale misto deliberatamente volessero commettere ingiustizia? No, senza volerlo, la loro educazione, le loro abitudini, quelle abitudini alla cui forza accennava testè l'onor. Duchoquè, determinavano la tendenza dell'intelletto, sotto la pressione dell'antagonismo creato nei due elementi, che si trovano mescolati insieme nel seno del medesimo Collegio.

« Era dunque sempre, così prosegue il Batbie, il Guardasigilli o il Ministro dell'Istruzione Pubblica, che faceva le decisioni tra gli eguali contrarî pareri. Ma era ragionevole di esporre la giurisprudenza sopra le questioni di competenza alle oscillazioni dei mutamenti ministeriali che si succedono in un modo così improvviso e così frequente sotto il regime parlamentare?

« Se l'inconveniente che ho segnalato non è prodotto ancora, si deve al buon senso ed alla moderazione dei membri del Tribunale, piuttosto che alla bontà delle istituzioni. »

Ecco, o Signori, il giudizio che fu autorevolmente espresso intorno ad un Tribunale, il cui concetto venne fondato sull'erroneo presupposto che il conflitto costituisca un vero litigio fra due poteri dello Stato.

Sono molto lieto adunque che quest'idea non abbia trovato favore sia nell'uno, sia nell'altro ramo del Parlamento.

Allora, o Signori, cosa rimane ad esaminare?

Rimane a vedere se il sistema attuale, cioè il mantenimento di questa attribuzione nel Consiglio di Stato, sia il migliore, riserbando così il giudizio dei conflitti ad un altro Consesso amministrativo, anzichè alla suprema magistratura giudiziaria.

Ora, io sento vivamente l'obbligo di protestare qui, come ho protestato innanzi alla Camera, ed in tutte le occasioni in cui ho avuto a ragionare di questo argomento, contro l'interpretazione che si volle da taluno attribuire al sistema delineato in questo disegno di legge, come irriverente verso i personaggi che com-

pongono il Consiglio di Stato, e demolitore di quell'istituto.

No, non è, non può essere quistione del grado di riverenza e fiducia che inspirar possa un Corpo eminente, come è il Consiglio di Stato, composto d'illustrazioni rispettabili del paese.

Dichiaro, non solo a nome del Governo, ma benanche per l'esperienza della mia lunga carriera forense, ed in grande copia di affari privati e pubblici, che gli onorandi membri di quel Consiglio giudicano abitualmente con coscienza e con indipendenza di carattere; che hanno dato luminose prove d'integrità, d'istruzione e di operosità; che hanno reso importanti servigi all'Amministrazione, illuminandola coi loro studî, e non di rado contenendola nel rispetto della legge e nella tutela degl'interessi dei contribuenti.

Queste dichiarazioni, o Signori, non possono essere sospette a chicchessia.

Dirò volentieri degli onorevoli componenti del Consiglio di Stato italiano ciò che disse del Consiglio di Stato francese il celebre Cormenin, il quale ne era tutt'altro che un ammiratore: « Se il Consiglio di Stato non ha fatto maggior male, ciò è dovuto ai degni ed integri funzionari di cui fu sempre composto, ed è tutto merito loro il bene che esso ha fatto. »

Non vi ha dunque, o Signori, questione di persone, ma quistione di principî, cioè dell'indole dell'istituzione, meno idonea a nostro avviso alla decisione della controversia de' conflitti, a conoscere della disputa di competenza e dei limiti delle giurisdizioni.

Il Senatore Duchoquè ebbe egli stesso ad osservare, che nella maggior parte di codesta disputa si richiede l'applicazione di criterî strettamente giuridici, mentre il Consiglio di Stato, Corpo essenzialmente amministrativo, e consulente ordinario dell'Amministrazione nei suoi atti più importanti, di necessità preferisce sovente di togliere a guida delle sue deliberazioni criterî più di utilità generale e di convenienza, che di stretto diritto.

Nè per altra considerazione questa medesima opinione pubblicamente professarono due dei più chiari membri di quel medesimo Consesso, gli onor. consiglieri di Stato Piroli e Mantellini, ne' quali è impossibile sospettare mancanza di rispetto e di riguardo pel Collegio eminente di cui facevano parte.

Egli è dunque unicamente sotto questo punto di vista che noi fermamente crediamo meglio affidata la cognizione della materia dei conflitti di attribuzioni ad una suprema Magistratura giudiziaria, anzichè al Consiglio di Stato, pur serbando verso quest'ultimo il più sincero sentimento di stima.

L'onorevole Errante ha voluto rettificare o più tosto meglio apprezzare le cifre statistiche raccolte ed enunciate dal Relatore della Commissione della Camera elettiva.

Non intendiamo combattere i suoi apprezzamenti. Ma ad essi contrapporremo un confronto semplicissimo delle statistiche nostre con le francesi. Ne risulterà apertamente che nel Consiglio di Stato italiano, più che nel francese, prevalse maggiormente nella decisione de' conflitti il criterio governativo e politico sul criterio legale, e più frequentemente che in Francia i conflitti si decisero contro la competenza giudiziaria. E tanto più dopo che dal Consiglio di Stato questa giurisdizione in Francia è passata in un Collegio estraneo e diverso. Vediamolo.

Ho sotto gli occhi un recente lavoro del signor *Leone Aucoc*, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato in Francia, lavoro di molto merito, che ha per titolo: *Il Consiglio di Stato prima e dopo il 1789, le sue trasformazioni ed i suoi lavori*. Dalle sue statistiche risulta, che i conflitti di attribuzione in Francia sotto il secondo impero tra le autorità giudiziarie e le amministrative, soltanto in *un terzo* dei casi all'incirca furono decisi dal Consiglio di Stato in favore dell'Amministrazione, ed in altri *due terzi* contro l'Amministrazione (96 contro 190). Questo è un fatto.

Più tardi, nel 1872, si è creato l'odierno Tribunale speciale dei conflitti. Ora anche qui trovo una notizia dei conflitti risoluti nei tre anni successivi, 1873, 74 e 75; ed in questo triennio sopra 72 conflitti elevati, 50 furono decisi contro l'Amministrazione; sicchè si ha la proporzione di più di *due terzi* contro meno di *un terzo*.

Invece nel Consiglio di Stato italiano è verità accertata, che sopra 413 conflitti, soli 104 furono decisi per la *competenza giudiziaria*, ma tutti gli altri in favore dell'Amministrazione. Qui dunque si raccoglie una propor-

zione inversa: *due terzi* delle decisioni furono favorevoli alla Amministrazione, e *un terzo* in favore dell'autorità giudiziaria. Non voglio trarne decisiva conseguenza, perchè può essere il caso che presso di noi siansi elevati conflitti con maggior ragione dell'Amministrazione; ma quando i confronti s'istituiscono in complesso per una serie di anni, è impossibile negare ai risultati un qualche valore.

Finalmente si è detto: da questo sistema si viene però a diminuire la importanza del Consiglio di Stato; anzi l'on. Ferraris, che nel suo discorso, forse pel calore dell'improvviso, non sempre si è ritenuto, mi duole il dirlo, da insinuazioni irritanti, ha voluto ravvisare nell'attuale progetto di legge niente meno che il principio della demolizione del Consiglio di Stato.

Io gli domando perdono, se vivamente gli contraddico. Dov'è che il Consiglio di Stato venga a perdere una parte notevole delle sue attribuzioni ed affari, sì che venga a scemare la sua importanza? Le statistiche dei lavori affidati al nostro Consiglio di Stato attestano che esso ha avuti nell'ultimo anno a decidere ben 6024 affari, di cui 5851 nelle sezioni, molti dei quali sono poi anche confermati in adunanza generale, 36 in affari di massima discussi anche in assemblea generale, 137 affari consultivi anche in adunanza generale, e gli affari giurisdizionali, compresi i conflitti, non sono stati che 102.

Ora, io domando al vostro onorevole Relatore: se la media dei conflitti anche oggidì, quando cioè l'Amministrazione con viziosa frequenza abusa di un tal mezzo, non ha oltrepassato circa 50 per anno, chi mai potrà affermare che un Collegio, il quale è chiamato a decidere 6024 affari in un anno, perchè in avvenire abbia a deciderne 40 o 50 di meno, scapiterà troppo gravemente nella sua importanza?

Il Consiglio di Stato anche in Francia non ha certamente perduta o diminuita punto la sua elevata condizione nell'organismo dello Stato, benchè sia stato parimenti spogliato della decisione dei conflitti.

Mi pare adunque assicurato sotto tutti i rapporti, che dalla proposta riforma non abbiano a derivare gli effetti che i suoi oppositori mostrano di temerne.

L'onorevole Ferraris mi permetta poi di rammentargli che egli stesso col precedente Ufficio Centrale del Senato neppur voleva al Consiglio di Stato, nella sua ordinaria costituzione organica, e tale quale oggi è composto, affidato l'esercizio della giurisdizione sui conflitti; ma proponeva che si venisse a creare nel seno del Consiglio di Stato una Commissione, che io non saprei altrimenti chiamare che Commissione straordinaria, la quale avrebbe dovuto comporsi in ogni anno, o in ogni biennio dal Governo, con un decreto reale, di Consiglieri prescelti a piacimento del potere esecutivo.

E qui un'altra frase gli è escita di bocca, poco esatta e felice, che cioè la sua Relazione fosse da me stata accolta con *burbanzosi disdegni*. Mi scusi l'onorevole Senatore; io mi sono espresso ne' termini più convenienti sul suo lavoro; ma innanzi alla Camera fui nella necessità, come era mio dovere, di fare una dichiarazione a nome del Governo, manifestando che a suo giudizio un sistema somigliante, quanto alle garentie dei diritti de' cittadini, sarebbe stato molto peggiore dell'attuale. L'attuale era di gran lunga preferibile, perchè oggi una Sezione ordinaria del Consiglio di Stato (quella che esamina tutti gli affari di giustizia) conosce dei conflitti e ne giudica; ma invece l'onorevole Ferraris proponeva a pro di tutti i Ministeri presenti e futuri che in Italia si succedessero, che il Ministro a suo piacimento scegliesse nel Consiglio di Stato in ciascun anno le persone che credesse le più devote, ingiuriandole quasi col prescieglierle a giudici de' conflitti; ed allora ho dovuto dichiarare che un'Amministrazione liberale, come la nostra si vanta di essere, non poteva accettare una generosità così pericolosa, ed era nel debito di declinare per sè e pei successori un'offerta così improvvida e ripugnante a' principî di giustizia e di libertà.

L'onor. Ferraris ha sollevato ancora alcune altre obiezioni, che rapidamente esaminerò; ha detto che l'art. 2 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 limita le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, unicamente a conoscere ed a garantire *diritti privati*. Io non posso lasciar passare un'affermazione somigliante in questo recinto senza che vi si opponga un'aperta contraddizione, dappoichè potrebbero venire tratti in errore i magistrati che avranno a giudicare di tali contese.

L'interpretazione angusta e restrittiva dell'onor. Ferraris non solo ripugna al testo ed ai termini precisi dell'articolo in cui si parla non solo dei *diritti civili*, ma anche dei *politici*, ed io domando se i *diritti politici* appartengano al diritto *civile* e *privato*, o facciano parte del *diritto pubblico*. Ma havvi di più; quando fu discussa la legge, sorse nel seno della Camera una proposta del Deputato Mazza, il quale voleva che alle parole *diritti civili e politici* si sostituissero queste altre: *diritti di qualunque natura*.

A nome della Commissione gli risposero il Deputato Mosca ed io stesso. L'onorevole Mosca disse così:

« Riguardo all'emendamento proposto dall'onor Mazza, la Commissione apprezza certamente i motivi che l'hanno determinato a presentarlo. Dico di più: la Commissione li divide.

« La Commissione diede la preferenza alla formula dei *diritti politici e civili*, non già per escludere qualsiasi diritto dalle garantie giudiziarie, ma piuttosto per comprendervi anche alcuni, che, secondo molti autori, non possono pretendere a queste garentie giudiziarie, e tali sono i *diritti politici*. »

E io soggiunsi poco appresso:

« Dappertutto non si elevò, nè al certo presso di noi si eleverebbe dubbio sull'attribuzione della cognizione delle controversie sui *diritti civili*, sui diritti privati fondati sulla legge civile propriamente detta, secondo le parole già usate nel progetto di legge del Ministero; dappoichè nessuno può seriamente contrastare ai Tribunali di essere i soli giudici competenti in materia di *diritti civili;* ma gravi incertezze ognora s'incontrarono quanto ai *diritti* fondati sopra *leggi politiche*, ovvero dipendenti dal *gius pubblico*.

« Finchè non sia chiaramente scritto nella legge che anche la materia amplissima dei *diritti politici* del cittadino, comprensiva di *tutti i rapporti giuridici che si possono concepire in qualunque guisa esistenti fra i privati e la pubblica Amministrazione*, sia di competenza dei Tribunali ordinarî, la dottrina e la giurisprudenza sopravverranno con le loro controverse interpretazioni ed ambagi, e con l'autorità ben doviziosa delle tradizioni degl'insegnamenti e delle teoriche prevalse in paesi meno liberi del nostro, ad affaticarsi nel tentativo ben pericoloso di ricorrere alla teoria dell'indipendenza e separazione dei poteri e dei loro limiti costituzionali, e perciò di sostenere che anche parlandosi nei termini più generali di *diritti di ogni sorta*, debbasi logicamente intendere di quella generalità di diritti, che per la loro natura comportano l'ingerenza della magistratura, e così di sottrarre alla garanzia giudiziaria l'applicazione di questa o di quell'altra legge politica, come relativa ad argomento estraneo all'istituzione del potere giudiziario. »

Fu per queste considerazioni, che si mantenne l'antica locuzione: *diritti civili e politici*, come comprensiva egualmente, ma con maggior chiarezza di quella che proponeva l'onorevole Mazza; ed in questo senso la Camera adottò la formola che si trova scritta nell'articolo 2 della legge.

Come si fa oggi ad affermare con tanta franchezza, che l'art. 2 della legge del 1865 non si riferisce fuorchè unicamente ai *diritti privati?*

Appena occorre rispondere all'altra obbiezione dell'onor. Ferraris, che si tratta nella specie di una giurisdizione del Consiglio di Stato, fondata sopra una legge e sopra una legge organica; perchè vi ha risposto di già l'onor. Relatore.

Non solo la legge del 20 novembre 1859 intorno ai conflitti era legge fatta senza la luce di alcuna discussione parlamentare ma dal solo Governo con pieni poteri; ma, giova rammentarlo, anche la stessa legge del 20 marzo 1865 circa l'ordinamento del Consiglio di Stato fu parimenti effetto dell'esercizio di poteri straordinari, che in quella occasione erano stati conferiti al potere esecutivo. Ciò che reca meraviglia è, che il potere esecutivo mise fuori lo stesso giorno due leggi tra loro discordanti: l'una sull'ordinamento del Consiglio di Stato, nella quale parve accordargli in modo stabile e permanente l'attribuzione di giudicare dei conflitti; mentre in altra legge pubblicata contemporaneamente, quella per l'abolizione delle giurisdizioni del contenzioso amministrativo, era scritto che l'esercizio di una tale giurisdizione dal Consiglio di Stato era un temperamento provvisorio, *fino a nuovi provvedimenti.*

L'onor. Senatore Ferraris ha altresì opposto che è potere giudiziario anche il Consiglio di Stato quando statuisce sui conflitti di attribu-

zione. Ma in verità non si può accettare questo giuoco di parole. Intendiamoci bene. La decisione dei conflitti è una funzione giudiziaria, ma si vuole concederla, come è stata finora concessa, ad un Corpo amministrativo, ad un Corpo estraneo all'ordine giudiziario, violando così le più ovvie norme intorno alla distribuzione dei pubblici poteri.

Finalmente l'onorevole Senatore Duchoquè mi domanda una spiegazione ed una dichiarazione, che io sono in obbligo di fornire. Egli dice di avere un tempo nudrito qualche dubbio se i Tribunali ordinarî, appunto perchè applicano il loro criterio strettamente giuridico, si possano penetrare abbastanza dei bisogni e delle necessità dell'Amministrazione.

Potrei rispondere che l'esperienza depone in loro favore, e che finora non v' ha esempio di domande ingiuste e rovinose per l' Amministrazione, le quali abbiano trovato presso i Magistrati ordinarî troppo facile ed imprudente accoglimento. Laonde mi compiaccio di aver udito testè soggiungere dallo stesso onorevole Senatore Duchoquè che ormai in proposito i suoi dubbî sono dileguati e scomparsi.

Ma egli espresse un altro desiderio, che cioè anche nelle materie sottratte alla competenza giudiziaria ed attribuite alla pura Amministrazione, oggi non esistendo più una giurisdizione di contenzioso amministrativo, gli affari non sieno lasciati in balìa alla decisione dei funzionarî amministrativi, senza forme, facoltà di difesa e contraddittorio, e mezzi di protezione e tutela delle ragioni dei privati interessati.

Certamente un Ministro co' suoi collaboratori e Consiglieri farà il meglio che crederà nell'interesse della giustizia e dell'Amministrazione pubblica: ma non sarebbe bene circondare anche questi procedimenti amministrativi di alcune garantie, le quali assicurino ai cittadini che i loro interessi siano maturamente ed imparzialmente regolati; che i pronunciati delle autorità amministrative saranno preceduti da un sufficiente studio e da una accurata disamina dei documenti, e che al bisogno sarà aperta la via a chiedere un riesame degli affari più importanti?

Sento qui l'obbligo di rammentare che appunto a quest'ultimo scopo era stato presentato alla Camera dei Deputati un apposito progetto di legge dall'onorevole Deputato Crispi, contemporaneamente alla presentazione fatta, parimenti per iniziativa parlamentare, dall'on. Peruzzi e da me, del presente progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

Senonchè l'altro disegno di legge dell'onor. Crispi, chiusa la sessione del 1873, non venne più ripresentato alla Camera.

Tuttavia nella mia Relazione alla Camera sui Conflitti, a nome della Commissione non mancai di fare la dichiarazione, poscia da me ripetuta come Ministro nella discussione, che per non togliere ai Capi delle Amministrazioni, insieme colla libertà di giudizio, anche la responsabilità, era necessario che, introducendosi ed ordinandosi garentie tutelari anche nei procedimenti amministrativi, le medesime non dovessero giammai perdere il carattere consultivo, entro i quali limiti il Governo ben volentieri assumeva d'intraprendere uno studio diligente dei mezzi e delle forme di procedere opportune ad introdursi nel vasto campo in cui si contengono le materie molteplici dell'Amministrazione, sia per obbligare l'amministratore ad illuminarsi dei pareri di Collegi consultivi, come i Consigli di sanità, dei lavori pubblici, di pubblica istruzione e simili, sia per disporre che in caso di reclamo debbasi necessariamente farlo esaminare e discutere dal Consiglio di Stato, con la scambievole comunicazione dei documenti e delle ragioni delle parti interessate, ed autorizzando il Consiglio stesso anche ad ammetterle nei casi più gravi ed importanti ad una discussione orale e contraddittoria delle rispettive ragioni al suo cospetto o innanzi al relatore delegato.

Dichiaro quindi nuovamente all'onorevole Duchoqué, a nome del Governo, che non avrei difficoltà di entrare con lui in questo ordine di idee. Ma il Senato comprenderà come questo sia un argomento affatto estraneo al soggetto del presente disegno di legge, e che richiederebbe studi preparatorî, ed una serie ordinata di disposizioni, non già l'aggiunzione incidentale di un semplice articolo nel progetto attuale con inopportuna digressione e manifesta confusione.

Io spero che egli si terrà soddisfatto di queste mie dichiarazioni, le quali implicano l'impegno che, in qualunque dei due rami del Parlamento si presenti un progetto di legge per regolare con opportune forme e garantie i

procedimenti degli affari amministrativi per la tutela degl' interessi dei privati, senza escludere che il Governo stesso possa dedicar le sue cure a compilarlo, il Ministero non avrà difficoltà che una simile riforma sia presa nella più favorevole considerazione.

Ora dirò brevissime parole intorno ad alcune modificazioni proposte dal vostro Ufficio Centrale, e meco concordate, nell'attuale progetto di legge. Se ne parlerà più ampiamente, se ve ne sarà bisogno, allorchè verranno in discussione gli articoli.

Queste modificazioni si riducono a mio avviso principalmente a due.

L'una consiste nel sopprimersi non la sola nomenclatura, ma altresì l'elemento essenziale dell'istituto de' Conflitti d'attribuzione.

Il decreto del Prefetto non avrà altra conseguenza che di provocare dalla Magistratura suprema una decisione sui limiti della rispettiva competenza fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa, facendo intanto sospendere il corso del giudizio di merito.

Ecco l'unico mezzo speciale e, se vuolsi, privilegiato di difesa che abbiamo convenuto di buon grado di riserbare all'Amministrazione. Così all'irragionevole concetto di un Conflitto di attribuzione tra due poteri rimane sostituito il mezzo semplice e normale di un *regolamento di competenza*, concedendo eccezionalmente all'Amministrazione la facoltà di usarne in propria difesa anche quando non fosse parte in causa, e solo davanti alla Suprema Magistratura giudiziaria del Regno.

Nell'altro ramo del Parlamento più volte dichiarai che sarebbe stato più conforme alle regole della logica ed anche alle mie convinzioni che fossero completamente abolite la denominazione e la sostanza medesima dell' istituto del conflitto. Quindi di gran cuore accettai la proposta del vostro Ufficio Centrale, ed anzi mi piacque riconoscere in essa un miglioramento del testo di legge uscito dalle deliberazioni dell'altra Assemblea.

La seconda modificazione è di minore importanza.

Siccome erasi avvertito non potersi imporre all' Amministrazione una moltiplicità di regole intorno alla misura ed ai limiti delle proprie attribuzioni nelle provincie dipendenti dalla giurisdizione di Corti di Cassazione, il vostro Ufficio Centrale ha saggiamente desiderato che nessuna delle controversie di questa natura, cioè riguardanti i limiti delle attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l' amministrativa, potesse venir decisa con varietà di massime dalle differenti Corti di Cassazione che per ora esistono in Italia. Quindi si propone che, portandosi simili controversie senza elevazione di conflitto alla cognizione delle altre Corti di Cassazione, sieno anch'esse rinviate al giudizio delle Sezioni di Corte di Cassazione di Roma. Così si eviterà su questa importantissima materia la varietà delle massime e la contraddizione delle decisioni.

Ho voluto intanto, o Signori, istituire opportune indagini per conoscere qual fosse il numero di siffatte controversie, e se per avventura venisse ad esserne di troppo aggravato il compito delle Sezioni della Corte di Cassazione in Roma, e diminuito il numero delle cause di competenza delle altre Corti di Cassazione.

Ho potuto telegraficamente raccogliere le bramate notizie. Nella Corte di Cassazione di Firenze in 11 anni non avvennero che 5 casi di tal natura: in quella di Palermo un solo, due in quella di Torino, e 29 in quella di Napoli. In complesso si hanno 37 casi, i quali rappresentano una media di poco più di 3 per anno.

Ora, ognun vede che tre cause in tutto il Regno d' Italia sono tal parvità di materia che, in vista del bisogno di uniformità, e del grave inconveniente di massime contraddittorie in materia così importante, non ho alcuna difficoltà di accettare anche questa seconda proposta, aderendo completamente al testo formolato dal vostro Ufficio Centrale.

Domando scusa al Senato di averlo intrattenuto molto più che non fosse nei miei intendimenti. Tuttavia prima che io cessi di parlare ho bisogno di ricorrere alla sua indulgenza, acciò mi permetta di adempiere ad un dovere di alta convenienza, cioè di opporre una parola di protesta contro una espressione sfuggita, io credo nel calore dell'improvviso, dal labbro dell'onorevole Senatore Ferraris, e che io sarei ben felice di udir da lui ritirata.

Ieri, se non m'inganno, per allontanare il sospetto che egli fosse mosso nella sua opposizione a questo progetto di legge da uno scopo politico, volle rammentare che il progetto stesso fu originariamente l'effetto della

iniziativa parlamentare, nella quale a me si associò un altro onorevole Deputato, benchè sedesse nei banchi opposti della Camera, giudicando che quel Deputato fosse mosso (vorrei avere male udito le sue parole) dal *proposito di lenire perdite e iatture sofferte*, alludendo ad un Conflitto deciso a favore dell' Amministrazione delle Finanze in un giudizio in cui era parte il Comune di Firenze.

Ora, converrete che il mio silenzio sarebbe codardo, se non prendessi la difesa dell'assente, e se non opponessi la più recisa denegazione a questa, che sarebbe una ingiusta quanto ignobile insinuazione, se non si dovesse scusare col calore dell'improvvisazione.

Non ho bisogno di aggiungere che l'on. Peruzzi è tal personaggio, e così conosciuto in Italia, che non è lecito supporre che in lui lo zelo degli interessi della sua città natale abbia mai potuto prevalere all' adempimento de'suoi doveri come rappresentante della Nazione.

Io credo che l'on. Ferraris ha dimenticato che il Ministro dell'Interno, il quale propose e sostenne energicamente in Parlamento la legge del 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, fu appunto l'on. Peruzzi, e che fui io stesso uno dei suoi deboli ma zelanti coadiutori, per quanto le mie poche forze il consentivano, nella memorabile difesa di quella legge sostenuta con tanta dottrina ed ingegno dal suo Relatore, che era il Senatore Borgatti, vostro onorando Collega.

Mi pare che ciò bastasse a spiegare l'onesto vincolo che ci univa, benchè non appartenessimo alla stessa parte politica della Camera, in una proposta, che ci pareva necessaria per dar compimento e valore alla riforma della legge del 1865, che noi con dispiacere ed amarezza vedevamo tuttodì snaturata e defraudata dei suoi benefici effetti, per l' abuso che facevasi dall'Amministrazione dell'elevazione dei conflitti.

Io spero adunque, che l'onorevole Ferraris vorrà riconoscere essere stata ingiusta e ripugnante alla verità questa sua allusione.

Signori, eleviamoci concordi all'altezza delle serene regioni in cui quest' eminente Assemblea è avvezza a discutere le proposte legislative, ed a giudicare ciò che meglio convenga al bene del paese. Credo poter affermare che la riforma importante, racchiusa nell' attuale progetto di legge, è forse la prima nella storia nostra costituzionale, che ritragga l'immagine di quelle riforme che nell' Inghilterra, culla delle istituzioni parlamentari, debbono il loro trionfo alla maturità dell' esperienza e degli anni.

Sono ben dodici anni che in Italia si attende una buona legge sui Conflitti; l'opinione pubblica si manifestò in mille guise per invocare questa riforma, negli scritti di magistrati, di consiglieri di Stato, di giuristi, degli uomini più competenti sulla materia.

Non mancò una discussione illuminata in gravi opere date alla luce in favore dei varî sistemi. Fin dal 1871, i giureconsulti di tutta Italia, raccolti in Roma in un numeroso Congresso giuridico, espressero unanimi il loro voto al Parlamento, acciò volesse realizzare tale riforma, e trasferire nella suprema autorità giudiziaria la giurisdizione a risolvere i Conflitti tra l'Amministrazione e la giustizia ordinaria.

Nel 1873 un'interpellanza mossa ugualmente dall'onor. Peruzzi e da me nella Camera dei Deputati al Ministro dell'Interno di quel tempo, che era l'onor. Lanza, si chiuse coll'invito fattogli di presentare un progetto di legge a questo scopo. Più tardi, vedendo che il Governo non lo faceva, abbiamo noi stessi presentato nella stessa Sessione del 1873 un progetto di legge. Ma la Sessione fu chiusa, e nella successiva il progetto fu da noi nuovamente presentato. Due volte gli Ufficî lo esaminarono, e due Commissioni successive della sciolta Camera, con unanimità eloquente, raccomandarono con ammirabile costanza l'adozione di questo progetto. Sopravvenne lo scioglimento della Camera dopo che essa già aveva a grande maggioranza approvato anche in pubblica discussione il progetto medesimo, che non si giunse in tempo a far discutere in Senato. Ed ecco la novella Amministrazione, che mossa da liberale desiderio di giustizia, pazientemente, con un disinteresse fiscale al certo altamente commendevole, si fa innanzi, ed assume sopra di sè, tra le riforme che intende compiere, anche quella consistente nell'adozione del presente disegno di legge. Ripresentato, e di nuovo esaminato dagli Ufficî della nuova Camera, sostenuto ancora una volta dalla Commissione parlamentare, venne dall' Assemblea elettiva approvato a grande maggioranza.

Dovrebbe adunque riguardarsi da Voi con speciale simpatia e favore questo progetto di legge, che a Voi si presenta con una rara ed eccezionale raccomandazione, cioè portando seco il suffragio di una doppia e ripetuta approvazione di due diverse Assemblee di rappresentanti della Nazione, concordi nel giudicarlo degno di accoglimento e di plauso.

Or bene, nel Parlamento inglese, in simili casi una riforma che apparisce cotanto desiderata dall' opinione pubblica, finisce ognora per trionfare, e per essere accettata con prudente senno da quegli stessi uomini, che prima in tutta buona fede se ne fossero mostrati oppositori.

È questo l' esempio nobilissimo che io spero di veder imitato dal Senato italiano. Questa riforma coronerà il nostro edificio costituzionale; darà realtà e virtù efficace alla importantissima legge del 1865, di cui l' onorevole Senatore Deodati ieri tesseva a ragione il più splendido elogio. Con questo voto il Senato acquisterà un titolo novello alla pubblica riconoscenza.

(*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. L'ora tarda non mi permette di domandare a' miei Colleghi ed all'onorevole signor Ministro la facoltà di poter rispondere non solo all'ultimo de' suoi appunti, ma anche a molti altri che, accennando alle cose che io ho avuto l'onore di dire al Senato, egli ha creduto di poter fare.

Dico l'ora tarda, perchè sebbene io mi sia proposto ed abbia dichiarato fin da ieri che non avrei più presa la parola, tuttavia, nella condizione in cui mi pone singolarmente l'onorevole Ministro, ciò sarebbe per me non solo una mancanza di dovere all'onore che ho di sedere fra di voi, ma quasi mi parrebbe mancare alla dignità del Senato che ho avuto un istante l'onore di rappresentare nel suo primo Ufficio Centrale.

Io credo che l'onorevole Presidente ed anche l'onorevole Ministro vorranno concedermi che quantunque si chiuda la discussione generale io venga a porgere nell' ingresso della tornata di domani quelle spiegazioni di cui egli dimostrò avere bisogno.

PRESIDENTE. Onorevole De Cesare, perchè ha domandato ella la parola?

Senatore DE CESARE. La domanderei anch' io per domani, allo scopo di rispondere anzitutto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, circa taluni fatti inesattissimi che egli ha recisamente affermati, poi per rispondere agli onorevoli Borgatti e Pepoli.

Siccome si tratta di fatti, io ritengo bene che il Senato vorrà permettermi di chiarirli.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Senatore Pescatore ha mandato al banco della Presidenza alcuni emendamenti, i quali verranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Nessuno avendo domandata la chiusura della discussione generale, s'intende che questa continui nella tornata di domani, che si terrà alle ore 2, ed avranno la parola i signori Senatori Ferraris e De Cesare.

La seduta è sciolta (ore 6 20).

XXIII.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Parole per fatto personale del Senatore Ferraris cui risponde il Ministro Guardasigilli — Parole per fatto personale del Senatore Cadorna Carlo — Replica del Senatore De Cesare e parole per fatti personali dei Senatori Borgatti e Pepoli G. — Proposta di chiusura della discussione generale approvata — Discussione dell' articolo primo — Svolgimento del Senatore Pescatore degli emendamenti da lui proposti — Seguito della discussione rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustiza, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 31. Parecchi Segretarî di Municipî della provincia di Bologna, a nome anche degli altri impiegati comunali, fanno istanza perchè nella riforma della legge comunale e provinciale siano introdotte alcune disposizioni a tutela dei diritti e dei doveri inerenti alla loro posizione.

Seguito della discussione generale sul progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a prendere i loro posti.

Si riprende la discussione generale sul progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

La parola spetta all'onor. Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Io rompo il proposito dichiarato di non prender più la parola. Non lo avrei fatto finchè si venivano soltanto a combattere gli argomenti che potessero influire sullo scioglimento di una gran questione; ma allorquando mi si attribuivano parole le quali io credo di non aver detto, mi si apponevano errori maggiori di quelli che io possa commettere, quando infine mi si attribuivano intenzioni che io non ho mai avuto e non posso avere, in allora ho dovuto abbandonare il proposito da me ripetutamente dichiarato.

Rispondendo adunque all'abilissimo peroratore, che ieri tenne ultimo la parola, io non dimenticherò di rispettare in Lui il Consigliere della Corona, il Consigliere di quell'Amministrazione che, e ne faccio appello ai miei concittadini ed agli amici che tengo numerosi nelle due parti liberali, io non ho salutata con entusiasmo, ma che ho dichiarato di riguardare con benevola ed imparziale aspettazione; aspettazione la quale, checchè ne possa o non calere, io, quantunque alquanto più circospetta, non ho intenzione, malgrado tutto, di abbandonare per ora.

Io parlerò, o Signori, con calma non solo dell'animo ma anche con parola meno affrettata, affinchè le mie parole possano essere rac-

colte con quella verità e quella esattezza che risponda sempre al mio modo di pensare.

Entro senz'altro in argomento.

Ho accennato che la Relazione del primo Ufficio Centrale, era stata trattata con burbanzoso disdegno.

Questo io dissi. Ne spiegherò poi la ragione.

Però mi affretto fin d'ora a dichiarare che le mie parole non avevano punto di mira l'onorevole Ministro che ci sta di fronte; ho il diritto di sindacarlo, o quanto meno di portare sopra i suoi atti quell'apprezzamento che creda più conveniente; ma io ho voluto accennare ad altri atti, che l'art. 36 del nostro Regolamento ci vieta di poter esaminare e discutere.

Voi ricordate che l'articolo 36 del nostro Regolamento impone di tenersi lontano da qualsiasi apprezzamento di quello che si faccia nell'altro ramo del Parlamento. Io credevo adunque e credo, che, sebbene quella parola mi sia venuta sulle labbra nel calore della improvvisazione, io sia tuttavia in diritto di mantenerla, e nessuno possa appuntarmi se non ne dichiaro maggiormente le ragioni.

Con una parola, forse non del tutto giustificata, si *protestava* contro quello che io aveva detto a riguardo degli onorevoli proponenti, iniziatori di questo progetto di legge.

Signori, io vi debbo fare una confessione: io non leggo mai le cartelle stenografiche; è una penitenza che non mi sento di fare per i peccati che ho commessi, tanto è il tedio che piglia un oratore inesperto, come sono io, a leggere le sue parole ridotte in iscritto. Vi dirò qualche cosa di più a questo riguardo: vi dirò che, sebbene io cerchi di studiare, meditare per quanto mi è dato, ogni qualvolta che io mi permetto di prendere la parola nell'aula legislativa, io soglio parlare come il cuore mi viene dettando. Farò male, farò bene; di questo non posso ormai correggermi. Dopo tanto tempo che ho seguitato questo metodo, dovrei venire anch'io, svolgendo il mio discorso con successivi foglioli, e col corredo di dotti volumi? Io invece ho un altro sistema, un altro metodo; io vengo, ragiono come meglio mi detta il mio poco criterio e sottopongo le mie povere ragioni a' miei Colleghi.

Ho detto che non rivedo le cartelle stenografiche; ed era necessario che io facessi questa dichiarazione, perchè non venisse in qualche modo il lontano sospetto che io volessi attenuare alcuna delle cose che io abbia potuto dire, nè ripudiare in parte quello che sia stato raccolto dalla fedele stenografia. No, lo so, io professo il principio della responsabilità personale, spinta all'ultimo grado; so pure che quando uno si getta a nuoto a parlare improvvisando, assume una grande responsabilità; ma credo che, fatta questa dichiarazione, coloro che mi ascoltano e che ne sieno informati vedranno che del senso letterale delle parole bisogna tener quel conto che si merita un'improvvisazione, e dell'intenzione non si deve mai dubitare. Così io credo.

Tuttavia non ho d'uopo a questo riguardo di fare nè delle scuse, nè delle rettifiche.

Io sono andato nell'ufficio di stenografia ed ho detto: favorite di tradurmi letteralmente le cartelle stenografiche, affinchè io veda quale sieno le parole sfuggitemi, quale sia l'intenzione che può attribuirsi alle mie parole. Questa volta adunque mi permisi di recedere dal costume che vi ho indicato.

Io debbo ora ricordarvi che nella tornata di ieri l'altro pigliai la parola. Erano le 5; cosa volete? io dubito sempre che i miei Colleghi sieno tanto stanchi di udirmi che mi par proprio di rubar loro il tempo. Quindi tra per l'ora tarda, tra per questo mio stato di animo, accavallo gli argomenti, e vengo ad una forma troppo incondita, la quale si allontana da quella forma splendida con cui molti dei nostri Colleghi sono soliti a farsi udire da voi.

Tuttavolta, se io vengo ad improvvisare per la parola, non vengo ad improvvisare per la sostanza.

Ora, era animo mio di dichiararvi, e lo dichiaro in parole cubitali, che intendeva di dire che tanto il voto dell'antico Ufficio Centrale, portato e spiegato nella mia Relazione del 20 luglio 1876, come la presente mia opinione, nulla avevano di carattere politico.

Vogliate ora penetrarvi bene del quadro in in cui stava incastrato quel misero gioiello, di cui dovete sentire la lettura.

Ora, che cosa io diceva?

Signori, qui non si tratta di questione politica. Ne volete una prova? L'iniziativa partì da due Deputati i quali sedevano sopra banchi opposti. Ma siccome vi può essere un nesso in questa unione, in allora v'indicava una

ragione che conviene e poteva convenire allo stato degli animi nel 28 gennaio 1875.

Io voleva trovare quale ragione avesse condotto questi due onorevoli personaggi a fare un'identica proposta, qual'era insomma la strada di Damasco che li aveva improvvisamente illuminati, dopo 10 anni da che era sancita la legge del 1865, e veniva in queste parole:

« Partiva l'iniziativa del 28 gennaio 1875 da due onorevoli Deputati, i quali non sedevano sugli stessi banchi. E se corse poi o potesse correre il pensiero per confrontare questa data con un'altra successiva, noi potremmo, per controbilanciare questo pensiero, ricordarci che in allora si parlava, come moventi di quella iniziativa, il lenire perdite amarissime, immeritate, il proposito di una giustizia la quale non potesse mai trovare ostacolo, nè inceppamento. »

Che vi fosse in allora, che vi siano ancora attualmente delle perdite amarissime alle quali si vuol porre riparo col ricorrere ad un'autorità giudiziaria, questa è cosa nota.

Mi si permetta il ricordare la dichiarazione di uno degli oratori che sorse propugnatore di questa legge e che venne, sebbene successivamente, meritamente lodato e ricordato dall'onorevole Ministro.

Nel 1859 si inondarono le campagne del Piemonte, si occuparono militarmente dalle milizie invaditrici molte di quelle terre; si levarono taglie, si imposero contribuzioni. Chi era tenuto al risarcimento? Non basta; si facevano ora in una, ora in altra terra opere di fortificazione. In altre provincie l'armata invaditrice aveva imposto dei gravami. Vi era questione gravissima sul modo con cui queste taglie si dovessero ripartire, sul modo con cui si dovessero rimborsare. Ma è forse un accusare l'intenzione di uomini politici, accennando il desiderio che siffatte questioni vengano da un'altra giurisdizione risolte?

Se io avessi accusato qualcheduno di agire per un interesse personale, in allora potrei forse essere obbligato a provare quello cui avessi accennato, e ne avrei avuto anche il diritto; se io avessi trovato un Adamo Smith dei conflitti, avrei potuto ricordare qual potesse essere il nome che congiungeva due onorevoli proponenti; non ritrovandolo, io mi sono fatto eco dell'opinione pubblica, e quando io attribuisco a questi onorevoli proponenti l'intenzione di promovere un giudizio il quale non potesse trovar ostacolo, nè inceppamento, davvero che vado quasi orgoglioso di aver così all'improvviso trovato una formola tanto decente, mi si permetta, tanto onorevole. E quale potrebbe mai essere più nobile còmpito di quello di uomini pubblici che non per vie indirette, non per mezzo di raggiri, ma con una proposta in Parlamento provocano una questione gravissima come quella che attualmente ci sta per le mani?

Credo di essere in questa parte ampiamente scagionato. Ma, che cosa volete? Io credo che non vi era bisogno che ve ne parlassi; perchè, o Signori, sedenti in Parlamento per virtù dello Statuto, venga la elezione da qualunque parte, noi abbiamo il debito di coscienza di portare a cognizione del paese tutto quello che noi crediamo possa influire sulle sue deliberazioni.

Dunque dell'intenzione mi pare di essermi purgato.

Veniamo alle parole. Quando in un oratore prestigioso, eloquente, come quello che teneva l'ultimo la parola nella tornata di ieri, noi andiamo cercando la ragione di talune delle sue espressioni, voi mi concederete che vi debba essere una stregua molto più severa per lui, anzichè per la modesta persona che vi parla.

Quando un oratore riesce a tanta celebrità, senza dubbio incontra una maggiore responsabilità delle sue parole.

Ebbene noi abbiamo udito parlare di dottrine antiquate, quasi che gli oppositori della legge volessero favorire l'arbitrio; abbiamo udito parlare di causa vinta: contro queste parole io protesto a mia volta. Qui, o Signori, non vi è causa vinta: qui non vi sono nè vinti, nè vincitori; qualunque sia il partito che prevalga nel voto del Parlamento, tutti s'inchineranno; come ho avuto l'onore di dichiararvi nelle ultime parole del mio secondo discorso. Dunque, se noi ci troviamo di fronte ad un oratore, ad un peroratore così abile e che tuttavia ha potuto dire qualche parola che giustamente offende la suscettibilità personale di chi, sebbene poco o nulla cosa, ha tuttavia l'onore di sedere in Senato, sarei in diritto d'invocare l'indulgenza.

Ma quali sono le parole che effettivamente mi si apposero? Due. Che io ho parlato di *diritti privati* in confronto della legge del

Contenzioso amministrativo. Sono ricorso alla fedele cartella. Le parole *diritti privati* non le ho trovate. Ma quando io fossi stato così ardito da usarle, ieri abbiamo udito leggere una parte della discussione del 1865, in cui un egregio oratore, combattendo un emendamento che si proponeva nella dichiarazione de' diritti civili e politici, disse proprio « *diritti privati.* » Dunque, quando io pure avessi perpetrato il gravissimo delitto di parlare di *diritti privati*, io troverei, se non assoluzione, almeno misericordia. Ma non basta ancora; io ho usato sempre la parola *individuali* in contrapposto alla prerogativa dell'Autorità giudiziaria e dell'Autorità amministrativa. Supponete pure che io avessi qualificato non giustamente questi diritti; questo però che era il mio concetto, era concetto giusto.

Io vi diceva: non confondiamo i diritti privati perchè qui non si tratta mai del conflitto di diritti privati. Si tratta sempre di prerogativa fra due autorità, le quali autorità sono in contrasto non per arrivare, per conseguire qualche cosa; unicamente per mantenere la divisione dei poteri. Però, qualche volta, ho veduto che ho detto soltanto *diritti civili*. In verità io non so di greco, ma ne so abbastanza per dire che tanto *civili* come *politici* hanno la stessa origine, *civitas* e *polis*.

Se il legislatore del 1865 ha voluto aggiungere ai *civili* i *politici*, ha fatto benissimo per togliere qualsiasi dubbio, come è pregio principalissimo delle leggi. Ma io che ragionava e ragionava soprattutto colla fretta, se brevilquemente vi diceva ora *diritti individuali*, ora *diritti civili*, era palese che io non poteva commettere l'errore di non sapere cosa vi fosse nell'Allegato *C* della legge 20 marzo 1865.

E mi permetterete, sebbene di tanto inferiore, di conoscere anch'io, da troppi anni sgraziatamente, la palestra forense; e quindi sarebbe farmi un grave torto il supporre che io non conoscessi gli elementi del diritto positivo; e ritornando a casa mia quando debba dare l'esame a' miei colleghi che aspirano all'esercizio della professione, io non saprei con quale autorità mi potessi presentare, quando in Parlamento mi si fosse venuta rinfacciando una confusione così deplorabile.

Demolizione del Consiglio di Stato, ecco quello, che mi si accusa di aver imputato ai sostenitori della legge. Io non ho avuto in animo di difendere il Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato si difende per se medesimo; come istituzione è difeso dalla legge; come uomini, dalla fama degli egregi che lo compongono. Ma quando pure elogiando gli uomini che vi seggono, nel che furono unanimi tutti gli oratori, si viene ad intaccare la istituzione, che cosa ho detto io? Signori, abbiamo una legge organica (mi sarò ingannato, ma unicamente per chiarire il concetto) abbiamo una legge organica, la quale attribuisce al Consiglio di Stato, come è attualmente ordinato, una giurisdizione *propria* in materia di *conflitti*. Gli oratori che si trovavano di fronte a questa così chiara e precisa disposizione di legge, che cosa vi dicevano? Cominciamo a togliere questa attribuzione del Consiglio di Stato. Ed io che cosa rispondeva? Signori, non *demoliamo*; e questo dissi una volta sola, ma l'ho detto: non disautoriamo le nostre leggi, e sopra tutto le leggi organiche; non disautoriamo i Collegi Supremi amministrativi dello Stato.

Ecco quello che ho detto, ecco quello che mantengo. Non è per via indiretta che si deve proporre la riforma e discutere quello che debba essere il Consiglio di Stato; il mio argomento stava nel dire: quando si tratterà di rifare la legge del Consiglio di Stato, se pur verrà proposta, allora vedremo se dovremo cancellare questo numero secondo dell'articolo decimo; ma finchè la legge esiste, non venite (mi permetta il Senato la parola) di traforo a scalzare questa istituzione; diversamente avrete un'istituzione claudicante, incompleta.

Non ho patrocinato la causa del Consiglio di Stato, il quale aveva ben altri patrocinatori, nè io mi sarei fatto patrocinatore di alcuno, e perchè? Permettetemi, giacchè altri hanno parlato di loro, che vi dica anch'io giacchè sono a questa: io rispetto tutti, non adoro nessuno. In mezzo a tanti Santi Padri che ho sentito citare, invero che io mi sento inclinato a professare, in questa parte, almeno scientificamente, il sistema di Lutero, e ne ho le mie ragioni.

Il Consiglio di Stato stia com'è, non stia come è, non è qui la questione: la questione sotto questo punto di vista è di vedere se, venendo in proposito di una legge speciale a dichiararne che, anzi è questo un mezzo, un'occasione per togliere questa pietra all'edifizio

che si chiama Consiglio di Stato, domando se questo è conferire al suo prestigio.

Ma, o Signori, avremo a ritornare su questo argomento perchè nella difesa del progetto di legge si venne a mettere tutto in questione. Permettetemi la libertà della parola: non si trattò la questione vera, la si è spostata. Se in discussione meramente scientifica, spostare la questione è alterarla; allorquando si tratta non di pronunzie giudiziarie, non di discussioni forensi, ma d'un atto legislativo, è lecito esaminare e discutere questioni, quando è ben altra quella, che si debbe esaminare e risolvere.

Io vorrei riassumere, se mi fosse possibile, quanto si è detto nell'ultima concione; ma, pur disperando di riescirvi, cercherò di farlo per poter venire ad una conclusione pratica.

Cosa si disse? Ma voi volete rinnovare quello che accadeva, sotto Luigi XIV e sotto Luigi XV, al Principe, allorchè si invocavano i poteri e l'ingerenza del Consiglio di Stato per controbilanciare la soverchianza dei Parlamenti; voi volete richiamare il contenzioso amministrativo, che è stato distrutto dalla legge del 1865. In terzo luogo voi leggete male l'articolo dello Statuto, in cui si dice, che la giustizia emana dal Re.

Tutto questo è dottrina antiquata, dite voi, è dottrina francese.

Vediamo ora tutti questi tre argomenti.

Che si trattasse mai, o si tratti ora di ristabilire il *consilium nobiscum residens*, io non credo sia mai venuto in mente ad alcuno; se si disse per fare impressione sull'animo di coloro che si atterriscono alle antiche memorie, comprendo l'argomento, e ne ammiro l'artifizio; ma che veramente si trattasse ancora di ristabilire nel Consiglio di Stato quella facoltà di avocare al Principe od all'Amministrazione le controversie per impedire la decisione dei Tribunali, non credo sia venuto in mente ad alcuno. Questi vani timori, questi simulacri li potremo lasciarli in disparte.

L'abolizione del contenzioso amministrativo, si disse, è una conquista che abbiamo fatta nel 1865, ed una prova che è una conquista l'abbiamo nelle lodi di quanti forestieri vengono a studiare le istituzioni dell'unita Italia.

Non voglio nè censurare una legislazione che esiste, nè portarne le lodi oltre misura; sono il primo a riconoscere che si è fatta una mutazione veramente importantissima. Nel 1864, quando si discuteva quella legge, io con qualche altro onorevole Deputato metteva innanzi delle opinioni non contrarie ma diverse; però quelle opinioni non erano già per mantenere il contenzioso amministrativo, ma solo per certe specialità di attribuzioni.

Quell'opinione non prevalse, non era anzi nemmeno tradotta in un emendamento, e non parliamone più. Il contenzioso amministrativo è adunque abolito.

Si vuole che i giudici, i quali nel nostro paese cominciano dagli umili conciliatori e vengono fino al supremo centro della Cassazione, in tutti questi gradi che si devono percorrere dai litiganti, con ritorni, con rinvii e via discorrendo, si vuole, dico, che i giudici abbiano tutte le cognizioni, tutte le attitudini che per ben pronunziare si richiedono?

Ammiro sinceramente la Magistratura italiana che adempie così egregiamente il còmpito suo, ma effettivamente parmi che sia assai grave il pretendere che tutti questi istrumenti di pronunzia giudiziaria ordinaria abbiano tutte le cognizioni specialissime che si richiedono per certe controversie.

Di questo più non me ne voglio occupare, quello piuttosto di cui mi faccio molto sollecito, quando seggo qui, è anche un po' l'interesse dei litiganti. Ebbene, se i litiganti debbono essere lieti di poter far valere le loro ragioni avanti a tutte queste giurisdizioni, oh! credetemi talvolta bisognerebbe anche sentirli a mezzo e tanto più finito il corso della lunga vertenza; e bisognerebbe che avessero voce in capitolo per ispiegare le conseguenze di queste così importanti prerogative loro accordate. Dunque lasciamo stare anche questo argomento e riepilogando: contenzioso amministrativo, abolito; si vuole ristabilirlo? no. Si vuole impedire l'azione dei giudici ordinari, o speciali? — No, neppure.

Veniamo allo Statuto. *La giustizia*, dice il nostro Statuto, *emana dal Re*, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli nomina, ed istituisce.

Si dice: questa è una meno felice riproduzione della Carta francese. No! Non è una riproduzione della Carta francese; quando fosse stata una riproduzione della Carta francese, noi

l'abbiamo migliorata, adattandola alle condizioni nostre.

Se mal non mi appongo, la Carta francese dice: « *Toute justice émane du Roi.* » Invece noi diciamo: « *La giustizia emana dal Re.* » È il Re che amministra la giustizia come capo del potere esecutivo, ma egli non può amministrarla direttamente, non solo perchè non è più possibile la quercia secolare di Luigi IX, sibbene per mezzo di magistrati delegati, i quali hanno un ufficio determinato dalla legge. Ma che la giustizia non emani dalla stessa fonte, è cosa che non si può negare, e se ciò fosse, distrurrebbe la base della nostra Costituzione, la quale dice che non vi ha giustizia all'infuori di quella che emana dal Re. Il Re amministra, non giudica; come capo del Potere esecutivo, i suoi decreti sono controsegnati dai suoi Ministri responsabili, e come fonte della giurisdizione, il Re nomina e sostituisce i giudici; questo è quello che trovasi stabilito dallo Statuto.

Ebbene, lo Statuto non dice nè Tribunali ordinarî nè straordinarî; dice soltanto: l'organizzazione giudiziaria è stabilita per legge, cioè per volontà dei tre poteri legislativi.

Dunque la vera quistione, a mio avviso, l'ho già detto, lo ripeto con qualche compiacenza, e sto per dire con qualche vergogna, e l'una e l'altra sono sentimenti che vi dimostrerò fra poco, la vera quistione dov'è? La quistione non è nè di contenzioso amministrativo, nè di diritti pericolanti; è unicamente quistione di competenza per pronunciare tra le due autorità, giudiziaria ed amministrativa, che si trovino in contrasto. Sono due autorità che devono essere parallele, ma che qualchè volta convergono sullo stesso punto, si urtano; allora deve esservi qualcheduno che intervenga per rimetterle nel parallelismo. È quistione adunque di competenza, non mai di diritto individuale, di prerogativa delle due autorità.

In qual modo viene a risolvere la quistione il progetto? L'attribuisce all'autorità giudiziaria.

Signori, io vi dirò dell'autorità giudiziaria quello che ne hanno detto tutti. Io ho la più gran fiducia nell'autorità giudiziaria.

Questi giudici non avranno mai nè animo nè proposito di venire ad invadere; ma il dubbio che suscita il progetto di legge, sta precisamente nel timore che altri venga ad invadere la potestà giudiziaria. Dunque la logica e la prudenza legislativa insegnano che, in tale caso o possibilità di conflitto, di certo non bisogna commettere nè all'autorità giudiziaria nè all'autorità amministrativa di ingerirsi in cosa alcuna che non stia nei limiti della propria competenza. Ripeto che non parlo nè del Principato nè delle sue istituzioni, parlo dei principî; e trattandosi di ristabilire l'equilibrio fra queste due potestà, bisogna trovare una competenza, una giurisdizione, che non sia nè dell'autorità giudiziaria che voi dite ordinaria, nè dell'autorità amministrativa. Questo è il problema che si deve risolvere dal legislatore. Bisogna fra queste due autorità trovarne una terza.

Finchè non avremo mutato l'organismo del Consiglio di Stato, questa è il Consiglio di Stato. Ma quale è il vantaggio di questa giurisdizione? Ecco il punto su cui ho dovuto dire testè che non so se debba compiacermi o vergognarmi.

Io ho potuto ed ho cercato di dimostrare, sotto la direzione dei miei Colleghi, nella Relazione del 20 luglio 1876, le ragioni costituzionali per cui non paresse conforme ai principî e all'equilibrio dei poteri l'affidarlo all'Autorità giudiziaria, e si dovesse quindi costituire una giurisdizione speciale. Questo ho sviluppato un po' celeremente, nel mio discorso di ieri l'altro. Ebbene, quella dimostrazione, o giusta o non giusta, venne posta in disparte da tutti coloro che si dovettero occupare di questo grave argomento dopo il 20 luglio 1876. Mi si conceda di ricordare che, sebbene l'ultimo oratore che ieri tenne la parola, abbia trascorso un assai largo campo in questa materia, pur tuttavia non ha degnato neppure di una risposta quello che per me (giacchè egli volle occuparsi della mia modesta persona) quello che per me è prevalente. E perchè? Perchè i pronunziati dell'Autorità giudiziaria ordinaria debbono essere sottratti ad ogni possibile, anche indiretto, sindacato; come si diceva ieri, la magistratura non deve rendere conto che a Dio ed alla sua coscienza de' suoi giudizî. Quando adunque un'Autorità giudiziaria, per ipotesi, tentasse invadere il campo dell'Autorità amministrativa, allora non vi sarebbe più mezzo di procedere, perchè non vi è mezzo costituzionale per richiamare l'azione dell'Autorità giudiziaria nei suoi limiti. Non vi è Autorità legale, perchè colui che ha in suo favore una sentenza definitiva

giudiziaria, non può più essere ricercato per lo stesso argomento. Se noi troviamo un congegno, il quale ci permetta di potere, quando vi abbia una tendenza di eccesso, a richiamarla nei suoi confini, per quale ragione lo dovremo abbandonare? Richiamo, che non sarebbe per riformare una decisione, che nella specialità è irrevocabile, ma per correggere la sentenza del potere responsabile esecutivo. Ecco il punto su cui ho creduto mio dovere di richiamare ripetutamente l'attenzione del Senato, e su cui mi permetto di insistere tanto più.

Ma qui siamo in parte in una questione tecnica. Io ho cercato di ragionare in modo, permettano gli egregi Colleghi che non si occupano di cose giuridiche, in modo da essere apprezzato ed inteso dai legislatori, come essi sono; ora voglio dimostrarlo con un esempio, con un esempio parlante che tolgo dalla seduta di ieri l'altro.

Un onorevole nostro Collega si faceva interprete delle lagnanze di alcuni abitanti per il modo con cui vengono condotti i lavori del Po a Bondeno. Quel nostro Collega si contentò della dichiarazione del Ministro, ma se altri di quei proprietari venissero a dire: onorevole Ministro, voi avete l'obbligo per legge di tutelare e di ben governare i fiumi, ma, badate, voi fate quell'argine in una cattiva posizione, lo fate con terra non ben pigiata e via discorrendo; venite qua, rispondetene coll'art. 1151 alla mano; il Ministro vi direbbe: che cosa volete, io non ci ho a far nulla, ho fatto le pratiche opportune, vi ho dichiarato che un Consiglio comunale stette dal 25 agosto al 25 febbraio a rispondermi, cosa volete che vi faccia? Ma anche per quel non fatto dovete rispondere a termine dell'art. 1152, direbbe l'avvocato di quei tali proprietari.

Ma infine, il Ministro dice: cosa volete, io faccio l'amministratore, non sono un perito. Il perito, voi l'avete udito, mi ha dichiarato che egli ha eseguito i lavori a regola d'arte. Piano, ecco l'art. 1153, voi dovete rispondere dei vostri commessi, dei vostri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Scusate, questi saranno esempî esagerati se volete, ma come si fa? si ricorre a certi argomenti, paiono astruserie si ricorre ad altri; paiono platealità e puerilità!

Dunque facciamo i legislatori, pigliamo tutti questi elementi, plasmiamoli, facciamocene quel criterio che è proprio del prudente legislatore. Vi è un'istituzione la quale è organizzata, la quale non dà luogo a reclami, non è sospetta, che presenta i vantaggi che vi ho accennato; perchè mutarla?

Ecco tutta la questione. Se sopra a questo punto si fosse riassunta la discussione, allora io credo avremmo assai avvantaggiato anche pel tempo. Ma la parola ultima, Signori, che ho pronunziata, mi fa accorto che io abuso della vostra benignità e dell'attenzione con cui vi piacque ascoltarmi fino ad ora.

Questa volta poi dovessi appendere la lira al tempio di Apollo, prometto ai Numi immortali, che non vi tedierò più oltre in questa discussione colla mia parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è mia intenzione rispondere sul merito della questione, su di cui l'onorevole Senatore Ferraris è tornato. Solamente mi parrebbe mancare di cortesia, se avendomi egli fatto appunto di aver taciuto ed omesso di rispondere a quello che egli affermava essere l'argomento più poderoso del suo sistema, io persistessi nel reputarlo il più debole ed insussistente senza dirne la ragione al Senato.

Ieri non me ne occupai, perchè presi la parola dopo che con vigorosa dialettica l'onorevole Relatore del vostro Ufficio Centrale aveva ragionato ampiamente intorno a questo ed agli altri argomenti addotti dal Senatore Ferraris; ed a me parve in verità un rigoroso dovere l'astenermi dal ritornare sugli argomenti medesimi e dal ripetere presso a poco con minore felicità i già uditi ragionamenti.

L'onorevole Senatore Ferraris crede doversi la giurisdizione su' conflitti mantenere nel Consiglio di Stato, e non già trasferire nella Corte di Cassazione, perchè quando la decisione dei conflitti appartenga all'autorità giudiziaria, tale decisione al pari di ogni altro pronunciato dell'autorità giudiziaria sia intangibile ed irrevocabile, e sfugga a qualunque sindacato possibile del Governo, e perciò a qualunque responsabilità.

Se dunque si cade in errore, non esiste più (egli dice) verun congegno o rimedio costitu-

zionale per apportarvi riparazione. Perciò vuol mantenere il sistema attuale, secondo il quale spetta al Consiglio di Stato decidere dei conflitti d'attribuzioni; ritenendo che allora non manchi un congegno atto a richiamare nei suoi confini quella potestà che ne esorbitasse. Dappoichè sarebbe un mezzo costituzionale chiamare il Potere esecutivo a sopportare innanzi al Parlamento la responsabilità dei suoi atti.

Ora, io rammento che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha già risposto vittoriosamente a questa poco comprensibile argomentazione; ma, poichè l'onorevole Senatore Ferraris non se ne mostra persuaso, e questa mattina insiste di nuovo sul suo favorito ragionamento, a me basta rispondergli con brevissime parole, come mai egli possa con tanta facilità obbliare che anche oggidì, sotto il sistema in vigore, il Consiglio di Stato, decidendo i conflitti, non emette già, come in altri affari, un semplice parere consultivo, al quale il Ministero abbia potestà di uniformarsi o di scostarsene, sicchè possa incombergli la responsabilità dell'approvazione o del rifiuto; ma pronunzia come Potere statuente, e nell'esercizio di una vera e perfetta giurisdizione, e quindi identicamente i suoi giudicati sono intangibili ed irrevocabili nè più nè meno di qualunque giudicato sulla competenza che verrà nell'avvenire ad emanare dalla suprema Magistratura giudiziaria, e con lo stesso effetto di ogni altra sentenza dei Tribunali ordinarî.

Suppongasi adunque che il Consiglio di Stato abbia per avventura errato nel decidere un conflitto, perchè non vi ha Collegio giudicante, per quanto ne sia eminente la capacità, cui appartenga il privilegio dell'infallibilità. Forse in tal caso vi si rimedierà? M'indichi l'onor. Senatore Ferraris quale sia questo magico congegno, per mezzo del quale possa ancora oggidì dopo la decisione del Consiglio di Stato sottrarsi all'Amministrazione e ricondursi nella cognizione de' Tribunali una contestazione che il Consiglio di Stato abbia dichiarato di competenza amministrativa, e viceversa.

Ognuno vede adunque che, o si lasci al Consiglio di Stato l'esercizio di quest'attribuzione, o si trasporti nella Suprema Magistratura giudiziaria, il valore dei pronunciati sui conflitti sarà sempre identico, costituirà sempre cosa irrevocabilmente giudicata.

Spero che questa volta almeno l'onor. opponente, se non si vorrà dichiarare persuaso, non dirà che il più potente de' suoi argomenti è rimasto dimenticato e senza risposta.

Io non posso diffidare del senno e dell'alta imparzialità de' magistrati ordinarî, e collocare al di sopra di tutto l'ordine giudiziario il Consiglio di Stato nel meritare la fiducia pubblica.

Quando ne' giudizî innanzi ai Tribunali io veggo elevarsi dall'Amministrazione una eccezione d'imcompetenza, e questa, percorrendo tutti gli stadî del Tribunale circondariale, della Corte d'appello, della Corte di Cassazione, venga rigettata, io conchiuderò che s'inganna l'Amministrazione nel pretendere che a Lei appartenga la balìa di decidere una determinata controversia; ma i giudicati racchiudendo una civile presunzione di verità, io presumo che non contengano l'errore, e che tanti magistrati concordi nella stessa decisione non abbiano tutti errato, sol perchè l'Amministrazione si ostini a crederlo.

Ed ora il Senato mi permetta di aggiungere poche parole, con molta mia pena e ripugnanza, su quello che chiamerò incidente personale.

L'on. Senatore Ferraris ha cominciato con una dichiarazione che per verità io era ben lontano dall'aspettarmi.

Egli, lasciando da parte la mia povera persona solo per la ragione che in essa rispettava un Consigliere della Corona, ha tuttavia schiettamente manifestato di non nudrire sentimenti nè di favore, nè di entusiasmo, ma di perseverante aspettazione per l'attuale Amministrazione.

Io lo ringrazio della sua grande sincerità, ed io ben sapeva non poter pretendere da lui nulla di più. Ma quando rammento di avere assistito alle prime prove del suo ingegno e della sua vita politica date in altri tempi nel Parlamento Subalpino, allorchè esule io ebbi generosa ospitalità in Piemonte, e che le Amministrazioni di Cavour e di Rattazzi non ebbero mai la virtù di destare nell'on. Ferraris sentimenti di favore e di entusiasmo; quando ricordo di più, che se egli militò con noi in Firenze per alcun tempo allorchè la bandiera della libertà e del progresso era nelle mani del compianto Rattazzi, quel favore fu fugace, ed egli ben presto da noi si separò abbandonan-

doci; io mi rassegno ben volentieri a restare in buona compagnia con così insigni uomini di Stato, ed a rinunziare all'appoggio dell'onor. Ferraris.

Egli poi ha accennato alle espressioni che ieri pronunziò, e che mi obbligarono mio malgrado ad una rispettosa protesta innanzi al Senato. Ma è ritornato su questo incidente con parole tali che, sarà cortezza del mio ingegno, sono rimaste a me misteriose ed oscure.

Invero da un lato egli ha detto che il Regolamento del Senato vieta di fare allusione a tutto quello che avvenga nell' altro ramo del Parlamento; e da ciò pareva che egli dovesse essere condotto ad esprimere rammarico e pentimento di una di codeste allusioni uscita ieri dal suo labbro nel calore della discussione.

Ma in vece dopo la meditazione di una notte, la quale dovrebbe portar consiglio, secondo il volgare adagio, egli non ha dubitato di dichiarare che oggi mantiene ancora le stesse parole ieri profferite.

E quasi bramasse nulla veder condonato a un discorso improvvisato e non preparato, ha avuto cura di spiegare che i suoi discorsi sono improvvisi nella parola, ma non nella forma, le quali circonlocuzioni, se io non m'inganno, aggraverebbero le espressioni ieri usate dal Ferraris, anzichè attenuarle.

Ad ogni modo egli ha richiamato l'attenzione del Senato sopra una data, quella del 28 gennaio 1875. E ha detto che egli, mentre ieri parlava, andava invano cercando col pensiero una spiegazione del motivo per cui due Deputati che sedevano sui banchi opposti della Camera, l'onor. Peruzzi ed io, in quell' epoca, quando non esisteva un Adamo Smith nella materia dei Conflitti (è la frase spiritosa da lui adoperata), avessero potuto trovarsi d'accordo nella proposta di legge sui Conflitti; e che non sapendo trovare alcun fatto, era orgoglioso della sua scoperta, che la via di Damasco, che ci aveva illuminati e congiunti, fosse un sentimento interessato *per lenire patite perdite e iatture*, che avessero ferito l'onor. Peruzzi, non come uomo privato, ma qual capo e reggitore di una delle più cospicue città dello Stato.

Ha fatto di più: ha letto le sue parole medesime che dice avere ricavato dalle bozze stenografiche del suo discorso, e le crede non offensive, anche perchè in esse si riferisce soltanto una voce che in proposito correva, che cioè causa della comune iniziativa parlamentare fosse codesto proposito di lenire le accennate iatture. Se vuole rileggere le parole stenografate, l' onorevole Senatore le rilegga pure; le ho udite or ora.

Senatore FERRARIS. Sono però congiunte con altre parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Queste sono le sole parole che io esamino, e delle quali mi dolgo. Rispetto il resto del suo discorso, ma sostengo che quelle parole non si dovevano profferire.

Ora, anzitutto il ricordo di quella data del 1875 non è felice, e se l' onorevole Ferraris non seppe trovare alcun fatto che congiungesse i due Deputati nella comune iniziativa, ciò dimostra che egli non ha l'abitudine di seguire con molta attenzione le discussioni che hanno luogo intorno ai progetti di legge nelle varie loro fasi nei due rami del Parlamento.

Egli avrebbe potuto rammentare che questa proposta è di molto anteriore al 1875; che fino dal 1871, un esimio consigliere di Stato, il Mantellini, il cui nome rammento a cagion di onore, rendendosi superiore allo spirito del Corpo cui egli apparteneva, pubblicò il primo dei due volumi di una sua lodatissima opera, in cui si doleva dell'abuso della frequente elevazione dei conflitti di attribuzioni, ed esponeva la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra i principali casi da esso decisi.

Ha dimenticato che nello stesso anno 1871 si riunì in Roma un Congresso dei principali giuristi italiani; ed io stesso, qual Relatore di una Commissione speciale incaricata dello studio di questo argomento, ebbi l' onore in una lunga Relazione di proporre, e di veder accolto dal Congresso medesimo un voto indirizzato al Parlamento per l'adozione della riforma che in questo momento è sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Ha dimenticato che in seguito, fin dal giorno 9 maggio 1873, l' onorevole Peruzzi, insieme con me, rivolse una interpellanza al Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno, che allora era l' onorevole Lanza, la quale occupa due interi fogli del rendiconto uffiziale, e vi si leggono i discorsi dell' onorevole Peruzzi e i miei, e le risposte del Lanza, che prepararono la via alla presentazione della nostra

proposta di legge. E se si fosse degnato gettare lo sguardo su' documenti di quella discussione, avrebbe veduto quale era stata la via di Damasco che c'illuminava, quale l'Adamo Smith, nella cui dottrina avevamo comune la fede; non sarebbe andato a cercarlo in una scoperta, mi permetta il dirlo, ignobile, non conveniente all'altezza del carattere delle persone.

Infatti il Peruzzi, fin dalla discussione dell'interpellanza, così chiudeva il suo discorso alla Camera:

« Io mi riservo insieme coll'onorevole Mancini di proporre alla Camera il progetto di legge che egli ha annunciato (dopochè il Ministero dichiarava di non volerlo egli proporre). Nello annunziare questo nostro proposito rinnovo la dichiarazione fatta dall'onorevole Mancini, che noi non intendiamo menomamente sollevare questione fra il Ministero e l'una parte o l'altra della Camera, confidando noi che quando discuteremo questo progetto di legge, la Camera rinnoverà lo spettacolo, che dette in occasione delle memorabili discussioni della legge sul contenzioso amministrativo, nelle quali io Ministro di un Gabinetto sostenuto dalla destra ebbi a propugnatore validissimo (era questa una espressione cortese dell'oratore) l'onor. Mancini, ed ebbi ad oppositori, insieme con l'onorevole Cordova, gli onorevoli Rattazzi e Tecchio. »

Egli dunque fin d'allora spiegava con verità e con dignità di linguaggio l'alleanza nostra nel comune proposito di ottenere che il contenzioso amministrativo fosse realmente ed interamente abolito, ed il complemento di quella abolizione si attuasse mercè la legge su' Conflitti, che d'accordo avremmo presentata e con le comuni forze propugnata.

Questi, o Signori, sono i fatti, questi i precedenti che risultano dalla testimonianza non sospetta di solenni discussioni parlamentari. Dopo di che il progetto di legge venne realmente da noi presentato, non già, come suppone l'onor. Ferraris, nel 1875, ma nella tornata del 12 luglio 1873; e non essendosi pervenuto a farlo discutere dalla Camera, perchè si chiuse la sessione, nel gennaio 1875 da noi veniva una seconda volta riproposto.

L'onor. Ferraris non ha dubitato di aggiungere che non è accusare le intenzioni di un uomo politico attribuirgli il desiderio di lenire con una sua proposta di legge i danni che abbia sofferto il suo comune, e chiama questa una formola decente ed onorevole. Mi scusi, onor. Ferraris, io professo apertamente ed ho sempre professato l'opinione contraria. È mio fermo convincimento che colui, il quale ha l'onore di sedere come rappresentante della Nazione nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, non ha che il mandato ed il debito d'onore di promuovere unicamente e sempre il bene della Nazione, e di sacrificare al vantaggio dello Stato non solo le private sue utilità (la quale naturalmente è una volgare virtù), ma anche i vantaggi del suo Municipio, della sua provincia, di tutti gli enti morali subordinati alla felicità ed al buon governo dello Stato. Colui, che dimenticasse questo dovère, sarebbe ai miei occhi, e credo, Signori, anche ai vostri, immeritevole del vanto di virtuoso uomo di Stato e rappresentante del paese, sarebbe infedele al suo nobile mandato.

Ma, secondo l'onor. Ferraris, egli ha ripetuto una voce che correva. Io non lo credo; confesso di non aver mai udito queste indegne accuse, fuorchè in questi ultimi tempi in occasione della discussione che attendevasi di questa legge.

Ma che perciò? Da quando in qua si è veduto un Senatore permettersi di andare raccogliendo volgari insinuazioni che possono circolare nelle piazze, e portarle nello splendore e nella serenità di quest'Aula, che non fu mai da accuse somiglianti contaminata e turbata?

Io non aggiungo di più, nè intendo di dare a questo spiacevolissimo incidente maggiore importanza di quella che meriti. Lascio ben volentieri giudice il Senato della convenienza del linguaggio usato dal Senatore Ferraris.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Carlo Cadorna.

Senatore CADORNA C. Signori Senatori, ho dichiarato che non sarei entrato nel merito di questa questione, e non intendo allontanarmi da questa dichiarazione. Prego soltanto il Senato di permettermi di parlare per un fatto personale, il quale spero non darà luogo a nessuna discussione. Io debbo scagionarmi da una imputazione di contraddizione che nascerebbe da alcune cose state dette in questa discussione.

Si è lungamente parlato del contenzioso amministrativo; se ne è ragionato come di cosa che fosse talmente e così intimamente unita alla materia dei conflitti d'attribuzioni, che il soggetto, se non era assolutamente identico, quasi lo fosse, e dovesse perciò esser regolato dai medesimi principî; ed io fui citato siccome uno di quelli i quali, allorquando si preparò, e si fece la legge di abolizione del contenzioso amministrativo, votarono per l'abolizione di questa giurisdizione speciale.

È dunque evidente che, se sussistesse l'identità di questi due soggetti, od almeno l'eguaglianza dei principî regolatori di queste due materie, io mi troverei in contraddizione con me stesso, dichiarandomi, come feci, avverso a questo disegno di legge. È di questa supposta contraddizione che intendo unicamente di scagionarmi.

Non ho mai avuto, nè avrò mai di certo, la strana pretesa di non sbagliare; ma dichiaro che, quando ciò m'accade, preferendo di riconoscere il mio errore al sistema di persistervi, soglio dichiarare e correggere francamente ed esplicitamente il mio sbaglio. In questo caso però non credo di dover fare alcuna ricognizione di errore nelle mie precedenti opinioni.

Si è lungamente parlato del contenzioso amministrativo da oratori autorevoli, e lo si è paragonato ai conflitti d' attribuzioni, ragionando dall'una all'altra cosa, quasicchè si trattasse di due soggetti analoghi, sui quali le leggi dovessero o potessero disporre colla stregua degli stessi principî, e che perciò si dovesse togliere al Consiglio di Stato la decisione dei conflitti d'attribuzioni, come una conseguenza dell'abolizione della giurisdizione speciale, che in prima egli aveva, nelle materie del contenzioso amministrativo.

Confesso che mi sono assai maravigliato di questa singolare confusione, essendo di grande evidenza che è impossibile l'avvicinare e l'assomigliare fra di loro queste due materie diversissime pel loro soggetto, e pei principî da cui sono regolate, e che perciò è altrettanto impossibile il fare illazioni dall'una all'altra in fatto di disposizioni legislative sulla competenza.

Che cosa sono le cause che costituivano il contenzioso amministrativo? Non sono altro che cause di diritto meramente civile e privato, alle quali la legge aveva dato un giudice speciale, perchè in esse, sebbene il soggetto della lite fosse privato e civile, l'amministrazione pubblica aveva, o poteva avere qualche interesse come amministrazione, e questa giurisdizione speciale erasi data ad una sezione del Consiglio di Stato. Questa sezione del Consiglio di Stato teneva il posto di un altro Tribunale ordinario che giudichi delle cause fra i privati e ne esercitava assolutamente le stesse funzioni di soggetto meramente giudiziario.

Questo Tribunale speciale era incaricato di giudicare codesto genere di cause civili, nello stesso modo come in Inghilterra, ove quasi ogni materia di diritto civile ha un Tribunale speciale; vi sono i Tribunali per i matrimoni e divorzi, e ve ne sono tanti altri. Era dunque un Tribunale speciale per alcune materie, ma il soggetto del giudizio di questi Tribunali era sempre un soggetto di diritto civile e di natura meramente giudiziaria. Porterò un esempio: Erasi fatto dall'amministrazione pubblica un appalto, ed era nata una lite su questo contratto, sulla sua interpretazione, o sulla sua esecuzione. Evidentemente in questa lite era quistione di diritto civile, nulla potendosi immaginare di carattere più civile e giudiziario di un contratto, della sua interpretazione ed esecuzione fra le parti contraenti. Ma in questo contratto, uno degli interessati era l'amministrazione pubblica, e per darle una guarentigia di cognizioni speciali nei giudici, c'era la legge del contenzioso amministrativo che ordinava che questa causa dovesse essere decisa da un Tribunale speciale per queste materie civili speciali, cioè dal Consiglio di Stato.

Ora, è verissimo che questa giurisdizione speciale io ho desiderato che fosse abolita e l'ho desiderato quando questa giurisdizione speciale era demandata al Consiglio di Stato, quando io aveva già l'onore di far parte del Consiglio di Stato, e sedeva precisamente nella sezione del Consiglio di Stato, che era il Tribunale del contenzioso amministrativo.

E perchè io non solo ho desiderato ed accettato questa legge, ma ho anche collaborato alla sua preparazione? Per una ragione semplicissima; cioè, perchè trattavasi di materie di diritto meramente civile, di carattere giudiziario,

e che entrava naturalmente nella sfera delle materie proprie del potere giudiziario ordinario; e perchè era, come è tuttora, mia opinione, che, per queste materie, anche l'Amministrazione debba soggiacere alla giurisdizione giudiziaria ordinaria.

Ma qual relazione può aver questa materia coi giudizî sui conflitti di attribuzioni?

Vediamolo.

Quale è il soggetto dei conflitti di attribuzioni?

Mi basta il definirlo, per far risultare evidentemente la differenza che vi ha fra il contenzioso amministrativo e i conflitti di attribuzione.

La causa per conflitto di attribuzioni non è la causa di merito che verte fra due privati, e per diritti civili e privati, avanti il Tribunale ordinario, la quale non è che l'occasione del conflitto di attribuzioni.

La causa pel conflitto di attribuzioni è una seconda causa diversissima che si sovrappone alla causa di merito e di diritto civile fra i privati, e che le sta sopra, e che logicamente la precede per la sua stessa natura.

È una nuova e diversa causa; diversa per le parti litiganti, diversa pel soggetto stesso della contestazione e del giudizio.

La legge autorizza il potere esecutivo di farsi rappresentare dal Prefetto nel caso che un Tribunale nella sua provincia sia impossessato di una causa fra privati, o fra privati e l'amministrazione, il cui soggetto sia creduto essere, secondo lo Statuto e le leggi, nelle attribuzioni del potere esecutivo e della pubblica Amministrazione, che ne è lo strumento. Il Prefetto non deve fare alcun atto nella causa vertente sul merito fra i litiganti; ma deve fare atti all'infuori di questa causa: il Prefetto deve rivolgersi non già alle parti private litiganti, ma al Tribunale stesso innanzi cui verte la causa e gli dice: alto là! voi state occupandovi di una causa di materia a me spettante; vi prego di dimettere questa causa, onde io me ne impossessi, e provveda nella medesima.

Il Tribunale stesso risponde con un atto che non fa ragione a questa pretesa, perchè è di opinione diversa, e crede invece che la sua autorità giudiziaria si estenda anche su quella materia. Allora il Prefetto come rappresentante del potere esecutivo, fa un decreto che solleva formalmente il conflitto tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario, ed apre per così dire una nuova causa. Le parti litiganti sono i due poteri costituzionali, il soggetto della causa è la questione sui limiti dei loro poteri costituzionali.

Questo è il conflitto di attribuzioni al quale si deve dare un giudice, il quale dovrà pronunziare unicamente sul soggetto di questo conflitto e non avrà nulla che vedere nel merito della causa civile vertente fra i due cittadini, che sarà poi decisa da quello dei due poteri che nella causa di conflitto sarà stato riconosciuto competente.

Io non vado più oltre perchè non voglio entrare nel merito del presente disegno di legge; ma stabilisco soltanto la differenza che vi è tra questo soggetto dei conflitti di attribuzioni ed il contenzioso amministrativo.

Le cause del contenzioso amministrativo avendo un soggetto di diritto meramente civile, e vertendo fra privati, o fra questi e l'Amministrazione pubblica (che per questi soggetti non ha ragioni maggiori delle ragioni private), essendo di natura meramente civile, e giudiziaria, ho creduto che dovessero, come materia meramente giuridica, esser giudicate sempre da uno stesso Tribunale, cioè dai Tribunali ordinarî. Ai conflitti di attribuzioni questo principio non è applicabile perchè il soggetto della causa di conflitto fra i due poteri sui limiti della stessa loro podestà costituzionale è soggetto di diritto pubblico, e di altissimo diritto costituzionale nella sua applicazione, ed il giudizio ha lo scopo di mantenere ciascuno dei due poteri costituzionali nei loro confini costituzionali, del che nulla potrebbe essere più lontano dalle materie proprie del potere giudiziario.

Vede dunque il Senato che io ho potuto, senza mettermi in contraddizione, contribuire alla abolizione del Tribunale speciale del contenzioso amministrativo, ed a far passare ai Tribunali ordinarî le sue cause di diritto meramente civile; e che senza cadere in alcuna contraddizione, ed anzi con piena consentaneità di principî posso ora ed anzi debbo votare contro questo disegno di legge, che attribuisce al potere giudiziario la decisione dei conflitti di attribuzioni fra i due poteri, perchè questa non è materia giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori. Ieri nel suo eloquente discorso il Ministro Guardasigilli affermò che nelle provincie della Romagna, delle Marche e dell'Umbria, l'abolizione dei conflitti di attribuzioni aveva provato bene; e chiamò per questo in testimonianza il Senatore Pepoli ed il Senatore Borgatti; il quale, per vero dire, aveva anche lui alla sua volta invocato prima la testimonianza dell'on. Pepoli. Io non contesto all'onorevole Senatore Pepoli di aver abolito nell'Umbria ogni cosa che sapeva di pontificio: ciò forma il suo miglior elogio. Ma non posso dire che l'onorevole Pepoli abbia abolito la collezione delle leggi pontificie ed italiane; e nelle leggi pontificie io leggo che con editto del 25 luglio 1835, e poi con altro del 2 luglio 1851 fu regolata nello Stato già pontificio la materia del contenzioso amministrativo ed anche quella dei conflitti, la quale fu riservata esclusivamente al Sovrano Pontefice; sicchè era la potestà sovrana che scioglieva le collisioni fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Nella collezione delle leggi leggo ancora, che con decreto del 31 agosto 1859 il regio Commissario per le Romagne, e poi il regio Commissario dell'Umbria con altro decreto del 9 novembre 1860, deferirono le cause del contenzioso e dei conflitti ai Tribunali ordinari. Ma leggo pure che con decreto del 2 novembre 1860, il Commissario delle Marche estese alle Marche stesse le leggi piemontesi del 1859 sul contenzioso amministrativo, sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei Conti. Da ciò risulta quale accordo regnava fra i tre regi Commissari, e il conte Cavour doveva proprio esserne contento!

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore DE CESARE.... Ma non basta. Mentre alla fine del 1860 accadevano codesti fatti, nel 1861 e 1862 si pubblicavano ed estendevano nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria tutte le leggi dello Stato, non solo quelle che vi erano in Piemonte, ma anche le altre del nuovo Regno a misura che il Parlamento le votava.

Ora si domanda a me: avete nulla da opporre agli effetti delle disposizioni emanate dall'on. Pepoli e dagli altri Commissarî in ordine ai conflitti di attribuzioni?

Ma io non credo vi siano stati effetti di sorta, nè utili, nè svantaggiosi, perchè nel breve tempo che imperarono le ordinanze del Pepoli esse non potevano partorire alcun effetto.

L'on. Guardasigilli affermò pure, ieri, che nel medio evo soltanto la giustizia emanava dal Re; che questa è una teoria antiquata, anzi una teoria proprio da medio evo.

Il Senato adunque intese da un Ministro del Re che l'art. 68 dello Statuto, il quale prescrive che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce, è un articolo che racchiude un precetto da medio evo, ed una teoria antiquata!

Ed io sono stato così ingenuo sinora (e voglio continuare ad esserlo) credendo che quello fosse invece uno dei fondamenti dell'arca santa dello Statuto.

L'onor. Guardasigilli affermò pure che i soli difensori della Ristorazione in Francia propugnarono per i conflitti di attribuzione; ma non compì il periodo della storia francese. Lo compio io; dichiarando però che quello che dirò non racchiude nessuna allusione a chicchessia nè dentro, nè fuori il Senato, e molto meno all'on. Guardasigilli, mio illustre amico da gran tempo, e di cui stimo altamente l'ingegno, la dottrina e le doti dell'animo.

Nel 1828 si pensò di dare alla Cassazione francese la facoltà di giudicare i conflitti di attribuzioni.

Allora fu creata un'apposita Commissione per regolare la materia.

Onorandi magistrati, illustri giureconsulti propugnarono questa massima, cioè, che la divisione dei poteri è la prima condizione di uno Stato libero; e in forza di questa massima fu rigettata la proposta dei così detti *riformisti teorici*, i quali intendevano dare alla Cassazione autorità di giudicare dei conflitti di attribuzioni.

Vennero i giorni delle dure prove; la rivoluzione abbattè il trono di Carlo X, e i *riformisti teorici* ne elevarono un altro, cinto da istituzioni repubblicane.

Però codesti *riformisti teorici* che parteciparono al Ministero delle concessioni (Laffitte); al Ministero delle compressioni (Périer); al Ministero dell'organizzazione (Soult); al Ministero

di transizione (Gérard); al Ministero delle alleanze (Thiers); al Ministero di ricomposizione (De Broglie); al Ministero della resistenza (Guizot); cotesti riformisti non abolirono mai i conflitti di attribuzioni. In quella vece, sacrificando alla capricciosa dea della popolarità, e seguitando il mestiere di riformatori teorici, suscitarono un'altra questione di riforma, cioè quella elettorale; sursero e si moltiplicarono i banchetti dei riformatori, e di banchetto in banchetto mandarono a gambe in aria la dinastia degli Orléans.

L'onorevole Guardasigilli per attenuare la opinione del Manna sui conflitti, disse che il Manna parlò del sistema napolitano uniforme al francese.

L'opera del Manna pubblicata nel 1860 e che ha avuto l'onore di più edizioni, non parlò di alcun sistema; è un'opera scientifica di diritto amministrativo e forma scuola in Italia. Tale è l'importanza del libro del Manna.

In ultimo pare che non disse cosa esatta l'onor. Guardasigilli, quando affermò che con la legge 12 dicembre 1875 si erano dati a decidere alle Sezioni di Cassazione in Roma i conflitti di attribuzioni. Invece in quella legge si parla soltanto di conflitti di giurisdizione, che, come sa il Senato, sono ben diversi dai conflitti di attribuzioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Con Tribunali speciali.

Senatore DE CESARE.... Signori Senatori, io ho compito il debito mio; ho esposto le ragioni e le convinzioni mie intorno a questo progetto di legge. Le mie considerazioni risguardano un ordine di cose, che è dovere del Senato, conservatore per eccellenza, di ben meditare. La cosa sulla quale ho pensato e riflettuto molto è appunto un'opinione dell'illustre Manna, e sento il bisogno di leggerla al Senato.

L'opinione è questa: « che la distinzione e separazione del diritto amministrativo dal diritto politico sia cosa di supremo interesse nei tempi moderni, si dimostra da ciò che nei tempi moderni più che mai il travaglio degli spiriti intorno alle forme costitutive degli Stati è grandissimo. Questa inquietezza mantiene una condizione di cose piena di paure e di pericoli; perciocchè ogni concetto della mente si sforza di venire all'atto, e gli uomini in molte parti del mondo non sognano altro che saggi e tentativi inutili per provare ora una, ora un'altra forma e sistema politico.

Ora, chi non vede che è per ciò d'immensa utilità di sceverare il problema amministrativo dal problema politico? Chi non vede quanto importi che al difuori di questo moto ed agitazione ci sia alcun che di certo ed invariabile intorno alla pubblica amministrazione, in modo che possa ritenersi che il bene amministrare gli interessi comuni sia un bisogno di tutte le posizioni sociali, ovvero che il problema amministrativo possa, almeno provvisoriamente, staccarsi dal problema politico? »

Parlò ieri l'onorevole Guardasigilli di chimeriche paure.

In coscienza dirò al Senato che io ne ho una e gravissima, e la rivelerò. Io ho la paura, e non chimerica, che col nuovo giudice e col dare a giudicare al supremo Tribunale ordinario codeste materie difficili, intricate, e dirò così capillari sulla definizione dell'atto amministrativo o politico che sia, non dovessimo assistere al processo della rivoluzione italiana; il quale processo potrebbe partorire ancora un immenso danno alla finanza dello Stato.

Il Consiglio di Stato, composto di uomini usciti o dall'Amministrazione, o dall'Aule legislative, o dal Consiglio della Corona, e come potere amministrativo, aveva il debito di guardare anche all'interpretazione esatta di un atto della pubblica Autorità, o di una legge, o di un decreto fatto dal Governo della rivoluzione nel 1860.

Io non credo che il magistrato di Cassazione, e non lo vorrei a qualunque costo, possa arrestarsi innanzi a considerazioni, altissime che siano, di ordine pubblico e politico. Non lo credo, perchè non voglio che il magistrato ordinario diventi in Italia uno strumento politico.

Io temo adunque che i Principi spodestati, i loro aventi causa, i loro seguaci, e tutti coloro che furono feriti negli interessi (e gli interessi si dovevano certo ferire, perchè altrimenti la rivoluzione non si faceva), si prevarranno di questa legge; e allora le Aule del fòro offriranno uno spettacolo crudelissimo e per il paese e per il Governo. Ci pensi il Senato!

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Non abuserò del fatto personale. Come avete udito or ora dall'egregio Collega ed amico mio Senatore De Cesare,

l'onorevole Guardasigilli, nel suo splendido discorso, alludendo all'ex-Commissario delle Marche, l'onorevole Senatore Pepoli qui presente, fece a me pure l'onore di invocare la mia testimonianza riguardo alla legislazione pontificia su questa materia, e ai risultati ottenuti nelle provincie ex pontificie per l'abolizione del contenzioso amministrativa.

Prima di tutto ringrazio l'onorevole Senatore De Cesare di avermi pôrto occasione di dare alcune spiegazioni in proposito, e principalmente sui dubbi da lui opportunamente espressi: lo farò brevissimamente, se il Senato me lo permette.

Le leggi, che nelle ex-provincie pontificie regolavano questa materia, erano, il motuproprio del 10 novembre 1854, l'editto del 20 luglio 1835, l'editto del 3 giugno 1851. Tralascio talune altre disposizioni di minor conto.

Intorno a coteste leggi importa prima di tutto considerare che il contenzioso amministrativo, il quale era stato introdotto nelle ex-provincie pontificie durante la dominazione francese, non venne ripristinato dopo la ristaurazione del 1815. Il Governo pontificio fu spinto a far rivivere quella istituzione, così poco rispondente alle tradizioni e all'indole italiana, dopo la rivoluzione del 1831, per le pressioni fatte alla Santa Sede dalle Potenze protettrici col notissimo *Memorandum* di quell'anno. Alla compilazione di quel *Memorandum*, riportato da tutti gli storici contemporanei, aveva principalmente contribuito il Governo francese, sollecito sempre di far prevalere la propria influenza nelle riforme legislative ed amministrative dello Stato pontificio. È noto che tra le istituzioni, che venivano suggerite ed inculcate al Governo pontificio, eravi quella appunto di un Consiglio di Stato alla francese.

Il cardinale Gamberini, allora Segretario di Stato per gli Affari Interni, era stato uno dei più rinomati giureconsulti delle Romagne sotto la dominazione francese. E, come avviene di frequente, egli pure aveva subìta nell'animo suo la influenza delle leggi e delle consuetudini francesi. Basta leggere il citato motuproprio e l'editto del 1835, che ho ricordati, e che sono opera sua, per vedere confermato ciò che io assevero.

A cotest'uomo di Stato adunque e alle continue pressioni delle Potenze, e principalmente della Francia, è da attribuirsi la ripristinazione del contenzioso amministrativo nelle provincie allora soggette alla sovranità temporalesca del Papa.

Le potenze, non bene informate delle cause vere del malcontento delle popolazioni delle provincie pontificie, credevano che il male consistesse soltanto nelle leggi, e che perciò il Governo del Papa, migliorando la sua legislazione, potesse riabilitarsi presso i proprî sudditi.

Ebbi già altre volte l'onore, anche nell'altro ramo del Parlamento, di sostenere che in talune parti la legislazione pontificia era informata a retti e liberali principî, e pregievole spesso per la forma concisa, propria, chiara. Ma a che servono le buone leggi, quando il Governo è cattivo, e mancano le guarentigie costituzionali?

È vero che in tutti i moti insurrezionali, specialmente delle Romagne, fu sempre allegata la cattiva legislazione del Governo del Papa. Ma cotesto era un artificio per rendere meno invise alle potenze protettrici del Papa quelle continue insurrezioni, e nasconderne il vero scopo. Le migliori leggi del mondo non avrebbero potuto salvare l'instituto medioevale della sovranità politica dei Papi, nè arrestare quella grande rivoluzione, che ci ha condotti a Roma.

Ricordato questo, dirò in riassunto che la legislazione pontificia sul contenzioso amministrativo era questa:

Giudicavano in primo grado le Congregazioni governative dei delegati; in secondo grado i Consigli di Legazione; in terzo grado il Consiglio di Stato. Questo giudicava ancora in grado di *restituzione in intero*.

Di *conflitti* non è parola nella legislazione pontificia. Nel § 7 e successivo dell'editto del 25 luglio 1835 si parla di *difficoltà* che insorgano; e si dice che in questi casi si può reclamare al Sovrano, al quale spetta esclusivamente di statuire sulla *competenza amministrativa o giudiziaria con la norma prescritta dal § 1700 del* motu-proprio 10 novembre 1834. Per la quale disposizione il Sovrano Pontefice deliberava, udita la Segnatura così detta papale; locchè vuol dire che in questo caso il supremo Tribunale pronunciava soltanto in via consultiva. E il Papa, si noti bene questa circostanza, statuiva siccome sovranità suprema ed esclusiva, in cui tutti i poteri dello Stato erano riuniti e confusi.

Quando nel 12 giugno le Romagne, prime delle provincie pontificie, si pronunciarono, come è noto, per la loro separazione da Roma, sorse di botto l'antico desiderio che tutte le giurisdizioni amministrative fossero restituite alla giurisdizione comune. E infatti, siccome ha testè ricordato l'onorevole Senatore De Cesare, il Governatore generale, Lionetto Cipriani, ora nostro egregio Collega, con decreto del 31 agosto 1831, proposto dal chiarissimo professore Filippo Martinelli, Ministro della Giustizia presso quel Governo, abolì i Tribunali del contenzioso amministrativo, rimandando ai Tribunali ordinari la giurisdizione per le materie che erano state dalla legislazione precedente attribuite ai Tribunali amministrativi.

I Tribunali ordinarî, secondo il decreto del Governatore Cipriani, furono così composti: Giudici singolari, corrispondenti agli attuali giudici di mandamento; Tribunali provinciali; un Tribunale di appello a Bologna; ed una Magistratura suprema, pure sedente in Bologna, composta di due sezioni, una per il terzo grado, l'altra per le competenze proprie della suprema Segnatura. E ciò per quanto concerne le Romagne.

Riguardo alle provincie dell'Umbria, l'onorevole Senatore Pepoli, allora Commissario straordinario in quelle provincie, con decreto del 9 novembre 1860, fece in sostanza ciò che si era fatto nelle Romagne intorno alle giurisdizioni amministrative.

Ma qui l'onorevole Senatore De Cesare oppone, non a torto, che l'esempio del Governatore delle Romagne e del regio Commissario dell'Umbria non fu seguìto dal Commissario regio delle Marche, il quale fece anzi l'opposto, avendo riordinato il contenzioso amministrativo secondo le leggi piemontesi del 1859.

La ragione di questa differenza si deduce dal decreto medesimo del Commissario straordinario delle Marche, che è in data del 2 novembre 1860, se non erro.

Il compianto Valerio, regio Commissario nelle Marche, piemontese, era dominato dalla idea, che allora prevaleva generalmente; e cioè che alla unificazione politica delle nuove provincie potesse contribuire, e fosse anzi indispensabile la promulgazione di tutte le leggi allora vigenti in Piemonte, buone o cattive che esse fossero: donde poi derivò quella reazione che tutti conosciamo, e tutti abbiamo deplorata.

Nel decreto pertanto del Commissario Valerio, che ho citato, la legge piemontese sul contenzioso amministrativo si vede compresa in fascio con altre, pure piemontesi, le quali furono ad un tempo promulgate nelle Marche.

Intanto al cav. Leonetto Cipriani era succeduto nel Governo delle Romagne il compianto Farini, il quale, essendo romagnolo e ben conoscendo le tradizioni ed aspirazioni di quelle provincie, benchè infervorato anch'egli dall'idea d'allora, e sollecito di estendere alle provincie da lui governate le leggi piemontesi, si guardò bene di comprendere tra cotali leggi, che egli veniva colà promulgando, quelle sul contenzioso amministrativo e sui conflitti di attribuzioni. E in cotal guisa, conformandosi all'operato del Cipriani e del Pepoli, mostrò col fatto di dissentire dal Valerio.

Qui mi permetterà il Senato che io ricordi che ebbi l'onore di far parte del Governo delle Romagne, coll'ufficio di segretario generale; che successivamente appartenni alla suprema magistratura in quelle provincie; e che nel 1864 fui Relatore della Commissione, incaricata dalla Camera dei Deputati di riferire sul progetto di legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo. Fu per quest'ultima qualinà, che nella tornata del 9 maggio 1864, presentai la Relazione, in cui sono indicate sommariamente, siccome dissi già nella penultima tornata, le circostanze ora esposte riguardo alle provincie expontificie. In quella Relazione è dichiarato inoltre che in cinque e più anni nulla accadde di tutto ciò che ora si teme, e che si temeva allora pure per l'abolizione del contenzioso amministrativo, sebbene essa fosse stata fatta senza alcuna di quelle cautele che si dimandano ora onde prevenire difficoltà e perturbazioni, che io ho sempre credute e credo immaginarie.

Queste sono le spiegazioni che posso dare anche per la piccolissima parte che ebbi nel governo delle Romagne, e per la esperienza mia personale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Pepoli per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore De Cesare dichiarò che egli è per sua natura ingenuo, e che tale vuole rimanere, cosa di che altamente mi rallegro e mi compiaccio. Però,

nelle parole che egli ha diretto a me, mi permetta di dirlo, io non ho veramente potuto ravvisare quella ingenuità che dichiarò essere sua speciale prerogativa.

Egli ha incominciato ad osservare che il cuore e la mente dell'illustre conte di Cavour dovevano essere stati grandemente conturbati dal differente modo di procedere dei tre Commissarî delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

In quanto al Commissario generale delle Romagne, non ha mai esistito; ha esistito invece un Governatore generale nominato dalla Camera elettiva del paese, e quindi non ci aveva niente a vedere il conte di Cavour; anzi, quando il Governatore Cipriani pubblicava quel decreto, non sedeva nel Ministero piemontese il conte Cavour, ma vi sedeva invece Urbano Rattazzi, quindi egli non ebbe di che rattristarsi.

Quanto al fatto della differenza di procedere dei due Commissarî dell'Umbria e delle Marche, prego l'onorevole De Cesare a rammentare che io medesimo ho accennato nel mio discorso a questo fatto; e ho detto che conservo un preziosissimo telegramma del conte Cavour ed una lettera del Ministro dell'Interno di allora, che approvano il mio procedere, e che son pronto ad esibire entrambi i due documenti all'onorevole De Cesare.

Dirò di più nelle istruzioni datemi, quando partii, intorno alle leggi piemontesi da promulgare, non era compresa quella sul contenzioso amministrativo, perchè appunto il conte di Cavour vagheggiava che in un piccolo paese come l'Umbria si tentasse un esperimento valevole a dissipare i sospetti che molti nutrono contro questa legge.

Debbo poi dire, ed ho terminato, all'onorevole De Cesare, che la legge che deferiva ai Tribunali ordinarî tutte le cause d'interesse demaniale, comunale e provinciale, ha durato circa 5 anni e non ha prodotto mai nessuno inconveniente, e le aule dei Tribunali non sono mai state conturbate da quelle dolorosissime scene politiche alle quali accennava l'onorevole De Cesare. Le cose sono invece procedute regolarmente; e credo quindi che l'esperimento fatto nell'Umbria si poteva ragionevolmente dal Guardasigilli indicare, in quel medesimo modo che l'onorevole, illustre e compianto Senatore De Foresta indicò l'esempio del piccolo paese dell'Umbria, per giustificare l'applicazione del matrimonio civile a tutta Italia.

PRESIDENTE. Sarebbero ancora iscritti per parlare nella discussione generale i signori Senatori Pescatore, Errante ed Astengo. Ma venne presentata in questo momento al banco della Presidenza una proposta di chiusura della discussione generale, firmata da parecchi Senatori, in numero maggiore di quello voluto dall'art. 43 del Regolamento.

La domanda dice: « I sottoscritti, a termini dell'art. 43 del Regolamento del Senato, domandano sia chiusa la discussione generale. »

Sono sottoscritti i Senatori: Brioschi, Gamba, C. Belgiojoso, Mauri, Sartirana, Guiccioli, A. Besana, T. Lauri, Carradori e Lampertico.

Se nessuno domanda la parola contro la chiusura della discussione generale, io la pongo ai voti.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora, abbiamo due emendamenti già stampati e distribuiti; uno proposto dal Senatore De Cesare all'art. 1 del progetto dell'Ufficio Centrale, così concepito:

« Qualora avanti l'autorità giudiziaria venga a trattarsi di materie riservate all'autorità amministrativa, oltre alla facoltà di opporre, in qualunque stato di causa, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, si può, nei modi e termini della presente legge, elevare un conflitto di attribuzioni. »

Poi abbiamo un emendamento del Senatore Pescatore a ciascuno degli articoli 1, 2, 3 e 4 del progetto ministeriale.

Al primo articolo sostituirebbe il seguente:

Art. 1.

La questione di competenza dell'autorità giudiziaria a cui si opponga il difetto assoluto di giurisdizione in ragione della materia dedotta in giudizio è sempre decisa dalla stessa autorità giudiziaria, percorrendo tutti i gradi di giurisdizione secondo le norme della procedura civile. Però il giudizio in grado di cassazione appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma e la decisione in tutti i casi è presa a sezioni unite, e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

Sopra la stessa questione qualunque delle parti, in qualunque stato di causa, ha diritto di

provvedersi in via di regolamento di competenza dinanzi alla Cassazione Romana abbenchè la parte instante sia quella medesima che sollevò la eccezione. La pubblica Amministrazione ha lo stesso diritto, abbenchè non sia parte in causa, e non abbia interesse d'intervenirvi altrimenti che per tutelare le attribuzioni esclusivamente proprie dell'autorità amministrativa a cui sola creda appartenere le decisioni e i provvedimenti sopra la materia recata dalle parti contendenti alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

La facoltà di promuovere il regolamento della competenza cessa in tutte le parti e nella stessa pubblica Amministrazione dopo una dichiarazione espressa di competenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.

Quantunque ora siamo all'art. 1°, credo mio debito di leggere anche gli altri articoli, dei quali si compongono gli emendamenti proposti dall'onorevole Pescatore, poichè evidentemente connessi con quello or ora letto e formanti col medesimo un sistema completo.

Essi sono così concepiti:

Art. 2.

La domanda per regolamento di competenza è intieramente soggetta alle norme prescritte dagli art. 110, 111, 112, 113, 114 del Codice di procedura civile. Quando la Corte di Cassazione abbia ordinato la sospensione del procedimento in corso davanti all'autorità giudiziaria inferiore, questa non potrà più emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorchè provvedimenti conservatori. Una discussione contraddittoria e pubblica precederà la decisione, di cui è parola nell'art. 114 del detto Codice.

Art. 3.

Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione instituite in Roma anche il regolamento di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa quando l'una e l'altra siansi dichiarate incompetenti, nonchè la risoluzione dei conflitti di giurisdizione positivi e negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, in un colla dichiarazione di nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere, con che i relativi ricorsi siano presentati nel termine perentorio di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.

Art. 4.

Come nelle prime due parti del corrispondente articolo del progetto.

Informo inoltre il Senato che è pervenuto al banco della Presidenza anche un emendamento dell' Ufficio Centrale all'art. 5 del progetto. Secondo questo emendamento l'articolo 5 avrebbe da essere formolato nei termini che seguono:

Art. 5.

Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l' autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.

Anche in questo caso la decisione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.

Gli onorevoli Senatori iscritti per la parola sull'articolo 1 sono gli onor. Senatori Pescatore, Errante ed Astengo.

Ha la parola l'on. Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori. Abbiamo finora udito, e per conto mio ammirato i grandi discorsi, ed udendoli diceva in cuor mio come l'arbitro virgiliano:

Non nostrum inter vos tantas componere lites,

Ora, o Signori, veniamo a cose minori e più modeste, veniamo all'esame di alcuni emendamenti che io, favorevole al progetto, ed è ben naturale, mi disposi a proporre, non per la smania di proporre emendamenti, ma spinto da una che a me parve necessità.

Ne giudicherà il Senato quando mi avrà permesso di sviluppare questi emendamenti nel loro contesto, vedendo come lo stesso nostro signor Presidente ha rammentato, che sono evidentemente connessi; è impossibile separarli.

Attualmente, Signori, il Consiglio di Stato esercita la funzione di decidere l' esistenza o l'inesistenza di un diritto, e sullla conseguente competenza o incompetenza dell'autorità giudiziaria, a cui si oppone il difetto di giurisdizione assoluta dirimpetto all' autorità amministrativa.

Il disegno di legge si propone di trasferire

queste funzioni, ora proprie del Consiglio di Stato, nella stessa autorità giudiziaria.

Considerata la cosa in astratto e scientificamente, è naturale che la cosa debba essere così. Decidere dell'esistenza o non esistenza di un diritto, a chi appartiene, a chi debbe attribuirsi se non all'autorità giudiziaria? Vale a dire a quell'autorità che è appunto instituita per quest'unico fine di riconoscere l'esistenza e la qualità dei diritti? Ma si temono danni gravi, potendo agitarsi certe questioni che compromettono interessi di province, ed anche dello Stato.

E questi timori, o Signori, io credo che non sono immaginari, ed un riparo che prevenga questi possibili danni debba essere indicato.

Però credo che la vera guarentigia contro questo pericolo non sia stata indicata nella Relazione e credo che le specialità, le guarentigie o privilegî che il disegno di legge riserva ancora alla pubblica Amministrazione non raggiungano questo scopo.

Oserei dire, se mi fosse permesso, che sono larve, che sono illusioni.

Io dunque per mettere la questione ne' suoi veri termini, nei termini che a me paiono veri e precisi, e nel duplice intento di dimostrare che le riserve proposte nel progetto di legge alla pubblica Amministrazione non servono al bisogno, e nell'intento di indicare quale debba essere, a mio avviso, la vera e solida guarentigia, deponendone il germe nella legge stessa, ho proposto gli emendamenti che stanno ora innanzi al Senato; mi pare che questa sia cosa abbastanza interessante da meritare un po' l'attenzione per parte della veneranda Assemblea.

Si tentò, o Signori, in mille modi, di far credere che esistano di questo progetto di legge molti precedenti in molti Stati. Si citò la Danimarca, la Grecia, ecc.

Io, Signori, senza aver studiato tutte le legislazioni di Europa, siamo bene lontani da ciò, rimasi incredulo, e inclino invece a pensare che il sistema inaugurato colla legge del 1865 e completato colla presente sia forse (per condizioni eguali alle nostre) sia forse il primo.

Mi permettano le signorie loro alcune osservazioni a questo riguardo.

Non sto per investigare le legislazioni altrui, ma farò semplici osservazioni, che forse ci faranno persuasi che siamo i primi in questo arringo, e credo che l'Italia se ne debba vantare, e torno a dire che approvo questo progetto di legge; è un progresso che dovremmo gloriarci di avere i primi compiuto.

Ma la verità in tutte le cose; io non sono uso a dissimulare niente. Dove ci è, o mi pare di vedere una difficoltà, ve l'addito, e dico: ecco una grave difficoltà; c'è rimedio? E quando non sono pienamente persuaso di una verità in tema di legislazione comparata, mi permetto di additare i miei dubbî; ed eccoli colle loro ragioni.

Premetto che in ogni umano consorzio si avverano sempre, e di necessità, due ordini di fenomeni che chiamerò *giuridico-sociali;* gli uni comprendono quistioni d'interesse privato, d'interesse individuale, interesse singolare, e questi sono abbandonati all'autorità giudiziaria comune, e comunque decise, non compromettono mai veruno interesse di Stato.

Ma l'altro ordine è di maggiore importanza; sono quistioni di diritto di giustizia? Sì.

Ma, in questi fenomeni, il diritto s'intreccia con interessi che pigliano una grande estensione, che possono compromettere un interesse generale, un interesse pubblico, ed imporre, a cagion d'esempio, ingiusti aggravî di milioni e milioni allo Stato.

Ed in ogni tempo si avverano questi pericoli.

Il Governo assoluto, o Signori, come ripara? Il Governo assoluto taglia corto; egli non è solito a riconoscere alcun diritto contro di sè, e qualificando *interesse* ogni diritto di privati cittadini, ci pianta su il principio: che l'interesse privato debba cedere all'interesse pubblico: ne deduce, tra le altre conseguenze, il sistema delle avocazioni, nell'ordine giudiziario, per cui avoca ai provvedimenti del Sovrano, togliendole ai giudici ordinarî, le cause in cui creda compromesso un interesse di Stato. C'è una giustizia da rendere; sì, risponde egli, ma la giustizia sappiamo renderla anche noi, decideremo secondo giustizia, ma che prima d'ogni cosa sia salvo il nostro interesse, che è l'interesse di Stato. Le giurisdizioni speciali che sottentrano a questo primo sistema, sono però un sistema essenzialmente identico, un poco più civilizzato. La decisione non si pronuncia più nei penetrali intimi della Corte; c'è un'apparenza di giustizia, un giudice, un poco di procedura, un poco di forma civile e

per quanto è compatibile con la sicurezza assoluta dell'interesse di Stato si renderà un poco di giustizia.

Questi, Signori, sono i sistemi che tengono i Governi assoluti, per quanto temperati, ed anche ogni Governo, ogni Stato, anche quando fosse più liberale, secondo le idee moderne, ma che più o meno si avvicini al sistema di Governo assoluto; ed ora, o Signori, non venite a persuadermi che questi Governi germanici o greci o del settentrione, come il danese, abbiano introdotto presso di loro e prima di noi quella solenne disposizione che è contenuta nella legge del 20 marzo 1865, per la quale tutti i diritti civili e politici, quantunque connessi con qualunque interesse dello Stato e contro tutte le amministrazioni, debbano essere dichiarati dall'autorità giudiziaria. Signori, io non lo credo; è impossibile, è inconciliabile con la natura dei Governi, nei quali predomina ancora l'assolutismo.

Ma si dirà: ci hanno forse una legge sul contenzioso amministrativo, dato ai Tribunali amministrativi? Ci hanno il sistema giudiziario della mezza giustizia? Se non c'è questa legge, egli è dunque che giudicano i Tribunali ordinarî.

Io non m'incarico, o Signori, d'investigare quali sieno gli istituti legislativi in quegli Stati; ma so di certo che un'altra qualunque garanzia che si trovi in quelle legislazioni è stata giudicata bastante, e sarà sicuramente in pratica sufficiente a salvare gli interessi di Stato, non eccettuato il Belgio, salvato forse anche dalla sua medesima piccolezza: quello che dico si è che in quelle legislazioni un succedaneo si trova sicuramente. Per vedere qual sia, bisognerebbe cominciare ad esaminare, o ad avere esaminato e prodotto anche davanti al Parlamento la dimostrazione completa del come la sola autorità giudiziaria giudichi in quegli Stati, non solo, ma che dal complesso organico delle istituzioni non risulti in quegli Stati un equivalente.

Che manchino in uno Stato i Tribunali amministrativi, che colà tutto sia abbandonato ai Tribunali ordinarî, ciò non importa. Il sistema dei Tribunali amministrativi è già un sistema avanzato, un sistema che ha trovato la sua teoria, e i suoi apologisti; e possiamo citarne molti, fra gli altri quello che reputo tra tutti migliore; il Proudon *Traité du domaine publique*, eresse il sistema dei Tribunali amministrativi a teoria razionale, dandogli l'apparenza di teoria immutabile ed assoluta. Questo sistema esprime già un certo progresso. Non è dunque da meravigliarsi che non si trovi in quelle legislazioni che non sono ancora giunte al grado di perfezione della legislazione francese.

Del resto, io ritengo che noi non abbiamo bisogno di cercar precedenti: l'Italia non è condannata a copiare soltanto quello che gli altri abbiano fatto, e non è interdetto a noi di adottare una legge razionale perchè non ancora esperimentata da altre nazioni.

Per me non do molta importanza a questo fatto; vi sia o non vi sia, non importa; per me basta che possa convincermi che la legge che vogliamo votare, quantunque la più progressiva di tutte leggi di tutti gli altri Stati, è buona, e non incorra in nessun pericolo. Eccò per me la vera questione.

Vengo dunque ad esaminarla sotto codesto aspetto. Il sistema che ora si tratta di completare, l'ho già detto, fu inaugurato colla legge del 1865; colà fu posto il gran principio che tutti i diritti civili e politici si difendono dalla giurisdizione comune. E noi abbiamo udito, o Signori, la grande estensione che l'onorevole signor Ministro dava ieri a questo principio, dicendo che con questa formola si era voluto dare ai Tribunali ordinarî il potere di giudicare sui diritti di qualunque natura, e se non vi era usata codesta espressione di diritti di qualunque natura, ciò fu unicamente per evitare altre cagioni di dubbio.

Io ho letto le discussioni che a quel tempo avvennero in Parlamento, e non son rimasto persuaso d'altro se non che di ciò che la formola di *diritti civili e politici* è molto equivoca ancora e molto elastica, e la è per natura propria per la natura della legislazione nostra; ma la verità è, a parer mio, che di diritti positivi e giuridici ve n'ha di due sorta: gli uni sono diritti positivi giuridici perfetti, e questi godono senza contrasto delle guarentigie giudiziarie, cioè si può di essi dire che danno il diritto di perseguirli in giudizio davanti all'autorità giudiziaria. Gli altri diritti sono positivi, sono giuridici, hanno anche ciò che costituisce l'essenza comune di tutti i diritti, vale a dire

la legalità, ma non sono perfetti perchè dalla legge si può arguire che non godano delle guarentigie giudiziarie. Si possono citare infiniti esempi. Ne citerò uno:

Le facoltà date ai comuni sono diritti. Chi lo può negare? Sono qualificati tali dalla stessa legge comunale; hanno ciò che costituisce l'essenza comune dei diritti, la legalità. Imperocchè, o Signori (mi permetto qui di accennare tra parentesi), non vi ha diritto degno di questo nome a questo mondo, di cui la legge non abbia determinato in modo preciso le condizioni, di cui la legge non abbia detto: verificate nei singoli casi se si avverano in un fatto le condizioni *A*, *B*, *C*, ed allora dichiarate il diritto; se tali condizioni non si avverano, voi negherete l'esistenza del diritto. Se invece la legge ha lasciato questo apprezzamento all'arbitrio discrezionale dell'Autorità, se non ha fissate quelle tali condizioni necessarie perchè il diritto sia dichiarato, allora manca l'essenza del diritto. Ora, il diritto comunale che ho citato, ha certamente le condizioni di un diritto positivo e giuridico; ma è egli un diritto positivo e giuridico perfetto? No, è imperfetto; e per vero, signori Senatori, io domando: gode il diritto comunale delle guarentigie giudiziarie? Un comune, che vede lese le proprie attribuzioni, flagrantemente contro il disposto della legge, dall'Autorità prefettizia, ha esso il diritto di chiamare in giudizio il Prefetto, e di farlo condannare, facendosi restituire l'uso di quelle facoltà che gli spettano? Mai no. La legge comunale ha disposto una guarentigia, guarentigia che compete a tutti gli altri diritti che, per distinguerli, ho chiamati *diritti positivi giuridici imperfetti*.

La guarentigia stabilita nell'articolo 4, numero 9, della legge sul Consiglio di Stato consiste in ciò: dopo che tutte le autorità ordinarie e gli stessi Ministri avranno fatto orecchio da mercante sui reclami dei comuni, questi possono ricorrere, a guisa di reclamo in Cassazione, davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato deciderà sulla legittimità di quel provvedimento che ti nuoce, che dici contrario alla legge e che nessuna autorità amministrativa subalterna, e nemmeno il Ministro, nemmeno il Consiglio dei Ministri ha voluto correggere.

Di questi diritti giuridici, ma imperfetti, ve ne ha molti altri; sarebbe inutile cercarli perchè in quest'Assemblea tutti li conoscono, credo, assai più di me, di me assai più esperti.

Ora, domando io, che cosa fece finora il Consiglio di Stato in questa materia? che cosa poteva fare? e che cosa farà per l'avvenire l'autorità giudiziaria (se il Senato ammette la legge presente) sostituita al Consiglio di Stato?

Il Consiglio di Stato fece il suo dovere: ha saputo discernere tra diritto e diritto, e dove vide che il diritto non solo aveva le condizioni della legalità, ma anche aveva azione dalla legge giudiziaria, ne riservò il giudizio alla autorità giudiziaria; dove mancava l'azione, negò la competenza: questo fece; ed il Consiglio di Stato, a mio avviso, fece bene.

Cosa farà in avvenire l'autorità giudiziaria sostituita in questo tema al Consiglio di Stato con quella formola: « tutti i diritti civili e politici? » È importante investigare, prevedere cosa farà.

Io tengo per fermo che l'autorità giudiziaria farà progredire questa materia in cui la legislazione rimase imperfetta, poichè nel diritto anche vi è qualche progresso da fare. Sono anche persuaso che l'autorità giudiziaria si mostrerà molto saggia e molto prudente, poichè questo si può presumere dalla giurisprudenza nostra ed esterna; ma l'opera sarà, Signori, non solamente giurisprudenziale; sarà l'uno e l'altro: parte giurisprudenziale e parte legislativa: si rinnoverà sotto un certo aspetto l'ufficio dell'antico Pretore romano, il quale, come tutti sappiamo, appunto per via di giurisprudenza insensibilmente progressiva, creò poco a poco quella magnificenza del diritto civile romano. Di questo io sono convinto. E lungi dal dolermene io me ne lodo: è uno dei motivi anzi questo per cui approvo la legge, perchè ho fiducia nella bontà della medesima; se vi saranno dei difetti si correggeranno; mentre che altrimenti difficilmente questo risultato si potrebbe ottenere.

Ma qui già si può vedere, o Signori, che nell'esercizio di questa suprema autorità che si vuol deferire all'autorità dell'ordine giudiziario ordinario di dichiarare i diritti, e far sì man mano, che tutti i veri diritti acquistino la virtù di poter essere proposti in giudizio, reclami molte volte l'intervento e l'aiuto del potere legislativo.

Di qui si vede adunque che, introdotta questa grande innovazione, il potere legislativo, lungi dal ritirarsi, dovrà attentamente vegliare, e il Governo non mancherà, conoscendo come conosce il suo dovere, di usare più frequentemente, che ora non gli occorra di fare, della facoltà di provocare l' interpretazione della legge applicabile anche nei casi in cui manchi ancora l'azione giudiziaria, benchè per la natura intrinseca delle cose ne siano suscettivi. Questa osservazione mi servirà fra poco per sviluppare meglio un già annunciato concetto.

Quello adunque che ho accennato della natura equivoca della formola « diritti civili e e politici » che è una prima imperfezione della legge 20 marzo 1865, si correggerà nel modo che ho indicato, si correggerà a poco a poco coll'opera sapiente e progressiva della giurisprudenza, aiutata all'uopo col concorso dell' autorità amministrativa. Ma vi sono nel sistema altri difetti ancora. Uno di questi che mi limito al momento ad accennare è nell'articolo 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, quale legge deferisce all'autorità giudiziaria la decisione di tutti i diritti, quantunque il giudizio verta contro i decreti della pubblica Amministrazione; ma dopo che l'autorità giudiziaria ha dichiarato che l'atto della pubblica Amministrazione lede il diritto, che è contrario al diritto, che dunque non può sussistere, ha forse l' autorità giudiziaria la esecuzione del suo giudicato?

Sappiamo tutti che l'autorità giudiziaria esercita due principali funzioni; la funzione di dichiarare l'esistenza di un diritto, e quando lo ha dichiarato di farlo eseguire. È esecutrice delle proprie sentenze.

Questa seconda facoltà, che è essenziale quanto la prima, la ebbe forse l' autorità giudiziaria dalla legge del 20 marzo 1865? Signori, no. Ed è singolare, e confesso molto imbarazzante la formola che quella legge adoperò in proposito.

Essa dice che la parte lesa quando ha ottenuto la dichiarazione del giudice non può chiederne l'esecuzione a lui, ma deve ricorrere all'autorità amministrativa competente, la quale dovrà uniformarsi al giudicato senza che possa esservi costretta. Signori, io principio per ammettere che in generale non si può guari presumere che l'Amministrazione voglia opporsi, cioè si ricusi di eseguire il giudicato quando non vi ha grande interesse, ma accadono non pochi casi, e ne conosco parecchi, anche casi pendenti in cui l'Amministrazione non ha fretta di eseguire, e sospende anche dopo il corso di anni ed anni, e in generale io mi domando quale è il termine nel quale l' autorità amministrativa sopra la domanda di colui che ha vinto la lite civile deve mettere ad esecuzione la sentenza? Ci è un'autorità nello Stato, che abbia facoltà di prestabilirne il termine? Oppure, ostinandosi l'Amministrazione, sostituire un'equivalente, condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni, vale a dire convertendo il diritto dichiarato in una ragione di credito, da liquidarsi ed eseguirsi secondo il rito ordinario?

Mi pare che in quest'occasione, volendo noi completare il sistema inaugurato colla legge 20 marzo 1865, dovremmo fare una dichiarazione.

E su questo punto mi permetterò d'insistere presso la Giunta, ed anche presso l'onorevole Ministro Guardasigilli, imperocchè è urgente conoscere qual sistema si voglia adottare per trarne anche altre conseguenze; e dico espressamente altre conseguenze in cause pendenti.

Finalmente la terza imperfezione della legge 20 marzo 1865 è quella che si corregge coll'attuale disegno proposto all'approvazione del Senato, il quale, ho già detto, che approvo completamente, anzi dirò che mi pare che con ciò si faccia un gran passo, si compia un gran progresso nel diritto, se verrà dal Senato approvato.

Ma restano le difficoltà: c' è o non c' è pericolo che il potere giudiziario ecceda?

E se eccede, quale rimedio?

A me pare che unica valida guarentigia sia quella che ho già accennato: la *vigilanza*, sia del Governo, che del potere legislativo, per arrestare, all'uopo, l'autorità giudiziaria sulla via dell'errore quando siano minacciati grandi interessi di Stato.

Noi tutti sappiamo che è considerata dottrina illiberale quella che invoca l' intervento del potere legislativo per interpretare la legge, applicandola anche ai casi pendenti.

E il Parlamento suole, molto opportunamente, quando si tratta di soli interessi ordinari, invece di dare la interpretazione autentica, sostituire un nuovo testo quasi nuova legge, la-

sciando i casi pendenti sotto l'impero del testo antico, e l'applicazione di esso al libero giudizio dei Tribunali.

Ma nelle cause che compromettono l'interesse generale, l'interesse di Stato, sarebbe un errore, a mio avviso, persistere nel medesimo sistema.

Bisogna ritenere, a mio giudizio, che in queste cause, in queste controversie, dove una grande quantità di interessi è tradotta in grave pericolo, lungi dal dovere il Governo lasciare libertà al giudice, che continui nelle stesse massime errate e sovversive, deve il Governo farsi avanti, consultare il potere legislativo e sostituire la vera massima applicabile anche ai casi pendenti. Potrei citare esempi recentissimi che così fece il Governo. Mi limito ad esprimere il desiderio o meglio dirò la necessità che sia accennato espressamenle questo sistema in occasione della presente legge, come quello che deve rassicurare ogni spirito contro i pericoli temuti, e certamente possibili.

Domando al Senato, essendo stanco e malaticcio, dieci minuti di riposo,

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore domanda dieci minuti di riposo.

Parecchi Senatori. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Pare che il Senato desideri che il seguito della discussione sia rinviato a domana.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Domani dunque il Senato si radunerà in seduta pubblica all'ora consueta pel seguito della discussione del progetto di legge relativo ai conflitti di attribuzioni.

La seduta è sciolta. (ore 5 3[4)

XXIV.

TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni — Continuazione dello svolgimento degli emendamenti del Senatore Pescatore, e svolgimento di quello del Senatore De Cesare — Considerazioni del Senatore Errante sull'articolo 1 — Gli emendamenti dei Senatori De Cesare e Pescatore sono appoggiati — Dichiarazioni del Senatore Astengo, Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro degli emendamenti del Senatore Pescatore — Reiezione dell'emendamento del Senatore De Cesare — Approvazione dell'articolo 1 — Schiarimento chiesto dal Senatore Errante sull'articolo 2 — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Errante, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 2 — Considerazioni del Senatore Errante sull'articolo 3, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Errante — Approvazione dell'articolo 3 — Dichiarazione del Senatore Errante sull'articolo 4 — Rinvio della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI legge il seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

Roma, li 28 febbraio 1877.

In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, si ha il pregio di comunicare al Senato l'elenco dei contratti sui quali nel decorso anno 1876 il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte ha registrati.

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori che l'elenco del quale parla questo messaggio del Presidente della Corte dei Conti resta depositato nella Segreteria onde ciascun Senatore possa esaminarlo.

Seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

La parola spetta, per continuare il suo discorso, al signor Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori. Eravamo alla ricerca di una guarentigia contro i pericoli che non si possono dissimulare, attesa la gravità e la generalità di certe questioni che compromettono tutto un paese, imperocchè malamente decise tali controversie, ne possono derivare d'un tratto milioni e milioni d'oneri all'Erario.

La prima guarentigia è certamente la sag-

gezza e la moderazione, comprovate da un'esperienza universale, che ha sempre mostrato di avere l'autorità giudiziaria; tuttavia molti si spaventano, imperocchè non è impossibile certamente un errore per parte dell'autorità giudiziaria.

La seconda guarentigia risiede nella natura stessa dei processi civili, imperocchè le cose giudicate da quest'autorità, non hanno mai effetto oltre il caso deciso, e se un errore si insinua, in altri casi che sorgeranno la stessa autorità, meglio illuminata, potrà sempre emendarli.

Ma questo vale nel maggior numero delle controversie e non in certe questioni straordinarie che sono note a tutti, come, per esempio, la questione dei danni di guerra, quella della ripetizione da parte dei comuni e delle provincie per somministranze fatte al Governo precedente e simili.

Ebbene, la guarentigia naturale, solida, positiva, contro tutti questi pericoli, sta nella subordinazione dell'autorità giudiziaria al potere supremo legislativo, il quale è munito della facoltà, di cui usa raramente, ma di cui pure usa ed usar deve nei casi a cui ho accennato, di dare un' interpretazione autentica alla legge.

Appena commesso il vero o supposto errore in un caso particolare, il Potere legislativo si sveglierà immediatamente a correggere l'interpretazione men retta. Non si potrà più correggere per revocare il giudicato; la decisione è irrevocabile, che in quel caso particolare ha dato l'Autorità giudiziaria, ma impedirà che la stessa dottrina erronea si applichi agli altri casi, quantunque affatto identici, dichiarando che l'interpretazione autentica della legge si applica anche ai casi pendenti.

Mi si dice, o mi si dirà, che è inutile dichiararla questa facoltà, perchè, essendo nello Statuto, è inutile riaffermarla. Io rispondo che prevale oggi una teoria giustissima in sè e in generale: che cioè il Potere legislativo in un Governo costituzionale non debba ingerirsi nelle questioni giuridiche, debba abbandonarle in modo assoluto ai Tribunali, ed anche quando corregge un errore preso dall'Autorità giudiziaria, anche quando vede che è male interpretata la legge, che non conviene lasciare radicarsi cotesta interpretazione, non debba già emettere una disposizione con cui si interpreti la legge, ma solo rifare a nuovo la legge, sostituire all'antico un nuovo testo, e dichiarare nel medesimo tempo che ai casi pendenti non si applichi la nuova disposizione. Questa teoria provvede degnamente e giustamente all'indipendenza che vuole mantenersi all'Autorità giudiziaria, ma conviene alle cause d'interesse particolare, nelle controversie d' interesse superiore, universale, No.

Credo utile che si dica da alcuno, e non si disdica da altri, che invece nelle controversie che includono un interesse generalissimo, un interesse di tutto lo Stato, il potere legislativo si faccia avanti e interpreti francamente la legge rendendo l'interpretazione sua applicabile anche ai casipendenti; così mi pare che potrebbero essere assicurati gli animi e sgombrati tutti i timori. Non è certamente onesto, nè opportuno sarebbe indicare nella legge queste guarentigie, questi rimedî direttamente; ma se ci è un modo indiretto, se si può trovare una formola onesta che accenni questo concetto, se è possibile nel testo medesimo della legge con cui si allargano cotanto i poteri dell'autorità giudiziaria, se questa formola, dico, si potesse trovare, credo che sarebbe assai opportuno accoglierla. Il trovarla è certamente difficile, ma io sottoporrò al giudizio del Senato una formola che mi pare accettabile, e ne porge l' occasione un articolo dello stesso progetto che oggi si discute. Là dove si dichiara che quando la Suprema Autorità giudiziaria ha pronunziato a Sezioni unite la sua sentenza, questa forma sulla questione un giudicato supremo e irrevocabile, non vuole certamente dire quel testo che è supremo e irrevocabile in modo assoluto anche a fronte di una legge interpretativa che il potere legislativo stimasse di emettere per le decisioni future.

Ebbene, vi è una formola che esprimerebbe onestamente e indirettamente questa riserva, quando si dicesse così: « avrà forza di giudicato supremo ed irrevocabile; *e per il caso deciso* anche a fronte di una interpretazione *autentica*, che il legislatore stimasse poscia di emettere per norma delle decisioni emanande, attesa la gravità e la generalità degl' interessi implicati nella controversia ».

Ieri annunciava una grave imperfezione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, la quale all'articolo 4° decreta

bensì che l'autorità giudiziaria dichiari il dritto, ma non le dà facoltà di farlo eseguire: dice ai privati di ricorrere all'autorità amministrativa, e non dice altro, non prefigge alcun termine all'Amministrazione, non da al giudice il diritto di stabilirlo, nè suggerisce alcun rimedio.

È opinione di molti che, ricusando l'Amministrazione di conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria, questa possa condannarla al rifacimento dei danni, cosa un po' dura ad intendersi perchè se non può costringerla direttamente, come potrà ciò fare, indirettamente? Tuttavia è cosa giusta che, ricusando l'Amministrazione di fare quello che la legge prescrive, sia condannata a pagare i danni. Ebbene io proporrei un'aggiunta in questo senso. Nè si dica che questo non è il luogo perchè non si tratta di riformare la legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Sissignori; si tratta di aggiungere quello che manca, si tratta di completarla: e non è questa l'occasione più opportuna a correggerne quell'imperfezione, che ne vizia il sistema nella parte più essenziale delle guarentigie? Stiamo forse compilando un trattato in cui la distribuzione logica delle materie è di rigore, o stiamo provvedendo per legge ai bisogni più stringenti in un determinato ordine di cose?

Coll'enunciato intendimento io proporrei il seguente articolo:

« Se la pubblica Amministrazione non avrà creduto di assecondare il ricorso della parte privata di cui si parla nell'art. 4° della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, si intenderà che abbia prescelto di pagarne un'equa indennità da stimarsi e liquidarsi nelle vie e coi mezzi comuni. »

Signori, pensiero evidente del Ministero e della Giunta fu che in tutti i casi la questione dei conflitti (a cui dalla Giunta fu cangiato nome, chiamandola *regolamento di competenza,* nulla, nulla affatto, mutato nella sostanza) fosse sempre decisa in grado supremo dalla Cassazione romana. Ebbene, il progetto del Ministero aveva fallito lo scopo, come avvertì la Giunta, che introdusse, a fine di emendare il difetto, l'articolo 5 del suo progetto: il quale però lasciava ancora sfuggire un'intera serie di casi, nei quali la questione dei conflitti era decisa da altre Cassazioni del Regno. A togliere questo sconcio provvedeva radicalmente l'articolo 1° de' miei emendamenti. Accadde che nello stesso punto anche la Giunta si avvedesse del nuovo suo errore; e certo senza avere ancora preso cognizione degli emendamenti che io avevo già presentato, *e per concordanza fortuita di entrambe le parti,* che è la prova più sicura della verità del concetto, ieri, dopo il mio, depose anch'ella un nuovo emendamento, che contiene in altra forma lo stesso rimedio; tranne che suppone, che non s'abbiano mai ad impugnare altre sentenze che quelle di Corti d'appello, dove che anche sentenze di Tribunali di circondario potrebbero trovarsi nello stesso caso.

Quando è così, io risolvo di non proseguire più oltre.

Poichè la Giunta Centrale cambiò il conflitto d'attribuzioni in *regolamento di competenza,* almeno ne avesse fatto un mezzo ordinario e comune a tutte le parti contendenti, perocchè il regolamento di competenza si fonda sopra un principio di senso comune, che cioè interessa tutte le parti non moltiplicare i giudizî in tre successivi gradi solo per cercare il giudice competente che poi abbia a trattare le questioni di merito; e non interessa forse anche la pubblica Amministrazione, che la questione di competenza sia d'un tratto decisa dalla Corte suprema? Questo principio di giustizia, di utilità evidente per tutti e di convenienza, mi pare il solo degno di un legislatore: il resto non è che arzigogoli di giuristi.

Un'altra reliquia dell'antico sistema è l'intervento del Prefetto.

A che cosa serve questa comparsa straniera sulla scena giuridica?

Non so quali scuse, quali ragioni si possano addurre per giustificare quella comparsa, dichiariamolo francamente, affatto oziosa. Pazienza se fosse solamente inutile, ma gli è che questo intervento è pernicioso; ve lo dico, perchè me lo suggerisce l'esperienza; è pernicioso perchè il decreto del Prefetto porta per conseguenza una deliberazione del Tribunale; e difatti anche questa deliberazione del Tribunale è mantenuta nel progetto della Commissione, che il Tribunale cioè deve deliberare e deve riconoscere se il decreto del Prefetto è emanato veramente nei casi determinati nella legge.

Ebbene, Signori, sapete cosa accade, e cosa

accadde presso la Cassazione romana, e non è gran tempo? Accadde che il Tribunale deliberando sopra il decreto del Prefetto ha dichiarato che doveva astenersi, che doveva dunque la causa essere portata al Consiglio di Stato per la decisione del conflitto. La parte privata ha ricorso contro questa sentenza sospensiva del Tribunale ed è stata portata davanti alla Cassazione romana la questione se il Tribunale poteva o non accogliere il decreto del Prefetto; e il Prefetto ha dovuto poi emettere un nuovo decreto con cui diceva di elevare il conflitto anche davanti alla Corte di Cassazione per portare questa nuova causa al Consiglio di Stato; e davanti alla Cassazione sorgeva un'altra difficoltà, ed è che la giurisprudenza delle Cassazioni ha ritenuto che non si possa elevare il conflitto in questo stadio supremo della procedura.

Di un ultimo articolo, Signori, credo ancora necessario di parlare, vale a dire dell'articolo in cui si dice che la decisione del conflitto è determinata dall'oggetto della domanda, non già dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell'azione.

Confesso di non essere sicuro di ben intendere codesto articolo; o dichiara un principio molto volgare, oppure introduce un errore.

Traduciamo in termini volgari quello che nell'opinione di tutti serve di regola nelle quistioni di competenza.

Cosa si guarda prima? La possibilità del diritto.

Non viene in mente a nessuno, che per decidere una quistione di competenza, si debba esaminare se il diritto addimandato competa realmente; questo si cercherà poi; basta che la materia che cade in controversia, avuto riguardo alla sua natura astratta e generale, possa dar luogo ad un diritto.

Se poi esistano realmente le condizioni di fatto che si richiedono perchè il diritto competa, e l'azione possa essere proponibile, si verificherà, e questa sarà la ricerca del diritto di merito.

Dichiarato che il Tribunale è competente, avuto riguardo, come si suol dire, all'oggetto della domanda, riconosciuto una volta che nel tema proposto è possibile che emerga provato il diritto, cioè si provi la verità, la realtà delle condizioni di fatto che la legge richiede, la competenza è stabilita.

Dunque, quando mi si dice che non si guarda alla pertinenza del diritto, si dice una cosa che tutti sanno, che è perfettamente inutile, anzi inopportuno di dichiarare nella legge di cui si tratta, di insegnare alla Magistratura suprema il criterio elementare che si debbe seguire per giudicare questa questione. Ma se si volesse seguitare un altro sistema, se si volesse indicare, che la Magistratura suprema dee dichiarare competente l'Autorità giudiziaria anche quando non è possibile nella materia proposta, che esista un diritto, questo allora sarebbe un errore, perciò mi pare che codesto articolo sia completamente da eliminarsi. Poniamo: un comune osserva tutte le formalità, tutte le condizioni della legge (narro un fatto avvenuto non è gran tempo) e stabilisce una tariffa che regoli il prezzo del pane. Intervenuto l'intero Consiglio comunale, la deliberazione fu sottoposta alla Deputazione provinciale, e l'ha approvata. Vanamente si è reclamato contro quell'approvazione all'Autorità superiore; insomma siamo in regola. La tariffa è stabilita nelle forme della legge e nei termini del regolamento emanato per la esecuzione della legge comunale. È stabilita sopra un genere di prima necessità, genere cui il regolamento permette di stabilire una tariffa. Dunque, il comune in questo caso ha fatto una vera legge, una legge locale. Eppure insorgono i fornai e si lamentano presso l'Autorità giudiziaria e domandano il risarcimento dei danni.

Noi siamo danneggiati, essi dicono, non possiamo vendere il nostro pane al prezzo giusto. Il Consiglio comunale ha sbagliato tutti gli elementi del calcolo: la tariffa è ingiusta. Si porta la questione al Tribunale, se non si guarda alla pertinenza del diritto, nè alla proponibilità dell'azione, si potrà dichiarare competente l'autorità giudiziaria? No, o Signori, in questo ed in tutti gli altri casi consimili, non solamente non si verifica un diritto concreto, ma ne manca la possibilità.

Dunque l'autorità giudiziaria non può essere competente. Dite quindi che nelle questioni di competenza non si ricerca se nel caso attuale esistano le condizioni di fatto per verificare il diritto: ma quello che si deve richiedere infallibilmente si è che nel tema proposto, avuto riguardo alla natura astratta del tema,

possa verificarsi il diritto e addursi le prove di fatto necessarie per stabilire un diritto.

Dunque, ripeto, l'articolo come sta, o dichiara una verità affatto elementare, di cui non è lecito dubitare, che direi quasi non è lecito insegnare a nessuna autorità giudiziaria; oppure tende ad allargare al di là dei giusti confini l'autorità medesima.

Lasciando codesto articolo, si potrebbe forse giudicare competente l'autorità giudiziaria; e non potendo l'autorità giudiziaria annullare la tariffa che è stata decretata nei limiti della legge, e che vanamente impugnata davanti alla superiore autorità amministrativa, fu definitivamente confermata, dimodochè sia inviolabile e da osservarsi da tutti i fornai, potrebbe per avventura il giudice dichiarare l'Amministrazione comunale tenuta a risarcire i danni?

Spero, o Signori, che almeno questi ultimi riflessi saranno presi in considerazione dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. De Cesare.

Senatore DE CESARE. Signori, la separazione tra le forme rispettive dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria, secondo me, si collega strettamente coll'ordine e coll'interesse pubblico. L'atto con cui si dichiara la collisione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria per la rivendicazione della competenza in una materia per la quale una di esse abbia ecceduto i propri poteri, è un atto di suprema amministrazione, e quindi compete all'autorità amministrativa di esercitarlo. Codesta facoltà è attribuita all'autorità amministrativa, perchè essa sola è in possesso di tutti quei fatti che possono chiarire il dubbio della competenza, e quindi compete ad essa il diritto di esporre e valutare codesti fatti, di promuovere sopra di essi una matura e ponderata discussione, e corredarli di tutte quelle forme probanti che la legge ammette. Da ciò l'affermazione non dubbia, non equivoca, ma recisa del mio emendamento; cioè, che all'autorità amministrativa è dovuto non solo di opporre in qualunque stato di causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria, ma di elevare eziandio un conflitto di attribuzioni nei modi e termini della legge.

E la giustificazione di codesto mio emendamento deriva dal primo articolo dell'Ufficio Centrale; dal quale traspira una certa titubanza od incertezza che dir si voglia relativamente al concetto se doveva o no eliminare intieramente il conflitto di attribuzioni. Ma forse, incalzato dal progetto ministeriale che ammette il conflitto, l'Ufficio Centrale è stato costretto ad usar parole che, mentre accennano alla materia dei conflitti di attribuzioni, nella sostanza negano il conflitto e riducono la cosa ad una pura e semplice competenza, divisa in ordinaria e straordinaria. La competenza ordinaria segue il corso delle leggi di procedimento che abbiamo (non c'era bisogno neanco di dichiararlo); la competenza straordinaria, invece, consiste nel promuovere direttamente il giudizio di incompetenza presso la Corte di Cassazione.

In breve, l'Ufficio Centrale ha fatto un passo più in là del Ministro Guardasigilli; ha ridotto ogni cosa alla pura e semplice competenza col solo divario e la vana distinzione della forma ordinaria e straordinaria.

In vista di ciò, e per i motivi innanzi espressi e che a me paiono di grande rilevanza in ordine all'affermazione del conflitto di attribuzioni acclusa nel mio emendamento, io prego il Senato a volerlo accogliere ed approvare. Se il mio primo articolo sotto forma di emendamento sarà approvato, io presenterò tutti gli altri di seguito a compimento del concetto che ho già disegnato nei discorsi da me pronunziati nei passati giorni.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Nel progetto di legge emendato dall'Ufficio Centrale, ed accettato dal Ministro di Grazia e Giustizia, credo che vi sieno tre questioni: la prima per istabilire il giudice della competenza; la seconda che determina le formalità da usarsi, nell'esperimentare l'azione d'incompetenza da parte del Prefetto; in terzo luogo, ciò che forma oggetto dell'articolo quarto, del modo con cui si debba intendere la questione di competenza e della proponibilità dell'azione.

In quanto a me, mi riservo di fare alcune osservazioni allorchè verranno in discussione quegli articoli: dichiaro però sin d'ora, che sulla seconda questione, mi sembra che tutti siamo d'accordo; cioè a dire sulle nuove e più spedite forme che sono state adottate dall'Ufficio Centrale e consentite dal Ministro; che si compendiano, in pubblicità della discussione,

termini abbreviati, e metodo interamente diverso da quello adottato fin ad ora nel procedimento.

Su tale proposito l'onorevole Relatore faceva giustamente osservare, che col Regolamento tuttora in vigore, occorrevano 7 o 9 mesi per portare a termine una decisione di conflitto, non per colpa del Consiglio di Stato, ma pel vizio del Regolamento stesso.

Si lamentava la non pubblicità della discussione, ed il primo articolo della legge che è sottoposto al vostro esame provvede a ciò; la qual cosa sarà utilissima, e specialmente al Consiglio di Stato.

Una volta che il Senato avrà determinato quale de' due magistrati supremi meriti la preferenza, nel resto della discussione si vedrà, se vi sono dubbi nell'ammettere talune disposizioni e quali essi siano.

Eccoci ora al dilemma: o Consiglio di Stato, o Corte di Cassazione, a sezioni unite, residente in Roma.

Che cosa si è detto del Consiglio di Stato?

Si è detto questo: il Consiglio di Stato non può essere il giudice de'conflitti o della incompetenza, perchè è un Corpo puramente amministrativo.

A mio avviso il Consiglio di Stato, per la legge attuale, politicamente è una guarentigia del potere esecutivo per la sua responsabilità ideale, poichè essendo disposto per legge che nelle più gravi questioni dev'essere sentito il Consiglio di Stato, se il parere è stato favorevole, può il Ministro eseguirlo, e allora la sua responsabilità è messa sotto la salvaguardia delle cautele prescritte dalla legge. Ove poi il Ministro non voglia seguire il parere del Consiglio di Stato, deve risultare da decreto reale, di essere stato udito il Consiglio dei Ministri, e così la responsabilità sua viene condivisa con tutto il Ministero.

Che cosa è il Consiglio di Stato dal lato amministrativo? Per quanto io sappia, non amministra nulla. La sua attribuzione in materia amministrativa sta in ciò, che essendo collocato all'apice del potere amministrativo in virtù dell'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato, dà il suo voto:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2. Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite, e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Il Consiglio ecc.

Il Consiglio di Stato ha, o non ha giurisdizione? Per la legge attuale l'ha senza dubbio di sorta.

L'articolo 10 prescrive:

« Il Consiglio di Stato esercita *giurisdizione propria*, pronunciando definitivamente con decreti motivati:

1. Sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria;

2. Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle altre sul debito pubblico;

3. Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

4. Sulle altre materie che dalle leggi generali del Regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali, non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno, fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

L'istanza per queste decisioni è trasmessa al Consiglio di Stato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. »

Ecco che vera giurisdizione l'ha; e se pel progetto attuale gli venisse tolta pel primo caso, gli rimarrebbe pel resto.

Ma si è detto: vi si oppone il sistema, il rigore dei principî: tutte le volte che si vuole camminare rettamente, bisogna stabilire norme assolute e inflessibili. Io credo che le discussioni sui principî, per quanto bellissime in teoria, sono come le linee parallele che corrono sempre e non s'incontrano mai se non nella fantasia dei matematici, cioè negli spazî infiniti creati dalla immaginazione.

L'accordo fra i disputanti sulla purità e verità dei principî non si è mai visto. Ciascuno procede dal suo punto di vista opposto o di-

verso, e non vede o non si avvede del cammino percorso dal suo competitore.

Ma in verità, la teoria dei principî puri non è applicabile in ogni caso della vita pubblica. Giusto in questo momento che si discute nell'altro ramo del Parlamento sulle incompatibilità per esser membro della Camera elettiva, taluni vorrebbero escludere la magistratura, dicendo che chi applica la legge non può fare le leggi.

Altri dicono invece: non esser giusto, anzi pericoloso che gli uffiziali superiori dell'esercito facciano parte del Corpo legislativo, e tutto ciò per la logica puritana de' principî, non rispondente alle condizioni nostre sociali.

Dove sono nell'ordinamento attuale queste distinzioni metafisiche, assolute? Noi troviamo che per legge il Consiglio di Stato esercita giurisdizione: per l'art. 124 della legge sui lavori pubblici è l'autorità amministrativa che giudica; per le leggi fatte posteriormente alla legge del 1865, sono stati dati poteri espressi per giudicare di talune controversie ad autorità che appartengono all'ordine amministrativo.

Giunto a questo punto, io sento il dovere di rendere vive grazie all'onorevole Ministro Guardasigilli che, oltre le sue belle doti d'ingegno e dottrina, si distingue pure per cortesia di modi, la quale proviene sempre da animo squisitamente gentile, per tutto quello che ha detto del Consiglio di Stato sui decreti da esso fatti nelle questioni dei conflitti di attribuzioni.

Siamo dunque perfettamente d'accordo in ciò, che il Consiglio di Stato, ha scrupolosamente adempiuto il suo còmpito: ma qui mi sorge un'idea non alta, ma di senso comune, ed è questa, che esprimerò in forma di apologo. Una famiglia qualunque abita in una casa, che non ha recato nessun detrimento alla salute, che non incomoda alcuno, ed è riscaldata dai raggi d'un sole benefico, che nel caso nostro, sarebbe il sole della giustizia; viene un grande architetto, un Bramante redivivo, il quale dicesse: questa casetta è buona, è comoda e salubre, ma non risponde ai principî architettonici, buttiamola giù....

Se quella famiglia si rifiutasse al progetto ideale che costerebbe danari, fastidî e non si sa quali malanni, farebbe bene o male? è una questione che rimetto alla saviezza del Ministro e del Senato!

La ragione per la quale si è detto sempre che il potere giudiziario non possa essere il giudice delle facoltà dell'autorità amministrativa, sta in ciò, che l'un potere non debba avere predominio sull'altro; e qui ricordo le osservazioni fatte dall'on. Senatore Cadorna, cioè, che non si tratta di questioni del mio e del tuo, non si tratta nè punto nè poco di diritti. Si sa che tutte le questioni di diritto vanno sempre dinanzi ai Tribunali ordinari; ma la questione è di facoltà amministrative.

Ora le facoltà amministrative non interessano alcuno, tranne lo stato sociale, e quelle facoltà si concedono, per poterle usare a beneficio comune. Perchè si è detto conflitti di attribuzioni? Perchè non si disputa per altro se non per vedere se una data facoltà sia stata o pur no concessa all'autorità amministrativa; ed essa la reclama per sè nell'interesse comune contro l'autorità giudiziaria che intendesse rapirgliela.

Si è detto dall' egregio Ministro Guardasigilli, che i Tribunali misti hanno fatto cattiva prova. Si è aggiunto, che la Corte di Cassazione nel Belgio ha fatto invece ottima prova. Che i Tribunali misti abbiano fatto cattiva prova e che siano stati aboliti per questo, parmi non risulti dalla storia.

Nel 1849 vennero istituiti in Francia e durarono fino al 1852. Nel dizionario dell'amministrazione francese si legge che l'esistenza del Tribunale dei conflitti ha dato *buoni ed ottimi* risultati, non fosse altro, perchè ha posto fuori controversia certe questioni che formano il patrimonio della pratica giurisprudenza.

Venne il 2 dicembre del 1851, e dopo il 2 dicembre la Costituzione del 1852, ed allora fu abolito; l'autorità dittatoriale e imperiale assunse e raccolse tutte le facoltà in se stessa. Nel 1872, la Repubblica ristabilì il Tribunale misto pei conflitti, in segno, credo, non di biasimo, ma di fede.

Quando si parlò di Tribunali misti, io mi abbandonai ad un'ipotesi rosea, e dissi, come volete che uomini appartenenti ad ordini diversi, solo per questo potessero per sistema decidere in un senso, anzichè in un altro?

Peccai e fui contraddetto colla solita urbanità e gentilezza di modi dall'onorevole Ministro

Guardasigilli, il quale mi rispose: Noi abbiamo su ciò l'autorità di uno scrittore francese, il quale in termini categorici dice, che i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario opinarono sempre in favore dell'autorità giudiziaria, e quelli del Consiglio di Stato in senso opposto, e furono sempre in conflitto fra loro.

Ma se l'esperienza vi dimostra che quelli che appartengono all'ordine giudiziario risolvono sempre le questioni di conflitto in senso favorevole all'autorità giudiziaria, e allora vorreste rimettere tali questioni *unicamente* all'autorità giudiziaria? Formate almeno un Corpo in cui partecipino gli uni e gli altri; se non altro sarà possibile la discussione: altrimenti rimane l'autorità giudiziaria arbitra assoluta e signora dell'autorità amministrativa; nè vi saranno più conflitti in questioni di competenza, perchè la questione è bella e risoluta, prima che promossa.

Io dissi che un tal sistema non fu mai adottato da una grande Nazione.

Il Senatore Deodati citava l'esempio dell'Austria.

Se si parla dell'Austria prima del 1859, noi abbiamo i documenti storici. Nel Lombardo-Veneto vi erano le famose ordinanze di Radetzki, le quali non avevano bisogno del sussidio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione; il Dittatore definiva quali cause erano di competenza giudiziaria, quali del potere amministrativo, e silenzio su tutta la linea.

Se si parla dell'Impero Austro-Ungarico, il Relatore contraddiceva ieri il Senatore Deodati, e dimostrava che la facoltà di decidere i conflitti non è deferita all'autorità giudiziaria, ma ad altro Corpo appositamente formato.

Fra grandi e piccoli Stati, di esempio non abbiamo che quello del solitario e mingherlino Belgio.

Ma il Mantellini scrisse nella sua Relazione che era tanto meraviglioso l'esempio del Belgio, che dal tempo in cui fu instituita ivi la Cassazione, non vi è stato nessun conflitto. Qual meraviglia! Ciò è ben naturale, quando quella stessa autorità la quale deve decidere della competenza, decide anche dei conflitti.

Chi oserebbe elevare un conflitto innanzi all'autorità di cui s'impugna la giurisdizione? Ma con ciò, gl'interessi della Nazione affidati all'Amministrazione pubblica e finora tutelati dai Prefetti, correrebbero rischio di naufragare.

Dagli entusiasti si grida: avanti, avanti nella via del progresso, tutta l'Europa ci guarda ed applaudisce. Purchè non siano gli applausi del Circo ai gladiatori! Io credo che le vere congratulazioni ci verranno allorchè i nostri ordinamenti funzioneranno meglio degli altri, allorchè, per esempio, in fatto di sicurezza pubblica, staremo meglio degli altri: tutte le leggi che si possono inventare saranno derisorie, sinchè le statistiche penali o civili dimostreranno, che la nostra condizione è peggiore di quella degli altri Stati. Che se invece saremo prosperi e tranquilli, allora sì che avremo vere e sincere congratulazioni, allora sì che il mio cuore si allargherà sprigionando il respiro, che mi geme qui dentro!

Quale fu il concetto per cui gli altri Stati furono condotti all'idea di non far arbitra la sola autorità giudiziaria de'conflitti di attribuzioni?

Il concetto lo espresse in poche parole quella mente intuitiva e profonda del sommo Romagnosi. Le sue parole sono queste:

« L'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo essendo per la Costituzione e per le leggi scambievolmente indipendenti, non possono essere giudici l'uno dell'altro. » Romagnosi: *Principii fondamentali del diritto amministrativo.*

Sarà un concetto sbagliato, ma è il concetto d'un grande uomo, d'un uomo di genio, è il concetto che tuttora abbiamo in esecuzione in tutta Europa.

Dobbiamo dunque convenire che è un esperimento nuovo che si vuol fare in omaggio al proverbio: la fortuna giova agli audaci; quando non si rompono il collo, aggiungo io. Detto ciò, il Senato deciderà. Dall'accettare o non accettare l'articolo primo dipenderà la soluzione della prima questione. Sapremo in breve a qual giudice dovremo dirigerci. In quanto poi alle osservazioni che potessero riflettere e riguardare tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge, mi permetterò a suo tempo di sottoporre al Senato alcune brevi osservazioni.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, chieggo al Senato se vengono appoggiati i due emendamenti, l'uno dell'onor. Senatore Pescatore, l'altro dell'onor. Senatore De Cesare.

Domando prima di tutto se sia appoggiato

l'emendamento 1° all'articolo 1° dell'onorevole Pescatore.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Domando se viene appoggiato l'emendamento all'articolo 1° del Senatore De Cesare?

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Relatore, Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Dopo tanti giorni di discussione generale, io non rientrerò nuovamente nella medesima, e mi restringerò ad accennare l'opinione dell'Ufficio Centrale sopra i due emendamenti che sono stati proposti, incominciando da quello dell' onorevole Senatore De Cesare.

È ben naturale che l'Ufficio Centrale non lo accetti, imperocchè se questo emendamento, preso isolatamente, potrebbe solo significare la sostituzione in sostanza dell'art. 1° del progetto ministeriale a quello dell'Ufficio Centrale, tenuto conto però del discorso dell' onorevole De Cesare nella discussione generale e di quanto ha pur detto nella presente tornata, è abbastanza evidente che il suo emendamento è il primo articolo di un intiero progetto che il proponente intende opporre tanto a quello del Governo, quanto a quello dell'Ufficio Centrale. Anzi debbo aggiungere che l'art. 1° proposto dall'onorevole De Cesare è la ripetizione letterale dell'art. 1° del progetto del precedente Ufficio Centrale, e dobbiamo da ciò dedurre che gli altri articoli che il Senatore De Cesare si è riservato di proporre al Senato, ove venga approvato il suo art. 1°, saranno i successivi articoli del progetto del primo Ufficio Centrale passato.

Comunque, o sia questo il suo intendimento, o sia quello di proporre un altro sistema che ancora non conosciamo, siccome non può esservi dubbio dopo i suoi discorsi, che egli intende mantenere la giurisdizione sui conflitti al Consiglio di Stato, così cosa certa è che il suo emendamento è il primo articolo di un progetto che è l' antitesi e del progetto ministeriale, e del progetto dell' Ufficio Centrale.

Conseguentemente noi non possiamo che respingerlo, fedeli al sistema che abbiamo adottato nel nostro progetto.

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Senatore Pescatore, noi avremmo veramente desiderato e vivamente desiderato di poterli accettare, perchè professiamo gli stessi suoi principî: il suo progetto e quello del Ministero cogli emendamenti da noi proposti hanno le medesime basi. Tuttavia siamo dolenti di non poter accettare il suo, che chiamerò controprogetto, perchè è un progetto intero sostituito a quello del Ministero ed a quello dell'Ufficio Centrale.

Anzitutto, l'Ufficio Centrale aveva dinanzi un progetto che era già stato votato due volte dall'altro ramo del Parlamento; ed in tutte le parti nelle quali ne accettava i principî gli è parso che fosse preferibile, come più conveniente e più conforme alle consuetudini parlamentari, mantenerne il testo, emendandolo soltanto dove occorresse emendarlo, anzicchè sostituirgli addirittura un progetto nuovo.

D'altronde è sembrato e sembra tuttora all'Ufficio Centrale che sia preferibile il testo del progetto ministeriale cogli emendamenti proposti da esso Ufficio, al testo del progetto dell'onorevole Pescatore, comunque riconosca che merita questo molti elogi e nell'insieme e in tutte le sue parti.

Il primo paragrafo dell'articolo 1 del progetto del Senatore Pescatore corrisponde nella sostanza all'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale, come è stato redatto ultimamente, secondo l'emendamento che vi è stato distribuito; imperocchè tanto l'art. 5 del progetto dell'Ufficio Centrale quanto la prima parte dell'art. 1 del progetto dell'onorevole Pescatore stabiliscono il principio che ogni qualvolta si tratti di impugnare delle sentenze pronunziate in grado di appello, intorno alla questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ne spetti esclusivamente il giudizio alle sezioni di Cassazione instituite in Roma.

Nella seconda parte dell'art. 1 del progetto dell'onorevole Pescatore vi è un cambiamento importante intorno al modo speciale di provocare la decisione diretta della Corte di cassazione di Roma intorno alla suddetta questione di competenza. L'onorevole Pescatore vorrebbe che qualunque delle parti, e in qualunque stato della causa, purchè però, come è detto in fine del suo articolo, non fosse ancora pronunziata una sentenza sulla competenza passata in cosa

giudicata, vorrebbe, dico, che qualunque delle parti e in qualunque stato della causa possa proporre instanza per il regolamento di competenza dinanzi alla Cassazione di Roma, abbenchè la parte instante sia quella medesima che abbia sollevato l'eccezione d'incompetenza. E soggiunge: « La pubblica Amministrazione ha lo stesso diritto, abbenchè non sia parte in causa, e non abbia interesse d'intervenirvi altrimenti che per tutelare le attribuzioni esclusivamente proprie dell'autorità amministrativa, a cui solo creda appartenere le decisioni e i provvedimenti sopra la materia recata dalle parti contendenti alla cognizione dell'autorità giudiziaria. »

Invece, tanto il progetto ministeriale, quanto il progetto dell'Ufficio Centrale, mentre lasciano alla pubblica Amministrazione, come è naturale, l'uso dei mezzi ordinarî di opporre l'eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, davanti alla quale si trovi convenuta, come lo può fare qualunque altro litigante, le attribuiscono inoltre la prerogativa speciale di provocare la decisione diretta della Corte di cassazione di Roma, senza obbligo di attendere la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'appello, prerogativa che negano al litigante privato.

Ecco in che consiste la principale differenza fra il progetto nostro e quello dell' onorevole Senatore Pescatore, il quale vorrebbe che anche in questa materia le parti litiganti fossero trattate ugualmente, e comprenderebbe sempre fra tali parti la pubblica Amministrazione, che autorizzerebbe ad intervenire nella causa, anche al solo effetto di tutelare le proprie attribuzioni, sebbene disinteressata affatto riguardo al merito.

Però all'Ufficio Centrale è sembrato che qui manchino le condizioni di fatto del regolamento ordinario di competenza, come è definito e regolato dal Codice di procedura civile, e che per le parti private manchino affatto quelle ragioni speciali che possono consigliare di accordare alla pubblica Amministrazione la prerogativa di provocare la decisione diretta della Corte di Cassazione intorno alla competenza.

Il regolamento di competenza, secondo il Codice di procedura civile (art. 108), ha luogo quando una medesima causa, ovvero due cause fra loro connesse, siano promosse davanti a due o più Autorità giudiziarie, e qualunque delle quali può proporre la domanda pel regolamento della competenza dinanzi all' Autorità immediatamente superiore, mentre nel caso nostro non abbiamo una o due cause promosse dinanzi a più Autorità giudiziarie; anzi non abbiamo nemmeno una o due cause promosse dinanzi all'Autorità amministrativa e dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Attualmente il conflitto di attribuzioni si solleva nell'interesse della pubblica Amministrazione, in occasione d'una sola causa promossa da un privato generalmente contro l'Amministrazione stessa, e talvolta contro un altro privato, per una controversia che l'Amministrazione ritiene di competenza dell' autorità amministrativa.

Lo stesso avverrà, secondo il presente progetto, allorquando l' autorità amministrativa farà istanza per la decisione diretta della Corte di cassazione sulla competenza dell' autorità giudiziaria.

Non verificandosi adunque gli estremi del regolamento della competenza, la parte in causa, la quale opponga l' incompetenza o del Tribunale adìto, o in genere dell' Autorità giudiziaria, deve proporre la sua eccezione nelle forme ordinarie davanti il Tribunale, e farla giudicare dal medesimo, salvo a ricorrere in appello, ove non sia contento della prima sentenza. Soltanto dopo la sentenza d'appello può ricorrere in Cassazione.

È sembrato quindi all' Ufficio Centrale che quando non vi sia l'interesse pubblico che consigli a deviare da questa regola fondamentale del procedimento, debba questa regola essere osservata dalle parti; e che conseguentemente solo alla pubblica Amministrazione possa accordarsi la prerogativa di provocare la decisione diretta della Corte di cassazione, non potendo esso Ufficio ammettere che la pubblica Amministrazione possa intervenire in una causa vertente tra altri, quando essa non vi abbia interesse, ed intervenirvi unicamente all' oggetto di opporre l'incompetenza del Tribunale davanti cui si trovano in quistione altri interessati.

Non potendo l'Amministrazione intervenire in quella causa, non potrebbe usare del mezzo ordinario competente alle parti di opporre l'incompetenza ed impedire il giudizio di merito sopra

materie che essa creda non comprese nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

Vi ha poi un'altra ragione, che ho avuto l'onore di accennare in altra tornata, la quale si applica anche al caso in cui la pubblica Amministrazione si trovi in causa o possa intervenirvi, ed è che l'interesse pubblico può talvolta richiedere che non si frapponga indugio a giudicare della competenza dell'Autorità giudiziaria od amministrativa; e sopra tutto poi l'interesse pubblico può esigere che non intervenga intanto alcuna pronuncia di merito, la quale potrebbe essere eseguita prima della risoluzione della questione di competenza e portare dei danni irreparabili quando in appresso venisse esclusa dalla Corte di cassazione la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Sono queste le ragioni che hanno determinato il Governo, l'altro ramo del Parlamento, e l'Ufficio vostro Centrale a mantenere alla sola Amministrazione pubblica questa prerogativa di derogare, nell'interesse della cosa pubblica, all'ordine ordinario dei giudizî.

Ma vi è un'altra differenza tra il nostro sistema e quello dell'onorevole Pescatore, ed è che egli attribuirebbe alla pubblica Amministrazione in genere la facoltà di promuovere il Regolamento di competenza, e noi invece crediamo che la prerogativa speciale di promovere il giudizio diretto della Corte di cassazione debba attribuirsi al *Prefetto*.

La pubblica Amministrazione è un concetto generale ed astratto, che si concreta in tanti uffici speciali, come per esempio l'Amministrazione delle gabelle, l'Amministrazione del demanio, quella dei tributi diretti, quella dei lavori pubblici e via via. Appartengono alla pubblica Amministrazione anche i funzionarî di grado inferiore, come per esempio, l'esattore dei tributi.

Or bene, a noi è parso troppo pericoloso l'accordare a qualunque ufficiale pubblico che rappresenti in giudizio la pubblica Amministrazione, il dritto di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione, derogando così alle regole ordinarie dei procedimenti. A noi è sembrato preferibile il sistema del progetto che accorda l'esercizio di detta prerogativa al solo Prefetto, che nella sua provincia è il vero rappresentante dell'autorità amministrativa.

Del resto non sono finora sorti reclami perchè anche ai privati non sia stato accordato il diritto di portare la questione sulla competenza davanti ad una autorità diversa da quella che è chiamata a conoscere del merito della causa di competenza giudiziaria, nè ci pare che, nel nostro sistema, il far intervenire il Prefetto con un decreto possa essere pericoloso, come annunziava l'onor. Pescatore. Noi che abbiamo escluso il concetto del conflitto tra le due autorità amministrativa e giudiziaria abbiamo tuttavia creduto necessario l'intervento del Prefetto, che con un decreto promuova la decisione diretta dalla Corte di cassazione di Roma. Ma siccome il Tribunale non deve pronunciarsi sulla propria competenza come ora è obbligato a pronunciarsi sulla richiesta del Prefetto, ne viene che non vi è che una pura domanda del Prefetto per provocare la decisione della Corte di cassazione.

Non crediamo poi che possa esservi pericolo alcuno, come ha accennato di temere l'onorevole Pescatore, facendo intervenire il Prefetto al solo fine di richiedere la decisione diretta dalla Corte di cassazione, e facendo sospendere la causa dal Tribunale del merito anzicchè dalla Corte di cassazione.

Crediamo invece che sia pericoloso o dannoso attribuire alla Corte di cassazione la facoltà di decretare o no la detta sospensione, come è statuito per i Regolamenti di competenza dall'art. 111 del Codice di procedura civile, perchè trattandosi di sospensione puramente facoltativa, la Corte di cassazione, per accordarla o negarla con cognizione di causa, dovrebbe fare un primo esame della controversia, e dopo questo esame accordando o negando la sospensione, potrebbe facilmente pregiudicare il giudizio sulla competenza, che noi crediamo dover rimanere impregiudicato, finchè non sieno sentite le due parti.

Il Tribunale invece, nel sistema del progetto, non potrà mai ricusare di decretare la sospensione della causa senza fare alcun esame sulla questione della competenza, verificando solamente se la istanza del Prefetto sia stata fatta nei casi, tempi e modi prescritti dalla legge.

Il secondo articolo del progetto dell'on. Pescatore non è che lo sviluppo del sistema adottato nel primo e non occorre perciò che io dica

altri motivi, pei quali l'Ufficio Centrale non può accettarlo.

L'art. 3 poi dello stesso progetto corrisponde ad una parte dell'art. 3 del progetto ministeriale e del corrispondente articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, nè vi ha fra di essi alcuna differenza di sostanza.

Però l'onor. Pescatore ha tolto dal suo progetto l'ultimo comma dell'art. 3 del progetto ministeriale, che corrisponde all'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale non ha omesso di esaminare se fosse utile ed opportuno dichiarare nella legge come debba essere decisa la questione di competenza dell'Autorità giudiziaria, e a caso vergine avrebbe preferito che fosse omessa la relativa disposizione. Ma poichè è stato detto e ripetuto tante volte essersi spesso nelle risoluzioni dei conflitti confusa la questione di competenza colla questione della pertinenza del diritto e della proponibilità dell'azione; dal momento che è comune intendimento di tutti che il giudizio di competenza non si confonda col giudizio di merito; e dal momento che l'altro ramo del Parlamento ha approvato due volte la disposizione anzidetta, è sembrato pericoloso proporne ora la soppressione.

Il principio, l'Ufficio Centrale non poteva che approvarlo, e la soppressione della disposizione che lo proclama potrebbe ora servire a mettere in questione il principio medesimo.

Nè con ciò vi è da temere che si possa allargare la competenza dell'Autorità giudiziaria; mentre la disposizione ha unicamente lo scopo di ben chiarire che la sola, l'unica questione che deve decidere la Corte di cassazione di Roma, è quella della competenza, riservando ogni altra al giudizio di merito.

Ma l'onor. Pescatore bramerebbe che si facesse invece un'aggiunta ad un altro articolo del progetto; vorrebbe, cioè, che dove si dice che *la decisione costituisce sulla competenza un giudicato irrevocabile*, si aggiungesse che ciò dovesse aver luogo *anche a fronte di una legge interpretativa che il potere legislativo decretasse con dichiarazione che dovesse anche applicarsi ai casi pendenti.*

L'Ufficio Centrale non potrebbe accettare quest'aggiunta, la quale d'altronde non avrebbe alcun effetto pratico.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Astengo, la prego di avvertire che l'emendamento del quale ella parla, non solo non fu appoggiato, ma non fu neppure mandato al banco della Presidenza; per cui si rende superflua ogni discussione.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Allora verrà a suo tempo il momento opportuno di parlarne.

PRESIDENTE. Siamo al 1° articolo.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Quanto al 1° articolo non ho nulla da aggiungere, se non che pregare il Senato di accettare quello dell'Ufficio Centrale e respingere gli emendamenti che sono stati proposti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo i ragionamenti dell'onorevole Relatore, io mi limiterò ad aggiungere ben anche una conforme dichiarazione a nome del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Cesare, il quale volle ancora prestare una volta l'appoggio della sua parola all'onorev. Senatore Errante, essendo chiarito che questo è il primo articolo del progetto dell'anteriore Ufficio Centrale, e che quindi rappresenta come la base di un sistema essenzialmente diverso da quello che il Governo ha avuto l'onore di presentarvi, e che il nuovo Ufficio Centrale ha adottato con modificazioni e miglioramenti, non occorre che io dica che il Governo non è in grado di accettarlo.

Credo tuttavia dover chiarire un dubbio che l'onorevole Senatore Errante ha voluto muovere, desumendolo da un mio precedente discorso. Egli ha creduto che, quando si è parlato della istituzione di un Tribunale misto, io avessi citata l'opinione di uno scrittore francese qualunque, il quale avesse attestato che nell'esperienza fatta in quel paese di un Collegio misto incaricato della risoluzione dei conflitti, i membri di esso appartenenti all'Ordine giudiziario si fossero dimostrati sempre o quasi sempre inclinati a decidere la questione nel senso della competenza giudiziaria, come per l'opposto gli amministratori sistematicamente decidevano la questione nel senso della competenza dell'Autorità amministrativa. L'onorevole Senatore Errante mi prende in parola e mi dice: Ma dunque cosa accadrà

quando lascerete ai soli Magistrati decidere le controversie dei conflitti?

Il Senato mi permetterà di rispondere poche parole sopra un'interrogazione così diretta, che l'onorevole Senatore Errante mi ha rivolta.

Io non invocai la testimonianza di un oscuro scrittore francese, ma quella del Batbie, vale a dire di un Guardasigilli di Francia, e del relatore della legge francese del 1872. Egli ha ben potuto avere sufficiente esperienza e notizia del modo in cui funzionasse il Tribunale misto, ed in proposito ha scritto queste parole: « L'organizzazione di questo Tribunale misto presentava il più grave pericolo, ed è con ragione che è stato sacrificato. »

Questo è il giudizio che da lui ne fu espresso.

Quando poi egli parlò di quella specie di sistematica opposizione e dell'antagonismo che si manifestò nel seno di quel Tribunale, lo desumeva precisamente dalla viziosa composizione del Collegio, imperciocchè mentre un Corpo anche di soli amministratori, come accade nel Consiglio di Stato, guidato dal sentimento della giustizia e della propria morale responsabilità, riconosce non di rado imparzialmente la competenza dell'autorità giudiziaria negli affari sottoposti al suo esame, ed altrettanto accadrà, ne sono sicuro, frequentemente quando pronuncierà sui conflitti un Collegio di soli magistrati, conscio della gravità del mandato affidatogli dalla legge; ponete invece in un Collegio misto tre o quattro amministratori quasi coll'incarico di difendere e tutelare l'Amministrazione, ed altrettanti magistrati quasi per proteggere e difendere l'integrità della competenza giudiziaria; e sarà il legislatore in colpa di avere creato colà artificialmente due correnti di opposti doveri ed interessi, due contrarie e pericolose tendenze, le quali, malgrado qualunque virtù dei componenti il Collegio, non tarderanno a svolgersi con funesti effetti.

Veda dunque l'onorevole Errante, che dalla censura e dall'esperienza del Tribunale misto non si può logicamente argomentare dei risultati che produrrà un Collegio composto di elementi omogenei, investito del potere di decidere secondo la legge e la giustizia dei conflitti di attribuzioni.

Egli obbietta inoltre che il Consiglio di Stato nel nostro paese non amministra direttamente, ma soltanto assiste coi suoi consigli l'Amministrazione, della quale è guida continua e permanente nei più gravi affari.

Ma io osservo all'onorevole Errante: lasciando da parte il Consiglio di Stato, esistono molte amministrazioni anche private le quali sono assistite da Consigli permanenti, potendo fornirne esempio le grandi Banche, la Banca Nazionale, la Banca Toscana, il Banco di Napoli, le Società ferroviarie e simili. Ora si chieda a coloro i quali abbiano liti colle Direzioni o Rappresentanze di codesti Istituti, se sarebbero disposti ad accettare come arbitri nelle controversie i Consigli stessi che assistono abitualmente la Società o la Banca.

Siano pure composti di uomini integerrimi, incapaci di commettere una ingiustizia, e per il loro carattere personale superiori a qualunque eccezione o sospetto; non si troverà certamente un solo litigante che accetterebbe con fiducia la loro decisione.

Ed ecco come senza menomamente detrarre a quel sentimento di rispetto e di venerazione che ha saputo ispirare il Consiglio di Stato, e che di accordo noi tutti gli professiamo, la questione attuale si eleva alla regione dei principî, e richiede l'applicazione delle norme fondamentali dell'ordinamento e dell'esercizio dei pubblici poteri.

Conchiudendo, per ciò che riguarda l'emendamento del Senatore De Cesare, il Governo non può menomamente accettarlo: la sua adozione importerebbe evidentemente l'esclusione del sistema del Ministero approvato e migliorato dal vostro nuovo Ufficio Centrale.

Relativamente all'altro emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, ognuno ha potuto udire come egli siasi dichiarato ammiratore non solo della legge del 1865, che desidererebbe vedere anzi perfezionata in alcuni suoi particolari, ma ben anche abbia riconosciuto che il complemento necessario di quella riforma è precisamente l'adozione dell'attuale disegno di legge, in favore del quale ha espresso i più aperti e fervidi voti.

Tuttavia egli ha voluto consacrare i suoi dotti studî a ricercare una formola che gli parve più concisa, ordinata e soddisfacente, nella quale però è venuto introducendo alcune variazioni al sistema ministeriale.

Quali esse sieno, venne testè esposto dall' onorevole Senatore Astengo. Non occorre parlare degli articoli posteriori del contro-progetto dell' onorevole Pescatore, non potendo essi avere ragione di essere quando non fosse adottato il primo, che è fondamento del sistema intero. Le modificazioni principali al progetto ministeriale si riducono alle tre seguenti, cioè:

Che qualunque, litigante, ancorchè privato cittadino, abbia quel mezzo speciale di difesa e di tutela, che il Governo e l'Ufficio Centrale concordi riservano alla sola pubblica Amministrazione, e per un motivo esattamente accennato dall'onorevole vostro Relatore che è il bisogno di tutela dell'interesse pubblico, il quale può giustificare una deroga alle norme consuete ed ordinarie di procedimento prescritte dalla legge;

Che invece di riserbare l'uso di questo mezzo, cioè il ricorso pel regolamento di competenza alla Corte di Cassazione, nella persona di un solo e determinato funzionario, come il Prefetto, il quale abbia la responsabilità di un atto così grave ed importante, responsabilità che, in caso di abuso, risalirebbe fino al Ministro da cui il funzionario dipende, per renderne ragione politicamente innanzi al Parlamento, se ne debba concedere liberamente e direttamente l' uso a ciascuna delle Amministrazioni interessate nel litigio; il che renderebbe comune codesto ricorso anche alle Amministrazioni provinciali e comunali, la cui azione ben difficilmente potrebbe essere regolata dal Governo, non potendo un Ministro impedire che molti comuni dello Stato, anche a capriccio, ricorressero per regolamento di competenza alla Corte di Cassazione di Roma, se non volesse trascorrere fino a sciogliere per un simile motivo i Consigli municipali.

Concentrando nel solo Prefetto come rappresentante in genere dell'Amministrazione pubblica una così importante facoltà, è da confidare che sarà esercitata con ponderazione e prudenza. Ma è logica la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, perchè concedendo egli a qualunque privato litigante l'uso di questo ricorso, non poteva, senza contraddizione, ricusarlo ad un litigante sol perchè avesse carattere di pubblica Amministrazione; laonde si vede chiaramente che la seconda delle proposte modificazioni è intimamente legata alla prima, della quale è quasi inseparabile corollario.

La terza modificazione consiste in ciò, che mentre nel sistema del Governo e dell' Ufficio Centrale, il decreto del Prefetto tutela efficacemente la pubblica Amministrazione, dappoichè produce da per sè immediatamente la necessaria ed obbligatoria sospensione del procedimento pendente innanzi al Tribunale, invece l' onor. Senatore Pescatore propone che il ricorso alla Corte di Cassazione di Roma non avesse per sè efficacia sospensiva, ma che la Corte di Cassazione, esaminato il ricorso e i documenti ad esso annessi secondo le norme ordinarie scritte nel Codice di procedura civile per qualunque regolamento di competenza, potesse accordare o negare una preliminare sospensione del giudizio di merito. Ora, io dubito molto che qualche volta, per esempio trattandosi di opere pubbliche in corso di esecuzione forse in regioni lontanissime, immaginatevi nel fondo della Sicilia, possa esservi bisogno urgente di proseguirle, arrestando gl' impedimenti che si provochino dall'Autorità giudiziaria; in tal caso, se l' Amministrazione potesse ottenere la sospensione del giudizio mercè il decreto del Prefetto, ogni danno della medesima sarebbe allontanato, mentre nel sistema contrario l' Amministrazione eguagliata alla condizione di qualunque privato dovrebbe correre le sorti comuni, ed aspettare per non breve tempo non solo che gli atti giungano alla Corte di Cassazione di Roma, ma altresì che la medesima ne faccia l' esame ed eserciti la sua discrezionale facoltà di accordare o negare la sospensione del giudizio.

A me pare che sieno queste le tre differenze già poste apertamente in rilievo dall'onorevole vostro Relatore. Io non ho altro da aggiungere alle osservazioni da lui fatte; alle medesime mi associo.

Che cosa adunque, escluse tali differenze, rimane dell'emendamento dell' onorevole Pescatore? Una locuzione ed una formola diversa, abbastanza prolissa, al certo non per sua colpa, ma per la natura del soggetto. Infatti il primo articolo presentato dall' onorevole Pescatore scorgesi eccessivamente lungo, benchè identico nella sostanza e nei concetti col testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Allora io debbo rammentare la massima e

consuetudine parlamentare, che quante volte una Commissione od un Ufficio delegato da un'Assemblea politica ha elaborato un progetto, se gli emendamenti che si propongono non riguardano la sostanza, ma la semplice forma ed il modo di locuzione, in tal caso l'usanza è che si accordi sempre la preferenza al lavoro collettivo della Commissione, che ha avuto l'agio di studiare originariamente il progetto, facendo uso della fiducia e del mandato dell'Assemblea.

Debbo ciò non ostante rivolgere una parola di ringraziamento al Senatore Pescatore, per le opinioni da lui espresse, le quali sostanzialmente vengono in appoggio al presente disegno di legge: nel tempo stesso lo prego di esaminare se meglio non convenga che egli ritiri l'emendamento da lui proposto, sperando che egli pure parteciperà ai dubbî sollevati intorno alle sue differenze dal testo dell'Ufficio Centrale. Io son certo che egli è tanto superiore alle tentazioni dell'amor proprio, che per non avviluppare una discussione ormai da più giorni prolungata, ben volentieri preferirà di dare il suo voto alla formola proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non sono così mal pratico delle abitudini di questa Assemblea per credere che in questo stato di cose, cioè coll'accordo dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole signor Ministro, vi sia alcuno che voglia approfondire in questa materia di speciale natura.

Noi siamo d'accordo di trasferire all'Autorità giudiziaria le funzioni che esercitava il Consiglio di Stato. E basta.

Rinuncio adunque a tutti quanti gli emendamenti, a cui veggo far così mala accoglienza.

Dal discorso dell'onorevole Astengo rilevo che l'Ufficio Centrale ha esaminato con molta diligenza i miei emendamenti; di che lo ringrazio: in quanto poi all'identità del mio primo articolo coll'art. 5, la riconosco dopo l'aggiunta che mi pare abbia fatto ieri l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole De Cesare, così concepito:

« Qualora avanti l'autorità giudiziaria venga a trattarsi di materie riservate all'autorità amministrativa, oltre alla facoltà di opporre, in qualunque stato di causa, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, si può, nei modi e termini della presente legge, elevare un conflitto di attribuzioni. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 1 per metterlo ai voti.

Art. 1.

La pubblica amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre in qualunque stato di causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di *promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione,* nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

Se l'amministrazione è parte in giudizio, è ammessa ad *usare di quel mezzo straordinario* finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non è parte in causa, può *usarne* in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo alla discussione dell'articolo 2, che è così concepito:

Art. 2.

La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassazione è fatta con decreto motivato dal Prefetto. Il decreto è dal Prefetto notificato con atto di usciere alle parti in causa e trasmesso al Procuratore del Re nel circondario ove pende la lite *davanti al Pretore o al Tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto è trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.*

Comunicato il decreto *del Prefetto all'autorità giudiziaria dinnanzi alla quale pende la lite, la medesima* riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà senz'altro ogni procedura con suo

decreto, il quale dovrà notificarsi alle parti, a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza *dalla richiesta anzidetta. L'autorità giudiziaria* non potrà più emettere, sino alla risoluzione *della questione di competenza,* fuorchè provvedimenti conservatorî.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Desidererei uno schiarimento dall'Ufficio Centrale su ciò che segue: « L'autorità giudiziaria non potrà più emettere sino alla risoluzione della questione di competenza fuorchè provvedimenti conservatorî. »

Abbiamo de' casi in cui anche i provvedimenti conservatorî sono esclusivamente affidati all'autorità amministrativa in virtù dell'art. 124 della legge sui lavori pubblici, il quale è così concepito:

« Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite ed alla animazione dei molini ed opifizî sovra le dette acque esistenti, e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde. »

Quando l'opera riconosciuta dannosa dalla autorità amministrativa sia di tal natura che, oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lascia ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinnanzi ai giudici ordinarî, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa. Quest'articolo poi viene completato dall' art 378 il quale così si esprime: « Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose è riservato al Prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunzie e sentito l'Ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

« Sentito poi il trasgressore per mezzo della autorità locale, il Prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l' importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. »

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

E queste attribuzioni sono esercitate dai Sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

Ora, si sono esaminati e decisi varî casi innanzi al Consiglio di Stato della natura seguente:

Un individuo fa un' opera sulle sponde o dentro un fiume.

L' autorità amministrativa in virtù della potestà che le concede l'art. 124 non solo gli proibisce la continuazione dell'opera, ma ordina con un decreto speciale che sieno le cose ridotte al pristino stato, stabilisce un termine, ed ove da parte del trasgressore non si adempia a quanto gli è prescritto dall'autorità amministrativa, allora questa eseguisce le opere di ufficio.

Queste disposizioni si sono credute indispensabili, perchè, ove si volesse attendere l'esito del giudizio, ove si volesse ritardare anche di un giorno soltanto, ne potrebbe venire un grandissimo danno.

Immaginate che quell'opera fosse in un fiume e che quella tale opera sia tale che minacci la sicurezza del corso stesso del fiume e in conseguenza un' inondazione od altro malanno; l'autorità amministrativa provvede a tempo, e per tal modo evita un disastro pubblico.

V' ha di più: l'autorità giudiziaria, tutte le volte che giudica dell'azione dei danni ed interessi, per disposizione della legge stessa non può mai esaminare le quistioni già risolute in via amministrativa.

Ora io domando, se con tale disposizione che concede questa facoltà data al giudice, restano integre le facoltà dell'autorità amministrativa, malgrado che si sia elevata la questione di competenza alla Corte di cassazione; o se cesserà o verrà sospesa in essa quella tal facoltà che le ha dato la legge? Appunto perchè i casi sono gravi ed urgenti, se si conviene che tutte queste facoltà restano intatte all'autorità amministrativa, non comprendo allora cosa potrà fare l'autorità giudiziaria in questi o simili casi. Se invece l'autorità giudiziaria potrà dare provvedimenti conservatorî, in questo

caso temo, che si volesse limitare la facoltà che ha l'autorità amministrativa dalla legge dei lavori pubblici e dalle leggi comunali e provinciali, e ciò, rimanendo in vigore quelle leggi perchè non abrogate.

Domanderei all'Ufficio Centrale una spiegazione per tranquillità della mia mente.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. È opinione dell'Ufficio Centrale che la disposizione di cui si tratta non diminuisca nè punto nè poco le attribuzioni dell'autorità amministrativa. Questa disposizione non parla che di ciò che può fare il giudice del merito durante la vertenza del giudizio sulla competenza dell'Autorità giudiziaria, e tende a restringere, anzichè allargare, le sue attribuzioni durante quel giudizio. Quando si dice che potrà solamente fare provvedimenti conservatorî, ben s'intende, di quei provvedimenti che sono nella sua competenza, non di quelli che appartengano invece all'Autorità amministrativa.

Quindi la disposizione in discussione non può in nessuna maniera alterare o sospendere l'esercizio delle attribuzioni ordinarie dell'Autorità amministrativa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione che in questo momento va ad essere sottoposta alle vostre deliberazioni, riguarda principalmente i casi in cui l'Autorità amministrativa non possa o non voglia provvedere. L'Autorità giudiziaria, innanzi alla quale pende il giudizio interrotto dalla elevazione del conflitto, spogliata improvvisamente del suo potere, sarà completamente impedita a fare qualunque atto, anche di semplice natura conservatoria, per mantenere lo stato delle cose ed allontanare pericoli e danni nel comune interesse? L'articolo risponde negativamente, val quanto dire consacra nei Tribunali il diritto a custodire lo *statu quo* e ad impedire deteriorazioni e perdite, che durante il corso della procedura per il conflitto potessero avvenire.

Ma quanto ai diritti dell'Amministrazione non se ne è mai dubitato, e non se ne può dubitare, come ha già avvertito l'onor. Relatore, per una ragione speciale, ed è questa, che nella legge del 20 marzo 1865, precisamente in quella legge la quale trasportò nei Tribunali ordinari la competenza di giudicare anche negli affari in cui fosse interessata la pubblica Amministrazione, si ebbe cura di prevenire i pericoli ai quali accennava testè l'onorevole Senatore Errante, e si scrisse l'art. 6, di cui mi piace rammentare il tenore:

« Allorchè per grave necessità pubblica l'Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione *procedere all'esecuzione dell'atto,* delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

Dunque fu espressamente in quella legge riconosciuto che anche in affari di contestata competenza dell'Autorità giudiziaria, quando sorgessero ragioni di urgenza o di necessità, l'Autorità amministrativa possa sempre fare provvisoriamente eseguire l'atto amministrativo su cui cade la controversia, cioè sulla cui legalità ed efficacia pende la disputa. Basta che l'Autorità provveda con suo decreto motivato, il quale all'esito definitivo non potrà mai pregiudicare i diritti delle parti.

Si rassicuri dunque interamente l'onorevole Errante, che nessun danno, nessun pregiudizio potrà mai l'Amministrazione risentire dall'adozione dell'articolo che sta per mettersi ai voti.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. La dichiarazione del Relatore dell'Ufficio Centrale mi aveva completamente acquietato, perchè mi si disse che i provvedimenti conservatorî dovevano intendersi possibili, ove non si tratti di esecuzione di opere o di lavori in cui l'autorità giudiziaria non può mettere mano, ma soltanto quando si tratti di atti che riguardano la giurisdizione stessa dell'autorità giudiziaria. Diguisacchè le facoltà dell'autorità amministrativa rimangono intatte ed inviolate.

Quello che ha detto l'onorevole Guardasigilli mi suscita di nuovo il dubbio nell'animo. Non mi parlate mai di provvedimenti conservatorî che riguardano le opere o le cure affidate per legge all'autorità amministrativa, perchè in quei casi anche per legge l'autorità giudiziaria non potrà provvedere a ciò, nemmeno in casi urgentissimi. La legge dei lavori pubblici prescrive, in modo assoluto, che l'autorità giudi-

ziaria non se ne deve curare nè punto nè poco; ha detto di più, che non può interloquire, tutte le volte che deve agire nella qualità sua di autorità giudiziaria, sulle decisioni prese dall'autorità amministrativa.

Vi ha chi crede che l'autorità amministrativa non abbia facoltà alcuna di decidere per l'avvenire. Fortunatamente ne ha in più casi: in quello che riguarda le opere pubbliche e l'igiene pubblica l'autorità amministrativa è liberissima di fare quello che reputa opportuno e indispensabile nel pubblico interesse.

Anche quando si è elevato il conflitto, l'autorità amministrativa resta nell'esercizio dei suoi poteri; per l'art. 124 spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, all'esercizio della navigazione, ecc., e soltanto si può ricorrere a' Tribunali quando l'opera riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragioni al risarcimento di danni e i giudici ordinarî non potranno discutere le quistioni già risolute in via amministrativa. L'autorità amministrativa provvede sempre senz'arrestarsi guarentendo essa soltanto l'interesse pubblico.

Or se mi dite che in virtù di questo articolo l'autorità giudiziaria non può mischiarsi in quelle misure o provvidenze affidate all'autorità amministrativa, m'accheto completamente.

Le cose rimarranno quali sono per le leggi che rimangono in vigore, malgrado che sia mutato il giudice del conflitto o della competenza; ma se però si pretende che si possano dare taluni provvedimenti dall'autorità giudiziaria riguardanti i lavori pubblici, l'igiene pubblica, la nullità degli atti di coazione per la esazione delle imposte, ecc., facoltà tutte spettanti all'autorità amministrativa, rispondo che non si può nè si deve nemmeno in linea di eccezione od in modo provvisorio concedere tali poteri all'autorità giudiziaria senza produrre il caos e il disordine nella pubblica amministrazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Temo di non essermi chiaramente espresso ed aggiungerò pochissime parole. Io non suppongo il caso in cui si elevi un conflitto allorchè incontrastabilmente la competenza sia dell'Autorità amministrativa. L'onorevole Errante esprime il convincimento che trattandosi di opere pubbliche, la competenza debba essere necessariamente dell'autorità amministrativa. Io gli rispondo che quando vedo elevato un conflitto, davanti a me sta legalmente il dubbio, non la certezza. Ma anche durante questo stato di dubbio, il quale non può cessare se non per l'autorevole decisione del conflitto e per la pronuncia che in proposito deve aver luogo, non mancano alla Amministrazione le facoltà necessarie per assicurare provvisoriamente la continuazione di una opera pubblica o l'eseguimento dell'atto amministrativo su cui cade la contestazione.

I termini dell'articolo 7 della legge del 1865 non permettono dubitarne: esso è concepito con espressioni così ampie ed effrenate da comprendere ognuno dei casi figurati dall'onorevole Errante. Le parole sono queste: « che l'autorità amministrativa può in pendenza del giudizio procedere alla esecuzione del suo atto amministrativo ».

Qual è la ipotesi dell'on. Errante? Che l'Amministrazione abbia ad intimare al privato, che eresse impedimenti in un fiume, di rimuoverli entro un determinato numero di giorni.

Ma una tale intimazione suppone un decreto od un atto amministrativo. Che cosa dunque temete? Che si elevi disputa sulla legalità di questo atto? Ma l'articolo 7 della legge statuisce appunto che quando anche sia sorto un giudizio, l'Amministrazione può tuttavia eseguire provvisoriamente il suo atto, il quale però non pregiudicherà definitivamente il diritto della parte che risulterà vincitrice per giudizio dell'Autorità competente.

Pertanto parmi che le mie risposte, congiunte a quelle dell'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, riescano al medesimo risultato di dover tranquillare e pienamente rassicurare l'onorevole Errante ed il Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 del quale do nuova lettura.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 3 che suona come segue:

Art. 3.

Appartiene esclusivamente alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma:

1. *Giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria ogni qual volta la pubblica amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;*

2. *Regolare la competenza tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa quando l'una e l'altra siansi dichiarate incompetenti.*

3. Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

Sopra ricorso documentato, alle *Sezioni* medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte cede in via di urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione è contraddittoria e pubblica. La decisione è presa a Sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Al N. 3 di quest'articolo sta scritto: « Giudicare dei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, fra i Tribunali ordinarî ed altre giurisdizioni speciali, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere. »

Fino al giorno d'oggi il Consiglio di Stato che aveva tanto la giurisdizione dei conflitti d'attribuzioni, quante altre facoltà giuridiche, naturalmente non poteva esser compreso in quei Tribunali speciali sottoposti al potere giudiziario, nè lo venne con legge che istituì due sezioni della Corte di Cassazione in Roma. Dico che ciò non avvenne, e per persuadersene basta legger quella legge; aggiungo che non lo potèva per una ragione di sana logica; imperrocchè, se il Consiglio di Stato era il giudice supremo dei conflitti di attribuzioni, cioè a dire della facoltà dei Tribunali ordinari e delle facoltà concesse all'autorità amministrativa, come volete che lo stesso Consiglio di Stato fosse poi sottoposto alla Corte di Cassazione per quei giudicati che dipendevano dalla sua giurisdizione?

Questa sarebbe veramente stata una contraddizione manifesta. Ed invero, nella legge del 1875 non si parla affatto di ciò, ed io ne sono talmente convinto, come ne è stato convinto fino a ieri lo stesso Consiglio di Stato che, non son più d'otto giorni, che venuta innanzi al Consiglio una decisione della Corte dei Conti impugnata per incompetenza ed eccesso di potere, noi abbiamo deciso, perchè credevamo, e con fondata ragione, che avevamo ancora tale facoltà. Invece, ove si voti il numero 3 di questo articolo, è fuor di dubbio che anche gli affari che rimangono sottopposti alla giurisdizione del Consiglio di Stato, dovranno andare dinnanzi alla Corte di Cassazione, quando trattasi d'incompetenza o d'eccesso di potere.

E poichè ho fatto cenno della Corte dei conti, dirò, che lo stesso Ufficio Centrale opina nel modo mio stesso: da esso si propone l'abolizione dell'articolo 43, che sottopone la Corte dei conti al Consiglio di Stato; dal che si vede, e non mi si vorrà contraddire, che anche l'Ufficio Centrale ritiene la verità delle mie osservazioni, perchè altrimenti nell'articolo 6 non si direbbe che viene del pari abrogato l'articolo 43 della legge 14 agosto 1862 sulla Corte de' conti. Parmi che ciò sia della massima evidenza, ove pure non si neghi la luce del sole.

Ora che cosa prescrive l'art. 43 della legge 14 agosto 1862?

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o di incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. »

Il Consiglio di Stato ha stabilito questa massima: cioè, l'art. 43 si può applicare soltanto ove la Corte dei conti giudica questioni fra contabili dello Stato; però ove giudica di pensioni l'articolo 43 non si debba applicare; per conse-

guenza ha dichiarato irrecivibili tutti i ricorsi che riguardavano le pensioni. Non so se abbia deciso bene o male, nè io qui voglio rendere arbitro e giudice il Senato dei decreti del Consiglio di Stato; noto soltanto il fatto, e la giurisprudenza da esso stabilita.

Però la legge provvedeva anche al caso in cui ci fosse annullamento in questo modo:

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio di Stato. »

Ora in questo progetto di legge in cui sono compresi tanto il Consiglio di Stato quanto la Corte dei Conti, intorno a questo argomento non si dice nulla.

Finchè si tratta di incompetenza, la cosa è chiara, perchè quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato sieno dichiarati incompetenti, si capisce che la causa non possa più ritornare nè all'una nè all'altro; ma quando si tratti di eccesso di potere, di quell'enigma che nessuno ha potuto sciogliere, in qual modo provvede il progetto di legge?

Ora, se vogliate sottomettere le decisioni della Corte dei Conti, ed anche quelle del Consiglio di Stato, alla suprema Magistratura per incompetenza o per eccessi di potere, cosa che non credo necessaria e dirò il perchè, volete starvene in silenzio?

Per me reputo che non vi sia bisogno, che la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato debbano esser sottomessi alla Corte di Cassazione nelle questioni in cui esercitano una giurisdizione speciale. Volete farne due Corti d'appello, due Tribunali, volete sottometterli interamente alla Corte di Cassazione, mentre dite, e, in ciò dite il vero, che non fanno parte dell'ordine giudiziario?

Questo dipenderà dal Senato; ad ogni modo, se così vi piace, bisogna enunciare, che in caso di annullamento per eccesso di potere, la causa sia rimessa alla Corte de' Conti o al Consiglio di Stato, perchè si uniformino alla massima di diritto stabilita dalla Corte di Cassazione.

Espongo questi dubbi tanto all'Ufficio Centrale, quanto al Guardasigilli.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Rel.* Una volta che il Senato ha accettato il principio che alla Corte di Cassazione appartenga esclusivamente il risolvere le questioni di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, e che quindi sia spogliato di questa attribuzione il Consiglio di Stato, è naturale e logico che approvi anche in ogni sua parte l'articolo che cade in discussione.

La legge del dicembre 1865 sulla istituzione delle Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma all'art. 3° dispone:

« Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle Sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero relativi... *ai conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di Cassazione*, e FRA TRIBUNALI ORDINARI E TRIBUNALI SPECIALI. »

Secondo questa legge, ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione fra Tribunali ordinarî e Tribunali speciali di qualunque specie, la decisione spetta alle Sezioni di Cassazione di Roma.

È vero che detta legge non ha disposto intorno all'annullamento delle sentenze della Corte dei conti o del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere, ed ha solo disposto intorno ai conflitti di giurisdizione; ma si completano le sue disposizioni appunto col presente progetto di legge.

È del resto naturale che siano sottoposti alla cognizione della Cassazione le questioni di nullità delle sentenze della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato non solo per incompetenza ma anche per eccesso di potere, per la ragione che giudicano in merito. Quando è che si può verificare l'eccesso di potere nel giudicare? Quando si giudica il merito della causa. Ora la Cassazione non giudica mai in merito, ed è solo istituita per mantenere l'osservanza delle leggi. Io non intendo perchè non possa essa annullare una sentenza di un Tribunale speciale qualunque, il quale nel giudicare abbia commesso un eccesso di potere.

Se il Consiglio di Stato giudicasse di materie che non fossero tra quelle indicate nell'art. 10 della sua legge organica, quale rimedio ora vi sarebbe? Nessuno. Se il presente progetto sarà approvato, la Corte di Cassazione potrà annullare le sue sentenze, ma non giudicherà essa per questo. Si limiterà a rinviare le parti davanti ai Tribunali competenti se avrà annullato per ragione d'incompetenza; e le rinvierà in-

vece d'innanzi allo stesso Consiglio di Stato, o alla Corte dei Conti per una nuova sentenza, se avrà annullato per eccesso di potere estraneo alla competenza.

Non potrà nemmeno rinviare le parti ad un magistrato diverso, perchè le attribuzioni dipendono dalla legge, e la Corte di Cassazione istituita per farla osservare da tutti non potrebbe violarla essa stessa col rimandare le parti ad un'Autorità che non sia competente a giudicare sopra ciò che è stato giudicato colla sentenza annullata.

Conseguentemente non può esservi alcun inconveniente nell'attribuire alla Corte di Cassazione l'annullamento delle sentenze della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Spero quindi che il Senato, dopo avere approvato i primi articoli del progetto, vorrà ugualmente approvare quello che cade ora in discussione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Non ritornerò su quello che ho detto, nè ripeterò qual sia il mio modo di pensare su questa questione. Osservo, che nell'art. 43 della legge sulla Corte dei Conti che si vuole abrogato, sta scritto, che se la decisione della Corte dei Conti è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio di Stato. Si ammette dunque che la causa possa ritornare avanti la Corte dei Conti; ciò non potrà certamente avvenire ove si tratti d'incompetenza, non così per l'eccesso di potere. La Corte dei Conti, ed ora il Consiglio di Stato, potranno forse eccedere ne' loro giudizî, che d' altronde erano e sono di competenza dell' uno e dell' altro.

Crede l' Ufficio Centrale di esprimere che in questi casi si debba tornare al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti?

L'articolo 43 contiene su ciò una disposizione espressa: se non vi garba, toglietela pure, e le cose rimarranno in aria.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 3, che rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. L'art. 4 è così concepito:

Art. 4.

« La decisione sulla competenza dell'autorità giudiziaria è determinata dall'oggetto della domanda, non già dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell'azione. »

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Su questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore. Non so s' egli insista su questo emendamento; ove non insista, lo fo mio. Ma su questo articolo avrei da esporre talune idee, e se il Senato me lo permette, l'ora essendo tarda, bramerei mi fosse accordata la parola nella tornata di domani.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di rimandare a domani il seguito della discussione dell'articolo 4, come propone l' onorevole Errante.

Non facendosi opposizione, la proposta s'intende approvata.

L'ordine del giorno della tornata di domani che si terrà alle 2, è quindi il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge;
Conflitti di attribuzioni (seguito);
Certificati ipotecari;
Disposizioni sulla pesca.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXV.

TORNATA DEL 2 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sui conflitti d'attribuzioni — Nuova redazione dell'articolo 4, proposta dall'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Errante e del Ministro Guardasigilli — Approvazione del nuovo art. 4 — Articoli aggiuntivi proposti dal Senatore Pescatore — Svolgimento del primo di questi articoli, combattuto dal Ministro Guardasigilli — Replica del Senatore Pescatore — Considerazioni del Senatore Astengo, Relatore, e del Ministro Guardasigilli contro la proposta Pescatore — Ordine del giorno del Senatore Pescatore, accettato dal Ministro Guardasigilli, approvato — Svolgimento del secondo emendamento Pescatore, combattuto dal Ministro Guardasigilli e respinto dal Senato — Emendamento del Senatore Eula all'articolo 5, accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 5 e 6, ultimo del progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto — Risultato della votazione — Comunicazione di una domanda d'interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale, della tornata antecedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 32. Trentadue abitanti della parrocchia di S. Vigilio di Palse Veneto porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

33. Parecchi abitanti della parrocchia di Vigonovo, in numero di centotrentuno ecc.

(*Identica alla precedente.*)

34. Parecchi abitanti della parrocchia di San Vito al Tagliamento in numero di centoventuno, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

35. La Camera di commercio ed arti di Udine, fa istanza perchè sia differita la discussione del progetto di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti, sino a che sia sancita nel progetto di nuovo Codice di commercio qualche maggior guarentigia per i creditori.

36. La Camera di commercio ed arti di Varese, associandosi al voto di quella di Milano, domanda che sia sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti.

37. La Camera di commercio ed arti di Parma, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

38. La Camera di commercio ed arti di Pisa, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

39. La Camera di commercio ed arti di Reggio-Calabria, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

40. La Camera di commercio ed arti di Treviso, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

41. La Camera di commercio ed arti di Como, ecc.

(*Identica alla precedente.*)

Seguito della discussione del progetto di legge: Conflitti di attribuzioni.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge sui conflitti di attribuzioni.

Il Senato ricorda che la discussione era rimasta all' articolo 4, sul quale aveva chiesto la parola il Senatore Errante.

Ma è stata fra l'Ufficio Centrale, il Guardasigilli ed il Senatore Errante concordata una nuova redazione dell'articolo, di cui do lettura:

« La decisione sulla competenza è determinata dall' oggetto della domanda, e, quando prosegua il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell' azione. »

Do la parola all'onor. Relatore dell' Ufficio Centrale perchè dia al Senato spiegazioni al riguardo.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale avendo presentite le difficoltà cui poteva dar luogo la redazione dell'articolo 4° del suo progetto, il quale è attualmente in discussione, ha creduto opportuno di tenere oggi una riunione, invitando ad intervenirvi tanto l' onorevole signor Ministro Guardasigilli, quanto l'onorevole Senatore Errante, ed in questa riunione si sarebbe trovato opportuno di proporre al Senato una nuova redazione di quell' articolo nei termini ora letti, cioè:

« La decisione sulla competenza è determinata dall'oggetto della domanda, e quando prosegua il giudizio non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione. »

In questo modo si eviterebbe di dar quasi un precetto alla Corte di Cassazione intorno al modo di decidere la questione sulla competenza ed accennato solamente il principio generale di diritto comune, che la decisione sulla competenza è determinata dall' oggetto della domanda, si assicurerebbe che tale decisione sia veramente limitata in tutti i suoi effetti alla sola ed unica questione, se sia competente l'autorità giudiziasia o l'autorità amministrativa.

Se la decisione fosse per la incompetenza dell'autorità giudiziaria, allora naturalmente il giudizio davanti ad essa non potrebbe più proseguire; se fosse invece per la competenza giudiziaria, allora la causa di merito proseguirebbe bensì, ma il giudizio di merito non potrebbe essere limitato nè pregiudicato dai motivi addotti dalla Corte di Cassazione di Roma per la decisione sulla competenza.

È questa la nuova redazione che l' Ufficio Centrale, d'accordo coll'onor. Ministro Guardasigilli e coll' onorevole Errante, propone al Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Quando io domandai la parola sull' articolo 4°, avrei desiderato che quest' articolo si togliesse; non lo credeva indispensabile alla legge.

Stabilito che la Corte di Cassazione è il giudice della competenza, quali fossero i requisiti per determinare la competenza non è còmpito da definirsi dal Legislatore, ma da lasciarsi ai criterî giuridici del Magistrato.

L' articolo è così concepito:

« La decisione della competenza dell' autorità giudiziaria è determinata dall' oggetto della domanda, non già della pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell' azione. »

Sembra a me che in quanto alla prima parte cioè, che la competenza è determinata dall'oggetto della domanda, è già stabilita dal Codice di procedura, e perciò non necessario ripeterla; accennare poi il modo come si determini la competenza, escludendo la pertinenza del diritto e la proponibilità dell' azione, è cosa tutta dottrinale, sono criterî direttivi che si vogliono dare alla Corte di Cassazione, nè di una dottrina certa e sicura.

Dietro quelle mie osservazioni l'Ufficio Centrale ha adottato una nuova redazione del tenore seguente: « La decisione sulla competenza è determinata dall'oggetto della dimanda, e in caso del proseguimento del giudizio non pregiudica la questione sulla pertinenza del diritto o sulla proponibilità dell' azione; di guisa

che la questione sulla pertinenza del diritto o sulla proponibilità dell' azione, prima di decidere se la competenza sia o no della Corte di Cassazione, è rimessa al senno, alla dottrina, a' criteri giuridici della Corte di Cassazione; determinata indi la competenza, è ben giusto che non siano pregiudicati gl'interessi di coloro che sono stati rimessi all'autorità giudiziaria.

Con questo concetto si è formulato il nuovo articolo, a cui intendo dare il mio assenso, altrimenti avrei insistito perchè fosse tolto dal progetto di legge, lasciando di ciò arbitro il Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aggiungerò una breve dichiarazione.

È vero che l'onor. Errante ha mostrato desiderio di vedere soppresso completamente questo articolo. E siccome, a mio avviso, concorde con quello degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, la disposizione di quell'articolo riproduce un principio generale di *diritto* che è regola e fondamento di tutte le decisioni di competenza, per avventura non avremmo incontrato una positiva difficoltà alla sua soppressione, come superfluo e sovrabbondante. Ma abbiamo dovuto prudentemente astenercene per una considerazione di qualche valore.

Nell'altro ramo del Parlamento erasi proposta una formola diversa da quella del Governo. La formola proposta da me si rassomigliava ancor più a quella ultima ora concordata col vostro Ufficio Centrale. Sorsero però nel seno della Camera diverse opinioni, e questo articolo fu argomento delle maggiori controversie, e dispute molteplici si agitarono per la sua diversa interpretazione.

Un Deputato propose benanche di troncare quelle dispute, sopprimendo il testo che dava luogo alle medesime. Ma altri osservò, che se non si fosse già proposto codesto articolo nella legge, non vi sarebbe alcuno inconveniente a non introdurvelo; ma tosto che vi si leggeva scritto, a fronte delle varie opinioni individuali che si erano sollevate, la cancellazione del medesimo avrebbe potuto porgere occasione a pericolose illazioni, ed avrebbe generato confusione ed incertezza innanzi ai Tribunali.

Quindi si giudicò preferibile di mantenerlo, e la Camera adottò quella locuzione che vedevasi nel progetto di legge da me presentato al Senato.

Ora, avendone riesaminata la formola col vostro Ufficio Centrale, e con l'intervento del Senatore Errante, nostro intendimento è stato, nel variarne la compilazione, quello di toglierne ciò che potesse avere il carattere di una specie d'ingiunzione fatta al giudice circa il modo di risolvere i conflitti, essendo superfluo insegnare a decidere una questione di competenza.

Finchè si rammenta il principio generale del diritto comune che le decisioni della competenza sono determinate dall' oggetto della domanda, non vi è nulla di nuovo; non si fa che richiamare una regola che è già scritta nel Codice di procedura civile. Per tutto il di più, si è creduto preferibile una diversa locuzione per determinare quali sono gli effetti dei giudicati di competenza nella materia di cui si tratta.

Laonde questo cangiamento introdotto nella formola precedente ha unicamente il valore pratico che la Corte di Cassazione, investita della giurisdizione per pronunciare sui conflitti di attribuzione, debba risolverli tenendo davanti agli occhi l'oggetto della domanda, e quei principii di diritto comune, secondo i quali esso suol essere valutato da tutti i Tribunali, allorchè si tratta di decidere una questione di competenza. E qui si arresta il progetto di legge, affidandosi alla saviezza ed all'accorgimento dei magistrati, i quali non si discosteranno dalle regole di diritto comune, che non permettono di far dipendere una decisione di competenza da indagini sull' esistenza del diritto in contestazione e sulla proponibilità dell'azione.

La seconda parte della formola ora modificata dichiara gli effetti del giudicato sulla competenza. Si è voluto evitare che per avventura le questioni sull'ingresso e sul merito dell'azione possano reputarsi pregiudicate da una frase o proposizione qualunque contenuta nei motivi di questi giudicati di competenza della Corte di Cassazione di Roma. Sopratutto pensandosi che frequentemente avverrebbe dover essa pronunciare sulla competenza nei primi periodi del procedimento, quando la

causa non è ancora bene istrutta di documenti e prove, nè i fatti sono bene accertati, importa prevenire assolutamente il pericolo che le considerazioni ed i motivi della sentenza regolatrice della competenza possano elevarsi a cosa giudicata sopra altre questioni, perchè il giudicato è ristretto alla sola dichiarazione di competenza.

Innanzi a' Tribunali di merito, dove la causa dev' essere discussa, restano intatte tutte le questioni ed eccezioni, specialmente quelle sulla proponibilità dell'azione e sulla esistenza o inesistenza del diritto, senza che alcuno dei litiganti possa in propria difesa sostenere che si trovino assorbite o pregiudicate da qualunque espressione o rilievo che si legga nei motivi della sentenza della Cassazione.

Essendo stati concordi in questo concetto gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale e l'onor. Errante insieme con me, io non ho che ad associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo articolo 4:

La decisione sulla competenza è determinata dall'oggetto della domanda; e quando prosegua il giudizio, non pregiudica le questioni, sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva quest' articolo 4°, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora prima di procedere all' articolo 5° debbo avvertire che sono pervenuti al banco della Presidenza due articoli proposti dall'on. Senatore Pescatore.

Domando prima di tutto all' onor. Pescatore se intenda di proporre questi articoli come emendamento all'art. 5°, oppure come articoli da aggiungersi.

Senatore PESCATORE. Io li propongo come aggiunta che deve precedere l'art. 5.

PRESIDENTE. Dunque leggo questi emendamenti nuovi testè presentati dall' onorevole Pescatore:

« Apparterrà ancora alle Sezioni di Cassazione instituite in Roma giudicare dei conflitti che sorgono tra l'autorità giudicante e la pubblica Amministrazione, la quale ricusi di conformarsi al giudicato non assecondando il ricorso del privato a termini dell'art. 4° della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865. Riconoscendo la necessità di ammettere un equivalente per una giusta indennità del privato leso, esse rinvieranno l'affare all' autorità giudiziaria che profferse il giudicato perchè provveda allo stabilimento dell' indennità a termini di ragione e di giustizia. »

Altro articolo. « Ne'casi di gravi dubbi sulle rispettive attribuzioni dell' autorità politica e giudiziaria, la Corte di Cassazione potrà, sospesa la decisione, ordinare la trasmissione del processo al Ministro Guardasigilli, il quale dovrà nel termine non maggiore di mesi sei provocare una legge interpretativa applicabile a tutti i casi non ancora irrevocabilmente decisi. »

La parola spetta al Senatore Pescatore per svolgere questo emendamento onde vedere se sia appoggiato.

Senatore PESCATORE. Per invito dell' onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ieri comparvi un momento in seno allo stesso Ufficio, e fra altre cose trattammo dell' argomento che fa ora oggetto dei nuovi articoli da me proposti. A me parve che l'Ufficio inclinasse a proporre un provvedimento, e fummo d'accordo tutti, eccettuato un solo, che non potesse in modo assoluto la pubblica Amministrazione ricusare di conformarsi al giudicato, e che, ricusandosi, forse non si troverebbe un Tribunale che negasse almeno una giusta indennità, Tuttavia furono riconosciuti i gravi dubbi che in proposito lascia l'articolo 4° della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, e la necessità conseguente di meglio dichiarare la volontà della legge, cioè: o dichiarare apertamente che sono concesse le guarentigie giudiziarie per la dichiarazione semplice del diritto, ma che non ha l'autorità giudiziaria la facoltà di costringere l'Amministrazione, e che quindi la parte vincitrice è ridotta alle sole guarentigie amministrative e politiche, oppure dichiarare apertamente che, ricusando l'Amministrazione di uniformarsi perchè forse le circostanze non le permettono nell'interesse pubblico di eseguire categoricamente, materialmente quanto prescrive il giudicato, questo allora sarà considerato come una specie di espropriazione forzata del diritto privato, e verrà accordata una congrua indennità.

Mi parve di intendere che lo stesso Relatore avrebbe avuto in vista una formula in proposito, e mi dipartii nella speranza che l'avrebbe proposta; non vedendo comparire nessuna proposta, capisco che l'Ufficio Centrale ha mutato proponimento. Io dunque, che persisto a credere assolutamente sconveniente che si lasci questo dubbio che può essere causa di molte liti ed incertezze, e incertezze anche nel seno della stessa autorità giudiziaria, domando che si dichiari nettamente ciò che vuole il legislatore, se vuole cioè o concedere o negare le guarentigie giudiziarie. Propongo che sia questo considerato come un conflitto tra l'autorità giudiziaria e la pubblica Amministrazione (perchè l'autorità giudiziaria ha giudicato in diritto, e, col fatto, la pubblica Amministrazione resiste), e s'introduca quindi in questa medesima legge un' analoga disposizione.

Lo scopo supremo di questa proposta è di provocare ad ogni modo una spiegazione. Io non propongo nè un sistema nè un altro, propongo questo solo di spiegare e di non seminare nella legge l' equivoco e spero che tanto lo stesso onorevole Ministro quanto lo stesso Relatore dell' Ufficio Centrale vorranno favorirci le necessarie spiegazioni su questo proposito.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se il primo di questi emendamenti del Senatore Pescatore è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Domando ora al Senato se appoggia il secondo degli emendamenti proposti dal Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Dopo la discussione e la diffinizione del primo emendamento, mi riservo di sviluppare il secondo.

PRESIDENTE. Allora la discussione è aperta sul primo dei due nuovi emendamenti presentati dal Senatore Pescatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare al Senato che la proposta dell' onorevole Senatore Pescatore non costituisce, per dir così, che un articolo novello da aggiungersi alla legge del 20 marzo 1865. Ivi nell'articolo 4 è scritto, che quando l'autorità giudiziaria dichiari un diritto leso o una legge violata da un atto amministrativo, debba arrestarsi nel suo giudicato a cosiffatta dichiarazione, ma non possa essa medesima annullare l'atto di cui si tratta, non può rivocarlo o modificarlo, ma quest'ufficio spetti allo stesso potere esecutivo.

La legge però si affretta ad aggiungere che l'Amministrazione è obbligata ad eseguire in questa parte il giudicato.

Ora, l'onorevole Pescatore muove un obbietto: suppone che l'Amministrazione, malgrado l'autorità della cosa giudicata, e della legge che a lei impone quest'obbligo, si ribelli alla legge ed al giudicato.

Egli cerca un rimedio per questa ipotesi, al certo poco benigna e favorevole all' Amministrazione pubblica, presumendosi che essa possa di sua volontà ed arbitrio conculcare la legge, ed insorgere contro l'autorità della cosa giudicata.

Io credo questa ipotesi molto ardita e poco verosimile; quanto a me, potrebbero per avventura bastare anche le sole garentie di ordine amministrativo e politico ad eliminare un simile abuso.

Le garantie di ordine amministrativo permettono in via gerarchica di ricorrere fino al Re. E per le garantie politiche, se mai un Ministro potesse farsi protettore di codesta insurrezione dell'Amministrazione contro la legge e contro i giudicati, dovrebbe darne conto al Parlamento.

Perciò io non mi preoccupo di questo timore di un abuso, che a me pare piuttosto un'ipotesi teorica, la quale, in pratica, difficilmente si possa verificare.

Nondimeno, Signori, se questo fatto accadesse, nelle condizioni presenti, può forse ammettersi che rimedio alcuno non esista?

Per me, non vi consento, non credo che le leggi siano vani consigli, considero i loro precetti autorevoli e scritti per esser obbediti, e quest'obbedienza debbono prestarla non solo i privati, ma più specialmente ancora i pubblici funzionarî.

Ho innanzi agli occhi le discussioni parlamentari che ebbero luogo sulla legge del 1865 nella Camera dei Deputati; rammento che la Commissione fu interrogata sul valore e sull'efficacia di queste parole scritte nella legge, che cioè, l'Amministrazione *fosse obbligata ad uniformarsi al giudicato pel caso deciso*, per sa-

pere se dopo ciò l'Amministrazione potesse ancora elevare opposizion, e ricusarsi all'esecuzione e, ad ogni modo, scusare la propria inazione o disubbidienza.

A nome dell' intera Commissione fui io stesso che risposi, che i giudizî non si facevano per giuoco, che l'autorità giudiziaria era dalla legge investita di un serio ed efficace potere per dichiarare che un regolamento o un atto amministrativo fosse lesivo della legge o avesse violato i diritti di un citiadino; che l'Amministrazione era quindi legalmente costretta ad uniformarvi la sua condotta sotto tutte le responsabilità che astringono all' adempimento della legge.

Quindi se al giorno d' oggi si verificasse questa ipotesi, a me pare che vi sarebbero due vie aperte, secondo i principî generali del diritto, senza aver bisogno di alcuna disposizione novella nel testo della legge.

La prima è che essendovi dei giudicati di tale natura i quali possono eseguirsi anche senza bisogno di annullamento o revoca dell' atto o regolamento amministrativo ; siccome il testo dell' articolo 4 non proibisce punto di eseguire i giudicati, ma una cosa sola proibisce ai Tribunali, cioè di mettere la mano sull'atto o regolamento amministrativo per regolarlo, modificarlo o revocarlo, perciò in tutto il resto il giudice rimane investito della sua ordinaria potestà, che non è solo quella di conoscere e giudicare, ma anche di eseguire e far eseguire i proprî giudicati, sempre che per codesta esecuzione non siavi bisogno di revocare o modificare il regolamento e l' atto amministrativo. Nulla infatti è scritto nella legge del 1865 che ponga ostacolo a tale esecuzione.

Voglio in prova rammentare un fatto, non una ipotesi, perchè realmente avvenne a me stesso. Un Comune aveva decretato un regolamento daziario, poscia impugnato come contrario alla legge generale del dazio consumo; si andò innanzi ai Tribunali i quali dichiararono questo regolamento lesivo della legge e del diritto dei privati. Naturalmente qui si arrestò il giudicato. Le parti vincitrici fecero invito al Municipio di modificare il regolamento; il Municipio non rispose mai rifiutando, ma non si curò di farlo. Che accade?

Il regolamento stabiliva i dazi da pagarsi all'ingresso in città di alcuni generi. Gl'interessati entrarono nella città colle loro merci, ricusando di pagare il dazio. Il Municipio li dichiarò contravventori, e sotto questa nuova forma si riprodusse il giudizio innanzi ai Tribunali. Ma i Tribunali giudicarono non già di doversi applicare ed osservare il regolamento che il giudicato precedente aveva infirmato e dichiarato illegale, ma bensì la legge del dazio consumo, la cui autorità venne in tal guisa reintegrata con l' esecuzione del giudicato anzidetto. Così nel fatto fu mantenuto forza alla legge, ancorachè non si fosse revocato e modificato materialmente l'atto od il regolamento amministrativo.

Ho voluto rammentare questo esempio per dimostrare come alcune volte codesti giudicati siano eseguibili per la loro natura ed oggetto, tuttochè da parte dell' Amministrazione non intervenga la modificazione o revoca dell'atto amministrativo.

Supponiamo ora l'ipotesi contraria, che cioè necessariamente per l'esecuzione del giudicato sia necessario premettere un nuovo provvedimento amministrativo che revochi o modifichi l'antico. In questo caso sottentra la regola generale che qualunque persona che ha degli obblighi imposti dalla legge e che ricusa di adempierli, quando da questo inadempimento deriva l'altrui danno, soggiace alla responsabilità d'indennizzarlo e risarcirlo. Per me non so veder dubbio circa l' obbligo dell' Amministrazione inadempiente a risarcire il danno che possano risentire i privati interessati all'esecuzione del giudicato.

Ho voluto dire ciò per dimostrare che la proposta dell'onorevole Pescatore non appare di così imperiosa necessità da dovere essere aggiunta al testo della legge del 1865, acciò questa non rimanga destituita di efficacia, e l'articolo 4 della medesima ridotto a lettera morta. Per altro, io non avrei difficoltà che si aggiungessero disposizioni le quali meglio chiarissero i vari casi testè da me preveduti, nei quali io credo di trovarmi pienamente di accordo coll' onorevole Pescatore. Solamente a lui domando: questo progetto di legge è forse la sede opportuna per introdurre una qualunque riforma alla legge del 1865?

Or egli è evidente che da lui si propone, come dissi, un' aggiunta alla legge del 1865. Per avventura non sarebbe la sola; forse al-

cune delle osservazioni fatte or son due giorni dall'on. Duchoquè, quanto all' utilità di creare certe garantie anche nelle quistioni che si agitano innanzi al potere amministrativo, dimostrano che ben altre disposizioni vi sarebbero da aggiungere. Potrebbe esservi materia di un novello progetto di legge.

Io dunque pregherei l' onorevole Senatore Pescatore (non so quale sia l'avviso dell'Ufficio Centrale) di non prolungare la discussione di questa legge, che già si è di troppo protratta, di non divagare in argomenti che non sono strettamente connessi con la presente legge.

Tanto più di ciò lo prego, perchè parecchie osservazioni potrebbero farsi sulla redazione del suo articolo che è così concepito:

« Apparterrà ancora alle Sezioni di Cassazione instituite in Roma giudicare dei conflitti che sorgono tra l'autorità giudicante e la pubblica Amministrazione, la quale ricusi di conformarsi al giudicato non assecondando il ricorso del privato a termini dell' art. 4° della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 ecc. »

Mi scusi, onorevole Pescatore, ma qui non trovo materia di un novello conflitto. Un conflitto suppone il dubbio circa la competenza tra le due autorità; ma in una ipotesi in cui è fuori dubbio la competenza del potere giudiziario, anzi questa competenza è stata esercitata colla pronunciazione di un giudicato, come mai il rifiuto di ottemperare a questo giudicato potrebbe fornir materia alla rinnovazione di un conflitto?

Se anche precedentemente la competenza fosse stata dubbiosa, la risoluzione di un primo conflitto in favore dell' autorità giudiziaria non basterebbe forse a rimuovere la possibilità di vederne più tardi nella stessa causa elevare un secondo, allorchè l'autorità amministrativa ricusasse di prestare esecuzione al giudicato già pronunciato?

Veda il Senato come sia impossibile, per creare un anello di congiunzione del proposto articolo colla legge attuale, scrivere nella proposta Pescatore la parola *conflitto*, mentre la materia di un conflitto qui veramente manca.

Prosegue ora la seconda parte dell' articolo proposto:

« Riconoscendo la necessità di ammettere un equivalente per una giusta indennità del privato leso, esse (le Sezioni di Cassazione in Roma) rinvieranno l' affare all' autorità giudiziaria che profferse il giudicato perchè provveda allo stabilimento dell' indennità a termini di ragione e di giustizia. »

Qui l'onor. Pescatore, che si preoccupa tanto della necessità di fare eseguire il giudicato, invece di mantenere come regola costante il diritto all'indennità, in alcuni casi lo toglie, perchè lo fa dipendere dalla preliminare decisione e da un giudizio di apprezzamento che vorrebbesi riserbare alla Corte di Cassazione di Roma, la quale formola e proposta, se non mi inganno, andrebbe contro allo scopo a cui tende il suo discorso.

Checchè ne sia, a me pare che potrebbe bastargli la dichiarazione che fa il Governo, che noi intendiamo che i giudicati dell' autorità giudiziaria debbano essere eseguiti per tutte le vie di diritto, meno una sola, cioè quella dell'annullamento, revoca o modificazione di un atto o regolamento amministrativo; ed anche per ciò che riguarda quest' ultimo modo di esecuzione, siccome esso dipende dall' autorità amministrativa, allorchè la medesima vi si rifiuta, essa incorre nella responsabilità dei risarcimenti dei danni secondo il concorso delle condizioni e degli estremi richiesti da' principî generali del diritto in questa materia.

Dopo ciò potrebbe il Senato riserbare questa ed altre consimili disposizioni ad un distinto e separato disegno di legge che potrà divenire oggetto di ulteriori studi, avendo io già promesso all'on. Senatore Duchoquè di intraprenderli sull'argomento pel quale egli invocò l'attenzione del Senato e del Governo.

Spero che l' on. Senatore Pescatore vorrà contentarsi di queste dichiarazioni, senza insistere perchè sia messo ai voti l'emendamento aggiuntivo da lui proposto.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Principio con ringraziare l' onorevole Guardasigilli di aver fatta una dichiarazione dell' opinione del Governo, e non solamente dell'opinione sua personale, che cioè l'Amministrazione debba eseguire il giudicato, oppure l' autorità giudiziaria la può condannare al risarcimento dei danni.

Dopo questa leale dichiarazione dell' onore-

vole signor Ministro favorevole a mio riguardo io debbo farne un' altra in senso contrario, e ricordare che già ieri l' onorevole signor Ministro sulla fine del suo discorso mi esortava a non lasciarmi tentare dall'amor proprio e persistere in qualunque modo nei miei emendamenti.

Questa poteva parere un'insinuazione, e ora ne fa un' altra.

Mi esortò a non prolungare soverchiamente la discussione di questa legge, il che vale a dire che le mie proposte non hanno veruna importanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non hanno nesso necessario.

Senatore PESCATORE. Respingo l'una e l'altra insinuazione.

Ieri non ho insistito, perchè vedevo che le concordi opposizioni del Ministro e dell' Ufficio Centrale mi toglievano ogni speranza di vedere approvati i miei emendamenti, e quando riconosco la impossibilità di riuscire, desisto sempre subito da ogni qualunque impresa.

Raccolgo la insinuazione di oggi: noti però il sig. Ministro che lo conosco da lungo tempo; egli non ci mette malizia, è il meno capace di tutti di lanciare una parola volontariamente che possa comunque offendere altri; certe cose le dice spinto da quella copia di dire veramente meravigliosa che sgorga in lui da una fecondissima fantasia. Gli rendo questa giustizia, ma non posso ammettere che a quando a quando si vadano ripetendo tratti, che altri può male intendere.

La proposta in quanto tende ad ottenere una spiegazione oramai indispensabile dell'art. 4 dell' altra legge abolitiva del contenzioso amministrativo, è una proposta molto importante; epperciò col permesso del Senato io prolungo ancora un tantino la discussione.

È una ipotesi teorica, dice l'onor. sig. Ministro, quella che fate voi.

È una ipotesi teorica? Io non mi diverto di ipotesi teoriche; ragiono sopra ciò che mi suggerisce l'esperienza e fortunatamente il Ministro stesso s'incarica di dimostrare, che la mia, invece di essere una ipotesi puramente metafisica, impossibile ad avverarsi, si traduce talvolta in un fatto. Egli medesimo addusse gli esempi di rifiuti per parte di pubbliche Amministrazioni di eseguire giudicati dell'autorità giudiziaria. Io poi citerò altri casi. Citerò un caso flagrantissimo, che aspetta ancora la sua decisione. Sappiamo che la legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico ingiunge all'Amministrazione che ha preso possesso dei beni di liquidare senza prestabilire il termine la relativa rendita sul debito pubblico dandola agli enti che furono privati dei proprî beni. Sappiamo che una quota di questa rendita, la legge, per un favore speciale alla Sicilia, l'ha riservata ai comuni dell'Isola. Ebbene! S'instituì un giudizio contro il Governo, il quale in 10 anni da che ha preso possesso de' beni, già appartenenti agli ordini religiosi, non ha ancora liquidata la rendita. Emana una decisione della Corte d'appello, che dichiara tenuta la pubblica Amministrazinne a liquidare la rendita nel termine di 3 mesi. Forse troppo breve. Si acquieta forse la pubblica Amministrazione? no! Essa ricorre contro il giudicato in via di Cassazione e dichiara apertamente (faccia que che vuole la Cassazione), che trascorso il termine, il giudicato rimarrà tuttavia senza esecuzione, perchè, essa dice, non può eseguirlo.

Nell' esempio addotto dall'onor. signor Ministro che cosa vediamo? Una sentenza dell'autorità giudiziaria che condanna il comune a riformare il suo regolamento daziario.

Il comune ricusa, e non solamente ricusa, ma lo mantiene in esecuzione; dimodochè fa e continua a fare le contravvenzioni contro coloro che non obbediscano a quel regolamento, che è già dall' autorità giudiziaria dichiarato nullo. Il giudicato, dice il signor Ministro, si esegue da sè.

Si esegue da sè, fino ad un certo punto però; perchè quel fare continuamente indebite contravvenzioni ai passanti, quel costringerli ad adire nuovamente l' autorità giudiziaria, vessarli con incessanti molestie e gravi spese mi pare che sia qualche cosa, e che anzi sia uno stato di cose non comportabile.

Ci deve essere un mezzo di fare eseguire il giudicato, e soprattutto d'impedirne l' esecuzione in via di contravvenzione. Sta bene che quando è contestata la contravvenzione, e i cittadini sono di nuovo tradotti in giudizio, finalmente l'autorità giudiziaria dichiari nulla la contravvenzione. Ma le molestie sono patite, le spese sono fatte, il tempo è perduto, tutti questi danni chi li ripara? Si pagano questi danni?

Ecco dunque abbastanza provata la necessità che sia nettamente dichiarata la volontà del legislatore. Ma non è questo il luogo, dice il Ministro, aspettate, faremo una legge, correggeremo.

Non è questo il luogo? Ma non si tratta forse di questa materia? Non c'è un nesso sufficiente, un' occasione bastante per dichiarare il senso di una legge e correggerla occorrendo? È troppo assoluto il precetto dell'articolo 4 della legge del contenzioso amministrativo, il quale dice, senz'altro, che l'autorità giudiziaria può dichiarare il diritto finchè vuole, ma l'esecuzione non si ordina. Ricorra il privato umilmente all'Amministrazione, dice la legge, e poi si ferma lì. Non dice se, inesaudito il privato nei suoi ricorsi, inesaudito anche per mesi e per anni, e per molti anni, abbia ancora qualche rimedio.

Disse il Ministro, l'ho detto io stesso umilmente ieri, e ieri l'altro: ci sono le guarentigie amministrative; si ricorre al superiore; si ricorre al Ministero, al Consiglio dei Ministri, poi in ultimo al Consiglio di Stato, e finalmente si ricorre anche al Parlamento.

Ma, domando io: si ferma lì la guarentigia che la legge suol dare ai cittadini, oppure ne ha un'altra? Ha il diritto di ricorrere alla stessa autorità giudiziaria e dirle: Vedete, la pubblica Amministrazione s'oppone coll'inerzia, non dice nulla, è già tanto tempo che aspetto, non posso ottenere nulla, provvedete voi, condannatela ai danni.

Ma come condannarla ai danni? Non c'è procedimento, profferto giudicato, il giudizio finito, come si fa a far condannare l'Amministrazione? Insomma io domando una cosa sola: si tolga l'equivoco con dichiarare nettamente quale sia stata e sia la volontà del legislatore. Nè vale il dire che non è questo il luogo; io posso rispondere molto più giustamente che anzi è questo il luogo. Io propongo di riconoscere nel rifiuto un conflitto fra l'autorità giudicante, e la pubblica Amministrazione, dove da una parte l'autorità giudiziaria vuole e dichiara, dall'altra l'autorità amministrativa si oppone e nega; un conflitto ci è, non è teoricamente della stessa natura degli altri conflitti di cui si parla in questa legge, ma questo potrebbe fare uno sconcio in un trattato scientifico, non lo fa certamente in una legge.

Un conflitto ci è; si tratta di conoscere il perchè l'autorità amministrativa si rifiuta, e può avere anche i suoi buoni motivi; non è conveniente deferire questi motivi alla Corte di Cassazione che giudica il conflitto, perchè chiami l'autorità amministrativa a dire: perchè non volete eseguire? Avete qualche motivo nelle circostanze, negli imbarazzi amministrativi, che vi circondano, che v'impacciano? spiegatevi: quando poi l'Autorità suprema vede la necessità di contentarsi di un' indennità deferirà lo affare all'autorità giudiziaria competente. Questo mi pare che sia un emendamento molto opportuno ed onesto; del resto io sono pronto ad accettare qualunque altra formola, qualunque altro spediente, purchè si tolga l'equivoco e ogni occasione d'incertezza e di lite.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Mi trovo nella necessità di dare al Senato qualche spiegazione intorno alle cose accennate dall'onorevole Senatore Pescatore, riguardo all'aggiunta od emendamento da lui proposto in una riunione dell'Ufficio Centrale.

È vero, si è parlato in quella riunione dell'aggiunta che egli vorrebbe fare all'articolo 4 della legge del contenzioso amministrativo del 1865, e, udita la sua formola, io mi permisi di osservargli che, ove si fosse voluto adottare qualche disposizione su quell'argomento, avrei preferito una formola diversa, una formola che accennasse la competenza dell'Autorità giudiziaria per conoscere dell'azione in risarcimento dei danni contro l'Amministrazione pubblica, ove essa non si conformasse al giudicato dell'Autorità giudiziaria.

È in tal modo che io ho espressa l'opinione mia nel seno dell'Ufficio Centrale. Aggiunsi che a me sembrava che, anche senza un provvedimento legislativo, il diritto comune dia il modo di ottenere il risarcimento dei danni; imperocchè, mentre l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo dispone nella sua prima parte che, quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto del giudizio; aggiunge, in omaggio alla distinzione e indipendenza delle due Autorità, giudiziaria ed amministrativa,

« l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato, se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali *si conformeranno* al giudicato dei Tribunali, in quanto riguarda il caso deciso. »

Dunque non si può revocare nè modificare un atto amministrativo se non per mezzo di un altro atto della stessa autorità amministrativa; ma quando l'autorità amministrativa deve conformarsi ad un giudicato e non vi si conforma, essa manca all'adempimento di una vera obbligazione a cui la legge l'assoggetta in favore di un privato, il quale, avendo il diritto di richiederne l'adempimento, deve avere azione a far condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni, altrimenti il suo diritto non sarebbe più un diritto.

Quindi, al solo fine di eliminare ogni dubbio, io dissi che si potrebbe aggiungere all'articolo quarto della legge sul contenzioso amministrativo, che, qualora l'autorità amministrativa non si conformasse al giudicato dell'autorità giudiziaria, i Tribunali sarebbero stati competenti per condannarla al risarcimento dei danni.

Ma altra cosa è che io accennassi questa mia opinione sul miglior modo di completare, occorrendo, l'anzidetto articolo di legge, ed altra cosa che l'Ufficio Centrale abbia ravvisato opportuno, che venisse fatta al Senato qualche proposta nell'occasione del presente progetto di legge.

Restava sempre la questione pregiudiziale, se qualsivoglia proposta su tale punto sia o no opportuna e conveniente.

Siffatta questione è assai grave, tanto più che si accennarono altre proposte. Una volta entrati nel campo della discussione della legge sul contenzioso amministrativo, vi fu chi accennò l'utilità di proporre qualche disposizione nel senso accennato dall'onorevole Duchoquè, il quale osservò giustamente che, soppressi i Tribunali amministrativi, bisognava tutelare l'interesse dei privati con opportune disposizioni intorno all'esercizio delle attribuzioni date all'autorità amministrativa.

Vi fu poi chi avrebbe voluto che si toccasse la legge organica sul Consiglio di Stato affinchè il suo parere fosse richiesto non solamente sulla legittimità dell'atto, ma anche sul merito.

Insomma si è veduto tosto che si entrava in un campo molto vasto e che era quindi meglio riservare tutte queste questioni ad altri progetti di legge.

Ecco il perchè mentre noi pure siamo di avviso che l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo sia incompleto e che convenga presto o tardi completarlo, e finchè ciò non si faccia, si debba intanto ricorrere ai principî generali del diritto, affinchè non rimangano illusorie le prescrizioni della legge, crediamo però, specialmente dopo le autorevoli parole dell'on. Guardasigilli, di non poter appoggiare una proposta la quale non riguarda che in modo indiretto il progetto di legge in discussione, e può creare delle difficoltà alla pronta sua approvazione.

Potrà il Governo dopo gli studî occorrenti presentare un apposito progetto di legge; potrà presentarlo per iniziativa parlamentare l'onorevole Senatore Pescatore, e sia certo che troverà in noi un pronto appoggio ed aiuto; ma in questo momento non ci pare opportuno affrontare nuove e così gravi questioni che potrebbero ritardare e rendere più difficile l'approvazione del presente progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Intendo solamente fare una dichiarazione per escludere l'interpretazione poco amichevole, benchè fatta in forma cortese, dall'on. Pescatore, sopra alcune parole ieri ed oggi da me pronunziate, che egli dubita potessero racchiudere un'insinuazione. Mi ha reso giustizia riconoscendo non essere ciò mai stato nelle mie abitudini come semplice Deputato. Si pensi poi se avendo l'onore di rappresentare il Governo, potrei abbandonarmi ad un pensiero così poco conveniente in seno della prima Assemblea politica dello Stato.

Ieri non feci che rendere omaggio all'elevatezza del suo sentire, e conchiusi augurandomi che dopo le mie dichiarazioni e spiegazioni, l'onorevole Pescatore non si lascerebbe tentare dall'amor proprio per insistere nella sua proposta.

Quanto alle parole che oggi mi vennero sulle labbra, io ricordava a me stesso, che nei sei giorni consacrati alla discussione del pre-

sente progetto di legge mi sono sforzato di accordo coll' Ufficio Centrale di non abusare della vostra indulgenza, usando la maggiore economia di ragionamenti e di parole. Ma ove sorga la discussione sopra un argomento nuovo e così importante pei gravi interessi che vi si legano, sarà impossibile tacere, e converrà che l' argomento sia profondamente esaminato e discusso. Io dunque bramava togliere a me stesso l'occasione ulteriore di lunghi discorsi.

A tale scopo mi astenni financo dal dare al Senato lettura delle dichiarazioni da me fatte alla Camera (a nome della Commissione) nel 1865; ma poichè il Senatore Pescatore tanto insiste nei suoi dubbi, crederei di mancare al mio dovere se non vi pregassi a tollerare che io legga almeno pochissime delle parole allora dette da parte della Commissione intorno al dubbio medesimo che oggi porge occasione alla di lui proposta.

Nella questione se potesse rimanere in balìa dell'autorità amministrativa di ricusare esecuzione ai pronunciati dell'autorità giudiziaria, così mi espressi:

« La Commissione francamente deve dichiarare, che avrebbe ragione di sentirsi offesa dal pensiero di chiunque supponesse nel sistema del suo progetto di legge così abbassata la dignità del potere giudiziario, così sconosciute le attribuzioni che lo Statuto le assicura, da essere ridotta ad una discussione quasi accademica e di semplice curiosità quella la quale abbia luogo innanzi l'autorità giudiziaria sopra le più gravi ed importanti controversie che si conoscano negli ordini sociali, quelle, cioè, se le leggi siano osservate o manomesse, se i diritti dei cittadini siano rispettati o violati.

« Un tale sospetto sarebbe ingiurioso non solo per la Commissione, ma per quanti presero parte alla discussione di questa legge, anzi per l'intiero Parlamento italiano, dappoichè non è concepibile che ad alcun uomo di grave giudizio, in paese illuminato e libero, possa sorridere l'idea di convertire il potere giudiziario in un semplice consulente dell'Amministrazione, la quale sola rimanga la definitiva arbitra e dispositrice, anche laddove siasi elevata e decisa una contesa sull'infrazione della legge e sulla lesione dei diritti, sì che alfine dipenda interamente dal suo beneplacito o di uniformarsi su tal punto alla pronunciazione dell'autorità giudiziaria, ovvero di allontanarsene.

. . . . . .

« Se taluno credesse, che interdicendosi al potere giudiziario di pronunciare propriamente la revoca o la modificazione degli atti amministrativi, da ciò debba inferirsi che l'Amministrazione non debba ossequio all'autorità dei giudicati dei Tribunali nelle materie di loro competenza, commetterebbe un errore inescusabile.

. . . . . .

« Quando l' autorità giudiziaria abbia pronunziato, e le sue pronunziazioni, esauriti tutti i mezzi di gravame, abbiano acquistata la forza di cosa giudicata, egli è indubitato per la Commissione, come deve esserlo per tutti, che codesta pronunziazione è un vero e serio giudicato, e che l'autorità del medesimo non può essere disconosciuta da chicchessia, privato od Amministrazione, nel cui interesse sia stato renduto.

. . . . . .

« Che se l'autorità amministrativa preferisce di rimanere in una compiuta inazione, e non appigliarsi ad alcuno degli enunciati mezzi, niuno potrebbe al certo costringerla ad operare; ma è ben inteso che essa non potrà impedire giammai che il giudicato pronunciato dall'Autorità giudiziaria, *con gli ordinari modi di esecuzione* riconosciuti dalla legge, abbia il suo effetto. »

Mi pare che dichiarazioni somiglianti, in seguito alle quali furono respinti gli emendamenti e le proposte che si facevano sull'art. 4° della legge del 1865, fossero tali da togliere ogni possibilità di dubbî ulteriori e da rendere superfluo ogni nuovo precetto legislativo.

Aggiungerò poi, associandomi a quanto l'Ufficio Centrale per bocca del suo Relatore diceva, che è pericoloso, e dirò anche non è consueto che nella discussione di una legge incidentalmente si pensi a correggere e modificare una legge diversa la quale non è in discussione, soprattutto allorchè quest'altra legge costituisce un sistema organico, e non può esattamente estimarsi se una parziale aggiunta non renda necessarie benanche altre modificazioni nel rimanente testo della legge.

Son queste le considerazioni che mi muove-

vano a pregare l' onor. Pescatore di non insistere nella sua proposta.

Del resto dichiaro che mi trovo concorde, e ne sono bene contento, con l'avviso del vostro Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi risolvo di convertire la mia proposta in un ordine del giorno motivato.

Dichiaro che il brano letto dal Ministro, di una sua Relazione, non soddisfa, per mio avviso, non basta al mio scopo. Accetto bensì le dichiarazioni che il Ministro fece testè al Senato a nome del Governo; e l'ordine del giorno semplicissimo, che io propongo, è il seguente:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli, procede oltre alla discussione degli articoli del progetto. »

PRESIDENTE. Domando se questo ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pescatore è appoggiato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso ricusare naturalmente l'adozione di quest'ordine del giorno, il quale si riferisce alle mie conclusioni. Ma poichè l'onorevole Pescatore diceva che la frase « doversi il giudicato eseguire coi modi ordinarî di esecuzione » sembra contraddire all'articolo 4 della legge del 1865, dirò dal mio canto che una volta che si adotti quest'ordine del giorno, vorrei evitare delle equivoche interpretazioni. Vorrei esser chiaro. Ho inteso riferirmi ai principî generali del diritto. Egli, sapiente giurisperito, sa meglio di me che quando un giudice ordina di fare qualche cosa, non c' è l'usciere che prenda per il braccio il cittadino e lo costringa a fare: è antico l'adagio *ad factum nemo cogi potest*; ma ogni obbligazione di fare si risolve per disposizione di legge nel risarcimento de' danni ed interessi.

Dunque non si tratta di introdurre una eccezione; sono questi i modi ordinari di esecuzione dei giudicati.

Con queste spiegazioni non rifiuto di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Non lo rifiuta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall' onorevole Pescatore, concepito in questi termini: « Il Senato, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, procede oltre alla discussione degli articoli. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si procede alla discussione dell'art. 5, del quale, come sa il Senato, venne proposta una nuova formola dall'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Signor Presidente, c' è ancora l'altro mio articolo.

PRESIDENTE. Allora ha la parola per isvolgere il suo secondo emendamento.

Lo rileggo:

« Nei casi di gravi dubbî sulle respettive attribuzioni dell'autorità politica e giudiziaria, la Corte di Cassazione potrà, sospesa la decisione, ordinare la trasmissione del processo al Ministro Guardasigilli, il quale dovrà nel termine non maggiore di mesi sei provocare una legge interpretativa applicabile a tutti i casi non ancora irrevocabilmente decisi ».

L'onor. Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io debbo rivolgere una preghiera al Senato, ed un'altra all' onorevole Ministro Guardasigilli. Al Senato rivolgo la preghiera di concedermi ancora per pochissimo tempo la sua benevola attenzione, e di credere che la proposta da me nuovamente fatta è tutta l'essenza della legge, perchè con essa si cerca se veramente si può ottenere una guarentigia solida e sincera contro quei pericoli che sono pur da molti temuti.

Al Ministro Guardasigilli rivolgo quest'altra preghiera: di non prendermi per avventura come un avversario indiretto della sua legge, come già mi pare d'avere rilevato da qualche cenno dei suoi discorsi. Creda pure, signor Ministro, io sono sincero e caldo fautore della sua proposta, e l' approvo pienamente, non ostante che lasci qualche scrupolo nell' animo mio. E come potrei non approvarla? Come potrei, ancorchè fosse meno chiara, non illudermi nella medesima mia opinione? In fin dei conti io faccio parte di quell'autorità che ora si erige in giudice supremo, che risolve i conflitti tra due supreme e indipendenti autorità dello Stato.

Ma non mi arresto per questo dallo investigare se per avventura si possa, non dirò mi-

gliorare (che in questo non cerco il meglio, mi contento sempre del buono) ma di cansare certi danni gravissimi, che non è impossibile che derivino nell'esecuzione pratica di questa legge. Ed entro in qualche spiegazione positiva in questo proposito, senza di che non potrei giustificare il mio assunto.

Stando la Cassazione dell'alta Italia ancora a Milano, negli ultimi tempi, comparve dinanzi ad essa un avvocato principe, e sostenne con molto valore, al solito, e vinse la tesi che per danni di guerra non compete azione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Eppure si trattava allora non già di depredazioni, di saccheggi, di devastazioni, ma sibbene di requisizioni pagate volontariamente dai maggiori abbienti sopra caldi inviti dei Sindaci, i quali reiteratamente promettevano che il Governo, restituito nei suoi dominî, li avrebbe certamente ricompensati, imperocchè certamente que'cittadini rendevano un grande servizio, ed in qualche modo meritavano e lo meritano tuttora di essere riconosciuti.

La Corte di Cassazione esitò lungamente, fu gravemente agitata, e ne fa fede la decisione che ne emanò, della qual decisione il concetto è che si riconosceva l'equità della domanda dell'attore che chiede di essere tenuto indenne, ma che in questo caso l'Autorità giudiziaria non ha i mezzi di accertare e nemmeno di provvedere quelle somme straordinarie che occorrono per adempiere a queste obbligazioni naturali, ecc., ecc. Si finì per conchiudere che trattavasi non già di un caso giudiziario, ma di arbitrato legislativo, e indirettamente lo si invocava.

Ebbene, o Signori, se l'articolo che ora sottopongo al voto del Senato fosse allora stato legge, io credo di potere affermare con sicurezza e con cognizione di causa, essendo stato io uno dei votanti e l'estensore di quella decisione, che la Corte di Cassazione avrebbe sospeso il suo giudicato ed avrebbe ordinato la trasmissione degli atti al Ministro Guardasigilli perchè in un termine conveniente provocasse un provvedimento legislativo.

Altro caso avvenne davanti alla stessa Corte di Cassazione dell'Alta Italia dieci anni dopo, ed era un caso veramente dubbioso anche ritenuto il principio che gli scrittori ortodossi di diritto internazionale ritengono, che cioè per i danni di guerra propriamente detti, cioè devastazioni, saccheggi e simili, quali casi di forza maggiore, non compete azione civile d'indennità contro nessuno in via giudiziaria; anche ritenuto, dico, questo principio, il caso era molto dubbioso.

Un generale austriaco, essendo già gli eserciti in campagna, vale a dire, avverato già lo stato di guerra, benchè non ancora venuti alle mani, ordinò la distruzione di tutte le piante in un largo raggio attorno a Pavia; date 24 ore di tempo ai proprietarî per abbatterle volontariamente, concesso anche di fare in 24 ore una rapida descrizione per quegli effetti che di ragione quando sarebbe terminata la guerra.

Le piante furono abbattute; terminata la guerra, e felicemente per noi, si reclama l'indennità.

La questione venne alla Corte di Cassazione: ognuno vede, o Signori, quanto era dubbiosa anche ammettendo che in tempo di guerra succedendo incendî o casi simili non si indennizzino i cittadini come non s'indennizzano le famiglie dei caduti in guerra: questo caso non è pareggiabile a' casi di espropriazione forzata? non s'indennizzano i cittadini, quando si opera a loro danno un'espropriazione per provvedere a qualche interesse, fosse anche per interesse di difesa in previsione di prossima guerra?

Credo di poter affermare che se fosse esistita una legge la quale nei casi di grave dubbio sulle rispettive attribuzioni della autorità politica e giudiziaria, avesse permesso all'autorità giudiziaria suprema di sospendere la decisione, e per mezzo del Guardasigilli provocare dal potere legislativo un provvedimento, la Cassazione dell' Alta Italia avrebbe di gran cuore usato di questa facoltà.

La controversia a cui accennava fu decisa a termini di diritto, cioè che non competeva nulla.

Debbo però dire a lode del Consiglio di Stato, che quell'affare non volle ritenere per sè, scosso da considerazioni giuridiche, e lo rimise all'autorità giudiziaria, avvertendo che, secondo le leggi austriache, in quel caso forse si sarebbe concesso un qualche indennizzo.

In tante cause che provengono dal dritto internazionale il dubbio si presenta e difficilmente si può risolvere. Il dritto internazionale non è come il dritto civile che somministra in

tutti i casi una regola; sovente lascia le controversie molto dubbiose e senza regola certa.

Qui a Roma, o Signori, ho appreso altro genere di simili controversie. L' esercito pontificio è ancora in possesso e alla difesa dei suoi Stati, ma avvicinandosi Cialdini, prende la fuga, si ritira; ma intanto i suoi soldati sparsi in tutti i comuni della Romagna, valendosi dell' autorità che loro davano le leggi pontificie ancora vigenti, ingiungono ai comuni di somministrare loro i viveri. Divenivano, o no i comuni creditori del Governo per somministrazioni ed alloggi?

E quando un Governo se ne va, il nuovo che subentra assume sì o no i debiti dell' antico? Ecco la questione.

Io appresi in quella circostanza, che, aperta la via, poteva emergerne da diverse parti a carico del Governo un debito di 14 a 15 milioni.

Ora passo ad un altro ordine di considerazioni. Noi, Signori, abbiamo una legislazione che non è in armonia colla legge che stiamo per votare. La legge allarga la mano: costituisce l' autorità giudiziaria giudice di tutte le controversie giuridiche, non soltanto delle private, ma delle pubbliche, non solamente di diritto civile, ma anche di diritto internazionale; però fin ad ora e anche al momento in cui parlo, la legislazione manca, o Signori, di quelle che io chiamerei condizioni giudiziarie, cioè a dire di un complesso, e sto per dire, di un Codice di regole, quale l'ordine giudiziario per sua natura lo richiede.

Finora non vi è da temere nulla; l'autorità giudiziaria non si è aggirata che fra principî di diritto privato nelle cause private, le quali non corrono mai nessun grande pericolo.

Ora si accresce immensamente la potenza dell'Autorità giudiziaria, e la legislazione bisognerebbe metterla in armonia col nuovo principio, e questo certamente non si può fare d'un tratto.

Nel primo mio discorso, che il Senato ha con benignità ascoltato, io già accennai che lo stato dei diritti legiferati non è in armonia col nuovo sistema: vi ha un'immensità di diritti degni di questo nome, ma che, secondo la legislazione attuale, non si può riconoscere che siano diritti muniti d'azione giudiziaria.

Bisognerà grado a grado riformare la stessa legislazione; per esempio, il famoso art. 164 della legge sui lavori pubblici, il quale veramente abbonda nell'interesse dello Stato; e si è molto gridato, lo sappiamo; ma come diversamente applicarlo, se non lo si riforma o si modifica legislativamente?

Le medesime controversie, state certi, ritorneranno.

Cosa dovrebbe fare la nuova giurisdizione, sostituita al Consiglio di Stato? Provocare una interpretazione autentica della legge, e suggerire essa medesima che in certi limiti il legislatore conceda la competenza giudiziaria nell'interesse dei privati, premunendosi ancora, per quanto lo creda necessario, contro il pericolo dei danni pubblici.

È questo il pensiero che mi muoveva, o Signori, nel primo mio risolvermi a proporre l'emendamento.

L'ho detto subito: il mio scopo è uno solo, quello di ottenere di associare in qualche modo l'opera legislativa all' opera della giurisprudenza. Feci dapprima un modesto tentativo con un mio emendamento e colla proposizione che aveva iniziata, per ottenere quest'associazione, ma sono stato deluso; i miei emendamenti sono stati respinti; ed è per questo che ho cercato ora un nuovo mezzo, e se questo non mi riesce, io mi inchinerò davanti al legislatore e continuerò ad essere caldissimo partigiano del presente disegno di legge.

Mi pare già di sentire esclamare a questo proposito: signor mio, queste che tu riproponi, sono anticaglie già altre volte proposte e adottate, e poi ripudiate, perchè riprovate dall'esperienza.

Sappiamo tutti che nel Codice francese è considerato quasi un delitto il fatto di quel giudice che nega di giudicare sotto pretesto di oscurità nella legge; sappiamo ancora che la legislazione francese altra volta comandava (notate bene, non autorizzava soltanto, *ma comandava*), che il processo fosse trasmesso al legislatore in casi di gravissimi dubbî, che avessero fatto sorgere un conflitto nel seno delle stesse autorità giudiziarie.

Signori, non sono anticaglie, sono cose affatto nuove quelle che io propongo.

Il Codice civile francese tratta solo degli affari privati e con ragione ingiunge al giudice di giudicare sempre, di non allegare mai la

oscurità nella legge, perchè le regole giuridiche non mancano mai nell'ordine dei diritti civili privati.

Se manca il testo, subentra l'analogia, soccorrono i principî generali di diritto e di ragione, i quali abbracciano generalmente tutti quanti i casi possibili.

La legge poi che aveva adottato il sistema di introdurre l'intervento del potere legislativo per risolvere il conflitto che sorgesse tra la Corte di Cassazione e le Corti di appello, le quali si opponessero ripetutamente alle decisioni della Corte suprema, è molto diversa da ciò che si propone nel mio emendamento.

Quella legge ne' casi di conflitto che si manifestasse, ordinava (già lo dissi) perentoriamente alla stessa Corte suprema di desistere e di rimettersi al giudizio del potere legislativo.

Questo non mi venne mai in capo di riproporre.

La legge non comanda, lascia l'Autorità giudiziaria suprema liberissima ne' suoi giudizî: ma perchè non permetterle, perchè non concederle più completa ancora la libertà, se per lo stato d'imperfezione giuridica della legislazione circa le nuove materie d'ordine pubblico e vastissime nuovamente deferite all'Autorità giudiziaria, questa trova impossibile una decisione, quale converrebbe alla sua natura, perchè forzarla a stare in una condizione penosa? E forse non sarà nemmeno il caso di una decisione strettamente giuridica, ma sì di una decisione di equità; forse in casi simiglianti provvederebbe molto meglio una Corte di equità, che noi non abbiamo. Quando la Corte suprema volontariamente riconosce questa situazione, chiama in soccorso il potere legislativo; qual ragione di opporsi? Imploro con insolita insistenza un voto del Senato, che anche contrario avrà per me questo grande vantaggio, di provare la piena, pienissima, illimitata fiducia del Senato nell'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se ho creduto le altre proposte dell'onor. Senatore Pescatore estranee al presente progetto di legge, o per avventura superflue, a mio avviso quest'ultima, per la sua intrinseca natura, è affatto inaccettabile: tale almeno è schiettamente e apertamente l'opinione del Governo.

Egli ha protestato di aver piena fiducia nella autorità giudiziaria.

E chi meglio di lui, che è lume e decoro della nostra Magistratura, può far fede se l'autorità giudiziaria adempia con prudenza, gravità di giudizîo e coscienza dei propri doveri, il còmpito gravissimo che dalla legge le è affidato? Eppure si direbbe quasi che la sua proposta sia in aperto contrasto con le sue ripetute dichiarazioni di fiducia.

L'esperienza, o Signori, ha dimostrato abbastanza che questa fiducia è pienamente meritata.

Alcuni dei fatti, che egli medesimo ha invocati nel cominciamento del suo discorso, ne fanno testimonianza, e non sono i soli: io sarei in grado di aggiungere ad essi una ben lunga serie di esempi.

Egli pareva preoccuparsi dei pericoli che potrebbe correre l'erario pubblico, laddove sorgessero questioni analoghe a quella da lui rammentata, per esempio, la questione della indennità dei danni di guerra, il cui ammontare minaccerebbe sacrifizî enormi ed oppressivi per i poveri contribuenti italiani.

Or bene, il giudizio sui danni di guerra, da lui addotto in esempio, dove fu agitato?

Innanzi ad una delle nostre supreme Magistrature, innanzi alla Corte di Cassazione di Torino, allora sedente in Milano.

Pensò nessuno, in quell'occasione, a sollevare un conflitto, diffidando dell'autorità giudiziaria, strappandole anticipatamente la cognizione di materia così grave?

No certamente.

In quel giudizio da lui accennato, in cui io stesso debolmente qual difensore propugnai la tesi, che i danni di guerra sono sventure e calamità deplorabili, le quali però non generano azioni civili esperibili innanzi ai Tribunali, l'assunto fu precisamente sostenuto avanti ai Tribunali ordinarî, non certamente innanzi al Consiglio di Stato, e la Corte di Cassazione pronunziò nel medesimo senso una dotta e memorabile sentenza a Relazione dello stesso onore-

vole Consigliere Pescatore, la quale porta la data del 18 luglio 1864.

Io son persuaso che quante volte la questione si presentasse a'Tribunali, nelle identiche condizioni, sarebbe identicamente decisa; e come il Consiglio di Stato è vigile custode degl' interessi dei contribuenti, l'autorità giudiziaria percorsa in tutti i suoi gradi non mancherebbe di sentire la responsabilità gravissima delle sue decisioni, e non verrebbe meno al dovere di mostrarsi altrettanto severa; con questo vantaggio di più, che la pronuncia sfavorevole al privato, emanando dall'autorità giudiziaria indipendente dal Governo, rappresenterebbe agli occhi del pubblico non già un provvedimento imposto dalla sola considerazione dell' utilità dello Stato, ma la schietta ed imparziale applicazione della legge e dei principî di giustizia.

Siamo dunque d'accordo, l' onorevole proponente ed io, quanto all' esperienza già acquistata della fiducia illimitata che merita l' autorità giudiziaria, allorchè giudica del merito di somiglianti controversie. Se non temessi di troppo intrattenervi, rammenterei pure altri gravissimi argomenti analoghi nei quali l' autorità giudiziaria ha pronunziato colla medesima circospezione. Mi basti accennare alle tante controversie intorno ai debiti dei passati governi provvisorî per prezzi di forniture e di somministranze, per sapere se l' obbligazione di soddisfarli si fosse, o no, trasferita nel Governo italiano; circa le azioni d' indennità mosse da' danneggiati per abusi commessi dai Governi caduti de' precedenti Stati italiani, quasichè il Governo italiano sorto sulle loro rovine, appunto a causa delle loro colpe, dovesse colla borsa dei poveri contribuenti italiani espiarle e risarcirne i danni.

Signori, percorrete gli annali della giurisprudenza italiana, e vedrete come costantemente la magistratura italiana ha saputo meritare quella piena fiducia che a lei giustamente tributò l'egregio Senatore Pescatore.

In tali condizioni, o Signori, qual è il valore, quale il significato, quali le conseguenze pratiche della proposta?

L'onorevole Senatore Pescatore propone nientemeno che, nell'esame delle questioni sui limiti tra le attribuzioni dell' autorità giudiziaria e dell' amministrativa, mentre il Consiglio di Stato ha potuto finora deciderle colla scorta della sua coscienza e della sua dottrina, la Corte di Cassazione di Roma invece possa arrestarsi, e dubitare, ed esprimere preliminarmente un giudizio sopra la necessità e convenienza di ricorrere al potere legislativo, e di deferirgli la risoluzione del dubbio, trasmettendo in tal caso gli atti al Ministro Guardasigilli acciò provochi dal Parlamento, in occasione di quella causa particolare, una legge interpretativa.

Ora, io confesso, o Signori, di non potermi in nessun modo acquietare ad una tale proposta dell' onorevole Senatore Pescatore, e mancherei ai miei doveri se ad essa non mi opponessi per tre insuperabili ostacoli, che alla mia mente si presentano.

Il primo consiste nello sfavorevole giudizio che ormai ha portato la scienza della legislazione e del diritto intorno alle leggi interpretative; il secondo è riposto nel principio che nessuna autorità giudiziaria può mai ricusarsi di pronunziare allegando l'insufficienza o l'oscurità della legge; il terzo è quello, che ammettere l'intervento del potere legislativo, sarebbe snaturare l'istituto della Cassazione, e farlo retrogradare a cinquant'anni addietro, ad una fase del suo sviluppo storico da cui felicemente è uscito tra gli applausi di tutti i giuristi competenti sulla materia, e con manifesta pubblica utilità.

Poche parole sopra ciascuno di codesti ostacoli:

Quanto al primo, basta svolgere qualunque trattato di diritto per leggervi gravi censure e vivi lamenti contro il sistema delle leggi interpretative. L' interpretazione delle leggi ne' singoli casi e processi appartiene precisamente all' autorità giudiziaria: essa colla interpretazione dottrinale ne dichiara il significato, le applica, ed in quest' applicazione segue ed altresì rappresenta lo spirito dei tempi, i bisogni e le condizioni sociali in mezzo ai quali la giurisprudenza si va svolgendo, dovendo all' ufficio dell' antico Pretore di Roma dal più al meno rassomigliare quello del giudice in tutti i paesi ed in tutti i tempi. Ma una legge interpretativa, per la quale il legislatore interviene egli stesso a vincolare l'opera e la libertà del giudice è un' indiretta mistura del potere legislativo col giudiziario, è la più aperta offesa all' indipendenza di quest' ultimo, una pressione

la quale quando abbia luogo specialmente nell'interesse dell'Amministrazione e del Governo contro i privati litiganti, ha l'apparenza la più odiosa e parziale, ben altrimenti che allorquando esso intervenisse, nell'assenza di qualunque scopo fiscale od amministrativo, arbitro disinteressato per risolvere questioni che sorgessero tra due privati, per ragione di oscurità o di dubbiezza di legge.

Non si leva che un solo grido da tutti gli scrittori moderni: *abbasso le leggi interpretative.*

Pur troppo di leggi interpretative se ne son fatte, o Signori, ma il vero è che bisogna subirle soltanto in casi di assoluta necessità. E non dubitate, onorevoli Senatori; il Governo che sente i bisogni e i pericoli che circondano la cosa pubblica, allorchè li vegga di troppo accresciuti intorno a certe questioni, ed una specie di vertigine impadronirsi de' Tribunali chiamati ad interpretare una legge di straordinaria importanza, e da questa cattiva interpretazione derivare troppo gravi e funeste conseguenze, non vi è bisogno d'invitarlo ed obbligarlo, il Governo pur troppo non mancherà di provocarle; e d'altronde non farà cosa contraria allo Statuto, perchè desso riconosce che la facoltà di dare alle leggi interpretazione autentica ed obbligatoria spetta al potere legislativo. La tendenza però dei nostri tempi è quella di rendere codeste leggi interpretative rare, e ristrette ai soli casi di evidente necessità, non di formolare insolite disposizioni legislative le quali si convertano in un eccitamento e in un invito a moltiplicarle in occasione della quotidiana amministrazione della giustizia.

Vi ha un secondo ostacolo. In Francia è un delitto contemplato nel Codice penale, se un giudice ricusi di pronunziare perchè trova la legge oscura.

Presso di noi non è un delitto: ma quando un giudice non si curi di pronunziare, ancorchè per supposta oscurità della legge, si può contro di lui procedere in giudizio di *presa a parte*, e per lo sperimento di quest'azione civile egli può essere condannato alle spese ed ai danni.

Come potrebbesi stabilire il principio, che una Corte di cassazione sia sola impotente ad adempiere questo dovere comune anche al più umile Pretore, e che essa sola abbia il privilegio di poter dichiarare che trova la legge oscura, e quindi ricorrere alla fiaccola che debba illuminarla, all'oracolo del potere legislativo?

Mi sembra anzi che fino ad un certo punto la magistratura suprema verrebbe posta in una condizione umiliante.

Terzo ed ultimo ostacolo.

Il Senato, che contiene nel suo seno tante illustrazioni della magistratura, non ha bisogno che io gli ricordi le fasi storiche per le quali è passato l'istituto della Corte di cassazione. Uno degli elementi più difficili, dubbiosi e controversi di questa istituzione, fu sempre il determinare il mezzo migliore ad adoperarsi dopo che la Corte di cassazione a sezioni riunite avesse deciso adottando una massima di diritto contro più Corti d'appello riluttanti e persistenti nella loro opinione contraria. In Francia solevasi in tale ipotesi elevare ciò che dicevasi il dubbio di legge, o altrimenti il *referé legislatif*, invocandosi all'uopo la decisione dell'autorità legistativa.

Tale fu la condizione della Cassazione francese fino alla legge del 2 aprile 1837, ma questa legge fece cessare un tale sistema.

E con ragione, imperocchè, se all'occasione di un determinato litigio fra privati cittadini, o tra un privato e l'Amministrazione, il giudizio rimane sospeso per ricevere l'applicazione della risoluzione legislativa del dubbio di legge, è chiaro che il Potere legislativo interviene e si converte in giudice di quella causa. Così in sostanza si mescolano stranamente il Potere giudiziario e il Potere legislativo, facendo risolvere da quest'ultimo una causa particolare. Io trovo conseguentemente un altro ostacolo insuperabile alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore nel principio stesso della divisione ed indipendenza dei poteri, tante volte invocata nel corso della discussione di questo disegno di legge.

Aggiungo che la medesima proposta solleva molte difficoltà pratiche. Primamente si suppone che possano sorgere gravi dubbî soltanto nelle leggi che regolano i limiti delle attribuzioni tra le autorità *politiche* e le *giudiziarie*, facendo sentire che un eccezionale provvedimento s'introduca unicamente per le contro-

versie che possano avere un' importanza *politica*.

Inoltre si vuole che la Cassazione, sospendendo la decisione, trasmetta d'ufficio al Guardasigilli gli atti del giudizio; ed ecco il Ministro chiamato a parte di un procedimento giudiziario, a lui spettando la proposta della legge, e quasi la responsabilità della decisione.

Il Ministro, si dice, dovrà provocare l'approvazione della legge, e promulgarla entro sei mesi; ma, o Signori, ne avrà egli i mezzi? Farà certamente il suo dovere, userà le possibili diligenze; ma non potrà costringere le Assemblee legislative, potere sovrano, a fare la legge entro questo termine di sei mesi.

Finalmente si dice che questa legge sarà applicata non solo per l'avvenire, ma anche a tutti i casi pendenti, che non si trovassero ancora decisi.

Questo complesso di disposizioni evidentemente è un ritorno all'antico sistema del dubbio di legge, abolito in Francia come assolutamente contrario ai principî costituzionali.

E per fare un ricordo molto onorevole della storia legislativa italiana, non tacerò di un fatto che è un merito del Piemonte e delle sue istituzioni, quello cioè di essersi col famoso Editto del 1847 istituita la Corte di cassazione nel Regno Sardo: benchè questo Editto giungesse tardi, e la Corte di cassazione Subalpina fosse, per dir così, l'ultima nata delle Corti di cassazione, ad eccezione di questa di Roma, tuttavia essa fu ordinata appunto col sistema che secondo l' ultimo progresso e perfezionamento aveva raggiunto dove era stata dapprima istituita. Imperocchè fu stabilito che quando la Corte di cassazione avesse pronunziato a sezioni unite, il suo giudicato, per quanto riguardava il punto di diritto deciso, costituisse in quella causa un giudicato irrevocabile, e la Corte di secondo rinvio fosse vincolata ad uniformarvisi, tuttochè rimanesse libera di spaziare nel campo delle altre controversie cui desse luogo la causa. Senza bisogno d'intervento del potere legislativo, la decisione della Cassazione a sezioni riunite era obbligatoria, e non permetteva più che la questione venisse riesaminata.

Questa istituzione ha fatto nelle antiche provincie, come tutti sanno, una prova eccellente, e chi può dirlo meglio dell'on. Pescatore, che prima illustrò il fòro e dappoi la stessa Corte di cassazione torinese, di cui per tanti anni ha fatto parte?

Siamo noi che dopo il 1860 abbiamo trasportato la medesima istituzione in tutto il resto d'Italia. E Napoli con gioia abbandonava l'antico suo istituto delle classi unite, e delle elevazioni di dubbî di legge, che avevano colà dato luogo a gravissime difficoltà e censure.

Oggi adunque la istituzione della Corte di cassazione, quale è stabilita nel Codice di procedura civile, è ormai in Italia ciò che doveva essere, essendo pervenuta al suo maggiore sviluppo e perfezionamento, anche in altri paesi ottenuto.

E potremmo ora noi ripudiare, specialmente ove occorrono le più gravi e importanti controversie, codesto perfezionamento, e ritornare indietro? Certamente no. Adunque la proposta fin qui esaminata non risulta punto ammessibile e giustificata.

Quando così gravi ostacoli di principî e di ragioni pratiche si oppongono all'adozione della proposta dell' onor. Pescatore, voglia permettermi che io non manchi al mio dovere; e con mio grande rincrescimento dichiaro che il Governo non può accoglierla, e prego vivamente il Senato, se egli persisterà, a volerla respingere.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Dopo le parole dell' onorevole Guardasigilli credo mio debito dichiarare che anche l' Ufficio Centrale si oppone alla adozione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva questo emendamento, voglia alzarzi.

(Non è approvato.)

Ora si procede alla discussione sull' articolo nuovamente proposto dall' Ufficio Centrale in sostituzione dell'art. 5 del suo contro-progetto sui conflitti di attribuzioni.

Art. 5.

« Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle Sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado d'appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.

Anche in questo caso la decisione è presa a Sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questa nuova redazione dell' art. 5 proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto; esso è stato redatto d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Ora avverto il Senato che a questo articolo 5 l'onorevole Senatore Eula propone il seguente emendamento: « Se nel ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello si contengono altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la Corte di Cassazione competente, dopochè le sezioni unite della Cassazione di Roma avranno pronunciato sulla questione di competenza. »

Il Senatore Eula ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

Senatore EULA. Io aveva fermo proposito di non prendere la parola sopra questo disegno di legge, ma ci sono costretto dal convincimento che l'art. 5, quale venne proposto per lodevole iniziativa dell'Ufficio Centrale, lascia un dubbio che conviene risolvere, una lacuna che è d'uopo colmare.

Quest'articolo prevede il caso in cui la sentenza pronunciata in grado di appello sia impugnata per questione di competenza, e dispone che dovrà sulla medesima pronunciare la Corte di Cassazione di Roma a sezioni unite.

Ma può accadere ed accadrà anzi la maggior parte delle volte che la sentenza emanata in grado di appello sia impugnata non solamente per questione di competenza ma ancora per motivi di merito.

Ordinariamente, quando la pubblica amministrazione oppone l'incompetenza, non si arresta a questa eccezione pregiudiziale, ma presenta anche in via subalterna la sua difesa sul merito nella fiducia che, venendo questa accolta, sia per raggiungere egualmente il suo scopo, e più non le occorra di muovere richiamo dinanzi alla Corte suprema contro quella parte della decisione che abbia dichiarato competente l'autorità giudiziaria.

In questo caso il giudice d'appello, quando pronunci la propria competenza, discenderà naturalmente a decidere anche il merito su cui le parti hanno deliberato, e se pure in questa parte il giudizio riuscisse contrario alla pubblica Amministrazione, questa avrebbe interesse di ricorrere in Cassazione anche contro tale capo della senetnza.

Ora, qual sarà la Corte di Cassazione che dovrà pronunciare sulle questioni di diritto riflettenti il merito? Ecco il dubbio che è mestieri risolvere.

Se da un lato si esaminano i principî generali sulla competenza, parrebbe che per connessione, anzi per identità di causa, debba pronunciare anche sui motivi di merito la Corte di Cassazione di Roma.

Nel difetto di un' espressa disposizione della legge potrebbe sembrare un' anomalia inammissibile il far intervenire due distinte Corti supreme a pronunziare sopra la stessa sentenza.

D'altro lato però, se la Corte di Cassazione, ai termini di questo articolo, pronuncia a sezioni unite, come mai si potrà ammettere che queste sezioni vengano a decidere anche del merito?

Siccome la sentenza che ne emanerebbe, si dovrebbe pure ritenere, anche in tal parte, irrevocabile, così dipenderebbe dal fatto di uno dei contendenti che opponga l'eccezione d'incompetenza, il privare l'altro del diritto che per legge gli competerebbe, nel caso di annullamento, di promuovere una nuova decisione della Corte o del Tribunale di rinvio, salvo il ritornare, ove d'uopo, un'altra volta alla Cassazione.

Più ancora: ove si ammettesse un siffatto sistema, ne verrebbe la strana conseguenza che sarebbe lasciato in piena balìa d'una delle parti il declinare il giudizio delle altre Corti di Cassazione e portare la causa innanzi a quella di Roma. La pubblica Amministrazione che abbia qualche ragione di temere contrario, sulle questioni di diritto relative al merito, il giudizio di un'altra Corte suprema la quale avesse già altra volta adottata una diversa giurisprudenza, non avrà a far altro che opporre l'eccezione d'incompetenza per ottenere che pronunci anche sulle medesime la Cassazione di Roma.

Queste ultime considerazioni a me sembrano prevalenti; e perchè ogni dubbio sia tolto in proposito, ravviso conveniente prescrivere in modo esplicito che le sezioni unite della Cas-

sazione romana debbano limitarsi a pronunciare sulla sola quistione di competenza.

Ma ciò non basta ancora. Adottando il sistema che propongo, occorre inoltre determinare se la parte che impugni la sentenza per incompetenza e per errori di diritto sul merito, debba presentare due distinti ricorsi, l'uno alle sezioni di Roma, l'altro alla Cassazione competente, ovvero basti un solo.

È mio avviso che debba bastare un unico ricorso, il quale, nel caso in cui le sezioni unite della Cassazione di Roma rigettino l'eccezione d'incompetenza, verrebbe trasmesso alla Cassazione competente, pel suo giudizio sopra gli altri motivi.

Infine occorre pure prescrivere che la Cassazione competente differisca a giudicare sui motivi di merito, finchè le sezioni di Roma abbiano pronunciato sulla competenza, affinchè non avvenga lo sconcio che emanino due sentenze contemporanee, delle quali l'una provveda in merito, l'altra dichiari l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

A questo scopo è diretto l'emendamento che ho l'onore di sottoporre alla saggezza del Senato, non senza aggiungere che avendo espresso in privata conferenza queste mie idee agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, essi ebbero la bontà di accoglierle, e la forma dell'emendamento medesimo fu con loro concordata.

Confido impertanto che anche per parte del Governo non si avrà difficoltà di accettarlo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo tutti concordi che unicamente per le questioni di competenza riguardanti i limiti fra le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa vengano codesti ricorsi deferiti alla Corte di Cassazione di Roma.

Perciò, laddove vi siano altri mezzi di annullamento estranei a tale questione, il pronunziare su di essi non può spettare alla Corte di Cassazione di Roma, la quale manca d'interesse e titolo per ingerirvisi.

Io credo, e meco ha pur creduto l'Ufficio Centrale, che questo concetto già risultasse implicito dalla formola stata da noi concordata, e ciò per doppio motivo. Primamente perchè l'articolo non dispone che su *questi ricorsi* pronunci la Corte di Cassazione di Roma, ma invece è adoperata questa locuzione restrittiva: *sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.*

In secondo luogo perchè dovendo tale questione esser decisa a *sezioni unite*, gli altri mezzi del ricorso che non hanno ancora percorso i varî stadî che darebbero luogo a un giudizio a sezioni unite, non potrebbero appartenere che alla competenza di una sola Sezione, e perciò della Sezione civile della Corte di Cassazione competente per ragione di territorio.

Tuttavia riconosco che può essere utile a dileguare ogni dubbio l'aggiunta proposta dall'onor. Eula, ed accettata dall'Ufficio Centrale, specialmente perchè rimuoverebbe sempre ogni incertezza sulla possibile contemporaneità dei giudizî avanti la Corte di Cassazione di Roma ed avanti le altre Corti di Cassazione.

E siccome sarebbe strano ed irragionevole che mentre una delle due parti ha i suoi atti presso una Corte di Cassazione, l'altra parte potesse fare istanza acciò la causa fosse decisa dall'altra, e d'altronde rimarrebbe inutile il secondo giudizio sul merito, laddove la decisione della Corte di Cassazione di Roma dichiarasse la competenza amministrativa ed escludesse la competenza giudiziaria; giova perciò far sempre precedere questa decisione preliminare sulla competenza.

Laonde anche sotto questo punto di vista aderisco che si possa aggiungere all'articolo 5 l'inciso proposto dall'onor. Eula, e mi associo all'Ufficio Centrale nell'accettarlo.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Rel.* Confermo quanto hanno detto l'onorevole Senatore Eula e l'on. signor Ministro Guardasigilli. L'aggiunta ora letta dall'onor. Eula è stata, direi quasi, concordata tra lo stesso preopinante e l'Ufficio Centrale, e tende a togliere de' dubbî che nel concetto dell'Ufficio Centrale non avrebbero dovuto nascere, ma che quando fossero nati avrebbero dovuto essere risoluti precisamente nel modo che ha proposto l'on. Eula.

PRESIDENTE. Allora (se nessuno domanda la divisione) io porrò ai voti l'articolo 5. dell'Ufficio Centrale coll'aggiunta che propone il Senatore Eula, e che è accettata dal medesimo Ufficio Centrale e dal Ministro:

Art. 5.

Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle Sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado d'appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa.

Anche in questo caso la decisione è presa a Sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.

Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengono altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la Corte di Cassazione competente, dopochè le sezioni unite della Cassazione di Roma avranno pronunciato sulla questione di competenza.

Chi intende di approvare questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 10, N. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo, allegato *E*, della legge 20 marzo 1865, nonchè la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, N. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.

È del pari abrogato l'articolo 43 della legge del 14 agosto 1862, N. 800.

I ricorsi per annullamento, *di che nel numero terzo dell'articolo terzo,* devono presentarsi nel termine di *giorni novanta* dalla notificazione della *sentenza.*

È aperta la discussione su questo articolo:

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 6, che è l'ultimo del progetto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si procede alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Se vi è qualche Senatore che non abbia ancora deposto il suo voto, lo prego di recarsi alle urne.

Risultato della votazione:

Votanti	125
Favorevoli	74
Contrari	51

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una domanda di interpellanza deposta sul banco presidenziale dall'onorevole Senatore Cantelli.

Essa è così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare il Ministro dell'Interno, a norma dell'art. 75 del Regolamento del Senato, intorno ad alcune cose dette dallo stesso signor Ministro nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 gennaio, che riguardano l'amministrazione del Ministero dell'Interno. »

Siccome l'onorevole Ministro dell'Interno non è presente, prego l'on. Ministro Guardasigilli od altro Ministro presente di voler dire quando crede che il Ministro dell'Interno potrà intervenire in Senato per rispondere alla interpellanza dell'on. Cantelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi farò un dovere di riferire al mio Collega il Ministro dell'Interno, che l'onorevole Senatore Cantelli intende muovergli l'annunziata interpellanza, e non dubito che, ove non sia trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per il seguito della discussione che vi è impegnata, egli si metterà senza ritardo a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Se il Senato crede, si potrebbe ora intraprendere senz'altro l'esame del progetto iscritto all'ordine del giorno e relativo ai certificati ipotecarî.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani, che si terrà alle ore 2.

Interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Certificati ipotecari;

Disposizioni sulla pesca;

Riforma del Codice per la marina mercantile.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XXVI.

TORNATA DEL 3 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Certificati ipotecari — Osservazioni ed emendamento del Senatore Barbaroux, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Barbaroux di sospensione della discussione per dar luogo all'interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno, approvata — Interpellanza del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno — Dichiarazioni reciproche — Proposta del Senatore Conforti della questione pregiudiziale, appoggiata dal Senatore Miraglia — Reiezione della quistione pregiudiziale — Proposta del Ministro non accettata dal Senatore Cantelli e replica del Ministro — Deliberazione del Senato che l'interpellanza abbia luogo seduta stante — Discorso del Senatore Cantelli — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Cantelli e contro-replica del Ministro — Dichiarazione del Senatore Cantelli colla quale è esaurita l'interpellanza — Approvazione per articoli del progetto di legge: Disposizioni sulla pesca — Votazione a scrutinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura Industria e Commercio, degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge: Certificati ipotecari.

PRESIDENTE. Signori Senatori, sarebbe per prima cosa all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno. Il Senatore Cantelli non essendo presente, interrogo il Senato se intende si proceda alla seconda parte dell'ordine del giorno, la discussione cioè del progetto di legge sui certificati ipotecarî.

Non facendosi osservazioni in contrario, si procederà alla discussione di questo progetto di legge.

Do lettura dell'articolo unico, di cui si compone.

Articolo unico.

I conservatori delle ipoteche ne' certificati che rilasciano, a norma dell' art. 2066 del Codice civile, non debbono comprendere:

1° Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate giusta l' art. 2001 del detto Codice;

2° Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l' obbligo imposto dalle disposizioni dell' art. 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, N. 2606, e dell'art. 34 di quello del 25 giugno 1871, N. 284, e successive leggi di proroga.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Barbaroux.

Senatore BARBAROUX. Signori Senatori. Lodevole è il concetto che ha dettato questo progetto di legge, poichè lo scopo cui è diretto è di risparmiare spese non necessarie e lucri indebiti.

Ma io dichiaro francamente che vedo grave pericolo nell'adozione di questo articolo di legge. Esso addossa ai conservatori delle ipoteche un'immensa responsabilità, e non garantisce, a mio avviso, abbastanza gli interessati. La iscrizione omessa nei certificati, perchè creduta perenta dal conservatore, non cessa la sua efficacia, e produrrà tutti i suoi effetti. Dunque il conservatore dovrà essere responsabile di questa omissione?

Ho visto che si dice che il còmpito del conservatore è cosa di pura intuizione.

Ciò a me non pare esatto. Basta ritenere che per formare in questo modo il certificato, escludendo, come dice l'articolo, l'iscrizione soggetta a rinnovazione e non rinnovata, l'iscrizione soggetta a reiscrizione e non reiscritta, il conservatore debbe esaminare profondamente, attentamente dall'un canto il Codice civile italiano, dall'altro la legge anteriore, e quindi la legge transitoria per farne l'applicazione.

La legge transitoria del novembre 1865 all'art. 38 dispone: « I privilegi e le ipoteche che, secondo le dette leggi, furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. »

Questa reiscrizione non è però necessaria per quelle ipoteche che, quantunque potessero benissimo iscriversi senza specifica designazione dei beni, tuttavia erano state iscritte con una sufficiente designazione.

Spetterà quindi al conservatore di esaminare e di risolvere nel suo criterio se la designazione degli immobili, fatta in questa prima iscrizione, corrisponda ancora al voto del nuovo Codice civile, poichè è conosciuto che quantunque la legge indichi precisamente quali designazioni debbano farsi nella iscrizione, tuttavia essa non ne pronunzia la nullità, salvo quando rimanga un'incertezza assoluta sullo immobile gravato.

Sussegue l'ultimo capoverso dell'art. 38 così concepito: « Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane. »

Dunque al conservatore non basterà consultare i suoi registri, consultare la legge attuale, la legge anteriore e la legge transitoria. Per applicarla giustamente, egli dovrà fare anche altre indagini fuori dell'ufficio; dovrà conoscere se al 1° gennaio 1868 erano i beni gravati secondo i libri censuati passati ad altri, per vedere se la nuova iscrizione era obbligatoria.

Maggiori indagini potranno occorrere per ciò che riguarda la rinnovazione.

Infatti all'art. 41 della legge è detto:

« Le rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli art. 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione; ove però, fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno.

« Quelle fra le anzidette iscrizioni che, secondo le leggi anteriori, fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo Codice, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni, computabili... ecc. »

Basti un esempio.

Secondo il Codice civile Albertino, l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva tale ipoteca senza venire rinnovata durante la sua vita, ed eziandio a favore dei di lei discen-

denti eredi, sinchè saranno minori, o sinchè durerà l'usufrutto in favore dell'ascendente sui crediti e sulle ragioni per cui era iscritta l'anzidetta ipoteca e pendente un anno successivo, ed a favore di altri eredi durante un anno dall'aperta successione della moglie.

Quante indagini dovrà praticare il conservatore per accertarsi che la iscrizione rimase perenta per difetto di rinnovazione!

Si può addossare tale carico e la responsabilità di un errore, di una notizia falsa, al conservatore?

D'altra parte gl'interessati non sarebbero abbastanza guarentiti. La malleveria del conservatore è impari a guarentire gl'interessi immensi che possono essere compromessi da una ommissione. Io quindi dichiaro che ho grandissima esitazione a dare il mio voto a questa legge. Io spero che le spiegazioni che mi verranno fornite potranno dissiparla. Ad ogni modo crederò sempre che si debba emendare. Il tenore di questa legge è troppo assoluto nel dire: « I conservatori non debbono comprendere ecc. » Piuttosto si dovrebbe dire: « I conservatori, se, così richiesti dagli interessati, dovranno astenersi dal comprendere » ecc., perchè sono persuaso che molti fra gl'interessati, ed io sarei fra quelli, non si affiderebbero al criterio del conservatore e preferirebbero anche di fare una spesa maggiore per potere aver sott'occhi lo specchio genuino della condizione ipotecaria di colui col quale avessero a contrattare. Io aspetto spiegazioni che spero vorrà darmi il signor Ministro, od il signor Relatore, e riservo il mio voto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Barbaroux, se intende di proporre un emendamento, d'inviarlo al banco della Presidenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato rammenterà che questo progetto di legge, benchè presentato dal Governo, può quasi dirsi di sua iniziativa; imperocchè fu precisamente l'Ufficio Centrale del Senato, il quale, chiamato a riferire nel febbraio 1873 sopra un progetto di legge per proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella provincia romana, mosse un eccitamento al Ministero acciò studiasse la presente questione, e presentasse l'attuale progetto di legge.

Il vostro Ufficio Centrale allora si espresse così:

« Il nostro Codice Civile ha disposto con incontestabile progresso, acciò la pubblicità delle ipoteche e i relativi registri siano possibilmente semplici e chiari, e con ciò divengano spediti e sicuri gli affari che ne dipendono. Ma come raggiungere il lodevole scopo, se in molte parti del Regno i Conservatori delle ipoteche persistono a comprendere nei loro certificati le iscrizioni che per mancate rinnovazioni o specializzazioni sono rese apertamente caduche e insussistenti? »

Mi piace richiamare l'attenzione del Senato su queste parole: *apertamente caduche e insussistenti.*

« L'Ufficio Centrale crede richiamare su questo argomento l'attenzione dell'onorevole Ministro. »

E più altre volte nel seno di quest'Assemblea lo stesso eccitamento fu rinnovato.

L'onorevole mio predecessore non presentò con leggerezza questo progetto di legge. Interrogò i primi presidenti di alcune Corti, i quali per verità espressero difformi opinioni; convocò una Commissione presieduta da un illustre membro di questa Assemblea, il Senatore Miraglia, e di cui fece parte altro egregio Senatore, l'onor. Chiesi. Questa Commissione preparò il progetto di legge che allora vi fu presentato.

Esso venne favorevolmente accolto dai vostri Uffizi e dalla vostra Commissione, e ottenne già altra volta la consacrazione della vostra approvazione, e solo mancò il tempo di farlo discutere ed approvare dall'altro ramo del Parlamento.

Avvenuto lo scioglimento della Camera, ho creduto mio dovere di presentarlo nuovamente al Senato, che già col suo voto lo aveva riconosciuto meritevole di accoglimento.

Lo scopo del progetto medesimo indubitatamente è di provvedere ad un bisogno generalmente sentito. Spesso esiste a carico di un individuo un gran numero di iscrizioni, sopratutto per ipoteche generali sopra un patrimonio, senza specificazione dei fondi ipotecati, perchè sotto le leggi anteriori al 1865 in molte parti d'Italia non era richiesta la specialità dell'ipoteca, nè prescrivevasi la rinno-

vazione di alcune iscrizioni per impedirne la perenzione.

Che cosa accade? Che il proprietario il quale, invocando i benefizi del credito, vuole dimostrare la libertà del suo fondo o la vera misura delle affezioni ipotecarie a cui è soggetto, è costretto a ricavare e presentare un certificato aggravato di una serie di iscrizioni, già in gran parte caducate ed estinte, ed intanto dovendosi giudicare della attuale sussistenza o della avvenuta caducità di esse, difficilmente si trova il creditore o l'istituto di credito che sia disposto ad incaricarsi di questa disamina assumendone a proprio rischio la responsabilità; il che quasi riesce ad annullare i vantaggi del credito fondiario.

D'altronde le disposizioni del vigente Codice civile sono chiare e precise, dopo che il nostro sistema ipotecario ottenne presso noi l'incontrastabile perfezionamento, che non fosse più possibile qualunque ipoteca tacita o generale, ma per la sua validità è necessario che sia limitata sopra determinati immobili, e per una somma ugualmente specifica e certa. Queste riforme sarebbero rimaste inefficaci senza quelle disposizioni transitorie che furono nel 1865 emanate. E gli articoli 38 e 39 di quelle disposizioni stabilirono appunto un termine entro il quale le iscrizioni anteriori dovessero venir rinnovate nelle forme e con le condizioni prescritte dalla legge novella, cioè con la specificazione degli immobili ipotecati e con l'obbligo di periodica rinnovazione delle iscrizioni stesse nei modi e termini prescritti dal novello Codice.

La disposizione dell' articolo 2001 del Codice Civile è assoluta ed imperativa; essa dice:

« La iscrizione conserva l' ipoteca per 30 anni dalla sua data. L' effetto dell' iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine. »

Dunque l' iscrizione non ha più valore, rimane di pien diritto caducata ed inproduttiva di effetto, se non è rinnovata prima che scada il trentennio.

Ma, si obbietta, ciò si comprende per le iscrizioni non rinnovate, rispetto alle quali l' indagine del conservatore può ridursi al confronto materiale di due date.

Però, osservava l'onor. Senatore Barbaroux, allorquando invece è questione d' un' iscrizione che è stata rinnovata o presa dopo il 1865, l' indagine deve estendersi a verificare se la iscrizione contenga, oppur no, tutte le condizioni prescritte dalla nuova legge, cioè quelle indicazioni dalle quali il nuovo Codice fa dipendere la specificazione dell' immobile e la determinazione della somma.

Ed egli avverte che una tale indagine non è soltanto materiale, ma involge sempre una specie di giudizio di diritto, che sarebbe pericoloso ed imprudente affidare ai conservatori, lasciandoli arbitri di decidere quali delle iscrizioni debbansi comprendere, oppur no, nei certificati che rilasciano.

Osserva in secondo luogo che i medesimi non possono venire obbligati ad emettere tal sorta di giudizî, dappoichè se in essi errassero ed omettessero sui certificati una iscrizione che dovesse esservi compresa, assumerebbero, in faccia alle parti interessate, una gravissima responsabilità di risarcimenti, che talvolta potrebbe divenire illusoria per la enorme misura d'interessi che rimanessero pregiudicati, ben imperfettamente garantiti dalla modesta cauzione d'un conservatore.

Ed anch'io parteciperei, o Signori, a questo dubbio dell'onor. Barbaroux, laddove fosse vero che il testo dell'attuale progetto di legge ingiungesse ai conservatori di assicurarsi prima che le nuove iscrizioni fossero state prese con l'adempimento di tutte le forme e condizioni dal Codice richieste, in difetto delle quali loro s'ingiungesse di non comprenderli nel rilascio de'certificati.

Ma rammentando le fasi di questo progetto di legge, rimane eliminata, se non m'inganno, siffatta dubbiezza.

L'originaria proposta presentata dal mio predecessore poteva dar luogo a questo dubbio; infatti era così formolato l' articolo da obbligare i conservatori ad escludere dai loro certificati non solo le iscrizioni non rinnovate nei periodi ordinarî, e quelle generali o tacite anteriori al 1865, che non apparissero dopo quell'epoca nel prescritto termine rinnovate, ma anche le iscrizioni che dopo il 1865 non si fossero rinnovate *con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice*. Ora, io sono il primo a riconoscere che queste ultime frasi avrebbero potuto generare il dubbio cui accenna l'onore-Senatore Barbaroux, e divenire feconde di

quei pericoli che egli cautamente intende scongiurare.

Se non che il vostro Ufficio Centrale, che fece la prima volta l'esame di questo progetto di legge, avvedutamente, io penso, propose di cancellare dal progetto le anzidette ultime frasi, osservando che « un' ispezione assai interessante (sono le parole del vostro Ufficio Centrale) sarebbe quella di vedere se le forme richieste dalla legge fossero state osservate per la rinnovazione, la quale ispezione, si soggiungeva, sebbene semplice, involge tuttavia un giudizio sulla regolarità della rinnovazione, che potrebbe talvolta riuscire pericoloso.»

Soppresse ora quelle parole, che rimane? Il conservatore non deve far altro che ricercare materialmente quali iscrizioni sono state rinnovate dopo il 1865, in qualunque modo, in qualunque forma, contengano o non contengano tutte quelle indicazioni che sono necessarie acciò l'iscrizione prenda il suo grado; e tutte dovranno esser comprese nei certificati ipotecari, perchè il conservatore non può farsi giudice di questioni che sono riservate unicamente al giudizio dei magistrati. Quanto alle rinnovazioni deve omettere soltanto quelle iscrizioni che dovevano rinnovarsi e non si veggono nei termini ordinari rinnovate. Come vede l'onorevole Senatore Barbaroux, ristretto in questi limiti l'ufficio del conservatore, a me sembra che basti un'ordinaria diligenza perchè gli errori ed i pericoli siano evitati.

Peraltro io non ho difficoltà di aggiungere per mio conto una dichiarazione.

L'Ufficio Centrale desiderò un provvedimento, acciò non fossero comprese nei certificati quelle iscrizioni, che si fossero *apertamente* rese caduche ed insussistenti. Io credo che il testo della legge quale oggi nuovamente si presenta alle vostre deliberazioni provveda abbastanza. Ma se si volesse ancor più chiaramente esprimere nel testo dell'articolo che il conservatore deve escludere dal suo certificato quelle sole iscrizioni le quali egli reputi manifestamente caduche per la non rinnovazione, o perchè non sieno state riformate dopo il 1865 in esecuzione dell'art. 35 della legge transitoria; ma che debba indistintamente comprendervi tutte le iscrizioni posteriori al 1865 fino a che per queste non spirò un trentennio, ovvero si volesse adoperare altra forma analoga per fine di maggior precisione e chiarezza; io me ne rimetto all'avviso che sia per darne l'Ufficio Centrale.

Del resto, una disposizione sostanzialmente simile all'attuale progetto di legge noi la troviamo nell'art. 2196 del Codice Napoleone, che fu il Codice del primo Regno d'Italia; nell'articolo 2252 del cessato Codice Parmense, e nell'art. 320 del Codice Civile Albertino. In tutti questi Codici era detto che il conservatore deve rilasciare i certificati delle iscrizioni che sieno *tuttora esistenti*. Naturalmente si lasciava una certa latitudine, una certa discrezione al conservatore, il quale in ogni caso di dubbio rispetto ad una data iscrizione non ometteva di comprenderla nel certificato; e per quanto è a nostra notizia, in tali paesi il sistema non generò mai i temuti inconvenienti.

Io non dubito che il Senato, che già una prima volta approvò questo progetto di legge con la soppressione delle parole innanzi menzionate, vorrà concedergli ancora la sua approvazione, nel senso però che il conservatore debba comprendere nel certificato tutte indistintamente le iscrizioni posteriori al 1865; senza distinguere se contengano o no tutte le indicazioni richieste dal Codice, se il difetto di alcune di queste indicazioni produca un' incertezza assoluta o relativa, e se possa derivarne la piena inefficacia dell'ipoteca, o solamente la perdita del grado, dovendo necessariamente tutte codeste quistioni riserbarsi al giudizio dei Tribunali.

Tuttavia mantengo la dichiarazione che se l'onor. Barbaroux volesse introdurre nel testo dell'articolo qualche espressione atta a significare che il conservatore deve comprendere nel certificato qualunque altra iscrizione, la cui caducità non sia evidente, e della cui sussistenza possa elevarsi qualsiasi ragionevole dubbio, e proporre in senso analogo qualche emendamento; lascierò ben volentieri all'Ufficio Centrale esaminare la sua proposta per riconoscere se risponda allo scopo della disposizione legislativa senza alterarne l'essenza, rimettendomi dal mio canto alla saviezza del Senato.

Senatore BARBAROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARBAROUX. Ringrazio l'onorevole Ministro degli schiarimenti dati per limitare la responsabilità che può assumere il conservatore.

Questo articolo se venisse modificato avrebbe

già il favorevole effetto di eliminare in parte i temuti inconvenienti....

(In questo punto entra nell' Aula il Senatore Cantelli.)

Senatore BARBAROUX. Se l' onorevole nostro Presidente credesse di far luogo all' interpellanza dell' onorevole Cantelli, lo prego a riservarmi la parola dopo di essa.

PRESIDENTE. Il Senatore Barbaroux propone, per dar luogo all' interpellanza del Senatore Cantelli, ora presente, al Ministro dell' Interno, di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se approva questa proposta.

Interpellanza del Senatore Cantelli all' on. Ministro dell' Interno.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, si procederà all' interpellanza.

Rileggo la lettera diretta alla Presidenza, colla quale l'onorevole Senatore Cantelli ne fa la domanda.

Essa è così concepita:

« Il sottoscritto desidera di interpellare il Ministro dell' Interno a norma dell' articolo 75 del Regolamento del Senato intorno ad alcune cose dette dallo stesso signor Ministro nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 gennaio che riguardano l'Amministrazione del Ministero dell' Interno.

GEROLAMO CANTELLI. »

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Onorevoli Senatori! Senza arrogarmi di interpretare l' art. 36 del vostro Regolamento, preferisco rivolgermi all'onor. Senatore Cantelli e pregarlo di considerare con me il dovere che entrambi abbiamo di non portare certe questioni in questa nobilissima assemblea, che è destinata a conservare sempre e in ogni occasione la calma e la maggiore serenità.

L'onor. Senatore Cantelli ha potuto vedere come in più occasioni io mi sia creduto in debito di difendere i miei predecessori, nell'interesse di quella solidarietà, che nel Governo non può nè deve variare col mutare d'uomini e di partiti; e, se non mi fossi trovato nella necessità di scagionare di certe accuse il Ministro dell'Interno, ritenga l'onor. Senatore Cantelli che, anche nella questione alla quale si riferisce la sua interpellanza, io mi sarei attenuto allo stesso sistema.

Ad ogni modo, se nelle cose da me dette nell'altro ramo del Parlamento, l'on. Senatore Cantelli ravvisasse inesattezze che lo riguardino personalmente, egli deve essere certo che, chiedendomene conto direttamente, mi troverà sempre disposto a rettificarle, essendo mio desiderio di non recargli offesa e di usargli i maggiori riguardi.

Io desidero provare che comprendo la convenienza di non suscitare mai certe questioni. Spero quindi che l'on. Senatore Cantelli, dopo queste mie dichiarazioni, non insisterà a volere che si apra una discussione su questo argomento. In ogni modo io mi rimetto all' alto senno del Senato.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Avrei desiderato anche io vivissimamente che non mi venisse occasione di dover portare in quest'aula delle questioni che riguardano la mia persona e che non interessano direttamente il Senato; ma dopo che il signor Ministro dell'Interno nella seduta, a cui ho accennato nella domanda della mia interpellanza, fece delle accuse sul conto mio, che se vere fossero io mi crederei indegno di sedere in quest'augusto Consesso, ho creduto non solo nel mio interesse ma obbligo mio, sopratutto per il rispetto che devo all' alto Corpo cui appartengo, di scagionarmi.

Se l' onorev. signor Ministro fosse venuto oggi a dirvi che le accuse che in quel giorno rivolse contro di me le ritira, che è stato tratto in errore nel giudizio che egli si era formato di me, allora io avrei potuto considerare se mi convenisse o non di ritirare la mia interpellanza; ma dacchè egli si limita a dirmi che se chiederò conto a lui personalmente di queste cose, egli mi darà quelle spiegazioni che possono più soddisfarmi, ma non vuole che in questa assemblea io mi scagioni di colpe e di accuse che egli mi ha lanciato in pubblica assemblea, io sono, mio malgrado e con grandissimo dispiacere, costretto a persistere nella mia domanda.

Lascio al Senato il decidere se io non abbia ragione di insistere nella interpellanza.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Io sperava che l'onorevole Senatore Cantelli nelle mie parole avesse ravvisato il desiderio che mi anima, cioè quello di non sollevare quistione appassionata, non già nell'interesse mio o suo personale, ma nell'interesse dell'Amministrazione, nell' interesse del Governo, che è al di sopra delle persone.

L'onorevole Senatore Cantelli non crede che le mie dichiarazioni gli bastino; vorrebbe che io ritirassi le cose dette in Parlamento.

Ma l'onorevole Senatore Cantelli mi farà l'onore di convenire che le cose da me dette alla Camera non erano altro che risposte necessarie per mettere il Governo al coperto di certe gravi accuse.

Lo ripeto: desidero non si riproduca in quest'Aula quella quistione; ma se il Senato lo vuole, io sono ai suoi ordini, assicurandolo che mi terrò, quanto più strettamente mi sarà possibile, nei limiti della convenienza, senza lasciarmi fuorviare un momento dal mio dovere.

Mi contenterò ad ogni modo del giudizio del Senato e del paese.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta che io legga l'articolo 76 del nostro Regolamento. Esso dice:

« Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato. »

Dunque io debbo chiedere al Senato che senza discussione deliberi se l'interpellanza debba aver luogo immediatamente o in qual altro giorno, ovvero se intenda rimandarla a tempo indeterminato.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Per la questione pregiudiziale ha la parola; l'avverto peraltro che l'articolo 76 del Regolamento dice: « senza discussione. » Se è una mera pregiudiziale, ha la parola.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori. Io intendo di proporre una pregiudiziale, affinchè si eviti la discussione dell' interpellanza presentata dall'onorevole Senatore Cantelli. Io sperava veramente che l' onorevole Cantelli, che tutti conosciamo come un perfetto gentiluomo, volesse rinunziare alla sua interpellanza, dopo le parole che sono state profferite dall' onorevole Ministro. Ma l'onorevole Cantelli ha creduto di dovere insistere sulla sua interpellanza, e quindi provocare una discussione la quale dovrebbe assolutamente evitarsi.

Trattasi di una pregiudiziale di cui si fa espressa menzione nella seconda parte dell'articolo 36 del Regolamento, ove è detto:

« Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, infuori di una semplice enunziazione. »

Ora, nel caso concreto non si tratta di una semplice allusione alle cose dette nell'altro ramo del Parlamento, che è pure vietata dal Regolamento, ma di una diretta ed ampia discussione.

Ed in verità, o Signori, questo articolo è improntato di una grande sapienza. Che cosa si farebbe? Si verrebbe nel Senato a discutere di una espressione, di una parola, pronunciata nel calore della discussione nell' altro ramo Parlamento. Signori, se si permettono queste discussioni, gravi ne possono essere le conseguenze.

Le conseguenze sono queste, cioè: il Senato, così dignitoso e così calmo, sarebbe il campo di polemiche irritanti, mentre il Senato ha sempre dato prova della maggiore saviezza.

Infatti, o Signori, io non conosco che in Senato abbia mai avuto luogo una interpellanza simigliante. Allorquando, in uno dei due rami del Parlamento è stata detta qualche espressione, che ha potuto in qualche modo offendere l' onore di un deputato, o l'onore di un Senatore, che cosa si è fatto? Per mezzo di amici comuni si sono date delle spiegazioni, si sono scritti articoli di giornale, qualche volta sgraziatamente si è dato anche luogo ad un duello; ma non mai si è dato luogo ad una interpellanza.

Per conseguenza, secondo l'articolo 36 del Regolamento, io propongo la questione pregiudiziale, e sono persuaso che il Senato, il quale è geloso custode della sua dignità, venga nella mia opinione e dichiari che per la questione pregiudiziale non si possa discutere l'interpellanza dell'on. Cantelli.

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Conforti sia appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Miraglia di volersi attenere unicamente alla quistione pregiudiziale.

Senatore MIRAGLIA. Non entro nella questione pregiudiziale; appoggio soltanto la mozione dell'onorevole Conforti.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Le nobili parole pronunziate dall' onorevole Senatore Cantelli hanno rallegrato l'animo mio, perchè, custode geloso egli della propria dignità, ha a cuore di conservare intatta quella del Corpo a cui appartiene. Ma dopo le benevoli parole dette dal Ministro dell'Interno, prego l'on. Cantelli a non addivenire ad una discussione che potrebbe tornare irritante.

Si tratta di una questione personale, ed io credo che l'onorevole Cantelli vorrà rinunziare ad una soddisfazione personale per amore del paese e per il prestigio delle nostre istituzioni. Per l'affetto che porta al suo paese, confido che l'onor. Cantelli, dimenticando ogni rancore, rinunzierà all'interrogazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Interno. Ripeto però l'avvertenza che si tratta sempre soltanto della questione pregiudiziale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola non per entrare nel merito della pregiudiziale, ma unicamente per rinnovare le mie dichiarazioni di riguardo e di rispetto per l'onorevole Senatore Cantelli, onde non lasciare il Senato sotto l'impressione delle parole, sebbene a me benevoli, del Senatore Miraglia. Questa mia dichiarazione, me lo auguro, toglierà di mezzo la questione personale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Conforti.

(Dopo prova e controprova, la questione pregiudiziale non è approvata.)

PRESIDENTE. Non essendo approvata la questione pregiudiziale, a tenore dell'articolo 76, interrogo il Senato se intende che l'interpellanza debba aver luogo immediatamente.

Quelli che intendono che essa abbia luogo immediatamente, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Giacchè il Senato ha voluto l'interpellanza, io, per circondarmi sempre della maggior prudenza possibile, e perchè l'interpellanza riguarda taluni fatti determinati, mi permetterei esprimere al Senato un mio desiderio, augurandomi che possa essere accolto favorevolmente.

Il mio desiderio è questo:

Il Senato nomini una Commissione di cinque Senatori, i quali vengano al Ministero dell'Interno, per ricevere gli elementi di prova che servono a spiegare i criterî da me enunciati nella Camera; ben inteso però che questa Commissione non dovrà riferire al Senato i fatti particolari ma i criterî generali.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Prima di entrare nell'interpellanza desidero di dire due parole in risposta all'onorevole Ministro.

La mia interpellanza non verte punto su fatti; io sorvolerò su quelli che hanno dato luogo alle accuse dell'onorevole Ministro dell'Interno; io mi limiterò a dimostrare che quand'anche quei fatti fossero veri, le accuse che l'onorevole Ministro ha pronunciato contro di me non hanno fondamento di verità. Io credo che sia questo il miglior modo di evitare qualunque questione irritante. Il sistema che vorrebbe sostituire l'onorev. Ministro non ha ragione di sussistere.

A me preme di lavarmi in faccia al Senato ed in faccia al pubblico, e lavarmi completamente delle accuse lanciatemi dal Ministro dell'Interno.

Io insisto quindi nella mia interpellanza e credo che non si possa temere che dia luogo ad alcuna discussione irritante.

(Bravo.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sarò spiegato male o l'onorevole Cantelli non avrà inteso bene le mie parole. Io non ho proposto di sospendere

l'interpellanza; ho detto che, siccome tutta la questione tra me e lui verte precisamente su fatti....

Senatore CANTELLI. No.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non mi pare possa esservi altra differenza fra noi, se non quella dell'apprezzamento dei fatti.

L'onorevole Cantelli non ignora il dovere che ha il Ministro dell'Interno di non oltrepassare alcuni limiti impostigli dal suo ufficio, e comprende benissimo che io, costretto a tacere molte cose, mi troverei in condizione malagevole con lui, che può parlare con maggior libertà.

Ripeto: non è nel mio interesse personale, ma nell'interesse del decoro e della dignità del Governo, che ritengo indispensabile si ponga il Senato in condizione di giudicare esattamente della verità delle mie affermazioni; ad una Commissione il Ministro dell'Interno non ha veruna difficoltà di dimostrare quello che non è conveniente si sveli in seduta pubblica.

Comprenderà l'onorevole Cantelli che è mio imperioso dovere, quale rappresentante del Governo, di non lasciare il menomo dubbio sulla esattezza delle mie affermazioni alla Camera dei Deputati.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. In un recente processo di stampa furono prodotte in Tribunale alcune mie lettere private, o, se non private, segrete di loro natura, ed aventi tutti i caratteri di lettere confidenziali che io, essendo Ministro dell'Interno, scrivevo al Prefetto di Firenze. Tale produzione fu fatta dagli avvocati della parte querelante senza il consenso mio, ed allo scopo di rafforzare l'accusa di diffamazione, cui la *Gazzetta d'Italia* doveva rispondere in seguito a querela privata.

All'indomani di quella produzione, il signor Ministro dell'Interno, rispondendo nell'altro ramo del Parlamento ad una interrogazione, parlò di quelle mie lettere che, secondo lui, provano avere io pagate allo stesso giornale 5000 lire al mese, durante il tempo che io ressi il Ministero dell'Interno, e pronunciò contro di me, che non ero nè potevo essere presente in quel recinto, diverse accuse, alcune delle quali sarebbero veramente gravissime, ove avessero alcun fondamento di vero. Egli disse:

Che, durante la mia amministrazione, io impiegavo una parte dei fondi segreti per sussidiare la stampa, e principalmente la *Gazzetta d'Italia;*

Che io, facendo a fidanza (sono parole dell'onorevole Ministro) nella distruzione di alcune carte del mio gabinetto, e dimenticando che esistevano gli originali in una Prefettura, ho dato a lui una smentita, negando di aver dato il sussidio;

Che con ciò ho tentato di far passare lui per calunniatore; provocazione sì grave da giustificare la vivacità delle sue parole;

Finalmente, nel replicare alle nobilissime parole pronunziate in mia difesa dai già miei Colleghi nel Ministero, Deputati Minghetti e Ricotti, ha insinuato che io fossi stato il ciambellano o il servitore di una Duchessa borbonica.

Comprenderà il Senato che, per quanto egli sia estraneo a codeste accuse del signor Ministro, pronunziate contro di me in quel ramo del Parlamento, davanti al quale non mi è concesso far sentire le mie difese, esse sono troppo gravi perchè io non dovessi invocare dal Senato il permesso di farle sentire in quest'Aula, nella quale mi reputerei indegno di sedere, se io non fossi in grado di respingerle recisamente.

Lo farò brevemente, giacchè il Senato me ne dà licenza, con tutta quella calma e quella moderazione che si addice a questo onorando Consesso.

All'accusa di aver impiegato una parte dei fondi assegnati al Ministero dell'Interno in sussidio alla *Gazzetta d'Italia*, non posso che ripetere qui ciò che ebbi già ad affermare, che cioè le somme che io feci pagare al signor Pancrazi non erano destinate nè a lui, nè all'amministrazione della *Gazzetta d'Italia*, ma dovevano essere, come furono, dal Pancrazi passate ad altri.

Del resto, posta fuori di causa la *Gazzetta d'Italia*, io debbo mantenere, e manterrò sull'uso da me fatto dei fondi per spese segrete la più grande riserva.

Se il signor Ministro mi avesse accusato di avere coi danari dello Stato pagati dei giornali perchè ogni mattino inneggiassero al mio

nome, perchè imbandissero ai facili lettori le lodi degli atti della mia Amministrazione, me ne terrei davvero umiliato; e più lo sarei se i fatti facessero riscontro alle parole del Ministro.

Ma su questo particolare sono tranquillissimo.

Si riscontrino pure colla più diligente attenzione i giornali dell'epoca, quelli che sostenevano il Ministero del quale mi onoro d'aver fatto parte, e si vedrà che dai più grandi ed autorevoli della capitale ai più piccoli delle provincie, tutti senza distinzione esaminavano gli atti della mia Amministrazione colla più lodevole indipendenza, e che la critica non faceva mai difetto, a me pareva anzi qualche volta soverchia. Lodi personali, inni, attestati di civismo io non ne ebbi mai, ed è naturale, perchè non ne ho meritato. Mi basta che si riconosca da ciò che io non ho mai pagato alcun giornale per farmi lodare.

Esclusa questa maniera di sussidio che si dovrebbe piuttosto chiamare corruzione, e della quale un Ministro dovrebbe davvero arrossire, io non ho molte parole da aggiungere su questo argomento. Un uomo di governo che conosca il proprio dovere deve limitarsi ad affermare il vero, come io ho fatto nel caso di cui mi occupo, tuttavolta che le apparenze discordino dal vero, e il silenzio possa recar danno ad alcuno. Un passo di più sarebbe una indiscrezione pericolosa. Che se alcuno mi volesse a qualunque costo convinto che io ho sussidiato in alcuni casi la stampa periodica, perchè propugnasse in Italia ed all'estero quei grandi principî tanto contrastati sui quali si fonda la politica nazionale, o per metterla in grado di paralizzare nelle provincie gli effetti deleterii di una stampa nemica delle istituzioni che ci reggono, e di tutto ciò che vi ha di nobile e di grande, io non me ne offenderei, e rivolto piuttosto agli uomini insigni che prima di me hanno retto il Ministero dell'Interno direi loro col Vangelo: *Chi è di voi senza peccato, scagli la prima pietra.*

Però, siccome col consolidarsi delle istituzioni e del nuovo Regno questo bisogno, sentito nei primordî, doveva andare man mano cessando, così sono lietissimo di avere appreso che l'attuale Ministro dell'Interno abbia ritenuto inutile una tal sorta di spese, e non senta la necessità di distrarre la più piccola somma dai fondi dei quali dispone pel servizio della stampa, e gliene faccio le più vive congratulazioni.

Vengo ora alle accuse più gravi; ed è in vero gravissima quella che io, facendo a fidanza colla distruzione delle prove, abbia negato di aver pagato un sussidio di 5000 lire al mese alla *Gazzetta d'Italia*, infliggendo a lui la taccia di calunniatore.

Se il signor Ministro avesse con maggior calma considerati i fatti prima di parlare, io sono certissimo che una sì grave accusa non sarebbe escita dal suo labbro.

Infatti.

Il giorno 15 gennaio il Collegio della parte civile, nella causa che si dibatteva a Firenze, presentò al Tribunale quattro mie lettere (in qual maniera procuratesi lo ignoro), colle quali in diverse epoche, mentre ero Ministro, io incaricava il Prefetto di Firenze di far consegnare determinate somme al direttore della *Gazzetta d'Italia*, che è pure proprietario di un grande stabilimento tipografico.

Quantunque da quelle lettere non trasparisse in alcuna maniera la causa di quei pagamenti, il Collegio della parte civile le produsse come prova che la *Gazzetta d'Italia* ricevesse da me un sussidio mensile.

La sera di quello stesso giorno il sig. Carlo Pancrazi dirigeva a me il seguente telegramma:

« Conte Girolamo Cantelli,

Oggi Vastarini-Cresi, preparando con grandi parole un grande effetto, ha presentato quattro lettere del Ministro Cantelli al Prefetto di Firenze, colle quali ordinavasi di pagare varie somme al direttore della *Gazzetta d'Italia*. Ella che sa come la *Gazzetta* stessa non fosse mai sussidiata, voglia rispondere con una dichiarazione definitiva alla menzogna asserita. Attendo una sua risposta secondo verità e giustizia.

PANCRAZI. »

al quale io rispondeva immediatamente con quest'altro telegramma:

« Direttore *Gazzetta d'Italia*,

Firenze.

Rispondo subito suo telegramma dichiarando che le somme consegnate dal Prefetto mentre io era Ministro dell'Interno non erano destinate alla *Gazzetta d'Italia*, che durante quel periodo non ebbe alcun sussidio dal Ministero, e per quanto constami neanche prima. Aggiungo omaggio vero che de' giornali appoggianti ordinariamente il Ministero di cui feci parte, la *Gazzetta d'Italia* fu sempre uno dei più indipendenti dagli uomini e dal partito. Non posso terminare senza esprimere mia grande meraviglia che lettere non ufficiali, ma confidenzialissime, siano escite dalle mani di coloro cui furono dirette e prodotte in giudizio.

G. CANTELLI. »

Il giorno successivo il signor Ministro pronunciava contro di me quella grave accusa di *aver io data a lui una smentita, negando di aver dato sussidî alla* Gazzetta, *perchè credevo che le prove del sussidio più non esistessero.*

Ma di grazia, signor Ministro; il giorno 16 gennaio, quand'ella rispondeva all'interpellanza dell'on. Corte, aveva letti o no i due telegrammi della sera prima che ho citati?

Se egli li avea letti (e sebbene non fossero ancora pubblicati, io debbo credere li avesse letti, giacchè certi dispacci non rimangono ignorati al Ministero dell'Interno) come non si è avveduto che la sua accusa mancava d'ogni base? Come non si è avveduto che quelle prove di pagamenti da me fatti fare al signor Pancrazi, che egli voleva insinuare avessi io credute distrutte, erano appunto le lettere prodotte in Tribunale? che di quella produzione fatta il giorno innanzi, il Pancrazi mi avvertiva col suo telegramma, e che nel mio, lungi dal confessare i pagamenti ordinati, li confermavo anzi, solo dichiarando erronea la supposizione che si trattasse di sussidî alla *Gazzetta d'Italia?*

E se il signor Ministro non avea letti quei telegrammi, come fece a sapere che io avessi negato di aver dato i sussidî alla *Gazzettta d'Italia?* Mentre io, prima del mio telegramma al Pancrazi, non era entrato in nessun modo in quest'argomento, non me avea tenuto parola a nessuno? E come mai ha potuto il signor Ministro scorgere in quel mio telegramma una smentita data a lui? Egli avrà potuto asserire che il Pancrazi aveva ricevuto del danaro dal Prefetto di Firenze, e ciò conferma il mio telegramma. Egli avrà anche potuto credere in tutta buona fede che quel danaro rappresentasse un sussidio alla *Gazzetta d'Italia*, ma come ha potuto scorgere nella mia asserzione contraria una mentita data a lui, mentre fui io il primo a parlare, e quell'asserzione tendeva solo a togliere ogni dubbio sullo scopo de' pagamenti fatti dal Prefetto di Firenze, scopo che in alcun modo non traspariva dalle lettere, e che io solo potevo conoscere?

In quel telegramma il signor Ministro ha creduto vedere una provocazione tale da parte mia che lo giustificava del vivace attacco, quasi si trattasse di legittima difesa, mentre il mio telegramma rispondeva ad una grave accusa che il Collegio della parte civile aveva all'ultima ora portata innanzi, servendosi delle mie lettere.

E potevo io tacere, dirò *alla mia volta*, davanti a sì provocante contegno di quei signori avvocati?

No, onorevoli Colleghi, io non dubitavo nemmeno che quelle lettere fossero distrutte; sapevo anzi in modo positivo (e potrei fornirne le prove se non temessi di escire dai limiti che mi sono imposti dai riguardi che debbo al Senato), che quelle lettere erano da due mesi escite dalle mani del Prefetto di Firenze.

Credevo bensì, lo confesso, che quelle lettere non sarebbero state prodotte in giudizio. Parevami un fatto troppo grave, inusitato, enorme! Non mi pareva possibile che il Collegio della parte civile potesse commettere un atto tanto scortese verso di me. Eppure in quel Collegio sedevano uomini ragguardevolissimi con alcuno de' quali ho militato sino al 18 marzo sotto le medesime bandiere; che sostennero anzi virilmente ed efficacemente la mia amministrazione; uomini che mi conoscevano da lungo tempo, e che non potevano dubitare del mio impegno ad unirmi a loro per impedire insieme uno scandalo, purchè fossero stati salvi i diritti della verità e della giustizia.

Ma dappoichè quei signori non esitarono a compiere un atto che io deploro, ma di cui essi soli devono portare tutta la responsabilità,

e che ricorda altre lettere, altre rivelazioni, altri processi; e poichè da quei documenti si vollero trarre conseguenze le quali naturalmente non ne derivavano, a me non restava che un dovere, quello di ristabilire la verità.

E ciò feci senza esitazione e senza preoccuparmi delle amarezze che ne sarebbero potute derivare e che ne derivarono in larga copia!

Resta l'ultima accusa: io sono stato il ciambellano, sono stato il servitore, quasi si direbbe il favorito d'una Duchessa borbonica.

Non tema il Senato che per isgravarmi di quest'ultima accusa io voglia condannarlo ad ascoltare la mia biografia.

Potrei anzi limitarmi a citare la testimonianza de' miei concittadini, i più autorevoli de' quali per ingegno e per posizione sociale si sono affrettati a protestare contro la infondata accusa.

Potrei citare la testimonianza di molti onorevoli Colleghi che seggono in quest'Aula, i quali e prima e dopo il 1859 ebbero occasione di soggiornare a Parma o per cagione d'ufficio o per altre cause; gli onorevoli Vigliani, Plezza, Chiesi, Pallieri, Gamba, Verga; e chiedere loro se sentissero mai pronunziato il mio nome coll'appellativo di servitore de' Borboni. Potrei sovrattutto citare la testimonianza del Senatore Buoncompagni, il quale essendo dopo il 1854 Ministro di S. M. a Firenze e Parma, recandosi in quest'ultima città a disimpegnare l'ufficio suo onorava la mia casa, e si dirigeva a me per aver contezza delle cose del paese, nè certo dubitava di rivolgersi ad un servitore della Duchessa borbonica.

Potrei appellarmi della grave accusa a quanti miei concittadini seggono in Senato e principalmente al Senatore Borsani, il quale prima del 1848 ebbe meco vincoli di politica amicizia, e durante il memorabile periodo rivoluzionario di quell'anno, divise meco le ansie e le responsabilità del Governo provvisorio.

Potrei anche citare la testimonianza dell'onor. Presidente del Consiglio, il quale, recandosi a Parma prima del 1859 per causa non del tutto estranea alla politica, ebbe a rivolgersi di preferenza a me, ed a stabilire meco rapporti de' quali mi tenni allora e mi tengo sempre grandemente onorato.

Avrebbe mai creduto l'onorevole Depretis di avere a fare col cortigiano di una Duchessa borbonica?

Ma per escire da una polemica a sostenere la quale sento offesa la mia modestia, citerò solo alcune date della mia vita politica ed avrò finito.

Il 17 dicembre 1847 cessava di vivere in Parma la vedova del 1° Napoleone, dopo trent'anni di Regno in quel Ducato.

Il Governo di quella Principessa fu improntato da principî di civile progresso e di giustizia; fu relativamente ai tempi il più liberale Governo d'Italia e fu lodato da insigni italiani e stranieri, che a Parma trovavano stanza non sospettosa ed onori.

Nella mia giovinezza servii quel Governo in ufficî gratuiti e me ne vanto.

Negli ultimi mesi però della vita dell'Imperatrice la mitezza del suo Governo venne offuscata da sospetti, da timori, da rancori suscitati ne' governanti dalle manifestazioni liberali che da un estremo all'altro d'Italia scoppiarono in seguito alla elezione dell'attuale Pontefice. Io pure fui segno di quelle ire, di quei sospetti, e prima che la Duchessa spirasse fui spogliato delle cariche che coprivo, compresa quella di Podestà della città di Parma, alla quale ero stato tre anni prima elevato per voto concorde dei cittadini e del Governo; e ciò perchè mi si reputava il centro e quasi il capo del partito rivoluzionario. E la notte successiva alla morte di Maria Luigia sarei stato tratto in carcere se i Ministri che tentarono farmi arrestare non si fossero spaventati dell'attitudine della popolazione che minacciava tumultuare in mio favore.

Quattro mesi dopo nell'aprile 1848 il duca Carlo III di Borbone era obbligato a lasciar Parma, ove non doveva più ritornare, ed il Consiglio composto di 100 dei più cospicui cittadini di parte liberale eleggeva me, fra gli altri, a membro del Governo provvisorio che resse lo Stato sinchè lo consegnò ad un Governatore inviato da S. M. il Re Carlo Alberto.

Sopravvenne il disastro di Novara, la reazione infierì in tutta Italia ed il mio paese attraversò le più dure strette alle quali un popolo sia stato condannato! Dopo quasi undici anni la vedova di Carlo III dovette alla sua volta volger le spalle a Parma e per sempre.

Il 9 giugno 1859, un'ora dopo la sua par-

tenza, il Consiglio municipale, dietro mia proposta, dichiarava doversi reggere lo Stato in nome di Vittorio Emanuele e nominava una Commissione governativa di tre cittadini, della quale io fui il Presidente.

Non erano però terminate le ansie ed i timori di novelle reazioni per l'Italia, e le provincie dell'Emilia erano abbandonate dalla pace di Villafranca agli antichi Principi, che minacciosi tenevano le loro truppe sulla sinistra sponda del Po.

Spettava ad un grande Italiano, ad un uomo di cuore e di genio, lo assicurare la definitiva indipendenza di quella regione.

Carlo Luigi Farini, sprezzando le ingiunzioni del proprio Governo, i consigli della diplomazia, e i pericoli gravissimi ai quali si esponeva, si fermò in Modena si fe' proclamare Dittatore delle provincie dell' Emilia, armò il paese, e tenne in soggezione le vicine truppe del Duca di Modena, spalleggiate dalle austriache.

Tanto operò e tanto felicemente che ai primi di settembre potè convocare le Assemblee di Bologna di Modena, e di Parma perchè proclamassero la decadenza dei rispettivi Principi, e sanzionassero la volontà in mille guise manifestata dalle popolazioni di essere unite al glorioso Regno di Casa Savoia.

Primo atto di quell' Assemblea fu la elezione del loro Presidente. Quella di Bologna elesse l'illustre mio amico Marco Minghetti; quella di Modena il compianto patriota Giuseppe Malmusi; quella di Parma elesse me a grandissima maggioranza.

Con ciò ho finito, e spero aver persuaso il Senato che io non meritavo sì gravi accuse; ed ho fiducia che lo stesso signor Ministro vorrà convenire che fu tratto in errore da chi gli dipinse con sì foschi colori la mia vita politica anteriore al 1859. Quanto alla mia vita politica dopo quell'epoca, essa si è svolta tutta nel Parlamento. Voi ne siete, o Signori, i migliori giudici.

(Vivi segni d'approvazione.)

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Senato vorrà riconoscere la situazione difficile che è fatta al Ministro dell'Interno dalle affermazioni dell'onorevole Senatore Cantelli.

Egli ha potuto dire che non sussidiava giornali; che le somme fatte pagare a qualcuno di essi non erano a titolo di sussidio, ma per rimunerazione di altri servizi segreti.

Il Ministro dell'Interno, dal canto suo, non può dire al Senato tutti i particolari, tutti i fatti, pei quali egli deve essere indotto ad esprimere un giudizio diverso da quello dell'onorevole Senatore Cantelli; e questo prova sempre più la necessità di una Commissione per verificare lo stato vero dei fatti.

Io comprendo benissimo che l' ufficio di Ministro deve essere necessariamente accompagnato da mille difficoltà, da mille dolori, e niuno più di me questo deve sapere; tollererò quindi in pace anche l' accusa di poca diligenza, di poco accorgimento, che mi ha attribuito l'onorevole Senatore Cantelli, per provare la prudenza di cui si circonda il Ministro dell'Interno.

Una cosa sola però desidero resti ben chiarita tra me ed il Senatore Cantelli; ed è questa cioè, che quanto ho detto riguardo alla distruzione delle carte, non si riferiva solo ai documenti che esistevano presso la Prefettura di Firenze, ma anche ad altre carte del gabinetto. E, qualora il Senatore Cantelli non ne fosse informato, mi metto a sua disposizione, anzi lo prego di venire egli stesso al Ministero a constatare l'esattezza di questo fatto, del quale ho parlato con sicurezza per le dichiarazioni esplicite del suo capo di gabinetto.

In quanto al sistema di sussidiare i giornali, non lo ha negato neppure l'on. Senatore Cantelli, ma egli lo ha spiegato nel senso che il sussidio si dava non per sostenere le persone dei Ministri, ma per difendere la politica del Ministero.

Riconosco che l'on. Cantelli non ha mai sussidiato la stampa per far la sua apologia; se ciò fosse accaduto noi non avremmo dovuto aspettare fino ad oggi per conoscere alcuni fatti della sua vita onorevolissimi, che egli ci ha testè narrati. Egli crede che quel sistema sia buono, mi permetta che io porti giudizio diverso.

Io non...

(Ilarità).

Prego a non ridere, fino a che non abbia terminato, e prego a considerare il contegno che la stampa tiene verso di me, per avere la

prova evidente che io non sussidio coi fondi segreti la stampa. (*Rumori*) Quasi tutti i giornali mi sono contrarî!

Senatore DI COSSILLA. Il *Bersagliere*!?

MINISTRO DELL'INTERNO. Il *Bersagliere* non è sussidiato dal Ministero, e sfido chiunque a dimostrare il contrario. (*Interruzioni*)

Sfido chicchessia a provare che il *Bersagliere* sia sussidiato dal Ministero dell'Interno. Il *Bersagliere* aveva certe relazioni, per antichi rapporti col Ministro dell'Interno, ma non ottenne per questo informazioni maggiori di quelle che giornali amici o nemici potevano avere; giacchè è bene si sappia che io ho offerto a tutti i giornali, indistintamente, di fornire loro le notizie che possano illuminare il paese sulla pubblica sicurezza, e questo può essere attestato dagli stessi avversari. Dal novembre in poi il *Bersagliere* ha cessato di avere con me anche quelle relazioni abituali del passato, che, per altro, non credo possano essere confuse con relazioni di sussidio pecuniario.

Ritornando all'argomento, vedrà il Senato che io combatto ad armi disuguali con l'onorevole Cantelli, dappoichè egli può affermare talune cose, ed io, dovendomi trincerare dietro la più delicata riserba e prudenza, non posso confutarlo.

Ad ogni modo, l'onorevole Cantelli afferma che il danaro dato a quel giornale, che io non nomino per rispetto alla stampa, non era dato per sussidiarlo, ma per altri servizi; è questo un affare che m'interessa poco. I servizi segreti, i servizi di confidente non possono esser messi in discussione, e non voglio neppure indagare se le sue affermazioni sieno esatte.

In quanto all'ultima parte, mi permetta l'onorevole Cantelli gli dica che, dopo la mia dichiarazione, a meno che gli spiacesse perdere il lavoro fatto, e sentisse la necessità, il bisogno giusto, anzi giustissimo di rendere noti i fatti lodevolissimi che egli ha compiuti nella sua vita, mi permetta gli dica che avrebbe dovuto essere soddisfatto della mia dichiarazione senza ulteriormente insistere. Io non entro, nè voglio entrare in questioni personali; e credo che il Senato e la Camera debbano tenervisi estranei.

Senatore CANTELLI. Ella però c'è entrato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non merito questo rimprovero....

Senatore CANTELLI. Nella Camera ella ha detto che io fui il servitore della Duchessa di Parma.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta, onorevole Cantelli, non l'ho detto nei termini ch' ella lo ripete; ad ogni modo questo rimprovero dovrebbe rivolgerlo prima ai troppo zelanti suoi amici, che mi provocarono; e l'onorevole Cantelli dovrebbe sapere fino a qual punto le provocazioni furono spinte. A lei una parola, una frase sul suo conto dispiace; ma Dio buono, che dovrei dire io?

Del resto, neppure le mie parole sono quali le ha interpretate l'onorevole Cantelli; infatti, io non dissi ch'egli avesse fatto il ciamberlano (*interruzioni*).... ma invece che io non lo ero stato giammai. Osservo poi che questo non è argomento che possa essere trattato avanti il Senato; e prego l'onorevole Cantelli a non insistervi, tanto più dopo la narrazione ch'egli ha fatta dei servigi che ha reso al paese.

Restano però chiarite due cose, cioè che sussidî si davano alla stampa, e che talune carte furono distrutte (*interruzioni*).

Senatore CANTELLI. L'onorevole Ministro....

PRESIDENTE. Onor. Cantelli, non interrompa.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non importa, anzi lo ringrazio.

Senatore CANTELLI. Ripeteva l'onor. Ministro dell'Interno che io credeva di avere distrutti i documenti, mentre esistevano le lettere presso il Prefetto di Firenze.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si tratta solo, onorevole Senatore Cantelli, di quelle carte che, per altro, furono pure tolte dal Gabinetto, ma si tratta anche di altre.

Se io sono stato tratto in errore lo attribuisca al capo del suo gabinetto, il quale, avendogli io richiesto i documenti che non ho più trovato nel gabinetto, mi rispose ch'erano stati ritirati per ordine del Ministro. Se questo non è vero, allora..... (Badi, io credo più a Lei che al suo capo di Gabinetto) insisterò perchè ritornino le carte che mancano in ufficio.

Vede adunque l'onor. Cantelli che quello che io ho affermato doveva ritenerlo esatto. Ma, se dopo queste spiegazioni che io gli ho date, egli crede che non debba rimanerne soddisfatto, e vuol venire egli stesso a verificarne l'esattezza, lo faccia pure: il Ministero dell'Interno è aperto a tutti i Senatori e Deputati e più specialmente all'onor. Cantelli, il quale, avendolo diretto altra volta, ha quasi un diritto speciale. Se poi pre-

ferisse presentare al Senato una qualche risoluzione, allora mi auguro che il Senato, prima di procedere oltre in questa discussione, accolga la mia domanda di una Commissione che venga al Ministero a prendere cognizione dei fatti e dei documenti. Qualora da tuttociò nascessero degli scandali, non sarebbero più imputabili al Ministro, il quale non poteva essere più temperato, più calmo, e più riservato di quello che è stato.

Voci. Bene! bene!

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Io mi sono sforzato, per quanto mi fu possibile, e mi parve di essere riuscito, a contenere la mia interpellanza in ristrettissimi termini. Mi sono limitato a ribattere due accuse principali del signor Ministro.

Egli ora vorrebbe parlare di distruzione di carte e documenti, cose che potranno essere più o meno esatte; ma per verificare ciò sarebbe necessario che ciascuno di noi consultasse le memorie che può avere. Io non voglio entrare adesso in argomento estraneo all'interpellanza. Io ho detto: il signor Ministro mi accusò di aver negato il pagamento del sussidio, nella credenza che le lettere più non esistessero, ed io gli ho provato che quando ho negato il sussidio, sapevo che le lettere erano state prodotte in giudizio.

Il Ministro mi ha accusato di essere stato un servitore della Duchessa di Borbone, e gli ho provato che non lo sono mai stato; all'infuori di questo non ho nulla da aggiungere. Lo ringrazio però delle cortesi parole rivoltemi nella sua risposta, colle quali mi è sembrato ritirasse la grave accusa che mi aveva fortemente colpito, e tanto più mi aveva colpito, giacchè ricorderà l'onorevole signor Ministro che non è la prima volta che tra me e lui si parlava di questo argomento, e che egli altra volta ebbe a dirmi che non prestava fede alcuna alle accuse che a questo riguardo si erano fatte sul conto mio. Quindi per me fu tanto più doloroso il vedere come l'onorevole Ministro, dimenticando ciò che altra volta aveva detto, avesse lanciato in Parlamento un'accusa che tanto doveva colpirmi.

Ad ogni modo, ripeto, poichè ha ritirate le sue parole ed ha dichiarato che è contento di avere appreso che non erano fondate le sue accuse, io non ho che a ringraziarlo, come ringrazio il Senato, che mi ha dato la parola, e lo prego a non voler passare a nessuna votazione al riguardo, perchè non avrei nessun voto a proporre in seguito a questa interpellanza.

Voci. Bravo, bene, bene!

PRESIDENTE. L'incidente dell'interpellanza è esaurito.

Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale pel progetto di legge sui certificati ipotecarî prega che ne sia sospesa la discussione, giacchè intende unirsi agli onorevoli Senatore Barbaroux e Ministro Guardasigilli per vedere se vi è modo di concordare un emendamento.

Si procederà quindi alla discussione del progetto di legge: Disposizioni sulla pesca.

Se non che, pare sia desiderio del Senato che la seduta sia sospesa per qualche minuto.

(La seduta è sospesa per cinque minuti.)

Approvazione per articoli del progetto di legge: Disposizioni sulla pesca.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli Senatori che fanno parte dell'Ufficio Centrale per il progetto di legge: Disposizioni sulla pesca, a volere prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale.

Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 16, saranno applicate quelle parti degli arti-

coli 2, 3, 5, 6, e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo primo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

I regolamenti per l'esecuzione di questa legge e le successive loro modificazioni saranno approvati per decreto reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari dovranno essere applicate, e previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Essi determineranno:

1. I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima, e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate;

2. Le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici, e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque;

3. I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

4. Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle muggine, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque;

5. Le prescrizioni di polizia necessarie per garentire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

6. Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie.

(Approvato.)

Art. 4.

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

(Approvato.)

Art. 5.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

(Approvato.)

Art. 6.

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

(Approvato.

Art. 7.

Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate.

(Approvato).

Art. 8.

È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile.

(Approvato.)

Art. 9.

Le discipline sui modi e tempi della pesca del corallo saranno stabilite in appositi regolamenti.

(Approvato.)

Art. 10.

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avrà il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sarà avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno come e in quali casi questo diritto esclusivo possa essere prolungato.

(Approvato).

TITOLO SECONDO.

DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA DELLA PESCA.

Art. 11.

La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla marina reale, agli agenti semaforici, al personale delle capitanerie e degli uffizi di porto, alle guardie doganali e forestali e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto.

(Approvato)

Art. 12.

La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, e l'accertamento delle relative infrazioni, sono affidati ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la direzione del Prefetto.

(Approvato.)

Art. 13.

Le provincie, i comuni e chiunque altro vi abbia interesse, potranno, con l'approvazione del Governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa incomberà a chi abbia fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al Pretore locale.

Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

(Approvato.)

Art. 14.

I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

(Approvato.)

Art. 15.

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza della pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

(Approvato.)

TITOLO TERZO.

DELLE INFRAZIONI, DELLE PENE E DEI GIUDIZI.

Art. 16.

Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario,

possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

Incorrerà nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5.

(Approvato.)

Art. 17.

Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione.

In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone su le acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel senso che la pesca vi sia libera, sotto la osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

(Approvato.)

Art. 18.

I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.

(Approvato.)

Art. 19.

Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio.

La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un mese.

(Approvato.)

Art. 20.

Per le infrazioni indicate dall'articolo 16, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

1. Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall'articolo 3, salve le eccezioni ivi indicate;

2. Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

(Approvato.)

Art. 21.

Alle infrazioni alla presente legge, riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite pei reati marittimi dal Codice della marina mercantile.

(Approvato.)

Art. 22.

Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore, non recidivo, potrà ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal Prefetto.

(Approvato.)

Art. 23.

Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale, e l'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

Nel caso però in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i trenta giorni.

(Approvato.)

TITOLO QUARTO.

Disposizione transitoria.

Art. 24.

Le disposizioni finora vigenti sulle materie

della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Prego uno dei Signori Senatori Segretari a fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge: Disposizioni sulla pesca:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì che si terrà alle 2 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Certificati ipotecarî.
2. Riforma del Codice per la marina mercantile.

La seduta è sciolta (ore 5 1[4).

XXVII.

TORNATA DEL 5 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Congedi — Comunicazione del reale Decreto di nomina del Commissario Regio per la discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile — Presentazione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile — Dichiarazione del Ministro di accettare il testo dell'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Giovanola — Approvazione degli articoli 1 e 2 (del Titolo I, Capo I) — Emendamento proposto dal Ministro della Marina all'art. 3 — Il Senatore Spinola (della Commissione) chiede il rinvio dell'emendamento alla Commissione. Il rinvio è ammesso — Approvazione degli articoli 5, 6, 8 e 11 — Osservazioni del Relatore, Senatore Cacace, agli articoli 14 e 15, cui risponde il Commissario Regio, comm. Randaccio — Repliche del Relatore e del Commissario Regio — Considerazioni e proposte del Senatore Vitelleschi e del Senatore Spinola, accettate dal Ministro — Approvazione dell'art. 14 modificato, restando integro l'art. 15 del progetto ministeriale, e dell'art. 16 (ultimo del Titolo I) — Approvazione dell'articolo 20 (primo del Titolo II) — Considerazioni del Senatore Vitelleschi all'art. 24 — Spiegazioni del Commissario Regio — Replica del Senatore Vitelleschi — Approvazione dell'art. 24 e dei seguenti articoli 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 39 e 40 — Approvazione dell'art. 41, colla modificazione proposta dal Relatore — Osservazione del Regio Commissario e modificazioni proposte dal Relatore all'art. 48, oppugnate dal Senatore Spinola — Osservazione del Senatore Borgatti — Divisione dell'art. 48 in due paragrafi — Approvazione dei due paragrafi e degli articoli 49, 54 — Proposta del Ministro di un articolo 56, oppugnata dal Relatore, e rinviata alla tornata successiva — Approvazione degli articoli 59, 60, 62, 64, 65 e 66 — Domanda del Senatore Vitelleschi al Ministro, sull'art. 67, a cui risponde il Commissario Regio — Osservazioni del Senatore Bertea e del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 67 — Proposta del Senatore Vitelleschi di un'aggiunta all'art. 68, approvata — Approvazione dell'art. 68 e dei successivi 69 e 70 — Modificazione proposta dal Ministro all'art. 71, non accettata dal Relatore — Spiegazioni del Ministro, e osservazioni del Senatore Vitelleschi — Nuova modificazione proposta dal Ministro, accettata dalla Commissione — Approvazione degli art. 71 e 73 — Considerazioni del Relatore all'articolo 77 — Approvazione degli articoli 77, 78 e 79 — Proposta del Relatore all'articolo 80 oppugnata dal Senatore Spinola e dal Ministro a cui risponde il Relatore — Replica del Ministro — Parole del Senatore De Cesare in appoggio del Ministro — Approvazione degli articoli 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 91 e 92 — Osservazioni del Relatore all'art. 96 — Emendamento proposto dal Commissario Regio concordato colla Commissione, approvato assieme all'articolo — Approvazione dell'articolo 101 — Considerazioni del Relatore all'articolo 111 — Risposta del Commissario Regio — Osservazioni del Senatore Astengo (della Commissione) — Approvazione dell'articolo e dei successivi 112 e 114 — Variante proposta dal Commissario Regio all'articolo 115, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo e del successivo 116 — Domande del Relatore all'art. 117.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Ministro dell'Interno e della Marina.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Grossi domanda un congedo di 12 giorni per affari di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del seguente decreto reale:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Carlo Randaccio, Direttore generale della marina mercantile e Deputato al Parlamento Nazionale, è nominato Commissario per sostenere dinanzi al Parlamento medesimo la discussione intorno al progetto di legge portante riforme al Codice per la marina mercantile.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, il 1° marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE.

(L'onorevole comm. Randaccio, Commissario regio, prende posto al banco dei Ministri).

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. Essendo indisposto l'onorevole Ministro Guardasigilli, e non avendo perciò potuto recarsi in seno all'Ufficio Centrale, onde addivenire ad accordi su certi punti del progetto di legge riguardante i certificati ipotecarî, è mestieri sospenderne la discussione.

Si metterà quindi in discussione quello che segue nell'ordine del giorno: Riforma, cioè, del Codice per la marina mercantile.

Se il Senato lo crede, si farà a meno della lettura preliminare di questo progetto di legge; gli articoli saranno letti di mano in mano che verranno posti in discussione.

Se non vi è opposizione....

Senatore CACACE, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore.* La Commissione ha fatto due Relazioni, vale a dire una prima allorchè fu presentato il progetto di legge dall'altro Ministero, e questa porta la data del 20 giugno 1876; essendo poi stato ripresentato dal novello Ministero questo progetto di legge, è stato rimandato novellamente alla Commissione. La Commissione, a dir vero, ha creduto che non fosse il caso di fare una seconda Relazione, poichè aveva rilevato, ed era lieta di rilevarlo, che talune osservazioni fatte già nella precedente Relazione, fossero state accettate dal Ministro il quale ha presentato questo progetto di legge.

Per conseguenza io non so se Ella desideri che si dia lettura o di questa seconda Relazione o della prima, poichè la seconda non si riferisce che alla prima. In questa seconda pure si fanno talune osservazioni sopra alcuni articoli che il novello Ministro ha riprodotto in questo progetto, diversamente da quelli che erano nel progetto antecedente. E quindi se il Senato desidera che sia data lettura della Relazione, io credo che si debba leggere la precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, non è costume del Senato che si dia lettura delle Relazioni, e quindi la discussione può subito incominciare sul progetto di legge.

Domando all'onorevole Ministro della Marina ed all'onorevole Commissario Regio se intendono che la discussione si apra sul progetto

della Commissione, o su quello del Ministero.

MINISTRO DELLA MARINA. Tanto io che il Commissario Regio, accettiamo che la discussione sia aperta sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. È dunque aperta la discussione generale sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Avverto il Senato che bisogna procedere alla discussione cominciando dal 1° articolo del Titolo 1°, ommettendo cioè per ora l'articolo 1° che è in capo di tutti gli altri, non essendo questo che la conseguenza di tutto ciò che verrà deliberato sugli articoli successivi..

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io credo che sia necessario di dar prima lettura dell' articolo 1° che porta l' abrogazione di due articoli, cioè gli articoli 15 e 56 della marina mercantile, cosa questa, a mio avviso, essenzialissima.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Senatore Giovanola; questo articolo, ripeto, non è a mio avviso che una conseguenza di tutto ciò che verrà dal Senato deliberato sopra gli articoli successivi; perchè se il Senato nulla deliberasse, o deliberasse in senso negativo sugli articoli successivi, necessariamente gli articoli 15 e 56 del Codice per la marina mercantile dovrebbero sussistere come sono attualmente. Ed è per questo che io facevo poc' anzi la proposta che l' articolo 1°, che dirò primissimo, di questo progetto debba essere posto ai voti dopo che saranno votati tutti gli altri.

Si dà lettura dell' articolo 1°.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE

CAPO I.

Della giurisdizione amministrativa della marina mercantile.

Art. 1. L'amministrazione della marina mercantile è retta dal Ministro della Marina, e comprende tutto quanto le viene attribuito da questo Codice, e le è, o le fosse commesso per legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare su questo primo articolo?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola sull' articolo testè letto, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2. Il littorale del Regno è diviso in compartimenti marittimi, e questi si suddividono in circondarî.

Il numero dei compartimenti e dei circondari, la loro circoscrizione, ed i capiluoghi dei medesimi sono determinati dalla tabella N. 1, annessa a questo Codice.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Riguardo a questo articolo non vi è accordo fra la Commissione ed il Ministero. La Commissione propone che il numero, lo stipendio ed i gradi del personale sieno determinati con una tabella N. 2 annessa al Codice, mentrechè il Ministero sarebbe d'avviso di non aggiungere al Codice tale tabella.

Nel caso che il Senato adottasse la mia proposta invece di dire: tabella 1ª, si direbbe: tabella annessa.

Senatore CACACE, *Relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque il secondo comma dell' art. 2° sarà così redatto:

Il numero dei compartimenti e dei circondarî, la loro circoscrizione, ed i capiluoghi dei medesimi, sono determinati dalla tabella annessa a questo Codice.

Se non vi è opposizione, pongo ai voti questo articolo 2, così modificato.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile è fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle capitanerie di porto, che si comporrà:

di capitani di porto,
di ufficiali di porto,
di commessi di porto.

Il Ministro della Marina sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina avrà facoltà di destinare alle funzioni di capitano e di ufficiale

di porto, ufficiali militari della Regia marina.

Il numero la gradazione, l'annuo stipendio del personale predetto sono stabiliti dalla tabella N. 2, annessa a questo Codice.

Le condizioni di nomina e l'assegnazione ai diversi uffici del personale stesso saranno stabiliti con Regio Decreto. »

Non essendo stata ammessa la tabella N. 2, si dovrà anche qui dire soltanto: « dalla tabella annessa a questo Codice. »

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io proporrei all' onorevole Commissione una piccola modificazione di dicitura: cioè invece di dire: *commessi di porto*, vorrei chiamare costoro come si chiamano attualmente, *applicati di porto*. È questione di amor proprio: questo titolo di commesso pare li offenda nella loro dignità personale.

Al secondo comma l'onorevole Commissione propone che: il Ministro della Marina, sentito il parere del Consiglio superiore di marina, avrà facoltà di destinare alle funzioni di capitano e di ufficiale di porto gli ufficiali militari della Regia marina....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L' onorevole Commissione giustifica la sua proposta notando che sarebbe utile che il Governo potesse approffittarsi nei servizi di porto delle cognizioni tecniche che hanno gli ufficiali di marina. E sotto questo rapporto io sono perfettamente d' accordo colla Commissione. Soltanto faccio osservare come nell'eseguire la detta disposizione si voglia lasciare al Ministro la più completa libertà, di modo che esso potrà destinare nei porti od uno solo o moltissimi ufficiali militari della Regia marina. E quest'arbitrio ministeriale potrebbe con sè recar dei pericoli, poichè se ne ordinasse pochi, lo scopo che vuol raggiungere la Commissione non si otterrebbe; se ne destinasse molti, verrebbe così a troncare la carriera degli impiegati di porto, e porterebbe negli impiegati stessi tali incertezze per la loro sorte avvenire, che indubbiamente sarebbero causa di grandissimi inconvenienti. Di più la parola *destinare*, proposta dalla Commissione, parrebbe indicare che si abbia l'intenzione che questi ufficiali sieno semplicemente mandati a prestare servizio senza entrare a far parte del corpo delle capitanerie. Con tale sistema non si potrebbero coprire i posti che questi ufficiali lascierebbero vuoti nei corpi dai quali sarebbero tratti. Ora, siccome nei corpi militari il numero degli ufficiali è determinato dalle esigenze del servizio, accadrebbe che il servizio verrebbe disorganizzato. Io credo quindi che la idea della Commissione potrebbe attuarsi con le le modificazioni di dicitura, che spiegherò in seguito.

V'ha ancora un'altra questione, ed è quella che riguarda il numero, la gradazione e l'annuo stipendio, che si vorrebbero fissati da una tabella annessa al Codice. Il Ministero invece aveva proposto che fosse ciò stabilito con reale decreto, perchè ha considerato che tutte queste questioni di paghe e di grado sono questioni soggette a molte variazioni, e quindi non gli pareva prudente di ammetterle in una legge che essenzialmente ha carattere di stabilità. Infatti, dopo che fu presentato questo Codice, le paghe e i gradi di questi ufficiali sono già stati variati cogli organici nuovi proposti ai primi del 1877, e tali organici hanno carattere di legge. V'ha da notare eziandio che il Ministero ha assunto l' impegno di presentare nel 1878 una legge che regoli gli organici di tutti i corpi navali. D' altronde intendimento della Commissione è d' impedire che non sia nella facoltà del Potere esecutivo di cambiare a piacere tutti questi ordinamenti del corpo delle capitanerie di porto; ed a me pare che verrei a soddisfare al desiderio della Commissione, dicendo: « Il numero, la gradazione, l'annuo stipendio del personale predetto, saranno stabiliti per legge; » cioè colla legge degli organici dei corpi civili, oppure con legge speciale.

Come si vede, la mia proposta raggiunge perfettamente lo scopo di far entrare nella composizione del corpo delle capitanerie di porto l'elemento tecnico.

Io spero che la Commissione vorrà accettare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onor. Senatore Borgatti abbia chiesta la parola.

Senatore BORGATTI (*della Commissione*). Prego l'onorevole signor Presidente a riservarmi la parola per la discussione sull'emendamento ora

proposto, e che la Presidenza, come è stato detto, comunicherà alla Commissione.

PRESIDENTE. Il proposto emendamento sarebbe così concepito:

« Un quarto dei posti delle categorie degli ufficiali di porto sarà riservato agli ufficiali di vascello della regia marina.

Il numero, la graduazione e l'annuo stipendio del personale predetto, saranno stabiliti per legge.»

Senatore SPINOLA (*della Commissione*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. La Commissione desidererebbe potere aver tempo da ben maturare questo emendamento; proporrebbe perciò, se il signor Ministro non ha difficoltà, che si procedesse oltre agli altri articoli, salvo a decidere poi la Commissione se accetta o no l'emendamento di cui è parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Resta perciò sospesa la discussione sull'art. 3, affinchè la Commissione abbia agio di esaminare l'emendamento proposto dall'onor. Ministro al secondo comma di questo articolo.

Quanto all'altro emendamento proposto al primo comma, pel quale alle parole *commessi di porto*, si dovrebbe sostituire *applicati di porto*, domando se la Commissione lo accetta.

Senatore SPINOLA. Io credo che la Commissione non abbia difficoltà ad accettare questa sostituzione.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura dell'articolo 5.

Art. 5. Nei punti d'approdo, dove non abbia sede alcuna autorità marittima, il servizio della marina mercantile potrà essere affidato ad altri agenti governativi di attribuzioni affini, od anco a persone private, col titolo di delegato di porto, e coll'annua retribuzione che sarà stabilita dal regolamento.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 6. Gl'impiegati del corpo delle capitanerie di porto, dal grado di commesso in su, saranno nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Marina.

(Approvato.)

Art. 8. I guardiani e marinari di porto saranno nominati nel modo ed alle condizioni che stabilirà il regolamento.

(Approvato.)

Si passa al Capo II.

Capo II.

Del personale delle capitanerie di porto.

Art. 11. I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice.

Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

Questa disposizione si applica anche agli uffiziali di porto quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto.

(Approvato.)

Art. 14 e 15. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capo luogo di un compartimento, e gli uffiziali di porto nel rispettivo circondario decideranno inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento.

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi;

d) Per salario, vitto ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali, e gli equipaggi.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Su questo articolo la Commissione aveva osservato che le pareva

che questa frase di *arbitri necessari* non fosse esatta, poichè quando si dice *arbitri necessari*, importa che gli arbitri debbano dare un giudizio il quale poi è soggetto ad una omologazione che debba farne il Tribunale competente. In altri termini, gli arbitri non giudicano in modo definitivo ed inappellabile.

Pareva dunque alla Commissione che trattandosi di materia la quale deve esser trattata con celerità di procedimento, e che richiede pronti provvedimenti, anche perchè le cifre per cui si giudica non sono forti, poichè la massima cifra giunge a 400 lire, sarebbe stato utile esprimere l'articolo in altri termini, e la Commissione proponeva che si collegassero i due articoli 14 e 15 del Codice attualmente in vigore facendone un solo il quale sarebbe concepito così: « I capitani di porto nel circondario dov'è posto il capoluogo di un compartimento, e gli uffiziali di porto nel rispettivo circondario decideranno inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria le controversie non eccedenti il valore di lire 400 nei diversi casi indicati in questo articolo. »

Pareva dunque alla Commissione che facendo così si arrecherebbe una grandissima utilità all'interesse delle parti in queste controversie speciali che sorgono e per cui debbono decidere i capitani di porto non già come giudici ma come arbitri, il di cui giudizio sarebbe poi soggetto ad una revisione. Io credo che non sia stato questo il pensiero del redattore della legge, ma che invece sia stato quello di dare ai capitani di porto il diritto di decidere senza formalità giudiziarie ed inappellabilmente queste controversie non eccedenti il valore di lire 400.

Quindi la Commissione insiste perchè sia fatta questa modifica, poichè pare a lei che non si possa altrimenti raggiungere questo scopo colla frase attualmente usata di *arbitri necessari*, la quale comprenderebbe una redazione che non è nel senso della Commissione.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Mi pare che all'inconveniente cui allude l'onorevole Relatore della Commissione fosse provveduto dall'art. 15 del Codice vigente, perchè è vero che in tesi generale il pronunziato degli arbitri deve essere soggetto a revisione, ma quando vi è una formale disposizione di legge che abroga questo principio, dicendo espressamente: *contro questo provvedimento* (vale a dire il giudizio degli arbitri) *non si farà luogo ad opposizione od appello*, mi pare che la difficoltà sia risolta. Del resto l'on. Relatore è maestro in questa materia.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso, l'on. Relatore vorrebbe che si togliesse la parola *arbitri necessari* e che vi si sostituisse: « Non si farà luogo ad opposizione od appello. »

Senatore CACACE, *Relatore*. Se questo articolo 15 del Codice attuale è conservato, allora l'osservazione della Commissione non sta. Io credeva che nel nuovo progetto s'intendesse surrogare all'art. 15 del Codice attuale questo articolo di cui si è dato lettura. Se per avventura l'art. 15 è conservato, allora naturalmente resta l'opinione della Commissione, poichè appunto qui si parla di giudizio che sia dato in modo inappellabile, e non già di un giudizio che sia dato da arbitri. In conseguenza pareva a me che ci fosse una certa antinomia in queste due disposizioni.

Quando si parla di arbitri necessari, e poi si dice di giudizio inappellabile, queste due frasi e queste due locuzioni non sarebbero, per dire vero, legali. Giacchè quando voi dite *arbitri necessari*, allora supponete di necessità la revisione di questo verdetto arbitrale; quando poi dite giudizî, allora questa voce di *arbitri* va eliminata, poichè l'arbitro non pronunzia un giudizio definitivo, má benvero un giudizio soggetto ad una revisione o meglio ad una omologazione che deve dare il giudice competente. Quindi sempre eliminerei questa frase di arbitri necessari che non è opportuna.

Posto che voi ammettete che i capitani di porto possono, secondo l'articolo attuale del Codice che è conservato, inappellabilmente giudicare, allora la parola *arbitro* non può conservarsi, e bisogna invece dire che i capitani di porto siano giudici inappellabili di quelle controversie di cui nell'articolo si fa menzione.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Io accetto che invece di arbitri necessarî si adoperi la parola *decideranno*, ecc. Ma ho un'altra preghiera da rivolgere alla Commissione. Gli autori di questo disegno di riforma del Codice si sono studiati di mantenere l'attuale numerazione degli articoli, di non lasciare cioè alcun numero in bianco, cosa che certamente ha una grande importanza.

So bene che nell'articolo ultimo del progetto di riforma si dà facoltà al Governo di pubblicare un Codice interamente riordinato, secondo il progetto di riforma stesso, ma vi sono altre leggi e decreti che si riferiscono al Codice, ed importa che non venga mutata, possibilmente, questa relazione, in riguardo alla numerazione attuale degli articoli. Io ammetto adunque che si dica *decideranno*, ma prego che si lasci l'articolo 15 come sta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI (*della Commissione*). Ho domandato la parola solamente per una questione di forma. Mi pare che in questa dizione non sia espressa o sia espressa dubbiamente l'intenzione del legislatore.

Quest'articolo infatti dice così:

« I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento, e gli uffiziali di porto nel rispettivo circondario decideranno inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento. »

« *a*) Per danni cagionati dall'urto delle navi, ecc. »

Ora l'impressione che si sente è che la controversia non eccedente lire 400 sia uno dei casi sul quale i capitani di porto decideranno inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria: vengono poi altre questioni sopra le quali sembra debbano altresì decidere indipendentemente dalle L. 400, o almeno può sorgere questo dubbio. Mi parrebbe quindi che la dizione riuscirebbe più chiara se suonasse così: « decideranno inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria le controversie non eccedenti le L. 400 nei casi seguenti:

« *a*) Per danni cagionati dall'urto delle navi, ecc. »

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Se la Commissione non oppone alcuna difficoltà, dichiaro che accetto la proposta dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Spinola.

Senatore SPINOLA. Anche accettate dal signor Ministro queste variazioni che si vorrebbero fare all'articolo 14, mi pare che resti ancora qualche cosa da coordinare. Infatti, l'onorevole Commissario Regio ci fece testè sentire che accettava la parola « decideranno » ma che al tempo stesso chiedeva che si conservasse l'articolo 15 del Codice attuale per la marina mercantile.

Ora, per conservare l'articolo 15 del vigente Codice per la marina mercantile, pare a me che dall'art. 14 che si discute, bisognerebbe togliere le parole seguenti, cioè: « *inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria* » imperocchè se si mantengono nell'articolo 14, l'art. 15 non avrebbe allora davvero più alcuna ragione di essere conservato.

Io quindi, accettando insieme ai miei Colleghi della Commissione e insieme al Ministero le variazioni che sono state proposte, allo scopo di mantenere, giusta la richiesta del Commissario Regio, l'art. 15, direi che si cancellassero dall'art. 14 le parole: « *inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria* ».

MINISTRO DELLA MARINA. Il Ministero accetta anche questa variazione.

PRESIDENTE. Allora rimarrebbe invariato l'articolo 15 del Codice attuale per la marina mercantile; e invece di dire art. 14 e 15, si direbbe art. 14, che dovrebb'essere concepito così:

Art. 14. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento, e gli uffiziali di porto nel rispettivo circondario decideranno le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento, nei casi seguenti:

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene, e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense

dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegogliere, ponti sospesi, ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi;

d) Per salario, vitto ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 16. Nelle questioni eccedenti il valore di lire quattrocento, i capitani ed uffiziali di porto devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e, questo non riuscendo, ne stenderanno un processo verbale che, colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno alla competente autorità giudiziaria.

(Approvato.)

Si passa al

TITOLO II.

DEL SERVIZIO MARITTIMO.

CAPO I.

Della gente di mare.

Art. 20. Per essere inscritto nelle matricole della gente di mare, di prima categoria, si richiedono le condizioni seguenti:

a) essere cittadino dello Stato;

b) avere compiuto l'età di anni 10;

c) essere stato vaccinato od avere sofferto il vaiuolo naturale;

d) trovandosi in età minore di anni 18, avere il consenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela;

e) far constare del domicilio in uno dei Comuni del Regno.

f) provare che subito dopo l'iscrizione sarà arruolato sopra una nave nazionale.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 24. Gli individui della gente di mare i quali vogliono cambiare il domicilio che avevano all'atto dell'inscrizione, devono farne dichiarazione alla Capitaneria di porto presso cui sono iscritti, o ad uno degli uffici da essa dipendenti. Il cambiamento di domicilio non ha per necessaria conseguenza il passaggio dell'inscritto alla matricola di un altro compartimento, salvo che l'inscritto medesimo lo domandi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che avendo accettato la dizione della lettera *e* dell'ora votato articolo 20: *far constare del domicilio in uno dei Comuni del Regno,* l'art. 24 non abbia più luogo di essere, almeno nel modo come è scritto. Perocchè quando la lettera *e* accennava al compartimento, era ragionevole che l'individuo che cambiasse compartimento lo denunziasse; ma non vedo che interesse abbia il servizio di marina di sapere che un individuo cambi il domicilio suo proprio personale.

La fine stessa dell'art. 24 mostra evidentemente che esso non risponde più al concetto, poichè accenna a cambiamento da compartimento a compartimento, e quindi mi pare che questo articolo debba essere tolto o debba essere essenzialmente modificato.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Darò all'onorev. Senatore Vitelleschi le spiegazioni che ha richieste.

La matricola della gente di mare è un registro di popolazione *sui generis*. Per la grande mobilità che hanno gl'iscritti marittimi, occorre che l'Amministrazione marittima (ed è questo anzi uno dei principali suoi còmpiti) li segua nella loro vita avventurosa in tutte le parti del mondo.

Ora, si è voluto attenuare i vincoli che avevano, in forza dell'art. 24 del Codice vigente, il quale articolo li costringeva ad avere domicilio, non in un comune qualunque dello Stato, ma nel territorio del compartimento, quale è definito dal Codice, che è territorio assai ristretto.

La disposizione di quell'articolo li obbligava eziandio a dover denunziare i loro cambiamenti di domicilio da un compartimento marittimo ad un altro, cambiamento che aveva per necessaria conseguenza il cambiamento di registro di matricola. Invece, nell'articolo che si propone, si mantiene fermo il principio che l'Amministrazione segua il marinaro in tutta la sua vita sul mare, così per il suo proprio interesse, quanto per l'interesse pubblico; ma si esonera dall'aggravio, assai sensibile alla gente di mare, di dover cambiare di registro di matricola da un compartimento all'altro, dicendo che il cambiamento di domicilio non implica di necessità il cambiamento di matricola, vale a dire che l'individuo resta nella matricola in cui fu iscritto, ma ha l'obbligo di dire dove ha trasferito il suo domicilio, allo scopo di ritrovarlo per una occorrenza qualunque.

Vuolsi notare che è solo l'Amministrazione marittima che tiene questo registro della gente di mare, della quale i Municipî non hanno notizia che per mezzo dei capitani di porto.

Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Vitelleschi non vorrà persistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Vitelleschi insiste nella sua proposta?

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Le spiegazioni date dall'on. Commissario Regio tendono a dimostrare le ragioni per le quali è stato così modificato l'articolo 24. Rimane ad ogni modo la dizione della fine dell'articolo che non parmi corretta. Sarebbe forse meglio trovare una forma più appropriata, ma essendo cosa di lieve importanza, io non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 24.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

CAPO II.

Dei costruttori navali e dei cantieri mercantili.

Art. 25. Niuno potrà costruire bastimenti di portata maggiore di 50 tonnellate, se non è munito di patente che lo qualifichi ingegnere navale o costruttore navale.

(Approvato.)

Art. 26. Gli ingegneri navali possono costruire bastimenti di qualunque portata: essi soli hanno facoltà di costruire bastimenti di ferro.

(Approvato.)

Art. 27. I costruttori navali sono di due classi:

I costruttori di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata.

I costruttori di seconda classe non possono costruire bastimenti di portata superiore alle 300 tonnellate.

(Approvato.)

Art. 28. Per conseguire le patenti di ingegneri, e di costruttore navale, si richiedono le seguenti condizioni:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere stato mai condannato a pena criminale, per qualunque reato, e neppure a pena correzionale, per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione;

c) avere subìto con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti per ciascun grado e classe.

(Approvato.)

Art. 29. Le patenti di ingegnere navale e di costruttore navale sono accordate in nome del Re dal Ministro della Marina.

(Approvato.)

Art. 31. I costruttori, prima di cominciare la costruzione d'una nave, devono farne dichiarazione all'ufficio di porto del circondario, aggiungendo se la costruiscono per conto proprio, o per conto altrui. In quest'ultimo caso essi devono presentare i contratti relativi, risultanti da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente; altrimenti la costruzione si intenderà cominciata per conto proprio dal costruttore. Se la costruzione è assunta dal proprietario od armatore, ed il costruttore si limita a locare la sua opera, senza una regolare convenzione scritta, la dichiarazione sarà fatta dal proprietario od armatore in presenza del costruttore.

(Approvato.)

Art. 33. Colui che dopo avere commessa la costruzione d'una nave, intenda associare altri

nella commissione, deve dichiarare all'ufficio di porto i nuovi compartecipi, per atto pubblico, scrittura autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente, prima di chiedere l'atto di nazionalità. Similmente colui che dopo avere impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della nave in costruzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo sopra indicati.

In mancanza delle suddette dichiarazioni la nave sarà intestata rispettivamente al committente o al costruttore.

(Approvato.)

Art. 34. I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 31, 32 e 33.

(Approvato.)

CAPO III.

Delle carte di bordo che servono a far fede della nazionalità.

Art. 39. Nessuna nave può essere considerata nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato, se non è munita dell'atto di nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiaggie.

Potranno pure esserne esentati per disposizione del Ministro della Marina i battelli che venissero armati all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca costiera, entro limiti determinati.

Ogni nave, munita dell'atto di nazionalità, dovrà avere dipinto a poppa, nel modo da stabilirsi dal regolamento, il suo nome, e quello del compartimento marittimo cui appartiene.

(Approvato.)

Art. 40. Per ottenere l'atto di nazionalità le navi devono appartenere a cittadini dello Stato, od a stranieri che vi abbiano domicilio, o residenza da cinque anni almeno.

Tuttavia gli stranieri anche non domiciliati, nè residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà delle navi nazionali fino alla concorrenza d'un terzo.

Per gli effetti del presente articolo le società *in nome collettivo*, *od in accomandita*, anche quando abbiano sede all'estero, si considerano nazionali se alcuno dei soci solidali che dà nome alla ditta, è cittadino dello Stato.

Le società della stessa natura composte di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato.

Le società *anonime* si considerano nazionali se la sede principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le assemblee generali.

Le succursali di società estere autorizzate dal Governo ad operare nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati o residenti nello Stato, purchè di fatto vi tengano un rappresentante munito di mandato generale.

(Approvato.)

Art. 41. Gli stranieri non domiciliati, nè residenti da cinque anni nello Stato che per qualsiasi titolo acquistano la proprietà di una nave italiana per una quota di carati maggiore de terzo, devono, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute da questo Codice.

Ogniqualvolta, per cambiamento di nazionalità, o per qualunque altra ragione, il partecipe alla proprietà di una nave perda la cittadinanza italiana, deve farne dichiarazione all'ufficio di capitaneria, e quando non si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 40, parte prima, deve cedere, dentro l'anno, a favore di Italiani la parte di carati eccedente il terzo acconsentito agli stranieri.

Le stesse obbligazioni corrono in ogni caso alla donna nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato.

Trascorso l'anno senza che lo straniero, o la donna maritata allo straniero, nella ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei carati della nave che non è loro permesso di possedere, il capitano di porto del compartimento in cui è inscritta la nave promuove la vendita giudiziale dei carati stessi. Dal prezzo si prelevano le spese di vendita, ed il rimanente si deposita nella cassa depositi giudiziali per conto di chi spetta.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Le osservazioni che faceva qui la Commissione non miravano

a dir vero che ad una maggiore proprietà di linguaggio, e ad una più esatta locuzione.

Pareva alla Commissione che la frase adoperata in questo articolo, fosse se non altro una superfluità; imperocchè dice: « Trascorso l'anno senza che lo straniero, o la donna maritata allo straniero, nella ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei carati della nave che non è loro permesso di possedere, il capitano di porto del compartimento in cui è inscritta la nave promuove la vendita giudiziale dei carati stessi *dinanzi al Tribunale civile del luogo, previa citazione del proprietario.* » Pareva dunque alla Commissione che quest'ultima frase fosse inutile, giacchè naturalmente se deve promuoversi il giudizio davanti al Tribunale civile che deve giudicare della vendita dei carati stessi, occorre che si proceda nei modi di legge; e certamente bisogna che sia citato colui contro il quale si propone la domanda.

Io credo che nella redazione di una legge, come diceva il Bentham, le parole si debbano pesare come i diamanti. Dire delle frasi inutili o che sono sottintese mi pare una superfluità. Ora dire, voi dovete agire dinanzi al Tribunale civile, citando il proprietario, mi pare una cosa che sia affatto inutile, poichè s'intende bene che il proprietario debba essere citato.

Per conseguenza la Commissione proponeva che fossero soppresse queste parole: *dinanzi al Tribunale civile del luogo, previa citazione del proprietario;* poichè è inteso che non si possa procedere che innanzi al Tribunale civile, e che il proprietario debba essere citato; sulla qual cosa mi permetto d'insistere, poichè a me pare che nella compilazione delle leggi la prima cosa cui deve mirarsi è che sieno concise ed esatte e che non ci sieno parole inutili nè superflue.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 41 letto testè colla soppressione delle parole: *dinanzi al Tribunale civile del luogo, previa citazione del proprietario.*

Chi approva quest'articolo, così modificato sorga.

(Approvato.)

Art. 48. I trapassi di proprietà delle navi devono essere denunciati all'ufficio di porto nei modi e termini che saranno stabiliti dal Regolamento.

Quando l'ufficiale di porto riconosce che per causa di morte, matrimonio, cambiamento di nazionalità del proprietario, aggiudicazione o legittimo abbandono, una nave sia passata *per intiero* a persona straniera non avente i requisiti per essere proprietaria di navi italiane, o che tali requisiti siano stati perduti, pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un avviso portante notificazione ai creditori che hanno afficienza sulla nave, che, dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni, egli rilascierà il certificato di dismissione di bandiera e cancellerà la nave dalla matricola.

Se sopravvengono opposizioni, o si trovassero inscritti sulla nave contratti di pegno o di cambio marittimo dei quali non si giustificasse la estinzione, l'uffiziale di porto ricuserà il certificato di dismissione di bandiera, e, trascorso un anno dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà od il cambiamanto di nazionalità del proprietario, promuovera di ufficio la vendita della nave conformemente all'articolo 41.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Io voleva fare la stessa preghiera che già feci precedentemente, vale a dire che fosse rispettato l'ordine di numerazione degli articoli, perchè qui si creerebbe un nuovo articolo che cambierebbe tutta la successiva numerazione del Codice. Siccome mi pare che non vi sia inconveniente da una parte, mentre dall'altra si ha un gran vantaggio, spero che la Commissione vorrà aderire alla mia preghiera.

In quanto alla frase che l'onorevole Relatore vorrebbe fosse sostituita alle parole: *fossero interessati nella nave*, vale a dire quella: *hanno afficienza sulla nave*, io certamente riconosco che vi sarà maggior proprietà di linguaggio legale; ma prego di considerare che questo Codice va per le mani di cittadini i quali sono poco pratici delle leggi. Onde io amerei che il linguaggio fosse il più chiaro possibile. Ora, l'*avere afficienza* è un latinismo,

e non è compreso da tutti. Qui nel caso pratico poi si tratta anche di fare una notificazione al pubblico, e chiamare tutti quelli che hanno un interesse nella nave, a dire le loro ragioni. Temerei che dicendo: *tutti quelli che hanno afficienza*, si corra rischio di non essere intesi. Del resto, io mi rimetto alla saviezza della Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Su questo articolo mi permetto di fare molte osservazioni. La prima è questa: sembrami che quest'articolo contempli parecchi casi; mi pare poi un articolo così lungo che stanca forse colui che deve leggerlo e colui che dovrà interpretarlo più tardi. Parrebbe a me che vi sia qualche modificazione che meriterebbe di essere apportata a quest'articolo. Comincerò da questa. Esso parla qui del caso in cui si procede alla vendita, e si usa questa frase: *un avviso portante notificazione ai creditori che fossero interessati sulla nave*, ecc. Ora certamente nella vendita della nave vi sono parecchie persone le quali possono averv. interesse. Vi sono per avventura coloro i qual rappresentano una parte, un carato di questa nave; vi possono essere i creditori a cambio marittimo, o pe' bisogni della spedizione, o per sovvenzioni fatte nel corso del viaggio.

Per conseguenza io a questa frase: « *che fossero interessati sulla nave* » sostituirei « *quelli che hanno afficienza sulla nave* ». Questa è la voce legale; poichè a simiglianza di quello che si dice per gl'immobili, *ipoteche*, per le cose mobili, per la nave, si dice *afficienza*. Dunque bisogna esprimere questo concetto che abbiano diritto di essere intesi tutti coloro i quali per una ragione qualunque hanno afficienza sulla nave e non si dica quindi *interessati*, perchè la parola interessati, è troppo limitativa.

Farei una seconda osservazione: l'articolo prosegue e dice così:

« Se sopravvengono opposizioni, o si trovassero inscritti sulla nave contratti di pegno o di cambio marittimo dei quali non si giustificasse la estinzione, l'uffiziale di porto ricuserà il certificato di dismissione di bandiera, e, trascorso un anno dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà od il cambiamento di nazionalità del proprietario, promuovera di ufficio la vendita della nave conformemente all'articolo 41. »

Tutta questa parte dell'articolo 48 riguarda il procedimento che si deve seguire nel caso della vendita della nave.

Prosegue l'articolo, e poi viene anche un poco più lunghetto, e dice:

« Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potrà essere venduta a persone straniere non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senza il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall'autorità marittima ed all'estero dall'autorità consolare, dietro consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo, ecc. »

Ora, a me pare che questo secondo caso preveduto nel progresso dell'articolo riguardi una materia diversa da quella che è stata trattata nei precedenti paragrafi di questo articolo. Io quindi a dir vero, sia per una maggior proprietà di linguaggio, sia per una più esatta locuzione della legge, proporrei che quest'articolo 48 si facesse finire colle parole: « *conformemente all'art. 41* » e che dell'altra parte dell'art. 48 del progetto ministeriale che comincia colle parole: « *Eccetto il caso di vendite ecc.* » se ne facesse un articolo separato, tanto più che in questa seconda parte si tratta di cosa affatto diversa da ciò che si tratta nella prima.

Queste adunque sarebbero le mie conclusioni.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Come ha testè spiegato l'onorevole Relatore, la Commissione proporrebbe che si terminasse l'articolo 48 colle parole « *conformemente all'articolo 41* » e che di tutto il rimanente di detto articolo 48 se ne facesse un articolo 49. Ora, a me pare che l'onorevole Commissario Regio abbia fatto un'osservazione che aveva già fatta in occasione di un altro articolo; e cioè, che accettando la proposta della Commissione si verrebbe a manomettere la numerazione degli articoli del Codice attuale, che pur si era cercato per quanto possibile di mantenere. Questa per vero è una questione che merita di essere presa in considerazione; d'altra parte però, essendo pur necessario di conservare, dopo le parole « conformemente all'art. 41 » tutto quello che segue nel proposto art. 48, potrebbe essere forse

opportuno, invece di farne un articolo 49, l'andare a capo, incominciando con nuovo capoverso, là dove si dice: Eccetto il caso di vendita, ecc.

Per tal modo si toglierebbe anche l'inconveniente fattoci osservare dall'onorevole Relatore, che cioè l'articolo sia troppo lungo; sarà sempre lungo, ma andando a capo al punto indicato, vi sarà almeno un poco di riposo, e si otterrà una maggiore chiarezza.

Mi pare adunque che la Commissione potrebbe consentire a che l'articolo fosse conservato com'è nel progetto di legge, con questo però, che alle parole: « Eccetto il caso, ecc. » si andasse a capo.

PRESIDENTE. Due sono le differenze sorte in quest'articolo fra la Commissione e l'onorevole Commissario Regio; la prima riguarda le parole del progetto ministeriale che dicono: « *creditori che fossero interessati nella nave,* » la Commissione invece propone « *i creditori che hanno afficienza sulla nave.* »

Il Ministro ha osservato che questa espressione potrebbe far confusione ad uomini di mare e del tutto profani alle scienze legali.

Io domando alla Commissione se insiste nel suo emendamento.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. A me sembra che la Commissione possa aderire al desiderio espresso dal Commissario Regio; poichè dovendo appunto questo Codice servire a persone alle quali non sono famigliari le formole strettamente legali, penso anch'io che le parole del testo ministeriale siano da preferirsi; tanto più che siamo tutti d'accordo che la formula che si legge nell'articolo emendato dalla Commissione equivale in sostanza al testo dell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. La Commissione adunque aderisce alla proposta del Commissario Regio; quindi la prima differenza è eliminata.

Quanto alla seconda, il Ministero propone, che per non suscitare difficoltà nella numerazione degli articoli di questo Codice, non si debbano fare due articoli dell'articolo 48, o tutto al più dopo le parole « conformemente all'articolo 41 » fare un punto a capo, come proponeva il Senatore Spinola. Se invece il Senato credesse, si potrebbe dividere l'articolo 48 in due paragrafi: § 1. I trapassi di proprietà delle navi ecc. fino alla parola: *Eccetto*; e poi cominciare il §. 2 dalla parola: *Eccetto* ecc.

Senatore SPINOLA. La Commissione accetta perchè era già disposta a contentarsi dell'*a capo*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1, di cui do nuova lettura.

(*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si dà lettura del § 2.

« Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potrà essere venduta a persone straniere non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senza il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall'autorità marittima ed all'estero dall'autorità consolare, dietro consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo.

Se risultassero inscritti sull'atto di nazionalità contratti di pegno o di cambio marittimo, o sorgessero opposizioni da parte dei creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare ricuserà il permesso di dismissione di bandiera, e la vendita che in qualunque modo si facesse senza questo permesso, sarà come non avvenuta.

Prima di dare il permesso di dismissione di bandiera, l'autorità marittima o consolare potrà esigere il deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salarî, al mantenimento ed alle spese di rimpatrio dell'equipaggio. »

(Approvato.)

Art. 49. Il proprietario od armatore, meno il caso contemplato nell'articolo 175, non può procedere alla demolizione della nave, senza farne dichiarazione all'autorità marittima, se la nave trovasi nello Stato, od all'autorità consolare, se trovasi all'estero.

Tanto in un caso che nell'altro, chi fa la dichiarazione deve consegnare alle indicate autorità il giornale e le carte di bordo.

Se vi sono crediti inscritti sulla nave od opposizioni di creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare si opporrà alla demolizione e deputerà d'ufficio un guardiano alla nave, fino alle provvidenze che, sull'istanza della parte più diligente, verranno date dall'autorità giudiziaria.

(Approvato.)

CAPO IV.

Dei proprietari e degli armatori delle navi.

Art. 54. Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è, o deve essere inscritta la nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima.

I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dei regi consolati all'estero, nei casi previsti dall'articolo 61, e dall'alinea dell'art. 102.

(Approvato.)

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA MARINA. A questo punto del Codice, secondo il progetto ministeriale verrebbe un articolo segnato al N. 56 che l'onorevole Commissione ha soppresso. Questo articolo implica la risoluzione di una questione giuridica molto grave, e siccome questo Codice interessa anche il mio onorevole Collega il Ministro Guardasigilli, che trovasi oggi ammalato, così io prego il Senato, anche a nome dello stesso mio onorevole Collega, di volere rimandare a domani la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta il chiesto rinvio.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta di buon grado il rinvio; però io vorrei fare osservare che adesso non si tratta di discutere uno degli articoli del progetto di riforma, ma si tratta di sapere se debba esser conservato un articolo del Codice attuale il quale non è riprodotto.

Dunque la questione è diversa. Il Ministro, di questo capitolo 4° del Codice della Marina mercantile attuale, che contiene 4 articoli, ne presenta uno solo, che vorrebbe modificare. Fra gli altri ci è l'articolo 56 che forma il nodo della questione, cioè quella di sapere se gli armatori di un bastimento debbano esser tenuti alle spese occorrenti per il rimpatrio dell'equipaggio quando il bastimento sia naufragato. Questa disposizione di legge il signor Ministro ha creduto non riprodurla nel Codice attuale. La Commissione è di diverso parere, per cui, ripeto, la questione essendo assai grave, credo sia bene che la discussione di questo articolo venga rimandata a domani.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, s'intende che verrà rimandata a domani la discussione di quest'articolo.

Viene il

CAPO V.

Dei capitani e padroni.

Art. 59. I capitani di lungo corso possono comandare bastimenti per qualunque destinazione. I capitani di gran cabottaggio possono comandare bastimenti nel Mediterraneo, Mar Nero, Mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia ed Isole Britanniche, nel Mare del Nord, nel Baltico, e sulle coste occidentali d'Africa, sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal Canale di Suez, possono navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti.

I padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo.

(Approvato.)

Art. 60. I marinai nazionali, i quali abbiano ventun'anno di età, e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza della bussola, e non siano stati mai condannati a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od abbiano ottenuto la riabilitazione, possono essere autorizzati, nella forma e dentro i limiti che saranno prescritti dal Regolamento, a comandare bastimenti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico della costa.

(Approvato.)

Art. 62. Per conseguire le patenti di capitano o padrone, si richiedono le seguenti condizioni:

a) essere cittadino dello Stato;

b) non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione;

c) avere superato con buon esito un esame teorico-pratico secondo i programmi stabiliti.

Oltracciò si richiede per i padroni l'età di ventidue anni compiti, e tre anni di effettiva navigazione eseguita, almeno per un anno, in viaggi della classe a cui aspira il candidato.

Per i capitani di gran cabotaggio l'età di ventidue anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per metà su navi nazionali, e per un anno intero in qualità di scrivano o sotto-scrivano.

Per i capitani di lungo corso l'età di ventiquattro anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per metà su navi nazionali, e per un anno intero in viaggi fuori del Mediterraneo, e per eguale spazio di tempo in qualità di scrivano o di capitano di gran cabotaggio.

Gli esami per cui vengono conferite le patenti di grado, non possono essere prestati prima che il candidato abbia compiuto l'età e la navigazione richieste per il grado a cui aspira.

(Approvato.)

Art. 64. Gli uffiziali di vascello, gli uffiziali del genio navale, gli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti, i capi e gli allievi di timoneria, i quali avessero cessato d'appartenere alla Real Marina, potranno rispettivamente ottenere la patente di grado nella marina mercantile, cioè: gli ufficiali di vascello quella di lungo corso (colla qualificazione di capitano superiore di cui all'articolo seguente); gli uffiziali del genio navale quella d'ingegnere navale; gli uffiziali macchinisti, o primi macchinisti, quella di macchinista in primo; i secondi macchinisti, o aiutanti macchinisti, quella di macchinista in secondo; i capi di timoneria quella di capitano di gran cabotaggio; e gli allievi di timoneria, quella di padrone.

Il conferimento di tali patenti sarà subordinato all'adempimento delle condizioni rispettivamente stabilite dagli art. 28, 62 e 69, eccettuata quella dell'esame.

(Approvato.)

Art. 65. Le patenti di capitano sono date a nome del Re dal Ministro della Marina, e quelle di padrone dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il candidato.

I capitani di lungo corso che desiderassero far prova del perfezionamento dei loro studî e delle maggiori cognizioni acquistate, saranno ammessi ad un *esame volontario*, in conformità dei programmi espressamente stabiliti.

Riuscendo loro la prova, otterranno dal Ministro della Marina una patente speciale colla qualificazione di capitani superiori di lungo corso.

(Approvato.)

Capo VI.

Degli ufficiali di bordo e degli equipaggi.

Art. 66. Nella composizione degli equipaggi delle navi sono considerati ufficiali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

1. Il capitano in secondo;
2. Lo scrivano;
3. Il sotto-scrivano;
4. Il medico-chirurgo di bordo;
5. Il macchinista in primo sui piroscafi;
6. Il macchinista in secondo.

Sono considerati sotto-ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo:

1. Il nostromo, o nostromi, i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull'attrezzatura della nave;
2. Il piloto pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave;
3. Il maestro d'ascia per gli effetti soltanto dell'abbandono della nave.

(Approvato.)

Art. 67. Per ottenere la qualificazione di scrivano si richiedono le seguenti condizioni:

a) Avere compiuto l'età di venti anni;

b) Avere trenta mesi di navigazione di cui una metà sopra navi nazionali;

c) Avere superato un esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal regolamento;

d) Non essere stato mai condannato a pene

criminali ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuta la riabilitazione.

I certificati d'idoneità per navigare come scrivano, sono dati dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il richiedente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola sull'art. 67, per cosa la quale riguarda anche l'art. 68, ma parmi che debba decidersi in questo; ed è perciò che domanderei all'onorevole signor Ministro, perchè sia stata fatta questa differenza tra gli scrivani ed i sotto-scrivani: che allo scrivano si richieda che abbia netta la fedina criminale, che provi cioè di non avere mai riportata condanna criminale correzionale, mentre questa condizione non si richiede per il sotto-scrivano.

Ora, sembra a prima vista che sia cosa poco conveniente per un equipaggio di avere a bordo due individui così prossimi in gerarchia l'uno dell'altro, in condizioni di moralità eventualmente così diverse. Si darà il caso che l'uno non potrà prendere il posto dell'altro, perchè è trattenuto dall'avere sopra di sè una condanna criminale: parrebbe che per il buon andamento dell'equipaggio, dovessero essere tutti e due nella stessa condizione.

O si crede che per esercitare l'ufficio di scrivano e di sotto-scrivano non sia necessario inquirere sopra la loro condotta morale, allora si potrebbe togliere la lettera *e* dell'art. 67; se poi si crede che il grado di scrivano richieda questa garanzia di moralità, si dovrebbe ammettere anche per il sotto-scrivano, per non creare questo paragone cotanto svantaggioso tra due individui così vicini nella gerarchia.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ecco la ragione per la quale esiste questa differenza: essa sta nella importanza delle funzioni esercitate dall'uno e dall'altro dei due graduati.

Lo scrivano si trova ad essere il secondo a bordo di molte navi delle quali è possibile che, per malattia o morte del capitano, egli debba anche assumere il comando: lo scrivano deve dunque dare maggiori guarentigie di sè, deve trovarsi in faccia alla legge in condizione identica a quella del capitano, godere cioè pienamente la pubblica fiducia; mentre per il sotto-scrivano non si dà mai il caso che possa assumere la direzione di un bastimento, se non piccolo o addetto a viaggi brevissimi.

Per altro essendo implicitamente stabilito che colui che imprende la carriera nautica non possa conseguire il grado di scrivano, se non ha la sua fede criminale in perfetta regola, ne consegue che in eguale condizione debba trovarsi colui che aspira al grado di sotto-scrivano: altrimenti egli sa che non potrebbe progredire nella carriera.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Io non potrei ammettere incondizionatamente la teoria del Commissario Regio, che, cioè, i sotto-scrivani abbiano ad essere meno esenti da condanne criminali o correzionali per i reati specificati nella lettera *d* dell'art. 67, e vi abbia così ad essere questa sostanziale differenza di condizione tra gli scrivani ed i sotto-scrivani; ma mi pare che l'ultimo alinea dell'art. 68 parifichi perfettamente le esigenze della legge a tal riguardo.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Mi pare che quest'alinea ultimo dell'articolo 68 tratti esclusivamente e tassativamente del modo di concedere i certificati.

Ecco l'articolo precedente all'ultimo alinea come dice:

« I certificati d'idoneità per navigare come scrivano sono dati dal capitano di porto del compartimento cui appartiene, ecc. »

Secondo me, quest'ultimo alinea dell'art. 68 si riferisce alle stesse disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo precedente. Per altro io non sarei alieno dall'ammettere che si dicesse che anche i sotto-scrivani debbono sottostare alla condizione di non essere stati mai condannati per i reati stessi che rendono inabili al grado gli scrivani.

E se l'onor. Vitelleschi ne fa una proposta formale, io l'accetto

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ma allora è il caso di farla e la farò all'art. 68.

PRESIDENTE. Chi approva l' art. 67 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 68. Per ottenere la qualificazione di sotto-scrivano si richiedono le condizioni seguenti:

a) Avere compiuto l'età di diciotto anni;

b) Avere due anni di navigazione;

c) Sapere leggere e scrivere correttamente, e possedere le prime nozioni di nautica, giusta i programmi d'esame stabiliti nel regolamento.

Le disposizioni dell'articolo precedente per la concessione dei certificati da scrivano si osservano pure pei certificati da sotto-scrivano.

La parola è all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare che si dovrebbe dire: La disposizione della lettera *d* dell'articolo precedente, come anche quella dell'ultimo alinea, si osservano pure per i certificati dei sotto-scrivani.

PRESIDENTE. Ripetere quella lettera *d*.

Senatore VITELLESCHI. Allora si ripeta la lettera *d*.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Si può conciliare così l'emendamento dell'onor. Vitelleschi coll'articolo 68. Qui si dice: Per ottenere la qualificazione di sotto-scrivano si richiedono le condizioni seguenti. « Si dica: Per ottenere la qualificazione di scrivano e di sottoscrivano.....

Voci. No, no.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Mi pare che non c'è che da aggiungere in quest'articolo la stessa lettera *d* dell'articolo 67, facendola susseguire alla lettera *c;* ogni dubbio così è eliminato.

PRESIDENTE. Io l'ho detto, e mi pareva anche d'accordo il Senatore Vitelleschi.

Ora chiedo il permesso di fare una semplice osservazione, e prego il Ministro, la Commissione ed il Senato di volermi accordare un momento di attenzione.

Nell'articolo 62, lettera *b*, è detto: «*non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, ecc.*» In questi due articoli 67 e 68 invece si direbbe soltanto: « Non essere stato mai condannato a pene criminali ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode ecc. » Di maniera che parrebbe, secondo questa lettera *d*, degli articoli 67 o 68, che anche per le pene criminali fosse limitata la condizione a quelle che sono inflitte per furto, truffa, ecc.

Dunque, ripeto, se mi è permesso, proporrei che si aggiungessero queste parole «per qualunque reato » anche negli articoli 67 e 68.

Voci. È giusto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se approva questa brevissima aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 68 con questa semplice aggiunta delle parole: *per qualunque reato.*

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 69. Le condizioni per esercitare l'arte di macchinista tanto in primo che in secondo, sono determinate dal regolamento, e le patenti relative vengono date dal Ministro della Marina.

I piroscafi addetti alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari del Regno, la costa di Francia in Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfù, la costa di Tunisi, e le coste Dalmate ed Istriane devono imbarcare almeno un macchinista in secondo, se la forza cumulativa delle macchine è inferiore a cento cavalli nominali, ed un macchinista in primo se le macchine sono di maggior forza.

I piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti sopra indicati devono imbarcare almeno un macchinista in secondo se la forza delle macchine è minore di cento cavalli nominali come sopra, e due macchinisti, uno in primo e l'altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza.

(Approvato.)

Art. 70. Le navi di portata maggiore di cento tonnellate, ed i piroscafi addetti al trasporto dei passaggieri lungo le coste del Regno, oltre al capitano o padrone, devono im-

barcare un secondo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto di passaggieri nel Mediterraneo fuori delle coste del Regno, devono, oltre il capitano, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano, ed un terzo che abbia almeno quella di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passaggieri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano, ed un terzo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

(Approvato.)

Art. 71. La forza minima dell'equipaggio per ciascuna classe di navi, sarà stabilita dal Regolamento.

Nell'armamento della nave il capitano o padrone, e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali.

Gli uffiziali consolari all'estero possono però, secondo l'esigenza dei casi, permettere l'arruolamento di marinai esteri al di là della prescritta proporzione.

Quanto al capitano o padrone ed al secondo di bordo, non sarà permesso di far ricorso ad esteri se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Nel primo comma di quest'art. 71 è detto che la forza minima dell'equipaggio per ciascuna classe di navi sarà stabilita dal regolamento. Questa disposizione è perfettamente conforme a quella che si legge all'art. 71 del Codice attuale; però il fatto è che quantunque il Codice attuale accennasse al regolamento, questo regolamento non è stato mai pubblicato e così non venne mai fissata dal Governo la forza minima dell'equipaggio per le navi della nostra marina mercantile.

Inconvenienti, per verità, non ne accaddero mai, anzi, uno dei vantaggi, una delle forze della nostra marina mercantile consiste, appunto nel navigare con poco equipaggio. Ora il volere che il Governo pubblichi tale regolamento, sarebbe l'addossargli una responsabilità enorme, perchè potrebbe succedere che con un regolamento emanato dal potere esecutivo si arrivasse al risultato di obbligare la nostra marina a portare degli equipaggi troppo numerosi. D'altra parte mi pare che sia inutile emanare disposizioni legislative quando non se ne senta realmente il bisogno.

Per queste ragioni io crederei opportuno che si abbandonasse addirittura questa prescrizione compresa nel primo comma dell'art. 71.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. A me pare che l'art. 71, com'era concepito stia bene e si debba conservare. È un fatto, e lo ha affermato lo stesso onorevole Ministro, che la nostra marina mercantile naviga con un equipaggio non rispondente ai bisogni attuali della navigazione e specialmente della navigazione di lungo corso. L'inconveniente non dipende certo dalla legge, anzi il nostro Codice per la marina mercantile già prometteva un Regolamento, il quale poi non è stato mai pubblicato, ed appunto perchè questo inconveniente non si ripeta, la Commissione propone che nelle disposizioni finali sia posto un articolo con cui si dica che la legge non deve essere pubblicata che unitamente al regolamento, poichè vi sono tante cose che non vanno esplicate dalla legge, ma dal regolamento.

Il regolamento dovrà dire quale debba essere la forza minima dell'equipaggio di ogni nave, e la Commissione non può acconsentire che quest'articolo venga soppresso.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io posso dichiarare all'onorevole Relatore, che per quanto a me consti, non si sono mai verificati inconvenienti per la mancanza di questa prescrizione regolamentare, anzi una delle ragioni per cui la nostra marina mercantile sostiene la concorrenza con le marine estere, è appunto perchè generalmente naviga con equipaggio molto ridotto.

Io mi rammento che il signor Rubattino ha comprato un vapore inglese e ne diminuì sensibilmente l'equipaggio, senza che avvenissero inconvenienti di sorta. Uno dei motivi di decadenza di alcune marine, è appunto quello di impiegare equipaggi troppo numerosi, di modo

che non possono sostenere la concorrenza delle altre marine.

Faccio ancora notare che l'introduzione di perfezionamenti meccanici a bordo delle navi può determinare la riduzione dei loro equipaggi; e la tendenza è appunto in questo senso.

Così, per es., si impiegano ora sui piroscafi gli argani a vapore, su taluni vi hanno degli arganelli per manovrare i pennoni; l'impiego delle doppie gabbie, quasi generalizzato ora, ha anche in parte questo scopo. Si vede adunque come sarebbe necessario di modificare le prescrizioni del regolamento tuttavolta che questi progressi si realizzassero.

Ora, dal momento che questa prescrizione non ha mai esistito, e che da ciò non sono mai derivati danni, mentre che l'attribuire e prescrivere ad ogni nave il relativo numero d'equipaggio potrebbe cagionarne, mi è forza insistere nella mia preghiera, affinchè il Senato non voglia addossarmi una responsabilità così grave.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io faccio gran caso delle osservazioni che ha fatto l'onor. Ministro della Marina, perchè certamente è competentissimo in questa materia, per altro parmi che si potesse soddisfare alle esigenze della marina italiana, anche lasciando che si faccia un Regolamento; ciò dipende dalla maniera di farlo. Per ora, dice l'onor. Ministro, non havvi nessun inconveniente nel non avere limite al numero degli equipaggi.

Ma se alcun inconveniente venisse a verificarsi in avvenire per eccessiva avidità degli armatori o dei capitani, a mio avviso sarebbe una cosa troppo grave il trovarsi privi d'ogni mezzo per provvedere ad un punto così importante per la sicurezza delle persone e delle sostanze confidate alla discrezione degli armatori o dei capitani.

Ora, i Regolamenti hanno questo di utile, che si possono cambiare, si possono modificare: se si crede che le attuali condizioni della marina mercantile non dieno luogo a lamenti, il limite sia posto per ora al minimo; si aumenterà quando l'avidità dei capitani darà luogo a nuove provvisioni. Ma per lo meno credo convenga lasciare al Governo la facoltà di fare un Regolamento; è un'arma necessaria per premunirsi contro i pericoli possibili.

Io faccio solamente richiesta all'on. Ministro s'egli non crede che sia utile di conservare nel Codice almeno la facoltà di fare un Regolamento per provvedere quando occorresse alla sicurezza della nostra marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io credo che si potrà conseguire quanto consiglia l'onorevole Vitelleschi dicendo: *potrà essere stabilita;* allora si avrà modo di ovviare a questi inconvenienti, che io però credo non succederanno mai, poichè ciò mi insegna l'esperienza degli 11 anni da che l'attuale Codice della marina mercantile è in vigore; senza che siensi mai elevati reclami per sollecitare rimedî ad inconvenienti successi per mancanza di disposizioni a questo riguardo. Io perciò direi: « *Potrà essere stabilita dal regolamento.* »

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 71, di cui si è data lettura, con questa modificazione che, cioè invece di dire: « *sarà stabilita dal regolamento* » sia detto: « *potrà essere stabilita dal regolamento.* »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 73. Il contratto d'arruolamento fra il capitano o padrone od armatore e le persone dell'equipaggio deve, a pena di nullità, essere fatto per scrittura, ed essere firmato anche dalla persona arruolata.

Se l'arruolato non sa scrivere, l'uffiziale di porto deve farne menzione nell'atto d'arruolamento e fare intervenire due testimoni estranei all'equipaggio.

Nel contratto d'arruolamento i minori d'età, i quali abbiano compiuto gli anni diciotto, si considerano come emancipati, e possono firmare senza intervento di genitori o di tutori.

L'arruolamento dei minori di diciotto anni deve essere fatto dai rispettivi genitori o tutori sia col loro intervento personale all'atto di arruolamento, sia mediante autorizzazione da depositarsi all'ufficio di porto, e risultante da atto ricevuto da un notaio, o, in carta libera, dal sindaco del Comune.

L'arruolamento dei giovanetti indicati nell'art. 262 del Codice civile, può farsi col consenso dell'amministrazione dell'ospizio prestato nella forma stabilita nel regolamento.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO VII.

Delle visite delle navi e delle partenze.

Art. 77. Ogni nave che imprende la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilità, ed essere munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti che saranno determinati dal Regolamento.

I piroscafi che trasportano passeggieri, e le navi così a vela che a vapore, che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli articoli 61 e 149, non possono fare partenza se la loro navigabilità non consti all'autorità marittima nello Stato, ed all'autorità consolare all'estero, per mezzo di una speciale visita e perizia da farsi a spese del proprietario od armatore, almeno una volta all'anno se trattasi di navi in legno o miste in ferro e legno, e ad ogni biennio se trattasi di navi in ferro.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. L'articolo che ora si è letto, è posto sotto il titolo VII, il quale parla della visita della nave alla partenza, ed è conforme a quello del Codice attuale, il quale porta la stessa epigrafe.

Ora nel Codice attuale della marina mercantile, all'art. 80, si dice così:

« Le navi subiranno alla partenza una seconda visita, la quale sarà principalmente diretta a verificare che la nave non sia eccessivamente caricata, ed accertare che sia munita degli oggetti di corredo ed altri attrezzi, di cui all'art. 77. »

Pare dunque a me che, secondo l'economia del Codice attuale, non era una sola visita che si doveva fare alla nave, ma erano due. La prima avea per iscopo di giudicare dello stato di navigabilità del bastimento; la seconda aveva uno scopo più interessante, quello cioè di conoscere come la nave fosse stata stivata e caricata.

E quest'articolo del Codice della marina mercantile era ed è perfettamente uniforme a quello che prescrive l'articolo 322 del Codice di commercio; il che è conforme alle regole di una buona codificazione, giacchè nelle leggi che sono uniformi pei principî e per lo scopo a cui sono dirette, bisogna che le disposizioni sieno armonizzate e che non ve ne sia una che sia discorde dall'altra.

Ora noi abbiamo che questa seconda visita che richiede il Codice della marina mercantile era ed è prescritta dal Codice di commercio, benvero con una variante di cui occorre di parlare.

L'articolo 322 dice così:

« Il capitano deve fare visitare la nave nei modi stabiliti dal Codice della marina mercantile. »

Questa è la prima visita che il Codice richiede, e che ha per iscopo di conoscere lo stato di navigabilità del bastimento. Questo stesso articolo soggiunge:

« Egli deve, prima di far vela, verificare se la nave è stata ben stivata e caricata, se è ben corredata di catene, àncore, attrezzi e di ogni altra cosa necessaria alla navigazione, salvo inoltre ciò che è stabilito dall'art. 80 del detto Codice. »

L'articolo 80 del Codice della marina mercantile attuale spiega assai meglio di quello che fa il Codice di commercio, qual è lo scopo di questa seconda visita, poichè dice:

« Le navi subiranno alla partenza *una seconda visita*, la quale sarà principalmente diretta a verificare che la nave non sia eccessivamente caricata, e ad accertare che sia munita degli oggetti di corredo e di altri attrezzi, di cui all'art. 77. »

Secondo il mio modo di vedere, debbo dire francamente che di queste due visite io attribuisco maggiore importanza alla seconda anzichè alla prima, imperocchè a giudicare della navigabilità della nave è agevole cosa: non si tratta che di vedere se la nave sia fornita di attrezzi, corredi ed istrumenti, mentre il conoscere se la nave sia bene stivata e caricata è una cosa che richiede maggiore studio e che è di maggiore importanza, imperocchè avviene talora che i capitani per avidità di fare un

nolo maggiore caricano le navi strabocchevolmente ed espongono in conseguenza a maggiori rischi le mercanzie che trasportano, ed è perciò che questa necessità della seconda visita a me pare indispensabile.

Io feci questa osservazione nel seno della Commissione, ma i miei onorevoli Colleghi furono di contrario avviso. Abituato ad arrendermi all'autorità di uomini che giustamente reputo a me molto superiori, mi acchetai a quello che volle la Commissione; però, siccome non posso tradire il mio sentimento, debbo dire francamente al Senato la mia opinione. Io credo che sopprimere quest'articolo 80 del Codice attuale della marina mercantile importi arrecare grandissimo danno al commercio per le considerazioni che dianzi ho avuto l'onore di esprimere. D'altronde non so intendere quale potrebbe essere la ragione per cui non si dovrebbe riconoscere il bisogno di questa seconda visita.

Si dice: ma la visita sarà difficile quando il bastimento sarà completamente caricato. Come volete allora che si vada a vedere se la nave sia bene stivata e caricata? Ma appunto quando il carico è compiuto bisogna fare questa visita per vedere se il carico non sorpassi la forza della nave e se non sia troppo eccessivo in modo che possa correre gravi pericoli nella navigazione, imperocchè voi, o Signori, concepite bene che una nave viaggia meglio se il suo carico è leggiero ancorhè sovrabbondante. Quindi mi pare che il non riportare nel Codice attuale quest'art. 80, e anzi l'abolirlo, è una cosa la quale non possa ammettersi, perocchè non parmi ragionevole che si limiti la visita unicamente a conoscere la navigabilità della nave, escludendola poi per una causa più importante qual è quella di conoscere il modo del caricamento, che serve specialmente a tutelare gl' interessi de' noleggiatori.

In quanto a me adunque, insisto perchè l'articolo 80 del Codice attuale della marina mercantile sia conservato.

PRESIDENTE. Osservo che attualmente la discussione verte ancora sull'art. 77; quindi prima di tutto dobbiamo esaurire la discussione su quest'articolo. Quando saremo all'art. 80, sarà allora il momento di parlarne.

Se nessun altro domanda la parola sull'articolo 77, lo metto ai voti.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

Art. 78. La visita sarà fatta da ispettori governativi o da periti nominati dalle suddette autorità, i quali accerteranno, secondo le regole, e con tutti i mezzi dell'arte, se la nave sia atta alla navigazione, determinando i viaggi che essa può fare, e il tempo in cui dovrà nuovamente essere visitata, qualora giudichino che ciò debba effettuarsi prima dell'anno, o del biennio, indicati nel precedente articolo.

Il Ministro della Marina potrà disporre che le visite e perizie fatte alle navi dalle instituzioni di Registro marittimo da lui designate con particolare disposizione, si considerino equivalenti alle visite e perizie ufficiali, per tutto ciò che sia sotto la vigilanza delle medesime instituzioni.

(Approvato.)

Art. 79. La relazione della visita ufficiale, o il certificato del Registro, saranno presentati all' autorità marittima o consolare nella forma ed agli effetti da stabilirsi dal Regolamento.

(Approvato.)

Art. 80. Le navi, di cui nell'art. 77, vanno soggette a rinnovazione della visita ogni qual volta nella loro navigazione dovessero appoggiare per gravi danni sofferti.

Quando la nave che sta per cominciare il viaggio si trovasse prossima al tempo in cui, secondo il disposto dai precedenti articoli 77 e 78, essa dovrebbe essere nuovamente visitata, l'autorità marittima o consolare esigerà l'adempimento di questa formalità, salvo che la nave fosse diretta ad un porto in cui la visita potesse farsi più convenientemente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il Relatore della Commissione, a nome proprio, proporrebbe che invece dell' art. 80 dell' attuale progetto di legge, si mantenesse l'art. 80 del Codice di marina mercantile.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. La Commissione non ha tralasciato, quando si è trattato della riforma di questo articolo, di tener conto delle osservazioni che sono state esposte testè dall' onor. Relatore.

Tuttavia, ritenendo che veramente non è cosa la più facile il visitare opportunamente ed efficacemente una nave quando è già stivata e caricata, ed avuto anche riguardo alle gravi spese, che senza un vero profitto derivano da una nuova visita ad ogni partenza, ha creduto che se ne potesse prescindere, e che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 80 fossero sufficienti per garantire così la sicurezza delle merci come delle persone.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Uno dei lamenti più gravi della nostra marina mercantile concerne la formalità della visite che si fanno per guarentire la navigabilità dei bastimenti, e la visita veramente più grave è quella della partenza, non tanto nello Stato, quanto all'estero.

Ogni volta che una nave ha formato il carico, bisogna fare una visita per vedere se questo carico è bene stivato per dare alla nave il permesso della partenza.

Ora all'estero la cosa non è indifferente, perchè in talune parti la mercede da pagare ai periti è molto elevata.

Non vi sarebbe altro che il supremo interesse pubblico per mantenere questa formalità, quello cioè di tutelare la vita degli equipaggi e dei passeggieri. Per quel che riguarda i bastimenti che portano passeggeri è provveduto in seguito, e la visita è mantenuta. In quanto agli altri (se noi esaminiamo) hanvi marine grandi e floride che non hanno queste visite, eppur godono la migliore riputazione. Tali sono la marina austriaca, germanica ed americana.

La visita poi è assolutamente inefficace, perchè, per poco che si abbia soggiornato nei nostri porti di mare, si sa che si riduce ad una semplice formalità, cui il commercio non attribuisce assolutamente alcuna importanza. Nell'Inghilterra, ove fu una certa agitazione appunto a questo riguardo, la visita di cui parliamo non esiste. Ultimamente, dopo l'agitazione promossa dal signor Plimsoll, si è cercato di provvedere in qualche modo, ma, ciò non ostante, non si è creduto di stabilire questa visita alla partenza. Si è fatta una nuova legge, ma duratura per un anno, e dalle informazioni che ho, credo, che passato l'anno, si abolirà, malgrado che non si sia imposta questa visita. Ho veduto una statistica dei naufragi succeduti nella marina inglese dal 1856 al 1872. Ora, sopra 800 naufragi avvenuti, 60 sono stati prodotti da difetto di cattivo caricamento, e 711 sono stati prodotti o da negligenza o da errori di navigazione. Di modo che se lo Stato veramente volesse addossarsi questo mandato di guarentire gli averi e la vita di tutti, il mondo dovrebbe preoccuparsi molto più di queste negligenze, di questi errori di navigazione. Io non so dove si dovrebbe arrivare.

Soggiungerò che anzi questo progetto di riforma nel sistema delle visite è quello che è stato più favorevolmente accolto dalla marina mercantile, ed in tutte le occasioni i capitani e gli armatori hanno ringraziato vivamente il Ministero di aver tolto questo carico della visita, che si traduce per la marina mercantile in una tassa; essi hanno domandato altresì che si levassero le tasse; ma siccome il Governo non ha potuto entrare in questa via, trova giusto che almeno si tolgano queste visite che non tutelano niente, e che sono di aggravio alla marina mercantile.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Mi permetta il Senato che io insista pochi altri minuti su queste idee.

Io dico: abbiamo ormai una disposizione legislativa, la quale è compresa in due leggi, nel Codice della marina mercantile, e nel Codice di commercio, il quale attualmente ci regola, salvo le riforme che avverranno di qui a poco, dopo tutte queste Commissioni e Sotto-Commissioni, che il Governo ha nominate per l'esame di questo Codice.

Dunque nel Codice attuale di commercio sta una disposizione, e non la possiamo cancellare; bisogna che questa disposizione abbia il suo effetto. Le leggi non si fanno per giuoco, non si fanno per diletto, ma perchè sieno eseguite. Ora la legge impone queste visite, ma, notate, le impone in un modo imperfetto, perchè la legge dice: « Il capitano deve, prima di far vela, verificare se la nave è bene stivata e caricata. » Dunque il Codice di commercio ha creduto indispensabile che vi sia bisogno di verificare se la nave è bene stivata e caricata. Però è incompleta questa disposizione,

imperocchè rimette questo, che deve essere ufficio, dirò così, del Governo, al beneplacito del capitano; poichè, una volta che dice: *il capitano ha il dovere di far verificare*, ecc., se il capitano non lo farà, quale è la conseguenza?

Ora, quando la legge riconosce il bisogno di questa visita, è necessario che si trovi modo che questo bisogno sia attuato. Quindi provvedeva il Codice della marina mercantile a quello cui non provvede esattamente il Codice di commercio; e sebbene il Codice riconosca il bisogno di questa visita, la rimette però così indefinitamente alla buona volontà del capitano, il quale, se per avventura la faccia o non la faccia, nessuno ne sa nulla.

Quindi ragionevolmente, acconciamente, logicamente il Codice della marina mercantile ha provveduto ed ha ampliato ed applicato questa disposizione inesatta del Codice di commercio, poichè, ha detto, il Codice vuole che sia fatta questa visita, però la rimette al beneplacito del capitano; io voglio che si faccia, come è ragionevole, da coloro i quali hanno il diritto e il dovere di tutelare gl'interessi di tutto il commercio in generale; quindi non la rimetto più questa visita al beneplacito del capitano, ma voglio che si faccia dall'Autorità governativa.

Io per dire il vero non mi persuado....

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*.... di questa grave difficoltà che si mette innanzi per questa seconda visita, ma se veramente ci fosse non avrebbero certamente i precedenti legislatori imposto questo dovere.

Nè poi me ne faccio influire dagli esempi citati dall' onorevole Ministro; noi non dobbiamo regolarci da ciò che fanno le altre nazioni più civili, giacchè io credo che l'Italia non sia tra le nazioni più abbiette; e in Italia, la quale ha sempre dato prova di sapienza in quel che si attiene al commercio marittimo, non credo si possa criticare una disposizione che tende a tutelare gli interessi del commercio. Ed io, ripeto ancora una volta, reputo assai più importante questa visita la quale riguardi lo stivaggio del bastimento ed il modo del suo caricamento, che non sia quella della sua navigabilità, imperocchè la prima è di poca importanza, e la seconda è d'importanza grandissima, giacchè tende a tutelare gli interessi di coloro, i quali affidando talvolta al capitano merci di eccessivo valore, hanno il diritto di chiedere che egli compia i doveri che gli vengono imposti dalla legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole Senatore Cacace aveva detto che le disposizioni del progetto del Ministero erano in contraddizione con un articolo del Codice di commercio; poi ha soggiunto egli stesso che veramente non è in contraddizione, poichè mentre il Codice dice che il capitano deve far visitare la nave, aggiunge che egli stesso, prima di far vela, deve verificare se la nave è bene stivata. Dunque il Codice di commercio dà quest' obbligo al capitano, il quale d'altronde è interessato più d'ogni altro ad evitare un disastro.

E lo fece giustamente, perchè questa verifica del buono stivaggio non è possibile che a coloro che hanno assistito allo stivaggio, e dopochè la nave ha fatto il completo suo carico non vi è più modo di verificare se questo stivaggio fu bene eseguito. Quindi se il Governo volesse addossarsi questo còmpito, bisognerebbe che i periti andassero ad assistere allo stivaggio, ciò che porterebbe poi gravissimi inconvenienti.

L' onorevole Cacace dice: È incaricato il capitano, e se il Capitano non fa bene e succederanno degli inconvenienti, il Governo provvederà. Ma, se il Governo poi avesse da provvedere, e vedere che tutti gli obblighi che le leggi impongono ai cittadini, fossero da questi eseguiti, e se per timore che non li eseguiscano, dovesse esso incaricarsene, mi pare che davvero si andrebbe in una via pericolosa.

Io quindi insisto nuovamente perchè si tolgano queste due visite; del resto, l'esperienza ha dimostrato da noi, come presso altre marine prospere ed anche più numerose della nostra, che queste verificazioni dello stivaggio sono assolutamente inefficaci da una parte e gravose pel commercio dall'altra, specialmente all'estero.

E sono per vero gravose al commercio, perchè ad ogni partenza si deve fare questa visita, quindi se un bastimento tocca molti porti, sono

molte tasse successive che esso deve pagare.

In oltre, noti il Senato, che dopo fatto lo stivaggio in un porto, il bastimento va in un altro, scarica della merce, ne carica dell'altra; bisognerebbe dunque che ad ognuna di queste operazioni ci fossero dei periti che andassero ad assistervi. Io credo che tutti quelli che sono stati nei nostri porti di mare, che si sono occupati un poco di queste cose, conoscono quanto queste visite sono, non voglio dire ridicole, ma di sola apparenza, e che sono pochissimi i casi in cui la Commissione abbia seriamente verificato lo stivaggio. Tutto si riduce a pagare una tassa.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Mi pare che le disposizioni di riforma al Codice di marina mercantile siano state dettate da uno spirito liberale; almeno così leggo tanto nella Relazione dei Ministri Saint-Bon e Vigliani, quanto nel lavoro della Commissione; cioè, che per iscogliere la marina mercantile dalle pastoie e dalle infinite formalità a cui è sottoposta, si sono fatte le modificazioni che ora discutiamo.

L'egregio Ministro della Marina afferma che l'esperienza ha dimostrato che le visite o non si fanno, o non giovano. Se questi fatti sono veri, come sono veri quelli delle marine straniere, dell'Olanda, della Germania, dell'America e degli altri Stati che abolirono codeste visite, io non so capire perchè il mio amico Cacace insista nella sua idea di reputare utilissime al commercio le visite, le quali si risolvono, come ha detto l'egregio Ministro, in un pranzo a bordo. Io quindi accetto intieramente le idee espresse dall'onorevole Ministro della marina, e prego il Senato ad accoglierle ed approvarle.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 80 testè letto:

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 81. Le autorità marittime e consolari potranno far visitare straordinariamente d'ufficio qualunque nave, ogni qualvolta vi fossero lagnanze d'interessati, e dovranno ordinarla quando le lagnanze venissero fatte dalla maggioranza dell'equipaggio, prima però che la nave sia caricata.

Se dai risultati della visita consterà che le lagnanze della maggioranza dell'equipaggio non avevano fondamento, coloro che le fecero saranno puniti con pene disciplinari.

Le autorità suddette e i comandanti delle regie navi potranno in qualunque tempo e luogo visitare e far visitare le navi nazionali per riconoscere se siano provvedute, e se mantengano a dovere, tutti gli articoli di corredo prescritti dai regolamenti, procedendo, se occorra, all'accertamento della contravvenzione.

(Approvato.)

Art. 82. Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui all'art. 77, va soggetta alla inspezione della macchina almeno una volta all'anno, se è addetta esclusivamente al trasporto di mercanzie, e di sei in sei mesi, se è addetta al trasporto dei passeggieri.

L'inspezione è fatta a spese del proprietario e per cura delle autorità marittime nello Stato, e delle autorità consolari all'estero.

I periti accertano:

a) se le caldaie, le macchine e gli accessorî sono in buono stato e convengono alla navigazione a cui si destina la nave;

b) il peso massimo che si può mettere sulle valvole di sicurezza;

c) il tempo in cui la macchina avrà bisogno di una nuova inspezione se questo tempo fosse minore di un anno o di sei mesi, rispettivamente.

Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano anche all'inspezione delle macchine.

(Approvato)

Art. 83. I capitani e padroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno che fu adempiuto al prescritto degli articoli precedenti.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Del trasporto dei passeggieri.

Art. 85. Il trasporto dei passeggeri su navi a vela ed a vapore, è soggetto a particolare inspezione e vigilanza per parte dell'autorità marittima nello Stato, e delle autorità consolari all'estero, secondo le norme prescritte dai successivi articoli.

(Approvato.)

Art. 86. Il Regolamento determinerà il numero massimo dei passeggieri secondo la qualità delle navi e dei viaggi; e stabilirà le condizioni per l'assetto interno della nave, per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione di battelli ed attrezzi di salvamento, e tutte le altre regole e cautele opportune.

(Approvato.)

Art. 88. L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio di individui mentecatti, idioti, sordo-muti, ciechi o storpî, o di giovinetti minori degli anni diciotto, non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti, tutori, o vi sia persona che offra guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all' arrivo nel luogo di destinazione.

Salvo l'esercizio dei poteri disciplinari di cui agli art. 92 e 451, il capitano, caso che una persona imbarcata commetta gravi disordini, o rechi molestia, o possa far male alla gente di bordo, ne fa rapporto all'autorità marittima o consolare nel luogo del primo approdo, e queste autorità ne potranno ordinare lo sbarco.

La persona così sbarcata non avrà diritto alla restituzione del nolo che già avesse pagato.

Tutti i passeggieri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare le armi che avessero con loro, al capitano, il quale le custodirà, per restituirle al momento dello sbarco.

(Approvato.)

Art. 90. Il modo con cui l'autorità marittima eserciterà la sua inspezione e vigilanza sul trasporto dei passeggieri sarà determinato dal Regolamento.

(Approvato.)

Art. 91. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle navi estere che imbarcano passeggieri nello Stato.

E saranno esse soggette a particolare inspezione da eseguirsi però previo avviso al rispettivo agente consolare.

Per guarentire l' adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, i capitani di navi estere dovranno dare cauzione nei modi e per la somma da determinarsi dal Regolamento.

(Approvato.)

Capo IX.

Della polizia di bordo.

Art. 92. I capitani e padroni devono mantenere l'ordine e la polizia sulla propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate in qualsivoglia qualità devono loro rispetto ed ubbidienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

A questo effetto i capitani e padroni possono valersi del potere disciplinare loro concesso dagli art. 450 e seguenti.

In nessun caso, salvo un'urgenza del servizio di bordo, il capitano o padrone potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti alle autorità marittime o consolari per porgere reclami.

(Approvato.)

Art. 96. Le persone dell'equipaggio, in numero non minore del terzo, potranno reclamare contro la qualità o l'insufficienza dei viveri presso l'autorità marittima nello Stato, ed all'estero presso l'autorità consolare, e in difetto presso i comandanti delle regie navi, ed in mancanza di questi presso l'autorità locale.

Eguale reclamo potrà essere fatto da qualunque passaggiero.

Le suindicate autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio, prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave o facendo vendere e dando in pegno merci nel limite dei bisogni.

Senatore CACACE, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore.* Questo articolo che contiene savi provvedimenti, mi pare che nella seconda parte non sia troppo consentaneo ai principi di giustizia. Io ammetto che vi siano dei casi urgenti in cui, ove non si voglia sovvenire ai bisogni del bastimento, l' autorità marittima possa provvedere d'ufficio: « Pren-

dendo, soggiunge l'articolo, la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo o sugli attrezzi della nave, o facendo vendere e dando in pegno merci nei limiti del bisogno. »

Ora, a quest' ultima parte dell'articolo non posso assentire per una semplicissima ragione. Il bisogno di provvedere al sostentamento dell'equipaggio, se i viveri mancano, è cosa la quale appartiene unicamente al capitano, come mandatario dell'armatore.

Dunque è un dovere, al quale, ove per avventura egli venga meno, l'autorità giudiziaria, l'autorità consolare, il Governo, suppliscono col loro intervento. Io sono perfettamente d'accordo, e quando per avventura il capitano non ottemperi all'ingiunzione dell'autorità, l'autorità consolare o l'autorità governativa o locale, ove occorra, avrà il diritto di prendere la somma occorrente a questi bisogni anche a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave. Il che è giustissimo, perchè, mi sia permesso di ripeterlo, questo è un dovere del capitano come mandatario degli armatori.

In conseguenza è giusto di permettere che si prenda la somma a carico della nave che costituisce la proprietà dell' armatore, ma non è giusto del pari che si permetta di prendere il cambio marittimo sulla merce la quale non costituisce la proprietà del capitano nè dell'armatore, ma di un terzo al quale la legge non impone alcun obbligo verso l'equipaggio.

Naturalmente la nave caricata che va in Australia, a Buenos-Ayres, a New-York deve rispondere ai bisogni dell'equipaggio. Io certamente, che sono il caricante, non devo aver altro obbligo che quello di pagare il nolo, perchè le mie merci si trasportino da un luogo ad un altro; ma tranne questo, non posso essere sottoposto ad altri doveri che a me non incombono.

Per conseguenza, dar questa facoltà ad una autorità locale, sia consolare, sia amministrativa, di prendere o dare a pegno merci per sopperire a questi bisogni, mi pare che sia una cosa non consona ai principî di giustizia, imperocchè non possono le merci che appartengono ai terzi, rispondere di obblighi che non sono loro imposti dalla legge. Se avete diritti contro il capitano, se avete diritti contro la nave, fate che sulla nave sia fatto un cambio marittimo, sia fatta un' obbligazione la quale abbia afficienza sul legno o sugli attrezzi, ma non potete avere il diritto di vendere la mia merce per fatti di cui io non sono tenuto a rispondere. Quindi, secondo me, questa seconda parte dell' articolo dovrebbe essere soppressa, perchè, ripeto, non mi pare consona a' principii di giustizia e di equità.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L' osservazione fatta dall'onor. Relatore della Commissione risguarda l'ultima parte dell'articolo 96, la quale permetterebbe che nel caso in cui il bastimento avesse da rinnovare le proprie vettovaglie, l'autorità consolare possa vendere anche le merci nei limiti dei bisogni.

Questa disposizione è identica a quella sancita dal Codice vigente; non vi è nulla d'innovato.

Dobbiamo dunque ricercare la ragione che avrà indotto il primo legislatore a stabilire questo principio.

La ragione secondo me è questa. Vi può essere il caso in cui la vendita degli attrezzi del bastimento non sia possibile. In molti porti, in molte rade gli attrezzi di un bastimento poco valgono, e difficilmente si troverebbe a venderle: mentre che per le merci sarebbe assai più facile la vendita.

Ora, la legge ha voluto provvedere a questo caso, cioè ad una suprema necessità, che è quella del sostentamento dell' equipaggio. Io però riconosco che questa parità di trattamento, fatta dalla legge vigente, agli attrezzi, ed alle merci, è forse eccessiva, e che si potrebbe invece disporre che l'autorità possa prendere la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo ed attrezzi della nave; e solo subordinatamente quando questa operazione non sia possibile, o non sia sufficiente, abbia facoltà di vendere le merci. Tanto più non tutti gli attrezzi del bastimento si possono vendere, altrimenti non naviga più.

PRESIDENTE. Favoriscano di mandare l'emendamento al banco della Presidenza.

Senatore DE CESARE. Non si tratta di vendere gli attrezzi, ma prendere la somma a cambio marittimo.

COMMISSARIO REGIO. Una difficoltà maggiore;

un cambio marittimo in molte piazze è impossibile.

Senatore ASTENGO. Si proporrebbe di dire: *o sussidiariamente,* quando non sia possibile quel mezzo primo. Si tratta di mangiare, e in qualche maniera bisogna provvedere.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'aggiunta della parola *sussidiariamente?*

MINISTRO DELLA MARINA e COMMISSARIO REGIO. Accettiamo.

PRESIDENTE. Per cui l'ultimo paragrafo dell'articolo 96 sarebbe così concepito:

« Le suindicate autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio, prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave o sussidiariamente facendo vendere e dando in pegno merci nel limite dei bisogni. »

Se non si fa opposizione, pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO X.

Della polizia della navigazione.

Art. 101. Le navi della marina mercantile inalberano la bandiera nazionale secondo il modello e nei casi stabiliti dal Regolamento.

Esse in corso di navigazione devono avere a bordo i ricapiti marittimi indicati agli articoli 36, 102 e 144; i certificati relativi agli atti prescritti dagli articoli 77, 78, 79, 82 e 85, ed il certificato di stazzatura.

(Approvato.)

Art. 111. Qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere abbandonata se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica.

In ogni caso, la nave non dovrà essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli uffiziali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinari.

Il capitano o padrone deve sempre essere l'ultimo a scendere da bordo, ed è in obbligo di salvare con sè il giornale e le altre carte di bordo, e quanto può degli oggetti preziosi.

Senatore CACACE, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore.* L'inserire nel Codice della marina mercantile che il capitano non può, in qualunque caso, abbandonare la nave, senza che abbia sentito il parere degli uffiziali di bordo, parmi superfluo, giacchè questa non è che una ripetizione letterale di altro articolo del nostro Codice di commercio.

Nell'articolo 337 infatti del Codice di commercio è detto così:

« Il capitano, qualunque sia il pericolo, non può abbandonare la nave se non ha prima sentito il parere degli uffiziali di bordo e di due almeno dei marinai più anziani.

« Il capitano dev'essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave e salvare con sè il giornale, le carte, e quanto può degli oggetti preziosi.

« Se gli oggetti in tal modo salvati sono poscia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato. »

Se dunque abbiamo una disposizione analoga, forse più ampia, nel Codice di commercio, perchè ripeterla nel Codice della marina mercantile?

Dal momento che abbiamo nell'articolo del Codice di commercio, di cui ho dato lettura, una disposizione testuale, la quale riproduce presso a poco, e quasi colle stesse parole, quello che è detto nell'articolo dell'attuale progetto di legge, mi pare sia una superfluità che debba evitarsi.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Relatore della Commissione sa come è avvenuto che vi siano queste ripetizioni fra i due Codici, pubblicati contemporaneamente.

Però l'uno dei due Codici completa l'altro. Ora nel caso nostro il Governo ha creduto di aggiungere una disposizione importantissima, che è questa:

« Qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere abbandonata, se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla,

esaurito tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica. »

È questa la disposizione essenziale che mancava tanto nel Codice di commercio, quanto nel Codice della marina mercantile. Le rimanenti sono disposizioni che hanno la loro importanza, ma non hanno certamente la importanza di questa disposizione, la quale può essere una base sicura ad un processo nei casi d'abbandono, che finora mancava.

Perciò io spero che l'onor. Relatore si terrà pago di queste spiegazioni, e lascierà questa disposizione come è proposta dal Ministero.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Dal momento che, come ha osservato benissimo l'onorevole Regio Commissario, l'articolo del Codice della marina mercantile che ci si propone, ha una disposizione di più che non è nell'articolo del Codice di commercio invocato dall'onorevole Relatore, e ritenuto che la nuova disposizione non converrebbe abbandonarla, a me pare ottimo consiglio quello di completare l'articolo medesimo, anche con quelle disposizioni che già si trovano nel Codice di commercio.

Difatti tanto nella prima parte, quanto nelle altre, si parla dell'abbandono della nave, e conseguentemente è bene che il capitano abbia sott'occhio tutto ciò che deve fare al momento del pericolo, senza obbligarlo a consultare contemporaneamente due leggi diverse.

Quindi mi pare conveniente approvare come sta l'articolo che cade in discussione.

PRESIDENTE. Io credo opportuno di leggere al Senato i due articoli relativi: cioè, l'art. 337 del Codice di commercio e l'art. 111 dell'attuale progetto di legge. L'articolo 337 del Codice di commercio è così concepito:

« Il capitano, qualunque sia il pericolo, non può abbandonare la nave, se non ha prima sentito il parere degli ufficiali di bordo e di due, almeno, dei marinai più anziani.

« Il capitano deve essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave, e salvare, con sè, il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi. Se gli oggetti in tal modo salvati sono poscia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato. »

Ora, l'art. 111 dell'attuale progetto dice:

« Qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere abbandonata se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica. »

Per altro, se quell'art. 337 dice: « Il capitano deve essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave e salvare, con sè, il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi. Se gli oggetti in tal modo salvati sono possia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato; » il nostro articolo 111 del progetto dice:

« In ogni caso la nave non dovrà essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli uffiziali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinari. »

Anche questo è un'aggiunta. Quindi c'è qualche differenza notabile fra l'uno e l'altro.

Se il signor Relatore non insiste io pongo ai voti l'art. 111.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 112. Se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, o sia stata abbandonata, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà redatto analogo processo verbale, e si procederà dall'autorità marittima nello Stato, e dall'autorità consolare all'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro, e sulla condotta del capitano o padrone, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento.

Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, e di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento.

(Approvato.)

Art. 114. Salvo il disposto dell'art. 375, sui trasporti dei detenuti, i capitani o padroni delle navi nazionali devono dare ricovero agli individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun regio uffiziale consolare.

Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli uffiziali consolari fossero, per qualunque ragione, nella necessità di far ritornare in patria, pur-

chè il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta tonnellate di portata.

Le spese di mantenimento e del nolo, così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che verrà stabilito dal Regolamento.

(Approvato.)

CAPO XI.

Degli arrivi delle navi.

Art. 115. All'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato, l'uffiziale incaricato della visita sanitaria si farà presentare il giornale di bordo, e vi apporrà il suo *visto*, pagina per pagina, empiendo con freghi gli spazî bianchi, cominciando dal giorno in cui principiò il viaggio, oppure dall'ultimo *visto*, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.

Nello stesso tempo l'uffiziale che procede al *visto* domanderà al capitano o padrone se gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa aggiungerà al *visto* la certificazione: *nessuna dichiarazione d'avaria.*

Se il capitano o padrone dichiara essere occorsa avaria, l'agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce ad essa avaria: che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l'agente esigerà e riceverà la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria occorsa.

Dell'adempimento di questa formalità sarà fatta dall'agente menzione nel giornale che restituirà al capitano.

Detta copia, o dichiarazione, viene poi dall'uffiziale consegnata al capo dell'uffizio di porto, il quale, in caso di avaria generale, procede subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione, e causa della avaria medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all'autorità giudiziaria incaricata di ricevere la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

Nei porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea saranno fatte dall'autorità locale, cui prima si presenterà il capitano, se quell'autorità sia a ciò autorizzata dalle leggi del paese, o da trattati internazionali: altrimenti saranno eseguite dai R. consoli.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Per maggior esattezza di linguaggio, e anche per mettere questo Codice in armonia col Codice sanitario, io proporrei che dove si dice: l'*uffiziale incaricato della visita sanitaria,* si dicesse: l'*uffiziale incaricato di ricevere il costituto,* che è anche la frase adoperata dal Codice sanitario.

PRESIDENTE. Il Commissario del Re propone che all'art. 115 nelle prime linee dove dice: « All'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato, l'uffiziale incaricato della visita sanitaria, ecc., si dica invece: l'uffiziale incaricato di ricevere il costituto. »

La Commissione accetta questa proposta?

Senatore CACACE, *Relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 115 con questa modificazione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 116. I capitani o padroni delle navi nazionali sono obbligati di presentarsi personalmente, eccetto il caso di legittimo impedimento, non più tardi di ventiquattro ore, all'ufficio di porto nello Stato, ed all'uffiziale consolare in porto estero, e di consegnargli le carte ed il giornale di bordo, e le carte processuali di cui agli articoli 440 e 441.

I padroni delle navi che non hanno giornale devono nell'ugual termine denunciare all'autorità marittima o consolare i reati commessi al loro bordo.

Nei porti esteri, in caso d'avaria generale, la cui dichiarazione non sia stata già ricevuta dall'autorità locale, come dal precedente articolo, i capitani o padroni dovranno presentare il giornale di bordo al Regio uffiziale consolare immediatamente dopo la loro ammissione a pratica.

(Approvato.)

Art. 117. I capitani o padroni delle navi estere, che approdano nei porti o rade dello Stato, possono depositare le loro carte di bordo presso il rispettivo console, ma devono fare pervenire all'ufficio di porto, entro ventiquattro ore dalla ammissione a pratica, un certificato

di esso console in cui si accerti il deposito di tali carte.

Questa disposizione non si applica ai capitani o padroni di nazioni estere, nei porti delle quali ai consoli italiani non fosse permesso di avere in custodia le carte delle navi italiane. Essi devono depositare le loro carte di bordo all'ufficio di porto.

I capitani o padroni di ogni nave così nazionale che estera, devono inoltre, all'arrivo in un porto o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario o forzato, consegnare o far consegnare all'ufficio di porto, entro il termine sovra stabilito, una nota da cui risulti il nome, il tonnellaggio, e la linea di immersione della nave, il nome dell'armatore o del raccomandatario, la qualità e quantità del carico, e il numero degli uomini d'equipaggio e dei passeggieri.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Tutte le disposizioni che si leggono in questo capitolo del progetto di legge per riforme al Codice della marina mercantile, hanno avuto per iscopo il raggiungimento di un grandissimo concetto, per cui si sono fatte sempre gravi questioni, quello cioè di trovar modo da prevenire la possibilità di simulazioni di avarie.

L'onorevole Castagnola, allorchè reggeva il Dicastero del Commercio, pubblicò una pregevole monografia intorno a questo che è gravissimo danno del commercio, poichè avviene pur troppo spesso che capitani infedeli facciano dichiarazioni di avarie simulate, e talvolta nél farle essi si credono quasi giustificati. Per ovviare al danno o allo scarso lucro che loro deriva dai bassi noli che hanno patteggiato, essi intendono di compensarsi, e di trarre anzi guadagno, simulando un'avaria che effettivamente non hanno sofferto.

Quale è, o Signori, il modo più pratico di simulare queste avarie?

Il capitano, al suo arrivo nel porto, fa la sua relazione all'Autorità giudiziaria ed all'Autorità marittima, e dice: « Nei paraggi tali ho sofferto l'avaria tale, la quale mi ha distrutto una buona parte degli attrezzi; ho dovuto gettare in mare le mie àncore, le mie catene, ed ho sofferto un danno di lire . . . . per la salvezza comune del carico e del bastimento, e per conseguenza i signori proprietari della merce e del bastimento hanno l'obbligo di concorrere a rifarmi di questo danno, che ha avuto luogo per la salvezza comune. »

Or dunque, per ovviare a questo, che è gravissimo danno del commercio, per ovviare a questa frode scandalosa, che, a vero dire, i nostri capitani italiani difficilmente commettono, si sono escogitati parecchi mezzi.

Allorchè venne presentato questo progetto di legge fu nominata una Commissione, di cui ebbi l'onore di assumere la presidenza, e ai di cui lavori prese parte il mio onorevole amico Randaccio. Nel seno della Commissione la quistione venne ampiamente discussa, e parve alla maggioranza che i mezzi adottati dal presente disegno di legge non fossero sufficienti per impedire questa frode.

La Camera di commercio di Napoli, che ho l'onore di presiedere, si occupò di questa grave questione, e se ne occuparono anche le altre Camere di commercio per vedere se per avventura si potesse, con qualche provvedimento efficace, evitare queste frodi, adottando tali espedienti mercè i quali venisse incontestabilmente provato che al tempo della denunciata avaria il capitano avesse veramente a bordo le catene, le àncore, e tutti gli altri attrezzi che egli dichiarava di aver dovuto gettare in mare per la salvezza comune del bastimento e del carico. Quindi parve alla Camera di commercio di Napoli che se si adottassero quegli articoli i quali stabilirebbero che il capitano dovesse avere un inventario esatto dei suoi attrezzi a bordo, questi inconvenienti non si verificherebbero più; e quest'inventario si dovrebbe fare e verificare tanto alla partenza che all'arrivo della nave sia in porto straniero, sia nel porto del suo armamento. E questo pareva che fosse il solo modo di evitare queste frodi scandalose, di cui giustamente il commercio si duole.

Non so quale sarà in proposito l'opinione del mio onorevole amico Randaccio, nè se egli possa accogliere la mia proposta. Prego per ciò l'onorevole Ministro della Marina a dirmi se è persuaso che sia necessario qualche acconcio provvedimento per evitare questi gravi inconvenienti al commercio, giacchè queste avarie simulate non sono in fin de' conti che

frodi audaci e scandalose che dovrebbero portare innanzi alla Corte d'Assise coloro che le commettono.

È questa una questione che mi pare che si dovrebbe trattare profondamente, onde tutelare nel modo più acconcio gli interessi dei poveri commercianti, i quali sono traditi da queste frodi di capitani disonesti. Io mi attendo quindi dall'onor. Ministro una risposta affermativa, e se egli per avventura entrasse nelle mie idee, io mi permetterei di dar lettura al Senato di taluni articoli che vennero formulati in una Relazione approvata dalla Camera di commercio.

PRESIDENTE. Siccome il numero degli onorevoli Senatori è molto assottigliato, così mi pare opportuno di sospendere questa discussione, e la votazione dell'art. 117.

Frattanto il signor Ministro e il Commissario del Re potranno prendere gli opportuni accordi colla Commissione.

La discussione adunque è sospesa, e domani si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXVIII.

TORNATA DEL 6 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto: Riforma del Codice della marina mercantile — Dichiarazione del Commissario Regio all'art. 117 sulle proposte fatte dal Relatore in fine della seduta di ieri, e proposte nuovamente formolate accettate dal Relatore — Dichiarazioni e contro-dichiarazioni del Senatore Spinola (della Commissione) e del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 117 — Modificazioni concordate all'articolo 125 tra il Commissario Regio ed il Relatore — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132 e 135 — Considerazioni del Relatore all'art. 139 — Risposta del Ministro della Marina — Osservazione del Senatore Giovanola — Proposta del Senatore Spinola, accettata — Approvazione dell'art. 139 — Proposta del Ministro della Marina all'art. 140 — Considerazioni del Senatore Giovanola e sua proposta — Spiegazioni del Ministro della Marina — Modificazione concordata fra il Senatore Giovanola, il Ministro ed il Senatore Astengo (della Commissione) — Approvazione dell'articolo e dei successivi 141, 142 — Osservazione del Relatore all'art. 144 — Variante proposta all'articolo, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi 147, 148 e 150 — Osservazione del Senatore Vitelleschi all'art. 151 — Risposta del Ministro — Considerazioni del Relatore — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Vitelleschi e considerazioni del Senatore Borgatti — Spiegazioni del Commissario Regio — Replica del Senatore Borgatti — Dichiarazioni del Senatore Astengo — Proposta del Senatore Borgatti, di rinvio dell'articolo alla Commissione, accettata — Approvazione degli art. 152, 153, 155 — Spiegazioni chieste dal Commissario Regio per la soppressione dell'art. 157 (primo del Titolo III, proposta dalla Commissione — Spiegazioni date dal Senatore Astengo — Domanda di rinvio dell'art. 157 e del successivo art. 158 fatta dal Commissario Regio, ammessa — Approvazione dell'art. 159 e dei successivi 160, 161, 163, 167, 168, 170, 173, 174 — Proposta del Ministro all'art. 180, accettata dalla Commissione, approvata col ripristinamento del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 184, 185, 187, 188, 189, 194 — Proposta di rinvio dell'art. 205 alla Commissione fatta dal Commissario Regio, ammessa — Variante proposta dal Senatore Serra F. M. all'art. 205, accettata — Approvazione dell'articolo e del successivo 253 — Emendamento proposto dal Relatore all'art. 254 — Considerazioni del Senatore Spinola e del Ministro — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Relatore all'art. 263 cui risponde il Commissario Regio — Replica del Relatore — Spiegazioni del Ministro — Rinvio dell'articolo alla Commissione proposto dal Senatore Borgatti, accettato — Considerazioni del Relatore all'art. 264 — Spiegazioni del Ministro — Replica del Relatore e del Ministro di Marina — Osservazioni del Senatore Trombetta e del Senatore De Cesare — Nuove considerazioni del Ministro e dei Senatori Trombetta e De Cesare — Emendamento del Senatore Trombetta — Osservazioni e proposta del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Nuove osservazioni del Relatore — Rinvio dell'articolo e dell'articolo successivo alla Commissione acconsentito dal Ministro — Approvazione degli articoli 331, 351, 353 e 358.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti il Ministro della Marina e il Regio Commissario, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 42. Grossi avv. Federico da Sarzana (Levante), fa istanza al Senato, perchè sia respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

43. La Camera di commercio ed arti di Napoli, fa istanza, perchè sia sospesa l'approvazione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali, infine alla riforma dei Codici penale e di commercio.

44. La Camera di commercio di Livorno (Toscana), domanda che sia per ora sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti.

45. La Camera di commercio di Cagliari, si associa al voto espresso dalla consorella di Milano colla petizione N. 18 per la sospensione dell'arresto personale per debiti.

46. Il Sindaco del comune di Cammarata (Girgenti), si associa ad una petizione presentata da alcuni abitanti di quel comune onde ottenere che il mandamento di Cammarata venga restituito alla giurisdizione del Tribunale di Girgenti.

47. Antonio Belluscio di Barile (Basilicata) fa istanza onde ottenere l'esecuzione dei patti di un contratto, che allega non mantenuti dal comune col quale venne stipulato (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

48. La Giunta municipale di Como fa istanza, perchè col progetto di legge per modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno siano conservati a quel Comando di distretto militare i magazzini militari, ed in difetto sia compensato il comune con una somma eguale alle spese sopportate (Petizione presentata dal Senatore Scalini).

Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

Ieri sono stati sospesi alcuni articoli fra i quali l'art. 117, riguardo al quale pareva che la Commissione volesse proporre qualche aggiunta. Interrogo quindi all'uopo la Commissione.

Senatore SPINOLA. All'art. 117, la discussione era rimasta in sospeso perchè il Relatore aveva accennato a qualche cosa riguardo alle avarie, e l'onorevole signor Ministro si era riservato la parola per rispondere su quel punto.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione sia d'accordo col signor Ministro e col Regio Commissario riguardo alla questione delle avarie.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. In ordine alla simulazione delle avarie, male che afflisse un tempo assai gravemente la nostra marina, ma che ora per fortuna è di molto diminuito l'onorevole Relatore della Commissione, per conto proprio approva i provvedimenti proposti dal Ministero, ma non li stimerebbe sufficienti come sistema di prevenzione, e proporrebbe, parmi anche a nome della Camera di commercio di Napoli, alcuni provvedimenti che suppongo siano i seguenti:

Che il caso più frequente di avaria simulata essendo quello del gettito di attrezzi di bordo, si stabilisca un esatto inventario di ogni bastimento che indichi quantità, peso, misura e valore di ogni attrezzo. Che questo inventario sia trascritto nel giornale di bordo, e se ne tenga copia presso l'ufficio di porto, con l'incarico a quest'ufficio di accertarsi alla partenza del bastimento dell'esistenza reale a bordo degli oggetti costituenti il corredo del bastimento stesso, accertamento che dovrebbe pure farsi all'estero dai Consoli in mancanza dell'autorità locale; che infine l'inventario si rinnovasse ad ogni viaggio e si tenesse conto delle variazioni in più od in meno.

Queste se non erro sono le proposte del Relatore.

Queste proposte non sono nuove; esse formarono oggetto di lunghi studî fin dal 1870 per parte dei Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina e di Grazia e Giustizia. Ma quello della Marina non tardò ad avvedersi che l'attuazione di questo provvedimento (il quale era certamente radicale) era

impossibile. Anzi tutto vi sarebbe una questione pregiudiziale; si tratterebbe di vedere se in questo momento, in cui il Governo col presente progetto di riforma del Codice di marina mercantile tende a svincolare la marina nazionale dai legami che pur troppo l'hanno impacciata fino al giorno d'oggi, sia conveniente che egli venga a stabilire un principio per cui si eserciterebbe una tutela immediata, direi quasi domestica, sopra l'industria della navigazione, come sarebbe appunto quella di tenere l'inventario di tutti i bastimenti.

Io me ne rimetto slla saviezza del Senato.

Ma prescindendo da queste considerazioni, io non dubito di affermare che l'attuazione pratica di questo provvedimento, il quale arrecherebbe gravissimo impedimento al traffico ed alla navigazione, sarebbe impossibile. Si tratta niente meno che di tenere 10,800 inventari (che tanti sono a un dipresso, i nostri bastimenti mercantili provveduti di atto di nazionalità) e di accertarne l'esistenza materiale ad ogni viaggio e ad ogni approdo di bastimenti. Ognun vede l'importanza dei mezzi che occorrebbero per tenere quest'inventario al corrente, e l'enormità della spesa la quale sarebbe affatto sproporzionata all'importanza dello scopo che si vorrebbe raggiungere. Oltre a ciò sarebbe un provvedimento giustificabile solamente quando fosse adottato anche dalle altre nazioni marittime; perchè altrimenti si farebbe una legge dei sospetti che noi avremmo la dabbenaggine di applicare a noi stessi.

Un rimedio efficace, sempre quando fosse adottato da tutte le altre nazioni marittime, sarebbe quello che fu studiato e proposto da una Commissione la quale fu incaricata nel 1872 di formolare un progetto di riforma del Codice di commercio. Questa Commissione venne nel divisamento di proporre che il gettito degli attrezzi costituenti il corredo di bordo non fosse più computato fra le avarie comuni. È però un provvedimento grave e che potrebbe avere utile effetto, ripeto, solo quando fosse adottato da tutte le nazioni marittime.

Altro provvedimento efficace, anzi il più efficace di tutti, sarebbe quello che le Compagnie d'assicurazione invece di assicurare ad occhi chiusi il buono ed il cattivo, come è loro costume, facendosi continua concorrenza, fossero un po' più vigilanti nel loro interesse medesimo e non pretendessero dal Governo una tutela che è contraria alla libertà civile e commerciale. In conseguenza, io non trovo allo stato delle cose che si possa fare di più di quello che il Governo ha proposto col presente progetto di riforma, che porge un mezzo assai efficace, perchè, come disse l'onorevole Relatore della Commissione, le frodi si fanno appunto dopo l'arrivo dei bastimenti per mezzo di intelligenze che i capitani si procurano colla terra ferma; di modo che stabilendo che il giornale di bordo non possa essere alterato dopo la prima comunicazione che il bastimento ha colla terra, si viene a impedire per quanto è possibile l'attuazione di queste frodi.

Altri mezzi io non stimerei attuabili per rimediare a questi inconvenienti.

Del resto, siccome l'onorevole Relatore non ha presentato alcuna proposta, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore della Commissione se intende fare qualche proposta, avvertendo però che l'articolo 116, come risulta dal processo verbale, fu già approvato dal Senato nella tornata di ieri.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Siccome l'idea espressa dall'onorevole Relatore combina perfettamente con quella da noi accennata, così credo che non vi sia nessuna difficoltà ad accettarla, perchè lo scopo è di raggiungere l'invariabilità di questo giornale di bordo, onde non vi si facciano modificazioni dopo l'arrivo.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. La Commissione veramente era entrata nel sistema del Ministero, ed aveva lasciato l'articolo tal quale era stato da lui proposto.

L'onorevole Relatore essendo di opinione diversa, si era riservato di discutere la cosa in pubblica adunanza.

Ieri non lo ha fatto.

Ora il Commissario del Re ha risposto all'onorevole Relatore. Pare che il Commissario del Re abbia proposto o abbia riconosciuto di fare qualche aggiunta. Se è così, bisognerebbe che avesse la compiacenza di formularla.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Non mi pare, salvo errore, di essermi espresso in questo senso. Anzi ho concluso che allo stato delle cose il Governo non trovava modo di provvedere se non come è nel progetto di riforma, vale a dire colle formalità prescritte dal progetto medesimo, soggiungendo che i mezzi indicati dall'onorevole Relatore Cacace non erano attuabili.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Siccome la Commissione nella sua maggioranza aveva deliberato di mantenere l'articolo quale era proposto dall'onorevole Ministro, per conseguenza non resta che a votarlo, se pure non fosse già stato votato.

PRESIDENTE. L'art. 116 di cui è cenno, venne votato.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Se dunque è stato votato ieri, nè vi furono fatte aggiunte, si può procedere oltre.

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'art. 117, di cui do nuova lettura:

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO XII.

Dei naufragî e dei ricuperi.

Art. 125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità marittima o consolare o in mancanza di queste all'autorità locale. Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Il Ministero crederebbe più conveniente l'articolo del suo progetto, e ne dirò le ragioni. Nell'articolo proposto dall'onorevole Commissione è detto:

« Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero. »

Invece nell'articolo del progetto ministeriale è premessa l'autorità, perchè prima di tutto incombe all'autorità marittima di accorrere al ricupero, conformemente al disposto dell'art. 122 del Codice vigente. Se poi la detta autorità riconosce che vi sono persone aventi diritto a dirigere il ricupero, cede loro il campo; per cui la forma del progetto ministeriale sarebbe preferibile.

Poi segue: « ovvero al Sindaco. » La Commissione invece propone di dire: « l'autorità locale. » Ma è disposto dall'art. 122, che ho già citato, che in mancanza di autorità marittime, la gestione dei ricuperi spetta ai Sindaci. Prosegue l'onorevole Commissione proponendo che il ricuperatore abbia soltanto diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità. Faccio notare che questa determinazione della mercede è già stabilita dall'articolo successivo, dove è detto che sono le autorità indicate negli articoli 14, 15 e 16 le quali determinano la mercede da assegnarsi ai ricuperatori.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione aveva redatto in un modo diverso questo articolo: e ne dirò le ragioni. L'articolo nel progetto di riforma era concepito così: « Chiunque avrà ricuperato o ricupera oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità o alla persona che dirige l'operazione di ricupero, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto diritto alla rimborsazione delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero ».

Parve alla Commissione che questo articolo lasciasse una certa indeterminazione, poichè, dicendo che si dovesse fare la consegna degli oggetti ricuperati all'autorità, non indicavasi quale dovesse essere questa autorità. Diceva in secondo luogo che si doveva dirigere *all'autorità, o alla persona che dirige le operazioni*

di ricupero, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto diritto alla rimborsaziane delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero; e non diceva da chi e come questa mercede dovesse essere determinata.

Laonde pareva alla Commissione che per dare maggiore chiarezza a questa disposizione si potesse concepire in questi termini:

« Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità marittima o consolare o in mancanza di queste all'autorità locale. »

Questa consegna al Sindaco pare a me che non dovesse aver luogo, imperocchè il Sindaco non c'entra in queste cose di diritto marittimo, e mi pare che ciò spetti all'autorità marittima o consolare.

Ammetto, come dice acconciamente il commendatore Randaccio, che si debba fare, dirò così, una posposizione, e invece di mettere prima la persona che dirige l'operazione, mettere l'autorità: sono perfettamente d'accordo su questo.

Quanto alla seconda parte poi credo che sia indispensabile, poichè l'articolo redatto dalla Commissione era così concepito in questa parte: *Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero, che verrà determinata dalla stessa autorità*, poichè l'articolo, come era concepito lasciava incerto chi dovesse essere il giudice di questa indennità.

Io in conseguenza per parte della Commissione, accettando pienamente quello che propone il commendatore Randaccio, cioè di fare una posposizione delle parole *alla persona che dirige le operazioni del ricupero, ovvero all'autorità*, vale a dire metter prima *all'autorità;* e poi *alla persona che dirige le operazioni del ricupero*, non posso però non convenire che questa seconda parte dell'articolo debba rimanere nel modo in cui la Commissione l'ha redatta, appunto per non lasciare alcun che di vago in quanto alla ricompensa che è dovuta a colui che ha fatto il ricupero delle cose naufragate ed alla mercede che gli si deve dare, la quale secondo la Commissione pareva che dovesse essere determinata dalle autorità cui si è diretto colui che ha fatto il ricupero degli oggetti naufragati.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. È una questione più di forma che altro. L'autorità che deve determinare la mercede è indicata chiaramente, come già dissi, dall'art. 126, dimodochè non occorre quest'aggiunta che l'on. Relatore vorrebbe fare al presente articolo.

Del resto, io accetto la dizione relativa al primo periodo dell'art. 125 e propongo che si elimini solamente il secondo periodo.

Senatore SPINOLA. Insiste sul Sindaco?

COMMISSARIO REGIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque pare che si tratti innanzi tutto di cambiare di posto alcune parole, cioè pare che siano d'accordo a stabilire che debba dirsi: « *dovrà farne immediatamente la consegna all' autorità marittima o consolare, o in mancanza di questa all'autorità locale, ovvero alla persona che dirige le operazioni del ricupero.* » Va bene così?

Senatore SPINOLA. Benissimo.

COMMISSARIO REGIO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Quanto all'altro periodo pare che l'on. Ministro e l'on. Commissario del Re intendano debba omettersi l'ultimo inciso, il quale dice: *che verrà determinata dalla stessa autorità*, perchè ciò è altrove disposto. Ammette la Commissione questa eliminazione dell'ultimo inciso?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione l'ammette.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo come resta modificato: « Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità marittima o consolare, o in mancanza di queste all'autorità locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 126. La retribuzione delle persone accorse al salvamento, e di quelle che avessero

somministrato mezzi di rimorchio, o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili, sarà regolata dalle autorità indicate negli articoli 14, 15 e 16, secondo la importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso nell'eseguire il salvamento.

(Approvato.)

Art. 128. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico.

(Approvato.)

Art. 129. Nei casi in cui al ricupero procede d'ufficio l'autorità marittima, se le occorre di urgenza un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito nel modo che prescriverà il Regolamento.

(Approvato.)

Art. 130. L'uffiziale di porto che dirige il salvamento, ha facoltà di mettere in vendita le merci e gli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave.

Egli potrà pure ordinare in tutto od in parte la vendita degli altri oggetti salvati, quando questo espediente fosse necessario per rimborsare il denaro anticipato, secondo il precedente articolo, per soddisfare le spese di ricupero, per provvedere agli alimenti ed al rimpatriamento dell'equipaggio, e per pagare le spese di trasferta degl'impiegati di porto.

(Approvato.)

Art. 131. Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffiderà, per mezzo di avvisi al pubblico, gl'interessati, a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati.

Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi, senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita, e consegnare il prezzo al Fondo dei depositi della gente di mare, per conto di chi spetta.

(Approvato.)

Art. 132. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi, senza che alcuno abbia presentato reclamo, o se i fatti reclami fossero rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà al pubblico erario.

(Approvato.)

Art. 135. Le merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d'ignota provenienza, trovati nel littorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi e canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagl'inventori denunciarsi entro ventiquattr'ore all'autorità marittima locale, od altrimenti al Sindaco.

Gli inventori che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sotto acqua, e calcolato come nell'articolo 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiagge, calate, o moli delle indicate località, o di cetacei che si arenassero sul litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato.

(Approvato.)

CAPO XIII.

Della pesca.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione, allorchè fece la sua seconda Relazione, aveva detto cosa, la quale ora non sta, poichè è avvenuto un fatto che ella ignorava. La Commissione aveva creduto questo. Nel capitolo del Codice della marina mercantile, di cui ora ci occupiamo, sono comprese le disposizioni sulla pesca. Ora pareva alla Commissione, che siccome era in discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento, ed è stato poi approvato, un progetto di legge che regola tutta la materia della pesca, e che poi fu rimesso al Senato perchè lo discutesse, e in quel tempo la discussione era appunto incorso, fosse stato ragionevole che, esistendo una legge speciale che trattava tutta la materia, si dovessero comprendere queste disposizioni in un solo corpo di leggi; e quando vi erano delle disposizioni speciali, le quali

fossero comprese nel Codice della marina mercantile, dovessero essere ivi rimandate.

Laonde queste sue idee esponeva al Senato per evitare l'inconveniente che di una stessa materia si trattasse in due leggi diverse.

Ora però questa idea della Commissione non ha più ragione di essere, poichè la legge votata nell'altro ramo del Parlamento è ormai stata approvata dal Senato. Rimane però una sola cosa, ed è questa, che, ove per avventura vi fossero delle disposizioni di questo Codice della marina mercantile che non corrispondessero ai bisogni di questa materia così importante, allora bisognerebbe farne un rimando alla legge che ora è stata votata, tanto più se vi è una differenza tra le due disposizioni.

La legge sulla pesca ritiene che tutta la competenza sia del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, mentre secondo il Codice della marina mercantile queste disposizioni sulla pesca vanno regolate dal Ministro di Marina. Quindi si potrebbe dar luogo qualche volta a qualche conflitto d'attribuzione per sapere se le disposizioni relative alla pesca rientrino nella competenza del Ministro del Commercio ovvero del Ministro di Marina. Laonde a me pare che, quando non si possa fare il rimando di queste disposizioni alla legge regolatrice della pesca, bisognerebbe per lo meno aggiungere in questo progetto un articolo addizionale, in cui si dicesse che per tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni del capitolo presente, si debbano applicare le disposizioni generali della legge sulla pesca, poichè in questo modo non avremo un'antinomia fra queste attribuzioni, che ora parmi sia evidente.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. La quistione dell'autorità alla quale dovesse spettare il sopraintendere alla pesca marittima, se cioè al Ministero dell'Agricoltura e Commercio, o a quello della Marina, è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della recente discussione della legge sulla pesca. Alcuni propugnavano il principio che codesta attribuzione dovesse appartenere al Ministero della Marina, altri che dovesse appartenere al Ministero di Agricoltura e Commercio. Allora furono fatte dai due Ministri delle dichiarazioni, le quali hanno completamente definite siffatte attribuzioni, e nel definirle i Ministri si sono attenuti alle disposizioni contenute nel decreto che ha istituito il Ministero di Agricoltura e Commercio. In essi infatti si legge che spetta al Ministero di Agricoltura e Commercio tutto quanto si riferisce a studi ed a presentazione di progetti di legge che regolino la pesca marittima, considerata come industria.

Al Ministero di Agricoltura e Commercio si appartiene adunque di proporre tutte le disposizioni che possono facilitare o promuovere lo sviluppo di queste industrie; tutto quanto si riferisce all'esecuzione di coteste disposizioni legislative, per quello che riguarda la pesca dentro terra, compete alle autorità terrestri specificate nella legge sulla pesca; ciò poi che riguarda la esecuzione della legge sulla pesca marittima è di pertinenza dell'amministrazione marittima.

Risulta quindi che in nessun caso possano sorgere conflitti di attribuzione al detto riguardo.

La pesca marittima si esercita navigando, e perciò le disposizioni che riguardano la polizia della navigazione, sono necessariamente applicate anche ai pescatori. Ed ora tanto più che la legge sulla pesca è stata approvata, che vennero fatte formali dichiarazioni, ed accertato l'accordo dei due Ministri, io tengo per fermo che il pericolo cui accennava l'onor. Relatore non possa avverarsi.

Mi riservo solo di proporre una piccola modificazione all'art. 140, onde sia meglio chiarito il concetto che l'esecuzione della legge sulla pesca marittima spetti all'Amministrazione marittima, riservando all'Agricoltura e Commercio le disposizioni legislative che tendono a regolare questa pesca considerata come industria, cioè a promuoverne lo sviluppo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione, se credano utile di sospendere questo articolo e tutta questa parte del Codice riguardante la pesca onde possano mettersi d'accordo, ed evitare le possibili contraddizioni.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non ho detto di sospendere l'articolo 140; ho detto che proporrò un piccolo emendamento col quale verrà tolto ogni dubbio.

Del resto, ho esaminato e confrontato la legge della pesca con questo progetto di Codice e

non vi ho rilevato la benchè minima dissonanza.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Avendo avuto l'onore di esser due volte Relatore del progetto di legge sulla pesca avanti al Senato, ho fatto anche io confronto degli articoli della legge proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio con quelli del Codice di marina mercantile che riguardano la pesca marittima; e posso asserire che non vi ha discordanza nè contraddizione fra le due leggi.

Non credo che l'ingerenza del Ministero di Agricoltura e Commercio possa essere eccessiva, nè che sia per turbare l'azione dell'autorità marittima sopra la pesca di mare.

In nessun luogo della nuova legge si dice che tutto il servizio della pesca sia concentrato nel Ministero di Agricoltura e Commercio, ma viene anzi dichiarato espressamente che alla pesca di mare sorveglia l'autorità marittima; più vi è un articolo che riserva la competenza e la procedura del Codice della marina mercantile per le infrazioni della pesca marittima.

Sono due ordini di disposizioni affatto distinti. Ciò che riguarda la polizia del mare e la capacità personale dei pescatori marittimi spetta a questo Codice; mentre ciò che riguarda alla conservazione ed alla moltiplicazione degli animali che formano l'oggetto della pesca appartiene alla legge generale già votata nei due rami del Parlamento.

Quindi gli articoli che ora sono in discussione possono benissimo approvarsi, salvo quella piccola correzione che l'onorevole Ministro si propone d'introdurre, e che anch'io credo necessaria all'art. 140.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Allo stato delle cose e dietro le dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Marina, come pure dell'onorevole Collega Senatore Giovanola, mi pare che si potrebbe procedere innanzi nella lettura degli articoli che riguardano questo capo; salvo quando saremo all'articolo 140, dove l'onorevole Ministro della Marina farà una proposta, come annunziò, per modificarlo in modo che non possano nascere conflitti.

La Commissione sarebbe di questa opinione.

PRESIDENTE. Si legge l'art. 139.

Art. 139. La pesca marittima si divide in pesca *limitata* ed in pesca *illimitata*.

La pesca limitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sarà fatta con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Marina.

La pesca illimitata è quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello..

(Approvato).

Art. 140. La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima.

Alle regole di esercizio della pesca sarà provveduto con legge speciale.

La parola è all'onor. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. La dicitura proposta per questo articolo è di poco differente da quella dell'art. 140 dell'attuale Codice della marina mercantile dove alle parole: « la pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima » seguivano queste altre: « per quanto spetta la polizia del mare e di navigazione »; le quali furono omesse nel nuovo articolo che discutiamo.

Questa formola assoluta « all'Amministrazione marittima » ha fatto sorgere il dubbio anche nell'altro ramo del Parlamento, che si volessero escludere completamente le attribuzioni del Ministro di Agricoltura e Commercio, e darle completamente al Ministro della Marina, ed è quindi nell'altro ramo del Parlamento che sono state fatte quelle dichiarazioni, alle quali ho accennato, e le quali sono state soddisfacenti e ritenute che fossero tali da impedire qualunque collisione di attribuzioni.

Onde consecrare queste dichiarazioni, io proporrei la seguente dicitura all'articolo 140: « La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'Autorità marittima, per quanto spetta la polizia del mare e della navigazione ed all'esegui-mento della legge sulla pesca. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io concordo pienamente nella proposta dell'on. Ministro della Marina, che giova introdurre questa spiegazione per togliere qualunque timore. Non mi pare però che sia esatto il dire « *la pesca nelle acque dello Stato.* »

Il Ministro della Marina, sulla pesca marittima, non solamente esercita la sua sorveglianza nelle acque dello Stato, ma la esercita anche nelle acque estere. Qui richiamo l'attenzione del Senato sull'art. 148, ed anche sul 149 che non è nel testo ora in discussione, ma si trova nell'edizione originaria del Codice della marina mercantile.

In questi due articoli sono prescritte le condizioni per l' esercizio della pesca limitata anche all' estero, nonchè per l'esercizio della pesca di grande corso, per la quale ci vuole la patente di capitano; ond'è che l'autorità del Ministro della Marina segue i nostri pescatori anche nei mari esteri.

Mi sembra perciò più esatto dire : *la pesca nelle acque dei mari,* senza distinzione di nazionalità.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Quando si tratta di pesca all' estero il Ministero di Marina non ha più alcuna ingerenza per regolare il modo di esercitarla. Ha un' ingerenza sugli individui che esercitano la pesca pel fatto che navigano, che oltre ad essere pescatori sono anche marinari, ma non potrebbe ingerirsi nè sugli ordegni che si impiegano, nè sulla grandezza delle maglie delle reti, nè permettere o proibire la pesca durante certe stagioni. Quindi mi pare ragionevole di parlare in questo articolo della sola pesca nelle acque dello Stato.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io non insisto; solamente ho notato che l'espressione dell'articolo non abbraccia veramente l'autorità che spetta al Ministro della marina, la quale si deve esercitare anche all'estero.

Io, ripeto, non insisto, perchè in fondo non porta grande differenza.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non vedo nessuna difficoltà per togliere le parole *nelle acque dello Stato.*

Però sorge il dubbio, che, togliendo le parole *nelle acque dello Stato*, il Ministro della marina avesse ingerenza anche nella pesca delle acque dolci; anzi lo farebbero nascere forse queste parole: *nelle acque dello Stato.* Ad ogni modo, se la Commissione crede di dire *la pesca marittima*, o *la pesca nei mari*, io non avrei difficoltà di accettare.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. L'articolo 139 dell' attuale Codice della marina mercantile dice *la pesca nei mari dello Stato,* per cui io non troverei ragione di cambiare la locuzione.

PRESIDENTE. Dunque mantengono la locuzione dell' art. 140 ?

Senatore ASTENGO. No, Signore, deve dirsi *la pesca nei mari dello Stato*, come dice l'attuale Codice.

PRESIDENTE. Rileggo l' art. 140 come è stato proposto dall' onor. Ministro della Marina.

« La pesca nei mari dello Stato è sottoposta all'Amministrazione marittima, per quanto spetta alla polizia del mare, e della navigazione ed all'eseguimento della legge sulla pesca. »

Chi approva quest' articolo così redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 141. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiaggie di opere opportune all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo, e delle spugne non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro della Marina, salvi i diritti già acquistati da altri su tali pesche.

(Approvato.)

Art. 142. Le dette concessioni saranno fatte coll'onere di un annuo canone, e con ogni altra condizione da determinarsi nei relativi atti.

(Approvato.)

Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provveduti d'una licenza rinnovabile di anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

Quelli destinati alla pesca *illimitata* saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 39.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione. Io avrei desiderato che in quest' articolo fosse indicato da chi si debba rilasciare questa licenza, se dal capitano di porto, o dal Ministro o dalla autorità marittima, onde togliere l'incertezza di sapere da chi questa licenza debba essere conceduta.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Ministro a volere esprimere la propria opinione in proposito.

MINISTRO DELLA MARINA. Si potrebbe dire « dall' autorità marittima del luogo » oppure « dai capitani ed ufficiali di porto ».

Senatore ASTENGO. Meglio « dall'Autorità marittima locale, » se non spiace.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, rileggerò l'articolo colla modificazione proposta:

« Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provveduti dall'autorità marittima locale d'una licenza rinnovabile d'anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello. »

Il resto come nel detto articolo.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Pare che veramente sarebbe meglio, invece della frase *dall' autorità marittima locale*, usare l'altra *dai capitani ed ufficiali di porto*, come aveva detto da principio l'onor. signor Ministro, poichè può colui che ha ottenuto la licenza andare talvolta in luoghi lontani, e non ha bisogno di andare a chiedere altra licenza; se invece deve sempre ricorrere all'autorità marittima, ciò gli può essere motivo d'incomodi e disturbi.

Intendo che nella frase *autorità marittima* sono anche compresi i capitani e gli ufficiali di porto, ma non pertanto sembrami che sarebbe più opportuno di usare questa seconda locuzione.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. La ragione per cui io avevo proposta la prima aggiunta è questa: che la pesca limitata non può esercitarsi che nei luoghi del distretto.

Senatore CACACE, *Relatore*. Convengo coll'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo come venne modificato:

Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata*, saranno provveduti d'una licenza dell'autorità marittima locale rinnovabile di anno in anno da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

Quelli destinati alla pesca *illimitata* saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articola 39.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 147. Chiunque vuole assumere la direzione di un battello alla pesca limitata deve:

a) Essere inscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria;

b) Avere l'età di ventun anni compiti;

c) Avere dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaro.

(Approvato.)

Art. 148. Per comandare battelli alla pesca illimitata si richiedono:

a) L'età di ventun anni compiti;

b) L'inscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria;

c) Due anni di esercizio di pesca illimitata o di navigazione effettiva sopra navi nazionali;

d) La prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento.

(Approvato.)

CAPO XIV.

Dei depositi della gente di mare.

Art. 150. È instituito un *Fondo dei depositi della gente di mare.*

(Approvato.)

Art. 151. Saranno a questo Fondo attribuiti in modo provvisorio, e fino a che non se ne possa legalmente disporre:

1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

2. Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare;

4. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell' erario, quanto della gente di mare.

Se nessuno chiede la parola...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Parmi che bisogni o cambiare o aggiungere una qualche parola al n° 1 di questo articolo, altrimenti non saprei intenderne il senso.

Esso dice: « Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare, morti in navigazione o in estero paese. »

Ma un marinaio morto in navigazione o all'estero paese, può avere i suoi successori legittimi ovvero testamentarî. Quindi suppongo che non s'intenda altrimenti che di valersi di questo mèzzo per rendere questi oggetti a chi di dovere. Quando fosse altrimenti, bisognerebbe indicare solamente le eredità giacenti o non reclamate. Ma se è così, quella parola *Fondo,* o l'insieme della redazione dell'articolo non sembra assicurare abbastanza il regolamento più semplice e più spedito di queste eredità.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. È in modo provvisorio e solo per il tempo richiesto per liquidare le contestazioni. Veda l'art. 151, esso dice: « fino a che non se ne possa legalmente disporre. »

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Accetto la spiegazione che ha dato l'onorevole signor Ministro. In primo luogo era d'accordo col mio onorevole Collega in quanto a questa difficoltà, cioè che non possa il Governo disporre di cose le quali appartengono agli eredi del marinaio naufragato. Accettando però la spiegazione che ha data l'onorevole signor Ministro, converrebbe fare una dichiarazione, vale a dire: voi dite, il pubblico Erario si attribuirà in modo provvisorio questi oggetti finchè non se ne possa regolarmente disporre. Allora questa seconda frase non sta; si dovrebbe dire: finchè non vengano a reclamare questi oggetti coloro ai quali appartengono. E, difatti, il caso è questo: muore un individuo; naturalmente gli oggetti che erano di sua proprietà appartengono ai suoi eredi. Voi dite, l'Erario se ne impadronisce provvisoriamente, e sta bene. Ma allora non si può aggiungere: *finchè non se ne possa disporre,* poichè questa frase farebbe supporre che quell'appropriazione *provvisoria* potesse poi divenire *definitiva.*

Quindi quest'ultimo periodo di questo primo comma dell'articolo dovrebbe dire: *fino a che non se ne venga a fare il reclamo da coloro che vi hanno diritto,* e non già: *fino a che non se ne possa legalmente disporre,* poichè il Governo non può mai disporre di cose che non gli appartengono, ed il suo dritto potrebbe sorgere solamente nel caso in cui il defunto non lasciasse eredi in grado successibile.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Mi si permetta una semplice osservazione: se s'introducesse questa dicitura, più non sarebbe, a parer mio, applicabile a tutti i quattro casi.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado la spiegazione data dall'onorevole Ministro, io insisterei perchè questo n. 1 sia tolto da quel posto, perchè gli altri tre numeri indicano cose nelle quali si danno casi di devoluzione assoluta. Al n. 2 si parla di prodotti dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero; al n. 3, di prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare. Quindi nell'altro numero si parla di somme, le quali saranno, in tutto o in parte, devolute all'Erario dello Stato.

Ora, non mi pare che si debbano mettere sulla stessa linea quelle sostanze che hanno i loro padroni naturali, immediati. Questi diversi oggetti devono costituire dei depositi di una natura affatto diversa. Generalmente parlando,

in questi casi non si tratterà che di depositi momentanei, e da doversi rendere come sono stati ricevuti. Ora, l'avergli dato questo carattere eguale a tutte le altre somme ed altre sostanze, le quali vanno devolute o all'Erario o alla Cassa degl'Invalidi o chi sia, può avere una conseguenza. Alcuno di questi poveri marinari può avere parenti lontani e che per lungo tempo non reclamano l'eredità; cosa avverrà di questi oggetti, così confusi dalla legge come cose che non si reclamano? Non andranno facilmente devoluti insieme agli altri, e non ne sarà turbata la santità delle successioni; non si teme che dalle abitudini di fatto possano nascere degl'inconvenienti?

Io quindi richiamerei vivamente l'attenzione del signor Ministro sopra questo numero 1, e gli chiederei se non creda che si debba stabilire invece per le eredità dei marinari un deposito di natura speciale, con lo scopo che sia consegnato a quelli che lo reclamano.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi sovvengo in questo momento che quando si discusse questo articolo in seno della Commissione, io le sottoposi alcune osservazioni, delle quali non so se si sia tenuto conto. Pareva a me che questa disposizione si riferisse a quei casi in cui succede lo Stato per mancanza di eredi testati o intestati. Ora, io domanderei se non si potesse conservare la disposizione com'è, e aggiungervi in fine le parole: « *senza eredi testati od intestati.* »

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il sig. Commissario Regio ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Quest' articolo si riferisce principalmente alle successioni, e contiene disposizioni conformi alle condizioni speciali della navigazione. Ogniqualvolta un marinaio muore a bordo di un bastimento, il capitano ne raccoglie gli effetti, liquida i conti delle sue paghe e li presenta all'ufficio di porto o consolare del luogo del primo approdo. L'autorità marittima, ricevuta o dal capitano o dal console, la consegna di quegli effetti o valori, ignora assolutamente chi siano gli eredi necessari del defunto marinaio.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

COMMISSARIO REGIO. Quindi la necessità del deposito, che è provvisorio, ma necessario in tutti i casi; perchè sarebbe una mera casualità che l'Amministrazione conoscesse *ipso-facto* chi è l'erede del marinaio morto all'estero.

Eseguito il deposito, l'autorità marittima, per mezzo delle indicazioni che si è potuto procurare, si rivolge ai Sindaci e domanda loro se conoscano gli eredi del marinaio che è morto all'estero: le ricerche dei Sindaci richiedono spesso un tempo assai lungo, oppure succede, che vi siano contestazioni fra gli aventi diritto, e perciò non è raro il caso, in cui, malgrado che si conoscano gli eredi, i depositi rimangano giacenti a lungo.

È un sistema che vige da molto tempo e la cui riforma proposta nel progetto di legge in discussione, intende solo a migliorare le condizioni dei depositi, perchè ora non solamente sono infruttiferi, ma si trovano sopracaricati di spese di custodia.

Parmi poi che la frase: « *fino a che non se ne possa legalmente disporre* » preveda tutti i casi possibili, per cui domanderei che fosse conservata.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni date; le quali consuonano con quelle che mi furono date egualmente in seno alla Commissione quando questo articolo fu ivi discusso.

Ma io ragiono così: tutti sanno che la presunzione dell'affetto e della volontà del defunto è il fondamento di tutte le successioni, e delle intestate principalmente: si presume cioè che fosse volontà del defunto d'instituire suo erede colui che più gli era caro in vita.

Mancando i parenti secondo le graduazioni stabilite dalla legge, si suppone che lo Stato, od il fisco, fosse pur esso nell'intendimento del defunto.

Ciò posto, io dimando: se tra i parenti e lo Stato vi sia un ente giuridico intermedio, per cui si possa presumere in favor suo la volontà del defunto, perchè non potremmo applicare anche in questo caso la regola generale della presunzione?

Non è naturale che colui che ha appartenuto ad un Collegio od un Corpo speciale, sia inclinato nelle sue disposizioni testamentarie a

preferire, allo Stato il Corpo o Collegio a cui ha appartenuto?

Tanto più poi la mia idea sembra fondata nel caso concreto in cui si tratterebbe di preferire al fisco un'istituzione, che merita di avere tutto il favore del legislatore. Non aggiungo altro, e mi limito a richiamare tutta l'attenzione del Ministero e della Commissione sulle poche osservazioni da me piuttosto accennate che svolte.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore ASTENGO. Giacchè l'onorevole Borgatti ha fatto appello ai suoi Colleghi della Commissione, mi permetterò di dire la mia opinione come l'ho detta nel seno della Commissione stessa. Fin tanto che si tratta di provvedere alla conservazione di oggetti appartenenti ad individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese, noi siamo nel tema proprio della legge marittima. Ma se vogliamo introdurre una deroga ai principî generali intorno alle successioni, noi usciamo fuori del tema della nostra legge, e quello che facciamo qui per i marinari, potrà essere un precedente che potrà essere invocato per fare altrettanto a vantaggio di altre classi di cittadini. Mi pare troppo grave introdurre in modo così indiretto....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO.... una eccezione alla successione in favore dello Stato ogniqualvolta il defunto non lascia parenti in grado successibile. Lo scopo dell'articolo in discussione, quale già si trova nel vigente Codice sulla marina mercantile, non è che di provvedere alla conservazione dagli oggetti della gente di mare, ma non di variare le regole generali di successione. Io dunque manterrei la disposizione come sta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Domando perdono se parlo per la terza volta su questo articolo. Ricordo assai bene che l'obbiezione fatta ora dall'onorevole Senatore Astengo, è la stessa che egli mi fece in seno alla Commissione, allorchè ivi fu discusso questo articolo. Ma egli stesso ricorderà che non mi dichiarai pago delle sue osservazioni; e che mi riservai di sollevare la questione in Senato, prendendo occasione da questo articolo, quantunque la questione si riferisca piuttosto al benefico istituto dei marinai invalidi; a cui profitto dovrebbe essere devoluta in tutta o in parte l'eredità dei marinai, quando fosse esaurito l'ordine di vocazione a termini del diritto comune, e si aprisse la successione in favore del fisco.

Onde non far perder tempo per ora al Senato, mi riservo di sollevare la questione a tempo più opportuno; e intanto prego il Senato a voler ordinare il rinvio di questo articolo alla Commissione perchè sia meglio formulato.

MINISTRO DELLA MARINA. Io accetto il rinvio di questo articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Avendo accettato l'onor. Ministro il rinvio di quest'articolo alla Commissione, si passerà all' art. 152.

Art. 152. L'ente a cui dovrà essere affidata la custodia di questo Fondo verrà designato con decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 153. L'amministrazione del Fondo stesso sarà commessa ai capitani di porto, specialmente a ciò deputati, secondo le norme che verranno date dal regolamento.

(Approvato.)

CAPO XV.

Disposizioni generali.

Art. 155. Occorrendo una somma di denaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l'anticipazione sarà fatta nel modo determinato dal regolamento.

(Approvato.)

TITOLO III.

DEL SERVIZIO DI PORTI E DELLE SPIAGGIE.

CAPO I.

Del lido del mare e delle spiaggie.

Art. 157. Soppresso.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L' onorevole Commissione propone la soppressione di quest' articolo 157, ma le ragioni di simile proposta furono, a dir vero, appena sommariamente accennate nella Relazione.

Onde il Ministero, fino a che non gli sieno date ragioni tali da persuaderlo della convenienza della proposta soppressione, è obbligato ad insistere perchè quest'articolo 157 sia mantenuto.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io sono stato uno dei proponenti della soppressione di quest'articolo, e ne dirò brevemente le ragioni.

Anzitutto le definizioni sono sempre pericolose e finora i nostri Codici e le altre nostre leggi non ci hanno dato la definizione del lido e della spiaggia del mare, appunto per le difficoltà di darla esattamente e senza pericolo.

Qui si dice: «intendesi per lido di mare quella zona del littorale marittimo che è percorsa dai marosi nelle *maggiori* mareggiate»; ma vi sono certe epoche in cui il mare invade anche le strade e le proprietà private. Queste maggiori mareggiate indicheranno i limiti del lido del mare anche in questi casi? Se no, quali saranno veramente le maggiori e minori mareggiate, di cui si parla nell'articolo? Se sì, resteranno compresi nel lido, degli spazi di terreno che non è certamente nelle intenzioni del Governo di comprenderli?

Questo articolo impertanto potrebbe dar luogo a delle interpretazioni pericolose, e mentre tende a togliere delle quistioni, ne farebbe sorgere delle altre.

Quindi io insisto per la soppressione delle definizioni contenute nel medesimo.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ammetto anche io che le definizioni siano pericolose, ma è pure pericolosa almeno in certe materie, la mancanza di ogni definizione.

Del resto, la definizione del lido di mare, data dal progetto ministeriale, è conforme a quella del diritto romano, e questa definizione è stata sempre seguìta dalla giurisprudenza senza alcuna innovazione, e senza inconvenienti.

Per verità, essa avrebbe una grande importanza per l'Amministrazione marittima, non tanto per il lido, poichè, ripeto, è già legalmente ben definito, quanto per la definizione della spiaggia, la quale è il luogo dove si esercitano le più grandi industrie navali, e che appunto per la mancanza di una definizione non si sa propriamente in che consista, giacchè in un luogo si definisce la spiaggia in un modo e in un altro diversamente, onde l'autorità marittima, che soprintende alle spiaggie, nell'interesse dell'industria navale, si trova sovente in grave imbarazzo. Tuttavolta io non disconosco la gravità delle ragioni addotte dall'onor. Astengo, e per parte mia sono disposto ad abbandonare la definizione del lido e delle spiaggie proposta nei due primi alinea del presente articolo.

Come però questa soppressione ha molta importanza, domanderei che si sospendesse per ora la discussione degli articoli 157 e 158, che sono strettamente uniti.

PRESIDENTE. Chi approva la sospensione degli articoli 157 e 158, si alzi.

(Approvato.)

Art. 159. È vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiagge e nel lido senza averne ottenuto speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'amministrazione marittima denunzia il contravventore all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento penale; se poi l'innovazione stessa non è ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato, e procede d'ufficio ed a spese del contravventore medesimo, in caso d'inesecuzione dell'ordine, ogni qualvolta gl'interessi marittimi esigono l'urgenza di siffatto provvedimento.

(Approvato.)

Art. 160. È vietato di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie, e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorità marittima.

(Approvato.)

Art. 161. I luoghi specialmente destinati alla libera estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in particolari tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo.

Negli altri siti non indicati nelle tabelle l'estrazione s'intenderà vietata per chi non è munito di speciale licenza dell'autorità marittima.

Le tabelle saranno formate dall'ufficio di

porto col concorso degl'ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiaggie, presentate alle osservazioni della Giunta municipale del luogo, ed approvate dal Ministero della Marina. Quando si trattasse di località soggette a servitù militare, o situate a distanza minore di sessantacinque metri da opere stradali, si sentiranno pure le amministrazioni rispettivamente interessate.

(Approvato.)

Capo II.

Della polizia amministrativa e sicurezza dei porti.

Art. 163. Gli uffici di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo regolando e vigilando:

a) L'entrata e l'uscita delle navi;

b) Gli ancoraggi e gli ormeggi;

c) L'imbarco e lo sbarco dei passaggieri;

d) L'imbarco, lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre;

e) L'uso dei fuochi e le precauzioni contro gli incendî;

f) E tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza del porto o rada e sue dipendenze.

L'ingerenza degli uffici di porto nei bacini commerciali (*docks*) sarà determinata negli atti di concessione o da particolari regolamenti.

Nelle città e stazioni marittime, nelle quali il mare comunica con canali o fiumi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giurisdizione dell'ufficio di porto saranno determinati di comune accordo tra il capitano di porto del compartimento e la Giunta del comune interessato, ed in caso di disaccordo, mediante concerti da prendersi tra il Ministro della Marina e quello dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 167. Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica.

(Approvato.)

Art. 168. Le navi non devono entrare nell'interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purchè ne sia fatta immediata dichiarazione.

I capitani che volessero caricare o scaricare merci facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l'ufficio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.

In caso d'incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della città, i capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi ed eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall'autorità marittima.

(Approvato.)

Art. 170. In caso di necessità, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli ufficiali di porto avranno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi ed eseguire ogni altra manovra necessaria, a spese delle navi stesse.

Gli ufficiali di porto possono pure, in caso di estrema urgenza, senza altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare.

(Approvato.)

Art. 173. Nessuna nave potrà salpare per partire dai porti e dalle spiaggie in cui sarà ancorata, senza biglietto d'uscita dell'autorità marittima. Se i capitani o padroni intendono di partire dal tramontare al levare del sole, devono farne espressa dichiarazione allorquando domandano il viglietto.

Questo viglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze, e dell'adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del viglietto, dovrà questo essere rinnovato.

Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.

(Approvato.)

Art. 174. È vietato di gittare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade,

canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all'esterno, dentro un perimetro che sarà determinato dall'autorità marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento.

Se sui margini dei canali navigabili, delle calate, o moli fossero stabiliti depositi od officine per qualche traffico od arte il cui esercizio renda impossibile evitare gl'interrimenti delle acque sottoposte, dovranno gli esercenti sopportare le spese necessarie ad estrarre di mano in mano l'ingombro, secondo gli ordini dell'autorità marittima.

Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio della zavorra, malgrado le cautele prescritte venisse a sommergersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse subito estratta dagli interessati, tutte le spese per l'estrazione dell'ingombro saranno pagate secondo i casi ed a giudizio dell'autorità marittima, dai capitani delle navi, o dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidette.

(Approvato.)

Art. 180. È vietato nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi di sparare armi da fuoco e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Il Ministero aveva proposto l'articolo come appresso:

« È vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi, senza il permesso dell'autorità marittima.

« È pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, ecc. »

La Commissione propone di conservare il secondo comma, ed il primo rimandarlo alla legge della pesca.

Senatore CACACE, *Relatore*. La modificazione proposta dalla Commissione non ha più ragione di essere.

MINISTRO DELLA MARINA. Allora non insisto più nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo come si trova proposto dal Ministero:

Art. 180. È vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi senza il permesso dell'autorità marittima.

È pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo e a terra, senza un particolare permesso dell'autorità marittima.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Capo III.

Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.

Art. 184. È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 *b*), e 62 *b*), o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

Art. 185. Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facoltà di visitare, sì di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi, ed altri luoghi chiusi situati nel porto o sulla spiaggia.

Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone côlte in flagrante.

Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

(Approvato.)

Capo IV.

Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.

Art. 187. Tutte le barche e barchette desti-

nate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni altro galleggiante che si trovi nei porti, rade, canali, e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza dell' autorità marittima.

Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell'ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

(Approvato.)

Art. 188. In quei porti che trovansi in diretta comunicazione con lagune, canali, o fiumi navigabili, l'obbligo della licenza di cui all'articolo precedente non si applica alle gondole o altri battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali, o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della Giunta municipale.

Tuttavia questi galleggianti quando entrano nelle acque di giurisdizione dell'ufficio di porto delimitate come all'articolo 163, sono soggetti alla vigilanza dell'ufficio di porto, ed i loro conduttori sono tenuti ad assumere i regolamenti marittimi d'ordine e di polizia.

Qualunque conflitto di giurisdizione potesse insorgere tra gli uffici di porto e la Giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati, sarà composto in primo grado dall'autorità prefettizia del luogo, ed in ultimo grado, con Regio decreto.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto all'onorevole sig. Ministro se per avventura invece delle parole sono tenuti ad *assumere* i regolamenti, ecc., che si leggono nel primo capoverso dell'articolo 188, non siasi voluto dire: sono tenuti ad *osservare* i regolamenti.

MINISTRO DELLA MARINA. È stato codesto evidentemente un errore di stampa, e si deve leggere *osservare* invece di *assumere*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 188 colla correzione indicata cioè che invece della parola *assumere* si dica *osservare*.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 189. L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato per i reati indicati negli articoli 28 *b*) e 62 *b*), sarà privato della licenza di esercizio.

L'ufficio di porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agl'individui condannati per contrabbando o ammoniti come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato.)

Art. 194. Il piloto condannato per i reati indicati negli articoli 28 *b*) e 62 *b*), sarà cancellato dal registro, nè riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione.

(Approvato.)

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 205. Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191 saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'alinea dell'articolo 56.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Ministro e al Regio Commissario se accettano questa modificazione o mutazione, di sostituire cioè alla frase *come all'alinea dell'articolo 56* quella di *con decreto del Presidente del Tribunale civile*.

L'articolo ministeriale diceva: le spese ecc., saranno rimborsate sulla parcella dell'Autorità marittima resa esecutoria *come all'alinea dell'articolo 56*.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Siccome in ogni ipotesi l'articolo 56 non potrebbe essere soppresso interamente, per le ragioni che dirò a tempo opportuno, domanderei che questo articolo fosse anche rinviato, come fu rinviato l'altro, per concertarsi colla Commissione.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questo rinvio?

Non facendosi osservazioni, quest'articolo sarà rinviato alla Commissione.

Si passa al

TITOLO I.

DEI REATI MARITTIMI E DELLE PENE.

—

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 252. Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in *reati* ed in *mancanze disciplinari*.

Sono reati le violazioni, per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle ammesse dal Codice penale comune, ovvero le pene della interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca.

Sono mancanze disciplinari le violazioni, alle quali sono applicate le punizioni disciplinari stabilite dal presente Codice.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Ho domandato la parola sul primo capoverso di quest'articolo, dove è detto:

« Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle ammesse dal Codice penale comune. »

Mi pare che queste parole: *ammesse dal Codice penale comune*, non siano molto proprie. I Codici, ed il Codice penale specialmente, non ammettono gradi penali, non ammettono concessioni, e qui par quasi che facciano una concessione, che usino un riguardo, che stabiliscano una data cosa. Quindi pare che in luogo di dire: « pene corrispondenti a quelle *ammesse* dal Codice penale comune » debbasi dire: « pene corrispondenti a quelle *determinate* dal Codice... » ecc.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ed il Regio Commissario accettano questa variante?

MINISTRO DELLA MARINA. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Se nessuno dunque domanda la parola, metto ai voti l'articolo 252 con la sostituzione della parola « *determinate* dal Codice » alla parola « *ammesse* dal Codice. »

Chi intende approvare questo articolo con questa variante, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 253. I reati marittimi si distinguono in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, secondo le norme del Codice penale comune.

Le pene della interdizione, della destituzione e sospensione dai gradi marittimi, e della confisca, quando sono applicate come pene principali, si considerano sempre *correzionali*, salvo, in quanto alla competenza, le speciali disposizioni del presente Codice.

(Approvato.)

Art. 254. Gli arresti disciplinari si sconteranno:

In alto mare, a bordo della nave, assicurando l'individuo nella camera di prora, o in altro luogo a norma del regolamento;

Nei porti dello Stato in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento;

In paese estero nelle carceri consolari, ovvero a bordo delle navi dello Stato che vi fossero di stazione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. In quest'articolo si provvede al modo come si devono scontare questi arresti disciplinari. A me pare, a dir vero, che trattandosi di cosa la quale è di poco momento, non sia il caso di metterla in una legge, ma piuttosto da rinviarsi al regolamento, perchè è il regolamento che deve occuparsi di questi dettagli. Mettere delle disposizioni così dettagliate in una legge che si applica a cose di maggiore importanza, mi pare una cosa fuori di luogo. Io quindi direi piuttosto: « Gli arresti disciplinari si sconteranno nei modi indicati nel regolamento » ed ivi potrà più acconciamente dirsi in qual modo questi arresti disciplinari debbano essere scontati.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Veramente l'attuale Codice della marina specificava già siffatte cose ed è perciò che le disposizioni relative furono mantenute. Del resto io non ho difficoltà di accettare la proposta della Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Se l'onor. Ministro accetta questa mia proposta, allora si potrebbe dire: *gli arresti disciplinari si sconteranno nei modi indicati dal regolamento*. Ed

è inutile indicare i dettagli, che l'individuo si assicura nella camera di prora, o in sentina, ecc., perchè il dir questo nella legge mi par fuor di luogo.

MINISTRO DELLA MARINA. Forse l'unica osservazione da fare sarebbe, che in tal modo, si dà una specie di garanzia, che poi il regolamento non abbia a stabilire delle pene troppo rigorose o non confacenti colla civiltà odierna, come per es. che durante gli arresti un marinaro sia messo in fondo di sentina. Io posso dichiarare che nel regolamento ciò non si farà, ma mi pare prudente che il legislatore voglia avere una garanzia in proposito.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Per parte mia confesso che, dal momento che nel Codice attuale già esiste questa disposizione, crederei più opportuno di conservarla, per non dare (mi si perdoni la parola) un arbitrio forse soverchio al Ministero.

PRESIDENTE. Il Signor Relatore persiste nella sua proposta di modificazione di quest'articolo?

Senatore CACACE, *Relatore*. No, io mi rimetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 254 come è formulato.

(*Vedi sopra.*)

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si dà lettura dell' art. 263 di cui la Commissione propone la soppressione.

Art. 263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'erario nazionale.

I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffizi di porto nel Regno, o negli uffizi dei R. consoli all'estero il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati perchè imputati di atti d'insubordinazione, o di altro reato, ma saranno obbligati a presentare agli uffizi di porto nel Regno, o agli uffizi dei R. consoli all'estero, un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sovra.

Delle somme così lasciate presso di loro i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'art. 263 è stato riprodotto nel progetto ora ripresentato dal Ministro, ma in un modo diverso da quello che era concepito nel primitivo progetto e nello stesso vigente Codice della marina mercantile.

In questo articolo, come avete udito, si dice che il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'Erario nazionale.

Ora, a me pare che tale disposizione non possa ammettersi, e di ciò facilmente ognuno deve persuadersi quando consideri che nell'articolo 3° della legge sulla Cassa degli invalidi è detto precisamente così:

« Il fondo di ciascuna Cassa si compone fra l'altro dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge. » E il regolamento, che a differenza di quello del Codice per la marina mercantile, fu pubblicato contemporaneamente alla legge, all'art. 292 stabilisce che siano devoluti alla Cassa: *il quinto delle prede, le parti di prede e il quarto di multe ed ammende, le ritenzioni, di cui agli art. 229, 242, 263, 265, 447 e 460 del Codice della marina mercantile.*

È oltremodo giusta questa disposizione della legge e del regolamento imperocchè, come sanno le Signorie loro, questo prodotto delle multe è destinato ad un'opera di beneficenza, vale a dire per sovvenire poveri naufraghi o coloro che hanno sofferto sciagure nel corso della navigazione, o per accordare sussidî e pensioni alla gente di mare.

Ora, a me pare che quando si adottasse la locuzione dell'art. 263, che tutti i prodotti delle multe fossero devoluti all'Erario dello Stato, si verrebbe ad abrogare implicitamente l'art. 3 della legge organica della Cassa per gl'invalidi, il chè certamente non si può.

Si buccinava che la cessata Amministrazione della marina avesse in animo di abolire questa filantropica istituzione; ma, la Dio mercè, questo

pericolo fu scongiurato. Ora ho udito che l'egregio uomo che ora regge quel Ministero, abbia in pensiero di presentare un progetto di riforma della legge sulle Casse degli invalidi.

Allorchè questo progetto verrà presentato, sarà il caso di vedere se per avventura questo art. 3 della legge che ora regola l'andamento della Cassa debba esser modificato ed in qual modo; ma fare fin d'ora una derogazione a quell'articolo con un articolo di questa legge del Codice per la marina mercantile, mi pare che non si possa.

Quindi io credo che questo articolo debba esser soppresso.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Relatore, di quest'articolo, non ha citato che la disposizione per cui si attribuiscono le multe all'Erario, e non ha citato la disposizione più essenziale, la quale appaga un desiderio da lungo tempo manifestato da tutta la marineria nazionale, che è quella di togliere l'obbligo del deposito delle paghe dei disertori presso i consoli esteri, lasciando invece l'ammontare di queste paghe presso lo stesso capitano. Questa concessione, che il Governo fa alla marineria mercantile nazionale, gli produrrà spese non lievi, perchè, seguendo il sistema oggi vigente, colla paga dei disertori si sopperiva anzitutto alle spese di giudizio dei disertori, e così l'Erario aveva mezzo di rimborsarsi, almeno in parte, della spesa cagionata dall'arresto e dal giudizio dei disertori. Ora, con questa concessione, che si farebbe agli armatori nazionali, verrebbe meno cotesto mezzo di rimborso, per lo che si è pensato di supplirvi per quel poco che si poteva, cioè col prodotto delle multe e delle ammende, che finora era devoluto alla Cassa degl'Invalidi.

Farò, a questo proposito, notare che l'onorevole Relatore è stato il primo a domandare che anche la spesa del rimpatrio dei naufraghi sia posta a carico dello Stato, esonerandone gli armatori; bisogna quindi che un qualche compenso venga dato all'Erario.

Si disse pure che, esistendo già una legge, non si potrebbe ora modificare; ma non vedo il perchè non si potrebbe modificare. Se nella riforma del Codice si mette questa disposizione, l'effetto della legge sulla Cassa degl'Invalidi resta nullo, senza bisogno di dire che è abrogato il principio sancito da quella legge. Io perciò domanderei che questo articolo fosse conservato nella sua integrità, come un piccolo compenso alla perdita che l'Erario fa a totale benefizio degli armatori.

PRESIDENTE. Il Commmissario del Re domanda che sia mantenuto l'art. 263 del progetto ministeriale.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quanto a me non posso convenire perchè mi pare evidente questo ragionamento. Abbiamo una legge sulla Cassa degli invalidi: questa legge fino al momento non è stata dal Parlamento nè abrogata, nè modificata. Ora, questa legge mette fra i proventi di queste Casse, che sono istituti di beneficenza nell'interesse della marina mercantile, una parte dei prodotti di queste multe.

Adesso viene un Codice novello, o meglio, viene riformato l'antico articolo del Codice della marina mercantile che attualmente ci regge, e con questo si dice che i proventi delle multe e delle ammende dovranno attribuirsi interamente all'Erario dello Stato.

Ora io dimando, quale è la ragione di questa disposizione? Perchè si revoca la disposizione della legge attuale che attribuisce una parte di questi proventi alle Casse degli invalidi? Se per avventura volete riformare l'articolo 3 della legge organica delle Casse degl'invalidi, allora sarà il caso di vedere se l'articolo attuale si debba o no riformare.

Il modificare la legge che non riguarda il caso attuale mi pare, secondo la mia maniera di vedere, che non si possa fare: sarebbe una cosa illegale, illogica, mi permetta il Senato questa espressione. Quando si discuterà questa legge sulle riforme che il Ministero della marina ha in animo di presentare, allora verrà il momento di vedere se si debba o no togliere alle Casse degli invalidi questo profitto del quale esse non godono, ma è destinato a sovvenzioni dei poveri naufraghi e di coloro i quali hanno sofferto gravi sciagure nel corso della navigazione. Ma che si cancelli un articolo di una legge organica che tuttavia è in vigore mi pare che non sia nè giusto nè ragionevole.

Ecco le ragioni per le quali, per parte mia

insisto che questo articolo venga modificato, o in altri termini che sia mantenuto l'articolo del Codice attuale, il quale dice che una parte di questi proventi si attribuisca alle Casse degli invalidi.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onor. Senatore Cacace dice che è illogico di venire in una legge sulla marina mercantile a modificare l'articolo 3° della legge organica sulla Cassa degli invalidi, il quale prescrive che saranno devoluti a questa Cassa quei proventi stabiliti con legge speciale. Vorrebbe quindi rimandare questa questione a quando si discuterà la legge sulla Cassa degli invalidi ed intanto mantenere l'attuale articolo 263 del Codice della marina mercantile.

Ora, facendo ciò si pregiudica in modo definitivo la questione, poichè tale articolo dice così: « il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi pel quarto ecc. »

Se si approva ora un simile articolo pel Codice della marina mercantile, quando si venisse poi a discutere la legge sulla cassa degli invalidi, si potrebbe con molta più logica sostenere, come fa ora l'onorevole Senatore Cacace, che non conviene modificare, a proposito della cassa degli invalidi, una prescrizione del Codice della marina mercantile, per cui nell'ordine di idee sostenute dall'onorevole Senatore Cacace non si troverebbe mai la sede opportuna per togliere alla cassa invalidi questo provento del quarto delle multe ed ammende.

Ho fatta quest'osservazione per difendermi dall'accusa di avere fatta una proposta illogica: del resto io mi rimetto completamente alla decisione che prenderà il Senato al riguardo della proposta fatta dal Relatore.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola nel supposto che l'onorevole signor Ministro volesse persistere nel suo proposito di respingere le osservazioni fatte a nome della Commissione dall'onorevole Relatore; osservazioni che mi sembrano molto gravi. Laonde pare a me che il Senato debba anche in questo caso acconsentire al rinvio, onde la Commissione e il Ministero possano tutto ponderare con diligenza, e poscia ripresentarsi al Senato di pieno accordo se sia possibile, su questo, come sugli altri articoli rimasti sospesi.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta il rinvio alla Commissione anche di questo articolo.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore vertono solamente sulla prima parte dell'articolo e quindi bisogna che la Commissione mi dica se intende mantenere le altre parti proposte dal Ministero, le quali sono evidentemente e sostanzialmente diverse dai capoversi dell'articolo corrispondente dell'attuale Codice della marina mercantile.

Fatta quest'avvertenza, attendo risposta dall'onor. Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta fatta dall'onor. Senatore Borgatti, vale a dire di rinviare alla Commissione l'esame dell'intero articolo, e giacchè si è pregato l'egregio Ministro d'intervenire nel seno della Commissione per la redazione di quell'articolo, bisognerebbe fare altrettanto per l'art. 265.

PRESIDENTE. Quando saremo all'art. 265, allora potrà fare la sua proposta.

Dunque l'art. 263, se non si fa opposizione, è rinviato alla Commissione.

Si passa al

TITOLO II.

DEI REATI MARITTIMI.

CAPO I.

Delle diserzioni.

Art. 264. Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato quanto all'estero, senza autorizzazione della autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave o rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'articolo definisce quali sono i casi di diserzione. Il primo caso di diserzione indicato da quest'articolo è quello allorchè il marinaio impegnato nel ruolo di equipaggio, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell' ufficiale consolare, abbandonasse la nave, ovvero rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato (questo dice la legge), sarà considerato come disertore.

Soggiunge la legge in un secondo comma un caso il quale mi pare severissimo, poichè dice: «Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare non ostante che sia terminato l' arruolamento rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco ».

Ora, la legge è stata logica nella prima parte di quest' articolo, ma non è egualmente razionale nel secondo comma.

Certamente è disertore colui il quale, essendosi impegnato a far parte di un equipaggio, manchi poi di adempiere al suo dovere di recarsi a bordo, e si rifiuti anche invitato dall'autorità consolare; ma quando il marinaio ha finito il suo impegno, ha terminato il suo arruolamento, quest'uomo ritorna nella sua piena libertà d'azione, egli non è più obbligato a servire sul bastimento, nè di ubbidire agli ordini di un capitano del quale non è più al servizio.

Ora, che cosa dice la legge? Che quand'anche il marinaio abbia terminato l'arruolamento, che abbia finito il suo impegno, ed abbia ripreso la sua libertà d'azione, esso nonpertanto sia dichiarato disertore se, nonostante questo fatto, venga in mente all'ufficiale consolare di non volergli concedere l'autorizzazione di sbarco.

Questa, per dire il vero, parmi una cosa irragionevole, nè so concepire perchè debba considerarsi quale disertore un uomo, il quale, pel fatto di essere svincolato dai contratti impegni, ha acquistata piena libertà d'azione, e che nonpertanto possa l'Autorità consolare impedirgli di recarsi dovunque gli piaccia. Io credo che noi dobbiamo in questa materia seguire l'esempio di quello che fanno le altre nazioni marittime, le quali ci possono essere maestre in fatti di questa specie.

Ora, in Inghilterra, dove le leggi sulla disciplina marittima sono severissime, quando avviene questo caso, cioè che venga il capriccio, mi permetta il Senato questa parola, che venga il capriccio ad un'Autorità consolare di rifiutare il permesso di sbarco ad un marinaro il quale ha già finito il suo impegno, allora costui non è già che si reputi disertore, se contravviene agli ordini dell' ufficiale consolare, ma non è soggetto ad altra pena che a quella di perdere un mese del suo salario.

Se voi volete adottare questo provvedimento, sia pure; ma il voler punire con pene severissime un uomo il quale ha diritto di disporre della sua persona come gli piaccia, il volerlo considerare quale disertore, perchè, avendo finito il suo arruolamento, ha abbandonata la nave in opposizione agli ordini dell' Autorità consolare, mi pare in certo modo recare un'offesa al principio della libertà individuale.

Egli era al servizio del bastimento, ha finito il suo impegno, è cancellato dal ruolo; ha quindi libertà di andare sia ad arruolarsi su di un altro bastimento, sia di ritornare nel suo paese, sia di fare quello che più gli piaccia.

Ebbene, il Codice della marina mercantile ricusa a quest'uomo il libero esercizio dei suoi diritti. Il Codice viene a dirgli : se per avventura vi trovate in questo caso, se il capitano del porto non vi dà il permesso di sbarco, e non so per quale motivo, voi siete considerato come disertore.

Ma se la diserzione sta per non essersi presentato a bordo il marinaro quando è impegnato, come potrebbe stare quando il marinaro ha cessato il suo servizio? Egli allora ha il diritto, ha la facoltà di andare dove più gli piace. Quindi non potete in questo caso applicare a questo marinaro la pena della diserzione.

In altri termini, non si può definire per disertore quest'uomo il quale aveva riacquistata la sua libertà. E può essere impedito da una volontà che talvolta può essere capricciosa?

Al capitano del porto il quale dice : non vi permetto di sbarcare, il marinaro potrà sempre rispondere : io ho diritto di disporre della mia persona, io ho finito il mio impegno, il mio servizio è cessato, i miei stipendi sono finiti; in conseguenza, voglio andare dove più mi aggrada per i fatti miei.

No, vi dirà l'autorità consolare; io non riconosco il vostro diritto, io vi fo divieto di sbar-

care. A quest'ordine, il quale talvolta può essere anche capriccioso ed irragionevole, il marinaro, ove contravvenga, acquista la qualità di disertore; pena invero troppo severa, alla quale non posso consentire, poichè veggo che è sproporzionatamente più grave di quella che viene applicata in altri paesi; e valga per tutti l'esempio dell'Inghilterra, che dianzi ho citato, e che giustamente può dirsi che occupi il primo posto nelle cose attinenti al commercio marittimo.

Queste, onorevoli Colleghi, sono le ragioni per le quali io domando che la seconda parte dell'articolo venga cancellata.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei dare una spiegazione all' onorevole Relatore.

È questa una facoltà che potrà essere esercitata solo all'estero.

L'onorevole Relatore ha detto che tale pena è lasciata all'arbitrio di un capitano di porto o di un console marittimo.

Ora osservo che l'articolo parla solo di autorità consolare, e perciò contempla solo il caso in cui l'arruolamento venga a terminare trovandosi il bastimento all'estero.

E mi pare che sia prudente di riservare questa facoltà ai nostri consoli, poichè potrebbero verificarsi delle circostanze, in cui una nave che si trova all'estero non possa essere abbandonata dall'equipaggio senza andare incontro ad inconvenienti gravissimi. D'altra parte questa facoltà è necessaria per dare una sanzione alla prescrizione dell'articolo 348 del Codice di commercio, il quale dice:

« Gli uffiziali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi, e la nave sia diretta ai porti del Regno, prorogare il termine dell'arruolamento per il termine strettamente necessario al ritorno. »

La facoltà concessa di impedire lo sbarco degli equipaggi dopo terminato l'arruolamento, è quindi limitata a casi ben definiti, e non può dare luogo ad abusi e pare a me che debba essere conservata.

Senatore CACACE, *Relatore*. Mi permetta...

PRESIDENTE. La parola spetta prima all' onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Parli pure l'on. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Fissiamo bene i principî. Il contratto di arruolamento non è che un contratto di locazione d' opera. Il marinaio s'impegna al servizio del bastimento per un tempo determinato, per un definito salario. Finito il tempo di questa locazione, il marinaio diviene libero perfettamente. Non è più al servizio del bastimento. Ha piena libertà di azione per fare ciò che gli piace. Cosa ha bisogno il marinaio una volta che ha finito di essere al servizio del bastimento?

Egli va via e provvede alle sue faccende nel modo che più gli piace! Errore, dice la legge. No! voi non avete più libertà d' azione. Io vi ritengo sempre obbligato al servizio che dovevate prestare. Io l' ho finito.

(Il Senatore Duchoquè va a parlare all' orecchio dell'oratore.)

Perdoni, non è questo il caso.

Quando il marinaio ha finito il suo impegno è cassato dal ruolo, esso non ha più nessun servizio a prestare. E infatti se fosse come dice l' onorevole Duchoquè, l' articolo sarebbe concepito in diverso modo, non metterebbe alla facoltà dell' autorità di porto di dare o non dare il permesso, darebbe questo potere al capitano della nave, il quale direbbe al marinaio; voi non potete andar via perchè dovete prestare i vostri servigî al bastimento.

Ma qui la legge rimette questa indagine di fatto al discernimento dell' autorità consolare; e se per avventura essa creda per qualunque motivo di non voler concedere il permesso di sbarco a quest' uomo, che ha finito il suo arruolamento ed il suo impegno quando il contratto di locazione di opera si è risoluto, se mi si vuol permettere questa frase; nondimeno quest'uomo il quale avrebbe piena libertà di andare per i fatti suoi viene ad essere considerato come disertore; sol perchè, ripeto, all'autorità consolare venga in mente di non concedergli l'autorizzazione dello sbarco.

Per questi motivi io mi permetto d'insistere perchè sia mantenuta la redazione dell'articolo attuale.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L' onorevole Senatore Cacace suppone che per capriccio l'autorità consolare prolunghi l' arruolamento: ma le esi-

genze della vita di mare sono tante, che si è dovuto necessariamente dare facoltà abbastanza estese anche ad autorità meno importanti dell' autorità consolare. Che se per esempio si suppone che il capitano cui si danno certe facoltà, ne abusi per mero capriccio, allora si dovrebbero abolire molte delle prescrizioni contemplate nel Codice che discutiamo. Ma io ho osservato che queste facoltà concesse al console sono molto limitate, e ben definite dall'articolo 348 del Codice di commercio.

Io sono d'avviso che possono succedere casi nei quali il console debba avere facoltà di dire: continuate ancora il vostro arruolamento; che se questa facoltà anzichè al console, si volesse concedere al capitano, come ha accennato l' onorevole Cacace, la cosa mi parrebbe più grave e pericolosa. Ma quando chi interviene è il console, la disposizione mi sembra abbastanza giustificata; tanto più che questa scadenza dell'arruolamento per cui si debba andar via a giorno fisso, per la natura stessa delle cose, può in alcuni casi essere necessariamente oltrepassata, poichè se il viaggio si prolunga in mare dopo questa scadenza, evidentemente l'arruolamento continua di fatto. E questo articolo prevede il caso, che anche toccando un porto si debba ancora per poco tempo continuare l'arruolamento.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Trombetta ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Le osservazioni dell'onorevole Ministro della Marina mi dispensano dal rispondere all'onorevole Relatore della Commissione, inquantochè io assolutamente non posso dividere la di lui opinione, come quella, che porterebbe grave nocumento agl'interessi della marina. Ma poichè ho la parola, richiamerò l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra la locuzione della prima parte di quest'articolo, ove trovo un'espressione che non si accorda, a mio avviso, colla natura del reato di diserzione. Si dirà, che quest'articolo è tale quale si trova nel Codice della marina mercantile. Questo è vero, ma dacchè si è creduto opportuno d' introdurre in esso alcune variazioni, mi pare che si potrebbero anche ritoccare quelle espressioni che non rispondono esattamente al concetto.

L'articolo dice: « Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile, che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'Autorità marittima o dell' ufficiale consolare, abbandonasse la nave (e questa è vera diserzione) o rifiutasse di recarsi a bordo della medesima.... » e questo rifiuto non ha propriamente i caratteri della diserzione, perchè il rifiuto suppone un eccitamento, un ordine, una intimazione.

Sarà quindi disobbedienza, sarà insubordinazione, sarà indisciplina, ma non è diserzione. Era molto più proprio che si fosse concepito l'articolo in questo modo: *Che abbandonasse la nave o non si recasse a bordo della medesima, ecc.*

Tanto è vero che l'espressione usata potrebbe ingenerare qualche dubbio (e su di ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro) che nello stesso Codice della marina mercantile abbiamo l'art. 283 il quale contempla appunto il caso del marinaio che si rifiuta di servire e di continuare la navigazione; e questo rifiuto viene annoverato tra i reati d'insubordinazione.

In effetto, il marinaio che *si rifiuta* disubbidisce, resiste ad un ordine, e perciò è reo d'insubordinazione e non di diserzione, i cui estremi sono l'abbandono, o l'assenza dalla nave, alla quale appartiene.

Leggo l'art. 283, che è così concepito:

« È colpevole d'insubordinazione e sarà punito col carcere.... l'arruolato il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione. » Ecco il rifiuto, ed ecco in esso gli elementi dell'insubordinazione, non della diserzione.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore TROMBETTA. Io preferirei quindi la locuzione, *che abbandonasse la nave o non si recasse a bordo della medesima.*

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io non credo che possano applicarsi a codesto Codice speciale i criteri legali derivanti dai Codici penali, o da altri Codici.

E per vero dire, cosa vuole esprimere questo articolo 264? Quest' articolo vuole indicare quale sia la pena che si possa infliggere, e quale la minaccia che si possa fare all' equipaggio di quel naviglio che si trova p. es. nei paraggi americani, o nei più lontani porti delle Indie e si rifiuta di ritornare in patria, o di tornare a bordo. Non è il capitano della nave, non è alcun' altra autorità locale che possa inculcare il ritorno in patria agli indocili ma-

rinai, è la sola autorità della patria rappresentata dal console.

Ebbene; il Console ordina all'equipaggio di un bastimento di ritornare a bordo, e l'equipaggio si rifiuta; in questo caso tale rifiuto non equivale all'abbandono della nave? Senza l'equipaggio potrà forse partire la nave e ritornare in patria?

Adunque, sia che l'equipaggio si rifiuti di partire, sia che non torni a bordo, è la medesima cosa. Per evitare questo grave inconveniente e per ricondurre l'equipaggio od il marinaro a bordo, o per farlo partire, io credo che l'unica minaccia efficace sia quella di considerarlo disertore.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. L'on. Senatore Trombetta non ha voluto dire che si tolga dal progetto di legge la disposizione di dichiarare disertore chi si rifiuta di recarsi a bordo: l'onor. Trombetta ha detto soltanto che il rifiuto di recarsi a bordo è già considerato come insubordinazione.

Il caso che prevede l'articolo presente è che un marinaio appena arruolato, ma che ancora non sia andato a bordo, non voglia neppure recarvisi.

Mi pare quindi che la dicitura proposta dall'onorevole Senatore Trombetta sia razionale, perchè se il marinaio è già andato a bordo e non voglia ritornarvi, ciò significa che ha abbandonato la nave, e questo caso è già preveduto.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Il Ministro ha compreso perfettamente il mio concetto, e me ne compiaccio. L'art. 264 non è circoscritto al caso di un marinaio novellamente arruolato, ma è generico; esso contempla *qualunque individuo dell'equipaggio,* che abbandoni la nave o non si rechi a bordo della medesima; e quest'ultimo caso si riferisce egualmente al marinaio che se ne sia allontanato in seguito a licenza; insisto quindi nel sostenere, che se costui *si rifiuta* di recarsi a bordo, locchè equivale al dire « se non obbedisce all'ordine di recarsi a bordo », si rende colpevole d'insubordinazione, non di diserzione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Trombetta a farmi pervenire il suo emendamento.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. La questione intavolata riguarda il secondo alinea dell'art. 264, al quale si oppongono due concetti. Il primo è stato sostenuto dal Relatore, onorevole Senatore Cacace, il quale non ammette assolutamente, che terminato l'arruolamento, il marinaio che si rifiuta di tornare a bordo, od abbandona la nave che trovasi in porto straniero, possa esser condannato come disertore, appunto perchè è terminato il suo arruolamento, nè l'autorità consolare può obbligarlo ad ulteriore servizio.

A questo ho risposto che non vi è altra via per indurre il marinaio a ritornare a bordo, e continuare a servire la nave, se non l'accusa e la pena della diserzione. Io non ne vedo altra.

In quanto all'altro concetto, per cui l'onorevole Senatore Trombetta ha sostenuto non esser tecnica la definizione del rifiuto, nè giusto il far condannare come disertore il marinaio che si rifiuta di tornare a bordo della nave, io rispondo: allora trovate il modo di punire il fatto dell'abbandono della nave negli Stati esteri.

Un marinaio, il quale è lontano tre mila leghe dalla sua patria, che ha finito il suo arruolamento e non vuol ritornare più a bordo, voi dite che commette una insubordinazione, ma è più che insubordinazione l'abbandono della nave e il rifiuto di tornare a bordo....

MINISTRO DELLA MARINA. In questo caso vi è la prescrizione relativa all'abbandono della nave.

Senatore DE CESARE. Il mio concetto insomma è questo, che il reato di diserzione esista anche quando l'ufficiale consolare, ancorchè sia terminato l'arruolamento del marinaro, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.

MINISTRO DELLA MARINA. Su questo siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Trombetta propone che invece delle parole: *rifiutasse di recarsi a bordo,* si dica: *non si recasse a bordo.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Quest'articolo fu oggetto di molta discussione nel seno dell'Ufficio Centrale, e vi erano alcuni che opinavano che sarebbe andare troppo lontano il qualificare disertore un individuo che, finito il suo tempo di servizio, abbandona la nave, mentre era nel pieno diritto di abbandonarla. Tanto più è cosa grave, inquantochè l'individuo che per questo motivo fosse dichiarato disertore, rimane come tale sotto una taccia, della quale sentirebbe gli effetti per tutta la sua vita; non si tratta d'una punizione per semplice insubordinazione, ma di una vera taccia, di pena che porta con sè qualche cosa d'infamante. Non può trovarsi un mezzo, una pena equivalente, prima di cambiare per fatto di legge la propria natura d'un reato? Ma v' ha di più; dell'applicazione di una disposizione così grave si lascia libero l'arbitrio all'Autorità consolare senza verun limite.

L'articolo del Codice di commercio, che ha letto l'onorevole Ministro, precisa i casi, dà un limite; mentre che questo articolo non ne dà nessuno.

Parmi che per quanto dobbiamo preoccuparci delle esigenze della disciplina nella marina, lo dobbiamo anche un poco di questi uomini abbandonati così ad un arbitrio illimitato che si possa esercitare sopra la loro libertà individuale.

Domando io se non sarebbe per lo meno il caso di richiamare l'articolo del Codice di commercio, ovvero mettere le parole che vi sono comprese, che sarà lo stesso; ma ad ogni modo limitare, con quella prudenza con cui lo fa il Codice predetto, il caso in cui il console possa usare di questo gravissimo arbitrio.

Questa è quindi la prima proposta che io sottoporrei, in mio nome non in quello della Commissione, all'onorevole Ministro.

Faccio poi una osservazione di dizione.

Mi pare che quando si mantenesse questa disposizione si dovesse dire per maggior chiarezza: *il reato di diserzione esiste anche quando cessato l'arruolamento l' ufficiale consolare rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.*

La dizione com' è, è poco chiara; e merita correzione; ma questo, ripeto, è questione semplicemente di forma. Quella nella quale insisto è la mia prima proposta, e domando all'onorevole Ministro se accetta che la disposizione di questo comma del presente articolo richiami o inserisca le parole che sono nel Codice di commercio.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA MARINA. A me pare che si tratti ora di prescrivere i doveri del marinaio e che non sia necessario d'indicare quali sieno i casi in cui esso deve obbedire alle prescrizioni del console. Io non posso verificare ora se per avventura qualche altra legge dia facoltà ai consoli in dati casi, come per es. in caso di guerra, di prolungare l'arruolamento dei marinari.

Qui si prescrive il dovere del marinaio; quanto poi al dovere del console saranno altre leggi che lo determineranno. Quindi mi parrebbe che sarebbe più logico di lasciare la dicitura di quest'articolo quale è.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Non vorrei abusare della facoltà di Relatore per parlare una terza volta, ma la materia avendo molta importanza, spero che il Senato voglia perdonare la mia insistenza.

Per sostenere la disposizione di questo secondo comma dell'art. 264, si è citato l' articolo 348 del Codice di commercio. Ora, a me pare che quest' articolo, lungi dal combattere, valga a confortare la mia opinione.

L'articolo dice così: *Gli ufficiali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi e la nave sia diretta ai porti del Regno, prorogare il termine dell' arruolamento per il tempo strettamente necessario al ritorno. In questo caso colui al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.*

Dunque, l' unica facoltà che dà il Codice di commercio all' autorità consolare è limitata a certi determinati casi, cioè l' autorità consolare ha diritto *per motivi gravissimi,* e notate *quando la nave sia diretta ai porti del Regno di prorogare il termine dell' arruolamento.*

Qual è lo scopo di quest' articolo? È perchè la nave si può trovare talvolta in paese straniero, dove difettano le genti dell'equipaggio, la nave ha bisogno di rimpatriarsi, e non trovando l'equipaggio sufficiente allora correrebbe

pericolo il capitano di non poter fare il suo viaggio.

Ecco perchè in questo caso eccezionale, in questo caso grave, e unicamente nel caso in cui la nave debba ritornare al porto del suo armamento, si dà questa facoltà all'autorità consolare, che però non ha, se la nave deve fare un viaggio per altri paesi.

L'ufficiale consolare ha il diritto non già di ricusare l'autorizzazione dello sbarco, ma di dire al marinaio: voi restate impegnato, il vostro arruolamento deve continuare.

Laonde, questa stessa facoltà che dà la legge, vi dimostra come non si possa concedere l'altra di cui fa menzione l'articolo in discussione.

Ora quando è così, bisognerebbe per lo meno, come diceva l'onorevole preopinante, rinviare quest'articolo e dire: « Quando per avventura l'ufficiale consolare avrà creduto che sia il caso di fare che prosegua l'arruolamento di quel marinaio il quale ha finito il suo impegno, allora, se costui si ricusa, è ritenuto disertore. »

Ma dare in generale questa facoltà troppo illimitata, è in contraddizione di quello che dice l'articolo del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi dispiace di sorgere un'altra volta per domandare il rinvio anche di quest'articolo. Ma ora lo chiedo a nome della Commissione, e il Senato riconoscerà nella sua saviezza che anche in questo caso è opportuno che la Commissione abbia tempo di ponderare le difficoltà insorte.

Il signor Ministro diceva che a cotali difficoltà provvederanno forse altre leggi già in vigore. E per ciò tanto più torna opportuno il rinvio, onde la Commissione abbia tempo anche in questo caso di esaminare la legislazione vigente in relazione alle difficoltà insorte ed alle obbiezioni fatte.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io non ho difficoltà, giacchè abbiamo da discutere varî altri articoli, di accettare il rinvio anche di questo.

A me preme però di notare che possonvi essere altre leggi che regolino queste facoltà agli agenti consolari, oltre all'articolo del Codice di commercio, da me citato e che si ebbe specialmente in vista.

Possono esistere altre leggi, che io ora non ricordi. Potrebbe anche sorgere il caso di nuove leggi; se noi ci fermassimo all'art. 348, domani si possono fare altre leggi colle quali si diano nuove facoltà.

A me pare, supponiamo un caso di guerra, che potrebbe benissimo accadere, che convenisse di dare autorità al console, onde fare ritornare in paese i marinai i quali hanno finito il loro arruolamento; perchè, come il Senato sa, in questi casi tendono molti a sbarcare all'estero.

Dunque io reputo che il dare questa facoltà agli agenti consolari all'estero, alle autorità che rappresentano lo Stato all'estero, sia cosa molto ragionevole.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi pare che l'on. signor Ministro non si opponga al rinvio dell'articolo in discussione alla Commissione. E poichè egli stesso ha dichiarato di non essere al momento in grado di rispondere alla dimanda se vi siano nella legislazione marittima vigente disposizioni all'uopo, spero che il Senato non avrà difficoltà di aderire alla dimanda di rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, l'articolo sarà rimandato alla Commissione.

Art. 265. Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero.

La stessa pena potrà essere aumentata di uno a due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio.

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Diceva testè che quest'articolo dovrebbe essere rimandato allo studio della Commissione per le stesse ragioni per cui fu rinviato l'articolo 263. Rinnovo quindi la mia proposta di rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole sig. Ministro se accetta che anche questo articolo sia rinviato alla Commissione.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, l'articolo è rinviato alla Commissione.

Si passa ora al

CAPO V.

Della pirateria.

Art. 331. Chiunque si sarà violentemente impadronito di una nave nazionale, fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, incorrerà nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune, quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

(Approvato.)

CAPO VI.

Delle infrazioni alla polizia marittima.

Art. 351. Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua nave conforme al modello regolamentare, incorrerà nella multa estendibile a lire 500.

(Approvato.)

Art. 353. Il capitano o padrone od altra persona preposta al comando della nave, che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa non minore di lire mille, se la navigazione da esso intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire 500 in tutti gli altri casi.

In caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

(Approvato.)

Art. 357. Il capitano che navigasse senza gli uffiziali, di cui la legge prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

(Approvato.)

Art. 358. Il capitano o padrone che non tenga a bordo il giornale nei casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo Codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni delle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dall'art. 363.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Avverto il Senato che la Commissione ha fatto osservare che forse sarebbe bene sospendere la discussione anche perchè essa possa aver tempo di studiare i varî articoli che vennero rinviati.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riforma del Codice per la marina mercantile — (*Seguito*);

Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XXXI.

TORNATA DEL 7 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Proposta del Senatore Brioschi, approvata — Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile — Il Relatore Senatore Cacace legge l'articolo 3 (stato rinviato) secondo nuova redazione concordata fra Commissione e Ministro, approvato — Nuova redazione degli articoli 150, 151 e 152 (il primo dei quali era stato anch'esso rinviato) concordata fra la Commissione ed il Ministro, approvata — Soppressione dei due primi capoversi dell'articolo 157 (rinviati) — Approvazione dei rimanenti capoversi dell'articolo con una variante proposta dal Senatore Astengo — Modificazioni concordate all'articolo 158 (rinviato) approvate — Approvazione degli articoli 363, 364, 371, 375, 384, 388, 393, 413, 415, 420, 424 e 433 — Domanda del Ministro di rinvio dell'articolo 434, ammessa — Approvazione degli articoli 435, 440 e 442 — Proposta di rinvio del Senatore Trombetta dell'articolo 443 accettata dal Ministro e dal Senatore Borgatti (della Commissione) — Approvazione dell'articolo 448 — Osservazioni del Senatore Trombetta e del Ministro all'articolo 448 — Rinvio dell'articolo e del successivo articolo 449 alla Commissione — Approvazione degli articoli 452, 457 e 458 — Leggesi la tabella annessa al progetto — Sospensione della discussione in attesa che siensi concordati gli articoli stati sospesi. — Approvazione senza discussione del progetto: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili — Il Senatore Vitelleschi riferisce intorno a petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della Marina e il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Martinengo di un esemplare dello *Statuto ed ordinazioni di Polcenigo dell'anno 1836;*

Il Prefetto della provincia di Brescia degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1876.*

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per una proposta.

Coloro fra voi, egregi Colleghi, i quali hanno avuto l'opportunità di prendere cognizione del progetto di legge presentato nella seduta dell'altro ieri dal signor Ministro dell'Interno sulle *incompatibilità parlamentari*, devono già a quest'ora, lasciando da parte ogni giudizio in merito, essersi formato un chiaro concetto dell'importanza del medesimo. Esso viene a modificare essenzialmente una delle leggi fondamentali dello Stato, e forse ha una portata maggiore.

Io non dubito che il Senato, il quale fu sempre vigile custode e conservatore dei principî liberali che informano le leggi costitutive del

nostro paese, mentre nello stesso tempo non frappose mai ostacolo a modificazioni ed innovazioni che rispondessero a veri bisogni della nazione, o fossero inspirate da progressi reali, vorrà anche in questa occasione, coll'ordinaria sua prudenza e sagacia, esaminare quel progetto.

Però affinchè fin dai primordi questo esame sia fatto colla maggiore serietà e possano concorrervi tutte le forze del Senato, io mi azzardo di fare, in conformità dell'articolo 15 del nostro Regolamento, una proposta, la quale sarebbe formulata così:

« Il sottoscritto, in conformità dell'articolo 15 del Regolamento, invita il Presidente a volere disporre che sia portato a conoscenza dei Senatori, mediante apposita circolare, il giorno in cui comincerà negli Uffizi la discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari. »

Aggiungo che l' urgenza di questo progetto non può essere in alcun modo dimostrata, e credo che l'on. signor Ministro non l'abbia chiesta al Senato. Quindi desidererei (e questo forma la seconda parte della mia proposta) che fosse lasciato un congruo tempo tra il giorno in cui la circolare sarà inviata ai signori Senatori, ed il giorno in cui incomincerà la discussione negli Uffici.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 15 del Regolamento citato dall'onorevole Brioschi:

« Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvochè il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

« Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, a maggioranza assoluta dei votanti, nomina tra i suoi membri un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale. »

Rileggo ora la proposta dell'onorevole Senatore Brioschi.

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Brioschi si compone di due parti; ma io la porrò ai voti nel suo complesso, se nessuno ne domanda la divisione.

Essa consiste in questo: 1° Che mediante apposita circolare sia portato a conoscenza dei Senatori il giorno in cui incomincierà negli Uffici la discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari; 2° che fin d'ora sia determinato che sarà lasciato un congruo tempo fra il giorno della spedizione di questa circolare e quello della riunione negli Uffici.

Chi intende approvare la proposta dell'onorevole Senatore Brioschi, voglia sorgere.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

Si riprende la discussione sugli articoli 3, 150, 151, 152 e 263, che, come il Senato sa, vennero rinviati per nuovo esame alla Commissione.

La parola è all'on. Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato intorno agli articoli che nella precedente tornata furono rinviati alla Commissione. Ed innanzi tutto riferirò sull'articolo 3°, il quale venne concordato fra l'onorevole signor Ministro e la Commissione nel modo seguente: (*V. infra*).

PRESIDENTE. Il Senato sa che l'articolo 3 contiene varie parti; la prima fu già dal Senato approvata con la sola variazione della parola « applicati » in luogo di « commessi. »

Questa prima parte dell'art. 3 resta quindi così concepita:

Art. 3. Il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile è fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle capitanerie di porto, che si comporrà:

di capitani di porto,
di ufficiali di porto,
di applicati di porto.

Poi, secondo il progetto della Commissione, venivano tre alinea così concepiti:

« Il Ministro della Marina sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina avrà facoltà di destinare alle funzioni di capitano e di ufficiale di porto ufficiali militari della regia marina.

« Il numero la gradazione, l'annuo stipendio

del personale predetto sono stabiliti dalla tabella N. 2, annessa a questo Codice.

« Le condizioni di nomina e l'assegnazione ai diversi ufficî del personale stesso saranno stabilite con regio decreto. »

Ora, in luogo di questi tre alinea, la Commissione, d'accordo coll'on. Ministro, propone che si dica:

« Un quarto dei posti nella categoria degli ufficiali di porto sarà riservato agli ufficiali di vascello della regia marina.

Il numero, la gradazione e l'annuo stipendio del personale predetto saranno stabiliti per legge. »

Pongo adunque ai voti l'art. 3 composto della prima parte già approvata dal Senato, e di questa seconda parte di cui ora ho data lettura.

Chi intende di approvare questo articolo così rettificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore per riferire sugli altri articoli che vennero rinviati alla Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Gli altri articoli rinviati alla Commissione sono quelli collocati nel Capo XIV sotto l'epigrafe: « *Dei depositi della gente di mare.* »

Sono precisamente gli articoli 150, 151, 152, i quali vennero concordati fra la Commissione e il signor Ministro nel modo seguente:

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. Favorisca far pervenire al banco della Presidenza questi articoli.

Avverto il Senato che per verità era stato sospeso l'articolo 151, e che gli articoli 152 e 153 erano stati approvati; ma ora avendo la Commissione d'accordo coll'on. Ministro proposto una nuova redazione degli art. 150 e 151, ne viene di necessità che non possono più stare gli articoli 152 e 153, ma che in sostituzione di questi si debba adottare il nuovo articolo 152, proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro.

Domando al Senato se intende che questi articoli 150, 151 e 152, concordati tra la Commissione ed il Ministro, omessi gli articoli 152 e 153 già approvati, siano posti in discussione.

Non facendosi osservazioni, leggerò prima di tutto il nuovo articolo 150:

« Nei capoluoghi e compartimenti marittimi che saranno designati dal Regolamento, è stabilita una Cassa sotto la denominazione di Cassa di depositi della gente di mare, la quale è amministrata dai rispettivi capitani di porto, e tenuta dai tesorieri od altri contabili dello Stato. »

Chi intende approvare questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 151 suonerebbe come segue:

Art. 151. Questa Cassa è destinata a ricevere provvisoriamente:

1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero Stato;

2. Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare;

4. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 152 in sostituzione degli antecedenti 152 e 153: « Le condizioni per il passaggio di dette somme alla cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal Regolamento. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Se l'articolo 153 del Codice della marina mercantile attualmente in vigore rimane conservato, mi pare opportuno ricordare che esso è così concepito:

« Le norme per la contabilità di detta Cassa saranno determinate dal regolamento. »

PRESIDENTE. Dell'articolo 153 quale era proposto nel progetto di legge ministeriale, non se ne deve più tener conto.

È inteso che tutti gli articoli del Codice della marina mercantile che non vengono riformati, rimangono quali sono nell'antico Codice.

Pongo ai voti, se nessuno chiede la parola, l'articolo 152 che rileggo:

« Le condizioni per il passaggio di dette

somme alla Cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal regolamento. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Nell'articolo primo di questo progetto che stiamo discutendo, sono indicati gli articoli del Codice per la marina mercantile ora vigente, che vengono abrogati; e tra essi anche l'articolo 153. Ma ora, per le modificazioni introdotte negli articoli 150, 151 e 152, rimarrà l'articolo 153 quale esso è nel Codice vigente?

PRESIDENTE. L'art. 153 venne cancellato dall'art. 1°, che ho chiamato primissimo, del progetto, il quale articolo per altro sarà discusso per ultimo; sarà allora il caso di deliberare se l'art. 153 del Codice di marina debba o no essere cancellato.

Intanto, se la Commissione non ha altra comunicazione a fare, si procederà alla lettura degli articoli susseguenti.

Senatore CACACE, *Relatore*. Permetta; vi è pure l'art. 157 che contiene la definizione del lido di mare, della *spiaggia,* ecc. ed è così concepito:

Art. 157. Intendesi per *lido di mare* quella zona del litorale marittimo che è percorsa dai marosi nelle maggiori mareggiate; onde i limiti del lido rimangono segnati dalle due linee della massima e della minima mareggiata.

Per *spiaggia* s'intende quel tratto di suolo arenile contiguo al lido e già abbandonato dal mare che non venne mai legittimamente occupato per usi pubblici o privati. Esso comincia colla linea della massima mareggiata e finisce dove cominciano le proprietà di patrimonio pubblico o privato.

Le spiaggie ed il lido, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade, dipendono dall'amministrazione marittima per tutto quanto riguarda il loro uso, e la polizia marittima.

Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione dell'amministrazione marittima fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno far passaggio dai beni del pubblico Demanio a quelli del patrimonio dello Stato.

Ora parve alla Commissione che mettere queste definizioni in un progetto di legge non era ragionevole; quindi avrebbe soppresso i due primi paragrafi dell'art. 157; e anche in questo l'onorevole Ministro è d'accordo colla Commissione. Così che questo art. 157 comincerebbe dal paragrafo 3: Le spiaggie, cioè, ed il lido, ecc.

PRESIDENTE. Adunque la Commissione d'accordo col Ministro propone di sopprimere i due primi paragrafi dell'articolo 157, uno dei quali definisce il lido del mare e l'altro la spiaggia; propone altresì che invece l'articolo si riduca agli altri due comma successivi.

Li rileggo:

(*Vedi sopra*)

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Cominciando l'articolo colle parole: *Le spiaggie ed il lido* bisognerebbe aggere: *del mare,* come è detto negli altri articoli precedenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario pongo ai voti l'articolo 157 testè letto, aggiungendo dopo la parola *lido,* le parole *del mare.*

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora do la parola all'onorevole Relatore per riferire sull'art. 264.

Senatore CACACE, *Relatore*. Quest'articolo contiene due paragrafi; nel primo era dichiarato disertore quell'individuo dell'equipaggio il quale senza permesso, o abbandonasse la nave, o si rifiutasse di recarsi a bordo della medesima dopo essersi arruolato.

Su questo comma fece un'osservazione l'onorevole Trombetta, la quale fu accolta dal Senato, ed era che questa frase *si rifiutasse* era dubbia, e che invece convenisse esprimere il fatto, cioè che il marinaro non si fosse recato a bordo. Quindi la locuzione di questo primo comma, accettata anche dal Ministero, è in questi termini:

« Qualunque individuo dell'equipaggio d'una nave mercantile che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave *o non si recasse* a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore. »

In altri termini, alle parole: *si rifiutasse*, sono sostituite queste: *non si recasse* a bordo.

Il secondo comma di quest'articolo è concepito così:

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco. »

Il Senato ricorderà che su questo secondo comma dell'articolo si elevò lunga discussione, ed allora anche questo fu rinviato, ed è stato fra il Ministro e la Commissione concordato nel modo seguente:

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco, nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

PRESIDENTE. Toglie anche le parole: *cessato l'arruolamento?*

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Faccio notare che l'articolo concordato dice così:

« Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare, non ostante che sia terminato l'arruolamento, rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare all'onorevole signor Ministro e alla Commissione che ieri taluno aveva trovato opportuno che invece di dire: Il reato di diserzione esiste *non ostante che sia terminato l'arruolamento, ecc.* si dicesse: *anche quando cessato l'arruolamento, ecc.*

Raccolto l'emendamento del Senatore Trombetta e raccolta la nuova proposta della Commissione consentita dal Ministro della Marina, l'art. 264 sarebbe stato rettificato così:

« Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima e dell'uffiziale consolare, abbandonasse la nave o *non si recasse* a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

« Il reato di diserzione esiste *anche quando cessato l'arruolamento* l'uffiziale consolare abbia rifiutato l'autorizzazione allo sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 264 così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene in discussione l'articolo 265 che era stato pure sospeso. Che cosa ha a riferirne la Commissione?

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. L'articolo 265 è subordinato all'articolo 56, e questo solleva una questione gravissima.

Altri articoli pure dipendono dalla soluzione di questa questione. Perciò la Commissione dimanda di aver tempo di conferire coi signori Ministri della Marina e della Giustizia e di fare insieme nuovi studî sulla detta questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario la discussione su questi due articoli sarà rimandata alla fine della legge. Ora, siccome dopo l'art. 157, che era stato sospeso, era pure stato sospeso l'art. 158, domando alla Commissione se in seguito alla nuova redazione ed approvazione dell'art. 157, la Commissione intende che debba essere posto ai voti l'art. 158 quale era, o se debba tuttavia rimanere sospeso.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. La Commissione intende che quell'articolo sia messo ai voti, come era.

PRESIDENTE. Dunque rileggo, per porlo ai voti l'art. 158.

Art. 158. Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico Demanio indicate nel precedente articolo devono essere autorizzate per legge.

Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dall'amministrazione marittima. Essa però sentirà l'avviso delle altre amministrazioni interessate, allorchè trattisi di eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.

Chi intende di approvare l'art. 158, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 363. Ne dò lettura.

Art. 363. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, non specialmente previste da questo Codice, le quali possono recare danno ai terzi, saranno punite

con multa da lire 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 364. Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dall'art. 308, scriverà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

(Approvato.)

Art. 371. Il capitano o padrone che, arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire 50 se la nave è armata a lungo corso; in quella di lire 25 se è armata al gran cabotaggio, ed in quella di lire 15 se è destinata ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome, il capitano o padrone incorrerà nella pena del carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima di questo articolo incorrerà il capitano o padrone che imbarcasse passeggieri non iscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare; se poi gl'individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. La mia osservazione non ha alcuna importanza, ma però attiene all'esattezza della locuzione.

Si dice in quest'articolo:

« Il capitano, o padrone ecc. incorrerà nella *pena* di lire 50. Io riterrei che sia più esatto il dire: *incorrerà nell'ammenda di* lire 50 in quanto che in questo articolo non si esce dai confini di questa penalità. »

Si usa nelle legge penali la locuzione di *pena pecuniaria*, ogni qualvolta, per l'accrescimento o diminuzione di essa, viene ad applicarsi per lo stesso reato, ora la multa, ora la semplice ammenda a seconda delle circostanze.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro e alla Commissione se accettino questo emendamento.

MINISTRO DELLA MARINA. L'accetto.

Senatore CACACE, *Relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 371 col proposto emendamento, cioè di sostituire alle parole: *incorrerà nella pena di lire 50*, queste altre: *incorrerà nell'ammenda di lire 50*.

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 375. Il capitano o padrone di una nave nazionale diretta ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta di un Regio uffiziale consolare pel trasporto di un condannato o imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa da lire cinquecento a mille.

Non saranno però i capitani o padroni tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

Il capitano o padrone che dopo aver avuto dai Regi ufficiali consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei. In caso di semplice negligenza potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

Nello stesso modo saranno puniti gl'individui i quali tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'art. 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

(Approvato.)

Art. 384. L'inscritto nella matricola, o nei registri, che cedesse ad altri il libretto di ma-

tricola o il foglio di ricognizione, sarà punito con multa estendibile fino a lire cento.

Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse servito all'evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o di inscritti per la leva, il cedente sarà tenuto complice del reato.

(Approvato.)

Art. 388. Il capitano o padrone che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare.

(Approvato.)

Capo VII.

Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie.

Art. 393. Ogni contravvenzione all' art. 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento.

Se la portata della nave eccederà cinquanta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire duecento.

(Approvato.)

Capo VIII.

Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.

Art. 413. Chiunque dirigesse un battello da pesca in contravvenzione degli art. 147, 148 e 149, incorrerà nel primo caso in una ammenda fino a lire 10, nel secondo in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite all'articolo 354.

(Approvato.)

Capo IX.

Delle contravvenzioni marittime.

Art. 415. Incorrerà in una ammenda non minore di lire trenta, chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprietà di una nave, non si facesse riconoscere dall'autorità marittima, come all'articolo 48.

Incorrerà nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal già citato articolo 48.

(Approvato.)

Art. 420. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

Gli instrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

(Approvato.)

Capo X.

Disposizioni speciali.

Art. 424. Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata da questo Codice, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità.

(Approvato.)

TITOLO III.

Capo unico.

Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.

Art. 433. La giurisdizione penale marittima mercantile è esercitata;

a) dall'autorità giudiziaria ordinaria;

b) dai Tribunali consolari all' estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

c) dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

(Approvato.)

Art. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti di assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale; ed appartiene ai Tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pe' delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare nelle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 388, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Poichè abbiamo da concordare parecchi altri articoli colla Commissione, io proporrei al Senato di rimandare alla Commissione stessa anche questo articolo per istudiare la questione se non sarebbe conveniente di estendere la competenza dei capitani di porto, anche alle contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca. Io credo che sarebbe conveniente per i pescatori istessi, invece di avere la giurisdizione ordinaria de' pretori, avere quella dei capitani di porto. Proporrei quindi, poichè abbiamo da concordare altri articoli, di rimandare anche l'articolo 434 alla Commissione per decidere anche questa questione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone sia rinviato questo articolo alla Commissione; se non vi è opposizione, l'articolo s'intenderà rinviato.

Art. 435. La competenza a conoscere dei reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato, è determinata dal luogo ove sono avvenuti.

Se i reati sono avvenuti all'estero, o in corso di navigazione, la competenza appartiene alla autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne è stata fatta denunzia ai regi consoli, o ai comandanti del legni della regia marina all'estero; ed all'autorità del luogo ove la nave è inscritta, quando è stata fatta la denunzia, salvo in questo ultimo caso la giurisdizione consolare. Nel resto si osserveranno le norme del Codice di procedura penale comune.

(Approvato.)

Art. 440. Il capitano o padrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un regio ufficiale consolare, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

Il regio ufficiale consolare praticherà gli ulteriori incombenti che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo colle carte del processo e coi corpi del reato in un porto dello Stato.

In mancanza di ufficiale consolare, il comandante di una nave da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

Quando si tratti di reati molto gravi, e non fosse prossimo il ritorno della nave nel Regno, il console o il comandante della nave da guerra potrà anche fare sbarcare ed inviare nello Stato le persone dell'equipaggio, le cui deposizioni sembrino più importanti, provvedendo opportunamente affinchè il legno possa continuare la navigazione.

Nei Consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei Tribunali consolari, qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

(Approvato.)

Art. 442. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o padrone ne farà denunzia al capitano o ufficiale di porto nel termine di ventiquattro ore da che il reato fu scoperto.

Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risiede un regio ufficiale consolare, il capitano o padrone ne farà al medesimo la denunzia dentro lo stesso termine.

Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione o in paese estero in cui non risiede un console italiano, la denuncia si farà al console, ovvero al capitano od ufficiale di porto del primo porto di approdo dentro ventiquattr'ore.

(Approvato.)

Art. 443. Il capitano o ufficiale di porto, ov-

vero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, il quale lo spedirà al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Si trova in quest' articolo una disposizione che urta coi generali principî stabiliti nel Codice di procedura penale.

« Il capitano o uffiziale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone, il quale dovrà confermarla col suo giuramento. »

Confermarla con giuramento ! Ma i denunzianti ed i querelanti non possono assolutamente giurare sulla denunzia o querela da essi presentata ; e molte volte le denuncie che inavvertentemente si erano giurate, sono state causa di annullamento.

Io comprendo che lo scopo di quest'articolo è quello di avere una prova più facile e piana, come lo dimostra il capoverso dello stesso articolo che è ancora più notevole: « L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria. » Ma lo scopo, per quanto plausibile, non può giustificare una disposizione, per la quale vengono meno le più importanti guarentigie stabilite nei giudizî penali. Ritenga il Senato, che qui non siamo solamente in tema di contravvenzione di polizia.

L'articolo si riferisce indistintamente ai reati anche i più gravi, pei quali la denuncia giurata del capitano o padrone basterà in molti casi per determinare una condanna, giacchè *essa fa fede del suo contenuto fino a prova contraria.*

Ora mi si consenta ch'io dica che simili disposizioni non si possono assolutamente conciliare col regime costituzionale.

Noti di più il Senato, che a termini degli articoli 93 e 436 del Codice della marina mercantile questo modo di procedere si deve egualmente applicare ai reati, di cui sia imputato uno dei viaggiatori imbarcati. Anche in questi casi il capitano giura la sua denuncia, e questa farà fede fino a prova contraria.

Io assolutamente non posso credere che il Governo e la Commissione vogliano respingere una mozione la quale parte dal desiderio di mantenere illese le guarentigie costituzionali. Si assicuri l'onorevole Ministro, che si troverà modo di provare i reati o con testimoni o con documenti, o in altra guisa, ma non si voglia stabilire che sia sufficiente prova di un fatto, il quale potrebbe anche essere gravissimo, la giurata denuncia del capitano o padrone. Propongo quindi che nel primo comma dell' articolo 443 si omettano le parole: *il quale dovrà confermarla col suo giuramento*, nonchè l'intero primo capoverso.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Il Senato comprenderà di leggieri la mia titubanza nell' accettare subito o non la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta, sol riflettendo che questo progetto di modificazioni al Codice venne presentato d' accordo eziandio col mio Collega Ministro Guardasigilli, il quale in questa parte sarebbe più di me competente a giudicare dell'ammessibilità o no della proposta medesima. Io quindi in questa parte mi riferisco completamente al giudizio dell' on. Commissione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Dal momento che altri articoli sono stati rinviati alla Commissione, io pregherei il Senato a permettere che anche questo le fosse rinviato, onde la Commissione stessa, insieme al signor Ministro della Marina e al Regio Commissario, abbiamo tempo d'intendersi su tutte le questioni sollevate. Forse domani potrà intervenire nel seno della Commissione anche il signor' Ministro della Giustizia; laonde tanto più torna opportuno e conveniente il rinvio.

Perciò che riguarda la questione sollevata dall'onorevole Senatore Trombetta circa il giuramento, di cui all'art. 443, ora in discussione, prego l'egregio preopinante a considerare che il giuramento è già prescritto dal Codice ora vigente, e che a questo riguardo il Ministero e la Commissione nulla hanno innovato. Ciò

però non attenua la importanza della sollevata questione.

PRESIDENTE. Se non sonvi difficoltà, questo articolo 443 sarà pure rinviato alla Commissione.

(Approvato).

Art. 444. I capitani e gli ufficiali di porto appena riceveranno dal capitano o padrone la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria nelle forme stabilite dal regolamento, e li trasmetteranno al procuratore del Re competente. Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato di arresto.

Quando l'imputato di crimine o delitto, che non si trova in istato d'arresto, sia imbarcato per l'estero, i suddetti ufficiali ne ordineranno lo sbarco, e lo faranno tradurre innanzi al procuratore del Re.

(Approvato.)

Art. 448. I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'articolo 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura, prescritte dalla legge sui consolati.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Anche questo articolo contiene una disposizione abbastanza grave e che deve essere particolarmente avvertita.

L'articolo dice:

« I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'art. 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento. »

Ella è questa una disposizione nuova, perchè secondo l'art. 448 del vigente Codice per la marina mercantile, se non erro, si debbono osservare le forme prescritte pel giudizio avanti i Pretori.

Io, per verità, non credo, onorevole Ministro, che le forme di procedura possano trovar sede in un regolamento.

Ad ogni modo la questione è assai grave, perchè nelle forme della procedura stanno le maggiori guarentigie degl' imputati. Desidero quindi una spiegazione che mi rassicuri.

Passo al primo alinea:

« L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai Pretori. »

I termini, in cui trovasi concepita questa disposizione, possono indurre l'idea che la pena sussidiaria del carcere e degli arresti debba anche estendersi alle spese di giustizia, ove non siano pagate; locchè non può essere, perchè le spese di giustizia non si possono mai commutare in pene corporali.

Vorrei quindi che si adottasse una locuzione che spiegasse meglio il concetto.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L' onorevole Senatore Trombetta nota, che in questo articolo v' ha una disposizione grave che modifica l'art. 448 dell'attuale Codice della marina mercantile, in cui si legge: « Devono osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale per i pretori ». Io debbo rispondere: si è modificato appunto perchè i capitani ed ufficiali di porto potessero procedere con forme più semplici e sommarie, e si è riconosciuta questa necessità perchè gli ufficî di porto non hanno nè cancellieri, nè uscieri, non hanno nemmeno tutto il personale necessario per seguire le norme della procedura comune, ed appunto per provvedere a tali esigenze, si è sentita la necessità delle proposte modificazioni.

In quanto alla seconda osservazione fatta dall' onorevole Senatore Trombetta, io mi accorgo di entrare in un campo nel quale a dir vero non sono molto competente. Del resto, in quell'articolo si dice: « *portanti condanna a pene pecuniarie, o spese di giustizia e la commutazione delle suddette pene in pene corporali.* » Ora, pare a me che questa commutazione debba riferirsi alle pene pecuniarie e non possa rife-

rirsi alle *spese* di giustizia, poichè le spese di giustizia non sono una *pena*.

Ad ogni modo, se ci fosse qualche dubbio, io non mi opporrei al rinvio di quest'articolo alla Commissione.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Ordinariamente anche le spese di giustizia si pongono, benchè irregolarmente, nel novero delle pene; ma le osservazioni fatte dal signor Ministro mi persuadono a non insistere. Non mi hanno però egualmente persuaso le ragioni che addusse a riguardo della prima parte dell'articolo 448. Io non posso assolutamente arrendermi al sistema di stabilire per mezzo di un semplice Regolamento le forme di procedura, che sono parte essenzialissima dei giudizî penali.

Si dovrebbe conoscere, quanto meno, quali sieno le disposizioni che s'intende di innovare; ora pare a me che almeno le più essenziali si potrebbero fin d'ora specificare nel Codice in discussione.

MINISTRO DELLA MARINA. Anch'io entrerei in quest'ordine di idee dell'onor. Senatore Trombetta, di specificare, cioè, nella legge almeno le più essenziali disposizioni; e per questo proporrei che l'art. 448 venisse rinviato alla Commissione per un più maturo esame.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Allora si passerà all'articolo 449, così concepito:

Art. 449. I procedimenti relativi ai reati marittimi, dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato ammesso a libertà provvisoria, o che non sia stato arrestato, potrà avere il permesso d'imbarco dall'autorità marittima, previo il consenso del pubblico ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'art. 311, Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi, si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogni qual volta consti che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice, e del regolamento.

Nei giudizî per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del Presidente ridotti:

a dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360, Codice di procedura penale;

a venti giorni quello fissato nell'articolo 407, detto Codice;

ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Trombetta ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io prego il Senato a voler rimandare anche quest'articolo alla Commissione, in quanto che non è meno grave del precedente. Con esso si viene a distruggere nientemeno che il sistema del procedimento orale, facendosi facoltà di leggere le disposizioni scritte ogniqualvolta i testimoni si trovano in navigazione, ancorchè nell'interno dello Stato.

So bene, che questa disposizione è stata copiata dal Codice di marina militare, ma per la marina militare vi sono ben altre esigenze, alle quali è necessità il sottostare.

A mio avviso si potrebbe stabilire che possa il Tribunale, sulla istanza di una delle parti, e coll'assenso dell'altra, ordinare la lettura delle deposizioni scritte dei testimoni, che trovinsi in navigazione, qualora non siano comparsi all'udienza.

Di regola generale le deposizioni scritte devono scomparire affatto nel dibattimento; ed è solamente in certi determinati casi che la legge permette che siano lette, quando cioè si debba far risultare dei cangiamenti sopravvenuti in una deposizione, e quando chi depose è defunto, o se ne ignora la dimora, ovvero trovasi in estero Stato.

Ma col permettere la lettura delle deposizioni scritte dei testimoni che si trovano in navigazione, si viene a permettere l'intiera ripro-

duzione del procedimento scritto, in quanto che nei reati commessi a bordo i testimoni saranno sempre uomini di mare, i quali per ragione della loro professione si troveranno difficilmente a terra, benchè non assenti dal Regno.

Aggiungasi ancora, che, siccome non di rado avviene, che i testimoni i più importanti cercano il modo di sottrarsi al fastidio di portare innanzi all'imputato ed al pubblico la loro testimonianza, si verrebbe con questa disposizione a somministrar loro il mezzo di ottenere il loro intento, essendo agevol cosa di procurarsi un imbarco pel giorno in cui avrà luogo il dibattimento, quando in quel giorno non si trovassero in navigazione.

PRESIDENTE. Accettano l'onorevole Ministro e la Commissione questo rinvio?

MINISTRO DELLA MARINA. Io non dissento.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque al

TITOLO IV.

DEL POTERE DISCIPLINARE.

CAPO UNICO.

Art. 452. Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represse con punizioni disciplinari:

la disobbedienza semplice;

la negligenza nel prendere il suo posto;

la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta;*

la ubbriachezza senza disordine;

l'assenza dal bordo, senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le ventiquattr'ore;

l'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;

la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;

la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;

Ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

PRESIDENTE. Si è fatto osservare che non è esatta la frase che leggesi in quest'articolo: « l'imbarco di bevande fermentate o di vino », e che sarebbe più proprio dire: *l'imbarco di vino od altre bevande fermentate.*

Che ne pensano la Commissione e l'onorevole Ministro?

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione accetta la variante.

MINISTRO DELLA MARINA. Io pure l'accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo 452 colla variante testè indicata.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 457. Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze, e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.

Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all'ufficio di porto delle pene che avrà inflitte a persone dell'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal Regolamento.

(Approvato.)

Art. 458. I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel giornale di bordo.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Viene ora la disposizione addizionale modificata dalla Commissione e convertita in un articolo 2, che fa seguito all'art. 1 del progetto.

Naturalmente questo articolo 2 sarà messo ai voti dopo l'articolo 1. Gli altri articoli che abbiamo approvati finora sono di riferimento.

A questo progetto di legge è unita una tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo, e un allegato intitolato: « Riassunto dimostrativo delle modificazioni introdotte nella tabella N. 1: « Divisione del territorio marittimo annessa al Codice per la marina mercantile, 25 giugno 1865. »

Questo allegato evidentemente non fa parte della legge, ma è dato unicamente per schiarimento. La tabella invece forma parte della legge; perchè richiesta dall'articolo 2 di riferimento, già approvato.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA legge:

TABELLA
CHE STABILISCE LA DIVISIONE DEL TERRITORIO MARITTIMO

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
PORTO MAURIZIO	*San Remo*	Da Ventimiglia incluso a S. Remo incluso.
	Porto Maurizio	Da S. Remo escluso a Porto Maurizio incluso.
	Oneglia	Da Porto Maurizio escluso ad Alassio incluso.
SAVONA	*Loano*	Da Alassio escluso a Varigotti incluso.
	Savona	Da Varigotti escluso ad Albissola incluso.
	Varazze	Da Albissola escluso ad Arenzano escluso.
GENOVA	*Sestri Ponente*	Da Arenzano incluso a Sestri Ponente incluso.
	Genova	Da Sestri Ponente escluso a Nervi incluso.
	Camogli	Da Nervi escluso a Rapallo incluso.
SPEZIA	*Chiavari*	Da Rapallo escluso a Levanto incluso.
	Spezia	Da Levanto escluso ad Avenza incluso, compresa l'isola di Palmaria e adiacenti.
LIVORNO	*Viareggio*	Da Avenza escluso a Viareggio incluso.
	Livorno	Da Viareggio escluso a Castiglione della Pescaja incluso, compresa l'isola Gorgona.
	Porto S. Stefano	Da Castiglione della Pescaja ecluso a Graticciare escluso.
PORTO FERRAIO	*Porto Ferraio*	Da Capo delle Viti, girando pel Capo dell'Infola, a Porto Longone incluso, comprese l'isola di Capraia e le altre isole dell'arcipelago Toscano, meno quella di Gorgona.
	Rio Marina	Da Porto Longone escluso a Capo delle Viti.
CIVITAVECCHIA	*Civitavecchia*	Da Graticciare incluso a Torre Gregoriana incluso.
GAETA	*Gaeta*	Da Torre Gregoriana escluso al lago di Patria escluso, compreso il gruppo delle isole di Ponza.
NAPOLI	*Ischia*	L'isola d'Ischia e le isole di Ventotene e S. Stefano.
	Procida	Idem di Procida.
	Pozzuoli	Dal lago di Patria incluso a Pozzuoli incluso.
	Napoli	Da Pozzuoli escluso a S. Giovanni a Teduccio incluso e l'isola di Nisida.
	Torre del Greco	Da S. Giovanni a Teduccio escluso a Torre del Greco incluso.

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
CASTELLAMMARE DI STABIA	*Castellam. di Stabia*	Da Torre del Greco escluso a Castellammare incluso.
	Meta	Da Castellammare escluso ad Amalfi escluso, compresa l'isola di Capri.
	Salerno	Da Amalfi incluso a Sapri incluso.
PIZZO	*Paola*	Da Sapri escluso ad Amantea incluso.
	Pizzo	Da Amantea escluso a Bagnara incluso.
TARANTO	*Cotrone*	Da Melito escluso a Cotrone incluso.
	Taranto	Da Cotrone escluso a Taranto incluso.
	Gallipoli	Da Taranto escluso ad Otranto incluso.
	Brindisi	Da Otranto escluso a Fasano escluso.
BARI	*Bari*	Da Fasano incluso a Molfetta escluso.
	Molfetta	Da Molfetta incluso a Barletta escluso.
	Barletta	Da Barletta incluso a Viesti escluso.
ANCONA	*Rodi*	Da Viesti incluso alla foce del Fortore, comprese le isole di Tremiti.
	Ortona	Dalla foce del Fortore alla foce del Tronto.
	Ancona	Dalla foce del Tronto alla foce del Cesano.
RIMINI	*Pesaro*	Dalla foce del Cesano a Rimini escluso.
	Rimini	Da Rimini incluso a Ravenna escluso.
	Ravenna	Da Ravenna incluso alla foce del Po di Goro.
VENEZIA	*Chioggia*	Dalla foce del Po di Goro alla sponda destra di Malamocco incluso (S. Pietro in Volta nel comune di Pelestrina).
	Venezia	Dalla sponda sinistra del porto di Malamocco incluso a Porto Nogaro incluso (confine coll'Impero Austro-Ungarico).
CAGLIARI	*Carloforte*	Da Oristano incluso a Capo Teulada escluso, comprese le isole di S. Pietro e S. Antioco.
	Cagliari	Da Capo Teulada incluso a Terranova escluso.
MADDALENA	*Maddalena*	Da Terranova incluso a Castelsardo escluso, più l'isola di Maddalena e le adiacenti.
	Porto Torres	Da Castelsardo incluso ad Alghero escluso, compresa l'isola Asinara.
	Alghero	Da Alghero incluso ad Oristano escluso.
MESSINA	*Reggio*	Da Bagnara escluso a Melito incluso.
	Lipari	Le isole Eolie.
	Milazzo	Dalla foce del fiume Pollina a Milazzo incluso.
	Messina	Da Milazzo escluso alla foce del fiume Alcantara.

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
CATANIA.	*Riposto*	Dalla foce del fiume Alcantara ad Aci Reale escluso.
	Catania.	Da Aci Reale incluso ad Augusta escluso.
	Augusta	Da Augusta incluso a Siracusa escluso.
	Siracusa	Da Siracusa incluso a Pachino incluso.
PORTO EMPEDOCLE	*Terranuova*.	Da Pachino escluso a Licata escluso.
	Porto Empedocle. .	Da Licata incluso alla foce del fiume Belici, comprese le isole di Lampedusa e Linosa.
TRAPANI.	*Marsala*	Dalla foce del fiume Belici a Trapani escluso.
	Trapani.	Da Trapani incluso a Castellammare del Golfo escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantellaria.
PALERMO	*Palermo*	Da Castellammare del Golfo incluso a Termini incluso, comprese l'isole delle Femmine e d'Ustica.
	Cefalù	Da Termini escluso alla foce del fiume Pollina.

PRESIDENTE. Chi approva la Tabella di cui fu data lettura e che stabilisce la divisione del territorio marittimo del Regno, si alzi.

(Approvato.)

Approvazione del progetto di legge: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi, disposti amministrativamente contro i contabili.

PRESIDENTE. Ora si sospende ogni discussione sul progetto, fino a che la Commissione non riferisca sopra gli articoli sospesi.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi, disposti amministrativamente contro i contabili.

Prego i signori Senatori Pallieri, Verga Carlo, De Filippo, Zini e Caccia di prendere i loro posti.

Si compiaccia il Senatore, Segretario, Chiesi a dare lettura dell'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Per gli atti amministrativi eseguiti contro gli antichi agenti delle riscossioni delle imposte dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1871, N. 192, potranno essi, quando sia competente la Corte dei Conti, promuovere le loro istanze innanzi alla Corte medesima anche prima della presentazione del conto giudiziale.

In ogni caso tali istanze non sospenderanno l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi, contro i quali si reclami.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione dell'articolo unico testè letto.

Nessuno chiedendo la parola, l'articolo s'intende approvato, e sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri progetti.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Ora si passa alla relazione di petizioni.

L'onorevole Senatore Vitelleschi, Relatore, ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Tutti i Senatori avranno ricevuto il sunto delle petizioni, ed avranno notato quelle che hanno un asterisco, e sono

quelle che mancano di qualche elemento indispensabile per poter essere, secondo il Regolamento, prese in considerazione, ovvero quelle che per disposizione del regolamento stesso devono essere inviate alle Commissioni che si occupano particolarmente delle leggi che le riguardano. Quindi io non riferirò al Senato che su quelle che hanno tutte le condizioni volute, perchè il Senato se ne occupi immediatamente.

N. 1. — La Giunta municipale di Piazza Armerina (provincia di Caltanisetta), fa istanza perchè sia riformata la circoscrizione elettorale della provincia medesima, in modo che la città di Piazza Armerina sia costituita sezione principale di un Collegio ed i comuni che appartengono alla provincia anzidetta non siano aggregati alla circoscrizione di altra provincia.

La Commissione trattandosi di circoscrizione elettorale, ne propone il rinvio al Ministro dell' Interno.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, s'intende approvato il rinvio di questa petizione al Ministro dell' Interno.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 3. — Il Consiglio comunale di Firenze, con deliberazione del 22 luglio 1876, si rivolge al Governo ed al Parlamento, domandando che siano adottati alcuni provvedimenti legislativi in materia d'imposte, mercè cui i comuni, e particolarmente quello di Firenze, possano trovarsi in grado di far fronte alle proprie esigenze.

Anche per questa petizione è sembrato che, trattandosi di provvedimenti legislativi in materia d'imposte, si debba rimandare al potere esecutivo e particolarmente al Ministro delle Finanze. Quindi la Commissione propone che sia trasmessa al Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, questa petizione sarà rinviata, secondo la proposta della Commissione, al signor Ministro delle Finanze.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 5. — Il Consiglio comunale di Vittoria (Siracusa), con apposita deliberazione fa istanza, onde ottenere che dal Parlamento venga accordato un sussidio per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Siracusa a Licata.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sul rinvio di questa petizione al signor Ministro dei Lavori Pubblici proposto dalla Commissione, s'intenderà approvato.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. N. 6. — La Deputazione del Consiglio provinciale di Perugia, accennando ad alcune circostanze che cagionarono un grande turbamento economico nella provincia dell'Umbria, rinnova istanza al Parlamento per ottenere provvedimenti legislativi che valgano a ristorarne le condizioni.

Anche in questa petizione si domandano dei provvedimenti legislativi da prendersi in materia di Banche, e quindi è parso che si dovesse mandare al Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola s'intende approvato il rinvio di questa petizione al Ministro delle Finanze.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'ultima petizione la quale è stata soggetto di considerazione per parte della Commissione è quella che porta il N. 31, così concepita:

N. 31. Parecchi segretari di Municipi della provincia di Bologna, a nome anche degli altri impiegati comunali, fanno istanza, perchè nella riforma della legge comunale e provinciale siano introdotte alcune disposizioni a tutela dei diritti e dei doveri inerenti alla loro posizione.

Su questa petizione, la Commissione, siccome la legge comunale e provinciale a cui si riferisce dovrà probabilmente venire in discussione al Senato, propone che sia rimandata agli Archivî, onde se ne possa tenere conto all'occasione di detta discussione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che questa petizione N. 31 dei Segretari dei Municipi della provincia di Bologna, sia rinviata agli Archivî.

Chi intende di approvare questo rinvio agli Archivî è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora, per vedere se domani si possa tenere seduta, bisognerebbe che io sapessi, se la Commissione per la riforma del Codice per marina mercantile crede di poter essere in grado di fare domani la sua Relazione sovra gli articoli a lei rinviati.

Una voce. La Commissione si è ritirata negli Ufficî.

PRESIDENTE. Allora pregherei uno dei signori Segretarî a voler domandare alla Commissione, che si è ritirata negli Ufficî, se creda di poter essere in grado di fare domani la sua Relazione sopra gli articoli che le furono rinviati.

(Il Senatore, Segretario, Verga esce dall'Aula per pochi istanti, e rientrando recasi a conferire col Presidente.)

PRESIDENTE. La Commissione ha fatto sapere che crede di poter fare domani la sua Relazione.

Quindi si terrà seduta pubblica domani alle ore 2, pel seguito della discussione sulla riforma del Codice per la marina mercantile; ma ad un'ora avrà luogo la convocazione negli Ufficî per l'esame dei due progetti ultimamente presentati, uno relativo alla convenzione colla *Trinacria,* e l'altro relativo all' *arresto personale per debiti.*

La seduta è sciolta (ore 5).

XXX.

TORNATA DELL'8 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Commemorazione del Senatore Di Vesme — Ringraziamento del Senatore Serra F. M. — Ripresa della discussione sulla Riforma del Codice per la marina mercantile — Approvazione dell'art. 54. — Nuova redazione dell' art. 56 concordata fra la Commissione ed il Ministro — Considerazioni del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 56 — Dichiarazione del Relatore sull'articolo 205 — Variante proposta dal Ministro accettata dalla Commissione — Approvazione dell' articolo — Nuova redazione dell' articolo 263 comunicata dal Relatore, approvata — Dichiarazione del Relatore all' articolo 265 — Parole del Senatore Borgatti — Soppressione dell' articolo 265 del progetto — Approvazione dell' articolo 434 — Modificazione all' articolo 443 — Approvazione dell'articolo e degli art. 448 e 449 — Segue la discussione ed approvazione dell'articolo unico e della disposizione addizionale del progetto conforme al testo ministeriale, previe talune dichiarazioni del Relatore e del Ministro — Votazione a squittinio segreto del progetto approvato e di quello approvato ieri relativo a provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili — Annullamento della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti il Ministro della Marina ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 49. Il Sindaco, a nome del Municipio di Reggio (Emilia), fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge relativo alla nuova circoscrizione territoriale militare venga provveduto con una modificazione a mantenere il Municipio indenne delle spese sopportate per l' impianto del distretto militare.

50. La Camera di commercio ed arti di Chiavenna fa istanza perchè sia sospesa l'approvazione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali, sino all'approvazione della riforma dei Codici penale e di commercio.

Commemorazione del Senatore Conte Carlo Baudi di Vesme.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Anche oggidì mi tocca la mesta cura di annunziarvi che uno dei nostri Colleghi non vive più.

Il conte Carlo Baudi di Vesme, nato a Cuneo il 21 luglio 1809, ha speso gli anni suoi giovanili nello studio delle lingue viventi ed in quello del giure.

Tra poco, si aggiunse alla eletta schiera dei cercatori delle memorie patrie, de' quali era lieto e ricco il Piemonte nella prima metà del secolo.

Passato appena il quinto lustro di età, e associatosi all'amico suo, Spirito Fossati, pubblicò un libro dottissimo *Sulle vicende della proprietà in Italia, dalla caduta dell' Impero fino allo stabilimento dei feudi;* onde, insieme al Fossati, vinse il quesito della R. Accademia delle Scienze circa *Le condizioni della proprietà in Italia fino al mille.*

Nell'anno 1836 vide premiata dall'Istituto di

Francia una sua Opera, che ha per titolo: *I tributi delle Gallie durante le prime due dinastie.*

Nell'anno medesimo fu aggregato alla *Deputazione sovra gli studî di storia patria*, e l'anno appresso, all'*Accademia Reale delle Scienze* in Torino.

Diede mano alla traduzione della monografia del Savigny sulle *Imposizioni dirette degl'imperatori di Roma.*

Ha scoperto, dicifrato, posto in istampa, alcuni palinsesti del Codice Teodosiano.

Nei *Monumenta historiæ patriæ* consegnò una corretta edizione degli *Edicta regum langobardorum.*

Di codesti Editti ha formato un volume nel 1855; e li accompagnò di critiche erudite ed argute.

Il suo volume ebbe tosto l'onore della ristampa in Germania; e quivi fu posto a base di ogni altra indagine su quell'argomento.

Frattanto, nel 1850, avea messo in luce le sue *Considerazioni sopra la Sardegna;* libro di ingegnosi trovati e di profondi consigli.

Rese noti i manoscritti di Arborea, che parvero contenere nuove rivelazioni intorno alle fonti della lingua e della poesia italiana. La autenticità de' manoscritti fu recata in dubbio da una Commissione instituita dall'Accademia delle scienze di Berlino. Ed egli, per chiarire e assodare le sue ragioni, dettava una *Storia delle origini della lingua italiana;* la quale Storia, divisa in due volumi, tuttavia resta inedita.

Parimenti inedita è la sua *Storia d'Italia dall'anno 1796.*

Aveva raccolti, e stava per pubblicare nei *Monumenta*, gli Statuti della Sardegna.

Oltre agli studî e ai lavori sin qui accennati, il conte di Vesme attendeva all'arte e alle pratiche minerarie. Diede fuori uno scritto che ha per titolo: *L'industria delle miniere in Sardegna.* Negli ultimi anni ebbe l'ufficio di Direttore delle miniere di Monteponi.

Della sua vita politica dico brevemente: che desiderò le libertà costituzionali; fu devoto e grato a Re Carlo Alberto, che le ha largite al Piemonte; devoto a Re Vittorio Emanuele, che le ha distese e guarentite all'Italia.

Nel 1848 fu Deputato al Parlamento Subalpino, e Segretario del Ministro dell'Interno. Dal 2 novembre 1850, Senatore del Regno.

Morì in Torino la mattina del 4 di questo mese.

Il suo nome, càro a questa Assemblea, è illustre fra gli uomini delle lettere e della scienza.

(*Bene, benissimo!*)

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Come antico Collega ed amico, come cittadino della Sardegna, mi associo ben di cuore alle parole pronunciate dall'egregio Signor Presidente all'indirizzo della onorata memoria del conte Carlo Baudi di Vesme, membro di questa Assemblea. Mi vi associo come antico amico e Collega, perchè nessuno più di me è sincero ammiratore dei di lui meriti come archeologo, come letterato, come storico. Mi vi associo come cittadino Sardo, perchè la Sardegna deve moltissimo al conte Carlo Baudi di Vesme, sia per lo sviluppo che ha preso la industria delle miniere, di cui è tanto ricca quella mia isola natale, sia per il lustro che a quella classica terra derivò dalle dotte lucubrazioni del Vesme, e più che da altra, da quella colla quale propugnò virilmente e vittoriosamente la invano contrastata autenticità della famosa pergamena di Arborea.

Seguito della discussione sul progetto di legge: Riforma del Codice per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Riforma del Codice della marina mercantile.

Il primo degli articoli che erano rimasti sospesi è il 54. La Commissione ha riferito alla Presidenza, che, d'accordo coll'onor. Ministro, fu convenuto di non portare variazioni di sorta all'articolo, come è formolato nel testo ministeriale.

Si dà lettura dell'articolo.

CAPO IV.

Dei proprietari e degli armatori delle navi.

Art. 54. Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è, o deve essere inscritta la nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa

nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima.

I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dei regi consolati all'estero, nei casi previsti dall'articolo 61, e dall'alinea dell'art. 102.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Era rimasta sospesa la discussione anche sull'art. 56, che la Commissione intendeva di aggiungere a questo progetto. Prego la Commissione di dar lettura di quest'articolo 56, come ora lo propone.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CACACE, *Relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che le piccole divergenze sôrte tra la Commissione e il signor Ministro intorno ad alcuni articoli del progetto di legge, sono state intieramente eliminate. La Commissione, lieta di questo risultato, sente il dovere di fare i suoi sentiti ringraziamenti all'onorevole signor Ministro per la cortese sua docilità di mostrata nel corso di tutta questa discussione.

Secondo il concetto della Commissione, una delle più importanti riforme da apportarsi al vigente Codice della marina mercantile sarebbe quella che si riferisce alla disposizione dell'articolo 56. Quest'articolo 56 del vigente Codice dispone che, in caso di naufragio della nave, le spese per il rimpatrio dell'equipaggio debbano essere a carico dell'armatore.

Pareva alla Commissione che quest'obbligo imposto all'armatore fosse troppo severo, imperocchè se per legge l'armatore è dispensato da qualunque obbligazione, allorchè fa l'abbandono della nave e del nolo, tanto più deve essere liberato da qualsivoglia obbligo nel caso di forza maggiore, cioè quando avvenga il naufragio, per effetto del quale egli perde e nolo e nave. Per queste ragioni la Commissione sosteneva alacremente che quest'articolo dovesse essere abrogato, e così aveva proposto nella sua Relazione. L'onorevole signor Ministro ha avuto la cortesia di accettare le nostre osservazioni; ed in seguito a ciò invece di abolire questo articolo, se ne è fatta una novella redazione d'accordo fra la Commissione e l'onorevole Ministro della Marina ed il Guardasigilli, sicchè l'articolo verrebbe così concepito:

« Art. 56. I proprietarî e gli armatori sono anche responsabili solidariamente, per il pagamento delle tasse e di altri dritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, per le spese di mantenimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave.

« La responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio cessa, nel caso di naufragio e di abbandono della nave; ma il rimborso delle medesime sarà prelevato sugli oggetti salvati o sul loro valore con privilegio, a termini de l'art. 133. Pel rimborso delle spese, in questo articolo indicate, i capitani di porto potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del Presidente del Tribunale civile, salvo il richiamo al Tribunale medesimo, dentro il termine di giorni 12 e dietro il pagamento della somma di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso che non sarà altrimenti ammesso. »

In questo modo adunque le divergenze sono pienamente cessate.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io sono stato ritroso a seguire i miei Colleghi della Commissione nel promuovere l'abrogazione dell'art. 56, come si era dalla maggioranza della Commissione stessa proposto, e lo sono stato per considerazioni affatto di ordine morale: io non mi preoccupava della competenza della spesa, che può occasionare il rimpatrio dei naufraghi, ma mi preoccupava che la sorte degli uomini di mare non fosse meno garantita dopo l'abrogazione di questo articolo.

Tanto più me ne preoccupava inquantochè, pareva a me, che non ci fosse altra disposizione di sorta là quale provvedesse efficacemente al rimpatrio dei naufraghi. L'on. Ministro della Marina ha dimostrato come un articolo della

legge consolare provveda senza ambagi al ritorno dei naufraghi per parte del Governo.

Presa conoscenza di questa disposizione, ho dovuto riconoscere che quell'articolo della legge consolare vi provvede in modo determinato e quindi ho desistito dal far opposizione alle conclusioni della Commissione.

Per altro l'articolo della legge fa appello ai regolamenti. Ora, i regolamenti esistenti nell'esplicare la legge, come non di rado avviene, ne modificano a questo effetto la portata, rendendo facoltativo quel che dovrebbe essere certo. Ciò è forse addivenuto perchè quando fu fatto il regolamento vigeva la disposizione che oggi si vuole abolire.

Io quindi, preoccupandomi solamente di questo lato della questione, non punto della competenza della spesa, vale a dire che sia ben chiaro che quando l'ufficiale consolare deve provvedere al ritorno dei naufraghi, disponga di mezzi certi e sia in ogni caso autorizzato a farlo, domando all'on. Ministro di volerne rassicurare su questo proposito e di prendere impegno di introdurre nel regolamento le modificazioni necessarie a questo effetto.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Vitelleschi, ripeto ora al Senato quello che ho già detto in seno alla Commissione, che le spese cioè di sussidî e di rimpatrio dei naufraghi sono in virtù della legge consolare del 1858 a carico del Governo.

L'art. 14 di detta legge dice:

« Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai Consoli le seguenti spese:

« § 4. Quelle di sussidio e rimpatrio ai nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento. »

Difatti anche ora quando succede un naufragio i Consoli sono essi che provvedono al sostentamento di questi naufraghi e al loro rimpatrio.

Soltanto in virtù dell'art. 56 dell'attuale Codice della marina, queste spese dovevano poi essere rimborsate dagli armatori.

Questo obbligo non ha dato luogo a lamenti, fino a che la nostra marina non intraprendeva lunghi viaggi; ora che la nostra marina va lontano, sono successi dei casi dove queste spese di rimpatrio sono arrivate anche a cifre rilevanti. E allora è stata sollevata l'obbiezione sostenuta molto dalla Commissione che, siccome in virtù della legge commerciale, quando uno fa l'abbandono del bastimento, non deve più essere soggetto a nessuna spesa, non era giusto che in forza dell'art. 56 del Codice marittimo, fosse ancora soggetto a questa spesa variabile secondo i casi.

Allora il Ministero, esaminata questa questione, anche d'accordo coll'onorevole Guardasigilli, ha proposto quella modificazione. Quindi resta intatto l'obbligo per lo Stato di provvedere a queste spese di rimpatrio dei naufraghi; questo obbligo è fissato chiaramente nella legge consolare dall'articolo che ho citato, salvo le cautele prescritte dal relativo regolamento.

Dirò a questo proposito, essere stato sollevato il dubbio che le parole: *nei luoghi e limiti fissati* dal regolamento, che io non ho sott'occhio in questo momento, potessero limitare questo obbligo. Sarà pertanto il caso di fare al regolamento le opportune modificazioni, nel senso che il Governo debba avere l'obbligo di provvedere a questo rimpatrio, lasciandogli, naturalmente, la scelta dei mezzi più convenienti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'on. Ministro della Marina di queste dichiarazioni, delle quali io prendo atto, e gli sono riconoscente per il modo schietto e chiaro con il quale le ha espresse.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo proposto dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Era stato sospeso altresì l'art. 205 il quale dice: « Le spese di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'alinea dell'art. 56. »

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione aveva osservato su quest'articolo che il rimando che si faceva all'alinea dell'art. 56 non si potesse conservare una volta che secondo la sua opinione quest'articolo avrebbe dovuto essere

soppresso; in conseguenza, se si sopprimeva l'articolo, non si poteva far il rimando ad un articolo il quale non veniva riprodotto. Ora che l'art. 65 viene conservato nel modo che ho avuto l'onore di leggere, il rimando fatto coll'art. 205 deve rimanere.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Siccome ora abbiamo aggiunto un 3° alinea all'art. 56, bisognerebbe dire: *come all'ultimo alinea dell'art. 56.*

Senatore CACACE, *Relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 205, come venne modificato:

« Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'art. 56. »

Chi approva quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 263, che era rimasto pur esso in sospeso.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Anche su questo art. 263, la Commissione aveva portata la sua attenzione, imperocchè nel nuovo progetto di riforma del Codice era riprodotto in un modo diverso da quello che è concepito nel Codice attuale. Il primo comma dell'articolo che si era redatto nel progetto di riforma del Codice era concepito così:

« Art. 263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto all'erario nazionale. »

Pareva alla Commissione che questa disposizione non potesse accogliersi poichè era in dissonanza coll'articolo 3° della legge organica delle Casse degl'invalidi, il quale attribuisce i proventi che vengono, a queste Casse per effetto di disposizioni speciali di legge; e poichè per il Codice della marina mercantile attuale era detto: *Che il prodotto di queste multe si dovesse dividere per un quarto alla Cassa degli invalidi e per il rimanente all'Erario nazionale*, la Commissione opinava che questa prima parte dell'articolo si dovesse modificare.

Anche in ciò l'onor. sig. Ministro ha mostrato la sua docilità (*ilarità*) e quindi l'articolo sarebbe concordato così:

« Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degl'invalidi pel quarto ed il rimanente all'Erario nazionale, salvo il disposto dell'art. 265 ultimo capoverso, » di cui qui a poco avrò l'onore di dire parola al Senato.

In conseguenza ammettendo questa novella redazione, l'articolo sarebbe concepito nel modo che ho avuto l'onore di leggere.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 263 come viene ora proposto dalla Commissione, d'accordo coll'on. signor Ministro della Marina e coll'on. signor Commissario Regio.

« Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla Cassa degli Invalidi pel quarto, ed il rimanente all'Erario nazionale, salvo il disposto dell'art. 265, ultimo capoverso.

« I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

« I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffizi di porto nel Regno, o negli uffizi dei R. consoli all'estero il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati perchè imputati di atti di insubordinazione, o di altro reato, ma saranno obbligati a presentare agli uffizi di porto nel Regno, o agli uffizi dei R. consoli all'estero, un conto debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sovra.

« Delle somme così lasciate presso di loro i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili versochi di ragione.»

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quet'articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Abbiamo ora l'art. 265, rispetto al quale la Commissione, d'accordo col Ministro della Marina, propone sia messo ai voti tal quale sta nel progetto di legge.

Dapprima la Commissione aveva proposto la soppressione di quest'articolo, poi fu sospeso, ed ora, ripeto, si tratterebbe di metterlo ai

voti, tal quale si trova nel progetto del Ministero.

MINISTRO DELLA MARINA. L'accordo preso tra il Ministro e la Commissione è di attenersi all'attuale articolo 265 del Codice della marina mercantile e quindi di approvare la soppressione dell'articolo 265 del progetto Ministeriale come già l'aveva proposta dapprima la Commissione.

Senatore CACACE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE, *Relatore*. Se il Senato me lo permette, spiegherò come sta la cosa.

L'art. 265 era stato riprodotto nel progetto di riforma del Codice della marina mercantile presentato dal Ministero, però con una sensibile variante, poichè nell'articolo del Codice attuale era detto che la multa alla quale erano soggetti i disertori « era devoluta per intero alla Cassa degli invalidi. »

L'articolo riprodotto nel progetto di riforma non ripeteva questa medesima disposizione; anzi, nella sua parte finale, diceva così:

« In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquanta a lire duecento. »

Non diceva l'articolo a chi dovesse devolversi questa multa; ma pareva, secondo il precedente articolo 263, che dovesse essere devoluta all'Erario, come ivi era detto.

Adunque sembrava che per essere conseguenti, bisognava usare la stessa locuzione.

Ma, poichè nell'articolo del Codice attuale della marina mercantile è detto che in questo caso la multa viene interamente devoluta alla Cassa degli invalidi, la Commissione domandava fosse conservato l'articolo attuale.

Anche in ciò il Ministro è stato molto arrendevole, e si è convenuto tra lui e la Commissione che, tolto l'articolo del progetto, rimanga quello del Codice attuale, così concepito:

« Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero;

« La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio;

« In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento, che sarà devoluta per intero alla Cassa degli invalidi. »

In questo modo il desiderio della Commissione è stato pienamente esaudito.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi permetterà l'onorevole Relatore che alle cose da lui dette colla usata precisione, io aggiunga che anche in questo caso, trattandosi di conservare tal quale l'articolo corrispondente del Codice vigente, rimane inteso che si debba seguire il metodo regolarmente tenuto dall'onorevolissimo signor Presidente; e cioè mettere ai voti la *soppressione* dell'articolo del progetto ministeriale ora in discussione.

PRESIDENTE. Adunque, si pone ai voti la soppressione dell'articolo 265 quale era proposto nel progetto ministeriale.

Chi intende approvare la soppressione dell'art. 265 quale era proposto dal progetto ministeriale è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 434 la Commissione ha riferito che d'accordo coll'onor. Ministro intende di mantenerlo qual è nel progetto ministeriale. Esso è così concepito:

Art. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle Corti di assise, ai Tribunali correzionali od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale, ed appartiene ai Tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pe' delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare nelle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 388, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 443 che era sospeso, la Commissione ha riferito che, d'accordo col sig. Ministro, intende sopprimere nella prima parte le ultime parole che dicono: *il quale dovrà confermarla col suo giuramento;* e sopprimere pure il primo capoverso che dice: *L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e ciò mediante, farà fede del suo contenuto fino a prova contraria.*

Do lettura dell'articolo 443 come venne modificato:

Art. 443. Il capitano o ufficiale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone.

Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del Consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della Marina, il quale lo spedirà al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Riguardo all'articolo 448, che era pure stato sospeso e rinviato alla Commissione, questa ha riferito che d'accordo coll'onorevole Ministro e coll'onor. Senatore Trombetta, fatte alcune osservazioni su questo articolo, esso rimane tal quale sta scritto nel progetto ministeriale.

Lo leggo:

Art. 448. I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'art. 434, ultimo alinea, osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie o spese di giustizia, e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura, prescritte dalla legge sui consolati.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche riguardo all'articolo 449 la Commissione ha riferito che d'accordo pur sempre coll'onorevole Ministro recede da ogni osservazione in contrario, e lo mantiene quale è nel progetto ministeriale. Esso è così concepito:

Art. 449. I procedimenti relativi ai reati marittimi, dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

L'imputato ammesso a libertà provvisoria, o che non sia stato arrestato, potrà avere il permesso d'imbarco dall'autorità marittima, previo il consenso del pubblico ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potrà essere autorizzato per viaggi all'estero.

Oltre ai casi indicati nell'art. 311, Codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi, si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogni qual volta consta che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, cominceranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente Codice, e del regolamento.

Nei giudizî per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del Presidente ridotti:

a dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360, Codice di procedura penale;

a venti giorni quello fissato nell'articolo 407, detto Codice;

ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del Codice stesso.

In quest'ultimo caso il presidente potrà pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane a parlare degli articoli 1 e 2 del progetto di legge. Quanto all'articolo 1 la Commissione ha riferito che d'accordo anche in questo coll'onorevole Ministro recede dalla modificazione che aveva proposta, e consente che

l'articolo 1 rimanga quale si trova nel progetto ministeriale che suona così:

« Articolo 1. Gli articoli del Codice per la marina mercantile 25 giugno 1865, infra designati, sono modificati nel modo che segue: »

Se non si fanno osservazioni in contrario, porrò ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Finalmente quanto all'articolo 2, che nel progetto ministeriale è chiamato *disposizione addizionale,* la Commissione ha riferito che d'accordo coll'onorevole Ministro, propone sia mantenuto come nel progetto ministeriale, sempre che l'onorevole Ministro voglia rinnovare al Senato quelle dichiarazioni che ha già fatte in seno della Commissione stessa.

MINISTRO DELLA MARINA. La Commissione ha aderito di mantenere la disposizione addizionale come aveva proposto il progetto ministeriale, soltanto ne vorrebbe fare un articolo 2°.

Senatore CACACE, *Relatore.* No, no.

MINISTRO DELLA MARINA. Come disposizione addizionale sta molto meglio.

Senatore CACACE, *Relatore.* La Commissione aveva creduto che fosse di massima importanza il determinare che questa legge venisse pubblicata contemporaneamente al Regolamento; ed era mossa a fare questa proposta da due gravi considerazioni.

La prima è, che nella legge si fa sovente rimando al Regolamento, oltre che ci sono parecchie disposizioni, le quali debbono esclusivamente essere esplicate dal Regolamento e non già dalla legge che non può discendere in tanti dettagli; quindi applicare la legge senza che fosse contemporaneamente accompagnata dal Regolamento pareva alla Commissione una cosa incompleta.

La seconda considerazione è che il Codice attuale della marina mercantile fu pubblicato nel 1865, ed in esso si prometteva un Regolamento; e d'allora in poi sono trascorsi più di dieci anni e questo Regolamento non è mai stato pubblicato.

Pareva alla Commissione che per evitare questo inconveniente, si dovesse introdurre, dirò così, una disposizione quasi obbligatoria, per la quale il Governo fosse costretto a pubblicare contemporaneamente e la legge ed il Regolamento. Avendo però questa mattina l'onorevole Ministro della Marina avuto la cortesia di dichiarare che egli si obbliga di pubblicare il Regolamento entro sei mesi dal giorno in cui sarà la legge messa in attuazione, la Commissione non ha creduto di dovere insistere. E poichè, sia per la mia parte personale che per i miei onorevoli Colleghi, noi riputiamo così efficace la parola dell'onorevole signor Ministro come un articolo della legge, consentiamo che l'articolo rimanga quale venne dal Ministero presentato, e solamente domandiamo che il Senato prenda atto della dichiarazione fatta dall'on. Ministro.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io spiegherò brevemente al Senato il motivo per cui non ho potuto aderire al desiderio dell' onorevole Commissione di pubblicare contemporaneamente alla legge anche il regolamento.

Per questo regolamento sono già pronti molti materiali; non si potè però completare, dovendosi necessariamente attendere che la legge fosse approvata per le modificazioni che vi si potevano introdurre. Però siccome questo regolamento, dopo completato, dovrà essere rassegnato al Consiglio di Stato, locchè porterà un certo tempo per lo studio che quell' illustre Consesso dovrà farne, e siccome da altra parte con queste modificazioni si introdussero riforme molto utili alla marina mercantile, delle quali sarebbe male che rimanesse priva durante il tempo necessario per pubblicare questo regolamento, anche per questo io ho desiderato che non ci fosse l' obbligo di pubblicarlo contemporaneamente alla legge. Prendo però l' impegno di pubblicarlo entro sei mesi.

Senatore CACACE, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACACE. La Commissione prende atto di queste nuove dichiarazioni dell'onor. Ministro, certissima com' è, che egli vi darà pieno adempimento.

PRESIDENTE. Questa disposizione addizionale è così concepita:

Disposizione addizionale.

Il Governo del Re è autorizzato a pubbli-

care un Codice per la marina mercantile, in cui gli articoli approvati con questa legge siano sostituiti a quelli che per questa legge medesima rimangono abrogati.

Se nessuno domanda la parola la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Debbo avvertire il Senato che siccome la Commissione aveva posto la denominazione di articolo primo alla prima parte di questo progetto di legge, perchè, in luogo dell' articolo addizionale testè approvato, aveva proposto un articolo secondo, ora che la Commissione stessa ha ritirato il suo articolo secondo, converrà necessariamente togliere alla prima parte la denominazione di articolo primo, e sostituirvi quella di articolo unico.

Senatore CACACE, *Relatore*. La Commissione riconosce giustissima l'osservazione dell'onorevole sig. Presidente.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge ultimamente discussi.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne per quei signori Senatori che possano sopravvenire.

Avverto il Senato che per qualche giorno saranno sospese le nostre sedute, essendo per ora esaurito il lavoro. Però nella settimana entrante sarà in pronto il progetto di legge sulle circoscrizioni militari, del quale il Ministro ha domandato l'urgenza, che venne accordata dal Senato.

I signori Senatori saranno avvertiti a domicilio del giorno preciso in cui verranno ripresi i nostri lavori; giorno che io credo possa essere molto prossimo.

Il risultato della votazione è il seguente:

Riforma del Codice per la marina mercantile.

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato non è in numero.)

Provvedimenti sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato non è in numero.)

Nella prossima tornata sarà rinnovata la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4.)

XXXI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedi — Sunto di petizioni — Raccomandazione del Senatore Pantaleoni riguardo a quella degli operai di Macerata, cui risponde il Senatore Longo — Avvertenza del Senatore Cadorna Raffaele — Comunicazione di un messaggio della Presidenza della Camera dei Deputati — Domanda del Senatore Pepoli G. — Comunicazione di un dispaccio del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Pantaleoni, approvata — Convocazione degli Uffici per domani, onde esaminare il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Avvertenze dei Senatori Casati e Lauzi — Proposta della Presidenza approvata — Giuramento del Sen. Andrea Verga — Discussione del progetto di legge: 1° Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito; 2° Modificazione all'art. 57 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito — Rettificazione di errori tipografici incorsi nella Relazione — Dichiarazione del Ministro della Guerra che la discussione abbia luogo sul progetto ministeriale — Osservazioni e proposte del Senatore Cadorna Raffaele (dell'Ufficio Centrale) — Risposta del Senatore Mezzacapo Carlo (dell'Ufficio Centrale) — Ordine del giorno e dichiarazioni del Senatore Valfrè — Discorso del Ministro della Guerra e sua reiezione dell'ordine del giorno suddetto — Ordine del giorno e dichiarazione del Senatore Gaetano Sacchi — L'ordine del giorno è appoggiato — Replica del Senatore Cadorna Raffaele — Dichiarazioni e proposte del Relatore — Replica del Ministro — Schiarimento del Senatore Palasciano (dell'Ufficio Centrale) — Osservazione del Senatore Cadorna Raffaele — Ordine del giorno del Relatore — Avvertenze del Senatore Casati (dell'Ufficio Centrale) — Gli ordini del giorno della maggioranza e del Senatore Valfrè sono appoggiati — Approvazione di quello del Senatore Gaetano Sacchi — Presentazione di due progetti di legge — Risultato della votazione sui due progetti di legge: Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili, e Riforma del Codice per la marina mercantile.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra e degli Affari Esteri; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore comm. prof. Ponzi, di quattro sue Memorie intitolate: *Il Tevere ed il suo Delta, Gli Appennini e l'Italia, I fossili del Monte Vaticano, Lavori degli insetti nelle ligniti del Monte Vaticano.*

Il sig. Maurizio Mazza, di un suo Opuscolo *Sulle principali modifiche reclamate dalla legge notarile.*

La Direzione generale del Debito Pubblico, dell'*Istruzione sull'ordinamento del Debito Pubblico.*

Il sig. Gaspare Martinelli Cardoni, di un suo Opuscolo intitolato: *Ravenna antica.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, delle

Notizie degli Scavi di antichità relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1876, e degli *Annuarî per l'anno scolastico 1876-77 delle Università di Catania, Messina, Pisa e Urbino.*

Il Sindaco di Sinalunga, di un suo Opuscolo intitolato: *La verità della frenologia spiegata a tutti.*

Il signor A. Mellusi, di una Composizione poetica in morte di P. Emilio Imbriani, Senatore del Regno.

Il Ministro delle Finanze, delle *Relazioni delle Amministrazioni finanziarie per l'anno 1875.*

Il Ministro dell'Interno, di 8 esemplari del volume contenente le *Notizie generali e numeriche degli Atti conservati negli Archivi dei Tribunali delle Prefetture e delle Intendenze di finanza.*

Il Ministro degli Affari Esteri, del *Regolamento del Senato degli Stati Uniti d'America.*

Domandano un congedo i signori Senatori Bertea, di un mese, e Costantini e Belgioioso Carlo, di 15 giorni, per motivi di salute; i Senatori Araldi-Erizzo e Belgioioso Luigi di un mese, il Senatore Mantegazza di 20 giorni, e il Senatore Di Monale di 15 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 51. La Camera di commercio ed arti di Cosenza fa istanza perchè sia sospesa l'approvazione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali, sino all'approvazione della riforma dei Codici penale e di commercio.

52. La Camera di commercio ed arti di Pesaro.

(Identica alla precedente).

53. La Camera di commercio ed arti di Savona fa istanza perchè sul progetto di legge per modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sia affidato l'incarico agli esattori dei tributi governativi di percevere anche le tasse camerali.

54. La Camera di commercio ed arti di Catania fa istanza perchè l'approvazione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti venga rimandata all'epoca della pubblicazione dei nuovi Codici penale e di commercio.

55. La Camera di commercio ed arti di Ravenna.

(Identica alla precedente).

56. Alcuni farmacisti, in qualità di rappresentanti del Collegio farmaceutico della provincia di Venezia, ricorrono al Senato onde ottenere, che, qualora venga sancita col nuovo Codice sanitario la libertà d'esercizio della farmacia, sia provveduto con una congrua indennità agli attuali proprietarî di piazze farmaceutiche.

57. Il Consiglio comunale di Isola S. Antonio (Pavia), porge al Senato motivata istanza perchè il comune suddetto venga distaccato dal mandamento di Pieve del Cairo, ed aggregato a quello di Sale.

58. Alcuni abitanti di Macerata, in numero di 133, fanno istanza perchè nell'approvazione del progetto di legge relativo alla circoscrizione territoriale militare, sia tenuto conto della condizione di quei distretti che vanno ad essere privati dei magazzini precedentemente stabiliti.

59. L'Associazione di mutuo soccorso degli operai di Cremona fa istanza perchè nel progetto di legge sulla circoscrizione militare territoriale venga modificata la parte che stabilisce l'accentramento delle forniture per essere egualmente ripartito il lavoro fra le diverse città dove già sono stabiliti magazzini appositi.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola sopra una petizione.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola sul sunto delle petizioni.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola sopra una petizione la quale deve essere venuta dal distretto militare di Macerata e che vorrei caldamente raccomandare all'onorevole Ministro della Guerra, e agli egregi membri dell'Ufficio Centrale. Trattasi di duecento e più operai i quali traggono uno scarso profitto e il pane per le loro famiglie nei lavori che ottengono dal distretto militare per le forniture militari; questi operai si sono allarmati, ed il Sindaco me ne ha telegrafato, e scritto più volte perchè ne facessi parola in Senato.

Confesso che non trovo realmente nel progetto di legge relativo alla circoscrizione alcuna particolare disposizione che possa impedire che il lavoro venga ripartito nei diversi

distretti, come vedo che anche altre petizioni di altri paesi richieggono. Certo, che vi siano sette o dieci Comandi è cosa che ha nulla a che fare con ciò, come pure che si facciano otto o dieci magazzini; ciò non toglie che si possa dare la confezione del vestiario ed arredi ai diversi distretti. Se l'interesse generale obbligasse veramente a privare quelle povere famiglie di questi lavori, io non avrei che dire, nè verrei qui a raccomandare la petizione; ma siccome non rinvengo in alcun modo nulla di ciò nè nel concetto nè nell'economia del progetto di legge, così io rivolgo la mia preghiera agli egregi membri dell'Ufficio Centrale perchè vogliano appoggiarla, ed all'onorevole Ministro della Guerra perchè voglia dare affidamento, che nella esecuzione della legge saprà adoperarsi perchè non venga tolto il lavoro e per ciò il pane a quei poveri operai ed alle loro famiglie.

PRESIDENTE. Osservo al Senatore Pantaleoni che la petizione sulla quale egli ha parlato, giunta questa mane alla Presidenza assieme ad altra consimile, fu immediatamente trasmessa all'Ufficio Centrale perchè ne prendesse cognizione.

Senatore LONGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO. Quando i lavori dell'Ufficio Centrale intorno ai due progetti di legge dei quali ci occuperemo oggi erano pressochè compiuti, giunsero due petizioni, una del Municipio di Como e l'altra del Municipio di Reggio-Emilia. Questa mattina poi furono comunicate all'Ufficio Centrale altre due petizioni, l'una delle quali è precisamente quella della quale parlò testè l'onorevole Senatore Pantaleoni, e che ci vien presentata da 131 operai di Macerata, ed appoggiata dal Sindaco di quel comune; e l'altra è presentata dalla Società degli operai di Cremona. Tutte queste petizioni hanno per oggetto d'interessare il Senato perchè nei due progetti in discussione siano tenuti presenti gli interessi sia dei detti due comuni di Como e di Reggio d'Emilia, sia degli operai che lavorano oggi presso i magazzini del vestiario de distretti di Macerata e di Cremona.

Quanto alle petizioni di Reggio d'Emilia e di Como, espongono i danni che verrebbero a soffrire ove se venissero a sopprimere presso i distretti militari stabiliti in quelle città i magazzini di vestiario ed a diminuire le compagnie permanenti presso i distretti medesimi, esponendo pure come hanno dovuto quei Municipî sottostare a gravi spese per l'adattamento dei locali per le truppe dei distretti; e la petizione del comune di Como poi soggiunge che in quell'occasione in mancanza di mezzi per fare le spese occorrenti per ridurre gli edifizî che sarebbero stati destinati a magazzini e ad opificî, dovettero contrarre mutui per avere non meno di 57 mila lire, altrimenti non avrebbe potuto fare quella spesa.

Questo ultimo comune, oltre a fare istanza perchè non fossero tolti dalle sedi dei distretti i magazzini di vestiario e gli opificî di confezionamento, dice inoltre, che ove non fosse possibile soddisfare alle domande, gli venisse dato l'adeguato compenso per le 57 mila lire spese, e delle quali grava il debito sulla finanza comunale.

Delle due petizioni giunte questa mattina poco abbiamo potuto occuparci, perchè le abbiamo esaminate pochi momenti prima dell'apertura della seduta. Di quelle altre due ci siamo occupati; ed io, a nome dell'Ufficio Centrale, debbo dichiarare, che in queste due petizioni non troviamo nulla che abbia a che fare colle due leggi che dobbiamo esaminare: come pure delle due petizioni di Macerata e di Cremona. Quando gli interessi militari si possono conciliare con gli altri interessi del paese, senza dubbio gli onorevoli Ministri non hanno bisogno di essere spinti nè dal Senato, nè da altri a considerare, dirò così, parallelamente codesti interessi; ma quando si debbono studiare talune questioni puramente militari che per avventura non si possono conciliare cogl'interessi dei singoli comuni, allora di necessità questi ultimi vengono messi in disparte.

Nel mentre adunque il vostro Ufficio Centrale non ha creduto prendere in considerazione il contenuto delle dette petizioni, anche perchè manca degli elementi per decidere sino a qual punto l'Amministrazione della guerra si potesse trovare impegnata con affidamenti dati ai comuni, e segnatamente a quello di Como, vi propone che venissero le medesime mandate al Ministro della Guerra, che potrà esaminarle e prendere, ove ne fosse d'uopo, quelle migliori determinazioni che stimasse possibili ed eque verso interessi certamente rispettabili.

PRESIDENTE. La discussione relativa a queste petizioni avrà luogo quando si discuterà la legge sulla circoscrizione territoriale.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Ho domandato la parola onde rettificare alcune asserzioni dell'onor. Senatore Longo.

Egli si sarebbe espresso a nome di tutto l'Ufficio Centrale, nel senso che tali petizioni non avrebbero relazione colla legge in discussione.

Per parte mia devo fare un'eccezione, poichè, nell'Ufficio Centrale, mi occorse di osservare bensì che non potevasi entrare nella questione legale, perchè ignoravasi quali impegni la precedente Amministrazione avesse assunto coi capi luoghi di provincia, nei quali sono stabiliti i distretti, ma facevo anche riserva sulla questione di equità, poichè è evidente che vi sono molti comuni i quali saranno danneggiati dalla proposta legge.

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore, Segretario, Casati di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« Roma, 14 marzo 1877.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati approvato nella seduta di quest' oggi concernente l'aggregazione del comune di Isola S. Antonio, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, provincia di Alessandria, pregandolo di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« *Il Presidente della Camera dei Deputati*
« F. CRISPI. »

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Nella precedente tornata l'onorevole Senatore Brioschi propose che fossero avvertiti in tempo opportuno i Senatori assenti, onde potessero venire a prender parte alla discussione negli Ufficî dell' importante progetto di legge che stabilisce le incompatibilità parlamentari.

Il Senato essendo stato riunito per discutere oggi le leggi militari, e non essendo stato diramato nessun invito speciale per discutere appunto negli Ufficî quello schema di legge, bramerei conoscere quando saremo chiamati a questo esame; imperocchè, siccome noi manchiamo di lavoro, sarebbe necessario che gli Ufficî si pronunciassero in proposito, acciò, quando saremo nuovamente convocati, anche la Relazione di quel progetto fosse pronta, e non dovessimo trovarci nel caso di ripartire immediatamente dopo di aver votato poche proposte di legge. A me pare poi che non sorgerà opportunità migliore di questa. Noi siamo accorsi oggi numerosi, e non saprei trovare una ragione speciale per ritardare indefinitamente la discussione di una legge che, alla fin dei conti, non ha nessuna notevole differenza colle altre leggi che siamo chiamati ad esaminare.

PRESIDENTE. Ho sotto gli occhi l'ordine del giorno dell'on. Brioschi approvato dal Senato in una delle sue ultime tornate.

Esauriti i soliti preliminari d'ogni seduta, interrogherò il Senato quando intenda che si proceda negli Ufficî all'esame del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Prego l'onor. Segretario Casati a dar lettura del dispaccio di ieri dell'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« Roma, 15 marzo 1877.

« S. M. il Re ha questa mattina sanzionato la legge che ordina una inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola in Italia.

« Prego pertanto V. E. a volere invitare il Senato a voler procedere, a norma dell'art. 2 della legge stessa alla nomina di quattro membri che dovranno far parte della Giunta, cui è demandato lo incarico di eseguire l'inchiesta anzidetta.

Il Ministro
« MAIORANA CALATABIANO. »

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, la

nomina dei quattro Senatori richiesta dalla legge, alla quale accenna il dispaccio, sarà posta all'ordine del giorno di domani in principio della seduta. Così i signori Senatori potranno preparare le loro schede.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Proporrei che la nomina di questi membri sia fatta dall'onorevole Presidente.

Senatore PEPOLI G. Appoggio la proposta dell'onorevole Pantaleoni.

PRESIDENTE. Al Presidente tornerebbe alquanto difficile il disimpegno di questo incarico, giacchè trattandosi di materia speciale, gli bisognerebbe conoscere le varie attitudini e i varî studî dei signori Senatori intorno alla medesima.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Era precisamente perchè si tratta d'una materia speciale, per la quale credeva che fosse molto più conveniente che l'onorevole Presidente, il quale può prendere tutte le necessarie informazioni, nominasse la Commissione, di quello che sarebbe nominandola per ischede segrete.

Del resto, io mi rimetto agli onorevoli miei Colleghi.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato come intenda di procedere per la nomina dei quattro Senatori richiesti dalla legge sulla inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

Secondo le regole ordinarie, la nomina dovrebbe farsi dal Senato a squittinio segreto. Il Senatore Pantaleoni propone invece che sia fatta dal Presidente.

Il Presidente ha già avvertito che gli tornerebbe difficile il soddisfare a questo incarico. Devo tuttavia porre ai voti la proposta del Senatore Pantaleoni, che la nomina dei quattro Senatori venga deferita al Presidente.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'ordine del giorno del Senatore Brioschi, approvato dal Senato, al quale accennava poco dianzi il Senatore Pepoli.

« Il sottoscritto, in conformità dell'articolo 15 del Regolamento, invita il Presidente a volere disporre che sia portato a conoscenza del Senato, mediante apposita circolare, il giorno in cui comincerà negli Ufficî la discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari; e che fin d'ora sia determinato che sarà lasciato un congruo tempo fra il giorno della spedizione di questa circolare e quello della riunione negli Ufficî. »

In seguito alla votazione fatta dal Senato dell'ordine del giorno testè riferito, la Presidenza ha diramato la circolare che tutti conoscono, non meno che il progetto di legge; e se mal non mi appongo, la trasmissione è avvenuta l'8 o il 9 di questo mese. Ora, il Senato ha udito il desiderio dell'onorevole Gioacchino Pepoli, che questo progetto di legge venga posto negli Ufficî all'ordine del giorno di domani.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che il Senato, approvando quell'ordine del giorno, ha inteso di approvare che precisamente fossero avvertiti gli on. Senatori che si metteva all'ordine del giorno degli Ufficî quel progetto di legge.

Ora, la circolare che fu spedita giorni sono non contiene nessun cenno di questo ordine del giorno; quindi i nostri Colleghi, che non sono presenti, sono nella persuasione che adesso non si abbia ad esaminare questo progetto di legge, per cui sarebbe quasi far loro una sorpresa. Per me, riguardo ai nostri Colleghi assenti, crederei si dovesse questo esame rimandare ad altro tempo, quando si riunirà nuovamente il Senato.

PRESIDENTE. La circolare non poteva stabilire l'ordine del giorno. La proposta dell'onorevole Senatore Brioschi pareva significare che il giorno per l'esame del progetto di legge negli Ufficî sarebbe fissato dal Senato.

Occorre pertanto che il Senato deliberi in qual giorno debba essere sottoposto agli Ufficî il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari. Fu proposto il giorno di domani, perchè in questi giorni il numero dei Senatori presenti è maggiore che il solito.

Del resto, se alcuno fa la proposta di un altro giorno, io la metterò tosto a partito.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non aveva il bene d'essere presente in Senato, quando fu proposto l'or-

dine del giorno, al quale ora si allude, dall'onorevole Senatore Brioschi. Ma avendolo letto di poi, mi parve che non potesse risolversi, e non si risolvesse che in una mera e pura raccomandazione al Presidente del Senato, alla cui prudenza e senno è rimesso dal Regolamento il riunire il Senato nei suoi Ufficj, e fissare la materia delle loro discussioni.

Ora, poichè l'onorevolissimo nostro Presidente, in riguardo alla mozione dell'onorevole Senatore Brioschi, benchè fosse a quell'epoca riunito il Senato, prese tempo, e diramò una circolare apposita; ora che i Senatori sono raccolti per esaminare progetti di legge importanti, può egli stesso giudicare se sia venuto il momento di sottoporre all'esame degli Ufficj lo schema di legge di cui si tratta.

Io dunque prego il nostro signor Presidente a non abdicare alle sue attribuzioni e a non richiedere il voto del Senato, quando egli è competente a decidere.

Se egli trova conveniente di porre l'oggetto in discorso all'ordine del giorno degli Ufficj per domani, voglia farlo; se crede bene differire, differisca; ma lo pregherei a non invocare una decisione del Senato, che a me pare non necessaria.

PRESIDENTE. Dacchè la seconda parte dell'ordine del giorno del Senatore Brioschi diceva così: «Rimanendo fin d'ora fissato che sarà lasciato un congruo termine fra il giorno della spedizione della circolare e quello della riunione degli Ufficî,» io reputava mio debito di chiedere al Senato se creda che il congruo termine sia venuto.

Come ho detto, la circolare fu spedita il giorno 8, o al più tardi il giorno 9. Quindi prego il Senato di deliberare in proposito.

Coloro che intendono che questa legge debba essere posta all'ordine del giorno degli Ufficî per domani, favoriscano di alzarsi.

(Approvato.)

Votazione a squittinio segreto di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto di due progetti di legge già votati per alzata e seduta nelle ultime tornate del Senato:

« Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili. »

« Riforma del Codice per la marina mercantile. »

Si procede all'appello nominale:

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

Giuramento del Senatore Andrea Verga.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Andrea Verga, prego i Signori Senatori Bardesono e Cavallini a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, il Senatore Andrea Verga presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Andrea Verga del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: 1. Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'Ordinamento dell'Esercito — 2. Modificazione all'articolo 57 della legge 30 settembre 1873 sull'Ordinamento dell'Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge:

1° Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'Ordinamento dell'Esercito;

2° Modificazione all'articolo 57 della legge 30 settembre 1873 sull'Ordinamento dell'Esercito.

Come l'onorevole Senatore Longo, Relatore, ha avvertito che nella stampa di questo progetto di legge e della Relazione sono occorsi alcuni errori tipografici, così lo prego a volere darne contezza al Senato.

Senatore LONGO, *Relatore*. Come è detto nella Relazione, da una maggioranza dell'Ufficio Centrale di tre contro due, si è presentato un ordine del giorno, il quale si chiede venga discusso prima che si passi alla votazione dell'art. 1° del primo dei progetti di legge che abbiamo in esame.

Ora nel trascrivere l'ordine del giorno, si è incorso in questo errore di stampa, cioè invece

di dire: passa alla votazione dell'articolo 1°, è detto: passa alla discussione dell' articolo 1°. Prego quindi gli onorevoli miei Colleghi di tenere presente questo fatto, perchè altrimenti si cadrebbe in contraddizione dicendosi di discutere quest'ordine del giorno prima di discutere l'articolo 1°.

Un altro errore incorse allo specchio *A* dove sono indicate le somme che si economizzerebbero secondo il progetto ministeriale e quelle che si spenderebbero in più. Queste due somme non sono realmente quali vengono indicate nel detto specchio; e debbono essere invece corrette così:

Maggiori spese	1,002,679
Economie	701,179

Differenza in più nella spesa L. 301,500 in cifra tonda a 302,000, in luogo di 325,000 lire.

Sono piccoli errori, ma è bene tenerli presenti, perchè potrebbero dar luogo ad equivoci.

PRESIDENTE. Favorisca di passarmi una memoria di questi errori per l'opportuna correzione. Quanto a quelli della Relazione faccia di correggerli: « invece di dire passa alla *discussione* dell'articolo 1, si intende detto passa alla *votazione* dell'articolo 1 ».

Chieggo all'onorevole Ministro della Guerra se accetta il progetto dell' Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA GUERRA. Preferisco che la discussione si apra sul progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Prego dunque l'onorevole Senatore, Segretario, Casati di dare lettura del progetto del Ministero.

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

10 comandi di corpo d'armata;
20 comandi di divisione militare territoriale;
88 comandi di distretto militare;
20 comandi superiori dei distretti militari.

b) Per il servizio territoriale d'artiglieria sono stabiliti:

6 comandi territoriali d'artiglieria;
12 direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del genio:

6 comandi territoriali del genio;
16 direzioni territoriali del genio.

d) Per il servizio territoriale sanitario:

20 divisioni territoriali di sanità militare.

e) Per il servizio territoriale di commissariato:

20 direzioni territoriali di commissariato militare.

Art. 2.

La tabella annessa alla presente legge specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo, ma il Governo ha facoltà di modificarla quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio.

Art. 3.

Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti dalla presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1879, non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge annuale sul bilancio di prima previsione oppure da legge speciale.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onor. Senatore Raffaele Cadorna.

Senatore CADORNA R. Signori! Questo progetto di legge, a mio avviso, si divide in due parti ben distinte. L'una parte concerne l'approvazione di tre comandi e di quattro divisioni colle loro derivazioni, in aggiunta di quanto è stabilito attualmente. E per questa, l'Ufficio Centrale è unanime nell' accettazione del progetto di legge. Un'altra parte riflette specialmente i distretti, ed è su questa che si raggirano le poche osservazioni che intendo di esporre al Senato, ed alla quale si riferisce appunto l'ordine del giorno che vi è proposto, preliminarmente alla discussione dello stesso progetto di legge.

In questo ordine del giorno conviene la maggioranza, composta dei signori Senatori

Longo, Casati e di chi ha l'onore di parlare in questo momento, a nome della quale devo dichiarare che dall'accettazione o dal rigetto di quest'ordine del giorno dipenderà, per la medesima, l'accettazione od il rigetto dell'intera legge.

Io confido molto nella causa che propugno, e quindi ripongo molta confidenza nel giudizio che ne darà il Senato, tanto più che non tanto ha questa legge un lato tecnico, quanto un lato amministrativo; ed ognuno sa quanti esimii e provetti amministratori qui esistano; e mi basterà di chiarire, per quanto per me si possa, cosa sia il distretto attualmente, di metterlo a raffronto col distretto che ora si propone, e farne quindi le deduzioni.

Prima di entrare però in questo argomento, desidero di pormi in un'atmosfera serena e tranquilla, di dichiarare cioè esplicitamente, che l'esposizione di queste poche mie idee sarà indipendente da ogni preoccupazione politica, e tanto più indipendente da persone.

Veramente questa dichiarazione dovrebbe apparire superflua, per una legge la quale ha una caratteristica quasi esclusivamente tecnica, o amministrativa. Ma rilevando che la medesima ha suscitato appassionate discussioni anche nel giornalismo, io non la credo superflua. E tanto meno farò questione di persone, dacchè troverei indegno di me stesso di subordinarvi principii, dai quali può dipendere la buona o la mala riuscita della pronta mobilitazione ed organizzazione dell'esercito.

D'altronde se torto vi ha, non è da attribuirsi alle persone, ma al solo Bilancio della guerra. Noi abbiamo già un'armata la quale, rimpetto alle altre Nazioni che ci circondano, non è in ragione della popolazione. A pari quantità d'uomini poi, il Bilancio è il più povero, il più ristretto di tutti; quindi vi sono delle lacune evidenti, sulle quali tutti ne convengono. Secondo gli apprezzamenti diversi dei Ministri che succedonsi, diverse saranno le lacune, e di qui i dispareri; ma le lacune esistono sempre. Ed oramai è convenuto da tutti che il nostro Bilancio difetta dai 15 ai 20 milioni, ed io spero che il Parlamento si convincerà della necessità di sopperirvi, senza ricorrere a quel rimedio eroico che deploro siasi proposto nell'altro Consesso; che si debba cioè diminuire l'esercito già organizzato in così ristretti limiti.

Fatta questa premessa, entro nell'argomento, cominciando dall'esporre quale sia la costituzione attuale del così detto distretto e la sua derivazione.

Nel 1867 il compianto Ministro Cugia, raccoglieva a sè una Commissione, della quale io aveva l'onore di far parte, ma, quel che più importa, ne facevano parte lo stesso Ministro generale Cugia come Presidente, i compianti generali Bixio e Govone, il generale Ricotti, il generale Brignone, il generale Bertolè-Viale, ed altri che non rammento ora.

Quella Commissione, fu incaricata di proporre un progetto sull'ordinamento dell'esercito, ed in quell'occasione fu ventilata anche la composizione dei distretti per la pronta sua mobilitazione.

Questo progetto che contemplava altresì, come già dissi, l'organizzazione dei distretti, e nel modo col quale esistono ancora oggidì già approvato dal Ministro Cugia, fu presentato al Parlamento dai Ministri Di Revel e Bertolè-Viale, ma non ebbe tempo ad approdare.

Nel 1870, essendo al Ministero della Guerra il generale Ricotti, questi diede mano alla formazione dei distretti, con un regio decreto (il quale teneva luogo di legge, non appoggiando allora l'ordinamento dell'esercito sopra disposizioni legislative), con riserva di presentare di poi, come fece effettivamente, al Parlamento, un progetto di legge per tutto l'ordinamento dell'esercito, onde avesse sanzione legislativa. Col suddetto regio decreto si stabilivano le basi dell'ordinamento dei *distretti*, e nella Relazione a S. M. che precede il decreto medesimo, si esponevano tutte le attribuzioni che ai distretti sono devolute, e fra le medesime due tra loro ben distinte, sulle quali richiamo specialmente l'attenzione del Senato.

Ogni distretto è composto di due organi, di due enti ben distinti fra di loro, che non possono, secondo me, confondersi; e sono lo stato maggiore, ed una o più compagnie. Ora, quali sono le attribuzioni devolute all'uno e quali sono le attribuzioni devolute all'altra?

Mi duole di dover trattenere il Senato nella lettura alquanto lunga della esposizione delle attribuzioni dello stato maggiore; ma oltrecchè

mi sono studiato di farlo in modo riassuntivo, ritengo necessaria questa premessa.

Eccovi le attribuzioni dello stato maggiore del distretto.

Uno stato maggiore di distretto, oltre la direzione generale di tutte le operazioni pel ricevimento delle classi, preparazione di locali e spedizione di manifesti, attende alla riunione delle squadre e drappelli in partenza, ed all'invio degli uomini isolati. Dà corso alle richieste di armi e cartuccie; provvede alla formazione ai capoluoghi di divisione, delle sezioni panattieri, e sezioni sussistenze, munendole degli oggetti loro assegnati; forma ed invia dei drappelli *porta-feriti*, degli scrivani alle compagnie di sanità ed alla veterinaria; forma ed invia dei drappelli panattieri e sussistenze ai distretti capoluogo. Forma e invia ai reggimenti del genio, i drappelli dei richiamati di professione telegrafisti, guardafili ed impiegati sulle ferrovie; forma le compagnie di milizia mobile, e dirige la loro istruzione; provvede di fogli di via ed assegno di viaggio fino a destinazione, gli ufficiali della milizia mobile e di complemento appartenenti ad altri distretti: invia alle direzioni di sanità militare gl'individui richiamati alunni di carriera ecclesiastica; forma ed invia drappelli di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio (compreso il treno di dette armi), previa distribuzione di cappotti ed altri oggetti da viaggio.

E quivi faccio una piccola parentesi per accennare, che si parla delle attribuzioni devolute momentaneamente ai distretti anche per le truppe del genio, di artiglieria e di cavalleria, e dico momentaneamente, perchè, rispettando il principio della divisione del lavoro, l'armare e il vestire gli uomini di queste armi speciali, spetta ai rispettivi reggimenti; per cui, intendiamoci bene, al distretto non è devoluta che la mobilizzazione, ossia l' armare e il vestire uomini di fanteria di linea, è fanteria leggera ossia bersaglieri.

Continuiamo nell' esposizione delle attribuzioni dei distretti:

Tiene sempre a giorno tutti i registri e ruoli del personale e del materiale, invia i rapporti e le situazioni periodiche, fa il diario della mobilitazione; corrisponde continuamente con le autorità, sindaci, ecc.

Ha la disciplina, la contabilità degli uomini mobilizzati, come in un corpo, con incessanti variazioni di arrivi, partenze, ospedalità, e posizioni eccezionali di ogni specie. »

Queste adunque sarebbero le attribuzioni dello stato maggiore del distretto. Quali sono invece le attribuzioni della compagnia permanente? Esse sono ben distinte da quelle dello stato maggiore:

La compagnia permanente essenzialmente, è abilitata, esercitata a vestire e ad armare uomini nell' atto della mobilizzazione.

Ora richiamo qui appunto l'attenzione del Senato, che essendo ben distinte le attribuzioni dello stato maggiore del distretto, da quelle della compagnia permanente, si è cominciato qui a rispettare il principio della divisione del lavoro, non confondendo insieme le attribuzioni stesse.

Ma dal momento che la compagnia permanente è quella che misura la potenza della mobilizzazione, in quanto al vestire e all'armare gli uomini, quante compagnie permanenti si dovevano formare?

E qui appunto, dopo aver stabiliti 45 distretti, e successivamente sviluppatasi l'istituzione fino a 63, furono presso i medesimi formate ad un tempo 176 compagnie.

Ora, dividendo la popolazione d'Italia di 27 milioni di abitanti per 176, noi abbiamo 150 mila anime per ogni compagnia; ma siccome il numero dei soldati in congedo illimitato è in ragione della popolazione, il totale di questi diviso fra le 176 compagnie, darà il numero degli uomini che ogni compagnia permanente potrà mobilizzare.

L'armata attiva è di 300 mila uomini, 150 mila incirca saranno sotto le armi, altri 150 mila sono richiamati dal congedo illimitato: dividendo questi 150 mila per le 176 compagnie, noi avremo 850 uomini circa per ogni compagnia; che se invece di 300 mila uomini noi avessimo da organizzare per l'armata di prima linea 340 o 350 mila uomini, noi invece di 850 uomini per ogni compagnia permanente, ne avremmo circa mille.

Ora, in quanto tempo si mobilizzano mille uomini? Qui si è proceduto colla scorta dell'esperienza, che ha richiesto molte fatiche, assai tempo e molte preoccupazioni; ma infine si è venuti al risultato che ogni compagnia permanente, può in un giorno armare e vestire 150

uomini. Ora, quanti giorni si richiedono adunque per mobilizzare, armare e vestire 1000 uomini? Da 6 a 7. Ecco il risultato che si desiderava conseguire.

Ma perchè da noi si sono fatti degli studi così serî, esperienze così minute, per venire a questo risultato, mentre non sentiamo che altre nazioni siano andate tanto pel sottile?

La ragione è chiara. Noi, per la condizione topografica, per le nostre ferrovie, e via dicendo, nell'atto della mobilitazione, dobbiamo inviare i reggimenti sul piede di pace al luogo di concentrazione, invece che le altre nazioni, e la Germania specialmente, prima di inviare i reggimenti, che trovansi sul piede di pace, raccoglie tutti i soldati in congedo illimitato, nel reggimento, e allora soltanto questo parte pel luogo di concentrazione. Così la Germania, ha tanti elementi mobilizzanti quante sono le compagnie. E difatti, in Germania, ogni compagnia ha il suo piccolo magazzino per gli uomini della propria compagnia. Onde, moltiplicando il numero dei reggimenti per quello delle compagnie d'ognuno, si avranno pressochè due migliaia di elementi mobilizzanti per la sola fanteria.

I nostri reggimenti invece, recandosi tosto, come dissi, al luogo di concentrazione, non possono servire come truppa mobilizzante. Era dunque giocoforza ricorrere alle compagnie permanenti presso i distretti, e si studiò il modo il più sollecito, il più economico, per soddisfare a questo importante servizio.

Mi riassumo adunque in questo: che da un lato, ogni compagnia di distretto arma e veste 150 uomini, mentre ogni stato maggiore di distretto ha molteplici attribuzioni, ben distinte dalle compagnie, così numerose da non potere essere distratto in altre, ed in omaggio altronde al principio della divisione del lavoro, che non permette di confondere queste due attribuzioni senza danno della mobilizzazione.

Ora che ho il più succintamente possibile esposto il sistema vigente, stabilito da tre anni, oramai quasi compiuto, salvo a meglio svilupparlo e farvi quei perfezionamenti che l'esperienza può suggerire, sistema nel quale tutti sono pure famigliarizzati, veniamo ad esporre quale è quello proposto dal presente progetto di legge.

La prima disposizione è quella di abolire nientemeno che 78 compagnie permanenti. Ora io comincio a dire: ma se queste 78 compagnie erano inutili, è egli possibile che una Commissione le abbia proposte in massima, che quattro successivi Ministri della Guerra ed il Parlamento le abbiano approvate, e che mai nessuno si sia accorto della superfetazione di queste 78 compagnie?

Ma vediamone poi le conseguenze.

Diminuendo 78 compagnie, diminuiamo di assai l'elemento mobilizzante, vale a dire di 78 volte 150 uomini per ogni giorno.

Ora, domando io, come mai vi si possa sopperire?

Ma da alcuno si è detto: noi utilizzeremo anche gli stati maggiori del distretto. E qui viene appunto l'opportunità di ricordare agli onorevoli Colleghi, la minuta e forse tediosa esposizione che ho fatto delle attribuzioni dello stato maggiore, e quindi arguire se sarà possibile per uomo pratico d'aumentarne ancora le attribuzioni. Oltrechè si viene ad offendere quel principio della divisione del lavoro, al quale invece, secondo me, si sostituirà la confusione del lavoro, potrebbesi ancora affidargli di armare e vestire gli uomini?

Questo stato maggiore, d'altronde, come è composto? Di un comandante di distretto e di ufficiali contabili. E nel momento della mobilizzazione, che è quando aumenta il lavoro della contabilità, il grande movimento dei magazzini, saranno dessi ancora intenti ad armare e vestire gli uomini, dove richiedesi tanta pratica, senza del che non si può ottenere il risultato di allestire 150 uomini al giorno?

Sarà una materialità, se si vuole; ed in tutte le professioni c'è anche una parte di concetto e la parte, se volete, meccanica. Ma quando da questa parte meccanica può dipendere l'esito fortunato, o no, di un dato risultato, non è certo il caso di disprezzarla.

Anche la minoranza dell'Ufficio Centrale, desidera che gli stati maggiori si aumentino. Infatti di 63 che sono attualmente, una minoranza, come dirò all'art. 1°, desidera che sieno spinti fino a 80. Io pure adunque desidero che si sviluppino questi stati maggiori. Ma perchè lo desideriamo? Perchè tali e tante sono le attribuzioni già devolute agli stati maggiori che i 63 ora esistenti non bastano; quindi bisogna aumentarne il numero onde le loro attribuzioni

sul totale siano scemate. Invece nel sistema proposto si aumentano gli stati maggiori, non solo per sollevarli dal peso delle loro attribuzioni, ma anche per la necessità di dar loro le attribuzioni che sono devolute attualmente alle compagnie permanenti, le quali si vogliono abolire, producendo la confusione, come diceva poc' anzi, invece della divisione del lavoro.

Altri ha pure accennato, che queste attribuzioni dei quadri degli ufficiali delle compagnie permanenti, possono essere affidate agli ufficiali di complemento, oppure agli ufficiali di reggimento, i quali devono intervenire momentaneamente per indrappellare i rispettivi uomini, e condurli ai propri reggimenti che si trovano al luogo di concentrazione.

Ma qui ripeto l'argomento di prima; questi ufficiali, non per difetto d'intelligenza, ma per difetto di esercizio in tale operazione, è impossibile che conseguano il pronto necessario risultato.

Le prime esperienze fatte richiedevano più giorni per armare e vestire 150 uomini; non è che col costante perfezionare, ripeto, che si è venuti all'esposto resultato.

Si è pure soggiunto di avere ideato un sistema di collocamento degli oggetti, in modo d'essere *a priori* persuasi di ottenere un più semplice e sicuro risultato.

Vediamolo al fatto, e presentate allora una legge. E del resto, gli stessi numerosi mezzi che si propongono, vaghi, indeterminati, sono anche una prova che le idee non sono fisse e ben definite intorno a questo argomento. E per contro si abbandona un sistema che per ora è il migliore, non solo teoricamente, ma praticamente; un sistema sanzionato dall' esperienza, per abbracciare l'ignoto. Ed in ciò credo si debba andare a rilento, quando cioè ne possono dipendere le sorti dell'esercito, e del paese per conseguenza.

Si è anche detto a difesa del sistema in ora proposto, che per agevolare le operazioni si sarebbero esonerati i distretti da molti carichi, quale per esempio è quello dei volontarî di un anno; ed io ne convengo e sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di liberarli da quest'occupazione.

Si è pur detto: tutti quegli aggregati meglio è accollarli ai reggimenti ed io non ne disconvengo neppure, aggregandoli però alle compagnie di deposito propriamente dette.

Si è pure detto che si sarebbero liberati i distretti dal carico dell' istruzione degli uomini di prima e di seconda categoria. Ma anzitutto era egualmente opportuno prima lo affidare quest'istruzione di prima e seconda categoria ai distretti, come è necessità col sistema in ora proposto di non affidargliela. Col sistema attuale il personale è sufficiente per l'istruzione della prima categoria per quei pochi giorni che per la vestizione precedono l' invio ai rispettivi loro reggimenti; ed anche per innestare immediatamente il sentimento della disciplina, onde i soldati si recassero ai corpi indrappellati regolarmente.

Questo personale era pure sufficiente per l'istruzione della seconda categoria. Ma per la deficienza dei personali derivanti dalla soppressione di 78 compagnie, siete costretti a darne il carico ai reggimenti, il che è sorgente di altri inconvenienti.

Si è anche detto: noi non faremo questa istruzione alla seconda categoria. Io veramente non ripongo grande fiducia in una istruzione limitata a 50 giorni, ma ritengo che in dati momenti, è un tanto di fatto, e che non sia opportuno privarsi di questo vantaggio.

Nell'esposizione del progetto proposto, vorrei infine ben distinta la *immobilità* dalla *instabilità*.

Io approvo in questo e in tutti gli altri progetti, tutto ciò che vi è di perfezionato e di progressivo, ma non mi associo dove il progresso fosse occasione di perturbazione, di scosse; e specialmente quando invece di miglioramento rilevo un peggioramento.

Vi sono due epoche nella nostra storia militare, dal 1848 a questa parte, in cui credo che sia stato assolutamente opportuno apportare una radicale innovazione nello esercito.

La prima dopo gli eventi del 1848 e 1849, nell'esercito subalpino. Le campagne del 1848-49, avevano somministrato molta esperienza; vi era stato un cambiamento politico; e questi cambiamenti così radicali dovevano necessariamente esercitare una grande influenza anche sull'esercito.

Il generale Lamarmora con un coraggio straordinario, abbattendo gli ostacoli che sorgevano da ogni lato, anche per interessi che si urta-

vano, ebbe la costanza di fare un esercito proporzionato al Regno subalpino, e che è stato in più occasioni dagli stranieri ammirato.

Altra epoca è stata quella del 1870-71. Le armi radicalmente cambiate, la grande esperienza della guerra colossale del 1870-71, richiedevano un cambiamento radicale; ed anche qui il generale Ricotti, sebbene sussidiato dalla Commissione di cui faceva parte, ebbe il gran merito (perchè altro è il proporre, altro è il venire all'esecuzione in cui s'incontrano ben altri ostacoli) ebbe il gran merito, dico, di tradurre in fatto questa organizzazione.

Ed in queste due epoche storico-militari, grave torto sarebbe stato il rimanere nel sistema preesistente. In queste due occasioni se altrimenti si fosse proceduto, sarebbero giustamente insorte le accuse d'immobilità. Ma ora, ripeto, sebbene debbasi approfittare di tutti gl'insegnamenti dell'esperienza, massime pei distretti, istituzione affatto nuova che non abbiamo potuto neppure imitare dagli altri paesi, stante le circostanze eccezionali in cui ci troviamo, quando vi ha un sistema stabilito, quando tutte le armi, tutti i corpi hanno fatto lavori serii di mobilitazione, diretti altronde da tre volumi stampati, se vengonsi a scuotere le basi, lo scoraggiamento non si fa attendere.

Esposto così il sistema dei distretti attuali, ed il sistema proposto, mi si permetta un cenno sulle spese che ne derivano, dacchè tutti gli uffici se ne preoccuparono, e diedero mandato ai commissarî di rilevare le conseguenze finanziarie di questo progetto di legge.

L'onorevole Relatore ha esposto il suo modo di vedere pari a quello di un'altra maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma siccome io non divido in ciò l'opinione dell'onorevole Relatore, e mi trovo in minoranza coll'onor. Senatore Casati, così mi si permetterà questo accenno.

Anzitutto osserverò che le 262 mila lire contemplate nella Relazione dall'altro Consesso legislativo, come aggravanti il bilancio in conseguenza di questa legge, mediante rettificazioni fatte opportunamente dal nostro Relatore, da 262 mila ora salgono a 325 mila.

Senatore LONGO, *Relatore*. Sarebbero 302 mila.

Senatore CADORNA R. È una rettifica che fa il nostro relatore; sarebbe accaduto un abbaglio; invece di 325 mila, ora sarebbero 302 mila e riprendo il discorso. Siccome però in tutte le parti, all'infuori dei distretti, convengo per l'approvazione del progetto di legge, vale a dire sull'aumento dei comandi e delle divisioni, e che non ho nessuna difficoltà di approvare questo gravame al bilancio, rimpetto ai vantaggi che si ottengono, le mie considerazioni si restringeranno a quelle comparative sopra i distretti, vale a dire sulla spesa maggiore o minore che importassero i distretti secondo il sistema nuovamente proposto.

È pure da premettere, che se, invece di una spesa, nel sistema nuovo dei distretti, mi si offrisse un'economia anche di un milione, quando, dico, assolutamente non ho fede, non ho confidenza in questo nuovo sistema, naturalmente non approverei neppure questa economia; quando cioè mi trovo in faccia alla convinzione che dal nuovo organismo ne derivi una conseguenza funesta, io non vorrei neppure approvare un'economia nè di uno, nè di due milioni.

Ma, fatta di ciò astrazione, veniamo al raffronto, tra le economie che si ottengono abolendo le 78 compagnie permanenti dei distretti, e gli altri gravami.

Già si è accennato in altra discussione che questo aumento ai 63 distretti attualmente esistenti fino a 88, non è che preliminare, perchè lo svolgimento degli stati maggiori dei distretti, ai quali si vorrebbero affidare le attribuzioni delle compagnie, già si può presentire; e si è già designata una cifra di 140 distretti, con facoltà del resto, inusitata in una legge, di aumentarli a beneplacito.

Ora se da una parte voi abolite le 78 compagnie, e dall'altra fate stati maggiori per 140 distretti, fin d'ora la spesa si equilibra.

Ma non basta: quando voi avrete fatto 140 distretti, almeno una compagnia permanente per distretto vorrete mantenerla. Difatto nel presente progetto riducendo da 176 a 96 le compagnie di distretto, i distretti essendo 88, ognuno ha per lo meno una compagnia per distretto, e alcuni di prima classe ne hanno 2. Dunque portando i distretti fino a 140, voi avrete non solo aumentato d'assai gli stati maggiori; ma dovrete poi rifare le compagnie, che ora sopprimete. Non so quindi raccapezzarmi, non so vedere come questo progetto possa essere stato proposto.

Ma vi ha di più. Quando i distretti saranno

140, avrete 140 stati maggiori e 140 compagnie. Sommate le compagnie con gli stati maggiori voi avrete ai distretti 280 enti, mentre noi che vogliamo fermarci a 80 stati maggiori di distretto ed a 176 compagnie, ne avremo soli 256. Con questa differenza ancora, che ogni stato maggiore in più (e ne avreste in più 60) costa quanto due compagnie almeno.

Dunque il nostro sistema sarà molto più economico, sarà oramai fissato, senza ulteriori fluttuazioni, e quale già ora esiste.

Ma non basta ancora per la questione economica.

Nella Relazione, basandosi sulla spesa derivante pei locali destinati agli attuali 63 distretti, si calcola pei nuovi, un aggravio di 40 mila lire.

Premetto che non si può stabilire questo calcolo alla stregua del passato, come pretende la Relazione, dacchè sono già stabiliti 63 distretti, epperò molti locali prima disponibili ora più non lo sono, e questi mezzi essendo esauriti, vuolsi procedere ad acquisti od affitti nuovi con molto maggiore aggravio.

E non basta ancora. Come farò rilevare in seguito, ai 63 distretti ora esistenti, era stata affidata l'istruzione della 1ª e 2ª categoria, e la confezione del vestiario, cose tutte ora abolite, onde si priveranno i rispettivi capiluoghi di questi mezzi di guadagno. Non è col personale così scarso dei distretti, che i comuni possano ritrarre qualche risorsa, e lusingarsi che vogliano ora largheggiare in offerte. E per contro, io vi proporrò nei singoli articoli il collocamento dei nuovi distretti, ove non avrete spese di locali, invece di venti comandi superiori di distretto ne proporrò dieci, ed invece di 88 distretti ne propongo soli 80.

Messi insieme tutti questi elementi, è evidente, che malgrado l'abolizione delle ottanta compagnie, si viene ad una spesa assai maggiore nel nuovo sistema proposto; per cui anche la questione finanziaria non viene ad appoggiare il nuovo ordinamento dei distretti.

La conclusione per me dunque è evidente, e può il Senato facilmente arguirla, quella cioè di lasciare i distretti, quali sono attualmente. Io ebbi un istante il pensiero di proporre un altro sistema (che del resto non era di mia invenzione, perchè era stato ventilato nella Commissione del 1867); quella cioè di affidare le attribuzioni attuali de' distretti ai depositi di reggimento. Ed a me pareva che con certi temperamenti si potesse render facile la transizione e senza scosse, come mi pareva di poter conciliare le idee del Ministro proponente questo progetto di legge, con molte obbiezioni fatte allo stesso progetto, ed alle quali io mi associava.

Con questo intendimento, io ebbi l'onore di manifestare il mio pensiero all'on. signor Ministro, ma non ebbi la ventura della sua approvazione, anzi sono costretto a dichiarare che egli ne ebbe una specie di orrore; onde, fallito anche lo scopo della conciliazione, mi ritrassi per ora. Non dispero però della sorte di questo sistema, ma credo che per ottenere unanimità di voti, dovrà ancora essere discusso, e preordinare i mezzi onde appunto evitare ogni scossa, e non incorrere in nessuno di quegl' inconvenienti o censure, che io stesso muovo a questo progetto di legge.

Mancato adunque lo scopo della conciliazione, e nel desiderio che si venga a maturo esame, sebbene per parte mia ritenga fin d' ora si possa procedervi senza perturbazione di sorta, in conclusione sarei d'avviso, che, in oggi si mantenga il sistema attuale, che riassumendomi, raccoglie i seguenti vantaggi, di fronte a quello che si propone.

Ed anzitutto è avvalorato dal parere di un Uff. Centrale, che, fatta astrazione da chi parla, non si può non convenire che fosse autorevole, di essere poi stato sviluppato, perfezionato man mano dopo che è stabilito, di aver cioè, meglio d'ogni altro, la sanzione della pratica, di essere già conosciuto da tutti, col quale sono oramai tutti famigliarizzati. Il sistema attuale, come già esposi, ammette la divisione del lavoro, altro principio che nel nuovo sistema non sarebbe per nulla rispettato.

L'attuale sistema, salvo i perfezionamenti, sempre accettabili, nel suo complesso e nelle sue basi sarebbe definitivo, vale a dire ai 63 distretti, che noi abbiamo attualmente, non abbiamo che da aggiungerne un numero fin d'ora determinato, ed in località che proporrò in seguito, e ben prestabilite.

Quindi il sistema dei distretti sarebbe ormai in poco tempo definito, senza esitare; invece che nella Relazione di questo progetto di legge, si fa solo facoltà di addivenire alla creazione

dei nuovi distretti, quando se ne trovino i mezzi finanziarî. Un altro articolo di legge dà facoltà di aumentare o diminuire i distretti, a beneplacito, procedendo così lemme lemme, mentre gli eventi possono trovarci impreparati.

Ma quand'è adunque che avremo un assetto definitivo? Noi abbiamo bisogno assolutamente che tutto l'esercito possa calcolare sopra dati positivi, e non di andare alle calende greche.

Ma, proseguendo il raffronto, dirò, che proporrò il solo aumento di 17 distretti, e con mezzi molto più economici.

I comuni, dei quali ho fatto cenno a proposito delle petizioni nell'aprirsi della seduta, già si agitano.

Non entro nel fatto legale, prima, perchè vi sono profano, e poi perchè non conosco gli elementi di fatto, cioè con quali condizioni, con quali affidamenti, con quali vincoli abbia stabilito in quelle sedi il distretto, la precedente Amministrazione, per poter dire *hanno ragione* o *no* legalmente; ma sotto l'aspetto d'equità, si rifletta che questi capiluoghi di distretto ebbero finora l'istruzione delle prime e seconde categorie, la confezione del vestiario, ed ora di tutto ciò li privereste col vostro sistema dei magazzini, come vedremo a suo luogo.

Già abbiamo quattro petizioni in sì breve spazio di tempo, ove espongonsi gravi lagnanze; altri comuni ora esitanti, perchè attendono il risultato di questo progetto di legge, non ommetteranno di muovere lagni in proposito. Quindi altre perturbazioni, delle quali invero, anzichè la necessità, non vedo che l'inopportunità.

Non so quante volte io l'ho detto, ma giova pure ch'io lo ripeta: accetto qualunque perfezionamento. Per esempio, vi sono le compagnie Alpine; fatene battaglioni autonomi, e soggiungo anzi che sarebbe opportuno sgravare gli attuali distretti di uno straordinario lavoro, massime in caso di mobilitazione.

Così pure accetto ogni altro perfezionamento utile, ma non accetto l'alterazione delle basi di un sistema esperimentato, a fronte dell'ignoto. Esperimentate il vostro, e quando ne avrete uno, allora soltanto presentate una legge, e se si armano e vestono dieci uomini di più al giorno, l'accetterò senza prevenzioni.

Al postutto, io confido nel voto del Senato. La grande maggioranza dei Senatori che ha votato l'ordinamento dell'esercito del 1873 esiste ancora attualmente. Ebbene, l'ordinamento dell'esercito del 1873, in quanto ai distretti dice:

« Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore, e di un numero di compagnie permanenti adeguato all'importanza del distretto. »

Ma questo progetto di legge in quanto alle attribuzioni dello stato maggiore e delle compagnie permanenti di ogni distretto si riferiva al decreto del 13 novembre 1870 non abrogato e che ha vigore di legge.

Ha bensì il Senato tutta la facoltà con altra legge di rivocarne una precedente, ma non lo farebbe, io credo, senza gravi motivi, e qui a mio avviso si peggiora invece di migliorare.

Ciò detto, lascio giudice il Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Carlo Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO C. L'onorevole Senatore Cadorna ha creduto suo debito di esporre al Senato le ragioni per cui la maggioranza fu contraria alla riduzione delle compagnie da 176 a 96, e favorevole all'ordine del giorno.

A me corre l'obbligo di dire quelle per cui con la minoranza della Commissione non potei consentire nè all'una nè all'altra cosa.

L'onorevole Senatore Cadorna ha fatto quasi credere, che le disposizioni che si propongono con l'attuale legge, siano un rivolgimento dell'ordinamento esistente.

Io credo che coloro i quali abbiano letta la elaborata Relazione del Senatore Longo, avranno veduto che qui non si tratta che di sviluppare maggiormente l'ordinamento attuale.

Nessuno può pretendere che un ordinamento si compia in breve termine. Cinque anni che cosa sono per questo scopo?

Sono nulla.

Gli ordinamenti, una volta cominciati, bisogna che successivamente si sviluppino. Il generale Ricotti ne ha gettate le fondamenta, ed il nuovo Ministro le ha accettate quali sono, ed a quelle informa tutte le disposizioni posteriori. Trova che l'esercito dev'essere formato in 10 corpi, ed il Ministro attuale aumenta i tre che mancano; trova 16 divisioni, in luogo di 20 che dovrebbero essere, e forma le altre quattro a compimento.

I distretti, in origine, erano in piccol numero; ma il Ministro Ricotti, vedendo che non erano sufficienti, li aumentò. Più tardi, con la legge del 1873, li aumentò fino a 62, e nell'articolo 3, se non erro, che corrisponde perfettamente all'articolo 2 della presente legge, fa consacrare il principio di poterli aumentare ancora. Dunque lo stesso generale Ricotti riteneva che il loro numero non fosse ancora l'ultimo limite dei distretti. Il nuovo Ministro trova che i distretti stabiliti funzionano abbastanza bene. Ma, si può dire che funzionassero con semplicità e speditamente? che in tempo di guerra non lasciassero nulla da desiderare? Io ne dubito molto.

I distretti prussiani sono della grandezza di 150,000 anime, e non hanno altra attribuzione che quella di richiamare gli uomini, ed inviarli ad armarsi e vestirsi ai depositi dei reggimenti; inoltre hanno la mobilitazione della *landwer*. Eppure con sì poche attribuzioni, si è creduto doverli formare così piccoli. Noi abbiamo distretti di un milione, quello di Milano; di 900,000, quello di Napoli; di 800,000, mi pare, di Genova, e così via via. E siffatti distretti non hanno solo l'attribuzione di richiamare le classi e mandarle ai depositi, ma di vestirle e mobilizzarle completamente; ond'è che la necessità di dividere i distretti era proprio chiarissima.

Il Ministro attuale, senza cambiare la natura del distretto, non fa che aumentarne il numero, dividendoli per metterli in proporzione coi bisogni effettivi della mobilitazione.

Si dice: le nostre compagnie distrettuali sono la base della nostra mobilitazione. Adagio, Signori; questo lo abbiamo sentito per la prima volta nell'altro ramo del Parlamento, quando simigliante argomento servì per fare opposizione alla legge. In quale legge si trova ciò consacrato? In quale istruzione o regolamento? In nessuno.

Perchè ciò fosse, bisognerebbe che in ciascun distretto il numero delle compagnie fosse in proporzione con la loro popolazione; la qual cosa non è vera.

Noi abbiamo a Milano, con un milione e più di popolazione, 5 compagnie; a Napoli, con 900 mila anime, 6 compagnie; a Potenza, con 500 mila anime, due sole. Non è dunque vero che la compagnia sia sorta come elemento di mobilizzazione.

Che cosa è perciò la compagnia?

La compagnia, secondo me, non è che un ripiego, un correttivo al distretto che non può funzionare per la sua gran mole: la suddivisione del distretto grande in tanti piccoli distretti.

Ora, è cotesto un sistema che facilita? Io non lo credo. Invece a me pare che sia più logico, più conveniente non inutilizzare tutta la parte direttiva del distretto ad alimentare cotesti sotto-distretti, a paralizzare l'azione del gran magazzino ad alimentare i piccoli magazzini di compagnia; a farla servire infine, anzichè ad operare direttamente, all'ordinamento delle operazioni di tutti questi sotto-distretti.

Il metodo attuale di vestizione lo direi ingegnoso, e questo merita di essere rilevato. Nelle condizioni in cui siamo, colle compagnie si è riescito a vestire 150 uomini al giorno; quindi con 6 compagnie ne vestiamo 900 nello stesso spazio di tempo. Se si dovessero tutti questi uomini vestire direttamente in un magazzino, l'operazione sarebbe impossibile. Quindi si è dovuto staccare questa operazione dal magazzino, e far partorire dal magazzino principale tanti piccoli magazzini, che fa mestieri alimentare continuamente.

Ma questo sistema, come dissi, è ingegnoso. Non lo esporrò qui, siccome una questione di dettaglio.

Ma loro Signori sanno meglio di me, che tutte le macchine quando sorgono sono complicate, e non giungono alla loro perfezione che quando sono diventate semplici. Epperò io mi permetto di dire, che l'attuale sistema, l'attuale metodo di vestizione è ingegnoso, ma non semplice.

Si dice, voi volete farci abbandonare un sistema che abbiamo già esperimentato, che è reso già famigliare. Ma, adagio; se questo sistema avesse realmente ricevuto la sanzione dell'esperimento di una grande mobilizzazione in condizioni morali corrispondenti ad un momento di guerra, sarei esitante anch'io a dire cambiamo. Ma, qual è quella che si dice: *sanzione dell'esperienza?* Sanzione dell'esperienza chiamate voi quella vestizione annuale, che noi facciamo in un giorno alle reclute di 2ª categoria, e di cui durante l'anno più non si parla? Chiamate sanzione dell'esperienza quell'opera-

zione che fate, quando tutte le forze intellettuali e morali sono senza nessuna preoccupazione, od occupazione, ed in cui tutti rivolgono la loro attenzione ad una cosa sola? Ma lo vorrei vedere funzionare questo sistema in un momento di guerra, quando invece sono molte le occupazioni e le preoccupazioni. Allora io dubiterei che quella precisione che oggi noi vediamo, non degenerasse in confusione.

Direi semplice il sistema, se l'operazione si eseguisse direttamente al magazzino; ma ciò coi distretti grandi è impossibile, epperò la necessità di spezzare i distretti.

Una compagnia veste 150 uomini al giorno, ciò che corrisponde ad una popolazione di 150 a 160 mila anime.

Io credo, e di questo parere sono altresì persone espertissime, cioè che un distretto il quale avesse 250 o 260 mila anime, non avrebbe nessuna difficoltà a funzionare con una sola compagnia. In quel caso sarebbe possibile la vestizione direttamente ai magazzini. Ora, col riordinamento dei distretti proposto dal Ministro, il numero maggiore di essi di che forza è? Per l'appunto non raggiunge le 300 mila anime; esso oscilla fra le 148, 149, 150 e le 300 mila anime; dunque noi siamo precisamente per il maggior numero dei distretti nei limiti voluti per poter fare la vestizione, senza il soccorso delle compagnie.

Abbiamo 8 soli distretti di 400 a 600 mila anime. Quelli di 400 mila hanno già un'assegnazione colla nuova legge di due compagnie; dunque la difficoltà dove è? La difficoltà sarebbe in quel numero di distretti che hanno fra le 300 alle 400 mila anime.

Per questi distretti io credo che non dovrebbe essere impossibile di organizzare la vestizione altrimenti che agglomerandola in un solo magazzino, perchè capisco anch'io che se tutto si agglomerasse in un magazzino solo, la vestizione non si potrebbe fare; ma se invece, profittando che tutti i nostri distretti non hanno mica un magazzino solo, ma tanti magazzini separati, ne'quali, dove hanno la biancheria, dove il vestiario, dove le coperte, dove altri oggetti repartiti in altri modi; se noi, dico, organizziamo questi magazzini in modo che ciascuno sia al caso di vestire un certo numero di uomini, il magazzino mi pare che farà quello che faceva la compagnia. Ed ove incontrasse il caso rarissimo, che un distretto avesse un solo magazzino grandissimo, non avrei nessuna difficoltà di repartirlo in tante sezioni, in tante repartizioni, con porte diverse e disporlo in modo conveniente.

Ond'è che, secondo me, le compagnie non sono quell'elemento necessario ed inevitabile della mobilitzione.

Ridotta la questione in questi termini, a me pare che si possa ben ridurre il numero delle compagnie, non dirò precisamente di 78, ma di quel numero che risulterà dagli studî successivi che si faranno. Del resto quel numero non è indicato nella legge, e risulta solo da un allegato esplicativo.

Dunque il principio della riduzione delle compagnie mi pare che regga. La questione si riduce a vedere se alcuni distretti al disopra di 400 mila anime debbano avere due o tre compagnie, vedere se tutti i distretti dai tre a 400 mila abitanti possano essere ridotti ad una sola compagnia; epperò è una questione di studi successivi.

Ammesso il principio, è necessario di lasciare tutta la latitudine al Ministro della Guerra acciocchè possa fare i suoi studi; perciò nell'altro ramo del Parlamento egli diede la sua assicurazione, e disse che non avrebbe certamente sciolti (nè era da supporsi che volesse sciogliere tutto di un colpo le compagnie per venire ad un sistema nuovo) se prima non avesse avuto la certezza del modo come funzionasse il nuovo sistema.

Del resto sarebbe veramente possibile questo rimaneggiamento dei distretti da un giorno all'altro? Questo è impossibile.

Per poter portare i distretti al numero prescritto dal progetto di legge, non bastano due anni; è un lavoro che si deve fare a grado a grado. Non si può fare tutto di un colpo, sia perchè mancano i locali, sia perchè non si deve arrecare scosse nel passare dai distretti attuali ai nuovi distretti ripartiti.

Ma si dice: l'ufficio delle compagnie non è solo quello della vestizione. Le compagnie hanno anche da attendere ad altri uffici. Esse debbono tenere a disciplina la gente, provvederla di quanto le occorre durante i giorni che resta al distretto, pensare al vitto ed altre simili operazioni.

Ma, domando io: se le compagnie hanno l'oc-

cupazione principale della vestizione durante il giorno, dall'alba alla sera, come potranno soddisfare ad altre esigenze senza il soccorso di altro personale?

Si dice, non poter giungere in tempo il personale che si richiama dai vari reggimenti, per riunire e spedire od accompagnare gli uomini che debbono essere loro inviati dai distretti. Ma che cosa impedisce che i comandanti di divisione, al momento della mobilitazione, facciano inviare dai vari corpi ai distretti vicini il personale di graduati che è necessario per soddisfare a quei bisogni? Io ricordo, ed i miei Colleghi dell'esercito debbono ricordarlo con me, che quando non avevamo i distretti, si creavano per incanto i depositi di reclutamento. Come si creavano questi depositi? In ventiquattro ore.

Un personale destinato precedentemente giungeva ventiquattro ore prima, si impiantava l'amministrazione come per incanto, funzionava per tutti quei giorni in cui durava il reclutamento, si facevano le rassegne speciali e tutta quella faraggine di cose che tutti sappiamo.

Dunque, che difficoltà vi può essere oggi, dove abbiamo già delle amministrazioni impiantate, dove già troviamo un nucleo intorno a cui questi elementi si raccolgono? Quali difficoltà possono esservi?

Sento ripetere sovente che sugli uffiziali di complemento non può farsi nessun assegnamento. Ma, se li gettiamo così giù, tanto vale abolirli.

Eppure noi tutti abbiamo veduto tra questi ufficiali di complemento (che non dirò certamente provetti come quelli della truppa), giovani distinti che in un anno e tre mesi di servizio hanno progredito bene nella loro istruzione e fatto buona prova.

Quindi non da tutti potrà attendersi un buon servizio, ma da un certo numero, sì.

E gli uffiziali della milizia mobile, e i graduati che vengono con i contingenti chiamati sotto le armi, tutti vecchi soldati, saranno inutili per la disciplina, per provvedere il vitto ai contingenti, per tenerli in ordine? Quindi mi dispiace, ma non posso essere dell'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale intorno a questo argomento; debbo discordarne, e non posso accettare in nulla l'ordine del giorno da esso proposto.

L'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio Centrale a me pare che scalzi quasi il fondamento finanziario della legge.

Con quell'ordine del giorno, si toglie al Ministro della Guerra parte dei fondi di cui abbisogna per poter tradurre in atto la legge presentata al Senato. Io dirò francamente, che a me fa questo effetto: noi vi concediamo la legge, purchè assumiate l'impegno di non metterla in esecuzione.

Questo è l'effetto, questa l'impressione che mi fa l'ordine del giorno. Io non posso che rigettarlo, siccome quello che vincola talmente il Ministro, che lo mette nell'impossibilità di far qualsiasi cosa. Arresta il progresso del nostro ordinamento, impedisce perfettamente lo sviluppo delle nostre istituzioni militari. Quindi io credo di potere, anche a nome del mio Collega onor. Senatore Palasciano, rigettare questo ordine del giorno.

Ma la minoranza è sempre disposta ad accettare quel qualunque ordine del giorno, che possa sorgere in questa discussione, purchè rimanga ristretto nei limiti delle dichiarazioni che l'onorevole Ministro della Guerra fece nella Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'onorevole Senatore Valfrè ha inviato al banco della Presidenza quest'ordine del giorno: « Il Senato, convinto che sia *necessario* mantenere invariata la base della mobilitazione dell'esercito, non diminuendo il numero attuale delle compagnie permanenti dei distretti, nè mutandone l'attuale ufficio; e che i proposti nuovi ordini non debbano essere attuati se non quando si abbiano i mezzi finanziari disponibili *senza ricorrere ad anticipati licenziamenti in congedo illimitato non consentiti dalla legge sul reclutamento, passa alla discussione degli articoli.* » Il Senatore Valfrè domanda la parola su questo suo ordine del giorno?

Senatore VALFRÈ. Credo che l'ordine del giorno è abbastanza chiaro per non aver bisogno di molte spiegazioni.

In ogni caso però aggiungerò che i fondi finanziarî menzionati all'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale possono risultare o da assegni sul bilancio o da economia sul medesimo. Ma naturalmente il primo caso non è da considerarsi perchè la legge diverrebbe tutt'affatto superflua.

Dunque si allude alle economie che si possono fare sul Bilancio. Una sorgente d'economia facile è il licenziare gli uomini prima di tempo, e pur troppo in passato già si venne a questo spediente; un anno furono licenziati ottomila uomini non già della classe che percorre il terzo anno di servizio, ma bensì ottomila soldati che percorrevano solo il secondo anno di permanenza sotto le armi.

Nell'anno ora decorso credo, non ne sono certo, ma credo, furono licenziati dodicimila uomini; questo modo di fare economia è forse il più ovvio, ma credo che tutti ravviseranno in ciò un danno gravissimo all'esercito; dunque se si può fare economia in altro modo, si impieghi pure nell'attuazione della legge proposta; ma credo che il Senato debba recisamente rifiutarsi a che d'ora in avanti siano licenziati soldati che ancora si trovano nel secondo anno di loro servizio sotto le armi.

Ricorderà il Senato che due anni fa ho dovuto lamentare una disposizione degli attuali ordinamenti militari fatta dal Ministro della Guerra antecedente, che io apprezzo molto, ma di cui non condivido tutte le idee. Dico ciò per far vedere che la questione di persone io la lascio perfettamente a parte. Dunque, due anni fa, ho dovuto lamentare qui in Senato una disposizione dannosa per una parte dell'esercito, cioè per l'artiglieria, alla quale ho avuto l'onore di lungamente appartenere; lamentava cioè la troppo breve ferma di tre anni per quell'arma. Sono pertanto perfettamente conseguente a me stesso se ora almeno voglio che tutti stiano tre anni sotto le armi.

A questa condizione io voterei il progetto di legge, soggiungendo però che a tale condizione aggiungerò l'altra, che siano approvate alcune modificazioni al I° articolo, le quali io proporrò forse se il Senato e l'onorevole Presidente vorranno permettermelo, quando la votazione seguisse per divisione sopra di ciascun capoverso.

Ove il mio ordine del giorno e le altre proposte di modificazioni che farò non siano approvate, darò contrario il mio voto al progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Prego anzitutto il Senato ad essermi indulgente se, essendo io ammalato, non posso alzar la voce come si conviene.

Entrando in argomento, osservo che l'ordine del giorno proposto dal Senatore Valfrè non differisce per nulla da quello proposto dall'Ufficio Centrale; che anzi, se qualche cosa vi si aggiunge, sarebbe un'aggravante.

Ora, naturalmente non accettando quello dell'Ufficio Centrale, io non posso neanche e molto meno accettare quello dell'onorevole Senatore Valfrè.

Ed in verità, volendo parlare al Senato con quella schiettezza e lealtà che gli sono dovute, io dico che l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale mi arrecò una certa meraviglia; in primo luogo perchè dall'insieme della Relazione sulla legge pareva che la maggioranza accettasse il progetto, mentre invece con quest'ordine del giorno si vengono a porre tali e tanti inceppamenti, che la legge più non può avere effetto, essendo innegabile che tra la redazione primitiva del progetto e l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale non siavi corrispondenza.

In secondo luogo poi per la forma, quell'ordine del giorno parmi contenga qualche cosa che confonde un po' i poteri, mentre sarebbe necessità che siano tra di loro divisi.

Certamente ogni assemblea è sovrana, e sceglie i limiti delle sue prescrizioni, secondo i casi, nel modo che crede, ma nel fare questa scelta cerca precisamente quel limite che la ragione indica come più utile al pubblico servizio e più utile anche in conseguenza alla nazione e all'esercito. Da ciò nasce che i limiti delle attribuzioni legislative stanno in una certa sfera, mentre i limiti delle attribuzioni esecutive stanno in una sfera inferiore.

Naturalmente quando si dice *governare*, si intende che pur qualche cosa resti a fare a colui che governa, e s'intende quindi che gli sia lasciata una certa latitudine per tutti quei fatti i quali non essendo permanenti ed assoluti hanno bisogno dell'occhio e dell'opera continua di colui che dirige, perchè la nave possa essere condotta in porto.

La parte legislativa è quella che riguarda le norme e lo scopo che il Governo deve seguire sotto la sua più stretta responsabilità.

Ora, nell'ordinamento dei distretti lo scopo che si deve aver di mira è la pronta mobiliz-

zazione; quindi è giusto che nella legge sieno accennati tutti gli elementi che possono entrare in questa mobilizzazione. Ma poi tutto ciò che si riferisce alla minuta e dettagliata esecuzione, è materia di regolamento. Ora, il volere stabilire per legge (perchè un ordine del giorno è come legge) perfino il modo come si debbono spedire i biglietti di avviso a chi deve essere chiamato, come un soldato deve ricevere un cappotto od un paio di scarpe, lo stabilire, dico, tali dettagli per legge, parmi non sia utile, ma anzi sia dannoso. E per vero, in questo caso avverrebbe come a colui il quale, essendo stato messo a capo di una nave, perchè non faccia a modo suo, altri gli indichi come si debba regolare nelle più minute circostanze. Orbene, quest'uomo non è più lui che guida la nave: governa chi tiene il filo e dà la direzione; anzi in questo caso nostro succederebbe che chi dà impulso e moto a codesta macchina non sarebbe cosa viva ma un corpo morto, il quale non vedendo i bisogni del momento non può dare quei provvedimenti che crede opportuni.

Che poi questi ordinamenti, di cui ora ci occupiamo, siano variabili e debbano seguire sempre il movente dei bisogni che man mano si manifestano, lo dimostra chiaramente questo: la Prussia è dal 1813 che ha inaugurato questo sistema di mobilizzazione e ne ha fatto esperimento favorevole nel 1870; malgrado ciò non si arresta e continua a perfezionare il suo ordine di mobilizzazione, e non ha mai creduto di arrestarsi su questa via: ed infatti sarebbe contrario a tutte le leggi della vita tanto fisica che morale.

La vita è nel moto: dal momento che questo si arresta la vita cessa, ed il nostro sommo Machiavelli, che vedeva molto chiaro nelle cose politiche, dice: doversi di tanto in tanto richiamare le istituzioni alla loro origine, poichè quando un' istituzione resta stazionaria, vi si intromette sempre un elemento di corruzione; dunque conviene che in tutte le istituzioni si cerchi sempre di andare innanzi. Questo movimento può esser di due maniere: o sfrenato ed irragionevole, ed allora conviene combatterlo; o può essere giusto e progressivo collegato cogli interessi della nazione ed allora conviene secondarlo. Senza questo movimento si nega la vita, si nega il progresso.

Queste idee, le quali non possono non essere valutate da uomini eminenti come sono quelli che formano la maggioranza dell'Ufficio Centrale, fanno naturalmente pensare che essi si sieno ispirati a qualche altro principio. Parlo sempre della forma e non della sostanza.

Io sono pienamente persuaso, e conosco perfettamente che essi sono persone piene dei migliori sentimenti; ma chi legge quest' ordine del giorno e non conosce le persone, non potrà venire a tale conclusione, e non potrà a meno di scorgervi una politica di sospetto; e questa politica di sospetto ha due lati: sospetto riguardante l'abilità della persona del Ministro, e sospetto riguardante le qualità morali della persona stessa. Il rimedio più semplice in questo caso, quando l'individuo non ispira fiducia, è quello di toglierlo di mezzo, perchè diventa ostacolo al movimento.

Questa politica di sospetto è così erronea, che tutte le nazioni che si sono messe su quella via hanno fallito al loro mandato. Tutti i Governi retrogradi che temevano che un uomo facesse cattivo uso della sua intelligenza e per questo gli creavano ogni sorta d'impedimenti, hanno dovuto convincersi delle funeste conseguenze del loro sospetto. Una grande potenza nei tempi napoleonici, dubitando che il generale potesse errare sul campo di battaglia, credeva di rimediarvi con un Consiglio a Vienna. Quali siano stati i risultati di questa politica non ho bisogno di ripeterlo; loro Signori lo sanno.

Quando un comandante non si sente sicuro deve abbandonare il comando. Questo è un rimedio semplice. Chi ha il governo della nave dev'essere capace a governarla; se non è capace, bisogna che ne sia dispensato. Ma non si deve invadere il terreno delle attribuzioni che gli sono proprie, e che sono necessarie alla dignità di chi governa; nè bisogna diminuire queste attribuzioni per la paura di evitare i danni possibili.

Così facendo avverrebbe come a colui il quale per essere obbligato di andare alla guerra e avendo un'immensa paura della morte, quando fu chiamato alle armi si sbalordì talmente che per evitare il pericolo di morire si suicidò gettandosi dalla finestra.

Questo sistema assolutamente non può stare, perchè torno a dire, niente deve essere assoluto, niente deve essere stabile.

È necessaria una certa elasticità nelle istituzioni. La rigidezza è la causa che ferma tutte le macchine. Ma messo pure che si volesse far sosta, sappiamo noi se lo stato in cui ci fermiamo sia la assoluta perfezione oltre la quale non si possa andare più oltre? Ed in verità a me non pare che il nostro ordinamento militare sia al punto di non ammettere più perfezionamento. Certo se si tiene conto che non sono che sei anni da che si è disfatto tutto il passato e si è dovuto creare un edificio completo, non fa meraviglia se il lavoro non sia che abbozzato, ed anche non sia che abbozzato vi è sempre un gran merito in chi in 6 anni lo ha condotto a quel punto; ma a voler dire che si è giunti alla perfezione io credo che si è molto lontani dal vero.

Per spiegare un po' meglio la questione dei distretti, l'onor. Cadorna ha detto: nei distretti vi sono due elementi, stato maggiore e compagnie.

Lo stato maggiore ha certe attribuzioni e le compagnie ne hanno altre. Egli avrebbe l'idea di togliere quella distinzione che esiste; dunque egli cerca di confondere le attribuzioni. Io credo che non se ne avrebbe che danno. Le funzioni dei distretti, se si vogliono classificare, sono tre: chiamate della truppa, vestizione e disciplina. Sono tre e non due funzioni. Lo stato maggiore comprende il magazzino, ma i lavori di magazzino non sono lavori di stato-maggiore, sono di altro genere.

Dunque se io assegno allo stato maggiore la chiamata, al magazzino la vestizione, alla compagnia la disciplina, credo di aver seguito il principio della divisione del lavoro molto più esattamente che non è al presente, come è stato accennato dall'onor. Cadorna.

Resta qui la possibilità del fatto. Bisogna rettificare a questo proposito diverse idee, cosa che non potrò fare ordinatamente perchè sono state presentate a sbalzi.

Si dice che la compagnia è la base del nostro ordinamento.

Io tengo qui innanzi le discussioni che si sono fatte quando si discusse questa legge altra volta. Ci era l'onor. Senatore Angioletti il quale era contrario alla formazione delle compagnie. Fece le sue obbiezioni perchè diceva che erano tanti uomini non combattenti che desiderava che fossero meglio impiegati, poichè, tolti pochi mesi dell'anno, rimanevano il resto del tempo oziosi, e credo che fino a un certo punto non isbagliava.

Allora l'onor. Ricotti rispose che le compagnie per ora erano così, ma che nulla impediva che in appresso fossero ridotte anche ad una sola per distretto. (*Seduta 4 giugno 1873*).

Dunque quando si è fatta l'istituzione dei distretti, non è vero che le compagnie fossero prese per base. Le compagnie sono venute in conseguenza.

Quando si discusse questa legge, si disse, ed io fui uno di quelli, che i distretti erano troppo grossi, perciò non erano maneggiabili.

Quando si fu all'atto pratico si vide la verità di questa osservazione, e allora per supplirvi si cercò un mezzo termine per rimediarvi ed a ciò servì la compagnia. Poteva essere un'altra cosa; non è stata nemmeno una determinazione assoluta; si è trovato questo espediente e si è messo in atto. Ma vediamo poi realmente se è vero che quel sistema è più semplice.

Vedano che complicazione porta. Il lavoro qui è raddoppiato perchè il magazzino lavora durante tutta la mobilizzazione, per rifornire i magazzini eventuali; questi lavorano per arredare i soldati; dunque abbiamo un doppio lavoro, e, per conseguenza, doppia perdita di tempo, doppie registrazioni, maggior numero di uomini impiegati a questo scopo. Per me è certo che questo sistema è un sistema molto più complicato.

Alla compagnia poi cosa avviene?

Alla compagnia per la divisione del lavoro (che invece di uno ne ha due, dei lavori), avviene che nell'atto che deve curare l'iscrizione dei soldati, curare di farli alloggiare, assicurare il vitto, curarne la disciplina, e tutte le altre mille operazioni, essa deve contemporaneamente fornire il magazzino e vestire i richiamati; e per questo lavoro sono adoperati gli stessi individui, lo stesso capitano e lo stesso furiere; come direttore il primo, come scritturale il secondo.

È naturale che questi, occupati di qua e di là, finiranno per far male una cosa e l'altra.

Invece quando la compagnia non dovesse esercitare altro che le sue funzioni, che sono quelle di ricevere, alloggiare, fornire di viveri, pagare i soldati e compiere tutti quegli altri incarichi come pura e semplice compa-

gnia, ed il magazzino pensasse per la vestizione, allora il furiere non avrebbe a fare che quella specie di lavoro inerente al suo ufficio, non sarebbe distratto e preparerebbe tutte le sue cose in perfetta regola.

Per venire a questo resultato ci sono vari mezzi. Il primo mezzo è quello che i distretti sieno piccoli. Ottant'otto distretti sono già troppo pochi; io credo che i distretti non dovrebbero essere che di 200 mila anime. Con duecento mila anime avremmo a vestire al giorno non più che 200 uomini, fra i quali sono compresi un settimo, che sono bersaglieri; detratti questi avremmo 160 o 170 uomini, i quali si possono vestire direttamente nei magazzini, mentre per i bersaglieri serve un magazzinetto separato. Il personale del magazzino non ha bisogno che del direttore dello stesso e di uno scritturale, più alcuni uomini di fatica. Questi uomini di fatica sarebbero somministrati dalle compagnie, le quali sarebbero fornite di un numero di soldati maggiore, invece di essere composte quasi tutte di sott' ufficiali, essendo minore il numero delle compagnie.

La questione dunque si riduce a ciò: che, cioè ogni distretto non abbia a vestire che gli uomini appartenenti a tre reggimenti di fanteria, ed uno di bersaglieri. Ridotta la cifra a questi termini, quando vengono i soldati, invece di fare come si fa ora, di aggrupparli per mandamenti e confonderli nelle varie compagnie per poi dividerli nuovamente per reggimenti quando si tratta di mandarli via, io prenderei gli uomini a misura che vengono e li aggrupperei per reggimenti sotto gli ufficiali che vengono dai varî corpi, i quali sono essi che stanno in relazione colle compagnie e fanno tutte le operazioni sotto gli ordini del comandante.

Ogni ufficiale non avrebbe che 40 o 50 uomini a vestire, quindi a ciò basta un paio d'ore, e tutto il resto della giornata resterebbe a disposizione per quelle altre operazioni da fare, mentre, adesso che le cose si fanno in massa, tutti restano impegnati, non rimane un momento libero da potere fare un' operazione con comodo.

Bisogna poi anche lasciare da parte le illusioni e dar luce alla verità.

È poi vero che questi ufficiali di distretto debbano avere quest'immensa pratica negli affari ed essere uomini così speciali per riuscire in una cosa per se stessa facilissima? mi pare di no; perchè il Ministro della Guerra sa che specie di lavori si fanno là dentro, sa quanto tempo occupano in questa specie di vestizione, e credano pure che chiunque altro, anche non fosse del distretto, si occupasse di vestizione, la cosa procederebbe egualmente. E quando fosse in tempo di guerra sarebbero poco pratici tanto gli ufficiali delle compagnie del distretto quanto quelli che vengono dal di fuori. Ma ciò non deve spaventare perchè la vestizione non è così difficile come pare. Quando vi è un magazzeno, quando vi sono dei distributori, abbiamo ottenuto lo scopo. Siamo certi che a qualunque militare che non sia scemo di mente, quando vi è un distributore, questo non avrà difficoltà a distribuirgli gli oggetti che deve avere.

Premesso ciò e ritornando al proposto ordine del giorno, concludo che mi sembra che esso non trovi luogo di essere.

Votare un ordine del giorno, il quale cerca di distruggere per la massima parte l'effetto dell'approvazione della legge, a quali conclusioni debba portare. Non lo dirò io, perchè rispetto altamente tutti, e li credo tutti perfettamente volonterosi del bene; ma chi legge questo ordine del giorno non può fare a meno di credere che si dubita della persona del Ministro.

Come vogliono quindi che il Ministro possa accettare un ordine del giorno di questa fatta, che gli toglie la pubblica fiducia, la fiducia dell'esercito? Egli crede di esserne degno e di avere la capacità di fare il bene.

Per queste ragioni io non posso accettare l'ordine del giorno, e prego il Senato a volerlo respingere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Raffaele Cadorna; ma prima di tutto devo avvertire il Senato essere venuto al banco della Presidenza un ordine del giorno, proposto dall'onorevole Senatore Gaetano Sacchi:

Il Senato prende atto delle spiegazioni e dichiarazioni del Ministro della Guerra, e passa alla discussione degli articoli.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Se l'on. SenatoreSacchi intende di svolgere prima il suo ordine del giorno, io mi riservo di prendere poi la pa-

rola per abbracciare tutta intiera la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Sacchi, intende svolgere il suo ordine del giorno?

Senatore SACCHI G. Io veramente non intendeva di svolgere il mio ordine del giorno, e se prendo la parola innanzi a voi è certo con timidezza; conto però sulla ben nota vostra benevolenza.

Io non farò un discorso in un argomento già sì ampiamente svolto sotto tutti i rapporti e con molta maggiore autorità di quella ch' io possa avere. È una semplice dichiarazione che farò, spiegativa anche dell' ordine del giorno trasmesso alla Presidenza.

Io avrei votato contro l' ordine del giorno propostovi dalla maggioranza del vostro Ufficio Centrale, perchè veggo con esso vincolata l'azione del Ministro nello svolgimento dei suoi progetti sin anche in quella parte regolamentare che è tutta di sua responsabilità. Lo vedo impossibilitato a far bene e meglio quand' anche v' abbia dichiarato d' averne i mezzi. Per quanto la mia parola sia poco autorevole, pure ho diritto anch' io d' avere un po' d' esperienza nelle cose militari e sono d' avviso che si possa far bene e meglio; del resto, tutte le cose umane sono suscettibili di miglioramento ed è dovere promuoverlo.

Non si vuole la riduzione delle compagnie permanenti ai distretti; si ritiene perniciosa qualunque innovazione al sistema con cui essi ora funzionano! Base della mobilitazione dell'esercito sono i distretti; il Ministro ha accettata questa istituzione come base; ora è egli possibile che ne voglia sconvolgere l' ordinamento interno in modo da impossibilitarla a funzionare? Io non lo ammetto!

Ben vi disse il Ministro che questa è quistione di fiducia e che val meglio dirgli: levatevi da quel posto, pel quale non siete capace, che d'incepparglì la via.

Il predecessore dell' attuale Ministro ha ben meritato nel dare all'esercito un ordinamento in relazione coi progressi e coi bisogni dell'epoca. Egli però ebbe sempre la fiducia dei due rami del Parlamento nell'indefesso suo lavoro, perchè l'esercito è caro a tutti senza distinzione di partiti! Ebbene, io reclamo da voi la stessa fiducia per l' attuale Ministro, e per mia parte gliela do intera! Lasciate che svolga i suoi concetti. Egli vi ha già dichiarato che la sua opera non è di demolizione, ma di completamento, di miglioramento, di semplificazione.

Io sono certo che su questa via avrà costante e zelante cooperatore l'esercito, come l'ebbe il suo predecessore, come lo avrebbe qualunque altro Ministro, a qualunque Ministero appartenesse.

Conchiudo raccomandando il mio ordine del giorno al Senato.

(*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Io domando se l'ordine del giorno del Senatore generale Sacchi è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È approvato.)

Se l'onor. Senatore Valfrè desidera che io interroghi subito il Senato per conoscere se è appoggiato il suo ordine del giorno, io aderirò. Ma avverto che solamente l'ho tenuto in sospeso perchè mi pare che l'ordine del giorno del Senatore Valfrè non sia che un'ampliazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, e che quindi dovrebbe esser posto ai voti dopo.

L'onorevole Senatore Raffaele Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA R. Non risponderò a tutti gli argomenti dell' onor. Ministro della guerra e dell' onorevole Senatore Carlo Mezzacapo, dacchè avendo parlato pel primo, mi pare di avere già risposto anticipatamente, e non farei che ripetermi, nè voglio tediare più oltre il Senato.

Mi restringerò a due sole obbiezioni, promossa l'una dal generale Sacchi, che cioè l'ordine del giorno invada la parte regolamentare, e l'altra della politica del sospetto che mi viene mossa dall'onorevole Ministro della Guerra.

Intorno all' argomento in cui si rifugiò, in assenza d' ogni altro, l'onorevole Sacchi, che l'ordine del giorno invada la parte regolamentare, per chi è vecchio, com' io lo sono dal 1848, nel Parlamento, dirò che è anche vecchio argomento questo; e difatti taluna volta si presta nel senso, che non è sempre facile lo stabilire una linea di separazione tra la parte legislativa e la parte regolamentare.

Ma in questo caso per me è molto agevole il còmpito, facendo rilevare al Senato quale sia l'importanza di quest'ordine del giorno.

Cos'è in sostanza che può servire di norma

e di guida per istabilire quale può essere la parte legislativa? È l'importanza che essa ha. Ora la quistione dei distretti, stata ventilata con molto calore nell'altro ramo del Parlamento, e facendo oggetto qui delle nostre precipue considerazioni, basta ciò solo a comprovarne la sua importanza.

Ed altra prova della sua importanza sta in questo: che sostituendo al sistema attualmente praticato quello che propone il Ministro della Guerra, si verrebbe a cagionare una tale perturbazione, una tale diversità di procedimento, che nulla più.

E poi, vediamo al confronto di tutte le leggi sull'ordinamento dell'esercito, se lo stabilire le 176 compagnie che già esistono, e che desideriamo di non vedere abolite, sia poi cosa tanto straordinaria a petto delle altre disposizioni legislative, che riflettono l'ordinamento dell'esercito. Veniamo per esempio ai reggimenti: si prescrive ivi che il reggimento è composto di tanti battaglioni; il battaglione, di tante compagnie; che cosa facciamo noi qui?

Facciamo meno ancora che nelle disposizioni legislative, stabilite nell'ordinamento dell'esercito, perchè noi proponiamo che ogni distretto sia composto di uno stato maggiore e di una o più compagnie; diciamo semplicemente, il totale de' distretti avrà pure 176 compagnie. Dunque siamo ancora più larghi che non nelle disposizioni legislative che riflettono tutto l'ordinamento dell'esercito.

Dov'è adunque il timore d'invasione regolamentare? Sono tre parole, cento settantasei compagnie. E queste tre parole vi incutono tanto timore, mentre i regolamenti sulla mobilizzazione sono distribuiti in tre volumi distinti, e che nulla vi impedirà di sovvertire e cambiare.

In sostanza, cosa sono per questi distretti le principali vostre disposizioni che varierebbero da cima a fondo il sistema di mobilizzazione?

Sono due: primo, che si vorrebbe alterare il numero delle compagnie, e da 176 ridurle a 96; secondo, che si vorrebbero aumentare i distretti, ossia gli stati maggiori a beneplacito. È quindi logico per noi l'ovviare, all'una ed all'altra cosa, coll'ordine del giorno proposto, e colla soppressione del secondo comma del secondo articolo proposto dal Ministero, dove è detto:

« Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi, ecc. »

Anche l'ordine del giorno, riteneva che dovesse prescriversi legislativamente, ma poi, vista l'urgenza, perchè si reclamava la mia presenza in Roma coll'elettrico, ritenendosi aperta tale discussione per martedì scorso, non insistetti nel mio divisamento per una questione di forma, ed aderii a che per le compagnie si formulasse un semplice ordine del giorno, locchè attesta d'altra parte la piena fiducia che io riponeva nel signor Ministro, dandovi l'egual valore di esecuzione ove venisse approvato.

Dopo aver accennato, e a me pare abbondantemente, quanto siasi lontani dal vero, adducendo che questa disposizione è unicamente regolamentare, farò una semplice osservazione sopra quanto venne esternato dall'onorevole Ministro, vale a dire sopra la politica del sospetto, alla quale così di frequente si ha ricorso.

Le leggi tutte sono regolatrici; ed io credo che dopo aver dichiarato lealmente che non faceva, come non faccio, questione nè di politica, nè di persona, dalle quali cose sono poi sempre alieno come soldato, io non avrei presunto mai che si potesse accennare ad una politica di sospetto; e sospetto di che? lo si dichiari. Ugualmente tutto ho io dichiarato francamente, e questa parola *franchezza* almeno, credo che non sia sospetta per parte mia, nell'atto stesso che approvo o disapprovo apertamente, secondo coscienza, le varie parti del progetto, e quando posso dichiarare di tenere intemerata ed inviolata questa parola da quarantaquattro anni di non interrotto servizio.

Ciò detto, rientro nella mia consueta calma, e soggiungerò solo, che dopo le mie dichiarazioni esplicite, l'intendimento evidente era appunto di non appassionare questa discussione. Il Senato deciderà per parte di chi si è tentato di turbare la calma.

Senatore LONGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO, *Relatore*. Ho domandato la parola, perchè mi pare che, giunti al termine della discussione generale, sia venuto il tempo ch'io, Relatore di questa legge, facessi pur conoscere la mia opinione; aggiungessi qualche schiarimento che potesse meglio fare intendere quanto ho già detto nella Relazione.

Mi sono trovato nella posizione più infelice nella quale si possa mai trovare un Relatore: siamo cinque i membri dell'Ufficio Centrale; e nel mentre tutti e cinque abbiamo accettato il principio al quale è informata la legge che discutiamo, e che non è altro che lo sviluppo di quanto riguarda una parte importante della legge attuale sull'ordinamento dell'esercito, della legge del 30 settembre 1873, con la quale sono stati costituiti i nostri attuali ordini militari. Ora mentre, come ho detto, quanto al principio informativo della legge siamo stati tutti d'accordo, nelle particolarità siamo stati dissenzienti. Ed io col mio povero ingegno ho dovuto cercare di esporre le opinioni di tutti o per lo meno di accennarle; ed a misura che si formava sopra un caso speciale una maggioranza, sviluppare un po' più le idee di questa maggioranza e rendere per quanto possibile più facile e chiarirne l'intendimento. Da ciò n'è veuuto, che tanto l'onorevole Cadorna, quanto l'onorevole Carlo Mezzacapo, i quali or si son trovati con me ed ora contro di me, hanno detto di necessità cose alle quali io mi associo, ne hanno detto però altre alle quali io non posso consentire.

Mi permetta adunque il Senato che io dica brevemente ora quello che non ho potuto per intero esporre nella Relazione, o per meglio dire che ho esposto nella Relazione, ma che non avendo nominato le persone, forse non si è potuto sospettare neppure che cosa io pensassi sulle varie parti della legge.

Io adunque dirò, che accetto pienamente il principio al quale è informata la legge; e così ne accetto tutto l'art. 1°, che ne è veramente il fondamento: accetto i dieci comandi di corpo d'armata, i venti comandi di divisione territoriale, gli 88 distretti militari, i 20 comandi superiori di distretto, ed è quasi inutile che io qui aggiunga che accetto eziandio quelle altre particolarità riguardanti i restanti servizi territoriali, sia per l'artiglieria e per il genio, sia per le direzioni dei commissariati e di sanità, compresa la formazione delle nuove 4 compagnie di sanità. Ma se, come ho detto, accetto senza mutamenti e tal quale l'art. 1°, unendomi in ciò agli onorevoli Palasciano e Carlo Mezzacapo, mi discosto da essi, e condivido invece cogli onorevoli Cadorna e Casati tutti i dubbî esposti dal primo sulla convenienza o no di ridurre da 176 a 98 le compagnie permanenti dei distretti.

Nè d'altra parte però seguo in tutto l'onorevole Cadorna; nè fo la genesi dei distretti e di ciò che prima si è voluto che fosse la compagnia permanente; nè che la compagnia del distretto sia il solo elemento della mobilitazione.

Ma penso, e perciò dico chiaramente, che non mi posso persuadere come, nel mentre si aumenta il numero dei distretti, onde meglio farne funzionare le parti, mentre si rende così agli stati maggiori dei medesimi d'assai più agevole il soddisfare ai tanti difficili e molteplici incarichi ad essi loro affidati, poi si diminuiscano le compagnie, il cui numero io credo debba essere proporzionato agli uomini che vengono chiamati nella mobilitazione.

E difatti, se lo stato maggiore s'incarica della chiamata degli uomini, della direzione generale del servizio; se agli uffiziali contabili dello stato maggiore stesso si lascia il còmpito del magazzino di vestiario, delle armi, delle munizioni; non è egli la compagnia che raccoglie gli uomini che accorrono alla chiamata? non è il capitano della compagnia che li amministra, li dirige, li comanda? e può una sola compagnia far questo indifferentemente per 500 o per 1,000 uomini?

Ecco perchè mi sono associato all'ordine del giorno cogli onorevoli Cadorna e Casati. Verrei pure ad un temperamento, dopo le parole dette dall'onorevole Ministro; potrei consentire a togliere dall'ordine del giorno quello che vi può essere o sembrare di troppo assoluto quanto a mantenere tutto l'attuale numero delle compagnie; ma vederle ridotte ad una per distretto, con l'eccezione che si vuol fare per gli otto distretti di prima classe, che solo ne avrebbero due, non potrei assolutamente.

Si deve pensare che gli uomini chiamati tutti in una volta non si possono far restare nella stessa caserma occupata in pace dal personale del distretto; che ove si passa un certo limite di 300 a 400 soldati, mal si può da una sola compagnia pensare a tutto quanto ai medesimi bisogna; che codeste difficoltà si accrescono nei grandi centri di popolazione, ove le distinte caserme, da occuparsi durante la mobilitazione, il più delle volte restano lontane fra loro. Nè

di gran sussidio saranno i personali che si farebbero venire d'altre parti in aiuto di quello permanente del distretto, come si è detto, degli uffiziali, sott' uffiziali e caporali che i reggimenti di fanteria debbono inviare ai distretti per riunirvi i rispettivi contingenti e condurli in drappelli al luogo della radunata. Codesti individui, o si fanno partire prima che si diano gli ordini per l'arrivo delle varie classi ai distretti, ed allora, prima di cominciarsi l'effettuazione della mobilitazione, si farebbero palesi le intenzioni del Governo, che le ragioni politiche spesso possono esigere che si tenessero ancora celate; o l'ordine, come è ora prescritto, si darebbe contemporaneamente a tutti, ed allora giungerebbero ai distretti, nella maggior parte dei casi, prima gli uomini chiamati dalle proprie case, e poi gli uffiziali e i graduati che dovrebbero comandarli ed occuparsi di tutte le operazioni della mobilitazione, che da altri, per il ristretto numero del personale permanente presso ciascun distretto, non si potrebbero eseguire con quell'ordine e quella speditezza che da tutti si vorrebbe ottenere.

Ripeto, onde appianare, a così dire, il terreno, onde facilitare un accordo sempre desiderabile coll' onorevole Ministro, accetterei un'altra redazione dell'ordine del giorno, ma che pur sempre esprimesse la convenienza di non mutare le attuali mansioni delle compagnie e di non diminuirne in conseguenza soverchiamente il numero.

È ben chiaro poi da quanto ho sopra detto, che con ciò non esprimo che la mia opinione personale, trovandomi con questa proposta in disaccordo coi due onorevoli Colleghi che non ne vogliono sapere di ordine del giorno, non meno che con gli altri due i quali forse vorranno mantenere l'ordine del giorno tal quale venne prima pur da me consentito.

Debbo inoltre far notare, come l' ordine del giorno consta di due parti. Nella prima parte si vorrebbe mantenere quello che crediamo utile dell' attuale maniera di funzionare delle compagnie; ed ho detto, come pur mantenendo codesto concetto, si potrebbe riuscire forse a trovare una formola meno assoluta, tanto da restare al Ministro, come pur si fa, la libertà di ripartire le compagnie nei distretti nel modo che meglio credesse opportuno, come ben anche la facoltà di diminuirne ristrettamente, però il numero, mantenendosi sempre incolume il principio di non alterare il modo del loro funzionamento.

Questo temperamento non sarà accettato dagli onorevoli Cadorna e Casati; ma nonpertanto io, pur restando fermo nella mia opinione, che il diminuire di 78 le attuali compagnie di distretto arrecherebbe pregiudizio al servizio, non rifuggirei dal dare un po' più di larghezza al Ministro, dicendo nell' ordine del giorno, che si potessero d'alquanto diminuire le compagnie, ma senza mutarne essenzialmente le incumbenze.

Quanto alla seconda parte dell' ordine del giorno, forse trovata da alcuni non troppo sviluppata, e nella quale si è detto anche scorgervi contraddizione; che cosa nel fatto diciamo? Invitiamo l'onor. Ministro della Guerra a non procedere all' applicazione di questa legge se non prima avrà a disposizione i necessarî mezzi pecuniarî. Voi vi contraddite, si dice: da una parte volete una legge e dall'altra negate i mezzi per attuarla. Ma i mezzi non li possiamo dare per ora, o almeno, com' è accennato nella Relazione, non se ne potranno aver disponibili, finchè resteremo nei limiti del bilancio come sinora sono stati segnati, che pochi. E se, parlo almeno del mandato statomi dato dall'Ufficio 4°, mi si lasciò ampia facoltà quanto alla quistione militare, mi s'ingiunse di badare a non fare apportare aggravî maggiori al bilancio ordinario, della qual cosa ho dovuto e debbo di necessità tener conto.

E come fare allora? Il principio del quale è informata la legge da tutti si accetta; ma i mezzi? Quanto a me, nell'associarmi alla seconda parte dell'ordine del giorno, non altro ho inteso fare che uniformarmi alle dolorose nostre condizioni finanziarie, e restare come ci siamo trovati e come ci troviamo tuttora rispetto alla legge del 30 settembre 1873. Secondo questa legge, i reggimenti d'artiglieria da fortezza debbono avere 15 compagnie; ne hanno avuto 10 soltanto sino al 1° ottobre ultimo che ne vennero formate due altre e 3 tuttora mancano; sono mancate sino al 1° gennaio 1876 le decime batterie ai nostri reggimenti d' artiglieria da campagna; manca tuttora la 2ª compagnia ferrovieri al 1° reggimento zappatori; per tre anni, dopo pubblicata la detta legge, sono mancati

squadroni ai reggimenti di cavalleria, alcuni reparti d'istruzione; che più? appena negli ultimi mesi sono stati costituiti i distretti militari che ancora mancavano per completarne il numero e portarlo a 62, come dalla legge voluto.

Non si farebbe adunque ora, che quello che si è fatto, che stiamo tuttora facendo per applicare la legge del 1873, della quale la presente, e mi giova dichiararlo, non è che un complemento, non è altro che un esplicamento, uno sviluppo, e non una cosa nuova, una cosa che contraddice e distrugge la legge esistente sull'ordinamento del nostro esercito.

Della presente legge che discutiamo facciamone adunque l'applicazione man mano che ne avremo i mezzi, come abbiamo fatto per l'altra; e l'onorevole Ministro della Guerra, la di cui amicizia e fratellanza d'armi mi onora da più di 40 anni, siccome mi farebbe lieto ove sin da domani completasse non solo a 15 il numero delle compagnie dei nostri quattro reggimenti da fortezza, ma ve ne aggiungesse altre 40 e pur 60; l'onorevole Ministro della Guerra, ne son certo, non lascerà niente intentato perchè la presente legge venisse a sua volta attuata a parte a parte ed a misura dei mezzi dei quali potrà disporre. Egli non ha voluto far altro, parmi, nel presentare questa legge, che migliorare alcuni servizî, esplicare quant'era già ed è contenuto nella legge del 1873; nè ho compreso il perchè da taluni si è voluto dare alla legge in discussione una portata, sopratutto una portata di rinnovazione totale dei nostri ordinamenti, portata che secondo me non ha.

Ed ora perchè per una legge d'ampliamento, d'esplicamento, non si farebbe quello stesso che abbiamo, sempre per le medesime necessità finanziarie, fatto per la legge del 1873? La contraddizione mi pare che sparisce; e vorrei però poter dire nell'ordine del giorno due cose: Che non si diminuissero tanto le compagnie, perchè altrimenti si porterebbe disturbo nell'andamento generale del servizio dei distretti al momento della mobilitazione; e che si facesse riserva quanto all'epoca dell'attuazione completa della legge avuto riguardo alle condizioni del bilancio.

Io voterò la legge. Quanto a me ho detto che l'art. 1° l'accetto tutto com'è formulato, ed in conseguenza debbo rigettare la proposta che si è fatta di ridurre i comandanti superiori dei distretti da 20 a 10 e l'altra di portare i distretti da 62 ad 80, ma, con l'ordine del giorno, non mi associo a chi vuole ridotte a 98 le compagnie permanenti dei distretti, e fo riserva quanto alle spese. Quanto poi all'ordine del giorno, se mi si dà un poco di tempo, lo formulerò in modo da togliervi, se vi riuscirò, quell'espressione che al Ministro della Guerra è sembrata troppo assoluta, quasi imperativa.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Senatore Cadorna nel parlare dell'ordine del giorno ha detto che con questo non si era fatto altro che conservare il numero attuale delle compagnie permanenti dei distretti.

Egli soggiunge, che questa è la stessa cosa che dire, che le compagnie di un reggimento debbono essere tante e non più.

Veramente vi è una grande differenza in questo, perchè i reggimenti sono la forza, e le compagnie di distretto non sono che organi per alimentare la forza; i reggimenti debbono essere determinati, i distretti debbono essere il mezzo per ottenere che la forza di quelli sia tenuta a numero. Oltre di questa differenza vi è un altro fatto, cioè che bisogna lasciare un po' di latitudine al Governo.

Ma leggo poi nell'ordine del giorno proposto un punto, che mi si dice che non è regolamentare: « *Non si muterà l'attuale ufficio* ». Voi vorreste dunque che si distribuissero le scarpe, le giubbe, ecc. come si fa ora?

Rispondo poi due parole al Senatore Longo. L'ultima parte dell'ordine del giorno in questione è una verità, ma per essere una verità è inutile l'ammetterla perchè io non posso adoprare i danari dello Stato, anche ne avessi, senza che il Parlamento me ne dia autorizzazione. Dunque, se il Parlamento non mi ha autorizzato a spendere i 300 mila franchi, anche avessi milioni a disposizione non potrei servirmene.

La libertà del Ministro viene limitata dall'azione del Parlamento; il Ministro non può nulla attuare, nè togliere, nè mutare senza che venga la somma occorrente portata in bilancio. Il bilancio si presenta tre volte all'anno, quindi vedete quanta vigilanza può esercitare il Par-

lamento sul Ministro. Dunque perchè volete imporre tante riserve al Ministro che propone una legge per un rimedio, il quale si può eseguire in pochissimo tempo, mentre se si deve attendere uno o due anni perchè la legge possa aver effetto, il rimedio arriva quando il malato è morto?

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Palasciano.

Senatore PALASCIANO. Non si sorprenda il Senato se io, estraneo alle cose di guerra, ardisco di domandare la parola in questa discussione; egli è per dare un semplice schiarimento.

Ho inteso varie volte ripetere in questa discussione le difficoltà emergenti dal modo di supplire alle compagnie che si vanno a sopprimere.

Allorchè l'onorevole Ministro della Guerra fu interpellato dall' Ufficio Centrale su questo medesimo argomento, egli rispose fra le altre cose che intende supplire alle compagnie soppresse con individui dell' esercito attivo.

Questa risposta non parve accettabile alla maggioranza dell' Ufficio Centrale e neppure in oggi le pare accettabile, perchè altrimenti non avrebbero presentato quell' ordine del giorno.

Alla minoranza dell'Ufficio, al contrario, questa risposta sembrò più che accettabile, perfettamente corretta e regolamentare; imperciocchè il Ministro della Guerra ha dai regolamenti attualmente in vigore la facoltà di prendere individui dall' esercito attivo per supplire ai bisogni delle compagnie permanenti del distretto.

L' articolo 44 delle istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, nel suo secondo comma si esprime così:

« Per codesto arredamento, il personale del distretto sarà sussidiato da quello dei depositi che si trovassero nella stessa città. »

Queste sono le parole del regolamento, le quali mi pare abbiano una grandissima importanza in questa discussione, perchè distruggono la maggior parte delle opposizioni che si sono fatte al progetto di legge in discussione.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parole.

Senatore CADORNA R. Desidero unicamente esporre alcune osservazioni sull' ordine del giorno, vale a dire, ripetere che esso non invade nè punto nè poco i particolari regolamentari. Ho già detto e dichiarato che era solo nella nostra intenzione, che non si doveva variare quanto si contempla nel nostro ordine del giorno, che non si possa alterare il sistema a beneplacito del Ministro presente o futuro, e che desidero ovviare alle instabilità, così nocive all'ordinamento dell'esercito al succedersi dei Ministri.

Naturalmente l' ordine del giorno è conseguenza delle considerazioni da me sviluppate. Ora, quali sono queste considerazioni? In sostanza esse consistevano in ciò: che era assolutamente alterato l'ufficio principale dei due organi del distretto, dello stato maggiore e delle compagnie permanenti, che si volevano confondere in una le loro naturali attribuzioni; che non vi era più divisione di lavoro, ma, secondo me, confusione di lavoro; che ne derivava la conseguenza di abolire le compagnie ed aumentare gli stati maggiori, per ora sino ad 88, ma che già si era fatto presentire volersi aumentare fino a 140, mentre colle facoltà concesse dal secondo comma del secondo articolo potevasi aumentare il numero dei distretti in modo illimitato.

Onde si è voluto unicamente temperare questa facoltà illimitata, chè tale è lo scopo di qualsiasi legge: Che lo stato maggiore, cioè, abbia quelle attribuzioni che ho esposte al Senato; che la compagnia permanente abbia l'attribuzione come elemento mobilizzante. Ma in tutto il resto può variare.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Longo ha preparato il suo ordine del giorno?

Senatore LONGO, *Relatore*. Eccolo.

(Viene recato l'ordine del giorno al banco della Presidenza.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, convinto che le operazioni della mobilitazione restano meglio assicurate col mantenere le compagnie permanenti di distretto in proporzione degli uomini che vengono chiamati in ciascuno di essi; e che i proposti nuovi ordini non debbano essere attuati se non quando si abbiano i mezzi disponibili, passa alla *votazione* dell'articolo 1°. » *(Rumori)*

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Longo, vorrà dire alla *discussione*.

Senatore LONGO, *Relatore*. Sicuramente.

PRESIDENTE. Intende di svolgere quest'ordine del giorno?

Senatore LONGO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Prego adesso il Senato di sciogliere un dubbio.

Finora fu sempre, per quanto io so, ritenuto che quando gli ordini del giorno o le proposte vengono dalla Commissione, o dall'Ufficio Centrale, non vi abbia bisogno d'interpellare il Senato se le proposte siano appoggiate.

Ma ciò presuppone che l'Ufficio Centrale sia unanime, e vale a dire che v'abbiano 5 voti per la proposta; giacchè il Regolamento vuole appunto che ogni proposta sia per lo meno appoggiata da 5 voti.

Oggi che abbiamo nell'Ufficio Centrale una maggioranza di tre Senatori e una minoranza di due, parmi sia regolare di chiedere se la proposta o l'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio Centrale venga appoggiato.

Quindi, se nessuno chiede la parola, io domando se il detto ordine del giorno sia appoggiato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che sia presso a poco indifferente l'una o l'altra procedura, perchè se vi sarà la maggioranza per approvare l'ordine del giorno, la stessa maggioranza lo appoggerà.

Del resto, è talmente solito che una proposta sia, se non altro per cortesia, appoggiata, salvo a respingerla dopo, che non ci vedo una grande importanza in questo. Però, parlando sulle generali, mi pare che quando un ordine del giorno, od una proposta che venga dalla Commissione, la quale è nominata dagli Ufficî del Senato, ed i cui Commissarî hanno quindi ricevuto un mandato di fiducia dal Senato, mi par proprio impossibile, dico, che si debba supporre che questa proposta non sia neppure appoggiata; mi parrebbe davvero un po' troppo.

Quindi crederei che in questo caso non si dovesse domandare se la proposta è appoggiata.

PRESIDENTE. Io non suppongo per nulla che la proposta non venga appoggiata; ma siccome debbo stare alla lettera ed allo spirito del Regolamento, è per questo che io credo che si debba premettere la formalità che ho accennata. Quindi interrogo il Senato se la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale sia appoggiata.

Senatore LONGO, *Relatore*. Dopo le spiegazioni udite, io mi ritiro dalla maggioranza di quell'ordine del giorno, e per conseguenza la maggioranza diventa minoranza.

PRESIDENTE. Ora, tanto più, è il caso di interpellare il Senato.

Chi intende di appoggiare l'ordine del giorno della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ora divenuta minoranza, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ed ora domando se è appoggiato l'ordine del giorno del Senatore Valfrè, che rileggo.

(*V. sopra*).

Chi intende appoggiarlo voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Abbiamo dunque tre ordini del giorno. — Il Regolamento vuole che prima si ponga ai voti il più semplice, quale evidentemente è quello del Senatore Sacchi. — Lo rileggo.

« Il Senato prende atto delle spiegazioni e dichiarazioni del Ministro della Guerra, e passa alla discussione degli articoli. »

Quest'ordine del giorno è già stato appoggiato; se nessun altro chiede la parola o muove obbiezioni, lo pongo ai voti. Chi intende approvare l'ordine del giorno del signor Senatore Sacchi, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CADORNA C. La controprova!

PRESIDENTE. Si domanda, quantunque tardi, la controprova...

Senatore CADORNA C. Io vi rinunzio, quantunque l'avessi domandata prima, e la debole mia voce non sia stata sentita!

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Senatore Carlo Cadorna che prima di dichiarare approvato l'ordine del giorno posto ai voti, io avevo consultato l'Ufficio di presidenza; e nessuno aveva udito domanda di controprova.

Senatore CACCIA. Poichè si domanda la controprova, anch'io pregherei l'onorevole signor Presidente a volerla accordare.

PRESIDENTE. Si procede alla controprova.

Chi intende di non approvare l'ordine del giorno del signor Senatore Sacchi, voglia alzarsi.

L'ordine del giorno del Senatore Sacchi è

approvato. (*I Senatori occupano l'emiciclo, movimento).*

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a voler riprendere il loro posto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno, per la riunione in uno solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra (V. *Atti del Senato N. 42);* l'altro, per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1873 (V. *Atti del Senato, N. 41).*

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Ufficî.

Chi ancora ha da votare, è pregato di accedere all'urna.

Risultato della votazione:

Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili:

Votanti	96
Favorevoli	90
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Riforma del Codice per la marina mercantile:

Votanti	92
Favorevoli	86
Contrari	6

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

Alle due pomeridiane, vi sarà riunione negli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Aggregazione del comune di Isola S. Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria;

2. Incompatibilità parlamentari.

Alle tre si terrà seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito - (*Seguito*).

Modificazione dell'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito;

Aggiunta di un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876;

Abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XXXII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Proclamazione dei membri della Commissione per l'inchiesta agraria — Annunzio d'interpellanza del Senatore Pepoli G. al Ministro dei Lavori Pubblici — Ripresa della discussione del progetto di legge: Modificazione alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito — Considerazioni e proposta del Senatore Cadorna Raffaele, a cui risponde il Ministro della Guerra — Dichiarazione e proposta del Senatore Longo, Relatore — Osservazioni del Senatore Pettinengo — Domanda del Senatore Pianell — Risposta del Ministro — Dichiarazione del Senatore Angioletti — Domanda del Senatore Cadorna R. di votazione dell'articolo 1, per divisione — Approvazione dei singoli alinea dell'articolo e dell'articolo nel suo complesso — Considerazioni del Senatore Longo, Relatore, sul secondo comma dell' articolo 2, cui risponde il Senatore Mezzacapo Carlo — Osservazioni del Senatore Pettinengo del Relatore e del Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Valfrè combattuta dal Relatore, respinta — Avvertenza del Senatore Casati, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Casati — Approvazione dell'articolo per divisione e nel suo complesso — Presentazione di due progetti di legge e domanda d'urgenza, consentita — Ripresa della discussione — Dichiarazioni del Relatore e del Sen. Cadorna R. — Approvazione dell'art. 3 ultimo del progetto — Proposta di un articolo 4 del Senatore Casanova — Risposta del Presidente del Consiglio — Repliche del Sen. Casanova e del Presidente del Consiglio — Reiezione dell' articolo aggiuntivo — Discussione del progetto: Modificazione dell'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito — Considerazioni del Senatore Cadorna Raffaele, cui risponde il Ministro della Guerra — Parole del Senatore Pantaleoni — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Interno e degli Esteri, più tardi intervengono il Ministro dell' Istruzione Pubblica, il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Linati domanda un congedo di venti giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che in seguito alla deliberazione di ieri, di deferire alla Presidenza la nomina di quattro Senatori che devono far parte della Commissione richiesta dall'art. 2 della legge sull' inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, vennero nominati i signori Senatori Berti-Pichat Carlo, Ciccone Antonio, Jacini Stefano, Vitelleschi nobile Francesco.

Annunzio pure che il Senatore Gioacchino

Pepoli ha rimessa alla Presidenza una domanda di interpellare il Ministro dei Lavori Pubblici intorno alla condizione dell'argine della Vigna situata nella provincia di Ferrara, ed ai provvedimenti che il Governo intende adottare.

Non essendo presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, prego l'onorevole Ministro della Guerra a volerlo rendere inteso di questa interpellanza.

MINISTRO DELLA GUERRA. Me ne farò un dovere.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno.

Si dà lettura del primo articolo.

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

10 comandi di corpo d'armata;

20 comandi di divisione militare territoriale;

88 comandi di distretto militare;

20 comandi superiori dei distretti militari;

b) Per il servizio territoriale d'artiglieria sono stabiliti:

6 comandi territoriali d'artiglieria;

12 direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del genio:

6 comandi territoriali del genio;

16 direzioni territoriali del genio.

d) Per il servizio territoriale sanitario:

20 divisioni territoriali di sanità militare.

e) Per il servizio territoriale di commissariato:

20 direzioni territoriali di commissariato militare.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Intorno a quest'art. 1° della legge sulle modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, come già espressi ieri, io convengo perfettamente nell'approvazione dei 3 grandi comandi delle 4 divisioni territoriali, e di tutto quanto è qui contemplato alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e*, che ne sono una derivazione; e lo confermo quest'oggi.

Ho solo alcune eccezioni a fare intorno al numero dei distretti militari e dei comandi superiori dei distretti militari, associato all'onorevole Senatore Casati, col quale compongo qui una minoranza dell'Ufficio Centrale. Questa minoranza propone 80 distretti, vale a dire che ai 63 attualmente esistenti se ne debbono aggiungere 17, invece di 25 proposti colla legge.

La Relazione espone i motivi di quest'aumento da 63 a 88 e si esprime come segue:

« La maggioranza sostiene la sua opinione, quanto a portare ad 88 i distretti, appoggiandosi alla convenienza o meglio alla necessità di subordinare la riunione di una data popolazione, nel costituire il distretto militare, avuto riguardo alla parte della medesima soggetta alla leva e alla circoscrizione dei circondari ora esistenti; circoscrizione essa stessa basata su convenienze amministrative, ed anche più forse nella maggior parte dei casi a necessità topografiche, che non si possono a piacere mutare. »

Questi numerosi elementi così vagamente espressi, a parere mio, autorizzano tanto a stabilire 88 distretti come 100, 150 o 200; ed insomma non somministrano criteri abbastanza positivi per determinarne il numero. Conseguente al sistema costantemente seguito anche nella discussione precedente, di sostituire ad elementi astratti elementi positivi, appoggiati a criteri pratici, a dati numerici, credo utile l'addurre un dato per l'appunto pratico e numerico per fissare l'aumento di questi distretti.

Già ho detto ieri che consentivo all'aumento dei distretti, ma per un motivo in parte molto diverso da quello al quale mira il proponente di questa legge; vale a dire io consento all'aumento dei distretti per alleggerire il numero delle attribuzioni che, affidate in complesso ai relativi stati maggiori dei 63 distretti ora esistenti, riesce troppo oneroso; e per contro lo scopo del proponente la legge, non è solo di aumentarli in vista della ragione ora da me esposta, ma perchè abolendosi le compagnie, qualche altra cosa deve supplirvi, con maggiore complicazione, con maggiore spesa, come credo avere dimostrato ieri.

Il criterio direttivo della minoranza sarebbe adunque, che conservando sul totale le 176 at-

tuali compagnie permanenti, come elemento mobilizzante per armare e vestire gli uomini, tutti i capi luoghi di provincia la cui popolazione oltrepassi i 500 mila abitanti, debbano avere un altro stato maggiore di distretto onde proporzionarne il lavoro.

Ora i capi-luoghi di provincia, le cui popolazioni hanno più di 500 mila abitanti, sono appunto 17, ed ecco perchè dai 63 esistenti pervengo ad 80 distretti. E questa è la base, il criterio dal quale, parmi, si dovrebbe partire, scartando il modo vago e indeterminato esposto nella Relazione, e di cui ho dato testè lettura.

Ora indicherò anche dove, a mio avviso, questi 17 distretti in aggiunta ai 63 esistenti sia opportuno il collocarli. A tal proposito osservo che i 17 capi-luoghi di provincia la cui popolazione oltrepassa i 500 mila abitanti hanno appunto un numero maggiore di compagnie permanenti. Come naturalmente risulta dall'averli proporzionati alla popolazione; per cui nulla osta che i distretti ivi esistenti avendo 3, 4 o 5 compagnie si divida in due parti il numero delle compagnie permanenti e s'addivenga alla creazione di un altro distretto, colla sola istituzione di un nuovo stato maggiore.

Ed i vantaggi di questa mia proposta sarebbero non pochi.

Primo, il vantaggio dell'economia, perchè venendo al concreto per cercare di essere più chiaro, supponiamo che in un distretto attualmente esistente si occupino 5 o 6 locali; evidentemente, dividendo in due questo distretto e non aggiungendo che uno stato maggiore, tutti i locali per magazzini che saranno divisi in due, e quelli occupati dallo scarso personale dei distretti, potrà essere utilizzato, mentre aumentandosi i distretti col vostro sistema, nei capoluoghi di circondario, vale a dire in nuove località, egli è certo che i locali utilizzabili nei capi-luoghi di provincia a nulla possono servire, per la semplice ragione che non si possono trasportare; e quindi s'incorre in nuove spese per affitto od acquisto di locali costosissimi, a fronte delle scomparse risorse alle popolazioni, col sistema da voi inaugurato.

Altro vantaggio poi per chi ha studiato il movimento ferroviario, ma praticamente, e non teoricamente, non è chi non vegga; e già si è esposto in altro Consesso, come sia d'assai facilitato il trasporto delle truppe che partono da una stessa località, in queste località per lo più centri ferroviarî, stante l'unificazione della direzione, la più agevole sorveglianza, la formazione de'convogli che non sarebbero frazionati come nel vostro sistema.

Fin qui, per appoggiare la proposta degli 80 distretti invece degli 88 proposti, dove parmi avere dimostrato l'opportunità che si addivenga bensì all'aumento, ma soltanto fino ad 80, e che si pongano questi distretti in alcuni capiluoghi di provincia, e non in altri capiluoghi di circondario.

Ora vengo alla proposta che concerne i comandi superiori di distretto.

La legge propone 20 comandi superiori di distretto, ed io, sempre colla minoranza, composta dell'onorevole Senatore Casati e di chi ha ora l'onore di parlare, propongo che si riducano a 10.

Convengo nell'opportunità d'istituire alcuni comandi superiori, perchè, aumentandosi il numero dei distretti, v'ha d'uopo di un organo intermediario fra questi distretti ed il Ministro della Guerra onde facilitarne il servizio. Mentre, per la parte amministrativa, tutti i 63 distretti ora corrispondono direttamente col Ministero della Guerra, è opportuno, ripeto, questo comando intermediario, che discentralizza una parte del servizio.

Ma trattandosi poi del numero, partendo anche qui da dati pratici, e prendendo una media sulla somma dei servizî che sono distribuiti nei varî gradi dell'esercito, ritengo che ad ognuno possa affidarsi la sorveglianza ed ispezione di 8 distretti, che tanti sarebbero colla mia proposta di 80 distretti, o di 9 al più, colla proposta di 88 della maggioranza. Ed infatti questa sorveglianza si esercita specialmente, sopra i magazzini. Dico specialmente, perchè il personale dei distretti è così rimpicciolito e così scarso di uomini, che certamente tutto quel lavoro d'ispezione sopra l'istruzione e la disciplina, vien meno.

Si è fatta l'obbiezione che instituendo 10 comandi superiori di distretto, dipenderanno naturalmente dai comandanti generali, che sono appunto 10, piuttosto che dai generali di divisione.

In questo non trovo nessuna difficoltà, ed è quistione puramente regolamentare; e qui la

trovo realmente regolamentare, sulla quale perciò mi guarderei bene d'invadere il campo del Ministro della Guerra.

E del resto noi abbiamo i comandi territoriali dell'artiglieria, i comandi territoriali del genio, che non sono dipendenti direttamente dalle divisioni; ma nulla osta che i divisionarî, quando vogliono assumere informazioni che riflettano questi due servizî, possano esserne edotti.

Altra ragione che milita perchè sieno dipendenti dai grandi comandi, è quella che nel caso di mobilizzazione, questi hanno pure l'assunto di vegliare, d'invigilare, dare l'impulso ed il completo assetto a tutto ciò che riflette la mobilizzazione; per cui non è inopportuno che anche in tempo di pace la dipendenza di questi comandi superiori di distretto, si trovi sotto i grandi comandi, onde si stabiliscano in tempo quelle frequenti relazioni di servizio, che rendono famigliare tutto ciò che concerne la mobilizzazione.

Detto questo in sostegno del mio assunto, prima di formulare proposte, desidererei che il Ministro della Guerra dichiarasse se in tutto, o in parte, od in nulla siano da lui accettabili; altrimenti, dopo i precedenti di ieri, in cui si è fatto appello alla politica, dichiaro che mi asterrò assolutamente da qualunque formale proposta, affidando alla pubblica opinione le esposte ragioni.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Guerra ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Signori Senatori! Il concetto che ha guidato il Ministero nello stabilire il numero dei distretti in 88 non è quello accennato dall'onorevole Senatore Cadorna. Il primo pensiero era certo di diminuire i distretti troppo grossi e, potendo, ridurli ad una cifra molto minore dei 500,000 abitanti; e sono precisamente i diciassette distretti che l'onorevole Cadorna dice essere troppo grossi, che hanno suggerito l'idea di aumentarne il numero. Però, se un distretto di 500,000 abitanti si crede troppo forte, e si deve quindi dividere in due, non so come un distretto che ha più d'un milione di abitanti, com'è quello di Milano, dividendolo in due, non presenti gli stessi inconvenienti; in tal modo si avrebbero a Milano due distretti di 500,000 anime, precisamente uguali a quelli che si dovrebbero suddividere, perchè troppo grossi.

Allora è venuta la necessità (e questo è per Milano, per Torino, ecc.) di dividere i distretti i quali andavano quasi al milione, o lo superavano, in due, od in tre, conservando quel limite che non era possibile oltrepassare, cioè il limite del circondario. Infatti, volendo dividere Torino, si sono fatti i distretti di Pinerolo e d'Ivrea, e resta sempre il circondario di Torino con una popolazione maggiore delle 500,000 anime; nè era possibile fare diversamente senza dividere il circondario, che sino ad oggi è la base della nostra leva.

Se questo principio della leva venisse ad essere scosso, la conseguenza non sarebbe di diminuire il numero dei distretti, ma di suddividere ancora quegli otto distretti che rimangono con una popolazione maggiore a quella ragionevole di un distretto; in altri termini, si dovrebbe andare a novanta o a cento distretti, anzichè agli 88. Negli 88 il Ministero ebbe anche presente che vi sono tre distretti che appartengono alla Sardegna, e che questi tre distretti formano un'organizzazione a parte, poichè tutti i soldati della Sardegna che vanno in congedo illimitato, passano immediatamente a far parte dell'esercito locale, nè più entrano nelle file, per cui, essendo quello un ordinamento tutto speciale, quei tre distretti debbono essere calcolati a parte.

La necessità poi di non stabilire distretti così grandi come quelli di Torino, Milano e Napoli, ha portato la conseguenza di oltrepassare gli ottanta e di andare agli ottantacinque per avvicinarci più logicamente a quel principio che il distretto non raggiunga la cifra di 500 mila anime, al qual limite pure accennò il Senatore Cadorna.

Osservo di più che il numero di 80 distretti non era poi neanche arbitrario, perchè, avendo il nostro esercito precisamente 80 reggimenti, e dovendosi per necessità delle nostre speciali condizioni adottare il sistema che l'esercito non sia territoriale, era necessario di stabilire che in ogni reggimento vi fossero individui tanto dell'Alta Italia, quanto della Media e della Meridionale.

Ora, il sistema più semplice, non potendo far di più, quale era?

Quello che il numero dei distretti fosse tale

che ogni distretto non dovesse reclutare più di tre reggimenti; quindi la necessità di 80 distretti, non contata la Sardegna.

Questo punto di partenza, combinato coll'altro principio che il distretto possibilmente non debba raggiungere le 500 mila anime, portò come conseguenza che a Torino si dovettero fare tre distretti e mezzo quasi, a Milano tre, ecc.; e così facendo si è venuti ad avere 4 o 5 distretti oltre gli ottanta.

Vede dunque l'onorevole Senatore Cadorna che non fu un concetto arbitrario, una cosa non pratica, una cosa astratta, ma sibbene una conseguenza di tutto un sistema prestabilito.

Ma, si dice, perchè vi siete fermato ad 85 distretti? Mi sono fermato a questo numero perchè con quest'organizzazione mi avvicinavo ad un ordinamento possibile, quantunque non fosse il mio ideale. La Camera mi aveva domandato all'epoca della discussione quali erano i miei intendimenti, ed io risposi che se avessi potuto liberamente fare, senza tener conto delle finanze e di tante altre considerazioni, io sarei andato fino al limite che i distretti non superassero mai 200 mila anime per le ragioni che ieri espressi. Ma non dissi mai che mi sarei servito di questa legge per andare fino ai 140 distretti. Ne ho proposti 88, e quella latitudine, di cui all'art. 2 del progetto di legge, non porta alla conseguenza che gli si vuole attribuire e di cui parleremo a suo luogo. Ecco la ragione perchè furono proposti 88 distretti. Anzi io ne aveva proposti soltanto 87; ma venuto poi alla discussione nell'altro ramo del Parlamento, e visto effettivamente che era opportuno che il distretto di Como venisse diversamente combinato, ottenendo così maggiori vantaggi di servizio, riconobbi che era cosa utile il farlo, ed accettai un altro distretto che fu proposto non da me, ma dall'altro ramo del Parlamento. Così si raggiunse il numero di 88. Vede dunque il Senato che questo numero non è arbitrario, nè affatto senza fondamento di ragione e di ragione pratica.

In quanto alla questione dei 20 comandi superiori di distretto, ecco come ne è nata l'idea. Secondo le norme stabilite per la nostra mobilitazione, al terzo giorno tutti gli stati maggiori delle divisioni e dei comandi generali partono e vanno al punto di radunata.

Presso il comando della divisione non resta quindi alcun organo di comando; tutto è rappresentato dai distretti lasciati in balìa di loro stessi. Giunge il personale di riserva, chiamato a reggere il servizio divisionale, ma quel personale giungerà sopra luogo poco conoscendo il servizio generale, e per nulla quello particolare, che si riferisce alle varie questioni in corso; dovrà quindi procedere per informazioni, nè altrimenti potrà fare che ricorrere ai comandanti di distretto, i quali, lontani ed affaccendati, poco potranno rispondere alle domande del nuovo comando.

Avviene così, che quest'ultimo, invece di dirigere, non fa che raccogliere notizie, le quali probabilmente gli arriveranno così tardi che gli faranno difetto nel momento in cui ne avrebbe bisogno. Si avrà cioè un comando che non dirigerà cosa alcuna.

Premesso questo inconveniente, sorge il concetto di stabilire sopra luogo un organo di mobilitazione territoriale centrale, il quale abbia nelle sue mani non solamente le ispezioni, ma l'effettivo comando (ed ecco perchè si è chiamato comando) e tutti gli elementi della mobilitazione.

Il nuovo comandante divisionale che arriva non ha così altro a fare che rivolgersi a quell'ufficio per domandare tutte le spiegazioni, e si trova così subito al caso di dirigere e dare i suoi ordini. Questo in quanto al concetto; perciò che riguarda il numero, io ho cercato in tutte queste necessarie modificazioni di allontanarmi il meno possibile da ciò che era già stabilito dai nostri regolamenti.

Nei nostri regolamenti la mobilitazione basa principalmente sopra le divisioni; infatti i comandi di divisione si chiamano territoriali, nel mentre che le autorità militari superiori ad essi hanno il titolo di comandi generali. E di fatti, se si esaminano tutti questi regolamenti, si vede che il comandante generale ha la superiore direzione, ma l'esecuzione spetta sempre al comandante di divisione.

Riflettendo a queste circostanze, si vede essere ragionevole il mantenersi in questo sistema, che può dirsi sistema medio fra i varii che si potrebbe adottare.

In Prussia è il comandante di corpo d'armata che si incarica di tutte le operazioni; ma tra quei comandanti e i capi dei distretti vi sono i comandanti di brigata, i quali sono quat-

tro per corpo d'armata; questi comandi di brigata, anche in tempo di guerra, restano e fanno lo stesso servizio. Dunque il comandante di corpo d'armata non sta in diretta corrispondenza coi comandanti dei distretti, ma vi sono gli organi intermedî di 4 comandanti di brigata. Noi non abbiamo questi organi intermedî, e però non potevasi crearli altrimenti che con questi comandanti superiori di distretto; ed in questo modo si viene a provvedere ad un vero bisogno, poichè facilmente si comprende come sia difficile che un solo comandante generale faccia quanto in altri paesi vien fatto da cinque comandi, e come sia pure ben difficile che egli possa sbrigare le sue funzioni colla necessaria speditezza.

Vi è poi un'altra considerazione che mi fece adottare questo sistema, ed è la seguente: in caso di guerra se la nostra costa fosse minacciata da una potenza, che forte in terra lo fosse anche in mare, bisognerebbe organizzare la difesa della costa sotto grandi comandi. È ovvio che i varî comandanti generali non potrebbero difendere il rispettivo piccolo tratto di costa; bisognerebbe così creare dei marescialli per organizzare quelle difese, mentre invece lasciando i soli comandi di divisione, si rende più facile l'aggruppamento di queste forze in tante zone di difesa. Ecco le ragioni per le quali io ho preferito di creare 20 comandi superiori territoriali, e spero che il Senato sia persuaso che queste ragioni sono abbastanza solide, tali cioè da non permettermi di accettare ciò che ha proposto l'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore LONGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO, *Relatore*. Quanto ha esposto il sig. Ministro della Guerra, mi dispensa aggiungere altre considerazioni sull'argomento.

Io ho creduto mio dovere, nella Relazione che ho dovuto redigere, di esser breve, ed ho accennato solo per sommi capi quali dovevano essere i criterî da tener presenti nell'eseguire la divisione del territorio per la formazione dei distretti in ragione della popolazione ed avuto eziandio riguardo alle condizioni topografiche ed amministrative; quindi non dirò altro su tal questione, e con la maggioranza dell'Ufficio Centrale, sostengo l'accettazione dell'articolo primo tal quale è stato presentato nel progetto, non potendo dividere l'opinione degli altri due Colleghi, onorevoli Cadorna e Casati, circa la riduzione di 8 distretti e 10 comandi superiori di distretto da essi voluta, cioè che fossero 80 invece di 88 i primi e 10 invece di 20 i secondi, unendomi, come ho già detto, in ciò del tutto alle ragioni dette dall'onor. Ministro della Guerra.

Senatore PETTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PETTINENGO. Senza volere contraddire l'on. preopinante, il Senatore Cadorna, nè volere entrare in discussione intorno al numero dei proposti comandi di distretto, stimo mio dovere di esporre alcune considerazioni intorno alla loro istituzione, dedotte dalla pratica del 1866. Io credo opportuno di far conoscere al Senato che nel 1866, allorchè funzionavano i *depositi* dei corpi per l'armamento, il vestiario, e la spedizione degli uomini all'esercito, non si potè mai ottenere un servizio regolare, fin tanto che i *depositi* furono riuniti in *gruppi* di 4, 5 o 6. secondo la loro posizione e le comunicazioni, e posti sotto l'ispezione di un ufficiale generale o superiore secondo che il Ministero poteva disporre; epperò ritengo, che per il fatto della mobilizzazione, e pel regolare funzionamento dei distretti, *in tempo di guerra* sia necessaria l'istituzione di questi comandi, o meglio ispezioni dei distretti militari.

Io credo inoltre che in quella circostanza riescirà molto opportuno, allorquando appunto i comandi generali ed i comandi di divisione sono preoccupati esclusivamente di organizzare e mettere in movimento le loro truppe, che vi sia un ufficiale superiore che abbia piena conoscenza locale di tutti i dettagli, di tutte le particolarità che si riferiscono al servizio territoriale, per modo che i generali di riserva che saranno mandati sul sito potranno avere un grande aiuto da quest'ufficiale. Non so però se la denominazione di *comando di distretto* sia quella che corrisponda realmente all'ufficio. Io credo che sarebbe meglio denominarli *Ispettori di distretto militare*, o *capi di stato maggiore territoriali*, per adempiere a quelle funzioni verso il generale che verrà ad assumere il comando.

Ed osservo che altro sono le incombenze di un comando diretto di cui si diviene risponsa-

bile, altro un' ispezione permanente, che è quale una direzione. A ogni modo io credo che riuscirà molto utile l' istituzione dei comandi dei distretti militari, prendendo argomento dalla esperienza del 1866.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIANELL. Per le ottime ragioni sviluppate dall'onor. Ministro, io dichiaro che sono disposto a dare il mio voto favorevole all'articolo. Desidero solo che l'onor. Ministro si compiaccia prima di dichiarare quali sono le sue idee riguardo alle compagnie, questione questa che per me è importantissima, giacchè se egli intendesse di sopprimerle o solo di diminuirne il numero, io sarei obbligato a dare il mio voto contro l'art. 1° del progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Anche nell'altro ramo del Parlamento fu mossa questa questione. Io però ho per abitudine di non fare un passo prima d'averlo ponderato bene; non ebbi quindi nessuna difficoltà a dichiarare che non avrei diminuite le compagnie se non ne fosse dimostrata l'inutilità, sia sotto l'aspetto della disciplina, sia sotto qualunque altro riflesso. Può essere sicuro quindi l'onor. Senatore Pianell che io porterò in questo affare tutta quella ponderazione che è necessaria per non fallire.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Se l'onorevole Ministro volesse aggiungere qualche parola di più, gliene sarei riconoscente, poichè la diminuzione delle compagnie credo che non si possa fare che in minime proporzioni.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dal momento che ho detto che non si farà se non *ponderatamente*, vuol dire che se sarà riconosciuto necessario, si lascierà un numero maggiore di compagnie. L'onorevole Senatore Pianell lo vedrà all'atto pratico anche lui; così può essere certo che, se sarà bene conservarle in numero anche grande, io le conserverò, perchè certamente non voglio con questa diminuzione fare un danno.

L'oggetto mio è di migliorare il sistema della mobilitazione, e porterò le mie cure là dove troverò che siano utili per non peggiorare.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIANELL. Dichiaro che voterò l'articolo 1, perchè mi rimetto interamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Giacchè vedo che la discussione è ritornata sulle compagnie permanenti, io dichiaro che se avessi potuto esser presente alla seduta di ieri, avrei parlato contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale per quello che riguarda le compagnie permanenti, e avrei votato l'ordine del giorno Sacchi, perchè dava facoltà al Ministro di diminuirle, giacchè, secondo il mio modo di vedere, più si diminuiranno e meglio procederà il servizio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Senatore CADORNA R. Permetta; in conseguenza alle dichiarazioni fatte ieri e che ho anche ripetute oggi, che avrei votato la parte del progetto di legge contenente l'articolo 1 che riflette i grandi comandi e le loro divisioni; ed in conseguenza del disparere nato intorno agli 88 comandi di distretto militare, e ai 20 comandi superiori di distretto militare, propongo che si faccia la votazione per divisione.

PRESIDENTE. La votazione per divisione quando è domandata è di diritto, per cui si farà la votazione di questo primo articolo per divisione.

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

10 comandi di corpo d'armata;

Chi approva questa prima parte, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

20 comandi di divisione militare territoriale.

Chi approva quest'inciso, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

88 comandi di distretto militare.

Chi approva quest'inciso, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

20 comandi superiori dei distretti militari.

Chi approva quest'inciso, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

b) Per il servizio territoriale d'artiglieria sono stabiliti:

6 comandi territoriali d'artiglieria;

(Approvato.)

12 direzioni territoriali d'artiglieria.

(Approvato.)

c) Per il servizio territoriale del genio:

6 comandi territoriali del genio.

(Approvato.)

16 direzioni territoriali del genio.

(Approvato.)

d) Per il servizio territoriale sanitario:

20 divisioni territoriali di sanità militare.

Chi intende di approvare questo inciso, voglia sorgere.

(Approvato.)

e) Per il servizio territoriale di commissariato:

20 direzioni territoriali di commissariato militare.

Chi intende approvare quest'inciso, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore MEZZACAPO C. Domando la parola sull'articolo 2°.

PRESIDENTE. Permetta. Prima si deve porre ai voti l'intero articolo primo.

Lo rileggo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

10 comandi di corpo d'armata;

20 comandi di divisione militare territoriale;

88 comandi di distretto militare;

20 comandi superiori dei distretti militari.

b) Per il servizio territoriale d'artiglieria sono stabiliti:

6 comandi territoriali d'artiglieria;

12 direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del genio:

6 comandi territoriali del genio;

16 direzioni territoriali del genio.

d) Per il servizio territoriale sanitario:

20 divisioni territoriali di sanità militare.

e) Per il servizio territoriale di commissariato:

20 direzioni territoriali di commissariato militare.

Chi approva l'intero articolo primo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si procede alla lettura dell'articolo 2°:

Art. 2.

La tabella annessa alla presente legge specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo, ma il Governo ha facoltà di modificarla quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale ha soppresso il secondo capoverso di questo articolo 2° ed ha introdotto invece il capoverso seguente:

« Non sarà però in facoltà del Governo di mutare le sedi dei distretti, una volta istituiti, se non in occasione della legge annuale sul bilancio di prima previsione. »

Prego l'onor. Ministro della Guerra a dichiarare se accetta la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale non che l'aggiunta.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mantengo l'articolo quale fu proposto dal Governo.

Senatore LONGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO, *Relatore*. Io non ho niente a dire sul primo comma dell'art. 2 del progetto del Ministero, il quale viene senz'alcuna mutazione accettato all'unanimità dall'Ufficio Centrale; e quindi passerò senz'altro a parlare della soppressione del secondo comma dell'articolo stesso, soppressione proposta soltanto dalla maggioranza formata dal Senatore Cadorna, dal Senatore Casati e da me.

Il secondo comma di quest'articolo dice:

« Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono

o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio. »

Come si vede, in questo comma vi sono due parti distinte. La prima è quella che dà facoltà al Governo di aumentare il numero dei distretti militari; l'altra è quella che stabilisce invece una restrizione in ordine al mutare le sedi dei distretti che sono o che verranno istituiti.

La maggioranza dell'Ufficio ha creduto mantenere questa seconda parte, formandone un nuovo comma: « non sarà in facoltà del Governo di mutare le sedi dei distretti, una volta istituiti, se non in occasione della legge annuale sul bilancio di prima previsione; » ma vuole la soppressione del primo comma. La ragione per la quale la maggioranza ha creduto di dovere, con la soppressione che propone, togliere la facoltà al Governo che l'articolo stesso gli darebbe ove vi restasse tutto intero il comma qual è portato nel progetto ministeriale, è stata in certo modo già accennata, anzi posso dire pur sviluppata ieri dall'onorevole Senatore Cadorna, allorchè parlò e del numero dei distretti e della parte che dovrebbe pur sempre restare affidata, per l'attuazione di tutte le operazioni della mobilitazione, alle compagnie permanenti; e la differenza tra me e l'onorevole mio Collega, di voler egli 80 distretti ed io 88, di voler egli gli 80 distretti altrimenti ripartiti sul territorio dello Stato, unendone due in certi casi speciali nella medesima città, e restando io, quanto alla ripartizione dei distretti, a come vien portata dalla tabella che fa parte dell'articolo 2; una tal differenza tra noi due in nulla muta il concetto che ci siamo formato del distretto e delle sue funzioni nella mobilitazione.

E tal concetto ci ha portati a considerare, che cogli 80 o cogli 88 distretti si verrebbe a togliere quel difetto che ora generalmente si ritiene esistere nell'attuale ripartizione dei distretti, alcuni dei quali, come quelli di Milano, Torino, Napoli, hanno una popolazione di un milione o poco meno; altri, quello di Roma per esempio, più di 800 mila abitanti; togliere il difetto, dicevo, di avere distretti troppo grossi; dal che la convenienza di portarli da 62 sino ad 88. Ma era mestieri andare più oltre? Una maggioranza si è formata nell' Ufficio su tal questione, ed ha pensato che per ora bastasse fermarsi a quanto porta l'articolo 1° già votato, e non esser quindi necessario restare in certo qual modo nell'incertezza, dando anticipata facoltà al Ministro di poter anche aumentare di più il numero dei distretti. È vero bensì che una tal facoltà non vorrebbe dire lasciar le cose in piena balìa della sola volontà del Ministro: havvi sempre il limite fissato dall'obbligo di non apportare mutamenti di tal natura se non all' epoca della presentazione del bilancio, il quale dev'essere discusso ed approvato dal Parlamento; ma è altresì conveniente, che ove non vi fossero altre ragioni è pur sempre meglio far le leggi conforme all'oggetto che si ha in mira, e allo stato presente delle cose, salvo, bene inteso, al Ministro la piena libertà di presentare al bisogno altra legge, anzichè concedere facoltà non indispensabili.

Ecco perchè la maggioranza, pensando che l'aumento del numero dei distretti se è giustificato oggi per tutte le ragioni che nella presente discussione si sono andate così ampliamente svolgendo, ove si ritenessero le compagnie dei distretti, non si saprebbero prevedere le ragioni di un nuovo accrescimento richiesto da urgenti ragioni; ecco perchè la maggioranza, dicevo, ha pensato e pensa doversi sopprimere dal secondo comma dell'articolo 2° quella parte che dà facoltà al Governo di aumentare il numero dei distretti in occasione della presentazione dei futuri bilanci.

Non ritorno più sulle lunghe discussioni che si sono fatte ieri sulla utilità di conservare le compagnie di distretto nel numero attuale; ma siccome la maggioranza, a nome della quale io parlo, crede che le compagnie de' distretti siano indispensabili, così pare non esser necessario venire sin da ora a prevedere e a dar facoltà al Governo di aumentare il numero dei distretti, essendo bastato portare in questi un aumento collo scindere in due quelli più grossi. Non dico con questo che col tempo, facendo nuovi studî, aprendosi nuove linee ferroviarie ed altre vie di comunicazioni, non potrebbero sorgere altre ragioni di servizio per aumentare il numero dei distretti; ma in questi casi niente vieterebbe al Ministro di presentare nuovi progetti di legge; come, e ne son certo, quando le finanze lo consentiranno, nuovi progetti di legge dovranno presentarsi per esplicar sempre più e sviluppare la legge dell' ordinamento del 1873, onde provvedere alla mancanza di arti-

glieria a cavallo, all'aumento della cavalleria e dell'artiglieria da campagna, all'autonomia dei battaglioni alpini, ed altrettali modifiche od aumenti che il definitivo buono assetto dei nostri ordini militari richiede, almeno secondo me. Ma che perciò? Si sono date, si vogliono dare facoltà anticipate al Ministro di presentare progetti di leggi sui cennati o su altri mutamenti, aumenti, bisogni dell'esercito? No certamente.

La maggioranza quindi dell'Ufficio mantiene la soppressione di quella parte del secondo comma dell'articolo secondo che nel progetto ministeriale lascia facoltà al Ministro di aumentare, anche dopo convertito in legge il presente progetto, il numero dei distretti militari.

Il perchè poi abbiamo creduto, proponendo la soppressione di quel comma, aggiungerne un altro, che contenesse il concetto espresso nella seconda parte del comma stesso, non ho bisogno di lungo discorso per dimostrarne la ragione. Molteplici interessi, non pure militari ma civili, interessi dei comuni scelti una volta a sede di distretto, avevano fatto ammettere nell'articolo proposto dal Ministero quella restrizione, quella limitazione sulla mutazione della sede dei distretti, restrizione che noi pur manteniamo.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Carlo Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO C. Membro della minoranza sulla modificazione portata a quest'articolo, ho l'obbligo di spiegare la ragione per la quale essa si è trovata in disaccordo cogli onorevoli Colleghi della maggioranza.

Io vedo fatta una restrizione a quest'articolo, mentre che la redazione dell'articolo della legge oggi in discussione non è altro che una riproduzione quasi letterale, se si potesse dire, dell'articolo corrispondente della legge del 1873, che è così concepito:

« Il Governo (intendo della legge del 1873 della circoscrizione territoriale, perchè le leggi furono due) ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti, ma non potrà mutare le sedi dei medesimi che in occasione della legge sui bilanci. »

Che cosa si è fatto con l'articolo della legge in discussione? La Camera dei Deputati non ha fatto altro che riprodurre quasi le stesse parole: « Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, ecc. » Vi si è aggiunta la questione del cambiamento delle sedi...

Senatore PETTINENGO. Domando la parola.

Senatore MEZZACAPO C... per dare una certa facoltà al Ministro di poter trattare coi Municipî, e vedere dove potesse convenire o no di collocare un distretto.

Del resto quest'articolo, quale fu redatto nell'occasione della precedente legge, ha arrecato nessuno inconveniente? Non mi pare. Se avesse portato un qualche inconveniente, allora si sentirebbe naturalmente la necessità di doverlo mutare nell'occasione di una nuova legge. Inconvenienti, ripeto, non ne abbiamo avuti; dunque non v'ha necessità di mutare l'articolo.

Ma si dice: in questo modo il Ministro non avrà più limiti nell'aumento dei distretti; potrà formarne 100, 200, 300. Ma in che modo? con i suoi quattrini no certamente.

Naturalmente il Ministro, per poter formare un solo distretto nell'anno, è obbligato a compilare nuove tabelle, ed a presentarle nell'occasione dei bilanci, perchè bisogna che gli sieno concessi i fondi. Senza fondi è impossibile che formi nuovi distretti. Quindi non mi pare che sia fondato il timore che potesse il Ministro accrescere il numero dei distretti indefinitamente. La Camera ed il Senato hanno l'occasione di potergli fare il controllo costante due volte l'anno; una volta quando si presentano i bilanci di prima previsione, la seconda quando si presentano quelli definitivi.

Si dice: perchè il Ministro nella legge ha chiesto questa latitudine? È naturale: voi avete sentito nella discussione le ragioni per le quali si crede che i distretti sieno troppo grandi. Il Ministro ancora oggi ci ha spiegati i suoi intendimenti relativamente al progressivo impiccolimento dei distretti. Se egli non si fosse conservata questa facoltà, che era già concessa al suo antecessore, per ogni menomo mutamento che dovesse fare, vi disse egli stesso in altra circostanza, sarebbe costretto di venire a sostenere una discussione e passare il suo progetto per tutte le trafile regolamentari del Senato e della Camera. Con questo metodo la cosa diventa più spiccia, ma ugualmente invigilata; perchè, come io diceva, il Ministro non potrà

fare nulla senza che gli sieno concessi i fondi necessari.

Sono quindi di parere che il Senato, senza timore di abusi, potrebbe benissimo accettare l'articolo quale fu proposto, che è identico a quello stato votato relativamente alla legge della circoscrizione territoriale del 1873.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Di Pettinengo.

Senatore DI PETTINENGO. Leggendo attentamente il secondo comma dell' articolo 2° pare a me, che esso non accordi nessuna facoltà al Ministro della Guerra. In quest' articolo si comprendono varie disposizioni ; cioè quella di potere aumentare il numero dei distretti; cambiare le sedi di quelli che non sono neanco formati; non poter mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, facoltà tutte che pur sono subordinate sempre all' approvazione del bilancio ; che è quanto dire di un progetto di legge. Quindi mi pare che sotto queste condizioni le tre facoltà che si sono volute dare al Ministro sono per se stesse annullate; che esse non hanno nessun valore, dal momento che il Ministro non può agire che in seguito della legge del bilancio, non altrimenti ai cambiamenti che in tale circostanza può proporre intorno al numero dei comandi dei corpi d'armata, delle divisioni, dei distretti, ecc.

Per altra parte se sull'art. 1° si è già consentito il numero di 88 distretti, proposto col progetto di legge in discussione, non pare che nel susseguente articolo si voglia prevedere una facoltà illimitata, tanto più che l' onorevole Ministro ha giustificato ampiamente, anche per coloro che potevano avere de' dubbî, le ragioni per le quali ha dedotto il numero degli 88 distretti proposti.

L'onor. preopinante ha accennato che nella legge del 1873 si è fatta questa previsione. Ma, prego avvertire che era ben naturale che si facesse questa previsione allorchè si trattava della prima istituzione e stabilimento dei distretti militari ; mentre già fin d'allora si prevedeva la necessità di doverli aumentare nel seguito pel loro completo funzionamento. Quindi è che mi pare che tale precedente non abbia valore e che non possa essere invocato nella discussione di oggi. Per me, ripeto, non credo che il Ministro della Guerra abbia nessuna facoltà maggiore colla dizione che fu stabilita nel secondo comma dell' articolo 2°, venga il medesimo o non venga conservato nella legge, e che il potersi valere o non di questa facoltà, dipenda sempre dalla legge di approvazione del bilancio.

In quanto poi alla facoltà prevista dall'Ufficio Centrale, io la credo molto opportuna in quanto varrà a tranquillare quei comuni, i quali si assoggetteranno a spese per avere questi distretti, che realmente non sarà che per ragioni gravissime, che dovranno essere discusse dinanzi al Parlamento che si potrà cambiarne le sedi.

Queste sono le osservazioni che mi son creduto in dovere di rassegnare al Senato.

Senatore VALFRÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Longo.

Senatore LONGO, *Relatore*. La differenza che esiste tra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio Centrale circa la soppressione del secondo comma dell' articolo 2° viene naturalmente dal diverso concetto che i membri che formano la maggioranza si sono fatto e ritengono ancora circa i distretti, dal concetto dei loro oppositori, i quali anzi, da quanto ha detto l'onorevole Mezzacapo sul numero dei distretti e sulle funzioni delle compagnie permanenti, concordando con le idee e gl' intendimenti esposti dal Ministro, dovrebbero sin da ora non pur veder data con soddisfazione la facoltà al Ministro di potere nel presentare il bilancio, aumentare il numero dei distretti, ma di chiedere senz'altro che codesto numero di distretti venisse sin da ora aumentato.

Da ciò quanto l' onorevole Senatore Mezzacapo Carlo accennava testè, che dovendosi addivenire a questo aumento vi si verrebbe con più agevolezza nel presentare il bilancio anzi che seguire la via più lunga della presentazione e votazione nei due rami del Parlamento di apposita legge. E ben s'intende codesto da parte della minoranza.

Ma il diverso concetto che, come si è detto più volte, la maggioranza si è fatto del modo come funzionano i distretti, non la può far vedere nè la necessità, nè la convenienza, nè l'opportunità di dare al Governo la facoltà che vorrebbe dargli la minoranza.

Quanto ad un' osservazione fatta dall'onorevole Senatore Carlo Mezzacapo intorno ad un articolo della legge sulla circoscrizione mili-

tare del 30 settembre 1873, mi pare che abbia già risposto l'onorevole Senatore Pettinengo; ma siccome io, oltre ad essere quasi che cieco, sono anche un po' sordo *(ilarità)*, che volete? sono quel che sono, o meglio quel che sono divenuto oramai essendo vecchio, non ho inteso tutte le parole pronunciate dall'onorevole Senatore Pettinengo, per cui vorrete perdonarmi se per avventura verrò a ripetere taluna cosa da lui detta.

Rispondendo adunque all'onor. Senatore Carlo Mezzacapo, dirò che le condizioni nostre nel 1873, quando si discusse e si pubblicò la legge, erano ben diverse dalle condizioni in cui ci troviamo oggi. Allora i distretti erano di recente formazione: se ne erano formati dapprima soltanto 45; se ne proposero e se ne fissò il numero a 62; ma non si formarono realmente tutti i nuovi distretti immediatamente, anzi l'ultimo, mi pare quello di Pavia, non conta che pochi mesi di esistenza.

Era cosa ben naturale allora, perchè, come dicevo, essendo nuova l'istituzione tra noi, non potendosi ben essere certi del modo come definitivamente funzionerebbe questo nuovo organo che si creava nel nostro esercito, era ben naturale che fosse lasciato alcun che d'indeterminato, per così dire, nella legge, dando per questa sol parte una speciale facoltà al Ministro, mentre nella medesima legge non si concedeva facoltà di tal natura sull'ordinamento dei reggimenti di fanteria a 3 battaglioni e 4 compagnie per ciascun battaglione, in quello dei reggimenti di cavalleria a 6 squadroni, a 10 i reggimenti di bersaglieri, a 10 pure quelli d'artiglieria da campagna, e così via via.

Oggi invece, dopo gli esperimenti fatti (secondo sempre il parere della maggioranza dell'Ufficio Centrale), si ritiene che per togliere gli inconvenienti che ancora si lamentano, basterebbe aumentare il numero dei distretti, come si è stabilito nell'art. 1° or ora votato, senza che vi fosse bisogno di dare al Ministro questa facoltà di aumentare ancora il numero dei distretti, all'infuori che con la presentazione di una legge speciale, ben s'intende.

Notisi, e giova ripeterlo, che io parlo sempre a nome di quella maggioranza, la quale accettava sì l'aumento del numero dei distretti, perchè ve ne sono oggi di troppo grossi, ma che non accettava la diminuzione delle compagnie; che accettava l'aumento del numero dei distretti, ma limitatamente ad 80 od 88: che accettava l'aumento del numero dei distretti, ma non trovava nè trova necessario che se ne mutasse l'interno ordinamento, il quale, se certo non è perfetto, chi può pretendere di far opera perfetta? se si avrà bisogno di migliorarlo, dopo altri esperimenti e studi, è pur sempre ritenuto da quella maggioranza, a nome della quale io parlo, capace di bene ed ordinatamente funzionare nel caso di mobilitazione. Ecco perchè si poteva dare nella legge della circoscrizione militare del 30 settembre 1873 una facoltà al Ministro, che nella presente legge più non si ritiene necessaria, senza esservi in ciò la benchè minima idea, il benchè minimo e più lontano pensiero di trattar diversamente i due Ministri proponenti quella prima legge e l'attuale.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Guerra ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Tutto dipende dalla base sulla quale si pone un ragionamento per poi dedurne delle conseguenze logiche. Esaminiamo ora se la base di questo ragionamento è esatta.

Noi diciamo: con gli 88 distretti abbiamo raggiunto la suddivisione ultima, a cui volevamo giungere?

Noi siamo stati costretti, per ragione dell'ordinamento comunale e provinciale, a conservare 8 distretti i quali hanno 400 o 500 mila anime, per condizioni imposteci da fatti estranei alla milizia; ma se domani queste condizioni cessano, se i circondarî non esistessero più, e che subentrassero i distretti, mi sembra che per quelle stesse ragioni per cui abbiamo formato dei distretti troppo grossi, troveremo modo di dividerli in 2 o 3; non si può dire adunque che abbiamo raggiunto l'ultimo termine.

D'altra parte lo scopo di questo articolo, quando si lascia all'infuori quello di dare una facoltà illimitata di far distretti, è questo, che, per quanta attenzione si ponga nello studio preventivo di una circoscrizione territoriale, possono all'atto pratico subentrare per mezzo di rappresentanze dei comuni o di altri delle considerazioni che conducono a migliorare questa circoscrizione. Nel miglioramento può quindi na-

scere la necessità di creare uno o due distretti di più; ecco tutto il fondo di questo articolo.

Togliere la facoltà al Ministro, significa che se nasce un errore non è più rimediabile, se non che con la perdita di un anno di tempo; mentre che questo rimedio si può ottenere più speditamente e con la stessa sicurezza; questo è il vero senso dell'articolo.

Si può dire oggi, dopo soli 3 anni di studio indefesso, che lo assetto di questo servizio è passato nei nostri costumi, nelle nostre abitudini? Quasi che tre anni fossero un secolo. Sono appena tre anni di osservazioni, di piccoli mezzi, di piccole misure, e tutto si riduce a vedere come un uomo, fiancheggiato da pochi altri che lo aiutano, quanti soldati possa vestire in un magazzino. Ecco tutta l'esperienza.

Vogliamo vedere se i distretti funzionano? Ebbene, io dirò che ci avrei le mie difficoltà ad affermarlo; ma indipendentemente anche da questa legge, per dire che i distretti funzioneranno bene, è mestieri di protrarre ancora gli studi sulla questione. E difatti cominciamo dalla sua base. Vi è la difficoltà della questione ferroviaria. Si è detto che i reggimenti non si mobilizzano sopra luogo, ma che gli uomini vengono mandati dai distretti per ingrossarne le file. Ora, si può verificare il caso di una guerra con una nazione che sia forte per terra e per mare; noi facciamo partire i corpi, mettiamo, da Genova, da Venezia, da Ancona; queste città restano senza truppa, ebbene il nemico che fa? Sbarca e s'impossessa delle nostre coste. Bisognerebbe invece fare in modo che questi corpi non abbandonino le piazze senza che siano surrogati da altra truppa. Questo potrà stare bene quanto al concetto, ma per quanto riguarda l'esecuzione bisogna fare altri studi.

Ora, se si raccolgono tutti gli uomini da tutti i distretti, allora bisogna prima che i corpi si formino sul posto; ma pure per non far fare un doppio cammino a quelli che si trovano sulla frontiera, per esempio nella valle del Po, occorrerà che i richiamati attendano lo arrivo dei reggimenti.

Io non intendo con questo di fare la critica a quanto si è fatto: si è fatto moltissimo e si è fatto con molto ingegno, ma il tempo non permise che si facesse una cosa completa. Non nego adunque che si sia fatto molto, non nego che vi sia stata messa molto buona volontà, molta attenzione ed intelligenza, ma non bastò il tempo, ripeto, per studiare a fondo e organizzare bene questa cosa.

Si vede inoltre che nel movimento dei reggimenti che si recano sopra alcuni siti di radunata, alcuni arrivano dopo i drappelli dei richiamati, che debbono andare a rinforzarli.

Questa è una delle conseguenze che non si ha avuto tempo di correggere.

Aggiungo, che all'atto della mobilizzazione bisognerà che il distretto militare chiami le due classi più anziane di cavalleria e le classi anziane di artiglieria, per servirsene per la requisizione dei cavalli. Tutti questi cavalli si debbono spedire ai corpi che si suppongono già formati, e che spesso non saranno ancora al posto, e per questo servizio mancherebbero pure gli uomini. Si vede quindi come facilmente tutti questi inconvenienti debbano fare nascere della confusione.

Torno a dire, non è colpa di nessuno, e lo dico perchè è verità, ma dico solo è colpa del tempo, il tempo non bastò e non si può dire che in questi tre anni abbiamo tutto completato.

Ecco adunque che oggi, come 4 anni or sono, non si può dire che, essendo le cose già istituite, non ci sia più bisogno di quella elasticità necessaria per poter veramente dire di aver tutto assestato definitivamente.

Oltre a ciò, io credo che, se per rimediare a questi inconvenienti colla legge proposta basta un certo tempo, col voler restringere queste proposte ci vorrà naturalmente un tempo maggiore, e ciò, anzichè di vantaggio alla cosa pubblica, sarà di danno.

Per queste ragioni io prego il Senato a volere approvare l'articolo come è stato proposto dal Ministro.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Valfrè.

Senatore VALFRÈ. Ieri avevo annunziato che forse oggi avrei preso la parola sull'articolo 1; ne fui dissuaso dall'indirizzo preso in principio della discussione.

Ora all'articolo 2° vedo menzionata la tabella di circoscrizione. L'articolo stesso lascia ampia facoltà al Ministro della Guerra di apportarvi quelle variazioni che l'esperienza suggerirà; ma se vi è qualche miglioramento visibile, evidente, credo che si potrebbe far fin d'ora.

Per esempio, scorgo che al comando di corpo d'armata di Firenze non vi è nessun comandante territoriale di artiglieria. Invece il comandante territoriale di artiglieria è sotto il comando di corpo d'armata di Roma. Ora, nel territorio di questo comando territoriale vi è solo un reggimento a Foligno.

I territorî poi di Firenze e di Roma, in quanto ad artiglieria, sono riuniti sotto lo stesso comandante, cioè il comandante territoriale di Roma comanda nel territorio di Roma e di Firenze. Come dissi, a Roma di artiglieria non vi è che un reggimento.

In Toscana, vi è un reggimento a Pisa, ed un poligono a Cecina. Questi sono molto più lontani da Roma di quello che sia Foligno da Firenze.

Io proporrei perciò di trasportare il comandante territoriale di Roma a Firenze, lasciandogli la stessa giurisdizione di comando anche sul territorio di Roma.

PRESIDENTE. Il Senatore Valfrè ha chiamato l'attenzione del Senato sulla tabella che è citata nell'art. 2. Interrogo il Senato se intenda possa omettersi la lettura di questa tabella.

Nessuno facendo osservazioni, si ometterà la lettura di detta tabella.

Senatore LONGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Valfrè, e la proposta che ne consegue, di lasciare cioè la sede del comando d'artiglieria a Firenze ed abbracciante il servizio d'artiglieria dei comandi di corpo d'armata di Roma e di Firenze, e stabilire la sede del comando d'artiglieria di Bologna per il servizio abbracciante il territorio del comando del corpo d'armata di Bologna col togliere il comando d'artiglieria da Roma, venne anche fatta nell'Ufficio Centrale; e da taluni fu detto, che avendosi nelle due divisioni costituenti il corpo d'armata di Roma (secondo la tabella che fa parte del 2° articolo) soltanto una brigata d'artiglieria da campagna in Roma e nessuna altra truppa d'artiglieria in tutte e due le divisioni di Roma e di Chieti; ed avendosi invece due reggimenti d'artiglieria dipendenti dal comando del corpo d'armata di Firenze, l'uno a Pisa nella divisione di Firenze e l'altro a Foligno nella divisione di Perugia; ed essendovi inoltre a Firenze una direzione territoriale d'artiglieria più importante, per il servizio che abbraccia e con la dipendenza della fortezza di Porto Ferraio, che non quella com'è oggi stabilita in Roma, conveniva forse (unendosi nel servizio d'artiglieria i due comandi di corpo d'armata di Roma e di Firenze) aver meglio il comando d'artiglieria a Firenze anzi che a Roma. E perchè poi doveva stabilirsi il nuovo comando d'artiglieria a Bologna, poteva meglio rispondere alle esigenze di servizio lasciare l'attuale comando d'artiglieria a Firenze e far traslocare quello di Roma a Bologna.

Però nell'Ufficio Centrale prevalse l'opinione, che le cose si lasciassero come portate nella tabella che fa parte del 2° articolo, accettandosi come utile al servizio la modificazione apportata alla detta tabella dalla Camera dei Deputati, cioè che il comando d'artiglieria di Firenze venisse traslocato a Bologna, ove avrebbe sotto la sua dipendenza il servizio d'artiglieria delle due divisioni di Bologna e di Ancona, servizio importante, essendovi tanto a Bologna che ad Ancona sede di reggimenti dell'arma, essendovi in tutte e due queste città, che son pure fortezze importanti, stabilite due direzioni territoriali d'artiglieria; e che il servizio d'artiglieria dei due comandi di corpo d'armata di Roma e di Firenze restasse affidato al comando d'artiglieria ora residente in Roma.

E ciò per le seguenti ragioni: primamente perchè si trova assai conveniente per il buon andamento del servizio che risiedessero nella stessa città ed esercitassero la loro azione sul medesimo territorio i due comandanti d'artiglieria e del genio; ora chi non vede che la sede del comando in Roma è d'assai più convenientemente scelta che non a Firenze per il comandante del genio, che deve esercitare la sua azione di servizio nelle quattro divisioni di Roma (colla dipendenza della Sardegna), di Chieti, di Firenze e di Perugia?

In secondo luogo, quali inconvenienti presenta lo stabilire il comando d'artiglieria a Roma per farci passar di sopra al vantaggio che restassero insieme nella stessa città i due comandanti d'artiglieria e del genio? Nessuno. E di fatti, trovandosi i due reggimenti d'artiglieria a Pisa ed a Foligno, se il comandante risiede a Firenze, avrà più vicino a sè il reggimento di Pisa, e più lontano quello di Foligno; se risiede a Roma starà più vicino a quello di

Foligno e più lontano da quello di Pisa, ed in entrambi i casi avrà una sola brigata d'artiglieria da campagna di presidio alla sede stesa del comando.

Abbiamo nel territorio dei due comandi generali di Roma e di Firenze, che secondo il progetto di legge che stiamo discutendo diverrà il territorio dei due comandi di corpo d'armata con le sedi pure a Roma ed a Firenze, due poligoni d'artiglieria, l'uno a Cecina non lungi da Pisa, l'altro a Colfiorito non lungi da Foligno: per fare adunque che il comandante d'artiglieria esercitasse la dovuta vigilanza durante l'epoca delle scuole di tiro che annualmente si eseguono in quei due poligoni, è indifferente che risieda piuttosto a Roma che a Firenze, trovandosi il poligono di Colfiorito più vicino a Roma e quello di Cecina più vicino a Firenze.

Ma havvi ancora una terza e più importante ragione, e che più che altro ha fatto rigettare dall'Ufficio la proposta di togliere la sede del comando d'artiglieria da Roma; e che ora mi obbliga a pregare il Senato di non volere accettare l'identica proposta che presenta l'onorevole Valfrè.

Non ho bisogno esporre al Senato la necessità che vi sarebbe di tenere la nostra capitale fortificata, e bene e potentemente fortificata; ma sa pure il Senato, che se per mancanza di mezzi pecuniari siamo stati costretti a rimandare ad altro tempo lo studio definitivo e l'attuazione poi del nostro sistema difensivo, nel quale certo vi saranno comprese le fortificazioni intorno Roma, come almeno cogli scarsi fondi votati dal Parlamento per spese di fortificazioni e di nuovi materiali d'artiglieria, e che sono oggetto della legge del 29 giugno 1875, pure una parte dei 4 milioni portati da quella legge per il miglioramento delle piazze marittime di Genova, Gaeta, Messina, Ancona e Venezia, si è assegnata per provvedere alla difesa di Roma, costituendosi qui in Roma un parco d'artiglieria ed un parco del genio, tenere qui in pronto bocche da fuoco e munizioni, istrumenti da guastatori, materiali da ponti e per il servizio telegrafico militare, ed altrettali mezzi, onde in pericolo di guerra fortificare e munire la capitale in modo da garantirla almeno da un attacco di viva forza, attacco al quale è grandemente esposta per la vicinanza al mare ed allorchè si potrebbero trovar lontane in altre regioni del Regno, cosa assai probabile, le forze attive, il grosso del nostro esercito. Ora, ognuno ben può vedere di quanta importanza sia far risiedere a Roma i due comandanti d'artiglieria e del genio, spettanti ad essi principalmente, valendosi dei mezzi materiali che si vanno sin da ora raccogliendo in Roma, di studiare insieme sui luoghi durante la pace quello che si dovrebbe eseguire al rompersi delle ostilità, e di trovarsi presenti a dirigere i lavori preparatorî della difesa prima, ed in caso d'attacco prendervi quella parte che ai comandanti della armi d'artiglieria e del genio compete. A che dunque farli in pace risiedere a Firenze? Concludo adunque, pregando il Senato a non volere si apporti alcuna variante alla tabella che va unita all'articolo 2°.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Valfrè ha mandato alla Presidenza questo emendamento: « trasportare il comando territoriale di artiglieria da Roma a Firenze ».

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Senatore Casati ha forse domandata la parola?

Senatore CASATI. Non è su questo emendamento che io aveva domandata la parola. Per altro, se me la dà adesso, la prenderò.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Guerra ha alcune osservazioni a fare?

MINISTRO DELLA GUERRA. Io mi rimetto perfettamente a quanto ha detto l'onorevole Relatore, per cui non ho nulla ad aggiungere.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento Valfrè, di cui do nuova lettura.

(*Vedi sopra.*)

Chi intende approvare quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora la parola è all'on. Casati.

Senatore CASATI. Oltre alle ragioni or ora enunciate dall'onorevole Relatore e dall'onorevole generale Pettinengo, per appoggiare la proposta di emendamento fatta dall'Ufficio Centrale a questo articolo, mi pare che militi anche una ragione di redazione, giacchè l'articolo ministeriale non è chiaro.

L'articolo ministeriale dice: « Il Governo ha

pure facoltà di cambiare le sedi di quelli non ancora formati » e più avanti soggiunge : « ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti. »

Qui dunque vi è una distinzione tra la formazione e l'istituzione del distretto. Questa infatti proviene dalla legge.

Quando si è approvata e sancita la legge, la tabella unita che indica il riparto dei distretti diviene legge essa stessa, e quindi i distretti contenuti in questa tabella esistono dal giorno in cui la legge è sanzionata.

Essendo perciò istituiti, il Ministro non ha facoltà di mutarne la sede.

Cosa però avviene? Sono bensì istituiti, ma non sono ancora formati, inquantochè la formazione sta negli atti esecutivi che si fanno per l'applicazione della legge.

Dunque vi è un periodo in cui i nuovi distretti saranno bensì istituiti ma non saranno ancora formati. Perchè sono istituiti, il Ministro non ha diritto di cambiarne le sedi ; ma poi siccome non sono ancora formati, avrebbe facoltà di mutarle. V'è una aperta contraddizione in queste disposizioni. E questa contraddizione è una delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale fu indotto a sopprimere quel capoverso. Forse la contraddizione non era così palese nel primitivo progetto del Ministro il quale estendeva le facoltà non solo all'aumento del numero dei distretti ma anche alla *diminuzione*. Se però forse allora la contraddizione era meno apparente, adesso non è men vero che esista e non saprei come il Ministro potesse cavarsela da un articolo il quale, mentre gli dà la facoltà da una parte, dall'altra gliela toglie.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola....

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. La contraddizione io non ce la vedo ; perchè l'articolo dice di *cambiare la sede di quelli non ancora formati, ma non però le sedi di quelli che verranno istituiti.* Mi pare, ripeto, che la contraddizione manchi completamente. Qui è chiaro che l'idea dell'articolo sia: quando sono istituiti, quando cioè sono con decreto reale stabiliti. Sarà una dicitura più o meno chiara, ma contraddizione non c'è. Si poteva dire: *quando saranno sanciti con decreto reale*, ma la parola *istituiti* si riferisce a questo. Quindi mi pare, per non fare modificazioni non necessarie, di lasciare le cose come sono.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io veramente non posso ritenermi soddisfatto delle spiegazioni dell' onorevole signor Ministro ; perchè qui veramente si fa la distinzione fra due atti: l'istituzione cioè e la formazione del distretto. Se queste parole hanno lo stesso significato, non vi era ragione di metterle tutte e due. Ma hanno un significato diverso, e corrispondono a due atti diversi. Ora, secondo questa redazione, quando il Ministro fa uno di questi atti, riceve una facoltà; quando fa l'altro, questa facoltà gli è negata.

Stia pure, come l' onorevole Ministro disse, che il distretto è istituito per decreto reale ; ma ciò non vuol dire che sia in pari tempo formato.

Ora, ne deriva che, quando è istituito col decreto reale, il Ministro non può più mutare la sede di questo distretto; e viceversa, per lo stesso articolo 2 di questo progetto, finchè il distretto non sia ancora formato, la facoltà l'ha. Dunque ha contemporaneamente due facoltà che si elidono. Come se la caverà?

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 2 del progetto ministeriale.

Lo rileggo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. L'Ufficio Centrale ha proposto come emendamento la soppressione del secondo capoverso, e poi un'aggiunta.

PRESIDENTE. Quanto alla soppressione, leggesi nel Regolamento del Senato che non si pone ai voti, perchè coloro che intendono di ammettere la soppressione, votano contro l'articolo. Quanto poi all'aggiunta, questa naturalmente verrà dopo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi sono male spiegato. Dico che l'Ufficio Centrale ha proposto come emendamento la soppressione del secondo capoverso; per conseguenza bisogna allora votare questo articolo per divisione.

PRESIDENTE. S'intende. Pongo dunque ai voti

la prima parte dell'articolo 2° del progetto ministeriale, così concepita:

Art. 2.

La tabella annessa alla presente legge specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo, ma il Governo ha facoltà di modificarla quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Chi approva questa prima parte dell'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Pongo adesso ai voti la seconda parte, ossia il capoverso dell'articolo 2° del quale la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione, e che rileggo:

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio.

Chi intende approvare questa parte dell'articolo 2°, sono pregati di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora chieggo all'Ufficio Centrale se abbia qualche dichiarazione da fare relativamente al capoverso che voleva aggiungere.

Senatore LONGO, *Relatore*. Dopo la votazione testè fatta dal Senato, l'aggiunta non ha più ragione di essere, epperciò l'Ufficio Centrale la ritira.

PRESIDENTE. Dunque non resta che porre ai voti il complesso di quest'articolo 2 che rileggo:

La tabella annessa alla presente legge specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo, ma il Governo ha facoltà di modificarla quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il nomero dei distretti militari, come pure di cambiare le sedi di quelli non ancora formati, ma non potrà mutare le sedi di quelli che sono o verranno istituiti, che in occasione della legge del bilancio.

Chi approva il complesso di quest'articolo 2, sorga.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe mettere in discussione la tabella a cui si riferisce l'articolo ora approvato.

Se nessuno chiede che si dia lettura di questa tabella, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si procede all'articolo 3.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per l'obbligo dell'istruzione elementare, *(Vedi Atti del Senato N. 43)* e l'altro per l'aumento del decimo sugli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali *(Vedi Atti del Senato N. 44)*.

Pregherei poi il Senato a voler portare la sua sollecita benevolenza verso questi progetti, e dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Pubblica Istruzione della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il Senato ha udito la domanda del signor Ministro perchè questi due progetti di legge fossero dichiarati d'urgenza.

Se non si fanno osservazioni in contrario, l'urgenza s'intende accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. Siamo all'articolo 3, ch'è così concepito:

Art. 3.

Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti dalla presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1879, non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge annuale sul bilancio di prima previsione, oppure da legge speciale.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore LONGO, *Relatore*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO, *Relatore*. In nome della mag-

gioranza dell'Ufficio Centrale dichiaro di ritirare l'altrà redazione che si era da noi contrapposta, e la cui variante consisteva unicamente nell'aver detto: « dopo il 1° gennaio 1878 » a vece di: « dopo il 1° gennaio 1879, » relativamente alle modificazioni alle tabelle graduali e numeriche delle quali è parola nell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Di fronte a questa dichiarazione dell'onorevole Relatore e se nessuno dei Senatori chiede la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Prendo la parola nuovamente per dichiarare, che se la maggioranza dell'Ufficio Centrale ritira la variante che aveva portato all'articolo 3°, consistente nel sostituire l'anno 1878 al 1879 del progetto ministeriale, non è che abbia creduto che sia venuta meno la ragione della proposta variante e la sua opportunità, ma, vista la non grave importanza della medesima, la ritiro per non obbligare a rimandare all'altro Consesso legislativo questo progetto, stato in tutto il resto senza modificazione alcuna approvato, ben mio malgrado, dal Senato.

PRESIDENTE. Domando se alcuno intenda parlare sull'art. 3° che rileggo.

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'art. 3° si alzi.

(Approvato.)

L'onor. Senatore Casanova ha proposto un articolo 4°, così concepito:

« La mobilitazione dovrà continuare ad essere attuata in modo tale che i soldati delle varie classi vengano di nuovo a fare parte del corpo, reggimento, battaglione, cui furono addetti prima di essere inviati in congedo illimitato.

« Nessuna variazione potrà essere apportata al disposto di questo articolo 4°, se non che per mezzo di apposita legge. »

Il Senatore Casanova ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore CASANOVA. Il signor Ministro della Guerra scorgerà facilmente che l'articolo da me proposto non contiene altro che l'espressione di un'idea che, a quanto mi si disse, fu già da lui accettata nella Camera dei Deputati. Ciononpertanto m'importa moltissimo di motivare e giustificare le ragioni che mi indussero a presentare questo articolo 4.°

Anzitutto mi preme di dichiarare, essere mia convinzione che nessuno, nè qui, nè nella Camera, nè nel paese, ha potuto nè può menomamente dubitare della lealtà delle dichiarazioni che furono fatte alla Camera dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole Ministro della Guerra, i quali asserirono che non avrebbero mai acconsentito che i dettagli della mobilizzazione venissero modificati in modo da scemare quell'amalgama morale che in tempo di pace si stabilisce colla permanenza degli uomini nello stesso corpo dell'esercito, a qualunque provincia questi appartengano. Dal canto mio poi dichiaro schiettamente che questo dubbio l'ho meno d'ogni altro.

Ammesso ciò, potrebbe invero sembrare cosa superflua la presentazione dell'articolo da me proposto; siccome però io non penso nè voglio dire cose che possano menomamente essere fraintese dai membri di questo onorevole Consesso e meno ancora dagli onorevoli Ministri, mi credo in dovere di spiegare le ragioni che mi persuasero a proporre l'articolo in questione. Queste ragioni sono semplicissime.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole Ministro della Guerra, obbligano senza dubbio i due Ministri ed i Colleghi loro nel Ministero, ma naturalmente, se non sono eterne le leggi, non lo sono neanche gli uomini e meno ancora i Ministri.

Io auguro lunga e prosperosa vita ai signori Ministri attuali, ma penso che le dichiarazioni obbligano esclusivamente il Ministro che le ha fatte, il quale, son certo, vi si atterrà scrupolosamente nel loro spirito ed in tutta la loro estensione. Ma a che varrebbe questo obbligo morale contratto dal Ministro quando questi uscisse dal gabinetto, portando naturalmente seco le sue convinzioni e le sue promesse?

Qualificato così il motivo della proposta che faccio d'un apposito articolo di legge, mi rimane a dimostrare l'importanza delle norme di mobilizzazione che coll'adozione di questo articolo verrebbero a stabilirsi in modo permanente ed a confermare il sistema che finora ci valse ad ottenere il vantaggio di quell'amalgama morale al quale ho già accennato.

Sebbene mia prima idea fosse quella di ta-

cere, ieri, giunta la discussione ad un certo punto, fui quasi tentato di presentare la mia proposta sotto forma di ordine del giorno od anche di articolo di legge, nella speranza di poter sostituire questo alle restrizioni contenute nell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale e che l'onorevole Ministro della Guerra dichiarò di non voler accettare, pur riconoscendo perfettamente la lealtà degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale e non dubitando al certo della rettitudine dei loro intendimenti.

Fu il dubbio appunto che, riletto in altri tempi ed in altri luoghi, l'ordine del giorno contenuto nella Relazione dell'Ufficio Centrale potesse essere interpretato come una prova di sfiducia verso il Ministero, che mi fece pensare se non fosse il caso di sostituire al medesimo un articolo di legge, il quale, non dettagliando certe restrizioni d'ordine analitico, sorvolasse sui mezzi d'esecuzione da accordarsi al Ministro ma concretasse il risultato che si vuol ottenere coll'adozione della proposta legge. Ciò, lo ripeto, l'avrei fatto ieri, ma credendo che il Senato non avrebbe preso nella giornata alcuna deliberazione, mi ero assentato dall'aula prima che fosse messo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Sacchi.

L'onor. Ministro della Guerra ha accennato a sospetti dalla parte dei suoi oppositori; io avrei voluto che egli si fosse persuaso che questi non sono sospetti, ma soltanto inquietudini; ed io credo assolutamente necessario che nel paese cessi ogni ragione d'inquietudine.

Non parlo in nome d'altri, ma esclusivamente per conto mio; appartengo al grande partito degli uomini che amano sinceramente la patria e che non indietreggiano davanti a nessun sagrificio per difenderla e farla rispettare; l'articolo da me proposto non l'ho comunicato ad alcuno dei miei onorevoli Colleghi, l'ho redatto come meglio credetti e presentato all'onorevole nostro Presidente.

I principali punti controversi della legge in discussione sono i comandi superiori di distretto e le compagnie dei distretti.

In quanto ai comandi superiori od ispettorati di distretto, dirò francamente che è un'istituzione ch'io desidero da anni, e se non ne parlai è perchè non me se ne presentò l'opportunità, non avendo l'onore d'esser membro del Parlamento negli ultimi anni ora trascorsi.

In quanto al numero delle compagnie da assegnarsi ai distretti, io non starò a toccare tutte le questioni che furono mosse in proposito in quest'aula, ma dirò schiettamente che non mi sono potuto persuadere che la compagnia, nel suo stato attuale, non sia, dal lato tecnico, l'organo rudimentale della mobilitazione; un'altra cosa che puranche non mi persuade è che il magazzino possa per così dire rendersi automatico, e confesso che con tutta la migliore volontà non sono riuscito a comprendere come questi magazzini possano muoversi a destra ed a sinistra; ma su queste cose passo senza arrestarmi, considerandole come mezzi d'esecuzione del dettaglio pei quali il Ministero ha diritto di esser completamente svincolato da ogni restrizione e di avere la libertà di studiarne come crede meglio il perfezionamento. Del resto però dichiaro che sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Ministro della Guerra nel credere che il funzionamento di tutti questi organi rudimentali di mobilizzazione non ha raggiunto ancora il grado di perfezionamento che sarebbe desiderabile, e sono persuaso che nessuno finora possa credere d'aver trovata la panacea della mobilizzazione.

Credo anch'io che si è fatto molto e che si è lavorato con molta intelligenza e buona volontà, ma che non si è potuto ancora raggiungere il desiderabile grado di perfezionamento, perchè il lavoro d'esperimento non dura che da pochi anni e per conseguenza moltissimi sono ancora i miglioramenti che si possono e si debbono apportare nel funzionamento dei nostri distretti.

Io sono convinto che il pubblico militare, pur essendo persuaso della convenienza di lasciare al Ministro della Guerra completa libertà nella scelta dei mezzi d'esecuzione di dettaglio pel funzionamento del servizio dei distretti, è reso inquieto dal dubbio, che, menomato il numero degli organi rudimentali di mobilizzazione ed accorgendosi di non arrivare ad effettuare in tempo utile la mobilizzazione, il Governo creda di trovarsi nella necessità di non più distribuire i soldati richiamati dal congedo nei loro rispettivi corpi, ma incorporare invece questi direttamente nei corpi che stanziano al momento della mobilizzazione in vicinanza del loro circondario. Allora senza un concetto pre-

meditato, malgrado la buona volontà di tutti, potrebbe accadere che con questo spostamento si venisse a perdere tutto il frutto e l'utilità di quel nesso morale, il quale, se era utile in tempo di pace, diventa d'assoluta necessità in tempo di guerra.

È questo il dubbio che può far nascere l'inquietudine alla quale ho accennato e che non deve confondersi colla sfiducia negli uomini che hanno nelle mani l'amministrazione del paese.

Quando, malgrado tutta la buona volontà e la buona fede del Governo e malgrado tutti i mezzi materiali ed intellettuali di cui esso dispone, si scorgesse il pericolo di non poter effettuare la nostra mobilizzazione in tempo utile, non sarebbe questo un motivo sufficiente di trepidazione pel paese ed in ispecial modo per l'esercito?

Lo ripeto, io credo errore grave quello di non incorporare gli uomini richiamati dal congedo nei corpi in cui ricevettero la loro prima educazione militare, poichè, senza ottenere con questo sistema alcun sensibile acceleramento nella mobilizzazione, si produrrebbero dannosissimi fatti che tenterò di accennare brevemente.

Se il soldato che prima del congedamento apparteneva al reggimento *A*, quando vien richiamato sotto le armi è incorporato nel reggimento *B*, tutto il nesso morale che nasce dalla convivenza dei soldati fra loro e coi loro superiori e dall'educazione che i nostri ufficiali, si può dire senza vanagloria, sanno dare a prezzo di tanti sagrifici ai loro soldati, tutto questo tesoro morale, dico, tanto prezioso nel momento in cui si domanda al soldato i più grandi sagrifici, è gettato al vento.

Prego il Senato, poichè vedo che mi ascolta, ad accordarmi ancora qualche minuto d'attenzione. Noi avremo dei difetti ma abbiamo animo e cuore capaci d'affezionarsi ai nostri soldati e questi a noi. Citerò brevemente due esempi che daranno una prova dei sentimenti che si sviluppano nel soldato pei suoi superiori nel breve periodo in cui rimane sotto le armi in tempo di pace.

Tempo fa il compianto generale Cavalchini mi raccontava, che, passeggiando un giorno a cavallo nelle vicinanze di Capua, si sentì salutare con un *addio, generale!* Voltosi per conoscere da chi provenisse tale saluto, vide un povero carbonaio tutto lacero, il quale, commosso e contento nello stesso tempo, gli disse esser egli il tale dei tali, antico soldato nel suo reggimento.

Ecco, o Signori, il nesso morale!

Il Senato riterrà questo fatto come di nessuna importanza, ma bisogna riflettere che simili fatti si ripetono a centinaia di migliaia.

Io stesso, in un'epoca in cui ebbi una grave sventura, mi ricordo che chi mi diede il primo avviso, le prime informazioni le quali avrebbero potuto servire a scongiurare quell'infortunio, fu un tale ch'era stato soldato molti anni addietro nel reggimento Novara cavalleria, nel quale io ebbi l'onore di servire per molti anni.

Questi fatti che, presi isolatamente, hanno in apparenza nessuna importanza, possono in certi momenti avere una non piccola influenza morale, ed è appunto questa forza morale, di cui si fa tesoro in tempo di pace, che tutti coloro che amano il proprio paese temono di vedere inutilizzata nel momento del pericolo, cioè quando è più necessaria, senza ottenere perciò alcun vantaggio materiale.

Ho detto che si andrebbe grandemente errati supponendo che coll'incorporare direttamente gli uomini in congedo illimitato nei corpi che stanziano in vicinanza del loro circondario, invece che in quelli in cui ricevettero la prima educazione militare, si otterrebbe un sensibile guadagno nella rapidità della mobilizzazione, e potrei facilmente dimostrare la verità del mio asserto; ma ciò mi porterebbe troppo lungi dall'argomento, e d'altronde non voglio più abusare della pazienza dei miei onorevoli Colleghi.

Concludo il mio discorso formulando una domanda. Crede il Senato, crede il paese, il quale ha diritto di avere un'organizzazione militare atta a metterlo al riparo da ogni possibile offesa, che non sarebbe pericoloso lasciare legislativamente insoluta una quistione di tanta importanza, quale è quella di cui tratta l'articolo da me proposto?

Non facciamo quistioni nè di frasi nè di partiti, per carità! Come soldati e come cittadini è obbligo nostro di provvedere con ogni possibile mezzo alla difesa del nostro paese.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Senato mi permetterà che io prenda la parola in una discussione che riguarda una materia alla quale mi dichiarò completamente estraneo; ma siccome l'onorevole Senatore Casanova si è compiaciuto di citare alcune parole da me pronunciate nell'altro ramo del Parlamento, io mi credo in diritto di dire qualche parola di commento alla proposta ch'egli ha presentata al Senato.

Io non esito a dire che nel mio convincimento la proposta dell'onorevole Senatore Casanova fu dettata da una patriottica apprensione.

Ma io credo di dover dichiarare che codesta sua apprensione non ha alcun ragionevole fondamento.

Il Ministero attuale non si compone di uomini nuovi alla vita politica; i suoi principî sono conosciuti, e chi ha l'onore di parlare al Senato, ha percorsa una carriera politica di quasi trent'anni; la sua fede nell'unità d'Italia non ha mai vacillato e non si è mai smentita.

Ora, qualunque atto che possa mettere in pericolo questa unità, è qualche cosa a cui sarò sempre recisamente ed inesorabilmente contrario.

Quindi, mi permetta l'onorevole Casanova che io gli dica che nessuno può dubitare del Ministero attuale; l'esercito italiano deve continuare ad essere quello che è sempre stato, l'esercito nazionale, la scuola del patriottismo, della virtù, dell'abnegazione, nella quale si raccolgono gli uomini che vengono dalle parti più lontane dell'Italia per legarsi nel comune affetto, per l'onore e l'unità della patria.

Ma l'onorevole Casanova non vede che questa sua proposta, inscritta in una legge colla quale non ha veramente un nesso necessario, esprime un sospetto sopra gl'intendimenti e la fede politica del Ministero attuale?

Senatore CASANOVA. Non ho mai inteso alludere a ciò...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... Non è certo nelle sue intenzioni, lo ammetto, ma è nella natura stessa della sua proposta. E quale altro scopo potrebbe avere, se non quello di premunirsi contro un pericolo, contro una eventualità che io dico essere assolutamente impossibile?

Senatore CASANOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io comprenderei, poichè si è parlato di apprensioni, che si facesse una proposta simile a questa, quando ci fossero dei fatti che la legittimassero. Ma vi è un solo di questi fatti che possa autorizzare una proposta simile? No, o Signori. L'onorevole Casanova non potrà contrastarlo. Allora, perchè non ci rimettiamo alle norme consuete di chi vive nei paesi retti col sistema parlamentare, perchè non si riserba l'onorevole Senatore di portare al Parlamento le accuse e i dubbî quando i dubbî e le accuse abbiano qualche dato che li convalidi? Quando sorga un fatto il quale faccia dubitare ad uno qualunque dei membri del Parlamento che il Ministero non voglia camminare su quella via retta che fu da me indicata, allora sarà il caso di venire a provocare contro il Ministero un provvedimento che lo richiami al dovere suo, allora sarebbe opportuna anche una proposta di legge la quale tolga di mezzo il pericolo. Ma nel caso presente, mi permetta l'onorevole Casanova, mi pare proprio che la sua proposta non trovi luogo opportuno.

Io credo per conseguenza che, come l'altro ramo del Parlamento, così anche questo alto Consesso vorrà persuadersi che fino che stanno al potere gli uomini che furono onorati della fiducia del Re, nulla di quanto venne adombrato dall'onorevole Casanova potrà mai succedere; nulla di regionale verrà mai ad intromettersi nelle nostre istituzioni militari. Il Senato e l'onorevole Casanova ne possono essere convinti, e con queste mie dichiarazioni io prego l'onorevole Casanova a non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Casanova.

Senatore CASANOVA. L'onorevole Presidente del Consiglio mi pare abbia voluto dire ch'egli vede con dispiacere il Senatore Casanova accennare a rimedî riflettenti inconvenienti che non possono accadere mentre sta al potere il Ministero attuale. Io lo ripeto, sono convintissimo della lealtà e del patriottismo dei rignori Ministri, ma la mia proposta non la sitiro, poichè essa non domanda innovazioni, ma semplicemente la conferma del metodo di distribuzione del personale nei corpi in caso di mobilizzazione col sistema che fu praticato finora, sistema che conserva e rispetta quell'amalgama morale al quale ho già più volte accennato. La mia proposta sarà forse respinta

dal Senato! ne sarò dolentissimo, ma non la ritiro poichè essa accennerà sempre ad una condizione essenziale della nostra mobilizzazione che potrebbe rimanere insoddisfatta, ed ho fede assoluta che presto o tardi tutti gli uomini competenti in cose militari, riconosceranno ed affermeranno l'opportunità e l'importanza della mia proposta.

Giacchè ho la parola, mi permetterò di far osservare all'onor. Presidente del Consiglio, che la sua argomentazione fa dei mulinelli in una direzione in cui io non lo attacco e che per conseguenza la difesa rimane perfettamente superflua.

Se il Senato non crede di approvare la mia proposta, sarò ossequiente alla decisione dei più, ma la mia proposta, ripeto, non la ritiro.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Casanova è appoggiata.

Senatore PANTALEONI. Pregherei il sig. Presidente d'aver la compiacenza di rileggerla.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 proposto dall'on. Senatore Casanova.

Esso è così concepito:

« La mobilitazione dovrà continuare ad essere attuata in modo tale che i soldati delle varie classi vengano di nuovo a far parte del corpo, reggimento, battaglione, cui furono addetti prima di essere inviati in congedo illimitato.

« Nessuna variazione potrà essere apportata al disposto di questo articolo 4 se non che per mezzo di apposita legge. »

Domando se questo articolo 4 è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Dichiaro di astenermi dalla votazione, perchè non vorrei votare contro ad una proposta che contiene un concetto che approvo; e nello stesso tempo non potrei votare in favore, perchè credo che sia estranea al presente progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la paróla.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Aggiungo solamente una parola.

L'onor. Casanova ha parlato di mulinelli, di non so quali manovre.....

Senatore CASANOVA. Scusi, di difesa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Credo di non aver fatto nessun mulinello, ma di aver dichiarato una cosa molto semplice, ed è questa: che quando si parla di un inconveniente che non è avvenuto, di un inconveniente che non si teme dall'Amministrazione che sta al potere, ma che solamente è fra le cose possibili nella mente di qualcheduno, trattandosi di una legge nella quale un simile provvedimento non ha una sede nè necessaria, nè opportuna; in tal caso, me lo perdoni, onorevole Senatore Casanova, ma una proposta come la sua non è proprio conforme alle consuetudini parlamentari.

Senatore CASANOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASANOVA. Credo di poter rispondere all'onor. Presidente del Consiglio che questo è nel cuore di tanta gente che non può aver eco qui ed è sentita profondamente nel paese.

Riassumo. In sostanza quanto io domando non ha nulla d'esorbitante; colla mia proposta intendo di lasciare completa libertà al Ministero nella scelta dei mezzi di dettaglio per l'esecuzione della mobilizzazione, ma credo necessario che come sintesi finale venga assicurata la condizione di ottenere la mobilizzazione nel limite di tempo strettamente necessario, incorporando gli uomini richiamati dal congedo nei reggimenti ai quali appartenevano prima del congedamento.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 4, proposto dal Senatore Casanova, che fu testè riletto.

Chi intende approvarlo, si alzi.

Senatore CASANOVA. Non mi alzo neppur io! (*Ilarità prolungata*).

PRESIDENTE. L'art. 4 proposto dall'onor. Senatore Casanova non è approvato.

Ora prima di passare allo squittinio segreto di questo progetto di legge, ci rimane a discuterne un altro, composto di un articolo unico, del quale do lettura.

Articolo unico.

All'articolo 57 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, è sostituito l'articolo seguente:

« Art. 57. Sono istituiti dei magazzini centrali militari come depositi di stoffe e centri di confezionamento del vestiario e dell'arredamento militare da somministrare ai distretti ed ai corpi dell'esercito. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Io devo dichiarare preliminarmente quanto già espressi dopo le considerazioni esposte all'articolo 1° del progetto di legge. Ove il signor Ministro non aderisca alle proposte che potrei fare in ordine a questo progetto di legge (*Rumori*), in questo caso io non intenderei di formularle, desiderando ciò non ostante di fare alcuni riflessi in proposito.

I magazzini centrali attualmente sono in numero di tre: uno a Torino, l'altro a Firenze e l'altro a Napoli. Questi magazzini hanno ora l'assunto di ritirare tutte le stoffe, tutti gli oggetti per il vestiario e per l'arredamento delle truppe. (*Rumori*) In quanto però al confezionamento del vestiario propriamente detto, è in oggi affidato ai 63 distretti esistenti.

Qual è il sistema che ora si vorrebbe sostituire? Quello di stabilire 10 magazzini centrali invece di 3, togliendo a tutti i 63 distretti il confezionamento del vestiario, e concentrandolo in questi nuovi 10 magazzini, tre dei quali già esistenti.... (*Crescono i rumori*) Mi duole di non destare abbastanza l'attenzione del Senato; il che si spiega tanto più ad ora così inoltrata...

Parecchi Senatori. Parli, parli.

Senatore CADORNA R. Mi permetto però di pregare il Senato ad onorarmi della sua attenzione, anche per facilitare la parola a me oratore inesperto, e sarò brevissimo.....

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

Senatore CADORNA R. La prima conseguenza di questo nuovo sistema, offende un principio, coll'accentrare la confezione del vestiario, la quale distribuita ora in 63 località, e che bentosto lo sarebbe in 88 colla legge ora discussa, limitandola a 10 sole località.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale, è stato incaricato di interpellare il sig. Ministro per avere quegli argomenti che, ove convincenti, avrebbero potuto indurre tutto l'Ufficio Centrale a recedere dalla sua opinione.

Ma se male non mi appongo, e nel caso contrario il Relatore e il Ministro vorranno rettificare le mie asserzioni, l'unica obbiezione opposta fu quella, che ad ogni modo molte località non possono fornire tutti gli oggetti, e che ad esempio il distretto di Potenza è stato obbligato a fare confezionare dei *kepì* nella città di Milano, quasi volendo dire che inutile sarebbe il distribuire sopra tanti capoluoghi la confezione del vestiario perchè astretti egualmente, per facilitarne il prezzo e l'incetta, di far ricorso a regioni molto lontane.

A quest'obbiezione è molto facile il rispondere. Quando si dice che i varî capoluoghi di distretto hanno la confezione del vestiario, non si intende che ivi si confezionino tutti quanti gli oggetti di arredamento che possono occorrere alla truppa; vi sono delle specialità, come *kepì, borracce, gamellini* e via dicendo, le quali certo non si provvedono che in date località.

Quando adunque si parla di confezione di vestiario si intende più specialmente la cucitura di tutti gli oggetti per la vestizione propriamente detta, e per le biancherie.

E anche col sistema che ora si propone di dieci magazzini generali, in città cospicue, per le speciali provviste, si dovrà ricorrere agli appalti, per avere il migliore offerente anche in altri luoghi, dove queste provviste siano molto più convenienti, e così sempre si è proceduto. Non regge adunque questa obbiezione, e faccio perciò ritorno all'obbiezione ben più grave dell'offendere il principio di discentralizzazione; e con grave danno, senza necessità, dei comuni che ora confezionano abiti e biancherie.

Viene quindi un'altra grave considerazione sulla mancanza di controllo. Nei tre magazzini centrali ora esistenti vi ha naturalmente una Commissione per l'accettazione degli oggetti, delle stoffe, delle tele, consegnate poi ai distretti incaricati di confezionare vestiario e biancherie. Ma questi distretti nell'ordine attuale delle cose, sono indipendenti affatto dai tre magazzini centrali, per cui i loro comandanti sono facoltizzati, anzi sono in dovere di ricorrere al Ministro della Guerra, quando fossero loro presentate stoffe tarlate, guaste, non ap-

propriate all'uso cui sono destinate secondo le vigenti prescrizioni.

Possono quindi, non solo in diritto, ma anche in fatto, ricorrere al Ministero. Ma quando avremo creati i comandanti superiori dei distretti, che avranno ingerenza sui 10 magazzini non solo, ma su tutti gli 88 distretti che sono nella loro dipendenza, come potranno i distretti ai loro diretti comandanti superiori porgere reclami? Lo potranno teoricamente; ma, oltrechè non hanno l'impulso della responsabilità, non è accettabile che porgano facilmente querela contro quelli da cui direttamente dipendono.

Si è risposto, dall'onorevole Ministro all'onorevole Relatore, che le Commissioni di accettazione ai 10 magazzini non sarebbero variate, e che in queste non avrebbe ingerenza il comandante superiore del distretto. Ma allora non so comprendere il motivo per cui si istituiscono questi comandi superiori di distretti. La maggiore ingerenza, il maggior controllo, il maggior lavoro consiste appunto nei magazzini, perchè non sono le ispezioni per disciplina ed istruzione in personale così scarso, così ristretto, che possano dar loro così gravi occupazioni da necessitare 20 comandanti superiori. Per cui, ripeto, il controllo riceve grave offesa.

Se si trattava, anche qui, del saggio divisamento espresso dal signor Ministro della Guerra, e nel quale ancora una volta convengo, di dover perfezionare, non avrei difficoltà, come non ne ho avuta in altri punti del progetto di legge testè discusso, di apportarvi la mia debole approvazione; ma trattandosi nuovamente di perturbazione, di accentrare, di offendere tanti interessi acquisiti dai comuni che saranno privi di queste risorse, trattandosi cioè di peggioramento anzichè di perfezionamento, non posso dare la mia sanzione.

Attendo adunque le dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Guerra, se intenda aderirvi in tutto, od in parte, od in nulla; e se non vi aderisce, non farò in proposito esplicita proposta, inutile in un'atmosfera tutta politica, limitandomi a queste dichiarazioni, che spero tuttavia non inutili a frenare la tendenza di sovvertire, col succedersi dei Ministri.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Anche in questa questione mi pare che si parta da un punto di vista che non è quello che realmente l'ha motivata.

Si dice che con 10 magazzini di confezione del vestiario si vengono a toccare i principii di discentramento; ma qui, come in ogni altra cosa, vi sono due estremi che bisogna evitare; indubitatamente l'accentramento totale e lo sminuzzamento, spinti ai due estremi, guidano agli stessi inconvenienti.

Lo sminuzzamento di queste confezioni fatte nei distretti, toglie in molti casi ogni sicurezza di controllo. Difatti, la maggior parte dei distretti si trova in luoghi isolati, con pochissimi ufficiali, e dove manca il personale per comporre la Commissione di verifica, e quindi spesso avviene che le stesse persone e gli stessi ufficiali del distretto debbano comporre la Commissione di verifica. Di più, da certi paesi lontani, Potenza, per esempio (e dico Potenza, perchè mi è accaduto di nominarla, ma non è sola), non solo per i kepy, ma per una quantità di oggetti, si è costretti a provvedersi nelle grandi città con aumento di spesa e di tempo, senza che perciò si abbia maggiore sicurezza di buon servizio, e nemmeno si abbiano le garanzie necessarie. Vi è poi anche difficoltà di vigilare sull' esecuzione dei contratti e specialmente sulle confezioni per la lontananza dei siti ove sono date le commesse.

Inoltre il Ministero deve comunicare con un numero grande di Amministrazioni, e quindi sull'Amministrazione centrale gravita un cumulo di lavoro. Dunque se da un lato sembra si accentri il lavoro, dall'altra parte si discentra. Si toglie lavoro dalla testa, dove, per modo di dire, si forma una specie di congestione cerebrale, dove una quantità di minuti affari si accentra, mentre è più facile sbrigarli da quegli uffici che rimangono in diretta relazione col Ministero. E d'altra parte si vede facilmente, come il Ministero sia oppresso sotto il peso di questi affari minuti, e non gli resti il tempo necessario di far l'ufficio vero del Ministero, che è direzione e vigilanza.

Quindi lo stabilire questi magazzini, non a 2 o a 3 come sono adesso, ma a 10, permette di potere dar loro sede nei capoluoghi di corpo di armata, cioè in un luogo dove colla presenza

del generale comandante, di una guarnigione e di ufficiali commissarî e altri, si hanno tutti i mezzi e tutte le garanzie perchè i contratti siano fatti giustamente e le confezioni siano bene vigilate.

E tutto ciò è naturalmente un progresso nella buona amministrazione del vestiario.

In quanto al controllo, devo fare un altra osservazione. Non è affatto nell'intenzione del Ministero che il comandante superiore del distretto sia il solo gerente del magazzino, nè potrebbe esserlo perchè i magazzini sono 10 e i comandanti di distretto sono 20. Quindi il concetto è che essi siano incaricati della vigilanza pura e semplice, non di altro.

Perciò, se l'onorevole Senatore Cadorna vorrà avere un po' di pazienza, vedrà che senza i magazzini, i comandanti superiori di distretto avranno moltissimo da fare e affari di non poca importanza.

Ecco perchè io ho proposto questo modo di amministrazione pel vestiario nel quale credo che si troverà un vero progresso e un vero miglioramento, sia dal lato materiale sia dal lato finanziario.

In quanto ai distretti, io tengo raccolta una quantità di domande e petizioni di comuni e città che chiedono la sede di un distretto. Certamente io non posso secondare i desiderî di tutti i comuni, ma sempre quando io posso conciliare l'interesse del comune coll'interesse pubblico, io sono fortunatissimo di farlo, ed il Senato può esser certo che è la cosa che maggiormente desidero.

Per queste ragioni io spero che anche a questa legge il Senato voglia dare la sua sanzione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avendo presentato una petizione, ringrazio l'onor. sig. Ministro della sua intenzione e prendo atto della promessa testè fatta, che farà in modo di mantenere il lavoro a quei paesi che lo hanno al presente.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la votazione sarà fatta a squittinio segreto insieme all'altra legge testè discussa.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito:

Votanti	88
Favorevoli	67
Contrari	21

(Il Senato approva).

Modificazione dell'articolo 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito:

Votanti	88
Favorevoli . . .	72
Contrari	16

(Il Senato approva.)

Se nessuno ha proposte da fare, per la prossima tornata gli onorevoli Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

RETTIFICAZIONE

Nel resoconto della tornata del 16 marzo 1877 (*Rubrica* Omaggi), a pagina 577, colonna 2ª, in luogo di *Maurizio* Mazza leggasi *Mariano* Mazza.

A pag. 578, colonna 1ª, linea 6ª, invece di *Verità della frenologia*, ecc., leggasi: *Elogio funebre del conte Augusto De Gori Senatore del Regno.*

E subito dopo:

Il sig. Giuseppe dottor Pinelli di un suo opuscolo intitolato: *La verità della frenologia spiegata a tutti.*

XXXIII.

TORNATA DEL 29 MARZO 1877

Presidenza del Vice-Presidente CONFORTI.

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione di due messaggi, uno della Presidenza della Camera dei Deputati, l'altro del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Nomina di un membro per l'inchiesta agraria, in sostituzione del Senatore Ciccone — Presentazione di quattro progetti di legge, d'uno de' quali è chiesta e accordata l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri della Guerra e dell'Interno, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario di quel Ministero per l'anno 1877*, e di 100 esemplari della *Relazione sulla leva dei giovani nati nel 1855*.

Il signor Bargiacchi Luigi, di un *Rendiconto morale ed economico dell'Asilo infantile in Pistoia*.

Il Presidente del reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, di una *Relazione dei lavori di quell'Istituto nel 1876*.

Il Sopraintendente del regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, del volume primo delle *Pubblicazioni di quel regio Istituto per la Sezione di scienze fisiche e naturali*, e del primo e del secondo fascicolo del secondo volume della *Sezione di filosofia e filologia*.

Il Direttore generale delle Poste, dell'*Indicatore postale per l'anno 1877*.

Il Direttore del regio Museo industriale italiano in Torino, del fascicolo del mese di giugno 1876 del *Bollettino industriale*.

Il Prefetto di Pavia, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1875*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. da 60 a 65. Le Camere di commercio di Sassari, Ferrara, Porto Maurizio, Forlì, Reggio nell'Emilia e Messina fanno instanza al Senato perchè sia sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti, finchè non siansi stabilite per legge le necessarie garanzie al commercio;

66. Alcuni ufficiali presso l'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) fanno instanza per ottenere vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo al riordinamento del notariato *(Petizione mancante dell'autenticità delle firme)*;

67. La Giunta municipale di Burgio (Sicilia) domanda che dal Senato venga approvato un progetto di legge d'iniziativa della Camera per rettificazione di circoscrizioni territoriali della Sicilia;

68. Parecchi cittadini cattolici di Pasiano di Pordenone, in numero di 29, fanno instanza al Senato perchè venga respinto il progetto di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà

lettura del seguente dispaccio dell'onorevole Presidente della Camera dei Deputati:

Roma, addì 27 marzo 1877.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di ieri, 26 corrente, concernente: Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera dei Deputati

F. CRISPI.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. A questo progetto di legge sarà dato corso a termini del Regolamento.

Il suddetto Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura di quest'altro dispaccio del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Roma, addì 22 marzo 1877.

Ho l'onore d'informare V. E. che con decreto di questa data sono stati nominati membri della Giunta per l'esecuzione dell'inchiesta agraria i signori comm. avv. Ascanio Branca, segretario generale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, Abele Damiani, avvocato Pietro Fossa e avvocato Francesco Salaris, Deputati al Parlamento.

Voglia la E. V. dare al Senato comunicazione della presente.

Il Ministro

MAIORANA CALATABIANO.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. A questo riguardo debbo rendere inteso il Senato che l'onorevole Senatore Ciccone, che era stato nominato Commissario per la Giunta di questa inchiesta agraria, ha fatto pervenire alla Presidenza una lettera, colla quale dichiara di non potere, per motivi di salute, accettare quest'incarico. La Presidenza quindi ha nominato a Commissario in sua vece l'onorevole Senatore Farina.

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha ora la parola l'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato di Palermo (V. *Atti del Senato*, N. 46).

Ho pure l'onore di presentare al Senato, per incarico dell'onorevole mio Collega, il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, un altro progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore (V. *Atti del Senato*, N. 47).

Anche questo progetto venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Interno della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Ufficî, a termini del Regolamento.

La parola è ora all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo ad una spesa straordinaria per armi da fuoco e portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto (V. *Atti del Senato*, N. 48).

Faccio ad un tempo preghiera al Senato a voler decretare l'urgenza di questo progetto, imperocchè, essendo ormai esauriti i fondi che già esistevano, il Governo si troverebbe altrimenti costretto a dover chiudere gli stabilimenti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale pure sarà stampato e distribuito agli Ufficî.

L'onorevole Ministro ha chiesto che questo progetto sia esaminato d'urgenza, e se non si fanno osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà accordata.

Ha la parola l'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo a spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile (V. *Atti del Senato*, N. 49).

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Ufficî.

Essendo esaurito l' ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 2 1[2).

XXXIV.

TORNATA DEL 24 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Sorteggio degli Uffici — Giuramento del Senatore Merlo, Principe di S. Elisabetta — Discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia contro l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, cui risponde il Senatove Borsani, Relatore, per sostenerla — Osservazione del Senatore Conforti per respingerla — Replica e proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e controreplica del Relatore — Proposta del Senatore Trombetta di rinvio del progetto all'Ufficio Centrale per nuovo esame — Domanda del Senatore Conforti — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia e comunicazione della sua proposta — Osservazione e proposta del Senatore De Falco — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia e aggiunta da lui proposta all'articolo unico del progetto — Considerazioni dei Senatori Trombetta e Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento del Senatore Trombetta — Domanda del Relatore di rinvio della discussione — Nuove considerazioni del Senatore Trombetta, cui risponde il Ministro — Osservazioni del Senatore De Falco — Proposta di rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale, approvata — Presentazione di due progetti di legge, d' uno dei quali è chiesta ed accordata l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Esteri, della Guerra, della Marina, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore barone Turrisi Colonna, delle sue *Osservazioni sui quesiti intorno all'economia rurale, proposti dalla Società siciliana di economia politica,* e delle sue *Proposte sulle condizioni economico-agrarie della Sicilia;*

Il Prefetto di Porto Maurizio, di una *Relazione del Senatore comm. Airenti, consigliere provinciale, sul progetto di legge sulle tasse dirette comunali e sulle quote di concorso a favore delle provincie;*

Il dottor Alberto Cornaglia, del suo *Disegno di una riforma degli studî primarî e secondarî;*

L'ispettore forestale di Giavera (Treviso), di un *Opuscolo del cav. Luigi Favero sul progetto di legge forestale unica pel Regno d'Italia;*

Il sopraintendente degli archivî di Stato lombardi, della seconda parte del 3° volume dei *Documenti diplomatici Viscontei;*

Il direttore del R. Museo industriale italiano, del fascicolo del mese di luglio 1876 del *Bollettino industriale;*

Il Sotto-Prefetto d'Imola, per incarico dell'autore, del 2° fascicolo del vol. 1°, parte I, degli *Studi dell'avvocato Innocenzo Fanti sull'ultimo progetto del Codice penale italiano;*

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, del volume XIII della seconda serie degli *Atti di quel R. Istituto;*

L'avvocato Giuseppe Guttarolo, delle sue *Osservazioni sulle aggiunte e modificazioni alla legge notarile 25 luglio 1875;*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di 70 esemplari di una *Relazione sull'Amministrazione dell'Economato generale pel 1876;*

Il Consiglio notarile di Vigevano, di alcuni *Appunti sulla legge notarile italiana;*

Il signor Santi Ciancio, delle sue *Osservazioni e proposte sulle condizioni per attuare l'istruzione obbligatoria in Italia;*

Il direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, di 12 esemplari del *Rendiconto delle operazioni di quella Banca durante l'anno 1876.*

Il segretario generale del Consorzio nazionale, di una *Relazione sommaria sul procedimento e sulle risultanze di quell'amministrazione nell'anno 1876.*

Il signor Rubini Nicola, dello *Statuto dell'arte della lana di Padova.*

L'avvocato Arsenio Crespellani, delle sue *Memorie di un sepolcreto preromano a Savignano sul Panaro, delle Marne modenesi e dei monumenti antichi lungo la strada Claudia, del sepolcreto e degli altri monumenti antichi scoperti presso Bazzano.*

Il Comizio agrario del circondario di Torino, dei *Cenni sulla esposizione di macchine agrarie tenuta nel 1876 in Torino.*

Il professore Moretti Alcibiade, della commedia di G. B. Molière intitolata: *Il Misantropo*, da lui tradotta in italiano.

L'avvocato Alessandro Paternostro, delle sue *Note sui giudizi penali.*

Il cav. Luigi Volpicella, delle sue *Osservazioni sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle consuetudini di Amalfi.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Modena, delle *Memorie di fisica sperimentale, volumi 3, del prof. Stefano Marianini.*

Il dottor Costantino Castelli, di una *Relazione sull'andamento del servizio vaccinico nel circondario d'Iglesias nel 1875, e dell'ordinamento dell'archivio nell'ufficio comunale d'Iglesias.*

La Direzione generale della Banca nazionale toscana, del *Bilancio di quell'Istituto del 1876.*

Il prof. avv. Guido Padelletti, del primo volume della sua *Raccolta degli editti e delle leggi medioevali, con prolegomeni e glossario.*

Il Senatore Cavalli, tenente generale, dei suoi *Cenni intorno all'artiglieria di maggior potenza.*

La Regia Accademia di agricoltura di Torino del vol. XIX degli *Annali di quell'Accademia.*

Il Bibliotecario del Senato, cav. avv. Franceschi, di un suo libro intitolato: *L'arte della parola nel discorso, nella drammatica e nel canto.*

La Regia Accademia dei Lincei del vol. 3°, parte 1ª, 2ª e 3ª degli *Atti di quella Regia Accademia 1875 e 1876.*

I prefetti di Chieti, Padova, Torino, Genova, Como, Caserta e Udine degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1876.*

Il Senatore, *Segretario,* CASATI, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 69 e 70. La Camera di commercio ed arti di Rovigo, ed alcuni commercianti appartenenti all'associazione commerciale di Ancona, fanno istanza perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti fino a che sia compiuta la riforma delle leggi commerciali.

71. La Camera di commercio ed arti di Siracusa, fa istanza perchè nella convenzione per l'esecuzione provvisoria dei servizî marittimi della *Trinacria* venga inscritto l'obbligo di approdo al porto di Siracusa.

72 e 73. La Camera di commercio ed arti di Teramo, e l'associazione commerciale di Firenze, si associano al voto espresso dalla Camera di commercio di Torino, perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

74. Il Municipio della città di Siracusa, fa istanza perchè nella convenzione per l'esecuzione provvisoria dei servizî marittimi della *Trinacria* venga inscritto l'obbligo di approdo al porto di Siracusa.

75. Parecchi abitanti delle provincie napolitane ammessi all'esercizio delle farmacie, do-

mandano che nel nuovo Codice sanitario venga introdotta una disposizione che dichiari la libertà d'esercizio delle farmacie.

76 e 77. Parecchi cittadini cattolici di Venezia, in numero di 94, ed altri di Vicenza, in numero di 976, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

78. La Camera di commercio ed arti di Padova, fa istanza al Senato perchè venga sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

79. Il Consiglio notarile di Sciacca, protesta contro il voto del Congresso notarile italiano per l'istituzione di soli Archivî e Consigli notarili provinciali, e domanda che intanto vengano conservati quelli del suo distretto.

80. La Camera di commercio ed arti di Macerata, si associa al voto espresso da molte altre Camere di commercio del Regno, acchè sia sospesa l'abolizione dell'arresto personale per debiti finchè non siansi stabilite per legge le necessarie garanzie al commercio.

81. La Camera di commercio ed arti di Arezzo, ecc. *(Identica alla precedente).*

82. La Giunta municipale di Pizzo (Monteleone) fa istanza perchè vengano sollecitamente decretati e compiuti i lavori necessarî alla sicurezza del porto di Santa Venere.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i Senatori Sanseverino, di un mese per motivi di salute; il Senatore Scarabelli di un mese, il Senatore Lauzi di tre settimane e il Senatore Brioschi di 12 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI legge il seguente messaggio del Presidente della Camera dei Deputati:

Roma, 17 aprile 1877.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta d'ieri, 16 corrente, concernente: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso. »

Il Presidente della Camera dei Deputati
F. CRISPI.

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo: Rinnovamento per sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA procede al sorteggio degli Uffici, che risultano composti come segue:

UFFICIO I.

Camerata-Scovazzo
Durando
Chiavarina
Scalini
Melegari
Annoni
Sauli
Ridolfi
Lampertico
Lauri
Visone
Corsi Luigi
Martinelli
Boncompagni-Ottoboni
Finocchietti
Atenolfi
Massarani
Cerruti
Moleschott
Prinetti
Danzetta
Villa-Riso
Rossi *avvocato*
Ferraris
Pescatore
De Filippo
Rizzari
Cavallini
Camuzzoni
Campello
Gadda

Araldi-Erizzo
Cusa
Gravina Luigi
Mischi
Jacini
Poggi
Spinola
Di Brocchetti
Cadorna Carlo
Pasella
Di Monale
Devincenzi
Corsi di Bosnasco
Petitti
Cutinelli
Ciccone
Doria
Cianciafara
Oldofredi
Porro
Boncompagni-Ludovisi
Gravina Giacomo
Della Rocca
Di S. Giuliano
Lunati
Borghesi-Bichi
Mayr
Benintendi
Collacchioni
Berti-Pichat
Chigi
Marzucchi
Villamarina
Arezzo
Cipriani Leonetto
Persano
Serra Domenico
Lanza
Castiglia
Colonna

UFFICIO II.

Cantelli
Camozzi-Vertova
Costantini
Cavagnari
Plezza
Torelli
Cambray-Digny
Mezzacapo Carlo
De Falco
De Gasparis
Serra Francesco Maria
Fedeli
Montanari
Cossilla
Finali
Giorgini
Bella
Pepoli Gioacchino
Scialoja
Tommasi
Bardesono
Grossi
Mauri
Saracco
Farina
Mantegazza
Garzoni
Sprovieri
Chiesi
Borgatti
Artom
Galeotti
Laurìa
Sacchi Gaetano
Norante
Salvagnoli-Marchetti
Bembo
Angioletti
Fiorelli
Belgioioso Carlo
Beltrani
Sanseverino
Cucchiari
Giordano
Moscuzza
Sella
Melodia
Di Bovino
Polsinelli
Malenchini
Gozzadini
Della Gherardesca
Varano
S. A. R. il Principe Eugenio
Tholosano
Sighele
Ricotti
Arrivabene

D' Adda
Panizzi
Rossi *generale*
Loschiavo.
S. A. R. il Principe Amedeo
Reali
Assanti
Bellinzaghi
Centofanti
De Luca
Pandolfina
Padula
De Riso

UFFICIO III.

Scacchi
Piedimonte
Cagnola
Sacchi Vittorio
Ponzi
Manzoni
Giovanola
Malaspina
Gamba
Michelini
Ruschi
Rosa
Linati
Ghiglieri
Rasponi
Strozzi
Bargoni
Bon-Compagni di Mombello
Paternostro
De-Cesare
Della Verdura
Di Sartirana
Gallotti
Pica
Provana
Torre
Longo
Cannizzaro
Morelli
Elena
Antonacci
Maglione
Beretta
Pietracatella
Boyl
Magliani
Amari
Airenti
Piola
Antonini
Cornero
Turrisi Colonna
Laconi
Ginori-Lisci
Calabiana
Lanzilli
Colla
Carra
Di Giacomo
Spaccapietra
Ricci
Torrearsa
Sclopis
Stara
Di Bagno
Dalla Valle
Mongenet
Carcano
Pavese
Mirabelli
Della Bruca
Siotto-Pintor
Casanova
Cialdini
Pettinengo
Barracco
Gagliardi
Balbi-Senarega
Meuron
Carrara
Pasqui

UFFICIO IV.

Garelli
Borsani
Negri di San Front
Salmour
Migliorati
Perez
Di Giovanni
Mamiani
Tabarrini
Caracciolo di Bella

Eula
Vannucci
Cosenz
Zoppi
Fenzi
Cabella
Figoli
Trombetta
Guicciardi
Maggiorani
Carradori
D' Azeglio
Irelli
Griffoli
De Gregorio
Besana
Pallieri
Medici
Guiccioli
Morosoli
Bombrini
Astengo
Arese
Paoli
Martinengo
Caccìa
Aleardi
Raffaele
Andreucci
Belgioioso Luigi
Compagna
Piacentini
Riboty
Acquaviva
Pepoli Carlo
Sismonda
Salvatico
Pallavicino-Mossi
Frasso
Pironti
Strongoli-Pignatelli
Pallavicino-Trivulzio
De Sonnaz
Acton
Pianell
Vigliani
S. Cataldo
Caracciolo di S. Arpino
Venini
Zanolini
Bonelli
Pignatelli di Monteleone
Nitti
Fornoni
Bellavitis
Cacace
Verdi
Alianelli
S. A. R. il Principe Tommaso
Cadorna Raffaele
Merlo

UFFICIO V.

Miraglia
Errante
Pisani
Michiel
Fenaroli
Duchoquè
Grixoni
Verga Andrea
Zini
Lacaita
Pantaleoni
Berti
Giustinian
Pallavicini
Pastore
Lauzi
Casati
Vitelleschi
Marignoli
Di Sortino
Prati
Deodati
Valfrè
Giacchi
Magni
Cavalli
Giovanelli
Monaco Lavalletta
Tanari
Brioschi
Mezzacapo Luigi
Conforti
Rossi Alessandro
Verga Carlo
Manfredi
Palasciano
Alfieri

Corsi Tommaso
Bertea
Barbaroux
Mattei
Montezemolo
Scarabelli
Revedin
De Siervo
Notta
Di Moliterno
Sylos-Labini
Vegezzi
Casaretto
Pernati
Tonello
Mazara
Cipriani Pietro
Fontanelli
Malvezzi
De Ferrari
Calcagno
Balbi-Piovera
Biscaretti
Castagnetto
Cittadella
Menabrea
Torremuzza
Lissoni
Barbavara
Borromeo
Tirelli
S. A. R. il Principe Umberto
Serra Francesco

Giuramento del Senatore Merlo.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore onorevole Merlo, principe di Santa Elisabetta, prego gli onorevoli Caccia e Longo ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Merlo, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Senatore Merlo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora prego l'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri a voler avvertire l'on. Ministro dei Lavori Pubblici, che il Senatore Gioacchino Pepoli ha rinnovato a questa Presidenza la domanda dell'interpellanza intorno alle condizioni dell'argine della Vigna della provincia di Ferrara, ed intorno ai provvedimenti che il Governo del Re intende adottare a questo proposito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io mi farò un dovere di informare il mio on. Collega dei Lavori Pubblici della domanda d'interrogazione del Senatore Gioacchino Pepoli.

Discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è inscritta per prima la discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.

Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a voler prendere il loroposto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, numero 1937, serie 2ª, e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

PRESIDENTE. Prima dell'ultimo comma dell'articolo, l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta:

La pubblicazione per mezzo della stampa dei resoconti del dibattimento, può essere vietata dalla Corte o dal Tribunale con ordinanza de-

liberata e pubblicata prima dell'apertura del dibattimento.

È aperta la discussione generale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'Ufficio Centrale del Senato ha esposto alcuni suoi dubbi sulle due principali ragioni addotte a giustificazione dell'attuale disegno di legge, ma esprime l'avviso che esso merita la vostra approvazione, proponendo soltanto nel medesimo un'aggiunta.

Concordando le conclusioni essenziali dell'Ufficio Centrale col progetto del Governo, io dirò brevi parole soltanto su quei dubbî, e passerò ad esaminare l'aggiunta che viene proposta.

All'Ufficio Centrale non sembra che sieno di grave peso le ragioni che furono esposte dal Governo nel presentare questo progetto di legge. L'una è che il divieto della pubblicazione dei resoconti de' dibattimenti criminali apporterebbe una limitazione per avventura non necessaria a due libertà e garanzie costituzionali, cioè la pubblicità dei giudizî penali e la libertà della stampa; l'altra ragione consisteva nel pericolo, confermato dall'esperienza, di veder ristabilita, senza volerlo, una censura preventiva sulla stampa estera, per rendere rispettato ed eseguito il divieto contenuto nell'articolo 49 della legge del 1874.

Quanto al primo, è certo che nel concetto del legislatore la pubblicità dei giudizî non è stabilita solamente in favore de' pochi o molti individui che materialmente possano assistere allo svolgersi del pubblico dibattimento, ma si volle assicurare una guarentia nella possibilità che l'opinione pubblica da vicino e da lontano si formi, e costituisca un freno, un correttivo, un impedimento a qualsivoglia specie di abuso, ed un supremo giudizio sopra le decisioni dei giudici, giudizio il quale presuppone la conoscenza degli elementi e delle prove che si sono raccolte nel pubblico dibattimento e che furono di fondamento alla sentenza che si sia pronunciata.

Ora è indubitato che quando si vieta la pubblicazione dei rendiconti, la pubblicità piena, quella che è nello scopo della legge, e che realmente è idonea a conseguire quel risultamento benefico, viene ad essere notevolmente limitata, ed anzi ristretta il più delle volte a poche persone, le meno competenti ed intelligenti, e, qualche volta, persone interessate in un senso o nell'altro a favore delle parti tra le quali si agita il giudizio; e così gli elementi per la formazione dell'opinione pubblica, per una pronuncia imparziale di un pubblico giudizio, vengono a mancare.

D'altronde nella legge sulla stampa sono indicate le limitazioni di questa libertà; finora non vi era che una sola limitazione, quella scritta nell'art. 10 della legge anzidetta. Quante volte i dibattimenti criminali non fossero pubblici, perchè la Corte o il Tribunale, usando della facoltà loro affidata dalla legge, riconoscessero dalla natura dei fatti dedotti in giudizio un pericolo per l'ordine pubblico e per la morale nella pubblicità, ed ordinassero che i dibattimenti avessero luogo a porte chiuse; in questo caso trovandosi per deliberazione del magistrato competente sostituito il segreto alla pubblicità, è anche vietato di pubblicare per la stampa i rendiconti di tutto ciò che fosse avvenuto in codesti dibattimenti segreti a porte chiuse.

Questo è il solo divieto che si trova scritto nella legge sulla stampa, e provvede a sufficienza allo scopo di evitare la pubblicità di quei dibattimenti giudiziarî, i quali racchiudano alcun pericolo per i buoni costumi e per l'ordine pubblico.

Laonde una nuova restrizione certamente è una ferita al principio della libertà, nè può ammettersi se non apparisca manifestamente giustificata.

Si è qualche volta deplorato che le pubblicazioni di questi rendiconti durante i dibattimenti potessero esercitare un'influenza sinistra sulla coscienza dei giurati, esercitando quasi sopra di essi una pressione ed una preoccupazione, inducendo nei timidi, cui manchi la forza di formarsi un'opinione propria ed indipendente, la facilità di accettare quella che abbia l'apparenza di essere un'opinione stabilita in mezzo al pubblico.

Già l'esperienza ha potuto dimostrare che di ciò può disputarsi in casi rarissimi, mentre il divieto sarebbe generale. Ciò non può accadere che in alcuni rari dibattimenti che non solo abbiano una lunga durata, ma che inoltre per

la qualità dei fatti o delle persone eccitino vivamente le passioni dei privati e del pubblico.

L'esperienza dimostra ancora che in codesti casi rarissimi il pericolo maggiore non è riposto nella narrazione meno esatta dei fatti che si svolgono nel pubblico dibattimento, o delle deposizioni che per avventura siansi raccolte dai testimonî, perchè i migliori emendatori di queste false narrazioni sono i giurati. Quando un giurato legge che al tale testimonio siasi fatto dire ciò che non ha detto, potrà con facilità da sè stesso correggere e smentire l'inesattezza che il giornale, maliziosamente o in buona fede, ha divulgata. Mi è accaduto molte volte di udire dagli stessi giurati: la notizia del giornale è inesatta, le sue furono informazioni false, i testimonî hanno deposto diversamente. Non è questo adunque il maggior pericolo per la coscienza dei giurati.

Esso principalmente nasce dall' aggiungersi ne' giornali osservazioni ed apprezzamenti sulle persone, sui fatti o sulle prove. Allora essi, anche giudicando in buona fede, o per essere preoccupati da sincere convinzioni e tendenze, esercitano una pressione morale sull' animo dei giurati, facendo credere che mancherebbero ai loro doveri, o sarebbero poco meno che disonorati, se non pronunziassero in un senso piuttosto che in un altro il loro verdetto, e che si metterebbero in opposizione con la supposta opinione pubblica generale degli uomini imparziali e amanti del pubblico bene.

Queste insinuazioni, queste morali pressioni forse anche non eserciteranno una decisiva malefica influenza sui nostri giurati; dappoichè inclino a credere che i giurati italiani non possano meritare la taccia di essere più accessibili a questa specie di seduzioni ed influenze che non lo siano i giurati inglesi, francesi, tedeschi, e di tutte le altre nazioni civili d'Europa.

Ma pure se qualche volta ciò si creda avvenuto, convien persuadersi che fu l'effetto piuttosto di queste considerazioni ed apprezzamenti, e di un'artificiale e apparente concordia di opinioni e giudizî anticipati in rapporto ad un dibattimento ancora pendente, anzichè semplicemente dall'essersi riferite ne' giornali deposizioni di testimoni difformi dal vero, e fatti non accaduti, o documenti, che i giurati sanno meglio di ogni altro che non esistono.

A questo inconveniente si vede congiunto l'altro, del quale fu generale il lamento, cioè che non permettendosi ai giornali nostrani di pubblicare i rendiconti, necessariamente lo stesso divieto debbe applicarsi ai giornali stranieri, acciò non possano entrare e circolare liberamente nello Stato, e quindi alle frontiere debbono soggiacere ad una censura preventiva, che ci trasporterebbe sotto un regime, dal quale siamo lontani, e che reputo inconciliabile coi principî costituzionali.

Questi disordini indussero l'opinione pubblica per l'organo della stampa e quanti imparzialmente esaminarono la questione, ad esprimere il desiderio di vedere cancellato o essenzialmenle modificato l'art. 49 della legge degli 8 giugno 1874, pel riordinamento del sistema dei giurati.

Nell'altro ramo del Parlamento non si mancò di esaminare se fosse possibile introdurre nell'articolo 49 qualche temperamento, e tra l'altro si ricercò se fosse possibile proibire non già in genere e sempre qualunque pubblicazione di rendiconti, ma soltanto la pubblicazione dei rendiconti infedeli maliziosamente alterati.

Nondimeno, Signori, fu necessario abbandonare questo tentativo, perchè racchiudeva non meno gravi pericoli ed incertezze. Anzitutto chi non sa quanto sia frequente che nei giornali i rendiconti dei dibattimenti riescano infedeli senza intenzione, per errore ed ignoranza di quelli quali siano incaricati di assistere ai medesimi per raccogliere le notizie, specialmente se costoro non abbiano famigliarità abituale con lo svolgimento di somiglianti procedimenti? Come si andrà a dimostrare e stabilire la pruova della malafede, della malizia? In Francia si ebbe una disposizione somigliante, e non potè essere applicata, fece una pessima prova. Per conseguenza non parve conveniente entrare in questa via.

Altri proponevano che i giornali non potessero pubblicare fuorchè un rendiconto ufficiale compilato con approvazione del Presidente della Corte d'assisie. Ognuno comprenderà quante difficoltà s' incontrerebbero. Il Presidente della Corte d'assisie diventa giudice del fatto, posto che sia autorizzato a dichiarare, a stabilire quei medesimi fatti, che forse altrimenti ritengono e credono i giurati.

Or è il solo giurì che debbe essere sovrano ed indipendente nel ritenere ed apprezzare le prove che si svolgono, e le vere e genuine deposizioni dei testimoni.

Applicando poi questo sistema a tutti i giudizi, qual perdita di tempo e quanta responsabilità verrebbero ad imporsi ad un Presidente, che dovesse giorno per giorno compilare e rivedere questa specie di resoconto ufficiale?

Se un processo verbale dovesse a termini di legge pubblicarsi per comprendere quanto accade nel dibattimento, sarebbe facile ordinare che solo questo processo verbale potesse veder la luce della pubblicità per le stampe, finchè non fosse terminato il dibattimento stesso con la emanazione della sentenza.

Ma nei verbali di udienza nè i documenti nè le testimonianze si veggono riferiti.

Perciò la proposta di tale approvazione ufficiale del Presidente venne anche respinta, e si conchiuse che il sistema dei giurati esistendo non solamente in Italia, ma in quasi tutto il mondo civile, e una disposizione simile all'articolo 49 non leggendosi in altre legislazioni, nè presso noi medesimi prima del 1874, miglior partito fosse di affatto sopprimerla.

Si avvertì che col divieto dell'art. 49 il pericolo, al quale si voleva con provvido consiglio ovviare, non era rimosso, perchè impedita la pubblicazione de' rendiconti, non potrebbesi impedire che voci interessate venissero a creare un atmosfera artificiale di notizie false, le quali possono propagarsi, ed esercitare una dannosa influenza sullo spirito de' giurati, sostituendo ai fatti veri notizie erronee ed immaginarie.

Per questi motivi nell'altro ramo del Parlamento prevalse il concetto, che dovesse abrogarsi l'art. 49, cancellarne cioè la prima parte, lasciandolo però sussistere in due altre, parti che sono il divieto della pubblicazione degli atti della procedura scritta, divieto che ora nello stato della legislazione non avrebbe sanzione penale, nonchè della pubblicazione degli atti e delle sentenze di accusa fino al termine del dibattimento o la chiusura del processo; ed il divieto non temporaneo, ma permanente, della pubblicazione dei nomi dei giudici del fatto e di quelli del diritto, quando accanto a questi nomi si aggiunge la manifestazione del loro voto individuale per menomare la loro indipendenza.

La legge vuole che questa rimanga preservata da ogn' influenza di timore, e per raggiungere questo scopo, ha finanche disposto, rispetto ai giurati, che sistematicamente nel verbale del dibattimento si scriva quel che talora può essere una menzogna ufficiale, cioè che le questioni si sono decise *a maggioranza di voti,* quando anche in realtà siano state decise a unanimità, e ciò perchè il pubblico rimanga nello stato d'incertezza, ed ignori quali dei giurati abbiano espresso un avviso favorevole, quali un avviso contrario.

Per altro, anche il vostro Ufficio Centrale ha finito per aderire a quest'ordine d'idee, e dopo aver esposto le sue dubbiezze, ha conchiuso che il partito migliore sia quello di approvare il progetto di legge come è uscito dalle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento. Soltanto propone un'aggiunta, la quale consiste in queste parole: « La pubblicazione per mezzo della stampa dei resoconti del dibattimento può essere vietata dalla Corte o dal Tribunale con ordinanza deliberata e pubblicata prima dell'apertura del dibattimento. » Con quest'aggiunta il sistema della legge verrebbe ad essere così trasformato. La regola sarebbe la libertà della pubblicazione dei rendiconti, di modo che in regola generale sarebbe cancellato il divieto scritto nell'articolo 49 della legge del 1874. Ma accanto a questa regola s'introdurrebbe un'eccezione, permettendo di caso in caso alle Corti o ai Tribunali di provvedere altrimenti pubblicando un'ordinanza, con cui si vieti in quel determinato dibattimento la pubblicazione per la stampa di qualunque rendiconto, fino a che non sia esaurito e chiuso il dibattimento stesso con la pronunzia della sentenza.

Riconosco anzitutto che questa proposta ha il merito, in confronto al divieto sistematico e costante che oggi esiste nella legge, di ridurre il divieto medesimo ad alcuni casi eccezionali, e può prevedersi che non si farebbe uso da' Tribunali, o dalle Corti che assai raramente di questa facoltà che ad essi verrebbe affidata.

Ma esaminiamo se per avventura questa disposizione si possa armonizzare coi principî regolatori della materia, o li offenda pregiudicando altre libertà ed altri legittimi interessi.

Noi leggiamo nell'articolo 268 del Codice di procedura penale la disposizione da me accennata, che quante volte per la natura dei fatti la pubblicità del dibattimento racchiuda un pericolo per la morale, o per l'ordine pubblico, la Corte o il Tribunale possono ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, vietando ogni pubblicità. Vi è in corrispondenza

l'articolo 10 della legge sulla stampa, che pure vi ho citato, il quale in simili casi vieta qualunque pubblicazione non solo temporaneamente fino alla chiusura del dibattimento, ma in qualunque tempo, dei rendiconti di quei dibattimenti che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

Ora io propongo un dilemma: In quali casi l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale del Senato dovrebbe conferire la facoltà di vietare la pubblicazione dei rendiconti alle Corti e ai Tribunali?

Nel caso in cui la *natura dei fatti* presenti un pericolo per l'ordine pubblico o per i buoni costumi?

Allora la disposizione è inutile, perchè esiste già una disposizione assai più importante, la quale in modo completo e radicale provvede ad impedire ed allontanare questo pericolo. Dobbiamo dunque concludere che dovrebbe questa disposizione funzionare fuori di quei casi.

Ecco dunque un dibattimento, il quale si può celebrare in pubblico, ed ha luogo pubblicamente, perchè non havvi pericolo per l'ordine pubblico e per i buoni costumi. La natura dei fatti è tale che ciò può aver luogo senza pubblici danni.

Or quale sarà il criterio, che dovrà applicarsi in casi somiglianti per giustificare l'esercizio di una ulteriore facoltà discrezionale del Tribunale? Sarà in riguardo alle persone? Ma, o Signori, innanzi alla legge tutti sono uguali, e nelle sale delle Corti d'assise vedesi scritto a grandi caratteri sulle pareti che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Come volete dunque che per riguardo a certe classi di persone si possa impedire la pubblicità, ridurla a metà, vietare la pubblicazione dei rendiconti? Muovendo da questo criterio, non vedo come si potrebbe farne una giusta applicazione.

Saranno i fatti, e non le persone, che determineranno il giudizio discrezionale dei Magistrati? Ma quale può essere la natura di questi fatti? Se sono fuori causa la morale e l'ordine pubblico, non veggo in verità quali possano essere i motivi per legittimare un provvedimento, che si ridurrebbe ad una specie di potestà prudenziale, discrezionale, arbitraria.

Ma se noi stessi non possiamo formarci un criterio di motivi gravi e legittimi, i quali possano giustificare una limitazione dei due principî liberali, come sono quelli della pubblicità dei dibattimenti e della libertà della stampa, io sento in me forte e ragionevole dubbio ad accettare un'aggiunta, di cui non veggo il fondamento, nè so valutare gli effetti.

Vi ha inoltre una grave osservazione, che molto mi preoccupa, e non voglio tacerla al Senato. Ho grande timore che per avventura questo divieto della pubblicazione dei rendiconti potrebbe pronunciarsi da una Corte o da un Tribunale in occasione di processi politici. Ma, o Signori, riflettete che la giustizia ed il Governo si espongono alle più ingiuste suspicioni in tali processi, se mostrano di temere la grande e piena luce della pubblicità; ci perderebbero, anzichè conseguirne vantaggio, se nei processi politici si vietasse la pubblicazione dei rendiconti, mentre essi si vanno svolgendo, essendo tali processi quelli sui quali tutta la nazione ha diritto di avere gli occhi aperti, e che richiamano l'attenzione dei vicini e dei lontani.

Potrei dire lo stesso dei processi di stampa.

In ogni modo non potrei convenire, nè riguardar prudente lo stabilire come un'eccezione, che questo divieto si possa pronunciare dalla Corte o dal Tribunale nei processi politici e nei processi di stampa.

Mentre era ancora in vigore il disposto dell'art. 49, alcuni procuratori generali ebbero a riferirmi che in alcuni dibattimenti, che potevano avere qualche attinenza politica, essi non avevano stimato adoperar rigidezza e mantenere l'osservanza di questo divieto nei giornali delle loro città, mentre i relativi dibattimenti clamorosi si stavano svolgendo, perchè avevano dovuto riconoscere che nulla sarebbe stato più fatale, più pernicioso all'interesse della verità ed alla vera utilità sociale, quanto imporre codesto segreto; imperocchè circolavano voci interessate per far credere fatti e notizie che non avevano alcuna sussistenza; si faceva credere che il processo fosse una vessazione, il risultato di concerti precedenti a danno di alcune persone per salvarne delle altre; ed il solo rimedio a tutto ciò era che i giornali, pubblicando quotidianamente i documenti e le principali deposizioni del dibattimento, vedevansi svanire quelle cattive impressioni che sulla base di quelle fallaci prevenzioni si erano nel pubblico prodotte.

Ancora un'osservazione mi permetterò di aggiungere.

Il nuovo paragrafo, che dall'Ufficio Centrale si propone, mi sembra sotto certi aspetti ancor più grave del divieto che attualmente si legge nell'articolo 49 della legge del 1874. Questo articolo respinge il divieto soltanto ai giudizî che si svolgano nelle Corti di Assise, ed è motivato dal pensiero che la coscienza dei Giurati sia più impressionabile di quella dei giudici permanenti nell'esercizio abituale delle loro funzioni giudiziarie.

Ora, si vorrebbe che non solo ne'giudizî delle Assise, ma anche in quelli dei Tribunali correzionali si potessero, al principio del dibattimento emanare ordinanze per vietare la pubblicazione de'resoconti.

Mi sorge pure un altro dubbio. Qui non si dice che la pubblicazione può esser vietata per la sola durata del dibattimento: si dice soltanto che può essere vietata; cosicchè si può anche dubitare che l'Ufficio Centrale intenda autorizzare un divieto permanente. Io non lo credo; suppongo piuttosto che la locuzione dell'aggiunta non sia abbastanza chiara ed esplicita; ad ogni modo anche questa osservazione non può esser messa da parte.

Finalmente, o Signori, vi è un'ultima considerazione, la quale mi rende repugnante ad aderire a questa aggiunta. Ed è che la medesima è un infausto ricordo di epoche sinistre, e di atti legislativi che pel nostro paese non debbono divenire esempio e modello.

Leggete la data del decreto che introdusse questa disposizione in Francia: è il decreto del 17 febbraio 1852, che ebbe vita pochi mesi dopo il famoso colpo di Stato, ed ognun sa i motivi che determinarono questa disposizione, giacchè nei primi tempi che tennero dietro al colpo di Stato la Magistratura in Francia si atteggiò quasi vindice dell'anteriore stato legale del paese, e tentò di opporre qualche resistenza a quella profonda ed improvvisa novità arrecata negli ordini politici della nazione. È facile comprendere dunque come quel Governo avesse interesse a creare un mezzo acciò alcuni dibattimenti rimanessero in condizioni quasi eccezionali di segreto per la stampa, limitandosi la loro pubblicità tra le pareti delle Corti, e così fu statuito che le Corti medesime potessero vietare la pubblicità dei resoconti.

Ora, noi, nel 1877, nel Senato italiano che ha tradizioni liberali e favorevoli al progresso della legislazione, andremo a fare questo singolare imprestito dalla legislazione francese, togliendone un decreto promulgato l'indomani del colpo di Stato, e trasformandolo in una legge italiana?

Se si percorrono le raccolte della giurisprudenza francese, ognuno potrà vedere che anche le Corti ed i Tribunali della Francia, dopo quell'epoca eccezionale, hanno ormai cessato di applicare quella disposizione. Non vi è quasi esempio che se ne sia da lunghi anni fatto uso.

Ecco, o Signori, le ragioni per le quali, con mio rammarico, non potrei aderire all'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Dal canto mio riconosco che il còmpito eminente del Senato, e che rende utile e importante la revisione dei progetti di legge approvati dalla Camera dei Deputati, è quello di apportarvi tutti quei miglioramenti che contribuscano alla perfezione dell'opera legislativa, e dal mio canto sono felicissimo sempre di accettare tutti gli emendamenti e le proposte che tendano a questo senso.

Laonde, se da parte dell'Ufficio Centrale o da qualche Senatore si credesse non solo utile, ma positivamente necessario d'introdurre nel progetto di legge qualche temperamento o altra disposizione idonea ad allontanare e rimuovere reali pericoli, quelli stessi che determinarono la disposizione troppo generale dell'articolo 49 della legge del 1874, io dichiaro dal mio canto che non sarò alieno dall'accettarla; ma è indispensabile che sia tale da non riprodurre presso a poco gli stessi inconvenienti: e per quanto riguarda la speciale aggiunta stata proposta dall'Ufficio Centrale, ripeto con rincrescimento di non potere acconsentire alla sua adozione.

Senatore BORSANI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore BORSANI. *Rel.* Dirò poche parole sulle osservazioni e sugli appunti sollevati dall'onorevole Guardasigilli contro il progetto dell'Ufficio Centrale.

Prima di tutto l'onorevole Guardasigilli fa notare al Senato come l'aggiunta dell'Ufficio Centrale quasi direbbesi peggiora il testo della legge che ora si vuole revocare in quanto che,

pure consentendo la pubblicità dei resoconti, formula un' eccezione nel caso appunto in cui la pubblicazione dei resoconti riesce più necessaria, cioè nei casi più gravi. La gravità dei casi per contro è parso al vostro Ufficio Centrale che sia la condizione che impone l' obbligo al legislatore di circondarsi di maggiori cautele per evitare gl' inconvenienti che possono derivare dall' uso di una libertà sconfinata nella pubblicazione dei resoconti. Non è da stupire che l' onorevole Guardasigilli e l' Ufficio Centrale si trovino in molta discrepanza di vedute, imperocchè ciò dipende dai diversi criteri che hanno guidato l'uno e l'altro. Secondo l' onorevole signor Ministro, la pubblicazione dei resoconti è una garanzia di buona giustizia; secondo l'Ufficio Centrale non è altro che un pericolo.

La garanzia della buona giustizia è insita nella pubblicità dei dibattimenti, dove il pubblico è ammesso ad essere testimonio degli atti della giustizia. Il pubblico ode come i giurati la voce dei testimoni, intende la lettura dei verbali e dei documenti, ode il contraddittorio tra le parti, infine il pubblico attinge a quegli stessi elementi di convinzione che sono la base dei giudizi che devono pronunziare i giurati. Allora il controllo che esercita il pubblico impone ai giudici del fatto l'obbligo di essere circospetti, di meditare profondamente le risultanze del dibattimento e di esercitare il loro ministero con tutto quell'impegno, con tutto quello studio che richiede la gravità della loro missione. Ma se noi prendiamo a considerare invece i resoconti dei giornali, non sappiamo comprendere come questi possano essere una garanzia, perocchè ci sembra, che, o non rappresentino, o rappresentino troppo imperfettamente le risultanze dei dibattimenti. Non dirò che i modi onde escono dal labbro dei testimoni le loro deposizioni, portano bene spesso la impronta della sincerità o della infedeltà; e che questo criterio di giudizio non lo può fornire lo scritto. Ed è naturale. Dalle parole scritte alle parole parlate ci corre un gran divario. La parola parlata è tutto movimento, è tutta vita. La parola scritta per contro è, quasi direbbesi, disanimata. Voi vi cerchereste invano un segno delle esitanze, del parlare a parole tronche, delle reticenze che danno sospetto d'infedeltà: invano vi cerchereste i segni della spontaneità e franchezza che indicano una coscienza tranquilla.

Ma, a parte queste considerazioni, vi è qualche cosa di più grave; ed è che non può il giornalista dar conto di un dibattimento, se non restringendone in un compendio le risultanze.

La deposizione di un testimonio che avrà impiegato a parlare un quarto d'ora od una mezz'ora occupa poche linee in una colonna di giornale. Ora, facendo questo sunto, questa restrizione delle risultanze del dibattimento, deve necessariamente il giornalista omettere molte cose, e, quel che più monta, cominciare dal formarsi esso un concetto, e fissare l'intelligenza, l'interpretazione delle deposizioni senza di che non riuscirebbe a trovare la formola compendiosa delle medesime.

In questo modo che cosa avviene? Avviene che tra la risultanza del dibattimento e l' impressione che produce nell'animo del lettore il resoconto si frammette una seconda impressione; l'impressione cioè del giornalista, che è quella poi che domina tutta la relazione e dà alla medesima una tinta speciale.

Non dirò della difficoltà di raccogliere le risultanze di un dibattimento, dove i *reporters* sono spesso collocati in guisa da non potere udire con chiarezza le parole dei testimonî e delle parti, dove sono costretti a scrivere a disagio. Perchè le poche considerazioni premesse credo che bastino a far conoscere l'impossibilità che il resoconto sia un ritratto fedele delle risultanze del dibattimento, cosicchè quello che si fa circolare nel pubblico e che si dà come la vera espressione di ciò che è accaduto dinanzi ai giudici del fatto è uno scritto che per lo meno lascia molti dubbî sulla sua esattezza.

Oserei dire, o Signori, che tra le risultanze vere del dibattimento pubblico e il resoconto dei giornalisti, non può a meno che intercedere la differenza che passa tra la storia e il romanzo storico. Vi sarà parte di vero, ma vi possono essere cose tali da indurre in errore, e da ingenerare una confusione di idee nella mente di chi legge e che conosce e medita le cose solamente esposte dai giornalisti. E in questa parte il pericolo è grande, perchè noi non dobbiamo omettere di avvertire che sotto due rispetti le risultanze meno che esatte del rendiconto possono nuocere alla giustizia.

Il primo è l'influenza che il resoconto può esercitare sull'animo dei giurati; non è già ch'io pensi vogliano i giurati mettersi a leggere ed a confutare i resoconti dei dibattimenti; il giurato è esposto ad un pericolo più grave. Quando egli esce dall'aula della Corte pel riposo necessario fra l'una e l'altra udienza trova al di fuori un'atmosfera preparata di opinioni già diffuse, e di prevenzioni insinuate nell'animo della maggioranza dei cittadini. Nè può sottrarsi alla pressione di queste prevenzioni, attissime ad esercitare una sinistra influenza sull'animo di lui. Perocchè, voi lo sapete, il giurato giudica per impressione.

Ora, se fuori del santuario della giustizia trova delle prevenzioni già radicate, e ode da ogni parte la voce pubblica che afferma la reità o l'innocenza del giudicabile, è facil cosa che questa clamorosa espressione dell'opinione pubblica influisca molto sulla sua determinazione finale prima di pronunciare il suo verdetto.

Questo è il primo pericolo, e non è dubbio che è grave assai.

Ma ve ne è un altro. Il pubblico che interviene al dibattimento è ben piccola parte del popolo; è una piccola frazione di cittadini del luogo in cui siede la Corte.

Ora questo pubblico che ha contro di sè, è la maggioranza di tutta la popolazione del regno che attinge ai giornali esclusivamente i criterî per formarsi un convincimento sullo stato della causa. Così si forma la prevenzione la quale, perchè appunto è una prima impressione, difficilmente si può cancellare. Se il resoconto si pubblicasse dopo terminato il dibattimento e pronunciata la sentenza, non attirerebbe a sè una convinzione perchè urterebbe nelle prevenzioni già create dalla sentenza; ma il resoconto fatto prima che sia chiuso il dibbattimento prima che sia pubblicata la sentenza crea una opinione pubblica difficile a distruggersi.

Che avviene in questo caso? Avviene che terminato il dibattimento, pubblicata la sentenza, la gente che si era formata un'opinione della causa che viene ad essere smentita dal resoconto della sentenza non sa smuoversi dalla sua prevenzione ed accusa la Giurìa di avere mancato al suo mandato; accusa l'azione della giustizia, e la giustizia voi lo sapete non deve mai essere sospettata.

Queste sono le ragioni principali, secondo me, che inducono a ritenere che i pubblici resoconti dei dibattimenti sono un pericolo anzichè una garanzia. E sono un pericolo perchè possono diffondere degli errori colla massima buona fede del giornalista; i quali errori poi o influiscono sinistramente sui giudizî, o pregiudicano l'autorità della giustizia.

E da tutto questo si poteva arguire che i resoconti, appunto perchè pericolosi, dovessero restar proibiti come lo sono attualmente per la legge che si propone di rivocare.

Nondimeno l'Ufficio Centrale è venuto in diversa sentenza. Egli ha considerato che in molte cause anzi nella grande maggioranza delle cause il pericolo si riduce a poco o a nulla; perchè il pericolo è grande quando il pubblico mette della passione nello svolgimento dei drammi giudiziari. Quando l'opinione pubblica è commossa o per la gravità dei fatti o per la qualità delle persone. Quando infine la causa attira l'interessamento delle popolazioni. Allora il pericolo c'è ed è grande. Ma questi non sono casi frequenti, sono anzi rarissimi e quindi il pericolo il più delle volte è piuttosto una possibilità che una realtà. Per questo Ufficio Centrale non ha creduto di dover vietare assolutamente la pubblicità de' resoconti ma di doverla vietare quando si vede la probabilità che la pubblicità possa nuocere. Era il temperamento, a giudizio dell'Ufficio Centrale il più saggio e moderato che si potesse adottare. Duole quindi all'Ufficio Centrale che l'on. Guardasigilli non abbia fatto buon viso ed al suo intendimento ed alla sua proposta. Cionondimeno mi è parso che l'on. Guardasigilli accennasse a una buona disposizione; a quella, cioè, di vedere se vi può essere temperamento il quale tolga i pericoli che fanno senso nell'animo dei commissari del Senato senza venire alla formula che è stata dall'Ufficio Centrale proposta. Io dichiaro, a nome anche dell'Ufficio Centrale che saremmo lieti di trovare questa uscita. Ciò a cui tiene molto l'Ufficio Centrale si è di non rinunciare a una garanzia contro gl'inconvenienti che possano derivare dalle relazioni infedeli, fatte da' giornali, dell'esito dei dibattimenti. Se l'on. Guardasigilli ha nella mente qualche concetto attuabile e lo vorrà proporre, l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di sacrificare la sua formula

e studiare se l'altra sia più conveniente, e prometta gli stessi resultati. Quindi si riserva in questo caso di discutere le proposte che potessero venir fatte dall'on. Guardasigilli. Ma se egli non fa proposta alcuna, se non ha alcuna formula da additarci, terremo fermo il nostro concetto e manterremo l'aggiunta che abbiamo proposta.

L'on. Ministro si è occupato di qualche altra osservazione speciale.

Prima di tutto egli ha accennato all'inconveniente sul quale dice che l'Ufficio Centrale sia passato sopra molto leggermente, quello cioè della stampa estera. La Relazione dell'Ufficio Centrale su questo proposito mi pare che risponda abbastanza chiaramente.

Noi diciamo nella Relazione:

« L'Ufficio Centrale si è pure seriamente preoccupato dell'altro appunto che si fa alla legge dell'8 giugno 1874, il quale ha un fondamento più evidente di verità. Infatti, se la stampa estera dovesse usare della larghezza che le accorda la sua legge paesana per render conto delle cause penali che si dibattono dinanzi alle nostre Corti ed ai nostri Tribunali, malagevole sarebbe additare il modo di mettervi rimedio, senza andare incontro a gravi difficoltà ed inconvenienti. Tuttavia l'esperienza non ha ancora giustificate le apprensioni sollevate dal rigore della presente legge. E noi, a questo proposito, faremo due sole osservazioni. I resoconti scritti nel luogo in cui si discute la causa, dovendo essere tradotti in altra lingua, trasmessi e stampati all'estero, non sempre possono rientrare a tempo nelle nostre provincie per soddisfarvi la curiosità del pubblico: e quando pure la lunga durata dei dibattimenti lo consenta, è certo che il resoconto, scritto in linguaggio che non è famigliare nel paese, non può nè avere la diffusione, nè esercitare sulla pubblica opinione quella influenza di cui sarebbe capace la narrazione esposta nell'idioma nostro volgare. »

L'Ufficio Centrale non può che riportarsi a queste osservazioni che mi pare rispondano abbastanza alle obbiezioni fatte dall'onor. Guardasigilli.

L'onorevole sig. Ministro crede poi e con ragione che l'aggiunta non trovi applicazione fuorchè nei casi in cui il dibattimento è pubblico, e a condizione che si tratti di causa che per la sua gravità e per l'indole speciale dei fatti abbia commosso la pubblica opinione. Questa condizione mette in pensiero l'onorevole Guardasigilli, in quanto che per essa la legge attribuirebbe un potere discretivo ai magistrati, che potrebbe forse in molti casi non dare buoni resultati.

Ma questo potere discretivo non è nuovo in questa materia; noi lo troviamo conferito ai Tribunali inerentemente alla facoltà di interdire le pubblicità dei dibattimenti dipendentemente da alcune cause che sono determinate sì dalla legge, ma con una così grande latitudine di concetto, che risponde precisamente all'attribuzione di un vero potere discretivo. Tale ci sembra infatti la disposizione che permette per motivi di ordine pubblico di evitare la pubblicità del dibattimento. E poichè il potere discretivo non presenta inconvenienti in così grave deliberamento, non pare che possa incontrare difficoltà quando si tratta solamente di sospendere fin dopo la chiusura del dibattimento la pubblicazione dei resoconti.

Quanto poi all'appunto fatto dall'onorevole Guardasigilli alla redazione dell'aggiunta, di questo sarà il caso di discorrere se l'aggiunta dovrà venire in discussione. Del resto, dichiaro fin d'ora a nome dell'Ufficio Centrale, che non vi sarà difficoltà a concertare una nuova redazione, perchè le idee espresse dall'onorevole Ministro sono le idee dell'Ufficio Centrale. Che se non è riuscita la redazione abbastanza chiara, secondo opina l'onorevole Ministro Guardasigilli, ci si metterà facilmente rimedio con qualche dichiarazione di schiarimento.

Io dunque pongo fine alle mie osservazioni, perchè insisto sull'ultima mia conclusione; che l'Ufficio Centrale mantiene la sua aggiunta, sempre disposto a correggerne, se fa d'uopo, la redazione.

E se l'onorevole Ministro Guardasigilli, che ha accennate ad altre viste e ad altri intendimenti, farà una proposta, la Commissione sarà ben lieta di accoglierla, ove questa le presenti quel pegno di garanzia che essa desidera di avere contro tutti gl'inconvenienti della pubblicazione dei resoconti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Dirò poche parole: l'onorevole Ministro Vigliani nominò una Commis-

sione composta di parecchi magistrati, della quale io ebbi l'onore di far parte, con l'incarico di formare un progetto di legge sui giurati. Uno degli onorevoli componenti la Commissione sostenne che spesso i resoconti dei giornali erano inesatti; la qual cosa esercitava funesta influenza sull'animo dei giurati.

Questa osservazione fece impressione sui componenti la Commissione, e fu deciso che si dovesse abolire la pubblicazione de' resoconti.

L'onor. Vigliani propose la nuova legge sui giurati, e riputando giusta la proposta della Commissione, la sostenne innanzi al Parlamento che l'accettò.

Ma, o Signori, quando la legge fu posta in esecuzione se ne videro gl'inconvenienti, i quali furono esposti dall'onorevole Ministro e dalla Relazione dell'Ufficio Centrale, ch'io certo non ripeterò.

Ora, l'Ufficio Centrale vorrebbe che fosse fatta facoltà ai magistrati di vietare la pubblicazione dei resoconti.

Quale fu la ragione per cui si vietò con la nuova legge la pubblicazione de' resoconti?

L'unica ragione fu che i resoconti talune volte erano inesatti.

Ora, domando io, il Tribunale e la Corte come possono sapere che essi saranno inesatti prima che vengano pubblicati?

L'articolo 268 del Codice di procedura penale provvede abbastanza alle esigenze della morale e dell'ordine pubblico, e ciò basta. Per la qual cosa io ripeto doversi respingere l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, non che la modificazione proposta dall'onor. Ministro per mera deferenza all'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo opportuno intrattenere ulteriormente il Senato sopra una questione, dirò così, accademica, che ho già discussa con l'Ufficio Centrale.

Se la pubblicazione dei resoconti per mezzo della stampa non si considera come una garanzia di buona giustizia, ma come un pericolo, ed il pericolo si fa consistere nella facilità di nuocere alla morale pubblica; questo pericolo esisterebbe prima e dopo la pubblicazione della sentenza, per cui rimarrebbe screditata l'opera della giustizia: allora le conseguenze sarebbero assai più gravi di quelle cui dà luogo la legge 8 giugno 1874.

E quando si accenna con ragione al pericole che i giurati uscendo dall'aula delle Assisie trovano formata nel pubblico un'atmosfera, di opinioni e prevenzioni che possono esercitare influenza sulla loro coscienza; si badi che d'ordinario queste opinioni, queste prevenzioni si formano indipendentemente dai giornali, e sono create non di rado dalle stesse persone che avendo assistito al dibattimento, diffondono nel pubblico notizie erronee e passionate. Io credo che vi siano inconvenienti, che non si possono con alcun temperamento legislativo evitare.

Per quanto riguarda la censura sulla stampa estera, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale vi ha letto un brano della sua giudiziosa Relazione, e in essa dice che « l'esperienza non ha ancora giustificata l'apprensione e le opposizioni sollevate dal rigore della presente legge a tale riguardo ».

Ora, a me basta rammentare ciò che avvenne in occasione di alcuni processi, che hanno avuto un'infausta celebrità nel nostro paese. Si sollevarono tali lagnanze da tutti gli ufficî de' nostri giornali, ed anche da' rappresentanti delle Nazioni estere, a cui non potevano arrivare i giornali stranieri, o arrivavano con grande ritardo. La Camera dei Deputati ed il Senato essi stessi mancavano de' giornali che dovevano quotidianamente pervenire dall'estero. E tutto ciò era la conseguenza di una logica applicazione, e dirò anche, dell'indole giuridica della disposizione dell'articolo 49, la quale era stata approvata senza prevedersi tutti questi disordini che più tardi la esperienza venne a rivelare.

Ora, io ho riconosciuto, e lo ripeto ancora una volta, che la proposta che aveva fatta l'Ufficio Centrale, se può scemare, non può togliere questi inconvenienti, ma solo li restringe ad un minor numero di casi, salvo che il male si allarga in estensione quanto perde in profondità, e indipendentemente da ciò, come io avvertiva, non permette che si adoperi verun criterio o norma razionale, rimanendo completamente o discrezione dei magistrati determinare quando debba aver luogo la libertà, quando il divieto.

Prego il Senato di rammentare, che in Francia esisteva già una radice di quella disposizione

nell'antica legge sulla stampa del 25 maggio 1822. In quella legge nell'art. 3 era scritto potersi vietare per un tempo limitato, o per sempre, ai proprietari od editori di giornali o scrittori, di dar conto di alcuni dibattimenti *legislativi* o *giudiziari*. Ma questa legge è anteriore alle riforme costituzionali del 1830; ebbe vigore sotto la restaurazione.

E si comprende come dovendosi permettere ad un'assemblea legislativa di vietare la pubblicità dei resoconti delle sue discussioni, vi si aggiungesse anche pe' magistrati la facoltà di vietare la pubblicazione dei dibattimenti giudiziari.

Queste disposizioni dopo il 1830 furono abrogate. Bisognava che arrivasse l'epoca del colpo di Stato, come già ho accennato, perchè nel 1852 ricomparisse questa disposizione; ma anche in quel decreto ricomparve congiungendo la facoltà di vietare la pubblicazione dei resoconti tanto giudiziarî che legislativi.

Infatti nell'art. 16 era scritto che non era permesso di render conto delle sedute dei corpi legislativi se non colla pubblicazione dei soli rendiconti che fossero pubblicati nel giornale ufficiale.

Quindi nell'art. 17 si aggiungeva che in ogni causa civile o correzionale, le Corti od i Tribunali potevano vietare la stampa del resoconto del processo, spiegando che tale divieto durava soltanto sino a che la sentenza non fosse pubblicata; il che credo senza difficoltà esser benanche nel concetto dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Relatore tuttavia mi chiede se io possa suggerire un qualche altro temperamento. Veramente io avrei preferito che l'Ufficio Centrale, composto di uomini eminenti e rispettabili, sostituisse una proposta diversa alla quale io sarei forse propenso ad accostarmi, e non vorrei assumere la responsabilità di una diversa iniziativa.

Per altro ho detto già che se qualche pubblicazione possa esercitare un'influenza malefica sui giurati o sulla opinione pubblica, non è a mio avviso la stampa di semplici rendiconti contenenti notizie meno esatte, che i giurati stessi che assistettero allo svolgimento del dibattimento sono in grado di rettificare: ma sono piuttosto gli apprezzamenti, le osservazioni, le insinuazioni anticipate, che fanno i giornali quasi preoccupando l'animo dei giurati, e cercando di far pressione sui medesimi, sia in favore, sia contro l'accusato.

Dovrebbe adunque esaminarsi, se sarebbe un grave sacrificio per la stampa sospendere per alcuni giorni, finchè duri un dibattimento, la stampa di questi apprezzamenti, senza impedirli dopo che il giudizio sia compiuto, la sentenza siasi pronunziata.

In tal caso, senza far dipendere dal buon piacere del magistrato, fuori di ogni norma, e come gli suggerisca la sua prudenza discrezionale, di impedire in alcuni giudizî quella pubblicità che di regola non è impedita in tutti gli altri, potrebbesi discutere se si possa per avventura adottare una disposizione che si legge nel famoso progetto di Codice penale del Livingstone per la Luigiana, che è un modello degno di rispetto dal punto di vista della sapienza legislativa. In esso, nel tempo in cui una causa è pendente, è proibito di far stampare « discussioni e osservazioni relative alla causa, proprie ad esercitare influenza sul verdetto del giurì, o a far nascere un pregiudizio nel pubblico a favore o a danno dell'una o dell'altra delle parti in causa; » cosicchè non vi è divieto di pubblicare i rendiconti puramente narrativi della causa, o di darne le notizie prima ancora che siasi pronunziata la sentenza.

Non intendo fare una formale e positiva proposta. Lascerò all'Ufficio Centrale di esaminare nella sua prudenza legislativa, se non si avrebbero quei buoni risultati che desidera, e forse con maggior larghezza, quando dopo il primo paragrafo del nuovo articolo, ora surrogato all'articolo 49, si aggiungesse un inciso più o meno così concepito:

« Nei giudizî avanti le Corti d'assisie (perchè l'articolo 49 è scritto per quei giudizî) è vietato pubblicare per le stampe fino all'emanazione della sentenza qualunque apprezzamento od osservazione sopra le persone, i fatti e le prove, che possano indurre un pregiudizio nei giurati o nel pubblico in favore dell'una o dell'altra parte (o in favore o contro l'accusato). »

Il concetto sarebbe questo, che al divieto della pubblicazione dei resoconti verrebbe surrogato il divieto degli apprezzamenti, delle osservazioni, de' giudizî. Ripeto però ancora, che quanto a me preferirei che fosse approvato l'articolo come è stato adottato dalla Camera dei Deputati, im-

perocchè non so scorgere la necessità di apportarvi alcuna modificazione; e quando in altri paesi quel divieto non sussiste, e l'istituzione del giurì funziona regolarmente, io domando a me stesso se noi italiani dobbiamo mostrare una così eccezionale diffidenza verso la istituzione de' giurati, e se dobbiamo circondarla di precauzioni e garantie d'altronde, ripeto, superflue.

Sottometto queste considerazioni all' Ufficio Centrale, il quale se credesse assolutamente necessario introdurre in questo progetto di legge un emendamento, e sia pure diverso da quello testè suggerito, ne vorrà fare una nuova proposta, riservandomi di esaminare quale possa incontrare in preferenza accoglimento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io son lieto di aver avuto il pensiero di lasciare al superiore comprendimento dell'on. Ministro Guardasigilli l'incarico di cercare una formola che possa soddisfare al desiderio e alle preoccupazioni dell'Ufficio Centrale.

L' Ufficio Centrale, udita la lettura della proposta dell'onor. Guardasigilli, mi incarica intanto di dichiarare che esso la accetta e non fa opposizione.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Mi pare, quanto alla formola di quest' articolo, che trattandosi di disposizione molto importante, sarebbe più prudente che il Senato la rimandasse all' Ufficio Centrale, perchè la riesaminasse con maggiore attenzione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. La difesa di un avvocato che viene riportata da un giornale, a favore di una delle parti, come sarà giudicata?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A nessuno può venire in mente che quando è permesso il rendiconto, non facciano parte di questo rendiconto la requisitoria del Pubblico Ministero e l'aringa del difensore.

Siccome è permesso riassumere ciò che dice il Presidente, ciò che dicono i testimoni, è impossibile che non sia permesso riassumere parimenti ciò che dissero l'accusatore e il difensore; ma il pubblico saprà che quello è il linguaggio interessato dell'accusatore e del difensore.

Ben altrimenti la stampa di osservazioni, apprezzamenti e giudizî anticipati, che ne esprimono pubblicisti, in apparenza disinteressati, possono preoccupare la decisione che più tardi soltanto deve essere pronunziata dai giurati, ed esercitare sull'opinione pubblica e sull'animo dei giurati stessi una influenza ben diversa e più efficace.

Quindi io ringrazio l'onorevole Senatore Conforti dell' interrogazione che da lui molto utilmente ed opportunamente venne fatta; e resti inteso e dichiarato che la permissione del rendiconto è completa, e deve comprendere perciò anche le requisitorie del Pubblico Ministero.

Solamente gli organi della stampa non possono aggiungere propri commenti e giudizî, fintantochè la giustizia non abbia pronunziato il suo verdetto; e per tal modo saranno evitati illegittimi tentativi idonei a far nascere un pregiudizio, ad esercitare una influenza sull'animo dei giurati o nel pubblico, sia in favore dell'accusato, sia contro di esso.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della proposta modificata dall'onorevole Ministro Guardasigilli:

« Nei giudizî avanti le Corti d'assise è libera la pubblicazione dei rendiconti dei dibattimenti; ma è vietato pubblicare per le stampe, fino alla emanazione della sentenza, apprezzamenti ed osservazioni sopra le persone, i fatti e le prove, in favore o contro gli accusati, salva la disposizione dell' art. 32 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848. »

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Ho domandato la parola per fare due semplici osservazioni, o meglio per rivolgere una preghiera all'onorevole Guardasigilli, ed all' onorevole Commissione, affinchè sia messa una maggior chiarezza all'aggiunta che si vuol fare all'articolo in discussione.

Per parte mia adotterei l'articolo com' è, perchè io credo che la libertà della stampa e della pubblicazione de' dibattimenti faccia parte della pubblicità dei giudizi e della libertà della difesa; e mi sono sempre meravigliato come mai

l'articolo 49 che vietava la pubblicazione dei pubblici dibattimenti, abbia potuto essere introdotto nella legge 8 giugno 1874; tanto più che, vietata quella pubblicazione nel regno, non poteva essere vietata nell'estero, ed i giornali esteri introdotti nel regno ci riproducevano ogni giorno i sunti o resoconti che si voglian dire, dei dibattimenti che qui era proibito di pubblicare.

Mi ricordo d'altronde che Pellegrino Rossi scriveva, è già mezzo secolo, che non vi sia nei giudizî vera libertà di difesa ove non vi è libertà di stampa. Ora, proibire la pubblicazione dei processi verbali dei dibattimenti è scemare la guarentigia della loro pubblicità, togliere alla lealtà ed alla rettitudine de'giudizi quella tutela che viene dalla libertà di una stampa legale ed onesta.

Quindi per me accetto l'abrogazione di quell'articolo 49 e voterei l'articolo proposto quale ci è stato presentato, senza l'aggiunta fatta allo stesso dall'Ufficio Centrale; la quale aggiunta non mi pare nè necessaria, nè opportuna, ancora più perchè al bisogno ragionevole del possibile divieto di coteste pubblicazioni si trova già provveduto con l'articolo 10 della legge sulla stampa.

Forse si potrebbe per le stesse ragioni sostenere non necessaria, e forse anche alquanto pericolosa per i molti processi che potrebbe originare, l'aggiunta all'articolo stesso proposta in surrogazione di quella dell'Ufficio centrale dall'onorevole Ministro. Tuttavia io non sarei alieno dall'approvarla. Desidererei solamente che fosse spiegato che codesta proibizione degli apprezzamenti e delle considerazioni, abbia luogo soltanto nelle pubblicazioni dei dibattimenti che fossero fatte nei giornali od altri scritti periodici, ma non mai in qualunque scritto o stampato che abbia per oggetto la difesa dell'una o dell'altra parte; chè codesti scritti o stampe fondansi appunto sull'apprezzamento dei fatti, e sulla critica delle prove discusse, e vietarli potrebbe ferire il diritto della difesa.

Insomma siano vietati gli apprezzamenti e le osservazioni che per prevenire o preoccupare l'opinione pubblica vengono fatti nei giornali o negli altri stampati, che senza nessun mandato riproducano i pubblici dibattimenti per solo scopo di pubblicità, ma si lasci libera la facoltà di fare codesti apprezzamenti od esami a qualunque stampato che abbia per iscopo la difesa delle parti contendenti.

In secondo luogo, io non so il perchè si voglia restringere codesto divieto degli apprezzamenti ai soli giudizi innanzi alle Corti d'assisie. Se si crede che queste osservazioni e questi apprezzamenti anticipati, possano preoccupare l'opinione pubblica e pregiudicare l'imparzialità del giudizio, il pericolo sta sì per le Corti d'assisie che per i Tribunali. Il divieto dovrebbe esser dunque generale. D'altronde, l'articolo proposto dice: « *Nei giudizi penali è vietata...* » Parmi che la locuzione medesima dovrebbe adoperarsi nell'aggiunta che vuol apporsi all'articolo.

Infine, a me pare che sia utile riprodurre nella legge quella disposizione che era già nel progetto ministeriale, e che fu tolta dal progetto votato dalla Camera dei Deputati. Nel progetto ministeriale eravi un paragrafo così concepito:

« Non sono comprese in questo divieto, — cioè nel divieto della pubblicazione degli atti del processo, — le memorie che le parti sono interessate ad avere per l'esercizio del loro diritto. »

Non si sconobbe, a quanto mi si assicura, la ragionevolezza della eccezione; ma si credette non necessario scriverla nella legge, appunto per questa ragione della sua incontrastabile evidenza. Tuttavia a fronte del divieto generale scritto nell'articolo in discussione, a me pare che non vi sarebbe nessun male, e molta utilità a rimettere su l'eccezione per togliere le possibili dubbiezze e le non rare miticolose contestazioni. E tanto più mi parrebbe opportuno leggerla nel testo della legge, in quanto che era stata già scritta nel progetto ministeriale, ed il vederla esclusa potrebbe esser fatto da prestarsi a varie interpretazioni.

È a questi tre punti adunque che si compendiano le mie osservazioni: — 1° cioè, che, laddove si apponga all'articolo l'aggiunta proposta dall'onor. Ministro, si dichiari che il divieto degli apprezzamenti abbia luogo per i soli giornali o altre pubblicazioni che riproducano i dibattimenti al solo scopo di pubblicità, e non affatto negli scritti e stampati che sieno pubblicati a scopo di difesa; — 2° che nell'aggiunta si adoperi la locuzione stessa adoperata nell'articolo, cioè: « *nei giudizi penali...* »; — 3° che sia rimessa nell'articolo l'eccezione che

era già nel progetto ministeriale rispetto alle memorie che le parti possono pubblicare per l'esercizio o la difesa del loro diritto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo alle interrogazioni che mi dirige l'on. Senatore De Falco.

Per quanto riguarda anzi tutto il desiderio da lui manifestato di veder adottare l'articolo di legge come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, io ho già fatto la stessa dichiarazione, e sento il dovere di pregare di nuovo vivissimamente il Senato a voler risparmiare processi, i quali, com'esso medesimo comprende meglio di me, daranno luogo a gravi incertezze e dubbi, ed in taluni casi produrranno molestie e vessazioni senza che l'intenzione vi sia di produrre cotali effetti. Quando il vizio è della legge, le procedure talvolta si risolvono in cotesti deplorevoli effetti, malgrado le rette intenzioni di coloro che sono investiti dell'ufficio dell'amministrazione della giustizia. Ripeto ancora una volta, io crederei che dopo la discussione che ha avuto luogo, potesse riguardarsi abbastanza chiarito che le disposizioni adottate dalla Camera sieno sufficienti.

Ed invero, permettete, o Signori, che io faccia questa domanda. Supponete che si pubblichi un rendiconto infedele, il quale per avventura potesse essere offensivo, ingiurioso per un estraneo, od anche per lo stesso imputato: da quando in qua hanno cessato di aver vigore le disposizioni di diritto comune intorno ai reati d'ingiuria e di diffamazione?

Se dunque non si tratti di un'alterazione innocente o indifferente, ma l'alterazione si creda dolosa e capace di arrecar danno, abbiamo già nel diritto comune i mezzi, ai quali può ricorrere la parte danneggiata per ottenere riparazione e giustizia. Ciò basta: ed allora lasciamo libertà alla stampa, come finora l'ha già goduta; ed ancora una volta mi sia lecito insistere in questo che mi pare il più semplice e migliore dei partiti possibili.

Discendendo alla contraria ipotesi, è mio dovere ringraziare l'Ufficio Centrale di avere, abbandonando la sua proposta, accettato un altro temperamento, il quale gli sembra appropriato a condurre a resultati analoghi: solamente io lo pregherei di dichiarare, ciò che non ha fatto, se è veramente convinto della necessità di questa aggiunta; se tema che la legge altrimenti rimanga imperfetta ed immeritevole della vostra approvazione, laddove non vi si introducesse questa nuova disposizione.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto riguarda i dubbi elevati dal Senatore De Falco, ecco i chiarimenti che io debbo fornirgli.

Anzitutto egli dice: Limitate il divieto unicamente alla stampa periodica, perchè altrimenti comprenderete anche le memorie difensive che le parti hanno diritto di pubblicare in pendenza di un procedimento per presentarle al Tribunale, e verrete così a ledere senza volerlo un principio molto più alto, quello della libertà e della indipendenza della difesa.

A mio avviso restringere il divieto solo alla stampa periodica sarebbe ingiusto, perchè coloro i quali possono avere interesse ad esercitare una pressione morale, od un'influenza sinistra sull'animo dei giurati e sul pubblico, potrebbero pubblicare i loro articoli sotto forma di opuscoli, e diffonderli a migliaia di esemplari; e sarebbe strano che si facesse una legge così facile ad eludersi, avuto riguardo soltanto alla forma in cui si pubblicasse un identico scritto.

Se non che certamente è da guardare con molta cura, che non rimangano involte in questo divieto le memorie difensive; ed è per ciò che io avevo stimato se non necessario, almeno utile ad evitare ogni pericolo, d'inserire nel mio progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati una espressa riserva ed eccezione in tal senso con le parole che il Senatore De Falco testè vi ha lette. La Commissione della Camera invece fu d'avviso che questo era un dritto così sacro, così evidente ed incontestabile, che una eccezione o riserva espressa dovesse riguardarsi del tutto superflua.

Aggiungerò che non mi parve dover insistere avanti la Camera, per non sembrare animato da spirito di ostinata simpatia per la mia proposta, perchè nelle discussioni legislative per costante abitudine, quando non vi sia manifesta ragione di pubblica utilità, non ho

spirito di paternità per le formole uscite dalla mia penna. Non ho insistito perchè mi parve che l'articolo 32 della legge sulla stampa già abbastanza provvedesse.

Esso dice: « Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali. Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni. »

Dunque nella legge generale sulla stampa esistono disposizioni, che unite a quelle de'Codici di procedura penale e civile, intorno alla facoltà dei Magistrati di sopprimere le memorie e gli scritti ingiuriosi, mettono in salvo il diritto della difesa, e non fanno sentire il bisogno di altre disposizioni speciali.

Osservo del resto che si potrebbero aggiungere in fine di quest'articolo, se l'Ufficio Centrale lo stimi, le seguenti parole: « salve le disposizioni dell'articolo 32 della legge sulla stampa. » Ciò mostrerebbe apertamente ed a sovrabbondanza che tutti gli apprezzamenti contenuti in memorie o scritti di difesa da essere presentati ai Magistrati, non sono nè punto, nè poco compresi nel divieto di cui ci occupiamo.

Finalmente l'onor. De Falco domanda perchè questo divieto non debbasi estendere anche ai Tribunali. Ma ognuno sa che l'art. 49 non risguarda i Tribunali, ma era scritto solo per le Corti d' assisie; perchè si credè che i giudici di diritto abituati a rendere la giustizia, fossero meglio agguerriti, e non risentissero perciò alcuna influenza dalle notizie e prevenzioni che si facessero circolare, che essi decidessero rettamente e solo in ossequio alla legge, senza pericolo di veder modificata la loro opinione da estranee influenze.

D'altronde l'art. 49 si contiene in una legge che modifica l'istituzione dei giurati, e per conseguenza è sempre stato interpretato che non fosse applicabile fuorchè a' dibattimenti innanzi alle Corti d'Assisie. Se questo articolo fosse esteso anche a'Tribunali, anzichè decretare una legge che riesca allo scopo di favorire la condizione della stampa, si riuscirebbe a dettare una legge di maggiori vincoli e severità, che non è mai venuto in mente a chicchessia di proporre.

Scongiuro vivamente l'Ufficio Centrale a dichiarare se veramente nel suo concetto sente la necessità, il bisogno di quest'aggiunta, imperocchè laddove fosse chiaro non essere propriamente necessaria, l'approvazione della legge procederebbe con maggiore semplicità e facilità, senza bisogno di studiare altre formole. Nel caso contrario io mi riservo di riesaminare minutamente quella proposta, ed al bisogno di apportarvi le modificazioni testè accennate, dovendo in tal caso essere sottoposta all'Ufficio Centrale, e dal medesimo poscia riferita al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Quantunque io abbia l'onore di far parte dell'Ufficio Centrale, non essendomi tuttavia stato possibile di sottoporre all'esame dell'Ufficio stesso quelle considerazioni che nella mia qualità di Commissario era in obbligo di svolgere, sono costretto a sdebitarmi davanti al Senato, e lo farò con brevi parole.

Poc'anzi io espressi il desiderio che questo progetto di legge fosse rinviato all'Ufficio Centrale perchè racchiude un complesso di disposizioni abbastanza gravi per consigliare la massima cautela nella dizione.

Per l'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, che verrebbe abrogato con questo disegno di legge, è vietata la pubblicazione dei resoconti dei dibattimenti, delle sentenze e degli atti di accusa, non che degli atti della procedura scritta prima che sia pronunziata la sentenza definitiva.

Si è detto che l'esperienza di ben oltre a due anni ha dimostrato che un tale divieto ha portato più inconvenienti che vantaggi. Io non discuto quest'opinione. Accetto anzi in massima l'abrogazione dell'articolo 49 della detta legge; e restringo le mie osservazioni alla formola dell'abrogazione, ai termini cioè in cui trovasi concepito l'articolo. Perchè, onorevoli Senatori, se è difficile il far bene, non è meno difficile il disfar bene.

L'articolo 49 è stato tagliato in due parti. Una parte è tolta via di pianta, ed è quella che concerne i resoconti dei dibattimenti penali, i quali in conseguenza si potranno quindi innanzi liberamente pubblicare; l'altra parte si riferisce agli atti della procedura scritta, alle sentenze ed agli atti d'accusa, che continue-

rebbero ad essere colpiti dal divieto fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronuncia di non esser luogo a procedimento penale.

Questa divisione, a mio avviso, non è conforme nè al concetto della legge istessa, nè all'economia del Codice di procedura penale.

Dal momento che si crede di dover togliere il divieto di pubblicare il resoconto del dibattimento, non so perchè lo si voglia mantenere per la sentenza e per l'atto di accusa, che, una volta che siano letti alla pubblica udienza, fanno parte integrante del pubblico dibattimento, nè più si possono scindere, inquantochè sono le basi, il perno su cui si aggira la discussione orale.

Io penso anzi che la pubblicazione di questi due documenti contribuisca ben più a ravviare che non a traviare la pubblica opinione; e che quindi il divieto di pubblicarli riesca ad un effetto diametralmente contrario a quello che si propone il Governo. D'altra parte poi che cosa capirà il pubblico dagl'interrogatorî e dalle testimonianze, se non ha sott'occhio l'accusa?

Mi si opporrà per avventura che il pericolo della inesattezza dei fatti che vi sono riferiti basta a consigliarne il divieto.

A questo timore basterà rispondere ch'esso non può riferirsi ai giurati, i quali ne intendono la lettura all'udienza; se poi accadrà che siano inesatti, il pubblico, leggendo i resoconti dei giornali, li troverà corretti o rettificati dalle testimonianze emesse nel dibattimento.

Ma vi è una parte assai più grave in questo disegno di legge, alla quale non si è probabilmente avvertito; ed è quella che riguarda gli atti della procedura scritta.

Il Senatore Conforti m' invita a leggere tutto intero l'articolo. Si rassicuri che non ne lascierò una sola parola.

« Nei giudizî penali, dice l'articolo, è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta.... ecc., fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedere. »

Pare a me che questa disposizione, nei termini in cui trovasi concepita, sia alquanto sconfinata, o per lo meno esca dal soggetto dell'articolo 49 della detta legge.

Di grazia, quali erano gli atti della procedura scritta, che, a termini di quell'articolo, non si potevano pubblicare?

Erano quelli evidentemente che si leggevano nei pubblici dibattimenti, vale a dire denuncie, querele, perquisizioni, sequestri, testimoniali, perizie, deposizioni di testimoni morti od assenti, tutto ciò insomma che faceva parte del dibattimento; e giustamente quell'articolo aveva stabilito che non si potessero pubblicare fin dopo la sentenza definitiva.

Veggo ora in questo disegno di legge, che, invece della sentenza definitiva, si sono assegnati altri limiti al divieto, la chiusura cioè del dibattimento, e la pronunzia di non esser luogo a procedere.

Io non mi preoccupo, o Signori, del divieto, mi preoccupo bensì della concessione.

Questa disposizione infatti contiene una grande concessione in quantochè dà facoltà illimitata alla stampa di pubblicare tutti gli atti della procedura scritta non appena sia chiuso il dibattimento o sia emanata dall'autorità giudiziaria la pronuncia di non farsi luogo a procedere.

Signori Senatori: Sono molti i casi in cui la Camera di consiglio o la Sezione d' accusa possono pronunziare una dichiarazione *di non luogo*; ma ve ne ha uno, che deve fermare in particolar modo la nostra attenzione: quello cioè, in cui allo stato degli atti non sia sufficientemente provato il fatto oggetto dell' imputazione.

L'imputato, se è in carcere, viene rilasciato; il processo è finito, e viene messo in disparte: non se ne parla più: tutto ciò è vero; ma esiste nel Codice una disposizione, per la quale sopravvenendo nuove prove, si riapre il processo e l'imputato può nuovamente essere tradotto in arresto.

In questo caso la pubblicazione degli atti della procedura scritta viene direttamente ad incagliare il giudizio. Perchè adunque, senza alcuna necessità, dobbiamo ora uscire dal soggetto di questa legge, che è quello del resocontó dei dibattimenti, autorizzando la pubblicazione degli atti della procedura scritta dopo la pronuncia di non esser luogo a procedimento penale?

Ritenga il Senato che noi entriamo in una questione grave, la quale nulla ha di comune coll'art. 49 della legge 8 giugno 1874, che si tratta ora di abrogare.

Restiamo nel soggetto: non estendiamo le disposizioni di legge al di là del dibattimento.

Se noi tocchiamo la procedura scritta, vi possiamo trovare qualche grave ostacolo alla pubblicazione: e l'onorevole Ministro conosce meglio di me l'esistenza e la portata dell'articolo 583, secondo il quale, allorquando la parte offesa o danneggiata abbisogna di qualche documento del processo scritto per appoggiare una domanda di risarcimento di danni, debbe ricorrere al Tribunale od al Magistrato che pronunciò la sentenza, ed il quale con apposita ordinanza potrà concedere che le sia data copia del documento, sentito il Pubblico Ministero.

E, in presenza di questa disposizione del Codice di procedura penale, noi dovremo autorizzare senz'altro la pubblicazione per le stampe degli atti della procedura scritta?

Noti di più il Senato, che vi sono molti procedimenti i quali non possono iniziarsi senza querela della parte offesa; e nel novero di questi vengono i procedimenti per reati contro l'ordine delle famiglie, procedimenti altrettanto gravi quanto delicati.

Supponiamo ora che, in seguito a recesso della parte offesa, la Camera di consiglio, o la sezione d'accusa pronunzino una dichiarazione di non farsi luogo a procedere, il processo sarà chiuso come non avvenuto; e gl'interessi sociali esigono imperiosamente, che nulla trapeli di quanto si è raccolto nell'istruzione penale.

Se noi approviamo la legge nei termini in cui viene proposta, tutto può esser pubblico con pericolo di compromettere la pace e l'onore delle famiglie; si è perciò che io proponeva, e prego ora il Senato, di accogliere la mia proposta, che questo disegno di legge venga rinviato all'Ufficio Centrale per un nuovo e più attento esame sulle sue conseguenze.

Io trovo nella Relazione del progetto che l'onorevole Ministro presentava all'altro ramo del Parlamento una locuzione che risponde esattamente al mio concetto, e che io adotterei senza esitanza, locchè dimostra, che le idee dell'onorevole Guardasigilli su questo punto non si scostano da quelle, che vengo ora di svolgere: essa è così concepita:

« Nelle cause penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, fino a che non siano letti o discussi nel pubblico dibattimento. »

Questo è il vero concetto della legge che si tratta ora di sanzionare in abrogazione dell'articolo 49 di quella in data dell'8 giugno 1874. Ma se noi adottiamo la legge come viene proposta, io credo che commettiamo un grande errore, ed è perciò che io prego ancora una volta il Senato di voler sottoporre questo progetto ad un nuovo e più attento esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io aggiungerò una semplice osservazione a quello che ha detto molto bene l'onorevole Senatore Trombetta intorno alla 2ª parte dell'articolo di questo progetto.

Il Senato sa che la formola di non farsi luogo a procedimento alcune volte si adotta per difetto di prove di reità. In questo caso acquistandosi novelle prove si ripiglia il procedimento; altre volte la formola di non farsi luogo a procedimento penale deriva da che l'imputato è innocente o l'azione penale è estinta. In questi casi la formola di non farsi luogo a procedimento costituisce un giudicato irrevocabile.

In questo stato di cose io credo che si abbia diritto alla pubblicazione degli atti di procedura quando la formola di non farsi luogo a procedimento istituisce un giudicato irrevocabile e non quando è una formola che può essere revocata pel sopraggiungere di nuove prove di reità.

Dopo di ciò, mi permetta l'onor. signor Ministro che io faccia un' altra osservazione.

Egli ha fatto una proposta la quale molto differisce da quella dell'Ufficio Centrale. Quella dell'Ufficio Centrale è troppo ricisa e mi pare che non possa accettarsi, sia perchè conduce quasi ai medesimi inconvenienti che si vogliono evitare con l'abolizione dell'articolo 49, sia perchè concede troppo arbitrio al magistrato.

La proposta dell'onorevole Ministro potrebbe aprire l'adito a moltissime questioni, le quali voglionsi evitare. Il giornalista, quando fa il resoconto del dibattimento, anche a suo malgrado, rivela il suo pensiero, le sue simpatie; quando tratta degli argomenti, se sorvola su quelli dell'accusa o su quelli della difesa, si

dirà che il giornalista ha voluto sostenere l'una o l'altra, secondo le sue simpatie, e quindi potrà promuoversi un'azione penale contro di lui e si darà luogo a giudizi d'intenzione e la libertà della stampa ne sarà impacciata.

In questo stato di cose io penso che la legge debba essere accettata senza alcuna modificazione, salvo ciò che ho detto intorno alla pubblicazione degli atti del processo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento come è stato proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

(Vedi sopra.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi credo in dovere di prendere la parola sulle osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Trombetta, perchè riguardano una quistione interamente diversa da quella che ci occupò finora.

Il Senatore Trombetta ha rammentato il tenore della mia originaria proposta presentata alla Camera; ma mi permetterà che io gli dica che ne ha letto solo la metà, onde è d'uopo che io la completi. Leggerò dunque intera la proposta:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che non sia chiuso il processo col pubblico dibattimento, o con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento penale. »

Ben si vede adunque che la mia proposta comprendeva due ipotesi: quella che si procedesse al pubblico dibattimento, ed il processo avesse termine coll'emanazione di una qualsiasi sentenza; l'altra, che intervenisse una pronuncia di non farsi luogo a procedimento. Ciò, come osservava il Senatore Conforti, può aver luogo in molti casi: per inesistenza di reato, o per dimostrata innocenza, o perchè l'azione penale sia rimasta estinta per una delle eccezioni perentorie, quali sono l'amnistia, la prescrizione ed altre simili.

Si badi che queste eccezioni possono essere proposte anche nel pubblico dibattimento, perchè, nell'aprirsi, e nel corso del dibattimento potrebbero sollevarsi eccezioni di questa specie, le quali darebbero luogo alla chiusura del processo con la emanazione di una sentenza di non farsi luogo a procedimento. Questa pronuncia può altresì aver luogo nel periodo istruttorio.

Deliberandosi peraltro di non farsi luogo a procedimento per insufficienza di prove o di indizi, in seguito all'istruzione scritta, e senza ammettersi l'accusa, il processo è esaurito e chiuso, ma rimane ancora la possibilità di vederlo risorgere, laddove per avventura potesse il Pubblico Ministero raccogliere novelle prove che lo abilitassero a riaprire il processo.

La mia proposta adunque era duplice. La prima ipotesi riguardava il caso di processo terminato coi pubblici dibattimenti; ed allorquando in essi si desse lettura di un documento qualsiasi, egualmente che dell'atto di accusa, e cadessero nel dominio della pubblicità, non vi era ragione perchè, essendo libera la pubblicazione dei rendiconti, non dovesse essere libera la pubblicazione anche di questi documenti.

La seconda ipotesi era invece quella dei processi compiuti sulla semplice istruzione scritta, con definitiva ordinanza di non farsi luogo a procedere.

La mia proposta trovava riscontro anche nelle leggi di altri paesi. Infatti sono contemplati l'uno e l'altro dei due casi nella legge francese del 17 luglio 1849, in cui si stabilisce che è vietato pubblicare atti di accusa e ogni atto di procedura, prima che siano stati letti in udienza pubblica, o prima che i processi si compiano con dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

In una recente legge germanica del 7 maggio 1874 le disposizioni sono poco dissimili: « Non si possono pubblicare per mezzo di stampa gli atti di accusa o altri documenti ufficiali di un processo penale, finchè essi non siano stati resi di pubblica ragione al pubblico dibattimento, ovvero finchè il processo non sia giunto al suo termine. »

Aggiungo infine che anche attualmente l'articolo 49, tal quale già esiste, non provvede diversamente. Ivi è scritto: « È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa, degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa prima che sia pronunziata la sentenza definitiva ». Ma non si aggiunge che questa sentenza deve necessariamente essere pronunziata all'esito di un dibattimento; può essere pronunziata benanche al termine della

istruttoria. Tutto dipende dal riconoscere quale sia una sentenza, non interlocutoria nè preparatoria, ma che abbia il carattere di sentenza definitiva.

Così essendo, a me non pare che il dubbio dell'onor. Senatore Trombetta abbia fondamento. Prima di tutto egli dice: È grave assai non il divieto, ma la implicita concessione di pubblicare gli atti di procedura scritta, dopo che questi siano pubblicati.

Egli mi permetterà che gli domandi di farmi leggere il testo di legge, che oggi vieta codeste pubblicazioni per la stampa. Mi faccia grazia citarmelo perchè non esiste. Anzi v'ha questo inconveniente: mentre abbiamo il principio che l'istruttoria penale è segreta, questo principio è destituito di sanzione, imperocchè se a taluno anche prima che si pronunci la sentenza, anche mentre pende l'istruttoria, venisse fatto (e non di rado è accaduto) di aver copia di documenti che si trovano nel processo che è in istruzione; ovvero disponendo oggi il Codice di procedura penale che nel periodo di accusa, allorchè il Pubblico Ministero fa la sua requisitoria che la deve precedere, vi è obbligo di mettere a cognizione del difensore tutti gli atti del processo, se il difensore copii un documento e lo pubblichi, pregherei l'onorevole Senatore Trombetta di farmi sapere qual è l'articolo di legge che egli da Pubblico Ministero invocherebbe per sottoporre codesto fatto a punizione.

Dunque non ci spaventiamo di libertà che oggi la stampa già possiede; di cui non ha abusato, conviene anche dirlo, perchè non abbiamo esperienza che se ne sia abusato, e non facciamo che una legge di favore per la stampa si converta in occasione di creare a danno della medesima nuovi vincoli, che fino ad oggi non hanno esistito.

D'altronde, noi implicitamente creiamo una sanzione che non esiste, bensì ne limitiamo la durata. Infatti questa legge si chiuderà con questa disposizione generale: « La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa di L. 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato. » Dunque soltanto dopo questa legge per la prima volta si potrà dire che chi pubblica gli atti dell'istruttoria, finchè essa è segreta, commette una trasgressione, perchè le disposizioni di questa legge tutelano il segreto finchè dalla legge è voluto.

Al di là di questo limite tutto è pubblico. Dal momento in cui si è comunicato al difensore il processo, egli potrà farne uso; e non solo pubblicherà nelle sue memorie per la difesa del cliente tutti i documenti, tutte le prove che raccoglie dal processo, ma anche tutte le notizie che possono tornargli utili. Quando invece non si pervenga al dibattimento, ma per esempio nello stadio di accusa vi sia una sentenza che dichiari non farsi luogo a procedimento, perchè non esistono elementi sufficienti a procedere oltre, io domando all'onor. Trombetta, se mai un onesto cittadino, un funzionario pubblico, stato per avventura con leggerezza denunciato al magistrato come autore di un turpe reato, dovrà contentarsi semplicemente della sentenza, la quale dichiara che non vi è luogo a procedimento a suo carico? Vorrete impedirgli, per la tutela dell'onor suo, di far sapere a tutti, che egli non ha ottenuto con leggerezza o per favore simigliante dichiarazione, ma che era di tutta giustizia accordargliela, perchè nel processo scritto esistevano tali documenti che escludevano la sua reità, o rendevano poco credibile la imputazione lanciata con leggerezza contro di lui?

Io non comprendo come quello che oggi è permesso dal momento in cui cessa lo stadio della istruttoria segreta, debba diventare vietato in forza di questa legge.

Tanto meno lo comprendo, ove si ponga mente alle tendenze che oggi dominano la legislazione; che sono quelle di voler restringere sempre più il segreto istruttorio, ed anzi uomini gravi e giudiziosi si domandano se per avventura il sistema della completa pubblicità, che costituisce la base dell'istruttoria penale in Inghilterra, non abbia prodotto frutti più vantaggiosi, tanto per l'interesse sociale, quanto per l'interesse dei privati che siano sottoposti a penali procedimenti, e non debbasi affatto proscrivere la segreta inquisitoria, che la Francia ereditò dal diritto canonico e dagli odiosi Tribunali di questa città nei tempi dell'Inquisizione.

La è una questione che deciderà a suo tempo il legislatore, con la calma necessaria, quando si tratti di apportare nella legislazione regolatrice de' giudizî penali grandi mutamenti.

Ma in ogni modo è questo il tempo, a fronte di somiglianti tendenze, in cui dobbiamo creare a danno della stampa novelli divieti, che finora non esistevano?

Ma, si può opporre, vi saranno documenti che per avventura possano offendere l'onore di qualche famiglia. Vi sono i mezzi comuni per impedire ciò; e, ripeto ancora una volta, a che preoccuparci d'inconvenienti che l'esperienza dimostra non essersi fino ad ora mai deplorati? Rallegriamoci adunque per l'educazione della stampa, poichè veramente non ha mai dato occasione ad alcun lamento per ingiuriose pubblicazioni di atti processuali in offesa dell'onore delle famiglie.

Non rimane che l'ultima difficoltà: il processo è finito con un'ordinanza di non farsi luogo a procedere; vi è ancora possibilità che questo procedimento rinasca, sorgendo nuove prove. Ma faccio osservare anzitutto, che presso di noi il caso che risorga un procedimento penale dopo la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento è molto raro, in confronto coi casi in cui questi procedimenti rimangono chiusi per sempre senza riaprirsi. Altro è una pronuncia irrevocabile, altro è una pronuncia definitiva, ed anche cosiffatte ordinanze, senza essere irrevocabili, debbono però annoverarsi tra le *definitive*.

Del resto, la legge ora vigente fu approvata nel 1874, senza che si elevassero i dubbi e gli scrupoli, che oggi promuove il Senatore Trombetta.

Ringrazio poi il Senatore Conforti delle osservazioni con le quali è venuto sempre più confortando la preghiera da me presentata al Senato di non recare aggiunte alle disposizioni di questa legge, e di lasciarla come fu approvata nell'altro ramo del Parlamento.

Vi sono taluni argomenti così delicati, che per quanto si cerchi di apportarvi miglioramenti, si arreca una ferita o si apparecchia un pericolo. Uno di questi argomenti, o Signori, è la libertà della stampa.

Laonde io nuovamente prego l'Ufficio Centrale, che quando gli sia comunicato il testo della proposta da me enunciata a malincuore, la esamini, ed anzi tutto dichiari se riconosce fondata la necessità di questa aggiunta o di altre analoghe di cui si è parlato, perchè sarei lietissimo se potesse esser messa da parte, e la legge ottenesse la vostra approvazione nei termini in cui già venne approvata dall'altro ramo del Parlamento.

In fine si tratta di una disposizione che non esisteva prima del giugno 1874, e non esiste in niun altro paese. E noi conserviamo una parte dell'art. 49, non lo aboliamo affatto, e dovrete esser paghi di quella modesta severità di provvedimenti, a cui si è limitata la Camera dei Deputati.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI. Domanderei che la proposta dell'on. Ministro venisse comunicata all'Ufficio Centrale e che intanto venga sospesa la discussione di questo progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Trombetta ha proposto un emendamento così concepito:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che non siano letti nel pubblico dibattimento. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Dirò una sola parola: l'onor. Ministro mi ha invitato a dichiarare se vi era una legge che vietasse la pubblicazione della procedura scritta; mi perdoni, l'onor. Ministro, ma a mia volta posso domandargli se conosce una legge che autorizzi questa pubblicazione, e noi l'autorizziamo con questa disposizione di legge. Io ho detto che questa disposizione di legge nella parte che riflette gli atti della procedura scritta è estranea al soggetto, e mantengo la mia asserzione.

L'art. 49 della legge 8 giugno 1874, che si tratta ora di abrogare, non allude evidentemente ad altri atti di procedura scritta, se non a quelli che fanno parte del dibattimento. Ciò è tanto vero, che il sig. Ministro, nella presentazione del progetto alla Camera dei Deputati, aveva precisamente enunciato il mio concetto.

Converrà d'altronde l'on. Ministro che dall'art. 583 del Codice di precedura penale ben si può arguire che non sia concessa questa pubblicazione, perchè in caso diverso la legge non avrebbe circondato di tante formalità la

concessione di una copia di qualche atto appartenente alla procedura scritta.

Sono poi dolente, che l'onorevole Ministro Guardasigilli non abbia valutata la importanza delle mie osservazioni relativamente a quei procedimenti che riguardano i reati contro l'ordine delle famiglie. Onorevole Guardasigilli! Il caso è abbastanza grave per meritare tutta la sua attenzione; perchè, occorrendo il recesso dalla querela, gli atti processuali non possono vedere la luce senza compromettere, come già ho detto, la pace e l'onore delle famiglie.

Ma, dopo che l'Ufficio Centrale ha fatta sua la mia preghiera di sottoporre questo progetto di legge ad un nuovo esame dell'Ufficio istesso, io non ho più altro da aggiungere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato mi scuserà, se aggiungo poche parole. L'onorevole Senatore Trombetta mi domanda quale è il testo di legge che autorizza la stampa degli atti delle istruttorie penali. Gli rispondo con un principio inconcusso, che cioè tutto quello che non è vietato, è permesso. Sarebbe strano che fosse necessario un testo speciale di legge per permettere la pubblicazione di atti innocenti, una pubblicazione che nessuna legge vieta. Sono necessarie le leggi che restringano la libertà; la libertà è di diritto naturale; non abbiamo bisogno di veruna legge per dichiarare che noi ne possiamo godere.

Ma se egli desidera necessariamente un testo di legge che autorizzi questa pubblicazione, io l'ho anche pronto. È l'articolo 1° della legge sulla stampa, dove è detto: « La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa è permessa, con che si osservino le norme seguenti., ecc. » Se dunque nelle norme seguenti non esiste una eccezione che proibisca o limiti la libertà della stampa per ciò che riguarda gli atti d'istruttoria giudiziaria, io credo di aver fornito all'onorevole Senatore Trombetta quel testo formale, preciso di legge, di cui egli andava in cerca, per persuadersi che non è vietata la pubblicazione degli atti anzidetti, quando non sono più segreti.

Egli rammentò inoltre un articolo del Codice di procedura penale, il quale stabilisce doversi domandare una copia autentica di un documento od atto qualunque di un'istruzione penale, con una istanza al presidente, e che debba anche essere sentito il Pubblico Ministero, e vorrebbe da ciò trarre un argomento indiretto per inferirne il divieto della pubblicazione degli atti d'istruttoria per la stampa.

Ma no, onorevoli Signori. È evidente che quella disposizione riguarda il caso in cui un cittadino ha bisogno di presentare innanzi a funzionarî pubblici, o fare uso altrimenti non di copie a stampa di questi atti istruttori, ma di copie facienti fede, di copie legali, e la copia autentica non si può ottenere che dal cancelliere del Tribunale, e la legge non ha voluto lasciare al cancelliere libertà di dare qualunque copia, dappoichè è da vedere quale sia lo stadio in cui si trova un procedimento. Aggiungo pure, che si tratta di vedere se vi siano interessi terzi, e se perciò competa, oppur no, la facoltà di chiedere il rilascio di questa copia.

Ma io domando all'onor. Senatore Trombetta: quando un individuo abbia avuto la copia autentica anche col consenso del Presidente, dove sarà il divieto di pubblicarla?

È vero che, come egli obbiettava, alcuni documenti possono essere offensivi all'onore di una famiglia; non credo però di non aver dato il suo peso a questa obbiezione, ma ho risposto all'onor. Trombetta a sufficienza; che anche attualmente è abbastanza prevenuto ed evitato ogni inconveniente mercè il diritto comune, il quale permette a chiunque vedesse pubblicato per le stampe un atto o documento, che possa essere offensivo all'onore di sua famiglia, di servirsi del mezzo ordinario di una querela per diffamazione od ingiuria, o di un'azione civile di danni, laddove il motivo di questa pubblicazione sia stato di fare ingiuria ad una persona o famiglia.

Mi pare adunque che le obbiezioni non sussistano, ed esprimo ancora la speranza che questa legge, la quale è stata proposta in favore e giovamento della stampa, non si converta in pregiudizio della medesima.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Se il Senato passa alla votazione dell'articolo io non ho nulla a dire; perchè io sono con coloro i quali non credono necessaria l'aggiunta fatta a quest'articolo dall'Ufficio Centrale, e credo che si possa senza

inconvenienti prescindere da quella che ha proposto l'onorevole Ministro.

Ma qualora l'articolo medesimo sia rimandato all'Ufficio Centrale, come ne è stata fatta proposta, pregherei l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale medesimo a considerare se non sia proprio il caso di correggere e modificare l'intera dicitura onde è compilato l'articolo stesso.

Infatti quest'articolo dice così:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa *fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento,* o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. »

Qual è pertanto il concetto di quest'articolo? Quello senza dubbio di togliere di mezzo il divieto apposto dall'art. 49 della legge 1874 alla pubblicazione de'dibattimenti innanzi le Corti di assise prima della proclamazione della sentenza, e di permettere codesta pubblicazione durante il dibattimento stesso e prima della pronunciazione della sentenza.

Ora, tutti sanno che codesti dibattimenti cominciano colla lettura della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, e si dichiarano *chiusi* quando la lettura degli atti e la discussione delle prove sono finite, il pubblico ministero ha presentato la sua requisitoria, le parti la loro difesa ed il Presidente, *dichiarato chiuso il dibattimento,* procede al riassunto della causa ed alla proposta delle questioni ai giurati.

Ponendo adunque questi procedimenti in confronto alle parole onde è compilato l'articolo, potrebbe sorgere questa idea: o che gli atti de' dibattimenti innanzi le Corti di assise non si possano pubblicare se non quando il *processo sia chiuso col pubblico dibattimento,* lo che con frase più corretta vuol dire *quando si dichiara chiuso il dibattimento,* e ciò, per le cose dette e pel disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura penale, avvenendo proprio quando il dibattimento è finito, ne seguirebbe che la presente legge andrebbe contro il suo proposito, e non farebbe che anticipare di poco la libertà della pubblicazione de' dibattimenti rispetto a quello che era stabilito dall'art. 49; ovvero che si potessero pubblicare tutti i particolari di un dibattimento penale mentre esso ha luogo, meno gli atti della procedura scritta, la sentenza di rinvio e l'atto di accusa, che sono gli atti che dànno origine al dibattimento e ne costituiscono la materia; e certo questo concetto non può essere nell'animo del Ministro o dell'Ufficio Centrale.

Prego per conseguenza l'onor. signor Ministro a considerare se, questo concetto non essendo certamente nell'animo suo, non sia opportuno modificare la dicitura dell'articolo e dire più chiaramente, come mi pare abbia proposto l'on. Senatore Trombetta:

« È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa *fino a che non siano letti* nel pubblico dibattimento. »

E poichè ho la parola, mi perdoni l'onorevole Senatore Trombetta, se alle osservazioni fatte con tanta competenza dall'onor. sig. Ministro alla difficoltà da lui promossa alle ultime parole dell'articolo in questione, io aggiungo un'altra osservazione.

Quello che preoccupa l'on. Senatore Trombetta sono i processi pei quali si dichiari non farsi luogo a procedimento penale per difetto di prove sufficienti, mediante sentenza interlocutoria, anzichè per sentenza diffinitiva. I primi, dice egli, possono dar luogo al riaprimento dell'istruzione, e la pubblicazione anticipata degli atti del processo può riuscire pregiudizievole alla giustizia.

Ma a me pare che i timori dell'onorevole Senatore Trombetta sieno sbanditi dalle parole stesse dell'articolo, e che le sentenze di non farsi luogo a procedimento penale, di cui nell'articolo si parla, siano proprio le sentenze definitive, quelle, cioè che dichiarano non farsi luogo a procedere, non già per insufficienza di prove, ma perchè o il fatto non costituisce reato o l'azione penale è estinta, o l'innocenza dell'imputato sorge chiara dagli atti, e queste sentenze non danno mai luogo a riaprimento d'istruzione che possa consigliare il segreto degli atti di un processo già finito.

E per fermo nell'articolo si dice: « *fino a che il processo sia* CHIUSO *con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento* ».

Ora il processo non si CHIUDE che quando vi si pone termine con una sentenza *definitiva,* non con una sentenza che non permetta i riaprimento. In questo caso non vi è CHIUSURA, ma solo interruzione o sospensione del procedimento; e inteso in questo modo l'articolo non

mi sembra presenti i pericoli temuti dall'onorevole Senatore Trombetta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la proposta del Senatore Trombetta accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, di rinvio cioè della legge all'Ufficio Centrale stesso.

Se non vi sono opposizioni, è approvato il rinvio della legge.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato a nome anche del mio Collega il Ministro di Pubblica Istruzione un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione di maggior spesa per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie biblioteche universitarie *(V. Atti del Senato N. 51)*.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Ufficî.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento sulla liberazione condizionale dei condannati; e siccome esso contiene alcuni articoli del Codice penale già discussi ed approvati dal Senato, io lo pregherei di permettere che fosse inviato alla medesima Commissione che già ebbe ad occuparsi del progetto del Codice penale, salvo si avesse a nominare qualche membro che si trovasse mancante.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Ufficî.

Interrogo il Senato e approva la proposta dell' onorevole Ministro Guardasigilli: se cioè questo progetto di legge sia rinviato a quella stessa Commissione che già si è occupata dell'altro progetto del Codice penale, salvo a surrogare l'unico membro mancante, che è il compianto onorevole Musio.

Chi approva la proposta del signor Ministro, si alzi.

(Approvato.)

Domando ora al Senato da chi intenda sia fatta la surroga del membro mancante.

Senatore CACCIA. Dall'onor. Presidente.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se approva la proposta del Senatore Caccìa, che cioè la surroga del membro mancante sia fatta dal Presidente.

(Approvato.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Intorno a questo progetto di legge io mi permetto di rivolgere una preghiera al Senato.

Benchè per la natura del soggetto si riferisca alla nostra legislazione penale, tuttavia nella sua applicazione questo progetto di legge ha delle conseguenze sul Bilancio, e precisamente sul Bilancio passivo del Ministero dell'Interno.

Perciò pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Prego il Senato ad accogliere questa mia preghiera.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio chiede sia questo progetto dichiarato di urgenza. Prego il Senato ad esprimere il suo voto. Quelli che intendono decretare la urgenza sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Ora debbo avvertire che fu già nella precedente tornata dichiarata dal Senato l'urgenza del progetto di legge che riguarda la spesa straordinaria per armi da fuoco portatili; che questo progetto non si è potuto porre all'ordine del giorno per la tornata d'oggi perchè quando ho scritta la circolare 15 aprile corrente non era ancora stato letto alla Commissione il progetto di Relazione; che poco appresso la Relazione fu dalla Commissione approvata, ed è stampata, ed oggi stesso distribuita. E perciò, essendo questo progetto stato dichiarato d'urgenza, se nessuno muove opposizione, sarà messo all'ordine del giorno per domani subito dopo quello che è in corso di discussione.

Un'ultima avvertenza. Non credo opportuno di convocare gli Ufficî per la loro costituzione domani, perchè vi è qualche progetto di legge non per anco stampato, e fra gli altri il pro-

getto d'iniziativa della Camera dei Deputati che ci è venuto stamani, e fu da me annunciato in principio della seduta. Quindi sarei di parere che la convocazione degli Ufficî fosse rinviata a giovedì, perchè essi abbiano sufficiente materia ai loro studî.

Se non vi è dificoltà, il rinvio s'intende accordato.

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani alle ore 2 porterà:

Il seguito della discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874; il progetto di legge risguardante le armi portatili, e poi la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta alle ore 5 1|2.

XXXV.

TORNATA DEL 25 APRILE 1877.

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Petizioni — Congedo — Commemorazione dei Senatori Conelli-De Prosperi e D'Ayala — Omaggio reso dal Ministro di Grazia e Giustizia alla memoria del Senatore D'Ayala — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni — Comunicazioni del Relatore Borsani e del Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio dell'articolo unico di questo progetto di legge alla votazione per scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto — Rettificazioni del Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei tre articoli del progetto — Senza discussione approvansi e rinviansi allo scrutinio segreto gli articoli unici dei due seguenti progetti di legge: Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, n° 3260; Abrogazione dell' art. 2 dell'allegato* M *della legge 11 agosto 1870, n° 5784 — Discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Isola Sant' Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria) — Raccomandazione del Senatore Balbi-Piovera, cui risponde il Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Mauri, Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Scrutinio segreto sui cinque progetti di legge discussi — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dei progetti di legge: Riunione in un solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra; Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Palermo; Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore; Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia Giustizia e della Guerra; più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Marina, e dell'Istruzione Pubblica.

Atti diversi

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato. Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 83. La Giunta municipale di Lodi, fa istanza perchè col progetto di legge sul riordinamento del notariato, venga conservato in quella città l'Archivio sussidiario degli atti notarili.

84. Il Presidente del Consiglio notarile di Palma a nome del Consiglio stesso domanda che siano accolte alcune proposte intorno al progetto di legge di riordinamento del notariato.

Domanda un congedo di un mese il Senatore Torrearsa per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Commemorazione dei Senatori Conelli-De Prosperi, e D'Ayala

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Ogni volta che, dopo un intervallo anche breve delle nostre tornate, la devozione all'uffizio ci riconduce a questa Assemblea, mi tocca il còmpito doloroso di recarvi l'annunzio che la morte ha cancellato dall'Albo il nome di uno o più degli egregi che abbiamo avuto a compagni.

Sul finire del marzo è venuto meno il cav. Conelli De Prosperi, Senatore da 25 anni; due giorni prima ci era stato rapito il comm. D'Ayala, Senatore da poco oltre a dieci mesi.

Francesco Conelli De Prosperi nacque il 25 dicembre 1801 da genitori italiani a Rotterdam, la città nativa di Erasmo. Venuto in Italia tuttavia bambino nel 1807, crebbe agli studi. Amò la dottrina del giure; in questo ottenne la laurea dall'Ateneo Torinese; e sempre poi si compiacque del titolo di avvocato. Ma dell'avvocheria non pigliò le funzioni. Era fornito di grandi dovizie; e si adoperò soprattutto nelle cose agronomiche. A un tempo stesso attendeva a quelle discipline che meglio importano al governo economico del paese.

Più volte, e per assai tempo, appartenne a varî Consigli comunali, e al Consiglio divisionale del Novarese. Ebbe in quella provincia influenza molta, e molto autorevole; e la meritava, pel senno, per la lunga esperienza amministrativa, per la rettitudine del carattere: ma, alieno da ogni ambizione, quella sua autorità esercitò tranquillamente, modestamente. Procurò bene spesso che fosse fatta ragione alle giuste domande d'altrui: non ha mai chiesto nulla per sè.

Tuttavolta le sue virtù domestiche e le civili non rimanevano sconosciute al Governo del Re; che, badando a questesse forse più che all'altissimo censo, con decreto del 4 marzo 1852 lo innalzò alla dignità Senatoria.

Teneva per solito la sua residenza in Villalesa, su quella incantevole sponda del Lago Maggiore, dal quale per lunghi anni fu segnato il confine politico tra due parti nobilissime d'Italia nostra, il Piemonte e la Lombardia.

Fu benefico a molti; affabile a tutti. Côlto da grave malattia, mentre soggiornava a Torino, mandò l'ultimo spirito la sera del 27 marzo. Ha lasciato molte memorie di riconoscenza e di affetto.

La città di Napoli, che di solenni pompe esequiali avea poc'anzi onorato due insigni patrioti, due poderosi intelletti, i Senatori Luigi Settembrini e Paolo Emilio Imbriani, non minori omaggi ha renduto il 28 marzo alla salma di un illustre loro collega, il Senatore Mariano D'Ayala.

Questi era nato il 14 luglio 1809 a Messina: ma bramoso, sin da' primi anni, di apprendere l'arte della guerra, e le scienze che sono a quella potentissimo ausilio e decoro, si tramutò a Napoli come alunno del Collegio militare, che ha nome la *Nunziatella*: preclaro Collegio, nel quale la fortuna d'Italia ha voluto che il Governo borbonico, certamente senza saperlo e senza sognarlo, allevasse buon numero degli uffiziali che ora ammiriamo nei più alti gradi del nostro esercito, gagliardo e religioso custode della unità e dell'onore della Nazione.

Di corto, il giovane alunno raggiunse in quel Collegio il grado di capitano, e l'ufficio di professore di artiglieria.

Si avvicinavano i tempi che l'Italia sospirava da tanti secoli. Ferdinando II pareva volgere a miti consigli negli ordini del reame. Il D'Ayala, non sospettando che quelle lustre sarebbero vane e capziose, assumeva il carico d'Intendente della Provincia d'Aquila; ma lo smetteva, più presto che subito, quando il 15 maggio del 1848 ha rivelato al mondo civile di che razza si fossero e di che tempera le promesse di re Borbone.

Prese allora il D'Ayala la via dell'esilio: ebbe onesta e lieta accoglienza nella gentile Toscana: fu Ministro per la guerra nel breve periodo del triumvirato.

Sennonchè, tosto dopo la sciagura del magnanimo Carlo Alberto, a Firenze sopravvennero le armi dello straniero: onde il D'Ayala, del pari che tanti altri de' suoi, chiese l'ospitalità del generoso Piemonte, il quale, in onta alle ire del fato, continuava a impugnare, per non piegarla giammai, la bandiera dell'italica independenza.

I dieci anni e più della sua emigrazione furono consacrati a rinvigorire la mente e l'animo suo coi bellici studi, ai quali cresceano ornamento quegli altri, egualmente a lui dilettissimi, delle istorie napolitane, e della lingua dei nostri classici, della quale era molto perito, e divoto sino allo scrupolo. Alcuni scritti assai pregiati diede alle stampe: molti più giacciono inediti; chè gli difettavano i mezzi da mandarli pe'torchi: la repubblica delle lettere desidera che presto vengano in luce.

I miracoli del 1860 gli riapersero le porte di Napoli; e quivi si ebbe parecchi ufficî elettivi. Fu generale di quella guardia nazionale, che in giorni paurosi e difficili seppe rendere alla causa della libertà e dell'ordine servigi splendidi, cui sarebbe ingiustizia dimenticare. Poco appresso, tenne il comando della divisione militare di Caltanissetta. Il V Collegio di Napoli lo inviò alla Camera dei Deputati. Il Governo del Re lo ha creato Senatore il 15 maggio 1876: deh! che ricordi la data del 15 maggio gli avrà suscitato nell'animo!

Ogni parola, che io dicessi rispetto alla bontà dell'indole, alla dolcezza del cuore, alla integrità, alla fermezza, alla modestia di Mariano d'Ayala, e al suo patrio amore, che altri chiamò idolatria, riuscirebbe troppo minore del vero.

È morto povero: condizione non nuova, nè rara tra i valentuomini che hanno meritato altamente della nostra gran madre, l'Italia.

(Vivi segni di approvazione).

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le nobili e commoventi parole pronunciate dal nostro illustre Presidente mi richiamano inaspettato ed improvviso un ricordo dolorosissimo.

Associandomi all'omaggio che egli ha reso alla memoria del benemerito Senatore Conelli de Prosperi, allorchè egli ha poi menzionato un altro nome, le fibre del mio cuore si sono agitate e commosse, dappoichè io non posso obliare che l'onorando Senatore Mariano D'Ayala divise con me nel corso di una vita intiera le generose aspirazioni e le patriottiche speranze della gioventù, i dolori della proscrizione, i conforti e le gioie del risorgimento della patria nostra.

Quale elogio io potrei consacrare alla sua memoria, che non riesca immensamente inferiore ad un merito incomparabile, pallido riflesso di una luce d'immortale splendore? E commosso nell'anima sino alle lagrime, saprò col labbro trovare parole che rispondano in questo momento all'altezza del soggetto?

Mariano D'Ayala fu uomo di antichi costumi, di elevato carattere, di elettissimi studi, fiero della sua nobilissima povertà, e di quella costante indipendenza che non era ostentazione orgogliosa, nè brama di popolarità, ma era modesta coscienza dei doveri del vero patriottismo, sentimento vivo e profondo dell'umana dignità.

Egli, nell'esercito, negli uffici pubblici, nella vita politica, nell'esilio, da per tutto, fu un modello di virtù rarissime, e non ismentì un istante la sua devozione all'Italia, alla sua grandezza, alla sua libertà.

Il Governo, per mia bocca, benchè con forme troppo disadorne, chè la commozione dell'animo mi vieta trovarne migliori, si associa al lutto del Senato, al lutto della intera nazione, per questa perdita deplorata e immatura, ed io auguro all'Italia molti cittadini ed uomini politici che rassomiglino a Mariano D'Ayala.

(Segni d'approvazione).

Seguito della discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.

Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare notizia al Senato delle deliberazioni dell'Ufficio medesimo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è riunito stamane con l'intervento dell'onor. Ministro Guardasigilli e degli onorevoli Senatori De Falco e Conforti. L'onorevole Guardasigilli, dopo qualche discussione nel seno dell'Ufficio, ha creduto conveniente, e ne ha esposte le ragioni, di ritirare l'aggiunta che egli aveva proposta in surrogazione a quella divisata dall'Ufficio Centrale; e l'Ufficio Centrale, posti in bilico i vantaggi, certo non ispregevoli, ma neppur molti nè ragguardevoli

che si sarebbero potuti ripromettere dalla formula da esso proposta, e considerate d'altra parte tutte le eccezioni e le difficoltà, a cui si andrebbe incontro, ha stimato conveniente di rinunciare affatto alla sua proposta. Dopo di ciò si è rimasti di concerto che la maggioranza dell'Ufficio Centrale avrebbe sostenuto, come sostiene nella sua integrità il progetto ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò brevi parole per spiegare il motivo, per cui ho finito per ritirare la proposta che ieri ebbi l'onore di fare al Senato.

Il Senato rammenta che io con molta esitazione ed a malincuore (adopero un'espressione che altri prima di me pronunziò) m'indussi a far cenno di quella proposta, unicamente per un sentimento di deferenza a quelle che mi parevano inclinazioni e desideri del vostro Ufficio Centrale, premessa pur sempre e più volte reiterata la dichiarazione che a mio avviso il migliore e più conveniente dei partiti fosse l'approvazione pura e semplice dell'attuale disegno di legge, e non ricusando tutte quelle dichiarazioni che giovar potessero a dilucidarne il senso od il significato, laddove la sua locuzione in qualche parte potesse apparire poco felice od oscura.

Ma illuminato dalla discussione importante che ieri ebbe luogo, e confortato dalle opinioni espresse anche da altri onorevoli oratori, io compresi che non solo non doveva insistere, ma che era per me un dovere preferire che affatto scomparisse l'occasione di una vostra deliberazione su quella mia proposta, ritirandola.

La considerazione principale, che a ciò mi ha indotto, si comprenderà in poche parole.

Quale è il motivo che ha consigliato l'altro ramo del Parlamento, ed ha consigliato il vostro Ufficio Centrale ad acconsentire sostanzialmente all'eliminazione dell'art. 49, quale oggi esiste nella legge del 1874? Lo stesso Ufficio Centrale nella giudiziosa sua Relazione non ha mancato di dirlo. In primo luogo si vollero impedire frequenti processi contro la stampa, i quali riescirebbero ad una molestia, specialmente alla stampa periodica, anche quando essa avesse coscienza di non aver voluto con la pubblicazione di rendiconti far opera maliziosa e nociva. Il secondo motivo è quello di evitare che per effetto dell'art. 49 venisse in certa guisa a ristabilirsi una censura preventiva sulla stampa estera, la quale dovrebbe perciò essere perseguitata per impedirne la diffusione.

Ora, ben riflettendo, o Signori, ho dovuto convincermi che questi inconvenienti, riconosciuti dallo stesso Ufficio Centrale nella sua autorevole Relazione, si riprodurrebbero identici, non so se in uguale misura, ma immancabilmente, a fronte di qualunque dell'aggiunte che eransi proposte al progetto di legge votato nell'altro ramo del Parlamento.

Invero, se pur venga sostituito al divieto della pubblicazione dei resoconti durante il dibattimento il divieto della pubblicazione di osservazioni ed apprezzamenti, di quelli, cioè, che si ritenessero capaci di esercitare un'influenza sul pubblico o sui giurati; vediamo se le conseguenze non sarebbero le stesse.

Verrebbero parimente assai di frequente processati per tal causa i giornali senza un esatto criterio, poichè dove cominciano e dove finiscono i semplici resoconti? Dove cominciano e dove finiscono gli apprezzamenti? Come ieri alcuno degli oratori osservò, talvolta anche una semplice reticenza, anche il mettere più in evidenza le ragioni dell'accusa o della difesa, o viceversa, potrebbe agli occhi di un giudice severo interpretarsi come un apprezzamento. Ecco dunque il pericolo di frequenti processi e molestie anche contro giornali che non abbiano avuto intenzione di offendere la legge.

Per ciò che riguarda poi la stampa estera, restringendosi da noi il diritto anche alla sola pubblicazione di apprezzamenti finchè duri il dibattimento, ognuno comprende che questi divieti non possono riguardare le pubblicazioni che si fanno negli Stati stranieri.

Perciò i corrispondenti di tutti i giornali del mondo continueranno a trasmettere liberamente ampî apprezzamenti intorno a quanto accade nel dibattimento ed intorno alle persone, ai fatti ed alle prove, ed i medesimi saranno senza difficoltà pubblicati su tutti i giornali che giungeranno dall'estero. Ma se gli apprezzamenti sono vietati durante il di battimento, dovremo di necessità alla frontiera costituire

di nuovo una specie di censura. Dovremo sottoporre ad esame questi giornali stranieri, non per osservare se contengano rendiconti, che sarebbero permessi, ma invece se contengano apprezzamenti; e dovremo impedire contemporaneamente la divulgazione di tutti i giornali stranieri che li contenessero, e promuovere procedimenti penali contro i venditori e distributori a termini dell'art. 56 della legge sulla sicurezza pubblica, che estendendo questo divieto alla stampa straniera, colpisce coloro i quali se ne facciano nel Regno distributori e spacciatori. Dunque ho detto a me stesso: noi non avremmo che cangiato l'oggetto del divieto, ma gl' inconvenienti, che si deplorano e che ci inducono a cancellare l'art. 49, saranno gli stessi.

Sarebbe dunque opera illogica quella che io consiglierei al Senato. Preferisco perciò ritirare una proposta, la quale, dopo l'esame che ieri se ne fece nella matura discussione che ebbe luogo, mi si presenta feconda degli stessi danni e degli stessi inconvenienti.

Analoghe considerazioni hanno indotto l'Ufficio Centrale a ritirare ben anche la sua proposta, perchè nei casi in cui il Tribunale o la Corte vietassero durante i dibattimenti la pubblicazione dei rendiconti, laddove si trattasse di dibattimenti alquanto lunghi, doveva temersi che gli stessi inconvenienti si riprodurrebbero.

Io adunque ringrazio l'Ufficio Centrale della cortesia e della condiscendenza, con cui anche dal canto suo si è compiaciuto di ritirare la propria proposta.

Eliminate così entrambe le proposte, non mi rimane che pregare il Senato di accordare il suffragio della sua approvazione al presente progetto di legge nella forma stessa in cui venne approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la facoltà di parlare, si darà nuova lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, numero 1937, serie 2ª, e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento trattandosi di legge che consiste di un articolo unico, la votazione verrà fatta a squittinio segreto.

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato:

« Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto. »

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi infra.)

Senatore CASATI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore.* Ho domandato la parola per far rilevare due errori di stampa incorsi nella Relazione; il primo nella 2ª colonna della 2ª pagina ove si legge: « Questo fatto proveniva dall'essersi dovuto impiegare parte della somma stanziata nella compera e nell'allestimento di quel maggior numero di macchine che alle 5 fabbriche, ecc. », quel numero 5 va soppresso; ed al seguente accapo della medesima colonna invece di: « Furono dunque in totale L. 36 milioni »si deve leggere « 46 milioni. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 15,132,000

per la fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessorî, munizioni, oggetti di buffetteria, e trasporto dei medesimi.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue:

Anno 1877	L.	5,000,000
» 1878	»	6,386,000
» 1879	»	3,746,000
Totale	L.	15,132,000

(Approvato.)

Art. 3.

Le somme come sopra autorizzate per gli anni 1877 e 1878 saranno aggiunte a quelle già state approvate rispettivamente per gli anni medesimi colla legge 29 giugno 1875.

(Approvato.)

Si passerà ora alla discussione del progetto di legge:

« Aggiunta di un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260. »

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Nell'art. 96 della legge sul reclutamento militare in data 26 luglio 1876, N. 3260, serie 2ª, è aggiunto dopo il N. 5 il seguente:

« 6. Figlio primogenito di madre vedova o di padre entrato nel sessantesimo anno di età avente gli altri figli superstiti arruolati anch'essi in prima categoria. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, questo progetto, constando di un solo articolo, sarà esso pure votato a squittinio segreto.

Si procede ora alla discussione dell'altro progetto di legge dal titolo:

« Abrogazione dell'art. 2° dell'allegato *M*, della legge 14 agosto 1870, N. 5784. »

Esso è così concepito:

« È abrogato l'art. 2° dell'allegato *M* della legge 11 agosto 1870, N. 5784. »

Non facendosi osservazioni, e constando anche questo progetto di legge di un articolo unico, sarà, come i due precedenti, votato a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune d'Isola Sant'Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria).

Si passa ora alla discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Isola S. Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1878, il Comune di Isola Sant'Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, sarà distaccato dal mandamento di Pieve del Cairo per essere aggregato al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le occorrenti disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BALBI-PIOVERA. Non è certo per fare opposizione a questo progetto di legge che io prendo la parola. I Consigli provinciali di Alessandria e di Pavia sono contenti; è un desiderio di quella popolazione; la posizione topografica di quel comune rende necessaria questa disposizione. Essendo quindi una cosa giusta, io credo che questo progetto di legge non incontrerà in Senato opposizione veruna.

Io voglio solo rivolgere una preghiera all'onor. Ministro, ed è che nella nuova circoscrizione dei comuni si faccia ben attenzione alla posizione topografica dei medesimi, perchè non è il solo questo comune d'Isola che senta la necessità di aggregarsi ad un altro mandamento trovandosi isolato e nell'impossibilità di avere, in certe circostanze, comunicazione col suo mandamento, ma ve ne sono degli altri che si trovano nell'identica condizione; e questi proba-

bilmente verranno a domandarvi la stessa cosa che oggi si concede ad Isola di Sant'Antonio. Vi sono comuni che sono posti sulla riva di un fiume e la loro Amministrazione risiede alla riva opposta, per cui, in tempo di piena, si trovano nell'impossibilità di comunicare fra di loro.

Io prego quindi l'onor. Ministro a voler fare studî speciali sulle condizioni topografiche delle popolazioni, piuttosto che tener conto di altre ragioni, come sarebbe quella delle circoscrizioni elettorali.

Il riguardo alle condizioni topografiche è ben più importante per queste popolazioni, perchè, quando il fiume è cresciuto, sono obbligate a percorrere quasi quaranta miglia per giungere al capoluogo di mandamento.

Credo che precipuo beneficio per una popolazione sia la facilità delle comunicazioni, ed è perciò che prego l'onor. Ministro di aver presente la mia raccomandazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Nell'assenza del mio Collega, il Ministro dell'Interno, risponderò poche parole all'on. Senatore Balbi-Piovera.

Io trovo giuste le sue raccomandazioni. Nella questione delle circoscrizioni di ogni specie, ma principalmente delle circoscrizioni comunali, il criterio principale deve essere l'interesse delle popolazioni, le quali hanno un diritto evidentissimo di essere bene amministrate e di avere facilmente accesso alle autorità giudiziarie od amministrative da cui dipendono. Quindi posso assicurare l'on. Balbi-Piovera che della sua raccomandazione il Ministro terrà il maggior conto. Del resto, egli sa che conosciamo entrambi le località ove trovasi il comune di Isola Sant'Antonio che ha rapporto con questo progetto di legge; le circoscrizioni comunali furono in quelle località più volte corrette da leggi precedenti. Ce ne restano ancora di correzioni a fare, e si faranno di mano in mano che le popolazioni manifesteranno il desiderio, come fu manifestato dalla popolazione del comune di cui si tratta. Il Governo non mancherà di tener conto di queste manifestazioni e, all'occasione, di rivolgersi al Parlamento perchè si provveda con appositi progetti di legge come si provvede nel caso attuale anche prima che la grande questione della circoscrizione del Regno venga in discussione. *(Segni d'approvazione).*

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. In nome dell'Ufficio Centrale io rendo merito all'onor. Senatore Balbi-Piovera dell'appoggio che si è compiaciuto di dare al favorevole voto che l'Ufficio Centrale espresse sopra questo disegno di legge.

L'Ufficio Centrale è altresì lieto che le parole dell'onor. Senatore Balbi-Piovera abbiano dato occasione all'onor. Presidente del Consiglio di fare una dichiarazione, la quale, fuori di dubbio, sarà sentita con grande compiacenza e soddisfazione da tutti quei comuni i quali si trovano nella condizione in cui era quella frazione del comune d'Isola di S. Antonio, a cui si provvede con questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chieda di parlare si dichiara chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1878, il comune di Isola Sant' Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, sarà distaccato dal mandamento di Pieve del Cairo per essere aggregato al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo primo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le occorrenti disposizioni.

(Approvato.)

Si procede ora alla votazione per scrutinio segreto de'cinque progetti di legge finora discussi.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominate.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei Senatori che sopravverranno.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, per estendere ai medici della marina le disposizioni della legge 9 ottobre 1873 sulle pensioni *(V. Atti del Senato N. 53)*.

PRESIDENTE. Dò atto al sig. Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Approvazione per articoli di altri 4 progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Riunione in un solo dei varii capitoli di spese residue del bilancio della Guerra. »

Se ne dà lettura.

(*V. infra*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione dell'art. 1.

Art. 1.

Sono soppressi i capitoli 44, 45, 46, 47 e 49 del bilancio del Ministero della Guerra pel 1877.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È instituito nel suddetto bilancio un nuovo capitolo col N. 51 e colla denominazione: «Resti passivi del 1870 e precedenti,» nel quale saranno inscritte le somme disponibili al 1° gennaio 1877, sui capitoli soppressi, come all'articolo 1°.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: Concessioni di somme occorrenti all'Archivio di Stato a Palermo.

Se ne dà lettura.

(*V. infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, procederò alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100,000, per acquisto di locali e per lavori di adattamento nell'edifizio della Catena, sede principale dell'archivio di Stato in Palermo; e di lire 10,000 per concorrere alla costruzione di scaffali ad uso dell'archivio medesimo.

Non facendosi osservazioni, metterò ai voti quest'art. 1.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le somme predette saranno iscritte e ripartite come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno:

Esercizio 1877.	L.	50,000
» 1878.	»	60,000
Totale	L.	110,000

(Approvato.)

Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato:

« Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste ossia nominative, pagabili con cedole al portatore. »

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Per le rendite del debito pubblico consolidato del 5 e del 3 per cento, si potranno fare iscrizioni *miste*, che saranno per somme fisse ed intestate a persona determinata e rappresentate da titoli misti.

Questi titoli consisteranno in un certificato della iscrizione della rendita, il quale avrà una serie di cedole semestrali pagabili nel Regno al portatore.

Alle cedole suddette saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi che concernono le cedole delle cartelle del consolidato del 5 e del 3 per cento.

Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le iscrizioni miste non potranno farsi a nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone che non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro beni, nè potranno sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

Le iscrizioni miste saranno soggette ad opposizione nei casi contemplati dall' articolo 30 della legge del 10 luglio 1861, N. 94; ma la opposizione non impedirà il libero pagamento delle rate semestrali al portatore delle relative cedole che si troveranno già emesse.

L'oppositore però, che abbia adempiute alle formalità dalla legge prescritte, potrà ottenere dalla Direzione generale del debito pubblico un certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sarà emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse al titolo contemplato nell'atto di opposizione.

Le disposizioni delle leggi vigenti sulle iscrizioni nominative saranno applicabili alle iscrizioni miste in tutto ciò che non è dalla presente legge diversamente stabilito.

(Approvato.)

Art. 3.

La conversione delle iscrizioni nominative in iscrizioni miste potrà effettuarsi colle formalità prescritte nell' articolo 18 della legge del 10 luglio 1861, N. 94, ed anche sopra semplice domanda con firma autenticata a norma dell'articolo medesimo.

Le iscrizioni al portatore potranno tramutarsi in iscrizioni miste sulla semplice istanza del presentatore delle cartelle.

Le iscrizioni miste si potranno convertire in iscrizioni nominative sulla semplice richiesta del titolare.

(Approvato.)

Art. 4.

Il minimo ed i multipli di rendita, per cui si potranno fare le iscrizioni miste, il numero dei semestri per cui verranno rilasciate le serie delle relative cedole, ed il giorno in cui questa legge avrà la sua attuazione, saranno determinati con decreto reale, col quale sarà pure provveduto a quanto altro occorre per la sua esecuzione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato:

« Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo. »

Se ne dà lettura.

(*V. infra*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 310,000 per costruire nell'arsenale militare marittimo di Spezia un magazzino per carbon fossile e per provvedere le macchine ed accessori occorrenti onde effettuare con celerità ed economia le operazioni di sbarco e d'imbarco del carbone.

Se nessuno chiede la parola, metterò ai voti quest'art. 1.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della marina, con la denominazione: *Magazzino per carbon fossile nell'arsenale di Spezia*, e sarà ripartita come segue:

Esercizio	1877 . .	L. 110,000
Id.	1878 . .	» 200,000
	Totale	L. 310,000

(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme agli altri già discussi.

Sono pregati i signori Segretarî a voler procedere allo spoglio de'voti.

Risultato della votazione:

Abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, N. 1937, e sostituzione di altre disposizioni.

Votanti	80
Favorevoli	63
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Abrogazione dell'articolo 2 dell'allegato *M* della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

Votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Aggregazione del comune di Isola S. Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria).

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto.

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260.

Votanti	80
Favorevoli	78
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Essendosi diradato il numero dei Senatori, per cui probabilmente non vi sarebbe più il numero legale per la votazione, gli altri 4 progetti di legge approvati per alzata e seduta saranno votati per squittinio segreto nella tornata di domani.

Gli Ufficî sono convocati per domani al tocco per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Obbligo dell'istruzione elementare;

Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Alle ore 2 si terrà seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Incompatibilità parlamentari;

Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Conversione in legge del R. decreto approvativo della convenzione col commendatore Ignazio Florio, per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria*.

La seduta è sciolta (ore 4 1[4).

XXXVI.

TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Congedi — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge approvati nella precedente seduta — Discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Considerazioni del Senatore Boncompagni di Mombello contro il progetto — Risposta del Ministro dell'Interno, in favore — Replica del Senatore Boncompagni — Controreplica del Ministro — Osservazioni del Senatore Mauri, Relatore, in favore — Chiusura della discussione generale — Appunti del Senatore Serra F. M. sul testo dell'articolo 1 e sua domanda che quest'articolo sia approvato per incisi. — Schiarimenti forniti dal Ministro — Replica del Senatore Serra F. M. e controreplica del Ministro — Osservazioni del Relatore — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Cannizzaro, (dell'Ufficio Centrale) — Approvazione del primo articolo, per incisi, e dell'articolo 2. — Considerazioni ed emendamento proposto dal Senatore Torelli all'articolo 3, accettato dal Relatore e dal Ministro — Avvertenza del Senatore Torelli, combattuta dal Ministro e dal Senatore Cannizzaro — Dichiarazione del Senatore D'Adda — Nuovo emendamento del Senatore Torelli, combattuto dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, respinto — Osservazione del Senatore Torelli — Considerazione del Senatore Tabarrini — Risposta del Ministro — Domanda del Senatore Giovanola, cui risponde il Senatore Astengo, (dell'Ufficio Centrale) — Repliche del Senatore Tabarrini e del Ministro — Osservazioni dei Senatori Tabarrini, Casati, Astengo, del Ministro dell'Interno e del Relatore — Rinvio dell'art. 3 all'Ufficio Centrale — Risultato della votazione dei progetti suindicati.*

La seduta è aperta a ore 2 1[2.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 85. Parecchi cittadini cattolici di Venezia, in numero di 497, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Domandano un congedo: il Senatore Giustinian di un mese per motivi di famiglia; il Senatore Balbi-Senarega di quindici giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

1. Riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della guerra;

2. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Palermo;

3. Inscrizione sul Gran Libro di rendite miste ossia nominative, pagabili con cedole al portatore;

4. Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel

carbon fossile e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del mèdesimo.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte per comodo degli onorevoli Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Interrogo l'onor. Ministro dell'Interno se intende si discuta il progetto giusta il testo ministeriale, ovvero se accetta quello dell' Ufficio Centrale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto il progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il Senatore Segretario Chiesi di dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionarî ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizî vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano e delle scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei ministeri, del ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano;

b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'officio sei mesi prima della elezione;

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'officio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere;

g) Dei professori ordinarî delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n.° 2610.

Non sono parimente eleggibili i ministri del culto.

Art. 2.

Sono considerati come funzionarî ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di officî, i quali faccian carico al bilancio dello Stato e agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 4.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 5.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere Deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'officio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 6.

I funzionarî ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali officî e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

Se l'anzidetto numero legale dei funzionarî ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti.

Completo che sia il numero predetto, le nuove elezioni di funzionarî ed impiegati saranno nulle.

I funzionarî ed impiegati compresi nelle tre categorie *c, d, g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Art. 7.

Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun officio retribuito contemplato all'articolo primo della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati ministri segretarî di Stato ed ai Deputati segretarî generali dei ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessino da tali officî, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della legge elettorale 17 dicembre 1860, nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll'apertura della XIV legislatura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

La parola spetta al Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Signori Senatori! Per la prima volta che sorgo a parlare in questo illustre Consesso, avrei forse qualche motivo di sfiduciarmi, trovandomi oppositore ad un Ufficio Centrale composto d'uomini insigni tra noi e fuori di questo recinto per dottrina e per autorevolezza: nè mi oppongo soltanto alle conclusioni che affermarono, ma al principio da cui movono tutti i loro concetti.

Faccio dunque assegnamento sulla indulgenza di tutti i miei Colleghi, sulla indulgenza degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, dove miro negli avversari di oggi gli amici politici di ieri e di domani.

Il passo della Relazione in cui trovo tracciato il metodo di investigazione che io non posso ammettere è questo:

« L'Ufficio centrale, dice il suo illustre Relatore, fu unanime nell'avviso nel doversi adottare tutte le disposizioni onde è determinato quali siano, prescindendo dai ministri del culto in generale i non eleggibili alla Camera, i quali rivestiti di pubblici uffici, vi possono aver sede, non avendo reputato dicevole che il Senato esprima l'animo suo di escludere dall'altro ramo del Parlamento con ammettere categorie di persone che non siano quelle appunto dalla medesima esclusi od ammessi. »

Me lo perdoni l'Ufficio Centrale, io attribuisco al Senato molto maggior larghezza di discussione e di deliberazione. Certamente nessuno più di me ha riverenza ed affezione alla Camera dei Deputati in cui nacqui e crebbi alla vita politica. Tengo tuttavia per fermo che l'autorità di questo Consesso debba principalmente esplicarsi nelle questioni in cui è interessata la costituzione dello Stato, e credo che fra le questioni che interessano la costituzione dello Stato vengano prime quelle che riguardano l'ordinamento della Camera dei Deputati, che è per così dire la forza motrice di tutta la macchina parlamentare.

Fatta questa dichiarazione, io entro a spiegare perchè non posso ammettere l'opportunità del progetto che ci fu presentato, progetto, che

come nota benissimo l'onor. Ministro dell'Interno nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati, consta di due parti. La prima si riferisce alle incompatibilità già proposte da altri Ministeri innanzi all'altro ramo del Parlamento, contro gli *affaristi*.

Le sanzioni di questo nuovo progetto di legge sono assai più vigorose che non fossero quelle già proposte da altri Ministri.

In questa parte io non consento col progetto droposto a voi; tuttavia tacerò affatto di questa materia riservandomi di discorrerne nella discussione degli articoli, se altri non verrà ad introdurvi delle disposizioni che io possa accettare.

Discorrerò dunque della parte della legge per cui si restringe vieppiù la eligibilità degli impiegati stipendiati dallo Stato. È questa una parte che riesce affatto nuova, e su cui si apre la discussione per la prima volta innanzi al Parlamento. Non ammetto il sistema proposto dall'onorevole signor Ministro ed accettato già dalla Camera dei Deputati e dall'Ufficio Centrale; ma se affermo queste discrepanze, non voglio esagerarle.

C'è un principio in cui consentiamo tutti: cioè che non si devono escludere, per regola assoluta ed irrefragabile, gli impiegati dalla Camera de' Deputati, e che l'ammissibilità degli impiegati tra i Deputati della Nazione non deve essere sconfinata. Essa deve avere qualche limite determinato *a priori* nella legge. Si tratta dunque del più o del meno. È questione di apprezzamento, è una di quelle questioni nelle quali nemmeno un ingegno sottilissimo potrebbe procedere, argomentando da una regola generale stabilita *a priori*. La legge del 1848 vi darebbe circa 100 impiegati per la Camera de' Deputati attuale. La legge promulgata nel 1859, mentre la Corona usava un potere straordinario, ve ne dà 125: il progetto attuale li ridurrebbe a 40. Quale principio assoluto si può trovare per fermarsi ad un numero piuttosto che a un altro? Quaranta buoni o cattivi deputati possono giovare o nuocere quanto i cento.

Dunque non possiamo procedere per la via del raziocinio astratto, e conviene tener conto de'fatti e dell'esperienza. Dobbiamo domandare a noi stessi: c'è qualche fatto per cui dobbiamo affermare che sieno succeduti, o debbano nascere degli inconvenienti dall'eccessivo numero dei Deputati ammessi nella Camera? Il corpo elettorale tende a largheggiare troppo nelle elezioni di Deputati impiegati? Il contegno dei Deputati impiegati che seggono alla Camera deve adombrare gli amici sinceri, i fervidi zelatori delle istituzioni costituzionali?

Io non vidi che questi inconvenienti sieno stati addotti nella discussione che si agitò nell'altro ramo del Parlamento. Vidi anzi che, come taluno disse, si intendeva piuttosto di fare una legge preventiva, che repressiva. Ebbene io non inclino per le leggi preventive in questa materia. Io credo che quando una libertà viene esercitata senza gravi inconvenienti, la si debbe mantenere.

Il buono andamento dello Stato dipende dall'autorità delle leggi, e dall'obbedienza dei sudditi; ma dipende ancora di più dalla loro cooperazione volonterosa e spontanea; ed io desidererei che questo secondo elemento di buon Governo fosse molto più efficace che non sia oggi; che si avesse molto meno bisogno di comandare e di suggerire, e si potesse lasciare che il paese governasse se stesso.

Ma capisco che i voti di ciò che dovrebbe essere non devono confondersi coll'apprezzamento delle condizioni reali delle cose. Un tale apprezzamento fu fatto dall'onorevole Ministro dell'Interno nella sua esposizione dei motivi della legge. Egli tenne per fermo che se nel primo periodo del nostro Governo fu necessario accettare la cooperazione di un buon numero di Deputati impiegati, questa necessità è cessata ora, dic'egli, col progresso delle idee e dei costumi costituzionali. Per conseguenza esso, che per debito d'ufficio è e dev'essere desideroso che gli impiegati non siano distolti dagli ufficî a cui sono chiamati, vorrebbe che pochi di loro ne fossero distratti per rappresentare la nazione in Parlamento.

Sono dolentissimo di non potere su questo punto essere d'accordo coll'onorevole Ministro dell'Interno; piuttosto ottimista, inclino a prevedere il bene anzi che il male; ma questo grande progresso a cui accenna l'onorevole Ministro, io non lo veggo: nè è facile in Italia trovare i Deputati che attendano con alacrità agli ufficî della vita parlamentare; me ne danno documenti gli appelli nominali delle sedute della Camera dei Deputati, che leggo qualche volta;

ho veduto di presenza che non è tanto facile trovare un certo numero di Deputati che attenda con alacrità al disimpegno di queste funzioni, nè mi pare che la cosa proceda diversamente oggi. Per questo rispetto io non credo che le condizioni della vita costituzionale italiana sieno molto migliorate, dopo che ebbe effetto quel gran desiderio di noi tutti, di portare la sede del Regno in Roma; e chi ci viene incontra molte difficoltà, procedenti in parte dalla lontananza dei luoghi, e in parte dalle condizioni economiche ed igieniche.

Perciò credo che il concorso degl' impiegati può essere necessario, e, se non necessario, opportunissimo, nè sarà più facile farne senza oggi di quel che fosse in addietro.

Ci sono poi le cause morali che crescono anch'esse la difficoltà. Io non so quanto si sia progredito nelle idee e nei costumi costituzionali; nè vorrei figurarmi le condizioni nostre troppo belle, o fingermele troppo gravi. Ma certo nella prima parte della nostra vita politica, quando si trattò di fondare la libertà e l'indipendenza d'Italia, procedevamo assai più facilmente, perchè avevamo innanzi alla mente un'idea ben chiara, quella dell'indipendenza e della libertà d'Italia. La volevamo con mezzi diversi, ma la volevamo tutti; la voleva l'onorevole Ministro dell'Interno e la volevo io: consenzienti per questo rispetto, per molti altri dissenzienti. Oggi abbiamo l'intuito meno chiaro di ciò che sia da farsi; non dico che questa chiarezza l'intuito difetti all'onor. Ministro dell'Interno, ma difetta a me, e difetta ad altri, oggi che si tratta di dare assetto all'amministrazione, alla finanza, al governo dello Stato.

Gl'Italiani sono molto meno preparati a questa seconda opera della vita politica; finchè si trattava di fare l'Italia ci eravamo tutti; ciascuno voleva aver parte alla bella impresa, anche con suo disagio, e portare un contributo a quella grand'opera che era il risorgimento della patria. Ora invece la politica è più prosaica; non si tratta più di creare una nazione: allora si trattava dello sposalizio, ora si tratta di far andare innanzi la casa: *faire les affaires du ménage*, cosa assai meno ricreativa, e meno poetica.

Ora in quest'epoca di assetto dello Stato parmi che sia, se non necessario, certo molto opportuno il concorso degli impiegati dello Stato; e in fatto di amministrazione, e di tecnicismo governativo non ci sono in Italia delle tradizioni che siano molto divulgate fuori degli uomini che attendono ai pubblici uffici.

Perchè dunque escluderli e rendere difficile il còmpito assegnato al Parlamento?

Io non dico già agli impiegati *vos estis sal terrae*, nè pretendo che senza la presenza loro nella Camera, questa debba irrefragabilmente cadere in putrefazione, ma tengo per fermo che la loro presenza sia stata fino ad ora molto opportuna e molto opportuna possa essere anche per l'avvenire, tanto più, che, per quanto io sia ottimista, non posso ammettere quel progresso politico di cui mi lusinga la lettura della prima Relazione dell'on. Ministro dell'Interno.

Ho con ciò esaurita una parte degli argomenti che intendevo sottoporre alla vostra considerazione; vi esporrò ora un'altra ragione che deriva dallo stesso progetto di legge. Il progetto di legge infatti che cosa vi propone? Vi propone di pronunciare fin d'ora un'esclusione parziale, la quale non avrà effetto finchè durerà la presente legislatura.

L'esclusione non è dunque urgente e la proposta mi pare ripugnante dalle norme che si sogliono seguire quando si fanno delle leggi che mutano le condi ioni dell'eleggibilità. Nell'atto in cui le accetta, la Camera annuncia la propria morte, e si tengono come esautorati i Deputati eletti secondo una legge che non ha più autorità.

La stessa ragione ha luogo per gl'impiegati che siedono oggi alla Camera e che non potranno rientrare in un'altra legislatura; a loro si dirà implicitamente, se la proposta verrà approvata: voi siete troppi, e perciò qualcuno di voi dev'essere escluso.

Indi pare a me che non sia conveniente di deliberare fin d'ora una legge la quale avrà vigore chi sa quando; e credo opportunissimo rimettere la questione ad altro tempo perchè ha alcunchè di odioso la proposta di pronunziare una esclusione, prima che si introduca alcuna larghezza.

Ora, giacchè ho pronunciata questa parola, concedano i miei Colleghi che il mio discorso si allarghi a qualche considerazione più ampia sul modo in cui si introdusse la questione della riforma elettorale.

Noi abbiamo innanzi a noi la prospettiva di una larga riforma elettorale e parlamentare. Questa prospettiva fu aperta dal decreto che l'onor. Ministro dell'Interno sottopose alla firma di S. M. addì 23 aprile 1876. Con questo si annunzia una revisione di tutta la legislazione elettorale, e l'annunzio ha forma molto solenne, giacchè vi si frammise la persona augusta del Re, mentre l'onor. Ministro poteva fare da sè. Non intendo criticare questa solennità insolita, giacchè, secondo le nostre consuetudini, la nomina di una Commissione per preparare una riforma elettorale, era una cosa in cui non era mestieri frammettere l'autorità regia.

Ora veramente mi pare assai grave, lo confesso, che l'attuazione di questa riforma incominci da un provvedimento, da una esclusione che limita la libertà degli elettori, stringendo la cerchia delle persone su cui deve cadere la loro scelta.

L'Italia non dà certo il primo esempio di uno Stato in cui si promuova una riforma elettorale. Le nazioni che hanno più grande fama nelle storia del diritto costituzionale fecero di queste riforme. Noi abbiamo il più solenne, il più splendido esempio nella storia costituzionale dell'Inghilterra. Tuttavia conviene confessare che a noi la riforma elettorale ci presenta ben altre difficoltà.

La difficoltà principale consiste in questo, che le idee sono meno mature che non fossero altrove, quando si promosse la riforma elettorale. A questa riforma accennò il disegno introdotto per iniziativa privata nella Camera dei Deputati in cui fu proposto di stabilire il suffragio universale per base delle elezioni politiche italiane.

Questa proposta portava fra gli altri anche il nome dell' onorevole Ministro dell'Interno, Deputato allora all'altra Camera. Io certamente non gli fo rimprovero di aver modificate le sue idee; anzi me ne congratulo con lui. Egli ha agito come doveva agire un uomo di Governo, un uomo di Stato. Vuole oggi le cose che crede possibili e si astiene dalle proposte che alcuni vagheggiano ancora, mentre esso le riconosce premature. Io dunque non fo un appunto all' onorevole Ministro dell' Interno, ma dico che egli si trova, e con lui la Nazione italiana si trova, rispetto alle riforme elettorali, in condizioni più difficili che non si sieno trovate le altre nazioni le quali intrapresero quest' opera; giacchè presso queste nazioni, le idee erano più determinate ed assai più diffuse che non lo siano oggi per noi.

Nel decreto che fu proposto dall'onor. Ministro dell'Interno alla firma di S. M. si trova un concetto molto largo, molto indefinito; e doveva essere così stante la condizione del paese.

Stando ai termini di quel decreto, si può andare sino al suffragio universale, si può stare in qua assai più vicini ai termini posti dalla legge vigente oggi:

Art. 1. È costituita una Commissione Reale coll'incarico di raccogliere tutti gli elementi statistici risguardanti la storia delle elezioni politiche nel Regno d'Italia, e di studiare tutte le proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere il diritto elettorale, per assicurarne l'esercizio e per ristabilire il pieno accordo tra la legge elettorale e le altre leggi che determinano i diritti e gli obblighi dei cittadini.

Art. 2. La Commissione Reale, compiuti gli opportuni studi preparatorî, proporrà i provvedimenti che, a suo avviso, più efficacemente conducano allo scopo di estendere il diritto elettorale a tutti i cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni, potrebbero esser chiamati a scegliere i rappresentanti della Nazione.

Art. 4. La Commissione dovrà compiere e presentare il suo lavoro e le sue proposte entro il prossimo mese di luglio.

Questo termine posto al lavoro della Commissione ci fa vedere quanto l'opera sia più difficile che non paresse in sull'esordire. Ed era naturale. L'onor. Ministro dell'Interno ha agito da uomo prudente: di mano in mano che vedeva affacciarsi delle difficoltà, metteva del tempo in mezzo per aver agio a studiare i modi di vincerle.

Ebbene, io credo che in questa condizione non si voglia affrettare la promulgazione di quella parte della legge elettorale che ha natura affatto eccezionale, giacchè l'incompatibilità è pur sempre una parte della legge elettorale e quella parte che contiene una eccezione in un principio generale. Noi incominciamo a parlare dell' incompatibilità, cioè di un'eccezione al principio generale della legge elettorale italiana, per cui tutti i cittadini sono eleggibili; onde si restringe-

rebbe ai cittadini la facoltà di fare le elezioni che vorrebbero e che farebbero, se non ci fosse di mezzo questo divieto.

Ho ben presenti le parole con cui l'onorevole Ministro ha presentata questa legge, affermando *che non si vincola la libertà regolandola con semplice legge, sopratutto quando l'obbiettivo di essa è di provvedere alla migliore composizione e formazione dello stesso potere legislativo.* Mi scusi, signor Ministro, ma quando si nega o si restringe negli elettori la facoltà di eleggere il loro Deputato in una certa categoria di persone, si potrà avere ragione; ma si potrà negare che si vincola la libertà.

Io credo che la legge avrebbe un aspetto molto più liberale quando, insieme con la restrizione che porta una legge d'incompatibilità, ci fosse anche un qualche allargamento di libertà; perciò altri avrebbe potuto suggerire all'onorevole Ministro d'indugiare questa disposizione finchè egli avesse allargate alquanto le basi dell'elettorato politico. Una concessione liberale avrebbe compensato la restrizione di libertà degli elettori, cui si vietava di eleggere alcuni cittadini nei quali essi potevano avere fiducia.

Ma qui convien pure che io parli secondo la mia intima convinzione. È poi proprio sicuro che un allargamento delle basi elettorali, maggiore o minore, porti necessariamente un allargamento di libertà?

Che cosa è libertà?

È la condizione di un paese che governa sè stesso.

Un paese che governa, vuol dire che governano i suoi cittadini.

Or bene, nessun paese, neanche quelli in cui il suffragio universale è più largamente sancito, ammette che ogni cittadino partecipi egualmente al governo dello Stato. Per esser liberi è mestieri governare sè stessi con la ragione, vale a dire sapere la ragione di quello che si fa.

Ora, io farò una interrogazione a tutti i miei Colleghi, farò questa interrogazione al Governo, la farò a tutti i miei concittadini che conoscano un poco le condizioni del reggimento parlamentare.

Siamo noi ben sicuri che tutti coloro i quali accorrono oggi, e coloro che dovrebbero accorrere alle urne elettorali, sappiano proprio quel che si fanno, o che abbiano qualche concetto dell'effetto che procederà dal loro voto elettorale?

Il legislatore naturalmente non può a meno di governare secondo certe presunzioni che si stabiliscono *a priori*, che possono fallire, e in certi casi falliscono inevitabilmente.

Ora proporrò un'altra questione:

L'Italia governa proprio se stessa quanto dovrebbe?

Gli Italiani si mostrarono assai più governabili di quello che non avrebbero creduto molti, soprattutto quelli che ci accusavano nei tempi del Governo assoluto. Sì, siamo molto più governabili che non si credesse; ma la volontà di governare se stesso, di interessarsi degli affari pubblici come se fossero nostri affari privati, quello che si chiama spirito pubblico, è diffuso in Italia quanto si richiederebbe al largo uso delle libertà?

Non affermerò certamente che la cosa sia in questi termini.

Ora, allargando voi il suffragio e restringendo il censo elettorale, aumenteranno i nuovi elettori ma si mostreranno più operosi e più abili degli antichi nell'usare le libertà assicurate dalla Costituzione?

Non lo credo. So che la cifra un po' grossa, che è notata nella bolletta dell'esattore, non rappresenta una capacità elettorale.

Ma pure le cifre di questa bolletta rappresentano il più o meno di quell'agiatezza senza cui non è possibile la coltura della mente, che difetta in chi sia costretto di campare faticando colle braccia. Se dunque ad assodare la libertà si richiede maggiore alacrità nei cittadini, questa alacrità non si otterrà che allargando il diritto elettorale. Non si vide mai che, allargato il suffragio, si andasse a ritroso dal vero spirito liberale allargando ad un tempo l'influenza delle classi meno colte? Conchiudo dunque che non si deve introdurre la incompatibilità degl'impiegati prima che si inizii la effettuazione di una riforma liberale nelle elezioni, nè so vedere un ampliamento di libertà nell'ampliamento del suffragio.

L'onorevole Nicotera non è il primo Ministro di uno Stato costituzionale che annunzia una grande riforma elettorale; ma esso non ha la fortuna di appoggiarsi sopra un concetto chiaro, generalmente ammesso dal paese, o su di un

gran partito che faccia accettare spontaneamente il suo concetto da tutti, come fecero in Inghilterra i *wighs* quando fecero accettare dall'opinione pubblica e dai grandi poteri dello Stato la prima grande riforma elettorale che siasi compiuta in quell'Isola.

In queste condizioni è chiaro che si deve andare a rilento nel porre principî assoluti di leggi elettorali e lasciare che le idee del paese si maturino con lo studio, la riflessione e la discussione.

Con ciò non voglio dire che non ci sia nulla da fare rispetto alla legge elettorale. Si fece una proposta che fu già presa in considerazione dall'altro ramo del Parlamento. Questa proposta è quella che fu presentata già dall'ono-onorevole Deputato De Zerbi e presa in considerazione dalla Camera de' Deputati il dì 30 aprile 1875. Quella proposta accennava ad un fatto molto grave per tutti gli amici della libertà costituzionale. Essa denunziava che le elezioni fatte secondo le leggi che attualmente governano le operazioni elettorali non erano sempre sincere; che molte frodi ci si potessero introdurre e si erano introdotte qua e là. Si proponeva allora che ai Comizî elettorali dovesse presiedere l'autorità giudiziaria; che si intimassero delle pene assai severe contro le elezioni dolose e le violazioni di legge. È una cosa molto grave che si introduca in qualsivoglia modo un sospetto sulla sincerità del voto elettorale, perchè quel sospetto scalza l'autorità morale delle instituzioni libere e del Parlamento.

La proposta del De Zerbi fu presa ad esame due volte dalla Camera dei Deputati: fu presa in considerazione una seconda volta immediatamente dopo che l'onorevole Ministro aveva promulgato il suo decreto del 23 aprile; ed allora fu deliberato dalla Camera dei Deputati che fosse trasmessa alla Commissione che l'onorevole Ministro aveva incaricata di preparare le basi della riforma elettorale.

Qui non è questione di partito; non è questione di allargare o restringere il voto elettorale; è questione della sincerità, della onestà del voto, che noi tutti qui abbiamo grandemente interesse a mantenere od a ristabilire: questione che deve precedere tutte le altre riforme, perchè nessuna riforma che possiate introdurre sortirà effetto se le elezioni non siano sincere, o come sincere non vengano riconosciute da tutti.

Dopo questa deliberazione della Camera sopravvenne un gran fatto: le elezioni generali. Qual giudizio si deve portare del modo in cui si compirono? Io me ne sono informato: ho saputo che uno dei miei amici politici, uomo di grande autorità, udì espresso molto vivamente da molti il voto che si provvedesse alla sincerità delle elezioni. Vorrei avere qualche notizia più particolareggiata de' fatti che danno occasione a quei richiami: non l'ebbi finora, se l'avessi, non ne farei argomento di discussione in questo Consesso; io rispetto troppo il decoro dell'altra Camera per non comprendere che questa è una questione che essa deve trattare prima di noi.

Bensì all'onorevole Ministro dell'Interno che prese l'iniziativa della riforma elettorale, raccomando vivamente che non dimentichi questo punto tanto essenziale, che non si può trascurare senza che ne sia turbata la vita politica della Nazione. Ci sono molte cose che io approvo e che il signor Ministro non approva; ci sono molte cose che egli approva e che non approvo io; ma c'è una cosa che dobbiamo voler tutti: l'onestà della nostra vita politica, quell'onestà che fece singolare questa rivoluzione italiana fra tutte le altre, quell'onestà di cui ci siamo tutti gloriati e che il signor Ministro non vorrà certamente lasciar venir meno.

Qui chiudo il mio discorso. Non credo questa legge opportuna nelle presenti condizioni. Non credo questa legge liberale perchè pronunzia un'esclusione che non doveva venir pronunciata senza qualche concessione.

Non consiglio l'allargamento del voto elettorale. La riforma elettorale ha bisogno di nuovi studi perchè le opinioni sono ancora troppo incerte; ma deve immediatamente studiarsi il modo di assicurare l'onestà e la sincerità delle elezioni. Io non so quali saranno le conclusioni di questo studio, e non voglio che si tratti qui una questione che si attiene al decoro dell'altro ramo del Parlamento. Ma come cittadino italiano, come Senatore che deve vegliare alla sincerità delle istituzioni costituzionali, dico che nessuno studio, nessuna diligenza si deve ommettere per rimuovere ogni principio di sospetto che possa menomare l'au-

torità morale dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'on. Senatore Boncompagni prendeva, con una certa esitazione, la parola, poichè faceva peso sull'animo suo il voto unanime de'componenti l'Ufficio Centrale; ed io invece la prendo con coraggio confortato dal giudizio di uomini così eminenti.

Mi permetta l'on. Senatore Buoncompagni che, prima di esaminare le osservazioni che egli muove al progetto di legge in discussione, io dica di aver provato un'impressione dispiacevole nel vedere la strana coincidenza, certo non voluta dall'on. Senatore Buoncompagni, delle sue opinioni, sull'opportunità di questo progetto di legge, con quelle degli uomini più spinti in politica. Certamente, lo ripeto, l'on. Senatore Boncompagni non può avere gl'intendimenti di quegli uomini; ma, strana combinazione! le sue idee coincidono con quelle. Infatti l'on. Buoncompagni ha esaminato principalmente questo progetto di legge dal punto di vista dell'opportunità; egli lo crede inopportuno perchè una riforma elettorale non deve incominciare mai dalla restrizione, e se da questa incomincia, deve essere seguìta immediatamente o contemporaneamente da una larghezza del diritto elettorale. È questa l'istessa tesi che hanno sostenuto i deputati radicali, dai quali riconosco che l'on. Boncompagni si trova molto più lontano di quello che si trovi con me?

Essi dicevano: La riforma elettorale non deve incominciare dalle incompatibilità; rimandate questa questione alla riforma della legge elettorale, all'attuazione del suffragio universale. E chiedevano al Governo i patti, le condizioni, l'anello del matrimonio per concedere il loro suffragio a questa legge.

Per verità, dopo la condotta tenuta dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, dopo le dichiarazioni che il Ministro dell'Interno ebbe occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento, dopo la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale, io sperava che questa legge non dovesse, non potesse trovare opposizione nel Senato e molto meno nell'onorevole Boncompagni, il quale di senno politico abbonda.

Ma esaminiamo le osservazioni dell'onorevole Senatore Boncompagni. Anzitutto le esclusioni non sono sancite per la prima volta in forza di questa legge; io non ho bisogno di ricordare all'onorevole Boncompagni l'articolo 97 della legge elettorale. L'esclusione degli impiegati dalla Camera dei Deputati è principio generale già stabilito dall'articolo 97 della legge elettorale.

Vi sono però delle eccezioni, e di queste dobbiamo occuparci, dobbiamo cioè vedere se le eccezioni debbano essere contenute entro il limite nel quale si trovano o se non convenga invece di limitarle anche di più. Non è quindi un principio nuovo quello che si viene a stabilire; e se pure si dicesse che tutti gli impiegati debbono essere esclusi dalla Camera, non si varierebbe per questo il principio generale della legge elettorale vecchia, si modificherebbe unicamente nelle eccezioni. Ma neppure le eccezioni sono tolte, essendo semplicemente alquanto limitate nel numero.

Lo scopo principale che si è proposto il Governo con questa legge, è quello di ridurre il numero dei Deputati impiegati.

Ho già spiegato nell'altro ramo del Parlamento, ed ho pure avuto occasione di dichiararlo agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, che la considerazione di maggior peso pel Governo nel proporre la limitazione del numero dei Deputati impiegati è stata: del danno che a taluni importantissimi uffici pubblici deriva dalla mancanza di certi uomini, i quali dovendo adempiere al mandato di Deputato non possono più adempiere a quello del loro ufficio. Infatti prego l'onorevole Senatore Boncompagni a considerare se la scienza se ne avvantaggi togliendo dall'insegnamento un numero considerevole di professori.

L'onorevole Boncompagni sa quante sono le nostre Università e quanto, senza far torto alla nobilissima classe dei professori, sia difficile trovare tanti ingegni elevati per degnamente coprire tutte le cattedre.

Ed accade che gli elettori nel ricercare nei professori taluno che li rappresenti, scelgono sempre i migliori. Così per un certo tempo sono sottratti all'istruzione pubblica appunto quei professori che le sarebbero più necessarî. Io potrei citare al Senato esempi di professori i quali per anni ed anni non diedero più le-

zioni ai giovani studiosi con grandissimo svantaggio della cosa pubblica.

Non parlo dei magistrati. Confesso che le mie opinioni andrebbero ancora più in là delle restrizioni. Io vorrei che la magistratura rimanesse sempre al di sopra di tutte le insinuazioni, di tutti i sospetti, di tutte le malignazioni; insinuazioni, sospetti e malignazioni che per chi vive la vita politica sono pur troppo inevitabili. Francamente io escluderei tutti i magistrati da quel ramo del Parlamento, e li ammetterei solamente in questo Consesso perchè più calmo, e meno esposto agli attacchi. Ma non potendosi seguire questo sistema e dovendoci contentare di limitarne il numero anche per i magistrati, si è veduto che molti essendo Deputati, non hanno potuto assistere al loro ufficio, e ciò con grandissimo danno dell' amministrazione della giustizia. L'onorevole Senatore Boncompagni ed il Senato non possono aver dimenticato che il Governo, a causa di ritardi, è stato costretto di ricorrere a misure eccezionali, cioè alla creazione di Corti e di Tribunali straordinari, per porre termine a moltissimi affari rimasti in arretrato,

Pei militari, l'onorevole Boncompagni sa che in altri Parlamenti si è discusso se convenisse oppure no che essi ne facessero parte.

Io non sollevo questa questione, e faccio solamente talune osservazioni che mi sembrano molto pratiche.

Quando dall'esercito si toglie un certo numero di ufficiali, ed occorre fare una distinzione che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento, cioè quella della differenza che passa fra il generale e gli altri ufficiali. Il generale può benissimo comandare una brigata o una divisione, senza assistere tutti i giorni alle manovre; ma non può il colonnello, il tenente-colonnello, il maggiore, non stare sempre vicino ed in contatto continuo coi soldati. Il colonnello che comanda il reggimento è responsabile dell'amministrazione del reggimento stesso anche quando n'è lontano.

Ora, togliere dall'esercito un numero abbastanza notevole di ufficiali, quando per verità il nostro esercito, ancora giovane, non ne abbonda, a me sembra cosa dannosa.

L'onor. Boncompagni, da uomo dotto e pratico, ha posto la sua attenzione alle condizioni del Parlamento, ed ha veduto, dagli appelli nominali, che spesso la Camera non si trova in numero. Questo fatto dispiacevole è per lui una nuova ragione per non escludere gli impiegati; escludendo gli impiegati, egli dice, voi rendete più difficile la vita del Parlamento.

Onorevole Boncompagni, per poter affermar questo bisognerebbe aver fatto degli studî sull'appello nominale. Io non era preparato a questa osservazione, ma dalle ricerche fatte precedentemente, ricordo di aver veduto che il numero dei Deputati impiegati assenti dalla Camera è stato maggiore di quello degli altri Deputati, fatta, s'intende, la debita proporzione. Veda quindi che anche questo motivo non esiste.

L'on. Boncompagni, esaminando questa legge abbastanza limitata, me lo consenta, ha allargato un po' troppo la discussione, ed ha voluto ricordare che io ho firmato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare.

Mi permetta anzitutto che io rettifichi il suo giudizio su quel progetto di legge. Quel progetto non contiene punto il principio del suffragio universale. Se l'onorevole Boncompagni lo avesse sott'occhio, vedrebbe immediatamente che esso si limita ad accordare il diritto elettorale a coloro che sanno leggere e scrivere; condizione che limita di molto il diritto elettorale. Non dico con questo che anche quella proposta non sia abbastanza larga, e non esito a dichiarare che non credo sarebbe opportuno spingere la riforma elettorale fino a quel limite.

È ben diverso giudicare di talune situazioni e di taluni fatti, non dico quando si è Deputato di opposizione o della maggioranza, ma quando non si è mai trovato in condizione di esaminare le difficoltà e i pericoli che l'applicazione di taluni principii, anche giustissimi, può suscitare; ed avendo io avuto l'altissimo onore, non disgiunto da grandi dolori, di reggere il Ministero dell'Interno, ho dovuto convincermi non essere utile e conveniente per ora la riforma elettorale, quale si trova indicata nella proposta dell'onorevole Cairoli. Oggi che sono Ministro, per quella responsabilità che debbo sentire, per l'esperienza che debbo avere, io credo prudente tenere la riforma elettorale in limiti più ristretti da quella proposta.

Sa poi l'onorevole Boncompagni quale sa-

rebbe la conseguenza immediata se egli persistesse nel chiedere di rimandare la discussione di questa legge alla riforma generale elettorale? La conseguenza immediata sarebbe di affrettare la riforma elettorale; ed il Governo non potrebbe che riconoscere questa necessità, che ha il dovere di non dimenticare, perchè è una delle sue promesse al paese.

L'onorevole Senatore Boncompagni pare che, nello stesso tempo che pensa debba questa legge essere discussa quando si discuterà la riforma elettorale, pensi pure che la sola riforma debba essere quella proposta dall'ex-Deputato Zerbi. Ma la proposta dell' ex-Deputato Zerbi, della quale io comprendo tutta l'importanza, non può dirsi una vera e propria riforma elettorale, ma invece una garanzia per assicurare *la verità*, *l' onestà del voto degli elettori*. Con questa proposta il diritto all'elettorato rimane tal quale si trova oggi.

Ho detto che il Governo ha il dovere di non dimenticare la riforma elettorale; e l'onorevole Senatore Boncompagni, che è uomo di Governo e di grande esperienza, sa quanto me che talvolta i Governi commettono un errore pericoloso facendosi chiedere con molta insistenza talune riforme.

I Governi che non hanno saputo a tempo concedere, hanno condotte le cose al punto da dovere più tardi accordare più di quello che, se avessero concesso in tempo, sarebbe stato bastevole a soddisfare i desiderî del paese.

Ora è innegabile che la nostra vecchia legge elettorale deve essere riformata, se non fosse per altra ragione, per questa, che le leggi tributarie le quali sono state votate dal Parlamento Subalpino prima, e dal Parlamento italiano dopo, hanno modificato grandemente il diritto elettorale. A questo uniscasi il progresso intellettuale e della pubblica istruzione.

Se l'onorevole Senatore Boncompagni vorrà usarmi la cortesia di leggere attentamente quel decreto che egli ha ricordato, e che il Governo ha voluto acquistasse autorità maggiore con la firma del nostro Augusto Sovrano, se leggerà attentamente quel decreto troverà che non si assegna il limite alla riforma elettorale, ma s'indica lo scopo precipuo dello studio della Commissione, cioè quello di riordinare il diritto elettorale.

L'onor. Boncompagni non vede nel paese il desiderio della riforma elettorale; ed io son d'accordo con lui se intende parlare del suffragio universale, ed ho già detto alla Camera che il paese desidera più riforme finanziarie ed amministrative che politiche. Ma credo però che il paese desideri la riforma nel modo che ho indicata.

Ora dirò poche altre parole, lasciando all'egregio Relatore della Commissione, che ha più autorità di me e per la sua sapienza e per la sua età, di rispondere più distesamente.

Se l'onorevole Senatore Boncompagni esaminerà le disposizioni speciali della legge, vedrà che tutto si riduce, per ciò che riguarda gl'impiegati, ad una limitazione di numero, e per ciò che riguarda la morale, ed in questa parte son certo saremo tutti d'accordo nell'ammettere talune esclusioni. Ebbene nella prima parte che riguarda i professori, i magistrati, i militari e gl'impiegati in generale, di che cosa si tratta? Di una semplice diminuzione di numero; invece di 13 professori, colla legge nuova ve ne saranno 10, e così pei magistrati e per gl'impiegati in generale invece di 70 e più ve ne saranno venti.

Quindi come vede l'onorevole Senatore Boncompagni non si tratta mica di escludere coloro che oggi possono essere Deputati, ma solamente di limitarne il numero; e questo risponde pure ad un'altra osservazione dell'onorevole Senatore Boncompagni, cioè a quella che in certo modo riguarda la dignità degli attuali Deputati impiegati i quali, secondo lui debbono sentirsi esautorati.

Nulla di tutto questo on. Senatore Boncompagni; forse che sono stati esautorati i 18 o 20 professori che erano alla Camera prima del sorteggio? L'on. Boncompagni sa che trovandosi maggiore il numero dei professori eletti Deputati, si è dovuto fare il sorteggio, e che taluni di questi egregi uomini hanno dovuto ripresentarsi ai loro elettori perdendo la qualità di professore, oppure rassegnarsi a perdere la qualità di Deputato.

Ebbene, con la legge nuova invece di farsi il sorteggio per sei o sette professori, se ne fossero eletti quanti ne furono in questa legislatura, si farebbe per due o tre di più. Così per i magistrati.

In quanto alla categoria generale degli im-

piegati, dico francamente che se possono avere un certo peso le osservazioni pei professori, per gl'impiegati in generale, io dico francamente che vorrei ne entrassero in Parlamento il meno possibile; se il Parlamento ha bisogno ancora di ingegni robusti, di uomini esperimentati per discutere ponderatamente e con senno le leggi, le nostre amministrazioni non hanno meno del Parlamento bisogno di buoni impiegati. Quindi come vede l'onor. Senatore Boncompagni le sue osservazioni fondate sugli appelli nominali della Camera e sulla necessità di non privare il Parlamento del concorso degli impiegati, esaminate colla realtà, mi permetta gli dica mancano di base.

Io spero che dopo queste osservazioni, l'onorevole Boncompagni si convincerà che è opportuno di approvare questa legge e non di rimandarla, come sarà opportuno di presentare in altro tempo la riforma elettorale tenuta in quei limiti che non produrrà danno al paese, ma servirà a meglio regolare il diritto elettorale.

Io sarò grandemente soddisfatto come lo fui quando ebbi l'onore di essere chiamato dall'Ufficio Centrale, se l'onorevole Boncompagni con la sua autorità, con il suo voto, concorrerà ad approvare una legge che è opportunissima e convenientissima, specialmente in questo momento.

Senatore BONCOMPAGNI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Ho chiesto di parlare su d'un fatto personale affine di dare una spiegazione brevissima.

Non ho inteso di discutere della riforma elettorale, ma accennare la semplice questione a cui si riferisce la proposta già presa in considerazione dall'altro ramo del Parlamento.

Ora che la questione per la riforma elettorale è stata sollevata, bisogna pure che una volta o l'altra sia decisa. Ho bensì detto e ripeto che l'onorevole Ministro dell'Interno è stato meno fortunato che i Ministri di altri paesi, i quali hanno intrapreso la riforma elettorale e parlamentare, appoggiandosi sopra un concetto comunemente ammesso, laddove presso di noi nessuno di questi concetti si faceva vivo, giacchè il decreto del Ministro dell'Interno era quello che aveva sollevato la questione. Accennai che il paese non si interessa del Governo quanto desideriamo tutti noi liberali dell'una parte e dell'altra.

Io non sono ben persuaso che l'allargamento del diritto elettorale possa contribuire ad assicurare le condizioni delle libertà pubbliche. Il signor Ministro potrà forse vedere una prova d'ignoranza in questa opinione mia. Sarò uno dei più ignoranti, ma ci sono dei più ignoranti di me.

Io non comprendo ancora che l'allargamento del suffragio debba essenzialmente fare progredire la causa della libertà. Del resto, io non intendo punto che la riforma debba restringersi, debba rendere più sincere le elezioni, proposito già fatto altra volta nell'altro ramo del Parlamento e già preso in considerazione. Bensì ho detto che mi sarebbe parso opportuno di incominciare da quel punto la discussione.

Certo è interesse supremo che nessuno di noi possa dubitare della sincerità delle elezioni. Giacchè questo sospetto fu suscitato, conviene che sia chiarito.

L'onorevole Ministro è impressionato di tutti gli inconvenienti che vi sono nella presenza di molti Deputati impiegati alla Camera: è naturale; come Ministro dell'Interno ha presenti tutti questi inconvenienti.

Io non conosco molto l'amministrazione ma conosco un poco le assemblee parlamentari e la Camera dei Deputati, e vedo quanto sia difficile trovare quelli che, avendo amore della vita politica, desiderino rappresentare la nazione per servirla utilmente.

La elezione rimarrà più difficile quando fra gli eleggibili manchino gl'impiegati. Queste sono le osservazioni le quali non mirano in sostanza ad esagerare il dissenso tra il signor Ministro e me. Il signor Ministro non vuole l'esclusione assoluta degli impiegati ed io d'altra parte non voglio l'allargamento indefinito nel numero degli impiegati Deputati.

Io sarò ben contento quando il paese saprà governarsi da sè con minore aiuto degli impiegati. Io credo che la proposta che si fa ora renderà certamente più difficili le elezioni; imperocchè essa incomincia la riforma elettorale da un'esclusione; si voglia o non si voglia, la legge delle incompatibilità e la legge elettorale sono parte di uno stesso sistema, perchè dal-

l'una e dall'altra dipende la composizione del Parlamento. Sicuramente coll'esclusione assoluta o parziale non si stabilisce un principio liberale. Nella pratica forse non sarà tanto grave l'inconveniente, ma in massima non posso approvarla.

Desidererei che l'esclusione venisse con uno di quei provvedimenti che significassero un allargamento di libertà.

Non significherebbe allargamento di libertà, l'allargamento del numero degli elettori ottenuta dall'abbassamento del censo. Voglio bensì meglio assicurata la sincerità del voto elettorale.

Su questo punto ho detto la mia opinione ed il Senato giudicherà.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho preso unicamente la parola per rilevare l'insistenza dell'onorevole Boncompagni nel sollevare la questione elettorale. L'onorevole Senatore Boncompagni crede che il paese non si preoccupi punto di questa questione ed ho già detto che fino a un certo limite siamo perfettamente d'accordo. Anzi se l'onorevole Boncompagni mi avrà fatto la grazia di leggere le cose da me dette nell'altro ramo del Parlamento in occasione di questa discussione, ricorderà che rispondendo a un Deputato ho dichiarato che è mia convinzione che il paese desideri più le riforme finanziarie e amministrative che le riforme politiche: ma quello che non desidera il paese secondo me, è il suffragio universale: desidera invece il riordinamento della legge elettorale, limitato a talune categorie.

Ad ogni modo, onorevole Boncompagni, la questione è stata messa non solo dal decreto, ma è stata messa prima da quel certo progetto d'iniziativa parlamentare; ed egli deve essere sicuro che se il Governo non avesse nominata la Commissione, e se la Camera non fosse stata sciolta, il Governo avrebbe dovuto nel mese di ottobre o di novembre dell'anno passato presentare una legge sulla riforma elettorale o accettare la discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare: il che ci prova che questo bisogno non è stato creato dal Ministero, ma è sentito fino ad un certo limite dal paese.

Dirò un'altra cosa. L'onorevole Boncompagni vede la necessità della presenza degli impiegati nel Parlamento, perchè giustamente osserva, che il paese ancora non è fatto in modo da non sentire il bisogno degli impiegati. E precisamente, onorevole Boncompagni, perchè io credo che il paese ancora ha questo bisogno, e sarei fortunatissimo se non lo avesse più nel tempo che io resto al Ministero, poichè professo la stessa sua teoria, cioè che il paese debba governarsi quanto più è possibile da se stesso; che l'ingerenza del Governo debba manifestarsi quanto meno è possibile. Ma precisamente perchè il paese avverte il bisogno dell'azione del Governo, io credo che non convenga distogliere dal loro ufficio gl'impiegati, poichè nell'amministrazione questi uomini possono rendere dei grandissimi servigi al paese. Certo possono renderne anche nel Parlamento; ma francamente io credo che un professore è molto più utile per la società e per la gioventù studiosa quando detta la sua lezione dalla cattedra, che quando fa un bel discorso alla Camera; come io credo che un magistrato è molto più utile quando si occupa delle cause, e dello studio dei processi, anzichè quando viene alla Camera a studiare un progetto di legge.

L'onorevole Boncompagni, che per molti anni è stato Deputato, sa che al Parlamento avvocati per studiare le leggi non ne sono mancati mai. Non abbiamo il diritto di limitarne il numero, abbiamo però cercato di escludere quelli che difendono Società che hanno relazione collo Stato.

Concludo quindi che, precisamente per le ragioni che egli cita in sostegno della sua tesi, io credo che sia un bene pel paese di limitare il numero degli impiegati alla Camera.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la concedo al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Le cose argutamente e copiosamente dette dall'onorevole Ministro dell'Interno, a cui io debbo molte grazie per la cortesia di cui gli piacque essermi sì liberale, mi dispensano dal toccare a molti degli argomenti addotti dall'onorevole Senatore Buoncompagni, e fanno perciò men grave, massime all'età mia, il carico di rispondervi.

(*Ilarità*)

E rispondendovi, lo farò con quella peritanza che naturalmente mi inspira l'autorità di un

personaggio così ragguardevole per la sua dottrina, e così riverito e stimato da tutto il paese per i servigî che gli ha resi e per la dignità del suo carattere.

Ciò premesso, conviene innanzi tratto che in nome dell'Ufficio Centrale io dica essere stato ben lontano dal concetto dell'Ufficio stesso il pensiero di menomare l'ingerenza del Senato nel fatto di questo progetto di legge. E se fu detto nella Relazione, aver creduto l'Ufficio Centrale che il Senato si dovesse imporre un delicato riguardo verso la Camera dei Deputati in argomenti che toccano la propria di lei composizione, ciò fu detto in via, dirò così, di deferenza e per quel ricambio di uffizî gentili che correr debbono fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ma non mai coll'idea che non potesse il Senato, così nel fatto di questa legge, come nel fatto dell'altre tutte, portare il suo sindacato e sulle disposizioni generali e su qualsivoglia particolare anche più minuto.

L'on. Ministro dell'Interno ha già fatto osservare che in questo tema delle incompatibilità, per ciò che riguarda la classe degli impiegati, la legge elettorale ha disposto in genere che essi siano esclusi. L'articolo 97 dice spiattellatamente: Non sono eleggibili i funzionari od impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. Questa è la regola, e l'ammettere nella Camera dei Deputati talune categorie e persone di impiegati e funzionari pubblici non è altro che un'eccezione. Quanto alla convenienza che vi sia nella Camera dei Deputati un maggiore o minor numero d'impiegati, che vi rappresenti quelli che è l'uso di chiamare « uomini speciali », molti argomenti furono addotti pro e contra ogni volta che si è trattato di questa materia. In genere, prescindendo anche da quelle ombrose apprensioni che facilmente s'ingenerano quando è discorso di stipendiati dello Stato, sembra che dovrebbe essere nel sentimento di tutti che i funzionari pubblici stiano meglio là dove devono attendere a sdebitarsi del loro ufficio, che non nel seno del Parlamento. Si è detto dall'on. Boncompagni che di presente le nostre condizioni in ciò che si attiene alla vita parlamentare esigono per certi rispetti che un numero sufficiente di funzionari pubblici nella Camera dei Deputati ci sia, e si è dall'illustre Senatore alluso alla gioventù della nostra vita parlamentare, all'inesperienza in che questa gioventù in ispecie ci fa essere, singolarmente di ciò che in particolare riguarda le quistioni amministrative e finanziarie, i modi pratici di governo ed altre materie siffatte.

Si potrebbe a questo proposito esprimere un desiderio, ed è che le nostre leggi fossero distese, per modo che non facesse bisogno di un grande apparato di cognizioni speciali e minute per intraprenderne la discussione e venir a capo d'approvarle, modificarle o respingerle.

I principi capitali della scienza legislativa non esigono che si entri in certi particolari pei quali fuor di dubbio è necessaria l'opera e la dottrina degli uomini speciali, nè certo è esprimere un desiderio che non sia stato già espresso più volte e da uomini molto autorevoli che le nostre leggi siano compilate per guisa che non piglino il passo innanzi a quei regolamenti che vi fanno di solito appendice, e che pur troppo le più volte, non che renderle più chiare, più accessibili a tutti, le rendono più oscure e più intralciate.

Del resto, è da sperare che le nuove generazioni (e qui ripeto un concetto che ho avuto l'onore di esprimere anche nella Relazione) è da sperare, dico, che le nuove generazioni si formino a cotesta vita parlamentare e si vadano educando con dei forti studi a poter sostenere tutte le parti del Deputato senza aver bisogno dei suggerimenti, degli aiuti e degli indettamenti dei così detti uomini speciali. In questo rispetto mi pare che il progetto di legge che si va discutendo abbia qnesto vantaggio di porre il paese in sull'avviso della necessità che una vera ed apposita educazione parlamentare fra noi s'inizî e si completi.

Quando il paese saprà di non poter più stare a fidanza, che nella Camera dei Deputati seggano molti uomini speciali, funzionari pubblici, magistrati, professori, e va dicendo che portano un grán capitale di esperienza e di dottrina nella trattazione di quelle materie che dànno ordinario tema ai lavori parlamentari, adoprerà in guisa che i suoi suffragi cadano alle urne elettorali sopra uomini, che, senza essere della categoria degli speciali, abbiano competenza per adempiere debitamente al mandato di Deputato.

L'onorevole Boncompagni ha espresso pure un dubbio circa l'opportunità di questa legge.

Io non mi farò a ripetere, col rischio di ri-

peterlo men bene, ciò che in proposito venne detto dall' onorevole signor Ministro dell' Interno: dirò solo che a me pare dover tutti noi, uomini riposati e cauti, essere ben soddisfatti che un poco di tempo ancora debba correre, innanzi che si entri nel *mare magnum* della riforma della legge elettorale.

Noi sappiamo, per l'esperienza di altri popoli retti a reggimento costituzionale, quante difficoltà si sono incontrate per riescire a siffatta riforma in modo veramente provvido ed efficace.

In genere è da desiderare che alla riforma si proceda per gradi; ma intanto, ripetendo qui un concetto già adombrato dal signor Ministro, intanto certamente avverrà che il paese, impaziente, come da taluno si vorrebbe far credere, che alla riforma elettorale si ponga mano, rimarrà contento al vedere che in una parte delle più importanti già qualche passo nella via della riforma di tal legge si muove.

Del rimanente è da tenere gran conto delle dichiarazioni fatte su questo proposito dall'onorevole signor Ministro dell' Interno. Per mio conto son molto lieto d'avergliele sentite esprimere in modo sì aperto, e desidero e spero che egli, appunto per l'esperienza che va cumulando in quell'arduo posto a cui fu chiamato, si confermi e fortifichi in quelle persuasioni onde fu tratto al savio pensiero di non correre troppo nel promuovere la riforma della legge elettorale *(Bene)*.

L'onorevole Boncompagni ha toccato di certa sconvenienza che a lui parve notare nell'essere le disposizioni del progetto di legge che si discute rimandate per la loro esecuzione alla XIV Legislatura. Posto che pare generale la persuasione che non si corra a precipizio nella riforma della legge elettorale, deve di conseguenza riconoscersi savio il concetto di non affrettare di troppo neppur l'attuamento delle disposizioni di questo disegno di legge che iniziano in una parte tale riforma. Oltrecchè vuolsi considerare che siamo di fronte ad una Camera novellina, nata solo da pochi mesi, ed a cui in verità non sarebbe stato bel complimento il dire, come si sarebbe dovuto per l'immediata applicazione delle disposizioni in discorso: Vattene in pace, mentre dà tempo sì breve si era messa nell' esercizio delle alte sue funzioni. Per conseguenza non pare che si possa trarre un argomento per respingere questo disegno di legge dal rimando della sua esecuzione alla prossima Legislatura.

Le disposizioni di esso si riducono sostanzialmente a diminuire nella Camera dei Deputati il numero degli impiegati e funzionari pubblici e ad impedire che vi abbiano seggio persone sulle quali un qualunque sospetto possa accogliersi che abbiano ragioni per sostenere e difendere altri interessi, che non siano quelli della cosa pubblica. Ora il pensiero che ha presieduto alle disposizioni per le quali venne diminuito nell' altra Camera il numero degli impiegati, è un pensiero politico che all'Ufficio Centrale è paruto interamente savio e corretto. Il pensiero che ha presieduto alle disposizioni che allontanano quegli individui su cui il sospetto anzidetto potrebbe cadere, è paruto un pensiero morale intrinsecamente esatto, rispondente a quel decoro che deve circondare la rappresentanza della nazione, e specialmente atto ad impedire il rinnovellarsi di certi fatti deplorevoli che anche troppo hanno turbata la coscienza del paese.

Io non avrei altro da aggiungere; ben debbo in nome dell'Ufficio Centrale invitare il Senato a dare il suo suffragio favorevole a questa legge nella forma da esso proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionarî ed impiegati aventi uno stipendio sul biláncio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizî vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole di ogni grado, sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) Dei Ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del Ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) Del presidente, dei presidenti di sezione,

dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'officio sei mesi prima della elezione;

e) Degli ufficiali generali e degli officiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'officio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) Dei professori ordinarî delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n. 2610.

Su questo articolo 1 ha chiesto la parola il Senatore Serra Francesco Maria.

Senatore SERRA F. M. Ho chiesto la parola non per fare un discorso ma per spiegare puramente e semplicemente le ragioni del mio voto.

Senza esitanza. Sarei stato favorevole all'articolo 1° del primitivo progetto ministeriale, ma non posso esserlo per il testo che oggi venne presentato alla discussione e alla approvazione del Senato. E non posso esserlo in quanto esso mette allo stesso livello, equipara gli impiegati regi che percepiscono lo stipendio sul bilancio dello Stato e quelli che lo percepiscono sulla lista civile, sul tesoro dell' Ordine Mauriziano, sugli economati generali dei benefizî vacanti e sul fondo per il culto.

Sarò brevissimo e non abuserò certamente della benevola attenzione del Senato.

L' articolo 1° stabilisce per regola generale che non sono eleggibili gli impiegati che percepiscono uno stipendio dallo Stato e dalle altre quattro Amministrazioni che ho menzionato, salvo le eccezioni dei numeri 1, 2, 3 e seguenti dell' articolo medesimo.

Quale è il concetto principale di quest' articolo?

Il concetto principale di quest' articolo è l' ineleggibilità di chiunque percepisce uno stipendio sopra quei bilanci tutti tra' loro equiparati. Ma oltre questo concetto principale ed esplicito, un altro si racchiude nelle parole di equiparazione ed è che i bilanci di queste quattro Amministrazioni rappresentano quasi un quoziente attivo del bilancio generale dello Stato.

Posta in sodo questa circostanza, io domando innanzi tutto: vi è necessità di fare una legge che accordi l' eleggibilità al Ministro della Casa Reale, al primo segretario dell'Ordine Mauriziano? Per rispetto al Ministro della Casa di S. M. osservo che nè lo Statuto, nè la prima legge elettorale, nè quella che attualmente vige, escludono questo alto funzionario dall'eleggibilità a Deputato.

Perchè dunque noi faremo una legge che gliel'accordi? Se non è necessaria questa legge per il Ministro della Casa del Re, lo è anche meno per il primo segretario dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Leggo nel calendario generale del 1852: « Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Primo segretario di S. M. pel gran Magistero, Pinelli cavalier Pier Dionigi. » E nell' indice alfabetico degli atti parlamentari, relativi appunto alla sessione di quello stesso anno, io trovo scritto: « Pinelli Pier Dionigi, cavaliere avvocato, primo segretario del gran magistero dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, è proclamato Presidente della Camera dei Deputati. » Dunque se per il Ministro della Casa del Re, che non è escluso dal Parlamento nè dallo Statuto nè dalla legge elettorale, faremo una legge inutile, io affermo che ne faremo una superflua per accordare al primo segretario del gran magistero Mauriziano l'eleggibilità, della quale è al possesso incontrastato, per il precedente che si è verificato a proposito di uno dei suoi illustri predecessori, qual era il mio non mai abbastanza compianto amico Pier Luigi Pinelli.

Ora il Senato non ha bisogno che io gli ricordi che il fare leggi superflue urta coi principî più elementari in materia di leggiferazione.

Ma dato pure e non concesso che vi fosse opportunità di attribuire con apposita legge a

questi due elevati personaggi una qualità che al primo di essi non è negata nè dallo Statuto nè dalla legge elettorale, ed al secondo è assicurata da precedenti parlamentari, si potrebbe questa legge fare senza pericolo di impingere nel disposto dello Statuto fondamentale del Regno? Prego il Senato di ritenere ch'io parto dal principio che stabilito una volta questo precedente di equiparare, cioè, e di confondere i bilanci di queste amministrazioni insieme con il bilancio dello Stato, possa portare a conseguenze gravi.

Lo Statuto fondamentale nell'art. 19 dispone che la prima Legislatura dopo l'avvenimento al trono fisserà la Lista civile per la durata di ogni Regno. Stando a queste disposizioni dello Statuto a me pare che la ingerenza del Parlamento sia limitata alla fissazione di questa cifra e chè, una volta sia fissata, l'Amministrazione appartenga esclusivamente al prudente arbitrio del Re, come al prudente arbitrio della Regina vedova, e dei Principi del sangue, appartiene l'amministrazione del dovario ed appannaggio rispettivamente assegnato All'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ed agli altri Ordini cavallereschi provvede l'articolo 78 dello Statuto medesimo il quale dispone che essi sono conservati e che le loro dotazioni non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalle proprie istituzioni.

Ma se in forza di quel precedente che noi in oggi verremmo a creare si venisse a considerare confuso o confondibile questo bilancio col bilancio generale dello Stato, forse che non potrebbe avvenire che i redditi dell' Ordine Mauriziano possano impiegarsi in altri usi fuori di quelli della primitiva loro destinazione?

Che l'uno e l'altro di questi bilanci siano oggi affatto distinti e separati, non confusi e nè confondibili con quello dello Stato, è cosa talmente certa, che se uno prestasse per dieci anni servizio alla Casa Reale od all'Ordine Mauriziano, e lo abbandonasse per entrare in una delle amministrazioni dello Stato, vi rimanesse per altri 15 anni, ed in capo a questi si ritirasse a vita privata, i dieci anni di servizio prestato sia alla Lista civile, sia all'Ordine Mauriziano non gli verrebbero calcolati per la pensione di riposo. Parecchi egregi membri di questa Assemblea lo sono pure della Corte dei conti e del Consiglio supremo dell'Ordine e potranno confermare questa mia asserzione.

Al postutto, signori Senatori, è opportuno e necessario che si faccia una legge la quale sanzioni questa confusione di bilanci? Ebbene la si proponga; essa farà il suo corso regolare di esame preventivo di discussione e di approvazione; ma a me non pare nè opportuno, nè conveniente che in occasione di questa legge di parziale riforma della legge elettorale, il Senato ammetta un precedente che potrebbe produrre quando che sia conseguenze molto gravi.

Vengo a parlare dell' Amministrazione del fondo per il culto e dell'Amministrazione degli Economati generali.

I bilanci di queste Amministrazioni debbono essere distinti e separati dal bilancio dello Stato, e ciò è prescritto dalle leggi che hanno creato quelle Amministrazioni.

Egli è per questa ragione che non potrei dar voto favorevole a quella parte dell'articolo in cui si è disposto nel senso che ho di sopra accennato. Nell' Ufficio primo dell' ultimo bimestre esse furono da me e da altri egregi Colleghi ampiamente svolte e dalla maggioranza approvate.

Sono persuaso che saranno state portate anche all'Ufficio Centrale, dall' egregio Commissario e mio caro amico on. Senatore Borgatti. Ma siccome vedo che non fu fatta menzione di ciò nella dotta ed elegante Relazione, così credetti mio diritto e mio dovere di sottoporlo all'alto apprezzamento del Senato, e di pregare l'onor. nostro Presidente di voler mettere a partito distinto le singole disposizioni dell'articolo 1.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Io spero che il chiarimento che sono per dare all'onor. Senatore Serra lo persuaderà a non insistere nella sua domanda. Egli è vero che nè nello Statuto nè nella legge elettorale vi è veruna eccezione che riguardi il Ministro di Casa Reale, il primo Segretario dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato. Ma l'onorevole Senatore Serra, che ha molta esperienza, saprà che talvolta è stato interpretato in modo diverso anche dal Parlamento. Infatti se egli si darà la pena di esaminare gli Atti del Parlamento ita-

liano, credo di ricordare, a Firenze, troverà che per l'economato si sollevò la questione per l'onor. Rattazzi Giacomo. La Camera lo dichiarò ineleggibile. A prevenire le interpretazioni il Governo si è domandato se non convenisse meglio di mettere in questa legge una disposizione che togliesse le interpretazioni, come vede l'onor. Serra, nel senso più largo.

La disposizione dello Statuto che riguarda coloro che prendono stipendio sul bilancio dello Stato potrebbe interpretarsi nel senso diretto o indiretto. Quindi si potrebbe, forse non accadrà mai, si potrebbe sollevare la questione per coloro che prendono stipendio sulla lista civile, la quale essendo stanziata sul bilancio dello Stato, potrebbero da taluno essere considerati come impiegati stipendiati dal bilancio dello Stato. Lo escludere questa interpretazione sarà se vuole l'onor. Serra, un abbondare in precauzioni; ma l'abbondare non nuoce; a prevenire questa interpretazione si è creduto utile di dichiarare formalmente che sono eleggibili il Ministro della Casa Reale, ed il primo Segretario dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

Come vede l'onor. Senatore Serra, questa disposizione non pregiudica quello che egli stesso sostiene.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io non credo che la questione sollevata a Firenze intorno alla elezione del sig. Giacomo Rattazzi, possa in alcun modo riferirsi alle mie osservazioni sull'Ordine Mauriziano. Può essere che egli sia stato Capo di divisione od abbia coperto altro posto subalterno in quella Amministrazione, ma non mai quella di Primo Segretario del Gran Magistero che è appunto in questione.

Del resto, la mia osservazione non tende a che debbano escludersi gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione del culto e degli Economati generali, sebbene dubiti fortemente che nell'una e nell'altra di esse vi sia un impiegato di grado tanto elevato, che possa dargli la eleggibilità.

Soltanto io non vorrei che con questa votazione si creasse un precedente, dal quale si potesse un giorno o l'altro concludere che il bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il bilancio della Casa Reale ed il bilancio dell'Economato e del Fondo per il culto, formano o possono formare una cosa sola col bilancio dello Stato.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. La preoccupazione dell' onorevole Senatore Serra mi pare veramente un po' troppa, imperocchè non potrebbe mai accadere che sol perchè si riconosce con questa legge la condizione di eleggibilità nel Ministro del Casa Reale e nel primo Segretario dell'Ordine Mauriziano, dovesse derivarne la conseguenza che il bilancio della Lista civile e quello dell' Ordine Mauriziano dovessero diventare una cosa sola col bilancio dello Stato.

Ad ogni modo prima di dichiarare che questi bilanci debbano fare una cosa sola col bilancio dello Stato.....

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO . . . . . il Senatore Serra sa quanto me che ci vorrà un apposito progetto di legge, e sarà allora il caso di trattare la questione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Debbo far osservare all'onorevole Senatore Serra che si incorse in un errore ben degno di scusa circa alla persona del signor Giacomo Rattazzi, il quale non era impiegato dell'Ordine Mauriziano, ma sibbene della Cassa ecclesiastica. È però vero che il signor Rattazzi non venne dichiarato eleggibile, per la qualità che rivestiva di direttore generale della Cassa ecclesiastica. Nondimeno posteriormente la Camera non si attenne alla massima seguìta allora, dacchè riconobbe eleggibile l'onorevole Sterlich, che era economo generale dei benefizî vacanti di Napoli.

Per conseguenza mi pare che abbia buon fondamento l'osservazione dell'onorevole signor Ministro dell' Interno, il quale accennò che, mentre non si è certo nè voluto, nè potuto con la dicitura dell'articolo in discussione pregiudicare alcuna questione sulla natura dei bilanci in esso indicati, si è d'altra parte voluto stabilire una norma positiva nell'argomento a fronte della giurisprudenza della Camera, mostratasi in addietro incerta ed oscillante.

Quanto poi ai due bilanci dell'Economato generale dei benefizî vacanti e del Fondo pel

culto, l'Ufficio Centrale si è preoccupato della loro propria natura, e nella sua Relazione ha messo un'apposita riserva perchè sia posto in sodo che cotesti due enti sono distinti dall'ente Stato, e che le rendite ad essi spettanti con quelle dello Stato non possono andar confuse.

Del resto sarà noto anche all'onorevole Senatore Serra che il bilancio del Fondo pel culto, in forza di una recente legge, è stato sottoposto al sindacato della Corte dei conti, e che anche i bilanci degli Economati generali si presentano alla Camera dei Deputati, e tutti gli anni essa Camera nomina una speciale Commissione col carico di riferire intorno alle condizioni dei bilanci medesimi.

Ad ogni modo, non sembra che si possa menomamente vedere implicata nella materia in discorso la questione, grossa o non grossa che sia, della speciale e propria natura dei varî bilanci indicati nel primo articolo di questa legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola

Senatore BORGATTI. Io non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto or ora l'onorevole Relatore. Ma poichè l'egregio Senatore Serra ha fatto allusione al Commissario del primo Ufficio, così, avendo io avuto l'onore di rappresentare il primo Ufficio nel seno dell'Ufficio Centrale, sento il dovere di dichiarare a lui e al Senato, che non mancai di recare in seno all'Ufficio Centrale le osservazioni or ora ripetute dall'onor. Senatore Serra, e di difenderle entro i limiti delle mie personali convinzioni, sostenute anche nell'Ufficio primo. E fu a mia proposta che l'Ufficio Centrale deliberò che si inserisse la riserva di cui ha parlato l'egregio nostro Relatore. Aggiungerò che, anche senza riserva, mi pare evidente che con questa legge non possa restare in alcun modo pregiudicata la condizione giuridica delle amministrazioni a cui alludeva l'onor. Senatore Serra, e degl'impiegati che vi appartengono.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Canoizzaro.

Senatore. CANNIZZARO. Credo mio debito di prendere anch'io la parola appunto per esprimere le idee dell'Ufficio che mi mandò Commissario all'Ufficio Centrale.

L'esclusione degli impiegati della Lista Civile dalla eleggibilità fu molto discussa dall'Ufficio che nominò me a suo rappresentante e si convenne precisamente nel concetto che nei paesi costituzionali, dove havvi un Ministero responsabile, si suole aver grandissima cura a che tutte le persone che circondano la Corona, sieno aliene dai partiti politici, e per queste ragioni l'Ufficio di cui io faccio parte, non ostante che tendesse a diminuire il numero delle persone ineleggibili, pure accettò l'ineleggibilità di questi impiegati, salvo il primo Ministro che essendo per effetto delle nostre leggi parificato al grado di Ministro, si volle che potesse far parte della Camera.

Ho creduto di esprimere queste idee, perchè così incaricato dall'Ufficio che rappresento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 1° per incisi, secondo la proposta del Senatore Serra F. M. contro la quale nessuno ha chiesto la parola.

Art 1.

« Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. »

(Approvato.)

« Sui bilanci del fondo per il culto. »

(Approvato.)

« Degli Economati generali dei benefizi vacanti. »

(Approvato.)

« Della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato;

(Approvato.)

a) Ad eccezione dei Ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del Ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

(Approvato.)

b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

(Approvato.)

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

(Approvato.)

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti d'appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della

loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'officio sei mesi prima della elezione ;

(Approvato.)

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente od hanno esercitato l'officio del loro grado sei mesi prima dell'elezione;

(Approvato.)

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere ;

(Approvato.)

g) Dei professori ordinarî delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n.° 2610.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono considerati come funzionarî ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di officî, i quali faccian carico al bilancio dello Stato e agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. I due articoli che abbiamo discussi ed approvati toccano una classe di persone strettamente legata al Governo e che trae la sua sussistenza dai servigi che rende allo Stato. Il principio di limitare il loro numero vi è sempre stato ed è sancito dalla nostra prima legge elettorale; con questa viene solo limitato maggiormente in confronto al passato e meglio chiarito; ma l'art. 3 è molto più grave. Esso contiene una vera novità, una restrizione ignota pel passato.

Esso colpisce una classe che comprende precisamente gli uomini più pratici di affari, tutti quelli infine che si trovano a capo di amministrazioni di società ed imprese industriali e commerciali sovvenute dallo Stato.

Anzi tutto, esaminiamo questa classe.

Essa di solito si compone degli uomini i più intraprendenti e di quelli che gli interessati nelle Società credono i più pratici per condurre i loro affari. Talvolta s'inganneranno, ma per norma generale è certo che sono persone note ed in fama di abilità, e non poche meritano la fiducia.

Ora io chieggo se può dirsi che siano quelle le persone che più si temono di veder entrare in Parlamento ?

No : coloro che per la lora attività si elevarono sugli altri loro concittadini, non sono quelli che si teme veder entrare nella Camera, ma sibbene precisamente l'opposto, ossia gl'ignoti, e soprattutto i nullatenenti, che possono divenire affaristi, e questo, o Signori, non vuolsi già applicare al solo nostro paese, ma lo è in tutti dove funziona da tempo il regime costituzionale.

Ciò sia detto in genere rapporto alle persone note che si trovano a capo delle amministrazioni, sovvenute dallo Stato, ma ora permettete di esaminare la ragione, la causa di questa esclusione.

Questo si ravvisa nella sovvenzione che lo Stato concede alle Società; ma forse anche qui si corre un po' rapporto all'idea ed agli effetti di queste sovvenzioni.

Si direbbe che sono elargizioni gratuite, specie di atti di beneficenza che fa lo Stato sovvenendo queste Società, e che gli amministratori non sono più liberi ; ma, o Signori, è questa forse la realtà nel maggior numero dei casi, poichè non nego che si può accampare qualche eccezione; queste sovvenzioni sono un contratto per opere o prestazioni reciproche, è un *do ut des*.

Eccone un esempio.

Noi abbiamo inscritte le più forti nostre sovvenzioni alle Compagnie di navigazione; ebbene, forse che hanno fatto o fanno in genere buoni affari?

Se li fecero talune non è certo che ciò possa dirsi la norma generale. Noi davamo 1,400,000 lire di sovvenzione all'*Adriatico-orientale;* ebbene, dava poco o nulla ai suoi azionisti; davamo una forte sovvenzione alla *Trinacria*, ma la *Trinacria* fallì.

Pur troppo anche non poche altre Società sovvenute dallo Stato, come le Società di strade ferrate, fanno cattivi affari; ciò vuol dire che nel contratto bilaterale chi perde è la Società. Ma non pertanto basta far parte di una di quelle amministrazioni per non poter essere deputato, o, divenendolo, un cittadino debba dimettersi.

Vi è un danno o per la Società, se un individuo atto a quell' amministrazione deve abbandonarla se vuol essere deputato, o vi è danno per lo Stato che non può avere un deputato che forse sarebbe dei più intelligenti.

Ma per meglio spiegar le conseguenze alle quali si può arrivare e conoscere chi si castiga permettetemi che vi citi un esempio, quello delle diverse Società di strade ferrate private. Voi sapete che nell'alta Italia ve ne sono molte fatte per iniziativa di privati e di loro spettanza. Quelle di Cuneo, di Pinerolo, di Ivrea, di Susa, di Novara, quella di Monza-Calolzio, quella di Vicenza-Schio e quella ora in costruzione di Treviso-Vicenza e Vicenza-Belluno e del Polesine sono in questo numero. Ora tutte hanno una sovvenzione più o meno forte dal Governo, e dal canto loro gli procurano tale beneficio che pagano largamente la sovvenzione.

Ora supponete che queste Società, in luogo di affidare ad un'altra unica l'esercizio, dovessero o volessero esercitarlo esse stesse; eccovi una vera lunga schiera di persone tutte pratiche che rimangono escluse, ecco i paesi i più attivi, più industriosi, castigati perchè hanno fatto se stessi le loro strade ferrate.

Ma finchè la disposizione si limitasse a dire che siano esclusi gli amministratori di Società sovvenute dirò in modo continuo, almeno tocca un caso prevedibile e che si può constatare, ma la parte gravissima e quella nella quale non posso punto convenire si è quella che risguarda le sovvenzioni eventuali.

Chi sa dire quanti casi possono avverarsi pei quali il Governo può essere chiamato ad eventuali sovvenzioni per impedire disastri che ricadono sul paese e sotto diverse forme di aiuto in danaro, di garanzie, di momentanee esenzioni di dazi od altro? Talvolta possono esser cose affatto passeggere ed in tutti questi casi si dovranno vedere gli amministratori perdere il loro posto alla Camera se Deputati, ovvero abbandonare le Società nel momento che più esse ne hanno bisogno? Permettetemi che vi dica chiaro che sono vere esagerazioni, ma di conseguenze funeste al paese, epperò io conchiudo dicendo che vorrei che s'introducesse da noi l'uso inglese, che cioè non possano votare in quelle questioni nelle quali sono interessate le Società che amministrano od imprese che dirigono, ma che conservino il loro posto.

In ogni caso poi, quando il Senato accolga quest'articolo, si modifichi quanto meno l'ultima parte dicendosi che siano esclusi gli amministratori ecc. delle Società sovvenute dallo Stato, *fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali.*

PRESIDENTE. Favorisca mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore MAURI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore.* Le osservazioni fatte dall'on. mio amico Senatore Torelli dimostrano il vivo zelo che egli ha dell'industrie nazionali, zelo che ha in tanti incontri e in tanti modi spiegato. Ma le condizioni nostre non sono tali che si possa ammettere quel principio a cui egli ha alluso ed a cui si attengono le correlative istituzioni della Gran Bretagna. Pur troppo siamo tuttavia ben lontani dal potere per ciò che riguarda le ragioni politiche, economiche e morali, riferirci agli esempi di quel gran paese. Però la osservazione fatta dall'on. Torelli sulla portata dell'inciso *anche eventualmente*, hanno fatto impressione anche sull'Ufficio Centrale. La cautela che s'intese esprimere con quell'inciso, è veramente soverchia, e l'Ufficio Centrale, memore del bel proverbio toscano: *Ogni soverchio rompe il coperchio*, e d'accordo anche con l'on. signor Ministro, acconsente alla soppressione dell'inciso *anche eventualmente.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se l'onorevole

Senatore Torelli ha udito la dichiarazione dell'Ufficio Centrale. Io desidero sapere se quella dichiarazione lo soddisfa ovvero no.

PRESIDENTE. La dichiarazione riguarda...

MINISTRO DELL'INTERNO. Io chiedeva se questa concessione dell'Ufficio Centrale d'accordo col Governo soddisfa l'onorevole Senatore Torelli; diversamente mi riserbo di prendere la parola per combattere la sua proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Torelli se sia contento della dichiarazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore TORELLI. Accetto la eliminazione, e ringrazio l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro che abbiano tolte le parole più gravi di questo articolo.

Allora permettano che io formuli quest'articolo, perchè poi bisogna togliere anche l'equivoco che si debba dire « sovvenute dallo Stato » fatta eccezione della sovvenzione eventuale; perchè se mai noi non l'omettiamo, il dubbio rimane inerente alla legge. Ora la legge non deve avere dubbî. Conviene lasciare l'articolo tale quale e dire: « sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me sembra veramente che: « l'anco sovvenute eventualmente » sarebbe un po' troppo. Se l'onorevole Senatore Torelli si contentasse della soppressione dell'« anche eventualmente » allora il Governo e l'Ufficio Centrale accetterebbero la sua proposta; ma se volesse di più, sarebbe lo stesso che togliere tutta l'efficacia della disposizione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io ammetto che si possa avere l'opinione contraria a questo articolo, il quale dispone che quei cittadini, i quali hanno affari col Governo, debbano essere ineleggibili. Ma una volta che si ammette che i direttori di Società sovvenute dallo Stato debbano essere esclusi, non bisogna nella legge medesima aprire l'adito ad eluderla.

Per questa ragione l'Ufficio Centrale si preoccupò del bisogno che la legge non apra la porta, non insegni, non consigli, non istighi ad esser dolosi, per effetto di una disposizione che nella legge medesima è contenuta. Ora, potrebbe facilmente avvenire che ogni Società industriale, che si volesse far sovvenire dallo Stato, in luogo di farsi sovvenire con sovvenzioni periodiche, si facesse sovvenire con sovvenzioni passaggere ed eventuali.

Io ammetto pure che si possa votare contro quest'articolo. Vi sono delle ragioni buone da un lato, perchè non è dubbio che, come ogni cosa a questo mondo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, così questo limitare il numero delle persone eleggibili ha i suoi vantaggi ed ha i suoi pericoli. Tutto sta nel pesare colla bilancia morale che ciascuno si fa dei criterî, tratti dalle condizioni attuali della nostra società, e di altre ragioni, se siano maggiori i vantaggi, o maggiori i pericoli.

Ma una volta che si ammette che devono essere escluse dalla Camera le persone che hanno diretti interessi collo Stato, pregherei l'onorevole Senatore Torelli ad osservare che nella legge medesima non deve esservi un invito ad eluderla, perchè questo aprirebbe l'adito a delle immoralità; lo dico francamente, e non ritiro la parola che ho detta, perchè si finirebbe col suscitare nel paese il discredito delle nostre istituzioni.

Per queste ragioni leviamo anche l'*eventualmente* se si vuole, ma non mettiamo un inciso che insegnerebbe a coloro che ne avessero intenzione, il modo di eluderla.

Senatore D'ADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore D'ADDA. Per circostanze che riguardano la mia posizione personale, io dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Signor Senatore Torelli, è pregato di mandarmi il suo emendamento, se vi insiste.

L'onorev. Senatore Torelli dopo le parole: « i bilanci delle società od imprese industriali o commerciali sovvenute » propone che si dica: « sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi permetto di far osservare all'onorevole Torelli che la maggior parte delle sovvenzioni che dà lo Stato sono in certo modo eventuali. Per esempio, quando si garantisce il prodotto per chilometro di una ferrovia, la sovvenzione è per il caso che il pro-

dotto reale non raggiunga quell' importo, e la sovvenzione sotto questo rapporto è eventuale. Quindi introducendo la limitazione da lui proposta nella legge, credo che non si avrebbe alcun risultato pratico.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io comincio a dire all'onorevole Senatore Canniżzaro che credo che in niuna occasione mai si possa ripetere con più ragione che in questa, l'adagio che il meglio è il peggior nemico del bene. Quello che ho detto sulle conseguenze che può avere questo articolo, lo mantengo, e credo non vi sia uomo pratico in tutto il Senato, che non le vegga all'evidenza. Noi siamo ancora nella gioventù rapporto alle industrie, alle grandi imprese.

Noi vediamo tutti i giorni in Francia, in Inghilterra ed in Germania appoggiarsi potentemente le Società. Se noi con questo appoggio dato alle Società avremo da una parte i benefici che da un tale appoggio derivano, noi li pagheremmo cari, ma cari assai, se da noi si dovesse con questo articolo stabilire chè gli uomini più pratici di affari, i quali bene spesso potrebbero per avventura stare a capo di tali Società, fossero esclusi dalla Camera unicamente perchè lo Stato dà a tali Società una sovvenzione, la quale, torno a ripetere, è sempre il corrispettivo di opere che le Società stesse prestano al paese. Io adunque insisto nella mia proposta e spero che il Senato vorrà accettarla. Già è una restrizione ben grave quella che noi facciamo con questo terzo articolo; cerchiamo almeno di evitare l'eccesso di tale limitazione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Torelli è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Siccome gli emendamenti debbono essere posti ai voti prima degli articoli, così pongo subito ai voti l'emendamento del Senatore Torelli che consiste nelle parole:

« Sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora porrò ai voti l'art. 3.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta. Colla soppressione delle parole « anche eventualmente. »

PRESIDENTE. Si procede dunque alla lettura di quest'articolo, sopprimendo le parole « anche eventualmente. »

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industiali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo dallo Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi pare che quando nella disposizione che andiamo a votare si dice: « Società ed imprese commerciali sovvenute in qualsiasi modo », si venga a comprendere anche la « sovvenzione eventuale »; ed allora, se intenzione del Senato è di escludere da questa disposizione di legge le sovvenzioni eventuali, bisogna modificare la frase che precede, perchè altrimenti, col togliere semplicemente di mezzo l'avverbio, non si sarebbe raggiunto il fine dell' emendamento proposto dal Senatore Torelli.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL' INTERNO. Mi permetto di dissentire dall' onor. Senatore Tabarrini. A me sembra che passi una diversità fra il *qualsiasi modo* e l' *eventualità*. In qualsiasi modo s'intende il pagamento diretto o indiretto. Per esempio le Società ferroviarie si possono sovvenire in tanti modi, ma l'eventualità può verificarsi in taluni casi soltanto.

A me sembra adunque che col sopprimere le parole « anche eventualmente » non si faccia contraddizione o controsenso con la frase « in qualsiasi modo, » e può stare il *qualsiasi modo* senza l'*eventualmente*.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Quando si creda che la frase *in qualsiasi modo* non comprenda tutte le specie di sovvenzioni che il Governo può

dare alle Società, allora io non ho altro da aggiungere, e ritiro la mia proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il *qualsiasi modo* veramente comprende tutto, non escludendo il caso eventuale, pur tuttavia a me sembra che potrebbe lasciar dubbio.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Per porre meglio la questione e per togliere gli equivoci mi permetterò di fare un'interpellanza.

Alcune Società, e specialmente le imprese ferroviarie, ottengono quasi sempre un ribasso od un esonero dei dazi all'entrata delle macchine e degli altri materiali necessarî al loro esercizio.

Io domando se alcuna di queste che non abbia ottenuto altro favore dal Governo, si debba considerare sovvenuta, o no.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Le concessioni di cui parla l'on. Giovanola sono stabilite nella legge dei lavori pubblici, e non possono intendersi per quel genere di sovvenzioni a cui allude quest'articolo.

Quelle sono concessioni accordate a tutte le Società.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Son dolente di non trovarmi d'accordo coll'onor. Senatore Astengo.

Il caso proposto dal Senatore Giovanola è di una sovvenzione qualunque.

Ma perchè la legge sulle opere pubbliche lascia la facoltà di concedere l'esenzione dei dazi, dobbiamo credere che questo non sia modo di dare una sovvenzione? L'ho già detto, la sovvenzione può essere data o col pagamento di danaro o coll'esenzione di dazi; ed in questo caso la sovvenzione non è eventuale, diviene stabile.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. La legge sui lavori pubblici stabilisce per regola generale quali sono le agevolezze che per costruzioni di strade ferrate si possono dare. Ognuno comprende che questa è una agevolezza che la legge autorizza in generale per tutte le Società che si trovano in quella condizione. Il progetto vuole togliere ogni sospetto che un Deputato si valga della sua qualità di Deputato per chiedere dei favori speciali per la Società di cui è amministratore. Quando invece non si tratti di sovvenzione od altro favore speciale, ma di semplice esenzione di dazi nei limiti della legge generale, io non potrei credere che una tale concessione sia compresa nella lettera e nello spirito di quest'articolo. Mi duole, pure mantengo la mia opinione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La legge sulle opere pubbliche non solo prevede il caso dell'esenzione dei dazî, ma vi sono anche talune disposizioni con le quali si accorda una sovvenzione. Io pregherei l'onor. Astengo a volermi spiegare come si chiamerebbe ciò che sto per dire.

Per esempio, noi abbiamo una legge sui lavori pubblici colla quale si accorda una sovvenzione di mille lire al chilometro a quelle provincie che costruiscono una strada; questo corrisponde all'esenzione dei dazî. — Domando, come si chiamerebbe questa? è, sì o no, una sovvenzione dello Stato?

Ora, nella questione dei dazî, invece di dirsi mille o più lire di sovvenzione, si concede l'esenzione dei dazi, che corrisponde poi ad una cifra determinata.

È bene che andiamo intesi, perchè non vi siano equivoci. Le parole *in qualunque modo*, a me sembra vadano intese nel senso più largo, se non si specifica ciò che si crede sussidio.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. A me pare che per escire da questo ginepraio grammaticale, non ci si affacci partito più convenevole che questo di farci a riconoscere quale sia il proprio valore delle due forme avverbiali intorno a cui si contende: *in qualsiasi modo, anche eventualmente*, delle quali la seconda corrisponde senza più all'altra *in qualsiasi caso*.

Ora io domando: uno che dice *in qualsiasi modo*, può credere di dire lo stesso che quando dice *in qualsiasi caso*? A me pare di no, e ritengo che quanti parlano la nostra bella lin-

gua saranno del mio parere. Per conseguenza lo scambio o la inclusione della forma *in qualsiasi modo* con o nell'altra *anche eventualmente* mi sembra che non possa per alcun verso accadere.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Pregherei l'onorevole Relatore a volermi dire se la Commissione intende che nella parola *sovvenute* si debbano comprendere anche le Società garantite, cioè quelle Società che non hanno una sovvenzione di fatto, ma che l'hanno di diritto. E se, per conseguenza, per essere Deputato, uno non può dipendere dal bilancio di queste Società; ove nella locuzione del progetto si debba comprendere anche la garanzia, credo che si debba dire *sovvenute e garantite*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Confesso che l'articolo mi pare più chiaro di quello che a taluni non sembri.

L'articolo dice: « Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato. » Certo è che ogni qualvolta lo Stato guarentisce ad una Società un prodotto determinato o le accorda una somma continuativa, le fa una vera sovvenzione, e l'articolo in discussione contempla le Società che si trovano in questa condizione. Ma quando una legge dice in generale: nell'introdurre i materiali per la costruzione di un'opera pubblica, invece di pagare il dazio ordinario, si pagherà un dazio speciale o non si pagherà alcun dazio, io non so vedervi una sovvenzione dello Stato, nel senso dell'articolo in discussione. Vedo solo una disposizione della legge che, in considerazione dell'opera pubblica, esenta dal dazio ordinario quelle tali materie che si impiegano in quell'opera pubblica, o che diminuisce il dazio stesso sopra queste materie.

A mio avviso, nel senso dell'articolo in discussione, sovvenire una Società vuol dire darle effettivamente qualche cosa sul bilancio dello Stato per favore speciale; non già il diminuire o togliere un diritto che dovrebbe pagare e che per regola generale si accorda per un interesse di ordine pubblico a tutte le Società che fanno una data opera pubblica. Se l'articolo non dovesse intendersi in tale senso, converrebbe modificarlo, parendomi un'esagerazione estenderlo agli amministratori di una Società, solo perchè la legge generale le accordi quelle agevolezze che accorda a tutte le altre Società quali si trovino nelle medesime condizioni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Bisogna distinguere, o Signori, la questione, dirò di merito, dalla questione di fatto. Colle parole *qualsiasi modo* si comprende o no anche l'esenzione dei dazi? A me sembra che sì.

Immagino questo caso: Io debbo comprare del ferro, debbo comprare del marmo, debbo comprare dei vagoni, delle macchine; se non ho il privilegio dell'esenzione del dazio pago 100, se ho l'esenzione pago 90; e badi il Senato che quel 10 che io guadagno lo perde lo Stato, perchè non lo riscuote.

Immagini l'onor. Senatore Astengo che invece di accordare l'esenzione del dazio, il Governo desse 10 mila lire di sussidio, ma non sarebbe lo stesso?

Però dico francamente che vi è un'esagerazione nell'interpretazione. A me sembra che non possa spingersi l'incompatibilità fino a certi limiti; quindi se si vuole spiegare la cosa in questo senso, cioè che in *qualunque modo* non debba intendersi anche l'esenzione dei dazi, io non incontro difficoltà ad accettarlo, ma dico bisogna spiegarlo bene perchè diversamente si andrebbe incontro ad una interpretazione che talvolta potrebbe essere in un senso, e talvolta in un altro.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore per una mozione d'ordine.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'ora tarda e la necessità di schiarire tutti questi dubbî che si sono affacciati induce l'Ufficio Centrale a pregare l'onorevolissimo signor Presidente che voglia rimandare la continuazione della discussione a domani.

PRESIDENTE. L'on. Relatore dell'Ufficio Centrale domanda al Senato che voglia rimandare la discussione a domani onde l'Ufficio Centrale

possa sottoporre quest' articolo a nuovo esame

Se non vi è opposizione, è accettato il rinvio.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Ora domando io la parola per un fatto personale.

L' altro giorno dal Senato fu deliberato che la proposta di legge presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia riguardante la liberazione provvisoria dei condannati venisse deferita allo studio di quella stessa Commissione che nel 1875 fu eletta per la riforma di alcuni articoli del Codice penale.

In questa circostanza si fece cenno che uno dei membri della Commissione mancava per l'avvenuta morte del Senatore Musio e fu data facoltà al Presidente di rimpiazzarlo ; ma tra i membri di quella Commissione vi sono anch'io, e il Regolamento del Senato mi farebbe divieto d' intervenirvi: prego quindi il Senato di voler decretare che sia surrogata anche la mia persona da altro Commissario.

Interrogo il Senato come intenda di addivenire a questa surrogazione.

Voci. Sia deferita la nomina al Presidente.

PRESIDENTE. Adempierò a tale incarico.

Ora prego i Senatori Segretarî di procedere allo spoglio dei voti sui progetti già discussi.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Riunione in un solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra.

Votanti	102
Favorevoli	96
Contrarî	6

(Il Senato approva.)

Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore.

Votanti	102
Favorevoli	94
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Concessione di somme occorrenti all' Archivio di Stato in Palermo.

Votanti	104
Favorevoli	89
Contrarî	15

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo.

Votanti	99
Favorevoli	91
Contrarî	8

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani, che si terrà alle ore 2, è la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XXXVII.

TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Nuova redazione dell' articolo 3, approvato — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Avvertenze dei Senatori Gadda, Paternostro, Errante, del Ministro dell'Interno, del Senatore Astengo e del Relatore — Replica del Senatore Errante — Nuova redazione dell' articolo 6 combattuta dal Senatore Errante — Dichiarazione del Senatore Astengo — Sotto-emendamenti dei Senatori Gadda e Giovanola, accettati dall'Ufficio Centrale e dal Ministro, approvati — Approvazione per parti dell' art. 6 — Avvertenze del Senatore Casati cui risponde il Ministro — Approvazione complessiva dell'articolo — Emendamento proposto dal Relatore all' art. 7 accettato dal Ministro — Osservazioni del Senatore Longo — Considerazioni del Senatore Errante, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Longo, cui risponde il Relatore — Avvertenze del Senatore Pescatore cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'art. 7 emendato e dell'art. 8, ultimo del progetto — Squittinio segreto — Risultato della votazione — Discussione del progetto di legge per conversione in legge del R. decreto approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio, per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della* Trinacria *— Dichiarazioni dei Senatori Finali, De Cesare, Verga e del Ministro dell'Interno, cui risponde il Relatore Caccia — Squittinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Catalani Tommaso, Segretario della Ambasciata d'Italia a Londra, di un suo libro intitolato: *Dell' insegnamento primario in Inghilterra.*

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale di Girgenti, degli *atti di quel Consiglio provinciale per le Sessioni straordinarie 1876-1877.*

Domandano un congedo di 15 giorni i signori Senatori Pernati e Padula, per motivi di salute, e il Senatore Zoppis, di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Il Senato ricorda che il progetto di legge fu rinviato per un nuovo esame dell' articolo 3°. Prego l'onor. Relatore a voler riferire il voto dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, assistito anche dall'onorevole signor Ministro dell'Interno e dagli onorevoli Senatori che pre-

sero parte ieri alla discussione dell' articolo 3°, e precisamente del suo primo comma, avrebbe concordato una proposta di rifacimento dell'articolo stesso, la quale proposta parve poter togliere di mezzo tutte quelle incertezze e difficoltà che vennero messe fuori ieri e singolarmente quelle che nascevano da quei due malaugurosi modi avverbiali : *in qualsiasi modo* ed *anche eventualmente*. La nuova compilazione dell' articolo sarebbe questa :

«Non sono eleggibili direttori, amministratori, rappresentanti, ed in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidî non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato».

È paruto all'Ufficio Centrale che siano, con questa nuova dicitura dell'articolo, abbastanza chiaramente indicate quelle sovvenzioni, la cui concessione alle Società industriali e commerciali deve escludere i loro direttori, amministratori, ecc. dall'essere eleggibili a Deputati, e in pari tempo sia acconciamente determinato quando le sovvenzioni od i sussidî (se piuttosto sussidî li vogliamo chiamare) non possono trarre con sè la ineleggibilità dei detti direttori, amministratori, ecc. dacchè avrebbero sigillo e guarentigie da un'apposita legge generale dello Stato.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale prega il Senato a voler prendere in considerazione la nuova forma del 1° capoverso dell'art. 3 e ad onorarla del suo suffragio.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova forma del 1° comma dell'art. 3 proposto dall' Ufficio Centrale :

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle Società od imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidî non sieno concessi in forza di una legge generale dello Stato. »

Domando se qualcuno voglia parlare sopra questa nuova formula che il sig. Ministro ha già accettata.

Se nessuno chiede di parlare, la pongo ai voti. Chi intende di approvare la formula testè letta del primo capoverso dell' art. 3, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora il 2° comma :

« Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti anche questo secondo comma. Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si pone ai voti l'intiero articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge :

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidî non sieno concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intiero articolo 3; chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 4.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

(Approvato.)

Art. 5.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere Deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'officio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

(Approvato.)

Art. 6.

I funzionarî ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali officî e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

Se l'anzidetto numero legale dei funzionarî ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti.

Completo che sia il numero predetto, le nuove elezioni di funzionarî ed impiegati saranno nulle.

I funzionarî ed impiegati compresi nelle tre categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei dalla cortesia dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Ministro dell'Interno uno schiarimento sopra un dubbio sorto nell'animo mio alla lettura della prima frase con cui incomincia quest'articolo, il quale dice: « I funzionari ed impiegati *aventi uno stipendio.* » Io amerei di sapere se con queste parole « *aventi uno stipendio* » si intenda dire che colui il quale rinunzierà allo stipendio sarà escluso dal sorteggio (*segni negativi da parte del Ministro dell' Interno*) e ciò per togliere ogni equivoco in proposito.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Rel.* Colle parole: « I funzionari ed impiegati *aventi uno stipendio* » colle quali incomincia l'articolo 6 non si è fatto che ripetere la formola dell'articolo 1; ma le parole: « *aventi uno stipendio* » possono creare una difficoltà, o far nascere il dubbio a cui ha accennato l'onorevole Senatore Casati; l'Ufficio Centrale per mio organo dichiara che non ha difficoltà di sopprimere le parole: « *aventi uno stipendio.* »

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno accetta questa soppressione?

MINISTRO DELL'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io aveva chiesta la parola per un'altra osservazione che debbo fare.

PRESIDENTE. A che inciso si riferisce?

Senatore GADDA. Al terzo inciso.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda sul terzo inciso.

Senatore GADDA. Io desidero una spiegazione. Domando se quando si parla del sorteggio generale al terzo capoverso dell'articolo si intendano compresi anche i professori ed i magistrati, sebbene il loro numero non ecceda quello di 10, in guisa che se fossero nominati oltre 40 impiegati, debbano far parte del sorteggio i magistrati, ed i professori, quando il numero della rispettiva categoria non ecceda quello di 10?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei il Senatore Gadda a riflettere che il numero dei professori e dei magistrati è determinato dalla legge. Quindi è evidente che quando questo numero non è oltrepassato, non vengono soggettati a sorteggio. Il sorteggio pei professori e pei magistrati avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero fissato dalla legge, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gl'impiegati in generale. La legge ammette in tutto 40 impiegati; di questi, 10 saranno professori e 10 magistrati.....

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO..... e 20 saranno impiegati in generale. Egli è evidente che quando il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla legge, questi non vengono.....

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO..... assoggettati a sorteggio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io aveva chiesto la

parola per fare presso a poco l'osservazione stessa dell'onorevole nostro Collega Senatore Gadda; ne avevo parlato anzi privatamente all'onorevole Relatore. A me pare che la dizione dell'articolo dica questo: che prima si debba fare il sorteggio per tutte le categorie, qualora oltrepassi il numero di 40; e poi si farebbe il sorteggio speciale per ogni categoria. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, io nulla avrei aggiunto se le sue spiegazioni non rimanessero sua opinione soltanto, ma risultassero dalla redazione dell'articolo.

Sono tranquillo sul fondo della questione *sorteggio,* ma vorrei che si trovasse modo di redigere l'articolo correttamente, o di sopprimere il terzo inciso che non avrebbe ragione d'essere accettandosi le spiegazioni del Ministro.

Supponete (secondo l'attuale redazione) che ci sieno sette professori; non arrivando al numero di dieci, il sorteggio in questa categoria sarebbe inutile, ma se il numero complessivo degli impiegati eletti fosse di 44 si dovrebbe sorteggiarli per farne uscire quattro; ora, potrebbe accadere benissimo che il sorteggio facesse uscire dalla Camera quattro dei soli sette che ci sono nella categoria dei professori; e questo pare a me, sarebbe un assurdo; eppure l'articolo è redatto in modo che sembra evidentemente che si debba fare appunto così.

Se si togliesse l'inciso, quale sarebbe il male in rapporto all'economia generale della legge? — nessuno — perchè quando si è detto che il numero dei Deputati impiegati non può oltrepassare i 40, e si dice poi che il sorteggio si fa per categoria, è chiaro ed evidente che tutti quelli i quali oltrepassano il numero 40 entrano in sorteggio escludendo sempre le categorie dei magistrati e professori che al bisogno hanno un sorteggio speciale.

Parmi adunque, ripeto, che quest'inciso dovrebbe sopprimersi. O ad ogni modo l'Ufficio Centrale dovrebbe mettere la redazione in armonia con la propria opinione, che è quella espressa dal Ministro. Bisogna eliminare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. In quanto a me potrei dare a questa disposizione di legge l'interpretazione data dall'onorevole Ministro, perchè in questo caso la seconda eccezione che si vorrebbe fare per i professori e per i magistrati non sarebbe più un'eccezione della natura di quella che fu concepita la prima volta dal legislatore e come pare l'abbia voluta intendere il legislatore attuale, cioè a dire, di limitare per quanto è possibile il numero dei professori e quello dei magistrati.

Sappiamo tutti che in principio il numero degl'impiegati ammissibili era stabilito ad un quinto, siccome però si vide che il numero dei professori e dei magistrati era assai rilevante e che gli uni e gli altri erano necessari pel pubblico servizio, si volle fare una legge di eccezione contro i professori e i magistrati (diciamo *contro*, nell'interesse del servizio pubblico), per cui ci fu una seconda disposizione (di legge) con la quale si disse che i professori e i magistrati non potevano eccedere l'ottavo del quinto.

Quando voi stabilite che gl'impiegati non debbano essere al di là di 40 e che 20 possano essere 10 magistrati, 10 professori, non restano che 20 posti soltanto a tutte le altre categorie d'impiegati, di modo che voi con questa proporzione favorite i professori ed i magistrati, contrariamente allo scopo del legislatore e al senso della giustizia distributiva.

Quando e come si dovrà fare il sorteggio?

Un primo sorteggio si dovrebbe fare, quando tutti gl'impiegati indistintamente eccedono il numero di 40, che se fra i 40 vi sarà un numero maggiore di 10 magistrati o di 10 professori, in questo caso si dovrà fare un secondo sorteggio fra i magistrati e i professori per escludere gli eccedenti; se voi per poco ammettete il principio che i magistrati ed i professori debbano esser 20, non vi può essere equità, e questa legge avrebbe un senso tutto opposto e contrario alla legge precedente, ed a quei principî esposti dallo stesso Ufficio Centrale e dal Ministro.

Nel mio Ufficio si era propensi ad aumentare da 40 a 50 il numero degli impiegati, ed a ragione, poichè per me vale più il parere di un professore in una questione scientifica, e quello di un magistrato in materia giuridica, che non siano i pareri di 30 Deputati i quali non conoscano il Codice, che soltanto di nome.

Torno a ripetere che con questo sistema voi non fate che creare un privilegio ai magistrati

ed ai professori, poichè come dissi non vi sarebbero per tutti gli altri impiegati che 20 posti soltanto, e 20 sarebbero occupati da due sole categorie: da quella dei professori e da quella de' magistrati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho sentito l'opinione espressa dall' onorevole Ministro e mi pare che coll' articolo che viene proposto non si potrebbe venire a una conclusione, quale è quella che il Ministro e l'Ufficio Centrale si prefiggono.

Faccio un caso pratico. Abbiamo 44 Deputati impiegati, ne devono sortire 4; dei 44, 9 sono professori; secondo la teoria espressa dal Ministro, non dovrebbero essere questi nove professori sorteggiati, perchè in questa categoria ne devono restare fino a 10.

Ora, se noi applichiamo alla lettera la disposizione quale viene proposta nell' articolo, dobbiamo comprendere nel sorteggio anche i nove professori col pericolo di vederne estratto qualcuno.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore GADDA. Io in somma sono di accordo nel concetto, ma vorrei accordarmi anche nel modo di redigere l'articolo onde non resti dubbia l' interpretazione.

PRESIDENTE. Il Ministro dell' Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che, riflettendo bene sull'articolo, il dubbio non può esistere più. Richiamo l'attenzione del Senato sull'ultima parte dell'articolo, in cui è detto:

« I funzionarî ed impiegati compresi nelle tre categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. »

Vediamo praticamente cosa accadrà. O il numero dei professori e dei magistrati supera, per ciascuna categoria, quello di 10 ed avverrà il sorteggio per ciascuna categoria, o il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello di 10, e allora si farà il sorteggio unicamente per la categoria generale degli impiegati ed in questo non potranno essere compresi i professori, poichè la legge determina che il numero dei magistrati e dei professori deve essere di 10.

Egli è evidente che se il numero generale oltrepassasse quello stabilito dalla legge, cioè di 40, ed il numero delle due categorie non fosse superato, queste non potrebbero essere sottoposte a sorteggio, senza che loro venisse tolta quella specie di privilegio che la legge gli accorda; praticamente accadrà così: si farà prima il sorteggio delle categorie, come si fa oggi.

Il Senato sa che alla Camera si accerta prima il numero degli impiegati, e poi si procede al sorteggio di ciascuna categoria; che se poi il numero complessivo fosse oltrepassato, allora si farebbe il sorteggio degli impiegati in generale.

Ora, a me pare la cosa abbastanza chiara; ma ad ogni modo quando il Senato credesse che questo concetto dovesse essere espresso in termini ancora più chiari, il Governo non vi si opporrebbe.

In quanto all'osservazione dell'onorevole Errante, io comprendo che con questa legge si fa un privilegio maggiore ai professori ed ai magistrati di quello che non si faccia a tutti gl'impiegati in generale; ma dal momento che è prevalso il concetto della necessità di taluni che hanno degli studi speciali, e particolarmente i professori (non parlo dei magistrati per le ragioni che ho svolte ieri), è evidente che doveva aversi un riguardo maggiore per queste due categorie.

Oltre a ciò la Camera ha avuto un altro criterio. Dall'esperienza risulta che il numero della categoria generale degl'impiegati si è mantenuto sempre in certi limiti. Quella che ha oltrepassato questo limite è precisamente la categoria dei magistrati e dei professori.

Dunque, tenuto conto di un fatto che si è avverato costantemente, il Parlamento ha voluto nella limitazione essere più largo verso la categoria dei magistrati e dei professori, di quello che non lo sia stato per gl'impiegati in generale. Fino ad oggi alla Camera, se si guarda in tutte le legislature passate, si vedrà che gli impiegati in generale quasi quasi non sono stati mai più di venti; invece vi sono stati più professori e più magistrati; e voi sapete che anche adesso si è dovuto fare un sorteg-

gio, e sette dei professori hanno dovuto sortire dalla Camera.

Questa considerazione mosse il Parlamento ad essere più largo verso i professori e verso i magistrati.

In quanto alla categoria unica, il Senato sa che il primo progetto del Governo l'adottava; ma bisogna pure convenire che quel sistema presenta un grandissimo inconveniente. Avrebbe potuto accadere che di tutti gl'impiegati, limitandosene il numero, fossero rimasti soltanto nel Parlamento i professori e i magistrati, e tutti gli altri impiegati ne fossero esclusi.

La sorte spesso è capricciosa. Se adesso si fosse dovuto fare il sorteggio di tutti gli impiegati con una categoria unica, probabilmente sarebbe accaduto che i 19 professori eletti sarebbero rimasti tutti, e ne sarebbero usciti quasi tutti i militari e gli altri impiegati. Quindi è sembrato al Governo che accettando l'altro sistema, cioè il sistema delle categorie, si potesse essere più sicuri che le diverse classi di impiegati, che la legge riconosce eleggibili, fossero rappresentate in un certo numero al Parlamento.

Ripeto, se il Senato e la Commissione crederanno di dover rendere più chiaro il concetto della legge, il Governo non vi si oppone.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io convengo pienamente coll'onor. signor Ministro che facendo prima l'estrazione delle categorie speciali, cessano gli inconvenienti; ma non è men vero che l'articolo mette innanzi il sorteggio generale di tutti gli impiegati; quindi per togliere ogni dubbio al riguardo, bisognerebbe capovolgere l'articolo, e disporlo in modo che il sorteggio delle categorie speciali si presenti per il primo. Ed invero, quando vi è eccedenza nelle categorie speciali, bisogna necessariamente ridurle qualunque sia il numero totale degli impiegati. Una volta poi ridotte le categorie speciali, se resterà ancora una eccedenza sul numero generale, bisognerà fare un secondo sorteggio per il quale sarà d'uopo determinare e spiegare se dovranno o no entrarvi gli impiegati delle categorie già ridotte. Ciò infatti non è detto nell'articolo e bisogna spiegarlo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non ammetto il sistema che ci si propone, che prima si debba fare la riduzione delle categorie speciali, per tenerle poi ferme e intangibili; per me queste categorie speciali sono state fatte non per favore ma per limitazione.

Anche in questa legge, se la memoria non mi falla, l'onor. signor Ministro aveva limitato a 5 il numero de' professori e de' magistrati, poi fu portato a 10. Va benissimo, non mi oppongo a questo, dico solo, secondo il mio concetto: che una volta che avete stabilito queste categorie e che esse non sono di favore ma di limitazione, non dovete cominciare dal conferire il numero di 10 posti ai magistrati, ed altrettanti ai professori, ma dovete prima sottoporli tutti al sorteggio generale, altrimenti farete una condizione privilegiata a costoro perchè accordando ad essi il numero di 20 posti, la metà di 40, non rimangono a tutti gli altri impiegati che solo 20 posti.

Facendo altrimenti, invece di fare una legge di limitazione accorderete un privilegio ai professori e ai magistrati, mentre l'interesse pubblico esige che sia il numero di questi limitato e circoscritto a termini minimi.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Una qualche oscurità è davvero in questo articolo, la quale nasce dalla collocazione dei diversi commi del medesimo, ed anche dalla dicitura di qualcuno di essi; ma sembra all'Ufficio Centrale che tale oscurità possa essere dileguata quando per l'appunto si faccia una diversa collocazione dei commi dell'articolo, e si muti ed aggiunga anche qualche parola in uno di quelli che sarebbero trasposti.

Abbia la pazienza il Senato di sentire leggere tutti questi commi.

I due primi restano tali e quali, e quindi mi dispenso dal leggerli: il terzo ed il quarto sarebbero trasportati, al secondo seguirebbe quello che mi fo a leggere: dopo il secondo verrebbe il terzo o quello che leggerò:

« I funzionarî ed impiegati compresi nelle tre categorie *c, d, g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello,

quanto per la terza che abbraccia i professori.

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato (già s'intende per le categorie di cui si tratta) avrà luogo il sorteggio.

« Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. »

Qui poi si porrebbe il comma che era terzo, ed era così espresso:

« Se l'anzidetto numero legale dei funzionarî ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti. »

Ma invece di dire, *se l'anzidetto numero legale*, si proporrebbe di dire: « *se il totale numero legale dei funzionarii* » e questo totale si sa quale sia, perchè è fissato nel primo comma dell'articolo, vale a dire il numero 40; e quindi si direbbe:

« Se il totale numero legale dei funzionari e degli impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli altri, escluse le tre categorie. »

Voci. Le due categorie!

Senatore MAURI, *Relatore.* Le due categorie sono diventate tre, perchè si è fatta una categoria speciale per i membri di Corte di cassazione, e distinta da quella dei membri delle Corti d'appello. Quindi abbiamo la categoria *c*, che comprende i primi presidenti ed i presidenti e consiglieri di Corte di cassazione; la categoria *d*, che comprende i primi presidenti e i presidenti e consiglieri delle Corti d'appello, e la categoria *g*, che comprende i professori.

Però per le due prime, che comprendono i membri di Corte di cassazione e delle Corti di appello, sostanzialmente ne formano una sola, quella cioè dei magistrati, per modo che non è inesatto il concetto dell'onorevole signor Ministro, che le tre distinte categorie in ultimo si riducono a due, a quella cioè dei magistrati, e a quella dei professori. Tuttavolta, per la distinzione che si è posta tra i membri di Corte di cassazione ed i membri della Corte d'appello, bisogna mantenere le categorie di cui si discorre nel numero di tre.

Or bene, tornando alla variazione da introdurre nel comma di cui si tratta, si proporrebbe di dire: « Se il numero totale dei funzionarî ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio tra gli eletti, esclusi quelli delle tre sovradette categorie. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Nell'articolo si parla di due categorie; se mi permette, io direi: « dell'anzidetta seconda categoria. »

(Il Ministro dell'Interno va al banco dell'Ufficio Centrale per concertarsi col Relatore sulla dicitura dell'articolo)

Senatore MAURI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale, con l'aiuto di altri onorevoli Colleghi e d'accordo coll'onorevole Ministro, avvisa di essere riuscito a togliere quelle oscurità che si lamentavano nella dicitura di questo articolo. L'articolo dovrebbe essere per conseguenza disteso così:

Resterebbero i primi due commi:

« I funzionarî ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

« In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino di tali officî e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano. »

Poi seguirebbe quello che adesso è il comma quinto e che diventerebbe il terzo e che direbbe:

« I funzionarî ed impiegati compresi nelle categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Seguirebbero gli altri due commi:

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato (si intende nelle due categorie di cui si parla) avrà luogo il sorteggio. »

« Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. »

Poi seguirebbe:

« Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*, *d*, *g*, supera quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie, vale a dire non compresi tra i magistrati e i professori. »

Verrebbe poi il comma finale:

« Completo che sia il numero predetto le

nuove elezioni di funzionarî ed impiegati saranno nulle. »

Senatore ERRANTE. Anch'io convengo che l'articolo è redatto in modo che il dubbio non è più possibile. Però sempre, nell' intelligenza, che non è questo lo scopo che si era prefisso il legislatore, cioè a dire di mettere un limite a' professori ed ai magistrati, il qual limite sia anche maggiore che su tutti gli altri o in altre parole che non c'è più giustizia distributiva fra tutti gli impiegati. Le categorie sono queste. Non parlo dei Ministri, Segretarî di Stato, perchè sono eccettuati, *Presidente di Sezione*, *Consiglieri di Corte di cassazione* e questi vengono compresi negli elenchi di cui abbiamo parlato. Gli altri sarebbero: il Consiglio di Stato, l'avvocato erariale ecc. i membri del Consiglio superiore d' istruzione ecc. e degli ufficiali del Consiglio delle miniere ecc. gli ufficiali dell'esercito ecc. Abbiamo due categorie, una grande e complessiva di molti impiegati, una più limitata ed è quella dei magistrati e dei professori.

Sappiamo per lunga esperienza, che il numero dei magistrati e professori eletti è stato sempre eccedente di 10 e di 12, non è mai stato esempio che gli altri impiegati siano stati esclusi per non essersi raggiunto il numero massimo. Con questa legge sarà sempre raggiunto, e in conseguenza vi sarà un buon numero di esclusioni. Or bene, si fa una legge con una seconda limitazione per i magistrati, professori e questa riesce invece di privilegio per i magistrati e professori. Con questa legge i magistrati e i professori si piglieranno la metà dei posti che spetterebbero a tutti gli impiegati. Ecco il sistema che si viene ad introdurre con quest' articolo.

L' articolo adunque non corrisponde allo scopo che si era prefisso il legislatore, anzi lo contraddice apertamente.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io mi limito a dichiarare che secondo il modo di vedere dell'Ufficio Centrale, si osservano meglio i principî della giustizia distributiva allorquando si assoggettano ad un solo sorteggio e gli uni e gli altri; mentre col sistema contrario propugnato dall'onorevole Errante i soli magistrati e i professori sarebbero soggetti a due sorteggi. Io credo adunque più giusto e più equo che tutti vadano soggetti ad un sorteggio solo, e nessuno vada soggetto a due sorteggi distinti.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ove si ammetta il sorteggio prima de' magistrati e de' professori, ne convengo pienamente, ci sarebbe anche un'altra ingiustizia e sarebbe questa: che da una parte escludete i magistrati e i professori senza che vengano al sorteggio generale; poi fate il secondo sorteggio, per cui i primi esclusi non verrebbero compresi nel sorteggio generale.

Ma ove si riducessero gli impiegati al numero di 40, e dopo si facesse l'esame per vedere se vi sono magistrati e professori al di là di 10, questa ingiustizia non ci sarebbe. Invece con questo sistema voi avrete quello che ho detto prima, cioè che metà di tutti i posti disponibili spetteranno ai professori e ai magistrati, che prima di tutti si assidono nei posti privilegiati, mentre gli altri staranno a guardare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola metterò ai voti l'articolo come sarebbe formulato nuovamente dall'Ufficio Centrale:

Art. 6.

I funzionarî ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali officî e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c, d, g,* sopraindicate all' art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d' appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Se il numero totale degl'impiegati compresi quelli delle categorie *c, d, g,* supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio fra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Completo che sia il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionarî ed impiegati saranno nulle.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io trovo che la presente dizione toglie il dubbio che era stato sollevato, ma lascia ancora un vuoto. Quando parliamo dei magistrati e dei professori si accenna che quelli ai quali non riesca favorevole il sorteggio vedranno la loro elezione annullata.

Ora, siccome questa dichiarazione non si ripete quando si parla del sorteggio generale degli impiegati, potrebbe sorgere incertezza sulla uguaglianza di trattamento.

Così io ritengo che converrebbe trasportare in fine dell'articolo la disposizione relativa all'uno ed all'altro sorteggio facendola diventare comune ad ambedue i sorteggi.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà che sia trasportato in fine dell'articolo 6 il comma a cui ha alluso l'on. Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Ammette dunque l'Ufficio Centrale che il comma dicente « le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate » sia trasportato in fondo?

Senatore MAURI, *Relatore*. Sì, l'articolo deve finire con quel comma, perchè così si comprende l'uno e l'altro sorteggio.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. A me pare che per ordine logico il comma del sorteggio non dovrebbe essere l'ultimo, ma il penultimo, imperocchè l'ultimo quello esser dovrebbe che dichiara nulle le elezioni successive.

Secondo me dunque l'ultimo comma dell'articolo dovrebbe essere il penultimo, ed il quarto l'ultimo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Approvo la proposta dell'on. Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Giovanola di far passare la sua proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 così modificato:

(Vedi infra.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Per maggior chiarezza io domanderei che si votasse inciso per inciso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si procederà alla votazione per incisi dell'articolo 6.

Ne do lettura:

Art. 6.

I funzionarî ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

Chi approva questo inciso è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali officî e sieno rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

(Approvato.)

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c, d, g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

(Approvato.)

Se l'anzidetto numero legale sara superato, avrà luogo il sorteggio.

(Approvato.)

Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c, d, g*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

(Approvato.)

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

(Approvato.)

Completo che sia il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionarî ed impiegati saranno nulle.

Senatore MAURI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Proporrebbe l'Ufficio Centrale che l'ultimo capoverso sia ridotto a queste semplici parole: « Le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno

nulle » non vedendosi necessità che si dica: « completo che sia il numero predetto. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo conveniente di lasciare le parole: « completo che sia il numero predetto » poichè altrimenti, dichiarando nulle tutte le nuove elezioni, s'intenderanno comprese anche quelle avvenute in seguito a vacanze nel numero dei funzionari, o perchè dimessi, o morti, o che so io, mentre non possono esser nulle se non quando il numero di 40 è al completo.

Secondo la dizione proposta dall'Ufficio Centrale, s'intenderà che non si possa procedere all'elezione di un funzionario, anche quando questi fossero alla Camera 38 soltanto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'ipotesi che fa il Senatore Casati non mi pare adattabile al caso. In questo inciso si dichiara puramente e semplicemente che il numero degl'impiegati sarà di 40, e che, al di là di questo numero, tutte le elezioni saranno nulle; quindi, se ve ne fossero 39 e se ne eleggesse dopo un altro, quell'elezione non sarebbe al certo nulla.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io ammetto interamente quanto ha detto l'onorevole Ministro; ma è affatto in contraddizione a quanto proponeva l'on. Relatore, al quale appunto io replicava.

Egli infatti proponeva che si sopprimessero le parole: « completo che sia il numero». Io vorrei invece che si mantenesse il concetto che le elezioni siano nulle soltanto quando il numero è completo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che se si mettesse la parola *quando* si renderebbe più chiaro l'inciso. Si potrebbe dire: *quando sia completo il numero predetto, le nuove elezioni dei funzionari saranno nulle.*

PRESIDENTE. È d'accordo l'Ufficio Centrale?

Senatore MAURI, *Relatore*. Sembrava che il complesso dell'articolo togliesse ogni oscurità in proposito e che fosse una superfluità quell'inciso, ma certo le osservazioni dell'onor. Casati hanno tanto peso che l'Ufficio Centrale dichiara di accettare che si dica: *quando sia completo il numero predetto,* ecc.

Senatore MOROSOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOROSOLI. Mi pare che sia più preciso dire *finchè sia*, giacchè potrebbe darsi che in principio sia completo e poi cessi di essere completo.

PRESIDENTE. Accettano l'on. Ministro e l'Ufficio Centrale questo emendamento?

MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto a me non l'accetto.

Senatore MAURI, *Relatore*. Non l'accetta neppure l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro e l'Ufficio Centrale non accettano questo emendamento. Insiste l'onor. Morosoli?

Senatore MOROSOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « *quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.* »

Senatore MOROSOLI. E nel caso che in seguito il numero venga a non essere più completo, che ne avverrà?

MINISTRO DELL'INTERNO. Lo dice la dizione: « *quando sia completo.* »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione come venne concertata dall'on. Ministro coll'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 7.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che si dia prima lettura dell'articolo.

Art. 7

Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun officio retribuito contemplato all'articolo primo della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati Ministri segretarî di Stato ed ai Deputati segretarî generali dei Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessino da tali officî, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere Deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Il Senatore Mauri, Relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. Fu osservato intorno al comma di questo articolo in cui è stabilito che i Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità, fu osservato, dico, che questa disposizione sarebbe troppo rigorosa e riescirebbe, non che disdicevole, contraria all'equità per gli ufficiali e dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra.

Come ognuno sa, hanno luogo in tempo di guerra nell'esercito e nell'armata molte promozioni necessitate dalle vicende della guerra stessa, nè pare il caso che debbano essere esclusi da siffatto beneficio quei militari i quali hanno l'onore di sedere nella Camera dei Deputati. In conseguenza l'Ufficio Centrale proporrebbe che al comma venissero aggiunte queste parole:

« I Deputati impiegati *ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e della marina in tempo di guerra* non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. »

Pare che quest'eccezione non possa incontrare difficoltà e che sia un giusto omaggio...

Senatore LONGO. Domando la parola.

Senatore MAURI.... da rendere a quelli che possono, sebbene Deputati, trovarsi nel tempo stesso fra quelli che combattono in servizio della nazione e del Re. Nè già, mi giova dichiararlo, questa eccezione è stata suggerita all'Ufficio Centrale da paurose apprensioni, in che sia entrato pei singolari telegrammi di questi giorni.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Senatore Longo.

Senatore LONGO. Il 3° alinea dell'articolo, che stiamo discutendo, dice: « I Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità; » esso evidentemente si applica anche ai militari Deputati.

Ora fo osservare, che la legge del 13 novembre 1853 all'articolo 17 stabilisce che in tempo di pace la promozione da maggiore a tenente colonnello deve aver luogo per metà a scelta e per metà ad anzianità; all'articolo 18: che i tenenti colonnelli e i colonnelli, sempre in tempo di pace, avranno l'avanzamento solamente a scelta; e finalmente l'art. 19: che gli ufficiali generali non avranno altro avanzamento che a scelta.

Ove si applicasse adunque rigorosamente quanto è detto al terzo alinea dell'art. 70, potrebbe avvenire che dalle Autorità competenti militari, nel compilare secondo i vigenti regolamenti le liste di proposizione all'avanzamento per ciascun anno, alcuni maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli e ufficiali generali pur ritenuti idonei per l'avanzamento a scelta, proposti all'avanzamento a preferenza di altri loro colleghi, perchè si trovano Deputati, e per questo sol fatto ed indipendentemente da ogni loro merito militare e senza cessare di esser militari, non potrebbero venir promossi altrimenti, che quando verrebbe la loro volta di anzianità. Ora, se le autorità superiori, se il Comitato di artiglieria e genio, per esempio, chiamato com'è d'officio a compilare le liste di proposizione all'avanzamento degli uffiziali delle due Armi di artiglieria e del genio, sino al grado di tenente colonnello per l'avanzamento a colonnello incluso, trova degno un maggiore di venir preposto ad altri maggiori più anziani per l'avanzamento a scelta, a tenente colonnello, dovrà astenersi dal comprenderlo tra i proposti a scelta per il solo fatto che il detto maggiore si trova Deputato?

Fatta quest'interrogazione, pregherei l'onor. signor Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale di prendere in considerazione le ragioni da me testè esposte perchè, ove le cose restassero come vengono dette in quest'articolo, almeno così a me pare, si verrebbe a dare in certo qual modo una punizione a quegli ufficiali che, nel mentre trovati meritevoli d'avanzamento a scelta, ne verrebbero esclusi solo perchè Deputati, cosa che mi pare non giusta; nè d'altra parte tale inconveniente si potrebbe verificare per gl'impiegati degli altri rami dell'amministrazione, per i quali, ch'io sappia, non si compilano le liste di proposizioni all'avanzamento; e così l'eccezione ch'io chiedo non potrebbe venir considerata come una parzia-

lità a favore di una categoria di Deputati impiegati.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onor. Senatore Longo deve comprendere che questa disposizione è stata suggerita da un sentimento di riguardo verso i militari.

Egli sa che non vi è cosa peggiore a questo mondo delle eccezioni, e non è sembrato giusto che si facesse un'eccezione solamente per i militari, senza che vi fosse una considerazione di un ordine molto superiore; ed infatti, come ha udito l'onor. Senatore Longo, l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento che è un'eccezione, ma un'eccezione che tutti possono spiegare e che tutti debbono lodare.

Un militare che si distingue in guerra deve poter essere promosso, e non per questo deve andar soggetto a perdere la qualità di Deputato; ma in tempo di pace e in condizioni ordinarie, gli ufficiali dell'esercito debbono essere lieti di trovarsi nella condizione nella quale si trovano tutti gli altri impiegati dello Stato. Ora, se in tempi ordinari un maggiore o un tenente colonnello meriti la promozione, egli ha avanti a sè un dilemma semplicissimo: o rinunziare alla promozione, o rinunziare all'ufficio di Deputato, come accade a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Io sono sicuro che l'egregio Senatore Longo al quale sta a cuore l'esercito non meno di quello che possa stare a qualunque altro, vorrà accettare la disposizione della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Anch'io ammetto la proposta dell'Ufficio Centrale; però bisogna dire che la massima, con cui si stabilisce che i magistrati Deputati non possono essere promossi che per sola anzianità, sia abbastanza severa. Ad ogni modo, se si crede che essa possa essere un freno al potere esecutivo, e possa meglio tutelare la coscienza dei Deputati, non sono alieno dall'accettarla; però mi pare che il secondo correttivo sia superfluo. Si dica pure che i Deputati non possono ottenere promozioni fuori quelle regolamentari determinate dall'anzianità. Sono gli anni di servizio che danno diritto alla promozione; in questo caso è il tempo, non il Ministro, che dà la promozione...

MINISTRO DELL'INTERNO. È la legge attuale.

Senatore ERRANTE. Con una differenza, che la legge attuale dà facoltà di promuovere senza l'obbligo dell'anzianità. Ora che mettete il vincolo dell'anzianità, non è più la volontà del Ministro che agisce, ma la legge del tempo. Finora le promozioni dipendevano dal libero arbitrio del Ministro, che poteva, per esempio, prendere un consigliere di Corte d'appello di terza categoria e promuoverlo alla Corte di cassazione; in questo caso era giustificato il ritorno dinanzi agli elettori, i quali col loro giudizio, dopo una promozione a scelta, decidevano se era meritevole della loro fiducia chi era stato promosso a gradi maggiori per merito o per favore. Ma, avendo stabilita la massima dell'anzianità, ci vorrete mettere l'aggiunta che anche in questo caso il magistrato cessa di essere Deputato? Mi sembra dura, perchè superflua.

La condizione dei Deputati rendetela rigida, ma non penosa.

Credo che non ci sia nessun motivo perchè il consigliere di Corte d'appello, che per anzianità viene promosso a consigliere di Corte di cassazione, debba andare un'altra volta a vedere se gli elettori gli abbiano conservata la loro fiducia, perchè egli ha raggiunto il posto che gli spettava per diritto.

Per conseguenza, io credo che l'obbligo della rielezione in questo caso non sia indispensabile come nella legge attuale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Siamo nel campo delle ipotesi, e quindi dovendo fare delle ipotesi non si tocca nessuno.

L'onor. Senatore crede che dovendosi concedere, la promozione in forza della nuova legge, per anzianità, sia preclusa la via al potere esecutivo di favorire taluno.

Ebbene mi permetta che io gli faccia una ipotesi: il Ministro di Grazia e Giustizia vuol favorire un Magistrato e metterlo in condizione di avere più presto l'anzianità? — Non ha che a fare una cosa molto semplice: giubila un certo numero di magistrati, e subito arriva il suo protetto ad avere l'anzianità. — Il Ministro dell'Interno vuole promuovere qualche-

duno? — Ebbene, non ha che a fare una cosa molto semplice: mette a riposo quelli che lo precedono, ed immediatamente fa posto a quello che vuol promuovere.

Ripeto: siamo nel campo delle ipotesi.

Il principio della rielezione, come vede l'onorevole Errante, è stabilito in generale dalla legge, e sono pure soggetti a rielezione i Ministri, sebbene potrebbe discutersi per i Ministri e per i Segretari di Stato, i quali essendo additati a quegli altissimi uffici dal voto del Parlamento, cioè dalla maggioranza della rappresentanza nazionale, non dovrebbero rimanere esposti al giudizio di un solo Collegio elettorale.

Se dunque è stata ammessa la rielezione anche per i Ministri ed i Segretari di Stato, non mi pare si possa fare un'eccezione per gl'impiegati che avranno una promozione.

Io poi mi permetterò di sottoporre al senno di questo altissimo Consesso un'altra riflessione.

Certo il Senato è nel suo pieno diritto di modificare questa legge; ma la disposizione di cui parliamo ha qualche cosa di speciale che chiamerei disposizione regolamentare del Parlamento, e quindi anche per questa considerazione pregherei il Senato di non modificarla.

PRESIDENTE. Non fa proposte il Senatore Longo?

Senatore LONGO. Se mi permette avrei da aggiungere una parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO. Dopo la risposta che l'onorevole Ministro si è compiaciuto darmi, non sono peranco persuaso della convenienza di far restare le cose, senza un'eccezione, per i militari, come son portate dall'articolo 7°. Ma forse sono stato frainteso, forse non mi sono ben spiegato: io ho voluto dire, ho voluto far notare, che applicandosi con tutto il suo rigore (nè se ne potrà far di meno una volta che farà parte di una legge) l'articolo 7°, all'alinea ove si parla degli avanzamenti degli impiegati Deputati, ne verrà per alcuni militari, che per essere Deputati non cessano di far parte dell'esercito attivo e di esercitarne tutte le funzioni proprie al loro grado ed impiego nello stesso tempo ch'esercitano le loro funzioni di Deputati, si dovrà sospendere per essi l'azione della legge del 13 novembre 1853; locchè porterebbe, o almeno per alcuni casi potrebbe portare questa conseguenza, che un maggiore, per esempio, compreso nella lista di proposta a scelta per il grado di tenente colonnello sin dal primo anno della Legislatura, e compreso eziandio, perchè trovato meritevole dai suoi superiori, nelle liste di proposizione all'avanzamento a scelta negli anni successivi, pure per cinque anni non potrebbe venir promosso, perchè in tutto quel periodo, relativamente lungo, non si sarebbe peranco trovato nella posizione voluta per l'avanzamento ad anzianità.

Si dice che non si vogliono eccezioni; e ci pare essercene proposta una per i militari nel solo caso del tempo di guerra. Veramente, offeso nell'udito, non ho bene inteso quanto ha testè detto l'onorevole Relatore: pare, come ho accennato, che si proponga sibbene un'eccezione per i militari, ma soltanto durante la guerra; e starà benissimo. Ma, e in tempo di pace? La legge del 1853 perchè dev'essere sospesa nelle sue applicazioni per i militari Deputati?

Si risponde: perchè l'eccezione, le restrizioni che si vogliono introdurre nell'attuale legge in discussione sono richieste da un ordine più elevato di considerazioni, dalla necessità da tutti generalmente sentita, aggiungerò anche da tutti generalmente consentita di rendere sempre più e nel fatto e nelle valutazioni, anche apparenti, indipendente dal potere esecutivo il voto del Deputato.

Ma che forse ho io detto che il Deputato militare s'abbia pure la sua promozione a scelta, ma resti Deputato, non abbia più l'obbligo di ripresentarsi ai suoi elettori?

Ministro ed Ufficio Centrale insieme uniti e contrarî alle idee che ho espresse, mi parrebbe far perder tempo al Senato se oltre insistessi; e però non presento altrimenti alcuna proposta, alcun emendamento al terzo alinea dell'art. 7.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può rimanersi dall'associarsi ai concetti svolti dall'onorevole Ministro dell'Interno, intorno all'argomento di cui si tratta. Non bisogna perdere di vista che questa è una legge generale che riguarda tutti gli impiegati e tutti i funzionarî dello Stato e che in conseguenza non si possono ammettere eccezioni, a quelle

che sono le disposizioni veramente capitali della legge stessa per una classe speciale di questi funzionarî, quali sarebbero i militari. L'onor. Senatore Longo si è riferito ad una disposizione di una speciale legge militare.

Ma cotesta legge, benchè sia in vigore, è ben naturale che vada subordinata su questo punto a ciò che viene disposto in questa legge che sarà legge generale nella materia.

Del resto, quella eccezione che in riguardo ai militari è paruto che fosse equo e dicevole di fare, ha trovato appoggio nell'Ufficio Centrale; anzi fu l'Ufficio Centrale stesso che prese il passo innanzi per metterla fuori.

Certamente quegli ufficiali a cui accenna l'onor. generale Longo, patiranno uno scapito nelle loro condizioni economiche; ma in proposito non è da dimenticare che nessuno può averli costretti a diventare Deputati. L'evangelico *compelle intrari* non ha punto luogo per la Camera dei Deputati; e per conseguenza gli uffiziali dell'esercito e dell'armata che vi sono eleggibili, faranno prima i loro conti, vale a dire baderanno se per ottenere l'alto onore di sedere rappresentanti della nazione, debbano rassegnarsi a toccare lo scapito di non potere conseguire una promozione, a cui nella loro carriera secondo le condizioni ordinarie sarebbero chiamati.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo, avvertendo che dall'Ufficio Centrale venne proposta una modificazione al capoverso terzo; cioè, invece di dire: « i Deputati impiegati non potranno ottenere promozione » si dicesse: « i Deputati impiegati, ad eccezione degli uffiziali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere, ecc. »

Si rilegge dunque l'articolo 7 con questa modificazione:

Art. 7. Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito contemplato all'articolo 1° della presente legge, tranne che si tratti di missioni all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati Ministri, Segretari di Stato, ed ai Deputati Segretari generali dei Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli fra loro che, quando cessino da tali uffici, siano rinominati a quelli civili e militari, che antecedentemente coprivano.

I Deputati impiegati, ad eccezione degli uffiziali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. In questo caso cesseranno di essere Deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di esser Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità, di cui negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'onorevole Ministro dell'Interno di spiegarsi su questo punto; se, proponendosi un'eccezione a favore dei militari in tempo di guerra, egli crede che debbano godere di questo privilegio anche quei militari che non si trovano in servizio attivo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io francamente non so come possa avverarsi il caso che prevede l'onorevole Senatore Pescatore, cioè di una promozione di merito agli ufficiali che non si trovino in servizio attivo. A meno che l'onorevole Senatore Pescatore non volesse stabilire una differenza tra quella parte dell'esercito che si trova sul campo di battaglia e che si batte, e quell'altra parte dell'esercito che si tiene in riserva, che non è sul campo di battaglia ma che aspetta il comando, per entrarvi. E di vero io non credo che il Senatore Pescatore intenda fare di queste distinzioni, e quindi mi permetta gli dica che la sua domanda io non la so intendere, a meno che si riferisca ai veterani; ma per questi non vi sono promozioni. L'eccezione che si propone è giustissima, perchè si può verificare il caso in tempo di guerra che un capitano in pochi giorni divenga generale.

Senatore PESCATORE. Io non sono uso a dar lezioni in materia civile e tanto meno in materia militare; ma non esito a dire che se un qualche maggiore schiarimento fosse introdotto nella dizione di questo articolo a questo riguardo non nuocerebbe certo alla legge.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 7 come è stato testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 8. Esso è così concepito:

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103, della legge elettorale 17 dicembre 1860, nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll' apertura della XIV legislatura.

Se nessuno domanda la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* TABARRINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione a squittinio segreto:

Votanti	108
Favorevoli	67
Contrari	41

(Il Senato approva.)

Discussione del progetto di legge: Conversione in legge del R.° decreto approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della « Trinacria ».

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Siccome l'ora è già avanzata, mi parrebbe in questo scorcio di seduta meno opportuno e conveniente d'intraprendere la discussione sul progetto di legge, evidentemente di molta importanza, intorno alle disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Quindi proporrei, se al Senato piace, d' invertire l'ordine del giorno e di discutere e votare l'altro progetto di legge che riguarda la Conversione in legge del regio decreto approvativo della convenzione col comm. Florio per la esecuzione provvisoria dei servigi marittimi della *Trinacria.*

PPESIDENTE. I signori Senatori hanno udito la proposta del signor Senatore Cavallini.

Se non vi è opposizione, si procederà alla discussione di questo progetto di legge.

Prego i signori Senatori a voler riprendere i loro posti. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI legge:

Articolo unico.

È data forza di legge al regio decreto del 15 novembre 1876, N. 3490, serie 2ª, col quale fu approvata la convenzione stipulata il dì 11 detto tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze col comm. Ignazio Florio per l'esercizio provvisorio della navigazione tra l'Italia e Costantinopoli.

ALLEGATO **A.**

Convenzione col commendatore Ignazio Florio per l'esercizio provvisorio della navigazione fra l'Italia e Costantinopoli.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato,

Ed il commendatore Ignazio Florio, in nome della Società da esso rappresentata, per quanto riguarda le modifiche alle convenzioni 8 aprile 1862 e 14 aprile 1872, ed in tutt'altro col nome proprio, e qual rappresentante la sua ditta I. e V. Florio,

Hanno stipulato e concertato quanto segue:

ART. 1. Il viaggio settimanale fra Palermo e Genova con approdi a Civitavecchia e Livorno, contemplato alla lettera *D* dell' art. 1 della convenzione addizionale 14 aprile 1872, approvata per legge 2 luglio successivo, numero 925 (Serie 2ª), sarà invertito in una corsa settimanale fra Palermo e Napoli ed in un terzo viaggio per settimana fra Palermo e Messina.

Tale modificazione avrà principio col 1° gennaio 1877, e durerà fino alla scadenza delle convenzioni stipulate colla Società Florio l'8 aprile 1862 ed il 14 aprile 1872 (Leggi delli 16 aprile 1862, N. 559, e 2 luglio 1872, N. 925).

ART. 2. La sovvenzione dei nuovi viaggi, di cui all'articolo precedente, anzichè essere computata per lega, sarà complessivamente uguale a quella accordata per la sopracitata convenzione addizionale 14 aprile 1872, alla linea *D,*

Palermo-Civitavecchia, con prolungamento non sovvenzionato per Livorno e Genova.

ART. 3. A cominciare dal 1° gennaio 1877 il commendatore Ignazio Florio si obbliga di assumere per mesi sei l'esercizio provvisorio dei servizi contemplati all'articolo 1 della convenzione stipulata con la *Trinacria* il 14 aprile 1872, approvata per legge 2 luglio successivo, N. 925 (Serie 2ª).

ART. 4. La retribuzione da corrispondersi pel servizio provvisorio verso il Levante, enunciato all'articolo precedente, sarà stabilita a doppia base, secondo che il commendatore Florio risulterà o no concessionario del servizio definitivo dal 1° luglio 1877.

Nel primo caso, la sovvenzione del primo trimestre sarà commisurata sulla somma di annue lire *ottocentocinquantamila*, attualmente corrisposte alla *Trinacria*, e quella del secondo trimestre sarà proporzionale per lega sul prezzo risultante dalla convenzione definitiva che stipulerà col Governo.

Nel secondo caso, cioè quando il commendatore Florio non risultasse concessionario definitivo delle linee del Levante, la sovvenzione dell'intero semestre sarà commisurata per lega sul prezzo risultante dalla convenzione che il Governo stipulerà con la nuova Società assuntrice.

Art. 5. I servizi del Levante assunti dal commendatore Florio comprenderanno tutti i viaggi che avranno principio dai due capilinea Venezia e Messina col 1° gennaio 1877.

Conseguentemente saranno computati nel primo e secondo trimestre tutti i viaggi in partenza dai detti due capilinea nel corso dei rispettivi periodi, rimanendo obbligatorio il compimento dei viaggi incominciati.

Art. 6. Tutte le condizioni delle convenzioni 8 aprile 1862 con la Società Florio, e 14 aprile 1872 con la *Trinacria*, nonchè quello dei rispettivi quaderni d'oneri, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi di cui agli articoli 1 e 3 della presente convenzione.

Art. 7. Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di registrazione di una lira.

Art. 8. La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo, se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatto a Roma in doppio originale l'11 novembre 1876.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

IGNAZIO FLORIO.

Allegato **B.**

Regio decreto

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Vista la convenzione 14 aprile 1872, relativa ai servizi di navigazione verso il Levante, approvata per legge 2 successivo luglio n° 925 (serie 2ª);

Vista la sentenza in data del 1° febbraio 1876 del Tribunale di commercio di Palermo, che dichiara il fallimento della *Trinacria;*

Visto il disposto dell'art. 166 del Codice di commercio;

Vista la lettera in data del 28 ottobre ultimo scorso, con la quale il Sindacato della fallita Società, debitamente autorizzato con apposito decreto del giudice delegato del 27 detto, dichiara che con l'ultimo di dicembre del corrente 1876 cesserà dal servizio postale contemplato dalla convenzione del 14 aprile 1872;

Visto il precitato decreto del giudice delegato;

Vista la convenzione approvata con legge del 1° agosto 1875, n° 2622, sull'anticipazione dei 5 milioni della sovvenzione pattuita colla citata convenzione del 14 aprile 1872 colla *Trinacria* pel servizio postale ad essa affidato;

E considerato che, per condizioni di diritto e di fatto della fallita, andando la convenzione del 14 aprile 1872 a rimanere senza esecuzione, si manifesta per il Governo l'urgenza di assicurare la continuazione dei servizî di navigazione già disimpegnati dalla detta Società, salvo a proseguire a danno di essa il procedimento per rivalersi della fattale anticipazione;

Avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato sulla convenzione di accettare l'offerta del commendatore Florio per la prosecuzione del servizio;

Vista la convenzione analogamente stipulata col predetto commendatore Florio in data dell'11 corrente;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata col commendatore Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servizî da Napoli e da Venezia verso il Levante per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1877.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima convocazione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra l'articolo unico di questo progetto di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io non avea nè proposito nè desiderio di pigliare la parola ad occasione di questo progetto di legge; ma mi vi costringe un passo della Relazione dell'Ufficio Centrale che ne raccomanda al Senato l'approvazione.

In quel passo si dice che il Governo fu solo ad ignorare quel che tutti sapevano, cioè che le condizioni della Società la *Trinacria* dopo il 1874 erano prossime ad inevitabile ruina.

Quest'affermazione costituirebbe un'accusa retroattiva o un biasimo al Ministero che precedette l'attuale; perciò mi sembra opportuno, non già di fare un discorso, ma di richiamare soltanto alla memoria del Senato i fatti.

Quando fu votata la legge del 1° agosto 1875, che autorizzava il Governo a fare una anticipazione di 5 milioni di lire alla Società della *Trinacria*, certo è che il Governo, non solo inteso nel senso ristretto di Ministero, ma anche in quello più largo che abbraccia anche il Parlamento, non aveva alcun dubbio sulla solidità della *Trinacria;* e che la sovvenzione di 5 milioni avrebbe dato a questa Società i mezzi di uscire da strettezze nate da un ingigantirsi sproporzionato al suo capitale di fondazione, e di percorrere una splendida, proficua e sicura carriera commerciale.

Tutte le Autorità e le rappresentanze locali ciò confermavano; ma v'ha di più. La Commissione parlamentare d'inchiesta che andò in Sicilia si occupò in modo particolare di questo affare, e ne fece un'esposizione riferibile al tempo nel quale il pagamento dei 5 milioni fu eseguito. Guai se il Governo non avesse usata la facoltà che gli dava la legge! Sarebbe stato accusato di ostilità o noncuranza verso un'impresa gloriosa e di grand'utile, non soltanto alla Sicilia ma a tutta Italia: questo era il giudizio e il sentimento generale.

Veggo in questa Camera alcuni onorevoli Colleghi i quali fecero parte di quella Commissione; dessi possono confermare qui se io dirò cosa esatta, oppure contraddirmi se io la dirò inesatta. Or bene, quei Signori scrissero nella Relazione che fa parte degli atti parlamentari, e ciò risultava già al Ministero da altre numerose ed unanimi informazioni, che fino al giorno in cui scoppiò il fallimento della *Trinacria* in Sicilia, dessa godette intatto il suo credito.

Detto questo, non soggiungerò altro.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Tutto quello che ha affermato l'onorevole Senatore Finali è verissimo.

La Commissione d'inchiesta in Sicilia si occupò di questo fallimento; tutti i Siciliani, e soprattutto i Palermitani, di qualunque classe, ci dissero un mondo di bene della *Trinacria*.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Avendo avuto anch'io l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta in Sicilia, non posso che confermare quanto ha detto il mio Collega ed amico, l'onorevole Senatore De Cesare, cioè che l'opinione pubblica in Palermo era unanime nel sostenere la

Trinacria, come un'impresa simpatica ed utile al paese, senzachè alcuno avesse innanzi alla Commissione accennato a dubbî o mostrato diffidenza sulle sue condizioni. Potrebbe far maraviglia il vedere che io, come membro dell'Ufficio Centrale, abbia lasciato passare inosservate nella Relazione quelle espressioni di censura a cui accennava l'onorevole Senatore Finali, ma debbo dichiarare, a scarico di mia responsabilità, che per una circostanza singolare io ho avuto conoscenza della Relazione quando era già stampata e distribuita.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola unicamente per dichiarare che il Governo è assolutamente estraneo a questa questione, che si riferisce alla Relazione dell'Ufficio Centrale, ed anche perchè sento il dovere di manifestare che non si era mai sospettato da alcuno che la Società si trovasse nelle condizioni in cui realmente versava.

Io era membro, anzi presidente, della Commissione per l'esame di quel progetto di legge, e sento una certa responsabilità dell'atto compiuto dai nostri predecessori. Parlo quindi come Deputato di quel tempo, e non come Ministro.

Senatore CACCÌA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCÌA. Domando pria di tutto di fare una distinzione essenziale tra l'epoca in cui fu votata la legge, e l'epoca in cui fu fatto il pagamento de' cinque milioni di lire alla *Trinacria*. E poichè è qui l'onor. Ministro dell'Interno, egli potrà far testimonianza che quando fu votata la legge che semplicemente approvò la anticipazione della sovvenzione dei cinque milioni, vennero fatte non poche raccomandazioni al Ministro acciocchè al tempo del pagamento dei cinque milioni fossero ricercate le opportune cautele. Or dunque si frapposero ben cinque mesi dall'epoca in cui la legge fu emessa, all'epoca in cui furono pagati i 5 milioni, ed appena 20 giorni intercessero dal pagamento alla dichiarazione di fallita, 1 febbraio 1876. Da ciò è evidente che ben potè avvenire che quel che era meno noto in agosto, potea essere ben conosciuto nel gennaro venturo. Le parole della Relazione che tanta recriminazione hanno destato, non consistono in altro se non che in questo: « La pubblica voce non lasciò di occuparsene e senza altre frasi adoperare, fu per il solo Governo italiano meno palese il vero stato della *Trinacria*. »

A sostegno del mio concetto dirò per ora soltanto che, quando fu dichiarato il fallimento, si verificò legalmente che non esisteva scrittura ai termini del Codice di commercio e che neppur vi era il libro della scadenza della ingente massa di cambiali in circolazione.

Ora, io domando: il se Governo prima di sborsare i cinque milioni si fosse direttamente accertato con delle verifiche ben facili a lui che comanda ad Intendenti di Finanza, ad Ispettori generali, quale fosse lo stato della *Trinacria*, facendone esaminare da suoi incaricati i registri, avrebbe avuto le prove della mancanza de'libri di scrittura voluti dal Codice di commercio, e dopo questa diligenza che avrebbe fatta qualunque sborsante avrebbe avuto il dovere di non effettuare la consegna de' 5 milioni di Buoni del tesoro.

Nè solo da questo io mi sono convinto della esattezza di quello scritto.

Quando si venne al processo per bancarotta fraudolenta a carico de'gestori della *Trinacria* fu messo in sodo che per taluni de' vapori dati in pegno non erano state rinnovate le sicurtà.

Ora, ciò non si sarebbe potuto verificare pria del pagamento di 5 milioni?

Io debbo dichiarare, che non sta in me la convinzione che il Governo non potè non essere ingannato. Quando ho detto che al solo Governo italiano non fu palese la preoccupazione della pubblica voce io non esclusi che ben altri modi si sieno potuti adoperare per non metterlo sull'avviso, e che sia stato possibile che in buona fede andasse a compiere in gennaio la operazione dalla legge di agosto deliberata.

Io non ho il vezzo d'incriminare le intenzioni di chicchessia: ho detto solo e lo sostengo in faccia a tutti, ed aggiungerei cose ben altrimenti serie, che nel momento del pagamento il Governo avea più facili modi di accertarsi direttamente della imminente catastrofe della *Trinacria*, dello stato illegalissimo della amministrazione di essa, e che trascurò di fare quel che qualunque altro avrebbe praticato in un affare di tanta importanza.

In appoggio quindi della mia Relazione, io persisto a dire, che non ho inteso di escludere affatto la possibilità che il Governo sia stato

ingannato, anzi che lo potesse essere, e forse anche lo fu dalle persone alle quali si affidò. Ma io non mi rimuovo, per la piena conoscenza che ho avuto modo di acquistare de' fatti occorsi, dal dire che le cautele le più ovvie sono state trasandate dal Governo, e le quali adoperando avrebbe senza fallo conosciuto che avea da fare con una Società la quale avea vissuto per cinque anni una vita assai difficile e che per la mancanza di registri, sin' anco dello scadenzario, dava prove della sua irregolare gestione e che era immeritevole di quella fiducia che devono destare istituti industriali cui si fanno anticipazioni per 5 anni da venire e per cinque milioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, trattandosi di legge che consiste in un solo articolo, si procede allo squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione del progetto di legge: Conversione in legge del decreto reale approvativo della convenzione col commendatore Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servigi marittimi della *Trinacria:*

Votanti	93
Favorevoli. .	81
Contrari . .	12

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore 2 è il seguente:

Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XXXVIII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Mozione d'ordine e considerazioni del Sen. Paternostro — Osservazioni del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Paternostro — Discorso del Senatore Pantaleoni contro il progetto — Presentazione del progetto sulla legge forestale — Ripresa della discussione — Proposta del Senatore Rossi A. sia deferita alla Commissione che l'ha esaminata la prima volta, oppugnata dal Senatore Cannizzaro — Osservazioni dei Senatori Rossi A. e Gallotti — Replica del Senatore Cannizzaro — Avvertenza del Senatore Vitelleschi — Approvazione della proposta del Senatore Rossi A. — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Amari in favore del progetto — Istanza del Senatore Borgatti, pel rinvio della discussione alla prossima tornata, approvata — Nomina del quinto Commissario per l'esame della legge forestale — Comunicazione di un messaggio della Società dei Reduci.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, d'Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. Prego uno dei signori Segretarî di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il ministro di un culto che, abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire.

Art. 2.

Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto Reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire.

Se la provocazione è seguìta da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro

reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire tre mila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti, da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano.

Art. 3.

I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire.

Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi, o con multa fino a lire cinquecento.

Art. 5.

I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871, numero 214, possono essere condannati civilmente nei danni interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato non eccedente lire due mila.

Art. 6.

La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d'Assise.

PRESIDENTE. Signori Senatori! Prima di dare la parola al primo oratore iscritto, credo mio debito di avvertire che molte sono le iscrizioni per la discussione generale di questo progetto di legge. Parecchie sono di oratori per parlare contro; due di oratori per parlare in merito; altre di oratori per parlare in favore. Il Regolamento del Senato non istabilisce per questi casi una regola; non istabilisce cioè, se e come debbano essere alternati gli oratori, secondochè avviene alla Camera dei Deputati, o se invece gli oratori abbiano da prender la parola nell'ordine della rispettiva loro iscrizione.

Fatta quest'avvertenza al Senato, se nessuno muove qualche speciale proposta, io darò la parola agli oratori secondo l'ordine in cui vennero iscritti.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. A me pare che tacendo il Regolamento del Senato, debba ricorrersi a quel che si fa in altre assemblee; è per parlare di un'assemblea più vicina a noi, a quella che si faceva alla Camera dei Deputati quando c'erano le inscrizioni pro, contro ed in merito. Oggi la inscrizione in merito, secondo il nuovo regolamento provvisorio, non c'è più; c'è l'inscrizione pro e contro; ma il sistema era ed è sempre quello di alternarsi: ed è naturale, perocchè col sistema di 10 oratori, per esempio, che parlano tutti in favore, e poi altri 10 che parlano contro, non c'è la contraddizione e lo sviluppo della discussione che viene dalle risposte che si possono fare; questo mi pare chiaro ed evidente.

Poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole Presidente che io interroghi la Presidenza stessa circa alla discussione; se cioè dobbiamo farne una generale o dobbiamo fare una discussione dirò così preliminare sulla sospensiva.

Ho sentito bucinare qui per i corridoi, che si voglia fare la discussione sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, cioè a dire sulla sospensiva.

A me pare che il sistema dovrebbe essere un altro. La necessità di sospendere per inopportunità o altro la votazione sulla legge o pronunziarsi oggi sulla medesima può resultare dalla discussione del merito.

E difatti l'Ufficio Centrale che cosa ha fatto? Ha scritto la sua Relazione su tutta la legge, poi ne ha tratto le sue conclusioni.

Dunque se la Presidenza non ha difficoltà, ed il Senato nemmeno, parrebbe che noi dovremmo entrare nella discussione per ordine d'inscrizione contro, in favore ed in merito su tutto il concetto della legge, votando poi

naturalmente, prima della votazione di merito, sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti la prima parte della proposta del Senatore Paternostro, cioè che l'ordine degli oratori debba essere alterno: primo chi parla in favore, secondo contro, terzo....

Parecchi Senatori. No, no, il primo contro, il secondo in favore.

PRESIDENTE. Io riferisco la proposta come l'ha fatta il Senatore Paternostro, lasciando a chi lo crede di fare proposte in senso diverso.

Senatore PATERNOSTRO. Prendo la parola unicamente per insistere a che il primo oratore parli contro, il secondo in favore, ed il terzo in merito.

PRESIDENTE. Si intende dunque che secondo la proposta del Senatore Paternostro il primo oratore dovrebbe parlare contro, il secondo in favore ed il terzo in merito.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io non era presente quando l'on. Senatore Paternostro ha fatto la sua proposta, ma credo che non sia necessaria una deliberazione del Senato a questo proposito, perchè l'art. 34 del Regolamento già conferisce al nostro onorevolissimo Presidente la facoltà di regolare le discussioni per modo che gli oratori si alternino ne'loro discorsi.

PRESIDENTE. L'art. 34 del Regolamento dice al secondo comma: « Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande: *può* tuttavia derogare a quest'ordine, acciò gli oratori parlino alternativamente in favore della proposta o contro di essa. »

Questa clausola attribuisce dunque un potere discretivo al Presidente; è mia opinione che sia da usare il meno possibile dei poteri discretivi: e giacchè il Senato è radunato per cominciare una discussione rispetto alla quale abbiamo tante iscrizioni, sarà meglio che prenda esso stesso una deliberazione in proposito.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Siccome la presente sarebbe questione più di parole che di sostanza, io ritiro la mia proposta sulla quale consento che il Senato non sia chiamato a votare, sempre che l'onorevolissimo nostro Presidente adotti il sistema da me indicato.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 34 del Regolamento il potere del Presidente sarebbe di far sì che gli oratori parlino alternativamente *in favore*, o *contro* di una proposta; ma nell'arcolo non è contemplato il caso di oratori inscritti per parlare *in merito*.

Quindi, se il Senato non dissente, si procederà con questo metodo: il primo oratore parlerà *contro*, il secondo *in favore*, ed il terzo *in merito*.

(*Segni di assenso da tutti i banchi del Senato.*)

Poichè il Senato consente, do la parola al Senatore Pantaleoni, il primo iscritto per parlare contro.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli Senatori. A niuno certo farà meraviglia se l'attuale disegno di legge troverà in quest'aula un largo sviluppo e una prolungata discussione, imperocchè è particolare caratteristica di questo ramo del Parlamento, a fronte dell'altro, che ad esso sieno più specialmente confidati i grandi interessi dei principî di libertà, dei principî di civiltà, dei principî di legalità, i quali costituiscono quel prezioso patrimonio che ci è stato tramandato dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Elemento conservatore, questo Consesso è anzitutto conservatore della libertà, e soprattutto della libertà di coscienza, ed è a nome specialmente della libertà di coscienza, a nome della legalità, a nome degli interessi politici, che io mi accingo a combattere il disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Egli è ben naturale che sfugga a quest'aula ogni questione di contingenza religiosa. Qui trattasi infatti di un corpo politico, ed è solamente sotto i rapporti politici, che si agitano in questo campo siffatte questioni. E su questo punto io mi felicito di trovarmi, almeno nell'esordire, d'accordo coll'onor. Guardasigilli, giacchè prendendo egli la parola nell'altro ramo del Parlamento, diceva appunto che egli non accettava la questione che sul campo della libertà, sul campo degli interessi politici, sul campo della legalità.

Me ne felicito tanto di più, quanto meno mi lusingo di trovarmi d'accordo coll'onor. Mini-

stro Guardasigilli, che io così altamente stimo e venero, nel fondo e nelle altre particolarità della sua legge.

Gli è questo adunque un primo punto sul quale è mestieri che siamo ben d'accordo. Qui non è questione di forma religiosa, non è questione di chiesa, non è questione d'interessi clericali, o d'interessi anticlericali; qui non si parla che di questioni politiche, qui non si parla che di interessi dello Stato, di utilità, di legalità. Ed è solo sotto questo punto di vista che io ne intraprendo a parlare: non è il prete, non è il sacerdote dei quali si tratta; è il cittadino, è l'Italiano che sono in discussione; sono le leggi che noi possediamo, sono gli articoli dello Statuto!

Se non che, dopo aver il Ministro Guardasigilli così ben limitato e definito il campo sul quale debba aver luogo la lotta, pare a me che egli abbia voluto poi quasi chiudere l'arringo in quest'aula, a noi Senatori, con una specie di questione *pregiudiziale*. Tutti sanno come questa legge venne già in qualche modo in discussione, quando si trattò del Codice penale nella passata legislatura.

L'articolo 216, che divenne poi l'articolo 219 del Codice penale, occupò quest'aula per 2 o 3 giorni, prima di ottenere il nostro voto.

L'onorevole Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento, si adoprò a tutt'uomo onde sostenere che l'attuale disegno di legge fosse identico a quello che era stato da noi votato nel Codice penale, e quindi opinava che esso non potesse incontrare la menoma opposizione in quest'aula, solo che non se ne alterasse il testo.

Lasciate che io vi citi le stesse sue parole pronunziate su ciò all'altro ramo del Parlamento:

« Ora, rimandandosi all'alto Consesso l'articolo così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo. Noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea per potere temere che essa possa oggi negare la sua approvazione ad una legge già stata dalla medesima altra volta approvata. »

Voi vedete che con queste parole si mantiene l'identità dell'art. 1° dell'attuale disegno di legge con il 219 del progetto di Codice da noi votato.

L'onor. Guardasigilli pare che abbia perseverato in questa opinione fino all'ultimo giorno, giacchè sulla sua circolare, a tutti nota, insisteva di nuovo sopra questa particolarità, che cioè il Senato si fosse già pronunciato sopra il valore del primo articolo e del disegno di legge, poichè è quell'articolo che ne costituisce l'essenza.

Non dirò che anche ammesso che ciò fosse ne restasse preclusa la via a nuova discussione od a nuovo giudizio, imperocchè nella legge sui conflitti di attribuzione, nella quale il Senato avea a mezzo dell'Ufficio Centrale espresso il suo giudizio, a proposizione dell'attuale Ministro, altra Commissione fu nominata e questa venne a conclusioni contrarie. Però non vi è che dire: se realmente l'attuale legge fosse *sostanzialmente* la stessa di quella da noi votata, noi troveremmo la questione in qualche modo pregiudicata, e mi troverei personalmente e più particolarmente io stesso in qualche modo compromesso, giacchè avendola io in iscritto e per quanto era in me validamente combattuta, accedetti poi, in seguito a dichiarazioni esplicite e ad emendamenti introdotti, ad approvarla, ed il Presidente del Senato si valse del mio nome tre volte per facilitare la votazione dell'articolo in quistione.

Ma sta in fatto che questa legge è *sostanzialmente* diversa da quella del Codice penale. E difatti quale era l'intenzione dell'articolo 216 che poi diventò 219? Il Ministro Vigliani nella sua Relazione insistette particolarmente su ciò che il così detto *indebito rifiuto degli uffici spirituali* non fosse mai e poi mai compreso in quell'articolo di legge o formasse titolo a penalità. In questo articolo però si nominavano gli *atti spirituali;* ma avendo io dichiarato che non avrei dato il mio voto a questa legge se le parole *atti spirituali* non fossero state levate, io rimasi d'accordo tanto coll'Ufficio Centrale quanto col Ministero che quelle si togliessero, e che gli *atti spirituali,* e ciò che si chiamò *indebito rifiuto de' servizî religiosi o degli ufficî spirituali* non fossero mai argomento di applicazione di quell'articolo 219 della legge.

Ora, quale è la portata del nuovo articolo che si è messo ora a capo di questa legge che ci si presenta? Il Relatore nell'altro ramo del Parlamento l'ha detto a più riprese, e non credo possa nascere su ciò discussione, che si volle e si intese che anzi tutto *lo indebito ri-*

fiuto dei servizî religiosi fosse la prima ragione per cui quell'articolo dovesse accettarsi e che perciò l'obbligo di questi *uffici spirituali* dovesse formare parte della legge.

Si mantenne altresì che alcuni altri atti spirituali compiuti dal ministro del culto nella sua qualifica potessero essere colpiti dalla legge, benchè, debbo rendere questa giustizia alla nuova redazione dell'articolo, in un modo anche più limitato di quello che era nell'antica legislazione prima del 1871. Ma nondimeno resta il fatto, e qui intendo che ciò sia ben evidente, che sia bene messo in sodo fra noi, *che questo articolo di legge intende di colpire* DEGLI ATTI SPIRITUALI, intende di imporre *un servizio di culto, un servizio religioso o atti spirituali* in modo obbligatorio e per ministero della legge civile.

Io non credo che su questa, come questione di fatto, possa nascere alcun dubbio, imperocchè la lealtà con la quale le discussioni sono condotte dal nostro Ministro Guardasigilli, la lealtà colla quale esse hanno luogo in questa aula non permette che le cose di fatto vengano mai messe di nuovo in questione, quando che siano bene accertate ed assodate, ed ammesse dalle due parti. Io stimo dunque inutile leggere tutte le particelle dei discorsi anche del Ministro che confermano la mia assertiva ed il fatto del senso attribuito a questa legge.

Rimane dunque ben fermo che în questa legge si parla anche dell' *indebito rifiuto del servizio religioso*, si parla *degli atti spirituali* come reati punibili. E qui permettetemi, per chiarire meglio la discussione, che io dichiari che ammetto l'obbligo nel ministro dei culti di assoggettarsi intieramente e come qualsiasi altro cittadino a tutte le leggi; ammetto che non abbia nessun privilegio di esenzione, ed anzi ammetto che quando agisce come ministro del culto possa essere soggettato eccezionalmente a delle restrizioni, le quali infatti sono ammesse ed iscritte negli articoli del Codice sotto forma quasi identica del nostro disegno di legge. E ciò dico e sostengo perchè intendo bene che altrettanto quanto il ministro del culto deve essere soggetto a tutte le leggi civili e penali del Regno come cittadino in ciò che riguarda le materie temporali, le quali sono della competenza esclusiva dello Stato, altrettanto si debba tener da parte tutto ciò che ha riguardo ai servigi che sono della contingenza religiosa, sono di pertinenza del culto, rilevano dalla dottrina del soprannaturale.

E ora, messo ciò bene in sodo, io vi domando, come è egli possibile che si possa da noi ammettere che il potere civile, che il Governo possa domandare, abbia dritto d'imporre un servizio di culto, possa imporre degli atti spirituali? Mi si è risposto da taluno che servizi obbligatorî dei cittadini esistono legalmente, e ognuno li conosce. In caso d'incendio per esempio ciascuno individuo è obbligato di adoperarsi per estinguerlo.

Vi sono anche dei servizi particolari di classe. Un medico illustre ha citato precisamente in opposizione l'obbligo che abbiamo noi medici in tutti i casi d'urgenza di prestare come un dovere eccezionale la nostra opera. Nè può mai venire in mente a me di negare questo dovere, al quale è sottoposto egualmente il prete come cittadino. Ma come mai si potrebbe confondere il servigio che qui si vorrebbe ammettere nel clero, con quello comune a tutti i cittadini, e speciale al medico?

Infatti, per qual motivo s'impone questo servigio ai cittadini e al medico? Perchè l'opera loro è stimata necessaria, o per la proprietà, o per la vita, o per la salute dell'individuo; e la cura della proprietà, della vita, della salute del cittadino, è funzione dello Stato, è dovere affidato alla protezione del Governo.

Ma ora domando io: per qual motivo si può imporre un atto spirituale, un servizio religioso da un Governo civile?

Volete voi che il Governo civile, che lo Stato moderno si occupi dell'anima? Volete voi che si occupi delle contingenze della religione? Volete voi che si occupi delle contingenze della vita avvenire? Volete voi che si porti sui tribunali la questione del paradiso, e dell'azione necessaria o non necessaria del prete a procurarvelo?

Ebbene, io vi domando a quale altro titolo volete voi imporre un servizio obbligatorio spirituale ad un ministro del culto, se non è che per un effetto che quell'atto deve esercitare nella vita futura?

Non è certo per la contingenza della proprietà o della vita personale e delle altre cose temporali le quali cadono sotto il dominio della legge e dell'azione dello Stato; e evidente-

mente sarebbe estendere i poteri dello Stato molto al di là di quello che lo si possa e lo si voglia, anche dai più ostinati e fanatici difensori dei poteri e dell'attività dello Stato. Con ciò infatti si darebbe una nuova funzione allo Stato, quella di preoccuparsi della salute delle anime, del provvedere alle contingenze della vita futura.

In quest'aula stessa, noi (ed io fui uno di quelli che votarono la legge) togliemmo il nome stesso d'Iddio dal giuramento. E perchè? In omaggio, o Signori, a coloro che non credono in coscienza all'esistenza di Dio. Ebbene, io vi domando: come, noi che levammo perfino il nome di Dio dal giuramento, per rispetto della libertà di coscienza di ben pochi cittadini, come noi forzeremo la coscienza di migliaia e migliaia di credenti, o almeno di migliaia di ministri dei culti ad un servizio, quando a loro ripugna il farlo? quando essi affermano che quello è contrario ai dettami della coscienza loro?

Ma è poi veramente quistione di esigere un servizio al quale il clero si neghi? O Signori, parliamoci in buona fede: non è qui veramente l'obbligazione del servizio del culto e del servizio religioso che si vuole dal clero. In buona fede, io vi domando: avete mai trovato che il prete si rifiuti di venire ad assistere un infermo? Lo avrete forse anche troppo sollecito; troverete che piuttosto l'ingerenza esso l'estende al di là della contingenza usuale della vita civile, e vi si offre spontaneo; interviene spesso non chiesto, e talora non desiderato, ad offrirvi la sua azione. Non è dunque il servizio del culto che il prete vi nega, nè il servizio del culto che gli si voglia imporre. È uno speciale servizio sotto contingenze, sotto condizioni nelle quali il ministro del culto crede che la sua coscienza non gli permette di applicare il suo ministero.

Mi si parlò del servizio medico per giustificare le esigenze di questa legge. Ebbene, o Signori, io vi domando se un medico chiamato ad assistere un infermo o un ferito, e che questi si rifiuti a tutte quelle condizioni che il medico crede indispensabili perchè possa applicare la sua scienza, dovrà forse essere obbligato dalla legge ad applicarle in un modo che a lui ripugna, ripugna alla scienza ed alle sue convinzioni? Certo, giammai; ed è qui che sta altra radicale differenza.

Ed ora badate anco, o Signori, quando mi parlate del medico, dopo tutto, egli non fallirebbe che ai principî della scienza se lo si obbligasse ad un trattamento ch'ei non giudica retto; ma qui pel ministro del culto si tratta del fallire alla propria coscienza.

Quando un ministro del culto non crede di potere applicare la sua azione perchè non trova le condizioni necessarie indispensabili, a tenore di sua coscienza, lo vorremo noi obbligare a fare un'azione che creda immorale in se stessa?

Dove è più la libertà di coscienza, la più sacra di tutte le libertà che esistono nel nostro Stato?

E non vi parlo neppure dei soli paesi ove vige uno statuto, ma in qualunque paese civile, anche nei paesi assolutisti e dispotici, per necessità il Governo, lo Stato, non deve e non vorrà mai intervenire negli affari della coscienza.

Se noi ammettessimo questa teoria di culto obbligatorio, qual differenza ci troveremmo con quella dei biglietti pasquali che si rendevano obbligatorî e si imponevano dalla teocrazia? Non è forse la stessa cosa quando voi imponete un servigio di culto ad un individuo o ad un ministro del culto, il quale possiede certo tutti i diritti del cittadino? Ed anzi, vi dirò che al caso nostro ciò è di molto più grave, perchè quelli che allora imponevano un atto di culto, partivano da un altro pensiero, da un altro concetto, dal concetto del sovrannaturale.

Quale è invece il concetto che regola lo Stato moderno? Il principio di ragione e le contingenze del fondamentale sono al tutto estranee alla ragione, nè noi possiamo occuparcene.

Dunque noi non saremmo neppure logici, perchè noi applicheremmo contro ogni principio di ragione una legge ad individui per obbligarli ad atti che la ragione non riconosce.

Io non posso dunque, e non potrei in alcun modo, in omaggio alla libertà di coscienza, accettare il principio della legge.

Io so bene che l'on. signor Ministro, il quale è stato sempre uno degli uomini i più stimati da noi come liberale e come grande apostolo dei principî della libertà, vi dice: Badate, io non intendo di attaccare la libertà di coscienza, io difendo solamente lo Stato, io difendo la pace della famiglia.

Signori, questo sistema non è nuovo, è anzi

troppo vecchio. L'on. Ministro Guardasigilli, con quell'eloquenza, con quella facondia che io specialmente ammiro e che io gli invidio altamente, parlando nell'altro ramo del Parlamento, stigmatizzò e giustamente l'ingerenza indebita, le violenze usate dal papato, specialmente in altri tempi contro la società civile. Egli citò a prova le Bolle di Innocenzo III e quelle di Bonifacio VIII e soprattutto la famosa decretale *Unam Sanctam*.

Signori, credete voi che Innocenzo III, che Bonifacio VIII, il primo quando pretendeva dettare a suo modo la pace tra l'Inghilterra e la Francia, il secondo quando pretendeva di limitare il diritto di tassare in Francia l'emissione di moneta erosa, ed altre particolarità, credessero o dicessero che essi intendevano invadere il dominio temporale! Oibò, signor Ministro, prendete la Bolla *Novit* di Innocenzo III pubblicata il 1202; prendete l'Allocuzione di Bonifacio VIII del mese di agosto del 1302, precisamente due mesi prima della famosa decretale *Unam Sanctam* e che tenne dietro a quella famosa Bolla *Ausculta fili* (dec. 1301) nella quale s'invadeva sfacciatamente tutto il potere regio di Filippo il Bello; ebbene che cosa diceva egli? Egli diceva quello che diceva Innocenzo III, che essi non pretendevano in modo alcuno invadere i poteri dello Stato: che la potestà regia rimaneva immutata, ma che era solamente *per riguardo ai peccati* (ed è precisamente la espressione officiale che ho preso dai due atti), era per evitare i peccati che essi volevano, il primo fare la pace a suo modo tra la Francia e l'Inghilterra, l'altro di intervenire sul diritto di tassazione e sulle giurisdizioni civili che si esercitavano in Francia sotto il regno di Filippo il Bello. Ebbene l'on. Ministro non fa ora precisamente che rinnovare in senso inverso lo stesso sofisma.

Gli è per la difesa dello Stato, per la pace delle famiglie che egli invade il dominio della fede, che egli prescrive in materie religiose, impone atti spirituali. — Gli è pur troppo allo stesso modo che si sono giustificate e si è cercato di giustificare tutti gli abusi, tutte le ingiustizie, e quale è il delitto stesso che non si cerca di coprire con un pretesto, che non si trovi uno od un altro argomento per legittimarlo? E così la povera umanità balestrata ora da una, ora da altra violenza, non giunge a riposarsi su quei principî di libertà che tanto le han costato fin qui.

Ma l'onor. Ministro Guardasigilli si è valso anche di un altro argomento perchè, secondo lui, il sacerdote non è in buona fede. Il ministro del culto, il sacerdote, si prevale del potere religioso, ma in fondo, è un atto politico ch'esso vuol fare, è un'opposizione, un'ostilità contro lo Stato, che si maschera sotto un atto spirituale, od un rifiuto dei sacramenti.

Signori miei! Se si entra in questo campo della ricerca delle intenzioni, che cosa ci rimarrà più di sacro, quale garanzia ci rimarrà più di libertà? Come mai l'onor. Ministro, che hà sempre professato principî di libertà, vuole ora rimandarci a tempi sinistri della legge dei sospetti, ci vuol rimandare al tempo della inquisizione? Ed invero che altro faceva questo Tribunale d'infame nome? Era sempre lo stesso abuso che ora mette innanzi il Ministro. La investigazione del pensiero, la ricerca delle intenzioni per coprire naturalmente tutti gli abusi che esso commetteva. Guai se si entra in questa infausta via, se si accettino tali scuse per giustificare lesioni evidenti dei principî fondamentali della libertà.

Ma vi è un altro argomento altresì o piuttosto una curiosa dottrina che fu emessa nell'altro ramo del Parlamento in sostegno della legge e che fu accettata dal Ministro Guardasigilli. Io vorrei citare le precise parole del Relatore della Commissione su questa legge nell'altro ramo del Parlamento perchè voglio bene che si veda che riporto fedelmente gli argomenti contrarî.

L'onorevole Relatore, nella sua dotta Relazione nell'altro ramo del Parlamento si è servito di queste parole:

« Lo Stato ha il duplice dovere di garantire tanto la libertà del sacerdote, quanto quella del credente. Libertà della Chiesa non vuol dire la sola libertà del Pastore. Per questa missione lo Stato *deve reprimere l'indebito rifiuto dei servizi religiosi* a danno del credente o ad offesa della pace dello Stato. »

A questa curiosa peregrina dottrina del Relatore dell'altro ramo del Parlamento si associava l'onorevole Ministro. Egli infatti, invocando a sostegno di sua tesi parecchi esempi di abusi commessi dal clero, e che lo avevano determinato alla presentazione di questa legge,

egli citò fra gli altri un vescovo, il quale aveva minacciato taluni preti a lui soggetti che, se gli mandassero una citazione per non so quale vertenza civile in giustizia, egli li avrebbe tutti sospesi *a divinis*.

« Certamente, soggiungeva il Ministro Guardasigilli, il Ministro non può fare la lite per i preti; ma ho accennato a somigliante minaccia, parendomi uno di quegli abusi dell'ufficio ecclesiastico che non dovrebbe rimanere senza repressione di sorta. »

Ora, Signori, voi vedete infatti dove la logica conduce, una volta che si esca dai veri principî di libertà. Ecco dunque che il Ministro Guardasigilli si va ad occupare di questioni fra il vescovo ed i suoi preti; domani il farà fra il generale dei cappuccini ed uno dei suoi subalterni, fra un'abbadessa e le monache. Io non mi preoccupo qui se il vescovo ha o non ha il diritto di sospendere *a divinis* questi tali preti per il tale titolo (poco m'interessa qualunque sia), e se, in farlo, bene o male oprasse. Quello che io sostengo è precisamente, che lo Stato non ha competenza a mischiarsene; che, per farlo, bisogna sortire interamente da tutte le idee che si sono ammesse fino a qui, e che noi ammettiamo innanzitutto in materia di religione. Mi rincresce di non vedere qui l'onor. Presidente del Consiglio, il quale...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È trattenuto alla Camera dei Deputati.

Senatore PANTALEONI. Io esprimo il mio rincrescimento di non vederlo; non intendo fargli in alcun modo di ciò un rimprovero.

L'onorevole Presidente del Consiglio, io dunque diceva, in un discorso che tutti conoscono, nel fare gli elogi del gran progresso compiuto dall'Italia, specialmente nella questione religiosa, notava che la religione non è fra noi altro che *un vincolo volontario del pensiero*.

Io, Signori, accetto interamente il concetto dell'onor. Depretis. Accetto che la religione in Italia non sia e non possa essere che un *vincolo volontario del pensiero e della coscienza*. Ed ora io vi domando come con questa legge volete combinare che la religione sia un vincolo volontario del pensiero quando voi venite ad imporci delle penalità sull'azione spirituale la quale è accettata VOLONTARIAMENTE dal credente? Come volete voi entrare a meschiarvi dei rapporti fra sacerdote ed i credenti, come parlate di difendere il credente dal sacerdote se niuno l'obbliga alla sottomissione, se il *vincolo è volontario?* Ma i credenti non sono obbligati ad obbedire se stimano ingiusto il comando. Quei miserabili preti per i quali sentiva tanta simpatia l'onor. Guardasigilli, eh! perchè non si valevano del diritto naturale che ha l'uomo di mantenere le sue opinioni, le sue convinzioni eh! perchè sospesi *a divinis* non continuavano nell'esercizio de' loro uffici, se essi coscienziosamente credevano che fosse ingiusta la sospensione? Non è solamente un diritto, è un dovere di difendere, quello che si crede in coscienza, contro la ingiustizia da qualsiasi parte essa ci venga. E perchè allora essi vi si sottoponevano? Ciò poteva scusarsi nell'epoca in cui avevamo i Governi i quali per concordato prestavano mano forte alle sentenze del vescovo, ed allora poteva comprendersi l'intervento dello Stato ad esaminarne le ragioni. Ma ora che non trattasi che di legame volontario, perchè essi si sottopongono se trovano ingiusto il mandato che loro si indice?

Ed è appunto sotto questo rapporto, o Signori, che io trovo che la legge attuale viola gravemente tutto il nostro diritto, tutta la nostra politica ecclesiastica, tutto il nostro diritto politico ecclesiastico interno.

Infatti, o Signori, noi nel 1870 abbiamo compiuto forse la più grande rivoluzione che si sia mai fatta finora nei rapporti fra Chiesa e Stato, fra Stato e clero. Non dirò adesso se sia tutto merito nostro, o se fosse una storica necessità che ci s'impose. Vorrei piuttosto poterla ammettere a tutto merito nostro. Ma il fatto è che il nostro diritto pubblico ecclesiastico è stato radicalmente cambiato dal 1870 quando ci siamo impadroniti di Roma.

Infatti quattro grandi modificazioni si sono verificate per necessità del nostro ingresso a Roma. La prima è, che non essendo riconosciuti in nessun modo dal papato, il quale nega qualsiasi nostro diritto, abbiamo dovuto per necessità separare lo Stato dalla Chiesa; ed è un principio sacro che più presto o più tardi qualunque Stato civile dovrà per necessità abbracciare, se non vorrà rinunciare al senso comune ed alle indispensabili condizioni della moderna civiltà. La separazione dello Stato dalla Chiesa peraltro, quand'anco per noi

non fosse stato che un principio di ragione, sarebbe un principio fortunatamente di necessità che ci si è imposto, che è stato, lasciate che il dica, santificato con la rivoluzione del 1870, e il possesso di Roma.

Un secondo principio che trionfò allora è questo: che noi perdemmo ogni *religione di Stato*. Il concetto esisteva già forse in antecedenza per le molte dichiarazioni di legge a più riprese fatte nel tempo dei pieni poteri in modificazione del primo articolo dello Statuto; ma certamente noi siamo costituiti in questo modo, cioè che non abbiamo religione alcuna di Stato dopo l'annessione di Roma e le nuove dottrine imposteci dai fatti del 1870.

Vi è poi una terza conseguenza speciale di quelle dottrine del 1870. Tutti i concordati che esistevano prima sono tutti spariti; ed in conseguenza di ciò è venuto il quarto principio: cioè che lo Stato ha ripreso, o deve riprendere (e se non lo ha fatto interamente è colpa di chi ci governa e nol fa) deve riprendere tutte le sue giurisdizioni civili, tutte le sue libertà, i suoi poteri. Quando il compianto conte di Cavour diceva: « libera Chiesa in libero Stato » innanzi tutto intendeva che lo Stato fosse libero di riprendere tutta la sua giurisdizione, si sciogliesse di qualsiasi legame con la Chiesa, perchè altrimenti avrebbe dichiarato un vero soggiogamento delle nostre condizioni civili.

Ora io vi domando: data questa separazione fra Stato e Chiesa, ammesso questo che è principio sacro del nostro diritto pubblico interno, come potete voi intromettervi negli affari di materia religiosa? Questa è un'indebita ingerenza dello Stato, è una nuova funzione, che voi create, più estesa e più esosa che mai sia stata immaginata dai più fanatici fautori del Dio Stato. E che cosa diventa allora (scusate che usi questo modo di dire) la grottesca dottrina della *difesa dei credenti?* Ma se è un soggiogamento volontario, se per meglio dire, è un assoggettamento volontario del pensiero del credente ad un'opinione altrui, perchè volete voi se egli l'accetta, se lo ha caro, toglierglielo? Volete dirgli che è oppresso? Ma se l'oppressione è volontaria, come sostenerlo?

Non è però soltanto di questo che mi sono voluto occupare citando il nostro diritto ecclesiastico interno, ma ho voluto qui mostrare che noi da quella rivoluzione siamo stati collocati in una condizione *superiore* a qualsiasi altro Stato che esista al mondo. E, se non la volete chiamare *superiore*, datele pure altro nome che più vi giovi, che non m'importa. Anzi vi dirò, per evitare qualsiasi discussione con chi non partecipasse al mio ordine di idee, che noi ci troviamo ora in una condizione affatto diversa da quella di qualsiasi altro Stato del mondo, od almeno di Europa, i quali tutti hanno o una religione di Stato ed hanno de' concordati, od anco hanno le due cose ad un tempo

Gli Stati Uniti d'America, se non hanno una religione di Stato e non hanno dei concordati, riconoscono per altro la Chiesa come un'istituzione unica, un grande corpo morale che abbraccia tutti i vescovati e diocesi in modo che fortunatamente noi non abbiamo fra noi, poichè noi nel nostro diritto pubblico non abbiamo che il singolo vescovo ed il singolo parroco, ma non abbiamo una unica corporazione, la Chiesa avendo la fortuna di non avere un primate della chiesa italiana, un ordinamento che tutta la leghi e sia da noi riconosciuto legalmente.

Ora, quando io cito quella diversa condizione delle cose per tutti gli altri Stati, si è per dirvi che, quando si è voluto trovare una scusa alla presente legge in altre legislazioni, questo argomento, o Signori, non ha il menomo valore, il più piccolo peso per noi. Gli altri paesi od hanno religione di Stato, od hanno concordati, e però la loro legislazione dovette informarsi a quelle due o ad una di quelle particolarità.

Ma noi, grazie a Dio, non abbiamo nè religione di Stato, nè concordati; e perciò appunto la nostra legislazione debb'essere al tutto diversa dalle altre. Per noi esiste solo un legame, un vincolo volontario, trattasi di una opinione che sottomette taluni cittadini a certi rapporti con altri; ma lo Stato non ha che vederci; e perciò vi dico che il citarmi come si è fatto con moltissima erudizione nella Relazione dell'altro ramo del Parlamento, su questa legge articoli o disposizioni di altri Codici esteri, questi non possono allegarsi per avvalorare l'attuale legge.

Ma quando io di sopra mostrava quale immensa rivoluzione si sia compiuta nel nostro diritto con i fatti del 1870, io avevo di mira altra conseguenza ed importantissima ed è que-

sta che quando l'onorevole Ministro Guardasigilli, quando molti altri oratori che hanno difeso le leggi attuali citarono, e forse anco qui citeranno le leggi che prima del 1870 hanno esistito ed hanno avuto vigore nel nostro paese, nel Piemonte prima, poi nel resto d'Italia, erano tutt' altre le condizioni delle cose; non avevamo fatto questa rivoluzione, che abbiamo compiuto nel 1870 nel nostro diritto pubblico interno; i concordati esistevano, i vescovi erano nominati ancora dal potere civile, dal potere regio. È ben naturale che allora la legislazione dovesse essere interamente diversa. Quella legislazione ormai è finita, quella legislazione è morta, nè potrebbe risorgere che se rinascesse l'infausta epoca dei concordati. Infatti l'onorevole De Falco quando si trovava allora al Ministero lo sentì bene, e dovette per necessità notare che quella legislazione era incompatibile con la nuova forma assunta dal diritto ecclesiastico interno.

Dopo lui, il compianto Ministro Raeli presentò infatti la nuova legge del 5 giugno 1871 la quale fu unanimamente accettata.

Fu quella un nuovo diritto, una nuova legislazione, ma che essenzialmente ci lega, non perchè non si possa per noi revocare una legge, ma perchè vi è un legame al mondo molto più grande di qualunque legge, è il legame della verità, è il legame della ragione essenziale delle cose tanto apparente nelle attuali nostre condizioni di cose, che io ho difficoltà a comprendere come ad ognuno evidentemente non si riveli. Volerci dunque riportare a quelle antiche leggi del 1854 e 1859 è portarci intieramente indietro, è rinnegare tutte le nostre belle conquiste, che abbiamo ottenuto col possesso di Roma, è abiurare a quel primato, a quella grande iniziativa che assumemmo, e che ci collocò sopra tutte le altre nazioni coll' aver cambiato il nostro diritto pubblico ecclesiastico.

E qui non dispiaccia all' onorevole Ministro che io a questo proposito rettifichi un errore, certo involontario, che egli commise nell'altro ramo del Parlamento, quando citò un atto del conte di Cavour col quale estendeva precisamente alla Toscana la legge ecclesiastica del 1859.

Anzi si faceva veramente una legge speciale per la Toscana, per infliggere le penalità ai ministri dei culti, diceva il Ministro Guardasigilli. Voi vedete che Cavour, il grande autore della teoria della libertà della Chiesa e della libertà dello Stato, il Cavour ammetteva questa stessa legislazione che io ora vi propongo, e che voi condannate con quella formola.

Ebbene, o Signori, l'onorevole Ministro Guardasigilli, certo, involontariamente, è caduto in errore, perchè quando il Cavour, se non mi inganno, nel marzo del 1860 promulgò la formola: « LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO » ebbe altresì la precauzione di aggiungere che quella non sarebbe applicata, che quando saremmo in Roma, quando avremmo spogliato il papato del potere temporale. E per vero, altrimenti come sarebbesi potuta dare cotesta libertà ad un potere politico il quale esercitava nel tempo stesso il potere ecclesiastico? È quindi un fatto inconcusso che il Cavour in tutte le circostanze dichiarò sempre che intendeva doversi applicare quella teoria sol quando si fosse in Roma.

Infatti, non appena Roma fu occupata dalle nostre truppe, non appena Roma si unì al resto d' Italia col plebiscito, venne subito fatta la legge delle guarentigie, e, subito dopo, quella del Raeli, che sarebbe distrutta dall' attuale nuovo disegno di legge.

E qui, o Signori, scusatemi, ma io sono imbarazzatissimo per comprendere che cosa voglia realmente ottenere l'onorevole Ministro con questa legge, e quali benefici effetti si attenda egli dalla sua adozione.

Egli è evidente che la legge non è fatta per il caso in che il prete spontaneamente volesse prestare il suo ministero, perchè in tale caso la legge non era necessaria. Essa è una legge di penalità che colpisce il prete nel caso in cui rifiuti a taluno la somministrazione degli atti sacramentali o di altri atti qualsiano del suo ministero. Lo scopo dunque è d' imporgliela quando il ministro del culto non creda poterla in coscienza accordare. Ebbene, o Signori, io davvero non so capacitarmi quale risultato speri di conseguire l'onorevole Ministro da siffatta disposizione di legge.

Vorrà attribuire l'onorevole Ministro qualche valore ad una formola, ad un'espressione, ad una parola detta così senza nessuna volontà, anzi a malincuore, da un ministro del culto, e stima egli che quelle parole così pronunziate avessero l'effetto senza le condizioni che si

credono indispensabili (mi servirò della parola liturgica) nel penitente?

Io non contemplerò il caso che un ministro del culto, per sfuggire alla legge e salvare la coscienza, falsi le parole magiche, alle quali tiene tanto l'onorevole Ministro, il quale vuole per legge imporgliele, e che però l'agente di polizia debba vigilare sull'adempimento della liturgia. Io non voglio tôrre la serietà ad una discussione sì grave, come questa che interessa la coscienza umana.

Ripeterò però la domanda. Crede l'onorevole Ministro che una parola pronunziata in qualsiasi modo abbia un valore reale, dirò quasi, magico? Ma mi scusi; noi ritorniamo senza tanto ai tempi del feticismo; torniamo alle leggende di Balac e Balaam. Infatti il primo voleva che il nabi, il veggente, il profeta, pronunciasse parole, scongiuri contrarî alla sua coscienza, e ne sperava una sicura vittoria sugli Israeliti.

L'onorevole Ministro pare che aggiusti una egual fede a tali scongiuri; ma poi, e men duole, parmi si mostri men benigno del re di Moab, che rimandò immune Balaam con l'asino e i suoi due servi, mentre l'onorevole Ministro manda senz'altro in prigione e taglieggia il prete che, per servire alla sua coscienza, commetta un eguale rifiuto.

E questo, o Signori, lasciate che io vel dica, è ben grave; perchè punire un individuo, perchè segue i dettami di sua coscienza, è un atto immorale, è un atto profondamente immorale. Voi parlate, nella legge, della coscienza pubblica; ma la coscienza pubblica non può non rivoltarsi dinanzi ad un atto così immorale, che offende la vostra, la mia, la coscienza di ogni onesto cittadino. Io vi domando: che cosa volete che divenga un paese, dove si impone per legge una pena a chi è fedele a ciò che stima dovere di coscienza, e si manda immune un tristanzuolo di prete, il quale avrà tradito la sua coscienza per non andare in prigione!

Io vi confesso, Signori, che dinanzi ad una considerazione simile io mi crederei indegno del nome di uomo onesto, se avessi a dare il mio voto a questa legge. *(Rumori)*

È la mia opinione ed ho diritto di esprimerla.

Voce: Sta bene.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

Senatore PANTALEONI. Qui, Signori, il mio discorso mi porta ad un altro e più esteso campo di discussione.

Mi rincresce di dover intrattenere così lungamente il Senato, ma io credo mio dovere, di portare il mio tenue contributo alla discussione di sì grave tema, mettere il mio grano nella bilancia della giustizia e della verità.

Il Ministro Guardasigilli, e quasi tutti quelli che hanno mantenuto la legge vi dicono: ma badate bene che il clero da noi non è in buona fede, badate che il clero è ignorante, ha una coscienza erronea, è nemico delle nostre istituzioni, è ostile alla libertà. Signori, io non entrerò nella discussione dell'esattezza o inesattezza del fatto; credo anzi che ci possa essere molto di vero, ma vi confesso che da tutti vorrei sentire una tale assertiva meno che dai Ministri del Re, imperocchè se il clero è tale quale lo si lamenta, è il Governo del Re che ne in colpa, è desso che lo ho fatto quale è, trascurando i suoi doveri verso a quello ed al paese; e mi accingo a dimostrarlo. Questo argomento mi porta ad entrare in un campo molto più vasto, molto più scabroso, mi porta ad entrare nel campo dei rapporti dello Stato con il clero, dei rapporti dello Stato colla Chiesa e nelle ragioni del nostro diritto pubblico ecclesiastico interno. È discussione molto larga, molto delicata; ma potete essere sicuri che io mi adoprerò a parlare con tutta la brevità che si vuole dirigendomi ad uomini sapienti ed addotrinati come voi siete e da uomo minimo fra voi quale mi sono io, lo farò con tutta quella moderazione e con quella temperanza che si esige quando si parla di materie così sacre come sono quelle relative alla fede ed alla coscienza umana, ma il farò altresì con quella sincerità e franchezza, che si conviene ad uomo che ha decise convinzioni e che non vuole, che non cerca che il buono, il vero e il giusto.

È inutile, Signori, che io vi dica che la chiesa cattolica si trova in condizioni tutto particolari a fronte di tutte le altre chiese cristiane per la essenza fondamentale della sua costituzione. Mi è necessario il ricordarlo, perchè in questa sua particolarità sta il nodo di tutta la quistione che mi accingo a trattare. Infatti in tutte le altre religioni, in tutte le

altre chiese cristiane, il clero se è separato dal laicato, rileva per altro dallo stesso potere nazionale, ed ogni religione meno la cattolica è più o meno una emanazione un'estrinsecazione dello spirito della nazione e della civiltà di un dato paese.

Non vi è che la chiesa cattolica nella quale il clero dipenda da un capo estraneo al paese, estraneo a tutte le contingenze della nazionalità e nella quale l'indirizzo possa trovarsi perciò in un senso lontano da quello preso da una o da altra nazione cattolica o anco da tutte. Quale può essere, quale è in fatto la conseguenza di questo stato singolare di cose? È una conseguenza gravissima, una conseguenza che è causa precipua di tutte le difficoltà immense in cui ci troviamo immersi, di quelle difficoltà che colpiscono tutte le nazioni latine e più di ogni altra e più da vicino la nostra.

Si fa un grande errore, a mio avviso, quando s'immaginano passioni, colpe, perfidie, malignità degli uomini o dell'una o dell'altra parte per spiegare uno stato di cose che dipende intieramente e necessariamente da questa condizione speciale della chiesa cattolica verso le nazioni che la professano. Mettete due enti che hanno una natura diversa sotto diverse circostanze, in diverso luogo, sotto la pressione di altre necessità, e la loro evoluzione indispensabilmente sarà diversa. Per necessità voi avrete la evoluzione dell'uno che non si accorda con l'evoluzione dell'altro, o almeno sarà un'accidentalità delle più rare se sotto così disparate contingenze essi andranno d'accordo.

Ora, disgraziatamente in questo momento noi ci troviamo in uno di quei periodi in chè l'avviamento, l'indirizzo della chiesa cattolica ha preso una direzione quasi diametralmente opposta a quella seguìta dalla civiltà della scienza, dalla ragione e perciò dallo stato moderno e dall'Italia.

La chiesa cattolica infatti, informata interamente al principio latino dell'accentramento, lo ha esagerato come già fece in altri tempi l'antica Roma e si trova spinta, trascinata e quasi inconscia verso il più completo accentramento dell'individualità. Sotto la pressione dell'esagerazione di quel principio l'antica Roma avea con l'impero unitario spinto questo accentramento alla apoteosi, alla divinizzazione dell'Imperatore, come la curia romana lo ha spinto fino all'infallibilismo personale del Papa.

Ora di fronte a ciò, quale è la tendenza della società moderna? La società moderna tende precisamente allo slargamento delle istituzioni, tende alla democrazia, tende a prendere sempre una base più larga.

Adesso io non voglio entrare a discutere se ciò sia un bene, o sia un male. Il mondo vuol prendersi come Dio ce lo ha dato; e l'uomo di Stato fa ragione sulle umane contingenze come le incontra. Non è l'individuo che le possa cambiare, e la natura delle cose s'impone a tutti con una forza che ci domina e ci trascina.

Or, bene, io vi domando qual meraviglia che noi ci troviamo in una opposizione la più completa con la chiesa, e che vi sia un tal dissidio che è assolutamente inconciliabile? imperocchè noi siamo precisamente nel polo opposto delle convinzioni, nell'antitesi la più perfetta di principî in un indirizzo contrario.

Non vi parlo della formola del Sillabo messa a raffronto dello Statuto, la quale non è che una delle contingenze, un'emanazione di quella forza che portò la chiesa a tutt'altro polo di quello a cui siamo attratti noi stessi dal prepotente moto della civiltà moderna.

La chiesa è per così dire una piramide rovesciata che ha per base il vertice; la nostra è una piramide che cerca di farsi tutti i dì una più larga base e su quella fondarsi ed assettarsi.

E qui, o Signori, mi è forza aggiungere al proposito altra dolorosa verità. Non bisogna farsi illusioni. Se l'Italia volesse, l'Italia non può cedere: noi non possiamo cambiare quel supremo indirizzo che ci conduce così lontano dalla chiesa attuale. Noi siamo trascinati dal progresso dei tempi che è una necessità per noi come sono le altre necessità fisiche, e come sono tutte le altre leggi che la provvidenza, che Dio hanno imposto al mondo.

Pretendere che noi si torni indietro per trovarci d'accordo col Vaticano sarebbe presso a poco come pretendere di poter ritornare, per noi che siamo adunati in quest'Aula, ai primi anni della nostra gioventù. Quindi io confesso che non solamente non trovo alcun rimedio diretto al contrasto, al dissidio che sta fra noi e il Vaticano, ma di questa inconciliabilità non

trovo colpa alcuna in noi. È una di quelle tremende necessità che s'impongono ad un paese, ad una generazione ed alle quali tanto meno si ripara quanto più ardenti si rimescolano e per l'uno e per l'altro lato le passioni. Bisogna che gli uomini di Stato si spoglino di ogni prevenzione e non vedano le cose che nella loro realtà.

E dopo ciò permettetemi che vi accenni ad un altro fatto che per me è un fatto gravissimo ché ci colpisce tutti e ci attacca nelle stesse fondamenta di nostra civiltà.

Io non intendo di offendere alcuno, e mi sarebbe ben grave di urtare convinzioni e sentimenti che io grandemente rispetto. Parlo politicamente, intendo esprimere dei fatti, solamente scrivere una pagina della storia attuale.

Il fatto al quale alludo è questo: che tutte le Nazioni cattoliche sono cadute e cadono permanentemente in uno stato d'inferiorità d'innanzi alle nazioni accattoliche. Io non voglio entrare in inutili particolari; ma gli è chiaro che il dogma non ha nulla a che fare con questo fatto nè con quanto io intendo di esporre.

Ripeto che le nazioni cattoliche si trovano tutte in uno stato d'inferiorità di fronte alle accattoliche, dirò di più, che vi ci si trovano tanto maggiormente quanto più esse sono attaccate al principio del Sillabo, ai principî di quella setta che sgraziatamente domina nel Vaticano.

Volete che ve ne citi de' fatti? Voi siete troppo intelligenti e dotti perchè ve ne sia bisogno; ma nonostante permettetemi di farne una rapida rivista.

Guardate le repubbliche del Sud dell'America a fronte delle repubbliche del Nord, e contemplate quale immensa differenza di valore intellettuale, morale, civile fra le une e le altre; quale ne è la cagione? domanderete.

Forse è la razza, è la stirpe diversa?

No, Signori, prendete la Svizzera. La civiltà nei Cantoni cattolici è molto al di sotto a quella esistente nei Cantoni protestanti. Io non intendo di offendere coloro che professano la religione che io professo, perchè io sono cattolico, perchè, ripeto, il dogma nulla ha a vedere nella discussione. Ma il fatto è questo: è innegabile. I Cantoni protestanti in Svizzera hanno una civiltà molto superiore a quella dei Cantoni cattolici, ed io nell'affermare un fatto, credo rendere omaggio alla religione, perchè la prima religione sta nella confessione della verità.

Guardate l'Irlanda a fronte dell'Inghilterra; guardate la Polonia a fronte della Russia, tutte e due le nazioni cattoliche furono conquistate, soggiogate dalle accattoliche.

Guardate la Spagna, l'immensa Spagna che dominava un giorno in tutto il mondo, sopra il cui territorio non tramontava mai il sole, e vedete al confronto la piccola Prussia; guardate ora cosa è divenuta la Prussia e cosa è divenuta la Spagna.

L'Austria ha rappresentato in questo secolo l'elemento che si è detto cattolico a fronte della Prussia, della Russia, del Piemonte; ed essa ha pagato con due tremende sconfitte quel disgraziato concordato col quale si era legata strettamente ai principî della setta del Vaticano. Intendiamoci bene, io non pretendo già che il concordato sia stata la causa di sue sconfitte, ma il concordato era l'espressione ultima di quel falso indirizzo politico a principî incompatibili con la civiltà e libertà.

Chi parve per qualche tempo che facesse eccezione fra tutte le nazioni cattoliche fu la Francia. E voi avete visto a che condizioni miserabili siasi ridotta la Francia; io non parlo già delle sconfitte militari, io parlo di quella instabilità politica per la quale un paese si agita nel vuoto senza posa, senza scopo ben definito; e benchè dotato di un raro genio, in mezzo anco al più grande progresso materiale, in mezzo alla più svegliata intelligenza non trova modo onde assettarsi in un qualsiasi permanente ordinamento.

Vi è, o Signori, uno Stato, un piccolo Stato che fa ancora un'eccezione a questa generale decadenza. Potrei dire due paesi, due Stati se volete, poichè il nostro non è certo colpito di decadenza, ed io spero nel più grande avvenire d'Italia, se ci basterà la civile sapienza, ma come sulle nostre condizioni noi discutiamo io ne citerò uno solo. E questo è il Belgio. Il Belgio, Signori, non è il modello, non è l'ideale della mia politica, ma il Belgio, Signori, sono 47 anni che gode della libertà, sono 47 anni che non ha avuto mai rivoluzioni. Gode di costituzioni le più larghe. La libertà da tutti è rispettata. L'ordine più perfetto vi regna, la prosperità è grandissima.

Ora, Signori, perchè questa differenza? Io la

cerco da tutti i lati, e non ne trovo che una sola ragione. Il clero cattolico fece la rivoluzione del 1830 per la ragione storica a tutti nota, che il paese si sollevò contro una dinastia protestante, ma il clero cattolico ha accettato la libertà, il clero cattolico è entrato nella costituzione e nel campo di essa, lotta per il trionfo legale delle sue opinioni. Il clero cattolico non forma un partito estraneo nemico della libertà; esso in Belgio, non è partito extralegale, ma rispetta lo Statuto, che è larghissimo, ed esso accetta questa libertà; e la accetta con tutta quella estensione che vorremmo noi.

I fatti che io qui cito, non sono certo peregrini, nè l'indirizzo della romana Curia, benchè si sia molto più ricisamente affermato in recenti fatti, era sconosciuto dal Cavour, sconosciuto da coloro che presero una parte col Cavour alla creazione di quella politica ecclesiastica che si formolò poi nell'apoftegma: *Libera Chiesa in libero Stato.*

Ora, Signori, io non credo che allora questa condizione di cose fosse menomamente ignorata. Qual era allora l'idea, il concetto di Cavour, qual era il concetto degli uomini che lo assistevano nello scioglimento della quistione religiosa, qual fu la politica che era rinchiusa in quella formola? La politica era questa: Dare un grande sviluppo intellettuale, dare un grande sviluppo morale al paese, fare entrare nel movimento stesso il clero italiano, ammetterlo in tutte le istituzioni, fare che esso godesse di tutti i vantaggi della libertà. Impadronirsi quindi della loro educazione, sempre con la libera concorrenza, unificare i loro interessi a quelli del paese, le loro aspirazioni con quelle dello stesso movimento nazionale. Mi si dica ora se è possibile, quando il clero abbia la stessa istruzione, la stessa educazione, gl'istessi interessi, che esso ne esca diverso da quello che siamo noi, quando si trovi sotto le stesse condizioni nostre.

Al Cavour e a me non parve mai dubbio il risultato di una tale politica se opportunamente, sapientemente seguìta. Ma il conte di Cavour andava più in là, e si domandava se un clero informato interamente ai principî delle nostre libertà, ispirato ai concetti della moderna civiltà, non sarebbe stato un buon argomento per attirare a noi la chiesa e il papato, ricondurlo nelle vie della civiltà e fare di questo quindi un grande centro di libertà pel mondo intiero.

Io non entro ora nella discussione del valore di quel concetto, parlo del fatto; ed il fatto era che il conte di Cavour credette talmente al successo di quella politica, che uscì in quella nota esclamazione che una volta entrato in Campidoglio, egli avrebbe scritto fra il cattolicismo e il progresso una pace ben altrimenti duratura, ben altrimenli feconda che quella di *Vestfalia* non fosse tra i protestanti ed i cattolici.

Nell'entusiasmo d'un'idea certo sublime, egli si lusingava che con questo sistema avrebbe portato un cambiamento immenso nella chiesa stessa e per la chiesa in tutto il mondo civile.

Signori: io non entro nella questione se sia possibile o no, se la cosa sarà o non sarà. Quello che io sostengo è questo: che nell'avvenire vago, incerto, tremendo, che si prepara per l'umanità, che in quel cataclisma che ognun vede nelle forme religiose, due cose non paiono evidenti:

1. È impossibile che vi sia qualsiasi forma religiosa in Europa, la quale non vada d'accordo con la civiltà del tempo e con i progressi della scienza e della libertà.

2. Che un clero, il quale fosse cresciuto negli stessi istituti di educazione, cresciuto cogli stessi principî che noi professiamo, fuso negli stessi interessi, assimilato a noi negli ordinamenti d'Italia, sarebbe un clero illuminato, un clero probo, un clero nazionale, e sarebbe un immenso aiuto per il nostro movimento, per la nostra esistenza nazionale e all'interno e all'estero.

Queste erano le idee del conte di Cavour, e questo fu il concetto, il senso vero della formola: *Libera Chiesa in libero Stato.*

Ed ora che mi avete cortesemente ascoltato fino a qui, e vi ho delineato la politica ecclesiastica del Cavour, quella che a me pare la sola ragionevole, la sola propizia per l'Italia, permettetemi che io esamini quello che è stato fatto dai Ministri del Re, e quale fu ed è la loro politica ecclesiastica.

Ci si presenta la quistione in prima dell'istruzione del clero, dell'insegnamento ecclesiastico, delle Università. Vi sono due principî

ai quali nessuno Stato civile ha mai rinunziato nè rinunzia, e sono:

1. L'istruzione dei cittadini più o meno diretta per parte dello Stato.

L'azione di questo può essere anco indiretta, ed io credo che la libertà dell'istruzione superiore meglio valga, ma ad ogni modo lo Stato certo è quello che dà l'indirizzo ed esercita in tutti gli Stati moderni questa sua indeclinabile funzione.

2° Lo Stato non ammette all'esercizio di qualsia si professione senza che esso non abbia con una garanzia di esame di Stato, accertato la capacità del cittadino ad esercitarla.

Ora, o Signori, il nostro paese mantiène tutte queste giurisdizioni per tutti i cittadini, meno pei ministri del culto. Che cosa avete fatto voi per l'istruzione del clero cattolico? Lo avete cacciato, lo avete confinato in ghetti che si chiamano seminarî, e questi seminarî dati in mano e lasciati in balìa del vescovo che nomina i professori e dà l'indirizzo e all'istruzione ed all'educazione. Ora il vescovo è nominato dal Vaticano; ed io vi domando come volete che questo vescovo permetta che si insegni altra cosa che il Sillabo in questi seminarî, altri principî che quelli di una civiltà che io vi dimostrai inconciliabile con la nostra?

Come volete voi che egli insegni ai giovani leviti ad essere nazionali, ad essere attaccati ai principî dello Stato moderno e della libertà, a quei principî di moderna civiltà, quando i principî dello Stato moderno fanno a calci completamente con quelli che egli è obbligato a professare, e pei quali esiste come vescovo?

Pegli altri cittadini voi domandate la laurea o la matricola di libero esercizio. Ora, perchè pel clero non esercitate voi lo stesso diritto o piuttosto che diritto, lo stesso dovere che incombe su voi, Ministri del Re?

E quando voi mi venite a dire che il clero non è patriottico, quando dite che il clero non è istruito, voi fate la satira più amara della vostra politica perchè siete voi che non lo istruite. Siete voi che lo avete allontanato dall'interesse del paese.

Io parlai fin qui delle funzioni essenziali delle giurisdizioni dello Stato, e di queste due precipue interessantissime, che voi Ministri trascuraste di rivendicare allo Stato per farlo quello ch'esso deve essere *Stato libero*, e lasciaste invece in balìa della Chiesa.

Ma questa è la questione legale, ed io in questo momento non mi occuperò della questione legale, mi occuperò dell'effetto politico che questo pervertimento della politica ecclesiastica del Cavour ha prodotto e seguirà a produrre. Come volete voi che un clero che voi separate interamente dal paese, al quale date un'altra istruzione, un'opposta educazione, possa armonizzare con gli altri cittadini che voi crescete con tutt'altro indirizzo?

Come volete che questo clero al quale voi date altri superiori, possa avere l'istesso intendimento, gli stessi principî, gli stessi pensamenti che abbiamo noi? Ma vi è di più, o Signori; vi sono gl'interessi.

La temporalità, ognuno l'ammette, e lo si confessò fin dai tempi delle famose lotte dellla investitura, è riguardata come attribuzione dello Stato. Ma fra noi ora non è lo Stato che l'esercita, è precisamente il vescovo colla sua nomina spirituale che dà (gli è vero indirettamente) la nomina, l'investitura della temporalità. So che c'è una qualche sorveglianza per parte dello Stato, il così detto *placet* ed *exequatur;* ma questa non è che una riserva, una azione negativa, ed il sacerdote riconosce dal vescovo e dal Vaticano la nomina alla temporalità.

L'onorevole Ministro Guardasigilli quando si trovava nell'opposizione, domandava precisamente che si facesse questa legge, la quale è stata da sette anni promessa. Io anzi debbo applaudire l'onorevole Ministro, plaudire ai principî ai quali allora sembrò ispirarsi, onde farne base a quella legge; ed ora io domanderei: perchè l'onorevole Ministro, invece di portare una legge sulla disposizione e sull'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche, che sarebbe tanto utile, ci porta invece una legge che (perdoni che glielo dica) è il contrapposto delle teorie dei principî di libertà che egli ha sempre professato, ed ai quali intendeva s'informasse la legge sulla proprietà ecclesiastica?

Noi abbiamo escluso il clero fin dove è possibile: dalla giurìa, dal Municipio, dal Parlamento. L'altro ieri il Senato, ed in ciò, godo al dirlo, ebbe assenziente il Governo, rigettò senza discussione un'impronta ed illogica ri-

serva od esclusione, che si voleva introdurre per il clero nella legge così detta delle incompatibilità parlamentari. Ma non è men vero però che quella riserva non fosse un gratuito ed intempestivo insulto al clero. Noi l'abbiamo, è vero, ammesso nell' esercito, ed io mi onoro di essere stato uno di quelli che difesero la legge per ammettere il clero nelle fila del nostro esercito. E perchè? perchè io voglio che il prete adempia tutti i doveri del cittadino, perchè per me nel prete non riconosco che l'italiano, perchè noi non riconosciamo nel nostro giure, in alcun modo, questa separazione di qualità. Noi non riconosciamo che il cittadino, e la qualifica spirituale esce fuori dalle nostre competenze. Io dunque mantenni che dovesse essere ammesso nell'esercito; ma se l'ammetto nell'esercito, perchè non ammetterlo a tutti gli onori, a tutti i privilegi, a tutti i vantaggi della nostra società, delle nostre libere istituzioni?

Come volete che questo clero sia vostro, quando voi lo respingete ad ogni momento e lo cacciate fuori dalla convivenza con la nostra società?

E come non vi accorgete, onorevole Ministro, che qui voi fate una fatale, dirò anzi col più illustre uomo di Stato esistente, la peggiore divisione, il peggiore dualismo voi fate due Stati nel nostro Stato? Sì, noi avremo due Stati; avremo una parte di sudditi i quali riconoscono un altro sovrano, un sovrano ecclesiastico che pure è straniero benchè viva sul nostro suolo; ed un'altra parte di cittadini, i quali riconoscono il nostro Re Vittorio Emanuele. È la conseguenza inevitabile di quella strana politica la quale consiste in distinguere, in separare, in alienare il clero e molti credenti dallo Stato libero, è quello, o Signori, che voi otterrete se si andasse avanti con questa vostra politica.

Ma la politica del Ministero attuale, me lo perdoni se io gliel dico, è andata ancora più in là. Dopo aver separato il clero, dopo averlo ordinato in un corpo a parte e sotto un capo a noi ostile, la politica dell'attuale Ministero consiste nell'irritarlo, in aizzarlo con piccoli mezzi, con piccole noie, con piccoli dispetti.

Mi rincresce di entrare in questi particolari, ma ho debito di dimostrarvi la verità di mia assertiva. Venne prima la circolare sulle processioni. Signori, quella circolare è un piccolo sdrucio che si è fatto allo Statuto. È principio sacro di libertà, ed è anzi tutta la dottrina della libertà, che non vi sieno leggi preventive, e che le leggi debbano essere solo repressive in un paese libero.

Ora, qui si è fatto una legge con una circolare, nella quale si dice che per fare le processioni si debba domandare il preventivo permesso. Or che direste, se alla stessa stregua si esigesse per la stampa il preventivo permesso? Io non credo che a nessuno dei miei onorevoli Colleghi calga molto delle processioni, nè cale molto certo a me, ma questo ben mi cale che i principî delle istituzioni nostre non sieno falsati, e quello che m'incombe di notare gli è che furono falsati per farne onta al clero.

Venne egualmente una circolare sulla facoltà degli ecclesiastici a vivere insieme. Ma, Signori, questo è uno dei sacri diritti consacrati dallo Statuto: sieno ecclesiastici, o non lo sieno.

Non sono io certo quello che difenderò le corporazioni religiose; le abbiamo soppresse, abbiamo loro levata la rappresentanza civile; ma non si può proibire senza falsare le istituzioni che pacifici cittadini si uniscano quando vogliono fra loro a scopo di religione o altro poco monta, purchè non sia a scopo immorale o illegale.

Non voglio citare qui il fatto dello scioglimento di una pacifica riunione di cittadini a Bologna; perchè suppongo che contingenze a me ignote d'ordine pubblico ne abbiano imposto la necessità.

So che eccezionalmente la libertà si vela, come era la frase antica; ma è certo che anche in questo caso gli uomini si univano pacificamente e per intrapresa non politica, e l'unione fu sciolta in onta alla legge.

Viene ora il disegno di legge sulle confraternite, e l'altro sui beni parrocchiali. Di questi non vi parlerò, perchè non ancora in discussione; ma io vi domando però se queste siano leggi le quali lascino tranquillo il clero e se lo renderanno più favorevole alle nostre istituzioni. Vi domando se tali leggi entrino nell'idea che era originalmente nella fondazione del nostro Statuto e della nostra politica ecclesiastica, di ricondurre il clero nelle vie della civiltà, dell'unirlo a noi, di farne uno degli stromenti del nostro incivilimento, della grandezza nostra!

Ed ora ci si presenta ultimo, ma il più grave, questo progetto di legge, il quale, secondo me, me lo perdoni l'onorevole signor Ministro, è abusivo. Le altre leggi non offendevano che gli interessi materiali, mentre questa attacca la stessa potestà ecclesiastica e gli atti spirituali.

Ma come volete, Signori miei, che con questa politica noi possiamo ricondurre il clero ad essere un clero nazionale, un clero che si allei a noi?

Io dunque sostengo che una tale politica ecclesiastica sia una politica dissennata, politica rovinosa, intesa solo a creare un corpo a parte del clero, intesa a metterlo, quasi ad arte, sotto un altro capo che dir si può estero, e che per soprassello è forse il più grande nemico della nostra civiltà per le necessità della sua istituzione; e poi, dopo aver fatto tutto ciò, di irritare, insultare questo corpo intiero con meschine, miserabili rappresaglie.

Io comprendo, o Signori, la politica di un Enrico VIII, quella di un Galerio, quella di Diocleziano; comprendo che si possano sterminare dei nemici, ma non comprendo come, non potendo, in tempi di civiltà, uccidere, si lascino in vita sani e salvi, e ad un tempo si insultino e si irritino, pur lasciando nello stesso tempo nelle loro mani l'educazione del popolo, dei nostri figli, delle nostre donne. Ripeto dunque che questa, secondo me, è politica dissennata. Ed è sotto questo punto di vista che più fortemente io attacco il progetto di legge, il quale non è che un anello di quella triste politica ecclesiastica, che è pur così rovinosa per l'Italia.

Badate, o Signori, che noi abbiamo un esempio sotto gli occhi dei danni che questo sistema produce, ed è quello del clero francese, il quale formava la famosa Chiesa gallicana. In Francia il clero non solamente è stato unito al paese, ma lo ha governato più volte, e lo ha governato spessissimo contro la tendenza di Roma e del Papato, benchè anco ecclesiastici fossero i rettori di Francia. Ho io bisogno di citarvi i nomi di Richelieu, Mazarini, Fleury ed altri? Allora essi chiamavano noi ultramontani, e quei principî, che ora noi rigettiamo, si chiamavano allora da essi ultramontani!

Ebbene questo clero così patriottico seguì perfino le vie della rivoluzione del 1789; ma poi, irritato anch'esso da tante piccole vessazioni ed avanìe specialmente dopo il 1830, che cosa è divenuto quel clero, o Signori? Il clero francese è virtuoso perchè è morale, il clero francese è anche addottrinato nel modo come si intende fra loro la dottrina.

Ma il clero francese, Signori, vi domando se non è forse la causa principale della nostra rovina, della rovina di tutti i paesi latini? Non furono le influenze fatali della Francia che hanno condotto il Vaticano a quell'indirizzo, che è il più ostile a tutta la civiltà moderna ed a tutti gli Stati moderni? E questo risultato è stato il portato di quella funesta politica di ostilità che è ora seguita dal nostro Governo. Ebbene parmi che il signor Ministro non lo approvi; ebbene vi darò la controprova della verità del mio assunto. Che cosa erano gli ebrei per noi? Li abbiamo isolati dal resto della società, esclusi di ogni carico civile, perseguitati durante quattordici secoli forse; ebbene si diceva anzi che era la loro perfidia, la loro ostinazione che li facea nemici alla società. E che cosa è avvenuto? Applicata loro la teoria della libertà, essi sono diventati fautori del nostro progresso ed uno degli aiuti, un valido sostegno che abbiamo dello Stato civile moderno. E perchè non lo sarebbero anche i preti, se si adottasse verso loro la stessa politica?

Ma havvi altro punto di vista che condanna severamente questa politica di piccole ostilità adottate dall'attuale Ministero. Noi vogliamo l'Italia unita; abbiamo fatto tutto al mondo per averla, e non ci è certo alcuno che in questa Aula o fuori (oso dirlo) che voglia disfare questa auspicata felice unità, che abbiamo ottenuta con tanti nostri sacrifici. Ma, Signori, l'unità non riguarda solamente la geografica unità. Vi è della gente che a nome del patriottismo vorrebbe fare una separazione di classi e per ben compire la unità d'Italia, escluderne una buona parte degl'Italiani.

Io non accuso certamente l'attuale Ministero nè chiunque dei Ministri che han seduto nei Consigli della Corona, che possan desiderare questo risultato, ma non è men vero che quando voi separiate intieramente il clero (e badate che dietro il clero vi è una intera classe di credenti attaccata ad esso. Voi per necessità fate fra cittadini una secessione, una divisione, frutto di quella stessa maledizione che da Sor-

dello fino a Manzoni è stata sempre la peste dell'Italia:

Ed ora in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode
Di que' ch'un muro ed una fossa serra.

Non sarà più l'individuo del mezzogiorno e del nord che formerà la differenza, la separazione fra gl'italiani; sarà l'individuo credente o miscredente che farà la differenza, il dissidio; e badate bene un dissidio che è il peggiore di tutti.

La separazione per principî politici nelle contingenze civili, amministrative, governative è logica: verte *in subjecta materia*, e che un partito od altro trionfi si avrà diverso indirizzo ma sarà sempre indirizzo politico. Ma una separazione per principio religioso portata nelle cose politiche è la più funesta, perchè confonde, annulla tutti i criterî, e le risoluzioni partono da motivi estranei al soggetto.

Vi dico poi che il sistema di politica ecclesiastica così erroneamente seguìto dal Governo induce ben più gravi danni. Io comprendo in Parlamento un clero o partito clericale ostile; anzi vorrei che ci fosse e che fosse qui, perchè una volta che entrasse qui dovrebbe accettare antecedentemente tutti i principî di libertà, e di nostra civiltà: ma vi è una cosa tremenda per gli Stati e sono le opinioni, i partiti extralegali.

A me per esempio non spiace di vedere repubblicani in Parlamento, non mi spiacerebbe neppure di vedervi internazionalisti, ma ben mi dispiace invece vederli cospirare al di fuori, perchè è allora che divengono pericolosi al paese. Ora, la politica sciagurata del Governo ha ognora mirato a respingere il clero fuori delle istituzioni, ad isolarlo ed a convertirlo in un partito extralegale.

Questa politica di ostilità è politica insana, e tanto più che la si applica a partito potente, influente, e che si ha avuto la follìa di tener ordinato in quasi separato Governo. Ma vi ha qualche cosa in questa politica di più riprovevole, ed è la meschinità delle misure, la inefficacia dei provvedimenti.

Io comprendo, ve l'ho detto, le persecuzioni, comprendo le grandi misure per abbattere una potenza, un nemico; ma non comprendo davvero delle misure le quali portino tutti gli effetti cattivi delle misure violente e non abbiano poi alcuna vera efficacia fuor quella dell'irritare, dell'esacerbare gli animi. Tali misure dico io non le comprendo, o almeno le stigmatizzo altamente.

Ebbene, o Signori, io vi domando quali benefici effetti volete voi ottenere coll'esigere il preventivo permesso per le processioni? — nessuno affatto, anzi potrei dirvi che lo Stato col suo permesso viene a rendersi solidale dei pregiudizî che forse senza il suo permesso andrebbero più presto a svanire dietro il progresso delle libere opinioni.

D'altronde io non se vi sia mai venuto in pensiero, ma se al posto dove voi siete, onor. Ministri, venissero domani a sedere dei clericali, ma non potreste voi domani colla stessa circolare veder proibire i funerali civili? — Lo vedeste infatti in Francia, e per vero, o Signori, l'una proibizione vale l'altra; ed assurdo per assurdo, non so quale delli due sia il peggiore. Sono sempre due evidenti lesioni di libertà e questo vi provi quanto è essenziale che le libertà sieno mantenute e rispettate in ogni loro particolare e tanto per gli uni come per gli altri.

Non vi parlo poi delle riunioni fratesche od ecclesiastiche che la circolare voleva impedire e le quali si potranno sempre fare tutto al più sotto altre spoglie e senz'abito monastico. Bella conquista in verità!! da lederci un articolo dello Statuto!! Che se per sventura dell'Italia noi passassimo questa legge, che cosa ne avverrebbe? — Il secondo, terzo e quinto articolo già sussistono nel Codice, ma pel primo, qualsiasi prete potrà sbertare impunemente la vostra esosa legge, trovando qualsiasi altro motivo che non accenni alle vostre leggi per rifiutare il servizio religioso che volete ingiustamente imporgli o accennerà solo in confessione il vero motivo al penitente, e non vi renderà ragione alcuna del suo operato, sfatando così le pretese vostre.

Voi il vedete, ciò che per necessità colpisce nelle misure del Governo maggiormente, si è la completa inefficacia di queste stesse misure.

Io non so, o Signori, se sono arrivato a farmi comprendere abbastanza, troppo riconoscendomi corto del talento della parola, non so se sia arrivato a farvi comprendere che noi

siamo dinanzi ad una gravissima questione di coscienza non solo, ma del più difficile ordinamento, quello di Stato e Chiesa, quello di rapporto fra Governo e clero, e quando questa questione dinanzi alla quale si peritano i più gravi pensatori si vuol sciogliere, si vuol affrontare con questo meschino, con questo miserabile progetto di legge, scusatemi, o Signori, ma senza volerlo mi si presenta e mi si impone al pensiero il caso di quegli indovini o sacerdoti di alcune tribù selvagge dei tropici che vogliono affrontare e dissipare le tremende tropicali bufere coi loro scongiuri e col lanciare pugni di polvere contro quelle. Questo pugno di polvere è l'attuale disegno di legge dinanzi le tremende difficoltà della questione cattolica.

Io mi era preparato a parlare dell'inopportunità di questa legge, ma dopo la magnifica, eloquente e tanto temperata Relazione dell'Ufficio Centrale, io crederei quasi di guastare quella bell'opera se aggiungessi qualche cosa. Mi permetterò solo di fare un'osservazione.

Si è voluto far molto caso delle agitazioni clericali all'estero ed all'interno per trarne argomento onde passare la legge. Io mi permetterò di osservare anzitutto che non vi è stato alcun Governo che abbia accondisceso non che a fomentare ma a far buon viso alle domande mosse dalle agitazioni clericali.

Signori, se il nostro Governo si trovasse a fronte di un Governo estero qualsiasi, cosa che certo non accadrà, non vi sarà allora nessuno, e noi che combattiamo la legge saremo anzi i primi, i più caldi, i più ardenti a prestargli tutti quegli appoggi di che potessimo rafforzarlo contro allo straniero; imperocchè non è certo neeessario il dichiararlo: non vi ha un solo fra noi fautori od avversari di questa legge che sopporterà mai il menomo attentato dello straniero nelle nostre interne contingenze. Noi manterremo sempre e contro tutti la nostra libertà e l'indipendenza nostra.

Posto ciò bene in sodo, esaminiamo la questione dall' agitazione dell' estero per questa legge.

I Governi esteri che cosa hanno essi detto? Hanno detto che conoscono troppo la temperanza di noi italiani e del nostro Governo, la sapienza, il buon senso da noi mostrato per doversi occupare di questa questione. Volete ora voi col passare questa impronta, ed ingiusta legge che noi manteniamo quest' agitazione all' estero? Signori, sarebbe rispondere ben male alla fiducia; e permettetemi di dirvi che nei miei rapporti trovandomi facilmente in corrispondenza con molti diplomatici nostri amici non ne rinvenni uno che approvi lo spirito di questa legge e che non ne lamentasse l'adozione.

Dunque rispondiamo alla fiducia delle potenze estere in omaggio alla loro stima per noi e respingiamo la legge.

Non vi parlo delle agitazioni interne, vi dico la verità, non le vedo; ma se realmente agitazione vi fosse, se l'opinione pubblica si preoccupasse contro la legge, sarebbe invero una nuova dottrina costituzionale che una legge si accetti perchè il paese non la vuole. Si parla però della politica del Vaticano, delle sue mene contro l'adozione di questa legge, vi dico il vero, vi ingannate bene a partito se credete che il Vaticano non vedrebbe di buon occhio l'adozione di questa legge.

È da anni che il Vaticano ci stimola, ci stuzzica, ci annoia per farci uscire dai limiti di quella prudenza, di quella mirabile temperanza che abbiamo saputo mantenere fin qui ed ha sventato tutte le loro mene. Sapete voi se questa legge fosse adottata, ove scoppierebbe la gioia, il plauso, il trionfo?... Fra gli adepti del Vaticano, in mezzo a que'settari che lo hanno irretito e lo dominano, fra i nostri nemici che si varrebbero certo del nostro errore per mantenere la fittizia agitazione della quale vi lagnate.

Signori, il sapiente della Grecia invece di rispondere a chi niegava il moto, camminava. A chi vi dice che il Papa non è libero, rispondete col mantenere ad esso tutte le possibili libertà delle quali lo circondammo. Le grandi quistioni dell'intelletto e della coscienza umana non si sciolgono nè colla violenza nè colle intemperanze, nè con le leggi restrittive. Esse si sciolgono solo con la pacifica discussione, con il progresso e innanzi tutto *con la libertà, con la più larga libertà*, e perchè essa sia tale, debb'essere in tutto e per tutti, tanto per gli amici che per gli avversari.

Ancora una parola ed ho finito.

Non è forse un mese o due che si celebrava in un villaggio dell'Olanda il centenario di un

filosofo modesto, tranquillo, pacifico, il quale in tempi di religiose persecuzioni, in tempi di lotte ecclesiastiche, egli che apparteneva a una setta perseguitata, aveva predicato la pace; aveva predicato quei principî di libertà, quei principî di temperanza dei quali ho cercato di farmi apostolo fino adesso discutendo la legge. Era il centenario dello Spinoza.

Ebbene, al centenario di questo modesto filosofo un illustre letterato, della cui amicizia mi onoro, sebbene io non ne professi tutte le opinioni, pronunziava queste parole: « La libertà dell'assurdo appo gli uni è la condizione della libertà della ragione negli altri. Non si possono chiamare servigi resi allo intelletto umano quelli pei quali si adopera la violenza. Nulla di più ovvio che coloro i quali non prendono sul serio la verità, pratichino la violenza per ottenere la sommissione esterna. Ma noi che crediamo la verità esser qualche cosa di reale e di sommamente rispettabile, come potremmo mai pensare ad ottenere mediante la forza, un'adesione la quale non ha valore, se non quando è frutto di un libero convincimento? Noi non ammettiamo più le formole sacramentali operanti per propria forza indipendentemente dall'intelligenza di colui a cui ne vien fatta l'applicazione. Per cui una credenza non ha valore se non quando è stata conquistata dalla riflessione dell'individuo, quale viene da lui compresa, che se lo è assimilato. Un convincimento prodotto per ordine superiore è un consenso perfetto, quanto un amore ottenuto per forza o una simpatia comandata. Promettiamo a noi medesimi Signori (permettetemi di ripetere queste parole per mio conto) Promettiamo a noi medesimi, o Signori, di difender sempre la nostra libertà contro coloro che vorrebbero recarle offesa, ma promettiamo altresì di difendere all'occorrenza la libertà di coloro che non hanno sempre rispettato la nostra e i quali probabilmente se fossero i padroni non la rispetterebbero. »

Signori, queste parole sono dell'illustre Renan, e mi lusingo che il suo nome valga di replica a tutti coloro che, in difetto di buone ragioni, appiccano il titolo di clericale a chi difende la libertà della Chiesa, la libertà dei credenti, appunto perchè vogliono ad eguale titolo la libertà del pensiero, la libertà della scienza.

Signori, io rifiuterò adunque il mio voto a questa legge. Se verrà in discussione l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, lo voterò con piacere, come un giusto temperamento per chiamare il Governo a migliori consigli.

Ad ogni modo poi, io mi riservo anche a prendere la parola per proporre qualche emendamento, perchè sebbene io speri che la legge non venga accettata, nel caso che lo fosse, è dovere di ogni cittadino di renderla meno infesta, meno dannosa al paese.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge forestale, già stato approvato dalla Camera dei Deputati (*V. Atti del Senato N. 54*).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Ufficî.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Attesa l'importanza di questo progetto di legge, e considerando gli studî speciali che ha fatto sopra l'argomento una Commissione di Colleghi competentissimi eletti nella Sessione del 1873, e della quale il Senato possiede una dottissima Relazione, parrebbemi opportuno che, come si è fatto in altre circostanze, e anche recentemente, il nuovo progetto di legge fosse deferito alla Commissione medesima.

Se l'onorevolissimo nostro Presidente volesse consultare il Senato su questa mia proposta, ed il Senato aderisse, si avrebbe anche una economia di tempo per l'esame della legge medesima.

Nella Commissione del 1873, pur troppo dobbiamo deplorare la mancanza di un nostro Collega, il compianto Senatore Musio. In questo caso il Senato potrebbe autorizzare il Presidente a sostituire il membro mancante.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io pregherei l'onorevole Senatore Rossi se volesse modificare la sua proposta che tornerebbe allo stesso oggetto,

cioè che sia nominata una Commissione speciale per questo progetto di legge.

Richiamare in vita delle Commissioni di altre sessioni, anzi di altre legislature, non è nello spirito precisamente delle nostre istituzioni costituzionali. Cessata la sessione cessa completamente l'ufficio delle Commissioni. Si raggiungerebbe lo stesso scopo dicendo che sia nominata una Commissione, ed io farei la proposta che il Presidente voglia assumere la nomina di questa Commissione in modo che potesse nominare le persone che hanno studiato questa questione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Non mi pare che la mia proposta venga meno ad alcun riguardo; non intendo che diventi un'applicazione di consuetudine; ma nel caso presente si conforta degli studi profondi fatti precedentemente da una Commissione su questo stesso argomento ed agevola di molto anche l'economia del tempo.

Per queste ragioni insisterei affinchè l'onorevolissimo signor Presidente ponga ai voti la mia proposta.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ardisco fare riflettere all'on. Senatore Cannizzaro la difficile posizione in cui porrebbe l'onorevole Presidente qualora egli fosse incaricato di nominare questa nuova Commissione. O egli nomina tutti i membri che devono comporla ed allora non regge la difficoltà posta in campo dall'onor. Senatore Cannizzaro, o ne nomina una parte soltanto, e allora fa offesa a quelli che esclude.

Se l'onor. Presidente esclude tutti i componenti la Commissione, allora, o Signori, coloro che hanno studiato la quistione e che potrebbero rendere agevole e chiara la discussione, ed oltre ciò farci economizzare non poco tempo, rimarrebbero esclusi.

Questa è la debolissima mia opinione ed io voterò a favore della proposta fatta dall'onorevole Senatore Rossi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Credeva che si ottenesse il medesimo scopo, e credeva di essere nel giusto sostenendo che non è conforme alle istituzioni costituzionali quanto si vorrebbe.

Quando l'altro giorno ci avete proposto di nominare per un altro progetto di legge la stessa Commissione che se ne era occupata precedentemente, pensai che le persone le quali potevano avere un avviso contrario, che avessero cioè voluto che queste Commissioni fossero nominate dagli Uffici o che desiderassero che alcuni dei nuovi Senatori avessero potuto prendervi parte, non avrebbero potuto farlo per un certo riguardo. Io credo che non si possa mettere in dubbio questo, che una volta che la sessione è chiusa, le Commissioni non esistono più, non hanno più nessuna esistenza legale.

Se l'onorevole Senatore Rossi dice chiaramente nominiamo A, B, C, allora io non fo questione di persone, solamente non vorrei che questa massima si perpetuasse nel Senato, perchè questa massima che ho veduto applicare in alcune precedenti circostanze ha lasciato dei malumori e dei dubbi che le tendenze del Senato non fossero completamente rappresentate da quelle Commissioni che le aveva rappresentate in altre sedute precedenti. Perciò pregherei il Senato che volesse esaminare la proposta sotto quest'altro punto di vista, e che ammettesse di procedere alla nomina di una nuova Commissione, deferendone l'incarico al Presidente, trattandosi di una Commissione tecnica. Ed il Presidente naturalmente nominerà quegli uomini che sono raccomandati pei loro studi speciali; ma non vorrei, ripeto, che se ne perpetuasse una massima anticostituzionale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare che la dimanda stessa dell'onorevole Senatore Rossi di mettere a partito questa sua proposta dovrebbe rassicurare l'onorevole Cannizzaro. È il voto del Senato che torna ad eleggere quasi *ex novo* la Commissione, e non la forza della consuetudine. Ed infatti, per altre Commissioni ciò non si è fatto.

D'altronde faccio riflettere all'onorevole Senatore Cannizzaro che per tutte le Commissioni che si occupano di materie tecniche come questa sarebbe assai scoraggiante se avessero, se non la quasi certezza, almeno certo la grandissima probabilità di vedere, dopo essersi seriamente e lungamente occupati di una materia, di vedere, dico, i loro studî andare perduti. Quindi parmi che il voto del Senato debba a volta

per volta pronunciarsi sulla convenienza della conferma; e che non debba neppure particolarmente per le materie tecniche favorire troppo una consuetudine contraria.

Sull'altro punto al quale accennava l'onorevole Cannizzaro, che cioè l'opinione del Senato può essere cambiata: ma gli è proprio per questo che si dimanda il voto del Senato.

Ma non conviene neppure andare incontro ad un così grave sconcio, quale sarebbe quello di perdere l'opera di persone che si sono occupate di questa materia.

D'altronde cosa farebbe il Presidente quando in queste condizioni si accettasse la proposta dell'onorevole Cannizzaro? O il Presidente nominerà la stessa Commissione ed avrebbe l'aria di fare contro il voto del Senato che non ha voluto nominarla, o interpretando tale proposta egli sarebbe obbligato a mettere fuori quelli che già se ne sono occupati.

Io faccio riflettere che fra i due danni, quello di pregiudicare al buon andamento degli affari sia il peggiore e tanto più che ogni qualvolta interviene il voto del Senato, è grave il pericolo che ne possa avvenire un precedente.

Quindi io mi associo alla proposta dell'onorevole Rossi.

PRESIDENTE. Due sono le proposte a questo riguardo; l'una diversa dall'altra.

La prima è quella dell' onorevole Senatore A. Rossi; e consiste in ciò: che sia confermata per lo esame del progetto di legge forestale la stessa Commissione che è stata eletta nel 1873, e che avea già fatta la sua Relazione.

L'altra è dell'onorevole Senatore Cannizzaro: che si debba procedere alla nomina di una nuova Commissione, e che questa nomina sia delegata al Presidente.

Io debbo con mio rincrescimento ripetere quanto ebbi a dichiarare in altra occasione simile, che, se mai la nomina della Commissione venisse a me deferita, non mi sentirei in grado di bene adempiere tale ufficio; perchè non posso sapere, e non so, quali siano gli onorevoli Senatori che abbiano fatto più maturi studî sulla materia delle leggi forestali.

Ciò avvertito, devo porre ai voti, siccome emendamento alla prima proposta del Senatore A. Rossi, quella dell'onorevole Cannizzaro, che cioè la nomina della intera Commissione venga deferita al Presidente.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE. Ora metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore A. Rossi, che cioè sia confermata la stessa Commissione del 1873; data al Presidente la facoltà di nominare un Commissario, in surrogazione del compianto Senatore Musio.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

La parola in favore del progetto che si discute spetta all'on. Senatore Amari.

Senatore AMARI. Signori Senatori. Il nostro gentile e dotto Relatore, nella sua dissertazione sopra la legge, ha fatto un cenno, e certamente più di questo ei non poteva, delle ragioni sulle quali si fondavano i due Commissarî dissenzienti.

Essendo uno di loro, io ho comunicato anche per scritto all' onorevole Lampertico un sunto delle ragioni mie. Ho terminato lo scritto con uno sfogo che forse parve troppo caldo all'onorevole Relatore, il quale ha inserite quelle mie parole, contrapponendovi nobilissime considerazioni nelle quali egli si solleva sopra i nugoli e le tempeste del presente e mostra un orizzonte più sereno, un avvenire più lieto per la nostra patria e per la civiltà.

Io accetto l'augurio dell'onorevole Lampertico e gli rendo lode per la sua profezia, fondata sullo sviluppo storico della società moderna. Se non ch'egli differisce da me nel segnare la via per la quale abbiamo a traversare la regione delle tempeste. A creder mio, la miglior via non è quella che egli preferisce e propone: la via dell'aspettazione passiva e della rassegnazione. Mi conceda il Senato di esporre brevemente il mio pensiero su questa proposta di legge.

Debbo aggiungere poche altre parole di esordio prima di entrare in materia.

Tutti ci accorgiamo quali e quanto diverse opposizioni sollevi fra noi questa legge. Per ventura, nel Senato noi non siamo usi a parteggiare. Sogliamo esaminare le proposte di legge per quel che valgono. Ognuno esprime sempre secondo coscienza il suo avviso, e vota come egli crede più confacente al bene pubblico ed alla giustizia. Ma di certo i nostri giudizî possono essere alterati dalle nostre pas-

sioni. Io debbo dichiarare che parecchi degli attuali Ministri mi sono molto benevoli, anzi con alcun di loro mi lega una lunga consuetudine; e contuttociò io non seguo l'indirizzo generale del Ministero. In alcune occasioni ho votato contro il Ministero, e temo che qualche altra fiata mi accadrà di votar contro. Lo voglio dir chiaro e tondo, perchè ognuno sappia che sto a favore della legge non per compiacenza versó di alcuno, ma perchè me lo detta la mia coscienza, e quel che a me pare il bene pubblico.

La maggioranza dell' Ufficio Centrale combatte accortamente; non nega che noi abbiamo a punire i ministri del culto quando rechino offesa allo Stato e pericolo all'ordine pubblico, alla società civile in generale. La maggioranza dell'Ufficio Centrale nemmeno si rivolta contro il Senato, il quale due anni addietro, come tutti ricordiamo, votava i medesimi articoli di legge che ora ci vengono proposti con pochissime differenze che non fanno diversa la sostanza dei provvedimenti legislativi. Pertanto l'Ufficio Centrale non ha rigettata la legge apertamente, ma la vuole differire, io non dico alle calende greche, ma a quel giorno, a quel tempo non tanto vicino nel quale ritornerà alla discussione del Senato il Codice penale.

L' Ufficio Centrale sostiene una tesi che in certi casi può esser vera, ma non lo è, secondo me, nel caso presente. L'Ufficio Centrale dice: un provvedimento legislativo, ed anche una serie di provvedimenti, può star bene in un Codice e star male isolato; e l'Ufficio Centrale si appoggia a questa considerazione che tolgo testualmente dal Relatore: « che certe volte le leggi penali sono contemperate, sono coordinate con altri provvedimenti in un Codice, mentre da sè sole mancano di contrapposti e di compensi. »

Finalmente l'Ufficio Centrale aggiunge che a veder suo il clero in Italia si comporta benino; onde l'Ufficio conclude in un modo che torna al proverbio toscano: *non destare il can che dorme.*

Ora, sulla riflessione che questi provvedimenti legislativi sarebbero ammissibili in un Codice, ma stan male in legge separata, debbo rassegnare al Senato che i correttivi ed i compensi ai quali allude l'onor. Relatore, la calma e la tranquillità ch'egli vuole nel coordinare una sanzione penale a tutto l'insieme della patria legislazione, queste condizioni, io dico, non si possono negare nel caso nostro. I medesimi articoli di legge sono stati lungamente e diligentemente esaminati nella discussione del Codice; sono stati messi d'accordo con tutto l'insieme del nostro sistema penale. Se ciò è vero, torna evidente che staccata dal Codice questa piccola serie di provvedimenti, non havvi il benchè menomo pericolo che essi discordino dal resto, che non trovino nelle altre disposizioni i compensi e i riscontri che si posson meglio desiderare. No: la teoria della maggioranza dell'Ufficio Centrale non è applicabile affatto al caso nostro.

Anzi io posso ritorcere l'argomento: le sanzioni oggi proposte, non solo furono messe in armonia con tutto il nostro sistema penale nel 1875, quando il Senato esaminò il Codice penale, ma sono molto più antiche; risalgono al 1854, e furono successivamente rincalzate fino al 1871, quando parve bene di abbandonarne una parte; perlochè si può dire che questa legge precisamente tenda a riparare quell'inconveniente del quale parlava l'onorevole Relatore; tenda a ristabilire quello equilibrio nelle varie sanzioni penali che fu turbato dall'art. 17 della legge comunemente chiamata delle guarentigie, e di quella del 5 giugno 1871, che mutò sostanzialmente alcuni articoli del Codice penale.

Questa legge del 5 giugno 1871, come mi occorrerà tra poco di rappresentare più largamente al Senato, ha fatto propriamente un buco nel Codice penale; ha lasciato senza punizione alcune trasgressioni ch'erano contemplate e represse con sanzione penale dall'antica legislazione.

Lungi dall'apporre alla legge che ci si presenta il vizio di un nodo di sanzioni legislative staccate e separate, si deve concludere che essa ripara precisamente al difetto che si nota nel Codice penale in vigore dopo la legge del 5 giugno 1871.

Il Senatore Lampertico, con un pensiero molto felice, ci ha presentato in fine della sua Relazione uno specchio assai chiaro, il quale forse avrebbe maggiore lucidità se alle quattro colonne in cui è scompartito ne fosse aggiunta una quinta.

Nella prima colonna è notata la legge del 5 luglio 1854.

Nella seconda gli articoli corrispondenti del Codice penale del 1859.

Nella terza la legge del 5 giugno 1871 (quella alla quale io ho alluso poc'anzi).

E nella quarta il progetto di legge in discussione.

Ora io credo che non sarebbe stata superflua una quinta colonna in cui si fossero notati gli articoli del Codice penale votato dal Senato; ma a questo si può facilmente riparare.

Entro nell'esame di questo specchio come ce lo presenta il Relatore, e comincio dalla legge del 5 luglio 1854.

Questa data già ci designa un'epoca ben nota. Nel 1848 vedemmo i primi tentativi della rivoluzione italiana coronata dal felice successo dopo ventidue anni nel 1870. Il Piemonte prese la bandiera della guerra nazionale: la sventura l'obbligò a posare le armi; ma la Casa di Savoia non abbandonò mica l'impresa; continuolla cogli ordini civili della libertà che portavano all'unificazione della nazione.

Ed ecco il Piemonte venuto a lotta ardente con la Corte di Roma; la quale per un momento nel 1848 aveva parlato d'Italia e di libertà; poi ricadde più profondamente che mai nelle rotaie solcate da tanti secoli; e quindi, come il Piemonte persistea valorosamente nell'indirizzo del progresso politico e civile, così il Papa rivolse contro quel paese i fulmini sacerdotali, aizzò contr'esso tutti i suoi vassalli spirituali.

Questa legge del 1854 ci presenta adunque un fatto di legittima difesa, difesa propria e difesa della nazione che il Piemonte aveva impreso a rigenerare e che mediante gli sforzi di tutte le altre provincie italiane si è costituita in pochissimi anni.

Divido in due parti i provvedimenti di questa legge del 1854, la prima cioè, quella in cui è detto (art. 2) che « i ministri del culto, che nell'esercizio delle loro funzioni pronunzino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ecc. e l'aggravante (art. 3) per la provocazione alla disobbedienza, ecc. »

La seconda parte è quella (art. 4) che riguarda la contravvenzione allo statuto dello *exequatur*.

Coteste due serie di sanzioni legislative muovono da due ordini d'idee totalmente diversi.

Nel 1859 la guerra fortunata cambiò assolutamente le condizioni dell'Italia. La crisi del dispotismo civile ed ecclesiastico e della dominazione straniera inasprì maggiormente la Corte di Roma contro il nuovo Stato: ond'ecco il legislatore costretto a punire nel Codice penale del 1859 alcuni reati non contemplati nella legge del 1854.

Dal Codice del 59 ha origine quel provvedimento che ora si legge nell'articolo 1° del presente progetto, e che ha attirati più che ogni altro gli strali degli oppositori.

L'art. 268 del Codice penale dice:

« I ministri della religione dello Stato, o dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso, contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da 3 mesi a 2 anni. »

Poi vengono altri provvedimenti poco diversi da quei della legge del 1854.

Ecco dunque che questa nuova serie di penalità si affaccia quando ragione il vuole, quando il Governo nazionale, venuto alle armi corte contro il sovrano temporale di Roma, crescono gli abusi dei ministri del culto cattolico, e lo Stato è necessitato a premunirsi con maggiore cautela.

Tale rimase questa parte di legislazione penale infino al 1871, quando sancita il 18 maggio la legge sulle prerogative del pontefice e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, l'articolo 17 di quella legge disdisse i richiami o appelli contro gli atti delle autorità ecclesiastiche. Ed era perfettamente logico.

Fatta separazione assoluta della Chiesa dallo Stato, passarono negli archivî della storia antica i concordati e le riserve giurisdizionali, sui quali erano fondati gli appelli suddetti.

Lo stesso principio che avea fatto sparire gli appelli per abuso, portava a cancellare nel Codice penale il reato di rifiuto indebito del proprio uffizio; non potendo ormai la potestà civile intromettersi nel giudizio, se giusto o non giusto fosse il rifiuto. Epperò la legge del 5 lu-

glio diè una nuova edizione dell'art. 268 del Codice penale, cancellandone le parole « indebito rifiuto dei propri uffizi » e con esse quelle altre « turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie. »

Ora di certo la formola « indebito rifiuto dei propri uffizi » si prestava un poco all'interpretazione che si volesse punire l'abuso nell'uffizio, non già quello dell'ufficio, o, in altri termini, si volesse punire la trasgressione de' doveri d'un ministro del culto, non già il torto che egli facesse ad altrui, usando il mezzo del proprio ministero, che sono due cose assai diverse, assolutamente diverse.

Il primo caso si potea verificare al tempo antico, sotto l' impero dei sistemi giurisdizionali, quando la potestà civile giudicava se il sacerdote, negando un sacramento, avesse trascorsi i limiti assegnati dai canoni, dagli ordini qualunque delle potestà ecclesiastiche: e in questo caso la potestà civile non può intromettersi, posta la separazione della Chiesa dallo Stato. Ma nel secondo dei casi che ho supposti, la podestà civile è chiamata ad esercitare sempre il suo diritto: il caso, dico, dell'abuso di un sacerdote, il quale si serva in un modo qualunque del proprio ministero per turbare una famiglia il cui capo o un membro abbia resistito alle dignità ecclesiastiche, abbia operato contro i lor voleri e secondo le leggi dello Stato. La potestà civile dee di certo assicurar la pace a quella famiglia; assicurarla ad una popolazione alla quale si presentasse lo scandalo.

Anzi in tali casi la legge punitiva favorirebbe anco la religione: e sarebbe colpa della potestà civile il trascurare la repressione; poichè non avvi nulla che turbar possa il senso morale delle popolazioni quanto lo spettacolo della religione adoperata a soddisfare la collera e la vendetta, a conseguire un fine politico, un fine che non è certamente quello che si proposero i fondatori del cristianesimo.

In questo stato era la nostra legislazione quando il Ministro Vigliani presentò al Senato il nuovo progetto di Codice penale, nel quale, agli articoli 216 e seguenti, che furon poi numerati 219 e seguenti nel riordinamento diffinitivo del progetto votato, furono proposte le sanzioni penali che or ci ritornano sotto gli occhi con poche variazioni di forma. Potrei leggervi degli squarci delle savie e profonde discussioni che occorsero a questo proposito, e potrei incominciare dalla Relazione del Ministro Vigliani, e da quella della Commissione, e continuare con la somma delle ragioni messe innanzi da' fautori ed anche dagli oppositori di quelle disposizioni legislative, per mostrarvi come la discussione fu matura e profonda. Usciron da questa discussione gli articoli quali ora li riveggiamo; furono approvati con una maggioranza rispettabile, e ciò avvenne non già mezzo secolo addietro, ma soltanto due anni.

Vediamo ora il progetto della legge nel quale, come avete sentito e come avete visto cento volte, sono trascritti, e modificati un poco, questi articoli. Vediamo in che differiscano dal testo votato dal Senato.

Nel primo articolo:

« Il ministro di un culto che abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

Le parole: *in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato*, non si trovano nell' articolo votato dal Senato. Si potrebbero guardare come una dilucidazione o anche come una restrizione; per cui parmi che tanto nell'uno quanto nell'altro caso non dovrebbero suscitare tanta ripugnanza.

Mi pare che si sia spiegato abbastanza e, quando ci si voglia rifletter sopra con pacatezza si vede benissimo, che qui nessuno vuol obbligare il prete a prestare l'uffizio suo in un caso nel quale non lo dee in coscienza, ma soltanto si tratta di punirlo quando ei si serva del suo arbitrio ad un fine che non si può certamente lodare, anzi si può chiamare criminoso; perchè le famiglie, massimamente in quei casi gravi e per lo più dolorosi nei quali intervengono i ministri del culto, hanno il diritto di conservare la loro pace.

L' attentato contro la pace delle famiglie in simili casi ha sempre un fine politico. I sacerdoti, se non mirassero a questo, potrebbero osservare i proprii doveri senza venire a scandalo e senza tribolare e torturare un moribondo o una famiglia desolata.

Ora, mi sembra che secondo i termini del citato articolo il ministro del culto non è in nessun modo violentato nella sua coscienza,

soltanto è obbligato a tenersi in quei limiti, in quei modi che da sè solo, senza che le leggi glielo impongano, dovrebbe prescegliere.

Poi viene l'articolo 2, che tratta dei provvedimenti legislativi i quali su per giù esistono generalmente. Ognuno sa che questo è stato per l'appunto uno degli argomenti addotti dall'Ufficio Centrale contro il progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha fatto osservare che le leggi non abrogate nelle innovazioni del 1871, prestano alla società tutte le guarentigie possibili per difendersi dagli assalti del clero.

Dunque su questo non si è disputato, e credo che nessuno avrà il coraggio di disputare.

Veggo soltanto in fine dell'articolo 2°: « Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano. »

Queste parole mi ricordano alcune circolari emanate dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Quantunque non sia detto espressamente, ognuno capisce benissimo che con quelle parole si accenna ai discorsi usciti dal Vaticano, ed a quelle pubblicazioni che possono fare i partigiani troppo zelanti del Vaticano in altri paesi.

Là non arriva il braccio della nostra giustizia, dunque era naturale, era una conseguenza necessaria della nostra legislazione di applicare delle pene a chi pubblichi quegli scritti qui nel nostro territorio, sotto l'impero delle nostre leggi. Questa interpretazione di sanzioni penali esistenti, non era sforzata nè dubbia. Pure, come i magistrati possono anche veder la cosa diversamente, non sapremmo se non che lodare il Ministro di Grazia e Giustizia il quale ha voluto sottrarre l'interpretazione ad ogni arbitrio e consegnare precisa e chiara quella sanzione nella presente legge.

Similmente nell'art. 4°: « Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi, o con multa fino a lire cinquecento. »

Questa disposizione, o Signori, è necessaria nella legge, malgrado l'abolizione dell'*exequatur* la quale dobbiam forse rimpiangere.

In alcuni casi, il vincolo dell'*exequatur* non è ancor tolto; quindi è bene di afforzarne l'esecuzione con un provvedimento legislativo.

Così è terminato il rapido esame ch'io mi proponea di far sulla presente legge. In più minute disquisizioni non dobbiamo entrare per ora, tanto perchè siamo adesso nella discussione generale, quanto perchè la maggioranza dell' Ufficio Centrale non ha voluto biasimare singolarmente la legge, ma soltanto ha voluto mostrare che tutta insieme essa non presenti un carattere d'urgenza; dondechè l'Ufficio Centrale ha concluso non di respingerla, ma di rimandarla alla discussione del Codice.

Dunque mi fermo anch'io a questo punto. Da ciò che ho detto parmi provato che questi nuovi provvedimenti legislativi, son tali che la legge del 5 giugno 1871 non doveva abolirli, onde è bene rimetterli in vigore, non essendo inutili come crede l'Ufficio Centrale. Resta a provare dopo la giustizia, la necessità, perchè talvolta può mancare una legge e non manifestarsi l'urgenza, il bisogno imperante di essa.

A questa parte credo debba e possa rispondere l'on. Ministro Guardasigilli. Nella adunanza dell'Ufficio Centrale, nella quale fu invitato a intervenire l'on. Guardasigilli, gli si dimandarono dei cenni statistici speciali su i reati contemplati dalla presente legge. Egli, non potendo avere in pronto dati statistici così speciali, promise di ammanirli e comunicarli all' Ufficio Centrale. E mi accorgo di questo monte di carte che è qui sul banco dell'Ufficio Centrale e forse de' dati statistici ne contiene abbastanza. Pure io confesso che non ispero che possiamo averne di molti lumi La prima nostra ricerca dovrebbe versare sugli abusi commessi contro la coscienza pubblica e la pace delle famiglie dalla metà del 1871 a questa parte; perocchè la legge del 5 giugno 1871 fu quella che, andando troppo innanzi, come diceva per l'appunto l'onorevole Vigliani nella sua Relazione sul progetto del nuovo Codice penale, cancellò i provvedimenti del Codice penale del 1859.

Or due cose son qui da avvertire. In primo luogo, sarebbe troppo breve il tempo e poi, come è stato detto in altro luogo a proposito di questa medesima legge, come trovare in una statistica penale dei fatti che non sono stati più considerati come reati?

Li potremmo sapere dalla polizia, dalla voce

pubblica, da relazioni particolari, ma non dalla statistica penale. Se ricercassimo poi i fatti avvenuti dal 1871 in su, dovremmo risalire alla statistica penale di gran parte del territorio italiano fino al 1860, per altre provincie fino al 1866, e pel Piemonte sino al 1854.

Io ripeto che questa statistica retrospettiva non ci darebbe molti lumi: e se pur si provasse il picciol numero de' reati de' quali trattiamo, questo, che altro ci mostrerebbe se non che la utilità della sanzione penale?

Parmi che dei dati noi ne abbiamo abbastanza per camminare senza romperci il collo.

Ma, invece di rintracciare nelle statistiche le vestige di passi ostili impressi sul nostro territorio, salghiamo un poco più in alto, e guardiamo il campo nemico.

Voi mi dite che i soldati stanno queti e si comportano benino. In tutta Europa e in parte dell'America non mi pare. In Italia son fermi per ora i soldati. Guardiamo un po' i capitani. Oh, non sono inoperosi, nè tranquilli, no: essi fanno tutto quello che possono. Ebbene, se si trattasse di un esercito poco disciplinato, io direi: e' riposa, e riposerà sempre, non ubbidirà a comandi che ripugnano alla coscienza e al dovere di cittadino. Ma sono note a tutti le attuali condizioni della Chiesa: poco fa ve lo ricordava l'onor. Pantaleoni con un fine diametralmente contrario al mio. Gli ordini della Chiesa cattolica sono mutati da secoli, e negli ultimi tempi hanno subita una trasformazione spaventevole. Di un corpo che pur presentava certe guarentigie di libertà, di autonomia nei suoi membri, ora è divenuta una massa inerte, sottoposta a dispotismo assoluto, a dispotismo orientale: e noi, a chi esercita questo dispotismo abbiamo regalata la nomina dei vescovi e il godimento di alcuni benefici. Come volete che in un dato caso, tutta la massa non obbedisca al comando?

Quanto alla temperanza poi di chi comanda io non ho bisogno di molte parole. Mentre noi disputiamo, soffiano i mantici: si grida in tutta l'Europa, si grida e s'impreca in gran parte del mondo contro di noi.

Non ricorderò fatti contemporanei, anzi giornalieri. Donde muove tutto questo strepito che assorda il mondo e ci grida addosso la croce?

E se non fosse che ancor lo mi vieta,

non dirò con Dante

La riverenza delle somme Chiavi,

ma sostituirò prosaicamente « la legge delle Guarentigie »

Io userei parole ancor più gravi.

Ma so che bastan poche parole; basta accennare alla lamentazione che echeggia per tutte le curie vescovili d'oltremonti, ed anche in qualche aula di Parlamenti esteri; la lamentazione che rende lo stesso suono, precisamente lo stesso di quelle di Gregorio II a Carlo Martello, di Stefano II a Pipino, e la lista è lunghissima, arriva al 1849, al 1867, e che so io? Era quello nell'ottavo secolo il prologo di una tragedia che insanguinò l'Italia per mille e cento anni.

Adesso non si può chiamare tragedia; ne sono convinto, le si può dare il nome di un altro componimento che non voglio definire. Ma gli attori sono gli stessi; e l'intento è sempre lo stesso; perciò noi ci dobbiamo sempre guardare. Il Relatore, come dissi in principio, ha risposto benissimo alle considerazioni ch'io faceva su l'aspetto politico della legge; ha risposto con uno squarcio d'eloquenza veramente dettata dal cuore più che dall'arte, e con principî nobilissimi ha fatta la profezia che tutto questo rumore si perderà nell'aria e non ci torcerà un capello. Ed io accetto la profezia, accetto l'augurio e lodo il Relatore; ma gli ricordo che i savi non disprezzaron giammai i oro nemici; chi disprezza i nemici è lo stolto, e noi faremo meglio a guardarci. Ebbene, gli Stati si guardano con le armi, con le alleanze e con le leggi. Noi abbiamo dinnanzi a noi una legge che serve, poco o molto, a guardarci. Io non esagero l'importanza pratica della legge; sta piuttosto nella minaccia della sanzione penale, nell'apparenza della vigilanza dello Stato, che nella realtà. Ma se dobbiamo cercare il più, non è bene di trascurare il meno.

Or bene, io ho parlato di difesa; ho detto che questa legge si deve adottare come una parte, qualunque sia, di difesa.

Ma, o Signori, qui oggi non si tratta solamente della difesa; qui si tratta di una questione politica; e non di questione politica sopra questo o quell'altro Ministero, si tratta di politica nazionale. Si tratta di vedere se gli stranieri, ispi-

rati da quella oligarchia nemica e la più parte straniera che noi ben conosciamo, abbia a dettarci la legge, a dirci fino a quel punto noi possiamo punire, o non dobbiamo punire; se gli stranieri debbano illuderci al segno di trasformare una legge di ordine pubblico, una legge di polizia, in un cambiamento radicale della legge delle guarentigie, e debbono sostenere in viso a noi che il papa sia meno libero, perchè noi puniamo un prete, il quale cerca di turbare la pace delle famiglie, o di fare discorsi contro gli ordini e le leggi dello Stato.

Io credo che il Senato, il quale due anni addietro ha votato questi articoli di legge, ora che gli articoli gli sono presentati di nuovo insieme col voto dell'altro ramo del Parlamento, il Senato, io dico, commetterebbe gravissimo errore politico, a respingere o anche a differire lungamente questa legge. Sarebbe lo stesso che mostrare impotenza e paura dinanzi a quella fazione: e tutti sappiamo che chi mostra debolezza, chi fa le viste di temere, quegli è assalito più facilmente; perchè si assalisce chi esita, e si esita dinanzi chi ti guarda in volto.

Io dico solennemente ai miei Colleghi, e comincio da me: passiamoci la mano sul petto: *homō sum, nihil humani a me alienum puto.* Noi tutti votiamo le leggi senza riguardi estranei; in Senato non c'è quest'uso, non ci dev'essere, non c'è stato mai; noi votiamo le leggi per sè stesse, e secondo il giudizio che ognuno ne fa. Ma certamente noi, come tutti gli uomini, non ci possiamo guardare dalle nostre passioni. Cominciando da me stesso che vi parlo, forse alcuni troveranno il mio discorso, non ornato di certo, ma forse audace.

Ebbene quest'audacia, se pur audacia si è, io non so se mi venga dalla lettura del Dante, del Macchiavelli o della storia d'Italia, od anche dalla storia particolare d'una regione d'Italia nel 13° secolo su la quale io lavorai quarant'anni addietro e ci vidi l'Italia meridionale insanguinata per un secolo, e perchè? Perchè un Papa per esercitare un dominio, cui non aveva mai avuto diritto, chiamò sempre lo straniero, e quando uno straniero non venne o non bastò, ne chiamò un altro e poi un altro. Ora, crederete voi che ciò non sollevi lo sdegno in un uomo che è vissuto sotto il dispotismo civile ed ecclesiastico per la più bella parte della sua vita?

Io confesso dunque che in me parla talvolta una passione. Io ho, per quanto poteva, cercato di farla tacere ne'giudizi della mia mente, ma come la mia ce n'ha pur altre. E veramente alcuni animi gentili, innamorati della giustizia, dell'umanità e della poesia, ai quali sono familiari alcuni di quei grandi scrittori che reagirono contro il terribile diciottesimo secolo (che pur aveva ragione di essere terribile; secolo che fu detto sanguinario, demolitore, tutto quel che volete, ma senza il quale forse noi non ci troveremmo qui) ebbene questi animi gentili, che conversano spesso con alcuni simpatici scrittori, per esempio lo Châteaubriand o il Manzoni, tendono, che so io, ad un sistema di amore universale, ad una delicatezza di sentimento la quale pur tuttavia non sempre si accorda cogli interessi pubblici di una nazione che siasi avanzata come noi. Noi ci siamo, e (*con forza*) ci resteremo. Or bène per restarci non bisogna essere fiacchi nè troppo sentimentali.

All'infuori poi de' sentimenti umanitari possonvi pur essere le simpatie e le antipatie. Io capisco che volontariamente non si fa, ma pure potrebbe ben darsi che quando per esempio un Ministro presenta un progetto di legge, un tale possa dire: io ho fiducia nel Ministro, dunque la legge deve esser buona; quando me la presenta un Ministero in cui non ho fiducia, allora dico: no, la legge è cattiva. Questo non si dice volontariamente: di fatti certo non c'è nessuno nel Senato il quale in questo momento sia contrario a questa legge perchè non ama il Ministero che l'ha presentata, ma anche senza ch'egli lo sappia, il suo giudizio può essere determinato da questa impressione.

Signori, io voglio infine toccare in voi una corda la quale sono sicuro che vibrerà in tutti con lo stesso suono, ed è il sentimento della libertà, dell'unità del nostro paese, il sentimento della dignità nazionale! E certamente io spero che non sarà il Senato italiano il quale mancherà alla dignità nazionale dando un voto contrario o rimandando questa legge, la quale pare che ci sia comandata dai nostri nemici. (*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti per parlare in merito.

Senatore BORGATTI. Essendo già l'ora tarda,

debbo prevenire gli onorandi Colleghi miei che si trovano ancora nell' Aula, che non potrò essere breve. D' altra parte mi dorrebbe di dover rimandare alla prossima tornata la continuazione del discorso.

Parlando oggi e a quest'ora, sarei più dell' usato preoccupato del timore di abusare dell' indulgenza del Senato.

Prego pertanto gli onorandi Colleghi a consentire che mi sia riservata la parola per la prossima seduta, nella quale spero di riuscire a dimostrare con massima evidenza che noi dobbiamo passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione alla domanda del Senatore Borgatti, la discussione è rinviata alla tornata di lunedì, e a lui sarà riservata per primo la parola.

Debbo annunciare al Senato che mi è pervenuta una lettura dell'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale era uno dei Commissarî della legge forestale.

Ne dò lettura:

Onorevole signor Presidente.

« Tratto da un movimento spontaneo a sostenere la proposta del Senatore Rossi, aveva dimenticato che io faceva parte della Commissione per la legge forestale.

« Ora, Ella comprende come una naturale e semplice delicatezza mi obbliga a pregarla di scusarmi da quest'ufficio enominare due membri invece di uno.

« Con la più alta considerazione » ecc.

Io nomino Commissario, in surrogazione del compianto Senatore Musio, il Senatore De Vincenzi: e del resto, credo d'interpretare il voto unanime del Senato pregando l' onorevole Senatore Vitelleschi a voler rimanere Commissario.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera, giunta or ora al banco della Presidenza, per parte della Società dei reduci dalle patrie battaglie:

Roma 27 aprile 1877.

Eccellenza.

« Il 30 del corrente mese aprile, alle ore 5 pomeridiane, il Sindaco di Roma deporrà la prima pietra, sul Gianicolo, di un monumento che la Società dei reduci iniziava, a ricordare la gloriosa difesa di questa città nel 1849.

« Il Comitato centrale pel monumento suddetto prega V. E. di volere onorare di sua presenza quella solenne inaugurazione, e partecipare questo invito ai signori Senatori che volessero intervenirvi » ecc.

Il Presidente del Comitato Centrale
PIANCIANI.

Il Segretario
B. ZACCONI. »

L'ordine del giorno per lunedì è il seguente:

Al tocco: Riunione negli Ufficî per l'esame del progetto di legge per l' estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1875, N. 1608.

Alle 2 pom.: Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio del loro ministero;

2. Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2.)

XXXIX.

TORNATA DEL 30 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi — Giuramento del Senatore Palmieri — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorsi: in merito, del Senatore Borgatti, e del Senatore Airenti, contro il progetto — Parole del Senatore Amari per fatto personale, a cui risponde il Senatore Airenti — Discorso del Senatore Cannizzaro in favore del progetto e del Senatore Caracciolo di Bella in merito.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i Senatori Sylos-Labini e Notta per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Palmieri.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore, prof. Luigi Palmieri, prego i signori Senatori Cannizzaro e Laurìa a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto nell'aula il nuovo Senatore Palmieri, il quale presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole prof. Palmieri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Ha la parola per parlare in merito l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori. Io fui della maggioranza che in Senato recò il voto favorevole agli articoli del progetto del nuovo Codice penale, i quali, per molta parte, corrispondono a quelli contenuti nel presente progetto di legge. Se il Senato me lo permette, io amerei di riassumere primamente le ragioni di quella deliberazione, e di richiamare alla memoria di noi tutti qualche circostanza importante che si riferisce a quello dei detti articoli, che si dice corrispondente all'articolo primo del progetto ora in discussione.

Ciò mi servirà inoltre onde potere viemeglio dimostrare, che per le stesse gravissime considerazioni della dotta ed elaborata Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, noi non possiamo allo stato delle cose accettare l'ordine

del giorno che la maggioranza stessa ci ha proposto come conclusione della sua Relazione.

Se il Senato avrà la longanime pazienza di ascoltarmi fino alla fine, e se io avrò la fortuna di esprimere i miei concetti con chiarezza e precisione, nutro fiducia di arrivare a conclusioni che possano essere accettate ad un tempo dagli onorandi personaggi, ond' è composta la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e dall'egregio Ministro Guardasigilli. E tanto più io mi affido in ciò, per un telegramma or ora ricevuto da uno degli stessi onorevoli membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, il quale, essendo stato finora assente per motivi di salute, annunzia il suo prossimo arrivo e prega l'on. nostro signor Presidente a volerlo inscrivere per parlare in merito nella discussione generale, ed anche sull'articolo 1° del progetto di legge.

Quando adunque, discutendosi in Senato, nel marzo del 1875, il progetto del nuovo Codice penale, la discussione toccò gli articoli contenuti sotto la medesima rubrica ond' è intitolato il progetto di legge, che ora discutiamo, un giureconsulto, che appartiene a questo insigne Consesso, distinto per grande dottrina e per ingegno sottilissimo, pur ammettendo, in massima, e in un ordine suo proprio d' idee, quegli articoli, trasse in campo la celebre formula cavouriana della *libera Chiesa in libero Stato;* forse per significare che il maggior rispetto alla libertà della Chiesa non poteva essere di impedimento al potere civile onde statuire su questa materia.

Sebbene ciò sia elementare, e non fosse da alcuno messo in dubbio, e anzi si riconoscesse da tutti fuori di luogo affatto l' invocare a proposito di questi articoli la troppo usata e troppo abusata formola: *Libera Chiesa in libero Stato;* tuttavia fino a quel punto nulla io avrei avuto a ridire.

Ma egli andò più oltre: alludendo ad una memorabile discussione, che ebbe luogo alla Camera dei Deputati, nel luglio del 1867, per il progetto di legge sull'asse ecclesiastico, che poi divenne la legge del 15 agosto 1867, e per l'interpellanza mossa in quella medesima occasione sulla questione romana, sulla così detta *missione Tonello* e sopra quel famoso progetto di legge della *Libertà della Chiesa*, presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 gennaio 1876 dal Ministero, presieduto dal barone Ricasoli; egli, il dotto giureconsulto, sentenziò che la formola *Libera Chiesa in libero Stato* fosse stata interpretata in senso troppo assoluto, nel senso cioè di una *troppa libertà*, da me, dal Ministero a cui ebbi l'onore di appartenere, e da quella parte della Camera dei Deputati, che aveva prestato il suo autorevole appoggio alle cose da me dette in quelle ed in altre circostanze successive.

Comprenderà il Senato, che a questa inaspettata e gratuita asserzione, io non poteva, nè doveva tacere; poichè non si trattava tanto di me, quanto del Ministero Ricasoli del 1867 e d'una parte distinta del Parlamento. Sorsi pertanto, e, mio malgrado, fui tratto a fare quello che a me meno di ogni altro può convenirsi in questa autorevolissima Assemblea, parlar di me e delle mie opinioni personali.

Però, consentendolo assai benevolmente il Senato, come spero vorrà consentirlo anche adesso, dopo aver dichiarato che nella discussione della legge del 13 maggio 1871, conosciuta comunemente col titolo di *Legge delle guarentigie*, non sempre io aveva potuto seguire, come risulta dalle tornate della Camera dei Deputati del 3 febbraio e 15 marzo 1871, la grande maggioranza, che allora applaudiva, e che votò giustamente quella legge; così io mi feci a riassumere succintamente e per sommi capi la opinione da me sostenuta nell'accennata circostanza del 1867, ed in altre successive, e dentro e fuori del Parlamento, dicendo: che, per coloro che abbiano un concetto preciso, determinato, concreto della libertà, presa questa parola in senso giuridico. (E qui domando perdono al Senato, se tocco di volo cose elementari. Ma io credo che, in un'occasione solenne come questa, sia opportuno di raffermare quei principî di diritto pubblico, che furono una delle gloriose conquiste del nostro risorgimento nazionale. D'altronde questa benedetta libertà della Chiesa è intesa in tanti e così diversi, e così contraddittorii modi, che ogni volta che anche io mi stimi in debito di parlarne, comincio sempre dal dichiarare preliminarmente quel che io intenda per *libertà della Chiesa*, non già per dare lezioni agli altri, che sono in grado di darne a me, ma per evitare il pericolo di essere frainteso come più e più volte mi è avvenuto). Chiudo la parentesi e ri-

torno là dove mi fermai, ripetendo: che per coloro, che abbiano un concetto esatto, preciso, determinato, concreto della libertà, presa questa parola in senso giuridico, la formola *libera Chiesa in libero Stato* non potrà mai significare nè il *troppo* nè il *poco;* chè in materia di libertà il troppo è licenza, il poco è servitù: in termini migliori, la celebre formula non potrà mai significare, sia per la Chiesa, sia per qualunque altra comunità od associazione, religiosa o civile, nè la licenza, nè il privilegio di non osservare le leggi dello Stato, di ledere il diritto e la libertà altrui, di turbare l'ordine pubblico: che la libertà, sia che si consideri in relazione alle singole persone, o alle persone collettive, agli individui cioè, od alle associazioni o corporazioni, non è una concessione dello Stato, non è una creazione della legge, è una facoltà, un diritto naturale, il quale, in quanto si eserciti in questo grande consorzio che si chiama Stato, può e deve essere circoscritto, e regolato dalla legge, per quel tanto però che sia strettamente indispensabile all'esercizio ed al rispetto del diritto e della libertà altrui ed al mantenimento dell'ordine pubblico: che ogni libertà, compresa quella della Chiesa, compresa perfino quella di coscienza, che è la più preziosa di tutte, *la madre feconda di tutte le libertà,* per usare le espressioni felici dell'onor. Guardasigilli, quando si estrinsechi in atti o fatti lesivi del diritto e della libertà altrui, o contrarii alle leggi dello Stato, o al mantenimento dell'ordine pubblico, rientra anch'essa nella competenza del giure comune, civile e penale, e può essere oggetto di leggi speciali, ed anche di leggi eccezionali, secondo la gravità dei casi e le circostanze straordinarie di tempi, di luoghi e di persone. Indi soggiungevo, che alla retta applicazione di questa dottrina, importa smettere il vieto concetto delle due società e delle due podestà pubbliche, e considerare la Chiesa non già nella sua universalità giuridica, come essa pretende, e come ammettono i giuresdizionalisti, ma soltanto in quanto essa esiste e si estende nel Regno; e nella forma giuridica di una associazione privata, è compresa anch'essa nelle competenze territoriali dello Stato, al pari d'ogni altra associazione o corporazione; partecipa agli stessi diritti ed agli stessi vantaggi, contrae gli obblighi stessi, e i medesimi doveri, sotto l'impero del diritto comune: che questa dottrina, la quale fu stupendamente trattata dall' illustre mio maestro ed amico, Terenzio Mamiani, in un pregiato libro intitolato: *Della teorica della Religione e dello Stato*; che fu la stessa, onde il conte di Cavour, proprio egli medesimo, si fece a spiegare la formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, nella memorabile tornata del 27 marzo 1861, con parole le più esatte e precise, sulle quali tante e tante volte io mi sono studiato di richiamare l'attenzione del Parlamento in questa e nell'altra Camera; questa dottrina, dico, ebbe una solenne conferma nell' articolo 17 della legge così detta delle *guarentigie*. Del quale articolo fece, durante la discussione di quella legge, un commento autorevole l' onorevole Deputato Mancini, con parole di cui m'importa, per questa e per altre occasioni future, prendere atto. E però prego il Senato a permettermi di leggerle testualmente.

Così si esprimeva l' illustre Deputato nella tornata della Camera elettiva del 28 gennaio 1871:

« I concetti dominanti dell'articolo 17 dovrebbero essere i seguenti:

« Sieno pure abolite tutte le istituzioni preventive. Tale è il carattere delle libertà moderne, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo *le istituzioni preventive, che spesso inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà.* Si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso soltanto *noi vi abbandoniamo volontieri le istituzioni secolari del regio exequatur, del placet e dell'appello per abuso delle autorità ecclesiastiche, e di tutti quegli assensi governativi che erano adoprati come cautele preventive.*

« Ma un altro concetto predominante (egli soggiungeva) deve essere che, se si aboliscono le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale, riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità, all'osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo, piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, COME A QUALUNQUE PRIVATO INDIVIDUO OD ASSOCIAZIONE, ma sotto quella responsabilità dalla quale NES-

SUN CITTADINO E NESSUNA PRIVATA ASSOCIAZIONE possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare ed osservare le leggi dello Stato. Ed io vi propongo di dire ai Tribunali: voi non dovete desumere il criterio delle vostre decisioni in quest'ardua e delicata materia dal VOSTRO OSCILLANTE E MUTABILE DISCREZIONALE APPREZZAMENTO. In tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, voi ricercherete se vi è nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se rispondete di sì, vi sono le leggi civili e le leggi penali dello Stato che vi provvederanno. »

E quando la discussione fu aperta più particolarmente sul detto articolo 17, egli ritornò sugli stessi concetti, e con precisione anche maggiore, nella tornata della Camera medesima, del 18 marzo 1871, diceva: « Che la Chiesa PER IL DETTO ARTICOLO VENIVA AD ESSERE PAREGGIATA AD UN' ASSOCIAZIONE PRIVATA; » che « la società religiosa sarebbe libera nel suo INTERNO ordinamento di regolare i proprî rapporti DI ORDINE PURAMENTE SPIRITUALE; ed in tale materia, per ciò che risguarda IL MERITO DEI SUOI ATTI E PROVVEDIMENTI LO STATO NULLA AVREBBE AD OSSERVARE; » che « quando venisse ad offendere le leggi dello Stato e l'ordine pubblico od a ledere i diritti dei cittadini, sorgerebbe immediatamente la competenza dei Tribunali ordinarî, regolata dal diritto comune civile e penale. » E concludeva:

« In tal modo l'articolo 17 rappresenta UN SISTEMA COMPLETO E SEMPLICISSIMO *per regolare i rapporti dello Stato e la competenza dell'autorità giudiziaria verso la società religiosa.*» Precisamente al modo istesso onde anch'io, certo con minore autorità ed efficacia, ma non con minore convinzione, nella tornata del 9 luglio 1867, mi feci a difendere alla Camera dei Deputati quel tanto contrastato e censurato articolo terzo del progetto del Ministero Ricasoli; articolo che, essendo anch'esso rivolto a precisare le competenze dello Stato nell'esercizio della giurisdizione civile e penale, in materia spirituale e disciplinare, trovò una splendida difesa, ed un'autorevole giustificazione nell'articolo 17 della legge delle *guarentigie*, dove fu riprodotto quasi letteralmente.

E perchè non si creda che io rivendichi anche in questa occasione la giustizia dovuta all'articolo terzo del progetto di legge del Ministro Ricasoli per mera ragione mia personale, dichiaro che tutto il merito di quell'importantissimo articolo, in cui, come affermò giustamente l'onorevole Mancini, si contiene un sistema COMPLETO E SEMPLICISSIMO per regolare le relazioni della Chiesa e dello Stato, è dovuto all'illustre nostro Collega Senatore Scialoja, il quale faceva parte con me del Ministero Ricasoli.

E poichè a questo punto, e principalmente sul concetto della *Chiesa pareggiata ad una associazione privata e sottoposta al diritto comune ed alle leggi generali dello Stato*, opponevano allora ed oppongono tuttavia, sdegnosamente, i giurisdizionalisti, che se per una finzione giuridica si può considerare la Chiesa solo in quanto è dessa compresa nel territorio del Regno, è però un fatto che essa estende le sue diramazioni ed influenze in tutte le parti del mondo, e che specialmente, dopo l'ultima definizione dogmatica, è potentemente accentrata nel Vaticano, e dispone di grandi e pericolosi mezzi; laonde sarebbe follia, essi dicono, lo sperare di contenerla nei debiti limiti, per virtù del diritto comune e delle leggi generali dello Stato; così a questa obbiezione io rispondeva allora, e ripeto adesso, che se il diritto comune, se le leggi generali esistenti non bastano, niente può impedire allo Stato di fare nuove leggi, di ricorrere a leggi *speciali*, ed anche a leggi eccezionali, se una vera e suprema necessità lo richiedesse. E qui però io mi affrettava tosto a soggiungere: « Fortunatamente noi abbiamo potuto fin qui tenerci lontani da questi estremi rimedi. Laonde la nostra moderazione, messa a confronto colle esorbitanze della reazione clericale, ha indotto il mondo civile e la parte ragionevole del cattolicismo medesimo a riconoscere e confessare che la ragione è da parte nostra; e ci siamo procacciati un'autorità e una forza, che sicuramente non avremmo potuto conseguire in altro modo, nè certamente col sistema vagheggiato da taluni, ammiratori della così detta *politica ecclesiastica della Prussia.* » Indi a questo punto mi esprimevo così:

« Sono anch'io un ammiratore della Prussia, di quel forte e saggio paese, e dell'uomo di Stato a cui, come al compianto statista piemontese, sono in gran parte dovuti i successi

portentosi dell'unità nazionale nell'uno e nell'altro dei rispettivi paesi. Ma non posso dissimulare la differenza grandissima che passa fra le due nazioni e i due Stati riguardo alla questione ecclesiastica; come importa pure avere presente, che lo stesso statista prussiano, in una memorabile discussione parlamentare, dichiarò anch'egli, e ne ho conservata memoria precisa, che le leggi da lui proposte dovevano considerarsi unicamente come un mezzo straordinario ed eccezionale di difesa, il quale sarebbe cessato tosto che le cose fossero rientrate nello stato normale, e si potesse anche colà adottare il *principio di libertà e di separazione fra Chiesa e Stato.* »

È in cotal modo che nella tornata dell'11 marzo 1875, avendo l'onore di parlare in Senato, io chiudeva il riassunto della dottrina da noi applicata nelle relazioni della Chiesa e dello Stato. Ed ora sono lieto di potere aggiungere che in occasione della discussione di questo stesso progetto di legge di cui ora ci occupiamo, nell'altro ramo del Parlamento, Ministero e Commissione vennero anch'essi concordi nelle seguenti conclusioni, delle quali pure importa prendere atto; e spero perciò che il Senato mi perdonerà se leggo testualmente anche queste:

« Ci asteniamo a disegno (così nella dotta Relazione della Commissione della Camera dei Deputati) dal riferire il sistema di penalità per simiglianti abusi introdotto nelle leggi confessionali della Prussia, imitato ben anche da altri Stati della Confederazione, PERCHÈ RESTI DIMOSTRATO NON ESSERE QUELLI I MODELLI DAI QUALI LA LEGISLAZIONE ITALIANA INTENDE TRARRE LE SUE DISPOSIZIONI ATTESA LA PROFONDA DIVERSITÀ DI PRINCIPI ONDE È INFORMATO IL NOSTRO DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO. »

E altrove a più riprese, nel corso della discussione, Commissione e Ministero concordi si esprimevano: « Noi dichiariamo di ripudiare il sistema di *prevenzione,* come quello che leggittimerebbe il sospetto DI VOLER ESERCITARE UN ILLEGITTIMO DOMINIO SOPRA L' AUTORITÀ ECCLESIASTICA, E DI ABORRIRE DA UN SISTEMA DI POLITICA ECCLESIASTICA AGGRESSIVA E SISTEMATICAMENTE OSTILE ALLA CHIESA ed ai suoi Ministri. » (1)

(1) Relazione presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876, tornata della Camera stessa, dei 20 gennaio 1877.

Non credo che qui siavi alcuno, il quale abbia a ridire sulla dottrina che ho avuto l'onore di venire esponendo riassuntivamente e per sommi capi. La quale è ad un tempo la gloriosa tradizione, onde noi, maravigliando il mondo, di successo in successo, da Torino a Firenze, e da Firenze siamo venuti a Roma, vi restiamo e vi rimarremo finchè non ci manchino il senno, e quel sentimento di giustizia non disgiunto da prudente *longanimità,* che è (come diceva testè un dotto straniero amico d' Italia, in un suo libro, intitolato: « L'Italia presente giudicata da un Inglese) » è una prerogativa speciale del Governo italiano, per la quale esso ha superato difficoltà che sembravano insuperabili, e finirà col trionfare di tutti gli ostacoli, e delle ultime mene della reazione clericale.

Premesso tutto ciò, vediamo ora se fra gli articoli votati dal Senato nel 1875, ve ne sia alcuno che contraddica la esposta dottrina. Se si eccettui l' art. 219, il quale contempla il caso di un ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turbi la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, gli altri in sostanza non sono che la riproduzione della legge del 5 gennaio 1871, fatta conformemente allo spirito ed ai fini della legge delle *guarentigie.* Ma anche l' art. 219 non era una novità del tutto. Una disposizione analoga era contenuta nell' art. 268 del Codice penale del 1859, in una forma veramente esorbitante e pericolosa. Imperocchè ivi era contemplato il caso del ministro di un culto che turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie coll' *indebito rifiuto dei propri uffici.* Locchè però, si badi bene, non significherebbe tutto quello che teme a proposito dell' art. 1° del progetto in discussione l' illustre Relatore dell'Ufficio Centrale.

Voglio dire che quand'anche si ammettesse, come non si può ammettere, che l'art. 1° dell'attuale progetto di legge fosse in tutto e per tutto equivalente all'art. 268 del Codice penale del 1859, non ne deriverebbe per ciò che « *potessero esser punibili gli atti spirituali, ed il diniego dei sacramenti, anche solo privati, cominciando dal confessionale* » come si esprime il lodato Relatore; ma ne deriverebbe invece che il magistrato, incaricato di interpretare ed applicare una cotale disposizione di legge, non solo dovrebbe conoscere degli *effetti giuridici*

degli *atti spirituali* e del *diniego dei sacramenti,* chè ciò sarebbe nelle sue competenze, per i principî del nostro diritto pubblico, confermati dall'art. 17 della legge delle guarentigie; ma dovrebbe inoltre giudicare del merito INTRINSECO degli atti spirituali e del diniego dei sacramenti, e decidere se quegli atti spirituali furono REGOLARI OD IRREGOLARI; se il rifiuto dei sacramenti fu DEBITO O INDEBITO. E sta in ciò veramente l'esorbitanza dell'art. 268 del Codice penale del 1859; imperocchè per esso non solo il magistrato potrebbe, ma DOVREBBE varcare i confini che i principî del nostro diritto pubblico, e l'art. 17 della legge delle *guarentigie* hanno tracciati alla competenza dello Stato, nell'esercizio della giurisdizione civile e penale in MATERIA SPIRITUALE E DISCIPLINARE.

Nè si opponga, come taluni hanno opposto, e oppongono (forse per giustificarsi in cuor loro di avere inconscientemente più e più volte approvato col Codice penale l'articolo 268 in esso contenuto) che quel Codice emanò dai pieni poteri, nè fu mai votato dal Parlamento; essendo cosa troppo nota che indi a quel tempo il Codice penale del 1859 si venne successivamente promulgando in tutte le provincie del Regno; e che anzi alla Toscana fu esteso l'articolo 268, insieme ai due successivi, con legge speciale, alla presente consimile; quella del 5 luglio 1860, discussa e votata nei due rami del Parlamento. E poco importa il dire, come si dice nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che ciò fosse fatto per bisogno di unificazione; chè il bisogno vero di unificazione era di abolire il patibolo o di estenderlo a tutte indistintamente le provincie del Regno.

Egualmente poco importa il dire, come pure si dice nella lodata Relazione dell'Ufficio Centrale, che la detta legge del 5 luglio 1860 « *non fosse approvata,* se non fatta *ampia riserva, e collo studio di mantenerle il carattere di uno spediente* » poichè tutto questo si potrebbe fare anche per la legge presente, quando venisse approvata.

D'altronde, o Signori, cotali riserve e dichiarazioni non alterano punto i fatti, i quali restano sempre gli stessi. E cioè, che l'articolo 268 fu esteso alla Toscana con legge speciale; che questa legge fu discussa e votata dai due rami del Parlamento; che allora erano al potere il conte di Cavour e gli uomini onorandi e benemeriti seguaci della sua politica liberale; che le condizioni politiche della Toscana, riguardo alla condotta del clero, non erano allora diverse dalle presenti; che allora più che adesso era fondata la speranza di avere presto un Codice penale unico per tutto il Regno.

Ma, mentre per debito di imparzialità io rilevo questi fatti, debbo, egualmente per debito d'imparzialità, rilevare che l'esperienza fatta dell'articolo 268, almeno nelle provincie alle quali io ho l'onore di appartenere, non fu tale da raccomandarne la conservazione.

Furono bensì tentati alcuni processi per ordine del Governo; ma l'effetto prodotto nelle popolazioni persuase il Governo stesso, che non era quella la via da seguire. E il primo a persuadersene fu il conte di Cavour; e potrei in conferma di ciò citare qualche fatto privato, qualche circostanza, per la quale si renderebbe viepiù palese che il conte di Cavour non aveva solo un concetto preciso e concreto della libertà; egli ne aveva il sentimento, e lo praticava costantemente.

I motivi poi che furono addotti, e che sono stati raccolti nella Relazione dell' Ufficio Centrale, onde giustificare l'*omissione* dell' articolo 268 nella legge del 5 giugno 1871, non sono esatti, anzi dirò francamente che non sono quelli i veri motivi. Imperocchè i principî della legge delle *guarentigie*, in omaggio ai quali si dice che venne abbandonato quell' articolo, non erano nuovi; essi erano già stati acquistati da molto tempo al nostro diritto pubblico e alla nostra legislazione. E lo prova la legge del 5 luglio 1854, opera di uno dei fautori più autorevoli, più costanti, più benemeriti delle nostre libertà costituzionali, l'egregio Senatore Boncompagni, che mi compiaccio di vedere fra noi in quest'occasione, come mi augurai di averlo fra noi in un'altra circostanza, nella quale io ben so che egli non avrebbe ricusato il suo autorevole appoggio ad un assunto che ebbi l' onore di sostenere in quest'Aula, in occasione della discussione per la legge sui *conflitti di attribuzioni.*

D'altronde, o Signori, non vi era bisogno della legge delle guarentigie per accorgersi che nell'articolo 268 del Codice penale del 1859 si conteneva una di quelle disposizioni esorbitanti che possono essere tollerate o subìte per

circostanze straordinarie, e come *spedienti*, ma che non possono rimanere fra le disposizioni permanenti del Codice, non dirò di uno Stato libero, ma di uno Stato civile.

Neppure vi era bisogno di possedere Roma per far cessare quella esorbitante disposizione, come sostenne l'altro ieri nel suo importante discorso l'egregio mio amico, Senatore Pantaleoni; chè anzi il possesso di Roma avendoci costretti a sancire disposizioni speciali per garantire l'indipendenza e la libertà del sommo pontefice e della Santa Sede, tanto più è nel diritto e nel dovere dello Stato di garantire la propria indipendenza e la propria libertà con mezzi repressivi, rispondenti alla necessità e gravità dei casi.

Il vero motivo onde fu tralasciato nella legge del 5 giugno 1871 l'articolo 268 del Codice penale del 1859, ebbi l'onore di dirlo io stesso fino dal 9 luglio 1867, alla Camera dei Deputati. E qui pure dichiaro che mi compiaccio di veder ora confermato autorevolmente il motivo medesimo, quasi con identiche parole, nella Relazione dell'Ufficio Centrale; e cioè che « il principio di libertà, se non è ancora penetrato in tutte le nostre leggi positive e scritte, è però penetrato nei nostri costumi, e sopratutto nel retto senso delle nostre popolazioni. »

Lodevole senza dubbio è il desiderio di giustificare gli errori e gli uomini o i partiti politici, che li hanno commessi, specialmente quando cotali uomini o partiti politici hanno titoli immensi ed incontestabili alla benemerenza del paese; ma è altrettanto e maggiormente lodevole confessare gli errori, quando cotesta confessione può servire non di sterile ed immeritata censura del passato, ma di utile ammaestramento per l'avvenire.

Il Ministro Vigliani, profittando anch'egli della esperienza fatta dell'art. 268 del Codice penale del 1859, e volendo pure conservare quella parte dell'articolo, che, a suo giudizio, poteva essere accettata; procacciò con cura diligentissima di formolare la nuova disposizione in modo che non si potesse in verun caso nella sua applicazione correr pericolo di oltrepassare i limiti stabiliti dall'art. 17 della legge delle *guarentigie* nell'esercizio della giurisdizione civile o penale in materia *spirituale o disciplinare*.

Laonde così egli formula il suo articolo, che nel progetto del Codice era il 216: « Il ministro di un culto che, abusando, *in qualsiasi modo*, degli atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, è punito ecc. »

Alla Commissione incaricata dal Senato di riferire sul progetto di Codice penale parve che quelle parole « *in qualsiasi modo* » potessero essere o inutili o pericolose. Quindi d'accordo col Ministro furono tolte, e il Senato votò l'articolo, coll'intelligenza appunto, a cui alludeva ieri l'egregio amico e Collega Senatore Pantaleoni; e cioè che non si intendeva con quest'articolo di riprodurre la disposizione dell'articolo 268 del Codice penale del 1859 relativo all'indebito rifiuto dei sacramenti.

Importa inoltre, o Signori, a giustificazione del Governo e del Senato, tener conto delle apprensioni e dei timori, onde in quel tempo erano generalmente dominati gli animi anche nella parte moderata che sosteneva il Ministero. In conferma di ciò prego il Senato a permettermi di leggere uno squarcio di un notevole articolo che in quei giorni fu pubblicato, sotto il titolo «*Delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato* » in uno dei periodici di parte moderata più autorevoli e diffusi.

« È ovvio (così in quell'articolo) che non di rado la forza del diritto e delle armi siasi infranta contro una casta inerme, la quale però, col terrore della vita futura, di cui essa pretende disporre, *trascina dietro di sè le masse inconscie* E LE SPINGE ALL'UOPO ALLE PIÙ SCELLERATE IMPRESE, ALLE PIÙ ATROCI RAPPRESAGLIE.

« Sarebbe ozioso il citare qui i mille esempi che della OCCULTA O PALESE INFLUENZA del clero ci fornisce la storia; ma è indubitato che, PER LA SUA ORGANIZZAZIONE, PER LA SUA TERRIBILE TEOGONÌA, PER LA SUA LIBIDINE D'IMPERO, PEI TERRORI DELLA VITA FUTURA, LA CHIESA CATTOLICA È LA PIÙ FORMIDABILE DI TUTTE LE CHIESE *che mai abbiano esistito*, e che la perseveranza, l'ENERGIA, e la fermezza soltanto dei Governi laici, potranno, dopo lunga lotta, RIDURRE NEI LIMITI DEL GIUSTO LE PRETESE DI ESSA. »

Quindi si concludeva: « E poichè LA GUERRA CHE SI MUOVE DAI FANATICI SEGUACI DELLA TEOCRAZIA, può assumere, PEL CARATTERE UNIVERSALE DELLA CHIESA CATTOLICA, LE PROPORZIONI, talvolta MINACCIOSE, DI LOTTA INTERNAZIONALE,

COSÌ IL GOVERNO ITALIANO HA DA ADOTTARE SOLTANTO PER DIVISA IN QUESTA SPINOSA QUESTIONE: GIUSTIZIA ED ENERGIA. »

Non sarò io certo che farò eco a queste esagerate apprensioni ed a questa violenza di linguaggio. Ma tali erano allora generalmente le apprensioni, tale era allora generalmente il linguaggio della stampa periodica più autorevole e diffusa. E questo lo conferma un atto del Governo, un atto ufficiale del Ministero di allora, una circolare del Guardasigilli, in data del 15 febbraio 1865. Eccone i tratti principali: « LA PUBBLICA ATTENZIONE È STATA IN QUESTI GIORNI RICHIAMATA DALLA STAMPA PERIODICA. (Voi vedete, o Signori, che le manifestazioni della pubblica opinione, espresse per organo della *stampa periodica*, erano gravi tanto da richiamare tutta l'attenzione del Governo). « LA PUBBLICA ATTENZIONE È STATA IN QUESTI GIORNI, DALLA STAMPA PERIODICA di questa città, richiamata sul contegno del Governo e de'suoi agenti nell'adempiere l'ufficio d'invigilare, reprimere, punire le infrazioni alle leggi che si commettono dal clero nello esercizio delle sue funzioni. Indi è detto (nella circolare) che era « stato supposto che il Governo e gli ufficiali che ne dipendono, spingessero, specialmente in Roma, la tolleranza fino a permettere che IN ALCUNE CHIESE I PREDICATORI IMPUNEMENTE ASSALGANO CON OGNI SORTA DI VITUPERI IL GOVERNO E NE MINACCINO UNA IRREPARABILE CADUTA. » E che « SUPERIORI ECCLESIASTICI ABUSINO DELLA LORO AUTORITÀ CON INGIUSTE PERSECUZIONI CONTRO PARROCHI ED ALTRI ECCLESIASTICI INFERIORI PER MOTIVI POLITICI, CHE OFFENDONO I PIÙ LODEVOLI SENTIMENTI DEL CITTADINO. » Poscia, scolpati il Governo e gli ufficiali suoi dell'accusa di eccessiva tolleranza, la circolare stessa viene con grande precisione manifestando gli intendimenti del Governo, specialmente riguardo alla città di Roma « DOVE LA MAGGIORE LIBERTÀ GARANTITA AL CLERO ESIGE MAGGIORE VIGILANZA E PIÙ ENERGICA REPRESSIONE » E conclude, inculcando ai Procuratori generali di « tenere presente l'ultima disposizione dell'articolo 17 della legge 13 maggio 1871, » del quale la circolare pure reca un commento autorevole e preciso.

Ecco le circostanze, ecco le apprensioni onde fu votato l'articolo 219 del progetto di Codice penale.

In quanto a me, riconoscendo anch' io col Governo, con la Commissione e con la maggioranza del Senato l'opportunità di rendere i mezzi repressivi più vigorosi ed efficaci, dichiarai di accettare, o meglio, di subire il detto articolo 219, ma a queste due condizioni, che si deducono ancora dalla tornata del Senato dell'11 marzo 1875, e sono: che quest'articolo non era equivalente all'articolo 268 del Codice penale del 1859; che non si trattava di mutare indirizzo al nostro diritto pubblico nelle relazioni della Chiesa e dello Stato; nè di entrare in una via diversa da quella che fino allora era stata seguìta con successi fortunati e maravigliosi. Se ora mancassero queste due condizioni, od una soltanto, dichiaro francamente che non potrei accettare l'articolo 1 di questo progetto, sebbene ridotto ad una forma che lo rende piuttosto inutile che pericoloso.

Vediamo ora quali e quante siano le differenze che passano fra gli articoli votati dal Senato nel 1875 e gli articoli contenuti nel presente progetto di legge.

Una prima differenza s' incontra subito all'articolo 1, ma in un senso favorevole al medesimo. Imperocchè qui non si tratta più dell'*abuso* in relazione all'*indebito rifiuto*, secondo l'articolo 268 del Codice penale; non si tratta neppure dell'*abuso* in relazione al *turbamento* in genere *della coscienza pubblica e della pace delle famiglie*, conformemente all'articolo del progetto Vigliani, votato dal Senato. Ma si tratta invece dell'*abuso* circoscritto all' OFFESA DELLE ISTITUZIONI E DELLE LEGGI DELLO STATO. E questa differenza è siffattamente importante, che uno degli oppositori più autorevoli ed efficaci dell'articolo 1 del presente progetto, che nominerò per cagione d'onore, l'illustre Deputato Peruzzi, in un suo notevole discorso, il quale fece anche in me grandissima impressione, nella tornata del 23 gennaio scorso, ebbe a dichiarare che egli pure « capiva che oggi con la formola che è stata aggiunta sarebbe MOLTO PIÙ circoscritta la disposizione, e PIÙ DIFFICILMENTE messa in essere *la criminalità* » là dove veramente non siavi materia *incriminabile*.

E qui mi affretto a dichiarare che non intendo con ciò di manifestarmi soddisfatto di questo articolo, tanto meno che da una confessione fatta nell'altro ramo del Parlamento dall'ono-

revole Guardasigilli debbo dedurre che neppur egli ne sia soddisfatto.

E infatti, a proposito dell'articolo 219 votato dal Senato, egli dichiarò che ne ricusava la paternità, e che l'aveva accettato soltanto in omaggio alla deliberazione del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per deferenza al Senato.

Senatore BORGATTI. Ma io credo di poterlo assicurare che il Senato sarà ben lieto se egli, peritissimo in queste materie, quando verremo alla discussione dell'articolo primo, saprà suggerire una locuzione che sia di soddisfazione sua e nostra, e valga a determinare con precisione la specie di reato che si vuol colpire; o almeno se vorrà indicare quali sieno i casi contemplati da questo articolo, ai quali non provvedano già le disposizioni generali del diritto penale vigente.

Un'altra differenza, fra gli articoli votati dal Senato e quelli contenuti in questo progetto di legge, è nell'articolo 4, il quale si riferisce alla contravvenzione alle regole degli *exequatur* e dei *placet*, regole che sono tuttavia mantenute in vigore provvisoriamente, circa il possesso delle temporalità.

Ma anche questa disposizione non è nuova; è riprodotta letteralmente dall'articolo 4 della legge del 5 luglio 1854, e dall'articolo 270 del Codice penale del 1859.

Se non che qui si risponde: questa disposizione non fu riprodotta nella legge del 5 giugno 1871, sancita in consonanza dei principî e dei fini della legge delle *guarantigie*. Al che replico subito, che questa disposizione fu ommessa nella detta legge del 1871, per due supposizioni che non si sono avverate.

La prima era che la privazione delle temporalità potesse essere una pena sufficiente per indurre l'episcopato ed i parroci ad osservare quelle regole. L'altra era, che si potesse fare sollecitamente la legge voluta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie; per la quale debbono cessare le antiche regole preventive dell'*exequatur* e del *placet* per essere sostituite da altre più conformi ai principî del nostro diritto pubblico ed allo spirito della legge delle guarentigie.

Per ultimo, a vantaggio di questo progetto, va rilevata, per debito d'imparzialità, un'altra differenza; ed è che in esso non è stata riprodotta una disposizione, la quale fu oggetto di un progetto speciale di legge del Ministro Vigliani. Disposizione, che sotto la rubrica dei « reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio del proprio ministero » si riscontra pure nel Codice penale francese, in quello del Belgio, e perfino si ritrovava nel Codice penale napoletano sotto i Borboni, ed era stata riprodotta ancora in un progetto di Codice penale, preparato e stampato sotto il Ministero presieduto dall'onorevole Lanza. Nell'articolo 203 di quel progetto è detto: « Il ministro di un culto, che, fuori del caso di imminente pericolo di morte, procede alla benedizione nuziale, PRIMA CHE SIA STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO CIVILE, è punito con la multa da 100 a 500 lire; in caso di recidiva, È PUNITO CON LA DETENZIONE DA DUE GIORNI A TRE MESI. »

Sebbene questa disposizione, quando venne discusso nel Belgio il Codice penale, fosse la sola, tra quelle contenute sotto la detta rubrica, che venisse approvata perfino dal partito clericale nell'una e nell'altra Camera; tuttavia, quando fu pubblicato il progetto Vigliani, se ne commossero grandemente gli animi di alcuni dei fautori più autorevoli e coscienziosi della libertà della Chiesa. Anche allora fu invocata la formola *Libera Chiesa in libero Stato*. In uno scrittarello, da me dato alle stampe in quei giorni, mi studiai di dimostrare che non era invocata a proposito la formola *Libera Chiesa in libero Stato*, e che io avrei capito benissimo come in nome della libertà della Chiesa si domandasse, come io proponeva in quello scrittarello, che siano corrette le formole regolamentari, onde rendere la celebrazione del matrimonio meno dispendiosa, più facile, più accessibile alla parte più bisognosa delle popolazioni, specialmente nelle campagne; ma che non capivo come, in nome della libertà, si possa chiedere che resti inosservata una delle leggi fondamentali dello Stato; che sia fatta facoltà ai cittadini di costituire una famiglia fuori del diritto comune; di empire il Regno di bastardi. E concludevo che la libertà della Chiesa io non l'ho mai intesa e non l'intenderò mai in questo senso.

L'onorevole Guardasigilli, se non erro, confessò nell'altro ramo del Parlamento di non avere riprodotta in questo progetto quella disposizione, perchè da qualche tempo si verifica

un sensibile miglioramento nella condotta dell'Episcopato e dei parrochi a questo riguardo.

Io gli rendo di cuore la dovuta lode, poichè senza una necessità assoluta non si propongono nè si approvano sanzioni penali. Importa però qui pure, sempre per debito di giustizia verso tutti, rilevare che a cotale miglioramento può aver contribuito come salutare minaccia il progetto del Ministro Vigliani; come può avervi contribuito una provvida circolare da lui diramata ai Procuratori generali sotto la data del 18 luglio 1874.

Ma l'onorevole Guardasigilli fece un'altra confessione; egli dichiarò che già da qualche tempo si verificava un miglioramento nella condotta dell'Episcopato e dei parroci, anche riguardo agli *exequatur* e in *placet*. In questo caso egualmente prendo atto di questa confessione, che è degna della lealtà e imparzialità del signor Ministro; e spero che quando saremo alla discussione dell'articolo 4 egli vorrà, non dirò acconsentire alla soppressione dell'articolo, che per ragioni, che esporrò, penso anch'io che debba conservarsi, ma ad un emendamento che proporrò.

In conclusione, a me pare, o Signori, che, tutto ponderato ed apprezzato imparzialmente, ogni differenza fra il progetto di legge ora in discussione ed i progetti antecedenti e le antecedenti disposizioni legislative, prese nel loro insieme, si risolva piuttosto in senso favorevole, che in senso contrario al progetto di legge attuale.

E poichè ogni difficoltà si fa dipendere, e giustamente, dall'art. 1, così, seguendo la genesi onde le disposizioni contenute in questo articolo si vennero successivamente svolgendo, risultano queste due cose:

La difficoltà di trovare una locuzione accettabile; il merito del Ministro e della Camera di averne trovata una, la quale potrà essere respinta perchè inutile, ma non perchè pericolosa.

Nè, ridotto com'è ora l'articolo, io potrei trovare fondato il timore dell'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale; e cioè che possa mai avvenire che siano « punibili gli atti spirituali ed il diniego dei sacramenti, anche solo privati, cominciando dalla confessione. »

Infatti, nell'articolo come ora è ridotto, l'*abuso* dev'essere sempre accompagnato dalla *offesa* di una *istituzione* o di una *legge dello Stato*.

Laonde, oltre la barriera posta alle competenze dello Stato in materia spirituale e disciplinare dall'articolo 17 della legge delle guarentigie, fortunatamente noi non abbiamo ancora una istituzione dello Stato, nè una legge, che s'ingerisca dei sacramenti, considerati nella intrinseca loro essenza; e spero che non l'avremo mai; se pure, per grande sventura d'Italia, non prevalgano certe teoriche sugli uffici dello Stato etico, le quali ci condurrebbero, per fil di logica, allo Stato teologo, allo Stato inquisitore; ciò che non potrebbe avvenir mai per questo innocuo ed inconcludente articolo.

Ma ripeto, io non intendo con tutto ciò di approvare fin d'ora l'articolo; ho fatto le mie riserve, e le mantengo, tanto per l'articolo 1, come per l'articolo 4. Intendo bensì che sia solennemente e formalmente stabilito e dichiarato che in questo progetto di legge, esaminato imparzialmente, non vi è niente, proprio niente affatto, che giustifichi l'alzata di scudi della reazione clericale e de' suoi aderenti d'ogni colore, ed il rumore che se n'è fatto e si fa, specialmente in Francia, là dove non è certamente la temperanza e la moderazione in queste materie che noi dobbiamo apprendere; e dove la Chiesa romana non ebbe mai, neppure nei lucidi intervalli in cui fu più largamente favorita e protetta, quella libertà di cui gode, usa ed abusa in Italia.

In questo stato di cose credo che ognuno di noi senta in cuor suo, come e quanto importi alla dignità, all'autorità, all'indipendenza del Governo e del Parlamento italiano, che gli articoli di questo progetto siano guardati in faccia, e discussi con quella serena imparzialità che è abituale al Senato italiano.

Per quanto poi si riferisce più particolarmente al rinvio proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, io mi permetto, concludendo, di sottoporre tre principali considerazioni al giudizio autorevole del Senato, e alla imparzialità dell'Ufficio Centrale medesimo, e del signor Ministro.

La prima è, che quando il Governo, responsabile dell'osservanza e dell'esecuzione delle leggi, del mantenimento dell'ordine pubblico, e della sicurezza di tutti i cittadini, presenta

una legge di questa natura, è dovere del Parlamento di fare una di queste tre cose: o approvare, o correggere, o respingere.

La seconda considerazione è, che il rinvio della discussione degli articoli al Codice penale, equivarrebbe a non discuterli mai; o almeno per tutto il tempo della nostra vita. Ebbi già l'onore di esprimere altre volte in Senato le ragioni di questa mia opinione. Si ha un bel dire, che nel Belgio si studiò e si discusse per molti anni prima di aver un nuovo Codice penale. Ma si dimentica che nel Belgio, intanto che si studiava e discuteva il Codice penale nuovo, ivi ne esisteva un vecchio. Da noi invece non ne esiste, nè un nuovo, nè un vecchio; e di più noi abbiamo una parte del Regno dove è stato tolto il patibolo; ed è pressochè impossibile che i due rami del Parlamento si trovino concordi per rimettervelo; come non è molto probabile che i due rami del Parlamento si trovino concordi per toglierlo dove è conservato tuttavia.

La terza considerazione consiste in ciò. Il Codice penale, come ogni altro Codice, e tutti lo sanno, è dominato dal concetto astratto della immutabilità e perpetuità della legislazione. Onde poi a taluni sembra, e io sono fra questi, che se la codificazione si acconcia mirabilmente, ed è anzi un necessario sussidio alla dogmatica immobilità dei Governi assoluti, mal si addica invece agli Stati liberi, dove la legislazione è perpetuamente mutabile, *perpetuæ mutabilis*, per usare un motto reciso del sommo Cuiaccio; e in Inghilterra, siccome si osserva acconciamente nella Relazione dell'Ufficio Centrale, la legislazione è mutabile persino nel corso di una medesima sessione parlamentare.

Ora, o Signori, il Codice penale, dominato da questo concetto di immobilità e perpetuità, non concerne soltanto il presente, ma anche l'avvenire della società civile; ed anzi esso considera la società civile nelle sue contingenze ordinarie e permanenti; onde poi alle contingenze straordinarie si provvede con leggi eccezionali, alle transeunti con disposizioni transitorie.

Ciò posto, è indubitato che tra gli articoli di questo progetto due soltanto si possono veramente dir nuovi, in confronto della legislazione vigente: il primo ed il quarto.

In quanto al primo, ammettendo anche l'alternativa dell'Ufficio Centrale, che esso sia o inutile o pericoloso, ne segue, che se è inutile bisogna respingerlo; se è pericoloso, lo si potrebbe subire, quando veramente una suprema necessità lo richiedesse, in una legge *speciale* od *eccezionale*, che è destinata a scomparire; ma non si rinvia nè regala al Codice penale, che deve rimanere per sempre, e dove esso rimarrebbe soltanto siccome ricordo infausto di uno stato di cose che non può durare.

Riguardo poi all'articolo 4, l'Ufficio Centrale, ossia la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ha argomentato in questo modo:

Il signor Ministro ha dichiarato che è imminente la presentazione della legge voluta dall'articolo 18 della legge delle guarentigie, colla quale devono cessare gli *exequatur* e *placet*; e perchè adunque si è proposta questa disposizione?

L'argomento è senza dubbio concludente. Ma in quanto a me, siccome io non desidero, ed ho la franchezza di dirlo pubblicamente, che la legge voluta dall'articolo 18 sia presentata presto e adesso, così preferisco di accettare questa disposizione con una correzione, che proporrò, piuttosto che contribuire col mio voto ad affrettare la presentazione di una legge, che nello stato attuale delle cose, nell'attuale esacerbazione degli animi, non ho fede che potesse riuscire una legge di vera e sapiente libertà.

Dopo questo, spero che il Senato vorrà passare senz'altro alla discussione degli articoli, respingendo l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Airenti.

Senatore AIRENTI. Signori Senatori. Sorgendo a combattere il progetto di legge che ci occupa, sento il bisogno anzitutto di implorare la vostra indulgenza, tanto necessaria a me, oratore inesperto, che per la prima volta ho l'onore di parlare in questo illustre Consesso; quindi di premettere alcune osservazioni.

È costume di non pochi al giorno d'oggi il ritenere quale nemico della patria chi si dichiara seguace del cattolicismo. Non può darsi errore più grossolano nè più funesto, e sarebbe facile dimostrare il contrario coll'esperienza di 19 secoli. Ma non è mia intenzione di portare la questione sopra questo punto. Affermo solo che, chi è cattolico può essere anche buon cittadino e buono italiano. Il cattolicismo ispira

nei cuori il santo amore di patria, e l'Italia, questo bel paese che a ragione può dirsi uno splendido sorriso del cielo, è la patria di tutti gl'italiani, i quali tutti indistintamente sono eredi del suo nome e della sua gloria.

Questi sono i sentimenti che agitano l'animo mio, e che ho certo comuni con voi, onorevoli Colleghi, essendo un solo lo scopo a cui tutti tendiamo: la prosperità e la grandezza della patria.

Applicando quest' ordine d' idee all' attuale questione, voi lo sentite, ne deriva la conseguenza che sono persuasi di volere e di cercare il bene della patria, tanto coloro che oppugnano, quanto coloro che sostengono il progetto di legge.

Io lo combatto, perchè lo credo contrario ai grandi interessi della nazione; i miei avversari che lo difendono hanno un' opinione contraria.

È questione di mezzi non di fine. Chi è nel vero? Vediamolo con calma, con dignità, mossi dal sentimento unicamente di compiere un sacro dovere.

Io esaminai attentamente il progetto di legge e vi pensai seriamente sopra; tant'è, mi sono convinto che, mentre si dice modestissimo, esso è invece di una gravità capitale; ho acquistato la certezza che, approvandolo, noi abbassiamo quella bandiera colla quale dell'Italia divisa e serva si è fatta una nazione unita e libera, e ne innalziamo un'altra la quale, essendo diversa, potrebbe anche condurci a resultati contrari.

Forse che mal mi appongo? No, chè i miei dubbi e i miei timori sono confermati dalla storia del risorgimento italiano, la quale ecco ciò che ne insegna.

Stava già per spuntare l'aurora della libertà e del 1848, e lo straniero vagheggiava le mille proverbiali bellezze di questa nostra bellissima patria, e vagheggiandole le ammirava quasi bellezze di persona cui colle sue malie abbia fatata una letargica verga. Qual grazia, ei diceva, quale fierezza, anco istupidite ispirano quelle forme maschie, divine! Chi l' eguaglierebbe? Chi potrebbe vantarsi di signoreggiarla e di possederla ove un soffio dell'antica vita ne ringiovanisse le membra? Intanto, abusando di quel letargico languore, egli l'opprimeva e sperperandone ed appropriandosene le ricchezze, insultava alla sventurata Italia.

Ma quel sonno non era sonno di morte, chè molti secoli di barbarici insulti e di schiavitù valsero a far tacere temporariamente, ma non a spegnere il genio italiano. Ora, qual è stata la tromba angelica che destò l'Italia dal suo languore e che in essa fece rinascere colla vita la prisca virtù degli avi?

È stato il grido di viva Carlo Alberto, viva Pio IX. Questo grido fu la scintilla elettrica che scosse Italia tutta e per cui il popolo italiano si elevò come un sol uomo alla rigenerazione della patria. Il popolo italiano, vedendo Carlo Alberto stringersi con Pio, ha creduto che l'ora della liberazione della patria era suonata, e sicuro della riuscita, sorse alla riscossa senza contare i nemici che doveva combattere, nè le difficoltà che aveva a sormontare.

E come il risorgimento d'Italia fu iniziato nel nome augusto di Dio e del Re, così a questo stesso concetto si ispirò sempre la politica nazionale italiana dal 1848 in poi.

A questo riguardo, io potrei fare molte citazioni; ma ne prescindo per amore di brevità, e perchè sarebbe inutile. Ognuno di noi sa che Cavour, questo Grande a cui è assicurata l'imperitura ammirazione e riconoscenza degli italiani, e quella plejade d'uomini illustri, che con lui e dopo di lui presero parte agli avvenimenti che prepararono e compirono il risorgimento italiano, ebbero per obbiettivo costante della loro politica di innalzare l'edificio della nazionalità italiana sulla libertà e sulla religione, persuasi che essendo fondato sopra questa base adamantina, non vi sarebbe stato mai nè ira di nemico, nè vicissitudine di fortuna, capaci di farlo crollare, e che lo stesso tempo ad altro non avrebbe servito che a viemmeglio consolidarlo; e quale sia stato il risultato di questa politica lo dice la formazione di questo nostro Regno d'Italia, il quale, sebbene presentito dai nostri grandi, era stato finora l' ardente ma sterile desiderio di tanti secoli.

A questo punto, io mi permetto di fare un appello ai miei onorevoli Colleghi, e domando alla loro ragione, al loro patriottismo: è razionale, è conveniente disertare una bandiera che ha condotto l' Italia al trionfo e ad assidersi nel concerto delle grandi potenze europee, per seguirne un'altra diversa, un' altra che

non si ispira a quel sistema di larga libertà civile e religiosa che è il concetto ed il portato del nostro nazionale risorgimento?

Per mio conto dichiaro che non posso accettare questa bandiera; essa non è la bandiera colla quale si è fatta l'Italia; essa cangia, nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, l'antica divisa di libertà e di conciliazione in quella di repressione e di lotta.

La lotta tra Stato e Chiesa fu sempre e dappertutto causa di grandi calamità; ma in Italia essa prenderebbe conseguenze ancora più terribili.

In Italia il sentimento patrio si congiunge col sentimento religioso. L'italiano ha la religione della patria e la religione della fede. Questa doppia religione forma il carattere distintivo del genio italiano, di quel genio che splendendo un giorno in faccia alle genti ha fatto cadere dai loro occhi le tenebre dell'errore ed ha composto a civiltà le loro mani e i loro cuori atteggiati all'omicidio, al massacro.

Per l'italiano l'affetto a Dio è un dovere ed un bisogno come l'affetto alla patria. Egli ama Dio perchè è il suo autore, è l'autore dell'universo; ama la patria perchè Dio istillò nel suo petto questo amore potente, inestinguibile. Dio e Patria, ecco l'essenza, la caratteristica del genio italiano, ecco l'origine ed il segreto per cui la stella d'Italia in un modo o nell'altro irradiò sempre di sua luce il mondo e non conosce tramonto.

Coloro che eccitano alla guerra contro la religione dei nostri padri, vogliono conoscere, quando la patria pericola, quale coraggio, quale eroismo ispiri questa religione? Sui campi lombardi i soldati della famosa legà, vedendo avanzarsi l'oste nemica, s'inginocchiarono, chiesero a Dio la vittoria e si alzarono non uomini ma leoni. Vogliono sapere come gl'italiani in tutti i tempi ricambiarono la religione de'suoi benefizî? Mirino i mille monumenti che sono e per sempre saranno l'ammirazione del mondo.

Il grido pertanto di guerra alla Chiesa, in Italia sarebbe non solo contrario alla sua costituzione politica, ma un grido selvaggio, un attentato a ciò che vi ha di più caro e di più sacro agli affetti, alle tradizioni, al genio, alla gloria, all'esistenza stessa di popolo che la provvidenza ha privilegiato sopra ogn'altro nel sentimento del bello e nella vigoria del pensiero. Ma dicono i fautori del progetto di legge: Voi esagerate, questo progetto non è una voce di guerra alla Chiesa ed al clero; è la riproduzione di disposizioni identiche a quelle che già conteneva il Codice penale italiano in vigore; disposizioni che non avevano sollevato ostacoli sia nel loro esame teoretico, sia nella loro applicazione; disposizioni che è urgente di ripristinare a difesa dell'Italia contro il clero. — Anzitutto qui potrei chiedere: È questo il linguaggio di tutti coloro che sostengono il progetto di legge? O tra essi non vi sono alcuni che con tutta franchezza dichiarano che approvano il progetto di legge perchè scorgono in esso un primo passo per arrivare a quell'intento a cui aspirano, cioè alla distruzione di ogni sentimento religioso e di ogni culto? Se io ho accennato a costoro, non è per raccogliere le loro parole e molto meno per rispondervi.

A costoro hanno già risposto i popoli di tutti i tempi, i quali distinti e diversi per lingua, per costume, per civiltà, sono però tutti concordi nel riconoscere e nell'ammettere che finchè vi sarà il mondo, è necessario che vi sia Dio suo autore, che una società bene ordinata senza religione non può sussistere, che mai è stato grande un popolo senza fede. Agli altri sostenitori poi della legge, tra'quali sono uomini insigni per dottrina e per patriottismo, dico: no, io non esagero. Esagererei quando (alto proclamato che la buona armonia dei due poteri, spirituale e civile, è indispensabile al ben essere della Società ed al regolare andamento delle cose, se, questa armonia viene turbata, se uno dei poteri commette delle usurpazioni a danno dell'altro) io dicessi che non sono necessari dei rimedî per contenere ognuno nei giusti limiti. Esagererei, quando le prerogative di rispetto, di dignità, d'indipendenza, che sono dovute alla Chiesa e al sacerdozio, per me si estendessero fino al punto da lasciare inerme il Governo contro gli attacchi previsti dalle disposizioni della legge in discussione. Ma io ciò non affermo, anzi non faccio nemmeno oggetto delle mie censure queste disposizioni in sè considerate.

So che per molti questa legge importa la violazione della legge delle guarentigie e che per altri essa è ingiusta, inutile e non in coerenza coi principî fondamentali del nostro diritto pub-

blico. Ma io mi sono prefisso di fare astrazione da tutte le considerazioni che militano contro la legge, che combatto, non in sè, ma pel principio che la informa, a mio avviso contrario alle teorie di Cavour ed alle tradizioni della nostra politica costituzionale, e pel modo e per le circostanze nelle quali si vuol fare la legge stessa; modo e circostanze che danno anch'esse a questa legge la nota ed il significato di misura repressiva e restrittiva di libertà.

È necessario il dirlo? l'Italia dopo l'occupazione di Roma versa in condizioni speciali verso la Chiesa ed il clero: d'onde una questione ardua e delicata.

La legge delle guarentigie fu ispirata dal desiderio di conciliare tutti gli interessi, di calmare tutte le inquietudini. Lo scopo di questa legge fu raggiunto in parte nella maggior parte; ma qualche dubbio e qualche incertezza sussiste tuttora; e mentre la controversia ancora si agita e la polemica ancora non tace, taluni fatti di questi ultimi tempi hanno anche inasprita la situazione. Questo inasprimento poi ha trovato un ampio alimento nella fisonomia assunta dalla discussione. Certi discorsi hanno avuto il più triste risultato e il più doloroso rimbombo.

D'altra parte, come osserva benissimo l'Ufficio Centrale nella sua dotta, lucida ed elegante Relazione, perchè non si è aspettata la discussione dell'intero Codice penale per introdurre queste disposizioni? Eravi forse pericolo nell'attendere pochi mesi?

L'egregio Senatore Amari, parlando in difesa del progetto di legge, ha detto: dal momento che le disposizioni di questo progetto di legge furono tolte di peso dal Codice penale, vale lo stesso che siano riprodotte in esso, ovvero che siano raccolte in una legge speciale.

Ma la differenza esiste ed è grave; a parte che nel Codice penale era stabilita una penalità diversa, il Codice, ossia la legge generale, contempla la possibilità del reato, mentre la legge specialmente ha il suo fondamento nel reato già esistente.

Ora, se una cosa è scevra di offesa, lo stesso non può dirsi dell'altra, e l'offesa diventa certamente maggiore quando il colpito è un intiero ordine di cittadini collocati per la loro missione vindici della pubblica morale.

Del resto, a che giova dissimularcelo? coloro che sostengono la convenienza e la necessità del progetto di legge in discussione, hanno la persuasione che il clero sia il nemico irreconciliabile dell'unità e libertà d'Italia, che egli si adoperi a tutt'uomo per distruggerla, e che siavi pericolo possa riescire nella deplorevolissima impresa, se l'Italia sollecita e risoluta non corre alla difesa, se con questa legge, e colle altre che si fanno sperare, non si reprime l'audacia di questo clero liberticida ed antiitaliano.

Il progetto di legge è l'espressione e lo sfogo di questi sentimenti. Esso è veramente il segnale della lotta fra la Chiesa e lo Stato, lotta per la quale si vogliono e si domandano le armi.

Le concederemo noi? Pel bene della nazione spero di no.

Primieramente, se si esamina la condotta del clero in Italia e si giudica colla mano sulla coscienza secondo le azioni, non secondo le intenzioni, gli è forza confessare che in generale esso non è animato dai sentimenti ostili verso la patria che gli si attribuiscono. Il Senatore Amari diceva a questo riguardo: « I soldati stanno quieti, ma i capitani agiscono. » Un giornale di questa capitale ha pubblicato il compendio delle lettere pastorali dei vescovi d'Italia per la decorsa quaresima; io ho voluto leggere il compendio delle lettere pastorali di questi vescovi che sono appuntò i *capitani*, cioè i maestri ed i duci del clero; ebbene, in esse ho trovato massime di sana morale, guarentigie sicure di ordine, ma non abusi da punire. Nè con maggior fondamento egli invocava come prova dell'ostilità del clero l'agitazione detta clericale, ed a cui vuolsi abbia dato motivo l'ultima allocuzione del Pontefice.

È noto che questa agitazione fu prodotta dalla legge che si sta discutendo. Essa poi, presso di noi, consiste nelle pretese colle quali alcuni si fanno ad esprimere i loro apprezzamenti sul merito dell'attuale progetto, apprezzamenti che, riferendosi a disposizioni che ancora non hanno il carattere di legge, non possono elevar dubbio sulla loro legalità; e quando da taluno si facesse uso di mezzi illegali, il suo operato non troverebbe certo fondamento nella citata allocuzione, la quale non ha provocato, nè poteva provocare all'insubordinazione ed alla rivolta.

Senatore AMARI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore AIRENTI. Sta dunque ciò che affermavo in primo luogo, che cioè il fatto non giustifica che il clero in Italia cospiri contro l'ordine stabilito.

In secondo luogo, armi del genere di questo progetto di legge o sono armi spuntate prima di entrare nell'arsenale dello zelo imprudente degli uni e della temerità sconveniente degli altri, o sono armi fatali che possono uccidere la causa che si ha in mira di difendere.

V'ha un'arme per difendere e rendere invincibile la causa dell'unità italiana contro tutti gli attacchi; ed è di tenere sempre alta ed inviolata quella bandiera che di acquisto in acquisto portò l'Italia alla sua unificazione; bandiera su cui sono scritti i principî delle nostre libertà e, tra questi, quello di libera Chiesa in libero Stato; bandiera di libertà, di amore, di legge uguale per tutti e alla quale tutti, pur conservando libertà di pensiero e di credenza, debbono negli atti essere ossequenti.

Io non so che cosa debba dire di noi il mondo che ci guarda e ci giudica.

Noi non avemmo paura del clero quando si trovava nella pienezza della sua possanza temporale, e abbiamo fatta l'Italia! — Io temiamo ora che è tanto meno forte!

Come spiegare un fatto così strano? Esso non si spiega certo coll'attitudine ostile del clero che, come già si disse, in Italia non esiste affatto o in proporzioni così minime che non vale la pena di occuparsene.

Una sola spiegazione si presenta possibile, ed è la seguente: la Chiesa non ha ancora rinunciato al potere temporale. La questione del potere temporale, quale risulta allo stato delle cose, è una questione difficile, spinosa, e che solo il tempo può risolvere; ed il tempo la risolverà certamente a favore dell'Italia, se essa persevererà pertinace ed immutabile in quei principî di libertà, in nome dei quali è risorta politicamente, e che, giunta al compimento delle sue aspirazioni, ha maggiori il dovere e l'interesse di affermare e di applicare; se sopratutto non si vorrà risolverla colla forza e colla violenza. Io non dirò che cosa sia la Chiesa cattolica. Ciò mi obbligherebbe ad oltrepassare quei limiti che mi sono prefissi, e sarebbe anche un còmpito superiore alle mie forze. Dico solo che essa è elemento di ordine e di civiltà; che anzi fu essa che altre volte salvò il patrimonio delle lettere, delle scienze, delle arti, ed ha operato l'incivilimento del mondo. Dico, che se la Chiesa, seguendo il suo costume tradizionale di lungamente maturare le proprie decisioni, si raccoglie e pensa al gran problema del potere temporale, l'Italia, battendo sempre la via della libertà e della conciliazione, finirà per ottenere ciò che la Chiesa le può concedere, perchè la religione cattolica, cosa divina, non sta nel potere temporale.

Signori, abbastanza ho abusato della vostra indulgenza, ed è tempo omai che ponga termine a questo mio qualsiasi dire. Lasciate che nel finire esprima una mia cara, una mia profonda emozione.

La prima volta che io venni a Roma, entrando in quest'alma città, in quest'antica regione del mondo, sapete cosa ha commosso più fortemente, cosa ha fatto palpitare più dolcemente il mio cuore? È stato il vedere sul glorioso Campidoglio sventolare il vessillo dell'Italia a lato a quello della croce. Essi vi stanno tuttora tutti e due. Possano rimanervi per sempre! Che mai non ne abbia a discendere nè l'uno nè l'altro!

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Senatore Cannizzaro, inscritto per parlare in favore; ma il Senatore Amari chiese la parola per un fatto personale; do quindi la parola all'on. Amari.

Senatore AMARI. Non tema il Senato che io voglia prender la palla al balzo e fare un discorso; no, potrebbe essere troppo lungo e non è nelle mie abitudini nè nelle mie facoltà di farlo così.

Voglio solo rispondere all'onorevole preopinante il quale ha tacciato d'inesattezza alcune parole del mio discorso di sabato passato. Alludendo all'attuale posizione dei partigiani del potere temporale, io dissi, con una figura molto ovvia, che se i soldati stavano fermi, i capitani non dormivano.

Per provare la mia inesattezza, l'onorevole preopinante ha allegate le mansuetissime pastorali messe fuori dai vescovi d'Italia nell'ultima quaresima, e in generale la condotta che tengono adesso tutti i vescovi del nostro paese.

Io dichiaro che col titolo di capitani non intendeva mica designare i vescovi italiani; i capitani di questa fazione, i più acerbi, i più molesti accusatori del nostro Governo e della nostra nazione non sono certamente i nostri vescovi; i principali capitani dell'oste sono oltremonti; e certamente essi non dormono. Se io potessi leggervi tutti gli articoli dei giornali che da un mese a questa parte parlano con soddisfazione o con rammarico della violenta agitazione clericale che ferve oltremonti, vi dimostrerei che i capitani non dormono, e che le parole di un' allocuzione, alla quale l'onorevole preopinante ha alluso, non sono tanto innocenti quanto egli dice.

Con quelle parole par che si voglia assolutamente spingere tutti i cattolici del mondo a fare pressione sopra i loro Governi perchè questi premessero sul Governo italiano, sulla nazione italiana, e ci obbligassero a rigettare questa legge e qualunque altra che non piaccia a loro.

Ora, io domando, o Signori, che significa questo? Non significa una provocazione alla guerra contro l'Italia? In qual maniera i Governi esteri possono obbligare l'Italia a cambiare la sua linea di condotta, dettarci una legge piuttosto che un' altra, oppure farci rimaner dal sanzionare una legge? Sono forse le persuasioni amichevoli quelle che riescono in casi simili?

Per avventura quel tentativo inconsulto ha trovato ostacolo nella saviezza delle nazioni, e nella persuasione generale dell'Europa, che la nostra venuta a Roma è servigio reso alla civiltà del genere umano. E però alcuni Governi esteri non solo non hanno ascoltato quelle istigazioni, ma hanno ripreso i vescovi e i prelati che volevano provocare il fanatico zelo dei partigiani.

Ho dunque diritto a sostenere che le mie parole sono state veraci e lontane da ogni esagerazione e che io ho guardata la situazione in un punto di vista forse più giusto di quello che non permettano all'onorevole preopinante i suoi, d'altronde lodevolissimi, sentimenti religiosi.

Senatore AIRENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per un fatto personale, ha facoltà di parlare.

Senatore AIRENTI. Il Senatore Amari mi pare pronunziasse, parlando del clero, le parole *capitani* senza distinzione di sorta, per cui, trattandosi di una legge fatta per l'Italia, credevo che le sue parole fossero rivolte ai capitani, ossia ai vescovi d'Italia. Ora, egli dice che intese parlare di capitani di altre nazioni. Prendo atto con piacere della dichiarazione, la quale conferma la tranquillità del clero italiano e la conseguente inopportunità della legge, ch'è precisamente quanto ho avuto l'onore di sostenere avanti al Senato.

In ordine poi alle agitazioni relative al clero di altri paesi, esse sono l'opera di semplici privati; e non mi pare dignitoso raccoglierle e presentarle all'Italia. Sarebbe tutt'altra cosa quando fossero sorrette dai Governi. Ma non credo vi sia nessuna estera potenza la quale pretenda immischiarsi nelle cose nostre interne. E se simili pretese si producessero, ciò che non è possibile, si persuada l'onorevole Senatore Amari che non sarei certo io che consiglierei di tollerarle. In questo caso, Governo, Parlamento, paese, tutti egualmente teneri e solleciti del decoro e della dignità della nazione, saprebbero fare il loro dovere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Incomincierò brevemente da una sincera confessione.

Anche io dividevo l'avviso ora sostenuto dall'Ufficio Centrale, cioè che a reprimere i reati provenienti dagli abusi dei ministri dei culti si sarebbe meglio provveduto nel Codice penale anzichè in una legge speciale e staccata. Io allora non credeva vi fosse urgenza di colmare questa lacuna della nostra legislazione penale.

Assorto forse in altri studî, non mi avvedevo di questo lavorìo che ferve ora più che mai nelle file dei nostri nemici.

Aveva potuto molto nell'animo mio la considerazione che questo affrettarsi ad accogliere una legge speciale avrebbe potuto essere interpretato come un atto di insolita sfiducia da un numeroso ceto di cittadini, fra i quali non pochi amici dell'unità e della libertà nazionale.

Sì, o Signori, io non posso dimenticare che molti sacerdoti cooperarono grandemente al nostro risorgimento. Io non posso dimenticare che molti di essi furono i nostri maestri che posero nel nostro animo il primo germe del-

l'amore della libertà, dell'indipendenza e dell'unità italiana.

Io non ignoro che molti di costoro gemono e deplorano l'uso che vuol farsi dell'armi religiose a danno della patria più assai di noi; e senza uscire dal grembo della Chiesa si sono affaticati e si affaticano tuttavia a deviare o smorzare i colpi che dall'alto della piramide ecclesiastica si rivolgono contro le fondamenta del nostro edificio politico.

Questo fatto mi pare sia la vera spiegazione di quello che è parso miracolo, cioè che in provincie non solo religiose ma superstiziose, l'opera della setta nera, l'opera della fazione reazionaria sotto il manto religioso è riuscita relativamente innocua. Questa credo sia la vera spiegazione piuttosto che gl'insegnamenti di Dante e le tradizioni delle Repubbliche italiane che non arrivano laggiù dove l'azione del clero arriva e può giovarci e nuocerci. Ma io non poteva lusingarmi che questo stato di cose sarebbe durato.

Io so, o Signori, che in alcune diocesi italiane, specialmente di quelle regioni dove si osa proclamare ad alta voce che non è legittima la unificazione italiana sorta dal suffragio universale, in quelle diocesi da più anni ferve un lavoro continuo di depurazione politica del clero cattolico; tutti quegli onesti sacerdoti che volevano associare i doveri della religione col culto della patria, sono stati messi in disparte o resi impotenti, sono stati sostituiti da una mano di giovani preti, allevati in vivai di reazione a solo fine di diventare ciechi e docili strumenti dei disegni tutt'altro che religiosi, dei disegni politici della Curia di Roma.

Io prego gli onor. miei Colleghi a non giudicare esagerate queste mie osservazioni; forse un giorno saremo costretti a fare una inchiesta parlamentare sull'azione esercitata dal clero cattolico in certe diocesi, ed allora vedrete quanto quest'azione è sovversiva dei principî fondamentali delle nostre istituzioni; vi prego altresì di non giudicare dall'indirizzo che il clero cattolico ha ricevuto in quelle regioni nelle quali riconosce la legittimità del Governo, dalla condotta che tiene là dove non riconosce la legittimità di ciò che è stato decretato dalla volontà nazionale.

Io dunque prevedeva che, come quest'opera di depurazione sarebbe progredita, così la nostra vigilanza avrebbe dovuto raddoppiare, ed avremmo dovuto preparare i mezzi di difesa, non per aggredire nel campo spirituale la Chiesa, ma per impedire che essa nuocesse nel campo puramente politico.

Io in verità non aveva creduto che questo bisogno di affrettarsi ad impugnare le armi fosse così urgente.

I fatti che sono avvenuti dalla prima discussione della medesima nell'altro ramo del Parlamento a quest'oggi, mi hanno interamente convinto che è tempo di reprimere, se non altro di prepararsi a reprimere. Non crediate che questo appello allo intervento straniero a danno dell'Italia sia un atto isolato e che non sia accompagnato da ordini di raddoppiare quel lavoro di lima, che da più anni si fa con maggiore o minore energia nel credito delle nostre istituzioni. Questo lavoro di lima è raddoppiato là dove più preme che abbia il suo effetto.

Io non vi farò una descrizione di quale sia lo stato della opinione cagionato da questo lavoro in quelle parti cui ho accennato.

Io fui testimonio, Signori, di tutto ciò che preparò quei tristi avvenimenti del 1866, quando alcuni campagnoli del distretto di Palermo insorsero precisamente nel momento che l'armata italiana era rivolta contro lo straniero; e so che un lento lavoro fu fatto, lavoro che si va ripetendo attualmente, rivolto a screditare continuamente il Governo; non solo dipingendolo come spogliatore ed oppressore, ma mostrandolo impotente colle prove tratte dalla impunità di chi l'oltraggiava.

Questo raddoppiamento di lavoro di lima sul credito delle nostre istituzioni (io non so se sia stato osservato, ma è cosa che si ripete nella storia), coincide con lo risvegliarsi della setta rossa.

Coincidenza fortuita, Signori, o tacito accordo che qualche volta avviene tra le sette.

Fatto sta che in quelle medesime provincie dove la setta nera si risveglia, la setta rossa fa i suoi primi tentativi; e là arrola soldati del disordine, dell'anarchia, qualunque sia la bandiera.

Io credo dunque che sia venuto il tempo di difendersi dalla setta nera e dalla setta rossa; le quali agiscono d'accordo spesse volte incon-

sapevolmente, spesse volte per segreti ed oscurissimi legami a noi ignoti.

Allo stato delle cose io credo oggi utile discutere e votare la legge proposta, emendata se occorre; credo sopratutto di dannosissimo effetto il rimandarne la discussione a termine lontanissimo, locchè equivarrebbe a rigettarla, e rigettarla in maniera indiretta, ciò che mi pare meno decoroso del rigetto diretto ed aperto.

Io non tanto considero, o Signori, l'effetto di questa legge per le disposizioni particolari che contiene, quanto perchè essa darà l'occasione di manifestare il fermo proponimento dei poteri costituiti dello Stato di reprimere con i modi che converranno la fazione clericale quando volesse rivolgere le armi religiose a danno della patria. Questa manifestazione sarà di un ottimo effetto.

Avete visto che appena per l'attitudine iniziata dal Ministero precedente e proseguita dall'attuale non si dubitò della ferma intenzione di usare le facoltà che le leggi hanno conservato al Governo civile, la più gran parte del clero si è affrettato ad essere ossequiente alla legge.

Or bene, siate sicuri che il medesimo effetto si produrrà quando penetrerà il convincimento che la votazione di questa legge non è che il primo passo fatto, e che non ci fermeremo qui, se la difesa della patria richiederà misure più energiche, provvedimenti di maggiore effetto. I membri di queste sètte, vestiti da chierici, ciechi strumenti di disegni politici parricidi, si conterranno dentro certi limiti; non li faremo amici, non li convertiremo, ma li renderemo certamente più cauti. Ebbene, questo è già un grandissimo guadagno; il solo non sfidare a viso aperto con la sicurezza dell'impunità le autorità civili produrrà nelle popolazioni un effetto salutare. Vi sono alcune popolazioni, nelle quali l'affetto al Governo ed alle istituzioni non si scalza tanto mostrando il Governo come tiranno, quanto mostrandolo debole e impotente. Vi sono delle popolazioni, nelle quali il primo sentimento che bisogna coltivare è quello che lo Stato si sa fare obbedire, si sa fare rispettare. Ora, quando queste popolazioni vedono il prete insultare senza limite, senza nessun timore, le leggi e le autorità, si fanno un'idea del *Re Travicello*, e certa gente non stima il Re Travicello. Questo fu il sentimento che si ispirò nelle popolazioni delle campagne delle provincie di Sicilia prima del 1866. Non si dipinse tanto il Governo come forte ed oppressore, quanto come debole ed impotente, profittando che le forze, le cure e l'attenzione del Governo erano tutte rivolte alla guerra, e che egli non aveva potuto sopprimere alcuni primi disordini.

All'incontro, o Signori, una legge giusta e più d'ogni altra cosa, il proponimento di provvedere, non oltrepassando mai i limiti della giustizia, alla difesa contro queste illegittime e indebite aggressioni di una fazione del clero, siatene sicuri che darà un po' di coraggio ai buoni sacerdoti. Mentre l'effetto che verrebbe prodotto rimandando la discussione di questa legge alle calende greche, che così sarebbe rimandandola alla discussione del Codice penale, l'effetto, dico, sarebbe deplorevole.

Le intenzioni dell'Ufficio Centrale sono leali, non dico diversamente; ma bisogna considerare il modo come sarà interpretato l'ordine del giorno proposto. Da alcuni sarà certamente interpretato che alla fine il Governo italiano sa che col clero non c'è da sperare nè da temere; che non vale la pena di occuparsi delle loro azioni, che i loro membri non ci possono nè giovare nè nuocere; che l'Italia è una nazione d'indifferenti e via discorrendo. Queste ed altre simili interpretazioni sono grossi errori. Io in ciò divido l'opinione dell'onorevole preopinante: l'Italia è tutt'altro che una nazione d'indifferenti. Le popolazioni italiane sono religiose, sono cattoliche; e guai se noi oltrepassassimo i limiti per difendere le nostre istituzioni e volessimo entrare in cose che toccano il santuario della coscienza! Ci disinganneremmo su questa supposta indifferenza.

Dunque da alcuni l'ordine del giorno proposto, se fosse accettato, sarebbe interpretato come se voi non vi curaste del clero; da alcuni altri invece sarebbe interpretato come effetto delle pressioni che la Curia romana vi ha fatte con questo rumore che ha levato all'estero: e questo sarebbe l'effetto più nocivo, giacchè quella fazione clericale che noi dobbiamo combattere mira ad ottenere precisamente questo scopo, di far nascere in alcune popolazioni il convincimento che la Curia romana è assai più potente di noi anche nel campo temporale.

E questa sarebbe una delle occasioni per la

quale questa opinione si diffonderebbe con le migliori apparenze di verità; ed i pochi buoni preti, che tuttora ci si conservarono fedeli, rimarranno completamente scoraggiati da questo abbandono assoluto nel proteggerli, imperocchè l'abbandono nel proteggere e l'abbandono nel reprimere producono gli stessi effetti.

Io non vorrei ripetere qui il risultato di conversazioni avute con diversi membri del clero, con alcuni di quegli amici che cooperarono non dico all'insurrezione, giacchè questa non è il campo del clero, ma alla diffusione nelle popolazioni dell'idea di nazionalità; dirò soltanto che dopo le leggi del 1871 alcuni di loro mi dissero: Ebbene, voi ci avete da un lato non solo tolte le antiche guarentigie che ci davano una certa indipendenza (guarentigie che erano ancora più solenni ed energiche in quelle provincie a cui essi appartengono), ma avete anche eliminato dalla nostra legislazione qualunque cosa che poteva frenare, ed avete fatto intendere ed implicitamente detto al clero che il vescovo ha il diritto di comandare senza limiti, ed il prete il dovere di ubbidire, anche nelle cose al di là della sfera puramente religiosa.

Questo concetto si è diffuso molto, ed una delle principali ragioni della sua diffusione sta che nella vostra legislazione civile e penale vi siete man mano ritirati sino a lasciare senza alcuna efficacia la seconda parte dell'articolo 17 della così detta legge delle guarentigie, che dice, che anche nel campo spirituale e disciplinare vi possono essere delle azioni le quali costituiscono dei veri reati. Ebbene, voi avete voluto completamente abbandonare questo campo. Ora, mentre questo ha dato coraggio e baldanza alla setta nera, ha fatto perdere qualunque coraggio ai pochi buoni sacerdoti che restano.

Parlo sempre di alcune diocesi, giacchè in altre quest'opera di depurazione politica non ha progredito e in molte altre fortunatamente non è ancora neppure incominciata.

Per evitare tali nocivi effetti io credo che da parte nostra non si debba esitare e temporeggiare; si debba anzi intraprendere la discussione di questa legge, e si debba intraprendere con animo perfettamente libero da ogni preoccupazione, come si suole far sempre da noi; si debba cioè provvedere allo scopo che questa legge si propone, senza violare i principî che hanno informato la legge detta delle guarentigie papali.

Tra i motivi che l'Ufficio Centrale ha posto innanzi al Senato ve ne sono parecchi i quali escono dalla questione pregiudiziale ed entrano nel merito del progetto di legge stesso. Fra questi motivi uno dei principali cui si accenna è il seguente: non vi è urgenza di questo progetto di legge perchè il Codice penale attualmente in vigore provvede sufficientemente, quindi questo progetto di legge è superfluo.

Signori Senatori: io non entrerò nell'esame della nostra legislazione per rilevare che cosa ci manchi; io non sono un giureconsulto, non potrei quindi fare questo esame con sufficiente autorità. Io posso però rammentarvi come al Senato, in occasione della discussione del nuovo Codice penale, l'onorevole Vigliani allora Ministro Guardasigilli (insieme ad un aiuto che aveva nella discussione) ha precisamente dimostrato che la legge del 5 giugno 1871 aveva lasciato una lacuna nella nostra legislazione penale.

Ebbene, o Signori, in mezzo a tanti giureconsulti che sedevano in quest'Assemblea, io non udii nessuno che sorgesse a dire: la lacuna non esiste.

Tutti convennero che esiste la lacuna nella nostra legislazione penale, tutti convennero che bisognava provvedervi, e sollecitamente. Si fece ampia e lunga discussione sui modi di provvedervi.

Chi voleva un magistrato speciale per i membri del clero, chi voleva la multa pecuniaria, e chi finalmente voleva l'esilio, pena, secondo me, la più efficace. Si discusse lungamente del modo di punire questi abusi, compresi quelli considerati nell'articolo primo, come ha pure narrato l'on. Senatore Borgatti.

Se l'Ufficio Centrale crede doversi dare oggi una smentita a ciò che fu allora affermato dal Guardasigilli ed accettato da tutto il Senato, deve allora fare tutt'altra proposta di quella che fece.

Se la legge vigente provvede abbastanza, perchè volete rimandare l'esame di questo progetto ad altro tempo? L'unica conclusione logica sarebbe stata quella di proporne l'assoluto rigetto.

L'Ufficio Centrale ricorre ad altre argomen-

tazioni, e fra queste havvi quella della libertà della Chiesa.

Io non ripeterò le cose dette dall'on. Senatore Borgatti.

Durante il suo discorso mi vennero alla memoria alcune cose dette dal Bentham nel suo classico libro *Sui sofismi politici e parlamentari*, uno dei libri che studiai più attentamente nella mia giovinezza.

Corsi a prendere questo libro. Udite ciò che egli dice, poichè mi pare che calzi a meraviglia all'argomento della nostra discussione.

Egli pone l'invocazione dei diritti della Chiesa in due categorie di sofismi, cioè tra quelli di vaghe generalità, e tra quelli di idoli allegorici; e dice:

« La parola Chiesa è particolarmente adatta all'uso di sofisma, perchè agli elementi di confusione che divide colle parole Governo, legge, ecc., ne aggiunge altri che gli sono propri. »

Ecco le varie significazioni cha si danno alla parola Chiesa:

1. Monumento per il culto;
2. Ufficiali del culto;
3. Popolo di credenti;
4. Autorità superiori ecclesiastiche;
5. Regole e costumi concernenti le cerimonie religiose.

L'espressione libertà della Chiesa non è di quelle, che, appena annunziate, ciascun capisce cosa vi si contiene. È difficile segnarne i contorni, e per ben definirla bisogna di un lungo e dettagliato discorso. È una di quelle epressioni che non si definiscono, perchè per definirle talvolta bisogna andare a tutti i dettagli per indicarle precisamente.

Finalmente si è voluto spingere a rigettare, dirò, con una forma coperta, la legge attuale, e si scelse una forma coperta per fare onore ai precedenti del Senato che ha votato quegli articoli.

Si dice che questa legge sarebbe contraria alla nostra politica interna ed esterna. La Relazione ha ricordato alcune comunicazioni fatte dal nostro Ministro degli Esteri ai Governi esteri. Ciò potrebbe far nascere l'equivoco che l'Italia si impegnò di garantire completamente l'indipendenza non solo del pontefice, ma anche quella della Chiesa nel suo interno. Ma quelle comunicazioni non furono che notizie che si danno a potenze amiche per dimostrare come era conforme ai principî di tutta la nostra legislazione la libertà del pontefice nelle sue relazioni coi cattolici stranieri. Nella Relazione confesso che non vi è nulla che affermi di aver noi preso impegni formali su cose riguardanti la legislazione interna; ma la coincidenza dell'agitazione clericale potrebbe far nascere l'equivoco.

Certamente l'onorevole Relatore Lampertico scrisse la sua Relazione prima che i cattolici stranieri avessero manifestato la pretesa di fare intervenire i loro Governi nella nostra legislazione interna.

La violazione di questo supposto impegno è stato il pretesto per implorare le armi straniere nientemeno che alla restaurazione del potere temporale del pontefice, come la sola guarentigia possibile della sua indipendenza.

Io credo importante che da questa discussione l'equivoco sia tolto.

È vero che le grandi potenze hanno respinte le pretese di alcuni loro sudditi cattolici, ma qualche piccola forse.....

Ad ogni modo io vedo che in questo l'Italia non può fare sussistere l'equivoco neppure nella mente di pochi; bisogna che ciascuno di noi abbia un concetto chiaro degli impegni che sono stati presi e dei limiti dei nostri doveri verso gli stranieri. Io non sono pubblicista tanto autorevole che le mie parole possano togliere ogni dubbio; esprimo solo l'opinione generale che la legge sulle guarentigie non costituisce nessun impegno formale colle potenze straniere.

È una legge interna: fu apertamente affermato nel Parlamento. Non vi ha dubbio però che i primi 13 articoli componenti il primo titolo sono impegni morali che l'Italia ha preso con tutti i popoli civili d'Europa, nè io direi di mancare mai a quegli impegni.

Non è solo nostro materiale e morale interesse mantenerli, ma è nostra gloria, rispettare e tutelare senza alcuna pressione straniera i diritti dei cattolici stranieri. Come noi respingeremmo qualunque ingerenza di essi nelle relazioni dei cattolici italiani col pontefice; così non sogniamo neppure ingerirci nelle loro relazioni col capo della Chiesa.

Quindi tutto ciò che riguarda la libertà del pontefice con le potenze estere, epperciò

il primo titolo, cioè i primi 13 articoli della legge sulle guarentigie non forma un impegno formale, ma sibbene un impegno morale verso tutti i cattolici del mondo, al quale noi ci proponiamo di restare fedelissimi.

Non così è del contenuto del 2° titolo della legge suddetta, il quale riguarda le nostre relazioni colla Chiesa. Noi non ci siamo impegnati con nessuno di mantenere eternamente questa parte; noi siamo in diritto di mutarla senza che alcuno straniero se ne possa ingerire.

Non propongo io certamente ora di rinunziare al principio della libertà della Chiesa e di toccare la legge anche in questa parte. Io sono d'avviso che essa è bastantemente buona, nonostante i suoi inconvenienti.

Ma se un bel giorno la Chiesa si organizzasse in modo da obbligarci a mutar via per la difesa delle nostre istituzioni e della nostra libertà, il Parlamento farà ciò che gl' impone il dovere di difendere le istituzioni dello Stato.

Per ora stiamo nei limiti di questo secondo titolo della legge sulle guarentigie. Ma il progetto in esame, come ha dimostrato l'onorevole Borgatti, non modifica nulla in questa legge; sviluppa soltanto ed applica ciò che è previsto nell'art. 17 di esso.

Io sono perciò di avviso che bisogna affrontare la discussione della legge per raggiungere lo scopo che il Ministero si propone, vale a dire una difesa da quelli abusi del clero rivolti a scalzare le istituzioni dello Stato. Dentro questi limiti puramente bisogna tenersi, giacchè questo è lo scopo che la legge si propone. Si dovrà emendare, correggere tutto ciò che eccedesse questo scopo, ed anche aggiungere, laddove questo scopo non è completamente soddisfatto.

Io chiuderei queste mie considerazioni, ma desidererei prima di esprimere intero il mio pensiero.

Certamente io credo utile che questa manifestazione del fermo proponimento di reprimere (non dico la parola Chiesa) ma il partito clericale, ove abusando delle armi religiose attaccasse le nostre istituzioni, sia una cosa di effetto salutare, ma non credo che basti da sè sola a costituire quella che noi diremo politica ecclesiastica; da un lato noi rispetteremo completamente la libertà della Chiesa, e non vogliamo deviare da questa; abbiamo intrapresa la prova, una prova difficile, non ci conviene di retrocedere, anche per nostro decoro.

I mezzi di difesa gli abbiamo nell'art. 17, ed io spero che saranno sufficienti in modo che noi possiamo dare all'Europa questo esempio d'incarnare completamente la prima volta nella maniera la più estesa questo nuovo principio della libertà della Chiesa. Non ostante questo, io credo che nell'insieme della politica, nell'insieme della legislazione, si debba fare qualche passo di più, non nel senso del reprimere. Nel reprimere faremo un passo man mano che il bisogno ci costringerà a fare; ma bisognerebbe fare qualche passo in altra direzione. Io credo che uno Stato ove si è pronunziata in alcune parti la divisione del clero cattolico, dal laicato, dalla società civile, sarà mio errore, ma credo che sia tutt'altro che Stato normale, e che sia tutt'altro che uno Stato che possa durare. Io credo che noi dobbiamo cercare tutti i modi di togliere questa completa divisione.

Pur troppo il partito clericale fomenta e mantiene questa divisione. Pur troppo quel lavoro di depurazione, di cui parlavo sopra, ci renderà l'opera difficile. Ma noi dobbiamo tentare tutti i modi perchè questa separazione tra il clero e le altre classi dei cittadini diminuisca anzichè crescere. Ora, a fianco dei mezzi repressivi giusti, quando nella legge attuale vi fosse qualche cosa che eccedesse i limiti della difesa, io da parte mia sono pronto ad eliminarla; ma, dico, sono tutt'altri i mezzi ai quali si dovrebbe ricorrere.

Ci sarebbe l'art. 18.

Ma questo è un labirinto nel quale ora ho paura di inoltrarmi. Credo però, che qualche altro provvedimento si dovrebbe adottare tendente ad impedire che si popoli la chiesa cattolica di quei nuovi preti ignoranti e fanatici che si allevano in alcune diocesi. Ciò ci obbligherà un giorno a misure di difesa che non vorremmo adoperare.

Io non vorrei che crediate che io voglia andare troppo in là. Mi duole che non essendo presente il Ministro di Istruzione Pubblica non mi convenga entrare nell'argomento dei seminari.

Osservo soltanto che noi siamo andati guardinghi nella legge così detta delle guarentigie, quando si parlò di intervento dell'autorità ecclesiastica nei seminarî, noi abbiamo detto,

che nei seminarî della diocesi di Roma, noi rinunciavamo a qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica, il che vuol dire che l'abbiamo conservata in tutto il resto del Regno; ma quest'ingerenza dell'autorità scolastica nello stato attuale a che cosa serve?

Le ispezioni sono rese inefficaci, si può risparmiare la pena a chi le fa e a chi le riceve.

Io credo, Signori, che il Governo, che lo Stato abbia interesse che una classe numerosa di cittadini, come i sacerdoti, riceva un'educazione così completa come tutte le altre classi.

Voi vi interessate per la classe dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, ecc., ai quali richiedete quella coltura generale di cui si fa prova colla licenza liceale.

Non vi dico richiedete ai preti la licenza liceale, non chiedo questo; ma chiedete ed ottenete che nei seminari il clero abbia una istruzione letteraria, scientifica aggiunta alla istruzione teologica. Perchè, quando avremo il prete che conosce i bisogni della civiltà moderna, e non ha i pregiudizi di aborrimento per tutto ciò che costituisce la società moderna, ebbene i più grandi pericoli saranno eliminati.

Nella legge napoletana, fatta dopo la rivoluzione, fu detto che si lasciava ai vescovi la direzione dei seminarî, ma che lo Stato non rinunciava a sorvegliare che la istruzione letteraria e scientifica fosse data ai membri del clero.

La legge delle guarentigie non ha abolito questa legge.

Ha detto: l'autorità scolastica non interverrà nei soli seminarî della diocesi di Roma, e annesse, ma interverrà in tutto il resto del Regno in quei limiti nei quali è diritto e dovere dello Stato.

Abbandonate un certo numero di fanciulli, i quali dai padri sono stati affidati al clero, ai vescovi, voi li abbandonate interamente, completamente alla direzione intellettuale che gli vogliono dare i vescovi. Ebbene, voi dovete intervenire come per tutti gli altri minori.

Conchiudo adunque che questa legge, ove occorra, con qualche modificazione, si possa votare anche come un mezzo di manifestare il proponimento di difenderci al momento che pare si accenni di volerci attaccare.

Ma nello stesso tempo altri provvedimenti debbono coordinarsi, perchè cessi questo stato di dualismo che la Curia di Roma vuole accrescere, e che è nostro interesse di diminuire il più che si può.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Caracciolo di Bella, in merito.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. L'ora innoltrata e la poca autorità della mia parola mi avvertono come io debba restringere il mio discorso in brevi confini, e posso assicurare il Senato che io non dimenticherò questa avvertenza che faccio a me stesso nel corso del mio ragionamento.

Non ho voluto per altro astenermi dall'esprimere a questa Assemblea alcuni miei convincimenti, che potranno per avventura indurre a votare in favore di questa legge coloro che sino all'ultim'ora forse ne siano stati dubbiosi.

Comincio dal dichiarare, o Signori, che io sono non solo uno dei più caldi fautori, ma anche un ammiratore della legge del 13 maggio 1871 delle guarentigie. Per mio avviso questa legge la quale sanziona un principio astratto di altissima libertà, che è quello precisamente che fu svolto con perspicua dottrina da uno dei primi filosofi moderni che questo consesso si vanta di avere fra i suoi membri, Terenzio Mamiani, nel capitolo 11 della sua *Teorica della religione e dello Stato*. Ma l'aver tradotto questo principio astratto in pratica, l'averlo compilato in articoli di legge per parte del Governo vi dimostra che l'Italia può dare ancora alle altre nazioni l'esempio delle più nobili iniziative di civiltà.

Questa è una gloria a cui noi non dobbiamo rinunciare, e soprattutto non deve rinunziarvi la presente Amministrazione, il partito che oggi trovasi al governo della cosa pubblica. In nome di qual principio venne esso al potere se non di quello che vuol limitato l'ingerimento dello Stato in tutte le parti della civiltà? Parrà strano che io alluda ad una questione ferroviaria a proposito della libertà della Chiesa.

Ma il principio di libertà della Chiesa ha ciò di particolare, che esso non è un elemento solo e sequestrato dagli altri che compongono il pubblico giure. Esso è parte integrante di tutto un sistema di completa libertà che la vuole non solo al centro, ma in tutte le parti della periferia sociale, che la vuole nell'insegnamento,

nel diritto di associazione, nelle amministrazioni locali; e sarebbe veramente cosa ingiusta ed iniqua se la libertà che si consente a tutti gli altri elementi civili, si volesse negare alla Chiesa la quale è certamente la parte più nobile dell'umano incivilimento, perciocchè ad essa si riferiscono gl'interessi morali e intellettuali della società. E se dessa ha ancora grande forza nella civiltà moderna, egli è appunto per questo, che essa è la sola forma di idealità rimasta alle generazioni positive e mercantili del tempo nostro, forma, se si vuole, offuscata e supertiziosa, ma pur la sola che ancora commuova le moltitudini.

Tutta la questione per me sta dunque in ciò. Se la legge che oggi si presenta alla sanzione del Senato sia o pur no in contraddizione, sia o pur no in armonia colla legge del 13 maggio detta delle guarentigie: dico subito che a me pare di no. La legge sulle guarentigie non era l'effetto di un contratto bilaterale, ma una concessione, un dono gratuito che dal Governo d'Italia si faceva a gente nemica, a gente la quale si poteva servire delle armi che noi gli abbandonavamo per combatterci, resa più forte, più pervicace appunto per le concessioni che noi le facevamo.

Era dunque mestieri che queste garanzie fossero perfezionate in qualche modo, e che fosse posto un freno ai chierici, i quali erano investiti di cosiffatta libertà, perchè non ne facessero uso avverso alle prerogative dello Stato.

Or bene, a questo difetto o lacuna che siasi della legge sulle guarentigie, provvide l'altra del 5 giugno 1871, presentata da quell'egregio uomo che teneva allora i sigilli dello Stato; ma secondo che a me pare, incompletamente, poichè ponendo un freno agli abusi che i chierici potevano fare della libertà in molte manifestazioni sociali, come sarebbe nella stampa, e nelle pubbliche assemblee, si rimase dal frenarli in tutto quello che risguarda l'esercizio del proprio ministero. E questo non adoperò al certo per negligenza, ma perchè voleva, secondo me, esageratamente o troppo largamente applicare questo principio di libertà.

È questo vuoto precisamente che vuol colmare la legge che oggi si discute in Senato, ed essa ben definisce a mio parere in che consista questa specie di abuso; esso consiste cioè nell'offesa contro le leggi, contro le istituzioni dello Stato. L'esame delle leggi ecclesiastiche, delle leggi canoniche non riguarda punto il potere giudiziario nella repressione di questi abusi: esso è chiaramente e spiccatamente definito dall'articolo 1, che indica cioè quegli abusi, i quali sono contrari alle istituzioni dello Stato, in quanto che possono turbare la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

E badate, o Signori, che cosiffatto conturbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie nello stato presente della nostra società è quasi flagrante, imperocchè è certo un gran turbamento delle coscienze timorose il vedersi continuamente in conflitto, e l'essere continuamente astrette ad un'opzione dolorosa fra gli istituti della Chiesa e quelli del Governo nazionale.

Ora, a chi mai può appartenere la risoluzione di questi conflitti se non all'azione serena, imparziale del magistrato? Io comprendo che sovente sia cosa ardua lo stabilire i veri limiti di codesti conflitti, ma pure ritengo non siavi altra autorità, tranne il potere giudiziario, che possa risolverli.

E vorrà convenir meco l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale, che gli abusi dei quali ora parliamo nulla hanno a fare cogli *appelli di abuso* degli articoli organici del concordato, a malgrado delle preoccupazioni che lascia qua e là trasparire nella sua dotta ed eloquente scrittura, perciocchè tali abusi sono di natura affatto diversa, come quelli che appartengono al sistema preventivo e non al repressivo, e si deferiscono al potere amministrativo e non già al potere giudiziario.

La necessità di sopperire al difetto che io ho accennato della legge del 13 maggio 1871, fu sentita anche dall'onorevole Guardasigilli Vigliani, il quale propose alla sanzione del Senato alcuni articoli del Codice penale che erano intesi appunto al medesimo scopo di questa proposta; ed invero, rileggendo quegli articoli, li trovo del tutto conformi, meno lievi differenze, a quelli che oggi il Governo ci propone, meno che per l'articolo 4 e pel secondo alinea del 5° articolo, in cui non si fa del resto altro che apporre delle sanzioni penali ad alcune contravvenzioni di regolamenti già proclamati. Ora, io oso dire che vado in una sentenza precisamente contraria a quella del-

l'Ufficio Centrale, il quale vorrebbe rimandare la discussione di questi provvedimenti penali alla discussione ed all'approvazione definitiva del Codice penale.

Per me dichiaro ampiamente e francamente che in condizioni politiche regolari, io non voterei queste disposizioni di legge in verun modo nè nel Codice penale nè in una legge speciale, perchè in massima, astrattamente e scientificamente esse sono contrarie a quei prenunciati di libertà comune, che da noi dev'essere rispettata. Ma credo che l'inserirla nel Codice penale cosi come propone la vostra Commissione, sia cosa anche più grave, sia cosa che si trova anche in più viva e manifesta contraddizione col principio di libertà. Nè ha forza nel mio animo l'argomento addotto dall'egregio Relatore, il quale dice come in un Codice questi provvedimenti, per severi che siano, abbiano certi corrispettivi, certi correttivi, che li rendono più accettabili, ma questi correttivi, questa reciproca temperanza dei diversi provvedimenti, delle diverse disposizioni di legge esistono o pur no nel Codice? Nel primo caso questa legge non li toglie via, non li abolisce; nel secondo non vieta che si possano inserire. E possono esser posti d'accordo con altra sanzione speciale, comechè questa sia scritta in altro foglio, ed abbia una forma estrinseca diversa. L'onorevole Relatore sa meglio di me che la codificazione non è una forma necessaria per conferire armonia ed unità alla materia delle dispozione legislative, anzi secondo alcuni giureconsulti, come ognun sa, non è la migliore.

Bisogna dunque piuttosto accettare questa legge speciale, anzichè introdurre tali disposizioni legislative nel Codice penale? Io porto opinione che una legge speciale sia meno contraria ai principî assoluti della libertà; una legge speciale può essere suggerita da considerazioni di urgenza eccezionali, una legge speciale può non avere che un'esecuzione temporaria, e quindi si può supporre, che cessate quelle condizioni speciali temporanee che la reclamarono, si possa ancora revocarla o con altri provvedimenti legali modificarla e temperarla.

Ristretta in questi ultimi termini la questione, resta solo il dubbio, se vi sieno in effetto le ragioni d'urgenza e di opportunità che consiglino lo speciale provvedimento che oggi ci viene proposto dal Governo. È quindi mestieri, o Signori, di volgere alquanto lo sguardo indietro e di fare rapidissimamente un poco di storia.

Tutti hanno parlato della famosa formola del conte di Cavour, ed è impossibile il non farne parola in discussione che versa su questo argomento. Ma la sentenza di Camillo Cavour fu pronunciata nel 1861, 16 anni fa, e 16 anni sono un lungo tratto nella vita di qualunque generazione e sopratutto della nostra che *multum fecit dixitque, sudavit et alsit.* Molti di noi, oggi Senatori del Regno d'Italia, eravamo giovani a quel tempo, ed anche in politica avevamo le illusioni della gioventù: una di queste illusioni, non ne incresca al mio collega e vicino Senatore Airenti, fu precisamente quella del cattolicesimo liberale. Il dritto pubblico protestante è tutt'altro che liberale, esso è anzi assolutista, autoritario, come lo dimostrano i suoi più rinomati pubblicisti; il concetto della soggezione della Chiesa alla potestà laicale era il concetto fondamentale del giure ecclesiastico protestante. Nulla di più avverso alla libertà religiosa che le dottrine di Molina e di Tomasio, del Giannone, e di tutta la scuola regalista napoletana che si accostava all'insegnamento teologico della riforma.

E più severi furono ancora gli effetti del razionalismo filosofico del secolo XIX, che produsse la rivoluzione di Francia e la costituzione civile del clero.

E valga il vero! La nozione della libertà associata con la religione, la nozione del cattolicesimo liberale, nacque e fu insegnata dalla scuola cattolica, e fu in modo maraviglioso esposta dall'abate Lamennais nel suo famoso giornale *L'Avenir*, ed anzi la formola del Cavour si trova precisamente in quelle pagine: ed io le raccomando alla memoria dei miei Colleghi perchè ricordino quanto ci fosse di persuasivo e di attraente in quelle dottrine professate in seguito, con maggior deferenza alla Curia romana, dal Montalembert, dal Lacordaire. E chi di noi non rammenta i nomi di quei grandi Ecclesiastici Italiani che illustrarono la scienza e la patria sul cominciare di questo secolo? Chi di noi non rammenta che iniziarono quel movimento da cui ebbero origine le

riforme e le prime speranze concepite negli albori del pontificato di Pio IX?

Ma, o Signori, noi siamo ben lontani da quel tempo, da quell'orizzonte che pareva così luminoso e così sereno. Dal 1861 ad oggi molte cose avvennero, e lasciando stare tutto il resto, ricorderò solo il Sillabo, quella dichiarazione di guerra che la Curia di Roma fece agli ordini tutti della civiltà moderna.

Il conte Cavour era uomo pratico, e non tale da illudersi facilmente, e comprendeva bene che quella formola dialettica che egli aveva lanciata nella discussione non sarebbe stata accettata dal Vaticano, ma volle avere l'opinione pubblica per sè, volle denunciare alla pubblica opinione un partito il quale giungeva fin anco a ripudiare il bene proprio ove questo tornasse a beneficio comune. Io non starò a fare osservazioni e rimostranze che tornerebbero inopportune e forse non convenienti sopra fatti troppo gravi e di ordine troppo elevato.

La parola augusta del sommo pontefice, anche quando ci rampogna, noi dobbiamo considerarla come sacra e veneranda, nè io ardisco di commentarla; ma chi non vede in Italia o fuori i segni manifesti della cospirazione clericale, a dirlo col Gladstone, del *Vaticanesimo* che imperversa? Basta la lettura e la conoscenza più superficiale di quanto accade intorno a noi, basta la lettura dei pubblici fogli, per formarsene un concetto assai chiaro. Del resto l'onorevole Senatore Cannizzaro, col suo acume e colla sua esperienza, ve ne ha parlato molto ragguagliatamente. Dobbiamo noi per questo ritirarci dai nostri primi propositi? Dobbiamo noi lacerare la legge sulle guarentigie? Mai no. La politica, come tutte le altre cose di questo mondo, ha certi principî assoluti che non si debbono calpestare; e uno di questi principî assoluti è la libertà della Chiesa; ma questa libertà, o Signori, noi dobbiamo guardarla, noi dobbiamo difenderla e premunirla con altre speciali guarentigie contro chi mostra di volerne abusare a nostro danno.

Di qui è, Signori, che, tenendo saldi quei principî, noi tutti saremo d'accordo; io vi prego di respingere le conclusioni dell'Ufficio Centrale, che vorrebbe trasportare questi articoli alla discussione del Codice penale, e vi prego di accettarli così come ve li ha presentati l'illustre Ministro Guardasigilli, e lasciare libero il campo al Governo di rientrare nel diritto comune quando (e spero che questo tempo non sia troppo lontano, e che lo possiamo vedere noi stessi), quando la nostra nazionalità, il nostro vivere cittadino sarà composto per modo, se non da concordare del tutto fra loro i due poteri, da farli vivere almeno con una tranquilla e reciproca tolleranza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mauri.

Senatore MAURI. Sento che qualcuno, stante l'ora tarda, chiede che sia rinviata la discussione a domani. Io mi unisco a questi per pregare l'onorevole Presidente a voler rimandare la discussione a domani, e serbarmi per primo la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Mauri chiede sia rimandata la discussione a domani e sia lasciato a lui il turno della parola.

Chi è di questa opinione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani, alle 2, è il seguito della discussione del progetto di legge sulle disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie Biblioteche universitarie.

La seduta è sciolta (ore 6).

XL.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggio — Giuramento del Senatore Del Giudice — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorsi del Senatore Mauri contro il progetto, del Senatore Moleschott in favore — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Linati contro il progetto, del Senatore Benintendi in favore, del Senatore Boncompagni di Mombello contro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno. Più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

Il Senatore conte Luigi Agostino Casati del *Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'ospedale maggiore di Milano e cause pie unite, letto al Consiglio degli Istituti ospitalieri di cui è Presidente, nella seduta del 5 aprile 1877.*

Giuramento del Senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Del Giudice, i cui titoli vennero già convalidati, prego gli onorevoli Palasciano e Norante d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula, il comm. Del Giudice presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Del Giudice del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ho l'onore di riferire al Senato che l'altro giorno (domenica) l'Ufficio di Presidenza, non appena avuta notizia che il Senatore Giacomo Medici, primo aiutante di campo di S. M., era ristorato in salute dopo la grave malattia di recente sofferta, mi ha dato il gratissimo incarico di dirigere all'illustre Senatore una lettera di congratulazione e di augurî.

Nella lettera scritta il giorno medesimo, ho stimato mio debito di dichiarare ch'io era certissimo d'interpretare i voti unanimi del Senato affermando che tutti i Senatori si associano ai sensi dell'Ufficio di Presidenza, e desiderano di rivedere al più presto il sig. Generale nella nostra Assemblea.

Leggo ora la cortesissima lettera che m'ebbi in risposta, omettendo un periodo che mi riguarda personalmente.

« Roma, 30 aprile 1877.

« Eccellenza,

« Le preziose testimonianze di affettuoso interesse, che l'E. V., a nome anche degli ono-

revoli Colleghi componenti l'Ufficio di Presidenza del Senato, ben volle manifestarmi con la gradita sua lettera in data di ieri, hanno altamente influito a ravvivare il mio spirito affranto dalle fisiche sofferenze e altro non posso fare che serbarne imperitura gratitudine.

« Di tale mio assentimento vorrei che l'E. V. si facesse interprete presso codesti onorevolissimi miei Colleghi, porgendo loro i miei più vivi e sentiti ringraziamenti.

. . . . . .

« Fra giorni partirò per Firenze per cambiare aria d'ordine dei medici, fiducioso di potermi presto ristabilire in salute per poter nuovamente prender parte ai lavori di cotesta onorevole Assemblea.

« Colla più alta stima ecc.

« Di V. E.

« *Dev.mo*
« G. MEDICI. »

Seguito della discussione del progetto di legge intitolato: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta all'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Signori Senatori, la copiosa e sapiente Relazione dell'Ufficio Centrale intorno a questo disegno di legge ed i discorsi già pronunciati dai valorosi oratori che mi precedettero nell'assunto di contrariarla, rendono difficile a chicchessia il recare in mezzo argomenti nuovi o che abbiano aria di novità, e più difficile lo rendono a me che pigliai animo di combattere le disposizioni di cui esso consta, allorchè vennero discusse in questo recinto come articoli formanti parte del nuovo Codice penale.

Allora io, dopo essermi associato agli onorevoli Senatori Amari e Cannizzaro e ad altri Colleghi nel domandare che quegli articoli non fossero compresi sotto la rubrica di « Reati contro la religione, » rubrica che effettivamente venne cancellata, presi recisamente a combattere l'articolo che corrisponde al primo del presente disegno di legge, e ad avversare altresì lo spirito che investe gli altri così com'erano espressi nel progetto di Codice penale. Io faceva fondamento sopra due principî, che per me sono inconcussi; quello dell'assoluta incompetenza dello Stato in materia di religione e quello del rispetto dovuto alla libertà di coscienza di ciascun cittadino.

Io rimango immobile a professare quei principî nei quali mi ha confermato un'osservazione che ebbi opportunità di fare molte volte nel corso della lunga mia vita e massime in questi ultimi tempi, ed è che tanto i bellicosi campioni di quella che chiamano la religione della maggioranza, quanto gli osteggiatori di ogni sentimento religioso, riescono in ultimo al termine stesso, vale a dire ad una intolleranza più o meno rabbiosa, da che gli uni non ammettono se non la propria credenza, e gli altri unicamente il dubbio e la negazione.

Ciò posto, se io volessi entrare nell'esame delle disposizioni di questo disegno di legge, non potrei far altro che rifriggere a un bel circa gli argomenti già da me allegati nella discussione testè rammentata, salvo che mi arrischiassi a gettarmi nel gran pelago della controversia concernente il valore e l'applicazione della formola Cavouriana: *Libera Chiesa in libero Stato*, della quale ha ieri facondamente e limpidamente parlato il mio onorevole amico il Senatore Borgatti, con cui mi è increscevole di non trovarmi ora nel consueto pieno accordo. Ma sapendo io che furono iscritti per pigliare la parola in questa discussione gli on. Senatori Cadorna e Boncompagni, riputerei temerità da parte mia il pigliar loro il passo innanzi in una materia nella quale essi sono maestri, ed a cui sapranno dare il debito svolgimento colla autorità della loro dottrina e della loro parola. Perciò il mio intendimento è di restringermi a dimostrare unicamente che questo disegno di legge costituisce una legge speciale o d'eccezione e che manca di quei caratteri di opportunità e d'urgenza per cui unicamente le leggi speciali possono essere ammesse.

Che questo disegno di legge costituisca una legge speciale non è da moverne alcun dubbio, dappoichè colpisce una sola classe di cittadini e li colpisce per l'esercizio di funzioni che essi soli possono esercitare. Nel disegno di legge

parlasi continuamente di « ministri di un culto », ma con questa locuzione non si accenna veramente che il genere delle persone su cui debbono caderne le disposizioni.

Di siffatto genere la specie colpita è una sola e non comprende altri che i ministri del culto cattolico. Di ciò non può sorger dubbio, e lo stesso on. sig. Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nella lealtà sua converrà di buon grado che non gli passò nemmanco per la mente che le disposizioni di questo disegno di legge si potessero applicare ai rabbini, ai pastori evangelici, ai ministri del culto anglicano o di altro qualsiasi. Certo, se mai si desse il caso che un ministro del culto cattolico si incontrasse a parlare di questo disegno di legge con de'ministri di altri culti, potrebbe rivolger loro quelle parole che il Ministro d'Austria in Firenze rivolgeva al Ministro di Francia quando vi fu per la prima volta rappresentata la famosa tragedia di Giambattista Niccolini, *Giovanni da Procida:* « L'indirizzo della lettera è per voi tutti, ma il contenuto è tutto e solo per me. »

Ora, posto che questa legge speciale colpisce solo il clero cattolico, è da vedere se le condizioni di esso siano tali da renderla opportuna ed urgente.

Qui mi occorre subito dichiarare, che io separo affatto il partito clericale dal clero italiano, tanto dal clero alto, quanto dal clero basso, reputando che qui non si possa, nemmeno dalla lontana, alludere a Chi da una legge speciale del Regno è sottratto ad ogni sindacato.

Il partito clericale che costituisce una fazione cosmopolitica alla quale appartengono chierici e laici, si fa soltanto maschera di un vivo zelo della religione cattolica per coprire i suoi reali intendimenti.

Esso non è altro che un partito politico, il quale in addietro s'appellava *legittimista* e trovò il suo tornaconto d'assumere la nuova denominazione ad occultare il suo vero scopo, che non è se non quello di far rivivere tanto in Italia quanto in qualsivoglia altra contrada un passato che ogni dì si fa da noi più remoto, e qui in Italia sostanzialmente quello di ristabilire i principi spodestati e in ispecie il dominio temporale dei papi.

Io non ripeterò quanto l'onorevole Senatore Airenti ha coraggiosamente detto nella tornata di ieri a dimostrare che il dominio temporale dei papi non è punto connesso con l'essenza e con le dottrine del cattolicismo; solo soggiungerò che dopo i plebisciti non è più il caso di farne discorso e che qualunque cenno del ristabilimento di esso deve considerarsi siccome un oltraggio all'unità della Nazione, siccome un disconfessamento di quei fatti maravigliosi e veramente provvidenziali, pei quali noi siamo in Roma e in Roma resteremo.

La quistione del dominio temporale dei papi, giova ripeterlo, nulla ha di comune con ciò che si attiene alla vita del cattolicismo; e quelli i quali s'ostinano a sostener necessaria la sovranità pontificia al mantenimento della religione cattolica dimenticano che essa ebbe origine da Chi ha detto: « Il mio regno non è di questo mondo »; dimenticano i secoli più lieti e più gloriosi di quella religione, di cui si vantano così zelanti; dimenticano che essa ha fondamento in quel Vangelo in cui non ci sono promesse se non di beni immortali.

Ma pur troppo si durerà lungo tempo ancora a fare una questione religiosa di ciò che non è altro che una questione politica, ed a subordinare i più preziosi interessi della chiesa cattolica a quelli che mirano solo a dare alimento a vanitose ambizioni e ad ignobili cupidigie.

Io lo ripeto fidatamente: il clero italiano non è il partito clericale. Non occorre certo ch'io mi faccia a ripetere ciò che ad onore del clero italiano fu detto dall'onorevole Airenti e di una parte di esso anche dall'onorevole Cannizzaro; ben io mi appellerò alla vostra testimonianza, o Signori, che certo nelle file di esso, contate indimenticabili compagni della prima età, amici di tutta la vita; e solo aggiungerò che il clero italiano, e massime quella parte di esso che attende ai faticosi officî parrocchiali, offre del continuo esempi nobilissimi dell'abnegazione più completa, della carità più inesauribile.

Ma quello che più mi preme di mettere in sodo è che il nostro clero nella sua gran maggioranza non è punto avverso al Governo nazionale ed alle nostre istituzioni. Di ciò sta in prova il non essersi mai dato caso che il nostro clero si trovasse impigliato in tumulti o dimostrazioni, o in altri turbamenti dell'ordine

pubblico, e l'essere unicamente avvenuto che individui isolati ad esso appartenenti, siano per qualche trascorso, in questa o in quella provincia, caduti sotto le sanzioni delle leggi penali.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha accennato ieri alla parte presa dal clero al deplorevole moto scoppiato a Palermo nell'anno 1866. Ma sembra che l'onorevole Senatore, troppo preoccupato di quegli alti studi a cui attende, e in cui ha stampato e stampa orme così luminose, non abbia serbato memoria abbastanza fedele dei casi dell'isola sua.

Quel moto ebbe origine dai refrattarî alla leva, ed un solo frate vi fu involto, un benedettino bianco; di che fanno fede gli atti di quell'epoca, e potrebbe dar testimonianza il nostro onorevole Collega ed amico mio Senatore Torelli, il quale reggeva allora la Prefettura di Palermo, e vi spiegò quel coraggio calmo e quell'inconcussa rettitudine che sono la gloria dell'operosa ed intemerata sua vita.

Ben è vero che, dopo quel moto, il clero e persino le monache si sottoposero a sconfinati rigori; ma ciò non prova altro se non quella consueta tendenza che tutti i Governi hanno, a fare gagliarda repressione di quei moti che non ebbero il senno e la forza di prevenire. Ma della generale temperatura del nostro clero io sono in grado di addurre prove irrefragabili, desunte da fatti che non reputo indiscrezione di qui addurre, sebbene la loro notizia a me venga dalle funzioni che ho l'onore di esercitare, di consigliere di Stato. Alla sezione di Grazia e Giustizia e dei Culti di quel Consesso, alla quale io sono addetto, si presentano le istanze di quanti beneficiati ecclesiastici vogliono esser messi in possesso, secondo le nostre leggi, delle temporalità congiunte ai titoli del loro beneficio. Queste istanze sono accompagnate da ragguagli dei procuratori generali presso le Corti di appello, che di consueto vi aggiungono ragguagli dei Prefetti e di altre autorità locali, intorno al contegno morale e politico di cotesti beneficiati che domandano l'*exequatur* od il *placet* regio, appunto per l'effetto che accennava, di essere immessi in possesso delle temporalità beneficiarie. Ebbene, dal 1865, nel quale anno ebbi l'onore di essere ascritto al Consiglio di Stato, a quest'epoca, rari, per non dire rarissimi, furono i casi in cui, sopra rapporti dei procuratori generali e delle altre autorità locali, si dovesse dal Consiglio di Stato opinare pel diniego dell'*exequatur* o del *placet* regio ai sacerdoti che presentavano siffatte istanze. Anzi più d'una volta è accaduto che sacerdoti, intorno ai quali si era opinato pel diniego, sopra sfavorevoli rapporti dei procuratori generali circa il loro contegno politico, venissero, a così dire, ribattezzati dai procuratori generali medesimi, i quali avevano in appresso avuti altri ragguagli sul conto loro, che li dimostravano scevri da quelle pecche, massime quanto al contegno politico, che erano state loro primamente apposte.

A me pare che questi fatti dovrebbero bastare a calmare le inquietudini espresse ieri dall'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo vivace discorso. E qui bisogna che io apra una parentesi nel mio, per toccare di due punti sui quali entrò ieri a ragionare l'onorevole Collega e su cui manifestò concetti che a me non sembrano esatti.

Egli ha detto, che a sua notizia in più diocesi, i preti vecchi e dotti e buoni sono messi da banda, e che ai loro posti vengono surrogati preti giovani e fanatici appartenenti senza più al partito clericale più sconfinato. Io mi permetto di enunciare in proposito qualche dubbio. Come esser può che cotesti preti, vecchi, buoni, dotti si lascino mettere da banda senza muovere alcun reclamo? Mi si addurrà il dispotismo episcopale; ma il dispotismo episcopale, ammesso pure che ai giorni nostri prevalga, ha pure un ritegno nelle nostre leggi, e l'articolo 17 della legge sulle guarentigie fa lecito il ricorso ai tribunali ordinarî per qualunque fatto in cui entri questione di temporalità, e certamente questione di temporalità avrebbero dovuto sollevare quei sacerdoti i quali fossero stati sbalzati dai loro benefici, perchè al posto loro si surrogassero i giovani ai quali ha alluso l'onor. Cannizzaro.

Ebbene, a me consta che dal 1865 fino a quest'oggi alcun richiamo, toccante siffatta materia, non fu mai presentato al Consiglio di Stato, il quale avrebbe dovuto esser richiesto del suo avviso innanzi che la quistione fosse recata alla competenza dell'autorità giudiziaria, e del pari mi consta, da quanto ho potuto raccogliere dai giornali che trattano gli argomenti

giuridici, che mai cause promosse pel motivo anzidetto non furono disputate innanzi ai tribunali del Regno.

Sul fatto poi che gli anzidetti preti giovani e fanatici abbiano potuto sbalzar di seggio i vecchi e dotti e buoni, osserverò che i primi non si poterono mettere in luogo dei secondi se non dopo aver ottenuto il regio *placet* o il regio *exequatur*, il che non si sarebbe di certo concesso loro ove i Procuratori generali, i Prefetti, i Sindaci e in genere le autorità locali li avessero qualificati così come avrebbero meritato, cioè di fanatici appartenenti al più sconfinato partito clericale. Per conseguenza io ho fede che le cose da me dette scemeranno d'assai l'impressione che possa aver fatto l'asserto dell'onor. Cannizzaro, il quale certo lo avrà attinto a fonti di cui in buona fede ha creduto di poter essere sicuro.

L'onor. Cannizzaro ha pure affermato che i seminari, e non mi ricordo se abbia detto tutti, o solo quelli di alcune provincie, sono assolutamente semenzai, o, come egli disse, vivai di reazione. In proposito mi occorre rammentare al Senato che i seminari nei quali a' vescovi è solo lasciata la facoltà di reggere l'insegnamento teologico, sottratto ad ogni ingerenza del potere civile, sono soggetti anche essi, come tutti gli stabilimenti privati di educazione e di istruzione, alle disposizioni della legge del 1859, tuttavia in vigore sotto il nome di legge Casati. Or bene: quella legge determina che i seminari vadano sottoposti all'ispezione delle autorità scolastiche, le quali la devono esercitare sull'igiene, sulla moralità e sul rispetto delle istituzioni.

Ciò ritenuto, parmi che sia il caso di porre qui questo dilemma; o le autorità scolastiche non fanno il loro dovere, ovvero lo fanno male in guisa che non riescono a scoprire alcun fatto che dimostri la prevalenza nei seminari del partito clericale, nei quali casi vogliono essere chiamate in colpa di una vera trascuranza: o lo fanno, e lo fanno bene, come si può argomentare dal non essersi in proposito sollevato mai alcun richiamo, e allora non regge l'asserto dell'onor. Cannizzaro che tutti i seminari o molti seminari siano covi di reazione.

Di che è proprio mestieri preoccuparsi, perchè non si tratterebbe soltanto delle condizioni d'oggi, ma anche delle condizioni dell'avvenire, dappoichè è nei seminari che si vanno educando quei giovani, i quali rifforniranno le schiere del clero cattolico, e in cui tutti desideriamo vedere, non de' fanatici, ma de' preti dotti e buoni, come quelli che l'onor. Senatore deplora sbalzati di seggio e messi da banda.

L'onor. Cannizzaro lamentava altresì, che nei seminari non si dia abbastanza parte a quella che dicesi coltura generale e forma l'istruzione che noi chiamiamo secondaria o dei ginnasi e licei. Se il fatto reggesse, anch'io mi unirei all'onor. Cannizzaro nel lamentarlo, e certo vi si unirebbe intero il Senato, giacchè è oggidì più che mai necessario che in quegli istituti dove il clero si forma, vengano coltivati quegli studi che sono fondamento di ogni soda e sincera coltura, affinchè il clero non sia estraneo a quelle cognizioni che ora sono comuni all'universale. Se non che i seminari, quanto all'educazione secondaria, cadono anch'essi sotto le disposizioni che la legge Casati ha poste per tutti gli stabilimenti privati, tra cui vanno compresi i seminari, se non hanno ottenuto di essere, come si dice, pareggiati agli istituti governativi della stessa classe. Or bene, gli alunni dei seminari, come quelli di tutti gli stabilimenti privati, sono obbligati a seguire lo stesso corso di studi, che per l'istruzione secondaria si dà negli istituti pubblici, o governativi, o provinciali, o municipali che essi siano; e se vogliono che tali studi abbiano un valore, bisogna che si sottopongano a sostenere la licenza liceale. Per conseguenza, o io non ho ben afferrato il concetto che si voleva esprimere dall'onor. Cannizzaro, o egli ha fatto un lamento che rimpetto alla legge in vigore non ha motivo, ed ha mosso una domanda, alla quale in virtù di una legge in vigore fu già soddisfatto.

A ciò son lieto d'aggiungere, esservi a mia notizia parecchi seminari, in cui l'istruzione secondaria è in molto fiore, come attestano le autorità scolastiche locali. So in ispecie di un seminario della diocesi di Milano, nel quale era professore di fisica un sacerdote di molta dottrina, e chiaro anche per notevoli scritti da lui pubblicati su tale scienza, il quale di recente ha domandato il regio *exequatur* per essere stato nominato vescovo di Pavia.

E qui chiudo la parentesi, e dal cenno fatto di codesto vescovo piglio indirizzo per conti-

nuare il mio discorso e farmi a dire di un altro fatto il quale dà testimonianza degli spiriti del clero italiano.

Di fresco molti dei vescovi testè eletti, e taluni fra quelli che, eletti dopo il 1871, non si erano curati di domandare il regio *exequatur* per essere ammessi nel possesso delle loro mense e per essere riconosciuti dal Governo del Re, hanno adempiuto alle prescrizioni della legge e presentate le bolle di loro nomina perchè siano muniti del regio *exequatur*.

Se non prendo abbaglio il numero di cotesti vescovi è di 27 e le istanze loro furono inviate, come è di regola, alla sezione di giustizia del Consiglio di Stato.

Appartengono cotesti 27 vescovi a tutte le provincie del Regno, esclusa solo la Sicilia, dalla quale nessuna domanda di vescovi pel regio *exequatur* a mia notizia è finora pervenuta.

Intorno a tre soli fra cotesti ventisette vescovi fu sollevata qualche eccezione circa al loro contegno politico, per modo che venne tenuta in sospeso la concessione del regio *exequatur* ai medesimi, finchè non sia abbastanza chiarito ciò che a loro carico fu apposto. Gli altri tutti ottennero dai Procuratori generali, dai Prefetti, dai Sindaci, da tutte quante le autorità le commendatizie più larghe. In esse, taluni di questi vescovi non solo vengono qualificati come remoti da ogni ingerenza estranea al loro ministero, ma vengono dichiarati altresì ossequenti alle leggi dello Stato e non punto avversi al nostro presente reggimento politico. Chè anzi d'uno fra essi, del vescovo di Ariano, città natale del nostro illustre Ministro Guardasigilli, è detto che eccitò i suoi diocesani e del clero e del laicato a prendere parte alle ultime elezioni politiche.

Or dunque, dai fatti esposti pare emergere chiaramente che la grande maggioranza del nostro clero non può essere in sospetto di partecipare agl'indettamenti del partito clericale; che la stessa gran maggioranza non osteggia nè il Governo nazionale, nè le nostre istituzioni, e che per conseguenza non c' è l'opportunità nè l'urgenza di mandar fuori una nuova legge speciale a repressione di quegli abusi a cui qualche membro di esso possa trascorrere nell'esercizio del suo ministero.

Di ciò pur troppo non si mostrò persuaso l'on. Ministro Guardasigilli, il quale, così veggente ed accorto come è, non vide la grande verità che havvi in quel volgare proverbio: « Per non attirare i fulmini non bisogna suonare le campane. »

Egli levò lo scampanìo con la sua legge contro gli abusi dei ministri dei culti, e allo scampanìo tennero dietro i fulmini, le proteste nei giornali, l'allocuzione pontificia, il conseguente gridìo del partito clericale d'oltre Alpi, e tutto il rimanente che non occorre rammentare.

L'onorevole Ministro Guardasigilli e i suoi colleghi non sono certo punto sgomenti di cotesti fulmini..... M' affretto a dire che nol sono menomamente neppure io; ma mi faccio lecito di volgere loro questa interrogazione:

Non era meglio scansare che cotesti fulmini fossero attirati?

Ho detto di non esserne sgomento, e ne dichiaro i motivi, i quali sono che le mie persuasioni di cattolico non contrastano punto in me coi sentimenti di patriota; che l'agitazione attuale del partito clericale in Italia ha avuto origine dalla malcapitata legge che discutiamo, e quella che ha rincrudito oltremonti non è altro che un rincalzo di questa; che a cotesta agitazione del partito clericale in Italia e fuori io non do peso, per la fiducia che ho nel buon senso e nel patriottismo delle nostre popolazioni ed anche della gran maggioranza del nostro clero, e per l'eguale fiducia che pongo nella saviezza delle Assemblee e dei Governi di tutti i paesi esteri; e da ultimo, che quella strombazzata di una guerra prossima a scoppiare tra l' Italia ed il partito clericale cosmopolitico mi pare una fola da romanzo, tanto sciapida, tanto ridicola, quanto l'altra del prigioniero in Vaticano.

Or dunque, non opportuna, ma inopportuna al tutto, per mio avviso, è da tenersi la presentazione di questa legge speciale, anche per gli effetti onde fu conseguitata, mentre essa poi non presenta alcun carattere di urgenza. A reprimere quegli abusi a che il clero può trascorrere nello esercizio del suo ministero, il potere civile non è punto disarmato.

Noi abbiamo la legge del 5 giugno 1871, la quale, se non ha disposizioni che rispondano a quelle ch' io reputo al tutto enormi ed inammissibili, contenute nel primo articolo di questa,

ne ha di rispondenti, su per giù, alle contenute negli altri, ed è più che sufficiente a salvar le ragioni dell'ordine pubblico e a far cessare il rischio che gli abusi del clero non siano repressi.

Quella legge, come eloquentemente dimostrava il nostro onorevole Collega De Falco, che allora teneva il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, quella legge risponde a cappello allo spirito dell'altra detta delle guarentigie, a cui fa seguito, ed è determinata dall'essersi nell'art. 16 di quest'ultima mantenuto l'obbligo dell'*exequatur* e del *placet* regio, finchè non sia provveduto a tuttociò che concerne alla proprietà ecclesiastica, con la legge promessa nell'articolo 18 della medesima: legge di che dura tuttavia il desiderio.

La legge adunque tuttavia in vigore del 5 giugno 1871 chiarisce più che mai che in questa legge speciale del tutto inopportuna non può ravvisarsi il carattere dell'urgenza.

Venuto così a capo del mio assunto, io debbo dichiarare, di che nessuno farà le maraviglie, che pienamente aderisco alla proposta dell'Ufficio Centrale. Però, quando essa non venisse accolta, io fo riserva di parlare sugli articoli di questo disegno di legge, e massime contro il primo articolo.

E qui innanzi di finire, mentre ho debito di render grazie al Senato della indulgenza con cui si è compiaciuto di ascoltarmi, chieggo licenza di esprimere una considerazione, alla quale sovente volte mi ricorre il pensiero e da cui venni riscosso profondamente dacchè si è cominciata la discussione di questa legge.

Non è certo chi, contemplando lo spettacolo delle presenti condizioni nostre, non si rifaccia talvolta a rammentare i sereni esordî di quel grande miracolo che fu l'italiano risorgimento, e non è certo chi da quel ricordo non sia tratto a fare un raffronto fra il tempo d'allora e il tempo d'adesso.

A fare un tale raffronto ero io testè condotto altresì dall'essermi caduta sott'occhio una scrittura che, per incarico del Governo provvisorio di Milano, io scrissi il 23 marzo 1848, il dì successivo a quello della meravigliosa liberazione della mia città nativa. Quella scrittura era un indirizzo a papa Pio IX ed esprimeva il concetto che il nome di Lui era stato un conforto, una forza ai combattenti nella temeraria pugna delle cinque giornate, che il nome di Lui era un'arra della redenzione di tutta Italia e delle sorti a cui la nazione intera, concorde ad invocare i benedetti di Lui auspicî, era chiamata.

Vi lascio immaginare, o Signori, con che animo io rileggessi quella scrittura, e a che pensieri fossi tratto dal raffronto tra quel tempo e quello in cui viviamo. Quale divario fra l'uno e l'altro! Quale abisso si è aperto tra i concetti e i sentimenti che allora parevano comuni a tutti e quelli che di presente ci dividono e ci trascinano a continue discordie e lotte!

A chi di ciò la colpa? Sarebbe facile il rispondere: « Ai posteri l'ardua sentenza. » Ma certo ognuno di noi che scenda nel fondo della propria coscienza, deve sentire una voce segreta dirgli: una parte di colpa tutti l'abbiamo avuta.

E certo fu gran colpa, e generale, quella di accogliere tutte le esagerazioni, ed il fare della esagerazione stessa un sistema.

Oh! facciamo di rinsavire: facciamo di comporci a scambievole rispetto, a scambievole indulgenza, a scambievole tolleranza. Facciamo di comporci a quegli affetti miti e mansueti, che attutiscono gli amari rancori ed alimentano la pace e a concordia.

Quanto a me, (*vivamente commosso*) già tanto innanzi negli anni, mi felicito di avere avuto un'occasione in cui proclamare le mie persuasioni di cattolico ed i miei sentimenti di patriota; quelle persuasioni e quei sentimenti che mi hanno accompagnato dal povero mio focolare domestico per tutte le vicende della sparpagliata mia vita; e che, spero, mi verranno a conforto nel momento della separazione suprema.

(*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori; non temano da parte mia il tentativo di un discorso. Io entrai in quest'Aula con troppa venerazione. È sì grande per me la fortuna, la buona sorte di appartenere a questo augusto Consesso, e tanto singolare l'onore, da potere appagare la più sfrenata ambizione.

Difatti più e più volte mi sono domandato, se faceva bene in occasione così delicata, così critica, riconosciuta tale dai più risoluti, di prendere la parola. Io so che non ho per me nem-

manco il pensiero, che tante volte incoraggisce gli uomini parlamentari, di volere almeno spiegare il mio voto, che nessuno mi domanda.

Non sarei degno del Senato, se volessi celare che anche in me vive quella tenue speranza di potere un giorno acquistare con lo studio, con la perseveranza, con l'abnegazione, soprattutto con l'amore del paese, un atomicino di autorità. So che nel momento non la posseggo. Eppure, o Signori, non ho resistito al desiderio di esprimere anch'io la mia convinzione, giacchè la convinzione è forte; dacchè io credo che, dal momento che si ha l'onore di appartenere al Parlamento, si ha il dovere, quando la convinzione è forte, di dare anche con umile voce l'occasione di farsi sentire da coloro che qui non seggono.

Io dunque so che non porterò al Senato nè alti, nè peregrini concetti; quello che oso sperare, quello che posso promettere, si è di studiare la temperanza. E lo dico tanto più che veggo innanzi a me schierati sospetti e timori, che non so se mi riescirà di dileguare. Quello che so è che non mi vanto della temperanza, imperocchè tutte le volte, o Signori, che io mi rammento delle intemperanze che si commettono sotto la bandiera della inviolabilità e della infallibilità, io mi ricordo con piacere dell'aureo motto che ho sentito coniare nella bocca di una donna del popolino fiorentino, alla quale darei gli onori della tribuna del Senato, se ne conoscessi il nome. In un momento critico per la sua città, così mi disse: « O signore, egli è molto più facile il non seguire che il non dare un cattivo esempio. »

Sono tre gli ordini d'idee, cui vorrei improntare qualche argomento in favore del progetto di legge che stiamo discutendo: uno di filosofia pratica; l'altro, se pure questo illustre Consesso e soprattutto i celebri giureconsulti che vi appartengono me lo vogliono concedere, vorrei chiamare di filosofia del diritto; il terzo riflette alle convenienze politiche.

E prima di tutto mi sia lecito di dire che non divido quel concetto di libertà che in questi giorni abbiamo sentito abilmente formulare nel Parlamento, e con passione fuori di questa Aula.

Quell'idea astratta della libertà, quel concetto assoluto, quello schema che diventa un'ombra, e che mi fa pensare all'impossibilità di far reggere in meccanica la linea retta ed il parallelismo delle linee, mi sembra veramente che non regga nella vita politica. Quello schema astratto mi fa pensare ad un fatto celebre della fisiologia moderna, che neanche in realtà l'occhio umano, il quale a tanti piace di considerare come una perfetta emanazione della creazione divina, corrisponde alle esigenze, quali oggi conosciamo, di un perfetto strumento ottico.

Io non posso riconoscere come esistente, come praticabile questo concetto assoluto della libertà. Laddove la libertà dell'uno comincia, là finisce quella dell'altro. Ed io certamente non darò tedio al Senato con lo sviluppo ulteriore di questa che a me sembra semplice verità, se solo mi vogliono permettere di invocare con lieve modificazione un'autorità, cui l'on. Collega Pantaleoni in una seduta precedente rese un tributo indiretto di omaggio, l'autorità dello Spinoza, che tanto mi piace di citare in questa Roma, legata per dolorosi e venerabili ricordi a Giordano Bruno ed a Galileo. Spinoza, o Signori, diceva: *Nemo contra Deum nisi Deus ipse;* ed io vorrei trasformare il suo detto in quest'altro: *Nihil contra libertatem nisi libertas ipsa.* Io vi confesso francamente, non posso trasformare la libertà in un campo di biade, nel quale potessi capovolgere la testa per nascondermi quella ferrea catena colla quale il clero superiore cerca di stringere la coscienza del basso clero, volendola atrofizzare, fino al punto di dimenticare la promessa del fondatore del Cristianesimo: *Pulsate et aperietur vobis.*

Il secondo argomento, il quale certamente con maggiore titubanza dovrei toccare, che anzi non oserei del tutto trattare, se non fossi confortato dall'autorità dell'on. Ministro Guardasigilli, riguarda, come diceva, la filosofia del diritto. L'on. Mancini, nell'eloquente discorso che sopra questo progetto di legge pronunziò nella Camera elettiva, dichiarò di avere una gran fede nella virtù preventiva di questa legge. Ora, o Signori, se bene mi appongo, spigolando sopra un campo che certamente non è il mio, mi par che si possa dire che ogni legge ha un doppio carattere, un doppio sigillo: ha l'intendimento di minacciare la pena a chi trasgredisce, ma anzi tutto ha l'intendimento più sublime di ammonire coloro i

quali potrebbero trasgredire e, se è possibile, di trattenerli.

So bene che si dice da uomini assai più autorevoli di quello che io da lontano mi immagini di essere, che questa legge non potrà colpire nessuno, che il primo articolo (il più critico, del quale stiamo parlando) non troverà occasione di applicazione.

Or bene, volete voi una dimostrazione più certa di questa, del fatto che questa non è una legge di persecuzione? D'altronde non esiste legge la quale esclusivamente aspiri all'occasione di colpire. Tutte le leggi, secondo me, perfino le draconiane, prima di tutto tendono ad evitare l'occasione che una pena s'infligga a chi ha peccato contro le disposizioni della legge stessa.

E non diciamo che questo sarebbe per così dire il primo caso di una legge la quale si voterebbe dal Parlamento, sapendo *a priori* che l'occasione di applicarla non si troverà che rade volte. Esistono altre leggi di simil genere e mi piace di invocarne una la quale, avendo stretta relazione colle pratiche della mia vita, mi pare che qui quadri perfettamente.

In molti paesi, o Signori, e mi rincresce che l'Italia non sia del numero (almeno in quelle università che io da vicino conosco, posso sbagliare per altre, non so come vada qui in Roma), in molti paesi, dico, esiste la consuetudine che quando un giovine medico sta per ottenere la laurea, deve giurare il così detto giuramento d'Ippocrate. Io mi rammento di averlo giurato nel momento in cui dell'esistenza di una legge che contenesse simili disposizioni io non ne sapeva nulla. Ora, nel giuramento d'Ippocrate, fra le altre cose il giovane futuro medico promette che egli non rivelerà mai i segreti che possa venire a sapere dai suoi clienti, secreti che potessero danneggiarli sia in senso morale che materiale, e questo giuramento, a me ed a molti dei miei compagni ha inspirato prudenza e cautele per regolare la nostra condotta nella vita pratica.

Mi piace assai di esser confortato dall'autorità dell'onorevole Senatore Mauri, in quanto sto per dire, che cioè non sono da meno i giovani preti nell'occasione in cui devono entrare nella vita pratica, e trovarsi di fronte alle leggi civili.

Io spero che se questa legge avrà la fortuna di essere votata dal Senato, sarà per loro una santa, sicura, utilissima ammonizione.

Signori, io sono troppo lieto, troppo pieno di gratitudine per aver acquistata la Italianità, per aver l'idea di spogliarne chicchessia; io non voglio spogliare il clero del suo carattere nazionale, ma spero che se il Senato avrà il paterno coraggio di inculcare loro questa ammonizione, farà sì che essi riconoscano l'alma madre, nella patria divenuta più grande, più possente e sopratutto più libera dalle gerarchiche pastoie.

Arrivo al mio terzo argomento ed avrò finito. Io sento, o Signori, che è la parte più scabrosa del mio discorrere e la svolgerò colla maggiore brevità di cui sarò capace. Veggo però che tutti sono d'accordo nel riconoscere che se da una parte il nostro progetto di legge si occupa di cose critiche, tutti sono d'accordo pure che tratta di cose di grandissimo peso, di grandissima importanza. Lasciate che ve lo dica: uomo abituato più a studi positivi che a cavillazioni e sottigliezze, sarà colpa mia, ma non so comprendere come dentro i confini geografici di un gran paese possa esistere un'isola, dalla quale possano uscire delle parole e delle minacce, che se fossero pronunciate dentro i limiti politici del paese costituirebbero, lasciatemi dirlo, un alto tradimento. Non temano che io voglia menomamente occuparmi della legge sulle guarentigie, io non sarei da tanto, e non sarebbe questo il momento; lo riconosco pienamente. Ciò non mi impedisce che io possa dichiarare di aver compreso, fortunatamente possiamo oggi dire *in illo tempore*, il Rouher, il Ministro Napoleonico, col suo famoso *giammai*, imperocchè quella parola che egli voleva mandare come un verdetto all'indirizzo dell'Italia, e slanciava invece un insulto alla storia, la storia ne ha fatto giustizia, perchè egli misurava il tempo colla fragilità del suo padrone; lo compresi, lo compatisco e gli perdono!

Voci. Bene!

Io compresi, o Signori, ed ho ammirato il soldato italiano, il quale appena entrato in Roma seppe sostenere il fuoco dei papalini senza colpo sparare. Ho compreso, dico, e ammirato quel sangue freddo e quella calma che certamente hanno fornito un illustre esempio.

Signori, ho compreso senza ammirarla la longanimità dei Governi italiani, i quali hanno creduto di dovere abbondare in riguardi per

quella Sede, dalla quale non solo le minaccie ci venivano, ma dalla quale s' invoca l' aiuto straniero.

Ma mi lascino fare un'ultima dichiarazione, e lì sta il profondo della mia convinzione: io credo che verrà, se non è venuto, il tempo in cui non vi sarà alcun cittadino italiano, molto o poco amante del progresso, il quale non debba o nell'intimo della sua coscienza, o esplicitamente riconoscere che l' Italia non avrà tranquillità, che non sarà veramente compiuta se non quando disposizioni legali avranno reso impossibile che sotto le bandiere della inviolabilità e della infallibilità si commettano le intemperanze delle quali tutti i giorni noi dobbiamo essere testimoni.

Ora, Signori, a me pare che questa legge, se viene dal Senato accolta, è un passo nella via per la quale vorrei che il paese camminasse, per porre un argine alle intemperanze di coloro che invocano le leggi del cielo per soddisfare ambizioni terrestri.

Ho finito; mi lascino riassumere il mio discorso in queste brevissime parole: io darò il mio voto a questa legge, perchè mi sembra un'occasione di affermare i limiti della libertà, di affermare i diritti (non parlo *pro domo*) i diritti dei credenti; un'occasione di affermare sè stesso.

Presentazione d'un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alle modificazioni degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875 e 9 luglio 1876.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Ufficî (*V. Atti del Senato, N. 55*)

Ora la parola spetterebbe *in merito* all' onorevole Senatore Alfieri; ma da una lettera comunicatami questa mattina da un mio Collega dell'Ufficio di Presidenza, ho rilevato che l'on. Alfieri, essendo stato negli scorsi giorni infermo per bronchite, aveva d' uopo del permesso del medico prima di muoversi da Firenze a Roma. Non vedendolo presente, devo credere che non gli sia stato ancora consentito di partire.

Nessun altro è iscritto per parlare *in merito*, e quindi la parola appartiene all'onorevole Senatore Linati, per parlare *contro*.

Senatore LINATI. Di rado, o Signori, io presi la parola in quest'Aula, perchè ebbi sempre la coscienza che nelle ordinarie quistioni amministrative e finanziarie la debole mia voce poco potesse giungere al vostro senno ed alla vostra prudenza; ma oggi si tratta di una questione di principio; si tratta di sapere se dobbiamo uscire da quella via di giustizia, di moderazione e di prudenza che abbiamo seguita fin qui. In faccia ad un così grave quesito, io non potrei serbare il silenzio.

Credo che nelle questioni di principio non basta dare il proprio voto, ma bisogna giustificarlo, bisogna illuminare la pubblica opinione.

Io accolsi con plauso il programma dell'attuale Gabinetto, poichè, ci vidi la promessa di un'êra di eguaglianza e libertà vera per tutti; ma appunto perchè accolsi quel programma sento il debito di essere ministeriale contro lo stesso Ministro e di difendere contro la presente legge i larghi e generosi principî in quel programma racchiusi.

La presente legge intende punire unicamente i ministri dei culti, di colpe che molti in molti modi possono commettere.

Infatti restringendomi al campo spirituale dico che vi sono superiori che negano ai figli, ai pupilli, ai dipendenti, l'istruzione religiosa, i sacramenti e le pratiche della religione; vi sono uomini che costringono le loro fidanzate a rinunziare alla sanzione morale del matrimonio religioso e a contentarsi del matrimonio civile; accade o può accadere che i parenti chiudendo gli orecchi alla preghiera dei moribondi negano loro i conforti del sacerdote che potrebbe spargere una goccia di dolce balsamo sulle angoscie e i terrori della loro agonia.

Tutti costoro offendono, ed offendono gravemente il sentimento religioso, ma di loro non si preoccupa la legge, tanto è evidente come sia falso ciò che da taluni si afferma, vale a dire che la legge presente sia stata statuita per garentire ai credenti la quiete della coscienza.

Questa legge è stata ordinata contro il clero unicamente, e costituisce una legge eccezio-

nale; ora, le leggi eccezionali sono sempre ingiuste perchè puniscono in un individuo ciò che tollerano in un altro; sono sempre immorali perchè affermano in principio che sia proibito ad un individuo ad un ceto di fare quello che è lecito ad un altro; sono sempre impolitiche perchè tolgono alla giustizia quel prestigio di imparzialità che solo può renderla autorevole e rispettata.

In antico vi erano in tutti gli Stati cattolici leggi eccezionali contro il clero, perchè il clero era un corpo privilegiato. Ai suoi privilegi positivi se ne opponevano dei negativi, si creavano leggi eccezionali contro chi era sottratto alle leggi ordinarie.

Questo stato di cose più non esiste in alcuno Stato d'Europa.

Ora da per tutto i ministri del culto sono pareggiati agli altri cittadini così nei diritti, come nei doveri. In Italia poi il culto dell'uguaglianza fu spinto tant'oltre da impedire col reclutamento militare il reclutamento religioso. Sarebbe un' ingiustizia, un errore il tornare oggi sulla vieta via dei privilegi e delle eccezioni.

Finirono per sempre i tempi in cui i delitti si punivano non in ragione dell' offesa recata ad un individuo ed alla società, ma in ragione della condizione sociale del colpevole. Giustizia eguale per tutti, pene eguali per la stessa colpa, i premi eguali per lo stesso merito, ecco ciò che vuole l'età presente.

Le rivoluzioni non si fanno oggi per la libertà, si fanno per l'uguaglianza, e il mondo non avrà quiete fino a che non l' avrà conseguita.

Ma, quali sono poi queste colpe, che si intende reprimere colla presente legge? Talune, per non dire tutte, sono già contemplate, punite e represse dalla legge comune.

Quella parte che soprattutto deve fissare la nostra attenzione è quella che si riferisce al turbamento della coscienza pubblica ed alla pace delle famiglie.

Io non credeva che a questi lumi di sole e in tanto sfoggio di progresso e di liberali, noi dovessimo essere chiamati a cercare e a punire i turbamenti della coscienza.

Il diritto pubblico di tutti i paesi d'Europa punisce i fatti esteriori, ostensibili, materiali, non si preoccupa de' pensieri, degli uomini dello stato della loro coscienza.

La società non s' ingerisce d'investigare se le sue leggi sono approvate o disapprovate, gradite o sgradite ai sudditi.

Basta a lei che non siano violate e trasgredite. Neppure le intenzioni le più criminose sono oggetto di pena, se non ebbero un principio di esecuzione.

Lo stato delle coscienze, i turbamenti delle coscienze sono cose affatto individuali, esse risultano da quanto v'ha nell'uomo di più libero, la ragione e il sentimento; come ogni uomo ha sentimenti e idee diverse, così ha una coscienza diversa e indipendente da quella di tutti gli altri.

Ciò che turba la coscienza di un uomo tante volte tranquillizza quella di un altro e però nessuno potrà mai turbare la mia coscienza se io non vi sia predisposto da uno stato morale anteriore, cioè, s'io non credo e non voglio.

Vi ha di più: un rimprovero di un superiore, gli ammonimenti di un amico, i precetti di un libro se mettono in contraddizione i miei sentimenti colla mia ragione ponno turbare la mia coscienza quanto una predica ed una confessione, e perchè il legislatore non se ne occupa? perchè non punisce quel superiore, quell'amico, non condanna quel libro? come intende punire un ministro del culto? Perchè sa che queste cose non sono di sua spettanza e che dei fatti della coscienza Dio solo è giudice e testimonio.

Queste verità non saranno al certo sfuggite al senno e dottrina giuridica dell'illustre Guardasigilli, e credo che egli non intenda punire i turbamenti della coscienza che in quanto siano cagione di fatti esteriori e materiali. Ma questi fatti non possono essere che di due sorta, o positivi o negativi.

Se sono negativi, come ad esempio il non comprare beni ecclesiastici, non prendere parte alle elezioni politiche, essi allora entrano nel dominio della libertà individuale che ciascuno può a sua posta usare o non usare senza offesa della società; o sono positivi come il sottrarsi alla leva militare, al pagamento delle imposte, il congiurare contro lo Stato, ed allora vi sono leggi che largamente provvedono a reprimere siffatti delitti.

Nel primo caso adunque la presente legge

riesce assurda ed ineseguibile, nel secondo caso odiosa.

Ma poniamo per un momento che il Senato sancisca la presente legge e che si persista a voler punire i turbatori della coscienza; io domando: chi sarà che potrà fare testimonianza in proposito?

I fatti della coscienza sono noti a Dio solo e da chi li prova. E però nel presente caso non si può avere altro testimonio che lo stesso denunciatore. L'accusato non potrà mai addurre alcun testimonio nè produrre prova che lo giustifichi contro chi affermi ch'egli ha turbata la sua coscienza o sconvolta la pace della sua famiglia.

Ciò potrà parere incredibile, potrà parere un sovvertimento di tutti i principî di diritto penale. Ma ammesso che il turbare la coscienza sia un delitto punibile dalle leggi, il rigore della logica conduce a siffatta conseguenza.

Sarà dunque lecito a qualunque mascalzone di accusare un ministro del culto di aver turbata la sua coscienza, ed il giudice dovrà prestarvi fede perchè di tal delitto non si può avere altra prova che le parole dello stesso denunciatore?

Ora io domando: quale sarà il giudice, quale il giurato che vorrà condannare ad ammenda ed al carcere un ministro del culto sopra un simile fondamento? E se lo farà, dove saranno e la morale pubblica e la giustizia dovuta, non dirò già ad un sacerdote, ma all'ultimo degli uomini?

Io perciò non temo di affermare che se anche si votasse la presente legge, essa resterebbe una lettera morta, di cui non rimarrà a noi che l'odiosità e la vergogna.

Se poi s'intende che turbino la coscienza quei ministri del culto che in qualunque modo disapprovano taluna delle nostre leggi, allora io dico che tale pretesa offende insieme il diritto del sacerdote e del cittadino. In primo luogo perchè in un paese istituito a libertà, non solo è lecito, ma doveroso a ciascuno di esprimere le sue opinioni intorno al pubblico reggimento. In secondo luogo perchè non v'ha alcuna relazione di dipendenza tra le leggi civili e le leggi religiose.

Ed infatti il ministro del culto cattolico non può riguardare il matrimonio civile che come un concubinato legale; non può riguardare la compra dei beni ecclesiastici che come partecipazione al furto; non può conciliare l'impenitenza finale coi riti e con la sepoltura ecclesiastica; e ciò non in forza di un capriccioso individuale apprezzamento, ma in forza delle leggi canoniche, le quali non furono fatte oggi e contro di noi, ma sono antiche e comuni a tutta la cattolicità.

Il sacerdote che condanna i violatori delle leggi ecclesiastiche, turba certamente la loro coscienza, ma compie un dovere impreteribile del proprio ministero. E voi, che riconosceste in lui il carattere sacerdotale, non potete disconoscere le conseguenze giuridiche che ne derivano, non potete punirlo dell'osservanza del proprio dovere.

Se il cattolicismo è la religione degli italiani, dobbiamo prenderla qual è con i suoi vantaggi e con i suoi inconvenienti. Se ci faremo una religione nuova, potremo farla a nostro uso e comodo; ma le religioni vecchie si pigliano quali sono, e non si può punire il loro ministro dell'osservanza di quanto prescrivono, senza venir meno alla logica ed alla giustizia.

Tra le dottrine della religione, che non mutano mai, e le dottrine della società che mutano sempre, i conflitti sono inevitabili; il solo modo di renderli innocui è quello trovato dall'illustre conte di Cavour: *libera Chiesa in libero Stato*. Noi fummo applauditi per averlo trovato; fummo lodati per aver saputo porlo ad effetto; perchè vorremo oggi rinunciarvi? Perchè vorremo sostituirvi i dettami dell'odio e della paura?

I preti nascono in Italia e checchè si faccia dovranno tardi o tosto diventare italiani, se noi con improvvide leggi non impediremo loro di sentirsi cittadini, di partecipare ai benefizî della libertà. Ma se ciò non dovesse avvenire, che potete voi temere dal clero? Il clero ebbe per lunghi secoli il privilegio esclusivo di dare alla società il morale ed intellettuale indirizzo; e ciò non valse a ritardare di un'ora sola il trionfo delle idee nuove. Noi tutti siamo nati quando il clero era arbitro delle scuole e della stampa, e non perciò riescì a spegnere o ad indebolire le nostre aspirazioni verso l'indipendenza e la libertà nazionale. E vorreste temerlo oggi che è povero, inerme, perseguitato?

Ciò sarebbe un porre in dubbio la santità, e

la giustizia, e la forza irresistibile del nostro provvidenziale risorgimento.

I preti non diverranno temibili che il giorno in cui li abbiate trasformati in martiri, il giorno in cui abbiate cambiata l'indifferenza dei più in compassione ed interessamento.

Sì, una legge eccezionale che veste un carattere di persecuzione che si dirige al clero, come tale, come è ingiusta all'interno, debbe riescire impolitica a fronte dell'estero, perchè, di fronte all'estero, noi abbiamo il dovere e la missione di custodire e difendere l'arca santa della fede cattolica. Secondo gli Italiani questa custodia è un diritto, secondo i forestieri è un privilegio. Ora i diritti e i privilegi impongono dei doveri, ed il dovere imposto all'Italia si è quello di fare alla libertà della Chiesa tutti quei sacrificî che sono compatibili colla sua dignità e colle sue istituzioni.

Ciò comprese il nostro Governo nel 1871, e colle franchigie concedute al pontefice ed al clero riuscì a scusarsi coi cattolici esteri dell'aver tolto loro la guarentigia del potere temporale. Sono oramai sette anni che noi raccogliamo il frutto di quella sacra politica. Dove sono i supremi interessi, dove sono i supremi pericoli che oggi ci sforzino a cambiarla? Noi siamo cinti all'intorno da nazioni cattoliche, e non possiamo, senza grave necessità, stabilire leggi che ci pongano con esse in un perpetuo morale conflitto, o che ci lascino di fronte ad esse in un perpetuo morale isolamento; noi non possiamo, senza grave necessità, disprezzare o respingere l'alleanza e la simpatia di quei popoli, che hanno comune con noi la civiltà latina e le credenze religiose. Il farlo sarebbe condannarci all'impotenza e prepararci giorni di dipendenza e di umiliazione. Ora, come possiamo noi sperare di conservare la simpatia e la fiducia dei nostri vicini cattolici, se statuiremo contro il clero leggi eccezionali, evidentemente ostili, fatte per calmare, non già la paura, ma l'ira di un pugno di settarî? Un Governo serio non lo fa, perchè è previdente, perchè non vuole senza necessità crearsi dei pericoli, alienarsi degli amici, subire dei protettori. Si pretende forse che i ministri del clero mutino le loro coscienze per non turbare le altrui? Ma è un fatto dimostrato dalla storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi, che tutti gli atti che vestono il carattere di persecuzione religiosa crescono il male a cui si vuole porre rimedio, o rimangono vani ed inutili; il giudaismo trionfò di Antioco e sopravvisse a Tito; il cristianesimo deluse l'ira di Diocleziano e l'arte di Giuliano; il protestantismo superò i roghi dell'Inquisizione e le stragi delle Fiandre, e il cattolicismo vinse i rivoluzionarî di Francia e gli anglicani d'Irlanda, e vincerà quanti altri nel loro acciecamento intenderanno di battere la stessa via, perchè la coscienza non si vince nè colla violenza, nè colla paura, ma colla tolleranza che vince il cuore, e colla ragione che illumina l'intelletto!

Riassumendo ora queste mie brevi parole dico, che col mio voto io respingerò questa legge. Essa è una legge eccezionale perchè si dirige ad un solo ordine di cittadini, è una legge tirannica perchè lede la libertà del pensiero e della parola, è una legge immorale perchè favorisce la delazione e la calunnia, è illogica perchè mette una parte della nostra legislazione in contraddizione coll'altra, è impolitica perchè senza necessità ci toglie amici e all'interno e all'estero, è irreligiosa perchè rompe il necessario vincolo di fiducia tra il sacerdote e il credente, finalmente è una legge persecutrice perchè offende le credenze religiose nelle sue necessarie manifestazioni, perchè sottomette a giudici incompetenti i dettami della coscienza.

Signori, la libertà non è un partito, non è un'opinione, è un diritto sacro, di cui le età trascorse con lunghi patimenti ci hanno preparato il possesso che abbiamo conquistato noi stessi coi sacrifici e col sangue! Essa non appartiene nè ad un uomo, nè ad un ceto, ma a tutti gli uomini, a tutti i ceti, e noi non possiamo, senza offendere la coscienza pubblica, negare ai ministri del culto quella libertà di opinione e di parola, che concediamo all'oratore, al professore, al giornalista.

Io deploro quanto voi che una parte del clero disconosca quanto vi ha di bello e di grande nel nostro nazionale risorgimento, ma se come cattolico non voglio che la religione sia posta a servizio delle passioni politiche, come liberale non voglio che i beneficî della libertà sian posti a servigio delle passioni settarie.

Se vorremo un'eguaglianza solo a vantaggio dei vincitori dell'oggi, se vorremo la giustizia solo a profitto dei nostri interessi, se vorremo

la tolleranza solo per le nostre opinioni, noi scalziamo la base del vivere libero, perchè daremo con i fatti una smentita a quanto proclamiamo in principio, perchè insegneremo al mondo una volta di più che oggi come sempre chi vince opprime, sia dai gradini di un trono, sia dall'albero della libertà.

(Bene, bravo.)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Benintendi.

Senatore BENINTENDI. Signori Senatori, voi avete udito i discorsi di tre valenti professori in favore della legge, ed il mio stile vi parrà più disadorno del solito, quindi a me non resta che raccomandarmi alla vostra benevolenza, promettendovi in cambio la mia brevità.

Io non posso dubitare della giustizia di questa legge, poichè mi è sicurtà l'essere stata proposta da due illustri Guardasigilli, uno illustrazione della magistratura, l'altro del foro; mi è anche garanzia, essere stata questa legge raccomandata, in occasione del Codice penale, da valenti giureconsulti, e da voi adottata; quindi io le darò il mio voto, sicuro di non commettere azione che non convenga ad uomo onesto.

Io sarò molto breve, e proverò l'opportunità e anche la necessità di votare questa legge.

Uno dei nostri egregi presidenti scrisse un libro intitolato: *della fortuna delle parole;* io vorrei avere la metà del suo brio per poter fare avanti a voi la storia della fortuna delle frasi politiche. Noi abbiamo udito ripetere una frase che è diventata assioma, pronunciata dal conte Cavour: *libera Chiesa in libero Stato.* Concedete a me, che militai sotto la bandiera di quel grande, che dica qual era il modo di agire del Cavour.

Morto quel Grande, i suoi luogotenenti, che il Ferrari chiamava i luogotenenti d'Alessandro, se ne disputarono la successione. Vediamo come questi signori usarono di quel capitale della grande eredità.

Egli nel sistema economico predicò il buon mercato della vita, onde i nostri operai potessero concorrere colle industrie estere, e perciò abolì il dazio consumo governativo, e tolse ai comuni il diritto di sovraimporre le finanze; i successori sono venuti fuori coll'estensione del dazio consumo, portandolo ad un tasso favoloso; inoltre imposero il *macinato.* Nella politica quali erano le idee del conte Cavour? Il Cavour diceva: « Signori, non voglio leggi eccezionali, non voglio stato d'assedio. Signori, libertà assoluta. » Gli eredi sono venuti colla legge sul brigantaggio e sulla Sicilia. Il conte di Cavour diceva: « da Torino dobbiamo aspettare il momento di andare a Roma. » Pochi anni dopo la morte del conte di Cavour, fu fatta la convenzione mediante la quale sono andati via da Torino, con danno infinito della concordia nazionale, delle finanze, della stessa Firenze.

Ma essi ereditarono almeno la grande frase: *libera Chiesa in libero Stato?*

Anche su questo ho qualche eccezione. Signori, vi è un proverbio che dice: *le parole sono femmine e le azioni sono maschi.* Osserviamo adunque quale fu la politica negli atti e nei fatti veri del conte Cavour. Il conte Cavour, quasi appena assunto al Ministero e Presidente del Consiglio, propose la legge del 1854, che è quella da cui cominciò a partire la presente legge.

Nel 1860 propose che questa legge fosse estesa alla Toscana; ed essa fu votata quasi ad unanimità.

Il conte Cavour, secondo me, giustamente vedeva che il numero dei vescovi era stragrande. Che cosa fece? Non nominò mai un vescovo per le diocesi che voleva sopprimere. Appena morto, si disse da un suo successore al Papa: nominate quanti vescovi volete, io non me ne impiccio più. Si rinunziò perfino all'antico diritto di presentazione e lo Stato fu innondato da una turba di nuovi prelati, molti dei quali nostri aperti nemici. Vedi fedeltà di eredi!

Signori, la parola *libera Chiesa in libero Stato* era precisamente un mezzo per la conciliazione, per venire a Roma coi mezzi semplicemente morali; e naturalmente se il sommo pontefice, se la Curia avesse acconsentito, la legge sarebbe perfettamente inutile, e la libera Chiesa in libero Stato sarebbe un fatto compiuto; e restare armati ancora contro un partito che amichevolmente ci avesse ceduto il potere temporale, sarebbe stata una vera follia.

Ora vengo a provare l'opportunità della presentazione della legge che attualmente è in discussione.

Non l'onorevole Mancini, ma l'onorevole Vigliani riconobbe che noi eravamo disarmati,

e che dovevamo avere qualche cosa per potere reprimere certe esorbitanze, non dirò del clero, ma di una minoranza faziosa del clero.

Signori, quando si fanno delle leggi, non si fanno per tutte le persone di un ordine; si fanno soltanto per quella minoranza che nuoce al regolare e buon andamento sociale.

Permettetemi, o Signori, che vi presenti un breve quadro di un fatto che successe nel principio del nostro risorgimento. Un Ministro, che era così buon cattolico quanto buon italiano, ammalavasi gravemente. Si confessava, otteneva l'assoluzione, poi domandava gli ultimi sacramenti. Il parroco di quella parrocchia, dietro gli ordini dell'arcivescovo, si rifiutò di somministrargli i sacramenti se non si ritrattava formalmente per la parte presa alla legge così detta poi Siccardi.

Quell'uomo onorando morì in mezzo a quelle angoscie che lascio a voi di immaginare.

Allora reggeva il Ministero il Baiardo italiano, Massimo D'Azeglio; egli fece immediatamente arrestare l'arcivescovo ed il parroco, e così salvò Torino dai disordini che la provocazione clericale avrebbe fatto certamente nascere; allora l'Azeglio aveva in mano l'appello agli abusi, esso non era in quelle circostanze nemmeno tutto affatto disarmato.

E qui mi giova di rispondere al preopinante il quale disse: Ma come troverete i testimoni? I testimoni li troveremo con facilità.

Quando un ministro di Dio va al capezzale di un moribondo a dire: Signore, o ritrattazione o non sacramenti, e negozia in tal modo quel ministero che pure dovrebbe dare con piacere, quando viene a negoziarlo per servirsi poi di quelle dichiarazioni come arma politica, Signori, dei testimoni ne troverete non uno, ma mille!

Se si fosse domandato: È vero che al Santarosa fu chiesta questa ritrattazione, minacciandolo della negazione dei sacramenti? Tutto il mondo avrebbe risposto: sì, è vero.

Tutti conoscono la circolare diretta ai confessori, riguardante i soldati che appartenevano alle provincie già pontificie; in essa si ingiungeva di negare assoluzione a quelli che non promettono di disertare alla prima occasione: dovevano i vescovi che spedissero simile circolare essere impuniti?

Ma si dice: voi fate una legge che non si applica che ad una sola classe. Voi guastate l'economia del Codice.

L'economia del Codice non la guasta questa legge, ma bensì la guastò la legge del 1871, quando noi, per correre dietro a un sogno di arcadica conciliazione, cancellammo gli articoli che riguardavano il clero, conservando quelli concernenti gli altri ceti di persone.

Un'altra ragione in favore di questa legge si è la tutela del clero inferiore. Signori, nel nostro clero convengo che vi sia molto di buono; vi sono molti che hanno aspirazioni patriottiche, ma non bisogna lasciare questi tali nelle mani di certi superiori intolleranti.

Quando i parroci potranno rispondere al vescovo ed a quei sacerdoti che premono sulla loro coscienza, perchè neghino l'assoluzione e la sepoltura ecclesiastica agli amici d'Italia: noi non vogliamo trasgredire la legge penale, dateci un ordine scritto, siate pur sicuri che ben pochi vescovi oserebbero insistere.

L'onorevole Senatore Cannizzaro disse nella seduta di ieri una cosa molto giusta: « Guai al Governo quando nella mente del popolo sorge il dubbio della sua debolezza, quando si ingenera l'idea che non sappia farsi rispettare. Tutto il mondo allora lo disprezza; quando invece il Governo comincia a mostrare una certa energia, oh! allora le cose procedono diversamente. »

Osservate la quistione della nomina dell'*exequatur*, da parte dei vescovi. Prima bastava che un'autorità qualunque, un Sindaco, un procuratore generale, per esempio, dicesse al Ministro Guardasigilli: il tale è stato nominato dal papa, senza neppure degnarsi di volgersi al Governo per domandargli il suo *placet*. E qui ringrazio di cuore il nuovo Ministro, il quale disse: Signori Vescovi, chi vuole l'*exequatur* venga da me, se no, no. E vedete che dopo tale dichiarazione, 27 vescovi vinsero la loro ritrosia e domandarono l'*exequatur*. Ma io non solo voglio difendere l'opportunità di questa legge, ma se fossi più eloquente vorrei provare la sua necessità.

Signori! Un partito che io potrei chiamare una internazionale nera, in questo momento soffia il suo odio su tutta l'Europa.

Questo partito che mette in esecuzione la celebre massima «*il fine giustifica i mezzi*» dice che noi con questa legge vogliamo togliere la

libertà al Sommo Pontefice, che noi violiamo ogni garanzia al medesimo dovuta; e si è già fatto sentire in molte parti d'Europa.

Alcuni Senatori e Deputati francesi, sospendendo un momento gl'intrighi per una impossibile ristorazione, alcuni, anzi molti vescovi, abusando della loro posizione ed usurpando l'autorità del prefetto corrispondendo direttamente coi sindaci hanno cercato in Francia di fare e fanno grandi proteste contro di noi.

In Inghilterra, un lord, degno erede di quelli che ai tempi di Elisabetta cospiravano con la Spagna in favore del cattolicismo, osa protestare contro di noi.

Ma vi è di più! Il Consiglio comunale di Dublino, dimenticando in quel momento tutti quei mille partiti che lacerano la Irlanda, vuol pure parlare dei fatti nostri, protestare, e rivolgersi al Ministero inglese pregandolo di far pressione sull'Italia. Nella stessa Olanda, dei vescovi che si sono scordati al sicuro delle felicità che i seguaci del duca d'Alba, di quel mansueto agnello che taglieggiò e tentò di annientare il loro paese a nome del Papa, si rivolgono al Re di Olanda, per dire: fate pressione sull'Italia! fino un ex-ministro spagnuolo ha l'intendimento di presentare la domanda che sieno finite una volta queste afflizioni del Santo Padre. In un piccolo Parlamento nel Belgio un ex-ministro ed un ministro in carica osano pronunciare il nome di questione romana ed invocare un possibile congresso.

Signori, la questione romana qui non vi ha; noi siamo a Roma, lo siamo per nostro diritto, non lo siamo per la tolleranza dell'Europa. Signori, ricordiamoci di una cosa. Se a questa turba di fanatici ci mostreremo menomamente titubanti; se essi potessero credere di averci intimorito, quanti pretesti non troverebbero per annoiarci colle loro pretese! L'Italia prenderebbe il posto della Turchia, cui tutto il mondo vuole imporre la propria volontà.

Dopo queste poche parole io scongiuro i Colleghi a voler passare alla discussione degli articoli e rispondere così a questa turba di gente che vorrebbe comandare in casa nostra.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI. Signori Senatori; la coscienza del popolo italiano si trova assai turbata in seguito a quell'alternarsi di eventi portentosi che continua da 30 anni in poi: a quellà profonda mutazione di Stato per cui caddero quelli che si sollevavano sopra gli altri, e vennero in alto quelli che prima erano depressi; al contrasto d'opinione che senza turbare la nostra quiete, lascia spesso peritose le menti poco avvezze a meditare sulla ragione degli eventi e delle opinioni.

Il papato intorno a cui si raccoglie la Chiesa cattolica alla quale vennero ascritti fin dalla nascita, tranne rarissime eccezioni, tutti i cittadini italiani, condanna severamente quelle rivoluzioni a cui lo Stato deve il suo essere. Il nostro Regno, secondo quella condanna, è una usurpazione: la nostra presenza in Roma una profanazione: la costituzione nostra, la negazione dei principî su cui si fondano l'ordine morale e l'ordine civile. Queste sentenze esprimono forse l'idea di tutti i membri del sacerdozio italiano? Io sono persuaso che no: reputo anzi che i preti italiani migliori e più sapienti ne hanno il cuore contristato.

Io reputo che il loro cuore sta colla patria a cui augurano e pregano da Dio di essere riconciliata colla sua religione. Non è men vero tuttavia che niuno di questi sacerdoti, amici nostri, può ufficialmente esprimere altra sentenza se non quella che io deploro! Di riscontro a questo fatto ne sorge un altro non meno deplorabile.

Molti dicono che le più aspre ostilità contro quest'ordine di cose, per cui l'Italia prese il suo seggio tra le nazioni d'Europa, vengono dal sacerdozio e dalla Chiesa cattolica che si deve dunque distruggere questa potenza; si deve scalzare il cattolicismo per distruggere la potenza del sacerdozio capitale nemico d'Italia; va così perdendosi il salutare influsso di quell'insegnamento morale che deriva dal cristianesimo, e se fra tutti non vi porteremo rimedio dovrà dirsi ancora una volta *gli italiani sono divenuti senza religione e cattivi.*

Voi sapete che quelle parole non sono mie, ma vennero scritte nel secolo XVI da un grande conoscitore degli uomini e dei suoi tempi.

In queste condizioni il Ministero ci propone la legge che vi sta innanzi agli occhi *sugli abusi dei ministri dei culti.* Io domando a me stesso se questa legge avrà per naturale effetto di quietare o diminuire almeno il turbamento delle coscienze. Non potrebbe accadere

invece che si accresca la confusione? Nè io vorrei che i più fervidi amici del sistema proposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia mi credessero opposto ad ogni repressione degli abusi dei ministri del culto. Non mi occorre di dichiarare con lungo discorso quale sia l'opinione mia su questo proposito.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale affermò nella sua Relazione che io proposi al Senato la legge del 5 luglio 1854. Io non posso accettare questo onore che egli, di solito esattissimo, mi attribuì. Non fui tuttavia estraneo alla formazione di quella legge. La preparai quando tenevo i sigilli dello Stato. Mi giovai in quell'occasione dei consigli di un mio onorevole Collega della Camera dei Deputati, nostro Collega oggi, chiamato dalla Maestà del Re a presiedere alle nostre adunanze.

Per me adunque, in questa materia, confesso che dal 1854 in poi non ho nè imparato, nè dimenticato nulla. Il mio sistema sulla repressione degli abusi dei ministri del culto non ammette nulla più e nulla meno di quanto sta scritto in quella legge. Nè perciò mi diparto moltissimo dalle proposte dell'onorevole Guardasigilli, giacchè in gran parte quelle disposizioni sono consentanee alle massime consentite presso tutti i popoli civili, ed applicate ai reati dei laici non meno che a quelli dei chierici.

Havvi tuttavia un'eccezione: la legge del 1845 vieta al ministro del culto, che esercita le sue funzioni, quella censura delle leggi e delle podestà, che è lecita a tutti i cittadini. La ragione è facile a comprendersi. La censura, che ogni cittadino di uno Stato libero ha diritto di fare delle leggi e dei governanti, è parte essenziale di quella libera discussione in cui hanno fondamento tutte le franchigie costituzionali.

Questo diritto di discussione appartiene ai sacerdoti come a tutti gli altri cittadini. Ma quando discorrono in chiesa, dove usando essi la loro autorità gerarchica, e non si esplica altra discussione, il discorso viene pronunziato in tal luogo e in tali condizioni per cui nessuno potrebbe replicare.

Egli è perciò, che in quanto a definizione di reati io convengo pienamente in quelle disposizioni della legge proposta di presente, che si accordano con quelle stabilite nella legge del 1854.

Il mio discorso si porta principalmente sull'articolo primo, col quale non ha analogia alcuna delle disposizioni scritte nella legge del 1852. Ivi sta scritto:

« Il ministro di un culto che, abusando del suo ministero in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

Qual è la coscienza pubblica a cui si accenna qui?

Si turba la coscienza pubblica quando si ostenta o non si celi il disprezzo alle sue leggi.

Coscienza, vuol dire consápevolezza, fatto che succede nell'animo nostro e che non occorre definire.

Ora, da per sè stessa, questa coscienza non porta nessun obbligo.

Perchè ci riferiamo alla coscienza pubblica?

Perchè nella coscienza umana succede un gran fatto: cioè la promulgazione di quella legge morale che gli uomini non crearono e che non possono distruggere, di quella legge di cui l'oratore romano scrisse:

« Lex neque hominum ingeniis excogitatum, nec scriptum aliquod populorum sed æternum quiddam, quod universum mundum regit, imperandi, prohibendique sapientia. »

La coscienza pubblica vuol dire la coscienza di tutti, allorquando un principio morale sia ammesso universalmente, ne consegue ch'esso è l'espressione genuina della legge morale.

Senonchè mi rammento di aver letto ne' resoconti delle vostre sedute in cui fu discusso il Codice penale, e mi rammento che essendosi discusso di quella coscienza pubblica, il Relatore dichiarò che coscienza pubblica vuol dire la coscienza della maggioranza dei cittadini che hanno aderito all'ordinamento politico che ci regge. Qui la questione s'imbroglia alquanto. Ciascuno deve inchinarsi alla verità da tutti conosciuta, ma non ho mai saputo che quando si tratta di legge morale, la ragione od il torto possa razionalmente ridursi ad una questione di maggioranza o minoranza.

Rammentatevi che io, dopo alcuni miei Colleghi, vi affermai che una parte del sacerdozio

italiano è devoto alla presente costituzione dello Stato.

Or bene io affermo, che nell'esercizio del proprio ministero, nessuno di questi sacerdoti riconoscerà l'obbligo di prender norma dalla coscienza della maggioranza; che debbo conchiuderne? che la promulgazione della legge porterebbe essa nell'animo di quei buoni sacerdoti la perturbazione di coscienza a cui accenna il suo precetto. Non dico che questa perturbazione sarebbe proprio opera del legislatore: in parte la si può considerare quale effetto inevitabile del contrasto tra le obbligazioni che preesistevano all'ordine nuovo, e le altre che esso introdusse sia pure: ma farà essa cessare i danni di questo contrasto, e della perturbazione di coscienze a cui accennavo poc'anzi? Ma, non tenendo conto di questi danni, è proprio utile, è proprio necessaria la legge? Così la pensa l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Contrapporrò alle sue le considerazioni proposte dal compianto ministro Raeli, quando proponeva al Senato la legge promulgata poi addì 5 giugno 1871, per abolire l'articolo 268 del Codice penale, per cui si introdusse una massima che si vorrebbe reintegrare oggi.

Ivi è detto: « l'indebito rifiuto dei proprî ufficî che è cagione del turbamento recato alla pubblica coscienza od alla pace delle famiglie, è punito dall'art. 268 del Codice penale del 1859. »

Codesto rifiuto, accompagnato da condizioni specialmente indicate nell'art. 6 della legge 18 germinale dell'anno IX, relativa alla organizzazione dei culti in Francia, vi costituisce uno dei titoli di appello per abuso.

Senonchè le stesse difficoltà incontrate in Francia allorchè si cessò di far valere il detto appello, si verificano anche in Italia; e, benchè sia prevalso il concetto trattarsi solamente del rifiuto per atti commessi dal cittadino in conformità delle leggi dello Stato, la disposizione dell'articolo 268 non cessa per altro di rappresentarsi come contraria ai principî di libertà che voglionsi assicurati al clero nell'esercizio del potere spirituale.

Quando anche infatti il pubblico ministero possa dimostrare che a' motivi di quel rifiuto restò turbata la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, non è men vero che il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero e secondo le discipline che lo governano nei rapporti coi componenti l'associazione religiosa delle quali il potere civile non sarebbe giudice competente. Per conseguenza l'applicazione dell'art. 268, quando pure potè aver luogo, fu ben lungi dal contribuire ad assicurare allo Stato ed ai cittadini l'esercizio dei proprî diritti ed evitare quel turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie cui si voleva provvedere: che anzi si può dire da questo procedimento è derivato maggiore scandalo. »

Tale era per il Raeli la conclusione della sua esperienza di giureconsulto, di magistrato, di Ministro, di Consigliere di Stato.

Potrebbe darsi che a chi non abbia conosciuto il Raeli, la sua autorità possa parere alquanto sospetta giacchè dettava le parole che riferî, quando il Governo stimava opportuno di proporre quella legge.

Egli era Ministro di Grazia e Giustizia e per conseguenza avvocato naturale di quella causa. Non poteva dunque fare altrimenti che rappresentarla in quell'aspetto che conveniva a chi la patrocinava. Forse perciò io darei minore importanza alle parole che vi ho lette testè. Moltissimi di qoi avranno conosciuto il Raeli; egli non era di quelli che per patrocinare l'interesse privato o del pubblico *vendon l'ire e le parole*.

Uomo austero, di convinzioni profonde, zelante sostenitore dei diritti della sovranità e nello stesso tempo, come ebbe a dichiararlo non fanatico, ma sincero, credente delle dottrine ortodosse, egli non avrebbe certo scritto quelle parole, se non gliele avesse dettate una persuasione sincera.

Conviene però che noi andiamo più innanzi in queste indagini.

Io confesso che l'art. 1° mi dispiace perchè ci trovo un poco la forma dei giudizi arbitrari, di quei giudizi che non convengono alle consuetudini dei popoli liberi. Si debbe condannare in nome della legge e non si condanna in nome della coscienza.

Voi sapete tutti che un giudizio che si rimette interamente alla coscienza del giudice, è un giudizio in cui l'arbitrio tiene il luogo della legge.

Quando dico l'arbitrio, non intendo il capriccio, ma la *discrezione*, il discernimento di un

giudice che dice a se stesso: non voglio far torto a nessuno, ma mantenere i diritti di tutti, ma non trovo nessuna frase assegnata dalla legge; tutto ciò sta benissimo. Ma la nostra civiltà, la consuetudine dei popoli liberi vietano una forma di giudizî in cui i diritti del cittadino siano assicurati piuttosto dalla discrezione del giudice, che dalle disposizioni della legge.

Nella discussione che si fece alla Camera dei Deputati, si aggiunse a quest'articolo l'inciso: *in offesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato.*

Certo, che esso restringe alquanto l'azione della legge. Non basta che venga turbata la coscienza pubblica, conviene ch'esso muova dall'intenzione di offendere le istituzioni o le leggi dello Stato. Ma avete voi un fatto esterno, un discorso, dichiarato da prove irrefragabili onde risulti nell'autore del fatto l'intenzione di offendere le istituzioni o le leggi dello Stato? Consentirò all'accuse ma non ci consentirò se l'intenzione risulti da una semplice congettura. Si è parlatoor ora del caso del povero Santarosa.

Il parroco che rifiutava il viatico al moribondo, voleva proprio offendere le instituzioni e le leggi dello Stato? Il magistrato che condannò, congetturò che il rifiuto avesse origine da questa intenzione. La legge delle guarentigie non permetterebbe più questo giudizio, perchè l'intenzione di offendere deve risultare dai fatti, non dalle congetture.

La legge delle guarentigie ha ragione, perchè al reato non basta il danno sociale, ci vuole il dolo, ed a stabilire il dolo, non bastano le congetture.

Voi avrete allora quei famosi *procès de tendance* contro cui mossero tante e tante proteste i liberali francesi ai tempi di Carlo X. E giustamente protestavano perchè i processi di tal fatta non sono consuetudini dei popoli civili, nè possono tollerarsi dai popoli liberi.

Si deve ancora considerare il disegno di legge in relazione coll'articolo 268 del Codice penale, giacchè dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Graziae Giustizia con cui accompagna la presentazione di questo progetto di legge, si vede l'opinione sua, che promulgando questa, ritornerebbe in vigore anche quell'articolo 268 da cui pare ch' egli si apponga. L' articolo 268 condanna il ministro del culto che turbi la coscienza pubblica col rifiuto dei proprii uffici.

La legge che discutiamo attualmente non definisce punto gli atti che turbano la coscienza pubblica, comprendendovi l'indebito rifiuto dell'ufficio sacerdotale; il giudice opererebbe secondo l' intenzione del legislatore applicando questa pena nei casi di rifiuto ai propri uffici.

La natura di questo giudizio, come risulta dalle discussioni che si sono fatte nei due rami del Parlamento e come risulta dalla natura stessa della cosa, è una reminiscenza degli antichi giudizi per appello *ab abuso.*

Ci fu un tempo durante il quale la Chiesa ebbe in tutti gli Stati un territorio che non dipendeva se non dalle sue leggi applicate dai suoi vescovi. Essa riconosceva tuttavia l'autorità del Sovrano laico, protettore della religione, *vescovo esteriore* che frapponeva la sua autorità per l'osservanza dei canoni.

La Chiesa non era solamente maestra di religione, essa rappresentava la più grande potenza di quei tempi. In tutti gli Stati cattolici possedeva gran parte di territorî, retti dalle sue leggi e sottoposti ai suoi giudizî.

La sovranità dei monarchi rappresentava un'altra autorità instituita direttamente da Dio, sulla quale i rettori della Chiesa, non meno che gli altri, facevano assegnamento, a tutela dei loro diritti e privilegî, giacchè in quei tempi il diritto ebbe forma di privilegio. Tutti ricorrevano ad essi per i loro gravami; si ricorreva anche per gli abusi dei giudici ecclesiastici. Tutto ciò in armonia colle condizioni di quei tempi. Non conviene credere tuttavia, come si dovrebbe attendendo alle proposte che ci stanno innanzi, ed alle discussioni agitate nel nostro Parlamento, che il giudizio *ab abuso* si riferisca all' abuso dell' autorità spirituale. In qual guisa si venne dunque a trarre innanzi ai Tribunali civili i sacerdoti imputati di avere rifiutato i propri ufficî ad un fedele? Questo fatto si noverava tra i *cas royaux, ou cas privilegiés*, tra quei fatti cioè in ordine ai quali si esercitava sempre l'autorità regia, qualunque si fosse la persona a cui venissero imputati. È questa la dottrina sostenuta dal Jousse, commentatore di alcune ordinanze francesi, riferita nel *Repertoire* (1) del Dalloz. Furono

(1) V. *Culte*, 227.

rari dapprima i giudizî dei Parlamenti francesi su tali materie. Divennero frequenti e trasmodarono durante le controversie a cui dava luogo la bolla *Unigenitus*, in cui la podestà civile si bisticciava coll'autorità ecclesiastica, i Parlamenti col Consiglio del Re, e certo non devono cercarsi tra quelle noiose controversie le grandi tradizioni del diritto ecclesiastico francese.

I giudizî a cui abbiamo accennato non sarebbero punto in armonia coi nostri concetti, in ordine agli ufficî propri del potere civile, ed alle competenze dell'autorità giuridica.

Si fingeva che il sovrano esercitasse direttamente questa giurisdizione, ma la esercitava per lui la magistratura investita del potere di polizia, e non tenuta in quelle materie alle forme ordinarie de' giudizî.

Ma, per conoscere la natura dei giudizî di abuso, bisogna considerare quale....

Scusate se mi dilungo!....

Voci. Parli, parli.

Senatore BONCOMPAGNI. Per chiarire la natura di questi giudizî conviene considerare ciò che divennero durante l'impero napoleonico. Quando il primo console ebbe tratto a sè l'autorità sovrana e conchiuso il concordato col pontefice, egli sottopose questo concordato alla sanzione del Corpo legislativo la cui autorità era piuttosto un'apparenza che una realtà.

Nel presentargli il concordato il Ministro portò anche quelli che i Francesi chiamarono *articles organiques* e disse che su questi non meno che pel concordato sia sulle leggi organiche ogni cosa si era stabilita d'accordo col Pontefice. Non era vero, lo dichiara il D'Haussonville, scrittore autorevole ed imparziale che scrisse sui documenti la storia delle relazioni tra la Chiesa ed il primo impero napoleonico.

Ma lasciamo stare questo punto che ha poca relazione col nostro argomento, e vediamo come procedessero i giudizî di abuso dopo la instituzione dell'impero napoleonico.

La definizione sull'abuso sta nell'articolo 6° della legge del 18 germinale che sta così espresso:

« Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, le contravention aux lois et réglements de la république, l'infraction des régles consacrée par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, degénérer contre eux en oppression on en injurs, ou en scandale public. »

Così Bonaparte, primo console, rivendicava a sè in materia d'abusi ecclesiastici tutta l'autorità esercitata già dai regnanti francesi. La materia a cui accenna l'ultima parte dell'articolo, quella che sta descritta dalle parole: *tout procédé qui peut compromettre l'honneur des citoyens* ha relazione colle proposte che vi stanno dianzi.

La disposizione francese rappresenta un'idea molto più chiara di quella che ci viene proposta. Ivi non si trova quell'idea così vaga ed incerta che campeggia nel disegno di legge italiana, della coscienza pubblica. Il legislatore francese si occupò dell'onore de' cittadini, e del *turbamento* che il ministro del culto può recare alle loro coscienze, prescrivendo loro ciò a cui non possono consentire. Non perciò è plausibile il sistema del legislatore francese che vuole frammettersi tra i fedeli ed il ministro del culto a cui impone di dar conto del modo in cui esercita l'ufficio spirituale.

Procediamo innanzi nell'esame della stessa Francia, enumerando le sanzioni stabilite contro i ministri del culto. *Déclare qu' il y a abus*, in ciò consiste sostanzialmente il provvedimento che si dà in questi casi. S'intende che la cosa proceda diversamente quando si tratti di fatti a cui mira il Codice penale. Gli articoli organici mirano a quelli soli cui si riferisce anche il primo articolo proposto, di cui si è parlato innanzi.

Voi vedete dunque che qui non si arriva mai nè a pene pecuniarie, nè ancora meno a pene afflittive.

Con quale concetto si ordinano quei giudizî, come insegnava il Portalis fino dal 1861, se non si tiene conto di certe convenienze, che non si vogliono trasandare; si pesano le contingenze di tempo e di luogo; si usa, secondo i casi, il rigore o la benignità: non vi ha materia più delicata di quelle che si attengono alla coscienza ed all'opinione. Il Governo deve tenersi in mano ogni cosa che possa influire sullo spirito pubblico; non deve abbandonare

alle Autorità locali le materie in cui si deve mantenere l'unità della massima e dell'indirizzo.

Voi vedete che si procede in Francia secondo un sistema affatto diverso da quello cui accannano le proposte che ci stanno innanzi.

Nel 1813, allorquando erano più accesi i contrasti tra Napoleone I ed il Papa, quegli ordinò, con decreto del 25 marzo 1813, che le Corti imperiali prendessero cognizione di tutte le cause che avessero relazione cogli abusi dei ministri dei culti. Il Gran Giudice (così chiamavasi allora in Francia il Ministro per la giustizia) si accorse che non era tanto facile dare i provvedimenti voluti dall'Imperatore, e ogni cosa rimase come stava prima. L'Impero cadde senza che quel decreto fosse posto in osservanza, ed ancora oggi si procede in quella stessa forma.

Tuttavia non conviene credere che l'opinione liberale francese si sia acquietata, abbia accettata quella instituzione, che non ci sieno state obbiezioni. Vi leggerò le osservazioni fatte su questa materia da uno dei pubblicisti più competenti, cioè il Cormenin, che nelle sue *Questioni di diritto amministrativo* dice così:

Vi riferisco le sue sentenze sulla ingerenza dello Stato nei casi di rifiuto dei sacramenti e dei funerali ecclesiastici, che potranno darvi concetto dei difetti e degli inconvenienti che s'incontrano in queste materie. « Nous pensons, nous, que l'administration des sacremens et des dernières prières est un fait purement spirituel. Si vous ne croyez pas, ne demandez pas à l'Eglise ce qu'elle n'accorde qu'aux croyants. Si vous avez la foi, soummettez-vous à ceux que gouvernent la foix. »

« On a confondu les temps, la vieille société de nos pères et la nôtre.

« Jadis l'être humain ne pouvait entrer dans la vie, se reproduire et retourner à la terre, sans que la religion ne présidât à sa naissance, à son mariage, à sa mort. La religion était tout l'homme, la religion était tout l'Etat. Spirituelle par ses sacremens, civile par ses registres, politique par ses empêchemens. On était catholique, ou l'on était rien, pas même époux légitime. Sans la participation orthodoxe du catholicisme, point de place au foyer de l'Etat, point de liens matrimoniaux, point de fosse au cimetière commun.

. . . . . .

« Mais aujourd'hui l'homme naît, fonctionne, se marie et meurt en dehors de la religion, et sans qu'il en souffre dans ses droits, son honneur, son crédit, sa famille, son ambition et sa fortune. »

Io vi ho parlato lungamente della legislazione francese perchè è la sola in cui meglio si svolse la dottrina e la pratica dell'appello *ab abuso*. Non è a mia cognizione che altrove sia in vigore il guidizio *ab abuso*, che se ci fosse, e l'esempio potesse giovare all'assunto che vi propone l'onorevole Ministro Guardasigilli in queste condizioni, conviene dire che paragonandole con la legislazione francese, quella che ci vien proposta, essa risulterebbe assai più rigida, e potrebbe noverarsi tra le più severe d'Europa.

Ora io vi chiedo se ciò convenga alle nostre condizioni politiche? Non tratto per ora questo punto, a cui ritornerò quando sarò presso al termine del mio discorso.

Facciamo intanto un cenno delle disposizioni che si contengono nell'articolo secondo. Vengo addirittura all'ultimo paragrafo. Sarò qui più ministeriale del Ministro.

Non inserì egli quest'aggiunta nella legge presentata alla Camera dei Deputati, che vi aggiunse la postilla. L'accettò il Ministro; non sono disposto io ad accettarla, quantunque il Ministro sia stato più arrendevole. L'aggiunta guasta l'armonia del tutto.

L'idea di legge mira a punire i reati dei ministri dei culti; la pubblicazione e la diffusione degli scritti non è un atto proprio dei ministri dei culti, ma di tutti gli editori e di chi si adopera diffondere le opere che vanno per le stampe, e per conseguenza anche dei giornali che li diffondono, anche dei cursori e degli uscieri che li portano. Questa materia si potrebbe lasciare alle leggi ordinarie. Il signor Ministro ci ha detto nell'esposizione dei motivi che la suprema inviolabilità personale introdotta per un elevato ordine di ragioni non può concedersi ai riproduttori e propagatori di discorsi o scritti, se in sostanza possa riconoscersi criminosa. Chi può dubitare di questa proposizione? Eppure finora i Ministri italiani che sovrastarono alle cose della giustizia non fecero mai sequestrare queste riproduzioni. L'attuale Ministro non fece sequestrare l'allocuzione pronunciata testè essa era tra le più veementi, ep-

pure il Ministro ordinò ai Procuratori generali del Re che non la sequestrassero.

Anche qui sono ministeriale e lodo la sua prudenza, ma perchè vuol egli che sia difficile ai suoi successori di imitarlo, come avverrebbe se fosse ammessa l'aggiunta introdotta dalla Camera dei Deputati.

Approvo dunque il fatto del Ministro, ma non approvo il commento che gli diede con una circolare che tutti abbiamo potuto leggere perchè fu riprodotta sui giornali. Astenendosi dal sequestro, si evitarono molti commenti che non potevano essere nè piacevoli, nè utili per la nostra cittadinanza. Ma il commento dell'onorevole Ministro eccitò alla sua volta degli altri commenti, e nè anche quelli furono piacevoli od utili.

L'onorevole Ministro disse nella sua circolare che l'opportunità della legge era oramai dimostrata. Vedremo in conclusione se sia opportuna tutta la legge. Non è certo opportuna l'aggiunta di cui abbiamo discorso ora.

L' articolo terzo è così concepito:

« I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire. »

Se quest'articolo fosse applicato secondo suona la lettera, sarebbe la legge più severa che siasi mai fatta o potuta ideare contro i ministri del culto, poichè il Governo del Re rivendicherebbe a sè il diritto d' interdire gli atti di culto esterno. Ora, che cosa è il culto esterno? Sono gli atti visibili con cui l'uomo esprime la devozione a Dio; quindi si potrebbe vietare ad un sacerdote non solo di dir messa, ma perfino di recitare le orazioni.

So che non si è potuta avere questa intenzione, ma non trovo che possa tollerarsi una legge, espressa in modo che potrebbe dar luogo a così sinistre interpretazioni.

Poco fa ho detto che accettavo la disposizione e non il commento dell'on. Guardasigilli; di questo articolo accetto il commento non la disposizione.

Infatti nelle discussioni che ebbero luogo in quest'Aula, quando si trattò del Codice penale, trovo una spiegazione data dal Relatore dell' Ufficio Centrale che, per non essere stata contraddetta dal passato Guardasigilli, anzi come mi pare, riconfermata da lui e dal suo successore, si può avere come interpretazione autentica.

Ecco come si espresse il Relatore dell'Ufficio Centrale: « I divieti a cui allude la legge sono quelli che possono venire motivati dalla tutela dell' ordine pubblico, e degli interessi dell'igiene pubblica, per esempio nei casi di epidemie le autorità civili possono impedire che si facciano quelle funzioni religiose che chiamano e raccolgono nell'interno del tempio una moltitudine di gente.

Io credo che questa dottrina sia assennatissima, e non mi opporrei certamente all'applicazione di una tale dottrina. Ma ci trovo una parola che richieda qualche osservanza. L'articolo dice: « I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del Governo. »

Orbene, ci sono i provvedimenti del Governo in cui si vede che il Ministero allargava alquanto la sua autorità oltre la misura che gli è consentita dalla legge. Infatti l'on. Ministro dell'Interno scrisse una circolare a tutti i suoi Prefetti in cui prescriveva che si proibissero le processioni, e poco tempo dopo le processioni religiose protette dal Codice penale furono vietate per decreto governativo.

Non era quella una disposizione data per casi singolari, come quella cui accennava qui il Relatore dell' Ufficio Centrale sul disegno di Codice penale; si trattava di una disposizione duratura, come sono quelle delle leggi. Se allora non avessi già letto la circolare dell'onorevole Ministro dell' Interno, me ne sarei meravigliato, come se ne meravigliarono molti dei miei concittadini, al vedere che il nostro Prefetto, molto osservante della legalità, molto stimato e onorato da tutti, trascorresse al di là delle facoltà attribuite al suo ufficio. Ad ogni modo, io tengo non doversi assolutamente consentire che provvedimenti di quella fatta abbiano una sanzione dalla legge o dal voto del Parlamento. Lo Statuto ci dice infatti che il Re fa i decreti che sono necessarî all'esecuzione delle leggi. Possibile che il Ministro dell'Interno abbia una facoltà più estesa di quella che ha il Re, o che possa conferirla ai suoi Prefetti! Quando il Prefetto dice: « le processioni religiose sono vietate fuori delle chiese, » deve dirmi da che legge venga il divieto. Questo sistema, queste dottrine si trovano confermate dalla giu-

risprudenza di tutte le Corti. Ci è una serie di decisioni conformate dalle Corti di Torino e di Firenze. Quantunque io non sia fra gli amici politici del Ministero, voglio essere giusto, e non tacere che un divieto simile fu già una circolare pubblicata nel 1865, quando era Ministro l'onorevole Lanza. È vero che quella circolare era scritta con più moderazione; anzi nel suo principio è detto che le processioni non sono vietate; (è detto anche nel Codice penale) nè nell' esterno nè nell'interno delle chiese, ma che tuttavia bisogna chiederne il permesso al Governo.

Venne allora la questione innanzi ai Tribunali, e furono assolti tutti quelli che il Governo voleva far condannare.

La circolare dell'onorevole Nicotera, scritta in modo più reciso, fu seguìta dal divieto che il Ministro aveva suggerito ai Prefetti.

Lasciando in disparte gli altri articoli, in ordine ai quali mi rimetto a quanto ne disse l'Ufficio Centrale, dichiaro che questa non è una buona legge; quanto può avere di buono e d'innocuo si trova già nelle leggi precedenti; il rimanente non si può giustificare.

Ora vorrei finire il mio discorso, essendo l'ora un po' avanzata, e tuttavia avrei bisogno di allargare la quistione e considerarla per poco in relazione coi principî che si sono stabiliti quando la Camera dei Deputati ha approvato il famoso ordine del giorno del 27 marzo 1861, che io ebbi l' onore di proporre d'accordo col conte di Cavour; ma l'ora è già tarda, e di fronte a certi concetti che vanno prevalendo fra noi, e che si odono invocati nelle discussioni più solenni, non sarà male che si odano alcune sentenze del conte di Cavour che, paragonate con quelle, paiono appartenere ad un'età preistorica, a quei tempi in cui i Greci dicevano che regnasse Astrea.

« Si vollero scansare tutti i punti di collisione, fare che nessuno domandasse conto alla Chiesa nè al sacerdozio di ciò che operavano in fatto di religione, in fatto di culto. » Molti separano oggi la parte della legge delle guarentigie che si riferisce alle condizioni del pontificato, e quella che si riferisce alle libertà assicurate al culto cattolico, dicendo che quest'ultime libertà si possono abolire quando vogliamo. Chi ne dubita? Certo possiamo abolirle, ma faremo male. Tutto il nostro sistema allora consisteva nell' impedire tutto ciò che potesse fare attribuire all'Italia l'intenzione di suscitare una quistione di religione, in occasione della caduta del potere temporale che si prevedeva necessaria, e che non ci incresceva. Perciò non volemmo attribuire allo Stato nessuna ingerenza su di cose che si attengono all'interesse religioso. Volevamo lasciare che la gerarchia ecclesiastica esercitasse larghissimamente la sua autorità, e per far vedere quanto sia sincera questa nostra intenzione, aboliamo tutte le altre restrizioni che si sono messe alla Chiesa, e tra le altre quella dell' *exequatur* e quella dell'appello *ab abusu*.

Questa era la sostanza della nostra politica, ed era conforme al sistema fino allora per fare l'Italia.

La nostra rivoluzione si ispirò alla moderazione facendosi accettare dai nostri avversarîe od almeno rendendosi accettabile. Ricordo quando io fui a Firenze dopo la rivoluzione del 27 aprile Il primo provvedimento che si diede fu quello di assicurare le pensioni ai Ministri del gran Duca. Questo era il nostro sistema. Noi evitavamo le questioni che potessero turbare la concordia degli animi. Era necessario per la costituzione del Regno di venire a Roma, ma era necessario di venirci in una condizione che fosse conforme alla nostra politica. E ciò era tanto essenziale, che il conte di Cavour diceva: « A parer mio essa si può assicurare, questa separazione, questa libertà che permettiamo alla Chiesa, si può assicurare in modo efficacissimo. La Chiesa troverà una garanzia potente nelle condizioni stesse del popolo italiano che aspira all' onore di conservare in mezzo a sè il sommo capo della società cattolica. I principî di libertà da me accennati debbono, o Signori, essere iscritti in modo formale nel nostro Statuto, debbono fare parte integrante del patto fondamentale del nuovo Regno d'Italia». Queste condizioni non furono scritte nel nostro Statuto, ma non fanno forse parte della costituzione del Regno d' Italia?

La costituzione del Regno, cioè le condizioni secondo cui esiste, non sarebbero forse diverse se non avessimo voluto venirci.

Quando siamo venuti, sarebbe stata nelle stesse condizioni la costituzione dello Stato, se invece di venirci pacificamente, fossimo venuti

a fare una reazione più o meno aspra contro il papato e contro la Chiesa?

Dunque la separazione della Chiesa dallo Stato è parte di costituzione, perchè la costituzione non vuol dire solamente gli 84 articoli dello Statuto, ma vuol dire la condizione, secondo la quale esiste lo Stato.

La condizione della nostra esistenza è questa, che noi abbiamo voluto che tutta l'Italia si riunisse insieme, che ammettendo tutto ciò che vi era di accettabile presso tutti i partiti, tanto di quelli che erano stati nemici nostri, quanto de' nostri aderenti.

Mi rincresce, o Signori, che quando si parla del conte di Cavour, si abbia da taluni il concetto e si esprima il sospetto che fosse una questione lustra che si metteva innanzi per imporre ai popoli forestieri.

Io protesto in nome della verità, e protesto per soddisfare al dovere che m'impone l'amicizia che mi ha unito a quell'uomo veramente illustre!

I sentimenti che esprimeva alla Camera erano quelli che mi esprimeva nei colloquî della nostra prima gioventù, sono quelli che l'animarono sempre.

Egli pensava al giudizio che le nazioni più civili dell'Europa avrebbero portato dell'opera nostra.

Ma più d'ogni altro una nazione stava in cima ai nostri pensieri; e questa nazione era la nazione italiana.

Noi non volevamo che il giorno della sua costituzione, del trionfo della nazionalità, fosse un giorno di discordia, di divisione, che ci fossero da una parte i vincitori, dall'altra i vinti.

Consentite ancora che vi legga un passo della discussione che ebbe luogo prima della rivoluzione del 2 marzo; egli prevedeva allora come cosa possibile che non fossero accettate le condizioni che avrebbero reso possibile la conciliazione col Papa.

« Ma e se ciò non si avverasse? (diceva il conte di Cavour). Se per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia, l'animo del Pontefice non si mutasse, e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera d'accordo? Ebbene, o Signori, non per ciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principî che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa su basi più larghe. »

Ora vi domando, Signori: questi principî che il conte di Cavour proclamava per arrivare a Roma sono quelli che hanno ispirato il disegno di legge che ci sta innanzi, quel disegno che rimarrebbe tra le leggi più severe d'Europa in fatto di abuso dei ministri del culto. Se il Senato lo approvasse, non si mostrerebbe ispirato al genio liberale e conciliante del conte di Cavour, ma a quella del fiero Cancelliere del terribile impero germanico.

Per questi motivi io darò il voto contrario alla legge.

L'on. Amari diceva, ricordando i suoi lunghi studi sulla storia d'Italia, fatti da lui con grande onor suo e con grande giovamento degli studi storici, e con grande onore d'Italia, ch' essi l'avevano reso avverso alla teocrazia.

Io dichiaro qui che se egli è avverso alla teocrazia, io non lo sono meno di lui, ma dichiaro ad un tempo che se non voglio l'Italia dominata da preti, non la voglio nemmeno rovinata dai nemici de'preti. Questa dichiarazione non si rivolge certamente all'illustre storico del Vespro Siciliano, a cui indirizzo un riverente ed affettuoso saluto.

(*Vivi segni d'approvazione*).

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

XLI.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorso del Senatore Paternostro in favore del progetto — Parole del Senatore Pantaleoni per un fatto personale — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Discorso del Senatore De Filippo contro e del Senatore Sacchi Vittorio a favore — Presentazione di varî progetti di legge e dichiarazione di urgenza di uno dei medesimi — Ripresa della discussione — Discorso del Senatore Cadorna contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze e i Ministri degli Esteri, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 87. Parecchi abitanti di diversi comuni del Veneto, in numero di 546, domandano che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo a disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge relativo a disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al Senatore Paternostro in favore della legge.

Senatore PATERNOSTRO. Signori Senatori! Al punto in cui è la discussione, dopochè i diversi oratori hanno svolto pro e contro tutte le ragioni che hanno creduto migliori per sostenere la legge, o per sostenere la proposta sospensiva dell'Ufficio Centrale, o il rigetto della legge medesima, comprenderete che io non vorrò far perdere a voi un tempo prezioso con ridire ragioni già ad esuberanza dette e spiegate; e debbo pertanto esser brevissimo. Le mie osservazioni tenderanno, non dirò, a spiegare il voto, ma a dimostrare da quali fatti, da quali argomenti ho acquistato la convinzione che questa legge è utile, opportuna e necessaria; che questa legge non eccezionale, ma speciale, non contraddice a quella sulle guarentigie, ma la completa; che non è abusiva, che non è persecutrice, ma che anzi è legge di libertà pel basso clero di fronte alle esigenze dell'alto clero; che è legge la quale può preservare i ministri del culto da violenze, da qualunque parte possano venire, perchè con essa noi facciamo sapere a tutti come non si possa impunemente abusare del proprio ministero.

E qui permettete che io vi riveli la dolorosa impressione che ho avuto non solo dalla discussione in Senato; ma anche da quelle che

intorno a questa legge si sono fatte e dalla stampa, e in altra assemblea, ed anche nei familiari conversari, soprattutto per la gravità che si è voluta attribuire alle disposizioni che essa contiene.

Ho trovato che si fa una strana confusione. Questa legge, che mi pareva la più semplice e che non avrebbe dovuto nè allarmare, nè eccitare passioni, perchè è complemento di leggi anteriori e riproduzione di articoli già accettati, è stata discussa e in parte giudicata, come se si trattasse di gravissime e del tutto nuove disposizioni.

Nel giugno 1871 si abolirono alcuni articoli del Codice penale; il Senato nel progetto del nuovo Codice ha riprodotto gli articoli che colla legge speciale del 1871 erano stati aboliti; l'augusta parola del Capo dello Stato accenna alla necessità di alcune nuove disposizioni legislative, ed il Ministro Guardasigilli vi presenta una legge modesta, che non è, su per giù, che la riproduzione di quella che c'era, la riproduzione di ciò che era stato votato dal Senato nel progetto del nuovo Codice penale.

Qui, o Signori, incominciano le dolenti note! Si grida: « è legge di persecuzioni e di sospetti, legge che è il segnale della lotta tra la Chiesa e lo Stato, legge che perturba le coscienze del mondo cattolico, che ci fa retrocedere di secoli nella libertà! » Ma perchè si è mosso tanto rumore?

Io non vedo la ragione di tante apprensioni, e pertanto ho voluto studiarla, e studiarne la storia, e mi sono sempre più convinto che a poco a poco (per le passioni che si agitano nel mondo politico), di una questione semplice se n'è fatta una grande questione, e si è data a questa legge una grandissima importanza, mentre in verità non ne aveva che ben poca.

Quando ho udito tutto questo gran rumore, mi sono domandato: L'onorevole Mancini, il giureconsulto, il liberale Mancini, l'uomo che ha speso tutta la sua vita sostenendo i principî di progresso e di libertà, è divenuto cieco, ha rinunciato a tutto il suo splendido passato?

Ma i valenti pubblicisti che con la stampa hanno sostenuto questo progetto, e i giureconsulti e sperimentati patriotti del Senato, ed i magistrati espertissimi che sono in questo Consesso, al quale sono orgoglioso di appartenere, e che hanno di già votato quegli articoli di legge, ma erano tutti ciechi, tutti retrogradi questi onorevoli Signori? Sono gli oppositori della legge i veri liberali? Erano in errore allora i Senatori che votarono, o è la passione politica che ci acceca oggi?

Una parola sull'ordine del giorno.

Io credo che anche l'Ufficio Centrale non vorrà insistere sulla votazione di quell'ordine del giorno. A me pare che del medesimo si sia già fatta giustizia da tutti. Se n'è fatta giustizia dall'egregio Senatore Lampertico nella sua dotta ed elaborata relazione, perchè il relatore ha discusso a fondo la legge; la relazione non si è arrestata ai preliminari, non si è arrestata alla discussione dei motivi che consigliano la sospensiva, accettata dalla maggioranza dell'Ufficio. Egli, con quella valentia che lo distingue, approfondì la quistione di merito, prevedendo il rigetto della sospensiva; e fece di più; non ha detto: la legge per sè stessa è assolutamente inaccettabile; ma ha fatto notare che potrà aver sede più opportuna nel Codice penale, salve alcune modificazioni. Ha spiegato perchè non vuole la legge speciale. Nel Codice penale, egli ha detto, sono altre disposizioni, altri correttivi; vi è l'assieme, l'amalgama delle disposizioni che danno un'altra intenzione e fanno cessare l'allarme di una legge speciale.

Saranno tutte buone ragioni, dico io; ma, in fine dei conti, mettete queste disposizioni nel Codice d'oggi, mettetele in quello di domani, fatene una legge speciale o no, la questione non cambia. Dunque, l'onorevole Relatore ha fatto, secondo me, giustizia del tentativo di sospensiva con la sua Relazione. Ne ha fatta giustizia il Senato, consentendo alle osservazioni che ebbi l'onore di svolgere sull'ordine della discussione. Ne hanno fatta giustizia gli oratori tutti che hanno discussa la legge; e l'onor. Boncompagni, nel suo discorso di ieri, non si è arrestato alla discussione generale, ma ha bensì con molta accuratezza, al suo solito, esaminati gli articoli.

Ora, Signori, quando si è presentato il progetto di legge, e si è presentato in conseguenza delle promesse fatte, in conseguenza di un ordine del giorno più o meno ristrettivo; quando si è discusso lungamente nell'altro ramo del Parlamento; quando il Senato si è occupato della legge per quattro o cinque giorni, e dovrà

occuparsene degli altri ancora, io credo non sarebbe nella dignità nostra finire con dire: or bene, dopo tutta questa discussione, sapete cosa faremo? Ne parleremo quando sarà tempo di discutere il Codice penale. No, Signori, voi dovete dire oggi se la legge sia utile o non la sia. Voi dovete dire oggi se la legge è reclamata dalla necessità dell'amministrazione, o se non la è; perchè delle due, l'una: o questa legge è inutile, non è reclamata dalle circostanze, dalle lacune della legislazione, e allora dite: non occorre; dite: la legge attuale provvede alla punizione degli abusi dei ministri del culto, e di questa legge nuova non abbiamo bisogno; dite: è stato un errore il presentarla; è stato un errore del Senato il metterla nel progetto del Codice penale; è stato errore dell'altro ramo del Parlamento discutere la legge e votarla; è stato errore del Ministero presentarla al Senato; ed è errore del Senato occuparsene. Non ne parliamo più.

Ma se la lacuna vi è, non avete voi bisogno di qualche articolo per riempire questa lacuna? E come, Signori, rimanderete tutta la legge?

Tutto al più potrete dire: rimandiamo l'art. A, l'art. B al Codice penale, ma voi non potete rimandare tutta la legge; voi non potete votare l'ordine del giorno, perchè la lacuna resterebbe, e resterebbe per tanto tempo quanto ce ne vuole prima che sia discusso e votato il Codice penale.

Dunque a me pare, che tutto consigli a non occuparsi dell'ordine del giorno e venire alla discussione degli articoli; ed ho fede che l'Ufficio Centrale stesso non insisterà nella sua proposta.

L'onorevole Boncompagni esaminava ieri gli articoli della legge. Vi parlava del primo articolo, dell'ultimo alinea dell'articolo 2.

Io lascio e al Ministro e a quanti giureconsulti sono nel Senato che vorranno prendere la parola nella discussione degli articoli, lo esaminare a fondo il valore giuridico, anche la dizione dell'art. 1°. Mi piace solo di rilevare una cosa.

L'onorevole Boncompagni parlava dell'arbitrio del magistrato giudicante, qualunque esso sia, e lo spiegò.

Se non ho mal compreso, egli ha voluto intendere per arbitrio quel criterio di verità ammesso in fatto di cose penali, cioè il proprio apprezzamento, il proprio convincimento. E l'onorevole Boncompagni diceva: se voi non avete altra guida che questo criterio di verità, che questo convincimento, in difetto della chiarezza della legge, in difetto della definizione del reato, colla elasticità della frase, voi lasciate luogo ad un arbitrio sconfinato, e questo arbitrio io non lo voglio, e pertanto non posso accettare l'articolo così com'è formulato.

Rispondo, che in materie penali quello che l'onorevole Boncompagni chiama arbitrio, non è che la necessità del giudizio. Formulate, definite come vi pare e piace, non è men vero che il magistrato giudica del fatto, delle circostanze che l'accompagnano, e della corrispondenza che il fatto possa avere con le disposizioni di legge: nel criterio di verità del giudice, nel suo convincimento non vi sono limiti, e se ciò chiamate arbitrio, è un arbitrio al quale non ripararete giammai.

Negli affari civili potete tener conto del tale o del tal altro documento, del tale o del tal altro patto contrattuale, ma negli affari penali il giudice del fatto non consulta che le sue impressioni, il suo convincimento, e non può quindi parlarsi di arbitrio.

Del resto, io non sono lontano dall'esaminare quando arriveremo alla discussione degli articoli, se per avventura l'articolo primo non possa esser corretto.

Non son lontano dal consentire che, pur lasciando il concetto, non si possa trovar una formola più chiara, più precisa, che rassicuri l'apprensione dell'onorevole Boncompagni e di quanti parteggiano per la sua opinione.

Dirò lo stesso per l'ultimo alinea dell'articolo 2.

Io anzi mi proponevo di presentare un emendamento in proposito.

A me, come all'onorevole Senatore Boncompagni, è parso e pare che il dire: che siano puniti con le stesse pene coloro che diffondono gli scritti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano, sia non solo una disposizione troppo elastica, troppo larga, ma una disposizione ingiusta.

Se voi volete punire gl'individui che diffondono gli scritti, come complici, voi dovete cercare l'elemento della complicità; vi deve essere qualchecosa che stabilisca quest'elemento di

complicità; e non arrestarvi al fatto semplice della diffusione senza dolo.

Per esempio, arriva una pastorale (pubblicata in un giornale) e che costituisce uno dei reati di abuso; vi è il cieco che sta alla cantonata a vendere i giornali, e si limita a prendere il soldo, e non vede e non sa di pastorale e di abusi; volete voi condannare questo povero uomo come complice?

E quei che vivono vendendo giornali, senza interessarsi se sia un giornale clericale, repubblicano, costituzionale o internazionalista, volete voi condannarli come complici? Io a questo in verità non mi saprei adattare, e quindi ritengo che il Senato debba correggere questo alinea della legge.

Lo stesso dico per il terzo articolo, in cui si dice: « I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo sono puniti col carcere ecc. ».

Io confido che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà consentire che si spieghi meglio questo concetto: *contro provvedimenti del Governo.*

Non si può supporre che il legislatore voglia estendere con questo articolo la facoltà del Governo fino a colpire con provvedimenti cose che non dovrebbe colpire, nè questa può essere, nè è l'intenzione del Governo; ma infine, onde quest'articolo, assolutamente necessario, non si presti a malevoli commenti, parmi sia opportuno di introdurvi una qualche modificazione.

Meno questo, o Signori, io credo che la legge nel concetto generale possa e debba approvarsi.

Prima di procedere avanti, devo dire due parole all'onor. Senatore Boncompagni per le sue osservazioni sulla questione delle processioni.

Prendo occasione di parlare di ciò, in relazione all'articolo 3, perchè la proibizione è un provvedimento governativo dipendente da disposizioni di legge. Ho qui la circolare dell'on. Ministro dell'Interno che riguarda le processioni, e il Senato vorrà permettermi che ne legga qualche periodo che serve a spiegare il nostro apprezzamento.

L'on. Ministro parlava di una circolare del 20 settembre 1874 della quale credo ha parlato anche ieri l'on. Senatore Boncompagni, caratterizzandola molto più mite di quella dell'attuale Ministro dell'Interno.

Il Ministro accennava alle difficoltà che ha l'autorità politica di provvedere in tempo contro i danni di alcune processioni, danni che riguardano l'ordine pubblico e l'igiene, e diceva in seguito: « Se da una parte è fermo intendimento del Governo di mantenere e tulelare il pieno esercizio della libertà religiosa, non può disconoscere dall'altra essere suo stretto dovere di provvedere tanto al mantenimento dell'ordine, affinchè non avvengano quei dissidî e conflitti tra una stessa popolazione cui le processioni fuori del recinto delle chiese potrebbero dar motivo o pretesto, quanto alla tutela della pubblica igiene. Laonde, per queste ragioni di ordine e di sanità, io ravviserei opportuno che i signori Prefetti abbiano a prescrivere con apposita e formale ordinanza il divieto delle processioni religiose all'esterno dei templi, colla comminatoria ai trasgressori di essere sottoposti alle pene di polizia sancite dal Codice penale a senso dell'articolo 146 della legge comunale e provinciale, sempre che i fatti di disobbedienza non fossero punibili con pene maggiori ai termini dello stesso Codice. »

Soggiunge il Ministro « colla medesima ordinanza i Signori Prefetti si riserveranno la facoltà di permettere secondo le circostanze di tempo e di luogo, le dette processioni, qualora ne venisse fatta loro dimanda di volta in volta da parte del ministro del culto. »

Cosa dunque fece il Ministero? Volle mettere i Prefetti in condizione di conoscere preventivamente quali processioni dovessero e potessero aver luogo, onde poter provvedere in tempo all'ordine pubblico e all'igiene. Prima di andare avanti farò una dichiarazione, ed è questa: che trovandomi per ragioni d'ufficio ad eseguire questa circolare, io non ho mai proibita una processione.

Non l'ho mai proibita, perchè non si è mai presentato il caso che mi si fosse fatto temere che vi potesse essere un attacco all'ordine, o che il sentimento pubblico potesse essere offeso.

Il caso non essendosi presentato, io mi sono valso del potere che aveva di permettere, come ho permesso sempre, tutte le processioni; e quando dico che non ho rifiutato un solo permesso, dico la verità, perchè da un anno in qua nella provincia che ho l'onore di reggere

si son fatte centinaia, e forse qualche migliaio di processioni.

Io che non sono pretofobo, ma tollerantissimo, e tutti lo sanno, non mi son valso della facoltà del divieto, e non ho avuto mai istruzioni contrarie alla mia maniera di vedere; nè credo ne abbiano avute i miei Colleghi.

Le circolari e le ordinanze non servono ad essere strumento di persecuzione per il clero; ma valgono nelle occasioni alla tutela dell'ordine pubblico e dell'igiene.

Ora, Signori, domando io: si ha il diritto, per questione d'ordine pubblico, perchè tutto proceda regolarmente, di impedire che, senza permesso, escano i Santi, con tutto il loro accompagnamento, in processione per le strade? Non si vuol riflettere che qualche volta, per circostanze di tempi e di luoghi, possano nascere perturbazioni a causa dei zelanti di altri culti?

Io credo che anche all'on. Senatore Cantelli non sia mai sorto il dubbio che si avesse il diritto di impedire le processioni in istrada, o di dare il permesso; e l'on. Ministro Lanza fece anche la circolare; e ve ne sono diverse di queste circolari, e di diversi tempi. E dirò che in qualche località è invalso talvolta l'abuso di accordare bensì il permesso per una processione, ma di far pagare a coloro che domandavano il permesso qualche somma in favore di opere di beneficenza, come asili infantili, ospedali; abuso che credo sia oggi dappertutto cessato.

Voi avete città nelle quali vi sono evangelici, israeliti, valdesi, e spesso le reciproche intemperanze possono far temere collisioni fra i seguaci dei diversi culti. In questi casi, non è utile il provvedimento della proibizione? E come si può sostenere che per ragioni di ordine pubblico e igieniche non si possa impedire l'invasione delle strade alle processioni, quando avete il diritto di impedirle, e le impedite, se non si ottenga un permesso preventivo, alle maschere? *(Mormorio)*

Credete voi, per esempio, che l'anno passato siano usciti per le strade di Napoli l'Emiro e i carri senza permesso dell'autorità?

Voci. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Quando i saltimbanchi non possono mostrarsi in piazza senza il permesso dell'autorità?...

Voci. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Domando perdono, Signori, non comprendo queste interruzioni; io enumero i casi, ecco tutto; se si vuol profittare di una parola per svisare il concetto dell'oratore, non c'intenderemo più.

Non può mai venire in mente a me certamente di paragonare i ministri del culto, le processioni, le rispettabili religiose tradizioni popolari con i saltimbanchi e con le maschere! Ma io Signori, enumero, e dico questo: che se avete diritto d'impedire l'esercizio senza permesso nelle pubbliche vie agli assembramenti di qualunque specie, alle maschere, ai saltimbanchi, ai giuocolieri, ai musicanti, ai fuochisti, voi avete il diritto d'impedirlo, salvo il permesso, ai ministri di tutti i culti i quali volessero esercitare atti del loro rispettivo ministero fuori del recinto del tempio; del resto, o Signori, i ministri del culto non se ne sono doluti.

Non ostante le firme apposte a petizioni contro la legge che discutiamo, dopo la parola d'ordine venuta da Roma; non ostanti le mene del partito retrogrado, tutti o quasi tutti i ministri del culto cattolico han compreso che il Governo avea il diritto di vietare o permettere; e tutti o quasi tutti chiedono il permesso per le processioni che hanno luogo su larghissima scala, con soddisfazione dei devoti amatori di simili spettacoli religiosi.

Spesso, credetelo pure o Signori, sono i dottrinarî che agitano il paese, agitano la coscienza pubblica e le parti interessate, mentre queste non ci pensano nè punto nè poco.

Nessuno ha mai pensato che l'autorità politica non avesse il diritto d'impedire le processioni per ragioni di ordine pubblico; nessuno ha mai pensato che non vi dovesse essere il permesso. Ma ora che si procura di mettere in dubbio la legalità delle disposizioni governative; che si vuol far credere tutti i santi del paradiso rappresentati dalle loro imagini poter correr le strade senza permesso; ora che si dice alla popolazione: seguite S. Vincenzo, S. Giusto, Santa Filomena, sparate dei fuochi, fate tutto quello che volete... l'autorità politica non deve immischiarsi, non può prevenire il disordine; ora che si strombetta come qualche magistrato abbia negato la pena alla contravvenzione; ora che si sa che in uno dei primi corpi dello Stato, nel Senato per esempio, può prevalere questa opinione, poichè uomini auto-

revoli come il Boncompagni la professano, credete voi che il rispetto alla religione, alla legge, al principio di autorità, all'ordine se ne avvantaggino?

E se individui appartenenti ad altri culti tirassero delle pietre addosso ai passanti, ed insultassero le processioni? se non si levassero il cappello, e gli altri volessero obbligarli a levarselo? Se passando la Madonna, un tale che non ha quella fede si permettesse un'ingiuria, e ne venisse un conflitto? Allora si domanderebbe: che cosa fa l'autorità politica? L'autorità di pubblica sicurezza del paese che cosa ha fatto? Dovrebbe l'autorità rispondere... lo dirò in altra occasione, e quando sarò più libero, cosa dovrebbe rispondere.

Per ora, osservo che certe questioni non dovrebbero essere sollevate.

Io per me, o Signori, fedele al mio principio di star sempre nei limiti della legge, vi starò; io non ne abuserò mai, ma eseguirò, e farò eseguire gli ordini legittimi nei limiti delle mie attribuzioni. Era questo quello che volevo dire in fatto di processioni, e passo ad altro.

La digressione, mio malgrado, è stata un po' lunga; ciò m'impone l'obbligo di sfiorare semplicemente il tema della bontà ed opportunità della legge, poichè ho promesso di esser brevissimo.

L'onorevole Senatore Airenti, se non erro, diceva di vedere in questa legge il principio della lotta fra la Chiesa e lo Stato, cui avremmo noi dato causa. Ora, io rispondo che in questa legge veggo tutto il contrario, veggo lo strumento per evitare questa lotta fra Chiesa e Stato.

Quando ciascuno starà nei propri limiti, quando ciascuno saprà che al confine havvi la legge come barriera quando ciascuno avrà la persuasione che lo Stato è là vigile per tutelare la società dagli abusi dei ministri dei culti, nell'esercizio delle proprie funzioni, allora la lotta non può diventare violenta, allora, come diceva ieri l'onorevole Senatore Moleschott, avremo quel bene della vera libertà, e ragionevole temperanza, risultato della filosofia pratica e della filosofia del diritto. E ciò perchè? Perchè ciascuno saprà e conoscerà i limiti nei quali deve restare. Al contrario, se Voi lasciate liberi gli abusi, se Voi non avete per essi una sanzione, voi sapete dove incominciate ma non dove potete arrivare.

Questa legge non vuole imporre o disturbare servizî spirituali, nè principî religiosi, anzi vuol tutelarli evitando il bisogno di severe repressioni; non è inquisitoria, persecutrice, immorale, com'è stata qualificata; ma è legge che frena le intemperanze dei troppo zelanti o troppo ciechi: con questa legge si vuole il rispetto alle nostre istituzioni e alle nostre autorità come noi rispettiamo i diritti della Chiesa, e i ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero religioso.

Una parola all'onorevole Senatore Pantaleoni, perchè desidererei che dica se interpreto bene una frase sua, che ho creduto, me lo permetta, poco corretta e poco felice.

Io ho creduto che l'on. Pantaleoni abbia voluto dire che nella sua onestà politica e religiosa crede necessario non votare questa legge, ma che non abbia minimamente voluto dire che chi vota questa legge non fa opera onesta. Ho indovinato?....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PATERNOSTRO... Perchè, se ciò non fosse, io direi all'on. Pantaleoni che l'onestà assoluta esiste fortunatamente, che l'onestà non è il monopolio di alcuni, che l'onestà non consiste nel volere a forza che si professino i principî che noi stessi professiamo, che ognuno è giudice dell'onestà delle proprie azioni e delle proprie intenzioni, e che io mi credo eminentemente onesto, pur votando questa legge con la profonda convinzione di fare il bene del paese.

Vi ho detto che la legge sugli abusi è una necessità; è una necessità per tutelare il clero; tutelarlo perfino dagli abusi dell'autorità politica. Quando voi avete la legge, quando sapete che tutti gli abusi debbono essere denunziati all'autorità giudiziaria, ed avete il magistrato che deve decidere, e la sanzione penale vi è, non avete bisogno di altro; ma quando la legge manca, dovete ricorrere ad altri mezzi, o per lo meno siete tentati di ricorrere ad altri mezzi che possono non esser sempre strettamente legali.

Voglio dirvi in poche parole di un fatto che mise, o poco mancò di mettere l'autorità in un imbarazzo, e perchè? Perchè manca la

legge, perchè, consultati personaggi competenti, hanno detto: badate a quel che si fa, poichè forse manca la legge, forse mancano sanzioni penali, forse non è conveniente denunziare il fatto al magistrato; dunque lasciate correre!

Il fatto, o Signori, è questo. In una piccola città del Regno, fin dall'ottobre ultimo, un San Francesco di Paola pare che sudasse sangue. Di questo sangue pare che se ne inzuppassero dei fazzoletti, e si mandassero in regalo o in vendita in altre città.

In una di queste è arrivato un fazzoletto intriso di sangue e fu messo nelle mani di un altro San Francesco di Paola. Signori Senatori, voi capirete bene che se vi sono molti dotti e spiriti illuminati, i quali comprendono le cose come si devono comprendere, vi son pure in tutti i paesi del mondo molti ignoranti. Pertanto cominciò certa agitazione; pianti e preghiere; si cominciò ad osservare che il sudore del Santo aveva dovuto avere una origine: ebbene, o Signori, due fanatici preti si dice dichiarassero, insinuassero che il San Francesco di Paola sudava sangue per le violenze che il governo italiano commette contro la chiesa e contro il Santo Padre.

Comprenderete bene, o Signori, che giunte le cose a questo punto dovette immischiarsene un tantino anche l'autorità.

Non vi dirò il resto: il fazzoletto fu tolto; fortunatamente non si ebbero a deplorare disordini, perchè il Santo venne privato del fazzoletto durante la notte, quando cioè i devoti non erano in ginocchio e quando ancora le carovane dei paesi vicini non erano arrivate, come più non arrivarono, per l'adorazione e la preghiera. Il fazzoletto si consegnò, credo, al vescovo.

E la cosa finì così senza che si facessero scandali e processi.

Io credo che nessun altro fazzoletto si sia per ora disposti ad esporre, e voglio sperare che il S. Francesco di Paola a quest'ora non si permetterà più di sudare, e lascerà in pace il Governo italiano.

Vi ripeto, si pensò di tradurre gli autori di tali mistificazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, e si discusse se doveva ciò farsi, non perchè il fatto delle accuse al Governo non costituisca reato, ma perchè i preti sostenevano, che la cosa era vera, che il miracolo era stato verificato dal vescovo, ch'essi ripetevano quello che aveano udito, e lo ripetevano senza malizia, con convinzione, ecc. ecc. Ditemi, o Signori, che cosa poteva fare l'autorità in questo caso?

Si sarebbe gridato all'abuso, alla violenza, alla profanazione... Si usò prudenza in difetto di una legge su certi abusi, e voi... voi non volete la legge!

Un concetto espresso dall'on. Cannizzaro è presso a poco questo: badate, in certe circostanze non bisogna essere travicelli, badate che in tutto e per tutto il principio d'autorità, quando non è violento, quando è giusto, quando sta nei limiti della legge, è quello che impone; al contrario invece il principio di debolezza vi trascina là dove non vorreste arrivare; dunque siate energici con la legge alla mano, vigili per frenare gli abusi. Ed io sono della sua opinione nella quale mi fa persistere la lunga mia esperienza.

Quanti mi conoscono, sanno come io sia tenero di tutte le libertà e della più larga tolleranza. Io che tutte le volte che sono entrato in un'amministrazione, all'uscirne ho potuto applaudirmi di non avere sulla coscienza un atto di violenza; io che restai sempre nel limite della più stretta legalità, sino allo scrupolo, ebbi ad accorgermi che quando si provvede a tempo, quando si vigila e si accenna con risolutezza ed energia a volersi servire delle leggi, quasi tutti si rassegnano; ma quando si è deboli o disarmati, è difficile una corretta amministrazione.

Avrei una serie di fatti da citare per provarvi, primo, che una legge ancorchè difettosa evita gli arbitrî e tiene in freno chi ha interesse a turbare la società, soprattutto in circostanze delle quali noi ci occupiamo; secondo, che con certa gente la vigilanza e il rigore giusto e ragionevole giovano per arrestarla a tempo. Accennerò a due soli.

In un paese di Sicilia, nel 1860, si parlava di una cospirazione politica che aveva radici lontane, corrispondenze con Roma; comitato borbonico in Malta.

Dicevasi che la corte dell'arcivescovo, e l'arcivescovo stesso non fossero estranei a questa cospirazione. L'arcivescovo fu pregato a lasciarsi fare una visita domiciliare, guardato per qualche ora nella sua stanza rispettosamente da' carabinieri; il fratello dell' arcivescovo venne

arrestato, perchè si trovarono documenti che potevano dar luogo ad un processo. Ad un frate influente e sospettato furono fatte nella stessa notte delle perquisizioni; non si rinvennero carte riguardanti la cospirazione, si trovarono bensì dei libri con certe figure,... biglietti più o meno erotici, ed oggetti più o meno...

(*Oh!... Rumori*).

Senatore PATERNOSTRO. Non c'è oh! che tenga; questa è storia, o Signori. In fin dei conti, che cosa è successo? l'arcivescovo rimase al suo posto, ma ordinò a tutti che stessero tranquilli. Egli restò fedele in cuor suo ai suoi principî, alle sue simpatie borboniche; ma non cospirò, e lo scrisse; non proibì ai frati ed ai preti di avere rapporti con l'autorità politica, e tutti costoro non crearono imbarazzi all'amministrazione; il comitato di Malta non ebbe, almeno si suppone, più corrispondenze in quelle località, e le apprensioni di prossimi turbamenti ed invasioni borboniche cessarono.

In una città della Toscana, molti anni addietro, un prete benemerito della pubblica istruzione, e che non si era nascosto come altri preti e canonici all'arrivo di un Principe, fu nominato cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro. Un giorno, si presentò tutto impaurito all'autorità politica, dichiarando che dal suo superiore si pretendeva rifiutasse la croce, sotto pena di sospensione *a divinis*. Era dubbio in quell'epoca se lo Statuto ed altre leggi pubblicate in Toscana avessero o no abolito la legge dei famosi precetti; sul dubbio, se ne profittò per tutelare la libertà del prete, tanto più ch'era opinione quasi generale che i precetti poteano ancora essere applicati senza uscire dalla legalità. E siccome in virtù di quei precetti molte cose poteano interdirsi, e molti diritti restringersi, si fece conoscere al superiore che se volesse sospendere *a divinis* il bravo prete, solo perchè aveva accettata o voleva accettare la decorazione dei Santi Maurizio e Lazzaro, si potrebbero applicare alcuni precetti. Quel buon superiore non solo non sospese il prete, ma si mise di accordo con l'autorità politica, alla quale fece visita, e con la quale continuò in benevoli rapporti.

È evidente dunque che quando si può mostrare energia con le leggi alla mano, pochi o nissuno si fanno arditi ad abusare. Volete che i ministri del culto non abusino? volete che i superiori non impongano agl'inferiori il loro spirito di opposizione violenta? Provvedete con una legge; votate in massima, salve poche modificazioni, la legge che vi si propone.

L'onorevole Cannizzaro vi diceva: badate che noi non siamo in un letto di rose; noi abbiamo dei nemici potenti, abbiamo una vasta cospirazione. Questa vasta cospirazione può produrre al momento venuto molto danno al paese. Ricordatevi il mutamento che ci è stato nel sacerdozio del Regno; che molti del basso clero, liberali onesti, devono non solamente tacersi, ma devono fingersi avversi a noi, ed usare di molta e molta prudenza per non incorrere nel biasimo dei propri superiori.

Or io vi dico, o Signori, che il pericolo è più grave di quello che non si creda. Non è solamente una parte del clero cattolico che cospira, i preti sono i meno accaniti; ma è la parte clericale che cospira, sono i zelanti, i fanatici del cattolicismo che cospirano, e la sede dell'indirizzo è qui, perchè qui è il centro della società per gl'interessi cattolici.

Lo scopo di questa associazione è evidente e risulta in gran parte dallo Statuto e da tutto ciò che è annesso e connesso al medesimo, brevi, appendici, regolamenti.

Lo scopo è evidente; spargere il malcontento, formare dei fanatici pel cattolicismo, e servirsi di ogni bassa ed alta influenza per far acquistare al Pontificato una potente indiretta dominazione politica su tutto il mondo cattolico, e servirsene poi di sgabello al riacquisto del potere temporale. Ed è cieco chi non vuol vederlo.

Ho qui lo Statuto. Non leggerò al Senato tutti gli articoli, ma accennerò agli elementi di organizzazione, e ai fini diversi risultanti da disposizioni tassative.

Ha la sua sede in Roma una vasta associazione, che si dirama per tutto il mondo, che si mette in rapporto con tutte le società per gl'interessi cattolici in tutto il mondo, che le crea dove non esistono; che si serve, assimilandosele e mettendosi in corrispondenza diretta, di ogni altra associazione religiosa sotto qualunque titolo; che fa suoi molti personaggi influenti dell'aristocrazia e delle altre agiate classi sociali, i quali personaggi devon servirsi pel vantaggio ed incremento della società, dei *tanti e svariati mezzi che la divina Provvi-*

denza ha posto nelle loro mani, coll' averli collocati in elevata e prospera posizione. Provvede all' educazione ed all' istruzione cattolica della gioventù, si occupa di tutto ciò che possa riguardare la fede e la morale cattolica, sempre però in dipendenza della Chiesa e di Sua Santità Pio IX.

Questa società, o Signori, ha il suo consiglio direttivo, ha le sue decurie, le centurie, le deputazioni, i comitati, i prefetti, i consigli di prefettura, le deputazioni speciali, i giornali, e avrà anche la banca, una potente banca fra poco.

E non basta. Siccome nello statuto tutto non è detto, così è fatta facoltà al Consiglio direttivo di dare istruzioni alle Deputazioni secondo l'opportunità ed il bisogno, e tutti debbono obbedire a queste istruzioni per il bene della società.

Sapete tutti che vi sono diverse categorie di socî, socî onorarî, socî attivi, socî aderenti, e uomini e donne, e di tutte le età; immaginate dunque la vasta rete di questa società. Essa vi circonda, vi sorveglia dapertutto. Spesso vi manda per portinaio un ex-gendarme pontificio, vi alloga per domestico uno degli affiliati, ed un'affiliata per cameriera. Il parrucchiere, l'usciere del Ministero, della Camera, del Senato, può essere un affiliato: fortunatamente non ve ne sono in Senato; ma ve ne possono essere, e voi, da qualunque posto vi volgiate, in casa, in chiesa, all'ufficio, al teatro, vi potete trovare al fianco di qualche affiliato della vasta associazione, che penetra da per tutto, e deve servirsi perfino dell'*insinuazione* presso tutti i conoscenti, com'è detto all'articolo 11.

Non vi leggerò, o Signori, la lettera pontificia con la quale è approvato lo statuto.

Non la leggo, perchè i riguardi che tutti dobbiamo avere per la persona del Santo Padre, che è irresponsabile, inviolabile, il rispetto che dobbiamo avere alle garentie accordategli dallo Stato, il rispetto che dobbiamo avere alla canizie del capo della Chiesa, non mi permettono, anzi m'impongono il dovere di non leggerla. Noi iniquissimi uomini, noi oppressori, ingannatori violenti, noi.... ma non vado più oltre: ve l'ho detto, il rispetto al Santo Padre me lo vieta.

Ora, o Signori, mentre voi avete questa vasta associazione nemica, mentre conoscete quali intrighi si facciano dappertutto per minare le nostre istituzioni; mentre sentite rumoreggiare lontano l'agitarsi, il cospirare contro di noi; mentre in Belgio si fanno delle interpellanze, e gl'interpellanti, non contenti delle prime risposte del ministro, provocano in Senato una dichiarazione soddisfacente; mentre a Versailles si annunzia una interpellanza sugli intrighi del partito cattolico che crea inquietudini al paese; quando i clericali raddoppiano di zelo e di aggressioni al momento in cui noi siamo cortesi nell'accogliere i pellegrini, e diamo loro una sincera ed affettuosa ospitalità....

(Ilarità prolungata).

Se non volete *affettuosa*, perchè vi pare una ironia, dirò *benevola* ospitalità, poichè tutti voi siete testimoni come d'ogni dove siano i pellegrini bene accolti con molti riguardi, e soprattutto il sesso gentile.... *(Ilarità)*.

Ebbene.... mentre tutto questo vi si para dinanzi, e vi si vuole imporre dai cospiratori il rigetto della legge, è in questo momento che volete dare lo spettacolo di retrocedere? Cederete di fronte all'agitazione clericale? Il Senato avrà paura di votare qualche articolo tendente a prevenire gli abusi del ministro del culto più che a punirli? No, Signori, io non lo credo.

Prima di finire mi piace di dire all'onorevole Boncompagni, che io ritengo, che i principî messi avanti dall'illustre e compianto conte di Cavour, noi dobbiamo nei limiti del possibile difendere, e li difendiamo; ma quei principî non debbono servire di strumento contro di noi ai nostri avversarî; quei principî devono essere adattati alle esigenze, alla convenienza dei tempi ed ai bisogni del nostro paese.

In quanto a Bismark, io sono un pigmeo, e non lo giudico; ma dico solamente che, prima di lanciare una frase per Bismark, bisogna esaminare dove il Gran Cancelliere abbia condotto la Germania; e quando un gigante di quella forza, ispirato a immenso patriottismo, ha condotto la nazione dove essa è arrivata, io credo che si dovrebbe esser prudenti e non lanciare una frase come quella che ha lanciato l'onorevole Boncompagni.

Signori, ho finito; ho detto quali sono le mie convinzioni su questa legge; essa è opportuna e necessaria.

Noi dobbiamo vegliare perchè i nostri avversarî lavorano. In questi momenti non bisogna fare i dottrinarî, non bisogna fare sen-

timentalismo per le pretese libertà dei nemici, quando si minaccian le vere nostre. Io vi dico: vegliate perchè il vostro avversario si organizza potentemente, e vi insidia. — *Vigilate quia adversarius vester diabulus est.*

PRESIDENTE. L'on. Senatore Pantaleoni ha la parola per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'on. Senatore Paternostro di offrirmi l'occasione di spiegare a chi avesse frainteso o mal compreso, la frase a cui accennava l'onorevole preopinante. Ho qui per fortuna le bozze del mio discorso mandatemi dall'ufficio di revisione. Perciò credo sarà meglio che io vi legga la frase stessa.

Io parlava del concetto, che la legge forzava la coscienza del ministro del culto, e soggiungeva:

« E questo, o Signori, lasciate che io vel dica, è ben grave; perchè punire un individuo perchè segue i dettami di sua coscienza, è un atto immorale, è un atto profondamente immorale. Voi parlate nella legge della coscienza pubblica; ma la coscienza pubblica non può non rivoltarsi dinanzi ad un atto così immorale che offende la vostra, la mia, la coscienza di ogni onesto cittadino.

« Io vi confesso, o Signori, che dinanzi ad una simile considerazione io mi crederei indegno del nome d'uomo onesto, se avessi a dare il mio voto a questa legge. »

È ben chiaro, o Signori, che quelli che pensino come me, che il forzare la coscienza dell'individuo con un articolo di legge sia cosa immorale, debbono per necessità ritenere che sia poco onesto il votare la legge. Chi crede che sia morale il violentare con legge la coscienza altrui, può, senza mancare al carattere d'onesto uomo, votarla. E con questo ho finito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Lo stato della mia salute non mi ha concesso di venire prima d'ora a prendere il mio seggio: esso non mi permette di parlare oggi.

Prego quindi l'onorevole Presidente di conservarmi il mio turno d'inscrizione, ben inteso, in quanto ciò non intorbidi per nulla l'ordine della discussione, e non noccia al diritto alla parola che spetta ai miei Colleghi inscritti.

PRESIDENTE. In tal caso, la parola spetta all'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Signori, ad onta che l'onorevole oratore, che ha cessato ora di parlare, stimi essere inutile una discussione sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, perchè, a suo dire, lo stesso Relatore ed il Senato ne avevano fatta giustizia, io non farò altro che discorrere dell'inopportunità di questa legge e quindi del rinvio di essa al nuovo Codice penale. Spetterà poi all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale il rispondere alle osservazioni del Senatore Paternostro. In quanto a me dirò, che il Senato non volle procedere, come avrei desiderato, ad aprire una discussione esclusivamente sulla quistione sospensiva, ma stabilì per economia di tempo e per i rapporti scambievoli che hanno tra loro le due quistioni, una sola discussione generale nella quale si esponessero i rispettivi argomenti favorevoli o contrarî, tanto nel merito della legge, quanto sulla pregiudiziale, lasciando, com'è naturale, a ciascuno oratore il dritto di discorrere sopra una solamente o sopra entrambe le proposte quistioni, e senza punto pregiudicare la votazione preliminare e separata dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

Io quindi non entrerò nella questione politica, e tanto meno nel merito della legge, anche per non abusare del tempo del Senato, e per non ripetere cose già dette, segnatamente dopo il così splendido ed eloquente discorso dell'onorevole Senatore Boncompagni.

L'onorevole Ministro Guardasigilli ci invita a discutere nuovamente alcune disposizioni di legge contenute nel nuovo Codice penale, già discusso ed approvato dal Senato. L'onorevole signor Ministro trova ben naturale che il Senato non abbia ad incontrare alcuna difficoltà; che anzi si affretterà a discuterle e votarle, ad onta che sieno esse contenute in un progetto di legge distinto e separato.

Io non voglio parlare per conto mio, poichè non trovandomi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, presente alla discussione di questi articoli del Codice, mi mancò l'occasione di manifestare il mio voto. Ma si può seriamente sostenere che sia la medesima cosa per il Senato votare quelle disposizioni contenute nel Codice penale, e votarle in via di urgenza separatamente? Io non lo credo.

Era ed è universalmente sentito il bisogno di un Codice penale unico in Italia. Abbiamo uni-

ficato tutte le leggi, e non ancora siamo riusciti ad unificare il nostro diritto penale: onde, cominciando dalla pena di morte, il gran numero dei serî inconvenienti ai quali dà luogo l'applicazione di tre diverse legislazioni per i medesimi reati. Tutti i Ministri che si sono succeduti dal 1863 in poi, affidando l'esame del progetto del nuovo Codice penale a svariate Commissioni, procurarono di renderlo il migliore possibile e degno d'Italia. Ebbene, quando sarà il momento, e noi l'affrettiamo con tutti i nostri voti, di riesaminare il Codice, noi ritorneremo sulle disposizioni di cui si tratta. Ma ora, invitare il Senato a discuterle e votarle isolatamente, esse che fan parte di un tutto unito e connesso, senza che questo tutto ci sia, come la prima volta, contemporaneamente presentato, è lo stesso che pretendere dal Senato una cosa la quale, secondo il mio avviso, non è punto consentanea ai sani principî che debbono imperare nella compilazione di una legge speciale o di un Codice.

Chi non vede la differenza? Chi non vede che una disposizione punitiva in un Codice penale non produce alcuna sinistra impressione, mentre acquista un aspetto ripugnante e odioso per la forma che prende di una legge eccezionale? Un Codice penale, o Signori, tutti lo sappiamo, deve prevedere tutti i casi, per garantire dagli attentati altrui la libertà, l'onore, le persone, la proprietà dei cittadini, le leggi e le istituzioni dello Stato; e questi casi li prevede come ipotesi possibili, anche nel caso che sia molto difficile a constatarli giuridicamente, anche quando sia molto difficile l'applicazione della pena.

In vece, un disegno di legge che colpisce esclusivamente una data classe di persone, deve giustificarsi con la necessità chiara, evidente, incontrastabile, urgentissima; altrimenti può apparire un atto di arbitrio e di persecuzione.

L'onorevole Senatore Borgatti, nel suo lungo ed elaborato discorso, si palesò contrario al rinvio di questo progetto di legge al Codice penale, per tre ragioni. — Egli disse che quando un Ministro, sotto la sua responsabilità, presenta un progetto di legge, il Parlamento non abbia altro diritto se non questo: o di respingerlo, o di approvarlo, oppure di modificarlo.

Ma l'onorevole Senatore Borgatti ha dimenticato una circostanza di fatto, cioè che noi abbiamo già un progetto di Codice, che contiene queste disposizioni; quindi è naturale che ci possa essere una quarta ipotesi da lui non preveduta, e che fu appunto quella adottata dall'Ufficio Centrale, cioè di rinviare la discussione di queste disposizioni di legge all'epoca in cui si discuterà nuovamente innanzi al Senato il nuovo Codice penale; il che lo stesso sig. Ministro dichiarava in altro recinto che potrà essere fra un anno.

Un secondo motivo l'onorev. Senatore Borgatti lo desumeva dal ritardo che avrebbe arrecato all'unificazione del nostro diritto pubblico interno l'opposizione del Senato a questa legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, e per l'attrito che poteva sorgerne, invocando ad esempio la questione della pena di morte.

Ma anche qui, o Signori, l'onorevole Senatore Borgatti ha dimenticato una circostanza di fatto. Almeno finora non si è manifestata alcuna discrepanza di opinione (anche ammesso che questa possa essere una buona ragione) sulla soggetta materia fra i due rami del Parlamento; discrepanza che, al punto di vista dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, e nello stato attuale delle cose, non sarebbe tutt'al più che nella forma e non nella sostanza, poichè anche il Senato ha votato queste disposizioni nel progetto del Codice penale.

Il terzo motivo, se non ho male inteso, ché dovrebbe, secondo l'onorevole Senatore Borgatti, condurre il Senato a non approvare le conclusioni proposte dall'Ufficio Centrale, si è che non siamo in un Governo assoluto...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO... dove la suprema volontà dell'imperante sanziona e promulga i Codici, e ne muta a suo senno e volere le disposizioni in esso contenute; ma in un Governo costituzionale bisogna tener fermo contro i facili mutamenti di un Codice; e però, potendo questo progetto essere fra non molto modificato, è meglio che resti una legge speciale anziché far parte del nuovo Codice penale; e a conferma del suo assunto invocava il sistema inglese, e diceva: « Facciamo come si adopera in Inghilterra, dove anche in una stessa Sessione si può fare e disfare una legge. »

Innanzi tutto io rispondo, che le disposizioni delle quali discutiamo erano già nel Codice penale del 1859; e quanto al sistema inglese, l'o-

norevole Borgatti anche qui ha dimenticato una circostanza di fatto, cioè che in Inghilterra non c'è un Codice penale e che ivi le leggi si fanno caso per caso; è quindi naturale che in Inghilterra una legge somigliante non si potrebbe altrimenti discutere e approvare se non in una legge isolata, la quale, presso di noi che abbiamo un Codice penale, si voglia o non si voglia, prende necessariamente la forma odiosa di una legge eccezionale.

Ma si dice, e lo ha anche detto il Ministro Guardasigilli nel suo eloquente discorso pronunziato nell'altro ramo del Parlamento: Non è questo il primo caso, non è questa la prima volta che gli articoli di cui si tratta furono distaccati dal Codice penale, e presentati al Parlamento e da esso approvati in uno speciale schema di legge.

Nel 1860, affermava il signor Ministro, dopo l'unificazione della Toscana e dell'Emilia, il compianto Guardasigilli Cassinis presentò alla Camera e poscia al Senato un progetto di legge che estendeva i detti articoli a quelle provincie, togliendoli di peso dal Codice penale del 1859.

Che anzi vi fu qualche cosa di più, perciocchè, rispetto all'Emilia, era già stato pubblicato un decreto con cui si stabiliva che al 1° gennaio 1861 sarebbe entrato in vigore il Codice penale del 1859.

Si vegga dunque, conchiudeva il Ministro, il quale dichiarava aver avuto l'onore di far parte della Commissione della Camera che studiò quel progetto, che non si volle attendere neanche pochi mesi (poichè la legge alla quale si accenna è del 2 luglio 1860), tanto si credette importante, necessario, urgente di estendere quelle disposizioni legislative alle provincie annesse.

Innanzi tutto il fatto che s'invoca non è pienamente esatto.

Tanto l'Emilia, quanto la Toscana erano regolate dalle proprie leggi penali; e se poteasi prevedere che il Codice penale del 1859 sarebbe stato fra non molto tempo esteso all'Emilia, non era prevedibile affatto il tempo che tale estensione avesse potuto aver luogo in Toscana. Difatto, sono decorsi 18 anni, e la Toscana è ancora governata dall'antico suo Codice.

Era quindi naturale, era di una evidente necessità, non potendosi fare accettare dalla Toscana il Codice piemontese, senza prima risolvere il gran problema della pena di morte, che si cercasse di applicare anche a quella provincia una parte, certamente di non lieve importanza, della nostra legislazione.

Ed aggiungo, e l'onorevole signor Ministro lo conosce meglio di me, che in seguito, per coordinare il Codice di procedura penale col sistema de' giurati e con altre disposizioni legislative, più di una legge speciale ha votato il Parlamento in aggiunzione o sostituzione di altre prescrizioni del Codice penale toscano.

Ma non basta, perocchè vuolsi ancora considerare che la ragione principale per cui il Governo del 1860 si affrettò a presentare quel progetto di legge, si fu perchè esso stimò necessario di unificare la legislazione penale in quanto riguardava le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Difatto, con la citata legge del 2 luglio 1860 non furono solamente estesi gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859, relativi agli abusi dei ministri dei culti, ma furono ancora estesi gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, la quale gli attribuiva le competenze di giudicare e decidere le cause riguardanti le appellazioni così dette *ab abuso* dell'autorità ecclesiastica.

Ma ora questo bisogno è cessato. Nell'importante materia che forma il soggetto delle nostre presenti discussioni, la legislazione è unificata in tutta l'Italia con le leggi del 13 maggio e 5 giugno 1871. Non v'è da fare scomparire alcuna contraddizione, non v'è da colmare alcuna lacuna, non v'è da rimediare ad alcun inconveniente. Vi è solo da aspettare che il nuovo Codice penale, siccome fu già discusso e votato dal Senato, venga discusso e votato dalla Camera. E forse accogliendosi la sospensione di questo progetto, si aggiungerà un motivo di più a que' tanti che tutti riconosciamo, per accelerare e compiere la nostra unificazione legislativa in fatto di penalità.

E questo in quanto alla Toscana.

Rispetto all'Emilia sarebbe stato davvero un grave precedente, un esempio calzante sul quale si poteva a buon dritto fare assegnamento. Ma, o Signori, se egli è vero che i citati art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859 furono estesi alla Toscana, non è punto esatto che si estesero anche all'Emilia. A questa vennero applicate solamente le disposizioni della legge del Consiglio di Stato relative alle appellazioni

per abuso, e nella stessa relazione del Ministero se ne dichiarò il motivo, cioè quello che nell'Emilia non era lontano il tempo nel quale avrebbe avuto vigore il Codice penale del 1859.

Ed in prova della mia affermazione, mi permetta il Senato che legga i due articoli della legge del 2 luglio 1860.

« Art. 1. Saranno applicati e avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859 sulle competenze del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Saranno egualmente applicati in Toscana gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale approvato colla legge 13 novembre 1859. »

Ecco dunque, che non pensando, nè potendo il Ministero del 1860 estendere l'intera legge sul Consiglio di Stato, come quella che avea bisogno di molte e radicali riforme, il che fu fatto nel 1865, ne estese solamente una parte ad entrambe le provincie. Per contrario, i tre articoli attinenti agli abusi dei ministri de'culti, furono estesi alla sola Toscana, ma non già all'Emilia, nella quale era prossimo ad entrare in vigore il Codice penale. Onde, egli è evidente che l'argomento che volea trarre il Ministro dalla legge del 2 luglio 1860 in appoggio della sua proposta, si rivolge apertamente contro di lui, poichè mancava del tutto la base sulla quale l'avea erroneamente fondata.

Ma io comprenderei quest'invertimento di ordine e di sistema, se fosse imposto da una imperiosa necessità, da un indispensabile bisogno, da una giustificata urgenza. Ma dov'è questo bisogno di conservazione sociale; questa necessità di tutelare l'ordine pubblico minacciato dagli abusi del clero; dove l'urgenza di impedire che essi prendano una proporzione tale da dover ripetere l'antico detto romano: *Caveant consules?*

Lo stesso signor Ministro dichiarava in un altro recinto che egli non contrastava che, dopo l'avvenimento al potere dell'attuale Governo, il contegno di alcune alte autorità ecclesiastiche offriva i primi sintomi di un leggiero mutamento, in quanto che parecchi fra i vescovi i quali affettavano sinora un contegno quasi di ribellione agli ordini dello Stato, ricusando di dimandare l'*exequatur* alle loro nomine, oggi presentano la loro dimanda e fanno omaggio alle leggi e a' decreti che loro ne impongono l'obbligo.

Il signor Ministro attribuiva questo *salutare mutamento* al sistema adottato dalla presente amministrazione, la quale, a differenza delle altre, che si dimostrarono ora conniventi e deboli, ora inutilmente acerbe ed ostili, s'impose l'obbligo di non discendere giammai a compiacenti compromessi, di non accettare espedienti per evitare la piena esecuzione delle leggi. Ebbene, io rispondo: continui il Governo a percorrere la via che si è tracciata, e come la sua fermezza ha prodotto i primi benefici effetti, produrrà anche gli altri, migliorando sempre le condizioni interne del Regno su questa delicata materia.

Ma, si soggiunge, non basta: il Governo non è armato abbastanza per ottenere il resto, poichè deplorasi ancora una lotta incessante, una serie di attentati continui all'azione delle nostre leggi e dell'autorità pubblica.

Intendiamoci bene, o Signori. Se noi vogliamo l'adesione piena del clero a tutto quello che abbiamo fatto, forti del nostro diritto universalmente riconosciuto; se noi vogliamo impedire qualunque opposizione aperta o secreta; se vogliamo distruggere ogni maniera d'influenza clericale in Italia; se vogliamo condurre verso di noi una classe di persone la quale non ci può essere certamente amica, noi faremo opera assolutamente inutile e vana.

L'ostilità del clero è nella forza delle cose; i suoi interessi, i suoi sentimenti, le sue credenze sono contrarie a' nostri ordini politici; e qualunque legge rigorosa, severa, eccezionale che sia, sarà impotente, ed anzi molto pericolosa, poichè invece di abbassare, rialzerà grandemente l'importanza e l'influenza clericale, siccome fu giustamente osservato, invocando al proposito l'autorità del conte di Cavour, il quale dicea:

« La storia di tutti i tempi provà che il mezzo il più efficace per accrescere l'influenza politica del clero si è di lasciarlo in una condizione eccezionale, si è di sottoporlo a persecuzioni, oppure anche a semplici vessazioni. »

Che se questo adunque non possiamo, nè dobbiamo pretendere, io mi dimando: Sono sei anni da che il primo articolo di questo disegno di legge scomparve dal Codice penale, e non pare dav-

vero che in Italia le relazioni interne dello Stato con la Chiesa sieno peggiorate; non pare che il clero più di prima abusi del suo potere, usurpi quello civile, o attenti alla nostra libertà, alla nostra indipendenza, all'unità d'Italia, in guisa che ci sia bisogno di una legge urgente e speciale per iscongiurare gravi pericoli che ci minacciano, e rassicurare le famiglie la cui pace sia continuamente turbata dalle intemperanze dei ministri dei culti.

Io non parlerò de' fatti esposti dal Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, e tanto meno de' processi e documenti comunicati all'Ufficio Centrale, ch'io non conosco, e da'quali egli ha creduto desumere l'aumento costante e continuo degli abusi del clero, e il grave pericolo che ci sovrasta ove non vi si opponga un argine con questa legge. A tutto ciò risponderà certamente il Relatore dell'Ufficio Centrale.

A me basta, e credo anche al Senato, a maggior conforto di quanto ho avuto l'onore di esporre sul contegno attuale del clero, e per dimostrare sempre più la nessuna necessità di questo disegno di legge, di leggere poche parole pronunziate dall'onorevole Presidente del Consiglio in altro recinto, pochi giorni or sono, nella discussione della legge intorno alla *Spesa straordinaria per l'acquisto di armi portatili.*

In quell'occasione, all'onor. Deputato Sella, il quale preoccupavasi, secondo dicea, de' non pochi nemici interni e irreconciliabili del paese, e tutt'altro che da disprezzarsi, e credea fossero piuttosto in via d'incremento che di decremento, ecco come rispose l'onorevole Depretis:

« Veramente io non divido l'opinione dell'onorevole Sella, che cioè i nemici interni siano cresciuti.

« Certi atti, che hanno l'impronta di esacerbata avversione verso l'attuale ordine politico, per me non sono una dimostrazione, che i nemici, a cui allude l'onorevole Sella, siano cresciuti. Io credo invece, che le manifestazioni di esacerbata iracondia esprimano il dispetto dei nostri avversarî, per la riconosciuta loro impotenza contro di noi. *(Bene! Bravo!)*

« Anche nella loro consueta sagacia, anche nella loro prudenza, i nostri nemici hanno avuto un momento di debolezza, hanno veduto la stabilità di questo edificio dell'unità italiana, che si è felicemente fondato, che nessuno verrà a distruggere, e non seppero nascondere il loro profondo rammarico. Non diamo a queste dimostrazioni un valore maggiore. *(Bene! Benissimo!)* »

Dopo questo apprezzamento che facea lo stesso capo del Gabinetto intorno a' temuti pericoli che farebbe correre all'Italia il nostro clero con le sue pretese intemperanze, torna assolutamente inutile qualunque ulteriore argomento.

L'onorevole signor Ministro per sostenere la bontà ed opportunità del progetto, ebbe ad invocare alcuni brani di un discorso fatto dal suo predecessore Senatore Vigliani quando si discussero in Senato gli articoli del nuovo Codice penale, presso a poco simili a quelli che attualmente noi discutiamo. Egli fece rilevare che in quella occasione il suo predecessore avea chiamato *improvvida* la legge del 1871, la quale avea modificato gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859.

E certamente l'onorevole Senatore Vigliani, che avea creduto di riprodurre nel progetto del nuovo Codice penale quelle disposizioni abolite dalla legge del 1871, dovea esser persuaso della convenienza, dell'utilità, della giustizia della sua proposta. Tanto più, che in tutti gli altri progetti compilati dalle svariate Commissioni che lavorarono per 15 anni alla compilazione del Codice penale, a nessuna di esse era venuto in mente d'introdurre quelle disposizioni nel modo come ebbe da ultimo a presentarle il Senatore Vigliani nel nuovo Codice penale.

Ma non si tratta di ciò. Ora io non discuto il merito della legge. Ora discutiamo solamente della sua opportunità, ossia se sia necessario distaccare cotesti articoli dal Codice penale, ove li avea collocati il Ministro Vigliani, e discuterli e votarli in uno schema speciale di legge.

Che se qualcuno ci volesse opporre, che lo stesso Ministro Vigliani non si peritò di presentare alla Camera, nella tornata del 3 dicembre 1873, alcune disposizioni penali intorno all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del religioso; e che con queste disposizioni proponea di punire con la multa e con il carcere il ministro di qualunque culto, il quale procedesse alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite

dal Codice civile, se alcuno, io dico, mi facesse cotesta opposizione, io risponderei con un' altra dimanda: Qual fu la sorte di questo disegno di legge? Esso fu lasciato cadere per mancanza di vitalità; non fu mai discusso; e nè l'uno o l'altro ramo del Parlamento se ne ebbe mai ad occupare.

Che anzi vuolsi notare, che lo stesso on. Mancini, ad onta che nella sua qualità di Deputato avesse presentato un simile progetto alla Camera nel 4 aprile 1873, non ha creduto, essendo Ministro, di più riproporlo.

Eppure quel progetto fu presentato dal Ministro Vigliani quando il nuovo Codice penale era ancora *in fieri*, quando non erano compiuti i lavori preparatorî delle Commissioni che lo studiavano; in guisa che decorsero ancora due anni prima di sottoporsi all'esame del Senato. Quel progetto sapea quel che volea; era di facile applicazione; cercava di provvedere ad un danno certo, sicuro, che si toccava con mani. Nell' accurata Relazione che l'accompagnava, si nota che in qualche distretto di Corte di appello, come in quello di Aquila, vi erano stati 15,896 matrimoni solamente religiosi, e nel distretto della Corte di appello di Bologna anche un numero maggiore, cioè: 18,598 matrimoni non preceduti nè seguiti dall' atto civile.

Oltre a che bisogna pur notare che le disposizioni contenute in quel progetto non eran nuove. Esse furono adottate da altre nazioni, ossia nella Francia e nel Belgio, e faceano parte del diritto pubblico anche di alcuni ex-Stati italiani, come nel Napolitano e nella Sicilia, nel Modenese e nel Parmense, ove in parte era in vigore il matrimonio civile.

Ma vi ha di più. Qual fu il motivo per cui quelle disposizioni furono presentate in uno speciale disegno di legge e non congiuntamente al Codice penale?

Ce lo dice lo stesso proponente della legge. Ecco come si esprimeva il Guardasigilli Vigliani nel principio della sua Relazione:

« Signori! Nella necessità di troncare nel suo nascere un grave disordine che si manifesta nella celebrazione del matrimonio che minaccia di assumere enormi proporzioni, ci ha mosso a proporvi un provvedimento che nel nostro concetto ha un carattere straordinario e transitorio, come riteniamo debba essere straordinario e transitorio il male a cui intendiamo di provvedere. Se fosse altrimenti, le disposizioni che vi proponiamo dovrebbero trovar sede ne' nostri Codici, anzichè in una legge speciale, che si può dire di circostanza. »

D'altronde, o Signori, non bisogna dimenticare che la legge del 5 giugno 1871, con cui furono modificati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, fu l'espressione del sentimento universale, fu la conseguenza necessaria della legge delle *guarentigie*, fu l'accordo di tutti i partiti nel riconoscerne la convenienza e la giustizia. Io non voglio entrare nel merito della quistione, ma non posso astenermi di rammentare che due Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, uno Deputato e un altro Senatore, proposero la legge del 5 giugno del 1871 alla Camera e al Senato, e la Commissione di quella, e l'Ufficio Centrale di questo, furono unanimi e concordi col Ministero ad approvarla.

Rammenterò anche, che nel Senato non ebbe luogo alcuna discussione, non già perchè non fosse stata profondamente studiata la legge, ma perchè si era tutti d'accordo, tanto che fu approvata alla quasi unanimità. E nella Camera, se qualche voce si elevò a parlare, questa venne da' banchi ove siede la sinistra, e non già per osteggiarla e combatterla, ma per sostenerla e approvarla, come un omaggio ai principî di libertà e di ginstizia.

Per lo che, Signori, non è esatto il dire che la legge del 5 luglio sia una legge improvvida, e che abbia sorpassato le mire del legislatore. Quando si esamina senza preoccupazione di spirito le disposizioni di questa legge, quando si rifletta, che, eccetto il preteso reato di turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie, rimasero in vigore tutte le altre disposizioni; che anzi per una parte si fu anche più severi, poichè si puniva non solo la censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ma anche di qualunque atto della pubblica autorità, quando, io dico, si rifletta a tutto questo, non può seriamente affermarsi che la legge del 1871 abbia disarmato il Governo contro gli abusi che possono commettere i ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Difatti, che cosa fece questa legge? Essa non fece altro, siccome giustamente notava l'onorevole Deputato Bonghi nella sua dotta Relazione alla Camera, che introdurre nel Regno d'Italia le medesime disposizioni esistenti nel

Belgio, la cui legislazione, non è guari, in questo recinto, ad occasione di un'altra legge importante, si citava a modello ed esempio di ogni libertà civile e religiosa.

Almeno, o Signori, fosse questo disegno di legge di facile applicazione; si potesse almeno arrivare a stabilire i confini *dell'uso e dell'abuso*, che un ministro del culto possa fare degli atti del suo ministero, ne' suoi rapporti con un credente, che a lui ricorre per fine spirituale; si giungesse facilmente a stabilire la materia giuridica, che viola cotesta azione, che voi volete elevare a reato, e colpire di una sanzione penale!

Ma niente di tutto questo; niente di ben definito; niente che con un criterio giusto ed esatto vi fissi l'ipotesi del reato, per quanto studio siasi messo per superare le gravissime difficoltà che s'incontrano.

Ho letto la discussione che ebbe luogo al Senato, ho letto quella che fu fatta alla Camera. Quante proposte, riproposte, osservazioni, emendamenti e aggiunzioni, senza venirne mai a capo! E nel Senato, dopo una discussione di tre giorni per ben definire e distinguere l'uso dall'abuso, mettendosi all'opera faticosa d'accordo con l'Ufficio Centrale tutti i Senatori che avean preso parte a quella discussione, a che cosa si riuscì? Si riuscì a questo: Rimase l'articolo tal quale era stato proposto dal Ministero.

Non ripeterò quello che ha detto l'on. Senatore Boncompagni a proposito della legge del 5 giugno 1871 che abrogava l'art. 268 del Codice penale, e sulla sua difficile, per non dire impossibile, applicazione.

Nella relazione colla quale il Ministro De Falco presentava al Senato quella legge, egli dicea: « È facile lo scorgere che in tal maniera la legge (ossia l'articolo 268 del Codice penale) entrava in un campo più religioso che politico; epperò non farà meraviglia il sapere che sì per la natura delle questioni relative a tali fatti, sì per la indagine e qualità delle pene necessarie, l'intervento del potere giudiziario è riuscito nella pratica incerto e difficile, nè ha potuto raggiungere lo scopo che la legge avea avuto di mira. »

Ed il compianto Ministro Raeli, che aveva già presentata la medesima legge all'altro ramo del Parlamento, dopo aver detto che l'articolo 168 era contrario a' principî di libertà che voglionsi assicurati al clero nell'esercizio del potere spirituale, soggiungeva: « Quando anche infatti il Pubblico Ministero possa dimostrare che a motivo di quel rifiuto restò turbata la coscienza pubblica, o la pace delle famiglie, non è men vero che il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero, e secondo le discipline che lo governano ne' rapporti co' componenti l'associazione religiosa, delle quali il potere civile non sarebbe giudice competente. Per conseguenza poi l'applicazione dell'art. 268, quando pure potè aver luogo, fu ben lungi dal contribuire ad assicurare allo Stato e a' cittadini l'esercizio de' proprî diritti, ed evitare quel turbamento della coscienza pubblica e della pace delle famiglie, cui si volea provvedere: chè anzi si può dire che da questi provvedimenti è derivato maggiore scandalo. »

Ora io domando, se egli è vero che si vuol provvedere ad un bisogno imperioso e urgente di garantire la pace delle famiglie, di assicurare la pubblica coscienza, insidiata e conturbata da gli atti abusivi dei ministri dei culti; se si vogliono scongiurare imminenti pericoli sovrastanti all'ordine pubblico e alla tranquillità del paese, come mai riuscirete nel vostro intento con un articolo di legge il quale, o non è punto applicabile, o è quasi impossibile di applicarlo per la difficoltà che si incontra di raccogliere le prove del reato che volete punire, in guisa che farete più male che bene, raddoppierete lo scandalo, senza ottenere un provvedimento efficace e sicuro?

Ma si è opposto, e credo che l'osservazione sia venuta dal Senatore Amari, che quei due onorevoli Ministri accennavano nelle loro relazioni all'articolo 268 del Codice penale, il quale puniva l'indebito rifiuto degli uffici de'ministri de'culti che turbassero la coscienza pubblica o la pace delle famiglie; ma ora l'articolo è diversamente compilato, l'ipotesi della legge è meglio definita, e quindi più facile la sua applicazione.

Ma per quanto siasi fatto per migliorare la disposizione contenuta nell'articolo 1° di questo progetto, esso è sempre informato al medesimo concetto, esso contiene sempre i medesimi elementi costitutivi del reato: abuso, turbamento della pace delle famiglie, turbamento della coscienza pubblica; condizioni

che non riuscirete mai con criterio giuridico a constatare, e tanto meno ad applicare una sanzione penale.

Onde l'illustre Senatore Carrara ebbe a dire nel suo *Programma di diritto criminale*:

« I pubblici ministeri italiani presero sul serio l'articolo 268 del Codice Sardo, e molti furono i processi eccitati in base al medesimo, ma io non vidi mai proferire una sentenza di condanna. Quella disposizione è infatti contraria ad ogni senso giuridico, e ripugnando anche al senso morale de'giudici, li porta e li porterà continuamente ad assolvere. »

Dopo questa sentenza di uno dei primi criminalisti d'Italia, io non ho altro da aggiungere.

Ma, dicea il Senatore Moleschott, sia pure che l'art. 1° di questa legge non possa facilmente applicarsi, resterà sempre come una minaccia per trattenere i ministri de'culti dall'abusare degli atti provenienti dall'esercizio delle loro funzioni; ma questa minaccia d'un giudizio e di una pena, onorevole Moleschott, potrebbe forse avere una certa efficacia se si trattasse di un reato comune; ma noi versiamo in un reato di coscienza, in un reato di opinione, e di opinione religiosa; in tal caso qualunque minaccia sarebbe impotente, non produrrebbe alcun effetto, poichè, anche comminando una pena maggiore di quella che voi intendete infliggere, voi non arresterete mai un sacerdote dal suo cammino, poichè egli crede e deve credere esser quello che gli addita il suo sacro ministero, poichè egli crede e crederà sempre, che de' suoi atti religiosi come quelli de' quali gli si vuol chieder conto, non debba risponderne che a Dio ed alla sua coscienza, o, tutt'al più, all'autorità de'suoi superiori ecclesiastici.

Signori, ho finito: ho promesso di esser breve, e mantengo la promessa. Concluderò dicendo: Rispettiamo la libertà anche verso i nostri avversari, quella libertà che ci ha guidato finora, e per la quale abbiamo sempre combattuto.

Non curiamoci di sterili ed impotenti agitazioni; e possiamo farlo, perchè non c'è neppur l'ombra di un pericolo, che se così non fosse, e senza questo profondo convincimento, che credo sia nell'animo di tutti, io non vi pregherei in questo momento di rimandare al Codice penale la discussione di questa legge.

L'Italia è sovrana nella sua giurisdizione ecclesiastica-civile, e nessuno può chiederle conto delle sue leggi; ma, appunto per questo, noi dobbiamo essere prudenti e riservati; appunto per questo noi dobbiamo togliere ogni asprezza, ogni carattere odioso agli atti della nostra politica ecclesiastica. Guai, o Signori, se invece d'informare, come abbiamo fatto finora, le nostre leggi ecclesiastiche ai principî di libertà e di giustizia, ci inducessimo ad informarle a deplorevoli sentimenti di dispetto e di sdegno! Non resterebbe che a fare un passo per riprendere quelle armi vecchie ed irrugginite, che non sono più dei tempi nostri, e che contrastavano tanto al gran principio della libertà civile e religiosa.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola spetta al sig. Senatore Sacchi Vittorio.

Senatore SACCHI VITTORIO. Non ho la pretensione, onorandi Colleghi, di farvi un discorso. Mi mancherebbero per farlo l'abitudine e l'ingegno.

Dopo le splendide orazioni pronunciate in quest'aula, a me parve che la materia degli abusi, che forma il soggetto di questa discussione, sia già stata tanto ampiamente svolta e trattata che io mi stillerei indarno il cervello per trarne un'idea nuova. Ma siccome debbo portare anche io il mio voto a questa legge, mi permetta il Senato che io ne dica brevemente le ragioni, e che lo preghi a volermi confortare colla sua indulgenza.

Non ne abuserò, ma sento di aver tanto più bisogno dell'indulgenza del Senato, in quanto è la prima volta che io mi presento a parlare dinanzi a Voi ed intrometto il mio povero giudizio framezzo a quello di tanti uomini illustri, abituati gli uni più di me alla palestra parlamentare ed alle arti forensi, usi molti altri a comunicare dalle cattedre universitarie il loro pensiero alle menti dell'eletta gioventù italiana con quella chiarezza d'idee e precisione di linguaggio che sono il portato della vera scienza, mentre la miglior parte della mia vita si passò nel poco grato campo delle cifre fiscali.

Di questa legge, onorevoli Colleghi, io ho inteso molti e diversi apprezzamenti. L'ho intesa qualificare come inopportuna, inefficace, e mancante allo scopo, come improvvida, e tale da dar luogo ai più gravi arbitrî. Ho inteso

insomma tali e sì diversi giudizî da chiedermi quasi se questa legge, che si vuol tanto leggermente presentata al Senato, fosse l'opera di un qualunque scolaretto che abbia appena attinte le prime nozioni delle istituzioni civili, e non vi sia là su quel banco a sostenerla e difenderla un colosso di dottrine giuridiche, di cui si onorerebbe qualunque civile nazione.

Si disse questa legge perfino perturbatrice della buona armonia che cominciava già a delinearsi tra noi e i nostri avversari del Vaticano.

Io non dirò che la legge sia perfetta; in nessun caso mi arbitrerei di emettere un avventato giudizio; essa naturalmente porterà con sè l'impronta della fragilità che è compagna inseparabile di tutto ciò che è opera dell'uomo. Io convengo che forse in talune sue parti potrebbe essere migliorata, come per esempio alle disposizioni dell'art. 1° forse un po' vaghe e generiche che potrebbero dar luogo ad arbitrî e a giudizî diversi, si avrebbe a sostituire qualche formola più precisa che indicasse i reati ai quali effettivamente possono spingere i ministri del culto le facili coscienze dei loro clienti nell'esercizio del loro sacro ministero.

Io non mi fermerò neppure a vedere se le leggi esistenti provvedessero ampiamente a questa materia degli abusi, nè mi fermerò a giudicarne l'efficacia pratica, perchè mi pare che di questo, quando la legge fosse approvata, potranno esserne giudici competenti i magistrati.

E neppure, o Signori, mi fermerò ad esaminare se l'agitazione nel campo dei nostri avversari abbia preceduto la presentazione di questo progetto di legge.

Siamo giusti e leali. Per il partito che si mira di combattere con questo progetto di legge, non ha mai esistito Governo italiano. Fummo sempre per lui Governo piemontese. E dal nostro ingresso in Roma, gli attacchi d'esso non sono mai cessati ed hanno assunto sempre un carattere di malvolenza, maggiore o minore a seconda delle circostanze.

Taluno pensa in buona fede che alla presentazione di questo progetto di legge i nostri avversarî, che accennavano quasi ad entrare in una via conciliativa con noi, non abbian fatto che raddoppiare di violenza ne' loro attacchi; e da ciò si vorrebbe indurre che questa legge fu improvvida e troppo leggermente imbandita al Parlamento.

All'avvenimento della Sinistra al potere, parve invero per un momento che i giornali clericali fossero tutto miele e fiori per il nuovo Gabinetto. Ma io domanderò agli uomini che siedono al banco dei Ministri: avete mai creduto che queste manifestazioni fossero sincere e di buona fede con voi? credete voi che la distinzione che dai clericali si faceva tra voi e gli uomini che vi avevano preceduto al Governo dello Stato, fosse veramente tutta fatta a vostro reale beneficio?

Essi credevano che con voi si sarebbero aperte le cataratte del cielo per innondare il nostro paese d'infiniti malanni e di ogni sorta di guai. Essi calcolano sempre di riavere il potere perduto con l'opera del caos, ed in voi, uomini del 18 marzo, vedevano questo caos.

Ora che hanno toccato con mano che anche voi siete buoni figliuoli della Chiesa e che siete sopratutto uomini d'ordine, furono pronti ad afferrare la prima opportunità per riprendere le loro acrimonie, con un tono anche più elevato: quindi io non credo che la presentazione di questo progetto di legge abbia suscitato queste maggiori acrimonie. Queste esistevano latenti; non fanno che rinnovarsi ad ogni opportuna circostanza.

Il presente progetto ne fu, se mai, il pretesto. In fondo si è perchè si avvidero che i loro calcoli erano sbagliati. Ad ogni modo molti sognano una possibile conciliazione e credono peggiorata la posizione dalla presentazione di questo progetto.

Permettetemi, o Signori, che io richiami la vostra attenzione sopra un'opera pubblicatasi recentemente in Italia sui rapporti della Chiesa del secolo decimonono coi Governi civili.

Il libro menò gran rumore e dentro e fuori ed ebbe l'onore di molte traduzioni in lingue straniere. In quest'opera di penna italiana, lo scrittore si è specialmente assunto di provare la convenienza, anzi la necessità che il potere ecclesiastico vivesse in pace col potere civile; diversa è la strada che i due poteri hanno a percorrere per compiere la loro missione civilizzatrice, l'uno nel campo della morale, l'altro in quello della materia civile; camminando ciascuno nella sua via naturale, non vi è pericolo che l'uno possa recare offesa al dritto dell'altro; e

ciò si dimostrava con un gran corredo di dottrina e con un accento di profonda convinzione. L'autore di quest'opera è rimarchevole per lavori già pubblicati a difesa della Chiesa. Fervente cattolico, quant'altri mai, dottissimo nelle materie del diritto ecclesiastico, di costumi specchiatissimi e venerando di età, una vera illustrazione della curia ecclesiastica, poco mancò non si mettesse all'indice, solo perchè si era assunto a provare che i due poteri dovevano e potevano vivere concordi insieme, battendo ciascuno le diverse vie ad essi tracciate dalla diversità della missione che devono compiere nel mondo.

La stampa clericale si scagliò forsennata e furibonda contro il filosofo cattolico; e se non gli accadde di peggio, egli è forse perchè in più alto loco non si dividono pienamente i furori di una tale stampa.

Nè la curia romana fu più tenera verso i più fedeli suoi fautori quando si credè lesa nelle sue prerogative. Tutti possiamo ricordare le pagine immortali del nostro Botta nelle quali si narrano le proteste che annualmente si affiggevano in Roma contro i *Reali di Napoli*, perchè dal ministro Tanucci si era fatta cessare la commedia della famosa offerta del calice d'oro che presentavasi ogni anno al Pontefice, in segno di fedeltà e di vassallaggio.

E ciò basti per coloro che credono tanto facilmente ad una possibile conciliazione con un potere che non dimentica e non perdona, quando si tratta d'interessi che lo riguardano.

Non mi fermerò a considerare se questa materia degli abusi, il più delle volte intenzionale, sfugga all'azione della giustizia punitiva come lo spirito sfugge al contatto della mano; nè mi fermerò neppure davanti al contegno del nostro clero. Il nostro clero, per quanto sia costretto a ricevere le ispirazioni da un ambiente che è di nessun luogo e di tutti i luoghi per la sua universalità, ciò che gli imprime un carattere tutto speciale, non può dimenticare di esser nato in terra italiana e di muoversi in una patria che diede al mondo il soffio della più potente civiltà antica, e fu nel mondo moderno maestra a tutti nelle opere dell'ingegno e nel culto del bello; questo clero può giustamente vantarsi di aver concorso nei tempi più luttuosi per la civiltà a conservare i grandi monumenti dell'ingegno umano. Egli non può non sentirsi glorioso di appartenere a questa terra e partecipare alle sue nobili ispirazioni. Io sono intimamente convinto che nulla si abbia a temere da esso, anzi io l'amo il clero operoso che è tanta parte della nostra famiglia, ma io l'amo quieto e tranquillo e che dia a Cesare ciò che è di Cesare. Vorrei anzi che il Governo nei limiti del possibile cercasse di migliorarne le condizioni economiche non fiorenti.

Ma un fatto nuovo si produsse in questi ultimi tempi. L'episcopato di nazioni a noi vicine si abbandonò contro di noi alle più violenti improntitudini, facendo ogni sforzo per strappare ai Governi, sotto de' quali sen vive, qualche atto contrario alla nostra indipendenza nazionale. Egli cerca di armare contro di noi le più violenti passioni popolari, erigendosi a vindice di una religione che egli dice da noi oltraggiata, solo perchè da buoni cattolici noi domandiamo ai rappresentanti di essa di vivere in pace ed in buona armonia con noi, di tenere per sè il campo dello spirito e della morale, e di lasciare a noi esclusivamente l'indirizzo delle cose nostre civili.

La nostra longanimità a tollerarne gl'insulti nel cuore stesso del Governo italiano, non valse a disarmarne la collera. Sembra anzi che dalla nostra stessa longanimità attinga sempre maggiore audacia per inveire contro di noi.

E non bastandogli le folgori celesti che ci scaraventa sopra, egli vorrebbe armare il braccio delle potenze e spingerle a distruggere questo ordine di cose a cui ci condussero molti secoli di sventure e tanto nobile sangue versato per il suo trionfo.

Or bene, a queste provocazioni risponde il progetto di legge speciale, che è tutto ciò che vi sia di giusto dal nostro punto di vista.

Ci è stato gettato un guanto di sfida, e il Governo, forse il più popolare che mai sia sorto in Italia dopo la sua costituzione, lo raccolse e vi risponde con tutta la dignità che si addice a un potere che si sente forte del voto di tutta la nazione; questo Governo viene a chiederci di sanzionare col nostro voto quest'opera degna di lui, e noi staremo sofisticando sull'opportunità, sull'inefficacia e sulla convenienza di fare o non fare, ovvero di far meglio, rinviando la cosa ad altri studi ed a miglior tempo?

Sarebbe questa, a mio giudizio, opera di imperdonabile debolezza.

A fronte delle pressioni liberticide e straniere, il sentimento nazionale, secondo me, deve dare una risposta degna di lui; e tanto più la deve dare inquantochè i tempi sono grossi, e pur troppo l'avvenire si mostra avvolto fra nubi molto dense e minacciose.

Stringerci attorno a questo Governo e rafforzarlo col nostro voto dando allo straniero un esempio di singolare concordia fra noi, è per me un' opera sovranamente patriottica.

Sarà questa una legge non assolutamente necessaria, sarà tutto quello che si vuole, ma io la voto coll'animo tanto più sereno e tranquillo quanto maggiore è l'ira che si destò nel campo de' nostri avversarî.

Io la voto, perchè la ritengo opportunissima; e votando questa legge, noi mostreremo di volere essere noi i soli padroni in casa nostra e di essere pronti, ora e sempre, a respingere con tutte le forze dell'animo ogni e qualunque ingerenza straniera nei nostri interni affari.

Presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge: A nome del mio Collega dell'Interno quello per la concessione di somma occorrente all'Archivio di Stato in Genova, progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento (*V. Atti del Senato N. 57*).

Ho l'onore pure di presentare due altri progetti di legge, l'uno per cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini (*V. Atti del Senato N. 56*). l'altro per l'approvazione della convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua (*V. Atti del Senato N. 58*). Altro progetto di legge a nome del mio Collega il Ministro degli Affari Esteri per l'approvazione della convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino (*V. Atti del Senato, N. 59*) e finalmente un progetto di legge ieri votato dall'altro ramo del Parlamento, portante modificazioni alle leggi d'imposta sui fabbricati (*V. Atti del Senato, N. 60*). Per quest'ultimo progetto di legge io mi permetto di indirizzare al Senato la preghiera di volerlo esaminare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, e quanto all'ultimo che è intitolato: Modificazioni alle leggi sull'imposta dei fabbricati, l'on. Presidente del Consiglio chiede che voglia interrogare il Senato se crede di dichiararlo d'urgenza.

Chi crede debba dichiararsi d'urgenza, voglia sorgere.

(Approvato.)

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Si riprende la discussione.

La parola spetta all'on. Senatore Carlo Cadorna per parlare contro al progetto.

Senatore CADORNA C. Onorevoli signori Senatori. Mi alzo con trepidanza a parlare a questo stadio avanzato della discussione, e a quest'ora avanzata della presente seduta.

La mia trepidazione viene da che precedenti chiarissimi oratori, i quali hanno parlato sul soggetto di questa legge nel senso nel quale io intendo di discorrerne, hanno talmente percorso il campo, che a me deve necessariamente essere difficile il dire qualche cosa di nuovo, e il non cadere nella ripetizione di cose dette. Farò ogni mio potere per evitare questo pericolo.

Temo del pari, o Signori, che il mio discorso vi riesca un po' grave, abituato qual sono a trattare le materie di cui mi occorre di ragionare in un modo positivo e piano.

Non ignoro che questo sistema sovente produce stanchezza in chi ascolta; però credo, che, massime nella presente circostanza, questo sistema possa giovare, imperocchè, secondo che io penso, dipenderà dall'analisi delle disposizioni del disegno di legge che ci sta dinanzi, il poterci formare un giusto criterio sulla loro portata e sulla sua convenienza coi nostri principî di diritto pubblico.

Prima di entrare nel merito della discussione, debbo pregare il Senato di permettermi di allontanare alcuni argomenti estrinseci al merito del disegno di legge, che si sono arrecati in discreto numero durante questa discussione. Non parlerò di tutti; essi sono molti e più assai di quello che ordinariamente si convengono ad una buona causa.

Uno degli argomenti estrinseci, cioè estraneo alla questione sulla bontà del presente disegno di legge, consiste nel dire che il Senato doveva accettare questo disegno di legge perchè esso era stato presentato altra volta da un Ministro di opinioni moderatissime.

A questo riguardo, io prego il Senato di permettermi di dichiarare qual sia la regola che ho sempre seguìto e che intendo di seguire ancora nell'usare de' miei diritti e nell'adempiere ai miei doveri di Senatore.

Io ebbi sempre per principio di non badare da chi le leggi venissero, e di badare unicamente se esse fossero, secondo il mio modesto concetto, o buone o cattive. Accettare le buone da qualunque parte venissero, rigettare le cattive da qualunque parte vengano; questo fu sempre il mio sistema.

Ho votato contro progetti di legge ne'tempi passati; ed in tempi molto prossimi non solo ho accettato, ma ho difeso calorosamente dei disegni di legge, i quali sono stati presentati dall'attuale Ministero e dallo stesso attuale sig. Ministro Guardasigilli.

Il Senato ricorderà la difesa che, secondo le mie forze, ho fatto della legge per la variazione della formola del giuramento ne'Codici; e ricorderà del pari che ho difeso una legge per la pubblicazione degli atti giudiziarî.

Questa legge la combatto perchè non la credo buona.

Dirò la ragione di questo mio invariabile sistema nello adempiere ai miei doveri di Senatore. In un corpo vitalizio, non è possibile che esistano maggioranze di partito. Queste maggioranze dovrebbero essere di necessità permanenti, perchè la qualità vitalizia dei Senatori non ammette che lente variazioni nella composizione del Senato.

Per l'opposto, i Ministri cambiano.

Ne verrebbe quindi l'inconveniente che alcuni Ministeri si troverebbero sempre in maggioranza, ed altri sempre in minoranza.

A questo inconveniente che sarebbe un ostacolo insuperabile a governare, non si potrebbe rimediare che in due modi: o supponendo che gli individui cambino di opinione col cambiare di Ministero, il che è cosa impossibile; o supponendo che la composizione del Senato si varî ad ogni variazione di Ministero, altra cosa altrettanto impossibile, e che sono certo non succederà mai in Italia.

Ora, l'unico sistema che parve a me si possa seguire, era quello di non badare d'onde venga un disegno di legge, di esaminarlo nel suo intrinseco e di accettarlo se mi paia buono, o di rigettarlo se mi sembri cattivo.

Conseguentemente mi regolò anche in queste circostanze secondo gli stessi criterî; ond'è che il mio voto non sarà nè punto nè poco politico.

Si è parimenti detto che non accettando questo disegno di legge si coopera al trionfo del partito clericale.

Per questo rispetto, bisogna bene intendersi in che cosa consista il trionfo del partito clericale.

Importa di ben conoscere se il partito clericale combatta questo disegno di legge, o se piuttosto con questo disegno di legge combatta l'Italia. La verità sta indubbiamente in questa seconda affermazione.

Esso censura aspramente la legge, perchè ciò gli è necessario per rendere l'arma più nociva; ma la conclusione dei suoi attacchi è sempre diretta contro l'Italia; e così fa anche anche al presente, servendosi contro l'Italia di questa medesima legge prima ancora che sia stata votata.

Del resto, mi pare che ci vuole una buona dose di ingenuità per credere che i clericali temano molto questa legge. Essi sanno meglio di noi che essa sarà senza nessuno effetto, senza alcuno di quegli effetti che essi possono lamentare. Anzi sanno benissimo che nella ristrettissima misura in cui l'applicazione di questa legge sarà possibile, soddisferà precisamente a ciò che essi desiderano, cioè di avere qualche martire da presentare al mondo, ma di averne pochi.

È perciò evidente che il trionfo del partito clericale si promuove, dando loro nelle mani una disposizione legislativa che li abiliti per tutto il tempo avvenire a provare che la tanto vantata libertà religiosa in Italia non è poi così grande.

Per ultimo, si è detto al Senato che alle dimostrazioni che si fanno dallo straniero ed agli atti ostili che si manifestano, è della dignità del Senato di rispondere col votare questo disegno di legge, e coll'approvarlo.

Confesso che questa considerazione mi ha alquanto penosamente preoccupato.

Il Senato comprenderà facilmente come essa debba preoccupare coloro i quali, combattendo questo disegno di legge, parrebbero essere meno curanti della sua dignità.

Però, siccome ciò ci fu detto anche da amici nostri, della cui benevolenza e della lealtà delle cui intenzioni non possiamo punto dubitare, e della cui stima crediamo di essere in possesso, non me ne adonterò. Ma se non me ne adonto, debbo rispondere.

Dirò dunque come io la pensi in fatto di dignità del Senato e massimamente in questa circostanza.

Non v'ha dignità nel discendere nelle piazze e nelle conventicole di paesi stranieri per raccogliervi le ingiurie e gli improperî da cittadini privati lanciati contro l'Italia, per portarli in questo recinto e presentarceli come una ragione la quale debba influire sui nostri voti *(Bene)*.

Non è della dignità del Senato il reagire contro quelle grida, accettando questo disegno di legge, che è appunto l'atto che le ha provocate. Il Senato non provvederebbe alla sua dignità abbassando, in faccia a queste grida, la bandiera politica dell'Italia, quella bandiera di libertà che è stata fulminata dal Vaticano.

Sono 30 anni, o Signori, che queste grida si lanciano all'Italia da tutti i canti dell'Europa reazionaria, ma finora queste grida non erano salite sino a noi.

Ciò poi che in verità mi pare cosa singolarissima, è il consiglio di accettare questo disegno di legge che ci viene da taluni, i quali nel tempo stesso confessano che esso è cattivo, che è una legge dannosa, che essa viola i principî di libertà, che essa viola il nostro diritto pubblico. Il consiglio di costoro si può riassumere in ciò: essi ci dicono: votate questo disegno di legge perchè è combattuto da uomini privati stranieri; e per rintuzzare tutte queste grida, rompete il collo all'Italia. Signori, parrebbe incredibile un tal consiglio; ma pure esso non è altrimenti che come io l'ho esposto.

La dignità del Senato sta nel tenere alto l'esercizio della sua libertà; sta nel tenere alta la bandiera politica del paese coi principî liberali che vi sono scritti; nell'esaminare il disegno di legge, e se è buono nell'accettarlo, se è cattivo nel respingerlo; ma aver unica norma alle sue deliberazioni i grandi interessi del paese.

Questo è il modo con cui io intendo la dignità del Senato e la mia.

Per quello poi che personalmente mi può riguardare, io dichiaro di essere ben certo che colà, ove le armi per la difesa del potere temporale con maggior attività ed autorità si fabbricano e si forbiscono, il mio discorso sarà probabilmente men grato che non quello di alcuni onorevoli miei contraddittori, e che non lo sia la legge stessa.

Dopo di ciò entro in materia.

Non ho bisogno di dire al Senato che combattendo questo disegno di legge io non lo considero che dal lato politico. Già altra volta ebbi l'onore di ragionare davanti al Senato di soggetti simili. Il Senato sa che non solo ho mantenuta la mia promessa, ma che le mie parole furono mai sempre ed unicamente ispirate da ragioni politiche. Io credo che nel Parlamento nessuna altra considerazione possa mai entrare, perchè noi facciamo le leggi per tutti i cittadini e per tutte le credenze. Quando pertanto io mi servo delle parole *partito clericale* o di altri simili, indico sempre quel partito politico, il quale abbassa la religione al livello di arma politica. Difendo la proposta dell'Ufcio Centrale, e mi unisco alle osservazioni che vennero testè fatte dall'onorevole Senatore Alfieri; ed anzi, entrando nel mio discorso a discutere la questione sulla bontà, sul valore intrinseco di questa legge, proverò con lo stesso mio fatto che, ove la proposta di rinvio fatta dall'Ufficio Centrale non venisse dal Senato accettata, voterei contro l'art. 1°, e contro la legge intera, la quale, senza questo articolo, non ha alcuna ragione di essere come legge separata dal Codice.

La legge del 1854, che ora non voglio esaminare, non ha nulla a che fare con la legge, della quale ora discutiamo. Non ne discuto il contenuto, perchè il mio onorevole antico amico, il Senatore Boncompagni, ne ha già ieri parlato nel suo eloquente ed efficacissimo discorso. Dirò soltanto che, appunto perchè questa legge nulla contiene che riguardi le parti sostanziali del disegno che ora discutiamo, non seppi rendermi ragione alcuna dell'onore che mi si è fatto altrove di citare un mio discorso

del 1854 in difesa di quella legge, il quale per nessun verso potrebbe venire ad appoggiare il progetto di legge che ora vi è presentato.

Mi occorre anche di richiamare l'attenzione del Senato sulle disposizioni della legge del 1871, locchè faccio unicamente per evitare un equivoco e per rispondere ad alcune obbiezioni che si son fatte in questa discussione. Si è detto, che anche gli atti spirituali possono dar luogo ad un reato, e che per ciò bisognava approvare questo disegno di legge, il quale appunto colpiva atti, i quali, sebbene spirituali, costituivano un reato per l'indirizzo che ai medesimi si dava. Ma, o Signori, chi ha negato mai che un atto di un ecclesiastico nell'esercizio del suo ministero possa anche essere reato? Ciò è sì lungi dall'essere negato, che la legge stessa del 1871, che fa ora parte del Codice penale, punisce molti di questi atti commessi dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Non è questa la questione: la questione è nel vedere se certi atti che si vogliono qualificare come reati siano tali, o possano dichiararsi tali secondo i principî del nostro diritto pubblico e secondo i principî di libertà. Non bisogna spostare la questione per farsene una ragione. La questione adunque rimane nei suoi veri termini; essa non è, lo ripeto, se un atto di un ministro d'un culto nell'esercizio del suo ministero possa essere dichiarato reato, ma è in vedere quali atti dei ministri dei culti possano essere dichiarati reati.

Nella presente discussione io prenderò per soggetto quasi unico l'articolo primo del disegno di legge che ci è proposto; poichè, anche secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro in altro recinto, quest'articolo è il nerbo, è la sostanza della legge.

Non ho bisogno di dire che, appoggiando le conclusioni dell'Ufficio Centrale, prendo sotto la mia personale responsabilità tutti gli argomenti che mi occorrerà di addurre. Desiderando di considerare la questione dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico, parlerò ora del primo soggetto.

Parlando dal punto di vista giuridico, debbo fin da principio indicare lo scopo a cui miro, le conclusioni a cui dovrò pervenire. Questo disegno di legge costituisce una vera legge eccezionale al principio della comune libertà stabilito dallo Statuto nel nostro Regno e consacrato nei nostri Codici, in esecuzione delle massime e delle guarentie che sono stabilite nello stesso Statuto.

Qualunque reato si commetta, esso è preceduto da una lunga serie di atti che lo preparano. Dal primo pensiero alla esecuzione del reato corre una lunga linea di atti graduati che si vanno accostando alla perpetrazione del reato.

Ma gli atti che costituiscono questa linea graduata, non sono tutti soggetti al Codice penale; alcuni, quantunque immorali, rimangono nel campo della irresponsabilità individuale verso la legge penale, o, in altri termini, rimangono nel campo della libertà. Altri invece, incominciando da un certo dato punto, sono considerati come reati, e costituiscono la responsabilità dell'individuo in faccia alla legge penale. Ora, il punto di separazione tra gli atti che sono nel campo della libertà, e gli atti per i quali l'individuo è responsabile verso il Codice penale, lo fissa lo stesso Codice

Il Codice penale nello stabilirlo procede secondo certi dati principî e criterî generali i quali, servendo appunto a limitare il campo della libertà, sono criterî di dritto pubblico interno.

L'articolo primo di questa legge, che prendo ad esame, colpisce l'abuso dei ministri dei culti in offesa delle leggi e delle istituzioni; dunque sono colpite parole e scritti ed atti religiosi, e conseguentemente atti di loro natura morali.

Mi permetta ora il Senato che io esamini le disposizioni del Codice penale che riguardano questo soggetto, per estrarne i principî di diritto pubblico dai quali il Codice è regolato in queste sue disposizioni. Dico fin d'ora che la regola del Codice penale in questa materia è, che le parole, gli scritti e gli atti di carattere meramente morale, e scevri di violenze e di frodi, sono tutti mantenuti rigorosamente nel campo della libertà quando si indirizzano contro le leggi e le istituzioni dello Stato. Nessun individuo può mai, secondo le disposizioni del Codice, esser chiamato risponsabile in questa materia di un atto il quale abbia un privato carattere; ed affinchè non paia che le mie affermazioni siano troppo recise, o non sufficientemente fondate nelle disposizioni della legge, prego il Se-

nato di permettermi di citare qui gli articoli del Codice che si riferiscono al soggetto.

Nel capo V del Codice penale si puniscono le provocazioni a commettere reati, e l'articolo 468 provvede alla provocazione a crimini o delitti. Perchè questa provocazione possa costituire reato, dev'essere fatta *in pubblico*. « Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere di anni due, e con multa di lire quattro mila. »

L'art. 469 provvede allo stesso oggetto e dice: « Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente (cioè colla pubblicità), abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito:

« Se si tratta di crimini, col carcere estensibile a un anno e con multa estensibile a lire due mila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estendibile a lire cinquecento ecc. »

Il successivo art. 471 prevede l'eccitamento allo sprezzo alla persona del Re e delle istituzioni del paese; è proprio la materia di cui si occupa il presente disegno di legge, ed esso pure richiede la condizione della pubblicità.

« Ar. 471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato. »

Vede dunque il Senato, che precisamente nella materia di cui si occupa il presente disegno di legge, cioè nella materia di offese alle leggi ed alle istituzioni, sia con parole, sia con scritti, il Codice non sancisce mai una pena, non riconosce mai l'esistenza del reato se l'atto non abbia il carattere della pubblicità; ed io affermo che nel Codice non vi sono disposizioni le quali in questa materia contrastino a questo principio. Dico: in questa materia, perchè è evidente che i reati di offesa alle leggi ed alle istituzioni del paese sono reati, e massime in paesi liberi, di una specie affatto particolare e che sono l'oggetto di disposizioni affatto speciali, e della applicazione di principî speciali. Trattasi insomma dei reati politici.

Se pigliamo la legge sulla stampa, noi troviamo che lo stesso criterio vi predomina. Trovatemi, o Signori, nella legge sulla stampa una disposizione la quale metta nel novero dei reati uno scritto che non abbia avuto pubblicità. Può essere uno scritto dei più condannevoli; può essere uno scritto il più insultante che si possa immaginare per le nostre istituzioni; se non ha avuto pubblicità, se una partecipazione meramente privata ha avuto luogo da un individuo ad individuo, non è mai dalla legge riconosciuto come reato, non sarà mai passibile di alcuna pena.

La legge del 1871 per la repressione degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, che attualmente fa parte del Codice penale, procede con gli stessi principî, imperocchè essa pure ammette che nell'esercizio delle loro funzioni i ministri del culto possono fare degli atti che possono costituire dei reati, e questi reati li specifica; ma sono pur sempre ingiurie, o censure, o provocazioni ed altro col carattere della pubblicità.

Tutto l'art. 2 del presente disegno di legge non è altro che la ripetizione delle disposizioni attuali del Codice penale, meno soltanto l'ultimo alinea del quale ha parlato l'onorevole Senatore Boncompagni. Esso richiede pure la pubblicità.

Insomma, è cosa che credo doversi porre fuori di dubbio che il Codice penale colloca sempre nel campo della libertà e della irresponsabilità avanti alla legge penale, tutti i discorsi, tutti gli scritti, e tutti gli atti di carattere meramente morale i quali non escano dai confini delle relazioni private, che siano indirizzati a fine politico. E come per l'onore dell'Italia liberale potrebbe essere altrimenti?

Nè questa regola del nostro Codice penale ebbe solo queste applicazioni.

In altre disposizioni analoghe il Codice penale è andato sommamente a rilento nello stabilire la responsabilità individuale avanti alla legge penale, ed ha sempre fatto una larga parte al campo della libertà.

Di fatti, nel reato di attentato contro il Re

e contro la sicurezza dello Stato, l'art. 159 del Codice richiede, perchè un atto possa essere reato, *un principio di esecuzione;* tutti gli atti che precedono questo principio di esecuzione sono esenti dalla responsabilità penale.

Nella legge penale l'art. 160 provvede e colpisce le cospirazioni contro lo Stato, ma non riconosce esservi reato di cospirazione che dal momento in cui vi sia *la risoluzione concertata e conchiusa di agire.* Sono perciò esenti dalla responsabilità penale tutti gli atti che precedono queste conclusioni.

Il Codice di più ammette che, anche nel caso che siavi stato un principio di esecuzione di crimine, il quale, secondo il Codice penale, sarebbe già un reato, ammette, dico, il pentimento; ammette che colui il quale sarebbe l'autore di questo principio di esecuzione possa essere ritenuto irresponsabile avanti la legge penale, se volontariamente si è astenuto dal commettere il reato.

Il che forma il soggetto dell'articolo 96 del Codice penale. Non vi leggo questi articoli perchè sono meno strettamente uniti al soggetto di cui parlo; ma si possono con facilità riscontrare.

Questa è adunque la garanzia che il Codice penale dà alla libertà individuale; e badiamo bene che questa garanzia, che dissi essere di diritto pubblico, è della massima importanza, poichè tutti sanno che gli Statuti e le costituzioni non sono che un pezzo di carta se le leggi non li portano in atto e non danno loro esecuzione a seconda dei principî, delle massime e delle garanzie sancite nelle costituzioni. Ed il Codice penale con queste disposizioni mette precisamente in atto una delle più grandi garanzie che lo Stato dia agli individui, quella della libertà individuale nelle materie politiche.

Il Codice ne fissa il limite, ne determina il campo e lo fa indistintamente, assolutamente per tutti i cittadini. Questa è la libertà comune.

Stabilito per tanto che, secondo i principî di diritto pubblico del Codice penale, nessun discorso, nessuno scritto politico, nessun atto di carattere morale, non violento; può essere punito come reato se sta entro i confini delle private relazioni, dico che una legge generale contraria sarebbe una diminuzione deplorabile dei diritti politici, e di libertà di tutti i cittadini. Che se si facesse una simile legge la quale togliesse e diminuisse questa libertà a danno di una sola classe di cittadini, questa legge sarebbe una legge derogatoria alla libertà in modo eccezionale, cioè sarebbe ciò che si dice propriamente una legge eccezionale. Dico che sarebbe una legge non solo speciale, ma eccezionale, quantunque queste due cose si siano volute confondere tra di loro.

Legge speciale è quella la quale provvede ad un fatto che è particolare per la natura sua ad un ordine di cittadini; per esempio, voi non potete punire che nell'avvocato il reato che consiste nel patrocinare una causa per ambedue le parti. Voi non potete punire che nel medico un reato il quale dipenda unicamente dall'esercizio dell'arte salutare. In ciò consiste la specialità della disposizione, in quanto che il soggetto stesso della disposizione è naturalmente esso medesimo speciale e proprio di una sola classe di cittadini.

Ma, anche allorquando si fanno queste leggi speciali, si devono rispettare i generali principî di libertà, comuni a tutti i cittadini, ed i criterî delle disposizioni di questa legge speciale debbono informarsi a questi generali principî di libertà.

Se avvenga che una legge speciale deroghi a questi principî di libertà a danno di persone e di classi specialmente contemplate nella legge, si farebbe una legge la quale sarebbe speciale ed eccezionale. Dunque è evidente che il carattere di legge eccezionale non viene da che essa sia speciale per i fatti che contempla, ma sia derogatoria ai principî generali della libertà, a danno di una sola classe di cittadini.

Ecco la vera distinzione che è d'uopo tenere ben presente fra le leggi speciali e le leggi eccezionali, onde poter discernere se quella della quale ho l'onore di ragionare, appartenga al novero delle leggi eccezionali.

Ciò posto, per quanto riguarda ai principî che sono consacrati nel Codice penale come diritto pubblico a tutela della libertà di tutti i cittadini, e pei fatti di carattere politico, occorre ora passare all'analisi dell'articolo 1 del disegno di legge, per vedere che cosa esso disponga, e quanto si conformi o si allontani da questi principî.

L'articolo primo colpisce officî religiosi in offesa alla legge. Il soggetto colpito è di sua

natura religioso, lo scopo a cui mira è politico; conseguentemente la legge ha relazione con la libertà religiosa e con la libertà politica.

Alla semplice lettura di questo articolo, si trovano indicate tre cose: l'abuso, l'offesa alle leggi, il turbamento delle coscienze o della pace delle famiglie.

A prima giunta può parere a taluno che il complesso di queste condizioni debba essere sufficiente a dare guarentigie che allontanino i timori che in occasione di questo disegno di legge si sono sollevati.

Ma, se vi si guarda un poco addentro, ed anche non molto profondamente, si trova che queste indicazioni non sono che tre grandi generalità che comprendono tutto ed escludono nulla, e specificano nulla, e che hanno il carattere di tutte le generalità che anche riunite a centinaia non possono mai fare una cosa speciale.

Anzitutto, l'abuso nell'esercizio delle funzioni. Evidentemente l'abuso non è in questo caso una condizione che caratterizzi il fatto politico, perchè l'abuso consiste nell'uso dell'atto religioso in offesa alle leggi; conseguentemente l'abuso e l'offesa si compenetrano in modo che non possono fare che una cosa sola. Evidentemente, chi dicesse chiunque abusa del coltello per ammazzare un uomo, indicando l'abuso del coltello, non indicherebbe una condizione del reato. Rimane adunque unicamente l'offesa alle leggi, il turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie.

Offesa alle leggi ed alle istituzioni. Qui si fanno innanzi immediatamente due naturalissime interrogazioni. A petto di così poche, semplici e generalissime parole si domanda anzitutto: Trattasi di offesa pubblica o privata? In secondo luogo si domanda: in che deve consistere questa offesa per costituire un reato?

È naturale che ciò si stabilisca imperocchè altrimenti non vi sarebbe alcun limite. Ed è veramente così che nessun limite la legge pone a questo soggetto.

Quanto alla pubblicità, la legge tace assolutamente; parla della offesa alle leggi, non distingue se sia pubblica o privata; conseguentemente le comprende tutte. Qualunque atto si possa dire offensivo alle istituzioni dello Stato, costituisce un reato, sia che esso sia pubblico o privato. Chi volesse distinguere fra gli atti pubblici e privati farebbe una distinzione arbitraria. Io so che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia nella discussione che ebbe luogo in altro recinto, dichiarò molto apertamente che egli non intendeva l'articolo in questo senso; e che egli dichiarava professar l'opinione che non fossero compresi nell'articolo 1° se non i reati i quali avessero carattere di pubblicità.

Io onoro questa sua dichiarazione, imperocchè essa è la consacrazione di un principio che era impossibile che il signor Ministro mettesse da un canto e che egli non amasse e rispettasse.

Ma la questione non è questa. La questione è se l'articolo 1° comporti o no questa interpretazione. E io dico che quando l'art. 1° dice unicamente « atto del Ministro » e « abuso dell'esercizio delle funzioni in offesa » senza nessuna distinzione.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Turbando la coscienza pubblica.

Senatore CADORNA C. Perdoni che dica che queste parole così generali comprendono assolutamente qualsivoglia atto; nessuno, e tanto meno i giudici che dovrebbero applicare la legge, potrebbero fare una distinzione che la legge non fa.

Ma c'è di più, o Signori, chè quegli stessi atti che si vorrebbe che, secondo l'art. 1, dovessero esser pubblici, cadono già sotto la disposizione dell'art. 2, il quale punisce in modo assai esplicito i discorsi, gli scritti, gli atti che hanno carattere di pubblicità. Trovatemi un reato che possa commettersi con altri mezzi che con questi tre. Si puniscono quei reati quando sono ingiurie o provocazioni contro la legge, contro le disposizioni dello statuto ove abbiano carattere di pubblicità.

Ora, io domando se l'articolo primo deve avere un significato (e lo debbe avere), esso non può avere che quel senso che le sue parole esprimono, cioè il senso di non fare distinzione alcuna. In verità, non saprei a che varrebbe l'articolo 1, ove non avesse questo senso e non avesse questa applicazione. Dunque l'articolo 1, come è concepito, e seguìto com'è dall'articolo 2, che punisce già i reati commessi con gli stessi mezzi, ma con carattere di pubblicità, non può essere inteso che in questo modo. E non solo può essere così inteso, ma

necessariamente deve essere inteso in questo modo.

La seconda interrogazione che ho rivolto a me stesso, è questa: in che consister debba l'offesa, perchè essa possa costituire un reato. L'articolo dice: *in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato:* nessuna specificazione di nessun atto, di nessuna qualità di atto, di nessun carattere di atto, che valga a comprendere alcuni atti, o ad escluderne altri. La indicazione è assolutamente generica: qualunque cosa sia detta, o fatta, o scritta in offesa alle leggi ed alle istituzioni, vi è compresa. È evidente che non vi è nulla che si possa eccettuare da questa disposizione; poichè, nel mentre che essa comprende anche gli atti che sono di carattere privato, comprende del pari tutti quelli che si possono reputare offensivi alle leggi, sebbene secondo le leggi penali generali non costituiscano un reato. Quindi vi sono comprese e le critiche, e le disapprovazioni, e mille altre cose e mille altre gradazioni di questo genere, le quali possano essere reputate offensive alle leggi ed alle istituzioni dello Stato.

Pare dunque a me evidente che il testo dell'articolo comprende tutti gli atti che sono di carattere meramente privato, e che comprende le offese di qualunque sorta, nessuna eccettuata.

È dunque al ministro del culto, ed a lui solo, che fra tutti i cittadini sarebbe negata quella comune libertà che il Codice sancisce nelle disposizioni che ho avuto l'onore di analizzare; quella libertà individuale per la quale l'individuo è irresponsabile verso la legge penale, ed è assolutamente libero per tutti quegli atti politici che sono di carattere meramente privato, ossia che siano di parole, ossia che consistano in atti meramente morali.

La conseguenza di ciò si è, che anche gli atti sacramentali di carattere segreto, possono essere soggetti alla sanzione penale della legge, sempre quando si possano avere alla mano motivi, od argomenti sufficienti a provare che fossero indirizzati all'offesa dello Stato. Una riprovazione fatta anche nel segreto della confessione può essere denunziata a termini delle disposizioni di questa legge. Ciò mi pare evidente. Nulla è escluso.

Ma v'ha di più. La dizione stessa di questo articolo è così sottilmente immaginata che si va ad un'altra conseguenza, cioè che non solo il fatto dell'offesa, ma la potenzialità, l'intenzione dell'offesa sono colpite.

L'articolo colpisce « il ministro del culto che abusa del suo ministero *in offesa* » cioè dirigendo il suo atto all'offesa delle instituzioni; da che segue che non è il fatto dell'offesa, ma sibbene l'intenzione dell'individuo che commette l'offesa ciò che costituisce lo scopo della disposizione penale.

Un'altra considerazione, molto grave e molto importante, scende, a mio avviso, dal modo con cui è concepito questo articolo 1°, nel quale si parla dell'abuso *in offesa* delle leggi.

Coll'esercizio delle funzioni sacerdotali si può abusare, si può offendere la legge tanto col fare quanto col non fare. Se il ministro del culto non fa una cosa, e dichiara che non la fa *in offesa* alla legge, evidentemente offende la legge. Or dunque è chiaro, che anche la negazione dei sacramenti viene per conseguenza compresa nella generalità dei termini con cui è concepito l'articolo.

A me pare che di qui non si scappi.

Io parlo dell'articolo come è (non posso ragionare su altre basi), e l'articolo com'è, parlando dell'offesa alle leggi, ecc., la quale si commetta coll'abuso delle funzioni sacerdotali, ammette anche quell'abuso e quell'offesa la quale viene dalla negazione dei sacramenti. Ogni dubbio è poi allontanato dalla relazione fatta su questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Ora, o Signori, vi prego di considerare che il punire il non fare, è obbligare a fare, e che conseguentemente la punizione la quale è applicata a taluno, perchè non ha fatto, è una coazione a fare; perciò una disposizione di siffatta natura applicata ad un atto religioso, è una coazione a fare l'atto religioso! L'eguaglianza del diritto alle politiche libertà non potrebbe esser più apertamente violata!

Io dico pertanto che le disposizioni di questo articolo, prese come si trovano, nei loro generalissimi tremendi termini, sanciscono il principio: che è reato il fatto politico commesso nei penetrali delle relazioni private; che esse comprendono qualunque sorta di offese; che puniscono la potenzialità e l'intenzione dell'offesa, e che colpiscono anche la negazione dei sacramenti!

Ora, domando io, si potrebbe mai fare una

legge la quale più apertamente potesse meritare di essere chiamata eccezionale nel senso che io ho spiegato?

La legge richiede: « il turbamento delle coscienze, o della pace delle famiglie. »

Già altri oratori hanno indicato che la coscienza pubblica non è una realità; e in verità che cosa è la coscienza pubblica? è un' astrazione, come è un'astrazione quella che si chiama l' opinione pubblica. È il prodotto di una operazione della mente la quale astrae dalle individualità e fa una sintesi; si chiama, nella materia delle opinioni, l'opinione pubblica; la stessa operazione deve necessariamente farsi allorquando si tratta della coscienza pubblica, la quale non è neppur essa una realità, ma non altro che un' astrazione, cioè il prodotto dell'operazione mentale di un individuo e di un suo giudizio. Per tal modo il reato invece di essere pel giudice una materia obiettiva, è una materia subbiettiva.

Ora, io domando, che cosa si faccia, pigliando a base del dritto di punire una base di questa natura? Evidentemente, del giudice si fa innanzi tutto un legislatore, imperocchè il giudice deve stabilire che cosa sia la coscienza pubblica e quali siano i criterî pei quali essa si possa creder turbata, e la legge non gli dà nessuna norma, abbandonando interamente a lui la facoltà legislativa. I criteri necessari per stabilire un reato, o le condizioni di esso sono di natura intrinsecamente, necessariamente legislativa, e l'articolo 1 apre perciò uno spaventoso arbitrio al giudice. Per sopraggiunta al fatto esterno del reato, si dà per soggetto al giudice la verificazinne di un fatto interno della sua cascienza, la sua stessa opinione.

Questo, o Signori, è il risultato di quelle tre condizioni che io esaminai ed indicai da principio; e voi vedete che tutte e tre insieme non sono che tre generalità, che lasciano il campo aperto al più vasto e sfrenato arbitrio, e tolgono ogni garanzia, ogni sicurezza ai cittadini, che sono il soggetto delle disposizioni di quest'articolo.

Io domando: se uno di noi si alzasse e proponesse un articolo che dicesse: *qualunque cittadino che con discorsi, con scritti, o abusando di atti di caratterè morale in offesa alle leggi, turbasse la coscienza pubblica, andrà in carcere, (Ilarità)* io domando se non ci stupirebbe una tale disposizione. Or bene, l'articolo 1° fa appunto ciò; se non che, invece di far ciò per tutti i cittadini, lo fa per una sola classe di cittadini; ed una legge di questa natura può esser sancita in un Governo libero?

Ma, si è poi ben considerato quale sia la condizione che questa disposizione legislativa fa al povero giudice e fa ai giurati? Quali sono gli elementi che la legge darebbe al giudice in processi di questa natura?

Egli ha un'offesa non definita, un'offesa privata da ricercare, una coscienza pubblica da esaminare, e deve pronunciare sopra questi dati. Questa è la condizione che è fatta ai giudici. Ora, a petto di questo còmpito, ad un giudice ed alla sua responsabilità non rimangono che due vie. Se egli vuol procedere secondo il sistema regolare di procedura e cercar le prove legali per testimoni, o per altro mezzo ammesso dal Codice di procedura penale, necessariamente dovrà fare un processo inquisitorio, perchè il carattere del processo inquisitorio gli viene dalla natura dei fatti che si devono dal giudice ricercare. Or quando date al giudice il còmpito di cercare fatti segreti, riservati, di indagare la coscienza pubblica, egli allora non può fare che un processo inquisitorio; non può esaminare i testimoni che in ciò che essi credano della coscienza di un gran numero di cittadini; si deve supporre che essi l'abbiano indagata, o che collochino le loro opinioni in luogo del fatto cercato. È evidente che i giudici si troveranno nell'impossibilità di fare con questi mezzi questa sorta di processi.

Che gioverà ai giudici il sentire testimoni che verranno a dire le loro opinioni ma non potranno deporre un fatto; testimoni che non deporranno che sullo stato delle coscienze secondo le proprie opinioni? Quale potrà dunque essere l'altro sistema che il Codice sarà forzato di seguire, per non fare, se non altro, una cosa assolutamente inutile? Egli dovra necessariamente seguire i dettati della sua opinione, e delle sue impressioni. Egli dovrà domandare solo a se medesimo se l' atto incriminato, secondo il suo modo di vedere, sia stato tale da turbare la coscienza pubblica; e si badi bene, che l'articolo dice *che turbino la coscienza pubblica* e che non dice *che hanno turbato, ecc.* Insomma il giudice dovrà necessariamente dare una sentenza *ex informata coscientia;* cioè sarà

mo' giunti a questo risultato, di adottare nei giudizî criminali una forma di procedimento tolta dai sacri canoni che per la moderna civiltà deve riputarsi impossibile, col peggioramento, che la coscienza che dovrà pronunziare è *la coscienza politica*.

Adunque a me pare posto fuor d'ogni dubbio, che si tratta di una legge eccezionale alle comuni libertà; che questa legge deroga alle comuni libertà a danno di una classe di cittadini. Io non mi dissimulo, che questa legge sarà una lettera morta; anzi ne sono certo perchè, come dirò, queste leggi che contrastano ai tempi ed all'ambiente stesso in cui si pubblicano, non possono avere effetto, e trovano resistenza persino nell'aria in cui sono pubblicate.

Questa legge avrà anche l'effetto funesto di nuocere alla nostra riputazione di liberali e di dare ai nostri avversari politici un'arma potente per accusare l'Italia e per dire che essa non protegge la libertà promessa, ma perseguita la religione. E questa è l'accusa che continuamente ci lanciano in faccia i clericali e che finora è stata una solenne menzogna.

Io credo che atto più imprudente non si potrebbe fare, massime nelle presenti circostanze; ma in questa questione non voglio ora entrare; imperocchè essa formerà il soggetto della seconda parte del mio discorso.

Io pregherei il signor Presidente ed il Senato, di rimandare il seguito della discussione a domani perchè non mi sarebbe possibile, stante l'ora tarda, di finire oggi il mio discorso.

Voci. Sì, a domani, a domani.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta alle due pel seguito della discussione d'oggi, ed è riservata la parola all'onorevole Senatore Cadorna Carlo.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XLII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Mozione del Senatore Manzoni — Considerazioni dei Senatori Cannizzaro ed Amari — La mozione del Senatore Manzoni è approvata — Ripresa della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Seguito del discorso del Senatore Cadorna Carlo — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e successivamente intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, dell'Interno e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. L'interessante legge che attualmente si discute in Senato ha già occupate quattro sedute, ed è a presumersi che occuperà ancora moltissimo tempo; io proporrei che da domani in poi le sedute cominciassero al tocco, per guadagnare tempo.

PRESIDENTE. Signori Senatori, l'onor. Senatore Manzoni propone che da domani le sedute si aprano al tocco. Domando se vi è alcuno che faccia osservazione a questa proposta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Farei riflettere che votando la proposta dell'onor. Manzoni, si correrebbe rischio che chi avesse a parlare, forse dovrebbe farlo innanzi a pochissimi, giacchè io credo che questa non sia un'ora comoda a tutti; bisognerebbe consultare in proposito la maggioranza, onde evitare l'inconveniente a cui ho accennato.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. A me pare che il nostro onorevole Presidente possa aprire la seduta quando lo crede, quando cioè vede raccolto un numero di Senatori tale che sia conveniente d'incominciare la discussione. Che si possa fissare la seduta per l'una, sta bene, purchè l'onorevole Presidente non apra la seduta finchè non vi sia un numero sufficiente di Senatori.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Presentemente l'ora legale è le 2; poi il Presidente apre la seduta alle 2 e mezzo o alle 2 e tre quarti, e qualche volta purtroppo alle 3, finchè non vi sia un numero sufficiente di Senatori. Dunque si stabilirà come ora legale il tocco, e poi naturalmente l'onorevole Presidente aprirà la seduta quando vi sarà un numero conveniente di Senatori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole Senatore Manzoni, che cioè le sedute comincino al tocco.

Chi intende di approvare questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Ha la parola l'onorevole Senatore Cadorna Carlo per la continuazione del suo discorso.

Senatore CADORNA C. Nel mio discorso di ieri che voi, o signori Senatori, avete avuto la pazienza di ascoltare, ebbi l'onore di esprimere la mia opinione sul disegno di legge che ci sta dinanzi, considerandolo dal lato giuridico; e la conclusione a cui sono venuto, e che parmi di avere con validi argomenti giustificata, è questa: che il disegno di legge che ci è presentato, ed in ispecie l'articolo primo del medesimo, che ho particolarmente esaminato, costituiscono non solamente una legge speciale, ma una legge di eccezione alle comuni generali libertà.

Prima di passare a considerare il mio soggetto dal punto di vista politico, credo necessario di fare un'avvertenza, la quale sarà come appendice alle cose che ho avuto l'onore di dire ieri.

Dico adunque che, secondo il mio avviso, l'articolo primo, che ho esaminato, non è emendabile.

Permettetemi che, in poche parole, vi dica le ragioni di questa mia opinione. Per rendere dal nostro punto di vista ammessibile questo articolo, d'uopo sarebbe togliere al medesimo i gravissimi difetti che ieri ho notato, e, togliendoli tutti, si distruggerebbe compiutamente il suo concetto.

Innanzi tutto, uopo sarebbe togliere a questo il difetto che ha di colpire atti non pubblici, e di entrare nella vita privata, e nel seno delle famiglie.

La necessità di togliere questo gravissimo difetto non la credo esclusa dalle cose dette dall'onorevole sig. Ministro durante il mio discorso. Egli diceva che la condizione della pubblicità è implicitamente compresa dappoichè il turbamento della coscienza pubblica non possa esistere se non vi esiste una qualche sorta di pubblicità.

Dirò innanzi tutto che il turbamento delle coscienze può avvenire da una pubblicità la quale non sia imputabile all'autore dell'offesa e sia invece la conseguenza anche d'un abuso di confidenza.

È evidente che chiunque si potrebbe valere di cose dettegli dal ministro del culto o in discorso tenuto in confessione, o fra due o tre amici per farle pubblicare nei giornali e moverne rumore.

È adunque evidente che un fatto può diventare notorio senza colpa del suo autore, ed oltre la sua stessa intenzione; e queste cose nelle lotte dei partiti sono frequenti.

Ma, lasciando da parte queste ragioni, le quali sono pur valide, mi pare che la necessità di escludere questo difetto dell'art. 1, ove lo si volesse emendare, nasce evidentemente dalle disposizioni generalissime dell'articolo 1 tanto più ove lo si metta a fronte delle disposizioni dell'articolo 2 che lo segue, che punisce già ogni discorso pubblico, scritto ed atto, mentre il primo articolo non richiede la condizione della pubblicità; ciò basta per provare che, se si volesse migliorare questo articolo, e fosse possibile migliorarlo, bisognerebbe riparare a questo inconveniente gravissimo.

Ora, mi pare manifesto che ove questo elemento si introducesse nell'art. 1, non si farebbe altro che introdurre uno degli elementi che già esistono nell'articolo 2, per le parole, per gli scritti ed atti.

Il secondo difetto che sarebbe necessario di togliere sarebbe di specificare le offese che la legge intende di colpire con una pena e di non far dipendere la qualificazione dell'atto dai suoi effetti supposti sulla coscienza pubblica.

Questa indeterminatezza ha fatto il soggetto delle mie osservazioni di ieri con cui credo di aver dimostrato che qualsivoglia atto, anche il più innocuo, sarebbe soggetto al più sfrenato arbitrio, sebbene esso sia posto sotto la salvaguardia della libertà di tutti i cittadini.

Sarebbe dunque necessario specificare quali siano questi fatti e quali possano essere colpiti. Ora questi fatti non possono essere che *parole, scritti* o *atti*, perchè in ciò si riassume tutta l'attività umana ed è evidente che questa specificazione non sarebbe che una ripetizione di ciò che già dice l'articolo 2, che colpisce quelle cose che sono pubbliche. Questa è appunto la differenza che passa fra l'ar-

ticolo 1° ed il 2° che è la ripetizione del Codice penale vigente. Ma facendo la specificazione degli atti, non si farebbe anche in ciò che ripetere ciò che già esiste nell'articolo 2°.

Bisognerebbe pur togliere assolutamente quella parte la quale colla sua generalità colpisce anche la negazione dei sacramenti, bisognerebbe ridurre la nomenclatura delle cose colpite ai soli atti positivi, alle parole, agli scritti e fatti e ciò sarebbe pure quanto già esiste nell'art. 2°.

Finalmente bisognerebbe di necessità togliere quel criterio col quale il primo articolo designa il fatto, e la sua suscettività di cadere sotto la legge penale, quel criterio, che consiste nell'effetto, cioè nel turbamento delle coscienze, imperocchè, come dissi ieri, questo turbamento della coscienza è il criterio più arbitrario che si possa immaginare. Voi vedete che, ciò posto, l'articolo 1 non sarebbe che la seconda edizione dell'articolo 2.

È dunque evidente che, ove l'articolo primo si volesse talmente emendare da togliere tutti i difetti che ha, necessariamente non si farebbe altro che distruggerlo, lasciando soltanto l'articolo 2, il quale, meno il suo ultimo alinea, non è che la ripetizione di ciò che esiste già nel Codice penale.

Queste poche osservazioni dimostrano che l'articolo 1 non può neppure essere emendato, perche esso è erroneo, secondo che io credo, nel suo stesso fondamentale concetto. Esso ha voluto precisamente comprendere ciò che l'articolo 2 non comprende. E se togliete al medesimo questo carattere, voi lo riducete ad essere la seconda edizione dell'art. 2, epperò lo distruggereste.

Il Senato ritiene che in questa discussione finora io mi sono mantenuto strettamente sul terreno del diritto comune. Non ho parlato nè di diritto pubblico in materia ecclesiastica, nè della formola del conte di Cavour, nè d'altro che si riferisca a questo soggetto. Ho mantenuto la questione sul terreno del diritto comune, ed è colle disposizioni del diritto comune, di quel diritto che regola e tutela i diritti di tutti i cittadini e guarentisce la loro libertà, è con questo diritto alla mano che sono venuto alla conclusione che questa legge viola la libertà di una classe di cittadini e che è una legge eccezionale. Ma questa conclusione, sebbene venga dalla discussione giuridica, io debbo pregare il Senato di voler bene tenerla presente, perchè il fatto della violazione della libertà comune serve poi a dimostrare che colla presento legge si viola anche il nostro diritto pubblico nella materia che riguarda la relazione dello Stato con le cose religiose.

Passerò ad esaminare la questione dal punto di vista politico.

Io mi propongo di provare queste mie tre opinioni, cioè: che il presente disegno di legge, (e parlo specialmente dell'art. 1 poichè anche l'onorevole signor Ministro ha riconosciuto che il nerbo della legge è nell'art. 1), sconvolge e snatura il concetto della libertà, che il nostro paese ha ereditato dalla sua pacifica rivoluzione.

Intendo di provare che queste disposizioni distruggono la base fondamentale del nostro diritto pubblico nelle materie che riguardano le relazioni dello Stato colle cose religiose.

E per ultimo mi propongo di dimostrare che queste disposizioni violano le basi ed anche il testo di alcune importantissime disposizioni della legge delle guarentigie.

Per ciò che riguarda il primo soggetto che ora ho annunziato, cioè lo snaturamento del concetto che c'è nel nostro paese della libertà in conseguenza della pacifica nostra rivoluzione, io intendo di riandare brevissimamente la storia politica molto recente del nostro paese, per inferirne le prove del mio assunto.

L'essere politico di un popolo non è l'opera del caso; esso è il frutto delle sue qualità e in grandissima parte della sua storia. Or bene, togliendo da questa storia i fatti più importanti e più influenti sulla libertà, dico, che l'essere politico di un popolo rispetto alla sua libertà dipende in grandissima parte dal modo con cui egli l'ha conquistata. La libertà di un paese conquistata con la forza e col sangue cittadino sventuratamente non si mantiene dipoi quasi sempre che con la forza, e la cosa è di per sè evidente. Allorquando la vittoria della libertà è la conseguenza di una sanguinosa lotta intestina, vi ha di necessità un partito vincitore e un partito vinto: la resistenza non ha potuto esser lieve, da che per vincerla fu d'uopo versare il sangue cittadino. È quindi evidente che il partito vincitore non può mantenere il risultato della sua vittoria

altrimenti che tenendo il partito vinto nella condizione di non potergli nuocere e di non poter prendere il suo luogo.

Da ciò segue che questa necessità s'impone a tutto il paese, e nell'amministrazione, e nella legislazione ed in ogni altra cosa. La libertà, nel largo concetto della parola, la libertà per tutti, è quasi impossibile. È necessario che la legge, che il Governo, che tutto si risenta della necessità di difendere la conquista fatta da attacchi i quali non si possono a meno di non temere.

Di questi fatti, o Signori, noi abbiamo esempio in molte parti d'Europa, e non abbiamo neppure mestieri di andare molto lungi per ritrovarli.

Io non vorrei che dalla mia bocca uscisse una parola meno che riverente per una nazione per la quale, e come italiano, e come onesto uomo, professo rispetto e riconoscenza. La Francia, o Signori, è una nobile nazione, la quale dà esempio al mondo di grandi virtù. Essa rifulge nel mondo pel patriottismo, per l'ingegno svegliato, per l'amore del progresso, del lavoro e del risparmio, pel valore militare e per tante e tante altre virtù, per cui va onorata. Ma, pur troppo, quella grande e nobile nazione ebbe la sventura di conquistare la libertà col sangue, e col sangue cittadino. L'ultimo erede di quel Re che aveva detto: *lo Stato sono io,* cadde sotto la mannaia del carnefice, e migliaia di cittadini lo seguirono sul palco fatale. L'albero della libertà fu inaffiato da torrenti di sangue cittadino. Non si vorrà credere che citando questi dolorosi fatti io non ammiri la proclamazione dei grandi principî, che sono la base della moderna libertà dell'Europa. Io amo ed ammiro i principî proclamati nel 1789, ma deploro il modo col quale hanno dovuto trionfare. Ebbene, o Signori, quale fu la conseguenza di questo modo col quale la libertà fu piantata e dovette sfortunatamente essere difesa nella Francia? La conseguenza fu che il Governo di quel paese d'allora in poi fece la via di un fiume, che dopo aver lasciata la sua linea mediana, e gettatosi sopra una sponda, non arriva alla foce, se non avendo battuto continuamente dall'una all'altra sponda.

Alla ghigliottina della fine del secolo scorso succedette l'Impero, come un rimedio all'anarchia; quindi il Governo clericale, quindi il Governo della borghesia, quindi la Repubblica dalla camicia; quindi di nuovo l'Impero; poscia la Comune ed il petrolio, per essere poi seguìti da una Repubblica necessariamente, fatalmente, dirò quasi provvidenzialmente, senza libertà.

Questa storia, per chi conosce le vicende dei popoli, poteva come profezia essere scritta alla fine del secolo scorso, imperocchè nelle cose morali vi hanno delle leggi che sono quasi altrettanto fatali quanto le leggi fisiche.

Non addurrò l'esempio più recente della Spagna nè quello di altri paesi; la grande, la libera Inghilterra da quanto tempo ha essa dato la compiuta libertà politica ai suoi cittadini cattolici? Non è più di un mezzo secolo.

Dico adunque che sono fortunati, fortunatissimi quei popoli i quali hanno conquistato la loro libertà senza spargimento di sangue cittadino; e noi abbiamo avuto questa grande, questa inestimabile fortuna.

Per nostra grande ventura noi tutti volemmo la libertà; tutti volemmo l'indipendenza della patria e la sua unità ed avemmo persino la rara, la inestimabile fortuna che la Corona si pose alla testa del movimento italiano, che essa fece degli interessi del paese i suoi interessi, ed altri non ne ebbe mai; e che essa si fece il centro del movimento nazionale, sicchè la Corona Sabauda è l'Italia, e l'Italia è la Corona.

(*Bene, bravo.*)

E questa storia, o Signori, non tardò a fruttificare nel nostro paese. Primo preziosissimo frutto fu il largo concetto della libertà che si piantò, e si radicò nella coscienza di tutto il popolo, il concetto della libertà molto estesa, ed eguale per tutti i cittadini. Questo concetto, che, per le cose che ho detto, è falsato fin dal principio nei paesi che dovettero conquistare la libertà a prezzo di guerre civili, è per l'opposto naturale conseguenza in quei popoli che l'hanno, come noi, pacificamente conquistato. E guai, guai per l'Italia, se noi, inspirandoci ai sentimenti ed alla storia di altri popoli, saremo così dissennati di guastarlo! La nostra pacifica rivoluzione, ed il largo concetto della libertà, che ne fu il primo frutto ed immediato, si manifestarono tosto e costantemente nella legislazione, e nel Governo del nostro paese.

Esaminate, o Signori, tutte le leggi che

l'Italia fece, e prima di essere l'Italia unita, e dopo, e sfido chiunque a trovarne una la quale abbia il carattere di una legge di partito politico, di una legge fatta allo scopo di favorire un partito o di opprimerne un altro.

So che vi sono delle leggi che hanno fatto sollevare le alte grida; ma queste leggi non toccavano alla libertà d'alcuno; esse abolivano i privilegî, e quelli che gridavano erano appunto coloro ai quali si toglievano cotesti privilegî; essi gridavano contro il trionfo della vera, della larga libertà.

Si disse giustamente che un popolo ha la libertà che merita di avere, perchè un popolo ha quella libertà che è consentanea al concetto che egli ne ha. Una nazione che non abbia un vero concetto della libertà, non avrà mai la libertà.

Or bene, si fu appunto questo concetto vero, largo, della libertà che noi abbiamo ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione, quello che agì finora sopra di noi nella compilazione delle leggi e nel governo del paese.

Sì, lo affermo con asseveranza, il concetto della libertà in Italia è il concetto della libertà inglese. Potrei addurre molte prove di questi larghi frutti di libertà ottenuti in Italia, esaminando le principali leggi che si sono fatte nel nostro paese, le quali abbiano soggetto analogo a quello di leggi simili fatte in altri paesi, e voi vi trovereste il carattere della libertà intesa all'italiana, cioè della libertà non mai scompagnata dal diritto.

Prendiamo le leggi sulla soppressione della personalità civile dei conventi e dei beneficî, le quali si fecero in altri paesi, ma in modo che giustamente ha dato luogo a severe osservazioni.

Ebbene, in queste leggi noi usammo tutti i riguardi possibili agli interessati; noi abbiamo anche rispettate tutte le disposizioni testamentarie in materia religiosa, e provvedemmo alla loro esecuzione; noi tenemmo separato il patrimonio religioso da quello dello Stato, e facemmo molti altri provvedimenti, inspirati dal rispetto della giustizia, che è la base di tutte le libertà.

Facemmo come altri popoli la legge sul matrimonio civile, ma invece di costringere il parroco a non celebrare il matrimonio religioso se non dopo il rito civile, minacciando i ministri del culto di pene, noi lasciammo libera facoltà al cittadino di fare il matrimonio religioso prima o dopo il matrimonio civile.

Che più? Il primo articolo dello Statuto dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato; ebbene, l'azione dell'opinione pubblica, il largo concetto della libertà che ha radice nel paese ha creato, senza contrasti, quella larga interpretazione di quest'articolo per la quale noi non abbiamo una religione dello Stato, una religione privilegiata, ha creato la più assoluta libertà religiosa, ed ha dettato la stessa formola del conte di Cavour, che consacra la separazione delle materie e delle autorità religiosa e civile.

Questi sono i frutti preziosissimi della nostra pacifica rivoluzione, e del concetto della vera libertà che essa creò in Italia. Ora domando: come mai potremmo noi distruggere colle nostre mani queste preziosissime conquiste? Come mai potremmo entrare in un sistema che è agli antipodi del sentimento nazionale? Riaccostandomi al disegno di legge che ci è proposto non ho bisogno di dire molte cose per dimostrare, che esso contraddice apertamente a quel concetto della libertà, larga ed eguale per tutti, che è assai prezioso patrimonio del nostro popolo. Essa è una legge di eccezione alle comuni libertà, essa sarebbe una legge di partito che ci spingerebbe in una via assolutamente contraria a quella su cui ci pose la nostra pacifica rivoluzione. Essa per questo suo carattere avrebbe per effetto di snaturare nella coscienza del popolo italiano il concetto della libertà, e di affrontarne tutte le conseguenze. Io voglio la libertà politica e civile dei credenti, dei liberi pensatori, e degli atei, e difendendola, non bado a chi essa profitti. Voglio la libertà eguale per tutti, e la voglio anche pei miei antichi nemici, i clericali, perchè amo la libertà per lei medesima, perchè ho fede nella libertà, e non nella forza, perchè soltanto i trionfi della libertà sono sicuri ed eterni.

In secondo luogo mi propongo di dimostrare che il disegno di legge che ci sta innanzi, e specialmente l'articolo 1, distrugge la base del nostro diritto pubblico nelle materie che riguardano le relazioni dello Stato colla religione.

Esaminerò pure la questione dal lato storico. L'onor. e venerato mio amico il Senatore Boncompagni ha spiegato in un modo, al quale io

fo la più completa e cordiale adesione, il concetto della politica inaugurata dal conte di Cavour e fin qui applicata alle relazioni del nostro Stato colle materie religiose. Il Senato ci vorrà permettere di credere che la nostra opinione possa avere qualche valore, a petto di quella di taluni i quali dopo di aver combattuta la politica del conte Cavour durante tutta la sua vita politica, di aver votato contro tutte le sue proposte principali politiche, e dopo di essersi accorti, solo dopo la sua morte, che egli era un grand'uomo, pretendono ora di essere essi soli i fedeli interpreti delle sue idee e della sua politica, e che siano nell'errore gli uomini che hanno avuto l'onore di militare costantemente sotto la sua bandiera, di sostenere e di difendere dai loro attacchi la sua politica, e di sedere con lui nei consigli della Corona.

Io non entrerò nell'esame di questa politica, nè della significazione della formola del conte Cavour. L'onor. Boncompagni ne ha detto tanto, e disse così bene, che io, ripetendo alcuna cosa, non farei che scemare l'effetto delle sue parole. Facendo pertanto piena adesione a quanto egli disse, ciò che avrò l'onore di esporre darà soltanto le ragioni storiche di questa parte del nostro diritto pubblico; ond'è che io mi fermerò al punto dal quale egli ha incominciato.

È, per mio avviso, grande errore il credere che la nostra polizia ecclesiastica sia l'invenzione arbitraria di un uomo. No, Signori, la nostra polizia ecclesiastica è il frutto delle idee, degli interessi, delle necessità storiche del nostro paese, religiose e politiche, antiche e recenti; e la ragione di ciò si presenta spontanea, per poco che si conosca la nostra storia.

Il papato è in Italia: il papato riuniva i due regni, lo spirituale e il temporale; il regno temporale era perciò su territorio italiano; il Governo teocratico papale era Governo italiano. Da questo fatto nacquero tutte le lotte italiane col governo teocratico della Corte di Roma. Queste lotte, e le questioni che ne erano il soggetto, erano essenzialmente italiane, e furono essenzialmente italiane.

È questo un soggetto che meriterebbe serie indagini e severi studî, poichè essi metterebbero in luce il nesso che lega l'attuale nostra politica alla nostra storia. Ma la mia non sarà che una rapidissima sintesi.

Il doppio regno fu fatale a tutto il mondo ma fatalissimo all'Italia. Noi dobbiamo al doppio regno quasi tutte le invasioni straniere. Noi dobbiamo al doppio interesse del doppio regno le ingerenze dei Pontefici nei Governi della frazionata Italia. Noi dobbiamo al doppio regno gran parte delle lotte intestine che hanno disertato, desolato l'Italia. È al doppio regno che dobbiamo la pianta del guelfismo e del ghibellinismo, la quale fu perciò sventuratamente indigena all'Italia.

Dovrei andare molto lungi se dovessi enumerare tutte le conseguenze fatali che l'Italia dovette subire per la riunione delle due potestà nel Pontificato.

Ora, che cos'era il doppio regno se non l'espressione più alta del sistema della mescolanza delle cose spirituali colle temporali? Esso era, direi così, la quinta essenza di questo sistema, e questo principio della mescolanza era la base della teocrazia romana.

Era dunque evidente che l'Italia che tanto ne soffriva, dovesse volgere necessariamente le sue preoccupazioni contro le basi di quell'edifizio e che dovesse considerare il sistema della mescolanza, come la sola, la vera causa di tutti i suoi mali. E ciò avvenne.

Date mano ai nostri scrittori, agli storici, ai filosofi, agli statisti, ai letterati, ai novellieri, ai poeti; e, incominciando dalle invettive di Dante contro il doppio reggimento che bruttava la soma e chi la portava, venendo sino al Manzoni la cui scuola in Italia ebbe tanto successo perchè consociò i due santi nomi di religione e di patria, voi non trovate che una serie d'invettive, d'improperî e di querele contro questa mescolanza, considerata come la causa prima di quasi tutti i mali dell'Italia. E che dirò delle lotte tra il Vaticano ed i Governi italiani e di tanti altri fatti e contrasti che non furono altro che continue proteste contro la mescolanza delle due materie e delle due autorità?

Ma la lotta non rimase nel campo delle cose pubbliche, nè vi poteva rimanere; chè un popolo non può sottrarsi all'influenza della sua storia politica e morale. Essa dovette necessariamente discendere nella coscienza di ciascun cittadino nella quale lottavano i doveri ed i diritti del cittadino e del cattolico (poichè l'Italia è cattolica), ambedue i quali dovendo avere un pieno soddisfacimento cercavano uno sciogli-

mento che potesse condurre a questo risultato.

Questa fu l'elaborazione che si fece nella coscienza del popolo italiano e questa elaborazione, lenta, quasi inavvertita, ma costante che mirava a trovare i confini fra la religione e la politica, creò nelle popolazioni italiane uno stato di cose e di opinioni in queste materie il quale oso affermare che non esiste in nessun altro paese dell'Europa.

In Italia, il popolo cattolico distingue nella sua coscienza i doveri che ha verso la propria religione e i doveri che ha verso la patria, e distingue e sa a chi debba ubbidire in ciascun caso secondochè si tratta di materia religiosa o di materia civile o politica. I popoli non fanno teorie, ma hanno l'intuito, hanno il sentimento intimo dei loro grandi interessi e sciolgono sovente col fatto i più ardui problemi che non poterono sciogliere gli uomini di scienza dopo lunghissimi studi.

Ebbene, il popolo italiano ha risolto il gran problema distinguendo nella propria coscienza le cose religiose e spirituali dalle civili e politiche; distinguendo l'autorità religiosa dalla podestà politica; ed il debito di obbedire all'autorità religiosa soltanto nelle cose spirituali, dal debito di sottostare alla podestà politica nelle cose civili e politiche.

In forza di questa distinzione egli sente di potere adempiere ai suoi doveri religiosi, senza mancare ai suoi doveri come cittadino, e di potere esercitare insieme i suoi politici e religiosi diritti.

Questa lenta, pacifica, razionale rivoluzione operatasi nella coscienza degl' italiani, è uno dei fatti più fortunati e fecondi della nostra storia, poichè è il fatto che ha allontanato gli ostacoli, che ha creato i mezzi coi quali si è sciolta una delle più grandi difficoltà che mai si siano presentate ad una nazione.

La verità delle mie affermazioni è palese a chiunque per fatti così grandi, così generali e costanti, che non lasciano dubbio alcuno. Non parlerò della nostra storia degli ultimi 30 anni, che è una continua prova di ciò che ho affermato, e di essa citerò un solo fatto. I plebisciti nelle grandi provincie già soggette al Regno teocratico, diedero per risultato dei milioni di voti in favore della riunione di quelle provincie al Regno italiano, contro qualche migliaio di voti contrari che non ebbero altro effetto fuori quello di provare quanto libera e spontanea fosse quella votazione. Or bene, a chi potrebbe venire in mente che quei cittadini e campagnuoli, ripudiando il Governo del papa, pensassero mai di staccarsi dalla religione dei loro padri, dalle loro credenze religiose, o di venir meno al rispetto dovuto al capo supremo della cattolicità? E perchè ciò? Perchè quei villici nel fondo della loro coscienza sentivano che si staccavano dal Re, ma che non si staccavano dal pontefice.

Permettetemi, Signori, di dirvi che a me avvenne, allorquando aveva l'onore di rappresentare l'Italia presso una grande e simpatica Nazione, di trovarmi in conversazione privata ed amichevole con uno degli uomini di Stato, estraneo a quel paese, il quale in tempi recenti ha avuto una parte grandissima negli affari del suo gran paese.

Si ragionava della politica italiana in materia di polizia ecclesiastica, ed egli manifestava la sua opinione poco favorevole al nostro diritto pubblico ed al sistema di libertà che noi seguivamo. Però egli soggiungeva: voi fate un grande esperimento. Se vi riescirete tutto il mondo vi imiterà.

Io mi sono permesso di rispondergli, che per riescire con questo sistema bisogna avere per le mani o il popolo italiano od un popolo che gli somigliasse, perchè un popolo il quale non avesse il concetto della distinzione delle due materie e delle due autorità, dei due doveri e dei due diritti, era necessariamente troppo soggetto all'azione politica clericale perchè questa non dovesse esercitare una grande azione politica nel paese. Questa azione politica è esclusa colà soltanto, dove l'autorità e l'influenza del clero ha tratto unicamente a materie religiose. A questa mia risposta non fu replicato, ed infatti io credo che la mancanza d'influenza e di efficace azione politica del clero in Italia, non ostante le più straordinarie circostanze ed i suoi continui sforzi, e le sue armi potenti, venne appunto da ciò che la coscienza de' cittadini italiani scorge in ciò null'altro che un abuso della religione, e rende inutile ogni tentativo clericale, e ciò in conseguenza de' fatti storici che ho indicati.

Le cose essendo in questo stato e dopo queste preparazioni sorsero, or son circa trent'anni, gli inizî della libertà in Italia, ed il principio

della separazione fu applicato tosto, e quasi istintivamente molti anni prima che fosse proclamato.

Dico: quasi istintivamente per ciò che riguarda il morale concorso del popolo; ma non certamente per gli uomini di Stato, e tanto meno poi pel conte di Cavour il quale iniziò la sua splendida vita pubblica cogli stessi principii coi quali l'ha così gloriosamente e troppo presto compiuta.

Le leggi principali fatte nel 1848 e tutte quelle di carattere politico, che le seguirono, che altro sono se non che l'applicazione del principio della separazione?

Che abbiamo noi fatto con la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico se non separare dall'autorità ecclesiastica un diritto che non le apparteneva e darlo all'autorità civile a cui s'appartiene il diritto di giudicare tutti i cittadini?

E colla legge del matrimonio civile che altro facemmo se non restituire allo Stato il diritto di disporre sulla costituzione della famiglia, e di regolarne i civili effetti?

E colla soppressione dei conventi che altro facemmo che ritirare la mano dello Stato dal mantenimento della personalità civile delle corporazioni religiose, facendo cessare la mescolanza ed una indebita ingerenza?

Lo stesso facemmo rinunziando a tutte le feste ufficiali religiose che esistevano in prima, e che lo Stato incompetentemente imponeva.

Potrei addurre a centinaia gli esempi di questa fatta, i quali provano che il principio della separazione fu applicato in Italia assai prima che fosse proclamato come diritto pubblico interno dello Stato.

Il popolo plaudiva a quelle conquiste della libertà, e, sebbene cattolico, appoggiava il Parlamento ed il Governo, perchè egli sentiva, che quelle leggi non toccavano nè punto nè poco la religione.

Si venne all'epoca in cui si presentiva come non molto lontano il compimento dei voti dell'Italia, e si sentì la necessità di prepararlo. Il conte di Cavour con quell'alta mente a cui nulla sfuggiva, sentì il dovere di dare delle garanzie ai cattolici all'interno ed all'estero, e di escludere ogni timore che la nostra entrata in Roma potesse in alcun modo nuocere ai loro diritti e sentimenti religiosi.

Si fu allora che egli proclamò il principio della separazione della Chiesa dallo Stato e della libertà della Chiesa e dello Stato.

La separazione era già stata preparata dalla storia del nostro paese, era già nella coscienza dei nostri concittadini, era già stata attuata in gran parte dalla nostra legislazione; la libertà era scritta nello Statuto fondamentale del nostro Regno, ed il largo concetto della libertà, della libertà eguali per tutti, era radicato nel popolo per opera della nostra pacifica rivoluzione.

L'Italia venne a Roma, e coronando il grande edificio nazionale separò il Re dal Pontefice.

Per tal modo il concetto che aveva inspirato i sublimi versi dell'Alighieri ha recato, quasi sei secoli dopo, i suoi frutti colla separazione del Re dal Pontefice, e colla entrata del Re d'Italia in Roma!

Tale è il processo storico del diritto pubblico dell'Italia in materia di polizia ecclesiastica. Ciò giustifica, a mio avviso, quanto dissi da principio, cioè che questo diritto pubblico non è la invenzione di un uomo; ma che è il portato della storia, delle necessità politiche e religiose del nostro paese. Esso fu lentamente preparato nel corso dei secoli, i suoi elementi si sono svolti graduatamente fin all'epoca in cui se ne fece la pubblica proclamazione.

Il conte di Cavour ebbe il merito di pochissimi grandi uomini di Stato che sorgono talvolta alla distanza di secoli, ai quali è dato il privilegio di compenetrare in sè e di riflettere le idee, le necessità, le aspirazioni del loro tempo e del loro paese, di esserne, per così dire, la sintesi.

Questo fu il grande merito del conte di Cavour. Egli raccolse dalla nostra storia gli elementi del diritto pubblico che ha proclamato, egli costrusse su questa solida base e col suo potente ingegno l'edifizio che all'Italia più si conveniva, e del quale la storia aveva preparato gli elementi, e come uomo di Stato lo pose a servizio del suo paese con quella risolutezza e con quella energia che gli era ispirata dal suo carattere e dalla sua fede incrollabile nella libertà.

La conclusione che intendo di trarre dalle

cose che ebbi l'onore di esporre, è che il nostro diritto pubblico di cui ho parlato, avendo una base storica, è conseguentemente, come tutti fatti i di questa natura, un diritto immanente, permanente, immutabile, e guai a chi lo tocca! *(Bene !)*

Debbo ora fare applicazione delle cose dette al disegno di legge che ci sta innanzi. Credo di avere provato, oltre il bisognevole, che esso ci introdurrebbe precisamente nella via opposta al nostro diritto pubblico ed alla base fondamentale del medesimo che è la separazione delle materie e la libertà. Perciò nulla più soggiungerò a questo riguardo.

Il Senato giudicherà quanta sia la gravità di una proposta legislativa, la quale abbia questa conseguenza.

Ho detto che il disegno di legge, del quale ragiono, viola ed in modo molto singolare non solo la base, ma anche le disposizioni testuali della legge delle guarentigie.

Allorquando noi, compiendo i destini a cui la Provvidenza ci aveva riserbati, venimmo a Roma e separando il re dal pontefice, abbiamo compiuto il sistema della separazione della religione dallo Stato, abbiamo, per applicare compiutamente il principio del nostro diritto pubblico, dato anche la libertà alla Chiesa nelle cose che le sono riservate e che spettano alla di lei competenza. Per ciò facemmo la legge delle guarentigie, la quale è il compimento, e l'esecuzione del nostro diritto pubblico in materia di polizia ecclesiastica.

Non mi soffermerò a dimostrare che il disegno di legge che ci sta innanzi, e principalmente l'articolo 1° contraddice alle basi generali della legge sulle guarentigie.

La base della legge delle guarentigie è la separazione e la libertà; la base del presente disegno di legge è la negazione di questi due principî. Conseguentemente le basi stesse della legge delle guarentigie sono intaccate, sono vulnerate dal disegno di legge che noi esaminiamo.

Ma ora intendo prendere in speciale considerazione le disposizioni della legge delle guarentigie in quanto riguardano l'appello per abuso.

Non parlerò di questo soggetto lungamente, perchè ne ha parlato con molta dottrina, autorità e verità l'onorevole Senatore Boncompagni.

L'appello per abuso aveva per base l'ipotesi che vi fossero due poteri, lo Stato e la Chiesa; e che, in seguito particolarmente al sistema di mescolanza che allora era in vigore, la Chiesa avesse invaso in qualche modo i diritti dello Stato.

Per questi casi lo Stato si era riservato un mezzo di difesa, il quale era meramente politico, e si esercitava nel modo con cui si esercitano gli atti politici. L'accusatore era il pubblico ministero, e, secondo l'ultima legge del 1865 che disponeva su questa materia, il giudice era il Consiglio di Stato. Le pene erano il sequestro delle temporalità, ed alcune volte anche l'allontanamento dallo Stato.

Ed in che cosa consisteva l'abuso che poteva dar luogo al giudizio *per abuso ?* Nei fatti stessi che formano il soggetto dell'articolo 1 del presente disegno di legge; ed anzi l'appello per abuso era ancora più esteso. Ma i fatti che costituiscono l'articolo primo del presente disegno di legge erano fra quelli che davano luogo all'appello per abuso.

E qui debbo arrestarmi ad un'affermazione dell'on. Ministro Guardasigilli e di altri oratori in questo recinto, la quale consiste nell'allegare che l'appello per abuso fosse una misura preventiva.

Questa affermazione si fece allo scopo di dimostrare che, se la legge delle guarentigie abolì una misura preventiva, la quale non è consentanea ai principî di un Governo libero, nulla però impediva che si adottassero delle misure repressive, le quali, in un Governo libero, sono ammessibili, ed anzi sono regolari e necessarie.

Ora, questa affermazione, me lo perdonino gli onorevoli preopinanti, non la credo punto esatta.

La parola stessa *di appello per abuso* basterebbe a provare che l'atto governativo col quale si agiva in occasione dell'abuso, riguardava fatti compiuti, che si trattava appunto di reprimere, e non mai fatti i quali potessero accadere per l'avvenire, e che si trattasse di impedire.

A me pare che siasi confuso l'appello per abuso col *placet* e coll'*exequatur*.

Il *placet* e l'*exequatur* certamente sono due atti preventivi, perchè essi sono necessari af-

finchè un atto dell'autorità religiosa possa in seguito avere esecuzione. È ciò che accade presso le nazioni quando vi siano nominati dei consoli, i quali non possono assumere l'esercizio delle loro funzioni prima che il Governo presso il quale devono funzionare abbia loro dato l'*exequatur*.

Ma vi ha di più: l'onorevole signor Ministro, in altro recinto e l'onorevole Senatore Bon-Compagni, hanno citato le disposizioni del concordato del primo Impero colla Francia.

Or bene, dall'articolo del concordato che fu citato si vede che l'appello per abuso ha luogo sempre per un fatto compiuto che si tratta di reprimere e che per conseguenza esso è un provvedimento di sua natura necessariamente repressivo.

Pertanto l'argomento, che si è voluto dedurre dall'affermazione che esso sia un provvedimento preventivo, non sussiste, nè può avere alcun valore nel presente caso.

Io mi sono creduto in debito di fare questa necessaria rettificazione, perchè, avendo l'onore di presiedere quell'alto corpo, al quale era confidato il giudizio degli appelli per abuso ed avendo avuto l'onore di far parte del medesimo per lunghi anni, durante il tempo che l'appello per abuso sussisteva e si esercitava, non poteva lasciar passare senza rettificazione l'affermazione che venne fatta dai preopinanti.

Pertanto i fatti che costituiscono il soggetto dell'articolo primo del presente disegno di legge, coi quali il ministro di un culto abusa dell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche in offesa delle leggi e delle istituzioni dello Stato, costituiscono un soggetto affatto identico a quello che dava luogo agli appelli per abuso; epperò il giudizio sui fatti contemplati nell'articolo primo ha assolutamente lo stesso soggetto del giudizio economico politico che il Consiglio di Stato doveva pronunziare in dipendenza dell'appello per abuso.

Ora l'art. 17 della legge per le guarentigie ha esplicitamente abolito l'appello per abuso; lo ha abolito non solo nella sua forma, ma nella sua sostanza, ed era inevitabile che ciò si facesse. Dal momento che si proclamava la separazione della materia religiosa dalla civile, e che si sanciva la libertà dell'autorità ecclesiastica nelle cose religiose, era indispensabile che ogni atto religioso il quale non costituisse un reato, fosse sottratto ad ogni atto repressivo per parte dello Stato. Or bene, che cosa fa la presente legge coll'art. 1°?

Essa distrugge completamente le disposizioni dell'art. 17 della legge sulle guarentigie. Essa ristabilisce il giudizio sopra quei medesimi fatti pei quali l'art. 17 non volle che avesse più luogo la repressione. Ma v'ha di più; poichè la ristabilisce peggiorandola. Ed in vero ciò che non era considerato che come un fatto politico, costituirebbe ora un reato; ciò che non era punibile che col sequestro delle temporalità, sarebbe ora punibile con pene afflittive: ond'è che il reo di abuso dovrebbe andare in prigione per gli stessi fatti pei quali sotto l'antica legislazione abolita avrebbe subìto soltanto il sequestro delle temporalità. Per tal modo, sotto altro nome e con un grave peggioramento, è ristabilito l'appello per abuso che erasi distrutto con la legge sulle guarentigie.

È pertanto manifesto che perfino disposizioni di legge così recenti sopra le guarentigie date alla Chiesa, disposizioni importantissime che fanno parte integrante del nostro diritto pubblico, disposizioni testuali di questa legge sarebbero dal proposto disegno di legge distrutte ed annullate. A questo punto io sono costretto a domandare: ma, o Signori, dove andiamo? su quale nuova via vogliamo noi entrare? qual è il risultato al quale vogliamo riuscire?

Per le cose fin qui esposte credo di avere dimostrato che il disegno di legge che ci sta innanzi, e principalmente l'articolo primo del medesimo, snatura nella coscienza del popolo il largo concetto della libertà, il concetto della libertà eguale per tutti che la nostra pacifica rivoluzione ci ha fortunatamente legato e che noi abbiamo fin qui con successo applicato.

Credo di avere dimostrato che esso viola la base fondamentale del nostro diritto pubblico, che stabilisce la separazione delle materie religiose dalle politiche, e che consacra la distinzione fra le due autorità, e la libertà di ciascuna nel proprio campo.

Credo infine di avere dimostrato che questa legge abroga e demolisce una delle principali disposizioni che si contengono nella legge delle guarentigie.

Vogliate ora permettermi, Signori, che io entri per poco ad esaminare se, a petto degli

effetti e delle conseguenze gravissime di questo disegno di legge che ho posto in luce nella seduta di ieri ed in quella di oggi sia intervenuto qualche fatto che possa giustificare la presentazione di un disegno così ripugnante ai nostri principî e che sarebbe così disastroso all'Italia.

Noi non avremmo avuto mestieri di fare delle ricerche a questo riguardo, imperocchè è facile il vedere che se questi fatti esistessero, dovrebbero essere notissimi a tutti. Io domando se alcuno di voi conosca fatti, od una serie di fatti che meritino l'attenzione del Parlamento dal punto di vista nel quale ci pone il presente disegno di legge. Noi tutti sappiamo che le cose procedono regolarmente e senza ostacoli, non già perchè non ci sia qualche atto d'ostilità, di quelli che avvengono in qualunque paese libero, dove i partiti si accapigliano, ma se vi siano fatti in tanto numero e di tanta gravità da costituire un pericolo, e tali da provocare provvedimenti legislativi e massime poi provvedimenti come quello che ci sta innanzi. Certo è che nessuno può affermarlo senza essere contraddetto dalla più grande notorietà. Nonpertanto abbiamo voluto per debito del nostro ufficio rivolgerci al sig. Ministro ed interpellarlo a questo riguardo; ma in sostanza ciò che abbiamo saputo dal medesimo è ciò che già sapevamo, cioè sono quei tre o quattro fatti che sono già stati indicati nella discussione che ebbe luogo in altro recinto. Io non entrerò in questa materia perchè non voglio preoccupare il campo riservato all'onor. nostro Collega il sig. Relatore. Dirò soltanto che quei fatti sono così pochi in numero e di tale natura e di proporzioni così microscopiche, che in verità non vale neppure la fatica di parlarne.

Si obbietta che i clericali lavorano, e che lavorano a tutto potere, e che han minacciato di volere presto scendere alle elezioni, ed ho perfino udito taluno ad esclamare: ma i clericoli attentano alla nostra vita; ora, prima che ci riescano, accoppiamoli noi. Ma queste ragioni io non le comprendo. Non comprendo che la nostra vita sia in pericolo perchè i clericali ci vogliono combattere coll'arma delle elezioni, e che quest'arma, e l'azione morale sugli elettori possano giustificare una legge di eccezione, una legge di partito! Non comprendo che si accoppi il nemico perfino prima che prenda le armi per assalirci.

Nei paesi liberi, anche i nemici devono poter parlare, scrivere e predicare liberamente come gli altri cittadini. In un paese libero bisogna rispettare in ciascuno la legale libertà, finchè non si adoperino contro di noi le armi della violenza, che sono la violazione della libertà. Ciò vuole la giustizia, ciò vuole l'utilità, perchè i trionfi della forza sono fugaci.

Ma ciò non basta. La necessità non solo non è provata, ma, a mio avviso, è evidentemente esclusa. Dal 1848 a questa parte siamo camminati continuamente in mezzo ai fulmini, alle maledizioni, alle provocazioni e alla guerra mossaci dai clericali in tutte le maniere e con tutte le armi. Non v'ha mezzo alcuno il quale non sia stato adoperato. Processioni, e prediche, e miracoli, e esortazioni, e preghiere, e pellegrinaggi, e santificazione dei martiri Giapponesi, sillabo e concilî, tutto fu posto in opera contro l'Italia, ed all'interno ed all'estero.

E nonostante tutto ciò, siamo ancora vivi; ed anzi abbiamo fatto a dispetto dei nostri nemici tutto ciò che volevamo fare; e il mondo sa quali grandi cose abbiamo compiuto. Eppure non abbiamo fatto nulla che limitasse la loro libertà. Questi attacchi furono moltiplicati, continuarono senza posa, e con una audacia quasi incredibile.

Ma credete voi che il confessionale sia stato muto negli ultimi 30 anni? Credete voi che i mezzi secreti che ora si vogliono colpire non siano stati larghissimamente adoperati? Ebbene, a che ha approdato tutto ciò? Dopo trent'anni di questa lotta, noi siamo venuti a Roma, e giuntivi a dispetto dei nostri nemici, essi ci han fatto tanta paura, che abbiamo proclamata la legge sulle guarentigie, e dopo sei anni non abbiamo ragione di pentircene.

Io potrei fare una lunga storia a questo riguardo, e questa storia non sarebbe altro che la storia dell'impotenza politica del partito clericale in Italia.

La legge di abolizione del foro ecclesiastico fu scomunicata nei primi anni della nostra libertà. Ebbene, che cosa ne è avvenuto? Andate a Torino e vedrete in una delle principali piazze un enorme obelisco sul quale stanno scritti i nomi di tutti i comuni del Piemonte i quali, in risposta alle allocuzioni, si sono con-

gratulati col Parlamento per l'abolizione di quel residuo di medio evo. Fu presentata nel 1855 la prima legge che aboliva la personalità giuridica delle comunità religiose; e prima che quella legge fosse discussa, emanò un'allocuzione la quale minacciava i maggiori fulmini della chiesa contro coloro i quali avevano immaginato quella legge, che l'avevano compilata, che l'avevano presentata, che l'avrebbero discussa, che l'avrebbero votata, ed eseguita od anche solo approvata. Ebbene quella legge fu adottata, non ostante l'opposizione dei vescovi fatta nel Parlamento stesso e dopo che fu adottata una seconda allocuzione venne e scagliò i fulmini minacciati. Ebbene che ne avvenne? Quella legge è stata pacificamente eseguita da tutti, e senza alcun disordine od inconveniente. E dall'opinione pubblica si ebbe questo risultato, che i beni ecclesiastici che si sono venduti per più di mezzo miliardo ebbero tanti concorrenti per comprarli che vennero venduti al 26 0[0 di più del valore della loro stima.

Che cosa non si fece, per la legge sul matrimonio civile? Ebbene quale risultato se ne ebbe? Se ne ebbe il risultato che in principio ci furono degli inconvenienti, come ce ne sono in tutte le cose, e massime sul loro principio; ma il risultato è questo: che coloro i quali osteggiavano e gridavano contro quel disegno di legge che dicevano anticattolico e da non potersi assolutamente applicare, consigliarono di poi i cattolici a non ommettere di fare anche il matrimonio civile.

Vi ha di più. Tanta era l' impotenza del partito politico clericale sulle nostre popolazioni cattoliche, che questi risultati li abbiamo ottenuti senza nemmeno usare dei mezzi dei quali potevamo disporre.

Quando fu pubblicato il Sillabo, il Governo esaminò se dovesse usare o no dei poteri che avrebbe avuto per moderare quella pubblicazione, per mettervi delle condizioni come si fece in Francia, ma il Governo saviamente deliberò che lo si lasciasse pubblicare liberamente, purchè solo fossero avvertiti i parrochi che non ci potevano aggiungere nulla del loro. Or bene il Sillabo fu per due domeniche successive pubblicato da tutti i pergami, e quindici giorni dopo non si parlava più del Sillabo in Italia.

Ed è, o Signori, in un paese che dà cotanta prova di saldezza, di costanza, e di assennatezza nel distinguere i propri diritti di cittadino dai propri doveri religiosi che si vuol fare una legge la quale appalesa la più grande sfiducia nelle vostre popolazioni?

Sonchè la inutilità di questa legge e l'assenza di ogni pericolo anche l' on. signor Ministro di Grazia e Giustizia l' ha riconosciuta in modo che non lascia alcun dubbio.

Io alludo alla nota sua recente circolare della quale alcuni oratori hanno già parlato.

Non è certo mia intenzione di fare ora alcun apprezzamento di questa circolare perchè ciò mi trarrebbe troppo fuori del mio soggetto. Constato soltanto che in questa circolare egli dichiara, che in Italia l' allocuzione pontificia non era un pericolo; che non vi era la necessità di una repressione, e che questa necessità era talmente esclusa, che egli, pur riconoscendo che il Governo aveva mezzi legali per impedire la sua riproduzione colla stampa, consigliò il ministero pubblico di tutto lo Stato a non usare neppure di questi mezzi legali che già possediamo.

Ed io credo che in ciò avesse ragione l'onorevole signor Ministro; dappoichè vi son di molti i quali anzi vorrebbero che documenti simili a quello a cui alludeva la detta circolare fossero ancora un po' più frequenti in Italia; perchè, secondochè pensano essi, vi producono un effetto assai diverso da quello che producono all'estero; costoro confortano la loro opinione col fatto che questi documenti, ne'quali sventuratamente il Re spodestato soverchia il Pontefice, sono pubblicati in Italia da tutti i giornali liberali appunto perchè producono un effetto opposto a quello a cui mirano. E dopo tante prove e di tanti anni, io credo che son fatti pei cattolici degli altri paesi ma non di certo pei cattolici italiani.

Una sola cosa non seppi perciò comprendere nella circolare del signor Ministro ed è che dopo di avere consigliato i Procuratori del Re di non usare dei mezzi legali per la repressione di quei giornali che avrebbero pubblicato l'allocuzione, pel motivo che non fosse necessaria una repressione, egli ne abbbia poi tratto la conseguenza che questa legge era necessaria.

Penso che il Senato non mi vorrà credere in colpa se ne traggo precisamente la contraria

conseguenza, quella conseguenza a cui tutti son venuti in forza di quella stessa circolare.

È un grande errore a mio avviso il confondere i cattolici italiani coi cattolici stranieri.

Gli stranieri, allorquando esce un'allocuzione del Pontefice, dicono: *il Papa ha parlato;* essi non si domandano di che abbia parlato; se abbia parlato di materie religiose, oppure di materie politiche, o di cose attenenti anche alle scienze naturali.

Il Papa ha parlato e basta. Chi abbia vissuto qualche tempo fuori d'Italia sa, a non dubitarne, che così la pensano i cattolici degli altri paesi. In Italia non succede così: quando il Papa ha parlato, si domanda di che abbia parlato; e se ha parlato di materia politica, si scrolla il capo e si fa ciò che nella propria coscienza si crede di dover fare.

Questa è la grande differenza che passa tra i cattolici italiani ed i cattolici forestieri.

Noi vedemmo attecchire fuori d'Italia certe strane cose fra i cattolici, che in Italia sono impossibili. In Italia non potè attecchire, nè attecchirà mai la storia della prigionia del pontefice.

Coloro che hanno fatto dei buoni affari all'estero vendendo la paglia su cui la crudeltà italiana fa dormire il Capo venerato della cattolicità, in Italia sarebbero certamente falliti; e la stessa sorte sarebbe stata riservata agli impresarî della cioccolata cattolica.

Ma vi è una ragione speciale, la quale separa i cattolici italiani dai cattolici stranieri, dal punto di vista dei doveri civili e politici, e della distinzione dei doveri religiosi dai doveri civili. Gli stranieri cattolici ultramontani hanno in cima al loro programma il ristabilimento del potere temporale perchè questo è il dogma principale del clericalismo politico.

Che importa a loro che l'Italia sia rovinata, che sia smembrata, che le grandi conquiste della nostra rivoluzione siano distrutte? L'Italia non è la loro patria; non è la casa loro che è dannata ad ardere, è naturale che siano molto facili a proclamare dottrine e a promuovere pretese che essi poi non devono pagare. Ma gl'italiani si trovano in ben altre condizioni. L'italiano che vuole essere clericale politico, deve volere lo smembramento della sua patria. L'italiano, per essere un clericale politico, deve essere un traditore! questa è una delle principali garanzie dell'unità e della libertà d'Italia, contro ogni attentato e contro ogni azione del partito clericale; questo è lo scoglio a cui romperanno sempre le allocuzioni, il confessionale e le armi spirituali adoperate a scopo politico.

Ora, come mai, dopo questi fatti che oramai si verificano da trent'anni, di queste cause permanenti di tranquillità e di fiducia, noi tremiamo in faccia alle sciocche minaccie di un branco di fanatici esteri capitanati il più spesso da uomini notissimi nei loro paesi per portare in cocchio e nelle sale dorate la loro ignoranza titolata? Come mai noi tremiamo innanzi di loro, e vogliamo disertare dal nostro diritto pubblico, scavare quel terreno sul quale stiamo in piedi, e sul quale saldamente riposano le nostre istituzioni e le nostre conquiste? Ciò è veramente incredibile!

Cosa singolare! Lo straniero ammira la prudenza, la costanza, l'assennatezza del nostro popolo e con questa assennatezza fa a fidanza, perchè ne ebbe una prova di quasi trent'anni; egli ha fiducia non solo nel Governo d'Italia, ma principalmente nel popolo italiano, che in mezzo alle più dure prove ed appoggiando il suo Governo liberale, seppe risolvere il più difficile e pericoloso di tutti i problemi politici, religiosi e morali. E nel mentre che all'estero si ha una così favorevole e giusta opinione del nostro popolo, noi soli saremo quelli che diffideremo di lui, noi soli tremeremo e torremo per nostra tranquillità ad una parte dei nostri concittadini e nostri avversari un brano di libertà, di quella libertà che lo Statuto garantisce a tutti? E quale è il momento che si sceglie per presentare un disegno di legge? Il momento nel quale i principali capi della Chiesa consigliano i fedeli ad accostarsi al matrimonio civile; si sceglie il momento in cui l'episcopato presenta in massa le patenti per l'*exequatur*. Veramente anche la scelta del tempo non poteva essere più infelice.

A petto di queste considerazioni che escludono assolutamente ogni necessità di provvedimenti speciali e tanto più di provvedimenti eccezionali, domando se noi siamo veramente nella triste condizione di dover dare all'Europa lo spettacolo che ora le diamo! Se non possiamo sopportare neppure le contraddizioni dei nostri nemici, se non possiamo sopportare la

lotta inseparabile da tutti i Governi liberi; se temiamo che i discorsi, gli scritti e gli atti religiosi dei clericali rovinino veramente la libertà in Italia e che il Governo liberale non abbia nella libertà mezzi sufficienti per difendersi, ebbene! allora dichiariamo apertamente che noi siamo deboli, che abbiamo sfiducia nelle nostre forze; dichiariamo la nostra impotenza e la nostra paura, veliamo la statua della libertà ed iniziamo il Governo di combattimento! Ma, o Signori, il gran partito liberale di Europa, il quale ci ha sempre guardati e ci guarda colla più grande simpatia, e che conosce la nostra storia, siatene bene certi, non ne sarà molto edificato!

Permettetemi di soggiungere poche cose intorno alle conseguenze disastrose che seguirebbero dall'adozione di questo disegno di legge. Le cose che ho dette mi dispensano dal diffondermi su questo soggetto. Noi venimmo a Roma sulla base della separazione delle cose religiose dalle politiche e delle due autorità. Su questa base ci siamo posti in condizione di sopportare senza alcuna conseguenza una condizione di cose così eccezionale che una simile non se n'è mai verificata. Nella stessa capitale del Regno rimane il re spodestato, e vi rimane con l'esercizio di una santa e venerata autorità, la quale è ascoltata da tutta quanta la popolazione, e vi rimane con tutti i suoi politici ed antichi seguaci senza che alcun inconveniente degno di nota siasi manifestato e si manifesti. Questa è la potenza, questo è il beneficio del principio della separazione e della libertà religiosa. Distruggetelo, e, pur troppo, non tarderemo a subire quelle conseguenze che saranno inevitabili ove si applichi il principio contrario, nelle circostanze di convivenza col re spodestato, e con tutti i suoi seguaci. L'arma più efficace che possa venire alle mani dei nostri avversarî è che essi possano dire che noi non rispettiamo la libertà religiosa, per fine politico e che togliamo ai Ministri del culto le politiche libertà.

La possibilità di usare quest'arme non si toglie, che rispettando in essi le comuni libertà; la libertà li disarma e li rende impotenti; ed è ciò che abbiamo fatto dando la libertà ai cattolici ed all'autorità religiosa nelle materie che la riguardano.

Se noi entreremo in un sistema contrario e ridaremo ai nostri avversarî quelle armi che abbiamo provvidentemente loro tolte, non dubitate, o Signori, che le conseguenze non si faranno lungamente aspettare. Col sistema che abbiamo fin qui seguìto ci siamo messi in una fortezza, la quale è per la sua natura inespugnabile; l'abbandonarla sarebbe colpa e danno.

Io ho sempre avuto difficoltà a spiegarmi il come potesse avvenire che uomini politici, i quali indubbiamente nutrono le stesse idee liberali, e che certamente mirano allo stesso scopo, sovente si potessero trovare dissenzienti e profondamente dissenzienti quanto all'uso dei mezzi più opportuni per giungere allo scopo a cui concordemente essi tendono.

L'onor. e rispettabile mio amico, l'illustre professore Amari, con quella schiettezza e lealtà che tutti gli riconoscono e che tanto lo distingue, ha toccato questo soggetto. Egli ha detto che aveva pensato se mai potesse influire sulla sua opinione il lungo studio da lui fatto di tempi nei quali la tirannia clericale aveva dato i più tristi frutti i quali avevano lasciato in lui una impressione profonda; però egli ci ha assicurato (ed io non ne dubito ed anzi ne sono certo) di aver fatto tutto il poter suo per sottrarsi a questa impressione e per dare ora un giudizio spassionato. Io non dubito dei suoi leali sforzi, e della riuscita dei suoi sforzi ne lascio giudice lui stesso.

Però egli soggiunse che gli pareva che coloro, i quali non erano del suo avviso facessero una politica un po' poetica e che, compresi da una armonia ideale degli animi, cantassero quasi degli idillî. Mi permetta l'onorevole mio amico che io gli dica che, coi principî del diritto pubblico che l'Italia ha proclamato, non si è mai pensato a voler disarmare lo Stato di alcuna di quelle armi che gli possono essere necessarie per difendersi; e che la sola cosa che noi desideriamo è che non si adoperino che le armi dei Governi liberi, e che non si piglino a prestito quelle dei Governi assoluti. Ciò soltanto e null'altro noi desideriamo; e crediamo di non essere indiscreti.

Sì; noi vogliamo che il Governo sia armato di tutto punto, ma sempre, ed unicamente delle armi del Governo costituzionale e della libertà.

In quanto poi alla qualificazione di *poetica*, che egli credette di dare alla nostra politica di separazione e di libertà, mi permetta che io

gli risponda che questa poesia è quella che ci ha condotti a Roma, e che vi ci fa stare; è la poesia che ha disarmati i nostri avversarî e che ci ha resi invulnerabili. Essa è la poesia che ha abilitato tutti i Governi stranieri a rispondere a tutti i loro reazionarî che volevano spingerli contro l'Italia, a dir loro: ma che pretendete dall'Italia nel nome della religione, se in Italia havvi la più grande libertà religiosa che mai desiderar si possa? Questa fu la poesia di quel gran poeta che fu il conte di Cavour, il quale, se potesse ora levare il capo dal sepolcro, trovandosi a fronte di questo disegno di legge, crederebbe di non esser più in Italia.

Pensiamo, o Signori, che i cattolici italiani sono liberali sulla base del sistema della separazione e della libertà. Sono liberali perchè possono essere liberissimamente cattolici, perchè possono fare tutto ciò che vogliono in materia di religione, perchè la legge non s'immischia in nessuna maniera nè delle cose religiose, nè dei ministri del culto.

Ma dal punto che uscissimo da questo sistema, noi li getteremmo in braccio ed in balia dei clericali. Noi avremmo creato e posto nelle mani dei partiti, i quali vogliono scalzare le nostre istituzioni, una leva potentissima la quale col tempo potrebbe esserci fatale. E poichè alcuni dei nostri onorevoli contraddittori con grande lealtà ammisero che in Italia il clero è molto migliore che non lo sia in molti paesi esteri, io dirò loro: se volete che questa parte del clero si conservi affezionata alle nostre istituzioni, non la ferite nella libertà; pensate che anche i chierici liberali vogliono la libertà di tutti i chierici e non solo la loro libertà personale; pensate che se voi intaccate la libertà del chiericato con una legge odiosa e di eccezione alle comuni libertà, voi offendete tutti i chierici, qualunque sia la loro opinione politica, e per tal modo disgustate anche i chierici liberali.

Strana cosa! I clericali pongono innanzi alle popolazioni e allo stesso clero liberale il terribile dilemma, *o cattolici o liberali*, e noi vogliamo imitarli e prenderlo in prestito da loro, e ripeterlo a tutti i cattolici italiani!

Noi abbiamo provato per 30 anni di essere forti; resistemmo ai più vigorosi e pertinaci attacchi; ed ora vorremmo con una indebita confessione di paura e di debolezza, sacrificare quella forza che indubbiamente possediamo.

Noi vorremmo fabbricare un'arme fatale a doppio taglio, che passando ad altre mani sarebbe colla stessa nostra giustizia adoperata contro di noi. Pensiamo che i partiti al potere non sono eterni! Nei paesi liberi v'ha un santuario, o Signori, nel quale nessun partito deve entrare, è il santuario delle relazioni private.

Guai, o Signori, ai Governi che vi entrano, e a chi non lo rispetta!

Badiamo che il disegno di legge colpisce l'atto religioso e lo scopo politico a cui è indirizzato e che conseguentemente tocca ad un tempo e la libertà religiosa e la libertà politica. Or bene, il sistema di difendere la libertà col Codice penale, e di difenderla con disposizioni eccezionali, è solenne contraddizione, ed è uno dei più fatali errori che un popolo possa commettere.

Prego il Senato di permettermi, prima che ponga fine al mio discorso, di sottoporgli alcune considerazioni intorno a questo disegno di legge in relazione all'estero.

L'onorevole Canizzaro ha giustamente detto, che non si deve lasciare alcun equivoco intorno alle nostre obbligazioni verso le altre nazioni nella materia di cui si tratta. A questo riguardo non vi può essere equivoco alcuno; ogni paese è padrone di fare, in casa sua, ciò che vuole e che crede per sè più spediente, e conseguentemente nessuno si può immischiare in ciò che facciamo in casa nostra.

Noi abbiamo creduto che era nostro interesse proclamare il diritto pubblico interno che abbiamo fin qui seguìto, ed il fare la legge delle garenzie, anche perchè con ciò si davano delle sicurtà a tutti i cattolici dell'Europa, e perchè queste garanzie era nel nostro interesse di darle. Dichiaro che se un Governo estero pretendesse d'ingerirsi in questa parte della nostra legislazione, io sarei il primo ad unirmi al Governo per respingere codeste pretese in modo assoluto e gagliardo. Ma la quistione non è su questo terreno, chè nessun Governo estero ha attentato alla nostra indipendenza, nè certamente vi attenterà. La questione è in vedere se la nostra convenienza, i nostri grandi interessi, i nostri principî di libertà, il nostro stesso onore non richiedano che si mantenga un sistema di legislazione e di diritto

pubblico interno che sia conforme a quello che si è proclamato e fin qui seguìto, onde mantenere le nostre buone relazioni coll'Europa, e non entrare colle altre nazioni in relazioni poco piacevoli, poco benevole, e poco utili per noi stessi.

Ciò che deve tenersi in gran conto rispetto all'estero è il gran partito liberale dell'Europa, il quale ci ha fin qui sostenuto, e ha seguìto con grande affetto i nostri rivolgimenti interni. Questo gran partito sente la solidarietà che ha nella nostra lotta coi clericali, e fu sempre vigile e pronto a respingere gli attacchi che si facevano contro di noi negli altri paesi, e debbe addolorarsi e sentirsi scoraggiato ogniqualvolta facciamo cosa che lo disarmi e lo renda meno potente e pronto alla nostra difesa.

Voci. Bravo!

Senatore CADORNA C. Io non so davvero comprendere il perchè si sia voluto svegliare questo vespaio. Credetelo, Signori, ciò crea una condizione di cose la quale non ci può rendere graditi all'estero. Non ci perverrà alcun lagno diplomatico, ma ciò non basta. Ogni paese desidera presentarsi a tutte le nazioni dell'Europa in condizioni tali che rendano facili le comunicazioni internazionali. Ogni paese suole porre a tal fine la massima cura a non suscitare delle difficoltà interne ai Governi amici. Ora, noi avevamo proclamato e praticato un principio che armava tutti i Governi stranieri contro i loro clericali, allorquando si permettevano di indirizzare delle accuse all' indirizzo dell' Italia, ed io conobbi per prova quanto ciò ci abbia giovato.

I Governi esteri avevano nella stessa nostra condotta interna verso i clericali, i mezzi per respingere i clericali; ora quest'arma noi la togliamo loro di mano, entrando in un sistema assolutamente contrario a quello che abbiamo fin qui seguito, e ad un tempo suscitiamo loro mille noie e mille difficoltà.

Non distruggiamo adunque il frutto del lavoro di tanti anni; non guastiamo le nostre buone relazioni coll'Europa civile, e non distruggiamo le nostre preziose conquiste colle nostre stesse mani.

Allorquando io penso alla evidente inutilità, ed alla assoluta inefficacia dell' articolo 1 di questo disegno di legge, ed alla sua quasi impossibile applicazione, io non posso comprendere il perchè con esso siasi voluto sollevare una così grande tempesta. Una legge, che pretende di colpire parole, discorsi, ed atti morali privati e segreti politici, si condanna da se medesima ad una impossibile esecuzione.

Tutti sanno che l'azione della forza sulle cose morali è assolutamente inefficace, e che spesso conduce pur troppo a risultati opposti a quelli ai quali si mirava. Il far leggi che contrastino al sentimento pubblico, ai costumi, al concetto vero della libertà, è un lavorare sull'arena. Queste leggi non nascono che per essere tosto soffocate dall'aria stessa nella quale sono nate.

Ho detto, che non mi opponeva, e che anzi desiderava che anche gli abusi commessi in privato dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni fossero repressi, purchè ciò si facesse con mezzi costituzionali e legali e non con la violenza e con leggi eccezionali, che sono le armi dei Governi assoluti; e questo mezzo io credo che c'è. Esso consiste nel fare la legge riservata nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie. In quell'articolo ci siamo riservato di fare una legge per l'amministrazione dell'asse ecclesiastico.

So che questo soggetto è affatto nuovo, ed assai difficile; ma questa non è una ragione per non affrontarlo, quando il provvedere è necessario, indispensabile al compimento del sistema che l'Italia ha adottato; quando si vede ogni dì che col lasciare incompiuto questo edifizio si creano allo Stato delle difficoltà. Or bene, facciamo questa legge, restituiamo i beni ai loro padroni i laici, diamo ad essi sotto guarentigie opportune non solo l'amministrazione di questi beni, ma anche il diritto di conferire e di togliere il loro godimento. Questo mezzo, credetelo, sarà molto più efficace di quelli che si possono cercare nel Codice penale. Esso sarà un mezzo legale; con esso si potranno reprimere atti che in un Governo libero sfuggono necessariamente all'azione della legge penale; poichè non sarà più il potere politico che si mischierà nelle materie religiose, ma sarà la stessa società religiosa che provvederà ai propri interessi in modo da non lasciare ragione o pretesto di lagnarsi, e di presentarsi come martiri a coloro i quali, abusando del loro santo ministero a fini politici, turbano la pace di tutti.

Vi ringrazio sentitamente, o Signori, della bontà con cui mi avete ascoltato.

Questa legge, ed in ispecie l'art. 1° della medesima, ci mette sopra una via fatale alle nostre istituzioni liberali, fatale alla nostra pace, fatale alla nostra fama. Una legge di questa sorte non sarebbe possibile nè in Inghilterra nè in America. Seguiamo gli esempi di queste grandi e libere nazioni e non imitiamo l'esempio poco imitabile e poco fortunato di altre nazioni. E poichè abbiamo per nostra grande fortuna ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione un largo concetto della libertà, il concetto della libertà eguale per tutti, difendiamo, conserviamo nella mente del nostro popolo e nella nostra legislazione la libertà all'Italia.

Voci. Bravo, bravo!

PRESIDENTE. La parola spetta all' onorevole Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Il *fatto personale*, onde ho chiesto di parlare, si riferisce al discorso pronunziato ieri dall'onorevole Senatore De Filippo. Egli mi fece l' onore di riassumere le considerazioni per le quali fin dal principio di questa discussione mi feci a sostenere che essa non poteva essere rinviata alla discussione del Codice penale (e il fatto mi ha dato ragione). Ma l'egregio Collega, certamente contro l'intendimento suo, non solo non ha riassunto le considerazioni mie in modo conforme a quel che io dissi, ma, in qualche punto importante, il suo riassunto è riuscito precisamente in senso del tutto opposto alle mie considerazioni. Ma siccome l'onorevole De Filippo non è presente, il Senato comprenderà ed apprezzerà il motivo pel quale lo prego di riservarmi la parola nel fatto personale per il momento in cui l'onorevole Collega sarà presente.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Senatore Borgatti che in questo punto è entrato nell' aula il Senatore De Filippo.

Senatore BORGATTI. Non tema il Senato che dopo il lungo ed eloquente discorso che abbiamo or ora udito, io voglia intrattenerlo lungamente ed uscire dal fatto personale. Il fatto personale consiste in ciò. Ieri, come ho detto testè, l'onorevole Senatore De Filippo, nel suo discorso, mi fece l'onore di riassumere le principali considerazioni ond' io credeva fino dal principio della discussione di questo progetto di legge, che la discussione stessa si dovesse fare adesso, e non rimandarla alla discussione del Codice penale, siccome propone la maggioranza dell' Ufficio Centrale ed ha sostenuto con molto calore l'onor. De Filippo. Ma l'egregio Collega, me lo perdoni, in questo riassunto non solo egli non si attenne (e certamente contro l'intendimento suo, e forse perchè le mie parole sfuggirono alla sua attenzione) alle cose da me dette, ma su qualche punto mi fece dire precisamente l'opposto.

E glielo provo subito con un fatto evidente, palmare. Egli disse che io aveva parlato dell'Inghilterra; e questo è vero. Ma io non ne parlai nel senso di meritarmi la lezione che egli pretese di darmi, supponendo che io ignori quello che a nessuno in questo recinto è permesso d'ignorare; e cioè che l'Inghilterra non ha un Codice penale. Non ha l'Inghilterra un Codice penale per la semplice ragione che la legislazione, in quel paese che è la culla delle libertà costituzionali, non è codificata. Ecco in sostanza le parole, che l'onorevole Senatore De Filippo potrà riscontrare nelle cartelle di stenografia, dove furono raccolte e sono scritte, senza correzione; poichè quasi sempre la stenografia nostra raccoglie esattamente le parole che io ho l'onore di pronunciare da questo stallo. Ed è ben raro che mi avvenga di fare correzioni per così dire rilevanti, anche di mera forma.

« In Inghilterra, *dove non esistono Codici* (e queste *parole* si deducono da tutto il contesto del mio discorso sull'accennato punto) le leggi sono mutabili persino nel corso di una medesima sessione parlamentare, siccome si osserva acconciamente nella Relazione dell'Ufficio Centrale; mentre negli Stati ne'quali la legislazione è codificata, alle contingenze *straordinarie* si provvede con leggi *eccezionali*, alle contingenze *transeunti* con disposizioni *transitorie*. »

Indi, passando subito all'articolo 1° di questo progetto soggiungevo: « In quanto all'articolo 1°, ammettendo anche l'alternativa della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che esso sia o *inutile* o *pericoloso*, ne segue che se è inutile si deve respingere, se è pericoloso, una disposizione pericolosa potrà essere subìta per contingenze straordinarie in una legge speciale e tanto più poi in una legge eccezionale destinata a scomparire ». (E qui, tra parentesi, di-

chiaro che io convengo fino ad un certo punto coll'onor. Senatore Cadorna, che la disposizione contenuta nell'articolo 1° anzichè *ordinaria* e *comune* dovrebbe piuttosto appellarsi una disposizione *straordinaria* ed *eccezionale*) Ma aggiungevo tosto « una disposizione straordinaria ed eccezionale non si rinvia nè regala al Codice, che è destinato a rimanere, e dove essa rimarrebbe ricordo infausto di uno stato di cose che non può durare. »

Ecco le parole da me dette, e mantenute senza alcuna correzione nelle bozze degli stenografi.

Prego poi l'onorevole Senatore De Filippo a considerare che il Senato in questi cinque giorni di discussione mi ha dato piena ragione. Come mi ha dato ragione ad un tempo l'illustre Senatore Boncompagni, il quale nell'eloquente ed applaudito, e meritamente applaudito, suo discorso, dopo avere esaminati e discussi uno per uno gli articoli del progetto di legge, non concluse già per la sospensione della discussione, come l'onorev. De Filippo ha voluto sostenere con grande sicurezza, ma invece dichiarò apertamente che egli rigettava tutta quanta la legge.

Laonde io credo di poter affermare che tra l'onorevole Senatore Boncompagni e me non esiste differenza di principî, ma soltanto di applicazione nel caso concreto; ossia, se, mi è permesso di esprimermi con una parola materiale, esiste differenza di *quantità*. Imperocchè l'onor. Senatore Boncompagni respinge tutti *quanti* gli articoli, mentr'io respingo soltanto il primo, per le ragioni che ebbi l'onore di accennar nel mio discorso, e che mi riservai (e questa fu la sola riserva che feci riguardo all'articolo primo) di svolgere più ampiamente, se occorre, nella discussione dell'articolo medesimo.

Ma siccome taluni mi hanno fatto credere che su questo punto non fossi abbastanza esplicito, così profitterò del fatto personale per ripetere anche riguardo a ciò le parole stesse delle cartelle stenografiche, dove si legge ben chiaramente che io non accetto l'articolo primo, perchè dopo l'ultima modificazione mi pare assolutamente inutile; e che tanto meno potrei accettarlo, quando lo stesso signor Ministro, colla lealtà che lo distingue, protestò egli stesso nell'altro ramo del Parlamento di ricusarne la paternità. La sola riserva che feci, per presentare un emendamento io stesso, fu sull'art. 4, poichè, come ora è concepito quell'articolo, io penso che esso possa essere in contraddizione coll'art. 16 della legge delle guarentigie.

E respingerei anch'io l'articolo 4 se non venisse accettato l'emendamento, che mi riservai e mi riservo di presentare.

Ciò detto, io spero che l'onorevole Senatore De Filippo riconoscerà con me che dopo questa lunga, dotta, solenne discussione, è proprio il caso di concludere, com'io conclusi nel mio discorso, che « bisogna fare una di queste tre cose: o accettare, o correggere, o respingere.»

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'on. Senatore Gallotti inscritto in favore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Da cinque giorni le aule del Senato risuonano di fiere ed iraconde censure contro il più modesto ed innocuo dei disegni di legge, ed un coro di oppositori, e tra essi ultimo, ma con maggiore ampiezza ed energia, l'onorevole Senatore Cadorna, ha gareggiato di ardore e di severità nel fulminarlo con le più odiose qualificazioni.

È mio debito ringraziare anzi tutto gli oratori, che mossi al certo non da simpatia personale pe' ministri, ma unicamente dalla forza della verità, opposero alle accuse la potenza di ragioni irrecusabili, e che coi loro discorsi resero il più agevole mio còmpito. Ma, assalito da tanti e così poderosi avversari, sento anchè io il dovere ed il bisogno di difendermi; e questo insigne Consesso, scuola di equità e di giustizia, non vorrà negarmi, ne son certo, il sacro diritto della difesa.

Se non che, sorgendo in mezzo a voi, un pensiero mi conforta, ed è quello che i fulmini scagliati contro questo progetto di legge, e specialmente contro il suo primo articolo, non hanno potuto giungere fino a me, senza aver prima colpito il Ministero precedente ed il dotto e moderatissimo magistrato mio predecessore; ed anzi assai più direttamente la maggioranza stessa di questa eminente Assemblea, poichè l'uno e l'altra quegli articoli, e precisamente l'identico articolo 1° nei termini stessi in cui

da me fu proposto, studiarono e col loro voto approvarono, come legge non indegna di popolo libero e civile.

Tutta la mia colpa si riduce adunque, o Signori, ad aver avuto fede nel vostro senno, ad aver reso omaggio alle vostre decisioni.

Felice colpa, io dico, della quale, non che essere pentito, mi sento in questo momento orgoglioso, imperocchè essa oggi m'impone una missione altamente onorevole, per quanto deboli esser possano le mie forze ad adempierla, quella di prendere qui pubblicamente, al cospetto della nazione e di tutti gli amici temperati e schietti della vera libertà, (mi si condoni l'ambiziosa espressione) la difesa del Senato, non già contro la malafede e le calunnie di una fazione cieca e forsennata, chè nell'altezza in cui siede il Senato italiano non giungono fino a lui, ma bensì contro le voci ed i convincimenti individuali di alcuni rispettabili membri del Senato medesimo, che se ne fecero censori; e di elevarmi contro i loro giudizî eccessivi, e perciò incredibili, che pretendono aver potuto il Senato italiano, dopo matura discussione, ed illuminato dal voto favorevole di una Commissione più numerosa dell'usato e più autorevole delle altre, perchè composta di undici dei più eminenti suoi membri, aver potuto, io dico, concedere il suo voto a disposizioni legislative, che qui non si ebbe ritegno di qualificare immorali, irreligiose, assurde, pericolose, indegne della libertà di cui l'Italia è superba.

Questo, o Signori, è troppo! Chi vi conosce, chi rende omaggio alla vostra maturità di consiglio, alla vostra costante devozione ai principî morali e liberali, alla vostra politica prudenza, sa che un eccesso somigliante è impossibile che siasi commesso dal Senato italiano.

La esagerazione stessa delle accuse le dimostra figlie di passionate illusioni: non adoprerò parole più severe. E questa esagerazione deve essere agli occhi di molti la prima prova della loro fallacia od insussistenza.

Quanto a me, mi sento in buona compagnia, e volentieri divido con la maggioranza di questa illustre Assemblea la responsabilità che mi si vorrebbe apporre; e ne traggo consiglio a rispondere alla veemenza delle censure e dei biasimi senza misura, che da parecchi giorni ascolto, con una discussione aliena da qualunque calore oratorio, con un esame temperato e calmo come la coscienza dell'onest'uomo, semplice come la verità, freddo come la ragione.

Voi mi ascolterete, io spero, benigni, come è vostro costume; e metto pegno che, ponderate imparzialmente le accuse e le confutazioni, non mi condannerete, imperocchè dovreste dare all'Europa lo spettacolo di condannare insieme con me ad un tempo voi stessi.

Signori, per dare alla discussione un carattere di pratica utilità, io abbandono il disegno, che dapprima aveva formato, del mio discorso, e preferisco invece, dopo avere udita l'ampia e completa orazione consacrata dall'onorevole Senatore Cadorna alla critica del presente progetto di legge, di seguire l'oratore stesso, che ultimo ha parlato, secondo l'ordine de' suoi ragionamenti.

Egli ha trattato, come udiste, separatamente la questione *giuridica* e la questione *politica*. Ed io mi propongo di fare altrettanto.

Ben è vero che nel sistema delle sue idee, se io non mi inganno, si è rivelato il partito preso, per effetto dei suoi convincimenti, di volere ad ogni costo far cadere il progetto di legge, e d'impedire la discussione degli articoli della proposta ministeriale, imperocchè egli, capo dell'Ufficio Centrale, allorchè lo vide diviso in due eguali sentenze, prese sopra di sè solo la risponsabilità di formare la maggioranza per proporvi quell'ordine del giorno, col quale siete invitati a non passare alla discussione degli articoli, a non tentare nè anche di modificare e correggere una legge che per avventura si reputasse difettosa, o di rigettarla dichiarando esplicitamente all'Italia ed al mondo le ragioni di questo rigetto, ma invece solamente di astenervi dal sottoporre a votazione l'uno dopo l'altro gli articoli del progetto medesimo, acciò manchi così fin l'occasione e la possibilità del loro miglioramento. Insomma vi si propone di dichiarare, che esso non merita nè anche l'onore della discussione.

Quando egli faceva prevalere quest'opinione, per avventura non prevedeva che sarebbe stata contraddetta dall'ampia, solenne, prolungata discussione, che precisamente sul merito di quella legge e di ciascuno de'suoi articoli gli onorevoli membri del Senato hanno creduto loro dovere d'intraprendere.

Di più, chi legge, o Signori, i motivi espressi nell'elaborata Relazione dell'on. Senatore Lampertico, e vi trova una critica diffusa e spietata del merito della legge, dei principî che l'informano, degli articoli che la compongono, e non per ragioni secondarie di convenienza, ma per ragioni fondamentali di giustizia, per ostacoli di ordine giuridico e morale, rimane indubitatamente sorpreso della poca coerenza che passa fra queste premesse e la conclusione che se ne desume.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Imperocchè, o Signori, la sola conclusione logicamente possibile, dopo un'analisi così profonda del testo degli articoli e del merito di ciascuno di essi, non avrebbe potuto essere che questa sola, il rigetto cioè della legge.

Signori, di una legge ingiusta, di una legge immorale, ripugnante a' principî morali, è ragionevole, è serio che se ne voglia fare argomento di un Codice penale? Si vorrà incastrare questo gioiello in un Codice, che deve rimanere monumento durevole della sapienza italiana?

Veggo in questo momento un cenno negativo dell'on. Senatore Lampertico: vorrà forse significare che allorquando verrà in discussione il progetto del Codice Penale, potranno questi articoli essere riformati e migliorati, imperocchè non voglio supporre che s' intenda formare solamente in Italia un Codice Penale, in cui manchi affatto ogni disposizione repressiva intorno alla materia che ci occupa.

Ed io domando: Se ciò debbe farsi allorquando si discuterà il Codice Penale, perchè non potrebbesi fare anche oggidì?

Io dunque mantengo l'affermazione, che si è voluto assolutamente impedire che la discussione del Senato ed il suo voto si portassero sopra i singoli articoli del presente disegno di legge, sì che divenisse impossibile giudicarli, ed al bisogno emendarli, quando si è ricorso al mezzo della mozione sospensiva.

Nell'orazione da ultimo pronunziata dall'on. Senatore Cadorna, anch' egli non ha receduto da queste conclusioni, poco coerenti logicamente colle premesse.

E qui è debito mio richiamare l' attenzione del Senato sopra la diversità grande che passa tra il sistema sviluppato col suo dottissimo discorso dall' onorevole Senatore Boncompagni, e quello sostenuto dal Senatore Cadorna e dai suoi Colleghi, che compongono la debole maggioranza dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Boncompagni anzitutto ha dichiarato che una gran parte di questi articoli egli accettava e manteneva, rammentando di avere egli pel primo studiato e preparato quella che divenne nel Regno Subalpino la legge del 5 luglio 1854, ed ha aggiunto che anche oggi le sue convinzioni di quel tempo non son mutate, e perciò accetta in questi articoli tutto ciò che può considerarsi come una riproduzione o una conseguenza delle disposizioni di quella legge.

Quanto alle disposizioni che vi si erano aggiunte, egli non conchiudeva adottando la proposta sospensiva, ma il loro rigetto; ed io mi sarei assai meglio rassegnato, quando la maggioranza dell' Ufficio Centrale avesse precisamente nella medesima guisa concluso.

Pertanto io debbo discutere la questione, come se questa proposta, che non esiste, realmente si fosse fatta.

Dobbiamo esaminare, se veramente nel merito questo progetto di legge è ingiusto, contrario a' principî di libertà, ripugnante all'ordine morale, sovversivo del nostro diritto pubblico; e se un solo di questi vizî gli si potrà opporre, dovrebbe, o Signori, indubitatamente esser respinto; e voi non potreste, dopo aver prestato per cinque giorni la vostra attenzione ad una polemica versata sul merito stesso della legge, deliberare che non debbasi passare alla discussione dei suoi articoli. Non è possibile, o Signori, chiudere quest'ampia discussione con un somigliante voto: per quanto possa essere dettato da considerazioni rispettabili, fuori di quest'aula, fuori d'Italia, esso non sarebbe compreso; e coloro i quali non rispettano abbastanza l'autorità del legislatore italiano, saranno tentati d' interpretarlo come un sotterfugio, come un espediente, un atto di pusillanimità, una mancanza di sincerità e di coraggio delle proprie opinioni, difetti che giammai accompagnarono veruna delle decisioni emanate da questo eminente Consesso fin dalla sua prima istituzione.

È notevole, o signori Senatori, che analizzando questo progetto di legge, tutti gli oratori avversarî si son quasi esclusivamente oc-

cupati del solo articolo 1°, senza riflettere che se questo articolo fosse cotanto vizioso ed inconciliabile coi principii di giustizia, tuttavia gli altri articoli del progetto, che rimangono, sono ancora di tanta importanza, che possono formare per loro soli una legge, che ricolmi almeno alcuna delle improvvidelacune prodotte nella nostra legislazione penale dalla legge del 5 giugno 1871.

Tuttavia mi sono impegnato di seguir l'ordine ed il metodo tracciati dagli avversarî, e quindi concentrerò anch'io precipuamente la discussione sull'art. 1°, consacrando in seguito brevissime osservazioni sopra alcuni degli articoli successivi, per far onore anche alle obbiezioni mosse intorno ai medesimi dall'onorevole Boncompagni, cui non vorrei col mio silenzio negare le desiderate spiegazioni, le quali confido che basteranno a chiarire i suoi dubbî, le sue incertezze.

Ma racchiudiamo il nostro esame anzitutto sull'articolo 1°, su questo testo così fieramente maledetto, come se fosse il vaso di Pandora, generatore di ogni specie di malanni.

È necessario primamente rammentare la *genesi* di quest'art. 1° del progetto di legge; poi ne esamineremo la *intrinseca giustizia*, tanto nella *sostanza* e nei *principî* che lo informano, quanto nell'espressione della sua *forma* che fu anch'essa oggetto di vivissime censure.

Il concetto di quest'articolo 1° è presente al vostro pensiero. Esso incrimina gli atti abusivi dei ministri della religione, che rechino offesa alle istituzioni od alle leggi dello Stato, producendo pubblico e notorio scandalo ed agitazione, ciò significando, come dimostrerò, l'espressione *turbamento* non della *privata*, ma della *pubblica coscienza*.

L'onorevole Cadorna può ben rammentare che la prima *genesi*, l'origine teorica di questa disposizione penale, debbesi ricercare in una legge, alla cui formazione egli ebbe parte e merito notevole, nella legge Subalpina del 5 luglio 1854.

Stupisco in vero che il Senatore Cadorna siasi affrettato a dichiarare che la legge del 1854 non ha nulla che fare con l'attuale disegno di legge.

Così esprimendosi, egli si trova in contraddizione coll'onor. Boncompagni, il quale schiettamente riconosceva di avere apparecchiata e studiata quella proposta di legge, e non so se egli rammenti che io stesso in Torino ebbi l'onore di apprestargli all'uopo per suo incarico alcuni studî e lavori, e non ha mancato di dichiarare con lealtà ed esattezza che nell'attuale progetto di legge riconosce tuttora conservata gran parte della legge del 1854, anzi la sua intera sostanza, ne' quali limiti ha soggiunto anche dal suo canto di mantenerla e di accettarla.

È vero che nella legge del 1854 non si leggeva propriamente il tanto combattuto art. 1° del presente disegno di legge; ma non ne segue che il suo razionale fondamento non si trovi nella dottrina professata in quella occasione.

Fu allora svolta e fermata nel Parlamento Subalpino la teorica de' reati di abuso dei ministri del culto, e da quella teorica scaturisce il principio onde s'informa tutto il presente progetto di legge, compreso l'art. 1°.

In quell'occasione il vostro illustre Presidente, il quale con tanto splendore d'ingegno e di opera conferì alle riforme legislative ed ai lavori dell'antico Parlamento Sabaudo, fu eletto nella Camera dei Deputati a Relatore sulla legge proposta.

Ho sotto gli occhi la sua stupenda Relazione, nella quale le accennate teoriche ed i principî schietti ed inconcussi della scienza sul sistema della repressione degli abusi dei ministri dei culti furono esposti con mirabile lucidezza ed efficacia.

Egli così esprimevasi:

« I ministri dei culti, come privati cittadini, possono usare di tutta la libertà che ad altri è concessa, e gli atti della loro vita privata vanno unicamente soggetti alle generali prescrizioni della legge comune; e come ministri di un culto, purchè si contengano nella sfera delle cose religiose senza mescolarvi quelle che possono riguardare gl'interessi mondani e passeggieri della civile società, possono con eguale libertà proclamare dalle cattedre o con gli scritti i loro insegnamenti.

« Ma quando abusando dell'autorevole posizione del loro ministero, cercano di rivolgere la morale loro autorità a danno della civile società, censurando le istituzioni e le leggi dello

Stato, o promovendo la disobbedienza o la rivolta con fanatiche predicazioni, o con scritti sediziosi, assoggettando le menti, e anzichè predicare la pace e benedire, trasportati dalla forza delle passioni politiche tentano di travolgere il senno della moltitudine, allora ragion vuole che i loro criminosi conati sieno giustamente repressi.

« Il legislatore, adempiendo ai propri uffizî, non può passare sotto silenzio qualsivoglia specie di reati, e decernendo per essi le adeguate pene, dee avvisare ad antivenirli e reprimerli; perciò i buoni ministri della religione non potrebbero adontarsi delle sanzioni penali che si propongono per emendare, come si è detto, un evidente difetto del Codice Penale. »

E poco appresso:

« Il prete pastore nel suo gabinetto e nei crocchi profani è dalla legge lasciato al pari con ogni altro cittadino. Ma quando l'abito sacerdotale, la cattedra sacra, le mura della casa di Dio, l'apostolato con cui spezza il pane della divina parola alle turbe raccolte in chiesa o all'aperto, cela il cittadino e mostra solo il levita; quando il levita, chiuso l'orecchio alla voce di Geova che lo chiama alla celeste missione di consolare e di perdonare, accusa invece pubblicamente lo Stato, e semina egli stesso la zizzania nella civile famiglia; allora è che la legge custode della pace e del decoro del pubblico lo punisce di un abuso, il quale tanto non offende la società, che più ancora non disformi e cancelli la dolce maestà confacentesi al pastor buono. »

Ma anzichè proseguire la lettura di quel magnifico documento parlamentare, che da un capo all'altro meriterebbe di essere qui rammentato, mi piace più tosto invocare a sostegno della mio odierna proposta un lungo ed eloquente discorso pronunciato in quell' occasione dallo stesso onorevole Senatore Cadorna, in difesa di quella legge, che trovava nel Parlamento Subalpino ostacoli ed opposizioni pressochè di egual natura di quelle che oggi da me qui s'incontrano.

Sostenevasi allora dagli avversarî della legge introdotta dal Ministero, che quella proposta era nella sua sostanza una legge eccezionale, incompatibile colla libertà costituzionale dei cittadini e con quella della Chiesa; che invadeva la libertà del sacerdote, faceva violenza alla sua coscienza, e gl'impediva di adempiere ai doveri che gli fossero imposti gerarchicamente dai superiori, sottoponendolo ad una specie di coazione della società laica per mezzo delle decretate punizioni. Ma allora sorgeva l'onorevole Cadorna, strenuo ed efficacissimo difensore della parte liberale di quell' assemblea, e con sapiente e faconda parola così si esprimeva:

« Signori, questa non è una legge di eccezione, ma sibbene una legge che colpisce una specie di reato, il quale per la natura sua non può essere commesso che da una parte di cittadini, cioè dagli ecclesiastici. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giudicate voi, o Signori, quanto sia coerente questo ragionamento con quello adoperato testè dal medesimo Senatore Cadorna, per provarvi che noi vi proponghiamo una legge eccezionale, dacchè, mentre con essa si puniscono gli ecclesiastici, non si puniscano tutti gli altri cittadini.

Voci. Non è questo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tal è l'odierno assunto dell' avversario oratore; ne sarà giudice il Senato.

« Questa non è una cosa nuova nel diritto penale. Se si apre il Codice Penale, si trovano ad ogni tratto comminate delle pene contro reati, i quali non possono essere commessi che da un determinato ceto di cittadini.

« Diremo noi che queste sieno perciò leggi eccezionali?

« I fatti che sono puniti con questo articolo nei membri del clero, sono tali che mentre sono reati, se vengono commessi da un sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni, più non lo sono negli altri cittadini.

. . . . . .

« Il sacerdote che nell'esercizio delle proprie funzioni censura le leggi del proprio paese, abusando di quell'autorità e di quei diritti che gli sono attribuiti in dipendenza del suo ufficio spirituale, commette un fatto doloso, imperocchè converte a danno della società i mezzi che gli sono conferiti per tutt' altro fine; vi ha abuso di potere commesso a detrimento della società. Ora domando se nei privati cittadini esiste questo elemento allorquando essi censurano le leggi.

. . . . . .

« Perciò uno stesso fatto, commesso da diverse persone investite di diverso carattere ed in circostanze diverse, assume una diversa natura ed un diverso carattere; nell'un caso è reato, nell'altro no.

. . . . . .

« Veniamo alla spinta criminosa. Esistono nel sacerdote due distinte qualità, cioè quella di cittadino e quella di ecclesiastico; è a quest'ultima che sono annesse speciali prerogative, ed appunto per l'esistenza di queste nello stesso individuo, vi è la possibilità dell'abuso. La spinta all'abuso poi esiste nel fatto stesso della pertinenza del prete alla società civile ed alla giurisdizione ecclesiastica, nelle passioni e tendenze politiche che egli può avere come cittadino, e nella tentazione ossia nella spinta a far servire l'autorità ecclesiastica in servizio delle passioni o della opinione politica. Questa spinta cresce nei paesi in cui regna la libertà, dove si combattono fra di loro i partiti, massime poi se siàvi conflitto fra le due podestà. Tale è la spinta criminosa che esiste nel sacerdote. Ma ciò evidentemente non ha luogo negli altri individui, ai quali manca quell'autorità che viene dalla qualità sacerdotale. »

Vi fo grazia del rimanente, dacchè il discorso prosegue ancora per lungo tempo nel medesimo senso.

Non si dica che allora non discutevasi l'articolo primo del presente disegno di legge. Ho già dichiarato che un identico testo mancava nella legge del 1854; ma la teorica allora stabilita sui reati di abuso dei ministri del culto è pur quella stessa che determina la disposizione dell'articolo anzidetto, imperocchè escludevasi che una disposizione somigliante costituisca una legge di eccezione, sol perchè riconosce nel sacerdote con una doppia qualità un doppio ordine di doveri, alcuni comuni col resto dei cittadini con egual godimento di tutte le libertà sino a che egli si aggira nella sfera delle sue private relazioni ed interessi, altri speciali alla sua classe. Quando egli esercita il ministero del sacerdozio, ne indossa la divisa, adopera l'autorità che gli è attribuita per una missione di carità e di pace, facendola servire all'offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato, ed a gettare nella società civile il disordine politico, che cosa manca allora al reato? Così in quel tempo ragionava l'onorevole Senatore Cadorna. È giusto, egli proseguiva, d'incriminare cotali fatti nei ministri del santuario; per essi non è questa una legge di eccezione; anzi non tralasciava di aggiungere che tanto maggiore è il bisogno di questa repressione nei paesi che si reggono a libertà, e vieppiù si appalesa necessaria in quelli dove havvi conflitto tra le due potestà.

Applicate questi ragionamenti, ed in essi ravviserete un commento eloquentissimo, non dirò delle parole dell' articolo primo dell' attuale disegno di legge, ma dei concetti fondamentali che ne informano le disposizioni.

Fu dunque allora, o Signori, che si gettarono le basi di quel sistema, il quale venne esplicandosi più tardi nel Codice Penale Sardo del 1859, poi nelle leggi speciali del 1860, che estesero le sue disposizioni alle altre provincie d'Italia in occasione delle annessioni, e da ultimo nel Progetto del nuovo Codice Penale, d'onde fu desunto il progetto di legge che vi sta innanzi, e che attende le vostre deliberazioni.

Nel Codice Penale del 1859 la legge del 1854 venne interamente fusa, componendone una sezione; ma nel 1° articolo, cioè nell'art. 268, fu introdotta una notevole aggiunta. E questa aggiunta è la radice della disposizione, che oggi costituisce l'art. 1 del presente disegno di legge, e costituiva l'articolo 216 già stato votato dal Senato del Regno del Progetto del nuovo Codice Penale Italiano.

Infatti, nell'art. 268 non si contemplava più soltanto il discorso o lo scritto del sacerdote, il quale esercitando il suo ministero spirituale, censuri le leggi e le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, o provochi i fedeli alla disobbedienza verso le medesime; ma si contemplava benanche il caso in cui il sacerdote « con l'indebito rifiuto degli ufficî religiosi turbasse la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. »

Voi potete scorgere anche nelle parole dell'articolo 1 riprodotto questo concetto dell'articolo 268 del Codice penale del 1859; con una sola differenza, di cui più tardi vi farò apprezzare l'importanza.

Nel Codice Penale, il reato si faceva consistere unicamente nel fatto negativo del *rifiuto*, e di un *indebito rifiuto*, sì che il giudice civile in certa guisa doveva in ciascun caso co-

noscere se il rifiuto fosse stato, oppur no, giusto e legittimo, nè vi si richiedeva propriamente che il rifiuto procedesse da causa politica e dallo scopo di offendere le leggi e le istituzioni dello Stato, ma generalmente si parlava di un qualunque indebito rifiuto, il che poteva far supporre che lo Stato volesse diventare teologo, e permettersi di sindacare nel sacerdote anche l'inadempimento de' suoi doveri di ecclesiastico, i doveri del suo ministero.

In vece, come vedremo, nell'articolo 216 del Codice Penale votato dal Senato, a cui oggi corrisponde l'articolo 1 del presente disegno di legge, si cangiò questa formola dell'*indebito rifiuto de' sacramenti,* e le fu sostituita altra formola, la quale, poco difficilmente modificabile, lascia nel più chiaro modo intendere il concetto del legislatore, cioè di voler incriminare nell'ecclesiastico l'abuso del suo ministero soltanto allorchè dall'ufficio religioso trasmodi nel campo politico, con lesione dell'ordine pubblico e della incolumità sociale, e con lesione accompagnata da pubblico scandalo e commozione secondo l'espressione del turbamento della coscienza pubblica.

Si sono qui levate alte grida contro questo articolo del Codice Penale del 1859, e contro l'articolo 1 del presente disegno di legge, benchè porti il suggello dell'approvazione già concedutagli una volta nel 1875 da questa eminente Assemblea. Or mi sia lecito di domandare all'onorevole Cadorna: Conosce egli gli autori di quelle disposizioni di legge? Se ne declini il nome. Il Codice fu pubblicato nel 20 novembre 1859, e preparato durante quell'anno. Se non m'inganno, l'onorevole Cadorna fece parte de' Consigli della Corona fino al luglio ed agosto di quello stesso anno. Furono dunque i suoi colleghi, i suoi amici?

Senatore CADORNA C. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque egli ripudia qualunque partecipazione alle idee di quegli uomini. Ebbene, ripudia egli benanche la memoria del suo amico Urbano Rattazzi, sotto la cui bandiera militò gloriosamente in Piemonte, e che fu l'autore responsabile del Codice del 1859? Come mai non si avvede che i severi biasimi, di cui ha coperto questa formola come incostituzionale ed illiberale, debbono giungere sulla tomba di quel valent'uomo?

Una voce. Oh!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permettano, o Signori, d'insistere nella mia affermazione. Comprendo che si possa discutere della bontà relativa di una disposizione di legge, e desiderarla più corretta, meglio formolata; ed è questa la discussione consueta che d'ordinario s'ode in tutte le assemblee legislative. Ma non è frequente udire che una disposizione di legge sia contraria a'principî morali e costituzionali, incompatibile con la libertà, ripugnante co'genuini concetti dell'ordine pubblico, una mostruosità, un'anomalia morale! Come si chiamano, o Signori, i legislatori che ebbero a presentare e decretare quelle leggi? Per me ho piena fede che coloro i quali hanno pubblicato nel 1859 quel Codice, che ha potuto diventare il Codice di quasi intera l'Italia, e che oggi, o Signori, è il Codice nostro, non possono, nel seno di un'Assemblea legislativa, meritare censure e biasimi così severi, così eccessivi.

Dirò di più all'onor. Cadorna: Egli non è rimasto, dopo quell'epoca, fuori della vita politica. Per ventura d'Italia che ha profittato del suo ingegno, dei suoi servigî, egli ha presieduto la Camera dei Deputati in Piemonte. Egli è stato di nuovo più volte nei Consigli della Corona; e pure non si è mai accorto che nel Codice esistesse una mostruosità così intollerabile, che cioè si facesse violenza alla coscienza dei cittadini, che vi fossero leggi di eccezione, leggi indegne di una nazione libera ed incivilita. Ha aspettato fino ad oggi per accorgersene?

Non basta. Se il Codice del 1859 non fu illuminato dalla discussione parlamentare, questi articoli soli la conseguirono allorchè si trattò di estenderli alla Toscana e ad altri paesi d'Italia. Fu allora necessario presentare il testo di questi articoli al Parlamento Subalpino, di cui l'onorevole Cadorna era una illustrazione; ed il Parlamento li discusse, li esaminò, e non solo li approvò, ma volle che diventassero legge di tutte le provincie d'Italia che avevano votato la loro annessione al Regno Subalpino.

Vi fu ieri già detto che ciò formò oggetto della legge del 5 luglio 1860; e questa legge da chi fu proposta al Parlamento? Dal conte di Cavour, e dal compianto mio amico e suo collega, Ministro Guardasigilli Cassinis. Or è incomprensibile che essi avessero potuto fare un così funesto dono all'Italia, se veramente queste disposizioni di legge erano ingiuste, illibe-

rali, sopra tutto se erano, come oggi ha sostenuto l'onor. Senatore Cadorna, nientemeno che l'abbandono delle conquiste ottenute con la grande epopea del nazionale risorgimento, una contraddizione flagrante con la rivoluzione pacifica e liberale che si stava compiendo.

Ho sotto gli occhi la Relazione con cui allora l'onor. Cassinis accompagnava la sua proposta al Parlamento Subalpino; e debbo rettificare una inesatta indicazione data dall'on. Senatore De Filippo, il quale ha creduto desumere un argomento anche da ciò, che la legge del 5 luglio 1860, mentre estendeva non solo alla Toscana, ma anche all'Emilia, gli articoli 19, 20 e 21 della legge del 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, val quanto dire l'istituzione degli appelli per abuso in materia ecclesiastica, avesse esteso solamente alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale, essendo indispensabile estenderli a quelle provincie, dove non dovevasi introdurre il Codice Penale Sardo perchè la Toscana già era provvista di un Codice proprio, e non li avesse estesi all'Emilia, perchè colà dovevasi prossimamente introdurre e mettere in osservanza nella sua integrità quel Codice Penale.

Or bene, o Signori, piacciavi udire queste poche parole, colle quali il Guardasigilli di quel tempo Cassinis dava le ragioni ben diverse di cotal differenza alla Camera dei Deputati:

« Coll'articolo 2 del presente progetto si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con legge del 20 novembre 1859, e non nelle provincie dell'Emilia, *perchè ivi già sono poste in vigore.* »

L'onorevole Senatore De Filippo non fece attenzione a questo fatto....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma io non faccio che leggere la Relazione del Ministro Cassinis che spiega il tenore della legge....

Senatore DE FILIPPO. Io ho letto la legge, e parmi che la legge ne sapeva più del Ministro Cassinis.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore De Filippo a non interrompere. Risponderà più tardi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Relazione del Ministro dichiara la vera e sola ragione per cui limitavasi con quel progetto di legge l'estensione de' menzionati articoli del Codice penale solamente alla Toscana, ed è una ragione affatto opposta a quella immaginata dall'onorevole Senatore De Filippo. In Toscana queste disposizioni non ci erano, mentre nell'Emilia si aveva avuto maggior fretta ed erano state di già pubblicate su tal materia le speciali disposizioni con un decreto del Dittatore del 18 dicembre 1859.

E sapete, o Signori, chi in questo Consesso fu allora il Relatore che raccomandò al Senato l'adozione di quel progetto di legge? Fu un altro insigne magistrato, la cui memoria deve esser da voi tutti venerata, come è sacra a quanti liberali respirano in Italia, fu l'insigne Senatore Musìo, il quale insieme con altri illustri magistrati, devotissimi ai principî di giustizia e di libertà, come i Senatori Marzucchi, Persoglio, Gioia, avvisarono che i cennati articoli del Codice penale sardo, anzichè contenere cotanti vizî e deformità, quante oggi si ha il vezzo di scoprirvene, fossero eccellenti, e dovessero essere di urgenza immediatamente pubblicati anche nelle altre parti d'Italia, dove non erano in vigore.

Non basta. Udite qual giudizio espresse su tali articoli quella Commissione del Senato, le cui tradizioni è impossibile che oggi, dopo sedici anni, sieno dal Senato italiano ripudiate; udite quali considerazioni essa fece in quella occasione:

« A chi seriamente voglia oggi considerare le cose e farne un rapporto alle preindicate disposizioni penali, meglio che l'idea di un eccesso, si offrirà forse quella di un difetto, ed è l'ommissione della fattispecie, in cui, non in uno o più punti, non in uno o più sacri ministri della stessa provincia, ma *in più provincie dello Stato* ed in *diversi gradi della gerarchia,* si offrisse la dolorosa coincidenza di *atti congeneri, rivelanti un comune, sistematico e criminoso accordo contro alcune leggi o contro le nostre fondamentali istituzioni.* Ma da un lato l'altissimo spirito di Dio, che in immensa maggioranza guida le coscienze dell'italianissimo nostro clero, libera dal timore che possano *rinnovarsi scandali siffatti;* e dall'altro lato il mio mandato si limita a riferirvi che il vostro Ufficio Centrale non ha esitato un istante sulla *necessità*, sulla *giustizia* e sulla *santità delle sanzioni penali in discorso.* »

Scelga ora il Senato tra il giudizio del Se-

natore Musio, che diceva queste sanzioni penali *necessarie, giuste* e *sante,* e il giudizio dell'onorevole Senatore Cadorna, che le chiama illiberali ed immorali!

Nel fatto poi, o Signori, l'accennata lacuna oggi esiste nella legislazione ed è lamentata.

Quando si presenti il caso isolato, accidentale d'alcun ministro del culto il quale consultato da uno de'fedeli esprima la sua opinione e per avventura trascorra a qualche atto che possa costituire un'offesa alle leggi dello Stato, quando anche ne derivi scandalo, turbamento dell'ordine pubblico, tuttavia ognun comprende che il danno sociale è locale, è circoscritto, è di lieve importanza; ed è precisamente il caso contemplato nelle disposizioni de'citati articoli.

Ma allora non si poteva prevedere che per avventura tornerebbe un'epoca, e non lontana, in cui si organizzasse un vasto e nuovo sistema, allorchè proclamata l'autorità suprema ed infallibile di colui onde emanano gli ordini, demolita ed abbattuta l'autorità episcopale per le deliberazioni di un concilio che in quel tempo non erasi ancora convocato, bastasse una parola d'ordine trasmessa da una delle congregazioni di Roma perchè tutti i vescovi e tutto il clero d'Italia da essi dipendenti con uniforme e cieca docilità si uniformassero a qualsiasi comando. Ben a ragione si preoccupava il vostro Ufficio Centrale del 1860 di questo che allora era un pericolo reputato assai remoto e quell'anima liberale e nobile del Senatore Musio credeva impossibile, e che oggi sotto i nostri occhi è divenuto una dolorosa realtà.

Tale fu, o Signori, la condizione della nostra legislazione fino al 1871, nè sollevaronsi querele dal seno del clero contro le accennate disposizioni, come oppressive e tiranniche.

Vi furono alcuni processi, ma il risultato di gran parte de' medesimi facilmente dimostra quanto fosse di vago in quelle disposizioni; i pochi ecclesiastici, a cui toccava di essere assoggettati a penali provvedimenti, recitavano la parte del martire a buon mercato, perchè si trattava di soggiacere alla molestia di un processo, che però quasi sempre finiva con la dichiarazione del magistrato, che non essendo chiara la disposizione della legge, male adagiavasi alle particolari condizioni del caso, e con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento.

Vi furono alcune condanne, ma ben poche, e ne parleremo più tardi.

Nell'anno 1870, con decreto sotto la data del 19 ottobre, emanato dal potere esecutivo, quasi l'indomani, per così esprimermi, dell'ingresso del Governo italiano in Roma, si sospese l'applicazione di quegli articoli del Codice penale nella città di Roma, mentre vi si pubblicava il Codice stesso, temendosi che a fronte di un clero, che supponevasi pienamente devoto alle antiche istituzioni ed al supremo Gerarca, gli articoli anzidetti sarebbero divenuti occasione di numerosi processi, con grave imprudenza politica.

Ma codesta sospensione non riguardava che la sola città e provincia di Roma, per ragioni locali che era facile ad ognuno apprezzare.

Quando fu proposta e poi promulgata la legge sulle guarentigie, il Ministero di quell'epoca pensò che quel decreto potesse e dovesse diventare legge permanente e generale dello Stato, ed estendersi a tutta l'Italia.

La Camera era stanca di un'immensa discussione che aveva avuto luogo sulle guarentigie: io rammento di avervi preso non piccola parte, ma aveva finito per ritirarmi con pubblica dichiarazione dalla Commissione parlamentare, di cui faceva parte, perchè riconobbi la inutilità di ogni mio sforzo per modificare il partito preso dalla sua maggioranza di accrescere ed allargare, quanto più fosse possibile, i privilegî ed i favori che al Papato ed alla Chiesa si conservavano con quella legge a discapito ed indebolimento dello Stato.

Fu nondimeno da quella stessa maggioranza presentata una nuova relazione, la quale concludeva per l'adozione di tre articoli profondamente modificati nel Codice penale.

Dall' art. 268 venne cancellato quell'inciso, che incriminava i fatti consistenti nel rifiuto indebito dei divini uffici, quando avessero prodotto il turbamento della pubblica coscienza o della pace delle famiglie; ed inoltre si aggiunsero tali condizioni a' fatti incriminati da rendere, in caso di accusa, quasi sempre impossibile una condanna. L'articolo riguardante la punizione delle contravvenzioni alle regole circa l'*exequatur* e gli assensi della potestà civile richiesti in natura ecclesiastica, fu cancellato come ormai inutile. Altre modificazioni si

venne introducendo nel medesimo senso di favore anche negli articoli successivi, le quali per ora non farò che accennare, perciocchè quando si verrà alla discussione dei singoli articoli, ci sarà dato di meglio esaminarle.

Chi legge quella Relazione, chi consulta i processi verbali dai quali risulta che la legge passò quasi senza discussione, vi troverà affermato come una verità indiscutibile, che una volta votata la legge delle guarentigie, inaugurata un'êra nuova di conciliazione e di pace con la Chiesa, fosse d'uopo suggellarla, estendendo quel decreto che erasi pubblicato in Roma, e trasformandolo da un provvedimento di temporanea sospensione in una completa e permanente abrogazione e modificazione della legislazione penale in vigore su tal materia in tutto il Regno d'Italia.

Tale fu la ragione per la quale si venne a pubblicare la legge del 5 giugno 1871, con cui si soppressero alcuni degli articoli del Codice penale, modificandone profondamente alcuni altri.

Giudicherò le principali diversità. Dove si punivano gli scritti o discorsi pubblici degli ecclesiastici che facessero censura delle leggi dello Stato e degli atti della pubblica autorità, si aggiunse la condizione che tale censura doveva essere *espressa,* lasciando però senza possibile punizione tutte quelle allusioni ed espressioni adoperate nello scritto e nel discorso in modo indiretto od implicito, ed anche soltanto in forma suscettiva di più di un'interpretazione: il che doveva naturalmente far sistematicamente sfuggire ad ogni sanzione penale codesti reati, come diffatti la statistica dimostra che da quell'epoca quasi non vi fu accusa cui tenesse dietro una condanna.

È vero che si mantenne nell'articolo ora corrispondente al 2 del presente progetto di legge, che non solo ogni altro scritto o discorso, ma anche un *fatto pubblico* potesse incriminarsi, ma si richiese per condizione che questo fatto pubblico dovesse *oltraggiare le istituzioni o le leggi dello Stato,* ecc.

Ora voi, Signori, comprendete perfettamente le difficoltà di applicare una disposizione somigliante. L'*oltraggio* nel linguaggio del diritto penale è un'ingiuria qualificata. Ed ognuno sa che non si può parlare d'*ingiuria* e di *oltraggio* senza l'intenzione d'ingiuriare e di oltraggiare, secondo la notissima regola: *injuria ex affectu facientis.* Ora, il sacerdote accusato non mancherà di opporre che egli non ha inteso di oltraggiare le leggi o le istituzioni dello Stato, ma unicamente di adempiere ad un dovere di coscienza, di uniformarsi alle istruzioni dei suoi superiori, e fare quello che gli era imposto nell'esercizio del suo ministero.

I risultati ottenuti dalla legge del 1871, li ho già enunciati: repressione annullata; le condanne rendute quasi impossibili. Le statistiche, come testè dissi, dopo il 1871 presentano pochi processi intentati per questi titoli d'imputazione; con un sistema quasi costante di giudicati favorevoli agli accusati.

Tale era, o Signori, lo stato delle cose, quando il Gabinetto precedente, non il nostro, dovendo presentare il progetto del Codice penale al Senato, esaminò se potesse lasciare sussistere queste lacune, che si erano improvvidamente introdotte nel vigente Codice penale del 1859, o se fosse un sacro dovere per chi aveva la responsabilità di vegliare alla pubblica tranquillità, di modificare le disposizioni insufficienti e manchevoli della legge del 1871, e di ripristinare la penalità necessaria, evitando tuttavia la locuzione che aveva suscitato anteriore ripugnanza, cioè quella dell'*indebito rifiuto dei sacramenti.* Il Ministro precedente, l'onor. Vigliani, riconosciuta tale necessità, introdusse in apposita sezione: *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni,* questi identici articoli e li presentava al Senato, il quale li approvò col suo voto. Ho fatto distribuire agli onorevoli Senatori un foglio contenente il riscontro degli articoli presentati dal Ministero precedente è già dal Senato approvati, con gli articoli del presente progetto di legge, e così si vedrà qual minima parte dell'odierno progetto veramente a noi si appartiene, e quanto pel voto precedente di già ne appartenga al Senato. E poichè si discute precisamente l'articolo 1°, è facile persuadersi che l'articolo suddetto da noi punto non fu modificato, ma fu conservato intatto ed identico, come era stato proposto dal Ministero precedente, ed approvato dal voto di quest'Assemblea.

Permettete inoltre, o Signori, che vi legga le parole con le quali il Ministro Vigliani accompagnò la presentazione de'medesimi articoli a quest'Assemblea.

« La legge del 13 maggio 1871 N. 214, che si dice delle guarentigie pontificie, si è preoccupata delle delicate relazioni dello Stato colla Chiesa da un lato, mentre dall'altro lato debbesi considerare anche l'ordine sociale, o la pubblica tranquillità. *Nelle materie* (così è scritto in quella legge) *puramente disciplinari e spirituali gli atti dell'autorità ecclesiastica, se costituiscono reato, sono soggetti alla legge penale.* »

Vedete che l'onor. Vigliani prende le mosse dalla legge delle guarentigie, mentre invece l'onor. Senatore Cadorna pretende che l'articolo primo sia inconciliabile con l'art. 17 di quella legge, e la demolisca.

Proseguo a leggere: « Se dubbio non poteva essere il fondamento giuridico della repressione di questi fatti abusivi, evidente era pure la difficoltà dell'assunto della legge, la quale deve per una parte rispettare la libertà della Chiesa, e tutelare per altra parte con mezzi efficaci la società civile contro i pericolosi attentati di chi abusi a suo danno del più santo ministero.

« Il Codice penale subalpino aveva ordinate alcune disposizioni repressive allo scopo di porre un freno ai pericoli sovraccennati. Ma delle due specie di reato contenute nel suo articolo 268, i discorsi cioè, pronunciati dal ministro del culto in pubblica adunanza, e *l'indebito rifiuto degli uffizi spirituali*, questa seconda specie è stata cancellata dal nostro diritto penale, come non più conciliabile colla libertà concessa alla Chiesa in virtù dell'altra legge del 5 giugno 1871 N. 248, che tenne dietro a quella delle guarentigie, in quanto lo indagare e il giudicare la legittimità delle cause del rifiuto di un atto religioso ecceda la competenza del potere civile.

« A questo concetto ha dovuto conformarsi il progetto nel quale si è cercata una formola più semplice delle precedenti, ma comprensiva di tutti gli atti punibili secondo il divisato intento, che cioè sia rispettata l'indipendenza spirituale del ministro del culto, e non rimanga aperta la via all'impunità di lui quando in qualunque modo abusi del sacerdozio ad offesa e turbamento dell'ordine sociale.

« A questo fine l'articolo 216 punisce *ogni ministro di un culto che abusando in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.* L'articolo 217 sancisce pene più severe contro una specie più grave e più temibile di abuso del ministero sacerdotale, cioè contro i discorsi proferiti o letti dal ministro di un culto in pubblica riunione, o contro gli scritti altrimenti pubblicati, o contro qualunque pubblico atto, diretti a censurare od oltraggiare le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualsiasi atto della pubblica autorità, od a provocare la disobbedienza alle leggi od ai provvedimenti dell'autorità pubblica.

« Ora, considerato che a queste sanzioni fanno complemento quelle dell'istigazione a delinquere, è manifesto che senza fare ostacolo al libero esercizio dei culti e all'indipendenza dei suoi ministri, la legge provvede sufficientemente ad impedire che il ministero sacerdotale, disconoscendo la santa sua missione, diventi scuola di ribellione all'ordine sociale ed all'autorità del potere civile. »

Queste considerazioni possono riguardarsi per un commento degli articoli che furono allora presentati al vostro esame, e che raccolsero il vostro voto.

Io mi astengo da un paziente esame, ma rammenterò che vennero adottati con favorevole avviso dall'Ufficio Centrale, di cui vi ho già fatto cenno, composto di 11 autorevoli Senatori, in massima parte magistrati e quindi famigliari al principio del diritto e della giustizia. Dovrà concedere l'onor. Senatore Cadorna, essere in sommo grado inverosimile che una così eletta schiera di magistrati e giureconsulti, abituati all'applicazione dei principî di giustizia, li volessero conculcare per fare il male, e non si accorgessero dell'enorme errore che commettevano.

Udite ora in quali termini si espresse l'onorevole Borsani, Relatore del vostro Ufficio Centrale: « Ognuno sente il bisogno di una vigorosa repressione che faccia argine alle improntitudini pur troppo vere e frequenti di una parte del clero; ma non mancano i peritosi che si sgomentano della larga significazione della parola della legge, specialmente dove denunzia l'abusare che fa il sacerdote in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali e vorrebbero si ricavasse dalla legge stessa il criterio per distinguere l'abuso dalla legittima prerogativa del sacerdozio. »

E più sotto soggiunge:

« Questa logica riguardosa condurrebbe alla risoluzione di abbandonare la disposizione dell'art. 216, attenendosi a quelle successive dell'art. 217. La vostra Commissione però è venuta ad opposta sentenza per ragioni che giova esporre succintamente. Di fronte alle enormezze invasive di un clero, che, cedendo a suggestioni mondane, e coprendosi del manto della religione, mette la desolazione nelle famiglie e provoca audacemente la opinione, può ella essere muta la legge? No — e a questa recisa risposta non è chi osi contraddire. »

Scusi l'egregio autore di questa dotta Relazione: quando la cosa è tale non si trovano contraddittori.

« Solo che si vorrebbe più esplicita la legge nel definire i fatti che costituiscono l'abuso, onde non potesse mai essere scambiato con l'uso legittimo dei mezzi spirituali: definizione impossibile, perchè non ha tipo determinato; e che, ove si tentasse di formolarlo, andrebbe ad uno di questi estremi: o un'eccessiva tolleranza che comprometterebbe l'ordine sociale, o un sindacato inquisitorio che comprometterebbe la libertà.

« Questa difficoltà per altro è parso alla vostra Commissione che provi una cosa sola; che, cioè, vi sono tali quistioni, che non si dirimono con gli assoluti precetti della legge, ma col senno del giudice, il quale dalle varietà dei casi desume le diverse ragioni del giudicare.

« A parte ciò, la vostra Commissione non ha saputo arrendersi all'opinione che il nostro diritto pubblico neghi assolutamente alla potestà civile ogni cognizione sugli atti della competenza spirituale. E a questo proposito ha ricordato l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, secondo cui gli atti dell'autorità ecclesiastica, anche in materia puramente spirituale e disciplinare, sono deferiti alla giurisdizione del magistrato civile, al quale spetta conoscerne gli effetti giuridici, essendo ivi finalmente dichiarato che i detti atti sono privi di effetto se contrarî alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, e vanno assogettati alla legge penale comune se costituiscono reato. Dal che ha dedotto la conclusione che anche gli atti del dominio spirituale subiscono la legge comune ognorachè si esplicano in offesa o al diritto pubblico interno o alla libertà dei cittadini.

« Assodata così l'intelligenza dei rapporti dello Stato con la Chiesa, non è più da revocare in dubbio l'opportunità della disposizione dell'articolo 216 del progetto, la quale è poi il necessario complemento dell'articolo 217. Complemento veramente necessario perchè senza di esso la sanzione del Codice non risponderebbe al citato art. 17 della legge 13 maggio 1871. E di vero l'art. 217 del progetto è una riproduzione degli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale, modificati dalla legge 5 giugno 1871, e prevede solo gli abusi del sacerdote, che, con discorsi pubblici o pubblicati colla stampa, oltraggia le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti del pubblico potere e della pubblica autorità; ma intanto tace di fatti altrimenti perturbatori della pubblica quiete od offensivi ai privati cittadini, ai quali appunto è riferibile l'art. 216.

« La vostra Commissione ne ha ricavato il convincimento che la soppressione di quest'articolo (che è il primo articolo del presente progetto di legge) aprirebbe un vuoto fatale all'ordine pubblico, epperciò non ha esitato a conservarlo.

« Se non che, dove accenna l'abuso del ministero e dei mezzi spirituali, ha soppresso le parole *in qualsiasi modo* perchè veramente nulla aggiungono al significato della disposizione della legge e con le troppo indeterminate loro latitudini potrebbero produrre non buoni effetti nella pratica applicazione. »

Tali, signori Senatori, furono i motivi, sul fondamento dei quali fu al vivo raccomandata l'adozione dell'articolo 216 del nuovo progetto del Codice penale, di cui l'art. 1 di questo progetto di legge è una testuale riproduzione, con un notevole miglioramento introdotto dalla Camera dei Deputati, del quale appresso favellerò.

E il Senato per due volte li approvò: dico per due volte, perchè oltre l'approvazione dei singoli articoli l'uno dopo l'altro, in occasione della discussione speciale dei medesimi, vi fu poi la votazione a ben notevole maggioranza, e quasi unanimità, del Senato sopra l'intiero Codice penale in cui si contenevano. Due volte adunque avete di già approvato gli articoli stessi che oggi nuovamente si discutono, e li avete

dichiarati immeritevoli di quelle odiose qualificazioni, di cui in questi giorni sono stati con tanta veemenza e compiacenza ricoperti.

Dopo tale approvazione, il mio predecessore presentò il progetto del Codice penale alla Camera dei Deputati.

E nella Relazione, con cui lo accompagnò, oltre che riferisce tutta la discussione che aveva avuto luogo in Senato in occasione dei cennati articoli, dopo i discorsi di molti onorevoli Senatori, e tra gli altri dell'egregio Senatore Pescatore il quale esigeva provvedimenti ben più rigorosi, e che a malincuore finì per abbandonare le proprie proposte, egli stesso alla Camera diede ragione delle avvenute discussioni, e per ottenere che l'altro ramo del Parlamento senza contrasto li accettasse, ecco in quali termini esprimevasi: « Questo articolo incontrò in Senato non lievi opposizioni che muovevano principalmente da che non fosse necessario, e si trovasse d'altro canto concepito in termini troppo vaghi e generici. Ma per quanto riguarda la *necessità, fatti dolorosi e frequentemente ripetuti che altamente commossero la coscienza pubblica, e sono rimasti per difetto della legge impuniti, non permettono di dubitarne.*

L'onorevole Senatore Cadorna invece non ha dubitato qui di negare l'esistenza di questi fatti. Ma il Ministro della Giustizia mio predecessore, l'uomo la cui moderazione non permette che si sospetti che egli potesse guardare quesi fatti con una lente d'ingrandimento, fa fede che erano dolorosi e frequenti, e che erano rimasti impuniti; ed egli dichiarò che nella sua coscienza erasi sentito obbligato a presentare questi articoli al Senato, e dopo che il Senato li aveva approvati, a raccomandarli all'adozione della Camera.

Tale, o Signori, è la storia genuina e la *genesi* di questo articolo *primo,* di cui tanto si è parlato.

A questo punto mi si potrà domandare perchè il Ministero attuale non abbia aspettato che il Codice penale venisse in discussione avanti il Parlamento, e siasi invece affrettato a presentare separatamente questi articoli sotto forma di legge speciale.

Ma essendo l'ora alquanto inoltrata, e non volendo abusare della pazienza del Senato, prego l'onorevole signor Presidente di avvertirmi se io possa ancor per quest'oggi continuare.

Molti Senatori. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Allora se il signor Ministro crede, la discussione sarà rinviata a domani, ed intanto avverto nuovamente il Senato che domani la seduta incomincierà ad un'ora dopo il mezzogiorno.

L'ordine del giorno sarà la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

XLIII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Continuazione del discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Cadorna Carlo — Proposta di chiusura — Istanza del Senatore Poggi — Dichiarazioni dei Senatori Cadorna C., Poggi ed Amari — Approvazione della chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e successivamente intervengono i Ministri dell'Interno, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il direttore del R. museo industriale di Torino, del fascicolo del mese di agosto 1876 del *Bollettino industriale*.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di una *Relazione intorno ai lavori della stazione di entomologia di Firenze per l'anno 1875*.

Il direttore del R. istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell' Accademia musicale del 1876*.

Il Ministro dell'Interno, del *Regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo*.

I Prefetti di Venezia e di Torino, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1876*.

Il Senatore Carradori domanda il congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al signor Ministro Guardasigilli, per continuare il suo discorso di ieri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Ieri, prendendo a favellare sul disegno di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, promisi di seguire l'ordine stesso de' ragionamenti dell'oratore che mi aveva immediatamente preceduto, e perciò d'istituire un analitico esame del disegno stesso dal punto di vista prima *giuridico* e poi *politico*.

La discussione *giuridica* doveva anzi tutto

mettere in chiaro la *genesi* delle disposizioni legislative che vi stanno innanzi, e specialmente del tanto contrastato e biasimato articolo 1°; poscia dimostrarne l'*intrinseca giustizia*, distinguendo il concetto *sostanziale de' principî* che l'informano dai dubbî e dalle controversie che possano dipendere dalla sua *forma*.

Ricercando la *genesi* di queste disposizioni di legge, a me parve potervela additare, se non nella lettera precisa della legge speciale discussa ed approvata dal Parlamento Subalpino nel 1854, per quanto si riferisce al cennato articolo 1°, certamente però dalla *teorica* su' reati di *abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero*, affermata con meravigliosa esattezza in quella memorabile discussione, coll'assentimento dello stesso onorevole Senatore Cadorna, che oggi, se io non m'inganno, la ripudia e l'oppugna.

Senatore CADORNA C. Non è vero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È vero e lo dimostrerò.

Ricercai questa genesi negli articoli 268, 269, 270 del Codice penale del 1859 che tuttora regge la maggior parte dell'Italia nostra, e che fu opera preparata ed assentita da due grandi Ministri antesignani delle nostre libertà costituzionali, e fondatori della nazionale unità e grandezza: Camillo Cavour e Urbano Rattazzi.

La additai nelle altre leggi speciali del 1860, e più specialmente nella legge del 5 luglio di quell'anno, presentata dallo stesso conte di Cavour e dal Guardasigilli Cassinis al Parlamento Subalpino con tributo di larghi e liberali elogi per ottenere, come ottennero, l'approvazione e l'estensione al resto d'Italia di quelle medesime disposizioni di legge, che oggi vengono qui così fieramente combattute.

Deplorai quindi, come un errore politico, che la legge del 5 giugno 1871, quasi senza discussione accettata dal Parlamento in un momento di platonico entusiasmo e di rosee speranze, per l'avvenuto ingresso dell'Italia in Roma, nel modificare quei medesimi articoli del Codice penale e nel sopprimere alcuno di essi, con poca previdenza avesse prodotto nella nostra legislazione una grande lacuna, *andando troppo oltre*, secondo l'espressione a questo proposito usata dallo stesso mio onorevole predecessore, e che questa dannosa e funesta lacuna era stata avvertita, riconosciuta e confessata e (aggiungerò per debito di giustizia) tentata di riparare dalla stessa Amministrazione che precedette l'attuale. Fu infatti a tale scopo che nel progetto del nuovo Codice penale s'introdussero gli articoli 216 e seguenti, i quali sono oggi pressochè letteralmente il progetto di legge che avete sotto gli occhi; e per quanto riguarda l'articolo 1, esso è assolutamente identico all'articolo 216 testè citato, con una sola modificazione oggi introdotta dall'altro ramo del Parlamento in un senso ristrettivo e favorevole agli scrupoli ed ai dubbî degli oppositori.

A questo punto, o Signori, si presentava spontanea la domanda: Perchè l'attuale Amministrazione, avendo, mi si permetta il dirlo, ereditato questo progetto dalla precedente, perchè dunque dai fautori dell'antica vede fatto segno a vive opposizioni e biasimi l'opera sua?

Fu veramente una colpa l'aver presentato questi articoli all'esame ed all'approvazione del Parlamento, separandoli dal complesso del Codice penale, sotto forma di legge speciale e distinta?

La quale domanda può tradursi in quest'altra: Poichè una maggioranza dell'Ufficio Centrale del Senato, tuttochè la questione non fosse più integra dopo il voto pronunciato dall'altro ramo del Parlamento, propose il rinvio indefinito di questi articoli di legge alla discussione del Codice penale; perchè il Ministero non ha aderito a questa mozione sospensiva?

Sento il debito di rispondere: e voi giudicherete se il Governo abbia rettamente operato.

Nelle condizioni in cui venne costituita la novella amministrazione, e nelle quali si trovava in Parlamento la grave e difficile opera della discussione del progetto del Codice penale, fu ragione e necessità presentare e mantenere questi articoli sotto forma di legge speciale, affrettandone l'approvazione.

Debbo aggiungere che un tal provvedimento non poteva ricevere l'interpretazione, come si è preteso di fare, di un atto di diffidenza e quasi di odiosità verso una classe sola di cittadini; imperocchè l'amministrazione precedente aveva già dato l'esempio, mentre esistevano interi Codici e progetti da sottoporsi all'esame del Parlamento, di separarne alcune parti per provvedere a bisogni che reputavano

importanti dello Stato. Così fu fatto, dovete rammentarlo, distaccando dal progetto del Codice di commercio il titolo delle *Società commerciali*, che fu presentato separatamente, ed approvato dal Senato: ed a chi avesse domandato: quale assoluta urgenza vi fosse di anticipare la discussione di questo titolo solo del Codice di commercio, sarebbe stato facile rispondere assai più ragionevolmente del caso attuale, che urgenza vera non esisteva, anzi che non era immune da qualche pericolo quella discussione perchè fosse necessario coordinare nell'intero Codice con le disposizioni generali regolatrici dei contratti commerciali quelle concernenti una specie particolare di contratti, cioè quelli di Società. Eppure, Signori, nessuno in quella occasione elevò la menoma osservazione, ed il Senato con benevolo favore esaminò e discusse quel titolo separato del Codice, e colla luce della sua dottrina lo migliorò e lo trasmise approvato all'altro ramo del Parlamento.

Noi stessi, o Signori, operammo egualmente, separando dal progetto del Codice penale alcuni altri articoli riguardanti la *liberazione condizionale dei condannati*, benchè per una causa di urgenza parimente relativa; e questo altro progetto di legge anche esso approvato dalla Camera trovasi in questo momento avanti al Senato. Allorchè, o Signori, si avverta la convenienza di ricolmare alcune lacune legislative, di soddisfare a bisogni riconosciuti dello Stato, e trattasi di anticipare un bene che sarebbe ritardato con aspettarsi laboriose ed ampie discussioni, ed il lungo e sistematico lavoro de'codici, credo che non debbasi biasimare un'amministrazione che si affretti a far esaminare e discutere sotto forma di leggi speciali codeste parti di un Codice intero, ma che invece le sian dovute lode e approvazione.

Vediamo ora, Signori, per quanto riguarda specialmente gli articoli concernenti i reati di abuso dei ministri dei culti, se le condizioni del paese, e sopra tutto i precedenti parlamentari, costituissero l'attuale Ministero nell'obbligo di curare che siffatte disposizioni, senza un indefinito ritardo, fossero convertite in legge dello Stato, ed a tal fine sottoposte all'esame del Parlamento.

Sono presenti, o Signori, alla vostra memoria le gravi querele e lamentanze che si mossero non solo da organi rispettabili della stampa, ma altresì da uomini politici temperati ed imparziali, intorno all'indirizzo che erasi dato alla politica ecclesiastica sotto l'amministrazione che precedette l'attuale. Furono interpretati molti dei suoi atti, ed in ispecie le norme poco legali ammesse per la concessione dell'*exequatur* ai nuovi vescovi e del *placet* agli investiti dei beneficî minori, come pruove di debolezza e fin di secreta connivenza con coloro i quali offrivano al paese il triste spettacolo di una classe eccezionale di cittadini, che dimenticando di essere in faccia alla legge dello Stato uguali a tutti gli altri, si arrogavano la balìa di non riconoscere gli ordini politici esistenti in Italia, ed in certa guisa di insorgere contro l'autorità dei plebisciti e la sovranità della nazione.

Numerosi abusi eransi introdotti, di cui quasi non vi è piccolo comune che non sia stato testimone, ed erasi invano reclamato riparo ed aiuto del Governo al povero basso clero prostrato sotto l'oppressione ferrea dei suoi capi gerarchici, ed obbligato a celare nel fondo del suo cuore come un delitto l'amore alla patria e alle sue istituzioni. Eppure dappertutto si ripeteva che il Governo era impotente, che leggi speciali ed adeguate al bisogno non esistevano.

Ma queste censure, o Signori, si fecero strada in luogo più augusto e risuonarono nelle aule stesse del Parlamento.

Voi rammentate che nel 1875 ebbero luogo importanti e solenni interpellanze nella Camera dei Deputati indirizzate alla precedente Amministrazione da me stesso e dal mio amico Deputato La Porta: esse occuparono per molti giorni l'attenzione della Camera elettiva e del paese.

Una serie di interrogazioni furono allora da me indirizzate all'onorevole Guardasigilli mio predecessore, tra le quali rammenterò le seguenti:

« Quale condotta il Ministero intende serbare verso gli ecclesiastici, i quali non crederanno di potere accettare nella loro coscienza come obbligatorie le dottrine del Sillabo e delle infallibilità, allorchè i vescovi per tali motivi li assoggettino a persecuzioni, privazioni di beneficî, rifiuto delle chiese, ed altri impedimenti nell'esercizio del loro ministero?

« Qual contegno intende tenere il Ministero, e quali disposizioni emanare, per reprimere gli abusi di ecclesiastici i quali, esercitando violenza sulla coscienza dei moribondi, tentino strappare ai medesimi ritrattazioni politiche, ed in difetto, pretendano ricusare ai medesimi la sepoltura ecclesiastica?

« Quali disposizioni intende emanare per reprimere e far cessare l'abuso d'imporre ai compratori dei beni una volta ecclesiastici segrete contrattazioni con la Chiesa, con cui si obblighino a restituire in determinate eventualità i beni od il prezzo, e talvolta con pagamento anticipato di alcune somme nell'atto della convenzione ottenuto con abuso dei mezzi spirituali. »

Altre interrogazioni riguardavano il sistema e la condotta che tenevasi nella concessione dell'*exequatur* e del *placet*.

Signori, non v'intratterrò rammentando la importante discussione che in quell'occasione ebbe luogo; a me importa soltanto di farvi conoscere alcune dichiarazioni che in quell'occasione vennero fatte dal Ministro Vigliani e dal Presidente del Consiglio onorevole Minghetti.

L'onorevole Vigliani, che aveva già rivolto alla magistratura una circolare in data del 15 febbraio 1875 per richiamare la sua attenzione sopra la repressione di questi ed altri abusi; che aveva ordinato di procedere contro coloro i quali diffondessero nello Stato tali pubblicazioni che venissero dall'estero o che partissero anche da una autorità irresponsabile; ed infatti è vero che nella sua circolare queste disposizioni si contenevano. Rammentò di aver fatto procedere in varî luoghi d'Italia contro la diffusione a stampa della lettera pastorale di monsignor Guibert, arcivescovo di Parigi, la quale fu sequestrata e sottoposta a processo a Torino, a Milano ed anche in Roma.

La sorte dei vari procedimenti, diceva infine l'onorevole Ministro Vigliani, non fu eguale; ma credeva il Governo che per quanto riguardava questi ed altri abusi di persone ecclesiastiche, la legge del 5 giugno 1871 aveva introdotto parecchie lacune nelle disposizioni del Codice penale, e perciò il Governo si trovava disarmato e privo di mezzi per provvedere efficacemente come gli interpellanti desideravano.

Su quelle interpellanze prima di passarsi ai voti l'onorevole Presidente del Consiglio chiese di favellare, e dopo avere tentato di giustificare il sistema e l'indirizzo serbato sino a quel tempo, così conchiudeva:

« Pure, Signori, io dichiaro che dal momento che l'opinione pubblica si è preoccupata di tale materia, e può credersi, fosse pure erroneamente, che in questo modo di procedere vi sia sotterfugio e si venga meno alla dignità del Governo, da questo momento sono il primo a dichiarare che bisognerà che il Governo stia sull'avviso, che sia più severo, che consenta in questa parte al sentimento generale (*bravo, bene, vivi segni d'approvazione*). Ma per fare questo il Governo non aveva bisogno di questa interpellanza; egli già molto più rigido fin dal giugno 1874 concesse minor numero di *exequatur* in confronto di quelli che prima aveva concessi.

« Questa era l'idea del Governo, la quale idea si congiunge, o Signori, con tre altri fatti rammentati nella seduta precedente: 1° l'istruzione data con circolare del Guardasigilli ai procuratori del Re circa gli atti abusivi del clero; 2° *i nuovi articoli già proposti nel Codice penale* (per reprimere codesti abusi); in 3° luogo finalmente la dimanda che fa l'onorevole mio Collega dell'istruzione pubblica di abolirsi l'articolo 242 della legge sull'istruzione pubblica (che riguarda i seminari).

« Noi, Signori, non vogliamo lo Stato indifeso, ma crediamo che in questa parte bisogna seguire la legge la quale è insegnata dalla natura stessa e proclamata dalle scienze fisiche e morali, cioè usare il minimo dei mezzi necessari per ottenere il massimo effetto.

« Noi crediamo che bisogna tenersi in questa materia nei limiti di ciò che strettamente è rigorosamente è richiesto dalla difesa dei diritti dello Stato. Ma quanto a questi, Signori, state sicuri, che, partigiani della libertà come siamo, vigileremo sempre a mantenerla incolume, perchè crediamo che in ciò consista uno dei doveri precipui del Governo.

« Inoltre ho sentito in questi giorni parlare della legge promessa dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie. È evidente che questa legge deve essere preparata e presentata. »

Tali, o Signori, furono le dichiarazioni fatte a nome dell'Amministrazione precedente in una solenne occasione avanti alla Camera. E questa allora approvò coi suoi voti un ordine del giorno

proposto da uno degli amici del Ministero, che era così concepito: « La Camera, *prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero* intorno all'indirizzo della politica ecclesiastica, fidente che il Ministero applichi *con fermezza* a tutela dei diritti dello Stato le leggi che ne governano le relazioni colla Chiesa, e che presenterà la legge richiesta dall'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, passa all'ordine del giorno ».

L'onor. Senatore Lampertico nella sua Relazione ha preso ad analizzare quest'ordine del giorno e dice: Quali obblighi con esso imponeva la Camera all'amministrazione?

Di presentare solamente la legge riservata dall'articolo 18 della legge sulle garantie, e nessun'altra.

In tutto il resto non vi è che l'approvazione del sistema della politica precedente.

Io gli domando scusa: è perfettamente contrario il significato di quell'ordine del giorno.

Esso comincia dal *prendere atto delle dichiarazioni* che il Ministero aveva fatto, e le conforta con un eccitamento ad adoperare fermezza per la tutela de'diritti dello Stato.

Ora, quali dichiarazioni aveva fatto il Ministro Guardasigilli, quali aveva aggiunte il Presidente del Consiglio?

Entrambi avevano parlato non solo della necessità di reprimere con mezzi legittimi gli abusi di una parte del clero, ma anche la loro intenzione di provvedere alle lacune della legislazione, provocando dal Parlamento l'approvazione di quegli articoli del Codice penale, che nel momento in cui emanavasi quell'ordine del giorno già trovavansi innanzi al Senato, unico motivo per cui non potevasi invitare il Governo a farne una novella presentazione.

Sarebbe stato assurdo che l'ordine del giorno invitasse il Governo a presentare al Parlamento articoli di legge che già si trovavano davanti ad esso e sottoposti al suo esame.

E quegli articoli sono identicamente gli stessi sui quali oggi siete chiamati a deliberare.

Dunque, i doveri imposti dalla Camera all'amministrazione, col prendere atto delle dichiarazioni ministeriali, furono questi: di promuovere ed affrettare la emanazione delle leggi promesse, che, come si vede, erano due, cioè quella riservata dall'art. 18 della legge del 13 maggio 1871 e l'approvazione di questi articoli del Codice penale che si trovavano già sottoposti al giudizio del Parlamento: di correggere il sistema ambiguo e titubante seguìto fino allora nella politica ecclesiastica, e poichè dichiarava il Ministero stesso che si arrendeva alle esigenze della opinione pubblica, che aveva già cominciato e continuerebbe a rinvigorire la sua azione nella legittima tutela de' suoi diritti verso la Chiesa, l'ordine del giorno della Camera lo confortava a seguir codesta condotta.

Nè il Senato vorrà dimenticare che anche dopo quell'epoca ebbero luogo parecchi discorsi de' capi del partito moderato nei convegni elettorali, la cui usanza in Italia è con lodevole successo propagata.

E gli stessi onorevoli Sella e Minghetti parlando ai loro elettori, l'uno quasi biasimava la fiacchezza fino a quel tempo usata nella politica ecclesiastica, entrambi promettevano di ispirare al Governo su tale materia un indirizzo sempre più energico e vigoroso per rispondere ai voti ed ai bisogni del paese.

Egli è, signori Senatori, in tali condizioni che venne a costituirsi la nuova amministrazione. Quale era il suo dovere? Fin dal primo giorno, nel programma che l'on. Presidente del Consiglio espose innanzi al Parlamento, e più tardi sviluppò a Stradella, egli annunziò di voler congiungere nella politica ecclesiastica queste due norme, che dovrebbero essere inseparabili: la fermezza e la giustizia; e fin d'allora egli prendeva impegno, per ciò che riguardava le leggi da presentarsi e da discutersi, che proporrebbe anzitutto al Parlamento l'approvazione delle medesime due Leggi, la cui necessità era stata riconosciuta dagli stessi nostri antecessori, cioè una Legge per la repressione degli abusi del clero, e la Legge assai più importante sull'amministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica.

Il Senato vorrà anche permettermi di rammentare (perchè è quistione di data che ha la sua importanza) in qual epoca la Legge attuale sia stata presentata alla Camera dei Deputati, per rispondere a coloro i quali si fanno la strana illusione di credere che la presentazione di questa Legge abbia suscitato una alzata di scudi nel partito clericale, ed un maggiore eccitamento nelle ultime agitazioni che si sono manifestate in Italia e fuori.

Ricordiamo le date.

Questo progetto fu dei primi presentati al Parlamento tosto che la nuova amministrazione fu costituita. La data della sua presentazione alla Camera risale niente meno che al maggio 1876; è dunque già trascorso un anno! E giova rammentare che la presentazione di questo progetto e la sua approvazione dalla Commissione della Camera, durante la scorsa Sessione, furono accolte con silenzio ed indifferenza non solo dal Vaticano, ma da tutto il partito clericale europeo, il quale non si è risvegliato per muoverne protesta ed agitazione, se non negli ultimi mesi. Erano di già trascorsi quasi otto mesi, e nessun giornale del partito clericale se ne era occupato. Questa è la verità storica, questi sono i fatti. Continuò quel medesimo contegno silenzioso, che si era osservato per tutto il tempo in cui gli identici articoli si erano presentati al Senato, avevano formato oggetto della sua pubblica discussione, ed erano stati approvati e trasmessi, insieme al resto del Codice penale, alla Camera dei Deputati. Chi ha mai protestato? In quale occasione? Dove sono stati gli indirizzi, le sottoscrizioni, le circolari? Nulla di tutto ciò. Lo stesso accadde sino alla fine del 1876.

Intanto la Camera dei Deputati scioglievasi, e, nella copia di gravi ed urgenti leggi, che fu costretta in brevissimo tempo ad approvare, le era mancato il tempo e la possibilità di occuparsi di questo progetto.

Che fece il Ministero, e che doveva fare? Doveva anzitutto prendere consiglio dal risultato delle elezioni. E voi sapete, o Signori, quale fu il tema obbligato di tutti i manifesti elettorali di quanti candidati si presentavano, e, cosa singolare, non solo del partito progressista ed avanzato, ma anche dell'altro.

Tutti in ciò si accordavano che era tempo oramai di rinvigorire l'azione dello Stato nella politica ecclesiastica, che era tempo di finirla con quel sistema di fiacchezza il quale debilitava e quasi inviliva agli occhi del paese l'autorità della sovranità nazionale. Il risultato delle elezioni venne a confermare il Ministero nei principî della sua politica. E del discorso pronunziato dal Capo augusto dello Stato furono introdotte quelle memorabili parole, che pronunciate dal suo labbro vennero accolte con plauso universale, e che a Voi rammenterò:

« Le libertà concesse nel nostro Regno alla Chiesa tanto largamente quanto in nessun altro Stato cattolico non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, e menomati i diritti della sovranità nazionale. Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessari per dare efficacia alle riserve ed alle condizioni indicate nella stessa legge che sanciva le franchigie ecclesiastiche. »

Che risposero i due rami del Parlamento alla parola augusta?

La Camera dei Deputati rispose in questi termini:

« Le parole che Vostra Maestà ha pronunciate ci annunciano, e noi le aspettiamo con impazienza, le proposte di legge che avvalorino, con le necessarie riserve, le condizioni apposte alle libertà già sì largamente consentite alla Chiesa cattolica. »

Ed il Senato stesso mi sia permesso di rammentare in quali termini si espresse nel suo indirizzo. Declinò forse rispettosamente la discussione, e l'esame di queste speciali proposte di legge? No, prese anzi l'impegno di discuterle e di esaminarle, come suole, secondo la intrinseca loro giustizia.

Il Senato rispose:

« Il problema arduo delle relazioni dello Stato colla Chiesa, fu da noi risoluto col principio fecondo della libertà.

« Se peraltro le prerogative dello Stato non si credessero abbastanza tutelate, il Senato *esaminerà le leggi di complemento* che gli verranno proposte, non d'altro sollecito che di mantenere inviolato il principio della piena libertà di coscienza che è la pietra angolare del nostro diritto pubblico interno su questa materia. »

Dunque in quella solenne occasione il Senato non reputò prematura questa proposta di legge; nè meritevole di rimandarsi alla discussione dei Codici; ma prese l'impegno morale in faccia al Capo Augusto dello Stato di discutere ed esaminare proposte speciali di legge, le quali intendessero a quello scopo che era stato determinato chiaramente nel discorso della Corona. Certamente fece le sue riserve, ed alle medesime applaudisco anch'io, in favore del principio sacrosanto della libertà di coscienza, nè per fermo io stesso chiederei, nè darei un voto che offendesse codesto principio. Se noi c'ingan-

niamo: se nel nostro progetto di legge s'incontrasse alcuna disposizione che per avventura potesse ledere o compromettere questo inviolabile principio; ebbene, su questo terreno accettiamo la discussione. — Modifichiamo pure il progetto; introduciamo in esso quei correttivi i quali ci siano dimostrati necessarî; se noi a questi ci rifiuteremo, voi avrete il diritto di rigettare il progetto di legge.

Ma, o Signori, si potrebbe comprendere, domando io, un semplice voto di aggiornamento e rinvio indefinito del progetto medesimo, come ve lo propone alla maggioranza di un sol voto il vostro Ufficio Centrale? È ciò in contraddizione alla solenne promessa da voi fatta alla nazione ed al Principe nella risposta al discorso della corona?

Noi, dunque, abbiam presentato questo ben modesto progetto di legge; abbiamo consacrato i nostri studî ad apparecchiare l'altra proposta di legge assai più ardua ed importante intorno al regolamento della proprietà ecclesiastica, ed abbiamo dichiarato che appena la Camera elettiva, aggravata di urgenti lavori, si sarebbe trovata in grado di occuparsene, ci affretteremo a presentarla.

Ecco a che si è ridotto finora nelle materie ecclesiastiche il nostro programma legislativo; niun' altra innovazione fu per un anno intero sottoposta all'esame del Parlamento. Può dirsi che ci siamo resi promotori ed esecutori di riforme che gli stessi precedenti Ministri avevano riconosciuto necessarie ed indispensabili, richieste dai bisogni e dai voti della nazione: le riforme stesse che la Camera dei Deputati aveva confortato il Governo ad attuare col suo ordine del giorno, del quale vi ho testè dato lettura.

Signori, si poteva fare di meno? Siete obbligati a rispondere che fino ad ora non abbiamo tentato nè proposto nulla di nuovo, nulla di originale, ci siamo tenuti nei limiti più moderati, più riservati, più angusti che fosse possibile.

Ma forse, se questo programma *legislativo* dell'attuale Amministrazione è evidentemente irreprensibile, vi sarà da biasimare il suo programma *amministrativo* intorno alla politica ecclesiastica?

Io non lo credo, o Signori, e mi è assai facile giustificarlo.

Noi abbiamo seguìto esattamente la via tracciata dalle deliberazioni del Parlamento e dal voto nazionale significato dal risultato delle ultime elezioni generali; la nostra politica ecclesiastica si riassume in queste due parole: « politica di legalità, politica di sincerità e fermezza. »

Abbiamo voluto, ed era nostro dovere, tenere alta l'autorità delle leggi e delle istituzioni dello Stato; vegliare alla loro custodia, difenderle da ogni palese od occulto attentato, senza persecuzioni, ma senza alimentare con una condotta del Governo oscillante e suscettiva di varia interpretazione, le lusinghe, fossero anche erronee, di segrete tolleranze e favori. Senza debolezza, senza transazioni o espedienti, soprattutto senza mai compromettere il prestigio e la dignità della nazionale sovranità.

Ma noi, o Signori, abbiamo scritto sulla nostra bandiera questa divisa: « Giustizia imparziale per tutti, e prima ancora per gli avversari dei presenti ordini politici d'Italia. » Questo reputammo il miglior mezzo per convertirli ed aprir loro gli occhi, quando per avventura fossero di buona fede nell'errore.

Per quanto riguarda il sistema degli *Exequatur* e dei *placet*, noi non potevamo approvare il sistema adottato dalle amministrazioni precedenti. Infatti la legge riserbava unicamente al Re la collazione dei vescovati di regio patronato, e l'articolo 16 della legge sulle guarentigie ne faceva anch' esso espressa riserva dichiarando che, rispetto ai medesimi, nulla con quella legge era innovato al sistema anteriore.

Or bene, noi trovammo che per mezzo di transazioni e di espedienti si tollerava dalle precedenti amministrazioni che anche i vescovati di Regio patronato fossero occupati senza il concorso del Re nella nomina.

Noi a tale riguardo abbiamo adottato un temperamento, abbiamo voluto separare il passato dall'avvenire. Quanto a quei vescovi i quali già si trovano in possesso (quantunque illegale) delle loro diocesi, vi esercitavano il loro ministero e già erano in mezzo ai fedeli; benchè saremmo stati nel diritto di espellerli, pure, usando della più grande moderazione, non l'abbiamo voluto, temendo di arrecare un troppo grave perturbamento. Allorchè si trattava di vescovi di lodevole condotta, e che avevano saputo conquistarsi l'amore delle

popolazioni in mezzo alle quali erano stati destinati, noi ci siamo contentati finora in parecchi casi che i medesimi facessero ossequio alle leggi ed all'autorità dello Stato, e non ostante la nomina ottenuta dal Pontefice presentassero la domanda di una nuova nomina direttamente al Re, e sul voto concorde del Consiglio di Stato, Sua Maestà rinnovò la nomina in virtù del suo diritto di Regio patronato, mantenendo così alta ed incolume la prerogativa della Corona e la dignità nazionale. Provvidi bensì acciò l'abuso non si rinnovasse nell'avvenire. Ed infatti essendo stati nell'ultimo Concistoro nominati dal Pontefice alcuni vescovi le cui sedi sono di Regio patronato, non solo ho impedito che assumessero in quelle diocesi le loro funzioni, ma ricorrendo ai mezzi legali con cui i patroni d'ogni specie tutelano i propri diritti, si è chiesto ai tribunali l'annullamento di provviste avvenute in pregiudizio dei dritti della Corona ed in aperta opposizione al testo della stessa legge delle guarentigie.

Passando ora agli altri vescovadi che non sono di Regio patronato, quantunque il decreto del 1863 imponga ai vescovi di presentare direttamente al Governo la domanda dell'*exequatur* accompagnata dalla Bolla originale di loro nomina; pure un gran numero di essi fino ad ora vi si erano ricusati, ovvero erano ricorsi a sotterfugi per eludere la legge, facendo richiedere l'*exequatur* dai Capitoli o dai Municipî. A fronte della legge delle guarentige che ha abolito il vincolo dell'*exequatur* generalmente in tutte le altre materie ecclesiastiche fuorchè nella beneficiaria, come ha corrisposto la Curia papale a questa larghezza e generosità del Parlamento italiano? Facendo insorgere i vescovi contro l'autorità delle leggi e delle nostre istituzioni!

Ma noi non ammettemmo transazioni, nè espedienti, non tollerammo che le domande ci venissero presentate da altri che dai Vescovi, nè che supplisse il Capitolo o il Municipio al loro ribelle ed orgoglioso rifiuto; abbiamo ordinato che la Legge fosse scrupolosamente eseguita, e furono sistematicamente respinte tutte le domande ad essa non conformi.

Di più abbiamo trovato invalso un altro non men grave abuso. Nelle diocesi governate da Vescovi privi di *exequatur* e di civile riconoscimento, tutti quelli che dal Vescovo medesimo erano investiti di canonicati, parrocchie ed altri beneficî minori, presentavano le bolle al Procuratore Generale ed ottenevano il *placet* che è una specie di *exequatur* richiesto per questi beneficî minori. Ora, se è vera l'antica regola che niuno può trasmettere ad altri un diritto che non ha, come mai un Vescovo, che non era tale agli occhi del Governo civile, poteva esercitare giurisdizione e conferire ad altri beneficî anche con civile efficacia?

Desidero tuttavia, o Signori, di scusare il mio predecessore; egli si diceva confortato in codesto sistema dal parere di un Corpo consultivo interrogato in proposito.

Ma fin da che si costituì la nostra amministrazione, mi credei nel dovere di dichiarare esplicitamente con una circolare che un Vescovo non riconosciuto dallo Stato non potesse conseguire il *placet* alle sue Bolle colle quali conferisse beneficî minori.

Molti, o Signori, in questi ultimi tempi in Italia hanno manifestato qualche meraviglia del mutato consiglio della Curia pontificia, la quale ha finito per permettere ai Vescovi di cedere e sottomettersi alle Leggi dello Stato chiedendo regolarmente l'*exequatur*, e ne hanno indagato il motivo.

Non vi era bisogno di andarlo a cercare: fu logica conseguenza del sistema adottato e con mano ferma applicato dal Governo. Finchè tutto il clero minore era provveduto dei proprî beneficî, non vi era che un sol uomo il quale facesse con nessun sacrifizio la figura del martire, era il Vescovo alla sua volta sovvenuto da una larga pensione dal Vaticano e dalla ricca fonte dell'obolo di S. Pietro. Ma dal giorno in cui gli investiti del clero inferiore si sono trovati nell'impossibilità di conseguire le loro prebende, perchè il Vescovo non era civilmente riconosciuto, naturalmente insorsero e fecero ressa intorno ai loro capi, facendo loro comprendere che un tale stato di cose non poteva a lungo durare, che era impossibile ai Vescovi persistere nella loro sistematica resistenza, in quella specie d'insurrezione morale contro le Leggi dello Stato. Che ne derivò, Signori? I Vescovi ebbero licenza di domandare l'*exequatur*, e mi scusi l'onorevole Mauri, egli diceva alcuni giorni sono che erano ventisette i Vescovi che avevano chiesto l'*exequatur*. No;

rettificherò la cifra. Sono finora non meno di ottantuno i Vescovi che hanno chiesto l'*exequatur*. Egli inoltre suppose non esservene che alcuno delle sedi di Sicilia: anche in questo è in errore; dalla Sicilia vennero altresì non poche domande, cominciando dall'Arcivescovo di Palermo. Il Ministero ha fatto istruire con piena imparzialità sopra tutte queste domande; e fino ad oggi oltre a trenta di questi Vescovi hanno ottenuto l'*exequatur* e l'investimento delle loro temporalità.

Nè tacerò, Signori, che io mi trovo, con tutta quella parte dell'episcopato che ha fatto ossequio alle Leggi, in buone e regolari relazioni, perchè i Vescovi trovano costantemente giustizia pronta, imparziale ed anche benevola, nel Ministro dei culti, come tutti coloro che si rivolgono all'autorità protettrice dello Stato. Non vi è un solo tra essi, ne sono sicuro, che possa alzare la voce e muover lamento di aver invano invocato il presidio delle Leggi.

Abbiamo noi forse, o Signori, perseguitato la stampa clericale? Oibò! Ho sotto gli occhi alcune cifre eloquenti. Quanti sequestri a questa stampa intemperante e faziosa ebbero luogo nei varî anni a noi vicini? Nel 1874 furono non meno di 78. Nel 1875 furono 42. Quanti ne ebbero luogo nel 1876, compreso il 1° trimestre passato sotto la precedente Amministrazione? Non furono che 21. Del corrente anno 1877 è trascorso un trimestre, ed è stato il periodo della commozione più viva di questa stampa che si agita inquieta e che ha oltrepassato tutti i limiti; eppure in tutto questo trimestre non ebbero luogo che soli 3 sequestri. Dunque nessuno ha il diritto di rimproverarci di una politica irritante, aggressiva, o di persecuzione nelle materie ecclesiastiche.

Per quanto infine riguarda la persona augusta del Pontefice, nostro primo pensiero, dal giorno in cui la nuova Amministrazione si è costituita, è stato quello di vegliare acciò gli potesse venire assicurata massima libertà e piena indipendenza nell'esercizio dell'alto suo ministero spirituale: ed il Senato forse rammenterà che spontaneo, non richiesto, tolsi occasione nell'altro ramo del Parlamento per fare una solenne dichiarazione circa le intenzioni del Ministero di rispettare, mantenere, ed eseguire lealmente e pienamente la Legge del 13 maggio 1871 sulle garantie pontificie.

Questa Legge, o Signori, siamo tutti d'accordo, non ha carattere internazionale, è una Legge d'ordine interno dello Stato Italiano.

Rammenterete che allorquando essa venne discussa, erasi proposto d'introdurvi un articolo inteso a vietare a qualsiasi Amministrazione di far divenire materia di convenzione internazionale qualunque disposizione di quella Legge. Il Parlamento reputò superfluo un simile divieto; tale fu l'accordo unanime di tutti gli uomini più autorevoli e delle varie parti politiche del Parlamento.

Tuttavia agli occhi nostri benchè quella non sia una Legge che impegni vincoli internazionali, è divenuta una delle Leggi fondamentali ed organiche del nostro paese, la sua osservanza non ha bisogno di essere raccomandata a trattati o ad ingerenze straniere, che noi gelosi della dignità nazionale sentiremmo il dovere di respingere energicamente. Essa è raccomandata a garantie ancor più sacre ed efficaci; è raccomandata alla fede liberale dell'Italia nuova e del suo Governo; è raccomandata alla lealtà ed all'onore della Nazione Italiana.

Ma, Signori, nessuno porrà in dubbio che da un altro canto l'Italia ha bisogno che coloro i quali hanno il carico e la responsabilità di reggerne il Governo non perdano mai di vista che il pontefice, sovrano delle coscienze cattoliche, non deve che esercitare un ministero puramente spirituale, scevro da postume ambizioni di riconquista di un Regno terreno; che non si atteggi a pretendere di cingere di nuovo una corona, non contento della tiara; che non renda quella Legge del 13 maggio 1871 inconciliabile con l'assoluta indipendenza della volontà e della sovranità nazionale negli ordini civili e potitici, e con la pace e sicurezza dell'Italia.

Guidati da questi sentimenti in tutte le occasioni, ci siamo tenuti a debito di usare i maggiori riguardi alla persona del Pontefice ed a tutto ciò che potesse direttamente o indirettamente alla medesima riferirsi; lo abbiamo fatto talvolta resistendo ai desiderî di una parte del paese e dell'opinione politica del Parlamento.

Stuoli di pellegrini a migliaia sono venuti nelle mura di Roma, e da ogni angolo del mondo; e molte volte ci vennero non per com-

piere un atto religioso, ma coll'intenzione manifesta di fare una dimostrazione politica ostile all'Italia.

E non di rado presentarono al Pontefice indirizzi offensivi e provocanti contro il Governo italiano. E ciò nondimeno voi sapete come da noi sono stati accolti. Hanno trovato piena sicurezza, noi abbiamo protette le loro persone, aggiungerò che talvolta hanno dovuto finanche dal Governo ottenere ricetto ed essere sovvenuti in bisogni individuali.

Questa moderazione non si è smentita in una recente occasione, quando fu pronunziata una allocuzione, la quale commosse dolorosamente tutti gli amici d'Italia e della libertà, ed in cui si pretese porre apertamente agli occhi del mondo il doloroso dilemma che il Pontefice non possa mai essere se non nuovamente il sovrano temporale di Roma, od un prigioniero!

Io credo che non si potesse andare più oltre di un tale eccesso. Voi sapete quale sia stato il contegno del Ministero all'apparire di quell'allocuzione. Esso è stato variamente giudicato, ma noi siamo soddisfatti dell'approvazione che ha riportato dagli uomini di Stato e dagli organi della stampa più seria ed autorevole di Europa, e da coloro che meglio comprendono le condizioni politiche d'Italia e la vera dignità di un Governo. Non avevamo davanti a noi che un'alternativa. Potevamo impedire la riproduzione per le stampe di quell'allocuzione pontificia con due inconvenienti; di coprire tutta Italia di un'immensa rete di processi di stampa, il che repugnava coi principî liberali della nostra amministrazione: ed inoltre di dar diritto ai nemici d'Italia di sostenere che se la persona del Pontefice non è prigioniera in Vaticano, vi fosse però prigioniera la sua parola, perchè al suo limitare vi hà un Governo che sequestra ed impedisce che le sue allocuzioni possano pervenire ai più remoti confini del mondo cattolico.

Noi abbiamo voluto evitare la possibilità di accuse simiglianti, ed abbiamo lasciata libera la stampa e la circolazione di quel documento. Il Ministero dichiarò di farlo perchè forte della sua fede all'unità ed alla libertà della patria, e della sua vigilanza contro le macchinazioni del partito clericale, reputava quella una propizia occasione per dare al mondo una solenne prova della coscienza che aveva il Governo italiano della propria forza e dignità, e de' suoi sentimenti d'illimitata fiducia nel paese, lasciandolo liberamente pervenire sotto gli occhi del popolo italiano, ed abbandonandone l'apprezzamento al suo buon senso.

Così diportandoci, le istruzioni della nostra circolare del 17 marzo sono ben lontane dall'avere violata la legge. Io nulla imposi agli agenti del Pubblico Ministero. Richiesto da essi, come accade sovente in importanti occasioni, io mi rimisi alla loro discrezione e temperanza; essi eran liberi quanto all'esercizio dell'azione penale. Ma trattandosi di reati di apprezzamento, ne'quali secondo il criterio individuale di chi legge può ravvisarsi, oppur no, materia punibile, il Governo, invitato a dare le sue istruzioni e consigli, dichiarò che avrebbe consigliato di non procedere fuorchè contro coloro i quali, aggiungendo alle maledizioni che dal Vaticano si scagliavano all'Italia ed al suo Governo, ed alla provocazione d'ingerenze straniere, anche i loro malefici e criminosi commenti, incorressero manifestamente nelle sanzioni penali.

Tale è stata, o Signori, la nostra condotta in sì grave circostanza; e sono dolente che l'onorevole Relatore del vostro Ufficio Centrale abbia preso occasione anche da ciò per lanciare un biasimo contro la nostra amministrazione, argomentando che le leggi esistenti bastino e sieno di troppo, dappoichè neppure si erano lasciate eseguire nella pubblicazione dell'allocuzione pontificia, laonde si potesse considerare la nuova proposta di legge come del tutto superflua, non richiesta da verun bisogno del paese.

No, onorevole Lampertico. Quando l'esempio del linguaggio di persona irresponsabile può servire di pericoloso eccitamento ad una parte del clero e dell'episcopato, allora sorge ancora più che non lo fosse precedentemente il bisogno di armare il paese dei mezzi di difesa. Chi non vede questa necessità ha la lente della passione sugli occhi; ed io mi conforto del biasimo dell'onorevole Lampertico quando in una lettera che in uno di questi ultimi giorni mi indirizzava uno dei più grandi uomini di Stato dell'Inghilterra, il Gladstone, ebbi a leggere queste parole:

« È impossibile che in Italia si trovino uomini di Stato, che non comprendano l'assurdità di estendere a tutto l'episcopato ed al clero un sistema di riguardi e di tolleranza, che altissime considerazioni politiche possono consigliare verso una persona sola, la persona del Pontefice (*Bene*). »

Conchiudendo, o Signori, la nostra politica ecclesiastica, mi sia permesso affermarlo, è stata perfettamente corretta, condotta con fermezza senza persecuzioni, con moderazione senza debolezza, senza lasciar conculcare l'autorità delle leggi.

Dunque non siamo noi che abbiamo provocato questa recente levata di scudi del partito clericale. Non col nostro programma legislativo, che come avete veduto finora fu assai modesto e non si discostava dalle orme de' nostri predecessori. Non col programma amministrativo del quale vi ho delineato i tratti principali.

A dire il vero, le sottoscrizioni, gli indirizzi, le proteste, questo agitarsi straordinario, il linguaggio provocante ed eccessivo della stampa clericale quando infierirono? Negli ultimi tre mesi; ma quale è la data in cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale adottò le sue conclusioni contrarie alla nostra proposta di legge, del che si menò grande baldoria? A poca distanza dal 3 febbraio. Sono presso a poco tre mesi. E non si comprende, o Signori, che quando il partito clericale ostile all'Italia ha potuto accorgersi, che non potendo fare assegnamento sulla persona augusta del Re, il quale aveva già dovuto autorizzare il suo Ministero a presentare al Parlamento l'attuale disegno di legge, nè fare assegnamento sulla Camera dei Deputati che già lo aveva approvato, benchè ivi tra gli oppositori molti fossero che trovavano le nostre proposte troppo blande ed insufficienti, potesse però farsi violenza sugli scrupoli e titubanze che si manifestavano nel seno di questo alto Consesso, abbia raddoppiato di temerità e di operose ed incessanti manifestazioni nella speranza di usar pressione sul Senato, dimenticando quali sieno le tradizioni ed i principî che lo ispirano, e che, ne son certo, non potranno mai rimanere smentiti? Ecco il segreto delle accresciute ultime agitazioni esterne ed interne, che in questi ultimi giorni si sono rese minacciose ed intollerabili.

Al postutto voi domanderete: Perchè il Ministero non aderisce ad aspettare che venga in discussione il Codice Penale? La mozione dilatoria e sospensiva della maggioranza dell' Ufficio Centrale perchè non si è accettata evitando un dissenso fra le due Assemblee legislative?

Quanto a quest'ultimo timore, o Signori, si avverta che il disaccordo esisterebbe non meno grave nel fatto solo che una legge, riconosciuta opportuna, necessaria e giusta dalla Camera dei Deputati, tale non fosse riguardata dal Senato e fosse rimandata a tempo indefinito.

Ma siate giusti, ed esaminate freddamente se il Ministero poteva in alcuna guisa acconciarsi alla proposta sospensiva.

Primamente io non so comprendere, e protesto che non ho potuto assolutamente rimanere persuaso di una sola delle ragioni addotte nella elaborata Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, quale differenza possa passare tra l'approvazione di queste disposizioni legislative come il capitolo di un Codice Penale, ovvero sotto forma di legge speciale.

Voi non ignorate che non è questa la sola parte del progetto del Codice penale che si è presentata al Parlamento per esserne separatamente approvata; come già dissi, ve ne ha anche qualche altra.

È inammessibile perciò ogni interpretazione di diffidenza, d'odiosità contro il clero che si è preteso immaginare.

D'altronde, se si trattasse di disposizioni le quali per avventura incontrassero obbiezioni secondarie nell'ordine della semplice convenienza, potrebbero le medesime a miglior tempo essere esaminate, rivedute e quindi congiunte al resto di un Codice.

Ma se non tutto quello che l' onorevole Cadorna ha obbiettato intorno a questo progetto di legge, ma anche solo una menoma parte ne avesse sussistenza; se queste disposizioni fossero intrinsecamente ingiuste, incompatibili coi principî morali e liberali e col diritto pubblico del paese; io domanderei: è serio che io debba aderire a far rimandare somiglianti articoli di legge al Codice Penale? Il solo risultamento logico, che può comprendersi

dopo tanti giorni di discussione in Senato, non potrebbe essere che quello del rigetto. Passate alla discussione degli articoli, tentate di emendarli e migliorarli; se non vi riuscirete, rigettateli. Ogni uomo di sano criterio così farebbe; un voto diverso apparirebbe poco conveniente al decoro ed all'alta dignità di questo eminente Consesso.

Una seconda osservazione. Si può con certezza presagire vicina l'approvazione del nuovo Codice Penale? Se ciò fosse, allora una differenza di tempo si ridurrebbe ad un lieve indugio ed il Governo vi si potrebbe rassegnare. Mi permetta il Senato che in questa parte rivendichi a me stesso, per la personale esperienza, che ho comune con tanti degli illustri membri di questo eminente Consesso, il diritto di giudicare della probabilità che questo Codice Penale, beneficio da tanti anni reclamato dall'Italia, possa essere una conquista vicina o lontana.

Basta per sè un fatto solo: egli è fin dal 1862 che questo voto in Italia si è vivamente manifestato, e nel 1866 si fu sul punto di conseguire siffatto benefizio allorchè ebbi l'onore, usando della iniziativa parlamentare, di proporre alla Camera dei Deputati l'abolizione della pena capitale e la introduzione dell'unico Codice Penale del 1859 anche in Toscana come in tutto il Regno.

Voi rammentate che la Camera dei Deputati a grande maggioranza votò l'abolizione della pena di morte, ed estese quell'unico Codice penale a tutta Italia. Ma questo alto Consesso, mosso da scrupoli che in quistione così ardua ed importante sono sempre rispettabili, credè altrimenti, e pronunciò un voto contrario; e da quel momento parve divenuto impossibile che questo benefizio dell'unità del Codice Penale in Italia si conseguisse.

Si fece luogo a molti studi con l'opera di dotte Commissioni; molti progetti si succedettero. Nel 1875 pareva nuovamente vicino il momento in cui l'Italia dovesse raggiungere codesta meta.

Il Senato discusse con grande pazienza e sapienza, articolo per articolo, l'intiero progetto di un nuovo Codice Penale, col concorso operoso ed incessante del mio benemerito predecessore, lo approvò interamente e lo trasmise all'altro ramo del Parlamento.

Voi sapete quello che avvenne; nella Camera elettiva primamente questo progetto rimase per sette od otto mesi nello stato di studio presso una Commissione parlamentare; quando poi la Commissione lo ebbe esaminato, cominciò col trovarsi unanime, salva l'astensione d'un sol membro, nel voto dell'abolizione della pena di morte; era già troppo per far dileguare ogni speranza di accordo.

Venuta la nuova amministrazione, non poteva essere forzata ad accettare un Codice che essa non aveva preparato. Fu riveduto da una numerosa e dotta Commissione, per attestare la mia diffidenza verso me stesso ed i miei sentimenti di ossequio al Senato: ed essa si dichiarò pure all'unanimità favorevole all'abolizione della pena di morte; quindi fu presentato alla Camera; questa si sciolse senza aver avuto tempo di esaminarlo.

Ed ora, dopo nuovi studi e modificazioni, trovasi da me presentato alla nuova legislatura il solo Primo Libro, udiste, il solo Primo Libro del Codice medesimo.

Nominata una nuova Commissione parlamentare di 15 membri, questa del pari si è trovata unanime nel voto dell'abolizione della pena di morte. Nuovo disinganno per coloro che reputano facile l'accordo tra le due Assemblee, e l'adozione del nuovo Codice.

Nel rimanente scorcio della presente sessione, anche il solo primo libro si potrà esso sicuramente discutere ed approvare? Io lo desidero, e dal mio canto farò tutti i miei sforzi perchè ciò avvenga presso la Camera dei Deputati, e sarei lietissimo di poterlo sottoporre all'assennata vostra discussione; ma vi ha forse alcuno che si lusinghi che anche il Senato possa approvarlo nel breve tempo che rimane di questa sessione? D'altronde i tanti e così sapienti magistrati di che questo Consesso si onora, vorranno adottare il primo libro del Codice penale in qualunque forma esso venga approvato dalla Camera dei Deputati, senza trovarvi un solo desiderio da esprimere, una sola correzione od emendamento da introdurre, donde sorgerebbe la necessità di un secondo rinvio alla Camera dei Deputati?

Ma non basta. — Chi di voi, o Signori, può farsi garante che la maggioranza del Senato finirà per trovarsi consenziente colla Camera

dei Deputati nella quistione fondamentale dell'abolizione della pena di morte? E se questo non accadrà, non sarà detto addio a tutte le speranze di un Codice Penale unico, che in tal caso disgraziatamente in Italia vedrebbero forse soltanto i figli nostri?

Ed infine, quand'anche quest'accordo fortunato si stabilisse, non rimarrebbe sempre la lunga e faticosa discussione del Libro Secondo?

Dunque, o Signori, siate imparziali. — Il rimandare questi articoli alla approvazione del Codice Penale significa rimandarli ad un'epoca così incerta ed indefinita, che nessuno potrebbe indicarla, ed anzi ad un'epoca che potrebbe ancora per moltissimi anni essere aspettata, laddove il dissentimento delle due Assemblee cadesse sull'accennata questione fondamentale.

Un'ultima considerazione ancora, e più non insisterò su questo punto.

Io comprenderei la proposta che vi si fa di rinviare questa disposizione di legge al Codice Penale, se l'Italia oggi non avesse in vigore alcun Codice Penale.

Così nell'Emilia questi articoli furono pubblicati nel 1860 mentre non vi era alcun Codice penale, ma sussisteva ancora il vecchio Regolamento Gregoriano. Invece, o Signori, noi abbiamo in vigore il nostro Codice Penale del 1859 in tutta Italia, meno nella Toscana che ha il suo proprio. Questo Codice Penale nel libro secondo, sotto il capo che porta per titolo « *Della ribellione, della disobbedienza e della resistenza agli atti della pubblica autorità* » ha la sezione sesta in cui si contengono gli articoli 268, 269 e 270 con questa precisa ed identica epigrafe: « *Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni* ». Di che si tratta dunque? Codesti articoli sono stati alterati con la legge del 5 giugno 1871, ed in questo avviso, deplorando un tal fatto, consentiva anche l'Amministrazione precedente, e con essa consentiva l'egregio vostro Relatore del 1875 sul Codice penale, ed altresì l'intera vostra Commissione e l'on. magistrato (Senatore Eula) che intervenne come Regio commissario. Tutti convennero che quegli articoli erano stati improvvidamente alterati. Oggi perciò non si tratta che di meglio compilare e ristabilire gli articoli 268, 269 e 270 nel vigente Codice Penale. Non si vogliono ristabilire nei termini in cui erano prima formolati? Io non difendo l'antica loro locuzione, ma ristabiliamo la sostanza delle loro disposizioni, correggendo la legge speciale del 5 giugno 1871 con una legge parimenti speciale, che è questa che oggi vien sottoposta alla vostra deliberazione.

Ma quale sarà l'effetto della approvazione di questa legge? Che avrete collocato codeste disposizioni nel vigente Codice Penale, che esiste ed è in pieno vigore, invece di aspettare l'evento del futuro ed incerto Codice Penale italiano. E nel Codice attuale del 1859 i tre articoli che oggi vi si contengono sui reati dei ministri dei culti ne rimarranno implicitamente abrogati in forza delle disposizioni preliminari premesse al Codice Civile circa all'abrogazione delle leggi, che quante volte cioè sopra una materia si pubblichi una legge nuova che la regoli intera, la legge anteriore sulla materia stessa s'intende abrogata e divenuta senza effetto.

Dunque voi non farete che togliere dal Codice vigente alcuni dei suoi articoli oggi esistenti e surrogare ad essi gli altri articoli che ora state esaminando.

Ed allora non si riducono ad una vera vanità le tante obbiezioni dell'onorevole Lampertico? In un Codice Penale, egli dice, trovansi contemplate ben altre materie; vi si tratta degli abusi dei magistrati, dei pubblici funzionari, degli avvocati, e di altre speciali classi di cittadini.

Ebbene, onorevole Lampertico, forse non esistono nel vigente Codice Penale le disposizioni repressive riguardanti tutte queste materie? Dunque se la coesistenza di queste altre disposizioni abbia a considerarsi come un temperamento ed un correttivo degli articoli che ora si tratta di approvare, questo temperamento e questo correttivo non mancano anche nel vigente Codice Penale.

Egli aggiunge che in un Codice penale son determinati i casi di applicazione delle circostanze attenuanti e veggonsi altre disposizioni generali; ebbene, tali disposizioni già si trovano del pari nel Codice in vigore.

Pertanto non appaiono in verun modo accettabili i motivi pei quali oggi si vorrebbe rimandare la discussione e la adozione dei singoli articoli di questo progetto ad un tempo

remoto, incerto, indefinibile, anzichè provvedere ora come giustizia esige, e pronunciando ciascuno dei membri di quest'assemblea sull'attuale progetto di legge liberamente secondo i propri convincimenti.

Prego il signor Presidente a volermi accordare qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha facoltà di riposare.

(La seduta è sospesa per dieci minuti)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

L'onor. Ministro Guardasigilli ha facoltà di continuare il suo discorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori! Dimostrata la *genesi* del presente disegno di legge, e sopra tutto del suo primo articolo; giustificato il Ministero per aver presentato queste disposizioni all'approvazione del Parlamento sotto forma di legge separata e distinta dal resto del progetto del Codice Penale; ora dobbiamo passare ad esaminarne la *intrinseca giustizia*, imperocchè siam certamente di accordo che leggi ingiuste non debbano nè ora nè in appresso meritare l'approvazione della Camera elettiva e del Senato italiano.

In questa discussione noi separeremo l'estimazione della *sostanza* delle disposizioni dell'art. 1 dalle censure riguardanti la sua *forma* cioè le *espressioni* in esso adoperate.

Per ora io comincio dallo esaminarne il concetto sostanziale e spero giustificarlo completamente.

Anche i ragionamenti avversarî riassunti nell'ultima orazione dell'on. Senatore Cadorna hanno impugnato il contenuto di questo articolo per la sua SOSTANZA e nella sua FORMA.

Per la *sostanza*, sostenendo essere il medesimo inconciliabile coi principî di libertà *comune* e coi principî di libertà *religiosa* professati nell'odierno diritto pubblico dello Stato.

Quanto alla *forma*, egli la trova vaga, difettosa, riprovata dalla scienza regolatrice della penalità, ed ha compianto la sorte dei giudici e giurati che fossero posti nella dura necessità di applicarla.

Tali sono in complesso le censure, e non credo di averne attenuato il valore.

Vediamo anzitutto se possa sostenersi l'obbiezione, colla quale si pretende rappresentare inconciliabile la disposizione di questo articolo coi principî della libertà costituzionale italiana.

L'onor. Senatore Cadorna ha creduto di addurvene tre dimostrazioni, benchè la terza egli abbia introdotta in quella che chiama parte politica del suo discorso.

Egli crede primamente che questa legge non possa chiamarsi soltanto speciale, ma legge veramente di sua natura *eccezionale*, perchè nega ad una sola classe di cittadini una libertà garantita a tutti gli altri.

In secondo luogo egli reputa codeste disposizioni di carattere *eccezionale* ed aberranti dai principî, perchè ne'fatti da punirsi non si richieda *l'estremo della pubblicità*.

In terzo ed ultimo luogo egli crede che questa disposizione mal si concilî coi concetti di libertà larga, generosa, inoffensiva che abbiamo ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione e che ne è la gloriosa caratteristica.

Quanto al primo argomento, non credo dovermi trattenere su di esso che per un sol momento, perchè ieri ebbi già a dirne abbastanza per rispondervi anticipatamente.

Invero mi basta di opporre alla teorica attuale del Senatore Cadorna la teorica del deputato Cadorna del 1854.

Giudichi ognuno del confronto delle due teoriche, se una non sia la confutazione dell'altra. Allora egli diceva che non è una legge di eccezione quella la quale imponga dei doveri speciali, o divieti speciali che ad essi corrispondano, ad una sola classe di cittadini, e lo diceva appunto dei ministri del culto, imperocchè egli riconosceva che anche essi nelle relazioni della vita comune e privata godono ed hanno diritto di godere tutte le libertà di cui parimenti godono tutti gli altri cittadini. Quando però esercitano il loro alto apostolato, quando indossano la divisa sacerdotale, e parlano alle moltitudini non la parola dell'uomo, ma la parola di Dio, in quei momenti, per la straordinaria autorità che essi possono esercitare e per la spinta peculiare che può indurli a servirsi di mezzi spirituali e religiosi onde raggiungere lo scopo politico di offendere le leggi e le istituzioni dello Stato; la legge pe-

nale, che reprima tali atti, non è una legge di eccezione. È l'applicazione de' principî del diritto comune, perchè simiglianti attentati nel resto dei cittadini non possono nè concepirsi nè conseguentemente punirsi.

Invece lo stesso Senatore Cadorna oggidì sostiene essere questa una legge di eccezione, e perciò ripugnante ed incompatibile coi sani principî della libertà costituzionale, perchè proibisce ad una parte sola dei cittadini ciò che è lasciato libero a tutti gli altri. E conclude, facendo eco alla proposizione anteriormente sostenuta dal Senatore Linati, esser le leggi eccezionali ingiuste ed immorali, perchè proibiscono ad una parte di cittadini ciò che agli altri è permesso.

Io nulla aggiungerò alle solide ragioni che il Deputato Cadorna opponeva a queste argomentazioni nel 1854. Preferisco di accettare la sua teorica e di contrapporla a' miei odierni avversari per la difesa dell'articolo 1° di questo progetto in tutto ciò che si riferisca alla prima delle accennate tre obbiezioni.

L'on. Senatore Cadorna maggiormente s'intrattiene sopra un altro argomento. Egli dice: Esaminate attentamente il tenore dell' articolo 1°. In esso non si richiede espressamente la condizione della *pubblicità* come quella che debba accompagnare l'abuso punibile de' ministri de'culti. Ed afferma che con ciò si sarebbe macchiata la nostra legislazione introducendovi una legge di eccezione, perchè contraria ad un principio di diritto penale che egli venne in questi precisi termini formolando: Che senza l'elemento della pubblicità non possono esistere reati consistenti in parole, scritti, discorsi, quando sono scevri di violenza o di frode, ma debbano i cittadini rimanere affatto liberi ed impuniti.

Senatore CADORNA C. Privati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo d'accordo che si disputa dell'elemento della *pubblicità*.

Diceva in sostanza l'onorevole Cadorna che quando si tolga la condizione della pubblicità, sia principio di diritto criminale che tutti gli scritti, tutti i discorsi, tutte le parole non possano incriminarsi, ove non contengano violenza o frode, e che debbano rimanere necessariamente nel campo della libertà lecita, inaccessibile ai divieti ed alla repressione dello Stato, inaccessibile alle sanzioni penali.

Egli confortava tale principio con parecchi esempi. Esaminava l'articolo 468 del Codice penale, dove si parla della provocazione a commettere reati; e faceva notare che nel medesimo si richiede come condizione necessaria che i discorsi siansi tenuti in adunanze o luoghi *pubblici*, o gli scritti siano stati affissi, sparsi o distribuiti *al pubblico*. Quindi rammentava il tenore dell' articolo 471 che poco appresso gli succede, in cui è scritto: « Ogni altro *pubblico* discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che sieno di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino. ecc. ». Ed egli crede che in questo articolo 471 ognuna delle azioni incriminate debba essere accompagnata dalla condizione della *pubblicità*. Nessun reato, egli diceva, si troverà mai in tutto il sistema del Codice penale, che si commetta a parole, o con scritti, quando non vi sia frode o violenza, che non sia accompagnato dalla condizione della pubblicità. Finalmente, egli conchiudeva, non esservi nel Codice penale disposizione veruna la quale possa contraddire a questa regola.

Senatore CADORNA C. Ho detto contro le leggi e le istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Prego a non interrompere l'oratore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Seguirò l'onorevole Senatore Cadorna anche in quest'altro campo.

Confesso, o Signori, di aver udito invocare un principio di diritto penale non solo a me sconosciuto, ma sconosciuto ai maestri di questa scienza; e pur troppo, dopo aver io versato per trent'anni nell'insegnamento, mi sento umiliato di dover apprendere una massima di legislazione penale, della cui esistenza non ho mai sospettato.

Come, ho detto a me stesso, non vi sono nel Codice Penale reati di parole o di scritti senza il carattere della *pubblicità*, e nondimeno incriminati e puniti?

Certamente la pubblicità può e deve essere una circostanza aggravante pel maggior danno che accompagna la lesione del diritto, ma il diritto può essere leso, ed il danno può essere arrecato anche senza la condizione della pubblicità. Ed allora, che altro manca al concetto essenziale di un reato? Quando vi è il dolo o l'intenzione, e quando vi è l'effetto dannoso, secondo i più elementari principî di diritto penale, nulla manca perchè vi sia quanto è necessario a costituire il reato.

Ora io domando: non esistono forse disposizioni nel Codice Penale, che puniscano le ingiurie contro chiunque, anche non pubbliche? Basta citare gli articoli 570 e seguenti del Codice penale, giacchè mi pare che le denegazioni dell'onor. Senatore Cadorna mi impongano quest'obbligo.

L'art. 570 comincia dal punire i discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, con cui vengono ad imputarsi a qualcheduno fatti determinati lesivi dell'onore e della reputazione, ecc., che costituiscono la diffamazione.

L'art. 572 punisce ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferita in pubblico.

L'art. 573 egualmente contempla le imputazioni e le ingiurie pubbliche.

Ma infine l'art. 583 è concepito in questi termini:

« Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo *qualunque* (e questi sono appunto gli atti) che *non avranno il carattere di pubblicità* di cui negli articoli precedenti, saranno punite, ecc. »

Senatore CADORNA C. Ma qui si tratta sempre di ingiurie contro individui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Potrei contraddire anche ciò, perchè l'articolo non fa distinzioni; l'ingiuria s'intende contro chiunque. Del resto se l'ingiuria può offendere il privato individuo, tanto più può offendere coloro i quali rappresentano lo Stato ed il Governo.

Senatore CADORNA C. Non era questo che....

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna potrà parlare quando verrà di nuovo il suo turno, ora non posso permettergli di interrompere il discorso dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dimostrerò sino all'evidenza all'on. Senatore Cadorna che egli è caduto in un errore di diritto penale; non vi è alcuno infallibile a questo mondo, ed io non credo che egli solo vorrà aspirare al privilegio dell'infallibilità.

(*Ilarità.*)

Poichè egli pretende doversi sempre richiedere la condizione della *pubblicità* quando non si tratti di ingiuria a privati, io gli rammenterò le disposizioni degli articoli 258, 259 e 260 del Codice penale, i quali contemplano gli oltraggi fatti ai pubblici ufficiali dell'ordine giudiziario od amministrativo per fatti relativi al loro ufficio, o in dipendenza dell'esercizio del loro ufficio.

Ora, questi articoli non impongono la condizione della *pubblicità* come elemento costitutivo del reato, e niuno ignora la giurisprudenza costante e pacifica la quale ha dichiarato che simili oltraggi sono punibili anche senza il carattere della pubblicità.

Ed in vero se un litigante penetra nel segreto del gabinetto di un magistrato, ed in vendetta della sentenza da questi pronunziata, lo colma d'ingiurie e di contumelie, sarei curioso di sentire in qual modo l'onorevole Senatore Cadorna giustificherebbe codesto fatto, e sol perchè non accompagnato dal carattere di pubblicità, lo vorrebbe collocato nel campo della libertà lecita, senza possibilità d'incriminarlo e di punirlo.

Non basta; poichè egli ha specialmente parlato dell'art. 471, sia anche a me concesso di analizzarlo. Il testo di questo articolo ebbe la sua interpretazione dalla giurisprudenza la quale esclude che sia sempre necessaria la condizione della *pubblicità*. Ho detto il testo e permettetemi di leggerlo: « Ogni altro *pubblico* discorso (si noti che il *pubblico* riguarda solamente il discorso) come pure gli *altri scritti* o *fatti* non compresi negli articoli precedenti ecc. » Si avverta che qui trattandosi di *scritti* o *fatti* più non si richiede la condizione della *pubblicità*, anzi si vuole che qualunque scritto o qualunque fatto non compreso negli articoli precedenti che richiedono la condizione della pubblicità, resti incriminato e cada sotto la sanzione penale di questo articolo.

Dunque uno scritto od un fatto, ancorchè non accompagnato dal carattere della *pubbli-*

cità, che produca le conseguenze di eccitare allo sprezzo od al malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o le istituzioni costituzionali, trovasi già nelle nostre leggi punito.

Inoltre questo articolo con qualche lieve modificazione era riprodotto e desunto dal più antico Codice penale Sardo del 1839 ove portava il numero 200, ed era così concepito:

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della famiglia Reale, o contro il Governo, sarà punito colla reclusione, o colla relegazione, o col carcere, o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato. »

Nell'art. 471 del Codice del 1859 alla frase *il Governo* fu sostituita quella delle *istituzioni costituzionali;* ed alle pene abbastanza severe per simile reato della reclusione e della relegazione, fu sostituita la pena del carcere o la multa; fuori di queste differenze non ve ne ha altra.

Si presentò più volte la questione ai Tribunali sotto l'impero del Codice del 1839, se nell'articolo 200 la parola *pubblica*, cioè la condizione della *pubblicità*, fosse necessaria ed applicabile non solamente ai *discorsi*, ma si richiedesse benanche in ogni altra specie di *scritti* o *fatti*.

Non sarebbe conveniente alla dignità di questo luogo invocare sentenze di giurisdizioni inferiori, ma chieggo licenza di citarne una sola di Magistratura suprema che ha molta relazione con questa questione.

La sentenza è della Corte di Cassazione di Torino, del 7 marzo 1856, pronunciata sotto la presidenza di quell'insigne magistrato che fu Giuseppe Siccardi, il cui nome sarà certamente venerato dallo stesso Senatore Cadorna mio contraddittore.

Ecco di che si trattava:

Era tratto a giudizio certo Mensio, parroco di Verres; la massima stabilita dalla Cassazione di Torino fu questa:

« Per giudicare se in un atto possa esservi l'eccitamento allo sprezzo ed al malcontento nei termini dell'articolo 200, non deve considerarsi l'atto nella sola relazione di fatto privato, ma deve cercarsene la intrinseca natura, lo scopo, la causa impellente, la qualità delle persone, ecc.

« Quindi se un parroco ricusò di ammettere come padrino ad un battesimo chi come pubblico uffiziale prese parte all'esecuzione dalla legge 29 maggio 1855 (quella della soppressione dei conventi), mal si considererebbe il fatto della Sezione di accusa sotto il solo aspetto di un semplice diniego di un diritto individuale, ma cadrebbe sotto la sanzione dell'art. 200.

E nel ragionamento consideravasi: « Attesochè risulta come l'imputato Mensio ebbe per ben due volte, in occasione di richieste di battesimo, a ricusare per padrini uomini rivestiti di pubblica autorità, pel solo motivo che essi avessero prestato il loro concorso agli atti di presa di possesso del convento di Verres, in esecuzione della legge del 29 maggio 1855, rifiuto questo che, pel concorde deposto dei testimonî escussi, avrebbe sollevata l'indignazione universale, arrecato scandalo indistintamente ad ogni classe di persone, e gittato i semi di più acerbe dissensioni e di gravissimi disordini; ed è manifesto che fatti consimili, per l'intrinseca loro natura, e per lo scopo cui sono diretti, tendono a provocare il disprezzo ed il discredito delle leggi, impedirne l'osservanza e l'esecuzione, e scrollare il principio di autorità, fuori del quale non può nemmanco concepirsi l'idea di un ben ordinato Governo; che questi fatti costituiscono il reato di cui nell'art. 200 del Codice Penale, e che questo reato in vista della speciale sua gravità sia punibile di pena criminale. »

« Attesochè la sezione d'accusa, riducendo i fatti imputati al parroco Mensio alle proporzioni di un semplice diniego di un diritto meramente individuale, senza attendere al modo, nè alla causa impellente di siffatto diniego, nè alla qualità di coloro cui venne dato, di agenti cioè del Governo, stati incaricati della esecuzione di una legge dello Stato, nè all'intima relazione di questa qualità col motivo del diniego, e deducendone senz'altro il difetto di prova della intenzione nel suddetto parroco di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, violò la legge ecc. ecc. »

E mentre la Sezione di accusa aveva dichia-

rato non farsi luogo a processo, la Cassazione annullò la sentenza, ritenendo che sebbene si trattasse di un rifiuto avvenuto nelle intime pareti ed in segreto fra il parroco e coloro che richiedevano di presentare questi padrini, cioè senza la condizione della *pubblicità*, nondimeno essendone derivato il *turbamento della coscienza pubblica* significato colla frase *indignazione generale*, tanto bastasse perchè vi fosse reato secondo l'art. 200, e soggiacer dovesse alla meritata punizione.

E non altrimenti fu giudicato nel caso del Varesini arcivescovo di Sassari il 4 luglio 1850, incriminandosi una semplice lettera manoscritta da lui mandata, senza alcuna pubblicità, ai parroci della sua diocesi, in cui li esortava a disobbedire alle leggi dello Stato.

Dunque, o Signori, è nuovo, e contraddice al testo stesso dell'articolo 471 del Codice Penale (corrispondente all'antico articolo 200) l'assunto dell'onorevole Senatore Cadorna, che, senza condizione di pubblicità, in queste materie non siavi incriminazione possibile. Si richiede pel *discorso* che sia fatto in luogo pubblico, perchè, o Signori, sarebbe troppo incriminare anche un privato colloquio; ma quando il reato consiste in uno *scritto* od in un *fatto* commesso nell'esercizio del ministero sacerdotale, il quale produca quei determinati effetti di eccitare lo sprezzo od il malcontento contro il Re, le persone della Famiglia Reale, o contro le istituzioni costituzionali, l'articolo 471 del vigente Codice penale, non altrimenti che l'articolo 200 dell' anteriore Codice Penale, non esigono menomamente la condizione della *pubblicità*, ed anche senza di essa furono costantemente applicati.

Nè diversamente giudicò la stessa Corte di Cassazione di Torino nel 16 dicembre 1868 per un discorso che non conteneva censura diretta di alcuna legge, ma nel quale il parroco aveva dichiarato che chi compra o vende i beni delle fabbricerie incorre nella scomunica.

Tale, o Signori, è la giurisprudenza in proposito pacificamente stabilita.

Ecco dunque come un costante sistema di giudicare contraddice alla dottrina presupposta dal Senatore Cadorna, che cioè una legge la quale incrimini in questa materia scritti o fatti, senza richiedere come elemento essenziale la pubblicità, non solo meriti biasimo, ma sia una legge eccezionale, incostituzionale, inconciliabile coi principî dello Statuto, e con le massime regolatrici della penalità.

Questa risposta potrebbe bastare nell'ipotesi che veramente l'art. 1° del nostro progetto non esigesse la condizione della *pubblicità;* ma la verità è che leggendolo senza la lente della passione, freddamente e con la scorta dei principî regolatori della materia, risulta assai chiaramente che quell'articolo non si propone nè di penetrare con curiosità inquisitoria nei segreti del confessionale, nè di sorprendere i privati ed intimi colloquî del sacerdote, ma richiede necessariamente che l'effetto esteriore prodotto dal suo abuso abbia acquistato una grande notorietà o pubblicità, per modo che ne sia derivato quello specifico danno ivi contemplato, cioè l'agitazione dell' opinione pubblica, il turbamento della pubblica coscienza.

Esamineremo più tardi il valore e la bontà di questa espressione, e farò giustizia a tutte le obbiezioni mosse anche contro la formola di quest'articolo; ma per ora mi si lasci conchiudere che quanto al concetto sostanziale non sussiste la prima obbiezione dell'on. Senatore Cadorna che questa legge sia una legge di eccezione, dacchè proibisca ad una parte di cittadini ciò che non è proibito a tutti gli altri; e del pari non sussiste la seconda obbiezione che quest'articolo non esiga la condizione della pubblicità e che non esigendola, meriti il nome di una legge incostituzionale ed eccezionale.

Senonchè l'on. Senatore Cadorna obbietta che se nell'art. 1° implicitamente è richiesta la condizione della pubblicità, esso è superfluo.

È superfluo perchè già nell' art. 2° sono contemplati i *fatti pubblici*, e se questi sono puniti nell'art. 2°, qual bisogno si ha, egli dice, di conservare ancora l'articolo 1°?

Rammento al Senato di avere ieri, forse fuori luogo, già anticipata la risposta a questo suo argomento, mostrando l'insufficienza dell' articolo 2°, come quello che rispetto ai discorsi e agli scritti richiede che esprimano una diretta *censura* contro le leggi o le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, e per ciò che riguarda i *fatti*, vuole che essi siano tali da poter costituire propria-

mente *oltraggio* alle leggi od alle istituzioni dello Stato, il qual carattere richiede l'intenzione di ingiuriare; laonde il più delle volte dovrebbero rimanere impuniti fatti gravissimi compresi nelle disposizioni più ampie e generali dell'art. 1°.

Conchiudiamo pertanto questa prima dimostrazione, riconoscendo insussistenti il primo ed il secondo degli avversari argomenti.

Ne rimane un terzo, al quale consacrerò appena qualche parola. Questa legge, pel suo spirito, è inconciliabile colla libertà larga e longanime che abbiamo ereditata dal carattere benefico, generoso della nostra pacifica ed incruenta rivoluzione.

E qui l'onorevole Senatore Cadorna è venuto facendo una lunga dissertazione di filosofia della storia, per delineare la differenza tra i Governi creati e costituiti con le vittorie della forza, e quelli le cui libertà non furono conquistate col sangue, i quali, egli dice, non hanno bisogno di essere tutelati col rigore delle repressioni penali, ma essendo essi conseguenza quasi del consenso spontaneo di tutte le classi dei cittadini, è necessario procedere colla fiducia, colla larghezza, e colla più generosa tolleranza. Quindi, a suo giudizio, questa legge sarebbe la prima che contraddirebbe allo spirito della rivoluzione italiana, e la libertà che abbiamo raccolta da cotesta rivoluzione ne sarebbe snaturata, alterata e contaminata.

Se non temessi di abusare troppo lungamente della vostra indulgenza, alle dissertazioni di filosofia politica ed alle reminiscenze storiche che in quest'occasione l'onorevole Senatore Cadorna è venuto adducendo, avrei molto a rispondere. Ma almeno mi sia lecito dolermi che quando egli parlò della rivoluzione italiana, abbia potuto dimenticare che anch'essa è un beneficio in larga parte conquistato col sangue versato dal soldato italiano, valorosamente combattendo sui campi di battaglia, e dal sangue sparso con non minore coraggio ed eroismo dai patrioti italiani vittime della tirannide immolati sui patiboli, da quella pleiade di gloriosi martiri che tutta Italia onora.

Sì, o Signori, la dolorosa via che ci ha condotti da Novara a Roma è tutta macchiata di sangue nobilissimo di petti italiani.

E poi, io domando, una legge somigliante è forse in opposizione coi principî della nostra rivoluzione?

Ma perchè trascorrere a codeste esagerazioni?

Dimenticate voi, onorevole Cadorna, che questa legge non è una originalità, una invenzione dell'attuale Ministero, non è nata ieri, ma per lo meno ebbe origine col Codice Penale del 1859?

Sono dunque suoi legittimi padri gli autori stessi di quel Codice, che erano ad un tempo i principali e benemeriti protagonisti della rivoluzione italiana, Cavour e Rattazzi, e con essi que' tanti uomini generosi che nel Parlamento subalpino hanno per lunghi anni preparato quelle libertà costituzionali, che ora sono la gloria e la fortuna dell'Italia.

Inchiniamoci, o Signori, alla loro memoria. E che? Essi stessi, ad avviso del Senatore Cadorna, avrebbero snaturata e contaminata la rivoluzione italiana, scrivendo l'articolo 268 nel Codice del 1859, quell'articolo, la cui sostanza, anche migliorata, oggi si riproduce nell'attuale progetto di legge!! E voi stessi, che altra volta nella legge, del 5 luglio 1860, e poi nel 1875, lo approvaste col vostro voto, voi tutti sareste pure colpevoli di un ben grave fallo, non comprendendo la sua incompatibilità colle libertà italiane, voi pure avreste ripudiata la ricca e gloriosa eredità della nostra rivoluzione!!

No, non è snaturare la libertà il custodirla gelosamente come cosa sacra: non è macchiarla il vegliare senza ingiustizia, senza oppressione, ma senza neghittosa inerzia, per impedire che venga dai suoi nemici insidiata e distrutta.

Pertanto, è dimostrato, o Signori, che le accuse mosse contro il principio sostanziale dell'articolo 1° della legge, quanto alla sua pretesa incompatibilità coi principî di libertà *comune* e *costituzionale*, sono tutte fallaci e prive di fondamento.

L'onor. Senatore Cadorna non si è qui arrestato. Ha voluto dimostrare ancora che la sostanza del medesimo articolo è inconciliabile con la *libertà religiosa*, col principio della libertà di coscienza, in particolar modo poi col

diritto pubblico ecclesiastico che è stato in Italia introdotto mercè la legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie, la quale riduceva in formole legislative la grande sentenza dell'illustre Conte di Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato.*

Esaminiamo, Signori, queste altre censure. Lasciamo da parte per ora la *forma* dell'art. 1, eleviamoci soltanto alla teorica de'principî.

Vi ha una verità indiscutibile: ed è l'incompetenza assoluta del sacerdozio in tutti i civili e politici ordinamenti dello Stato, in tutto ciò che riguarda l'economia, la difesa e la conservazione dell'ordine sociale; nessuna potestà, nessuna ingerenza in queste materie può essere consentita all'ordine jeratico, cominciando dal vertice di esso sino alla base, dai più alti gradi della gerarchia sino agli infimi.

Tale (dovrebbe riconoscerlo l'onor. Cadorna) è la logica conseguenza del principio della separazione della Chiesa dallo Stato, che egli invoca a fondamento delle sue censure.

Io non comprendo in qual guisa egli concepisca codesto principio ed il sistema che su di esso si adagia.

Non disse forse il fondatore del cristianesimo: « *Obbedite ai preposti al Governo degli Stati, cioè alle leggi dello Stato, quali che siano?* Non disse: *Date a Cesare quello che è di Cesare?* Non disse: *Il regno mio non è di questo mondo?*

Son queste, o Signori, verità fondamentali del cristianesimo.

Or quando ci si presenta dinanzi il ministro del culto in qualunque alto grado ei sia costituito, che ordini od esegua, nell'esercizio del suo ministero, tali atti dai quali si fa palese che egli si serve dei mezzi spirituali dell'ufficio religioso per lo scopo di offendere le leggi o le istituzioni dello Stato, o di contrastarne l'esecuzione; od anche volontariamente commetta codesti atti con la persuasione che dovranno produrre simiglianti effetti, io domando se la legge civile, se la legge dello Stato può rimanere indifferente, se può dichiararsi incompetente; se si può sostenere che essa violi la libertà religiosa, ed opprima la libertà di coscienza, vietando atti di tal natura, e reprimendoli colle sanzioni penali?

Per verità mi pare che lo stesso Senatore Cadorna abbia per due volte confessato che anche a suo avviso gli atti spirituali e l'esercizio del ministero religioso possono costituire materia di reato.

E se egli in ciò non consentisse, lo si leggerebbe scritto nel testo letterale dell'articolo 17 della legge sulle guarentige.

Egli però solamente disputava quali fossero gli atti che potessero costituire reati; quali i caratteri che in codesti atti debbano riscontrarsi.

Ed io ripigliando rispondo: che gli atti nei quali si vede mossa guerra dal ministro del culto con l'uso dei mezzi spirituali alle leggi od alle istituzioni dello Stato, impiegando la sua influenza acciò i fedeli siano indotti ad operare secondo la direzione e le istruzioni che ricevono per modo da contraddire all'adempimento ed alla esecuzione di queste leggi, od alla incolumità e sicurezza di quelle istituzioni, sono certamente tali da racchiudere tutti i caratteri di un reato, il quale nella sua natura intima è reato politico, non già una limitazione della libertà religiosa, quantunque sia un reato commesso dal sacerdote, dal ministro del culto nell'esercizio o col pretesto dell'esercizio del suo ministero.

Quali elementi mancano a costituire un reato? Vi sono il dolo, la scienza, la volontà di applicare i mezzi spirituali, i mezzi religiosi ad un fine politico, producendo l'offesa ed il detrimento della società civile, dello Stato.

Non manca il danno sociale che è precisamente il pericolo e l'indebolimento che ne ricevono le istituzioni e le leggi esistenti. Nulla manca dunque, secondo le più ovvie teoriche, perchè lo Stato possa riconoscere la sua piena e legittima competenza incriminando ed assoggettando a pena fatti di tal sorta.

Se lo Stato volesse penetrare nel campo religioso per ingerirsi di abusi che non offendono le leggi e le istituzioni politiche, allora comprenderei tutta la forza delle obbiezioni dell'onorev. Senatore Cadorna! E per avventura quelle obbiezioni avrebbero potuto avere, se non fondamento, almeno apparenza di verità, prima che la Camera dei Deputati introducesse nell'articolo 1° quell'inciso, quella condizione restrittiva che oggi vi si legge chiara ed espressa, cioè reprimersi unicamente gli abusi che si commettono *in offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato.* Vi può

essere il prete che manca a' suoi doveri di disciplina gerarchica, che celebra tre messe al giorno, che commette altre violazioni dei suoi doveri di sacerdote; ma quando ciò avvenisse, questo progetto di legge non lo riguarderebbe, non essendo tali abusi che offendano veruna legge od istituzione dello Stato.

Quando, o Signori, al progetto si volesse dare una maggiore estensione, comprenderei che si farebbe una legge tirannica, invaditrice, violatrice del principio della libertà di coscienza, della libertà religiosa. Ma finchè lo Stato si trinciera nella difesa delle sue leggi e delle sue istituzioni, non havvi ragione, o Signori, di rimproverargli che egli ecceda e tra scorra al di là dei suoi poteri.

In altri termini, il limite della libertà religiosa, della libertà del ministero ecclasiastico debb'essere la volontà generale del paese per tutto ciò che riguarda l'incolumità dell' ordine pubblico.

Le istituzioni e gli ordini civili, le leggi votate dal Parlamento, che cosa sono? Sono le condizioni, sono i mezzi con cui si tutela e si custodisce l' incolumità dell'ordine sociale e del diritto pubblico dello Stato, quale è piaciuto alla sovrana volontà nazionale determinarlo ed applicarlo.

Chi mai può essere al disopra, o contro la volontà nazionale? Nessuno.

Dunque non vi è libertà possibile contro e sopra la legge.

Ma si dice: nel sentimento della propria coscienza il sacerdote crede di operare secondo i principî della sua religione.

Che importa, rispondo, dei convincimenti e delle opinioni contrarie alle leggi od alle istituzioni politiche dello Stato?

La Religione, come la Scienza, come l'Arte, come l'Industria, sono i dominî inviolati e fecondi dell'umana libertà; ma tutti questi campi vastissimi non hanno che un solo e medesimo limite razionale nella libertà di tutti, nella incolumità dell' ordine sociale e della convivenza civile, e perciò nell'osservanza di quelle leggi che sono i mezzi di esplicazione di tutela di quest'ordine generale.

Nella stessa guisa che lo scienziato dominato da profondi convincimenti teorici, il filosofo a qualunque setta appartenga, l'artista, l'industriale, così anche il sacerdote deve arrestarsi innanzi all'autorità della legge, deve inchinarsi, deve prestare alla medesima il suo ossequio e la sua obbedienza. Chi mette in dubbio questa verità, distrugge l' esistenza stessa della società civile, la rende impossibile, crea al di sopra dello Stato una classe privilegiata, alla quale spetterà veramente il diritto di giudicare della bontà delle leggi e delle istituzioni, di approvarle o disapprovarle, di farle osservare o d'impedire la loro esecuzione. Ed allora la sovranità vera d'Italia sarà trasportata dal Parlamento e dal Re, dal Quirinale, da Piazza Madama e da Montecitorio nel Vaticano! Che sarebbe di un paese, in cui gli ordini politici, le leggi dello Stato, la volontà nazionale, fossero al di sotto delle opinioni individuali, per quanto coscienziose, di una classe qualunque di cittadini?

Adunque, o Signori, nulla manca alla legittima essenza di un reato, nè vi ha a temere che i principî siano violati, allorquando le disposizioni delle leggi penali siano racchiuse entro questi confini.

Ho pronunciato un' espressione sulla quale mi permetterà il Senato di ritornare; ho detto che questi abusi dei ministri dei culti sono *reati politici*, appunto per lo scopo politico che si propongono, senza del quale cesserebbero di essere fatti incriminabili e soggetti a sanzione penale.

Ve lo dimostra anzitutto la sede materiale in cui sono collocati nel Codice Penale: sono racchiusi nel titolo della *ribellione*, della *disobbedienza*, della *resistenza alla pubblica autorità*.

Tanto è vero, che sol per questo titolo, per questo unico motivo procede la loro incriminazione.

E ne avete in secondo luogo la conferma nella giurisprudenza, la quale si è pacificamente pronunziata a tal riguardo.

Invocherò una delle molte Sentenze che furono pronunziate in occasione delle amnistie concedute pei *reati politici*, amnistie nelle quali codesti reati de' ministri de' culti dalle nostre Corti di cassazione furono sempre compresi.

Udite i ragionamenti della Sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 15 dicembre 1869:

« Attesochè l'articolo 268 del Codice Penale

(che è appunto quello da cui è desunto il 1° articolo della legge presente), posto sotto il capo *della ribellione, della disobbedienza,* e di altre mancanze *verso la pubblica autorità,* comprende i caratteri principali del *reato politico,* essendochè i fatti in esso repressi, quantunque ristretti a una sola classe di persone, vale a dire ai ministri della religione, attaccano le instituzioni e le leggi dello Stato, eccitando contro di esse il disprezzo e il malcontento, turbando la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, si commettono nell'intento di sconvolgere l'ordine politico, e d'indebolire o screditare i poteri dello Stato, e quest'ultimo ha interesse e diritto di reprimerli per provvedere alla sua dignità offesa, all'integrità del potere sovrano, al modo e alla durazione della propria esistenza, per lo che tutto niente manca a quei fatti che sia essenziale e proprio ai *reati politici.* »

E più avanti soggiunge:

« Considerando che un ministro della religione, il quale nell'esercizio del suo ministero pronunzî in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commetta fatti da eccitare il disprezzo e il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei proprî uffici (perchè allora era ancora in vigore l'articolo 268) turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, non altro fa fuorchè mettersi al disopra della legge e dei poteri ond'essa emana, produrre, in nome di un potere diverso, altre leggi che quelle condannino e annullino, e tentar di scrollare in tal guisa la riverenza dovuta al consentito assetto politico, cose tutte che nè per la persona direttamente offesa, nè per la natura del diritto *violato,* nè soprattutto per il principio onde si partono e per lo scopo che si propongono, hanno alcunchè di comune con verun' altra specie di reati, ma costituiscono un *reato politico,* e perciò deve rendersi giustizia all'opinione pubblica là dove essa torna più opportuna, nei reati cioè che direttamente e principalmente interessano lo Stato. Per tali ragioni, questi reati debbono comprendersi nell'amnistia, benchè essa sia scritta per i *reati politici.* »

Per tal guisa l'esistenza del reato è circoscritta, è chiarita, è dimostrata conciliabile con la libertà religiosa.

E si badi che la legge, che voi dovreste approvare, prenderà sopratutto di mira coloro i quali emettano ordini simiglianti, e conseguentemente si convertirà in una legge di protezione per l'umile clero inferiore, il quale si trova nella più dura e deplorabile condizione per essere tiranneggiato da ordini infesti alla patria, poichè questa legge colpirà gli autori degli ordini, escluso sempre il capo della Chiesa reso inviolabile dalla Legge delle guarentige.

Ma questa Legge stessa, e la tanto celebrata formola *Libera Chiesa in libero Stato*, non vennero forse ad introdurre in Italia profondi mutamenti intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa?

Signori, questa formola, di cui tanto si è abusato, è stata male interpretata.

Io sono ben lontano dal dividere le strane opinioni di coloro che credono che il conte di Cavour non la pronunciasse con serietà; ed in questo mi associo al Senatore Boncompagni, e vi aggiungo la mia testimonianza, perchè anche io ebbi l'onore per parecchi anni di godere dell'amicizia e dell'intima confidenza di quell'insigne statista italiano che piangiamo estinto.

Egli sinceramente voleva, ma ad un tempo, due cose: voleva *libero lo Stato*, ma con la *Chiesa* egualmente *libera*. Ed al certo, se il conte di Cavour fosse vissuto, ed avesse veduto quale trasformazione ha patito la Chiesa dopo il 1870, se avesse udito nel Concilio Vaticano proclamarsi il nuovo dogma dell'Infallibilità individuale del Pontefice, se avesse veduta demolita ed annullata l'autorità episcopale, uno dei fondamenti organici della costituzione della Chiesa cattolica, se avesse assistito a queste radicali innovazioni, se avesse letto il Sillabo che si vorrebbe insegnare ai nostri figliuoli come regola di fede e di condotta, oggi forse egli griderebbe: « Dov'è la *libera Chiesa?* Additatemela acciò lo *Stato libero* possa vivere in pace con lei. Questa, che io vedo, non è Chiesa libera ma schiava, senza alito di libertà e di vita, soggetta al più insolito e tirannico despotismo! »

(*Bene, bravo!*)

Fu ripetuta più volte nel 27 marzo 1861, nella memorabile occasione in cui fu approvato l'or-

dine del giorno dell' onorevole Boncompagni, che proclamò Roma capitale d' Italia, la promessa solenne, che quando si giungesse a Roma si sarebbe inaugurato il principio della libertà della Chiesa.

Siamo forse noi stati infedeli a questa promessa? Ttuto ciò che è scritto nella legge delle guarentige, malgrado la diversità delle opinioni politiche, fu e sarà mantenuto inviolato, non ostante così grandi trasformazioni avvenute in uno dei due elementi che costituiscono l'equazione tra la Chiesa e lo Stato.

Ma, Signori, nella stessa legge delle guarentige mentre vi hanno tante disposizioni che rappresentano l'abbandono di tutti i mezzi amministrativi di cui da prima era largamente fornito lo Stato nelle materie ecclesiastiche, e che sono conservati gelosamente in tutti gli altri paesi della cattolicità, non si mancò però di scrivere un articolo importante, l'articolo 17, del quale con tanta eloquenza e saggezza ebbe già a parlare l' onorevole Borgatti. Esso solo costituisce il correttivo di quella legge, la quale altrimenti sarebbe ineseguibile per l'Italia, e forse anche alla quiete degli altri Stati rovinosa.

L'articolo 17, voi lo rammentate, determina che « in materia *spirituale* e *disciplinare* non si ammette l'appello o richiamo contro gli atti dell' autorità ecclesiastica, nè a questa si accorda alcuna esecuzione coatta, ma la cognizione degli effetti giuridici così di questi atti (spirituali e disciplinari) come di *tutti gli altri atti* di essa autorità, appartiene alla giurisdizione dei Tribunali civili.

« Però (continua il testo della legge) tali atti sono *privi di effetto* se contrari alle leggi dello Stato o all' ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e *vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.* »

Non sarebbe possibile desiderare maggiore chiarezza in questa disposizione di legge. I ministri del culto esercitano liberamente, senza alcuna ingerenza preventiva od amministrativa dello Stato, gli atti del loro ministero *spirituali* e *disciplinari.* Sono aboliti tutti i mezzi di tutela che anteriormente esistevano, ed ogni richiamo od appello per abuso in via preventiva, amministrativa od economica, come allora si diceva. Che cosa rimane? Rimane unicamente la competenza giudiziaria dei Tribunali. Essi soli sono costituiti giudici per esaminare se l'atto racchiuda tutte le condizioni che sono necessarie acciò possa avere effetto civile. La Legge però non ha voluto lasciare al giudizio discrezionale dei Tribunali il decidere in ogni caso affermativamente o negativamente questa questione. Si è affrettata essa stessa a deciderlo per una gran parte di casi, disponendo che quante volte il magistrato ravvisi *qualunque atto spirituale o disciplinare*, che sia in opposizione colle leggi dello Stato, ovvero in *opposizione coll'ordine pubblico,* o che *pregiudichi il diritto di un privato;* non dipende più dall'arbitrio e dall'apprezzamento dell' autorità giudiziaria mantenerlo od annullarlo, deve essa dichiarare assolutamente codesti atti *destituiti di ogni valore ed effetto.*

Tale, o Signori, è l'odierno sistema del nostro diritto ecclesiastico: tale è la legislazione positiva sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato, che oggi l'Italia possiede. Non bisogna dimenticarlo.

Vi ha di più. In questo medesimo articolo è esplicitamente riservato al Codice Penale determinare quali atti *spirituali* o *disciplinari* offensivi delle leggi o dell'ordine pubblico, per gravità di circostanze o di effetti valutabili dall'apprezzamento legislativo, debbano iscriversi ed annoverarsi tra i *reati.* Nè veramente alcuno potrà opporre l'ostacolo della libertà religiosa, perchè nessun atto *spirituale*, nessun atto *disciplinare* quando abbiano il carattere di offendere le leggi dello Stato o l'ordine pubblico, possano rimanere inaccessibili ai divieti ed alle istituzioni del legislatore civile.

Come dunque, o Signori, si pretende che l'articolo 1 del presente disegno di Legge sia inconciliabile col sistema della Legge delle guarentige? Esso invece ai miei occhi non ne è che l'applicazione ed il complemento.

Qual è mai la Legge penale decretata dallo Stato italiano dopo il 1871, in cui siasi determinato, secondo la enunciata riserva, quali tra i fatti spirituali e disciplinali dei ministri dei culti debbano iscriversi nel Codice Penale ed elevarsi a *reati?* Non esiste altra Legge fuorchè il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni. Senza di esso quella riserva resterebbe lettera morta.

Dunque il progetto approvato dalla Camera

dei Deputati non è una censura, una contraddizione alla Legge delle guarentige, ma ne è un'esplicazione ed il corollario.

L'onor. Borgatti mi fece l'onore di leggere al Senato alcune parole da me pronunziate in quell'occasione.

È vero, fin d'allora, come membro della Commissione Parlamentare, io formolai in termini chiari ed espressi, queste dottrine ed anzi fui io stesso che proposi alla Camera di aggiungere nell'ultimo inciso a quell'articolo le parole più ampie ed atte alla tutela dello Stato, cioè che agli atti *contrarî alle leggi* si aggiungessero quelli *contrarî all'ordine pubblico*.

Ben il Senato vorrà permettermi di rammentargli quali furono in quella occasione le dichiarazioni del Governo e della Commissione della Camera elettiva, per dimostrare che fu comune e concorde l'assentimento nella teorica e nelle dottrine che in questo momento ebbi necessità di invocare.

L'onor. De Falco, allora Ministro, dopo avere sviluppato ampiamente questi principî, alla proposta fatta dall'onor. Pescatore, che allora illustrava l'altro ramo del Parlamento, lo invitò a ritirare i suoi emendamenti, dichiarando che nello spirito dell'art. 17 già comprendevasi quanto era nei suoi desiderî, e conchiudeva dicendo: « Ripeto che il movente dell'articolo come è stato formolato d'accordo tra la Commissione ed il Ministro, è di togliere gli appelli ed i richiami in via *amministrativa;* (Prego l'onor. Senatore Cadorna di fare attenzione a queste parole, perchè mi occorrerà tornarvi sopra fra poco), ma tutti gli atti della autorità ecclesiastica, che possono ledere un diritto o dello Stato o dei privati, vanno soggetti alla giurisdizione del potere giudiziario. Se *costituiscono reato*, danno luogo all'azione penale; se recano danno, danno luogo all'azione di risarcimento, e rimangono regolati non già coi privilegi e colle eccezioni, ma coll'applicazione pura e semplice del dritto comune. »

L'onorevole Deputato Bonghi, Relatore della Commissione, rispondeva: « La Commissione non avrebbe che a ripetere le stesse dichiarazioni che ha fatto l'onorevole signor Ministro. Quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterle, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosene. »

Allora il Presidente interrogò me, se insistessi sull'aggiunta da me proposta all'art. 17, alla quale il Ministero, pur reputandola superflua, non si opponeva. Ed io sono lieto di aver insistito; e posto ai voti l'articolo 17, venne approvato colla mia aggiunta, nei termini in cui oggi il medesimo si legge.

Dunque, Signori, per quanto riguarda la sostanza del presente disegno di Legge ed il suo primo fondamentale articolo, a me paiono rimossi tutti i dubbî, tutte le obbiezioni, tutte le difficoltà.

Non sussiste che esso sia incompatibile coi principî di *libertà costituzionale*.

Non sussiste che sia inconciliabile coi principî di *libertà religiosa* e col nostro sistema di diritto pubblico interno, quale risulta dalla legge delle garantie che regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Ora non mi rimane che ragionare intorno alla *forma* di quest'articolo medesimo.

E qui, o Signori, permettetemi che io faccia una dichiarazione che mi discarichi innanzi a voi, anzi io spero che valga a conciliarmi la vostra benevolenza.

Innanzi alla Camera elettiva credete voi che io mi sia dichiarato contento della *forma* dell'articolo 1° ?

Sono io il primo che ho elevato non certamente le obbiezioni esagerate della sua incostituzionalità, assurdità ed ingiustizia (quanto ad esse la mia coscienza è tranquilla), ma il dubbio, come legislatore, circa la sufficiente precisione, esattezza e proprietà della formola in esso adoperata.

Piacciavi udire in quali termini io mi espressi avanti alla Camera dei Deputati; sono brevi parole: « Comincierò dal fare una schietta confessione. La compilazione di quest'articolo è poco felice, non mi è mai piaciuta. Ma io non ho spirito di paternità per esso, perchè non è mia fattura; lo ritenni quale uscì compilato dalla discussione senatoria.

« Dirò di più. Io stesso preparai due o tre altre formole, e le recai in seno alla vostra Giunta, dichiarando che non mi arrideva la forma vaga, indeterminata dell'articolo.

. . . . . .

« Per altro, pur riconoscendo vaga e inde-

terminata la locuzione di questo articolo, nel seno della Giunta, fummo preoccupati da una considerazione tutta di convenienza. Non potevamo dimenticare che in Senato per ben quattro giorni si era discussa la legge, e questo articolo aveva sollevato le maggiori difficoltà.

« Ora, rimandando all'altro Consesso l'articolo così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo. Noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea per poter temere che essa possa oggi negare la sua approvazione od una legge già stata un'altra volta approvata. Ma, per poco che ne venga modificato il testo, l'altro ramo del Parlamento riprende la sua piena libertà, e può accettarla o respingerla, come meglio crede.

« Coloro adunque che hanno desiderio di vedere questa legge approvata e questa lacuna prontamente colmata nella nostra legislazione, facciano sacrificio del desiderio di una migliore locuzione, riservino le loro proposte pel miglioramento di questo articolo nella revisione definitiva del Codice Penale. Ciò che importa, si è che la legge si approvi, e che non si preparino nuove difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

« Come vedete, fummo arrestati da semplice riguardo di convenienze, ed indotti a conservare tuttora questo articolo quale ora si legge. »

Ho fatto male a conservarlo, benchè io stesso dichiarassi di non esserne contento? Volete perciò condannarmi? Fatelo, non mi pento di questo atto di ossequio e di deferenza che dal mio canto era diretto verso il primo corpo dello Stato, nel quale seggono tanti eminenti uomini politici e magistrati, ai quali non manca esperienza e perizia per formolare disposizioni legislative di questa natura.

Avevo certezza che si fosse adoperato ogni studio per ricercare la formola migliore, e mi affidai a quella che al Senato italiano era sembrata accettabile, e che già trovavasi illustrata e commentata dalle ampie discussioni che nel suo seno avevano avuto luogo.

Questo mio convincimento non è mutato, sicchè esaminerò brevemente le espressioni che sollevano le maggiori difficoltà.

Dichiaro altresì che io non sono convinto che sia facile di sostituirne altre che non sollevino obbiezioni somiglianti o maggiori. Ma soggiungo che quando siasi d'accordo sopra ciò che è la sostanza dell'articolo, sopra la dottrina e la teorica che credo di avere esattamente delineata e circoscritta nei suoi scientifici confini, io ascolterò con molto piacere tutte le proposte di emendamenti e variazioni che si vogliono introdurre in questo articolo, e dichiaro anticipatamente, che, salvo il concetto sostanziale, sarò più felice di voi se riusciremo a trovar formole le quali evitino tutti gli scrupoli, le incertezze e le difficoltà che furono sollevate.

Quali sono le tre espressioni di questo articolo che siano state principalmente censurate? *Abuso del ministero ecclesiastico: offesa alle istituzioni ed alle leggi dello Stato: turbamento della coscienza pubblica.*

L'onorevole Senatore Cadorna diceva: Sono queste tre generalità, tre espressioni vaghe ed infelici; e le respingeva.

Vediamo se il Senato, avendole accettate nel 1875, veramente sia caduto in così manifesti terrori come sono quelli che si vogliono ravvisare nelle formole che abbiamo sotto gli occhi.

L'onorevole Bon-Compagni fece una dotta dissertazione, come suole nei suoi discorsi, intorno all'istituzione degli *appelli per abuso*; ed a lui parve che questi procedimenti per abuso fossero speciali alla Francia e non agli altri Stati cattolici; che il medesimo procedimento essendo stato presso di noi abolito, vi era a temere di vederlo in certa guisa risorgere per la disposizione dell'articolo 1 della presente legge, appunto perchè in esso si adopera la espressione di *abuso* del ministero ecclesiastico.

Potrei anzi tutto rispondere che un procedimento per abuso di autorità ecclesiastica non esiste soltanto in Francia, ma in tutti gli Stati cattolici.

Ha potuto variarne la denominazione, ma non l'istituto come era imposto dalla necessità stessa delle cose.

Se egli consulti non solamente il FEVRET nel suo famoso trattato *Dell'abuso ecclesiastico*, ma altresì le opere dello illustre e perseguitato VAN-ESPEN, e quelle del SALGADO che in Spagna pubblicò il trattato del *Ricorso al Principe e della Regia protezione*, ed infine le opere del

SARPI e dell'infelice GIANNONE per ciò che riguarda l'antica polizia ecclesiastica veneta e napolitana, facilmente si convincerà che, sotto un nome od un altro, in tutti gli Stati cattolici si è sentito il bisogno di civili istituti che contenessero l'autorità ecclesiastica nei limiti delle proprie attribuzioni. E quando essa esercitando il ministero spirituale abusasse o violasse ciò che allora chiamavasi la prerogativa del Principe, la regalìa suprema dello Stato, adoperavasi un rimedio economico o regolato con semplici forme amministrative per operare la repressione di questi eccessi.

L'*abuso* era insomma un eccesso, un oltrepassare i legittimi confini della propria competenza, un servirsi dei mezzi spirituali per invadere il campo temporale e politico.

Già da remota età ben significava IVONE DI CHARTRES in una delle sue celebri epistole, in che consistesse l'essenza dell'*abuso ecclesiastico:* « *Non esse Rempublicam* ecclesiastici nominis *abusione* lædendam . . ., ne *abutendo* gladio spirituali, de facto, in multis procedere audeatur animose et injuriose *contra Regem regnumque, ipsiusque Regni Statuta, Leges et Libertates.* »

Vedete adunque quanto sia antico questo concetto, e come in simili casi appartenesse all'autorità civile dello Stato provvedere alla repressione ed all'impedimento di cotali abusi.

Ed invero, o Signori, anche noi fino al 1871 supponevamo nelle nostre leggi, in quella specialmente sul Consiglio di Stato, vigente il sistema dell'appello per abuso. E pure dove erano in Italia le leggi speciali che lo avessero introdotto, determinando i casi dell'abuso, a un dipresso come lo erano nei famosi articoli organici francesi?

Non è dunque vero che basti adoperare in questo articolo le parole *abuso del ministero del culto* per risvegliare immediatamente l'idea propriamente dell'antico appello per abuso francese, ed in ispecie dell'art. 6 dei menzionati articoli organici del Concordato di Francia, di cui l'onorevole Senatore Boncompagni diede anche lettura.

Senonchè, in quell'articolo, riassumendo la tradizionale dottrina di tutti gli Stati cattolici, esemplificavasi la sostanza dei fatti che d'ordinario costituivano l'abuso, cioè: *L'eccesso di potere ecclesiastico; le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti della repubblica; qualunque intrapresa o procedimento* nell'esercizio del culto che potesse compromettere *l'onore dei cittadini,* turbare arbitrariamente *la loro coscienza, degenerare contro essi in oppressione, od ingiuria od in pubblico scandalo.*

Noi non abbiamo bisogno di adottare queste parole; ci basta riconoscere che il concetto sostanziale dell'abuso è ovunque lo stesso in tutti i paesi cattolici, in Francia come presso di noi, finchè esistè tuttora la procedura degli *appelli per abuso.*

Ma si obbietta: l'*appello per abuso* fu abolito, e voi lo resuscitate. Domando scusa. Anzitutto ho bisogno di rettificare un'affermazione dell'onorevole Cadorna.

Egli rispondendo all'onorevole Senatore Borgatti, credè poter correggere una sua proposizione, negandogli che l'appello per abuso avesse carattere *preventivo,* ed attribuendogli un carattere *repressivo.*

Io non credo che l'onorevole Senatore Borgatti abbia ciò detto. Egli disse solamente che lo Stato aveva una serie di mezzi *preventivi* per impedire gli abusi; ed infatti, o Signori, non vi era provvisione ecclesiastica del Pontefice o delle autorità inferiori, che potesse eseguirsi senza la preventiva licenza del *placet* o dell'*exequatur* dell'autorità civile acciò potesse avere esecuzione. Ed ognuno comprende come un gran numero di questi abusi venisse evitato e soffocato nel nascere prima di avere esistenza. E con quali mezzi? Coi mezzi preventivi dei quali ebbe a parlare l'onor. Senatore Borgatti. Egli lesse le mie parole pronunciate in Parlamento nella discussione dell'articolo 17 della legge sulle guarentigie: « Oggi, io dissi, si aboliscono tutti questi mezzi preventivi, tutte queste cautele preventive, come si addice ad uno Stato libero, come è nello spirito della libertà moderna; se voi non volete perciò lasciar lo Stato indifeso, dovete, dopo che questi fatti siano accaduti, conoscerli e reprimerli colla legge penale se saranno iscritti nei reati, e con l'azione civile di indennità innanzi ai magistrati civili acciò essi dichiarino che gli atti spirituali e disciplinari degli ecclesiastici, quando ledano i diritti dello Stato o dei privati, debbano rimanere senza vigore od effetto. »

Tali furono le mie dichiarazioni, accettate dal

Governo e dalla Commissione, e furono tradotte nella formola che già vi ho letta dell'articolo 17. Laonde, o Signori, non è già che noi vogliamo risuscitare l'appello per abuso, perchè quest'appello, come poco innanzi avete udito nelle parole dell'onor. Ministro De Falco, era un procedimento *amministrativo*, e asoggettato ad un giudizio affatto arbitrario discrezionale, affidato ad un corpo amministrativo quale era il Consiglio di Stato. Pertanto quest'appello per abuso è abolito per sempre, nè il Governo può più ingerirsi amministrativamente nelle cose ecclesiastiche.

Ma l'articolo 17, come già avvertimmo, creò un altro istituto in compenso larghissimo di quello; impose all'autorità giudiziaria che nei casi espressamente contemplati nell'ultimo inciso dell'articolo stesso dovesse dichiarare gli atti dell'autorità ecclesiastica senza vigore ed effetto. E quando fossero scritti nel Codice penale, dovesse dichiararli reati, ed assoggettarli a punizione. Fuori di tali casi, spetta al potere giudiziario esaminare coi generali criteri del diritto gli atti dell'autorità ecclesiastica, riconoscere se in essi concorrano tutte le condizioni necessarie alla loro regolarità ed efficacia, pronunziare se l'atto possa oppur no sortire un effetto esteriore e civile.

Dunque, o Signori, l'articolo 1° del nostro progetto di legge non ristabilisce l'appello per abuso; ma poichè abusi possono commettersi dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, non più per via *preventiva* ed *amministrativa*, ma col *procedimento giudiziario* riserbato all'articolo 17, li determina e circoscrive (come vedremo) dal loro *scopo* e dai loro *effetti;* dallo scopo, che deve essere *l'offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato;* dagli *effetti,* perchè anche un atto abusivo, offensivo cioè delle leggi e delle istituzioni dello Stato, se non produce l'effetto della notorietà e dello scandalo, raffigurato coll'espressione *turbamento della coscienza pubblica*, non è reato, ma rimane nel campo degli atti ed abusi soggetti alla competenza dell'autorità giudiziaria civile.

Oggi adunque non vi ha ragione di dirci che non possiamo scrivere nel Codice Penale la parola *abuso* senza ripristinare l'appello per abuso; credo di averlo chiaramente dimostrato.

Quando si voleva abolire il sistema giurisdizionale e preventivo in materia ecclesiastica, voi rammentate come ragionavano i fautori di quest'abolizione. Non potete conservare, ci dicevano, questi vecchi arnesi di altri tempi, parlando così per disprezzo di istituzioni che erano sembrate sacre agli occhi dei nostri padri, e che avevano costato sudori e sacrificî e le lotte sanguinose delle scomuniche e degli *interdetti*, a cui erano stati sottoposti potenti principi, nobilissime città e Stati. Di questi mezzi, aggiungevano, qual bisogno avete in paesi liberi? Non avete il Codice Penale? Scrivete in esso tutto ciò che vi piace, qualunque atto del ministro del culto che offenda l'incolumità dell'ordine pubblico, la quiete o la sicurezza sociale.

Ora però che abbiamo abolito i mezzi preventivi ed amministrativi, e vogliamo scrivere nel Codice Penale che non si può dai ministri del culto con gli atti del loro ministero attentare all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato, si vien gridando che offendiamo la libertà religiosa e il diritto pubblico del paese.

Lascio giudice il Senato di quanta serietà e coerenza sia un'opposizione somigliante!

Concludiamo: la formola e le parole usate nell'articolo 1° *abusi dei ministri dei culti* nulla ha di comune con l'abolito appello per abuso, e non può dar luogo ad equivoci.

Si oppone: potrebbesi anche comprendere il rifiuto dei sacramenti...! Ma ho già dimostrato che il Vigliani trovava questa formola dell'art. 1° commendevole sopratutto perchè evitava e non riproduceva l'inciso dell'art. 268 del Codice Penale del 1859, che dichiarava reato l'*indebito* rifiuto degli uffici religiosi.

Rammento essersi in alcuni casi giudicato che tali rifiuti potessero incriminarsi, anche quando non avessero *scopo* o *carattere politico*,

Decise in questo senso la Corte di Cassazione di Milano nel 25 novembre 1863 in causa *Ortis* parroco di Castellazzo.

Perciò l'articolo 268 era veramente difettoso, e forse anche avrebbe potuto a questo difetto partecipare l'art. 1° del progetto di legge attuale senza l'inciso opportunamente e con accorgimento introdotto nella discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati; ma

oggi ogni equivoco sarebbe impossibile, e d'altronde nel testo della legge più non si parla del *rifiuto di servizi religiosi.*

Si parla soltanto dell'*abuso*, che consiste nel far servire i mezzi spirituali a *scopi politici*, e propriamente all'*offesa alle leggi ed alle istituzioni dello Stato.*

E che! o Signori, non abbiamo noi forse nella vigente legislazione esempi di reati somiglianti? Mi basti rammentare l'art. 193 dello stesso Codice Penale, che in materia di elezioni così dispone: « I pubblici ufficiali che con *abuso* delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore ed in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dai diritti elettorali per tempo non minore di 5 anni nè maggiore di 10.

« La stessa pena è applicabile ai *ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati*, i quali avranno cercato di *vincolare* i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti in luoghi consacrati al culto o in riunioni aventi carattere religioso, sia con *promesse o minacce spirituali.* »

Dunque è già scritto nella nostra legge che se un sacerdote minacci rifiuto di sacramenti o di sepoltura, per vincolare il voto di un elettore, commette reato e deve essere punito. Nessuno ha messo in dubbio che giustamente è scritto nel nostro Codice questo articolo; nessuno ha sollevato le clamorose obbiezioni che oggi si invocano contro l'articolo 1° dell'attuale disegno di legge; e pure l'essenza del reato è la stessa. Siamo sempre nel caso del ministro del culto che abusa del suo ministero, che fa servire i mezzi spirituali per scopi politici, lesivi agli interessi generali dello Stato e del paese.

Per tal modo, o Signori, le due espressioni *abuso del ministero ecclesiastico*, e *offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato*, si spiegano, si moderano e si completano a vicenda.

Rimane l'ultima espressione *turbamento della coscienza pubblica.* Sappiamo quali e quante censure sono state scagliate su questa formola necessariamente elastica. Dove è la coscienza pubblica? È la coscienza della maggioranza? È l'opinione di tutti? È un'astrazione, non una realtà, e non si può prendere una base di questa natura per punire, perchè il giudice sarebbe obbligato a decidere dove esiste la coscienza pubblica.

Signori, io non combatterò una parte di queste censure, ma a me sembra che questo elemento aggiunto nell'articolo significava che non bastasse il semplice abuso dei mezzi spirituali, nè bastasse lo scopo politico dell'offesa alle leggi ed alle istituzioni dello Stato per costituire un reato; ma si richiedesse ancora un ultimo requisito, quello cioè di un danno notorio arrecato alla società, mercè quella pubblicità che si traduce nel sollevare, come alcuni giudicati si espressero, la *indignazione pubblica* contro l'atto commesso dal ministro del culto.

Laonde l'intenzione del legislatore nel richiedere questo estremo fu quella di restringere l'incriminazione, non di ampliarla. Si volle lasciare al giudice la possibilità di dichiarare che il reato non esiste, perchè anche a fronte del commesso abuso e del dimostrato scopo politico, rimane l'apprezzamento e la varia estimazione del grado di commozione della pubblica opinione, onde la via aperta in caso di dubbio all'assoluzione.

Credo aver dimostrato che anche nella *forma* l'articolo 1° non meritava poi così fiere censure.

Nondimeno io rinnovo a questo punto del mio discorso la dichiarazione che ho già fatta poc'anzi.

Io non ho spirito di paternità per la compilazione di quest'articolo. Il Senatore Cadorna è andato troppo oltre, rivelando i suoi intimi propositi, quando ha detto che quest'articolo è inemendabile. Se non si conoscono gli emendamenti che si proporranno, non si possono apprezzare fino a che non si abbiano sotto gli occhi, nè si può giudicare della loro ammessibilità. Bisogna passare alla discussione, nella quale si presenteranno gli emendamenti; io non posso che dichiarare che son disposto ad accettarli, quando non alterino il concetto sostanziale dell'articolo. Se in seguito a tale discussione il Senato giudicasse l'articolo inemendabile, sarebbe quello il momento di rigettarlo; dopo di che spetterebbe al Governo di esaminare se ancora la legge, priva dell'articolo medesimo, potrebbe servire ad utile scopo per le altre disposizioni che essa contiene.

Qui, o Signori, sento il dovere di arrestarmi nella discussione della parte fondamentale della legge. Dirò brevi parole sopra gli articoli successivi del progetto; sui quali parecchi degli oratori hanno espresso osservazioni e desiderî.

Intanto domanderei pochi minuti di riposo.

Voci. Si riposi, si riposi.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, percorrerò assai rapidamente alcuni altri articoli che furono combattuti nel progetto di legge.

Nell'art. 2° fu osservato essersi aggiunto a quello che il Senato approvò nel 1875 un ultimo paragrafo per punire coloro che pubblicassero o diffondessero gli scritti sediziosi enunciati nei paragrafi precedenti dell'articolo medesimo, qualunque fosse l'autorità ecclesiastica ed il luogo onde provenissero. Questa disposizione a taluni parve eccessiva. Essa non era stata introdotta nel progetto ministeriale e fu aggiunta dalla Camera dei Deputati; noi l'avevamo reputata superflua.

E invero l'articolo 472 del Codice Penale, che succede all'articolo 471 del quale abbiamo lungamente ragionato, è così concepito: « I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe che contengono alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori. »

L'articolo 574 del Codice Penale contiene la medesima estensione della penalità ai distributori o riproduttori di scritti che abbiano carattere diffamatorio ed ingiurioso; e infine l'articolo 56 della Legge sulla sicurezza pubblica del 6 luglio 1871 sancisce che l'azione penale stabilita dalla legge sugli stampati, incisioni, fotografie ecc. si applichi eziandio a quelle venute dall'estero ed ai loro venditori ed espositori.

Laonde a me non era sembrato necessario di fare questa aggiunzione, imperocchè si trattava di riproduzioni per stampa di scritti nella loro sostanza incriminabili che cadono sotto la sanzione penale della legge sulla stampa.

Ma avendo taluno elevato dei dubbî, e mostrato che trattandosi di una disposizione penale che sostanzialmente nulla aggiungeva e non variava lo stato dell'attuale legislazione, ma eliminava possibili controversie ed incertezze, non vi fosse ragione di opporsi, il Ministero non credè di elevare difficoltà ad accettare l'aggiunta che si legge nell'articolo 2.

D'altronde, o Signori, basta gettare uno sguardo sopra la Circolare del Ministro mio predecessore, della quale feci parola innanzi alla Camera dei Deputati nella solenne discussione da me poc'anzi rammentata, nella quale espressamente prescrivevasi di procedere contro i riproduttori e diffonditori di qualunque scritto sedizioso e colpevole, ancorchè partisse da persona che fosse individualmente irresponsabile in faccia alla legge, ciò non potendo rendere immuni dall'applicabilità della sanzione penale coloro che stampassero, divulgassero e vendessero scritti di somigliante natura. Quindi a me sembra che l'opposizione ad un'aggiunta la quale non muta lo stato della legislazione, ma con maggiore chiarezza previene dubbî possibili, non abbia solido fondamento.

L'articolo 3 è così concepito:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere ecc. »

Contro questo articolo ben anche si sono elevate difficoltà.

Ognuno comprende che esso si riferisce a funzioni religiose che avvengano sopratutto nei *luoghi pubblici,* come le processioni. Malaugurati incidenti suscitati dalle circolari su questa materia, hanno fatto aguzzare gli occhi e vedere qualche cosa di male in quest'articolo innocentissimo, su cui nessuno nel 1875 aveva elevato osservazioni di sorta.

Ho bisogno di chiarire in proposito gli argomenti che mossero altra volta il Senato ad approvare l'articolo, e muovono il Governo a sostenerlo.

Nessuno dubiterà che le riunioni di qualunque specie e natura, per qualsivoglia scopo, in qualunque luogo aperto al pubblico, tanto più nelle strade o nelle piazze pubbliche, sieno

soggette, secondo l'art. 32 dello Statuto, alle leggi e ai regolamenti di polizia, non potendosi altrimenti rispondere della tutela e custodia dell'ordine pubblico.

Coloro, Signori, che leggono sui diarî stranieri le scene deplorabili che sono avvenute in alcune città del Belgio in occasione di pubbliche processioni, le provocazioni, gli attacchi a mano armata, e gli atti di poca reverenza verso la cerimonia religiosa rendono ragione della convenienza che l'autorità pubblica non sia destituita di mezzi per prevenire codesti inconvenienti in casi in cui creda gravemente minacciato l'ordine pubblico.

Noi abbiamo avuto non poche prove del senno del popolo italiano, benchè non sieno mancati i pericoli di somiglianti collisioni. Mi basta rammentare che un anno appena fa, in una città vicina a Roma si volle con uno scopo politico fare una numerosa processione in occasione non so di qual santo; in quel medesimo giorno trovandosi in quella città l'illustre generale Garibaldi, una parte della popolazione credè di contrapporre a quella processione religiosa, che sembrava avere uno scopo politico, un'altra processione anche di carattere politico recandosi migliaia di persone alla casa dove era ospitato l'illustre generale Garibaldi. Che avvenne?

Nella piazza, al certo poco spaziosa, di quella piccola città, le due processioni s'incontrarono; e mentre nel Belgio non so che cosa sarebbe accaduto, il senno e la prudenza del carattere italiano fece sì che queste radunate d'uomini guidate da così diversi ed opposti intendimenti sfilarono l'una accanto all'altra senza che il più piccolo disordine avvenisse; ma chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico non può esporre ogni giorno a codesto cimento la saviezza delle popolazioni italiane.

Non vi è dunque nessuno inconveniente a concedere questa facoltà di cui ogni Governo, ogni Amministrazione non potrà che usare con la necessaria discrezione, e sempre rispondendone innanzi al Parlamento, giudice di ogni atto della pubblica Amministrazione.

Poichè da alcuni oratori si è parlato di una recente Circolare del Ministro dell'Interno relativa a questo soggetto, avvertirò che egli non fece che rinnovare identiche circolari precedenti del Ministro Lanza e del Ministro della Giustizia Cortese dell'anno 1865. Il progetto di legge, cioè il suo articolo 3°, è precisamente raccomandato dalla condizione in cui si trova nel nostro Regno la legislazione su questa materia.

Infatti esiste ed è in vigore il reale Decreto del 16 ottobre 1861, nel cui art. 12 si legge quanto segue:

« Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate, in quelle provincie del Regno in cui giusta il *diritto* e gli *usi in esse vigenti*, spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici di Grazia e Giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè:

. . . . . .

« N. 4. Lo *autorizzare funzioni* e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese. »

Questa è legge attualmente in vigore in Italia.

Senonchè in alcune delle provincie del Regno esistono antiche disposizioni o consuetudini inveterate per cui si richiede dal Ministro dei culti l'autorizzazione per le processioni; ed io stesso ne accordo senza difficoltà.

In altre provincie però queste disposizioni o questi usi non esistono, o sono diversi.

La giurisprudenza che si è pronunciata incerta ed oscillante in questa materia ha dichiarato appunto che le circolari del Ministro dell'Interno, fin dal 1865, indebitamente hanno esteso a tutto lo Stato una condizione legislativa, che, secondo il decreto del 1861, sarebbe ristretta soltanto ad alcune parti e regioni del Regno.

Voi vedete dunque, Signori, di quanta urgenza sia che abbiasi un testo di legge inteso a far cessare questo stato di difformità della patria legislazione sull'argomento e ad un tempo le oscillazioni ed incertezze della giurisprudenza.

Spero dopo ciò che non possa esservi alcuna difficoltà all'approvazione di quest'articolo.

Rimane l'articolo 4. In esso si dispone che «la contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pub-

blicazione e per l'esecuzione de' provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita, ecc. » Prescindendo da questo inciso: *nelle materie in cui tuttora sia richiesto,* quest'articolo contenevasi letteralmente nella Legge Subalpina del 1854; leggevasi e si legge nel Codice Penale del 1859; fu abrogato nel 1871 colla Legge del 5 luglio. Perchè fu abrogato?

L'onorevole Senatore Borgatti ve lo disse.

Prima di tutto si credè che bastasse la privazione delle temporalità per obbligare l'episcopato e gli altri ministri del culto all'osservanza di codeste regole in tutto ciò che riguardava la collazione de' beneficî maggiori e minori.

In secondo luogo perchè si sperava imminente la presentazione e quindi l'approvazione della Legge riservata coll'articolo 18 della Legge sulle guarentige.

Ma questa Legge, la cui preparazione è malagevole, e la cui discussione sarà non meno ardua, per quanto l'onorevole Senatore Cadorna ci faccia sperare che egli non contribuirà a renderla vieppiù difficile, come fece nella presente circostanza, è un avvenimento ancora lontano.

D'altronde il fatto ha dimostrato quanto si ingannassero coloro che si lusingavano bastasse conservare le temporalità nelle mani del Governo per far osservare quelle disposizioni riguardanti l'*exequatur* ed il Regio *placet*.

Avete veduto qual numero considerevole di vescovi in dispregio di queste regole siasi posto in possesso del governo delle diocesi, creando quella condizione spinosa e malagevole della quale abbiamo poco anzi parlato.

Vi ha di più, o Signori. Il Governo, destituito di ogni mezzo di repressione, si è trovato nella più dolorosa impotenza in molti luoghi dello Stato di fronte ad una situazione intollerabile. Vi ha dei Comuni, ove sono avvenute nomine di parroci fatte dalle popolazioni ed il vescovo ha nominato il suo. Il Governo non ha accordato il *placet* nè al nominato dal vescovo, nè all'eletto dal popolo.

Intanto entrambi esercitano le loro funzioni parrocchiali, l'uno e l'altro occupano la chiesa dividendo la popolazione in due campi, in uno stato di permanenti dissidî e perturbazioni, a cui bisogna provvedere con mezzi di polizia.

Ma non sono questi i mezzi convenienti a popolo libero e civile.

Bisogna riconoscere che fu improvvida, prematura la soppressione di questo articolo del Codice Penale, perchè, sebbene in moltissime materie oggi più non si richieggano l'*exequatur* ed il *placet*, pure ve ne ha una parte importantissima, quella della collazione de' benefici maggiori o minori, e qualche altra, come l'alienazione di beni ecclesiastici, in cui sono richiesti.

Ora, interessa allo Stato che l'esecuzione di questi atti sia impedita, e non può essere impedita efficacemente, ed aggiungerò con forme legali, se non quando esista nel Codice Penale una sanzione, come quella che senza inconvenienti fu per tanti anni nel Codice Penale del 1859.

Finalmente, o Signori, dopo aver percorso questi diversi articoli, ho bisogno di giustificare il progetto di legge da un' altra accusa immeritata che le fu mossa da uno de' più autorevoli oratori che presero la parola in questa discussione, dell' onor. Boncompagni. Egli ha rimproverato ben anche, ma contro verità, all'attuale progetto di aver inasprito le penalità, aggiungendo che in questa materia le pene debbono essere miti e leggiere. Ed io che in ciò consento pienamente con lui, nè ravviso in queste disposizioni penali se non l'esercizio del *jus tuendi* a tutela dello Stato in faccia a possibili attentati delle persone ecclesiastiche, io sarei pronto a moderare queste penalità se fosse vero il fatto che nel presente progetto di legge si trovassero accresciute.

Ma io credo che in ciò egli sia caduto inavvertentemente in errore. Desumiamolo da un confronto.

Senatore BONCOMPAGNI. Dichiaro da me che vi fu l' errore, l' ho verificato, e ritiro la mia asserzione, quella parte delle mie osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onor. Boncompagni della sua leale dichiarazione, e mi astengo dall'insistere nella dimostrazione che assai più moderate sono le penalità di questa legge in confronto con quelle che si trovavano nel Codice del 1859 ed anche nella legge del 1854.

Nè voglio tacere che se a taluno potesse

sembrare opportuno di aggiungere, come ve ne ha esempio in qualche Codice straniero, una facoltà al magistrato di sostituire per questi reati alla pena del carcere quella del confino, o l'allontanamento del colpevole per altrettanto tempo dal Regno, perchè l'esiglio dal Regno sebbene manchi pel maggior numero dei reati del carattere di pena, pure rispetto a certe persone ed a certi reati, come questi, può divenire opportuna penalità risparmiandosi a co oro che sono colpevoli l'apparenza del martirio; e se infine vogliasi stabilire che il carcere debbasi scontare come per i delitti di stampa in locali distinti da quelli dei delinquenti per reati comuni; chiunque faccia di queste proposte io dichiaro che mi troverà di buon grado assenziente. Non vogliamo una legge di rigore e di persecuzione, ma soltanto una legge, la quale affermando il diritto dello Stato, lo circondi delle necessarie difese.

Così, o Signori, è esaurita la discussione *giuridica* di quella legge in ogni sua parte. Nè voglio rispondere ad alcune allusioni veramente inopportune che due volte si fecero negli ampi e focosi discorsi degli oratori avversarî, facendo credere la presente legge una imitazione delle leggi confessionali prussiane proposte, si è detto, dal fiero Cancelliere dell'Impero Germanico.

Le condizioni dei due paesi sono diverse, e tuttavia io auguro ad ogni paese d'Europa reggitori altrettanto fermi, autorevoli, sapienti e fortunati come l'illustre Cancelliere germanico. Tuttavia non abbiamo con questa legge in menoma guisa adottato la politica ecclesiastica, nè le leggi confessionali che convengono alla Germania.

Chiunque conosce il tenore di quelle leggi, non può ravvisare termini di paragone anche lontano tra disposizioni legislative, che assolutamente nulla hanno tra loro di somigliante e di comune.

Signori, non mi resta che intrattenervi, certamente per assai minor tempo di quello occupato dall'onorevole Cadorna, chè neppur mi basterebbero le forze, della parte *politica* della legge.

Ci fu detto: Dove era la necessità, dove l'opportunità di questa legge? Quali sono i fatti che potevano indurre il Governo a sollecitarne la presentazione? È forse richiesta dalle condizioni *interne* ed *esterne* in cui versa l'Italia?

Signori, esaminiamo pure freddamente le condizioni *interne* ed *esterne* del paese.

Già accennai all'obbligo che a noi era imposto da' precedenti parlamentari, e dalle solenni promesse che i nostri predecessori medesimi avevano fatte. Era già questo un fatto bastevole per indurci a presentare il disegno di legge di cui vi occupate, ed a comprenderlo nel nostro programma ministeriale.

Ma d'altronde, dopo le ultime decisioni del Concilio Vaticano del 1870, dopo la proclamazione della infallibilità; quando Roma papale, tanto nella sua costituzione interna, che nei rapporti coi Governi e con le autorità politiche di tutti gli Stati, ha assunto una posizione evidentemente nuova ed insolita, erigendosi in potere superiore ai Governi civili, ai medesimi direttamente ostile, e riducendo l'episcopato ed il clero inferiore ad una specie di milizia disciplinata ed obbediente a qualunque specie di ordini che ne emanano; è egli, o Signori, da uomo di Stato assennato e prudente lasciare più a lungo la potestà civile esposta ai pericoli, e senza i mezzi necessari di difesa, ad attendere la tempesta, anzichè prevenirla e scongiurarla?

È ben lungi da me il pensiero di comprendere in un giudizio di ostilità verso lo Stato tutto il clero e l'episcopato italiano. Riconosco io stesso in mezzo a queste numerose corporazioni uomini pii e venerandi, i quali soffrono anzi penosamente da questa condizione di antagonismo e di lotta in cui si trovano lo Stato e la Chiesa, e darebbero il loro sangue per farlo cessare. Tuttavia, o Signori, essi sono ridotti all'impotenza, al silenzio; la loro voce non ha efficacia.

Una fazione agitatrice e turbolenta usurpa oggi in alcuni luoghi il nome della Chiesa e ad essa si sostituisce. L'occulta influenza della setta è tale, che non noi soli, ma ben altri Governi di Europa anch'essi con circolari ai vescovi, ai Prefetti ed altre autorità preposte al reggimento delle provincie, solleciti della tutela del pubblico bene, hanno bisogno di accorrere contro queste manifestazioni ed agitazioni, oggi più che mai cresciute, e che vanno di giorno in giorno addiventando più minacciose.

L'onorevole Lampertico nella sua Relazione, e qualche altro oratore ne' suoi discorsi, mi sfidano a citare dei fatti; e mi dicono che questi fatti nè sono stati da me giustificati, nè almeno classificati con una statistica già promessa dei procedimenti penali che si fossero istituiti per reati di abuso dei ministri dei culti.

Ma per ciò che riguarda, o Signori, i fatti' io sarei, ne assicuro il Senato, molto imbarazzato nella scelta. E d'altronde chi ha l'onore di rappresentare il Governo, si trova in simil caso in una condizione molto delicata. Posso io arrecare qui nella pubblicità e nella solennità di quest' aula nomi proprî, fatti particolari, rivelare forse segreti angosciosi di famiglie, reclami regolarmente pendenti di cui abbondano gli ufficî del mio Ministero? Io spero che dalle risposte dell' onorevole Relatore non vi sarò obbligato. Se mi obbligherà, lo farò con la maggior temperanza e moderazione possibile, lasciandone però a lui la responsabilità.

Invece, o Signori, ho pensato che fosse mio dovere procedere in modo diverso. Siccome il Governo potrebbe ingannarsi in buona fede, ho pensato di raccogliere prima di tutto una Statistica dei procedimenti penali che finora ebbero luogo, e poscia indirizzarmi a tutti i Procuratori generali ed ai Prefetti del Regno, invitandoli a dichiarare con tutta libertà se, nelle condizioni speciali in cui essi vedevano il paese, portassero un giudizio di opportunità, di utilità, di necessità, che questa legge speciale venisse approvata dal Senato.

Parevami che ciò non fosse necessario; imperocchè, o Signori, intendiamoci, quanto alla giustizia di una legge, qualunque delle Assemblee legislative, tanto il Senato quanto la Camera dei Deputati, ha tale pienezza e sovranità di potere, che unicamente dal suo giudizio dipende l'accettare od il respingere la legge che il Governo propone. Ma una volta posta in sicuro la giustizia intrinseca di una legge, sia nei termini in cui è proposta, sia emendandola mercè lo studio delle medesime Assemblee alle cui deliberazioni è sottoposta, se invece si eleva una questione secondaria, una questione estrinseca di opportunità maggiore o minore, di convenienza che sia pubblicata sei mesi prima o sei mesi dopo, in questi casi, o Signori, dovete riconoscere che il più competente estimatore, il miglior giudice di una questione somigliante, non può e non deve essere che il Governo, perchè è sopra di lui che incombe la responsabilità dell'amministrazione del paese; egli deve rispondere della sua quiete, del mantenimento dell'ordine; e se gli si negano i mezzi per poter adempiere a questo dovere, egli si troverà fino ad un certo punto discaricato della pesante responsabilità, che lo aggrava.

Perciò è nelle consuetudini parlamentari di prestar fede al Governo allorchè in una questione di questa natura con positive dichiarazioni afferma che lo stato delle cose, i fatti verificati nelle varie provincie del Regno, fanno giudicare conveniente ed opportuno che il Governo medesimo venga armato oggi piuttosto che domani di mezzi legali, della cui intrinseca giustizia non si possa dubitare.

E nondimeno, o Signori, al vedere nella Relazione dell'onorevole Lampertico sollevate quelle obbiezioni, ho detto a me stesso: Mi rivolgerò ai naturali e competenti organi che accanto alle autorità giudiziarie di tutto il Regno vegliano acciò l'ordine pubblico non sia turbato dai reati; ai procuratori generali, che hanno inoltre relazioni costantemente continue col clero per l' esercizio delle loro attribuzioni; chiederò i loro avvisi e consigli, e gioverà apprendere quale sia il giudizio che possono formarsi gli uomini del Governo i quali si trovano in mezzo alle popolazioni delle varie provincie, che conoscono lo stato vero delle cose, ed i fatti che quotidianamente avvengono, e non giudicano dalla tranquilla serenità di questa Aula, sotto l'influenza di platoniche astrazioni, di teoriche o principî, quali siano i bisogni delle popolazioni, e se vi sia o no opportunità, necessità, utilità di maggiori mezzi repressivi.

Certamente il loro avviso non può vincolare alcuno, ma potrà servire a guidare od a giustificare il Ministero innanzi al Senato; il Senato lo apprezzerà liberamente nel suo senno e nella sua prudenza. Ho dunque voluto munirmi di queste autorevoli e numerose testimonianze, ed a voi sottomètterle. Il Governo ottenne le risposte; non solo con ampi rapporti che si trovano qui deposti sul banco della presidenza, ma ben anche con una serie di anticipati telegrammi, che io ho creduto di far

stampare e riassumere, per farveli distribuire nel tempo stesso che lascio tutti i documenti a disposizione di ciascuno degli onorevoli Senatori.

(Gli uscieri frattanto distribuiscono questi rapporti.)

Risulta da queste risposte che sopra 24 procuratori generali, 20 sono di avviso che, esaminate le condizioni attuali del paese ed apprezzati i fatti avvenuti nelle varie provincie, debbasi concludere per la necessità ed opportunità che immediatamente venga approvata e promulgata una legge repressiva degli abusi dei ministri dei culti, secondo il sistema del progetto sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Due altri opinano non creder ciò necessario nelle condizioni speciali del loro proprio distretto per le disposizioni del clero, ma pure utile per le condizioni generali del resto del Regno. Infine solo *due* altri avvisano espressamente che la legge non sia nè necessaria, nè urgente.

Ho voluto naturalmente trascrivere anche le opinioni dissenzienti, mettendole tutte sotto gli occhi vostri, perchè con ciò abbiate la prova della piena ed assoluta indipendenza di giudizio, con cui questi eminenti funzionarî si sono pronunciati in proposito.

Percorrendo i rapporti scritti di questi procuratori generali, spesso lunghi ed importanti, essi convalidano potentemente le loro conchiusioni, tanto più, perchè abbondano di fatti, con nomi propri, che mi astengo di leggere per riguardi di prudenza che il Senato apprezzerà, per quanto potrei bramare ed esser tentato di offrir con essi al Senato la più eloquente e vittoriosa dimostrazione della necessità della legge. Ma questi documenti, o Signori, sono a vostra disposizione; ognuno di voi può leggerli e consultarli.

Per quanto riguarda le Statistiche, dirò che l'Ufficio Centrale avendo espresso il desiderio di conoscere il numero dei procedimenti per reati de' ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, (e credo mi fosse richiesto allorchè ebbi l'onore di essere chiamato nel suo seno), pensai che sopra questa statistica volesse formarsi un giusto concetto dell' opportunità della legge proposta.

Immediatamente, com'era mio dovere, incaricai tutti i procuratori generali di raccogliere le bramate notizie. Ma non era opera breve nè facile, ed anzi doveva necessariamente essere lunga e malagevole, perchè si voleva sapere precisamente quali e quanti fossero stati i procedimenti dal 1854, epoca in cui fu promulgata la Legge Subalpina in Piemonte, fino all'anno che oggi corre, e perciò, come vedete, per una serie di anni abbastanza lunga.

Se non che, o Signori, mentre io aspettava che queste risposte mi pervenissero per sottoporle all'esame dell'Ufficio Centrale (mi si permetta ch'io parli con tutta franchezza), fui penosamente impressionato nel sentire che dopo un sol giorno, già lo stesso Ufficio Centrale (benchè ad un solo voto di maggioranza) aveva giudicato la legge inopportuna, e che dovesse rinviarsi all'epoca remota ed incerta, in cui si sarebbe discusso il Codice Penale. Allora ho creduto che queste statistiche non avessero più scopo, almeno per l'Ufficio Centrale, ma che potesserò essere utili al Senato; e non ho potuto averle complete che in questi ultimi giorni.

Tuttavia, a misura che raccolsi queste informazioni, mi feci un dovere di comunicarle al Relatore, il quale ha ormai presso di sè il lavoro completo.

Ora, gettando uno sguardo su questa Statistica, la medesima può dividersi in tre periodi: l'uno dal 1850 al 1859 sotto l'impero della Legge Subalpina del 1854; il 2° dal 1859 al 1870 sotto l'impero del Codice Penale del 1859; il 3° dal 1871 fino al presente, sotto l'impero dell'ultima legge del 1871. E se ne ottengono questi risultati.

Nel primo periodo di sei anni si ha una media annuale di 6 procedimenti (non trattavasi che del solo Piemonte).

Per 24 sopra 35 imputati fu dichiarato non farsi luogo a procedere; 11 furono condannati; il che offre la proporzione di 1[33 0[0 ossia di 1[3 di condannati contro 2[3 dimessi dalla imputazione senza condanna.

Nel secondo periodo di undici anni, sotto l'impero dell' articolo 268 del Codice Penale, contro il quale si è tanto declamato, ma che

appunto per la sua elasticità lasciava senza effetto moltissime procedure, gl'imputati furono 1142, con una media di 104 all' anno. Ma fu dichiarato non farsi luogo a procedere o si pronunciò l' assolutoria per ben 1052 individui, nè vi furono che 88 condannati, nella proporzione cioè del 9 0[0, ossia dell'*undecimo* circa.

Nel terzo periodo di sei anni le condizioni penali sono andate peggiorando; dopo la legge del 1871, gl'imputati non sono stati che 277, con la media annua di 46. Ma di tutti questi imputati non ne furono condannati che 6, cioè 1[44, ossia nella proporzione del 2 1[2 per cento. Ciò prova anzitutto la difficoltà sommamente cresciuta dell'applicazione della legge penale, e la quasi impossibilità di condannare con quella legge.

Ora, Signori, quando interrogate coloro i quali sono incaricati della repressione e della vigilanza sui reati, essi rispondono additandovi il numero scarsissimo dei colpevoli che ricevono una punizione, atteso lo stato vizioso e difettivo della legislazione attuale. Chi dunque toglierà sopra di sè la responsabilità di decidere che il presente disegno di legge non è necessario nè opportuno?

Ora mi si conceda di volgere uno sguardo sulle condizioni che sono fatte all' Italia nell'*estero*.

Già dimostrai che il Ministero nulla ha fatto per provocare quest'ultima alzata di scudi. Ho dovuto sorridere quando l' onorevole Mauri, usando un adagio volgare, ha detto che non bisogna suonare le campane per non attirare i fulmini. Noi non abbiamo suonato le campane; che se nel linguaggio dell'on. Senatore Mauri si qualifica così, e quasi eccesso imprudente, il presentare al Parlamento una legge che non modifica punto il nostro sistema di politica ecclesiastica, che non si discosta dalla temperanza di cui abbiamo dato troppe prove, una legge già presentata dalla precedente amministrazione, e già consacrata col vostro voto; allora io comprendo la sola politica che potrebbe sperare l'approvazione dell'onorevole Mauri: quella di un Governo pusillanime e senza dignità!

Voci. No, no!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto della vostra disapprovazione ad un tal sistema. Noi non domandiamo di più che di difendere lo Stato contro gli attacchi e gli abusi a suo danno diretti.

A noi nulla importa se i nostri provvedimenti dispiacciono a coloro che ne sono minacciati, quando essi sono necessari per la quiete d'Italia, per la sua sicurezza.

Ma egli è un fatto che si è cercato in questi ultimi tempi, sopra tutto dopo quella famosa Allocuzione calcolata a suscitare una crociata contro l'Italia, di eccitare le popolazioni di tutto il mondo cattolico a fare pressione sui proprî Governi acciò si uniscano contro di noi. In essa non si è dubitato proclamare che la indipendenza spirituale del Pontefice non esiste, e che egli non può essere che o il Sovrano di Roma, o un prigioniero!

Per uno scopo così imprudentemente rivelato furono promosse proteste, sottoscrizioni e indirizzi. E si sono veduti i dignitari della Chiesa, dal cardinal Cullen nella estrema Irlanda sino ai vescovi della Francia, dell' Olanda, della Spagna e del Belgio con operosa gara agitare e commuovere le popolazioni, e rivolgersi ai proprî Governi per ottenere da loro che in qualunque guisa sollecitassero e premessero con ostili e diffidenti rimostranze verso l'Italia, prendendo pretesto più che occasione dalla legge che si sta discutendo.

Hanno osato sperare che il Senato italiano, cedendo a queste pressioni, potesse respingerla e dare una prima soddisfazione al partito clericale.....

Voci. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... ai nostri nemici, ai nemici del nome italiano.

Voci. Bravo, bene, no, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo aver detto nulla di sconveniente.

La dignità di un popolo si sente e non si dimostra.

La coscienza del mondo civile esiste, per quanto si disputi sulla parola; essa giudicherà se ho detto il vero.

Voci. Bravo, benissimo.

PRESIDENTE. Avverto le tribune pubbliche che non sono permessi segni di approvazione o di

disapprovazione, e che rinnovandosi, io dovrò senz'altro farle sgombrare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi ha di più: queste dimostrazioni si fanno coincidere con invii di numerosi pellegrinaggi, più numerosi che mai, da tutte le parti del mondo, ordinandoli sotto la forma di una dimostrazione politica ostile all'Italia.

Ciò non impedirà, vel dissi, che questi pellegrini troveranno presso di noi quell'ospitalità, quell'accoglienza e tutela di sicurezza, che si addice ad un popolo che si rispetta, e che si onora, come il popolo italiano.

Non basta: in questi giorni si è veduta aprire una sottoscrizione di volontari, che si arruolano per un tempo determinato, per un anno, al servizio della Santa Sede, quasi dovessero militare sotto gli ordini suoi, per una spedizione immaginaria che deve restaurare il caduto potere temporale.

Ma tutti questi mezzi quale effetto hanno prodotto presso i Governi di Europa? Voi non lo ignorate: è mio debito di riconoscere e dichiarare solennemente, che nessuno dei Governi dell'orbe cattolico non solo non ha prestato ascolto a questi lamenti ed indirizzi così contrari al vero stato delle cose; ma quasi tutti si affrettarono in varie guise a dichiarare che respingono qualunque solidarietà con siffatte manifestazioni clericali, e con agitazioni che non sono l'espressione dell'opinione pubblica, ma procedono soltanto da debolissime minoranze inquiete e turbolente de' varî paesi.

Dichiaro che il Governo del Re intorno alla presente proposta di legge non solo non ha ricevuto mai da nessun Governo straniero veruna specie di consigli e di comunicazioni, malgrado le fallaci insinuazioni che si sono venute a tale riguardo spargendo da alcuni organi della stampa; ma ha ricevuto costantemente le più cordiali testimonianze del rispetto degli altri Governi per l'indipendenza della sovranità italiana, riconoscendosi che si tratta di una questione di ordine interno, in cui il Parlamento italiano è sovrano, e non possono in alcuna guisa ingerirsi le Nazioni e i Governi stranieri.

Oggi ancora a noi giunge l'eco delle discussioni ed interpellanze che ieri ebbero luogo nell'aula legislativa di un altro nobile paese, che è calunniato quando ci si vuol far credere che non sia amico dell'Italia, mentre il sentimento della grande maggioranza di quel gran popolo è avverso alle intemperanze del partito clericale, e si affatica a resistere ai suoi dissennati eccessi, ai suoi faziosi tentativi.

Or dunque, o Signori, a fronte di codesta generale agitazione, di tante dimostrazioni che ci offendono quasi da ogni parte dell'orbe cattolico, qual sarà il vostro contegno?

Dovrete arrestarvi? Ma l'arrestarci a fronte di queste straniere ingerenze, sarebbe, o Signori, un' umiliazione per il nome italiano. L'Italia non potrà mai dimenticare quante umiliazioni nella sua storia abbia dovuto soffrire per opera dei Papi, da'tempi di Carlo Magno e di Federigo II, fino a'giorni nostri; ma non si aggiungerà quest'ultima, cioè che possa dipendere da una parola d'ordine del Vaticano, che costa nulla trasmettere a tutti i vescovi del mondo cattolico, mentre il Parlamento italiano sta discutendo una legge di cui abbisogna il paese, perchè voci straniere si levino ad intimidirci, ad intimarci di non procedere oltre, di non esercitare il diritto e la sovranità nazionale!!

È questo, onorevoli Signori, un primo esperimento, che si tenta, per vedere se riesca a paralizzare l'azione indipendente della nostra sovranità legislativa, mercè lo spauracchio di un'agitazione cattolica mondiale, che si potrebbe rinnovare quante volte se ne avesse talento.

Guai, o Signori, se riescisse questo sperimento, se il partito che detesta l'Italia ed insidia alle sue istituzioni potesse in quest'occasione scoprire o sospettare, anche erroneamente, di possedere una misteriosa possanza, o solo lusingarsi di poter esercitare sopra un'Assemblea legislativa italiana una qualche influenza!

Oh non avrebbero più freno costoro nelle loro incessanti esigenze, nei loro temerari ardimenti. Un vostro voto inspirato da titubanze sarebbe interpretato e commentato da un capo all'altro del mondo, come un atto di debolezza; e diverrebbe il più imprudente e il più funesto degli incoraggiamenti senza che ciò fosse menomamente nelle vostre intenzioni.

Io non posso che insistere vivamente, acciò in queste straordinarie circostanze una legge di già votata nell'altro ramo del Parlamento

non rimanga in quest'Assemblea priva fin dell'onore della discussione, dopo che gli articoli di questa legge medesima furono due anni addietro da Voi stessi approvati.

No, Signori, questo non può essere il voto del Senato.

Sono convinto che ogni Senatore, nel momento di dare il suo voto, penserà alla morale responsabilità che assume, all'audacia che la sospensione di questa legge indubitatamente infonderebbe nei nemici nostri, ai pericoli e ai disordini che oggi non esistono, ma che da questo voto funesto potrebbero essere creati, apparecchiando a venerandi uomini politici un penoso e tardo rimorso.

Noi, consiglieri della Corona, abbiamo fatto il dover nostro, e mi dispiace che il Ministero non abbia avuto migliore interprete del mio povero labbro.

Noi possiamo, dopo aver difesa la legge chiedendone a voi l'approvazione, declinare ogni responsabilità dell'avvenire.

Ma no, Signori: non ne dubito, voi discenderete alla discussione dei singoli articoli del progetto. Codesto esame sia coscienzioso e libero. Se la legge, ancorchè emendata d'accordo tra il vostro Ufficio Centrale ed il Governo, neppur vi sembri accettabile, giudicatela liberamente; ma respingete, ve ne prego, come un pericolo per l'Italia, la proposta sospensiva, che or ora innanzitutto sarà sottoposta ai vostri voti.

Io ve lo chiedo, Signori, in nome della concordia tra gli alti Poteri dello Stato; in nome della quiete e della sicurezza del paese, che deve essere al coperto da interne ed esterne insidie; ve lo chiedo in nome dell'alto decoro di questo illustre Consesso, che ha già votato, or sono due anni, questi medesimi articoli di legge, e per l'avvenire delle nostre istituzioni; in nome dell'indipendenza nazionale e de' suoi poteri legislativi; nel nome infine, egualmente a tutti sacro, dell'onore e della dignità d'Italia!

(*Vivi applausi*)

Senatore CADORNA C. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. L'Ufficio Centrale, esaminando questa legge, venne nell'avviso di domandarne il rinvio mediante l'ordine del giorno da lui proposto. Egli venne in questo avviso in seguito all'esame del merito della legge.

Egli è perciò che nella relazione dell'Ufficio il merito della legge fu lungamente esaminato, e che vi si espresse che il voto della sua maggioranza le era contrario.

La maggioranza dell'Ufficio fu inoltre persuasa, che questo progetto di legge fosse del tutto inopportuno, e che ogni disposizione su questo soggetto, qualunque esse fossero, e la ripetizione di quelle già esistenti, dovessero rimandarsi all'epoca in cui si sarebbe discusso il nuovo Codice penale, onde coordinarle con tutta la penale legislazione.

Perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ad evitare una lunga discussione, propose il rinvio come mezzo più usato nei Parlamenti di tutti i paesi per escludere una legge dalla discussione in una sessione. Questo è il motivo pel quale l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza ha presentato l'ordine del giorno.

Però dopo tanti giorni di discussione, dopo la discussione estesa e profonda fattasi del merito di questa legge per la quale si è giunti al punto che il Senato potrebbe passare senz'altro alla votazione degli articoli, l'Ufficio Centrale non ha potuto disconoscere che lo stato delle cose è assolutamente cambiato per ciò che riguarda la forma del giudizio che il Senato è chiamato a pronunziare.

Perciò l'Ufficio Centrale nel mentre che mantiene tutti gli argomenti dedotti dall'inopportunità e della mancanza di necessità di questa legge, i quali varranno, nel concetto della sua maggioranza, a persuadere il rigetto, ha unanimemente deliberato di ritirare la proposta del rinvio, e di non opporsi a che si passi alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Porgo comunicazione dello Stato delle iscrizioni.

Sono tuttavia inscritti, per parlare *contro*, i signori Senatori Gallotti, Piola, Poggi, Cantelli, Cadorna Carlo.

È inscritto per parlare *in merito* l'on. Senatore Michelini.

Il Senatore Barbaroux è inscritto per parlare a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale.

È proposto un ordine del giorno dall'onorevole Senatore Bargoni, così concepito:

« Considerando che il presente progetto di legge — inteso a riempire una lacuna già ripetutamente avvertita nella nostra legislazione penale — risponde e si coordina ad una parte del Codice penale del 1859, attualmente vigente, il Senato passa alla discussione degli articoli. »

Avverto che fu presentata al banco della Presidenza la domanda che leggo:

« A norma dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, i sottoscritti domandano la chiusura della presente discussione. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. I Senatori sottoscritti a questa domanda sono gli onorevoli Arese, Tommasi, Di Cossilla, Frasso, Prinetti, Bonelli, Giorgini, De Siervo, Magliani, Mischi.

Avverto altresì che fu presentata al banco della Presidenza questa domanda:

« I sottoscritti signori Senatori Palasciano, Norante, Caracciolo di Sant'Arpino, Del Giudice, Merlo di Santa Elisabetta, Caracciolo di Bella, Piedimonte, Palmieri, Farina, Gravina, Bardessono, chiedono che l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale venga votato *per divisione*. »

Naturalmente, dopo che l'Ufficio Centrale ha dichiarato di ritirare l'ordine del giorno della sua maggioranza, la domanda del voto *per divisione* non ha più luogo.

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Poggi, che l'ha chiesta a proposito della chiusura.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per far presente, prima della votazione sulla domanda di chiusura, che io ho chiesto di parlare fino dal primo giorno in cui arrivai, per un fatto che chiamerò indirettamente personale.

Io fui membro insieme con altri dell'Ufficio Centrale del Senato e Relatore della legge del 5 luglio 1871, che il Senato ha inteso essere stata accusata dei più grandi difetti che possa avere una legge.

Interessa il decoro dell'Ufficio Centrale e del Senato che venga almeno dalla mia bocca la difesa di questa povera innocente, la quale se può aver peccato, può aver peccato per equità.

Quindi io faccio preghiera al Senato perchè abbia la compiacenza, nell'interesse del suo decoro, giacchè di decoro del Senato si è tanto parlato, di sentir la difesa di questa legge. Se il Senato non me l'accorda, mi rassegnerò; ma parmi che questa sia una questione di convenienza.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Poggi fu iscritto precisamente nel giorno in cui egli venne per la prima volta, mentre pendeva la presente discussione al Senato; e prima di lui erano già iscritti i signori Senatori Gallotti e Piola, pei quali non è ancora venuto il turno della parola.

Del resto, ricordo al Senato che quando pronunciava ieri la prima parte del suo discorso il signor Ministro Guardasigilli, hanno chiesto la parola i signori Senatori Boncompagni di Mombello e De Filippo: ond'io li prego a voler dichiarare se intendano parlare per un fatto personale.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Intendo precisamente parlare per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. Ed io pure.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Prego il Senato a voler rammentare il discorso fatto ieri dall'onorev. Ministro Guardasigilli, e se non sia equa la domanda mia di essere udito per poco.

Molte voci. Sì, sì, ha ragione.

PRESIDENTE. Sta bene: e rimane pure inteso che quando la chiusura venisse dal Senato decretata avrà il signor Relatore il diritto della parola. Intanto, e prima di porre a partito la chiusura della discussione generale, avverto che il motivo pel quale il signor Senatore Poggi ha chiesto di parlare nell'atto stesso che io leggeva al Senato la domanda di chiusura, consiste in ciò ch'egli intende di cogliere l'occasione onde svolgere le sue idee intorno alla legge del 1871 della quale egli fu il Relatore. Mi pare che all'uopo ei potrebbe prendere la parola al momento in cui si discuterà l'articolo primo del presente disegno di legge. Domando all'onorevole Senatore Poggi se si accontenta di venir iscritto per parlare sull'articolo 1.

Senatore POGGI. Io insisto per avere la parola prima della chiusura della discussione generale, perchè tutto quello che dovrei dire non concerne solamente l'art. 1°, ma tutto l'insieme della legge.

(Rumori, agitazione, i Senatori occupano l'emiciclo.)

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se, prima che si proceda a raccogliere i voti sulla chiusura intende di accordare la parola al Senatore Poggi.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Trattandosi di votare se debba o no dichiararsi chiusa la discussione generale, faccio notare che se il Senato dichiara chiusa la discussione, allora non parlerà più nessuno; se poi il Senato non vorrà chiudere la discussione, allora parmi che a ciascun oratore iscritto la parola debba spettare secondo l'ordine della sua iscrizione.

Per quanto mi riguarda, dichiaro che per me è cosa indifferente il parlare in occasione della discussione generale, ovvero in occasione dell'art. 1°, molto più che nel mio discorso mi sono occupato quasi unicamente dell'art. 1°. Per me la discussione dell'art. 1° è sede opportunissima per parlare una seconda volta, ed in questo caso pregherei il signor Presidente di conservarmi il mio grado nell'ordine delle iscrizioni.

PRESIDENTE. E l'on. Senator Poggi insiste ancora nel voler parlare prima della chiusura della discussione generale?

Senatore POGGI. Poichè parmi che il Senato mi consenta di dire, quando verrà in discussione l'articolo 1°, tutto quello che avrei creduto di dire adesso, io non ho difficoltà di riserbarmi a parlare in quell'occasione.

PRESIDENTE. Questo è appunto ciò che io le aveva offerto testè.

Senatore AMARI. A nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale dichiaro ch'esso si asterrà dal votare su questa questione.

PRESIDENTE. Domando infine al Senato se intenda che i due Senatori che hanno domandato la parola per un fatto personale mentre ragionava il Guardasigilli, cioè i Senatori Boncompagni Di Mombello e De Filippo, parlino prima o dopo la chiusura della discussione generale.

Voci prolungate: Dopo, dopo!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale: quelli che intendono di approvarla, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani al tocco, si terrà seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La seduta è sciolta (ore 6 30.)

XLIV.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Comunicazione di lettera del Senatore Farina — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Parole del Senatore De Filippo per fatto personale — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore Lampertico Relatore — Osservazioni del Senatore Barbaroux (dell'Ufficio Centrale) — Dichiarazioni del Senatore Bargoni e del Ministro di Grazia e Giustizia — Deliberasi di passare alla discussione degli articoli — Reclamo del Senatore Poggi — Discorso del Senatore Alfieri sull'art. 1 e sua presentazione di un contro-progetto — Considerazioni del Senatore Poggi contro l'articolo 1 — Modificazione proposta dal Senatore Pantaleoni — Proposta del Senatore Cadorna C. — Emendamento del Senatore Eula — Approvazione della proposta del Senatore Cadorna C. — Proposta del Senatore Arese di tenere seduta il domani alle ore 2 — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Gallotti a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione delle proposte de' Senatori Arese e Gallotti — Comunicazione di un messaggio del Sindaco di Roma.*

La seduta è aperta a ore 1 1[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Esteri, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Guerra, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e della Marina.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione.

N. 88. Stanislao Cossu di Cagliari, domanda che nel progetto di legge sul riordinamento del notariato venga inscritta una disposizione transitoria in favore di coloro che prima delle nuove leggi cumulavano l'esercizio della professione di notaio e di procuratore.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera del Senatore Farina:

« Il sottoscritto, per testimoniare all'E. V. un atto di deferenza, accettava la nomina di componente la Giunta per l'inchiesta agraria, in sostituzione del Senatore Ciccone, sperando pure che le condizioni di sua salute lo avessero posto in grado di compiere un tale dovere. Sventuratamente ai primi malanni se ne sono aggiunti dei nuovi, per i quali nessuna grave occupazione le viene consentita; e d'altronde richiedendosi per lo incarico sopra citato seria e lunga occupazione, crede indispensabile dovere rassegnare all'E. V. la sua dimissione dal predetto onorevole mandato.

« Col più profondo rispetto, ecc.

« Dal Senato, 3 maggio 1877.

Dev.mo suo
M. FARINA. »

Debbo dichiarare che essendo riuscite inutili le insistenze fatte presso il Senatore Farina, per farlo desistere dal suo proposito, ho nominato a surrogarlo, nella qualità di membro della Giunta per l'inchiesta agraria, il Senatore De Siervo.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge. Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al Senatore De Filippo per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. Sarò brevissimo. Nel mio breve discorso dell'altro giorno affermai che il Ministro Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento, per sostenere l'opportunità di questa legge, e perchè (sono sue parole) non si dica che questo sistema di separare da un Codice qualche titolo per farne una legge speciale sia in sè difettoso e riprovevole, accennava ad un fatto somigliante avvenuto nel 1860.

E per essere esatto mi consenta il Senato che io legga le sue medesime parole, come vennero pubblicate nel resoconto della Camera de' Deputati:

«Ma più che questo esempio, concedetemi di invocarne un altro, che per me è assai più autorevole.

« Quando (egli disse) nel 1860 ebbero luogo quelle annessioni di provincie, che a poco a poco costituirono lo Stato italiano, e specialmente le prime dell'Emilia e della Toscana, questi paesi non avevano lo stesso Codice penale subalpino. Ma già nel 1860 si era nell'Emilia con una legge decretato, che quel Codice penale del 1859, di cui facevano parte gli articoli ora in discussione, dovesse entrarvi in osservanza dal primo di gennaio del successivo anno 1861.

« Ciò non ostante, o Signori, non reputò inopportuno il Parlamento italiano di occuparsi nello stesso anno 1860 di questa questione; e benchè non mancassero che pochi mesi dal giorno già certo e designato, in cui il Codice penale del 1859 dovesse andare in osservanza nell'Emilia, non si mancò dal conte di Cavour e dal compianto Rattazzi di presentare uno speciale schema di legge, acciò venissero anticipatamente questi soli articoli posti in osservanza nell'Emilia ed altresì nella Toscana. In quella occasione parimente fu presentato dall'onorevole Guardasigilli ministro Cassinis un progetto, che distaccava dal resto del Codice penale questi articoli medesimi, acciò fossero dal Parlamento anticipatamente approvati.»

E dopo aver riferito un brano della Relazione della Commissione della Camera della quale Commissione dichiarò di aver avuto l'onore di far parte, e un altro brano dell'Ufficio Centrale del Senato, conchiuse:

« Il Senato approvò anch'esso col suo voto la proposta. Essa costituisce la legge del 2 luglio 1860, nella quale leggesi così prescritto:

« Saranno pubblicati e avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859. »

Ma il signor Ministro, ad onta che fosse stato componente la Commissione della Camera dei Deputati che avea riferito su questa legge del 2 luglio 1862, era caduto in un equivoco, poichè essa se estendeva i suddetti articoli alla Toscana, non li estese all'Emilia, appunto perchè, siccome fu espressamente dichiarato nella Relazione ministeriale, il Codice penale del 1859 era già in vigore, o sarebbe andato in vigore, non rammento bene, fra poco tempo.

Ecco il testo esatto della legge del 1860, che io già lessi nel mio discorso al Senato.

« Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, sulle competenze del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con la legge del 20 novembre 1859. »

Giudichi ora il Senato da qual parte sia la ragione, o il torto, e se l'argomento da me rilevato a favore del mio assunto non conservi tanta forza, per quanta ne perde l'argomento che facea il sig. Ministro, il quale, su questo punto, mancava totalmente di base.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non volendo prendere la parola ad ogni momento per non tediare il Senato, io mi riservo di rispondere dopo aver sentito le osservazioni degli altri oratori.

PRESIDENTE. Era iscritto l'onorevole Senatore Boncompagni di Mombello per parlare per un fatto personale, ma avendo rinunciato alla parola, questa spetta all'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori, l'Ufficio Centrale aveva proposto una mozione sospensiva, e ciò perchè la legge grave in sè, evidentemente acquista un carattere di maggiore gravità quando si separa dal Codice penale.

Dopo l'ampia discussione che ebbe luogo nel corso di questi giorni, l'Ufficio Centrale venne nella persuasione che al Senato fosse gradito di entrare nel merito della legge ed un tale divisamento l'Ufficio Centrale non poteva che accettarlo di lieto animo.

Quando l'onorevole Ministro Vigliani si felicitava col Senato di avere ultimato nel Codice penale *Monumentum aere perennius*, per verità noi non ci aspettavamo che questo monumento si sgretolasse sì presto da caderci a scheggie sul capo. Voi avete udito, o Signori: l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ci viene oggi innanzi *non suae lictor sed alienae severitatis adparitor*, e non teme il rimprovero di quell'antico: che i sigilli dello Stato sieno in sua mano non tanto per esprimere testimonianza dei suoi ardimenti, quanto l'ossequio al suo antecessore.

Non è una legge cotesta che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli abbia tratto dal fondo inesauribile della sua dottrina! L'onorevole signor Ministro ha accettato l'umile e modesta parte di esserne il padrino o tutt'al più il padre putativo. E d'altronde da una singolare preoccupazione è compreso l'animo del Ministro Guardasigilli: che il Senato non abbia a contraddire se stesso! Se ne è fatto perfino mallevadore presso i Procuratori del Re, sebbene la garanzia della *senatoria libertas* in modo molto certamente più prezioso per noi stia scritta nell'articolo 56 dello Statuto del Regno.

Nel prendere la parola dopo così ampia discussione mi trovo reso molto difficile, molto arduo il mio ufficio dagli oratori che mi hanno preceduto.

Nelle attinenze col Codice penale ne parlò l'onorevole Senatore De Filippo; nel campo del diritto comune l'onorevole Senatore Linati; in relazione al diritto pubblico che regola le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, l'onorevole Senatore Boncompagni; quanto al diritto storico l'onorevole Cadorna; in ordine alle circostanze di fatto l'onorevole Mauri; ed in vista delle condizioni religiose, comunque sotto diverso aspetto, gli onorevoli Senatori Airenti e Pantaleoni.

Ma se l'ufficio mi è reso difficile dai contradittori della legge, mi è reso più facile dai fautori di essa. Ed in vero i più di loro, come il Senatore Cannizzaro, il Senatore Amari, il Senatore Sacchi, hanno approvato la legge per circostanze estrinseche, piuttosto che per la bontà della legge in se stessa.

Altri, come il Senatore professore Moleschott, non prese in esame la legge, ma senza più la accettava, non tanto per sè medesima, quanto perchè è un primo passo in un nuovo sistema di diritto pubblico.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella riproverebbe questa legge come diritto normale nel Codice penale: la accoglie come legge di difesa, come legge eccezionale, come legge straordinaria.

Pure nell'animo di parecchi di voi, specialmente dopo il discorso dell'onorevole Guardasigilli, può essere rimasto un dubbio, non forse nelle leggi patrie, vi sia, come qualcheduno degli oratori si espresse, una lacuna per quanto riguardi l'abuso dei ministri del culto. Indipendentemente poi dalla bontà della legge il trambustio che si agita intorno a noi, giustifica presso alcuni un qualche provvedimento.

Si è intorno a questi due capi che sembra si riduca particolarmente l'obbligo mio; ed io lo adempirò, ponendomi in guardia, come mi ha messo in avvertenza l'onorevole Amari, da ogni prevenzione. Ben vi hanno, è vero, prevenzioni, da cui l'animo nostro liberarsi non sa nè può, ma fortunatamente io non conosco doveri che si contraddicano o si contrastino, conosco solo doveri che si coordinano e si aiutano: nè credenze religiose conosco, che mi abbiano impedito giammai nel servire alla patria, e dire mi si conceda, alla scienza.

L'onorevole Ministro Mancini si riferì l'altro ieri particolarmente alla legge del 1854, al Codice penale del 1859, alla legge del 1860, di cui testè di nuovo ha ragionato l'onorevole De Filippo. Credette con ciò il Ministro dimostrare al Senato che la legge la quale ora vi viene innanzi, derivi per legittima genealogia da quelle di cui ho fatto cenno. Se questa fosse la figliazione della legge, non sarebbe che una di quelle figliazioni disgraziate che sono colpite dall'articolo 180 del Codice civile! La legge del 1854 contempla veramente fatti che nessuno dubita sieno reati e reati speciali dei ministri del culto: quei reati medesimi, che già nella presente legislazione sono puniti dalla legge del 1871.

La legge 5 luglio 1860 ha intanto carattere di legge di unificazione, ma ad ogni modo nè questa nè il Codice penale del 1859 possono ora addursi a favore di questa proposta, anzi tutt'altro, perchè il Codice penale del 1859, e la legge del 1860, che ne riprodusse alcune disposizioni, presuppongono un diritto pubblico per le relazioni fra Stato e Chiesa affatto diverso da quello odierno. Ed in fatto l'onorevole Ministro Guardasigilli Cassinis che ha detto nel presentare alla Camera dei Deputati quella legge di unificazione?

« Che essa era la conseguenza dello stato di consociazione in cui secondo il diritto pubblico del Regno stavano tuttora uniti insieme il potere spirituale e civile, la Chiesa e lo Stato, derivandone quindi la civile e politica necessità che con apposita legge si provvedesse, quasi in ciò consenzienti le due società stesse, alla sicurezza sociale ».

Possiamo ora dire altrettanto? Son queste le nostre relazioni odierne fra Stato e Chiesa? Un precedente legislativo, che ancora non venne citato nel corso di questa discussione, mi rafferma vieppiù nella persuasione, che ogni precedente legislativo che si adducesse, non ci darebbe che un argomento di più per respingere una proposta, siccome questa, per la diversità appunto dei sistemi di diritto pubblico, con cui necessariamente connettonsi siffatta disposizioni penali.

La Commissione governativa per la revisione del Codice penale nel 1868 prese essa pure ad esame gli articoli del Codice penale concernenti gli abusi dei ministri del culto, e comunque abbia riconosciuto necessario di modificarli e precisarli, tuttavia perchè ha mantenuto quegli articoli di Codice penale? Precipuamente perchè precedentemente avea deliberato di nulla innovare, che avesse attinenza col diritto pubblico. Una innovazione nelle disposizioni di diritto penale, che hanno attinenza coi principî di diritto pubblico interno, avrebbe arguito un'adozione di principî diversi di diritto pubblico interno, il che non era nelle facoltà della Commissione.

Ora, se l'abolizione di quelle disposizioni faceva nascere il dubbio che con esse si portasse un'alterazione nei principî delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, non è ragionevole, o Signori, un'apprensione che colla reintegrazione di quelle disposizioni, l'effetto vada forse più in là di quello che veramente si vorrebbe conseguire? E tanto più piglio animo a considerare che questi antecedenti legislativi non possono militare a favore della legge che si discute, dacchè un insigne uomo di Stato, onore di questa Assemblea e dell'Italia, il Senatore Sclopis, dolente di non potere intervenire a questa discussione, spontaneamente mi fece l'onore d'invitarmi a combattere il progetto di legge (lo Sclopis Relatore al Senato subalpino della legge del 1854), e ricordando le parole di Bacone da Verulamio:

Triplex est injustitiae fons, vis mera, illaqueatio malitiosa pretextu legis, et acerbitas ipsius legis, qualificò questa legge d'ingiusta, specialmente pel secondo capo: *illaqueatio malitiosa.*

Ma il Senato ha approvato il progetto di Codice penale, osservava ieri l'onorevole Ministro Gurdasigilli, epperciò cadrebbe adesso in contraddizione. In questo modo di ragionare io non posso seguirlo, perchè parmi che nessuno ci guadagni. Se poi dalle contraddizioni degli uomini passiamo a quelle dei Parlamenti, la storia di queste contraddizioni (se pure contraddizione in questa occasione ci fosse), è molte volte la storia dei progressi legislativi.

La riforma elettorale in Inghilterra; la libertà del commercio dei grani; l'emancipazione dei cattolici sono provvedimenti legislativi i quali vennero respinti più e più volte, finchè finalmente vennero accettati. E fosse stata accettata prima la emancipazione dei cattolici, come lamentano non si sia fatto, gli

storici liberali inglesi, quando l'aveva proposta il Pitt, in quel punto in cui l'Inghilterra stava per esporsi al gran cimento nazionale alla fine del secolo scorso!

Tutti i provvedimenti che ho addotti sono la storia di restrizioni le quali per lungo tempo si sono mantenute e finalmente dallo stesso Parlamento vennero abrogate.

Ma havvi veramente contraddizione? Mi si permetta, o Signori, intanto prima di tutto di notare una differenza tra il progetto di Codice penale votato dal Senato e la legge attuale; differenza, a cui adesso si vuole dar poca importanza!

Nel progetto di Codice penale si era introdotta una distinzione di pene, le prime per quelli cioè che delinquono per perversità di animo e per premeditati rei propositi, le altre per i delinquenti politici o per coloro che furono trascinati da impeto d'ira e da passione di natura improvvisa e non ragionatrice. Or bene: allora dicevasi che questa distinzione di due categorie di pene, l'una per i reati comuni, l'altra per i reati politici, siccome questi, di cui si tratta, ha qualificato l'onorevole sig. Ministro, era voluta dalla scienza e dall'opinione di illustri scrittori, ed anco dai pareri di molte magistrature: allora dicevasi, che questa distinzione è razionale ad un tempo ed umana. Ed oggi con tanta disinvoltura si viene a sostituire al carcere la detenzione!

L'onorevole Ministro ha molto insistito sulla clausola limitativa, che venne introdotta dall'altro ramo del Parlamento. La Camera dei Deputati non volle che fosse punito un abuso qualsiasi del ministero ecclesiastico, per quanto pure turbasse la pace delle famiglie e la coscienza pubblica, quando contemporaneamente non offenda la legge e le istituzioni dello Stato.

Ma, intendiamoci, la clausola la quale venne introdotta dalla Camera dei Deputati è limitativa, se si riferisce a fatti; se invece si riferisse alle intenzioni, sarebbe anzi tutt'altro, ed acquisterebbe significato estensivo e latitudine di applicazione. Ora, se stiamo nel campo dei fatti, io vorrei mi si indicasse quale delle offese alle leggi e alle istituzioni dello Stato rimanga impunita nel Codice penale; se invece si volesse investigare le intenzioni, manifestamente scorge il Senato a quali arbitrî si aprirebbe l'adito.

Fosse anche identico il progetto di legge come è stato votato dal Senato nel Codice, fosse anzi non già un progetto di legge, ma legge, avesse appunto l'efficacia che viene dall'approvazione di tutti i poteri dello Stato, ancora sarebbe una necessità di ritornarvi sopra dopo le così contraddittorie interpretazioni alle quali ha dato luogo.

Ed invero nella Relazione alla Camera dei Deputati, che in qualche modo dovrebbe costituire quasi un'interpretazione autentica della legge, è esplicitamente detto, che per sua missione lo Stato deve reprimere l'indebito rifiuto dei servizi religiosi a danno del credente, o ad offesa della pace dello Stato. Non così esplicite anzi piuttosto in senso contrario, sono state le dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

E qui in questi giorni stessi noi abbiamo udito l'onorevole Pantaleoni e l'onorevole Borgatti dichiarare che essi avevano accettato quell'articolo in un senso molto diverso da quello che alcuni, a ragione o a torto, vogliono attribuirvi nella presente discussione.

Anzi l'onorevole Senatore Borgatti, che pure ha votato quell'articolo nel progetto del Codice penale, non ci ha forse detto, non solo che ora, così com'è inteso e interpretato, non lo voterebbe punto, ma di più si trovava nell'impossibilità di proporre per conto proprio un qualunque emendamento? Fosse dunque anche legge, sarebbe questo il vero momento di una interpretazione autentica, poichè se anche altro non vi fosse stato che la discussione di questi giorni, io vi domando, che cosa potrebbero fare i giudici quando si desse loro ad applicare un articolo accompagnato da commenti così disparati e contradittorî come quelli che ebbero luogo nel corso della discussione?

L'onorevole Guardasigilli aveva già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, che della formola adottata dal Senato neppur egli era contento, e raccomandava all'altra Camera che approvasse l'articolo così come era venuto dal Senato, e ciò in omaggio al Senato.

Ora infine non trova di meglio, che approvare la stessa formula, sebbene però sia pronto ad accogliere qualsiasi modificazione purchè l'articolo si salvi.

Ma il guaio non tanto sta nella formula, quanto nella nozione stessa che vuolsi esprimere.

Da parte nostra ci siamo studiati di trovare un'espressione corretta, ma come si fa, se è sbagliato il concetto stesso?

La forma è quella per cui si può dire che l'ente sia qualche cosa di determinato; forma è quella che dà l'essere alle cose. E senza ora discutere filosoficamente di una celebre proposizione, qui corre il detto che « l'uomo non può *parlare* il suo pensiero se non *pensò* prima la sua parola ».

Che la mia proposizione azzardata non sia, lo dimostra il diritto penale nello stato odierno della scienza.

Venne già citata dall'onorevole De Filippo una sentenza di quell'illustre giureconsulto che è il Carrara. Il Carrara però si esprime in proposito, e più ampiamente, non in un solo luogo della sua opera, ma si può dire quasi con predilezione, in più luoghi:

« All'oggettivo della pubblica tranquillità dovrebbe referirsi anche l'indebito rifiuto di sacramenti per parte dei ministri della religione, quando potesse elevarsi a delitto, lo che non credo. Dovrebbe referirsi ai delitti contro la pubblica tranquillità, perchè simile rifiuto non già si punirebbe per guarentire ai cattolici i sacramenti che desiderano, ma soltanto per evitare i disordini e le agitazioni che simili rifiuti frequentemente cagionano. Ma io non credo che di ciò possa farsi un delitto, nè in alcun modo occuparsene l'autorità secolare. La disposizione dell'articolo 268 del Codice sardo è infatti contraria ad ogni senso giuridico, e repugnando anche al senso morale dei giudicanti, li ha portati e li porterà costantemente ad assolvere ».

« Come la Chiesa non può sindacare un ufficiale laico che rifiuti l'ufficio suo a chi ne lo implori, così l'autorità secolare non può chieder conto ai sacerdoti del perchè nieghino od accordino i sacramenti. Amministrarli o niegarli è nelle facoltà da Cristo conferite esclusivamente al clero; e questo non ne deve rispondere che a Dio, alla propria coscienza e, tutt'al più, ai suoi superiori ecclesiastici. Costringere colla minaccia della pena un sacerdote ad amministrare qualunque sacramento che egli creda dovere di coscienza sua rifiutare, è una vera tirannide che pone il sacerdote fra il bivio della prigione e del tradimento del proprio dovere: è una coazione, una violenza morale contro alla stessa libertà di coscienza proclamata dai governi civili. Se il rifiuto fu accompagnato da insulti, contumelie per parte del parroco, sorgerà la figura del delitto comune, secondo la natura dei fatti. E se possono esservi speciali ragioni relative al rifiuto di sepoltura, queste appellano a circostanze eccezionali delle quali accade parlare nella classe dei reati contro la pubblica salute. Ma prescindendo da ogni altra figura criminosa che emerga dal fatto, il solo rifiuto dei sacramenti non può essere nè delitto, nè trasgressione, perchè il potere laico non ha competenza a sindacare se quel rifiuto fu o no doveroso. »

Nello stesso modo si esprimeva il Ministro Vigliani nel presentare al Senato quel progetto il quale ebbe la vostra approvazione, e che ora si ritorce contro di noi.

Ecco le sue parole:

« Il Codice penale subalpino aveva ordinate alcune disposizioni repressive allo scopo di porre un freno ai pericoli sopraccennati. Ma delle due specie di reato contenute nel suo art. 268, discorsi cioè pronunziati dal ministro del culto in pubblica adunanza, e l'*indebito rifiuto degli uffizi spirituali*, questa seconda specie è stata cancellata dal nostro diritto penale, come non più conciliabile colla libertà concessa alla Chiesa, in virtù dell'altra legge del 5 giugno 1871 che tenne dietro a quella delle guarentigie, in quanto l'indagare e il giudicare la legittimità della causa del rifiuto di un atto religioso, ecceda la competenza del potere civile. »

È dunque evidente che il Senato quando ha approvato l'articolo del Codice penale, per espressa dichiarazione del Ministro, e per le espresse dichiarazioni che si sono fatte da coloro stessi che hanno approvato il progetto, come l'onorevole Pantaleoni e l'onorevole Borgatti, avea inteso di escludere dalla nozione del reato il rifiuto dei sacramenti.

Il Ministro dichiarò che egli non intende la cosa altrimenti, ma a che giova il commento se il testo è viziato da intrinseca contraddizione?

L'onorevole Guardasigilli ha detto che non gli passa pel capo di ripristinare (notate bene) i *processi* amministrativi per abuso. È verissimo;

ma se non riproduce i *processi* amministrativi per abuso, riproduce però la *nozione* di esso.

Ogni volta che nella storia si tentò una definizione, una limitazione, una determinazione di questa nozione fu opera vana ed impossibile. Portalis lo ha detto quando propose l'adozione degli articoli organici che accompagnarono il celebre concordato.

« Non si volle definire perchè si volle che *ce prétexte fut indéfini.* »

Ne citerei un'altra delle autorità se non fossi persuaso che tutti, e certamente anche il signor Ministro, la repudiamo. Vi fu infatti un giorno in cui in un'Assemblea politica si fece udire una voce: *facciamo contro i nemici della patria la legge, ma queste leggi occorre che arbitriarie sieno.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chi è questo scrittore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Danton!

Ora vediamo se quella dizione che l'onorevole Ministro considera non tanto contenere un difetto di pensiero, quanto piuttosto di forma, si possa mettere d'accordo con certi principî che non sono controversi.

Libertà di coscienza: dunque, vuol dire, mi pare, che non possiamo inframmettere nel più intimo ed essenziale esercizio di tale libertà l'intervento del Questore e del Procuratore del Re.

Libertà di pensiero: dunque non si può intimorire la persona che ha diritto di esercitare questa libertà nell'ufficio più sublime che gli insegna la sua vocazione.

Libertà di culto: dunque non si può violarne la parte essenzialissima, quella dei rapporti personali d'intima e sovrana natura tra l'uomo ed il sacerdote del culto a cui appartiene.

Veniamo alla formula come ci viene propostà. *Abuso* del ministero! ma allora ci troviamo di fronte a credenze che non passano per opera di alcuno in esteriorità e non sono punibili, ovvero a opinioni che si risolvono in atti esteriori pericolosi, e allora si ha il Codice penale. La violazione di questi principî nelle vicende dei tempi provenne dalla teocrazia, dall'autorità regia, dal privilegio di casta. Ma troppo si riproduce oggidì sotto la larva di libertà politica. Da qualunque parte derivi l'offesa alla libertà, noi dobbiamo respingerla.

Quando si discusse nella Camera dei Deputati la legge del 17 maggio del 1866, nell'avvicinarsi alla guerra nazionale, per quelli che osassero contrastare al compimento della nazionale unità, è stato proposto che fossero condannati a domicilio coatto quelli che davano *fondato motivo di adoperarsi contro la patria.* « *Fondato motivo,* così si esprimeva il Guerrazzi, non significa più il giudizio vago forse passionato, forse fallace, di una disposizione di animo, di un desiderio intimo, di una volontà recondita. Il fondato motivo deve presentare qualche cosa di sensibile, qualche cosa di definito, qualche cosa insomma della quale bisogna rendere ragione, come di fatto generatore dal giudizio. Qui non cade più la convinzione; della convinzione tutti parlano, ma nessuno sa la convinzione che sia e dove sia. Inoltre occorre la locuzione *adoprano,* e questa così filologicamente, come logicamente significa fatto non già pensiero, proponimento o sospetto che altri potrebbe concepire della intenzione recondita della gente. » E l'onorevole Deputato Mancini così si esprimeva: « Duopo è evitare la inquisizione pericolosa, scrutatrice dell'intimo pensiero, da cui sarebbe legittimato un formidabile arbitrio, escludere ogni criterio soggettivo, personale, e stabilirlo oggettivo. »

Il turbamento della *coscienza pubblica!* o Signori, nel corso della storia noi troviamo sempre qualificate come leggi perturbatrici, come leggi turbative della pace pubblica, le leggi che erano in opposizione coi sentimenti predominanti.

Il progetto di legge ci allarma dei pericoli che possono turbare la coscienza pubblica in causa di alcune funzioni del culto. La Relazione della Commissione parlamentare per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici presentata alla Camera dei Deputati il 16 aprile 1866, metteva invece in avvertenza, doversi usare cautela nel proclamare per legge divieti soltanto per il timore e sospetto che certi fatti diventino in dati casi e in date circostanze delittuosi; non menomare la libertà individuale e i diritti dei cittadini, non sottoporne l'uso all'autorizzazione preventiva dell'autorità politica. E badate bene quale ragione si adduceva di tutto ciò: « perchè simili divieti, quando non sono giustificati, urtano di troppo contro la coscienza pubblica e generano il fanatismo religioso. »

Un tempo potevasi parlare di coscienza pub-

blica, quando una sola era la manifestazione delle credenze, che le leggi permettevano: ma questa unità di coscienza pubblica ufficiale quanto non ha costato ai popoli civili! Come può oggi parlarsi di coscienza pubblica nella libera manifestazione delle più varie opinioni?

Mi risovviene di un celebre processo che in nome della morale pubblica venne intentato a Paolo Luigi Courier.

Non so in che avesse motteggiato certi abusi della corte, e venne posto a processo in nome della morale pubblica.

Che cosa occorreva prima di tutto, così si è difeso, che stabilisse il Procuratore del Re?

Prima di tutto occorreva che definisse in che cosa consiste la morale pubblica, e poi in che modo si oltraggi: e ciò appunto si è quello che ha dimenticato.

Si fosse trattato di quella morale, su cui si fondano le famiglie, di quella morale che sancisce i patti, di quella morale la quale è riconosciuta come il vincolo necessario della sociale convivenza!

Ma dove entrano in campo le prevenzioni politiche, come parlare di morale pubblica, acconsentita da tutti? Dove mai quel carattere *oggettivo* che il Deputato Mancini ci raccomanda di porre in sodo?

L'onorevole Cadorna, per investigare che vi fosse di vivo e reale nell'articolo primo, ne ha fatto spietatamente un esame anatomico. E quando l'onorevole Cadorna particolarmente insistette non potersi punire se non fatti pubblici, forse che l'onorevole Ministro è giunto a schermirsi da tale osservazione col replicare che vi sono pure dei fatti privati, i quali trovano punizione nel Codice?

L'onorevole Cadorna non avea parlato in via assoluta, ma solo in relazione ai reati sociali: ma forse allorchè viene sostituita alla pubblicità del fatto la pubblicità degli effetti, ciò non avviene senza gravissimo pericolo? Chi non vede la differenza tra un fatto che sia pubblico per sè stesso, ed un fatto che per sè stesso è privato, e non diventa pubblico che successivamente, nè per opera di colui che ne è l'autore?

Almeno quando i fatti si sono compiuti sotto gli occhi del pubblico, una guarentigia vi è, perchè ciascuno si può sopra di essi formare un plausibile raziocinio.

Ma tutti i maestri di diritto criminale insegnano quanto pericolo vi sia nel far equivalere alla pubblicità concomitante dell'atto una pubpubblicità successiva, ossia all'intrinseca reità del fatto le conseguenze che ne sono derivate per opera altrui, ed alle quali l'autore del fatto sia completamente estraneo. Se altri qualsiasi contro la volontà e previsioni di chi privatamente ha dato un consiglio od ammonimento, lo andò propalando, e con ciò produsse il turbamento dell'ordine pubblico, è ingiusto il rendere responsabile dell'altrui malignità o dell'altrui imprudenza chi nel dare quel consiglio o quell'ammonimento si era tenuto entro quei limiti, nei quali mancano le condizioni esteriori le quali rendono punibile un fatto.

L'onorevole Senatore Cadorna si è domandato dove mai sia la vera, la genuina, la schietta testimonianza della coscienza pubblica. È strano invero, ma queste espressioni di scandalo pubblico, di turbamento di coscienza pubblica dove si trovano prevalentemente? Nei libri ascetici! ed i maestri di cose criminali come il Carrara deplorano che frasi siccome queste sieno state ben troppo portate dal chiostro nel foro. Anche etimologicamente, della voce scandalo sta quello che dicono gli jonii e i greci moderni che nell'agitarsi delle varie opinioni, nel manifestarsi di tutte le credenze l'un suono coll'altro si *scandalizza*, in maniera che il suono confuso, il quale ne viene formato, non potrebbe se non intorbidare il giudizio del giudice.

Un articolo siccome quello che sta in capo al progetto di legge e che venne particolarmente fatto segno delle nostre censure, quando presso a poco sussisteva nel Codice penale del 1859 ha dato luogo a giudizii ora eccessivamente blandi, ora eccessivamente severi. Qualche volta si volle interpretare nel senso che il ministro del culto si intenda nell'esercizio del suo ministero sempre e dovunque, persino nella vita privata. Talvolta invece si volle che anche negli atti del suo ministero non si abbia a considerare per la legge penale un abuso l'esercizio sincero del suo ministero nei limiti che a lui prescrive il dovere.

Ora quindi l'abuso si giudicava direttamente in relazione alle leggi dello Stato; ora invece si giudicava in relazione alle leggi ecclesia-

stiche, cosicchè si son veduti de' giudizî, i quali fondavansi sull'autorità dei Santi Padri e del Concilio di Trento per desumerne se l'assoluzione fosse bene o no rifiutata.

Se quegli articoli del Codice penale si riproducessero, non altrimenti vedremmo i giudizî un dì *pronos in misericordiam*, ed un dì *saevitia immodicos*: oggi correre alla compassione, domani versarsi nell'ira.

Daremo noi alla giustizia una base così malferma, così incerta, così vacillante?

La legge non si applicherà, si dice; si formerà nell'opinione pubblica un'interpretazione benigna che ne conterrà e ne correggerà le conseguenze.

Leggi che sieno fatte con l'intendimento di non applicarle, quando poi ne venga il momento, io non ne conosco, nè so indurmi ad approvare una legge con questo sottinteso, che resti lettera morta.

Mi risovviene la similitudine, che nella storia d'Inghilterra il Macaulay fa, di un principe nel tempo stesso il più innocuo ed il più provocatore, paragonandolo a quell'uomo che nella caccia dei tori agita un cencio in aria tanto per suscitare dal torpore la fiera, e manda di quando in quando un dardo con l'avvertenza però, che questo dardo non ferisca troppo fitto.

Del resto, è impossibile non considerare questa legge in relazione al diritto pubblico, ed a ragione disse l'onorevole Senatore Pantaleoni: queste disposizioni son proprie di quei paesi in cui havvi la religione di Stato, oppure le relazioni fra Stato e Chiesa sono regolate da concordati. Dimostrò questa sentenza l'onorevole Senatore Boncompagni quando egli citando il Cormenin ne ricordò la dipendenza da una condizione sociale in cui chi non era credente, non era neanche cittadino; ed in cui la nascita, le nozze, la morte erano costantemente accompagnate dalla religione. E badate che ancor più delle leggi si erano le opinioni comuni, le quali contribuivano a mantenere tale stato sociale.

In conformità parimenti alle opinioni dominanti ricevevano norma le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, quando i magistrati dovevano giurare di essere cattolici; quando dal giudice civile si decideva talvolta sulla forma, ma sul fondo si interpellava il giudice ecclesiastico; quando infine si era in quel sistema che venne qualificato tra gli altri dal compianto Boggio siccome sistema di immistione delle due potestà ecclesiastica e civile.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella disse che queste disposizioni non hanno che fare cogli appelli per abuso, e l'onorevole Ministro Guardasigilli disse, come ho già avvertito in principio, che non intende di ristabilire il processo per abuso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi, ho accennato all'appello amministrativo.

Senatore LAMPERTICO. Sta bene, non intende ristabilire l'appello amministrativo per abuso. Ma, dissi io allora e mantengo, che se non ristabilisce l'antica *procedura* per abuso, ristabilisce però la *nozione* dell'abuso, tanto è vero, che dove ricorre per precisarne, specificarne il significato? agli articoli organici, i quali tennero dietro al concordato.

Anzi, facile erudizione codesta, non ha ricordato il signor Ministro, che questo sistema non ha la sua storia solo in Francia, ma bensì costituiva l'ordinaria norma nelle relazioni fra Stato e Chiesa anche altrove? Basterebbe invero citare il Regolamento di Emanuele Filiberto.

Or bene: prima di tutto, tanto negli articoli organici come negli antichi statuti della Regia protezione negli Stati Sardi, disposizioni siffatte non sono isolate, ma si completano e si contemperano le une colle altre. Vi sono contemplate bensì le usurpazioni del potere ecclesiastico verso il potere civile, ma in pari tempo quelle del potere civile verso il potere ecclesiastico.

Così in seguito agli articoli organici venne interposto appello per abuso contro il Prefetto della Loira, che avea illegalmente proibito a certi ecclesiastici la predicazione; così il cardinale Caprara si provvide contro una lettera dogmatica d'un Commissario di polizia sull'accompagnamento funebre: non è bello pensare un Commissario di polizia che fa lettere dogmatiche?

E quali sono gli esempi d'abuso specificati negli articoli organici? Quale applicazione possono avere mai nel nostro sistema di relazioni fra Chiesa e Stato?

Usurpazione od eccesso di potere! Dalla giurisprudenza francese risulta che per questo capo si riscontra l'abuso, o quando alcuno si

richiama al potere civile pel fatto che l'autorità ecclesiastica abbia ecceduto nell'esercizio del suo potere, o quando l'autorità ecclesiastica dà pubblicazione ed esecuzione ai suoi atti senza l'assenso regio. Ma oggi come può parlarsi di tutto ciò se per l'articolo 16 della legge 13 maggio 1871, ogni forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, eccetto che per la destinazione dei beni e la provvista dei beneficî, è abolito, e se per l'articolo 17, nel tempo stesso che agli atti dell'autorità ecclesiastica non è riconosciuta o accordata alcuna esecuzione coatta, non è ammesso però contro gli atti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale e disciplinare alcun richiamo od appello?

Contravvenzione alle leggi e regolamenti della Repubblica! Ma allora si ricade nel diritto comune.

Infrazione delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia, ed attentato alle libertà, franchigie e usi della Chiesa gallicana! Ed eccoci rientrare senza più in un sistema, che non ha alcun riscontro possibile col nostro diritto pubblico odierno.

Ciò vale pei rapporti tra i ministri del culto e lo Stato. Per quelli fra i ministri del culto ed i cittadini, non ho che a ridire quanto più sopra abbiamo già detto: vi provvede il Codice penale.

Non ricorderò ora la procedura per abuso, perchè sia dessa che si voglia ristabilire, ma perchè quel nesso, in cui sta il diritto processuale col diritto statuente, ci renderà ancor più chiaro, che prendendo le mosse dalla nozione dell'abuso si entrerebbe oggi in una via senza uscita.

A che conduceva la procedura per abuso?

Ad una semplice *dichiarazione d'abuso*. E vorremmo noi attribuito al Governo un magistero dottrinale?

Alla dichiarazione d'abuso, seguita dalla *soppressione* dello scritto. Ed allora ci troviamo di fronte alle leggi di libertà della stampa contemperate colla legge del 13 maggio 1871.

Alla dichiarazione di abuso accompagnata da *ingiunzione* di amministrare i sacramenti. Il Ministro Guardasigilli ambisce forse di divenire un vero *Pontifex maximus?* Vi saranno i casi di coscienza a lui riservati?

Alla dichiarazione d'abuso e *autorizzazione di procedere* in via civile o criminale. Siamo daccapo nel diritto comune.

Alla accettazione di *scuse*. Neppure questa è oggidì escogitabile, dacchè la legge avrebbe pur sempre il suo corso.

L'onorevole signor Ministro per dimostrare che la nozione dell'abuso è determinata dalle tradizioni, citava tra gli altri esempi la Spagna. Certo che nella Spagna venne applicata e forse più che altrove, ma perchè il Re di Spagna si attribuiva la prerogativa di difensore della Chiesa. Basterebbe citare un concordato qualunque, citerò quello del 1803, tra il cardinale Caprara ed il Marescalchi, perchè sia palese come la nozione dell'abuso si coordina essenzialmente a principî di diritto pubblico affatto diversi da quelli che si vogliono oggidì mantenere. Nel Concordato del 1803 è stabilito che per tutti i dubbi, i quali nel Concordato non si fossero trovati risolti, si sarebbe ricorso al diritto ecclesiastico, e in ogni caso si sarebbero appianati per via di accordi tra il cardinale segretario di Stato, e il presidente della Repubblica. Devo confessarlo: una conferenza dell'onorevole signor Ministro Mancini col cardinale Simeoni alletterebbe non poco la mia curiosità; ed invero sarebbe la cosa più curiosa del mondo.

(*Ilarità*).

No, o Signori: l'Ufficio Centrale non poteva avere minimamente in capo di sottrarre alla punizione coloro i quali offendono le leggi: *non indistincta hæc defensio et promiscua dabitur, imo justis terminis dividatur:* i reati qualunque sieno *puniantur*, ma l'andare più in là, l'indagare quei fatti i quali escono dal campo del diritto penale *illicitum, anceps.*

L'onorenole Senatore Mauri ha distinto il partito clericale ed il clero: quello cosmopolita, questo italiano; il primo reclutato fra i laici non meno che fra i sacerdoti, il secondo costituito dai ministri del culto; l'uno agitato da rimpiantipolitici, l'altro consacrato all'esercizio del suo ministero.

Siamo noi giusti nel prendere certe disposizioni verso taluno pel solo fatto che appartiene ad un dato ordine di cittadini? Ed è d'altronde vero, che le leggi odierne non tengono conto di quella particolare gravità, che aggiunge a un reato commesso da un ministro

del culto il suo carattere sacerdotale, o di quella particolare autorità ed influenza, per cui in un ministro del culto diventano punibili degli atti che negli altri cittadini non sono puniti?

Il ministro del culto è nella odierna legislazione punito più degli altri cittadini perchè appunto ministro del culto, ed è punito per fatti che non sono puniti in altri cittadini.

Così si espresse l'onorevole Ministro De Falco nel presentare al Senato la legge del 1871:

« Quanto al nuovo articolo 270 che stabilisce non doversi mai applicare il minimo della pena ai ministri del culto che hanno commesso un reato qualunque nell'esercizio delle loro funzioni, è manifesto non trattarsi che di una ulteriore e ragionevole conseguenza del principio che presiede a questa riforma. Nè perciò si infligge una pena speciale o più grave; ma solo si vieta l'applicazione del minimo della pena ad un fatto che acquista una speciale gravezza per parte di colui che, commettendolo, ha abusato delle proprie funzioni e messo a più serio pericolo l'ordine sociale. »

Ecco dunque che il ministro del culto non ha mai il beneficio, cui ogni altro cittadino ha aperto l'adito, del minimo della pena.

Ed inoltre: « Noi dobbiamo (così il De Falco) considerare nel ministro del culto un cittadino, che non è dissimile dagli altri se non in quanto l'autorità della sua parola e del suo esempio ha efficacia speciale sulla condotta e sugli atti del popolo. Ma se egli non ha e non deve avere privilegi nè in favore nè in odio, è ben giusto che debba rispettare al pari di ogni altro le leggi e le instituzioni dello Stato e gli atti della pubblica autorità; e che qualora si valga, contro le instituzioni e le leggi, di quella speciale sua condizione, munita e insignita di funzioni cotanto rispettate e autorevoli, gli si chieda conto più severo del suo contegno e gli si aggravi la pena in ragione appunto della maggiore influenza che ha potuto esercitare sugli altri.

« In conseguenza di questo concetto, sebbene ogni cittadino possa senza delitto discutere, e persino censurare, con certa misura, le leggi, il ministro del culto non ha più questa facoltà, allorchè fa intervenire nella sua censura le sue funzioni, la sua autorità religiosa ed il suo ministero.

« Per queste ragioni l'art. 268 che or si propone non più punisce l'indebito rifiuto del ministero spirituale, e nemmeno cerca d'*interpretare* un discorso od uno scritto per sapere se contenga censura; ma punisce la *espressa* censura delle leggi e degli atti delle pubbliche autorità, o altrimenti chi ne fa *oltraggio* o vilipendio. »

Dunque dei fatti, che negli altri cittadini non sono puniti, sono puniti nel ministro del culto.

L'onorevole Senatore Cadorna ha ricordato come l'unità nazionale si sia compiuta, e come d' altronde si sieno eseguite leggi in opposizione agli interessi del clero senza che da parte del clero nascesse perturbamento nella pubblica tranquillità. Sarà bene di riandare alquanto più particolarmente la storia della liquidazione del patrimonio ecclesiastico.

Si son ricordate certe istruzioni della sacra penitenzieria, le quali ammonendo gli acquirenti di beni ecclesiastici perchè si mettessero in regola colla loro coscienza, potevano recare incaglio e danno a quella grande operazione.

Contuttociò la vendita dei beni ecclesiastici si è potuta compiere, ed in quelle condizioni, che trovavansi determinate dallo stato economico della nazione, e non altrimenti.

Quando procedette più prosperamente? Nel primo periodo, che è quello, in cui più potevano influire sugli animi le dette istruzioni, ma d'altronde quello, in cui maggiore la copia dei capitali disponibili, e migliori i beni messi in vendita.

Quando riprese favore? Nel milleottocento settantuno, appunto allora, che si era tolto dal Codice quell'articolo di legge, con cui si intendeva reprimere le coercizioni spirituali, che avessero distolto dall'acquisto di beni ecclesiastici, ma quando d'altronde erano cessate le cause che nel frattempo aveano portato un qualche rallentamento. E quali erano state siffatte cause?

Le desumo dalla Relazione della Commissione Centrale di sindacato sull' amministrazione dell'asse ecclesiastico presentata dal Ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 20 maggio 1872.

È una pagina molto eloquente di storia economica, e da cui si apprende quanto poco conti l'esserci o no un articolo di Codice penale, non potendo esso contribuire al buon risultato di un'operazione economica, quando questa si trova

contrariata dalle condizioni di fatto, e non potendo d'altra parte la mancanza di tali disposizioni portar danno, quando le circostanze economiche vi sono propizie.

La Commissione nelle precedenti sue relazioni non avea mancato di discorrere delle cause che a suo avviso avevano esercitato maggiore influenza sul rallentamento progressivo dell'alienazione. Nella Relazione che ho sott' occhio, credette bene di specificarle.

« Fra le cause principali che nel triennio testè decorso contribuirono a rallentare le vendite ve ne sono alcune d'indole generale e affatto indipendente dalla qualità dei beni e dei modi prestabiliti dalla legge per l'alienazione. Talune di queste cause d' indole generale sono permanenti, altre soltanto eventuali e transitorie. Le principali sono, ad avviso della Commissione, la straordinaria quantità dei beni gettata sul mercato dal demanio direttamente od a mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali; le condizioni in generale poco favorevoli alle transazioni riguardanti la proprietà fondiaria, mitigate forse un poco dopo il 1870; la scarsità dei capitali disponibili nelle diverse provincie del Regno, fatta anche più sensibile dopo gl' investimenti operati in vasta scala specialmente nell' anno 1868; le perturbazioni recate al commercio ed alle contrattazioni in generale dagli avvenimenti straordinarî dell' ultimo biennio, ed in ispecie da quello del 1870.

« Fra le cause speciali non inerenti alle qualità intrinseche dei beni da alienare ma dipendenti piuttosto da condizioni particolari ed estrinseche, meritano di essere ricordate in singolar modo: l'assoluto divieto di vendere i beni dell'asse ecclesiastico altrimenti che col mezzo dei pubblici incanti, d'onde derivano spesse volte i maggiori incentivi ai brogli ed alle collusioni fra i concorrenti alle aste e le ripetute diserzioni che hanno per effetto di rendere vieppiù problematico l'esito dei futuri incanti, non fosse altro per l' aggravamento delle spese di aggiudicazione le quali in molti casi diventano pur troppo assolutamente eccessive e sproporzionate alla entità dei lotti che si pongono novellamente all'asta; la provenienza stessa dei beni, il ricordo della quale esercita alla sua volta un'influenza piuttosto dannosa non tanto, notate bene, pei pregiudizi religiosi che pur sono alimentati con assidue cure specialmente nei piccoli villaggi ed anche nei maggiori centri di popolazione, quanto *per l'opinione generalmente accolta che i beni già appartenenti alle manimorte debbano trovarsi in cattive od almeno in poco prospere condizioni;* e finalmente la troppa elevatezza che si riscontra talvolta nel prezzo d'asta. »

L' onorevole Senatore Mauri ha accennato ad alcuni fatti molto concludenti per asserire quello che già anche dagli stessi fautori viene asserito, che in generale il clero italiano non ha dato causa a perturbazioni.

Ed ecco ieri l'onorevole Ministro parlare al Senato di quei prospetti statistici che l'Ufficio Centrale gli aveva chiesti; provano essi forse il contrario?

Prima di tutto mi conceda l'onorevole Ministro una rettificazione quanto alla storia dei prospetti medesimi, e son certo che nella sua lealtà vorrà ammetterla per esattissima.

L'onorevole Ministro ha fatto le meraviglie, che l'Ufficio Centrale si sia affrettato di formulare le sue conclusioni senza attendere questi prospetti.

Il vero si è che quando l'Ufficio Centrale ha chiesto i prospetti statistici avea già conchiuso, e ciò poteva benissimo, e perchè le sue conclusioni erano almeno in parte indipendenti da circostanze di fatto, e informate a considerazioni generali di principio, e perchè l'onorevole Ministro intervenendo nell'Ufficio Centrale e richiesto dei fatti che a suo parere aveano giustificato la presentazione della legge, non aveva infine saputo dirci, che i pochi già addotti alla Camera dei Deputati. E d'altra parte quando gli abbiamo chiesto i prospetti statistici, non fu l'onorevole Ministro a dirci, che ci volea tempo per compilarli, e che non era una buona ragione codesta per ritardare la Relazione di una legge, di che il Governo aveva bisogno?

Anzi ho chiesto di nuovo, se non i completi prospetti statistici, almeno quel tanto che il signor Ministro ne avesse già in pronto, quando all'Ufficio Centrale ho letto la Relazione, e infine non li ebbi che in quello stesso dì in cui si è aperta la discussione in Senato.

Pei fatti particolari, che al Ministero risultano indipendentemente dai prospetti statistici, l'onorevole signor Ministro si è appellato al mio

riserbo, siccome quello che ci viene imposto dal più doveroso riguardo verso persone e famiglie. Non dubiti: io intanto non parlerò che dei fatti che già lo stesso signor Ministro ha addotto in altro luogo, e ne parlerò in conformità ai documenti ufficiali, che il signor Ministro si compiacque di farmi conoscere; ne parlerò colla maggiore esattezza bensì, ma nello stesso tempo colla maggiore misura. Mi basterà solo il porre in rilievo l'indole propria e speciale di tali fatti, la quale appunto dà luogo ad apprezzamenti, siccome quelli che ne avea dapprima formato il signor Ministro, ed i quali tuttavia con una informazione genuina svaniscono. Ciò spiega invero la perfetta buona fede del signor Ministro nelle sue asserzioni, ma ciò in pari tempo mette in guardia dall'aprire la via a procedimenti, nei quali per lo più si dà corpo ad ubbie e prevenzioni, che davanti ad una investigazione sincera si risolvono in nulla.

Ciò mi servirà poi meglio a trarre le sole e legittime conclusioni, che si possano trarre dai prospetti statistici.

Il signor Ministro alla Camera dei Deputati diceva: « Nel momento in cui vi parlo è il fratello di un dovizioso patrizio veneto il quale nella nativa provincia sta sul letto di morte. Ha una annosa lite colla fabbriceria di quella chiesa. Il parroco lo assiste, gli intima di firmare la rinuncia alla lite, altrimenti minaccia di lasciarlo morire senza sacramenti, si mandarono a chiamare altri preti, ma non si poterono accostare al letto del moribondo ».

Trattandosi di patrizio veneto, ne interrogai prima i miei colleghi Senatori, ne interrogai avvocati i quali hanno in Venezia una larga clientela, e nessuno ne aveva inteso parola. Finalmente ho scoperto che trattavasi di persona che non avevo bisogno di cercare lontano, giacchè era nella mia provincia dove certamente non sono straniero.

Ciò vuol dire che non vi era stato perturbamento, anzi nemmeno notorietà; fortunatamente non vi fu neanche il moribondo. Adesso poi al signor Ministro di Grazia e Giustizia consta nel modo più autorevole, che tutt'altro che esservi stato turbamento, le cose sono procedute di perfetto accordo.

Un altro dei fatti narrati dal signor Ministro si è quello che essendo venuto a morte in lontana provincia il fratello di un nostro ammiraglio, il parroco gli ricusò la sepoltura, e non essendovi in quel comune alcun cimitero, lo si voleva far seppellire ove si seppelliscono le bestie.

Giunsero telegraficamente reclami al Ministro dei Culti ed anche al Ministro dell'Interno, « ma noi (disse il Ministro) abbiamo dovuto intervenire, comè si dice, col fucile scarico. »

Ed invero non essendovi cimitero comune, ed il parroco non volendo d'altronde ricevere nella sepoltura di famiglia nella chiesa la salma, ne nacque un reale perturbamento, dacchè popolarmente voleasi che si seppellisse in una fossa destinata a chi muore senza sacramenti, come per esempio, le vittime di aggressione, ed i famigliari e aderenti volevano invece si seppellisse nelle tombe di famiglia.

La causa vera del disordine non è stata dunque il rifiuto della sepoltura ecclesiastica, ma la mancanza di cimitero comune.

Provegga efficacemente il Governo a riparare a mancanza sì grave; intanto però non è poi tanto vero che il Governo ordinasse a fucile scarico, dacchè ha pur fatto eseguire la tumulazione nella tomba di famiglia, e forse con opportune disposizioni transitorie; e, conciliando i riguardi della sanità pubblica e i diritti di proprietà col rispetto alla libertà del ministero ecclesiastico, si potrebbe ovviare agl' inconvenienti a cui questa volta il Governo ha provveduto dopo che si erano verificati.

Viene poi il racconto d' un interdetto di un vescovo di Sicilia, che nei primi momenti si era creduto avvenisse nei seguenti termini. Un vescovo di Sicilia, che non avea l'*exequatur*, esercitò in giudizio certi diritti sopra una chiesa contro il Municipio. Il Tribunale, considerando che l'attore non avea al cospetto della legge la qualità di vescovo, dichiarò non essere ammissibile la domanda fino a che non si fosse munito dell'*exequatur*.

Il vescovo, così narrava il Ministro, si fece lecito di lanciare l' interdetto alle chiese del comune, ed un mattino di domenica, quando tutta la popolazione del contado si presentò ad udire la messa, si trovarono le chiese chiuse per l' interdetto lanciato dal vescovo; di che ne avvenne un subbuglio di popolo con ferite e percosse.

Prima di tutto nello stato odierno della le-

gislazione ecclesiastica ciò non sarebbe possibile: è notissimo che l'applicazione dell'interdetto è ben più mite che un tempo.

Ma in fatto il vescovo bensì ha voluto affiggere anche alle porte d'altre chiese l'interdetto unicamente per renderlo noto, non perchè l'interdetto fosse esteso a tutte. L'interdetto non si riferiva che ad una sola chiesa, a quella che il comune aveva reclamato siccome sua. Anzi le funzioni solite a farsi in essa, vennero trasferite alla chiesa matrice. Sciaguratamente sopravvenne una siccità che si attribuì dal volgo al non farsi più le funzioni nella chiesa consueta: di qui un tumulto deplorabilissimo, che ha dato luogo a processo e condanne. Sembra inoltre che il vescovo si sarebbe indotto dappoi anche a togliere l'interdetto da quell'unica chiesa, quando si accettasse come rettore la persona che avrebbe designato, e gli si fossero restituiti gli arredi sacri. Comunque sia, io non so davvero, come con un articolo di legge penale si rimedi a fatti simili: forse col far celebrare i riti sacri dagli ufficiali del Governo?

Ed ecco, o Signori, vi sarà adesso facile spiegarvi i prospetti statistici di che ha fatto cenno il signor Ministro.

Si è l'Ufficio Centrale che ne ha mostrato il desiderio, e ciò principalmente per conoscere quale applicazione abbia effettivamente avuto quell'articolo del Codice penale del 1859, che ora presso a poco si vorrebbe ristabilire. Scarsissima, o, si può dire, nessuna.

Ma inoltre si prenda tutto il lungo periodo dal 1853 al 1877: si considerino tutti insieme i reati puniti per la legge del 1854; quelli pel Codice penale del 1859; quelli infine della legge del 1871. I processi avviati per tutti insieme questi reati ammontarono a 1455: e a quante le condanne? Non più che a 67! Si noti che la cognizione dei reati preveduti dagli articoli 268 e 269 del Codice penale appartiene alla Corte d'Assise. Il signor Ministro dal tenue numero di condanne dedusse l'insufficienza della legge: ma chi esamini anche solo di corsa l'enunciazione dei fatti, che hanno dato luogo ai processi, si accorgerà facilmente, che il fomite dei processi medesimi dipende da ben misere cause. La sproporzione perciò delle condanne coi procedimenti ci è di ammaestramento, perchè non troppo facilmente si creino dei reati, che danno luogo piuttosto allo sfogo di mali umori, di piccole vendette, di privati rancori, che non ad una efficace e sincera attuazione della giustizia punitiva.

L'onorevole signor Ministro non è stato ieri aiutato dalla sua memoria quando ha per poco accusato l'Ufficio Centrale se non altro della coincidenza (meno male!) della nostra Relazione del 3 febbraio e della agitazione clericale che ha poi suscitato tanto romore dintorno a noi.

Il 3 febbraio si è il progetto di legge che venne presentato al Senato; la Relazione è del 10 aprile.

La coincidenza dunque notata dal signor Ministro non è colla Relazione nostra, ma col progetto di legge, che è un fatto non nostro.

A questo punto dovrei prendere in esame gli articoli di legge partitamente: ma poichè il Senato ha aperto la via alla discussione di merito, sarà meglio di riserbarsi un tale esame per ciascun articolo.

Solo dirò a coloro, che chiedono perchè non si accetti il progetto di legge quando si tolga il primo articolo, come vogliono mai si mantenga in vita una legge dopo che è stata decapitata?

Fosse del resto il rimanente della legge anche solo superfluo, ciò non vorrebbe dire che sarebbe innocuo: fornirebbe pur sempre nella sua stessa più blanda superfluità un pretesto per rimproverarci quelle persecuzioni, di cui ci daremmo l'aria nel tempo stesso che non ne vorremmo sapere.

Concludiamo pertanto, in ordine all'esame critico della legge, che deficienza nelle vigenti leggi non c'è, perchè il ministro del culto vi è punito, come tale, più di ogni altro cittadino, e perchè nel ministro del culto, in causa di questa sua qualità, sono puniti degli atti che negli altri cittadini non sono puniti.

Concludiamo che la scarsa applicazione degli articoli, che nel corso delle varie legislazioni si sono succeduti, dimostra *in fatto* non tanto trattarsi di un perturbamento prodotto dalla circostanza che vi sieno dei reati, i quali sfuggono alle pene, quanto piuttosto dalla circostanza, che *nella legge* vi sono dei reati i quali aprono l'adito a infondati processi.

Concludiamo finalmente, che il compimento di grandi fatti politici e legislativi non ebbe

che fare con qualche articolo di Codice penale, che siasi tolto od aggiunto, e che coll'accettare adesso le disposizioni, le quali ci sono proposte, si entrerebbe in un sistema affatto diverso da quello, che annunciato fino dal 1860 trovò la sua sanzione nel fatto del compimento dell'unità nazionale.

Ora, o Signori, se il Senato non è stanco io continuerei volentieri nel prendere in esame la legge in relazione alle condizioni generali religiose e politiche.

Voci. Sì, sì, continui!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori! mai forse quanto nella presente età pare che gli animi siano in balia dell'indifferentismo, e pure in nessun'altra età come questa si sono messi in campo tutti i più ardui problemi religiosi.

Alcuni degli uomini si trovano agitati da mille dubbî e non sanno

> Del ver naturalmente desiato
> Per dritta via come fermare il piede.

Altri cercano riposo e tranquillità nella fede dei padri. Ma siamo lontani da quel periodo in cui la religione si praticava non più che come un esercizio di consuetudine, senza che potesse mai nemmeno venire nell'animo il sospetto a quali conflitti si troverebbe esposto il sentimento religioso di fronte all'impeto, cui si veniva svolgendo lo spirito dei tempi moderni, e di fronte all'opera assidua della critica storica, teologica, filosofica, che ci fa ripensare ai nomi di Schoppenhauer, Feuerbach, Strauss.

Due grandi fatti si sono verificati, i quali hanno dimostrato come s'ingannassero coloro, i quali credevano che l'impero del sentimento religioso non più avesse possanza sugli animi. Da un canto noi abbiamo veduto l'impero di una dottrina inflessibile associata a quella pienezza di autorità, la quale trovava la sua espressione nella *Costitutio dogmatica de Pontificis Romani infallibili magisterio.*

Dall'altro abbiamo veduto in quella ebrezza demagogica e cosmopolitica, la quale salutò gli incendî di Francia, in quali abissi mai può essere travolto il popolo, privo di quella forma d'ideale, di cui solo è capace.

In un periodo siccome questo, in una crisi così profonda nell'ordine intellettuale e morale, non si può arrivare a soluzioni eque e normali se non applicando lealmente e sinceramente il diritto comune. Una legge la quale non si attenga a questo principio, ben venne qualificata la confessione della più flagrante impotenza; e tanto più il legislatore deve guardarsene, dacchè negli odii che suscita un'offesa qualunque a quello che l'uomo ha di più intimo, si porta l'infinito della religione.

Luigi XIV diceva che i protestanti non erano completamente suoi sudditi, perchè essi attendevano la parola d'ordine da chi si trovava fuori dello Stato, e trovavano quindi in contrasto le loro credenze religiose coi loro doveri di cittadino. Ed un simile modo di ragionamento non venne forse applicato ad uomini dialtre religioni? Non è desso, per cui s'oppugnava l'abolizione delle interdizioni israelitiche?

L'ideale (ebbe a dire un audace pensatore) non è del tutto scomparso dal mondo, comunque sempre più si rifugga nella coscienza di ciascheduno: l'uomo vale quanto crede e quanto ama; d'uopo è perciò di evitare quelle leggi, le quali colle loro asprezze ci condurrebbero a dissimulare ed a simulare, se meglio alla umiliazione non si preferisse la vessazione.

Si è perciò che i politici, i quali si guardano da un'offesa qualunque alla libertà, saranno un giorno riconosciuti non già i più ingenui, ma più veramente i più accorti.

E qual è stato d'altronde il carattere del risorgimento italiano?

Vi richiamerò a questo proposito, o Signori, un'osservazione profonda di quel grande scrittore che è il Tocqueville. Nel parlare della rivoluzione francese, poneva il Tocqueville in evidenza che il cristianesimo non ne era stato tanto aggredito come istituzione religiosa, quanto come istituzione politica, e che quindi di mano in mano che l'opera politica della rivoluzione francese si era assodata, di mano in mano che andavano scomparendo quelle classi, quelle influenze, quei privilegi, che avevano contro di sè suscitato tante passioni, di mano in mano che il clero si trovava sgombrate intorno a sè le macerie del passato, di mano in mano che per ultimo sdegno della disfatta del passato sparivano le diffidenze e le prevenzioni contro di esso, il sentimento religioso rivisse.

Ed unicamente perchè nel Governo di Francia sono sopravvissute le prevenzioni popolarmente scomparse, unicamente perchè il legislatore non si era accorto di questo gran muta-

mento negli animi, non potè conseguire la Chiesa i beneficî del diritto comune, e fu questo il loglio (gli scrittori più liberali lo attestano) che ha soffocato i germi più generosi; fu questa la vertigine che ha rese vane tutte le più diverse combinazioni politiche; fu questa la causa che non poterono svolgersi in bella concordia, e per la maggiore saldezza della patria comune, i sentimenti tutti che elevano l'animo dell'uomo e del cittadino.

Nella mia Relazione ho accennato a quanto c'insegna uno dei più grandi storici d'Inghilterra, il Macaulay. L'onorevole Amari la disse poesia; è più veramente una benefica legge, una legge storica e necessaria, una legge che in Italia pure non mancherà di avverarsi, solo che non vi portiamo un qualsiasi perturbamento. Ancora troverei nella poesia dell'affetto, delle memorie, delle tradizioni, una realtà ben maggiore che non nella sconsolata prosa del dubbio e della negazione.

Voci. Benissimo, bravo!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ma è legge storica che col tranquillarsi degli animi, ogni ordine di cittadini domandi alle leggi della sua patria quella protezione che altrimenti sarebbe costretto di domandare allo spirito di fazione o di setta.

Sì, o Signori, il non amare la patria è contro i sentimenti più cari, più naturali, più necessari all'uomo! Non costringiamo adunque nessun ordine di cittadini a cercare la protezione in una sfera fuori della legge; cerchiamo che la trovino sempre nella cerchia della legge *(Bene)*.

Un fitto nugolo si addensava un giorno sulle coste d'Inghilterra; si stette attoniti aspettando che cosa mai si preparasse nel gran giuoco della politica umana, dalle arti della Corte di Roma, dalla potenza di Filippo, dal genio dei Farnesi. Ma in quell'agonia del nome inglese e della religione protestante, i cattolici corsero a schierarsi sotto la bandiera dei loro lords luogotenenti, di nient'altro solleciti che di far palese, come non sia religione il tradire la patria.

Voci. Bravo, bene!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sì, o Signori, la libertà qualche volta è come la maliarda dell'Ariosto, la quale è costretta di quando in quando ad assumere la forma di serpe, che striscia la terra, ma beneficio non vi ha che quella maliarda non conceda a chi ha saputo rispettarla anche coperta di quel misero scoglio.

Voci. Benissimo.

Nessuno più del Gladstone ha espresso più vivamente i timori che nell'ordine civile gli parve desumere da quell'insieme di dottrine, dai tedeschi comprese sotto il nome di vaticanismo. Dottissimi vescovi della Germania, e quell'insigne teologo che è il Newmann, non che altri, hanno protestato contro l'interpretazione che il Gladstone ha dato al Concilio Vaticano. Eppure il Gladstone stesso, il Gladstone, che aveva tratto dalle dottrine del Concilio Vaticano le conseguenze più sinistre per l'ordine civile, ha proposto per questo agli inglesi di ritornare all'antico sistema di soggezione dei cattolici?

« Non è dignità della Corona e del popolo del Regno Unito il lasciarsi deviare dal sentiero deliberatamente scelto. È giusto l'aspettarsi, ed è molto a desiderarsi che i cattolici romani del nostro paese facciano nel decimonono secolo quello che i loro antenati inglesi, eccetto una mano di emissarî, fecero nel decimosesto secolo, quando si schierarono contro l'Armada, e nel decimosettimo quando, a dispetto della Corte di Roma, sedettero nella Camera dei Lordi, mercè il giuramento di fedeltà. Quanto abbiamo diritto di desiderare, abbiamo anche diritto ad aspettarci. Il dire che non ce lo aspettiamo, sarebbe, a parer mio, propriamente un insultare coloro che vi sono interessati. Questa nostra aspettativa potrà forse in parte esser delusa. Se coloro ai quali io mi rivolgo, renderanno disgraziatamente testimonianza personale della decadenza di una valida, robusta e vera vita nella loro chiesa, sarà loro il danno piuttosto che nostro. Gli abitanti di queste isole, nel loro insieme, sono costanti, sebbene talvolta creduli ed eccitabili; risoluti, sebbene talvolta millantatori; ed una nazione di mente robusta e di cuore sano non si lascia impedire dal compiere la sua missione nel mondo da nascosti o aperti dissensi, dovuti all'influenza straniera di una casta. »

Si è parlato, o Signori, nel corso di questa discussione, dell'ordine del giorno Bon-Compagni e della politica che intendeva iniziare il conte di Cavour quando fosse compiuta l'unità italiana e fosse posta la capitale in Roma.

Nessuno certamente poteva mettere in dubbio che il conte Cavour non avrebbe fatto onore alla sua firma.

Io certamente (se ne darà pace l'onorevole Benintendi) non ho il vanto d'essere tra i tanti esecutori testamentarî della politica del conte di Cavour; solo io so che in quegli anni in cui più vive si formano le impressioni nell'animo, i discorsi del conte di Cavour io seguiva attentamente, studiosamente, giorno per giorno, mentre nell'animo mio si venivano rischiarando, come da purissimo raggio di luce, dal santo amore d'indipendenza.

Come nella scienza economica ancora io non saprei citare uno scrittore più sicuro, più poderoso, così nella politica io trovo il conte di Cavour non già raffinare l'ingegno in sottili artificî di uomini meschini, ma sempre seguire quei larghi principî, quella via maestra, che conducono le nazioni a glorioso porto.

Altri ha detto che il conte di Cavour avrebbe fatto onore ai suoi impegni quando fosse venuto in Roma: per mia parte, io dico che a questi avea già fatto onore molti anni innanzi.

Forse che nel 1851 il clero fornito ancora di privilegi, fornito di tutte le sue ricchezze, di tutti i suoi sodalizi e le sue milizie non era ben più potente d'oggi? Forse che un rimpianto del passato non aveva con sè alleato un bisogno di pace e di riposo, dopo i provati disinganni, dopo i subìti rovesci? Eppure a chi volea trascinare il conte di Cavour nelle vie dei sospetti e delle vessazioni: « Se tale politica (rispondeva quel grande uomo di Stato) non fosse contraria ai principî di libertà, non si potrebbe ancora seguire, perchè non può condurre ad alcun risultato pratico, e riuscirebbe anzi dannosa. Io credo che gli oppositori si prefiggano lo scopo non già di diminuire l'autorità legittima della Chiesa, nè della religione, ma quello bensì di ricondurre il clero all'amore delle dottrine liberali. Ebbene, io sono d'opinione che il mezzo da essi proposto conduce ad uno scopo ben diverso. Come mai infatti volete voi che il clero prenda amore alle nostre istituzioni, se dopo avergli tolti, e giustamente, i privilegi che gli erano stati accordati nell'antico sistema, se al momento in cui state per togliergli quelli che ancora gli rimangono, al momento che state per decretare sul migliore riparto dei prodotti dei beni ecclesiastici, voi gli diceste: noi abbiamo applicate le massime di libertà e di eguaglianza per tutte quelle parti della legislazione che vi erano favorevoli, ma per ciò che riflette alla indipendenza e libertà vostra, noi vogliamo mantenere le antiche tradizioni del papato, che noi chiamiamo glorioso retaggio dei nostri avi. »

« Io dico che con questo linguaggio, lungi dal condurre il clero alle idee liberali, all'amore delle nostre istituzioni, voi ne lo allontanereste sempre più, ne lo allontanereste perchè svegliereste in esso quel sentimento di giustizia che più forte alberga negli animi degli uomini illuminati. La storia di tutti i tempi prova che il mezzo più efficace per accrescere l'influenza politica del clero si è di lasciarlo in una condizione eccezionale, si è di sottoporlo a persecuzioni, oppure anche a semplici vessazioni. Io non invocherò l'appoggio della storia dei tempi di mezzo, mi basta di ricorrere agli esempî che ci fornisce la contemporeana. Il Governo inglese dopo la rivoluzione del 1788 volle diminuire l'influenza del clero cattolico in Irlanda; a tal fine adoperò ogni mezzo di coercizione e con quella energia spinta talvolta fino alla ferocità che contraddistingue la forte razza anglosassone. E quali furono i risultati di tale politica?

« Furono di costituire l'Irlanda in una massa compatta avente nel suo clero la più cieca, la più intera confidenza. Adottata poi nel 1829 un'altra politica assolutamente libera e per l'insegnamento ed inverso del culto, l'influenza del clero andò scemando di molto, tanto che abbiamo visto gli sforzi del grande O' Connel, secondato dall'intero clero irlandese per produrre a favore del richiamo dell'unione una agitazione simile a quella che egli aveva creato per l'emancipazione dei cattolici tornare assolutamente inutili. E per venire ad un'epoca più recente vedete quanto sia mal riuscito all'attuale Ministero inglese il tentativo di voler applicare al clero alcune misure repressive che non oposson dirsi certamente di persecuzione, ma di semplice vessazione! »

« Voi avete visto come la sola presentazione del *bill* contro l'aggressione papale abbia scemato l'autorità che così meritamente si erano acquistata gli uomini illustri di Stato che reggono in Inghilterra la somma delle cose. »

Il Pitt non aveva egli proposto l'emancipazione dei cattolici appena che l'Irlanda era escita da una rivolta?

Che cosa si era egli proposto?

Quello che abbiamo fatto noi. Egli voleva riuniti gli irlandesi agli altri popoli del Regno Unito; ma nello stesso tempo voleva togliere quelle restrizioni che avrebbero scemato la concordia degli animi, aveva voluto rinvigorire il vincolo politico con quello sociale.

Ove è questione nazionale non vi è divisione di parte, diceva l'onorevole Senatore Amari; ed io sono perfettamente con lui.

Sì, certamente, se ci fosse la minima pressione di qualsiasi Governo straniero noi sapremmo resistervi con tutto l'animo, con piena unanimità, imperocchè la dignità è il primo dei beni delle nazioni, e qualunque legge buona, che imposta ci fosse, sarebbe esautorata nel suo principio.

Però dove sta l'indipendenza vera? Non già nel fare o non fare una legge per compiacenza o dispetto verso gli stranieri, ma nel fare le leggi che riconosciamo utili e giuste, e non fare quelle che non giudichiamo tali.

Quando il conte di Cavour nel 1858 propugnò la legge sull'assassinio politico e sui reati verso sovrani d'altri Stati, forse che desistette dal propugnare la legge pel rimprovero che gli si moveva di subire con ciò una pressione?

E qual Governo dunque ci ha ingiunto di respingere questa legge? Non parlo di pressioni interne. Tale non qualificherei giammai il diritto di petizione, che si facesse valere come fanno gl'inglesi. Ma infine petizioni non vennero che da una piccola parte d'Italia.

Dei fanatici stranieri vorremo noi vendicarci a danno del clero italiano, che tutti hanno lodato per temperanza, in confronto di ogni altro?

Fuori d'Italia, ci vennero anche di recente le più nobili testimonianze di tranquilla fiducia, alle quali è debito per noi di corrispondere coll'evitare alle nazioni amiche, non dirò imbarazzi, ma anche solo molestie. Non risuonano ancora le nobili parole di Giulio Simon? E si rammenti, o Signori, che insieme alla resistenza della Curia di Roma, insieme alla prudenza del Governo del Re, si fu precipuamente la Francia che nel 1871 non diede ascolto alle proposte di dare alla legge delle guarentigie la sanzione di patto internazionale. Fu Giulio Favre che vi si oppose pertinacemente e che con saggissimo accorgimento si tenne lontano da una via, com'egli qualificava, priva d'uscita.

Ed in mezzo a tutto ciò, ci lascieremo guidare da circostanze momentanee, ci lascieremo turbare la serenità del giudizio dallo schiamazzo che si è sollevato in questi ultimi tempi?

Troppo io vidi nella mia breve carriera parlamentare correre facilmente a quelle deliberazioni, che ciascuno riconosceva ingiuste, unicamente perchè si credette sapienza di porre in seconda linea i principî, ed in prima linea gli spedienti.

Questi compromessi, queste transazioni hanno forse giovato alla buona costituzione delle parti politiche?

Oh lasciamo, o Signori, i nemici d'Italia, i sognatori di un passato politico che non ha ritorno, *coracas istos, pullos in nido excludere, qui evolent clamatores odiosos atque molestos*, ma non dimentichiamo l'antica sentenza: *Qui in libera civitate, ita se instruunt, ut metuantur, his nihil potest esse dementius.*

E ieri non si è detto in altro luogo autorevolmente: « il Governo non vuole accordare alla petizione dei cattolici esteri un'importanza che non hanno: pochi fanatici non possono mettere in dubbio il nostro diritto, fossero anche cento volte più numerosi: il diritto italiano ha basi troppo solide perchè possa essere scosso? » Queste savie parole da chi vennero pronunciate? dal signor Ministro dell'Interno.

Nello stesso modo si è dichiarato « non credersi che fosse opportuno che si desse lo svolgimento ad una interrogazione parlamentare, dacchè si tratta di un movimento impercettibile, dacchè è l'affare di qualche privato a cui nessuno avrebbe dato importanza; e che non merita che vi si dia importanza dacchè in Roma vi ha una rappresentanza estera, e tutti sono convinti che in nessun modo qui sia offesa la libertà religiosa; dacchè infine al Ministro degli Affari Esteri non fu mai mossa osservazione alcuna su questo punto, e non si può in alcun modo temere che i Governi esteri mettano in dubbio i nostri diritti. » E chi si espresse in questi termini? l'onorevole Ministro degli Esteri.

Conchiudo il mio dire: Vorremo adottare questa legge come una dimostrazione? Le di-

mostrazioni si fanno per un diritto che si ha a conquistare, ma per un diritto che si ha conquistato le dimostrazioni non sono che una provocazione. Vorremo farne una parodia? Le leggi di altri Stati sono informate a principî assolutamente opposti a quelli che mai abbia voluto o voglia seguire l'Italia. La vorremo infine deliberare come una rappresaglia? Ma guai, disse l'onorevole Senatore Cannizzaro, guai se si oltrepassa il limite della difesa; e le rappresaglie non sono ammesse dal diritto pubblico se non quando le leggi non tutelano il diritto sufficientemente.

La sola risposta degna a chi osteggi l'Italia, la sola risposta che affermi la sicurezza dei diritto, si è quella che desumiamo dalle reali necessità, non già dalle ubbie e dalle prevenzioni.

Sono infide compagne e consigliere codeste della dignità e della forza.

Voci. Bravo, bene!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Barbaroux a nome della minoranza della Commissione.

Senatore BARBAROUX. Onorevoli Signori. Dopo lo svolgimento dato alla Relazione del vostro Ufficio Centrale dai membri della maggioranza, la minoranza di essa sente il dovere di chiarire, e direi quasi giustificare il suo dissenso dal voto della medesima, acciò niun dubbio rimanga sulle considerazioni che lo determinarono. Non temete, Signori, che io voglia farvi un lungo discorso; sarà una semplice e brevissima dichiarazione per sdebitare tutti i Commissari della Giunta dell'onorevole còmpito loro demandato.

Signori! Quantunque le conclusioni prese a maggioranza dall'Ufficio Centrale suonassero rimando dell'esame delle disposizioni penali proposte, a tempo futuro, quando sieno ripresentate nel Codice penale, e così paressero involgere semplicemente una quistione di opportunità, la divergenza tuttavia si mostrò nel seno stesso dell'Ufficio, determinata principalmente da un concetto diverso, formatosi nell'animo dei varî suoi componenti circa il carattere del progetto di legge, sullo spirito da cui ne fu determinata la presentazione, e sui criterî che dovrebbero presiedere all'applicazione della medesima; e la discussione che già ebbe luogo in quest'aula conferma, io credo, abbastanza la verità di questa mia asserzione.

Non tanto la qualifica di *abusi* da cui s'intitola il progetto, quanto e più specialmente la espressione del primo articolo « *abusando del suo ministero* » ha potuto ingenerare l'idea, o per lo meno il timore che si potessero introdurre processi inquisitorî, e delegare a chi sarà chiamato ad applicare la legge un esame sulla natura del fatto che si addebita al ministro del culto, nel senso, se costituisca un abuso del proprio ministero, o non contengasi entro la cerchia e nei limiti della sua esplicazione legittima; se cioè il ministro del culto abbia nel caso specifico soddisfatto, o mancato al proprio ministero; esame che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, e costituirebbe a sua volta un abuso della civile autorità.

Questa idea, o Signori, questo concetto parve alla minoranza della Giunta assolutamente erroneo, e ripugnava così alla lettera come allo spirito del progetto di legge che ci sta innanzi.

Il primo articolo, che forma la sua caratteristica, vuol punito il ministro del culto che nell'esercizio del suo ministero, in occasione cioè di esso o traendone partito in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, e qualifica questo fatto del ministro del culto *abuso* del suo ministero.

Che tale sialo veramente può essere ultroneo il dichiararlo, non certo controvertirsi; ma lungi dal deferirne il giudizio a chi dovrà applicarlo, la legge esclude qualunque apprezzamento sul carattere del fatto che si vuol reprimere.

Infatti, come è concepita la legge, dato nelle contingenze previste il turbamento della coscienza pubblica, o della pace delle famiglie, in offesa delle istituzioni o delle leggi dello Stato, il reato esiste senza uopo di altra indagine o giudizio sulla natura del fatto, e mai non sarà il caso, per chi è chiamato ad applicarla, di entrare in un campo che non può appartenergli.

Se tale è veramente il concetto che rivela, ben considerato, l'articolo del progetto nel suo tenore, questo concetto è ribadito e fatto più certo dal raffronto coll'articolo 268 del Codice del 1859.

Là veramente, punendo l'indebito rifiuto dei proprî ufficî, la legge entrava in un campo che

non appartiene all'autorità civile, e delegava a chi è chiamato ad applicarla un còmpito a cui è incompetente.

Grandissima lode vuol essere data perciò all'odierno progetto, di avere ripudiato una formola che aborriva dai sani principî; e ciò prova come il vero concetto della legge proposta escluda ogni illegittima ingerenza nell'esercizio dell'ufficio spirituale, che appartiene al ministro del culto.

Questa legge pertanto la minoranza dell'Ufficio non potè acconciarsi a riprovarla, sotto qualsiasi forma questa riprovazione si volesse proporre. Non, che la ritenesse nella sua formola, non dirò perfetta, ma nemmeno molto lodevole, chè anzi ne desiderava il miglioramento, e questo suo desiderio sta nella Relazione espresso.

Le parole: « *turba la pace delle famiglie* o *la coscienza pubblica* » soggiunte allo scopo di indicare la gravità dell'offesa che s'ha in mira di reprimere, se pure hanno nel comune linguaggio un significato proprio, possono per avventura, come quelle precedenti « *abusando del suo ministero* » gettare qualche incertezza, e fuorviare nella applicazione della legge.

Ma la convenienza e necessità di una disposizione conforme al concetto dell'articolo primo, già approvato in altra occasione dal Senato, a complemento della nostra legislazione per la difesa delle nostre istituzioni e delle leggi dello Stato contro i tentativi che a loro danno possono produrre, non parvero alla minoranza dell'Ufficio venute meno.

Onorevoli Signori. Ho promesso che non avrei fatto se non una semplice dichiarazione. Mi arresto perciò senz'altro, dichiarandovi che lo svolgimento ch'ebbe luogo in quest'Aula non ha potuto rimuovere la minoranza dell'Ufficio dall'apprezzamento già fatto sul carattere del presente progetto di legge, e dal persistere nel suo voto, che ammessone il concetto si passi alla discussione dei singoli articoli, emendandoli in quanto per avventura possano lasciare dubbio sulla vera loro portata, e non si ritardi a provvedere a quella lacuna che lascia la legge del 1871.

PRESIDENTE. Insiste il sig. Senatore Bargoni nel suo ordine del giorno?

Senatore BARGONI. Dopo che l'Ufficio Centrale al finire della seduta di ieri ha ritirato il suo ordine del giorno, lo scopo diretto di quello presentato da me è necessariamente venuto a cessare. Per altro io desidererei che il concetto di questo mio ordine del giorno venisse tradotto sotto forma diversa nello stesso progetto di legge, in quanto che parmi che, a salvare la legge medesima da quell'accusa di eccezionalità colla quale fu più direttamente attaccata e combattuta, converrebbe che essa pigliasse la forma stessa che ebbe la legge del 5 giugno 1871, e che i nuovi articoli, che oggi sono proposti, diventassero altrettanti articoli del Codice penale del 1859. Mi riserbo quindi di presentare al banco della Presidenza un progetto di articolo che sto precisamente già formulando in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti se il Senato intende di passare alla discussione degli articoli.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per non disagiare di troppo il Senato prendendo tante volte la parola, siccome sono persuaso che all'art. 1 sul quale trovasi iscritto il Senatore Poggi e qualche altro, si riprodurrà la questione sostanziale sopra il fondamento di queste disposizioni di legge, così mi riserverò di rispondere in una volta sola anche alle osservazioni dell'onorevole Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale ed a qualche altro oratore che testè ha parlato.

PRESIDENTE. Per parlare contro l'articolo 1 è iscritto innanzi tutti il signor Senatore Linati, il quale però ha or ora ceduto il suo turno al signor Senatore Alfieri.

Senatore POGGI. Era riservata a me la parola.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Sul finire della tornata di ieri è stato bensì dichiarato che Ella avrebbe la parola all'articolo 1, ma non fu dichiarato che Ella dovesse essere preferito agli altri, già inscritti su tale articolo.

Se Ella desidera che io interpelli il Senato, l'interpellerò: altrimenti, devo seguire l'ordine delle iscrizioni.

Senatore POGGI. Attenderò il mio turno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Alfieri sull'articolo 1.

Senatore ALFIERI. « Talune idee (così dice il Laboulaye) manifestate che siano, fanno bollire le menti a guisa di lievito, fino a tanto che non abbiano vinto i pregiudizi che le contrastano, e non abbiano rinnovato l'aspetto della società.

« La libertà di religione è una di coteste verità, le quali proseguono il proprio cammino ad onta di qualsiasi ostacolo; nel secolo decimosettimo apparve col nome modesto di tolleranza, nel decimottavo si chiamava libertà della coscienza; in oggi il concetto si concreta nella separazione della Chiesa dallo Stato. Diversa l'applicazione, ma uno lo scopo di coloro i quali propugnano quella causa: liberare cioè le coscienze, e rendere lo Stato assolutamente laico. »

Da questa sentenza prendendo le mosse, confido di conciliarmi la benevola attenzione dei miei onorevoli Colleghi. Da questa sentenza che per me è, per così dire, fondamentale e direttiva in tutti gli argomenti della materia, della quale oggi ci occupiamo, da questa sentenza deriva che ogni volta che si affacciano al Parlamento italiano proposte che si attengono alle attribuzioni delle pubbliche autorità rispetto alle credenze religiose e rispetto all'esercizio del culto, io avvisi che a volersi con verità e giustizia chiamare liberali, occorre anzitutto essere solleciti di applicare due massime che, prima proclamate dal conte di Cavour, e consentite dalla nazione in Parlalamento, vennero concretate poi nella legge delle guarentigie.

Queste due massime sono:

1. La piena libertà delle coscienze religiose negl'individui;

2. La separazione della religione dalla politica.

Ed io pensatamente sostituisco questa formola: *Separazione della religione dalla politica* a quell'altra che, benchè consacrata dall'uso, ha ingenerato incertezza e confusione non lievi, quella cioè della *separazione della Chiesa dallo Stato.*

Ognuno di voi sa meglio di me che col vocabolo *Chiesa* ora s'intende il complesso di dottrine che forma il *credo* di una confessione religiosa, ora s'intende l'associazione di tutti coloro che in quel *credo* convengono.

Ora, ed è questo il significato più frequente che si dà alla parola Chiesa, questa parola significa l'istituzione gerarchica, il governo per così dire della accennata consociazione di fedeli.

L'effetto di questa varietà di significato della parola Chiesa è tolto di mezzo quando ad essa si sostituisca la parola Religione.

E perchè, o Signori?

Perchè quando si parla di religione si parla di un fenomeno psicologico, che non si discute, e per cotesto fenomeno gli uomini accettano, senza discussione, o dogmi o precetti. Ma se uscite dal campo del dogma e del precetto, voi entrate nel campo della filosofia, voi entrate quindi nel campo della discussione.

No, o Signori, la religione è cosa che non si discute, si sente o non si sente. Chi vorrà negare che nell'immensa maggioranza, nella quasi universalità degli enti umani, il fenomeno religioso si produca? Ma chi vorrà del pari negare che vi siano enti umani, che possono meritare sotto tutti gli aspetti, fosse non scevra di compassione, ma piena stima dei galantuomini come enti morali, come enti psicologici, nei quali nondimeno il fenomeno religioso non si produce? Però quando esso si produce, sotto qualsiasi forma di dogma e di precetto, esso ha carattere eminentemente autoritario.

La politica invece è cosa che non si concepisce, nell'età nostra e presso le nazioni civili, all'infuori della più ampia libertà di discussione.

Per queste ragioni, religione e politica non potranno mai unirsi senza danno vicendevole: esse devono stare in un campo assolutamente separato.

Voi lo vedete, o Signori, il proporre la separazione della religione dalla politica nella legislazione del nostro paese, non è effetto di un particolare ordine di idee politiche o giuridiche.

Ciò non è tampoco un accorto ritrovato, un espediente per disbrigarsi da qualche difficile complicazione negli affari di Stato. No, è l'indole propria della religione e della politica che ciò impone, perchè la loro natura è sostanzialmente diversa, anzi opposta.

Da queste considerazioni di massima è facile l'indurre che male io accogliessi la presente proposta di legge, e piuttosto che a combatterla assolutamente, a differirne l'esame mi acconciassi. Ma io confesso colla massima inge-

nuità, senza il menomo rossore, la ragione, direi, di tattica parlamentare, che prevalse sull'animo mio allorchè la questione giunse innanzi al Senato. E la confesso senza rossore perchè reputo della più stretta lealtà e nella giusta gara dei partiti politici in Parlamento, il consigliarsi colla prudenza onde non compromettere in campi troppo malfidi di battaglia. le sorti delle opinioni e degli interessi che ciascun partito difende. Poichè questi potrebbe vedersi per molto tempo o offuscati o ridotti all'impotenza.

Io vi confesso adunque che fui principalmente indotto a concordare la proposta dilatoria (che ieri poi sono stato lietissimo di unirmi ai miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale per ritirare) da un timore, che per fortuna oramai si è dissipato. Io temevo che le aure del momento non fossero del tutto serene, non fossero molto propizie per far prevalere la dottrina liberale nella discussione e nella risoluzione di un argomento che tocca ai rapporti dell'ordine civile coll'ordine religioso. Ma fortunatamente l'accoglienza che hanno avuto in Senato i discorsi di alcuni oratori, all'opinione dei quali mi accosto, e particolarmente quelli degli onorevoli Boncompagni e Cadorna, e le dichiarazioni così esplicite fatte ieri dall'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia, danno luogo a sperare che l'esame che si facesse tra noi del presente schema di legge condurrebbe a sostanziali correzioni delle disposizioni trasmesseci dall'altro ramo del Parlamento. Poichè, sia detto con tutto l'ossequio dovuto a ciò che si propone e si delibera altrove, i fautori della schietta dottrina liberale non avrebbero potuto a quelle disposizioni acconciare il loro assenso.

Quindi, o Signori, fino da ora è evidente che come meno male le forze gli consentono, quel famoso clericale, quel fiore di bigotto e di paolotto del Senatore Alfieri, non viene per nulla a proporvi di respingere l'art. 1, o di modificare sostanzialmente il sistema del progetto di legge, perchè non voglia ottenere quegli effetti di giusto impedimento e di efficace repressione dei reati pei quali dal campo sacerdotale si vuole invadere il campo politico.

No, Signori, io quegli effetti li voglio quanto altri mai ottenere, quanto altri mai io nutro vivissimo il sentimento della integrità e della dignità della sovranità nazionale. Io sento particolarmente sdegno pelle manifestazioni contrarie agli inviolabili decreti dei plebisciti, per cui si è compiuta ed incoronata in Roma l'unità della patria nostra.

Sì, o Signori, io voglio quegli effetti ottenere, ma bensì voglio ottenerli più direttamente e più sicuramente senza che perciò occorra venir meno al costante omaggio che dobbiamo professare ai principî di libertà e di separazione della religione dalla politica.

Non mi dissimulo che, sotto un certo aspetto, la quistione possa considerarsi come alquanto pregiudicata, poichè non si è manifestato che il concetto della repressione. Non si è udito parlare quasi, almeno per parte dei fautori della legge, che di offesa e di difesa. Insomma, per togliere ad imprestito una locuzione venuta di moda presso una nazione vicina, questa si presenta a noi come una legge di combattimento. Ma, me lo perdonino gli onorevoli Colleghi che parlarono in favore della legge, io dai loro discorsi, assai più che da quegli degli opponenti, fui confermato nella opinione della inopportunità o meglio della inefficacia di leggi unicamente repressive.

Mi permetta il Senato che io gli faccia considerare che l'essenza di tutti gli atti ostili, per parte di coloro che appartengono all'ordine religioso, contro i quali il Governo chiede al Parlamento di concedergli o di accrescergli i mezzi di difesa, l'essenza di tutti quegli atti ostili, dico, consiste nella pretesa di invasione, nell'ordine civile e politico. E nessuna invero più incomportabile ed insolente pretesa che quella di recente rinnovata: si vuol disfare ciò che nella pienezza della sovranità nazionale è stato decretato e costituito. Voglio dire degli assalti alla integrità della nazione, della provocazione a distrurla, e all'interno e all'estero.

Or bene, o Signori, è egli il migliore, è egli l'appropriato concetto che la società civile deve contrapporre a quella pretesa, quello d'invadere il campo della coscienza religiosa e dell'esercizio del sacro ministero? A me non sembra davvero. Con quali criterî la potestà civile, l'autorità politica determineranno essi l'uso prima, l'abuso poi del sacro ministero? Dai discorsi medesimi dei nostri onorevoli Colleghi che appartengono o alla magistratura od alla amministrazione, risulta quanto sia difficile, fa-

stidiosa l'applicazione di queste leggi che intendono a determinare se, un giorno prima od un giorno poi, con un passo di più od un passo di meno, con un aggettivo od un avverbio pronunziato dal rappresentante della religione in ostilità delle leggi e delle potestà civili, fatti di per sè innocenti, diventino criminosi.

Se noi vogliamo battere una via degna di un Governo liberale, degna delle basi sulle quali si innalza ormai il nostro diritto pubblico in materia di libertà di coscienza, di separazione della religione dalla politica, non dobbiamo se non raffermare e svolgere vieppiù, ogni volta che l'occasione si presenti, il sistema che si erge su quelle basi.

In conseguenza di queste considerazioni, è ovvio che io non solo oppugni l'art. 1°, ma debbo chiedere eziandio che sia mutato il titolo della legge.

Il mio concetto sarebbe di provedere per la risoluzione del presente problema legislativo, anzichè coi mezzi meramente repressivi, secondo quei principî medesimi consacrati dalla legge delle garanzie.

Allorchè compiendo il voto nazionale, venne insediato in Roma il Regno d'Italia, certo non mancarono nè la solennità, nè la violenza delle proteste.

Allora, abbiamo noi forse nemmeno tentato (che sarebbe stato il più folle e il più vano dei tentativi), abbiamo noi tentato di trattare col nostro avversario, di persuaderlo, di farlo scendere ad un patto di transazione? No! Di fronte alla sua protesta abbiamo con calma e serena equità e giustizia dichiarato l'applicazione delle massime liberali; abbiamo fatta la legge delle guarentigie, la quale ha ricevuto oramai il plauso di tutte le nazioni civili. Che dico? In questi medesimi giorni, se non direttamente, indirettamente sì, ma nel modo più solenne ha avuto consacrazione di statuto internazionale.

Dappoichè l'appello clamoroso che era stato rivolto per mezzo del clero a tutte le nazioni ed a tutti i governi a promuovere la rivendicazione del potere temporale, cioè la diminuzione *in capite* dell' unità e della sovranità d'Italia, quell'appello è stato da tutti i governi, suffragati dalla pubblica opinione, respinto.

A quelle proteste, a quegli appelli noi replichiamo dunque nuovamente col confermare, coll'estendere i principî sanciti nella legge delle garanzie.

Invece di un' aggiunta al Codice penale, io vorrei dunque un' aggiunta alla legge sulle guarentigie, io vorrei una nuova, piena confermazione della libertà religiosa, e nel tempo stesso di quelle sanzioni le quali determinano la separazione della religione dalla politica.

Salvo chi si libri unicamente nelle atmosfere superiori delle astrazioni e delle teorie assolute, nessuno io temo che per le formole di legislazione che io sto delineando mi voglia accusare di mancar fede ai sani principî ed alla genuina e schietta dottrina liberale.

Non v'ha libertà che in un Governo ordinato non sia determinata per non invadere le altre od impedirle: non v'ha libertà che non debba patire limiti e confini nel suo esercizio. Così la libertà di coscienza, così la libertà del culto. E senza fare confronti che potrebbero parere irriverenti, mi appiglierò al primo esempio che mi occorre alla mente.

Quando si ammette in un paese civile la libertà del teatro, ciò vorrà egli mai dire che al domani si possa andare a rappresentare la *Traviata* od il *Conte Ory* in chiesa? Sarà egli per la libertà drammatica, lecito di provocare alla ribellione, di offendere la pubblica morale, di fomentare odii fra i cittadini o di turbare in qualsiasi modo l'ordine pubblico?

Per rispetto alla libertà religiosa io non ho timore di mancare ai principî da me costantemente professati allorchè la riconosco pienissima nella vita privata, nella coscienza individuale. Dappoichè dove non c'è una coscienza individuale, io non so come possa aver effetto il concetto di religione.

Quando poi si tratta dell'esercizio del culto, la libertà non può andare scompagnata dal concetto della necessaria ed assoluta separazione della religione e della politica.

Perciò dovei scendere al partito di proporre la sostituzione di altri due articoli all'articolo primo del progetto recato innanzi al Senato.

Dichiaro tuttavia fin d'ora che non solo lascio intatto quanto forma oggetto delle disposizioni dell'articolo secondo, salvo la soppressione dell'ultimo comma, ma il sistema da me proposto si spinge fino a vietare la trattazione di qualsiasi argomento di politica e dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero

e da chiunque nei luoghi dedicati al culto ed in occasione di funzioni religiose.

Così sarebbe ottenuto lo scopo di guarentire la piena libertà di coscienza, e di determinare le sanzioni della separazione della religione dalla politica.

Mi rimane a richiamare l'attenzione dei miei Colleghi sopra un gravissimo dubbio, nel quale sono persuaso di avere a compagni moltissimi di essi, ad onta delle interpretazioni fornite dai fautori dell'articolo 1, e delle più esplicite dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, alle quali certo non detraggo nulla della doppia autorità che loro conferisce e la sapienza del giureconsulto e il grado che egli tiene nello Stato. Ad onta di tutto ciò, è vivo il sospetto che qualunque formola rispondente a quella dell'articolo primo, in certi casi, quantunque indirettamente, cioè per intimidazione, se non per coercizione, possa portare che il ministro del culto, un cittadino italiano, sia costretto a compiere atti religiosi contrarî alla propria coscienza, a commettere ciò che per lui è un sacrilegio.

Questo è effetto di tirannia che non posso credere il Senato voglia giammai tollerare; molto meno farsene complice col suo consenso ad una siffatta disposizione legislativa. Il solo pensiero di tale nefandità, lo dico apertamente, addirittura mi rivolta!

Non ho d'uopo di affermare quanto detesterei una politica religiosa che proibisse, come già avveniva nei principii del cristianesimo, ogni atto del culto bandito dallo Stato; ma una simile tirannia la intenderei. E intenderei quella peggiore ancora d'imporre colla minaccia del martirio atti d'un culto dichiarato ufficiale. Ma varca, secondo me, ogni confine della stranezza e dell'iniquità l'imporre alla coscienza dell'uomo il profanare la propria credenza e rendersi sacrilego.

Non mi maraviglio che i fautori dell'articolo primo, che particolarmente l'onorevole Guardasigilli sconfessi una simile estensione data alla portata del medesimo. Ma non istimo prudente, particolarmente in materia penale, affidarsi ad espressioni indeterminate ed incerte. L'interpretazione, dichiarata in Parlamento, per quanto autorevole, pel magistrato non ha che il valore che egli ama attribuirle; per lui il solo criterio indeclinabile di giudizio è il testo della legge.

Nè questo è tutto, poichè nella fattispecie stanno di fronte alla interpretazione ed alle dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, le dichiarazioni e l'interpretazione della Giunta nell'altro ramo del Parlamento, le quali sono alle prime diametralmente opposte.

Permettete che a meglio chiarire quanto ho detto io alleghi il testo della Relazione fatta alla Camera.

« La Giunta quindi, essa dice, lascia sussistere l'articolo qual è nel disegno di legge, e propone una leggera modificazione. Consiglia di sostituire all'espressione « abusando d'atti del suo ministero » la dizione « abusando del suo ministero » per comprendere nell'abuso anche l'omissione e gl'indebiti rifiuti di servizi religiosi. »

Dopo ciò chi vorrà considerare come vano il nostro timore, come chiarito il dubbio, come dissipato il sospetto?

Altri forse penderà dall'opposto lato e si preoccuperà dello spirito intollerante e di rigore eccessivo che animerebbe per avventura il sacerdozio cattolico a tal segno da esporre molti fedeli a turbamenti ed a persecuzioni per causa delle loro opinioni politiche, o dell'adempimento dei civici doveri.

Ma io ho visto sempre che questi eccessi furono assai più da temere nei luoghi e nei tempi in cui al fanatismo religioso serviva il braccio secolare.

Ai tempi nostri, in Italia, ben altre sono le tendenze che prevalgono nello Stato, quali si siano gli uomini che lo reggono, ed affatto opposta a quella è la corrente della pubblica opinione.

La quale condizione di cose intellettuali e morali fa sì che nemmeno per tutto ciò che concerne l'ordine civile, pei rispetti della considerazione pubblica e dei vantaggi sociali non abbia nessun cittadino a temere di patire danno al seguito del rifiuto che gli venisse fatto dei riti religiosi.

In Italia chi potrebbe immaginare che potesse sorgere un conflitto di opinioni, con dibattimento serio ed accanito in Parlamento, come avvenne non ha molto in un paese vicino, a proposito di una diversità di trattamento onorifico da farsi ai cittadini defunti, secondochè

con rito religioso, oppure senza di questo, fossero condotti all'estrema dimora?

Dunque o Signori, quando noi non vediamo in prospettiva nessuno di questi pericoli; quando noi siamo ben lungi dal dover temere non solo dal Governo, ma dall'opinione pubblica, nessuna propensione a secondare le invasioni del clero, allora io vi domando: o perchè non andate coraggiosi e fidenti alla piena applicazione della libertà di coscienza? O perchè dubitereste di proclamare questo sacrosanto diritto del cittadino di non essere in nessun caso ricercato per le sue opinioni religiose; di non essere in nessun caso costretto a qualunque atto che abbia carattere religioso in contraddizione colla propria coscienza?

Non posso credere che rimanga insensibile a queste invocazioni un Ministero il quale, giova rammentarlo, è salito in seggio ponendo in cima del suo programma la piena rivendicazione dei diritti individuali, la limitazione dell'ingerenza dello Stato nei giusti, naturali, legittimi suoi confini. È vero che più particolarmente furono allora proclamate coteste massime per rispetto alla libertà economica. Ma tutte le libertà sono congiunte e solidali fra loro; ed in oggi che un dibattimento solenne si fa sopra la materia delle relazioni dell'ordine civile coll'ordine religioso, questo Ministero deve anche rimanere fedele al principio della libertà, alla massima della separazione di Chiesa e Stato.

Nè io, giovami ripeterlo, separo la tutela della libertà di coscienza dalla necessaria difesa delle leggi civili e delle istituzioni e potestà politiche. Nè propongo al Ministro concetti che si disdicano al titolo di liberale o di progressista, di cui egli mena vanto. No! Le proposte che io propugno sono tali che in Francia, a cagion di esempio, troverebbero favore su quei banchi che colà si chiamano di centro sinistro; che dico? Il partito capitanato dal signor Gambetta le applaudirebbe!

L'emendamento, pertanto, o piuttosto il controprogetto che metto a riscontro dell'art. 1°, mentre in un primo articolo dichiara la piena libertà della coscienza individuale, nel secondo vieta, non solamente la censura, non solamente la critica, non solamente gli atti che in qualunque modo offendano, ledano le istituzioni o le autorità civili, ma proclama addirittura che nei luoghi sacri ed in occasione di funzioni sacre da nessuno possono essere trattati argomenti politici. Questo divieto è esteso pei ministri del culto a tutti gli ufficiali pubblici nell'esercizio del loro ministero.

Io sono disposto a concedere al Governo anche un altro mezzo, quello cioè di poter richiamare il braccio della giustizia sopra coloro i quali, sotto pretesto di religione, pubblicamente diffondono notizie erronee atte a destare l'odio od il sospetto contro le pubbliche autorità.

Signori, a stento lo stato della mia salute mi ha permesso d'intrattenervi fin'ora. Le idee che vi ho esposto mi paiono semplici, chiare; mi paiono perfettamente connesse fra loro per logica deduzione. Esse si concretano in alcune formole di articoli che precederebbero l'art. 2 del progetto di legge ministeriale e questo diventa nel mio sistema l'articolo 3, salvo l'ultimo comma.

Non mi diffondo adunque altrimenti e non voglio abusare della pazienza dei miei Colleghi. Solo, prima di tacere, sia lecito anche a me il fare appello alla gloriosa tradizione del conte di Cavour, per respingere certe asserzioni che ebbero più volte corso nella stampa periodica ed in libri che trattarono delle gesta politiche del famoso statista, particolarmente in materia di relazioni tra Chiesa e Stato. Ho udito rinnovare queste asserzioni certo con tutta sincerità di proposito, ma non con perfetta esattezza di fatti da taluni oratori nella recente discussione generale. Segnatamente, se male non intesi, le ripeterono il Senatore Sacchi e l'onorevole mio amico carissimo Caracciolo di Bella.

Io voglio dire del giudizio di coloro che suppongono che il conte di Cavour, quando proponeva il sistema della libertà religiosa e della separazione della Chiesa dallo Stato, facesse grande assegnamento sul cosidetto *cattolicismo liberale*. Io credo di potere solennemente attestare che questo non era in nessun modo il concetto del conte di Cavour.

Il concetto liberale del conte di Cavour veniva dall'indole della sua mente. Il conte di Cavour era un credente nella libertà umana, era un credente nella personalità umana, era un credente nei rapporti della personalità umana coll'ordine soprannaturale.

Ecco in virtù di quale tempra singolare di sua mente gli balenò uno di quei lampi di su-

premo buon senso, che sono il vero suggello della sapienza politica, il giorno che gli si affacciò la necessità di risolvere il problema di compiere ed incoronare in Roma l'unità italiana, sotto l'ineluttabile condizione della coesistenza del Sommo Pontificato cattolico. Egli si pronunziò senza esitanza pel sistema di una pienissima libertà, come egli disse, applicata a tutte le parti della società civile e religiosa. Egli si dichiarò fautore della separazione della Chiesa dallo Stato, ed io credo di poter affermare che quando egli diceva *separazione della Chiesa dallo Stato*, egli la intendeva come la esprimo io oggi, cioè *separazione della religione dalla politica*.

Egli è ben vero che quella gloriosa tradizione è rimasta offuscata per molto tempo, e particolarmente dal 1865 in poi, perchè il partito moderato che la aveva raccolta, si è trovato di fronte ad un'altra questione gravissima ed urgente, l'assetto finanziario, la restaurazione o, per meglio dire, la creazione del credito del Regno d'Italia all'interno ed all'estero, in una parola di fronte all'impresa del pareggio.

Il partito moderato, al seguito di avvenimenti che è inutile ricordare perchè a tutti noti e presenti alla memoria, era profondamente scosso e diviso. Ad ogni modo coi soli elementi schiettamente liberali, direi *alla Cavour*, che entravano nella sua composizione, quel partito non avrebbe mai potuto costituire quella salda e persistente maggioranza capace dei sacrifizî richiesti per la grande impresa finanziaria detta dianzi.

Onde venne la necessità di unirci ad uomini tutt'altro che liberali, e di porre in disparte tutte quelle questioni per le quali tra gli autoritarî ed i liberali del partito moderato sarebbe indubbiamente nata profonda ed irreparabile scissura.

Così doveva fatalmente prevalere nel Governo del partito in quell'epoca chi per fermezza singolare di carattere, per molte doti eminenti dava maggior sicurezza di giungere al termine dell'ingrata ma sommamente patriottica impresa del pareggio. Volle però il destino che l'uomo di Stato che si è reso in tale opera benemerito fra tutti, fosse nella indole sua psicologica affatto diverso, anzi opposto al Cavour. Egli assolutamente mancava di quel concetto della libertà, di quel sentimento della libertà, di quel rispetto e di quel culto della personalità umana, che fecero del Cavour il più nobile ed il più fecondo politico liberale dei nostri tempi.

Oggi l'opera del pareggio è compiuta, il partito moderato non dovrà più velare la statua della libertà.

Esso può, esso deve sceverare gli elementi autoritarî che soffocherebbero in lui ogni vita: esso deve far cessare l'ibridismo che stranamente in lui unisce membra cotanto diverse: esso deve essere il partito veramente e schiettamente liberale. Vadano insieme gli autoritarî ed i radicali, cui la necessaria vicenda degli eventi politici e delle evoluzioni parlamentari darà in mano a tempo e luogo il governo del paese. Certo si è che il primo atto che spetterà al partito moderato, ricostituito che sia in corpo omogeneo di opinioni liberali, sarà di riprendere la vera tradizione del conte di Cavour, compiendo nella legislazione patria la separazione della religione dalla politica.

Rifatto liberale, il partito moderato sarà pur esso progressista ad un tempo; perchè su questa via sono ancora molte le applicazioni da farsi del principio di libertà, molte dunque le migliorie e le riforme da introdursi in tutti i rami della Amministrazione.

Io mi auguro che tutto ciò avvenga ed avvenga al più presto. E traggo lieto auspizio da ciò che questa discussione, nella quale era dapprima da temersi un nuovo offuscamento, una nuova ecclissi della tradizione liberale, è ora avviata in modo che da essa sorga più chiara e più robusta la duplice affermazione, nel nostro diritto pubblico interno, della libertà di coscienza e della separazione della religione dalla politica.

Signori, io depongo sul banco della Presidenza il testo degli articoli da sostituire all'articolo 1, nonchè il titolo che ravviserei di dare alla legge così emendata.

Quegli articoli che io non sto a leggervi non sono se non la formula concreta delle idee che ho svolto nel mio discorso; vi ringrazio di averlo benevolmente ascoltato, e voglio sperare non l'avrete trovato troppo lungo.

(*Bravo.*)

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su cosa intende parlare?

Senatore POGGI. Sull'argomento.... Voleva chie-

dere al signor Presidente se intendeva accordarmi la parola che mi aveva riservato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato, se crede sia venuto il momento di concedere la parola all'onorevole Senatore Poggi, pel motivo da lui addotto ieri sera in fine della seduta.

Quelli che intendono di dare a questo punto la parola all'onorevole Poggi, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore POGGI. Signori Senatori, il Senato da molti giorni è affaticato in questa lunga e importantissima discussione, e il mio còmpito sarà breve perchè comprendo la necessità di affrettarsi.

Promisi di fare una semplice difesa della legge del 5 luglio 1871 alla quale sono stati fatti molti rimproveri, fino al punto di volerla surrogata da una nuova.

Comincierò a rammentare al Senato che dell'Ufficio Centrale per la relazione di quella legge facevano parte oltre di me due onorevoli Colleghi che ora disgraziatamente hanno cessato di vivere: l'onor. Des Ambrois, il quale si intendeva assai bene di questa materia, l'altro l'onorevole Musìo, che fu nella seduta di ieri più volte ricordato dall'onorevole Ministro. Lo componevano pure l'onorevole Chiesi, l'onorevole Scialoja, il quale fortunatamente ieri ricomparve in quest'Aula.

La legge del 1871 apportò tre modificazioni importanti al Codice penale. La prima con abolire l'art. 268 del Codice in quanto conteneva un inciso sopra l'*indebito rifiuto dei sacramenti*. La seconda con abolire le contravvenzioni *al placet* ed *all'exequatur*, e la terza con diminuire le penalità.

Tutte queste modificazioni e specialmente le prime due venivano fatte in conseguenza della legge del 13 maggio 1871 sulle guarantigie, che era stata approvata pochi giorni innanzi. Questa legge, come ognuno ricorda, fu una legge lungamente elaborata dal Ministero di quel tempo; fu lungamente discussa in ambedue i rami del Parlamento, e che, cessata la dominazione temporale del Papa, pose per base delle nuove relazioni tra la Chiesa e lo Stato la separazione delle funzioni delle autorità spirituali dalle civili, e nello stesso tempo riconobbe e dichiarò che ognuna delle due autorità dovesse agire nella propria cerchia senza offendere l'altra, mediante una reciproca e pienissima libertà affinchè ciascuna potesse contribuire coi propri atti e colle proprie forze al buon andamento delle Società.

Questa legge, conviene dirlo, fu una delle leggi più perfette, più armoniche di quante sieno uscite dal Parlamento italiano, e ad essa contribuirono tutti gli uomini che più si distinguevano per la cognizione di quelle materie.

Io ricordo che l'on. Guardasigilli, allora deputato, benchè come membro della Commissione della Camera dissentisse in alcuni punti da gli altri egli pure concordava che al Pontefice dovevasi concedere la piena indipendenza nella sua autorità spirituale, e che questa doveva essere circondata da tutte quelle garanzie necessarie a tutelare l'esercizio della sua alta missione.

Io ricordo di aver letto in un discorso, che mi feci cura di riesaminare in questa occasione, alcune parole savissime che l'onorevole Mancini pronunziava nel discorrere appunto dei modi di bene guarentire l'indipendenza dell'autorità spirituale del Pontefice. Egli diceva: *siamo giusti e prudenti*. E bene diceva, perchè dell'una e dell'altra qualità era mestieri per raggiungere lo scopo a cui tutti concordemente miravamo.

Questa legge adunque è divenuta il fondamento del nostro diritto pubblico in relazione con la Chiesa, e come ben disse l'on. Ministro nella seduta di ieri, essa « *è una delle leggi organiche del paese raccomandata alla lealtà e all'onore della nazione italiana.* »

Ed io aggiungerei: *anco all'interesse della sua conservazione.*

Una parte delle glorie di questa legge viene a ricadere anche su quella povera meschinella che si chiama la legge 5 giugno 1871 cotanto accusata. Imperocchè dal momento che si stabiliva per massima la separazione della Chiesa dallo Stato, dal momento che l'ingerenza del Governo doveva cessare nelle cose della Chiesa come quella della Chiesa nelle cose civili per fare che ambedue rientrassero nei proprî confini, ne derivava che tutto ciò che si conteneva negli articoli del Codice penale, sia riguardante l'indebito rifiuto dei sacramenti, sia un'intromissione qualunque dell'autorità civile in cose meramente spirituali, dovesse sparire da quel Codice.

Questa fu la prima novità introdotta come un corollario indeclinabile della legge sulle guarentigie. L' altra novità fu questa: che essendosi con l' articolo 16 di quella legge stabilito, che non fosse più necessario l'*exequatur* e il *placet* regio, e conservatone provvisoriamente l'obbligo per l' immissione del godimento delle sole temporalità e per gli atti che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici, non v'era più ragione di mantenere com'era l'articolo 270 del Codice che puniva le contravvenzioni alle regole vigenti sopra la necessità dell' assenso del Governo per la pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alla religione dello Stato.

Imperocchè dal momento che il Governo non concedeva la temporalità se non era domandato *l'exequatur*, si capiva bene che non vi era possibilità di contravvenzione per questo caso. Se gli ecclesiastici si astenevano dal chiederlo, come hanno fatto nei primi tempi, essi non venivano a godere delle temporalità, e non contravvenivano a nulla, la pena stava nel non averle. Egualmente se si alienavano beni della Chiesa senza il permesso del Governo o senza l'osservanza delle disposizioni della legge civile, l'atto era nullo in se stesso; e non v'era perciò mestieri di stabilire una penale.

È chiaro quindi che queste due modificazioni derivavano di necessità dalle profonde innovazioni introdotte colla legge sulle guarentigie.

Ora dunque non mi pare sia vero che una grande lacuna recasse la legge del 5 luglio 1871, dal momento che non fece altro che porre in armonia il Codice penale con la precedente legge delle guarentigie. Qual fatto è sopravvenuto dal 1871 in poi per giustificare la necessità del presente disegno di legge?

Signori, voi avete sentito molti oratori discorrere di questo argomento nei giorni passati, ma della necessità ed utilità di nuove disposizioni non si sono recate prove: di fatti criminosi che non siano stati abbastanza repressi con le sanzioni della legge vigente non si è dato cenno.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha prodotto una statistica. E la statistica cosa prova? Innanzi tutto bisogna fare una separazione, tra i fatti accaduti prima del 1871, e quelli che sono posteriori al 1871.

I posteriori al 1871 si riducono a poca cosa; e non pongono in luce nessuna buona ragione per ritornare sopra una legge che provvede abbastanza a reprimere i reati dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero.

E i casi anteriori al 1871 non provano altro che si è proceduto più e più volte contro i sacerdoti, i quali si credeva che avessero attentato alle leggi dello Stato. Ma come avete sentito questi processi sono stati nella massima parte finiti con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento.

E mi spiacque sentire, lo confesso, che l'onorevole signor Ministro abbia creduto di poter asserire che ciò avvenne per la insufficienza delle leggi.

Questo vorrebbe essere chiarito con l'esame dei documenti, perchè le sentenze d'ordinario assolvono per mancanza di prove.

Mancano adunque fatti nuovi, necessità nuove, che possano indurre il Senato a variare così presto una legge di data così recente. L'argomento più forte, che con la consueta sua abilità ha fatto valere l' onorevole Ministro Guardasigilli, si è quello di avere il Senato votato nuove disposizioni nel progetto del Codice penale, dal quale egli le ha tratte fuori. L'art. 219 corrispondente al primo artcolo del presente disegno di legge.

Io confesso che questo argomento ha un qualche valore entrinseco, benchè non sia una prova di fatto della insufficienza della legge del 1871. Imperocchè se l'onorevole Guardasigilli volesse desumere da questo argomento che la politica del suo antecessore in questa parte è eguale alla sua, io lo concederò, ma nel tempo stesso lo deplorerò, perchè cotale politica la reputo esiziale al paese.

Ma in se stesso cotale argomento non è di tale forza da impedire al Senato di ritornare tranquillamente sul fatto suo.

I Codici, ognuno lo sa, si discutono più e più volte nel Parlamento, perchè sono composti di tante disposizioni, che è difficile che in una sola Sessione siano approvati dai due rami del Parlamento; ed accade perciò che nella prima discussione il Ministro che ha presentato il Codice, come anco i Membri del Parlamento, si contentino di discutere alla lesta ed approvare il complesso delle disposizioni, salvo a ritornarci sopra nella seconda revisione, perchè allora è più facile esaminare quelle poche di-

sposizioni che presentano maggiori difficoltà, e modificarle e correggerle.

Ma poi niuno meno dell' onorevole Ministro dovrebbe affannarsi cotanto per sottrarre il Senato al rischio di mettersi in contraddizione con se stesso. Egli, appena giunto al governo, ha istituito una Commissione composta di personaggi i più autorevoli della scienza penale, l'ha convocata in Roma per rivedere tutto il lavoro del Codice penale. E la Commissione ha già compiuto il suo lavoro sul libro primo, allontanandosi in più luoghi dal testo votato dal Senato.

E maggiori modificazioni è da congetturare che saranno fatte nel libro secondo. Nè con questo intendo censurare l'opera dell'onorevole Ministro, anzi l'approvo, perchè convengo con lui che vi erano cose meritevoli di modificazione, e il ricercare i maggiori lumi possibili per la compilazione di un Codice penale da applicarsi a tutta l'Italia, è argomento di una sollecitudine molto lodevole da parte di esso.

Ma se per un buon fine egli non ebbe scrupolo di disfare, in parte, l'opera del Senato, fino al punto che quando il Codice gli sarà ripresentato, esso dovrà esclamare: *quantum mutatus ab illo*, non vi è ragione che debba oggi appuntarlo, se di proprio moto, mostra di volere ricorreggere alcune disposizioni abbastanza gravi del Codice stesso, e che di un migliore esame, a preferenza di molte altre, apparivano meritevoli.

Le mutazioni poi nelle leggi da parte dei Parlamenti sono frequenti. Ve lo disse l' onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; ed io vi ricorderò la storia recentissima dell'articolo 49 della legge del giugno 1874, la riforma del quale fu tra gli altri proposta dall' onorevole Mancini, quando era semplice Deputato. Si voleva impedire la pubblicazione dei rendiconti dei dibattimenti, nel tempo che avevano luogo; ebbene, dopo non molto tempo si riconobbe che l'abolizione decretata non produceva che inconvenienti maggiori.

E l'onorevole Mancini, divenuto Ministro, è ritornato volentieri sull'opera sua; e il Senato ha già votato la legge che ripristina l'antica disposizione. Quindi il ritornare sopra le disposizioni più gravi di un Codice non reca offesa all'amor proprio del Senato, il quale, vedendosi riprodurre in un disegno di legge speciale alcuni articoli di quel Codice, può bene oggi scorgervi quei difetti, che non bene vi aveva scorti allorchè facevano parte di un complesso di numerose disposizioni.

Questa legge inoltre non riproduce solamente gli articoli del Codice penale, ne ha uno tutto nuovo: l'articolo 4, una parte del 5 ed una parte dell'art. 2.

Vengo ora a dimostrare quali siano a parer mio i difetti che presenta l'art. 1 di cui più specialmente parlerò e che debbono indurre il Senato a rigettarlo come non conforme nè ai principî della scienza nè a quelli della libertà. Gli abusi dei ministri del culto vale a dire quei mali usi che essi commmettono nell'esercizio delle loro funzioni spirituali presuppongono di necessità che duri sempre il sistema della promiscuità dell'ingerenza del Governo nella Chiesa e di questa nelle cose dello Stato.

Senza tale base non vi sarebbe possibilità di parlare di abusi come se ne parlava per il passato, quando le leggi della Chiesa si mescolavano con quelle dello Stato e viceversa.

Codesti abusi non furono mai in nessuna legislazione, come bene lo dimostrò l'onorevole Boncompagni, formulati nè inseriti in articoli di un Codice criminale o di una legge penale qualunque. Essi furono sempre materia di provvedimenti amministrativi e non davano luogo mai nè ad un'azione penale, nè ad un giudizio avanti i Tribunali, nè a pene pecuniarie o afflittive. E tra le ragioni per cui non si scendeva a tanto, primeggiava quella della difficoltà massima di trovare una formola che potesse definire i fatti di abuso, ed attribuir loro il carattere di un reato.

Nella legge piemontese del 1854 non si parlava punto di abusi delle funzioni spirituali: si parlava bensì dei reati che si commettevano dal sacerdote nell' esercizio del proprio ministero e che furono mantenuti in tutte le leggi posteriori, come anche in quella vigente del 1871. Sicchè tutte le osservazioni che furono fatte nella discussione di quella legge dai diversi oratori nel Parlamento subalpino, compresi gli onorevoli Musio e Cadorna, contemplavano un caso in cui siamo tutti d'accordo. Gli abusi veri e propri costitutivi di un reato, cominciarono a far capolino nel Codice del 1859, art. 268.

In esso si parlò per la prima volta dell' indebito rifiuto dei sacramenti: ma mi preme

notare che sebbene questo Codice partisse da valentissimi giureconsulti, fu però elaborato nel tempo dei pieni poteri e quando il conte di Cavour non era più Ministro.

Or bene cotesta insolita novità meritò ben presto le censure dei cultori più distinti della scienza penale, e recò molti imbarazzi ai magistrati.

Imperocchè non era possibile di precisare quale potesse essere il fatto di abuso delle funzioni spirituali che avesse i caratteri di un vero e proprio delitto. E quando innanzi ai Tribunali si portano delle disposizioni di legge che offendono un principio di ragione, accade quasi sempre che essi non riscontrando nei fatti imputati ad un ministro del culto quegli elementi i quali in conformità dei principî più elementari del diritto sono necessarî a qualificare un fatto criminoso, sono costretti a dichiarare che non è luogo a procedimento.

Quando le necessità di un paese richiedano dei provvedimenti straordinari, allora è mestieri rivolgersi ai Tribunali straordinari. Ma agli uomini di scienza, ai magistrati che devono giudicare a norma della ragione giuridica, non possono mettersi innanzi dei fatti i quali in se stessi non abbiano tutti gli elementi costitutivi di un reato. In questo spero di aver consenziente l'onorevole Ministro, perchè egli come uno dei giureconsulti più distinti della nostra Italia, tutte le volte che è comparso avanti ai Tribunali, ha saputo ben rammentare ai Magistrati medesimi, quali erano i principî che dovevano regolare i loro giudizî, senza dei quali i loro responsi sarebbero stati arbitrarî.

E che la materia degli abusi non possa prestarsi ad un reato penale è facile provarlo.

L'onor. Senatore Cadorna ve ne disse abbastanza, nè io ripeterò quello che egli con molta sapienza e dottrina vi espose; solamente osserverò che l'articolo primo, il quale parla del ministro del culto che abusa del suo ministero in offesa dello Stato perturbando la pubblica coscienza e la pace delle famiglie, non ha in sè i caratteri di un delitto. Ogni fatto incriminato od incriminabile, se può prepararsi in più luoghi, si estrinseca per ordinario e si consuma in un luogo solo ed in un medesimo contesto di azione.

Ben diceva l'onor. Cadorna che senza la pubblicità, la quale deve accompagnare il fatto abusivo, sarebbe assai difficile di aver un reato, imperocchè se codesto fatto venisse a cognizione del pubblico, in più giorni e tempi diversi, ed occorresse una moltitudine di giudizî ed impressioni per arrivare al turbamento della pubblica coscienza, ognuno intende che non si giungerebbe mai a stabilire quando l'atto delittuoso comincia e quando si compie, talchè tutto sarebbe abbandonato all'arbitrio dei giudicanti.

Un sacerdote ha, per esempio, negato i sacramenti ad un penitente: questo rifiuto può rimanere segreto per un tempo, e la notizia di esso può propagarsi sommessamente e ad intervalli, dimodochè rimanga impossibile di precisare il momento in cui vi sia la coscienza pubblica turbata, e il carattere che debba avere il turbamento. Quindi impossibilità di riconoscere in tanti piccoli fatti, di prova dubbia, e staccati fra loro, la figura di un reato.

Nè io potrei concordare coll'onor. sig. Ministro, che per questi reati non fosse necessaria l'intenzione diretta, la volontà cioè per parte del ministro del culto di offendere la legge dello Stato. Ciò non è possibile. Quando trattasi di delitti, il solo fatto materiale senza *il dolo* non basta a costituirli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho detto il contrario.

Senatore POGGI. Allora tralascio di discorrerne, e non ho più ragione di andare avanti; a me era parso d'intendere l'opposto; ma meglio così.

Questa era la considerazione principale, ma non l'unica che milita contro l'articolo. Ce ne sono due altre non meno gravi, di cui la prima è questa: Gli abusi del ministero sacerdotale altro non sono che i mali usi, ossia gli usi esagerati, diversi od opposti ch'essi fanno alle leggi che regolano le loro funzioni.

Ora, se io posso bene intendere quali siano gli abusi che si commettono per parte di ufficiali dello Stato, per parte degli avvocati, dei medici, perchè conosco bene le leggi civili che determinano le attribuzioni e le funzioni di tutti costoro, non so egualmente concepire come lo Stato pretenda oggi a configurare e punire gli abusi del ministero spirituale.

Gli abusi degli ufficiali dello Stato è facile determinarli, perchè lo Stato è quello che ne stabilisce le funzioni; e quindi è naturale che

l'abuso consista nella violazione dolosa di alcuna delle leggi che determinano la natura di codeste funzioni. Egualmente gli abusi degli avvocati si configurano: non ingannare i loro clienti, non tradire i segreti, non far patto di quota-lite e simili casi.

Ma il cattivo uso delle funzioni spirituali che consiste nella infrazione delle regole e discipline che le riguardano, si può forse desumere dalle leggi civili dello Stato? No; essa si desume dalla legge ecclesiastica, da una legge canonica. L'abbiamo stabilite noi queste leggi? No; siamo competenti a conoscere se siano state o no violate? No; perchè quelle leggi partono da un'autorità diversa e indipendente dall'autorità dello Stato; perchè non abbiamo neppure gli studi necessari per chiarirne la portata. La sola autorità competente a stabilire quando un sacerdote abusi del suo ministero è l'autorità ecclesiastica che ha emanato la legge violata.

Come si vede dunque, corre un gran divario tra gli abusi che si commettono dagli ufficiali dello Stato, a cui lo Stato ha imposto dei doveri, e gli abusi del ministero spirituale che non ha alcuna derivazione nè dipendenza dallo Stato.

Ma v'è un'altra osservazione la quale finisce con essere la più grave e la più perentoria di tutte; tale insomma da potere io nutrire la fiducia che l'onorevole Ministro ne rimanga persuaso. Che cosa è il delitto? Tutti i giuristi lo sanno, pure mi permetta il Senato ch'io gli legga la definizione che ne dà un nostro Collega al quale anche l'on. Ministro presta l'ossequio che si merita un uomo così eminente nella scienza penale.

Dal Carrara il delitto civile si definisce: *La infrazione* DELLA LEGGE DELLO STATO PROMULGATA *per proteggere la sicurezza dei cittadini risultante da un atto esterno dell'uomo, positivo o negativo, moralmente imputabile.*

Il requisito adunque più essenziale del delitto è l'infrazione delle leggi (promulgate) dello Stato; ora, dal momento che è avvenuta la separazione della Chiesa dallo Stato, dal momento che ognuna di queste autorità è rientrata nel cerchio delle sue attribuzioni, le leggi ecclesiastiche possono dirsi leggi dello Stato? Sono forse leggi da noi mantenute in vigore? Le promulgammo forse noi? No, o Signori, le leggi ecclesiastiche non sono e non possono più dirsi leggi dello Stato, quindi manca uno dei requisiti più essenziali, perchè l'abuso del ministero spirituale possa qualificarsi delitto dal Codice penale.

Nei delitti di abuso di quel ministero quali sarebbero configurati nell'articolo 1°, vi sono due violazioni di legge; la prima quella della legge canonica della quale noi non ci possiamo occupare perchè non è promulgata dallo Stato, l'altra della legge civile.

Ci manca perciò il diritto di qualificare reato un atto o fatto che contravviene ad una legge che non è nostra; e nel dominio della potestà civile rimangono i soli fatti offensivi della legge dello Stato.

E questi sono fatti che si commettono dai ministri del culto per occasione dell'esercizio delle loro funzioni, ed hanno i caratteri particolarmente enumerati nella legge del 1871 e riconosciuti concordemente per tali da tutti.

Questa legge dunque, la quale tolse via l'erronea disposizione contenuta nell'antico articolo 268 del Codice penale, fu provvida, saggia, ed oltre al conformarsi alle più volgari norme del diritto penale, rendette omaggio anco al nuovo principio della separazione della Chiesa dallo Stato.

Noi per fortuna apparteniamo ad un paese il quale ha tradizioni splendide nel giure penale, e lo stesso onorevole Ministro è un luminare di questa scienza.

Abbiamo il Filangeri e Niccola Nicolini a Napoli, il Beccaria a Milano, il Carmignani ed il Carrara a Pisa, il Giuliani nelle Marche.

Quindi non dobbiamo far getto delle più grandi verità e dei gloriosi progressi da noi conseguiti nella scienza per ingolfarci in una via piena di errori giuridici e ravvivatrice degli antichi giudizi arbitrari.

Si disse da alcuni oratori che vi è un complesso di fatti che accennano ad una cospirazione permanente del clero contro le istituzioni dello Stato; ebbene se ciò fosse vero bisognerebbe muoverne serio rimprovero all'Autorità giudiziaria, la quale non li ha fatti cessare istruendo processi in conformità delle leggi penali comuni. Ma se si trattasse invece di semplici parole di malcontento, i preti di tali sfoghi non possono più dei laici esser tenuti a risponderne. Tutti ogni giorno ci lamentiamo di qualche cosa senza pericoli.

Ma ci sono le agitazioni del partito clericale all'estero. Or bene, queste sono opera di pochi o fanatici o illusi, disapprovate dagli stessi Governi.

Già l'onorevole Guardasigilli accennò ieri in quest'aula che nell'interno del paese agitazioni non vi erano, e più poi lo confermò chiaramente nell'altra Camera l'onor. Ministro dell'Interno; onde mi è veramente dispiaciuto di leggere in alcuni pareri dei procuratori generali, comunicatici ieri, che potesse anche oggi esser possibile nelle provincie napoletane una levata di scudi dei Borbonici, capitanata da qualche parroco.

Non mi aspettava mai che si allegasse anco questo possibile da un magistrato, dopo sedici anni e più che i Borboni partirono da Napoli, e dopochè non si era più parlato di siffatta genìa di cospiratori.

E mi è doloroso il sentire che di tal rischio si fa conto per dimostrare la necessità di approvare la presente legge, quasichè per colpire i sacerdoti cospiratori, le leggi comuni facessero difetto. E più doloroso mi è il vedere procuratori generali emettere opinioni che parrebbero dirette ad esercitare una qualche pressione sul voto del Senato, mentre i magistrati non dovrebbero di politica occuparsi.

Io m'era rallegrato nel leggere la bella circolare dell'on. Ministro Guardasigilli, colla quale, inaugurando l'alto suo ufficio, faceva intendere a tutte le Magistrature che la politica dovesse essere eliminata nell' esercizio delle loro funzioni; mi era lusingato che l'osservanza ne sarebbe stata scrupolosa, e invece ho dovuto disingannarmi.

Alle agitazioni che vengono di fuori, noi non dobbiamo dare alcun peso, perchè queste servirebbero appunto a farci commettere degli errori che potrebbero agevolare le vedute dei nostri nemici. Noi dobbiamo aver presente una opinione che ci fa onore, pronunziatasi all'estero sul conto nostro, probabilmente in seguito alla condotta da noi tenuta dal 1859 in poi. Essa mi fu ieri ricordata da un nostro Collega, ed è questa: GLI ITALIANI LI DICONO GLI SPROPOSITI, MA NON LI FANNO; ed io spero che il Senato non farà neppur questo di cedere alle tentazioni di una fazione a noi avversa, che vituperando il disegno di legge in un modo da stimolare il nostro amor proprio, spera vederla approvata per trarne poi un immenso profitto. Se invece noi la rigetteremo, state sicuri che accadrà quello che ci racconta l'Ariosto del castello incantato d'Atlante.

Appena scoperto il segreto che teneva su quel magico e immenso edifizio, tutto sparì e non si vide, nè si sentì più nulla.

Lo stesso avverrà di questo agitarsi di una piccola fazione oltramontana, ove la legge sia rigettata. Tutto rientrerà nella calma, e non si parlerà più di nulla.

Signori! al momento di una guerra che ci minaccia, che forse può mettere in combustione tutta l' Europa, l' eliminare disegni di legge che possono accrescere le discordie, parmi opera patriottica e santa. Noi abbiamo tante difficoltà ed imbarazzi, che non ci conviene assolutamente continuare in una politica aggressiva, la quale non ci porterebbe nessun frutto. L'Italia è stanca di questa lotta, che la ferisce nei suoi più vivi sentimenti. Quello che era per noi un ostacolo all' unificazione completa, più non esiste; il clero non ha più ricchezze, non ha più posizione ufficiale nello Stato, non può più osteggiarci, perchè non ha altra arme che la parola; e contro questa, tutti lo sappiamo, le leggi penali sono impotenti, e i primi a confermarlo dovrebbero essere i liberali d'ogni grado, i quali sanno che appunto le ingiuste persecuzioni ci hanno condotti in porto, e nulla più vi è da conseguire.

Noi siamo difatti in Roma, e qui dobbiamo dare prova di gran senno per risolvere con saggie e prudenti opere un problema, il quale si presenta per la prima volta all' attenzione ed allo studio degl'Italiani, quello cioè della convivenza delle due autorità nella stessa città, cioè della più grande e più venerata delle autorità spirituali nel mondo, accanto all'autorità civile del regno. Compiremmo così il voto del nostro grande Poeta, che ricordava, con manifesto desiderio del suo ritorno, i due soli che soleva una volta aver Roma, l'uno dei quali faceva vedere la strada del mondo, l'altro quella di Dio, concordando l' una coll'altra.

Se noi non sappiamo ispirare fiducia, non possiamo pretenderla dall'autorità ecclesiastica. Quando il clero non abbia più da temere nuove ostilità, e sarà rientrato nella calma, io sono certo che comincierà quel periodo di discussioni feconde ed utili nel seno della stessa ge-

rarchia ecclesiastica, il quale porterà quelle riforme disciplinari credute necessarie dalle nuove condizioni della società moderna.

Ma finchè il Governo fa leggi ostili, finchè continua una politica di diffidenza, tutti tacciono, e quelle poche voci che osano parlare, parlano in modo così peritoso da non poter produrre l'effetto che noi tutti dobbiamo desiderare. Affrettiamo il ritorno della pace e della concordia anche col clero. E perchè la pace si compia, non vi è altro modo che il rispetto alla libertà, la quale è stata il fondamento delle nostre istituzioni e ci ha condotti alla nostra meta.

Non veliamo di grazia la statua della libertà, perchè quel giorno sarebbe giorno di lutto per la nazione, e dimostrerebbe che non si avesse fiducia nei suoi nuovi destini.

Sì, o Signori, io sono venuto qui non ostante la mia lunga assenza dal Senato e la renitenza ad allontanarmi dal luogo del mio ufficio, perchè ho concepito il timore che il presente disegno di legge ci potesse mettere sopra un pendio pericoloso dal quale non ci sapremmo più ritrarre senza cadere in un abisso.

Lasciatemi ancora dire due parole, ed ho finito.

Nel 1832 quando Silvio Pellico pubblicò le *Mie Prigioni,* un cittadino della Svizzera e amico d'Italia, l'illustre Sismondi, ebbe a dire in un cerchio di amici, fra i quali alcuni nostri compatriotti ora Colleghi del Senato, tali profetiche parole: « Questo libro è una battaglia perduta per l'Austria ».

Io non vorrei, o Signori, che questa legge, se fosse approvata dovesse chiamarsi per l'Italia una battaglia perduta nel campo dell'unità.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io rinunzio a qualsiasi discussione, non faccio che una dichiarazione.

L'on. Guardasigilli ha detto: « Modificate la legge nel senso della libertà di coscienza, e se noi non accetteremo le modificazioni, voi rigetterete l'articolo. »

Ora, io mi era provato a modificare il primo articolo con degli emendamenti; ma, francamente, come modificare un articolo sul senso del quale non siamo ancora d'accordo dopo avere discusso 8 giorni qui e 7 o 8 giorni nell'altro ramo del Parlamento?

Infatti, l'art. 216 o 219 del Codice penale, fu presentato con la specifica dichiarazione del Ministro che il così detto *indebito rifiuto degli uffici religiosi* non fosse mai compreso in quell'articolo. Non contento a ciò, io feci due emendamenti; cioè che si togliessero dall'articolo presentato le parole *mezzi* SPIRITUALI e si dicesse ATTO *del suo ministero* per meglio caratterizzare che l'omissione *o rifiuto degli uffici religiosi* non poteva esser compreso nell'articolo del Codice. Il Relatore della Giunta nell'altro ramo del Parlamento, propose che si togliesse la parola ATTI, PER COMPRENDERE *nell'abuso anco le omissioni* E GL'INDEBITI RIFIUTI *dei servizi religiosi.* Il Ministro accettò quell'emendamento e frattanto ora si dice che l'articolo 1° resta ancora identico con quello del Codice penale.

Non posso dunque offrire emendamenti ad un articolo del quale non è ancora confessato il vero senso.

D'altronde l'art. 2 punisce le parole, gli scritti, le azioni del ministro del culto. Volete punire i pensieri? no certo. Non resta adunque al 1° articolo che il concetto del punire le omissioni, cosa che io non posso accettare.

Io dichiaro che voterò il rigetto del 1° articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Linati.

Senatore LINATI. Rinunzio alla parola.

Voci. Bravo!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadorna Carlo.

Senatore CADORNA C. Allo stato attuale della discussione, io pure ho rinunziato a entrare in qualsivoglia discussione sul merito della legge; vorrei però riservarmi di dire poche parole su ciò che personalmente mi riguarda nel discorso dell'onor. Ministro. Premendomi di facilitare, per quanto sia possibile, il corso di questa discussione e dappoichè è stato presentato un emendamento e possono esserne presentati altri, e supponendo che possa essere desiderio del Senato che l'Ufficio Centrale prenda cognizione di questi emendamenti e che ne riferisca al Senato, io pregherei l'onor. signor Presidente che, coll'assenso del Senato, volesse

pregare tutti coloro i quali intendono di proporre degli emendamenti, di farli pervenire all'Ufficio della Presidenza.

A nome di tutto l'Ufficio Centrale, dichiaro che l'Ufficio si tiene agli ordini del Senato, e che è pronto a radunarsi questa sera stessa e domani mattina per esaminare gli emendamenti, e per riferire. Se il Senato crede che questo sistema possa facilitare il corso della discussione; io proporrei dunque che il signor Presidente volesse pregare gli onorevoli Senatori che intendono di presentare degli emendamenti a presentarli immediatamente, se li hanno in pronto, o di volerli far passare questa sera stessa all'Ufficio Centrale il quale si proporrebbe di riferire sui medesimi al Senato nella prossima seduta, e se il Senato lo crede, si troverà anche pronto per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cadorna, Presidente dell'Ufficio Centrale, propone che gli emendamenti che sono o che siano per essere proposti, vengano rimessi questa sera all'Ufficio Centrale per l'opportuno esame.

Alcuni emendamenti sono già stati annunciati al Senato, e poi presentati al banco della Presidenza dal Senatore Alfieri. Di questi, se nessuno muove difficoltà, si farà subito la trasmissione all'Ufficio Centrale.

Sopraggiunge in questo momento un nuovo emendamento proposto dal Senatore Eula, del quale, se il Senato consente, darò immediatamente lettura.

Voci. Sì, sì, legga.

PRESIDENTE. Articolo 1.

« Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza dei cittadini contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse concedono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

« Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni. »

Anche quest'emendamento adunque è trasmesso all'Ufficio Centrale.

Oltre di ciò, secondo chiede il Presidente dell'Ufficio Centrale, tutti quei signori Senatori che intendessero proporre altri emendamenti sono invitati a volerli inviare al detto Ufficio questa sera stessa, o (al più tardi) domani mattina.

Avverto intanto che il Senatore Bargoni ha proposto un articolo aggiuntivo che dovrebbe essere l'ultimo della legge, il quale è così concepito:

« Le disposizioni della presente legge sono sostituite agli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale del 20 novembre 1859, modificati colla legge del 5 giugno 1871, che rimangono abrogati. »

Debbo ora dare notizia al Senato che fu presentata al banco della Presidenza una proposta firmata da diversi Senatori, del tenore seguente:

I sottoscritti propongono al Senato che si tenga seduta domani, cominciando alle ore 2 pomeridiane.

Firmati: Arese, Fenzi, Di Sartirana, Cutinelli Boncompagni di Mombello, Ruschi, Vito Beltrani, Atenolfi, Farina, Magliani, Conforti, Cavalli, Camozzi-Vertova, Rasponi, Scalini, Carcano, Prinetti, Frasso, Figoli, Gadda, Monaco Lavalletta e Gallotti.

Se nessuno fa opposizione alla proposta, che cioè sia tenuta domani seduta pubblica alle ore 2 pom., io la metto ai voti.

Molte voci. Al tocco, al tocco.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io pregherei il Senato, qualora entrasse nell'avviso (che mi parrebbe anche opportuno) di tenere seduta domani, di fissarla alle ore due pomeridiane perchè la Commissione possa avere maggiore agio per compiere il suo lavoro.

PRESIDENTE. Pare che l'on. Guardasigilli voglia prendere la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per me, sono agli ordini del Senato. Osserverò per altro anche io che l'Ufficio Centrale col mio intervento deve prendere in esame i varî emendamenti già presentati ed a lui rimessi e quelli che potranno venire nella sera; è indispensabile che ci sia il tempo per una non breve conferenza, perchè

credo che nulla vi sia di più contrario per la buona riuscita di quella conferenza quanto la strettezza del tempo e la necessità di soffocarla per non far attendere soverchiamente il Senato. Io pregherei che si fissasse un'ora da rendere possibile questa conferenza, che non sarà breve. Domani abbiamo anche relazione da Sua Maestà.

PRESIDENTE. Propongo prima la domanda, se i signori Senatori intendano che si faccia seduta domani; salvo poi di deliberare a quale *ora*.

Chi è d'avviso che si tenga seduta domani, sorga.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Per le ragioni esposte, il Ministero desidererebbe che l'udienza non cominciasse prima delle ore 2 e mezzo.

Se nessuno domanda la parola...

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io proporrei di cominciare alle ore 2, e se la conferenza non finisse così presto, si aspetterebbe. Se però questa proposta non piace all'onorevole Ministro, io la ritiro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà.

La mia proposta era diretta a far sì che il Senato, ossia i suoi membri, potessero non trovarsi a disagio per dover aspettare la fine della conferenza dell'Ufficio Centrale, e perchè questa non venisse, quasi direi, strozzata. Ma poichè al Senato non spiace aspettare, non ho, ripeto, difficoltà di sorta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Gallotti, che il Senato sia convocato per le ore due.

Chi approva questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il Senato è dunque convocato domani per le due.

Do ora lettura di una lettera del signor Sindaco di Roma.

Roma, 3 maggio 1877.

« Nell'occasione dell'Assemblea generale degli Architetti Ingegneri Italiani, avrà luogo la sera di domenica prossima alle ore 9 1[2 un ricevimento nei musei Capitolini.

« Spero che l'E. V., potendo, vorrà onorare di sua presenza questa festa; e mi pregio rimetterle in pari tempo un certo numero di biglietti per quei Signori Senatori che desiderassero intervenirvi. »

PIETRO VENTURI.

A S. E.
il Presidente del Senato del Regno.

Questi biglietti sono in numero di cinquanta, e sono depositati nelle stanze a pian terreno dell'Ufficio di questura, dal quale potranno averli i Signori Senatori che ne facciano richiesta.

L'Ufficio Centrale si aduna alle 8 1[2 di questa sera. Al detto Ufficio sono pregati d'intervenire gli onorevoli Senatori che hanno proposto o intendano proporre emendamenti.

L'ordine del giorno per domani è la continuazione della discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto.

La seduta è sciolta (ore 5 3[4).

XLV.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedo — Proposta del Senat. Giovanola, approvata — Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl' impegni contratti da varie Biblioteche universitarie — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia ai preopinanti De Filippo, Poggi e Lampertico — Parole del Senatore Lampertico per fatti personali — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Relazione del Senatore Lampertico sui vari emendamenti proposti all'articolo 1 — Dichiarazione del Senatore Amari — Riserva del Senatore Alfieri — Discorso del Senatore Eula in sostegno del suo emendamento che è appoggiato — Dichiarazione del Senatore Borsani — Discorso del Senatore Miraglia per isviluppare il suo emendamento che viene appoggiato — Dichiarazione del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore Conforti — Sue parole per sostenerlo — L'emendamento è appoggiato — Riserva e istanza del Ministro accolta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario,* CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 89. Il Consiglio comunale di Aragona fa istanza perchè sia sollecitata l'approvazione del progetto di legge che dà facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

90. La Camera di commercio ed arti di Siena fa istanza perchè sia modificato l'articolo 123 della legge in vigore per la tassa di registro, ed il N. 1 della tariffa annessa alla legge medesima.

91. Alcuni notai esercenti nel distretto di Domodossola (Novara) fanno istanza perchè nel progetto di legge per la riforma del notariato venga introdotta una disposizione transitoria per la più equa distribuzione dell'obbligo di residenza.

Il Senatore Antonacci domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl' impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GIOVANOLA. Mentre si sta aspettando che l'Ufficio Centrale ci porti il risultato dei suoi nuovi studi, propongo che il Senato per utilizzare questo tempo, voglia intraprendere

la discussione del disegno di legge N. 51, che, come non diede nell'altro ramo del Parlamento, credo che anche in questo non possa dar luogo ad una lunga discussione.

PRESIDENTE. Come hanno sentito i signori Senatori, l'onorevole Senatore Giovanola propone che, per guadagnar tempo, non essendo ancora venuto al banco della Commissione l'Ufficio Centrale, si metta in discussione il progetto di legge intitolato: Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agl'impegni contratti da varie biblioteche universitarie.

Se non vi è opposizione, prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

(Vedi infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

Art 1.

È approvata la spesa L. 58,197 38 per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti dalle biblioteche universitarie di Roma e Bologna, dalla Nazionale di Firenze e dalla Braidense di Milano.

Se non si fanno osservazioni metterò ai voti quest' articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa sarà iscritta al capitolo 59 *bis* (parte straordinaria) dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1877 colla denominazione: « Spese straordinarie per le biblioteche universitarie di Roma e Bologna, della Nazionale di Firenze e della Braidense di Milano. »

(Approvato.)

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l' appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	125
Favorevoli	112
Contrari	13

(Il Senato approva.)

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a prendere il loro posto.

Si riprende la discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio del loro ministero.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola, per dare lettura della Relazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora, ha prima la parola l'on. Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi credo in dovere, prima che si passi alla discussione degli emendamenti proposti sull'articolo 1°, di offrire alcune dilucidazioni e risposte agli onorevoli Senatori Poggi, e Lampertico Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Non credo necessario di rispondere ulteriormente di proposito all'onorevole Senatore De Filippo, per non abusare senza necessità della tolleranza del Senato. Egli non fece che avvertire un'espressione meno esatta, che era uscita dalle mie labbra nell'altro ramo del Parlamento, allorchè si trattava della pubblicazione avvenuta, mercè la legge del 5 luglio 1860, nella Toscana e nell'Emilia degli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859.

Egli ha ragione, ed io stesso mi sono già corretto allorchè ho avuto l'onore di parlare al Senato su questo medesimo argomento.

La legge del 5 luglio 1860 non ordinò se non che si pubblicassero questi articoli solamente nella Toscana; ma io mantengo le osservazioni fatte contro l'argomento che l'onorevole Senatore De Filippo volle desumerne.

Egli credeva che non si fossero questi articoli pubblicati nell'Emilia, perchè ivi dovendosi pubblicare l'intero Codice Penale, si stimasse opportuno di non anticipare la pubblicazione dei medesimi, ma di attendere che l'intero Codice vi fosse posto in osservanza.

Io lo contraddissi, e mantengo il mio assunto, che questo non fosse il motivo, e che lo stesso Ministro Guardasigilli di quel tempo, Cassinis, lo avesse esplicitamente dichiarato nel presen-

tare quel progetto di legge al Parlamento Subalpino.

Infatti ecco le sue parole: « Coll'articolo 2° si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 1859, non nelle provincie dell'Emilia, *perchè ivi già sono in vigore.* » Ed io accennai ben anche la data del Decreto del dittatore dell'Emilia, che è del 18 decembre 1859, il quale aveva di fatto anticipata la pubblicazione delle disposizioni penali su questa materia in quelle provincie.

Dunque la legge del 5 luglio 1860 non le comprese, non già pel motivo supposto dal Senatore De Filippo, bensì per un motivo perfettamente opposto, perchè cioè già si era anticipata la loro pubblicazione sotto forma di legge speciale.

Trattandosi di una semplice rettificazione di questa natura, non credo dover aggiungere altro.

Ben sento il dovere di dare qualche risposta all'onorevole Senatore Poggi, il quale insistè vivamente e reiteratamente, acciò il Senato gli concedesse facoltà di parlare, parendo a lui di aver l'obbligo di pronunciare qui un discorso apologetico in difesa della legge del 5 giugno 1871, che modificò gli articoli in questione del Codice Penale, per essere egli stato il Relatore dell'Ufficio Senatorio cui fu commesso l'esame della relativa proposta di legge.

Il Senato ha udito con quali enfatiche lodi egli qualificò quella legge; la disse una delle più perfette e armoniche che fossero mai state approvate dal Parlamento italiano; e sostenne che una parte degli encomî, che si tributano alla legge del 13 maggio, debba a buon diritto estendersi anche alla legge posteriore del 5 giugno.

Per poco che si rammentino le circostanze nelle quali la legge del 5 giugno 1871 fu approvata, sarà facile di convincersi che i motivi i quali determinarono il Parlamento ad approvarla, furono la fiducia che si potesse inaugurare un'êra di conciliazione, un sistema di pace e di buon accordo; si era, per dir così, nella luna di miele, dopo l'ingresso del Governo italiano in Roma, e dal canto del Governo si voleva abbondare in tutte quelle concessioni e larghezze, che allora parevano prudenza e circospezione, le quali facilitar potessero lo sviluppo dei sperati benevoli rapporti.

I risultati sono noti al Senato e al paese! Quella riforma della legge del 5 giugno 1871 non giovò certamente a migliorare le nostre relazioni colla Chiesa e con l'Episcopato, anzi si fece ognor più cieca la reazione del partito clericale avverso al Governo ed alle libere istituzioni, si resero più frequenti ed audaci gli assalti contro la potestà civile, per gli ostacoli che è venuto sistematicamente opponendo una parte del clero all'esecuzione delle leggi nostre.

Quella Legge inoltre non può raccomandarsi per la maturità con cui sia stata discussa.

Importa rammentare che essa fu approvata senza una parola di discussione nella Camera dei Deputati, e non ve ne ebbe parimenti in Senato, imperocchè consultandone gli atti, si scorge che nella tornata del 1° giugno venne anche da Voi silenziosamente approvata.

L'onorevole Senatore Poggi rammentò i nomi illustri de'membri delle due Commissioni sulle leggi del 13 maggio e del 5 giugno, di cui egli era Relatore; ma avrebbe anche potuto rammentare che uno dei membri era il Senatore Vigliani, il quale ben poteva conoscere se quelle innovazioni recate al Codice Penale fossero il prodotto di elaborati studi, quando più tardi ei ne dava un giudizio che or ora rammenterò.

Senatore POGGI (*interrompendo*). L'onorevole Senatore Vigliani faceva parte della Commissione per le guarentigie, ma non per quella Legge...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Poggi di non interrompere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. D'altronde, o Signori, la legge del 5 giugno con le sue disposizioni non risponde ai motivi delle Relazioni del Governo e del Senato stesso.

Mi si permetta di rammentare in quali termini si espresse l'on. Ministro De Falco nel presentare quel progetto di Legge:

« Se il ministro del culto non ha e non deve avere privilegi, non è nè in favore nè in odio, ed è ben giusto che debba rispettare al pari di ogni altro le leggi e le istituzioni dello Stato e gli atti della pubblica autorità, e che qualora si valga contro le istituzioni e le leggi di quella speciale sua condizione, munita ed insignita di funzioni cotanto rispettate ed auto-

revoli, gli si chieda conto più severo del suo contegno. »

Dunque nel concetto del Ministro la Legge avrebbe dovuto reprimere e punire il fatto dell'ecclesiastico, il quale converte i mezzi spirituali e l'esercizio di quelle funzioni ed autorità che a tale effetto gli sono conferite, a fini temporali e politici, riprovati dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato. Ma quando si va a cercare la parte dispositiva della Legge, si trova cancellata ogni traccia dell' articolo 268 del Codice Penale del 1859 nelle disposizioni appunto con cui si voleva impedire ai ministri del culto di uscire dal campo religioso e di porre il piede nell' arena politica, cioè di far servire la religione alla politica.

Lo stesso on. Poggi, Relatore tanto di questa legge che della precedente sulle guarentige, in una delle sue Relazioni scriveva le seguenti parole:

« Gli altri, non diremo già eccezioni e restringimenti, ma confini necessarî segnati alle franchige amministrative ecclesiastiche, hanno parso all'Ufficio Centrale tutti equi ed accettabili. E per via di esempio, se l'appello *ab abusu* e qualunque altra sorta di appello è soppresso, intendesi da ciascheduno che i *veri e reali abusi e trasmodamenti* potendo accadere, debbono essi scontrarsi per lo meno nel divieto delle veglianti leggi e nella tutela salutare dei diritti comuni e dell'ordine pubblico; chè in altra guisa noi perderemmo ad un tratto il miglior frutto e più sostanzioso della libertà di coscienza. »

Questa è la dottrina anche dello stesso Senatore Poggi, che cioè l'abolizione dell'appello per abuso non significasse licenza ed impunità degli abusi di una parte del clero, ma che dovesse riservarsi alle disposizioni delle leggi ordinarie, alla sanzione dei Codici di provvedervi preservandone la società.

Non basta: in quella medesima Legge, come è noto al Senato, scomparve del tutto l'articolo concernente l'*exequatur*, cioè la penalità stabilita contro coloro che violassero le regole stabilite intorno agli assensi ed autorizzazioni che dovessero essere impartiti dall'autorità civile sulle provvisioni dell' autorità ecclesiastica.

Udite in quali termini si espresse il signor Ministro, allorchè propose con la legge 5 giugno 1871 la cancellazione di quell'articolo che oggi noi intendiamo ristabilire: « Il progetto poi sopprime la disposizione contenuta nell'art. 270 del Codice, pel quale era punita l'inosservanza delle norme relative al *placet* ed all'*exequatur*. Questa soppressione è una conseguenza delle disposizioni della Legge sulle guarentige del Sommo Pontefice, e dell'abolizione in massima pronunciata del *placet* e dell' *exequatur*, fuorchè per le provviste beneficiarie. »

Ciò non era esatto, perchè non per le sole provviste beneficiarie, ma anche per altre speciali materie indicate nel medesimo artidolo della Legge sulle guarentigie era mantenuto l'*exequatur*, come era altresì mantenuta la necessità dell'assenso del Governo, secondo il Codice Civile, in molti atti riguardanti i corpi morali ecclesiastici ed i loro beni.

Continuò il Ministro: « Quanto a queste ultime però (le provviste beneficiarie) è parse ormai inutile il conservare una sanzione penale, dove l'inefficacia della provvista mercè *la privazione dell'esercizio della giurisdizione* e *del godimento* costituisce per se stessa una sufficiente garanzia alla esecuzione della Legge. »

Mi sia permesso di richiamare l' attenzione del Senato sopra queste parole del Ministro, il quale allora esprimeva il convincimento, che quando avesse luogo la provvista beneficiaria, e l'investito non prestasse omaggio alle leggi dello Stato, nè richiedesse l'*exequatur*, non solo non dovesse conseguire il godimento delle temporalità, ma neppur dovesse immettersi nell'*esercizio della giurisdizione episcopale*. E il Ministro supponeva che fosse in potere del Governo d'impedire efficacemente, senza bisogno di ricorrere a sanzioni penali, che si potesse esercitare la giurisdizione, come non potevasi disporre della temporalità.

Tale era l'illusione in cui il Ministro viveva. Tale fu la ragione che lo determinò a proporre la soppressione di quell'articolo.

Il Senatore Poggi, per verità, si mostrò allora poco persuaso di queste ragioni. Ecco come egli si espresse a questo proposito nella sua Relazione:

« Conveniva, o no, mantenere in vigore l'articolo 270 anco nella più ristretta sfera a cui lo aveva ridotto la nuova Legge?

« Si è creduto di no. »

Ma poi soggiunge:

« Resterà *solo a vedersi in pratica,* se tolta via ogni sanzione penale contro gli eletti che trascurino l'assenso regio per le provviste beneficiarie, sia fatta abilità al Governo di impedir loro non solo il godimento delle temporalità, ma anco l'*esercizio della giurisdizione spirituale.*

« La Relazione ministeriale crede di potere impedire l'uno e l'altro. Noi per verità non possiamo astenerci dall' esprimere un *grave dubbio in contrario.* »

Questi dubbî dell' onor. Poggi pur troppo sono stati giustificati dall'esperienza, perchè si è veduto che tolto dal Codice Penale questo articolo, gli investiti dei vescovati e benefici si recarono di propria autorità e con dispregio del Governo a mettersi in possesso dell'esercizio delle loro giurisdizioni, producendo nelle varie diocesi quel complesso di disordini contro di cui la pubblica autorità ha dovuto per una serie di anni lottare.

Dunque se tuttora l'istituto dell'*exequatur* e del *placet* è conservato dalla legge delle guarentige , è ragionevole, è necessario ricolmare questo vuoto, questa lacuna improvvidamente aperta nella nostra legislazione da quella medesima legge del 5 giugno, oggi tanto lodata dall'onorevole Senatore Poggi.

Del resto, quali siano stati i resultati prodotti da questa Legge, lo dimostra pur troppo la Statistica a cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Poggi nel suo discorso, perchè, per tacere di tutt' altro, da quella statistica resulta che le assoluzioni e le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere, che erano state del 33 per cento sotto l'impero della legge del 1854, e che scemarono fino al 9 e mezzo per cento sotto l'impero del Codice Penale del 1859, discesero alla proporzione insignificante e veramente derisoria del 2 al 2 e mezzo per cento sotto l'impero di questa legge impotente e difettiva del 1871, la quale è venuta a rendere la punizione e la repressione quasi impossibili.

Ma che quella Legge codeste gravi lacune producesse, non sono io, o Signori, che pel primo lo affermo. Già sotto l'antica amministrazione, il mio predecessore presentò a voi nel progetto di Codice Penale gli articoli medesimi che formano oggi il soggetto di questa così prolungata discussione, e dichiarava espressamente nella Relazione con cui li accompagnava, che egli intendeva di ricolmare una lacuna che era stata improvvidamente aperta colla Legge del 5 giugno 1871.

Nè egli solo, che come abbiamo osservato, era stato uno dei membri dell'Ufficio Centrale che aveva esaminata la Legge delle guarentige ma tutta la Commissione dal Senato incaricata dell'esame del progetto del Codice Penale non espresse un contrario convincimento.

Io già vi lessi le parole del vostro onorevole Relatore Senatore Borsani, il quale dimostrò la necessità di provvedere acciò questa lacuna venisse colmata, e non si lasciasse più la legislazione nostra in quella condizione difettiva e mutilata in cui l' aveva ridotta la Legge del 1871.

Dopo di ciò, approvato da Voi il progetto del Codice Penale, allorchè il Ministro Vigliani ebbe a presentarlo alla Camera dei Deputati, così si espresse:

« Con una Legge complementare del 5 giugno 1871 all' art. 268 ne venne sostituito un altro in cui più non si puniscono che i ministri del culto i quali nell'esercizio del loro ministero abbiano censurato con discorsi profferiti o letti in pubblica riunione o con scritti altrimenti pubblicati, ovvero abbiano oltraggiato con fatti pubblici le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità.

« Una dolorosa esperienza non tardò a far conoscere, che questi penali provvedimenti *più non bastano* a tutelare l'ordine e la quiete pubblica contro le esorbitanze del clero. »

Onorevole Senatore Poggi, non è il Ministro Mancini, è il Ministro Vigliani il quale ne fa testimonianza.

« Vi hanno mille modi coi quali il ministro del culto, abusando delle sue funzioni, può promuovere scandali, seminare discordie, turbare la quiete pubblica e la pace delle famiglie, e recare a un tempo sfregio alle istituzioni, alle leggi ed all'autorità, senza fare la censura o commettere l'oltraggio pubblico di cui unicamente si occupa la Legge del 5 giugno 1871. È quindi *necessità* colmare la *lacuna*, e difendere con armi *più efficaci* la società da simili offese. »

E dopo aver soggiunto che quest'articolo in Senato aveva incontrato non lieve opposizione, continuava:

« Ma per quanto riguarda la necessità, *fatti*

dolorosi e frequentemente ripetuti, che altamente commossero la coscienza pubblica e sono rimasti per difetto della Legge impuniti, non permettono di dubitarne. »

Indi proseguiva:

« Ritenuta la molteplicità de' modi con i quali il turbamento può cagionarsi, è impossibile scendere a più specifiche indicazioni e definire tutti i fatti costituenti l'abuso senza correre il pericolo che o la legge riesca monca ed incompleta, ovvero sia di troppo allargata a pregiudizio della libertà della Chiesa.

« Del resto, il reato è sufficientemente determinato, quando è detto che a costituirlo devono concorrere i due elementi, l'abuso del ministero del culto ed il turbamento della coscienza pubblica o della pace delle famiglie. Spetterà al senno de' giudici il tenere giusto conto delle speciali circostanze di ciascun caso ed imparzialmente pronunciare se i detti caratteri vi concorrano. »

Tali furono, o Signori, i giudizî dati della Legge del 5 giugno 1871, in epoca non sospetta e da un giudice non sospetto. Il quale, anche nella discussione che aveva avuto luogo nel seno del Senato, aveva così ragionato:

« È stato osservato che nella riforma di questa parte del diritto penale, avvenuta in seguito alla Legge delle guarentige, in virtù dell'altra del 5 giugno 1871 si era *andato più in là che non convenisse*.

« Con questa Legge infatti si è fatto scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero, commessi dai ministri del culto, i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

« L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle guarentige, e dopo l'altra riforma recata al Codice Penale dalla legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo *poco prudente* che si era fatto, e a renderlo avvertito della *necessità di riparare alla lacuna* che si era creata nel Codice Penale. »

Ecco gli elogi che si sono fatti della Legge del 5 giugno 1871, allorchè essa potè essere apprezzata con i criterî dell'esperienza.

Del resto, mi permetterà l'onorev. Senatore Poggi che io faccia le alte meraviglie, come mai egli, che oggi si mostra così intimamente convinto della bontà ed eccellenza della Legge 5 giugno 1871, allorchè si poneva la mano su di essa dal Ministro mio predecessore, ed in questi termini la giudicava nelle sue Relazioni e discorsi, non abbia sentito commuoversi le sue viscere paterne, e sia rimasto silenzioso ed inerte, e perchè invece, animato da santo zelo, non abbia allora fatto sentire l'autorevole sua voce nel Senato per impedire che venisse modificata.

Perchè gli è convenuto aspettare che venisse al potere un Ministero progressista, e che al posto del Ministro Vigliani fosse il suo successore?

Non potevano esser molto profonde le sue persuasioni, altrimenti non avrebbe mancato fin d'allora di avvertire il Senato dell'errore che andava a commettere, d'illuminarlo e di usar del suo diritto di Senatore nell'esprimere la propria opinione ed il suo voto.

Del resto, o Signori, io mi rassegno pazientemente all'opposizione dell'onorevole Senatore Poggi, dappoichè rammento di aver letto nelle *Memorie sul Governo provvisorio della Toscana* pubblicate da lui stesso che ebbe parte nell'amministrazione di quella nobile provincia italiana nell'anno 1860, come egli nelle materie ecclesiastiche si fosse trovato sempre in disaccordo col barone Ricasoli, capo dell'Amministrazione medesima, e col compianto e venerato mio amico Vincenzo Salvagnoli, ed avesse fatto ogni sforzo per impedire tutte le innovazioni liberali legislativamente operate da quei valentuomini in codeste materie, per esagerata tenerezza verso idee di altri tempi.

Or bene, con tutto il rispetto che gli professo, dichiaro che la mia fede è ben maggiore nell'opinione liberale del barone Ricasoli e nei profondissimi studî di diritto ecclesiastico del defunto Salvagnoli, ai quali mi glorio associarmi, anzichè nelle abituali e timide resistenze del signor Senatore Poggi.

Ora il Senato mi permetterà di rispondere all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il che facendo, confuterò ad un tempo le identiche accuse mosse anche dall'onor. Poggi al presente disegno di legge.

Egli cominciò la sua orazione invocando contro la mia proposta una serie di autorità nostrane e forestiere, quasi per dimostrarmi che io vivo nell'errore intorno alle teoriche e

massime fondamentali su cui debbesi adagiare un ragionevole sistema di legislazione intorno alla repressione degli abusi dei ministri del culto.

Egli citò le opinioni rispettabili dell'insigne e venerato uomo FEDERIGO SCLOPIS, del CONTE DI CAVOUR, dell'illustre criminalista CARRARA. Accennò ancora alle dottrine del PORTALIS in Francia, a quelle proclamate nel Belgio, e ad altre autorità che ora non rammento con precisione.

E pure, o Signori, io sono convinto che, esaminate imparzialmente le opinioni di questi scrittori, esse si trovano perfettamente conformi e favorevoli ai principî che ebbi l'onore di esporre innanzi a questa eminente Assemblea. Siffatti principî trovano in quelle dottrine non la loro condanna, ma la loro consacrazione.

Rammento che l'illustre FEDERIGO SCLOPIS, il cui nome è per me e per l'Italia tutta giustamente autorevole, fu il Relatore nel Senato Subalpino della legge del 1854, in occasione della quale ho avuto più volte a ripetere che vennero affermandosi e delineandosi con precisione le massime che devono regolare questa parte di una buona legislazione. Or bene, egli così si esprimeva, ed io soscrivo completamente alla sua dottrina:

« La separazione delle due podestà, e l'obbligo della propria difesa per la sua conservazione che tiene l'Autorità civile, che è pure ordinata da Dio, sono principî e fatti troppo noti perchè sia il caso di esporli e di avvalorarli, con isfoggio di ragionamenti le mille volte ripetuti e di erudizione poco recondita, in un Consesso quale è quello davanti a cui abbiamo l'onore di parlare.

« Quanto ansiosi di mantenere piena ed intatta la libertà del sacro ministero entro i limiti naturali, altrettanto esser dobbiamo solleciti di non scemare la libertà del supremo Potere civile, che agisce entro i suoi legittimi confini. »

Io non professo, o Signori, una dottrina menomamente diversa da questa, che ora avete udito rammentare.

E quanto al conte di Cavour, allorchè si discuteva questa Legge, egli esprimevasi pure così:

« Vi è chi crede che per essere cattolici sia necessario di credere alla supremazia della Chiesa sullo Stato. Noi invece crediamo che si possa, che si debba esser cattolici mantenendo lo Stato assolutamente dalla Chiesa indipendente.

« Se in questa Legge abbiamo cercato di allargare il principio della libertà, e per altra parte di reprimere alcuni abusi dei ministri poco degni dell'altare, noi crediamo non di aver cagionato danno alla religione, ma di aver favorito i suoi interessi. Noi crediamo fermamente avere la religione cattolica molto da guadagnare dalla sua unione coi principî di libertà. » (Rosea lusinga che allora ancora sorrideva alla mente dell'illustre uomo di Stato). « Noi crediamo fermamente che essa non potrà mantenere la sua salutare influenza sugli animi, se non cessa quella lotta che è contraria al suo spirito, contraria alle massime del suo divino Redentore. »

Si è invocata l'autorità del CARRARA, sostenendo che le disposizioni di questa Legge, principalmente dell'articolo 1°, sono condannate dai sani principî di gius penale; si è specialmente citata l'opinione dell'esimio Professore dal Senatore Lampertico per indurne che questa Legge sarebbe da lui qui disapprovata col suo voto se si trovasse presente.

Riduciamo le cose alla loro esatta e precisa verità. Il CARRARA non di altro si occupò in una nota della sua celebrata opera, fuorchè della speciale disposizione dell'articolo 268 del Codice penale che rendeva generalmente punibile l'*indebito rifiuto* dei sacramenti; e come ebbi già ad osservare nel mio precedente discorso, tal rifiuto vi era incriminato in termini così generali, ed ampî da non cennare menomamente ad un *fine temporale* o *politico* che si proponessero quei sacerdoti i quali ricusassero gli uffizi spirituali. Questa è unicamente la dottrina del Carrara, il quale la espone anche con qualche titubanza, e come colui che sa di porre il piede sopra un terreno mal sicuro.

Ciò nulla meno egli stesso non mancò di soggiungere che « le disposizioni di vari Codici hanno preso in considerazione speciale il fatto dei ministri di un culto, che abusando del loro ministero promovessero od eccitassero il popolo contro il Governo. Constando del pravo fine, qui si hanno i veri termini del delitto consumato in sè stesso; la sua sede congrua è la presente (tra i *reati contro la pubblica tranquil-*

lità); ma a me parrebbe che tal reato dovesse contemplarsi sotto un punto di vista più generale, e che del reato così definito si dovesse fare un'aggravante nella qualità personale del ministro del culto ».

Dunque egli non mette in dubbio che possa punirsi il reato di abuso del ministro del culto, il quale presuma far servire l'autorità e l'influenza del sacerdozio a fini politici e sovvertitori in pregiudizio del Governo, promovendo ed eccitando contro lo Stato e le sue istituzioni la opinione delle masse; e ravvisa in tale fatto tutto ciò che è necessario per costituire un vero e perfetto reato, un reato consumato. Ciò logicamente importa che quando dal testo della legge fosse eliminata la pericolosa espressione *indebito rifiuto dei sacramenti*, la disposizione stessa dell'art. 268 del Codice penale del 1859 avrebbe incontrato il pieno assentimento ben anche dell'illustre criminalista. Epperò non sarebbe a dubitare che egli assentirebbe alle disposizioni dell'art. 1 di questo progetto di legge dove quelle espressioni non si leggono, massimamente dopo la condizione limitativa in esso introdotta mercè l'emendamento della Camera dei Deputati.

Si è citato il PORTALIS. Ma questi, in Francia, quando scrisse sui famosi articoli organici del Concordato, stati qui più volte citati, sviluppò il concetto e la dottrina che non fosse possibile il Governo di uno Stato se si pretendeva di lasciare i ministri dei culti, per ragione o pretesto delle opinioni loro religiose o dei suggerimenti delle loro coscienze, in balìa di fare tutto quello che potesse essere dannoso all'ordine sociale e pregiudizievole all'autorità delle sue leggi e delle istituzioni civili, e minacciare l'ordine e la quiete pubblica.

Egli così ragionava:

« L'idea di riguardare come *spirituale* qualunque materia che abbia rapporto col peccato o colla morale, diverrebbe un principio universale d'attrazione che avrebbe per effetto di attribuire alla Chiesa tutto, poichè la morale abbraccia tutto. »

« La legge, che rappresenta la coscienza pubblica, ha il potere di obbligare i cittadini mercè il vincolo intimo della coscienza. »

« Se il pretesto del rapporto delle leggi alla coscienza, e a questa religione cui la morale universale nulla lascia d'indifferente nelle nostre azioni, avesse la facoltà di spiritualizzare il temporale, questo pretesto condurrebbe a privare completamente il potere secolare del diritto di fare le leggi. »

« Bisogna adunque riguardare come materia temporale tutte le azioni e tutte le cose che non hanno colla coscienza altro rapporto generale che quello di qualunque azione della vita di un essere morale. »

Anche a questa dottrina io posso ciecamente sottoscrivere, perocchè essa racchiude la giustificazione fondamentale del proposto disegno di legge.

Che più? Si è parlato ben anche da altri oratori delle opinioni prevalenti nel Belgio. Ma rammentate o Signori, in quali termini sia formolato il famoso articolo 14 della Costituzione Belgica. Esso è così concepito:

« La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, egualmente che la libertà di manifestare le opinioni in tutte le materie, sono garantite, *salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà* »

Dunque nel paese stesso dove è più sconfinata ed ampia la libertà religiosa della Chiesa, ivi non si è mai messo in dubbio potersi senza offesa di codesta libertà, a fronte dell'interesse o del pericolo sociale, e per la tutela dello Stato e della sua conservazione, e dell'ordine e della quiete pubblica, scrivere nel Codice Penale sanzioni punitive di codesti delitti, ancorchè commessi dal sacerdote. A niuno ciò parve un attentato alle franchige della Chiesa, ed alla libertà della coscienza, ma soltanto l'esercizio di un diritto incontrastabile ed inalienabile della suprema potestà sociale.

E a me piace di rammentare in quali termini questo articolo venisse commentato dal THONISSEN, dotto professore di diritto penale in Lovanio, uomo di eminente autorità, comunque egli sia politicamente una delle più salde colonne del partito cattolico del Belgio:

« Il potere politico e l'autorità religiosa hanno l'uno e l'altra la loro missione da compiere. Il culto ha i suoi bisogni ed i suoi dritti, il Governo ha i suoi. Di qui risulta la necessità di circoscrivere l'azione dei due poteri in limiti equi, affinchè ciascuno di essi possa nella sfera che gli è propria spiegare i suoi mezzi, e promuovere il bene dell'umanità. Dovunque si trovano due dritti di fronte l'uno all'altro, esiste

un punto ove s'incontrano, una linea di separazione che essi non possono sorpassare senza commettere un'usurpazione.

« Gli stessi principî si trovano proclamati nell'articolo 14 della Costituzione.

« La Sezione centrale, diceva il suo Relatore, ha partecipato all'unanimità all'avviso delle Sezioni, ed ha creduto che l'ente morale, il culto, debba essere responsabile, ugualmente come l'individuo, dinnanzi alla Legge dello Stato. »

Dunque, o Signori, tutte le autorità che vennero invocate dal Relatore non combattono la nostra legge, la quale non si allontana dall'applicazione di quei principî e di quelle teoriche che trovano un così concorde e luminoso accoglimento nelle opinioni di tanti uomini insigni.

L'onorevole Lampertico tentò poi di allontanare i timori degli oppugnatori del progetto che derivar potessero dal voto anteriore del Senato dato nel 1875 in favore di questi medesimi articoli di legge; egli pretese provare che il voto precedente del Senato non possa oggi essere di ostacolo morale ad un voto contrario, secondo le consuetudini parlamentari; ed anche perchè l'attuale progetto di legge, a suo dire, contiene differenze notevoli dagli articoli altra volta approvati.

Vediamo se queste ragioni sussistono.

Quanto alla prima, egli ha rammentato non esser la prima volta che un'Assemblea contraddica sè stessa: quante volte, egli osservò, il Parlamento inglese non respinse le proposte per la riforma elettorale, per la emancipazione dei cattolici, per la libertà del commercio dei cereali nella Gran Bretagna? Eppure queste proposte, già tante volte respinte, un giorno prevalsero e furono accettate.

Ma l'onorevole Lampertico a mio avviso non ha riconosciuto come il suo argomento non potrebbe mai procedere e trovare applicazione nel senso inverso. Certo, allorchè si tratta di introdurre cangiamenti e riforme agli istituti ed alle leggi di un popolo sanzionati dalla inveterata tradizione ed usanza che nella mente degli uomini conservatori costituiscono là malleveria della loro bontà e presidiano la stabilità del Governo e la potenza di una nazione, qual meraviglia se codeste riforme non trionfino la prima volta in cui vengano proposte, ma incontrino lunghe e reiterate resistenze che l'opinione pubblica viene a poco a poco dileguando? Tale è sempre il destino delle nuove idee nelle leggi e nelle istituzioni civili. Ed è superfluo aggiungere come fra tutti i popoli della terra il più conservatore, il più tenace delle sue antiche istituzioni, sia notoriamente il popolo inglese, rimasto fedele alll'adagio: *Nolumus leges Angliae mutari.*

Ben io domando all'onor. Lampertico se egli mi sappia addurre l'esempio di alcun Parlamento od Assemblea che abbia giammai accettato col suo voto ed approvato una riforma, e che dopo un anno o due con un voto contrario abbia distrutto l'opera sua. Solo un esempio somigliante potrebbe dare efficacia al suo argomento.

Niuno certamente può contrastare a qualunque Assemblea legislativa il perenne diritto di far leggi e quindi di revocare e mutare le esistenti. Ma sempre che un' Assemblea non sia leggiera o capricciosa, l' esperienza attesta la morale impossibilità che essa s'induca a revocare o mutare un voto solenne già pronunciato uno o due anni innanzi sopra importante materia.

Ma è poi vero, o Signori, che corrano sostanziali differenze fra il disegno di legge e gli articoli che voi approvaste nel 1875?

Io non ritornerò sopra un argomento che mi pare di aver già trattato.

Istituite voi stessi un diligente confronto, e troverete che l'articolo, quello che più degli altri è il bersaglio dei colpi avversarî, è formolato in termini assolutamente identici a quell'articolo 216 che voi medesimi avete nel 1875, non una, ma due volte coi vostri voti approvato.

Se non che il Senatore Lampertico aggiunge: Voi non avvertite una differenza, quella cioè della qualità delle pene.

La differenza delle penalità non deve passare per lieve e secondaria.

Nel progetto del Codice Penale del 1875 questi reati dei ministri dei culti erano puniti colla detenzione e non col carcere; e la detenzione era bensì un imprigionamento, ma si espiava in un luogo separato, e distinto da quello destinato ai delinquenti per i reati comuni, essendosi nel nuovo progetto del Codice Penale, con provvido consiglio, distinta una doppia maniera di esecuzione delle pene, se-

condo che si trattasse di reati provenienti da cause turpi e disonoranti, ovvero da causa politica e da impulso non abbietto e malvagio. E ben diceva l'onorevole Senatore Lampertico che questa era stata una conquista legislativa che noi avevamo fatta nel 1875, e si doleva che la medesima andasse perduta per essere assoggettati in questo progetto i ministri del culto al carcere dei colpevoli comuni.

Signori, io non starò ad esaminare se sia grande o lieve differenza codesta; ma a me basta rammentare al Senato la spontanea dichiarazione che feci già io stesso nel mio discorso precedente: che se nessuno avesse proposto, io medesimo proporrei, come farò quest'oggi, una disposizione, mercè la quale sia stabilito che la pena del carcere, minacciata in questa Legge, non possa essere espiata se non come quella pei reati di stampa, cioè in un locale separato e distinto da quello dei delinquenti per i reati comuni. Ecco adunque già soddisfatto l'onesto desiderio dell'onorevole Lampertico, e fatta scomparire anche questa differenza tra gli articoli da voi approvati nel 1875 e l'odierno disegno di legge.

Non ritornerò, o Signori, sulle questioni di *forma*, che scaturiscono dalle espressioni dell'articolo 1: *abuso del proprio ministero*, e *turbamento della pubblica coscienza*. Se ne è tanto parlato, che sento a me imposto il dovere di non eccedere ogni discreto confine e di non mettere più oltre a cimento la vostra pazienza.

Ma domando: non ho forse dichiarato essere mio intendimento di accettare qualunque modificazione dell'articolo, la quale escludesse dal suo tenore tanto l'una che l'altra di quelle combattute espressioni perchè equivoche ed elastiche?

Se sono queste le cause vere degli scrupoli e dei dubbî degli oppositori, essi possono essere soddisfatti ed ormai reputarsi contenti. Non si può andare al di là. Ma se essi respingono l'art. 1 non per codeste formole, bensì per guarentire l'impunità a veri eccessi criminosi dei ministri del culto, è impossibile che il Governo sia ad essi consenziente.

Il Governo sente il suo dovere come la sua responsabilità, ed attenderà con fiducia il giudizio che in proposito dovrà pronunziare il Senato.

Resta intanto inteso che quando nelle formole, le quali saranno sostituite all'articolo 1, si mantenga il concetto sostanziale che lo informa, quello cioè che non deve essere permesso al sacerdote servirsi dei mezzi spirituali del suo ministero sacerdotale per un fine politico o temporale, e sopratutto per un fine riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato; quando saremo d'accordo in questo, che deve costituire l'essenza del reato contemplato nell'articolo 1, faccio olocausto immediatamente sull'altare della concordia di quelle due espressioni che hanno dato luogo a tanta polemica; e sono persuaso che anche nell'altro ramo del Parlamento, ove non si desidera che il trionfo delle idee, vi si aderirà ben volentieri, purchè, lo ripeto ancora una volta, il concetto sostanziale della disposizione sia mantenuto.

Non mi rimane che dire brevi parole sopra due altri argomenti di cui espressamente si occupò l'on. Relatore. Farò un cenno solo intorno alla *Statistica:* parlerò poi di alcuni *fatti,* che già erano stati narrati e addotti come esempio per giustificare la necessità e la utilità di questo disegno di legge.

Per ciò che riguarda la Statistica, è dovere di scrupolosa lealtà ed esattezza convenire che essa non mi fu richiesta propriamente nel momento della conferenza che ebbi con l'Ufficio Centrale, almeno non me ne rammento; fu solo l'indomani che l'onor. Relatore mi scrisse richiedendomi se potessi raccogliere queste notizie e fornirle all'Ufficio; tuttavia io compresi immediatamente che se ad alcuna cosa potevano servire codeste notizie, era precisamente per fornire elementi utili ad apprezzarsi nel pronunciare circa il bisogno e l'opportunità della legge.

E perciò rimasi dolorosamente impressionato allorchè seppi che dopo un altro volgere di sole si era già dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale conchiuso per il rinvio indefinito di questo progetto di legge, il che significava essere stato ormai giudicato inutile, non opportuno, non necessario. Con l'accennata rettificazione, che in omaggio al vero ho fatta, mi credo in diritto di mantenere l'espressione di rammarico che altra volta non celai.

Per ciò che riguarda poi i *fatti speciali* di

alcuni degli abusi commessi dai ministri dei culti negli ultimi tempi, io già dichiarai al Senato che mi trovava in una condizione assai delicata e malagevole, imperocchè non posso uscire da quella riserva che mi è imposta dalla condizione in cui si trova chi ha l'onore di parlare a nome del Governo.

Trattasi di fatti particolari, di nomi proprî, di famiglie private, di contese sulle quali possono ancora essere in corso delle indagini; il perchè non vorrei che le mie parole potessero arrecare a chicchessia il benchè menomo pregiudizio.

Ma siccome l'onorevole Relatore disse che i documenti comunicati dal Governo all'Ufficio Centrale l'avevano persuaso che i fatti erano stati da me esagerati o male apprezzati, facilmente si comprende che sono costretto a giustificarmi da questa grave accusa, richiamando al Senato la schietta verità dei fatti, e dichiarando di tenere a sua disposizione qui tutti i documenti relativamente a ciascuno di essi.

Uno dei fatti da me narrati alla Camera dei Deputati riguardava un patrizio veneto, che stava sul letto di morte, ed avendo una lite con una Fabbriceria, non poteva ottenere dal parroco i conforti della religione, se non si determinasse a sottoscrivere una rinuncia alla lite.

Ora, io ho qui la Relazione del Procuratore del Re e del Procuratore generale su questo fatto: essi dicono che quello era un buon parroco, e che d'altronde egli godeva molta fiducia non solo presso al patrizio anzidetto, ma specialmente alla moglie di lui, la quale contribuiva a farlo in certo modo assediare perchè trovavasi a lui congiunta in matrimonio civilmente, ma non ecclesiasticamente.

Si raccolse per bocca e confessione dello stesso prete, che egli veramente aveva negato e si ostinava a negare i conforti religiosi, sino a che non si fosse sottoscritta una rinuncia alla lite civile temporale che l'infermo aveva colla Chiesa.

Dunque il fatto da me narrato alla Camera è esattamente vero, ed è un fatto che si è riprodotto in molti luoghi e rispetto a molte persone. Lo lascio ben volentieri all'apprezzamento del Senato.

Un secondo fatto riguarda il fratello di un nostro ammiraglio, il quale essendo morto in un comune di lontana provincia, non poteva ottenere la sepoltura ecclesiastica, ed il Governo fu costretto ad intervenire dopo avere ricevuto telegrammi del seguente tenore:

« Questa notte è morto Antonino..... Preti negangli sepoltura; manca in questo comune camposanto; vorrebbero gittarlo nella fossa degli... ammazzati. Si prega Governo intervenire. »

L'onorevole Lampertico è contento che siasi intervenuto. Ma come s'intervenne? Con la forza. Non esisteva alcun altro mezzo legale per impedire quell'abuso. E non esisteva un camposanto civile, nè altro luogo ove deporre le spoglie mortali di quel cittadino. Ed il negare agli estinti un sepolcro fu sempre considerato uno sfregio ed una ingiuria alla famiglia.

Il rapporto scritto che poi mi pervenne attestava « che si mandò in una città vicina e si ebbero anche di là altri rifiuti; che il cadavere fu sepolto in chiesa, ma con la forza, poichè eran trascorsi tre giorni e già ne emanavano i venefici effluvî della putrefazione ».

Ora io domando: volete mantenere ed autorizzare cosiffatti inconvenienti? Per me, tenero di legalità, dovei limitarmi a risposte equivoche, prescrivendo al procuratore del Re di accedere sopra luogo e provvedere.

Un terzo fatto riguarda un vescovo non riconosciuto che nella sua diocesi, avendo una lite per la proprietà di una chiesa che credeva di rivendicare dal comune, quando il Tribunale ebbe pronunciato, e non poteva fare altrimenti, che l'azione istituita da lui come vescovo non era ammessibile perchè egli non era riconosciuto civilmente come tale, in difetto della protezione de' mezzi civili pensò di valersi dei mezzi spirituali, e pose l'interdetto sopra quella chiesa nella quale il popolo adorava un'immagine reputata miracolosa a cui soleva ricorrere per domandare la pioggia. Era tempo di siccità nell'aprile 1876. Per conoscere qual effetto produssero queste disposizioni, si oda il contenuto di alcuni telegrammi che pervennero al Governo: « Vescovo di..... interdisse chiesa .... Dimostrazioni popolo minacciose. Ordine pubblico seriamente disturbato, si temono maggiori disturbi. Vita parroco e sindaco minacciate. Interponga sua autorità. Levi interdetto telegraficamente... (*si ride*) e spedisca subito sufficiente

forza ». S'immagini il Senato! Si voleva che il Governo, usurpando le attribuzioni ecclesiastiche, levasse l'interdetto! Abbiamo potuto spedire della truppa, perchè ciò era nei nostri doveri per ristabilire l'ordine ed assicurare le persone.

Un altro telegramma giungeva:

« Assunte opportune indagini, risulta uno stato di ribellione contro il sindaco cagionata dall'interdetto del vescovo di ..... Tristi fautori spinsero i creduli ad attentare alla vita del parroco; disturbate anche le sacre funzioni. Ordine ristabilito coll'arresto dei promotori. Istruzione sarà completata. »

Io non incommoderò il Senato con lettura di altri documenti; tanto basta per deplorare la condizione in cui fu gettato quell'infelice comunello dalla tracotanza del prelato.

Un ultimo fatto, di cui feci cenno nell'altro ramo del Parlamento, riguardava un altro vescovo del pari non riconosciuto.

Il clero di una delle chiese della sua diocesi ricorreva al Ministro, scrivendogli:

« Ella ha potuto argomentare quali abusi di potere commette quotidianamente questo Vescovo.

« Ad onta che noi abbiamo una convenzione del 9 febbraio 1830, approvata col R. Rescritto del 1832, il vescovo ha voluto allontanarsene ad insaputa del clero.

« Il clero insignito si vede nella necessità di richiamare la Curia vescovile ai patti e condizioni del contratto in parola, come sarebbe più spediente rescindere totalmente il contratto suddetto.

« Ma V. E. potrà benissimo farlo, e darebbe così la pace a questo clero, il quale non può in altra maniera richiamare il vescovo al suo dovere, perchè il clero ha ricevuto minacce di sospensione *a divinis* con uffizio del 18 ottobre pr. pass., se mai si permette di ricorrere ai Tribunali; ed è quindi legato colle mani e coi piedi, e non può in nessun Tribunale civile far valere le sue ragioni. »

Naturalmente io non ho potuto intervenire altrimenti che in modo molto indiretto. Non è il Governo che può farsi a litigare pei privati.

Ma gl'interessati neppure possono sperimentare i loro legittimi diritti per la minaccia spirituale e l'abuso dell'autorità ecclesiastica per un fine temporale.

Signori, se io potessi uscire dalla riserva che mi sono imposta, potrei ancora narrare tal numero, tal serie di fatti, che per avventura il sentimento del pubblico bene, che domina nella coscienza di tutti gli onorevoli Senatori, se ne sentirebbe altamente commosso.

Prenderò a caso alcune delle informazioni pervenute in questi ultimi mesi, per far conoscere di qual natura e gravità, e quanto ingegnosi e vari sieno gli abusi ed attentati che quotidianamente si moltiplicano; il che giustifica fino ad un certo punto la formola vaga e generica dell'articolo 268 del Codice Penale del 1859 e dell'articolo 216 da voi approvato nel 1876 identico all'odierno articolo 1.

Ecco uno di questi rapporti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. « Il Procuratore del Re di.... è informato che certi tali (sono alcuni preti ed altri dipendenti dal parroco) vanno girando in questo e nei vicini comuni per le case dei nostri concittadini e specialmente dei villici e delle loro famiglie, interpellandoli se sono per il Papa o per il Re, registrano i nomi di quelli che si dichiarano per il Papa in una specie di libro elegante, regalando loro per quanto dicesi dei ritratti di S. Santità. A quelli che si dichiarano per il Re *minacciano che tutti i loro figli che nasceranno non saranno ammessi ad avere amministrato loro il battesimo.* » Soggiunge il Procuratore del Re che intende di far procedere; ma in verità non sarà facile ricercare quale articolo di legge possa essere applicabile, perchè il nostro articolo 1. non è ancora che allo stato di progetto.

Ecco un altro rapporto: « In varî luoghi di questa provincia, negli ultimi tempi, sta accadendo quello che pure è accaduto nel comune di.... Ivi nella scorsa domenica era la festa.... la chiesa era gremita di gente. Il parroco, dopo aver celebrato la metà della messa, pervenuto al momento della elevazione dell'ostia sacra, sospesi i divini ufficî, presentossi alla balaustra dell'altare maggiore vestito dei suoi sacerdotali arredi, e con tuono irritato e provocante ha rivolto al popolo le seguenti parole: « Giorni sono alla Camera dei Deputati fu votata una

legge contro il clero, contro la quale protestarono gli stessi repubblicani. Questa legge è una legge *infame (risa)*.

« Noi pure dobbiamo protestare. Per ordini di Roma il vescovo ha disposto che tutti quelli che sanno scrivere, debbono firmare una protesta; e visto che quelli che sanno scrivere sono pochi, lo stesso vescovo ordina che firmino anche coloro che non sanno scrivere (*ilarità*) col segno di croce, ed io scriverò il loro nome — Si fece quindi luogo, per oltre un'ora di interruzione del sacro ufficio, alla raccolta di queste sottoscrizioni delle persone che accedevano alla balaustra. Si ritrassero prudentemente dalla chiesa il pretore, il ricevitore del registro ed il sindaco.

« Dopo di chè, il sacerdote ritornò all'altare per la elevazione dell' ostia ed alla continuazione del sacro rito in mezzo alla commozione del popolo. »

Con questi metodi, non vi faccia meraviglia, o Signori, delle numerose proteste raccolte contro la legge; era facile accumulare quante petizioni si bramassero, non solo contro questa legge, ma contro qualsiasi altra, perchè basta una parola d' ordine che parta da Roma per raccogliere firme a piacimento, non esprimendo esse più in questi casi una manifestazione spontanea della volontà, ma l' obbedienza disciplinata ad una pressione e coazione spirituale sempre efficace sulle masse poco illuminate.

Finalmente, non aggiungerò che un solo altro fatto.

Havvi un rapporto a me diretto dal Procuratore del Re scritto sopra luogo nel comune di L. . . . nella provincia di Benevento, dove sono recentemente accaduti i tentativi delle bande internazionaliste.

« È bene che V. E. sappia questo fatto che riguarda particolarmente il sacerdote. . . . . che trovasi catturato per ordine del giudice istruttore, insieme col parroco del vicino comune di.....

« Io sono andato molto adagio, ma gli elementi che si sono avuti sono sicuri ed incrollabili.

« Nella piazza di questo paese sorge una colonna di pietra con suvvi una croce; di rincontro vi ha la chiesa; bruciato là accanto tutto quanto l'archivio comunale, il capo della banda internazionalista M. . . . . salì sui gradini della croce, ed attaccata alla croce la bandiera rossa e nera, profferì un discorso svolgendo le idee più velenose dell' anarchia sociale.

« Disceso lui, mentre il popolo rimaneva indifferente, ne prese immediatamente il posto il sacerdote F...., ed a fianco della croce profanata, prestando la sanzione della sua parola sacerdotale all' allocuzione che poco innanzi era stata proferita, fra l'altro disse: *Popolo, questi, che sono venuti a farci tutti eguali, sono i veri apostoli del Signore;* ed allora la folla guardava inebbriata e plaudente. Indi accompagnò la banda sino al confine del paese, gridando: *Viva la rivoluzione sociale!*, ed agitando in alto il cappello fino all' incontro del parroco di . . . . , il quale, dopo aver parlato con gl' insorti, ritornato nel comune, diceva che *erano buona gente,* e si mise a dissuadere alcuni operai, che volevano far resistenza ed inseguirli. *Andate a mangiare, poi se ne parla*: furono le parole che il parroco pronunziò. Entrata la banda, un terzo sacerdote . . . . . si rivolse ad un insorto, e disse:

« Tu, mi conosci?!

« No.

« Ti conosco io. »

E l'abbracciò con entusiasmo.

Ma è provato che tutti non avevano fra loro alcuna conoscenza precedente.

Io non voglio, o Signori, che si argomenti tali essere le disposizioni del clero italiano, nè in molta nè in piccola parte. Tolga Iddio! Sono anzi convinto del contrario; ma vi hanno dolorose eccezioni sparse qua e là, sicchè, se per avventura sorgessero per la patria nostra giorni difficili e nefasti, e momenti di pubblico pericolo, qualunque fosse la persona e la causa perturbatrice dell'ordine sociale, e la forza nemica, la quale si proponesse di scompigliare la pubblica pace, si potrebbe correre il rischio di veder fare con essi causa comune quella parte faziosa del clero, indegna di appartenere all'altare, che profana le insegne sacerdotali, e pur troppo vien dall'alto eccitata ai danni del paese.

Non voglio più oltre dilungarmi in queste letture. È certo però che questi fatti provano come le opinioni manifestate sinteticamente e per riassunto nei dispacci telegrafici e nei rapporti di tutti i Procuratori Generali del Regno,

già stati a voi distribuiti, sono giudizi fondati sopra un complesso di avvenimenti gravi e molteplici, che naturalmente non ottengono una grande pubblicità, anzi passano in gran parte non curati, ma ben sono a cognizione di coloro i quali vivono in mezzo alle popolazioni, e che per ragione del loro ufficio sono obbligati a vegliare alla conservazione della quiete pubblica. Questi Procuratori Generali, magistrati altamente collocati nell'ordine giudiziario, quando vi parlano dell'utilità, dell'opportunità, della convenienza di questa legge, sanno di provvedere ad un bisogno vero, reale, indubitato del paese.

Se non che mi dolse di udire in fine della penultima seduta una dichiarazione a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale: che l'art. 1 non solo fosse cattivo, ma fosse a suo avviso inemendabile.

Con questa prevenzione ognuno comprende quanto sia difficile sperare che dall'Ufficio medesimo venga accolto un emendamento qualsiasi, perchè invero quando si ha il convincimento che una disposizione di legge non solo non sia buona ma non sia suscettiva di miglioramento, necessariamente riesce vano ogni sforzo per intendersi.

Ad ogni modo, siccome nel chiudersi la seduta di ieri l'Ufficio Centrale accettò che fossero ad esso rinviati tutti gli emendamenti proposti o da proporre, io ne trassi la lusinga che quell'opinione fosse stata abbandonata, altrimenti sarebbe stato inutile e contraddittorio chiedere senza scopo quel rinvio.

Ho sotto gli occhi i vari emendamenti che sono stati proposti.

Ne ascolterò lo sviluppo, e poi su di essi l'avviso dell'Ufficio Centrale, il quale più non so in quali proporzioni sia scisso, come si mostrò sulla questione preliminare sospensiva.

Conchiudendo con esprimere il massimo desiderio di conciliazione, e di trovare una formola ragionevole, la quale possa raccogliere l'assentimento dell'Ufficio Centrale e della grande maggioranza del Senato, dichiaro fin d'ora che sarò felice di accettarla a nome del Governo.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico Relatore ha domandato la parola per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per molti fatti personali. *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Brevissime parole.

In verità io non avrei occupato così a lungo il Senato per dimostrare che lo Stato ha il diritto di premunirsi dalle offese da qualunque parte gli vengano.

Prima di tutto premetto che il conte di Cavour non l'ho citato nè punto nè poco per la definizione di un reato: l'ho citato sull'indirizzo della politica. Io non potevo nè dovevo citare il conte di Cavour per la definizione di un reato, poichè egli, e pareva che ci avesse gusto, ha ripetuto più volte, che di legge non se ne intendeva.

Quanto alla teorica la quale si trova espressa dal conte Sclopis nella Relazione del 1854, chi non vi sottoscrive? Ma se la legge che è ora proposta sia una logica applicazione di quella teorica, è tutt'altra cosa: e su ciò ieri ho addotto un' interpretazione più autentica di quella dell'onorevole Guardasigilli.

Quanto all'opinione del Carrara notate bene, o Signori, che il Ministro Guardasigilli si è limitato a citare dell'illustre criminalista principî generali di diritto che nessuno ha mai contestato, sulla necessità cioè di reprimere i reati sociali. Ma l'onorevole Ministro non poteva punto valersi dell'autorità del Carrara per dimostrare che il reato, a cui si riferisce l'articolo 1, sia poi esso veramente un reato sociale, e su ciò del resto io vi ho letto specificatamente il giudizio dell'illustre uomo.

Ma, per poco che questa discussione si prolunghi, io temo si avveri quel detto che « un uomo ci arriva alla prima, finchè è nuovo nella questione; e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare diventa inabile anche ad intendere. »

Avete sott'occhio il Codice penale del 1859 e la legge del 1871.

Rinnovate ora semplicemente ciascuno di voi il confronto che fin da principio ne avrete fatto: ed a chi vi dice che la legge del 1871 ha abolito quegli articoli del Codice penale, direte: come? di abrogato non v'ha che la disposizione concernente il rifiuto dei sacramenti, e questa, non siete voi stessi che dite di non volerla ripristinare?

Il Portalis infine non ho già citato a favore del sistema che noi vogliamo mantenere: io anzi l'ho citato come autorevole commentatore di quel sistema, in cui si correrebbe pericolo di entrare se si adottasse il progetto di legge. Quando perciò l'on. Ministro si prova di dimostrare che il progetto di legge è conforme alle dottrine del Portalis, non si accorge che ci dà in mano il migliore degli argomenti per respingere la sua proposta? Se questa proposta trova la sua illustrazione, il suo testo, il suo commento negli articoli organici e nel concordato, non è perciò solo la più flagrante contraddizione col nostro diritto pubblico?

Il signor Ministro mi ha attribuito più citazioni che io non ne abbia fatto.

Del Belgio non so di avere parlato, ma in ogni caso non mi sarei affaticato di citare l'una più che l'altra legislazione, per dimostrare che allo Stato compete il diritto punitivo. Concludente sarebbe l'addurre delle altre legislazioni una qualche disposizione simile a queste che ci sono proposte e nel loro nesso d'altronde con un eguale diritto pubblico.

L'onorevole signor Ministro mi replicò che se i Parlamenti revocarono talora le prime deliberazioni, si fu per progredire e non già retrocedere. Con ciò il signor Ministro viene a qualificare di regresso quello che nel 1871 concordemente si è salutato come liberale riforma. Ben diverso è l'apprezzamento nostro, e spero sia quello che darà il Senato.

Finalmente quanto alle rettificazioni, ch'io addussi dei fatti narrati in altro luogo dal signor Ministro e ripetuti all'Ufficio Centrale, mi limiterò, per quella misura che mi sono imposto, ad una dichiarazione, che spero troverà giusta il Senato: dalle stesse parole del signor Ministro risultare la perfetta esattezza di quanto ieri ho asserito.

Dell'ultimo dei fatti da lui esposti non avevo parlato perchè non vidi sufficienti documenti che ne stabilissero il vero carattere. Pure mi sembra che le norme adottate per l'*exequatur* sieno idonee a schivare inconvenienti siccome quelli che il Ministro ci ha esposto.

Per gli altri fatti dal Ministro narrati risulta chiarissimamente che in uno di essi, cioè nella negata assoluzione, non solo non vi fu perturbazione di coscienza pubblica, ma nemmeno di coscienza privata; che nel divieto della sepoltura ecclesiastica i torbidi provennero non già per la mancanza di un articolo del Codice, ma per la mancanza di cimitero comune; che l'interdetto non fu già un interdetto di tutte le chiese, ma solo il divieto che si ufficiasse in quella determinata chiesa, e da altri che non fosse il rettore destinato dal vescovo.

Altri fatti addusse oggi l'onorevole Ministro, ma non sarebbero questi di già puniti dalle leggi penali vigenti?

Ed infine, se la necessità della legge fosse vera, imperiosa, urgente, oh che! avremmo noi bisogno di consultare gli archivî del Ministero? Non potremmo noi stessi formarci un esatto apprezzamento dei fatti, che, per così dire, ci si imponessero, perchè segnalati da reali disordini, perchè denunciati dalla voce pubblica, perchè notorii, manifesti, incontestati? Le relazioni, che ieri ci addusse l'onorevole Ministro, provenienti dai procuratori del Re, sarebbe stato desiderabile che contenessero osservazioni d'indole giudiziaria: esse infine non contengono che apprezzamenti di ordine politico, e quali escono dalla competenza della magistratura per rientrare in quella del legislatore.

D'uopo ho ancora di soggiungere, che se l'Ufficio Centrale non ha assunto sopra di sè di emendare l'articolo primo, si è perchè ne trovava non tanto inesatta la formola quanto falso il concetto. Di ciò tanto più siamo ora persuasi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di attenersi al fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non fo che esprimere questa persuasione nostra, che in noi si accrebbe vieppiù dopo che abbiamo veduto le discrepanze e contraddizioni di quelli stessi, che col maggior buon volere se si mettono d'accordo sul testo non sono poi d'accordo sulla glossa. Ed invero quando dall'articolo primo si tolgano le espressioni, di cui l'onorevole Ministro fa getto, l'abuso cioè del ministero ecclesiastico e la coscienza pubblica, che cosa ne rimane? « i ministri del culto... saranno puniti col carcere da.... a... »

Della dignità del Senato, che il signor Ministro ha voluto rammentarci, i giudici, o Signori ne siete voi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale.

Senatore CADORNA. Io cedo la parola all'onorevole Relatore: è lui che ha fatta la Relazione, e quindi egli ha il diritto e l'onore di riferire al Senato sull'esito della conferenza.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore chiede la parola per esporre il risultamento della conferenza tenuta dall'Ufficio Centrale coi signori Senatori che proposero gli emendamenti?

Avverto che, a termini del Regolamento, ciascuno dei Senatori che ha proposto un emendamento ha diritto di svolgerlo.

Interrogo il Senato se crede che i signori Senatori che hanno proposti emendamenti, abbiano da svolgerli fin d'ora, o se debba premettersi la relazione delle conferenze che ebbero luogo ieri sera e questa mattina tra l'Ufficio Centrale e i signori Senatori che nella tornata pubblica aveano proposto o stavano per proporre gli emendamenti che vennero ora distribuiti in istampa.

Senatore ALFIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Sembra a me che sia consentaneo al modo col quale ha proceduto il Senato in questa discussione, rinviando tutti gli emendamenti, di cui per la maggior parte almeno, non gli era stata data lettura all'Ufficio Centrale, che questi pel primo riferiva quali sieno le proprie conclusioni. Sarà poscia il caso che i proponenti di emendamenti dichiarino se persistano in essi, ovvero se desistano, oppure se taluni di loro convengano in una formola comune.

Sarà poscia meglio in grado l'onor. signor Ministro, in seguito a tutte queste dichiarazioni fatte dall'Ufficio Centrale e dai singoli proponenti, di esprimere il parere del Governo.

Quindi, io proporrei che si lasciasse la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale al fine di esporre il resultato della conferenza che lo stesso Ufficio Centrale ha tenuta ieri sera e questa mattina cogli onorevoli proponenti e coll'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Alfieri propone che prima di tutto si dia la parola all'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, affinchè riferisca sul risultato delle conferenze.

Si intende da sè che dopo questa relazione (se il Senato delibererà che debba esser fatta immediatamente) gli onorevoli Senatori che hanno proposto emendamenti, potranno svolgerli, secondo il diritto che loro compete pel Regolamento.

Quelli che intendono che il sig. Relatore debba sin d'ora riferire intorno alle conferenze di cui si è fatta parola, sono pregati d'alzarsi.

(Approvato.)

L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori. Io non posso adempiere meglio il mio ufficio che nel dare lettura degli emendamenti i quali si sono presentati all'Ufficio Centrale e della Relazione dell'Ufficio Centrale che già è stata ora distribuita.

Ecco dunque gli emendamenti:

Emendamento del Senatore Eula:

Art. 1.

Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza dei cittadini contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse concedono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni.

EULA.

Emendamento del Senatore BORSANI.

Art. 1.

Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero turba la tranquillità delle persone o la pace delle famiglie per fini temporali o politici, e con offesa delle leggi dello Stato, o del pubblico potere, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

BORSANI.

Emendamento del Senatore MIRAGLIA.

Art. 1.

Il ministro di un culto, che ordinando o ese-

guendo atti o offici del suo ministero li rivolge a fini contrarî alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tali mezzi avrà turbato la pubblica tranquillità o la pace delle famiglie, o offeso l'onore delle persone, sarà punito, ecc.

MIRAGLIA.

Emendamento del Senatore PESCATORE.

Art. 1.

Il ministro di un culto che rivolga a fini vietati dalle istituzioni e dalle leggi dello Stato l'esercizio o un atto qualunque del proprio ministero religioso, sarà punito: 1° « Se avrà con ciò recato danno allo Stato o ad una frazione di esso; 2° Se avrà recato offesa all'onore o alla tranquillità d'individui, di famiglie o di una famiglia; 3° Se avrà in qualsiasi modo turbato l'ordine e la pace di un comune o di un altro centro di popolazione. »

« La pena sarà ecc. »

Osservazioni.

La proposta che precede è il rovescio dell'antico istituto d'appello per abuso, proprio dei tempi in cui i due poteri si concordavano e si alleavano, e incompatibile col sistema della separazione.

Perciò il testo elimina *ogni elemento di spiritualità, di pretesi e non definiti abusi di turbate coscienze, non guari possibili a definirsi.*

Il testo che si propone definisce esattamente i fatti elementari che incrimina quando si aggiunga il danno sociale; e definisce pure con precisione i soggetti passivi del reato che sono:

a) Lo Stato o una frazione di esso (come provincie, comuni e pubblici stabilimenti) se si tratta di danno materiale;

b) Gl'individui, famiglie o famiglia, se è offeso l'onore e la tranquillità;

c) Il Comune o altro centro di popolazione, se è turbato l'ordine e la pace del luogo.

NB. Si concede solo l'azione civile per lesioni agl'interessi privati.

Il sottoscritto si riserva ove occorra di sviluppare dinanzi all'Ufficio Centrale i riflessi che precedono.

Roma, 6 maggio 1877.

PESCATORE.

Controprogetto proposto dal Senatore ALFIERI.

Legge che garantisce la piena libertà di coscienza e determina le sanzioni della separazione della religione dalla politica nell'esercizio del culto e del sacro ministero.

Art. 1.

Il cittadino italiano non può essere ricercato delle sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere nessun rito di culto.

Art. 2.

Nei pubblici luoghi abitualmente od espressamente dedicati al culto, od in occasione ed unione di pubbliche funzioni religiose è assolutamente vietato di trattare argomenti di politica, di parlare delle leggi ed instituzioni dello Stato e dei provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, salvo sotto forma di mera enunciazione di fatto.

Chi trasgredisce questo divieto è passibile del carcere fino ad un mese, e di multa fino a lire cinquecento, e, se è ministro del culto, il carcere è estensibile fino a tre mesi e la multa fino a lire mille.

È passibile delle medesime pene, con pari estensioni pel ministro del culto, colui che, sotto pretesto di religione, diffonde pubblicamente fatti erronei, atti a suscitare l'odio od il sospetto dei suoi correligionari contro le leggi dello Stato e le pubbliche autorità.

Art. 3.

Il ministro del culto che ecc. (fino a tutto il terzo comma, come nell'art. 2° del progetto ministeriale).

Il quarto comma è soppresso.

CARLO ALFIERI.

Leggerò ora la nuova relazione dell' Ufficio Centrale:

SIGNORI SENATORI. — L'Ufficio Centrale, per agevolare le vostre deliberazioni, ha preso in esame gli emendamenti, che ci vennero ieri presentati; al quale esame l'Ufficio ha proceduto coll'intervento del signor Ministro Guardasigilli, e dei proponenti.

Quattro sono gli emendamenti proposti all'articolo 1°, i quali già si trovano in corso di distribuzione: quelli del Senatore Borsani, del Senatore Miraglia, del Senatore Eula e del Senatore Pescatore. Tutti e quattro hanno lo scopo precipuamente di limitare in qualche modo la portata dell' articolo 1°. La maggioranza però del vostro Ufficio Centrale è di parere che non si arrivi con ciò a togliere le fondamentali censure a cui ha dato luogo l'articolo primo nel corso della discussione: per quanto invero si studii di precisare le conseguenze del fatto, le quali lo rendono punibile, resta pur sempre non precisata l'indole del fatto in sè stesso, e d'altronde in qualsiasi caso si tratta di un fatto, che verificandosi nelle relazioni private fra i ministri del culto ed il cittadino, sfugge alla sanzione del diritto penale.

Per tener conto delle osservazioni dell'onorevole signor Ministro sulle difficoltà di applicazione dell'art. 2, quanto all'oltraggio delle istituzioni dello Stato, delle leggi, decreti, ed altri provvedimenti della pubblica autorità, il solo partito, che la maggioranza del vostro Ufficio Centrale troverebbe accettabile, sarebbe quello di introdurre nell'articolo 471 del Codice penale una clausola concernente i ministri dei culti in relazione allo sprezzo ed al malcontento che nell'esercizio del loro ministero suscitino verso le leggi dello Stato.

L'art. 471 è così espresso:

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato. »

Tratterebbesi dunque di estendere ai ministri del culto l'applicazione dell'articolo 471 anche in ordine alle leggi, come per gli altri cittadini è già applicato, in relazione alla sacra persona del Re, alle persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali. Non si dissimula la maggioranza del vostro Ufficio Centrale le obbiezioni che può trovare anche questa disposizione in sè stessa: ma almeno sarebbe applicata ai ministri del culto, sebbene con maggiore estensione, sotto le stesse condizioni però, colle quali viene applicata agli altri cittadini.

All'articolo 2 l'onorevole Senatore Boncompagni proporrebbe di togliere le parole che si riferiscono ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, e di togliere l'ultimo alinea dell'articolo.

Al punto in cui si trovano le cose, riuscendo impossibile una discussione, quale richiederebbe la portata delle due proposte, l'Ufficio Centrale si limitò ad introdurre un emendamento all'ultimo alinea dell'articolo 2, col quale emendamento si riaccosta in qualche modo al diritto comune, ed in ciò è consenziente il Ministro.

E qui devo completare la Relazione, avvertendo il Senato che in corso di seduta il Senatore Piola ha ripreso per conto suo l'emendamento dell'onorevole Senatore Boncompagni, quanto all'eliminazione della clausola che si riferisce ad impedire l'esercizio dei diritti civili e politici.

All'articolo 3 lo stesso Ministro propose che si limitasse agli atti di culto esterno in *luoghi pubblici*, e l'onorevole Boncompagni propose che la contravvenzione si limiti a provvedimenti del Governo *speciali*.

Evidentemente con ciò, e il Ministro consente anche nella proposta dell'onorevole Boncompagni, l'articolo è notevolmente migliorato, sopratutto per quel carattere con cui vengono contradistinti i provvedimenti del Governo, e per cui l'articolo non potrebbe mai essere applicato, se non in relazione a quei provvedimenti che di volta in volta, e in conformità alle leggi, sieno presi dal Governo per ragioni di sanità pubblica, o per altri riguardi di ordine pubblico.

Lo stesso signor Ministro, nella Relazione con cui presentò al Senato il progetto di legge,

ha riconosciuto che l'aggiunta all'articolo 5 non ha un carattere di necessità, nè venne d'altronde reclamata da inconvenienti che siensi verificati. Una minoranza quindi è di parere che meglio torni rimettersi al diritto comune.

Infine il Senatore Borgatti propose, e l'Ufficio Centrale accolse la proposta, che le contravvenzioni alle regole prescritte per l'assenso del Governo quanto ai provvedimenti relativi ai culti, si limitino alla esecuzione, escludendo quindi la pubblicazione. Non ne dissente il signor Ministro, purchè con ciò non si vulneri l'applicazione dell'articolo 2; il che del resto si intende, sussistendo l'articolo 2 in tutta la sua integrità, e quindi in tutta la sua efficacia.

L'onorevole Senatore Alfieri avrebbe volentieri preso occasione da questo progetto di legge per formulare solennemente i concetti, che trovansi espressi negli articoli di legge da lui proposti. Poichè però la necessità immediata ne vien meno, dacchè si è sostituita una nuova disposizione all'art. 1, l'onorevole Alfieri si riserva soltanto di riprodurre la dichiarazione che forma il concetto del primo dei detti articoli quando rivivesse l'art. 1 nella sua prima dizione, od in altre dizioni equivalenti, e in ciò ha consenziente l'Ufficio Centrale.

La proposta dell'onorevole Senatore Bargoni, quanto all'inserire la legge nel Codice penale, troverebbe qualche difficoltà materiale di attuazione, cosicchè l'Ufficio Centrale stima sufficiente di porre bene in chiaro, che la legge, quando fosse adottata, non andrebbe già considerata come una legge indipendente dal Codice, ma nella sua interpretazione ed applicazione dovrebbe essere mantenuta in relazione con tutto l'insieme della legislazione penale.

Roma, li 6 maggio 1877.

Ora, all'art. 1° del progetto ministeriale, la maggioranza dell'Ufficio Centrale contrappone il seguente articolo 1°.

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti, nel medesimo contemplati, sieno commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato.

Gli emendamenti introdotti all'articolo 2 non concernono che la pena. Solo si è modificato l'ultimo capoverso d'accordo col signor Ministro.

Le disposizioni dell'art. 472 del Codice penale sono applicabili a coloro che pubblicano o diffondono, da qualunque luogo provengano, gli scritti anzidetti.

Con ciò, come cade sotto gli occhi di tutti, si è tolto, consenziente e proponente il Ministro, l'inciso: « da qualunque autorità ecclesiastica » ma non si volle per questo togliere l'efficacia all'articolo 412 del Codice penale in tutta la sua estensione.

All'art. 3° s'introdurrebbero i seguenti emendamenti concordati col signor Ministro.

Art. 3.

I ministri di un culto che in luoghi pubblici esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti speciali del Governo, sono puniti col carcere sino a tre mesi e con multa sino a due mila lire, o col confino sino ad un anno.

All'art. 4° si sopprimerebbero le parole: « per la pubblicazione » e questo in conformità ad un emendamento dell'onor. Borgatti.

Finalmente nell'articolo 5° il secondo capoverso sarebbe mantenuto a maggioranza, perchè una minoranza dell'Ufficio Centrale, ed anche in ciò ho ventura di consentire coll'onorevole Senatore Cadorna, come non riconosce nel tutto insieme della legge alcun carattere di necessità e d'urgenza, così tanto meno lo riconosce in tale disposizione, dacchè lo stesso signor Ministro ebbe ad ammetterlo nella Relazione con cui presentò al Senato il progetto di legge.

Sia ben chiaro del resto, che se col Senatore Cadorna abbiamo acconsentito a così rendere migliore la legge, stimiamo aver fatto quello che ci suggeriva il dovere, essendo meglio, che se la legge debba essere approvata, sia approvata in termini più corretti.

Con ciò tuttavia noi non abbiamo inteso punto nè poco di recedere dalle opinioni, che su tutta la legge abbiamo di già enunciate; sull'adozione o no della legge, anche così migliorata, ciascuno dei componenti l'Ufficio Centrale si riserva la piena libertà del proprio voto.

PRESIDENTE. L'onor. Lampertico in un brano della sua Relazione mi pare che abbia citato un emendamento del Senatore Piola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi è giunto ora nel corso della discussione; lo mando subito al banco della Presidenza.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io debbo dichiarare che relativamente all'art. 1 del progetto due membri dissenzienti della minoranza dell'Ufficio Centrale si riservano, come ha detto l'onorevole Relatore, la libertà del loro voto sopra taluna delle formole che vennero sostituite dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma sono disposti ad accostarsi ad alcuno degli emendamenti proposti, in quanto mantengano il concetto che i due dissenzienti hanno voluto esprimere fino dalla prima riunione dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti sono stampati e sotto gli occhi degli onorevoli Senatori, ad eccezione di questo, che ora mi giunge, dell'onorevole Senatore Piola, e che leggo:

« Nel secondo capoverso togliere le parole: *o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili.* »

L'onorevole Ministro Guardasigilli, dopo l'articolo 4, propone un articolo nei seguenti termini:

« Nell'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locale diverso da quello destinato ai delinquenti per reati comuni. »

Di presente la parola spetta a ciascuno dei Senatori che hanno proposto emendamenti all'articolo primo.

In ordine di data, il primo emendamento consiste nel controprogetto del Senatore Alfieri; ma, da quanto intesi, l'onorevole Senatore Alfieri non intende parlarne subito.

Prego il Senatore Alfieri di esprimere la sua intenzione.

Senatore ALFIERI. Io devo diffatti dichiarare che, per spirito di conciliazione, per agevolare l'andamento della discussione ed affrettarne la conclusione, io ho fatto in seno all'Ufficio Centrale le dichiarazioni che sono state riferite dall'onorevole Relatore.

Mi riservo però di poter esprimere definitivamente ciò che intendo fare della mia proposta, allorchè avrò udito anche il parere dell'onorevole Ministro intorno a tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Ciò posto, spetta all'onor. Senatore Eula di svolgere il suo emendamento, testè letto.

Il Senatore Eula ha la parola.

Senatore EULA. Prego il signor Presidente di volere per maggiore esattezza sostituire alle parole *dei cittadini* le parole *delle persone*, ed alla parola *concedono* la parola *guarentiscono*.

Signori Senatori!

Non abbiate timore che io sia per infastidirvi con molte parole. Conscio della insufficienza mia, non mi sono permesso mai di abusare dell'indulgenza del Senato, e ne abuserò ancor meno oggi dopo la lunga discussione già seguìta, nel corso della quale si è ormai esposto quanto dir potevasi pro e contro il progetto di legge che vi sta dinanzi, sicchè, parlando in favore del medesimo, mi sarebbe impossibile dire alcunchè di nuovo e non farei che ripeter male ciò che è stato già detto egregiamente da altri.

Sotto la guida del mio venerato maestro, di quell'eminente magistrato che è l'on. Senatore Vigliani, io ebbi in qualità di Regio Commissario a difendere dinanzi al Senato il progetto di Codice penale, ed allora non mancai al debito mio di esporvi le ragioni per le quali aderiva di tutto cuore a quegli articoli di legge che riflettevano gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero e dei quali il presente progetto non è in sostanza che la riproduzione; quindi anche per questa ragione posso dispensarmi dallo spendere troppe parole in appoggio del medesimo, della cui necessità mi sono sempre più convinto. Mi limiterò a pochi cenni, nell'unico scopo di chiarire e giustificare il mio emendamento.

Che la legge del 5 giugno 1871 abbia creata nella nostra legislazione una lacuna in questa materia, parmi impossibile contenderlo. Attualmente i ministri del culto possono in molti modi offendere le leggi dello Stato senza esserne colpiti; dessi possono impunemente valersi delle armi sacerdotali per impedirne l'osservanza, e per eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le medesime, perchè non vi è legge che contempli e punisca questi fatti.

All'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale è sembrato che siffatta lacuna non esista; ed invero nella splendida sua Relazione per dimostrare non necessaria la legge che si propone, è detto esservi già nel Codice penale

disposizioni le quali reprimono le offese recate alle leggi dello Stato. A questo punto io mi attendeva di vedere citata alcuna di tali disposizioni, ma ho cercato indarno.

Il Relatore non fece citazione alcuna perchè ciò gli era impossibile. Se si toglie la legge sulla stampa, la quale sola punisce le offese fatte al rispetto dovuto alle leggi del Regno, voi non riuscirete a trovare nella nostra legislazione penale alcun articolo che reprima simili offese.

Si è citato l'articolo 471 del Codice penale, ma basta leggere quest'articolo per convincersi che non contempla le offese alle leggi. Ivi si parla di discorsi, scritti od atti contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o contro le libere istituzioni, e si tace affatto delle leggi dello Stato; e sa Iddio quante volte nella lunga mia carriera di rappresentante del pubblico Ministero mi sia occorso di deplorare questo silenzio.

Ma si soggiunge che abbiamo la legge già citata del 5 giugno 1871, la quale contempla non solo i discorsi e gli scritti, ma anche le offese commesse con fatti. Se non che è agevole rispondere parlarsi ivi soltanto di fatti pubblici. Ed io non ho bisogno di accennarvi che quando si dice dover il fatto essere pubblico, si richiede che sia stato commesso in un luogo pubblico od in una pubblica riunione. Dunque rimangono evidentemente esclusi tutti i fatti che comunque siano gravissimi e possano produrre le più tristi conseguenze, non abbiano i detti legali caratteri della pubblicità. Quei decreti d'interdetto, di sospensione *a divinis*, ed altri provvedimenti di simil genere, dei quali si è parlato nella presente discussione, e che emanando per fini meramente temporali o politici, tanto turbamento arrecano alla pubblica coscienza e tanto danno alla pace delle famiglie, hanno forse il loro essere in luoghi pubblici? No! essi sono bensì destinati a produrre il loro triste effetto nel pubblico, ma essendo privato il luogo in cui si stendono e si firmano, non potrebbero mai cadere sotto la sanzione della legge sopraccennata.

Voi dunque ben vedete, o Signori, che ove non esista altra legge all'infuori di quella, rarissimi saranno i casi di offesa alle leggi commessa con fatti, nei quali si possa procedere all'applicazione della pena, perchè i medesimi non avvengono quasi mai in pubblico. E fu appunto per questa considerazione che nell'art. 471 del Codice penale non si è dal legislatore aggiunto l'addiettivo: *pubblico*, alla parola: *fatto*, come si fece pei discorsi; sicchè la giurisprudenza della Suprema Corte di Torino e delle altre Corti ha costantemente ritenuto non essere ai termini di tale articolo necessario che il fatto sia commesso in pubblico per costituire reato, ma bastare che esso venga poscia in dominio del pubblico e produca l'effetto ivi indicato di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re, la Reale famiglia, o le istituzioni, per dover essere punito.

Ora, poichè una tale interpretazione non sarebbe possibile di fronte alla legge 5 giugno 1871, essendo ivi espressamente richiesta la condizione che il fatto sia pubblico, rimane chiarito che la massima parte dei fatti offensivi sfuggirebbe nell'assenza di altre disposizioni alla sanzione penale.

Più ancora: ivi si parla soltanto del fatto pubblico in cui si oltraggiano le leggi dello Stato, ed è appena mestieri osservare che l'oltraggio non è che uno dei molti modi coi quali si può arrecare l'offesa. Nella stessa guisa che nessuno oserebbe certamente ritenere sufficientemente tutelato dalle leggi il rispetto dovuto all'onore dei cittadini, quando esse si limitassero a punire chi personalmente e pubblicamente li vilipenda e gli ingiurii, così è impossibile sostenere che quello dovuto alle leggi sia abbastanza assicurato da una disposizione che contempla soltanto il pubblico oltraggio.

Sono poi tanto più convinto della necessità di colmare la detta lacuna, in quantochè i fatti che sfuggono alla repressione sono precisamente i più fecondi di deplorabili conseguenze. Allorquando si tratta di allocuzioni, di discorsi, insomma di semplici parole, il male non sarà mai molto grave. Desse, come bene osservò l'onorevole Senatore Cadorna, lasciano d'ordinario il tempo che trovano. Chi ascolta simili querimonie e vede la causa temporale che le ha dettate, non ci bada, e dice: non è il papa che ha parlato, ma il principe spodestato; ed i più indulgenti e benevoli soggiungeranno: Gli avete tolto il Regno e pretendereste forse che vi colmi di elogi?

Ma la cosa è ben diversa quando vi abbiano fatti. Allora non si tratta più di una questione

astratta e teorica, ma di violenza sulla coscienza e contro l'esercizio dei diritti dei privati.

Quando l'atto del ministro di un culto è diretto ad impedire che i cittadini osservino la legge in un caso pratico e determinato, ed a costringerli colla pressione delle armi spirituali a non valersi dei diritti da essa garantiti, oh! allora il danno sociale è incomparabilmente maggiore e quindi più urgente la necessità di ovviarvi colla severa repressione!

Si è detto che ci si propone di fare una legge di eccezione, e che le eccezioni sono sempre ingiuste ed intollerabili sotto un governo di libertà. Confesso che non sono riuscito a rendermi capace della serietà di un siffatto argomento.

Se si trattasse di punire il ministro del culto per un fatto da lui commesso come semplice cittadino, e non costituente reato per le altre persone, ovvero di aggravare la pena stabilita dal Codice per la generalità dei colpevoli, unicamente perchè chi ha delinquito è un sacerdote, ammetterei io pel primo che sarebbe questa una legge eccezionale, e non le darei per fermo il mio voto.

Ma la cosa non è più così quando si richiede inoltre che egli abbia commesso il fatto nell'esercizio del suo ministero. Allorchè il ministro del culto, non contento di sparlare della legge, di censurarla sui giornali, nei luoghi pubblici o privati come semplice cittadino, la offende nell'atto in cui compie un ufficio del ministero ond' è investito; allorchè si serve della sua autorità spirituale e dell'influenza che questa gli procura sulle coscienze dei fedeli, per suscitare il pubblico malcontento contro le leggi dello Stato, per fare opposizione alle medesime e renderle disprezzate od odiose, allora la disposizione che punisce simili attentati alla civile sovranità, sarà, se volete, una legge speciale, ma non potrà mai dirsi legge di eccezione.

Se le leggi che contemplano e puniscono fatti i quali non sono reati per la generalità dei cittadini, ma il sono soltanto per determinate classi di persone, fossero tutte leggi di eccezione, e come tali da respingersi, si dovrebbero senz'altro cancellare come ingiuste ed indegne di un libero reggimento tutte le disposizioni che riflettono gli abusi commessi nell'esercizio delle loro professioni dagli avvocati, dai procuratori, notai, medici e via dicendo.

Il violare un segreto, il tradire una ricevuta confidenza, sarà un'azione poco delicata, ma non è certo un reato. Eppure noi vediamo punito, come colpevole di un delitto speciale della sua professione, l'avvocato il quale sveli in giudizio penale il segreto confidatogli dai suoi clienti, nè ci è occorso mai di udire gli avvocati lagnarsi che questa sia un'odiosa legge di eccezione a loro danno. L'abbandonare il proprio paese allorchè vi scoppî un'epidemia, sarà un atto di pusillanimità, non certo un reato; ma voi, votando il nuovo Codice penale, avete giustamente dichiarata colpevole e punita simile fuga pei medici, e punita lo è pure pei notai, senza che siasi mai creduto di offendere il santo principio dell'eguaglianza della legge per tutti. Il dare consiglio ad entrambe le parti litiganti è un' immoralità, ma non è delitto, tranne per l' avvocato. Non so quindi vedere il perchè quando trattisi dei ministri del culto che si valgono del loro uffizio per cagionare alla società un danno gravissimo, qual è la provocazione al disprezzo ed alla inosservanza della legge, si gridi alla persecuzione ed all' ingiustizia, perchè si vogliono punire quei fatti colpevoli che essi soli possono con tal mezzo commettere.

Ben lungi dall'approvare una legge eccezionale, dando il vostro voto favorevole al presente progetto farete cessare un privilegio, perchè il ministro del culto è ormai il solo fra quanti esercitano ufficî e professioni nella società, che possa valersi della sua qualità per minare impunemente le basi sulle quali la società medesima riposa.

Approvo impertanto pienamente la sostanza del progetto in discussione ed il concetto a cui s'informa.

Mi affretto però a dichiarare che se aderisco al concetto, non sono punto soddisfatto della forma, come non l'era neppure il precedente Guardasigilli Vigliani, nè la Commissione che avea avuto da voi l' incarico di esaminare il progetto del Codice penale.

Si riconosceva fin d'allora che i termini onde era concepito l'articolo che corrisponde al primo del progetto attuale, lasciassero molto a desiderare in precisione e potessero nell'applicazione

condurre troppo oltre; e se una locuzione più precisa non venne adottata, fu perchè la discussione che ebbe allora luogo dinanzi al Senato, dimostrò la grande difficoltà di trovarla senza correre il pericolo di restringere di troppo la legge o di cadere nell'inconveniente di una disposizione casistica.

Si opponeva: voi parlate d'abuso, ma quand'è che cessa l'uso ed incomincia l'abuso? Questa locuzione è troppo vaga e lascia luogo all'arbitrio dei giudici.

Per verità non fu difficile rispondere a siffatta obbiezione. Si abusa, dicevamo, del ministero del culto, quando taluno se ne valga per fini diversi da quelli pei quali esso venne conferito.

Un impiegato abusa del suo ufficio quando invece di valersi del suo potere pel legittimo servizio dello Stato, lo rivolge al soddisfacimento delle sue private passioni ed a pregiudizio dei diritti dei cittadini; così il ministro del culto abusa del suo ministero allorchè invece di servirsene per fini spirituali e per compiere la sua missione di pace e di carità, ne fa strumento di zizzania, di discordia e d'insubordinazione alla legittima autorità.

Ma poichè sta in fatto che questa locuzione sembrò a molti troppo elastica ed inammessibile, ho creduto a dileguare ogni scrupolo, proporre la cancellazione di tale parola sostituendo le altre che indichino precisamente quando havvi in realtà l'abuso; e siccome l'abuso del ministro del culto consiste nel rivolgere gli atti del suo ministero a fini non spirituali, così propongo che invece di parlare di abuso del ministero, si parli del ministro che ne usa *per interessi o fini temporali o politici*.

Vi era inoltre un altro dubbio: per costituire il reato d'abuso sarà egli necessario un fatto positivo che torni di offesa alle leggi, o basterà un rifiuto di fare? Il ministro che ricusi di assolvere il penitente per causa dipendente dallo aver questi osservato le leggi od esercitato un diritto dalle medesime concesso, potrà essere punito? Se taluno credesse di estendere la legge sino a questo punto, sarei il primo ad oppormici. Con qual diritto l'azione della giustizia penale potrà mai introdursi nei segreti dei fedeli coi loro confessori? E quando lo si volesse, quali mezzi si avrebbero per accertare il reato? Donde se ne ricaverebbero le prove? Il ministro del culto rifiuterebbe sempre di rispondere perchè leggi canoniche severissime glielo vietano, e tutto si ridurrebbe in ogni caso alla denuncia della parte che si affermerebbe offesa.

Non abbiate perciò alcun timore su questo punto, e siate sicuri che non è venuto e non verrà mai in capo ad alcun funzionario del Pubblico Ministero di promuovere processi per semplice rifiuto d'assoluzione. Più volte quando io esercitava un simile uffizio, ebbi a ricevere di simili denuncie segnatamente per parte di coloro che avevano comprato beni ecclesiastici; e sebbene allora fosse in vigore la legge che puniva l'indebito rifiuto degli uffizî sacerdotali, rispondeva costantemente: come volete che la giustizia entri nei segreti della vostra confessione? Quali prove date voi di quanto affermate, e come potete escludere che l'assoluzione vi sia stata negata per altra causa? Se d'altronde siete un credente, qual valore potrete mai attribuire ad una assoluzione che vi venisse data sotto la minaccia del carcere? Se nol siete, e venite a far la denuncia per vendicarvi del prete, questi ha fatto benissimo a non assolvervi e non meritate ascolto dalla giustizia.

Per togliere ad ogni modo qualunque dubbio che potesse sorgere in proposito, di fronte massime alla relazione che venne fatta sopra questo progetto alla Camera elettiva, ove si accenna che anche i rifiuti di tale specie potrebbero costituire reato, ho proposto di usare la locuzione: *commette fatti*, acciocchè sia ben certo che un non fatto non potrà mai dar luogo a punizione.

Si è detto in terzo luogo: Voi parlate di reati che turbano la coscienza pubblica: ma che cos'è questa coscienza pubblica? Il magistrato dovrà egli fare un processo inquisitorio per accertare se l'altrui coscienza sia stata turbata per fatti abusivi del ministro del culto? E che ne avverrà in pratica? Ne avverrà che la norma del giudizio sarà in definitiva il turbamento che potranno, o non, sentire nella loro coscienza i giurati. Ammetto che siavi molto di vero in queste osservazioni, e credo che ciò spieghi meglio di ogni altro riflesso il gran numero di assolutorie pronunciate quando era ancora in vigore l'art. 268 del Codice penale. I giurati interrogati se il fatto avesse turbato la coscienza pubblica, interrogavano alla loro volta la pro-

pria, e sentendola nella massima quiete rispondevano negativamente.

Perciò è mio avviso che sia assai meglio caratterizzare il reato secondo la vera sua natura e gli effetti che è capace di produrre, anzichè obbligare il giudice a porre per base della sua sentenza l'accertamento dello stato delle altrui coscienze. I danni più o meno gravi che possa avere cagionato saranno tenuti a calcolo nella misura della pena, ma non devono formare i caratteri del reato; propongo quindi di dire: *che commette fatti che sieno di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento contro le leggi, o da fare violenza sulla coscienza delle persone contro l'osservanza delle leggi medesime o l'esercizio dei diritti che esse guarentiscono.*

Il giudice non avrà in conseguenza a far altro che esaminare la natura del fatto e quando questo sia stato di natura tale da dover produrre i tristi effetti sopraccennati, ed il fine che ha mosso l'agente non sia stato spirituale, dichiarerà l'esistenza del reato ed applicherà la relativa pena.

E, proponendo questa locuzione, io riteneva per fermo che l'Ufficio Centrale l'avrebbe accettata, imperocchè non ho fatto che ripetere le stesse parole di cui si servì il legislatore nell'articolo 471 del Codice penale, ove si parla appunto di ogni scritto, detto o fatto che sia di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento. E siccome l'Ufficio Centrale riteneva che secondo l'attuale legislazione, anche le offese alle leggi siano punite, così ho creduto che bastasse il porlo in avvertenza, che non lo sono, per determinarlo ad accettare il mio emendamento. Nè mi sono totalmente ingannato, imperocchè ho visto che ha acconsentito ad estendere la sanzione contenuta nel detto articolo anche alle offese recate, coi mezzi ivi indicati, dai ministri del culto alle leggi del Regno.

Fu anzi in questa parte più severo di me, giacchè, mentre secondo il mio emendamento per costituire il reato è necessario che l'autore abbia agito per fini temporali o politici, secondo quello proposto dall'Ufficio Centrale, questo estremo non viene richiesto, sicchè il ministro del culto potrebbe essere condannato anche quando avesse agito per fini esclusivamente spirituali.

Per altra parte, la dizione usata dall'Ufficio Centrale lascierebbe la legge manifestamente incompleta, perchè contemplando soltanto i fatti che eccitino lo sprezzo od il malcontento, lascia in disparte i più gravi, quelli che destano maggiore scandalo, e sono più frequente causa di tumulto e di disordini.

Bene spesso l'abuso del ministro del culto non è tanto rivolto a rendere odiosa e sprezzata la legge, quanto ad impedire che in casi determinati i cittadini la invochino a temuto pregiudizio degli interessi del ministro medesimo ed esercitino diritti da essa guarentiti; e di tale specie furono appunto varî fra i provvedimenti dei quali vi ha narrato l'onorevole Ministro Guardasigilli per dimostrarvi la necessità di questa legge.

Vi si è parlato di un vescovo che ha lanciato l'interdetto di una chiesa per avere perduto una lite col comune il quale ne pretendeva la proprietà. E si potrebbe pure parlare di altri fatti della stessa natura, dei quali io stesso sono stato testimonio, e segnatamente di sospensioni *a divinis* pronunciate o minacciate contro sacerdoti che avevano avuto la singolare audacia di ricorrere ai Tribunali a tutela dei proprii diritti, e furono costretti a recedere dalla lite per non perdere il pane che ricavavano dal loro ministero, e non essere disonorati con tale pena al cospetto dei fedeli.

Ora, se l'emendamento dell'Ufficio Centrale venisse adottato senz'altra aggiunta, tutti questi fatti, la gravità dei quali è incontestabile, andrebbero esenti da pena, perchè non mirano punto a far disprezzare le leggi, ma vietano che i cittadini ricorrano alle medesime per la tutela dei loro diritti.

Se i ministri del culto invece di limitarsi a semplici consigli di astenersi dall'accorrere alle urne politiche, come hanno fatto finora e nessuno ha mai loro conteso di fare, si permettessero di minacciare le censure ecclesiastiche contro gli elettori, vorreste voi lasciare impunito un abuso sì enorme che attacca nella sua base le istituzioni costituzionali?

Eppure non v'ha chi non vegga che impunito andrebbe senza dubbio adottandosi la proposta dell'Ufficio Centrale, perchè non sarebbe possibile sostenere che l'abuso medesimo fosse propriamente di tale natura da eccitare il malcontento contro le leggi. Parmi quindi assolutamente necessario aggiungere, come ho fatto nel mio emendamento, la violenza sulla coscienza

dei cittadini contro l'osservanza delle leggi e contro l'esercizio dei loro legittimi diritti.

Che se la locuzione da me proposta non piaccia e sembri per avventura anch'essa troppo vaga e generica, se ne adotti un'altra migliore, ma non si lasci nella legge una lacuna che nella maggior parte dei casi e specialmente in quelli che richieggono più pronta e sollecita la repressione, la renderebbe inapplicabile ed illusoria.

Per combattere il progetto di legge e far credere che non vi esista contraddizione tra il rigetto di questo e la già data approvazione agli articoli del nuovo Codice penale sulla stessa materia, l'onorevole Relatore ha osservato esservi fra i medesimi parecchie diversità, fra le quali accennò segnatamente quella della pena, osservando che, secondo il progetto del Codice, gli abusi del clero vanno puniti colla detenzione, pena che l'on. Relatore disse stabilita pei reati politici, e secondo questo progetto si puniscono invece colla pena del carcere. Queste osservazioni sono del tutto inesatte. Il nuovo Codice penale introduce pei delitti due specie di pene corporali, la detenzione e la prigionia; la prima per la sua natura ed intensità corrisponde perfettamente a quella attuale del carcere; la seconda è di questa più grave, portando seco l'obbligo del lavoro come quella della reclusione. La più grave pena della prigionia viene inflitta pei delitti che rivelano maggiore malvagità di carattere e lasciano una macchia sulla fronte del colpevole, quali sono il falso, il furto, la truffa ecc. Pegli altri delitti che non lasciano una tale impronta di disonore, per quelli così detti *d'impeto,* è comminata la detenzione, la quale si deve scontare negli stessi luoghi dove ora si sconta il carcere, e con identiche norme.

Basta poi il ritenere che la detenzione è stabilita pei reati di percosse, ferite, pel duello, per l'ingiuria e simili, per convincersi non essere punto vero che la medesima s'infligga soltanto pei reati politici. Non vi ha dunque in realtà differenza che nella denominazione della pena, essendo la detenzione ed il carcere stabiliti nei due progetti pene eguali fra loro come nella durata, così nella natura ed intensità.

Trattandosi però di questa specie di reati i quali hanno senza dubbio un carattere politico, mi è parso conveniente lasciare facoltà al giudice di risparmiare il più che sia possibile ai ministri del culto il vanto di un facile martirio.

È innegabile che il vedere tradotto in carcere ed accomunato coi comuni delinquenti un sacerdote la cui condotta sia stata in tutto il resto perfettamente regolare, che abbia saputo coll'assiduo e paziente esercizio del sacro ministero acquistarsi l'affetto e la stima della popolazione, pel solo fatto di avere abusato delle armi spirituali in obbedienza forse ad ordini ed istruzioni ricevute dai superiori gerarchici, la è cosa che può fare triste senso.

A questo inconveniente in parte ha già provveduto l'emendamento proposto dall' onorevole Ministro Guardasigilli, secondo cui i ministri del culto dovranno scontare la pena del carcere in luogo separato, come ora avviene pei reati di stampa. Io credo che si debba andare ancora alquanto più oltre, che si debba cioè lasciare ai giudici la facoltà di sostituire, secondo le circostanze, al carcere la pena del *confino*, consistente nell'obbligo di tenere la residenza per un tempo determinato in un comune designato dal giudice, ovvero quella dell'esilio locale che allontana il colpevole per un tempo più o meno lungo dal comune in cui il reato venne commesso.

E se vi piacerà di approvare anche in questa parte il mio emendamento, ben potrete essere sicuri che la pena corporale del carcere sarà nella massima parte dei casi risparmiata ai ministri del culto autori di questo genere di delitti, perchè se non concorreranno circostanze troppo gravi, l'allontanare chi avrà turbato la coscienza pubblica o la pace delle famiglie dal luogo in cui il turbamento è avvenuto, basterà a tranquillare e soddisfare l'animo delle popolazioni offese, ed a riparare il danno di cui il reato è stato cagione.

Questi sono gli essenziali mutamenti che ho l'onore di proporvi in ordine al primo articolo del progetto di legge in discussione, e voglio sperare che incontrino favorevole accoglienza presso il Senato.

Mi affretto però a dichiararvi che non sentendo alcuna predilezione pel mio emendamento e riconoscendo che quelli proposti dagli onorevoli Senatori Borsani, Miraglia, Serra e Pescatore non sono diversi che per la forma, e rac-

chiudendo in sostanza lo stesso concetto raggiungono lo stesso scopo, aderirò di buon grado a quello fra i medesimi che piacerà al Senato di preferire.

Signori, per indurvi ad approvare il presente disegno di legge si è pure invocato un altro grave argomento di ordine politico ; vi si è fatta cioè parola di quell'alzata di scudi, di quella specie di crociata morale che all'appello di una voce venerata vediamo aver luogo ed ordinarsi all'estero contro di noi per forzarci a desistere dal dar seguito al progetto medesimo. Confesso che se avessi la convinzione dell'ingiustizia di questa legge, un tale argomento non avrebbe per me alcun valore. Si disse altra volta: *periscano le colonie, ma si salvino i principî:* io dico invece: si perda tutto, purchè si salvi la giustizia. Vedessi anche la patria in pericolo, non per questo darei il mio voto ad una legge che ravvisassi ingiusta, perchè non si salva la patria disonorandola con leggi ingiuste e di persecuzione.

Ma per chi è convinto, come io fermamente il sono, che tale non sia il progetto di cui discutiamo, il detto argomento ha senza dubbio un grande valore. Se a taluno avesse anche potuto sembrare non necessario, inopportuno questo progetto di legge, di fronte all'agitazione che si è artificiosamente creata contro l'Italia, alla pressione che si pretenderebbe di esercitare sull'animo nostro, non si dovrebbe più esitare ad approvarlo, massime se si riflette che l'agitazione stessa è motivata da ben altre cause, e si è scelta per farla sorgere questa innocente legge come un semplice pretesto. Si è detto che essa avrà per effetto di far sì che d'ora in poi non sarà solo prigioniera nel Vaticano la persona del Pontefice, ma anche la sua voce. Una fola vale l'altra, per servirmi dell'espressione usata da quell'onestissimo uomo e caldo patriota che è il Senatore Mauri. Ma che! Questa legge stabilisce forse alcun che di nuovo per quanto riguarda la pubblicazione delle allocuzioni pontificie, e la trasmissione delle di lui istruzioni ai fedeli dell'orbe cattolico?

Non osserverò in proposito che la legge delle guarentigie ha assicurato al Pontefice tutta quella maggiore libertà, sicurezza ed indipendenza che potesse desiderare; non accennerò al diritto riconosciutogli di far affiggere alle porte delle chiese in Roma tutti i suoi provvedimenti, qualunque ne siano il genere e la veemenza, e di disporre senza alcun controllo dei corrieri postali e del telegrafo; ma dirò soltanto che in tutto quanto è relativo alla pubblicazione dei discorsi e decreti dell'autorità ecclesiastica il presente progetto non fa che riprodurre testualmente le disposizioni già sancite dalla legge 5 giugno 1871, e che sono attualmente in pieno vigore.

Si è parlato con lode in questa discussione della recente circolare con cui l'egregio Ministro Guardasigilli consigliava i funzionarî del Pubblico Ministero a non promuovere l'azione penale contro chi avesse pubblicato senza commenti l'ultima allocuzione pontificia. Ciò prova che se si fosse voluto procedere, le leggi già vigenti ne avrebbero fornito il mezzo, perchè, giova ripeterlo, l'offendere con discorsi, con stampe o scritti le leggi, le istituzioni ed il potere civile dello Stato è già previsto e punito dalla legge 5 giugno 1871 riprodotta nell'art. 2 e nei successivi dell'attuale progetto.

L'essere dunque ricorsi ad un simile pretesto è un fatto che accresce l'offesa che si volle con tale agitazione e pressione recare alla dignità nazionale, ed è ciò che deve maggiormente spingerci a rispondervi col nostro voto affermativo.

Io so che quando si parla di dignità della nazione, non si parla mai invano dinanzi a Voi; non posso perciò dubitare che a siffatte provocazioni, che per rispetto verso il Senato mi asterrò dal qualificare, risponderete in modo degno di Voi e dell'alta vostra missione.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento che è stato svolto dall'onorevole Eula, colla sostituzione delle due nuove parole da lui introdotte:

Art. 1.

« Il ministro di un culto che per interessi o fini temporali o politici, nell'esercizio del suo ministero commette fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo od il malcontento contro le leggi dello Stato, o da fare violenza sulla coscienza delle persone contro l'osservanza delle medesime, o l'esercizio dei diritti che esse garantiscono, è punito col carcere fino a due anni, e con multa fino a lire mille.

« Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale estendibile a due anni. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONFORTI. Io credo che si dovrebbero udire prima tutti gli altri ordini del giorno proposti, e poscia metterli ciascuno ai voti, affinchè il Senato possa avere un'idea più esatta e più completa di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se consenta nel di lei avviso. Per altro le faccio osservare che attualmente non si tratta di porre ai voti l'emendamento del Senatore Eula, ma soltanto, come vuole il Regolamento, si chieda se venga appoggiato.

Senatore CONFORTI. Se non si tratta che di un semplice appoggio, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Domando adunque se l'emendamento del Senatore Eula è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Borsani per isvolgere il suo emendamento, del quale fu data lettura.

(*Vedi sopra*).

Il Senatore Borsani ha la parola.

Senatore BORSANI. Prendo la parola per fare una dichiarazione. L'onor. mio Collega il Senatore Eula ha dichiarato che era disposto a fare adesione agli altri emendamenti proposti, che si conformino nella sostanza al suo, e fra questi ha fatto menzione anche del mio.

L'onor. mio Collega ha avuto ragione sotto questo aspetto, perchè il mio emendamento riposa sugli stessi principî, sugli stessi concetti del suo. Questa stessa considerazione mi persuade che l'accingermi a fare l'apologia del mio, sarebbe opera vana; per cui io mi associo all'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Borsani, ha dichiarato che egli si associa all'emendamento dell'onor. Senatore Eula.

Ora viene l'emendamento del Senatore Miraglia, sottoscritto anche dai Senatori Serra F. M. e Pescatore, che rileggo:

Art. 1.

« Il ministro di un culto che, ordinando o eseguendo atti o offici del suo ministero, li rivolge a fini contrarî alle istituzioni e alle leggi dello Stato, e con tali mezzi avrà turbata la pubblica tranquillità, o la pace delle famiglie, o offeso l'onore delle persone, sarà punito, ecc., *il resto identico.* »

La parola spetta all'on. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non ho domandato la parola per fare un lungo discorso, poichè mi avveggo che l'atmosfera non è favorevole alle orazioni dopo che tante se ne sono pronunziate e durate per ben sette sedute; ma sarebbe colpa per me il tacere, ora che le cose sono arrivate ad un punto tale da non potermi persuadere perchè la prolungata discussione non ha proceduto con quella calma ch'è nelle consuetudini di questa nobile Assemblea.

Io capirei lo stupore di taluni e la animadversione di altri, se questo progetto di legge fosse apparso inaspettato e sfornito di studî preparatorî, chè ogni innovazione può sembrare pericolosa; ma quando il progetto era stato di già preparato da più Commissioni vissute per dodici anni, elaborato da un Ministro illuminato e moderato, quale era il Senatore Vigliani, ed approvato poscia dal Senato si riproduce alle vostre deliberazioni, e ciò nonostante lo veggo tanto bersagliato e denunziato al mondo civile come immorale, sovversivo della libertà religiosa e fatale alla libertà civile, io debbo rimontare alle ragioni per cui si maledice oggi quello che si era benedetto, non sono decorsi ancora due anni.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale avea proposto la *sospensiva*, ed avrei forse potuto adattarmi a queste conclusioni, senza però accettare le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Lampertico nella sua Relazione. Onde è, che l'onorevole Senatore De Filippo con molto senno si è limitato a svolgere poche ed acconcie considerazioni, intese a sostenere che non conveniva di staccare dal Codice penale le disposizioni contro gli abusi dei ministri del culto: circoscritta la discussione a questo solo punto di convenienza, la quistione sarebbe rimasta impregiudicata, e non si sarebbe aperto il varco ad aspre e severe censure contro il progetto di legge. Ma gli altri oratori hanno di proposito battuto una via opposta a quella tracciata dall'onorevole De Filippo, stigmatizzando ampiamente il merito della legge, per dedurne per legittima conseguenza la *sospensiva;* ond'è che è avvenuto quello che doveva avvenire: la mag-

gioranza dell'Ufficio Centrale si è trovata nella dura necessità di ritirare la sospensiva e presentare un controprogetto; o, in altri termini, mentre si è fatto di tutto per evitare la discussione e la votazione della legge, tutti ci troviamo obbligati a discutere in merito ciascun articolo, ed indi passare alla votazione della legge stessa.

Ed io posso giustificare il mio voto, senza bisogno di ritornare nella discussione generale. Imperciocchè ebbi l'onore di essere membro della Commissione degli undici per lo esame del progetto del Codice penale presentato dal dotto Ministro Vigliani, ed ho la coscienza di avere fatto il mio dovere in un'opera così paziente e laboriosa, avendo a lato uomini di nota dottrina e ricchi di esperienza. Non si mancò allora di esaminare con scrupolosa cura le disposizioni penali contro gli abusi dei ministri del culto; si lessero con la dovuta attenzione le dotte monografie che i cultori della scienza penale ci inviarono, per respingere o modificare più articoli del progetto ministeriale, senza che alcuno dei proponenti avesse richiamato l'attenzione della Commissione contro gli articoli che sono oggi aspramente censurati; e fummo unanimi nell'adottare il principio che informava il progetto ministeriale: basta leggere l'elegante e dotta Relazione del Senatore Borsani per rimanere convinti di questa verità. Nè passò inosservata nelle pubbliche tornate del Senato una materia sì delicata e di tanta importanza, poichè diede occasione a profonde e pacifiche discussioni, senza spirito di partito, per tre sedute successive; ed allora il Ministro Vigliani fece le più nobili ed esplicite dichiarazioni, associandosi alle idee manifestate dalla Commissione.

Non essendosi elevata una sola voce, che accennato avesse ad offesa della libertà religiosa ed al libero esercizio del ministero sacerdotale, il Senato fu quasi unanime nel votare gli articoli concordati fra il Ministero e la Commissione. Ora, non sarò io che rinnegherò oggi il mio voto; non sarò io che rimprovererò al Ministro Vigliani, da voi applaudito, di averci trascinati in una via pericolosa; non sarò io che infliggerò un voto di biasimo al Senato che con esempio raro nei Parlamenti discusse in quarantina tornate, articolo per articolo, un Codice penale che contiene contro gli abusi dei ministri del culto le identiche sanzioni che sotto l'attuale amministrazione sembrano a taluni illiberali ed ingiuste! E pure si sono, dopo votato il Codice penale dal Senato, stampati opuscoli nel nobile fine di vederlo migliorato in molte disposizioni, ed a nessuno è venuto in mente, non escluso il dottissimo professore Carrara citato dal Senatore Lampertico, di censurare le disposizioni che ora sono in discussione; cosicchè se mai vi fu legge sulla cui giustizia ed opportunità non potesse cadere alcun dubbio, è precisamente questa.

Basterebbero queste poche osservazioni per votare con tranquilla coscienza il primo articolo del progetto ministeriale. Ma poichè lo stesso Ministro Guardasigilli non disconviene che le parole dell'articolo lasciano a desiderare qualche cosa, onde non dar luogo ad arbitrî, e si mostra disposto ad accettare qualche emendamento che, ferma la sostanza, esprima in modo più corretto il pensiero del legislatore, io mi riservo di presentare un emendamento, da eliminare qualunque dubbio che sotto le parole «*abuso del suo ministero turbasse la pubblica coscienza*» si potesse vincolare la libertà del ministero sacerdotale, e rendere competente la libertà civile a giudicare dell'*uso* o dell'*abuso* degli atti spirituali.

A dire il vèro, non è facile impresa il definire l'*uso* o l'*abuso* del ministro del culto in un atto del suo ministero, ed in che consiste il turbamento della *pubblica coscienza* per occasione di un atto di questa natura; perciocchè la pubblica coscienza che si forma per l'esercizio di un atto del ministro del culto, è varia secondo gli addetti a credenze diverse, e se è turbata per gli uni, è santa per gli altri.

Per lo che a me pare che l'articolo debba essere formulato in modo che l'atto del ministro del culto sia punibile quando, essendo rivolto a fini contrarî alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, produca l'effetto di turbare la pubblica tranquillità o la pace delle famiglie o offenda l'onore delle persone. Non è atto religioso quello ispirato a fini mondani, e col fermo proposito di contrariare le istituzioni e le leggi delle Stato, e che ha prodotto un effetto dannoso.

Si tranquillizzino adunque le coscienze timorate. La religione non ci entra in queste disposizioni penali. Noi rispettiamo tanto la libertà

religiosa, che non crediamo amico della libertà politica chi vuol mettere vincoli alla libertà religiosa. La religione è la proprietà più sacra dell'uomo, ed i ministri del culto debbono esercitare i loro atti od uffizî, tanto maggiormente che in Italia contribuirà a consolidare le nostre istituzioni il fatto, che il sentimento della libertà religiosa, prevalendo sull'intolleranza, venne ad accoppiarsi all'amore della libertà civile.

Ma, se volete rispettata la libertà religiosa, dovete altresì far rispettare i diritti dello Stato. L'ordine, in un paese che ha proclamato il grande principio di *libera Chiesa in libero Stato*, non si può ottenere, se la Chiesa non è mantenuta nei suoi giusti confini, non dovendo trascorrere nelle materie temporali. Non è l'atto spirituale che si vuol punire, ma un fatto che per miserabili fini mondani produce un disordine nella società civile.

Non si dica che si vuol perseguitare il clero. La persecuzione del clero non giova alla libertà, ma le sarebbe assai funesta. Per la stessa ragione, sarebbe funesta alla libertà civile in pregiudizio della stessa libertà religiosa, la impunità dei reati commessi da un ministro del culto nell'esercizio del suo ministero e nelle condizioni espresse nell'articolo in discussione. Libero dev'essere lo Stato, santa e disinteressata la Chiesa.

Io posso tenere questo linguaggio, poichè ho la coscienza di avere in tempi assai difficili e nell'esercizio di alti pubblici uffizî, dato prove della mia moderazione e rispetto al clero, senza venir meno alla fermezza e legalità per tutelare i diritti dello Stato.

Si è detto contro questo primo articolo del progetto di legge che, se fosse adottato, non mancherebbero audaci proclivi ad accusare i ministri del culto che non han voluto far mercato del loro sacro ministero, o pure che, pel timore d'incorrere nelle penalità, il ministro del culto deve astenersi di esercitare uffizî spirituali. No, l'articolo di legge non sospinge gli audaci contro i ministri del sacerdozio, e non vuole martiri; ma è ispirato a principî di giustizia e di sicurezza sociale. I buoni ministri del culto che amano Dio e la patria, che amministrano i sacramenti o esercitano altri uffizî del loro ministero, trovano nelle nostre leggi la dovuta protezione.

Sventura volle che in una chiesa ed in dì festivo, mentre si accostavano molti fedeli a' piedi dell'altare per ricevere il sacramento dell'Eucarestia, una imprudente meretrice prese posto fra esse, e perchè protetta da un audace ribaldo camuffato a liberale, voleva cibarsi dell'Agnello di Dio. Il venerando sacerdote a questo brutto spettacolo serbò un contegno degno di un ministro di Dio, poichè prudentemente passò avanti alla prostituta che aveva aperto la bocca per ricevere l'ostia sacrata, evitando uno scandalo ed un sacrilegio. Allora fu che il protettore tempestò d'ingiurie il ministro del culto, alto levando la voce che in odio dei liberali si era negata la comunione alla vestale. Ma i carabinieri più savî dei teologi, dei filosofi e forse anche dei legislatori, che ancora non hanno trovato una formola conveniente al proposto articolo di legge, carcerarono col loro buon senso non già il degno sacerdote, ma l'audace che lo avea turbato nell'esercizio del suo santo ufficio.

Occorrono argomenti per convincere che quando l'atto del ministro del culto non è rivolto a fini contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, trova nella legge la dovuta protezione?

Per lo contrario, se avvenga, come è avvenuto, che un ministro del culto chiamato a confortare chi è vicino a lasciare questa valle di lagrime, imponga al moribondo di chiamare un notaio per rinunziare agli acquisti dei beni ecclesiastici, o di abiurare la qualità di Senatore del Regno, credete voi che la moglie ed i figli del moribondo siano disposti a rinunziare in pace ai beni comprati in buona moneta, e di tollerare umilmente che non entri nel regno dei cieli chi ha avuto il peccato di sedere nel Senato del Regno? *(prolungata ilarità)* Giudicate se questo fatto è lecito, e se la legge, punendolo, offende l'esercizio della libertà religiosa.

Da ultimo, si è obbiettato che, anche emendato l'articolo, si lascia molto arbitrio al giudice. Non sarò io in Senato il paladino degli arbitrî del giudice, e se l'onorevole Lampertico ha citato l'autorità di Bacone di Verulamio, posso dirgli che non sarà mai cancellato dalla mia memoria il precetto dato da questo grande maestro ai legislatori, che cioè: *Optima lex est, quae minimum relinquit*

arbitrio judicis. Ed appunto per non lasciare all'arbitrio del giudice la definizione dell' atto punibile, ha l'articolo primo del progetto stabilito quali sono gli elementi giuridici che debbono concorrere per elevare a reato l'atto del ministero sacerdotale.

E s'intende bene poi che il giudice deve avere molto criterio per l' applicazione della legge ai casi particolari. Nella ragion penale, nella ragion civile il criterio del giudice è indispensabile per la risoluzione delle quistioni di fatto e di diritto. Non si è raggiunto giammai in questo mondo la giustizia con la promulgazione di un buon Codice. Ci vogliono i buoni giudici per la retta amministrazione della giustizia. Ed a voi, onorandi Colleghi, non è ignoto che la magistratura in Italia non si fa imporre dalle passioni ed applica le leggi secondo i dettami della coscienza. Non temete arbitrî nell' applicazione di questa legge, siccome non ne temono i cittadini tutti d' Italia, i quali riconoscono che alla magistratura è bene confidata la vita, l'onore, la pace e le sostanze delle famiglie.

Ho finito e mi riservo di proporre un emendamento dopo di avere inteso altri oratori.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, e sottoscritto dai Senatori F. M. Serra e Pescatore.

(Vedi sopra).

Chi intende di appoggiare questo emendamento, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Ora viene l'emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signor Presidente, il mio emendamento non è che lo sviluppo e il complemento di quello che ha spiegato l'onorevole Senatore Miraglia.

Del resto, essendomi associato all'emendamento del Senatore Miraglia, credo inutile di insistere sul mio.

PRESIDENTE. Sull'art. 1 non vi sarebbero altri emendamenti in istampa; ne è però sopraggiunto alla Presidenza in questo momento uno del Senatore Conforti, che suona così:

« Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbino la tranquillità e l'ordine pubblico, è punito, ecc., il resto come nell'articolo ministeriale. »

Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io avea deliberato di non prendere la parola in questa discussione e di non presentare alcun ordine del giorno, perchè in verità credevo cosa oltremodo difficile di emendare il primo articolo del progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro.

Ma, poichè eminenti oratori hanno parlato in vario senso, e la pubblica opinione è così commossa, ho detto a me stesso, ma non vi sarà una via di conciliazione?

Mi è sembrato che questo mezzo si potesse trovare, ed infatti l'emendamento da me presentato mi sembra che debba far cessare gli scrupoli onesti e coscienziosi dell'Ufficio Centrale. Rileggo il mio emendamento:

« Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbino la tranquillità e l'ordine pubblico, è punito ecc. »

Io credo che colui il quale rifletta bene a questo emendamento, troverà esser impossibile cosa che non si debba punire il ministro di un culto, il quale in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato commetta atti che turbano l'ordine pubblico.

Il ministro del culto esercita un' influenza straordinaria e può quindi produrre degli effetti che non possono essere prodotti dagli altri i quali non hanno il carattere sacerdotale.

Col mio emendamento non si puniscono i pensieri che si ascondono negli abissi della coscienza, ma si puniscono gli atti esteriori, che il sacerdote commette, non solo in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, ma quegli atti che turbano l' ordine pubblico. Gli elementi quindi che costituiscono il reato sono i seguenti:

1. Deve il colpevole essere il ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero;
2. Deve compiere degli atti esteriori;
3. Questi atti esteriori debbono compiersi in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato;
4. Gli atti che compie il ministro di un culto in odio e disprezzo delle istituzioni o

leggi dello Stato debbono turbare l'ordine pubblico.

Stando le cose in questi termini io credo che il Senato debba accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Conforti per chiedere poscia se è appoggiato.

«Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, in odio e disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, commette atti che turbino la tranquillità e l'ordine pubblico è punito ecc., come nell'articolo ministeriale.»

Chi appoggia quest'emendamento voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore CONFORTI. Mi si domanda se, giusta il mio emendamento, sarebbe ammesso l'esiglio. Sì, io ammetto anche pene minori, io accetto una punizione qualunque.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora innoltrata non mi permette di prendere in minuto esame, come sarebbe mio dovere, i singoli emendamenti. Chiedo adunque alla cortesia del Senato che mi consenta di fare le dichiarazioni del Governo domattina in principio della seduta.

Vorrei tuttavia esprimere un mio desiderio ed una preghiera ai diversi proponenti di questi emendamenti per facilitarne la discussione e la votazione al Senato, e non prolungare di troppo il suo lavoro. Se si lascia da parte la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che il Governo non potrebbe in nessun caso adottare per le ragioni che domani avrò l'onore di esporre, tutti gli altri emendamenti che si sono proposti sull'art. 1° hanno tra loro una grande ed eloquente rassomiglianza. Dissi eloquente, perchè l'incontrare nella formola proposta da dotti magistrati l'identità degli elementi che debbono costituire i fattori dei reati da punirsi, agli occhi miei è la prima prova di verità, dappoichè tutti procedono con varie formole che sono applicazioni di uno stesso principio.

Infatti io veggo che tutti questi emendamenti, salvo la differenza di alcune espressioni, racchiudono tre condizioni: il *fine criminoso*, che vedremo come sia determinato; la *qualità dei fatti* che debbono servire di mezzo al conseguimento di questo fine; e la *natura degli effetti* che da questi fatti debbono esser prodotti.

Sono tutti i proponenti d'accordo a richiedere come prima condizione che il sacerdote non si proponga un fine religioso, ma che esca dal campo spirituale, che si proponga un *fine temporale* e peggio ancora un fine *riprovato dalle leggi e dalle istituzioni dello Stato*, il che costituisce l'elemento caratteristico che lo fa trasmodare dall'ufficio ecclesiastico e dall'esercizio del suo ministero, e porre il piede nel dominio dell'ordine civile e politico, donde si pone in movimento la competenza del potere sociale.

Tutti del pari consentono che la *qualità degli atti* debba consistere in un' *offesa alle leggi e alle istituzioni dello Stato*, nel vincolare la coscienza de' cittadini facendo violenza ai medesimi coi mezzi spirituali per lo scopo testè indicato, cioè per un fine *politico e riprovato* dalle stesse leggi o dalle istituzioni dello Stato.

Tutti finalmente esigono che queste azioni abbiano prodotto un *effetto* dannoso, esiziale alla pubblica convivenza, che alcuni esprimono con formole di *turbamento dell'ordine pubblico* o *della tranquillità pubblica*, ovvero di *offesa dell'onore degl'individui* o *delle famiglie*, od altre analoghe, che tutte rappresentano indubitatamente l'effetto di un *danno sociale, di lesione esterna de' diritti*.

Così essendo, io dichiaro fin d'ora, che mi associo a ciò che vi ha di comune nei concetti di questi emendamenti. Sarà così facile la via a costruire razionalmente la figura del reato che trattasi di reprimere nell'articolo 1° del progetto.

Ed avremo il vantaggio di eliminare dalla formola di questo articolo le due espressioni che hanno dato luogo a così viva contestazione, cioè le parole *abuso del ministero ecclesiastico*, e le altre *turbamento della pubblica coscienza*.

Fatta questa dichiarazione, io pregherei gli onorevoli proponenti di questi diversi emendamenti di avere la cortesia di riunirsi domani a quell'ora che il signor Presidente vorrà stabilire, ed io avrò l'onore d'intervenire alla loro adunanza.

E poichè quando si è d' accordo nelle idee sostanziali, una conferenza può condurre facilmente ad un accordo anche sulla espressione

della forma, la quale potrebbe essere accettata da tutti i proponenti e dal Governo, io credo che la medesima potrà presentarsi agli occhi del Senato con tali caratteri da meritarne la fiducia.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro Guardasigilli desidera d'avere, prima che si apra la seduta di domani, una conferenza coi vari proponenti gli emendamenti, onde stabilire una formola che sarà poi sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Domando al Senato se approva che la convocazione ordinaria abbia luogo alle 2.

Non facendosi opposizione, si terrà seduta domani alle ore 2.

Prego i signori Senatori che hanno proposto degli emendamenti a volersi riunire domani alle ore 12 meridiane.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232, per la costruzione di strade ordinarie;

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino;

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Alle due pom., seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Estensione ai medici della Marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XLVI.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Emendamento concordato tra il Ministro di Grazia e Giustizia ed i diversi Senatori che proposero emendamenti nella seduta di ieri — Il Senatore Miraglia svolge l'emendamento concordato — Spiegazioni e dichiarazioni del Senatore Cadorna C. e del Senatore Alfieri — Replica del Senatore Cadorna C. — Dichiarazione del Senatore Amari — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Dichiarazione del Senatore Barbaroux e del Senatore Cadorna C. — Nuove dichiarazioni del Senatore Amari — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Risposta del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Senatore Vitelleschi — Spiegazione di voto del Senatore Gallotti — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Fanno osservazioni d'ordine i Senatori Miraglia, Cadorna C. ed il Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Pepoli, cui risponde il Ministro — Seguono altre osservazioni — Deliberasi di votare prima l'emendamento Cadorna-Lampertico — Chiedesi la votazione per divisione — Procedesi alla votazione per divisione — Proclamazione della votazione dell'art. 1 conforme all'emendamento Cadorna-Lampertico — Procedesi alla discussione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore Cadorna C., del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Lampertico — Approvansi gli articoli 2, 3 e 4 — Dichiarazioni del Relatore — Chiedesi la soppressione della seconda parte dell'art. 5 — Il Ministro di Grazia e Giustizia opponesi alla soppressione — Votasi l'articolo per divisione — La prima parte è approvata, la seconda parte soppressa — Proposta del Senatore Eula all'art. 6 — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'art. 7, proposta dall'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Senatore Cadorna C. e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvasi l'articolo 7 — Dichiarazione del Relatore sulla mozione Bargoni, che formerebbe l'articolo 8 — Osservazioni del Ministro — Ritiro della proposta Bargoni — Procedesi allo scrutinio sopra il progetto approvato — Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina e dell'Interno, e successivamente intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Esteri, d'Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Ieri fu distribuito ai signori Senatori in

istampa l'emendamento all'articolo 1° proposto dal Senatore Miraglia e concordato coi signori Senatori Borsani, Conforti, Eula, Serra F. M. e Pescatore, ed accettato dal sig. Ministro Guardasigilli.

Leggo questo emendamento:

« Il ministro di un culto, che ordinando o eseguendo atti o uffici del suo ministero, li rivolga a fini contrarî alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, od offenda la libertà delle persone, sarà punito ecc. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia, che è il primo proponente, intende svolgere questo emendamento?

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori. Al seguito della discussione di ieri, io ho presentato all'Ufficio Centrale l'emendamento or ora letto dall'onor. signor Presidente, sottoscritto altresì dai dotti miei Colleghi signori Senatori Pescatore e Serra Francesco Maria. Siamo grati allo stimabile Presidente dell'Ufficio Centrale di avere con la dovuta attenzione intese le nostre proposte, e siamo altresì grati agli onorevoli Senatori Borsani, Conforti ed Eula di essersi concordati nell'emendamento da noi proposto, ed accettato dall'onor. Ministro Guardasigilli.

Non mi rimane ora che aggiungere a quanto ebbi l'onore di dire ieri, che il nostro emendamento deve tranquillare le coscienze più timorate; perciocchè il segreto della confessione è inviolabile, l'esercizio del ministero sacerdotale è libero, e la potesta civile è incompetente a prenderne ingerenza.

Ogni privato colloquio tra il ministro del culto ed i cittadini in materia politica o temporale non può aprire adito ad azione penale, poichè se è permesso a chiunque di discutere liberamente sulla politica, o sulla instabilità delle umane istituzioni, sarebbe crudele una legge che interdicesse questa discussione ad un ministro del culto. Conseguentemente a siffatte dichiarazioni, è evidente che il nostro emendamento è inteso ad allontanare qualunque equivoco, ed a stabilire che non esiste reato se non quando è manifesto che il ministro del culto rivolga gli atti od uffizi del suo ministero a fini contrarî alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, e con tale mezzo abbia turbato l'ordine pubblico, o la pace delle famiglie, o offeso la libertà o l'onore delle persone.

Queste brevi osservazioni mi sembrano sufficienti ad esprimere chiaramente il motivo che ci ha determinati a proporre l'emendamento sottoposto alle vostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dichiara di accettare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Attendo di conoscere l'opinione dell'Ufficio Centrale, che mi è ignota.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CADORNA C. Il Senato ha udito che l'Ufficio Centrale riunitosi ha avuto l'onore di esaminare le varie proposte e le dichiarazioni dei varî onorevoli proponenti, e che il risultato di questa riunione, nelle relazioni fra i signori proponenti fra di loro, fu l'emendamento collettivo che testè fu distribuito. In seguito l'Ufficio Centrale si occupò di esaminare quest'emendamento, e venne sul medesimo ad una deliberazione.

La mia Relazione, a nome dell'Ufficio Centrale, sarà brevissima.

Un onorevole Senatore che faceva parte dell'antica maggioranza, essendosi accostato, nell'accettare quest'emendamento, all'antica minoranza, questa diventò ora maggioranza, e l'on. Senatore Lampertico ed io rimanemmo soli a non accettarlo. L'emendamento è quindi accettato da una nuova maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Mi astengo dal riferire i motivi pei quali questo emendamento fu dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale accettato, poichè uno dei principali proponenti del medesimo li ha or ora svolti.

Ora dunque che il Senato ha udito gli argomenti della maggioranza dell'Ufficio Centrale, esposti molto autorevolmente dall'onor. Senatore Miraglia, vorrà permettermi due parole per esporre i motivi per cui l'onor. Senatore Lampertico ed io, che formiamo la minoranza, abbiamo creduto di dover persistere nella opposizione che già avevamo fatta agli altri emendamenti.

Al punto a cui è giunta la discussione, non è più possibile dir cose nuove nel merito della questione.

Oramai tutti i pareri, tutte le opinioni si sono chiarite ed hanno anche manifestato gli argomenti ed i motivi ai quali si appoggiano. Mi

pare invece che possa essere utile di chiarire il vero stato della questione, acciocchè ne risulti in che cosa consentiamo ed in che dissentiamo.

Una linea ben tracciata ci divide in due campi.

Il nostro dissenso non è questione sopra la compilazione dell'articolo 1°.

La ragione del nostro dissenso sta in che partiamo da concetti e da principî, che sono assolutamente diversi. Non parlo delle intenzioni, parlo unicamente, come debbo, dell'emendamento collettivo siccome è scritto e proposto; piglio il testo di questa proposta ed esamino che cosa dica indipendentemente dal senso che ciascuno gli possa dare.

Nel concetto dell'attuale minoranza dell'Ufficio Centrale, l'emendamento collettivo di cui si tratta, mira a comprendere ed a punire quei fatti che il Codice penale non considera mai come reati, e che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che non si possono dichiarare reati, senza uscire dal dritto comune e senza fare una legge eccezionale.

L'articolo 471 del Codice penale così dispone: «Ogni altro *pubblico* discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravezza del reato. »

Questo articolo colpisce *le parole, gli scritti e gli atti;* e li dichiara incriminabili, quando avendo i caratteri e le condizioni richieste al principio dell'articolo, sono tali da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali. Queste sono le caratteristiche per le quali le parole, gli scritti, gli atti di cui parla questo articolo sono dal medesimo considerati come reati; sono le condizioni per cui il fatto materiale si converte in fatto punibile. Ora, i ministri del culto sono essi eccettuati dalle disposizioni di questo articolo? — Evidentemente no: — evidentemente un ministro di un culto che commette i fatti indicati e qualificati in questo articolo, e che li commette colle condizioni caratteristiche richieste dall'articolo stesso, è punibile come ogni altro cittadino, ed è punibile, sia che li commetta quando agisce come semplice cittadino, sia che li commetta quando agisce nell'esercizio del suo ministero.

Pare adunque a noi evidentissimo che, quando i fatti hanno le caratteristiche che quest'articolo richiede perchè sieno reputati reati, questi fatti sono già punibili, anche quando si commettono dai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora, ci siamo domandati: perchè dunque si vuol fare un articolo separato pei ministri del culto? — non certamente per punirli di quegli stessi fatti, che già sono contemplati nell'articolo 471 del Codice penale, perchè sarebbe un fare due disposizioni legislative sopra lo stesso oggetto. Dunque evidentemente lo scopo per cui si vuol fare una disposizione separata è quello di dare a questa disposizione un'estensione maggiore di quella che abbia l'art. 471, e il fatto è realmente così.

Difatti io dimostrai testè che l'articolo 471 del Codice specifica le condizioni, le qualità, i modi che debbono accompagnare i fatti nel medesimo indicati, e che per causa di queste condizioni, qualità e modi, esso attribuisce ai fatti la qualifica di reato.

Invece l'articolo che viene attualmente proposto e che è stato accettato dal signor Ministro, abbandona assolutamente l'indicazione della qualifica diretta dei fatti, e fa sorgere la reità dagli effetti dei fatti stessi, ed unicamente dai medesimi.

L'emendamento dice:

« Il ministro di un culto che, ordinando o eseguendo atti o offici del suo ministero, li rivolga a fini contrarî alle istituzioni od alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, od offenda la libertà o l'onore delle persone, sarà punito, ecc., *come nel progetto.* »

Ora, vediamo da quali caratteristiche quest'articolo fa dipendere che un fatto diventi reato.

Le caratteristiche dell'articolo 471 si trovano nelle prime parole dell'articolo stesso e le ho indicate; vediamo quali siano le caratteristiche dell'emendamento.

L'emendamento collettivo sopprime affatto

le condizioni richieste al principio dell'articolo 471, e non ne surroga neppure altre le quali qualifichino direttamente il fatto incriminato.

Contrariamente all'art. 471, esso desume la reità dell'autore dei fatti dagli effetti ultimi e definitivi dell'atto che gli è imputato, cioè la desume dal fatto del turbamento dell'ordine pubblico e della pace delle famiglie. Il modo con cui l'atto fu mandato ad effetto, e principalmente la pubblicità o la segretezza dell'atto non costituiscono alcuna differenza per gli autori di questo emendamento, sebbene ciò costituisca una parte essenzialissima dell'art. 471.

Per quest'emendamento non v'ha differenza alcuna se il fatto sia stato pubblico nella sua origine, o sia diventato pubblico per un abuso di confidenza e per un atto immorale, e contro la intenzione dell'autore del fatto segreto.

Conseguentemente qualsivoglia scritto o discorso privato o segreto, il quale poscia, indipendentemente dalla volontà e dal fatto del suo autore divenga pubblico ed abbia prodotto l'effetto di turbare l'ordine pubblico, o la pace delle famiglie, o l'onore delle persone, dovrebbe necessariamente esser punito, sebbene manchino affatto le condizioni assolutamente richieste dall'art. 471.

Ora, siccome noi non ammettiamo una disposizione eccezionale pei ministri dei culti; siccome noi crediamo che anche a questi cittadini siano dovute le guarentigie dell'art. 471, così non possiamo ammettere una disposizione la quale in altri termini riproduce il concetto che informava l'art. 1° del disegno di legge proposto dal Ministro Guardasigilli.

Queste sono le principali ragioni per le quali la minoranza dell'Ufficio Centrale crede che l'emendamento collettivo, sebbene fatto nell'intento di attenuare il più possibile i gravi difetti del primo articolo ministeriale, parta pur sempre dal fondamentale concetto di voler fare una legge eccezionale pei ministri di un culto.

Noi crediamo che esso pecchi per gli stessi vizî che noi rimproveravamo all'articolo ministeriale quando affermammo che esso usciva dal campo del diritto comune, che esso puniva parole, scritti, fatti morali, politici meramente privati e segreti e che applicava all'ordine gerarchico ecclesiastico un diritto eccezionale contrario alle comuni libertà; il che non vogliamo assolutamente ammettere per quanto ciò possa da noi dipendere. Vede adunque il Senato che, per quanto si discuta, non sarebbe possibile di riavvicinare le due opinioni, perchè ciascuna di esse partendo da diversa base, deve necessariamente condurre a conseguenze diverse. Non è, lo ripeto, questione di compilazione; è questione di opinioni diverse, di apprezzamenti diversi. Noi professiamo il più grande rispetto per le opinioni contrarie alle nostre, e non dubitiamo che gli onorevoli nostri avversarî abbiano lo stesso sentimento per le nostre; ma, per quanto grande sia il desiderio di una conciliazione, nè a noi nè ad essi è possibile il contraddire alle rispettive nostre convinzioni. Questo è il motivo pel quale io ho affermato ed affermo ancora che l'articolo 1° ministeriale, dal nostro punto di vista, non è emendabile. Credo inutile aggiungere altro perchè parmi di avere abbastanza chiarito il nostro concetto.

Essendo pertanto il Senato diviso in due campi, e ciascuno di essi dovendo necessariamente sostenere l'applicazione delle proprie opinioni, nè essendo possibile un accordo, la questione non può essere risolta, che da un voto del Senato, e noi chineremo riverenti il capo al suo verdetto.

A cangiare questo stato della questione nulla gioverebbe la proposta dèll'on. Senatore Alfieri, che ora fa parte della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ossiachè se ne faccia un articolo separato, ossiachè la si ponga come prima parte dell'emendamento collettivo.

L'on. Alfieri ha dichiarato che accettava l'emendamento collettivo, colla condizione che si inserisse nella legge una disposizione che consacrasse il principio espresso nell'art. 1° del suo contro-progetto.

Ma, lo ripeto, mi pare evidente che questa aggiunta non toglie nè punto nè poco gli effetti dell'emendamento collettivo, che è dall'on. Lampertico e da me rifiutato.

Infatti, l'emendamento collettivo resterebbe quello che è, direbbe quello che dice, e ciò che dice è ciò che ho avuto ora l'onore di esporre, cioè esso toglie ai ministri di un culto, che son pure cittadini, una parte essenziale delle comuni libertà.

A che varrebbe sancire una massima generale astratta, la quale accordi ai ministri di un culto la libertà, che già hanno, di essere

assolutamente liberi nell' esercizio delle loro funzioni, di non essere mai obbligati a fare un atto di culto, nè un rito che ripugni alla loro coscienza, quando nello stesso articolo, e mediante l'emendamento collettivo, si verrebbe a togliere ad essi espressamente una parte di questa libertà?

A che varrebbe il dire che i ministri di un culto sono liberi, liberissimi nelle loro funzioni religiose; ma che se diranno in privato ed anche in segreto una parola in offesa alle leggi ed alle istituzioni, usando in ciò di un diritto, che spetta a tutti i cittadini, andranno in prigione? Egli è evidente che con ciò non si farebbe altro che introdurre nell'articolo una manifesta contraddizione nei suoi stessi termini. Una parte dell'articolo direbbe sì, e l'altra parte direbbe no.

Per queste ragioni la minoranza dell'Ufficio Centrale non potè e non può, suo malgrado, accettare l'emendamento collettivo che fu ora proposto, e neppure coll'aggiunta dell'onor. Senatore Alfieri.

Allorquando sussisteva ancora l'antica maggioranza, questa aveva proposto un articolo in surrogazione all'art. 1 del disegno di legge del Ministero, ed il concetto che ci aveva guidati nel fare questa proposta era doppio. Il primo era, per così dire, estrinseco, ed era di variare il meno possibile l'ordine e la forma esterna del disegno di legge ministeriale surrogando all'art. 1 ministeriale un'altra disposizione, la quale, non contraddicendo ai principî da noi difesi, potesse esser accettata da noi e dai nostri contradittori, riservandoci (bene inteso) la libertà del nostro voto sulla questione di opportunità, di convenienza politica, e su tutte le altre questioni che riguardano il complesso di questa legge.

Nel merito poi il nostro concetto fu questo: Noi teniamo per certo che l'articolo 471 dell'attuale Codice penale punisce già ogni sorta di discorsi, di scritti e di atti, i quali, avendo i caratteri indicati nello stesso articolo 471, sieno indirizzati in dispregio della persona del Re, della Reale famiglia, o delle istituzioni costituzionali.

Noi non abbiamo alcun dubbio che questo articolo colpisce anche i ministri del culto che nell'esercizio delle loro funzioni fanno ciò che è indicato in questo articolo.

Ma questo articolo non colpisce che gli atti, gli scritti e le parole che sono indirizzati in ispregio del Re e delle istituzioni, e non quelli che muovono al disprezzo delle leggi. Ora, noi consideravamo che la condizione speciale dei ministri del culto faceva sì che per le stesse ragioni per le quali l'articolo secondo del presente disegno di legge ed anche il Codice penale attuale puniscono nel ministro del culto la semplice censura della legge fatta in pubblico, sebbene essa non sia un reato per gli altri cittadini, poteva giustamente essere considerato come reato pel ministro d' un culto l'eccitamento pubblico al disprezzo delle leggi; e si poteva, a nostro avviso, farne un reato non già eccezionale, ma speciale nel concetto che ho avuto l'onore di spiegare nel mio discorso. Per tal modo i ministri d'un culto andrebbero soggetti a pena quando coi fatti, cogli scritti, o colle parole, che avessero i caratteri richiesti dall'articolo 471, eccitassero allo sprezzo ed al malcontento contro le leggi dello Stato.

Insomma noi non faremmo altro che applicare ai fatti, discorsi e scritti pubblici diretti ad eccitare *lo sprezzo delle leggi* gli stessi principi e le stesse disposizioni che l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, e che l'attuale Codice penale all'articolo 268 già applicavano *alla censura ed all'oltraggio pubblico delle leggi* commesso da un ministro di un culto.

Fino a questo punto potevamo andare senza rinunziare alle nostre convinzioni e alle nostre opinioni, e senza fare una legge eccezionale; ma più in là non potevamo andare. E questo atto di buona volontà l'abbiamo fatto onde poter presentare un articolo che tenesse il luogo dell'articolo 1 ministeriale, che non potevano in nessuna forma accettare col suo concetto.

Questi sono i motivi dell'emendamento che era stato proposto ieri dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Ma oggi non esistendo più questa maggioranza, non posso più parlare a nome della medesima, e l'articolo proposto ieri di cui ora ho parlato non rappresentando che l'opinione della minoranza dell'Ufficio Centrale, debbo solo dichiarare per me e per l'onor. Senatore Lampertico che noi persistiamo nella detta proposta per le ragioni di convenienza e di merito che ho avuto l'onore di esporre al Senato, riservando, come già dissi, la libertà del nostro voto sul complesso del disegno di legge.

Nello stato in cui è ora la questione parmi che, udito l'onorevole signor Ministro e quegli oratori che crederanno assolutamente necessario di parlare, ogni ulteriore discussione non porterebbe alcuna luce, epperò faccio voti perchè, senza altro, si faccia appello alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi parve di avere udito che l'onorevole Senatore Alfieri voleva fare alcune dichiarazioni; qualora fosse così, prenderei dopo la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io non vorrei in nessuna guisa urtare menomamente la suscettibilità dell'onorevole signor Presidente dell'Ufficio Centrale, ma mi permetto di esprimere il dubbio che il modo con cui egli ha accennato al partito al quale io ho creduto di dovermi appigliare non sia pienamente esatto.

Il Senato ha avuto la cortesia di ascoltare con benigna attenzione il mio discorso di due giorni fa, e credo che sia chiaramente risultato da esso, che io sono entrato nell'Ufficio Centrale, vi sono rimasto, ne ho seguito tutte le fasi della discussione con un concetto mio speciale intorno e alla quistione di opportunità, e alla quistione di merito che venivano poste innanzi al Senato col progetto di legge in esame.

Io apertamente dichiarai che vi era per me un argomento sostanziale d'inopportunità per discutere di presente questa materia in Senato, fino al momento in cui non si poteva sperare che mediante l'opera del Senato si facesse un passo nell'applicazione dei veri principî liberali, dei veri principî della separazione della religione dalla politica.

Dichiarai apertamente poi che per me ciò che interessava in un modo speciale nel merito di questa legge, era di tutelare la piena libertà di coscienza dei cittadini e dei ministri dei culti in particolare, mentre non dissentiva dal colpirli qualunque volta mi fosse dimostrato che essi possono incorrere in atti criminosi, invadendo il terreno della politica, andando contro alle istituzioni, contro alle leggi dello Stato, contro all'autorità ed al rispetto dovuto alle pubbliche podestà.

Ora io, anche nell'ultima deliberazione alla quale mi sono creduto in dovere di appigliarmi, sono in piena coscienza persuaso di essermi mantenuto consentaneo a queste aperte mie dichiarazioni.

Tanto è vero, ed è qui dove mi permetto di trovare meno esatta l'espressione adoperata dal nostro onorevole Presidente, tanto è vero che io non ho formato, non sono concorso a formare una nuova maggioranza.

Io, nell'Ufficio Centrale, se mi son dovuto accostare all'emendamento presentato dall'onorevole Miraglia, ed accettato da due membri dell'Ufficio Centrale, non lo feci se non sotto la condizione espressa e indeclinabile per me, che vi fosse una dichiarazione tale inserta in questo emendamento, cioè che fosse votato un sotto-emendamento, incastrato nello emendamento Miraglia e degli altri onorevoli Colleghi, il quale contenesse precisamente la dichiarazione che io aveva proposto nel primo degli articoli miei, contrapponendola all'articolo primo del progetto ministeriale.

Ora, questa mia condizione è stata respinta dal Collega Amari e consentita dal collega Barbaroux, dunque non esiste la nuova maggioranza che l'onorevole Cadorna vuole per opera mia formata nell'Ufficio Centrale.

Io rimango fermo in questo concetto, malgrado tutte le interpretazioni, contrarie fra loro, che si sono volute dare ai due sistemi di proposte, a quello cioè che è definitivamente formolato da due membri dell'Ufficio Centrale con riferirsi nell'articolo primo di questa legge all'articolo 471 del Codice penale, e all'altro che è stato formolato nell'emendamento Miraglia e compagni.

Io dico che questa profonda distinzione, questa profonda contrarietà tra i due sistemi di proposte (sarà, come è molto facile, mancanza di acume della mia mente), ma io non la vedo più allora quando è ammesso ed incastrato nell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia il sotto-emendamento mio del quale ho più volte fatto cenno.

Soggiungo che, privo di particolare esperienza delle cose giudiziarie, io debbo regolare il mio voto col criterio dell'uomo politico. Per questo criterio, io ho dovuto appigliarmi, nelle circostanze in cui ci troviamo, al partito che ho prescelto e nel quale intendo di persistere.

Senatore CADORNA C. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. L'on. Senatore Alfieri ha, sebbene con forme cortesi, tacciato la mia relazione d'inesattezza. Dichiaro al Senato (sebbene ciò non sarebbe neppure necessario) che io non mi credo infallibile; e che qualora mi avvenga di commettere un errore, preferisco sempre di riconoscerlo e di rettificarlo. Ma nel presente caso non so veramente di quale inesattezza abbia potuto lagnarsi l'on. Senatore Alfieri.

Ho detto che l'onor. Senatore Alfieri era concorso a costituire una nuova maggioranza a riguardo dell'emendamento collettivo, ed egli stesso ha ammesso che questa nuova maggioranza è costituita dal fatto che questo emendamento è accettato anche da lui. È vero che egli non l'accetta che sotto la condizione che egli ha indicata, ma questa condizione l'ho detta al Senato riferendo che l'on. Alfieri era concorso a formare questa nuova maggioranza nell'accettazione dell'emendamento collettivo colla condizione che si inserisse nella legge una disposizione analoga alla proposta contenuta nel primo articolo del suo controprogetto. È dunque evidente che ho riferito colla massima esattezza i fatti che sono avvenuti nell'Ufficio Centrale; nè nel discorso dell'onorevole Alfieri v'ha una parola la quale abbia messo in chiaro che io abbia detto cosa la quale non fosse compiutamente esatta, o che ne abbia omessa qualcheduna che fosse necessaria a compiere la mia Relazione. Il fatto sta dunque, secondo le parole stesse dell'on. Senatare Alfieri, come io l'ho esposto, cioè che egli, che costituiva parte della maggioranza antica, è concorso ora a formare coll'antica minoranza una nuova maggioranza, accettando l'emendamento collettivo; e che lo ha accettato sotto la condizione, che io aveva già indicata nella mia Relazione, la quale perciò fu esattissima.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Mi servo di una felice espressione dell' onor. Senatore Alfieri e dichiaro apertamente che io adotto la proposta del Senatore Miraglia e compagni senza incastrarvi nulla affatto.

Io credo che la dichiarazione di principî che vorrebbe incastrare l'onorevole Alfieri non sia degna nè conveniente in una legge, e mi pare che non si debba ripetere principî i quali la nostra coscienza nazionale ha sempre osservati e mai messi in dubbio.

Perciò quest'aggiunta non l'accetto da parte mia, ma voterò la modificazione dell'articolo come è proposta dall'onorevole Miraglia.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. La dichiarazione dell'onorevole mio amico Senatore Amari proverebbe che attualmente nell'Ufficio Centrale non vi è più maggioranza. L'Ufficio Centrale avrebbe (se l'onorevole Senatore Barbaroux accetta l'opinione dell'onor. Senatore Amari) due Senatori contrarî all'emendamento collettivo (il Senatore Lampertico ed io), due altri in favore dell'emendamento stesso (gli onorevoli Amari e Barbaroux), ed un quinto, che sarebbe l'onorevole Alfieri, il quale accetta l'emendamento condizionatamente, e che perciò fa parte da sè. Se poi l'onorevole Barbaroux non accettasse le dichiarazioni dell'onorevole Amari, allora le opinioni dell'Ufficio Centrale potrebbero essere quattro. Ad ogni modo sta in fatto che nell'Ufficio Centrale non vi è più maggioranza per nessuna proposta.

PRESIDENTE. Il Senatore Barbaroux ha la parola.

Senatore BARBAROUX. Per me dichiaro, che non riconosco necessaria la inserzione della dichiarazione di principio desiderata dal Senatore Alfieri, e che anco senz'essa, voterò l'emendamento.

D'altra parte però, siccome credo che questa dichiarazione di principî sia conforme intieramente al nostro ordinamento, e che, inserita in questo articolo, non possa per nulla nuocere alla sostanza della legge, così anche con questa dichiarazione sono disposto ad accettare l'emendamento.

Dunque lo accetto puro e semplice come è proposto; l'accetterò anche quando contenga l'inserzione desiderata dal Senatore Alfieri.

PRESIDENTE. La dichiarazione di principio, ossia il sotto-emendamento che proporrebbe il sig. Senatore Alfieri all'emendamento del sig. Senatore Miraglia ed altri, consiste nel premettervi queste parole: « Il cittadino italiano non può essere ricercato delle sue opi-

nioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere nessun rito di culto. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, signor Ministro.

Se non ho mal compreso le intenzioni dei signori Membri dell'Ufficio Centrale che hanno parlato in proposito, i signori Senatori Amari e Barbaroux, non combattono questa dichiarazione di principî.

Senatore AMARI. Sì, io la combatto.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore; a me parve intendere che il signor Senatore Amari non la combatta, ma solamente dichiari che non è necessario inserirla nella legge.

Senatore AMARI. Io la combatto.

PRESIDENTE. Combatte il principio o combatte la inserzione nella legge?

Sentore AMARI. Dichiaro che voterò l'emendamento senza l'aggiunta, la quale non mi pare per nulla necessaria; ma nel caso si mettesse il partito tra bianco e nero, vale a dire tra la reiezione dell' articolo primo come è proposto, o l' emendamento anche coll' aggiunta del Senatore Alfieri, è naturale che allora voterei l'articolo anche coll'aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque (io diceva esattamente) il Senatore Amari non combatte il principio in sè stesso: solamente reputa non necessario di proclamarlo per legge.

Ad ogni modo, il sottoemendamento del Senatore Alfieri deve esser votato prima dell'emendamento su cui si discute.

Ora ha la parola l'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (*Movimento di attenzione*). È mio dovere di dichiarare brevemente al Senato le ragioni, per le quali il Governo ha accettato la nuova formola dell'articolo 1° concordata insieme con me da tutti gli onorevoli proponenti i varî emendamenti, Senatori Miraglia, Conforti, Serra, Eula, Borsani e Pescatore, ai quali si sono aggiunti tre dei membri dell'Ufficio Centrale, che perciò ne costituiscono la novella maggioranza.

L'onorevole Senatore Cadorna, non più a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma individualmente in nome proprio e del Senatore Lampertico, ha sostenuto l' originaria proposta che era stata da essi surrogata all'articolo 1° della legge, con cui non si faceva che estendere le disposizioni dell'art. 471 del vigente Codice Penale di cui testè fu data lettura; ed ha respinto la formola collettiva degli onorevoli Senatori, dei quali ho declinato i nomi, non per motivi di compilazione o di forma, ma, sempre a suo avviso, per incompatibilità di principî.

Vediamo prima se la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico menomamente suffraghi allo scopo; poi se le loro obbiezioni alla formola novellamente proposta abbiano valore e sussistenza.

In che consiste la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico? Che commettendosi i *fatti* contemplati nell'articolo 471 del Codice Penale dal ministro di un culto, laddove essi eccitassero al disprezzo ed al malcontento non solo contro le *istituzioni dello Stato*, che già in quell' articolo si menzionano, ma anche semplicemente contro *Leggi dello Stato*, siano da comprendere sotto le sanzioni dell ' articolo medesimo.

Ora egli è evidente, o Signori, che questa aggiunta non è che apparente, e perciò la proposta è inutile ed inefficace.

È inutile, ove piacciavi di leggere l' articolo 2° del progetto di legge che è in discussione. Gettando lo sguardo sul medesimo, voi troverete, nella seconda parte di esso, già puniti qualunque *discorso, scritto o fatto*, (tutto dunque è compreso), che possa essere *diretto a provocare* la *disobbedienza alle leggi dello Stato*. Si badi che non si richiede propriamente una provocazione *espressa*, perchè un *fatto* non può che solo *indirettamente*, e per l'indole sua provocare alla disobbedienza delle leggi.

Tanto basta per riconoscere che l'articolo 2° già punisce quei medesimi fatti che si vorrebbero incriminare con la proposta aggiunta all'art. 471.

Di più, nello stesso articolo 2° della presente legge, nella sua seconda parte, già vedesi espresso che se anche questo discorso scritto, o o fatto, sia diretto a provocare la disobbedienza non propriamente contro una *legge dello Stato*, ma semplicemente contro qualunque *atto della pubblica autorità*, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire 2,000.

Si avverta altresì che queste sono disposizioni oggi vigenti, perchè si contengono nella

legge del 5 giugno 1871, e quindi non si tratta d'introdurre disposizioni nuove.

È chiaro adunque che l'attuale proposta degli onorevoli Cadorna e Lampertico sarebbe una attenuazione e non già un'ampliazione di ciò che attualmente già trovasi scritto nell'art. 2°.

Certamente tanto vale il dire che un *fatto* possa essere di tal natura da indurre *alla non obbedienza* di una legge dello Stato, quanto che esso possa *eccitare il malcontento* contro la legge medesima.

Ciò importa che in virtù dell'articolo 2 del presente disegno di legge, l'art. 471 trovasi di già esteso ai ministri del culto, anche quando i loro *discorsi, scritti o fatti* offendano non le *istituzioni,* ma semplicemente le *leggi dello Stato.*

Dunque la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico equivale ad ottenere il fine da loro desiderato, di sopprimere e cancellare completamente l'articolo 1, senza surrogarvi altro, cioè sostituendovi una formola vuota, e che per rispetto agli onorevoli proponenti non chiamerò derisoria.

V'ha di peggio, perchè non solo sarebbe inutile questa formola, ma è nociva, inadeguata, non idonea a quei bisogni i quali soli han fatto e fanno richiedere che si ristabilisca una sanzione che era stata cancellata dalla legge 5 giugno 1871.

Ristabiliamo adunque questa disposizione nei termini in cui era prima di quella legge, o nei termini in cui il Senato già l'ha approvata nel 1875, o in termini diversi i quali però non si prestino agli equivoci od a quelle dubbie interpretazioni che sono state poste innanzi, ed anche, esagerandone i pericoli, nella lunga discussione di questi giorni.

Qual è il vero bisogno cui devesi provvedere?

Quello d'impedire che il sacerdote faccia servire il suo ministero spirituale a fini temporali o politici, contrarî e riprovati dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato; e che egli esercitando queste sue attribuzioni turbi l'ordine sociale e la pace delle famiglie, usi coazione sopra l'inviolabile libertà degli individui, o comprometta il loro onore.

Così concepita la disposizione dell'art. 1°, (e per ora non mi occupo della forma delle parole, ma della sostanza), si comprende che abbraccerà una serie di fatti ai quali non sarebbe possibile applicare l'articolo 2°. Ma invece nelle proporzioni a cui si ridurrebbe la proposta degli onorevoli Senatori Lampertico e Cadorna, mi sembra che essa sostanzialmente equivalga alla soppressione dell'art. 1°.

Vediamo ora se le obbiezioni, che si sono testè mosse alla formola novella dell'art. 1° concordata fra gli altri proponenti, abbiano qualche fondamento.

Mi permetta l'onorevole Cadorna che io cominci dal dubitarne con un argomento estrinseco.

È possibile, io domando a me stesso, che il fiore delle intelligenze del Senato e della magistratura, che il caso raccoglie intorno alla proposta di unico e concordato emendamento, non sia una prima malleveria che esso possa con fiducia accogliersi?

È da temere che costoro coll'alto loro senno giuridico, con la grande famigliarità che hanno con la quotidiana applicazione delle leggi, non abbiano evitato gli inconvenienti accennati dal Senatore Cadorna, nel combattere la loro proposta?

Egli ha detto che questo articolo punisce nel ministro del culto certi *effetti,* che derivano non dalla sua volontà, ma non voluti; e ne deduce che sarebbe ripugnante ai principî giuridici il punire un atto per gli effetti che ne derivano oltre la volontà del loro autore.

Risponderò anzitutto, che nè anche ripugna ai principî giuridici codesto concetto di un reato. Sono molti i casi contemplati nel Codice Penale nei quali, purchè esista il dolo in genere, l'intenzione in genere di misfare, e se ne produca un danno, ancorchè eccedente la intenzione medesima, il fatto è punito in ragion composta dell'intenzione e dell'effetto che ha oltrepassato l'intenzione stessa.

Se l'on. Cadorna consulterà i ragionamenti degli oratori del Congresso Belga che elaborò nel 1830 la Costituzione del Belgio, troverà che i più esagerati cattolici giustificavano innanzi al loro partito la formola dell'art. 14 della costituzione anzidetta, nel quale è riservato al potere civile di punire tutti i delitti che potessero commettersi in occasione dell'esercizio del culto, ragionando così: « Non è necessario supporre che i ministri della Chiesa desiderino vo-

lontariamente il male; ma essi non possono ignorare la loro influenza sulle popolazioni, non possono non conoscere e prevedere gli effetti di certi loro atti, scritti, o discorsi; quindi debbono imputare a loro stessi se incorrono in una pena per reati somiglianti. »

Credo poter rispondere anche di più all'onorevole Cadorna. Se egli avesse rivolto l'acume del suo ingegno ad apprezzare la formola dell'emendamento collettivo, si sarebbe accorto che vi si contiene qualche espressione che accenna appunto alla *volontarietà* di quegli effetti; imperocchè vi si richiede che un ministro di un culto, ordinando od eseguendo atti del suo ministero, LI VOLGA a fini contrarî alle istituzioni e alle leggi dello Stato. Se non mi inganno, questa locuzione esprime e significa chiaramente l'intenzione deliberata del ministro del culto di uscire dal campo della religione, in cui sarebbe suo stretto dovere di contenersi. Quando egli adunque volontariamente trasmoda nel campo politico per esercitarvi la sua influenza, è giusto che di questi atti risponda.

Dunque, o signori Senatori, l'unica obbiezione dell'onor. Cadorna, che potrebbe avere apparenza di importanza, è priva di ogni fondamento.

Agli occhi miei la formola collettiva che venne proposta, mentre evita gli equivoci, ed allontana tutti i pericoli di cui per la libertà di coscienza e per l'indipendenza dell'esercizio spirituale ci siamo preoccupati, mentre dissipa assolutamente ogni più rigido scrupolo, soddisfa al principio, risponde ai bisogni della società, e conseguentemente tien luogo non solo a sufficienza ma, a mio avviso, con grande profitto e miglioramento, della precedente formola dell'art. 1° approvata dalla Camera dei Deputati.

Mi credo in dovere da parte del Governo di aderire alle dichiarazioni esplicite e solenni, che sono state fatte a nome dei proponenti questo emendamento nell' interesse della più sacra delle libertà umane, della libertà di coscienza, della libertà del pensiero religioso, della libertà di quella fede che il massimo dei nostri poeti chiamò

. . . . . cara gioia
Sovra la quale ogni virtù si fonda.

Siamo noi tutti gelosissimi, custodi di questo, che non è tesoro, o privilegio che appartenga soltanto a pochi, ma patrimonio di ogni cittadino. Non è vero liberale chi non sente il pregio e la importanza di questa libertà.

Quindi è lungi dal nostro pensiero, (e lo dichiariamo apertamente, se pure sia necessario), che giammai le confidenze che hanno luogo nel secreto della confessione tra il ministro del culto e colui che ne ricerca i consigli, possano formare materia di inquisizione giudiziaria. È lungi dal nostro pensiero che possano mai incriminarsi i segreti e confidenziali colloquî.

Non è da simili fatti, o Signori, che derivano i pericoli di cui la società possa temere e preoccuparsi.

Ma allorquando il ministro di un culto ordini tali atti del ministero ecclesiastico, o li esegua, che lungi dal servire ad un fine religioso e spirituale si rivolgano a conseguire un fine politico, riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato, e questi mezzi conducano ad uno degli effetti dannosi nell'articolo indicati, che sono il *turbamento dell' ordine pubblico* ossia dell'*ordine sociale*, o della *pace delle famiglie*, l'offesa della *libertà individuale*, o dell'*onore delle persone;* trovansi certamente raccolti tutti gli estremi che costituiscono l'entità di un' azione criminosa, su cui la società ha diritto ed obbligo di esercitare la sua repressione.

L'onorevole Senatore Alfieri, non contento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia a nome di tutti i proponenti l' emendamento, mi ha domandato se vi sia difficoltà d'inserire, ancorchè per sovrabbondanza, in questo stesso articolo 1° una massima, che io credo scolpita nel cuore di ogni cittadino ed onesto liberale.

Egli anzi, ove si fosse a questo suo desiderio data soddisfazione, nel 2° articolo del suo contro-progetto andava più oltre della proposta ministeriale; imperocchè voleva che fosse punito il ministro del culto non solo quando censura o combatte le istituzioni o le leggi dello Stato, ma anche quando nell'esercizio del suo ministero si faccia lecito solamente di ragionare ed occuparsi delle cose politiche e di materie riguardanti il Governo civile, e tanto

più se diffonda false notizie atte a nuocere od a screditare l'indirizzo della cosa pubblica.

Ma noi siamo tanto temperati, che non abbiamo bisogno di andare più in là della nuova formola dell'articolo 1°, che vi sta dinanzi, e prendiamo atto di queste concessioni dell'onorevole Senatore Alfieri, perchè si vegga come egli, sollecito di porre in salvo il principio, non ripugni a tutelare efficacemente gli ordini civili e la quiete e la sicurezza dello Stato fin dove possa legittimamente desiderarsi.

L'onorevole Senatore Amari ha ragione che una dichiarazione di principio non è necessaria nelle leggi, ed è aliena dalla consuetudine delle compilazioni legislative.

Ma dal canto mio non ho difficoltà a dichiarare al Senato che, per quanto la proposta dichiarazione mi sembri non necessaria e superflua, non ho difficoltà di accettarla, se si ritiene opportuna e conveniente dopo le tante discussioni di questi ultimi giorni, acciò questa legge porti l'impronta del carattere che deve avere, e non sia più oltre calunniata e fraintesa.

Consento perciò che nel principio dell'art. 1° si collochino queste parole:

« Nessun ministro di qualunque culto può essere ricercato o molestato per le sue opinioni o dottrine religiose, nè costretto a compiere funzioni e riti ecclesiastici.

« Tuttavia, se egli ordinando od eseguendo ecc. »

Qui proseguirà, come seconda parte dell'articolo, l'emendamento collettivo testè discusso.

Con questa dichiarazione s'imprimerebbe un carattere altamente liberale alla legge, e forse nella pratica si otterrebbe ancora un qualche utile effetto.

Infatti sappiamo che anche nel seno del clero possono essere varie opinioni religiose, specialmente dopo le grandi novità del Sillabo e dell'Infallibilità introdotte nella chiesa cattolica. Ora, una dichiarazione che in faccia al potere civile, cui spetta sempre il diritto dell'*exequatur* e del *placet* nelle provviste beneficiarie, nessun ecclesiastico possa essere ricercato delle sue opinioni o dottrine religiose, potrebbe forse trovare nella pratica qualche utile applicazione. Parimente potrebbe talvolta applicarsi la disposizione che nessun ministro del culto possa essere costretto a compiere riti e funzioni religiose. Si è detto che nel nostro paese non vi ha esempio di tali costringimenti. Scusi, onorevole Amari; vi sono stati processi contro ministri del culto che si ricusarono a celebrare funzioni religiose, cioè a recitare l'orazione *pro rege* od a solennizzare la festa dello Statuto. Ora i nostri costumi sono migliorati; non credo che si promoverebbero processi somiglianti, e per quanto dipendesse da me, io li impedirei, ma sarà assai meglio se la parola più autorevole della legge ne consacri il principio. Io dunque, Signori, non faccio una condizione di quest'aggiunta; ma lascio libertà al Senato di approvarla, apponendovi come alinea l'emendamento nel quale sono concordi i suoi onorevoli proponenti, e che il Governo accetta.

Non mi rimane, o Signori, che richiamare la vostra attenzione sopra un'analisi brevissima dello stesso emendamento, acciò ravvicinandone le parole, se ne concepisca il sistema. Quali sono, secondo questo emendamento, il *fine* del reato, la *qualità dei fatti*, gli *effetti* che debbono derivarne?

Il *fine*, come dice chiaramente la nuova formola dell'articolo 1°, deve essere un *fine contrario alle istituzioni od alle leggi dello Stato.* Tanto basta per persuadervi che non solo non è fine lecito, ma doloso, che nessun cittadino può e deve proporsi, e tanto meno chi è rivestito di un'autorità morale così importante come il sacerdote nel momento in cui esercita il proprio ministero.

I *fatti* devono consistere nel *rivolgimento degli atti o degli uffici del ministero spirituale ed ecclesiastico* non ad uno scopo religioso, ma ad un fine temporale o politico *offensivo delle istituzioni o delle leggi dello Stato.* È questa la qualità e la specie dei fatti, di cui si deve ravvisare autore il ministro del culto contro il quale debbasi procedere.

Ma non basta: è necessario che tali fatti producano alcuni determinati *effetti*, i quali sono enumerati nella formola stessa. Essi sono alternativamente, in primo luogo, il *turbamento dell'ordine pubblico.* E chi potrà mettere in dubbio, che nessun cittadino ha diritto di turbare l'ordine pubblico, tanto meno colui che il possa con maggiore facilità e generando pericoli più gravi?

Badate, o Signori, alla diversità di questa locuzione dall'antica dell'articolo 1°; ivi si diceva *turbamento della coscienza pubblica.* Formola vaga ed elastica, che suscitò tanti dubbî nel seno di quest'Assemblea.

Ma, nessuno, io spero, domanderà in che consista l'*ordine pubblico,* espressione che s'incontra ad ogni passo in tutta la nostra legislazione civile e penale, e che comprende tutti quegli elementi e rapporti onde si compone l'ordine della società civile, senza de' quali elementi la società medesima si troverebbe in confusione e scompiglio, ed i diritti e la libertà de'cittadini mancherebbero di garentìa e di protezione.

Questa formola d'altronde vedesi già usata anche in qualche altro Codice. Così nel Codice Portoghese si legge:

« Ogni ministro ecclesiastico, che si serve delle sue funzioni religiose per alcun fine temporale riprovato dalla legge del Regno, *turbando l'ordine pubblico ecc.* » Ed ho sotto gli occhi alcuni importanti frammenti della Relazione che accompagnò la presentazione del Codice Portoghese, in cui si leggono queste giudiziose parole: « Si punisce l'attacco al principio religioso, il quale è una delle basi dell'ordine sociale, perchè l'offesa alla religione si può presentare sotto due aspetti; è anche attaccare l'ordine religioso, *servendosi di esso allo scopo di perturbare l'ordine sociale.* »

Altri *effetti* accennati nella nuova formola dell'articolo sono l'*offesa delle libertà e dell'onore delle persone.*

Si era proposta l'aggiunzione nell'articolo di queste parole: *usando violenza sulla coscienza dei cittadini.*

Or bene, per quanto comprendessi l'intenzione con la quale la proposta veniva fatta, ed i limiti dentro i quali il proponente intendeva racchiuderne l'applicazione, io pel primo non mi mostrai propenso ad accettarla, temendo che potesse interpretarsi così largamente da comprendere fin la sorpresa d'intimi e segreti colloqui tra il sacerdote ed il credente, nei quali si pretendesse usata questa vera o creduta violenza; ma certamente non può non considerarsi come un fatto vietato quello di recare *offesa alla libertà individuale* od all'*onore delle persone.*

Da quando in qua sarà lecito non considerare inviolabili e sacri la libertà e l'onore dei cittadini?

A niuno è dato attentare a questi beni preziosissimi; perciò nè anche ai ministri del sacerdozio nell'esercizio del proprio ministero.

Ciò era tanto più necessario, perchè si viene con ciò a provvedere a molti dei fatti che furono da me enunciati e deplorati in uno degli ultimi miei discorsi, che avvengono in Italia e fuori, e contristano i buoni liberali che si dolgono della insufficienza delle sanzioni penali.

Aggiungerò a quei fatti, quasi esempio, la notizia, che questa mattina mi pervenne dal Belgio, di avvenimenti che nello stato della legislazione di quel nobile paese dolorosamente rimangono impuniti.

Leggerò la relazione del più recente tra essi nei termini in cui è narrato da un accreditato giornale:

« Il signor Pissens, uomo onestissimo, liberale in politica, cattolico di religione, teneva nel piccolo comune di Hervé un caffè.

(Scuserà il Senato, se io gli do contezza di questi fatti, per fargli conoscere i pericoli che felicemente non si sono manifestati nel nostro paese e che dobbiamo impedire si manifestino).

« Egli teneva un caffè frequentato dalla migliore società, in gran parte di liberali. Naturalmente egli era abbonato a giornali cattolici, come a giornali liberali, e specialmente all'*Indépendence Belge* giornale temperatissimo. Egli cadde infermo; la sua famiglia fece chiamare il prete. Costui mise per condizione espressa all'assoluzione, che si dovessero togliere dal caffè tutti i giornali, meno quelli cattolici.

« Il malato ebbe un bel rispondere che tanto valeva licenziare i clienti, e che avendo moglie e figli i quali dal caffè dovevano trarre il sostentamento, ciò non poteva fare.

« Nulla giovò. Il prete persistè nel suo proposito ed il sig Pissens nella sua resistenza. Questi morì, ed il clero d'accordo rifiutò alle sue spoglie mortali gli onori del culto. Egli fu accompagnato al campo santo da quasi tutta la popolazione, desiderosa di dare a questa vittima dell'intolleranza clericale una suprema testimonianza di simpatia.

« Fedele alla legge ed al suo dovere, il borgomastro, capo dell'amministrazione comu-

nale, fece sotterrare il defunto nel campo santo comune.

« Quest'atto di semplice legalità andò soggetto agli anatemi del clero. Infatti il borgomastro ricevè dal Curato di Hervé una intimazione, la quale portava a sua conoscenza, che egli era escluso dall'amministrazione dei sacramenti per lo scandalo che aveva dato, permettendo che si sotterrasse nel camposanto il cadavere di un uomo morto senza i sacramenti della chiesa. Si aggiungeva nell'intimazione, che l'interdetto da cui il borgomastro veniva colpito, sarebbe durato fino a che egli non avesse fatta una pubblica ritrattazione ».

Può immaginare il Senato come la stampa liberale del Belgio si sia commossa di questo fatto, ed essa rammenta che il medesimo succede ad un altro di simile specie riguardante il borgomastro di Chênée.

Come qualifichereste un atto di questa natura, che impedisce al commerciante di esercitare liberamente la sua industria, al proprietario di servirsi dei propri beni? Non è una violazione della libertà individuale? Non trattasi al certo di costringere alcuno a celebrare riti o cerimonie religiose. Ma il sacerdote che, per un fine riprovato dalle leggi e dalle istituzioni dello Stato, vìola la libertà individuale e mette il cittadino nella impossibilità di servirsi dei proprî diritti, adoperando a tal fine l'interdetto ed i mezzi spirituali, dovrà costui rimanere del tutto impunito, o il fatto suo innanzi alle leggi civili deve costituire un reato?

Parimente ho sotto gli occhi parecchie delle formole con cui in molti dei nostri comuni si è preteso di esercitare una simile coazione sopra gli acquirenti dei beni ecclesiastici. Così in un rapporto del Prefetto di una provincia del Regno vien riferito:

« L'arciprete N... non volle congiungere in matrimonio il signor.... con la signora....., sebbene richiesto di ciò in una malattia che costui ebbe, perchè questi ricusava di sottoscrivere una dichiarazione in cui rinunziasse ai beni acquistati dall'Asse ecclesiastico. Quest'individuo guarì; ma ricaduto ammalato, e volendo col matrimonio legittimare anche avanti alla Chiesa i figli che aveva procreati, finì per sottomettersi alla volontà del parroco, e firmò la suddetta dichiarazione, che venuta nelle mie mani Le trasmetto originalmente. Guarito anche di tal malattia, ne ha portato querela. Ma si è dovuto rispondere che il processo è impossibile, perchè non esistono leggi per colpire un fatto somigliante. »

Accordatemi ancora un minuto solo di pazienza, ed udrete il tenore dell'obbligazione sottoscritta da costui:

« Io N. N. mi obbligo allo scrupoloso adempimento delle seguenti condizioni: 1ª Di conservare i beni anzidetti che erano della mensa vescovile di....., e di coltivarli da buon padre di famiglia. » (Anche questo, come se non fosse roba sua) « 2ª Di non usare di qualunque privilegio di legge civile che permettesse l'affrancamento del canone. 3ª Di ritenere i beni anzidetti *a beneplacito della Santa Sede, e di obbedire ai comandi del Santo Padre in ordine alla restituzione dei medesimi.* 4ª Finalmente, d'imporre agli eredi e successori, con una copia della presente, i doveri ai quali sono tenuti. » E firmano come testimoni a questa scrittura due sacerdoti.

Io domando, o Signori: non è quasi un reato di *estorsione* questo, poichè si va con mezzi di tal sorta a togliere ad un cittadino, ad un proprietario la roba sua legittimamente acquistata?

Laonde, ritornando al nostro assunto, allorchè nella formola dell'articolo 1° vien dichiarato che non si debbono travolgere gli atti spirituali ad uno scopo temporale, e riprovato dalle leggi o dalle istituzioni dello Stato, e che quando ne derivi turbamento dell' ordine pubblico od *offesa della libertà o dell'onore dei cittadini,* s'incorra nelle sanzioni penali, certamente non si esige nulla di troppo, e si rende pieno omaggio ai principî della scienza della penalità.

Non aggiungo altro, o Signori, parendomi che ciò basti per manifestare i motivi che hanno indotto il Governo ad associarsi di gran cuore ad una formola che non è sua, ma che, essendo stata concordata tra così eminenti giureconsulti e magistrati, porta in sè medesima, e nei nomi dei suoi autori, la miglior malleveria agli occhi di voi tutti della sua intrinseca moralità e giustizia.

Aggiungerò solo che il Senato non deve dimenticare che con queste disposizioni di legge, d'altronde giustificate in faccia al diritto comune, noi provvediamo ad un periodo eccezionale,

transitorio, straordinario, nel quale versiamo. Mi sia permesso rammentare come io mi esprimessi fin da che fu discussa e votata la legge delle garantie, acciò nessuno possa oggi farmi rimprovero di mutati convincimenti:

« Anche dopo (io dissi) proclamata la caduta del potere temporale in Roma, succederà necessariamente un *periodo* più o meno breve *di esperimento, di osservazione, di prova*, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'impero di momentanee circostanze coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di intervenzione straniera. Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti, quando un così gran fatto, una volta compiuto, avrà un' eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi fatti trasformatori dell' umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i momenti culminanti della sua vita che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo, i grandi giorni dell' umanità:* allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garantie di indipendenza, anche al di là di ciò che per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. »

Io mi astengo dai commenti di questa mia dichiarazione, la quale però consiglia oggi ancora di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l' Italia si trova, siano tali da farci rinunziare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale avversario della nazionale unità.

Dunque, o Signori, si considerino alcune delle disposizioni di questa legge, se pure così si vuole, come disposizioni di precauzione e di difesa, necessarie in questo periodo transitorio.

Quando a noi giunge l'eco delle dichiarazioni di un Ministro dei più illuminati e liberali di Europa in un paese vicino, le quali furono piene di rispetto e di benevola sollecitudine per l'indipendenza degli ordini interni dell'Italia; quando l'Assemblea sovrana di una grande e nobile nazione ha dovuto riconoscere pericolosa per la tranquillità interna ed esterna di tutti gli Stati la odierna recrudescenza dell'agitazione clericale; quando veggo quell'Assemblea eccitare il Governo ad usare di tutti i mezzi legali per vigilarla e reprimerla; allora, domando io, potremo noi temere che in Italia, centro di quest'agitazione e sede dei maggiori pericoli, il Senato nella sua saggezza voglia lasciare il Governo impotente e disarmato dei mezzi legali, che esso riconosce necessarî alla difesa del paese ed alla repressione di fatti somiglianti?

Quanto a noi, lo ripeto, questa legge, reclamata dalla prudenza e dall' autorità concorde degli uomini più competenti, non rappresenta che l'applicazione dei principî del diritto comune; ma se taluno in mezzo a voi potesse dubitarne o gli paresse altrimenti, accordi egli pure e non ricusi il suo voto favorevole alla proposta, considerandola, ove così gli piaccia, come una disposizione provvisoria e temporanea, finchè duri questo periodo di sperimento e di prova per l'Italia, augurando che giungano tempi più calmi e tranquilli, in cui possa rivedersi la nostra legislazione penale, e con coraggio e sicurezza modificarla.

Ad ogni modo il Governo sente di aver adempiuto largamente al debito suo, e di aver posto al coperto la sua responsabilità in faccia al paese.

Ora, spetta al Senato di dissipare col suo voto faziose speranze, e di dimostrare ancora una volta alla Nazione italiana che non si fece mai invano appello al suo patriottismo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho mai preso la parola in questa importantissima discussione, perchè molti miei onorevoli Colleghi hanno esposto con chiarezza e dottrina le opinioni che sono anche le mie; ma in questo momento, non fosse altro che per discarico del mio voto personale, debbo fare alcune osservazioni su

questo emendamento; il Senato giudicherà del loro valore.

Per me questo emendamento sotto un certo punto di vista è anche più pericoloso dell'articolo proposto dal Ministero.

Io mi ricordo che fu dopo lunga discussione che fu adottata la parola *abusando* in quest'articolo allorchè fu votato la prima volta in questa Assemblea, quantunque se ne comprendesse tutta l'indeterminazione, e fu adottata perchè implicava il concetto che non fosse punibile l'esercizio ordinario e giustificato del ministero ecclesiastico, ma solamente l'abuso che se ne facesse. La difficoltà in quella parola è di segnare i limiti fra l'uso e l'abuso, ma stabilisce un principio accettabile. Ora, questa parola è stata tolta e sono proprio gli atti del culto che sono punibili anche quando appartengono all'esercizio ordinario del ministero, purchè abbiano intenzione avversa alle istituzioni; e quindi è proprio un vero giudizio d'animo e d'intenzione.

Vero è che vi è aggiunta la caratteristica del turbamento dell'ordine pubblico, la quale è certo un'espressione più felice che quella della coscienza pubblica; e su questo punto convengo che c'è un guadagno. Ma rimane sempre la pace delle famiglie; io domando al Senato quale è la pace delle famiglie che si deve rispettare. Ci sono delle famiglie nelle quali le condizioni di pace sono in contraddizione col Codice penale; quale è la vera pace che secondo l'onorevole Ministro non si deve turbare? Ma ritorno sul primo soggetto.

L'onorevole Cadorna vi ha fatto osservare che nel modo nel quale è espresso l'emendamento manca il legame fra l'atto per se stesso e l'effetto che ne deriva; e ciò avviene tutte le volte che si punisce un cattivo effetto indipendentemente dalla sua causa. Ma veniamo agli esempî che spiegano presto e meglio quale sia la portata, e quali possano essere i casi contemplati da quest'articolo.

Possono essere fatti per nulla per sè stessi colpevoli, ma bensì dipendenti dall'esercizio di un ufficio ordinario. Un ministro celebra una funzione, ponete che sia ingiustamente, succede una perturbazione d'ordine pubblico.

Vi sono gli elementi voluti dalla legge, cioè un atto del culto e una perturbazione d'ordine pubblico.

Cosa rimane a provare? L'animo. Si riduce dunque in ultimo ad un giudizio d'intenzione.

Ora, chi è che non sa quanto è facile produrre perturbazioni nell'ordine pubblico, e quanto è difficile dimostrarne gli autori?

Quindi io mi riassumo nel mio giudizio sopra questo emendamento. Ammetto che con questa dizione si sia guadagnato dal lato del rispetto della libertà di coscienza, ma si è perduto dal lato della giustizia.

Io non dico che sia facile fare un articolo sopra questo soggetto. L'on. Ministro ci ha descritto l'altro giorno come il Senato vi si fosse provato per quattro giorni; l'altro ramo del Parlamento non vi ha fatto poco studio. Noi ci si sta di nuovo intorno da otto giorni, e malgrado tutto ciò, l'on. Ministro è obbligato a confessare che gli dispiace.

Io ne vengo perciò ad un'altra conclusione, che cioè non vi è modo di dire degnamente quel che non si vuole o non si deve dire, almeno secondo l'opinione di molti. La forza delle cose s'impone ai più sottili intendimenti della politica: si parla di formola, ma si discute di concetto.

Io non posso nemmeno non attirare l'attenzione del Senato sopra il pericolo che si contiene nel cercare una formola così difficile sopra un soggetto così grave, andando così a tentone fra gli emendamenti.

È cosa assai pericolosa e grave di lanciare una legge così controversa e che a molti pare in disaccordo con tutte le nostre istituzioni e tradizioni, che sia il risultato di trasanzioni, di un rimpasto di proposte, che ha assai più l'obbiettivo di trovare un accomodamento che di fare una buona legge.

E perchè adunque la proposta dell'Ufficio Centrale parmi che dica tutto quello che si può dire senza passare i limiti della libertà e della giustizia; e perchè per lo meno mi rassicura contro i pericoli che si nascondono dentro una formola che sia trovata nelle condizioni che ho accennato, io vi aderisco e voterò con esso.

Del resto io vi diceva che v'ha fra noi, come ben osservava l'onorevole Cadorna, una vera diversità di concetto.

E ciò è vero sotto tutti i punti di vista teoretici e pratici.

L'onorevole Ministro ci ha descritto tutte le difficoltà, tutti gl'inconvenienti che scaturi-

scono da questa lotta che fu risvegliata dai fortunati avvenimenti che hanno prodotto la unità d'Italia. E chi non li conosce? Chi non li sa? E chi poteva pensare che non ce ne sarebbero? Talvolta, quando occorre per argomentazione si esagerano, ma certo esistono; potrei narrarne anche io all'onorevole Ministro. Ma e che perciò? la differenza profonda fra noi e i nostri avversarî sta nel modo di menomarli e di vincerli.

Alcuni credono che questa specie di inconvenienti si vinca con leggi eccezionali e severi provvedimenti: e la storia che narra molte e assai più gravi di simili lotte sta per dimostrare l'efficacia di questi mezzi.

Io credo invece che questi inconvenienti si diminuiscano, si disperdano, spariscano quasi, avanti la giustizia lealmente ed egualmente esercitata, e che si vincano col diritto comune e colla libertà schiettamente osservata. E se per dimostrare l'inefficacia dell'altro sistema sta la storia universale, per confermarmi nel mio vi è la storia d'Italia, quella storia che a traverso i pericoli che fanno tanta impressione sopra l'on. Ministro, ci ha condotti felicemente da Novara a Roma.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Mi permetta l'onorevole Vitelleschi di dirgli che i suoi scrupoli non hanno alcun fondamento, e credo di essermi abbastanza spiegato sulla portata del nostro emendamento. Non è il pensiero del ministro del culto che si punisce, non è l'atto del ministerio sacerdotale che si eleva a reato, ma è il danno recato alla società per un atto del ministro del culto rivolto ad un fine contrario alle istituzioni ed alle leggi dello Stato.

Se l'onorevole Vitelleschi non incontrò alcuna difficoltà ad approvare in siffatta materia il progetto del Ministro Vigliani, non so persuadermi perchè avversi il nostro emendamento, che non lascia luogo a dubbia interpretazione sulle condizioni che debbono concorrere per la esistenza del reato. In quanto a me non saprei trovare una forma più corretta, e sarei obbligato all'onorevole Vitelleschi, se sapesse trovarne un'altra da corrispondere però al mio concetto ed a quello degli altri onorevoli proponenti, tra' quali nomino a causa di onore il venerando Senatore Serra, Nestore della magistratura italiana, il quale con un'operosità e zelo, desiderabile che andasse ad esempio nei Parlamenti, guidò come Presidente del Senato la dotta discussione sul progetto del Codice penale Vigliani, non esclusa la materia degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Hà la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola solamente per fare la dichiarazione, che quando ebbe luogo l'altra discussione, ho combattuto quest'articolo per quanto le mie forze hanno potuto.

Questa sola dichiarazione voleva fare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Prima di tutto, o Signori, io domando scusa se forse ho alzato la voce quando ho domandato la parola.

Mi perdonino, ho mal misurata la portata della mia voce.

In secondo luogo, prendo a parlare combattendo l'opinione di un uomo a cui mi stringe antica amicizia e che io immensamente stimo, l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Siccome io voglio votare contro al primo articolo proposto, così voglio che si sappia qual è la ragione per la quale io voterò contro. Giacchè sarei dispiacentissimo, Signori, che questo mio voto potesse avere altra interpretazione.

Ognun sa, o Signori, che io non sono stato nè oppositore nè favorevole, per sistema, a qualunque Ministero.

Chiunque mi conosce sa che nelle votazioni ho messo la mano sulla coscienza ed ho votato a seconda che la coscienza mi ha dettato.

Voci. Così fan tutti.

Senatore GALLOTTI. Il nuovo emendamento e le parole che ha detto l'onorevole Senatore Miraglia mi persuadono, o Signori, che il ministro del culto cattolico può non avere intera la libertà di fare ciò che la religione gli comanda di fare. Poniamo ad esempio che uno il quale ha comperati beni ecclesiastici vada a confessarsi; il confessore può assolverlo quando gli è comandato dall'alto di non assolvere chi ha comperato beni di chiesa?

Signori, nello Statuto è detto che la religione

cattolica è la religione dello Stato. Volete o no, che questa religione abbia i suoi regolamenti, i suoi ordini, abbia la sua gerarchia?

Signori, vi prego pensare un momento ai tristi casi che potrebbero facilmente avvenire, di vedere, cioè, un parroco il quale nega l'assoluzione, e che portato in giudizio dica: signori, imprigionatemi, uccidetemi, ma sono contento di aver adempiuto al mio dovere.

Signori, non ci è nessuno il quale non onori e non rispetti il martire de' propri doveri, dei propri convincimenti, qualunque essi sieno; i soli che sono, furono e saranno sempre disprezzati, sono i versipelle.

Questa legge può facilmente mutarsi in persecuzione contro i cattolici; e le persecuzioni, siano politiche o religiose, hanno accreditato e rinforzato il partito che si voleva perseguitare. Da ultimo, se non posso dire come il Senatore Vitelleschi, di aver combattuto questa legge, posso dire che se fossi stato in Senato non l'avrei votata; e se l'avessi votata, ora vedendo le conseguenze che possono avvenire, metterei meno importanza nel dire in faccia all'universo che ho errato, di quello che persistere nell'errore. Ci è una gran differenza, o Signori, tra la forza di carattere e l'ostinazione; la prima onora l'uomo, la seconda lo rende spregevole. Io ho inteso parlare dei molti pellegrini venuti in Roma; io desidero che quando ritornino alle loro terre natali, dicano quanto sono esagerate tutte le cose che si spacciano contro di noi, e non abbiano diritto di dire che abbiamo votato questa legge.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'on. Ministro Guardasigilli accettando il concetto del sig. Senatore Alfieri, ha proposto come parte prima di questo articolo le parole che leggo: « Nessun ministro di qualunque culto può essere ricercato o molestato per le sue opinioni e dottrine religiose, nè costretto a compiere funzioni o riti ecclesiastici. »

Quando venisse adottata questa prima parte, l'articolo prosegue così: « Ma il ministro di un culto, che ordinando o eseguendo atti o uffici, ecc. » come nell'emendamento dell'onorevole Miraglia.

Invece il Senatore Alfieri ed altri propongono che la prima parte sia concepita in questi termini:

« Il ministro del culto non può essere ricercato per le sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere atti religiosi, nè punito per averli commessi. Ma il ministro di un culto che ordinando o eseguendo, ecc. » il resto come nell'emendamento Miraglia.

Sottoscritti a questo emendamento sono gli onorevoli Alfieri, Deodati, Pepoli G., Prati, Magliani, Duchoquè, Farina, Giovanola, Michelini, Saracco e Grosso.

Invito l'onorevole sig. Ministro a fare le sue dichiarazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha udito che io ho preso l'iniziativa di non oppormi a questa aggiunta, dappoichè trovo la sua limitazione nella seconda parte dell'articolo, e siccome esso, formolato in una guisa od in un'altra, ha il medesimo effetto, così io non desisto da quelle dichiarazioni che ho fatto, e le mantengo.

PRESIDENTE. Ora dunque lo stato delle cose è questo:

Il primo articolo del progetto posto in discussione secondo la proposta ministeriale, è oramai scomparso, poichè l'onorevole Ministro Guardasigilli lo ha ritirato.

L'Ufficio Centrale, maggioranza o minoranza che sia, propone per testo unico, in luogo del primo articolo ministeriale, questo articolo:

« Le disposizioni dell'articolo 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti nel medesimo contemplati siano commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato. »

Dal Senatore Alfieri ed altri fu proposto che l'articolo debba cominciare colle parole:

« Il ministro del culto non può essere ricercato... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La prima parte mi è indifferente di accettarla.

PRESIDENTE. Leggo perciò l'articolo colla prima parte proposta dal Senatore Alfieri:

« Il ministro del culto non può essere ricercato nelle sue opinioni religiose, nè molestato in causa di esse, nè costretto a compiere atti religiosi, nè punito per averli commessi.

« Ma se ordinando o eseguendo atti od officî del suo ministero, li rivolga a fini contrarî alle istituzioni o alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace

delle famiglie, od offenda l'onore delle persone, sarà punito ecc. »

Senatore CONFORTI. Dovrebbe dirsi: « il ministro *di un culto* » non « *del culto* ».

PRESIDENTE. Occorre determinare l'ordine della votazione.

Quanto al *carcere* avverto che sopravviene un articolo del signor Ministro Guardasigilli, che sarà poi posto ai voti più tardi, ed è così concepito:

« Per l'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Nell'articolo 1° si scriva: « La pena del carcere, o il confino, o l'esilio locale. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Cadorna.

Senatore CADORNA C. Prego di riflettere che l'Ufficio Centrale nella Relazione che ha fatto ieri, proponeva già questo emendamento, cioè di mettere l'alternativa fra il carcere ed il confino lasciando al giudice di applicare a seconda dei casi più opportunamente, perchè è l'apprezzamento particolare di ciascuna cosa quello che può determinare la convenienza dell'una o dell'altra pena.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'emendamento sarebbe questo:

« Alla pena del carcere può essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino o quella dell'esilio locale.... estendibile a due anni. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho già consentito di lasciare al magistrato l'alternativa tra il carcere e il confino; si era rimasto d'accordo nel seno dell'Ufficio Centrale di eliminare l'esilio locale perchè è problematico se questa pena rimarrà nel nuovo Codice. Per quanto riguarda poi l'aggiunta da me proposta sotto forma di articolo 4° *bis*, il nostro Presidente la collochi dove meglio giudichi opportuno.

Negli articoli successivi nuovamente vedesi comminata la pena del carcere; perciò è bene stabilire soltanto in fine che quante volte in questa legge vedesi comminata la pena del carcere, la medesima dovrà espiarsi in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni, con un trattamento eguale a quello che nella legge sulla stampa è stabilito pei reati di stampa.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Credo interpretare le intenzioni dell'Ufficio, dichiarando che non si ha nessuna difficoltà di mandare queste disposizioni all'ultimo articolo che è stato proposto ultimamente dal Ministro, esprimendo, oltre alle cose già espresse, anche questa che possa essere surrogato il confino al carcere.

Senatore CONFORTI. Mi si è fatto osservare... *(conversazioni)*. Signori, si tratta di una materia oltre modo delicata.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Senatore CONFORTI. Dunque mi si è fatto osservare quanto sono per dire: « Il ministro di un culto che ordinando o eseguendo atti o officî del suo ministero li rivolga a fini contrarî alle istituzioni od alle leggi dello Stato, ecc. » Ecco, la prima parte di quest'articolo parla non solamente di officî, ma di atti; e poi parla del rivolgimento di questi atti e di questi offici a fini contrarî alle istituzioni od alle leggi dello Stato. Ora, dicendosi *con tali mezzi*, mi si è fatto osservare da qualche Senatore che potrebbe credersi che bastino gli officî, bastino gli atti del ministero ecclesiastico perchè possano cadere sotto la responsabilità di cui in questo articolo; e che si dovrebbe dire, invece di *con tali mezzi*, *per tale modo*; perchè dicendo *per tale modo* si comprende tutto quanto il significato delle parole precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Interrogo il Senatore Miraglia su questa variante proposta dal Senatore Conforti; che cioè, invece di dire *con tali mezzi*, si dica *per tal modo*.

Senatore MIRAGLIA. Concordiamo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho nessuna difficoltà di accettare questa variante.

PRESIDENTE. Dunque, quanto alla pena, il signor Presidente dell'Ufficio Centrale che ieri aveva proposta una variazione...

Senatore MIRAGLIA. Perdoni, signor Presidente,

all'articolo ch'ella ha letto bisogna aggiungere questo alinea: Alla pena del carcere potrà essere sostituita, secondo le circostanze, la pena del confino.

Senatore CADORNA C. Ripeto la dichiarazione dell'Ufficio Centrale che è unanime a questo riguardo, cioè che accetta in principio la surrogazione facoltativa al giudice della pena del confino a quella del carcere: ma accetta anche la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro che questa disposizione si rimandi all'articolo ultimo che è stato da lui proposto, in modo che con una disposizione sola si provveda a tutti gli articoli che comprendono il presente disegno di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Vuolsi che nell'articolo si scriva « *è punito col carcere, ovvero col confino?* »

Senatore CADORNA C. No, signor Presidente: come nell'art. 1 ministeriale.

PRESIDENTE. Ebbene: la facoltà di sostituire il confino al carcere sarà scritta nell'ultimo articolo della legge come venne proposto dal sig. Ministro.

Ora dunque si tratta di stabilire l'ordine della votazione.

(*Movimento di attenzione.*)

In ordine cronologico la prima proposta è quella della minoranza, o maggioranza che sia, dell'Ufficio Centrale, la quale propone questo articolo 1:

« Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso, ecc., ecc. »

L'emendamento a questa proposta è così formulato:

« Il ministro di un culto non può essere ricercato, ecc., ecc. »

Se non si muove difficoltà, questa seconda proposta, come emendamento, dovrebbe essere posta ai voti per prima.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Non metto molta importanza a che si voti prima una proposta che non l'altra, dappoichè in una questione così lungamente discussa e grave ciascheduno dei signori Senatori si è certamente formata una opinione determinata, ond'è che sia che una proposta sia messa ai voti prima o dopo, ciò non può certamente avere influenza di sorta sul risultato della votazione. Parmi però, che la propostà mia e dell'onorevole Lampertico debba avere la precedenza. Secondo il nostro Regolamento, la proposta che più si allontana dal concetto della proposta ministeriale debb'essere messa ai voti per la prima, ed avere così la priorità sulle altre. Ora non havvi ombra di dubbio che la proposta che più si allontana dal disegno ministeriale, è la nostra proposta. Dico che è mia e dell'onor. Senatore Lampertico perchè essa ha cessato di essere proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io quindi credo che prima di tutto dovrebbe mettersi.....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. ...ai voti questa proposta.

Però ripeto che dico queste cose non per altro che per chiarire la questione e per non lasciar senza osservazioni il contrario sistema che fu proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho da dire una sola parola: a me pare che l'onorevole signor Presidente abbia posto benissimo la questione perchè, guardando all'ordine in cui sono venute queste varie proposte, prima l'Ufficio Centrale benchè allora in maggioranza presentò una nuova formola dell'articolo 1°; fu in vista di questa formola che ad alcuni Senatori, ai quali essa non piacque, venne in mente di proporre un emendamento alla formola stessa proposta dall'Ufficio Centrale. Dunque la proposta collettiva del Senatore Miraglia e dei suoi Colleghi è realmente un emendamento alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Oltre di che, anche paragonando insieme queste due proposte, di cui si discute quale abbia la precedenza, bisogna cercare quale sia la più larga secondo le ordinarie regole parlamentari. Ora, la proposta presentata dagli onorevoli Cadorna e Lampertico è angustissima perchè con essa non si intende che di fare una lievissima aggiunta all'articolo 471 del Codice Penale, mentre invece la proposta collettiva venuta dopo in via di emendamento è assai più larga e comprensiva.

Sembrami adunque che, per entrambe le ra-

gioni, questa proposta collettiva debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore PEPOLI G. Mi permettano i miei onorevoli Colleghi di dire, che io credo indispensabile che prima di ogni altra cosa sia votata la proposta del Senatore Alfieri.

Molti sono disposti a votare la seconda parte dell'articolo proposto dal Senatore Miraglia, qualora fosse prima passata la prima parte proposta dal Senatore Alfieri.

Bisogna adunque rispettare la libertà di questi Senatori ed accordare ad essi il modo di liberamente esprimere il loro voto.

Mi unisco quindi alla proposta del Senatore Alfieri, e dichiaro che se questa prima parte fosse respinta, io darei il mio voto contro la proposta del Senatore Miraglia e compagni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il desiderio dell'onorevole Senatore Pepoli può essere soddisfatto ponendo l'articolo ai voti per divisione.

Senatore CADORNA C. Me ne scusi il Senato, ma io debbo aggiungere poche parole a quelle che ho detto. Ora non è questione del modo con cui si dovrà votare la proposta collettiva quando essa sarà posta ai voti, se cioè per divisione della medesima o no. Ora si discute quale fra la proposta mia e del Senatore Lampertico e la proposta collettiva debba avere la precedenza nella votazione. Queste due proposte hanno un concetto assolutamente diverso. Ora una delle due: O sussiste ancora l'art 1° del disegno ministeriale e la proposta collettiva dei signori Senatori stata accettata dal signor M stro non è che un emendamento all'articolo 1° ministeriale, ed in questo caso, siccome questo emendamento si scosta meno dall'articolo ministeriale, la proposta mia e del Senatore Lampertico, che se ne discosta di più, deve aver la precedenza. O l'articolo ministeriale non sussiste più, ed è abbandonato dal sig. Ministro, e vi è col suo concorso surrogato l'emendamento collettivo, ed in tal caso questo diventa la sola proposta ministeriale che ancora esiste, ed il nostro emendamento deve essere votato prima di esso, per la semplice ragione che è un emendamento. Del resto mi rimetto alla saggezza del Senato. Esso deciderà quale delle proposte debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Debbo stabilire il fatto.

Prima si aveva un articolo ministeriale. A quell'articolo ministeriale la maggioranza o minoranza dell'Ufficio Centrale ha surrogato in via di emendamento un articolo che comincia colle parole « le disposizioni dell'art. 471, ecc. »

Dopo tale emendamento sono stati proposti varî altri sotto-emendamenti, che si sono poi tutti concentrati nell'emendamento del Senatore Miraglia.

Ora l'art. 38 del nostro Regolamento dice:

« Sono messi a partito prima della questione principale: . . . . . .

« 3° Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

« I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale. »

Ciò ricordato, interrogo il Senato se intenda che prima debba porsi a partito l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e più esattamente dei Senatori Cadorna e Lampertico, o quello del Senatore Miraglia ed altri, accettato dal signor Ministro.

Quelli che intendono che sia votato per primo l'emendamento dei Senatori Cadorna e Lampertico, favoriscano di alzarsi.

PRESIDENTE. La votazione è dubbia. Si procede alla controprova. Quelli che intendono che non debba avere la precedenza la proposta dei Senatori Cadorna e Lampertico, sono pregati di alzarsi.

108 Senatori accordano la precedenza alla proposta Cadorna e Lampertico; 86 la accorderebbero alla proposta Miraglia ed altri. Quindi la precedenza è decretata in favore della proposta Cadorna e Lampertico.

Debbo ora avvertire che parecchi signori Senatori hanno presentato la domanda che la votazione dell'articolo 1° del progetto di legge venga fatta *per divisione*. Questa domanda è firmata dai signori Palasciano, Norante, Caracciolo di S. Arpino, Caracciolo di Bella, Del Giudice, Merlo di S. Elisabetta, Piedimonte, L. Palmieri, Farina, Gravina, Bardesono.

Pertanto i signori Senatori che approvano la proposta Cadorna e Lampertico, si compiacciano collocarsi alla destra del Presidente; e

quelli che non la approvano vogliano collocarsi a sinistra.

A destra i votanti sono 103; a sinistra 93. È quindi approvato l'articolo 1° nei seguenti termini:

Art. 1.

« Le disposizioni dell'art. 471 del Codice penale saranno applicabili al caso nel quale i fatti, nel medesimo contemplati, siano commessi da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro le leggi dello Stato. »

Si passa all'art. 2.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge l'art. 2°:

Art. 2.

Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col carcere fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o agli atti della pubblica autorità o ad impedire l'esercizio dei diritti politici e civili, il colpevole è punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire.

Se la provocazione è seguìta da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito col carcere maggiore di due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire tre mila.

Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica e da qualunque luogo provengano.

PRESIDENTE. Questo è l'articolo ministeriale.

A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento per ciò che riguarda la pena. L'emendamento nella pena consiste nel soggiungere alla parola *carcere* le parole: *ovvero col confino ecc.*, e ciò tanto nella prima parte che nel 1° e nel 2° capoverso dell'articolo, onde direbbesi:

Nella prima parte: *ovvero col confino* fino ad un anno, e multa fino a lire 2,000;

Nella seconda parte, o primo capoverso: *ovvero col confino* da sei mesi a tre anni, e multa fino a lire 2,000;

Nella terza parte, o secondo capoverso: o col massimo del *confino.*

Oltre di che l'Ufficio Centrale propone nell'ultimo capoverso dell'articolo 2° la seguente variazione:

« Le disposizioni dell'articolo 472 del Codice penale sono applicabili a coloro che pubblicano o diffondono, da qualunque luogo provengano, gli scritti anzidetti. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. È unicamente per dire che pei tre primi emendamenti che riguardano l'esilio e la commutazione della pena del carcere, io credo d'interpretare l'intenzione dell'Ufficio Centrale, dichiarando che rimangono ritirati con riserva di provvedere nell'articolo aggiunto dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio dichiara di ritirare questi tre emendamenti. E quanto all'ultimo capoverso?

Senatore LAMPERTICO. Non è un'aggiunta, è un capoverso sostituito all'ultimo capoverso de progetto ministeriale, è l'ultimo capoverso dell'art. 2°.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Relatore fece una dichiarazione nel suo discorso come aveva promesso, ma mi parve alquanto dubbiosa ed insufficiente.

Giova una maggior chiarezza e saremo concordi ed il Governo non avrà difficoltà di aderire a questa modificazione.

L'articolo era così concepito:

« Sono puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diffondono gli scritti anzidetti da qualunque autorità ecclesiastica o da qualunque luogo provengano. »

Si vorrebbe sopprimere la frase: *da qualunque autorità ecclesiastica.*

Avvertii che nell'originario progetto quest'ultimo inciso si era creduto non necessario.

Ciò è tanto vero che nella Circolare del mio onorevole antecessore fu espressamente invitato il Ministero Pubblico a procedere in virtù

delle leggi esistenti e delle regole generali sulla complicità, contro tutti coloro che stampassero o riproducessero discorsi e scritti incriminabili, ancorchè emanassero da qualunque autorità ecclesiastica comunque coperta del privilegio di personale inviolabilità, e nessuno ha mai sollevato, come non può sollevarsi, dubbio sulla perfetta legalità di questa dottrina.

Nondimeno la Camera dei Deputati stimò cauto e prudente aggiungere quell'inciso per escludere ogni possibile controversia, ed anche per significare che da qualunque luogo ed anche dall'estero venissero gli scritti, dovessero le pene applicarsi a coloro che stampassero o diffondessero gli scritti medesimi.

Ora, io ho dichiarato nel seno dell'Ufficio Centrale che acconsentiva a sopprimere le parole: *da qualunque autorità ecclesiastica*, non già perchè se ne possa giammai desumere la conseguenza dell'impunità di chi pubblicasse o diffondesse scritti di loro natura sediziosi, da qualsivoglia autorità ecclesiastica provenissero, ed anche da persona irresponsabile. Ma siccome derve a taluno scorgere quella superflua menzione come meno delicata e riverente, e cancellandola stimavasi raddolcire la formola legislativa senza punto alterarne la sostanza lasciando intatto l'impero del diritto comune nell'applicazione delle regole già esistenti, io non ebbi ragione di oppormi.

E non solo vi ho aderito con le premesse dichiarazioni, ma ho altresì proposto che invece di comminarsi costantemente le *stesse pene* degli autori a coloro che fossere semplicemente colpevoli di riproduzione e diffusione di questi scritti, si applicassero le disposizioni dell'articolo 472 del Codice Penale, le quali in simili casi invocano le regole ordinarie della complicità, che come è ben noto, permettono che talvolta sia applicata una pena minore.

Laonde con queste dichiarazioni, laddove esse siano assentite ed accettate anche da parte dell'Uffizio Centrale, il Governo non ha difficoltà di accettare le proposte modificazioni.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. L'Ufficio Centrale concorda con le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, l'articolo è posto ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 2°, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si procede all'articolo 3°.

Art. 3.

I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre mesi e con multa fino a due mila lire.

A questo articolo 3° l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Art. 3.

I ministri di un culto che in luoghi pubblici esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti speciali del Governo, sono puniti col carcere sino a tre mesi e con multa sino a due mila lire, o col confino sino ad un anno.

PRESIDENTE. Domando al Ministro Guardasigilli se accetta questo emendamento.

Senatore BARBAROUX. Beninteso la parola *confino* va tolta.

PRESIDENTE. Si toglie la parola *confino* per tenerne conto in fine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo dichiara di accettare questo emendamento, avendolo concordato coll'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 3 colla soppressione delle parole: *o col confino sino ad un anno.*

Chi approva questo articolo nel modo in cui venne emendato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione o per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi o con multa fino a lire cinquecento.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a questo articolo un emendamento che consiste nel sopprimere le parole: *per la pubblicazione;*

di maniera che l'articolo 4 resterebbe concepito in questi termini:

Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la esecuzione di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita col carcere estensibile a sei mesi o con multa fino a lire cinquecento.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se accetta questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho dichiarato di accettare questa soppressione, ritenendo che l'art. 2 rimanga pur sempre in vigore per tutte quelle pubblicazioni le quali possono soggiacere alle sue sanzioni. Desidero conoscere, se identica sia l'opinione dell'onor. proponente questa modificazione, che mi pare sia l'on. Senatore Borgatti, membro dell'Ufficio Centrale.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Proponendo la soppressione delle parole « *per la pubblicazione* » io intendeva di conformarmi all'articolo 16 della legge delle guarentigie, dove l'*exequatur* e il *placet* non sono più mantenuti per le pubblicazioni; beninteso poi che le pubblicazioni rimangono soggette al diritto comune, quindi ancora all'articolo 2 di questo progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho già dichiarato nella Relazione che l'articolo 2 sta in tutta la sua interezza, ed anche in tutta la sua efficacia, e quindi non c'è discordia tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 4, colla soppressione delle parole: « per la pubblicazione o. »

Chi approva quest'articolo con questa modificazione, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 5, così concepito:

Art. 5.

I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'art. 17 della legge del 13 maggio 1871, N. 214, possono essere condannati civilmente nei danni interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato, non eccedente lire duemila.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Come i signori Senatori possono scorgere dalla Relazione, la quale è stata distribuita, quanto al secondo capoverso dell'articolo quinto c'e una minoranza nell'Ufficio Centrale (minoranza che è sempre quella in cui ho l'onore di avere a Collega l'onorevole Senatore Cadorna) la quale vorrebbe toglierlo. E la ragione per cui la minoranza proporrebbe codesta soppressione, si è perchè lo stesso signor Ministro, nel presentare quel progetto di legge al Senato, ha dichiarato che finora non si sono verificati inconvenienti in proposito, e che l'autorità governativa, ed anche una solenne discussione parlamentare, toglierebbe in ogni caso ogni dubbio; il signor Ministro d'altronde ha dichiarato che gl'inconvenienti a cui questa clausola intenderebbe ovviare non si sono finora verificati, e tuttora non sono che nel campo del possibile.

Per conseguenza, questa minoranza, che del resto non riconosce l'urgenza di tutto insieme il progetto, di legge, tanto meno poteva riconoscere quest'urgenza in quella clausola, dacchè lo stesso signor Ministro l'aveva confessato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel seno dell'Ufficio Centrale fu discusso questo argomento, e la sua maggioranza mantenne la seconda parte dell'art. 5°.

Questa seconda parte dell'art. 5 ha un'utilità grande per prevenire e dissipare possibili dubbî ed oscillazioni della giurisprudenza, che è giusto di evitare in materia tanto ardua e delicata.

Nei casi contemplati dall'art. 17 della Legge delle guarentige, quando cioè i Tribunali debbono dichiarare alcune provvisioni dell'autorità ecclesiastica prive di effetto, perchè contrarie all'ordine pubblico, alle leggi dello Stato,

o lesive dei diritti dei cittadini, poteva sorgere un dubbio. Allorchè non ci è alcun privato cittadino interessato, può il Pubblico Ministero promuovere da sè l'azione diretta per chiedere ai Tribunali la dichiarazione dell' inefficacia dell'atto, con tutte le sue legali conseguenze? Io non ne ho mai dubitato, e tutti gli uomini competenti non ne dubitano.

Infatti nella nostra Legge sull' ordinamento giudiziario nell' art. 139 è scritto che: « il Pubblico Ministero veglia all' osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, ecc., promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudicati »; e si aggiunge: « ha *azione diretta* per far eseguire ed osservare le *leggi di ordine pubblico, e che interessano i diritti dello Stato,* sempre che tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita. »

Tuttavia in Francia si sono sollevate in proposito gravi difficoltà circa l'estensione ed i casi di esercizio di quest'azione diretta; il che ha dato luogo a dotte e non ancora composte disputazioni, ed ho sotto gli occhi una molto importante e voluminosa opera recentemente pubblicata da EMILIO ALGLAVE, col titolo: *Action du Ministère Public, et théorie des droits d'ordre public en matière civile,* percorrendo la quale si può vedere qual numero di dottrine e di opinioni si potrebbe citare per far sorgere in proposito occasione a controversie. Vero è che il testo della legge francese sull'ordinamento giudiziario è diverso dal nostro, e quindi maggiormente si presta a tali dubbî che, a mio avviso, non avrebbero speranza di successo al cospetto della legge nostra.

Tuttavia, o Signori, fu giudicato che questa disposizione di legge, tuttochè non assolutamente necessaria, giovasse come buon indirizzo ad impedire titubanze e discussioni sopra un argomento così essenziale, in cui sarebbe funesto se la nostra giurisprudenza potesse esitare e dividersi. Venne perciò stabilito che debba il giudizio civile essere promosso con azione principale del Pubblico Ministero, repchè egli sia il solo interessato a far dichiarare privi di effetto gli atti dell' autorità ecclesiastica lesivi dell'ordine pubblico, o dei diritti dello Stato in genere, senza lesione dei diritti di alcuna persona privata.

Si è voluto altresì che le conseguenze civili avessero un limite massimo, al di là del quale non potesse mai il magistrato trascorrere; e siccome negli articoli precedenti di questo disegno di legge la multa per qualunque fatto non eccede mai le L. 2,000, così in caso di responsabilità civile si è stabilito che non si potesse mai dal magistrato eccedere lo stesso limite. È questa una disposizione di protezione e di favore per il clero, altrimenti sarebbe lasciata facoltà al magistrato di applicare l'indennità in qualunque somma senza alcun limite che gli fosse vietato di oltrepassare.

Sotto questi diversi punti di vista la disposizione previene incertezze e dispute possibili nella giurisprudenza; ha una pratica utilità; non offende alcun diritto, perchè sul merito siamo tutti d'accordo, e lo stesso onorevole Relatore non altrimenti ne domandava la soppressione se non perchè la reputava superflua.

Il Senato adunque potrebbe mantenerla, dappoichè nessun danno produce questa disposizione di legge, con essa nulla si aggiunge di nuovo, mentre la soppressione potrebbe far nascere svariate congetture ed interpretazioni.

PRESIDENTE. La minoranza dell'Ufficio Centrale propone la soppressione della seconda parte dell'art. 5; il signor Ministro sostiene questa seconda parte. Debbo adunque porre ai voti l'articolo come esso è, perchè, a termini del Regolamento, la semplice *soppressione* non si pone ai voti.

Senatore CADORNA C. Si potrebbe procedere alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, pongo ai voti la prima parte così concepita:

Art. 5.

« I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nell' esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ai voti la seconda parte:

« Negli altri casi di abuso contemplati nell'ultima parte dell'art. 17 della legge del 13 maggio 1871, N. 214, possono essere condannati civilmente nei danni-interessi a favore dei privati danneggiati, ovvero, allorchè il giudizio civile sia promosso con azione principale del

Pubblico Ministero, benanche in una indennità a favore dello Stato, non eccedente lire duemila.»

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Si passa all'

Art. 6.

« La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1 e 2 appartiene alle Corti d'assise. »

Su quest'articolo ha chiesto la parola il Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Avendo rinunziato alla parola l'onorevole Senatore Boncompagni, e nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 7, proposto dal Ministro Guardasigilli.

L'articolo è così concepito:

« Nell'esecuzione della presente legge la pena del carcere sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni.»

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Io proporrei di sostituire alle parole « nell'esecuzione della presente legge » le parole: *nei casi previsti nei 4 primi articoli della presente legge*. E ciò per maggiore esattezza, per togliere il dubbio che il ministro del culto il quale commettesse un reato comune previsto dall'art. 5, e che questo reato fosse punito col carcere, dovesse scontare la pena anche in luogo separato.

Questa non credo che sia l'intenzione del Senato; quindi proporrei, ripeto, che si dicesse « nei casi previsti nei quattro primi articoli della presente legge. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro acconsente a questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono indifferente.

PRESIDENTE. Siccome il signor Ministro e l'Ufficio Centrale avevano riservato a quest'articolo qualche aggiunta, così domando se credono sia ora opportuno di proporla: altrimenti metto ai voti l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono indifferente.

PRESIDENTE. Ho creduto mio debito di fare questa interrogazione, perchè l'onor. Cadorna a nome dell'Ufficio Centrale per ben tre volte, quando si trattava dell'art. 2, a proposito del carcere o del confino ha dichiarato di riservare appunto all'art. 7 qualche aggiunta.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale proporrebbe questa redazione:

Art. 7.

« Nei casi previsti nei primi quattro articoli della presente legge, sarà in facoltà dei magistrati di surrogare alla pena del carcere la pena del confino. »

Poi un alinea:

« Nell'esecuzione della presente legge, la pena del carcere sancita dai primi quattro articoli sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Prima che si venga alla votazione di quest'articolo, debbo rappresentare al Senato che nell'interesse del buon andamento della discussione ho rinunziato a rispondere finora ad alcuni attacchi che l'onorevole sig. Ministro ha creduto di fare alla mia persona nel suo primo discorso. Però mi si permetta di dire poche parole, giacchè non potrei rimanere assolutamente silenzioso.

Il sig. Ministro ha detto che io aveva scagliato parole ed accuse odiose, che le mie opposizioni erano figlie di passionate illusioni, e dopo di aver lungamente parlato in questo modo, giunse fino al punto di dire che le mie parole non giungevano fino a lui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma no, no.

Senatore CADORNA C. Parecchi Senatori che sono in quest'aula mi hanno ripetuta questa frase che io stesso ho notata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta l'on. Senatore Cadorna che dica, come resulta dalle bozze stenografiche, non esser possibile che un uomo come me, che da tanti anni vive in Parlamento, potesse mai pronunziare una frase simile.

Dissi che io voleva difendere il Senato (per quanto potesse parere ambiziosa la frase), non dalle calunnie e dalle basse censure di una fazione cieca e dissennata, perchè queste calunnie, nell'altezza in cui siede il Senato ita-

liano, non giungevano fino a lui, ma dalle opinioni e dai convincimenti individuali di alcuni rispettabili membri del Senato, fra i quali collocava l'on. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Accetto la dichiarazione dell'on. Ministro, ma mi permetta il Senato di aggiungere poche parole.

Il Senato mi renderà questa giustizia che nel mio lungo discorso ho procurato di sollevare la questione, e che non dissi una sola parola, nè addussi argomenti che non si riferissero al merito del disegno di legge.

Ho difesa la mia opinione con energia, come soglio fare e come sogliono fare naturalmente gli uomini che hanno profonde convinzioni, il che se può parere in contrasto colla mia avanzata età, non contrasta però col mio modo di sentire. Quanto alle parole del signor Ministro dirò soltanto che non lo seguirò su questa via, perchè ciò sarebbe contrario alle mie abitudini, e ai miei sentimenti, perchè non credo necessario nè punto nè poco di rispondere e perchè basterebbero all' impedirmelo il rispetto che ho per questo alto Consesso e per me stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io per verità non credo che si possa adoperare una parola più morbida e cortese, quanto quella di ritenere il proprio avversario in una discussione di questa natura *vittima di illusioni*. Le illusioni sono involontarie, ed anche sotto l'impero di nobili passioni, i convincimenti di alcune opinioni creano delle illusioni. L'onorevole Senatore Cadorna crederà forse sè medesimo incapace di illusioni e di errori, e perciò superiore alle debolezze umane?

Del resto, delle sue opinioni e della sua opposizione sia giudice il paese.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 7 come fu emendato dall'Ufficio Centrale:

« Nei casi previsti nei primi 4 articoli della presente legge, sarà in facoltà dei magistrati di surrogare alla pena del carcere la pena del confino.

Nella esecuzione della presente legge, la pena del carcere sancita nei quattro articoli sarà espiata in locali diversi da quelli destinati ai delinquenti per reati comuni. »

Accetta il sig. Ministro questo articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La prima parte fu concordata nell'Ufficio Centrale, la seconda la proposi io stesso; in conseguenza lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo di cui ho dato lettura testè. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rimane l'aggiunta proposta dal Senatore Bargoni nei seguenti termini:

« Le disposizioni della presente legge sono sostituite agli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale del 20 novembre 1859, modificati colla legge del 5 giugno 1871, che rimangono abrogati. »

Domando all'onorevole signor Ministro e all'onorevole Relatore se accettano tale emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha dichiarato, il che del resto s'intende da sè, che questa legge dev'essere coordinata con l'insieme del Codice penale, ma non accetta la proposta Bargoni, che siano cioè sostituite le disposizioni del progetto di legge agli articoli del vigente Codice penale, modificati colla legge 5 giugno 1871.

Ne è evidente la pratica difficoltà; e d'altronde non avvi necessità alcuna di farlo, dacchè nessuno può dubitare che, ammessa che fosse la legge, dovrebbe, nonchè coordinarsi, interpretarsi nello insieme delle leggi penali.

L'Ufficio Centrale perciò non accetta la proposta Bargoni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro dal canto mio che, per quanto riguarda il merito della proposta Bargoni, non vi sarebbe difficoltà ad accettarla.

Certamente questa Legge, che oggi è stata discussa e approvata nei singoli suoi articoli, è una Legge surrogata a quella del 5 giugno 1871; e quella Legge non era che la sostituzione e modificazione degli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale.

Ora, è principio di generale legislazione che ogni qualvolta si faccia sopra una intera materia una Legge nuova, le disposizioni anteriori si intendano abrogate.

Perciò la legge del 1871 abrogò gli articoli del Codice Penale del 1859, modificandoli; come la Legge attuale necessariamente abroga gli

articoli stessi con la Legge del 1871 che li aveva modificati. In ciò coll'Ufficio Centrale siamo perfettamente d'accordo.

Siccome adunque ciò risulta dalle esplicite dichiarazioni fatte intorno al merito della proposta Bargoni, e d'altronde risulta anche dalle disposizioni generali del diritto, io non vorrei esporre l'onorevole Bargoni al pericolo di veder respinta anche l'innocente sua proposta, epperciò lo pregherei di ritirarla.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARGONI. Io avrei veduto la difficoltà sollevata dall'Ufficio Centrale, quando fosse stata la mia mozione proposta e votata al principio della legge, imperocchè in allora la legge bisognava compilarla sotto forma di tre articoli, che avrebbero dovuto ricevere la numerazione di quelli del Codice penale, non altrimenti che fu per quelli della legge del 5 giugno 1871.

In oggi però le difficoltà che vengono apposte all'articolo ultimo non vi sarebbero.

Tuttavia, conosco benissimo che, in questo quarto d'ora in cui siamo e allo stato in cui si trova la questione, non mi rimane altro di meglio che ritirare l'articolo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Bargoni ha ritirato il suo articolo.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge a squittinio segreto.

Mi pare molto prudente, oltre che regolare, che in questa votazione si segua rigorosamente il processo voluto dall'articolo 53 del Regolamento, così concepito:

« Per lo squittinio segreto uno dei Segretarî fa l'appello nominale: i Senatori, di mano in mano che sono chiamati, dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca, l'altra nera.

« Essi depongono quella o questa nell'urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo, e ritornano tosto ai loro stalli.

« Terminato l'appello, se ne può fare un secondo qualora sia domandato, e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancora dato il voto.

« In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

« Terminata la votazione i Segretarî noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere. »

Prego uno dei signori Senatori Segretarî di fare l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti.

Risultamento della votazione sulla legge intitolata: « Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. »

Senatori votanti . .	197
Favorevoli . . .	92
Contrari	105

(Il Senato non approva.)

Domani alle ore 2 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il suo bilancio interno.

La seduta è sciolta (ore 6 1[2).